

ATTI
DEL
PARLAMENTO SUBALPINO
SESSIONE DEL 1852

(IV LEGISLATURA)

dal 4 marzo 1852 al 21 novembre 1853

RACCOLTI E CORREDATI DI NOTE E DI DOCUMENTI INEDITI

DA

GALLETTI GIUSEPPE E TROMPEO PAOLO

VOLUME IX

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

dal 4 marzo 1852 al 21 novembre 1853



FIRENZE 1868

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

PALAZZO VECCHIO

PROPRIETÀ LETTERARIA

DISCUSSIONI

DEL

SENATO DEL REGNO

SEDUTA REALE D'APERTURA DELLA SESSIONE 1852

DEL

PARLAMENTO NAZIONALE

4 MARZO 1852

Stamattina è stata solennemente inaugurata la Sessione legislativa del Parlamento nazionale per l'anno 1852. L'inusitato accorrere di gente, il battere dei tamburi annunziavano di buon'ora che questo era giorno di lieta e nazionale cerimonia. I dintorni del palazzo Madama erano gremiti di spettatori. La milizia nazionale faceva ala. Alle ore 11 1/4 S. M. il Re, accompagnato dalle LL. AA. RR. il Duca di Genova ed il Principe di Carignano, e da splendido Stato Maggiore, si recava a cavallo dal regale palazzo, ed era accolto lungo il breve tragitto da applausi universali e ridondanti d'entusiasmo. L'arrivo di S. M. era annunziato nell'aula senatoria dal rimbombo delle festose grida del popolo plaudente. L'aula era affollatissima, il Corpo diplomatico era in grande uniforme. La tribuna in faccia al trono era occupata da S. M. la Regina, da S. A. R. la Duchessa di Genova, e dalle LL. AA. RR. il

Principe di Piemonte, Principe ereditario, il Duca d'Aosta, e la Principessa Maria Clotilde. I due giovani Principi portavano la divisa di militi della guardia nazionale. L'arrivo delle LL. MM. e dei RR. Principi è stato salutato da applausi fragorosi e vivissimi.

S. M. ha preso posto sul trono, e quindi ha pronunciato con commossa e sonora voce il seguente discorso. (Vedi volume 1° *documenti*, Sessione 1852, pag. 1.)

Il ministro dell'interno ha quindi dichiarato, d'ordine del Re, aperti la Sessione legislativa per l'anno 1852.

S. M. il Re nell'uscire dal palazzo Madama passò in rassegna le milizie nazionali, le quali numerosissime ed in bella tenuta sfilarono dinanzi all'Augusto Monarca, prorompendo in clamorosi applausi.

(Gazz. Piem.)

TORNATA DELL' 8 MARZO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Costituzione dell'ufficio provvisorio — Lettura di tre decreti reali di nomina del presidente e dei vice-presidenti — Presentazione di due progetti di legge: 1° per l'instituzione di posti gratuiti nei collegi nazionali; 2° per la leva ordinaria di cento marinai.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

PRESIDENTE. Invito i signori senatori: Dalla Valle, Pallavicino Mossi, Vesme e Castagnetto, come Senatori più giovani, a riempire le funzioni di segretarii provvisorii.

PALLAVICINO MOSSI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata della Sessione scorsa 1851, il quale viene approvato senza osservazione.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla costituzione dell'ufficio definitivo io credo necessario si dia lettura dei tre regii decreti coi quali S. M. si è degnata di confermare nell'ufficio della presidenza sia il presidente, che i due vice-presidenti dell'ultima Sessione.

PALLAVICINO MOSSI, segretario, legge i tre decreti reali, pel primo dei quali il barone Giuseppe Manno è confermato presidente del Senato del regno; pel secondo il marchese Cesare Alfieri di Sostegno e l'avvocato Giacomo Plezza sono pure confermati vice-presidenti.

PRESIDENTE. Si deve in primo luogo procedere alla nomina di quattro segretarii definitivi del Senato; prego in conseguenza i signori senatori a voler scrivere sopra una scheda quattro nomi e deporli quindi nell'urna a ciò destinata.

(Si procede alla formazione delle schede.)

Non essendo la Camera in numero, è indispensabile che si proceda all'appello nominale, il quale servirà anche, perchè depongano la loro scheda quei senatori che sono presenti.

(Fattosi l'appello nominale, risultano mancanti i seguenti senatori):

Ambrosetti — Balbi Piovera — Bava — Bermondi — Billet — Blanc — Breme — Calabiana — Cantù — Cataldi — Chioldo — Collegno Luigi — Coller — Cristiani — D'Angennes — D'Oria — Fantini — Gattinara — Laconi — Massa Saluzzo — Moris — Oneto — Pallavicini Ignazio — Di Pamparato — Picolet — Pinelli — Pollone — Ricci Alberto — Ricci Francesco — Serra — Siccardi — Sonnaz — Stara — Torrielli.

Dal computo che sto per fare delle schede si riconoscerà quanti sono i senatori che mancano per integrare la seduta.

(Numera le schede.)

Mancano ancora 5 voti per rendere compiuta la votazione.

Qualche senatore mi propone di accelerare il lavoro nominando intanto gli scrutatori, i quali si occuperanno della ve-

rificazione delle schede che sono già deposte; si integrerà quindi l'atto quando giungano altri senatori. Se il Senato non ha niente in contrario, io procederò all'estrazione a sorte degli scrutatori.

(Il Senato acconsente.)

(Il presidente estrae a sorte il nome di sei senatori che risultano essere i seguenti: Giulio, Vesme, Della Marmora Alberto, Malaspina, Alfieri e Provana.)

Prego i signori scrutatori di voler passare negli uffizi, per fare la verifica delle schede.

(Gli scrutatori si rittrano.)

Intanto la parola è al signor ministro dell'istruzione pubblica.

PROGETTI DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE DI POSTI GRATUITI NEI COLLEGI NAZIONALI. — LEVA ORDINARIA DI MARINAI.

FARINI, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'instituzione di posti gratuiti nei collegi nazionali, posti che nella legge del 4 ottobre 1848 furono promessi all'articolo 24. Se il Senato me lo permette, darò lettura delle poche righe di relazione (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 346).

Ho anche l'onore di presentare al Senato, per parte del ministro di marina, un progetto di legge sulla leva ordinaria per i marinai. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 345.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e quindi distribuiti agli uffizi.

Debbo con mio dispiacere annunziare alla Camera che, malgrado le ricerche fatte, non è stato possibile di avere più di due senatori: mancano dunque tre al numero completo, ed io non posso fare altro che sciogliere la seduta.

Domani il Senato è convocato alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 9 MARZO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Costituzione dell'ufficio definitivo della Presidenza — Lettura di tre decreti portanti le nomine di nuovi senatori — Messaggio del presidente della Camera elettiva — Omaggi — Nomina dei membri componenti le Commissioni permanenti di finanza, e di agricoltura, industria e commercio — Sorteggio degli uffici.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

Viene letto ed approvato il verbale della tornata di ieri.

PRESIDENTE. Si procede di nuovo alla scelta di quattro segretari definitivi del Senato.

Sono pregati i signori senatori di scrivere sopra una scheda quattro nomi.

Si procede all'appello nominale pel deposito delle schede.

VESME, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Il numero dei votanti è di 49.

Si procede ora alla scelta di sei scrutatori tratti a sorte.

(Si estraggono i nomi dei senatori Mosca, Pallavicino Mossi, Di Pollone, Aporti, Giulio, Galli.)

Prego i signori scrutatori di scrivere, prima di recarsi altrove per fare lo spoglio, i nomi di due questori, e deporli, perchè inviterò subito il Senato a fare la scelta dei due questori.

(Si procede all'appello nominale.)

Il numero dei votanti è di 50.

Per maggiore speditezza trarrò a sorte il nome di altri sei scrutatori.

(Si estraggono i nomi dei senatori Di Colobiano, Di Bagnolo, Nigra, Jacquemoud, Provana Del Sabbione, Maffei.)

Ho l'onore di far conoscere al Senato il risultamento dello scrutinio fatto dei voti per la nomina dei quattro segretari definitivi.

Il risultamento è il seguente:

CIBRARIO	ebbe voti 33
QUARELLI	» 36
GIULIO	» 35
VESME	» 27

Essendosi radunata a loro favore più che la maggioranza necessaria per la loro elezione, io proclamo segretari definitivi per la corrente Sessione i signori senatori Cibrario, Quarelli, Giulio e Vesme.

Ho l'onore di far conoscere al Senato il risultamento definitivo della scelta dei questori.

Il cavaliere MOSCA ha ottenuto voti 44

Il marchese ROBERTO D'AZEGLIO 43

Amendue avendo ottenuta la maggioranza dei voti, sono da me proclamati questori del Senato per la corrente Sessione.

Io invito quindi i signori segretari e questori novellamente eletti a voler prendere il loro posto, ed a nome della Camera

rendo grazie ai membri dell'ufficio provvisorio dell'opera che hanno prestato come segretari provvisori.

Trovandosi definitivamente costituito l'ufficio della presidenza, sarà cura del presidente di far pervenire notizia di ciò a S. M. ed alla Camera dei deputati.

Secondo l'articolo 12 del nostro regolamento il Senato dovrebbe ora procedere alla sua costituzione in uffici: si è però praticato negli anni precedenti di nominare dapprima le due Commissioni permanenti, cioè di finanza e contabilità, e di agricoltura e commercio, alle quali in quest'anno deve aggiungersi un'altra nomina, vale a dire la deputazione di due senatori che deggiono sorvegliare l'esercizio della cassa di depositi e prestiti in coerenza all'articolo 23 della relativa legge sancita l'anno passato.

Io darò però in primo luogo comunicazione al Senato dei decreti di nomina di tre senatori da S. M. novellamente eletti.

CIBRARIO, segretario, legge i tre decreti reali, in data del quattro corrente, con cui vengono nominati senatori i signori commendatore Carlo Cagnone, consigliere di Stato e deputato al Parlamento nazionale; conte e commendatore Francesco Caccia, ispettore generale del regio erario, ed avvocato Francesco Conelli.

PRESIDENTE. Questi tre regi decreti saranno trasmessi ai tre primi uffici, acciocchè si nomini il relatore per fare il rapporto al Senato sull'ammissione dei senatori eletti.

Debbo anche far conoscere al Senato che l'onorevole presidente della Camera dei deputati con suo messaggio del 5 marzo mi annunziò la definitiva costituzione della medesima Camera.

Debbo inoltre far conoscere l'omaggio fatto dal ministro d'agricoltura e commercio della relazione sulle miniere della Savoia, ed altro simile omaggio degli atti del Consiglio divisionale di Cuneo.

Si viene ora alla nomina delle due Commissioni e della deputazione di cui ho avuto l'onore testè di far parola.

Cominciasi da quella delle finanze, per la quale debbono scriversi 12 nomi.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Numero dei votanti 51.

(Si estraggono a sorte sei altri scrutatori.)

I senatori estratti a sorte sono i seguenti: Galli, Nigra, Di Colobiano, Sauli, Fraschini e Moris.

SORTEGGIO DEGLI UFFIZI.

PRESIDENTE. Mentre che i signori scrutatori procedono allo scrutinio, io propongo alla Camera di voler procedere alla tratta a sorte degli uffizi; così si occupa il tempo utilmente. Il risultato dell'estrazione a sorte è il seguente:

UFFIZIO I.

Giulio — Massa Saluzzo — Moris — Musio — Della Marmora Carlo — Tornielli — Ambrosetti — Gattino — De Margherita — Di Sonnaz — Colla — Cristiani — Stara — Alfieri — Cibrario — Lazari — Profumo — Mosca — Di Collegno Luigi.

UFFIZIO II.

Di Rorà — De Fornari — Franzini — De Ferrari — Di Benevello — D'Azeglio — Gallina — Di Montezemolo — Di San Marzano — S. A. R. il principe Eugenio — Malaspina — D'Oria — Des Ambrois — Di Calabiana — Di Castagnetto — Riberi — Pallavicini Ignazio — Fraschini — Prat.

UFFIZIO III.

Provana del Sabbione — Picolet — Di Bagnolo — Balbi Piovera — Serventi — Vesme — Gattinara — Blanc — Gioia — Serra — Ricci Alberto — Della Torre — Balduini — Bermondi — Cotta — Di Pamparato — Jacquemoud — Della Marmora Alberto — Della Planargia.

UFFIZIO IV.

Regis — Fantini — Dalla Valle — Colli — De Cardenas — Bava — Albini — S. A. R. il duca di Genova — Cataldi — Marioni — Pinelli — Coller — Di Pollone — Pallavicino Mossi — Cantù — D'Angennes — Nigra — Maestri.

UFFIZIO V.

Galli — Di Colobiano — Maffei — Aporti — Plezza — Oneto — Chiodo — Sauli — Sclopis — Di Collegno Giacinto — Moreno — Di Laconi — Quarelli — Ricci Francesco — Di Breme — Siccardi — Plana — Billet.

NOMINA DI COMMISSARI.

PRESIDENTE. Resta ora a procedere alla scelta dei commissari per la Commissione permanente di agricoltura e commercio.

Sono invitati i signori senatori a scrivere cinque nomi in una scheda.

(Si fa l'appello nominale.)

Il numero dei votanti è di 51.

Si procede alla tratta di sei scrutatori.

Essi sono i seguenti senatori: Della Planargia, Moreno, Pallavicino Mossi, Di Breme, Di Collegno Luigi, Di San Marzano.

Si compierà l'operazione colla nomina di due deputati per la cassa dei depositi e prestiti.

A norma del Senato devo far conoscere che quelli scelti nell'anno passato erano i senatori De Fornari e Cotta.

(Si fa l'appello nominale.)

Numero dei votanti 50.

Si fa la tratta a sorte di quattro scrutatori per quest'ultimo squittinio.

Essi sono i seguenti: Colla, Regis, Pinelli e Des Ambrois.

I signori scrutatori sono pregati di fare la verifica delle schede.

Risultato della votazione per la scelta della Commissione permanente d'agricoltura e commercio:

Senatore Moris eletto con voti 39, Cotta 36, Alfieri 34, Plezza 30, Giulio 27.

Avendo questi cinque senatori radunato il numero necessario di voti che costituisce la maggioranza, io li dichiaro a nome del Senato membri della Commissione permanente d'agricoltura e commercio.

Rendo conto al Senato della votazione per la scelta dei due senatori deputati a sorvegliare l'esercizio della cassa dei prestiti e depositi: essi sono i seguenti:

Senatore Cotta ebbe voti 24, Nigra 21.

Tutti gli altri hanno avuto pochissimi voti, dimodochè non c'è alcuno che abbia avuto l'inclusiva. Si voterà dunque un'altra volta. Se il Senato vuol procedere adesso....

Voci. Domani! domani!

PRESIDENTE. La Commissione di finanze risulta così composta:

Senatore Colla eletto con voti 45, Marioni 44, Nigra 43, Des Ambrois 42, Cotta 41, Bava 41, Di Pollone 41, Quarelli 36, Giulio 36, Cibrario 35, Alfieri 32, Gallina 31.

Con ciò è compiuto il numero di dodici, i quali tutti hanno riportato più che la maggioranza necessaria.

Non resta adunque che rimandare ad altra seduta pubblica la scelta dei due commissari per la cassa dei depositi e prestiti.

DI SONNAZ. Si potrebbe fare adesso.

PRESIDENTE. Molti senatori sono già usciti.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. Io appoggio il rinvio ad altra seduta, in quanto che havvi una considerazione che non è tutta mia, e che è giustissima, epperò mi permetto di sottoporla al Senato. Tre nuovi colleghi debbono essere aggiunti alla Camera; fra questi potrebbe per avventura esser chi potesse soddisfare al desiderio del Senato nella scelta che vorrà fare; quindi sarei d'avviso fosse utile il rimandarla alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Credo ragionevole di secondare questa proposizione, se non vi ha osservazione in contrario.

Intanto prego il Senato a radunarsi domani in seduta privata, prima nella sala delle conferenze per la nomina della Commissione di contabilità interna della Camera; poi negli uffizi per le seguenti operazioni: 1° per costituirsi; 2° per nominare i commissari incaricati del progetto di risposta al discorso della Corona; 3° per l'elezione dei relatori del I, II e III uffizio che ragguagliano il Senato sulla concorrenza nei novelli senatori dei requisiti legali prescritti dall'articolo 33 dello Statuto; 4° per la nomina della Commissione bimestrale delle petizioni; 5° per l'esame delle due leggi ieri presentate, delle quali saranno a momenti distribuite le stampe. È convocato alle ore 3.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 12 MARZO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Lettura del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Approvazione del § 1° — Retenzione dell'aggiunta proposta dal senatore Pallavicino-Mossi al § 2° — Adozione dei successivi paragrafi e dell'intero progetto — Relazione sui titoli di ammissione del commendatore Cagnone — Proclamazione del medesimo a senatore — Estrazione a sorte dei senatori incaricati di presentare l'indirizzo a S. M. — Nomina di due senatori deputati per la Cassa dei depositi e prestiti — Considerazioni sull'indirizzo dei senatori Luigi Di Collegno e Della Torre — Nomina della Commissione per la contabilità interna del Senato — Dichiarazione del senatore Alfieri e protesta del ministro di grazia e giustizia in ordine alle parole dei senatori Luigi Di Collegno e Della Torre.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
Viene letto ed approvato senza osservazioni il verbale dell'ultima tornata.

CONGEDO — OMAGGIO.

CIBRARIO, segretario, dà lettura di una lettera del senatore Sclopis, il quale chiede un congedo di 15 giorni, che gli è dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che il guardasigilli le fece omaggio di numero 103 esemplari della *Statistica giudiziaria, civile, commerciale, e del contenzioso amministrativo degli Stati Sardi per gli anni 1849 e 1850.*

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO D'INDIRIZZO IN RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Di Bagnolo, relatore della Commissione istituita per redigere il progetto di risposta al discorso della Corona.

DI BAGNOLO, relatore, legge. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 3).

PRESIDENTE. Ho l'onore di interrogare il Senato se intende di procedere indilatamente alla discussione di questo progetto di risposta.

(Il Senato acconsente.)

Dichiaro aperta la discussione generale su di esso.

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io non intendo usare della parola per fare veruna osservazione, e molto meno veruna modificazione al discorso testè letto, al quale mi associo interamente.

Le osservazioni che io desidero di fare si riferiscono alle intenzioni del Ministero che sono annunziate per mezzo di

questo indirizzo. Siccome le altre volte si è usato di procedere senza discussione alla votazione degli indirizzi, se il Senato lo crede, io mi riserverò di parlare dopo e si potrà così continuare nel sistema finora praticato.

PRESIDENTE. Se non vi è altro oratore che chiedi la parola, io interrogherò il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Avrò l'onore di rileggere articolo per articolo il progetto di risposta e di assoggettarli alla votazione.

(Legge il primo paragrafo.)

(Posto ai voti, è approvato.)

(Legge il secondo paragrafo.)

PALLAVICINO MOSSI. Domando la parola per un semplice riflesso di redazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PALLAVICINO MOSSI. La condizione che sta nella seconda parte del primo periodo è applicabile soltanto ai sacrifici pecuniarii; parmi perciò che nel primo periodo sia meglio accennare alla specialità del sacrificio al quale addita la condizione del secondo. Molti sono e di varia natura i sacrifici, a cui la nazione è disposta, e indipendenti dalle considerazioni di finanza: conviene adunque nel primo periodo, dall'idea generale, far trapasso alla specialità, alla quale si accomoda il discorso seguente: e porrei perciò *alle occorrenze del pubblico erario*, perchè forse meglio collega.

PRESIDENTE. legge il paragrafo in un coll'aggiunta.

ALFIERI. La Commissione dichiara di non avere difficoltà nessuna di ammettere la redazione proposta dal senatore Pallavicino Mossi: però essa non crede che questa correzione speciale fosse necessaria, perchè il periodo di cui si tratta risponde ad una parte del discorso della Corona, dove particolarmente si accenna a sacrifici che pecuniariamente dovranno fare i cittadini in vista di queste occorrenze finanziarie.

Se il Senato crede che sia miglior redazione l'aggiungere quella che è proposta dall'onorevole senatore Pallavicino Mossi, la Commissione, ripeto, non ha difficoltà nessuna di aderirvi.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni, se il senatore

Pallavicino Mossi insiste, interrogherò il Senato se appoggia l'aggiunta.

PALLAVICINO MOSSI. Parmi che il periodo stia meglio, e sia più compiuto.

PRESIDENTE. Ma ella insiste?

Domando se v'ha chi appoggia quest'aggiunta.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

Chi approva l'aggiunta testè letta, voglia levarsi.

(Non è approvata.)

Metto ai voti il paragrafo secondo.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

(Legge i paragrafi 3° e 4°)

(Posti ai voti sono approvati senza osservazione.)

Metto ai voti l'intero progetto di risposta.

(È approvato.)

**DEPUTAZIONE INCARICATA DI PRESENTARE
A S. M. L'INDIRIZZO.**

PRESIDENTE. Ho l'onore di estrarre a sorte i nomi dei senatori che debbono recare a S. M. questa risposta.

(Segue il sorteggio.)

Sono estratti i signori senatori: Di Colobiano, Ricci Alberto, Sauli, D'Azeglio, Maffei, Aporti, Lazari.

Due supplementari: Chiudo, Dalla Valle.

I signori senatori tratti a sorte saranno da me resi avvisati dell'ora in cui piacerà a S. M. di accogliere la deputazione.

**RELAZIONE SUI TITOLI DI AMMISSIONE A SENATORE
DEL COMMENDATORE CAGNONE.**

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario per la verifica dei titoli d'ammissione a senatore del commendatore Carlo Cagnone.

CIBRARIO, relatore. Il commendatore Giovanni Carlo Cagnone è stato eletto senatore del regno con decreto reale del 4 corrente; è nato l'11 ottobre 1794.

È stato nominato con regie patenti 30 dicembre 1836 intendente generale della divisione e provincia di Novara;

Con regie patenti 25 novembre 1840, reggente l'azienda generale economica dell'interno;

Con regie patenti 20 dicembre 1842, intendente generale effettivo della stessa azienda generale dell'interno;

Finalmente con quelle del 30 giugno 1847, consigliere di Stato.

Risultando pertanto essere il commendatore Cagnone, sia per età, sia per durata d'esercizio di un impiego che dà titolo a sedere in quest'assemblea, eleggibile al detto ufficio di senatore, a nome dell'ufficio I, vi propongo l'ammissione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione voglia sorgere.

(Sono approvate.)

Ho l'onore di proclamare a senatore del regno il signor commendatore Cagnone.

NOMINE DI COMMISSARI.

PRESIDENTE. Ad occupare il tempo del Senato io proporrei che si compiesse oggi la scelta dei due commissari che

non si poterono nominare nell'ultima seduta, cioè di quelli che sono stabiliti per la Cassa dei depositi e prestiti, e dei cinque membri che devono regolare la nostra contabilità interna.

Prego i signori senatori a scrivere su di una scheda due nomi per i senatori deputati alla sorveglianza della Cassa dei prestiti e depositi.

(Si procede all'appello nominale.)

Il numero dei votanti è di 53.

Si estrae il nome di quattro scrutatori per procedere alla verifica di queste schede.

I nomi estratti sono: Di Bagnolo, Alberto Ricci, Colli, Pallavicino Mossi, i quali sono pregati di ritirare queste schede e verificarne le nomine.

**INTERPELLANZA DEL SENATORE
LUIGI DI COLLEGNO.**

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di riprendere il loro posto per sentire le interpellanze testè annunziate; e stante la dimanda fatta dal signor senatore Luigi Di Collegno, io gli accordo la parola.

DI COLLEGNO LUIGI. Le parole significantissime che udiamo nell'aprirsi della presente Sessione parlamentare sulle intenzioni del Governo sono sì fattamente connesse coi progetti di cui ci si annunzia l'ulterior presentazione, che ogni osservazione sulle medesime tornerebbe prematura. Due concetti di più generale applicazione predominano tuttavia in quel preliminare annunzio: l'uno è dello spirito di volontario sacrificio a cui si vuol disporre la nazione, di qual espressione possiamo fin d'ora calcolare l'estesissimo significato ove la raffrontiamo con quei gravi sacrifici precedenti che il sistema finanziario del Governo ha già ottenuti dal voto del Parlamento.

L'altro concetto è del principio religioso, proclamato con sì aperta franchezza dal Gabinetto. Da questo voi udiste farsi appello alla vostra coscienza per la tutela degl'interessi religiosi e morali; vi fu ricordata la convenienza di conservare il principio di autorità e di renderlo più forte; foste esortati a prender per guida delle vostre risoluzioni la fede dei nostri maggiori, e a voi fu solennemente dichiarato il bisogno di conciliare i diritti dello Stato con gl'interessi della Religione e della Chiesa; nel che ci si rammenta la necessità d'avere il concorso dell'autorità del Capo supremo della Chiesa, mentre ci si parla delle negoziazioni colla Sede Apostolica intavolate.

Io confesso schiettamente d'aver chiesto a me stesso se debba riputarsi fortuita la coincidenza di que' due concetti, l'uno di sacrifici a cui ci esorta il Gabinetto, l'altro di sì esplicito ossequio che si professa al principio religioso; ma quasi mi son rimproverato quel dubbio, e troppo mi giova creder che senza verun pensiero di averci per quella professione più arrendevoli ai sacrifici, il Ministero abbia presa la ferma risoluzione di secondar con franchezza i religiosi sentimenti della Corona e il sincero affetto della nazione per le cattoliche credenze de' nostri padri.

Io rifletteva infatti che se per mia sventura avessi avuto a regger li pubblici affari in un popolo che, assuefatto a sudditanza assoluta, vien chiamato all'arduo cimento di più libere istituzioni, avrei dovuto considerare anzitutto che, dove è maggior libertà, ivi convien che sia più fermo il rispetto per li diritti altrui, epperò più spontanea e più salda l'osservanza dei doveri proprii. E poichè per l'adempimento di questi doveri, nella supposta condizione di governo, è men rigida l'azione della potestà civile, tanto convien che sia più vigorosa quella

della coscienza, che è quanto dire della religione. E se il popolo del quale io parlava avesse avuto l'animo profondamente impresso di senso religioso, avrei creduto ottima fra le arti di governo coltivar con ogni sollecitudine sì preziose disposizioni, e circondar di rispetto e di riverenza gli uomini che a raffermar nei popoli la religione per debito di Stato e per amor del bene altrui si consagrano. E quando pur qualche prevenzione mi si volesse insinuar contr'essi, a vece di ubbidir ciecamente a tali suggestioni, avrei calcolato il vantaggio che da quelle benemerite persone raccoglie la civil società, con a fronte il pericolo, se vien meno l'opera loro, di schiantare ogni argine morale a quel torrente impetuoso, che è l'onda delle passioni popolari.

Siffatte mie convinzioni non saprei come non sarebbero entrate nell'animo eziandio del Ministero dopo l'esperienza che ebbe aver acquistata in tre anni di laborioso governo. Epperò quando ho inteso parlar del più ampio sviluppo che si vuol dare all'azione conservatrice dell'autorità, non ho potuto dubitare che quello sviluppo non abbia a fondarsi sul vero principio d'autorità che è la sapienza eterna ordinatrice nella società cristiana dei due distinti poteri, spirituale e civile. L'accordo perfetto tra l'uno e l'altro è solo in fatti per cui possan procedere amendue con efficacia e vigore per la conservazione dell'ordine, per la tutela della vera e legittima libertà, per la repressione del male. Riconoscendo così la divina origine di ambe le potestà riesce ben più agevole per ogni coscienza di accordarsi col Governo nel promuovere e sostenere i sacri interessi della religione e della morale che esso medesimo ci chiama a tutelare.

Ed in ciò, come ce ne vien fatto invito, sarei confortati dall'esempio de' nostri maggiori; essi infatti, appunto perchè si gloriavano d'esser cattolici, non cessarono mai dal considerarsi discepoli docili alla voce de' loro maestri in religione, troppo dissimili in ciò da molti cattolici d'oggi che reputando bassezza la condizione di discepolo, vogliono essere tenuti maestri già consumati in quella scienza divina nella quale solo maestro di tutti i cristiani è Cristo e chi è da lui delegato a parlare in suo nome.

Fedeli noi pertanto alle massime de' nostri padri, rigetteremo le insidiose parole di que' scaltro che senza strapparci con violenza dal seno della cattolica religione di cui si contentan di lasciarci gli articoli del simbolo ed il culto esteriore, vorrebbero tuttavia la Chiesa spodestata fra noi dell'autorevole suo magistero, spogliata d'ogni diritto che le compete di dettar leggi e precetti nell'ordine spirituale, di governare i costumi, di prescrivere canoni di disciplina. In una parola, vorrebbero farci cattolici, ma cattolici emancipati, fingendo ignorare che per ogni cattolico dove comincia l'emancipazione dall'autorità di Pietro ivi ha principio l'apostasia.

Contro il timor che s'estenda fra noi quel cattolicismo spurio che già comincia a germogliarvi, io voglio affidarmi alle intenzioni manifestateci dai ministri, avvalorate dalle parole di fiducia in una prossima riconciliazione colla Sede Apostolica. In quale espressione quanto mi consola la formale ricognizione della presente condizione anormale del Governo verso il centro della cattolicità, altrettanto mi fa lieto l'impegno che vi sta implicito di maggior sincerità nel condurre i negoziati, di maggior rispetto nell'avvenire per le contratte obbligazioni.

Avviato una volta il Governo per questo sistema, ci giova credere che non s'abbia più a porre in problema il diritto di Proprietà nella Chiesa, nè il valore delle sentenze dommatiche del vicario di Cristo, derise finora e vilipesa non solamente nel giornalismo, ma persino nelle cattedre de' nostri atenei,

dai quali si tende a educare i giovani a dottrine rēcisamente scismatiche; che non s'abbian a veder rinnovate condanne di amministratori del patrimonio del povero accusati solamente del sentimento di dover religioso che li sosteneva nell'impuntabile loro maneggio; che per esorbitanze di tal fatta, e per altre più lamentevoli che han contristato e contristan tuttora alcune tra le più illustri chiese dello Stato non s'avrà più a veder invocata la decisione di quell'idolo che piace chiamar opinione pubblica, nuovo vitello d'oro che fabbricato per mano di pochi si pretende imporre poi al popolo quale suprema sua divinità.

Non parlerò più d'una franca opera governativa contro la stampa anticattolica, atea e sconciamente scostumata; chè il Ministero non può aver posto in dimenticanza quel che le tante altre volte, e ancora pochi giorni or sono, gli era stato detto in quest'aula medesima.

Ecco quanto mi son tenuto in obbligo di dire nell'esordire dei nuovi nostri lavori, e quest'obbligo me l'imponneva l'appello fatto dal discorso della Corona alla nostra coscienza.

Voglio lusingarmi che il Governo reputi suoi veri amici, non quelli dai quali si sente adular ogni dì, ma si coloro che si studiano accrescere all'opera sua vigore e fermezza per quella più salda tutela che è la tutela del principio religioso e sinceramente cattolico. Voglio lusingarmi altresì, come dinanzi accennava, d'aver conformi alle mie parole le intenzioni del Ministero. A ogni modo non riputerei mai superflua questa franca esposizione di ciò che desidera quella sana parte della nazione sinceramente fedele alle credenze de' suoi maggiori, per la quale la religione cattolica non è solamente un'assuefazione od un ingegno del meccanismo governativo, ma una credenza con cui s'è immedesimata, un bisogno vitale, un affetto ereditario di lunghe generazioni che meglio di ogni altro ne lega gli animi all'augusta dinastia de' suoi principi, per sentimento di religiosa ubbidienza secolare, di gratitudine, di inalterabil divozione.

DELLA TORRE. Messieurs, je m'associe à toutes les pensées qui viennent d'être exprimées par notre honorable collègue M. le sénateur L. De Collegno; mais je crois qu'il est inutile de l'appuyer, puisque le Sénat vient actuellement d'approuver la réponse de la Commission au discours de la Couronne, réponse qui renferme en substance, en abrégé, les mêmes pensées que celles qui ont été développées par notre honorable collègue, je veux dire des pensées catholiques; et il ne peut pas en avoir d'autres dans un Sénat catholique qui préside aux destinées d'un peuple qui, depuis des siècles, marche unanime dans la voie de la religion catholique.

J'espère, messieurs, que tous les efforts qui tendent à nous faire dévier de la ligne suivie par nos aïeux, n'aboutiront, en définitive, à aucun résultat fâcheux, mais qu'ils serviront à mieux faire connaître quels sont les subterfuges dont l'on se sert quelquefois pour jeter les personnes peu prévoyantes dans la voie du doute et de l'incrédulité.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Alfieri.

ALFIERI. Signori senatori: siccome nel discorso dell'onorevole nostro collega il senatore Di Collegno nessuna cosa si conteneva che dovesse considerarsi come obbiezione od opposizione al progetto di discorso compilato per opera della Commissione da voi nominata in risposta al discorso della Corona, così nessuno dei membri componenti la medesima ha creduto di dover prendere la parola. Non è del tutto così dopo le poche parole pronunziate dall'onorevole senatore Della Torre; e se nessuno si è alzato a parlare in nome della Commissione, fu perchè, già partitasi sui seggi, essa non aveva potuto prendere accordo alcuno.

Ora che questo accordo si è preso, io debbo in nome suo dichiarare che la Commissione medesima non può riconoscere che sia dato alle parole da essa pronunziate alcun senso che non risulti in modo evidente dalle parole medesime. Ella si è astenuta di entrare in nessuna questione che più specialmente spetti al diritto canonico o alla teologia; quindi rinnovo la dichiarazione che ella intende mantenersi per la responsabilità che ha assunta nel senso pretto che risulta dai termini usati nel suo progetto di discorso.

SALVAGNO, ministro di grazia e giustizia. Anch'io dal mio canto non aveva risposto dapprima al discorso dell'onorevole senatore Di Collegno, ed il Senato avrà facilmente interpretato il vero senso del mio silenzio.

Dapprima io non risposi perchè credetti che le censure da quel discorso direttamente od indirettamente fatte al Ministero non potessero essere che l'effetto di opinione diversa, e che a questo riguardo dovessero bastare le spiegazioni già tante volte date al cospetto del Senato dal Ministero. Inoltre io non aveva la prima volta ben colpito il senso di alcune sue espressioni, delle quali avendo avuto in seguito la spiegazione da coloro che ben le udirono, io credo corrermi il dovere di rompere il silenzio e di fare brevissime osservazioni in ordine alle cose pronunziate dallo stesso onorevole senatore Di Collegno.

Se non erro, egli disse che il discorso della Corona gli faceva sperare che d'or in avvenire le trattative colla Corte di Roma sarebbero condotte con maggiore riverenza e con maggiore sincerità.

Io debbo altamente protestare contro queste sue espressioni, giacchè nè maggior riverenza, nè maggior sincerità di quella che il Ministero usò sempre colla Corte di Roma potrebbe egli adoperare; egli usò sempre la massima riverenza, come usò sempre la maggiore sincerità, come sinceri sono gli uomini che compongono il Gabinetto.

Esso nelle sue relazioni colla Santa Sede si contenne sempre nel dimostrare quali fossero i diritti dello Stato, con quella riverenza che è dovuta alla persona del Santo Padre, con quel rispetto che è dovuto all'autorità spirituale.

Bsordiva poi il senatore Di Collegno nel suo discorso con una supposizione, contro la quale io credo pure di dover protestare; cioè che la conclusione delle trattative che ora sono in corso farà cessare lo stato anormale che ora esiste tra il Governo e la Santa Sede.

Signori: l'esistenza sola delle trattative io credo sia una prova evidente che non esiste questo stato anormale, poichè le trattative non vertono sopra cose già fatte, ma bensì sopra cose da farsi, e sopra le cose che il Governo riconosce che non potrebbe fare senza il concorso del Padre dei fedeli, della Santa Sede.

Dunque stato anormale non esiste; esiste un corso di pratiche e di trattative, le quali, condotte appunto con quella riverenza e quella sincerità che sono proprie del Gabinetto, speriamo tutti saranno per giungere a conclusione.

Conchiudo pertanto col ripetere che non mi fermo a rispondere alle altre censure gettate contro il Ministero. A queste, come dissi, già si è risposto: le opinioni non sono le stesse; l'opinione però che è la sola in tutti, quella si è che conviene favorire la religione, che conviene mantenerla sopra basi solide per ottenere eziandio con maggior facilità il rispetto dovuto alle leggi. Ma per giungere a questo scopo vi possono essere diverse vie; forse non siamo d'accordo sulla via da tenere, e questo è ciò che produce la divergenza fra il Gabinetto e le persone dell'opinione del senatore Di Collegno.

Dopo queste spiegazioni credo non siano necessarie altre.

DI COLLEGNO LUIGI. Domando la parola unicamente per uno schiarimento.

Io sono stato ben lontano dal parlare di mancanza di riverenza nel condurre i negoziati. Io ho detto che non vi era tutta la desiderabile sincerità; in questo ho esternato un mio parere, perchè in un negoziato il quale dura da due anni, e che non ha mai avuto nessun risultamento, io poteva sospettare che vi fosse poca premura di ottenerne la riuscita.

Quando ho parlato di maggior rispetto, io non accennava ai negoziati, nè alle relazioni col Santo Padre; io dissi solamente: *maggior rispetto per l'avvenire per le contratte obbligazioni*, e questo si riferisce ad un punto, che è stato lungamente discusso nel Senato e su cui non tornerò, ma bensì al dovere di osservare successivamente quegli impegni nei quali si sarebbe messo il Ministero colla Santa Sede, quando una volta avesse da segnare un nuovo trattato.

SALVAGNO, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro.

SALVAGNO, ministro di grazia e giustizia. Prego il signor senatore Di Collegno di osservare che questa sua ultima osservazione cade sopra un fatto che non è solamente del Governo, ma del Parlamento, il quale se adottava le leggi proposte, credeva con ciò di non rompere quella fede, la quale non era più osservabile dopo che fu cambiato in questo paese lo stato delle cose.

DELLA TORRE. Puisque j'ai été nommé je demande à dire un mot seulement.

Dans le peu de paroles que j'ai improvisées, et que je ne me rappelle plus textuellement, je n'ai prononcé, je puis l'affirmer, ni le mot *théologie*, ni les mots *institutions canoniques*; je ne voulais dire, et je n'ai dit que des choses vagues; j'ai prononcé le mot *catholique*, j'ai dit que la réponse au discours de la Couronne avait un sens tellement catholique que je croyais n'avoir rien à objecter à cet égard. Voilà quel a été le sens de mes paroles; d'ailleurs je ne connais ni la science canonique, ni la théologie, c'est une raison pour que je m'abstienne de toucher à ces questions-là.

ALFIERI. Io avrò l'onore di ricordare all'onorevolissimo maresciallo Della Torre, aver egli detto che interpretava il discorso proposto dalla Commissione in risposta alla Corona come un'ammissione piena ed intiera di tutto ciò che era stato detto dall'onorevole senatore Di Collegno; ora in ciò che si disse dal senatore Di Collegno havvi una parte che io credo, senza giudicar male, e senza esagerazione, riguardi materie che più particolarmente spettano alla teologia ed al diritto canonico. Essendosi il senatore Della Torre riferito alle osservazioni del senatore Di Collegno, diventarono per così dire fatto suo, ed io ho potuto dal mio canto far presente che la Commissione non intendeva di assumere nessuna responsabilità per cui si dovesse entrare in questioni che spettano più particolarmente all'ordine delle idee teologiche e canoniche.

DELLA TORRE. Mi pare che non siasi parlato nè di teologia, nè di diritto canonico.

PRESIDENTE. Io attendo che gli scrutatori abbiano compiuto il loro lavoro per darne conoscenza al Senato. Intanto i signori senatori possono scrivere cinque nomi pei commissari da destinarsi alla contabilità interna del Senato.

I nomi dei cinque senatori che componevano questa stessa Commissione nell'ora passata Sessione sono i seguenti: Regis, Marioni, Pallavicini Ignazio, Di Collegno Luigi, De Cardenas.

Il numero dei votanti è di cinquantuno.

(Si estraggono a sorte degli scrutatori per procedere alla verificaione di queste schede.)

TORNATA DEL 12 MARZO

I nomi estratti sono i seguenti: Cibrario, De Sonnaz, Di Colobiano, Siccardi, Aporti, Dalla Valle, i quali sono pregati di ritirarsi per verificare queste schede.

Ho l'onore di annunciare al Senato il risultamento della votazione pei due deputati alla Cassa dei depositi e prestiti.

Vengono destinati a grande maggioranza il signor senatore Cotta con voti 38, ed il signor senatore Nigra con voti 33; ed io ho l'onore di proclamarli amendue deputati per l'anno corrente alla sorveglianza della Cassa dei depositi e prestiti.

Ho pure l'onore di far conoscere il risultamento dello squittinio operatosi per la nomina di cinque membri destinati alla gerenza dei nostri affari economici interni. La maggioranza dei suffragi si è radunata sopra i signori senatori Marioni, De Cardenas, Regis, Moreno e Castagnetto, ed io ho l'onore di annunziarli e proclamarli membri di questa Commissione.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 17 MARZO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Comunicazione del presidente — Congedi — Omaggi — Ammissione del nuovo senatore conte Caccia — Presentazione di quattro progetti di legge: 1° spesa straordinaria per le fortificazioni di Casate; 2° sullo stato degli ufficiali; 3° sulla riforma dei bassi ufficiali; 4° abrogazione della sostituzione delle pene ordinarie stabilita in favore degli ufficiali dal Codice penale militare — Relazione sul progetto di legge per una leva ordinaria di cento marinai — Approvazione della sospensione proposta dal ministro delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

Letto il verbale dell'ultima tornata, viene senza osservazioni approvato.

PRESIDENTE. Essendo stato proclamato nell'ultima adunanza senatore del regno il signor commendatore Cagnone, io invito i signori questori a voler introdurre nell'aula nostra il nuovo senatore, acciò possa prestare il suo giuramento.

(Il senatore Cagnone viene introdotto nell'aula dai due questori. — Lettasi dal presidente la solita formola del giuramento, il senatore Cagnone lo presta.)

RISPOSTA DI S. M. ALLA DEPUTAZIONE CHE LE PRESENTÒ L'INDIRIZZO.

PRESIDENTE. Debbo render conto al Senato che S. M. si è degnata domenica passata di accogliere la deputazione che doveva recarle la risposta al discorso della Corona.

S. M. si è degnata di risponderci che « rendeva molte grazie al Senato per la cooperazione costante con la quale aveva nella passata Sessione parlamentare secondato le viste del suo Governo; che da ciò prendeva argomento a confidarsi che uguale concorso incontrerebbe nella Sessione ora aperta, nella quale i gravi interessi dello Stato che erano per trattarvisi dovevano certamente provocare tutta la sollecitudine e tutta l'attenzione del Senato: che pregava la deputazione di

far palesi al Senato questi suoi sentimenti di gradimento e di fiducia. »

Chiuse il suo discorso con dire: « che l'orizzonte politico potrebbe talvolta mostrarsi torbido, che era però suo fermo convincimento, che per quanto riguarda il nostro paese, la pace e la serenità di cui gode non sarebbe menomamente turbata. »

Compito quest'atto, il Re ebbe la degnazione di permettere che il presidente, a nome degli onorevoli suoi colleghi, gli rassegnasse le felicitazioni dovutegli per la ricorrenza in esso giorno dell'anniversario del fausto nascimento suo.

CONGEDI — OMAGGI.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza di alcune lettere.

CIBRARIO, segretario, legge le lettere dei senatori: Di San Marzano, D'Oria, Pallavicini Ignazio, con cui chiedono il primo un congedo di 20 giorni, il secondo di 10, ed il terzo di 20, i quali sono accordati; dà pure lettura di due lettere di scusa dei senatori Balduino e Serra.

PRESIDENTE. Il Senato nell'udire queste risposte ha certamente notato come debba tornare onorevole ai signori senatori, che hanno risposto in tal guisa all'invito loro da me diretto, questa prova del loro zelo; se essi non avranno molti imitatori, come pare, il Senato ne trarrà maggior argomento

per condurre a maturità quei provvedimenti di più rigorosa disciplina, i quali nelle stesse lettere circolari erano già stati preannunciati.

Do conoscenza al Senato di due omaggi fattigli:

1° Dall'intendente generale della Divisione amministrativa di Cagliari, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio;

2° Dal Comitato delegato per la scelta del sito in Torino per lo scalo della ferrovia di Novara, di un opuscolo relativo al medesimo.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE A SENATORE DEL CONTE CACCIA.

PRESIDENTE. Do la parola al signor senatore Montezemolo, relatore sui titoli d'ammissione del nuovo senatore conte Caccia.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Il conte Francesco Caccia venne con decreto reale del 4 corrente marzo nominato a senatore del regno.

Nato il 31 maggio del 1789, egli ha l'età richiesta dalla legge fondamentale per aver voto fra voi.

Insignito fin dal 10 marzo 1828 del titolo, grado, ed anzianità d'intendente generale, fu regio commissario presso la Commissione diplomatica in Milano per l'esecuzione delle disposizioni dell'atto finale del Congresso di Vienna, poscia primo ufficiale della segreteria di finanze nel 1831, reggente nel 1832, e titolare nel 1833 dell'ispezione generale del regio erario, e nel 1836 membro della Commissione di liquidazione sia ordinaria che straordinaria. Egli è però contemplato nella categoria 17^a dell'articolo 33 dello Statuto.

Il secondo ufficio riconoscendo nel conte Caccia tutte le condizioni di eleggibilità, vi propone per mio mezzo di approvarne l'elezione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni testè lette, voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Io ho l'onore di proclamare a senatore del Regno il signor conte commendatore Caccia.

Essendo egli nelle nostre sale, prego i signori questori di adempiere al loro ufficio.

(Il commendatore Caccia viene introdotto nell'aula dai due questori. — Lettusi dal presidente la solita formola del giuramento, il senatore Caccia lo presta.)

PROGETTI DI LEGGE: PER LE FORTIFICAZIONI DI CASALE; STATO DEGLI UFFICIALI; RIFORMA DEI BASSI UFFICIALI; ABROGAZIONE DELLA SOSTITUZIONE DELLE PENE STABILITA IN FAVORE DEGLI UFFICIALI DAL CODICE PENALE MILITARE.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro delle finanze.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati, il quale approva un credito straordinario per le spese delle fortificazioni di Casale. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 167.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto, il quale sarà dato alla stampa, quindi distribuito negli uffizii per la consueta disamina.

La parola è al senatore Alberto della Marmora, relatore...

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola per alcune altre comunicazioni.

Io ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati.

Uno riguarda lo stato degli ufficiali, un altro la riforma dei bassi ufficiali, ed un terzo è relativo all'abrogazione della sostituzione delle pene stabilita in favore degli ufficiali dal Codice penale militare. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 153, 161 e 162.)

PRESIDENTE. Do atto del pari al signor ministro della guerra di questi progetti di legge, i quali avranno il solito corso.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA ORDINARIA DI CENTO MARINAI.

PRESIDENTE. Invito il senatore La Marmora a dare lettura del suo rapporto.

DELLA MARMORA ALBERTO, relatore, legge la suddetta relazione. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 345.)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io debbo chiedere al Senato se vuole sospendere la discussione del progetto di legge di cui si è intesa or ora la relazione. Circostanze accadute dopo la presentazione di esso costringono il Ministero a proporre un emendamento al medesimo. Io pregherei quindi il Senato a voler sospendere la discussione, e permettere che il Governo faccia conoscere questo emendamento alla Commissione che riferirebbe nuovamente sulla legge e sull'emendamento. Ecco la circostanza che induce il Ministero a fare tale proposta. Il Senato sa che nella legge marittima tutti i carpentieri sono esenti dalla leva di terra, ma sottoposti all'obbligo di concorrere ai lavori marittimi, quando il caso lo richieda.

Il Ministero aveva sperato di trovare abbastanza concorso volontario nei carpentieri di Genova o delle vicine località per poter dare opera ai lavori che sono in via d'esecuzione nell'arsenale, o nel cantiere di Genova; ma disgraziatamente questo concorso non si è potuto ottenere, a cagione delle molte costruzioni che si fanno su tutti i punti del litorale.

È stato impossibile il riunire il numero sufficiente di carpentieri per soddisfare ai bisogni dell'arsenale; oppure per averli bisognerebbe sottostare ad un sacrificio enorme, cioè pagarli molto, e più di quello che è portato dalla tariffa del carpentiere arruolato in virtù della legge. È forza quindi che il Governo si valga della facoltà che gli dà la nostra legge marittima, cioè che si faccia un appello di questi carpentieri, e si chiamino a lavorare nell'arsenale; si faccia cioè una leva straordinaria di carpentieri.

Con ciò non si cambia in nulla la legislazione attuale; soltanto si fa uso di una facoltà che è iscritta nella legge, e che non si può dire gravatoria per coloro cui si riferisce, poichè questi godono del beneficio dell'esenzione dalla leva di terra. Ma naturalmente il Ministero non può valersi di siffatto mezzo se non viene autorizzato dal Parlamento; quindi il Ministero proporrà un'aggiunta alla legge sulla leva, nella quale si chiederà pure l'autorizzazione di fare una leva straordinaria di carpentieri per dar passo ai lavori dell'arsenale.

Io prego quindi il Senato a volere, come dissi, sospendere la discussione della legge.

TORNATA DEL 17 MARZO

PRESIDENTE. Se non havvi chi chiegga la parola sulla proposizione fatta dal ministro di finanze e marina, io non ho che a mettere ai voti la sospensione da lui chiesta.

Chi stima doversi sospendere la discussione di questa legge, voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

Non essendovi altro all'ordine del giorno, sciolgo la seduta. Debbo dichiarare ad un tempo al Senato che, in seguito all'ammissione dei due nuovi senatori, il numero legale delle nostre adunanze è ora di 48.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

TORNATA DEL 31 MARZO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Dichiarazione del ministro della marina intorno al progetto di legge sulla leva di cento marinai — Relazioni sui progetti di legge concernenti lo stato degli ufficiali, e le fortificazioni di Casale — Presentazione di due progetti di legge: 1° per la costruzione di un ponte sul Gravelone; 2° per la sanzione della Convenzione addizionale al trattato di commercio e navigazione col re di Svezia e Norvegia.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
Il processo verbale è letto ed approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

541. I mastri calzolari componenti la società dei Ss. Crispino e Crispiniano in Albenga ricorrono al Senato per essere restituiti nell'amministrazione dei loro beni riunita per decreto reale a quella delle Opere di carità di quel luogo. (Riprodotta colle condizioni volute dal regolamento.)

542. Giovanni Mollo da Busano, provincia di Torino, rassegna al Senato la proposta motivata di un'aggiunta all'articolo 36 della legge sullo stato degli ufficiali di terra e di mare.

543. Il Consiglio delegato della città di Spezia, esposti i danni che verrebbero a quella provincia dal nuovo trattato di commercio colla Francia per ciò principalmente che riguarda lo smercio del vino, ricorre al Parlamento perchè non vi dia la sua adesione.

544. Giacomo Domenico Negro nativo di Torino e domiciliato a Mondovì supplica il Senato perchè faccia estendere al corpo de' guardiani delle carceri giudiziarie il beneficio della legge sulle pensioni di riposo ai militari.

545. Andrea Bardi di Genova, rappresentata la convenienza che vi sarebbe di ricollocare in impiego tanti funzionari posti in aspettativa od a riposo, mentre si trovano ancora abili al servizio, insta presso il Senato acciò ecciti il Governo in proposito.

PRESIDENTE. Queste petizioni verranno, secondo il solito, comunicate alla Commissione per ciò stabilita.

Si dà anche conoscenza al Senato delle lettere di alcuni senatori che scusano il loro ritardo nel recarsi al loro posto.

CIBBARIO, segretario, legge le lettere dei senatori Blanc, Picolet, Albini, Profumo e Cataldi.

Su queste lettere non occorre deliberazione del Senato.

DICHIARAZIONI DEL MINISTRO DELLA MARINA INTORNO AL PROGETTO DI LEGGE SULLA LEVA DI MARINAI.

PRESIDENTE. Ha la parola il ministro della marina.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Nell'ultima tornata io aveva l'onore di pregare il Senato a voler soprassedere alla discussione della legge sulla leva marittima di quest'anno, la cui relazione era stata presentata dall'onorevole senatore Alberto Della Marmora, perchè il Ministero desiderava introdurvi una disposizione intesa a fare una leva straordinaria di carpentieri.

Per buona sorte questo ora non è più necessario. L'avviso dato al pubblico che il Ministero era determinato a valersi della facoltà dalle leggi marittime concessa, onde richiedere una leva straordinaria di carpentieri, bastò perchè i carpentieri della riviera, e segnatamente quelli di Varazze, si recassero in numero bastevole all'appello che loro venne fatto dalle autorità marittime per soddisfare ai bisogni dell'arsenale marittimo; quindi nulla più si opporrebbe alla discussione dell'anzidetta legge, intorno alla quale il Ministero non intende più proporre emendamento di sorta.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni io propongo al Senato che voglia nel primo ordine del giorno che si fisserà per la discussione delle altre leggi, introdurre anche la discussione relativa alla legge di cui si tratta.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato di vari omaggi fattigli:

1° Di due esemplari dell'indice delle materie contenute nei rendiconti della Gazzetta ufficiale dal 1848 a tutto il 1851.

2° Dal deputato d'Alghero, cavaliere Gerbino (a nome dell'autore), di alcune copie di un opuscolo sulla circoscrizione territoriale dell'isola di Sardegna.

3° Dal professore Vallauri della sua *Storia delle Università degli studi nel Piemonte*.

4° Dal capo della società per la carbonizzazione del lignite, del manifesto di essa società.

RELAZIONI SOPRA I PROGETTI DI LEGGE INTORNO ALLO STATO DEGLI UFFICIALI ED ALLE FORTIFICAZIONI DI CASALE.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Colli relatore della legge sullo stato degli ufficiali.

COLLI, relatore, legge la relazione. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 160.)

PRESIDENTE. Invito il signor senatore Balbi-Piovera a dare lettura del rapporto da lui preparato sulla legge relativa alle fortificazioni di Casale.

BALBI-PIOVERA, relatore, legge la relazione. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 168.)

PRESIDENTE. I due rapporti, dei quali si è udita lettura, saranno dati alle stampe e quindi distribuiti ai signori senatori.

È dover mio di provocare la deliberazione del Senato sul giorno in cui vorrà aprire la discussione sopra i due progetti di legge, e specialmente sull'ultimo testè letto, il quale pare che sia di maggiore urgenza.

Io proporrei di fissarlo al termine della settimana, a venerdì o sabato.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Se non fossi indiscreto, io pregherei l'onorevole presidente di voler proporre che la discussione avesse principio venerdì, poichè potendo essa forse protrarsi per più di una seduta, sarebbe vivissimo desiderio mio, come ministro delle finanze, di potervi intervenire, mentre che al principio della settimana ventura si aprirà nell'altra Camera la discussione sopra una legge da me presentata, e che darà luogo a vivissime questioni, alle quali desidererei di prender parte.

Quindi io credo che la relazione non essendo molto lunga potrà essere distribuita domani, e la discussione avere principio posdomani.

PRESIDENTE. Assecondando di buon grado la domanda del ministro, io propongo al Senato di voler fissare a venerdì la discussione della legge sulle fortificazioni di Casale.

Chi così pensa, voglia alzarsi.

(È approvato.)

PROGETTI DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL GRAVELLONE, E INTORNO AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE COLLA SVEZIA E NORVEGIA.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato due progetti di legge riflettenti il primo, la costruzione di un ponte sul Gravello, il secondo il trattato di commercio e navigazione concluso col re di Svezia e Norvegia. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 87 e 88.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e quindi distribuiti negli uffizi.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, sciolgo la seduta.

La seduta è levata alle ore 3 1/4.

TORNATA DEL 2 APRILE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Adozione del progetto di legge sulla leva ordinaria di marinai — Discussione del progetto di legge concernente l'autorizzazione di una spesa straordinaria per le fortificazioni di Casale — Parlano in favore i senatori Franzini, Di Montezemolo e Galli; contro, i senatori Bava, Della Torre, e Demargherita — Risposte del ministro della guerra, e del presidente del Consiglio dei ministri — Schiarimenti dei senatori Franzini e Bava — Discorso del senatore Chiodo in appoggio del progetto.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.
Il processo verbale è letto ed approvato.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA ORDINARIA DI MARINAI.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno noto al Senato, dichiaro aperta la discussione generale sull'articolo unico della legge riguardante la leva di cento marinai.

Esso è del tenore seguente (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 145):

« Il Governo del re è autorizzato a fare nel corrente anno una leva ordinaria di marinai non eccedente il numero di cento, da destinarsi in servizio permanente al corpo Reali Equipaggi, nei limiti della forza per esso stabilita. »

Se non v'ha osservazione, nè chi domandi la parola, interrogo il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

Chi così pensa, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo. (*Vedi sopra*)

Chi approva l'articolo, voglia sorgere.

(È approvato.)

Si passa all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Volanti..... 51

Voti favorevoli..... 50

Voti contrari..... 1

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE FORTIFICAZIONI DI CASALE.

PRESIDENTE. L'altro progetto di legge sul quale ora deve aprirsi la discussione è il seguente (Vedi 1° volume *Documenti*, pag. 167):

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire due milioni seicento ottantasei mila per l'erezione di nuove fortificazioni a difesa della piazza di Casale.

« Art. 2. La mentovata spesa straordinaria sarà ripartita fra gli anni 1851, 1852 e 1853, come infra:

Anno 1851..... L. 1,300,000

Anno 1852..... » 1,150,000

Anno 1853..... » 236,000

Totale... L. 2,686,000

« Art. 3. Ogni altro credito per le fortificazioni di Casale e lavori accessori sarà l'oggetto di una speciale proposizione di legge, ed il sistema delle opere dovrà essere combinato in modo che la loro spesa complessiva e definitiva non importi una somma maggiore di 3,040,000 lire.

« Art. 4. Per sopperire al pagamento della parte di spesa, come sovra, cadente nell'anno 1851, è aperto sul bilancio passivo per l'anno medesimo dell'azienda generale d'artiglieria, e delle fortificazioni e fabbriche militari un credito di lire 1,300,000 da applicarsi ad un'apposita categoria sotto il numero 61^{bis}, e colla denominazione « Erezione di fortificazioni a difesa della piazza di Casale, in aggiunta alla parte seconda, spese straordinarie. »

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge, ed accordo la parola al signor senatore Franzini.

GALLINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. È già accordata al senatore Franzini.

GALLINA. Non è per parlare sulla legge, ma per un'osservazione di circostanza, che può essere anche sostanziale. La gravità della questione che è sottoposta alle deliberazioni del Senato mi spinge a domandare se il Senato avrà la presidenza del presidente del Consiglio dei ministri.

CAVOUR. ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il presidente del Consiglio ci ha annunziato l'intenzione di trovarvisi, e io credo che sta per giungere; ad ogni modo ci facciamo carico di mandarlo tosto a chiamare.

FRANZINI. Signori senatori! Presentite alcune opinioni contrastanti l'importanza strategica del punto di Casale per la difesa del nostro paese, io mi trovo nella doverosa posi-

zione di esporvi le ragioni che m'indussero a dimostrarla e m'inducono a sostenerla.

Presidente del congresso permanente consultivo di guerra nell'autunno del 1848, richiesto dal ministro di guerra, io presentai un piano di difesa, e nello scacchiere difensivo io annoverava Casale come punto strategico importante; membro della Commissione superiore di difesa nel 1850, non potendo assistervi che una sol volta, io le diressi due memoriali difensivi, ove mi riferivo al mio progetto del 1848, e se non erro, il verbale della Commissione concludeva a proporre al ministro a che, oltre alla testa di ponte sul Po, si provvedesse frattanto a porre Casale in riparo contro un colpo di mano.

Il ministro di guerra potrà, a questo riguardo, asserire qualcosa di più positivo. In questioni tecniche io non posso che dividere la sua opinione di appoggiarsi al parere di persone conosciute come idonee a bene discuterle, a convenientemente deciderle; l'abbandonarne la discussione e la soluzione ad assemblee numerose, nella massima parte poco competenti sarebbe un correr rischio di subordinarle all'influenza di partito, delle deferenze, dell'eloquenza ed altro, d'ottenere un risultato meno conveniente pel bene e la sicurezza dello Stato. Ma allorchè vien mosso dubbio sulla convenienza di un progetto, è dovere dell'autore del progetto, o di ogni membro della Commissione che lo ha proposto di assumerne la difesa, ed io mi vi accingo senza scrupolo di svelare nulla d'inconveniente, mentre, quanto sono per dire, avendolo io esposto a Carlo Alberto già dal 1835 sulle questioni delle strade di ferro, non so come, lo vidi pubblicato or son tre anni in un giornale di provincia.

Il Ticino, dirò io brevemente, non presentando per le sue masse d'acqua una forte barriera naturale, e per la sua direzione rettilinea non prestandosi troppo a vantaggiosi ritorni offensivi, ci è forza su quella frontiera stabilire la difensiva sulla sponda destra del Po. Questo fiume, ingrossato da potenti affluenti a sinistra, riceve oltre Casale la massa d'acqua della Sesia, alla cui direzione si piega ad angolo retto, ed a poca distanza, oltre Valenza, è raggiunto dal Tanaro che, proveniente da Alessandria, vi sbocca in direzione quasi perpendicolare. Il terreno racchiuso da questi due fiumi costituisce, a mio parere, il vero scacchiere difensivo ed offensivo su quella frontiera, che viene terminato a mezzogiorno dalle ubertose colline del Monferrato, e si presta vantaggiosamente ad ogni ritorno offensivo. La nostra armata in posizione su quello scacchiere, a portata di tutte le risorse del paese, avendo per ogni dove vie facili di comunicazione pel suo personale e materiale, è messa a segno di difendere vantaggiosamente la barriera naturale che è forza al nemico di attaccare, e di farlo pentire di ogni progresso che fosse per tentare sui fianchi della medesima prima di espugnarla.

Diffatti se il nemico osasse di non curarla e dirizzarsi alla capitale, esso non potrebbe farlo che con un grosso corpo di truppe per poter forzare il passo di Dora Baltea difeso da una nostra divisione; questa diminuzione di forze nemiche di fronte a Casale deve indurre il comandante la nostra armata ad un ritorno offensivo per attaccare il nemico in fianco e sulla sua linea di comunicazione; ma questo non lo potrà così facilmente senza una testa di ponte sulla sponda sinistra del Po sulla quale deve agire. Questa testa di ponte addossata al Po di fronte a Casale vi sarà facilmente difesa dal fuoco della sponda destra, e la città racchiuderà e fornirà tutte le munizioni ed accessori alle truppe necessari alla difesa di queste opere e a quelle che da questa testa di ponte dovrebbero sboccare. Ma perchè quella testa di ponte si possa in ogni

circostanza conservar disponibile, perchè il materiale rinchiuso in Casale e le opere difendenti la testa di ponte siano sicure da un colpo di mano e possano in ogni evenienza forse servire di testa di ponte sulla sponda destra, è necessario che la piazza stessa sia in istato di resistere ad un colpo di mano.

Non parlerò della convenienza dello scacchiere difensivo e offensivo nel caso poco probabile che il nemico tenti muovere verso Genova prima di espugnarlo, mentre in quel caso riuscirebbe ancora più facile il troncare le sue vie di comunicazione; ma siccome ivi non è questione di Casale, io riterò l'importanza di questa piazza nel caso che il nemico non giudicasse di oltre procedere senza forzare il passaggio del Po tra Casale e Valenza.

Per la difesa del passaggio di un fiume, mi s'insegna che ella vien fatta da riserve centrali precedute da piccole riserve, posti trincerati e vedette verso il fiume che l'avvertono dei preparativi del nemico, cominciano una resistenza e vi dirigono la definitiva che esse possono opporre. Egli è evidente che quando questa linea di difesa può essere appoggiata a punti forti e dai quali possano esserle suppliti rinforzi e munizioni, non sarà che più validamente e facilmente difesa; e sarà sempre evidente che quando riescisse al nemico di forzare il passo, resterà sempre la necessità di coprire a ridosso la testa di ponte di Casale che dietro anche un momentaneo trionfo del nemico verrebbe immantinenti distrutta, e che anche mancherebbe un rifugio ad una parte delle truppe spostate dalla difesa del fiume che in Casale sarebbero ansiose di trovare ricovero.

Egli è bensì vero che la difesa di un fiume sarà tanto più facile quanto più celere sarà l'arrivo delle truppe difendenti sui punti minacciati. In questa vista io supplicava Carlo Alberto di voler far praticare la strada in ferro da Alessandria a Casale sulla sponda destra anzichè sulla sinistra del Po, ma egli mi rispose voler sacrificare i vantaggi strategici a quelli del commercio all'estero; prevaleva in allora l'opinione che il commercio all'estero doveva favorirsi di preferenza al commercio interno. Mi sembra adesso di aver letto che l'opinione del ministro dei lavori pubblici non vi sia consentanea; quanto a me persisto nell'opinione emessa nel 1844, che il vantaggio del commercio interno ed il prodotto istesso delle strade in ferro corrisponderà sempre più alle direzioni le più centrali delle vie in ferro che passeranno per li centri di numerose e doviziose popolazioni.

Se in questo caso si voleva favorire il commercio all'estero, lo si poteva diminuendo la tassa dei trasporti-merci su quella direzione, al cui compenso bastava la differenza enorme della spesa del ponte di Valenza a fronte di quella causabile dai ponti di Casale e Vercelli, differenza tale che avrebbe anche più che bastato alla maggiore spesa per 4 in 5 chilometri dei quali si allungava la strada su quella direzione, senza avere riguardo al vantaggio di avere il tronco già fatto da Vercelli a Novara sulla via di Torino a quella volta. Col ponte a Casale si evitava l'ingente spesa che sarà per dare la costruzione di una doppia testa di ponte sul Po a Valenza; ma convengo col signor ministro dei lavori pubblici che ora è tardi il parlare di questa cosa, mentre tutto era troppo avanzato sulla direzione attuale per rivenire sulla da me desiderata.

Auguro soltanto al successo di sì costosi lavori che il Po obbedisca, anche nella sua piena straordinaria, agli impulsi dell'arte per subire il giogo del ponte sottostante; io però conservo ancora qualche dubbio che esternavo a S. M. Carlo Alberto nel 1847 avvalorato dal consentaneo d'ingegneri

distinti. Ma tutto è finito per ora, e mi permetto solo di augurarci che l'occupazione nemica della Lomellina o per convenzione, o di viva forza non sia più per avvenire, mentre in quel caso, oltre al non servire alla difesa strategica, servirebbe invece al nemico, e nuocerebbe infinitamente al nostro commercio.

Mi permetterò per ultimo di aggiungere che se la strada in ferro da Alessandria a Genova avesse tenuta la Valle d'Orba anziché quella di Scrivia, al solo mostrarsi dei nemici verso Tortona, la strada attuale divenuta impraticabile per Novi, sarebbe stata più sicuramente rimpiazzata da quella di Valle d'Orba che oltre ad altri vantaggi ci avrebbe sin d'ora condotti a Genova con risparmio di parecchi milioni. Io finisco sotto questo rapporto con rivenire da quella divergenza a supplicare il Consiglio dei ministri, nel senso del vantaggio strategico difensivo, di voler con ogni mezzo favorire almeno la costruzione del tronco di strada in ferro, col quale i Casaleschi intendono unire la loro patria a Valenza; con questo mezzo oltre la difesa più facile di quel fronte, le nostre truppe dopo aver respinti sull'alba gli attacchi nemici verso Casale, potrebbero essere sul meriggio a Torino od a Genova per far fronte ad ogni altra occorrenza.

Con questo mezzo il descritto scacchiere offensivo-difensivo mi sembra riunire tutte le qualità desiderabili; difeso da forti barriere naturali, appoggiato a punti strategici riparati da colpi di mano nemica, egli impedisce la devastazione della maggior parte del paese e conserva libere le facili comunicazioni dell'armata colle sue risorse; difende la capitale e minaccia coi ritorni offensivi di ritorcere a suo danno ogni tentativo nemico; egli è il miglior campo d'aspettativa dei rinforzi ausiliari, che su quella frontiera noi possiamo attendere dalla potenza amica interessata a soccorrerci.

L'Appennino è certo anche una posizione difensiva-offensiva, ma prima di abbandonare la capitale ed il paese ubertoso che ci fornisce le migliori risorse alla devastazione nemica, l'onore dell'armi ed il nostro interesse c'impone di non ricorrere che nelle estreme circostanze ad una posizione ove un'armata numerosa potrebbe difficilmente sussistere, e rischierebbe di non aver tanto facili le comunicazioni e linee di manovra che le sarebbero necessarie.

Vi ha chi preferirebbe riunire l'armata in un campo trincerato presso Alessandria; ma osservo che un'invasione non si tenta che con forze molto superiori, se non in numero, almeno in istruzione ed agguerrimento; con questi mezzi il nemico può sperare di rinserare sempre più le nostre forze nel campo trincerato, mettere a sacco tutto il paese, e forse rinnovare l'esempio del campo di Pirna, dove le truppe sassoni, investite da Federico il Grande, dovettero dopo breve resistenza cedere alle esigenze di quel conquistatore.

Io non mi credo da tanto a supporre la mia opinione incontrastabile, ma lo riflettere che il progetto di questo scacchiere difensivo ed offensivo fu discusso per due giorni, ed approvato in un congresso composto di vari distinti generali nell'autunno del 1848; una sola voce vi fu opponente e voleva appoggiare il campo a Novara, nella vista, a mio parere poco strategica, di procedere per colà ad un attacco offensivo. Per mia convinzione e pel bene dell'impresa ottenni in allora dal ministro della guerra d'interpellare a questo riguardo un maresciallo francese, al quale esposi francamente le due opinioni. Una risposta di dieci pagine, abbenchè soddisfacente per l'opinione, prevalse nel congresso; finiva non pertanto col concludere: « Si vous avez une bonne armée attaquez où ce soit; si vous ne l'avez pas, faites la paix. »

Questa conclusione, o signori, non mi parve molto strategica, e l'esempio della battaglia di Marengo, ove una armata valorosa e vittoriosa da lungo tempo fu vinta principalmente col modo strategico di aggressione dell'armata raccolta a Digione in gran parte di minor tempra, in'indusse a replicare al maresciallo sul finire di dicembre, che non mi sembrava tanto indifferente l'attaccare per Novara, più inferiormente sul Ticino o sul Po, mentre, se si persisteva ad attaccare per Novara, il nemico avrebbe potuto passare inferiormente il Ticino, marciare su Mortara e Vercelli, e troncarci nel secondo giorno ogni comunicazione colle nostre risorse e colla nostra linea difensiva sul Po.

L'esperienza pur troppo ha comprovato quella mia previsione tre mesi dopo, e mi ha convinto che lo scacchiere difensivo tra Casale ed Alessandria deve essere la base della nostra prima difesa.

Provata, almeno a mio parere, l'importanza del punto di Casale e la necessità di mettere quella città al coperto di un colpo di mano, il ministro della guerra avrà naturalmente commesso al corpo del genio il progetto di fortificazione per calcolarne l'importo di spesa non indifferente al nostro stato di finanze; ma forse, come avviene nelle costruzioni civili, la spesa effettiva (e forse nel piano che io non conosco, anzi che attenersi ad opere riparanti da un colpo di mano, si sarà compresa l'occupazione costosa e fortificazioni di punti utili, ma non necessari a quello scopo), avrà sorpassato i calcoli di progetto.

Dirò di più, come ministro, come militare, il cavaliere La Marmora doveva desiderare di finire al più presto quell'opera mentre le vicende politiche potevano indurre ad ottenere quello scopo difensivo due anni prima, quando che più tardi le somme già spese potevano essere dannosamente inutili. Ma per questo intento il nostro sistema costituzionale esige che le spese sieno votate dal Parlamento. Mi sembra che doveva essere poco penoso al carattere franco del ministro il farne la necessaria domanda, nè so comprendere qual difficoltà ne l'abbia impedito verso il Parlamento che era riunito; mi si dice che la Camera elettiva abbia potuto in seduta segreta fare qualche concessione di fiducia.

Io non so sino a qual punto questa siasi estesa, ma quel che so di certo si è che il Senato non ricevette alcuna comunicazione a questo riguardo. Io non devo credere che il Ministero abbia potuto opinare la niuna necessità di questa deferenza; qualunque possa essere l'opinione di scrittori politici, o partigiani contrari, sino a che lo Statuto sarà invariabile io non credo che si possano negare o contestare al Senato gli attributi che lo Statuto troppo chiaramente fa di sua ragione.

L'ufficio centrale accenna come il ministro della guerra fosse persuaso che il presidente del Consiglio avesse di queste spese prevenuto il Senato in seduta segreta; mi permetterò di dire che l'affare era di troppa importanza per non assicurarsi, come era facile ed anzi necessario per sapere la somma consentita, della realtà e circostanze di quella comunicazione; resta quindi necessario di accordare un bill d'indennità per approvare spese non votate dal Parlamento.

Ma non posso a meno di dichiarare che dietro l'esposto dai ministri nel grembo dell'ufficio centrale e le riflessioni ben ponderate di questo, io mi sento indotto ad accostarmi alla sua conclusione, alla quale, lo dico francamente, dietro l'estraneità dell'operato io era ben lontano dall'assentire.

PRESIDENTE. Il senatore Di Montezemolo ha facoltà di parlare.

DI MONTEZEMOLO. Signori, nel parlare della legge ora

proposta al Senato io giungerò alle stesse conclusioni proposte dall'ufficio centrale, ma per altre vie.

Io mi associo di buon grado ai commissari dell'ufficio centrale nel desiderio da loro espresso, che i signori ministri non si dilunghino mai dal processo costituzionale nel provvedere alle emergenze dello Stato, e che essi tengano sempre in gran conto e le esigenze dell'erario, e la condizione dei contribuenti.

Io credo che il Senato dovrà porre un severo studio nell'esame delle leggi proposte dal Ministero per equiparare le partite dei nostri bilanci, e soprattutto ben calcolarne gli effetti presumibili, poichè finora i calcoli presuntivi presentati nel domandare le nuove leggi d'imposta corrisposero di rado ai risultamenti reali. Ma nella fattispecie che dà luogo alla legge che siamo per discutere, io sarò men severo dell'ufficio centrale e, se altro non fosse, a ciò mi indurrebbe il timore che un biasimo avente la sua radice in considerazioni finanziarie, e sarei per dire di politica domestica, non fosse per vestire al cospetto del mondo una più grave apparenza, ed assumere l'importanza di un voto portato dal Senato sulla politica generale.

La legge ora proposta al Senato ha un triplice aspetto: difatti essa presenta una questione militare, una questione politica ed una questione finanziaria.

Io non mi farò certamente a dibattere la questione militare; e se a ciò non ostasse la mia assoluta incompetenza, varrebbe ancora a distogliermi dall'entrare in tal discussione un pensiero di prudenza politica.

L'onorevole nostro collega, il generale Franzini, padrone come egli è della materia da lui trattata, potè forse accostare questa discussione senza incorrere negli inconvenienti che essa tragge seco; ma generalmente parlando, io credo che pochi vantaggi e molti pericoli possono venire dal rivelare per tal modo *urbi et orbi* il sistema di difesa di uno Stato, ed il calcolo e la misura dei suoi elementi di forza e di resistenza in caso d'ipotesi che ma possibili aggressioni.

Io ben so che le libere istituzioni richiedono la pubblicità, ma esse la richiedono in quanto e per quanto essa è una guarentigia dell'interesse individuo dei cittadini e del comune consorzio; dove cessa questo suo beneficio, cessa la sua ragione di essere; e quando meglio giova a tutelare la forza e la sicurezza dello Stato, il lasciare nell'ombra alcune delle sue condizioni, allora il segreto è richiesto al titolo stesso per cui noi invociamo la pubblicità nelle rimanenti cose.

Gli antichi solevano circondare di gelosa custodia quel complesso di cognizioni che costituiva per essi l'*arcantum imperii*, e nel caso nostro giova rammentare la sapienza raccolta nel proverbio arabo, il quale dice che se la parola è d'argento, il silenzio è d'oro.

Io tratterò soltanto la questione politica e la questione finanziaria.

Anche considerata nella sua parte politica, la legge che ora è in discussione ha due facce: essa presenta una questione di politica interna e di diritto costituzionale, ed una questione che non dirò di politica estera, ma di politica generale, perchè vuol essere risolta in vista di eventualità, dalle quali possono venir modificate le nostre relazioni con alcune delle estere potenze.

Noi siamo, io credo, tutti d'accordo nel riconoscere che la legge proposta ha per iscopo di correggere una irregolarità costituzionale, e che noi siamo ora chiamati a dare una sanzione legale ad una spesa fatta oramai in gran parte, e che avrebbe dovuto essere prima decretata dal Parlamento.

Se la forma della legge non rileva questo suo carattere, come veniva notato dall'ufficio centrale, nella sostanza nessuno può disconoscerlo, ed il Ministero pel primo lo confermava.

Al presente per noi trattasi di vedere se l'arbitrio assunto dal Ministero sulla sua responsabilità di fare quelle spese sia reso plausibile o tollerabile dalle circostanze che gli diedero luogo, e se il Parlamento provvederebbe ora meglio all'utile dello Stato sanando col suo voto l'operato del Governo, oppure disdicendolo e ripulendo la legge.

Ciascuno di voi, o signori, rammenta le vicende corse e le condizioni in cui trovavasi il nostro paese or fa circa un anno. Spirava sul mondo un'aura non confortevole; minacce di sovvertimenti politici e di cataclismi sociali da una parte, contegno sospettoso ed oscure intenzioni dall'altra; noi eravamo in pace, è vero, coi nostri potenti vicini, e coll'un di essi la pace era stipulata da poco; ma pure, malgrado la pace i giornali ufficiali di quel potentato recavano parole nè pacifiche nè amiche; in vicinanza delle nostre frontiere si istituivano campi militari e s'addensavano numerose schiere. Aggiungasi che le apparenze, dileguatesi poi, di una crisi ministeriale in Inghilterra, sembravano dover momentaneamente paralizzare l'influenza amica di quella tra le grandi potenze, la quale ci si mostrò più benevola negli ultimi tempi, e ci fu continuamente larga del suo appoggio morale.

Ciascuno di voi rammenta ancora come in quei giorni il presidente del Consiglio tenesse discorso al Senato degli eventuali perigli a cui avremmo dovuto forse far fronte, discorso, a vero dire, assai vago e sfumato, e che poteva lasciare molta incertezza sulla natura dei rischi minacciati, ma molto reciso ed esplicito sulla natura dei mezzi atti a pararvi, giacchè il presidente del Consiglio invocava nei casi supposti il coraggio dell'eroismo e del sacrificio, e ci confortava ad ispirarci all'esempio di Pietro Micca.

Ora noi sappiamo per soprappiù dall'ufficio centrale, che il presidente del Consiglio intendeva allora pur anche parlare al Senato del progetto di fortificazione a Casale, e che egli parlò dalla seduta persuaso di avercelo enunziato. Io non vedo che vi sia luogo perciò a lagnanze, tanto più che il Senato non volle mai finora mostrarsi severo verso le distrazioni dei signori ministri a suo riguardo. Intanto il fatto sta che in quel mentre sorse nel Ministero il concetto, e fu ordinata l'esecuzione dei fortificati di Casale.

Signori, se alcuno in presenza delle eventualità che allora il Ministero adombrava, e che nessuno allora sorse nè a contestare, nè ad attenuare, se alcuno, dico, volesse tenere per inammissibile l'arbitrio assunto dal Governo per pararvi, io dichiaro francamente che sono di un altro avviso, sia che le fortificazioni intraprese dovessero riguardarsi come una dimostrazione politica atta a rimuovere quei progetti che altri potesse per avventura troppo facilmente accogliere, sia che esse dovessero costituire un apparecchio di difesa per il caso di possibile aggressione, ovvero che il Governo riunisse in questo concetto i due fini; ad ogni modo io non vedo come, posta in bilancio la determinazione del Ministero ed i tre milioni da lui irregolarmente spesi, coi danni ai quali egli intendeva di parare, io non vedo, dico, come si possa rimanere dubbiosi un momento, e tanto meno negare al Governo quella sanatoria che egli ci chiede ora colla presente legge.

E tanto più non credo che questa negativa possa ora darsi, non dirò a rigore di diritto, ma di ragione, che come l'ufficio centrale notava, le opere intraprese lo furono al cospetto di tutti, ed è cosa da tutti conosciuta che già nel mese di giugno

1851 erano dichiarate opere di pubblica utilità e si occupavano per espropriazione i terreni, e si facevano appalti per i lavori; e ciò non ostante il Parlamento che avrebbe potuto in questo frattempo, o dietro apposite Interpellanze, o in altro modo manifestare il suo pensiero e pronunziare la sua disapprovazione, non usò questa facoltà, ed il Ministero poteva in buona fede credere ad un tacito assenso. Ho detto a rigore di ragione e non a rigore di diritto, perchè so che un diritto assoluto e formale ci assiste qualunque sia il tenore del voto che siamo per dare; ma so ancora che il Senato suole tener conto nei suoi giudizi, non soltanto del diritto, ma anche dell'equità.

Io penso quindi che, sotto l'aspetto della politica interna e dret quasi domestica, questa legge possa meritare l'approvazione del Senato.

Vediamo ora se sia diverso il caso contemplandola nelle sue relazioni colla politica più largamente intesa, con quella cioè che fa entrare nei suoi computi, non solo il fatto presente e reale, ma anche gli elementi dei fatti possibili e futuri.

Signori, io ho udito negli uffizi alcuni dei nostri colleghi manifestare il dubbio che le fortificazioni di Casale spontaneamente ordinate dal Ministero non possono riguardarsi come un sintomo di velleità pericolosa, come un primo passo verso una politica avventuriera e, per ripetere la frase, un apparecchio alla riscossa. Se questo fosse il vero significato di tale atto, io non crederei possibile che il Senato volesse mai accordarsi in tale pensiero, e la missione conservatrice che egli ha dallo Statuto non gli consentirebbe di associarsi a disegni arrischiati, di approvare una politica che facesse astrazione da ogni lealtà e da ogni prudenza. Ma dove non bastassero a dileguare siffatti timori le franche dichiarazioni fatte altrove dal ministro della guerra, la semplice natura dei lavori intrapresi, e la loro abitazione avranno, credo, a quest'ora distrutto il sospetto che io ho notato.

D'altronde io non vedrei con quale logico fondamento si possano argomentare audaci propositi d'aggressione in vista di umili e prudenti apparecchi di difesa.

Ho udito ancora negli uffizi lamentare il pensiero di rafforzare Casale, come se egli inchiudesse l'abbandono della politica secolare dei nostri principi, i quali seppero sempre avvantaggiarsi nelle guerre scoppiate fra i due potenti nostri vicini coll'accostarsi alternativamente ora all'uno, ora all'altro, in ragione dei compensi che ne potevano sperare. Senza entrare a discutere l'opportunità di questa od altra politica, epperò senza nessun intento di pratica applicazione, io non dubito di affermare che se venisse il giorno di mettere all'incanto il nostro concorso in una guerra intrapresa dai due nostri potenti rivali, quello appunto che potrebbe in ciascuno d'essi far maggiormente apprezzare la nostra alleanza si è l'aver da una parte e dall'altra uguali mezzi di offesa e di difesa: ora, appunto i fortifici di Casale rimediano in parte all'imparità delle difese esistenti sulle due frontiere, e ci pongono quindi in condizione migliore che mai, per trarre vantaggio della nostra posizione intermedia.

Si soggiunse ancora, che quando la guerra diventasse una necessità ineluttabile, essa sarà europea, e che in ogni caso noi, non essendo in grado oramai di operare da soli, avremmo sempre trovato in quell'alleato a cui ci uniremmo soccorsi tali da rendere inutili i sacrifici che occorrono per afforzare Casale, sacrifici fatti ora più gravi dalle strettezze della nostra finanza.

A vero dire, o signori, noi viviamo in tale secolo, anzi in tali giorni che, dopo aver visto cogli occhi nostri gli eventi

più grandi e strani prorompere istantanei ed inaspettati, mi sembra soverchia ingenuità il pensare che, data una nuova guerra, il tempo e lo spazio ci consentiranno sempre gli aiuti sul punto o nell'istante del bisogno.

Io concorro nell'opinione che nell'ipotesi di una guerra scoppiante in Europa, noi non saremo certamente soli nell'arringo; ma io vedo che ben potremmo essere soli alle prime offese, e che quindi noi dobbiamo provvedere alle prime difese.

Signori, ciascuno sa che i fatti compiuti hanno un immenso peso nella bilancia della politica europea: poniamoci in grado almeno di far sì che nessun fatto grave si possa compiere a danno nostro per sopruso, e rammentiamo che se Dio aiuta soltanto coloro che si aiutano, gli alleati e gli amici non sono poi tenuti a fare di più.

Politicamente considerata la legge che ora si discute, non ammette, a mio avviso, alcuna esitazione, e vuole essere approvata tanto in vista dei vantaggi che può arrecare, quanto dei danni a cui deve parare avverandosi le ipotesi discorse; io credo superfluo il considerare gli effetti della sua reiezione giacchè ciascuno di voi avrà notato a quest'ora che essa potrebbe forse recare seco tale significazione che la vita, l'animo, il cuore di tutti voi altamente disdica.

Mi rimane a considerare la legge dal suo lato finanziario; poche parole basteranno, perchè la questione in questa parte è semplice assai; eccola ne' suoi termini. Due milioni furono irregolarmente spesi già in lavori non ancora terminati; se i lavori si portano a termine, spendendo ora alcune centinaia di mila lire, la spesa complessiva avrà un risultato utile procurando un elemento di forza e di difesa allo Stato; se si troncano e si abbandonano i lavori, si risparmiarono alcune centinaia di mila lire occorrenti a terminarli, ma si perderanno i due milioni già spesi senza fruttare utilità alcuna; i termini volgari in cui ho posta questa questione li traduca chi vuole in linguaggio finanziario, io credo che nessuno riuscirà a cangiare la natura del problema, e la sola sua enunciazione per me equivale alla sua soluzione.

Io voto dunque insieme coll'ufficio centrale in favore della legge ora proposta.

PRESIDENTE. È chiamato a parlare il senatore conte Galli.

GALLI. Signori, sono di diversa specie gli oppositori alla legge proposita per le opere di fortificazioni fattesi e da ultimarsi a Casale.

I primi non le vogliono perchè non ne apprezzano l'importanza, i secondi non le vogliono per motivi di economia, finalmente poi vi sono di quelli che non le vogliono perchè il Ministero non era autorizzato a farle.

Ai primi farò osservare che noi dobbiamo attenerci all'avviso delle persone competenti; che queste opere furono intraprese dietro il parere della Commissione di difesa e dei più esperti militari; dirò poi per conto mio non essere necessarie grandi conoscenze strategiche, che basta gittar l'occhio sulla carta geografica, per giudicare di quale importanza sia per la difesa del paese di potere ad ogni occorrenza portare le nostre forze a dritta od a sinistra del fiume principale che attraversa e divide in due il nostro paese, e di comandarne il suo corso.

Le relazioni delle guerre guerreggiate nell'Italia superiore ne fanno fede e manifestano di quanto vantaggio sia stato l'essere padroni di passare questo fiume, di valersene sia per aggredire, come all'uopo per la difesa, giacchè ben si sa che uno fra i migliori mezzi d'impedire il passaggio di un fiume è quello di passarlo noi stessi.

In un circolo di difesa più ristretto, richiamerò alla memoria quale sia stata sul principio del secolo scorso l'importanza della fortezza di Verrua, quale la sua ostinata e gloriosa difesa, non per altro se non perchè comandava il corso del Po e ne assicurava all'uopo il passaggio; le memorie dei tempi ci dicono ancora che il re Carlo Emanuele III, che nelle campagne di Lombardia aveva avuto l'occasione di apprezzarne l'importanza, era entrato in progetto di erigere una fortezza a Bassignana al confluente del Po e della Sesia per averne sempre sicuro il passaggio e comandarne il corso.

È poi anche incontestabile che il passaggio libero del Po concorre alla difesa della capitale, punto principalissimo per ogni Governo e non da perdersi di vista.

Non mi estenderò maggiormente in questi ragionamenti dopo quello che già se ne disse qui e altrove in presenza di eminenti ufficiali.

Dissi che in secondo luogo molti osteggiano questa legge per ragioni di economia. Signori, io desidero e credo necessaria ed indispensabile l'economia, la desidero nei bilanci, e particolarmente nel bilancio della guerra, con una organizzazione che possa presentare eguale e sufficiente forza, ma più economica; ma nelle opere di difesa dello Stato giudicate necessarie da uomini competenti, io per conto mio questa economia non saprei approvarla, tanto più che le opere sono in gran parte fatte o mezzo costrutte, e non terminate si deteriorerebbero. Dirò che nell'immensità del nostro debito il risparmio sarebbe di una somma impercettibile; avvertasi che non trattasi di 895,333 lire, perchè i 2/3 sono già spesi, ma solamente si tratta di quel tanto giudicato indispensabile per terminarle.

Finalmente mi resta a rispondere a quelli che si oppongono all'approvazione della legge perchè questa spesa fu fatta dal Governo senza speciale autorizzazione, e dicono « a che vale la responsabilità ministeriale? » Signori, io non intendo di prender la difesa del Ministero, egli saprà meglio difendersi da sé; io certamente non l'approverò in tutto, massime nel suo andamento generale, ma nel fatto concreto io credo che abbia bene operato.

La responsabilità non istà tutta nella stretta osservanza del bilancio, la parte politica ha certamente la sua grave responsabilità, e quando il Parlamento non si trovasse convocato, o l'affare fosse di natura da non essere palesato, dovrà il Governo, se gravi circostanze si presentassero (come allora ne corse la voce), lasciar libero il corso agli eventi, non mettersi in misura, nulla operare, quando anche ve ne risultasse qualche spesa non sancita nel bilancio? e ciò per solo rispetto, per un timore coscienzioso della responsabilità?

Tutti sappiamo come sia difficile il fissare i limiti di questa responsabilità, e vediamo come sovente si ricorra ai così detti *bills d'indemnité*.

Signori senatori, io non posso intendere in modo così ristretto il governo costituzionale; se così fosse, questa forma di governo non potrebbe convenire che alle grandi potenze; le mediocri, le secondarie, con mezzi così ristretti, con applicazioni così grette, non potrebbero provvedere, in date circostanze, alla loro difesa e sicurezza.

Io perciò credo (massime dopo aver inteso il rapporto dell'uffizio centrale) doversi sancire la legge proposita che rende regolare quanto si è fatto sinora e quanto resta a fare perchè l'opera corrisponda al fine che il Governo si propone.

Egli è per questi motivi ch'io do il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor barone De Margherita.

DE MARGHERITA. Richiestone dal signor senatore Bava,

io cedo di buon grado al medesimo la parola, con riserva di riprenderla quando piacerà al signor presidente di volermela accordare.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Bava.

BAVA. Messieurs, je regrette infiniment de n'être point, dans une telle question, de l'avis de mon honorable ami M. le général Franzini. Je vais répondre à quelques-unes des opinions qu'il vient de soumettre au jugement du Sénat.

Le général Franzini s'appuie sur une délibération d'une Commission de généraux pour dire que le point de Casal aurait été signalé comme étant le point le plus important et comme devant être fortifié en conséquence de cette prétendue importance. Sans entrer dans les détails de ce qui s'est passé dans la Commission, je vous dirai simplement qu'il s'agissait alors de la défense générale du pays, et que Casal avait tout naturellement été indiqué comme un des points nécessaires pour arrêter un ennemi qui, remontant la rive gauche du Pô, pouvait menacer notre capitale.

Maintenant, je reviens au projet de loi qui est soumis à nos délibérations. Il me semble, messieurs, qu'on peut l'envisager non pas seulement de trois manières, comme l'a dit l'honorable sénateur Montezemolo, mais de quatre manières, c'est-à-dire au point de vue des finances, au point de vue constitutionnel, au point de vue de l'opportunité, et spécialement au point de vue militaire.

Je laisse aux personnes plus versées que moi dans l'administration et dans les usages parlementaires le soin de traiter les deux premières questions, et je me limite à ne vous entretenir que des deux dernières le plus laconiquement possible.

En ce qui touche à l'opportunité des fortifications de Casal, je vous dirai que lorsque avec tout le pays j'appris l'automne passé qu'on les avait commencées — travaux dont aucun journal n'avait parlé, que je sache — je me suis demandé si l'on pouvait avoir l'espérance de terminer un ouvrage d'une telle importance avant la solution de la crise dont l'Europe était menacée pour les premiers mois du 1852. A cela je me suis répondu sans hésitation: impossible! Donc de deux choses l'une, ou l'anarchie prévaudra en France, et nous serons peut-être appelés à défendre les Alpes et non le Tésin, ou, au contraire, la cause de l'ordre triomphera, et la probabilité d'une guerre prochaine s'évanouira. Ainsi dans l'un comme dans l'autre cas il m'a semblé que le moment était mal choisi pour s'engager dans une si grande dépense.

Je passe à la question militaire. La Commission nous dit que pour des considérations spéciales et parce que l'on a jugé que les fortifications de Casal étaient nécessaires, urgentes, elle a cru devoir passer outre et adhérer à la demande ministérielle. Je regrette de ne point être de l'avis de la Commission, parce que je ne trouve point que Casal ait l'importance militaire qu'on a voulu lui donner; cela m'oblige à soumettre au Sénat mon opinion sur cette grave matière, et je tâcherai de lui prouver que le camp retranché d'Alexandrie peut seul contribuer à la bonne défense de notre territoire contre une armée venant de l'est. A mon avis, Casal ne jouera toujours qu'un rôle secondaire.

Sommes-nous plus forts que l'ennemi? Marchons sur lui franchement et sans hésiter par la direction la plus propice, et si la fortune nous est contraire sur le bas Pô ou sur le Tésin, retirons-nous, par les lignes les plus courtes, sur la rive droite du Pô.

Si nos forces sont inférieures à celles de l'adversaire, si nous ne pouvons nous maintenir sur nos frontières, dans ce cas occupons encore la rive droite du Pô. Gardons-nous bien

seulement, soit en avançant, soit en nous retirant, de nous laisser refouler vers les Alpes, de découvrir nos flancs, ou de nous laisser séparer de la rive droite du Pô, notre ligne naturelle de défense.

Ici je dois entrer dans quelques détails pour mieux expliquer ma pensée, vous parler des localités, afin de vous mettre en situation de juger par vous-mêmes.

A Casal le Pô tourne à droite et se dirige parallèlement au Tésin; arrivé à Valence, il décrit un grand arc de cercle à gauche et coule directement vers Pavie. Ce grand arc est notre ligne naturelle de défense; nous y possédons la rive dominante du Pô, de Casal à Bassignana. Au-dessous de cette ville le terrain est sillonné par plusieurs cours d'eau qui descendent des Apennins dans le Pô et barrent l'espace très-limité compris entre les montagnes et le fleuve.

Comme le côté de l'arc qui se dirige vers Pavie tombe perpendiculairement sur la ligne de marche que devrait parcourir une armée ennemie venant de l'orient, il est peu probable que cette dernière veuille dépasser Pavie, remonter le Tésin ou le Pô pour venir attaquer Casal beaucoup plus en arrière de notre extrême droite, et que l'adversaire ne pourrait atteindre qu'en défilant par devant notre armée et en laissant à découvert sa ligne d'opération et ses derrières. Nous touchons avec l'extrême droite de notre ligne de défense aux frontières de la Lombardie et des Duchés; et si l'ennemi entreprenait de marcher sur Casal, s'il se prolongeait vers notre capitale, il s'affaiblirait considérablement sur tous les points de la longue courbe qu'il serait obligé de parcourir, et nous ferait le plus beau jeu possible.

Donc, à mes yeux, Casal n'a pas l'importance qu'on voudrait lui donner, puisque c'est un des points les moins exposés de notre ligne de défense; le terrain y est tout à notre avantage, et l'ennemi ne pourrait l'enlever qu'en franchissant le Pô en présence de notre armée.

Selon moi, la ville qui doit attirer nos soins et mérite toute notre sollicitude c'est Alexandrie; elle est postée au centre de notre ligne de défense, elle domine l'un et l'autre côté du grand arc dont je vous ai parlé, et, partant de cette ville, vous pouvez en une seule marche réunir vos plus grandes forces sur un des trois points par où peut déboucher l'ennemi.

Supposez que notre armée ait ses réserves à Alexandrie, ses principales forces à cheval sur le Tanaro et la Scrivia, de Valence à Voghera, et qu'elle fasse observer, en avant de sa droite, Stradella et le cours du Pô au-dessous de Bassignana, et à l'extrême gauche Casal et Frassinetto. Eh bien, l'ennemi se présente-t-il par la route de Plaisance? En un jour nous réunissons nos forces au-delà de Voghera, sur un terrain étroit, et l'obligeons à accepter le combat entre le Pô et les Apennins d'où nous pouvons descendre sur son flanc gauche. Tente-t-il de franchir le Pô entre Bassignana et Casal? Nous rallions nos forces sur le point menacé, et protégés par une rive dominante et par le cours imposant du fleuve, nous nous opposons au passage, et s'il réussit à franchir le Pô, il sera obligé de combattre avec le fleuve sur ses derrières.

Enfin ce même ennemi a-t-il l'audace de remonter le Tésin et de gagner par la rive gauche du Pô les routes de Trino et de Verceil pour se prolonger vers notre capitale? Il s'affaiblira infiniment sur cette longue ligne, il nous livrera son flanc gauche et ses derrières, et s'il ne possède pas des forces immenses, la victoire sera pour nous.

C'est le seul cas où Casal jouerait un certain rôle; sa tête de pont nous servirait pour opérer sur la rive gauche du Pô; mais l'adversaire ne s'exposera que bien difficilement à une

telle marche, car sa base d'opération étant aux forteresses situées sur le Mincio et l'Adige, il ne déviara certainement pas beaucoup de sa ligne naturelle d'opérations qui le conduit à faire ses plus grands efforts par la route de Plaisance.

Il se souviendra qu'en 1796 Beau lieu dut évacuer la Lombardie précipitamment et en désordre pour s'être retiré sur Milan, et avoir négligé de garder avec ses forces principales le cours du Pô au-dessous de Pavie.

Si le général Wimpffen a paru sous Casal en 1849, c'est parce que nous nous sommes laissés séparer de la rive droite du Pô dès le début des hostilités.

Les considérations que je viens d'avoir l'honneur de soumettre au Sénat me font penser que dans l'état actuel des choses, et tant que le système général de défense ne sera pas achevé, on aurait pu se dispenser de fortifier Casal.

Selon moi, sa tête de pont améliorée eût suffi, et j'aurais préféré que le Gouvernement se fût occupé sérieusement d'abriter le pont en maçonnerie qui a été construit sur la voie de fer près de Valence, et qu'on achevât le camp retranché d'Alexandrie; car ce pont forme une périlleuse ouverture dans notre ligne de défense, et donne à l'ennemi un passage commode pour venir occuper les collines d'Occimiano et de Saint-Sauveur et séparer Casal d'Alexandrie.

Notre camp retranché d'Alexandrie terminé pourra, dans toutes les éventualités possibles, recueillir l'armée, la mettre en position de couvrir la capitale, et de maintenir ses communications avec Gènes. En présence de nos forces réunies à Alexandrie l'ennemi se décidera bien difficilement à remonter le Tanaro ou le Pô pour gagner Turin, à moins de le supposer considérablement plus fort que nous; mais s'il se trouve en de telles conditions, rien ne l'empêchera d'observer avec ses plus grandes forces la tête du pont de Casal et le cours du Pô, et de lancer un gros détachement sur notre capitale encore ouverte. Il pourrait aussi... mais je m'abstiens!

Oui, messieurs, si nous sommes obligés de rester sur la défensive, le point stratégique de nos opérations sera Alexandrie; cela a été reconnu par tous les hommes compétents, et explique les travaux dispendieux qu'on y a faits durant l'empire; il n'est point en notre faculté de le changer et de le transporter ailleurs. Pour que Casal acquière une égale importance il faudrait pouvoir mettre dans les collines d'Occimiano et de Saint-Sauveur les nombreux affluents du Pô que possède Alexandrie en avant de sa droite, transporter Casal de l'extrême gauche au centre de notre belle et forte ligne de défense, et enfin constituer cette dernière ville comme celle d'Alexandrie, le nœud de toutes les grandes communications qui aboutissent à Gènes, à Plaisance, à Milan, au Lac Majeur, à Casal et à Turin.

Dans toutes les hypothèses d'une guerre défensive ou offensive, Alexandrie sera toujours ou la base de nos opérations, ou le pivot de nos mouvements. Appuyés à son camp retranché, nous pouvons rapidement opérer à notre droite sur le bas Pô, sur la Scrivia, la Bormida et le Tanaro; à notre gauche et passant sur les ponts de Valence et de Casal ou sur ceux que nous pouvons construire, nous manœuvrons sur le Tésin, l'Agogna, la Sesia et même, au besoin, sur la Dora-Baltea.

Vous voyez que, dans tous les cas, Alexandrie est toujours le centre de ce grand échiquier sur lequel elle jouera toujours le premier rôle. Le rôle que jouera Casal ne sera que secondaire, et si on achève les fortifications commencées, vous courez risque d'avoir sa garnison en moins sur le champ de bataille.

Si j'avais été appelé à me prononcer sur les fortifications

de Casal avant qu'elle ne fussent commencées, j'aurais émis l'avis de ne point les entreprendre; qu'il valait mieux employer notre argent à boucher l'ouverture qui vient de se faire à notre ligne de défense, près de Valence, et à finir notre camp retranché d'Alexandrie, ne fût-ce qu'avec des ouvrages en terre; car ceux-ci, défendus par toute une armée, seront toujours suffisants pour de braves soldats bien commandés; tandis que les fortifications de Casal, gardées par une simple garnison, si elles ne sont pas revêtues en maçonnerie, si elles ne reçoivent pas tout le développement nécessaire, si on n'y construit des casernes, des établissements militaires, céderont lestement sous les efforts de toute une armée. A Casal, tout est à créer, tandis qu'à Alexandrie le terrain appartient au domaine de l'Etat, les mouvements de terre sont faits, il n'y a qu'à leur donner une forme; déjà vous y avez dépensé près d'un million; vous y possédez des casernes, des établissements militaires, la citadelle couvre la moitié de la ville, et vous pouvez y retirer le matériel de l'armée. . . Voyez quelle différence de dépense!

Je n'ai pas la présomption de penser que mon opinion, quoique très-consciencieuse, soit la meilleure; mais je me suis cru obligé de l'exposer au Sénat, pour que, dans ses délibérations, il en tienne le compte que, dans sa haute sagesse, il jugera convenable.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Dopo le cose esposte dal generale Franzini, io per verità mi credeva dispensato dal prendere la parola; ma succede in fatto nei militari come in tutti gli altri, che pur troppo essi non sono sempre d'accordo fra di loro: prendeva in fatto la parola il generale Bava per oppugnare fortemente il progetto di legge in questione: accennava cioè in primo luogo che questi lavori delle fortificazioni di Casale si erano intrapresi quasi alla sordina, nel massimo segreto possibile, e che si stupiva che neanche i giornali ne avessero fatta parola.

Egli è verissimo che i giornali hanno parlato poco, e di questo io rendo grazie a tutti i giornalisti in generale, e qualora questa prudenza fosse stata imitata da tutti, io ne sarei grato egualmente, perchè io credo che cose di tanta importanza e delicatezza come quelle che vertono sulla difesa dello Stato, abbiano sempre da essere trattate colla massima riserva.

Il generale Bava disse che, quando fosse stato richiesto il suo parere, certamente avrebbe manifestata la sua opinione, e la sua opinione essere chiaro che era contraria a questo progetto di legge sulle fortificazioni di Casale.

Io osservo al Senato che la Commissione di cui ha parlato il generale Franzini era composta di questi membri:

Presidente S. E. il maresciallo Della Torre — S. A. R. il Duca di Genova — S. E. il generale Annibale Di Saluzzo — S. E. il generale barone Bava — S. E. il generale Franzini — i tenenti generali: barone Chioldo e cavaliere Di Collegno — i maggiori generali: cavaliere Rossi, cavaliere Oliviero, e cavaliere Pastore — il colonnello Moffa di Lisio — ed il cavaliere Carlo Promis, segretario.

I due rapporti di questa Commissione, uno fatto a poca distanza dall'altro, sono sottoscritti da tutti questi membri, epperò tutti vi hanno aderito. Io non vedo nè nelle relazioni, nè nel verbale che le accompagnarono nessuna riserva di alcun membro, e nemmeno del barone Bava; se vi fosse stata qualche osservazione o qualche riserva, io sicuramente ne avrei fatto caso. Se il Senato desidera sapere quale fosse

il parere della Commissione a questo riguardo, io mi permetterò di leggerne alcuni brani.

Parlando delle fortificazioni del paese in generale, così si esprime la Commissione:

« La Commissione ha osservato che il Piemonte, per la sua intrinseca potenza, per la gloriosa sua storia militare e pel nuovo grado al quale fu elevato dagli ultimi fatti e dalle presenti condizioni politiche, se non può opporsi solo ad uno dei due potenti vicini, deve per altro provvedere in modo da non vedersi astretto a soggiacere ad un'alleanza impostagli da negozianti armati, e neppure a dovere esso stesso ricercare un'alleanza qualunque, la quale a noi imposta o da noi richiesta sotto l'impero di una urgente necessità, non ci stringerebbe che a duri e vergognosi patti. »

Riguardo a Casale in particolare, ecco come si esprime la Commissione:

« La posizione topografica di Casale conferisce a quel passo del Po una somma di vantaggi superiore a quelli di qualunque altro punto su quel fiume; la sua giacitura nel terreno più inoltrato e sporgente delle colline e del Po, le procura il comando più diretto e dominante sulle sottoposte provincie di Vercelli e Lomellina, e quindi anche sul Novarese, distando Casale soli 24 chilometri da Vercelli e 30 da Mortara. La sua distanza da Alessandria è veramente maggiore che non da questa a Valenza od a Cambiò, essendo di 30 chilometri; ma tale spazio o tappa si percorre sulla buona e sicurissima strada da Occimiano a San Salvatore. »

« Più basso, sempre parlando di Casale:

« Con un esercito operante essenzialmente sulla sinistra del Po, il centro principale delle nostre operazioni e specialmente delle offensive, colà sarebbe per necessità stabilito. »

Opere attorno a Casale:

« Oltracciò, per compiere il sistema difensivo di Casale, la Commissione pensò che gioverebbe provvedere eziandio alla città, traendo partito, se è possibile, dal castello e dalle mura urbane, avvegnachè deboli, e fortificando all'uopo qualche punto opportuno sulla collina che lo corona. »

Io domando se c'è qualche cosa di diverso, se il Ministero non ha fatto che seguire in tutto e per tutto il parere di tutte le nostre sommità militari.

Mi si permetta ora di leggere una conclusione che è molto onorevole per noi e particolarmente per la Commissione:

« Queste prudenziali disposizioni tornerebbero utilissime non solo nell'interesse del Governo e dello Stato, e contro i nemici, ma anche per darci credito e riputazione verso ogni possibile ed eventuale alleato. Vedesi eziandio che essendo il nostro confine di levante assai più esposto dell'altro, là debbonsi con maggior sollecitudine rivolgere queste providenze. »

Non mi è possibile assolutamente di entrare in materia e di seguitare i lunghi ragionamenti fatti dal senatore Bava intorno alle operazioni strategiche che possono aver luogo in tutte le combinazioni militari, e massimamente strategiche, che possono avvenire in una guerra nel nostro paese; solo mi limiterò a combattere alcuni punti principali ch'egli ha accennati.

Egli lamenta grandemente che si sia lasciato, com'egli la chiama, una apertura a Valenza; vuol dire, io credo, con questo, che si trova indifeso il ponte che si è fatto sul fiume Po per la strada ferrata. Questo sicuramente non è sfuggito nè a me, nè alla Commissione appositamente mandata per istudiare sul luogo il modo di difendere quel triangolo che io perfettamente d'accordo col generale Franzini considero come vera nostra base difensiva del paese. Ma dare la preferenza al ponte così detto di Valenza, che è distante un miglio e mezzo, per fare una testa di ponte, non era possibile. Io ri-

peto qui quello che ho già detto nell'altra Camera, che le opere da farsi per la difesa di questo punto sarebbero state molto più considerevoli che non erano quelle che si sono fatte a Casale. Di più si deve osservare che l'acqua finora non passa sotto quel ponte, l'acqua passa ancora molto al di là: e io spero che quando saranno ultimati i lavori della strada ferrata, si sarà riusciti a far passare tutte le acque sotto il ponte; ma intanto fino a che l'acqua non passi realmente sotto il ponte, non è possibile intraprendere alcuna opera al di là.

Havvi un'altra ragione, ed è quella che dirimpetto a questo ponte sta una fortissima posizione sopra la collina, occupando la quale, mediante qualche opera di fortificazione, si può discretamente difendere il ponte, mentrechè a Casale era indispensabile non solo vi fosse la testa di ponte, ma era anche, come diceva benissimo la Commissione, necessario di assicurare la città che gli sta dietro.

Diceva il generale Bava od esternava di far poco caso di quel punto d'appoggio ed in conseguenza di quelle fortificazioni, dicendo: se siamo in forze eguali col nemico, a che vale il difendersi? è meglio attaccarlo. Sicuramente questo suo detto dipinge il carattere guerriero che ha sempre distinto in tutta la sua carriera l'onorevole generale Bava, e può essere un buonissimo sentimento da inculcarsi alle truppe quando massime questi appoggi non esistono; ma chi ha tempo a procurarseli, io credo agisca molto più prudentemente procurandoseli, essendo un assioma di guerra che si attacchi con molto maggior coraggio e risoluzione quando si è certi in caso di rovescio di trovare un appoggio alle spalle; e prego il Senato di dispensarmi dal cercarne un esempio che sarebbe troppo doloroso il riferire attualmente.

Io mi riassumo dunque. Le condizioni del nostro paese sono state rappresentate, ed in ispecie nell'anno scorso che varie minacce offuscavano il nostro orizzonte politico, dal Ministero sia nell'una che nell'altra Camera. Confesso sinceramente al Senato, che quando si intrapresero questi lavori speravo che la spesa sarebbe stata minore. Ma si osservi però che uno dei motivi che mi spinse a scegliere Casale fu per trar partito dalle mura di quella città che sono ancora adesso in ottimo stato; per qualunque altro passaggio sul Po che si avesse voluto assicurare, la spesa sarebbe stata maggiore.

Io credo adunque di avere in ogni modo agito colla prudenza che era necessaria in sì grave argomento. E tant'è: assicuro il Senato ch'io mi sentirei sotto il peso di grave rimorso se per paura di compromettere la mia responsabilità avessi negletto il consiglio, chiaro e preciso di tanti autorevoli militari; e quel che feci son pronto a ripeterlo, qualora io mi trovassi in identiche circostanze. In tal modo io intesi sempre la responsabilità di un ministro.

BAVA. Je demande la parole.

FRANZINI. L'ho già chiesta io.

PRESIDENTE. La parola appartiene al signor maresciallo Della Torre. Il signor conte Franzini l'ha domandata per un fatto personale; ma io dubito però che nel fatto personale egli non voglia indicare una risposta a fare.

FRANZINI. Parlerò più tardi: solamente ora intendo ribattere la prima obbiezione del generale Bava, che riguardo siccome un fatto personale. Il signor generale mi ha forse mal capito; nel mio discorso scritto non ho mai detto, come egli asserisce, che lo considero Casale come il punto il più importante. Quanto al resto mi riservo la parola dopo gli altri per aggiungere altre osservazioni in risposta.

PRESIDENTE. La parola è al signor maresciallo Della Torre.

DELLA TORRE. Il ministro della guerra ha detto che

sono stato presidente: mi ricordo che fui presidente di una Commissione, ma non è quella del 1850.

LA MARMORA, ministro della guerra. Appunto 1850.

Voci. Commissione superiore di difesa.

DELLA TORRE. La Commission de 1850 n'est pas, je crois, celle que j'ai présidée....

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. C'est bien la Commission de 1850 que vous avez présidée, M. le maréchal.

DELLA TORRE. Eh bien! Nous étions chargés d'élaborer un projet de défense générale. Nous avons pensé à Alexandrie et à Turin; nous avons regardé ces deux points comme étant les deux têtes de notre ligne de défense.

Mais en possédant les deux places de Turin et d'Alexandrie, nous avons cru qu'il était utile faire quelque chose à Casal; tel a été l'avis de la Commission.

Cependant, messieurs, Turin n'est pas protégé; voilà quelle est la position actuelle; Turin est exposé à un coup de main; il faut donc, dans une pareille situation, réfléchir à ce qui arrivera probablement; l'ennemi s'empressera de se jeter sur la capitale. Je voudrais, et je suis en cela d'accord avec l'honorable général Bava, je voudrais que l'argent dont nous pouvons disposer pour la défense du pays fût employé principalement à restaurer le camp d'Alexandrie, projeté et exécuté du temps de Napoléon, et qui avait pour objet de retirer une armée battue dans la haute Italie, ou qui pouvait servir à former, peu à peu, une armée qui devait porter la guerre dans cette partie de l'Italie.

M. le général Franzini nous a cité un exemple du camp de Pirna, si malheureux pour les Saxons; mais c'était un grand camp et les Saxons se trouvaient peu nombreux; c'était, au fait, une mauvaise place, avec une garnison faible, et l'on a été forcé de capituler. Alexandrie aurait servi de point de rassemblement pour l'armée qui y aurait trouvé une citadelle en excellent état et un camp retranché. Par ce moyen nous forçons l'ennemi d'attaquer le taureau par les cornes, de marcher sur Alexandrie.

On peut laisser facilement derrière soi la garnison d'une citadelle quand on est séparé de l'ennemi par un fleuve comme le Pô; mais on ne peut pas laisser 40 ou 50 mille hommes qui peuvent sortir dans toutes les directions, se jeter sur vos derrières, et, s'ils sont vainqueurs, vous poursuivre et couper votre ligne de retraite, tandis que vaincus ils restent dans leur camp retranché.

Il y a de la prudence dans un système militaire; l'ennemi, en admettant que ce soit l'Autriche, ne voudrait pas s'exposer aux graves inconvénients de laisser une armée sur le derrière; elle viendrait nous attaquer dans notre camp qui serait préparé à l'avance, qui est un terrain déterminé, où tout est prévu.

Mais puisque nous n'avons pas de place à Turin, puisque nous n'avons pas de camp retranché, je crois que les fortifications de Casal ne couvriront pas la capitale.

Le point le plus rapproché de la route qui va de Novare à Turin, le point le plus rapproché de Casal, c'est Verceil, mais il y a dix milles, c'est une marche; si l'ennemi a de la cavalerie, nous ne l'arrêterons pas avec Casal; nous l'eussions arrêté avec Alexandrie.

Je crois que les travaux que l'on devrait faire à Alexandrie consistent simplement dans des mouvements de terre, car tous les fossés sont faits, et il existe même encore quelques revêtements.

J'ai admis toutes les raisons que M. le ministre de la guerre a mises en avant, je n'aurais pas voulu qu'on lui adressât un

blâme, car à l'époque où il a fait commencer les travaux on pouvait craindre un cataclysme subit.

Cependant, si j'avais été consulté, j'aurais dit: Eh bien, oui, fortifions, mais si vous craignez que le danger soit de ce côté, alors c'est Alexandrie que nous devons fortifier; si vous craignez que le danger soit de cet autre côté, alors fortifiez Turin.

Je ne connais pas la pensée de M. le ministre; il sait mieux que moi, sans doute, à quoi s'en tenir à cet égard; mais je répète qu'à Turin, à Alexandrie, vous arrêterez l'ennemi, à Casal, non.

Si l'ennemi vient du côté des Alpes, il occupe la capitale du premier abord, s'empare de l'arsenal, et nous débutons d'une manière désastreuse. Dans l'autre hypothèse, en nous plaçant à Alexandrie, nous obligeons l'ennemi de venir nous y chercher; s'il ne vient pas, il court des chances très-graves.

Voilà, messieurs, ce que j'avais à dire. Enfin, ce qui est fait est fait, ne récriminons pas à ce sujet; mais il reste encore beaucoup à faire, et l'objet est assez important pour que l'on réfléchisse bien, où, et comment il convient de faire.

DE MARGHERITA. Altamente persuaso anch'io non meno dell'onorevole generale Franzini, serbarsi al Senato piena ed intatta la libertà d'azione nel dibattere e votare la proposta legge, libertà d'azione la quale non potrebbe essergli diniegata senza offenderne gravemente la dignità, e quel che non è meno importante, senza urtare direttamente non che lo spirito, la lettera stessa dello Statuto, io prendo, o signori, ad esporvi schiettamente il mio modo di sentire intorno alla stessa legge, guidato in ciò fare unicamente dal sentimento del dovere, e lasciando in disparte ogni secondario riguardo, al quale non devono i membri del Parlamento arrestarsi allorché si tratta dell'interesse del paese.

La presentata legge, se non vo grandemente errato, offre al Senato la soluzione della questione seguente: se cioè in faccia alla strettissima penuria del tesoro pubblico, rispetto alle molteplici e varie gravanze che ci pendono sul capo e sono per piombarci addosso, ci patisca l'animo di votare una spesa di più milioni per opere di fortificazioni, delle quali non sia fermamente dimostrata non dirò la necessità e l'urgenza, ma neanche la vera ed evidente utilità. Dai termini della questione che si tratta di risolvere e che io ho avuto l'onore di accennare al Senato, facilmente si scorge come se la proposta spesa fosse anche a dieci tanti maggiore di quel ch'ella è, non sarei io quel desso che proponesse al Senato di andar troppo pel sottile e a rilento nel decretare la necessaria somma per farvi fronte, allorchando dal farsi l'opera dipendesse veramente la salvezza dello Stato.

Niuno è di noi che non convenga essere questione principale e ad ogni altra preliminare quella dell'essere: venir dopo quella del più o meno prosperare. Tutto adunque si riduce a vedere se realmente nello stato della cose risulti o che l'opera delle fortificazioni di Casale dal Governo proposta sia veramente bisognevole od almeno ella presenti una vera ed incontrastabile utilità. Nel caso affermativo non accade di esitare nel decretare l'occorrente spesa: ma dove nè della necessità, nè tanto meno dell'urgenza, nè tampoco della vera e manifesta utilità della spesa consti al Senato, in quel caso risorgono le viste di economia alle quali dobbiamo strettamente attenerci se vogliamo in uno spazio di tempo più o meno accorciato arrivare al punto da tutti desiderato, di poter colmare l'enorme disavanzo che ora esiste tra le entrate e le spese dello Stato. Dipendendo adunque la cosa dal vedere qual sia il merito intrinseco della proposta opera, che è quanto

dire dall'apprezzarne l'utilità e l'importanza, conviene che a questo punto si concentri la discussione.

Voi non vi aspetterete per certo che io, estraneo affatto alle cose guerresche e scarso anche delle cognizioni che mi sarebbero in altre parti necessarie, mi accinga a trattare dell'importanza dell'opera dal lato militare. Ma siccome ciascuno di noi deve dare il suo suffragio sopra ogni sorta di legge che venga al Parlamento proposta, per quanto non si abbiano personalmente le cognizioni relative alla materia su cui versa la legge, perciò conviene in qualche modo supplire al difetto delle necessarie cognizioni, e degli opportuni lumi; il che si fa consultando le persone perite dell'arte, e seguendone i consigli. Ora, io debbo schiettamente confessare che le ragioni e qui e altrove addotte da personaggi intendentissimi delle cose strategiche fecero nascere in me il pieno convincimento che realmente la spesa di cui si tratta non è nè bisognevole, nè urgente, nè evidentemente utile.

Io non riferirò le cose altrove in questo senso dette da personaggi, come dissi, che fanno autorità in tale materia; vi riferirò solamente le conclusioni alle quali venivano quegli oratori, cioè che le opere di fortificazioni attorno alla città di Casale non sono nè bisognevoli, nè urgenti, e non lo erano nè anco quando furono intraprese; che l'utilità di queste opere è, come si è detto, meramente accidentale e di un ordine affatto secondario; di modo che non avendo queste opere altro effetto se non quello di rallentare per poco, cioè per alcuni giorni l'impeto ostile, non franchi la spesa di consumare in queste opere l'enorme somma di tre milioni, coll'avvertenza ancora che alle opere proposte altre dovendosi necessariamente collegare per renderle di qualche utilità, non siamo ora in caso di fissare la misura definitiva della spesa che ci viene richiesta.

Il qual modo di pensare venne luminosamente appoggiato dall'egregio generale, di cui sentiste or ora le parole in proposito dette.

In materia di fortificazioni niuno ignora che il quesito suole proporsi sotto due aspetti: o si parla delle fortificazioni in generale, del sistema cioè di difendersi dal nemico mediante opere di fortificazioni, o si parla di quelle fortificazioni speciali per cui siamo richiesti di decretare l'occorrente spesa; in generale niuno ignora come valenti scrittori (e valga per tutti l'ingegnoso segretario fiorentino) altamente contestano l'utilità di questo sistema delle fortificazioni; niuno eziandio sarà per contendere che la dottrina di quegli autori, i quali combattono in generale l'utilità delle fortificazioni, abbia acquistato assai di peso dopo che si vide qual conto delle fortificazioni facesse il gran capitano di Francia, il quale non si lasciava arrestare dalle fortificazioni per quanto robuste ed imponenti esse fossero, e da esse non era il più delle volte nè punto, nè poco impedita la sua marcia trionfale.

Se adunque in generale il sistema delle fortificazioni può essere con buone e sode ragioni contraddetto, può tanto più facilmente dubitarsi se le fortificazioni di Casale, delle quali si tratta, abbiano realmente quel grado d'utilità il quale possa richiedere che vi si spenda attorno già fin d'ora una somma eccedente i tre milioni, somma gravissima nelle strettezze delle nostre finanze, colla prospettiva di dover spendere forse altrettanto per compiere le opere medesime, e renderle utili allo scopo cui sono destinate.

Io ben so che l'utilità maggiore o minore, il merito, l'importanza delle fortificazioni di Casale è diversamente giudicata da vari personaggi non privi di autorità; ma appunto perchè gl'intelligenti dell'arte non sono d'accordo fra di loro, sono anzi pienamente discordi, qual è la conseguenza a trarsi?

Che si deve nell'utile delle regie finanze sospendere una spesa, della cui utilità, per il poco accordo che si trova tra le persone dell'arte, non possiamo essere così appieno persuasi come pure dovremmo esserlo per decretare senza scrupolo la proposta spesa. Alle cose ora dette, le quali pare a me siano più che bastevoli per farci ritrarre dall'andare nella sentenza del Ministero in riguardo della spesa della quale si ragiona, due ne voglio aggiungere, o signori, se voi me lo concedete.

L'una di queste considerazioni, la quale, in senso mio, non è sfornita di grave peso, è quest'essa: le fortificazioni di Casale si sono proposte non come il tutto, ed il meglio che fare si debba in punto di fortificazioni per provvedere alla difesa ed all'incolumità dello Stato, ma come una parte del tutto.

Ora sarà egli razionale, sarà egli conforme alle buone regole della logica il decretare una spesa parziale senza avere sotto gli occhi il quadro del totale della spesa di questo genere, onde vedere se questo totale possa o non essere ammesso, se reggano le finanze alla spesa che queste opere totali di fortificazioni richiederebbero; se in questo piano, in questo sistema generale delle fortificazioni del nostro Stato, possono entrare o per più, o per meno le proposte fortificazioni speciali?

A me pare che non sia fuori di proposito il richiedere che il Parlamento conosca il sistema totale delle fortificazioni che si voglia adottare prima di prendere una deliberazione sopra certe opere, le quali non sono che una parte di questo tutto.

Un'altra considerazione, la quale, in mio senso, può essere tenuta in qualche conto è la seguente. Anche quelli i quali si mostrano favorevoli alla spesa proposta per le fortificazioni di Casale non riconoscono se non un'utilità meramente eventuale, un'utilità affatto secondaria nelle opere medesime, il vantaggio cioè di poter rallentare l'impeto dei nemici, onde acquistar tempo per provvedere maggiormente alla difesa.

Ma una spesa di questo genere non sembra potere né dover richiedere la somma di tre milioni e oltre senza neanche possa dirsi con qualche grado di certezza che la spesa si arresterà a questa cifra. Il che è sì vero che da principio credeva il Governo medesimo di non dovere spendere per le fortificazioni di Casale se non qualche centinaio di mila lire, e ciò in considerazione appunto dell'effetto secondario che ben si prevedeva già fin d'allora dover produrre le fortificazioni di Casale. Dove anche perciò si volesse ammettere l'opportunità, stata pure, come voi intendeste, vivamente contestata, delle fortificazioni di Casale, mai non si potrebbe ammettere una spesa così eccessiva come quella che sorpassa i tre milioni, e andrà ben oltre, per un'opera la quale, a volerla giudicare nel modo più propizio e favorevole, non porterà allo Stato altro vantaggio se non di ritardare per poco l'impeto dei nemici.

Fin qui, o signori, ho parlato del merito della spesa, e dell'importanza delle opere, nelle quali la spesa medesima dovrebbe essere convertita. Io credo di avere dimostrato che valga meglio serbare il danaro, il quale, a detta di tutti, e per consenso universale, è il vero nerbo della guerra, anziché seppellirlo sotterra od incassarlo nelle mura di una fortezza.

Io non ho parlato del modo con cui il Governo procedette nel dare cominciamento alle opere della cui spesa ora si tratta.

E non ne ho parlato perchè già abbastanza, in mio senso, ne parlò l'ufficio centrale nella sua relazione, ed anche per un altro più forte motivo, che è questo:

Io non parteggio per coloro i quali sono alieni dall'ammettere una spesa la quale non sia stata proposta dal Ministero in tutte le forme rigorosamente volute dallo Statuto, io credo invece che una spesa la quale si dimostri manifestamente

utile, tanto più se fosse bisognevole alla difesa dello Stato, alla sua salvezza, debba senza difficoltà essere ammessa quando anche siasi pretermesse, nel darvi cominciamento, le forme volute dallo Statuto; anzi recherai a lode, non a biasimo del Ministero, l'aver avuto il coraggio d'intraprendere un'opera senza averne l'assenso del Parlamento in circostanze affatto urgenti, come sarebbe stato nel caso nostro l'aver formato un campo trincerato per difendersi dal primo urto del nemico; l'aver in questo caso pretermesso di uniformarsi esattamente alle prescrizioni dello Statuto, anzichè essere, a mio modo di vedere, cosa biasimevole, sarebbe per converso da tenersi, come ora accennai, per cosa palesemente commendevole: non devesi però tralasciare di aver sott'occhio su tale proposito la rilevantissima circostanza che il Parlamento essendo allora sedente, ed essendo l'opera tale che non poteva eseguirsi di soppiatto, tanto valeva che fosse regolarmente discussa nel Parlamento l'utilità dell'opera, e la necessità di stanziare per essa l'occorrente fondo.

Ma io vo neanche d'accordo con quelli, i quali si mostrano più facili ad ammettere una spesa quando ella già si è fatta, anche senza il consenso del Parlamento; sopra di me non ha tanto peso la considerazione del fatto compiuto; anzi quando la spesa non è degna di essere approvata perchè non se n'è messa in chiaro l'utilità, o la necessità ed urgenza, io credo che si deve essere più difficili ancora nell'ammetterla; poichè alla niuna utilità della spesa, alla niuna necessità ed urgenza della medesima si aggiunge lo scandalo di non aver seguito per farla approvare dal Parlamento le norme stabilite dallo Statuto; se adunque non parlai della forma, ma del merito della cosa ciò si fu perchè credeva che il Senato deve essere guidato nelle sue deliberazioni non dalle considerazioni di pura forma, ma piuttosto dall'apprezzamento del merito e del grado di utilità dell'opera della quale si contende.

Aggiungerò ancora alle cose dette una breve risposta a quelle considerazioni le quali, come dalla relazione dell'ufficio centrale risulta, paiono aver mosso principalmente l'ufficio medesimo ad accostarsi all'accoglimento della proposta legge.

L'una di queste considerazioni si è che il lasciare incompleta l'opera già in parte eseguita, e molto inoltrata sino ad essere presso al fatto compiuto, arrecherebbe grave danno allo Stato perchè le opere già fatte ne andrebbero onninamente perdute; la seconda considerazione, che pur fece non poca impressione sullo spirito dei componenti l'ufficio centrale, si è la dichiarazione fatta dal Ministero di non poter prendere sopra di sé la responsabilità di dare l'assenso alla proposta procrastinazione dell'eseguitamento di quelle opere di fortificazione le quali sono già a quest'ora quasi compiute.

Nè l'una nè l'altra di queste considerazioni, secondo me, ha tale peso da poter influire sulle deliberazioni del Senato; non la prima relativa alle spese di riparazioni le quali occorrerebbero dove le opere già fatte si lasciassero incomplete, imperocchè essendo io, come dichiaro, disposto a concorrere nel l'autorizzare il Governo a prendere sui risparmi del bilancio della guerra (il quale già, come tutti sappiamo, monta ad una somma maggiore di quella alla quale il Parlamento avrebbe voluto restringerlo) la spesa che abbia richiesta l'esecuzione delle opere già fatte, e quella delle occorrenti riparazioni, purchè la spesa di queste ultime si riduca al *minimum* possibile, ne riman tolto via l'inconveniente, che vadano a male le opere già fatte, e non prestino quel vantaggio, di che siano nello stato attuale riconosciute capaci.

Alla seconda considerazione testè divisata è anche più facile la risposta, vale a dire, che dove il Parlamento non creda di dover ammettere la spesa, affatto sparisce ogni specie di re-

sponsabilità del Governo nell'assentire alla procrastinazione dell'eseguimento delle opere: non può il Governo eseguire l'opera, se il Parlamento non ne decreta la spesa, ed in conseguenza è tolta di mezzo ogni questione di responsabilità ministeriale.

Quanto sono venuto dicendovi, o signori, prova, secondo me, ad evidenza, che la progettata legge con cui si autorizzerebbe il pagamento delle opere fatte e non dimostrate nè necessarie, nè urgenti, nè utili, non può essere da voi ammessa, salvo bensì ad autorizzare il ministro della guerra a prendere sui risparmi del suo bilancio quel tanto che sarà necessario per coprire le spese già fatte, e quelle necessarie ed urgentissime riparazioni le quali, non fatte, sarebbero causa che andassero perdute totalmente le spese anteriori.

Con queste osservazioni io credo di essermi sdebitato di ogni carico rispetto alle spese di cui si tratta. Spetta alla saviezza del Senato il decidere se la legge debba essere adottata o respinta.

D'AZEGLIO, presidente del Consiglio dei ministri. Non è mia intenzione di trattare la questione strategica, la quale è già stata trattata, e lo sarà forse ancora, da illustri generali. La questione della quale si occupa il Senato non è soltanto strategica, è questione di bene pubblico, d'indipendenza nazionale, e, per quello che a me si riferisce, questione di buona fede.

In questa così grave materia, quando fosse in mia balia il poter scegliere i miei giudici, io certamente non ne desidererei altri migliori di quelli dei quali sono alla presenza.

Parlerò dunque francamente, al mio solito, e più che mai sinceramente.

È necessario che il Senato voglia ricondursi col pensiero a quell'epoca nella quale io ebbi l'onore di fargli in seduta segreta le comunicazioni che alle fortificazioni di Casale si riferiscono, e si ricordi che allora i fatti del due dicembre non avevano sciolte le questioni di Francia.

Tutti ricordiamo quale fosse in quel tempo lo stato non solo di Francia, ma di tutta Europa: quali fossero le ansie, i sospetti, i timori che si avevano di un avvenire oscuro, perchè pareva che la civiltà cristiana non avesse mai presentata l'apparenza di sconvolgimenti così profondi, quali quelli che si potevano prevedere.

Ricordiamo tutti quali fossero i timori, e quindi le precauzioni che si prendevano in tutta Europa, non solo dai Governi, ma talvolta ancora, cosa io credo unica, o almeno rarissima nella storia, dai privati.

Ricordiamo che in Francia i privati afforzavano le loro dimore, munivano i loro castelli, li vettovagliavano quasi dovessero sostenere una guerra, e questo penso sia stato uno dei sintomi i più gravi dell'epoca. I Governi tutti si apparecchiavano, i nostri vicini munivano luoghi sul Lago Maggiore, munivano i contorni di Milano, si aumentavano i presidii e le munizioni sull'Adige ed a Verona.

È dunque facile a comprendere che in mezzo a tanta sospensione degli animi tratto tratto si potesse stimare imminente lo scoppio di qualche grande evento, e quindi urgente la necessità di premunirsi.

Sorse occasione nella quale molti motivi fecero credere al Ministero fosse urgente di provvedere alla difesa dello Stato in modo che potesse l'intera indipendenza della sua azione rimanere piena ed assoluta.

Il mezzo più semplice e più regolare che si offriva al pensiero era quello di presentare una legge al Parlamento; ma la via era lunga: forse il Ministero avrà errato, ma la sua opinione, la sua coscienza gli disse che in quel momento il

ben pubblico richiedeva che questa legge non venisse presentata.

Il Ministero si trovava in due: o di lasciare esposto lo Stato, lasciarlo indifeso in caso di un pericolo, il quale non solo possibile ma talvolta pareva probabile; ovvero di lasciare indifeso se medesimo, e di lasciare esposta la propria responsabilità. Il Ministero credette suo dovere di attenersi al secondo partito. Fu allora che il Senato mi udì in seduta segreta, ed io ebbi l'onore di esporgli quali fossero i motivi che lo spingevano a questa risoluzione, i motivi, s'intende, per quanto io poteva spiegarli, e domandai al Senato il suo assenso.

In questo modo se non seguivamo la lettera della legge, ne seguivamo almeno lo spirito, cercando, poichè il Parlamento era aperto, di domandare per quanto lo permetteva l'urgenza delle circostanze, e la ristrettezza del tempo, l'assenso del Parlamento stesso. Io allora non scrissi le parole che ebbi l'onore di dire al Senato, e neppure ne presi appunti, ed in questo avrei mancato di previdenza se io avessi parlato ad altri uomini che a quelli che compongono il Senato. Aggiungerò di più che in quel momento io aveva altri pensieri pel capo che di preparare difese a me ed al Ministero; perciò io non posso venire ora al Senato e dirgli, pronunciarli le tali parole. Bensì posso in tutta coscienza dire, che il loro senso fu il seguente: « Il Ministero crede urgente di premunire lo Stato contro qualunque evento; egli è disposto ad assumere la responsabilità delle disposizioni che saranno necessarie a ciò, ed ove l'indipendenza e la dignità dello Stato venissero minacciate, il Ministero è risoluto di difendersi a qualunque costo. »

Questo fu il senso delle parole che io ebbi l'onore di dire al Senato.

Il Senato, per bocca del suo onorevole presidente, approvò. Se ora il Senato dicesse: i fondi che voi avete spesi non furono regolarmente stanziati; il vostro atto fu irregolare e lo condanno; il Senato sarebbe nel suo pieno diritto, e noi piegheremo la fronte avanti la sua sentenza. Se questa sarà la deliberazione del Senato, io credo che l'avrà presa, essendo certo di fare il bene pubblico; ma io crederci di fargli ingiuria; se non fossi in pari tempo convinto che nel prendere questa deliberazione egli ne proverà sommo rammarico. Il Senato ben sa che l'operare del Ministero non fu effetto nè di animo rimesso, nè di basso sentire, e perciò il Senato, come scuola di ogni sentimento generoso nel paese, dovrebbe provare rammarico condannando su ciò il Ministero.

Il Piemonte, o signori, fu posto da secoli in condizioni tali, che alle volte succede non possa egli reggersi senza grandi virtù, e la prima virtù è quella del sacrificio. Se noi non ne avessimo (senza che io intenda vantare al di là del bisogno questo nostro sacrificio, ma se non altro la discussione d'oggi dimostra che pur fu sacrificio), se noi, diceva, invece di assumerne questa responsabilità ci fossimo ritirati, se avessimo lasciato il paese esposto a gravi pericoli, allora, allora solamente il Senato avrebbe avuto diritto di rimproverarci e dirci: non sono questi gli esempi che ci furono lasciati dai nostri maggiori, essi hanno sacrificato ben più di quello che abbiamo sacrificato noi.

Per darne una sola idea, quando il Re Vittorio Amedeo scorreva il Piemonte con una banda di cavalli, mentre l'esercito nemico era intorno a Torino, e che il popolo piemontese dava sangue e lagrime, dava tutto per il suo paese, erano ben altri sacrifici che non sono quelli che abbiamo fatto, e che facciamo noi. Ma se a quei piccoli che è stato dato all'attuale Ministero di fare, egli si fosse ricusato, allora io ripeto che il

Senato avrebbe diritto di rimproverarci e di dire che non è degno di essere ministro della Corona di Savoia in un paese come il Piemonte, chi non è capace di esporre la propria responsabilità per togliere da ogni pericolo l'indipendenza del paese e l'onore della nostra bandiera.

Un'ultima considerazione e finisco. Il Piemonte, come ho già avuto l'onore di dire, è un paese che trovasi in una posizione eccezionale; egli si trova talvolta posto in condizioni ove abbisogna che gli uomini i quali lo governano abbiano animo di prendere grandi e talvolta imprevedute risoluzioni. Il Senato comprenderà dunque quanto sia importante il dare animo e lo aggiungere coraggio agli uomini che governano, e non il togliere.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI. Le parole dette testè con molta eleganza dall'onorevole signor presidente del Consiglio dei ministri, turbano non poco l'economia delle ragioni che mi caddero in mente, allorchè cominciai a parlarsi della legge relativa alle fortificazioni di Casale. Io intendeva di trattar la questione sotto aspetti assai diversi da quelli posti innanzi dagli onorevoli preopinanti.

Il discorso per altro del prelodato signor presidente, il quale rammentò i sacrifici fatti dal Piemonte nel secolo scorso, mi porge una certa maniera d'appiccio per ripigliare il mio assunto; poichè era mio intendimento d'istituire un parallelo tra quanto era seguito sul principio del secolo scorso, e quanto intervenne negli anni ora passati.

Nel secolo scorso il Piemonte fu sino al 1748 avvolto in guerre, soventi volte interrotte da brevi intervalli di pace, durante i quali l'esercito si congedava.

In premio del valore spiegato sui campi di battaglia, ed in virtù della solerzia usata nelle negoziazioni da noi si acquistaron varie provincie, l'alto e basso Novarese, il Vigevanasco, l'oltre Po Pavese, l'Alessandrino, ecc.

Il debito che si è contratto in quei tempi ascese alla somma di 40 milioni. Per soddisfarlo si statò la sovra-imposta di lire 2,550,000 che somministrò al Governo il mezzo di pagare il debito nel 1763.

Negli anni scorsi noi abbiamo guerreggiato per due anni soli nel 1848 e 1849; e il nostro debito pubblico si accrebbe di oltre a 400 milioni.

Quale fu la causa di questa spaventevole sproporzione? Credo che da nient'altro si possa ripetere, fuorchè dall'irregolarità che nella strettezza del tempo si è dovuto osservare nelle spese; irregolarità che fu mantello all'insaziabile ingordigia degli speculatori; ed io vorrei che la mia lingua fosse un ferro rovente atto a stampare nota d'infamia sulla fronte di coloro che si profittarono di quei momenti per arricchirsi.

Debbo soggiungere che nel secolo scorso le puntualità nel pagare e nel soddisfare ai proprii impegni, presso il Governo di Piemonte, fu così scrupolosa, che anche nei giorni in cui Genova era accerchiata dalle armi dei nostri alleati, il Re di Sardegna trovava il mezzo di far penetrare di soppiatto uomini apposta in essa città per saldare nei giorni prefissi gli interessi dei debiti che vi aveva contratti con quei ricchi banchieri.

Pel fatto della puntualità noi non siamo degeneri dei nostri maggiori, giacchè per poter far onore ai debiti che la nazione ha contratto e consentito, il Piemonte si assoggettò a gravissime imposte, ed è disposto a sopportarne il peso.

Ma io non posso tacere che queste imposte generano un grandissimo malcontento; e che questo malcontento potrebbe diventare una lebbra fatale nella pubblica opinione, a fronte della quale non avrebbe forza di reggere qualsivoglia istitu-

zione che da noi felicemente si possiede; epperchè considero che si debba ad ogni costo andare al riparo di questo malanno, dimostrando come si voglia far cessare una volta l'irregolarità nelle spese, irregolarità che è un tarlo corroditore d'ogni ben ordinata finanza.

Le irregolarità seguite non si possono apporre ai ministri; ma ad ogni modo si vogliono far cessare per poter dire al popolo: tu paghi, ma frattanto v'è chi veglia affinchè il prodotto dei sacrifici che ti vengono imposti non sia imprudentemente gettato, ma impiegato a soddisfacimento degli impegni d'onore solennemente contratti, e nel provvedere a bisogni indispensabili, e dal Parlamento come tali riconosciuti.

Per conseguenza fin dal principio che questa legge fu presentata pensai che regolarizzar si dovesse e soddisfare la spesa già fatta, ma che si dovesse soprassedere a ciò che si dovrà fare da poi.

So bene che fra le tante dicerie del mondo v'ha pur quella che molti vi siano i quali van ripetendo che noi dobbiamo tutti insieme risorgere, o tutti insieme perire. Crederei di fare un torto troppo grave ai ministri, qualora supponessi che essi danno retta a siffatti discorsi, e che se ne lasciano abbagliare. Questa cosa è impossibile, prima perchè la stagione dei sogni mi pare che debba essere ormai finita, quindi perchè la disperazione è l'ultima risorsa degli animi deboli, e non è propria dei generosi. *Durate et vos vos met rebus servate secundis.*

Noi dobbiamo a quest'ora pensar francamente a medicare i gravi inconvenienti che vi sono nelle finanze, anzichè fare nuove spese sopra dubbiosi pensieri, poichè uno Stato non sopravvive alla ruina delle proprie finanze. Noi dobbiamo rendere amica alle nuove istituzioni l'opinione pubblica perchè contro l'opinione pubblica (la vera e sincera, cioè, non già quella che si spaccia da alcuni interpreti fallaci) anche le migliori istituzioni non possono durare giammai.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Franzini.

FRANZINI. Poco avvezzo ad improvvisare discorsi, mi attenterò tuttavia di rispondere ad meglio a quanto asserì il generale Bava, a quanto l'onorevole maresciallo volle aggiungere, a ciò che l'onorevole senatore De Margherita disse dopo.

Io potrei rispondere con un argomento solo. Se l'onorevole maresciallo, che io stimo e venero molto, se il generale Bava, nel quale io ho la massima confidenza sotto i rapporti militari, hanno creduto, al momento in cui si discusse questa questione, poter sottoscrivere, come accennò il ministro della guerra, il processo verbale nel quale s'induceva il ministro della guerra a provvedere (credo quanto prima, se ben mi ricordo l'espressione) a queste fortificazioni, in tal caso io ho qualche stupore nel vedere adesso che non si ha più quel concetto delle fortificazioni di Casale.

Risponderò però al senatore De Margherita, che quantunque uomo di grandi talenti, di grandi mezzi in altre parti, tuttavia la sua eloquenza non si ridusse ad altro che a dire: « quella spesa non si deve fare, nè è approvabile perchè sotto l'aspetto militare gente distinta non la approva. »

Prescindo pertanto da questi argomenti definitivi e dico che quando si leggerà nei giornali il discorso che ho letto una sola volta e che sarà stampato ripetutamente, i signori preopinanti non avranno più quelle difficoltà ad accordarmi quanto ho detto.

Il generale Bava ha creduto che io volessi considerare Casale come un punto di grande importanza sotto il rapporto di fortificazione, e dal mio discorso vedrà non risultare altro, che Casale è un punto che serve di appoggio ad una linea di-

fensiva, che serve a proteggere una testa di ponte, col quale si possono prendere dei ritorni offensivi sul nemico.

Egli preferisce il campo trincerato di Alessandria; ma questo campo non potrà mai preservare il paese dall'essere posto a mano e a sacco, perocchè l'invasione, come ordinariamente suolsi praticare, si eseguisce con forze infinitamente superiori; epperò il campo trincerato di Alessandria non servirebbe, dirò così come il gran capitano del secolo, e come disse testè l'onorevole maresciallo, che a ricondurvi un'armata battuta, a riordinarne successivamente un'altra.

Il signor maresciallo soggiunse che egli non riconosce fuorchè Torino ed Alessandria per una gran linea difensiva sulle nostre frontiere; ma sgraziatamente Torino non è fortificato, e non può esserlo che con spese triple e infinitamente superiori.

Con questo il signor maresciallo non potrà negarmi che le fortificazioni di Casale non si prestino ai ritorni offensivi, e che sotto questo rapporto non difendano indirettamente la capitale.

Del resto, siccome siamo su questo punto, scusi il signor maresciallo se gli ricordo un fatto relativo al 1821, allorchè egli comandava la truppa raccolta in Novara.

Io mi ricordo assai bene che prima dell'arrivo del generale Bubna egli fece un tentativo per riprendere Torino, e già marciava sulla capitale. Giunto a Vercelli, seppe che la truppa insorta ed i suoi proseliti si mostravano minacciosi a Casale: allora la marcia retrocedette ed il signor maresciallo ricondusse l'armata reale in Novara. Secondo me questo prova anche l'importanza del ponte di Casale.

Il signor generale Bava mi parla di punti importantissimi verso la nostra destra, come Stradella ed altri. Ma qui non è il mio caso.

Noi parliamo di uno scacchiere principalmente difensivo ed offensivo nello stesso tempo perchè naturalmente si presta, come ho detto e ripetuto, a ritorni offensivi.

Ma quando si trattasse di avere ed avessimo un'armata numerosa e disciplinata atta a poter prendere l'offensiva (mi rapporto ancora alla mia relazione fatta nel 1848) io pure per la strada di Piacenza e Lodi mi avanzerei con un'armata superiore bene agguerrita od eguale a quella del nemico, io certamente non mi terrei tra Casale ed Alessandria. Ma qualunque io prendessi l'offensiva, stabilirei sempre che la nostra difensiva, il nostro campo di rifugio fosse prima tra Casale ed Alessandria; quando poi la nostra truppa fosse battuta a segno da non poter tener campagna, allora raccoglierei i miei avanzi nel campo trincerato di Alessandria.

Io dunque dopo tutto questo e dopo quanto ho letto non saprei più che aggiungere.

Non so capire come si voglia portare la nostra azione sin sotto a Pavia: questo sente già dell'offensiva.

Nulla dirò sul trasporto di burroni, di fiumi, di difficoltà di una sede all'altra perchè questo è sicuramente un'idea poetica e non entra più nel caso nostro.

PRESIDENTE. La parola è al generale Bava.

BAVA. Je répons d'abord à l'honorable préopinant, et je dis: à Alexandrie j'ai mes mouvements libres sur la rive droite du Pô jusqu'à Pavie; c'est de là que viendra l'armée dont vous parlez: c'est sa ligne naturelle d'opérations: elle ne peut pas dépasser cette dernière ville sans découvrir sa gauche et ses derrières. On objecte que l'ennemi s'est déjà présenté autrefois à Casale, c'est vrai; mais savez-vous à qui la faute? A celui qui commandait nos troupes; il a agi contre toutes les règles du métier. Si au lieu de marcher sur Milan, et de ne point écouter les bons conseils qu'on lui donnait, il

se fût dirigé sur un autre point, nous eussions évité les maux de 1849.

Savez-vous pourquoi le général Wimpffen a paru sous Casal? Parce que celui qui dirigeait nos troupes a pris une mauvaise direction et s'est laissé couper, dès le début de la campagne, de sa base d'opérations. Je ne veux pas, comme le général Franzini, que nous soyons resserrés entre Casal et Bassignana: je veux que nous puissions nous étendre jusqu'à Pavie, pour avoir des retours offensifs sur l'ennemi qui voudrait parcourir cette grande courbe dont je vous ai parlé.

Casal n'a besoin que d'une tête de pont, elle existait déjà, il fallait se contenter de l'améliorer; voilà ce qu'il y avait à faire.

Si l'ennemi n'est point contenu par le camp retranché d'Alexandrie, il gagnera les collines de Saint-Sauveur; votre armée sera refoulée sur Casal, et dans ce coude que forme le Pô, elle ne saura plus quel parti tirer de son artillerie, de sa cavalerie, de ses équipages; tandis que, grâce au camp retranché d'Alexandrie, nos troupes pourront conserver la liberté de leurs mouvements. Alexandrie est un point excellent pour aller dans toutes les directions, et tant que l'armée y sera réunie, l'ennemi se trouvera dans l'impossibilité de remonter soit le Pô, soit le Tanaro.

Mais, dit-on, s'il se présente avec des forces supérieures? Oh, alors, la citadelle d'Alexandrie ne l'arrêtera pas certainement, il suffira qu'il la fasse observer et il vous rejettera successivement sur les collines, puis dans Casal d'où vous ne pourrez vous mouvoir sans sa permission, si effectivement il est beaucoup plus fort que vous: à Alexandrie, au contraire, il ne pourra jamais paralyser vos mouvements.

Les paroles éloquentes et pathétiques qui ont été prononcées par M. le ministre des affaires étrangères m'ont ému profondément. C'était généreux de songer, dans un moment critique, à sauver notre indépendance nationale; je l'approuve sincèrement; les sentiments généreux ont toujours mon appui! Ce que je blâme c'est d'avoir choisi le point de Casal pour le fortifier, parce que je crois qu'à Casal vous jetez votre argent sans profit, tandis que nos millions employés dans le camp retranché d'Alexandrie eussent procuré à toute votre armée un endroit avantageux pour arrêter un adversaire même supérieur en forces, qui en votre présence n'aurait pas osé s'affaiblir pour gagner Turin par la vallée du Tanaro.

La simple garnison d'une forteresse n'arrête plus de nos jours les mouvements d'une armée victorieuse; mais on ne laisse pas impunément en arrière toute une armée, et c'est ce qui forme l'importance du camp retranché d'Alexandrie.

PRESIDENTE. La parola è al generale Chiodo.

CHIODO. Dopo quanto ha detto il generale Franzini mi rimarrà poco ad aggiungere.

Risponderò in prima al generale Bava, ed osserverò che io credo ch'egli non abbia ben colpita la questione di cui si tratta in questa legge, poichè non è il caso che in oggi si voglia fare di Casale una grande forterezza, ma bensì di preparare un passaggio sul Po che sia sicuro in guerra: ed io credo che la necessità di questo sia evidente.

Il nostro paese è diviso dal Po: per ben difenderlo è necessario che si possa passare quando convenga da una parte e dall'altra, per attaccare o per evitare il nemico; senza di ciò non potranno mai difendersi, perchè ancorchè avessimo un esercito grandissimo, diviso questo in due parti per occupare le due sponde, potrà talvolta essere conveniente che le truppe

dall'una parte passino all'altra per poter concorrere ad attaccare con vantaggio il nemico. Finchè saremo separati dal Po, non potremo mai difenderci come ci conviene; ed è questa facoltà di passare da una sponda all'altra che ha voluto ottenere il Ministero.

Vi sarebbero molte fortificazioni ad erigere se si volesse difendere intieramente il paese, ma non potendosi ciò fare, bisognava limitarci almeno a fare quello che era il più urgente, dirò anzi indispensabile, ed avere una testa di ponte; sarebbe necessario sicuramente di averne un maggior numero, ma almeno cominciare ad averne una. Ammessa la necessità di avere una testa di ponte, la scelta non poteva cadere meglio che su Casale, perchè è la sua posizione solamente che presenta i maggiori vantaggi, e questa proprietà di Casale che è sempre stata sentita, fu anche riconosciuta dalla Commissione, e la quale fin dal 1850 si occupava della difesa del Piemonte, e che era presieduta dall'illustre maresciallo.

In qualunque piano di guerra si difensiva che offensiva è sempre necessario di avere delle teste di ponte. Bisognava dunque incominciare ad averne una, e Casale, ripeto, è il punto che più degli altri conveniva di avere, sia strategicamente, come anche per la minor spesa, perchè una testa di ponte sul Po è necessaria per assicurare in ogni evento il passaggio alla nostra armata, e questo passaggio debb'essere tale da potersi fare con tutta facilità, quindi vuol essere vasto.

Se si volesse formarne una su tutt'altro sito, ci vorrebbe una spesa molto più ingente di quella che è necessaria per Casale, perchè quivi esiste già un antico castello ancora in buona condizione, e che domina la sponda opposta; di più esiste l'antica cinta della città assai ben conservata, di cui si può trar partito, e non rimane così che da costruire un'opera sulla sponda sinistra, ove nulla esiste, per rinforzare per quanto si può la cinta di Casale, coprendola con qualche opera avanzata. Una sola opera è stata aggiunta sulla collina per impedire che il nemico la occupi e possa da questa offendere la città. Quest'opera, come l'idea di profittare del castello e della cinta, venivano consigliate dalla Commissione di cui ho parlato: il Ministero ha seguito a puntino quanto da essa fu proposto.

Io non mi occuperò del piano di difesa esposto dall'onorevole generale Franzini, nè di quelli più estesi del generale Bava, perchè non fanno nulla alla questione, la quale per ora è di avere una testa di ponte, essendo indispensabile, tanto in un piano quanto nell'altro, di avere almeno un passaggio assicurato sul Po.

Col dimostrare la necessità delle opere che si costruiscono a Casale, credo di rispondere all'onorevole senatore De Margherita, il quale conchiudeva che non si avesse ad approvare la legge che ci è sottomessa, a meno che non si trovasse la necessità dei lavori che sono proposti. Io credo che questa necessità sia evidente per tutti, mentre è chiaro, come dissi, che senza poter passare da una parte all'altra del Po non si potrà mai difendere il paese.

E qui potrei tralasciare di dilungarmi per provare che la posizione di Casale è la più vantaggiosa di tutte, farò per altro osservare che Casale si trova sull'estremità della collina la più sporgente verso la pianura di oltre Po, che sulla sponda sinistra vi sono tre strade, una che accenna a Torino, l'altra a Vercelli risalendo la Sesia, e la terza alla destra: passando la Sesia va a Candia, da Candia a Mortara e quindi a Novara.

Sulla riva destra cinque altre strade fanno capo a Casale, e si dirigono, la prima a Torino, che è stata aperta precisamente per favorire la difesa e che si chiama strada militare, e questa sino alla foce della Dora è nascosta alle artiglierie

che il nemico potrebbe avere al di là del Po sulla collina stessa. Le due altre vanno in Asti, una passando per Moncalvo e l'altra per Vignale girando presso Montemagno. La strada di Occimiano e San Salvatore che va in Alessandria, e finalmente quella che da Casale tende a Valenza, che va ad essere migliorata cambiandone la traccia e si ha la speranza altresì di avere fra non molto una strada ferrata, che si unisca presso Valenza a quella tra Alessandria e Novara. Colla testa di ponte di Casale si minaccierà continuamente il nemico, che fosse padrone della sponda destra, di attaccarlo di fianco o alle spalle, per conseguenza si paralizzerebbero i suoi movimenti e non potrà progredire. In questo modo si difenderà anche indirettamente la capitale e la parte più alta del Piemonte.

Potrei dire ancora molte cose, ma non farei che ripetere quello che è stato esposto e dall'onorevole ministro della guerra, e dal senatore Franzini.

Ma io credo che questo basti per dimostrare l'utilità non solo, ma la necessità, e dirò anzi l'indispensabilità di avere una testa di ponte, e la convenienza, che non potendone avere che una, sia questa a Casale, perchè fra tutte le posizioni che potrebbero convenire pel passaggio del Po è quella che presenta, come dissi, maggiori vantaggi e che richiede una minore opera, laddove, quando si volesse passare il Po al disotto della foce del Tanaro, il fiume essendo più largo e le sponde essendo basse e non determinate, sarebbe necessario, oltre a molte opere di fortificazioni per assicurare questo passaggio, formare argini per garantire le opere nelle escrescenze, e la spesa sarebbe molto considerevole.

Sarebbe anche più dispendioso se si volesse munire di fortificazioni il nuovo ponte della ferrovia, perchè ancora nulla vi esiste.

In questo momento non potremmo ancora occuparci di tali opere in modo definitivo, perchè il fiume non passa ancora sotto il nuovo ponte; ed è questo un motivo di più per cui si è scelto di preferenza Casale.

Si è detto anche, e dal generale Bava e dall'onorevole maresciallo, che sarebbe meglio impiegare il danaro che viene chiesto per Casale a continuare e perfezionare il campo trincerato di Alessandria. Io dico che se avessimo già qualche testa di ponte e che si trattasse di fare altre fortificazioni, forse potrebbe essere conveniente di preparare un campo trincerato in Alessandria; quantunque io consideri per primo nostro campo trincerato le colline da Casale ad Alessandria, anzi direi che tutta la riva destra del Po è il nostro primo campo trincerato, del quale possiamo servirci qualunque sia l'aggressore, che cerchi d'invadere il nostro paese.

DELLA TORRE. Domando la parola (*Si alza per parlare*).

PRESIDENTE. Lasci la parola; ella parlerà poi.

CHIEDO. Finisco. È vero che il campo trincerato in Alessandria può essere utile, ma trattandosi nella condizione attuale di un campo trincerato munito di lavori campali, vi sarà sempre tempo quando vi si radunerà la truppa a perfezionare quei lavori che già furono compiuti.

Se si volesse fare un campo trincerato permanente allora ci vorrebbero dei lavori molto più lunghi ed anche molto più costosi, ai quali per ora non conviene pensare.

Io credo che questo basti per dimostrare quanto siano utili, anzi necessari i lavori di fortificazione incominciati a Casale, e per i quali io darò il mio voto.

PRESIDENTE. Vi sono ancora due oratori iscritti, se....

Parte voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La discussione è aggiornata a domani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 3 APRILE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per le fortificazioni di Casale — Discorso del ministro della guerra — Osservazioni in appoggio dei senatori Franzini e De Sonnaz — Obbiezioni del senatore Della Torre combattute dal presidente del Consiglio — Discorso del senatore Gallina — Dichiarazioni del presidente del Consiglio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE FORTIFICAZIONI DI CASALE.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Signori senatori!

Un uomo di Stato, non è gran tempo, interrogava un altro uomo politico, domandandogli che cosa sarebbe per avvenire nei gravi avvenimenti che si preparavano. Rispondeva l'altro: « Grand Dieu ! c'est le siècle de l'imprévu et nous ne savons pas ce qui sera de nous demain, et ce qui peut arriver. » Io credo che questa facile risposta è spiritosa nel tempo stesso si possa applicare in parte al caso nostro.

Diffatti la discussione che ebbe qui luogo ieri mi ha fatto rammentare questo detto. Non è che una discussione sulla legge delle fortificazioni di Casale non fosse prevista, anzi era anche da prevedersi un'opposizione, di mi aspettava all'una e all'altra, ma io la supponeva sul terreno delle finanze e della legalità, ed in questo caso io mi appoggiava particolarmente sopra i lumi, sulla perizia e sull'eloquenza de' miei colleghi molto più esperti nelle lotte parlamentari.

Con grande mia sorpresa la lunga discussione seguita s'agita interamente sotto il punto di vista militare; e maggiore poi fu questa sorpresa nel trovare oppositori due onorevoli generali, i quali, come ho già detto ieri, facevano però parte della Commissione radunata nel 1850 per quest'importante oggetto. Io mi sono fatto un dovere, dopo le ragioni esposte ieri da questi onorevoli oppositori, di riandare tutto il rapporto della succitata Commissione e, oltre gli squarci o periodi da me ieri accennati, ne ho trovati degli altri che mi servono perfettamente per combattere ad uno ad uno gli argomenti posti in campo dai due onorevoli generali.

Un altro senatore parlò pure contro il progetto di legge, il

senatore De Margherita. Per verità il suo lungo, elaborato ed eloquente discorso mi ha in certo modo spaventato, perchè mi parve che piuttosto di essere in una discussione di cose militari io mi trovassi avvolto in un arringo forense, e di questa materia tutti sanno che io sono interamente ignaro. Ma dal modo col quale egli ha architettato il suo discorso, e visto più d'avvicino su quali basi egli il fondava, mi sembrò scorgere che tutte le sue argomentazioni poggiavano principalmente sul parere di alcuni distinti generali.

Così andava di mano in mano sempre argomentando, giudizi generali esperti non approvano, le fortificazioni sono inutili.

Credo adunque che se io riesco a combattere i due generali, come stimo di dover fare, dovrà crollare naturalmente tutto il discorso ieri esposto dall'onorevole senatore De Margherita.

Anzi io credo che il suo discorso debba rivolgersi a favore ed a sostegno del mio assunto.

Passo dunque a combattere le varie osservazioni dei due generali.

Primo a parlare fu il generale Bava. Egli disse che la piccola testa di ponte, qual è quella esistente potesse bastare a Casale; disse inoltre che la testa di ponte di Casale non era urgente; disse finalmente che tutto il denaro disponibile si dovesse impiegare nel campo trincerato d'Alessandria.

Ora io ricorro al parere della Commissione, della quale faceva sempre parte il generale Bava, e trovo nella pagina prima della prima relazione.

Era rispetto alla prima questione che il Ministero faceva alla Commissione, se convenga fare qualche opera a difesa della capitale.

« Prima di soffermarsi su questo punto, la Commissione esaminò con idee e viste generali lo stato delle nostre frontiere e specialmente delle orientali, riconobbe quanto manca alla loro buona difesa, e convenne sulla necessità di vaste e robuste teste di ponte a Casale e Valenza. »

Noti la Camera, vaste e robuste teste di ponte.

Trovo in un altro sito a proposito del trapasso dalla difesa all'offesa:

« A Casale occupare a sinistra del Po il terreno in molta estensione con una vasta testa di ponte, la quale domini (e se è possibile abbracci eziandio) il trivio delle strade indirizzanti a sinistra su Trino, Chivasso e Torino. »

Ciò l'ho già accennato ieri, ma credo bene di ripeterlo oggi, perchè assolutamente in opposizione alle argomentazioni del generale Bava.

« Oltracciò per compiere il sistema difensivo di Casale, la Commissione pensò che gioverebbe provvedere eziandio alla città, traendo partito, se è possibile, dal castello e dalle mura urbane avvegnacchè deboli, e fortificando all'uopo qualche punto opportuno sulle colline che la dominano. »

Diceva inoltre che non era urgente. Riguardo all'urgenza io trovo sempre nel parere della Commissione la mia difesa.

« La Commissione ripete essere urgenti le opere di Casale e di Valenza, senza le quali non si può con sicurezza tenere il campo naturale tra Alessandria ed il Po. »

Io credo che tutte queste ragioni sono chiare e precise, e bastevoli a far persuaso il Senato, come ho detto ieri, che anche il generale Bava aveva nella Commissione aderito alle disposizioni che si sono credute dover prendere per la difesa dello Stato.

Ancora una cosa mi occorre di osservare al generale Bava: due volte egli ha parlato di una testa di ponte esistente, e che secondo egli bastava; ma per verità io non posso credere che il generale Bava volesse chiamare una testa di ponte quel piccolo parapetto o rilievo di terra che si era fatto in tutta fretta nel 1849 al di là del Po. So che quando ci sono passato e che l'ho veduto mi parve che poteva servire per coprire un fosso od un canale, ma non mai pel passaggio del fiume; era un'opera di campagna, compiuta tutt'al più in 2 o 3 giorni, che un po' d'acqua poteva portar via e che non meritava certamente il nome di testa di ponte.

Passo ora a rispondere all'onorevole maresciallo Della Torre.

Il maresciallo disse che la Commissione opinò che la testa di ponte di Casale non potesse avere importanza che allorché Torino fosse fortificato. Se non isbaglio, questo è quanto disse l'onorevole maresciallo, senza combattere interamente il Ministero; anzi lo fece con molta moderazione, di che gli siamo molto grati. Disse però che la fortificazione di Casale era buona in sè, anzi da approvarsi giacchè era fatta, ma che era però legata a tutto il sistema di fortificazioni e non poteva aver importanza se si trovava sola.

A questo proposito io gli citerò anche il parere della Commissione.

« Per altra parte è da avvertire che il nucleo della nostra difesa posto in Alessandria, Valenza e Casale ha un'azione diretta e potentissima sulle pianure d'oltre Po; e che la posizione sporgente e vicinissima di quest'ultima città le domina in singolar modo (e soprattutto Vercelli) e tiene naturalmente il nemico in continua apprensione di una grossa sortita e di un attacco sul fianco. »

« E tanto più crescerebbero i mezzi indiretti di difesa pel Piemonte, allorché le fortificazioni di Torino chiudessero in alto la pianura e coordinassero la possibilità di un ritorno offensivo. »

Dunque vede il Senato che la Commissione non comprendeva le difficoltà che si sarebbero incontrate per la spesa nel fortificare Torino, proponeva la testa di ponte dicendo che questa testa di ponte sarà tanto più utile quando si sarà fortificata la capitale. Vuol dire adunque che la Commissione riconosceva l'importanza di fare la testa di ponte di Casale, potendosi poi fortificare la capitale.

La Commissione diceva ancora:

« Riassumendo, la Commissione crede che non essendo la capitale fortificata, convenga soltanto difenderla contro un primo impeto, per mezzo di un corpo combattente successivamente nei luoghi opportuni. »

« A questo modo, rapidamente concentrato l'esercito tra Alessandria e Casale, si otterrebbe il vantaggio di scemarne poco o nulla le forze, e si adoprerebbe ogni mezzo onde impedire al nemico di manovrare contemporaneamente sulle due rive del Po, minacciandolo di continuo di una grossa sortita dalla testa di ponte di Casale, e molestandolo giornalmente con distaccamenti battenti le vicine campagne di qua e di là dal Po. In questa condizione di cose anche la capitale sarebbe indirettamente protetta dai nostri, i quali dalle loro posizioni, se non riuscirebbero a tutelarla da una rapida scorreria, però colla minaccia di tagliare alle spalle quel corpo che s'inoltrasse di troppo ne renderebbe assai improbabile una stabile occupazione. »

E qui viene dopo quello che ho già citato, che la Commissione reputa essere urgenti le opere di Casale e di Valenza.

Dunque vedono che le fortificazioni di Casale possono stare separatamente, possono stare indipendentemente dal sistema generale difensivo, e stare anche senza che sia fortificata Torino.

Ora io, come ben vede il Senato, troppo onoro il carattere dei due oppositori per poter supporre che essi abbiano prodotto ieri argomenti dei quali non fossero convinti prima, devo bensì credere che la poca simpatia che incontrano ora le fortificazioni di Casale abbia agito sulle loro menti per le strettezze in cui versa l'erario, e che essi abbiano facilmente dimenticato di aver dato due anni fa un consiglio che costa un aggravio alle finanze poco prospere del paese, ma io sono persuaso che se essi considerano il vantaggio che ne risulterà al paese da queste spese non si pentiranno di aver dato un suggerimento che io mi reco ad onore di aver seguito.

Queste poche cose io mi preparava questa mattina nel mio ufficio, quando mi portarono i giornali (i ministri qualche volta devono dare un'occhiata ai giornali esteri) e mi capitò fra le mani la discussione che si è fatta il giorno 30 marzo nel Parlamento d'Inghilterra, ed ho trovato ivi un rapporto tale colla nostra discussione che mi credo di doverne leggere alcuni passi.

È un ministro d'Inghilterra che parla nella seduta della Camera dei comuni.

« Je crois vous avoir démontré qu'il y avait nécessité absolue de perfectionner notre défense, si vous voulez vous mettre à l'abri de toutes les éventualités auxquelles les nations sont sujettes aussi bien que les individus, et profiter du temps où nous sommes en paix pour diminuer les chances fâcheuses des temps de guerre. (Ecoutez) Je vous ai dit les motifs politiques et financiers pour lesquels cette défense ne peut être, suivant moi, améliorée par nos établissemens réguliers, militaires et maritimes; et je vous dis maintenant que si, par suite de fausses notions ou d'une économie parcimonieuses, ou par la vaine supposition qu'il sera temps de pourvoir au danger quand il se présentera, vous rejetez cette mesure, permettez-moi de vous avertir de votre erreur. Nous aurons cette triste consolation de savoir que comme Gouvernement nous avons accompli notre devoir, et la responsabilité d'avoir laissé nos côtes sans défense retombera sur vous. (Ecoutez) »

« Mais je connais votre patriotisme et je sais que vous ne sacrifierez pas à une somme insignifiante la sécurité de nos cœurs et de nos foyers. Non, nous ne regretterons pas une petite somme annuelle qui, si nous ne la payons pas, devien-

drait un impôt pesant levé sur nous par un peuple étranger. Non, nous soutiendrons la dignité et l'indépendance du pays auquel nos libertés sont indissolublement liées. Nous devons transmettre à nos fils cette liberté que nous avons reçue de nos ancêtres, et dont l'existence dépend de la sagesse et de la prévoyance du Parlement chargé de veiller à notre défense.

« J'espère donc que vous examinerez avec soin et patience la mesure que j'ai l'honneur de vous proposer. »

Per non abusare della pazienza della Camera con delle citazioni dirò soltanto che lord Russel, il quale si trovava a quella seduta, sebbene dell'opposizione all'attuale Ministero, ha appoggiato fortemente tutte le disposizioni atte a preservare il paese da un'invasione.

Si è parlato tante volte nel Parlamento, tanto in questa come nell'altra Camera, che invece di prendere a paragone le grandi potenze si preferisse di prendere a paragone le potenze che a noi sono più somiglianti per forze e posizione geografica, e molte volte il paragone cade sul Belgio naturalmente.

Tutti sanno come il Belgio abbia da alcuni anni diminuito il suo bilancio della guerra a malgrado delle vive istanze del ministro della guerra, e tant'è che in tutta l'armata per ben un anno non si è trovato un solo ufficiale che volesse assumere il portafoglio.

Ora le cose del Belgio sono alquanto cambiate, e tutti sanno che una somma considerevole è stata destinata per il rinforzo dell'armata, e particolarmente per migliorare le opere difensive. A questo proposito darò lettura di alcuni ragguagli fatti pervenire al Governo dal ministro del re residente in Bruxelles.

Il dispaccio porta la data molto recente del 29 marzo ora scorso.

Il ministro così scrive:

« Si je suis bien informé, cette Commission proposerait de porter le budget de la guerre à 30 ou 32 millions. Si on doit s'en rapporter aux déclarations faites par différens membres du Cabinet devant les Chambres, ces propositions ne rencontreraient pas d'opposition de sa part.

« Le Ministère a demandé ces jours derniers à la Chambre des représentants un crédit supplémentaire de 4,700,000 fr. pour le département de la guerre; mais cette somme est destinée, je crois, à couvrir les dépenses extraordinaires occasionnées par les réparations qu'on a faites dans ces derniers jours aux places fortes et au matériel de l'armée, lesquelles ont monté à plus d'un million de francs par mois. »

Dunque il Senato vede qual cosa si passi negli altri paesi e come cadano gli argomenti posti in campo da alcuni onorevoli senatori, vale a dire che noi abbiamo adesso la pace assicurata, una pace eterna.

Tutti parlano della pace, ma mi pare di vedere che a questa pace eterna nessuno ci creda. D'altronde io ripeterò quello che ho già detto altra volta, che è assioma conosciuto che il miglior modo di prevenire la guerra è quello di prepararsi seriamente.

PRESIDENTE. I primi oratori iscritti sono i senatori Franzini e Bava.

Ben è vero che hanno già parlato in questa questione due volte, ma io credo che il Senato vorrà acconsentire a che persone così competenti in questa materia spargano su di essa la maggior luce possibile; perciò se non vi sarà osservazione in contrario, io, a nome del Senato, accorderò ad essi la parola.

Il Senato accorda la parola al senatore Franzini.

FRANZINI. Ringrazio il Senato che per la terza volta ha voluto accordarmi la parola su questa questione; ed io certamente non sarò mai così indiscreto da chiederla per la quarta volta.

Ieri l'onorevole maresciallo, che ai mezzi enciclopedici accoppia e conserva una fresca memoria, sulla mia citazione del cattivo risultato del campo di Pirna osservò che questo era troppo esteso in ragione della guarnigione che doveva difenderlo. Io non vivevo a quell'epoca, imperocché dovrei avere 160 e più anni; ma il generale Jomini nella sua storia, in cui è svolto lungamente questo affare, rispondendo ai generali Loyd e Themploff, non dice punto che questo campo fosse realmente troppo sproporzionato alla forza della guarnigione che doveva difenderlo.

Questa guarnigione era composta di soli 14 mila uomini, ed il generale Jomini mi dice che 20 mila uomini bastarono a tenerli in iscacco, e 20 mila uomini sotto gli ordini del generale Maurizio bastarono a far capitolare i Sassoni. Il generale Jomini aggiunge *qu'un bon camp décide rarement des opérations de la guerre*, e questo suo ragionamento veramente è appoggiato al risultato di tutti i campi trincerati e linee estese di fortificazioni; Varsavia per la prima, Magonza, le linee di Torino e di Vessembourg. Prova di queste è Dresda; se essa fosse stata attaccata nel giorno che il generale Moreau consigliava di attaccarla, avrebbe avuto lo stesso risultato.

Non parlo dell'esempio del campo trincerato di Mantova, ove il generale Serrurier, con forze minori a quelle della guarnigione rinchiusa in quel campo trincerato, la teneva in iscacco.

Io divido l'opinione che mi sembra aver anche esternato l'onorevole maresciallo, che un campo trincerato è buono per ricoverarsi quando si è battuti, ma non sono mai per credere che il valoroso generale Bava lo faccia prima di battersi; ivi mancherebbero i viveri e le comunicazioni dell'armata tanto ad essa necessari.

Quando ho detto *un'armata invade*, questa generalmente invade, anzi dirò meglio, non può invadere con qualche speranza di risultato che, o avendo una gran forza superiore od una superiorità d'istruzione e di agguerrimento. Con questo io credo che qualunque armata avanzandosi su Alessandria e rinserrandola a poco a poco, potrebbe forse far mancare ai 40 o 50 mila uomini che vi si sarebbero ricoverati i viveri necessari, e sicuramente quando questi cercassero di uscirne, difficilmente sfuggirebbero alle conseguenze che subirono le truppe austriache rinserrate in Mantova quando cercavano di sboccare per tenere la campagna.

Quando noi fossimo battuti, io amerei meglio ritirarmi nell'Appennino ove, conservate libere le comunicazioni per la gran strada verso Genova, lo avrei, dirò, i mezzi sia per supplire i viveri alle mie truppe, sia per poter manovrare più liberamente.

Ieri il generale Bava mi ha concesso tutto al più una testa di ponte a Casale, ed in conseguenza io credo che egli mi abbia anche concesso le fortificazioni puramente necessarie per coprire la guarnigione che a questa testa di ponte sarebbe necessaria per guardarla, mentre senza di essa la testa di ponte, non che la poca guarnigione che vi si potrebbe conservare sarebbero esposte a tutti gli attacchi e rappresaglie del nemico.

Nè io voglio credere che il generale Bava nel suo campo trincerato di Alessandria possa difendere la testa di ponte di Casale, nè tampoco proteggere le truppe che a quella difesa sarebbero destinate.

Io non ritornerò più su quanto ho detto ieri. La cosa, secondo me, è abbastanza rischiarata: io non cercherò nemmeno l'appoggio, relativamente a questo punto dell'opinione di un valente generale estero, che nello stesso tempo è un autore distinto; io preferisco il ragionamento anzi che dire: *il maestro ha detto così*.

Io finisco con dire, in seguito a quanto ho sentito ora dal signor ministro della guerra, che le fortificazioni già eseguite erano necessarie e non tendevano solamente a coprire Casale da un colpo di mano.

Io farò notare di volo al mio amico il generale Chiodo, il quale ieri diceva di non volermi seguire nelle operazioni che io faceva praticare all'armata, mentre Casale non vi aveva che fare, che le spiegazioni di cui parlai nel mio discorso scritto non tendevano che a dimostrare, dirò così, la necessità...

CHIODO. Domando la parola.

FRANZINI.... ed il rinforzo, a cui poteva servire Casale, sia come appoggio di sinistra di una linea di difesa, sia come aprendo il campo con una testa di ponte a ritorno offensivo.

Io accennerò ancora al signor marchese di Montezemolo, il quale credo ieri mi dirigeva quasi un rimprovero per avere io parlato di queste cose che si devono tenere segrete; ma io qui ripeto ciò che ieri gli dissi a bassa voce, cioè che se io mi era accinto a parlarne, si è perchè vidi in un giornale di provincia, il *Carroccio di Casale*, ripetuto quanto io dissi ieri e quanto io avevo già detto a Carlo Alberto.

PRESIDENTE. Il Senato concede la parola al senatore Bava.

CHIODO. Io domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Chiodo per un fatto personale.

CHIODO. Se ieri ho detto che non avrei seguito il generale Franzini nel suo piano di campagna, è perchè io credo che non era il caso di esporre verun piano di campagna; si trattava soltanto di dimostrare la necessità di fortificare Casale, cioè di avere una vasta e robusta testa di ponte a Casale; perchè piani di campagna se ne possono far molti, e questi si fanno e si modificano secondo le circostanze, e io diceva che qualunque fosse il piano di campagna non potrebbe mettersi in esecuzione se non si avessero i mezzi di passare a volontà da una parte all'altra del fiume.

Mi limito a questo per rispondere a quanto ha detto il generale Franzini a mio riguardo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Bava.

BAVA. Mon honorable collègue, M. le général Franzini, trouve que les camps retranchés sont de peu de valeur, et pour nous le prouver, parmi les exemples qu'il nous a cités, il nous a rappelé qu'une armée commandée par Wurmsler et comptant 25 mille hommes, s'est trouvée contenue dans Mantoue par des forces moindres. La chose est claire, et cela devait arriver.

A cette époque Mantoue était entourée d'eau, elle ne possédait que trois ou quatre sorties, et si le général chargé de faire le siège bouchait ces sorties, les 25 mille hommes étaient paralysés dans les murs de Mantoue. Ce n'était donc pas le cas de parler du peu de valeur du camp retranché de Mantoue.

Nous avons été sur le point de voir répéter la même chose par rapport à la citadelle d'Alexandrie; on voulait la placer au milieu des eaux et paralyser nos efforts; mais grâce au ciel, on a ouvert les yeux et on s'est bien gardé de commettre une faute semblable.

L'honorable général ajoute que, à tout événement, il faut

se retirer sur les Apennins. Mais si nous n'avons pas un point de consistance à Alexandrie, comment l'espérer? C'est avec le camp retranché d'Alexandrie que vous maintiendrez vos communications avec Gènes, que vous pourrez vous retirer vers les Apennins, Casal étant par trop éloigné.

Ne prenons une telle détermination que dans un besoin extrême, ne nous laissons pas entraîner par des mouvements chevaleresques et songeons que sur les Apennins il n'y a pas de fourrages pour les chevaux de notre artillerie, de notre cavalerie, que nous risquerions de perdre.

Je répondrai à toutes les questions qui ont été soulevées par M. le général Franzini.

Mon honorable collègue, le général Franzini, a trouvé que ce que j'ai dit sur le système de défense à adopter contre une armée venant de l'est, est chose poétique. Eh bien, MM., c'est là de la poésie que je fais avec tout ce qui nous a précédé d'hommes compétents et que suggère la seule inspection d'une bonne carte. Il voudrait que notre ligne de défense ne fût limitée qu'entre Casal et Alexandrie; et moi je ne veux la restreindre dans ces limites, qu'après avoir contrasté le débouché par la route de Plaisance, qui est la plus menaçante pour nous, parce que c'est la ligne naturelle d'opérations de l'ennemi, et que celui-ci ne peut s'en écarter qu'en compromettant son flanc gauche et ses derrières. Enfin je dis, et ici je crois être d'accord avec l'honorable général, que si l'ennemi s'avance avec des forces supérieures par la route de Plaisance, supposition la plus probable de toutes, nous le contredirons si notre camp retranché d'Alexandrie est en situation d'accueillir notre armée; ainsi établis, nous couvrirons notre capitale tout en conservant nos communications avec Gènes; mais si nous n'avons que la seule citadelle d'Alexandrie à lui opposer, il la fera observer, il profitera de la supériorité de ses forces pour refouler notre armée dans la ratière de Casal (*Harilá*) et la paralyser.

Le général Chiodo veut que tant que nous posséderons les collines du Monferrat, l'ennemi ne puisse tenter rien de bien sérieux.

Ce sont là des illusions, parce qu'il suffirait d'une pluie de quelques jours pour paralyser les mouvements de notre armée et empêcher la venue des vivres, que vous ne trouvez pas sur les lieux; d'ailleurs, si nous supposons l'adversaire plus fort, il réussira facilement encore à vous rejeter dans Casal.

Le même général nous a prouvé l'utilité d'une tête de pont à Casal; je suis pleinement de son avis; je ne l'ai jamais contestée; depuis la discussion de la Chambre des députés j'ai cependant un peu modifié mon opinion à cet égard, et je ne voudrais pas que les débordements fissent dire au public que nous avons jeté notre argent dans l'eau; nous ne sommes pas assez riches pour opérer ainsi. Où nous ne sommes plus d'accord avec l'honorable général c'est quand il parle de fortifier la ville, d'en faire un camp retranché.

La ville, à mes yeux, est suffisamment forte par sa belle position, le cours du Pô, et tant qu'elle sera défendue par toute notre armée; quant au camp retranché, l'endroit me semble un peu plus mal choisi, parce que vos troupes seraient sans la nécessaire liberté des mouvements, et qu'à Casal tout est à créer; il faut y dépenser des sommes immenses si vous voulez donner à ces fortifications des proportions de quelque consistance: à Alexandrie vous possédez déjà beaucoup de choses.

Tous mes adversaires, dans cette grave question, vous ont dit: l'illustre maréchal et le général Bava ont cependant, comme membres d'une Commission militaire, indiqué Casal comme un des points avantageux pour opérer sur la rive

gauche du Pô. C'est très-vrai; mais nous l'avons fait dans un système général de défense par rapport à tout le pays, et nous nous sommes bien gardés de signaler Casal comme le point d'où dépendait la sûreté de l'Etat, ainsi que voudraient le prouver nos honorables adversaires; aussi, je repousse de toutes mes forces une telle insinuation qui tend à me mettre en contradiction avec moi-même.

Je persiste, avec la Commission dont je vous ai parlé, à croire qu'il y a d'autres points bien plus importants à mettre en état de défense, et je suis d'avis que les fortifications de la ville de Casal, en l'état actuel des choses, ne serviront qu'à induire en erreur; aussi, par amour pour mon pays, j'engage vivement mes camarades d'armes à s'en méfier, à ne point se laisser séduire par cet appât trompeur, qui les conduirait peut-être un jour à d'amers et tardifs regrets.

C'est consciencieusement que je vous ai soumis ma manière de voir sur les fortifications de la ville de Casal, et je suis déterminé à voter en conséquence.

PRESIDENTE. La parola è al generale De Sonnaz.

DE SONNAZ. MM., je partage la conviction de mon honorable collègue le général Bava. Alexandrie doit être l'appui nécessaire de notre armée lorsqu'elle doit défendre le pays contre une agression venant du levant. J'en ai eu la conviction de tout temps; les deux rudes leçons que nous avons dernièrement reçues pour avoir négligé l'appui d'Alexandrie doivent avoir convaincu tout le monde de cette vérité.

Il y a doute sur la question de savoir si Casal était le point le plus utile, le plus convenable à fortifier; actuellement ce doute je le partage, pour mon compte, mais d'autre part personne ne doute que les fortifications de cette place ne soient avantageuses à la défense du pays.

Casal est indubitablement dans une situation fort importante, et dans les guerres du XVI et XVII siècle sa possession fut le but principal de toutes les opérations importantes des armées belligérantes. Elle était alors une place très-forte pour les temps, et la première sur le cours du Pô (peut-être après Turin); le parti qui l'avait entre ses mains avait en général la supériorité dans ces guerres.

Or, MM., on a déjà dépensé des sommes considérables dans les ouvrages de défense que l'on construit à Casal; ces sommes seraient perdues si vous faisiez abandonner ces travaux. Je le répète, les fortifications de Casal seront toujours, même à défaut de celles qui seraient plus nécessaires et que l'on devrait établir sur un autre point, d'une grande utilité pour la défense future de notre pays.

Prenez des précautions afin que les abus que l'on a justement désapprouvés ne se renouvellent pas; mais par une décision funeste ne jetez pas au vent les premières dépenses, d'autant plus que, outre le dommage qui nous en résulterait, nous pourrions encourir les railleries de nos voisins.

FRANZINI. Chieggo la parola per un fatto personale.

Il signor generale Bava avrebbe ragione di offendersi ove credesse che io abbia detto che il suo sistema di difesa era un'idea poetica.

Egli mi ha capito male: io ho detto che quando si trattasse di trasportare valli, torrenti, colline, come egli volle esprimersi nel suo discorso di ieri, questa sarebbe una idea poetica; l'onorevole generale può ben credere che io non mi sarei giammai permesso un'espressione consimile intorno allo stato di difesa che proponeva.

PRESIDENTE. La parola è al maresciallo Della Torre.

DELLA TORRE (*Movimento generale d'attenzione*). MM., je regrette de prolonger une discussion dans laquelle je diffère d'opinion avec quelques-uns de mes collègues dont

j'apprécie fort les connaissances stratégiques; je citerai entre autres M. le général Franzini, qui a étudié avec beaucoup de soin cette partie de la science militaire.

La stratégie repose, comme toute chose, sur des principes fixes, mais les hommes varient quant à leur application, les uns un peu plus, les autres un peu moins; c'est ce qui produit les différences d'opinions qui se remarquent parmi nous.

J'ai une pensée qui domine toute la discussion militaire actuelle; nous nous trouvons dans un état de finances déplorable; cependant il y a des travaux utiles à exécuter; les fortifications sont de ce nombre, je n'en disconviens point, je le dis hautement. Les premiers travaux de fortifications à exécuter, ceux que je considère comme étant très-nécessaires, sont ceux qui doivent être faits autour de Turin. Cette idée ne plaira peut-être pas, mais rappelez-vous, MM., que notre pays a été longtemps dans les guerres passées le théâtre de la guerre, et pourtant toujours nos princes ont malgré cela conservé une indépendance absolue vis-à-vis de nos alliés, qui n'ont jamais été les maîtres chez nous. Mais aujourd'hui Turin n'est pas protégé, notre allié deviendra notre maître, il occupera la capitale. Si dans nos conventions nous stipulons que les troupes alliées ne passeront pas par la capitale, les conventions seront respectées au début de la guerre; mais il arrivera un moment où le commandant de ces troupes entrera dans Turin et nous dominera. S'il s'agit de dépenser un ou deux millions à Casal, soit: mais je crois que nous en dépenserons peut-être trois, quatre, cinq ou six, et nous n'aurons pas pour cela une place de premier ordre. La dépense serait plus considérable s'il s'agissait de fortifier Turin: cependant je dois dire qu'il y a une vingtaine d'années j'avais fait faire un projet relatif à la défense de Turin comme une capitale doit être défendue, en tenant l'ennemi aussi éloigné que possible de ses murs par le moyen de forts détachés, et nous avons trouvé qu'il ne fallait pas plus de onze ou douze millions, y compris la colline et les agrandissements actuels, et nous prenions les grandes allées comme les points à fortifier. Cette persuasion où j'étais de la nécessité de fortifier Turin fait que je m'attriste en voyant jeter des millions dans une affaire secondaire: j'aurais au moins souhaité que ces millions servissent aux travaux du champ retranché d'Alexandrie, plus utiles que les travaux qui ont été entrepris à Casal.

Le général nous a opposé l'autorité de Jomini; mais Napoléon est venu avant Jomini. Voyez le camp retranché de Comorn; il a tenu l'armée en échec et pendant quatre mois prolongé la guerre de Hongrie. A Mantoue on a eu l'idée de faire un camp retranché; cette idée a eu cours parce qu'on a vu Napoléon donner l'exemple. Hier, M. le président du Conseil, dans un discours qui nous a tous émus, a manifesté le désir que j'ai moi-même de voir l'affaire qui nous occupe se terminer d'une manière conciliante; il nous a dit que le motif déterminant avait été la crainte qu'inspirait à toute l'Europe et à la France la grande insurrection socialiste qui se préparait dans ce pays, et qui annonçait une explosion pour la fin de 1851, ou pour les premiers mois de 1852, que par conséquent il fallait se tenir prêt contre le cataclysme.

Mais, MM., ce cataclysme venait du côté de l'occident; il était donc naturel de songer à fortifier Turin ou la Savoie, mais non Casal. En effet, si vous ouvrez le pays jusqu'à Casal au socialisme, il occupera les deux tiers de notre territoire, le ravagera et l'abandonnera; car le socialisme n'est pas un conquérant, il est un pillard, il aime mieux prendre que se battre. Nous avons une lunette, mais elle ne voit que d'un côté; il faut en politique regarder tout autour de soi; on ne

peut pas se choisir son ennemi ou son ami *a priori*; les circonstances vous donnent l'un ou l'autre, surtout quand on est, comme nous le sommes, placés entre deux colosses. Il faut tâcher de voir quel est celui des deux qui a le plus de chances, il faut une lunette circulaire.

Je dirai à M. le général Franzini, qui a cité un fait qui m'est personnel, qu'il n'a pas connu quel était le motif qui m'a déterminé à agir. Je ne voulais pas envahir Turin, je voulais traiter avec mes adversaires; je n'avais pas en face de moi des ennemis du dehors, mais des compatriotes parmi lesquels je comptais beaucoup d'amis. (*Benissimo! benissimo!*) Je savais que tout choc militaire aurait aggravé leur position, car ils devenaient coupables de rébellion à main armée. J'ai voulu éviter ce choc. Je négociai avec deux de mes amis qui s'étaient rendus du camp d'Alexandrie à Verceil pour traiter l'affaire de la conciliation; ils s'étaient confiés à moi et ils n'ont pas eu à se repentir de leur confiance. L'un, vous le connaissez, m'avait donné peu d'espérances de conciliation, l'autre, qui est mort, m'avait à peu près assuré d'y réussir. Le général Bubna m'avait écrit qu'il voulait passer le Tésin; je le pria de suspendre sa marche, en disant que je voulais négocier un arrangement à l'amiable, et que son approche pourrait nuire à mes projets.

C'est alors que j'appris que mes adversaires marchaient de Casal sur Verceil; je n'avais à prendre que deux partis: me mettre en bataille, mon plan était dressé, je ne craignais pas une défaite, car je savais qu'il y avait beaucoup de désordres parmi mes adversaires; mais mon cœur me retenait. . . . (*Sensazione prolungata*) Je dis: je me retire pour tel motif, parce que vous êtes dans telle situation qui va s'aggraver.

Quand je fus arrivé à Novare, j'y trouvai une lettre de M. le général Bubna, qui me disait: j'attends l'issue de vos négociations; mais si les troupes de Casal passent la Sesia, je regarderai le territoire autrichien comme menacé et je passerai immédiatement le Tésin. J'envoyai une copie de cette lettre aux chefs de l'armée opposée.

Plusieurs personnes m'ont blâmé en disant que j'avais été faible et que ma conduite pouvait démoraliser les soldats; mais je leur avais déjà parlé, je comptais encore leur adresser la parole et ranimer leur courage en leur disant: ce n'est pas nous qui avons tort, ce sont eux qui veulent la guerre; s'ils la veulent, ils l'auront.

Je voudrais, messieurs, que nous trouvions un moyen de conciliation. Si MM. les ministres voulaient limiter les dépenses de Casal, et ne pas porter pour ces dépenses un chiffre trop fort, nous pourrions admettre le fait accompli en disant: pour ce qui reste à faire attendez et portez le chiffre dans le bilan de 1853. Alors la chose sera régulière.

Réfléchissez aussi, messieurs, que vos ouvrages principaux consistent dans des terrassements.

Or, si vous précipitez ces ouvrages de terrassement, quand l'automne viendra vous aurez des éboulements.

Les terrassements il faut les faire lentement, il faut que les bases soient bien solides avant de les charger. Je citerai Vintimille et d'autres points encore où des éboulements ont eu lieu parce que les fondements n'étaient pas suffisamment assis.

Messieurs, je crois que le péril est éloigné. Je ne vois dans ce moment-ci, avec ma lunette circulaire, aucune chance de guerre. Je crois que nous aurons le temps de nous préparer. Je ne crois pas que nous serons surpris par les événements, mais si cependant nous l'étions, les fortifications ne pourraient être prêtes l'année prochaine; ce serait donc, dans tous les cas, de l'argent dépensé mal à propos.

Il me semble que le Sénat va jusqu'à la dernière limite de son droit et de son devoir en approuvant un fait accompli et en se consultant avec les ministres, selon la proposition que j'en ai faite.

Il ne peut y avoir aucune raison, je dirai aucun prétexte, pour rester dans l'état irrégulier dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire pour approuver non-seulement le fait accompli, mais pour considérer encore comme un fait accompli ce que l'on doit dépenser l'année prochaine.

Je crois qu'il n'y a pas de monarchie absolue où un ministre puisse dire: je crée une nouvelle catégorie, j'y affecte 3 ou 4 millions. Je crois que les choses ne se passent ainsi qu'en Turquie, où le grand-visir a une autorité égale à celle du sultan.

Un ministre, chez nous, n'était, sous le régime passé, que l'exécuteur des ordres du roi.

Mais, dira-t-on, il y a aussi un ordre du roi; car nous avons là le décret royal.

Oui, sans doute; mais nous sommes placés dans une condition différente.

On pouvait parler ainsi en 1845 ou 1846; maintenant un décret royal est censé accordé à la demande des ministres. Le roi a confiance en eux; il leur dit: c'est vous qui avez la responsabilité de la mesure, ce n'est pas moi; si vous exigez ma signature, je la donnerai; mais songez aux conséquences.

Ce billet royal je ne le considère pas comme je pouvais considérer ceux qui autrefois émanaient de la Couronne. Les ministres l'ont obtenu, doivent-ils encore obtenir du Parlement de rester dans la situation irrégulière où nous sommes pour le présent, et de la continuer dans l'avenir?

Ce n'est pas dans les règles; nous établissons un précédent fâcheux sans motifs plausibles. Qu'ils nous disent donc quel est l'argent dont ils ont besoin cette année, et je suis prêt à voter la dépense, mais je veux, avant tout, que nous rentrions le plus vite possible dans la forme légale.

J'espère, MM., que vous ne vous opposerez pas à cette proposition, c'est dans votre intérêt que je la fais. Il est du devoir du Ministère, il est de notre devoir à nous, sénateurs, de rentrer dans la Constitution. Nous en sortons souvent, MM., et chaque fois que nous en sortons nous faisons une brèche à cette Constitution. Il ne faut pas s'y tromper, nous serons la cause de la chute de l'édifice que nous avons mission de conserver. Voilà les observations que j'avais à soumettre au jugement du Sénat. Je termine en le priant de m'excuser d'avoir pris deux ou trois fois la parole dans cette discussion.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di finanze.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. (*Movimento d'attenzione*) La discussione sinora erasi aggirata sopra considerazioni meramente strategiche; io credeva quindi dovermi astenere dal prendervi parte; ma l'onorevole maresciallo, dopo d'aver risposto agli appunti che erano stati fatti alle sue teorie militari, avendo portato la questione sul terreno della costituzionalità, sul terreno delle finanze, mi è forza insorgere per combattere le sue proposizioni, e ribattere l'accusa che con molta moderazione, lo debbo confessare, egli ha mosso contro il Ministero.

Dalle parole stesse pronunciate dall'onorevole maresciallo io potrei trarre argomento per sostenere che la responsabilità del ministro delle finanze è assolutamente coperta, poichè l'onorevole maresciallo ha riconosciuto che, malgrado della condizione nostra finanziaria, era opportuno il fare delle for-

fificazioni; egli ha riconosciuto che nello stato in cui si trovava il nostro paese l'anno scorso era opportuno, era necessario il fare de' sacrifici onde rendere più forte la nostra posizione rispetto a' nostri vicini; solo egli differisce sull'applicazione che si è fatta di questo principio: avrebbe opinato che le spese da farsi avessero avuto luogo di preferenza in Torino, oppure in Alessandria.

Egli quindi con ciò deve assolvere il ministro delle finanze, posciachè questi non è risponsale della soluzione strategica, ed è naturale che abbia maggior fiducia negli uomini, coi quali egli si trova strettamente unito e d'opinioni politiche, e di simpatia, e nei quali ha la più intiera ed illimitata fiducia, cioè nei suoi colleghi. Ma se questi colleghi, o per dir meglio questo collega (*Accennando il ministro della guerra*) nei lumi del quale il ministro delle finanze ha la più illimitata fiducia, gli avesse proposto di applicare l'idea dell'illustre maresciallo, con sommo suo rinascimento avrebbe dovuto opporvisi.

E qui credo di potere, senza tradire i segreti dello Stato, dire al Senato che più volte l'onorevole mio collega il ministro della guerra aveva posta in campo l'idea di attuare i piani del maresciallo, fortificare la capitale, ed aumentare le fortificazioni di Alessandria; ma che a quest'idea si oppose sempre e risolutamente il ministro delle finanze, poichè questi era persuaso, e lo è tuttora, che per fortificare Torino, e per fare attorno ad Alessandria qualche opera veramente utile, non si richiederebbero pochi milioni, come per fare una testa di ponte a Casale, ma una quantità forse 5, 6, 10 volte maggiore.

L'onorevole maresciallo ha ricordato ch'egli aveva fatto compilare un progetto di fortificazioni per Torino, il quale saliva a soli undici milioni: ma mi permetto di credere che questo progetto sarà stato fatto coll'intendimento di allettare il Governo ad adottarne l'idea, e che quando si fosse dovuto applicare, invece di 10 od 11 milioni, sarebbero stati necessari 20 o 30 e forse 40. Infatti nel 1850 la Commissione incaricata di esaminare la questione della fortificazione di Torino fece un progetto il quale saliva di primo stancio a 30 milioni, i quali poi nell'applicazione sarebbero stati 40 o 50.

L'idea quindi di fortificare Torino era assolutamente inapplicabile, ed è perciò che il ministro delle finanze ha dovuto respingerla in modo assoluto senza nemmeno ammetterne la discussione.

Allontanata la possibilità di fortificare Torino, la questione poteva al più aggirarsi o sopra Alessandria, o sopra una testa di ponte. L'onorevole mio collega il ministro della guerra opinò di preferenza per una testa di ponte; e quantunque io sia molto digiuno di studi strategici, le parole addotte, e che trovo anche svolte nel lavoro della Commissione di cui si è fatto più volte parola, mi convincono tuttora che, dovendosi restringere la spesa a pochi milioni, questa somma non potevasi spendere più utilmente che costruendo una testa di ponte. E per verità io penso che, senza essere gran strategico, basti il semplice buon senso per capire che un paese, il quale è diviso in due da un gran fiume, non può nè difendersi, nè attaccare, se questo fiume non ha una testa di ponte qualunque.

L'onorevole generale Bava ha parlato di una testa di ponte attualmente esistente in Casale: ma io credo che questa esista soltanto nella sua immaginazione, non essendovene finora veramente nessuna, poichè una fortificazione che si può elevare in pochi giorni non si può dire una vera testa di ponte. Se così fosse, noi potremmo averne su tutta la linea; basterebbero poche opere avanti a Valenza, avanti a Bassignana per dire che il nostro fiume Po è coperto di teste di ponte.

Io ripeto adunque che, esclusa per ragioni finanziarie la possibilità di fortificare Torino, non poteva adottarsi miglior consiglio, dovendo la spesa essere ristretta a pochi milioni, se non quello d'innalzare una testa di ponte a Casale; e mi pare che le ragioni addotte dagli onorevoli generali Franzini e Chiodo debbano aver fatto il Senato convinto della verità di questa sentenza.

Ma io non ho mestieri di dilungarmi su questo punto, poichè l'onorevole maresciallo è disposto a dare un'assoluzione al Ministero per quanto al passato. Egli è però d'avviso che si debbano sospendere le opere, che si debbano fermare per l'avvenire.... (*Interruzione*)

Voci. No! no!

CAVOUÉ, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura commercio. L'onorevole maresciallo aveva proposto, parmi, che si adottasse quello che era fatto, e si sospendessero le opere da farsi portandole nel bilancio del 1853. Io lo pregherei, se vi è dubbio, a volersi spiegare, a formulare la sua proposta.

DELLA TORRE. La mia proposta è stata chiara. A quell'epoca io non mi occupava più nè di Casale, nè di Alessandria, nè di Torino....

.... Monsieur le ministre des finances a fait allusion à ce qui se passa dans un Etat qu'il appelle despotique. J'ai comparé la dette du Piémont à celle de l'Etat auquel il fait allusion. La population de cet Etat est presque huit fois plus forte que la nôtre et sa dette s'élève à 2 milliards 250 millions; mais remarquez, messieurs, que ce pays a été pendant deux ans privé de la moitié de ses revenus, les provinces se sont insurgées et l'on ne payait pas les impôts; ce pays a eu deux guerres à soutenir et de plus a trouvé encore une grande masse de papier-monnaie qu'il a été obligé d'éteindre, et cependant cette année il n'aura pas de déficit. Maintenant notre dette est de six cents millions; multipliez le chiffre par huit ou même simplement par sept et vous aurez une dette de 4 milliards 200 millions, c'est-à-dire, à peu près le double de celle de la monarchie dont il s'agit. Chez nous il y a eu plus de prodigalités que nulle part, et ce qui le prouve c'est la rapidité avec laquelle nous avons contracté emprunt sur emprunt. Il faut absolument nous mettre sur un pied d'économie, et quand nous serons entrés dans un système plus économique, voici, à mon avis, ce que nous pourrions faire.

Nous pourrions cette année consacrer deux millions pour les travaux des fortifications de Casal; l'année prochaine nous consacrerons encore deux autres millions, et lorsque vous aurez fini les travaux de Casal, nous continuerons deux millions par année, et successivement ainsi, et nous finirons par avoir un système complet de fortifications.

Parlant de la question constitutionnelle, que le Sénat ne doit pas abandonner, je vous disais: nous avons déjà des dépenses qui ont été faites; elle ne sont pas très-considérables; pendant le courant de l'année nous pourrions dépenser quelque chose, mais nous serons loin d'arriver à la somme totale. On pourrait se concerter avec le ministre de la guerre, lui demander quels fonds lui sont indispensables pour continuer les ouvrages de cette année; mais, lui dirons-nous, réfléchissez que la plupart des ouvrages sont en terre et doivent être faits avec lenteur, afin d'éviter les éboulements en automne; quelle somme vous faut-il donc? Ce sera considéré comme un fait accompli, ce seront les dépenses de l'année; mais il restera encore bien de 2 à 3 millions; portez-les dans le bilan de 1853 et ainsi nous serons dans la position voulue par la loi.

Puisque M. le ministre des finances a parlé, je saisisrai cette

occasione pour lui dire que quand il faut des millions, c'est à lui de les trouver. Mais ces millions il ne faut pas se contenter de les prendre dans la poche des contribuables, il faut chercher à les réaliser au moyen d'un fort et bon système d'économie. Nous avons cette année 40 millions de déficit, et si vous ajoutez à ces 40 millions les dépenses pour les fortifications de Casal, cette somme est dépassée. J'appelle donc sur ce point la sérieuse attention de M. le ministre. Notre dette s'élève déjà au chiffre de 600 millions; faisons donc de fortes économies, afin d'avoir toujours un excédent à employer pour les fortifications; alors, si Dieu nous conserve la paix, peu à peu le pays aura repris la position forte et indépendante que lui procuraient ses places de guerre.

L'allié avait la campagne à parcourir; mais nos places étaient à nous; les clefs de ces places se trouvaient déposées dans le cabinet du roi, qui lui-même était dans une place de guerre respectable, Turin. Voyez ce qui arriverait si Turin était occupé; nous n'aurions plus un allié, mais un maître, et je ne m'en soucie pas le moins du monde. Dans notre pays je voudrais que nous n'eussions pour maître que notre Gouvernement.

Le Gouvernement des étrangers est toujours dur.

La proposition que j'ai eu l'honneur de faire est parfaitement acceptable.

Pour le Ministère c'est une question d'amour propre, je le sais; mais nous aussi, nous avons notre amour propre, et je le fais consister dans le soin de remplir notre devoir constitutionnel. Si M. le ministre voulait s'inspirer des mêmes principes, il devrait souhaiter de rentrer promptement dans la voie du système constitutionnel. Tel est le but de ma proposition.

Je veux bien voter sur le fait accompli, mais je le répète: mon avis est que pour l'avenir nous devons faire les choses régulièrement. Je prie M. le ministre des finances de réfléchir à ces quelques mots, et comme je suis très-fatigué, je le prie de ne plus m'adresser ses paroles.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Aveva pregato l'onorevole maresciallo Della Torre a voler formulare la sua proposta; egli invece ha creduto più opportuno il rinnovare le critiche che egli muove al nostro sistema finanziario, e tessere il panegirico finanziario di un paese vicino.

Io non entrero a ribattere i calcoli ed i paragoni che egli ha fatto, mi limiterò a dire che se il paese che accenna è più fiorente del nostro, egli è molto da maravigliare che quegli uomini di Stato che lo reggono, e che talvolta l'onorevole maresciallo si piace di citarci ad esempio....

DELLA TORRE. No!

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio..... non abbiano saputo mettere le finanze in miglior condizione delle nostre, non abbiano saputo uscire ancora dal fatale sistema della carta monetata.

L'onorevole maresciallo sa che la carta monetata in quello Stato perde il 28 per cento; questo fatto solo mostra quanto differenti siano le condizioni economiche di questo e di quel paese.

Tornerò alla questione dalla quale non voglio lasciarmi sviare, a quella cioè di sapere se sia opportuno con un voto lo ammettere le spese già fatte intorno a Casale, o il rimandare le spese da farsi ai successivi bilanci.

Qui non vi può sorgere dubbio sulle intenzioni dell'onorevole maresciallo: egli le ha abbastanza chiaramente formulate; dirò il perchè il Ministero respinge questa proposta, che considera siccome equivalente alla reiezione della legge.

Tratterò prima la questione costituzionale; e qui farò una distinzione fra l'atto che il Ministero compiva quando sottoponeva al re il decreto di approvazione delle opere di Casale, e l'atto presente, cioè la proposta di legge che si sta discutendo.

Il Ministero ha confessato schiettamente, e nel seno dell'altra Camera, e nel seno della Commissione, ed è pronto a ripeterlo in ora, che l'atto da lui fatto era extra-legale, e se si vuole extra-costituzionale; ma quest'atto egli fu mosso a farlo da motivi gravissimi.

Alcuni ve ne furono già accennati nella tornata di ieri dal mio onorevole collega il presidente del Consiglio, ed io aggiungerò pure su questo punto alcuni schiarimenti.

Egli è evidente che, stante le condizioni dell'Europa nella primavera scorsa, stante le nostre relazioni colle estere potenze, se noi fossimo venuti a chiedere un credito di qualche rilievo, onde erigere delle fortificazioni, vive e appassionate discussioni si sarebbero levate, le quali avrebbero potuto creare non poche inquietudini nel seno degli esteri Gabinetti. Questa dimanda avrebbe eccitata molte difficoltà, avrebbe forse dato luogo a rimostranze e consigli i quali avrebbero incagliata l'esecuzione di un'opera che era da noi riconosciuta e riguardata come indispensabile. Noi quindi abbiamo pensato che una discussione preliminare poteva tornare dannosa allo scopo che ci proponevamo, e siccome eravamo convinti che questo scopo era utile, era santo, poichè si trattava della salute del paese, così abbiamo amato meglio assumere sul nostro capo una responsabilità gravissima, che correre il rischio di non poter raggiungere il propositoci scopo.

Ma vi era, o signori, un'altra considerazione, quella cioè delle finanze.

All'epoca nella quale il Gabinetto decretò le fortificazioni di Casale il ministro delle finanze aveva ottenuto facoltà di contrarre un prestito all'estero e di negoziarlo in Inghilterra.

Ora, o signori, se in queste circostanze si fosse sollevata nel Parlamento una viva discussione in ordine alle fortificazioni, questa sarebbe stata male interpretata e dai nostri amici e dai nostri nemici, sì politici che finanziari, e le persone che avevano interesse d'impedire la riuscita di quell'operazione di credito, ne avrebbero tratto partito per renderlo, se non impossibile, almeno molto più difficile.

Se il Senato vorrà prendere in considerazione queste riflessioni, riconoscerà, son certo, che, data la necessità e l'opportunità delle fortificazioni di Casale, il Ministero compì il suo dovere ed operò in conformità degli interessi dello Stato, assumendone l'intera responsabilità sul suo capo anzichè chiederne la preventiva approvazione al Parlamento.

Io quindi ripeto che il Ministero con piena conoscenza di causa ha commesso un atto extra-costituzionale, ma, compiuto quell'atto, egli si è fatto una premura di riparare a quest'incostituzionalità col venire a chiedere al Parlamento di sancire con una legge quanto erasi fin allora operato con un semplice decreto reale. E qui cessa l'extra-costituzionalità, qui entriamo intieramente nella via costituzionale; nella nostra proposta attuale noi siamo in piena conformità col sistema costituzionale.

Noi veniamo a chiedervi non solo che voi sanzionate quanto si è fatto finora, ma che ci somministriate i mezzi onde compiere l'opera incominciata.

Io non so che cosa possa vedere l'onorevole maresciallo d'incostituzionale nella richiesta di votare una somma nel bilancio di quest'anno, ed anche una somma per quello dell'anno seguente. Io credo anzi che ciò sia costituzionalissimo e conforme a tutte le buone norme di contabilità, perchè penso che quando un Ministero propone un'opera che richiegga una

spesa straordinaria da riprodursi sopra vari bilanci, è suo dovere di venire, nella legge che sancisce quell'opera, a stabilire il riparto delle spese fra i vari bilanci che debbono sopportarle. Io quindi non posso ammettere che nella proposta attuale vi sia qualche cosa d'incostituzionale, epperò, per questa parte almeno, respingo assolutamente la lezione d'incostituzionalismo, che si compiaceva di darci l'onorevole maresciallo.

La cosa quindi si restringe all'opportunità. È egli opportuno il sospendere, od almeno il rallentare i lavori? È egli opportuno il restringersi a movimenti di terra e rimandare ad epoca indeterminata il compimento delle opere da farsi? Io non entrò nella questione tecnica, poichè questa, mi pare, fu già trattata.

Gli onorevoli generali Sonnaz e Chiodo potranno dire esplicitamente il danno che ne potrebbe venire o dal rallentare o dall'interrompere del tutto i lavori.

La massima parte dei contratti è fatta, e ognuno vede quale gravissimo inconveniente economico sarebbe il sospendere cotali contratti. Ma lascio, come dissi, la parte tecnica, e vengo di preferenza alla finanziaria.

In che differiscono l'onorevole maresciallo ed il Ministero? L'onorevole maresciallo ammette che le opere per le quali vi sono impegni assoluti abbiano a compiersi, e che le altre si rimandino al 1853; e dico al 1853, perchè non credo che egli voglia rimandare ad epoca indefinita il compimento di quelle opere; la differenza quindi pel bilancio di quest'anno sarebbe di poche centinaia di mila lire, le quali si dovrebbero poi spendere nel 1853 o 1854.

E qui è il luogo di dire che sebbene le condizioni delle nostre finanze siano gravi, non sono però tali che l'anticipare una spesa di 500 o 600 mila lire le possa aggravare di troppo, e sia cosa al disopra delle forze nostre.

Posso assicurare l'onorevole maresciallo che nelle spese di quest'anno il Ministero ha tenuto conto eziandio di quelle di Casale, e per ciò che riflette le spese di quest'anno vi ha anche provveduto. Dico adunque, che dal lato finanziario la proposta dell'onorevole maresciallo non avrebbe nessuna utilità pratica; ma essa, o signori, avrebbe gravissima conseguenze dal lato politico.

E qui io prego il Senato a permettermi di esporre il mio modo di sentire in tutta la sua schiettezza.

Le opere delle fortificazioni di Casale sono una delle conseguenze della politica del Ministero, una delle conseguenze di quel programma che fu annunziato dal mio onorevole amico il presidente del Consiglio, ed al quale noi sempre siamo stati fedeli; politica di prudenza, di moderazione, ma politica nello stesso tempo di fermezza, di assoluta indipendenza.

Sì, o signori, noi non disconosciamo che l'atto col quale le fortificazioni di Casale vennero ordinate fu non privo di qualche ardimento. Nella penuria in cui versava il tesoro, l'assumere la responsabilità di una sì grave spesa poteva e doveva essere riconosciuta come una prova della ferma determinazione del Governo (ed il Governo crede anche della nazione) di sottostare a qualunque sacrificio, anzichè sottoporsi ad un sacrificio qualsiasi intorno alle sue libertà, alla sua dignità, alla sua indipendenza.

Ora, o signori, se quest'atto, dopo che venne sanato già da uno dei rami del Parlamento, venisse indirettamente biasimato dal Senato; se il Senato venisse dicendo: « Voi avete commesso un atto imprudente, un atto arrischiato, un atto che non era giustificato; noi, disposti all'indulgenza, non desiderando delle crisi, siamo pronti a darvi un'assolutoria per il passato, ma nello stesso mentre, con una solenne delibera-

zione, vogliamo sospendere gli ulteriori effetti, vogliamo rimandare l'esame di questi ulteriori effetti ad epoca più remota; » questa, o signori, sarebbe evidentemente una censura della politica seguita dal Ministero.

Il Ministero riconosce che vi possa essere una politica migliore della sua, riconosce che per avventura molte persone, e di assoluta buona fede, possano credere che nelle circostanze in cui si trova il paese si dovrebbe sacrificare ogni cosa alle considerazioni di economia, ma il Ministero non può dividere quest'opinione.

Il Ministero desidera quant'altri mai l'economia; egli è disposto a farne, ed a farne delle radicali, ed io credo che il progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare all'altra Camera sulla riforma dell'amministrazione centrale ne sia una prova evidente, perchè se questa viene approvata ed attivata, la spesa dell'amministrazione centrale diminuirà di parecchie centinaia di mila lire, e Dio voglia, lo ripeto, che questo progetto non sia avversato da coloro che talvolta si fanno i più fervidi apostoli dell'economia. Ma il Ministero è deciso a posporre le considerazioni di economia a quelle di dignità e d'indipendenza nazionale, ed ogni qualvolta crederà che una spesa sia richiesta da queste gravissime considerazioni, egli avrà il coraggio di proporla al Parlamento, oppure, se considerazioni gravi lo esigono, ad assumerne sul suo capo l'intera responsabilità.

Voi dunque, o signori, dalla proposta dell'onorevole maresciallo siete chiamati a dare un voto sulla politica del Ministero.

Se voi credete questa politica troppo rischiosa, troppo imprudente, voi voterete coll'onorevole maresciallo; se credete invece che questa politica sia conforme agli interessi ed ai sentimenti della nazione, io confido che lo respingerete e adatterete la proposta dell'ufficio centrale. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Secondo l'ordine dell'iscrizione, la parola appartiene al senatore Chiodo.

CHIODO. Mi pare che adesso non vi sia più alcun dubbio sulla necessità di avere una testa di ponte a Casale, mentre che l'onorevole maresciallo ha concesso che essa è utile, anzi necessaria, e vorrebbe solamente che se ne rallentasse l'esecuzione. Ma prima di vedere se questa possa essere rallentata senza inconvenienti, risponderò due parole all'onorevole generale Bava.

Quando ieri io diceva che il nostro campo trincerato naturale erano le colline del Monferrato, e che ho soggiunto anzi che lo era il terreno sulla destra del Po, intendeva che sopra di questa il nostro esercito sarebbe in sicuro; in quello spazio cioè compreso tra il Po ed il Tanaro, ova, se venisse minacciato, si concentrerebbe in Alessandria. Là certamente non sarebbe male di preparare un campo trincerato permanente, a cui all'evenienza si potrebbe supplire con fortificazioni campali. Ma ancorchè si facesse questo campo trincerato, sarebbe pur sempre necessario di avere in qualche parte alcune teste di ponte; siccome però non se ne potrebbero fare alcune, io ripeto perciò che è indispensabile di preparare quella almeno a Casale; ma sopra di ciò io non farò ritorno.

Mi rimane ora ad esaminare la questione se possa convenire di sospendere i lavori o di rallentarli. Per economia io credo che sia meglio accelerarli.

È vero che se i riempimenti di terra, come ha detto l'illustre maresciallo, venissero eseguiti lentamente, riescirebbero più resistenti e meno soggetti alle frane, ma i movimenti di terra sono ormai compiuti, cosicchè non restano più che i muri, e questi non sono di rivestimento, ma sono muri iso-

lati al piede della scarpa, secondo il sistema di Carnet, e non debbono resistere alla spinta della terra; siffatto sistema fu adottato per economia. Se si rallentassero i lavori, vi sarebbe piuttosto aumento di spese, mentre questi correrebbero egualmente, sia che i lavori vadano celeremente, sia che vadano lentamente; fra le altre accennerò quelle di sorveglianza. La maggior parte dei contratti essendo già stipulati, bisognerebbe alcuni modificarne, altri annullarne, e si dovrebbero perciò indennizzare gli appaltatori, ciocchè aumenterebbe la spesa senza che se ne avesse gran vantaggio nella costruzione.

PRESIDENTE. Si è fatto iscrivere per parlare il generale Bava: debbo però far avvertita la Camera che sarebbe la quarta volta che egli parla, perciò io interrogo il Senato se intenda di accordargli la parola per la quarta volta.

Motte voci. Sì! sì! Parli pure.

BAVA. Je remercie le Sénat de l'attention dont il a bien voulu m'honorer, et je lui promets de ne point en abuser.

Je répondrai seulement à M. le ministre des finances et à M. le général Chiodo que moi aussi dans les discours que j'ai faits jusqu'à présent j'ai reconnu le besoin d'une tête de pont à Casal, comme étant le point le plus propice pour s'opposer, de ce côté, à un ennemi remontant le fleuve; mais ce à quoi je me suis opposé c'est aux travaux de fortifications de la ville; et ce à quoi je me suis encore opposé davantage c'est à l'idée d'y construire un camp retranché.

En ce qui touche aux fortifications de la ville, je crois, et je le répète, que je les trouve inutiles; car la ville me semble être suffisamment défendue par la position qu'elle occupe, par le cours du Pô, qui coule au-dessous, et par la présence de toute l'armée, qui pourrait, au besoin, être appelée à la défendre.

L'honorable ministre des finances a ajouté que, quand il s'agissait de garantir l'indépendance nationale, il n'y avait pas à hésiter pour des hommes d'honneur à faire les dépenses nécessaires pour des fortifications qui sont réputées utiles au pays. Moi aussi, messieurs, je suis de son avis: ces sentiments généreux sont aussi les miens; mais ce à quoi je m'oppose c'est au choix que l'on a fait de ce point pour le fortifier. Je dis que ce point est le plus mauvais de tous, qu'on ne peut s'y mouvoir, et je soutiens que là on ne peut pas faire un camp retranché.

Messieurs, croyez-vous que cette dépense de 3,040,000 fr. pourra suffire? Non, car si vous voulez donner à un camp retranché l'importance dont il a besoin, il faut absolument...

CHIODO (Interrompendo). Non si tratta di fare un campo trincerato, onde la questione diventa inutile; là non si tratta che di fare una testa di ponte: i lavori che si eseguiscano sono nient'altro che un fortino sulla riva sinistra ed alcune opere sulla destra per rinforzare la cinta della città che col castello terrà luogo dell'opera che è necessaria sulla sponda destra.

La testa di ponte deve essere doppia, cioè il ponte deve essere difeso da ambe le parti. Le fortificazioni che si fanno non hanno per oggetto di accumulare in quel luogo un grosso corpo di truppa, ma al contrario sono combinate in modo che un piccolo presidio possa tenere la posizione senza bisogno di un esercito, il quale non avrebbe ad accorrere a difenderla che allorquando fosse attaccata, ed allorquando il nemico mostrasse una decisa volontà di espugnarla; poichè non potrebbe resistere indefinitamente, ma solo per un certo numero di giorni che saranno sempre sufficienti per recarvi soccorso.

La spesa domandata non supera i tre milioni, si è calco-

lato anche tutto quello che potrebbe essere necessario per qualche spesa non prevista, e si è perciò stabilito come massimo della spesa 3,040,000 lire.

Non c'è dubbio che questi lavori sono dispendiosi, e lo sono particolarmente perchè si trova a poca distanza del suolo l'acqua, sicchè bisogna con non lieve dispendio far canali, od impiegare altri mezzi per toglierla, per fare gli scavi e le fondazioni dei muri all'asciutto, e perchè finalmente i materiali sono carissimi.

Egli è per questo motivo che la spesa ascende al di là di quello che sarebbe sufficiente, se si potesse disporre della difesa della testa di ponte un numero più considerevole di difensori, nel qual caso una parte di quelle fortificazioni potrebbero tralasciarsi od esser meno resistenti.

BAVA. M. le général Chiodo vient d'exprimer devant le Sénat une nouvelle idée. Hier je croyais fermement que la pensée du Gouvernement, dont M. Chiodo vient de se rendre l'organe, était qu'au besoin l'armée se serait réfugiée dans les fortifications de Casal; maintenant puisqu'il ne s'agit plus que de simples fortifications, je n'ai plus les mêmes observations à faire à cet égard.

Mais je ne puis m'empêcher de demander au Sénat s'il est convenable de dépenser 3,000,000 pour une garnison qui a un rôle si minime à accomplir.

D'ailleurs, si on n'étend pas au-delà de l'enceinte de Casal les fortifications, la ville sera complètement exposée; mieux vaudrait alors qu'elle fût ouverte.

Mais, dit-on, si un cas se présente, si l'ennemi franchit le Pô, si l'armée n'arrive pas à temps? Eh bien! qu'importe? L'ennemi n'enlèvera que quelques canons en fer qui se trouveront à votre tête de pont et la ville ne courra que peu de danger; mais le danger réel c'est que vous pouvez induire en erreur les militaires, qui voudraient se retirer dans cette souricière et c'est pourquoi j'enusse préféré que les 3,000,000 que l'on veut y employer servissent plutôt à achever le camp retranché d'Alexandrie.

Je le répète, ce qui me porte à juger ainsi la question c'est que Casal n'est pas un point stratégique, il n'y a rien encore, tout est à créer, tout est à faire, et nous n'avons sur ce point ni quartiers, ni établissements militaires, ni locaux pour retirer notre artillerie. A Alexandrie au contraire il y a tout ce qu'il faut.

A propos d'Alexandrie l'honorable ministre des finances a dit que l'on serait obligé de dépenser beaucoup trop d'argent et que l'état des finances ne permettait pas de disposer de plus de 3,000,000.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Oui certainement.

BAVA. Je crois que monsieur le ministre des finances est dans l'erreur, quand il nous dit qu'il ne dépensera que 3,000,000.

Je viens de vous faire observer qu'à Alexandrie les travaux sont très-avancés; nous avons des casernes, nous possédons une citadelle pour retirer notre matériel, les mouvements de terre, si dispendieux ordinairement, sont déjà faits, il ne s'agit plus que de leur donner une forme; vous y avez déjà dépensé un million; la citadelle couvre et protège une partie de la ville. Il est donc permis de conclure que l'argent que l'on se propose de dépenser à Casal eût été beaucoup mieux employé à terminer les travaux d'Alexandrie.

Je puis être dans l'erreur; mais je dois cependant confesser que jusqu'à présent je n'ai entendu aucune raison qui puisse me faire changer d'avis à cet égard.

CHIODO. Domando ancora una volta di parlare.

Voci. No! no! Basta! basta!

PRESIDENTE. La parola è al senatore Gallina.

GALLINA (*Movimento generale di attenzione*). Già nella tornata di ieri l'onorevole ministro presidente del Consiglio aveva posta sul suo vero terreno la questione di cui si occupa il Senato. Testè l'onorevole ministro delle finanze l'ha ricollocata sullo stesso terreno politico, il quale è la vera sede della questione che si agita in questo momento.

Una lunga, una grave, una profonda discussione ha avuto luogo ieri e quest'oggi, fatta da giudici competenti sotto il rapporto di questione strategica e d'arte militare.

Io non nego alla questione militare tutta l'importanza che può avere, e, sebbene non militare, veggomi dai miei precedenti di vita politica ed amministrativa condotto a dover trattare anche questo punto; ma non si spaventi il Senato.

Non è d'arte e di scienza militare che io gli abbia a parlare: sono piuttosto ricordi oramai storici ed amministrativi che mi occuperanno in questa parte della discussione.

Ma la questione principale è questione politica, grave per le circostanze che l'accompagnano, grave per le deliberazioni che già hanno avuto luogo in altra Camera, gravissima insomma, non solamente per il presente, ma per l'avvenire del paese.

Voi avete udito, onorevoli senatori, tutte le osservazioni che furono fatte dagli illustri generali, i quali nell'esperienza della guerra, negli studi dell'arte e della scienza hanno sicuramente attinte tutte le dottrine le migliori per la difesa di uno Stato, per la condotta di un esercito. Per verità vi fu un momento in cui io credetti che noi eravamo alla vigilia di rompere la guerra, e quest'idea (lasciate che io ve lo dica) mi avrebbe profondamente contristato se non vedessi l'impossibilità di questa cosa. Gli onorevoli generali che hanno parlato (se noi vogliamo riassumere gli estremi delle loro discussioni) li vediamo tutti venir d'accordo in ciò: che sono necessarie le fortificazioni, numerose e tali da poter resistere in ogni circostanza al nemico, e politicamente troviamo questa sentenza appoggiata alla gran ragione dell'indipendenza del paese, dell'onore nazionale e della conservazione delle nostre istituzioni. Si legano adunque le une alle altre queste considerazioni che vi furono sottoposte. Ma io dal lato amministrativo considerandole primieramente, non posso a meno di osservare che questi illustri generali, tutti concludendo per la necessità delle fortificazioni, le collocano gli uni in un luogo, gli altri in un altro; ed io concedo che tutte sono necessarie, o per meglio dire, che tutte sono utili in certe circostanze.

Non mi sorprende, o signori, che il voto e il parere dei generali che siedono in questa Camera tale sia stato. Io vi contrapporrò il parere degli amministratori, e vi dirò coll'esempio ancora del ministro delle finanze che se un Consiglio di amministratori avesse a dichiarare la sua opinione su tutte queste fortezze, probabilmente sarebbe unanime nel rigettarle secondo le circostanze. Questa è colpa forse di mestiere; ma vi è una superiore considerazione che, lasciate a parte le specialità che a ciascuno riguardano, deve portarsi sull'insieme delle cose, deve cogliere la questione dell'opportunità, deve combinare quel che si può con quello che non si può fare, deve vedere quello che conviene impreteribilmente fare e ciò che si può lasciare in disparte e rimandare; vi è insomma un mezzo termine, pel quale gli uomini politici, gli amministratori, gli uomini speciali anche nell'arte militare debbono venire ad accordarsi per combinare fra di loro ciò che sia utile, ciò che sia necessario, ciò che si debba omettere e ciò che si debba continuare.

Signori, l'illustre maresciallo che conta così lunga e così onorevole carriera, vi ha parlato di progetti che risalgono ad epoche antiche. Egli può forse parlarvi di cose che risalgono a 35 anni, e che successivamente furono rinnovate negli anni posteriori. Io, signori, più giovane d'età, ebbi in sorte di dover udire a parlare da 20 anni delle fortificazioni di questo paese, e conviene che ve lo dica, per 20 anni ho fatta viva opposizione alle fortificazioni in generale.

Non parlo, o signori, di fortificazioni speciali che in date circostanze di tempo sono necessarie; non parlo di opere che secondo le eventualità politiche possono essere comandate e prontamente eseguite, e mi accordo volentieri con coloro i quali pensano che l'illegalità si possa talvolta sanare col rimedio che sta in mano del Parlamento, quando ragioni potenti giustificino una siffatta cosa.

Ma, o signori, noi siamo costituiti in tale situazione politica e militare, che se giungono al timone degli affari uomini i quali guardino ad occidente, bisogna fortificare tutta la linea d'occidente; se vengono da un'altra parte uomini che più mirino all'oriente, conviene fortificare la linea d'oriente (*Narrità*); ed è noto che queste linee d'occidente e d'oriente, per la configurazione del terreno, offrono quasi tanti posti da difendere quante sono le miglia che le separano.

Voi trovate nella catena delle Alpi tanti passi di monti nei quali potreste spendere il reddito di cento anni per fortificarli; e nelle pianure subalpine tanti varchi di fiumi che or richiederebbero un'altrettanta spesa. Ma poi, signori, quando siamo alla difesa, la guerra passata ha provato a che cosa servono le fortificazioni di monti e di passi di fiumi, dove la truppa che si impiega scema d'altrettanto l'esercito centrale.

Ma lasciamo a parte queste considerazioni; riteniamo questo solo (e ciò io dico ai miei onorevoli colleghi, i quali non appartengono all'amministrazione della guerra), che cioè se noi vogliamo badare alle opinioni speciali, noi avremo tante fortezze da fare quanti sono i passi o i varchi di fiumi che si possono transitare da un nemico, in tutte le direzioni ipotetiche possibili; e per parlare più particolarmente delle fortificazioni di Casale, in ordine alla spesa, io credo, o signori, che le fortificazioni suddette vi porteranno ad una spesa non prevista e molto eccedente quella di cui si è ragionato.

L'onorevole ministro della guerra vi ha, con quella schiettezza che gli è naturale, confessato che non credeva che la testa di ponte di Casale avrebbe richiesto una somma così considerevole.

Se io gli volgo la parola e gli domando se crede che la testa di ponte di Casale non richiederà maggiore spesa ancora di quella che egli ora presuppone, io temo, signori, che egli non possa rispondermi senza far molte riserve.

Vi dirò di più: dalle osservazioni che avete inteso si parla di legare la testa di ponte di Casale con quella di Valenza; si parla del campo trincerato di Alessandria; si parla insomma di tanti accessori, i quali si connettono gli uni cogli altri e d'un insieme d'opere di costruzione, le quali valgano a coprire le operazioni di un corpo d'armata che già fin d'ora voi potete scorgere che nessun limite certo hanno le opere intraprese o progettate.

Io vi dico adunque che dal punto di vista delle fortificazioni queste questioni non sono nuove, perchè venti anni addietro si parlava delle fortificazioni di Torino, e l'onorevole maresciallo ve lo ha dichiarato: progetti furono preparati, i quali facevano ascendere questa spesa a diecine di milioni, ma non era escluso che avrebbero forse oltrepassato il doppio.

Neppure la testa di ponte di Casale è cosa nuova, nè per il Congresso del 1850, nè per l'esecuzione del 1851.

La testa di ponte di Casale fu messa in questione più volte dal ministro della guerra che in allora dirigeva quel dipartimento, e non si calcolava che 600,000 lire.

Io credo bene che l'onorevole ministro attuale della guerra ha potuto avere sott'occhio quei progetti, ha potuto regolare la sua opinione su ciò che allora si calcolava, ed egli vede ora quale ne sia la differenza nell'eseguimento e di quanto il calcolo ne sia stato oltrepassato.

Queste parole ho voluto dire considerando la questione tanto sotto l'aspetto militare, quanto sotto l'aspetto amministrativo, affinché l'esempio del fatto vi ammaestri su quanto ha da farsi.

Ora un'altra quistione si lega necessariamente con questa, ed io non posso far a meno di occuparmene sebbene non sia ai miei occhi cosa grave, come a taluno può parere; questa è la quistione costituzionale.

Voi avete udito i ministri a dichiarare schiettamente che essi intrapresero le opere, perchè le credevano necessarie, sebbene le sapessero irregolari nel modo intrapreso. Il ministro della guerra è andato più oltre e con quella ingenuità che gli è propria ha dichiarato che se dovesse agire al di d'oggi farebbe ancora così.

Io non trovo a ridire a questa dichiarazione; comprendo perfettamente che in circostanze gravi quali erano quelle che si presentavano, si potesse passar oltre alle forme costituzionali quando si metteva in quistione la propria responsabilità. Non è con ciò che io conceda quanto mi è parso di udire nella discussione di ieri, che nei piccoli Stati non si può tenere alla rigidezza delle forme costituzionali, come nei grandi Stati, e che in molte circostanze si può e si deve passar oltre.

Signori! Protesto solennemente contro queste dottrine; i piccoli Stati hanno più necessità dell'osservanza delle leggi fondamentali che non i grandi, perchè nei piccoli la violazione delle leggi costitutive in questioni secondarie conduce più facilmente alla violazione aperta di esse in circostanze non sempre giustificabili, e nelle quali sul diritto finisce sempre per prevalere il fatto consumato, ed ogni responsabilità è annichilata; epperò la necessità di dare al Ministero un'approvazione di ciò che fu irregolarmente fatto è necessità assoluta, e che vuol essere espressa; ed io credo intendere in questo modo le parole dell'onorevole maresciallo, quando parlò del diritto e del dovere che ha il Senato di richiedere che questa incostituzionalità, questa extralegalità sia sanata. Non è perciò che l'attuale proposta del Ministero pecchi d'incostituzionalità, no certamente. Quella di dividere le spese sopra più bilanci è questione che ha potuto essere mossa altre volte, ma che tuttavia, ben considerata, sta perfettamente negli ordini nostri; questo metodo si usava per l'addietro, e si userà sempre nei paesi dove si hanno da intraprendere lavori, i quali eccedano i mezzi pecuniari disponibili e debbano tuttavia compiersi in un determinato tempo.

Ma un'osservazione si poteva fare, e forse era nello spirito e nella mente del maresciallo Della Torre, ed è che il Ministero passò oltre a questa irregolarità nella relazione che vi è sottoposta. Infatti il Ministero non vi parla dell'irregolarità, dell'incostituzionalità del fatto; egli vi domanda semplicemente che approviata la spesa.

L'illustre e dottissimo ministro delle finanze, che delle cose costituzionali è molto esperto, sa che in altri paesi, i quali sono soventi volte citati ad esempio in punto di discipline costituzionali, allorchè si tratta di sanare irregolarità di questa specie il Governo propone un atto speciale, col quale domanda questa sanatoria.

Io vorrei vedere il Ministero seguire questa pratica, perchè

ciò prova un rispetto agli ordini costituzionali, ciò prova che si hanno i debiti riguardi ai poteri dello Stato, e toglie qualunque parzialità, che potesse per avventura sospettarsi nei rapporti degli uni e degli altri.

Qui ell'era tanto più necessaria che le attribuzioni del Senato incontrano opposizioni, le quali vorrebbero essere meglio esaminate e risolte. Qui nasce ancora un'altra difficoltà, ed è che la cognizione preventiva delle cose che si vollero intraprendere fu data all'altra Camera e non al Senato, e ciò costituisce quella tale differenza, alla quale io accennava e che credo doversi evitare ad ogni costo, perchè le due Camere debbono essere ugualmente trattate nei loro rapporti col Governo, ed il Ministero invece di disgiungerle, è mezzo naturale di accordarle insieme in tutti i casi di disparere.

La questione di costituzionalità adunque è questione viva nella discussione attuale, ma non è una questione che possa fare difficoltà alle risoluzioni che il Senato vorrà prendere.

Non parlo della riduzione delle spese; non parlo di quella specie di emendamento che non fu formulato, sebbene già accennato, e combattuto, ed il quale avrà migliore la sua sede allorchè si discuteranno gli articoli della legge: ora di questo non occorre parlare.

La questione rimane intatta: altro è l'approvazione del fatto, altra cosa le conseguenze del fatto medesimo, le quali possono essere soggette ad altro esame e ad altra discussione.

Ma, signori, le considerazioni che ho avuto l'onore di sottoporvi sono nulle in faccia alla questione che il Ministero ha posta avanti alla Commissione, e che ha qui rinnovato ieri, e quest'oggi, vale a dire la questione ministeriale.

Il ministro degli esteri con quella generosità di sentimenti che gli è propria, e con quella eleganza di forme che così profondamente possiede, vi ha espressa la sua opinione; vi ha detto come si trattasse d'indipendenza, come si trattasse di dignità e di onore del paese; vi ha detto insomma tutto ciò che può far nascere in cuori ben fatti, teneri della riputazione, della gloria, e dell'onore nazionale tutto quanto poteva muovervi alla di lui approvazione. Non sarà mai che io lo disapprovi, anzi con lui mi associo, e intendo che tutto ciò che vuol valere alla dignità del paese, alla maestà della Corona, all'indipendenza nazionale, alla conservazione delle libertà di cui godiamo, abbia qui in Senato la sua naturale tutela, i suoi naturali conservatori (*Bene! Bravo!*).

Ma, signori, è questione di fiducia quella che è sottoposta al vostro giudizio. Il ministro delle finanze ve lo ha detto: se voi toccaste alla legge che vi è proposta, potrebbe nascere il dubbio che al Ministero non accordiate la vostra fiducia; ebbene, io gliela concedo, ma non gliela concedo in tutta l'estensione dei termini nei quali è proposta al Senato; perocchè è questione complessa quella che trattiamo; vale a dire è questione eminentemente costituzionale per un lato, e di molta gravità finanziaria per l'altro, e queste possono essere separate.

La questione costituzionale è di facile risoluzione.

La questione amministrativa è soggetta ad altre considerazioni.

Si può approvare quello che si è fatto; e per quello che rimane a fare, e che può sospendersi (non sospendersi per un anno, per due o per tre, ma fino a quando le finanze siano in grado di sopperire alla spesa), la risoluzione da prendersi non involve per nulla la fiducia nel Ministero.

Voi vedete, o signori, in quale situazione di cose sia il nostro paese in questo momento: voi vedete che la questione finanziaria gravita di tutto il suo peso nelle discussioni e nelle deliberazioni del Parlamento; essa debbè adunque grande-

mente influire nelle risoluzioni che voi dovrete prendere a ciascun istante su tutte le leggi che saranno proposte, e che in gran numero già furono presentate alla Camera dei deputati.

Voi non potete adunque concedere, che qualunque osservazione vogliate fare, che qualunque emendamento desideriate apportare per la vostra esperienza alle leggi che vi saranno proposte, possa muovere una questione di fiducia e presentare il Ministero come in sospenso se debba o no continuare nel suo ufficio. Le questioni ministeriali sono, ai di che corrono, questioni gravissime. Il Ministero che ha adottato un sistema d'azione non può fare minaccia della sua dimissione, quando quest'azione è nel pieno suo vigore, e per il suo ritiro potrebbe rimanere interrotta con disordine e confusione.

Se l'accordo delle Camere è perchè egli continui; se la dissensione non nasce che sopra questioni d'incidenti, il Ministero ha un dovere di coscienza di continuare, di riferirsi al voto che le Camere stanno per emettere nel senso che giudicano necessario al bene del paese.

Altre sono le questioni politiche e di fiducia, altre le amministrative nelle quali la fiducia tiene piccolo luogo, quando non si tratta di operazioni le quali involgono tutto l'insieme dell'amministrazione.

Ma io vengo, o signori, alla questione politica più speciale, alla questione di fiducia nel Ministero, che io giudico grave e gravissima per i fatti che l'accompagnano, e soprattutto per il voto della Camera dei deputati sopra questa stessa proposta, per i progetti di legge di nuove contribuzioni che già sono comunicati alla Camera dei deputati, per l'agitazione dell'opinione pubblica sopra le conseguenze di questo voto e l'incertezza dei contribuenti sulla destinazione delle imposte che loro si richiedono.

Di tutte queste cose, o signori, il Ministero può darvi facilmente contezza; a tutte queste difficoltà il Ministero può dare facile risposta; ed io con pienissima fiducia a lui rivolgo la mia parola per ottenere quelle soddisfacenti risposte, che noi tutti dobbiamo aspettarci.

Il voto della Camera dei deputati sulla questione delle fortificazioni di Casale è voto il quale per le maggiorità e minorità relative, che si manifestarono in quell'assemblea ha una espressione immensa, un'espressione che in altri paesi più invecchiati negli usi parlamentari, nei quali l'azione del Governo rappresentativo è più continua e più normale, regolata su basi più certe ed inconcusse, sarebbe voto, il quale invece di avere un carattere affermativo verrebbe considerato come negativo dal Ministero.

CAVOU, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

GALLINA. Una maggiorità di pochi voti dove contano i ministri deputati, non è maggiorità in faccia al paese. In questione così grave come questa, il voto del Parlamento non è voto di specialità, è voto politico, ed io sono persuaso che tale lo riconosce il Ministero.

Con compiacenza, signori, io voglio parlarvi ed amo citarvi le deliberazioni dell'altra Camera, perchè le deliberazioni dell'altra Camera sono in questa questione della più alta importanza per il Senato. Uno dei nostri onorevoli colleghi vi ha detto ieri che il Senato non parve molto tenero delle sue attribuzioni; me lo perdoni il nobile marchese, egli s'inganna; il Senato è tenerissimo delle attribuzioni che gli appartengono, ma il Senato sa portare nelle sue deliberazioni il peso della sua esperienza, sa misurare i pericoli che sono annessi a certe risoluzioni, sa mitigare le sue deliberazioni senza rinunciare perciò né alle sue attribuzioni, né alla sua dignità, né ai diritti

che gli competono, e che nessuno ha il potere di rifiutare, né menomare (*Bene! Bravo!*).

Questo spirito di conciliazione il Senato l'eserciterà sempre finchè le basi dello Statuto non saranno intaccate, lo eserciterà sempre finchè le libertà della nazione saranno conservate, lo eserciterà continuamente finchè troverà che in lui, e nella sua inamovibilità sta il perno della conservazione dei diritti della nazione (*Nuovi segni di approvazione*).

Ora, signori, voi vedete che la Camera dei deputati non può essere in ostilità col Senato; vi può essere disparere tra i due poteri, ma l'animo di riconciliazione non può mancare in nessuno dei due, e soprattutto non può mancare nel Senato, quando accade per avventura che qualche grave disparere divida i due poteri; egli è per questo che riferendomi alle deliberazioni della Camera dei deputati, mi compiaccio di darvi il peso che meritano, tanto più quando le difficoltà gravissime della situazione presente, quando tutto l'avvenire del paese materialmente e moralmente può essere compromesso da una falsa via che per avventura si battesse inconsideratamente, o senza animo determinato di ciò che si vuol fare.

Lo stesso onorevole nostro collega al quale testè mi riferiva, il senatore Di Montezemolo, ha toccato ieri nelle sue osservazioni i punti principali di questione cui dava luogo l'attuale discussione; dico che gli ha toccati perchè non ha voluto trattarli tant'oltre quanto forse bisognava. Mi consolai udendo le sue parole perchè mi dispensavano dal prendere io stesso a ragionare su questo argomento, per timore che esse potessero essere interpretate diversamente da quanto è l'animo che le detta; ma ora che dal ministro di finanze la questione è stata risolutamente portata sul terreno politico, mi avanzo su questo terreno liberamente, schiettamente e francamente per dirvi tutto il mio pensiero (*Movimento di attenzione*).

Il paese fu commosso nel vedere una tendenza del Gabinetto, il quale si separò da una parte per portarsi verso di un'altra; da quella circostanza il voto della Camera dei deputati. . . .

CAVOU, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando la parola. Io credo che sia contrario allo Statuto il parlare in una Camera di quello che si fa in un'altra; e contrario a tutti i precedenti del mondo.

GALLINA. Domando scusa, è nota la risoluzione della Camera dei deputati.

CAVOU, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Ella citò i discorsi fatti dal ministro nell'altra Camera; e pregherei il presidente d'interpellare su questo punto il Senato, perchè credo che sia un precedente dannoso, che in un ramo del Parlamento si parli di quello che si fa in un altro. Non si è mai fatto in Inghilterra, in Francia, e sarebbe deplorabile, lamenterei altamente che per la prima volta il Senato subalpino desse questo funesto esempio.

PRESIDENTE. Il signor senatore Gallina ha parlato dapprima in termini generali dell'importanza, che poteva avere nella nostra opinione la deliberazione presa sulla presente legge nell'altra Camera, e io credo che era nel suo diritto di farlo; ma dopo che nelle ultime parole che ha pronunziate vuole inoltrarsi nella discussione del discorso, che il ministro delle finanze ha potuto tenere in un altro recinto, il quale accennava a volgere la sua simpatia piuttosto ad un lato, che ad un altro di quella Camera, io credo che veramente il signor ministro ha diritto di dolersi di questa novità, che si scosta dalle nostre regole.

GALLINA. Domando umili scuse al signor presidente. . .

DELLA TORRE. Domando la parola per un fatto personale.

GALLINA. Mi perdoni il signor presidente, e mi permetta l'illustre maresciallo, che io parli di una questione che mi riguarda.

Io non credo di aver parlato dei discorsi ministeriali nell'altra Camera; io ho parlato di una scissione, che è chiarissima, che fu proclamata, e sulla quale è necessaria una discussione. Come si può che un Ministero nel governo costituzionale tenda più a questa, che a quell'altra parte, e che in un'altra Camera che divide i poteri legislativi, che giudica la direzione politica del Ministero, non si possa parlare della stessa questione?

Per me è nuovo quanto ho udito dal signor ministro; per me è nuovissimo il sentire che sia interdetto in una Camera parlare delle deliberazioni dell'altra, e di quanto in essa ha potuto avvenire; questo influisce sulla politica del paese, quindi influisce sull'andamento delle cose dello Stato.

Quanto ai discorsi che qui si possono fare, e ai discorsi fatti altrove, o signori, io seguo in ogni caso l'esempio del ministro delle finanze.

Io ho veduto il ministro delle finanze citare alla Camera dei deputati le parole dell'illustre maresciallo. L'ho sentito commentarle, ho sentito fare al suo sistema politico tali corollari, che noi abbiamo il diritto di esaminare (*Bravo! bravo!*); io vorrei sapere il perchè, quando queste osservazioni che furono fatte altrove hanno avuto un risulamento, che non giudico nè opportuno, nè conveniente al buon andamento della cosa pubblica, io domando perchè mi sarà interdetto di entrare in questa discussione; io domando perchè un membro del Senato non avrà da avere la bocca aperta, come ha gli orecchi per udire quello che importa al bene del paese!

PRESIDENTE. A conforto dell'osservazione che io dirigevo all'egregio oratore, io leggerò l'articolo 45 del nostro regolamento, nel quale all'ultimo paragrafo si dice così:

« Gli oratori avranno particolar cura di astenersi da ogni diretta allusione a ciò che si sia detto o fatto nella Camera elettiva, in fuori di una semplice enunciazione. »

GALLINA. Enunciazione.

PRESIDENTE. Io lascio giudice il senatore Gallina se le spiegazioni, nelle quali finora entrò, passino i limiti di una semplice enunciazione.

GALLINA. Io lascio questo giudizio al Senato.

PRESIDENTE. Io lo consulterò.

GALLINA. In causa propria, io non posso dire se mi è interdetto di parlare della risoluzione avvenuta in altra Camera. Il Senato non ha che da esprimere il suo voto, la sua opinione su ciò che io vengo di dire, se cioè nelle mie osservazioni io sia venuto a citare brani di discorsi, o altra cosa che possa incontrare la disapprovazione del regolamento.

Non potrei omettere di dire tuttavia che nelle altre Camere, negli altri Parlamenti, e in Inghilterra soprattutto, le parole dei ministri dette in una Camera sono continuamente ripetute in quella Camera dove essi non siedono.

Non saprei dunque comprendere quale difficoltà vi possa essere, quale inconveniente si possa trovare, non so quale pernicioso conseguenza si possa dedurre da ciò, che si citi o un atto, o un fatto, o anche le parole stesse che hanno potuto muovere ad una o ad un'altra conclusione. Ma io non voglio oppormi alle osservazioni del ministro di finanze; se egli crede che io non debba parlare dell'altra Camera, ebbene, m'impongo il silenzio sull'altra Camera, ma mi permetterà, io spero, di parlare degli atti e dei fatti ministeriali.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Volontieri.

GALLINA. Dunque il fatto che io cito è quello di una mutazione nella direzione politica, che si è avverata nella Camera dei deputati. Il Senato non è abbastanza edotto dei motivi che poterono muovere il Ministero a scegliere più questa che quella politica; l'opinione pubblica va indagando quali possano essere; le fortificazioni di Casale vi apprestano facile argomento: io domando al Ministero, io domando al presidente del Consiglio, il quale può dirsi più nuovo in quest'affare, vale a dire, la di cui opinione non mi pare d'aver vista pregiudicata da atti anteriori, di dichiarare, di dare al Senato quelle spiegazioni sulla politica che segue, su quella che vuole seguire, e tali siano queste spiegazioni, che il Senato possa misurare la sua fiducia, e pronunciare col maggior piacere, colla maggior soddisfazione la sua sentenza.

D'AZEGLIO, presidente del Consiglio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio quando avrà finito il senatore Gallina.

GALLINA. Io dico adunque che questa mutazione di politica apparente, che questo rivolgersi più a una opinione che all'altra, ha un grave peso nell'andamento della cosa pubblica, ha un gravissimo peso, allorchè si parla di contribuzioni, allorchè le contribuzioni si hanno da discutere, allorchè il contribuente nel nostro paese ne copre la superficie intiera perchè la proprietà è divisa, perchè le contribuzioni vanno a toccare ciascun individuo, perchè, insomma, la famiglia intiera de' cittadini ne soffre aggravio; aggravio necessario, aggravio indispensabile, come conseguenze del passato, ma aggravio tale che richiede che il contribuente ed il cittadino sappiano a quale uso, a qual fine, con quale idea queste imposte si sono domandate.

Io alludo ancora qui ad un cenno che fu fatto dal nostro onorevole collega, il marchese di Montezemolo. Egli ha parlato di un'opinione che è incerta sopra idee di guerra futura, non di guerra europea, ma di guerra nazionale.

DI MONTEZEMOLO. Domando la parola.

GALLINA. Egli ha combattuta quest'idea, ha detto che non era supponibile. Io mi accordo volentieri nella sua opinione, la credo impossibile, e mi ha detto che era impossibile il deputato di Strambino quando parlava ai suoi elettori (1), ed io ritengo la sua parola come parola che dura, come parola che è impretebibile, perchè lo furono sempre tutte quelle dal nobile gentiluomo ministro espresse.

Ma non è men vero che questa tendenza richiede spiegazioni, non è men vero che il Senato ha il diritto di porre la questione in questi termini: « Ieri il presidente del Consiglio con eloquenti parole vi ha parlato di buona fede: signori, quando il presidente del Consiglio vi parla di buona fede, voi potete credere senza osservazione. »

Egli è alla sua buona fede che io mi rivolgo per ottenere quelle spiegazioni che io credo indispensabili. Convien che l'opinione pubblica sappia in qual via è incamminato il paese; conviene che si sappia qual è la direzione che si dà alla politica per poter accordare quella fiducia che il Ministero ci chiama; egli è sulla risposta che saremo per ottenere che io regolerò il voto che avrò da emettere sull'attuale questione.

D'AZEGLIO, presidente del Consiglio, ministro degli esteri. Il desiderio di tutta la mia vita è stato sempre quello di essere e di parere sempre chiaro a tutti, e di seguire una politica la quale in tutte le occasioni, in tutti i luoghi, in tutti i momenti potessi altamente professare e definire.

Io ringrazio perciò l'onorevole preopinante di avermi dato occasione di ripetere ciò che già ho detto nell'altra Camera,

(1) Il cavaliere Massimo d'Azeglio, presidente del Consiglio dei ministri.

ciò che del resto, per coloro i quali avranno avuto la pazienza di leggere i pochi miei scritti, è cosa palese. Perché dappoi che io cominciai la mia carriera politica, e così potrei dire dappoi che io cominciai a pensare, la mia politica è sempre stata la medesima, la politica, cioè, della giustizia, e perciò della libertà; la politica della dignità, e perciò dell'indipendenza.

Senza voler entrare molto nelle allusioni alle quali si riferiva l'onorevole preopinante, ed alle quali il presidente del Senato ha opposto alcune osservazioni, io mi contenterò di ripetere, e se si vuole di chiosare ciò che già dissi nella Camera dei deputati.

Io dissi che era entrato al Ministero professando una politica, che io era stato nel Ministero, anche troppo lungamente, seguendo questa politica, e che colla medesima io sarei dal Ministero uscito. Questa politica è quella, ripeto, di tutta la mia vita, cioè di stare tra i due partiti estremi, di mantenere lo Statuto, nulla più dello Statuto, ma nulla meno dello Statuto.

Vi sono occasioni, o signori, dove il mantenersi fra due partiti estremi porta necessariamente un'apparenza di oscillazione politica, come la porterebbe materialmente ad un uomo il quale da due parti opposte si sentisse tirare, che per quanto fosse saldo sulle gambe, sarebbe impossibile che più o meno non risentisse un movimento. Ma questo movimento, quando il Ministero è stato troppo tirato a dritta, lo ha fatto a sinistra, direi, per una naturale necessità dinamica, e quando è stato troppo tirato a sinistra, ha fatto il movimento a dritta per il medesimo motivo. (*Harità generale*)

Ora dunque, o signori, lo ripeto, il Ministero non ha mutato politica; esso segue sempre quella che ha incominciato.

Prego il Senato a considerare che vi sono occasioni in tempi di partiti, in tempi di agitazione morale, che vi sono timori, sospetti che non hanno corpo, che sono fantasmi, che sono semplici immaginazioni, ma che possono ridursi talvolta allo stato di veri pericoli. Ma perchè l'onorevole preopinante ha affermato che io sempre fui uomo schietto ed aperto, del che mi onoro, intendo di esserlo anche in quest'occasione. Venne nell'opinione pubblica diffuso che noi del Ministero siamo in dissidio; in tutti i Ministeri di questo mondo, come anche fra due sole persone che abbiano a trattare affari assieme ci è il momento nel quale non si è dello stesso parere, e nessuno di noi forse è perfettamente eguale a sè stesso per un periodo di ventiquattro ore.

Per conseguenza non è da stupire se vi hanno talvolta occasioni nelle quali non si divide da tutti lo stesso parere; ma poichè l'onorevole preopinante ha tanta opinione della mia buona fede, io posso assicurare il Senato e su ciò tranquillar posso l'opinione pubblica che il Ministero è perfettamente della stessa opinione in questo, di mantenere gelosamente lo Statuto (e di questo non occorre nemmeno parlare, in questo non bisogna cedere nè a dritta, nè a sinistra), come è perfettamente d'accordo di dover mantenere la piena indipendenza ad ogni costo. E se vi sono persone le quali non dirò per conversione, perchè non abbiamo la pretensione di fare conversioni, ma che per considerarci forse come un male minore o per altro motivo, ci offrono e danno i loro voti, noi sicuramente non li dobbiamo, nè possiamo rifiutare.

In quanto poi alla questione principale, sulla quale il Ministero, se fosse anche discorde in tutte le altre, sarebbe sempre concorde, vale a dire la questione dell'indipendenza nazionale, alla quale si riferiscono le questioni di finanza, dirò che ieri quando io ebbi l'onore di dirigere la parola al Senato parlai di sacrifici che furono fatti sinora, e citai sacrifici che

furono fatti nella guerra del 1706, quando l'esercito francese assediava Torino.

Ripensando dopo alle parole che aveva avuto l'onore di dirigere al Senato mi venne in pensiero che avrei potuto fare un'osservazione che in quel punto non mi si presentò alla mente e che oggi domando permesso al Senato di esporre. Fatto singolare è che la Casa di Savoia è stata ed è una delle dinastie che siano state più amate dai loro sudditi, e nello stesso tempo è la dinastia che ha domandato più sacrifici di danaro e di sangue. Dacchè i duchi Carlo Emanuele I e II, e il Re Vittorio Amedeo II domandavano ai loro sudditi la vita e la sostanza, si potrebbe domandare che cosa dessero loro in compenso; davano, o signori, l'indipendenza, davano loro la dignità e l'onore del Piemonte.

Il mio argomento è dunque che i popoli piemontesi particolarmente molto volentieri si presteranno ai carichi che saranno necessari a mantenere le istituzioni e l'indipendenza del paese, e se vi sarà chi griderà, sono persuaso che queste stesse persone griderebbero molto di più se invece di mantenere il paese come abbiamo cercato di mantenerlo in dignità avanti tutta l'Europa, difeso da ogni assalto, difeso nella sua indipendenza e nel suo onore, si fossero negletti questi sacri interessi per non domandare sacrifici di danaro.

Io ho un'idea troppo alta del paese nel quale sono nato per non essere persuaso (e gli esempi del passato mi confermano in questa persuasione) che in Piemonte le spese che noi faremo per difendere l'indipendenza saranno sempre approvate dalla nazione; non così la nazione ci approverebbe se lo procurassimo comodi e ricchezze, a scapito di indipendenza ed onore.

Mi pare con queste, forse un po' diffuse parole, d'aver abbastanza risposto al desiderio manifestato dall'onorevole preopinante.

Per riassumere dunque la politica del Ministero in una sola formola, dirò di nuovo: lo Statuto, niente meno dello Statuto; nè a dritta, nè a sinistra, e indipendenza sempre.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Pregherei il Senato a volermi permettere di dire due parole, poichè lunedì non potrò intervenire, dovendo in altra Camera sostenere una discussione a cui non posso mancare.

Non tratterò più la questione politica, che fu trattata dal mio onorevole amico il presidente del Consiglio, ed in modo abbastanza chiaro ed esplicito per poter far conoscere al paese quali siano le intenzioni dell'intero Gabinetto. Risponderò ad un fatto, direi quasi personale, accennato nel discorso dell'onorevole senatore Gallina.

L'onorevole senatore Gallina diceva che io aveva avuto torto collocando la questione finanziaria, o per meglio dire, la questione ministeriale sopra una questione secondaria d'amministrazione. Io, signori, non credo che la questione attuale sia una questione secondaria, essa è una questione finanziaria e quindi una questione politica, poichè nelle circostanze attuali le questioni politiche hanno colle questioni finanziarie la più stretta attinenza; la condotta finanziaria non può essere altro che la conseguenza dei principii politici del Governo.

La questione poi si fa tanto più grave dal voto (poichè l'onorevole senatore Gallina mi forza a ripeterlo) dell'altra Camera su questa legge.

Egli ha avuto perfettamente ragione di dire che in tempi ordinari questo voto poteva ed avrebbe anzi dovuto essere interpretato dal Ministero come un voto di censura, ed è appunto perchè il Ministero riconosce una tale verità, ed in specie quegli a cui è affidato il doloroso e difficile incarico di

reggere le finanze nelle presenti contingenze, che egli non potrebbe sostenere un secondo voto di questa natura.

Signori! Il ministro delle finanze per poter mettere in opera il suo sistema (imporre cioè gravezze da una parte e procurare economie dall'altra), ha bisogno non solo dell'appoggio materiale, ma eziandio dell'appoggio morale del Parlamento.

Io credo e posso dirlo (mi scusi questo sfogo il Senato), io credo di non mancare di coraggio, dirò anche d'ardire nelle misure di finanze; ma questo coraggio, quest'ardire mi verrebbero certamente meno, se io non potessi calcolare sul concorso della fiducia del Parlamento.

Ora, o signori, se, dopo quanto è accaduto nell'altra Camera, il Senato desse sopra una siffatta questione un voto simile di semibiasimo, io non avrei più certamente la forza di rimanere a capo delle finanze dello Stato, non per un vano amor proprio, non per una questione personale, ma perchè io sarei convinto che mi mancherebbe la forza morale per applicare un sistema che presenta immense difficoltà, un sistema che non può a meno che incontrare infiniti ostacoli, che non può trionfare se non col pieno concorso di tutti i poteri dello Stato.

Egli è perciò che con la massima schiettezza vi ho detto che la questione sollevata dall'illustre maresciallo Della Torre è una questione di finanze, una questione politica, una questione

ministeriale, e che il Ministero, o per lo meno il ministro delle finanze non potrebbe reggere ad un voto di sfiducia.

Dopo queste franche e schiette spiegazioni, io mi rimetto interamente alla sapienza del Senato (*Segni d'approvazione dal banco dei ministri*).

PRESIDENTE. Io chieggo al Senato se vuole continuare la discussione.

Voci. A questa sera.

PRESIDENTE. Allora propongo di congregarci di nuovo questa sera.

Una voce. Io propongo la chiusura della discussione generale.

Altre voci. A lunedì.

PRESIDENTE. Io pongo ai voti in primo luogo la chiusura della discussione generale.

Chi l'approva si levi.

(Dopo prova e controprova, non è approvata.)

Dunque si continua la discussione. Ora sta a vedersi, se il Senato vuole continuarla questa sera o rimandarla a lunedì.

Chi vuole continuare la discussione questa sera alle ore 8 1/2 sorga.

(Il Senato non approva.)

Perciò lunedì vi sarà il seguito della discussione

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 5 APRILE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per le fortificazioni di Casale — Parole in appoggio del progetto ministeriale del senatore D'Oria — Obbiezioni del senatore Luigi di Collegno — Interpellanze del senatore Benevello — Risposta del ministro delle finanze — Nuovo progetto proposto dal senatore Di Castagnetto — Rettifiche del senatore Colla — Discorso del senatore Gallina — Spiegazioni del presidente del Consiglio dei ministri — Nuove osservazioni del senatore Gallina — Chiusura della discussione generale — Articolo 1° — Emendamento del senatore Castagnetto — Parlano i senatori Di Pollone, Castagnetto e il ministro delle finanze — Reiezione dell'emendamento del senatore Castagnetto — Aggiunta del senatore Gallina — Sviluppo della medesima — Osservazioni dei senatori Di Montezemolo, Balbi Piovera e del ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 1° — Ricetto dell'aggiunta del senatore Gallina — Approvazione degli articoli successivi e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

SECRETARIO, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA SPESA STRAORDINARIA PER LE FORTIFICAZIONI DI CASALE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore D'Oria.

D'ORIA. Signori senatori. Non si tosto mi è giunta la notizia della grave discussione la quale vi tiene occupati in

questo momento, io mi sono affrettato a tornare fra voi, quantunque l'epoca del congedo che il Senato ebbe la bontà di accordarmi non sia ancora spirata. Io ho creduto che nelle attuali circostanze era dovere di chiunque ha l'onore di far parte del Parlamento di fare qualche sacrificio, di trascurare anche le proprie faccende per amore della cosa pubblica. Ed io prego perciò il Senato a voler ascoltare con indulgenza le brevissime riflessioni che intendo sottoporre alla sua alta considerazione.

Signori, come ben potete immaginare io non parlo nè come militare, nè come uomo versato nella cognizione dell'arte strategica; i motivi che mi determinano a parlare ed a deporre nell'urna un voto affermativo sono esclusivamente

politici. Gli uomini dell'arte, gli uomini competenti, che abbondano in questo recinto, hanno lungamente discussa la questione speciale: è naturale che i profani all'arte militare se ne riferiscano ai loro lumi, alla loro sapienza. Quanto a me io veggio che le fortificazioni di Casale sono opera di difesa nazionale, sono opera che ha per iscopo di tutelare l'indipendenza del paese, e questa sola considerazione mi persuade a votare a favore della proposta ministeriale. Voto in tal guisa con la piena certezza di fare cosa utile alla mia patria: voto in tal guisa, perchè son più che convinto che il paese è pronto e disposto a qualsiasi sacrificio per provvedere alla difesa della sua indipendenza.

Non è questa la prima volta che il Governo ha chiesto sacrifici al paese con questo scopo ed il paese li ha fatti volenteroso e rassegnato. Credete voi che questa volta esso vorrà allontanarsi dai suoi precedenti e rinnegare la sua tradizione? Credete voi che esso sia stanco di aver cura della sua dignità, e in oggi men sollecito della sua indipendenza, e della sua sicurezza?

Torno a ripeterlo: io sono convintissimo, che il paese quando si tratta di questioni di tal genere non esita nel partito a cui deve appigliarsi, e però nel volere affermativamente io, oltre all'ubbidire alla mia coscienza, porto certezza di far cosa che il paese approverà.

Un'altra considerazione si affaccia pure all'animo mio, e non è di poco momento. Un voto negativo, non è a dissimularlo, produrrebbe una gravissima perturbazione nelle alte regioni dei poteri dello Stato, e questa perturbazione, a parer mio, si deve ad ogni costo evitare.

Signori, nei quattro anni dacchè lo Statuto felicemente ha vita in queste predestinate provincie d'Italia, noi abbiamo attraversate epoche disastrose e lugubri, abbiamo avuto a combattere formidabili difficoltà, a superare crisi spaventose: e sempre coll'aiuto della Provvidenza siamo giunti salvi in porto. La Provvidenza senza alcun dubbio ha benedetta l'opera nostra, ma i poteri dello Stato, lo dico senza orgoglio, hanno meritate le celesti benedizioni, perchè in ogni difficile occasione sono stati concordi, uniti, assennati, perchè in ogni grave contingenza hanno posposto tutte le altre considerazioni a quelle del pubblico bene.

Quali siano i tempi che corrono non è chi non sappia; e la considerazione di essi non può sfuggire, nè di certo sfugge alle riflessioni della illustre assemblea a cui mi onoro di appartenere, di questo consesso essenzialmente moderatore e conservatore, di questo Senato a cui l'ordine e la libertà non furono indarno raccomandati dalla fede dell'immortale largitore dello Statuto.

Signori, io ho fretta di terminare, perchè lunghi discorsi sarebbero oramai fuori di proposito. Vi ho esposto con franchezza i miei pensieri ed il mio modo di sentire, e porto lieta fiducia che la Camera dividerà il mio parere.

Io voto a favore della proposta di legge presentata dall'onorevole ministro della guerra.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Luigi di Collegno.

DI COLLEGNO LUIGI. Le gravi considerazioni esposte dal distinto uomo di Stato che ultimo tra li nostri colleghi avea parlato ieri l'altro, mettendo in campo profonde teorie sul governo rappresentativo, trasferirono in ben più vasto terreno la discussione del presente progetto di legge.

Eccitato il presidente del Consiglio dei ministri da quelle parole dell'onorevole senatore Gallina a ragguagliare il Senato sulla politica a cui di presente intende attenersi il Ministero, conchiuse dicendo che lo scopo delle mire del Gabinetto è la dignità, cioè l'indipendenza della nostra monarchia. In questo

è unanime il sentimento di ognuno di noi; in questo tutti noi fummo nutriti ed educati, poichè l'indipendenza dello Stato è antica presso noi quanto la gloriosa dinastia dei nostri principi, se ne eccettuano pochissime e brevi epoche, e di queste eccezioni non v'ha più esempio da lunghi anni nella nostra storia politica.

Il presidente ci avea parlato eziandio del mantenimento delle nostre istituzioni; tutti noi abbiamo giurato quel mantenimento, epperò nè anche in ciò può cader disaccordo tra il Gabinetto ed il Senato. Oltre quei due generali principii nulla ci venne accennato di quello a cui penso avesse inteso alludere il senatore preopinante; voglio dire dei mezzi coi quali il Ministero si propone mantenere e difendere insieme collo Statuto quella indipendenza la quale, anzi che principio politico, dee chiamarsi condizione necessaria e vitale d'ogni Stato.

Ma la questione condotta dal signor conte Gallina a tanta ampiezza assumeva ben altro carattere allorchè il ministro delle finanze, invitato dal medesimo a distinguere nelle operazioni del Gabinetto tra la parte politica e l'amministrativa più propria del presente progetto di legge, dichiarava una sola la questione, una sola la significanza del voto che fosse per dare il Senato, perchè la disapprovazione del progetto, anzi perfino l'approvazione riportata a debole maggioranza, equivaleva, secondo il dire del ministro, ad un'aperta censura del Gabinetto, e questa censura dopo la debole maggioranza ottenuta in altro recinto, torrebbe a lui la risolutezza e la costanza necessaria nell'ardua via dal Governo intrapresa.

Io vedo quindi il Senato invitato a pronunziare in oggi sul Pintero piano dei disegni amministrativi del Governo, mentre questi disegni non sono altrimenti conosciuti fin ora tra noi che sotto il nome di sacrifici volontari da votare a carico della nazione. Se noi dessimo insieme colla convalidazione del passato anche un consenso a quel che ci si propone per le fortificazioni di Casale, noi c'impegnoeremmo fin d'ora a consentire eziandio ai molti modi diversi, non annunziati forse ancora per intero nei progetti presentati in altro recinto, per li quali si aggraverebbe sì fortemente la proprietà, l'industria, il commercio sino in quelle estreme loro ramificazioni, che appena portano presentemente nelle ultime classi di che sfamar le famiglie dell'operaio, dell'artigiano, del servo.

Noi c'impegnoeremmo fin d'ora a favore d'un sistema d'amministrazione che non ci ha permesso ancora di conoscere e di far conoscere ai contribuenti il risultamento dei sacrifici ai quali da quattr'anni si è pazientemente rassegnata la nazione, e a quei giusti suoi desiderii risponderemmo con nulla altro che la domanda di nuova e più laboriosa longanimità per sacrifici futuri.

Noi c'impegnoeremmo a non più insistere presso il Gabinetto per tutti quei possibili non indecorosi risparmi che nel rispondere al discorso della Corona collocammo in primo rango tra i bisogni della nazione. Noi siamo solleciti al par del Ministero dell'indipendenza politica del paese; ora per mantenerla conviene aver mezzi sicuri di sostenere all'occorrenza la guerra, conviene aver danaro, ed ecco il motivo per cui difendiamo la necessità dei risparmi nel tempo di pace, acciò la nazione non si trovi smunta al di del bisogno.

Tale è, a parer mio, l'aspetto che presenta la questione al segno a cui l'han ridotta le ultime parole del ministro di finanze; la mia coscienza non potrebbe accomodarsi d'un voto d'anticipata adesione ad un sistema amministrativo che sviluppato ancora nella sua piena estensione ha generata già tanta inquietezza ed agitazione nei contribuenti d'ogni parte dello Stato.

Io mi riservo pertanto d'accostarmi alle proposte conciliative alle quali l'ulteriore discussione potrà condurci, ma non le appoggerò col mio voto se non mi francheranno da ogni dubbio di anticipata approvazione di quel che ancora non ci si è fatto conoscere.

DI BENEVELLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI BENEVELLO. Io ho quasi sempre voluto colli signori ministri, non già che io fossi sempre della loro opinione, ma perchè potei sempre conciliare quelle opinioni colle esigenze della mia coscienza.

Mi duole che sul proposito della legge che ora è in discussione io sia costretto di sospendere il mio voto.

Non sono già nè le dotte dissertazioni strategiche, nè quelle politiche o finanziarie svolte con tanta profondità di dottrina dagli illustri miei colleghi, che mi consigliano a ciò, ma bensì una questione di dignità, sono certe collere, direi quasi certe minacce di alcuni giornali, i quali sicuramente so non essere organo di nessun ministro, ma che vogliansi tuttavia non sempre estranei a qualche influenza ministeriale.

Io oserei dunque pregare il signor ministro di dichiarare se egli sia veramente, come non ne dubito, estraneo, o dirò meglio ignaro di queste collere, e perciò debbano queste considerarsi semplicemente come amenità di un giornalista, benchè di assai callivo gusto, destinate a diradare le fronti dei signori senatori, o se avendo esse origine più grave così che assumano tal carattere da costringere chiunque a cui sia cara la propria dignità, poco sia disposto al tremore e pochissimo a ricevere ispirazioni in fatto di patria dignità, a negare il suo voto.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'interpellanza che mi ha diretto l'onorevole senatore Di Benevello mi obbliga a prendere nuovamente la parola. Ad essa però posso molto facilmente rispondere.

Egli accennava ad articoli di un giornale relativi al Senato, ed io credo anzi all'attuale discussione. Non ne potrei parlare con piena conoscenza di causa, poichè debbo dichiarare al Senato che non solo non ho letto questi articoli, ma da molti mesi non ho nemmeno letto alcun foglio del giornale a cui l'onorevole senatore si riferiva.

Dacchè entrai al Ministero io cessai da qualunque relazione ufficiale coll'anzidetto giornale, e dacchè ha cessato d'esserne il redattore capò l'onorevole mio amico il deputato Castelli, se ho conservato buone relazioni d'amicizia cogli antichi suoi redattori, tanto io che il Ministero abbiamo cessato di avere relazioni ufficiali col giornale, così che gli articoli cui accennava l'onorevole preopinante non furono ispirati o concettati nè dal Ministero, nè da alcuna persona attinente al Ministero: che anzi posso dire schiettamente aver sentito muoverne biasimo da alcuno dei nostri amici che li avevano letti, e che ne riferirono la sostanza al Ministero medesimo.

Poichè ho la parola, debbo rettificare un'osservazione fatta, credo, erroneamente dall'onorevole senatore Di Collegno, o forse rettificare ciò che erroneamente io aveva detto.

Nel rispondere ad una specie di eccitamento che mi veniva fatto nella tornata di ieri l'altro dall'onorevole conte Gallina, ebbi a dichiarare che, dopo il voto della Camera dei deputati, se il Senato avesse pronunziato sull'atto del Ministero una censura od una semicensura, il Ministero, ed in specie il ministro delle finanze, non avrebbe più creduto d'aver forza

morale bastevole nell'attuale situazione a proseguire nell'ardua via da lui intrapresa.

Io non ho detto che il Ministero richiedesse per questa forza morale una maggioranza più o meno grande: io rispetto troppo il Senato per voler porre a calcolo le maggioranze: mi sono ristretto a dire, che un qualunque biasimo anche leggiero non avrebbe potuto essere sopportato nelle attuali circostanze: che il Ministero allora avrebbe pensato a quello che gli era consigliato dall'interesse della Corona e del paese.

Siccome l'onorevole senatore Gallina ha dichiarato che sospendeva il suo voto, così mi aspetto che dopo le franche e schiette dichiarazioni del presidente del Consiglio egli farà conoscere al Senato quale sia questo voto, ed allora io mi riservo di più ampiamente rispondere alle obiezioni che egli ha fatto al Ministero, ed in specie al ministro delle finanze.

DI BENEVELLO. Io ringrazio il signor ministro delle finanze delle spiegazioni che si è compiaciuto di darmi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Signori, io confesso che all'aprirsi di questa discussione io credevo che la questione versasse più particolarmente su di un interesse materiale, su di una questione strategica mista ad una questione di forma costituzionale; ma non prevedeva allora che la dovesse portarsi quasi onninamente sul terreno della politica.

Primo ad adombrarla sotto tale aspetto fu l'onorevole senatore Di Montezemolo, e dopo di lui il senatore Gallina con quello sguardo penetrante dell'uomo di Stato abbracciando di un sol colpo d'occhio tutta intiera la situazione del Gabinetto, provocò quella dichiarazione la quale fa dipendere dal vostro suffragio la conseguenza del voto emesso in un altro recinto.

Ciascuno di voi nella sua saviezza può apprezzare la gravità della posizione fatta al Senato.

Io per me discendendo da quell'alta sfera in più modesta regione, osservo che la questione d'interesse materiale è tuttora principalissima, osservo che anche la questione di forma costituzionale esige una soluzione.

E non basta dire che la questione è politica, perchè ella di fatto diventi tutta politica; non basta, a mio credere, che il Ministero faccia di questa questione una questione di Gabinetto, perchè io debba persuadermi che gli uomini leali che lo compongono vogliano, possano e debbano lasciare la direzione degli affari se non si presentano prepotenti motivi. Questi prepotenti motivi io li vedrei quando il Senato infliggesse al Ministero un voto di censura, quando gli ricusasse il pagamento delle spese fatte. Ma quando si tratta solamente di convalidare un atto la di cui incostituzionalità lo stesso Ministero non contende, quando si tratta che il Senato voglia prendere a tutelare l'interesse dei contribuenti moderando una spesa che egli crede non essere in armonia coi nostri mezzi finanziari, io non posso a meno di considerare la questione di Gabinetto come del tutto intempestiva.

E per verità quando questa questione si mette avanti, forse anche con troppa facilità, mi occorre dover deplorare di veder il mio voto in certa guisa vincolato, e di soffrire (mi perdoni il Ministero quest'espressione, non trovandone un'altra più adattata) di soffrire una violenza morale nel disimpegno del mandato di cui siamo tutti rivestiti.

Si è parlato d'indipendenza della patria e, come diceva il senatore Di Collegno, su questo punto siamo tutti d'unanime sentimento; ma io per verità questa indipendenza non la trovo al momento per niente minacciata. Forse all'epoca in

cui il Ministero ha disposto per le fortificazioni di Casale poteva esistere qualche pericolo o qualche sospetto di pericolo che sovrastasse alla nostra patria; ma allo stato delle cose, comunque l'orizzonte politico (siccome l'osservarono gli onorevoli ministri) possa alle volte essere carico di oscure nubi, io credo che quand'anche nascessero delle perturbazioni politiche, queste non saranno tali a compromettere la nostra indipendenza.

Ciò stante, converrebbe esaminare il punto dell'opportunità di queste fortificazioni.

Io m'inclinerò sempre dinanzi al sapere degli onorevoli membri di questo consesso, i quali, distinti per cognizioni speciali hanno parlato sulla materia. Ma siccome alcuni parlarono in una sentenza, altri parlarono in altra, nè potendo inclinarsi a tutte due le opinioni, io preferisco tenermi alla mia propria; cioè che almeno possa essere dubbia l'opportunità delle fortificazioni in discorso, e che quindi la questione principale sia nel vedere se allo stato attuale delle nostre finanze sia prudente, sia utile di continuarle.

Ridotta la questione a questi termini, io credo che il Ministero non possa a buon diritto lagnarsi di un voto di sfiducia. Quando il Senato avrà sanzionato le disposizioni da esso date per intraprendere queste fortificazioni, quando avrà concesso i fondi necessari per saldare le spese eseguite, parmi che la dignità del Ministero sia del tutto al coperto, e che pretendere di più sarebbe imporre un vincolo al voto libero del Senato.

Venendo ora alla questione di forma costituzionale, io premetto che qualora risultasse apertamente necessaria la continuazione di questi lavori, certamente non mi tratterebbe il difetto di una forma costituzionale dal votare in favore della legge proposta dal Ministero.

Ma negli ordini costituzionali la forza, la perfezione delle istituzioni sta nell'equilibrio dei poteri, e nella gelosia di ciascuno di essi a sostenere dignitosamente la sua prerogativa.

Ora non è dubbio che la prerogativa del Senato fu gravemente vulnerata, in quanto che le opere furono intraprese senza che comparisse una legge che le autorizzasse.

Le spiegazioni date dall'onorevole ministro degli affari esteri provano bensì quella lealtà che suole distinguere i suoi atti e le intenzioni del Ministero di sottoporre alla sanzione del Senato questa sua disposizione, ma ciò non toglie la necessità che l'atto in sé stesso debba essere convalidato, ed è in tal senso che io insisto perchè nel progetto il quale sarà approvato debba inserirsi anche la clausola dell'approvazione, ossia la sanatoria.

Ciò stante io depongo sul tavolo della presidenza un progetto diretto in tale senso, che contenga la convalidazione dell'atto extra-legale risultante dalle prime disposizioni date dal Ministero; in secondo luogo l'approvazione delle spese fatte fino al dì d'oggi; in terzo luogo la sospensione d'ogni ulteriore lavoro finchè i mezzi delle nostre finanze possano consentirne la continuazione.

PRESIDENTE. Prima che il Senato possa giudicare del merito dell'emendamento ora annunziato dal senatore Di Castagnetto è necessario che si chiuda la discussione generale. Io dunque ho l'onore di riproporre al Senato....

CAVOUÉ, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Mi corre l'obbligo di rinnovare la dichiarazione che ho fatta nell'ultima tornata, e di darè qualche maggiore sviluppo alle ragioni colle quali io l'ho appoggiata, poichè queste non parvero appaganti all'onorevole senatore Di Castagnetto.

Nell'ultima tornata io dissi che il Ministero, ed in ispecie il ministro delle finanze, non avrebbe creduto di poter reggere al peso che sopra lui sovrasta, se avesse ricevuto un voto di biasimo, o di semibiasimo dal Senato. L'onorevole senatore Di Castagnetto trova straordinaria questa mia dichiarazione, me la rimprovera, come se con essa io volessi fare una violenza al suo voto.

In verità io non credeva che l'onorevole senatore Di Castagnetto fosse così tenero dell'esistenza dell'attuale Gabinetto, che il dichiarare che un voto poteva porre in pericolo la sua esistenza fosse motivo per lui di trattenerlo dal deporre la palla nera nell'urna. Questa dichiarazione del Ministero non può al certo nullamente far violenza alla libertà del voto dell'onorevole conte di Castagnetto; tuttavolta io asserisco che l'onorevole senatore di Castagnetto, come il Senato, abbiano diritto di chiedere il perchè dal ministro si mova una così grave questione, una questione ministeriale sopra una questione amministrativa.

Se fossimo in tempi ordinari, io crederei fondato il rimprovero dell'onorevole senatore Castagnetto; la questione ministeriale non deve, non vuolsi muovere per lievi motivi; ma, o signori, noi versiamo in circostanze straordinarie, massimamente per ciò che riflette le cose di finanza. Voi sapete, o signori, quanto sia ardua la missione che ha da compire il Gabinetto, ed in ispecie il ministro delle finanze; io credo di poter fare appello a tutti coloro che nel seno di quest'assemblea si sono occupati di cose di finanza, e di chiedere loro se sia possibile lo ristabilire l'equilibrio senza imporre nuove gravezze e fare molte economie.

Ora, o signori, e l'imporre gravezze, e il fare economie, sono entrambe cose assai gravi, assai difficili, che non si possono compiere da un Governo, se esso non è assistito dal Parlamento, se non ha l'approvazione dei grandi corpi dello Stato. Qui faccio poi appello specialmente all'onorevole senatore Gallina, il quale ha retto molto bene le finanze dello stato, ma in tempi tranquilli, in tempi in cui invece di imporre gravezze, si potevano (e ciò si deve in parte alla sua amministrazione) diminuire le gravezze esistenti; nullameno io mi ricordo che in allora, quando aveva l'onore di conversare coll'onorevole conte Gallina, egli parlava delle gravissime difficoltà che incontrava nel Ministero da lui retto.

Ora egli non può disconoscere essere le circostanze ben diverse, essere l'impresa assai più difficile; onde nè il conte Gallina, nè gli onorevoli suoi amici politici possono trovar strano che il ministro delle finanze dichiari che sotto il peso di una duplice disapprovazione, egli non crede di poter continuare nell'opera che gli è affidata.

Con queste spiegazioni io non intendo giustificare la politica del Gabinetto, e tanto meno la politica sua finanziaria; non è questa la sede opportuna per ciò fare.

E qui mi cade in acconcio l'osservare all'onorevole senatore Luigi di Collegno, che col voto che il Senato sta per dare esso non vincola la sua approvazione a tutte le leggi di finanza che gli saranno sottoposte, e nemmeno alle leggi amministrative che furono già in un altro ramo del Parlamento presentate.

Il Ministero non chiede dal Senato e dall'onorevole senatore Di Collegno un'approvazione anticipata, ma chiede bensì che non sia data al suo sistema finanziario una anticipata disapprovazione.

Se, o signori, il Senato dichiarasse che egli è pronto a dare un *bill* d'indennità per quanto si è fatto, ma che intendo che si soprasseda al proseguimento delle opere, egli evidentemente direbbe che il Ministero è andato molto leggermente nel decretare le opere di Casale.

Ora un Ministero che, nelle circostanze attuali, avesse senza fondati e gravissimi motivi consigliato alla Corona una spesa di tre milioni, questo Ministero sarebbe indegno di reggere la cosa pubblica, e fra i membri di questo Ministero, il ministro di finanze sarebbe meritevole di un biasimo gravissimo; poichè si è a lui che incombe specialmente il dovere di praticare le più rigide economie.

Egli è perciò, o signori, che io credo di non aver fatto a nome del Ministero opera eccessiva, nel dichiarare essere la questione attuale questione essenzialmente ministeriale, e che non potrei quindi essere tacciato di soverchia suscettibilità, dicendo che la proposta dell'onorevole senatore Di Castagnello, la quale credo dovere essere in definitiva consimile a quella che venne accennata, ma non formulata, dal conte Gallina, sarebbe considerata dal Ministero come un voto di censura, come un voto di biasimo.

COLLA. Domando la parola.

L'ufficio centrale aveva divisato di non prolungare questa già lunga ed assai splendida....

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore Colla che vi è un altro oratore iscritto; se alle volte ella desiderasse di aspettare l'ultimo a parlare....

COLLA. Non era che per rettificare un fatto.

GALLINA. Se la Commissione fa il riassunto della discussione generale, io chiedo facoltà di parlare; se non è che per esprimere un'opinione della Commissione, allora io parlerò dopo.

COLLA. È una semplice rettificazione. Io diceva che l'ufficio centrale si proponeva di non prolungare questa luminosa discussione con un riepilogo forse troppo lungo di tutte le cose dette da' valenti oratori che presero la parola; ma un fatto, ossia un risultato della precedente discussione accennato dall'onorevole senatore Di Castagnello mi costringe ad una rettificazione.

L'ufficio centrale appoggiò principalmente il suo voto di convalidazione di ciò che si è operato dal Ministero sull'utilità dei lavori di fortificazione che s'intrapresero a Casale, utilità che egli disse più o meno apprezzata, più o meno apprezzabile, secondo i diversi piani di difesa.

Gli onorevoli generali che presero i primi la parola in questa discussione hanno giudicato opportuno di trasportare la lotta sopra un terreno, sul quale l'ufficio centrale aveva creduto che fosse malagevole e pericoloso il combattere. Due valenti generali hanno lungamente parlato del sistema più conveniente per la difesa della nostra frontiera. Ma noi più modestamente occupandoci della questione presente, avevamo creduto che per noi bastasse di poter dichiarare di riconoscere l'incontrastabile utilità dei lavori che si sono incominciati, affinché la convalidazione non si facesse aspettare, tanto più in vista della buona fede in cui il Ministero si è trovato, lusingandosi che la verbale comunicazione fatta nell'adunanza segreta gli avesse procurato anche dal Senato un voto di fiducia bastante a dargli l'autorità di fare ciò che ha eseguito.

L'onorevole senatore Di Castagnello venne dicendo che dal contrasto fra i due generali che combatterono l'uno in favore, l'altro contro le fortificazioni di Casale, siavi rimasto dubbio se i lavori che si sono intrapresi sieno veramente utili ed opportuni. Io credo necessario che questo fatto venga ben rettificato, giacchè da tutta la discussione io non ho potuto rilevare che uno solo abbia negato l'utilità di avere una doppia testa di ponte a Casale, la quale assieuri il varco dall'una all'altra sponda del Po.

Lo stesso illustro generale Bava, il quale è il principale oppugnatore di queste fortificazioni, convenne in ultimo che

quando sieno limitate, come il sono veramente, alla doppia testa di ponte e ad una piccola opera per difenderla, egli non incontrava difficoltà ad ammetterne l'utilità. Ha dunque fermo che le fortificazioni di Casale sono utili e l'opera intrapresa dal Ministero vantaggiosa allo Stato, e che perciò l'ufficio centrale ha diritto di persistere nelle sue conclusioni principalmente in questa parte.

Resterebbe, poichè ho la parola, che dicessi ancora alcuna cosa su ciò che riguarda il sospendere o procrastinare lavori che ancor mancano a compimento di quelli che si sono intrapresi.

L'idea di procrastinare nacque nel seno dell'ufficio centrale; esso la accarezzò talmente che aveva d'igià formulati due articoli di legge da sostituirsi al progetto presentato; il primo dei quali convalidava il passato, ed il secondo rimandava l'esame del necessario a farsi all'epoca in cui si potrebbe presentare un bilancio più soddisfacente. Ma dopo che l'onorevole senatore Chiodo, generale peritissimo ed informato bene, anche per recenti visite, dello stato dei lavori, ci dichiarò che questi lavori furono intrapresi su tutti i punti, e che il sospendarli o il ritardarli non diminuirebbe menomamente la spesa, ma la aumenterebbe invece per certi piccoli ripari che dovrebbero farsi a conservazione dei lavori eseguiti, noi perciò abbiamo creduto che si dovesse rinunziare all'idea di questa procrastinazione piuttosto dannosa che utile.

Noi adottammo questa via, indotti non già dall'idea di una questione di Gabinetto, ma perchè gli onorevoli ministri ci rappresentarono che con questa procrastinazione si poteva anche andar incontro a pericoli di avvenimenti che facessero lamentare di aver troppo ritardato.

L'ufficio centrale sta adunque fermo in tutte le sue conclusioni.

BAVA. Je demande la parole pour faire une rectification.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Gallina.

GALLINA. Je la cède à M. le général Bava.

BAVA. L'honorable sénateur Colla vient de dire au Sénat que j'ai modifié ma manière de voir relativement aux fortifications de la ville de Casal. Il n'en est rien, messieurs, et je persiste dans ma première opinion, c'est-à-dire que je crois qu'il est bon, qu'il est utile d'améliorer la tête de pont. Je vous ai dit, qu'à mes yeux, les fortifications de la ville n'avaient aucune espèce d'importance; et pourquoi cela? Parce que, je le répète encore, la position de Casal est très-avantageuse; cette ville voit couler le Pô à ses pieds; et au besoin elle peut être défendue par toute une armée.

La seule modification que dans la dernière séance j'ai cru devoir faire à ma manière de voir ne consiste qu'en ceci: ma première idée avait été que l'on donnât un plus grand développement aux travaux qui déjà existaient à la tête de pont de Casal; mais la discussion qui a eu lieu dans le sein de la Chambre des députés m'a convaincu que l'on s'exposait à jeter son argent dans l'eau si un débordement du Pô venait à survenir, et j'ai insisté pour que l'on fit de mûres et profondes études avant de s'exposer à un tel malheur, qui serait d'autant plus regrettable, que nos finances sont dans une difficile situation.

CHIODO. Domando la parola per rispondere brevemente al senatore Bava.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Gallina...

GALLINA. La cedo anche.

CHIODO. Teme l'onorevole generale Bava che un'inondazione del Po possa nuocere alle fortificazioni che sono per farsi sulla riva sinistra.

Tutti gli argini e tutti i munimenti che esistono lungo il fiume sono conservati intatti; s'è avuto cura di non toccarne alcuno, e l'opera di fortificazione che s'innalza sulla sponda sinistra è combinata in modo, che lo spaldo a forma di diga, il cui ciglio deve essere alquanto al di sopra delle maggiori inondazioni, lo difenderà, quando per accidente (accidenti ben rari del resto) quella parte fosse inondata, cosicchè non vi può essere pericolo che l'opera venga distrutta dall'acqua.

Ho voluto dileguare questo timore perchè poteva influire sul voto del Senato.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Gallina.

GALLINA. Più io considero la specie d'interpellanza che mi è stata indirizzata dall'onorevole ministro delle finanze perchè io abbia a spiegare la mia opinione, sul voto che sarò per dare allorchè si discuteranno gli articoli della legge, io lo confesso, più mi riesce difficile di comprenderne il significato.

Se poi si aggiunga l'osservazione che lo stesso onorevole ministro delle finanze ha fatto nel suo discorso successivo, nel quale mi domanda se gli appunti fatti a lui stanno ancora dopo le spiegazioni date, allora mi nasce il pensiero che al ministro stesso delle finanze sia caduto in mente che le spiegazioni date dal Ministero non erano nè abbastanza chiare, nè abbastanza fatte per risolvere l'interrogazione che io gli aveva indirizzata.

Non era mio intendimento, al punto in cui è giunta questa discussione, di ripigliare la parola per ritornare sopra queste considerazioni. Parevami che dal mio canto non vi potrebbe essere che una ripetizione del già detto e che dal canto del Ministero se non voleva essere più esplicito, qualche potente ragione vi fosse per non dare maggiori spiegazioni sopra un sistema politico da seguirsi e già in corso d'esecuzione, che egli abbandonava al giudizio del Senato.

Ebbene, la riserva e la prudenza che io volevo adoperare in questa discussione ora io posso lasciarle a parte. Io posso, eccitato, rispondere al signor ministro delle finanze, al Ministero intero come io la pensi, e qual effetto abbiano prodotto sopra di me le date spiegazioni.

E qui io divido ancora la questione in due parti: lascio la questione militare, lascio la questione di forme costituzionali; mi sono abbastanza spiegato ieri l'altro sopra questi due punti; vale a dire sul punto militare non ho fatto che emettere osservazioni, le quali non possono avere alcun effetto sulla questione d'arte, così bene discussa da chi è competente a risolverla, sebbene, a propriamente dire, io non la credo risolta.

Quanto alla questione costituzionale, l'irregolarità della forma riguarda sicuramente il ministro delle finanze, perchè il ministro delle finanze propone l'approvazione della spesa; ma considerate poi le ragioni per le quali queste spese sono proposte, la cosa riguarda più particolarmente il ministro della guerra.

Convengo benissimo che in un Ministero, nel governo rappresentativo, tutti i ministri sono solidari in una risoluzione di questa specie, nella quale, io son certo, non hanno dimenticato che le forme non erano osservate. Quindi sta benissimo che il Ministero faccia osservazione sulle conseguenze del voto che può emettere il Senato; ma queste osservazioni, poichè siamo venuti a dichiarazioni individuali, mi permetta l'onorevole ministro delle finanze che glielo dica, anzichè lui, riguarderebbero piuttosto il ministro della guerra per la specialità dell'oggetto a cui riflettono. Ora al signor ministro della guerra io ho avuto l'onore di rispondere ieri l'altro che io

approvava la sua risoluzione, vale a dire che approvava quello che era fatto.

Il ministro delle finanze soggiunse altre considerazioni che rendono la questione comune a tutto il Ministero, e pone la questione costituzionale siccome precedente che io non vorrei vedere stabilito, per esser troppo facilmente e troppo sovente proposto, e che nelle circostanze attuali non presenta quella gravità che qui ed altrove gli si volle dare.

Ripeto adunque che la questione costituzionale non è questione grave per noi: i due aspetti sotto i quali è da considerarsi l'attuale controversia sono questi: la questione della condotta politica che il Governo intende di tenere, e quella che molto a proposito fu da altri pure sollevata e da me toccata, se, riconoscendosi giustificato dalle circostanze il fatto d'urgenza, ed approvandosi qualunque altra modificazione della legge proposta, si possa in faccia all'opinione pubblica rendere plausibile la questione ministeriale.

Questi due punti pertanto io tratterò più specialmente, ed incomincio ancora da quello della politica interna. Noi abbiamo domandato, o per meglio dire, io ho domandato qualche spiegazione al Ministero; era spiegazione facilissima, era spiegazione che non poteva incontrare nè difficoltà, nè portare conseguenze qualunque, era spiegazione di fatti che vanno via via succedendosi, e che possono generare qualche sospensione d'animo, qualche dubbietà, ma che molto facilmente si possono dal Ministero dileguare.

Il signor presidente del Consiglio ha risposto a queste interpellanze, e ha risposto come egli suole sempre colle dichiarazioni le più chiare, le più nette dei suoi sentimenti e dei suoi principii, non solamente riferendosi a quelli che ufficialmente ha spiegati, ma a quelli ancora che nel corso della sua vita ha a più riprese fatti conoscere al pubblico.

Egli ha posta la questione in questi termini: da una parte lo Statuto, nulla più dello Statuto, nulla meno dello Statuto; da un altro lato il sostegno dell'indipendenza e dell'onore nazionale.

Signori, queste dichiarazioni non furono per nulla nuove, non dirò a me, ma al Senato; nessuno, io credo, ha mai dubitato dei principii professati con molta generosità d'animo, con molta lealtà di carattere dal presidente del Consiglio; aggiungo di più, nessuno ha mai dubitato e nessuno dubita che questi stessi principii sono professati dall'intero Ministero.

Non è qui la questione, perchè in ciò il Senato, il Parlamento intero sono perfettamente concordi col Ministero.

Io credo che nessuno metterà in dubbio che il Senato voglia tutto lo Statuto, niente più dello Statuto, niente meno dello Statuto.

E quando parliamo d'indipendenza nazionale, come sarà mai che non vi si faccia eco qui, in quest'assemblea, dove tanti uomini provetti seggono, i quali sono stati nei consigli della Corona, i quali conservano le tradizioni della politica piemontese, e venerano questa politica da tanti secoli esercitata, e sempre con successo e con gravi pericoli, e dai duchi di Savoia, e dai re di Sardegna, i più caldi sostenitori dell'indipendenza nazionale?

Io, o signori, auguro al mio paese che abbia sostenitori della sua indipendenza nè più nè meno caldi dei suoi Re. (*Bravo! Bene!*)

Dunque non vi può essere questione sullo Statuto; non vi può essere questione sull'amore dell'indipendenza. Ora la questione politica presa in termini generali diviene doppia. Io mi era ridotto a trattarla dal lato della politica interna; le generiche spiegazioni datemi mi spingono a trattarla anche

al lato della politica estera, perchè l'allusione che si fa del principio d'indipendenza alla questione che trattiamo delle fortificazioni di Casale, massimamente dopo l'eloquentissimo discorso del nostro collega il marchese D'Oria, mi muove naturalmente a domandare se quest'indipendenza sia o no minacciata; se quell'urgenza che nel 1851 si manifestava assista ancora, oppure abbia cessato.

Ecco il vero, l'essenziale punto della nostra discussione.

Ripigliamo tuttavia la questione della politica interna.

Io erudo di essermi abbastanza chiaramente spiegato, ed anzi avrei ragioni per credere d'essermi troppo chiaramente spiegato, perchè non furono da tutti bene accolte le allusioni che feci alle circostanze principali che tendevano a dimostrare una modificazione sulla politica ministeriale.

Sono queste circostanze, e questa modificazione della politica ministeriale che ingenerarono dubbi e timori, e che allora quando si sentì il Ministero porre la questione di fiducia non una cosa di così poca importanza qual'era quella delle fortificazioni di Casale, e dichiararlo nell'ufficio centrale del Senato, si giudicarono convenienti maggiori spiegazioni in proposito.

Io alludava adunque a questa specie di scissione, a questa specie di modificazione, che l'illustre presidente del Consiglio mi ha spiegato con una immagine la quale ha certamente il suo valore, ma che tuttavia non è la più soddisfacente.

La dinamica ministeriale, signori, è cosa affatto nuova per noi. Nei Governi costituzionali la dinamica ministeriale è o tutta a dritta o tutta a sinistra, vale a dire, essendovi in ogni Parlamento opinioni più pronunziate in un senso o nell'altro, ad una delle parti si attiene ogni Ministero.

Il presidente del Consiglio ha osservato, che se spingevasi troppo a dritta egli si approssimava alla sinistra, se spingevasi troppo a sinistra egli si approssimava alla dritta.

Per verità questo moto che può essere quotidiano non è facile a compiersi.

I partiti di un Parlamento, in una Camera, non sapranno mai a cosa tenersi: sarà il giro di 24 ore, che dovrà determinare gli uomini politici ad accostarsi piuttosto da una parte che dall'altra per rifare lo stesso moto dopo il giro dell'orologio.

Io abituato ad andamento più semplice, meno speditivo e più costante, avrei creduto che queste spiegazioni dovevano essere più esplicite, e poiché si vuol sapere la mia opinione, debbo dirlo: queste spiegazioni alla mia domanda non hanno spiegato nulla.

Veniamo dunque a vedere qual è l'importanza del concetto espresso col nome d'indipendenza.

Il Senato non ha d'uopo che io gli dica, che sotto nome d'indipendenza io non voglia considerare solamente il principio che deve guidare tutti gli atti di un Governo e la condotta di una nazione; io intendo dire indipendenza nel senso spiegato da taluni, vale a dire difesa d'indipendenza quando è minacciata; e veramente così interpretandola, così esaminandola, la questione si lega colle fortificazioni di Casale, la questione si lega col sistema militare del paese.

Voi avete udito, o signori, parlare dell'utilità, e della necessità delle fortificazioni; per me io sono d'accordo che nelle fortificazioni promosse dagli uomini dell'arte vi debba sempre esistere una ragione di utilità, ma che vi sia opportunità di costruirle dipende da altra circostanza ancora. Nel caso nostro speciale la questione di utilità, lo credo, è subordinata alle altre due; la questione di necessità mi pare sciolta dalla proposta stessa del Governo, dai precedenti che ci conducono a questo esatto. Il Ministero ha fatto eseguire le fortificazioni

di Casale, perchè erano urgenti, dirò meglio, esso le ha fatte intraprendere; ora saranno a mezzo fatte, oppure una parte principale, ed ecco sorgere un'altra questione d'arte, e di interesse economico, quella della convenienza di proseguirle. Economicamente parlando, quest'urgenza, domando io, esiste ancora o non esiste più? Io l'ignoro. Il sostenere l'indipendenza dello Stato è urgente sempre, è urgente in massima, è urgente per dottrina, è urgente per dovere, ma è egli urgente di farlo con atti i quali portino con loro una spiegazione od un'interpretazione di assoluta necessità?

L'orizzonte politico vi fa egli credere che vi sia prossima rottura di guerra; che in questa guerra la nostra indipendenza sia minacciata? Io non so vederlo; vedo anzi assolutamente il contrario; vedo più rassicurata la pace che minacciata la guerra.

Vedo l'indipendenza degli Stati secondarii più rassicurata che in ogni altro tempo. Mai, o signori, in nessun tempo, più che nelle circostanze presenti l'indipendenza degli Stati che pesano nella bilancia d'Europa fu messa in discussione, se non per risolverla nel senso della loro protezione e della loro difesa; non mai gli Stati secondarii, i quali sono bene costituiti, la cui amministrazione è regolare, il cui procedere è conforme ai buoni principii (io dico) furono meno minacciati di quello che lo siano adesso; e per citarvi esempi vicini potrei citarvi la Svizzera, la quale senza fare armamenti sostenne i diritti che gli competono, non senza subordinarli a quelle considerazioni politiche, che giudicarono doversi osservare gli stessi svizzeri, ed ogni pericolo di minaccia di indipendenza ha immediatamente cessato.

Ora io spero che voi ministri del regno di Sardegna, voi date allo Stato, di cui reggete il timone, l'importanza che si merita; e voi sapete, ne sono convinto (voi che amministrato lo Stato), che nelle circostanze in cui si trova, sia per la sua posizione strategica, sia per la situazione geografica, sia per il valor suo proprio, il Piemonte tiene il posto che gli è dovuto; e io sanno i vostri ministri presso le potenze estere, lo sapete voi che il Re di Sardegna è considerato in Europa quale lo deve essere, e che lo Stato di Sardegna è riguardato come Stato la cui importanza non è minima, e che le grandi potenze medesime hanno interesse a conservarlo.

Quindi io proseguo: qui l'applicazione della questione economica sta in faccia di una triste situazione finanziaria (dico triste per rapporto alle circostanze, non dico disperata): questa condizione finanziaria del paese vi obbliga a nuove e molte contribuzioni da porsi sulla popolazione.

Se non avete la necessità urgente che vi spinga, vi dimando: e perchè intraprenderete opere, la cui spesa, sebbene ammonti a pochi milioni, è sempre giudicata grande da quelli che debbono pagarla?

Non sarà mai che io vi opponga principii di stretta economia allorchè si tratta di opere, che tendono alla difesa della Corona, dell'indipendenza dello Stato, che tendono a sostenere quello che vi è di più caro, la vostra libertà, i vostri diritti riconosciuti. Ma quando tutto questo non è minacciato, perchè non teneate voi conto anche di queste somme per opere le quali hanno un addentellato che voi non potete disconoscere?

Le fortificazioni di Casale saranno calcolate a quanto volete, ma le discussioni degli uomini dell'arte, peritissimi nella materia, vi hanno già detto come debbansi legare con teste di ponte a Valenza, con fortificazioni di campo trincerato in Alessandria, con tutte insomma quelle opere che il genio militare sa disegnare e suggerirvi per poco che voi a lui vi indirizzate.

Ritorno pertanto alla mia proposta. Questa indipendenza

nazionale che voi volete sostenere ha essa bisogno di essere sostenuta con atti significativi e soggetti a doppia interpretazione? Oppure può ella essere sostenuta coi principi che tutti riconosciamo, e che voi trovate feridi e vivi non che nel Parlamento in tutta la nazione?

Ciò posto, io vengo alla questione economica, vale a dire al punto della questione, per cui il Ministero dichiarò ministeriale la risoluzione che sarà data.

Ho già accennato nella tornata di sabato che io non posso vedere il motivo di questa risoluzione nelle circostanze nelle quali si presenta. Dico che in una questione ridotta così a minimi termini come questa, non si bada al fatto, il quale si considera giustificato e si approva; solamente sotto l'aspetto finanziario si considerano le conseguenze dei progetti che vogliono mettere in esecuzione, come mai, io domando, sopra una questione di economia di uno o due milioni, o meno ancora, si può proporre una questione ministeriale?

I ministri possono proporre la questione ministeriale, sempre che lo vogliano, nessuno può imporre l'obbligo ad un ministro di continuare in ufficio; ma la questione, se il ritiro di un ministro sia giustificato o no, è questione deferita all'opinione del paese, il quale giudica se per motivi ragionevoli o no sia l'ufficio abbandonato.

Io non saprei come rispondere agli appunti particolari che parmi il ministro delle finanze crede io abbia a lui fatti; io non ho fatti appunti individuali, ho considerata la questione generale; la questione di politica interna può essere stata trattata da lui più particolarmente che da altri de' suoi colleghi, e ciò non implica; io sono persuaso che quando egli ha trattata quella questione, l'ha trattata d'accordo col Consiglio intero; domandava io quindi al presidente del Consiglio spiegasse qual era la modificazione che si sarebbe operata, e che già sembrava apparire dall'andamento del suo governo; in questi termini si mantiene sempre la questione.

Io non darò ad essa importanza maggiore di quella che voglia dargli il Ministero, vi ho fatte le mie osservazioni, e vi ho detto il mio modo di sentire sopra gli schiarimenti dati; il Senato è giudice egli stesso della gravità della cosa, e del merito delle vostre risposte.

Ora io vengo ancora a fare una specie di digressione intorno ad alcune osservazioni del ministro delle finanze; egli ha fatto appello all'esperienza degli uomini che delle finanze hanno trattato, ed io lo ringrazio delle parole che disse ad onore dell'amministrazione passata, e tanto più di cuore lo ringrazio, perchè le amministrazioni passate, e quella delle finanze in ispecie, non hanno trascurato di essere oggetto e di accuse e di giudizi, che parvero alquanto severi; non è già che la severità del pubblico giudizio possa menomamente intaccare coloro che hanno avuto parte a questa amministrazione; essi riposano tranquilli nella propria coscienza, sanno che il carattere che hanno inteso di dare all'amministrazione del loro tempo, era l'unico carattere che potesse avere, la legalità. Chi obbedisce strettamente alla legge è l'uomo il più liberale che io conosca.

Le difficoltà di quei tempi non erano da paragonarsi colle difficoltà attuali. Oh! non vi è dubbio; noi non avevamo a sanare le piaghe di due guerre; noi potevamo pensare a rimarginare le ferite lievi e lievissime, che le contribuzioni non troppo gravi potevano fare ancora nel seno di qualche povera famiglia; e ci adoperammo a questo fine.

E qui certamente gli ostacoli non potevano mancare; ma erano ostacoli d'altra natura, erano difficoltà che, siccome non potevano avere un rimedio così potente, così vivo, così forte come l'hanno le difficoltà presenti, quando l'animo sia risoluto

a superarle, naturalmente dovevano lasciare l'amministrazione in sospenso nel bene e nel meglio che si poteva fare. Oh! io riconosco di buon animo le difficoltà presenti, riconosco pienamente quel coraggio a cui faceva allusione l'onorevole ministro delle finanze; quel coraggio che gli fa onore. Il ministro delle finanze deve considerare le difficoltà della situazione delle cose, non deve badare che queste difficoltà ingenerino ostacoli, ingenerino lamenti, sempre che le leggi che propone e le discussioni che sostiene, rivestano quel carattere di giusta distribuzione e di imparzialità, che rende anche le gravi imposte conciliabili coi bisogni individuali, quando di troppo non s'aggravi l'economia della casa domestica, e non se ne turbi la pace con fiscali investigazioni.

Qui non è il luogo di dirlo, ma l'interpellanza mossa mi fu così diretta che anche di passaggio una qualche parola mi sarà concessa.

Quando si tratta d'imposte e di contribuzioni pubbliche, si bada sicuramente ai mezzi di coloro che le debbono pagare; e io credo che in qualsivoglia circostanza, se siete costretti di aggravare molto chi produce, siete costretti ancora di considerare un poco e gli effetti della loro produzione ed il valore di essa. Aggravare da un lato i produttori e diminuire dall'altro il valore dei prodotti è doppia contribuzione.

Ma passiamo oltre e veniamo alla conclusione della questione generale.

Se il Ministero non avesse proposto la questione ministeriale e quasi di fiducia, io credo che non sarebbe stato il caso di proporla. La questione di fiducia non ha tratto all'amministrazione finanziaria; la questione di fiducia riguarda la direzione politica del Governo. Se voi credete che in faccia all'Europa nelle circostanze attuali voi abbisognate di un esercito poderoso, e nessuna economia voi potete fare sopra questa parte ingente di spesa; se voi giudicate dover por mano alle fortificazioni e munirvi in tutti quei siti che credete più minacciati, signori, io temo che la vostra politica soffra un'interpretazione che forse non è nel vostro pensiero, e lo temo per l'interno, e lo temo per l'estero.

Era mio dovere di dirvelo e ve l'ho detto schiettamente; a voi tocca di deliberare.

D'ALEGLIO, presidente del Consiglio. (Segni d'altissima attenzione.) Quando l'altro prendeva la parola, interpellato dall'onorevole conte Gallina, io rispondevo non preparato, e per conseguenza nel mio discorso io non potei forse portare quella chiarezza che avrei voluto.

Tuttavia, come l'onorevole preopinante ci assicura pure che io sono stato bastantemente chiaro, cercherò oggi di essere chiarissimo onde mai più mi si abbia a far su ciò alcun rimprovero. Già l'altro giorno lo ebbi l'onore di dire che non cerco mai altro che di essere chiaro; tengo dunque l'invito che mi venne fatto dall'onorevole preopinante.

Prima ch'egli ponesse la questione nei termini in cui l'ha posta, io già aveva considerata la questione che stiamo trattando, non tanto sotto l'aspetto costituzionale, non tanto sotto l'aspetto tecnico e finanziario, quanto sotto l'aspetto politico.

Le spiegazioni che provoca oggi l'onorevole preopinante accennano a quanto aveva detto l'altro giorno, ed egli pare ripetere ciò che anche fuori del Parlamento e del paese si ripete relativamente alla politica del Ministero.

Accennava l'onorevole preopinante ciò ch'egli chiama la *dinamica del Ministero*; ma od egli non m'intese, od io non seppi esprimere pienamente il mio pensiero.

Io non intesi far del Ministero una specie di acrobatica, una specie di ginnastica, bensì dissi che il Ministero aveva,

per così dire, seguito in alcune circostanze leggi dinamiche, e credo che si possa ciò sostenere, perchè le grandi leggi della creazione, le leggi che regolano l'universo materiale; come l'universo morale, sono così semplici, così elementari che talvolta si possono applicare ai fatti morali come ai materiali.

Comunque sia, lasciando da parte questa dinamica, io devo esaminare il modo col quale l'onorevole preopinante ha parlato della politica del Ministero.

Egli la dipinse una politica effimera, una politica che possa variare di ventiquattr'ore in ventiquattr'ore. Riconoscendo la perfetta cortesia colla quale ha parlato, io debbo appellarmi alla coscienza del Senato, alla coscienza del paese da questa per noi gravissima accusa. Il Ministero ed io che ho l'onore di presiederlo, preghiamo quindi che non solo ci sia permesso, ma non dite ci sia riconosciuto il diritto a dare le spiegazioni le più complete, le più esplicite che si possano per me in questo momento, e in nome mio e dei miei colleghi. Sarebbe doloroso per me, che sono giunto a quest'età facendo quello che poteva, secondo la mia intelligenza e le mie forze, per il mio paese, sarebbe doloroso se io dovessi in questa già avanzata mia carriera finire col titolo volgare di girella (Risa).

Mi accada ora di notare un fatto singolare: dal discorso dell'onorevole preopinante, come da molti articoli di giornali, come da certe voci sparse nel paese, pare che il Ministero sia presso alcuni caduto in sospetto di essersi gettato a sinistra, o come taluni dicono al partito della rivoluzione; non sicuramente che io creda un partito della rivoluzione nel Parlamento, ma per fare l'antitesi, e per servirmi d'una frase usata dagli accusatori, dovrò anch'io così spiegarmi.

Altro fatto veramente singolare si è che anni or sono il Ministero dentro e fuori del Parlamento, ne' giornali, e nel paese fu da molti accusato di tendere alla reazione.

Ho chiamato questi fatti singolari, e forse è errore, non sono punto singolari: Tutti quegli uomini, che hanno avuto un'idea sola, semplice, un'idea diretta per tutta la loro vita, e che non si sono lasciati trasportare dall'accesso e dalla violenza delle passioni, nè da una parte nè dall'altra, sono sempre stati alternativamente chiamati o rivoluzionari o reazionari secondo i momenti, secondo le passioni dei partiti.

Per giungere a chiarire questo fenomeno politico, occorre che il Senato abbia l'indulgenza e la pazienza di udire le mie spiegazioni. In questo momento sono avanti a giudici, i quali debbono apprezzare la costanza delle mie opinioni, e quella dei miei colleghi; per lo che io parlerò forse a lungo più del solito; e se anche parlassi chiaro, credo che ciò si debba comportare alla difesa di uomini che non credono di meritare certe laccie.

Bisogna dunque che io cominci una breve narrazione degli atti del Ministero, fin dal suo principio, poi verrò agli atti presunti.

Quando fu formato il Ministero e quando io ebbi l'onore di essere chiamato a presiederlo, ricorderà il Senato quale fosse lo Stato non solo del Piemonte, ma dell'intera Europa: Qual principio era rimasto in piedi, qual fede era rimasta salda, qual potere era rimasto allora inviolato?

In Europa, come in Piemonte, tutto era oscuro nell'avvenire: ogni paese aveva o in un atto o nel suo seno la rivoluzione, e quantunque in Piemonte questi germi non prendessero una forma materiale, erano però sospetti e sdegni negli animi e nelle menti, ed il paese andeggiava in una tempesta di pericoli, che non si sapeva a qual rivoluzione potessero finire.

Quando in giorni al Ministero, il paese era occupato da truppe straniere sino alla Sicilia, a Genova il partito repubblicano era stato in rivoluzione aperta, e gli ispanici

Il primo atto del Ministero del quale fui chiamato alla presidenza, alcuni giorni dopo questi fatti, il primo atto del Ministero fu la presa di Genova; a breve andare seguì il trattato di pace coll'Austria.

Signori, se invece di parlar innanzi al Senato, io parlassi innanzi al consesso di tutti i principi e di tutti gli uomini di Stato d'Europa; io direi loro, come il firmare il trattato di pace coll'Austria, co' miei antecedenti, fu abnegazione, e di questo che io dico se io fossi alla presenza di tutti i principi e di tutti gli uomini di Stato io ne sarei lodato, perchè non amano la viltà (Bravo!). Dunque i primi atti del Ministero non furono atti rivoluzionari certo, e non fu atto rivoluzionario la presa di Genova, condotta a fine dal mio amico La Marmora.

Non tardò molto lo scioglimento della Camera. Io non entro nei particolari perchè sono noti a tutti, e perchè non voglio troppo allungarmi nel mio discorso. Mi basta stabilire e ricordare che il Ministero posò le basi della quiete e della tranquillità futura, perchè era fermo in credere che la prima potenza, il primo strumento di Governo è la fiducia, e fu sua prima cura d'infondere la fiducia negli amici travagliati dai partiti e dalle passioni.

Ricordino, o signori, quale era in quel momento la posizione della Corona e del principio monarchico in Piemonte. Io non voglio che dal mio labbro escano i turpi vocaboli che s'applicavano allora a colui che è ora il segno dell'amore e della stima de' suoi sudditi e del rispetto di tutta l'Europa, ma tutti se li debbono ricordare.

La fiducia crebbe: il partito monarchico, l'idea monarchica si riebbero, ed i partiti costituzionali si vennero conciliando. Se quest'opera non è dovuta interamente al Ministero posso accertare il Senato che questa fu la sua prima sollecitudine, e spero ci vorrà concedere ch'egli vi abbia avuta una qualche parte.

Acquistata la fiducia, ristabilita la potenza del principio monarchico-costituzionale, passarono i due anni 1850 e 1851, durante i quali il partito, che dirò del movimento, avendo fiducia nel Governo e nella Corona, non tentava novità. Il partito che chiamerò della reazione aveva davanti lo spettro del 1852 e faceva. Vennero i casi del 2 dicembre. In Europa il partito della reazione ha creduto che il presidente della Repubblica francese avesse con quell'atto presa sopra di sé una così immensa responsabilità solamente per favorire la reazione dovunque. La reazione vedrà se si sia apposta; ma intanto è noto a tutti quale sia stato il suo sforzo per trionfare in tutta Europa; quali siano state le sue prove contro tutti i governi costituzionali e contro ogni sistema liberale. Dovere del Ministero era stato in altri tempi difendere lo Statuto da un partito; dovere del Ministero divenne difenderlo contro l'altro estremo, perchè il Ministero, lo ripeto, non è né reazionario, né rivoluzionario, ma egli fa testa là d'onde viene il pericolo.

Vengo ora a quel fatto del quale faceva menzione l'onorevole preopinante. Nella discussione della legge sulla stampa alcuni oratori mostrarono desiderio che si modificassero le leggi organiche, la qual cosa non era nell'idea del Ministero; altri oratori sostennero il Ministero in questo suo proposito di non toccarle, e siccome questa sostegno non fu conseguenza di un patto, siccome non vi furono negoziati, siccome non furono dimandate, nè accordate condizioni, il Ministero accettò questo appoggio, ed ogni Ministero farebbe lo stesso, come diffatti vediamo accadere in ogni paese d'Europa dove allorchè è patento un assalto mosso contro le istituzioni costituzionali, le mezze tinte, le sfumature del partito costituzionale si riuniscono in un solo fascio per difenderlo.

Eppure questo solo fatto, che se non l'ho abbastanza spiegato, non saprei spiegare di più, quantunque mi sembri di aver parlato chiaro, questo solo fatto, questa sola accettazione di un appoggio non mercanteggiato, non negoziato, ha fatto passare il Ministero e questi signori (*Rivolgendosi ai ministri*) per altrettanti rivoluzionari (*Harità*).

Io, o signori, non verrò dicendovi quali titoli abbiamo uno per uno io ed i miei colleghi per non essere detti rivoluzionari, tutti li sanno, tutti li conoscono. Cominciando da quella della destra (*Accennando al ministro Farini*), dirò che egli stava col Quirinale, e non era colle piazze, in un tal giorno che pur troppo tutti ricordano; che La Marmora con un arduo colpo di mano abbatteva in Genova il partito rivoluzionario e risparmiava la guerra civile; che Cavour è stato spesso fischiato dalle gallerie, ed anche quando si trattava del trattato di pace coll'Austria, e l'ho sentito colle mie orecchie; e mi sia permesso di dire anche qualche parola di me. Riconosco quanto sia strana la posizione di un uomo che in faccia a così rispettabile consesso deve parlare di sé; ma io vi prego a considerare che bisogna pure che risponda, bisogna pure che faccia conoscere e ricordi i miei antecedenti, e si sappia da tutto il mondo che io non muto.

Ieri l'altro, se non erro, l'onorevole conte Gallina mi ricordava che io aveva scritto una lettera a' miei elettori, nella quale censurava il partito in cui trovavansi alcuni di quegli uomini che alla Camera dei deputati ci hanno dato il loro appoggio.

È vero, me ne ricordo, e me ne ricordava anche senza la memoria che me ne ha fatto l'onorevole senatore Gallina. Ma lo pregherei alla mia volta di ricordarsi che, se io scrissi la *Lettera agli Elettori di Strambino*, scrissi anche *Gli ultimi casi di Romagna* (*Sensazione*) che *Gli ultimi casi di Romagna* io gli scrissi perchè vedeva venire avanti la rivoluzione, e credeva allora, come credo adesso e come crederò sempre, che il parafulmine delle rivoluzioni sieno le riforme opportune, savie, e le buone e liberali leggi. Per questo io scrissi *I casi di Romagna*.

Ho scritto poi la *Lettera a' miei Elettori* perchè in altra epoca il partito che s'intitolava della democrazia seguiva una politica che lo credeva fatale al mio paese, come credo che quel partito abbia condotto a mal termine il nostro e molti paesi vicini.

Dopo i detti libri, mi permetta il Senato di ricordargli che in tempi nei quali il combattere quello che si chiamava il partito democratico, o demagogico, o repubblicano (il nome non monta, perchè si capisce di qual partito io voglia parlare), era tutt'altro che cosa sicura, imperocchè se in esso vi sono molti uomini onorati e dabbene, ve ne erano però molti alla coda che non erano nè l'uno, nè l'altro, e si portavano anche a manomettere le persone; io per combatterlo a Pisa mi trovai stretto dai birri e dovetti andarmene per Maremma: in altri luoghi mi trovai minacciato dai pugnali; ed allora io lo combattevo questo partito rivoluzionario, perocchè ne vedeva il pericolo per la patria, e veramente mi stupisce che molti non ne vedano il pericolo che oggi!

Oggi invece io non lo vedo questo pericolo, ma ne vedo un altro, ed è quello della reazione.

Da questo pericolo deve il Ministero salvare il paese fin che la Corona gli accordi la sua fiducia.

E non creda il Senato che io immagini, non dico nel Senato, neppure nella Camera, neppure in gran parte del paese, che vi siano queste così dette reazioni o rivoluzioni minacciose, ma credo pure che vi è tratto tratto nella società umana una corrente d'opinioni, un vento impetuoso, per così dire, che

tirano in certo senso, e adesso il vento che spinge e che può far capovolgere la nave non è certo il vento della rivoluzione, ma quello della reazione.

Non so se questa volta abbia riuscito ad ottenere dall'onorevole preopinante la lode di chiarezza, ma posso dire di non aver lasciato nulla d'intentato per ottenerla.

Mi resterà alcuna parola da aggiungere, poichè ho parlato dei fatti passati, sulla politica attuale del Ministero.

Il Ministero dunque, come aveva l'onore di dire, non avendo patteggiato con alcun partito, non ha dovuto modificare per nulla la sua politica, e non l'ha modificata; onde rimane quello che fu sempre, come già ebbi l'onore di dire ieri l'altro.

Quanto all'altra questione più importante che venne in seguito, e che si connette con quella di Casale, la questione cioè dell'armata e delle finanze, trovandosi presenti i ministri della guerra e delle finanze, non sarò tanto ardito certamente che io la voglia discutere; una cosa dirò tuttavia, ed è questa, che quando noi parliamo d'indipendenza, quando noi parliamo di difendere l'indipendenza non si deve intendere, nè supporre che noi la crediamo minacciata immediatamente. Noi siamo troppo consapevoli quanta sia la lealtà degli uomini di Stato e dei sovrani che governano l'Europa, coi quali sono perfette le nostre relazioni, perchè possiamo supporre che in essi alberghi alcun pensiero d'esercitare violenza sopra di noi, e di commettere, si potrebbe dire, quasi un assassinio politico. Il Ministero non ha questo timore, ma se gli Stati dovessero pensare allora soltanto alla loro difesa quando vi è un'armata al confine che li minaccia, od un uomo di Stato, od un governo, od un sovrano sul quale non abbiano da riporre fede, non vi sarebbero Stati difesi in questo mondo.

A sua difesa l'individuo appende le sue armi ad un chiodo in tempo di pace, ed la cinque minuti se ne riveste; in tempo di guerra per avere tutte le armi di un paese, l'armata tutta, la cavalleria, la fanteria, l'artiglieria, ci vuol tempo, e chi non ci pensa prima, chi non si premunisce prima, talvolta tardi si pente.

Perciò se noi non dubitavamo, e non ne dubitiamo sicuramente, della fede e della lealtà dei Governi vicini, nè degli altri Governi europei, come essi non dubitano certamente della nostra, dobbiamo pur pensare che gli uomini sono mortali, e gli uomini come ministri sono più mortali ancora, si può dire che sono ogni giorno all'agonia (*Risa*), che le vicende si mutano, e che perciò gli uomini i quali conducono uno Stato, se hanno prudenza, debbono pensare a tutti gli eventi possibili, e non lasciare una parte difesa ed indifesa un'altra, perchè sarebbe come chi vestendo un'armatura coprisse la parte destra e lasciasse scoperta la parte opposta.

In questo senso intendiamo noi la cura dell'indipendenza nazionale, in questo senso intendiamo che le difese sono necessarie per tutelarla, ma nel tempo stesso conosciamo (e chi non lo conosce?) quanta sia l'importanza di fare delle economie, ed anche sull'armata noi faremo delle economie notevoli. Ma ove fosse avviato del Senato e del Parlamento e del paese il seguir invece una politica che, lasciando decadere la nostra difesa militare, professasse piuttosto di favorire la borsa e gli averi dei cittadini, non potrebbe il Ministero accogliere ed accettare questa politica; e se egli dovesse ritirarsi dinanzi a chi la professasse e venisse al governo, il Ministero ritornerebbe alla vita privata col conforto di aver fatto quanto era in suo potere pel bene del paese e della Corona, ed avrà così mantenuto il giuramento prestato al Re ed allo Stato di esercitare cioè il suo ufficio pel vantaggio e pel bene incompensabile del Re e della patria.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Gallina.

GALLINA. Se io ripiglio la parola, ben so che il Senato comprende esserne il motivo la necessità in cui mi trovo di rispondere ad una nuova interpellazione ancora che mi è stata indirizzata dal presidente del Consiglio. Mi furono necessarie due interpellazioni perchè io domandassi di parlare ed esponessi quali effetti avevano sopra di me prodotto le spiegazioni date dal Ministero. Vi dichiarai, onorevoli signori, che io aveva rinunziato a questo progetto, ma che vi dovetti ritornare perchè non poteva degnamente esimermi dal rispondere a chi tanto istantemente m'interrogava.

Nella mia risposta di poco fa voi avete udito, e penso che il Ministero anch'esso avrà udito come io non poneva nemmeno in dubbio i principii che il presidente del Consiglio aveva ammessi, e che io rendeva comuni a tutto il Ministero, che esso volesse lo Statuto, nulla più che lo Statuto, nulla meno che lo Statuto. Dopo di ciò veramente non credo di dover prendere come a me indirizzate le lagnanze di accusa fatte al Ministero come di rivoluzionario. Io non penso che nelle mie parole sia uscita frase così poco parlamentare, o che abbia potuto avere per conseguenza una interpretazione che non è più parlamentare della frase medesima.

In tutta schiettezza adunque, non avendo fatto tali accuse, non credo necessaria giustificazione di sorta.

L'illustre presidente del Consiglio vi ha parlato di sé e dei suoi colleghi; vi ha parlato della vita presente e della vita passata, ed ha fatto conoscere quale fosse stata e quale sia la sua politica. Del passato, o signori, noi non ce ne eravamo occupati: il passato era tanto onorevole, tanto nobile, tanto bello, che un complimento su di esso avrebbe potuto parere per la sua modestia piuttosto un'ingiuria che altro.

Noi abbiamo parlato del presente, non di rivoluzioni, non di principii sovversivi.

Ma poichè egli parla ed egli sente che di reazione anche si occupa il paese, e siccome noi pure sappiamo a quali accuse di reazione vadasi nel paese soggetto, chi per un motivo, chi per un altro, o forse per semplice apprensione, l'onorevole presidente del Consiglio non deve meravigliarsi se da certi fatti, anche non bene apprezzati, abbiano potuto nascere giudizi arrischiati sul Ministero.

Egli riconobbe che nel paese, come egli disse, e nel Parlamento, siccome ha osservato, qualche dubbio fosse nato sulle attuali tendenze del Gabinetto, e vi ha esposto come queste apparenze non avessero nessun fine, non avessero nessun principio nè di rivoluzione, nè di mutazione di condotta.

Io di ciò non mi occupo. Accetto le dichiarazioni fatte dall'illustre presidente, mi soddisfanno pienamente quelle per cui mi dice che egli è qual era, e seguita la politica stessa che da lungo tempo ha adottata. Ho indirizzate a lui interrogazioni in buona fede, ne ho domandata alla sua buona fede risposta, e questo è il suggello che pone un termine a questa discussione; ma devo ancora liberarmi da un'interpretazione data a qualche mia parola. Io spero bene che coloro i quali mi conoscono, e che avendo io l'onore di essere conosciuto dall'esimo presidente del Consiglio, non meno che dalla maggior parte di voi, nessuno abbia potuto dubitare che io volessi dare né alla politica, né al carattere del presidente del Consiglio quell'epiteto che egli ha supposto.

Signori, nelle discussioni parlamentari allorchè un ministro spiega con figure meccaniche il movimento ministeriale, domando io perchè non si potrà richiedere quale specie di meccanismo dia moto alla macchina ministeriale. Qual ordine di rotazione porrà con sé la macchina ministeriale? L'espressione di cui mi valsi non è espressione che possa avere tratto né

al carattere delle persone, nè alla cosa medesima. Veramente il mutar consiglio ed il mutar partito ogni ventiquattr'ore sarebbe strano anche presso le nazioni le più leggiere, e dove i partiti politici hanno quasi tutti ricevuto quel titolo che egli sospettosi che io gli dessi.

Dunque debbo pensare e spero che l'illustre presidente del Consiglio non ha potuto credere che io gli applicassi questa ingiuria. Credo e penso che il Senato mi assolva anche dal sospetto che io abbia potuto portare accusa o di rivoluzionario o di altra taccia qualunque che possa assomigliarvi a coloro che reggono il timone degli affari. Erano molto più umili, molto più modeste le mie interpellanze; esse erano dirette semplicemente a conoscere se il Ministero intendeva modificare la sua azione, il suo andamento; non era questione di rivoluzione, non era questione di pericoli, era questione di morale assicurazione, era questione di portare nello spirito pubblico la tranquillità che è necessaria allorchè si hanno da discutere leggi finanziarie molteplici e gravi, che toccando alla borsa dei privati, i quali degli ordini costituzionali o poco intendono, o poco si curano, giudicano del valore delle istituzioni da quello che costano e non da quello che producono.

PRESIDENTE. Egli è giunto, io credo, l'istante di poter provocare dal Senato una deliberazione sulla chiusura della discussione generale.

Chi intendo di chiudere la discussione generale, voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa.)

Prima di leggere l'articolo primo della legge al quale deve volgersi la particolare discussione, io debbo portare a notizia del Senato l'intero testo dell'emendamento proposto dal signor senatore Di Castagnetto.

Il suo emendamento, diviso in tre articoli, è così concepito:

« 1° Convalidando le disposizioni date per la erezione di nuove fortificazioni a difesa della piazza di Casale, è autorizzato il pagamento delle opere eseguite fino al dì d'oggi nella somma che sarà accertata e liquidata.

« 2° Ogni altra opera per le fortificazioni suddette rimane sospesa fino a che la condizione delle finanze non permetta di ripigliarne i lavori.

« 3° Il nostro ministro primo segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge per lo stanziamento sul bilancio dell'azienda generale d'artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari degli anni 1851-1852, della rispettiva somma liquidata per ciascuno di detti esercizi, non che delle spese necessarie alla conservazione delle opere medesime. »

Se io dovessi applicare rigorosamente all'esame di questo emendamento le regole che sempre ci hanno condotto nelle nostre discussioni, dovrei dire che quest'emendamento, più che tale, potrebbe chiamarsi una legge novella, cioè la sostituzione fatta di un progetto di legge ad un altro.

Se dunque, come diceva, dovessi procedere secondo il rigore delle nostre norme, io dovrei invitare il signor senatore a fare di questa sua proposta oggetto di comunicazione agli uffizi, e quindi il Senato delibererebbe se o no questo progetto possa avere il suo corso regolare.

Siccome però prevedo che anche quando si considerasse questo progetto come una nuova proposizione emanata dalla iniziativa che ciascun senatore può esercitare, non potremmo al medesimo aggiungere maggior luce nella discussione che s'imprescinderebbe nuovamente, di quella che tre giorni di splendida e, dirò anche, calda disamina, hanno apportato

in quest'argomento, così io credo che ci scosteremo meno dalle regole, se il signor proponente vorrà concedere che si spartisca in separati articoli il suo progetto, e che ogni articolo si consideri come un emendamento al numero corrispondente della legge.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

Le ragioni testè dette dall'onorevole presidente mi dispensano dall'entrare in uno sviluppo del mio emendamento, o meglio dirò del nuovo progetto di legge; giacchè la discussione fattasi in questi giorni pongono in chiaro i motivi per cui mi sono indotto a parlare.

Partendo da una base diversa da quella del Ministero, cioè che debbano sospendersi i lavori, egli è chiaro che non può ridursi l'emendamento ad un solo articolo, ma che vogliono gli articoli tutti essere coordinati col nuovo progetto.

E qui lo prendo occasione di osservare all'onorevole ministro delle finanze che nessun sentimento di ostilità contro il Ministero mi muove realmente a proporre quest'emendamento, ma una sola considerazione mi vi induce, ed è che dal momento che il Senato approva in massima le opere progettate, da quel momento istesso debba essere persuaso della possibilità per le finanze di sostenere la spesa di quelle opere.

Ora votando tutto il complesso della legge siccome la propone il Ministero, ne viene a mio avviso in conseguenza, che qualora la somma di lire 3,040,000 non sia sufficiente, il Senato avendo votata tutta l'opera non potrà rifiutarsi di volare tutti gli accessori, tutte le conseguenze che ne venissero dopo.

Ora siccome lo stato delle finanze è tale che il credito il quale si domanda sul bilancio del 1851 è un credito il quale naturalmente bisogna aprirlo non sulle economie ma sui disavanzi, e che quello del 1852 per la stessa causa bisogna egualmente prenderlo sui disavanzi, giacchè il bilancio fu votato con un disavanzo di 39 milioni, parmi non tanto prudente che mentre non possiamo colmare i disavanzi, il Parlamento si vincoli a spese la cui portata non può esser ancora, dietro il detto stesso di persone esperte nella materia, nemmeno presumibilmente calcolata.

PRESIDENTE. Riprendendo l'osservazione che ho avuto l'onore di fare, io leggerò in primo luogo l'articolo ministeriale, e quindi quello del signor senatore Di Castagnetto, sotto forma di emendamento, che chiederò ad un tempo se è appoggiato.

L'articolo 1° ministeriale è così concepito:

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 2,600,000 per la erezione di nuove fortificazioni a difesa della piazza di Casale. »

Quello del senatore Di Castagnetto è così redatto. (Vedi pag. 53.)

Non istarò a notare con lunghe parole che l'emendamento, quale è concepito, pecca alquanto nella redazione, inquantochè la parola *convalidando*, ecc., non ha alcuno scioglimento nel resto del periodo. Io credo dunque che sarebbe necessario per rendere la locuzione più esatta di dire: *si convalidano le disposizioni, ecc.*

DI POLLONE. Mi restringerò alla discussione solamente dell'emendamento proposto dall'onorevole senatore Di Castagnetto, onde rappresentarvi che in quanto al suo intendimento di convalidare la spesa già fatta, questa convalidazione si troverebbe implicitamente nel voto favorevole della legge, quando il Senato voglia pronunziarlo; quindi nessuna differenza havvi, se non in semplici parole, dall'intendimento dell'onorevole proponente a quello dell'ufficio centrale. Questo

sia detto relativamente alla forma. In quanto alla sostanza mi permetterò di nuove di esporre quali furono i motivi che indussero l'ufficio centrale a proporre al Senato l'adozione della legge. Due sono gli articoli, o, per meglio dire, i paragrafi che compongono l'articolo 2°. Mi qui domando al signor presidente mi sia lasciato d'invocare la disposizione dell'articolo 2°, onde avvalorare il mio ragionamento.

Dice l'onorevole senatore Di Castagnetto essere disposto a concedere al Ministero la convalidazione ed il pagamento delle opere già eseguite. Quando l'ufficio centrale con mature consiglio passava al vaglio della più minuta disamina la proposta legge, credeva opportuno di proporre al Senato un emendamento dello stesso tenore; e si fu allora che, interrogati i signori ministri della guerra e delle finanze, ebbe a convincersi che di 2,686,000 lire, circa 2,400,000 già sono in gran parte spese, ed il rimanente a congruo della ridotta somma impegnata da contratti con imprenditori delle opere, i quali si eseguiscano in buona fede, provvedendo alla raccolta d'ingenti materiali d'ogni sorta, e che hanno eziandio fissato un forte numero di persone per eseguire i lavori che essi si sono in buona fede addossati.

La differenza quindi della somma che concederebbe il senatore Di Castagnetto dal totale chiesto dal Ministero non sarebbe che di circa 400 e qualche migliaio di lire. Rimandando l'autorizzazione di questa maggior somma ne deriverebbe la necessità di migliorare i contratti stati fatti in buona fede, per cui sarebbe indispensabile di dare un risarcimento agli imprenditori che di buona fede trattarono col Governo.

Questo risarcimento verrebbe ad accrescere la spesa, ed inoltre, come già vi fu dimostrato, i lavori in corso, i lavori intrapresi ne verrebbero grandemente a soffrire se si rimandasse il compimento dell'opera all'epoca della discussione del bilancio del 1853, e saremmo probabilmente costretti a concedere, non dico eguale somma, ma una maggiore a quella domandata.

Per questo motivo, l'ufficio centrale modificò la prima impressione che aveva ricevuto, e ricevuto principalmente dalla discussione degli uffizi, che per lo più si mostrarono poco disposti ad approvare l'operato *extra-legale* dei signori ministri; si convinse, dico, che era opera di buona amministrazione, allo stato delle cose, il concedere la spesa nel suo totale.

Non disconobbe che se la spesa non fosse già stata in così gran parte eseguita, sarebbe stato miglior consiglio, più prudentiale, l'aspettare la discussione del bilancio del 1853 per compierla; ma, come lo ridico, le opere che già sono inoltrate era interesse dello Stato di portarle a compimento, per non ispendere altra somma per indennità o per la loro conservazione.

Mi restringo a questa sola osservazione, perchè credermi di abusare troppo della benevolenza del Senato dopo così lunga e luminosa discussione, se mi facessi ancora a trattare ciò che fu così perfettamente e compiutamente già espresso da valenti oratori.

Il Senato, spero l'ufficio centrale, vorrà apprezzare i gravi motivi che indussero l'ufficio centrale nella sua conclusione che egli mantiene e che credo dettata dal vero interesse della nazione.

PRESIDENTE. Se non havvi chi chiegga la parola?

DI CASTAGNETTO. Se mi fosse permesso, dimanderei agli onorevoli signori ministri delle finanze o della guerra, se veramente nei contratti fatti per le fortificazioni di Casale si è posta qualche clausola agli impresari onde garantire il caso di approvazione o di non approvazione delle opere?

CAVOUÏ, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Questa clausola non si è posta per due motivi: primo perchè quando si appaltarono queste opere si sperava di poterle spingere con tale alacrità, che per la primavera si potessero considerare come compiute.

In secondo luogo, non si è inserita questa clausola, perchè naturalmente tale condizione avrebbe alienato gli imprenditori dall'appalto, cosicchè ove il Senato approvasse la proposta dell'onorevole senatore Di Castagnetto, sarebbe forse il caso di dover accordare delle indennità agli appaltatori, i cui contratti sarebbero ora stipulati.

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti l'articolo 1° della proposizione del senatore Di Castagnetto.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È rigettato.)

Devo ora porre ai voti l'articolo 1° ministeriale, pel quale anzitutto un'aggiunta proposta dal senatore Gallina; aggiunta però che può permettere che si voti prima l'articolo, in quanto che può benissimo inserirsi al fine del medesimo.

L'aggiunta è la seguente: *già intraprese prima d'ora per causa d'urgenza.*

Pongo in primo luogo ai voti l'articolo 1° ministeriale.

Chi intende approvarlo voglia levarsi.

(È approvato.)

Chieggo se l'emendamento del senatore Gallina è appoggiato.

(È appoggiato.)

Prego l'onorevole senatore Gallina di volerlo sviluppare.

GALLINA. L'aggiunta che io propongo all'articolo 1° della legge ha per effetto di convalidare cosa già fatta, e fatta irregolarmente; non ha nessun altro scopo. Se si aggiunge all'articolo delle opere di fortificazione di Casale, *già intraprese prima d'ora per causa d'urgenza*, mi pare che non è che l'annunziamento del fatto che ha dato luogo a tutta questa discussione, è la sanatoria, è il *bill* d'indennità che si domanda. Mi pare che tutti siano d'accordo su di questo, che il Ministero medesimo l'ha domandato e ha riconosciuto che la cosa era irregolare, che conveniva sanarla. Dunque è la sanatoria e nulla più. Mi pare che nessuna difficoltà possa incontrare questa frase di aggiunta.

È ben inteso che quest'aggiunta toglie ogni questione. L'autorizzazione è conceduta, dimodochè prego il Senato di avvertire che quest'aggiunta non ha altro scopo che di sanare una cosa irregolarmente fatta. Quanto al merito delle somme proposte, io mi riferisco a quanto la Commissione ha qui dichiarato, vale a dire che a quest'ora conveniva passar oltre perchè le cose erano fatte, perchè vi erano stipulazioni di contratti, le quali richiedevano indennità, perlocchè si avrebbe una spesa ugualmente grave senza il compimento delle fortificazioni.

Allo stato delle cose parmi che non si possa ritornare sul già fatto; solamente che si debba porre nelle regole stabilite dalle leggi.

CAVOUÏ, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole conte Gallina propone che all'articolo 1° si aggiungano le parole...

PRESIDENTE. Le parole sono queste: *già intraprese prima d'ora per causa d'urgenza.*

GALLINA. La sanatoria, e niente più.

CAVOUÏ, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Dalla redazione dell'aggiunta e dalle spiegazioni date dall'onorevole preopinante ben si vede che questa non è che una pura modificazione di forma. Questa questione (mi permetta l'ufficio centrale di dirlo) fu già sollevata nel seno dello stesso ufficio centrale, e parve più regolare che la

redazione del progetto di legge fosse concepita in modo da convalidare il già operato, anzi che autorizzare le spese già fatte come se fossero tuttora da farsi. I ministri che ebbero l'onore d'intervenire nel seno dell'ufficio centrale non dissentirono da quest'opinione, ma fecero osservare che il modo di redazione tenutosi dal Ministero nel proporre questa legge che aveva ricevuta l'approvazione dell'altra Camera, non si discostava in nulla da quello praticatosi in Francia.

Infatti avendo consultate tutte le leggi relative a crediti supplementari, a crediti straordinari, relative agli esercizi in corso e agli esercizi chiusi, l'ufficio centrale ha potuto convincersi che si era adoperato lo stesso sistema di redazione che dal Ministero era proposto. Mi pare dalle discussioni che hanno avuto luogo in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e dalle specifiche dichiarazioni non vi possa rimanere ombra di dubbio sulla significazione che il Ministero dà a questa legge. Il Ministero riconosce che con questa legge il Senato convalida un atto extra-costituzionale, e crede quindi che non sia mestieri di nulla aggiungere per rendere più chiara e più specifica questa mozione.

Come ognuno vede, fra il sistema del proponente e quello del Ministero, che ha avuto l'approvazione dell'ufficio centrale, non vi è che una pura e mera questione di forma.

Se la questione fosse stata vergine, il Ministero non farebbe grande difficoltà ad accettarlo: il Ministero incontra già bastanti difficoltà sulla cosa per negare di transigere colle difficoltà della forma. Ma faccio osservare al Senato che per una lieve modificazione, la quale del resto non ha nulla di sostanziale, si protrae di molti giorni la definizione di questo gravissimo argomento, e il Senato sa quanti siano i lavori parlamentari, quanti i progetti di legge già stati presentati al Parlamento, e quanto breve sia il tempo in confronto delle opere da compiersi.

Io credo adunque che non trattandosi che di pura materia di forma, non trattandosi che di meglio chiarire quello che pure venne apertamente dichiarato dal Ministero senza nessuna secondo fine, torni inutile l'aggiunta dell'onorevole senatore Gallina, e nello stesso modo che il Senato avvisò doversi accettare la proposta del senatore Di Castagnetto, io lo prego a non voler parimente accogliere quella del senatore Gallina, tanto più che essa incaglierebbe o almeno ritarderebbe l'azione del Ministero. Dopo questa dichiarazione, mi parrebbe anche poter rivolgere all'onorevole preopinante stesso e pregarlo di non voler insistere sopra di questa sola e mera questione di forma.

GALLINA. Io ho avuto l'onore di dire, a spiegazione del mio emendamento, che esso non aveva per oggetto se non altro che di determinare la sanatoria che il Senato reca, e che il Parlamento deve recare alla regolarità del fatto.

Nella discussione che precedette noi già abbiamo toccato alle forme che si seguono e che sarebbe conveniente di seguire in tutti i casi simili.

Si è detto come negli usi parlamentari introdotti a misura delle circostanze nei più antichi dei paesi costituiti da antico tempo con forme di governo rappresentativo, si riconoscesse indispensabile che intervenisse la formale autorizzazione di sanatoria.

È questione di principi: il ministro di finanze invoca l'uso seguito in questi brevi anni della nostra vita parlamentare; ma confessò che gli usi finora seguiti non mi rendono capace dell'inosservanza delle forme costituzionali, non solamente in questa, ma in molte altre circostanze di cui non è caso qui parlare.

Tendo io dunque a stabilire forme esatte, a radicare nello

spirito del Governo, nello spirito del Parlamento, nello spirito della nazione le vere forme che debbono regolare il governo rappresentativo.

Metto quindi a questo una gravissima importanza; quindi non posso aderire all'istanza che mi si fa di ritirare il mio emendamento, perchè è questione di principii; non vi è, lo dichiaro, pertinenza alcuna nella mia proposta, non vi è spirito di opposizione qualunque che mi muova.

In quanto all'urgenza, credo che una modificazione di questa specie non può portare con sé molto tempo e che non può distrarre dalle sue occupazioni l'altra Camera che dovrà ancora trattare quest'argomento.

Quanto alle opere, si è fatto tutto finora senza questa sanatoria: è possibile che già in questo momento, mentre noi discutiamo, le opere restanti s'incomincino o, già incominciate, continuino se il tempo lo permette. Quindi quest'urgenza non la vedo.

Io dico che non ritiro la mia proposta, perchè ne faccio questione di principii, e perchè desidero che le forme vere del governo rappresentativo si determinino, e che se ne faccia capace tanto il Governo quanto il Parlamento.

Il Senato apprezzerà queste osservazioni e, se crede che quelle presentate dal ministro delle finanze debbano prevalere, io non ci metto importanza.

In quanto alla mia opinione individuale, l'importanza della mia proposta è massima, perchè dichiaro nuovamente che vorrei che le forme del Governo rappresentativo fossero continue e inconcusse, e che mai, sia alla tribuna dell'altra Camera, nè a questa ringhiera, si potessero citare esempi i quali lascino vedere che di queste forme non si fa caso, si trasandano, nè si dà loro la minima importanza.

Questa tolleranza mi pare possa portare con sé cattive conseguenze: crederei quindi che anche per il Ministero, che si dichiara tanto costituzionale, non debba parere tanto strana l'opinione che ho l'onore di professare.

DI MONTEZEMOLO. Divido l'opinione dell'onorevole senatore Gallina intorno alla necessità della sanatoria del Parlamento all'operato del Governo; e quando egli annunziò la sua aggiunta io era disposto ad appoggiarla ed a votarla; ora però rifletto che questa sanatoria può constare dalla legge stessa senza l'aggiunta.

Ogni legge porta la data della sua pubblicazione, e del giorno in cui fu fatta. La data della legge sarà adunque del 1852.

Ora, dal momento che nell'articolo quarto del progetto di legge in data del 1851 si stanziava una somma per far fronte alle spese operate nel 1851, appare evidente dalla data della legge e dall'articolo quarto quella sanatoria che l'onorevole senatore Gallina vorrebbe far risultare coll'aggiunta da lui proposta.

Quindi io credo che, votandosi la legge quale ci venne proposta, si possa ottenere lo stesso intento senza accettare l'aggiunta.

BALBI-PROVERA, relatore. Nell'ufficio centrale furono discusse queste gravi questioni, e non fu che in seguito alle spiegazioni del ministro delle finanze che l'ufficio centrale cambiò la sua prima convinzione; anzi questa sanatoria che si chiedeva, e che si desiderava che constasse nella legge, risulta pure dal rapporto, ove è detto che sarebbe stato desiderabile che questa si fosse potuta stabilire. Ma previe le dichiarazioni del ministro, ripetute poi avanti a questo consenso, cioè di avere per date circostanze d'urgenza operato

extra-legalmente, l'ufficio centrale, appoggiato anche al complesso della legge, mantiene le sue conclusioni.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Gallina non ritira la sua aggiunta, debbo porla ai voti.

Chi approva l'aggiunta dal senatore Gallina proposta all'articolo 1, voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Non credo di dover proseguire la lettura degli articoli successivi dell'emendamento Castagnetto, poichè essendo tutti coordinati, rigettato il primo, pare che non possano più aver luogo gli altri.

DI CASTAGNETTO. In quanto al terzo articolo, lo credo; ma per ciò che riguarda il secondo, mi pare che possa aver luogo.

PRESIDENTE. È stata approvata nell'articolo primo la spesa di 2,686,000 lire, e siccome queste non sono ancora tutte spese fatte, si sono in tal modo approvate anche quelle da farsi; epperò pare che resti inutile, anzi contraddittoria la disamina che si volesse fare della sospensione proposta nel secondo articolo del senatore Di Castagnetto.

Adunque ho l'onore di leggere il secondo articolo ministeriale:

« Art. 2. La mentovata spesa straordinaria sarà ripartita fra gli anni 1851, 1852 e 1853, come infra:

Anno 1851.....	L.	1,300,000
Anno 1852.....	»	1,150,000
Anno 1853.....	»	236,000
Totale... L.		<u>2,686,000</u>

(È adottato.)

« Art. 3. Ogni altro credito per le fortificazioni di Casale e lavori accessori sarà oggetto di una speciale proposizione di legge, ed il sistema delle opere dovrà essere combinato in modo che la loro spesa complessiva e definitiva non importi una somma maggiore di 3,040,000 lire. »

(È adottato.)

« Art. 4. Per sopprimere al pagamento della parte di spesa come sovra, cadente nell'anno 1851, è aperto sul bilancio passivo per l'anno medesimo dell'azienda generale dell'artiglieria e delle fortificazioni e fabbriche militari, un credito di lire 1,300,000 da applicarsi ad un'apposita categoria sotto il numero 61^{bis} e colla denominazione di *Erezione di fortificazioni a difesa della piazza di Casale*, in aggiunta alla parte seconda, spese straordinarie. »

(È adottato.)

Si procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Prima di annunziare il risultamento della votazione, debbo avvertire il Senato dell'ordine del giorno per la seduta di domani.

Domani alle ore 2 vi sarà la discussione sulla legge dello stato degli ufficiali.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	68
Voti favorevoli.....	36
Voti contrari.....	32

(Sensazione)

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 6 APRILE 1852

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Congedo* — *Relazione sul progetto di legge per la costruzione di un ponte sul Gravellone* — *Appello nominale*.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

Il processo verbale della precedente tornata è letto ed approvato.

CIBRARIO, segretario, legge una lettera colla quale il senatore Dalla Valle chiede il congedo d'un mese.

PRESIDENTE. Credo che ci sia ancora difetto di numero per deliberare.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE D'UN PONTE SUL GRAVELLONE.

PRESIDENTE. Invito il signor senatore Sauli a leggere la relazione sul progetto di legge tendente ad approvare la spesa d'un ponte sul Gravellone.

SAULI, relatore. Signori senatori, il Ministero ha proposto alla vostra sanzione una legge per lo stanziamento dei fondi necessari alla costruzione del ponte sul Gravellone, alla quale si è obbligato in virtù dell'articolo 4 addizionale del trattato del 6 agosto 1849. Il vostro ufficio centrale vi esorta ad approvarla. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 86.)

PRESIDENTE. Essendo tuttavia il Senato mancante di numero, pare sia il caso di procedere all'appello nominale perchè sia constatato quali siano i diligenti, e quali siano quelli che senza avere esposto motivo alcuno, hanno creduto di potersi esimere dal far atto di presenza.

Prego il signor segretario di voler fare l'appello nominale.

QUARELLI, segretario, procede all'appello nominale, in seguito al quale risultano mancanti i seguenti senatori:

Benevello — Bermondi — Billet — Blanc — Breme — Calabiana — Cantù — Cataldi — Coller — Cristiani — Dalla Valle — D'Angennes — De Fornari — Della Torre — Fantini — Galli — Gallina — Giulio — Jacquemoud — Lacony — Musio — Moreno — Moris — Oneto — Pamparato — Picolet — Pinelli — Profumo — Riberi — Ricci Alberto — Ricci Francesco — San Marzano — Sclopis — Siccardi — Tornielli.

PRESIDENTE. Io sciolgo la seduta, perchè non vi è speranza che si possa raccogliere il numero legale per deliberare, e siccome non si può deliberare nemmeno per stabilire l'ordine del giorno, così saranno convocati a casa i signori senatori per la prossima adunanza.

La seduta è levata alle ore 3 1/4.

TORNATA DEL 13 APRILE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di un progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e navigazione colla Francia — Relazione sul progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e navigazione col regno di Svezia e Norvegia — Congeli — Discussione e adozione del progetto di legge relativo alla costruzione di un ponte sul Gravelone — Discussione del progetto di legge sullo stato degli ufficiati — Approvazione dell'articolo 1°, e dei paragrafi 1° e 2° dell'articolo 2° — Osservazioni del senatore Stara sui paragrafi 3° e 4°, combattute dal senatore Siccardi — Approvazione dei paragrafi suddetti, dell'articolo 2° e dei seguenti sino all'articolo 5° — Aggiunta del senatore Franzini, oppugnata dal ministro della guerra e ritirata dal proponente — Approvazione dell'articolo 6°, e dei seguenti, dell'annessa tabella e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.
Il processo verbale è letto ed approvato.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

546. I sindaci dei comuni dipendenti dal mandamento di Castelletto d'Orba, provincia di Novi, esposto il danno che verrebbe a quei luoghi dal trattato di commercio colla Francia, specialmente riguardo al prodotto del vino, supplicano il Senato perchè voglia respingere il trattato medesimo.

547. Salvatore Secchi Usaj, già segretario insinuatore in Sassari (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

548. Il Consiglio delegato della città di Valenza, espone alcune osservazioni sul trattato di commercio colla Francia, specialmente riguardo al dazio sui vini, domanda che ne sia sospesa l'esecuzione.

549. Il Consiglio comunale della città di Nizza marittima rassegna alcune considerazioni sul trattato di commercio colla Francia in ordine all'introduzione degli olii di estera provenienza in quel contado, non che sul progetto di legge relativo all'imposizione sulle derrate coloniali.

550. Andrea Bardi, da Genova, insta per la pubblicazione nel giornale ufficiale di tutte le nomine, promozioni e traslocazioni d'impiegati.

551. Andrea Bardi, da Genova, nell'intendimento delle maggiori economie possibili d'impieghi propone alcune modificazioni nei comandi militari delle provincie e commissariati di guerra.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar contezza al Senato di alcuni omaggi fattigli:

1° Dal signor vice-presidente della regia Camera di commercio di Genova, di parecchi esemplari della risposta al

quesito: se sia giusto e conveniente considerarsi demaniali i redditi di quella Camera;

2° Dal signor Garnier, di numero 100 esemplari stampati degli *Annali della scuola di commercio di Nizza*;

3° Dal presidente dell'associazione agraria, di una copia della seconda serie del suo giornale;

4° Dal signor avvocato Bonfigli, di una copia di un suo opuscolo economico finanziario unitamente ad analogo simplemma.

PRESENTAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO CONCHIUSO COLLA FRANCIA.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha la parola.
CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati, tendente ad autorizzare il Governo del re a dar piena ed intera esecuzione al trattato di commercio concluso il 14 febbraio 1852 col principe presidente della Repubblica francese (Vedi 1° volume *Documenti*, pag. 10-28).

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alle stampe e quindi distribuito negli uffici per la conveniente disamina.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO COLLA SVEZIA E NORVEGIA.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore di San Marziano, relatore del progetto di legge sul trattato di commercio e navigazione concluso col re di Svezia e Norvegia.

DI SAN MARZANO, *relatore*, legge la relazione. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 8.)

PRESIDENTE. Il rapporto ora udito sarà dato alle stampe e distribuito ai signori senatori.

Debbo provocare la deliberazione del Senato sovra alcune domande di congedo.

QUARELLI, *segretario*, dà lettura delle lettere dei senatori *Moreno*, *Marioni* e *Vesme*, colle quali chiedono un congedo, i due primi di un mese, l'ultimo di 20 giorni, che viene loro accordato; legge in seguito quella del senatore *Di Laconi* per un congedo di due mesi.

PRESIDENTE. Secondo la disciplina della Camera, io non posso porre ai voti che il congedo di un mese, salvo però al Senato di rinnovarlo se lo crederà opportuno.

(È accordato il congedo di un mese.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL GRAVELLONE.

PRESIDENTE. Ho l'onore di leggere il progetto di legge per la costruzione di un ponte sul Gravello, il quale cade primo in discussione (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 86).

« Art. 1° È fatta facoltà al Governo di far costruire sul canale del Gravello presso Pavia, nel sito ove attualmente esiste un ponte di barche, un ponte stabile secondo il progetto convenuto col Governo imperiale austriaco in adempimento dell'articolo 4° degli addizionali del trattato di pace di Milano 6 agosto 1849.

« Art. 2° Per far fronte alla metà della spesa necessaria per la costruzione del predetto ponte stabile sarà iscritta in una nuova categoria del bilancio dell'anno 1852 del Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 37,000.

« Art. 3° Compiuto che sia il nuovo ponte stabile, esso sarà aperto al libero passaggio senza imposizione alcuna di pedaggio.

« Art. 4° I ministri di finanze e dei lavori pubblici sono incaricati dell'esecuzione della presente legge. »

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

La parola è stata chiesta dal senatore *Sauti*.

SAULI, *relatore*. Ho domandato la parola per rendere inteso il Senato che, dopo la lettura e la stampa della relazione sulla legge per la costruzione di un ponte sopra il Gravello, venne presentato dal signor duca Antonio e dal signor conte Giulio Litta-Visconti-Arese una petizione nella quale espongono come ad essi spettasse anticamente il diritto di riscuotere il pedaggio sul ponte del Gravello, diritto di cui furono spogliati dal Governo del cessato regno d'Italia, e per la ripetizione del quale verte lite attualmente al cospetto del magistrato d'appello di Torino.

I signori fratelli Litta bramano che il Senato sia informato di tali circostanze per quelle avvertenze che, nel discutere la legge, gli potrebbero parere opportune in proposito.

Il vostro ufficio centrale, considerando che questa legge, conseguenza necessaria di un'obbligazione contratta in modo solenne per via di trattato pubblico, già approvato dal Parlamento nazionale, è legge meramente economica, e che ad altro non mira fuorchè allo stanziamento dei fondi necessari al disimpegno della medesima obbligazione, senza offendere per nulla antichi diritti bastantemente tutelati dalla giustizia del magistrato, al cospetto del quale si stanno ventilando,

pensa che il Senato non abbia a prendere, in ordine a questa petizione, deliberazione veruna.

PRESIDENTE. Se non vi è altro oratore che chiedga la parola, interrogherò il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(È chiusa la discussione generale.)

(Il presidente mette ai voti gli articoli del progetto, i quali sono senza discussione successivamente approvati.)

Si passa ora all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	49
Voti favorevoli	47
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFIZIALI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge per lo stato degli ufficiali di terra e di mare (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 153).

Se non v'ha alcun senatore che chiedga la parola dovrò provocare dal Senato una deliberazione sulla chiusura della discussione generale.

Chi vuol tenerla per chiusa, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

« Titolo I. *Del grado* — Art. 1° Il grado conferito dal Re costituisce lo stato dell'uffiziale.

« Il grado è distinto dall'impiego. »

(È approvato.)

« Art. 2° L'uffiziale non può perdere il suo grado fuorchè per l'una delle cause seguenti:

« 1° Dimissione volontaria accettata dal Re;

« 2° Condanna a pena criminale;

« 3° Condanna a pena correzionale pei reati previsti nel libro II, titolo X, capo II, sezione 2°, e negli articoli 281, 394, 396, 434, 675, 677 e 678 del Codice penale comune;

« 4° Condanna per reato qualunque, che a tenore del Codice penale comune importi la pena del carcere, coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffici, e della sorveglianza speciale della polizia;

« 5° Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di guerra.

« Oltre i casi previsti dalle vigenti leggi, la dimissione sarà pure dai Consigli di guerra pronunciata per l'accettazione di funzioni, pensioni ed onorificenze da Governi stranieri, o per soggiorno oltre 15 giorni fuori dello Stato senza autorizzazione del Governo emanata per organo del Ministero della guerra o della marina;

« 6° Rimozione per offesa alla persona del Re e per manifestazione pubblica di un'opinione ostile alla monarchia costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello Stato, alle libertà garantite dallo Statuto;

« 7° Rimozione per mala condotta abituale, o per mancanza contro l'onore. »

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

STARA. L'esame dell'alinca 3° dell'articolo 2° del progetto di legge, che viene per la seconda volta sottoposto alla discussione vostra, o signori, porge occasione a fare alcune osservazioni, le quali non vi sia discaro che vi venga con poche e brevi parole esponendo in questo momento. Voi le apprezze-

rete nella vostra saviezza, ed ove le riconosciate meritevoli di riguardo, potrete tenerne nelle vostre deliberazioni quel conto che ravviserete più opportuno e più conveniente.

Pare a me che fra i reati i quali, commessi da un ufficiale, portano con sé la perdita del grado, ve ne abbiano alcuni ommessi, i quali dovrebbero esservi compresi; e per lo contrario se ne riscontrino alcuni altri, i quali non dovrebbero figurare.

E per parlarvi dei primi, vale a dire di quei reati che non sono compresi nel numero di quelli che portano la perdita del grado, e che pur dovrebbero figurarvi, io mi contenterò di richiamare la vostra attenzione sui delitti di ribellione alla giustizia.

Questi reati, o signori, sono tali che certamente ben meritano di portare la perdita del grado, sia che si riguardi alla loro gravità, sia che si consideri l'indole e la natura loro particolare.

Nessuno sarà per negare che sono questi delitti molto gravi, molto scandalosi, poichè per essi s'impedisce l'azione della giustizia, e si turba l'ordine pubblico; la loro indole poi e la natura loro particolare è tale che contrasta singolarmente, anzi direttamente coll'ufficio, colla missione, col mandato di un ufficiale.

Qual è infatti l'ufficio, il mandato, la missione di un ufficiale? Quello, fuor di dubbio, di guarentire gli atti della giustizia, di prestar mano agli agenti e ministri della giustizia nell'esercizio delle loro funzioni; quindi voi vedete, o signori, che i delitti di ribellione alla giustizia sono reati così gravi e scandalosi, e che pugnano così direttamente coll'ufficio proprio di un ufficiale, che ben meritano, assai più di quelli che figurano nel progetto, di essere compresi nel numero dei reati che, commessi da un ufficiale, portano con sé la perdita del grado.

Infatti non è egli più reo un ufficiale, che dimentico del proprio ufficio, e fallendo alla missione, al mandato proprio, si oppone agli atti degli agenti di giustizia, ne impedisce la esecuzione, si rende ribelle alla giustizia, che quell'uffiziale il quale, mosso da ira o da qualche ingiuria, si lascia trasportare ad atti di minaccia, a qualche reato di pure e semplici minacce anche verbali? Eppure, o signori, quest'uffiziale che trascorresse a simili atti di minaccia incorrerebbe nella perdita del grado, poichè alla pena del carcere va congiunta quella della sorveglianza speciale della giustizia, laddove conserverebbe sempre il grado chi si rendesse ribelle alla giustizia. E parimente non è forse più reo un ufficiale che si rende ribelle alla giustizia, che quel tale il quale commetta bensì un reato, ma leggiero, ma tenue?

Eppure se l'uffiziale commette un reato anche tenue, anche minimo, con abuso del proprio impiego, incorre nella pena del carcere ed in quella altresì della sospensione dall'esercizio del proprio ufficio, e per conseguenza, a tenore del progetto, incorre nella perdita del grado, laddove conserverebbe ancora il grado quell'uffiziale il quale, come dissi, si rendesse ribelle alla giustizia.

Quindi io avviserei che i delitti di ribellione alla giustizia, poichè naturalmente sono i primi compresi nel paragrafo 1°, avessero anche a comprendersi nel numero di quei reati che, commessi da un ufficiale, portano con sé la perdita del grado; per lo contrario, che dovessero escludersi da questo numero, vale a dire dal numero dei reati che portano la perdita del grado, i reati previsti dagli articoli 394 e 396.

Voi non ignorate, o signori, che i delitti contemplati da questi due articoli sono i reati di bancarotta. Ma io dubito che un ufficiale si possa rendere colpevole di bancarotta, ed

il mio dubbio nasce da che voi ben sapete che siffatti reati non si possono commettere da altri che da semplici e puri commercianti. Ora commerciante, a termini del Codice di commercio, è quel tale che si dedica al commercio, alla mercatura, che fa del commercio la sua abituale professione. In questo caso io dico (e me ne appello alla vostra esperienza ed ai vostri lumi), è egli possibile che un commerciante sia nello stesso tempo ufficiale? La vita del negoziante è ella compatibile, conciliabile colla vita dell'uffiziale? Mi pare di no, e quindi sarei d'avviso che venissero tolti dal novero dei reati che portano con sé la perdita del grado i reati di bancarotta.

E tanto più volentieri io inclinerei in questa sentenza inquantochè se noi ammettiamo e riconosciamo che i reati di bancarotta possono commettersi da uffiziali e per conseguenza portano con sé la perdita del grado, dobbiamo del pari ammettere e riconoscere che vi possono essere degli uffiziali falliti; e siccome la legge porta la sola perdita del grado negli uffiziali bancarottieri, la conseguenza sarà che gli uffiziali semplicemente falliti conserveranno il loro grado.

Ebbene, sapete voi, o signori, che sia un fallito, e quale sia la condizione, lo stato del fallito, e come sia dalla legge considerato?

Il fallito, o signori, perde molti e molti dei diritti civili ed alcuni eziandio dei diritti politici dei più preziosi, dei più rilevanti; e per darvene un saggio permettetemi che io vi enumeri alcuni di questi diritti tanto civili che politici nella perdita dei quali incorre il fallito.

Il fallito, o signori, perde l'amministrazione dei suoi beni, non può più presentarsi alla Borsa, non può più esser agente di cambio nè sensale, non può avere arbitrio in materia commerciale, non può essere nè elettore nè eleggibile, secondo l'articolo 104 della legge elettorale, non può essere deliberatario di spettacoli pubblici, non può essere ammesso ad uffici di contabilità, e il suo nome debbe essere e rimanere inscritto durante la sua vita in un albo della sala del tribunale di commercio.

Or bene, da queste e da altre disposizioni chi non vede che il fallito non solo è scaduto nella pubblica opinione, ma ben anco il suo nome è notato di qualche infamia? Quindi per evitare anche questa sconvenienza, io sarei d'avviso, ripeto, che si togliessero dal numero dei reati che portano con sé la perdita del grado, i reati di bancarotta, come quelli che non possono applicarsi ad un ufficiale, e allora scomparirebbe anche l'altro inconveniente che noi avessimo uffiziali falliti.

Resta che io risponda a due appunti che per avventura potrebbero farsi a queste mie osservazioni, il primo, cioè, che sono inopportune, il secondo che sono intempestive: inopportune inquantochè al punto in cui sono ridotte le cose più non convenga tener dietro alle medesime, perchè porterebbero una gran perdita di tempo; intempestive, inquantochè si sarebbero dovute fare quando la prima volta venne in discussione il progetto di legge.

Ma risponderò, o signori, quanto all'opportunità, che è sempre meglio che si tolleri un piccolo ritardo di tempo che lasciare uscire una legge con qualche imperfezione. Quanto all'intempestività, farò notare che io non aveva l'onore di sedere in questa Camera quando la prima volta veniva in discussione il progetto di legge che ora per la seconda volta si discute.

Del resto poi mi limito a queste semplici osservazioni; non faccio alcuna proposta di emendamento, nè altro. Il Senato le apprezzerà nella sua saggezza, e quando credesse di tenerne

conto, allora soltanto mi farò lecito di proporre qualche emendamento.

SICCARDI. Risponderò brevi osservazioni a quelle che si vennero facendo dall'onorevole senatore Stara.

Signori, primo elemento della professione militare è senza dubbio l'onore ed il rispetto alle leggi.

Stando a questo principio rigorosamente, ne verrebbe la conseguenza che qualunque ufficiale, il quale mancasse di rispetto alle leggi diverrebbe immeritevole del suo grado. Ma la disposizione sarebbe ad evidenza eccessivamente generale e severa; quindi si è dovuto scendere a distinzioni. La norma di queste distinzioni fu tolta in parte dalla gravità rispettiva dei reati, in parte anche dall'opinione pubblica, dall'impressione cioè che un reato più che l'altro desta ordinariamente nella pubblica opinione.

Quanto alla gravità dei reati voi scorgete questa norma nella disposizione del n° 2 dell'articolo 2, dove è detto che perde il grado d'uffiziale chiunque è condannato a pena criminale.

Quindi se i reati di ribellione alla giustizia, di cui parlava l'onorevole preopinante, avranno tale gravità da meritare una condanna a pena criminale, in questo caso non v'ha dubbio che l'uffiziale decadrà assolutamente, interamente dal suo grado. Ma, signori, quando i reati di ribellione alla giustizia, severamente e giustamente puniti in genere dalle leggi, hanno però in ispecie tali circostanze che permettano di scendere alla pena correzionale, ciò vuol dire che non ascendono a tale gravità, per cui debbasi venire alla conseguenza estrema della perdita assoluta del grado.

Concludo adunque in questa parte che, o i reati di ribellione alla giustizia saranno abbastanza gravi per meritare l'applicazione di una pena criminale, ed allora la perdita del grado ne sarà l'immanchevole conseguenza a termini del numero 2 di questo stesso articolo 2; ovvero concorrono in questi reati circostanze tali per cui la legge che li prevede riguarda i colpevoli con qualche grado d'indulgenza, e scende perciò all'applicazione di una pena correzionale, ed io dico che anettere a questa pena la perdita assoluta del grado sarebbe conseguenza eccessiva e non conforme allo scopo ed all'economia della legge.

Quanto poi ai reati di bancarotta, se essa è dolosa, questa, come tutti sanno, è punita con pena criminale, e non può quindi esservi intorno ad essa questione, perchè già compresa nel n° 2 di quest'articolo medesimo.

Parlando di bancarotta semplice, punita con pena correzionale e compresa tuttavia tra i reati che importano la decadenza del grado, osservava l'onorevole preopinante, che un ufficiale non potendo essere negoziante è impossibile che occorra il caso d'applicazione della decadenza a titolo di reato di bancarotta.

Prima di tutto io dico che è possibile che uno diventi militare dopo di essere stato negoziante, e che mentre riveste l'assisa militare soggiaccia ad una condanna per bancarotta. Inoltre nei reati di bancarotta, come in presso che tutti gli altri, vi possono essere agenti principali e vi possono essere complici.

Egli è vero che l'agente principale del reato di bancarotta debb'essere negoziante, ma è altresì vero che il negoziante reo di bancarotta può aver complici non negozianti.

Mi sembra che queste poche osservazioni (allo stato massime a cui si trovano condotte le cose, e per l'approvazione già data una volta dal Senato a questo progetto di legge) possano essere bastanti per rispondere agli argomenti addotti dal signor senatore Stara.

PRESIDENTE. Il senatore Stara ha dichiarato che non intendeva di fare proposizione od emendamento, ma solamente di sottoporre al Senato alcune osservazioni.

STARA. Avrei alcun'altra osservazione da sottoporre al Senato anche nel numero quarto, *Condanna per reato qualunque....*

Il modo in cui è concepito questo numero può dar luogo ad alcune dubbiezze che, sebbene leggiere, pur nondimeno sarà opportuno che vengano discusse, se non per altro, perchè dalla discussione rimangano dileguati i dubbi e meglio chiarito il vero senso della legge.

Il primo dubbio sta nel vedere se il pronome *che*, il quale succede immediatamente alle parole *per reato qualunque* debba riferirsi a queste ultime parole, ovvero alla parola *condanna* con cui principia lo stesso numero 4.

Se noi argomentiamo dalla giacitura naturale del detto pronome *che*, pare che debba naturalmente riferirsi alle parole alle quali immediatamente succede, vale a dire alle parole *reato qualunque*: ma quando questo pronome si avesse a riferire a queste parole, allora sorgerebbe un dubbio ancora più grave, e sarebbe quello di vedere se per fare luogo alla perdita del grado si debba unicamente aver riguardo al titolo del delitto, ovvero al tenore della condanna effettiva, che porti con sé la pena del carcere, la sospensione dai pubblici uffizi, la sorveglianza speciale della polizia.

E questo dubbio diventa poi più grave se noi consideriamo che non sono pochi i casi contemplati nel Codice penale in cui si stabilisce la condanna al carcere, ma si fa facoltà al giudice di surrogarvi una pena diversa, come sarebbe quella della multa, del confino, dell'esilio locale. In tutti questi casi, se noi stiamo al titolo del delitto, questo porterebbe la pena della perdita del grado, perchè porta la pena del carcere; se noi per lo contrario non stiamo al titolo del delitto, ma bensì ci riferiamo alla pena che realmente venga inflitta, sul tenore della condanna, in molti e molti casi l'uffiziale che si sarà reso colpevole di questi reati non vorrà incorrere nella perdita del grado, perchè il giudice, per considerazione delle circostanze attenuanti, non avrà creduto di dovervi applicare la pena del carcere, ma bensì le altre della multa, del confino o dell'esilio locale.

Parimente vi sono molti casi nel Codice penale in cui si fa facoltà al giudice di aggiungere alla pena del carcere quella della sorveglianza speciale della polizia.

Se si riguarda al titolo del delitto, un uffiziale che si rende colpevole di qualcuno di questi reati incorre *ipso facto* nella perdita del grado, perchè il titolo del delitto porta la pena del carcere coll'aggiunta della sorveglianza della polizia, laddove quest'uffiziale può in molti casi ritenere il suo grado, non ostante la sua colpevolezza, perchè il giudice, per le stesse ragioni delle circostanze attenuanti, non avrà applicato la pena della sorveglianza speciale della polizia.

Se io dovessi aprire in proposito il mio sentimento, direi che non al titolo solo del delitto conviene guardare per fare luogo alla perdita del grado, ma sempre alla condanna effettiva, perchè altrimenti cadremmo nell'assurdo, che per alcuni delitti molto leggiere, per delitti puniti colla pena di sole 51 lire di multa, o di alcuni mesi di esilio o confino locale, un uffiziale incorrerebbe nella perdita del grado. Epperò, siccome la cosa potrebbe dar luogo a dubbi, mi parrebbe conveniente, se non altro, che nella discussione questi venissero chiariti, ogni oscurità, ogni ambiguità della legge venisse eliminata.

La chiarezza e la precisione sono due pregi i quali, se sono da desiderarsi in tutte le cose, lo sono molto più nella leggi,

poichè queste essendo fatte per regolare le azioni umane, vogliono esser chiare, ben precise, acciocchè non diano luogo a dubbiezza nè ad ambiguità.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Siccardi, relatore.

SICCARDI. L'onorevole senatore Stara nel proporre il dubbio, lo ha ottimamente risolto.

Egli disse che, secondo lo spirito di questo n° 4, si deve aver riguardo, non già al titolo del reato, ma bensì alla natura della condanna.

Così credo anch'io, e così penso che crederanno tutti coloro che leggeranno con qualche attenzione questa disposizione di legge.

Diffatti, nel caso attuale, la perdita del grado non può essere che una conseguenza della condanna. Dunque è dalla qualità della condanna che si deve pigliar norma, non dal titolo del reato il quale fa oggetto della condanna medesima. Del resto, tutti convengono che quando si tratta di condanna non è più al titolo primitivo del reato che si ha riguardo per misurare gli effetti e le applicazioni legali, ma unicamente alla qualità, al titolo del reato quale fu accertato o riconosciuto con la sentenza.

Conciliando i principii generali della materia con la letterale disposizione di quest'articolo, io penso, prima di tutto, che il dubbio non nascerà; in secondo luogo, che se il dubbio nascesse, nessuno esiterà a risolverlo nel modo che venne proposto dall'onorevole senatore Stara.

PRESIDENTE. Non resta che porre ai voti l'articolo 2° della legge.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. La rimozione ha luogo per decreto reale sulla relazione del ministro della guerra o della marina, e dietro la proposta di un Consiglio di disciplina. »

« L'ufficiale rimosso conserva l'assegnamento accordato agli ufficiali rivocati dall'impiego. »

(È approvato.)

« TITOLO II. Delle varie posizioni degli ufficiali. — Art. 4. Le posizioni degli ufficiali sono: »

« 1° Il servizio effettivo, »

« 2° La disponibilità, »

« 3° L'aspettativa, »

« 4° La riforma, »

« 5° La rivocazione, »

« 6° La giubilazione. »

(È approvato.)

« CAPO I. Del servizio effettivo. — Art. 5. Il servizio effettivo comprende tanto il servizio attivo, quanto il servizio sedentario. »

« È in servizio effettivo: »

« 1° L'ufficiale appartenente ad uno dei quadri costitutivi dell'esercito di terra o dell'armata di mare, o ad uno dei vari stabilimenti, uffizi ed istituti militari sia attivi, sia sedentari, e provvisto d'impiego secondo tale quadro; »

« 2° L'ufficiale incaricato temporaneamente di un servizio speciale o di una missione. »

(È approvato.)

« CAPO II. Della disponibilità. — Art. 6. La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri e senza impiego. »

« Tale posizione è assegnata per decreto reale in seguito a decisione presa in Consiglio dei ministri, ed è speciale agli ufficiali generali ed ai comandanti di reggimento o di corpo. »

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. Osservo in quest'articolo che la decisione del Consiglio dei ministri per mettere in disponibilità generali, colonnelli o capi di corpo, non indica su qual motivo debba essere basata, invece che per le altre disposizioni la legge lo determina.

Mi sembra che questo può lasciar luogo all'arbitrario, e toglie a quegli ufficiali ogni mezzo di previdenza per sottrarsi a quella pena; io debbo adunque ricorrere alla supposizione d'incapacità, d'incondotta o di ragioni politiche, e vedendo che questi motivi determinano pure in gran parte la rimozione, io osservo anche che l'incapacità non è troppo supponibile dietro le eliminazioni già operate, ed i voti d'idoneità che avranno già avuto quegli ufficiali; egli è bensì vero che la capacità per un grado non basta talvolta per il grado superiore, ma mi sembra che sarebbe almeno equo e regolare lo indicare un tale motivo.

Quanto all'incondotta, abbenchè indicata come causa di rimozione, non è pure probabile che si mostri in quei gradi superiori, quando non fu osservata nè repressa nel lungo stadio dei gradi inferiori. Il motivo dato di manifestazione di opinioni politiche incorre già la pena di rimozione, e non potrebbe forse meritarsi la pena di disponibilità che in caso di grado molto minore di tali colpe; ma a questo proposito pregherei il signor ministro di osservare che in Inghilterra, ove il regime costituzionale data da epoca ben lontana, se si operano movimenti nei ciambellani, nelle dame di corte e in altri servizi attinenti alle persone sovrane, in occasione di mutamenti di Gabinetto, non si è mai veduto che per la diversità di opinioni politiche del Gabinetto subentrante si sieno fatte mutazioni o messi in disponibilità ufficiali di qualunque grado. L'onore militare è tale che quando non basta a padroneggiare l'opinione avversa che potrebbe nuocere alle viste del Governo, forza l'ufficiale a ritirarsi dall'impiego; lo stesso onore vi determinerebbe pure li nostri ufficiali, e l'esempio dato da parecchi nell'ultima guerra che, tiepidi per le nuove istituzioni, per le medesime sacrificarono sangue e vita, ne porge prova ancor superiore se non sufficiente.

Egli è bensì vero che in Francia per soli motivi d'opinioni avverse al Ministero dimostrate in Parlamento si vide qualche esempio di ammissione alla disponibilità, ma fu anche visto che questa misura di rigore verso il franco carattere militare, tendente a menomare ed a far simulare una devozione al servizio, ebbe le sue conseguenze, mentre trono, dinastia e regime di governo in poche ore furono rovesciati senza che quella devozione militare che al momento del pericolo si mostra in tutta la sua forza abbia dato esempio di molti sacrifici che avrebbero potuto salvar tutto.

In vista di tutto questo, e per garantire anche il Ministero da ogni sbaglio nocevole producibile da falsi o mal esatti rapporti, e per coonestare l'equità di questa disposizione colle altre della legge, proporrei almeno un'aggiunta a quest'articolo, così concepita:

« Questa decisione non sarà presa che dietro una prima ammonizione ed in caso di recidiva dell'ufficiale dietro la discolpa richiesta dal Ministero. »

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non credo che sia il caso di quest'aggiunta od emendamento all'articolo 6, e che questo si possa lasciare quale venne adottato nell'altra Camera. Vi fu, si rammenta il generale Franzini, una lunga discussione a questo riguardo, tanto nel Senato...

FRANZINI. Io in allora era ammalato.

LA MARMORA, ministro della guerra... quanto nel-

l'altra Camera; ed io credo che furono addotti motivi bastanti per far convinti i deputati ed i senatori, quando si è trattato di quell'articolo, della convenienza di lasciarlo quale ora si trova. Il senatore Franzini pare molto preoccupato dell'amor proprio, nel quale deve essere in certo modo ferito quell'uffiziale che verrebbe tolto dall'impiego, dal comando d'una posizione. Ma io lo prego di esaminare che questa posizione in disponibilità, quale venne stabilita, è appunto per salvare l'amor proprio. Noti il senatore Franzini che non si fa qui differenza di sorta: sono compresi e messi in disponibilità anche quelli per ragione di salute e per scioglimento di corpo: la disponibilità corrisponde (sicuramente l'onorevole senatore lo avrà osservato) all'aspettativa degli altri gradi, e non è altra cosa. Vi sono poi altri motivi, fra cui quello dell'incompatibilità di una posizione a misura che si avvanza in grado, la quale diventa più difficile.

Per esempio, un tale uffiziale è molto adatto nei comandi, laddove per una località (trattandosi d'un generale) vien meno a sè stesso.

Naturalmente il Governo che amministra e che ha la responsabilità della riuscita di una data operazione, deve pure averne i mezzi.

Ora, supponiamo che il Ministero non abbia piena confidenza in un uffiziale, o per le sue relazioni di famiglia, o per quelle che ha nel paese, egli è evidente che in questo caso il Ministero, senza ferir punto l'amor proprio di quell'uffiziale, può chiamarlo e dirgli: — Credo conveniente di farvi momentaneamente lasciare quel comando o quella posizione e di mettervi in disponibilità per ridonarvi poi ancora un altro comando. — Egli è certo (e l'ho sostenuto anche nella discussione che già ebbe luogo) che vi possono accadere circostanze nelle quali l'amor proprio dell'uffiziale può essere veramente ferito, ed è quando si tratta della sua capacità.

Ben sa il generale Franzini, che ha percorsa una sì lunga carriera, quanto sia difficile il ben comandare, e quanti dati vi ci vogliano. Sorgono mille contingenze, anche meramente fortuite, in cui un uffiziale non ha più quella forza che è necessaria per il comando; allora niente di più naturale che di poterlo mettere in disponibilità, onde collocarlo poi in altra posizione più facile quando se ne presenti l'occasione.

Io non credeva che si riproducesse ora nuovamente questa discussione, epperò non mi ci sono per nulla preparato; ma cito però un caso che non sarà di certo sfuggito all'attenzione del preopinante, ed è che vi hanno uffiziali che quanto sono coraggiosi, intrepidi in faccia al nemico, altrettanto sono deboli nel comando; essi posseggono quel coraggio militare che è assolutamente diverso dal coraggio civile; sono intrepidi quando si tratta di esporre la propria vita, e non hanno più la stessa forza quando si tratta di castigare.

Ora, cosa deve fare il Governo di quell'uffiziale che si è mostrato coraggioso, intrepido sul campo, e che dopo la guerra, essendosi alcun poco rilassata la disciplina, non sappia sufficientemente comandare e farsi ubbidire? di quest'uffiziale che non possiede tutte le condizioni necessarie al comando? Queste e molte altre ragioni hanno indotto i Governi di tutti i paesi a stabilire quella posizione per gli uffiziali, nei quali, come aveva l'onore di dire, l'amor proprio non è nè punto, nè poco ferito.

Io prego dunque il Senato a non voler aderire a che sia riportata un'altra volta questa legge nell'altra Camera, massime che severi rimproveri mi furono mossi nella relazione, ai quali, sperando che la legge venisse approvata, non ho creduto neppur rispondere, ma, giacchè ho la parola, dirò una sola cosa.

Se si è ritardato tanto a presentare questa legge, io non credo che la colpa sia tutta mia.

Prego perciò il Senato a voler adottare quest'articolo come lo venne nell'altra Camera.

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Franzini.

FRANZINI. Il signor ministro mi ha recato in risposta delle buone ragioni, ma io tutte non le ammetto interamente, e massime quella che egli è per salvare l'amor proprio dell'uffiziale che si prende una decisione, la quale forse non sarebbe conosciuta, o tutt'al più lo sarebbe sotto tal rapporto che l'amor proprio potrebbe essere salvato. Ma io dico essere ben difficile che venendo rimosso da un comando un uffiziale, un generale, un colonnello, un capo di corpo, l'amor proprio non ne soffra, perchè, non essendo conosciuto il motivo di siffatta rimozione, l'amor proprio potrà scapitarne per cagione delle supposizioni, per dire così, che renderebbero forse l'uffiziale sospetto d'incapacità o di qualche reato; d'altra parte io dico che quanto ho proposto altro non è se non che questo povero uffiziale possa sapere almeno che cosa gli si imputi; perchè l'essere rimosso ovvero messo in disponibilità senza saperne il motivo può, come dissi, tornare di maggior pena al medesimo.

Ma, ripeto, com'ebbi già l'onore di dire, io era travagliato da lunga malattia la prima volta che si discusse questa legge in Senato. A dire il vero, vi sono tante cose da leggere che non è possibile leggere tutto quanto si discute nella Camera dei deputati; con tutto questo non voglio persistere quando mi si opponga la ragione di una nuova dilazione per questa legge, purchè il ministro della guerra potesse almeno promettere che l'uffiziale in questo caso sarebbe prevenuto del motivo per cui è messo in disponibilità.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non posso sicuramente fare questa promessa all'onorevole preopinante, perchè non posso rispondere di quel che faranno gli altri ministri. Sa il generale Franzini quanto siano leggeri i ministri al loro posto (Harité), di modo che, quand'anche io potessi fare questa promessa, essa potrebbe durare assai poco. Io prego il Senato a volersi persuadere che non è il caso di ciò; io penso che non vi sia un ministro capace di abusare di questa disposizione; egli è difficile che ne abusi anche per i soli gradi subalterni; tanto meno poi quando si tratti di generali e di comandanti di corpo. Io credo che se vi è un rimprovero a fare ai ministri passati, o fors'anche ai ministri presenti, è d'andare troppo guardinghi, e più di quello che le esigenze del servizio lo richiedano: se si pecca qualche volta, raramente si pecca per troppo rigore.

FRANZINI. Mi si permettano ancora due parole per rispondere al signor ministro.

Non credo che il ministro possa abusarne, come ho accennato nel primo discorso, ma può darsi che sia tratto in errore da falsi od almeno non molto esatti rapporti; ed ecco perchè ho fatta la mia proposta.

L'uffiziale prevenuto del motivo per cui è messo in disponibilità si servirà di tutti i mezzi onde provare che non merita una tal pena. Del resto, disse bene il signor ministro che i Ministeri non sono eterni, ma, secondo me, questa dichiarazione fatta dal ministro esistente in favore degli uffiziali che sarebbero sottoposti a quella disposizione servirebbe, credo, di norma per i ministri che potrebbero succedere all'attuale.

BAVA. Il me semble, messieurs, que la mise en disponibilité peut se réputer une mesure sage et paternelle, parce qu'il est indispensable, en certains cas, que le Gouvernement puisse ôter provisoirement à un chef de corps un comman-

dement qui pourrait compromettre celui qui en est investi ou bien la sûreté publique, et parce que mieux vaut, à mon avis, éloigner pour quelque temps un militaire de la troupe qu'il dirige, plutôt que de le retrairet et perdre à jamais un officier supérieur encore apte à rendre de bons services à l'Etat,

Point de doute que dans toutes les institutions humaines il y a bien des inconvénients à supérer; tout consiste à en faire l'application juste et consciencieuse: alors, même incomplètes, lesdites institutions satisfont toujours.

La proposition de mon honorable collègue, qui tend à forcer le ministre à faire connaître aux militaires mis en disponibilité les motifs qui ont déterminé le Gouvernement à prendre une telle détermination à leur égard, ne peut avoir que des avantages bien limités et, peut-être, de sérieux inconvénients. J'ai vu avec plaisir que la Chambre des députés a prescrit, dans l'alinéa de l'article en discussion, que le seul Conseil des ministres prononce la disponibilité: à mes yeux, c'est là une bonne garantie; car je ne puis supposer que des personnes si haut placées, jouissant de la confiance royale, veuillent se prononcer autrement que sur des faits précis, bien constatés. Aussi j'appuie l'article 6 tel qu'il nous est présenté dans le projet de loi.

PRESIDENTE. Credo che il generale Franzini non insisterà perchè il suo emendamento sia messo in discussione.

FRANZINI. Io non insisto realmente sull'aggiunta da me proposta per i motivi già espressi, ma faccio solamente osservare che in tutti i regolamenti di disciplina è prescritto che un ufficiale, prima di essere castigato, prima di passare da paga intera a mezza paga, o da un comando elevato alla disponibilità, debba essere ammonito; ed era questo lo scopo della mia aggiunta.

Del resto io vi rinuncio, dappoichè vedo che essa non potrebbe essere adottata senza cagionare un nuovo ritardo alla adozione della legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Il Senato adotta.)

(Gli articoli dal 7 al 35 inclusivi sono approvati senza osservazioni. — Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 153 a 156.)

« **SEZIONE 2ª Ufficiali riformati, rivotati e giubilati.** —

Art. 36. Gli ufficiali riformati o rivotati non avranno ragione ad alcun assegnamento se non avranno prestato un servizio almeno di otto anni.

« Sarà però accordata loro una gratificazione eguale ad un trimestre di paga all'epoca della riforma o della rivotazione. »

COLLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI, relatore. La vostra Commissione delle petizioni ha comunicato all'ufficio centrale una petizione, la quale tenderebbe ad introdurre un'aggiunta a quest'articolo.

L'aggiunta sarebbe così concepita:

« Le disposizioni della presente legge saranno applicate a quegli ufficiali anche prima d'ora dispensati dal servizio, dopo l'emanazione del decreto 23 luglio 1849, con cheentino almeno otto anni di servizio. »

Se il Senato desidera, posso dargli lettura della petizione intiera; ma siccome essa non tende ad altro che ad introdurre quest'aggiunta, l'ufficio centrale avendola presa ad esame, e considerato che la legge non potrebbe e non dovrebbe avere effetto retroattivo; che d'altronde l'articolo 1° del decreto 23 luglio 1849 ha provveduto al passato, vale a dire al tempo scorso tra l'emissione del decreto e l'adozione della

legge che si sta ora discutendo, l'ufficio centrale vi propone di passare all'ordine del giorno, ossia di continuare la discussione degli articoli seguenti. Se il Senato lo crede, potrà dare lettura di quest'articolo 1°, il quale, come ho detto, ha provveduto al passato.

L'articolo 1° è così concepito:

« Gli ufficiali dell'armata di terra e di mare che d'ora innanzi cesseranno dal servizio effettivo, conservando il loro grado in essa armata, saranno assegnati all'una delle seguenti categorie, cioè: 1° in aspettativa, 2° in riforma, 3° in ritiro.

« S'intendono in servizio effettivo gli ufficiali addetti sia al servizio attivo, sia al servizio sedentario.

« Intanto che una legge ulteriore determini nuovamente il modo, le forme e le condizioni dell'ammissione dei militari alla riforma od alla pensione di ritiro, sono conservati, riguardo a tali categorie, i decreti ed i regolamenti in vigore. »

Sicchè quelli i quali sono stati ammessi alla riforma in questo periodo di tempo hanno dovute essere assoggettati alle norme che regolavano la materia, e che la regolano tuttora, fintantochè la nuova legge non sia sancita.

PRESIDENTE. Nessuno sorgendo a contraddire le risoluzioni prese dall'ufficio centrale ed esposte dal signor relatore, io porrò semplicemente ai voti l'articolo 36.

(È approvato.)

« Art. 37. Gli ufficiali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, avranno ragione per un numero di anni eguale alla metà della durata del servizio loro ad un assegnamento di riforma eguale a due terzi del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, giusta le leggi sulle pensioni di ritiro dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare.

« Ove i detti ufficiali abbiano prestato un servizio di venti o più anni, riceveranno una pensione di riforma uguale ad altrettante quote del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado quanti saranno gli anni di servizio per essi prestato.

« Nell'applicazione di quest'articolo si osserveranno le norme prescritte dalle leggi sopraddette, eccettuati i casi di favore nelle stesse contemplati. »

(È approvato.)

« Art. 38. Gli ufficiali rivotati avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione od a quell'assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati. »

MAESTRI. Osservo esservi occorso un errore di stampa...

LA MARMORA, ministro della guerra. Laddove si legge: « ai tre quarti della pensione, od a quell'assegnamento, ecc. » si legga invece: « ai tre quarti della pensione e di quell'assegnamento. »

PRESIDENTE. Sarà benissimo occorso un errore, ma tuttavia conviene verificare se il testo che ci è stato tramandato dall'altra Camera presenta la stessa redazione che ho testè letta.

Parmi che il Senato potrebbe momentaneamente sospendere il voto sull'articolo 38, e continuare la votazione degli articoli successivi.

(Gli articoli 39 al 45 inclusivi sono approvati senza discussione. — Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 156.)

Debbo ora far presente al Senato, relativamente all'osservazione fatta dal signor ministro sull'articolo 38, che il testo del progetto di legge venuto dalla Camera de' deputati si è del tenore seguente:

« Gli ufficiali rivotati avranno ragione ad un assegnamento eguale ai tre quarti della pensione od assegnamento che loro

spetterebbe a tenore dell'articolo precedente ove fossero riformati. »

Metto ai voti l'articolo così corretto.

Chi intende approvarlo, sorga.

(È adottato.)

DE SONNAZ. Domando la parola.

Converrebbe che nell'articolo 45 testé votato si spiegasse se le sotto-divisioni avranno ancora un Consiglio di guerra, oppure se sarà sempre dalla divisione che dipenderà la sorte di quegli ufficiali.

LA MARMORA, ministro della guerra. Perdoni: non ho punto inteso l'osservazione.

DE SONNAZ. Siccome attualmente vi sono due sotto-divisioni, io domando se nelle medesime vi saranno dei Consigli di disciplina come nelle divisioni, oppure se coloro che sarebbero soggetti nelle sotto-divisioni ai Consigli di disciplina, dovranno esserlo a quelli convocati nelle divisioni vicine.

LA MARMORA, ministro della guerra. Allora quando si soppressero alcune divisioni, e vi si sostituirono delle sotto-divisioni, il Ministero era mosso a così operare per motivi semplicemente d'economia. Io non ho presente il testo di questo decreto: ma so che l'intenzione del Ministero si era che le sotto-divisioni avessero assolutamente, in quanto alla disciplina, tutte le attribuzioni delle divisioni. E non potrebbe essere altrimenti, poichè due sono le sotto-divisioni: l'una si trova a Nizza, l'altra a Novara, e così alle due estremità dello Stato: d'onde si vede che sarebbe impossibile il far venire, tanto per i Consigli di guerra che per quelli di disciplina, gli ufficiali sino al centro della divisione. Del resto, tali sotto-divisioni sono affatto indipendenti, e questo solo fatto basta a far palese che conviene che ad esse siano affidate le stesse attribuzioni.

(Gli articoli 46 al 61 inclusivi sono approvati senza osservazioni — Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 156 a 158).

LA MARMORA, ministro della guerra. Prego il signor presidente a voler leggere l'articolo 62 un poco adagio perchè devo far notare un errore di stampa.

PRESIDENTE, legge:

« Art. 62. Terminata l'inchiesta e ritiratosi l'uffiziale che ne fu oggetto, il presidente, secondo i casi, e nei termini qui appresso, stabilisce le seguenti questioni:

« Per la rimozione:

« 1° Il signor.... è egli nel caso di essere rimosso per offesa alla persona del Re?

« 2° Per manifestazione pubblica d'opinione ostile alla monarchia costituzionale, ed alle istituzioni fondamentali dello Stato?

« 3° Per manifestazione pubblica ostile alle libertà garantite dallo Statuto?

« 4° Per mala condotta abituale?

« 5° Per mancanza contro l'onore?

« Per la sospensione:

« Il signor.... in aspettativa per sospensione dall'impiego da oltre un anno, è egli nel caso di essere confermato in tale sospensione?

« Per la riforma:

« Il signor.... in aspettativa per sospensione dall'impiego è egli nel caso di essere confermato in tale sospensione? Ed in caso positivo, dovrà siffatta sospensione prolungarsi oltre l'anno?

« Per la rievocazione:

« 1° Il signor.... in aspettativa per sospensione dall'impiego è egli nel caso d'essere rievocato per persistenza nelle cause che diedero luogo alla sua sospensione?

« 2° Il signor.... in aspettativa per sospensione recidiva confermata, è egli nel caso d'essere rievocato dall'impiego?

« 3° Il signor.... è egli nel caso d'essere rievocato per negligenza abituale?

« 4° Per mancanza grave in servizio?

« 5° Per mancanza grave contro la disciplina?

« 6° Per matrimonio contratto senza autorizzazione del Governo?

« 7° Il signor.... condannato per oltre 6 mesi di carcere con sentenza del.... è egli nel caso d'essere rievocato? »

LA MARMORA, ministro della guerra. Subito dopo l'interrogazione di cui nella seconda questione, si stampò per la riforma; questo è un mero sbaglio, e mi rincresce che esso esista anche nella copia originale mandata dalla Camera dei deputati.

Che ciò sia un errore di copiatura, lo indica abbastanza il senso della interrogazione che vien subito dopo, giacchè ove si trattasse di riforma, non si dovrebbe fare l'interrogazione per la sospensione.

Io credo quindi che si debbano togliere le parole per la riforma.

PRESIDENTE. Dall'attento esame dell'articolo risulta che in questo paragrafo è questione di conferma della sospensione stata rievocata, onde egli è evidente che alle parole per la riforma vogliono sostituirsi le seguenti: per la conferma della sospensione.

Nel fatto sono due articoli diversi; il primo parla della sospensione; il secondo della conferma: onde egli è evidente che l'errore consiste nell'aver scritto riforma invece di conferma.

Metto quindi ai voti l'articolo 62 con questa correzione.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

(I rimanenti articoli e la tabella annessa sono pure approvati senza alcuna osservazione — Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 158-59).

Si passa ora alla votazione per scrutinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	49
Voti favorevoli	47
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Per la prossima adunanza i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 24 APRILE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Comunicazione della morte del commendatore Pinelli presidente della Camera elettiva — Omaggi — Sunto di petizioni — Relazione sul trattato di commercio colla Francia — Presentazione di cinque progetti di legge concernenti: 1° La convenzione consolare conclusa colla Francia; 2° L'abolizione dei sussidi ai genitori di dodicesima prole; 3° Le ritenenze sulle pensioni e sugli stipendi; 4° La concessione della strada ferrata da Savigliano a Cuneo; 5° La riorganizzazione delle guide di Chamouny — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio colla Svezia e colla Norvegia — Interpellanze dei senatori Di Castagnello e Della Marmora Alberto — Risposta del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo unico del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL COMMENDATORE PINELLI PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

PRESIDENTE. Darò comunicazione al Senato di una lettera del vice-presidente della Camera dei deputati.

(Legge la lettera del vice-presidente della Camera elettiva, con cui si annunzia la morte del commendatore Pier Dionigi Pinelli, presidente della medesima.)

La Camera ha certamente deplorato la gravissima perdita che il Parlamento nazionale ha fatto nella persona del commendatore Pinelli.

È dovere perciò del presidente di informare la risposta che egli deve recare al vice-presidente della Camera dei deputati, di quei sentimenti di sincera condoglianza che vengano a corrispondere all'altezza dell'ufficio, alle molte virtù personali dell'illustre defunto.

CONGEDI — OMAGGI — PETIZIONI.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera due lettere di congedo.

GIORNIANO, segretario, legge due lettere, l'una del senatore Plezza, il quale chiede un congedo di 20 giorni che gli è accordato, e l'altra di monsignor Fantini, il quale si scusa di non poter intervenire alle sedute del Senato a cagione della sua mal ferma salute.

PRESIDENTE. Debbo recare a notizia del Senato che il signor ministro degli affari interni fa omaggio di 100 copie del secondo volume della *Statistica medica dei regni Stati*, di 100 copie del primo fascicolo di quella del censimento per l'anno 1848 e di altre 100 copie di un opuscolo del signor dottore Graevenig *Sull'influenza della coltura del riso sull'umana salute*.

Debbo ancora far conoscere alla Camera il sunto di alcune petizioni recentemente giunte.

GIORNIANO, segretario, legge il seguente sunto:

553. Francesco Gianardi e 104 proprietari crocesignati, del luogo di Biassa, comune di Spezia, provincia di Levante, rappresentati i danni che loro deriverebbero dal trattato di commercio colla Francia, fanno istanza perchè il Senato non vi dia la sua adesione.

554. Il municipio d'Ovada, provincia d'Acqui, esposti i danni che recherebbe a quel comune il trattato di commercio colla Francia; in quanto riflette l'articolo del vino, supplica il Senato perchè inviti il Ministero a riprendere le trattative sovra basi più eque rispetto all'introduzione dei vini francesi nello Stato.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO COLLA FRANCIA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio, relatore dell'ufficio centrale sul progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio colla Francia.

GIULIO, relatore, legge la relazione. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 29)

PRESIDENTE. Questo rapporto verrà dato alla stampa e quindi distribuito ai signori senatori.

PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE CONCHiusA COLLA FRANCIA.

PRESIDENTE. La parola è al signor guardasigilli.

GALVAGNO, ministro di grazia e giustizia. A nome del presidente del Consiglio dei ministri ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione della Convenzione consolare conchiusa colla repubblica francese il 4 febbraio 1852. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 348-355)

PRESIDENTE. A nome del Senato ho l'onore di dar atto al ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alle stampe e distribuito negli uffici.

PROGETTI DI LEGGE: PER L'ABOLIZIONE DEI SussIDI ACCORDATI AI GENITORI DI DODICESIMA PROLE; RITENUTA E TASSA SUGLI STIPENDI, PENSIONI E ASSEGNAMENTI; CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA SAVIGLIANO A CUNEO

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro delle finanze.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge aventi per oggetto: il primo, l'abolizione dei sussidi accordati colle patenti del 17 luglio 1845 ai genitori di dodicesima prole; il secondo, di stabilire una ritenuta e tassa sugli stipendi, pensioni ed assegnamenti; ed il terzo, la concessione della strada ferrata da Savigliano a Cuneo. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 479, 484, 575, 580.)

In ordine a questo terzo progetto, io mi farò lecito di chiedere al Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

I lavori stanno per incominciare, la stagione è propizia, e vi sarebbero gravissimi motivi onde questa legge non venisse più oltre protratta.

La Camera dei deputati l'ha pure dichiarato d'urgenza, e spero che il Senato vorrà procedere in ugual modo.

PRESIDENTE. Si dà pure atto della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno distribuiti negli uffici, previa stampa.

Provoco ora il voto del Senato sull'urgenza chiesta dal signor ministro delle finanze per l'ultimo progetto.

(È approvata.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE GUIDE DI CHAMOUNY.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

PERNATI, ministro dell'interno. Signori senatori, ho l'onore di presentare alla vostra approvazione un progetto di legge riflettente la riorganizzazione della compagnia delle guide di Chamouny che la Camera dei deputati ebbe ad adottare nella seduta del 19 corrente mese in seguito all'iniziativa presa dal Governo del Re, del quale ne chiedo l'urgenza. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 584)

PRESIDENTE. Ho pure l'onore di dar atto della presentazione di questo progetto di legge.

Invito il Senato a spiegare il suo voto sopra l'urgenza chiesta dal ministro dell'interno.

(È approvata.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SANZIONARE LA CONVENZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO COLLA SVEZIA E NORVEGIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge per l'approvazione della convenzione addizionale al trattato di commercio stipulato col Governo di Svezia e Norvegia. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 5.)

L'articolo unico della legge è il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione dell'11 novembre 1839, conchiusa in Torino il 25 gennaio 1852 con Sua Maestà il re di Svezia e di Norvegia. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola solamente per rivolgere un'interrogazione all'onorevole ministro delle finanze, mentre del resto io sono disposto a votare le riduzioni di dazi quali risultano da questo trattato.

L'anno scorso io aveva fatto opposizione ai trattati colla Francia e coll'Inghilterra essenzialmente perchè se in massima io approvava il principio del libero scambio, tuttavia io considerava quanto fosse pericoloso di vincolarsi per un tratto di tempo assai considerevole per via di trattato.

Nell'istesso tempo io avrei desiderato che si fosse potuto progredire con forse maggior lentezza nel fare delle diminuzioni che prevedevo poter risultare dannose alle nostre manifatture.

Il Parlamento adottò la massima dei trattati e venerando le disposizioni che risultano da quella decisione, non ho niente in contrario al momento di votare le riduzioni che sono una conseguenza appunto dei trattati che furono da voi sanzionati l'anno scorso. Tuttavia, in proposito di questa nuova convenzione colla Norvegia, domanderei all'onorevole ministro delle finanze perchè siasi proceduto anche questa volta in via di trattato, e se il Governo del Re non avrebbe potuto di preferenza adottare la via di semplice riduzione sulla tariffa.

Dalla relazione del nostro ufficio centrale e dal contesto di tutto quanto fu detto sia dal ministro, sia nella discussione seguita alla Camera elettiva, risulta che in sostanza il motivo di questa stipulazione consiste in che se le riduzioni di dazio accordate ai vari prodotti dell'Inghilterra e del Belgio non venissero estese a simili prodotti della Svezia, ne verrebbe in conseguenza che le comunicazioni commerciali fra i due paesi si troverebbero forzatamente interrotte.

Io credo che in sostanza il motivo dell'adottata riduzione sia quello di non pregiudicare il nostro commercio, il quale lo sarebbe in conseguenza dei trattati già fatti colle altre nazioni; ma qualora il Ministero avesse proposto una legge di riduzione, io non avrei nemmeno in questa forma avuto difficoltà di aderirvi, come ad una conseguenza dei trattati precedenti. Vincolarsi con trattati in questo momento, io, per verità, non ci vedo motivo.

Non ce lo vedo, perchè dalla relazione del nostro ufficio centrale pare risultare che corrispettivi in sostanza per noi

non ve ne hanno. Il corrispettivo, lo dico schiettamente, quando si è adottata la dottrina del libero scambio, io non lo cerco.

Può succedere che si debba pattuire questo corrispettivo, quando un'altra nazione, non volendo dipartirsi dal sistema di protezione, non possa o non voglia concedere riduzione su tale o tal altro articolo di tariffa, senza ottenere compensi, ed allora anche colla dottrina del libero scambio conviene necessariamente venire a dei trattati.

Ma nel caso presente la Svezia e Norvegia, nemmeno volendolo, ce ne potrebbe accordare, perchè debbe per lo spazio di tre anni mantenere la tariffa in vigore. Dunque a me pare che, per essere conseguenti al sistema adottato, non si deve da noi cercare la reciprocità, si debbono consultare le nostre convenienze. Ora le nostre convenienze, a mio avviso, erano di accordare queste riduzioni, perchè le abbiamo accordate ad altre nazioni, e così facendo saremmo anche stati più conseguenti al principio di libertà da noi proclamato, nè si poteva pretendere che la Svezia e Norvegia facesse per noi dei sacrifici ai quali la sua legislazione si oppone.

Il trattato essendo circoscritto a tre anni, non potendo prima di questo tempo la Svezia e la Norvegia far riduzioni alla tariffa, all'epoca in cui questo Governo avrebbe potuto entrare in discussione, ove non volesse acconsentire ad altre facilitazioni senza corrispettivi, allora sarebbe stato forse il caso di concludere una convenzione di commercio.

Allo stato attuale delle cose adunque desidererei avere una spiegazione dal signor ministro, perchè abbia di preferenza adottata questa via.

Del resto io protesto che, essendosi consentita una riduzione l'anno scorso nei trattati colla Francia e coll'Inghilterra, non vedo motivo di ricusare quelle risultanti dal trattato colla Svezia e Norvegia.

CAYROL, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole senatore Di Castagnetto desidera sapere perchè il Ministero invece di procedere rispetto agli articoli che fanno oggetto del presente trattato per via di riforma generale, abbia seguito la via in cui era entrato, quella dei trattati, e massime per ciò che riflette la Svezia.

Il Ministero fu mosso a prendere questa determinazione da due considerazioni.

La prima si è che nel trattato col Belgio si è stipulato che ove si rendesse comune a tutte le nazioni indistintamente, per una legge generale, la riduzione acconsentita rispetto al Belgio per i ferri, questo, pel fatto di tale riforma, avrebbe il diritto di denunziare il trattato; si è dunque creduto opportuno di non fare una cosa che avrebbe prodotto un tale effetto.

Non già che io creda che il Belgio si sarebbe prevalso di questo diritto, giacchè il Belgio è entrato anch'egli nella via delle riforme daziarie e ne ha dato prove firmando ultimamente due trattati, uno coll'Olanda, l'altro coll'Inghilterra, nei quali accorda a queste due nazioni delle larghezze, delle facilitazioni, di cui noi siamo entrati immediatamente in possesso, in forza delle stipulazioni del trattato dell'anno scorso. Ma quantunque tal cosa fosse poco probabile, era però possibile, onde era inutile il concorso, quando vi era altra via la quale non presenta inconvenienti.

Un'altra considerazione si è quella che il Governo sperava, quando incominciarono le negoziazioni colla Svezia, di poter ottenere qualche compenso, o, per dir meglio, un compenso, perocchè rispetto alla Svezia non ne vedo che un solo possibile, che è quello relativo ai sali. Tutte le altre concessioni che la Svezia potrebbe farci sarebbero assolutamente illusio-

rie; quello invece rispetto ai sali può avere un valore non di molta considerazione nelle circostanze attuali, ma che potrebbe acquistare una grande importanza, se la coltivazione delle saline della Sardegna si sviluppasse come il Ministero lo desidera.

Il Ministero ha dovuto convincersi facilmente, dietro le spiegazioni che gli vennero date dal plenipotenziario svedese, che nelle circostanze attuali quel Governo era impossibilitato a fare veruna concessione, poichè la Dieta di Svezia e lo Storting di Norvegia non si riuniscono se non fra tre anni. Nullameno ho creduto di fare un trattato che avesse tre anni di durata, cioè che dovesse finire appunto a quell'epoca in cui queste due assemblee deliberanti e dalle quali dipendono le riforme daziarie di quelle contrade si raduneranno, e di mantenere così una porta aperta per ottenere questa, o per dir meglio quelle concessioni dalle quali io penso che il paese possa ricavare qualche vantaggio.

Dirò in conclusione che questo trattato non offre sicuramente grandi vantaggi, ma evita un inconveniente, quello cioè di non dare il diritto al Belgio di denunziare il trattato che abbiamo concluso con lui, e che dall'altro lato non offre inconveniente di sorta, poichè avendo una durata molto minore del trattato che abbiamo fatto col Belgio, non ci siamo legati; la nostra tariffa relativamente agli articoli contemplati in questo trattato potremmo variarla molto prima che non lo potremmo rispetto al Belgio ed all'Inghilterra. Ora finchè noi ammetteremo i prodotti del Belgio e dell'Inghilterra ai dazi stabiliti dai trattati non vi sarà nessun inconveniente per i produttori, anzi vi sarà grande vantaggio per i consumatori.

Quindi, ripeto, essendovi nessun inconveniente da un lato e qualche vantaggio, anche leggero, se si vuole, dall'altro, il Ministero ha creduto miglior consiglio di seguire la via dei trattati.

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola per fare alcune brevi osservazioni sull'articolo settimo del trattato.

PRESIDENTE. Il senatore Della Marmora Alberto ha la parola.

LA MARMORA ALBERTO. Il signor ministro disse testè una cosa che io stesso avrei pronunziato, cioè che il principale interesse che noi abbiamo col commercio della Svezia è precisamente quello relativo al commercio dei sali, ed è appunto su questo proposito che desidero di trattenermi per un momento il Senato.

Il commercio dei sali era molto in vigore negli anni passati colla Svezia: cessò perchè disgraziatamente il Governo d'allora fece, per una cosa assai frivola, abbruciare un bastimento svedese; il quale fatto fu causa che il commercio cogli Svedesi venisse meno intieramente. Da qualche tempo però è tornato in vigore, ed in un opuscolo da me stampatosi due anni fa io ho pubblicata una tabella degli arrivi e delle partenze dei bastimenti della Sardegna ed il carico dei sali. Da essa risulta che gli Svedesi nel 1846 ne avevano uno, nel 1847 due, nel 1848 dodici, nel 1849 quarantatré; il che mostra che davasi grand'opera a far crescere questo commercio.

La stessa cosa mi risulta in ordine al carico dei sali che fu fatto in quei tempi: nel 1848 vennero caricate 1099 tonnellate e nel 1849 ve ne furono 2675; il che prova eziandio che il commercio colla Svezia, riguardo ai sali, è in incremento. L'anno scorso però vi fu una perturbazione precisamente all'epoca in cui io stava per partire dalla Sardegna, e ben ricordo che il console svedese si presentò a me stesso chiedendo il perchè si era posto un diritto che non esisteva sull'importazione del sale (credo sia il diritto d'ancoraggio), la qual

cosa fu cagione che alcuni capitani i quali erano in caricamento in Cagliari, disgustatisi, partirono immediatamente per recarsi in Trapani.

Io non posso che raccomandare al signor ministro l'importanza del commercio del sale, specialmente in quei paesi per cui sarebbe una grande risorsa, perchè molto danaro si profonde per l'imposta di codesto sale, particolarmente da quei bastimenti che invernano; poichè è noto che i mari del nord essendo gelati nella stagione invernale, quei bastimenti stanziano nel porto di Cagliari cinque o sei mesi, fanno spese, e non solo esportano il sale, ma olio, aranci ed altro.

L'anno scorso io aveva indicato in questo mio opuscolo il bisogno di migliorare la condizione delle saline, e specialmente di quella della Palma, che è vicina a Cagliari, ed in luogo molto sano.

Il Governo del Re aveva preso in considerazione il mio progetto, ed eransi fatte proposte da una compagnia, la quale tendeva forse ad assumere l'impresa di una coltivazione del sale; e mi rallegro quindi assai l'aver udito testè dal signor ministro che il Governo desidera di dare un largo sviluppo a codesta industria. Però desidererei sapere per qual cagione quel progetto sia andato a vuoto; la qual cosa mi rincresce, non solo per sè stessa, ma anche pel Ministero medesimo, perchè io non nascondo che vi è in non pochi la credenza che siavi nel Ministero qualche persona, la quale abbia interesse che i sali si prendano di preferenza in Francia anzichè dal nostro Stato.

Io a queste cose non credo; ma tuttavia non posso celare il rincrescimento che m'ispira il vedere che questo progetto non abbia avuto effetto, e che uno degli accorrenti sia stato il proprietario stesso di una delle saline di Francia, il quale certamente aveva interesse a far cadere il progetto nuovo, e che chiamasi tale proprietario, che io ben posso nominare, e che chiamasi Chapperon, si presentò a me in Genova prima di recarsi in Sardegna.

Io sono d'avviso che l'arrivo di questi industriali francesi, i quali hanno un grandissimo interesse a non lasciar prosperare codesto nostro stabilimento, abbia potuto far danno all'andamento delle cose; epperò pregherei il signor ministro l'andamento delle cose; epperò pregherei il signor ministro a volermi dire se la trattativa col signor Ademar è rotta, e se intenda continuare il progetto al quale mi pare che anch'esso aveva aderito.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

CAVOUE, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole senatore La Marmora desidera avere qualche spiegazione intorno alla produzione del sale di Sardegna, ed intorno allo smercio di esso colle potenze del Nord. Egli avvertiva in primo luogo che il commercio colla Svezia era andato prendendo incremento in questi ultimi anni; e si era trovato incagliato l'anno scorso da un nuovo diritto o balzello.

L'onorevole senatore doveva sapere quale era questo nuovo diritto, questo nuovo balzello, poichè egli, senatore, l'aveva, io credo, votato; esso è il diritto...

LA MARMORA ALBERTO. D'ancoraggio...

CAVOUE, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Appunto il diritto d'ancoraggio. Vi esisteva altra volta un'esenzione, una privativa per questo ramo di commercio; l'anno scorso nel riformare la legislazione relativa ai diritti d'ancoraggio, nel diminuirli notevolmente, si è creduto e dal Governo e dal Parlamento che non fosse opportuno il mantenere un'eccezione, un privilegio per una industria speciale. Il Parlamento non avendo sanzionato una eccezione, non era sicuramente in facoltà del Ministero l'es-

nerare i bastimenti esteri che venivano in Sardegna a caricare del sale da un diritto da una legge stabilito.

Io credo che il Parlamento abbia fatto cosa opportunissima nel non mantenere un privilegio.

Se l'industria del sale per poter esistere ha bisogno di essere sottratta a quei pesi che tutte le altre industrie sopportano, è un'industria fattizia che non merita di essere incoraggiata.

In quanto poi all'opportunità di migliorare la coltivazione delle saline della Sardegna (opportunità che l'onorevole senatore La Marmora accennava in varie delle opere che egli stampò intorno all'isola), dirò che il Ministero è contento pienamente delle sue vedute, e che ha cercato di realizzarle nel miglior modo possibile, nè crede che vi sia stata nè dentro nè fuori del Ministero nessuna persona influente che abbia cercato di far cadere a vuoto questo progetto per favorire interessi privati.

E qui prego il Senato di permettermi di manifestare il mio stupore che un onorevole senatore venga a gettar insinuazioni sopra persone che appartengono all'amministrazione.

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

CAVOUE, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Se l'onorevole senatore crede ed ha udito delle voci sfavorevoli ad una qualche persona influente nell'amministrazione, egli deve aver il coraggio di nominarla; ma venire in una così augusta assemblea a dire che è voce comune che vi sia persona alto locata, avente influenza nell'amministrazione, la quale combatte un progetto d'utilità pubblica per interesse privato, mi permetta il Senato, mi permetta l'onorevole senatore La Marmora di dire che la cosa è molto disdicevole.

Il Ministero, seguendo i consigli dell'onorevole senatore La Marmora, deliberava di dare in appalto la coltivazione delle saline della Sardegna, e nel formare il capitolato d'appalto aveva non tanto in mira l'immediato beneficio pecuniario, quanto di sviluppare, di dar vita a quest'industria; e difatti uno dei capitoli dell'appalto ha per oggetto di obbligare gli appaltatori a fare opere tali, da poter produrre invece di 150 o 200 mila quintali, un milione di quintali all'anno.

L'incanto andò deserto, perchè troppo severe vennero trovate le condizioni dalle persone che si sono presentate. È vero che a quest'incanto si presentò la persona nominata dall'onorevole senatore La Marmora, il signor Chapperon, ma si presentarono anche altri rappresentanti di compagnie francesi, si presentò un rappresentante d'una compagnia romana, si presentarono proprietari delle saline che sono sulla costa occidentale vicino a Ostia; e finalmente nessuno impedì che si presentasse pure una persona caldamente raccomandata dal signor senatore La Marmora, il signor Ademar; e se non lo fece, non fu ch'egli non sia stato ripetutamente invitato dall'amministrazione stessa.

Gl'incanti essendo andati deserti, l'amministrazione prese nuovamente ad esame il capitolato, ed ha cercato d'introdurvi qualche modificazione che potesse indurre gli speculatori ad avvicinarsi ad un contratto. Vi esiste ora una trattativa, per la quale c'è speranza di riuscita. Se il Senato desiderasse maggiori spiegazioni, l'onorevole senatore Cibrario, che ha condotto con molta intelligenza questa pratica, sarebbe in grado di dargitele. Vi sono, dico, trattative che danno speranza di esito felice, e mi parrebbe inopportuno che una discussione sul merito del contratto ne incagliasse l'andamento; spero quindi che la discussione non vorrà protrarsi più oltre.

LA MARMORA ALBERTO. Io prego il signor ministro

di ritenere che quando io dissi che poteva esserci qualche persona, la quale aveva interesse che i sali fossero presi in Francia, io non ho detto essere voce comune; esso ha capito male; se non mi sbaglio, io credo di aver detto che si diceva, ed anzi mi pare di aver soggiunto ch'io non divideva nemmeno quest'idea; prego dunque il signor ministro a voler credere che io non volli fare alcuna insinuazione malevola.

Il mio scopo era di far osservare che ora col trattato che stiamo per votare, probabilmente l'arrivo dei bastimenti svedesi nei porti dell'isola si aumenterà, e che per conseguenza è necessario provvedere acciocché la quantità di sale che essi potranno esportare sia sempre pronta, e che non ci troviamo più in casi da non aver sale abbastanza da dare a tutti gli accorrenti, come già accadde una o due volte.

Ecco il motivo per cui insisto, affinché un miglioramento grande si faccia in quello stabilimento, e si faccia quanto prima.

PRESIDENTE Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La chiusura è adottata.)

Pongo ai voti l'articolo unico del progetto.
(È adottato.)

Si procede allo squittinio segreto per appello nominale.

Prima di annunziare il risultato della votazione debbo prevenire il Senato che lunedì vi sarà adunanza alle ore due per l'esame delle leggi testè presentate, e specialmente di quelle decretate d'urgenza: martedì poi vi sarà seduta pubblica per la discussione della legge di cui si è letto il rapporto.

Risultato della votazione:

Votanti	55
Voti favorevoli	50
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 27 APRILE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Comunicazione del ministro delle finanze sul disastro della polveriera del Borgo Dora — Adozione della proposta del senatore Luigi Di Collegno — Omaggio — Ammissione del nuovo senatore cavaliere Forest, e suo giuramento — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio colla Francia — Aggiunta al rapporto del senatore Giulio, relatore — Parlano contro il progetto di legge i senatori Picolet, Colli e Della Torre — In favore i senatori Di Bagnolo, Maestri e Giulio, relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo unico del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

COMUNICAZIONE SULLO SCOPIO DELLA POLVERIERA IN TORINO.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Non dubitando dei sentimenti che la triste catastrofe di ieri avrà destato nell'animo di questo illustre consesso, io mi reco a debito di ragguagliarlo dei fatti intorno ad essa giunti a cognizione del Ministero, e fargli conoscere i provvedimenti che vennero dati, onde attenuarne gli effetti.

Dai dati raccolti questa mattina il numero delle vittime giunge vicino a quaranta, fra le quali quindici morti, e venticinque feriti più o meno gravemente, ed alcuni in istato che presenta poca probabilità di esito felice.

In quanto poi alle conseguenze materiali dei danni cagionati alle circostanti abitazioni, il Municipio da un lato, il Governo dall'altro hanno immediatamente pensato a provvedervi. Si associò, anzi prese in certo qual modo l'iniziativa al generoso pensiero l'augusto nostro Sovrano, che fin da ieri sera mandava cospicua somma al Municipio, perchè venisse distribuita ai miserabili colpiti da questa sventura. Il Ministero decretò che intanto una somma di cinque mila franchi fosse consecrata a sollevare i più urgenti bisogni: il Municipio portava una somma di tre mila, e nell'istesso tempo si diede opera a promuovere sottoscrizioni in varie parti della città; ed il Municipio ed il Governo nutrono fiducia che la generosità dei cittadini non verrà meno in questa dolorosa emergenza.

Di più: il Municipio deliberava nella sua tornata di ieri che le somme stanziare a solennizzare la festa dello Statuto venissero destinate all'uso pio di sollevare questi miseri (*Bene!*).

La festa sarà solennizzata in chiesa coll'intervento di tutte le autorità civili e militari, ma al cospetto di una così grande disavventura si è creduto di dover allontanare una manifestazione di gioia.

Finalmente il Governo darà opera più alacramente all'esecuzione di un progetto che aveva già divisato, quello cioè di trasportare l'edificio della fabbrica delle polveri in località più adatte.

Pur troppo il fatto sopravvenne al punto stesso in cui si davano i primi provvedimenti per attuare cotesto progetto; perocchè da lungo tempo il ministro della guerra e quello delle finanze erano preoccupati dei gravissimi pericoli che la vicinanza delle polveri poteva far correre alla capitale; onde da sei mesi gli uffiziali d'artiglieria e i periti del demanio si erano posti alla ricerca di un sito opportuno.

Tale edificio fu creduto prima potersi stabilire in luogo poco distante dalla capitale, cioè alla Venaria; ma s'incontrava nell'applicazione un ostacolo insormontabile. Finalmente si è trovato un locale adattissimo nelle vicinanze di Fossano, e già il direttore delle polveri era sul luogo (essendo egli partito non pochi di per compilare e dar opera ad un piano definitivo) quando il disgraziato avvenimento di ieri è venuto a dimostrare come troppo fondati fossero que' timori.

In ogni modo l'edificio attuale non sarà più ricostruito, o si solleciterà per quanto è possibile il nuovo.

In tanta desolata contingenza è tuttavia di molto conforto il pensare al lodevole contegno della popolazione, allo zelo manifestatosi da tutti gli ordini dei cittadini, e in ispecial modo dalla guardia nazionale e dalla truppa di linea, le quali diedero ieri prove di sollecitudine e di coraggio non comune: si citano anzi vari esempi di coraggio veramente sublimi che ricorda i più bei tratti della nostra storia; tratti che il Governo avrà cura di degnamente ricompensare.

PRESIDENTE. La Camera deve accogliere certamente con grato animo la fattale comunicazione, e ricevere queste notizie con quel sentimento, che deve corrispondere alla tristezza e commozione destata in tutti gli animi da tale disastro.

DI COLLEGNO LUIGI. Io propongo al Senato di associarsi all'opera in cui con sì nobile esempio ci hanno preceduti S. M., il Municipio, ed il Governo, col destinare, cioè, nell'occasione che non avranno luogo le feste dello Statuto, la somma cui ascenderà la spesa dell'illuminazione esterna di questo edificio, in favore di codesti infelici danneggiati.

Non avendo luogo l'illuminazione degli altri edifici, mi pare che così pure debba essere per il Senato. Intanto se la somma occorrente verrà consecrata a questo benefico uso, noi porgeremo un esempio, il quale al certo non può essere che commendato.

PRESIDENTE. Comincerò per dichiarare che l'atto verbale letto s'intende approvato, non avendo dato luogo ad osservazioni.

Quindi inviterò la Camera a volersi pronunciare, senza neanche appoggiare una proposizione così generosa e così giusta come quella ora fatta dal senatore Luigi di Collegno, se intenda destinare a sollievo dei disgraziati del Borgo. Dora la somma che il Senato aveva già bilanciata per la spesa dell'illuminazione in occasione della festa dello Statuto.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il Senato approva all'unanimità.)

ASPETTI. Senza pregiudizio però del relativo contratto ove possa già essere fatto.

MOSCA. Non v'è ancora alcun contratto, non vi sono che parole.

OMAGGIO — CONGEDO.

PRESIDENTE. Ho l'onore di annunziare alla Camera che il deputato Chapperon fa omaggio al Senato di 70 esemplari della deliberazione del Consiglio divisionale di Ciampieri, concernente il trattato di commercio colla Francia.

Debbo pure notificare al Senato una domanda di congedo per parte del senatore Di Pollone.

CIBRARIO, segretario, legge la lettera del senatore Di Pollone, colla quale chiede un congedo di 20 giorni, che gli è accordato.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEL SENATORE FOREST.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Gioia, relatore, per l'ammissione del senatore Forest.

GIOIA, relatore. Il terzo ufficio, al quale venne demandato l'esame dei titoli di ammissione del cavaliere Guglielmo Forest, nominato a senatore del regno con decreto fin del dieci luglio 1849, ha unanimemente riconosciuta la idoneità e sufficienza di quei titoli.

Sono essi dei più onorevoli, perchè si fondano in quell'articolo dello Statuto che fa eleggibili al Senato coloro che con servizi e meriti eminenti abbiano illustrato la patria.

E per verità, tacendo pure dell'opera che il cavaliere Forest va da molti anni e in molti modi prestando a favore dell'amministrazione civica di Ciampieri, evvi tal parte della sua vita, che onora lui, e onora altresì il paese a cui appartiene. Imperocchè quando nel 1849 la Savoja per mene demagogiche era minacciata di estremi disastri, e molti cospiravano a farla preda della neonata repubblica francese, il cavaliere Forest, usando l'amore e la reverenza di cui godeva nell'universale, e sprezzando ogni maniera di pericoli, cooperò efficacissimamente a raddrizzare le opinioni disordinate, e a mantenere in Ciampieri, e indi, per indiretto, in tutta la provincia la fede all'ordine pubblico. Egli fu per quest'atto principalmente, il quale veniva come a collocarsi nel mezzo di una vita spesa tutta in fatiche onorate a pro del pubblico, che il Governo ebbe come conveniente di promuovere il cavaliere Forest al rango di senatore.

E il vostro ufficio non ha dubitato che il Governo, così facendo, non abbia rettamente interpretate le intenzioni dello Statuto. Imperocchè, se giusta pure il concetto e il linguaggio comune non esitiam di affermare che coloro, i quali con iscrizioni e opere d'ingegno si acquistano nell'universale un nome chiaro e onorato, illustrano altresì la patria a cui appartengono, quanto più non diremo il medesimo di coloro, i quali, per virtù propria, ci appaiono autori di qualche insigne fatto altamente e durevolmente profittevole alla società a cui appartengono?

Importava, o signori, di stabilire quanto è da noi che il coraggio e le virtù civili splendidamente esercitate, sono una magnifica illustrazione e per l'individuo da cui provengono, e per il paese di cui esso è cittadino. Epperò il vostro ufficio, unanimemente, qual vi diceva, vi propone di accogliere e confermare la elezione del cavaliere Forest.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni del terzo ufficio, voglia sorgere.

(Sono approvate.)

Il Senato approva, ed io, in nome suo, ho l'onore di proclamare a senatore del regno il cavaliere Forest.

Prego i due senatori più vicini a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Forest è introdotto nella sala dai senatori Mosca e Regis.)

La formola del giuramento che ella deve prestare, è la seguente (Legge la solita formola di giuramento).

FOREST. Je le jure.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SANZIONARE IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE COLLA FRANCIA.

PRESIDENTE. L'articolo unico della legge che viene in discussione è il seguente:

« Il Governo del re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione concluso il 14 febbraio 1852 col principe presidente della repubblica francese. » (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 10.)

È aperta la discussione generale.

GIULIO, relatore. Domando la parola per fare una breve aggiunta alla relazione, che ho avuto l'onore di leggere al Senato.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio, relatore dell'ufficio centrale.

GIULIO, relatore. Dopochè in nome dell'ufficio centrale ho avuto l'onore di fare relazione al Senato sul progetto di legge che ora cade in discussione una nuova petizione è stata trasmessa alla Commissione presentata dal Municipio di Ovada.

Questa petizione, non aggiungendo veruna novella ragione a quelle già proposte da altri petizionari contro l'accettazione del trattato, quantunque queste ragioni stesse svolga con maggiore lunghezza, l'ufficio centrale non crede per questo punto di aver nulla da aggiungere a ciò che nel suo rapporto si contiene: crede cioè che le ragioni medesime, con le quali ha risposto alle petizioni precedenti, si applichino egualmente e con egual forza a quella del Municipio di Ovada.

Nell'entrare stamane in Senato è stata distribuita ai membri dell'ufficio centrale, come pure, credo, a tutti i membri del Senato, una deliberazione del Consiglio divisionario di Chamberi presa nella Sessione straordinaria autorizzata con decreto reale del 25 marzo 1852. Questa deliberazione, sebbene non fosse stata prima d'ora distribuita al Senato, era però certamente ben nota a tutti i signori senatori, i quali non possono ignorare la splendida discussione, alla quale la medesima ha dato occasione.

L'ufficio centrale non istima per conseguenza dover stan- care l'attenzione della Camera col ripetere qui le ragioni dette da una parte e dall'altra, riservandosi nel corso della discussione (ove ciò sia necessario) di entrare nell'esame delle ragioni medesime. Esso si limita a ripetere un'altra volta ancora che la deliberazione del Consiglio divisionario di Chamberi non porge argomento all'ufficio centrale di mutare per nulla le conclusioni che già ho avuto l'onore di presentare.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Picolet.

PICOLET. Messieurs les sénateurs, en prenant la parole contre le traité qui nous est présenté, je n'entends point, messieurs, me montrer hostile au Ministère; et je n'em-

presse de rendre hommage aux bonnes intentions du ministre habile, à qui le sort de nos finances est confié.

Mais, cédant à la conviction la plus profonde, je ne puis me défendre de faire ressortir les conséquences déplorables du traité soumis à notre approbation.

Si je ne puis vous faire partager mes convictions, les faits que je vais avoir l'honneur de vous faire connaître, et quelques observations auront peut-être pour résultat, j'ose l'espérer, d'appeler toute la sollicitude du Ministère sur les moyens les plus propres à amoindrir, à atténuer les préjudices incalculables dont se trouvent menacées nos contrées viticoles.

Les réclamations spontanées qu'ont fait entendre plusieurs provinces et le Conseil divisionnaire de Chambéry, semblent justifier déjà les tristes prévisions qui les ont suggérées.

Les provinces du Piémont trouveront assurément, dans cette enceinte, des hommes qui comprennent les vrais intérêts du pays et qui sont mieux informés que je ne le suis de sa position particulière. Je dois donc laisser à leur zèle, à leur patriotisme le soin de combattre un traité qui sera, pour les deux tiers du Piémont comme pour la Savoie, une cause de ruine et de misère.

En ce qui concerne la Savoie, pour expliquer comment la taxe de 3 francs 30 centimes sur les vins sera impuissante à prévenir une concurrence ruineuse, je dois faire connaître l'extension donnée à la culture de la vigne dans cette contrée, et les rapports de ses produits avec les départements français qui l'avoisinent.

Pendant l'espace de 22 ans que la Savoie a été réunie à la France les vignobles d'un produit de qualité supérieure ont été seuls l'objet d'une culture soignée; tandis que la culture des vignes d'un produit de qualité ordinaire a été généralement négligée, abandonnée, dans les localités qui confinent le département de l'Isère et dans les contrées les plus rapprochées du département de l'Ain. (Ces deux départements cultivent plus de 31 mille hectares de vigne). Pendant que nos vins de qualité supérieure passaient en France, les consommateurs et surtout les débitants trouvaient à un prix très-minime du vin ordinaire dans les vallées limitrophes où il abonde.

A la restauration, le Gouvernement, dans l'intérêt de notre industrie viticole, a interdit, par ses tarifs, l'entrée des vins étrangers. Il a dit aux populations: si vous voulez du vin, plantez et cultivez la vigne. Ces paroles, messieurs, ont été comprises; toutes les terres en pentes très-rapides dans une bonne exposition, qui produisaient à peine des ronces et où la charrue ne pouvait fonctionner, ont été, à force de travaux et de sacrifices, convertis en vigne.

On a vu des rochers, dénudés depuis des siècles, disparaître sous une couche de terre transportée, où la vigne croît et prospère aujourd'hui; enfin, la vigne a disputé aux céréales une place dans les champs qui ne produisaient que du grain; et grâce au grand morcellement qu'a subi la propriété, il n'y a pas un paysan possédant un quart de journal de terre dans une exposition favorable, qui ne vendange sur le même sol après la moisson.

Tel a été, messieurs, le résultat de notre système protecteur pendant 36 ans. Nos populations agricoles ont planté et cultivé la vigne; elles ont fait plus, elles ont, en quelque sorte par une espèce de création, fondé un sol productif qui n'existait pas, en rendant fertiles même les rochers.

La vigne occupe aujourd'hui en Savoie plus de quinze mille hectares: le produit accumulé des vins qui se récoltent dans toutes les provinces (car toutes en produisent) dépasse 600 mille hectolitres.

Mais pour faire apprécier la culture de la vigne sous un autre point de vue d'une grande portée, je dois vous dire que ses produits en Savoie paient plus de deux millions de journées, dont la majeure partie sont remplies par des femmes et par des enfants.

D'après les renseignements que j'ai pris chez des vigneron, et qui m'ont été confirmés par des agronomes, il ne faut pas moins de 150 journées pour la bonne culture d'un hectare de vigne, y compris le labour à la bêche, les travaux accessoires, les vendanges et la confection du vin.

Or, en multipliant 15 mille hectares par 150, on obtient pour résultat 2.250.000 journées.

En supposant que la vigne n'occupe dans le reste de tous les Etats que le quintuple de la surface qu'elle remplit en Savoie, on aura, d'après la base de 150 journées par hectare, un chiffre énorme qui dépassera 10 millions de journées.

Jugez, messieurs, combien d'existences se rattachent à la culture de nos vignobles, et s'il existe un produit qui lui soit comparable, et qui puisse le remplacer!

Après ce résultat obtenu à force de sacrifices et de travaux protégés par les lois pendant 36 ans, on a dit aux populations agricoles: Si vos vins ne peuvent soutenir la concurrence des vins français avec un droit protecteur de 3 fr. 30 cent., vous avez fait une mauvaise spéculation, arrachez vos vignes, plantez des mûriers.

Mais remarquez, messieurs, que le droit de 3 fr. 30 cent. ne pourrait être considéré comme suffisamment protecteur qu'autant que le sol de la Savoie serait dans les mêmes conditions que celles du sol de la France qui nous avoisine.

Or, il n'en est pas ainsi: les frontières de la Savoie confinent sur une grande étendue la vallée du Grésivaudan du département de l'Isère; dans cette vallée, dont le sol est beaucoup plus fertile que le nôtre, un hectare de vigne produit au moins le double de ce que la même surface produit en Savoie dans la plupart des localités.

Je dois ajouter qu'en Savoie plus de la moitié des vignobles exigent de grands frais d'entretien; le propriétaire est tenu non-seulement à fournir des engrais, des échelas, mais encore à faire exécuter des travaux pour empêcher l'éboulement des terres; ainsi, soit à raison de la différence dans la fertilité du sol, soit à raison des frais plus considérables de culture, les producteurs de la Savoie ne pourront jamais lutter avec les producteurs français qui touchent notre territoire, parce qu'ils ne seront pas suffisamment protégés par le droit de 3 francs 30 centimes, et qu'il ne faut tenir aucun compte des frais de transport à raison de la distance à parcourir, parce que les producteurs français, dont on doit redouter la concurrence, ne sont pas plus éloignés des centres de consommation que le plus grand nombre des producteurs savoyards.

La preuve de l'insuffisance du droit de 3 francs 30 cent. est déjà faite; depuis la réduction du droit d'entrée des vins français à 10 francs portée par le dernier tarif, il en a été transporté une quantité considérable, soit en Savoie, soit en Piémont.

Mais voici, messieurs, une considération qui doit faire regarder ce droit comme illusoire; prêtez-moi, je vous prie, votre attention sur ce point.

La France, d'après sa statistique officielle, déduction faite de sa consommation, peut exporter annuellement, en vin et en vin de grappe, pour une valeur de plus de 100 millions. Elle accorde, ou peut accorder, des primes pour en favoriser l'exportation.

Or, messieurs, voyez maintenant si la taxe de 3 francs 30 cent. peut nous garantir de la concurrence ruineuse des vins de la France, dont l'exportation a toujours été, pour son Gouvernement, l'objet d'une sollicitude particulière. Voyez si j'ai raison de dire que cette taxe peut être déjà ou peut devenir illusoire.

Ainsi, ni le droit de 3 francs 30 centimes, ni les distances ne pourront garantir la Savoie de subir une concurrence qui réduira à une non-valeur le produit de ses vins qui constituent l'une des principales branches de son commerce intérieur, en y retenant le peu de numéraire qui provient d'autres sources.

M. le ministre semble avoir compris que le droit de 3 fr. 30 cent. n'est pas suffisamment protecteur, puisqu'il nous conseille de substituer le mûrier à la vigne. Ce conseil, facile à donner, est-il bon à suivre?

Je ne dirai pas la répulsion bien naturelle qu'éprouveraient nos populations agricoles à détruire aujourd'hui des travaux établis si grands frais depuis tant d'années. Je n'opposerai qu'une impossibilité, la voici: l'arbre de la Chine exigé en Savoie un sol riche et profond où il puisse étendre ses racines envahissantes; or, la vigne n'occupe en général dans cette contrée qu'un terrain presque rocailleux, sa végétation se montre vigoureuse jusque dans les fissures des rochers. Ainsi là où la vigne est productive, le mûrier périrait infailliblement; ce serait donc dépenses et peines perdues que d'arracher nos vignes pour les remplacer par des mûriers.

Mais, quelle raison a-t-on donnée pour établir cette concurrence ruineuse?

M. le ministre a dit: Ce que les producteurs perdront, les consommateurs le gagneront.

Ainsi raisonne froidement l'école du libre échange.

Je n'entends point, messieurs, combattre sa doctrine: je dirai seulement, que je n'en comprends pas l'application sans que les nations renoncent aux lois, suivant lesquelles elles ont prospéré, sans qu'elles sacrifient les intérêts qui les divisent; enfin pour le triomphe de cette doctrine, il faut avant tout le triomphe des lois de l'Evangile et que tous les peuples de concert proclament la paix universelle. Mais qui peut sans témérité se flatter de voir dans l'avenir se réaliser cette heureuse condition de l'humanité? Quelle sera la société nouvelle? a dit, il y a peu d'années, un des plus grands écrivains de notre époque: « Je l'ignore, s'est-il répondu; ses lois me sont inconnues; je ne la comprends pas plus que les anciens ne pouvaient comprendre la société sans esclaves, produite par le christianisme » (1).

Ainsi, messieurs, défions-nous d'un système fondé sur une hypothèse, ne devançons pas l'œuvre du temps que dirige la Providence, ne nous exposons pas les premiers par de trop grands sacrifices à l'épreuve d'une théorie; suivons l'exemple des nations les mieux avisées qui se refusent d'entrer franchement dans cette voie nouvelle.

Pour justifier l'application à nos produits viticoles du principe qui favorise le consommateur au détriment du producteur, on a dit que le prix des vins en Savoie est artificiel, qu'une certaine classe de producteurs tire un grand parti de ses capitaux par une espèce de monopole.

Les renseignements qui ont donné lieu à cette supposition sont entièrement inexacts.

Malgré les charges qui pèsent sur les producteurs de la Savoie, les vins ordinaires ne se vendent dans la Savoie propre chez les débitans (droit d'octroi payé) que 15, 20 et 30

(1) CHATEAUBRIAND, *Avenir du monde*.

centimes le litre; j'ai vu même des affiches qui en portaient le prix à 10 centimes.

Mais s'il se vend plus cher dans quelques provinces éloignées des centres de production, le surcroît dans le prix doit être attribué au mauvais état des chemins et à la difficulté des transports; il en est de même en France et partout ailleurs.

A la vérité, les vins de qualité très-supérieure, que j'appelle vins de luxe, et que produisent quelques hectares des localités privilégiées, se vendent à un prix très-élevé.

Mais ces vins sont aux vins ordinaires ce que les vins les plus renommés de la France à ses vins communs, c'est-à-dire qu'ils coûtent infiniment plus cher.

Mais on peut se passer des vins de luxe de la Savoie, sans que pour cela le vin manque à la consommation, et que le consommateur ait le droit de se plaindre de leur cherté.

C'est donc une grande erreur que de baser le prix des vins en Savoie sur celui de ces localités privilégiées.

Par exemple, messieurs, il existe en Maurienne un hectare environ de vigne dont le produit se paie plus de 100 francs l'hectolitre. Qui donc se permettra d'appeler monopole la vente à un prix exorbitant d'un produit auquel on attache de rares qualités?

Messieurs! se permettrait-on en France d'appeler la concurrence des vins étrangers, par la raison que tel vin d'un clos renommé se vendrait 600, 700 ou même 800 francs l'hectolitre?

Ainsi rien de moins juste que de dire que les vins sont tenus en Savoie à un prix trop élevé parce que le prix du produit de quelques rares localités n'est pas en rapport avec les prix des vins communs.

D'après ce que j'ai dit sur l'insuffisance du droit de 3 francs 30 centimes, il est indubitable que l'introduction des vins français fera baisser encore le prix déjà très-modéré des vins de la Savoie.

On pense, peut-être, que la classe ouvrière que l'on prétend favoriser, gagnera au nouvel état de choses?... Non assurément, messieurs; l'expérience a toujours démontré que dans les pays agricoles tels que le nôtre le bon marché excessif des substances alimentaires est toujours nuisible au consommateur qui vit de son travail; quand le blé et le vin sont à vil prix, l'ouvrier manque de travail et souffre; c'est une preuve que le propriétaire a subi une diminution sur ses revenus, et qu'il n'a point d'excédant dont il puisse disposer; si au contraire ces denrées sont à un prix élevé le travail abonde et l'honnête ouvrier se trouve dans l'aisance.

N'oublions pas que la Savoie est comme le Piémont un pays essentiellement agricole; et il faut apprécier ses produits par le nombre des personnes qu'ils font vivre.

Je vous ai expliqué que la culture de la vigne en Savoie exige et paie plus de deux millions de journées remplies la moitié par des femmes et des enfants, que ce produit est le seul qui fournisse à la classe nombreuse des agriculteurs le moyen d'acquitter le prix des fermages des terres qu'elle cultive, de payer ses contributions, ses instruments aratoires et enfin les vêtements grossiers dont elle se couvre.

Si quelque intempérie vient à détruire les moissons, les agriculteurs ont la chance de trouver dans la récolte de la vigne le moyen de supporter cette désastreuse calamité.

Aussi, dans les années mauvaises, les populations des communes privées de ce produit qu'une autre industrie agricole n'a pu remplacer, sont toujours réduites à une misère

extrême. Ainsi, MM., la concurrence des vins étrangers entraînera à la fois la ruine des propriétaires et des cultivateurs; tel sera pour la Savoie l'effet du traité, en présence d'un budget qui appelle chaque jour de nouveaux impôts.

Mais quels avantages procure d'ailleurs ce traité?

Après les profondes et lumineuses discussions auxquelles il a donné lieu, l'opinion paraît fixée sur ce point.

Les quelques provinces qui cultivent l'olivier vendront leurs huiles plus chers: les soies obtiendront en France un prix plus élevé; quant aux autres concessions, les résultats en sont trop minimes pour qu'ils méritent d'être pris en considération. Et cependant, il a été observé quant aux huiles, que la France en achète annuellement pour 26 millions, que dans un traité où l'on a voulu faire dominer le principe du libre échange, ce produit aurait dû être affranchi de tout impôt à l'étranger; on a dit encore que ce produit n'excède pas les besoins de la consommation, et qu'en admettant un excédant il trouverait comme matière première un emploi utile dans nos fabriques de savonnerie et nous affranchirait ainsi de l'industrie étrangère.

On a dit enfin que pour favoriser l'exportation de nos huiles on avait sacrifié le consommateur au producteur, par l'application du principe invoqué pour justifier l'importation des vins de la France, tandis que nos produits viticoles surpassent les besoins de la consommation.

A l'égard du libre commerce des soies grêges on a fait observer que le traité est encore tout en faveur de la France qui en achète annuellement à l'étranger pour plus de 24 millions; que la réciprocité d'importation est illusoire pour le Piémont, qui peut en exporter une quantité plus considérable.

Du reste, les qualités très-supérieures de nos soies qui ont toujours assuré leur vente à un prix élevé sur tous les marchés étrangers, et spécialement en France, auraient dû être prises en considération pour faire accorder à nos vins les meilleurs leur entrée en France sous les mêmes conditions que les vins français entrent chez nous; c'est alors que l'on aurait pu reconnaître que la France avait quelque sympathie pour le libre échange.

En ce qui concerne la sortie des bestiaux par des nouvelles voies, cette concession est de peu d'importance; les éleveurs de bestiaux gagneront seulement quelques kilomètres de chemin; du reste, le commerce avec la France ne présente dans ses résultats aucun avantage, car elle importe chez nous du bétail autant que nous en exportons sur son territoire; et depuis quelques années notre bétail passe en Piémont à des prix assez élevés.

Je ne dirai rien, messieurs, des dispositions relatives aux fontes, aux petites peaux, aux fromages de pâte molle.

On considère en Savoie que les concessions accordées pour ces objets ne donneraient pas un avantage excédant 25 à 30 mille francs.

Voilà donc, messieurs, à quoi se réduisent les avantages que nous offre le système du libre échange dans son application en ce qui touche au produit de nos vignes.

Si nous continuons à marcher dans cette voie, ne devons-nous pas craindre que le Piémont, un des plus riches pays agricoles de l'Europe, et où l'agriculture a fait d'immenses progrès, ne finisse pour perdre les avantages de cette position?

Je termine, messieurs, en rapportant une maxime proclamée par les économistes modernes qui veulent le bien être et la prospérité de leurs nations:

« Chez un peuple agricole, l'importation d'un produit

quelconque qu'il retire de son propre sol en quantité suffisante pour sa consommation, est toujours un mal réel » (1).

Pour toutes ces considérations, je ne puis donner mon adhésion au traité soumis à la délibération du Sénat.

Cependant, messieurs, je demeure bien persuadé, je le répète, que le ministre qui l'a conclu n'a été dominé que par la seule pensée d'obtenir de la France des concessions avantageuses pour le pays.

Mais, ne s'est-il point laissé entraîner par des apparences trompeuses, qui fascinent même les hommes de talent et de génie les mieux intentionnés et qui trop souvent sont forcés de reconnaître la justesse de cet avertissement d'Horace :

Saepe decipimur specie recta?

Messieurs les sénateurs, encore un mot. . . . Permettez-moi d'appeler votre attention sur cette maxime de l'immortel Sully, qui sert d'épigraphe aux œuvres des économistes modernes :

« Les biens que donne la terre sont les seules richesses inépuisables, et tout fleurit dans un Etat où fleurit l'agriculture. »

Messieurs, notre Etat est forcément un pays agricole.

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'avrà al suo turno; ora la parola è al signor senatore Colli.

COLLI. Signori, nemico delle finzioni sotto qualunque aspetto esse si presentino alla mia mente, vado chiedendo a me stesso che cosa sia il libero scambio, ed altra soluzione non trovo a questo problema, altro significato positivo a questo vocabolo se non *abolizione intiera di ogni dazio*; imperocchè un dazio qualunque sarebbe pur sempre d'ostacolo al libero scambio, un diritto prolettore. Credo che questa definizione non calerebbe a verun ministro e tanto meno ai nostri; imperciocchè il Governo, privo di questo ramo importante di pubblica entrata, non potrebbe intraprendere tutte quelle cose che viene ogni dì facendo per nostro particolare vantaggio; quindi io sono costretto di riconoscere che l'Inghilterra dopo essersi arricchita col sistema protezionista, avvedendosi che nessuno più poteva sostenere con essa la concorrenza, inventò queste parole magiche per servire di esca a chi volesse lasciarsi abbagliare; e mentre essa è ben lungi di eccedere per conto proprio in questo sistema, noi vi siamo entrati di carriera per la via dei trattati che io non credo punto la migliore.

Il signor ministro ci ha detto egli stesso che questi trattati sono assai più proficui agli altri che non a noi; la generosità è certamente la più seducente delle virtù, ma la politica non si fa per sentimenti, ed in politica io non riconosco che due principii: la giustizia prima di ogni cosa, quindi la prosperità della patria.

Il supporre a questi trattati altro motivo se non quello di camminare i primi in una via novella di progresso e di civiltà, sarebbe troppo contrario a quelle tradizioni d'indipendenza e di dignità nazionale che sono antiche quanto la monarchia nella dinastia Sabauda.

Una buona tariffa doganale è certamente un lavoro assai arduo; esso però porta seco il suo rimedio: chi si avvedesse di aver errato può correggersi: non così coi trattati i quali impegnano l'avvenire.

Il libero scambio siccome viene generalmente inteso è cosa cattiva: solo conviene procedere a grado a grado e senza dimenticare, senza perdere di vista il vantaggio del proprio

paese. La prudenza è dovere per chi sta al timone della nave; ed ove noi portassimo per avventura colpi fatali alla nostra industria, alla nostra agricoltura, questo danno sarebbe irreparabile per alcuni anni.

Ciò ch'io dico, molti uomini assennati lo pensano, molti oratori in questa e nell'altra Camera lo hanno detto. L'onorevole preopinante soprattutto vi ha esposto con molta eloquenza quali siano i motivi che militano in favore delle provincie vinicole della Savoia.

Speriamo che un concorso felice di circostanze sarà per allontanare dal nostro paese i mali che sono da alcuni previsti, e che anzi le misure adottate dal Ministero ci procureranno tutti quei benefici che egli si lusinga di ottenere.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro delle finanze.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. La discussione ayant roulé spécialement sur la Savoie, je demanderais au Sénat la permission de répondre en français.

Messieurs, l'honorable préopinant a commencé son discours en déclarant qu'il se bornait à soumettre au Sénat des considérations spéciales pour la Savoie et que ces considérations lui faisaient un devoir de repousser le traité soumis à vos délibérations.

Il vous a parlé de l'importance que la culture de la vigne a prise en Savoie, des effets que cette culture a produits, des conditions dans lesquelles elle s'exerce, et enfin il a cherché à démontrer quelles pourraient être les conséquences du traité relativement à cette industrie, et sa conclusion a été que ces conséquences seront funestes pour la Savoie, et qu'il repoussait ce traité.

L'honorable préopinant vous a dit encore qu'il y a en Savoie quinze mille hectares consacrés à la culture de la vigne, que cette culture donne un produit moyen de six cent mille hectolitres, c'est-à-dire, en moyenne, 40 hectolitres par hectare.

Messieurs, ces données sont très satisfaisantes; je puis assurer au préopinant que la production moyenne des vignes en Piémont est bien loin d'atteindre ce chiffre, car dans nos provinces vinicoles on ne peut pas compter sur 40 hectolitres par hectare. Les propriétaires de vignes qui se trouvent dans cette enceinte ne me contrediront certainement pas; 40 hectolitres par hectare équivalent à dix-sept hectolitres par journal, et ce chiffre surpasse le chiffre de la production moyenne de la presque totalité de nos provinces vinicoles.

Voyons donc, messieurs, d'après ces données, si la production de la vigne se trouve dans des conditions telles qu'elle puisse craindre la concurrence étrangère.

Je raisonne sur les chiffres qui ont été avancés par le préopinant.

Puisque l'hectare produit 40 hectolitres de vin, le prix moyen du vin sera de 15 francs; mais pour ne pas être coupable d'exagération, je le porterai seulement à 12 francs, ce qui fait un produit de 480 francs par hectare.

L'honorable préopinant vous a dit que pour un hectare de vigne on consacrait 150 journées de travail, dont la plus grande partie était remplie par des femmes et des enfans.

Je crois que si je calcule ces journées à un franc, je suis au delà de la vérité, d'autant plus qu'une partie de ces journées se donne dans l'hiver, le printemps ou l'automne. Donc, il faut consacrer 150 francs pour rétribuer le travail qu'exige un hectare.

(1) ROTTA, *Notes économiques*.

Maintenant vous me permettez de supposer, messieurs, que les échalas et le fumier ne coûtent pas en Savoie plus qu'ils ne coûtent en Piémont.

Je ne crois pas que le prix du bois soit plus élevé dans un de ces pays qu'il ne l'est dans l'autre ; quant au fumier, personne n'ignore que son prix est très-élevé en Piémont ; à Chambéry on le vend à meilleur marché. L'admetts donc encore pour ces deux objets une dépense de 150 francs : il restera encore un produit net de 180 francs par hectare.

Je vous demande, messieurs, s'il y a beaucoup de terres dans le Piémont — exception faite des localités privilégiées — qui donnent un revenu net de 180 francs ! Cela doit vous prouver que la culture de la vigne en Savoie ne se trouve pas dans cette situation difficile dont le préopinant vous a énuméré les prétendus dangers.

Maintenant, messieurs, laissant de côté les calculs que j'ai faits pour établir le prix moyen d'un hectare de vigne, venons aux chiffres que le préopinant a mis en avant pour démontrer les inconvénients du traité avec la France. Il vous a dit que l'on vend en Savoie des vins — je les suppose potables — à quinze, à douze, et même à dix centimes le litre, c'est-à-dire à quinze, à douze, et même à dix francs l'hectolitre. Comment donc des vins qui se vendent 10 francs l'hectolitre à Chambéry peuvent-ils redouter la concurrence des vins français ? Il faudrait pour cela que l'on vendit les vins français sur le lieu de la production cinq ou six francs l'hectolitre ; or, il est bien évident que l'on ne peut se procurer en France des vins à ce prix, surtout dans le voisinage de la Savoie.

On peut en trouver dans les années exceptionnelles, dans quelques localités du Languedoc ; mais ces vins ne peuvent pas être bus sans qu'on les ait préalablement mêlés à d'autres vins ; et dans les départements voisins de la Savoie on ne trouve pas de vins potables à un prix inférieur au prix de 10 ou 12 francs l'hectolitre.

En effet, un député qui s'est occupé de cette question et qui a fait à cet égard des recherches profondes et consciencieuses, a déclaré à la Chambre, tout en croyant devoir persister dans son opposition au traité, qu'il ne redoutait pas pour la Savoie la concurrence des vins de la vallée du Grésivaudan.

Cet honorable député a reconnu que la Savoie pouvait lutter avec le simple droit de 3 francs 30 centimes contre l'importation de ces vins ; mais il a éprouvé des craintes relativement à la concurrence des vins du midi ; je crois que ces craintes sont exagérées, parce que si ces vins sont à meilleur marché que ceux du Grésivaudan et du département de l'Ain, ils leur sont inférieurs en qualité.

Il est vrai qu'ils peuvent être mélangés avec d'autres vins et en produire par le coupage qui peuvent être donnés à bon marché ; mais je ferai observer qu'on a beaucoup exagéré les effets du coupage.

Il y a un coupage légitime et un coupage illégitime. On appelle coupage en terme d'œnologie le mélange de deux espèces de vin. Cette opération est très-naturelle et très-légitime, elle est pratiquée même par les producteurs de vins les plus distingués ; si c'est un crime, j'avouerais qu'en ma qualité d'œnologue je me suis souvent rendu coupable de ce crime. Toutes les fois que l'on veut faire des vins pour la table, on mêle aux vins noirs des vins blancs et par ce moyen on obtient même les vins les plus délicats.

Dans tous les grands vignobles de la France on pratique cette opération qui ne devient illégitime et coupable que

quand on mêle aux vins des substances étrangères ou de l'eau-de-vie en grande quantité. Cette opération ne se pratique en grand que lorsqu'elle est utile, que lorsque le prix des vins est très-élevé.

On la pratique dans l'intérieur des murs de Paris, car à Paris les droits d'octroi sont tels que l'on a un grand intérêt à produire du vin à bon marché. On a fait cette année chez nous des coupages illégitimes, parce que les vins sont chers. La fraude a produit des vins à tout prix, même de très-mauvais vins. Le meilleur moyen d'éviter cette fraude est de procurer aux populations une boisson légitime, c'est de faire que le vin soit à bon marché. Quand les populations pourront avoir du bon vin à raison de 15, 20, 25 francs l'hectolitre, elles ne songeront pas à se procurer des vins frelatés dans le midi de la France. Si on a introduit chez nous beaucoup de vins frelatés, c'est que la récolte ayant manqué cette année, le vin se vend sur place 45, 50, et s'il est passablement bon 60 francs l'hectolitre.

Je crois donc pouvoir affirmer, en me fondant sur les données de l'honorable préopinant, que la concurrence des vins français n'est pas à craindre pour les populations viticoles de la Savoie. Les propriétaires de vignes dans ce pays se sont excessivement exagéré les conséquences du traité ; je crois qu'ils ont été saisis, permettez-moi cette expression, d'une terreur panique, car elle ne repose sur rien de fondé.

Messieurs, toutes les fois que l'on touche à un droit protecteur qui dure depuis longtemps, les industries protégées jettent les hauts cris et affirment qu'elles sont menacées d'une ruine certaine.

Rarement, messieurs, excepté en ce qui concerne les industries factices, les faits correspondent aux prévisions, et cela est pour l'agriculture aussi bien que pour l'industrie, mais plus encore pour l'agriculture.

Quant à l'industrie, nous avons pu nous assurer que l'application des théories du libre échange, pour lequel M. le sénateur Colli a si peu de goût, n'a point produit les effets qu'il redoutait lui et ses amis politiques.

Nous n'avons pas vu d'ouvriers jetés sur le pavé et privés des ressources que donne le travail ; nos industries n'ont pas été détruites comme on l'avait pronostiqué tant de fois ; nous n'avons pas vu le pays inondé de marchandises étrangères ; au contraire, nous voyons créer de nouvelles fabriques ; le Gouvernement reçoit journellement des demandes de concessions pour opérer la dérivation de fleuves afin de pouvoir se servir de forces motrices.

Quant à l'agriculture je ne puis citer ce qui s'est fait depuis que je suis ministre, mais je citerai ce qui a été fait par les ministres qui m'ont précédé au Ministère à un intervalle de bien des années.

Messieurs, après 1814, ou, pour mieux dire, après 1821, tous les produits agricoles étaient hautement et fortement protégés ; non-seulement le vin jouissait de cette protection, mais le blé était protégé par un droit de six francs le quintal métrique s'il était importé sur des bâtiments nationaux, et de neuf francs s'il s'agissait de bâtiments étrangers.

Les ministres de ce temps avaient une tendance au libre échange...

COLLI. Je le sais bien.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.... ils cherchaient à en appliquer les doctrines de temps en temps.

En 1834 ou en 1835 un ministre de finances opéra une première réforme ; il réduisit de six à trois francs le droit sur les blés introduits par le chemin de terre.

Je me rappelle ce qui se passa alors ; je débutais dans la carrière de l'agriculture et je fréquentais la ville de Verceil. Tous les fermiers de Verceil et de Novare jetaient les hauts cris et disaient que les blés de Plaisance et de Parme allaient inonder leurs marchés. Le nom du ministre des finances qui avait pris cette mesure (M. le comte Gallina) n'était pas en odeur de sainteté dans la bouche de ces agriculteurs. (*Ilarità*) La loi a été appliquée cependant, il est entré en Piémont une quantité de blés de Plaisance et de Parme, mais aucun des désastres prédits par les agriculteurs n'est arrivé, le prix des terres et des fermages a augmenté.

Plus tard un autre ministre a été plus loin ; il a réduit de 50 pour 100 le droit des blés introduits par terre et par mer. Cette réduction eut lieu à l'époque où les événements politiques (1847) ne permettaient pas trop aux agriculteurs de s'occuper de cette réforme ; sans cette circonstance ils eussent encore jeté les hauts cris.

Deux ans plus tard l'abondance des récoltes ayant eu pour conséquence de faire tomber les prix des denrées, on songea à jeter la pierre au ministre, on cria de toutes parts que l'on était ruiné, qu'il y avait une diminution des deux tiers dans le prix des fermages, etc. Messieurs, il a suffi d'un peu de sécheresse pour relever le prix et d'une année de prospérité pour redonner aux terres leur valeur.

On vient de faire des contrats importants qui prouvent que la valeur du sol et des fermages n'a pas diminué. Je citerai un seul de ces contrats. Un des domaines les plus considérables du pays, l'abbaye de Caseneuve, administrée par l'économat, avait été louée 90 mille francs. Le bail fini, le nouveau fermier rend 130 ou 150 mille francs. Il y a une augmentation de près de 50 pour 100. Pour expliquer ce fait, il faut croire que le prix des fermages s'est élevé, ou il faut reconnaître que l'économat était fort mal administré. J'aime mieux m'arrêter à la première qu'à la seconde hypothèse.

Messieurs, notre pays nous offre des positions identiques à celles où se trouveront les propriétaires de vignes de la Savoie, je veux parler des propriétaires de vignobles de la Lomelline en 1814.

Vous savez que les provinces situées entre la Sesia et le Tessin faisaient partie du royaume d'Italie, que les vins de ces provinces entraient dans Milan sans payer de droits de douane, tandis que les vins du Piémont étaient soumis à un droit élevé.

En 1814 ces provinces ont été réunies au Piémont et séparées de la Lombardie par une ligne de douane ; d'un autre côté la barrière de douane élevée sur la Doire et sur le Pô s'est abaissée. Il est résulté de cet état de choses que les propriétaires de vignes des provinces dont il s'agit n'ont plus eu le monopole du marché de Milan, mais qu'encore ils ont dû subir sur leurs propres marchés la concurrence des propriétaires de vins du Piémont, du Montferrat, d'Alexandrie, etc. Eux aussi ont dit qu'ils étaient ruinés, qu'ils étaient obligés de faire disparaître leurs vignes. Eh bien, messieurs, la culture de la vigne n'a pas diminué ; les territoires de Cassano, de Gravelone et même de Mortara sont plantés de vignes.

Les propriétaires ont peut-être vu leurs rentes diminuer, les vignes ont peut-être passé des mains des grands propriétaires dans les mains de ceux qui les cultivaient ; mais un fait positif c'est que l'étendue des terres plantées de vignes est toujours aussi considérable tant à Mortara qu'à Novare, et cependant les propriétaires de ces provinces ont subi un choc plus rude que celui que subiront les propriétaires de la

Savoie et de la Ligurie ; car d'un côté ils ont perdu un marché et de l'autre ils ont vu ouvrir les portes de leur aux vins piémontais affranchis de tout droit.

J'en conclus que les conséquences du traité seront tout autres que celles que redoutent de bonne foi les propriétaires de vignes de la Savoie.

Je l'ai dit, je le répète, je crois que le traité pourra produire une baisse dans le prix des vins, mais ce mouvement de baisse n'aura un effet sensible que dans les années de mauvaises récoltes, soit pour la qualité, soit pour la quantité, et il aura pour conséquence de faire supporter au propriétaire l'effet de la mauvaise récolte, au lieu de le faire supporter au consommateur. N'en déplaise au préopinant, je pense qu'il vaut mieux que l'effet d'une mauvaise récolte soit supporté par le propriétaire que par le consommateur.

L'honorable préopinant a dit que j'ai conseillé aux propriétaires de vignes de substituer à la culture de la vigne la culture des mûriers.

Je n'ai certainement pas donné ce conseil à tous les propriétaires, mais je l'ai donné à ceux qui possèdent des terrains plus favorables à la culture du mûrier qu'à celle de la vigne.

Je ne conseillerai pas aux propriétaires des côtes escarpées qui s'élèvent dans la vallée de l'Isère et dans d'autres lieux, de planter des mûriers là où ils ont transporté à grands frais des terres pour planter de la vigne ; mais dans le fond des vallées, et elles sont nombreuses en Savoie, on peut multiplier les mûriers.

Si mes renseignements sont exacts, la culture des mûriers était plus développée en 1814 qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais on a forcé les Savoyards à renoncer à la culture des mûriers, ou du moins on a empêché son développement en assignant des limites au commerce des soies et à l'exportation des cocons.

Je crois que cette industrie qui convient aux vallées de la Savoie, peut acquérir facilement un très-grand développement.

La culture des vers à soie est exposée en Savoie à moins de dangers qu'elle ne l'est dans nos plaines. Cette année les mûriers de la basse Lombardie ont beaucoup souffert ; tandis qu'ils n'ont point souffert dans les vallées plus élevées.

Je crois qu'il serait avantageux de substituer des mûriers aux vignes dans les plaines où l'on est obligé d'enterrer tous les ans les vignes, ce qui est une véritable barbarie qui ne subsiste qu'en vertu du droit protecteur ; car le prix du vin laissé à son cours naturel ne permettrait pas aux propriétaires d'Alexandrie de conserver des vignes que l'on est dans la nécessité d'enterrer tous les automnes pour les déterrer au printemps avec des frais immenses.

Le traité peut être la cause d'une diminution dans la production de ces localités que la nature n'a point destinées à produire des vins, il peut y ralentir le développement de la culture de la vigne, c'est possible, mais il ne produira pas une diminution semblable dans les autres localités.

Je pense que j'ai répondu aux chiffres et aux arguments de l'honorable préopinant qui a pris la parole le premier.

Quant au discours du général Colli je ne saurais trop y répondre, puisque le général ne s'est pas occupé du traité actuel.

Il s'est contenté de faire une tirade contre le libre échange ; mais comme cette question du libre échange s'est présentée plusieurs fois déjà et qu'elle a été résolue dans le sens du Ministère, je ne rentrerai pas dans cette discussion.

Je ferai simplement une observation à cet égard.

Dans le langage scientifique on n'entend pas par les mots *libre échange* l'abolition de tous les droits de douane, mais l'abolition de tout droit protecteur qui n'a pas pour but d'augmenter les ressources du trésor, mais de favoriser telle ou telle industrie.

L'Angleterre a appliqué ce principe jusqu'à un certain point; les seuls droits qu'elle ait conservés portent sur des objets que ni son sol ni son industrie ne produisent. Si vous voulez examiner les tarifs anglais, vous reconnaîtrez que depuis Robert Peel tous les produits de l'industrie anglaise, sauf les étoffes de soie, ne sont plus protégés par aucun droit, ou de moins ne le sont que par des droits excessivement restreints.

Nous n'avons jamais prétendu qu'il faille entrer immédiatement dans le libre échange; nous avons déclaré que nous marcherons dans cette voie, mais avec modération; nous avons conservé à presque toutes les industries un droit protecteur de 15 et 20 pour 100, et en appliquant les principes du libre échange aux produits de la vigne, nous avons maintenu en faveur de ces produits un droit protecteur de 15 et 20 pour 100. Si le prix du vin est à 15 francs l'hectolitre, comme le disait l'honorable sénateur Picolet, le droit monte à 21 et 22 pour 100.

Vous voyez donc, messieurs, que tout en proclamant le principe du libre échange, tout en déclarant que nous avons l'intention d'arriver au but, nous avons procédé avec une grande modération, et l'expérience que nous avons acquise, les faits qui ont été constatés, justifient jusqu'à présent notre manière d'opérer.

J'espère, messieurs, que ce qui s'est vérifié par rapport à l'industrie se vérifiera également pour l'agriculture; j'espère que les propriétaires de vignes reconnaîtront bientôt — il ne faudra que quelques mois pour cela, je pense — que les craintes qu'ils avaient conçues à l'occasion de ce traité étaient exagérées, qu'ils peuvent continuer à cultiver leurs vignes et à produire des vins avec la complète assurance de retirer de leurs travaux et de leurs capitaux une juste et honnête compensation.

PICOLET. Je demande la parole pour faire à M. le ministre une simple observation.

PRESIDENTE. Il y a plusieurs orateurs qui se sont fait inscrire; vous aurez la parole à votre tour.

La parole appartient au signor senatore di Bagnolo.

DI BAGNOLO. Signori senatori, il patto commerciale che avete in mano è la naturale conseguenza della dottrina di libertà degli scambi, largamente accolta e provvidamente da voi in molte occasioni abbracciata. Non essa è la intiera libertà in azione, ne è però un primo abbozzo che ci conviene andare incarnando, onde riesca un giorno perfetto.

Pare forse strano, parrà pericoloso ancora che un piccolo Stato, che il Piemonte ristretto fra brevi termini, che due Stati giganti gli segnano a confini, scenda in quest'arringo ancor contrastato e si accinga colla sola forza morale, con quella forza di convinzione che ogni verità, anche acerbamente combattuta, trae sempre seco, a far sì che quelle grandi nazioni si pieghino a quei principii da cui rifuggono per abito tradizionale, più che per universale persuasione. Tuttavia è tratto il dado, conviene vincere la prova. Quanto può a questa vittoria essere d'aiuto, è d'uopo gelosamente operare. Questa stessa convenzione vale a rinfancare le nostre speranze, giacchè vediamo pure la Francia recedere alquanto dalle rigide paure che già le metteva il libero scambio e venirne essa pure a nuove concessioni sulle sete, sugli olii, sui

ferri. Questa è considerazione generale, è trionfo di principii cui conviene pure dar passo, innanzi a convenienze personali, ad utili di provincie e di comuni che pure potrebbero essere momentaneamente offesi.

Possessore di vigneti, non dubito di dare il mio voto a questa legge, persuaso come sono di questa verità, e convinto da calcoli e da statistiche ampiamente altrove svolte, e che voi tutti oramai conoscete; che se pure vi sarà qualche lieve scapito in qualche regione, esso sarà nè grave, nè di lunga durata. Smerciandosi il nostro vino nell'interno, il maggiore o minor prezzo non frutta miseria allo Stato. Di tanto è più leggiera la tasca dell'uno di quanto è più grave quella dell'altro, ma, corso l'anno, il novero degli scudi non scema, nè un centesimo può lamentare lo Stato. Se viene a noi a minor prezzo il vino straniero, tutto si riduce a questo problema: è egli guadagno o rovina lo acquistare da altri per via di scambio ciò che non possiamo produrre noi se non a prezzo maggiore? Posto così il problema nella sua nudità, ne sarà ella cotanto difficile la soluzione?

Lo scambio è la società. Questa è verità incontrastabile. A renderlo difficile sorgono gli ostacoli della natura, monti, fiumi, mari. A favoreggiarlo l'uomo si sottrae a questi inciampi. Apre i monti e vi scava le vie; innalza i ponti, getta il ferro sulle strade, e, signore del fuoco, vi scorre più rapido; e termina dicendo al fulmine: tu porterai la mia parola. E poi? e poi, vinti quegli ostacoli, signoreggiati gli elementi, contraddicendo a se stesso, solleva una vil barriera di legno, e grida al commercio: eccoti un nuovo inciampo, lo l'ho creato; il manterranno gli schioppi, l'arresta e vi spendi tempo e danaro.

Signori; il Ministero ne frange un cancello di questa barriera; piccolo è il foro, passiam per esso. Passando e ripassando chi sa che non si allarghi. Ed allora? Al tempo le conseguenze.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine delle iscrizioni, la parola appartiene al signor senatore Maestri.

MAESTRI. Il nuovo trattato di commercio e navigazione colla Francia fu condotto sotto gli auspicii del libero cambio.

Esso non è che la combinazione del sistema abbracciato dal Governo e dal Parlamento nei precedenti trattati che furono conclusi col Governo francese medesimo, coll'Inghilterra, col Belgio e con altre nazioni. Si predicavano allora perdite rovinose nell'industria privata, perdite gravissime nelle pubbliche entrate. Ciò nonostante, confortati dai principii della scienza, e dall'esempio della più industrie delle nazioni, e dai consigli d'uomini pratici e dotti, entrammo coraggiosi nella nuova carriera economica, nè avemmo motivo di esserne malcontenti. Le industrie, a cui si presagiva il deperimento, si mantennero in condizione soddisfacente; e le gabelle, in luogo di avere diminuita la riscossione per dazi diminuiti, la trovano aumentata ed in corso di progresso maggiore.

Quando non si avessero questi felici risultamenti, sarebbe pur necessario persistere tenacemente nel proposito. Lo abbandonarlo si tosto sarebbe un'accusa a quella costanza che è una virtù necessaria all'uomo di Stato, e produrrebbe una perturbazione della privata e pubblica economia. Imperocchè non basta un breve tempo a mostrare l'utile o il danno di un gran sistema che si collega intimamente colla finanza, coll'industria e col commercio; l'interrompere a mezzo il corso delle riforme tornerebbe a pura perdita l'esperimento, lasciando tuttavia incerto il conflitto tra il dazio protettore ed il libero commercio. Sarebbero inutili i sacrifici che si prevedevano inevitabili, e si perderebbe il frutto che in processo di tempo si ha ragione di attendere. E l'aspettazione non ha

vana, nè tarda, poichè i buoni effetti l'hanno a quest'ora superata.

Oltre di che il presente trattato, come seguito e parte dei precedenti, è voluto dall'armonia e proporzione che debbe essere fra le parti di un medesimo tutto.

Se alcune produzioni dovessero rimanere privilegiate della protezione, ed altre subire la concorrenza straniera, quelle, siccome più proficue, chiamerebbero a sè i capitali con iscapito di queste.

Non entrò a discorrere dei particolari interessi che i proprietari dei paesi vinicoli dicono lesi. Quest'ufficio è stato compiuto egregiamente dall'onorevole signor ministro e dal chiarissimo relatore nel suo rapporto, siccome quelli che conoscono esaltamente i fatti statistici, e potevano farvi più giusta risposta e mostrarne l'inesattezza o l'esagerazione. Io ammetto che un danno debba loro derivare dalla concorrenza dei vini stranieri; poichè se la concorrenza non facesse abbassare il prezzo del vino, sarebbe inutile il relativo articolo, e non ne avrebbero vantaggio i consumatori, a cui infra principalmente la libertà del commercio. Ma primieramente non è giusto, nè morale creare o mantenere un privilegio di una classe a danno di tutte le altre della società. Il privilegio dei pochi deve cedere a fronte del vantaggio dei molti, a cui è ingiustizia il contrastarlo. Altronde una protezione del 16 al 20 per cento è tale che assicura tuttavvia buoni contratti ai paesi vinicoli.

Vuolsi aggiungere che l'opportunità del trattato rende quel danno minimo o appena sensibile; perocchè il caro del vino in quest'anno, e per qualche tempo ancora, pur riducendone il prezzo, lo sosterrà assai elevato perchè il venditore ne abbia ancora un buon interesse. Questa opportunità fa altresì che il proprietario della vigna abbia tempo a pensare al tornaconto, se debba continuare nella coltura delle viti o sostituirne altra più utile, qualora prevedga (il che credo essere difficile) di non potere in avvenire reggere alla concorrenza.

Potrà altresì pensare a farsi emulo del venditore straniero, migliorando la fabbricazione del vino; del quale miglioramento, sono fatto certo da persone intelligenti, che vi sia gran bisogno nel paese, il quale ha uve eccellenti quanto si può desiderare, e dipende dall'industria e dallo studio dei buoni metodi il convertirle in vini che possano soddisfare a tutte le richieste e non temere d'alcun paragone. Onde per questo rispetto il trattato può essere utilissimo all'oenologia nostrale, come stimolo a rivaleggiare cogli stranieri ed a produrre una nuova ricchezza nel paese.

Oltre di che un trattato vuol pigliarsi nel suo complesso, e considerarsi se mentre in una parte riesce a scapito, non ci dia vantaggi nell'altra parte, i quali possano considerarsi come compensazioni.

Ora questi vantaggi ci sono, non può dubitarsene. Mentre i paesi viticoli avversano il trattato, gli oleiferi lo raccomandano con eguale calore. L'agevolare la vendita, l'aprire un più ampio mercato, abbassando la barriera delle gabelle ai cultori degli ulivi, è un bisogno generalmente riconosciuto.

Questa importante cultura è dunque incoraggiata e avvantaggiata. Un altro prodotto di altissima importanza si è quello della seta, ed il libero commercio di esse è di un grande vantaggio nel rispetto della privata e della pubblica ricchezza.

Altri vantaggi si hanno nel libero commercio delle piccole pelli, nei nuovi sbocchi aperti al commercio del bestiame, e di altre merci.

Ma la parte medesima di vero che può essere della lesione dell'interesse dei paesi vinicoli non deve rattenere la mano del legislatore che si preoccupa del bene comune.

Se l'opera legislativa incontra nel suo principio gli avversari, riesce col tempo ad amicarli, quando giungono a partecipare pur essi la prosperità generale. Imperocchè il vivere a buon mercato, che è il supremo intento, e l'effetto meraviglioso del libero cambio è tal beneficio a cui tutti partecipano i produttori ed i consumatori. I produttori, puta, dell'olio sono consumatori del vino e viceversa; onde ciò che l'uno o l'altro perde nella produzione ricupera nella consumazione.

Ma il buon effetto non è tutto in queste compensazioni che ottiene il produttore nella parte dov'è consumatore: vi sono altri occulti e molteplici vantaggi che sorgono dal numero progressivo e dal movimento accelerato delle quotidiane transazioni, ognuna delle quali porta un lucro ai due contraenti.

È vieto e segnalato il pregiudizio che ne' contratti l'uno guadagni ciò che perde l'altro.

Niente di più erroneo. Il guadagno è d'entrambi (assioma delle moderne economie) per la ragione semplicissima che se l'uno si determina a vendere e l'altro a comperare, ciò accade perchè ciascuno ci trova il proprio vantaggio. Senza questo, nè l'uno comprerebbe, nè venderebbe l'altro.

È dunque chiaro che la rapidità della circolazione delle merci e derrate ed il cresciuto numero de' contratti e dei contraenti è cagione di ricchezza e del benessere de' cittadini.

Di che le dogane riformate sono indizio e cagione. Indizio, perchè se l'introito della dogana è maggiore, nonostante la diminuzione dei dazi, ciò prova la maggiore importazione di mercanzia ed una maggiore consumazione. Una maggiore consumazione significa un maggior numero di compratori, ed i compratori non crescono se non in ragione della produzione maggiore. È troppo chiaro che non compra chi non ha da spendere, e non ne ha chi non produce.

Le dogane riformate sono cagione del benessere del popolo, perchè conferiscono al buon mercato, perchè il prezzo diminuito fa che le merci si possano acquistare da un maggior numero di compratori, e che possano entrare nel bilancio delle piccole fortune.

Io era nel numero di coloro che approvavano i trattati e li preferivano ad una libera riforma delle tariffe; ora ho nuovo argomento per essere soddisfatto di tale opinione. Ammetto che il vantaggio, il quale deriva dal libero cambio, non ista nella reciprocità, ma in lui stesso; quindi niuna necessità dei trattati. Tuttavia i trattati sono un vincolo salutare che assicura la dorata al libero cambio e la rassicura non solo dai mutamenti interni, ma ancora da quelli che possono prevenire da fuori.

Per i trattati abbiamo aperte le vie di terra e di mare a molti paesi, ai quali l'accesso era difficile e costoso. Ancora abbiamo ottenuto che i Governi con noi contraenti si accostino al nostro sistema e ne migliorino gli effetti; il vantaggio della libertà è la via agevole allo spaccio delle nostre merci e derrate.

Io stimo che il maggiore trionfo alla libertà del commercio sia per essere procacciato da' suoi avversari. È singolare spettacolo quello che offre al mondo il Governo inglese. Gli illustri oppositori armati ora del sommo potere sono meno ansiosi che quando sedevano come membri del Parlamento. Eccitati in diverse tornate dai possenti loro rivali a dichiarare il loro programma, non hanno osato farlo. Non ista loro di fronte che un gran nome superstite all'uomo benemerito che fece alle proprie convinzioni per bene pubblico il sacrificio di una parte delle sue rendite; quel nome, perchè rappresenta il principio di libertà commerciale, ha sospeso la parola nella bocca de' ministri, i quali, se non sono persuasi, mostrano

di dubitar forte che non sia possibile governare che sotto il vessillo del libero cambio, sul quale è scritto: *il pane a buon mercato*.

L'Inghilterra che io inalberò nel 1846 per la mano di Peel non ebbe che ad essere contenta de' felici risultati che ne ottenne nell'interesse delle finanze ed in quello dei cittadini, massime della classe numerosa degli operai. È cosa consolantissima che da quell'epoca vada diminuendo il pauperismo, quella vecchia piaga, a sanare la quale da tanto tempo si travagliano gli economisti; ed è una gloria dell'economia che i suoi precetti s'accordino con quelli della morale e della umanità.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Picolet.

PICOLET. Messieurs, dans les explications qu'il vient de nous donner, M. le ministre nous a prouvé qu'il est animé de bonnes intentions pour le bien du pays. Je lui ferai remarquer qu'il a oublié de répondre à une objection que j'avais présentée. Croit-il que le droit de 3 francs 30 centimes est un droit sérieux? La France ne pourrait-elle pas détruire l'effet que l'on espère de cet impôt, en accordant des primes à l'exportation des vins français? On sait que la France protège par tous les moyens possibles la sortie de ce produit surabondant. Si donc il lui plaisait d'accorder des primes, ce prétendu droit protecteur de 3 francs 30 centimes ne serait plus un droit protecteur.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole préopinant fait observer au Sénat que je n'ai pas répondu à l'objection fondée sur la possibilité de rendre illusoire le droit protecteur de 3 francs 30 centimes s'il plaisait à la France de donner une prime pour l'exportation de ses vins. Je répondrai que la France, bien qu'elle ait donné jusqu'à présent une grande extension au système protecteur, n'a jamais accordé de primes à l'exportation des produits agricoles. Elle en a accordé aux produits manufacturiers dont les matières premières étaient soumises à un droit élevé, aux sucres raffinés, par exemple; parce que les sucres bruts payaient un droit assez fort; mais les plus ardents partisans du système protectionniste, et c'est en France qu'on les trouve, n'ont jamais avancé qu'il fallait imposer un sacrifice à la nation afin de faciliter la vente des produits du sol. Le système des primes ne pourrait être appliqué aux produits vinicoles sans contraindre la France à des sacrifices énormes. Le préopinant nous disait que la France exporte pour 100 à 120 millions de vins. Si elle accordait des primes de 10 pour cent, elle serait obligée de grever son budget d'une somme de 10 millions, et cette idée n'entrera jamais dans la tête d'un homme d'Etat sérieux. Cependant si ce cas que je n'ai pas prévu arrivait, le Gouvernement aviserait; le traité n'a pas une telle durée qu'il nous empêche d'examiner de nouveau la question et de voir si, en présence d'un fait si extraordinaire, nous ne devrions pas nous écarter un peu de la ligne que nous suivons, et apporter dans un nouveau traité d'importantes modifications relativement aux droits que nous avons conservés. Je le répète, le Gouvernement aviserait.

COLLI. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLI. Messieurs, je suis navré du résultat de mon discours; j'avais lieu d'espérer que monsieur le ministre me serait reconnaissant, puisque je me suis borné à vous exprimer quelques doutes relativement aux effets de son système

de libre échange. J'avais dit: le libre échange, que monsieur le ministre aime avec passion, est une excellente chose, et j'avais formé en outre des vœux très-ardents — ceci, je vous en donne l'assurance, est très-sérieux, car je préfère la prospérité de mon pays au triomphe de mes opinions personnelles — j'avais, dis-je, formé des vœux sincères pour que l'application du système que monsieur le ministre a cru devoir adopter soit féconde en excellents résultats. Je regrette que monsieur le ministre en interprétant mes paroles avec cette grâce et cette dextérité qui lui sont habituelles soit parvenu non-seulement à en exagérer le sens, mais encore à le dénaturer complètement. Quand j'ai fait remarquer que je ne trouvais d'autre explication des mots « libre échange » que celle qui se traduit par l'abolition entière de tous droits, il est clair que je n'ai pas prétendu parler sérieusement, car j'ai dit ensuite que le libre échange n'est pas une mauvaise chose, et je pense qu'il peut être utile d'adopter ce système jusqu'à un certain point.

Si je me suis abstenu de parler du traité actuellement en discussion, c'est par le motif que le résultat de ce traité est le même que celui des traités qui ont été faits précédemment. Mon désir était d'appeler l'attention du Sénat sur le danger de marcher dans cette voie avec autant de rapidité; des changements aussi importants que ceux que nous opérons avec tant de facilité, ne doivent s'effectuer que peu à peu et avec le temps.

Monsieur le ministre en parlant des vignes de la plaine de Marengo a dit que ces vignes, que l'on est obligé d'enterrer chaque hiver, ne pouvaient être utilement productives pour les cultivateurs. Je vous ferai observer, messieurs, qu'il y a des siècles que la vigne est cultivée dans ce pays-là, et que, malgré le prix peu élevé auquel les vins sont tombés quand l'Autriche les a frappés d'un droit qui en empêchait l'exportation, les cultivateurs de la plaine de Marengo n'ont cependant pas cessé de cultiver la vigne. La raison en est simple; cette plaine ne peut produire que du vin et des mûriers, le blé ne peut pas y prospérer. Il faudra donc que l'on continue, comme par le passé, à cultiver la vigne dans ces pays et à l'enterrer aux approches de l'hiver.

J'ai fait cette observation parce qu'il m'a paru que monsieur le ministre était dans l'erreur relativement aux vignes de la plaine de Marengo. Je ne veux pas pousser plus loin cette discussion; mais j'ai cru qu'il n'était pas hors de propos de soumettre au Sénat ces quelques mots, afin de justifier les paroles que j'ai prononcées au commencement de la séance.

PRESIDENTE. Non vi è più alcun oratore iscritto; io per conseguenza...

DELLA TORRE. Domanderei la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole maresciallo Della Torre.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, cette discussion est déjà fort avancée; on peut cependant, je crois, l'envisager encore sous un autre aspect.

On a dit que nos traités ont été en partie basés sur l'idée de faire prévaloir le système du libre échange. On nous dit encore que le libre échange est une science, et que comme science on en peut démontrer l'utilité. Enfin, dans quelques circonstances, on a voulu nous faire comprendre que le traité de commerce dont il s'agit a une utilité politique dont il faut tenir compte. C'est sous ce double aspect que je dirai quelques mots.

Messieurs les sénateurs, la théorie du libre échange est née il y a peu de temps. Elle n'a pour elle qu'une seule applica-

tion, celle que l'on en a faite en Angleterre, et cette application unique est même incomplète.

Il m'est donc permis de ne voir dans le libre échange qu'une simple théorie, qu'une opinion. Elle n'a pas encore produit assez de faits pour que l'on puisse les comparer entre eux et en faire une science; mais cela viendra plus tard. Maintenant voici à quel point en sont les choses.

Le libre échange est une théorie qui a été adoptée en Angleterre, sauf certaines exceptions. Mais, messieurs, n'oubliez pas que l'Angleterre est elle-même un pays tout à fait exceptionnel. On vous a déjà dit qu'elle n'était parvenue à se placer à la tête de l'industrie européenne que par le système protectionniste; c'est vrai et j'ajouterai qu'elle me paraît être aujourd'hui assez puissante, industriellement parlant, pour pouvoir se maintenir, même en appliquant la théorie du libre échange, dans la position qu'elle occupe.

En effet, l'Angleterre est le pays qui a le plus de capitaux, c'est le pays où les manufactures ont acquis le plus grand développement. Elle a le commerce le plus étendu, elle possède de nombreuses colonies qui facilitent l'exportation et l'importation de ses produits; enfin elle a partout des ports et des comptoirs à sa disposition. Il semble donc que dans ce pays le libre échange doit prospérer. Cependant quoique son application ait déjà dix ans de durée, il y a encore beaucoup de protectionnistes, et vous avez dû remarquer que le Ministère qui est arrivé dernièrement au pouvoir s'est, au début, annoncé comme protectionniste. Mais, messieurs, les ministres, comme les autres hommes, ne doivent pas toujours suivre leur opinion. Il faut voir si les circonstances permettent de la mettre en pratique. Ainsi le libre échange étant devenu en Angleterre un parti politique, le Ministère tombé dernièrement s'en sert pour l'attaque, et celui qui est parvenu au pouvoir doit agir avec prudence et circonspection pour s'y maintenir.

Mon avis est qu'il serait sage de suspendre toute lutte à cet égard. Cependant un grand nombre de personnes éminentes croient qu'en définitive le libre échange ne sera pas favorable à l'Angleterre. Il y a des hommes d'Etat anglais qui sont frappés de ce résultat, à savoir, que le libre échange a fait diminuer beaucoup en Angleterre la culture du blé. Les céréales ayant baissé de valeur une assez forte quantité de champs ont été transformés en prés, bois taillis, etc.

Il en est résulté que l'Angleterre ne produit plus tout le blé nécessaire à l'alimentation de ses habitants, et elle doit en aller chercher dans deux pays rivaux. Elle tire du blé de la Russie et de la farine de l'Amérique du nord.

Les hommes d'Etat dont je parle voient un danger pour un pays aussi actif en politique que l'Angleterre en pensant que deux grandes puissances rivales ont la clé de leur grenier, car, disent-ils, si nous rompons avec une de ces puissances, nous dépendrons absolument de l'autre pour une chose aussi importante que l'alimentation.

Cette considération est grave; elle entre sûrement pour quelque chose dans les dispositions que le Ministère semble vouloir adopter dans l'avenir; mais il ne pourrait maintenant revenir au système protecteur qu'en s'exposant à des émeutes. Il doit donc agir avec prudence. Quant à nous qui entrons si résolument dans la voie du libre échange, nous sommes dans une position opposée à celle où se trouve actuellement l'Angleterre. Nous n'avons ni ports, ni comptoirs hors de notre littoral; nous sommes un petit pays, nous possédons très-peu de capitaux, notre industrie est peu développée, et en appelant la concurrence de toutes les industries étrangères les nôtres seront anéanties.

Mais, dit-on, elles n'ont pas encore été étouffées; je le crois bien, nous commençons, mais attendez un peu et vous verrez ce qui arrivera. Quand on aura tué nos industries, nous ne vendrons plus, et nous serons obligés de demander les produits que nous ne trouverons plus dans nos manufactures, à des anglais, des français, des belges, des zollweins, etc., et nous nous appauvrirons ainsi peu à peu de numéraire. Mais enfin, messieurs, nos traités sont conclus, il faut les subir tels qu'ils sont. Peut-être, grâce à nous, élèvera-t-on la théorie du libre échange à la hauteur d'une science; dans cinq, six ou huit ans, peut-être, dira-t-on avec vérité: quand un pays se trouve dans les conditions de l'Angleterre on peut tenter son application, et elle peut avoir des résultats avantageux, mais quand un pays se trouve dans les conditions du Piémont, qu'il se garde bien de recourir au libre échange, car le Piémont n'a réussi qu'à se ruiner. Alors, messieurs, nous aurons comme Adam acquis la science du bien et du mal, mais ainsi que lui nous l'aurons acquise à notre dommage.

Quant à ce qui concerne l'importance politique qu'on voudrait attacher à nos traités, n'oublions pas que le chiffre de notre population ne dépasse pas le nombre de quatre ou cinq millions d'habitants; nous n'avons ainsi à offrir qu'un petit marché. Cependant, si nous faisons un traité exclusivement avec la France, il aurait pourtant pour elle une certaine importance qui pourrait nous assurer ses sympathies et son appui moral; mais à présent que nous avons conclu de semblables traités avec le Zollverein, l'Autriche, la Belgique, l'Angleterre, la Suède et ainsi avec presque toute l'Europe, l'avantage que nous pouvons procurer à chacun de ces Etats est nécessairement très-minime, et ni les uns ni les autres ne peuvent y attacher un grand prix. Ainsi nous nous ruinons gratuitement, sans même nous acquérir des amis. Aussi, messieurs, je n'attache pas une grande importance au traité sous le rapport politique et encore moins au libre échange qui ne nous sera pas avantageux.

Je vais donc examiner en lui-même le mérite du traité conclu avec la France; mais comme on vous en a déjà entretenu longuement, je me bornerai à ne parler que des vins et des huiles.

Les huiles obtiennent un avantage, c'est un fait incontestable; mais nous n'avons que trois provinces qui produisent les huiles: ce sont les deux rivières de Gênes et Nice. Or ces provinces produisent aussi du vin et une partie de ces provinces se plaignent du traité à cause de la perte qu'il fera subir aux propriétaires de vignes. Cependant je crois qu'on peut soutenir que ces trois provinces, prises dans leur ensemble, gagnent plus qu'elles ne perdent, puisque la perte ne pèse que sur les vins, et que leur production en huiles est la plus importante.

Je n'ai pas de statistique pour appuyer mon opinion à cet égard; mais j'incline à croire qu'il en est ainsi d'après le souvenir qui me reste de l'époque où j'ai fait partie de l'administration de mon pays.

Mais aucune province du Piémont ne produit de l'huile d'olive; par contre, presque toutes produisent des vins, et nous les mettons en concurrence avec des vins étrangers.

Cette année le vin est fort cher; mais cet incident est aussi arrivé en France; dans ces cas exceptionnels les prix s'élèvent.

Si nous avions eu encore le système protecteur, nous aurions pu abaisser les droits sur les vins, et la Savoie même se serait cette année-ci bien trouvée de cette mesure. Vous connaissez toutes les provinces viticoles du Piémont. Ces

provinces supporteront tant bien que mal les résultats du traité, mais la Savoie qui est presque enclavée dans la France doit s'attendre à se voir inondée de vins français qui feront concurrence aux siens : ils étaient un peu chers quelque fois, c'est vrai, mais dans ce cas les nôtres allaient en Savoie.

C'était un mouvement entre les deux pays, mais non entre la Savoie et l'étranger.

On a dit que nos récoltes ne suffissent pas ; c'est une erreur ; nous fournissons des vins à la Ligurie, et nous attachons une grande importance à pouvoir en vendre dans la Lombardie, ce qui prouve d'un manière irréfutable que, sauf les circonstances extraordinaires, nous en avons surabondamment pour notre usage. Cette surabondance sera encore augmentée par l'importation des vins français, et les prix tomberont en Piémont ; mais le Piémont est plus riche, il a une culture plus variée que la Savoie, dont le sol est peu fertile et peu propre en général à la culture du mûrier. Ainsi chez elle l'augmentation du mûrier ne peut pas, comme en Piémont, suppléer à la diminution de la vigne. La Savoie n'a pour elle que le blé et le vin. Elle a besoin d'utiliser toutes ses ressources. Quand quelque chose lui fait défaut, elle tombe dans un état voisin de la misère, et c'est ce qui arrivera.

On nous dit : lorsque la Savoie était réunie à la France, les vins français venaient chez elle ; c'est vrai, mais aussi tous les produits de la Savoie allaient en France sans payer de droits d'entrée, et les fromages, par exemple le gruyère en Tarantaise, le mauriennais, qui sont des fromages importants, et dont on en fabrique pour plus d'un million par an, entraient en France sans payer de droit ainsi que les bestiaux, et d'autres produits. Et puis encore, messieurs, une autre considération : l'Italie et la France appartenaient au même maître, il y avait un passage immense dans la Savoie. La route de la Corniche n'existait pas, les bateaux à vapeur n'existaient pas non plus, la route du Simplon a été faite très-tard. Ce transit exclusif par la Savoie était une source de richesses pour le pays.

Maintenant il n'y a plus de mouvements de troupes, la route de la Corniche, les bateaux à vapeur, tout cela existe, le transit si important autrefois se réduit au passage de quelques voyageurs.

Je prends un grand intérêt à la Savoie ; je vois qu'elle devient une partie souffrante de l'Etat. J'appartiens aux deux pays : je suis né dans l'un, mais j'ai toujours vécu dans l'autre, et cette alliance qui date de 8 siècles s'est renouvelée en moi ; car depuis 8 siècles il y a eu une espèce d'alliance contractée entre la Savoie et le Piémont ; elle a eu lieu quand Humbert passa les Alpes avec une escorte savoyarde pour recevoir la main d'Adélaïde de Suse. Depuis lors, ces deux pays n'en faisaient qu'un pour leur attachement à la Maison régnante dont le berceau était chez l'un et qui siégeait dans l'autre. La Savoie et le Piémont ont été associés à toutes les guerres qui ont eu lieu depuis cette époque ; les sang savoyard et piémontais a coulé, s'est mêlé sur tous nos champs de bataille ; la gloire, les revers, la prospérité, l'infortune, tout a été commun depuis lors entre la Savoie et le Piémont.

Au tour de ce noyau, force centrale de notre monarchie, sont venus peu à peu se grouper Nice, le haut et bas Montferrat, les pays dits d'outre Pô, la Sardaigne, le Novarais, la Lomellina, le duché de Gênes et enfin tout ce qui constitue maintenant la monarchie sarde. Mais l'union intime de la Savoie et du Piémont a toujours été le principal soutien de l'Etat.

Je voudrais que dans cette occasion, où je crains que la Savoie ne souffre un grand dommage, les votes piémontais

lui donnent un nouveau témoignage de cette ancienne intime union. C'est dans cet espoir que j'ai élevé la voix à la fin de cette discussion.

Messieurs, je me résume ; je m'attache, je le répète, aucune importance politique au traité avec la France ; c'est peu de chose pour elle, et notre refus d'y accéder n'y produirait pas un mécontentement sensible. Je crois encore moins que nous ayons à gagner en continuant de marcher dans la voie du libre échange ; il y a tant de différence entre notre situation et celle de l'Angleterre, que si le libre échange lui est avantageux il ne peut que nous être nuisible.

Je vous invite, messieurs les sénateurs, à repousser le traité. Je vote donc contre ce traité et je renouvelle mon appel au Piémont en faveur de la Savoie.

CAYON, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'honorable préopinant a fait observer que la question se présentait sous le triple point de vue de la théorie, de la pratique et de la politique ; mais il a bientôt reconnu que le côté politique du traité avait une très-minime importance, du moment où nous avions fait des traités semblables avec presque toutes les puissances de l'Europe.

Je prends acte de l'aveu de l'honorable préopinant, et je suis bien aise que les appréhensions qu'il avait manifestées l'année dernière, lorsque la seule grande puissance avec laquelle nous avions fait un traité de quelque importance était l'Angleterre, soient entièrement dissipées. Il craignait alors de nous voir nous engager dans une voie politique trop exclusive et qui ne pouvait convenir à un Etat comme le nôtre.

Quant à la question théorique, je ne crois pas qu'il soit important d'entrer dans une discussion à cet égard pour prouver que le libre échange ne s'appuie pas seulement sur des raisonnements découverts depuis peu, mais qu'au contraire ces raisonnements ont reçu la sanction d'une féconde expérience.

Je citerai à l'appui de ce que je viens de dire l'exemple d'un Etat qui a encore des dimensions plus petites que le nôtre et qui, cependant, pratique les doctrines du libre échange depuis longtemps. Cet Etat c'est la Suisse.

Pendant longtemps la Suisse n'a eu aucune ligne de douane, et lorsque la Confédération a cru devoir établir, dans l'intérêt de ses finances, un cordon de douanes, elle a fixé des droits tellement modérés, qu'ils ne sont, à proprement parler, que des droits fiscaux et non point des droits protecteurs. La Suisse pratique le libre échange avec succès et elle a vu se développer dans son sein une grande prospérité.

L'honorable préopinant a dit que nous ne pouvons pas encore connaître les résultats de l'application des doctrines du libre échange. Messieurs, je vous citerai quelques faits pour vous prouver que l'on peut dès aujourd'hui apprécier les heureuses conséquences de l'application que nous avons faite de ces doctrines.

Ainsi, si l'Angleterre eût dû s'emparer de nos marchés par rapport à une industrie plutôt qu'à toute autre, c'eût été par rapport à l'industrie cotonnière, puisque chez elle cette industrie est très-prospère. Eh bien ! depuis la mise en vigueur de notre traité l'industrie cotonnière a pris chez nous un nouvel essor. Ce fait est reconnu par les fabricants eux-mêmes. Si l'honorable préopinant veut en interroger quelques-uns, et il le peut parfaitement, il les entendra déclarer qu'ils sont en mesure de soutenir la concurrence anglaise.

Depuis la conclusion du traité, plusieurs grandes fabriques se sont établies dans nos Etats. Je n'en citerai qu'une seule près de Gênes. Elle a été établie par une société qui a

dépensé une somme de près d'un million. Si ce tte société avait cru que l'application du système du libre échange étoufferait l'industrie cotonnière, elle n'aurait certainement pas consacré une somme pareille à l'établissement d'une fabrique de coton. Mais tous ceux qui ont vu cette fabrique sont convaincus qu'elle pourra soutenir avec avantage la concurrence anglaise, non-seulement sur nos marchés, mais encore, je l'espère, sur des marchés étrangers.

L'année dernière nous avons exporté des cotons filés dans les Duchés; nos industriels ont pu vendre ces cotons sur les marchés de Parme au même prix que les marchands de Manchester.

Nos fabricants de soies vendent leurs étoffes aux mêmes prix et peut-être à meilleur marché que les fabricants de France et d'Angleterre; nous en exportons même en Amérique. Cela montre jusqu'à la dernière évidence que nous possédons des industries qui peuvent supporter la concurrence étrangère. Plus nous pousserons les capitaux vers nos industries et plus nous serons à même de soutenir la concurrence sur nos marchés et sur les marchés étrangers.

L'honorable préopinant disait: Mais qu'avons-nous à vendre à l'étranger? Je lui répondrai que nous avons à vendre les soies. La production des soies est susceptible d'une grande augmentation dans notre pays; si cette production avait fait dans le Piémont les progrès qu'elle a fait en Lombardie, ou si toutes nos provinces étaient favorisées comme les provinces de Cont et du haut Novarais, nous aurions de quoi payer une fois et demie ce que nous exportons maintenant.

Notre pays est dans le cas de voir augmenter les produits que nous vendons à l'étranger; ainsi la culture des oliviers peut recevoir encore dans le continent un plus grand développement; en Sardaigne on pourrait exporter chaque année de l'huile pour plusieurs millions. Nous avons enfin le riz; je ne sais pas si la culture de ce produit est un bien ou un mal, c'est une question controversée, mais on peut en augmenter facilement la production.

Nous ne sommes donc pas exposés au danger d'acheter toujours sans avoir rien à vendre; s'il en était autrement, nous ne pourrions continuer longtemps de marcher dans cette voie, car nos moyens s'épuiseraient rapidement, et nous serions forcés de repousser les marchandises étrangères, à moins que les étrangers ne portent l'amour de l'exportation jusqu'à nous faire cadeau de leurs produits, et certes s'ils voulaient agir ainsi, ce n'est pas moi qui leur fermerais la porte au nez. (ilarità)

L'honorable maréchal a dit que la Ligurie gagnerait d'un côté et perdrait de l'autre, que le Piémont perdrait, mais qu'il peut supporter cette perte, parce qu'il possède un sol plus riche que n'est celui de la Savoie, qui souffrirait d'autant plus des conséquences du traité qu'elle est moins en mesure que toute autre partie de nos Etats de supporter une perte quelconque.

Enfin, il a terminé son discours par quelques considérations bien senties, auxquelles je m'associe de grand cœur, sur l'union de la Savoie et du Piémont, sur l'intérêt immense que nous avons tous à maintenir cette union.

Messieurs, le préopinant s'appuie toujours sur le même système, il demande s'il convient à un pays qui produit une denrée d'ouvrir sa porte à un autre pays qui produit une semblable denrée.

Il serait impossible, sans rentrer dans la discussion du libre échange, de refuter la proposition de l'honorable préopinant; tous ceux qui croient que la France produit de meilleurs vins que les nôtres et à meilleur marché, ce que je

conteste, tous ceux qui croient qu'il vaut mieux payer cher du mauvais vin que de le payer à un prix modéré, peuvent s'imaginer que les provinces qui produisent assez de vin pour leur consommation, éprouveront de grandes pertes; les autres personnes qui partagent l'opinion contraire croient le contraire.

Quant aux intérêts spéciaux de la Savoie, je crois avoir démontré, en répondant au discours de l'honorable sénateur Picolet, combien les craintes des producteurs de vins de ce pays sont exagérées.

J'ajouterai que si l'opinion publique s'est émue en Savoie, cette émotion s'est concentrée dans la province de Chambéry, qui est la province la plus viticole de la Savoie, et qui récolte plus de vin qu'elle n'en peut consommer.

Toutes les provinces du nord de la Savoie ont accueilli ce traité favorablement; je citerai le Chablais, le Faucigny et une grande partie de la province d'Annecy; la Tarantaise, la Maurienne ont manifesté leur adhésion.

Je ne veux pas rentrer dans les calculs que j'ai faits pour prouver que les craintes des cultivateurs sont exagérées; les faits prouveront la vérité de mes assertions à cet égard.

Maintenant, quant au maintien de l'union de la Savoie et du Piémont, je répète que je m'associe de grand cœur à cette pensée. Mais il me semble que le meilleur moyen de maintenir cette union serait d'appliquer à la Savoie et au Piémont les mêmes principes, relativement aux progrès et aux libertés.

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRÉSIDENTE. Ha la parola.

JACQUEMOUD. Je désire exprimer mon opinion sur le nouveau traité que nous avons conclu avec la France et sur les véritables causes pour lesquelles il a produit une impression beaucoup plus fâcheuse dans les provinces viticoles de Savoie que dans les autres provinces du royaume.

Le Gouvernement a adopté le système du libre échange. Il est entré dans cette voie avec prudence, mais avec résolution et il poursuit son œuvre avec modération et une grande intelligence des intérêts généraux de l'Etat. En effet, messieurs, les principaux produits agricoles que le Piémont, la Ligurie et la Sardaigne peuvent exporter, sont le riz, le vin, l'huile et la soie.

Par le traité conclu avec la France le 5 novembre 1850 on a obtenu pour les riz la réduction du quart des droits; par le traité conclu avec l'Autriche on a ouvert aux vins un débouché très-important dans la Lombardie; enfin, par le traité actuel avec la France l'huile obtient une forte réduction de droits, et les produits de la sériciculture acquièrent le plus haut degré de liberté commerciale, puisque les soies en cocons, les soies écruës, grèges ou moulignées sont réciproquement affranchies de tout droit d'importation et d'exportation dans les deux pays.

On doit aussi prendre en grande considération les faveurs accordées à notre pavillon.

Pour obtenir ces avantages incontestables, messieurs, le Gouvernement a consenti une très-forte réduction de droits sur l'entrée des produits viticoles. Ces droits, qui étaient fixés à 14 francs par hectolitre pour les vins fins, et à 10 francs pour les vins ordinaires, ont été réduits au droit uniforme de 3 francs 30 centimes. En calculant à 15 francs l'hectolitre le prix moyen des vins, le droit protecteur, qui excédait le 65 pour cent de la valeur de la marchandise, a été abaissé au 21 pour cent. La réduction est encore plus forte pour les esprits et eaux-de-vie.

Messieurs, la production de la vigne dans le royaume mé-

rite toute la sollicitude du Gouvernement. On peut l'évaluer à quatre millions d'hectolîtres, d'une valeur moyenne de 15 francs, il s'agit par conséquent d'un produit annuel de 60 millions.

Un droit protecteur de plus du 20 pour cent de la valeur moyenne est-il suffisant pour que la culture de la vigne dans le royaume n'en souffre pas ? Tel est le problème qui vous est soumis. Cette question a déjà été tellement examinée sous toutes ses faces et les convictions sont tellement arrêtées, que je n'abuserai pas de vos moments en rouvrant la discussion sur cette théorie.

Je me bornerai à dire qu'une diminution des droits d'entrée sur les vins était devenue indispensable, depuis qu'on a ouvert un débouché en Lombardie à nos produits vinicoles.

Lorsqu'un peuple ouvre un marché chez un autre peuple pour la fourniture d'une denrée alimentaire, il doit se mettre en mesure de la lui procurer toujours et sans de trop grandes variations de prix, sous peine de perdre tôt ou tard cet avantage.

A cet effet il était nécessaire d'abaisser les droits, pour que le pays pût continuer ses fournitures de vin à la Lombardie et compléter son approvisionnement intérieur dans les mauvaises années, en tirant des vins de l'étranger. Un abaissement convenable sur les droits perçus à leur entrée dans notre territoire était donc la conséquence nécessaire du traité de commerce avec l'Autriche.

Sans doute, c'est une question très-grave, très-difficile que de préciser juste le premier degré où doit s'arrêter la réduction d'un droit protecteur trop élevé. On doit marcher dans cette voie avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de circonspection. Il importe de concilier l'intérêt des producteurs avec celui des consommateurs, et comme toute perturbation dans un ordre de choses établi depuis longtemps (fut il même vicieux), amène nécessairement une secousse, on doit s'attacher surtout à l'adoucir autant que possible.

Or, messieurs, on ne peut s'empêcher de reconnaître que le terrain a été très-habilement préparé en Piémont, et qu'on a choisi le moment le plus favorable pour cette réduction de droits.

Et d'abord, on a commencé par ouvrir en Lombardie un débouché aux vins de ce pays, par le traité avec l'Autriche. On a augmenté la richesse sociale par les avantages obtenus en faveur du riz, de l'huile, de la soie et de la navigation. Cette augmentation de richesse rend l'usage du vin abordable à un plus grand nombre de consommateurs. On a choisi le moment le plus propice, c'est-à-dire celui où le prix des vins s'élevait à un prix excessif, car il est à quarante ou cinquante francs l'hectolitre.

Il règne dans le Piémont et en Ligurie une grande activité commerciale, source pluvieuse de prospérité. En dernier lieu le Gouvernement a eu la sagesse de ne point lier l'avenir. Ce traité, additionnel au traité du 5 novembre 1850, aura la même durée que le traité principal, c'est-à-dire que les hautes parties contractantes ne se sont engagées réciproquement que jusqu'au premier mars 1855; cette réduction de droits n'est donc obligatoire que pour deux ans et quelques mois. Le Gouvernement ne manquerait pas de dénoncer le traité, s'il en résultait pour notre production vinicole les funestes conséquences que les propriétaires des vignes ont signalées.

Mais relativement à la Savoie, sauf la courte durée du traité, on a négligé à son égard toutes les autres précautions et habilement prises.

Premièrement, les divers traités qui ont été conclus ont été pour elle sans aucune compensation de quelque importance. Les principaux produits de la Savoie sont le vin, le bétail et les objets de laiterie, particulièrement les fromages. Le vin n'a aucun autre débouché; les douanes lui ferment l'entrée de la France, et la cherté des transports lui ferme l'entrée du Piémont. On a même laissé subsister le péage à la barrière du Mont-Cenis, comme si la hauteur de la montagne ne rendait pas déjà les communications assez difficiles.

Malgré les diminutions de droit qui ont été faites par la France, le bétail et les fromages de la Savoie ne pourraient y faire l'objet d'un commerce qu'autant que la douane française réduirait ses droits au quart des droits actuels. Qu'importe que ces droits ne soient que du 12, du 15 ou du 20 pour cent, si le producteur savoyard ne peut les surmonter ? Un mur de trois pieds de hauteur empêche une voiture de passer, aussi bien qu'une maison à six étages; ce qui le prouve, c'est que malgré la difficulté et la cherté des transports, les bestiaux et les fromages de la Savoie sont vendus en Piémont, tandis que leur marché naturel serait en France.

Nous avons conclu des négociations commerciales avec la France, nous en concluons encore d'autres, et je me félicite de voir nos relations se multiplier avec cette nation généreuse; mais il importe aussi qu'on fasse la part de la Savoie, et qu'on obtienne pour elle de plus sérieuses concessions.

On ne peut acheter des produits qu'au moyen d'autres produits. Pour que la France nous vende ses produits, il faut qu'elle ouvre aux nôtres un accès plus facile et qu'elle tempère en notre faveur la rigueur de ses principes protectionnistes. C'est dans son intérêt aussi bien que dans le nôtre.

Secondement, le prix des vins de la Savoie est plutôt au-dessous du cours ordinaire, et les producteurs ne trouvent que difficilement à les placer.

Troisièmement, la Savoie est épuisée par diverses causes que je me réserve de développer.

Or, une secousse se fait d'autant plus vivement sentir, que le sujet qui la reçoit est plus faible.

Comment donc pourrait-on s'étonner qu'une grave perturbation d'intérêts, dans de pareilles conditions, n'ait pas produit, au premier moment, une commotion violente ? Le langage des hommes honorables qui composent le Conseil divisionnaire, celui des membres présents et signataires du comité formé à Chambéry, exprimait sincèrement les craintes et la stupéfaction dont ils furent saisis.

La question était exclusivement économique à son début, elle n'était pas plus réactionnaire que socialiste; les hommes qui s'en occupaient appartenaient aux opinions les plus divergentes, et on ne parlait que de vignes; mais à mesure que les têtes se calmèrent, la question économique fut absorbée par la politique. C'est alors que les journaux hostiles au Ministère l'ont saisie avec avidité, qu'ils l'ont dénaturée et envenimée, car lorsqu'il se manifeste quelque mécontentement dans un pays, les partis extrêmes s'empressent de l'exploiter à leur profit pour le triomphe de leurs idées, et cela sans consulter les mécontents.

Messieurs, je connais assez mon pays pour affirmer que la très-grande majorité de la Savoie est sincèrement monarchique et constitutionnelle. Elle a montré son attachement profond à notre auguste dynastie dans des circonstances mémorables, qui sont trop récentes pour qu'il y ait besoin de les rappeler. Elle est attachée d'une manière non moins énergique

à nos libertés politiques et elle saurait les défendre, si elles étaient attaquées.

Je reviens au fond de la question, je m'en suis très-vivement préoccupé, je l'ai examinée sous toutes ses faces ; je me suis aidé de tous les renseignements que j'ai pu me procurer et je me suis convaincu que le véritable intérêt de la Savoie doit être examiné d'un point de vue plus élevé que celui des droits protecteurs ou les propriétaires de vigne se sont placés.

La Savoie a éprouvé une série de mauvaises récoltes. Elle a reçu plus fortement que le Piémont le contrecoup des événements de 1848, parce qu'elle est plus rapprochée de la France et qu'elle y a des intérêts continus. Elle a envoyé ses bras les plus robustes pour soutenir les guerres de la Lombardie ; non-seulement l'agriculture en a souffert, mais encore les familles qui avaient des soldats à la guerre ont recueilli toutes leurs économies et même se sont endettées pour leur envoyer de l'argent. Ce capital est sorti sans respectif et n'a pu être remplacé.

Si la Savoie était négligée avant le Statut, elle n'a pas été mieux traitée dès lors par le Gouvernement.

On a diminué la force des garnisons ; augmenté les impôts ; ralenti les travaux publics ; supprimé le transit du sel qui procurait une grande ressource à la province de Maurienne ; supprimé des cours de droits et de médecine. Par l'effet de la loi du 7 octobre 1848, qui n'établit aucune limite aux dépenses communales, provinciales et divisionnaires, la propriété a été surchargée tout à coup d'un poids très-onéreux qui arrête les élans de l'agriculture. Cet impôt accessoire s'élève dans plusieurs communes à deux, trois et même quatre fois la taille cadastrale. Je possède des terres dans une commune où l'augmentation de l'impôt territorial est du trois cent pour cent.

Faute de capitaux, la Savoie ne peut exploiter ses marbres, ses ardoises, ses combustibles fossiles et les autres richesses renfermées dans ses montagnes. Je citerai pour exemple la commune de *Beaufort* qui possède des kilomètres cubes d'excellentes ardoises, mais on ne peut y parvenir qu'à pied ou à dos de mulet, faute de route. Les chemins communaux sont en général mal entretenus et augmentent les frais de la production agricole.

Les propriétés ont considérablement baissé de valeur, l'argent est devenu très-rare, l'usure et les procès désolent les campagnes, l'émigration augmente.

Le concours de tant de causes de ruine a produit les plus tristes résultats. En un mot, la Savoie est souffrante, son état est grave, fort grave. Il faut absolument que le Gouvernement se préoccupe de ses intérêts matériels et qu'il s'en préoccupe beaucoup ; ce pays serait hors d'état de supporter de nouvelles charges, si le Gouvernement ne se met en mesure auparavant d'y ramener des capitaux et d'y rétablir la circulation.

M. le ministre des finances a fait à la Savoie des promesses solennelles qui ont eu un grand retentissement et qui ont ranimé les esprits. Je l'en remercie et j'ai la confiance la plus entière dans ses bonnes intentions. Qu'il se hâte de les réaliser.

Le point capital pour ce pays c'est l'établissement du chemin de fer. La Savoie, messieurs, voit avec satisfaction le mouvement commercial et industriel qui se développe en Piémont et en Ligurie ; mais elle demande qu'on lui fasse sa part. L'illustre maréchal de La Tour a exposé d'une manière satisfaisante l'importance de maintenir entre la Savoie et le Piémont cette union fraternelle qui date depuis huit siècles.

Je m'associe à ses nobles et patriotiques sentiments, que je partage de tout mon âme ; c'est pourquoi j'insiste vivement

auprès du Cabinet pour que ses promesses deviennent bientôt des réalités.

Le jour où le premier rail de chemin de fer sera placé en Savoie ramènera beaucoup d'opinions, calmera beaucoup de plaintes, et dissipera d'injustes préventions. Ce sera un nouveau gage d'alliance entre les deux peuples, il sera d'autant plus fort qu'il sera basé sur leurs intérêts réciproques.

La Savoie avait réclamé au Gouvernement ses frais de culte. Le Gouvernement a reconnu la justice de cette réclamation et il a promis d'y faire droit : déjà il a alloué pour 1852 sur les fonds de l'économat 130,000 francs en faveur des deux divisions de Savoie et de la division de Nice.

Une telle disposition atteste certainement les excellentes intentions du Ministère pour la Savoie, mais elles n'ont qu'un caractère provisoire et je demande qu'elles soient rendues définitives pour l'intégralité de la dette, au moyen d'un projet de loi, qui devrait être présenté avant la formation du budget 1853.

Je rappellerai à M. le ministre de l'instruction publique qu'il a promis d'étendre l'enseignement du droit et d'établir un cours de littérature française à Chambéry. Il n'y a pas de temps à perdre, car cette organisation doit être faite et les professeurs nommés avant l'ouverture des vacances, autrement les professeurs et les élèves seraient pris au dépourvu. Je lui recommanderai aussi notre enseignement primaire, qui a besoin d'être encouragé.

Un bon Code de procédure qui rendrait la justice plus prompte et moins coûteuse, une bonne organisation du crédit foncier seraient avantageux à tout l'Etat, mais surtout aux campagnes de la Savoie, que dévorent l'usure et les procès. Je ne saurais trop engager le Cabinet à présenter au plutôt ces lois importantes.

Je demanderai enfin qu'on ne néglige pas les routes de la Savoie et qu'on donne plus d'activité aux travaux publics. Je suis surpris, par exemple, après tous les sacrifices que le municipal de Chambéry a fait dans cet espoir, qu'on n'ait pas encore mis la main à l'œuvre pour relier la route d'Aix à celle du Bourget, ce qui abrégérait au moins de 20 minutes le trajet de Chambéry à Aix-les-Bains, si fréquenté par les étrangers.

Il me suffit d'avoir exposé au Gouvernement le triste état de la Savoie et les principaux moyens d'y remédier. J'espère que la haute sagesse du Cabinet se convaincra de la nécessité de mettre sans délai la main à l'œuvre pour l'amélioration des intérêts matériels de ce malheureux pays.

Le Conseil divisionnaire de Chambéry me semble avoir aperçu la question sous le même point de vue que moi à la fin de la page 15 de sa délibération. C'est en rappelant les capitaux et la circulation en Savoie, c'est en faisant ouvrir le chemin de fer aussi promptement que possible, que le Gouvernement satisfait les vœux et les intérêts matériels, non-seulement des provinces vinicoles, mais encore des autres provinces de ce duché.

Par ces actes qui ne peuvent émaner que d'une habile administration, et qui appartiennent en même temps à une bonne politique, le Cabinet fera bénir son nom par les Savoyards et acquerra des droits à leur éternelle reconnaissance.

Oratore, relatore. Signori senatori, voi mi loderete certamente di non avere, ingorandomi mal a proposito nel corso di questa discussione, privato la Camera di quegli schiarimenti che venuti da persone molto meglio di me versate negli interessi del paese, hanno potuto assai meglio giustificare le conclusioni dell'ufficio centrale.

Esaurite ora da una parte e dall'altra tutte le ragioni che poterono prodursi pro e contro l'approvazione del trattato stesso, ed inoltrata tanto l'ora che io mi farei scrupolo di prolungare maggiormente questa discussione, mi limiterò a dire che l'ufficio centrale persiste nelle conclusioni che ha prese, e non vede necessità di aggiungere nulla a ciò che ha esposto nella sua relazione, la quale è stata poi così dottamente ed ampiamente svolta dal ministro di finanze.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi l'approva, sorga.
(È approvata.)

Si passa alla votazione dell'articolo unico, così concepito.
(*Rilegge l'articolo — Vedi sopra.*)

Chi l'approva, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Si procede allo squittinio.

Risultamento della votazione:

Votanti 58

Voti favorevoli 40

Voti contrari 18

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1852

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Presentazione del progetto di legge per l'istituzione di una cassa di sussidii e pensioni ai maestri elementari — Lettera del sindaco della città di Torino — Omaggi — Relazione e discussione sul progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Savigliano a Cuneo — Dichiarazioni del senatore Sauli — Approvazione degli articoli e del progetto — Relazione sul progetto di legge per la riorganizzazione della compagnia delle guide di Chamouny — Opposizione del senatore Franzini all'immediata discussione — Risposta del ministro dell'interno — Osservazioni nella discussione dei senatori Franzini, Luigi di Collegno e Jacquemoud — Proposta del senatore Picolet combattuta dal senatore Jacquemoud, dal ministro dell'interno, e dal senatore Di Benevello — Retazione della proposta del senatore Picolet — Approvazione dell'articolo unico del progetto — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

DI VESME, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata che è approvato.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UNA CASSA DI SUSSIDII E PENSIONI AI MAESTRI ELEMENTARI — ATTI DIVERSI.

FAMINI, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 aprile scorso per l'istituzione di una Cassa di sussidii e pensioni ai maestri elementari. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 148.)

PRESIDENTE Do atto al ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà mandato alla stampa per essere quindi distribuito ai signori senatori.

Prego il signor segretario a dar conoscenza di alcune lettere indirizzate alla Presidenza.

QUARELLI, segretario, legge una lettera del cavaliere Bellono, sindaco della città di Torino, con cui porge al Senato ringraziamenti a nome anche dei danneggiati dal disastro av-

venuto il 26 dello scorso mese pel generoso sussidio loro porto colla deliberazione presa dal Senato nell'ultima sua seduta.

Dà pure in seguito lettura di due altre lettere, l'una del signor Franco Giuseppe, colla quale fa omaggio al Senato di parecchi esemplari del disegno di fondazione di un nuovo borgo al di là della Dora Riparia, e l'altra del direttore del giornale *Il Raccoglitore imparziale*, il quale fa presente alla Camera dei senatori di alcuni numeri del suo giornale.

PRESIDENTE. Vi sarebbero domande di congedo, ma siccome il numero legale dei senatori non è ancora compiuto, si procederà intanto alla lettura delle relazioni di due progetti di legge che sono in pronto.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA SAVIGLIANO A CUNEO.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Mosca relatore sul progetto di legge concernente la concessione della strada ferrata da Savigliano a Cuneo.

MOSCA, relatore, legge la relazione. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 581.)

PRESIDENTE. Il Senato avrà presente che il progetto di legge testè riferito era stato dichiarato d'urgenza; io quindi domanderò se per uniformarsi alla deliberazione già presa intenda di dare corso immediatamente alla discussione del medesimo, ovvero di mandarla ad altro giorno affinché se ne stampi la relazione.

Essendo già stata dichiarata, come dissi, l'urgenza di esso progetto, così io ne porrò ai voti l'immediata discussione: chi non la crede opportuna, voterà contro.

Chi è d'avviso che si debba immediatamente procedere alla discussione, voglia alzarsi.

(Il Senato adotta.)

Prima però si darà lettura di tre domande di congedo pervenute alla Presidenza.

QUARELLI, segretario, dà lettura di tre lettere dei senatori Della Planargia, Di Bagnolo, e Della Marmora Alberto, i quali chiedono un congedo, il primo di un mese, il secondo di otto giorni, ed il terzo di venti, il quale è loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Darò lettura del progetto di legge (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 575):

« Art. 1. È approvata la convenzione intesa addì 22 febbraio 1852 tra il ministro dei lavori pubblici rappresentante lo Stato e la Società della strada ferrata da Torino a Savigliano, legalmente rappresentata dal Consiglio d'amministrazione, in nome della medesima stipulante, composto del marchese S. di Pamparato, conte Vittorio Seyssel d'Aix, Bartolomeo Chiarini, conte Teodoro di Santa Rosa, Duprè e figli, Eusebio Golzio, L. Pellisseri, S. Mancardi, V. Denina, G. B. Fasciotti, e coll'intervento dei delegati del municipio di Cuneo, avvocato Brunet Carlo, ed avvocato Castellani Giacinto, di eseguire a sue spese, rischio e pericolo, e di mettere in esercizio un tronco di strada ferrata che partendo dalla stazione di Savigliano, e passando per Fossano e Centallo, giunga alla destra della Stura presso Cuneo.

« Art. 2. La detta Società è, e rimane concessionaria di tale tronco di strada sotto l'esatta osservanza di tutte le clausole e condizioni della convenzione medesima, che forma parte integrante della presente legge.

« Art. 3. Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e quello delle finanze sono incaricati nella parte che ciascuno di essi riguarda, della esecuzione della presente legge, che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserita negli atti del Governo. »

È aperta la discussione generale.

SAULI. Provo il bisogno di dichiarare apertamente che do il mio voto favorevole a questa legge.

Coloro che rammentano ciò che io dissi quando venne proposta l'approvazione della legge per la strada di Savigliano crederanno che io cada in contraddizione.

Io non mi ricredo per niente intorno a ciò che dissi relativamente ad una comunicazione più importante, che da quella parte si deve fare. Scorgo esservi ancora alcune difficoltà da superarsi per un'impresa la quale non è solamente utile, ma necessaria alla patria nostra, e credo nel tempo stesso che per conseguire il bene generale non si debba frapponere ostacolo od indugio a conseguirne uno particolare in favore di una città così importante com'è quella di Cuneo.

Del resto voi sapete che quando il mondo gira, anche un gigante che sia ammiccissimo del riposo deve girare con esso. Non si è mai parlato tanto di nazionalità come a questi nostri giorni, e non si è mai operato tanto e con tanta attività per

cancellarne perfino l'idea. I due idoli a cui si abbruciano incensi e che si adorano oggidì sono le strade ferrate e il libero scambio. Le une tendono a fare degli uomini una sola famiglia, e l'altro a convertire il mondo in una vastissima bottega.

Voi sapete eziandio che le inclinazioni e i costumi dei bottegai sono molto diversi da quelli degli eroi; e per conseguenza io reputo che, se una volta il pensiero della pace universale, in cui tanto si compiaceva l'abate di San Pietro, era considerato come un'utopia, a quest'ora debbe considerarsi come tale ogni velleità guerresca. Epperò ne nasce la possibilità, la convenienza, anzi la necessità di ridurre a termini assai più modesti il bilancio della guerra. A questo fine tendono tutti i favori che si fanno alle strade ferrate ed agli altri oggetti, di più libere e di più facili comunicazioni!

Voto in favor della legge.

PRESIDENTE. Non domandandosi la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(È adottata.)

(Vengono in seguito approvati senza discussione gli articoli del progetto di legge.)

Si procede allo squittinio sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	50
Voti favorevoli.....	50
Voti contrari.....	00

(Il Senato adotta all'unanimità.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE GUIDE DI CHAMOUNY.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud, relatore del progetto di legge per la riorganizzazione della compagnia delle guide di Chamouny.

JACQUEMOUD, relatore, legge la relazione. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 584.)

PRESIDENTE. Domanderò egualmente al Senato se intenda di procedere all'immediata discussione del progetto su cui è stato riferito.

FRANZINI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Franzini ha la parola.

FRANZINI. Questa discussione non può forse aver luogo senza che prima sia trascorso qualche tempo. Se bene mi ricordo, nella legge sulla leva si accordò l'esenzione dalla leva alle guide del San Bernardo. Nel presente progetto non si fa parola di tale esenzione per la compagnia delle guide di Chamouny; ma potrebbe darsi che la legge sulla leva ritornando al Senato inchiudesse anche questa esenzione riguardo alla compagnia di Chamouny.

Ora, osservando che il numero dei membri di questa compagnia è indefinito, mi sembra opportuno che a questa discussione assista il ministro della guerra.

JACQUEMOUD, relatore. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Je ne puis vous l'accorder, car la discussion n'est pas ouverte; il s'agit simplement de savoir si l'on discutera immédiatement le projet de loi.

La Camera terrà conto delle osservazioni fatte dal senatore Franzini; ma siccome vi è già dichiarazione d'urgenza, conviene che il Senato deliberi sull'epoca alla quale vuol rimandare questa discussione.

Un senatore. A lunedì.

PRESIDENTE. Domando al ministro della guerra, od a chi lo rappresenta se sia urgente di discutere oggi questa legge.

PERNATI, ministro dell'interno. Parmi urgente che quanto prima queste guide siano attivate, perchè egli è appunto di quest'epoca che i viaggiatori cominciano ad arrivare.

Credo per altra parte che non ci sia bisogno della presenza del ministro della guerra, perchè se si tratterà di dare una esenzione alle guide di Chamouny, ciò sarà oggetto della legge sulla leva, ma non riguarda per nulla questo regolamento, il quale non potrebbe per tal effetto dare verun provvedimento, perchè un regolamento non deroga ad una legge.

Parmi perciò che si possa procedere alla discussione del progetto, anche senza la presenza del ministro della guerra.

FRANZINI. Mi rincresce di dover rispondere che io credo per lo contrario che la presenza del ministro della guerra possa esser necessaria, in quanto che non si tratta qui di accordare l'esenzione della leva a gente di poco numero, il che potrebbe essere indifferente, ma bensì ad un numero che può essere indefinito: e questo riguarda anche il ministro della guerra.

JACQUEMOUD, relatore. Il semble résulter des observations présentées par l'honorable sénateur préopinant que les guides de Chamouny pourraient invoquer le règlement de leur compagnie pour demander à être exemptés du service militaire; mais cette compagnie existe déjà depuis 1823 et jamais elle n'a élevé une pareille prétention. Elle n'aurait d'ailleurs aucun motif légitime pour réclamer l'exemption du service militaire: la profession de guide dans la vallée de Chamouny est parfaitement libre. Elle offre beaucoup moins de dangers que plusieurs autres professions, auxquelles il n'est cependant accordé aucune exemption de service. Bien plus, d'après les bases établies par le projet de loi, tout citoyen de l'Etat peut être admis dans les guides, en justifiant des conditions de moralité et de capacité physique et intellectuelle; or, le nombre des guides étant illimité, il s'en suivrait qu'on ouvrirait une porte très-facile pour acquérir l'exemption du service militaire. On ne saurait admettre une telle disposition.

Enfin si on consulte le règlement de 1823, celui de 1846, ou celui que le Ministère a proposé, on voit que l'inscrit qui a honorablement servi sous les drapeaux a un titre spécial pour être admis dans les guides, et qu'on a prévu le cas où un guide est appelé sous les armes en disposant que sa place lui est conservée et qu'après avoir satisfait à la levée, il reprend dans la compagnie le même rang qu'il occupait auparavant.

L'exemption accordée aux habitants d'un village du Grand St-Bernard, par la loi sur les levées, n'a aucun rapport avec la profession des guides de Chamouny, qui font leur service pendant l'été et dans leur intérêt privé, tandis qu'il peut être utile à l'intérêt général que certain village du St-Bernard soit habité par des hommes robustes pendant l'hiver, afin de porter aux voyageurs des secours, qui ne sont jamais sans dangers dans cette saison rigoureuse.

D'après ces observations le Ministère de la guerre n'est nullement intéressé dans cette question, soit parce que les guides de Chamouny ne prétendent à aucune exemption du service militaire dans leur intérêt particulier, soit parce qu'on ne peut invoquer en leur faveur aucun motif d'intérêt général; j'ose donc espérer que le Sénat ne verra aucune diffi-

culté à ce qu'on s'occupe sans retard de la présente loi, dont l'urgence réclamée par M. le ministre de l'intérieur a déjà été reconnue par cette auguste assemblée.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta fatta, di procedere cioè alla discussione immediata di questa legge.

Chi è di tale avviso, voglia levarsi.

(Il Senato delibera di passare alla discussione immediata.)

Darò lettura del progetto di legge consistente in un articolo solo:

« *Articolo unico.* È fatta facoltà al Governo di riordinare la compagnia delle guide dette di Chamouny per mezzo di regolamento sanzionato da decreto reale, secondo le basi seguenti:

« 1° Che il numero delle guide della compagnia sia illimitato;

« 2° Che qualunque cittadino sardo siavi ammesso, purché giustifichi di avere le qualità richieste dal regolamento;

« 3° Che tali qualità debbano essere determinate da condizioni di probità, di capacità fisica e intellettuale;

« 4° Che i viaggiatori provenienti dall'interno dello Stato e traverso le gole della montagna abbiano diritto di conservare le guide che li avranno condotti sino a Chamouny, quand'anche esse non facciano parte della compagnia. »

È aperta la discussione.

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. Io non ho che ad aggiungere poche cose a quanto ho già detto per rapporto alla leva. Ora da quanto venne detto dal senatore Jacquemoud debbo argomentare che nelle funzioni delle guide di Chamouny non si corra alcun pericolo, perchè in questo caso troverei che, se egli è giusto l'accordare l'esenzione della leva a quelle del San Bernardo, sarebbe altrettanto giusto l'accordarla alle guide di Chamouny. Ma non essendovi pericolo, non vedo quel bisogno.

DE COLEGGIO LUIGI. Se non è intervenuto qualche cambiamento, di cui io non ho conoscenza, l'esenzione non era concessa alle guide del San Bernardo propriamente, bensì agli abitanti di Saint-Remy, perchè essa doveva servire a promuovere fra quella popolazione soggetta a molte angustie di vita, uno stabilimento di più persone atte a prestare soccorso ai viaggiatori che recavansi al Gran San Bernardo.

Nella borgata di Saint-Remy vi era un'esenzione totale dalla leva; a Chamouny non crederei che possa esservi quello stesso motivo.

Al San Bernardo era pericolosissimo il passaggio; dal che nasceva la necessità di una guida quando si voleva transitare nel Vallese. A Chamouny è cosa soltanto a scelta di quelli che vi vogliono andare.

Io non ho mai sentito che a Chamouny vi si corrano i pericoli che s'incontrano al Gran San Bernardo, dove, io dico, è interesse del Governo di avere un numero di persone che attono a St-Remy, nel tempo attuale principalmente, in cui la maggiore facilità dei trasporti presenta maggiore facilità di cercare un genere di vita più comodo e più profittevole altrove.

Vi è altra cosa a notare, ed è che quando il giovane di St-Remy dovesse andar soggetto alla leva, contrarrebbe molto agevolmente abitudine che gli potrebbero tornare più utili e più soddisfacenti che il far la guida a St-Remy.

Per questi motivi nasce la speciale necessità che la popolazione di St-Remy sia favoreggiata dal Governo mediante la esenzione dalla leva.

PRESIDENTE. Darò lettura al Senato dell'articolo 59

ella legge sulla leva, dove si parla delle dispense, alle quali appunto si riferiscono le osservazioni del senatore Franzini.

Ivi è detto:

« Gli allievi non ufficiali della R. Accademia militare e del collegio di marina, gli abitanti della porzione della borgata di Saint-Remy, incaricati espressamente di prestare soccorso d'assistenza ai viandanti, se a ragione del loro numero d'estrazione debbono essere compresi nella prima categoria, sono roveduti di congedo illimitato, con obbligo di raggiungere il bandiere per compiere la loro ferma, qualora prima della partenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partenza. »

Si tratta ivi, come diceva l'onorevole senatore Di Collegno, alla popolazione della borgata di St-Remy esclusivamente incaricata di prestare soccorso ed assistenza a viandanti in generale.

PICOLET. Je remarque dans l'article premier une disposition en vertu de laquelle le nombre des guides sera illimité. Je ferai observer que quand il s'agit de professions qui intéressent le public, le nombre des personnes admises à les exercer est toujours plus ou moins limité. Je crois qu'il devrait en être ainsi pour les guides de Chamouny, car ils ont d'autant plus aptes à remplir leur service qu'ils sont moins nombreux. Si vous nommez cinq ou six cents guides, par exemple, il peut arriver qu'un certain nombre de ces guides, ne faisant pas le voyage pendant une année, perdent l'habitude des localités et la mémoire des endroits dangereux.

On pourrait, je crois, substituer à la disposition qui renferme l'article premier cette autre disposition: « Le nombre des guides sera déterminé par le Gouvernement: il le portera à un chiffre qu'il jugera convenable. »

JACQUEMOUR, relatore. La question qui vient d'être soulevée par l'honorable sénateur Picolet a été étudiée avec soin par votre Commission. Elle a considéré que sous l'empire du Statut qui garantit la liberté de l'industrie on devait être extrêmement circonspect, lorsqu'il s'agit d'établir des professions privilégiées.

Cette maxime générale ne peut admettre d'autres exceptions que celles dont la nécessité est parfaitement démontrée dans l'intérêt public.

Or, cet intérêt est suffisamment garanti par les conditions de moralité et de capacité qui sont exigées pour l'admission dans la compagnie des guides.

Les professions libérales du barreau et de la médecine ne sont point limitées quoiqu'elles aient une très-haute importance, et on voudrait limiter le nombre des guides? Votre Commission ne sait voir aucun motif fondé pour accueillir cette proposition. Dira-t-on que les guides gagneront moins parce que le bénéfice sera réparti entre un plus grand nombre de personnes, mais ceci est une question d'intérêt purement privé.

La limitation du nombre des guides aura lieu par le fait même, car il n'est pas à craindre qu'on cherche à être admis dans la compagnie des guides et qu'on se dévoue à cette profession lorsqu'elle ne sera plus assez productive.

Il n'est pas à craindre non plus que le guide qui a acquis la connaissance des lieux ait le temps d'en perdre la mémoire d'une année à l'autre, puisque le règlement prescrit que chacun d'eux marchera sans interruption pendant toute l'année.

Il faudrait donc supposer que le nombre des guides devint considérable qu'ils ne fissent pas même une course chacun une année et par conséquent qu'un individu consentit à perdre son temps, pendant un été entier, pour être appelé à faire une seule course.

Votre Commission ne peut croire à la réalité d'une telle supposition et elle s'oppose à l'amendement proposé.

PRESIDENTE. Il senatore Picolet proporrebbe che invece di dire al paragrafo 1° dell'articolo unico della legge « che il numero delle guide della compagnia sia illimitato » si dicesse invece: « che il numero delle guide sia limitato a ciò che dal Governo sarà giudicato conveniente. »

Est-ce là votre idée ?

PICOLET. Parfaitement, monsieur le président.

PRESIDENTE. Demanderò se v'ha chi appoggia questa proposta.

(È appoggiata.)

PERNATI, ministro dell'interno. Il Ministero dichiara di non poter accettare la proposta di limitare il numero delle guide di Chamouny. Nell'interesse generale basta che quelle persone le quali si dedicano a questo servizio presentino tutte quelle cautele che occorrono così dal lato della probità e della capacità; come da quello della forza fisica e simili.

Dunque nell'interesse pubblico non vi ha nessun motivo di limitare il numero di queste guide, e il Governo poi non crede di doversi occupare degli interessi privati, i quali possono essere bastantemente soddisfatti, mediante quelle certe qualità richieste negli individui i quali si sottoporrono a far la guida.

La popolazione di Chamouny non è molto numerosa, quindi non credo che vi possano essere molti alti a fare la guida.

Quanto poi al credere che altri individui vogliano venire a stabilirsi a Chamouny per essere a disposizione dei forestieri, osservo che il numero delle corse non è tale che possa allettare molti accorrenti a ciò; e tutto al più in ogni caso avverrebbero che molti di essi non continuando le corse, rinunzierebbero a cotesta qualità o la riterrebbero come una semplice facoltà per esercitarla quando ne nascesse l'occasione, giacchè quelle corse non offrono un sufficiente guadagno, fuorchè per un discreto numero di individui.

Io non vedo la necessità che si pongano condizioni di privilegio esclusivo senza un vero bisogno, senza un vero motivo d'interesse generale; non vedo perchè si debba derogare a questo principio non per mira d'interesse generale, ma unicamente per quella di un interesse particolare, il quale d'altra parte non è sufficientemente stabilito nella fatti-specie.

Per questi motivi il Governo, ripeto, non crede poter aderire alla proposta dell'onorevole senatore, quella cioè che sia stabilito un numero fisso e permanente di guide a Chamouny.

DI BENEVELLO. Mi permetterei solamente di osservare che le guide debbono giustificare della loro attitudine a quel servizio. E a chi devono giustificare l...

Molte voci. C'è il regolamento: si farà il regolamento.

PERNATI, ministro dell'interno. Non credo che sia necessario rispondere più ampiamente all'interrogazione dell'onorevole senatore.

L'esame sarà stabilito dal regolamento che emanerà dal potere esecutivo a questo riguardo, verrà affidato al Consiglio comunale, all'intendente, o a chi si giudicherà più a proposito.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la prima parte dell'articolo sulla quale non cade discussione:

« È fatta facoltà al Governo di riordinare la compagnia delle guide di Chamouny per mezzo di regolamento sanzionato da decreto reale, secondo le basi seguenti. »

(È approvata.)

Legge in seguito il § 1° (*Vedi sopra*).

Essendo stato appoggiata la proposta del senatore Picolet, il quale dice che il numero verrà fissato dal Governo, la pongo ai voti.

(È rigettata.)

Metto invece ai voti il § 1° (*Vedi sopra*).

(È approvato, e così dei pari i successivi paragrafi dell'articolo unico del progetto.)

Verrebbe ora lo squittino segreto sul presente progetto; però, se il Senato crede, si potrebbe intanto profittare per procedere alla relazione delle petizioni stata distribuita.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Pregherò il signor relatore De Margherita di voler riferire sulle petizioni.

DE MARGHERITA, relatore. Il sunto delle petizioni statovi distribuito a norma del nostro regolamento vi appalesa, e signori, tener fra esse il primo luogo quella segnata col numero 540, stata presentata in surrogazione dell'antecedente distinta col numero 531 che mancava della voluta autenticità della firma.

Non è questa la prima volta che il petente signor Temistocle Santi, già maggiore nelle truppe lombarde, ricorre al Senato onde ottenere che dal Ministero di guerra si provveda in alcuna guisa alla sua riabilitazione. Già ben due altre fiate aveva egli sporto reclamo a quest'assemblea acciocchè gli fosse per la medesima dischiusa la via a raggiungere la proposta meta.

L'una e l'altra di tali petizioni state successivamente riferite al Senato furono sopra conformi conclusioni delle vostre Commissioni rinviate al Ministero della guerra.

L'onorevole ministro della guerra addimandato in proposito offerse volentoso di comunicare alla Commissione, dove gliene fosse fatta ufficiale richiesta, tutte le carte della pratica onde far pago il Senato del non potersi, salve le convenienze del militare servizio, far buona la domanda del petente. E siffatto partito fu dalla vostra Commissione giudicato accettabile, come il solo che condur possa a farla una volta finita e non dover più oltre tornare su questo disgustoso negozio che già di soverchio occupò il Senato.

Se uguale a quello della Commissione è il sentir del Senato non occorre per ora di proporgli alcuna definitiva deliberazione in riguardo dell'accennata dimanda.

PRESIDENTE. La Commissione propone che rimanga sospesa la deliberazione sulla petizione testè mentovata fin tantochè in seguito ad un voto del Senato essa possa nuovamente addimandare al ministro della guerra le informazioni che crederebbe occorrenti per poter quindi portare definitivamente un giudizio.

DI COLLENO LUIGI. Il Ministero ha egli offerte le carte alla Commissione?

DE MARGHERITA, relatore. Il ministro ha detto: « Fattemi una richiesta ufficiale perchè io vi comunichi le carte, e vedrete se occorre di provvedere; io però credo che non occorra. »

DI COLLENO LUIGI. In tal caso la questione cambierebbe assai d'aspetto.

Il Senato sul rapporto della Commissione diventerebbe in certo modo giudice di una materia, nella quale non lo credo competente, e potrebbe in altre circostanze rinnovare questa

stessa dimanda, della quale poi non so se nemmeno il Ministero sarebbe soddisfatto.

DE MARGHERITA, relatore. Se l'onorevole ministro della guerra non avesse egli stesso offerta la comunicazione delle carte, siccome mezzo per venire al termine di questo affare, certo non si potrebbe in massima generale adottare il sistema della Commissione. Questa prese animo a proporlo al Senato, in quanto che trattavasi di cosa offerta dal Ministero.

Egli è ben vero che spetta al Ministero di giudicare su questa bisogna; ma il Ministero può rimettere al Senato il giudizio se si debba cioè rinviare questa petizione, oppure passare all'ordine del giorno.

L'offerta adunque del Ministero, secondo me, toglie le difficoltà presentate dall'onorevole preopinante.

DI MONTEZEMOLO. L'annuire a questa dimanda sarebbe per parte del Senato accettare una delegazione del potere esecutivo, cioè sarebbe surrogare il potere legislativo al potere esecutivo.

Io ho sempre creduto che il potere esecutivo non potesse delegare il potere legislativo; egli è già un delegato del potere legislativo, e, come avvertiva l'onorevole senatore Di Collegno, questo primo passo potrebbe avere molte conseguenze: sarebbe un antecedente pericoloso e credo che in nessun modo il Senato possa aderire a queste conclusioni.

DE MARGHERITA, relatore. Osservo che qui non si tratta di ordinare una comunicazione di carte; si tratta di autorizzare il relatore o presidente della Commissione a chiedere ufficialmente quelle carte che l'onorevole ministro della guerra ha spontaneamente offerte; non si tratta qui di delegare un giudizio, si tratta di fare un esame di queste carte, dalle quali debbe risultare se abbia o no qualche fondamento la dimanda del petente.

La Commissione credette opportuno di non accettare questa comunicazione senza prima farne motto al Senato.

Se il Senato opina non occorrere veruna autorizzazione, basta che esso deliberi in tal senso, e la Commissione annuirà all'idea della Camera.

JACQUEMOND. Il me parait que l'intervention du Sénat est complètement inutile dans l'état actuel de la question; car M. le ministre de la guerre consent à faire la communication demandée, et la Commission n'a pas besoin d'autorisation pour l'accepter; cela est même dans ses attributions, suivant nos usages parlementaires.

PRESIDENTE. Rammenterò al Senato che l'articolo 31 del suo regolamento dice:

« Le Commissioni comunicano direttamente coi ministri del Re per mezzo del loro presidente, o di quello fra i membri che sarà stato per ciò specialmente da esso delegato.

« Possono tuttavia, ove d'uopo, invitarli ad intervenire alle loro discussioni. »

Quindi può la Commissione avere qualunque comunicazione officiosa od anche ufficiale.

In seguito a queste spiegazioni rimane senza oggetto la deliberazione.

DE MARGHERITA, relatore. La Commissione non disente di ritirare questa proposta, poichè da quando espressero gli onorevoli preopinanti emergerebbe che per questa autorizzazione non si richiede alcuna speciale deliberazione.

Seconda viene nell'ordine del sunto la petizione segnata col numero 541 della società dei mastri calzoi d'Albenga, eretta sotto l'invocazione dei santi Crispino e Crispiniano.

Narrano essi d'essere stati fin dal 1807 spogliati dell'amministrazione di certe opere a loro beneficio fondate, con essersi contro l'espressa mente dei fondatori cotesta amministrazione trasferita nei reggitori ordinari delle altre opere di carità e dello spedale d'Albenga.

Proseguono poscia sponendo riuscir loro tanto più nocivo cotesto mutamento nel personale dell'amministrazione di quelle opere che quanto dovrebbe essere, secondo le tavole di fondazione, a loro solo vantaggio convertito, e lo era in effetto prima della succeduta variazione, viene ora impune mente stornato ad usi diversi, non recandosi a scrupolo i presenti amministratori di commettere a danno loro e delle loro miserabili famiglie gli enormi abusi che vengono partitamente divisando, e che tornerebbe superfluo di qui al disteso specificare.

Queste doglianze portate prima senza frutto innanzi l'intendente della provincia furono quindi più oltre spinte e recate sotto gli occhi del ministro dell'interno, sulla cui proposizione emanò regio decreto, il quale mantenne unita l'amministrazione delle opere fondate a beneficio dei mastri calzoi e quella delle altre opere di carità e dello spedale di Albenga, con che però i proventi di quelle fossero, secondo la mente dei pii fondatori, fedelmente erogati.

Ma paghi i calzoi d'Albenga di questo sovrano provvedimento si perchè illegittima e nella forza del termine intrusa per lor si tiene la presente amministrazione delle pie fondazioni a lor peculiare vantaggio ordinate, e si ancora a motivo che perduri tuttavia l'abuso di dare una diversa ed arbitraria destinazione a que' fondi, dei quali sol essi far dovrebbero lor pro, rivolgono le calde lor preci al Senato onde s'interponga acciò, ristabilita la loro società, stata (dicon essi) approvata sin dal 1200, vengano riammessi all'amministrazione dei loro beni per convertirne i frutti a precipuo loro beneficio conforme vollero i fondatori.

La vostra Commissione pensò doversi cernere l'una dall'altra delle additate querele degli esponenti.

Alla prima d'esse che mira al ricostituirsi della società ed al reintegrarsi la medesima nel possesso ed amministrazione de' beni onde furono dotate le pie fondazioni, erodettero unanimi i vostri commissari che la mutazione essendo cosa seguita da oltre quarant'anni, non accada di tornarvi sopra appresso un sì lungo spazio di tempo per quanti possano essere stati gli stragiudiciali richiami fattisi dai mastri calzoi ed i loro conati ond'essere nella primiera condizione ricollocati dall'autorità amministrativa. Il diuturno possesso rafferma e consolida quel diritto che in origine mal fermo e vacillante si mostrasse.

Non così per quel che al fedele adempimento attensi della volontà de' pii fondatori in vantaggio dei ricorrenti e delle loro famiglie.

Questo adempimento è dal reale decreto formalmente ingiunto, e non si fa se non a questa condizione che si tengano unite le due amministrazioni.

Gli è perciò che dove nella realtà del fatto rimasto fosse in questa parte inosservato e negletto il reale decreto, e veri apparissero i denunciati abusi, ogni ragion vorrebbe che a correggere ed emendare siffatti eccessi interponesse il Governo l'efficace sua autorità.

Non consentono i principi di giustizia ed equità che le sovrane ordinazioni sortano il loro effetto nella parte ai ricorrenti sfavorevole, e giacciano inopere in quel caso che loro approda.

Gli annui bilanci che le amministrazioni delle opere pie hanno debito di sottoporre all'approvazione governativa met-

tono l'autorità in sulla via di poter efficacemente vegliare onde le rispettive loro rendite siano applicato a vantaggio di coloro che sono dal volere dei fondatori chiamati a profittarne. Conchiude quindi la vostra Commissione, per bocca del suo relatore, rinviarsi la petizione all'onorevole ministro dell'interno, all'unico effetto però ch'esso provveda come di ragione onde non siano i petenti defraudati d'alcuno dei vantaggi che loro s'intese d'assicurare mercè delle caritative fondazioni a loro beneficio istituite.

(Il Senato approva.)

Petizione 542. La petizione segnata col numero 542, presentata dal signor Giovanni Mollo, e diretta ad ottenere che si apponesse un'aggiunta all'articolo 36 della legge sullo stato degli ufficiali di terra e di mare, già venne presa in considerazione allorquando si discusse e void quella legge.

Non occorre perciò su di tal petizione alcuna nuova deliberazione del Senato.

Petizioni 543, 546, 548. Queste tre petizioni presentate rispettivamente dal Consiglio delegato della città di Spezia, dai sindaci dei comuni dipendenti dal mandamento di Castello d'Orba e dal Consiglio delegato della città di Valenza, aventi tratto al patto commerciale colla Francia, già fecero argomento delle deliberazioni del Senato, nè più occorre di fermar sovresse la di lui attenzione.

Petizione 544. Ricorre al Senato Giacomo Domenico Negro, e vien domandando si dichiari che il servizio dei soldati di giustizia, ora guardiani delle carceri giudiziarie, va assimilato a quello dei militari per l'effetto di computarne il tempo necessario a conseguire la pensione di riposo, non dall'età di anni 22, come si propose per gli impieghi civili, ma sibbene dai 18 in cui per provvisione ministeriale sono ricevuti al servizio al pari dei preposti delle regie dogane.

A conforto di somigliante domanda si adduce essere un tale servizio più militare che civile, trovandosi continuo chi lo presta come di sentinella in faccia al nemico, e peggio, a nemico ignobile che non cessa d'insidiare alla sua vita, e gli tende ogni altra specie di agguati; a tal che affralito di corpo innanzi tempo appena è che nel più de' casi compier potesse lo spazio richiesto, dove questo stender si dovesse agli anni quaranta di servizio od al settantesimo della vita.

Essendo la petizione una di quelle che possono far luogo ad un atto d'iniziativa attribuita ai membri del Parlamento, la vostra Commissione, di conformità all'articolo 90 del regolamento, vi propone di ordinarne il deposito negli archivi, con mandarla inoltre trasmettere per copia al ministro di grazia e giustizia.

(Il Senato approva.)

Petizione 545. Rappresenta Andrea Bardi, da Genova, esservi non pochi impiegati (ed alcuni ne designa presi nell'ordine civile) i quali godono di pensioni d'aspettativa o di riposo, mentre e per età tuttavia vegeta, e per robustezza di salute potrebbero tuttora utilmente servire lo Stato con non lieve sparagno per le regie finanze, a sì dure strette oggidì ridotte.

Chiede perciò si ecciti il potere esecutivo a dar opera onde scompaia quanto prima dai bilanci dello Stato buon numero di cosiffatte pensioni, che, senza niun utile recare, sono invece d'intollerabile aggravio.

Se la proposta del petente non quadra agli impieghi della milizia per l'ostacolo ch'essa incontra in un articolo espresso della legge testè decretata, ben può avere opportuna applicazione agli impieghi civili, cui difatti veggonsi a quando a quando richiamati taluni dei godenti pensioni d'aspettativa ed anche di riposo.

Non si perita quindi la vostra Commissione di proporvi la trasmissione della petizione al Consiglio dei ministri.

(Il Senato approva le conclusioni della Commissione.)

Petizione 547. Questa petizione mancando della voluta autenticità della firma, non consente il regolamento se ne faccia relazione.

Petizione 549. La petizione con questo numero contraddistinta è del Consiglio comunale di Nizza marittima. Toccano essa al trattato commerciale colla Francia, era stata in un colle altre trasmessa al relatore dell'ufficio centrale incaricato di esaminare la legge di approvazione di quel trattato.

Ma, come ben avvertì il prelodato relatore, non che facciassi ivi opposizione ad ammettersi quel trattato, s'avvisa per lo incontro a trarne profitto quanto il più sollecitamente far si possa con accelerarsi il pattuito godimento del ribasso sulla entrata degli olii indigeni nel territorio francese.

Non tanto perciò che l'approvazione di quel trattato renda senza oggetto la petizione del municipio di Nizza, fa in quella vece nascere l'opportunità di provvedervi, opportunità che tolta avrebbe la relazione del trattato medesimo.

Or voi ben sapete, o signori, che un articolo espresso di quel trattato reca non potersi dal contado di Nizza godere del beneficio sull'importazione degli olii in Francia se non quando gli olii stranieri vi sarebbero sottoposti ai medesimi diritti d'entrata che sono in vigore nelle altre frontiere dello Stato.

Il Consiglio comunale di Nizza è fatto certo da un elaborato rapporto di una Commissione nel suo grembo eletta meglio valere pei nicesi di rinunziare alla franchigia di cui attualmente gode l'introduzione degli olii forestieri nel contado per usar tosto il beneficio del convenuto ribasso sull'introduzione dei propri olii in Francia, anziché mantenendo il presente stato di cose (finché non sia da nuova legge immutato) esporri al grave pericolo che le commissioni per l'importazione degli olii nizzardi in Francia prendano frattanto un diverso avviamento con troppo notevole discapito dell'agricoltura e del commercio del contado.

La stessa Commissione municipale suggerì al Consiglio essere mezzo più d'ogni altro acconcio a venire nel suo intento di profittare quanto prima del conceduto ribasso sul dazio d'entrata in Francia degli olii indigeni del contado, l'ottenere dal Governo sia stabilito nella città di Nizza un deposito di porto-franco per gli olii stranieri, proponendo a tal uso destinarsi il vecchio arsenale di proprietà del demanio, con paggiarsi, in riguardo degli olii, il contado di Nizza ad ogni altra regione oleifera dello Stato.

Ed è appunto all'ottenimento dell'accennato deposito che mira la petizione del Consiglio comunale di Nizza, nella quale leggonsi inoltre non poche protestazioni e riserve attenentisi alle franchigie onde in addietro quel contado godeva, e segnatamente contro la proposta nuova legge, che assoggetterebbe a due quinti dei dazi doganali l'introduzione nel contado delle derrate coloniali.

La vostra Commissione stimò di assecondare il pensiero del Senato giudicando degna di essere tenuta nel debito conto la domanda della città di Nizza per lo stabilimento in essa del deposito degli olii forestieri, considerata in sé cotale domanda, e fatta ancora la debita parte a que' riguardi che le attuali nostre politiche istituzioni ci consentono di usare verso quella benemerita provincia dello Stato.

Ed è perciò che a di lei nome mi onoro di proporvi la trasmissione di questa petizione al ministro delle finanze, con mandarsi ad un tempo riporre la medesima negli archivi del Senato per quel che riflette l'opposizione alla proposta di

legge tendente ad assoggettare per due quinti ai dazi doganali l'importazione nel contado dei generi coloniali, pel caso che tale proposta adottata dalla Camera elettiva venisse in deliberazione innanzi quest'assemblea.

(Il Senato approva.)

Petizione 550. Il già nominato Andrea Bardi, da Genova, insta per la pronta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* di tutte le nomine, promozioni e traslocazioni d'impiegati, lagnandosi che simile pubblicazione sia bene spesso o ritardata od incompleta.

Avvegnachè non risulti alla vostra Commissione della lamentata trascuranza od imperfezione, pur crede nulla ostare che si trasmetta, come propone, questa petizione al Consiglio dei ministri, onde non si trasandi, nè soverchio s'indugi la richiesta pubblicazione.

(Il Senato approva.)

Petizione 551. Lo stesso Andrea Bardi, geloso di promuovere ogni economia possibile a farsi in sollievo del pubblico erario, propone e chiede l'abolizione dei comandi militari, massimamente in que' luoghi dov'è poca truppa, non che dei commissariati di guerra, renduti ora poco men che inutili; vorrebbe inoltre che là dove stimasi ancor necessaria un'amministrazione militare, questa non si componesse fuor solamente d'un ufficiale superiore, con esso un altro ufficiale da prescegliersi nel corpo dei veterani, od anche un qualche bass'uffiziale.

Biasima da ultimo l'uso di dare indennità d'alloggio ai comandanti militari, e pur volendosi mantenere cotale indennità, chiede sia per lo men male ristretta a quanto effettivamente per loro a tal titolo si spenda, senza che ne piglino, come spesso incontra, occasione di far indebito lucro a scapito dell'erario.

La ragionevolezza dello scopo cui mira quanto si acciude in questa petizione facendola meritevole di esser presa nella debita considerazione, ho l'onore di proporvi, a nome della vostra Commissione, di ordinarne il deposito negli archivi del Senato, con trasmetterla ad un tempo per copia all'onorevole ministro della guerra.

DI MONTEZEMOLO. Per quanto io sia facile ad aderire a che s'invii le petizioni ai signori ministri rispettivamente (cosa che generalmente non ha gran conseguenza), mi pare però che questa varchi il confine dell'accettabilità, poichè il Senato verrebbe con quest'invio a portare un giudizio sulla organizzazione dei comandi militari e sulle retribuzioni che si danno agli uffiziali designati a comandanti; insomma verrebbe ad abbracciare un sistema d'idee, le quali non si possono nè maturare, nè misurare nel loro relativo valore così in un batter d'occhio.

Per me credo che se il petente ha delle idee buone, delle idee giuste, possa presentarle in qualche altro modo al pubblico, qualcheduno se ne varrà; ed in virtù dell'iniziativa individuale, qualche membro della Camera dei deputati o del Senato potrà proporle per farle prevalere nelle leggi del paese; altrimenti uno si vale del Senato per presentare un ammasso d'idee abbozzate, per non dire d'aborti d'idee, locchè mi pare alquanto strano; e per me non vorrei dare col mio voto un appoggio ad idee che non ho potuto nè esaminare, nè maturare.

DE BONNAZ. Il me semble qu'en vertu des dispositions qui ont été prises par M. le ministre de la guerre, les commandants ont été réduits au plus petit nombre possible. Ainsi actuellement il n'y a plus de commandants que dans les chefs-lieux de provinces, où ils sont absolument nécessaires pour les opérations de la levée. Les officiers inférieurs ont

subi partout une forte réduction ; on a enlevé les majors de place, on les a remplacés par des officiers subalternes, ou tout au plus par des capitaines. Quant à l'indemnité de leur logement, elle fait partie de leur traitement, je crois qu'elle a été déjà réduite. En un mot, les commandants des chefs-lieux de provinces et des forteresses sont indispensables, et je ne vois pas quelle nouvelle réduction on pourrait encore opérer sur cette partie du service militaire.

DE MARGHERITA, relatore. Il Senato deliberò già che le petizioni le quali contenevano qualche idea buona, o tendenti a promuovere economie, venissero trasmesse al Ministero del dipartimento a cui la cosa apparteneva, onde le prendesse in quel conto che di ragione; e ciò avvenne senza che il Senato deliberasse con maturità sull'accettabilità o no di coteste idee. Per tale effetto la Commissione credette giusto di proporre che la petizione di cui si tratta, la quale mira appunto a qualche economia, e che sarà o no accettabile, secondo che il ministro nella sua saviezza lo crederà, doveva avere lo stesso esito che le altre di simil genere.

Ove però il Senato avvisi che non occorra di fare questa proposta, la Commissione si rimette all'opinione del Senato.

DI MONTEZEMOLO. Io propongo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Doppia era la conclusione della Commissione, cioè di mandare la petizione agli archivi e di darne copia al Ministero.

Si è proposto l'ordine del giorno; lo metto ai voti.
(È approvato.)

DE MARGHERITA, relatore. Petizione 552. La petizione col numero 552 manca della voluta autenticità della firma, epperò vieta il regolamento di farvene relazione.

Se non che il Senato già ebbe abbondantemente contezza della domanda ivi fatta dal duca Antonio e conte Giulio fratelli Litta per essere mantenuti nella proposta ragione di pedaggio sul ponte del Gravello, lorchando discusse e decretò la formazione del nuovo ponte, che debbe cavalcar quel torrente.

Nulla quindi resta a deliberarsi sopra questa petizione.

PRESIDENTE Essendo esaurita la serie delle petizioni portate nell'elenco, non resta che a procedere allo squittinio sulla legge relativa alle guide di Chamouny.

Si passa all'appello nominale.

Risultato della votazione :

10.°	Votanti	50
	Voti favorevoli	46
	Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Annunzio della morte del senatore Moreno — Relazione sul progetto di legge per l'abolizione dei sussidii ai padri di dodicesima prole — Presentazione di quattro progetti di legge: 1° per l'estensione ai guardiani delle carceri dell'esenzione portata dall'articolo 9 della legge sui cumuli; 2° mutui alle divisioni amministrative di Annecy, Cuneo e Savona — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

SECRETARIO, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà cognizione alla Camera di un sunto di petizioni recentemente giunte.

SECRETARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

555. Il Consiglio delegato del comune di Carloforte, provincia d'Iglesias, ricorre contro il trattato di commercio colla Francia.

556. Il Consiglio comunale di Sant'Antioco, provincia d'Iglesias — Identica alla precedente.

557. Andrea Bardi, da Genova, propone qualche modificazione nel personale delle intendenze.

558. Lo stesso espone la necessità di stabilire delle Commissioni per verificare il vino estero prima che sia sbarcato ed invigilarne la vendita, onde impedire le nocive affatturazioni.

PRESIDENTE. Si darà pure cognizione d'una lettera del marchese Carlo della Marmora.

SECRETARIO, segretario, legge la lettera del senatore Della Marmora con cui rappresenta, che essendo di servizio presso S. M. nei mesi di maggio e giugno, non potrà intervenire che raramente alle tornate del Senato.

PRESIDENTE. Debbo compiere al triste ufficio di partecipare al Senato la perdita da noi fatta del venerato nostro

collega abate Moreno, personaggio commendevole per molte personali virtù, ed anche perchè era scrupolosamente assiduo alle nostre congreghe: la qual cosa mostrava ch'egli teneva conto non solamente degli onori, ma ancora dei doveri annessi all'alto ufficio di senatore del regno.

Per la perdita annunciata il numero legale del Senato resta ora fissato in 40.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI SUSSIDI AI PADRI DI DODICESIMA PROLE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Margherita, relatore del progetto di legge per l'abolizione dei sussidi ai padri di dodicesima prole.

DE MARGHERITA, relatore, legge la relazione. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 179.)

FERNATI, ministro dell'Interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

FERNATI, ministro dell'interno. Il ministro delle finanze essendo necessariamente trattenuto nell'altra Camera, mi diede l'onorevole incarico di rappresentarlo nella discussione di questa legge. Però se vi fossero per caso gravi difficoltà, che potessero richiedere la sua presenza, si potrà farlo avvertire.

PRESIDENTE. Il rapporto di cui si è udita lettura essendo stato stampato preventivamente, era mio intendimento d'invitare la Camera a voler deliberare di passare immediatamente alla discussione della medesima legge; ma il Senato non si trova in numero per poter pigliare su ciò deliberazione alcuna, epperò non ci rimane che fare l'appello nominale.

PROGETTI DI LEGGE: PER L'ESTENSIONE AI GUARDIANI DELLE CARCERI DELL'ESENZIONE PORTATA DALLA LEGGE SUI CUMULI; PER AUTORIZZARE LE DIVISIONI AMMINISTRATIVE DI ANNECY, CUNEO E SAVONA A CONTRARRE MUTUI.

FERNATI, ministro dell'Interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERNATI, ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare alcuni progetti di legge. Il primo concerne l'estensione che si farebbe ai militari, che furono chiamati a far parte del personale delle carceri, dell'esenzione portata dalla legge del 14 maggio 1851, circa la facoltà di poter cumulare.

Egli è un bisogno troppo sentito che si abbiano nel servizio delle carceri persone che presentino guarentigie, massime che è difficile averle senza un largo stipendio. Egli è naturale che quelle persone, le quali già si sono esercitate nella carriera delle armi, e principalmente quelle che già fecero parte del

corpo dei carabinieri, hanno avuto i mezzi d'istruirsi in tutte quelle discipline che concernono il servizio della forza pubblica, epperò debbano essere preferite. Onde ho l'onore di presentare al Senato il relativo progetto di legge. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 587.)

Presento pure un altro progetto di legge per l'autorizzazione di un mutuo per la divisione amministrativa di Annecy, acciò sia posta in grado di sopperire a diverse spese a cui non potrebbe far fronte coll' sole risorse che presenta l'attuale suo bilancio. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 595.)

Presento infine due altri progetti aventi lo stesso scopo, un mutuo cioè a favore delle divisioni amministrative di Cuneo e di Savona. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 596.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'Interno della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e distribuiti negli uffici.

Si procede all'appello nominale.

QUARELLI, segretario, procede all'appello nominale, da cui risultano mancanti i seguenti senatori:

Benevello — Billiet — Blanc — Cantù — Cataldi — Coller — Colli — Cristiani — D'Angennes — De Fornari — Gallina — Gallinara — Massa Saluzzo — Montezemolo — Musio — Oneto — Pamparato — Profumo — Riberi — Ricci Alberto — Ricci Francesco — San Marzano — Serra.

BALBI PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è accordata al senatore Balbi Piovera.

BALBI PIOVERA. Io mi faccio a pregare il presidente, anzi tutta la presidenza affinchè voglia avere la compiacenza di prevenirci, quando vi sono gravi lavori, alcuni giorni prima, perchè molti di noi sentirebbero rammarico di non potervisi trovare presenti. Siccome trascorrono molti giorni senza che vi sia seduta pubblica, anzi senza neppure esserci lavoro negli uffici, così molti prendono la via di ferro e s'incamminano alle loro campagne; ed io sono uno di quelli che debbo più spesso accagionarmi di questa colpa.

A nome adunque di tutti i senatori assenti lo faccio questa preghiera alla presidenza, cioè di prevenirci quando vi ha lavoro, come pure quando non ve ne ha, onde poterci così assentare senza recar danno né ai lavori del Parlamento, né al decoro del Senato.

PRESIDENTE. Questo è un tratto d'attenzione che sicuramente, per privata intelligenza, dall'ufficio di presidenza e dalla segreteria del Senato si può usare, ma non è oggetto sul quale il Senato possa in pubblica seduta prendere deliberazione, perchè si sa che un senatore deve trovarsi presente sempre quando una legge è in discussione.

BALBI PIOVERA. Era unicamente per fare una specie di giustificazione pel colleghi assenti.

PRESIDENTE. Io prego il Senato a volersi radunare nella sala delle conferenze per una comunicazione che devo fare: intanto la seduta è sciolta.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Comunicazioni del Governo — Sunto di petizioni — Relazioni sopra quattro progetti di legge: 1° Ritenenze sugli stipendi degli impiegati; 2° Mutui da contrarsi dalle divisioni amministrative di Cuneo, Annecy e Savona; 3° Istituzione di una Cassa sociale per sussidi ai maestri elementari; 4° Estensione ai guardiani delle carceri dell'eccezione portata dalla legge sui cumuli d'impieghi — Discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei sussidi ai padri di dodicesima prole — Osservazioni contro il progetto dei senatori Luigi di Collegno e Sauli, combattute dai senatori De Murgherita e Giulio — Chiusura della discussione generale — Approvazione del progetto — Presentazione di un progetto di legge per un'imposta personale e mobiliare — Discussione sopra i progetti di legge per mutui da contrarsi dalle divisioni amministrative di Cuneo, di Annecy e Savona — Osservazioni del senatore Sauli sul primo di essi — Risposta del ministro dell'interno — Approvazione dei medesimi.

La seduta è aperta alle ore 3 3/4 pomeridiane.
Letto il processo verbale dell'ultima tornata, viene senza osservazioni approvato.

COMUNICAZIONE DELLE DEMISSIONI DEL MINISTERO.

FERRATI, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

FERRATI, ministro dell'interno. Per incarico del Consiglio dei ministri ho l'onore di partecipare al Senato che ieri tutti i ministri hanno rassegnate le loro dimissioni nelle mani del Re, e che il Re le ha accettate ed ha dato l'incarico al cavaliere Massimo d'Azeglio di comporre un nuovo Gabinetto, incarico il quale venne da questi accettato. Intanto i ministri rimangono al loro posto per dar corso alla spedizione degli affari.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro degli interni della fattagli comunicazione.

RELAZIONE SOPRA IL PROGETTO DI LEGGE PER LE RITENENZE SUGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. Siccome il Senato non è ancora in numero, lo do la parola al signor senatore De Ferrari, relatore sulla legge per la ritenenza sugli stipendi.

(Il senatore De Ferrari depone sul banco della presidenza la relazione.)

Per qualche incomodo personale il signor senatore De Ferrari ha deposto sul banco della presidenza questa relazione, che sarà data alle stampe e quindi distribuita ai signori senatori (Vedi 4° vol. Documenti, pag. 84).

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE PER MUTUI DA CONTRARSI DALLE DIVISIONI AMMINISTRATIVE DI CUNEO, ANNECY E SAVONA.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Jacquemoud, relatore sui progetti di legge per autorizzazione di mutui da contrarsi dalle divisioni amministrative di Cuneo, Annecy e Savona.

JACQUEMOUD, relatore, legge la relazione. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 597.)

PRESIDENTE. Essendo ora la Camera in numero, io mi farò ad interrogarla, se, attesa la natura dei progetti di legge di cui si è udito ora il rapporto, intenda di procedere senza più alla discussione dei medesimi.

Chi così pensa voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

SUNTO DI PETIZIONE — CONGEDI.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato di una petizione recentemente giunta.

DI VESME, segretario, legge:

560. Salvatore Sechi Usai, già segretario insinuatore in Sassari, premessa l'esposizione dei suoi servizi, domanda riparazione dell'assegnatagli pensione di ritiro.

PRESIDENTE. Questa petizione verrà comunicata alla Commissione per ciò stabilita.

Do anche conoscenza di quattro domande di congedo.

DI VESME, segretario, dà lettura di quattro lettere dei senatori Colli, Pallavicini Ignazio, Ambrosetti e Provana del Sabbione, colle quali chiedono i tre primi un congedo di un mese, e l'ultimo di 20 giorni, il quale viene loro dal Senato accordato.

RELAZIONE SOPRA I PROGETTI DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UNA CASSA SOCIALE DEI MAESTRI ELEMENTARI PER SUSSIDI E PENSIONI DI RITIRO; PER L'ESTENSIONE DELL'ECCEZIONE DEI CUMULI DI STIPENDI A FAVORE DEI GUARDIANI DELLE CARCERI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Gioia, relatore sulla legge per l'istituzione di una cassa sociale dei maestri elementari per sussidi e pensioni di ritiro; e sull'altra per l'estensione dell'eccezione dei cumuli di stipendi a favore dei guardiani delle carceri.

GIOIA, relatore, legge le suddette relazioni (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 149-587).

PRESIDENTE. Questi rapporti verranno dati alle stampe e quindi distribuiti ai signori senatori.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI SUSSIDI AI PADRI DI DODICESIMA PROLE.

PRESIDENTE. Il primo progetto di legge che deve porsi in discussione è quello di cui già in altra tornata si è udito il rapporto, l'abolizione cioè dei sussidi ai genitori di dodicesima prole (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 179).

La legge è così concepita:

« Art. 1° A partire dal 1° gennaio 1852 non sarà più accordato ai genitori di dodici figli il sussidio contemplato nell'articolo 2° delle regie lettere patenti del 17 luglio 1845, salvo a coloro che giustificheranno d'essersi già trovati nell'anno 1852 nelle circostanze, le quali a tenore della vigente legislazione danno ragione ad ottenerlo.

« Art. 2. Ferme rimangono le disposizioni dell'articolo 7 delle regie patenti anzidette per ciò che riflette la conferma del sussidio nei casi e modi da esso articolo previsti. »

Dichiaro aperta la discussione generale e concedo la parola al signor senatore Luigi di Collegno.

DI COLLEGGNO LUIGI. Farò notare preliminarmente un errore di stampa.

Nel primo articolo si dice: *a partire dal 1° gennaio 1852*, invece deve leggersi: *a partire dal 1° gennaio 1853*.

Se fosse mio intento difendere il progetto che vi è presentato, io principerei dal notare nell'epoca ivi fissata del 1° gennaio 1853 un errore di computo legale, giacchè giustizia vuole che decorran nel caso nostro nove mesi almeno dalla legge promulgata alla sua applicazione. Ma introdotta eziandio questa correzione, io non saprei risolvermi ad accettare il progetto.

Non mi persuadon le ragioni addotte dal vostro ufficio centrale; per l'opposto men dissuadono altri gravi motivi dall'ufficio vostro non toccati.

Ammette l'ufficio non esser gran fatto notevole l'economia che annualmente deriverà all'erario esonerato dai sussidi ai genitori di dodicesima prole, ma ne prevede tuttavia non ispregevole alleggerimento del bilancio ove si riesca ad accoppiare a quell'economia altri risparmi dei quali non si fa verun cenno.

Altri risparmi da lunga pezza li invociamo e se ne potrebbero operare molti ben altrimenti facili e razionali ed urgenti; ma quanto a quello in discorso mi sia lecito de-

finirlo poco men che inconcludente attesa la menomissima somma di che si avvantaggerebbe l'erario in questo momento di più urgenti strettezze.

Secondo i calcoli forniti dalla relazione del Ministero, è computato in 46 il numero dei sussidiati annualmente, e la vita media di essi in anni 15. Ne consegue che soppressi gli ulteriori sussidi, quelli prima d'ora concessi si verranno estinguendo a una ragione media di 3 per ogni anno. L'erario avrà quindi nel primo anno l'economia di lire 750, di 1500 nell'anno secondo e via via progredendo, sinchè si compia lo intero periodo di 15 anni.

Ai governanti di quell'epoca non auguro sì meschina condizione della pubblica finanza che 11,500 lire di risparmio abbiano a riputarsi beneficio vistoso; ma restringendoci al tempo presente niuno mi negherà che lire 750 forman beneficio frivolo posto a fronte delle economie troppo più significanti da alcuni nostri colleghi proposte senza frutto nelle discussioni che ebber luogo in quest'aula pel corrente bilancio. È la festuca posta in paragone col trave; si vuol che il trave passi inosservato, laddove si accumulano gli argomenti contro la più meschina pagliuzza.

Ad imprimer biasimo sul sussidio in discorso, se gli ascrive la taccia di carità legale. Io disapprovo quant'altri l'abuso della carità legale; ma alle novelle teorie della scienza economica non sono ligio al segno di voler confinato il sollievo di ogni miseria nella sola beneficenza spontanea dell'uomo caritatevole.

Noi ci erigiamo in maestri di carità al cospetto delle magnifiche lezioni lasciateci dai nostri maggiori che non ricorrevano agli elenchi stampati dei sottoscrittori, non agli spettacoli, alle danze e ad altri moderni ritrovati di sollevare i bisogni del povero accarezzando le passioni del dovizioso.

Mentre si dava allora dalla mano destra ad insaputa della sinistra, non si riputava tuttavia eccessivo il largheggiar del fisco colla numerosa famiglia eziandio di condizione agiata; ora ci si vuol far credere viziosa disposizione di legge quella che ancor conservava ne' nostri codici finanziari un qualche vestigio di carità evangelica, quasi a temperar l'inesorabile rigore delle esazioni fiscali.

Non solamente io non posso assentirvi, ma a que' teorici che persistessero nel riprovar ogni sussidio dato direttamente col pubblico danaro, io domanderò come assolvere dalla supposta taccia di carità legale le cospicue somme che per altri sussidi si stanziar nel bilanci dello Stato.

Passo ad altra obbiezione, ed è del pericolo di veder disseccate le sorgenti della carità privata.

Questo disseccamento lo temo io pure, o signori, ma non per poca moneta assicurata come pel passato a men di cinquanta famiglie poste in circostanza al tutto straordinaria.

Lo temo pel raffreddamento dello spirito religioso solo capace della vera carità, raffreddamento che si propaga per l'inesplicabile impunità di una stampa empia e per giunta in questi ultimi giorni più che mai bestemmata contro quel che vi ha di più venerabile e sacrosanto.

Lo temo per la diffidenza in più guise ingenerata nei più benefattori sulla esecuzione delle loro disposizioni testamentarie.

Voglio tuttavia supporre le più benefiche inclinazioni nei doviziosi a favor del povero; credete voi che dessi, stabiliti il maggior numero nelle città opulente, potran recarsi nei casolari dispersi, nei luoghi più alpestri in cerca di una famiglia dove tocca a due persone, forse a tre sfamarne quattordici?

La proposta legge vi si raccomanda ancora dal vostro ufficio.

qual corollario del prestabilito sistema che toglieva i favori legali della dodicesima prole ai genitori d'agiata condizione.

Quella disposizione, o signori, è tutt'altra che un invito per noi a procedere rigorosamente contro la classe necessitosa; ai principi nostri non poteva mai venir in mente un tal pensiero. Essi di fatto comprendendo anche quella classe nella soppressione delle esenzioni gabellarie ed altre le vollero assegnata una pensione che largamente ne la compensasse.

Non v'aspettate, o signori, che io vi trattenga parlando della convenienza politica di promuovere la frequenza dei matrimoni.

La trattazione di un tal argomento avrebbe la sua sede ove si trattasse delle fondazioni di doti per le ragazze povere; ma il pensiero di una futura fecondità sino al duodecesimo portato, se mai verrà in mente a chi pensa a menar moglie, potrà, credo io, distoglierlo dal matrimonio, allestarvelo certamente non mai.

Niun argomento pertanto io trovo che consigli l'economia grettissima propostavi in oggi. Molte ragioni posson addursi per combatterla.

Potrei dirvi dell'opportunità di temperar l'odierna tendenza ai soli calcoli utilitari con mantener il rispetto per le tradizioni caritatevoli delle età passate.

Potrei aggiungere della convenienza di conservare alla amministrazione finanziaria un vincolo di beneficio con poco men di cinquanta necessitosissime famiglie, mentre le benedizioni di seicento e più poverelli sono ricchezza ben maggiore che non dieci o undici mila lire nelle casse dello Stato. Ma per non dilungarmi di troppo, mi restringo ad altra considerazione di ordine ben più elevato.

Non posso non lamentare l'usanza che troppo facilmente si vien introducendo di avvalorare le innovazioni legislative dicendole consigliate dai moderni principii di scienza economica. Né mi crediate però sistematico a segno di negare che quelle innovazioni non possan alcuna volta accogliersi con qualche vantaggio, quando si tenga conto delle condizioni particolari dello Stato cui si penserebbe applicarle e soprattutto delle disposizioni ingenite dei popoli cui vogliono imporre. Ma non dobbiamo dimenticar che il merito principale di quei novelli ritrovati è d'agevolare il macchinismo governativo: si mira per lo più a sostituire una comune forza motrice all'impulso che derivava dapprima per l'accordo delle singole volontà. Ciò vale a dire che quanto vi avvantaggia la forza del Governo, altrettanto vi si scapita in affetto dei governati. Ora il bisogno dell'età nostra è coltivar i popoli nei sentimenti di attaccamento ai troni. L'amore della nazione circonda il nostro principe, il so, e le commozioni politiche di questi anni passati ne hanno fornito manifestissimo prova.

A me servitore ormai antico dell'augusta dinastia è dolce più che ad ogni altro veder corrisposto per sincero affetto del suo popolo il sesto fra i monarchi che ho veduto cinger la corona di Savoia. Ma l'amore si sostiene per la fede. Il conquistatore ottiene l'affetto delle sue schiere per la fede che ripongono nella sua stella. I fondatori delle monarchie lo ottennero dalla nazione che aveva fede nella sapienza loro di governo. L'amore per li nostri principii è sì profondamente radicato fra noi, perchè è antica di otto secoli la fede nella religione, nella giustizia e nella beneficenza di quanti ci governarono. E qui non dobbiamo perder di vista che di quei sì nobili attributi la beneficenza è quello di cui la classe popolare vede e tocca con mano gli effetti; sono questi effetti soprattutto che muovono quell'immensa maggioranza della

nazione a credere similmente alla religione e alla giustizia del suo monarca.

Per questo motivo io ripugno nei nostri tempi più specialmente ad ogni sistema che in nessuna guisa possa menomare il nazionale sentimento di fiducia nella sovrana inclinazione a beneficiare.

Nel particolare caso nostro poi, il signor ministro delle finanze nella presentazione fatta di questa legge in altro recinto riconosceva una grande verità nel sentimento universale che considera la fecondità della famiglia qual effetto di una particolare benedizione celeste.

Questo sentimento non è a dire quanto renda più inopportuna ancora la proposta riforma che si apertamente lo contraddice.

So bene che colla proposta innovazione non si toccherebbe ai diritti acquistati in virtù di legge preesistente; vale a dire che non vi si domanda di sancire un'aperta ingiustizia. Ma circa al sostenere che quell'innovazione sia pienamente conforme alla giustizia, ciò non è vero se non in quanto per la applicazione di altra moderna teoria si vuol individuar ogni cittadino.

L'individualismo, o signori, ha già tropp'oltre spinta Europa; con questo sistema ogni sentimento sociale avvanisce, perchè suddiviso in miriadi di individualità lascia nel cuore umano l'egoismo. Non perdiamo adunque di vista la nazione che ha essa pure un'esistenza morale. La nazione è assuefatta fra noi al beneficio che favorisce le famiglie povere di dodicesima prole; di questo beneficio ha un possesso antico e non mai contrastato che aver deve un gran valore al cospetto della giustizia governativa. Epperò ogni genitore che nelle future occorrenze sen vedesse privato, non avrà per verità di che lagnarsi di formale ingiustizia, ma nell'esercizio che lo Stato farebbe di un sommo jus, non potrà fare che non veda alcun che di troppo ripugnante all'antica beneficenza di cui io parlava, alla quale per tradizione ereditaria era stato solito prestar il culto della sua fede.

Io voto contro la proposta legge, perchè nella ristrettezza della nostra finanza recherebbe sollievo tenuissimo in rimoto avvenire, impercettibile nell'epoca presente; perchè non vale a viziar il presente sistema la qualità appostagli di carità legale, né a questa potrebbe supplire profittevolmente la carità privata; in ultimo e più principalmente perchè il progetto contraddice il sentimento della sovrana beneficenza che reputo uno fra i cardini di ben armonizzato Governo.

PRESIDENTE. Il senatore De Margherita, relatore della Commissione, ha la parola.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale crede di avere nella relazione stata letta a quest'assemblea stabiliti i principii fondamentali i quali raccomandano ai vostri suffragi la proposta legge. Certo se niun altro effetto nascer potesse dalla legge della quale si ragiona, fuorchè un risparmio alle finanze, questo solo motivo non avrebbe per avventura bastato a farne proporre l'adozione, essendo assai tenue il risparmio medesimo; ma quando al risparmio (il quale anche tenue, non è tuttavia nelle attuali penurie dell'erario da tenersi in non cale) si aggiungono altri motivi, i quali contraddicono al mantenimento di cotesto sussidio, come sono i principii ormai riconosciuti di pubblica economia, i quali ostano a tutto ciò che sente di carità legale, di mezzi direttamente impiegati per favorire l'incremento delle popolazioni; da questa riunione, del risparmio cioè da un lato e dei principii generali di pubblica economia dall'altro, ne viene la conseguenza necessaria del doversi adottare la legge presente.

Per tale effetto io non avviso dovermi distendere in ulteriori ragionamenti a favore della legge di cui si tratta, bastando, a mio credere, quelli che si sono significati nella relazione dell'ufficio centrale.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Siami permesso di correggere l'errore in cui parmi che sia caduto il signor senatore Di Collegno nel computare l'economia che la legge presente procurerà allo Stato.

Nella relazione che accompagna il progetto di legge portasi a 46 il numero delle pensioni che vengono ogni anno conferite ai padri di dodicesima prole, non già quello delle pensioni accese.

Quindi, fin dal 1853 cessando, in virtù della legge che si discute, la collazione di nuove pensioni, il risparmio sarà, non già di tre pensioni sole, come pare che indicasse il signor senatore, ma bensì di 46; epperò quel risparmio di 11,500 lire ch'egli considerava come il rimoto ed ultimo effetto della legge, sarà anzi l'effetto prossimo ed immediato di essa, fin dalla prima annata, mentre è evidente che l'effetto ultimo sarà il dipennamento dal nostro bilancio della somma di 160,000 lire che attualmente vi sono iscritte per quest'uso.

Cessa adunque la prima ragione addotta dal signor opponente contro alla legge presente e desunta dall'impercettibilità dell'economia che essa procurerà allo Stato; poichè, quantunque, rispetto al montare totale dei bilanci passivi, un risparmio di 160,000 lire annue non possa dirsi grandissimo, esso è tuttavia più che sensibile e tale da doverlo accettare ogni volta che l'occasione se ne presenti.

Non seguirò l'onorevole senatore in ciò che egli ha detto del raffreddamento della privata carità, raffreddamento di cui pare a lui di scorgere, non so quali sintomi, i quali in verità non si appalesano all'occhio mio, veggendo noi anzi ogni giorno, ed avendo avuto in questi giorni passati una segnalatissima occasione di osservare, che ben lungi dal raffreddarsi, lo spirito di carità privata pare che prenda ogni dì forza novella, e loda sempre più ad uguagliare i bisogni, pur troppo sempre tanto numerosi.

Vorrei bensì rispondere alle obiezioni che il signor senatore ha mosse contro l'applicazione alla legislazione civile dei principii di pubblica economia; ma per verità, mi pare così chiaramente dimostrata la sconvenienza di dare diretto incoraggiamento all'aumento delle famiglie alle quali mancano i mezzi di sussistenza; mi pare così chiaramente dimostrato che ogni incitamento ad aumentare la popolazione in ragione più rapida di quella con che possono crescere i mezzi di sostentarla, è sommamente improvido e nocivo; mi pare sì chiaramente dimostrato che il bene dello Stato consiste non già nella forza numerica della popolazione, ma bensì nel possedere una popolazione bastantemente provveduta di quei mezzi materiali e morali, che soli possono farla prosperare; tutto ciò, dico, è stato tante volte e sì chiaramente dimostrato, che il ripetere queste dimostrazioni sarebbe affatto soverchio.

Io non so poi qual fondamento abbia il sentimento che l'onorevole signor senatore Di Collegno dice generale, che nella molteplicità della prole si debba scorgere una benedizione del cielo.

DI COLLEGNO LUIGI. Lo ha detto il ministro.

GIULIO. Io ammetto volentieri che alla origine dei popoli, quando il numero degli uomini è di prima importanza, per metterli in grado di difendersi dalle irruzioni di popolazioni vicine, e quando la preda fatta in guerra suole fornire i mezzi di sussistenza, io ammetto, dico, che possa riguardarsi

come celeste benedizione il rapido crescere e moltiplicarsi delle famiglie. Ma ai tempi nostri, e nelle condizioni presenti, sarebbe facile il citare luminosi e dolorosissimi esempi di popoli, i quali sono tanto più miserabili da riputarsi, quanto più rapidamente si sono venuti negli ultimi anni moltiplicando. E queste poche parole bastano sicuramente per rappresentare alla vostra mente, o signori, il nome dell'infelice Irlanda! Non già che io pensi, o signori, che una misera pensione di 250 lire, conceduta ai padri di dodicesima prole, minacci di trasformare in breve tempo il florido Piemonte in una squallida Irlanda; ma la tendenza di questa pensione è però sempre quella d'incoraggiare l'imprevidenza, in tempi nei quali noi dobbiamo invece ispirare in tutte le condizioni del popolo le abitudini di risparmio, di previdenza, di fiducia nelle proprie forze, allontanando dalla nostra legislazione tutto ciò che può far credere che incomba allo Stato l'obbligo di correggere gli effetti della imprevidenza privata.

Aggiungerò una osservazione sola. L'onorevole opponente è certamente nemico di tutto ciò che da presso o da lungi possa vestire aspetto di favorevole alle dottrine del socialismo. Ora, dove vorrà egli trovare legge che più da vicino si accosti alle dottrine socialistiche di questa, del mettere a carico di coloro che, per prudenza, per previdenza, hanno saputo contenere la propria famiglia ne' confini prescritti dai mezzi di sussistenza di cui possono disporre, di mettere, dico, a carico dei saggi e prudenti il sostentamento delle famiglie di coloro che, per quella tale benedizione celeste, hanno moltiplicato troppo al di là dei loro mezzi di sostentamento il numero dei proprii figliuoli?

Per queste ragioni e per quelle altre che sarebbe facile di aggiungere, io voto in favore della legge.

PRESIDENTE. La parola è di nuovo al senatore Di Collegno.

DI COLLEGNO LUIGI. Il signor senatore preopinante mi ha appuntato di una espressione che non è mia. Io ho avuto l'onore di dire al Senato, anzi di citargli che il signor ministro di finanze, nella presentazione della legge in altro recinto, erasi servito dell'espressione della benedizione del cielo.

E difatti, esso dice che la moltiplicazione della famiglia fu da' tempi antichi considerata come l'effetto di una particolare benedizione celeste; e soggiunge poi: *havvi certamente una grande verità in questo concetto.*

Io non intendo qui nè di propugnarlo nè di censurarlo; me ne servii, e credetti che potesse essere addotta una tale considerazione, poichè era stata indicata da chi ci presentava questa legge.

Quanto allo stimolo che può dare all'aumento della popolazione, non dirò di più di quanto ho già detto: io non credo che, appunto come asseriva il signor senatore preopinante, nessuno possa stimare una gran fortuna la somma di lire 250, che avrebbe, quando invece di 11 figli fosse padre di 12; ma appunto perchè io non la credo un grande incentivo al matrimonio, così credo pure non possa temersi che conservando la legge si dia l'incitamento che si teme a chi non ha di che mantenere la prole.

Quanto al raffreddamento della carità, io non l'ho dato come cosa presente, io ho detto che lo temo per l'avvenire; e ciò che m'ispira questo timore si è il raffreddamento del principio religioso che va aumentando. Io fo voti, e sinceri voti, perchè le mie previsioni, o dirò meglio, i miei timori non si avverino; ma io non credo si possa negare che nelle popolazioni vi sia un grande scapito d'idea religiosa con tutte le lezioni che giornalmente si sentono dal giornalismo, e molto più con tutte quelle (che non qualifichero) espressioni, le

quali furono adoperate non ha guari nei giornali, quando appunto nelle circostanze di una recente disgrazia, dovea considerarsi, secondo gli uni, come favore del cielo, se non era accaduto di peggio.

Mi rimane a rispondere ad uno dei punti accennati dall'onorevole preopinante, che io accetto e riconosco potersi così intendere, poichè il rimanente della relazione lo indica, cioè che veramente debbono essere tutti gli anni quarantasei di più i padri pensionati. In questo senso il primo dei motivi che io aveva addotto scapiterebbe d'assai, ma io direi anche che non diminuisce di forza il primo argomento sul poco vantaggio per l'erario in ragione inversa del danno che produrrà in tutte quelle famiglie le quali saranno così in molto maggior numero.

Quanto al senso che poteva fare nel popolo la beneficenza per parte dello Stato, io nulla avrei detto se fosse una cosa nuova, ma trattandosi di cosa praticata fin qui, vedo con dolore che si debba dire al popolo essersi riconosciuto che fu mal fatto il soccorrere persone che hanno dodici figli da mantenere.

SAULI. Si sono citati in questa discussione i principii dell'economia politica: essi sono varii. Non è solamente in questi ultimi tempi che siasi temuto un aumento troppo sproporzionato di popolazione, dico sproporzionato coi mezzi di sostenerla. Per altro si faceva una distinzione, e questa distinzione era in favore dei paesi che sono dati molto alla marineria, come quelli che favoriscono l'emigrazione.

Io mi sono addomesticato un poco colla storia antica di Genova, e so quanta ampliamento di dominio, quanta ampliamento di commercio e di fortuna abbia recato a quel popolo l'emigrazione. I Genovesi andavano spicciolatamente ora in un sito, ora in un altro, e là fondavano delle fattorie le quali in poco tempo diventavano colonie ed anche possessioni di signoria durevole.

Ora io vedo che questa emigrazione continua, e che nei paesi dell'America vi è un grandissimo numero di nostri compaesani, i quali sono colà stabiliti in una specie di congregazione che potrebbe dar luogo col tempo a nuovi stabilimenti, sorgenti di grandi vantaggi al paese. Perciò io reputo che qualunque aumento di popolazione in questo Stato non debba generare timori che da simile ragione nascono in altri Stati.

Questa legge non può essere considerata come legge economica, e reca così lieve sollievo alle finanze che non franca la spesa di adottarla, anche pel danno indiretto che da essa derivar ne potrebbe sotto l'aspetto della morale; poichè col versare una specie di sfavore alle numerose figliolanzze potrebbe nuocere alle più intime relazioni di famiglia.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola da altri oratori, porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

(È chiusa la discussione generale.)

(Rilegge gli articoli 1° e 2°, i quali sono approvati.)

Siccome vi sono altre leggi che saranno di breve durata nella discussione, propongo che lo scrutinio segua al fine per non disagiare molte volte i senatori.

PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA PERSONALE E MOBILIARE.

FERRATI, ministro dell'Interno. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il ministro delle finanze, il progetto di legge sull'imposta per-

sonale e mobiliare, stato già adottato nella seduta dell'11 corrente mese dalla Camera dei deputati. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 53.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà distribuito negli uffici previa la solita stampa.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER MUTUI DA CONTRARSI DALLE DIVISIONI AMMINISTRATIVE DI CUNEO, ANNESSI E SAVONA.

PRESIDENTE. Comincio dal proporre la discussione del progetto di legge concernente l'autorizzazione di un mutuo per la divisione amministrativa di Cuneo. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 588.)

Gli articoli sono i seguenti:

« Art. 1. Sono approvate le deliberazioni 24 e 25 ottobre ultimo del Consiglio divisionale di Cuneo, con cui fu votato un mutuo passivo di lire 670,000, che viene però limitato colla presente a lire 556,000, onde supplire alle spese straordinarie della divisione, rilevanti alla stessa somma di lire 556,000, e descritte nel quadro unito alla presente, che sarà vidimato dal ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, le quali non furono stanziare per difetto di fondi nel suo bilancio 1852.

« Art. 2. Per la restituzione di questo mutuo, e pel pagamento dei relativi interessi è autorizzata la vincolazione dei bilanci futuri della divisione sino al 1862 inclusivamente.

« Art. 3. Tanto il capitale di lire 556,000 quanto le spese a cui è destinato conforme all'articolo primo faranno oggetto di articoli addizionali all'attivo ed al passivo del bilancio 1852 della suddetta divisione amministrativa. »

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SAULI. Mi rincresce che non sia presente il ministro dei lavori pubblici, perchè avrei qualche osservazione da presentargli; ma io credo che il suo collega, l'onorevole ministro dell'interno, avrà la compiacenza di riferirgli le ragioni che intendo di spiegare intorno a questa legge.

È cosa nota in tutta quanta la divisione di Cuneo che una delle più importanti spese che stanziar si deggiono sul bilancio divisionale è quella del mantenimento e dell'ultimazione della comunicazione che partendo da Fossano va diritta al mare per tre vie, per la via di Savona, cioè, per quella di Albenga e per quella di Oneglia.

Erano state proposte dal Consiglio divisionale alcune somme, come, per esempio, quella di 8000 lire per giornalieri e cantonieri di Mondovì; poi 11,000 lire per aumento di ghiaia, sgombrò di nevi, inaffiamiento delle vie principali; quindi 30,000 per la costruzione del tronco di comunicazione tra Lesegno e Ceva, e finalmente lire 3000 per gli studi necessari a formare una nuova comunicazione con Savona per Montezemolo. Tutte queste spese sono state depennate e quasi potrei dire, che invece di favorire, si perseguita questa rilevante comunicazione della divisione di Cuneo, vale a dire di tutto l'alto Piemonte col mare, perchè il Governo le toglie i mezzi, i sussidi necessari per correggerla e per mantenerla. Degli immensi e irreparabili inconvenienti che quindi possono derivare, ciascuno di voi, o signori, si può fare un'idea.

Per conseguenza io raccomando al Ministero per quanto so e posso che voglia cangiare di stile a questo riguardo, e se non in quest'anno, almeno in un altro, portare qualche sussidio in favore di quelle comunicazioni, e questa raccomandazione io la faccio tanto più caldamente in quanto che io so che dai comuni interessati si sono date delle petizioni affinché il Governo prenda in considerazione gli obblighi che egli avrebbe di ultimare questa comunicazione, massimamente per rispetto ad Oneglia.

Quando il ducato di Genova venne unito agli antichi Stati dell'augusta Casa di Savoia, Oneglia rinunziò a certe franchigie che godeva anteriormente, e che aveva serbate e patteggiate in favor suo all'epoca della dedizione; si era promesso allora con atti solenni e legislativi di erogare le somme derivanti dalla cessione di tali franchigie nella costruzione della strada che da Oneglia doveva mettere al Piemonte. A quest'ora sicuramente si è già riscosso più di 12 o 13 milioni, e se ne sarà speso uno solamente pella costruzione di quella via.

Resta un tronco grandissimo da formarsi; si è domandato che il Governo faccia, per atto di stretta giustizia, quello che avrebbe anche dovuto fare per atto di convenienza e di politica, perchè queste comunicazioni sono sommamente e per ogni verso importanti; io dunque richiamo e raccomando al Ministero queste petizioni, l'oggetto delle quali è di somma ed imperiosa necessità.

Si è mancato di giustizia quando si è troncato ogni specie di sussidio alle comunicazioni per cui si dovevano erogare i prodotti delle dogane di Oneglia.

FERRATI, ministro dell'interno. Sebbene non sia presente il ministro dei lavori pubblici, il quale potrebbe dare una completa e adeguata risposta all'onorevole preopinante, credo poterla dare anch'io, sebbene forse imperfetta.

Vari sono i motivi che mossero il Ministero ad eliminare dal quadro delle somme proposte per essere impiegate in alcune opere a cui si dovevano fare i fondi mediante l'imprestito.

Il Ministero ha creduto di doverne eliminare alcune (come si vede dal quadro medesimo) essenzialmente perchè non si erano preparati i progetti pella costruzione di queste opere. Ora, è un principio adottato presso tutte le amministrazioni, come pure presso quella divisionale, che cioè non si stanzino spese, se non vi sono i progetti per farle eseguire.

Per quanto poi concerne all'articolo speciale del quale parlava l'illustre senatore, vale a dire di 11.000 lire per aumento ai pontonieri, debbo avvertirlo essersi quello eliminato, perchè era propriamente una duplicazione, essendosi già ammessi i mandati provvisori per il pagamento di queste somme, e avendo cotali mandati provvisori, per la loro regolarizzazione, lo stanziamento nella parte degli arretrati.

Ecco il motivo per cui si è dovuto ommettere questi fondi speciali nel progetto di legge per la contrattazione di un prestito.

Quanto poi all'altra questione mossa dall'onorevole preopinante, dichiaro che essa è molto più complicata, nè ho dati sufficienti per discuterla. Credo però che non ci fosse nessun impegno formale per parte del Governo di far fronte alle spese necessarie per quelle strade, anzi il Governo ha sempre dato mano al buon esatto di cotali strade, e nel bilancio si trova appositamente allogata una somma per sussidi.

Mi sovvegno che da molti anni si sono sempre erogate alcune somme a favore di esse, e posso ciò dire con una certa conoscenza di causa, in quanto che mi trovava al Ministero dell'interno incaricato appunto della divisione dei lavori pub-

blici, sotto la dipendenza del senatore Des Ambrois, e mi sovvegno pure che questa cosa era portata a discussione avanti il Ministero, il quale credette di fare abbastanza il debito suo dando sussidii su questi fondi. Non entrerò sicuramente a fare i calcoli dei milioni dei quali faceva cenno l'onorevole preopinante; ma piacemi notare che in massima il Governo vi abbia provveduto, e vi provvegga sempre, in concorrenza naturalmente coi bisogni urgentissimi, a molti dei quali deve sopperire con questo fondo di 400 mila lire per sussidii alle provincie.

Credo che l'onorevole senatore sarà soddisfatto di questi schiarimenti, dei quali però non saprei darne maggiori.

CAVALLI. Gli impegni del Governo dipendono da atti legislativi del 1816; adesso non posso precisarne la data, ma si trovano nella raccolta delle leggi, e sono due.

Si è poi fatto veramente un tronco di strada che va lungo la valle del Tanaro superiormente a Ceva per andar sino ad Ormea, ma non mette precisamente in Piemonte; poichè per venire da Ceva a Mondovì vi è ancora un tronco di dieci miglia, lungo a terreni difficili e montuosi, a cui, propriamente parlando, non si può dare il titolo di Piemonte, ed è appunto per quel tronco che erano state assegnate, e che poi furono cancellate 30 mila lire nel bilancio divisionale. Questo tronco è ancora nello stato medesimo in cui si trovava nel secolo scorso, ed è un vero rompicollo che fa torto al Governo. La provincia non è in grado di sopportar la spesa di siffatta costruzione; i comuni più interessati hanno supplicato affinché si faccia con quei fondi che derivano dall'imposta di cui il principato di Oneglia si è lasciato gravare in seguito a quegli atti governativi dei quali parlava testè.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato sulla chiusura della discussione.

(La discussione generale è chiusa.)

(Sono quindi approvati i tre articoli del progetto.)

Ha luogo la discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione alla divisione amministrativa d'Annecy di contrarre un altro mutuo.

« Art. 1. È approvata la deliberazione 24 ottobre ultimo del Consiglio divisionale d'Annecy, con cui fu votato un mutuo passivo di lire 170.000 per far fronte alle maggiori opere occorse per le due imprese della strada e ponte della Menoge nel Faucigny, e del primo tronco della strada provinciale da Thonon ad Albertville, e ad altre spese che unitamente alle precedenti non furono ammesse per difetto di fondi nel suo bilancio 1852.

« Art. 2. Per la restituzione rateata di questo mutuo e per pagamento dei relativi interessi è autorizzata la vincolazione dei bilanci avvenire della divisione, da determinarsi per mezzo di regio decreto.

« Art. 3. Tanto il capitale delle lire 170.000, quanto le spese a cui il medesimo è destinato, conforme all'articolo 1°, faranno oggetto di articoli addizionali all'attivo ed al passivo del bilancio 1852 della suddetta divisione. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se non chiedesi la parola, pongo ai voti la chiusura di essa. (La chiusura è adottata.)

(Vengono in seguito approvati i tre articoli del progetto.)

Viene in ultimo il progetto di legge per l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Savona di contrarre un uguale debito.

Gli articoli sono i seguenti:

« Art. 1. È approvata la deliberazione 25 ottobre ultimo del Consiglio divisionale di Savona, con cui fu votato un mutuo passivo di lire 118.000, da erogarsi per lire 35.000 nelle opere

in corso per la costruzione di una galleria presso Altare sulla strada provinciale da Savona in Acqui; lire 25,000 nella costruzione di un ponte sul Belbo presso Nizza Monferrato sulla strada provinciale da Acqui in Asti; e lire 58,000 in acconto del maggior debito della suddetta divisione amministrativa per saldo delle opere di costruzione della galleria di Caprazoppa.

« Art. 2. Per la restituzione rateata di detto mutuo e pel pagamento dei relativi interessi è autorizzata la vincolazione dei bilanci avvenire della divisione sino al 1862 inclusivamente.

« Art. 3. Tanto il capitale delle lire 118,000, quanto le spese a cui il medesimo è destinato, saranno oggetto di articoli addizionali all'attivo e passivo del bilancio 1852 della divisione. »

È aperta la discussione generale.

Se non chiedesi la parola, invito il Senato a pronunciarsi per la chiusura.

(La chiusura è adottata.)

(Sono approvati i tre articoli del progetto.)

Propongo che queste tre leggi, a tenore dell'articolo 59 del nostro regolamento, siano votate con un solo squittinio, giacchè non hanno dato luogo ad alcuna opposizione.

DE SONNAZ. Potrebbe esservi qualcheduno che fosse contrario ad alcuno di questi tre progetti di legge in particolare.

PRESIDENTE. Il regolamento porta, che quando non vi ha opposizione su progetti di legge di questa natura, si debba procedere ad un solo squittinio complessivo. Chi avesse voluto farvi opposizione era in obbligo, a termini del regolamento, di manifestarla, perchè si procedesse a squittini separati.

DE SONNAZ. Io non m'intendeva con ciò di fare opposizione.

PRESIDENTE. Io metterò adunque prima a squittinio il progetto di legge per l'abolizione dei sussidi accordati ai genitori di duodicesima prole, poi i tre progetti di legge riguardanti i mutui da contrarsi dalle tre divisioni amministrative.

S'apre lo squittinio per la prima legge.

Risultato della votazione:

Votanti 56
Voti favorevoli 45
Voti contrari 11

(Il Senato adotta.)

Ora si procede alla votazione complessiva per i tre progetti di legge riguardanti i mutui delle tre divisioni.

Risultato della votazione:

Votanti 56
Voti favorevoli 54
Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio per mercoledì negli uffici onde esaminare la legge presentata dal signor ministro delle finanze, e venerdì vi sarà seduta pubblica per l'esame delle due leggi di cui fu fatto rapporto dal senatore Gioia.

La seduta è levata alle ore 5.

NUOVA FORMAZIONE DEGLI UFFIZI DEL SENATO DEL REGNO ESTRATTI A SORTE L'8 MAGGIO E COSTITUITI IL 19 DETTO MESE.

UFFIZIO I.

Della Torre, *presidente* — Alfieri, *vice-presidente* — Colobiano, *segretario* — Pallavicini Ignazio — Massa-Saluzzo — Selopis — Lazari — Riberi — Gioia — Cristiani — Della Marmora Alberto — D'Angennes — Moris — Di Breme — Cataldi — Ricci Francesco — Di Laconi — S. A. R. il Principe Eugenio — Billet.

UFFIZIO II.

Franzini, *presidente* — Bagnolo, *vice-presidente* — Pallavicino-Mossi, *segretario* — Costa — Prat — Rorà — Serra — Serventi — Balduini — Plezza — Sauli — Profumo — Cibrario — Albini — Della Planargia — Ambrosetti — Aporti — Malaspina — Cagnone.

UFFIZIO III.

Bava, *presidente* — Stara, *vice-presidente* — Castagneto, *segretario* — Collegno Giacinto — Nigra — Fanlini — Quarrelli — De Ferrari — Mosca — Maffei — Pinelli — Fraschini — De Fornari — Maestri — Vesme — Calabiana — D'Aneglio — Provana del Sabbione — Forest.

UFFIZIO IV.

Colla, *presidente* — De Cardenas, *vice-presidente* — Jacquemoud, *segretario* — Giulio — Des Ambrois — Oneto — Doria — Tornielli — Picolet — Galli — Dalla Valle — Pamparato — Plans — Balbi Piovera — La Marmora Carlo — De Sonnaz — Benevello — Caccia — Gattinara.

UFFIZIO V.

De Margherita, *presidente* — Chioldo, *vice-presidente* — Montezemolo, *segretario* — Pollone — Regia — Colli — Collegno Luigi — Ricci Alberto — Collet — San Marzano — Cantù — Marioni — Blanc — Siccardi — Gallina — Bermondi — S. A. R. il duca di Genova — Gattino — Musio.

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO Omaggi — Congedo — Lettera del presidente del Consiglio dei ministri — Discussione sul progetto di legge per la ritenenza e tassa sugli stipendi, pensioni ed assegnamenti — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 del progetto — Proposta soppressiva dell'articolo 4 del senatore Picolet, combattuta dai senatori Jacquemoud e Alfieri — Adozione di quest'articolo 4° e del progetto — Presentazione di un progetto di legge per la concessione di una strada ferrata da Torino a Susa — Discussione del progetto di legge per l'eccezione dei cumuli di stipendi a favore dei guardiani delle carceri giudiziarie — Modificazione proposta dall'ufficio centrale — Osservazioni dei senatori Cibrario e Alfieri — Dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici — Adozione dell'articolo unico del progetto.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è senza osservazioni approvato.

OMAGGI — CONGEDO.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

Il signor ministro della guerra fa omaggio di 65 esemplari stampati della relazione sull'esplosione della polveriera in Borgo Dora.

Il municipio di Genova fa il presente di una relazione e disegni del dock commerciale.

CIBRARIO, segretario, legge una lettera del senatore Malaspina, colla quale chiede un congedo di 30 giorni, che gli è accordato.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RITENENZA E TASSA SUGLI STIPENDI, PENSIONI ED ASSEGNAMENTI.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri mi ha scritto stamane una lettera, nella quale prega il Senato a voler differire la discussione della legge posta oggi all'ordine del giorno riguardante l'istituzione di una Cassa sociale dei maestri elementari per sussidii e pensioni di riposo, e ciò per la ragione che il nuovo ministro dell'istruzione pubblica non è ancora nominato dal Re: io quindi debbo porre in primo luogo in discussione la legge sulle ritenenze degli stipendi la quale è così concepita (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 84):

« Art. 1. A cominciare dal 1° aprile 1852 l'intero stipendio ed i maggiori assegnamenti degli impiegati civili, degli ufficiali ed altri impiegati contemplati nelle leggi o regolamenti relativi alle pensioni, siano essi in attività di servizio,

in aspettativa, o in disponibilità, saranno sottoposti ad una ritenuta e sovratassa nelle proporzioni seguenti :

Sino alle lire 2,500 L. 3 per 100
Per la somma dalle L. 2,501 alle L. 5,000 » 4 per 100
Id. dalle » 5,001 alle » 12,000 » 5 per 100
Per ogni maggior somma » 6 per 100

« Di questa imposta s'intenderà riscosso a titolo di sovratassa temporaria l'uno per cento, e il resto a titolo di ritenuta.

« Art. 2. Gli impiegati che sono provvisti d'aggi proporzionali sulle riscossioni, o di altri proventi autorizzati dalle leggi, soggiaceranno alla ritenuta e tassa stabilita dall'articolo primo sul montare degli aggi o proventi, sotto deduzione di quella porzione che verrà determinata da speciali regolamenti per far fronte alle spese d'ufficio.

« Art. 3. Cessa la ritenuta sugli stipendi, aggi e proventi degli impiegati, che in forza delle vigenti leggi vi sono soggetti.

« Sono aboliti i diritti di patente che si corrispondono in occasione di nomina, di promozione, o d'aumento di stipendio.

« Cessa del pari di aver effetto il disposto del numero 2° dell'articolo 3, e del § 1° dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1851, per quanto si riferisce agli impiegati dello Stato.

« Art. 4. Dalla sovraddetta epoca 1° aprile 1852, le pensioni di riposo a carico del bilancio dello Stato andranno soggette dalle lire 500 alle 1000 ad una tassa di lire 10; dalle lire 1001 ed oltre ad una tassa del 2 1/2 per cento. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, interrogo il Senato se vuol tener per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo il primo articolo. (Vedi sopra)

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PINELLI. Io non comprendo la ragione del punto di partenza di questa ritenuta fissata al primo aprile. Se si crede indifferente che si cominci anche la ritenenza da un'epoca anteriore alla promulgazione della legge, tanto varrebbe dire « dal primo gennaio del corrente anno; » ma ordinariamente

pare che si fissi una data posteriore a quella della promulgazione. Non è certamente per velleità, ma per la regolarità della cosa, che pare che la Commissione debba avere una ragione qualunque per giustificare questo punto di partenza.

JACQUEMOUD, relatore. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

JACQUEMOUD, relatore. On ne pourrait rendre la loi exécutoire à dater du premier janvier dernier, parce que le trimestre échu au premier avril a déjà été payé et qu'il faudrait faire une double retenue sur le trimestre qui écherra au commencement de juillet, ce qui serait trop dur. Néanmoins tous les fonctionnaires ont déjà subi la retenue du deux et demi pour cent sur le trimestre passé; mais rien ne s'oppose à ce que la retenue commence à dater du premier avril dernier, car les employés qui perçoivent leur appointement chaque mois sont déjà assujettis à la retenue du deux et demi pour cent par la loi du 16 juillet 1851, et la présente loi ne les soumet pas à une plus forte retenue. Quant aux fonctionnaires qui sont payés par trimestre, c'est seulement au mois de juillet qu'ils recevront leur appointement, et on compliquerait trop la comptabilité, s'il fallait faire deux espèces de retenue dans le même trimestre: l'une du deux et demi pour cent pour le temps antérieur à la promulgation de la loi actuelle, l'autre dans la proportion maintenant proposée, à dater de la mise en vigueur de cette loi.

Ce serait d'ailleurs une perte pour le trésor; et comme la loi actuelle de retenue en est à sa quatrième discussion, les fonctionnaires ne pourraient pas se plaindre qu'ils n'ont pas été prévenus.

Tels sont les motifs pour lesquels la Commission insiste en faveur de la rédaction qu'elle a adoptée.

PRESIDENTE. Se non vi ha altra osservazione, porrò ai voti l'articolo primo.

(Vengono approvati gli articoli 1°, 2° e 3° del progetto.)

(Rilegge l'articolo 4° — Vedi sopra)

PICOLET. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Picolet.

PICOLET. L'articolo 4 qui frappe d'une taxe les retraites des employés me paraît être souverainement injuste et j'en demande la suppression.

Une retraite n'est pas autre chose que le prix d'un service rendu à l'Etat; or, lorsqu'une retraite a été accordée en vertu des lois et règlements, il s'est fait une espèce d'engagement entre le Gouvernement et le fonctionnaire, et cet engagement n'est pas moins sacré que les autres obligations qu'auraient pu être contractées par l'Etat.

Il me semble que sous ce rapport la loi est tout à fait injuste, car elle porte atteinte à des droits acquis; cette injustice est d'autant plus frappante à l'égard des fonctionnaires, qu'ils ont déjà été soumis pendant la durée de leurs services à une retenue. Pour ces fonctionnaires, non-seulement la pension est le prix d'un service rendu, mais encore c'est la conséquence de la retenue qu'ils ont subie sur leurs appointements.

Il me paraît que l'on ne peut pas admettre cet article sans consacrer un principe qui serait dans d'autres circonstances d'un exemple fort dangereux.

Mais, sous un autre rapport, il me paraît que cette disposition est contraire au Statut. En effet, qu'est-ce que cette taxe? C'est une taxe sur le revenu. Un grand nombre de fonctionnaires en retraite n'ont que ce seul moyen d'existence, c'est donc un impôt sur le revenu à l'égard d'une certaine classe de la société.

Cette disposition est, je le répète, contraire au Statut. Les fonctionnaires en retraite vont être soumis à la loi sur l'impôt personnel et mobilier; cet impôt est basé sur le revenu présumé résultant de la valeur locative de l'habitation, et sur le mobilier en raison de cette même valeur locative. Vous voyez, messieurs, que les employés retraités subiront deux taxes: en premier lieu la taxe portée par la loi que nous discutons, et en second lieu l'impôt qu'il paieront sur le revenu présumé en vertu de la loi sur l'impôt personnel et mobilier.

Par ces considérations je pense qu'il faut faire disparaître cet article de la loi en discussion; cet article est injuste; on doit respecter les droits acquis.

JACQUEMOUD, relatore. L'honorable sénateur préopinant observe que les pensions de retraite sont le prix des services rendus à l'Etat, qu'elles constituent un droit acquis d'autant plus sacré que la pension est pour quelques fonctionnaires le corréctif de la retenue du deux et demi pour cent à laquelle ils étaient soumis; qu'ainsi l'Etat manquerait envers eux à ses engagements et commettrait à leur égard une grande injustice. Enfin, il dit que cette disposition est contraire au Statut, parce que les pensionnaires de l'Etat paient déjà un impôt sur leur revenu présumé par l'imposition personnelle et mobilière.

Votre Commission répond à ces arguments que les pensions auxquelles l'Etat s'est engagé constituent un revenu pour celui qui la reçoit et que c'est une matière tout aussi imposable que les revenus d'une maison ou d'une terre qui sont soumis à des contributions. Sans doute cet impôt serait vicieux, s'il était dans une proportion plus forte que celui qui est établi sur les autres branches de revenus que j'ai citées pour exemple, mais il n'en est pas même le tiers, puisque l'impôt sur les maisons est basé sur le 7 1/2 pour cent du revenu net et celui sur les terres est encore plus considérable.

Les services rendus par un fonctionnaire en activité ne méritent pas moins d'intérêt que les services passés; malgré cela, les premiers sont soumis à un impôt sur leurs appointements.

La loi des patentes atteint les professions libérales et l'industrie commerciale: quelle raison y aurait-il pour excepter les pensions des fonctionnaires en retraite? Leur créance n'est point contestée par l'Etat; mais il faut aussi reconnaître qu'ils doivent concourir dans une juste et équitable proportion à supporter les charges publiques du trésor.

On a ajouté qu'ils paieront l'impôt sur le mobilier et que cela diminuera leurs revenus.

A cet égard, votre Commission répond que les pensionnaires de l'Etat se trouvent dans la même condition que tous les autres citoyens, qui paient une patente pour le revenu de leurs professions libres ou de leur industrie, plus l'impôt sur le revenu de leurs maisons s'ils possèdent des propriétés bâties, plus l'impôt sur le revenu de leur terres s'ils possèdent des propriétés foncières, plus l'impôt personnel et mobilier, outre les impôts indirects tels que le papier timbré, l'insinuation, les douanes, etc.

Ces impôts, très-onéreux certainement, sont une conséquence de notre situation financière. Il est indispensable d'équilibrer les recettes de l'Etat avec ses dépenses, tout en y apportant la plus sévère économie.

Les fonctionnaires en retraite, aussi bien que les fonctionnaires en activité comprendront facilement que s'ils ne consentent pas à faire un sacrifice sur les revenus qu'ils reçoivent du trésor, soit à titre de pension, soit à titre d'ap-

pointement, et si l'on n'emploie pas tous les moyens légitimes pour rétablir l'équilibre dans nos finances, ils seront les premiers à en souffrir, parce que l'Etat ne pourrait pas les payer. Il n'existe aucune différence entre le droit acquis à une pension de retraite et le droit acquis au propriétaire sur les revenus de sa maison ou de ses terres, qui sont cependant assujettis à des impôts; la disposition dont il s'agit n'est donc pas contraire au Statut.

En un mot, il n'y a pas plus d'injustice dans cet article que dans toutes les autres lois d'impôt déjà en vigueur. Par ces considérations, votre Commission est unanime pour vous proposer de le maintenir.

PICOLET. La comparaison qui vient de faire l'honorable préopinante entre les fonctionnaires en activité de service et les fonctionnaires retraités, ne me paraît point conduire aux conséquences qu'il a cru devoir en déduire.

Le fonctionnaire en activité de service n'a point de droit acquis; il peut, abandonnant son emploi, consacrer son temps à tout autre occupation. Il n'existe aucun rapport entre une retraite acquise et un traitement auquel on peut renoncer.

D'un autre côté, le préopinante a fait observer que l'on frappe les revenus, et que la pension est un revenu comme les autres.

J'admets que c'est un revenu dont le capital est le travail de trente ou quarante années; mais pourquoi ne le respecte-t-on pas? Si c'est un revenu, vous devez les respecter comme vous les respectez à l'égard de toutes les classes de la société.

Il n'y a point de loi qui frappe le revenu. Vous faites ici une loi spéciale en contradiction formelle avec le Statut qui veut que les charges de l'Etat soient supportées également par tous les régnicoles.

Je persiste à demander la suppression de cet article.

ALPIERRE Il préopinante fonda la sua opinione su due particolari ragioni: la prima si è che l'imposta che si vuole stabilire mediante l'articolo quarto sia contraria allo Statuto: 1° perchè essa colpisce una rendita; 2° perchè questa sarebbe la sola rendita colpita. Io credo che l'onorevole senatore avrebbe difficoltà a dimostrare che veramente lo Statuto abbia escluso ogni imposta sulla rendita.

Ella è questione gravissima e da lungo tempo discussa, se, per esempio, la tassa che gravita sui fondi rurali sia una tassa stabilita e calcolata in ragione del capitale, ovvero della rendita. Alcuni dicono che debba considerarsi nel primo senso, cioè in ragione del capitale, poichè esso rimane il medesimo, qualunque sia la sorte del fondo su cui è imposta la tassa: invece vediamo dalle leggi stesse che reggono tali materie che per base del calcolo giusto col quale si stabilisce l'imposta si tiene principalmente conto del reddito netto dedotto dalla media dei redditi prodotti dai terreni posti nella stessa circostanza; quindi mi pare per nessun modo si possa dire che nello stato presente nostro, vigente lo Statuto, sia esclusa ogni imposta sulla rendita.

Ma, soggiunge l'onorevole preopinante, questa rendita costituita dalla pensione è forse l'unica risorsa di colui che voi volete colpire; e noi rispondiamo che anche in ciò la condizione del nuovo imposto sarà uguale a quella di tutti coloro i quali non hanno fuorchè ciò che basta loro per campare.

Oltre al pensionario che gode d'una pensione di 500 lire, per esempio, vi sono pure molti piccoli proprietari i quali non ricavano dal loro fondo un reddito superiore a 500 lire; dunque in questo senso l'argomento varrebbe per tutti,

o si vorrebbe altrimenti ad escludere la massa dei contribuenti per riservare la contribuzione a più pochi, lochè equivale a rendere l'imposta non corrispondente ai bisogni dello Stato.

Dice ancora l'onorevole senatore Picolet: qui non si tratta di una rendita assimilabile a quella che uno ricava dai propri fondi, poichè essa è la conseguenza, per dire così, di un contratto, e costituisce quindi un diritto già acquistato.

Io credo che anche qui grave difficoltà incontrerebbe l'onorevole preopinante se egli intraprendesse a dimostrare che veramente la pensione rappresenti un diritto acquistato; è bensì un compenso che è giusto di accordare e che generalmente si accorda a coloro che hanno onorevolmente spesa la vita nei pubblici impieghi; ma da ciò all'essere la pensione un diritto acquistato corre molta differenza; ed infatti vediamo che nelle nostre leggi non si è mai voluto considerare il diritto alla pensione come inerente all'impiegato, ma bensì come il fatto del beneplacito del Governo. In questi ultimi tempi, riferendosi alle leggi che esistevano, e che non avevano forse tutto il carattere legale che si poteva desiderare, si è dato una sanzione che in qualche parte può modificare il senso delle leggi medesime; ma tra questo senso, che si potrebbe ora attribuire, e quello di un vero diritto acquistato credo che agli occhi del Senato (per quanto egli abbia simpatia verso gl'impiegati, i quali grandemente la meritano), vi corra un grande divario.

Conchiude finalmente l'onorevole preopinante che tanto più hanno questo diritto acquistato coloro i quali furono nei tempi passati sottoposti ad una ritenenza. A prima giunta vi è una tal quale apparenza di verità in quest'asserzione; tuttavia, se più attentamente si considera, è mio avviso che si verrà a riconoscere che questo diritto acquistato non esiste nemmeno per coloro, e non esisterà per la ragione che ad essi, come all'altra classe degl'impiegati, si può applicare; non esiste poi in quei termini assoluti, perchè la ritenenza alla quale andavano soggetti non bastava per compiere quella somma che era necessaria a far fronte alle pensioni che loro si accordavano; dunque, quand'anche vi fosse in una parte il diritto acquistato (il che torno a dire non mi pare assolutamente esatto), non ci sarebbe per la totalità della somma della pensione che loro si accorda, e sarebbe sempre su questa parte della somma che verrebbe a gravitare l'imposta che si vorrebbe istituire.

Concluderò a conforto di quanto ho detto che la stessa decisione fu già presa dal Senato quando gli fu sottoposta a discussione la legge sui pensionati della marina militare.

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre ai voti l'articolo 4 della legge.

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio per appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	41
Voti contrari	10

(Il Senato adotta.)

Prego i signori senatori di riprendere il loro posto.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA TORINO A BUSA.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho domandato la parola per presentare il progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Susa, stato adottato in questi giorni dalla Camera dei deputati (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 455).

PRESIDENTE. A nome della Camera ho l'onore di dare atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alle stampe e quindi distribuito agli uffici.

Il ministro ha, per le ragioni esposte nella relazione, chiesto l'urgenza.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Il Senato approva l'urgenza.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ECEZIONE DEI CUMULI DI STIPENDI A FAVORE DEI GUARDIANI DELLE CARCERI GIUDIZIARIE.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per l'eccezione dei cumuli di stipendi a favore dei guardiani delle carceri giudiziarie (Vedi 1° vol. *Documenti*, pagina 587).

La legge, contenuta in un unico articolo, è così concepita:

« Articolo unico. L'eccezione contenuta nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1851 a favore dei militari dell'arma dei reali carabinieri o di altro corpo, addetti all'amministrazione di pubblica sicurezza, è estesa anche ai militari che fanno o saranno chiamati a far parte del personale addetto alla custodia delle carceri giudiziarie e di pena. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Postochè non sorge alcun oratore che chiedga la parola, porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

(Rilegge l'articolo unico della legge.) (Vedi sopra)

È noto alla Camera che l'ufficio centrale nel ragionare su questo progetto di legge propose una modificazione, la quale ha più la portata di una spiegazione che di un vero emendamento. Intenderebbe, cioè, l'ufficio centrale che alle parole « che fanno o che saranno chiamati a far parte del personale addetto alla custodia delle carceri giudiziarie o di pena » si surrogassero queste altre: « che esercitano o eserciteranno in avvenire gli uffici di guardia alle carceri di cui negli articoli 15, 16 e 17 del decreto 13 novembre 1849. »

CERRAHO. Io non contesto che la redazione proposta dall'ufficio centrale non sia più chiara, e che in conseguenza se si trattasse di fare una legge non fosse da preferirsi, ma io pregherei il Senato e l'ufficio centrale ad osservare che la Sessione volge omai al suo termine; che molte e gravi leggi rimangono a discutersi; e che, siccome poi in fin dei conti la redazione proposta dal Governo non presenta delle dubbiezze che possano partorire col tempo degl'inconvenienti, potendo ciascuno al solo leggerla capire la portata delle parole e la intenzione della legge, così io proporrei e pregherei l'ufficio centrale di non insistere sull'emendamento, il quale non farebbe che frapporre indugio all'adozione definitiva di questa legge.

GIOLA, relatore. L'ufficio centrale veramente non ha proposto un emendamento; esso si è spiegato anzi con tali pa-

role da potere lasciar luogo alla votazione della legge anche nei termini coi quali è proposta; espresse solamente il desiderio che il Ministero dichiarasse quale sia la significazione che intende attribuire a questa legge; se quella che risulta dalle parole dell'articolo prese in istretto senso, oppure quella che potrebbe risultare da un'interpretazione che si volesse dare in senso più lato.

ALPIERI. Io credo che a togliere il dubbio sollevatosi dall'ufficio centrale possa giovare la considerazione dello stato attuale delle cose nelle carceri, ove non vi sono altri impiegati fuori che quelli i quali veramente attendono alla custodia propriamente detta delle medesime.

Se nulla è cambiato (e qui trovansi presenti magistrati, i quali potranno risolvere questo dubbio), non vi sono nelle carceri se non custodi di vario grado. . .

STANA. Vi sono i direttori.

ALPIERI. Ma io non credo che il direttore delle carceri penitenziarie, quantunque debba provvedere a che i carcerati siano custoditi, possa considerarsi come un vero custode.

Parlandosi quindi nella legge di custodi, non pare che si possa riferire ad altri se non a quelli che realmente nella condizione presente delle carceri hanno titolo ed ufficio di custodi.

GIOLA, relatore. L'ufficio centrale notava che le carceri, oltre ai guardiani, comandanti, ecc., hanno anche il direttore, il segretario ed altri impiegati; tutte queste persone, se non direttamente coll'opera, certo col consiglio cooperano alla custodia delle carceri, od almeno può dubitarsi che vi cooperino. Un dubbio dunque esiste.

Quindi non pareva nè incongrua, nè inopportuna la domanda che con una dichiarazione governativa questo dubbio venisse rimosso in modo da non lasciare difficoltà nell'applicazione della legge.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola per osservare che il dubbio, come disse anche l'onorevole senatore Cibrario, potrebbe esistere veramente, perchè non è in modo preciso dichiarato se la legge si riferisca solo a quelle persone che attendono immediatamente alla custodia delle carceri; epperò si potrebbe dubitare se anche gl'impiegati superiori vi siano contemplati. Ma il Governo dichiara apertamente che non ha inteso e non intende di parlare che di quegli impiegati i quali sono chiamati ad esercitare l'immediata custodia, a fare cioè le funzioni immediate che garantiscono della custodia di queste carceri.

GIOLA, relatore. Ritenute queste spiegazioni, l'ufficio centrale non insiste più.

PRESIDENTE. Dopo le date spiegazioni, altro non occorre che passare alla votazione dell'articolo unico del progetto di legge.

Chi lo approva, si alzi.

(Il Senato approva.)

Prima di procedere allo squittinio per questo progetto di legge, debbo invitare il Senato a voler radunarsi domani alle ore tre in seduta pubblica per udire una comunicazione che il presidente del Consiglio dei ministri deve fare.

Si procede all'appello nominale per lo squittinio.

Risultamento della votazione:

Volanti	51
Voti favorevoli	50
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Comunicazioni del Governo — Presentazione di tre progetti di legge riflettenti: alcune disposizioni relative alle concessioni in enfiteusi di beni demaniali in Sardegna; l'alienazione di beni demaniali; l'avanzamento degli ufficiali.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.
È letto ed approvato il verbale dell'ultima tornata.

ANNUNZIO DELLA COSTITUZIONE DEL NUOVO MINISTERO.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri.

D'AZEGLIO, *presidente del Consiglio dei ministri.* Ho l'onore di comunicare al Senato la costituzione del nuovo Ministero.

I ministri D'Azeglio, La Marmora, Paleocapa e Pernati, avendo, in seguito all'invito di S. M., ripreso i loro portafogli, ed essendosi la M. S., con decreti in data di ieri, degnata di nominare il commendatore Carlo Bon-Compagni guardasigilli ministro di grazia e giustizia, in surrogazione del commendatore Galvagno, coll'incarico provvisorio del portafoglio della pubblica istruzione, ed il commendatore Luigi Cibrario ministro delle finanze in surrogazione del conte Camillo di Cavour, il Ministero rimane in tal forma ricostituito.

Il ministro della guerra è inoltre stato incaricato del Ministero della marina.

È mio debito dare al Senato alcune brevi spiegazioni sulla passata crisi ministeriale in momenti difficili, onde nel pubblico sia tolta ogni esca ad appassionati commenti.

Sorsero dissensi nel Gabinetto non sovra questioni di principi, bensì su questioni di modo nella loro applicazione.

Il Gabinetto credette dover rassegnare a S. M. i suoi poteri.

Volte il Re incaricarmi di formare una nuova amministrazione.

Io lo ringraziai di questo segno della sua fiducia, ma al tempo stesso lo pregai volesse considerare quanto dovessi sentirmi affievolito per i travagli di salute e di mente incontrati negli ultimi anni, e come non mi rimanesse pressochè altra forza fuori quella del buon volere.

Rispose il Re, bastargli questa e credere utile al servizio suo e del paese ch'io assumessi l'incarico. Io non cercai altro e l'assunsi.

L'assunsi, perchè confido in ben altre forze che non sarebero le mie.

Confido in quella benevolenza della quale da tre anni son fatto segno dal Parlamento e dalle parti che lo compongono.

Confido ancor più in quel senso d'amor patrio, in quella facilità alla concordia che ci ha già scorti fra tante difficoltà,

e data virtù bastante onde uscirne col nostro onore e colla libertà nostra inviolata.

Confido nell'aiuto dei nostri antichi come de' nostri nuovi amici; ed altrettanto in quello de' miei antichi come de' miei nuovi colleghi.

Confido finalmente in quell'inconcussa lealtà che veglia dall'alto sulle sorti dello Stato e che sarà come fu sempre nostra guida e sostegno.

Il programma del Ministero non è mutato.

Permezza nel sostenere gli ordini costituzionali e proseguimento delle iniziate riforme.

Fede ai patti giurati all'interno — Fede ai patti giurati all'estero — *Indipendenza intera, ad ogni costo, sempre.*

Su queste basi e colla fidanza non gli manchino gli accennati aiuti, il Ministero imprende animoso la sua via.

Ove le sue previsioni fallissero, Iddio che vuol salvo il Piemonte saprà affidare a migliori strumenti l'opera sua.

A noi rimarrà il conforto d'avere in momenti difficili adempiuto per quanto da noi si poteva il nostro dovere.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro degli affari esteri, presidente del Consiglio dei ministri, dell'ufficiale comunicazione, dalla quale la Camera dee trarre argomento onde confidarsi che alla lealtà ben nota de' sentimenti del Ministero sia sempre per corrispondere il buon successo de' suoi atti.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE: 1° ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI IN SARDEGNA; 2° ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI IN PIEMONTE; 3° AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

CIBRARIO, *ministro delle finanze.* Ho l'onore di rassegnare al Senato due progetti di legge già adottati dalla Camera elettiva, l'uno relativo all'alienazione di beni demaniali in Sardegna, l'altro riguardante l'alienazione di beni demaniali in Piemonte (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 703, 695).

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti negli uffizi.

La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, *ministro della guerra.* Ho l'onore di presentare al Senato la legge sull'avanzamento degli ufficiali; la relazione è alquanto lunga; se il Senato desidera sentirne la lettura. . . . (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 153.)

TORNATA DEL 22 MAGGIO

Voci. No! no!

LA MARMORA, *ministro della guerra.* Prego il Senato di volerla dichiarare d'urgenza, perchè corse lungo tempo senza essere discussa.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al ministro della guerra di questa presentazione di legge, la quale avrà il solito corso.

Il ministro chiede l'urgenza.

Chi aderisce a questa proposizione, voglia sorgere.

(L'urgenza è adottata.)

Non essendovi altro all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1852

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di sei progetti di legge riflettenti: 1° La convenzione postale colla Toscana; 2° L'ordinamento del servizio dei porti e spiagge e fabbriche marittime; 3° La convenzione internazionale sanitaria e il riordinamento del servizio sanitario; 4° Un mutuo a favore della provincia di Faucigny; 5° Un credito straordinario sui bilanci passivi pel 1851 dei lavori pubblici e della marina; 6° Un credito supplementario al bilancio pel 1852 del Monte di riscatto di Sardegna — Relazione sulla convenzione consolare conclusa colla Francia — Relazione sul progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Susa — Incidente relativamente al progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.
È letto ed approvato il verbale dell'ultima tornata.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

561. I mastri di posta degli stradali di Novara, Biella, Nizza, Bra e Pinerolo richiamano l'attenzione del Senato sull'articolo 18 della legge sull'imposta personale e mobiliare, nel quale credono di essere compresi per la tassa sui cavalli.

562. Ignazio Craveri, mastro di posta di Torino e Carignano, a nome pure dei mastri di posta degli stradali di Cuneo e di Ciampieri (petizione identica alla precedente).

563. I concessionari di vetture pubbliche Ballesio, Craveri, Verrina, Borgo, fratelli Motta e Bologna, esposto come essi vadano già per i loro stabilimenti soggetti ad altre tasse, domandano di essere fatti esenti da quella sui cavalli cui li assoggetterebbe l'articolo 18 della legge sull'imposta personale-mobiliare.

564. Andrea Bardi di Genova porge nuove istanze per la più pronta e completa pubblicazione nel giornale ufficiale delle nomine, promozioni, traslocazioni e collocamenti in ritiro degli impiegati.

565. Celestino Feroggio presenta la proposta di un ribasso sul prezzo della costruzione della strada ferrata da Torino a Susa, supplicando il Senato a volerla avere in considerazione nell'esame della legge sulla concessione della strada medesima.

PRESIDENTE. Vi sarebbero sei dimande di congedo, ma

il Senato non trovandosi in numero sospenderemo la comunicazione a farsi.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato di alcuni omaggi fattigli:

1° Dal signor direttore generale delle poste, della sua relazione sui prodotti postali del 1850-1851;

2° Dal Comitato delegato dei proprietari ed interessati di porta d'Italia e di Vanchiglia, di 90 copie di una petizione riguardante la legge relativa alla strada ferrata da Torino a Novara;

3° Dall'intendente della divisione amministrativa di Vercelli, di 30 esemplari degli atti di quel Consiglio;

4° Dal ministro dell'istruzione pubblica, di 100 copie della prima parte di uno scritto storico-critico sulla costituzione della Università di Torino.

PRESENTAZIONE DI VARI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. La parola è al ministro degli affari esteri per la presentazione di un progetto di legge.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato la convenzione postale conclusa colla Toscana (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 824).

PRESIDENTE. Do atto al ministro degli affari esteri della presentazione di questo progetto di legge, che verrà mandato alle stampe e quindi distribuito negli uffizi.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola per la presentazione di alcune leggi.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. La prima, già adottata dalla Camera elettiva, si riferisce all'ordinamento del servizio dei porti, spiagge e fabbriche marittime (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 174).

Debbo quindi presentare per incarico del ministro della guerra, che non ha potuto assistere alla seduta, un progetto di legge anche adottato dalla Camera dei deputati, concernente la convenzione internazionale sanitaria, e l'ordinamento del servizio sanitario marittimo (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 198).

Depongo pure un'altra legge a nome del ministro dell'interno, il quale è attualmente impegnato in una discussione alla Camera dei deputati.

È questa d'interesse locale e riguarda un prestito di franchi 200,000 per la provincia del Faucigny, somma destinata a compiere i lavori per l'arginamento dell'Arve (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 814).

Ci sono inoltre altre due leggi che presento pel ministro delle finanze che è indisposto: una riguarda la concessione di un credito straordinario di lire 372,201 50 sui bilanci passivi pel 1852 della marina e dei lavori pubblici (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 713).

Questa è un'altra conseguenza della legge 26 giugno 1851, colla quale si stabilisce che tutti i proventi che altre volte entrando nelle casse degli ancoraggi erano impiegati nel miglioramento e manutenzione dei porti e delle spiagge, ora si versino nelle casse delle finanze; onde, secondo il disposto della legge che ha soppresso le casse, devono supplire le finanze con assegni speciali per lavori occorrenti.

E l'altra riflette la concessione di un credito supplementario di lire 6150 al bilancio passivo del 1851 del Monte di riscatto in Sardegna (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 711).

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione dei cinque progetti testè annunziati, tre dei quali potranno essere immediatamente dati alle stampe e distribuiti, per venire alla nomina delle relative Commissioni.

I due ultimi, riflettendo crediti supplementari al bilancio del 1851, sarà il caso, secondo il disposto del regolamento, di rimandarli direttamente alla Commissione di finanze.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. Se ho bene inteso, mi pare che dalla relazione del ministro degli affari esteri risultasse pure una domanda di urgenza per la legge concernente la convenzione postale colla Toscana, e sarei tanto più indotto a crederlo, in quanto che, se non sono male informato, le amministrazioni avrebbero prese intelligenze, perchè, quando il Parlamento approvasse il progetto di legge, si potesse in attività pel 1° del prossimo luglio.

In tal caso vi sarebbe veramente, ristretta al tempo, e motivo sufficiente, se il Senato così volesse, di adottare la urgenza.

PRESIDENTE. Non ho inteso che si facesse una proposta formale a questo riguardo. Leggo ora il progetto di legge

D'AZEGLIO, ministro degli esteri. Veramente nella relazione io intendeva di domandare l'urgenza per la convenzione postale fra la Toscana e il Piemonte.

Approvo pertanto la proposta fatta dall'onorevole senatore Di Pollone.

PRESIDENTE. Questa dichiarazione d'urgenza vuol essere il risultato di una deliberazione del Senato che in questo momento per mancanza di numero legale non si può prendere.

Quindi si farà come nei casi d'urgenza, si manderà cioè il progetto immediatamente alle stampe per quindi il più sollecitamente distribuirlo negli uffizi, affinchè quando questi abbiano deliberato, diventi oggetto di prossima discussione in pubblica adunanza.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONSOLARE CONCHiusA CON LA FRANCIA.

PRESIDENTE. Accordo la parola al relatore dell'ufficio centrale incaricato di riferire sopra il progetto di legge per cui verrebbe approvata la convenzione consolare con la Francia.

Il senatore di San Marzano ha la parola.

DI SAN MARZANO, relatore, legge la relazione (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 355).

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA TORINO A SUSA.

PRESIDENTE. La parola è ora al relatore dell'ufficio centrale incaricato di riferire sopra la legge d'approvazione del contratto per lo stabilimento di una strada ferrata da Torino a Susa.

JACQUEMOUD, relatore, legge la relazione (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 456).

PRESIDENTE. Le due relazioni testè lette saranno mandate alle stampe, quindi distribuite per far oggetto di discussione pubblica.

Io proporrei al Senato che questa avesse luogo venerdì, in cui primamente sarà all'ordine del giorno la discussione sulla legge che approva la convenzione consolare colla Francia, quindi quella sul progetto di legge della strada ferrata da Torino a Susa.

Se non vi sono opposizioni, starà posto in questi termini l'ordine del giorno per la tornata di venerdì.

INCIDENTE RELATIVO ALLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DEI BENI DEMANIALI.

PRESIDENTE. Debbo ancora far presente al Senato essere sorto un incidente negli uffizi relativo alla discussione della legge per l'alienazione di beni demaniali. Questo progetto era stato distribuito agli uffizi perchè se ne prendesse cognizione, ed ivi furono nominati i membri dell'ufficio centrale. Collocatosi questo faccogio atto di presidenza sotto i membri, essendo il quarto impedito ed il quinto assente, gli

Fra i tre membri presenti uno osservava come, essendo questa una legge di finanza, la quale non faceva altro che dare esecuzione ad un articolo del bilancio, dovesse, a norma del regolamento, essere rimandata alla Commissione di finanza.

Sia perchè questa osservazione aveva una certa gravità per essere conforme ai termini del regolamento, sia perchè mancavano due membri, uno dei quali non era probabile che si potesse presentare quando fosse nuovamente convocato l'ufficio, la cosa venne riferita alla Presidenza acciò ne facesse conscio il Senato. Ma il Senato non essendo oggi in numero per deliberare, ed importando una deliberazione per cambiare la destinazione del progetto di legge prestabilita dal regolamento, io proporrei che si nominasse ancora un'apposita Commissione, oppure si lasciasse che la legge seguiti il corso che è fissato dal regolamento, il quale lascia bensì alla Camera la facoltà di stabilire se le leggi presentate in materia di finanze debbano seguire il corso che io poco fa indicava, ma lascia pure la facoltà di determinare se debbano essere rimandate agli uffici per far oggetto di discussione tra i commissari.

Ma perchè sia nominata una Commissione è necessario che il Senato deliberi, il quale, come dissi, non essendo in numero per ciò fare, affinché il corso di tal legge non rimanga incagliato, mi pare che non sia inopportuno il rimandarla alla Commissione di finanze.

DE CARDENAS. Faccio osservare che quando questo progetto di legge fu portato in discussione negli uffici, l'ufficio quarto, al quale ho l'onore di appartenere, incaricava di una particolare missione il suo commissario per alcune osservazioni da sottoporsi all'ufficio centrale. Il suo commissario si è assentato frattanto da Torino, e per conseguenza non sono stati sottoposti all'ufficio centrale i pensieri emessi nell'ufficio quarto. Nel caso sia rimandata senza più alla Commissione di finanze, la legge vi giungerebbe senza quelle osservazioni. Il Senato vedrà ciò che sia opportuno di fare. E qui non voglio tacere che questo succede abitualmente in tutte le leggi che riguardano le finanze, le quali, non passando agli uffici, si trovano prive di tutti quei pensieri che potrebbero venire ai singoli membri del Senato prima della discussione generale.

PRESIDENTE. A difesa del regolamento farò notare che la ragione per cui queste leggi debbono, secondo il prescritto del medesimo, essere portate alla discussione di una Commissione speciale, si è perchè le leggi di finanze hanno un carattere, o per meglio dire si trovano in una condizione tutta particolare, come quelle che non sorgono dall'iniziativa del Senato, ed essendo perciò prima esaminate dall'altra Camera,

l'attenzione del pubblico e quella dei senatori è già eccitata da questa prima discussione, onde non poteva credersi necessario che l'esame del progetto di legge di cui si discorre (trattandosi appunto di legge finanziaria) dovesse avere primitivamente luogo negli uffici.

È da osservare ancora che la Commissione di finanze è composta di dodici membri del Senato, sicchè è assai probabile che per mezzo di questi siano rappresentate tutte le opinioni che possono sorgere negli uffici; finalmente noterò che il motivo principale il quale ha indotto il Senato a stabilire che una Commissione di finanza fosse incaricata permanentemente dell'esame di tutti i progetti di legge relativi a cose finanziarie è stato quello di mantenere una certa uniformità nelle leggi medesime, le quali per essere meglio studiate abbisognano della conoscenza che si acquista nell'esame che si fa dei particolari di una legge, particolari minutissimi come sono quelli delle leggi finanziarie.

Ciò nullameno è sempre in potere del Senato di prendere una deliberazione in contrario; anzi io credo che non vi abbia altrove un regolamento il quale gli lasci maggior latitudine per dare ai progetti di legge che gli sono comunicati quella destinazione che crede migliore.

Ma intanto essendo, come diceva, incagliato il corso di una legge, nè trovandosi in questo momento il Senato in caso di prendere una deliberazione, pare che il solo mezzo opportuno sia quello di rimandare la legge alla Commissione, a cui il regolamento affida per massima l'esame di simili leggi. Se poi i membri del IV ufficio, i quali non si troverebbero più rappresentati nella Commissione perchè il loro commissario è in congedo, benchè la sua assenza, io credo, sia di breve durata, desiderano di vedere la loro opinione ben conosciuta ed apprezzata dalla Commissione di finanza, non sarà loro difficile di esservi ammessi; ed anzi io, avendo l'onore di esserne il presidente, cado di poter prendere l'impegno per essa, e dichiarare che si ascriverà ad onore di accogliere tutti i membri del Senato che desiderino di presentare osservazioni e suggerimenti che potessero tornare utili. Non mi resta quindi che a mantenere, per l'impossibilità di fare altrimenti, la proposta che aveva prima espressa.

Essendo esausto l'ordine del giorno, scioglierò la seduta: però debbo ancora far presente al Senato che essendo già stato distribuito a ciascun membro il testo delle convenzioni postale e sanitaria, pare inutile di farne oggetto di nuova ristampa, e quindi non si distribuirà che la relazione ministeriale.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggi — Relazione sui progetti di legge: 1° Per un credito supplementario di lire 16,340 12 in aggiunta al bilancio 1851 del Monte di riscatto in Sardegna; 2° Per l'approvazione della convenzione postale colla Toscana — Appello nominale — Presentazione del progetto di legge per un'imposizione sugli atti di donazione, di costituzione di dote, di emancipazione e di adozione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
È letto ed approvato il verbale dell'ultima tornata.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Si recano a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli.

Li signori dottori Granara e Tomati ed il deputato Michellini fanno omaggio, li due primi di due opuscoli contenenti osservazioni sulla nuova riforma quarantenaria; e l'ultimo di un suo scritto sul trattato di commercio colla Francia.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN CREDITO IN AGGIUNTA AL BILANCIO 1851 DEL MONTE DI RISCATTO DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. Do la parola al signor conte di Pollone, relatore del progetto di legge per un credito supplementario al bilancio dell'azienda del Monte di riscatto in Sardegna per l'anno 1851.

DI POLLONE, relatore, legge la relazione. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 711).

PRESIDENTE. Mi riservo di provocare il voto del Senato sul punto se convenga o no di procedere senza indugio alla discussione di questo progetto di legge, allorchè esso si troverà in numero.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE COLLA TOSCANA.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Di San Mariano, relatore del progetto di legge sulla convenzione postale colla Toscana.

DI SAN MARIANO, relatore, legge la relazione. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 324).

PRESIDENTE. Faccio la stessa riserva per questa legge che ho avuto l'onore di fare per la precedente.

Intanto, non essendo ancora la Camera in numero, si farà l'appello nominale.

(*Risultano mancanti i seguenti senatori*):

Billet — Blanc — Calabiana — Cantù — Cataldi — Coller — D'Angennes — De Ferrari — De Fornari — D'Oria — Fantini — Gallina — Gattinara — Maffei — Massa-Saluzzo — Musio — Oneto — Pinelli — Profumo — Ricci Alberto — Ricci Francesco — Serra.

PRESIDENTE. Essendovi apparenza che il Senato possa trovarsi in numero, si potrebbe sospendere per alcuni minuti la seduta, poi ripigliarla.

(*La seduta è sospesa per alcuni minuti, e viene ripresa alle ore 3 3/4.*)

PRESIDENTE. Riapro la seduta per dichiarare che non ostante le ricerche fatte non è stato possibile di radunare il numero legale dei signori senatori: prima però di scioglierla, concedo la parola al signor ministro di finanze per una comunicazione a farsi.

PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SUGLI ATTI DI DONAZIONE, DI COSTITUZIONE DI DOTE, DI EMANCIPAZIONE E DI ADOZIONE.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Signori senatori, la Camera dei deputati nella seduta del 2 corrente mese avendo adottato il progetto di legge riflettente l'imposizione sugli atti di donazione, di costituzione di dote, di emancipazione e di adozione, io ho l'onore di presentare al Senato il progetto medesimo per le sue deliberazioni (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 36).

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro di finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale avrà il solito corso.

Il Senato sarà nuovamente convocato a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per un mutuo a favore della provincia di Faucigny — Adozione della legge per l'approvazione della convenzione consolare colla Francia — Rinvio della discussione sul progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Susa — Approvazione dei progetti di legge: 1° Per la convenzione postale colla Toscana; 2° Per un credito supplementario in aggiunta al bilancio 1851 dell'azienda del Monte di riscatto in Sardegna; 3° Per un mutuo a favore della provincia di Faucigny — Deliberazione del Senato sulla legge per l'alienazione di beni demaniali.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane, colla lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN MUTUO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI FAUCIGNY.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Jacquemoud, relatore sulla legge per l'autorizzazione d'un mutuo da contrarsi dalla provincia di Faucigny.

JACQUEMOUD, relatore, legge la relazione. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 815).

PRESIDENTE. Attesa la natura e la portata di questo progetto di legge, potendo io credere che il Senato abbia l'intendimento di procedere alla discussione del medesimo, senza attendere che sia stampata e distribuita la relazione ora letta, è mio debito di provocare a tal effetto una deliberazione della Camera.

Chi crede che possa intraprendersi senza più la discussione della legge, di cui si è ora udito il rapporto, voglia levarsi. (Il Senato assente.)

Allora questa legge verrà in discussione dopo le altre che sono all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE CONCHIUSA COLLA FRANCIA.

PRESIDENTE. La prima delle leggi che sono all'ordine del giorno si è quella per l'approvazione della convenzione consolare colla Francia, il cui testo è il seguente (Vedi 1° volume Documenti, pag. 348):

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione consolare conchiusa in Torino il 4 febbraio 1852 col principe presidente della repubblica francese. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non chiedesi la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di rileggere l'articolo unico. (Legge)

Se non chiedesi la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Onde non disagiare il Senato più volte nelle varie votazioni, rimanderò gli squittini dopo l'ultima legge.

RINVIO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA TORINO A SUSÀ.

PRESIDENTE. Leggerò ora il progetto di legge sulla concessione della strada ferrata da Torino a Susa, sul quale il ministro delle finanze chiese la parola, ed a cui la concedo.

CERRARIO, ministro delle finanze. Il ministro dei lavori pubblici trattenuto all'altra Camera dalla discussione, che ancora verte attualmente sulla concessione della strada ferrata tra Torino e Novara, mi ha incaricato di pregare il Senato di voler rimandare ad altra tornata la discussione sopra questo progetto, la quale può esigere la sua presenza.

PRESIDENTE. Il Senato non ha difficoltà di accogliere questa domanda.

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'ADOZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE COLLA TOSCANA; PER UNA MAGGIOR SPESA SUL BILANCIO 1851 DELL'AZIENDA DEL MONTE DI RISCATTO IN SARDEGNA, E PER UN MUTUO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI FAUCIGNY.

PRESIDENTE. Do lettura del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale colla Toscana presentato dal ministro degli esteri nella tornata del 1° giugno, e

nell'ultima seduta del Senato riferito (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 815).

L'articolo della legge è così concepito:

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla convenzione di posta conclusa col Governo di Toscana addì 28 aprile 1852. »

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola io pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Pongo ai voti l'articolo unico.

(È approvato.)

Viene in terzo luogo in discussione il progetto di legge per un credito supplementario al bilancio 1851 dell'azienda del Monte di riscatto in Sardegna (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 709).

Il progetto di legge è il seguente:

« Art. 1° È aperto un credito supplementario di lire 6440 12 sul bilancio dell'azienda del Monte di riscatto in Sardegna per l'anno 1851, ripartibile come infra:

« 1° Per maggiore spesa alla categoria 6^a, *Pesi sui beni ex-gesuitici*, lire 290 12.

« 2° Per stipendio e supplemento di stipendio agli impiegati dell'azienda del Monte di riscatto addetti alla Commissione delle decime lire 6150.

« Art. 2° È autorizzata per questa somma di lire 6150 l'apertura d'una nuova categoria nel bilancio 1851 col titolo di *Spese straordinarie*. »

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Non chiedendosi la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione generale è chiusa.)

(Sono quindi approvati i due articoli del progetto sovra riferiti.)

Viene in ultimo luogo la legge di cui testè il Senato ha approvata la discussione immediata, vale a dire quella dell'autorizzazione alla provincia del Faucigny di contrarre un mutuo di lire 200,000 (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 814).

Il progetto di legge è il seguente:

« Art. 1° È approvata la deliberazione 23 ottobre 1851 del Consiglio divisionale d'Annecy con cui fu votato un mutuo passivo di lire 200,000 per conto speciale della provincia del Faucigny, lasciandone però gli interessi a carico della divisione amministrativa di Annecy, onde erogarne il capitale in sussidio del consorzio che sarà stabilito per l'arginamento del torrente Arve.

« Il suddetto mutuo sarà stipulato a nome e per parte del Consiglio divisionale d'Annecy colle due condizioni sovraaccennate, tosto che risulterà che il consorzio è regolarmente stabilito.

« Art. 2° Per la restituzione rateata di questo mutuo a carico speciale della provincia del Faucigny, e pel pagamento dei relativi interessi a peso della divisione, è autorizzata la vincolazione dei loro bilanci da determinarsi per decreto reale, purchè il termine non sia minore di quindici anni.

« Art. 3° Tanto il capitale di lire 200,000, quanto la spesa a cui il medesimo è destinato faranno oggetto di articoli addizionali al titolo III, categoria speciale della provincia del Faucigny del bilancio 1852 della suddetta divisione.

« Art. 4° La Banca di sconto della Savoia è autorizzata ad incaricarsi della negoziazione di questo imprestito alle condizioni da stabilirsi coll'approvazione del Ministero delle finanze.

« Art. 5° Il ministro per gli affari dell'interno e quello dei lavori pubblici sono incaricati dell'esecuzione di questa legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserita negli atti del Governo. »

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si chiede la parola, pongo ai voti la chiusura.

(La discussione generale è chiusa.)

(Vengono approvati successivamente i singoli articoli del progetto.)

Si passa ora allo squittinio sui progetti di legge testè adottati.

DELIBERAZIONE INTORNO AL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Pregho il Senato a permettermi ch'io gli faccia presente che resta tuttavia interrotto il corso della legge di cui aveva l'onore d'intrattenerlo pochi giorni fa. Io credeva che essa fosse stata rimandata alla Commissione di finanze secondo la proposta che ebbi l'onore di fare; ma la Commissione di finanze ebbe ad osservare che siccome codesta legge era stata mandata negli uffici da cui vennero nominati i commissari, i quali già per una volta avevano tentato di adunarsi onde occuparsene, così trovavasi compromesso il destino di essa, e quindi senza un voto formale del Senato la Commissione non potesse nuovamente prenderne possesso.

Io lascio la Camera giudice se meglio sia che la legge di cui si tratta venga rimandata alla Commissione permanente, ovvero se meglio sia che si sostituiscano negli uffici nuovi membri a quelli che mancano e che non è probabile si trovino presenti quando venga a farsene lo studio: abbandono la cosa alla saviezza del Senato; ma credo che sia bene che il corso di questa legge non resti ulteriormente ritardato.

PRESIDENTE. Il Senato ha dunque a deliberare se deve approvare il voto dell'ufficio centrale, il quale ha creduto di potere trasmettere alla Commissione permanente di finanze lo studio di questa legge, oppure rimandarla di nuovo agli uffici.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Il regolamento nostro che rimanda alla Commissione di finanze le leggi concernenti bilanci, contabilità, o nuove imposizioni, pare non potesse riguardare questa legge, la quale potrebbe essere rinviata alla Commissione di finanze per un atto espresso del Senato, ma non mai per un atto dell'ufficio. Onde la deliberazione a prendersi sarebbe, se il Senato voglia rimandare questa legge alla Commissione di finanza, ovvero lasciarla all'ufficio centrale nominato dagli uffici particolari.

ALFIERI. Debbo osservare che la Commissione di finanze non è stata per niente bramosa di acquistarsi il dominio di questa legge, che anzi ella volentieri l'abbandona all'ufficio, che è stato nominato; ma si deve ritenere che uno dei membri di questo è già assente da Torino, e nulla promette che sia per ritornare così presto: un altro se non è ancora partito da Torino credo che sia sulle mosse.

Quindi converrà, come io diceva prima, che il Senato surrogli almeno nuovi membri per ricomporre quest'ufficio centrale.

TORNATA DEL 7 GIUGNO

PRESIDENTE. Ritenendo io appunto la questione nel senso esposto dal senatore De Cardenas, aveva già proposto che il Senato dovesse deliberare se conveniva o no di secondare la proposizione fatta dall'ufficio centrale, di rimandare cioè lo studio di questa legge alla Commissione di finanze, nel qual caso questa agirebbe non per volere della Commissione, ma per deliberazione formale della Camera.

Io propongo al Senato se stima o no di commettere alla Commissione centrale di finanze lo studio di questa legge

Chi così pensa, voglia alzarsi.

(Il Senato adotta.)

Questa legge sarà rimandata all'esame della Commissione centrale di finanze.

VOTAZIONI PER SCRUTINIO SEGRETO.

PRESIDENTE. Si passa ora, come diceva, ai quattro squittinii cominciando dalla prima legge, che riguarda l'approvazione della convenzione consolare colla Francia.

Risultamento della votazione:

Votanti 53
Voti favorevoli 51
Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

Si vota ora la legge per l'approvazione della convenzione postale colla Toscana.

Risultamento della votazione:

Votanti 52
Voti favorevoli 51
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

Si procede allo squittinio sulla legge per un credito supplementario al Monte di riscatto della Sardegna.

Risultamento della votazione:

Votanti 51
Voti favorevoli 44
Voti contrari 7

(Il Senato adotta.)

Viene lo squittinio sulla legge pel mutuo della provincia di Faucigny.

Risultamento della votazione:

Votanti 52
Voti favorevoli 50
Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

Rinnovo al Senato la preghiera di voler radunarsi domani nella sala delle conferenze alle ore 3 per la continuazione della discussione stamane incominciata.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggi — *Discussione sul progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Susa* — *Obbiezioni al progetto del senatore Mosca* — *Risposte del senatore Jacquemoud, relatore, e del ministro dei lavori pubblici* — *Richiami del senatore Sauli* — *Dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici* — *Osservazioni del senatore Vesme* — *Proposta sospensiva del senatore Mosca combattuta dal ministro dei lavori pubblici* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione dei singoli articoli e della legge* — *Nomina di un segretario della Presidenza e di un commissario per la Commissione permanente delle finanze* — *Presentazione del progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Novara.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

DI VESME, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Rendo conto al Senato dell'omaggio fattogli dal signor professore Fabio Accame d'un esemplare di un suo trattato sul diritto commerciale.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA TORINO A SUSA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere la legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Susa. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 455.)

Dichiaro aperta la discussione generale, ed accordo la parola al senatore Mosca.

MOSCA. Signori senatori! Nessuno più di me desidera di vedere prontamente attivate nuove ferrovie dirette alla maggior prosperità dello Stato. I miei precedenti ne fanno fede, poichè le vie ora eseguite ed in corso sarebbero state intraprese molti anni prima se fossero state accolte le proposte da me fatte nel tempo in risposta ad avuti superiori eccitamenti. Sono quindi naturalmente indotto a promuovere l'intrapresa della ferrovia divisata da Torino a Susa che forma il soggetto della legge ora in discussione; ma preponderanti motivi di pubblico interesse mi fanno desiderare un modo d'esecuzione diverso da quello proposto, per cui sono, mio malgrado, costretto a sottoporre alcune osservazioni in opposizione al progetto presentato.

Nel compiere a questo mio dovere spero di trovare indulgenza, se non per l'intrinseco merito del mio dire, almeno per lo scopo che mi propongo, quello del pubblico vantaggio. E qui mi occorre di premettere che sono persuaso essere stato il Ministero nella proposta legge guidato dalla lodevole mira di attivare e compiere sollecitamente l'opera senza soverchio

dispendio non solo, ma ancora di ottenere, come esprime la sua relazione, la massima possibile economia non disgiunta da ogni giusto rispetto alla pubblica sicurezza e da un facile esercizio della strada. Non esito quindi a tributare all'abile ed operoso ministro che regge il dicastero dei pubblici lavori pubblica testimonianza di stima e di simpatia, e dichiaro che, nel combattere la legge da esso proposta, sono ben lungi dal volermi fare suo personale opponente.

Ciò premesso, dirò brevemente quanto a me sembra meritare l'attenzione del Senato sotto l'aspetto tecnico, e quindi sotto quello economico nell'esame del progetto di legge in discorso.

Sebbene io non abbia potuto prender parte al preventivo esame tecnico del progetto, reputo però commendevole nel suo complesso la traccia prescelta, salvo nella parte presso Torino che termina alla stazione del Governo a Porta Nuova, che non è in mio senso bastantemente giustificata, e richiede perciò maggiori indagini e studi.

Il progetto presentato presuppone risolta una questione della massima importanza, la quale non fu sin qui tampoco messa in campo.

È egli conveniente che una sola stazione serva per tutte le ferrovie aventi Torino per uno dei loro estremi? Ovvero è egli preferibile che ciascuna strada di un'importanza primaria abbia la peculiare sua stazione presso Torino, e che le varie stazioni sieno riunite fra loro da una via in giro alla città?

Per la strada a Susa la questione, secondo il progetto presentato, sarebbe risolta nel primo senso, mentre per l'altro progetto della ferrovia a Novara sarebbe risolta nell'altro senso, e nessuna circostanza speciale è stata addotta per motivare siffatta divergenza. A me sembra conveniente prima di ammettere integralmente il progetto di cui si ragiona, che sia studiata e discussa la convenienza di una separata stazione a Porta Susa, in confronto del divisamento di servirsi della stazione a Porta Nuova, la qual cosa richiede la previa soluzione della questione di massima avanti enunciata.

Senza volermi qui accingere a trattare l'argomento nella sua generalità, mi limiterò ad osservare che si possono citare esempi a favore dell'una e dell'altra opinione, e che realmente non si può risolvere in modo astratto, ma vuolsi piuttosto discutere la convenienza relativa dell'uno e dell'altro sistema in ogni caso speciale, tenendo il debito conto delle varie circostanze influenti ad una ragionata scelta.

Qualora si volesse fare una sola stazione per le ferrovie a Torino, l'area della cittadella sarebbe infallentemente la più appropriata perchè la più prossima al complesso dell'abitato della città, ed in un angolo rientrante del suo esterno perimetro.

Dopo la stazione con grave dispendio eseguita a Porta Nuova per la ferrovia a Genova, è fuor di proposito il cercare una diversa situazione per una stazione unica delle ferrovie a Torino.

Rimane solo ad esaminare se convenga di riunire tutte le stazioni delle ferrovie a Porta Nuova. Ciò richiederebbe l'ampliamento dell'area con grave dispendio acquistata; ed appunto perchè si dovette pagare a caro prezzo l'area attuale, si ha motivo ad argomentare che l'acquisto di una maggior area rilevarebbe non certamente in ragione del prezzo attuale, ma ad una somma di non lieve momento. D'altra parte le nuove ferrovie a Torino, qualora le loro estreme stazioni presso la capitale fossero concentrate a Porta Nuova, sarebbero allungate di alcuni chilometri con sensibile aggravio del commercio e con incomodo delle persone.

I quartieri di Torino verso Porta Nuova sarebbero soverchiamente favoriti a detrimento degli altri, e ne deriverebbe un soverchio ingombro a quel lato della città.

Per questi motivi non esito a dichiarare essere opportuno di fare a Torino varie stazioni fra loro comunicanti. Per la soverchia depressione del suolo a Porta Po, per il protendimento della collina alla destra del fiume da Torino sino a Moncalieri, per cui riusciva più difficile e più costoso di seguire per esso tratto la via ordinaria, si adottò saviamente per la ferrovia di Genova di giungere a Porta Nuova, abbandonando Porta Po. Non convenendo, come si disse, di far una sola stazione a Porta Nuova, e non sussistendo per la Porta Susina i motivi che indussero ad abbandonare la Porta Po, non si vede ragione per cui la ferrovia a Susa non debba aver principio a Porta Susa, salvo a congiungere la stazione ivi con quella di Porta Nuova nell'interesse commerciale.

Motivi di economia indussero a prescindere da una speciale stazione per la ferrovia a Susa, tanto più che l'esercizio della medesima sarebbe fatto dal Governo, e che per poco più di cinquanta chilometri di via non è conveniente di creare una stazione ed un materiale apposito per un servizio di così poca entità.

A primo aspetto sembra giustificato il divisamento; ma vuolsi por mente che la ferrovia di Susa non è che il primo tronco di una più estesa ed importante comunicazione verso Francia e Germania, e che giova sin d'ora il prevedere che la stazione attuale a Porta Nuova, già ora quasi insufficiente ai bisogni dell'attuale servizio, lo sarà maggiormente allora quando la ferrovia a Susa sarà prolungata oltre le Alpi.

Ora, da un canto il suolo a Porta Nuova dovrà, avvenendo il caso di ampliarvi la stazione, essere pagato a caro prezzo, mentre a Porta Susa gli abitanti di quel quartiere offrono il suolo per la stazione pressochè gratuitamente; dunque è ragionevole cosa l'accettare le fatte offerte, avvertendo che saranno destinate ad una futura stazione per la ferrovia a Susa e non per quella a Novara. Dico futura stazione perchè, ammettendo la espressa convenienza di non fare uno speciale

servizio per la ferrovia a Susa finchè non è estesa la via oltre le Alpi, potrebbesi frattanto accettare l'area offerta dagli abitanti ed interessati a Porta Susa per una stazione, farvi per ora un decente fabbricato per i viaggiatori, ed esercitare la via dalla stazione a Porta Nuova, colla quale il telegrafo elettrico sarebbe posto in immediata comunicazione nei bisogni del servizio.

Tostochè le circostanze dimostrino la convenienza di attivare uno speciale servizio per la ferrovia a Susa ed oltre, si avrà disponibile l'area all'uopo senza dover soggiacere a notevole dispendio che è pur facile il prevedere, se dura per qualche tempo l'attuale avviamento a nuove fabbricazioni.

Conchiudo col dire che la traccia della ferrovia di Susa a Porta Nuova non è ammissibile, salvo nel caso in cui non si abbia alcuna speranza di poter proseguire la via oltre le Alpi per cementare sempre più l'unione della Savoia col Piemonte, e per comunicare con Francia e Germania nell'interesse commerciale di Genova e del Piemonte. Ma se all'incontro si vuole, come non ne dubito, e si ha fiducia di estendere la via, è prudente consiglio d'accettare le offerte per l'area di una futura stazione a Porta Susa, limitando per ora le opere ad una fabbrica per i viaggiatori e facendo il servizio di diramazione dalla stazione di Porta Nuova, sinchè le circostanze altrimenti consiglino.

La grandissima importanza della ferrovia a Susa, come primo tronco d'una più estesa comunicazione, induce a desiderare che sia tosto acquistato il suolo per un doppio binario da collocarsi a tempo opportuno. Nè mi persuade in contrario il riflesso della maggiore spesa che si dovrebbe incontrare in pura perdita o quasi, e della facilità che si avrebbe di fare l'acquisto del suolo per una maggior ampiezza di via che, a tenore delle vigenti leggi, non si potrebbe occupare con fabbriche o piantamenti.

Osservo in prima che l'area acquistata per un doppio binario ed occupata solo per uno di essi, potrebbe essere utilizzata con piantamenti nella parte destinata al futuro binario, la qual cosa risponde al timore di spendere un capitale primo senza frutto.

Soggiungerò poi che, in forza delle vigenti leggi per le adiacenze delle ferrovie, se vuolsi ora acquistare la sola area occorrente per un binario, nessuno può impedire che siano erette fabbriche o praticati piantamenti in siti troppo vicini alla futura via ampliata, per cui debbano poi essere pagate gravi indennità.

Laonde è preferibile, anche dal lato economico, il fare tosto l'intero acquisto dell'area per due binari, anzichè di ciò fare a due riprese. E questa conclusione è anche avvalorata dal riflesso del maggior costo d'acquisto in due volte anzichè in una sola, massime quando il proprietario conosce il bisogno che si ha della sua parcella di terreno e sotto l'impero di una legge che tutela a buon diritto la privata proprietà.

So bene che a ciò si risponde coll'inesorabile bisogno di curare nelle nuove opere pubbliche vivamente instate la massima possibile economia, senza la quale converrebbe forse rinunziarvi; ma ritengo consistere la vera economia nel fare in prima il bene, da cui non vuolsi deviare mai, e secondariamente col minimo ragionevole dispendio, tenuto conto, entro discreti limiti, delle previsioni dell'avvenire, in difetto delle quali, se si risparmia al momento qualche somma, si corre talvolta pericolo di gravi inconvenienti, e si aumentano più o meno le spese future.

Altre osservazioni potrei qui aggiungere intorno al progetto tecnico, ma per non abusare, o signori, della vostra indul-

genza, entrerà tosto a sottoporvi alcuni riflessi economici, tanto più che sono in parte connessi alla parte tecnica.

Per andare incontro agli eventuali aumenti di spesa che generalmente si manifestano nell'atto pratico, si volle tentare un contratto di sorte, e per escludere ogni motivo di reclamo si affidò il progetto dell'opera alla rispettabile compagnia che faceva l'offerta di assumere il divisato contratto di sorte.

Ammissa la convenienza del principio, rimaneva solo a prendere ad esame la convenienza tecnica ed economica del progetto presentato dalla società offerente, colla quale dovevasi naturalmente trattare. Concordate le basi del contratto, è questo sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Nel mio modo di vedere i contratti di sorte, tuttochè abbiano il vantaggio di escludere spese eccedenti le previsioni, sono meno convenienti nell'interesse pubblico dei contratti a misura od a corpo soliti a stipularsi. Generalmente chi si accinge ad un contratto di sorte, ed ha una lunga esperienza, computa naturalmente le maggiori spese eventuali che possono occorrere e le computa con quella larghezza atta ad evitare ogni disappunto, per quanto è possibile; e considerata la massima nella sua generalità, ritengo che le somme pattuite per contratti a sorte di pubblici lavori, supposti lodevolmente eseguiti, riescirebbero maggiori di quelle spese coi modi di contratto in vigore. E se a ciò si aggiunge essere nei contratti a sorte minore il controllo sui lavori per la natura stessa del contratto, avverrà che siffatto interesse conduca a maggiori spese effettive con pericolo di meno buona esecuzione dei lavori, la quale osservazione è fatta in genere e non s'intende applicabile alla società che fa l'offerta per la strada in discorso.

Nelle concessioni fatte a società per nuove ferrovie si accorda generalmente per corrispettivo dell'opera la privativa dell'esercizio loro per un certo numero d'anni. Ciò induce naturalmente le società ad eseguire lodevolmente i lavori di prima costruzione per minorare le spese di successiva manutenzione, e per prevenire le interruzioni di esercizio della via che sarebbero la naturale conseguenza di opere troppo economicamente eseguite. Si ha per tal modo una qualche garanzia di una buona esecuzione di opere. Nell'atto pratico succede pur troppo spesso che nell'intento di aumentare sul principio il valore delle azioni commerciali, colle quali soglionsi eseguire siffatte imprese, s'introduce una soverchia economia, la quale ridonda a grave scapito dei successivi acquirenti di azioni ad un prezzo elevato. Ma non si può in genere contestare, che una società per azioni la quale abbia a suo carico la costruzione di una ferrovia, e per corrispettivo il suo esercizio, abbia interesse a meglio eseguire le opere in confronto di una società solo incaricata della primiera costruzione mediante un contratto di sorte.

Ora, nel caso nostro, volendosi dal Governo avere l'esercizio della strada, la società che si assume la semplice esecuzione delle opere non ha col contratto a sorte un uguale interesse di far bene, come nell'altro caso in cui all'esecuzione è annesso l'esercizio della via. E ciò sia detto in genere, dichiarando aver io piena fiducia nella società offerente, ed intendere solo discutere la convenienza comparativa dei vari sistemi d'eseguimento di opere pubbliche.

Ammissa per un momento la convenienza di un contratto di sorte, la tutela della cosa pubblica richiede che il calcolo delle spese prevedibili sia prodotto in modo ben più circostanziato di quanto occorre nell'altra maniera di contratti, acciò si possa scorgere a qual somma rilevino le spese prevedibili, e di quanto sia aumentata per sopperire alle eventualità.

Ora, furono bensì fatti dei larghi computi approssimativi

per provare la convenienza dell'offerta, ma sono essi, in mio senso, affatto insufficienti per giustificare la somma proposta.

Per non eccedere i voluti limiti, restringerò il mio dire ad osservare per ultimo, che l'esecuzione di opere pubbliche colla garanzia di un *minimum* d'interesse delle relative azioni, come si propone nel progetto di legge, è in mio senso nociva all'interesse pubblico. La garanzia è contraria allo spirito industriale che vuole ognor desta l'attenzione dell'interessato, mentre la sicurezza accordata dalla garanzia tende a mantenerlo inoperoso, e certamente meno attivo.

L'industria ed il commercio hanno diritto ad un interesse superiore a quello legale, e lo hanno ragionevolmente perchè possono soggiacere ad eventi, i quali non solo possono dare un interesse minore, ma cagionare la perdita del capitale.

Non ho certamente la presunzione di voler trattare materie estranee alle mie abituali occupazioni, ed è perciò colla massima riserva che ho espresso la precedente mia opinione. Ma alla mia mente si appalesa talmente evidente il danno derivante dal sistema della garanzia di un *minimum* d'interesse, che lo vedrei a malincuore adottato in questo caso, perchè entrati una volta in questa via, sarà difficile cosa l'uscirne, tanto più che naturalmente siffatto modo è molto prediletto dai capitalisti, i quali hanno con esso la speranza di un maggior guadagno, e sono scervi da ogni timore di perdita.

A queste considerazioni si risponde colla difficoltà di rinvenire altrimenti capitali, e doversi perciò adottare quel solo mezzo di ottenerli, che è attuabile colle presenti nostre condizioni.

Non mi sento capace di discutere siffatte materie e di suggerire altro mezzo migliore; ma debbo dire colla voluta riserva che preferirei grandemente, per le strade eseguite dal Governo, un semplice prestito speciale guarentito sulle ferrovie eseguite in via d'appalto, e quindi concesse ove d'uopo a società, come si è praticato in Francia. E per le strade eseguite da società mediante la temporaria concessione del loro esercizio, e qualora non possa l'opera bastare a sè stessa, accordare opportuni sussidi, anzichè una garanzia d'interesse.

Ma non è qui il luogo di entrare in siffatte disquisizioni. Riassumendo perciò il mio dire, e ricordando l'opinione già da me emessa come relatore del progetto di legge per la concessione della via da Savigliano a Cuneo, doversi ammettere il sistema della concorrenza sempre quando si manifesta possibile, concluderò col dire che il progetto di legge qual è presentato non è in massima ammissibile, nè dal lato tecnico, nè da quello economico.

Fo quindi voti acciò sia sospesa la discussione della legge per dar luogo a nuovi studi ed a maggiori perfezionamenti. È in me vivo il desiderio di non ritardare l'eseguimento di un'opera sommamente utile, ma in me prevale quello del pubblico bene, considerato non solo per il caso speciale sottoposto ora a discussione, ma esteso alle conseguenze che può trar seco l'adozione di un sistema che a me sembra meno opportuno.

JACQUEMOUD, *relatore*. L'honorable sénateur préopinant adopte en maxime la construction d'un chemin de fer depuis Turin jusqu'à Suse, mais il attaque le projet de loi, qui est soumis à vos délibérations, par des arguments puisés dans des considérations techniques et économiques. Je laisse à M. le ministre des travaux publics, qui est si compétent dans ces matières, le soin de répondre plus spécialement aux objections techniques du savant sénateur Mosca, et je me bornerai

à présenter quelques observations générales sur les questions économiques qui ont été soulevées.

Lorsqu'une grande ville sert de point de départ pour plusieurs lignes de chemins de fer, la question de savoir s'il convient d'avoir un seul débarcadère pour toutes les lignes, ou s'il vaut mieux que chaque ligne ait son débarcadère particulier, sauf à les relier entre eux par un chemin de ceinture, cette question, dis-je, ne peut être résolue d'une manière abstraite. Cela dépend des difficultés qu'on rencontre au point de vue technique, de la divergence des intérêts (si chaque ligne appartient, par exemple, à des compagnies différentes), de l'économie qui peut en résulter pour l'administration, de la surface de la ville, des besoins du commerce et de plusieurs autres circonstances locales qu'il serait trop long d'énumérer; mais en ce qui concerne le chemin de fer de Suse il y avait des motifs péremptoires pour que le débarcadère de Turin servit à la fois pour la ligne de Suse et pour celle de Gènes.

Le chemin de fer de Gènes a été entrepris avec l'intention arrêtée et hautement manifestée, de le continuer jusqu'aux frontières de France et à celles de Genève.

Non-seulement la position du débarcadère de Turin a été choisie dans cette vue à Porte-Neuve, mais on lui a donné une extension suffisante pour desservir ces deux voies.

Il en résultera une grande facilité pour le transport des marchandises et des voyageurs, une économie notable pour l'établissement des magasins, pour le service des employés, pour la tenue de la comptabilité.

C'est le même personnel et le même matériel mobile qui exécuteront le service depuis Gènes jusqu'à Suse, et réciproquement.

Il y a cinquante-deux kilomètres de Turin à Suse, on emploie en moyenne une minute et demie pour parcourir un kilomètre, ce qui fait à peine une heure et demie de trajet.

Or, en l'état des choses, on est compliqué énormément le service, et augmenté inutilement la dépense si on eût adopté de créer un débarcadère particulier et d'organiser un personnel et un matériel mobile en locomotives, diligences, wagons, etc., pour le chemin de fer de Suse.

MOSCA. Je n'ai pas dit cela.

JACQUEMOUD, relatore. Je vais arriver à votre argument.

Sans doute monsieur le sénateur Mosca a parfaitement raison lorsqu'il dit que le chemin de fer va être continué en Savoie jusqu'aux frontières; il pense qu'alors le chemin de fer aura une telle importance qu'il sera nécessaire de lui construire un débarcadère particulier vers la Porte de Suse.

La vaste étendue du débarcadère de Porte-Neuve qui a été construit exprès pour desservir ces deux voies, répond déjà à cette objection; car on est parti de l'hypothèse que la route en fer de Turin réunirait sans interruption la ville de Gènes avec la frontière de France, en ligne directe de Lyon et avec Genève.

Ce débarcadère serait d'une grandeur disproportionnée, s'il devait être limité au seul service de la route de Turin à Gènes.

Dans tous les cas il nous importe de renvoyer toutes les dépenses dont l'urgence ne se fait pas sentir, et le débarcadère de Porte-Neuve fût-il beaucoup moins grand, qu'il conviendrait encore de l'utiliser, plutôt que de faire de nouvelles constructions.

On construira la route en fer des deux côtés du Mont-Genis; on avisera plus tard au chemin de fer à travers la montagne. Les wagons qui viendront des frontières de France ou de

Genève devront s'arrêter à Modane et nous avons le temps de songer à l'agrandissement du débarcadère de Porte-Neuve, avant qu'il ne soit encombré par les wagons qui arriveront de Modane.

Les chemins de fer sont tellement coûteux qu'on ne doit pas hésiter à différer toutes les dépenses qui ne sont pas urgentes afin de se ménager les moyens financiers de continuer la voie ferrée jusqu'au point de jonction auquel on veut aboutir.

Ainsi, pendant qu'un binaire peut suffire, on se gardera bien d'en construire deux, et c'est le parti qu'on a pris pour la route de Suse.

Cependant, on a eu le soin d'établir une double voie aux abords des stations, et tous les ouvrages d'art, y compris le pont de la Doire, ont été construits d'une largeur suffisante dans la prévision de l'établissement d'une double voie sur toute la ligne.

L'honorable sénateur préopinant aurait désiré qu'on eût tout au moins acheté dès à présent tout le terrain nécessaire à l'établissement d'une double voie.

Il paraît craindre que les intérêts du trésor ne soient lésés, parce que le terrain limitrophe du tracé aura acquis une beaucoup plus grande valeur que celle qu'il a actuellement.

Je ne puis partager cet avis.

L'Etat aurait dû déboursier immédiatement le prix d'une surface de terre de trois ou quatre mètres de largeur sur 52,000 mètres de longueur, qui lui aurait été provisoirement inutile et dont il aurait retiré un produit très-inférieur à l'intérêt du capital employé à cette acquisition. Il s'écoulera probablement un grand nombre d'années avant que la double voie ne devienne indispensable, et en attendant nous aurons bénéficié la différence d'intérêt, et nous n'aurons pas engagé un capital que nous pouvons appliquer plus utilement à la continuation de la voie.

Il est dit dans la loi du 6 avril 1847 qu'on ne peut ni construire ni planter des arbres à une distance moindre de cinq mètres des routes en fer. La distance se mesure du bord extérieur du fossé de la route, et si celle-ci est faite en chaussée, du pied de la chaussée.

En conséquence, ces terres n'acquerront pas une plus grande valeur dans l'avenir, et les trois ou quatre mètres d'élargissement qu'on donnera à la route pour y établir un second binaire ne coûteront pas davantage dans quinze ans qu'aujourd'hui, toute proportion gardée.

En attendant les propriétaires actuels continueront à tirer un beaucoup meilleur parti de ce terrain que le Gouvernement ne pourrait le faire, et c'est un avantage réel pour la richesse sociale, en même temps qu'un bénéfice positif pour l'Etat.

Est-il bien prouvé que les contrats à forfait soient moins avantageux au Gouvernement que ceux qui sont faits à la mesure?

Le chapitre des augmentations d'œuvre qui viennent ordinairement enfler le chiffre de la dépense présumée répond à cette question. Mais on ajoute que les constructeurs d'un chemin de fer n'ont aucun intérêt à le bien exécuter, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes chargés de l'exploiter.

J'observerai d'abord que M. le ministre des travaux publics ne manquera pas de faire surveiller l'exécution de l'entreprise par des agents capables et dévoués, et que la réception d'œuvre ne sera faite qu'après un examen scrupuleux.

La moralité et l'expérience des entrepreneurs, qui jouissent d'une réputation justement méritée, doivent aussi être prises en grande considération. Enfin l'entreprise garanti le

chemin pendant une année et lorsqu'il aura été pratiqué pendant une année par les locomotives et les wagons, sans qu'on y reconnaisse des défauts, on aura complété la preuve qu'il a été construit suivant toutes les règles de l'art. L'entreprise est intéressée à satisfaire loyalement à ses engagements, puisqu'elle possède la moitié des actions.

L'honorable sénateur préopinant paraît ne pas approuver l'achat d'une partie des actions et la garantie d'un *minimum* d'intérêt par l'Etat.

Messieurs, il n'existe que trois systèmes économiques relativement aux chemins de fers: ou les compagnies construisent et exploitent à leur risque et péril sans rien demander à l'Etat, et c'est le système le plus complètement et le plus avantageux; ou le Gouvernement fait lui-même les travaux et exploite, c'est comme s'il prenait toutes les actions; ou le trésor vient en aide aux compagnies par quelques sacrifices.

Or, de tous les moyens par lesquels l'Etat vient au secours des compagnies, le plus équitable et le moins onéreux consiste dans la garantie d'un *minimum* d'intérêt. Ce sacrifice ne se réalise que lorsque le chemin de fer est en activité, il peut même arriver que cette garantie soit purement morale et que l'Etat n'ait rien à déboursier si la ligne est bonne.

Telle est l'opinion des plus habiles économistes.

Quant au chemin de fer de Suse, l'Etat ne garantit que l'intérêt du quatre et demi pour cent, et quand bien même cette ligne ne rendrait que le trois et demi, l'Etat ne ferait aucun sacrifice, puisqu'il réalise un bénéfice d'un et un cinquième pour cent chaque année par les économies que lui procurera le chemin de fer sur le transport des dépêches, les transports militaires, le transport des sels et tabacs, etc.; mais il est à croire que cette ligne qui est dans de bonnes conditions, dépassera le *minimum* garanti par l'Etat.

Les entrepreneurs ont même dû compter sur un intérêt plus haut, car ils ont calculé non-seulement l'intérêt de leur capital, mais encore un revenu pour le fonds d'amortissement, par le motif que le chemin de fer sera acquis à l'Etat dans 99 ans.

L'entrepreneur, qui est propriétaire de la moitié des actions, est aussi intéressé que le Gouvernement peut l'être à ce que le chemin de fer soit bien construit, bien exploité, et qu'il produise le plus haut revenu possible.

Messieurs, il est de la plus grande importance que le chemin de fer de Suse soit commencé immédiatement. Les études sont faites, les plans et devis sont approuvés par le Gouvernement; une société qui offre toutes les garanties qu'on a droit d'exiger se présente pour exécuter les travaux dans le terme de deux ans; n'allons pas sacrifier ces avantages positifs pour courir après des chances incertaines.

Le plus sûr résultat d'une telle détermination serait de jeter la défiance chez les populations qui attendent votre vote favorable avec respect et confiance, et peut-être d'arrêter l'élan d'autres entreprises non moins utiles à l'Etat, dont la base repose entièrement sur la construction du chemin de fer de Suse.

Ces motifs militent puissamment pour l'adoption pure et simple du projet de loi en discussion.

MOSCA. Je demande la parole pour faire une simple observation.

Je n'ai pas dit qu'il faut créer un service spécial pour ce matériel; j'ai dit précisément que j'approuvais le système qui a été adopté par M. le ministre de ne pas créer tout d'abord un service spécial pour le chemin de fer de Turin à Suse,

mais que l'on pourrait y suppléer moyennant la station de Porte-Neuve comme le ministre l'a proposé.

Mais je crois qu'il faut prévoir le cas où le chemin de fer de Suse se prolongera au delà des Alpes; il y a des propriétaires intéressés qui ont offert *gratis* ou à peu près le terrain nécessaire pour la station. On pourrait l'acheter maintenant, pour ne pas avoir, avec le temps, à payer de fortes sommes pour l'établissement d'une station.

Les offres qui sont faites par ces propriétaires sont relatives au chemin de Novare; je propose de les accepter pour le chemin de Suse; cette détermination, si elle a lieu, mettra fin à bien des difficultés, et aura peut-être pour résultat de couper court à tous ces longs débats qui ont lieu au sujet du chemin de fer de Novare.

Si l'on accepte cette station pour le chemin de fer de Suse et que l'on y construise simplement une maisonnette pour recevoir les voyageurs, le quartier de la Porte-Suse y trouvera un certain avantage, et ce sera juste et raisonnable, car ce quartier a toujours été négligé.

Ainsi donc, cela ne nous obligerait à rien autre chose qu'à faire une petite maison, à créer un petit service à l'usage des voyageurs qui iront prendre leurs billets à la Porte-Suse. Quant aux marchandises on s'en occupera à la station de la Porte-Neuve.

Messieurs, lorsqu'on pourra établir le chemin au delà des Alpes, nous ne serons pas embarrassés pour créer un service spécial; on possédera le terrain nécessaire à la station et cela simplifiera beaucoup les difficultés pour la station de Novare. C'est ce que je voulais faire observer à M. le baron Jacquemoud, parce qu'il m'a paru qu'il n'avait pas parfaitement bien compris quelle est mon idée.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. La voce del mio onorevole collega ispettore Mosca è troppo autorevole, e gli appunti che egli ha fatti al progetto di legge sono troppo gravi, perchè io non debba giustificarli.

Il primo suo argomento è se convenga che l'attuale stazione di Porta Nuova serva definitivamente di scalo comune alla linea di strada ferrata da Torino a Genova ed a quella da Torino a Susa che dovrà protendersi quando che sia verso la Savoia per rannodarsi col tempo alle strade francesi e svizzere, congiunzione questa che io non dubito avrà luogo tosto o tardi, ma che spero si opererà in un avvenire non molto lontano.

L'onorevole senatore Mosca ha mossa questa questione: se in generale, quando molte linee di strade ferrate partono da una grande città, convenga che si diramino tutte da una sola stazione, o veramente se sia miglior partito che ogni linea abbia uno scalo a lei proprio da collegarsi poi mediante una linea di circonvallazione colle altre stazioni.

Io credo che egli stesso abbia sciolto il problema dicendo che non si può adottare in modo assoluto né un sistema, né l'altro; e questa credo sia veramente la soluzione più giusta di tale questione.

Sono tante le circostanze di località che rendono più o meno difficile il riunire tutte le linee in una stazione sola e che fanno più o meno malagevole la costruzione di una strada di cintura, da non lasciare il più delle volte menomamente dubitare che si debba stabilire un certo numero di stazioni appropriate alle contingenze topiche, con riserva di legare queste insieme quando l'interesse delle varie linee lo richiede

se non imperiosamente, almeno allorché le prospere condizioni del movimento della strada ne permettano la spesa; ma stabilire per massima generale assoluta che vi debba essere una stazione sola, o veramente che se ne richiedano tante quante sono le diverse principali linee che si diramano dalla città, da riunirsi quindi tra loro, parmi sia meno opportuno e savio consiglio.

Noi abbiamo esempi di tutte le grandi capitali d'Europa, ove quando si costrussero varie linee di strade ferrate che da quelle si diramavano si è sempre cominciato dal costruire stazioni separate, nella mira di provvedere ai bisogni presenti delle singole strade.

Altre considerazioni inoltre consigliarono a procedere in tal guisa, fra cui prima quella che le strade ferrate essendo costruite in alcuni paesi dal Governo e da società, in altri da società esclusivamente, eranvi talvolta interessi contrari, sempre poi amministrazioni o sistemi di esercizio diversi.

Nella città di Parigi abbiamo visto costruirsi più stazioni, alcune delle quali ora si legano fra loro con una linea di cintura, ma adesso soltanto, perchè, aumentato il movimento sulle varie strade, si accrebbero i mezzi delle società, ed inoltre riescono talune di queste a fondersi fra di loro, motivo per cui non si uniscono solo materialmente le stazioni mediante la linea di cintura, ma si confondono ancora gli interessi scambievoli delle compagnie concessionarie delle varie linee.

A Vienna, per esempio, si costrussero sin da principio una grande stazione per la linea del nord ed un'altra per quella del sud. Sono passati moltissimi anni, nè mai si è deciso di congiungerle per il dispendio notevolissimo che ciò avrebbe cagionato: attualmente il movimento delle linee, sia del nord che del sud, fece progressi tali e continua a migliorare in modo, come lo dimostra il corso altissimo delle azioni delle società, che queste sentirono attualmente il bisogno di unirsi, e difatti stanno congiungendo i rispettivi scali perchè hanno i mezzi sufficienti per farlo.

Lo stesso dicasi di Bruxelles, ove sono varie stazioni separate, benché tutte le strade sieno amministrate dal Governo, che tosto o tardi finirà per rannodarle assieme con una linea di circonvallazione.

A Berlino si è pensato recentemente di unire alcune stazioni, e la grandissima spesa che avrebbe richiesto il girare intorno alla città ha consigliato di adottare il sistema di traversare nel bel mezzo l'abitato; mezzo questo che può sembrare a primo aspetto alquanto pericoloso, ma che in effetto non è, attesi i regolamenti disciplinari severissimi e anche ingegnosi dal Governo adottati per prevenire ogni disgrazia, giovandosi del telegrafo elettrico per annunziare il passaggio di un convoglio, ed in altri luoghi avvertendo il pubblico col suono di un campanello al momento in cui sta per attraversare una strada a livello.

La pratica esperienza fatta da altri paesi dimostra all'evidenza che non è possibile fissare un principio assoluto sulla miglior convenienza di fare per molte linee una stazione sola od invece di costruire più scali.

Egli è d'uopo che noi ci accomodiamo alle circostanze nostre particolari ed alle esigenze speciali delle varie ferrovie che vogliamo attuare.

Ora, io domando, volendo stabilire un esercizio non interrotto tra la strada ferrata da Genova a Torino e quella che procederà per la Savoia verso Francia e verso Svizzera, è egli conveniente di adottare per stazione comune lo scalo attuale di Porta Nuova? Non esito a francamente rispondere essere questo il miglior partito.

La stazione di Porta Nuova ha sufficiente ampiezza; essa ha di già adatti stabilimenti suscettivi ancorà di aumento, per cui non v'ha dubbio che possa prestarsi anche al servizio della ferrovia per la Savoia.

Avvertirò a tale riguardo che fin da quando si è acquistato il terreno per la formazione di questo scalo, si prevedeva che il medesimo avrebbe servito non solo alla strada di Genova, ma alla linea pure da Torino a Susa, ed attraversato il Moncenisio alla Savoia.

Era dunque naturale che in tale previsione si cercasse un'area assai vasta; e tale è veramente capace di tutti i servizi necessari per entrambe le linee suaccennate. Così essendo, io non saprei veramente perchè si debba andar cercando un'altra stazione o provvisoria o stabile per la ferrovia di Susa.

Formare uno scalo provvisorio a Porta Susa, come pare vorrebbe l'onorevole senatore, onde stabilirvi un piccolo servizio momentaneo, non mi pare che sia troppo opportuno consiglio, salvo si dimostrasse che non può assolutamente supplire ai bisogni di quella linea la stazione di Porta Nuova. Ma dall'unanime parere degli ingegneri consultati risulta che essa è più che sufficiente allo scopo; anzi fu pure riconosciuto che può servire alla ferrovia da Torino a Cuneo, motivo per cui fu accordato alla società concessionaria della medesima l'uso dello scalo stesso, della tettoia delle merci, con uno spazio sufficiente per i movimenti de' suoi convogli; solamente per alcuni fabbricati riservati ad uso di rimesse e simili è stato dichiarato che la società suddetta dovrà prendere il terreno all'infuori della stazione, il che appunto si è prescritto nella prospettiva che si doveva ricevere il servizio della strada della Savoia.

Osserverò poi essere men vero che facendo un provvisorio scalo a Porta Susa o in quelle vicinanze si avrebbe tutta la facilità di farlo comunicare colla stazione di Porta Nuova. Se ciò si potrebbe ottenere in quanto al tracciato, lo stesso non sarebbe per il livello che a Porta Susa sarebbe assai più elevato che a Porta Nuova; ragione per cui si richiederebbero spese gravissime per gli scavi occorrenti, oltre alla maggiore occupazione di terreni, per dare alla linea di congiunzione un conveniente sviluppo onde moderarne le pendenze e farle praticabili all'esercizio colle locomotive.

Se non che si dirà esservi possibilità che a Porta Susa venga costruita una stazione per il servizio della strada da Torino a Novara, ed occorrendo, sino alla Lombardia; ma risponderò che non essendovi più materialmente il mezzo di rendere anche a questa ferrovia comune lo scalo di Porta Nuova, sarà pur giuoco forza, avvenendo il caso, di pensare a costruire una stazione apposita per questo nuovo servizio. Ma quanto al sito ove collocarla si dovrà a suo tempo avvisare anzitutto alla facilità di poterla congiungere allo scalo di Porta Nuova quando le circostanze lo richiederanno, cioè quando il movimento della linea sarà notevole, quando gli interessi e vantaggi saranno tali da consigliare e permettere di eseguire quell'opera che da principio non converrebbe forse fare senza tema di pregiudicare l'esito dell'impresa medesima.

L'onorevole preopinante, rispetto alla parte tecnica della strada in discussione, trova che sarebbe stato più opportuno acquistare addirittura tutto il terreno necessario per li due binari. Ma a ciò osserverò che se si vuole dare alla rete delle nostre strade ferrate quell'estensione che è un desiderio e direi un bisogno generalmente sentito, è d'uopo anzitutto procedere colla massima economia, e specialmente nella costruzione della prima; dirò di più che se vi fosse qualche spesa anche utile, ma che si potesse protrarre ad un tempo

lontano, la si dovrebbe risparmiare finchè si abbiano i mezzi di sopperirvi per non aggravar tanto la spesa da farsi subito, con pericolo di compromettere la riuscita dell'opera.

Nel nostro caso poi io non credo che si avrà gran danno, e forse nessuno, a ritardare il secondo binario, e mi fondo appunto sulla disposizione di legge che è stata citata dal relatore della Commissione.

Questa legge è più severa che in qualunque altro paese, e, bisogna pur dirlo, eccessiva. Essa prescrive che, oltre al limite segnato dal piede della scarpa dall'una e dall'altra parte della strada, si debba lasciare assolutamente libera una zona di 6 metri, in cui perciò non si può nè fabbricare, nè piantare. Ora, questa zona di 6 metri per una strada ferrata la quale ha tutta la sua base libera, ed inoltre è cinta da una siepe (perchè, secondo il sistema provvisoriamente adottato, le nostre ferrovie sono chiuse da siepi, come lo sarà questa di Susa), sembrami veramente soverchia, perchè impone ai proprietari laterali un aggravio assai notevole. Ma poichè la legge così prescrive, approfittiamone.

E tanto è vero che quest'obbligo è soverchiamente gravoso che nella legge stessa è data facoltà al Governo di derogarvi in quei casi speciali che il bisogno od una evidente ragione di convenienza lo richiederanno, purchè non vengano a sentirne danno le pubbliche strade.

In questo caso però il provvedimento della legge sarà opportuno se noi l'applicheremo in tutta la sua severità; mentre essendo vietato di fabbricare a minore distanza di cinque metri, noi avremo così mezzo di ampliare la strada senza temere aumento di spesa.

Infatti è da notare che, oltre alla larghezza stata assegnata alla strada come strettamente necessaria a stabilire l'unico binario, il Consiglio speciale ha prescritto che dessa si allargasse un metro di più, ed inoltre che si collocasse l'unico binario, non già nell'asse della strada, ma sibbene da un lato, perchè in questo modo non vi sarà bisogno di allargare la strada che da una parte sola quando occorresse di porvi il secondo binario. Secondo questo suggerimento del Consiglio speciale, avendo la strada una larghezza di cinque metri nei rilevati e di sei metri e mezzo negli scavi, non abbisognerà di acquistare che tre metri per avere la larghezza di 8 metri necessaria al doppio binario. Questi tre metri si acquistano sopra terreno libero od almeno lasciato nel suo stato attuale.

Restano ancora tre metri, e così una striscia di terreno che basta abbondantemente a guarentire la sicurezza della strada ferrata.

Io dunque credo che, a qualunque epoca si verificherà il caso d'ampliamento della strada, non si avranno spese maggiori; ma fosse pur vero che per il motivo addotto dall'onorevole senatore per le diverse disposizioni delle parcelle di terreno e per la differenza che havvi nel comprare i terreni in una sola o in due fiate dovessimo spendere qualche cosa di più, io non credo che la spesa raggiuglierà mai il vantaggio che otteniamo dal risparmio del notevole capitale richiesto per portare a dirittura tutta la strada alla larghezza prescritta per il doppio binario, avuto massime riguardo che in questa strada medesima, dove le difficoltà sono più grandi, cioè presso alla stazione, nei maggiori manufatti, è già stabilito fin d'ora che, per esempio, il ponte sulla Dora si farà della larghezza necessaria per ricevere la doppia via.

Non è poi a credere che poco sarà l'intervallo di tempo che correrà dall'epoca in cui si costruisce la strada fino a quella in cui avremo bisogno della doppia via, perchè le difficoltà che incontriamo pel proseguimento della strada verso la Savoia contribuiranno a ritardarla. Del resto noi vediamo molti paesi

d'Europa in cui si è cominciato a costruire strade per un doppio binario non essersene intanto aperto che un solo, sul quale da 8, 10, 15 anni continua il servizio, perchè si trova sufficiente, malgrado che già abbiasi il terreno allestito e pronto per la posa della doppia via.

Basterà citare la strada di Lombardia, la quale certamente per i paesi che attraversa è una delle più frequentate, ove, sebbene da 12 o 13 anni il terreno siavi pronto, poichè è stato acquistato per fare i due binari, tuttavia non si è ancora avvisato di posarlo per risparmio di spesa.

Ora dunque se noi impiegheremo in altro modo il capitale di un milione od un milione e mezzo che si esigerebbe per fare il doppio binario, fra quindici anni lo avremo raddoppiato, epperò è meglio intanto risparmiarlo per impiegarlo poi quando l'esercizio della strada ne dimostrerà la convenienza.

Questi credo sieno gli argomenti essenziali coi quali l'onorevole signor ispettore ha trovato di combattere la legge proposta.

Quanto alla parte economica dell'impresa, egli non pare molto inclinato ad approvare i contratti di sorte; duolmi di non poter assolutamente dividere il suo parere, tuttochè ammetta in massima che questi contratti sono per loro natura tali che non si devono affidare che ad imprese che abbiano date grandi prove di capacità e di potenza di mezzi pecuniari, ad imprese, in una parola, che abbiano fatte altre opere in base di questo sistema di contrattazione con soddisfazione generale. Osserverò però che il paese a noi maestro in materia di strade ferrate, nel quale questo sistema è più comune, ed anzi si può dire esclusivo, è l'Inghilterra. Colà quando una società intraprende una strada, essa non la mette mai al concorso fra molti appaltatori; essa ne fissa le condizioni positive, ne stabilisce i corrispettivi, e quindi stipula direttamente con una compagnia o con un individuo particolare, distinto costruttore, un contratto *à forfait* assoluto, un contratto diretto, qual è il nostro.

Secondo questo sistema, eseguite le strade principali, si forma una quantità di piccole società per la costruzione di diramazioni, e queste società trattano pure direttamente con altri appaltatori. Costrutte le diramazioni secondarie, se ne cede l'esercizio alla società della strada principale per un dato interesse sul capitale impiegato; locchè è a un dipresso il sistema che noi abbiamo adottato nelle nostre concessioni, che venne praticato nel Belgio, il cui Governo, benchè abbia l'esercizio di tutta la rete dello Stato, tuttavia, avendo recentemente fatto costruire alcuni rami di strade secondarie da società, ne ha quindi assunto l'esercizio, come faremo noi, assicurando alle società un determinato interesse sopra il capitale da esse speso.

Io credo poi che non meriti biasimo questo modo d'incolaggiare l'industria privata, chiamandola ad eseguire tronchi di strada ferrata di molta importanza, mediante l'assicurazione di un adeguato interesse.

In Francia dopo aver discussi tutti i sistemi di concessione, il Governo si attenne dapprima al metodo di dare in appalto l'esecuzione di alcuni tronchi di strada in base di apposti capitoli, e colla concessione dell'esercizio per un più o men lungo periodo di tempo. Questo sistema avendo in generale fatto cattiva prova, dopo lunghi studi e ponderati esami della questione si pubblicò la legge organica del 11 giugno 1842, la quale, fissando una rete generale di strade ferrate per tutto lo Stato, prescriveva che la si sarebbe eseguita col concorso dello Stato, dei dipartimenti, dei comuni interessati e della privata industria nelle proporzioni e secondo le forme

nella stessa legge segnate. Ma in occasione della discussione al Parlamento della concessione della strada ferrata da Cette a Bordeaux fu tal legge riconosciuta fin dal 1846 ineseguibile.

Il ministro dei lavori pubblici diceva in quella circostanza: « Io non riguardo come lettera morta quella legge, ma veggo che non è possibile far sì che essa si applichi a tutte le strade. Bisogna adattarsi alla varietà dei casi e talvolta derogarvi, accettando private offerte per l'esecuzione di certi tronchi che in altro modo non si farebbero. »

Si provarono allora tutti i sistemi. In alcuni casi lo Stato ha costruito una parte della strada, esclusone l'armamento, ha fatto le costruzioni principali, e quindi ha ceduto la strada ad imprese private perchè l'armassero e l'esercitassero. Questo metodo è pur riuscito in alcuni casi perniciosissimo od almeno gravosissimo allo Stato.

La strada da Lione a Parigi, per cui si è seguito questo sistema, non per tutta, ma per una parte soltanto della linea, fu dal Governo ceduta ad una società colla perdita del capitale spesovi, abbandonando cioè alla Società più di 100 milioni stati impiegati nella costruzione della medesima.

Nella strada di Strasburgo abbiamo veduto di recente dai resoconti della società concessionaria che il Governo ha costruito lavori per 120 milioni, quali ha ceduti alla società senza alcun corrispettivo. E quando si è trattato nelle Camere della concessione della strada da Avignone a Lione, il signor Magne, ministro in allora dei lavori pubblici in Francia, che per certo niuno disconoscerà essere un distintissimo amministratore, ha detto: « Piuttosto di fare per conto dello Stato tutte le costruzioni e cederle poscia alla società, io vi propongo di accordare un capitale di 60 milioni a quella che si offrirà disposta ad eseguire a suo rischio e pericolo la strada che era stata peritata a 120 milioni, se non erro. »

La medesima venne messa agl'incanti perchè non fu accettata la proposizione del ministro di cederla a trattativa privata alla ditta Brassey, proposta questa che egli faceva dichiarando preferire di trattare direttamente con questa compagnia per l'ottima riuscita di consimili imprese da lei condotte in Francia; la strada, dico, fu poi definitivamente deliberata al signor Talabot a condizioni larghissime di concessione e colla aggiunta inoltre di un sussidio di 49 milioni, se ben mi sovengo.

Nelle ultime concessioni poi di strade ferrate fatte in Francia dall'attuale Governo si adottò il partito di concederle direttamente a compagnie conosciute per solidità e capacità la costruzione ed esercizio in base di capitoli ben ponderati e mediante una garanzia d'interesse del capitale calcolato necessario; il che per verità parmi essere il miglior partito.

A questo riguardo seguirono molte discussioni nell'altra Camera, quali però non giunsero a farmi scemare l'autorità che io riconosco nell'opinione del signor Michel Chevalier, che tutti sanno quanto sia buon giudice in queste materie, il quale, dopo avere esaminato tutti i sistemi che in fatto di concessioni di strade ferrate si usarono in Francia, ha dichiarato apertamente che « de tous les modes d'encouragement employés par les Gouvernements en faveur des entreprises de communication, il n'en est pas un qui, dans la plupart des cas, promettrait autant d'avantages que la garantie d'un minimum d'intérêt; ce système est le plus efficace pour faire exécuter aux moindres frais possibles de la part de l'Etat une grande masse de travaux par l'industrie privée. » Ed il signor Daru, il quale, trattando lo stesso argomento, e dopo aver pure studiati e discussi tutti i sistemi, ha detto: « La garantie d'intérêt me semble donc le système le plus économique, le

plus moral, le plus efficace, le moins lourd pour le trésor, et enfin le plus juste par cela même qu'il renvoie les charges à une époque où le pays et le trésor auront profité des travaux. »

Io osservo che il Governo austriaco, che aveva incominciato dapprima a voler eseguire le strade col concorso delle società, dovette rinunciarvi perchè non ne ottenne una buona riuscita, e vi sostituì invece il sistema di costruirle a spese dello Stato, attalchè, visto che alcune strade che si eseguivano dalla privata industria, principalmente quella lombardo-veneta, non progrediva abbastanza sollecitamente, la avvocò a sè, ed ora sta attendendo a compierla. Dopo avere impiegate grandissime somme nella sua rete di strade ferrate, quel Governo ha riconosciuto il bisogno di proccacciarsi il concorso dell'industria privata, ed a tal fine fece società coi governi centrali d'Italia, ponendo a base della convenzione diretta a promuovere la costruzione di strade ferrate per via di concessioni dirette, l'assicurazione di un modico interesse dei capitali: si fissò il tasso di quest'interesse al 4 per cento, ma non si trovarono concorrenti. Si volle trattare direttamente coi grandi intraprenditori, ricercando appunto le case principali d'Inghilterra, e fra le altre quella stessa del signor Brassey, con cui trattiamo noi, e non si è riuscito ad accordarsi colle medesime, attalchè si sono finalmente riuniti alcuni banchieri del paese, i quali si offersero di assumere la impresa di qualche linea, ma gli stessi dovranno poi necessariamente trattare cogli appaltatori che eseguiranno la strada. L'offerta fatta al Governo austriaco è subordinata all'assicurazione del 4 1/2 per cento; pare probabile che il Governo, da quanto si dice, accetterà; ma a qual punto fu egli ridotto? a dover trattare con banchieri.

Ora io sono lungi dal non riconoscere che questa contrattazione sia ragionevole, perchè naturalmente sono i banchieri che danno vita e movimento alle grandi imprese, alle grandi opere industriali; ma quando si trova una compagnia che per sè stessa è così potente da poter trattare direttamente collo Stato e far eseguire le opere senza passare per il mezzo dei banchieri, si può al certo ottenerne vantaggio maggiore, in quanto che naturalmente per la responsabilità che assumono i banchieri verso il Governo, pel vantaggio che gli procurano assistendolo col loro credito, vogliono i medesimi essere largamente indennizzati.

Io credo dunque che il trattare nel caso nostro direttamente quest'impresa della ferrovia di Susa, come vi ha proposto il Ministero, sia il mezzo più economico ed il più utile. Sinora però ho parlato astrattamente della convenienza dell'assicurazione d'interesse; facendone ora applicazione al caso concreto, dirò esservi particolare ragione di ciò fare perchè il Governo si proporrebbe di assumere l'esercizio della strada di Susa. Difatti come mai si potrebbe concepire che una società si formasse per assumere la costruzione e l'esercizio ad un tempo di 50 chilometri isolati di strada, quando invece la medesima, considerata qual è realmente una continuazione dei 165 chilometri di strada che parte da Genova, e della diramazione di 100 e più chilometri dal Lago Maggiore, si presterebbe così naturalmente all'esercizio dello Stato? Noi non siamo obbligati ad avere per tale servizio un materiale costosissimo, abbisognando poca aggiunta di materiale mobile per attivare con poca spesa l'esercizio anche della strada di Susa; se invece una privata società avesse assunta l'intrapresa di tale esercizio, avrebbe dovuto impiegarvi un capitale molto maggiore, ed in fine dei conti avrebbe dovuto il Governo concorrere con una maggior somma; essendo necessario riservare l'esercizio allo Stato, e perciò anche l'amministra-

zione economica dell'impresa, si fa evidente il bisogno di assicurare un *minimum* d'interesse ai portatori delle azioni rappresentanti il capitale occorrente all'eseguimento della strada, e senza del quale esse non avrebbero credito e non troverebbero smercio.

Ciò è quanto praticano tutte le società fra di loro in Inghilterra, è quanto fece il Governo del Belgio nel costruire i suoi ultimi tronchi di strade ferrate.

Per questi motivi parmi che nè sotto il rispetto economico, nè sotto il rispetto tecnico si possa biasimare il sistema di concessione diretta dal Governo proposto per la strada ferrata di cui si tratta.

SAULI. Io sento da qualche tempo frequenti lagnanze sulla condizione piuttosto triste delle nostre finanze, e vedo sempre che si propongono spese novelle; questa parrebbe essere una contraddizione; per altro trattandosi questa volta di una spesa la quale non è di lusso, ma anzi è una spesa produttiva, e pensando che il Governo può per cento altre vie indirette rifarsi del danaro che getta nella costruzione di questa strada, non sono molto lontano dall'approvare la legge.

Concorro coll'opinione dell'onorevole relatore, il quale disse che questa strada è destinata ad essere quasi come la continuazione della strada di Genova.

Genova fu, Genova è, e Genova sarà sempre il principale emporio delle relazioni commerciali di questo paese.

Altre volte le relazioni commerciali marittime dello Stato nostro si facevano in parte per mezzo delle strade che mettono ai porti o riviere delle marine di ponente; queste marine di ponente, questi paesi nei quali passavano tali strade sono ora condannati a languire; privi totalmente di commercio, diventeranno, ciò che ho detto altre volte, e che ripeto a fronte anche di coloro che hanno l'aria di deridere la mia ripetizione, diventeranno, dico, la patria dell'idillio e della fame.

Soggiungo per altro che, dovendo sottostare ad un danno e concorrere nel tempo stesso alla spesa che cagiona esso danno, gli abitatori di quelle contrade possono considerarsi come esseri innocenti costretti a pagare il patibolo sul quale sono condotti quali vittime.

Se questa sia giustizia io lo lascio decidere a chi ha sentimento di equità nel cuore.

Vi sarebbe un compenso a questo danno.

E qual è questo compenso? Sarebbe l'applicazione della giustizia a ciò che riguarda quelle provincie, cioè sarebbe un'interpretazione ed un'applicazione equa di ciò che è prescritto dall'editto del 26 gennaio 1816 e del biglietto regio del medesimo giorno, col quale S. M. determina che il prodotto delle contribuzioni imposte nel principato di Oneglia sia versato in una cassa particolare e convertito nelle spese necessarie per la costruzione della strada da Oneglia al Piemonte.

Questa strada non è ancora interamente costruita; rimane a costruirsi un tronco assai difficile, assai scabroso pel commercio, ed è quel tronco che dal concentrico di Lesegno si distende sino al di là del concentrico della città di Ceva.

Ho già parlato altre volte di questa cosa; sostengo essere tempo ormai che il Governo abbandoni un sistema contrario ad ogni principio di giustizia, e che pensi a fare questo tronco di strada coi proventi delle imposte d'Oneglia; le nostre provincie già gravate di tante passività non possono in verun modo sopportare a tali spese.

Mi diranno che io batto sempre sul medesimo chiodo. Batto appunto sempre sul medesimo chiodo: *gutta cavat lapidem.*

Spero che coll'andar del tempo a forza di battere e picchiare, giungerò a spezzare quei cuori di pietra che sin ora ho trovati veramente insensibili ad ogni mia preghiera. Non solamente peroro questa causa oggi, ma la perorerò altre volte, se non mi riuscirà ancora questa volta di conseguire il mio fine.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io sono penetratissimo dei bisogni della provincia patrocinata dall'onorevole conte Sauli, ed io spero che verrà forse tempo in cui si apriranno anche strade ferrate nella medesima, perchè è mia opinione che a misura si vanno queste estendendo, e se ne sente sempre maggiormente il bisogno, si vanno ad un tempo studiando i sistemi più economici per eseguirle.

Credo che non è lontano l'avvenire in cui non si avranno più a fare sterminati dispendi come per l'addietro si sono fatti per la costruzione di linee anche difficili, ma buone e sicure.

È certo però che lo Stato non è in questo momento in condizione di spendere, nè il paese ha urgente necessità di costruire una nuova strada ferrata nella direzione accennata dal signor senatore.

Quanto alla strada ordinaria di cui parlò, mi pare che le regie patenti da lui citate sono state messe in pratica se non con gran sollecitudine, almeno senza interruzione, progredendosi nell'esecuzione di lavori, poichè la strada d'Oneglia, se si eccettua il solo tronco di cui ha fatto speciale menzione, è ora ridotta in conveniente stato di viabilità, nè il Governo trascura modo di migliorarla sempre più.

Uno dei lavori principali che si eseguisce coi fondi appositamente iscritti sul bilancio di quest'anno, è il passaggio d'Ormea, il quale è opera di molta importanza, e venne recentemente appaltata; havvi per verità il passaggio di Lesegno assai difficile, ma non certamente in così cattivo stato quale trovavasi quando si promulgarono le menzionate patenti.

Se la domanda fatta dalla divisione di Savona per lo stanziamento nel suo bilancio di una somma per fare studi onde migliorare quel passaggio non venne accolta, il motivo fu perchè il Governo aveva già provveduto a quest'uopo cogli ordini dati agli ingegneri della provincia di presentare un progetto per quel passaggio, come venne pure incaricato lo stesso ufficio provinciale di redigere un progetto per il passaggio di Lesegno.

Dunque il signor conte vede che se il Governo non ha un cuore tenerissimo quale il suo, non l'ha nemmeno di pietra, com'egli suppose, e cerca ogni modo di giovare egualmente a tutti i suoi amministrati nella misura ed in proporzione delle risorse dello Stato.

Mi lusingo perciò di vedere fra non lungo tempo soddisfatti i desideri da lui espressi nell'interesse della sua provincia.

SAULI. Una parola sola.

Ringrazio il ministro della speranza che mi dà, e mi rallegro di trovare presso di lui una tenerezza maggiore di quella che si è trovata finora. Solamente mi permetterà di rettificare una incidentale sua opinione; egli dice che il passaggio di Lesegno si trova in una condizione assai migliore di quella in che fosse prima delle patenti del 1816.

Ho l'onore di dirgli che sono passato nel secolo scorso (perchè sono vecchio) lungo quella strada, e ch'essa è ancora tale quale era allora, di maniera che era cattiva pel passato ed è cattivissima adesso. Sarebbe tempo oramai di ridurla a stato decisamente migliore.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Non faccio che una semplice osservazione, ed è che io mi sono forse male spiegato: non intesi già dire che sia stato cambiato il tracciato, che è appunto l'opera essenziale per condur meglio la strada,

ma che il suolo stradale è certamente in ora assai meglio mantenuto di quel che fosse per lo addietro.

VESME. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Vesme.

VESME. Desidero fare un'osservazione sopra una delle principali questioni state mosse dal senatore Mosca: se debba cioè esservi una sola stazione a Porta Nuova, o se debba stabilirsi un'altra a Porta Susa per la strada di Susa. Mi pare che la questione resti decisa dall'assoluta necessità. Proponeva il senatore Mosca che si facesse un accordo coi proprietari, i quali offrono i loro terreni per la strada di Novara, che cioè si accettassero le loro offerte, avvertendoli che queste si accettavano non per la strada di Novara, ma per quella di Susa.

Ma lo stato di cose per le due strade è affatto diverso. Di fatto per la strada di Novara vi sono tre concorrenti, Porta Palazzo, Valdocco, Porta Susa, i quali naturalmente fanno a gara in proporre le migliori condizioni affinché sia scelto il loro sito.

Ben altrimenti sta la cosa ove venga scelto definitivamente il luogo di Porta Susa per la strada di Susa, poichè in questo caso, non essendovi concorrenti, egli è naturale che i proprietari del terreno ne chiederanno il suo integro valore, e converrà sborsare quella somma che sarà riconosciuto poter esso valere; laddove per la stazione di Novara essi non solo offersero di darlo a minimo prezzo, ma, se non m'inganno, l'offerirono gratis.

Si aggiunga un'altra difficoltà forse più grave. Questa offerta fu fatta dai proprietari del terreno in vista del prossimo vantaggio che ne ritrarranno, poichè fra due anni, se non m'inganno, sarà finita la strada, e fra più breve termine lo sarà il tratto vicino a Torino: sicchè essi ricaveranno da questa cessione un immediato vantaggio; ma se una tale cessione devono essi farla al Governo affinché quivi sia stabilita una stazione quando sarà forato il Moncenisio, cioè quando la strada da qui andrà direttamente in Francia, io credo che se tra la promessa e l'esecuzione vi sarà nientemeno che il traforo del Moncenisio, nessuno vorrà fare vantaggi e si chiederà l'integro valore del terreno. Aggiungasi infine che questa compra del terreno o si farà adesso o si farà allora: se si fa ora, il Governo perderà l'interesse di tutto quel terreno per un numero d'anni considerevole; se si farà allora, dovrà pagare quel maggior valore di cui si sarà accresciuto quel terreno per le opere che vi si aggiungeranno.

Credo io adunque che, essendo pel momento impossibile di fare una nuova stazione per la strada di Francia, ma dovendosi per ora far uso di quella di Porta Nuova, ciò debbe in modo definitivo, tanto più che non vi sono ragioni speciali per dividere le due stazioni.

MOSCA. Il signor ministro ha certamente risposto colla solita sua faccenda e colla molteplicità delle sue cognizioni a quanto è stato da me in termini più modesti espresso. Però mi permetta di pregarla a voler dire se non sia vero che la stazione di Porta Nuova nello stato attuale non sia già piuttosto ristretta anzichè ampia, poichè la riunione appunto della strada di Savigliano a questa stazione reca già fin d'ora l'obbligo, e diremo così, la necessità di ampliarla. Ragion vuole di presupporre naturalmente, che quando la strada di Genova sia portata al suo termine, che quella anzidetta di Savigliano sia compiuta e protratta fino a Cuneo, come è già sancito per legge, e che vi si aggiunga la via di Pinerolo, per la quale, se la società procede oltre, si vorrà profittare d'essa stazione, questa già fin d'ora ristretta, lo sarà maggiormente.

Se infine vi si vorrà pure riunire il servizio della strada di

Susa, allora sorgerà più viva la necessità della sua ampliazione, la quale dovrà aver luogo fra non lungo tempo.

Ora, stabilito questo principio, dal lato economico, parmi che piuttosto di ampliare quella stazione, sia conveniente l'accordarsi coi proprietari di Porta Susa per prendere possesso di quel terreno il quale dovrà, se la fabbricazione di Torino continua, comprarsi ad un caro prezzo quando avvenga il caso di fare un servizio speciale in avvenire.

Ho detto che fin ora non era tempo di stabilire un servizio speciale e che assai bene si affaccia il divisamento del ministro di servirsi, per ora, della stazione di Porta Nuova; ma una piccola stazione di viaggiatori certamente dovrà produrre un grandissimo vantaggio ai quartieri di Porta Susa, i cui abitanti, come è ben naturale, cercano di migliorare la loro condizione.

Aggiungerò un altro riflesso che a me sembra meritevole di qualche considerazione, ed è questo: si cerca di facilitare il commercio fra Genova, Torino e Susa, colla speranza di vederlo protratto più oltre; ma io chiederò se sia ben dimostrato che il commercio tra la Francia e l'Italia non sia forse maggiore verso Novara che verso Genova.

Nel suo complesso, mi pare che sia più importante verso Novara che verso Genova, e allora ognuno vede come si renderebbe più intensa la necessità di studiare, se a voce di far tendere la strada di Susa verso Porta Nuova, non sia meglio farla procedere in modo da abbreviare il cammino verso Novara.

Se a questa considerazione si pone mente, a me sembra che sarebbe più prudente consiglio di sospendere per il momento la determinazione intorno a questa strada per trovar modo di conciliare se sia possibile, come a me sembra, tutti gli interessi, e di evitare ulteriori polemiche, le quali certamente giova fuggire e troncarsi al più presto.

Io, come dissi fin da principio, non sono certamente contrario alle strade ferrate; anzi desidero vivamente che procedano con molta celerità; ma io credo che quando si possa riuscire a collegare gli interessi commerciali con quelli dei vari quartieri della città, sia equo ed opportuno il farlo; quindi io avviserei, senza entrare in altre considerazioni circa il modo di esecuzione, doversi soprassedere per poco dall'ulterior esame di questa legge.

Aggiungerò poi per ultimo, che qualora venisse dimostrato, essere più conveniente nell'interesse generale di abbreviare le distanze tra Susa e Novara, anzichè quelle di Susa e Genova, tal cosa varierebbe il tronco estremo della via di Susa, ed inoltre porterebbe forse la conseguenza di prescindere per parte del Governo dall'esercizio della strada di Susa, perchè in questo caso si potrebbe fare un solo contratto da Susa a Novara per Torino, e lasciare il servizio alla società.

In tal guisa il Governo avrebbe minori impicci, e la questione sarebbe molto semplificata, evitandosi così eziandio l'inconveniente, che secondo me è assai grave, non nella fattispecie, ma nel principio, che una società formi una associazione per azioni onde costruire una via ferrata, ed il Governo la faccia eseguire.

In Francia si è veduto l'opposto: allorché il Governo vide che non si potevano trovare società le quali volessero far eseguire le vie ferrate, prese il partito di farle costruire esso medesimo; e quando le concesse per un tempo alle società, queste fecero l'armamento, e acquistarono a loro spese il materiale per la locomozione.

Non entrò a parlare di garanzia di interessi, su cui la mia opinione certo non è cambiata, non ostante la sentenza contraria di molti più esperti economisti: ma io mi limiterei,

ripeto, a proporre esser prudente consiglio di soprassedere per poco, a fine di vedere il modo di conciliare, sia l'interesse generale, sia l'interesse della città, e di metter fine a tutte le gare che si sono eccitate o che sono ancora assai vive.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Veramente non potrei aderire a questa sospensione, la quale dopo i ragionamenti fatti attualmente dall'onorevole senatore Mosca trarrebbe seco non solo la sospensione della strada ferrata di Susa, ma eziandio quella di Novara per voler egli esaminare se non sarebbe meglio riunire la strada di Susa nell'imbarcadero ossia nella stazione che dovrà costruirsi per quella di Novara, e riguardando esso la strada di Susa quale essenziale continuazione della ferrovia di Lombardia, anzi che una necessaria continuazione della strada di Genova. Circa all'importanza del movimento della ferrovia di Susa ammetto che pei viaggiatori possa essere maggiore verso la Lombardia, quando tutto il sistema di strade ferrate sarà compiuto, anzichè verso Genova; ma quanto alle merci, io non dubito punto che il movimento principale si farà sempre nella direzione verso Genova; ora appunto è il movimento delle merci, che principalmente esige l'unione delle linee, se non in una sola stazione, almeno con una linea di comunicazione fra i diversi scali, perchè nell'economia dei trasporti delle merci è d'uopo tener conto dello scarico e del carico delle medesime, il quale vuolsi per quanto possibile diminuire per i passeggeri: invece, se non avrassi una stazione comune, o mancherà la strada di cintura fra gli scali d'arrivo e partenza, l'incomodo sarà più o meno grave pei medesimi, ma ciò non tocca l'economia delle comunicazioni.

Faccio nuovamente osservare che a mio avviso la stazione di Porta Nuova è sufficientissima all'esercizio delle due linee, perchè quando queste saranno in esercizio continuo, senza interruzione, gli inconvenienti non saranno più gravi, quando anche fossevi un grande concorso.

La stazione di Porta Nuova è vasta bastantemente, ha una ampiezza, se non erro, di 30 o 32 giornate; sonvi ancora spazi sufficienti per dare quanta ampliazione occorra alla tettoia per le merci, alle rimesse sia pei vagoni, sia per le locomotive. Tutte le officine sono già fatte, e se queste servono alle riparazioni delle macchine attualmente in uso, serviranno egualmente quando si accresca di poco il numero di queste.

Osservo poi che quanto alle altre ferrovie che l'onorevole senatore diceva poter venire ad affluire in questa stazione, sarà il caso di vedere a tempo debito se potranno essere ricevute, ma intanto io non credo che pella prospettiva di accettare la strada ferrata di Pinerolo si debba intanto rifiutare quella di Susa.

Nessuna obbligazione contrasse il Governo coi promotori della strada di Pinerolo, e quando si trattasse di escludere una ferrovia, certamente sarebbe da preferirsi quella di Pinerolo alla strada di Susa. Aggiungo poi in ordine al partito cui mi pare accennasse il senatore Mosca, di condurre attualmente la strada di Susa in uno scalo provvisorio a Porta Susa, che non potrebbe essere accolto, poichè, anche facendo una piccola o suppletiva stazione, bisognerà pur sempre dirigerla la strada la quale poi dovrebbe essere cambiata quando si avesse per le esigenze del movimento della linea a condurre questa nello scalo di Porta Nuova, essendo, come già dissi, troppo difficile e dispendioso per la grande diversità di livello praticare una strada di cintura in conveniente condizione di esercizio tra Porta Susa e Porta Nuova.

Oltre di che quando sarà decisa la questione della collocazione dello scalo della strada di Novara (qualora se ne approvi la concessione) bisognerà pure pensare a porlo in comunica-

zione diretta colla stazione di Porta Nuova; se non che ciò si potrà ottenere, a mio avviso, nel miglior modo e con grande vantaggio, perchè il grande movimento sulla linea da Torino a Novara sarà principalmente alimentato dalla capitale, i cui abitanti, il cui commercio, si volgeranno verso le provincie che si trovano andando verso Novara e verso la Lombardia. Questo costituirà il principale movimento della linea: quanto a quello che verrà dalla Francia, per quanto sia importante, sarà per ora piccola cosa in confronto del movimento interno. Epperò io non vedo che si abbia convenienza a costruire un'apposita stazione per congiungerla poi collo scalo di Porta Nuova con grave dispendio.

Conchiudo con dire essere, a mio giudizio, più savio ed opportuno consiglio il riservare la stazione di Porta Nuova al cumulativo esercizio delle grandi linee da Genova a Torino e da qui per la Savoia alla Svizzera ed alla Francia, costruendo un apposito scalo il quale serva al movimento della linea fra la capitale e tutte le sue provincie verso Novara e verso la Lombardia, collegando tra loro con una strada di cintura queste due stazioni.

PRESIDENTE. Debbo interrogare il signor senatore Mosca se, chiedendo che si soprasseda nell'esame di questa legge, ha inteso fare un invito al ministro a che si spieghi in proposito, ovvero di muovere una proposta formale alla Camera, perchè se tale fosse il suo intendimento, io dovrei dare passo alla sua proposizione e chiedere se è appoggiata.

MOSCA. Io sono intimamente convinto che, non potendo la proposta da me fatta far perdere molto tempo, perchè questi studi si possono fare entro brevissimo tempo, torni perciò assai conveniente sospendere ogni discussione al riguardo.

PRESIDENTE. Se vi ha chi appoggia la sospensione, voglia levarsi.

(Non è appoggiata.)

Debbo adunque porre ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1° È autorizzata la costruzione di una strada ferrata da Torino a Susa, secondo la direzione e le norme stabilite dall'unito capitolato. »

DI BENEVELLO. Vorrei solamente avvertire che quando noi avremo votato questo articolo, dovremo lasciare assolutamente il capitolato quale si trova.

PRESIDENTE. Il capitolato non si vota; questo poteva nella discussione generale dar luogo a qualche spiegazione; ma ora si tratta della legge, la quale è contenuta nei soli articoli, che ho l'onore di leggere.

Metto ai voti l'articolo primo.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 2° Il capitale per far fronte a questa impresa verrà costituito mediante l'emissione di 12,540 azioni al portatore di lire 500 caduna, sotto la denominazione di *Azioni della strada ferrata da Torino a Susa*. Il Governo è autorizzato a farne l'emissione a misura che progrediranno i lavori, a norma di quanto è stabilito nell'unito contratto d'appalto. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le azioni produrranno l'interesse del 4 1/2 per 100 all'anno a partire dal giorno dell'emissione, pagabili a semestri maturati. Sarà quindi assegnata alle medesime una quota sui proventi della strada, in conformità di quanto viene stabilito all'articolo 28 del capitolato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il qui unito capitolato d'appalto, concluso fra il ministro dei lavori pubblici e la società Jackson, Brassey e Henfrey per la costruzione di questa strada ferrata, è approvato, e formerà parte integrante della presente legge. »

DI BENEVELLO. Giacchè il capitolato può dirsi votato e non rimane luogo a parlare sul medesimo, mi limiterò solo a pregare il signor ministro a dirmi perchè venne omessa la più bella delle stazioni, ed anche la più importante, cioè Rivoli, che è la sola città che questa strada attraversi. Io vedo le stazioni di Collegno, Alpignano, Avigliana, ma non vedo quella di Rivoli.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Sta vero che il comune di Rivoli non è toccato dalla strada ferrata, perchè a ciò fare occorreva un aumento di spesa assai grande.

La direzione per Rivoli è stata dall'ingegnere Henfrey studiata due volte, una volta da lui spontaneamente ed un'altra sulla richiesta di quel municipio che, conosciuto l'esito di questi nuovi studi, non avendo più fatto altro richiamo, pare siavisi accomodato.

Osserverò tuttavia che per favorire quel comune è stata traslocata la stazione d'Alpignano dal punto dapprima fissato in un altro, onde portarla nella maggiore vicinanza possibile di Rivoli.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4.

Chi approva, sorga.

(È adottato.)

« Art. 5. Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e quello delle finanze sono, ciascuno per la parte che li riguarda, incaricati dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserita negli atti del Governo. »

(È adottato.)

Si passa allo squittinio.

Preveggo il Senato che dopo la votazione si dovrà procedere alla scelta di un nuovo segretario, e di un membro mancante nella Commissione di finanze e contabilità.

DI POLLONE. Domando la parola.

Mi permetta il presidente di osservare, che si potrebbe abbreviare l'operazione quando, facendosi l'appello nominale, si deponessero e la palla per il voto, e le schede per le nomine a farsi.

PRESIDENTE. Noterò che ci vogliono due voti: per altro si può procedere nel modo accennato.

Io prego quindi i signori senatori di voler scrivere su di una scheda il nome del candidato che stimano eleggere a

segretario, e su di un'altra il nome del membro che manca per la Commissione permanente di finanze.

Si procede all'appello nominale.

I signori senatori sono pregati di deporre nel tempo stesso il loro voto nell'urna della legge, e una scheda nell'urna per il segretario, e un'altra per il commissario di finanze nella terza urna.

Risultamento della votazione sulla legge:

Votanti.....	56
Voti favorevoli.....	49
Voti contrari.....	7

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. I nomi degli scrutatori sono i seguenti:

Per il segretario, i senatori Alfieri, Musio e Della Marmora Alberto.

Per la Commissione di finanze, i senatori Nigra, Plana e Giulio.

Fattasi la verifica delle schede per la nomina a segretario, ottennero maggiori suffragi i signori conte Luigi Provana del Sabbione il quale ebbe voti 38, Dalla Valle voti 8. Gli altri voti andarono dispersi.

E per la nomina del commissario delle finanze ebbero maggiori suffragi i signori Cagnone il quale ebbe voti 43, Regis voti 4. Gli altri voti dispersi.

Proclamo dunque segretario il conte Provana del Sabbione, e il signor senatore Cagnone membro della Commissione di finanze.

PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA TORINO A NOVARA.

PRESIDENTE. Il signor ministro dei lavori pubblici ha la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza il progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Novara. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 790.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Petizioni — Relazione sul progetto di legge per l'ordinamento del servizio dei porti e spiagge — Presentazione del progetto di legge per una leva di 10 mila uomini sulla classe 1831 — Relazione sul progetto di legge per imposizione sugli atti di donazione, di costituzione di doti, di emancipazione e di adozione.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

PROVANA DEL SABBIONE, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato di un omaggio fattogli dall'intendente generale della divisione amministrativa di Novara di alcune copie degli atti del Consiglio divisionale di quella provincia.

QUARELLI, segretario, legge una lettera del senatore Fantini, con cui si scusa di non poter intervenire alle tornate del Senato per motivi di salute.

PRESIDENTE. Dopo questa comunicazione io posso aggiungere che deve darsi lode al nostro onorevole collega se sente altamente il pregio in cui dee tenersi il dovere che tutti ci stringe di assiduità alle nostre congreghe, dovere che desidererei fosse imitato dai pochi senatori che mostrano di non tenerne egual conto.

Si dà comunicazione di un sunto di petizioni ultimamente giunte.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto:

566. Andrea Bardi da Genova prega il Senato perchè richiami l'attenzione del Governo sulla sorte degli scrivani d'intendenza.

567. I signori Bigliani padre e figlio, Conti Carlo e Giuseppe, i fratelli Pelletta conte Cesare e cavaliere Eustachio, implorano l'appoggio del Senato per conseguire un cospicuo credito che vantano verso il comune di Montafia.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alla Commissione per ciò stabilita.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DEI PORTI, SPIAGGIE E FABBRICHE MARITTIME.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto Della Marmora, relatore sulla legge per l'ordinamento dei porti, spiagge e fabbriche marittime.

LA MARMORA ALBERTO, relatore, legge la relazione. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 175.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA MILITARE SULLA CLASSE 1831.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la leva sulla classe 1831 per l'armata di terra, già stato votato dalla Camera dei deputati. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 870.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alla stampa e quindi distribuito negli uffici per la consueta disamina.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUGLI ATTI DI DONAZIONE, DI COSTITUZIONE DI DOTI, D'EMANCIPAZIONE E DI ADOZIONE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Quarelli, relatore della legge d'imposizione sugli atti di donazione, dote, ecc.

QUARELLI, relatore, legge la relazione. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 36.)

PRESIDENTE. Questo rapporto, e l'altro di cui si è precedentemente udita lettura, saranno dati sollecitamente alle stampe per poter essere distribuiti nella mattina di domani. Ciò fatto, io credo di poter invitare il Senato a deliberare che la discussione di questa legge abbia luogo posdomani alle ore due.

Se non v'ha nulla in contrario, s'intende approvata dalla Camera la mia proposizione.

Non essendovi altro all'ordine del giorno sciolgo la seduta.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Approvazione del progetto di legge per l'ordinamento del servizio dei porti, spiagge e fabbriche marittime — Relazione sul progetto per un credito straordinario sui bilanci passivi pel 1852 della marina e dei lavori pubblici — Discussione immediata del medesimo — Domande e istanze dei senatori Di Castagnetto, Alberto Della Marmora e Balbi Piovera — Risposte del senatore Colla, e del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli e della legge — Discussione sul progetto di legge per un'imposta sugli atti di donazione, di costituzione di dote, di emancipazione o di adozione — Articolo 1: osservazioni del senatore Picolet combattute dal senatore Quarelli e dal ministro delle finanze — Adozione degli articoli 1 e 2 — Articolo 3: emendamento del senatore Picolet oppugnato dal ministro delle finanze e dal senatore Quarelli — Richiamo del senatore Luigi di Collegno — Risposta del ministro delle finanze — Il senatore Picolet ritira il suo emendamento — Adozione dell'articolo 3, dei successivi e della legge — Presentazione del progetto di legge per modificazioni alla legge 30 settembre 1848 relative al personale di pubblica sicurezza — Relazione sul progetto di legge per l'abrogazione della sostituzione delle pene stabilita dal Codice penale militare a favore degli uffiziali.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è senza osservazioni approvato.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DEI PORTI, SPIAGGE E FABBRICHE MARITTIME.

PRESIDENTE. In coerenza all'ordine del giorno dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge, che i signori senatori hanno sotto gli occhi, riguardante l'ordinamento del servizio de' porti, spiagge e fabbriche marittime. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 174.)

Prego l'ufficio centrale di pigliare il suo posto.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Il ministro dei lavori pubblici è trattenuto alla Camera elettiva da una interpellanza del deputato Valerio e dalla discussione della legge relativa alla strada ferrata da Mortara a Vigevano.

PRESIDENTE. Ciò vuol dire che il ministro delle finanze è incaricato di sostenere la discussione del progetto di legge, ove abbia luogo.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Se la discussione non si raggiri su cose tecniche, alle quali io sarei estraneo, non ho difficoltà a sostenerla.

LA MARMORA ALBERTO, relatore. Avendo l'ufficio centrale conchiuso per l'adozione pura e semplice del progetto, credo che non darà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Potrebbe elevarsi discussione per l'iniziativa di qualche senatore, il che non si può prevedere.

Intanto, avendo dichiarato aperta la discussione generale, se non vi ha chi chiegga la parola, io porrò ai voti la chiusura. (La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di rileggere il testo della legge. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 174.)

(I singoli articoli del progetto di legge sono dal Senato approvati senza alcuna osservazione.)

Si passa allo squittinio.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Siccome il progetto di legge sul quale si sta per riferire provvede alle spese occorrenti per l'esecuzione di quanto si stabilisce col progetto testè votato, i quali formano perciò una legge sola, mi pare che si potrebbe procedere ad uno squittinio complessivo.

PRESIDENTE. Del progetto di legge, di cui fa cenno il signor senatore Alfieri, non si è ancora udita la relazione. Esso venne anche presentato separatamente. E appunto per la sua connessione con quello ora adottato, avrei usato lo stile solito in casi simili, di fare cioè un solo squittinio senza interpellare il Senato. Ma siccome è necessario che quello votato sia approvato prima dell'altro, essendo separati, così ho creduto darvi compimento collo squittinio. Le altre leggi si potranno votare con squittinio successivo.

Si procede all'appello nominale per lo squittinio.

Risultamento dello squittinio:

Votanti.....	57
Voti favorevoli.....	54
Voti contrari.....	3

(Il Senato approva.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN CREDITO STRAORDINARIO DI LIRE 360,201 50 SUI BILANCI DEL 1852 DELLA MARINA E DEI LAVORI PUBBLICI.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Colla, relatore del progetto di legge per un credito straordinario sui bilanci passivi della marina e dei lavori pubblici.

COLLA, relatore, legge la relazione (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 714).

PRESIDENTE. Questo rapporto precedentemente stampato è già stato distribuito ai signori senatori; perciò la Camera è in grado di passare senza più alla discussione del relativo progetto di legge.

Interrogò dunque il Senato su tale proposito.

Chi crede che si possa passare immediatamente alla discussione di questa legge, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Darò lettura del progetto di legge il quale è del tenore seguente. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 714.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Non avendo potuto prevedere che oggi avesse luogo la presente discussione, io mi vedo nel caso di dover rivolgere un'interrogazione o all'onorevole relatore, od anche all'onorevole ministro delle finanze onde poter motivare il mio voto sopra di questa legge.

Da quanto ha detto l'onorevole relatore, parmi che questa domanda di credito sia fondata sulla soppressione dei diritti d'ancoraggio che seguì colla legge del 1851, la quale mette a carico delle regie finanze le spese che prima ricadevano a carico delle casse d'ancoraggio.

La questione che vorrei sottoporre ella è questa: se i diritti d'ancoraggio essendo stati aboliti nel 1851 non abbiano per conseguenza potuto essere portati anche presumibilmente nel bilancio attivo del 1852, e quindi le spese corrispondenti se non accertate, almeno in approssimazione, non potessero essere portate del pari nel bilancio passivo del corrente anno; perciocchè in questo caso forse non sarebbe che una regolarizzazione di fondi, ma non sarebbe veramente una spesa nuova.

Dalla domanda di credito che ci è sottoposta pare veramente che sia d'essenza una spesa nuova, reale, mentre forse esistono nel bilancio i fondi attivi corrispondenti che non furono, però a me sembra, portati come spesa in una categoria del bilancio passivo.

COLLA, relatore. I proventi delle casse di marina sono stati portati nel bilancio attivo; ma qui trattasi di bilancio passivo, e non si potevano mettere nel bilancio passivo del 1852 queste spese, perchè ancora non si sapeva come sarebbero ripartite le attribuzioni relative all'esecuzione dei diversi lavori, e non si sapeva neppure a quali punti queste spese fossero necessarie, per cui si sono dovute assumere informazioni.

Ora solamente che la legge ha stabilita la parte che spetta al Ministero della marina, e quella spettante al Ministero dei lavori pubblici nell'esecuzione dei lavori, si può dire quali fondi siano necessari a ciascheduno di questi Ministeri per quella porzione di spesa a cui debbe sopperire.

Del resto, i fondi di cotale casse sono stati introitati per conto delle finanze, e l'amministrazione delle finanze ha provveduto perchè questi diritti entrino tutti nelle casse dello Stato.

DI CASTAGNETTO. Ciò dunque significa che non ci sarà aumento d'attivo, e che l'attuale discarico, che si accorda, sarà realmente un'aggiunta al disavanzo del bilancio corrente.

LA MARMORA ALBERTO. Mi duole che non si trovi presente il ministro dei lavori pubblici, perocchè io vorrei non già fargli un'interpellanza, ma dirigergli unicamente una preghiera. Io inviterò perciò il ministro che ora lo rappresenta a metterlo a parte del mio desiderio.

Se io non erro, nell'annoverazione delle spese che si vogliono fare in favore della marina, parmi non averne veduta una che credo assai urgente, ed a cui converrebbe pensare qualche anno prima per essere provvisti delle macchine occorrenti: io voglio dire la spesa per iscrivere i porti. Questi al giorno d'oggi si scavano con caracche a vapore, e si è abbandonato l'uso di quelle caracche in cui a vece di macchina vi era una ruota messa in movimento da uomini che si arrampicano internamente a guisa di scoiattoli e che non fanno veruna specie di lavoro. L'opera di una caracca a vapore è generale, ed è riputata indispensabile; onde io pregherei il signor ministro dei lavori pubblici e per esso il ministro qui presente a voler pensare fin d'ora se fosse possibile di provvedere almeno una o due di cotale caracche a vapore, oltre quella sola che è in Genova.

Questa preghiera e questa proposta fu fatta altra volta da me, affinché anche una ne fosse provvista per l'isola di Sardegna, cioè pei diversi suoi porti, perchè pochi ignorano che noi abbiamo colà porti così riboccanti di fango che diventano quasi impraticabili. Le caracche mosse da uomini fanno un lavoro lungo e quasi nullo; egli è perciò oltre misura necessario di avere anche le caracche a vapore. Siccome però queste non si possono avere così presto, sarebbe a desiderare, ripeto, che si provvedesse in modo da averle almeno da qui ad uno o due anni.

COLLA, relatore. Io concorro pienamente nelle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante; ed è bene che il Governo si occupi a provvedere questi cavafanghi, ossia ordigni per iscrivere i porti, perchè essi sono sicuramente assai più economici e risparmiano molte opere d'uomini, le quali importano una spesa assai più grave. Posso però rendere certo il Senato e l'onorevole preopinante che, per quanto mi consta, il Governo se n'è già occupato, poichè ha scritto in Inghilterra e incaricò persone affinché veggano modo ad accrescere questo numero. So pure che il prezzo non ne sarebbe eccessivo, e che perciò vi è molto a sperare che si aumenteranno tanto pel porto di Savona come per altri porti che ne hanno eguale bisogno.

LA MARMORA ALBERTO. Soggiungerò che anch'io essendome occupato, mi venne supposto che una caracca a vapore costerebbe 75,000 lire, fondando questa supposizione sul prezzo di quella del porto di Genova. Ma dai vari prezzi che ho veduto, mi risulta ora che una caracca a vapore non può costare di più che 20 o 22 mila lire, e non 75 mila; di modo che con lo stesso danaro se ne possono acquistare varie.

BALBI-PIOVEHA. Dopo le spiegazioni date dal signor relatore pare sia inutile che io prenda la parola. Egli è però da tutti conosciuto che il porto di Genova trovasi in assai cattivo stato, e ciò perchè da vari anni non vi si praticano intorno quelle spese che occorrono. Sia che questo inconve-

niente proceda dai grandi lavori della strada ferrata, sia da quelli della stessa strada di Genova, egli è certo, e tutti i capitani lo dicono, che dovè si avevano 20 e più braccia d'acqua, non ve ne hanno più che 12; e se il Governo non pensa prontamente a porvi un efficace rimedio, non v'ha dubbio che da qui a pochi anni quel porto non potrà più avere il fondo necessario per l'emporio del commercio.

CIBRARIO, ministro delle finanze. In ordine alle osservazioni mosse dall'onorevole senatore Alberto La Marmora, le risposte dell'onorevole relatore hanno potuto abbastanza chiarire il Senato come il Ministero non abbia dimenticato questo importante argomento.

Quanto a ciò che vien detto dall'onorevole senatore Balbi-Piovera relativamente al porto di Genova, credo altresì che il Ministero se ne stia occupando. Questi lavori i quali da gran tempo sono richiesti, vengono ora riconosciuti come indispensabili, massime se avrò luogo, come spero, la formazione del dock commerciale. Egli è poi inutile il dire che, oltre al dock, facendo capo a quel porto la strada ferrata, vi sarà un molto maggior concorso di bastimenti; quindi nasce più viva la necessità di operare intorno al medesimo tutti quei restauri che sono da desiderarsi per accrescere l'emporio del commercio.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'articolo 1:

« Art. 1. È aperto un credito straordinario di L. 360,201 50, in aggiunta al bilancio generale passivo dell'anno 1852, pel servizio tanto di manutenzione degli stabilimenti sanitari marittimi, quanto di costruzione e di manutenzione dei porti, spiagge e fari dei litorali dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale credito sarà ripartito per lire 20,701 50 sul bilancio della marina e per lire 339,500 su quello dei lavori pubblici, e per l'applicazione di esso è autorizzata l'istituzione delle seguenti categorie in aggiunta ai bilanci medesimi.

« BILANCIO-MARINA — Spese ordinarie. Cat. 25^{bis} Conservazione degli stabilimenti sanitari marittimi... L. 20,701 50

« BILANCIO-LAVORI PUBBLICI — Spese ordinarie. Cat. 15^{bis} Conservazione de' porti, spiagge e fari » 280,355 50

Spese straordinarie.

« Cat. 34. Porto di Nizza... L.	4,000 »	
« Cat. 35. Sussidi ai porti... »	31,500 »	
« Cat. 36. Faro di Capo Testa »	1,644 50	
« Cat. 37. Faro di Capo Tino »	1,000 »	
« Cat. 38. Parte di spesa pel nuovo faro all'isolotto dei Cavoli »	21,000 »	
	L. 59,144 50	59,144 50
Totale..... L.		<u>360,201 50</u>

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSIZIONE SUGLI ATTI DI DONAZIONE E DI COSTITUZIONE DI DOTI, D'EMANCIPAZIONE E DI ADOZIONE.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione, secondo l'ordine del giorno, il progetto di legge per un'imposizione sugli atti di donazione e di costituzione di doti, d'emancipazione e di adozione.

Mi riservo di passare allo squittinio per la seconda legge dopo votata questa, la quale è così concepita. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 36.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola, chieggo il voto del Senato per la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Do nuovamente lettura del primo articolo:

« Art. 1. Per gli atti che contengono donazioni di somme di danaro o di crediti saranno dovuti gli stessi diritti che per le donazioni degli altri beni mobili, salvo il disposto del seguente articolo. »

(È approvato.)

PICOLET. Je demande la parole.

Je ferai remarquer, à propos de cet article, qu'il convient de mentionner dans le nouveau projet de loi l'abrogation de l'article 30, qui porte que les donations ne sont passibles que d'un droit d'un demi pour cent. Dans le tarif de 1816 il est dit que les actes de donation ne paient qu'un demi pour cent; aujourd'hui par l'article premier de cette loi la taxe est portée à un pour cent. Il me paraît donc qu'il serait convenable d'ajouter ces mots ici ou à la fin de la loi: « Il est dérogé à l'article 30 du tarif de 1816 en ce qui concerne les actes de libéralité. »

QUARELLI, relatore. Domando la parola solo per osservare che, essendovi all'articolo ultimo la deroga generale di ogni disposizione di legge contraria alla presente, sarebbe stato inutile l'abrogare gli articoli 36 e 45, poichè quelle disposizioni sono naturalmente derogate da queste della nuova legge. Ma giacchè si erano questi due articoli accennati, non si è creduto opportuno il proporre una variazione per questa sola disposizione.

PICOLET. Le motif qui m'a porté à faire cette observation c'est que l'on a abrogé les articles 36 et 45. Il me semble qu'il serait naturel de comprendre aussi l'article 30 du tarif de 1816 parmi les articles que l'on déclare abrogés.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Faccio osservare che l'articolo 30 non è mentovato nella legge, laddove gli altri due articoli sono espressamente menzionati.

Questo è ciò che potè consigliare la differenza; del resto, essendovi sostituzione d'una disposizione speciale a quella dell'articolo 30, mi pare che questo fatto stesso, il fatto, cioè, della deroga generale contenuta nell'ultimo articolo, possa bastare, senza che siavi un'espressa deroga dell'articolo 30.

PRESIDENTE. Nel momento che il senatore Picolet parlava io aveva interrogato il Senato sull'articolo primo, sul quale esso aveva favorevolmente risposto; in conseguenza io non ho che a dire che l'articolo primo è approvato, e dar lettura del secondo:

« Art. 2. Per gli atti che contengono costituzioni di dote, donazioni od altri assegnamenti a titolo gratuito fra ascendenti e discendenti, si esigerà il diritto dell'uno per cento, qualunque sia la natura dei beni donati od assegnati. »

(È approvato.)

« Art. 3. Pel contratto di matrimonio contenente semplice costituzione di dote per parte della sposa senza che vi sia traslazione di proprietà allo sposo, sarà dovuto il diritto fisso di lire cinque.

« Quando la dote sia costituita da altri, sarà inoltre dovuto il diritto proporzionale stabilito per le donazioni. »

Il senatore Picolet ha la parola.

PICOLET. Messieurs, dans la situation actuelle de nos finances, ce n'est pas sans regret que je vois l'article 3 du

projet affranchir d'une taxe proportionnelle la constitution dotale faite par l'épouse elle-même.

L'article 36 du tarif du 1816 soumettait déjà, sans distinction, à un droit gradué les constitutions dotales dans un contrat de mariage, soit qu'elles eussent été faites par l'épouse ou par tout autre.

Le trésor public depuis 36 ans était en possession de ce droit, et dès lors il était rationnel de le conserver et de soumettre cet acte au même droit que celui qui est établi par l'article 2° à l'égard de la constitution faite par le père lui-même.

Je sais bien que l'on objectera que la dot de la femme étant destinée à supporter les charges du mariage, la femme n'en perd pas la jouissance et qu'il n'y a pas de transmission parfaite de propriété. Si l'on veut chercher des prétextes pour combattre l'établissement d'un impôt, l'esprit de contradiction en trouvera toujours; mais examinons s'il n'y a pas une espèce de mutation dans la constitution dotale faite par la femme elle-même.

D'après les maximes les plus triviales en jurisprudence, la dot en argent passe au pouvoir du mari qui en devient maître et propriétaire: *Maritus fit dominus dotis*. La femme ne conserve plus que le droit de réclamer sa dot à la dissolution du mariage, sauf le cas d'assurance; enfin, la femme n'a plus qu'un droit de créance contre son mari pour la restitution de la dot qu'elle s'est constituée. Il y a donc là une véritable mutation.

La mutation n'est pas moins évidente lorsque la femme se constitue une dot évaluée en argent et qu'elle assigne des créances en paiement (Art. 1559 du Code civil). Dans ce cas les créances sont évidemment transmises en toute propriété au mari qui n'est plus responsable que du montant de l'estimation de la dot.

Mais en est-il de même lorsque la femme se constitue des immeubles? Dans ce cas, messieurs, les jurisconsultes pensent que le mari qui acquiert la jouissance des immeubles de la femme — jouissance qui s'appelle *dominium bonitarium* — doit être considéré comme ayant acquis un usufruit. On ne saurait donc s'arrêter aux objections qu'on a pu élever contre la taxe sur la constitution dotale de la femme; il n'y a aucune raison plausible pour l'affranchir d'un droit de mutation; d'ailleurs, cette taxe établie depuis 36 ans doit être considérée comme le prix de la protection que l'Etat accorde aux actes authentiques pour en assurer l'existence et pour en prévenir toute altération.

Enfin, messieurs, il est une autre considération importante qui doit faire établir une taxe proportionnelle sur les actes de constitution dotales faits par la femme: il s'agit d'assurer la perception du droit porté par les articles 1 et 2, en écartant les moyens de simulation par lesquels les ascendants, les collatéraux, ou tout autre donateur pourraient facilement se soustraire au paiement du droit établi sur les actes de donation pour les constitutions de dots; car si la loi ne frappe pas l'acte par lequel la fille se constitue elle-même sa dot, il arrivera que les donateurs au lieu de constituer eux-mêmes sa dot, la remettront à la main de la fille, qui alors se la constituera.

Ce moyen sera mis sans inconvénient en usage lorsqu'il s'agira d'un père qui n'aura qu'une seule fille, ou de tout autre collatéral qui n'aura pas intérêt à faire connaître sa libéralité.

Par ces considérations j'ai l'honneur de proposer au Sénat un amendement au premier alinéa de l'article 3; cet amendement est ainsi conçu:

« Per le costituzioni di dote per parte della sposa si esigerà il diritto di lire 1 per cento. »

CIBRARIO, ministro delle finanze. Io veramente non avrei missione di combattere le eloquenti parole che l'onorevole preopinante ha dette in difesa dell'interesse del tesoro, sia perchè i maggiori proventi che si possono incassare servono tanto meglio a rimarginare col tempo le plaghe delle nostre finanze, sia perchè effettivamente il Ministero aveva proposto in senso diverso questa legge; tuttavia io mi permetterò di far presente al Senato che la Sessione è molto inoltrata, ed in conseguenza non avrei più fiducia di poter far approvare questa legge dall'altro ramo del Parlamento, quando, mediante un emendamento, dovesse esservi riportata; ed io non potrei quindi accettare l'emendamento proposto.

Del resto, per assicurarlo anche in ciò che riguarda gli interessi del tesoro, dirò che la legge proposta dal Ministero alla Camera dei deputati ha effettivamente subito varie modificazioni, ma che, fatto il raffronto di queste col progetto primitivo, il provento che viensi a ricavare pel tesoro rimane a un dipresso il medesimo, perchè se vi sono state modificazioni in senso contrario al tesoro, ve ne furono anche molte in senso favorevole.

Questa legge frutterà all'incirca un mezzo milione d'aumento nei prodotti dell'insinuazione; in conseguenza io porgo preghiera al Senato che ben voglia aver la bontà di passare oltre all'approvazione di quest'articolo, senza ammettere questo emendamento.

La Commissione probabilmente ha considerato che mentre si ritirano vari favori nei contratti di matrimonio, fosse però opportuno di conservarne una piccola parte.

QUARELLI, relatore. Il motivo principale per cui si è dichiarato che la costituzione di dote, quando sia fatta dalla moglie stessa, sia soggetta ad un solo diritto fisso, e si disse non contenere mutazione di proprietà, parte dalla base che la sposa essendo proprietaria essa stessa delle somme che si costituiscono in dote, non è ragionevole che per queste somme stesse si esiga e si dichiari ella soggetta ad un diritto.

Il marito acquista bensì la disponibilità della somma che si dà in dote, ma è un debito naturalmente che ha verso la moglie, e la moglie conserva questo suo credito, per cui non si può dire che vi sia una mutazione di proprietà, quando è detto « costituita in danaro, » e non comprende né mobili, né stabili; per questi motivi e sotto questo rapporto si crede che possa essere l'articolo ammesso nella sua dizione.

DI COLLENO LUZZI. Io non entrerei nel merito della proposizione fatta dal signor senatore Piccolat, poichè mi sembra molto fondata; solo fermerò l'attenzione del Senato sulle considerazioni esposte dal ministro delle finanze. Io sono d'avviso che le osservazioni del Senato debbano essere affatto indipendenti dalle circostanze o di approvazione o di rigetto che possono essere estranee alle sue modificazioni ad una legge già approvata all'altra Camera. Io non credo che a questo possa influire la premura, giacchè non si tratta di affare della salute dello Stato, per cui molte volte può forse passarsi su molte altre convenienze; ma si tratta di una legge che il Senato è chiamato ad esaminare, e da quale io penso meriti la sua attenzione in modo che non possa essere condotto a deliberare dal riguardo di veruna premura.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Io domanderò la parola per far osservare che non ho parlato né di rigetto, né di altro; ho detto che la Sessione essendo molto inoltrata, non c'era speranza, o almeno sarebbe cosa difficile, che nella

moltiplicità delle leggi che rimangono ad esaminarsi dall'altra Camera, questa possa ancora occuparsi ad esaminar di nuovo la presente.

In quanto all'interesse dell'erario, io credo che non è indifferente il poter comprendere l'aumento presente che verrà nei bilanci, i quali saranno formati nell'intervallo che disgiungerà la proroga della Sessione dall'altra.

Quindi io insisto nella preghiera già fatta al Senato, che voglia cioè passare oltre, senza occuparsi dell'emendamento, poichè non pare che esso costituisca uno di quei casi tanto gravi da rimandare per questa sola circostanza l'esame di questa legge.

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

FICOLET. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Je dois avant d'accorder la parole à ceux qui la demandent, interroger le Sénat pour savoir si l'amendement présenté par M. Picolet est appuyé.

FICOLET. Je demande la parole pour retirer mon amendement.

PRESIDENTE. Vous êtes dans votre droit : vous avez la parole.

FICOLET. Les considérations que vient de présenter M. le ministre des finances m'engagent à retirer mon amendement, d'autant plus que je regarde cette loi comme très-provisoire; car il est absolument nécessaire de changer le tarif sur les droits de mutation, je ne doute pas que M. le ministre ne s'occupe très-sérieusement d'une loi qui doit être une des principales sources de revenus pour le trésor.

En France cette contribution produit plus de 225 millions; un tarif bien ordonné pourrait produire chez nous 25 millions pour le moins, sans que cet impôt paraisse trop lourd, car il se paie dans les occasions où le contribuable retire un avantage de l'acte qui en est l'objet.

D'ailleurs, cet impôt ne frappe généralement que les riches, que ceux qui font des transactions; ce sont les gens d'affaires qui y sont le plus particulièrement soumis.

C'est donc dans la confiance que M. le ministre fera réviser les tarifs et qu'ils proposera de soumettre à l'enregistrement les actes à produire en justice, que je retire mon amendement. Si la révision du tarif avait été l'objet d'une nouvelle loi, il en serait déjà résulté un grand avantage pour le trésor. Cette loi aurait été d'une exécution facile; elle n'aurait pas nécessité une augmentation dans le nombre des employés du fisc.

Voilà quelles sont les observations que j'avais à soumettre au Sénat en retirant mon amendement.

CERRARIO, ministro delle finanze. Si è creata una Commissione, la quale già da alcuni mesi si occupa appunto della revisione della tariffa dei diritti d'insinuazione e di emolumento; e credo che potrà essere pronta per la prossima Sessione una legge al riguardo, onde si troverebbero adempiti i desiderii espressi dall'onorevole senatore Picolet.

PRESIDENTE. Ritirando il senatore Picolet il suo emendamento, non resta che a porre al voto l'articolo 3.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

* Art. 4. Per le emancipazioni si esigerà per ciascuno individuo emancipato il diritto fisso di lire sette, e così pure per le adozioni.

* Qualora contengano donazioni sarà inoltre dovuto il relativo diritto.

(È approvato.)

* Art. 5. Gli atti che si stipulano nell'interesse dello Stato e delle amministrazioni di esso non sono soggetti al pagamento

dei diritti d'insinuazione, salvo per la quota che, secondo la natura dei contratti ed a termini di legge, deve essere a carico delle altre parti.

(È approvato.)

* Art. 6. Sono pure esenti da tali diritti gli atti e processi verbali di deliberamento cui si procede dalle amministrazioni dello Stato per vendita ai pubblici incanti di oggetti mobili che appartengono allo Stato stesso.

(È approvato.)

* Art. 7. Non sono soggetti che al pagamento del solo diritto fisso d'insinuazione di una lira gli atti e processi verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di pietà o le Casse di risparmio.

(È approvato.)

* Art. 8. Sono abrogati gli articoli 36 e 45 della tariffa pubblicata col manifesto camerale del 1° aprile 1816, ed è derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente. Sarà questa in vigore il giorno 1° di luglio prossimo venturo.

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE PER ALCUNE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 30 SETTEMBRE 1848, RELATIVE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA.

CERRARIO, ministro delle finanze. Domando la parola per la presentazione a nome del ministro degli interni di un progetto di legge sopra alcune modificazioni alla legge del 30 settembre 1848 relative al personale di sicurezza pubblica.

Il ministro degli interni si riservò di rassegnare al Senato la relazione, ed intanto io lo pregherei di voler decretare d'urgenza questa legge di cui ciascuno conosce la somma importanza. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 847.)

PRESIDENTE. Nel dar atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, io sottopongo al voto del Senato l'urgenza che ci venne domandata.

DI COLLENO LUIGI. Se non ne conosciamo la sostanza, non possiamo votare l'urgenza.

PRESIDENTE. Basta il titolo della legge.

CERRARIO, ministro delle finanze. Se vogliono che io dia lettura dell'intero progetto di legge...

Vari senatori. No! no!

DI COLLENO LUIGI. Dunque questa legge è presentata?

PRESIDENTE. La legge è presentata colla riserva d'unirvi la relazione.

Essendosi chiesta l'urgenza sopra questo progetto, io interrogherò il Senato.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DELLA SOSTITUZIONE DELLE PENE STABILITE DAL CODICE PENALE MILITARE A FAVORE DEGLI UFFICIALI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Stara, relatore del progetto di legge per l'abrogazione della sostituzione

delle pene stabilita a favore degli ufficiali dal Codice penale militare.

STARA, *relatore*, legge la relazione. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 162.)

PRESIDENTE. Questa relazione verrà data alle stampe e distribuita ai signori senatori.

Ora si procede allo squittinio per le leggi già approvate dal Senato.

Comincia a farsi lo squittinio della legge riguardante un credito straordinario di lire 360,201 50 sui bilanci della marina e dei lavori pubblici per l'anno 1852.

Risultamento della votazione:

Votanti 56
Voti favorevoli 52
Voti contrari 4

(Il Senato adotta.)

Si passa ora allo squittinio intorno alla legge sulla tassa degli atti di donazione, di costituzione di dote, di emancipazione e di adozione.

Risultamento della votazione:

Votanti 53
Voti favorevoli 45
Voti contrari 8

(Il Senato adotta.)

Per la prossima seduta i senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Relazione sul progetto di legge per la concessione di beni demaniali in Sardegna — Approvazione del progetto di legge per l'abrogazione della sostituzione alle pene stabilita dal Codice penale militare a favore degli ufficiali dell'armata di terra — Presentazione di quattro progetti: 1° Per la concessione della strada ferrata da Mortara a Vigevano; 2° Per la regolarizzazione del diritto di pedaggio esercito dal comune di San Mauro; 3° Per lo stabilimento della contribuzione prediale in Sardegna; 4° Per modificazioni alla tariffa doganale.*

La seduta è aperta alle ore 3 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

SUNTO DI PETIZIONI — OMAGGI.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato del seguente sunto di petizioni.

PROVANA DEL SABBIONE, segretario, legge:

568. Andrea Bardi da Genova prega il Senato perchè voglia eccitare il Ministero a far di mano in mano di pubblica ragione lo stato delle cose in Sardegna e dare alcune provvidenze riguardo alla medesima.

569. Lo stesso fa istanza perchè sia pubblicata la tabella dello stipendio degli esattori pel corrente anno.

PRESIDENTE. Reco pure a conoscenza del Senato vari omaggi fattigli:

1° Dal signor comandante generale dello stato maggiore, dell'ultimo foglio della carta dei regi Stati.

2° Dal signor ingegnere Davicini, di un suo scritto sulla località preferibile per lo stabilimento dello scalo per la strada ferrata di Novara.

3° Dal signor intendente generale della divisione amministrativa di Savona, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio.

4° Dal signor direttore generale delle regie poste, di vari esemplari del nuovo dizionario postale.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Concedo la parola al senatore Massa Saluzzo, relatore dell'ufficio centrale per la legge della concessione di beni demaniali in Sardegna.

MASSA SALUZZO, relatore, legge la relazione (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 703).

PRESIDENTE. Questo rapporto fu già dato alle stampe e distribuito ai signori senatori. Prego perciò il Senato a fissare il giorno della discussione sopra questo progetto.

Voci. A domani! a lunedì!

DI CASTAGNETTO. Siccome questo rapporto fu distribuito ieri stampato, così parmi si potrebbe discutere domani.

PRESIDENTE. Chi vuol intraprendere la discussione domani, si levi.

(È approvato.)

LA MARMORA ALBERTO. Io credo veramente che essendosi oggi soltanto letto il rapporto di tal progetto, sarebbe bene che avessimo almeno un giorno di più per poterlo maturare: per altra parte siccome io sarò forse il solo che prenderò la parola, quantunque io mi associ interamente alle conclusioni della Commissione, così non ho veruna difficoltà di aderire a che sia discusso domani.

PRESIDENTE. Del resto il Senato ha già deliberato.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DELLA SOSTITUZIONE ALLE PENE STABILITA DAL CODICE PENALE MILITARE A FAVORE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione del progetto di legge per l'abrogazione della sostituzione di pene in favore degli ufficiali dell'armata di terra, stabilita dal Codice penale militare (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 162).

L'articolo unico della legge è così concepito:

« Le sostituzioni alle pene ordinarie in favore degli ufficiali dell'armata di terra contenute nel Codice penale militare sono abrogate. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, interrogo il Senato se vuol tener per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo unico della legge (*Vedi sopra*).

Se non si chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Il Senato approva.)

Prima di passare allo squittinio concedo la parola al ministro dei lavori pubblici.

PROGETTI DI LEGGE: CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA MORTARA A VIGEVANO; DIRITTO DI PEDAGGIO ESERCITO DAL COMUNE DI SAN MAURO; IMPOSTA FUNDIALE IN SARDEGNA; MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DOGANALE.

FALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare una legge del Ministero dei lavori pubblici, che è quella della concessione di una strada ferrata da Mortara a Vigevano (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 860).

Il senatore Cibrario, ministro di finanze, che non può recarsi in Senato per la discussione che ha luogo nella Camera dei deputati della legge sulla Banca nazionale, mi ha incaricato di presentare tre progetti di legge già votati dalla Camera stessa.

Il primo concerne la regolarizzazione del diritto di pedaggio esercitato dal comune di San Mauro (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 852).

Il secondo riguarda lo stabilimento della imposizione prediale in Sardegna; ed il terzo è relativo a modificazioni della tariffa doganale (Vedi 2° e 1° vol. *Documenti*, pag. 810-433).

Su quest'ultimo progetto il ministro di finanze prega il Senato a voler pronunciare l'urgenza a motivo di una disposizione del medesimo, che è quella dell'articolo 3°, la quale fa cessare rispetto agli olii la franchigia doganale pel porto di Nizza. Questa franchigia che era estesa anche agli olii, fa che le ultime convenzioni contratte col Governo francese in forza delle quali è stato diminuito in una misura assai notevole il dazio d'importazione dei nostri olii nel territorio francese, non possono applicarsi alla provincia di Nizza, la quale godendo della franchigia doganale, ha libera facoltà d'introdurre gli olii esteri. Quindi il Governo francese ha detto che si riservava ad applicare la stessa facilitazione anche agli olii provenienti da Nizza, quando si fosse provveduto a che cogli olii di Nizza non fossero introdotti anche quelli venuti da paesi esteri. Allora la città e provincia di Nizza domandarono che loro fosse tolta quella franchigia; e siccome la convenzione col Governo francese sta per entrare in attività, perciò il ministro delle finanze prega il Senato di riguardar questo progetto come d'urgenza.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe; i tre primi verranno distribuiti negli uffizi, ed il quarto sarà oggetto di esame per la Commissione speciale di finanze.

Siccome il ministro, rispetto a quest'ultimo, cioè a quello che reca modificazioni alla tariffa doganale, ha chiesto l'urgenza, lo pongo ai voti.

(L'urgenza è approvata.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti.....	51
Voti favorevoli.....	48
Voti contrari.....	3

(Il Senato adotta.)

L'ordine del giorno di domani è il seguente:

Ad un'ora negli uffizi, per l'esame del progetto di legge già stampato, il quale autorizza la ferrovia da Mortara a Vigevano:

Alle ore due, seduta pubblica per l'esame del progetto di cui si è letta oggi la relazione.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione sul progetto di legge per la concessione di beni demaniali in Sardegna — Osservazioni del senatore Alberto della Marmora — Nuovo progetto del senatore Vesme — Inibì del ministero all'ufficio centrale — Presentazione del progetto di legge per modificazioni agli statuti della Banca nazionale — Relazione sui progetti di legge: 1° Imposta personale-mobiliare; 2° Riforma dei sott'uffiziali e soldati; 3° Leva di 10,000 uomini sulla classe 1831.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

PROVANA DEL SABBIONE, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è senza osservazioni approvato.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI IN SARDEGNA — RINVIO DELLA MEDESIMA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione della legge per la concessione di beni demaniali in Sardegna (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 702).

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge, ed accordo la parola al signor senatore Alberto Della Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Signori senatori. Estraneo alla vostra Commissione, ma non affatto estraneo alle cose dell'isola di Sardegna, mi fo ardito di aggiungere alcune brevi parole a quelle così sapientemente dette ieri dall'onorevole relatore della vostra Commissione, di cui divido il parere sulle poche ma indispensabili mutazioni da essa proposte al progetto di legge quale ci venne recentemente presentato.

Signori, mi trovava pochi giorni fa in Sardegna allorchè vi giunse col foglio ufficiale il suddetto progetto stato adottato senza discussione nell'altra parte del Parlamento, e mi sono potuto convincere che se da un lato vennero dalla gente colta apprezzate anche con riconoscenza le mire del Governo nel presentare la legge, dall'altro il silenzio usato rispetto all'adempimento di replicate promesse contristò quelle persone che conoscono appieno le condizioni presenti di quel paese, ove due partiti estremi diffondono a gara, in ogni modo e sotto qualunque pretesto, la diffidenza e l'odio contro l'autorità, sparlando pure presso il volgo ignorante di quella fusione che non ebbe luogo certamente a danno dell'isola.

Avvezzo ad esprimermi con franchezza dirò che credo sarà affatto vana ogni combinazione per ottenere le condizioni di alienazione dei beni demaniali dell'isola, se prima di tutto

non si penserà a svincolare il demanio da quegli obblighi cui è strettamente tenuto verso molti comuni.

Signori, è inutile negarlo, i deplorabili effetti della legge sulle chiudende, legge provvidissima, ma stata pessimamente praticata; il modo dirò scandaloso con cui ebbe luogo l'abolizione dei feudi, misura per sè santissima, e tante altre disposizioni benefiche nell'intenzione, ma malamente applicate o non sostenute, hanno gettata nella massa degli isolani una sfiducia molto pronunciata contro tutto ciò che è proposto dal Governo in fatto di cose spettanti alla finanza; ciò che capitò alla legge sulle chiudende ed a quella dei feudi non mancherà di accadere rispetto alla presente, se non verrà in modo positivo provato a tutti i Sardi e massime ai campagnuoli che non si trascendono i diritti dei comunisti e che il Governo è intento ad efficacemente contribuire ai loro vantaggi con necessari assegnamenti, i quali, notate bene, signori, quanto saranno maggiori in favore dei comuni, tanto maggiori saranno i vantaggi del regio demanio stesso, il quale nel riparto delle contribuzioni avrà a ritenerle come proprietà private imponibili.

È una cosa notoria a chi conosce tampoco le cose dell'isola che non tutti i comuni di questa trovansi in parità di circostanze in quanto al possedimento dei terreni comunali; alcuni ne abbondano assai, altri gli hanno scarsi, e molti ne difettano assolutamente; epperchè in alcuni comuni il seminerio ed il pascolo si esercitano in terreni strettamente parlando comunali; in una grandissima parte però degli altri quest'assegnamento di estensioni territoriali da impiegarsi al seminerio ed al pascolo si fa nei terreni d'esclusivo dominio dei privati.

Lo stesso ritengasi per la maggior parte dei comuni dell'isola in ordine ai così detti prati che sono appunto le estensioni territoriali destinate specialmente al pascolo del bestiame domito, giacchè in quei luoghi che prima possedevano un tratto di terreno comunale destinato a quest'uso si è questo ripartito a pelizione dei comunisti, in dipendenza di lettere patenti del 26 febbraio 1839 e regolamento annesso onde ridurlo a coltura, come già venne esposto nella relazione della Commissione.

Ciò poi che preoccupa assai più la mente di molti comuni si è la mancanza assoluta di luoghi da legnare o la minaccia di perdere la facoltà di usare di certi altri terreni boschivi che, sebbene demaniali, sono però soggetti agli usi degli abitanti per i loro bisogni chiamati in Sardegna *adempriti*; per i quali si corrispondono dai comuni al demanio (ed ai feudatari prima di esso rispettivamente) i diritti reali o terratici in oggi rappresentati dalle prestazioni pecuniarie surrogate alle feudali.

Io tralascierò di entrare in ulteriori particolari sopra questi *adempriti*, come pure tacerò delle *cussorgie*, *stazzi* e *furiadorgii*, cose già state esposte dall'illustre relatore della nostra Commissione, il quale per le cariche da lui sostenute tanto nell'isola come nel ministero di Sardegna è certamente la persona la più capace in simili negozi, cosicchè, prescindendo dal formulare lo stesso una nuova aggiunta alla legge in questione con proporre una cosa già formalmente promessa, ma sin ora non praticata, io mi limiterò ad indurvi, signori, per quanto so e posso, a non accettare la legge quale vi venne presentata, accettando invece le aggiunte e le modificazioni proposte dalla vostra Commissione, alla quale, io lo ripeto, mi associo pienamente.

Signori, non sono ancora trascorsi molti mesi che dovetti, voi ben lo sapete, sostenere al cospetto vostro una discussione in cui il mio dovere di senatore prevalse ad ogni altra considerazione; allora io ebbi l'onore di trattenervi di quelle non poche provvidenze benefiche non state praticate o che furono adulterate per difetto di armonia tra di loro o di efficace cooperazione di tutti i poteri, le quali si mutarono in danno della Sardegna, come una bevanda salutare male adoperata diventa talvolta un potente veleno. Allora pure feci mio malgrado presentire degli eventi funesti che pur troppo non tardarono a compirsi, dando alle mie parole una deplorabile giustificazione.

Ebbene, oggi come allora sono reduce da pochi giorni dall'isola, ed oggi pure credo di avere piena conoscenza delle attuali condizioni morali di quel misero paese, e così è debito mio di dirvi, o miei colleghi, e di dire ai signori ministri che colà siedono (*Accennando al banco dei ministri*), che due sono come allora i principali bisogni della Sardegna: fermezza positiva e non interrotta per parte dell'autorità superiore, ed equità e discernimento nelle leggi che spettano alle condizioni vitali di quella popolazione.

In quanto alla fermezza, voi tutti in questo recinto siete meco concordi nel desiderarla; non possiamo però che consigliarla al potere esecutivo; ma come parte integrante del potere legislativo tocca a noi di fare sì che le leggi, sempre proposte in fin di bene, non sortano un effetto opposto allo intento, ed è in questo senso che vi ripeto nuovamente la mia preghiera di aderire a quelle poche ma importanti mutazioni proposte dalla vostra Commissione alla legge la quale venne presentata alle nostre deliberazioni.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Vesme.

VESME. Comincerò colle stesse parole colle quali ha esordito il nostro collega senatore La Marmora.

Estraneo alla Commissione, ma non estraneo del tutto alle cose di Sardegna, credo di poter dire alcune osservazioni su quest'argomento, le quali se non aggiungeranno gran che a quanto così saggiamente svolse il relatore del vostro ufficio centrale, forse indurranno il Senato ed il relatore medesimo ad accettare alcune mutazioni che egli propone alla presente legge; tanto più che le mutazioni che sono per proporre sono quasi una conseguenza delle premesse dal relatore medesimo del suo rapporto addotte.

Soltanto, dove egli andò con mano forse eccessivamente cauta nell'applicare il rimedio che additava, io penso che, trattandosi di una cosa di tanta rilevanza quale è questa, e quale testè la mostrava l'onorevole senatore La Marmora, sia meglio procedere francamente e togliere il male dalle radici, a vece di complicare con emendamenti sconnessi le cose in modo che a luogo di evitare i disordini che si temono, non si rendano maggiori.

Io proporrei adunque, a vece della legge che vuoi discutere, alcuni articoli, anzi un nuovo progetto di legge, del quale neppure una linea sarebbe mia, perchè estratto interamente dai tre progetti che abbiamo sott'occhio; cioè quello che fu presentato dal ministro alla Camera elettiva, quello che la Commissione ha redatto nella Camera elettiva e che vi fu ammesso senza discussione, e quello infine che compilò il vostro ufficio centrale.

Da questi tre sistemi estraggo solo quattro articoli nei quali credo comprendersi quanto è necessario mutare alla legge 26 febbraio 1839.

La legge aveva otto articoli nel primo progetto; essi furono portati ad undici dalla Commissione della Camera elettiva, e quantunque nel nostro ufficio centrale sia stato abolito un articolo, cioè il settimo, pure ora ammonta a dodici.

Alcuni di questi furono necessari, appunto perchè alcune mal chiare aggiunte o mutazioni chiedevano nuovi articoli per ischiarimento.

Il regolamento annesso alla carta reale 26 febbraio 1839 aveva per iscopo di agevolare la divisione dei beni venuti al demanio in Sardegna in seguito all'abolizione dei feudi.

Siccome colà era grandemente in uso il contratto di enfiteusi, e che d'altra parte sarebbe stata meno gravosa la concessione fatta a questo titolo, la legge di questa si occupò principalmente. Ma dacchè nel 1848 fu esteso alla Sardegna il nostro Codice civile, non è più possibile seguirvi il metodo dell'enfiteusi dal Codice proscritto.

La sola mutazione necessaria, inevitabile a farsi alla legge è dunque quella che ha rapporto all'abolito diritto enfiteutico.

Se si potesse stabilire un diritto eccezionale per la Sardegna, forse converrebbe perfino conservarvi l'enfiteusi, giacchè un diritto eccezionale può parere meno opportuno si facciano nella nuova legge quelle mutazioni che da quella prima sono rese necessarie.

A parte una tale considerazione, due mutazioni io proporrei alla legge del 1839, cioè che si togliesse la pena della caducità a quelli che non coltivano fra il quinquennio le terre ottenute ed a quelli che le alienano fra il decennio.

Se non che tale pena della caducità, quand'anche non vi fossero altri motivi, viene di sua natura a doversi togliere, dacchè il Governo deve alienare i suoi beni per mezzo di vendita, contratto di sua natura irrevocabile.

Asseriva ieri il relatore dell'ufficio centrale essere talmente contrario allo spirito della vendita il patto della rescissione della medesima che la nostra legge non l'ammette nemmeno nel caso che non si effettui il pagamento del prezzo.

Ma una ragione particolare vi è per non ammettere in questo caso la pena della caducità.

Io vissi lungo tempo in Sardegna in contatto con persone che acquistarono beni secondo i patti e coi vincoli imposti da questa legge, e potei a mio grand'agio vederne gli inconvenienti.

La legge del 1829 stabiliva con ottimo fine che le terre demaniali si concedessero di preferenza ai più poveri del paese: ma ne avvenne che i più poveri non avevano mezzo di

coltivarle, nè potendo cederle a persone più agiate, per lo più difatti non le coltivavano e lasciavano scadere il quinquennio, dimodochè una gran parte dei concessionari di beni demaniali in Sardegna sarebbero ora scaduti dalla loro concessione. A questa cagione generale se ne aggiunse una particolare e degna di maggiore riguardo.

A tutti è noto che negli anni passati furono scarsi i raccolti, furono pessimi in Sardegna, e la miseria vi fu sì eccessiva che, nè esagero in ciò dire, per tutta l'isola morirono molti di pura fame.

In tale stato di cose divenne viepiù impossibile a molti di coltivare i beni loro distribuiti.

L'interesse del Governo è che i beni di Sardegna escano dalla proprietà dello Stato e passino in quella dei privati. Nelle vendite di beni demaniali che si fanno in terraferma vi ha principalmente uno scopo fiscale: si vendono i beni per acquistarne il prezzo; anche, se vuoi, perchè producono maggiormente in mano dei privati, ma lo scopo principale è l'utile del prezzo.

In Sardegna invece lo scopo dell'alienazione dei beni non è il prezzo che se ne ritrae, perchè vengono a venderli al tenuissimo prezzo di circa quattro franchi e mezzo per giornata; ivi non si tratta di prezzo, si tratta di donare questi beni all'agricoltura; laddove sono tuttora in mano del Governo sempre saranno incolti.

Si aggiunge un'altra ragione, ed è che colla legge del 15 aprile 1851 essendosi abolito, come è noto, il pascolo nei terreni privati, si è conservato nei demaniali e comunali, nei quali non cesserà se non dopo un decennio.

Il miglior modo di fare che anche in questi cessi la pastura vaga e che per altra parte non manchi il pascolo ai bestiami, sta nel far sì che questi passino del tutto all'industria privata. Quanta maggiore quantità di beni passerà all'industria privata, tanto maggiore quantità ne sarà consecrata ad ogni genere di prodotti; e ancorchè vengano chiusi e ridotti i pascoli, essi saranno migliori pascoli, come è osservato anche nella relazione del vostro ufficio centrale.

Nè i latifondi che alcuni mostrano di temere, io li temo in Sardegna, nè in generale li credo anche solo possibili nei nostri tempi. Quando Plinio diceva quelle celebri parole che i latifondi *perdidere Italiam*, aggiungeva che tre individui possedevano la metà dell'Africa. Latifondi di questo genere non sono ora a temere, e se per caso uno raccoglie una gran quantità di terre, fra breve queste si dividono per le successioni e per mille altri modi. Inoltre in paesi incolti, di pochi mezzi pecuniari, non vi ha che i gran tenimenti che sieno capaci di buona cultura; in essi soli si possono introdurre quei miglioramenti che l'arte richiede, e dei quali tanto abbisogna la Sardegna.

Difatti l'abbiamo veduto colla pratica che quasi tutte queste terre concesse a piccoli proprietari restarono pressochè tutte incolte; e per citare un esempio, su 4000 starelli stati divisi fra gli abitanti del villaggio di Samassi in vicinanza al luogo dove io ho un mio tenimento, forse venti soli furono coltivati, e la concessione è fatta da circa un quinquennio, sì che ora i concessionari incorrerebbero nella pena della decadenza.

Osservava il senatore Della Marmora che ci saranno probabilmente querele in Sardegna per questa legge, comunque sia redatta, perchè temeranno che siano lesi alcuni loro diritti, principalmente due, quello del *legnare* e quello del *pascolo*.

Io non parlerò di quello di legnare che è estraneo al nostro argomento; in quanto a quello del pascolo osserverò che,

poichè con recente legge fu ristretto e pressochè abolito, è necessità che le altre leggi si conformino a questo principio, e che perciò i terreni si concedano a privati.

Al danno che ne possa derivare alla pastorizia in alcuni luoghi ha provveduto la legge del 1839, prescrivendo che agli estranei siano preferiti i naturali del luogo ove loro manchino i terreni, e questa prescrizione è stata negli anni scorsi eseguita, e non vi ha quasi comune in Sardegna il quale non abbia avuto ampie concessioni di terreno.

È bensì vero che questi terreni per le ragioni che ho esposte rimasero incolti, ma poichè essi pure sono soggetti alla contribuzione, se stabiliamo che in caso che il proprietario non possa coltivarli, possa trasferirli ad altre persone, cesserà per l'avvenire questo pericolo e non vi ha dubbio che il proprietario troverà mezzo di trarne partito.

Una delle cagioni parimente che facevano sì che questi beni fossero incolti (e questo dico per esperienza e possono farne fede quanti conoscono la Sardegna), è che la chiusura dei beni vi costa assai più che il comperarli e coltivarli.

Secondo la legge del 1839 i beni acquistati giusta le norme stabilite dalla medesima, di diritto non erano soggetti alla servitù del pascolo, ma questo diritto poco vale contro il fatto, e contro centinaia di capi di bestiame selvaggio non era possibile difendersi senza una valida e continua custodia che porterebbe una immensa ed incomportabile spesa.

Ma anche questo impedimento scemerà nell'anno venturo; pel pascolo nei beni demaniali si dovrà pagare un diritto di tanto per capo di bestiame, ed i privati potranno esigere un simile canone da quelli che condurranno bestiami a pascolare nei loro beni.

Insisto adunque affinché in ogni modo si faciliti la concessione dei beni ai privati in Sardegna e si tolga l'articolo aggiunto dalla Commissione della Camera dei deputati, col quale è stabilito doversi la concessione senza formalità di incanto restringere ad 80 starelli.

Credo parimente debba togliersi la graduazione d'interessi, l'applicazione della quale sarà quasi impossibile in pratica trattandosi di minime somme, poichè ordinariamente queste concessioni sono di 5 starelli e talvolta anche minori, che al prezzo di 4 80 caduno formano pezzi di terreno di 24 franchi di valor capitale, ossia di un franco e venti centesimi al 5 per 100.

Ora io lascio giudicare se è possibile tenere contabilità di natura tale per ogni concessionario. Perciò, ripeto, vorrei toglia questa condizione, e crederei in compenso doversi mantenere l'esenzione di cui nella legge del 1839, ossia la immunità per 5 anni dagli interessi o dal canone per lo acquirente: questo vantaggio compenserà ampiamente l'aumento che propongo nell'interesse, ed anzi sarà assai più utile agli acquirenti.

È evidente che si è appunto nei primi anni che si esigono maggiori spese e che qualunque anche lieve aggravio è nei principii di molto peso; laddove negli anni seguenti hanno potuto ristorarsi col prodotto del possesso che già è ridotto a coltura.

Se adunque secondo la legge antica continuino a stabilire che per i primi cinque anni non si paghi canone od interessi di sorta, che per i cinque anni seguenti siano ancora esenti da canone ed interessi coloro che stabiliscano sul fondo case rustiche, si farà una cosa che è più vantaggiosa alla Sardegna, di più facile esecuzione e che è più utile agli stessi acquirenti.

Premesse queste considerazioni, propongo che l'intera legge si muti nel seguente modo:

« Art. 1° (È il primo della legge quale fu adottata dalla Camera elettiva) Le alienazioni dei terreni appartenenti al demanio dello Stato nell'isola di Sardegna, che secondo le norme dell'articolo 55 del regolamento annesso alla carta reale del 26 febbraio 1839 potevano farsi tanto a titolo di vendita che d'enfiteusi perpetua, si faranno d'ora in poi a titolo di vendita.

(Quindi il principio dell'articolo 3 della legge quale fu adottato dalla Camera elettiva): « In esse vendite dovrà sempre esprimersi la rinunzia alla facoltà di riscattare.

« Art. 2. (È l'8° del progetto dell'ufficio centrale) L'approvazione dei contratti avrà luogo per mezzo di regi decreti, previo il parere del Consiglio di Stato.

(Quindi l'alinea dell'articolo 5 del progetto approvato dalla Camera dei deputati): « Dovranno però rendersi noti al pubblico per via di manifesti almeno 15 giorni prima della spedizione del titolo.

« Art. 3. (È il quarto del primitivo progetto ministeriale) Il disposto dall'articolo 62 del precitato regolamento, che stabilisce la pena della decadenza dalla concessione e dalla relativa esenzione dai canoni contro il concessionario dei terreni demaniali e comunali, i quali non gli abbiano dissodati o coltivati nel quinquennio, è abrogato. È pure rinvocato il disposto dall'articolo 63 del regolamento medesimo, che porta il divieto di vendere o cedere in pagamento i terreni suddetti per il corso di anni dieci dal giorno della concessione.

(Segue un'alinea che è tratto dall'articolo 9 della legge quale fu approvata dalla Camera elettiva): « Il disposto da quest'articolo è applicabile anche al caso del quale gli acquirenti avessero già incorso la pena di caducità. »

Faccio osservare che quest'articolo, quantunque abbia un effetto retroattivo, siccome è tutto nell'interesse della popolazione, che qui principalmente abbiamo di mira, io spero che nessuno vorrà combatterlo. Sarebbe cosa troppo crudele il privare della proprietà innumerevoli persone che la tengono, ed alle quali il Governo la lasciò già da più anni, quantunque legalmente ne fossero decaduti; e tanto più sembra doversi loro concedere questa proprietà, in quanto appunto negli scorsi anni cagioni speciali e dolorose fecero sì che i possessori non le coltivassero.

Quest'obbligo di coltivare durante il quinquennio si toglie per l'avvenire; nè conviene porre in peggiore condizione quelli che non li coltivavano per lo passato, quando avevano maggiori impedimenti a poter coltivare che non si avranno per l'avvenire.

Segue infine l'articolo 4, che per me sarebbe l'ultimo (È il 5° del primitivo progetto ministeriale): « Nei casi di alienazione o cessione di terreni pervenuti a privati o corpi morali dal demanio a titolo tanto di vendita quanto di enfiteusi, non sarà più dovuto alle finanze il laudemio portato dall'articolo 64 del ridetto regolamento. »

Quest'articolo ha fondamento principalmente sull'introduzione recentemente fatta in Sardegna dei diritti che si pagano in terraferma in occasione di alienazione; ha fondamento ancora nell'abolizione dell'enfiteusi, dopo la quale sarebbe poco conforme a ragione che si continuasse a vincolare in perpetuo queste proprietà con un vincolo di natura al tutto enfiteutica.

PRESIDENTE. La Camera ha udito la lettura degli articoli che il senatore Vesme intende sostituire alla legge che siamo chiamati a discutere dall'ordine del giorno.

Dico sostituire perchè non si tratta qui di emendamenti proposti ad uno o ad altro articolo del progetto; ma si tratta di una legge affatto nuova. Nuova in quanto si cambia intie-

ramente l'ordine delle disposizioni, e l'ordine è parte essenziale della bontà di una legge; nuova in quanto che il senatore Vesme trae i suoi articoli da tre diversi progetti, i quali si corressero l'un l'altro; di modo che non si può dire che questa legge sia la modificazione di un solo di questi progetti, ma di tutti tre, perchè parte delle disposizioni si trae dal progetto ministeriale, parte dal progetto approvato e riformato dalla Camera dei deputati, e parte dalle opinioni che l'ufficio centrale ha manifestate nel suo rapporto.

VESME. Mi permetta una parola.

PRESIDENTE. Scusi, mi lasci finire; non è per discutere il merito delle proposte, egli è per la regolarità della discussione che io parlo.

Aggiungo adunque che si deve chiamare legge nuova anche perchè racchiude alcuni articoli che sia il Ministero, sia la Camera, sia la Commissione non avevano introdotti, articoli che contengono essenziali variazioni in ciò che concerne le condizioni delle vendite che vorrebbero assimilare all'antica enfiteusi, ed in ciò che appartiene all'abolizione delle caducità, onde facilitare, secondo il lodevole suo intendimento, le concessioni che si debbono fare di questi beni demaniali.

Ciò posto, io debbo osservare alla Camera, per la regolarità della discussione, che, qualora essa appoggi col suo voto la proposizione del senatore Vesme, non è possibile che possa andare di pari passo la discussione della legge posta all'ordine del giorno con la proposizione sua, perchè sono due progetti inconciliabili, e se non si vuole dirli contraddicenti, in cose essenziali, sono certamente proposizioni che non possono mescolarsi insieme e formare materia di una sola discussione. Dunque, delle due, l'una; o che il Senato appoggia la proposizione del senatore Vesme, ed allora bisogna che il Senato deliberi a quale dei progetti vuol dare la preferenza nella discussione: nè potrebbe il Senato dare la preferenza al progetto del senatore Vesme senza prima considerare più a fondo di ciò che si possa fare in una semplice relazione la materia di queste variazioni. Sarebbe inoltre necessario che il Senato, ove voglia acconsentire agli articoli progettati dal senatore Vesme, deliberi ancora che questo progetto sia trasmesso agli uffizi od almeno alla Commissione perchè possa farne oggetto di un nuovo studio, e vedere se sia questo preferibile; nel caso poi che il Senato non stimi di appoggiare questa proposizione, ossia di dare la preferenza al progetto del senatore Vesme, allora rimane a lui il mezzo di contrapporre articolo per articolo al progetto che verrà in discussione, che è il progetto ministeriale emendato dalla Commissione, di contrapporre, dico, articolo per articolo quegli emendamenti, quelle correzioni e quelle soppressioni che egli desidera. Io non vedo altro mezzo con cui si possa avviare regolarmente questa discussione; perciò metterò ai voti in primo luogo la proposizione fatta dal senatore Vesme, acciò si conosca se v'ha chi vuole appoggiarla.

Intanto accordo la parola al proponente.

VESME. Io aveva interrotto il presidente appunto per aggiungere che io stesso desidero che il progetto mio non sia immediatamente discusso, ma venga trasmesso alla Commissione. Egli è questo appunto che io intendeva proporre, perchè in ogni caso reputo sia non solo cosa poco utile, ma anche poco regolare che si discutano immediatamente appena messi fuori gli emendamenti di qualche importanza.

Si mandì pure il mio alla Commissione che lo esamini unitamente, ove giudichi, al suo autore, e ne faccia quindi la relazione. Io dichiaro che vi aderisco pienamente, conoscendo la capacità di quelli cui tocca deliberare, nè mi appiglierò al mezzo sussidiario stato accennato dal signor presidente di

combattere il terreno palmo palmo e contrapporre articolo ad articolo.

PRESIDENTE. Io sono ben pago che le mie osservazioni abbiano incontrato l'assentimento del senatore Vesme; perciò metto in primo luogo ai voti l'appoggio al suo progetto.

CERRARIO, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

CERRARIO, ministro delle finanze. Io osserverò che, a termini dello Statuto, non sarebbe regolare il considerare questo progetto del senatore Vesme come tale da trasmettersi alla Commissione. Quando si presenta un nuovo progetto di legge, il regolamento ha tracciato la via da seguirsi, che non è quella, come tutti sanno, di mandarlo direttamente alla Commissione. Se poi il senatore Vesme si contenta di proporre questi articoli in via di semplici emendamenti, allora solo sarà il caso di rimandarli alla Commissione; in altro senso, cioè come nuovo progetto di legge, il regolamento non consente siffatto metodo.

VESME. Essendomi al tutto rimesso a quello che vorrà deliberare la Commissione, io credo che i miei articoli potranno essere considerati come altrettanti emendamenti.

Certo la Commissione avrebbe potuto, se così credeva, mutare la legge nel modo che la mutò, ed abbiamo veduto molte leggi presentate dal ministro rifatte dalla Commissione della Camera senza che tali mutazioni siansi punto giudicate come un nuovo progetto di legge. Se dunque l'ufficio centrale al quale saranno rimessi gli articoli da me proposti vorrà approvarli, il Senato li considererà non come emendamenti miei, ma come aggiunti dalla Commissione alla proposta ministeriale, e come tali saranno discussi e messi ai voti.

CERRARIO, ministro delle finanze. Io non metto in dubbio che la Commissione avrebbe potuto presentare anche un nuovo progetto di legge totalmente diverso da quello del Ministero: essa aveva mandato per questo, e se l'avesse fatto, era nel suo diritto. Ma ora essa ha fatto il suo rapporto, ha proposto emendamenti che saranno da discuterli; alcuni dei quali io dichiaro fin d'ora di voler accettare; e ciò che non parmi regolare si è che si mandi ad essa, come nuovo progetto, quello del signor senatore Vesme. Egli non è la Commissione, è un senatore, il quale fa un nuovo progetto da contrapporsi ai progetti e della Commissione e del Ministero. La sola via legale dunque è di rimandarli come altrettanti emendamenti.

VESME. Si rimandino come emendamenti.

PRESIDENTE. Si dovrebbe in primo luogo domandare al Senato se vi ha chi appoggia la proposizione complessiva fatta dal senatore Vesme.

Chi la appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiata.)

Debbo ora chiedere al Senato se intenda che il lavoro del senatore Vesme sia rimandato alla Commissione. Egli si è già spiegato, e ha detto che lo considerava come una serie di emendamenti, salvo naturalmente il coordinarli in modo che siano veri emendamenti, e non proposizioni contrapposte ad altre.

PINELLI. Se ho ben colto il senso della proposizione dell'onorevole senatore Vesme, pare che, secondo lui, se non vi ostasse lo stato generale di legislazione, sarebbe preferibile l'adottare un sistema conforme a quello dell'enfiteusi, e non potendosi questo adottare, si tenersi il più che sia possibile stretto alle disposizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore Pinelli a riflettere ch'egli entra in materia anzi tempo ed anticipa la discussione. La questione sta unicamente nel vedere se meriti o no il pro-

getto del senatore Vesme di essere mandato all'ufficio centrale.

VESME. Il mio intendimento non era quello or ora esposto dal senatore Pinelli.

PINELLI. Del resto la chiesta trasmissione all'ufficio centrale del progetto proposto dal senatore Vesme non può veramente intendersi altrimenti che come un cambiamento totale di sistema. Una tale proposta per conseguenza dovrebbe essere iniziata nelle debite forme, ed a questo riguardo io non posso che riferirmi alle parole del signor ministro.

LA MARMORA ALBERTO. Io ho esposto la mia idea, ed era quella di portare l'attenzione del Governo sui debiti che esso ha verso i comuni: il mio intento è raggiunto, e mi basta.

In quanto al resto, mi rimetto del tutto a ciò che sarà per fare l'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Io provo il giudizio del Senato sulla trasmissione a farsi o no degli emendamenti del signor senatore Vesme.

Chi approva che questi emendamenti debbano essere trasmessi all'ufficio centrale, e che in conseguenza debba sospendersi l'attuale discussione portata all'ordine del giorno, si levi.

(Il Senato approva.)

PROGETTO DI LEGGE PER ALCUNE MODIFICAZIONI AGLI STATUTI DELLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. La parola è ora al signor ministro delle finanze per una comunicazione.

CERRARIO, ministro delle finanze. Signori senatori, la Camera dei deputati adottava nella seduta del 25 corrente il progetto di legge, che ho l'onore di presentare, concordato fra il Governo ed i Consigli della Banca Nazionale per l'aumento del capitale di questo stabilimento da 8 a 32 milioni mediante la emissione di nuove azioni per la fondazione di due succursali, l'una in Nizza marittima e l'altra in Vercelli, e per l'erezione di due Casse di sconto nelle città di Torino e Genova. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 362.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito negli uffici.

Metto ai voti l'urgenza chiesta dal signor ministro delle finanze.

Chi approva l'urgenza, voglia sorgere.

(È approvata.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA IMPOSTA PERSONALE E MOBILIARE.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Giulio, relatore sul progetto di legge sull'imposta personale e mobiliare.

GIULIO, relatore, legge la relazione (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 58).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà mandata alle stampe per essere distribuita.

Domanderò al Senato quando intenda di stabilire il giorno in cui debba aver luogo la discussione sopra questo progetto. Si potrebbe fissare per mercoledì.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Siccome questa dotta relazione contiene argomenti gravissimi, ed è contraria in molte parti al progetto ministeriale, è quindi necessario che il ministro delle finanze abbia tempo di studiarla, e questo non decorrerà per lui se non che dal giorno in cui essa verrà distribuita ai senatori.

In conseguenza non mi pare forse opportuno lo stabilire fin d'ora il giorno della discussione, a meno che si dichiarasse che non avrà luogo la seduta pubblica se non tre giorni dopo distribuito il rapporto.

PRESIDENTE. Io aveva proposto di stabilire la discussione per mercoledì; ma se il signor ministro vede troppo vicino questo termine...

CIBRARIO, ministro delle finanze. Questo dipende dal giorno in cui sarà distribuita la relazione stampata.

PRESIDENTE. Sarà stampata lunedì? (*Volgendosi ai segretari*)

Alcune voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Io proporrò allora al Senato di fissarla a giovedì.

Se non vi è niente in contrario, la discussione su questo progetto rimane fissata a giovedì. Intanto saranno i senatori convocati a domicilio per la prossima seduta.

Prego i signori senatori a volersi trattenere un momento per udire dal relatore dell'ufficio centrale, incaricato dell'esame del progetto per la concessione dei beni demaniali in Sardegna, il giorno in cui sarà in grado di riferire sulla proposta fatta dal senatore Vesme.

MASSA-SALUZZO, relatore. Piglio la parola per osservare che il senatore Stara, presidente dell'ufficio centrale, trovasi assente. Vi sarebbe dunque a surrogare un membro.

PRESIDENTE. Pare che rimanendovene quattro, l'ufficio sia sempre in diritto di associarsi quel senatore che potrebbe dar lumi in proposito.

MASSA-SALUZZO, relatore. Se il Senato lo crede, si procederà a questa pratica coi soli membri che vi sono presenti.

DI POLLONE. Mi pare che non possa essere un ostacolo l'assenza di uno dei membri dell'ufficio centrale, giacchè, se uno di essi fosse caduto ammalato, non sarebbe, a mio

senso, necessario di surrogarlo; quindi l'ufficio centrale può procedere oltre ad esaminare la proposizione del senatore Vesme.

MASSA-SALUZZO, relatore. L'ufficio centrale non ha difficoltà.

PRESIDENTE. Allora si convocheranno a domicilio i signori senatori.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA MILITARE.

PRESIDENTE. Intanto io inviterei il relatore del progetto di legge per la leva di 10,000 uomini a voler leggere il suo rapporto se è già in pronto.

DI BAGNOLO, relatore. È un po' lunghetto, e forse l'ora è già troppo avanzata.

PRESIDENTE. Se il Senato credesse di acconsentire che fosse deposta questa relazione sul tavolo della presidenza, si darebbe alle stampe e se ne farebbe quindi la distribuzione.

(Il Senato assente.)

(Il senatore Di Bagnolo depone sul banco della presidenza la sua relazione — Vedi 2° vol. Documenti, pag. 871.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA RIFORMA DEI SOTT'UFFIZIALI E SOLDATI.

CHIODO, relatore. Io ho eziandio in pronto la relazione sul progetto relativo alla riforma dei sott'ufficiali e soldati, la quale però è assai breve.

PRESIDENTE. Essendo breve, si può intenderne la lettura.

CHIODO, relatore, legge la relazione (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 161.)

PRESIDENTE. La relazione testè letta sarà data alle stampe e distribuita.

Sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione sui progetti di legge: 1° Riordinamento del personale di pubblica sicurezza; 2° Alienazione di beni demaniali in terraferma; 3° Modificazioni alla tariffa doganale — Omaggio — Nuova redazione del progetto di legge per la concessione di beni demaniali in Sardegna — Interpellanze del senatore Alberto della Marmora — Dichiarazioni del ministro delle finanze — Appunti del senatore Cristiani — Risposte dei senatori Massa-Saluzzo e Pinelli — Chiusura della discussione generale — Articolo 1: emendamento del senatore Cristiani combattuto dal ministro delle finanze — Adozione degli articoli 1, 2 e 3 — Articolo 4: osservazioni dei senatori Alberto della Marmora, Massa-Saluzzo, del ministro delle finanze, e del senatore Pinelli — Approvazione dell'articolo 4, dei successivi, e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

PROVANA, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore De Margherita, relatore dell'ufficio centrale sul progetto di legge per riordinamento del personale di pubblica sicurezza.

DE MARGHERITA, relatore, legge la relazione (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 847.)

PRESIDENTE. Questo rapporto sarà immediatamente dato alle stampe e quindi distribuito ai senatori.

Il signor senatore Quarelli mi ha fatto conoscere che ha in pronto le relazioni a lui commesse sulla legge per l'alienazione dei beni demaniali in terraferma, e su quella per le modificazioni da introdursi nella tariffa doganale.

Siccome però queste due relazioni sono alquanto prolisse, anzi la prima di esse è già stampata e distribuita ai senatori, io credo che il Senato vorrà contentarsi che entrambe siano depositate sul tavolo della Presidenza, affinché possa procedersi agli altri lavori di maggiore urgenza.

(Il senatore Quarelli depone sul banco della Presidenza le due relazioni sovraccennate.) (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 695-433.)

Prima di procedere alla discussione sull'ordine del giorno debbo annunciare alla Camera l'omaggio che il signor Francesco Farinelli le fa di un opuscolo contenente *Considerazioni intorno alla località per la stazione a Torino della ferrovia di Novara*.

Dovendo riprendersi la discussione sulla legge per la concessione di beni demaniali in Sardegna, io accordo la parola

al relatore dell'ufficio centrale, il quale fa conoscere alla Camera il risultato dei nuovi concerti presi dopo gli emendamenti proposti dal signor senatore Di Vesme.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI IN SARDEGNA.

MASSA-SALUZZO, relatore. L'ufficio centrale si è radunato onde esaminare il progetto dell'onorevole senatore Di Vesme che la Camera ebbe a ordinare gli venisse comunicato.

Affine di reintegrare l'ufficio, come pure per avere gli schiarimenti opportuni intorno al suddetto progetto, v'intervennero i senatori Di Vesme e Musio, e l'onorevole ministro delle finanze.

Dopo breve discussione è stato concesso all'ufficio centrale di proporre una nuova redazione, combinata fra gli intervenuti nel seno del medesimo.

Questa nuova redazione è in alcuni articoli alquanto variata dalla relazione da esso precedentemente proposta.

Il relatore credette suo debito l'accennare brevemente in un'aggiunta di relazione, la quale sta sotto gli occhi dei signori senatori, tutti quei motivi i quali la consigliarono. Tuttavia, affinché il Senato possa meglio conoscere l'andamento delle varie redazioni di questo progetto, io mi farò un dovere di riandare ciascheduno degli articoli con quelle modificazioni che vennero proposte, e le ragioni sulle quali l'ufficio centrale ha creduto di appoggiarsi onde presentare la definitiva redazione.

Non occorrendo difficoltà alcuna sull'articolo 1°, si ventilò la discussione sull'articolo 2, il quale subì una seconda redazione.

Due erano le variazioni fatte nella prima: l'una concernente la tassa degli interessi secondo i periodi accennati nel-

l'articolo; l'altra relativa all'uguaglianza o disuguaglianza della quota.

Si osservava che nell'articolo dicendosi: « il prezzo sarà ripartito in quote annuali, » nasceva il dubbio se nel contratto avrebbe potuto farsi tale convenzione, per cui chi, per esempio, avesse dovuto pagare 30,000 lire, avesse potuto pagarne 5000 nel primo anno, poi 15,000 dopo altri quindici anni, e poi 10,000 dopo altri dieci anni.

Onde evitare imbarazzi che si debbono sempre sfuggire, per quanto è possibile, nel conteggio delle finanze, si è creduto sarebbe stato più facile il computo annuale, e per questa ragione si è surrogato all'espressione di *quote annuali*, quella di *annue quote uguali*; cosicchè colui il quale comprerà un fondo per 30,000 lire in trent'anni, avrà da pagare 1000 lire all'anno.

La difficoltà relativa agli interessi stava in ciò che nell'articolo proposto dal Ministero dicevasi che gli interessi sarebbero stati dell'1, del 2 e del 3, non stati dal progetto stabiliti, ma poscia diceva il progetto intorno a ciò che avrebbe dovuto pagare colui il quale avesse lasciato trascorrere il primo stadio senza pagare l'interesse dell'1 per cento, e nasceva quindi la difficoltà di sapere se dopo i primi cinque anni non pagando il debitore, avrebbe scontati i suoi interessi del sesto, settimo e successivi anni all'1 per cento, oppure al due od alla ragion comune.

Il primitivo progetto dell'ufficio centrale aveva ristretto il beneficio degli interessi al solo stadio stabilito dalla legge, cosicchè colui che non pagasse la quota determinata dentro il termine prescritto, quantunque passato, non più l'1 per cento, ma il 5 avrebbe dovuto corrispondere alla finanza; così colui il quale dopo il decennio non avesse pagato il 2 per cento, e così successivamente.

Sembrava che questo progetto recasse un soverchio onere, massime che l'intendimento in esso racchiuso era di agevolare il commercio dei beni demaniali; e conseguentemente andò soggetto a tutte le savie osservazioni fatte dal ministro delle finanze.

L'ufficio centrale avisò di dover abbandonare questa redazione, colla quale si multava, per così dire, il compratore di maggior interesse allorché non soddisfacesse alle sue quote dentro il termine stabilito dalla legge; per conseguenza si è lasciata la prima variazione, cioè che il prezzo possa dividersi in *quote annue uguali*; ma si è tolta la seconda, della quale si restringeva il beneficio dell'1, del 2 e del 3 per cento agli stadii prescritti dalla legge; e si è detto che, stando l'intenzione di lasciare che si usino benigni riguardi a colui il quale, per particolari circostanze non avendo potuto scontare la prima mora che gli accorda il beneficio di pagare l'interesse all'1 per cento, trascorsa questa mora, per la somma corrispondente a questo stadio, non pagherebbe mai che l'1 per cento, e così di seguito.

L'articolo 3 presentato dall'ufficio centrale e nella prima e nella seconda redazione sta come si vede scritto, cioè separatamente dalla parte dell'articolo 3 presentato dal Ministero.

Si credette poi che la redazione sarebbe riuscita molto più chiara, distinguendo la disposizione generale, quale è quella di cui parla appunto l'articolo 3, dalla disposizione speciale cui accenna la seconda parte dell'articolo 3 che, secondo l'ufficio centrale, diventa il 4°. Sopra quest'articolo 4 appunto grave discussione era nata, e prima del rapporto già distribuito, e dopo la nuova riunione dell'ufficio centrale. La discussione versò intorno alla difficoltà di sapere se fosse più conveniente lo stabilire per principio che le vendite fatte sotto condizione

della dilazione del prezzo e sotto quella del miglioramento possano o no rinvocarsi dal demanio ove cotali condizioni vengano neglette. L'ufficio nella sua prima relazione aveva accennato i motivi per cui credeva che non fosse conforme ai principii di giurisprudenza adottati dal Codice civile il rescindere le vendite per mancanza di adempimento alle condizioni imposte al compratore; stimava però che non fosse conveniente questa rescissione del contratto nel doppio interesse dell'agricoltura che si ama promuovere in Sardegna, e de' compratori a cui vuolsi lasciar libero il commercio dei beni comprati.

Tuttavia si notava dall'onorevole ministro delle finanze che, qualora non li lasciasse facoltà di rinvocare la vendita contro quei compratori i quali non adempissero alle condizioni imposte nell'interesse dell'agricoltura, anzichè vantaggio sarebbe a questa tornata un grave danno, posciachè i terreni rimarrebbero nelle mani di un compratore il quale dopo 6 anni non li ha dissodati, nè fattovi miglioramento alcuno; si troverebbero nelle mani di un compratore che godrebbe del beneficio del tenuissimo interesse dell'1 per cento dovendo pagarlo al 5; si troverebbero nelle mani di un compratore il quale, avendo la dilazione di 30 anni, sarebbe ridotto al pagamento del prezzo subito che piacesse al demanio di fare istanza pel versamento del denaro; si sarebbe dunque trovato questo compratore in condizione assai più grave di quella in cui potesse essere, rivendicando il demanio i beni a lui venduti.

Rivendicando questi beni egli rimaneva libero da tutte le altre condizioni, il demanio si riponeva in libero commercio ritrovando compratori i quali potessero essere in miglior condizione del primo onde dissodarli e coltivarli; ma non sarebbe stato nell'interesse delle finanze di protrarre questa revocazione oltre il termine stabilito dalla legge, e di fare subastare i fondi per indennizzarsi del prezzo dovuto alle condizioni imposte, perciocchè tutto questo avrebbe cagionato spese e disturbi di non poco rilievo.

Si osservava finalmente che, quantunque sembri a prima giunta che il Codice civile si opponga a che la vendita sia rescindibile per ragioni d'impedimento del compratore nel pagare il prezzo, tuttavia non si potrebbe questa disposizione di legge estendere per interpretazione al caso in cui non di prezzo si parlasse, ma di altre condizioni che dal prezzo sono indipendenti, quali sarebbero quelle del miglioramento o dissodamento del terreno, di piantagione d'alberi o di altre ragioni di miglioria, le quali non sono specificate nella legge, ma che possono naturalmente essere dedotte dall'industria di ciascheduno.

Queste condizioni abbracciano piuttosto l'interesse generale dello Stato, quello dell'agricoltura e del commercio per la libertà dei beni; ma non si può, legalmente e strettamente parlando, dire che esse riempiscano una parte del corrispettivo del prezzo.

E siccome la proposizione della risoluzione della vendita pel mancato pagamento di prezzo è ristretta a questo caso, così osservando che in questa restrizione non si deve andare con una interpretazione estensiva, il ministro delle finanze credeva che si potesse lasciar sussistere l'articolo primitivo del Ministero; e notava inoltre che lo stesso Codice civile, nella parte in cui parla generalmente delle condizioni del contratto di vendita, e specialmente sotto il paragrafo dove parla delle condizioni risolutive, pare contenga disposizioni tali per cui, non assolutamente contraria si possa dire la giurisprudenza del Codice alla risoluzione della vendita ne' termini in cui viene proposta in quest'articolo.

Quanto all'articolo 6 della Commissione, che sarebbe l'articolo 5 del Ministero, una sola variazione è stata fatta, fu, cioè, tolto il seguente paragrafo: « saranno resi noti onde si faccia invito a chiunque voglia migliorarli. »

Due motivi indussero a ciò fare: il primo perchè ivi precisamente si fa parola di una disposizione la quale può essere più regolamentare che di legge, avvegnachè quando si tratti di spedire i tiletli e manifesti indicativi, chi li spedisce include nei medesimi il motivo di tali pubblicazioni.

Il secondo motivo poggia sull'osservazione che, siccome nella Sardegna i terreni demaniali possono trovarsi sottoposti a servitù pubbliche o private, o pure a quei certi diritti che si chiamano *ademprivii*, per cui potrebbe taluno essere interessato di opporsi o non opporsi a questa vendita, perciò è bene lasciare che questi tiletli siano resi noti al pubblico onde ciascheduno ne tragga quel partito che meglio crede e può essere più nel suo interesse.

Dato così il motivo particolare di ciascheduna variazione recata negli articoli sottoposti alle discussioni del Senato, aggiungerò solamente un'osservazione, la quale si riferisce all'articolo 4, vale a dire alle condizioni in cui è posto il compratore di beni demaniali col beneficio di una dilazione, e coll'obbligo di dissodarli, coltivarli e di farvi altri miglioramenti.

È detto nell'ultimo alinea di quest'articolo 4 che il demanio dovrà concedere testimoniali delle condizioni che si saranno adempite. Nasceva dubbiezza se dovesse stabilirsi che queste testimoniali abbiano a farsi gratuitamente dal demanio, oppure se si dovesse lasciare a seconda delle disposizioni generali della giurisprudenza. Siccome si tratta appunto di contratti nei quali è essenziale di stabilire le condizioni in cui i contraenti saranno chiamati a presentare le loro particolari osservazioni, così si è creduto fosse più prudente il non inserire nessuna disposizione di gratuita ispezione, la quale potrebbe in certi casi cagionare gravi spese al demanio.

È noto a chi conosce la Sardegna come talvolta testimoniali di tal genere dovendosi fare in paesi remoti, dove si devono percorrere non dirò delle miglia, ma 12, 15, 16, 20 ore a cavallo, ne verrebbe sicuramente qualche danno al demanio se tutte queste testimoniali dovessero sempre gratuitamente concedersi; tanto meno poi dovrebbero concedere gratuitamente quando si trattasse di uno speculatore che avesse comperato gran quantità di terreni, che vi avesse fatto dentro il suo pro, che vi avesse assai lucrato, onde natura vuole che le finanze non debbano così preventivamente addossarsi un peso cotanto grave come potrebbe essere quello delle testimoniali gratuite in tutti i casi di concessione.

Pare adunque che questo gratuito o non gratuito ufficio debba lasciarsi alle particolari circostanze del caso.

Ecco i particolari motivi che indussero l'ufficio centrale a fare le osservazioni che voi, o signori, avete sotto gli occhi.

LA MARMORA ALBERTO. Ora che l'ufficio centrale ha fatto un'aggiunta al rapporto dell'altro giorno, io confesso che avrei anche desiderato trovarvi una parola che valesse a tranquillare gli animi di quelle tante popolazioni che da molti anni aspettano che sia veramente fatto per loro ciò che si è promesso colla legge del 1839, cioè la fissazione di quei tali terreni, specialmente boschivi, di cui difettano totalmente; aggiungerò che ultimamente, sono pochissimi giorni, andando io nella provincia d'Iglesias, ho sentito a Domus-Novas un certo malumore nella popolazione, perchè si diceva che il Governo avesse intenzione di vendere od affittare una valle che si chiama Oridda, la quale somministra la legna a tutta quella popolazione.

Non intendo però proporre per tale effetto un articolo alla legge attuale, perchè, come ho già detto l'altro giorno, qui trattasi di una promessa già fatta; ma giacchè si trova presente il ministro delle finanze, desidererei sapere se realmente il Governo intenda finalmente concedere a que' comuni ciò che aspettano da tanto tempo.

CIBBARIÒ, ministro delle finanze. Se la discussione generale avesse avuto luogo l'altro giorno, avrei già avuto l'onore d'informare il Senato sopra un passo della relazione, cioè che se non fu fatta la promessa espressa nel regolamento annesso alla carta reale del 1839, di assegnare ai comuni una quantità determinata di beni per l'uso dei paberili ed altre concessioni di quel genere, non ne è imputabile certamente il Governo, perchè nella stessa carta reale sono segnate delle norme, secondo le quali le comunità debbono prendere l'iniziativa della domanda. Dappertutto dove fu presa l'iniziativa della domanda e si fecero richieste al Governo, il Governo ha cercato di contentarle; ma sicuramente esso non può dire ai comuni: prendete questa o quella parte dei beni demaniali, se i comuni stessi non ne fanno istanza.

In quanto al pericolo che il Governo facendo alienazioni od affittamenti di terreni non tenga conto degli *ademprivii*, io posso assicurare il Senato che il Governo è lontanissimo dal voler ledere in nessuna maniera i diritti dei comuni. Quando si tratterà di fare alienazioni di beni esso avrà sempre cura di separare la parte necessaria per l'ampio esercizio del diritto di *ademprivio*; per conseguenza io credo che, dopo questa dichiarazione, nessuno in Sardegna vi sarà che possa ragionevolmente temere che i suoi diritti vengano disconosciuti dal Governo nelle concessioni che avrà occasione di fare in seguito alla legge che è sottoposta alla vostra deliberazione.

CRISTIANI. Nella sua relazione l'ufficio centrale accenna che « nella concessione dei beni demaniali i contraenti si attengono preferibilmente al metodo delle enfiteusi, che meglio conveniva agli interessi dei concessionari, i quali col prodotto dei beni coltivati speravano di poter più facilmente corrispondere il fermo canone e di redimersene a loro bell'agio in risparmio degli stessi proventi. »

Premessa poscia l'osservazione « che per esservi accomunata la legislazione degli Stati continentali, non potrebbero nella medesima conservarsi in armonia i contratti enfiteutici perchè proscritti dal Codice civile, messo pure in osservanza nell'isola, l'ufficio centrale aggiunse non potersi disconvenire che, dal momento in cui l'enfiteusi, abbenchè benemerita dell'agricoltura in tutta l'Europa, aveva avuto lo sfratto dalle nostre contrade, essa non potrebbe più aver libera stanza in Sardegna, comunque le offra ancora assai vasto campo per esercitarvi la sua benefica influenza. »

È sul riflesso finalmente che alcune delle disposizioni del progetto, per le modificazioni che apporterebbe alla natura ed alle condizioni della vendita onde adattarla alle speciali circostanze dell'isola, tendeva così a favorire un contratto il quale, deposta l'indole propria della vendita, pare assumere di nuovo quella dell'enfiteusi, l'ufficio centrale propose al progetto quei cangiamenti che gli sono sembrati meglio atti a far sì che le contrattazioni, alla cui stipolazione esso apriva la via, non ritenessero più nessun carattere nemmeno indiretto della enfiteusi.

I riflessi da me ricordati mi hanno fatto muovere il dubbio che l'ufficio centrale il quale disse l'enfiteusi *benemerita dell'agricoltura in tutta l'Europa*, ed il quale anzi soggiunse che la Sardegna offriva vasto campo a quella natura di contratto onde esercitarvi la benefica sua influenza, per nessun

altro motivo siasi persuaso a un modo di render più efficace la proscrizione del medesimo dalla Sardegna, se non se per quello solo che la nuova legislazione estesa all'isola non autorizza più la stipulazione enfiteutica.

Chiederò quindi all'ufficio centrale se tale effettivamente sia l'intimo suo pensiero, e se pertanto, fatta astrazione delle disposizioni proibitive dell'enfiteusi proclamate dal Codice civile, esso non istimerebbe che stante le eccezionali condizioni in cui si trova posta la Sardegna e le quali per lo stato direi quasi appena rudimentario in cui esiste solo la proprietà nell'isola, debbono avere non poche rassomiglianze colle condizioni a cui l'ufficio centrale fece allusione allorchè ricordò le benemeritenze dell'enfiteusi per l'agricoltura d'Europa, la detta natura di contrattazione non potrebbe avere per quelle contrade un'influenza benefica di transizione.

Ove tale fosse l'opinione dell'ufficio centrale, confesserò ingenuamente che, qualsiasi il vivo mio desiderio, che le parti tutte del medesimo impero sieno rette da una legge uniforme, per altro al vantaggio dell'uniformità di legislazione mi pare di gran lunga doversi preferire quello di porre i provvedimenti legislativi in una ragionevole proporzione col vario grado di civilizzazione delle provincie, e così, anzichè trapiantare in contrade in cui la proprietà è esordiente l'integrità delle disposizioni legislative destinate a reggere contrade in cui la proprietà è giunta al pieno suo sviluppo, riferrei partito assai più prudente di conservare a quelle in via di temporaria eccezione la facoltà di continuare a prevalersi di contrattazioni cui fossero le popolazioni più assuefatte, e che appunto perchè ad esse più accette, potrebbero condurre in pratica a risultamenti di più reale utilità, che non provvedimenti più normali e più semplici, ma che presentassero minori attrattive.

In questo divisamento all'articolo 6 del progetto mi disporrei a proporre una radicale modificazione, la quale renderebbe inutile l'intera legge.

Ma desidero, prima di farne oggetto di un formale emendamento, di sentire dal medesimo se indipendentemente dal principio di esclusione dell'enfiteusi proclamato dal Codice civile esso abbia riconosciuto altre gravi considerazioni che lo abbiano persuaso della inopportunità anche per la Sardegna di fare concessioni enfiteutiche, ovvero se esso non contende che le dette concessioni potrebbero produrre in quel regno una benefica influenza con giovare a far germogliare insensibilmente in quelle contrade lo spirito e l'amore della proprietà. Del pari sentirei con soddisfazione che l'ufficio centrale comunicasse i dati statistici da cui si possa desumere la pratica applicazione che ottenne la carta reale del 1839, e quale sia la proporzione delle fatte alienazioni sulla massa disponibile dei beni demaniali, come pure per quale concorrente rispettivamente siansi dai medesimi fatte vere vendite e concessioni enfiteutiche.

A queste prime osservazioni cui mi condusse il tenore della prima relazione dell'ufficio centrale, alcune altre credo bene di aggiungere, le quali mi sono suggerite dal confronto di quella relazione con quella in ultimo luogo presentata.

In quella si era ben opportunamente dall'ufficio rilevato che l'obbligo di dissodare il terreno conquistato, di ridurlo a coltura almeno in parte, o d'introdurvi altri miglioramenti, la decadenza del contratto, che chiameremo revocazione della vendita, nel caso in cui non seguano i pattuiti miglioramenti sono tutti patti e condizioni costitutivi dell'enfiteusi anzichè della vendita, della quale il primo elemento è l'assoluta irrevocabile traslazione della proprietà nel compratore onde disporne a proprio talento.

Aggiungeva quindi l'ufficio che la vendita cui va annessa la condizione risolutiva per l'inadempimento dei patti imposti ai compratori, ciò che equivale (come asseri esso) ad una vendita la cui risoluzione dipende dal fatto puro e semplice del compratore stesso, trovasi altrettanto opposta ai principii sanciti dal Codice civile, quanto il contratto di enfiteusi al quale il progetto voleva surrogare siffatta vendita.

Eppertanto per una logica conseguenza dei premessi riflessi e per la considerazione delle gravi perturbazioni di privati interessi, che sarebbero le funeste conseguenze della risoluzione di tali contratti, e che l'ufficio ha preso anzi a più ripartitamente specificare, essa, ad oggetto di evitare il deplorabile semenzaio di liti che sarebbe necessariamente scaturito dall'adozione del proposto sistema, escluse dal progetto la disposizione secondo cui l'inadempimento delle coltivazioni imposte al compratore dava luogo alla revocazione della vendita stessa, e limitò la decadenza del compratore ai soli benefici della dilazione sul pagamento del prezzo e del modico interesse corrispondente ai periodi stabiliti dalla legge.

In oggi lo stesso ufficio centrale ci vien esponendo che esso si è persuaso a restituire al demanio la facoltà di provocare la revocazione della vendita tuttavolta che non si adempisca alcuna delle condizioni ivi imposte al compratore; che ciò viene altamente consigliato dalla necessità di eccitare i compratori a coltivare i terreni e di evitare le conseguenze di maggiori imbarazzi pel compratore decadente dal beneficio della dilazione e dei modici interessi, il quale se, malgrado quei benefici, non potè migliorare il terreno, a stento ben maggiore potrebbe ciò fare venendo sopraccaricato dell'obbligo dell'integrale pagamento del prezzo e degli interessi al 5 per cento. Perciò considerava che la condizione agraria del paese potrebbe anche consigliare di scostarsi alquanto dal rigore del Codice civile quand'anche al medesimo, ciò che non parve alla maggioranza, fosse assolutamente contrario il patto della revocazione della vendita.

Non so quale impressione abbia potuto su di voi produrre, signori senatori, il confronto delle riferite conclusioni delle due relazioni.

Quanto a me non istarò ad indagare se possa senza palese contraddizione parteciparsi in oggi che la maggioranza non ritenga in opposizione al Codice civile il patto risolutivo della vendita per le inadempite condizioni appostevi dopo che nella prima relazione si era esplicitamente asserito (non già come semplice pensiero della minoranza, ma bensì come l'espressione dell'ufficio medesimo) che, cioè, il patto risolutivo suddetto era altrettanto contrario ai principii sanciti dal Codice, quanto il contratto stesso d'enfiteusi.

Mi basta l'osservare che nell'ipotesi stessa in cui si trattasse di derogare al Codice, l'ufficio centrale ritiene la condizione agraria della Sardegna in tal modo eccezionale da dover consigliare di scostarsi alquanto dal rigore del Codice.

Ora a me non pare dubbio che le stipulazioni che il progetto concertato in oggi tra il Ministero e l'ufficio centrale avrebbe per oggetto di autorizzare, accordano facilitazioni che importerebbero modificazioni più o meno palesi, più o meno dirette ai principii, al Codice civile. In prova del che mi basterà l'asserire che se negli Stati continentali fossevi chi stipulasse un'alienazione di beni stabili col patto che il compratore vi facesse piantamenti e migliorie, e che in difetto d'adempimento a tale obbligo il venditore sarebbe in facoltà di rivendicare il fondo, i tribunali non si riterrebbero certamente autorizzati a mantenere l'efficacia di condizioni le quali, perchè improntate del carattere dell'enfiteusi, in oggi dal Codice proscritta, e perchè non più consentanee alla natura che

il patrio legislatore ha assegnato alla vendita coll'articolo 1661, alla differenza del legislatore francese non si potrebbero annoverare fra le condizioni risolutive di cui l'articolo 1490 permette la stipulazione.

Ciò è talmente vero che, diversamente, ove sussistesse che i patti avanti accennati potessero avere una legale efficacia a tenore del Codice, sarebbe cosa del tutto sovrabbondante che il progetto ne assicurasse l'osservanza con una esplicita nuova sanzione.

Posto pertanto, come ritengo essere incontestabile, che in definitiva il vero e proprio risultato del progetto sarà quello di apportare modificazioni ai principii dal Codice sanzionati, mi pare sia di gran lunga da preferirsi la schietta conservazione dello stato preesistente delle cose anziché la sostituzione di prescrizioni di cui l'esperienza non ebbe ancora a dimostrarne l'efficacia.

A confermarmi anzi nell'opinione dell'opportunità di tale preferenza concorre pure il riflesso che la proroga alle finanze della facoltà di continuare a far concessioni enfiteutiche non importerebbe punto per l'amministrazione l'obbligo di prevalersi di detta natura di contrattazioni, ma lascierebbe alla medesima piena libertà di fare l'esperimento di tutte quelle altre stipulazioni (non escluse quelle specificate nel progetto) che essa credesse di poter adottare. Cosicché, ove l'esperienza venisse a dimostrarle che le condizioni sociali dell'isola esigano contrattazioni (fossero anche enfiteutiche) che maggiormente si accostino ad una forma sanzionata dalle abitudini delle popolazioni, l'amministrazione avrebbe la debita autorità di quelle stipulare senza che occorran nuovi provvedimenti legislativi, di cui forse diversamente potrà farsi sentire il bisogno.

In una parola, prorogando al demanio le facoltà di cui godeva prima della promulgazione del Codice civile, il medesimo sarebbe virtualmente investito dell'autorità tutta che il progetto gli vuol conferire, e conserverebbe inoltre una maggior latitudine di azione pel caso che le condizioni eccezionali dell'isola ne dimostrassero la necessità.

MASSA-SALUZZO, relatore. Il senatore Cristiani crede, dietro il sentimento espresso nella prima relazione, in confronto con quanto si disse nella seconda, di poter dedurre la conseguenza, che sarebbe consentaneo alle circostanze particolari della Sardegna il restituire al Governo la facoltà di contrattare delle enfiteusi, anziché stabilire il principio della rinvocazione della vendita la quale, secondo lui, trovasi assolutamente contraria ai principii del Codice civile, sì e come agli stessi principii sarebbe contraria l'enfiteusi. Egli desidererebbe poi di avere dati positivi onde conoscere in quale proporzione siano seguiti i contratti di vendita e quelli di enfiteusi nella Sardegna; ed in pari tempo aver un'idea della estensione che potrebbe recare l'efficace intervento dell'enfiteusi in un paese, il quale si trova in condizioni affatto diverse dai paesi continentali.

Appartenendo alla maggioranza dell'ufficio centrale, il quale aveva rigettato il principio della rescissione della vendita, sarebbe a me particolarmente più agevole il discendere nella sentenza dell'onorevole senatore Cristiani, anziché difendere l'opinione dall'ufficio medesimo emessa nella seconda adunanza...

PINELLI. Domando la parola.

MASSA-SALUZZO, relatore.... tuttavia non potei a meno di non riconoscere, malgrado il mio sentimento appoggiato a solide ragioni, le osservazioni che dagli onorevoli miei colleghi vennero sviluppate in questa seconda adunanza.

Prima d'ogni cosa osserverò che se venne detto non essere

più l'enfiteusi in questo momento un contratto degno di avere stanza nella Sardegna, si fu perchè esso non solamente si trova bandito dal nostro Codice, ma anche da quasi tutti i codici d'Europa.

D'altra parte questo contratto non potrebbe più restaurarsi nella Sardegna per un principio non solo legale, ma d'alto interesse. Difatti allorquando una legislazione è accomunata ad un'intera nazione, egli è sempre pericoloso che una derogazione particolare venga a stabilirsi in favore o contro una parte della stessa nazione, e gli esempi di particolari derogazioni accordate a pro o contro una parte di una nazione ebbero sempre pessime conseguenze.

Egli è perciò che io credo debba conservarsi per quanto è possibile una legislazione conforme in tutte le parti dello Stato, sicchè non essendo l'enfiteusi dal nostro Codice civile approvata, non si potrebbe più, nè converrebbe lasciarla sussistere in Sardegna.

Si dice che il contratto il quale vuoi surrogare all'enfiteusi è essenzialmente contrario al Codice civile del pari che l'enfiteusi. Io già ebbi l'onore di accennare come gli onorevoli miei colleghi si appoggino a questo riguardo alle disposizioni particolari del Codice civile, nel quale (e laddove tratta della natura del contratto di vendita e delle condizioni relative alla medesima, e di quelle dei contratti bilaterali, e massime dove parla della risoluzione del contratto pel non fatto pagamento del prezzo), non si troverebbe espressione, per cui si possa dire che quanto vien proposto al Senato nell'articolo quarto sia rigorosamente contrario alla disposizione del medesimo.

Notava il senatore Cristiani, che se nella discussione legale davanti ai magistrati si presentasse il caso di un contratto fatto sotto tali clausole, non potrebbero forse questi considerarlo come valido.

Io non entro a discutere un punto, il quale può essere informato molte volte dalle circostanze particolari del fatto; ma se avviene che il contratto rechi seco condizioni, le quali non si riferiscano al prezzo, ma che possano essere considerate sotto altro aspetto, non si potrà dire che il contratto sia contrario al Codice.

Del resto aggiungerò che allorquando si tratta di una condizione di alto interesse, qual è quella dell'agricoltura, del commercio e dell'industria, di una condizione in una parola di una sfera molto più elevata di ciò che possa essere quella semplicemente del prezzo, il Governo che ha l'alta sorveglianza su tutto ciò che può influire al benessere dello Stato, il Governo, dico, può giustamente imporre la decadenza da quel contratto, nel quale non siansi adempite le condizioni, come quella della coltivazione, del dissodamento, scopo precipuo delle concessioni che il Governo colla presente legge intende di fare.

Il Governo non ebbe mai l'intendimento di trarre profitto dalla vendita dei terreni della Sardegna; nel regolamento che diede luogo alla discussione odierna dichiarò che sua intenzione era di favorire e i particolari coltivatori, e i pastori, e i comuni, onde ciascheduno avesse terreno a dissodare e coltivare.

Rimangono, è vero, come si osservò, ancora alcune operazioni da compiersi, ma di queste non si può sicuramente fare rimprovero al Governo, poichè esse dipendono dalle particolari circostanze in cui versa il comune al quale spetta di promuoverne l'esecuzione. Se quindi molli di questi comuni i quali trovandosi in posizione molto più difficile (come sarebbero quelli posti nella parte settentrionale della Sardegna) rimasero ancora nella condizione in cui erano prima del rego-

lamento, e le operazioni dal medesimo prescritte non vennero tuttora compiute, non può ciò imputarsi al Governo.

Ma ritornando alla questione, diceva che non è sicuramente per trarre gran profitto di danaro che il Governo si determinò a vendere i terreni.

Il primo interesse, il primo vantaggio che ne ricaverà il demanio sarà quello di aver messo questi terreni in circolazione, e ciò conseguentemente risponde precisamente all'obiezione fatta dall'onorevole preopinante.

E per vero, se si vuole parlare strettamente e rigorosamente, egli non vi ha dubbio che nei contratti vi è sempre un corrispettivo, ma questo può essere o semplicemente quel particolare vantaggio che ciascheduno trae dal contratto nel momento in cui si stipula, oppure un corrispettivo di più alta sfera quale si è appunto quello a cui accennammo, che il Governo cioè concede questi terreni colla condizione di un miglioramento, riservandosi la facoltà di rivenderli, qualora questa condizione non sia adempiuta.

Io credo che, strettamente parlando, questa condizione di buona coltivazione, di miglioramento non si possa considerare come tale che possa tener luogo di prezzo, riguardando essa l'utilità di tutta la nazione; e che perciò non sia assolutamente contrario ai termini della legge un contratto sotto tali condizioni stipulato. Si aggiungeva ancora: voi avrete con questo contratto una enfiteusi, e tanto varrebbe allora il dirlo schiettamente e derogare così al Codice civile.

Pare a me che coloro i quali conoscono la natura del contratto d'enfiteusi e quella del contratto di vendita, si accorgeranno di leggieri della differenza che esiste fra il contratto che si propone dall'ufficio centrale e l'enfiteusi. Nell'enfiteusi il dominio utile è separato dal diretto; con essa non si vende e non si può vendere; se non che il dominio utile è sempre rivocabile, onde non potrebbe esservi mai nel compratore la certezza di far suo il fondo enfiteutico.

Ben diversa al contrario è la condizione dell'acquirente nel caso nostro, il quale, adempiendo alle condizioni impostegli, fa suo irrevocabilmente lo stabile.

Non si può disconoscere che si è fatto, colle disposizioni di cui è caso, quanto era possibile, per coonestare la legge con le particolari circostanze della Sardegna; la forma che si è data a questa vendita è particolare, ma, ripeto, l'osservazione già fatta nella relazione precedente e rinnovata nella successiva, che si tratta di una legge d'esperimento, di una legge la quale fra pochi anni potrà far riconoscere se realmente la vendita sotto le condizioni di cui si parla in quest'articolo, potrà riuscire più favorevole alla Sardegna di quello che lo sia stata l'enfiteusi.

Io credo per conseguenza che l'articolo che viene sottoposto all'approvazione del Senato, possa e debba adottarsi, in quanto che, oltre alle esposte ragioni, vi sarebbe pure quella della diversità di legislazione per l'enfiteusi, ed è grand'interesse che il Codice civile non s'infranga nè per l'una, nè per l'altra parte dello Stato.

Vi ha inoltre in questo contratto di vendita un beneficio per l'agricoltura; i beni vengono messi in libero commercio; e questo beneficio è tale e tanto, che ciascheduno può riconoscerlo da sé stesso; ma esso non può nella sua stretta parola dirsi un corrispettivo del contratto; vi è un altro motivo che induce il Governo a fare questo contratto, ed è quello di fare un esperimento, sicché io credo che il Senato vorrà approvare quest'articolo, anziché ristabilire l'enfiteusi, la quale, dall'esperimento fatto, e come accennava la relazione dell'onorevole ministro, non ebbe quegli effetti salutarissimi i quali si speravano.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Io sarei d'avviso conforme al senatore Cristiani in quanto al desiderio di sapere con qualche precisione lo stato in cui si potesse trovare il contratto d'enfiteusi nell'isola di Sardegna, poichè se si supponesse che questo contratto avesse avuto luogo con qualche estensione, ne dovrebbe per lo meno nascere la conseguenza che, non volendosi conservare, si sarebbe dovuto cercare di porlo in armonia col nuovo sistema che si tratterebbe d'introdurre.

Infatti, come osservava l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, vi è nell'enfiteusi una tale qualità propria, che consiste nella divisione del dominio, e che lo pone in una condizione affatto particolare: e trattandosi d'introdurre attualmente nella Sardegna una legislazione nuova, converrebbe determinare quale sarebbe la condizione di quest'enfiteusi rispetto alla nuova legislazione.

Ma a questo riguardo io credo che possiamo attenerci alle osservazioni che faceva il ministro allorchè ci proponeva la presente legge, accennando cioè che il contratto d'enfiteusi non aveva fatta gran prova in Sardegna. Io trovo poi un motivo per determinarmi, indipendentemente dalla condizione materiale delle cose, nella considerazione stessa delle circostanze, le quali fecero ammettere il contratto d'enfiteusi, e le quali ne informavano la natura.

L'onorevole senatore Cristiani sa ottimamente che questo contratto allora principalmente si estese quando i beni si trovavano vincolati ad uno stato d'inalienabilità; e a tale effetto sono opportunissime le osservazioni dell'illustre economista Smith, il quale d'un tratto ci dipinge quale dovesse essere la triste condizione dell'agricoltura nei tempi scorsi in Europa, dicendo che non poteva essere peggiore di quello che si fosse trovata, mentre all'uscire dalla barbarie cadde sotto il peso delle leggi vincolative, poichè da queste leggi derivavano in massima parte gli inconvenienti dell'agricoltura. Questa profonda osservazione ci spiega ad un tratto quale era l'ufficio dell'enfiteusi nel tempo in cui non si poteva disporre liberamente della proprietà, nel tempo in cui necessariamente i beni erano riuniti in considerevoli masse; bisognava a dispetto di un tale stato di cose trovare il mezzo di rendere alla fertilità le terre.

Allora fu introdotta l'enfiteusi, che svincolava in parte il dominio mercè la distinzione dell'utile dal diretto.

Mi si dirà: ma questo contratto era conosciuto sotto l'impero romano; replicherò a ciò: se si osserva sotto i titoli del codice Teodosiano, del codice Giustiniano in quali fondi principalmente cominciasse a prevalere questo contratto, si troverà che erano i fondi patrimoniali, erano i fondi fiscali, erano i fondi dei collegi, dei comuni, delle città.

Per questi tali fondi, i quali non ammettevano libera l'alienazione, necessariamente ha dovuto farsi sentire il bisogno di un qualche mezzo di fertilizzare i beni, tanto più nella condizione in cui si trovò l'Europa posteriormente; un tale bisogno, dico, doveva sentirsi, e il contratto d'enfiteusi si è conservato appunto perchè si trovava stabilito; ma generalmente si cercò sempre di facilitare anzi la transizione dall'enfiteusi alla vera alienazione libera ed assoluta; ed anche a questo riguardo non ho che a riferirmi alla saggia osservazione dell'onorevole relatore il quale bene diceva come vi fosse nell'enfiteusi, se non altro inconveniente, quello della perpetua divisione del dominio utile dal dominio diretto.

Ma vi è di più; si sa quale confusione generi in una o due generazioni quella divisione che si fa tra i chiamati all'enfiteusi che vengono a dividere questo dominio utile, sopra il quale sussiste poi, secondo la dottrina dei prammatici, una

obbligazione solidaria tra i possessori per la prestazione del canone enfiteutico.

Innumerevoli dunque sono gl'inconvenienti e tali, che ove questo contratto non era introdotto non si cercò di stabilirlo; era uno di quei rimedi i quali venivano adottati in tempi in cui il dominio delle terre si considerava come inalienabile; ma dal momento in cui persino il demanio, il patrimonio pubblico riconosce l'utilità di fertilizzare questi beni e renderli alla circolazione, certamente noi non potremmo trovarci restii nel secondare cotesta misura.

Del resto il progetto non ha, secondo me, quel grave inconveniente che si pretende di trovare in una specie di contraddizione, cioè non si può dire che per la rinvocazione che si fa di terreni al demanio in caso che non siano resi alla coltivazione, si venga a commettere uno sconcio altrettanto grave, quanto sarebbe il riconoscere l'esistenza dell'enfiteusi.

A mio avviso le condizioni risolutive possono benissimo stabilirsi nei contratti. Vi è un'eccezione nel Codice patrio quanto alla risoluzione per difetto di pagamento di prezzo; ma la disposizione è formolata in guisa da potersi sostenere che è ristretta e circoscritta la proibizione a questo caso. Ed era invero saviezza che fosse così circoscritta, perchè effettivamente è in questo caso che si scorge l'inconveniente di far ricadere nelle mani del primo alienante uno stabile il quale ha potuto passare in varie mani, e sopra del quale egli non deve conservare altro diritto che il conseguimento del prezzo, diritto che si può facilmente ottenere senza che il dominio sia rinvocato. Ma è ben altro il caso quando vi è un motivo particolare per una simile condizione risolutiva.

Bisogna distinguere fra quello che si considera come natura del contratto, e quello che possa esser aggiunto al contratto.

Certamente io converrò coll'onorevole senatore Cristiani che in regola generale un venditore il quale intendesse di rinvocare a sé il dominio della cosa venduta perchè non sia stata tenuta con sufficiente cura dall'acquirente, che abbia lasciato anche deperire il fondo, questo non sarebbe un motivo per richiamarlo al venditore, ma non vedo nemmeno come sia poi dichiarato dalla legge che una condizione risolutiva, quale sarebbe quella che riguarderebbe la fertilizzazione degli stabili, dovesse riporsi nel novero di quelle che sono contrarie alle leggi dei buoni costumi.

Ora, tutte le disposizioni che non sono contrarie alle leggi dei buoni costumi si possono ammettere. E io ne darò un esempio: io suppongo un'associazione formatasi per prosciugare delle paludi onde rendere all'agricoltura dei terreni: io domando se quest'associazione, dopo essersi resa aggiudicataria, facesse delle vendite parziali nelle quali ponesse per punizione l'adempiimento di certe opere che sarebbero destinate a rendere questi terreni fertili e conformi allo stato di buona coltura, se non si dovrebbe tenere dai tribunali anche per fermo un simil patto?

Dirò di più, che se non si tenesse per fermo si offenderebbero i principii della pubblica igiene, perchè se si tratta di prosciugare paludi, di rendere alla fertilizzazione dei terreni dello Stato incolti, dai quali si riconosce provenire dei gravi inconvenienti alla popolazione, certamente sarebbe, a parer mio, poco ragionevole il contrastare all'azione di questi tali soci, di questo tale concedente, i quali pretendessero l'adempiimento di certe opere qual condizione imposta agli acquirenti.

Non intendo di stabilire un'assoluta parità tra caso e caso, ma mi pare che ve ne sia abbastanza di questa riflessione per dimostrare che nel piano concepito dal Ministero di

finanze per la fertilizzazione di questi terreni, per renderli all'agricoltura, non si trova quel contrasto coi principii del Codice civile vigente, i quali debbano renderci alieni dall'ammeterli.

Non si trova poi nemmeno un tal sistema sì equivoco e dubbio da meritare il rimprovero che si è fatto sotto questo aspetto, mentre che, secondo aveva l'onore di osservare, altro è adottare un sistema di enfiteusi, il quale generalmente non si conserva che dove esiste, altro è poi ammettere delle concessioni con delle particolari condizioni.

In conseguenza io voterò per il progetto di legge.

PRESIDENTE. Ho l'onore di proporre alla Camera che voglia chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Tenuto conto dell'adesione prestata dal ministro delle finanze al progetto dell'ufficio centrale, io metto in votazione il testo della legge siccome è stato ultimamente redatto.

« Art. 1° Le alienazioni dei terreni appartenenti al demanio dello Stato nell'isola di Sardegna, che secondo le norme dell'articolo 55 del regolamento annesso alla Carta reale del 26 febbraio 1839 poteano farsi tanto a titolo di vendita che di enfiteusi perpetua, si faranno d'ora in poi a titolo di vendita. »

Il senatore Cristiani ha la parola.

CRISTIANI. È propriamente a quest'articolo che si dovrebbe applicare il mio emendamento. Le osservazioni fatte dal signor relatore dell'ufficio centrale non mi hanno smosso dal mio proposito.

CERRARIO, ministro delle finanze. Domando la parola.

CRISTIANI. Io non ho fatta nessuna critica al progetto: le osservazioni da me riferite al Senato sono la riproduzione testuale di quelle fatte dall'ufficio centrale, di modo che la critica del progetto attualmente concertato tra l'ufficio centrale ed il Ministero, è l'ufficio centrale stesso che l'ha fatta.

Non v'è dubbio forse che le nuove concessioni che il Ministero intende fare in Sardegna non saranno per raggiungere nemmeno esse il risultato che ne spero.

Io proponevo perciò di lasciar sussistere il contratto d'enfiteusi; non già che io voglia sostituire le contrattazioni enfiteutiche alle nuove speculazioni che si propone di fare in Sardegna il ministro di finanze, che anzi io desidero che se ne faccia la prova.

Il mio emendamento non le impedisce per nulla; se avranno il loro risultato, tanto meglio, perchè così s'incamminerà vieppiù quel regno a conoscere ed a praticare il diritto di proprietà; ma siccome può darsi il caso che tali stipulazioni non ottengano il desiderato intento, io non vedo il perchè si vorrebbe privare quel regno di un modo di contrattazione, il quale è conosciuto, il quale ha ottenuto qualche risulamento e che, al dire dell'ufficio centrale medesimo, ha avuto e può avere una benefica influenza.

E a quest'oggetto io mi permetterò di osservare non sussistere interamente, come diceva il relatore dell'ufficio centrale, che l'enfiteusi sia proscritta da quasi tutti i regni, mentre essa è stata conservata dalla nuova legislazione napoletana, ed è conservata nel Codice olandese.

Anzi, se il Senato lo permette, riferirò poche parole di uno dei giureconsulti francesi i più rinomati, il presidente di casazione Troplong.

« Après tout, je n'aperçois pas l'avantage qu'il y aurait à retrancher du mouvement des relations civiles, un contrat qui est favorable à l'agriculture, et qui contribue à mettre en valeur des biens qui ne rapportaient rien entre les mains des propriétaires (§ 50). »

« L'époque de prédilection du contrat emphytéotique est celle où règnent des ventes de domaines, et où la propriété, frappée d'une sorte d'immobilité, se perpétue de génération en génération dans les mêmes mains.

« Mais il se rencontre des circonstances exceptionnelles où ce débris du passé peut procurer au temps actuel une certaine utilité, et cela suffit pour que nous réclamions pour lui une place dans notre jurisprudence (§ 51) » (1).

E difatti in Francia il contratto enfiteutico, nonostante l'opinione di alcuni oratori, continua ad essere in pratica: e siccome parmi dalle osservazioni fatte nella prima relazione dell'ufficio centrale che lo stato della proprietà in Sardegna sia tale che veramente per i latifondi che esistono, i quali furono la prima origine del contratto d'enfiteusi, possano per avventura tornar utili le contrattazioni enfiteutiche, io non vedo il motivo per cui si debba distrurre assolutamente l'enfiteusi di cui forse il Ministero può riconoscere qualche utilità. Io non voglio, ripeto, sostituire la contrattazione enfiteutica a quel nuovo metodo che preferisce il Ministero: il mio emendamento non l'impedirebbe perchè autorizzerebbe tutte quelle contrattazioni speciali che potessero più o meno attingere all'enfiteusi e che credesse convenienti.

Il mio emendamento sarebbe concepito semplicemente in questi termini:

« Nell'Isola di Sardegna continueranno ad osservarsi le norme dell'articolo 55 del regolamento annesso alla carta reale del bando del 26 febbraio 1839 relativo alle alienazioni dei terreni appartenenti al demanio dello Stato. »

CIBRARIO, ministro delle finanze. Io non potrei accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Cristiani. Il motivo per cui in Sardegna ha fatto cattiva prova il contratto enfiteutico è precisamente perchè non assicurava l'intera proprietà dei domini, e credo che la Sardegna abbisogni più di tutto d'introdurre il sentimento della vera ed assoluta proprietà.

Non sono d'avviso che possa nuocere a quest'idea la facoltà riservata al Governo di rivocare la concessione nel caso di inadempimento delle condizioni principali, quelle cioè per cui si darebbero ai cultori di terreni gerbidi da dissodare in un certo spazio di tempo.

È già stato osservato dagli onorevoli preopinanti che questa disposizione non è punto contraria né allo spirito, né ad altra speciale del Codice.

Secondo il diritto comune, l'inadempimento delle condizioni sostanziali del contratto bilaterale per parte di uno de' contraenti dà luogo alla rescissione della vendita.

Il nostro Codice solo, credo, fra tutti i Codici d'Europa, ha introdotto un'eccezione; quest'eccezione è contenuta, se non erro, nell'articolo 1661, nel quale si è detto che il non pagamento del prezzo non dà luogo a rescissione, ma questo non deroga punto al principio generale consacrato da altri articoli del Codice.

Nell'articolo 1275, credo, è detto espressamente che l'inadempimento delle condizioni del contratto dà luogo alla rescissione della vendita.

Quando adunque non si tratta di prezzo, non si tratta di corrispettivo, ma di altre concessioni maggiori, di condizioni massimamente sostanziali, è conforme al diritto comune, è conforme allo spirito e alla lettera del Codice nostro, di autorizzare il patto che è proposto dal Ministero.

Di questo patto ciascuno vede la necessità: il Governo che cosa si propone? Non ha fatto qui una legge fiscale; il Governo si propone di far rifiorire con tutti i mezzi possibili

(1) TAOLONG, Du louage.

l'agricoltura in Sardegna; per ottenere questo scopo, che cosa face? Concede, è disposto a concedere a prezzo vile i terreni di cui può disporre, e che sono ampissimi, come ognuno sa, in Sardegna.

Non solo è disposto a concederli a prezzo molto modico, ma nel caso in cui il compratore non possa subito soddisfare quel prezzo, concede una dilazione anche di 30 anni, all'interesse dell'uno, del due, del tre per cento all'anno; dell'uno per cinque anni, del due nel secondo quinquennio, del tre per terzo. Vede il Senato che queste condizioni non sono punto, come dissi, fiscali, sono tutte dirette all'interesse di coloro che comprano per dissodare; ma se questi invece non facessero che allargare il pascolo, il quale è già soverchio in Sardegna, dimando io se questo non è uno di quei casi in cui la rivocazione è chiamata altamente dall'interesse, non già del Governo, ma dell'agricoltura; in conseguenza io credo di dover insistere pel mio progetto.

Non istarò a ribattere gli altri argomenti, per le ragioni già esposte da due onorevoli preopinanti, i quali hanno contraddetto all'opinione del signor senatore Cristiani.

Non credo poi che nessun tribunale possa avere difficoltà di consecrare con i suoi giudicati l'esecuzione di questa legge, massime dove vi è una legge esplicita; ma anzi penso che allo stato anche delle semplici disposizioni del Codice, i tribunali si guarderebbero bene dal dichiarare nullo un patto per cui si fosse stabilita la rivocazione di vendita quando si tratta, non già di non fatto pagamento di prezzo, non già di mancanza di corrispettivo, ma dell'inadempimento di una delle condizioni sostanziali che si sono avute in mira, e senza le quali il contratto non avrebbe avuto luogo.

PRESIDENTE. Debbo chiedere se v'ha chi appoggia l'emendamento letto dal senatore Cristiani.

MAESTRI. L'appoggio io, epperò domando la parola.

PRESIDENTE. È ella solo, non basta.

(Non è appoggiato.)

Pongo ai voti l'articolo primo della legge.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 2° Le vendite si faranno anche con dilazione al pagamento del prezzo in un termine non maggiore d'anni 30, ed in annue quote eguali, coll'interesse corrispondente al capitale dovuto.

« L'interesse sarà dell'uno per cento per il primo quinquennio, del due dal sesto al decimo anno, e del tre per cento successivamente. »

(È approvato.)

« Art. 3° Nelle suddette vendite dovrà sempre esprimersi la rinunzia alla facoltà di riscattare. »

(È approvato.)

« Art. 4° Nelle vendite che si faranno con dilazione per pagamento del prezzo dovrà imporsi ai compratori l'obbligo di migliorare il terreno.

« Il regio demanio avrà la facoltà di agire per la rivocazione della vendita qualora il compratore nel termine di anni sei non abbia adempito ad una delle seguenti condizioni, cioè:

« D'avere interamente dissodato il terreno;

« O pure messo in piena coltura almeno la quarta parte;

« Od impiegato in qualunque genere di miglioramento un capitale corrispondente alla decima parte del prezzo.

« A richiesta del concessionario, dovrà il demanio dare testimoniali delle condizioni che si saranno adempiute. »

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LA MARMORA ALBERTO. Quest'articolo parla di miglio-

ramenti; ma se invece di miglioramenti si facessero dei deterioramenti? Mi spiego: se si trovassero per esempio dei terreni tutti pieni d'alberi di sughero, e si vendessero mezzo reale come se ne sono già venduti molli, e poi fatto il taglio si lasciassero incolti i terreni? Domando se questo caso si debba o no considerare.

MASSA SALUZZO, relatore. L'articolo porta due idee: una è che questi beni vengano venduti colla condizione espressa di migliorarli. La parola miglioramento è generale e naturalmente non potrà risultare miglioramento se non che dal confronto dello stato in cui si trovavano i beni all'epoca della cessione con quello in cui si trovano dopo l'amministrazione del concessionario. Ma non basta che non si abbia migliorato in qualsiasi modo per non decadere; bisogna che egli lo abbia migliorato almeno secondo le tre condizioni.

Dimodochè la decadenza non è stabilita se non quando i miglioramenti non raggiungono le condizioni determinate dalla legge. Se uno può comperare un terreno per migliorarlo, e poi lo lascia andare in un assoluto deperimento, costui decade in ogni modo dal beneficio di cui parla la legge.

LA MARMORA ALBERTO. In quel caso saranno passibili del danno che fanno.

CIBRARIO, ministro delle finanze. In due parole spiego la questione.

Debbo aggiungere che sarà difficile che il Governo conceda dei terreni piantati d'alberi di sughero, i quali danno un provento sicuro, per dissodarli. Probabilmente questo caso non avverrà: ma ove avvenisse sottentrano i regolamenti che regolano l'amministrazione dei boschi e foreste, secondo i quali si dovrà tenere il terreno imboschito.

In conseguenza il caso a cui accennava l'onorevole senatore credo che non si verificherà mai.

PINELLI. Pare che oltre alle osservazioni fatte dal relatore dell'ufficio centrale e dal ministro delle finanze si possa ancor trovare un modo di tranquillare le giuste sollecitudini del senatore Della Marmora, e un tal modo sta nelle considerazioni che queste alienazioni si fanno sempre mediante delle testimoniali, così dette, ossia atti che stabiliscono lo stato dello stabile in questione. In questa guisa giova presumere che non solamente si cercherà che sia mallevata l'osservanza dei regolamenti generali sovra i boschi, ma che se vi sarà qualche utile cautela da prescrivere sulla conservazione di un certo genere di piante, di una tale o tale altra piantagione, si avrà precisamente in questo caso nelle testimoniali dei beni l'avvertenza d'inserire tutte quelle condizioni che debbono tendere allo scopo del vero miglioramento ed impedire quegli atti che giustamente il senatore La Marmora qualifica come atti di depredazione che si commettono a danno dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Mello ora ai voti l'articolo 4°.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 5° Se il terreno acquistato colle condizioni di cui nell'articolo precedente passa in un altro possessore, i vantaggi e gli oneri dipendenti del contratto d'acquisto rimarranno inerenti allo stesso terreno: e s'intenderanno sempre salvì anche contro i terzi i diritti del demanio dipendenti dal primo contratto. »

(È approvato.)

« Art. 6° Le vendite di terreni non eccedenti gli ottanta ettari di misura superficiale si faranno a partiti privati senza formalità d'incanti e di licitazioni.

« Dovranno però rendersi noti al pubblico per via di manifesti almeno quindici giorni prima della spedizione del titolo. »

(È approvato.)

« Art. 7° Le vendite d'una estensione maggiore di ottanta ettari si faranno ai pubblici incanti. »

(È approvato.)

« Art. 8° L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di regi decreti previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 9° Per le alienazioni di terreni onde formare colonie agrarie o nuovi aggregati di popolazioni si indigene che stranieri, od altri stabilimenti agrari ed industriali, si provvederà con leggi speciali. »

(È approvato.)

« Art. 10° Il termine d'anni cinque fissato dall'articolo 62 del sovra citato regolamento per dissodare e coltivare i terreni demaniali e comunali assegnati o conceduti in enfiteusi, è prorogato di sei anni dal dì della promulgazione della presente legge per le assegnazioni e concessioni anteriormente fatte, quantunque gli acquirenti avessero già incorso la pena di caducità.

« Per liberarsi dalla pena di caducità alla scadenza del nuovo termine fissato in questo articolo basterà che l'acquirente o possessore abbia adempito una delle tre condizioni espresse nell'articolo 4°. »

(È approvato.)

« Art. 11° Potranno tuttavia gli acquirenti dei terreni ai quali è relativo l'articolo precedente, alienarli senza obbligo di corrispondere alcun laudemio alle regie finanze.

« S'intenderanno pure salve a loro riguardo le disposizioni degli articoli 60 e 61 del suddetto regolamento; come anche la facoltà di redimere il canone pagandone il capitale corrispondente in ragione del 5 per cento, o integralmente, o partitamente per quote nel termine d'anni venti. »

(È approvato.)

« Art. 12° Sono abrogate le disposizioni della Carta reale 26 febbraio 1839 e del regolamento sancito dalla medesima, e di qualunque altra legge, in quanto non siano alla presente conformi. »

(È approvato.)

Prima di procedere allo squittinio debbo informare il Senato che il signor ministro delle finanze mi ha significato che, stante il ritardo posto nella stampa del voluminoso rapporto letto l'altro giorno dal senatore Giulio sulla legge dell'imposta mobiliare e personale, ha bisogno di maggior spazio di tempo per farne quel profondo studio che si richiede in una materia di tanta importanza, e chiede perciò che l'ordine del giorno per la discussione di questa legge invece di essere stabilito per domani, come il Senato aveva decretato nell'ultima tornata, sia trasferito a venerdì. Cade tanto più in acconcio questa trasportazione di seduta in quanto che per domani rimarrebbe ancora ad esaurire l'ordine del giorno di quest'oggi, che portava la discussione di altre due leggi, locchè non si è potuto fare per l'ampliazione che ha ricevuta la discussione della prima legge: di modo che io credo che il Senato vorrà adottare per l'ordine del giorno di domani la continuazione della discussione delle due leggi, che erano già poste all'ordine del giorno d'oggi, e per venerdì l'apertura della discussione sulla legge d'imposta mobiliare e personale.

Si passa allo squittinio segreto sulla legge testè discussa.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	49
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Interpellanze del senatore Jacquemoud — Risposta del presidente del Consiglio dei ministri — Presentazione di un progetto di legge per l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Alessandria di contrarre un prestito di 300,000 lire — Approvazione del progetto di legge per una leva di 10,000 uomini sulla classe 1831 — Discussione sul progetto di legge per la riforma dei bassi ufficiali e soldati — Articolo 1: proposte dei senatori De Sonnax e Bava combattute dai senatori Chiodo e Jacquemoud, e dal ministro della guerra — Adozione dell'articolo 1, dei successivi, e della legge.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Rendo conto alla Camera dell'omaggio fatto dal presidente della società delle scuole tecniche del regolamento di esse scuole.

INTERPELLANZA DEL SENATORE JACQUEMOUD.

PRESIDENTE. Il signor senatore Jacquemoud mi ha presentato la formola di un'interpellanza che intende di muovere al signor ministro qui presente degli affari esteri, presidente del Consiglio.

L'interpellanza è così concepita:

« Le soussigné désire adresser une interpellation à M. le président du Conseil des ministres, afin de demander le motif pour lequel le Cabinet n'a pas un organe dans la presse périodique. »

Prego il signor ministro a ben volermi dire quando creda di rispondere.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Io sono pronto ad accettare l'interpellanza dell'onorevole senatore Jacquemoud, e, nonostante la consuetudine, la quale dà al Ministero il diritto di poterla rimandare, io in quest'occasione credo di poterla anche immediatamente accettare.

PRESIDENTE. Io metto al voti del Senato se intenda esso di accordare al signor senatore Jacquemoud il diritto di fare subito quest'interpellanza.

Chi a ciò acconsente, voglia alzarsi.

(Il Senato acconsente.)

La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Mes interpellations à M. le président du Conseil des ministres ont pour objet de savoir pourquoi le Cabinet n'a aucun organe dans la presse périodique. La liberté de la presse garantie par le Statut n'est pas seulement un droit pour les citoyens, mais elle est aussi un moyen énergique d'action pour le pouvoir; cependant aux articles ag-

gressifs, passionnés, recrudescents des journaux le Gouvernement se borne à opposer la froideur du silence, au lieu de faire justice par la presse des attaques de la presse.

Il en résulte qu'une foule de calomnies s'accréditent et prennent racine au préjudice de la dignité du Gouvernement et de l'attachement des populations à nos institutions politiques. Il me suffira de citer cette fameuse fable du déficit de soixante millions, qui a fait tant de dupes dans les provinces et même à l'étranger. Sans doute le Gouvernement a à sa disposition la *Gazzetta Piemontese* et la tribune parlementaire; mais la gazette est plus spécialement un journal des faits; elle ne se livre à aucune polémique, elle donne très-rarement des éclaircissements et des explications.

Peu de personnes assistent aux discussions parlementaires, ou se donnent la peine de lire les discours des Chambres. On suit le compte-rendu des séances dans un journal d'une ou d'autre couleur, où ces séances sont reproduites au point de vue de l'opinion représentée par le journal. Ainsi les calomnies et les injures contre le Gouvernement pénètrent sans aucune entrave dans l'esprit des populations.

D'ailleurs, pendant que les Chambres sont fermées, le Gouvernement n'a pas la ressource de la tribune, et les partis hostiles au pouvoir ne manquent pas de profiter de cet avantage pour faire triompher leurs idées.

Je crains que le Ministère ne s'abuse s'il croit que les calomnies, quelque absurdes qu'elles soient, ne trouvent pas des gens crédules pour les admettre lorsqu'elles sont reproduites sans contradiction aucune. Je crains qu'il ne s'abuse s'il croit que les attaques des journaux contre les Gouvernements étrangers ne nuisent pas aux sympathies des autres nations pour notre pays et pour ses institutions.

Si le Cabinet se laisse attaquer sans opposer de résistance, s'il laisse travestir ses intentions loyales, affaiblir le pouvoir, surexciter les passions politiques, fomenter les haines, saper dans sa base le sentiment religieux, soulever des entraves à l'intérieur et à l'extérieur par la voie de la presse, sans y opposer le salutaire correctif de la presse elle-même, peut-il répondre que le Gouvernement ne soit insensiblement poussé dans une situation très-difficile? Un tel état de choses ne me

parait pas sans danger pour nos institutions constitutionnelles.

Je crois donc que le Cabinet ferait une chose utile à l'Etat en établissant dans la presse périodique un organe qui aurait pour mission de répondre avec dignité, avec convenance, avec vérité aux injustes attaques qui sont constamment dirigées contre l'autorité et contre nos institutions libérales.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Le osservazioni presentate dall'onorevole senatore Jacquemoud hanno senza dubbio certa gravità che il Ministero è il primo a riconoscere; perchè sicuramente è cosa molto grave che l'autorità in un paese, a chiunque appartenga, qualunque sia la forma del governo, sia continuamente bersagliata ed assalita. Vi sono però ragioni, che io esporrò brevemente, le quali mi fanno credere che sia assai difficile di portare il rimedio che suggeriva l'onorevole senatore Jacquemoud.

Comincerò dalla più grave, e da quella che per avventura mi esimerrebbe dal citarne altre, e dirò che nelle strettezze attuali dell'erario non avrebbe il Ministero il coraggio di domandare al Parlamento dei fondi per stampare un giornale, il quale difendesse il Ministero od aiutasse il Governo ed appoggiasse la sua politica.

È noto a tutti quali siano queste strettezze, e credo sia noto egualmente a tutti che difficilmente il Parlamento si piegherebbe a voler soccorrere in questo il Governo. Questa ragione risponderrebbe di per sé stessa sufficientemente; però io aggiungerò che certo la stampa può talvolta essere buona difesa del Governi, ove alla stampa cattiva si opponga altra stampa buona; ma io stimo che vi sia pure nei Governi un'altra difesa, la quale credo molto più larga ed anche più sicura. Questa difesa sta nell'onestà costante degli atti del Governo e nella sua lealtà. Su questa difesa si affida principalmente il Governo del Re, e confida che non abbia a mancar d'effetto.

Infatti egli crede poter osservare che non solo nel paese, ma anche in Europa, se vi ha chi metta in dubbio la sua capacità (parlo di tutto il Ministero, perchè so che i miei colleghi mi concedono di parlare di loro in questo modo), se vi ha, dico, sia nel paese che fuori, chi possa credere che il Ministero attuale non sia stato pari all'altezza delle circostanze ed ai bisogni del paese, penso altresì che nè in Europa, nè fra noi alcuno dubiti che egli non abbia onestamente fatto sempre quanto poteva per il bene del paese. Dal che nasce la fiducia, e la fiducia è la migliore delle difese di un Governo.

Tuttavia poichè l'onorevole interpellante me ne ha dato la occasione, e che ha accennato ad un fatto che ha certa gravità, vale a dire che il silenzio del Governo, della stampa così detta ufficiale può parere talvolta, non dico un accordo, ma una tolleranza di certe idee e di certi fatti, lo pregherò il Senato ad essermi cortese d'alcuni momenti d'attenzione, e verrò esponendo francamente e liberamente quale sia il pensiero del Ministero ed il mio come ministro, e se il Senato me lo permette, anche il mio pensiero come privato su questa materia.

Non vi ha dubbio almeno che non solo il paese, ma l'epoca presente assiste ad un triste spettacolo, quello cioè di vedere il giornalismo de' partiti estremi, ponendosi sotto diverse bandiere, quali rispettabili, quali auguste, quali sante bandiere, le une di religione, di coscienza, di morale, le altre di libertà, d'indipendenza, di nazionalità, combattere avvicinandosi le ingiurie e gli insulti, e fare una guerra che ha il risultato, ha le conseguenze per ognuno di bruttare la propria bandiera più assai che quella del partito nemico. Confesso che

fra le cose che più mi hanno amareggiato nella mia carriera politica sono state appunto queste ingiustizie de' partiti, sono stati appunto questi modi che tengono i partiti estremi. Il Ministero riconobbe, come tutti noi riconosciamo, che vi è ora una recrudescenza nei fogli dei partiti estremi, e me ne duole per l'onore del paese, e me ne duole per l'onore della stampa stessa che io credo una libertà degna di essere conservata, e capace di produrre ottimi effetti. Non solo questi modi mantengono nell'interno del paese una concitazione, soffiano negli odii, e distruggono quell'opera che tutti abbiamo tentato di condurre a buon termine, la grand'opera cioè della conciliazione; non solo fanno questo nell'interno dello Stato, ma egualmente, come diceva l'onorevole preopinante, essi ci pongono, per così dire, in una guerra di parole con tutti gli Stati europei.

Io non credo che questa lotta di parole possa mai condurre a gravi effetti, a gravi conseguenze, quali sarebbero o guerre od urti seri tra Stato e Stato. A nessun Governo europeo, a nessun Governo del mondo civile cale molto di qualche articolo di giornale; nessun Governo vuole darsene cura, nè vorrebbe far mostra di occuparsene come di cosa seria. Ma non c'è dubbio che nello stesso tempo queste ingiurie, queste insolenze generano un'irritazione, la quale, se non ha azione grave sugli affari pubblici del paese, e, come diceva, non può generare nè guerre, nè conflitti, è però dannosissima agli affari privati; e se il Senato me lo permette (poichè il mio ufficio mi mette in grado di conoscere i particolari di queste faccende), io entrerò in qualche particolare, affinchè il paese sappia che certi attacchi, certe offese che si guardano molto alla leggiera, e che infatti non sono così gravi nei Governi, possono però avere gravissime conseguenze per i privati.

Sono continui gli affari da Stato a Stato per faccende private. Domando io: se viene occasione nella quale io debba richiedere un Governo straniero di giustizia o di qualche favore per un suddito dello Stato, che moltissimi sono all'estero, io domando, dico, se nel giorno che io fo la mia domanda arriva uno di quei tali fogli, di quei tali articoli nei quali i Governi sono gravemente ingiuriati, si possa sperare probabile che l'animo si pieghi alla giustizia ed al favore? Alla fine bisogna persuadersene, i Governi sono composti di uomini e gli uomini non si può pretendere che siano angeli, hanno i loro difetti ed i loro vizi, almeno hanno le loro passioni, e le abbiamo tutti. Questi uffici che si fanno da Governo a Governo per bene dei privati, non si trattano nell'alta gerarchia governativa, ma sono trattati da impiegati di secondo o terz'ordine, i quali sono soliti ad avere più zelo, e quindi facilmente in tali circostanze sono piuttosto portati a respingere che ad accordare favori.

Se questi inconvenienti sono gravi per i nazionali, sono poi ancora più gravi per gli emigrati. Se vi fossero tra gli emigrati di coloro i quali nei giornali prendessero la parte di accendere e soffiare nel fuoco dell'odio e della discordia da paese a paese, se vi fossero di quelli che cercassero la via ed il modo di irritare i Governi vicini, essi sarebbero molto a compiangere, dovrebbero molto pentirsi se sapessero quale effetto producano tali loro atti verso i loro stessi compagni di sventura ed anche verso loro medesimi.

Vi è il caso talvolta o che il padre è moribondo e vorrebbe l'emigrato andare a visitarlo, altri ha l'aver suo in pericolo ed altro... insomma vi sono molti casi nei quali l'interesse delle famiglie è gravemente compromesso, e succede che alle volte, per il piacere che si prende un giornalista di fare un attacco ed irritare un Governo vicino, ne vengano a soffrire ed a mettersi nel lutto molte famiglie.

Questa è la parte che spetta alla questione che ho voluto trattare come ministro.

Ora io domanderei al Senato di permettermi di aggiungere quello che io penso come privato.

Io credo, come privato, che la guerra dagna degli uomini è la guerra della spada e non quella delle villanie, e penso poi che il Piemonte ed il popolo piemontese e la nostra nazione si sono mostrati abbastanza forti ed arditi nelle battaglie per non essere condannati all'umiliazione di vedere trattarsi dai suoi giornalisti queste guerre d'ingiurie, quasi che questi mali potessero gradire alla nostra popolazione, il che non è assolutamente.

Aggiungerei ancora parole più precise e più gravi intorno ad ingiurie che giorni sono si videro sovra piccoli fogli contro gli uomini che sono al Governo di una potenza vicina; ma non voglio offrire il filo nel quale si possono infilzare altre ingiurie ed altri oltraggi; epperò taccio credendo di aver detto abbastanza per l'onore del paese, per l'onore del Governo del Re.

Se poi accadesse che venissero fatti i commenti a queste mie parole in quell'amenò stile che si conosce di certi giornali, io l'avrei caro, perchè sarà più chiaro allora quanta sia la differenza fra il mio sentire ed il loro.

JACQUEMOUD. La plupart des observations qui ont été présentées par M. le président du Conseil des ministres me semblent appuyer la proposition que j'ai eu l'honneur de soumettre à cette auguste assemblée; il s'est renfermé dans la citation des faits relatifs au Ministère des affaires étrangères; mais je pourrais en citer un bien plus grand nombre en matière administrative, et je suis persuadé que chaque ministre pourrait en trouver de fréquents exemples dans son dicastère.

La plupart des inconvénients signalés auraient été évités, ou du moins considérablement amoindris, au moyen d'un organe intelligent dans la presse périodique, qui eût répondu avec sagesse aux attaques des journaux, et qui eût replacé les faits sous leur véritable jour. Peut-être la nécessité en est-elle moins grande à Turin où les actes du Gouvernement sont mieux connus; mais elle est incontestable dans les provinces et à l'étranger, afin que les hommes qui s'intéressent au progrès de nos institutions libérales puissent se faire une idée exacte de notre situation et de la marche loyale du Gouvernement.

M. le président du Conseil m'objecte que le Cabinet n'a pas de fonds pour établir un journal, mais il me semble qu'il n'y a pas besoin d'imposer pour cela des sacrifices au trésor, et que les abonnements couvriraient les frais. Si chaque parti politique opposé au Ministère alimente un journal, comment le Ministère qui a la majorité du pays dans les élections et dans les Chambres pourrait-il rester désarmé en face de ses adversaires faute d'appui?

En conséquence je crois que ma proposition mérite d'être prise en considération par le Cabinet.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Io riconosco la verità delle ultime osservazioni fatte dall'onorevole senatore Jacquemoud; ma però sembra che non si possa mettere in dubbio la difficoltà che il Ministero troverebbe trattandosi dei fondi.

L'onorevole senatore Jacquemoud dice che non si richiederebbero grandi fondi e che un giornale può sostenersi da sè stesso.

Francamente io dubito che allo stato attuale della stampa in Piemonte sia facile a un giornale sostenersi da per sè stesso: questo poteva accadere quando i giornali giravano

altri paesi, andavano nel resto dell'Italia, e qualcheuno anche in Francia ed in Germania; ma ora credo francamente che un giornale non si sostenga senza grave spesa.

Malgrado tutto questo io riconosco, ed il Ministero pure riconosce l'importanza delle osservazioni fatte dall'onorevole interpellante, e non c'è dubbio che per l'interesse del paese e per l'utile della popolazione, come per il mantenimento delle nostre istituzioni, è conveniente che sia conosciuta la verità e che non si creda che l'autorità ed il Governo hanno sempre torto.

In questo momento non saprei che altro rispondere all'onorevole senatore, se non che compreso di questa verità, il Ministero vi porrà attenzione e cercherà quale sia il modo migliore per rimediarevi.

PRESIDENTE. Parendo esaurita la discussione sulla fatta interpellanza, passo all'ordine del giorno accordando la parola al ministro degli affari esteri per la presentazione di un progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI ALESSANDRIA DI CONTRARRE UN PRESTITO.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Sono incaricato dal mio collega ministro dell'interno di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei deputati per l'autorizzazione alla divisione di Alessandria di contrarre un prestito di lire 300,000 per la nuova strada da costruirsi da Asti ad Ivrea.

Io crederei di far cosa grata al Senato non attendendolo colla lettura della relazione, onde la deporrei sul tavolo della Presidenza (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 868).

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro della presentazione di questa legge, che sarà stampata e distribuita negli uffici.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA DI 10,000 UOMINI SULLA CLASSE 1831.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra il progetto di legge per una leva di 10 mila uomini (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 870).

Se non si chiede la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a chiamare sulla classe di leva dell'anno 1831 un contingente di dieci mila uomini. »

(È approvato.)

« Art. 2. Non sono ammessi in surrogati ordinari in questo contingente gli uomini che non abbiano soddisfatto alla leva ordinaria, o che oltrepassino l'età di 26 anni compiuti.

« Tuttavia i militari che hanno ottenuto congedo assoluto potranno, nel termine di un anno dopo il congedo stesso, essere accettati come affidati militari nel proprio corpo o nei corpi scelti, purchè non oltrepassino l'età di 30 anni. »

(È approvato.)

« Art. 3. Qualora taluno fra i detti surrogati dopo di aver

concorso alla leva ordinaria fosse nel seguito designato in occasione di leva straordinaria, non rarà ulteriormente richiesto pel militare servizio e computerà in deduzione del contingente. »

(È approvato.)

« Art. 4. È derogato al disposto dei numeri 2 e 3 dell'articolo 502 e dell'articolo 503 del regolamento generale per la leva del 16 dicembre 1837. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le disposizioni della legge del 19 maggio 1851 sono pure applicabili alla leva sulla classe del 1831. »

(È approvato.)

Sospendo di aprire lo scrutinio, perchè vi è un'altra legge all'ordine del giorno: proporrei quindi che si facciano gli scrutini uno successivamente all'altro.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RIFORMA DEI BASSI-UFFIZIALI E SOLDATI.

PRESIDENTE. La seconda legge annunciata nell'ordine del giorno è quella sulla riforma dei bassi-uffiziali e soldati.

Leggerò il testo della legge. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pagina 161.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Chi vuol chiudere la discussione generale, si alzi.

(È chiusa la discussione generale.)

« Art. 1. I sott'uffiziali e soldati dell'esercito di terra, ed i sott'uffiziali, soldati e marinai dell'armata di mare, i quali contino 18 anni di servizio e siano affetti da infermità incurabili non provenienti dal servizio che li rendano inabili a continuar più oltre nel servizio medesimo, hanno diritto alla riforma. »

DI SONNAZ. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SONNAZ. Je vois dans l'article 37 de la loi sur l'état des officiers que les officiers réformés après avoir prêté un service de huit années et au-delà ont un traitement, une paie de réforme, et que quant aux sous-officiers cette condition ne peut s'acquérir qu'à 18 ans de service.

Il me semble que la classe des sous-officiers et soldats mériterait que l'on fit pour elle un peu plus; on ne peut pas dire qu'un sous-officier qui, après 10 ans de service, se trouve dans la situation d'être réformé et privé de toute espèce de gratification, soit dans une position soutenable.

Si les règlements pourvoient à une gratification pour les sous-officiers après 10 ans de service, cette gratification est si minime qu'elle ne peut pas servir à leurs premiers besoins.

Souvent, après avoir perdu la santé, ils se trouvent à peu près complètement dénués de ressources et réduits à mourir dans la misère. Il me paraît nécessaire de mieux pourvoir à leur sort.

CHIODO, relatore. Io desidererei, non meno che ogni altro, questi vantaggi pei bassi uffiziali, affinchè così la loro condizione fosse sollevata. Ma gli uffiziali si trovano in condizioni ben diverse da quella dei bassi uffiziali.

Essi sono obbligati ad avere una educazione militare, la quale costò loro molti anni della gioventù e spese considerevoli; e se per qualche circostanza debbono lasciare il servizio, egli è giusto che lo Stato li compensi delle spese che hanno fatte, del tempo che hanno perduto, tanto più che

avviene soventi volte che sono giunti ad un'età in cui non possono intraprendere un'altra carriera.

Non così è la cosa pei bassi ufficiali e soldati; essi entrano per obbligo, mentre gli ufficiali sono volontari. Quando i bassi ufficiali non possono continuare il servizio e sono riformati, i regolamenti accordano qualche sussidio per poter sopperire ai primi momenti, ma non si potrebbe adottare di dar loro compensi maggiori, come, per esempio, una pensione.

Per questo io credo che sia utile di conservare le disposizioni della legge.

BAVA. Effectivement les sous-officiers et soldats avaient droit à des indemnités, lorsqu'ils étaient réformés avant les dix-huit ans, pour causes indépendantes du service; s'ils comptaient plus de huit ans de service, le Gouvernement leur accordait une indemnité proportionnée au temps de service déjà fait, et cela jusqu'à ce qu'ils eussent acquis le droit au passage dans les vétérans, qui était alors fixé à dix-huit ans de service, où ils restaient ordinairement jusqu'à ce qu'ils eussent droit au *minimum* de la pension, ou bien à obtenir une place aux invalides.

Maintenant le projet de loi fixe qu'après les dix-huit ans les sous-officiers et soldats seront pourvus d'une pension annuelle calculée sur les années de service, mais il ne dit pas comment ils seront traités, s'ils comptent un moindre service: je crois donc que ceci forme une lacune dans la loi proposée, et puisque dans la loi sur la position des officiers, que nous avons votée, il est dit à l'article 37 que: « Gli ufficiali che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di anni venti, avranno ragione per un numero d'anni uguale alla metà della durata del servizio loro ad un assegnamento di riforma eguale a due terzi del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, giusta le leggi sulle pensioni di ritiro, » etc. je ne vois pas trop comment de tels avantages ne seraient pas faits à la catégorie des sous-officiers et soldats.

N'a-t-on pas proclamé hautement l'égalité de tous devant la loi? Donc, si vous accordez en de certaines limites et pour certains services des avantages aux officiers, je ne puis comprendre comment vous pourriez refuser d'égaux faveurs aux sous-officiers et soldats qui se trouvent dans les mêmes conditions.

L'honorable général Chiodo dit que les officiers sont dans une position exceptionnelle, que, pour obtenir ce grade, ils ont dû faire des études, des dépenses auxquelles les soldats ne sont pas soumis. Fort bien! Mais est-ce là un motif suffisant pour leur accorder des faveurs auxquelles les soldats ne peuvent atteindre? Pour moi, je ne le crois pas; aussi, je demande que ce dont ils jouissaient au moins durant le Gouvernement absolu, ne leur soit point enlevé, c'est-à-dire qu'au-delà de huit ans de service, s'ils sont réformés pour infirmités indépendantes du service, ils reçoivent, comme autrefois, une gratification proportionnée aux années de service, et cela pour les mettre en position de faire face aux premières dépenses de leur établissement.

Messieurs, remarquez-le bien, souvent un homme est réformé pour cause indépendante du service, parce qu'il n'a pas su à temps faire constater l'origine de l'infirmité dont il est affecté, et, selon moi, il ne serait pas juste d'éloigner ainsi des rangs de l'armée un pauvre militaire, comptant quinze, seize, ou dix-sept ans de service, sans lui donner les moyens de s'établir dans la nouvelle position qui lui est faite.

L'honorable ministre de la guerre aura sans doute pensé et établi comment doit être traité un sous-officier ou un soldat réformé pour cause indépendante du service ayant qu'il ne

compte les dix-huits ans voulus par la loi en discussion ; j'attendrai les explications qu'il voudra bien nous donner, et, s'il croit qu'il y ait un vide préjudiciable aux militaires dans la présente loi, je pense qu'il nous proposera les moyens de le combler.

LA MARMORA, ministro della guerra. Siccome io credevo che questa legge non avrebbe incontrato difficoltà di sorta, in conseguenza, non essendo preparato, non mi è possibile di citare qui quanto si pratica in tutti gli altri paesi, e particolarmente presso di quella nazione, dalla quale, non mi vergogno di dirlo, si sono quasi sempre, se non copiate, almeno prese molte parti de' suoi regolamenti e delle sue leggi.

Io credo di non andare errato anche ricorrendo alla sola memoria, col dire che tutte le disposizioni che riguardano così gli ufficiali come i sott'ufficiali sono tutte almeno altrettanto generose come presso gli altri Stati.

Io prego il Senato di notare che da ogni parte mi si muove il rimprovero di accrescere le pensioni e le spese; questo rimprovero mi viene specialmente, mi permetta la Camera di dirlo, da molti senatori, dimodochè io debbo pesar molto queste considerazioni prima di fare progetti di nuove spese.

Se in qualche altro paese si fosse stabilita una legge che avvantaggiasse maggiormente lo stato dei sott'ufficiali o soldati, io mi sarei fatto un dovere di studiarla e proporla; ma, come dico, io credo che al punto in cui siamo, malgrado la povertà delle nostre finanze, tutte le leggi che si sono proposte finora siano più vantaggiose che non tutte quelle degli altri paesi, sia peggli ufficiali che nei bass'ufficiali. Se la memoria non mi tradisce, credo che nemmeno in Francia vi sia una legge che promuova maggiori vantaggi di questa.

Una grande differenza corre tra uno che ha fatto della carriera militare la carriera della sua vita, che vi si è consacrato dai più teneri anni, che ha fatto delle spese, si è data un'educazione e non può fare altro mestiere, ed un soldato, il quale ha un mestiere, una professione, e la cui salute è curata in modo da non trascurare quei germi di malattia che avrebbe per avventura potuto contrarvi.

Premesse tutte queste conseguenze, io credo mio dovere, malgrado tutto l'affetto che porto ai militari, e soprattutto ai militari disgraziati, di ripetere che si deve andar molto guardinghi prima di mettere nuovi aggravii.

Altre considerazioni non saprei per ora addurre, perchè, ripeto, non ho approfondita la questione, e massime gli esempi e le discussioni che ebbero luogo in Francia. Ma il Senato può accogliere la certezza che colà non si è fatto di più; epperò parmi che la cosa anche presso noi sia sufficientemente giusta.

Aggiungerò per ultimo che tutte quelle disposizioni testè sanzionate dal Senato facilitano alla surrogazione militare e recano grandissimo vantaggio al soldato, ed egli è certo che col tempo l'armata ne sentirà il favorevole effetto.

JACQUEMOUD. Ayant eu l'honneur de faire part de la Commission, je dois déclarer qu'elle s'est montrée unanime pour adopter purement et simplement ce projet de loi.

Un grand nombre de sous-officiers et soldats qui se trouvent précisément dans le cas prévu par cette loi, attendent avec anxiété la décision de leur sort. Au reste, il y a une très-grande différence entre la position d'un officier et celle d'un soldat après huit ans de service. Le premier est sorti de l'Académie militaire, ou a fait une carrière distinguée dans l'armée, le second a simplement acquitté la dette qui lui était imposée par la loi. On risquerait d'augmenter dans des pro-

portions énormes les charges du trésor, si on donnait droit à une pension aux sous-officiers et soldats après huit ans de service; ils n'avaient droit à aucune pension suivant les règlements antérieurs; seulement, ceux qui étaient malades et dans le besoin recevaient un subside. On peut continuer à l'avenir comme auparavant à l'aide des fonds alloués dans le budget de la guerre pour concession de subsides. La loi proposée ne porte aucun préjudice à l'état de choses actuel par rapport aux subsides dont il s'agit. Elle ne détériore en aucune manière la condition des sous-officiers et soldats dans les cas prévus par les règlements antérieurs; il ne serait donc pas rationnel de compliquer la loi par des amendements dont l'utilité n'est pas démontrée.

En conséquence je persiste dans les conclusions de la Commission.

BAVA. Je dois dire au Sénat que c'est par hasard que je siége en ce moment au banc de la Commission, dont je ne suis pas membre, mais bien de celle qui a précédé et qui a examiné la loi que nous venons de voter; ceci est une explication que je donne à M. le baron Jacquemoud.

Pour ce qui concerne l'indemnité que je demande, ce n'est pas chose nouvelle; nos sous-officiers et soldats en ont toujours joui lorsqu'il étaient dans les conditions de service dont nous avons parlé; pour être logiques, je ne vois pas trop comment vous pourriez la leur refuser maintenant surtout que vous l'avez allouée aux officiers. Cependant, si M. le ministre croit que cela serait trop à charge de nos finances, alors je me limiterai à demander au moins qu'une gratification soit accordée aux sous-officiers et soldats après huit ans de service, et que cette gratification soit proportionnée aux années de service jusqu'à ce que les militaires aient atteint les dix-huit ans de service voulus par la présente loi.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Le spiegazioni del senatore Bava fanno cambiare d'aspetto la cosa. Io credetti a prima giunta che egli intendesse doversi dare una giubilazione; ma poichè si tratta soltanto di gratificazione, io non vedo la necessità che tal cosa sia significata nella legge.

Il Ministero ha sufficiente facoltà di dare codeste gratificazioni, massime se si ha riguardo alla considerevole somma portata in bilancio per i sussidii, la quale, se la memoria non mi falla, ammonta a lire 160,000 o 170,000. E tali sussidii il Ministero li ha sempre dati, e continua a darli al presente, come gli è accaduto di fare non ha guari per quei militari, i quali erano stati ammessi al corpo degli invalidi, e che dopo un'accurata visita si sono riconosciuti non avere diritto alla giubilazione, avendo il ministro stimato suo debito lo sciogliere quel corpo per non lasciar pesare più a lungo un tanto gravame sul bilancio della guerra.

Dico adunque che questi militari essendo stati mandati in congedo assoluto vennero loro date gratificazioni di 50, 100, 150 e perfino 200 franchi. Ma da ciò all'aver diritto alla pensione corre un gran divario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo primo.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 2° La riforma ha luogo per disposizione ministeriale.

« Il Governo determinerà per decreto reale le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che vi diano luogo, e le forme che si dovranno osservare nel collocamento in riforma. »

(È approvato.)

« Art. 3° I sott'ufficiali, soldati e marinai riformati hanno diritto ad una pensione eguale ad altrettante quote del mini-

mum della pensione di ritiro assegnata al loro grado, quanti sono gli anni di servizio da essi prestati.

« Nell'applicazione di quest'articolo si osserveranno le norme prescritte dalle leggi sulle pensioni di ritiro dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, eccettuati i casi di favore nella stessa contemplati. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio della legge per la leva di 10,000 uomini.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	55
Voti favorevoli.....	48
Voti contrari.....	7

(Il Senato adotta.)

Si procede allo squittinio per l'altra legge sulla riforma dei bassi ufficiali e soldati.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	55
Voti favorevoli.....	52
Voti contrari.....	3

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. È stato già da ieri annunziato al Senato che l'ordine del giorno per domani si è la discussione sul progetto di legge per l'imposta personale e mobiliare.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggi — Relazione sul progetto di legge per modificazioni agli statuti della Banca nazionale — Relazione sui titoli d'ammissione dell'avvocato Conelli e proclamazione a senatore — Discussione del progetto di legge per un'imposta personale e mobiliare — Parlano contro i senatori Picolet e Castagnetto — Il senatore Alberto della Marmora appoggia il progetto della Commissione — Discorso del ministro delle finanze in sostegno delle proposte del Ministero — Risposte del senatore Giulio, relatore — Contro osservazioni del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

PROVANA DEL SABBIONE, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è senza osservazioni approvato.

PRESIDENTE. Rendo conto al Senato degli omaggi fattigli.

1° Dal direttore generale delle regie poste di due esemplari di una nuova tabella generale delle franchigie di posta;

2° Dal comitato delegato degli interessati di Porta d'Italia di un nuovo memoriale relativo alla questione dello scalo della ferrovia di Novara.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AGLI STATUTI DELLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. Accordo la parola al senatore Cotta, relatore sul progetto di legge per modificazioni agli statuti della Banca nazionale.

COTTA, relatore, legge la relazione (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 363).

PRESIDENTE. Il rapporto ora letto sarà dato alla stampa e distribuito negli uffici.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE A SENATORE DELL'AVVOCATO CONELLI.

PRESIDENTE. Concedo la parola al senatore Cristiani, relatore dei titoli d'ammissione del nuovo senatore avvocato Conelli.

CRISTIANI, relatore. Signori, l'avvocato Francesco Conelli de' Prospero è stato nominato senatore del regno con reale decreto in data del 4 marzo scorso come appartenente alla categoria 21ª contemplata nell'articolo 33 dello Statuto. Non ha potuto presentare con tutta la premura che avrebbe desiderato i titoli che giustificano la regolarità della sua nomina per essersi trovato nella necessità di procurarsi dal-

Olanda la fede della sua nascita, la quale ebbe luogo in Rotterdam il 26 dicembre 1801.

Essendosi dall'avvocato Conelli fatta la presentazione degli opportuni certificati, da cui risulta giustificata la di lui possidenza di beni di ettari 893 29, sottoposti per la sola imposta diretta ad una contribuzione di lire 6589 84, la quale cogli altri tributi ascende ad annue lire 13,371, e così eccedendo di gran lunga la somma voluta dallo Statuto, il primo ufficio conchiude per la sua ammissione nel seno del Senato.

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre ai voti le conclusioni dell'ufficio.

Chi le approva, sorga.

(il Senato adotta.)

Ed io a suo nome ho l'onore di proclamare a senatore de regno l'avvocato Francesco Conelli.

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER
UN'IMPOSTA PERSONALE E MOBILIARE.**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulla legge posta all'ordine del giorno riguardante l'imposta personale e mobiliare (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 58).

La parola è al signor senatore Picolet.

PICOLET. Messieurs les sénateurs, dans les Gouvernements constitutionnels la demande d'un nouvel impôt suggère toujours des questions préjudicielles, à savoir: les dépenses, auxquelles l'impôt doit faire face, sont-elles indispensables? N'y en a-t-il pas qu'on puisse ajourner, réduire ou supprimer sans inconvénient? Des réformes, ne sont-elles pas à désirer dans quelques branches de l'administration?

Ces questions sont graves, messieurs; elles doivent être sérieusement approfondies. Mais déjà, dans une autre enceinte, le Ministère a donné l'assurance que des projets de loi s'élaborent dans le but d'introduire des réformes importantes et d'obtenir toutes les économies compatibles avec l'exigence des services.

Ces promesses, n'en doutons pas, seront fidèlement accomplies. Ce n'est qu'à ce prix, à ce prix seulement, messieurs, que les peuples auront foi dans nos institutions et confiance dans le Gouvernement.

Cependant, messieurs, en présence d'un budget qui accuse un déficit assez important, il ne peut s'agir de délibérer sur la nécessité de donner au Gouvernement les moyens de subvenir aux charges de l'Etat.

Les réductions de l'impôt du sel et de quelques droits de douane qui pesaient particulièrement sur les classes les moins fortunées, l'augmentation des dépenses dans quelques branches de services ont rendu indispensable la création de nouvelles charges. Ajouterai-je, messieurs, mais sans amertume, qu'il est à regretter que les ministres, qui se sont succédé depuis 1849, n'aient pas réclamé une augmentation de contribution sur les impôts qui en étaient susceptibles, afin de maintenir la balance entre les recettes et les dépenses ordinaires. — Hélas, messieurs, il arrive aux hommes d'Etat ce qui advient trop communément aux hommes privés, de ne voir le mal que quand il est venu.

Cependant, messieurs, malgré l'état des choses qui rend indispensable la création d'un nouvel impôt, je viens refuser mon vote au projet qui nous est présenté, parce que les maximes qu'il consacre sont en opposition flagrante avec le Statut, et que, dans ses résultats, cette loi donnerait lieu à une foule d'abus sans enrichir le trésor.

J'ose espérer du noble et loyal caractère du ministre des finances, qui m'honore de son amitié, qu'il ne verra point dans mon opinion une opposition aux Ministères passés et présents, mais seulement l'expression d'un sentiment qu'il m'est impossible de comprimer.

J'attends la même indulgence des honorables membres de la Commission; ils me pardonneront de ne partager pas en tout point les opinions qu'il ont émises par l'organe de l'honorable rapporteur.

Messieurs, en matière d'impôt, on ne doit jamais perdre de vue deux principes consacrés par le Statut. Ces principes protègent les personnes et les choses que l'impôt doit atteindre.

Relativement aux personnes, ces principes sont écrits aux articles 24 et 25; ils portent: « Tous les citoyens sont égaux devant la loi; ils contribuent indistinctement aux charges de l'Etat dans la proportion de leur fortune. »

Le principe relativement aux charges n'est que la conséquence de ces dispositions; il exige l'application proportionnelle de l'impôt à toutes les choses de la même nature, qui en sont l'objet.

Eh bien, messieurs, tous ces principes, qui sont la base de l'égalité proportionnelle dans la répartition des charges de l'Etat, ont été méconnus dans le projet de loi qui nous est soumis.

A l'égard des personnes, l'égalité a été violée par la surtaxe imposée aux célibataires.

On a dit, il est vrai, dans l'exposé des motifs du projet, que ce n'est pas la personne du célibataire qui est taxée, mais la plus grande aisance qu'on lui suppose que dans l'homme marié.

Mais cet indice, messieurs, a-t-il quelque fondement plausible? Est-il seulement conforme aux préjugés les plus vulgaires?

Un indice n'est que l'indication d'une chose par une autre. Or, la condition du célibataire, son habitation suffisante pour un homme marié, peuvent-elles être l'indication de plus d'aisance dans le célibataire que dans l'homme marié?

On dira bien qu'un palais richement meublé est un signe de fortune dans la personne qui l'habite; mais on ne dira pas que le célibataire qui occupe ce même palais est présumé plus riche que l'homme marié qui l'habiterait à sa place; on ne dira pas davantage que l'habitation la plus restreinte, occupée par un célibataire, est un indice de plus de fortune, parce que cette habitation pourrait strictement suffire à des personnes mariées.

Rien n'est donc moins raisonnable que l'indice de plus de richesse que l'on fait résulter de la condition de célibataire, et cet indice devient une souveraine injustice dans son application au prêtre, qui, d'après la loi de l'Eglise, ne peut révéler, dans une autre condition, le caractère sacré et indélébile qui le fait ce qu'il est, pour toute la durée de son existence; c'est donc avec raison que votre Commission a écarté la taxe du célibat, qui choquerait d'une manière étrange avec nos mœurs.

Du reste, la loi qui nous est présentée n'a pour objet qu'une taxe sur la valeur locative des habitations, et non une taxe sur l'aisance ou la richesse.

En écartant la considération qui n'est énoncée que dans l'exposé des motifs du projet, on ne trouve plus, dans la loi, autre chose qu'une taxe sur le célibat!!

Ainsi, MM., sous quelque point de vue que l'on considère cette surtaxe, on doit la regarder comme un impôt arbitraire, fondé sur une distinction condamnée par le Statut.

Voilà, messieurs, ce que j'ai à dire sur les personnes des contribuables.

Je passe aux choses que l'impôt doit atteindre.

Quant aux choses, j'ai posé ce principe: que l'impôt pour être juste et conforme au Statut, doit être appliqué d'une manière proportionnelle à toutes les choses de même nature qui en forment les éléments.

Ce principe n'a point été respecté dans les dispositions du projet qui exemptent de toute taxe les loyers dont la valeur ne dépasse pas les chiffres indiqués.

Pour justifier cette exemption, on a dit que l'on a entendu favoriser les classes les moins fortunées; mais d'abord, toute exemption d'impôt est repoussée en vertu de l'égalité établie par le Statut, devant laquelle la distinction entre citoyens riches et citoyens moins fortunés doit s'évanouir; une pareille distinction ferait entrer dans la loi le germe d'un principe de ruine dont la société est menacée.

En effet, messieurs, si l'impôt est une dette que tous les citoyens doivent acquitter en proportion de leur fortune, ne serait-ce pas altérer les notions que l'on a de la justice, et jeter dans la société un principe de démoralisation que de dire à une classe de personnes: vous êtes exempts d'impôt, parce que vous n'êtes pas assez riches, en conséquence les plus fortunés acquitteront votre dette.

Tel serait, messieurs, le résultat de l'article 11 du projet ministériel et de l'article 4 de celui de votre Commission qui dispense de la taxe les habitations dont les loyers ne s'élèvent pas au chiffre de la première classe.

Cependant, messieurs, l'habitation la plus humble n'est pas toujours l'indice de l'indigence. En admettant l'exemption proposée pour les habitations, dont la valeur locative n'atteint pas le chiffre des valeurs imposées, on prive le trésor d'une partie considérable du produit de l'impôt. La difficulté de donner au loyer sa juste valeur à une livre près, vaut-il 149 plutôt que 150 francs, et ainsi de suite; affranchira encore de la taxe tous les loyers de la première classe, dans laquelle serait comprise la totalité des maisons rustiques, et enlèvera au trésor les 7/12 au moins des sommes qu'il pourrait retirer.

Cependant, messieurs, soit dans les villes, soit dans les campagnes, l'aisance peut exister sous le toit de la plus modeste demeure: les exemples n'en sont pas rares. Qui de nous, messieurs, en visitant, en cette ville, l'enceinte consacrée à la cendre des morts, n'a pas vu cette statue élevée, par la reconnaissance publique, sur la tombe d'un bienfaiteur de l'humanité? Elle ne rappelle pas un nom illustre; l'inscription nous apprend que cet homme exerçait la profession la plus modeste, la plus humble de toutes les professions: il raccommodait les chaussures. Hé bien! messieurs, cet homme a laissé plus de 400,000 livres aux pauvres de cette ville.

Si aujourd'hui on estimait sa chétive demeure, elle ne serait pas comprise, bien certainement, dans la première classe des valeurs imposées.

Voici un autre exemple:

Dans mes anciennes fonctions d'avocat-fiscal général j'ai été à portée de connaître un simple artisan qui, malgré les comptes qu'il a eu à rendre à la justice, ne possède pas moins encore aujourd'hui une fortune de plus de 600 à 700 mille livres; il est bien certain encore que son habitation, couverte de chaume, ne serait pas portée dans la première classe.

De ces exemples on doit conclure que les valeurs locatives, au-dessous de tels chiffres, ne sont pas la preuve de l'indigence qui seule doit être exemptée de l'impôt, et que la plus modeste habitation ne dut-elle payer que 50 centimes, doit

être soumise à la taxe proportionnelle comme le palais du riche.

C'est la loi du Statut et de la justice. « Toute exemption d'impôt, dit un publiciste célèbre dans un ouvrage sur la propriété, toute exemption d'impôt est une iniquité... Depuis 1789, le principe que chacun doit l'impôt a été reconnu comme le vrai principe que la révolution française est venue inaugurer dans le monde » (1).

Messieurs, on dit tous les jours que le temps des privilèges est passé, eh bien! l'exemption légale de l'impôt, à l'égard d'une classe de personnes quelconques, serait, de tous les privilèges, le plus dangereux à l'ordre social.

Mais ce n'est pas tout encore, MM.; le projet, comme pour indemniser le trésor de l'exemption qu'il accorde à certaines locations, a établi, sur les autres valeurs locatives une taxe qui s'élève graduellement avec le loyer.

On ne saurait trouver aucune raison à cette inégalité, si on ne lisait dans un premier rapport sur le projet, que l'impôt est fondé sur le principe que tous les citoyens doivent concourir aux charges de l'Etat en proportion de leur fortune.

D'après ces motifs, ce n'est point la valeur locative qui est frappée, mais la fortune, le revenu que chacun est censé posséder d'après cette même valeur. Ainsi la doctrine qui a suggéré le système progressif ou graduel de la taxe a pour résultat de faire payer plus à celui qui est censé posséder plus, de faire payer moins à celui qui est censé posséder moins, c'est-à-dire *unusquisque secundum vires suas*.

Or, MM., cette doctrine qui se présente avec une apparence d'équité, n'est pas moins injuste que celle que je viens de combattre; et je regrette de ne pouvoir partager sur ce point l'avis de votre honorable Commission.

En effet, MM., l'impôt n'est que le prix des services rendus par l'Etat aux membres de la société. Ces services sont établis dans un intérêt général; tous les membres en profitent sans distinction. Chaque individu reçoit une égale protection de l'Etat; dès lors peut-on dire que le riche en absorbe plus que les moins fortunés? Tous les citoyens égaux devant la loi sont également protégés. On ne peut donc régler avec justice un impôt quelconque d'après la fortune et faire payer aux uns, parce qu'ils ont plus, des avantages dont les autres profitent.

Permettez-moi une comparaison: que dirait-on du propriétaire qui louant des appartements meublés, prétendrait en proportionner le loyer non à ses frais d'achat et d'entretien, mais à la richesse de son locataire? Eh bien! comme on qualifierait une pareille prétention, on doit qualifier la doctrine qu'on nous propose de sanctionner.

D'ailleurs, MM., l'assiette d'un impôt sur la fortune, considérée d'une manière abstraite, est une chose impraticable et contraire au Statut; elle est impraticable parce qu'il faudrait connaître ce que chacun possède et ce que chacun gagne. Or, comment découvrir les éléments divers qui constituent l'avoir de chacun, et les agents innombrables qui les font produire?

En prenant pour exemple les fonds de terre, comme l'un des éléments de la fortune les plus appréciables, comment en seront-ils le signe, si l'on considère d'une part que leur produit dépend de la nature du sol, de son exposition, de l'industrie, de l'expérience du possesseur, et d'un concours de myriades de circonstances; que d'un autre côté les sinistres de tout genre, les intempéries, les traités de commerce qui établissent des concurrences ruineuses, le maraudage, les vols, les dévastations et mille autres accidents peuvent ré-

(1) *TASSAN, De la propriété.*

duire chaque année le possesseur d'une grande propriété à un très-modique revenu ? S'il est impossible d'apprécier avec justesse la fortune résultant de la possession de fonds de terre, l'appréciation de la fortune du capitaliste, du banquier, de l'industriel, du négociant, de l'entrepreneur ne présente pas moins de difficultés insurmontables. Ira-t-on fouiller le domicile du père de famille, lui demander compte de ses titres, de ses rentes ? Demandra-t-on au banquier l'exhibition de ses livres pour juger de l'importance de ses opérations et de ce qu'il gagne ; à l'industriel les secrets de son art ; au négociant le secret de ses marchés ; à l'entrepreneur le secret de ses gains ? Non, messieurs, cela est impraticable.

Ainsi, on est forcé de convenir que toute investigation pour apprécier la fortune de chacun dans les diverses conditions, n'aboutirait qu'à une odieuse inquisition sans résultat saisissable qui puisse constituer la matière d'un impôt proportionnel.

L'impôt ne peut donc frapper que des objets saisissables, tels que les fonds de terre, les bâtiments, les différentes professions qui sont aussi la matière des contributions directes, comme l'impôt personnel qui est l'objet de la loi que nous discutons ; par cette énumération je n'entends point, messieurs, soustraire à l'impôt toutes les autres choses qui peuvent être légitimement frappées. J'estime donc, messieurs, que le projet qui élève la taxe progressivement à raison de l'élévation des loyers est injuste, et qu'un impôt sur la fortune est impraticable.

Je puis invoquer à l'appui de mon opinion celle de l'écrivain célèbre que j'ai cité tout à l'heure. Voici ses paroles :

« L'impôt sur la fortune est une pure chimère, car on ne peut connaître d'une manière parfaitement exacte le revenu que chacun tire ou de ses biens ou de son travail ; cet impôt est un pur idéal impossible à réaliser. Les Anglais l'ont essayé, mais ils sont si assurés de se tromper qu'ils s'efforcent de le corriger en le rendant plus modique. »

Après avoir établi que l'impôt sur la fortune est impossible, deux mots suffiront pour faire voir qu'il est inconstitutionnel.

L'article 24 du Statut oblige tous les citoyens à concourir en proportion de leurs avoirs, *dei loro averi*, aux charges de l'Etat.

Or, les expressions : *concourir en proportion*, expliquent d'après les idées qu'elles renferment, le mode d'action auquel est soumise la matière imposable. Ce mode consiste à atteindre avec une taxe, avec une mesure uniforme, chaque portion de la matière imposée. Ainsi, par exemple, des vignes de même qualité sont frappées, dans une commune, d'une taxe de 5 francs par hectare ; chaque propriétaire doit payer autant de fois 5 francs qu'il possède d'hectares. Celui qui en possède un plus grand nombre versera au trésor une somme plus considérable, sans, pour cela, payer une taxe plus forte que celui qui versera une somme moindre, et sa contribution sera proportionnelle.

Telle est, messieurs, la seule manière de comprendre et d'appliquer l'impôt proportionnel ; mais, si, dans l'exemple proposé, une loi faisait payer une taxe quadruple ou triple par hectare à celui qui en posséderait 4 ou un plus grand nombre, une taxe triple ou double par hectare à celui qui en posséderait trois, une taxe double à celui qui en posséderait deux, et la simple taxe de cinq francs à celui qui n'en posséderait qu'une, alors l'impôt cesserait d'être proportionnel pour devenir progressif ou graduel. Tel est le système, messieurs, qu'a suivi le projet et qui a été adopté

par la Commission en vous proposant une simple augmentation de la taxe qui s'élève de 6 pour 100 à 27 pour 100 suivant la valeur du loyer.

Si l'inégalité de l'impôt sur un fonds de terre présente une grave injustice et une violation du Statut, l'inégalité de la taxe sur les valeurs locatives de l'habitation impliquent les mêmes vices.

Que la taxe soit graduelle et non progressive, il n'est pas moins vrai que les valeurs locatives, objet unique de l'impôt, ne sont pas soumises à une taxe uniforme, seul moyen avoué par la justice et par le Statut pour rendre l'impôt proportionnel.

Votre Commission, pour justifier l'élévation de la taxe à raison du loyer, a donné pour motif que l'on doit considérer la valeur locative comme une indication du revenu, mais non comme la mesure de ce revenu ; que dès lors la taxe proposée qui ne s'élève pas avec le revenu présumé, n'est pas contraire au Statut.

J'ai déjà démontré qu'un impôt sur le revenu était impraticable, parce que la preuve en était impossible ; or, ce qui n'est pas susceptible de preuve, ne peut résulter d'un indice quelconque. Il importe peu que le revenu ne soit pas estimé ou mesuré par la valeur locative ; la taxe n'est pas moins inégale et ne s'élève pas moins avec le loyer pour frapper une partie du revenu.

Du reste, messieurs, on peut encore dire que la valeur locative de l'habitation ne sera jamais une indication quelque peu certaine de l'aisance ou du revenu ; car il est à considérer que certaines bienséances attachées à la position sociale des personnes les obligent à prendre des habitations qui ne sont point en rapport avec leurs revenus ; que d'un autre côté, la vanité de montrer plus de fortune qu'on n'en possède réellement, a souvent les mêmes résultats.

Mais d'autre part, on voit aussi l'esprit d'épargne porter certaines classes de personnes à s'imposer des privations pour accroître les biens déjà considérables qu'elles possèdent, et quelquefois ne les voit-on pas s'entourer de tous les dehors de l'indigence pour ne pas laisser paraître leur fortune ?

Les chroniques du siècle en fournissent des milliers d'exemples.

Ainsi, messieurs, rien n'est plus incertain que l'indice tiré de la valeur des loyers ; on ne peut y ajouter foi sans s'exposer à de graves méprises ; cet indice ne peut donc justifier l'inégalité de la taxe approuvée par votre Commission ; que cette taxe soit graduelle ou qu'elle soit progressive, c'est une même chose ; l'une et l'autre sont repoussées par le Statut, parce qu'elles ne sont pas uniformes sur un objet de même nature, ce qui revient à dire qu'elles ne sont pas proportionnelles.

L'honorable et savant rapporteur de la Commission, dans l'exposé historique qu'il nous a présenté de la législation sur l'impôt mobilier, en a montré l'origine dans la loi française du 13 février 1791, loi, qui pour faire payer au contribuable le 20^e de son revenu, avait pris pour base de son évaluation les valeurs locatives, en admettant une taxe progressivement croissante de deux fois jusqu'à douze fois la valeur du loyer.

Il nous a démontré l'énormité des taxes progressives, il en a fait ressortir toute l'injustice ; cependant on ne saurait ne pas voir dans la graduation des taxes formulées au rapport, le principe dominant de la loi de 1791.

Il est à regretter, messieurs, que l'honorable Commission ne se soit pas inspirée des législations d'un temps meilleur. Déjà dès l'an 7^e les taxes progressives sur les valeurs loca-

tives avaient été abolies en France et remplacées par un impôt personnel et mobilier basé sur la seule valeur locative de l'habitation; cet impôt, déterminé à l'avance par la loi, était réparti entre les départements, d'abord, et la part de l'impôt mise à leur charge était répartie entre les arrondissements, et, enfin, la part des arrondissements était répartie entre les communes, et chaque commune faisait la répartition de son contingent entre les contribuables.

Pour justifier la préférence à donner à ce système il me suffira de dire qu'après avoir subi, en France, l'épreuve de plus d'un demi-siècle, il fut converti, par la loi du 20 avril 1831, en impôt de quotité; c'est-à-dire que les agents du fisc s'adressaient directement au contribuable, pour le paiement de sa cote. Mais l'expérience de cette loi, pendant une année, ne fut pas heureuse: l'on ne trouva rien de mieux, dans l'intérêt du trésor, que de revenir au système de répartition, et il fut rétabli par la loi du 22 avril 1832.

Cet impôt, messieurs, n'a subi, dès lors, en France, aucune contradiction. . . Je me trompe: j'oubliais, messieurs, les jours de la révolution de février 1848. A cette époque, en effet, on tenta de faire revaloir le système de l'impôt progressif; mais, dans le même temps, deux écrivains célèbres, le publiciste déjà cité et le savant Troplong, se hâtèrent de prendre la défense de la société menacée, en repoussant, par les arguments les plus invincibles, un système d'impôt qui ne tendait à rien moins qu'à sanctionner les doctrines du communisme, et aujourd'hui le système de répartition proportionnel est le seul admis en France pour les impôts indirects.

Du reste, messieurs, le système de répartition pour la taxe personnelle a été conservé par l'édit du 14 décembre 1818; il n'a présenté, dans son application, aucun inconvénient.

Ce mode, messieurs, offrirait le grand avantage d'assurer au trésor une somme déterminée à l'abri de toute éventualité et de tout mécompte; nos finances y trouveraient un prompt secours; on éviterait les lenteurs, les difficultés qu'entraîneraient de nouvelles expertises des habitations; enfin on ne serait plus obligé d'accroître énormément le nombre des employés, qui absorberaient une grande portion de l'impôt au détriment des contribuables.

Je fais, en conséquence, des vœux pour que le système de répartition admis en France soit adopté par notre législation financière pour le recouvrement de l'impôt mobilier.

Je ne dirai que peu de mots, messieurs, sur les trois autres éléments de l'impôt: ce sont les personnes de service, les chevaux et les voitures.

Sur les personnes de service je partage pleinement l'opinion de la Commission. Aux considérations présentées par l'honorable rapporteur j'ajouterai cependant que l'impôt sur les personnes de service me paraît contraire à la dignité de notre propre nature, en ce qu'il assimile le service de l'homme à celui d'un animal.

Le Statut en déclarant tous les hommes égaux devant la loi civile, comme ils le sont devant la loi de Dieu, a élevé l'homme de service à la dignité de citoyen. Depuis l'abolition de l'esclavage par le christianisme, un impôt sur l'homme considéré comme matière imposable est un crime de lèse-humanité.

Quant à l'impôt sur les chevaux, je ne vois aucun inconvénient de l'adopter. C'est une propriété qui fait partie des avoirs; elle est par conséquent imposable.

Cependant, pour éviter toute difficulté, on pourrait limiter cet impôt sur les chevaux tenus dans les villes excédant 6000 habitants, en considérant comme destinés à l'agricul-

ture les chevaux possédés dans les villes d'une moindre population, et que l'on doit regarder comme des communes agricoles; il n'y aurait d'exceptés, dans les autres villes, que les chevaux exclusivement destinés à l'usage d'une industrie quelconque.

Quant aux voitures, je ne verrai pas davantage d'inconvénient à les soumettre à un impôt dans les villes excédant 6000 habitants. Je ne parlerai pas de la taxe, aussi injuste que ridicule, sur les armoiries; ces signes, ces emblèmes constituent une distinction accordée au mérite ou à de grands services rendus à l'Etat. Ce serait flétrir une distinction honorable; ce serait, en quelque sorte, *deshonorer l'honneur* que d'en soumettre l'usage à une rétribution.

Je termine, messieurs.

En prenant la parole dans cette discussion générale, mon unique but a été de faire ressortir les principes dangereux que renferme le projet de loi qui nous a été présenté.

J'ai établi que la taxe sur les célibataires était déstituée de toute raison plausible; que cet impôt, en affectant une condition que chaque individu a le droit de choisir, emporte une espèce d'atteinte à la liberté.

Dans l'exemption de la taxe à l'égard de quelques habitations, j'ai signalé un privilège qui implique les plus funestes conséquences et la violation du Statut, qui appelle tous les régnicoles à concourir aux charges de l'Etat.

A l'égard de la graduation des taxes, j'ai démontré que ce mode de déterminer l'impôt que le contribuable doit payer tendait à introduire une répartition inégale des charges de l'Etat.

Telles sont, messieurs, les graves considérations que j'ai l'honneur de vous soumettre, et qui me déterminent à conclure au rejet de la loi proposée.

PRÉSIDENTE. La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. I lumi profondi con cui dalla vostra Commissione fu esaminata la presente legge; la luminosa relazione del dotto nostro collega, il quale espresse tanto degnamente i sensi della Commissione; i riflessi or ora spiegati dall'oratore che mi precedette ben poco mi lasciano a spigolare in questo sebbene vastissimo campo. Adunque procurerò di essere brevissimo e di limitarmi a poche parole in ordine al progetto ministeriale, ed a poche parole ancora in ordine agli emendamenti proposti dalla Commissione.

Alla lettura del progetto ministeriale confesso che io fui compreso da un sentimento di tristezza, non per il quanto si deve pagare, ma pel modo, ma per i principii che in esso mi parve di vedere consecrati, o, dirò meglio, da esso vulnerati.

Non la sola materiale pecunia, o signori, dà la vita alle nazioni, ma dall'eccellenza, dall'armonia, dall'omogeneità delle loro istituzioni desse traggono grandezza e potenza. Basta leggere la storia dei popoli per convincersi che quando le loro istituzioni furono analoghe all'essenza dei loro principii governativi, desse furono gloriose e forti; quando le loro istituzioni incominciarono a discostarsene, da quell'epoca data la loro decadenza. Esempio di queste istituzioni bene ordinate noi abbiamo nella piccola e florida monarchia Sabauda; esempio noi lo abbiamo nella potente e colossale Inghilterra. Gettando uno sguardo al nostro passato, niuno di voi ignora con quanto maestrevole artificio fosse coordinato il meccanismo nostro governativo, sicché l'autorità tutta essendo concentrata nella persona del principe, fosse tuttavia meravigliosamente temperata dal voto e dal consiglio dei magistrati chiamati non tanto a giudicare, quanto ad amministrare. Testimonio di questa prosperità sono l'indipendenza nazionale

conservata, le guerre valorosamente sostenute, i confini ampliati, l'erario ben fornito, i monumenti lasciati alle future generazioni. Ma i progressi che scossero l'Europa ed il mondo tutto fecero nascere per gli uomini altri bisogni, aprirono un'era novella ai governanti ed ai governati. Il re Carlo Alberto giudicò il suo popolo maturo alle istituzioni liberali, ed io mi fermerò in quegli articoli dello Statuto i quali fanno al caso nella presente questione. Il rimprovero che io muovo al presente progetto di legge si è di contrastare non solo collo spirito, ma anche colla lettera degli articoli 2, 24, 25 e 29. L'articolo 2 dichiara che lo Stato è retto da un Governo monarchico rappresentativo.

E pur troppo io debbo dire che la legge io la trovo in uno spirito assolutamente avverso allo spirito di un Governo monarchico, io la trovo tutt'intera informata dai principi democratici.

Ora l'alleanza della monarchia colla democrazia io la credo impossibile, io le credo assolutamente inconciliabili nei loro principii. Vedo all'articolo 24 stabilito che: « tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge »; questa eguaglianza io la intendo non eguaglianza assoluta, ma sibbene eguaglianza relativa, giacchè se si volesse un'eguaglianza assoluta sarebbe un distrurre il fondamento della società, sarebbe un volersi opporre agli ordini della Provvidenza, la quale con varia misura dispensa i doni, i talenti, e la forza agli individui che compongono la società.

Eppure la legge getta il germe di questa eguaglianza assoluta, giacchè il voler aggravare il ricco in diversa proporzione del meno agiato tende a sconvolgere il senso di quest'articolo come del 25° che stabilisce le tasse in proporzione degli averi di questi, e del 29° che dichiara inviolabile la proprietà mentre la progressività la distingue.

Se l'aristocrazia è un elemento essenziale del regime monarchico, l'esempio che si vuole dedurre dall'Inghilterra, per autorizzare queste tasse, io credo che sia anzi opposto alle conseguenze che se ne vorrebbero dedurre.

Due principii informano il sistema finanziario della Gran Bretagna, il politico ed il commerciale; il primo rappresentato dall'aristocrazia, il secondo rappresentato dall'industria.

Dalla protezione accordata agli uni ed agli altri è sorto il sistema delle imposte, principalmente sulla consumazione.

L'aristocrazia, come dissi, è l'elemento il più potente di quel Governo, il più difficile, ed il più conseguente di tutti i Governi d'Europa; e l'esempio dell'Inghilterra dovrebbe di preferenza condurci a proteggere la proprietà, invece di volerla gravare di sempre nuove imposte.

Questa conseguenza mi avrebbe portato a ricusare il voto al progetto di legge; se non che la relazione della Commissione ha posta la questione sopra un altro terreno.

L'onorevole relatore della medesima con quell'ingegno che lo distingue, si è forzato di provare che la tassa di cui si ragiona non è una tassa progressiva, ma veste il carattere di proporzionale. Distruggendo tre delle basi contenute nel progetto, la Commissione lo ha riformato in bene, ed è venuta a stabilire la nuova tabella che abbiamo sott'occhio.

Se non che mentre l'onorevole relatore parte dal principio che la tassa attuale possa dirsi proporzionale, in quanto che essa colpisce tutti i preventi di chi è imposto, io faccio un'altra difficoltà, osservo cioè che porto il caso di un individuo il quale posseda solamente beni stabili, non abbia alcun'altra sorta di rendita, nasce la questione se si possa questo patrimonio in rispetto del fitto tassare giustamente su d'una base progressiva. Certamente lo Statuto non lascia alcun dubbio a tale riguardo, epperò nella proposta della Commissione io

vedo una vera idea dell'imposta sul reddito, alla quale non potrei nemmeno così facilmente aderire.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto della Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Signori, in un momento come questo in cui sento ancora suonare all'orecchio fulminazioni contro la violazione del domicilio, e predicare la crociata contro lo straniero, mi pare di sognare nell'udire certe proposte che fanno a pugni con queste liberali e patriottiche declamazioni.

L'apparizione nelle domestiche pareti di un agente del fisco, straniero alla famiglia, se non può veramente dirsi una violazione di domicilio, costituisce, a parer mio, l'introduzione forzata di un ospite incomodo (*Harità*), equivalente in altra scala ad un'occupazione straniera: occupazione questa tanto meno tollerabile che le visite si possono ripetere giornalmente ed in ogni ora del giorno; così che altro non è che una vera dominazione forestiera permanente: abbiamo già talvolta tanta pena per liberarci dai sorci che infestano le nostre dispense ed i nostri granai (*Rumori*) e con apposita legge ne aumenteremo ancora la famiglia?

PRESIDENTE. Io pregherei l'oratore di voler prendere le sue similitudini da esempi più nobili.

LA MARMORA ALBERTO. Termino subito. Alcuni anni fa avevamo i sorci di cantina (*rats de cave*), ed ora con questa legge, oltre quelli dei granai e delle dispense avremo il sorcio di stalla, il sorcio di rimessa, il sorcio di guardaroba, il sorcio del bucato, e della stiratura, tutte specie nuove che se mai avessero vita, prendo sin d'ora l'impegno, come naturalista, di descriverle, e di classificarle con frasi *linneane*.

Signori, la creazione di questa nuova aggiunta al genere dei *rosicanti domestici* io la respingo di tutte le mie forze, perchè diventa fiscale e vessatoria, ed è contraria ai principii della libertà individuale, e dell'invulnerabilità del domicilio.

Un'altra inconseguenza degli introduttori delle leggi suntuarie fra di noi è quella di portare la rovina e la miseria in quella classe di cui vogliono in certo modo farsi credere i soli protettori. Io non posso mettere in dubbio che il primo effetto dell'imposta sulle vetture, sugli stemmi e sul numero e qualità dei servi applicata in Piemonte (che non è l'Inghilterra, checchè se ne possa dire), il suo primo effetto, dico, sarà senza fallo di mettere nella strada, ed in condizioni peggiori un gran numero di operai e di servi appartenenti precisamente a quella categoria che vive da ciò che si dice *lusso*, il quale lusso insomma altro non è, per molti facoltosi, che la distribuzione del loro superfluo in modo onorevole, onorevole per chi dà e per chi riceve.

Non abuserò, signori, della vostra sofferenza entrando in quistioni state toccate dalla mano maestra del sapiente relatore della vostra Commissione, al quale mi associo in ogni punto; ma se egli già vi trattene dell'inconvenienza di tassare il celibe che non può darsi il lusso di una moglie, non posso tralasciare di esprimere una parola in favore di quelle celibi che dopo di avere per più lustri vanamente sospirato uno sposo, sarebbero condannate ad una tassa che aggiungerebbe l'odio e lo scherno alla loro mala fortuna.

Il pubblico, signori, può talvolta pazientemente e con rassegnazione assoggettarsi ad una legge di necessità più o meno ingiusta, più o meno vessatoria; ma nessuna forza umana potrà sostenere una legge ridicola.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Nell'assumere la difesa del progetto di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni, io provo più che mai, o signori, il bisogno di ricorrere alla vostra indulgenza, perchè due cagioni mi rendono meno

confidente: l'una è il vedermi innanzi oppositrice quella stessa Commissione di finanze a cui poco fa io avea l'onore di appartenere, il cui consiglio mi reggeva, i cui lumi mi rischiavano, nel seno della quale mi glorio di contare un buon numero d'amici; l'altra cagione che mi rende sospeso sta nella potente parola, e nello stile efficace dell'onorevole relatore della Commissione, il quale temo abbia con ciò pregiudicato non poco l'opinione del Senato, avendo aggiunto a queste sue ordinarie qualità una cert'arte strategica per cui ha messo nell'aspetto più sfavorevole tutti i difetti di questa legge, ammassandoli insieme, sicchè alla lettura della relazione fanno veramente una brutta comparsa.

Ma io prendo conforto nella coscienza dei miei novelli doveri, e in quella benignità di cui il Senato mi ha dato segnalatissime prove, distinguendomi tante volte co' suoi suffragi ed aprendomi in tal guisa l'adito ai primi onori.

Risponderò prima alle obiezioni mosse dalla Commissione, e poi dirò qualche parola in risposta ai due primi oratori che hanno oppugnato il progetto di legge.

Tre generali obiezioni move alla legge l'onorevole relatore della Commissione. La prima è l'abbandono di una tassa sicura pagata da lungo tempo, di cui nessuno si chiamava seriamente offeso, cioè della tassa attuale personale e mobiliare; la seconda è il lamento che il progetto di legge faccia rivivere disposizioni condannate dall'esperienza e non sia che una copia del progetto belgico del 1849 non stato ancora discusso. La terza finalmente è che non sieno per niun conto accettabili, come riprovate dai costumi e dalla scienza, le tasse suntuarie sui famigli, sui cavalli e sulle carrozze.

A queste censure generali vengono dietro censure particolari sopra varie disposizioni del progetto ministeriale di cui mi occuperò a suo luogo.

L'imposta personale e mobiliare, com'è stabilita dall'editto del 1818, io credo veramente che non meriti la tenerezza che pare professare per la medesima la Commissione; è un'imposta di capitazione che sarebbe, come dice benissimo il signor relatore, la massima delle ingiustizie, se fosse la sola o la principale, ma che diventa, a' suoi occhi, non solo tollerabile, ma giusta perchè tenue, e perchè non è la sola. A me parrebbe più logica conseguenza il dire che ciò ch'è grande ingiustizia su proporzioni grandi, è piccola ingiustizia su proporzioni piccole, tanto più quando, come nel caso concreto, poggia sopra fondamenti mobilissimi, ed è rimasta immobile dal 1818 a questa parte, malgrado tutte le mutazioni avvenute, fra le quali accennerò il cambiamento di strade, ch'è uno dei tanti, i quali hanno dovuto esercitare necessariamente molta influenza sulla grandissima sproporzione che già fin dal 1818 esisteva nelle quote cui erano imposti i vari contribuenti. Citerò un solo esempio.

La soppressione della strada della Bocchetta ha reso palese quest'inconveniente in modo cotanto evidente, che, quantunque in regola generale il Governo non si assuma l'obbligo di rimediare alle ingiuste ripartizioni che nascono da fatti ad esso non imputabili, ha dovuto tuttavia, per un riguardo di somma equità, venire in sussidio a molti comuni di quella provincia.

Dice il signor relatore che si tratta di pochi centesimi e che nessuno muove seri richiami. Concedo che ora dopo tanti anni di ripetute querele possano i popoli essersi acquietati; ma questa tacita rassegnazione non vuol dire che subiscano essi volentieri una ingiusta ripartizione, la quale non è più tollerabile. Non si tratta neppure di pochi centesimi, perchè in alcuni comuni i contribuenti sono tassati a 17 centesimi per la tassa sul personale, ed in altri nella stessa condizione

a 2, o 3 lire. Riguardo alla tassa mobiliare, v'hanno comuni in cui essa non supera i 16 centesimi per ogni 100 lire di fitto; ve ne hanno altri nei quali si paga il 32 per cento. Questa ingiustizia non parrà così lieve, se si pensa ch'essa è continuativa.

Osservò il signor relatore che questa tassa è mercede dovuta alla società in compenso della protezione accordata alle persone ed alle sostanze. Ma io osservo che questa condizione è il carattere generale dei tributi; non saprei trovare un tributo che non si paghi in compenso della protezione conceduta agli averi ed alle persone: è questa la base primiera, anzi unica d'ogni società, e qualunque tassa si paghi, sotto qualunque titolo, viene poi in definitiva a risultare ch'essa pagasi per la protezione che il Governo concede alle persone ed alle sostanze dei cittadini.

La seconda obiezione è, che il progetto faccia rivivere disposizioni condannate dall'esperienza, e non sia che una copia del progetto belgico del 1849, il quale non fu ancora assoggettato a discussione.

In materia d'imposte è difficile inventare qualche cosa di nuovo; onde concederò volentieri che questa legge si basi sulla legge olandese del 1822, cui s'intendeva poscia di modificare con un progetto di legge presentato dal Ministero del Belgio nell'anno 1849, e non ancora discusso.

Ma se questa legge ch'è in pieno vigore da più di 30 anni, fosse tanto iniqua come si vorrebbe pretendere, se desse luogo a tanti inconvenienti, mi pare difficile che un regno di quasi otto milioni di abitanti, com'era quello de' Paesi Bassi, e molto più il Belgio dopo che si è vendicato in libertà, l'avessero sopportata pazientemente sino a quest'ora.

L'imposta olandese che è ancora in vigore nel Belgio è molto più odiosa della nostra, perchè non solo impone i famigli ed i cavalli, ma anche i camini, le porte e le finestre; con tutto ciò non vi fu, che io sappia, una falange enorme d'impiegati, nè sistema organizzato di delazioni e di vessazioni, e la cosa procedette e procede quietamente. Quest'esempio mi pare che debba bastare a rinfancare coloro i quali da una legge molto più moderata, molto più discreta che non è quella dell'Olanda, e anche quella modificata nel Belgio, temono abbia ad originare gravissimi inconvenienti. Se la legge fosse stata incomportabile, non si sarebbe tollerata in un regno costituzionale.

Non credo che i Belgi sieno meno liberi di noi, nè meno insofferenti delle vessazioni, delle delazioni, delle visite domiciliari e dell'eccessivo numero degl'impiegati.

Non si può dunque concludere col signor relatore, che queste disposizioni sieno riprovate dall'esperienza, poichè anzi è l'esperienza che io invoco di due regni, uno dei quali ha molta analogia col nostro, la quale risponde favorevolmente ed in un senso molto diverso da ciò che vorrebbe l'onorevole relatore.

La terza obiezione è che non sia per niun conto accettabile, come riprovata dai costumi e dalla scienza, la tassa suntuaria sui famigli, sui cavalli e sulle carrozze. Quantunque l'onorevole relatore avvisi che queste tasse sieno veramente suntuarie, io mi permetterò di dubitarne alquanto. A me pare che fossero vere tasse suntuarie quelle che tendevano a frenare il lusso, quelle che stabilivano quali abiti dovesse vestire un mercante e quali un nobile, quali un cittadino e quali un dottore e un cavaliere; che lo fossero quelle che circoscrivevano ad una data somma la spesa dei mortori e delle nozze; ma io non credo che possano giustamente chiamarsi tasse suntuarie quelle che moderatamente impongono i segni esteriori della ricchezza. Se le tasse fossero eccessive si potrebbe

dire che indirettamente si verrebbe ad ottenere lo stesso scopo, cioè che sarebbero tasse proibitive; ma quando le tasse sono moderate come nella fattispecie, io non credo che si possa muovere giustamente alla legge siffatta censura, qualunque sia l'uso invalso tra gli scrittori.

Passa il signor relatore alla censura particolare, e fa il raffronto della nostra legge col progetto del Belgio. Osserva egli che nel Belgio la tassa sul valor locativo è del 5 per cento sul fitto locale, e che presso noi s'innalza dal 2 al 12 per cento; che i poveri per conseguenza pagano di più nel Belgio che non qui, ed i ricchi viceversa. Lo stesso si dica della mobilia, stimata nel Belgio al quintuplo, e presso noi invece, secondo i fitti, dal doppio al quintuplo. Osserva di nuovo e giustamente che la tariffa del Belgio è favorevole ai fitti elevati, e la nostra ai fitti mediocri ed infimi; ma soggiunge che pochi essendo presso di noi i fitti elevati, la nostra legge sarà meno profittevole. Quest'osservazione è sicuramente giusta.

Ma parmi che la sollecitudine che si mostra per le classi meno agiate non formi un titolo di rimprovero; nè le esenzioni che si concedono offendono menomamente lo Statuto; tanto più che il Senato e l'altra Camera hanno votato già parecchie leggi nelle quali queste esenzioni non sono state considerate come un'infrazione allo Statuto, malgrado che allora come adesso si fossero fatti dall'onorevole senatore Di Castagnetto, e non mi ricordo bene se anche dall'altro onorevole preopinante il senatore Picolet, gli stessi appunti.

Il Senato non ha creduto allora che queste obiezioni fossero menomamente fondate.

Un'altra grave obiezione muove l'onorevole senatore Giulio alla legge in discorso, quando, cioè, vorrebbe dimostrare la convenienza di togliere affatto le tre ultime basi della legge, che riguardano i famigli, i cavalli e le carrozze.

Egli dice che questi vari segni di agiatezza, i quali rappresentano una sola e medesima cosa, non si devono imporre più di una volta; che per quanto grande sia il numero di questi indizi, non si deve tassare una seconda, terza e quarta volta.

Io non posso assolutamente ammettere questo principio; ammetterò bensì che tutti i vari indizi colpiti dalla legge sono segni di una sola cosa, dell'agiatezza, o, per dire più giustamente, della ricchezza.

Ma domando lo se la ricchezza sia una cosa così limitata e circoscritta che non si possa estendere. Domando se quello il quale è tanto agiato da pagare un fitto di 2000 lire, sia per la stessa e identica ragione abbastanza agiato per avere due o tre famigli, per avere cavalli e carrozze.

Se ciò non è, come non può essere, allora gli indizi che si colpiscono sarebbero la misura dell'estensione di questa ricchezza; in conseguenza verrebbero bensì a colpire una sola e medesima cosa, ma ne' vari gradi della sua estensione.

La tassa riesce allora proporzionale ai vari gradi della ricchezza secondochè prescrive lo Statuto, secondochè vogliono i principii che regolano la materia dei tributi.

La tassa commerciale fu censurata giustamente perchè colpiva il reddito anzichè i suoi segni esteriori visibili; questa invece colpisce gli indizi certi della ricchezza, nè vedo come possa giustamente esser fatta segno a censura.

Non v'ha altro modo di colpire i capitali per così dire invisibili, i quali non si possono direttamente colpire; il solo mezzo di colpirli è di stare a que' segni esteriori che ne dimostrano l'esistenza e la misura.

Questa legge farà concorrere al pagamento dei carichi quella parte della ricca emigrazione la quale non possiede

terreni sul nostro territorio, o ne possiede in piccola quantità, e servirà di compenso ai sacrifici che ha fatti e fa costantemente lo Stato per l'emigrazione povera.

Il signor relatore propone di sopprimere la facoltà che si lascia ai contribuenti, di fare stimare la mobilia, perchè qui non si stima come nel Belgio al quintuplo senza differenza di fitto; ma comincia dal doppio e va proporzionalmente fino al quintuplo; osserva egli che questi valori presunti saranno poco lontani dal vero, per cui si eviteranno le frodi e l'intervento inquisitorio del fisco.

Soggiunge ancora che ha poca fiducia nelle stime. Risponde che il fondarsi sopra una presunzione quando si può ottenere il vero, mi pare cosa da non farsi. Qual paura di visite domiciliari potrà accogliersi quando colui che domanda la stima è lo stesso contribuente? Io credo che in tal caso tutto ciò che può avere di odioso la visita domiciliare, la stima delle suppellettili domestiche sparisce pel fatto stesso di chi la domanda.

D'altra parte per l'osservazione medesima fatta dall'onorevole signor relatore, delle giuste proporzioni a cui si sa ebbe stabilito il valore dei mobili in ragguaglio al fitto, rarissimi saranno i casi in cui si domanderà dal contribuente tale stima.

Non so poi perchè l'onorevole relatore dica potersi aver poca fiducia in queste stime; pare a me che loro si debba la stessa fiducia che si può avere per ogni altro genere di stima; onde se non si otterrà il vero valore si otterrà un'approssimazione lodevole del vero.

Osservazione più grave egli fa in ordine alla tassa sui celibi e sui vedovi senza prole, cui viene censurando come se fosse diretta ad eccitare l'aumento della popolazione. Il signor relatore non ignora che questa sopratassa non si è stabilita pel fine da lui accennato, ma perchè gli è evidente che un celibe non ha bisogno di tante camere di quante ne abbisogna una famiglia. Se alcuno, non ostante la sua qualità di celibataro, ne accusa un numero considerevole, egli mostra di essere agiato, ed è questo indizio di agiatezza che si colpisce.

Suppone egli il caso singolo di due o tre celibi conviventi; ma questa, o signori, sarebbe un'eccezione, e la legge non può prevedere i casi che di rado avvengono. Del rimanente è noto a tutti quanto i celibi amino di preferenza vivere appartati.

Prosegue il signor relatore muovendo censura all'articolo di legge che diminuisce la tassa in favore di coloro che convivono con figliuoli ed altri discendenti, e dice non essere ciò conforme ai principii economici e non accordarsi colla semplicità e facilità di esecuzione, che dovrebbe in ogni caso comprendere le nuore e i generi; e in quest'ultima parte io penso abbia ragione.

Domanda poi perchè non si sono concesse agevolzze maggiori per un numero maggiore di figliuoli. Il riguardo che si è usato deriva dalla considerazione che la maggior ampiezza di locale occupato causata da necessità di famiglia non prova una maggiore agiatezza. Il concetto della legge è logico; il riguardo umano non è contrario a nessun principio e non merita di essere accusato di tendenza retrograda. Il Senato per semplificare gli interessi fiscali non vorrà sacrificare gli interessi dei padri di numerosa prole mantenendo una presunzione d'agiatezza fondata sulla capacità del luogo, senza tenere altresì conto del fatto della numerosa famiglia, incontro al quale s'elide la presunzione.

Alla domanda perchè la legge si arresti nelle sue beneficenze, rispondo: perchè suppone che un alloggio di lire

2000 basti a qualunque più numerosa famiglia. Esagerando, secondo che mi pare, il signor relatore le difficoltà che s'incontrano nell'esecuzione della legge, suppone che non sarà osservata; a che pro, egli esclama, accrescere il numero già troppo grande delle leggi che cadono in desuetudine appena promulgate, e togliere così a tutto il carattere d'indclinabile necessità e sovrano imperio in cui sta la loro forza?

Io non conosco nessuna legge che non sia osservata e non accetto questo rimprovero al Ministero. Tutte le leggi votate dal Parlamento sono osservate, e il Governo mette cura che lo siano nel miglior modo possibile. Se vi sono infrazioni gli è perchè, dappoichè si sono fatte leggi, vi furono sempre infrattori alle medesime; ma ciò non dipende certo dal fatto del Governo, ed io non posso accettare *a priori* quanto si dice, cioè, che ove si faccia questa legge, non sarà e non potrà essere eseguita. Io nutro ferma credenza che sarà eseguita, e protesto che non sarà necessario per ciò l'aumentare momentaneamente la pianta degli impiegati, poichè egli è ben vero che il lavoro sarà assai più grave, ma non sarà impossibile, nè tale che necessiti aumento d'impiegati; sicchè ho l'onore di assicurare la Camera che basteranno gli attuali.

Vorrebbe l'onorevole relatore che fossero esenti dalla tassa le case di carità e di beneficenza non solo quando sono rette colle norme dell'editto del 1836, ma anche tutte le case che ne sono dispensate e che vengono solamente contemplate in quell'editto; rispondo: che il concetto del Ministero intendeva veramente a far sì che godessero tale esenzione quelle soltanto che erano rette colle norme segnate dalla legge del 1836.

In ordine alle esenzioni delle case private di educazione per la parte destinata all'abitazione dei convittori, io non ho difficoltà di accordarmi colla Commissione, come mi potrò anche di leggieri accordare con essa per ciò che riguarda le modificazioni che intenderebbe apportare all'articolo concernente l'esenzione degli ordini mendicanti e di quelli in particolare che si consacrano all'istruzione dei fanciulli ed al servizio degli ammalati. Finalmente mi accorderei pure con essa per emendare la cattiva definizione dell'assisa dei servi e quelle degli stemmi e degli operai domestici; ma non posso accordarmi sul fatto principale, vale a dire sulla convenienza di sopprimere le tre ultime basi d'imposta del progetto ministeriale.

Nota ancora l'onorevole senatore Giulio esservi una differenza grandissima di spese per i servi e per i cavalli in una grande città, in un piccolo villaggio, od in una casa isolata. Giustissima è l'osservazione; ma egli è difficile lo stabilire cotale differenza, e quando la si volesse stabilire si cadrebbe facilmente nell'arbitrario. Colui che abita in una casa isolata, se pagherà qualche cosa di più di quello che dovrebbe pagare per i servi o per i cavalli, pagherà di meno per la minore tassa sul valore locativo.

Soggiunge non essere giusto che si lassino i cavalli dei noleggiatori, perchè non è indizio di agiatezza, ma strumento di commercio.

Rispondo, che ove si escludano dalla tassa i cavalli dei noleggiatori, i ricchi sfuggiranno al pagamento della tassa medesima, essendo già generalmente invalso l'uso di tenere carrozza e di valersi poi di cavalli presi a nolo. Crede il senatore Giulio che essendo esenti dalla tassa le vetture pubbliche e di piazza e le carrozze d'affitto alla giornata, ne scenda la conseguenza che quelle affittate alla settimana od al mese ne siano parimenti esenti; ma ciò non è, ed io non saprei su quali principii poggi quell'argomento.

Dopo d'essere venuta via via censurando il progetto mini-

steriale, la Commissione ha proposto un suo nuovo progetto, il quale riunendo le due tasse sul valore locativo e sulla mobilia, eliminando le altre sue proposte nel progetto ministeriale, costituisce otto categorie in cui la tassa varia dal 6 al 27 per cento. Di più, onde evitare che due fitti eguali paghino tasse molto diverse, si stabilisce che si ragioni la tassa gradualmente, cioè che il diritto si computi gradualmente su ciascuna categoria, ed il fitto si scomponga in tante parti e paghi tante tasse diverse quante sono le categorie a cui può applicarsi, cosicchè un fitto, ad esempio di 3950 lire sarebbe soggetto a sei tasse diverse, vale a dire per le prime 500 lire pagherebbe il 6, per le seconde l'8, per le terze il 10 per cento, e così via via.

Il progetto ministeriale è più favorevole ai poveri che quello della Commissione, perchè il primo divide la tassa fra più elementi, sicchè riesce modica per ciascun elemento; il progetto della Commissione non riconosce invece che un solo elemento, il valore locativo, uno dei più indispensabili alla vita, ed invece di arrestarsi alle proporzioni crescenti dal 2 al 12 per cento sale sino al 27 con manifesto aggravio dei contribuenti. I famigli, i cavalli e le carrozze non si considerano come segni di ricchezza; tutto si vuole riassumere nel solo elemento del valore locativo.

Il pubblico sarà assai più malcontento di un'imposta sola tanto grave che di quella che si ripartisce in modiche tasse sopra vari indizi della ricchezza sociale, che non tutte concorrono in ciascun contribuente.

Nè tale aggravio del contribuente sarà un beneficio per l'erario. Un quadro che ho sotto gli occhi mi prova che il provento sarà almeno di 2/5 minore di ciò che getterebbe la legge proposta dal Ministero; se poi si pone mente che gli scapoli superano la metà della popolazione, si vedrà che il provento della legge quale è proposto dalla Commissione in confronto del progetto ministeriale, subirebbe ancora altre diminuzioni.

Il progetto ministeriale si aggrava sulle ricche pensioni; il senatorio le favorisce.

GIULIO, relatore. È il contrario.

ALFIERI. Se ha difetto, avrebbe quello di seguire il sistema opposto.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Non credo sia vero.

GIULIO, relatore. Avrò l'onore di dimostrarlo colle cifre alla mano.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Secondo il mio calcolo, che farò passare alla Commissione, ne verrebbe questa conseguenza, che il risultato sarebbe a un dipresso eguale quando si tratta di una pigione di 500 lire: la tassa sarebbe di lire 30 secondo il progetto della Commissione e di lire 33 secondo quello del Ministero. Chi pagasse 3000 lire dovrebbe, secondo il progetto ministeriale, pagare lire 590, e 345 secondo il progetto della Commissione. Chi ne paga 5000 dovrebbe, secondo il progetto ministeriale, pagare lire 1290, e giusta il progetto della Commissione lire 765. Chi ne paga 6000 dovrebbe pagarne, secondo il progetto ministeriale, 1730 e secondo il progetto della Commissione 1035, ben inteso che il mio calcolo tien conto anche degli altri elementi che, secondo il progetto ministeriale, sarebbero tassabili.

Ho parlato dei fitti i quali sono più soliti a pagarsi, benchè sieno già rarissimi nel nostro paese i fitti di lire 6000.

Può darsi che se si ascendesse a somme molto maggiori di 10, di 15 mila lire la cosa fosse diversa, ma che monta occuparsi di ciò che non accade?

In tutte le leggi d'imposta che si sono votate si è sempre sollevata la paura delle vessazioni; non è la prima volta che

io ne ho sentito parlare in questo recinto; con tutto ciò non vi ha esempio di richiamo per vessazione, e questo è un fatto che prova come all'esecuzione della legge presieda sempre qualche saviezza. Sicuramente questa legge ha dei difetti, ma tutte le leggi d'imposta che si sono votate ne hanno; ed io credo che passeranno ed anni e secoli prima che si trovi una legge d'imposta perfetta.

La questione è di vedere se in tanta strettezza delle finanze i difetti della legge sono tali che ne giustifichino il rinvio e la modificazione che equivale al rinvio; se autorizzano il Senato a privare l'erario di un mezzo di accrescere il proprio credito e di cominciare a colmare quel disavanzo del quale tutti dobbiamo preoccuparci seriamente.

Il Senato finora ha fatto prova di molto spirito di conciliazione, e ciò non fu certamente segno di soverchia condiscendenza, ma argomento sicuro d'alto senno politico, che ovvio a molte difficoltà ed a molti pericoli.

Io nutro lusinga che l'illustre assemblea vorrà continuare nello stesso sistema, e temperare il rigore del suo criterio legislativo co' riguardi dovuti alle condizioni dell'erario.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

GRULLO, relatore. Signori senatori. Io non entrero a rispondere minutamente a ciascuna delle obiezioni mosse dagli onorevoli preopinanti contro le conclusioni della Commissione e contro le ragioni alle quali essa ha appoggiato le conclusioni medesime. Vi ha però un rimprovero fatto dal signor senatore Picolet e ripetuto dal signor senatore Di Castagnetto al quale mi è impossibile non arrestarmi alcuni istanti; quantunque mi fosse avviso di avervi preventivamente risposto con sufficiente lunghezza nella relazione che ho avuto l'onore di leggere al Senato.

I signori senatori Picolet e Castagnetto entrambi veggono nella progressione crescente dell'imposta che secondo il progetto di legge (tanto quello presentato dal Ministero, quanto quello emendato dalla Commissione) colpisce il valore locativo, una violazione dello Statuto. È vero che in entrambi i progetti se si fa la somma delle due imposte, l'una sul fitto, l'altra sulla mobilia, la quota dell'imposta che sui fitti minori non è che del 6 per cento, si va gradatamente innalzando fino ad essere del 17 per centesimo sui fitti che eccedono un certo limite, che è 6000 lire in Torino, e via via minore nelle terre meno abitate.

Questa progressione io non la potrei altrimenti giustificare che col ripetere quanto ho già avuto l'onore d'espone nella relazione. È progressiva un'imposta la quale al crescere delle sostanze del contribuente cresce in ragione maggiore delle sostanze medesime. Sarebbe chiaramente progressiva l'imposta, di cui faceva l'ipotesi il primo degli oratori preopinanti, immaginando un paese in cui la prima ettera di vino pagasse 5 lire, la seconda 10, la terza 15 e via discorrendo; poichè è chiaro che qui, al crescer delle sostanze dei contribuenti, si farebbe crescere in una progressione mostruosamente più rapida il montare dell'imposta. Ma qui la vigna è una vera materia imponibile; la vigna è una vera sorgente di rendita; l'estensione della vigna è veramente ed evidentemente proporzionale al provento che il proprietario ne ritrae, e deve per conseguenza evidentemente ancora essere proporzionale al montare dell'imposta.

Ma non vi ha assolutamente veruna analogia tra questo caso ipotetico e le disposizioni del progetto di legge. I fitti non sono un reddito; sono tutt'altro; sono uno dei mezzi per cui i redditi si ammassano. In nessun paese del mondo i fitti non sono rendite, e credo in nessun luogo lo siano meno

che nella capitale che abbiamo l'onore di abitare. Quindi la tassa non si pretende per nulla di assiderarla sul fitto come su materia imponibile; bensì si crede che il montare del fitto possa sino ad un certo segno, e con una tal quale approssimazione, essere giusto indizio dell'agiatezza di colui che lo paga. Dico giusto indizio, ma non indizio proporzionale dell'agiatezza medesima. E qui mi è forza far osservare nello stesso tempo ed all'onorevole senatore Picolet ed a tutti coloro che lo hanno seguito, che sarebbe vano il voler portare nelle faccende delle imposte un rigore matematico, assolutamente impossibile ad ottenersi. Il senatore Picolet osservò che difficile cosa è, per non dire impossibile, lo stabilire la progressione, secondo la quale deve presumersi che crescano le rendite di mano in mano che crescono i fitti, ed io di buon grado ammetto questa impossibilità; ma impossibilità del genere di quelle che incontransi ogni volta che si vuole stabilire un'imposta qualunque; che se si volesse che fosse rigorosamente, matematicamente dimostrato qual è il valore sul quale l'imposta ricadrà, e quale per conseguenza deve essere la quota di essa, non si avrebbe mai modo di stabilire imposta veruna. E ciò è tanto vero che il signor senatore medesimo ha mossa opposizione anche ai catasti, i quali sono pure di tutti i mezzi d'imposta quelli che danno la maggior certezza morale di non essersi troppo dilungati dalla vera stima, dal vero valore della materia sulla quale l'imposta deve cadere.

Io ripeto adunque che come l'Assemblea costituente nell'anno 1791 riputava che il valore del fitto fosse indizio, ma indizio non proporzionale del montare della rendita, così lo crede anche oggi la Commissione, epperò essa vi propone di ammettere una quota d'imposta crescente in ragione maggiore non già dell'agiatezza di chi paga, ma del valore del fitto che egli paga. La Commissione non crede avervi proposta con ciò veruna enormità, la Commissione non crede per nulla aver contravvenuto al solemne precetto dell'articolo 25 dello Statuto.

Ma s'egli è vero che il fitto debba prendersi non come materia imponibile, ma come indizio della materia imponibile, egli è poi vero eziandio che dopo avere stabilita una imposta progressiva sui fitti, non bisogna andare a cercare altri indizi di agiatezza; e questa è la ragione per cui mi sono permesso di criticare l'imitazione che ci venne presentata dalla legge olandese e del progetto di legge belgico del 1849.

Io non ho punto fatto rimprovero al progetto che ci si presenta di essere un'imitazione troppo servile della legge belgica, anzi ho fatto il rimprovero di esserne una incompiuta e falsa imitazione.

Se ci fosse stato presentato il progetto belgico del 1849, la Commissione avrebbe trovato sicuramente molti rimproveri da fare a questo progetto e sarebbe stata lontana dal proporne l'adozione pura e semplice. Questo progetto infatti ha anch'esso molti e gravi difetti, molti e gravi a segno che le assemblee legislative del Belgio non l'hanno creduto abbastanza degno della loro attenzione per farne oggetto di deliberazione, e ciò a fronte di una legge esistente, la quale, malgrado gli elogi che è piaciuto all'onorevole ministro delle finanze di farne, non posso a meno di ripetere essere sommamente grave e vessatoria. Una legge che tassa le porte, le finestre ed i camini, che dà luogo a continue visite domiciliari, è tanto vessatoria che su queste vessazioni appunto si appoggiava il ministro belga per giustificare la presentazione del progetto del 1849.

Se dunque il ministro ci avesse proposto di dare la nostra

sanzione al progetto belgico del 1849, la Commissione vi si sarebbe opposta, perchè non avrebbe voluto naturalizzare tra noi quella peste delle visite domiciliari di cui i Belgi si vorrebbero ora, se potessero, liberare. Al progetto quale è stato presentato, la Commissione si oppone, perchè nell'importarlo tra noi si sono ritenute le tasse che cadono sugli indizi di lusso, sui cavalli, sulle carrozze, sui servi; ma nello stesso tempo la tassa sull'abitazione, la quale la è proporzionale, si è resa progressiva.

Io ho presentato, nella relazione, in nome della Commissione il confronto tra gli effetti del progetto belgico del 1849, e gli effetti che produrrebbe il progetto che vi è sottoposto: sommando insieme le due imposte, l'imposta sul valore locativo e l'imposta mobiliare, segue da questo confronto che mentre le due imposte nel Belgio sommano uniformemente al 12 1/2 per 100 per tutti i fitti piccoli o grandi, tra noi queste due imposte che per i fitti minori non fanno che il 6 per 100 salgono sino al 17 per 100 per i fitti maggiori. Che cosa vuol dir ciò? Vuol dire che il legislatore belga proponendosi di colpire la ricchezza non solo negli indizi tratti dai fitti e dal valore mobiliare, ma eziandio negli altri tre indizi, dei domestici, dei cavalli e dei cocchi, ha mantenuta la prima tassa uniforme per tutti i fitti, moderata per conseguenza non meno per i fitti elevati che per i fitti più tenui ed ha poi aggravato la mano sopra i tre altri indizi di agiatezza.

Ma nel progetto di legge che è in discussione non si ebbe tanta moderazione. Si cominciò con lo stabilire che i fitti sono indizio di ricchezza; ma che la ricchezza cresce più rapidamente che il fitto, e ciò la Commissione ammette.

Si stabilisce quindi una tassa progressiva sui fitti, e questa può essere ammessa senza ingiustizia; ma dopo che a questo modo si sono colpite le agiatezze maggiori, probabilmente nella giusta proporzione, si viene ancora a proporvi l'esempio dell'Olanda e del Belgio, dicendo che là sono tassati famiglie, carrozze e cavalli, e che pure nessuno non se ne lagna. Lo credo bene, se tra servi, cavalli, domestici e fitti non si arriva a pagare colà ciò che qui si pagherebbe sui fitti solamente!

Voi vedete dunque, o signori, che la Commissione non ha già criticato la troppo fedele imitazione del progetto belgico, ha criticato l'imitazione incompiuta, ha criticato l'imitazione erronea in quanto si è omessa una parte della legge, si è accettata l'altra, e quest'altra poi si è ancora modificata così profondamente da non parer più quella. E dico a bella posta che si è omessa una parte della legge; in fatti si è tralasciata tutta la parte che si riferisce all'imposta delle porte e finestre.

Io spero che il signor ministro non dirà che il relatore sia tenero dell'imposta di porte e finestre come egli ha detto che è tenero dell'imposta personale e mobiliare, dal quale rimprovero spero di potermi presto lavare.

Certamente io non mi dolgo che non si importi nel paese la tassa delle porte e finestre. Conosco tutti gli inconvenienti ai quali questa tassa va soggetta, tutte le lagnanze, in gran parte giuste, che essa ha eccitate; ma il fatto sta che la tassa di porte e finestre esiste nel progetto belgico del 1849.

Ora, qual è l'effetto della tassa di porte e finestre? Evidentemente di cadere sui piccoli fitti in ragione più forte che sui grandi. Gli è evidente infatti che il numero delle finestre cresce meno rapidamente che il valore del fitto. Un pover uomo ha una camera sola, avrà due finestre, e pagherà 100 lire di fitto, ogni finestra rappresenterà 50 lire di fitto. Un gran signore che paghi 10,000 lire di fitto non avrà sicuramente 200 finestre nel suo appartamento; è dunque evidente

che l'aver omesso (e non biasimo quest'omissione), è evidente, dico, che l'aver omesso nella legge la tassa di porte e finestre aggrava i fitti ricchi, alleggerisce i fitti modici, alleggerisce sommanente i fitti infimi. Questa è una ragione di più per non aggiungere novelle tasse sui fitti più elevati, poichè già nel trasportare qui la legge li abbiamo proporzionalmente aggravati molto più dei fitti tenui ed infimi. E qui mi cade in acconcio di far notare che il signor ministro di finanze non ha probabilmente bene inteso (e ciò certamente per colpa del relatore che non ha saputo esprimersi chiaramente), non ha probabilmente, dico, bene inteso il sistema scalare che la Commissione proponeva di sostituire a quello del Ministero per computare le quote crescenti sui fitti.

Il signor ministro ha creduto che effetto di questa scala proposta dalla Commissione fosse di attenuare l'imposta sui fitti maggiori, di renderla più grave sui modici.

Ora io debbo dire che l'effetto è precisamente il contrario.

Il progetto del Ministero ha il grave inconveniente di procedere per salti nel passare i contribuenti da una categoria all'altra.

Ho avuto l'onore di far notare nella relazione che due contribuenti, i quali paghino il fitto l'uno di 2000 lire, l'altro di lire 2001, secondo il sistema del progetto di legge, verrebbero tassati l'uno a 180 lire, l'altro a lire 220: cosicchè una lira di differenza nel fitto ne produrrebbe 40 di differenza sulla tassa; e qui si noti che ho detto una lira di differenza, ma che avrei potuto dire un centesimo, avrei potuto dire che tra il fitto di 2000 lire e quello di 2000 lire ed un centesimo la differenza della tassa sarebbe di 40 lire.

Certamente non si fanno contratti nei quali il fitto sia di lire 2000 e un centesimo; per conseguenza quest'ultima osservazione non ha importanza; tuttavia se non v'ha dei fitti di lire 2000 01, vi sono benissimo dei fitti di lire 2005, 2010, 2015.

E qui vi sarebbe questa flagrante ingiustizia di un aumento così esorbitante di tassa per un così piccolo aumento sul fitto.

Per evitare questo, che parve alla Commissione inconveniente di qualche gravità, ecco ciò che essa ha proposto:

Ciascun fitto si divida in parti le quali cadano ciascuna in una delle otto classi stabilite dalla legge.

Nel fitto di 3950 lire, che ho citato per esempio, distinguo le prime 500 lire che cadono nella prima classe, le seconde 500 lire che cadono nella seconda classe, le terze e quarte 500 lire che cadono nella terza e quarta classe, poi le seguenti lire 1000 che cadono nella quinta, ma finalmente le 950 lire che cadono nella sesta classe. La parte del fitto che cade nella prima classe paghi uniformemente per tutti il 6 per cento, la seconda parte che cade nella seconda classe paghi per tutti indistintamente l'8 per cento, poi il 10 per cento, poi il 13, e così progressivamente sino al 27 per cento per ogni somma che eccede il limite inferiore dell'ottava classe. E qui mi cade in acconcio di far osservare l'errore in cui è caduto il computista che ha somministrato al signor ministro il confronto degli effetti del progetto ministeriale col progetto della Commissione; infatti, facendo il computo a dovere, ecco come procede questo confronto.

Per 500 lire di fitto si pagherebbero 30 lire nel progetto ministeriale, 30 lire si pagherebbero nel progetto della Commissione; per 1000 lire 70 lire nei due progetti, per lire 1500, 137 lire nel progetto ministeriale, 120 lire nel progetto della Commissione; per lire 2000, 200 lire nel progetto ministeriale, 185 lire in quello della Commissione; per lire 3000,

lire 360 secondo il progetto del Ministero, lire 345 secondo quello della Commissione.

Voi vedete dunque, o signori, che per tutti i fitti inferiori a lire 3000 la Commissione fa pagare sempre una somma o uguale o minore di quella che sarebbe dovuta secondo il progetto ministeriale.

Ma se ora passiamo ai fitti più elevati, se andiamo al di là delle 3000 lire, per lire 4000, secondo il progetto ministeriale si pagano lire 520, secondo il progetto della Commissione lire 535; per lire 5000, secondo il Ministero lire 750, secondo la Commissione lire 765; per 6000 lire, 1020 lire secondo il progetto del Ministero e lire 1035 secondo quello della Commissione. Fin qui le differenze non sono che di 15 lire; ma se oltrepassiamo il limite di 6000 lire, vedrete quanto sia vero che la Commissione abbia favorito i ricchi a danno dei poveri: per 7000 lire, secondo il Ministero si pagherebbero 1190 lire, secondo la Commissione 1305; per 8000 lire di fitto il Ministero dice lire 1360, e la Commissione 1575; per 9000 lire quello 1530 e questa 1845; per 10,000 lire, il primo 1700 lire, la seconda 2115. Quanto più salgono i fitti, tanto più il progetto della Commissione aggraverà la tassa.

E la cosa è evidente. Secondo il progetto ministeriale, la massima tassa è del 17 per ogni centinaio; ma secondo quello della Commissione, ogni fitto che eccede le 6000 lire, per la parte di esso che sarà oltre a questo limite la tassa arriverà fino al 27 per cento. Quindi la progressione sarà veramente più rapida, e tanto rapida che ne è nato nel cuore di alcuno dei membri della Commissione un gravissimo scrupolo, scrupolo del quale egli si libererà proponendo, quando la discussione ci avrà condotto a quest'articolo, una modificazione alle basi che la Commissione aveva proposte.

Ho avuto l'onore di far vedere nella relazione che, anche senza salire a fitti altissimi, che arrestandoci anche ad un fitto di 6000 lire, se alla tassa locativa e mobiliare sommiamo la tassa che, malgrado il signor ministro, io sono obbligato di continuare a chiamare suntuaria, se, dico, alla tassa locativa aggiungiamo la tassa suntuaria, troveremo quanto più gravemente sia colpito il ricco dal progetto di legge nostrale che non lo sia dal progetto di legge belga.

Ho detto che, malgrado le osservazioni del signor ministro, io debbo pur continuare a chiamare suntuarie le tasse sui cavalli, sui servi e sulle carrozze.

Le chiamo suntuarie perchè così le chiama la legge francese del 1791, perchè così le chiamano tutte le leggi consecutive che si sono sforzate inutilmente di mantenerle contro la forza dei costumi, che è stata più potente delle leggi. Le chiamo suntuarie perchè così le chiama nella sua relazione il ministro belga che proponeva a quel Parlamento la legge del 1849; e le chiamo finalmente suntuarie perchè l'etimologia della parola non mi permette di dar loro altro nome; sono tasse stabilite non sulle entrate, ma sulle spese.

Io non farò certamente assalto di crudizione col signor ministro di finanze, il quale in questa come in tante altre cose riconosco volentieri per maestro; gli domanderò solamente di permettermi di continuare a servirmi di un nome di cui tutta Europa si è continuamente servita.

E non vale il dire che le tasse proposte non sono suntuarie, perchè non è intenzione del legislatore con lo stabilirle di moderare le spese dei privati. Infatti, qualunque sia l'intenzione di chi le stabilisce, se il suo effetto è in sostanza quello appunto di mettere un freno alle spese dei privati, perchè non dovremo noi dirle suntuarie? Certamente il Governo non ha avuto l'intenzione di diminuire con questa legge il numero dei cavalli e delle carrozze; ma che vale che questa non sia

stata la sua intenzione, se l'effetto della legge sarà di diminuire il numero delle carrozze e dei cavalli?

Ho detto nella relazione che la Commissione faceva pochissimo conto delle stime che sarebbero necessarie, qualora si mantenesse ai contribuenti la facoltà di richiamarsi contro la quota che la legge stabilisce per il valore della mobilia.

Il signor ministro crede che a torto la Commissione diffidi di questa stima; tuttavia io non credo che sia la Commissione per ricredersi su questo punto, come pur debbo dire di non potermene ricredere; io continuo ad avere pochissima, dirò anzi quasi nessuna fiducia in questa stima.

Quale fiducia infatti si potrà avere in una stima di mobili usati, di mobili il cui valore può essere da diverse persone stimato a somme enormemente tra loro disuguali?

Ne abbiamo la prova in tutti gl'incanti che quotidianamente si fanno di mobili. Due incanti di mobili identicamente eguali fatti in due giorni differenti della settimana producono dei prezzi non alquanto differenti l'uno dall'altro, ma tripli, quadrupli l'uno dall'altro; perchè in queste cose tutto dipende dalla legge, dall'offerta e dalla domanda.

Un mobile offerto non vale niente, un mobile domandato costa enormemente caro.

Tutti i giorni ognuno di noi avrebbe l'opportunità di comprare per 50 o per 60 lire un mobile, che, qualora lo volesse in un altro momento, non potrebbe avere a meno di 500 a 600 lire.

Aveva dunque ragione di dire che pochissimo conto si può fare di queste stime, anche nell'ipotesi che tutti i periti fossero periti ed onesti; ma quest'ipotesi è ben lontana dal verificarsi, e voi sapete quanta imperizia si possa annidare sotto il cappello di un perito.

Che se dal passato vogliamo un poco conghietturare ciò che l'avvenire ci riserva, veggiamo in qual modo si sia eseguita la legge sui fabbricati. Con ciò risponderò ad un'altra osservazione del signor ministro che faceva notare alla Commissione, che egli non conosce legge che non sia eseguita.

La Commissione non ha avuto la menoma intenzione di fare rimproveri al Ministero per l'inesecuzione di nessuna legge; le leggi ineseguibili non si eseguono; e così avverrebbe a quella che ci è proposta: il Ministero farebbe ogni sforzo per eseguirla, ma la natura delle cose ripugnerebbe a tutti questi sforzi, e la legge rimarrebbe, come tante altre, lettera morta, senza esecuzione.

Può dirsi infatti eseguita la legge d'imposta dei fabbricati? Ognuno che sappia quale è il risultato che diedero nel maggior numero di comuni le consegne, quale è il risultato che hanno avuto le rettificazioni fatte dai Consigli comunali, può rispondere se le intenzioni della legge siano state adempiute, se non vi siano in molti comuni moltissimi alloggi il cui valore locativo non è stato portato alla metà, talora al terzo del vero.

Potrei fra le leggi ineseguite citarne un'altra, per cui la cosa è molto più evidente ancora, la legge d'imposta sulle patenti; a proposito della quale il signor ministro faceva le lodi dell'assennatezza del Senato, che non aveva voluto, col respingere questa legge, privare l'erario di una valida risorsa.

Ora, se il Senato stimò di dare, se diede il suo assenso ad un progetto che tutti unanimemente riconoscevano per vizioso, che tutti tenevano per ineseguibile, noi fece certamente con la speranza di assicurare così un ricco provento all'erario, che anzi ognuno di noi nel gettare la palla bianca nell'urna pensava non tanto a gettare un obolo nelle casse delle finanze, quanto a mettere in salvo il principio della

legge, ad impedire che altri forse non credesse che il Senato la rigettasse perchè esso disapprovasse il principio dell'imposta commerciale.

Il Senato ha temuto che col condannare la forma di legge che ci si proponeva altri non ne concludesse che se ne condannavano i fondamenti.

Qui un tale danno non è a temere. Qualora il Senato approvi le conclusioni della Commissione, sarà manifesto che esso non rigetta la base del valore locativo, poichè anzi su questa si appoggia tutto il progetto della Commissione. Risultierà, è vero, che il Senato rigella le altre tre basi, ma in ciò la Commissione non crede che il voto del Senato sia per cagionare nessun danno all'erario, e molto meno nessun danno al nostro credito.

Qual credito credete voi che sia potuto derivare per noi dalla legge sulle patenti? Il credito forse di aver con una legge assolutamente insequibile voluto gettare polvere negli occhi dei creditori?

Non già ch'io dica che siffatta supposizione potesse avere ombra di fondamento, poichè non era certamente intenzione di nessuno d'ingannare i creditori dello Stato; ma questa falsissima supposizione acquisterebbe ora un'apparenza di verità qualora si ammettesse ora la legge tal quale vi è presentata.

Dopo che l'esperienza ci ha già una volta o due insegnato che queste tali leggi non si ponno in fine eseguire, e non producono a favore dell'erario quei frutti che se ne erano aspettati, l'approvare una terza legge di esecuzione vieppiù difficile, di rendita vieppiù problematica, sarebbe quasi sempre un dire che siamo deliberati di voler sempre votare imposte per burla. E questa, o signori, è la giusta spiegazione di quella tale tenerezza che la Commissione di finanze ha mostrato per l'imposta personale e mobiliare tal quale esiste dal 1818 in qua. La Commissione non ignora le ineguaglianze che già fin dal 1818 potevano esistere nelle quote di queste imposte, la Commissione essa stessa ha detto chiaramente nella sua relazione che queste disuguaglianze dovevano essere già fatte vie maggiori negli ultimi 74 anni, nei quali sono tanto cambiati la popolazione, il commercio, la ricchezza di tutti i comuni dello Stato.

Ma queste ineguaglianze che si fanno suonare tant'alto sulla tassa personale e mobiliare quale esiste saranno poi per essere minori nelle tasse che colla nuova legge si vogliono stabilire? Le basi di questa nuova tassa sono esse così solide, così ferme? La misura d'agiatezza che si vuole desumere da questi indizi è essa così manifesta, così sicura che non sia per nascerne nessuna disuguaglianza nel modo in cui la tassa venne a colpire i contribuenti?

Nell'imposta personale mobiliare quale esiste, vi è da un comune all'altro una differenza, che, al dire del signor ministro delle finanze, può andare da 17 centesimi fino a 290 centesimi, mentre nella nuova legge le disuguaglianze ascenderanno a qualche centinaio e forse a qualche migliaio di lire!

Io non vedo adunque che questa tal quale tenerezza della Commissione per un'imposta che esiste da 34 anni, che non ha, checchè se ne dica, dato mai giusti motivi di lagnanza, di cui anzi nessuno mai si è seriamente lagnato, sia poi tanto sragionevole, in un momento in cui le nostre finanze han sì grande bisogno di non privarsi di una risorsa sicura. Questa tenerezza, per ciò che esiste, è la medesima per cui il Parlamento belgico ha preferito mantenere la legge olandese del 1822 grave, vessatoria, certamente non perfetta, anzichè mettersi al cimento di nuovo sperimento, di cui nessuno può con sicurezza prevedere i risultati.

Non credo che sia necessario che io mi arresti lungamente a giustificare la critica fatta dalla Commissione della disposizione relativa all'aggravio che il progetto di legge vorrebbe imporre ai celibi ed ai vedovi, e delle agevolezze che il progetto medesimo promette ai padri di prole numerosa. Su questo secondo punto mi pare perentoria un'osservazione, della quale il signor ministro ha sembrato fare pochissimo conto; che, cioè, se egli è giusto che la tassa sia minore per il padre di tre figliuoli che per il padre di due; se è giusto che sia minore per il padre di cinque figliuoli che per il padre di tre, dove essere ancora più giusto che sia minore per quello di dodici che per quello di sette. E non vale, mi si permetta il dirlo, la risposta data dal ministro, che un alloggio di due mila lire deve bastare per qualunque famiglia per numerosa che sia. Io non credo che si possa in sul serio sostenere che un'onorata famiglia debba stivare dodici figliuoli nello stesso alloggio, in cui potrebbe comodamente farne capire quattro o cinque. Non vi ha dunque ragione di arrestare la generosità della legge al numero di cinque figliuoli e di piantar qui le colonne di Ercole delle esenzioni.

La Commissione ha reso giustizia alle intenzioni di coloro che hanno compilato quest'articolo di legge, persuasa che essi non intesero promuovere così l'aumento della popolazione; essa non ha creduto dover arrestarsi a queste intenzioni, ma bensì esaminare quale fosse la tendenza della legge.

Ora, è evidente che questa tendenza è quella medesima dell'esenzione di tassa che le regie Costituzioni promettevano ai padri di dodicesima prole; è evidente che la tendenza è la medesima che avevano quelle pensioni di 250 lire che, con saggio consiglio ed a proposta del Ministero, il Parlamento ha abolito, sono poche settimane.

Vi ha tuttavia una differenza. I nostri padri concedevano il favor della esenzione ai padri di famiglia, e così lo limitavano a casi rarissimi, a casi eccezionali; ma noi molto più generosi, le estendiamo fino al numero di tre figliuoli, cominciamo a gratificare il padre di tre figliuoli, lo gratifichiamo vieppiù quando ne ha cinque, poi ci arrestiamo e ravvisiamo che i suoi meriti non possono andare al di là. Quasi si direbbe che abbiamo perduta fede nella fecondità della popolazione, che non vogliamo più ammettere che sia possibile una famiglia, nella quale il numero di figliuoli oltrepassi il cinque!

Neppure non credo che si possa accettare l'osservazione del signor ministro che sia rarissimo il caso di due celibi, i quali convivano, lo credo anzi che questo è caso frequentissimo; infatti sono moltissimi i fratelli primogeniti che prendono presso di sé un fratello minore; di zii che prendono presso di sé uno, due, tre, o più nipoti: di nipoti che prendono presso di sé uno zio. In tutti questi casi, la legge verrebbe a punire questi atti di beneficenza; la legge non vuole che gli zii si occupino dell'educazione dei loro nipoti, la legge non vuole che i fratelli assistano i loro fratelli, la legge non vuole che i nipoti accolgano in casa i loro zii.

Voi vedete quanti effetti che erano lontanissimi dalla mente di chi propose quest'articolo, quanti effetti e tutti cattivi verrebbe a produrre questa disposizione.

Il signor ministro ha fatto poi molte osservazioni sopra critiche parziali, le quali cadono quale su questo, quale su quell'articolo del progetto.

Io non credo di doverlo seguire in questo campo perchè, quando saremo arrivati alla discussione di ciascuno di questi articoli, spero poter giustificare una ad una tutte le proposte della Commissione, riserbandomi a nome della Commissione medesima di andarne proponendo forse ancora qualcuna altra.

TORNATA DEL 2 LUGLIO

Io credo d'averlo così risposto, se non con molto ordine, almeno con sufficiente copia alle principali opposizioni fatte dal signor ministro contro alle conclusioni della Commissione, e quindi, tutto rimettendomi nella saviezza del Senato, io prego ora a permettere che io metta fine a questo mio forse già troppo lungo e certamente troppo noioso discorso.

CINQUARIO, ministro delle finanze. Io non imiterò l'onorevole preopinante nel desiderio che ha avuto di esilarare il Senato; per me lo stato delle finanze e l'importanza di questa legge sono cose abbastanza serie.

Poche parole risponderò alle principali osservazioni ch'egli ha fatte.

In quanto alla misura dell'agiatezza io ripeterò che fino a tanto che non mi sarà dimostrato che colui il quale può pagare una pigione di 2000 lire è altrettanto ricco quanto colui che, pagandone una eguale, tiene ancora famiglia, cavalli e carrozze, non potrò tener per dimostrato che le basi del progetto ministeriale siano da eliminarsi.

In quanto al merito della graduazione io non avrei difficoltà ad ammetterla: osservo però ed è cosa già notata dal relatore stesso che i contratti di lire 2001 sono rarissimi e quasi impossibili, e che saranno vieppiù rare le capitolazioni per prezzi frazionati quando emanerà la legge; perchè tutti procureranno di portare i loro contratti a cifre rotonde.

Del resto, in quanto alla semplificazione delle operazioni che la Commissione mostra di desiderare, noterò che il sistema graduale da lei proposto non semplifica niente affatto (*Segni affermativi dal banco della Commissione*), perchè sostituisce la necessità di cinque o sei operazioni aritmetiche ad una sola. (*Segni negativi dal banco della Commissione*)

In quanto alle parole di leggi suntuarie, io non istarò a fare questione sul valore del vocabolo; dirò solamente che se la legge suntuaria si vuole intendere a questo modo, allora saranno pure leggi suntuarie tutte quelle che graveranno gli oggetti che vengono dall'estero o si fabbricano nel paese; ogni tassa crescendo i prezzi degli oggetti si può considerare come tendente a restringerne l'uso.

Circa alle stime ed alla fiducia osserverò che il signor relatore è padrone, e forse ha ragione di dire che vi sono dei periti imperiti; ma egli ha confuso, nel citare il suo esempio, il prezzo che nasce nel calore dell'asta dall'offerta e dalla

domanda con la stima naturale degli oggetti. Se le stime dovessero tenersi in così poco pregio, come egli mostra di averle, converrebbe cancellare dal Codice di procedura e da molte leggi tutte le disposizioni che prescrivono una stima qualunque.

Circa la legge della tassa commerciale cui il preopinante ha voluto alludere, altro è che la legge non gli dia tutto il provento sperato, altro il dire che non sia eseguita. Il signor senatore ha soggiunto che deponendo il suo voto bianco nell'urna non credeva di deporre neppure un obolo nella cassa delle finanze.

Io sono molto lieto che questo presagio non si sia avverato. È vero che la legge renderà appena la metà di quello che si era calcolato, ma un milione e mezzo è un obolo che nella condizione delle nostre finanze io accetterò sempre volentieri quando il Senato voglia farcene il dono.

Alcune disuguaglianze nelle leggi finanziarie non si possono assolutamente evitare; io credo che nessuna legge di imposta possa essere scomparsa con ragion matematica: mi riferisco in ciò all'autorità delle parole stesse dette dal detto relatore.

Il legislatore fa il meglio che può e che sa, colpisce i segni esteriori della ricchezza, e quando ha fatto quello che può meglio io penso non si possa ragionevolmente domandar altro.

Io mi restringo pel momento, stante l'ora tarda, a queste osservazioni, riservandomi nel caso che qualche altro oratore prendesse la parola di rispondergli in quel modo che parrà più conveniente.

PRESIDENTE. Non essendovi più alcun altro oratore iscritto, nè presentandosi più chi domandi la parola, io interrogherò il Senato se intende di tener per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Domando se il Senato intende di passare alla discussione degli articoli.

Molte voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. È rimandata a domani la discussione particolare degli articoli.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazioni sui progetti di legge relativi alle concessioni delle strade ferrate da Torino a Novara; da Mortara a Vigevano — Continuazione della discussione sul progetto di legge per un'imposta personale e mobiliare — Articolo 1°: emendamento della Commissione — Obbiezioni dei senatori Castagnetto e Picolet — Osservazioni del senatore Pinelli a sostegno del sistema ministeriale — Parole del senatore Massa Saluzzo in appoggio dell'emendamento della Commissione — Risposte del senatore Alfieri e del ministro delle finanze — Controprogetto del senatore Picolet, combattuto dal ministro delle finanze e dal senatore Alfieri — Adozione dell'emendamento della Commissione — Sospensione della discussione chiesta dal ministro delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

RELAZIONI SOPRA I PROGETTI DI LEGGE PER LE CONCESSIONI DELLE STRADE FERRATE DA TORINO A NOVARA, E DA MORTARA A VIGEVANO.

PRESIDENTE. Rendo conto al Senato che si è deposto sul tavolo della presidenza il rapporto del signor senatore Piazza sulla legge per la concessione della strada ferrata tra Torino e Novara, e quello sulla legge per la concessione della strada ferrata tra Mortara e Vigevano compilato dal signor senatore Mosca. Questi due rapporti saranno dati alle stampe, e quindi sollecitamente distribuiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 791-860.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA PERSONALE E MOBILIARE.

PRESIDENTE. Dovendosi in ora passare alla discussione degli articoli della legge per l'imposta personale e mobiliare, io ho l'onore di leggere il primo articolo del progetto ministeriale, che è così concepito:

« Art. 1° L'imposta personale-mobiliare portata dal regio editto del 14 dicembre 1818 è riordinata e stabilita sulle seguenti basi:

- « 1° Sul valore locativo delle abitazioni;
- « 2° Sul valore della mobilia delle medesime;
- « 3° Sui famigli, ossia persone di servizio;
- « 4° Sui cavalli;
- « 5° Sulle vetture. »

A quest'articolo la Commissione ha contrapposto quest'altro:

« Art. 1° È stabilita un'imposta sul valore locativo delle abitazioni secondo le norme prescritte dalla legge presente.

« Nell'abitazione si comprendono le scuderie, i fenili, le rimesse, i magazzini e generalmente tutti i locali dipendenti dall'alloggio, salve le eccezioni espresse nell'articolo 5° »

Il Senato ben vede che l'articolo della Commissione è un emendamento vero all'articolo primo del progetto ministeriale; emendamento inquantochè il valor locativo vi è diversamente tassato; emendamento, in quanto che è imposto dalla Commissione il solo valor locativo; in conseguenza questa abbandona le tre ultime categorie di tassa sui famigli, sui cavalli, e sulle vetture. Dovendo adunque l'emendamento della Commissione avere nella discussione la priorità sul progetto del Ministero, io debbo metterlo in primo luogo in discussione ed in votazione, ed accordo perciò la parola al signor senatore Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Io desidero chiedere una spiegazione alla cortesia della Commissione: era mia intenzione di far ieri questa domanda in occasione della discussione generale, ma stante l'ora tarda, mi è parso che poteva trovare egualmente sede nella discussione del primo articolo.

La Commissione ed il Ministero sono unanimi in respingere la faccia di progressività, che da alcuni degli oratori fu data a questa legge. L'onorevole relatore della Commissione osservava ben a proposito che la base segnata dall'articolo dello Statuto, che cioè debbano le imposte essere in proporzione degli averi, non poteva sicuramente invocarsi quando si tratta di fitti, conciossiachè il fitto non sia un avere, ed infatti io lo credo di preferenza un debito, anzi che un avere.

La Commissione spiega il suo intento in questi termini:

« La materia imponibile è nel complesso di tutti i proventi del contribuente, quale che sia la fonte onde derivano, ossia il grado d'agiatezza di cui egli gode. »

Quindi considera il fitto come un segno d'agiatezza, un segno di fortuna, ed è da questo segno che ne trae argomento per stabilire l'imposta.

Io premetto un'osservazione, la quale si applica egualmente ed al progetto ministeriale, ed a quello della Commissione: cioè, che l'istesso segno, il quale a 150 franchi, per esempio, farà segno di povertà, a 151 franchi resterà segno di agiatezza, ma ammesso che anche dopo 150 franchi sia segno di agiatezza, io osservo che o progredisce, o si arresta. Se progredisce, finisce per confiscare la proprietà: se si arresta, io domando per qual motivo piuttosto al fitto di 4 o 5 mila lire, che non ad un'altra proporzione qualunque? Se noi ammettiamo che al disotto di 150 franchi è segno di povertà per dispensare dall'imposta, pare che siccome quanto più progredisce la fortuna, tanto più si paga di fitto, così dovrebbe anche per lo stesso principio progredire. Ma si ferma ed è in ciò che io vedo il vero carattere dell'imposta progressiva. Prescindendo però da questi riflessi, io torno alle parole espresse nella relazione dalla Commissione.

« La materia imponibile è nel complesso di tutti i proventi del contribuente quale che sia la fonte onde derivano ossia il grado di agiatezza di cui egli gode. »

Dunque si prende il segno dell'agiatezza di cui egli gode e si crede che imponendo sulla base del fitto si possa colpire equamente il contribuente.

Ebbene io credo che questa base non possa dirsi giusta: io pongo per esempio due individui, i quali abbiano tutti e due un patrimonio di 20,000 lire in stabili; credo che il caso non sia nè ipotetico, nè infrequente; di questi individui l'uno è ammogliato ed ha prole numerosa; prende un alloggio per il quale paga 3000 franchi di fitto; ed è imposto in ragione di 3000 franchi; l'altro è ammogliato senza prole; prende un alloggio pel quale paga 1000 franchi di fitto; s'impone in ragione di questo fitto; domando se la legge sia egualmente provvida, se il segno dell'agiatezza, il quale si prende per imporre questi fitti, sia equamente applicato mentre più aggrava chi con egual patrimonio ha inoltre il peso della famiglia.

Resta poi un altro riflesso a fare, ed è che fu stabilita l'anno scorso un'imposta sui fabbricati; quest'imposizione ha fatto che i fitti si sono accresciuti in proporzione di essa; i fitti in generale furono aumentati del 10 o del 15 per cento; questo aumento istesso servirà ora di base ad accrescere la fissazione dell'imposta attuale.

Riassumendo, dalla proposta dell'ufficio centrali parmi di poterne dedurre che l'imposta presente veste tutto il carattere di un'imposta sulla rendita, cioè che si considera il fitto come segno di agiatezza e che si stabilisce quest'imposta perchè si vuol colpire la rendita. Ora il carattere dell'imposta sulla rendita deve essere tale che colpisca tutte intiere le situazioni del contribuente. Parlando ad un'assemblea d'alto senno e dottrina qual è il Senato, credo che sarebbe presunzione la mia il tesservi il quadro, o signori, di tutti gl'inconvenienti a cui dà luogo l'imposta sulla rendita; tuttavia se il Senato mi permette gli sottoporrei due autorevoli opintoni, le quali mi parvero calzare ottimamente al caso nostro. L'una la traggio da una proposta di lord Brougham alla Camera inglese nel 1851.

Egli così si espresse parlando di quest'imposta:

« On ne doit jamais recourir à une taxe directe sur le revenu, si ce n'est dans quelque grande crise des affaires publiques, alors qu'une dépense extraordinaire peut devenir inévitable pour un temps, ou à l'occasion de quelque gêne dans les finances nationales qui ne peuvent pas être maintenues en équilibre par d'autres moyens. »

« Outre tous ces autres vices, une taxe du revenu soulève des objections, comme offrant, par la facilité d'élever son

chiffre suivant les exigences présumées du service public, une tentation constante à l'extravagance de la part du Gouvernement, ce qui tend à enlever la barrière la plus efficace à des dépenses imprévoyantes et à dispenser de la nécessité de chercher des revenus dans la réduction des dépenses. »

« Cette taxe étant la pire de toutes, sauf seulement les taxes sur la nourriture, sur l'intelligence et sur les progrès des sciences, ne doit sous aucun rapport faire partie des revenus ordinaires de l'Etat; elle doit cesser avec la nécessité, qui seule pourrait justifier son établissement. »

Un altro grave riflesso quasi analogo e molto recente io trovo in un discorso dell'attuale cancelliere dello scacchiere:

« Depuis dix ans, la Chambre et le pays ont acquis une grande expérience en ce qui regarde l'impôt direct. Il y a précisément dix ans qu'un des hommes d'Etat les plus distingués des temps modernes, un homme qui eut une part très-grande dans ces réductions des droits dont je parlais tout à l'heure, introduisit une mesure qui pesa directement et lourdement sur le pays. Tout le monde se rappelle que l'*income-tax* fut représentée comme une mesure de salut, que la Chambre ne la vota qu'avec un vaste système d'exceptions, ni la Chambre, ni le pays ne manifestèrent alors un grand amour pour l'impôt direct. En dépit de l'immense talent de son auteur, le projet ne fut adopté qu'après une longue discussion, et avant dix ans la loi était devenue tellement impopulaire, qu'on ne la prorogea qu'à la condition expresse qu'elle serait soumise à l'examen sérieux et minutieux d'un comité spécial. . . . »

« Une des grandes objections faites à l'*income-tax* est, évidemment, qu'il n'y a pas de différence dans la contribution des revenus temporaires et des revenus permanents. C'est là ce que la Commission doit examiner et je répète, je ne veux rien préjuger. . . . »

« Il y a d'ailleurs un point sur lequel la Commission est unanime; c'est qu'une taxe de cette nature, si elle devient permanente, ne peut reposer sur un système d'exceptions. Certes, en théorie, l'impôt direct est simple, facile, séduisant; mais quand il s'agit de l'appliquer, des obstacles inouïs surgissent. Pour être tolérée il faut qu'une pareille taxe soit générale, que le palais et la chaumière la supportent à litre égal. Or cela est éminemment difficile, si non impossible. Et pourtant une mesure permanente, basée sur des exceptions, est une vraie mesure de confiscation. »

Io dunque nella proposta dell'ufficio centrale non ho potuto a meno di vedere il germe dell'imposta sul reddito. Questa imposta, come il Senato ha potuto vedere dall'opinione d'uomini eminenti, debbe, per essere basata equamente, pesare egualmente sopra tutte le classi ed averi, e soprattutto dee essere modica.

La base in Inghilterra di questa imposta si tiene su lire 2 e 90 centesimi per ogni cento; superiore a questa base credo che l'Inghilterra non l'avrebbe mai tollerata; ed il progetto la fa salire sino al 27 per cento. Trattandosi impertanto di adottare il principio qual è proposto, io credo che importi grandemente che il Senato veda la portata della sua deliberazione.

Si tratta da un canto di un'imposta che può vestire il carattere di progressività, che è riconosciuta come la pessima di tutte le imposte. Si tratta dall'altro canto di una imposta sulla rendita, la quale anch'essa è sorgente di gravissimi inconvenienti. Ma dico di più, dalla proposizione fatta dalla Commissione io vedo ancora nascere un'altra conseguenza; la Commissione vedendo come un aumento di pochi centesimi nel valore locativo facendo passare un contribuente da una classe all'altra, lo farebbe soggetto ad una quota d'im-

posta notabilmente maggiore, ideò il progetto di stabilire la tassa in modo che nel passare da una classe all'altra si accresca la quantità dell'imposta non sull'intero montare del fitto, ma solamente sulla somma per cui eccede il limite infimo della classe di cui viene a far parte.

Ora questa base, la quale togliete per verità il difetto che si rilevava nel progetto ministeriale, veste propriamente il carattere della progressività. Qual è la differenza tra la proporzionalità e la progressività? La proporzione colpisce semplicemente in egual modo tutte le unità; la progressività colpisce in modo più forte le unità successive.

Qui è il caso; uno paga, supponiamo, per il fitto da 1000 a 1500 fr. il 10, poi viene a pagare il 12, poi il 16, poi il 19 e così di seguito; dunque l'imposta prende veramente il carattere della progressività.

Fu osservato dall'onorevole ministro delle finanze che simile base era già stata adottata dal Senato in altre leggi. Il Senato so che in qualche legge ha potuto adottare delle disposizioni che in certa guisa vestono il carattere della progressività, però fu sempre combattuto questo sistema anche in Senato, ed ho presente che nell'ultima legge di tassa sulle ritenenze agli impiegati, il Senato appunto aveva fatta una distinzione tra le pensioni e gli stipendi, osservando che le pensioni dovendo considerarsi come un avere proprio del pensionato, e non più riducibile, non potesse essere soggetto ad una tassa progressiva.

D'altra parte gli stipendi potendo dipendere dalla liberalità del Governo, essendo libero al Governo di ridurli in una piuttosto che in altra misura, adottò il sistema della progressività consacrandosi quindi in tal guisa il principio della proporzione.

Per queste considerazioni adunque io non saprei ancora adattarmi a dare il voto all'articolo proposto dalla Commissione senza sentire dalla medesima quelle spiegazioni che possono tranquillare il mio animo sul merito degli esposti riflessi.

PICOLET. Je demande la parole.

PIANA. Domando la parola.

GALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Elle a été demandée auparavant par M. Pinelli.

PINELLI. Io ho ascoltato nella discussione di ieri le lucide osservazioni che per parte tanto del ministro di finanze, quanto dell'onorevole relatore della Commissione, furono poste innanzi a sostegno dei rispettivi sistemi; e certamente molte di cui ci fecero copia l'uno e l'altro, possono aver giovato a rendere più facili le convinzioni di ciascheduno sopra l'importante argomento che si discute.

Per mio conto, io confesso di essermi posto con attenzione ad ascoltare queste dottrine le quali erano necessarie nello stato di grave dubbio in cui si trovava la mia mente. Ora la discussione venendo ristretta all'articolo 1, io credo che non sia d'uopo di allargarsi maggiormente e di ripetere quegli argomenti, i quali possono in generale militare pel complesso dell'uno o dell'altro progetto di legge, ma che principalmente il discorso si debba restringere alle basi dell'imposta di cui si tratta, secondo il progetto ministeriale, in confronto alla base più ristretta che offre il progetto della Commissione.

Io non so dissimulare, o signori, che in mezzo a quegli argomenti che si fecero valere per adottare l'una piuttosto che l'altra redazione, io avrei tuttavia desiderato che la questione si fosse posta più rigorosamente sopra i principii economici, i quali, secondo me, debbono regolare la materia.

Infatti, io credo che non sia d'uopo di trattarsi sopra quelle sfavorevoli prevenzioni, le quali si mettono innanzi riguardo al sistema proposto dal Ministero sotto l'aspetto principalmente di colpire più una classe che l'altra di cittadini; io credo che il principio della nostra legislazione in materia d'imposizioni sia stato sempre quello di alleviare la sorte della classe meno agiata, e questo principio lo trovo già stabilito in leggi che precedono di gran lunga le discussioni, le quali nacquero in tempi a noi vicini.

Io a questo riguardo non ho che a riferirmi ad un testo, di cui mi occorre già di citare alcune parole, e che io vi leggerò per intero, il preambolo cioè dell'editto del 16 marzo 1797, relativo alla tassa del 10 per 100 sopra le liberalità, così tra vivi che per atto d'ultima volontà, in cui così spiegavasi il legislatore:

« Avendo determinato di togliere, diminuire o sospendere alcune delle imposizioni più gravi, abbiamo stimato di procurare alle nostre finanze i mezzi di andar scemando il debito loro che angustia il popolo tutto con una specie di imposizione che ricade particolarmente sulle persone più agiate, e riesce anche a queste di pochissimo aggravio. »

Il principio di tendere al sollievo delle finanze col far concorrere le persone più agiate è dunque un sistema, il quale non si giudicò infausto neppure a quei tempi da noi già sì remoti, e la storia attesta come quei sovrani del Piemonte, i quali ebbero fama di principi i più popolari, un Carlo Emanuele I, un Vittorio Amedeo II, furono quelli che nei tempi più difficili trovarono le popolazioni le più fedeli, le più devote ed energiche in sostenerne i diritti.

Io pertanto protesto di lasciare questa discussione troppo estranea al soggetto.

Secondo me, allorchè la Commissione pone per base che l'attuale imposizione non possa partire da nessuna base precisa di rendita, ma che si debba unicamente attenere a certi segni, essa adotta un sistema alquanto dubbioso, alquanto vago.

Infatti mi pare che non si tratta di altro che di un'imposizione diretta; ora le imposizioni dirette cadono sul provento; le imposizioni che cadono sul provento hanno questo canone fondamentale: che non si possa mai percuotere il provento al di là di quel limite, sino al quale è destinato a supplire, sia alla riproduzione del capitale, sia all'adempimento dei bisogni ordinari. Ma, ammesso una volta che una parte del reddito non si converta in questi usi, si riguarda dagli economisti in generale che nessun danno ne possa provenire al paese quando si facciano concorrere queste porzioni di reddito nel pagamento di tasse speciali. Anzi io trovo che questo sia l'unico sistema giusto: perciocchè lo scendere in campo con un sistema, il quale adotta semplicemente certi segni, certe indicazioni, riservandosi poi di formare sopra di queste una scala della tassa medesima, non può a meno di essere un sistema, il quale si riconosca arbitrario.

Ammetterò bensì che, partendo da questa base, si cadrebbe facilmente nell'inconveniente che si rimprovera in generale alla imposizione sulla rendita, la difficoltà cioè che vi ha di poter valutare questa rendita e di poterla giustamente e proporzionalmente imporre.

Ammetterò eziandio che, partendo da questa base, non si dovrebbe adottare alcuna scala ascendente, ma che, come si vede altrove praticato nelle imposte dirette personali e mobiliari, questa tassa dovrebbe essere fissa ad un tanto per cento.

Ma quanto al primo appunto, alla difficoltà, cioè, di poter

determinare la rendita, questa difficoltà può bensì militare quando si tratta di prendere la rendita in complesso, ed è qui dove mi pare che non si possa tenere più immune il progetto della Commissione da rimproveri che quello ministeriale.

Nell'uno e nell'altro partendosi da dati seguiti, si fa un calcolo per potere quindi dedurre l'agiatezza così detta, la quale serve quindi di base ad una scala ascendente d'imposizione.

Astrazione fatta da questa scala ascendente, io dico essere molto più giusto che, senza considerare semplicemente come segni un dato impiego di reddito, si colpisca quest'impiego di reddito, purché si possa esser certi che quest'impiego di reddito non va in diminuzione del capitale, né a diminuzione degli stretti bisogni.

Ora, che questo sia il corso, tanto dell'imposta sopra le abitazioni, quando è oltrepassato un certo limite di valor locativo, quanto dell'imposizione sopra gli altri oggetti, così detti di lusso, vale a dire, la mobilia, quindi i famigli, e quindi i cavalli, tutto ciò, non v'ha dubbio, che forma una parte materialissima del reddito, il quale consta non essere convertito in veruno degli usi, i quali economicamente, debbono andare esenti da tassa.

Ora, io domanderei qual motivo vi sarà per risparmiare piuttosto l'una che l'altra di queste tali sorta d'impieghi di rendita? Quindi qual lagnanza vi può essere, per fare esimersi alcuni di questi tali usi di rendita dalla tassa progettata?

Io non vedo il perché, partendo dalla semplice locazione, per esempio, vi debba essere un tale ordinamento di tassa, con cui facciasi astrazione di tutte le altre circostanze, di tutti gli altri usi di rendita, i quali possono concorrere ad aumentare o diminuire le spese.

Per conseguenza io dico che se si sta ai principii economici, si dovrebbe preferire la tassa, quale viene proposta dal Ministero, o quella che viene proposta dalla Commissione, ed io mi trovo in questo proposito confortato dall'esempio, che sicuramente può essere di qualche peso, delle altre nazioni, dove si trova essenzialmente stabilito un sistema, non diverso dal progetto ministeriale e dal quale non vi è apparente motivo che esse vorranno dipartirsi, almeno in ciò che riguarda la mobilia e certi capi più sostanziali.

Quanto all'altra parte del sistema di questa imposizione, la proporzione cioè in cui si debba applicare ai diversi oggetti di lusso, stando ai principii rigorosi, essa non dovrebbe essere una scala ascendente.

Ma noi siamo stretti fra due progetti, l'uno dei quali io lo vedo più consentaneo ai principii economici, lo vedo fondato sopra quei canoni, che sono imprevedibili in materia d'imposizione; l'altro lo vedo a mettere arbitrariamente un dato peso, ampliandolo, stringendolo, secondo che sembra che possa essere più conveniente.

Ora, io dico che fra questi due sistemi, il primo, il quale ha per sé l'autorità dell'esempio, deve essere preferito, ed è in questo senso che, astrazione fatta dall'aumento relativo alla scala ascendente, parlando unicamente delle cinque basi adottate nell'articolo primo, io dichiaro che aderisco di preferenza al progetto ministeriale.

Non intendo a questo riguardo sollevare veruna tesi costituzionale, tuttavia la questione certamente sarà apprezzata da ognuno, e nella mia convinzione credo sicuramente che nell'accostarsi ad un sistema sia più conveniente di mantenere quello che viene proposto dal Ministero, dopo che ebbe subita una prima discussione e confesso che questo motivo ha qualche influenza nella mia opinione.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Picolet; prima

però di accordarla, debbo far notare che i due ultimi oratori hanno parlato lungamente sulla progressività della tassa, che però se si volesse dagli altri oratori, che hanno chiesta la parola, continuare su questo argomento, sarei obbligato a richiamarli alla questione, perchè la progressività della tassa ha dato luogo a copiosi ragionamenti nella discussione generale.

Non sarebbe che riaprirla il voler di nuovo ragionare sopra una tale questione.

GALLI. Domando la parola. Intendo di parlare in favore della Commissione.

PRESIDENTE. Ciò posto, invito gli oratori che hanno la parola a restringersi al confronto a farsi fra l'articolo primo della Commissione che cade in discussione e l'articolo del Ministero, prescindendo da qualunque questione sulla progressività, la quale avrà sua sede nell'articolo 4, in cui la Commissione anch'essa sviluppa il suo sistema così detto di progressività.

PICOLET. Je demanderai d'abord si dans la disposition de l'article premier se trouverait comprise la dispense ou l'exemption de toute espèce de taxe à l'égard de ceux dont le prix du loyer ne s'élève pas à la somme déterminée par l'article 4 du projet de la Commission, c'est-à-dire s'il s'agit de discuter à propos de l'article premier, s'il doit y avoir lieu à une exemption quelconque.

ALPIERI. Dirò che mi pare che questa discussione possa essere riservata al momento in cui si discuterà le varie cifre delleabelle.

Se si vorrà in questa aggiungere una tassa sui valori locativi minori di 150 lire pella capitale, e così via via pella città e per gli altri comuni, potrà in allora il Senato deliberare sulle medesime.

PICOLET. J'ai cru devoir faire cette observation, parce que l'article premier dit :

« L'impôt est réparti selon les bases suivantes. »

PRESIDENTE. Mais il faut que d'abord ces bases soient approuvées.

PICOLET. A la bonne heure. Je ne ferai aucune réflexion sur la progression des taxes; les observations qui viennent d'être présentées par l'honorable sénateur De Castagnello me dispensent de revenir sur la question de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas progressivité.

PRESIDENTE. Je vous prie de ne pas entrer plus avant dans cette question.

PICOLET. Je ferai remarquer que, d'après l'intitulé de la loi, il s'agit d'un impôt sur les locations, et non d'un impôt sur le revenu; et cependant, on impose le revenu par des considérations qui sont tout à fait étrangères à l'objet de l'impôt. Comment a-t-on entendu justifier cette extension de l'impôt au revenu? En nous citant des législations plus vicieuses que celle qu'on nous présente, on nous a dit: « En Belgique, en Hollande, vous voyez des impôts plus onéreux que celui dont nous proposons l'adoption. »

MM., citer une mauvaise loi n'est pas un moyen de justifier une loi qui présente également les défauts les plus graves; c'est le motif qui me fait opposer à l'admission de l'article premier du projet de loi présenté par le Ministère. . . .

PRESIDENTE. Je vous ferai observer que l'article qui est en discussion n'est pas celui qui a été proposé par le Ministère, mais bien celui de la Commission. L'article de la Commission doit avoir la priorité, parce qu'il est un véritable amendement à l'article du projet ministériel. J'ai déjà donné cette explication.

PICOLET. Je combat également l'article premier du projet de la Commission, parce qu'il confond l'impôt sur la location

avec l'impôt sur le revenu. Déjà l'honorable M. De Castagnetto a fait ressortir parfaitement cette vérité que l'impôt sur le revenu était impossible à établir, car il est impossible d'apprécier le revenu. La Commission, dans son article premier, dit qu'il est établi un impôt sur la valeur locative des habitations, suivant les prescriptions de la présente loi, et dans la présente loi vous avez introduit des dispositions d'après lesquelles vous frappez le revenu, et admettez des exemptions.

Je me réserve de m'expliquer sur ce dernier point, quand nous discuterons l'article qui concerne les dispenses: je parlerai aussi de ce qui regarde les chevaux et les voitures.

Quant à présent, je me borne à dire que je crois que nous devons rejeter l'article premier du projet de la Commission; je n'entre en aucune manière dans le système qu'elle a cru devoir adopter.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Piana.

La prego di aver presente ciò che si è detto, di non parlare cioè del sistema di progressività.

PIANA. Allora mi riservo all'articolo 4.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Galli.

GALLI. Parò osservare che anche io per incidenza debbo parlare della progressività, essendo questo il motivo pel quale non adotterei il principio del Ministero. *(Interruzione)*

Aspetterò adunque all'articolo 4.

ALFIERI. Siccome non si è trattato altro che la questione di progressività, così io attenderò a ribattere le osservazioni, che si sono fatte a tale proposito, allorchando si discuterà l'articolo relativo. . . .

PINELLI. Domando la parola.

ALFIERI. Al punto in cui siamo i principi fondamentali della legge sono stati discussi e ciascuno a quest'ora si è fatto un'idea del sistema, a cui deve appigliarsi, all'uno, cioè, od all'altro dei due sistemi presentati dal Governo, oppure al terzo.

Fra queste tre opinioni, mi pare che la discussione avvenuta ieri lasci ognuno libero di scegliere quel partito che meglio gli aggrada; ma al presente non si può trattare se non di ciò che forma l'oggetto principale della discussione, ed io non vedo veramente in quello che si è detto finora nulla che si riferisca al disposto speciale di quest'articolo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Io credo di essermi assolutamente rinchiuso nel cerchio della discussione dell'articolo primo.

Non ho parlato che delle basi d'imposta considerandole come tante quote di reddito che devono sopportare la tassa.

Ho bensì accennato passando che vi era poi una questione indipendente da questa, e che consiste nel seguire o no una scala ascendente; ma non ho inteso di trattarla. Mi sono tenuto semplicemente a quelle considerazioni che mi sembrano consigliare le cinque basi del progetto di legge anziché la base che vi è stata sostituita dalla Commissione.

Ciò dico unicamente per chiarire la mia opinione e non per insistere a maggiormente spiegarmi.

ALFIERI. L'onorevole senatore Pinelli ha parlato della convenienza di ammettere le tre ultime basi proposte nel progetto ministeriale; ma egli si è tuttavia limitato a presentare quelle considerazioni generali, alle quali la Commissione crede di avere anticipatamente risposto.

Sarà o non sarà con sufficiente chiarezza, ed ampiezza; ma nessuna nuova considerazione è stata posta innanzi dall'onorevole preopinante che mi sembri poter invalidare quelle che la Commissione ha creduto bastanti per addivenire alla proposta di esclusione delle tre ultime basi, da essa formulate nelle sue conclusioni.

È bensì vero che l'onorevole senatore si è fermato a fare un cenno su certi principi economici dai quali crede debba essere dominata la questione che ora però non si tratta; ma io per verità debbo confessare, forse a mia vergogna, che questa teoria economica dello stretto bisogno mi è assolutamente nuova. Che il proprietario o chi possiede debba limitarsi, secondo i principi della legge economica, ad usufruire nel limite dello stretto bisogno, io non lo sapeva, e domanderei che mi fosse lasciato un certo tempo per riflettervi, perchè sicuramente non ardirei di suggerire al Senato di accettare questa teoria che viene formolata per la prima volta.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Pinelli avendo già parlato due volte su questa questione, debbo domandare al Senato se vuole concedergliela per la terza volta.

Molte voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Il senatore Pinelli ha la parola.

PINELLI. Mi pare che l'opinione da me espressa non abbia avuta la sorte di poter essere intesa dall'onorevole membro della Commissione; però mi era sembrato di averla presentata in forma semplicissima.

Io non ho mai inteso di dire che si debba togliere tutta quella parte di rendita, la quale sia eccedente lo stretto bisogno; io ho detto che i bisogni entravano fra le considerazioni da farsi intorno alla rendita, ma ho detto altresì che dovevasi tener conto nella rendita di quella porzione d'impiego che se ne fa per la conservazione del capitale, per riprodurre il capitale.

Ora, partendo da queste basi, vi è qualche cosa di più che una semplice considerazione di bisogno personale; bisogna certamente conservare i capitali anche del ricco, non ridurre il ricco alla situazione di soddisfare semplicemente i bisogni che soddisferebbe a stento chi fosse povero. Io non ho mai inteso di professare questa teoria, e non credo che essa risulti in verun modo dalle mie parole; io ho detto che, dedotto quello che era necessario per la conservazione dei capitali e per la soddisfazione dei rispettivi bisogni, quella parte di rendita che risultasse spesa assolutamente in usi, i quali non possono qualificarsi sotto queste categorie, non può mai dar luogo a fondato rimprovero quando formi oggetto di una tassa. Se, per esempio, si impiega nella mobilia una parte di rendita che si possa considerare destinata ad un uso diverso da quello che occorre per conservarne il capitale stesso, in guisa che diventi un godimento, un ben essere il quale rimane sicuramente a beneficio del proprietario, questo può formare oggetto di tassa. Dunque non è la rendita stessa che possa essere tolta, sarà un'imposizione sovra questa quota di rendita.

Ciò sia detto unicamente per chiarire la questione.

MASSA SALUZZO. Il Senato è chiamato a deliberare quale dei due articoli proposti, l'uno dal Ministero, l'altro dalla Commissione, possa essere degno della sua approvazione.

L'articolo del Ministero dichiara che

« L'imposta personale mobiliaria portata dal regio editto del 14 dicembre 1818 è riordinata e stabilita sulle seguenti basi, cioè: 1° Sul valore locativo delle abitazioni; 2° Sul valore della mobilia delle medesime; 3° Sui famigli, ossia sulle persone di servizio; 4° Sui cavalli; 5° Sulle vetture. »

L'articolo della Commissione è concepito nei seguenti termini:

« È stabilita un'imposta sul valore locativo delle abitazioni, secondo le norme prescritte dalla legge presente. Nell'abitazione non si comprendono le scuderie, i fenili, le rimesse, » ecc.

Nel determinare quali possano essere le ragioni per cui il Senato conceder debba la preferenza al 1° od al 2° articolo,

parmi sarebbe pregio dell'opera il riconoscere quale dei due articoli rechi minore imbarazzo nell'esecuzione della legge.

Si era osservato nella precedente discussione tanto dall'onorevole ministro quanto dal sapiente relatore della Commissione, essere cosa alquanto ardua, per non dire impossibile, il fare leggi d'imposta, le quali non rechino seco e lagnanze ed inconvenienti. E questo è vero così per l'esperienza come per la natura umana.

Dico per l'esperienza, perchè tutte le imposte le quali vennero sopra tale o tal'altra base fondate, ebbero sempre nel principio ad accagionare lagni ed inconvenienti, i quali cessarono solo allora quando le leggi hanno potuto essere conosciute ne' loro difetti, ed essere mandate meglio ad esecuzione o con mutazioni alle stesse leggi fatte, o con altre istruzioni le quali ne modificavano l'attuazione.

Dico per la natura umana, perchè è anche fuor di dubbio che tuttavolta che si raduna una società per fruire de' suoi benefici, vi è grande concorso di persone che agognano di parteciparne; ma tuttavolta che si tratta di contribuire affinché la società possa sussistere nella sua essenza, ritrosa è la mano che porgere deve danaro al pubblico erario, onde sopperire ai bisogni generali.

In queste naturali contingenze delle cose umane converrà dunque adottare quella legge la quale, come dissi, tragga seco minori inconvenienti. Si era osservato che quella legge è meno soggetta ad inconvenienti la quale porti un'imposizione proporzionale sopra i valori e sopra il reddito. Ma su questo punto anche nella precedente discussione già si ebbe a notare come la stessa imposta prediale non è scevra nè nel nostro paese, nè in quelli che ci circondano, da molti inconvenienti i quali nascono naturalmente dal giro delle cose umane.

Nella rotazione perpetua e fisica e morale del globo egli è impossibile di conservare quella giustizia, quella esattezza matematica che da taluni si vorrebbe introdurre nelle leggi finanziarie.

Vi sono mutamenti per nascite, per morti, per matrimoni nelle fortune private; vi sono mutamenti che nascono dal favore del commercio, dalla prosperità industriale od avversità di sorte; vi sono mutamenti che traggono origine appunto dalle cose estranee al fatto umano, cioè dall'oscillazione stessa del commercio, oscillazione che dai tempi dipende talvolta più che dalla volontà dell'uomo.

In questi mutamenti, in questo generale oscillamento delle cose umane, egli è pur forza il riconoscere che qualunque legge stabilisse in un tempo un'imposta sopra un valore reale e determinato, non andrebbe guari che la stessa proporzione verrebbe guasta e cambiata da tutte le circostanze che disopra io ebbi l'onore già di accennare. Sarà dunque da adottarsi quella legge che ha minori difetti seguendo il detto del poeta: *optimus ille qui minimis urgetur*. In questa circostanza di preferire un voto sulla preferenza dell'articolo ministeriale o su quella dell'articolo della Commissione, io mi trovo condotto dalle ragioni surriferite a darla a quest'ultimo.

La preferenza che io credo doversi dare all'articolo della Commissione mi viene suggerita dalla maggior semplicità della legge, dal minor aggravio che essa arreca alle classi meno agiate, dalla giusta distribuzione di maggior peso che ella porta nelle classi più agiate. Dico che l'articolo della Commissione parmi più semplice, quantunque non si possa negare che in esso vi sono espressioni tali che, quando volessero essere portate a profondo scrutinio, ci trarrebbero necessariamente ad indicare quali siano queste norme prescritte nella legge, posciachè volendo adottare l'articolo primo si

debbe adottare secondo le norme che in essa legge sono prescritte.

Ciò nondimeno io credo che ciascheduno potrà riservare in sé le modificazioni che intende recare a queste norme tuttavolta che l'articolo 1° informar debbe generalmente la legge, così che se la norma sarà del metodo progressivo, l'articolo verrà approvato; se la norma non sarà del metodo progressivo, l'articolo approverà la norma che verrà dietro a questo articolo votata.

Chieggo perdono se sono entrato nella discussione della progressività; egli era semplicemente per accennare un dubbio che potrebbe sorgere sulle parole « secondo le norme prescritte dalla legge. »

Io credo adunque che il Senato, votando l'articolo 1° della Commissione come sta scritto, nulla pregiudichi alla questione del sapere se sarà approvata sì o no la progressività dell'imposta.

Diceva che, a mio avviso, l'articolo è redatto con maggiore semplicità; e nel vero pare che la stessa sua redazione presenti le norme generali del come dovrà essere quest'imposta colpita. Si tratta di un'imposta, la quale partendo dalla base del valore locativo delle abitazioni, annuncia nell'articolo che cosa s'intenda per valore locativo.

Questa sua semplicità è tale che ciascuno può formarsi una giusta idea delle sue circostanze nelle operazioni posteriori dalle norme che vi sono implicitamente accennate.

Di più: vi è minor aggravio alle classi meno agiate; e infatti si è osservato che si sottraggono da questo articolo quegli indizi di agiatezza che si vorrebbero trarre dai famigli, dai cavalli e dalle vetture.

Io non ripeterò a questo punto quanto si è già detto nella elaborata relazione in ordine agli inconvenienti che nascerrebbero dall'adottare la base di una tassa sopra i famigli, sopra i cavalli, sopra le vetture: accennerò semplicemente ai due principali.

Il primo sarebbe quello di una continua, instancabile e molesta verificaione di questi famigli, cavalli e vetture; l'altro sarebbe quello di reagire a danno delle persone le quali traggono sussistenza da queste tre basi d'indizio di agiatezza; così che diminuendo i servi, allontanando il commercio dei cavalli e la fabbricazione delle vetture, si opererebbe a pregiudizio di queste stesse persone che oggidì ritraggono larghi mezzi di sussistenza da tutti codesti strumenti.

Per le suddette ragioni parmi dunque che l'articolo della Commissione meriti, come dissi, la preferenza, ed io per conseguenza voto pel medesimo.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Dirò poche parole per stabilire meglio il vero punto della questione sulla differenza che esiste tra il progetto della Commissione ed il ministeriale.

La Commissione ed il Ministero s'accordano in questo che sia conforme allo Statuto il colpire quei capitali di cui non si conosce la misura, ma che formano per altro al giorno d'oggi la miglior parte delle sostanze dei cittadini. Il mezzo di colpirli non può essere che questo: o stare alla dichiarazione della rispettiva rendita, cosa che l'esempio dell'Inghilterra e che il semplice buon senso ci dimostra essere troppo illusione, oppure alla manifestazione esterna di questa ricchezza.

La Commissione ed il Ministero hanno creduto che una prima e sicura manifestazione di questa ricchezza stia appunto nella pigione che si paga per l'alloggio occupato.

La Commissione ed il Ministero entrambi han creduto che la tassa dovesse colpire in certa progressione meno i fitti

minori, maggiormente i più elevati; ma fra questa progressione e quella indefinita, condannata dagli economisti, vi corre un immenso divario. Quanto quest'ultima è assurda, altrettanto l'altra è razionale.

Io non ho bisogno che di riferirmi alle parole così savio, così lucide adoperate dall'onorevole e dotto relatore della Commissione per chiarire questa verità, ed invito i signori senatori a volerlo rileggere per convincersi che nulla vi ha di ingiusto, nulla di odioso, nulla di contrario allo Statuto in questa progressione, che tanto la Commissione come il Ministero s'accordano a stabilire.

La differenza sta in questo che la Commissione crede che aumentando la tassa progressiva proporzionale sul valore dei fitti, si riassumono sufficientemente tutti gli indizi della ricchezza, laddove il Ministero crede che chi paga una pigione, per esempio, di tre mila lire, non possa stare a confronto di un altro che paghi questa stessa pigione di tre mila lire, quando il primo abbia solamente una fantesca ed un domestico ed il secondo abbia tre o quattro domestici, cavalli e carrozza. Il ministro crede che queste tre ultime manifestazioni di ricchezza siano chiaro indizio, siano anzi prove provate di una maggiore ricchezza che debbe essere colpita. Ecco la differenza che passa fra il progetto ministeriale ed il progetto della Commissione; con queste parole credo che il Senato potrà votare con piena cognizione di causa.

Osservo ancora un'altra cosa, che cioè non può sussistere l'obbiezione mossa dall'onorevole senatore Massa-Saluzzo, il quale pretende che il progetto ministeriale sia sfavorevole alla classe povera; domando se col colpire le vetture, i cavalli, gli stemmi ed i famigli, si nuoce ai poveri. Pare a me che invece s'impongano ragionevolmente i ricchi; si suppone che questo possa indirettamente far torto ai famigli, coll'obligare il padrone a congedarli. Ho già risposto ieri che questo sarebbe vero quando le tasse fossero immoderate, ma essendo assai modiche quelle proposte dal Ministero, non potranno mai produrre quell'effetto. E ciò è tanto vero che non si verificò mai né presso il Belgio, né presso l'Olanda, né alcuno mai ebbe a segnalare fra i vizi della legge siffatte conseguenze.

Quanto si è detto da alcuni onorevoli preopinanti che trattano molto leggermente e quella legge e quelle nazioni, non mi muove punto; io credo che una legge che vige in due regni da 30 anni, e che non è stata mai l'oggetto che di lievi lagnanze (perchè, lo ripeto, non si potrà mai fare una legge d'imposta veramente perfetta), credo, dico, che una tal legge meriti qualche rispetto, non potendosi credere che i Belgi siano molto più tolleranti e molto più rassegnati alle vessazioni ed alle iniquità di quello che lo siamo noi.

ALFIERI. Io riconosco come vere due asserzioni emesse dai preopinanti, l'una che l'articolo 1 del progetto della Commissione contenga il vero concetto di tutta la legge secondo l'opinione della Commissione medesima; l'altra che la differenza sostanziale fra il progetto ministeriale ed il progetto della Commissione stia veramente in ciò che venne ora accennato dall'onorevole ministro delle finanze. Tuttavia io debbo aggiungere, per compiere questo concetto espresso dai preopinanti, che nell'idea della Commissione all'articolo 1 si collega l'articolo 30 del progetto; cosicchè se coll'articolo 1 non fosse accettato l'articolo 30 verrebbe a mancare tutto quel valore che la Commissione intese dare alle sue conclusioni.

Infatti, quand'essa si accostò allo studio del progetto di legge che ora occupa il Senato, intese ben subito che per compiere in modo lodevole il suo mandato, non doveva at-

nersi a quella sola, direi, opposizione, dissidenza negativa, per cui venisse meno la speranza concepita di chi lo presentava senz'chè in nessun modo si supplisse a quella mancanza che ne sarebbe risultata per l'erario dello Stato, supponendo che il Senato avesse aderito all'opinione della Commissione.

Essa dunque fino dall'esordio di questo studio prendeva seco stessa l'impegno di non contrastare al progetto ministeriale presentato e già sancito dall'altra Camera, senza che ella avesse potuto venire nella condizione di presentare una modificazione, di emendare quel progetto in modo che, e più proficua e più pronta dovesse risultarne l'attuazione.

Sarà adunque nel vero la Commissione quando ha creduto che la nuova sua redazione compiva a quest'impegno? Sarà invece nell'errore? Ad ogni modo tale è stato il suo assunto, tale la mira che ella non perdè mai di vista. Infatti essa nell'esaminare il vero valore finanziario delle basi che erano proposte nel progetto ministeriale, credette convincersi che le basi prima e seconda potevano conservarsi se si adottasse qualche modificazione nel modo di formularne il disposto esecutivo, ma senza che ne emergesse nessuno di quei gravi inconvenienti che si devono assolutamente allontanare da ogni legge finanziaria.

Essa non nascondeva a sè medesima che nel formulare quel progetto lasciavasi per avventura guidare un po' troppo da quel sentimentalismo finanziario, che se troppo lontano si spinge, è incompatibile con ogni buona legge di finanze; tuttavia non parve, stando agli antecedenti che già ebbero il voto del Senato, che vi fosse un'esagerazione cui non si potesse prestare egualmente il voto della Camera; quindi ritenne le due prime basi. Ma concedendo che non fosse difficile il migliorare la legge anche in questa parte, intese a semplificarla, a toglierle ciò che nel pubblico sembrava aver destato leggere ripugnanze.

È bensì vero quello che osservava l'onorevole ministro nella seduta di ieri che alla legge, quale fu già modificata nella Camera elettiva, si toglieva una gran parte del vizio ch'aveva nel progetto originale, e ciò fu osservato opportunamente nella relazione, poichè il progetto originale stabilendo che sempre la mobilia dovesse suporsi esser di un valore quintuplo del valore locativo...

Una voce. Quadruplo.

ALFIERI. . . Quintuplo... doveva naturalmente succedere che per fitti di minor valore, soventi volte accadeva che il supposto maggiore fosse lontano dal vero a danno del contribuente e quindi tanto più frequente doveva presentarsi il caso dove il contribuente per esimersi da una gravezza eccessiva doveva ricorrere all'estimo che gli concedeva la legge. Ma ricorrendo all'estimo, egli veniva poi sottoposto a tutte quelle indagini di verificazioni che io sono persuaso non essere nell'intendimento dell'onorevole ministro, nè di chi lo precedette, nè di chi gli verrà dopo di rendere molesto e vessatorio.

Noi non dobbiamo già avere in odio il fisco, perchè esso rappresenta l'interesse di tutti; ma è pur forza confessare che non sempre lo rappresenta nel modo che più a ciascuno aggrada e gli impiegati più intimi di cui è costretto a valersi non compiono sempre una molto amorevole parte nell'esercizio delle loro funzioni.

Egli è dunque naturale che, malgrado le ottime intenzioni del Ministero, il pubblico che paga concepisse qualche timore e mostrasse ritrosia nell'accettazione di questa legge; tale almeno è l'apparenza che ciascuno di voi ha potuto cogliere. Ma l'onorevole ministro applicando questa difesa che io ora applico al caso d'estimo mobiliare, alle altre basi della

legge, ci diceva che l'esempio delle altre nazioni ci deve tranquillare.

Diffatti, soggiunge egli, se gli Olandesi, se i Belgi, se gli Inglesi sopportano pazientemente questa tassa, essendo popoli che per loro indole non sono più degli altri sofferenti, come la storia ne porge evidente testimonianza, perchè dovremo credere che con eguale pazienza non sarà sopportata presso noi, dove i costumi sono tanto miti? Perchè dovremo credere che più moleste, più vessatorie abbiano ad essere presso di noi le indagini, onde assicurare il conseguimento del provento che si spera dalla legge?

Io accetto quello che può riferirsi a noi e voglio sperare che sia per parte di chi paga, sia per parte di chi percepisce non abbiano a nascere gli inconvenienti accennati.

Tuttavolta non posso ammettere che l'esempio degli altri paesi sia così consolante come l'onorevole ministro mostra di crederlo, e duolmi di non avere qui il progetto di legge belga; ma se l'onorevole ministro vorrà porvi l'occhio sopra, vedrà che quello stesso Ministero nel proporre la soppressione della tassa sui camini accorda che questa dà luogo a molle lagnanze, perchè appunto dà luogo a molte indagini che non possono a meno di riuscire moleste e qualche volta vessatorie. Ma mi si dirà che se per queste ed altre ragioni propone quel Ministero la soppressione della tassa sui camini, non propone però quella sulle ruote, sui famigli, ecc.

Ciò è vero; ma io credo che l'onorevole ministro non avrà difficoltà di consentire in ciò: che se la verificaione, l'assicurazione per un fatto materiale, quale è quello dell'esistenza di un camino, il quale non può esistere segretamente, danno luogo ad indagini e ricerche moleste e vessatorie, come non ve lo daranno egualmente e più le altre tasse, le quali sono assai men facili che non i camini a colpir l'occhio? Di qui lo sono condotto a concludere che se nel progetto del Belgio quel Ministero non ha proposta la soppressione di questa tassa, egli è per una ragione che milita in un altro senso in favore della Commissione. Egli è che siccome motivi gravissimi esistevano per la soppressione della tassa sui camini oltre a quelli testè memorati, così conviene di preferenza conservare le tasse esistenti, siccome quelle che, malgrado i loro difetti, hanno per loro difesa l'abitudine di chi le sopporta.

Ed è perciò che la Commissione nel proporre al Senato di escludere le basi proposte nel progetto ministeriale, oltre alle basi mobiliari e locative che si sono riunite in un solo articolo, proponeva di non rinunciare alla tassa esistente sotto il titolo di personale e mobiliare, fino a che una se ne potesse stabilire che desse un prodotto eguale, che non costasse, come si suol dire, maggior prezzo di riscossione e che non desse luogo a maggiori molestie di quelle cui va soggetta la percezione della tassa mobiliare e personale stabilita nel 1818.

Se non che l'onorevole ministro delle finanze insisteva ieri sul rimprovero che si era mosso nel rapporto dal primo autore del progetto, alla tassa personale e mobiliare, quale essa venne istituita colla legge del 1818. Essa, ripeteva, ha dischiuso il campo a disuguaglianze gravi, le quali sono veri inconvenienti che non si possono alla lunga tollerare nella esecuzione della legge.

Già rispondeva ieri l'onorevole mio collega ed amico il senatore Giulio, che se da una parte la legge sulla tassa mobiliare e personale, quale finora esiste, apre l'adito a simili inconvenienti e lascia sussistere anche gravi disuguaglianze, queste tuttavia non erano tali da potersi paragonare a certe altre che potrebbero risultare dall'applicazione del progetto ministeriale.

Ma io credo di dover fare un'avvertenza, la quale mi pare di più grave importanza, ed è che gli inconvenienti e le ineguaglianze emergenti dalla tassa mobiliare e personale, quale ora è applicata, sono meri accidenti i quali non sono già inerenti alla sostanza stessa della legge, ma traggono origine dalla non lodevole esecuzione della medesima.

Ora se veniamo a considerare l'economia del progetto quale fu presentato prima dal Ministero e quale si presenta a voi, non possiamo a meno di riconoscere esservi ben altro vizio di disuguaglianza che non quello che si può rimproverare agli effetti della legge del 1818.

Infatti nella legge ministeriale è stabilito che il valore mobiliare sul quale deve cadere l'imposta dell'1 per 100 è supposto di 2, 3, 4, 5 volte il valore locativo secondo le varie categorie.

In queste categorie il valor locativo di 5000 lire in Torino corrisponde a quello di 1500 in una città di 10,000 anime; che cosa ne consegue? Ne consegue che solo perchè il locale che costa 1500 è sito in una città di 10,000 anime e non in Torino, la mobilia necessaria per cinque o dieci stanze non vale più quello che vale a Torino, ma assai meno; cioè, in Torino la mobilia necessaria per un dato numero di stanze vale 25,000 franchi ed in provincia 7500.

Ora domando se questa mobilia avrà veramente questo valore che vi è additato.

Che il valore locativo sia diverso, lo concedo, in questo tutti siamo d'accordo, ma che il valore dei mobili necessari per un appartamento di eguale ampiezza in provincia cui per arredare bastano 7500 lire, mentre in Torino ne abbisognano 25,000, abbiasi a pagare nella capitale in conseguenza di questa supposizione, mi pare che la cosa non sia presentata con quel rigore d'equità e di verità che forse si desiderava e che si vuole esigere poi dalla legge del 1818.

Un altro argomento della stessa natura io credo di poter anche opporre a ciò che nuovamente si è detto sulla necessità di misurare le imposte che si riferiscono all'agiatezza non solo sul valore locativo e sul valore mobiliare-locativo riunito da noi in una tassa sola, ma anche da altri indizi, come sono quelli, per esempio, dei famigli, dei cavalli, delle carrozze.

Ma, o grandemente io m'inganno, o vedo che facilmente il Senato converrà meco che questi indizi non possono, almeno in parte e più particolarmente in quanto riguarda i cavalli e le carrozze, ispirare grandissima fiducia. Il signor ministro ci diceva testè che particolarmente egli intendeva colpire quelle fonti di ricchezza che meno cadono sotto la apprezzazione del pubblico.

Ora da un'altra parte tutti sanno che questa tassa sui cavalli e sulle carrozze non percuoteva utilmente, realmente, seriamente se non le città principali, e non solo principali, ma principalissime. Queste sono Torino e Genova. Ora io domando a chiunque conosce queste due città, se vi sia paragone a fare, se vi sia a Genova più forse di 1/10 dei cavalli o carrozze che non vi sono a Torino? Crede il signor ministro che Genova non abbia che 1/10 della ricchezza che può essere nascosta in Torino? Siccome si riferisce appunto a quella ricchezza che comparisce meno agli occhi, io non posso altrimenti dire se non che questi indizi a cui si vuole ricorrere, non solo non presentano sicurezza veruna, ma se si vogliono far entrare solidariamente negli altri, falseranno di molto questi per quel tanto di verità che se ne può ritrarre.

Io quindi, dolendomi assai che invece di quel facondo relatore, il quale suole usare un modo di dire così lucido,

preciso ed ordinato, che mette ciascuno, dirò così, in una certa familiarità cogli argomenti che tratta, debba oggi la Commissione essere rappresentata da chi meno assai di lui può compiere lodevolmente quest'ufficio, rinunzio a maggiormente estendere le mie osservazioni e credo di non fallire ai sentimenti della Commissione dichiarando che essa si rimette alla sapienza del Senato.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

CERRARIO, ministro delle finanze. Non risponderò che a due osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, il quale, checchè ne dica, ha benissimo adempiuto all'ufficio suo.

La prima si è la difficoltà delle indagini, e cita a questo fine l'esempio delle inquisizioni che si facevano sui camini, le quali erano molto odiose.

Egli paragona queste visite alle indagini che si dovranno fare relativamente ai cavalli, alle carrozze ed ai famigli.

Io mi permetterò di osservare che queste ultime manifestazioni della ricchezza sono molto più evidenti della prima, come sono anche, secondo me, molto più razionali. Possono infatti esservi più camini che riescono in una sola canna, e per conseguenza il fumo, indizio esterno, sicuramente non basterebbe a far conoscere quanti camini vi hanno in una casa; per questo divennero necessarie quelle visite che poterono parere vessatorie; ma domando io se la stessa considerazione possa applicarsi ai famigli, ai cavalli ed alle carrozze.

L'esistenza di questi consta tutta dalle manifestazioni esterne che hanno ciascuna la propria individualità.

Quanto all'altra osservazione che ha fatto relativamente alle basi delle ricchezze, come sarebbero quelle dedotte dal numero, per esempio, dei cavalli e delle carrozze a Genova in paragone a quello esistente a Torino, io noterò che il legislatore non è obbligato all'impossibile, il legislatore colpisce la ricchezza che si appalesa con segni esterni, ma non può certamente andare a colpire quelle che rimangono occulte.

E qui mi viene in acconcio a rispondere ad una osservazione fatta ieri dall'onorevole mio amico il senatore Picolet, che contava il caso di un ciabattino che avendo sempre vissuto modestamente in una piccola bottega, lasciò ai poveri 450 mila lire. Sicuramente questi sarebbe sfuggito alla tassa; ma un tale esempio, come quello di un avaro che invece di godere degli agi della vita che potrebbe procurarsi cogli scudi che ha in cassa, si riducesse a vivere stentatamente e non desse nessuno di quei segni esteriori che sono colpiti dalla legge; sono casi singolari a cui la legge non provvede mai.

Il legislatore crede aver adempiuto all'ufficio suo quando tutti i segni esteriori delle ricchezze che si possono colpire, li ha colpiti con giusta ragione, con quell'equa ripartizione che è nello spirito e nella lettera dello Statuto.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola, io dovrò mettere in votazione l'articolo 1° della Commissione.

DE CARDENAS. Domando la parola per l'ordine della votazione.

È una riserva che intendo di

PRESIDENTE. Io voleva parlare appunto di questo.

Prima adunque di mettere in votazione l'articolo 1° debbo ancora far notare quale sia la portata della votazione che il Senato è chiamato a fare, vale a dire cosa stabilisca esso definitivamente, e cosa si riservi di giudicare adottando questo articolo ove stimi di adottarlo.

Io credo di entrare così nel senso dell'osservazione che voleva fare il senatore De Cardenas.

PICOLET. Je demande la parole pour rappeler à M. le président que j'ai présenté un amendement. . . .

PRESIDENTE. Votre amendement viendra à son tour; soyez persuadé que je n'oublierai pas d'en donner connaissance au Sénat.

Il Senato giudica definitivamente, se adotta l'articolo primo della Commissione, che le ultime categorie contenute nell'articolo primo del progetto ministeriale saranno eliminate dalla legge.

Questa è soluzione definitiva.

Il Senato poi si riserva tutta intera la libertà di giudicare sulle norme che genericamente sono accennate in questo articolo ed in conseguenza sulla progressività, sulla proporzione di tutte le classi di cui si parla nel progetto.

Il Senato si riserva ancora di giudicare quale debba essere la sorte della legge del 1818, che stabilisce la quota personale e mobiliare, alla conservazione della quale si riferisce appunto l'articolo 30 del progetto della Commissione. Ciò posto, io volevo invitare il Senato a deliberare sopra la preferenza a darsi al progetto della Commissione od al progetto del Ministero. Ma mi giunse nelle mani un emendamento così detto, proposto dal senatore Picolet, il quale mi obbliga ad esplorare in proposito l'intenzione della Camera.

L'emendamento è così concepito:

« Il Governo del re è autorizzato a riscuotere dal 1° . . . , e per lo spazio di . . . un'imposta di ripartizione, nella somma di 6 milioni in tutto lo Stato, a titolo di contribuzione personale e mobiliare, sulla base prescritta dal titolo V del regio editto 14 dicembre 1818.

« Cesseranno le esenzioni portate dagli articoli 1°, 3°, 5° del citato titolo.

« I padroni saranno tenuti a pagare l'imposta personale per i loro servi, i capi di officina pei loro garzoni e giornalieri fissi. I soli braccianti ne saranno esenti.

« Il riparto sarà eseguito dal Governo, sentiti gl'intendenti delle provincie, ed ove d'uopo i Consigli provinciali ed i Consigli comunali in tornata straordinaria.

« Nel corso della Sessione 1853 il ministro delle finanze renderà conto al Parlamento dei risultati di quest'imposta, presentando alla di lui sanzione un progetto di legge definitivo. »

CERRARIO, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Debbo dire anzi tutto alcune parole al Senato, perchè giudichi quale sia la sede, in cui questo così detto emendamento dovrà avere la sua discussione.

Io dico, così detto emendamento, perchè qui propriamente si tratta più che di un emendamento, di un progetto affatto nuovo, di un progetto il quale, è vero, tende ad ampliare la portata della legge antica del 1818, ma in proporzioni così straordinarie, che sicuramente può meritare il nome di un progetto nuovo. Trattandosi quindi di una legge affatto nuova, io non saprei come mescolare questa proposizione con quelle che sono in discussione: sarebbe necessario che il Senato, ove credesse di fare di questo progetto di legge quella prima deliberazione che permette la susseguente discussione, sarebbe necessario, dico, che il Senato sospendesse il corso della legge attuale, perchè o gli uffici od almeno la Commissione. . . .

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. . . . potesse esaminare profondamente il merito di questa proposizione.

Se non che avendo io già osservato che tutti quegli argomenti e discussioni che si riferiscono al riordinamento, conservazione o miglioramento della legge del 1818 avranno la loro sede più opportuna allorchè si giungerà all'articolo 30

della legge, io credo che senza punto pregiudicare al merito della proposizione del senatore Picolet, potrà il Senato attendere che giunga il momento di votare l'articolo 30. . . .

SILVANO, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. . . . allora avrà campo pienissimo di poter entrare in materia su questo gravissimo argomento.

Intanto do la parola al ministro delle finanze.

SILVANO, ministro delle finanze. L'emendamento del senatore Picolet si deve considerare, ed è veramente un nuovo progetto di legge: esso cambia affatto le basi del progetto ministeriale, e vi sostituisce un'imposta di ripartizione, la quale nei tempi normali non ha esempio, io credo.

L'articolo 76 del regolamento del Senato dice: « Un Senatore, il quale prevalendosi della facoltà d'iniziativa appartenente a ciascuna Camera vorrà fare una proposta di legge, dovrà depositarla in iscritto, e firmata da lui, sul banco del presidente, il quale annunzierà l'avvenuta deposizione, senza far cenno della proposta, e convocherà quindi nel più breve termine possibile il Senato in conferenza degli uffici riuniti perchè ivi ne sia fatta lettura. » Poi segue negli articoli seguenti a dire quale sia la via che debbe seguire questo progetto.

Onde io prego il Senato di voler osservare il regolamento; ma non è necessario, perchè il Senato è abbastanza tenero dell'osservanza del suo regolamento.

ALFIERI. Ove il Senato deliberasse di mandare la proposta alla Commissione, sebbene io non sia nel caso di consultare due de' miei onorevoli colleghi, potrei tuttavia fin d'ora rispondere che la Commissione non saprebbe ammettere questo progetto. La ragione è semplicissima, ed è che havvi in esso qualche cosa di assolutamente contraddittorio nei termini stessi in cui è concepito.

Il suo autore dice che sarà stabilita una contribuzione di sei milioni da ripartirsi sulle basi dell'editto del 1818. Ora una contribuzione ripartita sulle basi del 1818 dà quello che dà, vale a dire, 750 mila lire, e levando da essa i difetti, le esenzioni, cioè, che la Commissione stessa proponeva che si togliessero d'or innanzi, potrà salire ad un milione.

Ma difficilmente le basi date dalla legge del 1818, anche con questa più lodevole esecuzione della legge medesima, potranno dare un prodotto di gran lunga diverso da quello che dà. Vi sarebbe poi un inconveniente rispetto al progetto della Commissione, che in ciò appunto si distingue dal progetto ministeriale.

Il progetto tal quale viene proposto dalla Commissione è nella sua opinione di un'eseguitività prossima: la tassa del personale esiste, e non v'è che qualche leggiera modificazione a fare nel modo in cui è esercitata; la tassa sul valore locativo ha già un controllo acquistato, che è quello della dichiarazione fatta per l'imposta dei fabbricati; dunque invece che il progetto ministeriale, abbracciando tutte le sue basi, richiederà per la sua attuazione non meno di un anno, come avvenne per la legge sui fabbricati e per quella sulle patenti, onde ritrarne il provento che il tesoro ne spera, la legge tal quale la propone la Commissione, a suo giudizio, sarà di una esecuzione molto più semplice, molto più facile, molto più pronta.

PICOLET. Les considérations qui m'ont porté à proposer cet amendement reposent principalement sur la grande facilité qu'on aurait pour retirer la somme de cinq ou de six millions. Dès l'instant qu'une somme est déterminée à pouvoir être répartie, il n'y pas de doute que la loi du 14 décembre 1818 ne fournisse le moyen d'atteindre ce résultat. L'article 7 porte que les contributions mobilières seront réglées en proportion du prix ou réel ou présumé des locations. . . .

ALFIERI. Dans la limite de trente sous et de trois francs.

PICOLET. Non pas.

ALFIERI. Je vous demande pardon, c'est la base de la loi.

PICOLET. Il me semble qu'un impôt de répartition sera plus facile à percevoir que celui qui est proposé par la Commission et par le Ministère. Il est impossible que le Ministère arrive à son but avant un an ou dix-huit mois; nous avons un exemple de ces retards inévitables dans la perception de l'impôt sur les maisons et de l'impôt sur les patentes. Du moment que vous devez faire des investigations minutieuses, il est impossible d'arriver aux résultats que l'on espère dans le délai fixé par votre loi. Il me semble qu'avec les modifications que l'on pourrait faire subir à mon amendement, on obtiendrait une loi plus simple et surtout d'une exécution plus facile.

D'ailleurs cette loi ne serait pas une innovation, comme le serait celle qui est proposée, si nous l'adoptons. Cette loi nouvelle jettera l'épouvante et rendra l'impôt plus lourd, car chacun se croira lésé; chaque contribuable croira pouvoir dire que sa fortune n'est pas en rapport avec la taxe qu'on lui fera supporter. Il y a des personnes qui dans certaines positions sont obligées de louer des appartements d'un prix élevé, et qui cependant ne possèdent pas des revenus en rapport avec leur location. Un impôt de répartition, de quelque manière qu'on l'établisse, sera plus facile à percevoir que celui qui nous est proposé par la Commission et par le Ministère.

D'ailleurs, il me semble que l'on pourrait suivre en tout point la loi française de 1832; on ferait certainement beaucoup mieux que d'aller consulter les lois belge et hollandaise que l'on peut, avec raison, considérer comme une innovation trop peu en rapport avec notre législation actuelle.

ALFIERI. Due parole solamente per avvalorare l'asserzione testè fatta. Se dalla legge del 1818 si volesse ricavare il prodotto desiderato dall'onorevole senatore Picolet, converrebbe necessariamente aumentare le quote che ora formano il *maximum* delle due classi in cui si divide la popolazione. Ora la minima è d'un franco e mezzo; la superiore di tre lire. Per ricavare sei volte tanto, anzi non sei, ma sette volte tanto, bisognerebbe portare l'infima a dieci lire, e la superiore a venti. Ora io domando se vi sia giustizia, se vi sia equità, se vi sia speranza di poter ottenere un prodotto quale egli lo vorrebbe da questa tassa così stabilita. Egli adduce l'esempio delle contribuzioni francesi; e veramente in Francia la mobile è tassa di ripartizione.

Mi rincresce di non avere alla mano gli ultimi documenti dai quali potrebbe risultare il vero ammontare della tassa mobile in Francia; ma se io mi riferisco a quelli di qualche anno fa, la tassa puramente mobile, qual è quella di cui si tratta, dava allora per tutta la Francia un valore di 4 o 5 milioni. Si. . . .

PICOLET. C'est parce qu'on ne demandait que cette somme et qu'on n'avait pas besoin de plus d'argent.

ALFIERI. Ma non si domandava che quella somma, perchè non si poteva domandarne una maggiore, la quale non si sarebbe ottenuta: era quella appunto che si stimava giusta. Ora io chieggo, se mentre vi sono in Francia tali imposizioni, ove questa fosse così equa, semplice e sicura, non le si sarebbe data la preferenza? Bisognerebbe supporre che i francesi non sappiano cosa aggrava e cosa non aggrava; cosa è possibile e cosa è impossibile, e che una tassa di ripartizione non può esistere, se non quando la quota che tocca a ciascuno è minima. Questo è un principio che pare non sia contrastabile da chiunque abbia la menoma conoscenza di cose di

finanza. Una tassa di ripartizione che debba estendersi generalmente non è possibile, se non colla condizione di una quotità in termine minimo.

Dunque, siccome qui la tassa sarebbe superiore di 4 o 5 volte a quella che esiste in Francia, non mi pare che l'esempio di quella nazione possa essere utilmente adottato; io quindi mi confermo sempre più nell'opinione già espressa, cioè che la proposta dell'onorevole senatore Picolet non sia punto ammissibile.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Bisogna che prima io domandi se la proposizione, che mi riserbo di caratterizzare, del senatore Picolet, abbia l'appoggio del Senato.

Chi appoggia la proposizione del senatore Picolet, voglia levarsi.

(Non è appoggiata.)

Cessa l'argomento della discussione.

Riprendo l'articolo 1° della Commissione.

Chi approva l'articolo 1° della Commissione, voglia levarsi.

(È approvato.)

CERRARIO, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

CERRARIO, ministro delle finanze. Siccome l'adozione del 1° articolo della Commissione, escludendo le basi ministeriali, cambia tutta intera l'economia della legge, io pregherei il Senato di sospendere la discussione, affinchè, previi i concerti co' miei colleghi, possa vedere se sia il caso di lasciarla proseguire, oppure di rilirlarla.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze desidera che il Senato sospenda la discussione di questa legge affinchè possa concertarsi con i suoi colleghi, e prendere gli ordini del re sulla sorte di questa legge.

Chi vuole aderire alla sospensione chiesta dal ministro delle finanze, sorga.

(Il Senato assente.)

Invito il Senato per l'adunanza di lunedì nella quale si discuteranno le seguenti leggi:

Alienazione di beni domaniali in terraferma;

Riordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Modificazioni alla tariffa doganale;

Disposizioni relative alla Banca nazionale.

Leggi tutte delle quali si sono già uditi i rapporti.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Decreto reale per autorizzare il ritiro del progetto di legge sull'imposta personale e mobiliare — Motione d'ordine del senatore Di Pollone — Approvazione della legge per modificazioni alla tariffa doganale — Discussione sul progetto portante alcune disposizioni relative alla Banca nazionale — Adozione degli articoli 1, 2 e 3 — Articolo 4: osservazioni del senatore Jacquemoud, del ministro delle finanze, e dei senatori Balbi Piovra, Cotta, e De Cardenas. — Approvazione dell'articolo 4, dei successivi, e della legge. — Annunzio di un'interpellanza del senatore Piazza. — Discussione sul progetto di legge per l'alienazione dei beni demaniali in terraferma — Il senatore Cantognello parla contro il medesimo — Risposte del ministro delle finanze e del senatore Quarelli — I senatori Siccardi e Alfieri oppongono al progetto ministeriale. — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1° — Retenzione dell'articolo addizionale proposto dalla Commissione — Considerazioni dei senatori Alfieri, e De Cardenas — Adozione degli articoli successivi — Incidente intorno all'elenco dei beni demaniali — Osservazioni dei senatori Di Pollone, Alfieri, Jacquemoud, e del ministro di finanze.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
Viene letto ed approvato il processo verbale dell'ultima tornata.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo render conto al Senato dell'omaggio fatto dal Comitato di Vanchiglia per lo scalo della strada

ferrata da Torino a Novara di 50 copie della relazione degli ingegneri Reali e Bernardi sulla scelta del sito di scalo della strada ferrata medesima.

Il signor ministro delle finanze ha depositato sul tavolo della Presidenza un regio decreto, col quale il ministro delle finanze è autorizzato a ritirare il progetto di legge per un'imposta personale e mobiliare.

Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo decreto.

La parola è al signor senatore Di Pollone per una mozione d'ordine.

DI POLLONE. Vorrei far presente al Senato che abbiamo all'ordine del giorno quattro progetti di legge, di cui nessuno può conoscere se daranno o no motivo a più o meno lunga discussione.

Nell'interesse pubblico io crederei conveniente di anticipare la discussione su quelli portanti modificazioni alla tariffa doganale ed agli statuti della Banca nazionale.

Se il Senato desidera che io gliene dia i motivi (credo che sarebbe facile di esporli), io mi vi accingerò: ma mi pare che non vi sia bisogno di gran dimostrazione; infatti, relativamente al primo, basta l'accennare che vi è il trattato di commercio colla Francia, il quale all'articolo 5° dice che la riduzione non sarà estesa agli olii del contado di Nizza, intanto che gli olii stranieri non siano sottomessi alla loro importazione ai dritti in vigore sulle altre frontiere dello Stato.

Come ben si vede, è un motivo d'urgenza quello che mi induce a pregare il Senato a dar un turno di favore a questa legge; quindi, per le stesse ragioni, cioè per far cessare l'agglottaggio sulle azioni della Banca, sarebbe bene discutere eziandio quella che la riguarda.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte sono così ragionevoli ed opportune, che, a meno che non siavi chi faccia opposizione, io metterò ai voti la proposta.

Chi è d'avviso che si debba invertire l'ordine del giorno nel modo proposto si rizzi.

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DOGANALE.**

PRESIDENTE. Comincerò dunque col mettere in discussione la legge sulla tariffa; proseguirò quindi con quella della Banca nazionale.

La legge della tariffa è così concepita. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 422.)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Se non vi ha chi chiegga la parola, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò gli articoli:

« Art. 1. Sono approvate le modificazioni alla tariffa del 14 luglio prossimo passata indicate nelle tabelle annesse ai reali decreti in data dell' 29 agosto e 4 novembre 1851. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono egualmente approvate le nuove modificazioni alla tariffa suddetta contenute nell'altra tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 3. La franchigia doganale mantenuta per la città e per il contado di Nizza coll'articolo 38 delle disposizioni preliminari della vigente tariffa è abolita per ciò che riflette agli olii d'ogni specie.

« Rimarrà quindi libera l'introduzione degli olii dal contado di Nizza nelle altre provincie dello Stato. »

(È approvato.)

« Credo che il Senato vorrà riservarsi di procedere allo squitunto allorchando siano votate le altre leggi che sono all'ordine del giorno.

(Il Senato assente.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA BANCA
NAZIONALE.**

PRESIDENTE. La seconda legge è quella della Banca nazionale, il cui progetto è il seguente. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 362.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Il capitale della Banca nazionale costituita colla legge del 9 luglio 1850 sarà aumentato da 8 a 32 milioni di lire col portare le azioni da 8 a 32 mila.

« Gli azionisti della Banca riceveranno in cambio di ciascuna azione quattro nuovi titoli ossia azioni del valore di lire 1000 caduno, in pagamento dei quali verrà imputato il valore nominale dell'azione cambiata.

« Le restanti lire 750 dovute a saldo di ciascheduno dei nuovi titoli verranno pagate nel modo seguente :

• Lire 250 entro quattro mesi;

• Lire 250 entro l'anno 1853;

• Lire 250 quando i Consigli di reggenza delle due sedi lo riconosceranno opportuno, previa l'autorizzazione del Governo. »

(È approvato.)

« Art. 2. A tale effetto i Consigli di reggenza inviteranno immediatamente dopo la promulgazione della presente legge tutti gli azionisti della Banca a dichiarare fra un mese se intendano ricevere i nuovi quattro titoli in cambio del primo. »

(È approvato.)

« Art. 3. Quelli che rifiutassero o non facessero entro il prescritto termine l'indicata dichiarazione, conserveranno l'antico titolo primitivo, ed i Consigli di reggenza faranno vendere per conto della società all'asta pubblica i tre nuovi titoli di azione per ogni titolo antico non presentato alla permutazione. »

(È approvato.)

« Art. 4. La Banca entro il termine di un anno stabilirà due succursali, l'una in Nizza marittima, l'altra in Vercelli, e quando gli utili delle medesime arrivino ad agguagliarne le spese, la Banca stessa istituirà una terza succursale in quella città che, sentiti i due Consigli di reggenza, verrà indicata dal Governo.

« Siffatte succursali saranno amministrato nei modi da stabilirsi con un regolamento che verrà proposto dai detti Consigli di reggenza, e sarà approvato con reale decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Les observations que je désire présenter embrassent les articles 4 et 8 du projet.

J'aurai l'honneur de rappeler au Sénat que, lorsqu'une Banque d'escompte, de dépôt, et de circulation fut fondée à Turin et à Gènes, sous le nom de *Banque nationale*, la Savoie fit des instances pour obtenir l'établissement d'un comptoir à Chambéry et à Annecy, ou, tout au moins, dans l'une de ces deux villes; mais la Banque nationale ne jugea pas à propos d'adhérer à cette demande, par le motif qu'elle ne croyait pas couvrir les frais qu'elle devrait faire dans ce but.

La Savoie, pénétrée de l'importance d'augmenter les moyens de circulation des valeurs dans son territoire, a trouvé

des capitalistes qui ont créé la *Banque savoisiennne*, dont l'établissement a été autorisé par la loi du 26 avril 1851.

Cette Banque d'escompte, de dépôt, et de circulation est en voie de progrès, et elle rend de grands services aux habitants de la Savoie, surtout en faisant abaisser le taux de l'intérêt de l'argent; mais il est évident que les affaires ne sont pas assez nombreuses dans ce pays pour alimenter deux Banques rivales.

Si la *Banque nationale* venait y établir une succursale ou des comptoirs d'escompte, la *Banque savoisiennne* ne pourrait pas soutenir une aussi redoutable concurrence, et elle serait infailliblement ruinée. Il serait donc le cas d'excepter la Savoie des dispositions des articles 4 et 8, ou de rassurer d'une manière formelle la *Banque savoisiennne* contre l'éventualité d'une telle concurrence.

Je me réserve de formuler un amendement, si je le crois utile, après avoir entendu les réponses de M. le ministre des finances.

ORNERIO, ministro delle finanze. Domando la parola.

Posso rassicurare completamente su questo timore l'onorevole signor preopinante. Egli è evidente che non si può stabilire una succursale, se non nel sito dove non esiste una Banca; la stessa parola di *succursale* lo indica chiaramente. Dalle cognizioni poi che ho delle intenzioni della Banca, per quanto ho potuto attingere nelle varie discussioni che hanno avuto luogo prima che potessimo intenderci relativamente a questo progetto di legge, io credo di poter dedurre la ferma persuasione che non si tratta niente affatto di stabilire una succursale in Savoia. Aggiungerò che v'è un'altra ragione, per cui non ci sarebbe la convenienza di stabilirla, ed è che finora le funzioni della Banca di Savoia sono molto limitate, e che sono ben lontane dal poter offrire incitamento a stabilire una succursale.

Del resto, ripeto, che la stessa parola *succursale* dinota ch'essa non può aver luogo dove esiste una Banca.

BALBI PIOVERA. Aggiungerò due parole a quanto disse il ministro delle finanze.

A me è sembrato cosa strana come i due Consigli di reggenza non abbiano stabilita una delle due succursali in Alessandria.

Tutto il mondo sa che in Alessandria vi è un centro di commercio piuttosto vasto dei prodotti agricoli del Piemonte e che ora diviene centro di dramazione delle strade ferrate, dimodochè mi muove meraviglia che quella città non sia stata prescelta. Anzi sembra a me che la riserva fatta nella legge di una terza succursale, della quale parlava il signor senatore Jacquemoud, sia piuttosto destinata a quella città, che a qualunque altra, perchè stabilendo una succursale nella Savoia dove havvi già una Banca, come diceva il ministro di finanze, sarebbe lo stesso che stabilirvi una concorrenza, e in tal caso bisognerebbe che gli affari fossero molto colà attivi per poter presentare l'alimento a due stabilimenti di egual genere. Credo quindi che quella riserva nella legge sia stata fatta appunto perchè venga stabilita in Alessandria, dove, a mio avviso, se ne avrebbe una maggior necessità.

Alessandria o Novara, ecco le due città in cui penso si debba stabilire la terza succursale.

COTTA, relatore. Dirò due parole riguardo alla terza succursale.

In Alessandria è noto a tutti che c'è un gran corso abusivo, e forse maggiore ancora che non sulla piazza di Vercelli; quindi la Banca ha fatto un esperimento proponendosi di stabilirne una a Vercelli; se si potranno superare le difficoltà che offre il corso abusivo che generalmente ha luogo in quella

provincia, si estenderà anche in Alessandria; ma già io credo che non sarà cosa facile lo sradicarlo.

In Alessandria tutto il mondo sa che gli scudi valgono lire 5 10, i napoleoni 20 50, e le sovrane 36, di maniera che sradicare questo corso abusivo e poter far prendere a tutti le valute a valore di tariffa, come porterebbe lo sconto di cambiali (perchè sicuramente la Banca non vi ammetterebbe che effetti pagabili in valuta al corso legale, e pagherebbe sempre in biglietti della Banca e conseguentemente in valuta legale) sarà cosa difficile assuefarvi i contraenti, epperò si è fatta una prima prova in Vercelli, dove il corso abusivo è già alterato bensì, ma meno che in Alessandria.

Se in Vercelli lo stabilimento d'una succursale potrà riuscire, inquantochè quei negozianti si adattino a far dei contratti al valore legale, e non a valore abusivo, se vi saranno affari da coprir le spese, si farà un terzo stabilimento in Alessandria; ma se si fossero stabilite le due prime succursali, una a Vercelli, e l'altra ad Alessandria dove havvi un corso abusivo molto alterato, non si sarebbe potuto calcolare quale successo si sarebbe ottenuto senza tale difficoltà, e se si sarebbe potuto sopperire alle spese o no. All'incontro stabilendone una dove non è corso abusivo e conseguentemente se ne evita la difficoltà come a Nizza, si vedrà dal risultato di ambedue dove converrà in seguito stabilirne un'altra, in Alessandria od in altra città.

BALBI PIOVERA. Io credo appunto che per distruggere quell'abuso del corso abusivo delle monete sia necessario lo stabilire in Alessandria una succursale della Banca. La Banca di Genova è quella che ha fatto sparire quel corso oltre misura abusivo che colà esisteva della moneta *fuori banco*, e di quell'antica moneta da lungo tempo in corso nelle transazioni commerciali. In un paese dove si fanno operazioni assai vistose di commercio come Alessandria (cito Alessandria come potrei citare Vercelli ed altri), e dove manca il numerario, naturalmente questo numerario è ricercato, e questa ricerca produce il corso alterato ed abusivo. Date il mezzo ai capitalisti, compratori e negozianti, che fanno affari commerciali, di trovare del numerario, o dei biglietti di Banca i quali abbiano credito da potersi facilmente convertire in commercio, e allora questo corso abusivo cadrà, poichè, ripeto, esso non è che la conseguenza della mancanza del numerario, la quale deve sparire quando sia introdotta nel paese una quantità di materia di scambio che sia conosciuta dai contraenti.

Il corso abusivo non nasce che dalla ricerca della moneta, cui bisogna pagare per potersi avere.

Se si farà una prova in Vercelli, io mi rendo certo che riuscirà, perchè recando maggior capitale, maggiori mezzi di cambio in una piazza, questo corso abusivo deve cessare: il che spero si farà pure in Alessandria dove parmi poco decente che, essendo essa alle porte di due piazze come Genova e Torino, in cui sono due Banche e molto numerario, le monete abbiano un corso così esagerato per non dir ridicolo.

Io sono persuaso che stabilitasi la succursale, questo abuso cadrà.

COTTA, relatore. Domando scusa al signor preopinante, ma il corso alterato della valute non proviene dalla scarsità del numerario.

Nelle città d'Ivrea, Pinerolo e Saluzzo e tante altre situato dove c'è molto minor numerario che in Vercelli ed Alessandria il corso è molto meno alterato.

Questo tiene alle diverse relazioni che si hanno coll'estero. Tutte le relazioni di granaglia che si hanno col Milanese e col Parmigiano, fanno preferire dell'oro, il quale in quelle provincie ha un corso abusivo estremamente elevato, ed è perciò

che quei carrettieri che vengono a comprar le granaglie al mercato, come coloro i quali ne vendono in Vercelli ed Alessandria, non si adatterebbero a pagare od essere pagati in biglietti di Banca, i quali nè a Parma, nè a Piacenza, nè a Milano non hanno corso. Tutti conoscono il corso alterato che hanno i marenghi a Milano di 29 1/2; il loro corso abusivo non è meno alterato in Piacenza ed in Parma, ed offre convenienza a riceverli al corso abusivo di cui il venditori profittano sui mercati di Vercelli ed Alessandria; tuttavia io non dirò che non sia molto utile lo sradicare tale abuso dopochè li nostri biglietti hanno uno scambio facile contro scudi a qualunque momento, e che questo scambio può anche facilitarsi in altre provincie come lo è ora solo in Torino, ed in Genova, ed anche i nostri vicini, Milanesi, Parmigiani e Piacentini riceveranno egualmente che i nostri scudi i nostri biglietti molto più volentieri che non dell'oro al corso abusivo su cui debbono perdere nei loro rapporti coll'estero. Ma io dico, che questa è una consuetudine inveterata, e tiene a ben altre cause, che a quella della scarsità della valuta, e che sarà utilissimo e vantaggiosissimo il poter sradicare; le consuetudini inveterate non sono però così facili ad estirpare; si farà una prima prova in Vercelli, e se questa riuscirà, si estenderà volentieri il beneficio d'una succursale ad Alessandria, a Casale, e ad altre piazze dove il corso delle monete è anche più alterato, ed i napoleoni valgono ancora lire 21 e 25 centesimi.

DE CARDENAS. Non credo che quest'alterazione delle valute sia portata dal commercio cogli stranieri. . . .

PRESIDENTE. La questione è affatto estranea alla legge.

DE CARDENAS. Lo so che è estranea. . . .

PRESIDENTE. Facciamo una questione accademica. Ma se alle volte insiste, io non voglio. . . .

DE CARDENAS. A me basta l'aver accennato che quell'alterazione delle valute è causata da principii economici diversi.

JACQUINOU. Après les explications qui ont été données par M. le ministre des finances je n'ai plus besoin de proposer d'amendements aux articles 4 et 8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 della legge.

(È approvato.)

« Art. 5. La Banca dovrà fare alle finanze dello Stato anticipazioni sino alla somma di quindici milioni di lire contro deposito di titoli di fondi pubblici, o di buoni del tesoro, mediante l'interesse in ragione del tre per cento all'anno, osservato sempre il disposto dell'articolo 15 della legge del 9 luglio 1850.

« In caso che la Banca abbassasse l'interesse sulle anticipazioni al disotto del tre per cento, lo Stato godrà anch'esso di tale beneficio.

« La Banca dovrà essere sempre in condizione di poter fare l'anticipazione del terzo di detta somma, cioè di cinque milioni; per gli altri dieci milioni, dovrà esserle dato un avviso preventivo di un mese almeno. »

(È approvato.)

« Art. 6. La Banca oltre i titoli contemplati nell'articolo 13 dei suoi statuti, e nell'articolo 16 della legge 9 luglio 1850, alle stesse condizioni potrà anche fare anticipazioni:

« 1° Sul deposito di azioni d'intraprese industriali delle quali lo Stato abbia garantito un interesse.

« 2° Sul deposito di cedole emesse con autorizzazione legislativa dei Consigli divisionali e provinciali, i di cui interessi sono garantiti dallo Stato.

« I suddetti titoli e le azioni della Banca di Savoia potranno anche essere ricevuti dalla Banca in garanzia di effetti a due

firme, come è previsto all'alinea dell'articolo 18 dei suoi statuti. »

(È approvato.)

« Art. 7. Alle condizioni stabilite negli articoli 18 e 19 degli statuti della Banca, essa potrà ammettere allo sconto anche la carta su Ginevra. »

(È approvato.)

« Art. 8. La Banca è autorizzata a concorrere per una somma complessiva, da non eccedere due milioni di lire, nell'istituzione di due Casse di sconto da stabilirsi in Torino ed in Genova con diramazione nelle provincie.

« La somma per la quale la Banca potrà interessarsi in simili stabilimenti non dovrà però oltrepassare la metà del capitale con il quale essi saranno costituiti.

« I Consigli delle due sedi stabiliranno le condizioni che crederanno convenienti pel concorso della Banca in tali istituzioni che potranno essere costituite tanto per società in accomandita, che per società anonime. »

(È approvato.)

« Art. 9. La ritenzione sovra gli utili per costituire il fondo di riserva che a termini dell'articolo 36 dello statuto della Banca dovrebbe cessare allorchando tal fondo pareggierebbe il quinto del capitale, sarà invece continuata ulteriormente; sino a tanto che giunga ad effettuare l'intera estinzione di quella parte della indennità corrisposta agli azionisti della cessata Banca di Genova che allora non si troverà per anco estinta nel modo stabilito in detto articolo 36 dello Statuto. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Si passa ora allo squittinio di queste due leggi che non hanno dato luogo a discussione, riservandomi di aprire la discussione sopra le altre.

Si procede allo squittinio del progetto di legge portante modificazioni alla tariffa doganale.

Risultamento della votazione:

Votanti	55
Voti favorevoli	52
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

Si procede allo squittinio della seconda legge portante alcune disposizioni relative alla Banca nazionale.

Risultamento della votazione:

Votanti	55
Voti favorevoli	55
Voti contrari	0

(Il Senato adotta ad unanimità.)

ANNUNCIO DI UN'INTERPELLANZA DEL SENATORE PLEZZA.

PRESIDENTE. Prima di passare all'ordine del giorno, debbo accordare la parola al senatore Plezza, il quale ha chiesto per indirizzare un'interpellanza al signor ministro delle finanze.

PLEZZA. Chiederei di fare un'interpellanza al signor ministro delle finanze sul modo con cui viene eseguita la legge dell'imposta sui fabbricati nella mia provincia.

CHERRAZZO, ministro delle finanze. Io prego il signor senatore Plezza di indicare egli stesso qual giorno desidera fissare per le interpellanze, giacchè io sono a sua disposizione.

PIREZZA. [Si potrebbe fissare dopo la discussione sul progetto di legge per la concessione della strada ferrata di Novara della quale sono relatore.

(Il ministro delle finanze assente.)

PRESIDENTE. Propongo al Senato di deliberare se intende di aderire che si faccia quest'interpellanza dopo che sia votata la legge sulla ferrovia di Novara.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI IN TERRAFERMA.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali in terraferma il quale è così concepito. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 695.)

Avverto il Senato che la Commissione nell'approvare questo progetto di legge ha simultaneamente proposto di aggiungere fra il 1° ed il 2° articolo, il seguente:

« Art. 2. Una rendita corrispondente in ragione del cinque per cento al prodotto ricavato dall'alienazione dei beni descritti coi numeri 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 di detto stato, sarà iscritta a favore delle finanze sul debito perpetuo creato col regio editto del 24 dicembre 1819, e riceverà l'applicazione ordinata dall'articolo 2 della legge del 25 agosto del 1848.

« Le relative iscrizioni conterranno la speciale annotazione indicante esserne i proventi destinati all'istruzione pubblica. »

Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

DI CASTAGNETTO. Il Senato mi permetterà di ricordare, come già in occasione del bilancio del 1851, trattandosi dell'asse ex-gesuitico, io aveva avuto l'onore di rivolgere un'interpellanza all'onorevole ministro di finanze, osservando che pella prima volta figurassero quei beni fra i beni amministrati dal demanio. A quell'osservazione non essendo presente il ministro di finanze, rispondeva l'onorevole ministro in allora dell'istruzione pubblica, e fra le altre cose egli diceva: « Quanto alla seconda questione, mi pare evidente che per essersi nel bilancio dello Stato indicata la rendita dei beni gesuitici, non si è certamente inteso mutare la loro natura o la condizione a cui sono legalmente soggetti. » Quando venne successivamente in discussione il bilancio del 1852, questi beni non erano più descritti in una categoria speciale intitolata *asse ex-gesuitico*, siccome lo erano in quello del 1851. A questa categoria esisteva l'annotazione che i beni già appartenenti all'asse ex-gesuitico erano fusi coi beni demaniali.

Io rinnovava allora la stessa interpellanza al ministro delle finanze, il quale rispondeva in questi termini:

« Io riconosco coll'onorevole preopinante essere questa una questione e grave e difficile; riconosco altresì che non sarebbe opportuno il definirla, mentre si discute un bilancio (e fin qui sono assolutamente d'accordo coll'onorevole preopinante); quello in che io sono in disaccordo con lui si è il non credere che il cambiamento fatto all'ordinamento del bilancio pregiudichi la soluzione di questa questione. La mutazione introdotta si restringe ad un puro cambiamento di categoria; invece di fare una categoria speciale dei beni ex-gesuitici, questi si sono accomunati nella categoria dei prodotti demaniali; dalla quale variazione mi pare che in nulla debba essere pregiudicata la questione principale intorno

alla natura di quei beni. » Quindi soggiungeva: « Fatta questa confessione, che mi pare dover tranquillare l'onorevole preopinante, poichè dichiaro che il Ministero non dà all'introdotta variazione altro significato, non mi asterrò dal manifestare quali siano le opinioni del Ministero intorno alla controversa questione, anzi mi credo in debito di farlo, avendo io, come ricordava l'onorevole preopinante, avuta occasione di trattare questo punto in un altro recinto.

Il Ministero è convinto che i beni ex-gesuitici non sono beni ecclesiastici; il Ministero crede che appartenevano ad una corporazione, ad un ente morale, e che, cessando quest'ente morale, lo Stato ne è il naturale, il legittimo erede. In ciò non ho difficoltà di far conoscere all'onorevole preopinante quale sia l'opinione del Governo; quest'opinione verrà tradotta in fatti in un progetto di legge, il quale sarà sottoposto al Parlamento onde ottenere l'autorizzazione di vendere insieme ad alcuni altri beni demaniali anche una parte dei beni ex-gesuitici, perchè, quantunque sia fatta menzione sul bilancio del prodotto della vendita dei beni demaniali, questa non può autorizzare certamente il Ministero a procedere a siffatta vendita senza una legge speciale. Quando questa legge speciale sarà sottoposta al Parlamento, allora sarà opportuno il discutere i due punti sollevati dal senatore Di Castagnetto. »

Il Ministero compie la sua promessa con presentarci attualmente il progetto di legge per la vendita dei beni ai quali io alludeva.

Per verità io avrei creduto che il Ministero stesso, osservando come « questa sia una questione grave e difficile » avrei creduto, dico, che nel proporre la vendita di questi beni, si fosse ad un tempo fatto carico di risolvere le osservazioni speciali che gli erano state mosse su questo grave argomento. E ciò tanto più che il decreto del 25 agosto 1848, avendo espressamente resi affetti questi beni all'istruzione pubblica, parmi che per venderli, cambiando affatto la destinazione, sarebbe dovuto derogare a quella legge, conforme all'uso fin ora osservato nelle disposizioni legislative.

Ad ogni modo, la conseguenza che io ne traggo la è questa, che si tratta al presente non solo dell'alienazione di beni demaniali, ma che dal voto del Senato si vuole avere una *declaratoria juris* che i beni ex-gesuitici non solo non appartengono alla categoria dei beni ecclesiastici, ma sono beni demaniali. Ciò stante, io cercai di procurarmi tutti i lumi necessari sopra questo argomento, e l'ho fatto non per antica affezione alla compagnia di Gesù, giacchè debbo dire che non ho mai avuto relazione nè colla compagnia medesima, nè coi padri personalmente, sebbene io dichiarai di onorare altamente le persone che ad essa appartenevano. Ho studiata la questione, perchè il Senato suole profondamente elaborare le leggi che gli vengono sottoposte, ed io, il più insufficiente de' suoi membri, ho doppio motivo di farlo. L'ho studiata perchè trattandosi di emettere un voto sopra la proprietà di un terzo parmi che non si possa trascurare alcuno studio, onde ben regolare il nostro giudizio.

Il risultato adunque delle indagini che io ho praticato mi ha fatto conoscere che dopo la soppressione della compagnia di Gesù avvenuta nell'anno 1773, allora con regio biglietto del 19 ottobre 1774 il re aveva affidato all'economista generale, l'abate Crotti di Costigliole, l'amministrazione di tutti i beni che già appartenevano all'asse gesuitico.

Questa disposizione sovrana pare in certa guisa provare come la natura di questi beni fosse considerata religiosa ed ecclesiastica.

Fra le altre disposizioni che contengono in questo rescritto hannovi le seguenti:

« Ora premendosi di ridurre l'amministrazione di tali beni alla maggiore uniformità possibile e fare in modo che la medesima riesca sòda, cauta ed economica, quèda con risparmio di spesa rendansi liquide le entrate, soddisfacciasi ai pesi e possano farsi a suo tempo le applicazioni, che saranno più conformi alle pie volontà dei fondatori e dirette all'accrescimento del culto divino, alla salute delle anime ed al pubblico bene, abbiamo determinato di affidarvi questa importante amministrazione, » ecc.

Essendo sopravvenute alcune difficoltà nell'amministrazione di questi beni, il re nominava con sue patenti dell'4 agosto 1774 una delegazione speciale per gli affari gesuitici, commettendole ad un tempo che

« Sull'istanza fattagliene per parte dell'ufficio economale del patrimonio vacante per l'alienazione de' suddetti beni ed effetti, quella permetta, ecc., ecc. »

Dimodochè, sia per l'amministrazione, sia per la vendita, erasi seguita la massima di affidare la cura dei beni gesuitici all'economato, nè la vendita potesse succedere senza che precedesse la dimanda dell'economato medesimo.

Nell'anno 1815, ripristinato l'antico ordine di cose, ed aggiunto il ducato di Genova a questi regii Stati, addì 5 agosto 1816 l'intendente generale di Genova scriveva alla deputazione dell'università in questi termini :

5 agosto 1816.

« Conte Castellani intendente generale di Genova, al presidente della deputazione sugli studi.

« L'ultima lettera pervenutami dalla regia segreteria di Stato per gli affari interni, e quella in particolare dell'31 luglio, mi confermano la sovrana intenzione onde al più presto sia rimessa in questa città la compagnia di Gesù.

« A questa era già stato deciso da S. M. fino dallo scorso mese di luglio 1815 si dovessero restituire tutte le rendite che già erano di sua spettanza, e che ancora esistono sotto la denominazione « d'antico asse ex-gesuitico, » dal cessato Governo assegnate alla università colla condizione che la società di Gesù ne assuma tutti i pesi, » ecc.

E questo fu anche eseguito,

Nell'intervallo poi che trascorse negli anni successivi, i padri della compagnia addivennero a molti acquisti, parte dei quali sono contemplati nella tabella dei beni che sono oggi posti in vendita: lo esaminai le note di questi beni donde risulta che la maggior parte di essi furono comperati puramente e semplicemente dalla compagnia di Gesù senza che conati che fossero concorso le regie finanze, tranne per una parte del tenimento di Montaudò, credo, se non erro, nella somma di lire 60.000.

Giunto il 1848, il re, munito allora dei pieni poteri, con una disposizione sovrana che a me non spetta di scrutare, e che sicuramente avrà avuti solidissimi motivi, abolì in questi Stati la compagnia di Gesù.

E qui mi torna a proposito di dichiarare, che nella mia particolare convinzione il diritto di sopprimere associazioni o congregazioni che possano essere pericolose, o turbare in alcuna maniera gli ordini politici dello Stato è inerente al Governo senza alcuna limitazione, ed in tal parte io non posso che aderire pienamente all'opinione espressa dall'ufficio centrale.

Ma la soppressione della compagnia potrà ella cambiare la natura dei beni che ad essa appartenevano?

Ciò io mi domando e ciò io non credo.

L'articolo 25 del Codice civile riconosce nella Chiesa la facoltà di possedere; l'articolo 493 dice espressamente:

« Sotto nome di beni della Chiesa s'intendono quelli che

appartengono ai singoli benefizi ed altri stabilimenti ecclesiastici. »

Nella relazione dell'ufficio centrale la compagnia di Gesù è qualificata di società religiosa, dunque ecclesiastica.

L'articolo 836 poi così si esprime :

« I beni della Chiesa, delle opere pie, o di altri stabilimenti non possono essere amministrati od alienati, se non colle forme, e colle regole che loro sono proprie. »

Io, per verità, non potrei qui dividere l'opinione manifestata già dall'onorevole ministro delle finanze, che cioè, si debbano considerare questi beni come vacanti, e come tali appartenere al fisco: io ammetto che il fisco possa succedere nei beni vacanti, ma nei beni vacanti legalmente: crederci poi che ove il Governo possa sopprimere qualunque corporazione esistente negli Stati, e che da questo sol fatto ne nasca la successione nei beni come vacanti, sarebbe spingere il principio troppo oltre; sarebbe mettere nell'arbitrio del Governo, non solamente d'abolire, ma ancora di impadronirsi di qualunque proprietà che esista nell'interno del paese spettante a corpi morali.

Quindi, stabilito che il Governo non possa, non abbia ancora carattere legale a succedere a questi beni della compagnia di Gesù, io dico che soppressa la compagnia, rimane sempre la Chiesa la quale certamente non resta soppressa, e vestendo questi beni il carattere di beni ecclesiastici, la loro alienazione non possa procedere senza quelle formalità riconosciute dal citato articolo del Codice.

Io prego il Senato di ben ponderare le conseguenze del consentire quasi in via incidentale alla vendita dell'asse gesuitico.

Già io ho avuto l'onore di avvertire come nel 1851 questi beni erano stati descritti fra i beni demaniali, ma contemplati in una categoria a parte sotto il titolo di asse ex-gesuitico; nell'anno successivo, tolta la categoria dell'asse ex-gesuitico, vennero fusi nei beni demaniali; un terzo provvedimento ne ordinò la vendita; ora io argomento: se in questo modo si viene a stabilire che i beni vacanti per soppressioni di congregazioni religiose possano passare direttamente nel dominio dello Stato, e quindi essere venduti, la conseguenza sarà che in epoca non tanto remota si aboliranno tutte le congregazioni religiose dello Stato, e potranno i beni essere posti in vendita, tale essendo il principio che per questa legge verrebbe a sanzionarsi. E così si arriverebbe all'incameramento dei beni delle parrocchie ed altri ecclesiastici.

Una tal conseguenza la credo non improbabile, nè certo nel dedurla io posso meritarmi la taccia di pessimista.

In generale, o signori, ho sempre visto che le misure di occupazione e di vendita di beni ecclesiastici sono state eseguite dai Governi rivoluzionari; fortunatamente da noi non è il caso; il nostro paese non ha subito una rivoluzione; ciò che ad altri popoli è stato il frutto di sanguinose rivoluzioni, e preludio di future discordie, a noi è stato un patto pacifico tra principe e nazione.

Noi abbiamo acquistato le nostre libere istituzioni per sola volontà del re, ed a noi spetta il consolidarle. Ora per ciò fare, io credo che sia pessima via quella di adottare misure le quali non trovano esempio che nei fasti rivoluzionari.

Ecco il perchè io non posso aderire al progetto ministeriale, e confesso che nemmeno saprei aderire a quello della Commissione, in quanto io credo che la vendita sia l'atto il più esplicito di dominio e che non riconoscendo nel Governo il dominio, non possa riconoscergli il diritto di alienare.

Stando a questi riflessi io, per verità, non vedo il perchè vorrebbero ora cambiare le disposizioni del decreto del 25

agosto 1848. Quel decreto era un atto consumato; i beni potevano amministrarsi, ed intanto godersene il provento come era stato determinato da S. M., compensando in tal modo la spesa che il Governo è tenuto di fare per la pubblica istruzione. Sarebbero procedute innanzi le trattative con Roma, e senza aggiungere nuovi gravami facilmente si sarebbe potuto venire a degli accordi.

Giammai nel passato i principi nostri trovarono ostacolo ad accordarsi colla Santa Sede per la vendita dei beni ecclesiastici, quando lo Stato si trovava in gravi emergenze, e così noi non avremmo la difficoltà di dover oggi emettere un voto, il quale involge e può ledere un gran principio.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Tutta la difficoltà sollevata dall'onorevole preopinante sta nella confusione di due idee; vale a dire nel confondere che egli fa i beni ex-gesuitici coi beni ecclesiastici.

I beni dell'asse ex-gesuitico non hanno mai avuto la qualità di beni ecclesiastici; non sono dote di benefici; sono fondi, i quali si raccolsero nei paesi per economie fatte dai gesuiti medesimi, per doni fatti o dal Governo, o dai privati, i quali erano destinati al servizio dei collegi, all'istruzione pubblica.

I beni ex-gesuitici non erano considerati come beni ecclesiastici nel secolo scorso, quando la compagnia di Gesù fu soppressa.

Infatti, essendovi nel breve di soppressione dato dal papa la facoltà ad una congregazione di cardinali di disporre ed amministrare i beni ex-gesuitici, quando il breve fu presentato in questo Stato, il re commise dapprima al suo ministro a Roma di rappresentare che la facoltà, onde era stata investita quella congregazione di cardinali, erasi data in pregiudizio della sua regia giurisdizione, e che in conseguenza non si credeva tenuto ad osservarla. Di poi con suo regio biglietto prescrisse al Senato di Piemonte di esaminare con ogni diligenza il breve, e riconoscendo, come egli credeva, che contenesse delle disposizioni contrarie ai suoi reali diritti, di fare le opportune rappresentanze, perchè nell'ammetterlo senza limitazione non venissero punto questi diritti medesimi pregiudicati.

Il Senato di Piemonte obbedì al reale invito e dichiarò riconoscere che i beni della soppressa compagnia spettavano di pien diritto alla Corona, e che per conseguenza nessun altro che Sua Maestà doveva avere ingerenza nel disporre e nello amministrarli. Queste carte sono state sottoposte alla Commissione, la quale, in persona dell'onorevole relatore, ne ebbe conoscenza; potrai anche rassegnarle al Senato, quando esso volesse averne più specifica cognizione.

Infatti, sebbene il re avesse allora commesso all'economato l'amministrazione di questi beni, non li ha però mai considerati come beni ecclesiastici, non ha mai fatto dipendere la disponibilità dei medesimi da accordi con Roma; ma invece secondo le regole ad antico osservate dalla pietà dei nostri sovrani, e secondo anche le opinioni più ricevute in questa materia, li ha applicati ad uso di beneficenza, e soprattutto all'istruzione pubblica nel modo che nella relazione della Commissione è stato ampiamente espresso.

Io dico adunque che questi beni, i quali sotto l'antico regime non erano riguardati come beni ecclesiastici, non hanno potuto nel nuovo ricevere questa qualità; erano beni affetti per la loro natura all'istruzione pubblica, e quando il re nel suo decreto ha conservato questi beni a tale destinazione, ha adoperato tutti quei riguardi che la pietà dei nostri sovrani è stata sempre solita ad usare in simili casi. La compagnia di Gesù, quando colla legge del 25 agosto 1848 è stata esclusa

definitivamente da tutto lo Stato, ha cessato di esistere come ente morale, ed in conseguenza a tenore delle disposizioni del Codice civile, il loro asse, come successione vacante, è stato devoluto allo Stato; l'incorporazione di quei beni nel demanio non aveva bisogno di essere dichiarata, e l'esserne affidata l'amministrazione alle finanze, si fu un effetto di quella stessa devoluzione, non già una prova che dovesse quest'amministrazione involvere un principio contrario a quanto disponeva il Codice civile, cioè che la disponibilità di questi beni dovesse stare perpetuamente in sospeso.

Si dice in quel decreto, che i beni rimarranno sin d'ora applicati all'istituzione e manutenzione dei collegi nazionali di cui si ordinava lo stabilimento col decreto 20 marzo 1848. Il Governo è stato scrupolosissimo osservatore di queste disposizioni, precisamente perchè sapeva che vi era questo fondo destinato per i collegi nazionali; il Governo largheggiò in liberalità verso i collegi nazionali, e non solo il tenue provento dei beni ex-gesuitici che ammonta a lire 93,000, ma lire 286,000 sono state applicate ai collegi nazionali stabiliti a Torino, Genova, Ciampieri, Novara, non che alle spese dei posti e mezzi posti gratuiti nel collegio di Ciampieri, ed alle spese straordinarie di primo stabilimento e dei sussidi per i collegi convitti nazionali suddetti. Il Governo avendo dunque eseguito per quanto dipendeva da lui non solo fedelmente, ma largamente ciò che era stato disposto dalla legge abolitiva della compagnia di Gesù in questi Stati, avendolo fatto perchè sapeva di poter disporre di un provento annuo di 63,000 lire, mi pare che abbia già adempiuto a priori al voto che emette la Commissione, e che quindi non sia punto necessario l'emendamento che ci viene proponendo la Commissione, poichè l'applicazione dei proventi di questi beni ai collegi convitti nazionali è già fatta.

Io credo che queste brevi osservazioni basteranno a persuadere il Senato che il Governo ha potuto, anzi ha dovuto non in virtù della legge, ma in virtù del Codice civile, occupare i beni di cui si tratta come beni vacanti, nè v'ha, credo, nessuno dei magistrati che siedono in questa Camera, il quale sia per contestare siffatto inconcusso principio. Avendoli il Governo sin d'allora occupati, non era punto necessaria una dichiarazione speciale, perchè si intendessero incorporati al demanio, perchè, dico, questa dichiarazione, questo fatto era già portato dalle disposizioni del Codice civile.

In conseguenza quello che ora si richiedeva era una legge la quale, permettendo l'alienazione di questi beni, porgesse il mezzo al demanio di compensarsi in parte delle gravi spese a cui ha soggiaciuto per lo stabilimento dei collegi convitti nazionali.

Prego dunque il Senato di votare la legge quale fu proposta dal Ministero.

QUARELLI, relatore. La Commissione fu unanime nel riconoscere che i beni provenienti dalla Compagnia di Gesù non avevano la natura di beni ecclesiastici. La distinzione che fa il Codice tra i beni appartenenti alla Chiesa non comprende quelli spettanti ad una istituzione, ad una corporazione, la quale avendo cessato di esistere non può più ritenere.

La parola Chiesa, presa sotto il nome collettivo, rappresenterebbe la Chiesa universale, ma non fu mai presso noi ricevuto che i beni appartenenti ad un istituto particolare debbano intendersi come appartenenti alla Chiesa siccome corpo collettivo, ma siccome a quella tale corporazione alla quale il Governo permetteva di esistere, non che di possedere, e di acquistare. Dunque sotto questo rapporto la Commissione non avrebbe ammesso, come ha supposto il signor senatore

Di Castagnetto, che in questi beni si dovesse riconoscere la natura di veri beni ecclesiastici. La Commissione avendo visto esservi una legge la quale ha disposto di questi beni nel senso stesso in cui il nostro Governo, i nostri sovrani avevano già precedentemente disposto quando ebbe luogo la soppressione della compagnia di Gesù, ha creduto che si dovesse esattamente attenere, nell'applicazione di questi beni, alla legge, e che quindi non fosse più il caso di cercare la natura di questi beni stessi, ma convenisse di continuare, e di conservarne l'applicazione che loro venne data.

Il ministro delle finanze dice che il Governo ha già supplito abbondantemente con assegnati e fondi speciali al mantenimento dei collegi nazionali; e nel vero, la Commissione non può contestare che il bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica contiene spese cospicue per il mantenimento di questi collegi. Ma egli è pur vero che quantunque vi sia questo assegno di somme maggiori, niuno ne deve inferire che i beni stessi possano alienarsi senza conservare la stessa destinazione.

In questo il Governo non ha fatto che seguire quanto aveva già ordinato nel tempo della soppressione dei gesuiti. Fin d'allora aveva egli dato facoltà di sua sola autorità, e senza consenso della Santa Sede, di alienare una forte quantità di beni dei gesuiti; e nella legge che autorizzava quest'alienazione, ordinava che di tali beni si facesse un'erezione di Monti, i cui proventi fossero interamente destinati ad opere di pubblica beneficenza, e specialmente a favore della pubblica istruzione.

Questo precedente che fu convenientemente adottato dal Governo d'allora, venne dal Governo attuale seguito allorché colla legge del 25 agosto 1848 aveva creduto di escludere...

SICCARDI. Domando la parola.

QUARELLI, relatore... la compagnia di Gesù da questi Stati, assegnandone i beni alla pubblica istruzione che era specialmente un oggetto per cui gli stessi beni di detta compagnia erano destinati.

Nè creda poi la Commissione che, adottandosi dal Governo quest'alienazione, abbia a succedere quanto è supposto dall'onorevole senatore Di Castagnetto, cioè che possa egualmente abolire parrocchie ed altri stabilimenti veramente ecclesiastici, perchè l'abolizione di una semplice corporazione religiosa non si può in verun modo paragonare all'abolizione di parrocchie, per cui rivestendo esse e ritenendo la vera natura di beni ecclesiastici, sarebbe necessario il consenso della Santa Sede.

Ma in questo caso la Commissione avvisò che essendovi una legge speciale la quale aveva disposto di questi beni, vi fosse tutta convenienza di mantenere la destinazione loro data.

Essa poi ha creduto che autorizzando l'alienazione e prescrivendo nel tempo stesso che il capitale che se ne ritraeva fosse convertito in rendite sul debito pubblico perpetuo, si conciliava l'una e l'altra cosa, vale a dire, si conciliava la esecuzione della legge del 25 agosto 1848, e si dava insieme alle finanze il mezzo di ricavarne quel capitale di cui hanno bisogno e che venne iscritto nel bilancio del 1852, come necessario per sopperire in parte alle deficienze dello Stato.

Per questi motivi adunque la maggioranza della Commissione fu condotta a non poter dare il suo consentimento alla alienazione dei beni senza che contemporaneamente se ne fosse assicurata la destinazione ulteriore.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Siccardi.

SICCARDI. (Movimento d'attenzione) Signori senatori, Sessione 1854 — SENATO DEL REGNO — Discussioni. 24

poichè l'onorevole relatore della Commissione insiste nello ammendamento, io credo di non potermi dispensare dal sottoporre alcune osservazioni al Senato.

Leggendo la relazione dell'ufficio centrale, io vidi con vera soddisfazione che vi fu tra gli onorevoli suoi membri un perfetto accordo nel riconoscere alcuni principii che, per mio avviso, appartengono, non dirò alla legislazione dello Stato, ma al diritto pubblico di tutta l'Europa.

Che i corpi morali siano una creazione non della natura, ma della legge, che in tanto possano acquistare e possedere collegialmente beni stabili, in quanto siano rivestiti della capacità civile: che il conferire a questi corpi la capacità civile spetti, e spetti unicamente alla legge civile; che la legge possa in questa materia creare e sopprimere e che, quando sopprime una congregazione, i beni da lei posseduti appartengano come vacanti, al patrimonio dello Stato, sono verità talmente elementari, divenute così incontrastabili ed incontrastate, che io crederei mancare di riverenza al Senato quando riputassi necessario di qui dimostrarle.

Certamente, accanto ai principii che ho accennati, ne stanno altri ai quali il legislatore deve avere il massimo, il più scrupoloso riguardo.

Così, a cagion d'esempio, il Governo non deve nè creare, nè sopprimere senza un motivo di utilità pubblica; e quando ne è mosso a sopprimere una corporazione religiosa, egli opera ottimamente, se si serve delle rendite a lui appartenenti per devoluzione, in usi pii, in usi religiosi o caritatevoli quanto l'utilità o le necessità pubbliche lo comportano.

Certamente egli deve usare benefico ed umano riguardo agli individui che entrando in una congregazione hanno collocato in essa tutta la loro esistenza e tutte le speranze del loro avvenire.

A questi riguardi fu giustamente ed anche abbondantemente soddisfatto colla legge del 1848, la più onesta, o signori, la più temperata legge che io mi conosca in così fatto genere di pubbliche provvidioni.

La legge che vi è attualmente presentata non reca alcuna sostanziale alterazione a quella del 1848. Io quindi accetto la seconda, come avrei, senza esitazione, accettato la prima.

L'onorevole signor senatore Di Castagnetto riguarda i beni ex-gesuitici come veri beni ecclesiastici, perchè hanno spattato ai gesuiti.

Ma innanzi tutto, o signori, cadono opportunissime le osservazioni poste innanzi dall'onorevole signor ministro di finanze, il quale vi accennò che anche nell'epoca in cui esisteva la società dei gesuiti in Piemonte, questi beni non si consideravano propriamente come ecclesiastici, e veramente essi erano assegnamenti, erano dotazioni attribuite ai gesuiti, non come corporazione religiosa, ma come corpo insegnante, nè in ragione dell'associazione religiosa, ma in ragione dei collegi che erano da loro tenuti ed amministrati. Come la cosa avrebbe potuto essere diversamente, o signori?

Questi beni erano, prima dell'introduzione della società gesuitica negli Stati, propriamente, incontestabilmente demaniali; il modo con cui si facevano questi assegnamenti ai gesuiti, era ben diverso dalle forme qui costantemente osservate per l'alienazione dei beni demaniali.

Ognuno sa che quando si trattava di alienare definitivamente ed anche con patto di riscatto la proprietà di beni demaniali, vi si procedeva con formalità solenni, senza le quali l'alienazione sarebbe stata radicalmente nulla; formalità che non mai furono osservate rispetto ai molti assegna-

menti che tratto tratto si vennero facendo ai gesuiti. Certamente il Governo che faceva questi assegnamenti, conosceva le forme da osservarsi imprevedibilmente tuttavolta che si trattasse di alienazione vera e definitiva di beni demaniali; perchè dunque non le usava relativamente ai gesuiti? Egli era mosso da quest'unica considerazione, che non intendeva di conferire e non conferiva sostanzialmente che il semplice uso di questi beni, affinché le rendite ne fossero convertite a beneficio dell'insegnamento.

Ma io vado più innanzi, o signori; indipendentemente anche da queste considerazioni, quando una corporazione ecclesiastica, la quale possiede beni, viene soppressa, chi è il successore di questa corporazione?

L'onorevole senatore Di Castagnetto disse che succedeva la Chiesa; ma quale? la Chiesa universale forse?

Signori, la Chiesa universale non fu mai riconosciuta come proprietaria in questo Stato. Egli citava un articolo del Codice civile: che cosa dice quell'articolo? che sono beni della Chiesa quelli de' singoli stabilimenti ecclesiastici; s'egli volesse compiacersi di ricorrere alle discussioni che si fecero nel dar forma a quella disposizione di legge, egli vedrebbe che lo spirito di questa disposizione sta precisamente in ciò che si volle escludere qualunque pretesa che si volesse muovere a nome della Chiesa universale alla successione dei beni dei singoli stabilimenti che venissero a cessare nei regi Stati.

Chi sarà adunque l'erede? i singoli membri dell'associazione? Ma se non avevano alcun diritto quando esisteva, come potrebbero acquistarne alcuno dopo che essa cessa di esistere?

Mancano dunque assolutamente gli eredi e successori di rispetto alla legge; quindi necessariamente questi beni debbono considerarsi come beni vacanti.

Ora, i beni vacanti, per unanime consentimento di tutte le legislazioni, spettano di necessità, e per la natura stessa delle cose al patrimonio dello Stato.

L'onorevole senatore Di Castagnetto disse che da questi principii ne possono nascere spaventose conseguenze.

Signori, da ciò che si possa abusare di un principio ne viene forse che si debba negare il principio stesso? Io non temo costiffatti abusi nè per parte del Governo, nè dal canto della nazione; e detestando gli eccessi, mantengo il principio, perchè lo credo conforme alla ragione.

Ora vengo all'emendamento proposto dall'ufficio centrale, ed a questo riguardo io non potrei non associarmi al voto della minoranza dell'ufficio stesso, la quale respinge quell'emendamento e desidererebbe che la legge venisse accettata pura e semplice qual fu proposta.

Innanzitutto, dopo le risposte date dall'onorevole ministro, io debbo credere che quello che l'emendamento sarebbe inteso a fare, già venne fatto, e che i collegi nazionali sono già sufficientemente provvisti; ad ogni modo poi, quale necessità vi ha di inserire questo emendamento nella legge?

L'assegnamento è già fatto, e la destinazione è già data nella legge del 1848; la nuova legge che altro fa, se non autorizzare la vendita di quei beni che prima erano in amministrazione?

Quanto alla destinazione, nulla è mutato dalla nuova legge, sicché, massimamente dopo la spiegazione data dall'onorevole ministro delle finanze, quest'emendamento potrebbe perfino parere superfluo.

Aggiungerò una considerazione che è di pura convenienza; il Senato ne farà quel caso che giudicherà poter essa meritare.

È possibile, o signori, che l'opinione pubblica, della quale

è pur forza di tenere qualche conto entro giusti confini in un Governo rappresentativo, è possibile, dico, che quell'opinione abbia a scorgere in una clausola così rigorosamente e così strettamente limitativa delle facoltà del Governo; nella cura evidente e tutta speciale che si mostrerebbe di tener quei fondi assolutamente e costantemente separati dalle altre sostanze demaniali, è possibile, dico, che l'opinione pubblica vi scorga, non dirò già un desiderio, una tendenza, neanche una previsione, ma un presentimento, una preoccupazione e quasi un presagio dell'avvenire che basterebbero per sé soli a dare ad una legge, uscita nel 1852, un aspetto che non ebbe, nè poteva aver quella promulgata nel 1848.

Aggiungerò un riflesso e fia l'ultimo.

Noi siamo giunti al fine della prima e più lunga parte della Sessione attuale; nè io vedo che ci siamo gran fatto inoltrati nello scioglimento della quistione finanziaria.

Dirò cose volgari, le dirò volgarmente, ma le dico perchè le credo vere.

Coll'indugiare i rimedi, egli è certo che il male si aggrava; ed il male che ci aspetta è grave, e può anche riuscir fatale. I rimedi apprestati o che si stanno apprestando, sono e saranno forse lungo tempo ancora ben lontani dal poter rispondere alla gravità ed all'urgenza del bisogno.

Questa legge è uno, sebbene assai tenue, dei tanti mezzi che si stanno raggranellando da ogni parte per sopperire ai bisogni dello Stato. L'alienazione di beni demaniali esige pratiche e forme assai lunghe, come tutti sanno, le quali non si potranno intraprendere finchè la legge non è votata. Vorrà egli il Senato, in questa condizione di cose, obbligare il progetto a ripigliare il suo corso legislativo per un emendamento che, se non è superfluo, quanto meno, a mio avviso, mancherebbe di ragion sufficiente per essere creduto necessario?

Indotto da queste considerazioni, io voterò colla minoranza dell'ufficio centrale ed accetterò la legge quale viene proposta.

DI CASTAGNETTO. Certamente io non voglio contrastar di dottrina col dotto preopinante dalla cui limpida mente ed eloquente favella scesero i concetti che occuparono or ora l'attenzione del Senato; io mi limiterò ad osservare che quando ho parlato della Chiesa, io non ho inteso dire: « la successione nella Chiesa universale. » La mia idea è stata che i beni di cui si agisce sono beni di carattere religioso, di carattere ecclesiastico, dappoichè la congregazione era regolarmente riconosciuta e stabilita nel paese. Quindi questi beni debbono, a parer mio, essere impiegati in usi analoghi, od altrimenti volendosi divenire all'alienazione loro, vi si debbe procedere secondo le formalità prescritte per beni di tal natura e d'accordo colla Santa Sede.

L'onorevole preopinante conte Siccardi ha creduto superfluo di spiegare al Senato come lo Stato succede nei beni vacanti, ed io sono perfettamente d'accordo con lui intorno a questo diritto: solamente io credo che lo Stato succeda nei beni legalmente vacanti, ma il dire che la vacanza sia provocata dal Governo, e poi che il Governo stesso succeda, parmi essere un diritto, se non altro esorbitante.

Io leggo nell'articolo secondo del Codice civile che il Re si gloria di essere protettore della Chiesa; ora la protezione della Chiesa consta appunto nel tutelare la proprietà della Chiesa, e pare a me che la più bella tutela della proprietà sia non di ritenerla od alienarla, ma di agire d'accordo tra la potestà civile e la potestà ecclesiastica in ciò che si crede essere del maggior bene.

Il conte Siccardi deplora le conseguenze che possono derivare allo stato attuale delle nostre finanze, ed io sono

anche in ciò perfettamente con lui d'accordo. Credo che tutto il paese ed il Senato più di tutti non desiderano altro che di venire in sollievo all'attuale situazione delle finanze. Ma se si ha da temere questo pericolo, io credo che ve ne sia un altro anche gravissimo, il quale non può che avere una conseguenza deplorabile nel paese, e questo è lo stato di freddezza in cui sono le nostre relazioni colla Chiesa, condizione di cose la quale influisce immensamente sull'opinione pubblica.

La legge attuale io credo che non sia fatta per agevolare queste relazioni, ma per aggiungere pur troppo nuovi gravami.

Io mi limito a questi riflessi: mi sono alzato per difendere un principio, ho detta la mia opinione, non insisterò ulteriormente.

ALFIERI. (Movimento d'attenzione) Io comprendo con quanto riguardo debba parlare in una questione per risolvere la quale si esigono dottrine che io non posseggio e alla perizia delle quali i miei studi non mi hanno permesso di arrivare. Tuttavia, siccome membro della maggioranza della Commissione, io credo dover spiegare al Senato come questa maggioranza sia stata condotta a proporre l'emendamento sul quale versa la discussione, e ciò farò seguendo le obbiezioni che sono state fatte testè da varii membri del Senato che hanno presa la parola in contrario.

In primo luogo mi sia permesso aggiungere alcune parole a quanto fu risposto al senatore Di Castagnetto, sia dall'onorevole signor ministro, come dal nostro collega il senatore Siccardi, e anche dall'onorevole relatore. La Commissione non crede, non ravvisa che si possano considerare i beni dell'asse ex-gesuitico come aventi veramente il carattere di beni ecclesiastici.

Dall'onorevole ministro fu accennato il preavviso dato dal Senato di Piemonte nel 1773, dove son svolti con maestria i principii che stabiliscono il carattere diverso dei beni delle corporazioni religiose e dei beni propriamente ecclesiastici. Ma forse l'onorevole senatore Di Castagnetto, tuttochè non dubiti punto quanto sia altamente rispettosa la memoria gloriosa della nostra magistratura, potrebbe per avventura opporre che questa opinione fosse della sola maggioranza, la quale in un certo senso vuolsi considerare come rappresentante un certo antagonismo verso la potestà ecclesiastica. Io dunque per aggiungere maggior forza alle parole degli onorevoli preopinanti, mi servirò di un'autorità tutta diversa, ed è quella di autorevoli canonisti, e mi riferirò perchè cosa per me più facile agli ultimi scritti de' medesimi.

Tengo in mano un trattato della proprietà dei beni ecclesiastici stampato in questi ultimi anni in Francia, dove è chiaramente e francamente esposto che i beni della Chiesa si intendono beni delle parrocchie, beni degli episcopati; beni beneficiati, ma non mai beni della Chiesa universale e nemmeno della Chiesa presa in ristretto di un solo Stato. Queste opinioni sono, come diceva, annunciate e svolte con molta sodezza dall'autore cui io accenno.

Di più: venendo alla distinzione che è solita a farsi fra i beni spettanti a benefici e quelli alle congregazioni religiose, egli ammette fin'anco questa differenza; egli dice:

« Quant aux établissemens qui ne sont pas indispensables à l'Eglise, tels que les monastères et les congrégations diverses, le législateur n'est point lié à leur égard par la nécessité, puisqu'elle n'existe pas. Il ne l'est que par la justice, c'est-à-dire qu'il ne peut refuser de reconnaître et ne peut supprimer sous le rapport temporel que les corporations nuisibles sous ce même rapport. »

Ma dopo essermi prevalso del testo del libro, credo dover anche raccomandare l'autore alla fiducia dell'onorevole oppositore, aggiungendo che questo trattato è composto unicamente coll'intendimento di dimostrare che l'assemblea costituente non aveva il diritto d'impadronirsi dei beni della Chiesa, e che tutta l'eloquenza, tutta l'abilità dello scrittore, uomo dotto e rispettabilissimo, come dirò or ora, è tutta indirizzata a quest'unico scopo di dimostrare, cioè, che i beni del clero di cui si impossessò lo Stato, non potevano appartenergli e che non è stata legittimata la proprietà in mano degli acquirenti se non per la bolla che fu pubblicata contemporaneamente al concordato; ma fa però questa differenza riferendo i beni della Chiesa ai beni delle parrocchie, dei vescovadi, dei beneficiati, ed escludendo (come si è visto) le corporazioni religiose.

Ora non mi resta che a nominare l'autore del libro perchè io sia sicuro di raccomandarlo al rispetto di tutto il Senato; questi è l'arcivescovo di Parigi morto martire sulle barricate del 1848, monsignor Affre. (Sensazione) Forte di questa autorità, io non ho avuto difficoltà di associarmi al pensiero che dalla relazione risulta comune a tutti i membri della Commissione, cioè che i beni di cui si tratta non avessero quel carattere veramente ecclesiastico che loro si vorrebbe da taluno attribuire.

La Commissione però dovette esaminare quale dovesse considerarsi essere l'effetto del decreto del 1848 e quindi ricercare se la legge attuale era perfettamente in accordo colla legge del 1848. Non mi prevarrò della circostanza di aver dovuto concorrere nel suggerire al Re l'emanazione di quella legge; ma il fatto per sè, io credo, escluderà che, se io sono membro della maggioranza, io possa essere per ciò solo riputato avere un secondo fine qualunque, un'idea anche lontana di ciò che sembrava all'onorevole senatore Siccardi che potessero cioè essere sospettati coloro che promuovessero l'accettazione dell'emendamento.

E qui mi sia permesso di osservare all'onorevole signor ministro che non mi pare che si sia ben apposto in quanto al vero senso del decreto del 1848, quando egli diceva, che non era se non una mera esecuzione della legge comune.

La legge comune è l'articolo 419, se non erro, del Codice, dove è detto che i beni vacanti sono devoluti al demanio.

Se il Re non avesse allora creduto, usando dei pieni poteri di cui era investito, di non far altro che lasciare il corso alla legge libero, egli, o nulla avrebbe fatto, o si sarebbe timitato a dire: « in conseguenza di questo decreto i beni ex-gesuitici saranno devoluti al demanio. » Ma il Re allora (e posso nominarlo in tal modo in questo recinto, poichè egli non rappresentava il solo potere esecutivo, ma era pur anche investito della pienezza del potere legislativo) approvò; il Re dunque volle, per quanto fosse possibile, confermare gli esempi dei suoi antecessori, e memore delle patenti dello agosto 1771, fece assegnamento agli studi dei proventi dei beni ex-gesuitici che a tenore della legge avrebbero altrimenti potuto cadere nella proprietà demaniale. E qui io debbo pure notare che non mi pare perfettamente esatta la osservazione fatta dall'onorevole senatore Siccardi in quanto all'effetto dell'assegnamento dei beni dell'antico patrimonio ex-gesuitico che avesse potuto venir fatto ai gesuiti restaurati. La sua osservazione avrebbe tutto il suo valore, se grandissima parte dei beni proposti da esporsi in vendita avesse quella provenienza; invece sono beni acquistati dai gesuiti medesimi: non sono beni che loro siano stati assegnati su quell'antico asse ex-gesuitico; perchè allora vera-

mente si dovrebbe dire non aver potuto essere pienamente legale quell'atto e non avere perciò tutto il suo legale effetto la assegnazione, perchè non fatta con tutte le forme volute.

Ma così non può dirsi di questi beni, e nemmeno io credo possa dirsi esattamente ciò che mi pare l'onorevole senatore abbia accennato, che cioè i gesuiti non possedessero se non a titolo di collegi, cioè non possedessero che per riguardo ai collegi da loro governati. Io sono d'avviso che ogniquivolta si trattò di tale argomento, vi sia stata una confusione della quale d'ora innanzi forse non sarà più il caso di occuparsi, cioè di ciò che si doveva intendere per collegi.

Le case professe dei gesuiti non avevano beni perchè essi erano una corporazione non possidente; ma avevano beni invece i loro collegi, non quelli di estranei, ma i collegi così detti gesuitici; così non poteva aver beni la casa di Torino, ma aveva beni la casa di Chieri, la quale differenza io credo sia bene di notare, inquantochè ella può spiegare la provenienza e l'uso di questi beni in mano alla corporazione di cui si tratta.

Ma quanto venni fin qui discorrendo non dà ancora ragione della proposta della maggioranza della Commissione, non essendo essa di contrario avviso nello stabilire il carattere di questi beni, nè avendo essa disconosciuto l'effetto che dovesse avere l'articolo del Codice relativo ai beni vacanti e non avendo nemmeno potuto disconoscere che questi fossero vacanti. Perchè la maggioranza si è ella mostrata inclinata ad accettare l'emendamento proposto? Qui dirò francamente che da un solo sentimento fu dominata, da quello cioè di convenienza morale, di convenienza politica.

Io non presto alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Castagnetto tutta quella forza, quel valore che egli crede di potervi dare; tuttavia io confesso che l'usare di quella facoltà che ha il Governo e che nessuno gli può negare, di escludere, cioè di abolire nello Stato una corporazione e quindi d'incorporarsi tutti i suoi averi, credo sia causa di un effetto morale poco soddisfacente: io credo che come antecedente possa avere veramente qualche effetto che io amerei meglio non fosse prodotto. Pare e forse pare a molti (non però a quelli che hanno maggior conoscenza dei principii, maggior pratica di queste questioni, ma a coloro che non hanno eguale dottrina, nè eguale pratica) che si sia voluto per incidente decidere una questione di somma importanza, ed è per tale effetto che la Commissione avviso fosse cosa più salutare l'appigliarsi ad un partito il quale porta con sé l'autorità di un esempio che io raccomando a chi rispetta l'autorità di quelli che furono.

Io non voglio dilungare questa discussione, apperciò non insisterò maggiormente a dimostrare come il sentimento adottato dalla maggioranza della Commissione possa essere da molte buone ragioni avvalorato. Dirò solo che essendosi il Governo dimostrato disposto a sopperire ai bisogni del culto in una parte del regno, la quale forse fu per questo rispetto poco giustamente trattata, mi pareva che fosse per avventura un mezzo più acconcio a cancellare e le esigenze del diritto in sé stesso e quelle di coscienza suscettive di una delicatezza anche sovrabbondante, consacrando questo provento a ciò a cui pare disposto. Il Governo, come diceva, doveva destinare una somma anche egregia: ciò non si è fatto, e la Commissione non credendo dovere a questo punto prenderne la iniziativa, si rivolse a mantenere le disposizioni della legge del 1848.

Vi ho esposto, o signori, quali sieno state le considerazioni che, credo, mossero la maggioranza (me certamente) ad entrare in questo sentimento: io abbandono al Senato il valore

di queste considerazioni che sono sicuramente forse più di delicatezza che di vero merito legale.

CERRARRO, ministro delle finanze. Io non posso dare al sentimento che ha messo innanzi l'onorevole senatore Alfieri tutta quella importanza che egli vorrebbe attribuirgli.

Quando il Governo si decide alla soppressione di un ente morale, di una congregazione qualunque, non procede mai senza gravissimi motivi; e che questi gravissimi motivi concorressero a determinare l'emanazione della legge del 25 agosto 1848, nessuno può esserne miglior giudice che l'onorevole preopinante, il quale ha dichiarato di aver preso parte a quell'atto.

Il Governo prima di determinarsi a proporre la presente legge non ha mancato di assumere il voto dei più autorevoli fra i suoi consiglieri. Tutti questi furono unanimi nel riconoscere che la devoluzione di tali beni resi, per l'esclusione definitiva della compagnia, vacanti, si era operata *ipso facto* in forza dei principii generali e che non aveva punto bisogno di esplicita dichiarazione. Il fatto di essere stati dati in amministrazione a quella stessa azienda, la quale ha cura dei restanti beni demaniali, deve provare che i beni ex-gesuitici si consideravano già fin d'allora come demaniali. In quanto poi alla speciale destinazione che S. M. ha voluto dare a questi beni, il Governo aveva abbondantemente adempiuto a questo obbligo quando aveva fondati i collegi nazionali applicandovi i proventi di quei beni medesimi.

Nè mi pare che alcuno possa sospettare che il Governo voglia appropriarsi, senza tener conto dell'uso cui sono destinati, i proventi dei beni ex-gesuitici, quando le cifre del bilancio parlano chiaramente e manifestano che non per la sola concorrente del tenue prodotto di essi beni, ma per una somma molto maggiore il Governo ha provveduto allo stabilimento ed alla manutenzione di sei collegi che ha istituiti.

Ho avuto l'onore di dire al Senato che il totale dell'allocatione fatta in bilancio a questo fine ascende all'egregia somma di lire 286,716; in conseguenza io ripeto che l'emendamento proposto dalla Commissione lo ravviso come superfluo, perchè il Governo ha già preventivamente adempiuto il debito suo. Il Re avrebbe di certo potuto fin dal 1848 autorizzare la vendita di questi beni, ed è appunto perchè non l'ha fatto che ora si propone al Parlamento una legge che ne autorizzi l'alienazione. Ma del resto gli obblighi assunti allora dal Governo sono stati fedelmente e prevalentemente adempiuti; e perciò non posso che respingere un emendamento il quale avrebbe un effetto doloroso per le finanze, come è stato già accennato dall'onorevole preopinante senatore Siccardi.

PRESIDENTE. Io propongo alla Camera di chiudere la discussione, non senza notare che nella chiusura di questa discussione può dirsi anche compresa la chiusura della discussione particolare che avrebbe avuto luogo sull'articolo aggiunto dalla Commissione; giacchè la questione più importante, anzi la sola questione che si potesse presentare nella discussione di questa legge, era appunto quella che riguardava la proposta della Commissione.

Chi vuol tenere per chiusa la discussione generale, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nello stato annesso alla presente legge e vidimato dal ministro delle finanze. »

Chi lo approva, si alzi.

(Il Senato adotta.)

Qui ha luogo l'articolo 2° proposto dalla Commissione, il quale è così concepito. (Vedi pag. 182.)

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Io non ho cambiato opinione in quanto al valore della legge del 25 agosto 1848, io credo che veramente questa legge debba essere considerata come una legge d'eccezione e non come confermativa del diritto comune, il quale non mi pare avesse bisogno di essere confermato.

Ma nella Commissione si è anche discussa la questione se, cioè, era necessaria una deroga espressa nella legge del 1848, ovvero, se sufficientemente si trovasse essa implicita nei termini in cui sta scritto l'articolo del Ministero; fu creduto che vi si trovasse bastantemente implicita, ed è perciò che la Commissione non ha proposto una deroga alla legge del 1848, quantunque, lo ripeto per la seconda volta, essa credesse quella legge una legge d'eccezione e non una legge d'esecuzione di un'altra legge.

DE CARDENAS. Mi sia permesso di dire poche parole sopra alcuni errori di stampa occorsi nella relazione. Il primo consiste in ciò che nell'articolo proposto dalla Commissione si è detto: « la legge del 25 agosto 1818, » quando invece dovrebbe essere del 1848; il secondo è dove si dice: « Nell'articolo sopra proposto si è fatto speciale cenno dell'adempimento dei pesi, » mentre forse voleva dire: « Non si è fatto speciale cenno, ecc. » Così rimarrebbe spiegato il motivo per cui non si è fatto un apposito articolo per l'adempimento dei pesi; ma come è concepito, pare che l'intenzione della Commissione fosse di non farlo.

Varie voci. Sono errori di stampa.

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre ai voti l'articolo aggiunto della Commissione.

(È rigettato.)

Voci. La controprova.

(Procedesi alla controprova, e risultando un voto dubbio, 24 cioè contro 24, il Senato rigetta perciò l'articolo aggiunto della Commissione.)

« Art. 2. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica.

« Tuttavia i beni il cui valore, giusta la perizila, non eccede le lire cinquecento, potranno essere alienati per trattativa privata.

« In questa conformit. il Governo è autorizzato a vendere gli stabili che figurano al numero 13 di detto stato in favore della città di Cuneo, al numero 27 in favore della città di Voghera, ed il primo piano coi suoi accessori del caseggiato di cui al numero 31 dello stato medesimo a favore della città di San Remo.

« È parimenti fatta facoltà al Governo di vendere a trattativa privata gli stabili di cui al numero 30 dello stesso stato, previo l'esperimento dei pubblici incanti. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'alienazione autorizzata dall'articolo 1° seguirà colla rinuncia al riscatto riservato al demanio dello Stato nell'articolo 427 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di regii decreti, previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 5. Quanto al modo ed alle epoche del pagamento, ed altre condizioni della vendita, il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che crederà più opportune nell'interesse dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 6. Per gli effetti della presente legge è derogato all'articolo 425 ed alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile e ad ogni altra disposizione in contrario. »

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio debbo invitare il Senato all'adunanza di domani, nella quale sarà messa in discussione la quarta legge che era quest'oggi all'ordine del giorno.

ALFIERI. Sarebbe bene di fare il censimento del Senato, poichè abbiamo or dianzi avuto una votazione di dubbio senso, cioè 24 per 24.

PRESIDENTE. È segno che alcuni non hanno votato, mentre siamo più di 50.

Una voce. Alcuni si astengono.

PRESIDENTE. Io poco fa ho contato il numero de' sequatori; egli è certo che molti si sono astenuti dal votare; ma il Senato si trova in numero legale.

DI POLLONE. Il signor presidente ha annunziato di passare allo squittinio; ma prima di ciò a me pare che vi sarebbe altra operazione da fare, vale a dire, di leggere l'elenco di cui parla l'articolo 1, perchè il Senato non lo conosce.

Una voce. È già votato.

PRESIDENTE. Semprechè si sono votate leggi di tariffa, leggi a cui andavano annessi degli stati, si è inteso che questi fossero stati già esaminati da tutti in privato insieme all'articolo cui si riferivano.

DI POLLONE. Se il Senato giudica così, io non ho opposizione a fare; ma intanto esso vota una cosa che non conosce.

PRESIDENTE. La tariffa si è votata senza leggere le tabelle.

ALFIERI. L'idea del senatore Pollone accenna, che non è stato comunicato lo stato dei beni; abbiamo avuto in comunicazione gli stampati dell'altra Camera; ma lo stampato nostro non portava unito l'elenco dei beni da porsi in vendita.

Io credo che sia ciò a cui l'onorevole senatore Pollone volle alludere, poichè altrimenti se crede che sia necessario che si faccia la ristampa acciò la cosa sia legale, mancherebbe veramente la conoscenza ufficiale di questa tabella.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Farò osservare al Senato, che quando si fosse fatta questa obbiezione relativamente alla tabella delle modificazioni alla tariffa doganale l'avrei compresa, perchè trattandosi di accrescere i diritti, potevano questi dar luogo ad osservazioni; ma proposta ora in ordine all'elenco di beni, de' quali nessuno de' signori senatori credo non ne abbia conoscenza, mi pare inattendibile; che del rimanente non si può muovere dubbio, che il demanio intenda di vendere beni diversi da quelli che ha dichiarati suoi proprii; onde è che si potrebbe passar oltre. Dall'altra parte il Senato ha già pregiudicato la questione.

DI POLLONE. Risponderò al signor ministro ciò che diceva or ora il mio amico senatore Alfieri, che relativamente alla tariffa quest'osservazione sta, perchè essa era stampata e annessa al progetto di legge che venne distribuito; ma l'elenco de' beni demaniali da porsi in vendita non era unito al progetto di legge che è stato distribuito. Quindi sta in fatto che il Senato non conosce i beni che si debbono alienare. Io non mi oppongo se il Senato intende di passar oltre, ma intanto un precedente che io non vorrei veder radicato, ed è per un tale scopo che io ho fatto quest'osservazione, anzichè per fare sospendere la votazione.

PRESIDENTE. Domando al Senato se vuole dar seguito a questa discussione.

Una voce. Ai voti!

PRESIDENTE. Dimando se si vuole procedere allo squittinio, dopo la votazione che fu fatta all'articolo 1° oppure...

JACQUEMOUD. Il serait contraire à nos précédents de soumettre à la votation du Sénat le tableau annexé à la loi.

Ce tableau fait tellement partie intégrante de l'article premier déjà voté, que cet article n'aurait aucun sens, s'il ne renfermait la votation du tableau, car il est ainsi conçu :

« Il Governo è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nello stato annesso alla presente legge. »

Je crois avec l'honorable sénateur comte de Pollone qu'il eut été plus régulier d'imprimer le tableau à la suite du projet de loi qui a été distribué au Sénat. C'est une économie de frais d'impression que je ne saurais approuver, mais qu'on excuse en disant qu'il a été publié soit dans la gazette officielle, soit dans le projet imprimé pour les députés, et dont les sénateurs reçoivent une copie.

Quoiqu'il en soit, je ne puis supposer qu'un seul de nos honorables collègues soit venu dans cette enceinte pour voter la loi, sans avoir médité le tableau. Si quelqu'un de nos collègues avait cru devoir se plaindre de n'avoir pas reçu le tableau, ou s'il avait voulu le contredire en tout ou en partie, c'est lors de la discussion de l'article premier qu'il aurait dû présenter ses observations.

Cela est si vrai que la discussion de l'article premier, qui a été assez animée, a porté précisément sur divers numéros de ce tableau. Puisqu'on n'a rien dit sur les autres, cela signifie qu'on a entendu les admettre. Le vote de l'article premier étant consommé, il n'y a plus moyen d'en revenir sans fouler aux pieds les maximes qui régissent les assemblées parlementaires.

Je crois donc devoir m'opposer à ce qu'on mette de nouveau en discussion le tableau dont il s'agit, et je conclus à ce qu'il plaise au Sénat passer sans autre à la votation de la loi.

DI POLLONE. Spero che il Senato mi concederà di dire per la terza volta due parole solo per protestare contro i principii che vorrebbe stabilire il signor senatore preopinante, cioè che gli stali distribuiti officiosamente al Senato possano servire di testo alle sue deliberazioni. Il Senato non deve deliberare che sopra atti ufficiali presentati dal Ministero, e sulle relazioni distribuite dai relatori; ma le distribuzioni che ci vengono fatte officiosamente di cose che si passano in altro recinto non possono valere nelle nostre votazioni.

Ripeto che non intendo infirmare la votazione del Senato; solo ho voluto fare un'osservazione, onde questo precedente non fosse poi invocato in altre circostanze.

JACQUEMOUD. J'ai également observé qu'on cherchait trop à faire des économies sur les frais d'impression. Les projets de loi distribués au Sénat devraient contenir absolument tout ce qui est renfermé dans le projet ministériel. Je ne comprends même pas pourquoi cela n'a pas lieu, puisqu'on se sert pour les bulletins de la composition de la gazette officielle qui comprend tout.

Une telle omission ne me paraît donc pas devoir être attribuée au seul motif d'économie, et elle pourrait disparaître en apportant plus de soins à la surveillance des imprimés. J'aime à espérer qu'on y avisera à l'avenir, et je m'associe à cet égard aux vœux exprimés par l'honorable sénateur préopinant.

ALFIERI. Io credo tuttavia di dover osservare che si farà una spesa veramente inutile. Il Senato ha in mano due documenti, uno officioso, se si vuol così considerare (benchè, venendo questo distribuito dall'ufficio della presidenza perda alquanto del suo carattere di semplice officiosità), il secondo è la *Gazzetta Ufficiale*.

Dunque si ha in due modi....

DI POLLONE. Non sono ufficiali!

ALFIERI. Allora non sarà più ufficiale la gazetta! Se essa è ufficiale per l'esecuzione delle leggi, debba esserlo pure per notizie di molto minor importanza. Sarà per la terza volta che si dovrà stampare un documento? Allorquando i documenti presentati non sono di una gran mole, si potranno stampare, ma però trattandosi di documenti voluminosissimi non mi pare che sia veramente necessario di fare una spesa, il cui risparmio ha nulla d'indecoroso pel Senato.

CERRANEO, ministro delle finanze. In aggiunta alle osservazioni dell'onorevole signor senatore Alfieri ho l'onore di ricordare che quando si trattò dell'alienazione di beni per 4 milioni non fu punto stampato l'elenco: fu distribuito manoscritto alla Commissione a cui il Senato si riferì, e fu votata la legge.

PRESIDENTE. Dopo le fatte osservazioni, altro non resta che passare allo squittinio.

Risultamento della votazione:

Votanti	52
Voti favorevoli	32
Voti contrari	20

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Presentazione di un progetto di legge per la repressione della tratta dei neri — Relazioni sui progetti di legge: 1° Per la regolarizzazione del diritto di pedaggio esercitato dal comune di San Mauro; 2° Per un mutuo a favore della divisione amministrativa di Alessandria — Discussione sul progetto di legge pel riordinamento del personale di pubblica sicurezza — Osservazioni e proposte del senatore Galli — Risposta del ministro dell'interno — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1 e 2 — Articolo 3: parlano i senatori De Cardenas, e De Margherita — Adozione dell'articolo 3 — Articolo 4: osservazioni del senatore De Cardenas, del ministro dell'interno, e dei senatori De Margherita, Castagnetto, Des Ambrois e Galli — Approvazione di tutti e tre i progetti di legge surriferiti — Discussione sul progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Vigevano a Mortara — Considerazioni del senatore Vesme, a cui risponde il ministro delle finanze, e dei senatori Alfieri, Giulio, Piazza e Mosca — Approvazione degli articoli e della legge.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

Viene letto ed approvato senza osservazione il verbale dell'ultima tornata.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza dal Senato alcune petizioni testè presentate.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

570. Cinque parroci della città d'Ivrea rassegnano al Senato le loro proteste motivate contro il progetto di legge sul matrimonio civile.

571.	53	individui	di San Giusto,	prov. d'Ivrea,
572.	20	id.	di Tina,	id.
573.	61	id.	di Colletterto-Parella,	id.
574.	43	id.	di Caravino,	id.
575.	137	id.	di Cossano,	id.
576.	33	id.	di Campiglia,	id.
577.	6	id.	di Baio,	id.
578.	35	id.	di Marino,	id.
579.	88	id.	di Romano,	id.
580.	10	id.	di Parella,	id.
581.	35	id.	di Lusigliè,	id.
582.	53	id.	di Azeglio,	id.
583.	67	id.	di Piverone,	id.
584.	53	id.	di Albiano,	id.
585.	54	id.	di Rueglio,	id.
586.	59	id.	di San Martino,	id.
587.	75	id.	di Torre,	id.
588.	67	id.	di Noasca,	id.
589.	20	id.	di Pecco,	id.
590.	20	id.	di Issiglio,	id.
591.	24	id.	di Lagnacco,	id.
592.	52	id.	di Baldissero,	id.
593.	3	id.	di Ingria,	id.
594.	31	id.	di Fiorano,	id.
595.	44	id.	di Strambino,	id.
596.	3	acerdoti	di Yairo,	id.
597.	6	id.	di Barone,	id.

598.	4	individui	di Ronco,	prov. d'Ivrea,
599.	36	id.	di Campo,	id.
600.	18	id.	di Strambinello,	id.
601.	90	id.	di Palazzo,	id.
602.	19	id.	di Settimo-Vittone,	id.
603.	58	id.	di Valprato,	id.
604.	85	id.	di Cuceglio,	id.
605.	13	id.	di San Giovanni,	id.
606.	50	id.	di Vestignè,	id.
607.	40	id.	di Cassinette,	id.
608.	5	id.	di Vidraceo,	id.
609.	20	id.	di Quassolo,	id.
610.	15	id.	di Lessolo,	id.
611.	41	id.	di Traversella,	id.
612.	22	id.	di Valchiusella,	id.
613.	37	id.	di Ciconio,	id.
614.	20	id.	di Quagliuzzo,	id.
615.	78	id.	di Settimo-Rottaro,	id.
616.	6	id.	di Montestrutto,	id.
617.	13	id.	di Trausella,	id.
618.	49	id.	di Rivarolo, parrocchia di S. Michele	
619.	65	id.	id. id. di S. Giacomo	
620.	44	id.	di Vialfrè, provincia d'Ivrea	
621.	31	id.	di Andrate,	id.
622.	107	id.	di Bosconero,	id.
623.	12	id.	di Ceresole,	id.
624.	136	id.	di Lombardore	id.
625.	15	id.	di Payone,	id.
626.	11	id.	di Montanaro,	id.
627.	72	id.	di Feletto,	id.
628.	109	id.	di Rivarolo Arg.	id.

Petizioni tutte identiche a quella avente il numero 570 contro il matrimonio civile.

629. 155 individui di Piverone, provincia d'Ivrea, fanno istanza presso il Senato per la pronta adozione della legge sul matrimonio civile, non che per l'incameramento dei beni ecclesiastici.

PROGETTO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEI NERI.

PRESIDENTE. Il signor guardasigilli ha la parola.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la repressione della tratta dei neri (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 941).

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, che sarà dato alle stampe e quindi distribuito negli uffici.

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE INTORNO AL PEDAGGIO DI SAN MAURO E AD UN MUTUO ALLA DIVISIONE DI ALESSANDRIA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud, relatore della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge intorno al pedaggio di San Mauro.

JACQUEMOUD, relatore, legge la relazione (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 852).

Comme il s'agit d'une loi qui, probablement, ne donnera lieu à aucune contestation, je prierais M. le président de demander au Sénat s'il consent à la discuter immédiatement.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha fatta la proposta di passare immediatamente alla discussione di questa legge, stante la sua natura suscettiva di poca discussione.

Chi intende di approvarla, sorga.

(È approvata.)

La parola è al senatore Colli per la relazione sul progetto di legge per un mutuo a favore della divisione amministrativa di Alessandria.

COLLI, relatore, legge la relazione (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 868).

Se il Senato credesse di accordare il medesimo favore alla legge dell'imprestito per la provincia di Alessandria che ha accordato a quella del pedaggio di San Mauro, farebbe cosa molto opportuna; e credo che, in seguito alle conclusioni della Commissione, la proposta non possa dar luogo a lunga discussione.

PRESIDENTE. La Camera ha udita la proposta fatta dall'onorevole senatore Colli: io la metto in votazione.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

Queste due leggi adunque saranno messe in discussione, esaurito che sia l'ordine del giorno sul progetto di legge per il riordinamento del personale di pubblica sicurezza.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. Darò lettura del relativo progetto di legge, il quale è così concepito (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 847).

GALLI. All'occasione della discussione di uno dei molti progetti di legge sulla polizia o loro modificazioni, mi sovvenngo di aver insistito per una maggiore attività della polizia rurale ed una più pronta applicazione delle contravvenzioni,

perchè infinite sono le lagnanze dei proprietari. Fra i diversi progetti di legge havvene uno che credo presentato sotto il Ministero Pinelli, di cui lamentiamo l'immaturo perdita, che portava l'istituzione di procuratori fiscali presso le giudicature mandamentali; io penso che sia questo il miglior mezzo per ottenere più attività; in questo modo vi sarà chi è incaricato di fare le necessarie istanze.

Colla legge in discussione non vedo se sia provvisto menomamente. Si sono aboliti, o per meglio dire, non avranno più luogo i delegati mandamentali, e solo vi saranno i delegati provinciali; quelli anzi faranno delle corse nelle provincie. Una tale disposizione sarà utile per la polizia giudiziaria, ma per quella locale, e massime per la rurale, ciò non basta; si richiede che vi sia particolarmente chi per ragion d'ufficio sia incaricato e faccia le necessarie istanze, e questo è inutile sperarlo dai sindaci che non vogliono rendersi odiosi al proprio paese.

Le contravvenzioni rurali in un territorio alquanto vasto si rianoverano tutti i giorni, ed il sindaco, o qualche membro del Consiglio delegato, dovrebbe sempre recarvisi, ciò che non è nè possibile, nè sperabile.

E frattanto le contravvenzioni restano affastellate nell'ufficio della giudicatura, e non è che molti mesi dopo che queste vengono applicate, cosicchè elleno non fanno il menomo effetto, non servono d'esempio e sono ignorate. A capo poi di molti mesi l'accusato riceve una polizza dall'esattore del demanio pel pagamento della contravvenzione, che la maggior parte delle volte non paga, perchè ottiene una fede di povertà e di nullatenenza, e con quella, che presenta al ricevitore, è ordinariamente dispensato dal pagamento. Questo fa che quasi sempre il delinquente viene a patto colla guardia campestre, e con poche lire si libera dalla contravvenzione maggiore.

Signori, io da 40 anni circa ho sempre fatto parte di Consigli comunali e sempre ho intese le replicate lagnanze dei proprietari; è dunque necessario di portarvi rimedio, massime ora che i fondi rurali pagano forti imposte e che crescono tuttodì le spese provinciali e locali.

A proposito di avere chi ne debba far istanza, mi sovvenngo che nel tempo che ebbi l'onore di esercire le funzioni di vicario, siccome l'ufficio aveva i suoi giudici nelle persone dei suoi assessori e che la giustizia era sommaria per le contravvenzioni, le lagnanze si limitavano alla poca attività delle guardie campestri, che erano in scarso numero a proporzione della vastità del territorio; ma dopo la soppressione degli assessori, delle cui funzioni furono incaricati i giudici di mandamento, non si dava più corso con attività alle contravvenzioni, ed infinite erano le lagnanze ed i ricorsi che l'ufficio quotidianamente riceveva.

Io non saprei vedere una migliore istituzione di quella dei procuratori mandamentali; insomma non saprei perchè non se ne farebbe l'esperimento, tanto più che la spesa non tornerebbe a carico del Governo, ma tutti i comuni di un mandamento in proporzione di popolazione concorrerebbero a formarne lo stipendio; ciò che non sarebbe più di molto aggravio, ed i proprietari per questo oggetto pagherebbero volentieri.

Io non ne faccio la proposizione esplicita, lascio che il signor ministro e la Commissione ne facciano l'aggiunta, se ciò può crederci utile; nel resto le disposizioni della legge essendo favorevoli all'attivazione della polizia in genere, io voterò in favore delle medesime.

PERINATI, ministro dell'interno. L'onorevole proopinante ha fatto delle osservazioni per constatare essenzialmente che

v'ha difetto di polizia locale. Io non posso ammettere anzi tutto quanto egli dice circa alla soppressione che si sia fatta colla nuova legge dei delegati mandamentali, i quali sarebbero chiamati precisamente a dirigere e sorvegliare la polizia locale, giacchè nella nuova legge non è fatta veruna soppressione di questi delegati mandamentali; io ho proposto la variazione dell'articolo di legge del 1848 che li contemplava, e li rendeva obbligatori; ho proposto che sia la loro istituzione resa facoltativa ai comuni quando credessero di aver bisogno di questi speciali impiegati di polizia locale.

Quando i Consigli vedranno che la polizia è troppo trasandata, io credo che più facilmente converranno insieme tra due, tre, ed anche tutti i comuni del mandamento per fare questa nomina di un delegato mandamentale; mentre adesso, essendo la spesa obbligatoria, nascevano contrasti difficili troppo a superare, per cui di delegati mandamentali non se ne poteva istituire quasi nessuno, e siamo al punto che su 508 mandamenti esistenti nello Stato non ci sono che 8 soli delegati mandamentali.

Vegga da ciò il Senato come era necessario si togliesse questo vincolo obbligatorio che il Ministero ha dovuto ravvisare anche poco ragionevole, giacchè non si poteva negare che per alcuni mandamenti sarebbe stato inutile avere questi delegati i quali avrebbero avuto poco da fare. Epperò credo che il Senato converrà meco, come ne ha convenuto la Commissione, che questo articolo di legge, il quale introduce una variazione alla legge del 30 settembre 1848, sia opportuno. Ciò non toglie però che i delegati si possano istituire per volontà propria dei comuni quando saranno persuasi del loro bisogno.

Del resto rimangono i sindaci incaricati della polizia locale in ogni comune.

L'onorevole preopinante ha osservato che i sindaci non faranno niente ed avrebbero bisogno di essere coadiuvati dai procuratori fiscali.

Io ritengo benissimo che i sindaci non useranno tutta quella diligenza che si richiederebbe per questo ramo speciale di servizio pubblico, giacchè sussiste in fatto che è difficile superare quelle ripugnanze che certo s'incontrano da chi vuol fare il suo dovere in queste delicate incumbenze. Tuttavia lo stesso ragionamento che si faceva circa i sindaci che sono locali, si potrà applicare ai procuratori fiscali, perchè anche essi sarebbero trattenuti dai medesimi motivi che trattengono ora i sindaci. Né si potrebbe, attesa la tenuità dello stipendio che si verrebbe a dare a questi procuratori fiscali, non si potrebbe, dico, prenderli di fuori, e così saremmo sempre ridotti alla necessità di avere un individuo locale nelle medesime condizioni in cui sarebbero attualmente i sindaci; dunque parmi che l'istituzione dei procuratori fiscali sarebbe inutile pel servizio della polizia; ed abbiamo in prova di ciò l'esperienza perchè questi procuratori fiscali erano instituiti fin dal tempo delle Costituzioni del 1770, e siccome non parmi siano stati utili pel passato, così credo non sarebbero neanche in avvenire per produrre gli effetti che l'onorevole preopinante si lusinga di ottenere.

Io credo ciò non ostante che la polizia locale debba essere oggetto di considerazioni per parte del Governo, onde introdurre un più attivo servizio; ed ho l'onore di assicurare l'onorevole preopinante che mi sono di ciò preoccupato e che mi propongo appunto di provvedere, per quanto si potrà, a questo oggetto importantissimo, e di presentare un progetto di legge, forse nella prima tornata del Parlamento, per istituire, se possibile, una associazione tra le guardie locali, che si conoscono sotto vari nomi, cioè di campari, agenti,

guardie forestali, servienti comunali e via dicendo, onde vedere se con questo mezzo si potesse ottenere, senza grave spesa, un servizio combinato di sorveglianza, sotto la direzione dei delegati mandamentali ed anche, nei casi di bisogno, dell'arma dei carabinieri reali, che si trova distribuita in tutti i mandamenti, ed anche in comuni che non sono capoluogo di mandamento.

Credo che in questo modo si potranno ottenere migliori risultati di quelli che otterrebbe l'onorevole senatore colla istituzione dei procuratori fiscali. Accetto in massima pertanto l'idea, la raccomandazione del senatore Galli per migliorare la polizia locale, ma non credo che con procuratori fiscali si possa conseguire questo scopo.

GALLI. Io non ho parlato di delegati che per incidenza; il mio scopo principale era lo stabilimento di questi procuratori fiscali.

Il signor ministro osservò che questa non sarebbe istituzione nuova, e che era portata dalle antiche leggi: questa istituzione probabilmente non era obbligatoria per tutti, perchè non se ne parlava, nè ho mai visto che fosse stabilita; dunque lasciavasi all'arbitrio di ciascuno di accettarla o no.

Farò poi un'altra osservazione, che havvi, cioè, differenza fra il sindaco che sta nel proprio alloggio ed il procuratore fiscale che starebbe nella sede della giudicatura; in conseguenza il paragone non è esatto. Del resto mi rimetto a quello che il ministro farà perchè cessino le giuste lagnanze che sorgono.

PRESIDENTE. Se non vi ha più chi chiegga la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di dar lettura dell'articolo 1:

« Art. 1. L'amministrazione di pubblica sicurezza posta, a termini delle leggi, sotto la dipendenza immediata del ministro segretario di Stato per gli affari interni, rimane affidata sotto la responsabilità del medesimo in ogni divisione amministrativa agli intendenti generali, in ciascuna provincia agli intendenti e nei comuni ai sindaci.

« Sono però conservati nelle città e provincie di Torino e Genova i questori ed assessori nei modi ed a seconda della legge 30 settembre 1848, coadiuvati da speciali applicati. »

(È approvato.)

« Art. 2. Nei capoluoghi di divisione e di provincia sono stabiliti delegati i quali esercitano le funzioni attribuite ai delegati dalla precitata legge sotto la diretta dipendenza degli intendenti, ai cui uffici sono applicati. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sulla richiesta dei singoli comuni o di più comuni che in ciò si accordino, potranno stabilirsi delegati speciali anche nelle città o terre che non sono capoluoghi di divisione e di provincia. Questi delegati avranno gli attributi di cui nella legge 30 settembre 1848, esclusi quelli accennati nell'articolo 14 della medesima.

« In questi casi la spesa è a carico del comune richiedente, e se la richiesta è fatta da più comuni sarà fra essi ripartita in ragione di popolazione. »

DE CARDENAS. Il ripartimento di queste spese in ragione di popolazione non è forse sempre ben razionale, e parrebbe meglio dividerlo in ragione dell'interesse che può avere più un comune che un altro, fra quelli che formano il consorzio; quindi si potrebbe dire: « Se la richiesta è fatta da vari comuni, sarà la spesa tra essi ripartita secondo le loro particolari convenzioni. Nel fare la richiesta si concerteranno fra essi come dividere la spesa. »

DE MARGHERITA, relatore. Il signor senatore De Car-

denas avrebbe preso ad impugnare la disposizione dell'articolo di legge che cade ora in discussione; egli non vorrebbe che nel caso in cui più comuni domandino lo stabilimento di delegati, il ripartimento della spesa si faccia in ragione della popolazione di ciascuno dei comuni richiedenti, ma si bene in ragione del rispettivo maggiore o minore interesse nello stabilimento del delegato.

Certamente la legge in questo ha seguito una via di presunzione, la quale vuole che in quei comuni dove maggiore è la popolazione, meglio si faccia sentire il bisogno di un delegato; ed in questo la legge presente avrebbe corretto la legge antica, quella, cioè, del 1848, in virtù della quale il riparto si sarebbe fatto in ragione di rendita.

Certamente la maggiore o minore rendita non può influire sulla maggiore o minore necessità di un delegato, ma sibbene può e deve per l'ordinario influire sulla necessità di questo delegato la ragione della popolazione, giacché niuno ignora che dove maggiore è la popolazione, con maggior agevolezza succedono inconvenienti, e più di leggieri si manifesta la necessità di stabilire un ufficiale di polizia.

Per correggere la difficoltà che nasce dalla proposta, vale a dire, per antivenire l'obiezione che questa diversità d'interesse non potrebbe essere in generale determinata sopra basi giuste e fisse, proporrebbe il signor senatore preopinante che si desse luogo ad una convenzione fra i diversi comuni. Per verità siffatto accordo non sarebbe di facile riuscita.

D'altra parte la legge non lo esclude; quando i diversi comuni che chiedono lo stabilimento di un delegato andassero intesi fra loro e convenissero su di ciò, io credo che non vi potrebbe per avventura essere difficoltà di dar efficacia alla intelligenza. La legge deve fissare una norma certa, determinata, comune per tutti i casi; questa non può essere presa che dalla rispettiva popolazione dei diversi comuni richiedenti siffatta misura, epperò non potrebbe l'ufficio centrale accettare la modificazione proposta dal signor senatore De Cardenas, e crede più giusto quanto si stabilisce nella legge, vale a dire, che il ripartimento della spesa di un delegato richiesto da più comuni debba farsi secondo le diverse popolazioni dei comuni medesimi, lasciando libero il campo ad un accordo fra di loro, nel quale sarebbe accertato il rispettivo interesse nella spesa ed il rispettivo concorso nella spesa medesima.

DE CARDENAS. Certamente se si trattasse di ripartire la spesa dopo fatta la domanda, converrebbe avere nella legge un modulo, una formola precisa per farne la divisione; nè io sarei per oppormi alla forma di prendere la base dal numero della popolazione; ma la cosa che io avrei voluto proporre sarebbe che nell'atto stesso della domanda i medesimi richiedenti nel concertarsi fossero quelli che fissassero fra essi la proporzione della spesa. Allora di certo la fisserebbero a norma del reciproco maggiore o minore vantaggio che ogni comune avrebbe di avere questo delegato.

Tale è il principio della mia proposizione, sulla quale non insisto, giacché sento esservi contraria la Commissione.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'articolo 3.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. La nomina di tutti i funzionari di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta esclusiva del ministro dell'interno, al quale spetta fare le destinazioni dei delegati e del personale di segreteria. »

DE CARDENAS. Qui domando ancora la parola per una osservazione.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Un delegato nominato sulla richiesta dei comuni o di un comune particolare è nominato dal pubblico. Entra in funzione; questo comune viene poi a cambiare di pensiero ed a non volerlo più mantenere; conserverà egli quest'impiegato un'anzianità? conserverà egli il suo grado? avrà diritto ad una pensione? quale sarà la sua sorte? Dal momento che uno o più comuni cesseranno di volerlo pagare, il suo stipendio cadrà a carico del Ministero in generale, ossia dell'erario, mentre nell'articolo della legge credo che questi delegati sono tutti eguali, formano tutti parte di uno stesso corpo, d'una stessa categoria.

PENNATI, ministro dell'interno. Ella è regola generale che il bilancio su cui cade lo stipendio è quello che paga la giubilazione di quegli impiegati che hanno prestato un tale servizio, per cui si credono meritevoli di pensione di ritiro; epperò se un impiegato di uno o più comuni, come sarebbero appunto i delegati locali o mandamentali, venisse a trovarsi nel caso di meritare la pensione, i comuni stessi vi dovrebbero provvedere in quanto lo esige un principio d'equità, e non una legge apposita, perchè non ne esiste alcuna per le pensioni agli impiegati comunali. Accade già in pratica che gli impiegati comunali, quando hanno raggiunto un dato termine di servizio, solitamente ricevono dai comuni una pensione, o se non una vera pensione, una retribuzione equitativa che ne tien luogo.

DE CARDENAS. Se io aveva fatta quella interpellanza al signor ministro era appunto perchè questi non erano impiegati comunali. Un comune domanda di avere un delegato per la polizia; il Governo prende un impiegato nell'amministrazione di polizia, od accresce il corpo dei delegati, e manda questo delegato di polizia a reggere il posto in quel tal comune. Dopo un mese, dopo un anno o quando occorra, ve ne manda un altro che il comune non sa neanche chi sia; questo figura sempre come pagato dal comune, cioè è il comune che sovviene di che pagarlo; ma è però sempre un impiegato dipendente dal Ministero, nominato dal Ministero senza che il comune ne sappia niente, e non potrà mai rivestire la natura di un impiegato municipale. Questi è un impiegato di una natura diversa, è una specie di natura ibrida fra l'impiegato ministeriale e l'impiegato del comune. La sua sorte dunque quale sarà quando venga a cessare il suo impiego?

È su questo che io domandava spiegazioni al signor ministro.

DE MARSHERITA, relatore. Veramente la legge sulle giubilazioni contempla gli impiegati governativi stipendiati dallo Stato. Questo delegato, il quale sarebbe nominato sull'istanza del comune che ne sente il bisogno, è bensì nominato dal Governo, e per questo rispetto è un impiegato governativo, ma non è stipendiato dal medesimo, bensì dal comune; per conseguenza non potrebbe certamente pretendere dal Governo una pensione di giubilazione perchè non sarebbe contemplato nella legge a questa materia relativa. Egli sembra però indubitato che quando un delegato nominato dal Governo, ma stipendiato dal comune, abbia per un certo tempo esercitata tale funzione a dovere, con lode, con vantaggio del paese, il comune ha una certa obbligazione di dargli un'indennità, la quale al certo sarebbe approvata dagli uffici d'intendenza che hanno incarico di sovrapvedere alle deliberazioni dei comuni.

Se poi quest'impiegato si trova in tal condizione non deve accagionarne che se medesimo, perocchè non può ignorare che accettando cosiffatte funzioni non è impiegato stipendiato dal Governo, epperò non ha diritto a giubilazione.

Egli serve il comune, provvede alla tutela, alla tranquillità del medesimo; quindi, quando egli si trovasse nel caso in cui, dopo di avere esercitato per lungo tempo le sue funzioni, non fosse più in grado di servire ulteriormente e fosse benemerito del comune, certo questo non vorrebbe lasciargli mancare un sussidio; e ciò non per obbligazione, ma per una specie di sentimento il quale potrebbe avere il suo effetto malgrado che si tratti di un corpo amministrato, il quale sotto la tutela dell'ufficio d'intendenza può adempiere non solo ai doveri stretti, ma anche a quelli che sono dipendenti da un sentimento di riconoscenza.

Credo adunque che le osservazioni mosse dal signor senatore De Cardenas non ostino all'accoglimento puro e semplice del presente articolo di legge.

DI CASTAGNETTO. Io per verità non saprei ammettere le spiegazioni date dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

La legge stabilisce che gli impiegati di polizia siano nominati dal Governo per decreto reale, ed io in questo senso voto la legge; ma se fossero gli impiegati di polizia nominati dal comune, io veramente non mi sentirei di votarla, perchè credo che debba la nomina degli ufficiali di polizia concentrarsi tutta nel Governo.

Lo stesso riflesso che si applica alla nomina deve applicarsi alla giubilazione; io credo che se sono nominati dal Governo saranno pagati coi fondi stessi che il Governo destinerà in bilancio a questa categoria, anche col concorso dei comuni, ma che tanto la nomina come la giubilazione partir debba dal Governo, e che il giubilare quest'impiegati non possa essere lasciato in arbitrio delle comunità.

DES AMBROIS. Il signor senatore Castagnetto crede che necessariamente dev'essere giubilato dal Governo l'impiegato perchè è nominato da questo; io debbo fargli presente che non sono questi impiegati soli che presenteranno codesta specie d'anomalia di essere nominati dal Governo senza essere stipendiati da lui; ma vi hanno fin d'ora categorie d'impiegati che il Governo nomina e non stipendia, e la pratica sinora seguita è che questi impiegati non sono ammessi a giubilazione. Questa pratica la credo perfettamente consentanea al diritto, perchè la legge sulle giubilazioni non parla che degli impiegati stipendiati dal Governo.

Non era dunque data facoltà al Governo di ammettere a giubilazione chi non era stipendiato da lui, sarà questa una questione da trattarsi in occasione della revisione della legge sulle giubilazioni, ma non credo che abbia la sua sede nella discussione della legge attuale.

GALLI. Farò osservare che è appunto quello che succede in tutti i comuni cominciando dalla città di Torino. Si danno pensioni ai vecchi impiegati, ai vecchi segretari, al maestro, al cappellano, ecc., e tutti hanno, quando sono giunti ad una certa età che non permette loro di continuare le funzioni, una retribuzione dai comuni, qualche volta vitalizia, qualche volta falloggio, insomma un vantaggio qualunque.

DE CARDENAS. Prego il signor presidente di ottenermi dal Senato la permissione di parlare per la terza volta.

PRESIDENTE. Credo che il Senato non abbia difficoltà...

Varie voci. Parli! parli!

DE CARDENAS. Forse non mi sono spiegato bastantemente chiaro, ma l'articolo 4 dice che: « La nomina di tutti i funzionari di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta esclusiva del ministro dell'interno, al quale spetta di fare le destinazioni dei delegati. »

Abbiamo, credo, quaranta provincie nello Stato: nominando un delegato per ogni provincia, saranno quaranta de-

legati, i quali formeranno il corpo di questo ramo di polizia, corpo nel quale ognuno potrà progredire, perchè avranno anch'essi i loro gradi di avanzamento come lo ha qualunque altro genere d'impiego. Uno, due, dieci comuni domandano d'avere un delegato, il Governo nomina dieci delegati di più, allora ve ne saranno cinquanta; questi cinquanta andranno a paro fra di loro nel progredire, andranno avanti per anzianità, per merito, in una maniera qualunque che fisserà un decreto amministrativo; il Governo cui spetta fare le varie destinazioni ne destinerà uno in una provincia, un altro in un semplice comune; il comune paga quello che è oggi nel suo comune, quello che è nel comune progredisce d'impiego, il Governo lo trasferisce ad una provincia, prende uno degli ultimi nominati e lo colloca in quel comune; e con ciò sono sempre cinquanta gli impiegati che costituiscono il corpo.

Ora, quando un comune venga a non volere più stanziare nel suo bilancio questo genere di spese, non voglia più contribuire al pagamento di un delegato fra i cinquanta impiegati che vi sono, non vi saranno che quarantanove soli che possano essere pagati. Quale sarà allora quello di questi impiegati che il Ministero lascerà di pagare, che licenzierà dal servizio? Sarà forse quello che accidentalmente sta nel comune e che non ci sarà forse che da pochi giorni? Ovvero quello che è stato nominato ad istanza di quel comune e che sarà allora in altro sito, avrà avuto altra destinazione?

Questo era lo spirito della mia interpellanza. È un grado dato dal Governo ad un individuo il quale è pagato dal comune; ma quando il comune cesserà di pagarlo, io domando, quale sarà la sua sorte?

PERINATI, ministro dell'interno. Ho già avuto l'onore di osservare, e si è già anche osservato dall'onorevole senatore Des Ambrois, che quest'impiegati sono comunali o mandamentali se sono chiesti dal mandamento o da uno o più comuni; dunque non può mai cadere a carico del bilancio dello Stato la giubilazione di essi. È un'anomalia, come osservava l'onorevole senatore Des Ambrois, che sia fatta dal Governo la nomina di un impiegato il quale è pagato dal comune; ma questi casi non sono rari nell'amministrazione.

Fino all'emanazione della legge 7 settembre 1848 molti impiegati dei comuni erano nominati dal Governo, come sarebbero il segretario, il catastaro e simili, sebbene fossero tutti pagati dai comuni; abbiamo ancora attualmente le guardie forestali che sono pagate dai comuni e sono nominate dal Governo; eppure nessuno finora ha fatto mai quest'eccezione circa la giubilazione loro a carico dello Stato. È però vero che nel progetto di legge che è stato sottoposto alla Camera dei deputati nel principio dell'attuale Sessione, nell'ultimo articolo, se non mi sbaglio, si era accennato appunto al bisogno di provvedere con legge speciale ad alcuni impiegati che non sono a carico dello Stato, ma bensì delle provincie e delle comunità, perchè il principio di equità vuole che anche gli impiegati comunali, dopo aver prestati lunghi servigi, godano di una giubilazione; ma non c'è legge a questo riguardo, e finora il Governo non ha usato di dare giubilazione a chi non è stato da esso pagato in attività.

L'anomalia poi suaccennata nasce dalla qualità della carica che è affidata a questi delegati, i quali per le funzioni che esercitano debbono dipendere dal Ministero, poichè, sebbene vegliano essenzialmente sulla polizia locale, ha questa però una grande relazione cogli interessi dello Stato. È per ciò che si è stabilito nella legge il principio che questi impiegati dovessero essere nominati dal Governo, al quale non si può contestare un diritto di sorveglianza anche sull'azione degli impiegati dei comuni, quando la medesima interessa lo Stato

e quando involve per conseguenza la responsabilità che pesa sul ministro.

Queste sono le spiegazioni che io sono in grado di dare, e non vedo come si possa insistere sopra una questione che è giudicata in pratica in diversi casi e particolarmente nella amministrazione comunale precedente e posteriore alla legge del 7 ottobre 1848.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Le funzioni attribuite dalla legge 30 settembre 1848 agli apparitori sono disimpegnate da un corpo di guardie di pubblica sicurezza, che sarà organizzato con apposito regolamento approvato per decreto reale.

« I carabinieri veterani sono definitivamente soppressi. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le spese relative al personale ed agli uffici di pubblica sicurezza sono determinate in conformità della unita tabella, e saranno ripartite a carico dell'erario, delle provincie e delle città di Torino e Genova, nelle proporzioni ivi indicate. »

(È approvato.)

« Art. 7. Per l'attivazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire 32,769, in aumento alla categoria LXIV del bilancio dell'interno per lo esercizio 1852. »

(È approvato.)

« Art. 8. È derogato alla legge 30 settembre 1848 nelle parti che sono contrarie alle disposizioni della presente legge. »

(È approvato.)

Potrà passarsi allo scrutinio quando sieno votate le altre due leggi che sono all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL DIRITTO DI PEDAGGIO ESERCITATO DAL COMUNE DI SAN MAURO E PER UN MUTUO A FAVORE DELLA DIVISIONE DI ALESSANDRIA.

PRESIDENTE. La legge riguardante la regolarizzazione del diritto di pedaggio del comune di San Mauro è la seguente (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 852).

Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge. Non chiedendosi la parola, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

(È chiusa la discussione generale.)

« Art. 1. Il comune di San Mauro è autorizzato a riscuotere per un trentennio a cominciare dal 1° luglio 1852 il diritto di pedaggio al porto natante sul fiume Po, da esso attualmente esercitato, sulle basi della tariffa da promulgarsi con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sui redditi del pedaggio lo stesso comune corrisponderà al pubblico demanio l'annualità di lire 25. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nel caso in cui il Governo intendesse rivocare la detta concessione per causa di pubblica utilità prima del termine fissato nell'articolo 1, il comune non avrà diritto ad alcuna indennità. »

(È approvato.)

Viene la legge riguardante l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Alessandria per un prestito di lire 300

mila, la quale è così concepita. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 868.)

È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. È approvata la deliberazione 30 ottobre 1851, con cui il Consiglio divisionale di Alessandria ha votato un prestito di lire 300 mila onde erogarlo nelle spese di apertura e sistemazione del secondo tronco della strada provinciale da Asti ad Ivrea sul territorio della provincia di Asti. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per la restituzione rateata di questo mutuo e pel pagamento dei relativi interessi del medesimo è autorizzata la vincolazione dei bilanci futuri della divisione sino al 1862 inclusivamente. »

(È approvato.)

Si passa ai tre squittinii relativi alle leggi ora votate.

Una voce. Per le due ultime si potrebbe fare un solo squittinio; sono entrambe d'interesse locale.

PRESIDENTE. Vi ha chi propone che per le due ultime leggi si faccia un solo squittinio, trattandosi di interesse locale.

Pongo ai voti questa proposizione.

Una voce. (Interrompendo) A termini del regolamento non si può.

PRESIDENTE. Si comincia a votare sopra la legge di pubblica sicurezza.

Risultamento della votazione:

Votanti	56
Voti favorevoli	54
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio sulla legge pel pedaggio del porto di San Mauro.

Risultamento della votazione:

Votanti	52
Voti favorevoli	52
Voti contrari	0

(È approvato all'unanimità.)

Si passa al terzo squittinio pel mutuo da contrarsi dalla divisione amministrativa d'Alessandria.

Risultamento della votazione:

Votanti	52
Voti favorevoli	52
Voti contrari	0

(È approvato all'unanimità.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA VIGEVANO A MORTARA.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a riprendere il loro posto.

Siccome si può ancora disporre di un'ora utile, perciò ho creduto di poter proporre al Senato di giovarsene per la discussione della legge della ferrovia da Mortara a Vigevano,

la quale non pare debba presentare occasione di una discussione, in quanto che la Commissione non ha fatto altro che proporre l'ammissione pura e semplice del progetto ministeriale.

In conseguenza chiedo il voto del Senato se stima di aggiungere all'ordine del giorno anche la discussione di questa legge.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(È approvato.)

La legge cadente in discussione è del seguente tenore. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 860.)

DI VIGEVANO. Non per oppormi al presente progetto di legge chieggo la parola, ma per fare al ministro delle finanze una semplice domanda.

Vedo assicurato alla compagnia che intraprese l'esecuzione di questa strada l'interesse del 4 1/2 per 100. Certo non vi ha strada ferrata che non sia per intraprendersi se il Governo assicura a chi l'intraprende l'interesse corrispondente a un dipresso a quello del capitale speso. Ma questo metodo ci condurrebbe a fare tutte le strade ferrate quasi a carico dello Stato, perchè vi è assai poca differenza tra il garantire l'interesse e il farle direttamente a spese dello Stato medesimo.

Se il presente metodo può accettarsi per le strade che sono di massimo interesse e che lo Stato forse avrebbe eseguite da sé medesimo, se una società non si fosse offerta di eseguirle, certo non potrebbe adottarsi per le strade di minore importanza.

Non entrerò nella discussione se quella di Vigevano sia nell'una o nell'altra categoria; ho detto dapprima che accettava la legge; desidererei soltanto che il ministro ci faccia noto se per le strade di minor importanza intende adottare lo stesso metodo, o semplicemente favorirle con modi secondari, quali sono quelli coi quali si è favorita la strada ferrata da Torino a Savigliano ed altre simili.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Il Governo adottando il metodo di garantire per alcune strade ferrate l'interesse del 4 1/2 per 100, non ha creduto di adottare un metodo indeclinabile che dovesse poi generalmente applicarsi. Nella fattispecie il Governo ha considerato due cose: primo, che questa ferrovia riesce molto importante per la sua posizione; secondo, che essa è una di quelle che per le circostanze territoriali sono le meno dispendiose di tutte, e in conseguenza il Governo crede che non avrà a sottostare ad alcun sacrificio stante il provento che dovrà dare.

Sarà una strada ferrata tutta in pianura, per la quale non occorrono spese considerevoli.

Per conseguenza io, rispondendo all'onorevole preopinante, dichiaro che il motivo di assicurare l'interesse non è un metodo da cui non intenda mai dipartirsi; è un metodo che può adottarsi secondo le circostanze che si presentano e le condizioni delle strade ferrate, può convenire in un caso e può non convenire in un altro.

Per quello che riguarda la ferrovia di Vigevano il Governo ha creduto che vi fosse duplice convenienza; convenienza per l'importanza della strada e pel minimo costo, convenienza pel provento che ne spera, il quale sarà tale per cui il Governo non soggiacerà a verun sacrificio.

ALFIERI. Nemmeno per mio conto intendo fare opposizione al presente progetto di legge, perocchè la compagnia è rappresentata da nomi, i quali hanno un evidente significato di generosità e di benemeranza.

Solo intendo di fare un'osservazione d'ordine secondario, la quale si riferisce all'articolo 32 del capitolato di concessione,

articolo il quale, se non ha nel caso concreto un'importanza che gli diano conseguenze prevedibili, potrebbe tuttavia come antecedente non essere senza un qualche inconveniente.

Io dichiaro ad ogni modo che quand'anche l'osservazione si ravvisasse fondata, non crederei doverne fare una vera obiezione.

È detto in questo articolo:

« Dopo il periodo di trent'anni potrà il Governo riscattare in ogni tempo la concessione della strada ferrata pagandone il prezzo.

« Per regolare tale prezzo di riscatto si terranno a calcolo gli utili netti devoluti alla società nel corso dei cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto.

« Si dedurranno le due minori annate, e si stabilirà il medio utile netto delle altre tre annate. »

Qui cade l'osservazione. Se è un favore che si è voluto concedere alla società, accordando che per stabilire la media su cinque anni se ne potessero dedurre due altri minori, sarebbe a considerare se le circostanze speciali in cui si trova la costruzione di questa via ferrata la fanno abbisognare di cotale favore; altrimenti io ho visto praticarsi in simili casi e per simili effetti in un modo diverso; ho visto, cioè, che per stabilire la media se ne detraeva l'anno minore e l'anno maggiore e dai tre anni restanti si deduceva la media.

Infatti che cosa potrebbe succedere? potrebbe succedere che i due ultimi anni seguissero un terzo anno che fosse già un anno di scapito per la strada, e quindi si vede con quale danno verrebbe il Governo a poter esercitare il diritto che qui gli è riservato.

Prevedo che mi si potrà rispondere che se il Governo dovesse soggiacere ad una perdita, egli abbandonerà il partito, non farà l'acquisto; ma questa risposta, benchè soddisfacente, non ha tuttavia un valore assoluto, perchè (anche lasciando da parte la strada di cui si tratta), potrebbe presentarsi il caso di una strada ferrata di molto maggior rilievo, la quale fosse conveniente pel pubblico interesse di conservare, quantunque la società che la esercitasse fosse in perdita, e allora il Governo dovrebbe sottostare ad un grave detrimento.

GIULIO. Domando la parola.

ALFIERI. Taluno potrebbe anche oppormi che codesto sacrificio verrebbe fatto in vista di un pubblico beneficio; malgrado ciò non si renderebbe ragione che vi sia convenienza di stabilire un simile metodo di dedurre la media giusta per la quale dovrà operarsi il riscatto.

Mi sta a cuore di ripetere anche una terza volta, a rischio di rendermi fastidioso che io non intendo di fare un'opposizione alla presente legge, perchè la sua importanza non che le conseguenze di questo articolo non sono tali da poter far nascere il timore di questo pericolo e ragionare perciò un grave discapito al Governo.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Il senatore preopinante ha perfettamente ragione quando dice che il metodo generalmente adottato di fissare la media non è quello che fu seguito in questo capitolato; ma qui conviene considerare tutte le condizioni del capitolato, come corrispettive le une delle altre.

È questa una condizione che trova la sua spiegazione in tutti gli altri patti che si sono stipulati colla società, la quale si è incaricata della formazione di questa strada. Il fatto singolare, dirò così, di questa legge, non servirà di norma sicuramente in altre.

GIULIO. L'osservazione che sto per fare non risolve sicu-

ramente tutte le difficoltà che con molta giustizia sono state mosse dal senatore Alfieri; tuttavia mi pare avere qualche valore e potere fino ad un certo punto giustificare la disposizione dell'articolo 32.

Ciò che qui si stipula è propriamente una facoltà che il Governo si riserva di spodestare la società per motivo di utilità pubblica, senza che alla società si conferisca un diritto corrispondente di esigere dal Governo il riscatto dalla società, qualora possa ad essa convenire.

Il Governo adunque, secondo mi pare, ha potuto volere con quest'articolo fino ad un certo punto dare alla società, nel caso che esso Governo creda interesse dello Stato lo spodestarla della sua proprietà, un'indennità del genere di quelle che si sogliono dare, ogni volta che si espropria per motivo di utilità pubblica, al proprietario a fine di coprire non solamente il valore assoluto della cosa di cui esso viene ad essere spodestato, ma ancora ad indennizzarlo del danno che se gli reca, costringendolo a separarsi contro la sua volontà dalla sua proprietà. Ho premesso che non credeva questa osservazione tale da rispondere compiutamente alle obiezioni mosse dal senatore Alfieri, ma essa può sino ad un certo segno giustificare questa specie di favore fatto alla società.

PLEZZA. In risposta a quanto fu significato dal senatore Alfieri dirò che mi pare che si debba osservare che la facoltà di escludere dal computo i due anni di reddito inferiore è una specie di corrispettivo della facoltà lasciata al Governo di scegliere esso i cinque anni sui quali si deve calcolare il reddito, perchè si dice nella prima parte dell'articolo 32: «Dopo il periodo di 30 anni potrà il Governo riscattare in ogni tempo la concessione della strada ferrata, pagandone il prezzo.» Dunque al Governo non è fissata alcuna epoca per il riscatto; in qualsiasi tempo, dopo trascorsi i 30 anni, può dire: voglio riscattare in quest'anno, e con ciò ha la scelta degli anni di cui si deve stabilire il reddito. Per questo motivo mi pare essere equo che siano eliminati solamente i due anni di reddito inferiore.

Si sarà in altre circostanze usato di eliminare l'anno di maggior reddito e l'anno di minor reddito, quando si è fissato il riscatto ad epoca fissa, di modo che nessuna delle parti ha la scelta di tempo su cui calcolare il reddito; ma quando il Governo può scegliere gli anni, è giusto che si eliminino i due minori affinché non scelga cinque anni di reddito cattivo, e poi su questi cinque anni possa ancora scartare il migliore.

ALFIERI. Mi permetterò di replicare due parole solamente per rappresentare al Senato che non credo sia valevole, in termini assoluti, la risposta fatta dal mio amico, il senatore Plezza, in quanto che non è a supporre che il Governo faccia speculazione di volersi assumere il peso dell'esercizio della strada, appunto quando è in completa decadenza, cioè quando per cinque anni essa non ha dato il reddito o forse con grande deficienza il reddito che se ne aspettavano gli interessati; quindi, se ci può essere qualche somiglianza di vero nella sua osservazione, non sono però d'avviso ch'essa

possa bastare a togliere ogni valore all'obiezione da me mossa. Ma contraddirei a quanto ho dichiarato se insistessi maggiormente. Io presi la parola solo perchè non intendeva di lasciar stabilire questo antecedente in modo assoluto. Ma dopo quanto venne accennato dall'onorevole ministro delle finanze, non veggio ragione, anche per questo verso, d'insistere ulteriormente.

MOSCA, relatore. Sebbene non siano state chieste le ragioni per cui si è messa questa condizione alquanto insolita, a me tuttavia sembra che si possa dare ragione di ciò considerando che la somma che si richiede per questa strada non è stata determinata in modo così assoluto, come si è fatto per altre concessioni precedenti, e tra le clausole di questo capitolato vi ha pur questa che qualora le spese della strada eccedessero anche il milione e mezzo, tuttavia la guarentigia è limitata semplicemente a 77,500 lire, le quali corrispondono precisamente all'interesse del 4 1/2 per cento per un milione e mezzo.

Pare a me che questa condizione, la quale non è poi, dirò anche così, tanto a favore del Governo, si possa giustificare fino ad un certo punto, ma non in modo assoluto certamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. La società anonima costituita con atto delli 11 marzo 1852, rogato Dondena, ed approvata con regio decreto delli 16 successivo mese di aprile, è autorizzata a divenire alla costruzione di un tronco di strada ferrata, che partendo dalla città di Mortara metta a quella di Vigevano. »

(È approvato.)

« Art. 2. La stessa società è e rimane concessionaria di tale strada sotto la esatta osservanza delle clausole e condizioni del capitolato annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e quello delle finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, della esecuzione della presente legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli atti del Governo. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio.

Risultato della votazione:

Volanti	53
Voti favorevoli	51
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Invito il Senato per la seduta pubblica di domani alle ore due: l'ordine del giorno è la discussione della legge sulla ferrovia da Torino a Novara.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione sul progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Novara — Osservazioni del presidente sull'ordine della discussione — Osservazioni del senatore Jacquemoud in appoggio del progetto ministeriale — Discorso del ministro dei lavori pubblici — Presentazione di cinque progetti di legge: 1° Spesa straordinaria per la demolizione dell'avancorpo del palazzo ducale di Genova; 2° Spesa straordinaria per riparazioni ai fabbricati della polveriera di Borgo Dora; 3° Sul contratto civile del matrimonio; 4° Stabilimento di una linea telegrafica da Torino al confine francese per Ciamberti; 5° Concessione della strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore — Seguito della discussione sulla legge suindicata — Contro osservazioni del senatore Plezza, relatore — Schiurimenti del ministro dell'interno — Emendamento dell'ufficio centrale all'articolo 57 del capitolato di concessione — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici, e dei senatori Giulio, e Plezza, relatore — Reiezione di questo emendamento e di quello all'articolo 19 dello statuto della società anonima — Emendamento dell'ufficio centrale all'articolo 60 del capitolato di concessione — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici, e del ministro dell'interno — Considerazioni dei senatori Plezza, relatore, e Giulio — Reiezione dell'emendamento — Emendamento all'articolo 17 dello statuto della società anonima — Parla contro il ministro dei lavori pubblici, ed in favore il senatore Plezza, relatore — Reiezione del medesimo — Chiusura della discussione generale — Relazione sul progetto di legge per riordinamento delle contribuzioni prediali in Sardegna — Incidente sulla medesima.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA TORINO A NOVARA.

PRESIDENTE. Io debbo dichiarare aperta la discussione sul progetto di legge che è posto all'ordine del giorno. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 790.) Ciò facendo però debbo pregare la Camera a voler fermare la sua attenzione sopra una condizione tutta speciale della presente discussione. Dipende questa dai vari emendamenti che la Commissione ha stimato di dover fare sia nel capitolato di concessione, sia nello statuto sociale, i quali fanno parte essenziale della legge che in alcuni suoi articoli si riferisce ora all'uno ora all'altro.

L'esempio della discussione fattasi in altre leggi simili non permette che il capitolato e lo statuto sociale tutto intero si espongano a votazione.

Per l'ordine della discussione è necessario che quegli articoli, sui quali versano gli appunti della Commissione, o quegli altri su cui possa cadere qualche appunto di qualche senatore che stimi di farne oggetto speciale di emendamento o proposizione, siano sottoposti al giudizio del Senato prima che la legge sia votata, perchè se la legge fosse votata sarebbe necessariamente votato anche il capitolato e lo statuto sociale nominato negli articoli di essa.

Ciò posto, io crederei di dover assoggettare a preventiva

discussione tutti quegli articoli che la Commissione ha stimato di colpire colle sue osservazioni.

Siccome però questi emendamenti alcuni si riferiscono a materie di grande importanza, ed altri sono di minore, perchè semplicemente di forma o dizione, io crederei che il Senato procederebbe con molta circospezione qualora in materia di tanta gravità volesse incominciare la sua discussione da quegli emendamenti, i quali toccano veramente la sostanza della legge. Questi emendamenti possono ridursi veramente a tre, vale a dire a quello in cui si parla della linea telegrafica, a quello in cui si parla del numero dei voti che sono attribuiti agli azionarii, ed a quello infine in cui si parla del prolungamento possibile della via ferrata sino ai confini del regno Lombardo-Veneto.

Qualora questi articoli diano luogo all'approvazione dei vari emendamenti, allora il Senato avrà anche campo ad esaminare tutti gli altri meno importanti, in quanto che se la legge deve rifare la sua via, deve di nuovo essere presentata all'altra Camera, tanto vale che sia anche presentata con quelli di minor importanza; ma se non stima di dar passo a quegli emendamenti, allora sicuramente il Senato nella sua prudenza dovrebbe rinunciare alla discussione degli altri.

Io dunque prego gli oratori che intendono prendere parte a questa discussione di voler tener presente questa circostanza.

PLEZZA, relatore. L'ufficio centrale stesso avrebbe tralasciato alcuni emendamenti di pura forma, se non si fosse creduto nella necessità di emendare alcuni articoli che trattano di argomenti gravi. Esso ha pensato che, siccome la legge dovrebbe essere rimandata anche per un solo articolo,

perciò, dovendo ciò accadere, sia conveniente ridurre a perfezione maggiore anche gli altri.

PRESIDENTE. Invito adunque gli oratori che vogliono parlare a chiedere la parola.

JACQUEMOUD. Messieurs, je crois qu'il est extrêmement avantageux à l'Etat, non-seulement sous le rapport économique, mais encore au point de vue politique, d'exécuter promptement notre réseau de chemins de fer. Les différentes provinces du royaume n'ayant pas les mêmes mœurs, la même langue et les mêmes genres de produits, il importe de faciliter autant qu'il est possible leurs rapports entre elles par un système de voies ferrées bien coordonné. Outre le développement qui en résultera pour le commerce intérieur, c'est le moyen le plus efficace de cimenter les liens politiques des différentes parties du royaume et d'augmenter cette union qui fait la force des Etats.

Personne ne conteste l'utilité et l'importance du chemin de fer de Turin à Novare en passant par Verceil. Je m'en réfère à cet égard aux motifs développés dans le rapport de la Commission. Je vois que ce chemin devra être achevé dans trente mois, à un prix modéré, c'est-à-dire, en moyenne, à 160,000 francs par kilomètre; qu'on traite avec une compagnie dont la solvabilité et la moralité sont connues; qu'on a réservé au Gouvernement la surveillance pour la bonne exécution des travaux et la réception du matériel mobile; que le chemin de fer traversera des contrées fertiles et peuplées, et qu'il offre des chances de bénéfices pour les actionnaires: d'où je conclus que le trésor aura peu et peut-être point de sacrifices à faire pour l'exécution de cette ligne.

La réunion de ces conditions essentielles me suffit, et quoique les amendements proposés par la Commission puissent avoir de la valeur, je n'hésiterai pas à sacrifier des améliorations de détail, pour ne pas retarder les travaux d'une année, et peut-être exposer l'exécution de ce chemin de fer. J'ignore si les amendements qui modifient les bases des cahiers des charges seraient acceptés par les actionnaires; cependant, en raisonnant même dans cette supposition, je dis qu'il ne faut pas les apprécier d'une manière absolue, mais qu'on doit surtout les envisager par rapport aux conséquences que les modifications proposées pourraient avoir.

Je n'entrerai pas dans le fond de cette appréciation technique, elle est plus spécialement de la compétence de M. le ministre des travaux publics; mais j'ai la conviction que l'adoption d'un seul amendement retarderait nécessairement les travaux d'une année, puisque nous sommes à la fin de la Session parlementaire. Ce retard est, à mes yeux, un résultat très-funeste, et qui sait s'il ne compromettrait pas la construction du chemin de fer? En effet, messieurs, on n'est pas assuré que les capitalistes consentiront à garder leur argent en réserve pendant un aussi long intervalle. Une compagnie qui se présente pour faire une soumission doit avoir pris d'avance des arrangements, qui ne peuvent rester en suspens pendant plusieurs mois. Quand ces capitaux auront pris une autre direction il ne sera peut-être pas aussi facile qu'on le croit de les réunir pour ce même objet.

Ainsi il s'agit bien moins de juger le mérite intrinsèque des amendements de la Commission, que de les comparer avec les inconvénients certains et irrécusables que je viens de signaler; ils me paraissent tellement graves, tellement funestes, que je n'hésite pas à repousser les amendements de la Commission, et à voter l'adoption pure et simple du projet de loi, ainsi que les chapitres du statut, et le cahier des charges qui s'y rapportent.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALROCAPA, ministro dei lavori pubblici. Siccome ha osservato il signor presidente del Senato, degli emendamenti proposti dalla Commissione alcuni pochi sono essenziali, alcuni sono di lieve importanza.

Quando si discuterà ciascuno dei medesimi io esporrò i motivi per cui il Ministero non può assolutamente accettarli, e farò vedere che si comprometterebbe l'esecuzione dell'opera col sistema dalla Commissione suggerito. Io non contesterò anzitutto che non si possa quando che sia costruire una strada da Torino a Novara, credo anzi quest'impresa così vantaggiosa, che tosto o tardi verrà l'opportunità e si troveranno i mezzi per costruirla; ma intanto ritengo che il sistema di concessione proposto dal Governo, le trattative da esso iniziate rimarrebbero assolutamente senza effetto se si adottassero quei cambiamenti essenziali che sono stati consigliati dalla Commissione.

Quanto a quegli altri emendamenti riconosciuti dal signor presidente, e spero parimenti da tutto il Senato, come di poca rilevanza, confido che non daranno luogo a sospendere l'adozione definitiva della legge, e così l'eseguimento dell'opera, mentre parmi d'essere in grado di provare ch'essi ad altro sostanzialmente non tendono che a migliorare la materiale redazione del progetto di legge, senza punto alterarne lo spirito, nè modificare il sistema di concessione che il Governo intenderebbe adottare per quest'impresa.

Affine però di mettere in chiaro alcuni punti della questione, mi farò ad esaminare i principali difetti di cui si accagiona il sistema sostenuto dal Ministero.

Nel suo rapporto l'onorevole signor Plezza dice che: « Il Senato è chiamato a dare la sua approvazione ad una società futura, la quale realmente oggi non si è ancora costituita, e nell'interesse della quale ciò non ostante il Governo ha già stabilito col signor Brassey il contratto d'appalto. »

A questo riguardo farò presente esser vero che la società non è ancora definitivamente costituita in quanto che rimarrebbe tuttora a coprirsi una parte del capitale richiesto per l'impresa, ma sta di fatto che i principali elementi di questa società già esistono, composti quali sono del Governo, dell'impresario, dei comuni interessati e dei particolari che già sottoscrissero azioni. Da questi elementi sarà somministrato tutto il capitale occorrente, sicchè può sino ad un certo punto sostenersi esservi realmente una società, benchè non definitivamente costituita; ma siccome entra a far parte di essa il Governo qual principale azionista, così è necessario che una legge intervenga ad autorizzarlo, motivo per cui la società non potrebbe essere regolarmente costituita che mediante una legge. Ma non per questo il Governo poteva fare a meno di convenire anticipatamente col signor Brassey un preliminare di concessione subordinato però sempre all'approvazione dei poteri dello Stato.

Quando si consideri che quest'impresa fu hasata sulla partecipazione in essa del signor Brassey per una somma di 4 milioni, è evidente che si dovette trattare col medesimo delle condizioni tutte mediante cui si assumeva l'impresa entrando in società col Governo per un quarto del capitale richiesto alla sua esecuzione.

Questa maniera di contratto il signor relatore teme che possa esporre il Governo ad un troppo grave carico, perchè a suo credere non escluderebbe l'eventualità che sia lo Stato chiamato a fornire una parte del capitale maggiore di quella calcolata.

A ciò io osserverò che il Governo ha bensì diviso di star garante per la metà del capitale, ma ha chiamato a concorso ed a suo sussidio i comuni e corpi morali interessati

all'opera, i quali corrisposero al suo invito come ha riconosciuto lo stesso signor relatore.

I documenti che sono stati presentati alla Commissione l'hanno convinta che una quota di capitale in lire 3,800,000 circa sarà fornita dai comuni e corpi suddetti, la tutela dei cui interessi affidata all'onorevole ministro dell'interno garantisce che questo concorso non sarà fittizio, ma reale.

Il signor Brassey concorre con 4,000,000 di franchi che sommano coi predetti a 7,800,000 franchi; eranvi offerte private per altri tre milioni e mezzo circa, sicchè il Governo non parteciperebbe ad un dispendio che per tre milioni e mezzo. Se non che si muove il dubbio se i privati sottoscrittori a ciò invitati rinnoveranno la loro prima offerta, perchè si è dovuto modificare per impreviste circostanze l'iniziata organizzazione della società, appropriandosi il Governo gli statuti per presentarli con lievi modificazioni al Parlamento, come altresì perchè l'impresa sembrando assicurata non sia più necessario il loro concorso.

A questo dubbio parmi si opponga anzi tutto la prospettiva dell'utile che presenta l'impresa considerata anche come speculazione, e le spiegazioni che sono per dare spero potranno tranquillare il Senato e convincerlo che se havvi un'impresa la quale presenti evidente prospettiva di una notevole utilità, la è appunto questa.

Io ritengo che il concorso dei privati non fu solamente determinato, come suppone il signor relatore, dal desiderio di avere la strada, il qual desiderio, dice egli, cesserà, o almeno sarà soddisfatto, quando il Governo s'impegna a concorrere per la somma che manca, ma esso sarà a mio avviso provocato dall'utile vero e reale che promette l'impresa, e quindi io non credo punto che il Governo sia per trovarsi costretto di addossarsi una gran parte del capitale, il che d'altronde non mi sembrerebbe un grave disappunto, poichè esso ne avrebbe anche compensi assai larghi.

Questo concorso dei privati poi si otterrà tanto più facilmente quando al Parlamento piaccia, come propone il progetto di legge, assegnare un fondo col quale il Governo possa dal suo canto spingere innanzi l'impresa senza essere costretto a gettare sulla piazza le sue azioni prima che la strada si compia.

Uno degli altri appunti fatti dal relatore sulla partecipazione del Governo nell'impresa si è che negli statuti della società non venne sufficientemente provveduto alla sua rappresentanza ed alla tutela de' suoi interessi, nelle assemblee che rappresentano la società.

Questo difetto, secondo il modo di vedere della Commissione, dipende dall'aver limitato a 25 il maggior numero di voti a cui può dar diritto un numero qualunque d'azioni possedute da una sola persona, quale sarebbe il Governo.

Ma qui io prego il Senato di distinguere due parti essenzialmente diverse di questa concessione: la prima riguarda la costruzione della strada, e questa è la parte più delicata, più importante, e da cui essenzialmente dipende la buona riuscita dell'intera impresa; l'altra quella che riflette l'esercizio.

Ora, nella prima parte chi ha maggior preponderanza? Chi ne è, per così dire, l'arbitro? È il Governo, perchè appunto ad esso si è riservata un'assoluta ingerenza durante l'esecuzione dei lavori. Questa non dipende che da lui, mentre lo Statuto non accorda alla società se non il diritto di mandare un commissario, il quale, senza punto ingerirsi della condotta dei lavori, senza dar ordini od avere relazioni dirette coll'appaltatore, non potrà che consigliare l'amministrazione superiore, farle presente quelle avvertenze, darle quei suggerimenti che

egli reputasse più opportuni all'andamento migliore dell'impresa.

Il Governo ha dunque libertà piena, egli tratta cogli appaltatori per mezzo de' suoi agenti, fa sopravvegliare all'esecuzione delle opere, in guisa da assicurarsi ch'esse siano condotte regolarmente e colla dovuta sollecitudine. E questa sua ingerenza, non dirò solo principale, ma esclusiva, non si limita soltanto alla costruzione materiale della strada, ma si estende a tutte le parti che vi hanno rapporto e da cui dipende il più o men buono esercizio, cioè a tutto il materiale fisso e mobile.

Ora, quando si è assicurata una buona costruzione della strada, quando si è certi di avere un materiale fisso e mobile bene appropriato ad un regolare esercizio, si è ottenuto certamente lo scopo principalissimo e da tutti desiderato.

Veniamo ora alla seconda parte, quella dell'amministrazione dell'esercizio: tale amministrazione non è poi tanto complicata quando è bene avviato l'esercizio. Non v'ha dubbio che il regolare l'esercizio di una strada ferrata è affare di molto rilievo, essenzialmente per la scelta di persone esperte nell'amministrazione e nella contabilità, di uomini tecnici meritevoli di confidenza per sapere e per onestà; ma per quanto riflette la gestione economica dell'impresa io ritengo che sia stata riservata negli statuti sufficiente ingerenza al Governo.

Il signor relatore teme che il Governo non sia sufficientemente rappresentato nell'assemblea per ciò che egli, quantunque abbia un numero grandissimo di azioni, non vi avrà che pochi voti. Ma esso non ha osservato che, fintantochè il Governo tiene un gran numero d'azioni, per esempio la metà delle medesime, come crede la Commissione (ciò che io contesto per i motivi che dirò poi), esso avrà dunque sedici mila azioni, e la nomina per parte sua di un rappresentante ogni due mila azioni; e così in tutto, esso avrà otto rappresentanti. Ora il Consiglio di amministrazione si compone di sedici membri, e la metà di essi rappresenterà gli interessi del Governo. Ma siccome il mandato di questo Consiglio sarà essenzialmente diretto a regolare nel miglior modo l'esercizio della strada, non è a credere che eleggerà a membri individui che sieno per contrastare il Governo, cioè per fargli una sistematica opposizione; del resto basterebbe che uno solo di questi membri fosse consenziente con quelli del Governo per assicurare a questo la maggioranza nelle deliberazioni.

Se non che è a supporre che avendo tutti questi amministratori lo stesso mandato, quello cioè di promuovere il miglior andamento dell'impresa ed assicurarne l'esito, saranno facilmente d'accordo tra loro sui mezzi di conseguire questo scopo. Io non saprei veder ragione per cui gli individui che saranno destinati a rappresentare questa società, oltre quelli delegati dal Governo, non debbano procurare a se stessi il miglior utile dei capitali che hanno impiegato nell'impresa da essi diretta.

Io credo che il Governo farà in quest'amministrazione, in questa società, proposizioni giuste e ragionevoli, cercherà di condurre le cose pel miglior utile pubblico, e promuovendo quest'utile otterrà senza dubbio il maggior profitto dell'impresa.

Adunque non vedo che sia a temersi, che nella direzione dell'esercizio della strada, quand'anche il Governo tenga il principal numero di azioni, avendo la metà dei rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione non sia sufficientemente garantito de' suoi interessi.

Si fa anche gran caso di ciò che l'appaltatore, concorrendo per un quarto delle azioni, potrà procurarsi una grandissima

rappresentanza, usando il poco delicato procedere di cedere fittiziamente azioni a varie persone per procurarsi in tal modo molti voti all'assemblea generale, spediendo questo da cui rifuggirebbe la troppo nota lealtà e delicatezza di una pubblica amministrazione: ma in verità io non so darvi ragione del pericolo che, anche ammesso tale supposto, potrebbero correre gl'interessi del Governo.

Diffatti, finita la strada, quale sarà la condizione del signor Brassey? Egli sarà proprietario di molte azioni, perchè grande capitalista come potrebbero esserlo molti altri; ma il suo carattere di appaltatore sarà cessato.

Io non nego che la soverchia sua influenza sarebbe perniziosa se potesse averla durante la costruzione della strada; ma in questo intervallo di tempo egli dipende, ed è soggetto assolutamente alla sorveglianza del Governo: compiuta poi la costruzione e la provvista di tutto il materiale mobile e fisso, che si reputa necessario pel lodevole esercizio della strada, egli si troverà nella stessa condizione degli altri azionisti. Che interesse speciale avrà allora l'appaltatore? Quello che hanno tutti gli altri azionisti, di fare cioè che l'entrata sia maggiore, e che le azioni si mantengano ad alto prezzo.

Aggiungerò di più, che un uomo come il signor Brassey avrà forse maggiori mezzi di tenere in credito le sue azioni, sia per la sua grande abitudine in queste imprese, che per la molta sua pratica nel commercio di questi titoli e per la facilità somma di esitare queste azioni sul mercato di Londra, attese le grandi sue relazioni coi principali banchieri inglesi a cui esso è associato nelle grandi imprese assunte in Francia e nell'Inghilterra medesima e recentemente in Spagna.

Io credo dunque che, supposto eziandio che l'appaltatore venga ad avere un gran numero di azioni, ciò non trarrà seco alcun inconveniente pregiudizievole agli interessi dello Stato.

Parlando poi della rappresentanza nell'assemblea generale, avvertirò che cotale assemblee si consultano assai di rado. L'andamento ordinario delle società, quello che costituisce la vera amministrazione, è interamente nelle mani del Consiglio d'amministrazione. Questo è incaricato di ogni cosa, in esso il Governo avrà, come si è detto, quasi sempre la maggioranza, se avrà un gran numero di azioni, se poi non riterrà più azioni e quindi cesserà dall'aver diretto interesse nell'amministrazione, conserverà pur sempre il diritto di fare intervenire un suo commissario alle sedute del Consiglio e nelle assemblee.

Quanto all'inconveniente che si allega del gran numero di votanti, quando basti a dar diritto a voto un piccolo numero d'azioni, io noterò che esso non esiste, poichè quelli che hanno poche azioni saranno piuttosto del partito del Governo, giacchè la confidenza nell'amministrazione governativa, bisogna pur dirlo, è sempre maggiore che in quella di una società privata, e quindi essi saranno d'accordo col Governo nel procurare che la strada prosperi, mediante una buona amministrazione.

Io troverei poi una grande contraddizione nel temere che queste azioni non si diffondano abbastanza nel pubblico e che per conseguenza non si trovi a vendere la quarta parte di quelle che dovrebbero in tal caso restare a carico dello Stato, e nel voler in pari tempo restringere le disposizioni degli statuti, in modo che non possano aver voto che i proprietari di 32 azioni, almeno cioè coloro che v'impiegherebbero il capitale abbastanza notevole di 16,000 lire.

Così facendo parmi che, se sarà scarso il numero di coloro che hanno mezzi per comperare le 32 azioni, sarà pure diminuito il numero di quegli altri che potendo acquistarne un

numero minore, solo lo farebbero allettati dalla facoltà d'intervenire alle assemblee e di esporvi le proprie ragioni.

Io invocherò la giornaliera pratica in simili materie: il numero di azioni richiesto per dar voto nelle assemblee di società è svariatissimo: per esempio, in Francia negli statuti di società concessionarie di strade ferrate questo numero è ora di 5, talvolta di 10, di 20, e persino di 40 azioni. Io ho esaminato gli statuti di alcune di dette società, e li ho raffrontati colle condizioni di prosperità, di facile concorso di capitali, e vidi che quando si trattava d'impresе di un esito sicuro, si esigeva un gran numero d'azioni per dar diritto a voto; e questo è evidente, perchè non vi era bisogno di allettare con tal mezzo gli speculatori, i capitali accorrendo in copia, ed i promotori dell'impresa avendo interesse di tenere per sé una gran massa d'azioni. Viceversa in quelle società che avevano minor prospettiva di vantaggi, in quelle società, ove i primi fondatori non erano così ricchi, ed i capitali così abbondanti da sperare di sopperire all'impresa senza un gran concorso del pubblico, si conferiva il diritto di votare al possessore di un piccolissimo numero di azioni.

Ora, in un'impresa quale quella di cui si tratta, il numero di 5 azioni per dar voto sembrami essere la misura più adeguata e conveniente.

Dirò finalmente poche cose sulla bontà reale dell'impresa, la quale mi pare un argomento assai importante, e di cui però non veggio essersi fatto bastante caso dalla Commissione.

Il Ministero nella sua relazione presentando anticipatamente alcuni calcoli sulle condizioni economiche dell'impresa, ne ha dimostrato i notevoli vantaggi sia diretti che indiretti.

Il risultamento di questi calcoli è contestato dal signor relatore, perchè, secondo lui, non è a credersi che i concorrenti saranno in sul principio allettati da questa speranza di un buon prodotto. Ma veramente, quali pur siano i calcoli del Ministero, per entrare in questa sentenza tutta opposta, sarebbe stato desiderabile che si fossero contrapposti altri calcoli; io so che i calcoli del Ministero si dissero esagerati, benchè non presentassero certamente risultamenti eccessivi, non promettendo che un provento del 6 1/4, o 6 1/2 per cento, quale però nell'attuale condizione economica del paese è un interesse assai notevole.

Questi calcoli però io non li credo punto esagerati, quali da taluno si ravvisano, perchè nel valutare i prodotti delle strade ferrate siamo passati da un estremo all'altro. Quando si intrapresero in Europa le prime strade ferrate, si credeva generalmente che queste fossero una California, un Eldorado, che dovessero cioè dare immensi proventi: e da questa falsa supposizione ne vennero due inconvenienti, primo cioè l'impiego di una quantità di capitali in molte speculazioni di questo genere, che non potevano assolutamente riuscire, perchè non avevano fondamento, o non riunivano sicuri elementi per dare un prodotto sufficiente; quindi lo scredito e la crisi; il secondo fu che, sperandosi un assai grande prodotto, si largheggiò nelle spese, ed in generale le prime strade ferrate furono costruite su basi così dispendiose, da rendere impossibile il ricavarne un frutto adeguato.

Mancate dunque queste male avviate imprese, si cominciò a dire in generale che le strade ferrate non sono una buona speculazione in fatto d'interesse; che non possono cioè dare un buon frutto. Ma, bisogna ripeterlo, tutto dipendeva dal capitale impiegato che fu troppo forte. Ed è su ciò che faccio fondamento, principalmente per dimostrare che è accertata la riuscita della nostra impresa, anche nel rispetto dell'utilità diretta, attesa la tenuità relativa del capitale che vi si deve impiegare.

In Francia le strade ferrate, generalmente parlando, se si eccettuano le cinque o sei principali che hanno movimenti esorbitanti, è pur vero che non danno alcun prodotto od almeno quello che se ne ricava, quantunque crescente, è pur sempre insufficiente a compensare adeguatamente il capitale impiegato. Ma, o signori, conviene che avvertiate che in Francia la media dell'importare delle strade ferrate oltrepassa le 400,000 lire per chilometro di strada. Ora egli è evidente che a fronte di tale spesa il prodotto non potrà essere proporzionale al capitale impiegato. Le stesse strade fatte in Inghilterra costarono immensamente da principio, anzi la maggior parte delle medesime costò ventimila lire sterline il chilometro. Era evidente che così diveniva difficile di avere un grande prodotto; questa cosa era sentita in Francia come per tutto altrove, ma veramente un provvedimento decisivo, uno studio in questo rapporto non fu mai fatto abbastanza maturamente.

Luigi Napoleone, poco dopo il 2 dicembre, dando anche in questo una prova di quel singolare accorgimento che ha nelle cose amministrative, istituiva una Commissione composta degli uomini più distinti della Francia per questo rispetto, incaricati di esaminare se veramente non si poteva adottare un sistema più economico di strade ferrate, ben comprendendo che l'unico modo di diffonderle sempre più e di chiamare in concorso i capitali privati era appunto quello di limitare la spesa. I risultamenti degli studi di questa Commissione sono stati pubblicati da poco tempo. Mi permetta la Camera che io nefaccia un brevissimo cenno, perchè credo che avranno qualche relazione col caso nostro.

Questa Commissione dopo aver distinto in varie parti gli elementi da cui si deduce la spesa di una strada ferrata, aver fatto ragione alle parti costanti ed alle parti variabili, avere riconosciuto che la cosa più necessaria era di limitarsi a strade che fossero ad un solo binario, avere sentito che si doveva rinunciare alle opere grandiose, avere ammesso che si doveva, dopo il progresso fatto nella costruzione delle locomotive, consentire pendenze alquanto forti e maggiori di quelle che erano state rese comuni finora; e finalmente dopo altre considerazioni tecniche ed economiche, ha diviso le strade ferrate in tre classi:

Nella prima classe delle quali ha comprese quelle (che è la prima ipotesi della Commissione) che, essendo sempre ad una via sola, corrono sopra un terreno facile ed in proprietà fondiaria di poco valore: e mettendo insieme tutti gli elementi che compongono il costo di una strada ferrata, aggiungendovi tutto il materiale fisso e mobile, tenendo conto insomma di tutto ciò che è necessario per mettere le strade in istato di esercizio, ha trovato che si poteva costruire un chilometro di buona strada con 140,000 lire.

Per la seconda classe, considerando una difficoltà media dei lavori e un medio prezzo dei terreni, ha trovato che si poteva un chilometro di strada ferrata costruire in Francia con 200,000 lire.

Per la terza classe, cioè per le strade costrutte in suolo di massima difficoltà e di grandissimo costo dei terreni ha trovato che le strade avrebbero importato 260,000 lire.

Vede il Senato facilmente che questi risultamenti danno per media 200,000 lire, e così meno della metà di quello che le strade hanno effettivamente costato finora in Francia.

Dunque, se noi staremo in questi limiti d'economia, avremo per lo meno il doppio di interesse che hanno le strade ferrate in Francia, supponendo un movimento medio eguale; e non credo che si possa trovar ciò esagerato veduto il ricco e popoloso paese che è attraversato dalla nostra linea; veduto

che si parte da una capitale come Torino; veduto che si arriva a Vercelli, a Novara; vedute le influenze laterali; veduta la prospettiva di poter anche andare a congiungersi colle ferrovie Lombarde, in guisa che se la nostra strada non istarà al pari delle più frequentate e delle più produttive della Francia, starà almeno al pari colla media di tutte le strade francesi. Ora è su questa base che trovansi fondati i calcoli del Ministero.

E qui vi prego di osservare che, malgrado che noi non siamo punto nella circostanza della prima ipotesi ammessa dalla Commissione francese, perchè certamente non siamo nè sul terreno estremamente facile, nè sul terreno di pochissimo valore per le proprietà fondiarie; malgrado questo, tutta la nostra strada non arriva a costare 160,000 lire, cioè non molto più di quell'infimo prezzo a cui furono valutate le strade ferrate della Commissione francese; la quale dice: « Se costruirete strade su queste norme che io suggerisco, allora ricaverete un interesse vantaggioso dei capitali che vi avrete impiegati. » Ed io osservando che il prodotto di una strada ferrata dipende dalle condizioni economiche e politiche del paese, e non punto dal costo della strada, concluderò che adottando il proposto economico sistema avremo non solamente un buono, ma un eccellente impiego dei capitali delle strade ferrate.

Io non veggo dunque perchè i calcoli fatti da me su questo principio, e fondati sulla supposizione che la nostra strada, a malgrado del ricco e popolato paese che percorre, non dia che il 60 per cento del prodotto medio che danno le strade francesi; non veggo, dico, perchè si debba temere che i capitali non trovino buon impiego, e non capisco come questa verità, la quale per sé è evidente, non abbia da venire a cognizione del pubblico, e non abbia da allettare in conseguenza gli speculatori a comprare le azioni; nè veggo perchè, quando anche questo concorso da principio non si manifestasse, si debba temere che il Governo s'impegni in un triste affare restando proprietario di un troppo grande numero di azioni.

Accennate queste cose, farò considerare d'altra parte l'importanza somma d'intraprendere questa strada quanto più presto si possa, quando si vogliano condurre i lavori con qualche energia anche nell'inverno: il che otterremo solo se cominceremo attualmente e procederemo tosto alle espropriazioni, e a tutti quegli altri allestimenti e provvedimenti che sono necessariamente lenti, ma necessari per ispingere poi i lavori con molta energia; altrimenti operando dovremo contare d'aver perduto un anno.

Nel discutere parzialmente le modificazioni proposte, dirò che io non vedrei solamente in esse l'occasione di un lungo ritardo, ma vedrei veramente compromessa l'intrapresa, per quanto almeno giova la combinazione fatta dal Governo, senza voler negare che si possano fare in seguito altre combinazioni con altri intraprenditori, e altre società, e che la strada non abbia ad essere fatta quando che sia; che anzi lo credo tanto più, che ho detto che gli elementi che assicurano il prospero successo di quest'opera sono eccellenti tanto nel rispetto della pubblica utilità, quanto nel rispetto materiale dell'utilità finanziaria; ma ciò non toglierà che siasi perduto un anno, e forse molto di più se occorre ricominciare tutto.

PROGETTI DI LEGGE PER AUTORIZZAZIONE DI SPESE PER OPERE AL PALAZZO DUCALE DI GENOVA ED AI FABBRICATI DELLA POLVERIERA IN TORINO.

CINQUANO, ministro delle finanze. Domando la parola.
PRESIDENTE. La parola è al signor ministro delle finanze.

CINERIO, ministro delle finanze. Ho l'onore di rassegnare alle deliberazioni del Senato due progetti di legge già adottati dalla Camera elettiva: il primo riflettente la spesa straordinaria per la demolizione dell'avancorpo del palazzo ducale di Genova; l'altro relativo anch'esso ad una spesa nuova e straordinaria per le riparazioni necessarie ai fabbricati della polveriera di Borgo Dora (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 915-914).

Il Senato ricorda che la prima di queste leggi è l'esecuzione di un impegno già assunto dal Governo con la legge votata due anni fa dalle due Camere del Parlamento.

PRESIDENTE. Queste due leggi saranno date alla stampa e distribuite negli uffizi.

PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

HON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia.

HON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati sul contratto civile del matrimonio (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 882).

PRESIDENTE. Do egualmente atto al signor guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge.

PROGETTI DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UNA LINEA TELEGRAFICA DA TORINO A CIAMBERI; E PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA BRA A CAVALLERMAGGIORE.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare due progetti di legge adottati ieri dalla Camera dei deputati: uno per lo stabilimento di una linea telegrafica elettrica da Torino a Clamberi, con diramazione al confine francese, per legarsi colla linea di Francia; l'altro relativo alla concessione della strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 908-913-936-940).

PRESIDENTE. Il Senato dà pure atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti di legge.

ALFIERI. Siccome il progetto di legge testè presentato dall'onorevole guardasigilli accenna ad una delle materie più gravi e delicate che possano cadere nella discussione d'una assemblea legislativa, così proporrei al Senato che in conformità dell'articolo 25 del suo regolamento la Commissione che verrà incaricata dello studio preparatorio di questo progetto fosse composta di sette membri da scegliersi negli uffizi, oltre il limite dell'uffizio medesimo, come già più volte si è usato dal Senato, quando si trattava di gravi e delicati argomenti.

PRESIDENTE. Propone il signor senatore Alfieri che, attesa la gravità della legge riguardante il contratto civile del matrimonio, il Senato voglia usare della facoltà riservataagli nell'articolo 25 del regolamento per nominare una Commissione, maggiore di numero, e per squittinio di lista, invece di essere ridotta ai membri di ciaschedun uffizio.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sulla proposizione?

DE CARDENAS. Sì, sulla proposizione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Io non avrei nulla da opporre sopra la nomina di un maggior numero di membri per comporre questa Commissione. Solamente proporrei che cinque di questi fossero nominati negli uffizi e dagli stessi uffizi anche quel maggior numero, che vorrassi nominato dal Senato. Parmi cosa molto interessante che ogni uffizio abbia un proprio membro il quale assista alla discussione, e sia incaricato di portare non forzatamente, ma ufficiosamente il voto, il sentimento dell'uffizio.

DI POLLONE. Osservo al Senato che la proposizione del senatore De Cardenas non trova luogo nel nostro regolamento. In esso non sono indicati che tre modi per comporre le Commissioni: uno per elezione di ciaschedun uffizio d'un membro dell'uffizio stesso; l'altro, degli uffizi nella totalità del Senato (ed è questa la forma che proponeva il senatore Alfieri); il terzo, della delegazione del signor presidente: non vedrei quindi mezzo d'introdurre improvvisamente, contro alle disposizioni precise del nostro regolamento, un quarto modo, che non venne dal medesimo contemplato.

PRESIDENTE. Era appunto mio intendimento di mettere sotto gli occhi del Senato la difficoltà che ci presenta l'applicazione dell'articolo 25 del regolamento, il quale non lascia altro modo di procedere, in casi simili, che l'elezione per scrutinio di lista.

Domando al senatore De Cardenas se intende persistere...

DE CARDENAS. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora io metto al voti la proposizione Alfieri.

Chi l'approva, sorga.

(È approvata.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA TORINO A NOVARA.

PRESIDENTE. Si continua ora la discussione generale.

La parola è al senatore Piezza.

PIEZZA, relatore. Varie sono le osservazioni state fatte dall'onorevole senatore Jacquemoud e dal signor ministro dei lavori pubblici. Quella dell'onorevole senatore Jacquemoud è che egli vota per la legge tale e quale fu proposta, a fine di non ritardare i lavori d'un anno, ciò che egli crede sarà la conseguenza di qualunque emendamento si faccia a questa legge.

Quest'argomento è stato anche ripetuto dal signor ministro dei lavori pubblici. La Commissione non ha che far osservare che essa ha adempiuto al suo dovere quando ha proposto gli emendamenti che ha creduto necessari: anch'essa ha studiato per quanto le fu possibile profondamente la questione, se si poteva proporre l'adozione della legge pura e semplice, perchè avrebbe desiderato di ciò fare trattandosi di una strada tanto importante; ma dopo il più maturo esame non ha creduto che le fosse ciò permesso, perchè ha ravvisato in alcuni articoli la necessità di proporre emendamenti tanto gravi, tanto sostanziali, che non ha creduto che le fosse lecito di astenersene; ma ciò fatto, la Commissione non ha su ciò più nulla ad osservare, stantechè dipenderà dalla saviezza del Senato il veder se siano questi emendamenti d'importanza tale, come parvero all'uffizio centrale, che debbano essere introdotti anche con pe-

rizolo di ritardo. Solo farò osservare che non mi pare del tutto la conseguenza bene dedotta, quando si dice che sarà sicuramente ritardata quest'opera per un anno se s'introduce qualunque emendamento.

La Camera elettiva ancora siede, e quando non siedesse si potrebbe, trattandosi di argomento molto importante, convocarla espressamente per qualche giorno, ma non capisco come, quando gli emendamenti proposti siano ravvisati veramente importanti, si abbia a dar corso ad una legge imperfetta, la quale poi in seguito produrrà degli incagli maggiori nell'andamento della società.

Noi siamo sempre chiamati a dare il nostro voto in via di urgenza alle leggi, e quando siamo alla votazione ci si dice: non c'è più tempo, votatela com'è, perchè non potete correggere senza ritardarne troppo l'esecuzione; ma allora tanto vale che non sia il Senato chiamato a studiarle.

Se veramente urgenza vi ha e danno nel ritardo dell'opera, io dico sarebbe meglio che il Ministero prendesse sulla sua responsabilità l'intraprendere quell'opera che crede dannosissimo di ritardare; gli daremo volentieri dopo un voto d'indennità, ma non si avrà il nostro voto di approvazione ad una legge imperfetta, ed in modo irrimediabile, perchè quando il Ministero imprendesse la costruzione della via, quando il Ministero stipulasse il contratto col signor Brassey sulla sua responsabilità, non vi sarebbe che il contratto materiale col signor Brassey che sarebbe vincolato, tutto il rimanente, la forma delle convenzioni, la forma e modo di votare dell'assemblea della società potrebbe ancora rimediarsi, gli obblighi che si assume il Governo, estranei all'appalto attuale col signor Brassey, potrebbero ancora studiarsi e votarsi come si deve dopo maturo esame. Ma per non ritardare l'esecuzione materiale dei lavori dell'appalto adottare anche quelle altre disposizioni della legge, le quali non sono necessarie per la esecuzione immediata del lavoro, mi pare che sia introdurre un sistema, il quale può produrre delle cattive conseguenze.

Ho già detto che l'ufficio non insiste in questo; l'ufficio non ha creduto poter prescindere dal proporre questi emendamenti, perchè gli sembrarono di tale gravità da non poter passarvi sopra senza emendare quegli articoli. La saviezza del Senato deciderà se si può approvare la legge non ostante questi difetti che sussistono, e che l'ufficio non crede poter prendere sulla sua responsabilità di proporre di conservare.

Dopo di ciò al signor ministro dei lavori pubblici è sembrato gli si volesse far carico d'aver stipulato col signor Brassey mentre la società non era ancora costituita.

L'ufficio non ha inteso di fargli carico di ciò, l'ufficio ha solo accennato il fatto, perchè da quel fatto ne derivano delle gravi conseguenze.

Il Governo stipulando per una società non costituita assume su di sé tutta l'obbligazione verso il signor Brassey.

Quando invece fosse stata la società che avesse stabilito col signor Brassey il contratto, allora il Governo non avrebbe assunta che quella parte delle obbligazioni sociali che riflettevano le sue azioni; invece avendo egli stabilito l'appalto prima che la società fosse costituita, egli è obbligato non solo per la parte delle sue azioni, ma anche per il capitale di tutte quelle azioni che rimanessero non sottoscritte o non pagate, ed è per ciò che l'ufficio affine di mettere avanti al Senato il fatto tale quale si trova, ha dovuto anche accennare che si è stabilito dal Governo il contratto, non ostante che la società non fosse ancora costituita.

Il signor ministro si è esteso lungamente a dimostrare che spera che i capitali si troveranno facilmente; l'ufficio vor-

rebbe dividere le sue speranze, e l'ufficio sarà ben contento di vederle realizzate: può però assicurare il Senato che gli uomini più competenti che lo compongono, dopo di avere lungamente studiata la cosa, non dividono l'opinione del signor ministro; non che non credano che la strada non possa col tempo anche diventare proficua, ma non si lusingano che oggi si possa sperare, durante l'esecuzione dei lavori, di trovare tutti i capitali necessari affinché il Governo oltre le sue azioni non abbia anche a versare una parte del danaro delle azioni che sono riservate al pubblico.

Non è sembrato all'ufficio che questa speranza si possa nutrire.

Passerò alle altre osservazioni fatte dal signor ministro sugli emendamenti proposti dalla Commissione all'articolo 19 dello statuto sociale.

Alla Commissione non è sembrato il Governo abbastanza rappresentato, ed è vero, perchè l'aver 25 voti quando esso spende sicuramente più di 4 milioni per le azioni da lui sottoscritte e può anche trovarsi esposto a versare il danaro di tutte o parte delle azioni riservate al pubblico, cioè a versare altri 4 milioni, veramente è sembrato poco in un'assemblea nella quale dando ogni cinque azioni un voto, su di una società di 32 mila azionisti potrebbero trovarsi raccolti 6400 votanti, 25 è sembrato troppo poca cosa, non che si creda che vi possa essere la totalità di 6400 votanti finchè il Governo vi possiede la più gran parte del capitale, ma possono facilmente trovarsi tanti votanti nell'assemblea da soverchiare il Governo, e ciò quantunque il Governo abbia un capitale ingente nella società perchè non vi si trova rappresentato in proporzione del medesimo.

Ma il signor ministro ha risposto che durante la costruzione è al Governo riservata tutta la direzione; e questo in gran parte è vero, ma dopo la costruzione, per l'esercizio, egli dice, il Governo avrà ogni 2000 azioni una delle persone che hanno l'amministrazione della società.

Dunque se il Governo avrà fatta la metà delle spese, egli avrà la metà dei direttori di sua nomina; è dunque assicurato il suo interesse.

Questo sarebbe vero quando il Governo volesse poi rilevare in proprio le azioni del quarto riservato al pubblico; non sarebbe del tutto vero quando il Governo per le azioni riservate al pubblico non le accettasse come azioni sue e non facesse che anticipare i capitali alla società, senza appropriarsene le azioni; cosa che io credo gli sarà più conveniente che appropriarsene, perchè altro è fare un'anticipazione di una somma alla società, anticipazione che ha diritto ad essere rimborsata, altro è prendere in proprio le azioni, il di cui esito non si può ancor prevedere, massime che sul nostro mercato anche le azioni di strade che sembrano promettere utile, come quella di Savigliano, non sono ancora al pari; di modo che non sarebbe interamente vero.

Ma quello che fa più senso nella risposta del signor ministro è che egli ha creduto di poter dimostrare che il diritto dell'assemblea di amministrare la società è un diritto di nessun valore, un diritto che non è che di puro nome; ma tutti sanno che vi sono molte società le quali promettono ottimi frutti e li danno se sono bene amministrate, e se non lo sono, per cattiva amministrazione, non corrispondono i frutti proporzionali alla bontà intrinseca dell'impresa. Dunque quest'assemblea o veramente sarà quella che amministra la società, o no: se amministrerà, è certo che potrà fare e bene e male, ed è per impedire che possa amministrare male a danno del Governo che l'ufficio centrale ha creduto di provvedere in modo che ognuno vi abbia voti proporzionali agli

interessi che ha nell'impresa; massime qui che si tratta di danaro pubblico e di somme ingenti, ha creduto che si dovesse assicurare al Governo un'influenza tale che finchè egli vi possiede molti interessi non sia possibile ad altri d'amministrare male a di lui danno.

Questi sono i motivi per cui fu proposto l'emendamento all'articolo 19 il quale emendamento osserverò che non mi pare sia stato ben inteso dal ministro, giacchè egli ha creduto di trovare contraddizione tra il timore che non si trovino azionisti, e il volere che non abbiano voti che quelli che comprano 32 azioni; ma questo non è lo spirito dell'emendamento dell'ufficio centrale; anzi l'ufficio ha creduto di provvedere, meglio che nol facesse il progetto primitivo, allo interesse dei piccoli azionisti, giacchè nel progetto che fu presentato al Senato si dà un voto solamente ad ogni cinque azioni che appartengono allo stesso proprietario, ciò che sembrò all'ufficio centrale poter produrre anche degli inconvenienti d'ineguaglianza frodolenta tra soci e soci, giacchè quelli che hanno azioni al portatore facilmente possono fare comparire altri al loro posto e rappresentare più voti; quegli invece che avessero azioni nominative, come i comuni, e come possono essere i privati, e come è il Governo, quand'anche il volessero non lo possono; è cosa che non si deve mai fare, non bisogna neppure lasciare aperta la via a chi volesse praticarla.

Oltre di questa disuguaglianza è sembrato poi un'ingiustizia escludere affatto dall'assemblea e dalla facoltà di farvisi sentire neppure in modo indiretto i proprietari di meno di cinque azioni. Perciò che cosa ha stabilito l'ufficio centrale? Ha stabilito che ogni 32 azioni abbiano diritto ad un voto, ma che non si richieda più che le 32 azioni siano dello stesso proprietario, che sia lecito anche a trentadue azionisti possessori di una sola azione caduno, di riunire insieme le loro 32 azioni e mandare un rappresentante a votare per loro. In questo modo non è escluso neppure il possessore di una sola azione, perchè riunendosi con altri rappresentanti di 31 azioni, può far sentire la sua voce; invece che col sistema del ministro con meno di cinque azioni proprie di un solo, un azionista non può essere sentito, locchè sembra ingiusto.

In questo modo anche si provvede meglio a che l'assemblea non sia tanto numerosa, perchè essendo 32,000 le azioni, non possono essere presenti nell'istessa volta più di 1000 votanti, ed ognuno ha tanta rappresentanza quanto è il numero delle azioni che possiede: finchè il Governo possederà molte azioni avrà molti voti nell'assemblea, e non sarà una disgrazia per la società che vi abbia molta influenza, quando sia preclusa la via a che altri possa artificialmente procurarsi tale influenza, perchè quando non si potesse evitare di cadere sotto l'influenza o d'altri o del Governo, è sempre preferibile quella del Governo, la quale non può fare il male di proposito. Si è creduto che con ciò si provvedesse meglio sia alla rappresentanza anche dei piccoli proprietari, sia a che l'assemblea non diventi troppo numerosa.

Ma il signor ministro ha detto che nell'esercizio della società egli avrà sempre molti di sua nomina, perchè può nominarne uno ogni due mila azioni, ma egli non potrà nominarli nel caso che egli anticipi, supponiamo, una parte del quarto, non come possessore di azioni, ma come a titolo di prestito, locchè forse sarà più conveniente allo Stato; in questo caso quel capitale versato non gli dà il diritto di rappresentanza anche nella direzione; ma oltre di ciò la direzione è semplice esecutrice di ciò che l'assemblea comanda; se l'assemblea vuole che la società sia diretta in un modo il quale non fosse il migliore, non so come i direttori, i quali non sono

che esecutori dei voli dell'assemblea, possano rimediarsi; e si riprodurrebbero sempre gli inconvenienti cui ho accennato.

Il signor ministro ha detto: l'appaltatore quantunque potesse far frode influenzando l'assemblea, dopo fatta la strada non rimane che un grande azionista interessato a far camminare bene l'interesse della società; dunque non è il caso di premunirsi contro la possibilità materiale di queste frodi, non possibili poi all'atto pratico.

Ciò che ho detto di possibili frodi non è certo riferibile menomamente al signor Brassey, il quale non è personalmente noto all'ufficio centrale; ma l'ufficio ha creduto di variare quel modo di votazione affine di fare una legge colla quale non fosse possibile, neppure quando venisse il caso che le azioni cadessero in mano di chi volesse far frode, non fosse possibile di farla, ed è perciò che ha variato il modo di votazione.

Il signor ministro diceva: l'appaltatore sarà sempre un azionista ed avrà interesse che la società vada bene, nè può mai fare niente di contrario all'interesse della società medesima.

Ma questa risposta mi sembra troppo generale. L'appaltatore, o chi succedesse a lui nelle azioni può anche essere speculatore, può anche aver interesse a far ribassare per qualche tempo le azioni per acquistarle e poi approfittarsi della bontà intrinseca dell'impresa.

Non pare dunque che tutte quelle osservazioni che furono fatte escludano vittoriosamente le obiezioni fatte dall'ufficio centrale, e perciò l'ufficio centrale persiste negli emendamenti che ha proposti, lasciando al savio giudizio del Senato il valutare se siano da tanto da meritare di ritardare la legge, non di un anno, giacchè non è necessario un anno, potendosi approvare anche di questa settimana, quando il Governo vi si adopera con un poco di energia onde far fermare a Torino qualcheduno dei deputati; il Senato, dico, resterà giudice; a me non pare che sia questa una buona ragione da impedire che si facciano queste riforme se sono dell'importanza che l'ufficio vi ha ravvisata.

PERINATI, ministro dell'interno. Pare che l'onorevole relatore abbia voluto discutere sopra ciascuna delle variazioni che l'ufficio centrale ha proposta al progetto del Governo. Io non credo di seguirlo su questa traccia, perchè verrà la discussione di ciaschedun articolo; tuttavia non lascerò di fare una breve risposta ad alcuna delle sue osservazioni.

Egli nega che qualora non si approvasse in oggi dal Senato il progetto che gli è sottoposto, un anno di tempo andrebbe perduto.

Io credo vada errato, imperocchè il rimedio che egli propone si è quello di sottoporre il progetto emendato dal Senato immediatamente alla Camera dei deputati. Io lo prego a riflettere che la Camera elettiva si trova oramai sciolta di fatto, perocchè quest'oggi non si è più potuto raccogliere il numero legale per deliberare, e si è dovuto sciogliere la seduta. E ciò avverrebbe pure, ancorchè la si volesse chiamare in questi pochi mesi che sono destinati alle vacanze, perchè i deputati sono alla capitale da molti mesi, e non penso che si possa esigere dai rappresentanti della nazione maggior sacrificio del loro tempo ed interessi particolari, più di quello che fu esatto finora.

Non posso pure acquietarmi all'osservazione fatta dall'onorevole relatore, cioè che il Senato si trova di sovente posto in questa condizione di cose, di essere quasi spinto soltanto a provvedere e discutere d'urgenza un progetto.

A questa specie di censura che si vorrebbe fare al Mini-

stero io non risponderò con eguale specie di censura che si potrebbe fare all'ufficio centrale. Dirò solo di passaggio che il progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati nell'adunanza dell'8 del mese di giugno, fu presentato dal Governo il giorno 9 al Senato.

Se la relazione non è stata in pronto sino al giorno 20, sicuramente io non voglio muoverne biasimo all'ufficio centrale, ma non credo nemmeno che si possa fare censura al Ministero che venga sollecitando una deliberazione, quasi spingendo il Senato a deliberare in via d'urgenza.

Ritornando all'osservazione che faceva sulla perdita di tempo, io credo che il Senato possa esserne bastantemente convinto, da quanto disse testè l'onorevole mio collega, il ministro dei lavori pubblici, circa al modo da poter seguire.

Egli ha detto che nell'inverno si potrebbero spingere maggiormente i lavori: si sa che vi sono opere le quali sono più adatte a farsi nell'inverno: il che l'ufficio centrale non può mettere in dubbio, tanto più che sicde in esso uno dei più distinti membri dell'ispezione del genio civile.

Dunque, perchè possano aver vita le proposte modificazioni, converrà riportare un nuovo voto dalle due Camere del Parlamento: prima che questo abbia avuto luogo, non credo che si possa far a meno di rimandare i lavori che non si possono compiere fuorchè nell'inverno fino ad un inverno successivo, e così a quello del 1853-54.

Con ciò si prova che quei lavori che dovrebbero essere incominciati al più presto, perchè sono quelli che importano molto tempo, non si potrebbero fare nel tempo utile, e così in quello che è prefisso dalle condizioni del progetto medesimo.

Risponderò pure una parola circa alla rappresentanza del Governo che l'onorevole relatore persiste a trovare troppo debole nella riunione degli azionisti in assemblea generale.

Io credo di dover dare, giacchè egli insiste, maggiore sviluppo alle osservazioni fatte in proposito dal mio collega il ministro dei lavori pubblici; ho qui un elenco della massima parte delle strade ferrate aperte in Francia.

Trovo, per esempio, che nella strada da St-Etienne per Lione c'è un capitale sociale di 10 milioni, che le azioni che danno diritto a voti sono cinque, e che il numero dei voti non può essere mai maggiore di tre qualunque sia il numero delle azioni da un solo individuo possedute: dunque non vedo come qui si possa credere che il Governo non sia sufficientemente rappresentato avendo 25 voti.

Così la strada da Parigi a Versailles, ripa sinistra, consta di un capitale di 8 milioni: non dà che un numero di tre voti per qualunque numero di azioni: così quella da Strasburgo a Basilea, nella quale il capitale sociale è di 42 milioni, dà un numero massimo di 3 voti; così di molte altre.

E potrei mostrare all'ufficio centrale con questa tabella che non una sopra circa trenta strade, non una dà più di 15 voti, e non ce n'è che una sola che accordi questo numero di 15 voti, che è quella di Fampoux ad Hazebrouck, con 16 milioni di capitale, mentre in tutte le altre non si accordano che 3, 5 o 10 voti al massimo nel prender parte alle deliberazioni delle assemblee generali.

E per parlare di cosa che succede fra noi, farò osservare che nella Banca nazionale vi è un capitale di otto milioni, il quale sarà portato a 32 milioni; e nei suoi statuti approvati con regio decreto 14 dicembre 1849, all'articolo 27 è detto che qualunque sia il numero delle azioni che taluno posseda, o possa possedere, non ha che un voto nell'assemblea.

Dunque mi pare che il Governo in ciò ha seguito quello

che è praticato in tutti i casi simili di associazioni di tal fatta.

Rifletteva poi l'onorevole mio collega, ed io credo dover insistere su ciò che, pendente l'esecuzione dei lavori non accadrà che insorgano gravi difficoltà tra il Governo e gli azionisti, perchè il Governo solo ha il carico di dirigere i lavori; la società non ha che il diritto di rappresentare gl'inconvenienti che crede di rilevare.

Dunque l'interesse essenziale, ch'è quello della costruzione, parmi assicurato, essendo ogni ingerenza tutt'affatto lasciata al Governo.

E ciò è molto ragionevole, perchè il Governo dovendo impiegare nell'opera un capitale che spetta allo Stato, più ancora essendo naturalmente per suo attributo chiamato a tutelare gli interessi generali, sebbene non siano veri interessi governativi, era giusto che avesse una preponderanza; e ciò a me pare che debba bastare perchè sia provveduto anche i denari dello Stato ed in generale anche i denari della società siano bene amministrati.

Quando siano ultimati i lavori, arriverà l'epoca dell'esercizio, ed allora, se non avrà già venduto, venderà il Governo le sue azioni e verrà ad accertare il suo concorso che dà a quest'opera in una somma che non sarà certo di grande importanza, giacchè le azioni saranno di ben poco al disotto del pari, se non lo avranno raggiunto. In tal caso, il Governo diverrebbe estraneo all'impresa; dunque non sarebbe più per lui d'alcun interesse l'aver più o meno voti nell'assemblea.

L'osservazione poi che fa l'onorevole relatore, che cioè vi sieno 6400 cinque d'azioni, e per conseguenza 6400 votanti nelle assemblee, io credo che sia giusta, presa in astratto, ma prendendola in pratica, non è possibile il concepire che un capitale di sedici milioni sia diviso in tante parti di cinque azioni caduna, dimodochè vi siano 6400 azionisti aventi diritto al voto.

Questo è un caso che si può dare in teoria, ma che in pratica non credo possa mai effettuarsi. Io credo invece che nelle adunanze sarà difficile avere il numero necessario soltanto per deliberare. Il Governo aveva proposta nel capitolato, e vedo che fu tolta dalla Commissione, la condizione che il numero degli azionisti per poter deliberare fosse fissato a 50.

Io non credo così facile a raggiungerlo, ed accennerò all'appoggio di questa mia opinione, come allorchè si riunì questa società e furono convocati tutti gli azionisti anche possessori di una sola azione, a Torino pel 30 marzo, se non isbaglio, il numero degli intervenuti non era che di circa 200, e noti il Senato che la città di Novara che contava da 350 a 400 azionisti, appena appena vi aveva 4 o 5 rappresentanti.

È chiaro che quello che si è già verificato una prima volta, malgrado che tutti potessero intervenire purchè avessero una azione, e mentre trattavasi della costituzione della società, molto più facilmente potrà accadere allorchè si terranno le adunanze ordinarie e che in quelle circostanze non vi sarà sicuramente troppo concorso di azionisti aventi cinque azioni e il Governo avrà ancora questo vantaggio che, sebbene manchino gli azionisti, non mancherà mai egli stesso di esservi rappresentato.

Bisogna inoltre considerare che esisteranno ancora per un certo numero d'anni le rappresentanze dei comuni, provincie e divisioni, cioè a dire che i comuni, provincie e divisioni ed altri corpi morali conserveranno delle azioni, e per conseguenza dovranno farsi rappresentare nelle assemblee generali, ed a tal uopo eleggeranno persone che si trovino in Torino, che assistano per loro conto alle assemblee.

Dunque, essendo certo che la rappresentanza del Governo non mancherà mai a queste adunanze, e si avrà anche l'intervento dei rappresentanti delle divisioni, provincie e comuni, i quali è più naturale che vadano d'accordo col Governo come corpi amministrati, io credo che l'interesse generale e quello dello Stato non mancherà mai di essere bastantemente tutelato nelle assemblee generali.

Io mi limito a questi cenni; del resto il mio collega darà poi quelle risposte che è nel caso di dare meglio di me, a misura del progresso della discussione.

PIEZZA, relatore. Non insisterò più in questa discussione, nella quale mi pare che non si è fatto che ripetere gli stessi argomenti dei quali si era già trattato, solamente farò osservare al signor ministro dell'interno che quando ho accennato che 6400 volanti possono essere presenti all'assemblea, non ho certamente inteso di dire che sia possibile praticamente che siano 6400 quelli che possedano cinque azioni in proprio, come sarebbe necessario nel sistema del Ministero per assistere all'assemblea; nè che, se ciò fosse, sia possibile che tutti intervengano; ma sotto a 6400 vi è ancora una latitudine tale da rendere imbroglialissima la discussione in qualunque assemblea. Quando invece di 6400 fossero, per esempio, 2500, 1500 i membri presenti a discutere dei conti della società o a votare i bilanci o a trattare affari, far quello che si deve fare in un'assemblea di tal genere, crede egli che ha la pratica di assemblee non tanto numerose e di gente scelta, crede egli che sarà facile condurre la discussione con ordine e con quella pacatezza che si conviene? Quanto a me io non lo credo; credo che se un'assemblea arrivasse a 1500 o 2000 azionisti, non si farebbero più nè conti, nè bilanci, nè progetti, mentre il ciò fare richiede molta pacatezza e molta assennatezza; dimodochè sta sempre l'argomento dell'ufficio che sembra combinata quell'assemblea in un modo non abbastanza ragionato perchè si possa essere sicuri, o anche solo aver speranza di un buon risultato.

Egli citò l'esempio di molte associazioni in Francia, nelle quali il maggior numero dei voti riservati ad un azionista è di 15; ma vorrei me ne citasse uno in cui lo stato di quelle associazioni corrispondesse a questo, dove l'imprenditore ed il Governo sono gli azionisti che bastano a formare la società, ossia a formare i tre quarti sufficienti a costituire la società, e nella quale ciò non pertanto il Governo che le dà vita e stipula per lei non si riserva che si poca tutela del danaro proprio.

È per assicurare l'interesse grande che ha il Governo che l'ufficio propone la variazione contenuta nell'emendamento. Ma stia pure l'esempio delle società francesi, ciò non mi sembra una prova della giustizia del sistema; perchè l'escludere i piccoli dalla possibilità anche di far sentire la voce loro per mezzo di un rappresentante non è sistema che possa combinare colle idee e coi principii di giustizia. Inoltre il signor ministro ha creduto che io avessi voluto far censura al Ministero quando ho detto che sovente siamo chiamati a deliberare senza la possibilità e il tempo di fare le variazioni che crediamo necessarie, perchè ci si dice allora ritardata l'esecuzione della legge. Non era questo il mio intendimento; io avea solamente accennato come non era giusto che il Ministero si servisse di quell'argomento che io vi aveva accennato per dire che quando si chiama un corpo deliberante a votare una legge, a votare sulla bontà di una legge, non può, se non in caso di crisi veramente straordinaria, per cui vi sia urgenza somma e gravissima e imprevedibile prima, essere usato questo argomento; quando però il Ministero invece ritorce una specie di censura al Senato e alla Commissione,

gli farò osservare che veramente, quantunque non fosse prima il mio intendimento, al Ministero sarebbe alquanto applicabile la censura che vorrebbe egli in certo modo fare al Senato ed alla Commissione, poichè una legge presentata il 9 giugno non è troppo tardi se si discute un mese dopo, quando è di questa importanza e quando la Commissione non ha mai cessato dal lavoro dal momento che fu nominata dal Senato. Il Ministero invece poteva e doveva presentarla prima perchè era già epoca in cui le Camere dovevano essere prossime alla chiusura, e il Ministero ha già usato tante volte quest'argomento col Senato che mi stupisco che ancora gli valga.

PRESIDENTE. Mettendo ad effetto la proposta che ho avuto l'onore di indirizzare alla Camera in principio della seduta, e che mi pare abbia ottenuto il suo assenso, porrò ai voti i tre emendamenti che presentano maggior importanza, acciò la sorte di questi serva poi di regola onde procedere oltre nell'esame dei minori emendamenti, oppure avanzarsi alla discussione degli articoli, previa la chiusura della discussione generale; giacchè credo che l'esame di questi emendamenti debba avere luogo durante la discussione generale, la quale è una preparazione dell'esame che si farà poi degli articoli della legge.

L'articolo che mi pare presenti la massima importanza si è quello relativo al telegrafo, in quanto che riflette interessi delicati dello Stato.

L'articolo è il 57°.

L'ufficio centrale lo emendava in questa maniera:

« Un telegrafo elettrico verrà stabilito per cura del Governo su tutta la lunghezza della strada; sarà obbligato il Governo a fare per mezzo de' suoi impiegati il servizio di cui può abbisognare la strada, e per questo titolo riceverà dalla società il compenso della maggior spesa alla quale questo servizio darà occasione. »

Il Senato conosce che la portata di quest'articolo si è di trasferire al Governo la direzione del servizio del telegrafo, il quale è dal progetto ministeriale lasciato in mano della società.

FALCOPPA, ministro dei lavori pubblici. La questione consiste essenzialmente in questo, che il Governo ha proposto o di lasciare all'impresa la facoltà di mettere essa stessa il telegrafo, o di farlo collocare per cura e a spese dello Stato, facendo in tal caso pagare alla società quanto le può competere per l'uso del telegrafo medesimo in servizio della strada ferrata.

E infatti l'articolo 57 non prescrive già assolutamente alla società di mettere il telegrafo elettrico e di esercirlo per sè stessa, ma lascia invece l'alternativa.

Nel secondo alinea è detto:

« Il Governo avrà pure la facoltà d'anticipare e provvedere egli stesso allo stabilimento di questo telegrafo, anche per il servizio speciale della strada ferrata, nel qual caso riceverà dalla società il rimborso della spesa occorrente, per ciò che riguarda il servizio della strada medesima. »

Dunque, la disposizione che la Commissione vuole introdurre è conforme a questo alinea; e la differenza consiste in ciò solamente, che invece di lasciare al Governo la facoltà della scelta secondo le circostanze, essa vuole assolutamente obbligare il Governo a fare il telegrafo a spese sue e ad amministrarlo egli stesso.

Io farò poi osservare che la disposizione con cui il Governo si è riservata la facoltà di provvedere egli stesso alla costruzione del telegrafo venne introdotta per la circostanza che le trattative col signor Brassey erano state aperte prima che si volgesse il pensiero ad istituire una linea telegrafica fra

Alessandria e Novara per Casale e Vercelli, con prolungamento al confine verso il Ticino. In quel tempo adunque non essendovi certezza che si sarebbe fatta quest'altra linea, perchè non se ne era nemmeno ancora presentata la proposizione alla Camera, in quel tempo, dico, pareva più probabile che si costruisse la strada prima dell'ora detta linea telegrafica, ed in questo caso avrebbe convenuto al Governo servirsi del telegrafo della strada ferrata da Torino a Novara per le sue comunicazioni verso i confini. Ma istituitasi nel frattempo una linea apposita di telegrafo elettrico da Alessandria a Novara, il Governo non ha ora più eguale interesse ad avere altra linea da Torino a Novara per Chivasso, Santhià e Vercelli. Io non credo dunque che sia nell'interesse del Governo di esercitare quest'ultima linea a sue spese, perchè ne ricaverrebbe pochissimo profitto, avendo già fatto le spese per la linea d'Alessandria.

I pericoli che la Commissione teme siano per derivare se il telegrafo è collocato ed esercito dalla società, non sono reali a mio credere, perchè, come già dissi, nel senso della Commissione vi è un modo di provvedere, ed è questo: di imporre alla società che riceva per impiegati del telegrafo le persone che saranno per tal uopo nominate dal Governo, le quali sarebbero però pagate dalla società e dipenderebbero dalla medesima per tutto quello soltanto che spetta all'esercizio regolare; ma la Commissione non trova in ciò una garanzia sufficiente, perchè gli impiegati nominati dal Governo, ma pagati dalla società, debbono obbedire agli ordini di quest'ultima, anzi che a quelli del Governo.

Io osserverò a questo riguardo che il servizio dovendosi eseguire a norma di un regolamento, non può verificarsi lo allegato inconveniente; d'altronde poi non trovo guari fondato il sospetto che le persone nominate dal Governo ad impiegati del telegrafo siano per mancare alla fede loro e alle leggi della delicatezza, perchè ricevono lo stipendio dalla società.

Osserverò inoltre che codesti impiegati essendo nominati dal Governo, saranno anche revocabili dal Governo medesimo e che perciò si potranno rimuovere quelli che per avventura mancassero al dover loro, nel qual caso non sarà certamente difficile di trovare persone oneste, con cui surrogarli nell'esercizio di tali delicatissime incombenze.

Non trovo parimenti fondato il sospetto che la società la quale sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione e da un direttore, che darà i suoi ordini e che sorveglierà l'andamento di tutti gli affari, sia per servirsi del telegrafo in modo meno conveniente e delicato. Che se sorgessero dei pericoli specialmente in occasione di turbamenti politici o si verificassero abusi, il Governo non mancherebbe certamente di rimediarvi con energici provvedimenti e di tutelare la sicurezza pubblica sempre che ciò si rendesse necessario.

Farò oltre a ciò osservare che questa linea telegrafica non oltrepassa la città di Novara, e che ivi fa capo ad una stazione telegrafica dello Stato, per cui non è da temersi pericolo alcuno.

Non vedo pertanto la convenienza di obbligare il Governo a fare una spesa la quale è affatto superflua dopo la recente istituzione della linea fra Alessandria e Novara, per Casale e Vercelli. L'unico interesse che può avere il Governo credo che sia quello di valersi esso pure della linea telegrafica destinata al servizio della strada ferrata per comunicare all'occorrenza coi centri delle provincie d'Ivrea e di Biella, e allora basterà di aggiungere un nuovo filo secondo il sistema solito a praticarsi in simili casi.

La società poi da parte sua ha un assoluto bisogno del te-

legrafo per la regolarità e sicurezza dell'esercizio, giacchè in tal modo essa può avere immediata notizia degli accidenti che occorressero sulla linea, come pure di ogni circostanza speciale che domandi mutazione di materiali, sospensione di corse e rallentamenti ed altri simili provvedimenti.

Il servizio telegrafico acquisterà pertanto tale importanza da rendere impossibile che la società si sottometta ad essere guidata mano a mano da impiegati dipendenti unicamente dal Governo. È quindi necessario che questi impiegati nello esercizio delle loro funzioni dipendano anche dalla società.

Per queste ragioni io credo che non vi sia da mutar niente in quest'articolo, tanto più che esso è concepito in modo da lasciare l'alternativa al Governo di fare una cosa o l'altra, ed il Governo adottando il primo partito accorderà alla società di costruire il telegrafo sotto quelle condizioni che saranno più atte a cautelare il pubblico interesse ed a prevenire qualunque inconveniente.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Alle ragioni addotte dal signor ministro mi pare che si possa aggiungere quella assai valida dell'esempio delle altre nazioni europee.

Io non so che il Governo inglese posseda una sola delle tante linee telegrafiche stabilite nel Regno Unito: non credo pure che il Governo francese possieda una sola linea telegrafica né di quelle che si stendono all'interno, né di quelle che vengono alla frontiera.

La più importante delle comunicazioni telegrafiche finora stabilite in Europa, quella che attraversa la Manica e mette in comunicazione la Francia coll'Inghilterra, è nelle mani di una società privata, senza che né l'uno, né l'altro dei due potenti Governi che per essa comunicano, abbia creduto doversi adombrare di queste linee lasciate così in mano di private speculazioni.

Se ben mi ricordo, lo stabilimento di una simile linea di comunicazione sottomarina tra il Belgio e l'Inghilterra deve operarsi per convenzione fatta tra il Governo belga ed una società, sicchè sarà lasciata alla privata industria. Questi esempi mi paiono abbastanza solenni per assicurarsi contro ogni timore che si volesse concepire dal lasciare l'amministrazione della linea telegrafica della strada ferrata in mano di una società, quand'anche venisse ad estendersi fino al confine di Lombardia.

PRESIDENTE. La parola è di nuovo al relatore dell'ufficio centrale.

PIZZA, relatore. Il signor ministro dei lavori pubblici ha osservato che il Governo non ha più interesse di fare la linea telegrafica da Torino a Novara dopo aver fatto quella che, passando per Alessandria, raggiunge Novara; ma mi pare che quest'argomento non combatta l'opinione dell'ufficio centrale, giacchè questo potrà valere in quanto che il Governo se non lo crederà necessario non stabilirà i fili per suo servizio, e non stabilirà fili per uso del commercio su questa linea quando non lo creda necessario.

Ma ciò che ha fatto più senso e determinato l'emendamento dell'ufficio centrale è stato il timore che una linea telegrafica in mano di una società privata possa tornare dannosa in alcune circostanze allo Stato e possa inoltre servire al commercio, massime se le azioni di questa società, come è il solito delle azioni delle società di tal natura, cadessero in mano di speculatori e negozianti, possa servire, dico, al commercio, a danno dei fili che il Governo si è riservato per questo scopo.

Il ministro ha osservato che il miglior preservativo sarà l'onestà degli impiegati che si nomineranno; ed io convengo

con lui che l'onestà sarà un grandissimo preservativo; ma pur troppo nella società tutto giorno si verifica che, nonostante che il Governo faccia il possibile per cercare tutti gli impiegati onesti, se ne trovano di quelli che mancano al loro dovere. La questione dunque da decidersi dal Senato sta nel vedere se creda bastare l'onestà per preservare da possibili mali, oppure se convenga allo Stato di garantirsi, in aggiunta all'onestà, anche con quegli altri mezzi che sono a disposizione del Governo. Questi mezzi potentissimi sono di affidare il telegrafo ad impiegati governativi. Dunque, quando il ministro risponde che saranno da lui nominati, bisognerebbe che precisasse se saranno veramente impiegati governativi, legati al Governo per sempre, oppure se dal Governo non avranno che la semplice nomina, e dopo dipenderanno interamente dalla società e saranno impiegati della società. Quando siano impiegati governativi, viene di sua natura l'emendamento dell'ufficio centrale, il quale non tende che a garantire questo, e allora è necessario che si riformi l'articolo della legge; quando invece siano impiegati nominati, basati dal Governo, ma al servizio e legati puramente colla società e non col Governo, allora all'ufficio è sembrato che il Governo non fosse abbastanza garantito. Siccome tutto ciò dipende dal modo di valutazione della questione, non c'è altro da dire che gli argomenti già stati detti. L'ufficio, dopo averci pensato maturamente, ha creduto che fosse meglio aggiungere all'onestà che si cercherà possibilmente, anche quei legami che uniscono l'impiegato al Governo a cui appartiene per carriera, ed appartiene per tutta la sua vita.

Se da questi impiegati intende il ministro di far esercire anche il telegrafo della società, allora non resta che a tradurlo in legge, ammettendo l'emendamento dell'ufficio centrale, perchè nella legge attuale non sarebbe a ciò provvisto.

Se intende invece che siano impiegati della società, ma abbiano la prima nomina soltanto dal Governo, allora l'ufficio non si troverebbe abbastanza garantito per l'importanza delle conseguenze che ne possono avvenire. Nè a ciò vale la osservazione fatta dal cavaliere Giulio, degli esempi di Francia, del Belgio e d'Inghilterra, perchè, quanto all'osservazione che questa società può servire a danno dei fili riservati al Governo, a danno cioè del reddito di quei fili, quella non vale, perchè là sono tutti in mano delle società, le quali potranno bensì pregiudicarsi a vicenda col concorso, ma, almeno non votano di concorrere col proprio denaro a farsi del male. Qui invece si tratta dell'interesse del Governo, il quale, avendo fatta la spesa di stabilire questi fili a spese pubbliche, ha diritto anche di riservarsi il modo di cavarne il prodotto.

Quanto poi alle circostanze politiche, sono assai diverse quelle del Piemonte, piccolo paese in posizione assai difficile, da quelle della Francia, dell'Inghilterra ed anche del Belgio, il quale per la sua posizione naturale si trova quasi al sicuro da crisi violente e da guerre.

FALESCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola al fine soltanto, di dichiarare qual è la precisa intenzione del Governo a questo riguardo.

Il Governo non intende di far suoi, o di far dichiarare suoi impiegati assolutamente tutti coloro che egli metterà al servizio della società.

Egli li nominerà e li rivocherà, e credo che affidandosi a persone oneste, avrà garanzia sufficiente; ma esso non crede dover far di più, anche per non escludere la possibilità di concorso di società, le quali vengano a stabilire linee telegrafiche in Piemonte; ed in vero, se si dichiarasse di avere

questo sospetto generale, che cioè le società non possano essere ben dirette salvo che da impiegati, i quali dipendano esclusivamente dal Governo, si alienerebbero le società medesime dal presentare proposizioni; e qui mi cade in acconcio di osservare al Senato che attualmente il Governo ha iniziato qualche trattativa col signor Giacomo Brett (il famoso inventore del telegrafo sottomarino), il quale offre di stabilire una linea telegrafica che partendo da un punto della spiaggia della Spezia vada in Corsica, e traversando quell'isola venga in Sardegna per poi continuare, nel caso di adesione del Governo francese, fino alla costa d'Africa.

Questo è un progetto grandioso, per la cui attuazione è necessario di mettersi d'accordo col Governo francese, e che per le gravi difficoltà che presenta non sarà certamente di così pronta e sicura riuscita. Ma se noi cominciamo ad aver sospetto delle società che offrono di assumersi tali intraprese, se vogliamo far prender loro i nostri impiegati e dirigerli a modo nostro, noi non troveremo più alcuna società che ci presenti proposizioni ed offerte.

Quanto poi disse l'onorevole senatore Giulio a questo riguardo mi pare di una evidente applicazione per noi, ed in verità io non so comprendere come si possa dire che noi, essendo in condizioni diverse da quelle della Francia e dell'Inghilterra, lo dobbiamo anche essere del Belgio, Stato questo che non è più del nostro al sicuro da ogni caso di guerra, da ogni crisi politica; io vedo che a questo riguardo il Belgio è affatto in condizioni somiglianti alle nostre e che pertanto sussiste il confronto fattone dal senatore Giulio.

PIZZA, relatore. Non osserverò se non che il telegrafo sottomarino per la Sardegna sarebbe in condizioni speciali tali da non poter servire d'argomento per gli altri, perchè per quello non ci sarebbe timore per le notizie che arrivassero da quel paese, e d'altronde passando sul territorio francese, sarebbe un telegrafo che non potrebbe servire per chiunque che ad uso di commercio.

Del resto io non ripeterò quanto ho già detto, giacchè la decisione non dipende che dal modo di valutare la cosa; l'ufficio centrale l'ha valutata in un senso, il Ministero in un altro; il Senato giudicherà.

PRESIDENTE. Questo giudizio appunto io vado a provocare.

Chi approva l'emendamento fatto dalla Commissione all'articolo 57 del capitolato di concessione, si levi.

(È rigettato.)

Viene in secondo luogo l'articolo 19 dallo statuto della società anonima che riguarda il numero dei voti, di cui ultimamente si è discusso fra il signor ministro ed il relatore.

L'articolo 19 sarebbe corretto in questa foggia:

« Art. 19. Chiunque rappresenta 32 azioni, siano esse sue proprie, o d'altri da cui ne abbia il mandato, ha diritto d'intervenire all'assemblea generale, e vi ha diritto a tanti voti quante volte rappresenta 32 azioni.

« La presentazione dei titoli di 32 azioni a mani di un solo individuo equivale al mandato di procura per le medesime. »

Ho già accennato che quest'articolo aveva dato argomento a lunga discussione, dimodochè parmi che il Senato possa procedere immediatamente a dare il suo giudizio.

Chi approva l'emendamento testè letto voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

Domando alla Commissione se dopo l'esperimento fatto di questi articoli più sostanziali, voglia anche far portare giudizio sull'articolo 60, che è il terzo.

(Segni affermativi dal banco dell'ufficio centrale.)

Loggerò dunque l'articolo 60 del capitolato di concessione : è quello il quale riguarda al possibil caso del prolungamento della strada ferrata.

« Art. 60. Qualora si effettui la congiunzione delle strade ferrate sarde colle strade ferrate lombarde per mezzo di una ferrovia, la quale si unisca colla strada ferrata di cui si tratta, lo Stato concede alla società di questa la facoltà di percorrere giornalmente e periodicamente, secondo l'orario che verrà stabilito d'accordo, coi suoi convogli, la strada ferrata propria dello Stato e quella che venisse stabilita da altra società sino al confine, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 32 del presente capitolato pel transitò sull'altro tronco verso il lago Maggiore. Viceversa avrà lo Stato o l'altra società che venisse stabilita la facoltà di percorrere alle suesposte condizioni la strada ferrata da Torino a Novara. »

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non potrei certamente accettare quest'emendamento ; e devo anche dire che ho la quasi certezza che, accettandolo, ogni trattativa col signor Brassey sarebbe sciolta perchè egli ne avrebbe troppo grave scapito nel buon credito della sua impresa, e perchè altronde tutta l'impresa cambierebbe natura, non conservando più l'eventualità di diventare impresa d'una grande linea internazionale.

Io debbo far presente, che nelle prime trattative in cui entrò col signor Brassey una delle condizioni ch'egli pose in un primo preliminare di cui offriva il modulo egli stesso, era che gli fosse assicurato il privilegio esclusivo di poter continuare la linea da Novara fino ad un punto qualsiasi del Ticino.

Io dichiarai che questa condizione sarebbe dal Governo stata esclusa assolutamente; gli feci anzi conoscere che prima di venire a trattative con lui, ne aveva iniziate altre con una società composta dei più onorevoli e ricchi possidenti di Vigevano, ai quali aveva antilopatamente fatto una concessione preliminare per una linea di strada ferrata da Mortara fino a Vigevano, onde quel punto di accesso alla linea del Ticino si doveva già riguardare come concesso; che d'altronde il Governo si voleva riservare la facoltà di concederne altre, che finalmente per determinare la congiunzione colle linee finitime della Lombardia si erano intraprese trattative coll'Austria, e che io non sapèva in qual punto la congiunzione medesima si sarebbe fatta. Il signor Brassey allora disse che recedeva da questa condizione, vedendo che il Governo la respingeva, ma che però intendeva d'averne la facoltà di poter continuare la strada ferrata fino a quel punto dove si fossero congiunte le linee austriache alle nostre.

A ciò soggiunsi che questa facoltà l'avrei introdotta, come feci, nel capitolato di concessione, ben inteso che il Governo con ciò non intendeva vincolarsi a che il punto di congiunzione delle linee dei due Stati cadesse in tale situazione che potesse veramente essere opportuna alla linea da Torino a Novara.

Aggiunsi ancora, che nel caso che il detto punto di congiunzione non fosse il più opportuno per la linea da Torino a Novara, allora la Società avrebbe avuto la facoltà di percorrere la nostra linea da Novara a Mortara e da Mortara fino a quel punto dove fosse fatta la congiunzione colla linea lombarda.

Questa condizione adunque è cardinale, è una di quelle nelle quali il signor Brassey fonda la sua speculazione; è una condizione che offre la maggior prospettiva di utilità per la linea. Tutti quelli che hanno concorso e concorreranno a prendere azioni certamente conterranno su questo patto della concessione; e non vedo come la Commissione, la quale ci

mette sempre in timore che non ci sia prospettiva di sufficiente interesse che possa allettare gli speculatori privati a sollevare il Governo dal peso di una gran parte d'azioni, voglia togliere poi all'intrapresa una facoltà che è di tanto rilievo.

Alla Commissione sembra poi pericoloso il lasciare ad una società l'esercizio di un tronco di strada ferrata che arrivi sino al confine, ma io non so veramente qual pericolo possa arrivarne.

In Belgio ci sono tronchi di strade concesse alle società, e io credo che le ultime linee concesse arrivino al confine germanico; e in moltissimi Stati intermedi della Germania ci sono delle società che hanno linee concesse per passare da uno Stato all'altro. Eppure son tutti Stati indipendenti che nelle condizioni politiche come sono amici adesso, potranno divenir nemici in un altro momento.

Non vedo quindi che questo abbia fatto difficoltà alcuna, nè so invero qual pericolo ci sia.

Se parliamo del tempo di pace, certamente pericolo non ce n'è; se parliamo del tempo di guerra i provvedimenti eccezionali sono pronti; ed è anche stabilito nei capitolati che in tempo di guerra il Governo ha il diritto di prendere per uso proprio e servirsi come gli piaccia meglio delle strade ferrate.

Ripeto che la concessione di continuare la strada è una cosa essenziale, importantissima; e non vedo altronde perchè si voglia complicare questo sistema facendo che una società corra fino a Novara e poi da Novara ci sia il Governo che amministri un piccolo tratto fino al confine. Questo sarebbe una complicazione superflua e gravosa per l'amministrazione dello Stato.

D'altronde troppo vago è il dire: non voglio che arriviate fino al confine! Ma a che distanza converrà fermarsi? Novara si trova ad una certa distanza; saran 18 o 20 chilometri, ma in altri casi può darsi che l'ultima opportuna stazione sia soltanto distante di 10 o 12 chilometri. Io non veggio con qual regola possa stabilirsi la distanza dal confine oltre la quale non potrà procedere la società colla sua impresa liberamente.

Io dunque prego il Senato di tener ferme le disposizioni del Governo, perchè senza di ciò si cangia assolutamente una delle circostanze essenziali dell'impresa. Io vedo perduta la speranza che il signor Brassey continui in quest'impresa; veggio d'altronde grandemente scemato il credito, l'interesse che avrà l'impresa stessa, e ad un tempo cadere il credito delle azioni.

PIZZEA, relatore. Due sono le disposizioni che si combinano con questo emendamento: la prima che si negherebbe a qualunque società l'esercizio delle strade ferrate al confine, e le ragioni sono sì chiaramente esposte nella relazione che non credo di ripeterle.

Veramente ha creduto l'ufficio che l'esercizio di una strada che vada sino al confine in mani di privata società possa in alcune circostanze tornare pericoloso. L'altra è che si negherebbe oggi a questa società il diritto, la facoltà di prolungarsi sino al Ticino: il signor ministro ha osservato che la strada sino al Ticino è importantissima: ma non è questa continuazione che ha voluto negare l'ufficio; l'ufficio ha inteso solo che dovesse essere esercita dal Governo ogni strada che va al confine, il che, massime nelle circostanze nostre, non incontrerebbe nessun incaglio, perchè avendo noi la strada governativa che cammina tutto lungo il confine, non dovrebbe fare per esercitare quella da Novara a Buffalora se non ciò che farà per quella da Mortara a Vigevano.

vano; ha poi inteso di negare oggi in questa concessione il diritto di continuare la strada; il che non implica con sé la negazione a questa società di formare un altro giorno la strada che oggi si nega.

Ciò che ha creduto l'ufficio essenziale di fare in questa legge è di non prendersi fin d'oggi l'obbligo di fare questa spesa, potendo venir il caso che il Governo non v'abbia grande interesse.

Si è opposto l'ufficio a fare la concessione fin d'ora perchè sarebbe assoggettarsi ad una grave spesa; giacchè oggi non si fa la strada che sino a Novara, parve all'ufficio che si dovesse limitare a questa la concessione odierna, salvo a concedere in altro tempo la prolungazione sino al Ticino, affine di evitare gl'inconvenienti che potrebbero succedere, che cioè, ove la congiunzione non si facesse a Buffalora, si trovasse il Governo nella necessità di dover anche senza interesse pubblico spendere danaro pubblico a fare anche questa strada.

Dimodochè l'opposizione che ha fatto l'ufficio non è alla massima di concedere la strada, ma di concederla fin d'ora, perchè il Governo potrebbe essere obbligato a spendere il danaro del pubblico in ispesa non utile.

Non conoscendo l'ufficio gl'impegni col signor Brassey, ha proposto il suo emendamento, tanto più che questa concessione non può essere oggi che valutata poco dalla società, perchè di cosa eventuale ed incerta.

Si pensò poi che, qualora si determini il sito della congiunzione delle linee che già esistono con quelle lombarde sia a Buffalora che in altro sito, si troverà sempre chi farà il tratto mancante senza sacrificio del Governo, perchè quel tratto è necessario e di sommo utile, così che il Governo potrà avere senza spesa ciò che ora si obbliga a fare con spesa.

Perciò parve alla Commissione che fosse un correre troppo velocemente l'assumersi fin d'oggi sì grave obbligazione.

PENNATI, ministro dell'interno. Io non dirò che brevi parole per assicurare il Senato che ove s'introducesse questo emendamento sarebbe lo stesso che distruggere affatto tutte quelle combinazioni che si fecero dal Governo; imperocchè oltre alle ragioni che ha detto il ministro dei lavori pubblici per quanto spetta al signor Brassey soggiungerò che dal primo momento in cui si trattò dell'argomento che ci occupa e che furono dal ministro dei lavori pubblici invitati i Consigli provinciali e divisionali interessati a deliberare sul loro concorso in quest'opera, quei Consigli hanno ritenuto fermamente, come ritennero fermamente tutti i primi sottoscrittori, che la strada potesse prolungarsi per Milano, senza del che sicuramente non avrebbero forse molti di essi fatta alcuna offerta.

E prego il Senato di avvertire che queste offerte sono considerevoli, imperocchè la sola divisione di Novara offeriva un milione e mezzo in danaro, e la provincia di Vercelli un milione, ed è certo, a mio avviso, che queste provincie ritirebbero le fatte offerte qualora la strada non avesse la probabilità di poter continuare, giacchè egli è in questa congiunzione colle strade lombarde che sta la più fondata prospettiva di lucro per l'impresa.

Convien pure ritenere che la congiunzione per Buffalora è la meno costosa, e tanto è vero che il Comitato centrale promotore della strada ferrata di cui è caso ha pregato la società inglese d'occuparsi di calcolare la spesa che potrebbe occorrere a tal uopo, e si sa ora che la somma non sarebbe maggiore di due milioni, nella qual somma il Governo non correrebbe che per 500,000 lire, posto che la metà della spesa

che si era esso riservata è già stata coperta per sottoscrizioni dai corpi morali.

Avrebbe dunque questo emendamento l'effetto di pregiudicare essenzialmente l'impresa, perchè è sicuro che esso distruggerebbe la concepita speranza di un prolungamento, la quale è di tanto interesse per il pubblico e per i privati.

E qui accennerò che appena si ebbe cognizione in Novara dell'intelligenza presa dal ministro dei lavori pubblici colla società di Vigevano, e che questa intelligenza fu pubblicata nei giornali, si elevarono realmente grandissimi reclami per parte della provincia di Novara, la quale aveva già sottoscritto per una somma vistosa, perchè si ritenne che non potevasi avere miglior linea di congiunzione colla Lombardia, e s'ebbe timore che si venisse a precludere la facoltà alla società attuale di spingere la strada sino al Ticino.

È inutile aggiungere che il signor Brassey ne aveva già fatto parola col Comitato promotore con cui era d'accordo, e che questi fece formale istanza al Governo perchè questa congiunzione fosse fatta senz'altro contemporaneamente alla linea di cui è questione.

GIULIO. A tutte queste ragioni parmi potersene aggiungere un'altra, la quale deve dissipare tutti i timori sollevati dal signor relatore, cioè che il Governo possa trovarsi impegnato in un'opera per lui troppo grave.

Poichè ammette il signor relatore che, posta la possibilità di stabilire una comunicazione tra Novara e Buffalora, accorrerebbero facilmente le società, le quali offrirebbero, senza verun concorso per parte del Governo, di costruire questa parte di linea, il Governo non avrà nessuna difficoltà di scaricarsi di quel numero d'azioni che potessero essergli toccate, così che la spesa per lui non solamente si troverà limitata, come faceva osservare l'onorevole ministro dell'interno, a mezzo milione, ma si troverà ridotta al nulla, e forse anche esso potrà realizzare un beneficio vendendo con vantaggio quel numero d'azioni che gli sono toccate.

Ciò sarà tanto più vero, quanto migliore sarà la speculazione dell'unione di Novara col confine lombardo.

PLEZZA, relatore. L'ufficio centrale non poteva conoscere le intelligenze col signor Brassey, ed io non so capire come si dica che la città di Novara abbia sottoscritto a causa di questa probabilità, stantechè è stato presentato all'ufficio centrale uno stato dimostrativo delle azioni della strada ferrata da Torino per Vercelli a Novara, da cui risulta che le provincie, i comuni ed i corpi morali interessati, compreso Novara, avrebbero sottoscritto senza condizione o riserva alcuna...

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Senza altre condizioni che quelle risultanti dalle stesse loro offerte.

PLEZZA, relatore. . . Dimodochè è chiaro che queste azioni siano state sottoscritte sul solo progetto di strada da Torino a Novara.

Che poi una delle speranze fosse quella della prolungazione, sia pure, ma non vorrei che il ministro dell'interno colle parole che ha dette pregiudicasse la questione, giacchè se gli abitanti di Novara sono persuasi che quella è la migliore via possibile alla Lombardia per loro, vi sono molti altri i quali sono persuasi che per lo Stato e per loro stessi ve ne hanno altre ancora migliori; dimodochè non vorrei che questa discussione pregiudicasse la questione in cui non ha l'ufficio mai inteso menomamente di entrare. Quando quella sarà giudicata la migliore per l'interesse dello Stato, si faccia pure quella di Buffalora, ma oggi questa questione non deve nè sollevarsi, nè pregiudicarsi. Egli è puramente nell'interesse dello Stato che l'ufficio ha creduto di introdurre quell'emen-

damento sia per risparmiargli oggi una spesa non utile, e affine anche di non pregiudicare la questione indicata, e lasciar libero al Governo di scegliere quella che per l'interesse generale e per le sole viste di esso fosse giudicata la migliore.

Nè vale l'argomento del senatore Giulio che dice: se quel tronco di via è tanto utile, dunque il Governo potrà vendere le azioni che gli competono. Si potrà trovare chi faccia senza il concorso del Governo una piccola tratta, ma non per ciò solo si potrà trovare facilmente chi voglia comprare le azioni di una lunga tratta, se il resto non fosse o per sé proficuo, o fosse mal amministrato.

È certo che quel tratto non costerebbe al Governo quando lo concedesse solo ad una società, perchè sarebbe sicuramente attivo, quando fosse solo, non è egualmente certo che tutta la strada sarà proficua, perchè solamente si è aggiunto alle strade già fatte un tratto da Novara a Buffalora, o ad altro sito; di modo che l'argomento non è, a mio credere, perfettamente solido; ciò basta, non intendendo io di pregiudicare punto una questione gravissima e prematura.

PERNATI, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

PERNATI, ministro dell'interno. Credo di dover ripetere quello che ho detto testè, che si sollevarono già dei reclami non solo nella provincia di Novara, nell'interesse di quei corpi morali sottoscrittori, e per parte di non pochi privati, ma anche dal Comitato centrale residente qui, e composto di persone le quali rappresentavano tutti gl'interessati, e di cui il solo presidente ed un membro erano novaresi.

Dissi pure che lo stesso comitato pregava il signor Brassey del calcolo della spesa, e che egli non solo era disposto ad accettare l'incarico della costruzione di questo tronco di congiunzione, ma fece perfino al Governo austriaco la proposizione d'incaricarsi egli stesso di tutta la strada dal confine, ossia dal ponte di Buffalora fino a Milano.

Tutto ciò prova come in queste opere di costruzione di una strada ferrata sia cosa ben diversa l'aver in vista un prolungamento di linea, o limitarle ad un più breve tratto, e come sia importante dare uno sviluppo che è naturale e presenta i risultati più lusinghieri.

MAESTRI. Domando la parola.

Molte voci. Ai voti! ai voti! La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Si domanda la chiusura. Vuol ella parlare contro la chiusura?

MAESTRI. Non intendo parlare contro la chiusura, ma pure vorrei...

PRESIDENTE. La chiusura però è stata chiesta ed io debbo porla ai voti.

Interrogo perciò il Senato dapprima se approva l'emendamento fatto all'articolo 60 del capitolato di concessione.

Chi lo approva, si levi.

(Il Senato rigetta.)

PLEZZA, relatore. Pregherei il presidente di porre ancora ai voti l'articolo 17 dello statuto della società anonima.

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo 17 dello statuto della società anonima così emendato dall'ufficio centrale:

« 17. Gli azionisti non sono obbligati che fino alla concorrenza del capitale delle loro azioni, salvo, occorrendo, l'effetto degli articoli 8 e 61 del capitolato di concessione e dell'articolo 4 del capitolato di esecuzione. »

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho domandato la parola per dichiarare che io non potrei accettare questa proposta modificazione. Io credo che sia necessario di lasciare intatta la condizione che gli azionisti non siano obbligati fuorchè fino alla concorrenza del capitale nominale delle azioni. L'effetto di uno degli articoli 8 e 61 si è di provvedere alla costruzione di un tratto della diramazione d'Ivrea che verrà a congiungersi colla strada principale da Torino a Novara in un punto fra Chivasso e Livorno; l'altro è di provvedere alla congiunzione delle due stazioni; stazione dello Stato a porta Nuova e stazione della strada ferrata da Torino a Novara in quel punto in cui sarà stabilito.

Questi due provvedimenti si faranno dalla società. Il secondo però si farà a metà tra la società ed il Governo che possiede lo scalo di porta Nuova, che ha tutti gl'interessi che le linee convergano in quello scalo. Ma il modo di provvedere non dev'essere quello di obbligare gli azionisti a sborsare una somma maggiore di quella per cui si sono impegnati sottoscrivendo alle azioni. Lasciare agli azionisti l'incertezza che potranno essere obbligati a fare uno sborso maggiore rovina generalmente una società, ossia fa che non vi sia concorso a prendere azioni, perchè molti degli acquirenti si limitano appunto ai loro mezzi, e sarebbero costretti a mettere in vendita le azioni se si domandasse loro una spesa maggiore.

Non c'è punto bisogno di aumentare il valore delle azioni, esigendo che chi le tiene fornisca un capitale maggiore di quello per il quale si è impegnato. Sistema generale di tutte le imprese di simil genere quello si è di fare un prestito, e di dare a questo prestito una garanzia sulla strada, e sul prodotto della strada medesima.

Quando la società avrà costruita la strada, e quando avrà in conseguenza consolidato un capitale di 16 milioni; quando avrà quel ricco prodotto che certamente la strada promette, non le sarà difficile trovare a modico interesse un prestito di qualche milione onde fare ulteriori lavori. Ma obbligare gli azionisti a fornire un maggior capitale, lasciare incerto quale sia il valore delle azioni, quale sarà la somma per cui chi sottoscrive deve contribuire, è evidentemente un elemento che rende perplessa ed incerta la possibilità di avere concorso all'acquisto di queste azioni. E dico che questo sarebbe un cambiamento tale, che darebbe diritto anche a tutti i corpi morali che hanno concorso di ritirarsi, perchè questa era una delle condizioni cardinali, che tutte le azioni non dovessero portar obbligo maggiore di 500 lire.

E qui osserva a proposito il mio collega il ministro dell'interno, che anche la Banca di Torino ha stabilito nel suo statuto che gli azionisti non sono tenuti se non che sino a concorrenza delle loro azioni. Ad ogni modo questo è un esempio, e gli esempi sono poi generali: non è possibile costituire una società cominciando a dire ai concorrenti: sottoscrivete azioni, e vi dirò poi quello che dovrete pagare; per ora non vi si domanda che 500 lire, il resto lo saprete poi.

Aggiungerò che quantunque l'importo del lavoro compiuto non sia che di 14 milioni e 800 mila lire, si sono domandate 32 mila azioni, cioè 16 milioni, con che si può supplire anche al tronco di strada d'Ivrea, e quando anche per la congiunzione delle due stazioni che verrà più tardi non bastasse, quest'opera si farà coll'imprestito, e lo statuto della società ha ammesso appunto la facoltà di fare degli prestiti.

PLEZZA, relatore. Il signor ministro ha provato benissimo che si usa ordinariamente di limitare la quota delle azioni ad una somma fissa, ma io mi permetto di osservare che si usa anche ordinariamente di limitare l'impresa ad una

data operazione quando si vuol fissare a somma fissa la quota delle azioni, ma qui sarebbe una società la quale costituisse attualmente il capitale per fare un'opera, e si obbliga a farne due, anzi tre altre; quella che è facoltativa non c'è nulla a dire, perchè se non ha i mezzi lascerà di eseguirla, è in sua facoltà di proseguirla o di non farla, e non la farà che quando si sia assicurati i mezzi, ma le altre due operazioni, cioè i 9 chilometri della strada d'Ivrea, e la costruzione delli scali di porta Palazzo e di porta Nuova sono due pesi che la società si è obbligata di adempiere in corrispettivo dei favori che riceve, sono due pesi dai quali non può declinare; perciò è sembrato all'uffizio che quando una società si assume dei pesi in corrispettivo di favori debba anche provvedere in modo serio allo adempimento, è sembrato all'uffizio che col dire: farò dei prestiti, aumenterò il numero delle azioni, non fosse abbastanza assicurato l'adempimento dei doveri assunti, se fosse una cosa facoltativa nessuno farebbe osservazione, ma si tratta di dovere, e quando uno dice io adempirò a' miei doveri con delle azioni nuove, ma se non si troveranno sottoscrittori, come si farà? e se non trovate prestiti, sarete allora liberati dal peso che vi assumete?

Questa è la difficoltà che ha fatto senso all'uffizio, tanto più che vi sono dei casi nei quali si può essere obbligati a versare delle somme prima che la strada sia in attività e questi sono i casi di sospensione di lavori e per guasti cagionati da circostanze politiche o da guerra. Se questi casi si verificano, dove si prenderanno i denari per farvi fronte?

Non ha potuto capire l'uffizio come si possa limitare le azioni in modo invariabile, e poi dopo dall'altra parte prendersi dei pesi che esigeranno dei milioni per essere adempiti. Sicuramente sarà certa cura della società di tentare prima tutti gli altri mezzi, cioè cercar prestiti, cercar di emettere azioni per adempiere ai propri doveri, ma se mai non può riescire, sarà sciolta dall'obbligo, oppure dovrà ancora il Governo anticipare tutte le spese? Egli è per prevenire tutte queste difficoltà che l'uffizio aveva proposto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale all'articolo 17 dello statuto della società.

(Il Senato rigetta.)

Il saggio fatto dei quattro emendamenti maggiori proposti dall'uffizio centrale dà la misura del conto che il Senato sarebbe per fare degli emendamenti minori, qualora la discussione volesse rivolgersi ad esaminarli uno per uno.

In conseguenza io credo di rendermi interprete delle sue intenzioni, proponendo che si passi alla chiusura della discussione generale, chiusura la quale toglie l'occasione a poter ritornare a qualunque discussione che si riferisca sia allo statuto sociale, sia al capitolato della concessione.

(La discussione generale è chiusa.)

PRESIDENTE. Sarebbe qui luogo di passare alla discussione e votazione degli articoli della legge. Non so se la Camera voglia nell'ora avanzata attuale udire questa lettura, oppure rimandarla alla seduta di domani, anche per la ragione che essa in una recente sua seduta ha permesso al senatore Plezza d'indirizzare all'onorevole ministro delle finanze interpellanze sul modo con cui la legge per l'imposta sui fabbricati è ese-

guita in qualche provincia, interpellanze cui il Senato ha dato luogo dopo la legge della ferrovia di Novara, di modo che domani vi sarebbe già materia sufficiente per occupare la seduta

Preveggo i signori senatori che domani al tocco vi sarà riunione negli uffici per l'esame delle leggi oggi presentate dai ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.

RELAZIONE SUL RIORDINAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREDIALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Debbo far conoscere al Senato che il signor senatore Di Vesme ha deposto sul tavolo della presidenza il rapporto intorno alla legge sul riordinamento della contribuzione prediale in Sardegna. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 810) Questo rapporto sarà dato alle stampe.

MUSIO. Odo con sorpresa che l'onorevole senatore Di Vesme abbia già depositato la relazione testè annunciata. Io ho l'onore di far parte dell'uffizio centrale, ho fatto in seno del medesimo gravi, anzi gravissime osservazioni; si è rimasti d'accordo che io avrei conferito col signor ministro delle finanze, e che la materia si sarebbe tra noi ulteriormente discussa.

Io ho parlato ieri col signor ministro prelodato e, finita la seduta, mi proponeva di pregare i colleghi dell'uffizio centrale per la discussione ulteriore: era quindi nel supposto che tuttavia non esistesse una deliberazione definitiva, e quando odo che tutto è finito, e che viene deposta la relazione, il Senato capirà quanto è giusta la mia sorpresa e come debba sperare che mi sia concesso almeno di fare alcune necessarie aggiunte all'inaspettata relazione.

PRESIDENTE. Le aggiunte non si possono fare che per voto della maggioranza; l'uffizio centrale ha deliberato in questo modo, ed ella potrà in uno scritto a parte far valere le sue ragioni.

MUSIO. Queste dovevano essere sentite nell'uffizio centrale.

DI VESME. Se si sovviene l'onorevole precipitante, eravamo stati d'accordo che egli s'intenderebbe prima col signor ministro di finanze, che quindi parlerebbe col relatore e che in seguito si presenterebbe la relazione. Il relatore naturalmente ha tenuto conto delle opinioni fatte valere dal senatore Musio che in alcuni punti dissentiva dal resto della Commissione, ne ha esposte le ragioni; se in alcune parti non le espose quanto lo meritavano in tutta la loro piena luce, potrà certamente il senatore Musio in occasione della discussione spiegarle maggiormente.

Se poi desiderasse che si leggesse la relazione invece di semplicemente stamparla, io credo che non vi sia difficoltà, quantunque d'altra parte non ci veda vantaggio, dacchè essendo stampata potrà esaminarla a suo agio.

MUSIO. Non è questo il momento che io voglia recare molestia al Senato colle mie ulteriori osservazioni.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DELL'8 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Osservazioni al verbale del senatore Plezza — Presentazione di un progetto di legge per un mutuo a carico della provincia di Cuneo — Seguito della discussione e approvazione del progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Novara — Relazione sui progetti di legge: 1° Spesa straordinaria per la demolizione dell'avancorpo del palazzo ducale di Genova; 2° Concessione della strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore; 3° Spese per riparazioni ai fabbricati della polveriera di Borgo Dora — Discussione immediata, ed approvazione dei medesimi — Relazione sul progetto di legge per lo stabilimento dell'imposta prediale in Sardegna — Interpellanze del senatore Plezza intorno alla legge d'imposta sui fabbricati — Suo voto motivato — Parlano il ministro delle finanze, e i senatori Nigra, De Cardenas, Sclopis, e Alfieri — Altri voti motivati dei senatori Sclopis e Nigra — Osservazioni del ministro dell'interno, dei senatori Plezza, Sclopis, Jacquemoud, del ministro delle finanze, e del senatore Des Ambrois — Il senatore Nigra ritira il suo ordine del giorno — Adozione dell'ordine del giorno motivato del senatore Sclopis.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

PROVANA DEL NARBONNE, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

PLEZZA. Domando la parola per un'osservazione al processo verbale.

PRESIDENTE. Il signor senatore Plezza domanda la parola sull'atto verbale; io gliela concedo.

PLEZZA. L'ho domandata semplicemente per osservare che la prima volta in cui nel verbale si accenna la risposta fatta da me, si dice che il senatore Plezza relatore ha ribattuto gli argomenti del signor ministro dei lavori pubblici ed ha persistito negli emendamenti. Siccome anche ieri nelle risposte dei signori ministri pareva si facesse soltanto caso dell'opinione personale del relatore, durante la battaglia che ebbe luogo tra il Ministero e l'ufficio centrale, perciò desidererei che si dicesse, che l'ufficio persiste negli emendamenti proposti e non il relatore, perchè io non ho fatto che rappresentare l'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Accolla quest'osservazione, s'intende l'atto approvato, poichè non dà luogo ad altri richiami.

PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA PROVINCIA DI CUNEO A CONTRARRE UN MUTUO.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno ha la parola.
FRANZATI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, col quale viene autorizzata la provincia di Cuneo a contrarre un mutuo, onde soddisfare agli impegni verso la società della strada ferrata di Savigliano, facendole inoltre facilità di eccedere nel bilancio divisionale il limite massimo dell'imposta divisionale che è fissato dalla

legge del 2 ottobre 1848, e di poter vincolare all'uopo i bilanci avvenire. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 920-923.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA TORINO A NOVARA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione, ieri cominciata, sulla legge riguardante la ferrovia di Novara.

Il Senato ha chiusa la discussione generale; deve dunque passarsi a quella degli articoli. Nella chiusura di questa discussione generale era intendimento del Senato che fosse compresa anche quella di qualunque ulterior obiezione volesse farsi sopra il capitolato di concessione e sopra lo statuto sociale, giacchè dopo aver rigettati gli emendamenti principali che si proponevano dall'ufficio centrale, era naturale conseguenza che gli emendamenti minori non dovessero essere messi in discussione.

Siccome però, oltre gli emendamenti che riguardano il capitolato di concessione e lo statuto sociale, havvi ancora nel progetto della Commissione un emendamento che colpisce la legge istessa, vale a dire, un emendamento all'articolo 4 della medesima, così io credo opportuno d'interrogare l'ufficio centrale, per sapere quale sia il suo intendimento sul conto da tenersi di questo emendamento.

PLEZZA, relatore. L'ufficio centrale, avendo visto essere ferma sentenza del Senato di approvare a qualunque costo la

legge e di passare sopra gli emendamenti proposti, colla prova che ne ha dato rigettando i più importanti, mosso più che da qualunque altra considerazione da quella di non frapporte ritardo, acconsente a che sia tralasciata la discussione di quegli emendamenti che sono di minor importanza.

Esso sentesi però in dovere di dichiarare che persiste nell'opinione che ha spiegato, e mentre desidera che i suoi timori, le sue previsioni non abbiano a realizzarsi nel cattivo andamento della società della ferrovia, desidera pure che tutte le previsioni ministeriali di prosperità di questa società abbiano a raggiungere il loro compimento, non ostante le imperfezioni ravvisate nel modo in cui è organizzata.

Con questa dichiarazione acconsente a che il Senato passi alla votazione della legge anche senza la discussione degli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Ho l'onore di leggere l'articolo primo del progetto ministeriale :

« Art. 1. Sarà costruita una strada ferrata da Torino per Vercelli a Novara in conformità del progetto Woodhouse, del capitolato di concessione annesso sotto il numero 1, e del contratto che il ministro sotto la sua responsabilità è autorizzato a contrarre col signor Brassey, conformemente alle intelligenze prese con esso in data 21 aprile 1852, ed annesso sotto il numero 2. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il capitale necessario per questa impresa verrà riunito mediante l'emissione di trentadue mila azioni in conformità dell'articolo 5 degli statuti annessi sotto il numero 4 che sono approvati.

« Il Governo provvederà per l'emissione dei titoli provvisori. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le azioni di cui all'articolo precedente verranno ripartite come segue :

« 1° Un quarto all'appaltatore in pagamento in parte dei lavori ;

« 2° Un quarto al pubblico per mezzo di sottoscrizione ;

« 3° Una metà a carico dello Stato col concorso delle divisioni, provincie, comuni, e di altri corpi morali interessati. Potrà anche lo Stato cederne ai privati, qualora sia esaurito il quarto riservato al pubblico dal secondo alinea del presente articolo. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le divisioni amministrative e le provincie restano autorizzate colla presente a contrarre i prestiti di cui potranno abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni che già hanno sottoscritte, o siano per sottoscrivere, serbate però le norme consuete di amministrazione. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per le sottoscrizioni di cui al numero 2 dell'articolo 3 verranno per cura del Governo aperti dei registri nelle città principali dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 6. Coloro che sottoscrissero prima d'ora delle azioni, avranno un diritto di priorità su tutti i sottoscrittori posteriori, purchè rinnovino le loro domande nel termine che verrà a tale effetto determinato dal Governo. »

(È approvato.)

« Art. 7. Fra gli azionisti rimarrà stabilita una società anonima.

« I doveri e i diritti dei soci, e l'amministrazione della società saranno regolati sugli statuti annessi sotto il numero 4.

« La società s'intende costituita colla sola sottoscrizione dei tre quarti del capitale sociale. »

(È approvato.)

« Art. 8. La società dovrà uniformarsi tanto per la costruzione della strada, che per l'esercizio di essa alle condizioni stabilite nel capitolato di concessione annesso sotto il numero 1. »

(È approvato.)

« Art. 9. Per far fronte al pagamento delle azioni a carico dello Stato sarà aperto sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici un credito d'un milione e duecento mila lire per l'anno 1852; il rimanente della somma sarà stanziato nei successivi bilanci 1853 e 1854. »

(È approvato.)

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA SPESA NECESSARIA ALLA DEMOLIZIONE DELL'AVANCORPO DEL PALAZZO DUCALE DI GENOVA.

PRESIDENTE. Il signor senatore Colla è pregato di fare il rapporto sul progetto di legge riguardante la demolizione dell'avancorpo del palazzo Ducale di Genova.

COLLA, relatore. Se il Senato consente che la relazione sia verbale, io non ho difficoltà di così esporla. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 916.)

PRESIDENTE. Lo scopo di questa legge, la sollecitudine con cui è addomandata e l'imminente proroga del Parlamento, mi conducono a proporre al Senato che voglia, ad esempio di ciò che in casi simili si è praticato, ed in conformità dell'articolo 20 del nostro regolamento, procedere senza più alla discussione e votazione di questa legge.

Se nulla avvi in contrario, io porrò ai voti questa mia proposta.

Chi l'approva, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato assente.)

Darò quindi lettura del relativo progetto. (Vedi appresso)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non chiesi la parola, ponga ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Nel rileggere l'articolo 1°, e prima di porlo in votazione, debbo notare che vi è occorso un errore tipografico: invece di lire 174,000, devesi leggere 164,000.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire 164,907 centesimi 30 per la demolizione dell'avancorpo del palazzo Ducale di Genova, e per costruzioni ed ampliazioni allo stesso palazzo. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale spesa sarà iscritta per la concorrenza di lire 80,000 nel bilancio dell'azienda generale di finanze del corrente anno 1852 in apposita categoria, e per le rimanenti lire 84,907 30 in quello del venturo anno 1853. »

(È approvato.)

« Art. 3. La somma di lire 9701 28 stanziata nella categoria 25, Demolizione dell'avancorpo del palazzo Ducale di Genova, del bilancio passivo di detta azienda pel corrente anno 1852, sarà abbandonata nello spoglio come spesa di meno. »

(È approvato.)

« Art. 4. I materiali provenienti dalla demolizione suddetta

peritati in lire 11,907 30 saranno ceduti all'appaltatore in diminuzione del prezzo d'asta. »

(È approvato.)

« Art. 5. La somma di lire 50,000 che il municipio di Genova, a tenore dell'articolo 3 della legge del 5 giugno 1850, è tenuto di pagare per suo concorso nella spesa anzidetta, sarà versata nelle casse dello Stato con applicazione ad apposita categoria, da istituirsi nel bilancio attivo 1852 e susseguenti. »

(È approvato.)

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA BRA A CAVALLERMAGGIORE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli, relatore del progetto di legge sulla strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore.

SAULI, relatore, legge la relazione. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 940.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di rassegnare al Senato la proposta medesima che ho fatto già per la legge testè votata.

Chi approva la discussione immediata di questa legge, voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

La legge è del seguente tenore. (Vedi appresso)

Propongo la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. La società anonima costituita con atto delli 28 gennaio 1852, approvata con reale decreto 18 aprile stesso anno, è autorizzata a costruire una strada ferrata che dalla città di Bra metta a Cavallermaggiore. »

(È approvato.)

« Art. 2. La stessa società è e rimane concessionaria di tale strada, sotto l'esatta osservanza delle clausole e condizioni del capitolato annesso alla presente legge in data 30 giugno 1852. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici e quello delle finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserita nella raccolta degli atti del Governo. »

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Colgo quest'opportunità per rinnovare un suggerimento, già altre volte espresso, che cioè si ometta nelle leggi quest'ultimo articolo, il quale è assolutamente inutile.

CERRARIO, ministro delle finanze. Non è un articolo di legge.

DI POLLONE. Aggiungerò un'osservazione sotto questo stesso rapporto. Qui l'articolo è inutile, ma almeno è sottoposto alla sanzione del Senato. Vi è occorso il caso che una legge è stata discussa ed approvata dalle Camere in cui questo articolo non figurava, e vi è stato aggiunto negli uffici del Ministero; dimodochè mi pare che lo sconcio sia maggiore, perchè è una legge con un articolo non stato votato nè dall'una, nè dall'altra Camera. . . .

CERRARIO, ministro delle finanze. Questo non è un articolo; esso è una conseguenza naturalissima ed inevitabile del sistema costituzionale, che le disposizioni di legge siano

affidate per l'esecuzione loro all'uno od all'altro dei ministri responsabili.

DES AMBROIS. Io credo che l'esecuzione di una legge non è affidata soltanto ai ministri, ma principalmente ai magistrati ed a tutti i cittadini.

Quest'espressione usata nel terminare le leggi non mi pare conforme ai principii costituzionali, ma è bensì propria dei decreti reali piuttosto che delle leggi.

PRESIDENTE. Io però non posso prescindere dal metterlo ai voti per non guastare l'integrità della legge.

Pongo ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA SPESA PER RIPARAZIONI AI FABBRICATI DELLA POLVERIERA DI BORGO DORA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Prat, relatore del disegno di legge per autorizzazione di spesa onde riparare i fabbricati della polveriera di Torino.

PRAT, relatore, legge la relazione. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 914.)

PRESIDENTE. Sorge la convenienza per non dire la necessità di adottare riguardo a questa legge l'istesso provvedimento, che il Senato ha già adottato per le due leggi che l'hanno preceduta.

Chiedo il voto del Senato per la discussione immediata di questa legge.

Chi approva voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non domandando alcuno la parola, pongo ai voti la chiusura.

« Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga. »

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di rileggere l'articolo 1°:

« Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire 15,300 alla categoria 32^a, Direzione di Torino (spese straordinarie) del bilancio passivo pel 1852 dell'azienda generale dell'artiglieria e delle fortificazioni e fabbriche militari, per riparazioni urgenti ai fabbricati attinenti alla fabbrica a polveri del borgo Dora in Torino. »

(È approvato.)

« Art. 2. In compenso di detta spesa nuova è ordinata un'economia per l'egual somma di lire 15,300 ripartita sulle seguenti categorie del surriferito bilancio:

« Categoria 13^a, Direzione di Torino (spese ordinarie) — Articolo 1. Torino, fabbricati ad uso militare in città e dipendenze. L. 6,300

« Categoria 32^a, Direzione di Torino (spese straordinarie) — Articolo 2. Opere per lo stabilimento dell'apparato del carbonizzatoio a vapore della regia fabbrica a polveri, ecc. » 9,000

Totale. L. 15,300

(È approvato.)

« Art. 3. Pel pagamento di siffatta spesa, tenuto conto del fondo di lire 9,000 restante disponibile alla mentovata categoria 32^a per effetto dell'economia ordinata col precedente articolo 2, è autorizzato alla categoria medesima un credito supplementario di lire 6,300. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Prima di procedere ai quattro squittini delle leggi ora votate debbo informare il Senato che il signor senatore Vesme, il quale aveva ritirato il rapporto ieri presentato riguardante la legge per lo stabilimento dell'imposta prediale in Sardegna, e ciò per alcune aggiunte necessitate dalla lettura, che doveva farsi nel seno della stessa Commissione, del suo lavoro, lo ha oggi, dopo averlo riletto alla medesima, presentato di nuovo sul banco della Presidenza. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 810.)

Questo rapporto sarà dato alle stampe e distribuito.

Si apre lo squittino sulla legge per la ferrovia di Novara.

Risultamento della votazione:

Votanti	56
Voti favorevoli	49
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittino per la legge della demolizione dell'avancorpo del palazzo ducale di Genova.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	48
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

Viene ora lo squittino per la legge di concessione della strada ferrata da Cavallermaggiore a Bra.

Risultamento della votazione:

Votanti	53
Voti favorevoli	53
Voti contrari	0

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Si procede allo squittino per la legge concernente le riparazioni alla polveriera del borgo Dora.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	50
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

Prego i signori senatori a riprendere i loro stalli.

INTERPELLANZA DEL SENATORE PLEZZA SUL MODO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE D'IMPOSTA SUI FABBRICATI.

PRESIDENTE. Accordo la parola al senatore Plezza per le interpellanze già dal Senato ammesse.

PLEZZA. Io spero che alcuni dei signori senatori, e anche tutti, potranno richiamarsi alla memoria una lunga discussione che ha avuto luogo in Senato nell'occasione della legge d'imposta sui fabbricati.

In quella discussione io aveva proposto un emendamento affinché fosse dichiarato esplicitamente, che i fabbricati i quali in alcune provincie sono sottoposti già per leggi antiche a delle imposte, fossero esonerati dall'imposta antica, e non rimanessero soggetti che alla nuova.

Allora il Ministero dichiarò formalmente che sarebbero andati esenti intieramente dall'imposta antica, di modo che si sarebbe annullato quel di più che pagassero oltre l'imposta nuova, e per i fabbricati rurali, che colla legge nuova sono dichiarati esenti dall'imposta, essi sarebbero totalmente esenti anche dall'imposta antica.

Ciò ha dichiarato allora il Ministero nel modo più esplicito e più formale. Allora la Commissione del Senato, e parecchi senatori hanno dichiarato che quello era il preciso senso della legge; e la stessa dichiarazione del Ministero è stata rinnovata alla Camera dei deputati.

Ora, venutosi all'applicazione della legge, si sono bensì fatti i ruoli dell'imposta nuova, e si sono mandati a pubblicare per renderli obbligatori, ma senza il contemporaneo scarico dell'imposta antica. Alcune comunità hanno rifiutato di pubblicare quei ruoli perchè incompleti, dicendo che mancava il ruolo di scarico portato dalla legge; ed allora il Ministero, interpellato prima dall'intendenza generale di Novara, e poscia da me, che gli ho presentato le carte di questa pratica, ha risposto che non poteva esonerare dal pagamento dell'imposta antica, perchè non essendo espresso nella legge sull'imposta dei fabbricati esplicitamente che si annullava l'imposta antica, essa rimaneva tuttora in vigore, e per toglierla fosse necessaria una legge nuova.

Intanto i contribuenti di quelle provincie seguitano ad essere obbligati a pagare due imposte, cioè la nuova e quella antica, contro la espressa dichiarazione, e contro il senso della legge d'imposta sui fabbricati; e nello stesso tempo, nel caso che, appoggiandosi alle risultanze delle due Camere legislative, qualcheduno si opponga al pagamento, è soggetto ad atti odiosi, ed anche a spese, le quali sono indebite.

Prego il Senato di avere pazienza se dovrò annoiarlo leggendogli dei tratti della discussione che ebbe luogo in Senato e nella Camera elettiva, affine di fargli vedere che non c'è mai stata dichiarazione ministeriale tanto formale, tanto esplicita, tanto ripetuta come questa; che non c'è mai stata nessuna dichiarazione ministeriale, la quale sia stata accettata dalle Camere legislative in modo così esplicito e così concorde; dichiarazione la quale meno d'ogni altra debbe lasciar luogo a dubbi; eppure è per l'oggetto di questa dichiarazione, che io mi trovo obbligato a ricorrere al Senato, per invocare il di lui appoggio affinché la legge sia applicata nel senso in cui i legislatori hanno inteso che sia applicata.

La prima citazione che farò è nella discussione del 21 gennaio 1851. Discutendosi l'articolo 1° di quella legge il signor senatore Alfieri osservava:

« Nel leggere l'articolo primo della legge, io rimasi in dubbio se il senso nel quale si deve intendere l'articolo medesimo sia assoluto o relativo.

« Infatti, l'articolo 1° dice:

« Le case e gli edifizii di cui all'articolo 400 del Codice civile andranno soggetti ad un'imposta uniforme eguale al decimo del loro reddito netto. » All'articolo 15 poi trovasi scritto che « nella quota d'imposta dovuta per la presente legge s'imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area, secondo l'attuale suo allibramento. »

Fra queste case ed edifizii che vengono assoggettati alla nuova tassa colla presente legge ve ne sono molti che già attualmente pagano una imposta. La legge vuole che la misura sia giusta ed equa; ma io suppongo, e forse non senza qualche fondamento, che per gli edifizii tassabili e contemplati nella legge, alcuni ve ne possono essere che attualmente paghino di più del decimo.

« Ora, io domando se l'articolo 1° è assoluto in questo senso; allora quando si verificherà il caso che io accennai, non solamente si debbe imputare la tassa che si paga, ma si deve ridurre, ove sia maggiore di quella stabilita dalla presente legge, perchè essa suppone, come diceva poco fa, che questo decimo sia l'imposta giusta, equa e conveniente a cui debbono soggiacere. »

Il Ministero poi per bocca del regio commissario, signor Arnulfo, rispondeva così:

« L'articolo della legge di cui si ragiona vuole essere inteso precisamente, a senso mio, come l'onorevole senatore accennava, vale a dire, che trovandosi dei fabbricati, i quali attualmente siano già imposti di una somma eccedente il decimo, debbono essere scaricati di tale eccedente. Già ebbi l'onore di dire al Senato che questa legge fu proposta per perequare i tributi, e non si perequerebbero, se si lasciasse che chi paga di più continui a pagare. Chi paga di meno, paghi fino alla concorrente del decimo. »

« Debbo però assicurare il Senato che i casi in cui i fabbricati paghino di più del decimo sono per lo meno un'eccezione, e che pel maggior numero non si paga somma qualsiasi, ovvero non si paga, salvo per l'area su cui sono edificati. »

« Io quindi non esito a dichiarare che il Governo ha proposta la legge, di cui si ragiona, nel senso anche di scaricare chi troppo paga, e doversi in tal modo applicare. »

E il senatore Des Ambrois aggiunge:

« La Commissione ha trattata nel suo seno la questione, e la intese precisamente nel senso come ha ora espresso il regio commissario. »

Nel giorno 25 gennaio seguiva la discussione, ed io, sebbene avessi sentito queste formali dichiarazioni, pure non era intieramente tranquillo, perchè mi pareva fosse bene inserire nella legge un articolo apposito, il quale dichiarasse esplicitamente questa intenzione dei legislatori, che cioè fossero annullate le imposte antiche, e faceva la seguente proposizione (Leggerò le prime parole per non annoiare il Senato, dovendo già, a mio malgrado, essere troppo lungo in queste citazioni):

« Cesseranno dal giorno della pubblicazione della presente legge di essere in vigore tutti i tributi diversi dall'attuale, che in alcune provincie sotto denominazione varie gravitano su ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area, non che sui fabbricati rurali, dei quali si tratta all'articolo 4°, o sopra i fitti dei medesimi. »

A questa mia proposizione rispondeva il commissario regio in questi termini:

« Io non credo che sia da ammettersi l'aggiunta, l'emendamento o diversa redazione, che voglia dirsi, dell'onorevole senatore Plezza, in quanto che, se mira ad una deroga generale d'ogni legge contraria alla presente, non è necessaria, perchè sottintesa; se mira allo scopo a cui accennano i motivi da lui adottati, neppure la credo necessaria. Egli dice che colla presente legge si vuole stabilire una norma generale, che rifletta il tributo sui fabbricati, e ben dice. Ciò basta però per dedurre la conseguenza che, se vi ha fabbricato il quale già ora paghi di più di quanto sia per rilevare l'imposta che viene determinata dalla legge che si discute, debba essere scaricato del soprappiù. Sopra questa circostanza già si diedero schiarimenti in altra seduta del Senato, il quale mi pare siane rimasto soddisfatto: questa è la conseguenza naturale, inevitabile, del sistema, dello spirito che informa la legge. »

« Quando si vuole far una legge generale, è mestieri che chi paga di meno supplisca al mancante fino a giungere alla

norma stabilita dalla legge nuova, e chi paga di più venga ridotto alla stessa misura. Ma un altro motivo determina l'onorevole senatore, se mai non mi appongo, a chiedere che si determini nel modo più specifico accennato nel suo emendamento, quello cioè di togliere ai fabbricati rustici il pagamento del tributo della loro area, ed in ciò io credo che non possa... »

« PLEZZA. (Interrompendo) Non dell'area, ma dal tributo sulla casa adesso devono essere esenti, ed in alcune provincie oltre il censimento dell'area, vi è anche il censimento del fabbricato; quest'imposta si deve togliere affinchè tutte le provincie paghino in modo uniforme. »

« In alcune provincie e fra le altre, in quella che io abito, io sono censito in un catasto particolare aggiunto a quello antico dei fondi e dell'area; epperò... »

« COMMISSARIO REGIO. (Ripigliando) Vedo che l'onorevole senatore parte da una circostanza di fatto, che per verità non mi è nota, vale a dire che sianvi fabbricati rustici soggetti a tributo come fabbricati e non soltanto per l'area indipendentemente dai terreni coltivati ai quali inservono. In questo caso non è mestieri di fare aggiunta alcuna. »

« Di fatti, se l'onorevole senatore tiene conto della circostanza che questa è legge generale, ne deriva che l'esenzione stabilita all'articolo 4 favorisce necessariamente anche tali fabbricati semprechè sianvi allibrati i fondi coltivati cui inserono sulle stesse basi generalmente osservate, le quali determinano l'esenzione di cui all'articolo quarto; e non sianvi allibrati tanto di meno perchè il fabbricato si estimò a parte; ciò però dovrà dar luogo ad indagini per l'applicazione della legge, ma non deve determinare l'aggiunta chiesta all'articolo 15, il quale non ha altro scopo tranne quello di far sì che coloro i quali dovranno pagare per le case il tributo fissato dalla presente legge siano sgravate mediante imputazione di quel tanto che già paghino: abbiamo adunque un sistema generale in questa legge, il quale fa sì che tutte le altre disposizioni che non sono in armonia colla medesima debbano cessare; e perciò non si potrà più aver riguardo a ciò che si pagava prima. »

« I fabbricati dichiarati esenti da imposta colla presente legge saranno esenti se si troveranno nelle condizioni d'esenzione contemplate; quelli che pagavano una somma maggiore di quella determinata dalla presente legge subiranno una riduzione, e quelli che pagavano meno subiranno un aumento. »

« Io dunque respingo la redazione dell'articolo, non perchè sostanzialmente in massima generale non convenga nel principio ivi accennato, ma mi pare che la legge già dica abbastanza a tal riguardo, sia abbastanza chiara e precisa, considerandola, siccome è, legge che fissa il modo di regolare per l'avvenire l'imposta sui fabbricati. »

E poi dopo in un altro discorso ripeteva le stesse cose rispondendo al signor senatore Massa-Saluzzo, con queste parole (Sono parole del commissario regio):

« Fu detto sin qui, e non è posto in dubbio, che lo scopo di questa legge tende a supplire provvisoriamente al difetto di regolare catasto per i fabbricati, tende a provvedere con un regolamento generale al modo d'imporre le case. Ciò fu detto esplicitamente nella discussione; ma ciò è detto più chiaramente nella legge. Infatti l'articolo 1° dice: *Le case, gli edifici, di cui all'articolo 400 del Codice civile, andranno soggetti ad un'imposta uniforme eguale al decimo del loro reddito netto.* »

« Io credo che questa uniformità non si può altrimenti conseguire, salvo considerando per nulla tutto ciò che per i

fabbricati si praticò finqui; e quando la legge si vale di termini così generali, pare non si possa recare in dubbio che in parità di circostanze non si può fare distinzione per una data provincia, per una data località, perchè altrimenti la legge non avrebbe più uniformità ed eguaglianza, non userebbe più un uguale trattamento. Posto che la legge abbia questo scopo, il quale si manifesta nel suo spirito e nella sua lettera, noi dobbiamo ricorrere alla legge medesima per trovare le eccezioni, le esenzioni; ciò facendo, troviamo nell'articolo 4 che si dichiarano esenti da questa tassa i fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione della terra; questa è l'unica eccezione ammessa in considerazione dei terreni produttivi annessi a simili fabbricati, i quali terreni furono allibrati in una somma maggiore, avuto riguardo all'esistenza dei fabbricati medesimi.

« MASSA-SALUZZO. Domando la parola.

« COMMISSARIO REGIO. È quindi evidente la conseguenza che tutti i fabbricati rustici che trovansi nella condizione suaccennata, in vista della quale si è ammesso e redatto l'articolo 4, non possono essere colpiti da tassa.

« Considerato poi il reddito imponibile dei fabbricati determinato dalla presente legge come se fosse determinato da un regolare catasto, non pare necessaria la maggiore spiegazione che si vorrebbe introdurre.

« Per queste ragioni mi pare che la nuova redazione proposta dall'onorevole senatore sia sovrabbondante. »

Alla pagina 177 si ripeté l'istessa dichiarazione ancora. Il commissario regio dice :

« Ciò conduce a dire che la proposta dell'onorevole senatore Plezza, mentre non è in diretta opposizione collo spirito che informa la legge, parmi che sia tuttavia per lo meno sovrabbondante. »

In seguito il regio commissario risponde ad alcune osservazioni del signor senatore Massa-Saluzzo sull'istesso argomento, e poi alla fine, siccome il signor senatore Massa-Saluzzo aveva fatta la distinzione tra imposta di quotità ed imposta di ripartizione, risponde :

« Prendo la parola unicamente per osservare che il modo di far pagare, cioè per quotità o per ripartimento, non altera l'applicazione dell'articolo che discutiamo, poichè l'articolo 15 dice: « Nella quota d'imposta dovuta per la presente legge s'imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area, secondo l'attuale allibramento.

« Quindi con qualunque mezzo si determinasse prima d'ora il dovuto per le case, comunque col metodo di ripartizione, la legge a quest'articolo stabilisce in sostanza che quel che già si paga è da dedursi.

« Quando abbiamo una locuzione così esplicita che si riferisce a quel che già si paga e non al modo con cui si faccia pagare, sembra non si possa dubitare che tutto ciò che già si contribuisce all'erario per i fabbricati ai quali è applicabile questa legge, debba essere imputato. »

E poco dopo soggiunge :

« Questa non è più una questione che riguardi l'articolo 15. Abbiamo già detto che quel fondo il quale dalla legge attuale è esente, debba esserlo per l'avvenire, benchè attualmente paghi.

« Questa legge è fatta per norma generale avvenire; a taluno profitterà poichè pagherà meno, a taluno sarà onerosa in confronto di ciò che ora corrisponde all'erario, ma sarà eseguita per tutti in modo uniforme in avvenire. »

Indi prese la parola il signor senatore Alfieri e disse che aveva appoggiato il mio emendamento, ma che credeva che non dovesse essere ammesso per due ragioni :

« Non approvarei (egli dice) l'emendamento per due ragioni: la prima perchè, consentendo in ciò coll'onorevole regio commissario, io credo che i termini formali, assoluti dell'articolo primo possano levare ogni difficoltà di men retta interpretazione che cada ad aggravio dei cittadini; ed in secondo luogo sarei disposto a negare il mio voto all'emendamento, perchè credo in qualche modo già pregiudicata la questione dal procedere del Senato in una delle scorse tornate, nella quale io domandava all'onorevole regio commissario come si procederebbe nel caso ove un contribuente già fin d'ora pagasse di più di quel decimo che gli toccherà pagare pel reddito che gli appartiene secondo il disposto della nuova legge, poichè in quel caso non si tratta solo di imputazione, ma bensì di vera riduzione. Ed il Senato, quantunque io creda fosse consenziente al sentimento che mi muoveva, e che io stimo sentimento di giustizia, non insistè perchè s'introducesse nella legge una modificazione, mediante la quale meglio venisse spiegato questo intendimento della legge medesima, cioè che in nessun caso i proprietari di case e di fabbricati in essa legge contemplati, fossero tenuti al pagamento di più del decimo del reddito, detratto il quarto od il terzo secondo la specialità del caso.

« Quindi non saprei vedere come non si ravvisi difficoltà a che sia interpretata in questo modo la legge, quando si tratta di riduzione, d'imputazione, e poi la stessa interpretazione, la stessa retta applicazione della legge non si creda potersi fare partendo dai termini precisi dell'articolo 1, quando si tratta non più d'imputazione, non più di riduzione, ma di annullamento di una contribuzione, la quale per l'effetto della legge presente venga diminuita.

« Quindi, quantunque to acconsenta nei principii emessi e dal senatore Plezza e dal senatore Mazza Saluzzo, non credo tuttavia che il Senato debba accogliere l'emendamento stato proposto. »

E vedono che non fu accolto il mio emendamento, non perchè vi urtasse contro la provvidenza della legge, ma solo perchè si credeva che non era necessario stantechè era unanime l'accordo tra il Ministero ed il Senato sul modo d'intendere la legge.

Indi alla pagina 178 si dice dal commissario regio :

« Io mantengo le spiegazioni date precedentemente e le mantengo perchè lo scopo della legge è di far sì che un solo contributo prediale colpisca le case, o sia che si determini per ripartimento o per quota.

« Siamo tutti d'accordo che non è per mettere una soprattassa che si vuol fare questa legge, ma per assoggettare ad una sola tassa prediale uniforme le case.

« Si è detto molte volte che questa legge deve tener luogo interinalmente del catasto per le case e deve fare per questo lo stesso ufficio cui serve il catasto per i beni fruttiferi. Questo dà norma al riparto del tributo, offrendo il rilevare del reddito imponibile dei beni coltivi; la presente legge darà norma del reddito imponibile per le case. Ma una sola contribuzione prediale si pagherà per queste e per quelli all'erario.

« Per maggior chiarezza, l'onorevole preopinante veniva opportunamente accennando un esempio: cioè che se in un dato paese le case pagano ora 100 mila lire di tributo prediale all'erario, e se il decimo del reddito delle case stesse fissato dalla presente legge rileva a lire 100 mila, tali case pagheranno lire 200 mila, se non si dispone in contrarie o con una clausola espressa in questa legge.

« Questo non è lo scopo cui tende la legge che ci occupa, la quale stabilisce un'imposta sola, uniforme sul reddito delle

case; altrimenti, nel senso del preopinante, la legge avrebbe per conseguenza di stabilire non più una misura per la contribuzione prediale, non sarebbe più una specie di catasto delle case, ma sarebbe un'aggiunta all'imposta prediale esistente, una sopratassa prediale, il che assolutamente rimane escluso dal tenore della legge che cade in discussione.

« La legge intende colpire di un solo tributo le case e non di assoggettarle, dirò così, al tributo vecchio ed al tributo nuovo. »

Indi ripete ancora le stesse cose nella stessa discussione qualche momento dopo; e poi nella colonna terza il senatore Maestri spiegava l'articolo della legge in questo modo:

« Egli dubita che la casa del colono debba essere esente, e pensa che debba soggiacere alla legge esistente. Sommo giureconsulto come egli è (rispondeva ad una difficoltà mossa dall'onorevole senatore Di Collegno), sa meglio di me che la legge posteriore deroga all'antecedente: *Lex posterior derogat priori*.

« E vi deroga, quantunque non lo dica espressamente: bastando che l'ultima sia contraria alla prima.

« Ora la nuova legge stabilisce una contribuzione generale per gli edifizii, una contribuzione fondiaria e diretta e dispone che per l'avvenire le case e gli edifizii, di cui all'articolo 400 del Codice civile, pagheranno una *imposta uniforme uguale al decimo del loro reddito netto*.

« Dunque in avvenire, dal dì in cui andrà in vigore la nuova legge, le case e gli edifizii pagheranno tutti questa tassa uniforme del decimo, nè più, nè meno.

« A questa imposta generale è fatta un'eccezione all'articolo 4, la quale dichiara esenti i *fabbricati rurali che inseriscono esclusivamente alla coltivazione delle terre*.

« Dunque al giorno in cui andrà in vigore la nuova legge i detti fondi rurali saranno esenti dall'imposta sulle case, se mai vi fossero soggetti per una legge antecedente.

« Questa è abrogata dalla nuova legge.

« Il fondo rurale godrà dell'esenzione.

« Al fondo rurale è estraneo l'articolo 15.

« L'articolo 15 è una conseguenza dell'articolo 1°, il quale non volendo che alcuna casa paghi più del decimo della rendita netta, era conseguente che l'imposta precedente, a cui una casa soggiacesse, fosse imputata nella nuova.

« La legge non impone una *sopratassa* ma una *tassa fissa ed uniforme*, e sarebbe *sopratassa* quando ad un fabbricato, su cui già pesa l'imposta, si aggiungesse la nuova. »

PRESIDENTE. Mi pare che il Senato sia già pago delle citazioni da lei fatte.

PIZZA. Per non seguitare più oltre nelle stesse ripetizioni, io dirò solo la conclusione di questa discussione. Ho ritirato il mio emendamento con queste parole:

« Stante le spiegazioni date dal signor commissario regio, dalle quali appare che con questa legge sono annullate le imposte sui fabbricati rurali in quelle provincie in cui sono in vigore, come, per esempio, nella Lomellina, e ridotte le imposte degli altri fabbricati alla misura dell'imposta stabilita con questa legge, cioè al decimo del reddito netto, ritiro il mio emendamento. »

Nel mese di giugno si sono fatte delle interpellanze nella Camera dei deputati sull'istesso argomento; appunto perchè sono venuti dei reclami dalle provincie interessate, le quali non vedendo a fare il catasto dello scario dell'imposta antica, dubitavano si volesse farla ancora pagare; ed in quella

discussione essendo stato interpellato il ministro delle finanze, signor Di Cavour, dal signor deputato Robecchi, il quale concludeva le interpellanze in questi termini:

« Ora io domando: perchè li possessori di case in quelle provincie dovranno andar soggetti a questo maggiore tributo dal quale vanno esenti tutti li possessori di case delle altre provincie dello Stato? »

« Proporrei quindi che la Camera dichiari abolito il censo imposto nel 1800 dal Governo della Repubblica Cisalpina sulle case nelle provincie già componenti il dipartimento dell'Agnone, oppure che la tassa da quella imposta venga ridotta a quella che sarà stabilita in conseguenza della nuova legge sui fabbricati; prima di tutto però attenderò la risposta che sarà per farmi il signor ministro. »

Il ministro rispondeva:

« Darò una spiegazione che spero sarà per soddisfare l'onorevole preopinante.

« L'articolo 1° dice:

« Le case e gli edifizii di cui all'articolo 400 del Codice civile andranno soggetti a una tassa uniforme eguale al 10 per 100 del loro reddito netto.

« Poi all'articolo 15 soggiunge:

« Nella quota dovuta per la presente legge s'imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area, secondo l'attuale suo allibramento. »

Dopo altre istanze, il ministro delle finanze aggiunge ancora:

« Dirò di più che le istruzioni del Ministero furono date in questa conformità, e credo che qualunque tribunale giudicherebbe in questo senso, dacchè la legge dice che tutti debbono essere sottoposti ad una tassa uniforme del 10 per 100. »

E poi soggiungeva ancora:

« Io posso assicurare che alcuni giorni scorsi si mandò una serie di risposte a vari agenti demaniali, tra le quali ve n'era una appunto che risolveva questo dubbio; e dopo qualche discussione per parte del Ministero e dei suoi consiglieri, si venne appunto a riconoscere che l'articolo 1° imponeva una tassa uniforme, e che se si fosse mantenuta una tassa maggiore del 10 per 100, non sarebbe più stata uniforme. »

A questo punto il relatore Michelini osservò:

« Io temo che vi sia qualche confusione.

« Se ho ben intesa la proposta dell'onorevole Robecchi, egli domanda non solamente che si tenga conto di quanto già si paga, ma ancora che se quanto si paga è superiore alla quota stabilita dalla legge, si debba dedurre.

« Ora, interpretare la legge in un senso piuttosto che nell'altro non spetta nè al Ministero, nè alla Camera stessa, ma unicamente ai magistrati. »

Il ministro delle finanze risponde a quest'osservazione:

« Il ministro delle finanze può interpretare la legge nell'interesse del fisco, e nessuno può costringere il ministro di finanze a fare una lite contro un contribuente, quando non crede essere fondate nelle sue domande; quindi ha creduto conscienciosamente che col dire *un'imposta uniforme*, il Parlamento avesse inteso che tutti pagassero la stessa cosa. »

Ecco la dichiarazione la più formale che sia mai stata fatta avanti al Parlamento. Ora, dopo tutte queste dichiarazioni il Ministero crede di non poter esentare le case rurali dall'imposta antica e neppure di poter tralasciare di esigere il di più d'imposta antica sui fabbricati civili che vi gravitasse oltre il decimo del reddito che è portato dall'imposta nuova. Questo mette le provincie interessate in una caldissima situazione. Sono persuaso d'aver diritto a termini della legge a non pa-

gare, perchè la legge è la volontà del legislatore, non le parole materiali del legislatore intese da altri in senso diverso da quello che il legislatore abbia voluto loro attribuire. Quando vi è una spiegazione di ciò che egli si è inteso di ordinare, di ciò che volle il legislatore, non si può interpretare la legge in modo diverso, quantunque le parole vi si prestassero maggiormente.

Quelle provincie si trovano nel caso di avere la coscienza di un diritto sicuro, di non essere obbligate a pagare, eppure trovano che gli agenti fiscali domandano il pagamento, e li minaccieranno anche quando non eseguissero questo pagamento.

Questa situazione è tale che si deve togliere perchè può produrre degli inconvenienti, degli atti disgustosi e delle spese verso onesti cittadini che pronti ad eseguire la legge ed a pagare quello che la legge loro impone, ricusano solamente di pagare ciò che il legislatore non ha voluto che paghino, ed è per questo motivo che io proporrei il seguente ordine del giorno :

« Considerando che dalle discussioni che ebbero luogo nel Senato il 21 e 25 gennaio, e nella Camera dei deputati il 27 giugno 1851 sulla legge d'imposta sui fabbricati, risulta manifestamente per dichiarazioni esplicite e concordi dei tre poteri legislativi che con quella legge si è inteso di stabilire un'imposta sola, uniforme e generale sui fabbricati di tutto lo Stato ;

« Considerando che risulta pure manifestamente per dichiarazioni esplicite e concordi dei tre poteri legislativi che con quella legge si è inteso di esonerare dall'imposta antica i fabbricati rurali e dall'imposta del soprappiù oltre il decimo del reddito netto i fabbricati civili ed opifici anche in quelle provincie nelle quali in forza di leggi anteriori i detti fabbricati ne erano gravati ;

« Considerando che a termini dell'articolo 73 dello Statuto l'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo, e che in conseguenza non è lecito nell'esecuzione dipartirsi dal senso e dalla interpretazione della legge di cui si tratta, che hanno alla medesima attribuito con concordi e esplicite dichiarazioni i tre poteri legislativi ; il Senato invita il Ministero ad attenersi nell'applicazione ed esecuzione della legge d'imposta sui fabbricati delli 31 marzo 1851 nella provincia Lomellina e nelle altre che si trovassero in circostanze simili al disposto delle dichiarazioni suddette, le quali contengono la vera volontà del potere legislativo, e passa all'ordine del giorno. »

RIEPIA. Domando la parola, perchè si discute intorno ad una legge alla quale io sono stato chiamato a porre la mia controfirma, poichè emanata quando io faceva parte del Ministero.

Io devo dire, all'appoggio di tutto quanto il mio collega senatore Piazza ebbe ad osservare, che l'intendimento del Ministero, allorchando presentava questa legge, era precisamente quello che si uguagliassero con essa le imposte delle case ; e l'articolo 1 determinava che quest'imposta dovesse essere del decimo del reddito, dedotte le spese come negli articoli successivi ; ma non si presentò mai neppure il dubbio al Ministero che tutti coloro i quali per caso avessero pagato più del decimo, non dovessero essere esonerati.

Io non sono legale, e per conseguenza non ho potuto calcolare abbastanza l'importanza dei termini con cui è concepito l'articolo 1 ; ma io dico che, se a vece di fare qui una discussione per decidere l'articolo, io fossi chiamato come giurista a dare il mio avviso sul valore del medesimo, crederci che nelle parole pure e semplici in cui è concepito sia chiara-

mente spiegato che chi pagasse più del decimo sarebbe esonerato di quella somma che pagherebbe oltre questo decimo ; infatti l'articolo 1 dice :

« Le case e gli edifici andranno soggetti ad un'imposta uniforme eguale al decimo del loro reddito netto. »

Quando si vuole assoggettare le case ad un'imposta uniforme, come si può sostenere che tale imposta sia uniforme, se a chi paga di più non si restituisce la somma eccedente ?

A questa osservazione un legale potrà rispondere esservi leggi anteriori, le quali determinano che, per ridurre le imposte, è necessaria una legge ; in tal caso forse avrà torto, perchè non essendo io legale, ignoro qual valore potrebbe ciò avere ; ma io ripeto che se, chiamato a spiegare con quella sincerità che si deve un nostro pensiero, io dovessi dire qual è l'intendimento di quest'articolo, io crederci spiegato tale intendimento dalla parola *uniforme*. Non esiste più l'uniformità se, mentre fate pagare il decimo a chi pagava solamente l'ottavo, e così lo chiamate a maggior concorso, perchè pagava meno, nello stesso tempo non esonerate chi per fatto antecedente pagava una maggior somma.

Io devo dunque dichiarare che quanto venne sostenuto dal senatore Piazza e le citate risposte date dal mio successore il conte Camillo Cavour, esprimono esattamente lo spirito da cui si pretendeva informata la legge promulgata nell'epoca in cui io faceva parte del Ministero.

Tale era allora la nostra credenza, che cioè questa legge fosse bastante, e che, quando l'articolo 1 stabiliva l'uniformità dell'imposta, non occorresse di dire: *sarà restituito a chi paga un soprappiù*.

Io ho creduto di dover dire queste poche parole perchè sono una precisa conforme ripetizione di quelle che furono dette da chi mi è succeduto, quando fu interpellato nell'altra Camera.

CERRIARIO, ministro delle finanze. Non v'ha dissenso fra il Ministero e l'onorevole senatore Piazza in quanto concerne il punto cardinale, che cioè quelli che pagano attualmente in virtù degli antichi allibramenti un'imposta sui fabbricati non debbono più pagarla : tutta la questione sta nel vedere se quest'interpretazione si debba fondare sopra la legge del 31 marzo 1851, oppure sopra una legge nuova.

Comincio dal dichiarare che le istruzioni che hanno dato luogo ai richiami di alcuni comuni, avvalorate ora dall'onorevole senatore Piazza, non sono state date da me ; in conseguenza il Ministero che le diede, pare che esaminando questa legge si sia convinto che non era autorizzato, allo stato delle disposizioni che essa contiene, a liberare i contribuenti attuali da quest'onere senza una disposizione legislativa.

La legge del 31 marzo 1851 all'articolo 1 dice :

« Le case e gli edifici di cui all'articolo 400 del Codice civile andranno soggetti ad un'imposta uniforme eguale al decimo del loro reddito netto. »

Le parole *imposta uniforme* si riferiscono evidentemente alla legge attuale, a quella che si stabilisce e non alle leggi anteriori, nè agli allibramenti che potessero portare già un onere sui fabbricati.

All'articolo 4 si dichiarano esenti da questa tassa i fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre sieno o non aderenti alle medesime e benchè annesse ai fabbricati civili.

Anche quest'articolo si riferisce all'imposta del decimo sui fabbricati stabilita colla medesima legge.

All'articolo 15 si dice :

« Nella quota d'imposta dovuta per la presente legge si imputerà la somma che già si paga per ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area, secondo l'attuale suo allibramento. »

La parola *imputare* non solo non dinota deroga alle leggi anteriori, ma involge una specie di conferma di esse. Noto che d'altronde in tutta la legge non si trovano le medesime nè con particolare, nè con generale disposizione menomamente derogate.

Diffatti l'onorevole senatore Piazza giustamente faceva allora osservare che, quantunque lo spirito della legge intendesse a non volere più che un'imposta sola, universale, uniforme sui fabbricati, tuttavia le disposizioni di quest'articolo sembravano accennare il contrario. Ed in favore di quest'opinione non posso che ripetere le stesse parole dette allora dall'onorevole senatore Piazza :

« Infatti quest'articolo dice che l'imposta dovuta secondo l'allibramento sarà imputata nell'imposta nuova; e se l'imposta antica fosse maggiore della nuova, come si farà ad imputare una somma maggiore della minore? Oltre di ciò come s'imputerà l'imposta dovuta dai fabbricati rurali, i quali, a termini del retto scopo di questa legge debbono essere esenti dall'imposta? Come si farà ad imputarli nell'imposta nuova, mentre, secondo l'allibramento antico, hanno un'imposta, e con questa legge l'imposta deve cessare del tutto, e perciò non può essere imputata nella nuova imposta che non esiste? »

PIZZA. *(Interrompendo)* Il commissario regio mi ha confutato. . .

CERRARIO, ministro delle finanze. Ciò va bene, ma io non so se il commissario regio non avesse in questo fatto meno ragione di lei. Egli si è fondato sull'intendimento del Ministero che non poteva essere diverso; si è fondato sulla disposizione dell'articolo 1 che è generica, e che non déroga a nulla; ma intanto abbiamo in questa legge stessa una prova del contrario nell'imputazione che ordina.

Dunque, stante queste difficoltà, l'onorevole senatore Piazza aveva proposto un emendamento il quale avrebbe sciolte tutte le difficoltà fondandosi sui principii di equità, sulla manifesta intenzione del Governo e del Parlamento che non poteva essere disforme. Si è creduto allora che i termini generali dell'articolo 1 potessero essere sufficienti per distruggere tutti gli allibramenti che in forza di leggi anteriori si erano fatti in alcune provincie sui fabbricati.

Questa opinione è stata per alcun tempo non solo quella dell'onorevole senatore Nigra, ministro allora delle finanze, ma eziandio del mio predecessore il conte di Cavour.

Bisogna pur credere che egli, dopo un esame più accurato della legge abbia rinunziato a questa idea; poichè, in caso contrario, non sarebbero sorte le difficoltà che ora ci si presentano.

Che egli poi avvisasse di provvedere. . .

DE CARDENAS Domando la parola.

SCLOPIS. Domando la parola.

CERRARIO, ministro delle finanze. . . *(Continuando)* avvisasse di provvedere alle insorte difficoltà, risulta dal progetto di legge che egli ha presentato alla Camera dei deputati per un aumento sul tributo prediale nella tornata del 9 aprile 1852, dove all'articolo 3 ha messo in atto quello che prima era semplicemente in intenzione, vale a dire che gli allibramenti attuali risultanti dai catasti saranno annullati per l'anno 1853. Da tal epoca non potranno più servire a verun riparto dell'imposta di rendita regia, nè divisionale, nè provinciale o locale.

In questo stato di cose il Ministero non ha creduto di potere di propria autorità annullare quei parziali allibramenti.

La questione dunque sta ora nel vedere se questa legge sia sufficiente per autorizzare il Ministero a ciò fare, locchè il Ministero non ha creduto, oppure se sia necessaria una legge.

In quanto a me protesto di essere disposto non solo a presentare una legge per annullare questi parziali allibramenti, perchè riconosco, come ho detto, tutta la giustizia dei sovraccennati riclami, ma sono disposto altresì a domandare nella stessa legge dei compensi per le somme che saranno indebitamente pagate dalla data del 31 marzo 1851.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Avendo sentito l'onorevole senatore Sclopis domandare la parola congiuntamente a me, io suppongo che egli voglia dire le stesse cose che io aveva intenzione di accennare, cioè di prendere atto della dichiarazione ministeriale per riguardo alle spiegazioni che, dicesti, si daranno a quegli articoli che il Senato alle volte ha difficoltà di passare, per mala intelligenza, che possa provenirne dalle parole tecniche che gli sono sottoposte.

Io cedo dunque la parola al signor senatore Sclopis che è più eloquente oratore di me.

SCLOPIS. Io aveva intenzione di esprimere un'opinione che sulle prime non mi parve concorde con quella dell'onorevole ministro delle finanze; ma nella chiusura del suo discorso io credo che mi trovo in gran parte d'accordo con lui sulla sostanza della questione. Solo mi duole e debbo dirlo che siavi stata nell'esecuzione della legge tale imperizia da porre in contrasto ciò che veniva detto nella discussione del Parlamento, ciò che fissava la vera natura della legge con ciò che quindi si assumeva dal potere esecutivo nell'eseguimento della legge medesima.

Bramerei che cotesti esempi più non si riproducessero, perchè certamente ciò odorebbe d'ingiustizia verso i cittadini, ciò degenererebbe a grave disdoro degli impiegati della amministrazione che interpretassero a loro talento e contro lo spirito e contro la lettera delle discussioni parlamentari gli atti legislativi.

Il signor ministro delle finanze si è mostrato disposto a proporre una legge colla quale si adempirebbero i voti, non dirò soltanto dell'onorevole nostro collega il senatore Piazza, ma dirò della più assoluta giustizia.

Io credo per altro che si possa anche, se si vuole, prescindere da questa proposta di legge; chè nella legge stessa del 31 marzo 1851 sianvi tali elementi da vincere tutti gli scrupoli, da togliere tutte le dubbieze.

Signori senatori, ella è regola assoluta d'interpretazione delle leggi che se ne debba ricavare il senso dal suo scopo, dal suo complesso, dalle mire generali d'ogni progetto. Noi abbiamo nella citata legge un principio assoluto di perequazione, di eguaglianza, noi abbiamo una meta che la legge stessa determina al dieci per centinaio; siavi pure in un articolo di esecuzione un'espressione, la quale possa parere ambigua, essa debbe cedere, secondo i canoni dell'interpretazione, allo spirito della legge, alla lettera anzi della legge medesima, ed a quella dichiarazione la più solenne che se ne può fare, quella che sorge dalla discussione parlamentare.

Io credo quindi che anche quando il signor ministro delle finanze volesse prescindere dal proporre una nuova legge e quindi evitare la prolungazione di apparenti incertezze che

potrebbero ancora esistere, basti determinare che questa legge del 31 marzo 1851, in ogni ipotesi, non ammette altra tassa che ecceda il 10 per 100.

Io credo che in questo modo noi arriveremo alle regole di stretta interpretazione della legge, che toglieremo più presto una dubbietà, la quale avrei voluto che mai non esistesse.

Se per altro, anche per uno scrupolo che non divido ma che apprezzo, si crede dal signor ministro di presentare quanto prima una legge, la quale comprenda i due casi della spiegazione di quella ora esistente e della riparazione dei danni che provennero dalla falsa esecuzione della stessa, io mi accosterò anche a questa proposta; ma stimo bene di dichiarare che quest'esempio sarà forse funesto, in quanto che farà credere che noi ci atteniamo farisaicamente ad alcune secondarie dubbietà che sorgono in una legge, anziché considerare solamente il vero principio, la causa finale, l'oggetto assoluto della legge medesima.

CERRARIO, ministro delle finanze. Quantunque il rimprovero non si indirizzi a me, anzi precisamente perchè non si indirizza a me, debbo respingere assolutamente l'accusa di somma imperizia lanciata dall'onorevole signor senatore Sclopis contra al Ministero.

Nell'esecuzione della legge non vi è stata imperizia. Io credo che quando un ministro nella sua coscienza si accorge di non essere assistito dalle disposizioni della legge in una opinione che aveva prima, si onora cambiando avviso.

SCLOPIS. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SCLOPIS. Io parlai d'imperizia, perchè ho creduto che tal vocabolo fosse il più adatto, perchè imperizia non suppone necessariamente malizia, perchè imperizia può essere anche effetto di troppo precipitosa esecuzione.

Io non posso credere che perita sia quell'esecuzione della legge che contrasta colla causa della legge; che più ancora contrasta colle dichiarazioni manifeste intervenute nel Parlamento così nell'una come nell'altra Camera, che finalmente contrasta colle esplicite dichiarazioni fatte dal Ministero medesimo.

Io quindi credetti che, scegliendo la parola *imperizia* ed attribuendola non so a chi, ma sicuramente a persone, le quali non avevano avuto campo di studiare le regole della interpretazione della legge, non facesse torto a chicchessia.

Il riparare agli errori in ogni caso è sempre cosa lodevole, il denunziarli al Parlamento è dovere di coloro che hanno l'onore di appartenervi.

ALPIERI. Non potrei senza disonore disertare la causa che altra volta sostenni, giacchè essendo stata fatta ragione a quella parte della proposta allora emessa in comune coll'onorevole senatore Plezza, che più particolarmente era da me sostenuta, sarei ora inconsequentese facessi il contrario. Oltre a ciò confesserò al Senato aver io in certo modo un obbligo di coscienza, perchè credo di essere stato fra quelli che indussero l'onorevole senatore Plezza a rinunziare all'emendamento da lui proposto, il quale era direttamente indirizzato a fare che in modo formale e solenne rimanessero esonerati quegli edifici che si trovavano compresi nell'eccezione stabilita dalla legge e tuttavia erano stati precedentemente colpiti da una tassa uniforme.

Forse non avrà presente il Senato quale sia stata in quel momento la condizione, dirò, della discussione in ordine a questo punto.

In primo luogo erasi unicamente parlato di quegli edifici, i quali erano stati per lo passato assoggettati ad una tassa che

si poteva già fin d'allora presupporre più grave di quella cui dovrebbero soggiacere in virtù della legge del 1851; quindi si venne al caso di quegli edifici che fatti esenti dalla legge medesima, erano stati da leggi anteriori soggetti a tassa. Lunga ed intricata fu la discussione, e solo ad un certo tratto ci facemmo accorti che ci trovavamo in faccia ad una grave difficoltà, la quale forse non si poteva, nello improvvisarsi di una discussione, accogliere fiducia di risolvere con equità e convenienza.

Questa difficoltà era la seguente: la tassa istituita nella legge del 1851 è una tassa di quotità; la tassa preesistente è una tassa di ripartizione. Da questa differenza nasceva che lo aggravare coloro che pagavano la tassa di ripartizione aveva per risultato di aggravare coloro che altrimenti ne rimanevano soggetti.

Siccome parve allora a molti di noi poco opportuno il risolvere speditamente codesta difficoltà, così io credo e molti dei senatori al pari di me credettero, a fronte delle dichiarazioni così formali, così solenni, così uniformi dei signori ministri presenti al banco (giacchè, come colla sua solita lealtà dichiarava poco fa il senatore Nigra, non era il solo commissario regio, quantunque investito dell'autorità di chi rappresenta il Governo in una discussione che dichiarava tale doversi riguardare l'intendimento della legge, ma bensì il Ministero stesso), non essere a dubitare che l'applicazione dovesse trarre la sua radice da queste dichiarazioni, e quindi il Senato fu condotto a non insistere sull'ammissione dell'emendamento del senatore Plezza.

Questa determinazione fu presa tanto più facilmente in quanto che il Ministero desiderava allora che nessun indugio si frammettesse dal Senato fra la presentazione di questa legge e la sua ammissione.

CERRARIO, ministro delle finanze. Domando la parola.

ALPIERI. Ora che la difficoltà è stata sollevata, io non so se veramente non sia il caso di una nuova legge, perchè si tratta di rimediare al gravissimo incremento che avrebbe lo sgravamento degli uni a danno degli altri. Forse dunque sarà meglio considerata la cosa per questo verso che si provveda con una legge la quale tolga gli inconvenienti che sono stati commemorati dall'interpellante; nè potrebbe esser dubbia l'accoglienza che le sarà fatta nel Parlamento.

Io dopo di ciò credo di dover aggiungere, per quanto io sia d'accordo col senatore Plezza nel credere che la legge dovesse essere intesa ed applicata come egli accennava, che non saprei accordarmi nella proposta da lui fatta di un ordine del giorno quale è stato da lui testè letto.

Infatti, dopo le varie considerazioni alle quali egli si appoggia, viene a proporre che s'inviti il Ministero ad applicare la legge in conformità delle dichiarazioni fatte all'epoca della discussione.

Le stesse citazioni fatte dal senatore Plezza di ciò che in altro recinto si è passato ci danno fiducia, anzi assicuranza che nessun disparere vi potrebbe essere tra le due parti del Parlamento. Ma io credo che non sia conveniente d'aver ricorso a simili eccitamenti, in tesi generale, perchè potrebbe avvenire che in tal altra questione le maggioranze delle due Camere non fossero d'accordo pienamente, ed allora succederebbe che un invito verrebbe fatto al Ministero in un senso da una Camera, ed un altro in altro senso dall'altra Camera, locchè porrebbe il Ministero in gravissimo imbarazzo.

Credo adunque che l'ordine del giorno proposto dal senatore Plezza non sia per tale effetto ammissibile, ma che basti di prender atto delle parole del signor ministro delle finanze, il quale, io spero, non avrà da essere mai nel caso di con-

tradirsi, come abbiamo visto poter essere, che il commissario regio si trovasse contraddetta e dalle parole del ministro successore e dalle parole del ministro predecessore.

SCLOPIS. Dividendo nella sostanza l'opinione del senatore Piazza, crederei tuttavia che il suo ordine del giorno possa ridursi a maggior semplicità e possa anche includere la dichiarazione attualmente emessa dall'onorevole signor ministro delle finanze, il quale sicuramente intende non in un modo diverso da me le regole dell'interpretazione della legge; io proporrei perciò al Senato un'altra formola più semplice dell'ordine del giorno concepita nelle seguenti parole:

« Il Senato, atteso che emerge dalla discussione che precedette l'emanazione della legge d'imposta sui fabbricati in data 31 marzo 1851, ed in ispecie dalle dichiarazioni ministeriali nella discussione anzidetta intervenute, che in nessuna ipotesi tale imposta possa eccedere la quota del dieci per centesimo, invita il Ministero a far eseguire in tal senso l'anzidetta legge, » ecc.

PIEZZA. Ma i fabbricati rurali che sono esenti non sono contemplati.

SCLOPIS. È fissata la tassa.

PIEZZA. Però i fabbricati rurali non ne devono pagare nessuna.

Io non mi oppongo a che l'ordine del giorno si combini in altro modo perchè non tengo alla forma, sì bene alla sostanza; ma egli è mio dovere di osservare che sebbene non dissentirei a che dal Ministero si presentasse una nuova legge, mi pare tuttavia che si metterebbe così in un'assai cattiva posizione il Ministero stesso dichiarando qui che sarebbe necessaria una nuova legge per poter eseguire questa nel modo e secondo quel concertato, in seguito ai quali essa è stata votata, poichè in quasi tutte le leggi si fanno delle dichiarazioni ministeriali. E se si mette per principio che le dichiarazioni ministeriali a nulla servono, non si potrà più prescindere dall'introdurre emendamenti alle leggi, e non resterebbe più una gran risorsa al Parlamento, quella cioè di poter concertare il senso delle parole in modo che il Ministero si tenga obbligato di eseguirle in quel senso fissato.

Quando una volta dicesse il Ministero che ciò che ha dichiarato non vale nulla, e che, perchè egli si creda obbligato è necessaria una nuova legge, allora saremmo noi obbligati ad introdurre sempre degli emendamenti affine d'accertare e fissare, come abbiamo diritto, il senso che vogliamo dare alle parole delle leggi che noi facciamo.

Io credo adunque che anche nell'interesse del Ministero sarebbe più conveniente di dichiarare che intende la legge nel modo in cui risulta dalle da me citate dichiarazioni.

Ciò che io dico è anche più consentaneo ai principii legali, perchè non sono le parole materiali che formano la legge, ma è la volontà del legislatore manifestata da tutti tre i poteri legislativi d'accordo in modo da non poter lasciare alcun dubbio intorno ad essa. Qual bisogno abbiamo di altra legge la quale dichiari questa stessa volontà, mentre questa volontà fu già dichiarata?

Ripeto che non è dell'interesse del Ministero di togliere al Parlamento il mezzo di evitare molte difficoltà dichiarando nelle discussioni il senso preciso che da lui si attribuisce alle parole delle sue leggi.

Adunque io ripeto nell'interesse stesso del Ministero, che sarebbe forse miglior consiglio che fosse oggi per sempre riconosciuto che la volontà del legislatore è manifestamente quella che risulta dai motivi della legge, cioè dalle discussioni che precedettero la legge.

Questo è il senso in cui l'abbiamo voluta; avremmo negato il nostro voto senza tali intelligenze; questa è adunque la volontà che deve avere effetto; questa è la vera legge.

In conseguenza credo che farebbe meglio il Ministero dichiarando che la eseguirà in questo senso, giacchè se egli persiste nel ritenere invalida una dichiarazione anteriore, che valore potremo noi dare alla dichiarazione che ci fa oggi, la quale può essere invalidata un altro giorno? La sua promessa di una legge apposita è di compenso quando viene in seguito; ed è conseguenza di una formale dichiara che le promesse e le dichiarazioni formali del Ministero non sono ritenute da lui capaci di obbligarlo.

Rispetto gli scrupoli ministeriali se egli crede necessaria una legge per sistemare la vertenza definitivamente, ma insisto perchè intanto che si sta ad aspettare la legge, provveda subito per la sospensione dell'esazione di ciò che egli stesso ha dichiarato per giustizia non dovuto.

Se si continua quella indebita esazione di tributi potrebbe succedere che alcuni cittadini animati dalla lettura della discussione che ebbe luogo sulla legge dei fabbricati, rifiutassero di pagare, e si vedessero a fare atti odiosi, e spese indebite, le quali spese ed i quali atti odiosi non si possono più nè cancellare, nè restituire: ne succedrebbero in conseguenza dei gravi inconvenienti.

Per questi motivi io credo che sarebbe forse meglio che il ministro dichiarasse che eseguirà la legge nel senso che i legislatori l'hanno voluta, epperò insisterei nel senso del mio emendamento, pronto a riformarlo nel migliore modo che mi potrà essere suggerito da qualunque dei miei colleghi, o per lo meno che fin d'oggi sospendesse l'esazione di quei tributi che la futura legge dovrà abolire del tutto.

ALFIERI Chieggo la parola per insistere sulle osservazioni che ho già fatte.

L'onorevole senatore Piazza dice che bisogna eseguire la legge in conformità della volontà di cui è improntata. Io sono d'accordo; ma faccio appello alla lealtà dell'onorevole mio amico, il senatore Piazza, e gli domanderò se veramente era volontà della legge che rimanessero aggravati coloro che pagano una tassa di ripartizione, giacchè è certo che lo sarebbero stati, essendo nell'indole di questa il far cadere a maggior aggravio degli uni ciò di che sono esonerati gli altri. Quindi nella discussione che ebbe luogo nel 1851 si stabilì d'accordo di non dar più seguito all'emendamento, appunto perchè si supponeva che il Ministero, considerata la gravità della cosa e la convenienza che vi era di non lasciar aggravare gli uni a beneficio degli altri avrebbe trovato modo dalle sue istruzioni di regolare equamente e giustamente ogni cosa, ovvero avrebbe proposto al Parlamento quel rimedio che egli, in difetto di altri mezzi, avrebbe ravvisato più opportuno. Se non lo ha fatto, si fu perchè, io amo crederlo, gli sono mancati quei mezzi suoi propri.

Si è perciò che io concorrevo nell'opinione del signor ministro delle finanze, nel considerare cioè più opportuna la presentazione d'una nuova legge.

Ma intanto, lo ripeto, perchè credo questo punto gravissimo, se si desse esecuzione senz'altro all'esoneramento di una parte dei contribuenti, verrebbero notabilmente aggravati gli altri che hanno parte in questa tassa di ripartizione.

PIEZZA. Farò osservare a questo proposito che nella specie attuale niente è più facile che annullare l'imposta sulle case nelle provincie che io conosco. In quelle provincie vi son due catasti, cioè quello generale dei beni che comprendè

tutte le terre, ed il catastino delle case, il quale è stato fatto durante la repubblica cisalpina per assoggettare le case ad un estimo loro proprio. Quando questo catastino venga annullato, resto tolto l'inconveniente e per la ripartizione e per la quotità, perchè quella comunità cessa di avere tanti scuti quanti ne ha nel catastino delle case, e nello stesso tempo restano sollevati anche i particolari gravati dell'imposta nuova, ai quali quelli scuti si trovano accollati. Del resto questa discussione avea già avuto luogo quando si trattò della legge sui fabbricati, ed allora il Ministero ha dichiarato che avrebbe studiati questi catastini, e li avrebbe aboliti se ne era il caso.

Ecco le parole:

« Debbo osservare all'onorevole senatore preopinante che le difficoltà ch'egli accenna debbono esaminarsi quando si tratta di mettere in esecuzione la legge, e non in ora che si tratta di farla. È impossibile che si possan fin d'ora prevedere in una legge che deve essere generale ed abbracciare la generalità delle case, le difficoltà speciali che per certe località possono nascere; basta a noi di stabilire il modo con cui dovranno essere assoggettati a tributo i fabbricati. Se laddove vi saranno dei catastini dovranno sopprimersi o non, sarà poi da determinarsi secondochè l'annullamento impingerà, o non, nei termini coi quali è concepita la legge, nella quale non può trovare luogo una speciale disposizione al riguardo. Non si può la legge redigere in modo che preveda e provveda a tutti i casi; la legge deve determinare ciò che vuole. Ciò fatto, il Governo provvederà nel miglior modo possibile alla sua esecuzione; ma, ripeto, le considerazioni determinate da circostanze speciali a certe località non debbono condurre alla conseguenza che gli articoli di legge proposti non debbano essere ammessi dal Senato. »

Da ciò si vede che fin d'allora si era parlato di questi catastini, ed il Governo ha detto che li avrebbe soppressi se ne era il caso.

Io non dissento, se si crede necessario, che si proponga una legge: ma quello su cui insisto è che il Ministero dichiari fin d'ora che non esigerà più dai contribuenti quella imposta, perchè, se la esigesse, e che essi facessero delle opposizioni, si troverebbe nella necessità di fare degli atti odiosi, ingiusti contro individui i quali sostanzialmente hanno ragione.

Dunque si sospenda momentaneamente l'esazione dell'imposta antica sui fabbricati, salvo poi a provvedere meglio sia per legge, od in altro modo ad esonerare definitivamente i comuni ed i privati.

JACQUEMOUR. Je demande la parole.

PRESIDENTE. M. Nigra l'a demandée avant vous.

NIGRA. Dirò solo due parole per far osservare l'effetto che mi fa questa questione.

A parer mio la questione che si sta ora ventilando ha un punto sul quale siamo tutti d'accordo, ed è quello che lo spirito della legge è indirizzato ad eguagliare l'imposta. La difficoltà sta in ciò che alcuni dei senatori sostengono che la legge si spieghi abbastanza per definire la questione, laddove il signor ministro dice che la legge non parla chiaramente. Esiste la legge anteriore? dunque ci vuole una legge che sia più chiaramente spiegativa.

A questo stato di cose non conviene di proporre un ordine del giorno, pel quale si spieghi, oltre la necessità che abbiamo, quella cioè di attivare la legge tal quale è.

Noi dobbiamo, io credo, adattare un ordine del giorno semplicissimo, vale a dire mantenere alle parole dette nel Senato durante la discussione quel vero valore che noi abbiamo

creduto dar loro, e non mettere il ministro in un obbligo di dichiarare oggi il modo con cui vi provvederà.

Io proporrei per conseguenza un ordine del giorno espresso in questi termini:

« Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni date dal signor ministro sulle interpellanze del senatore Plezza, passa all'ordine del giorno. »

Quest'ordine del giorno lascierebbe sussistere l'opinione che noi abbiamo, che abbastanza fossimo dalla discussione in allora fatta e dalle risposte date dal signor ministro, sicuri che non si può altrimenti attivare la legge che con un'imposta uniforme, e lasceremo al signor ministro di presentare una legge, se la crede necessaria, od invece di valersi di quei mezzi coi quali crederà poter dare sufficiente valore a questa legge che da taluni è creduta sufficientemente spiegativa. Se quest'ordine del giorno fosse messo in votazione. . .

PLEZZA. Mi pare che quell'ordine del giorno, quantunque nello spirito contenga ciò che io stesso volevo dire, sia però troppo lato, in modo che non esprime la volontà oggi manifestata dal Senato; sembrami invece che l'ordine del giorno da me proposto raggiunga interamente lo scopo dell'onorevole preopinante, giacchè io non ho detto altro che ciò che l'onorevole preopinante ha voluto dire.

Ecco il mio ordine del giorno. (*Lo legge* — Vedi pag. 222)

In quest'ordine io non fisso precisamente quello che deve fare il Ministero; se crederà necessario di abrogare per legge il catastino delle case, proporrà una legge: ma intanto, siccome sa che l'intenzione del legislatore in quelle dichiarazioni era che nessuno pagasse più l'imposta contenuta nel catastino, sospenderà immediatamente l'esazione di quella imposta, e poi provvederà a regolarizzare il suo annullamento definitivo con una legge, se la crederà necessaria; perchè io non ho detto abolisca oggi il catastino, ho detto che si attenga all'esecuzione di quelle dichiarazioni; quelle dichiarazioni vogliono due cose, cioè che siano aboliti gli allibramenti antichi, e questo lo farà il ministro per legge o senza legge, come crederà di poterlo e di doverlo fare, per farlo legalmente; e che nessuno paghi più l'imposta antica, e questo lo può fare subito anche con una sospensione provvisoria dell'esazione durante il tempo necessario per metter in corso la legge.

Allora non può più verificarsi il caso di contribuenti che chiamati a pagare facessero resistenza, ed avendo ragione, fossero assoggettati a spese e molestie ingiuste.

PERNATI, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PERNATI, ministro dell'interno. Io prendo la parola per una semplice spiegazione di fatto circa l'istanza del senatore Plezza per l'annullamento del così detto catastino, vigente nelle provincie che appartenevano al già regno d'Italia. . .

PLEZZA. Questo non è specificato nell'ordine del giorno: l'ordine dice soltanto di attenersi al senso delle dichiarazioni. . .

PERNATI, ministro dell'interno. È una spiegazione che intendo dare, che il catastino non potrebbe essere annullato in quanto che nella legge del 31 marzo 1851 si è stabilita una imposta sui fabbricati per conto dello Stato, ma questo catastino è pure il titolo principale dell'allibramento di ogni comune, e vuole essere mantenuto intatto tal quale era per il ripartimento delle imposte provinciali, divisionali e locali; si potrebbe solamente cominciare a non prevalersene per ciò che riguarda l'imposta reale suddetta.

Del resto, io credo che il Ministero sarà per accettare l'ordine del giorno del senatore Sclopis.

TORNATA DELL'8 LUGLIO

PRESIDENTE. La parola è al senatore Piazza.

PIAZZA. Domando la parola per far osservare che veramente quest'interpretazione che il catastino debba essere conservato per l'imposta provinciale e comunale, non mi pare fondata e consentanea ai termini della legge, giacchè colla legge sui fabbricati è stata intenzione dei legislatori di cominciare un sistema generale d'imposte uniforme per tutto lo Stato; dunque se si vorrà chiamare gli edifizii a pagare qualche cosa per l'imposta provinciale e comunale, bisognerà chiamarli con un'altra legge uniforme per tutto lo Stato, e generale; ma se noi cominciamo dal conservare per quest'oggetto un catastino che non c'è che in qualche provincia, non avremo mai uniformità di sistema.

Io capisco benissimo la lacuna della legge a cui vuole riferirsi il signor ministro; egli dice: conservate questi catastini per l'imposta provinciale e comunale, altrimenti voi non avrete più mezzi da imporre questi fabbricati per l'imposta comunale e provinciale; ma, rispondo io, avete nelle altre provincie questi catastini ed il mezzo di chiamare i fabbricati al pagamento delle imposte provinciali e comunali? Certo che no. Dunque, se volete introdurre un sistema uniforme d'imposte, supplite a questa lacuna con una legge che, oltre al decimo dovuto al Governo, chiami questi fabbricati anche ad un'altra quota d'imposta comunale e provinciale: allora avrete un sistema uniforme per tutto lo Stato.

Ma se noi cominciamo a conservare per un oggetto speciale una forma d'imposta che è stabilita solamente in alcune località, e che non si vuol generalizzare mai, noi non riusciremo mai più a raggiungere lo scopo del sistema in cui siamo entrati, di stabilire cioè un'imposta uniforme e eguale per tutto lo Stato.

Di modo che io credo che anche per l'imposta comunale e provinciale debba essere abolito il catastino, e al bisogno egli accennò l'onorevole ministro dell'Interno si debba provvedere con un articolo di legge, il quale autorizzi a far concorrere al pagamento dell'imposta provinciale e comunale i fitti delle case.

Questo credo che sia il vero spirito della legge. Ma, del resto, nel mio ordine del giorno io non pretendo che sia abolito oggi: lascio agli studi del Governo di decidere se per qualche riguardo, non per questo speciale che a me non pare ben fondato, ma se per qualche altro riguardo fosse necessario di conservarlo temporariamente. Solamente insisto affinché si dichiari che si debba applicare la legge nel senso delle dichiarazioni ministeriali da me esposte, le quali dicono che non si esigerà il soprappiù, perchè non vale il dire: eseguiremo la legge e compenseremo l'indebitamente pagato, se intanto cominciate ad esigere un'indebita anticipazione di danaro e mettete in pericolo colui il quale volesse resistere e non pagare, di andar soggetto ad atti odiosi e a spese.

Dunque suspendete l'esazione dell'imposta sui fabbricati rurali, provvederete poi all'annullamento del catastino con più comodo e dopo maggiori studi.

Questo è il senso del mio ordine del giorno, il quale non parla del catastino, perchè dice: « Invitare il Ministero ad attenersi nell'applicazione, » ecc.

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemond ha la parola.

JACQUEMOND. J'avais déjà demandé la parole, lorsque M. le sénateur Nigra a proposé son ordre du jour. Mon intention était également de proposer l'ordre du jour pur et simple en prenant acte des déclarations qui ont été faites par M. le ministre des finances, car, tout en reconnaissant la justice des réclamations présentées par le sénateur Piazza, il a dit

qu'il était disposé à présenter un projet de loi pour résoudre la difficulté qui se présente.

Je crois que le moyen le plus régulier de sortir de cette complication est de recourir à la voie législative. Les ordres du jour plus ou moins motivés ne feront que reculer la difficulté sans conduire à sa solution.

Et d'abord, j'aurais l'honneur d'observer que, lorsqu'une loi a été votée et sanctionnée, l'interprétation des dispositions qu'elle renferme est du domaine exclusif de l'autorité judiciaire.

Si le Parlement voulait interpréter par des ordres du jour les lois qu'il a votées, il sortirait du cercle de ses attributions, il commettrait un empiétement de pouvoirs et les tribunaux ne seraient point liés par ce mode d'interprétation. L'autorité judiciaire est obligée de puiser ses règles d'interprétation dans les articles 14 et 15 du Code civil; et quand le Parlement croit qu'une loi a besoin d'être interprétée d'une manière généralement obligatoire, il ne peut le faire que législativement.

Je ne saurais donc souscrire à un précédent que je trouve irrégulier.

Si des contribuables trouvent que la loi d'impôt sur les bâtiments n'est pas appliquée avec justice à leur égard, la voie des tribunaux leur est ouverte, mais le Parlement est incompétent pour régler par des ordres du jour l'application ou l'interprétation des lois votées et sanctionnées.

Un autre motif pour lequel je considère qu'une loi est nécessaire pour les provinces dont il s'agit, c'est que la loi du 31 mars 1851, qui y a établi l'impôt de quotité sur les bâtiments, se trouve entravée par l'existence d'une loi d'impôt de répartition sur les mêmes bâtiments, affectant l'impôt divisionnaire et provincial. Il faudra donc avant tout y suppléer, car je ne comprends pas comment le Ministère pourrait donner quittance de la partie de cet impôt qui n'est pas destinée aux caisses du trésor.

Il est à croire que cet impôt de répartition irait peser sur d'autres contribuables, ce qui pourrait apporter une perturbation non moins grande que celle qu'on veut éviter.

C'est une question délicate qu'il importe d'étudier sous toutes les faces, afin de prévoir ces diverses éventualités et de ne pas s'exposer à réparer une injustice par une autre injustice.

Le Parlement et le Ministère sont d'accord pour reconnaître qu'il y a une lacune dans la loi de 1851; nous ne discutons que sur les moyens d'y remédier. Pour moi je suis convaincu de l'insuffisance d'un ordre du jour motivé, je ne vois le remède que dans un projet de loi bien étudié, qui devra prévoir la difficulté dans ses dernières ramifications et notamment par rapport à la contribution provinciale et divisionnaire.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Avendo proposto un ordine del giorno motivato, debbo spiegare le ragioni per cui non posso accontentarmi all'ordine del giorno puro e semplice del signor. . .

NIGRA. (Interrompendo) Pregherei il signor presidente a voler rileggere l'ordine del giorno da me proposto.

PRESIDENTE. Debbo per la chiarezza della discussione far osservare al senatore Sclopis che l'ordine del giorno chiamato *finora* puro e semplice non è propriamente tale, in quanto che la proposizione del senatore Nigra, appoggiata dal senatore Jacquemond, si accosta, è vero, alla natura dell'ordine puro e semplice, ma tende in pari tempo ad invitare il Senato a prendere atto delle dichiarazioni fatte dal Ministero. L'ordine puro e semplice scarta, per così dire, la

discussione, quello invece proposto dal senatore Nigra ha qualche cosa di più importante, in quanto che, tenendo conto della dichiarazione ministeriale, dà molto valore alla fatta interpellanza.

Ho voluto dare queste spiegazioni, acciò il senatore Sclopis consideri che non v'è gran divario fra il suo ordine del giorno e quello proposto dal senatore Nigra.

La parola è al senatore Nigra.

NIGRA. Farò una breve considerazione: l'ordine del giorno che ho proposto è semplice, perchè contiene due parole; ma non è però tanto semplice in confronto delle spiegazioni date dal ministro, il quale parlando con quella schiettezza che gli è naturale, ha riconosciuto che lo spirito della legge di cui si discorre è conforme all'idea che ci siamo formata.

Quando il ministro delle finanze si spiega con siffatta chiarezza, io credo che in poche parole si possa contenere molto. E queste poche mie parole sono in ragione dell'alta considerazione in cui tengo quelle da lui dette in spiegazione della presente questione.

SCLOPIS. Io aveva parlato dell'ordine del giorno puro e semplice, perchè il preopinante a cui rispondo aveva parlato dell'ordine puro e semplice, ed anzi aveva informato la sua opinione precisamente all'idea di quell'ordine del giorno puro e semplice.

Mi consolo che l'ordine del giorno proposto dall'onorevole signor senatore Nigra non sia di tanta semplicità, e possa anche in qualche parte entrare nel divisamento che sottopongo al Senato.

Io non credo che questa discussione possa terminare senza una dichiarazione esplicita ricevuta dal Senato.

La dichiarazione fu fatta dal signor ministro delle finanze: io non formo desiderio migliore; tuttavia il signor ministro delle finanze abbondando forse in una delicatezza di dubbi, ci disse che avrebbe presentato un progetto di legge per togliere questi dubbi o per riparare alle conseguenze di quella divergenza di fatto e di diritto, che era incorsa nell'esecuzione della legge del 31 marzo.

In questa parte io non potrei partecipare nell'opinione del signor ministro delle finanze, perchè credo la legge talmente chiara, da non abbisognare d'interpretazione.

E poichè parlo d'interpretazione, mi permetto di fare osservare al signor senatore Jacquemoud che qui non si tratta veramente di quell'interpretazione la quale è dovuta ai magistrati, ciò che si fa in tutti i Parlamenti, vale a dire si tratta, denunciato che sia un fatto erroneo di un'amministrazione, di cercare di ripararvi. Qui siamo nella cerchia governativa: non abbiamo bisogno d'altro che d'una spiegazione: la spiegazione fu data.

Non mi pare necessario, anzi crederei superfluo estendere gli effetti dell'interpretazione, tenuto conto delle varie considerazioni che furono emesse.

L'ordine del giorno l'avrei congegnato in modo che mi sembra poter combinare colle varie sentenze che vennero adottate dai due onorevoli senatori che proposero anche l'ordine del giorno.

* Il Senato, sentite le dichiarazioni emesse in questa seduta dal signor ministro delle finanze, conformi in tutto ai principii che vennero dedotti ed accolti nella discussione precedente alla legge d'imposta sui fabbricati in data 31 marzo 1851, e ritenuto che non sarebbe necessaria una legge spiegativa in proposito, prende atto della dichiarazione formale, che l'imposta suddetta non possa mai eccedere il dieci per cento, nè colpire i fabbricati rurali, e passa all'ordine del giorno. *

Io credo che, a un dipresso, ritorni anche nel senso dell'ordine del giorno proposto dal signor senatore Nigra, perchè esprime chiaramente che non si crede necessaria la proposta di una legge.

In questa parte, io dico, insisterei, perchè non vorrei che ad ogni caso di abuso, di falsa intelligenza, di errore, quando la legge è chiara per sé, essa venisse assoggettata ad una nuova ampliazione di ciò che per sé stesso è abbastanza esplicito.

NIGRA. L'ordine del giorno del senatore Sclopis mi fa un certo senso in quanto che egli dà una minore forza alle discussioni che ebbero luogo allorchando si trattava di questo progetto. Noi stabiliamo fin d'oggi che ci vuole una legge per decidere. . .

Molte voci. Al contrario! al contrario!

NIGRA. Allora ho capito male.

JACQUEMOUD. Lorsque j'ai dit que j'acceptais l'ordre du jour pur et simple, je. . .

Alcune voci. La chiusura.

PRESIDENTE. On demande la clôture de la discussion.

JACQUEMOUD. Si on désidère la clôture, je n'insisterai pas.

CARRARO, ministro delle finanze. Come ho già avuto l'onore di dire al Senato fin dal principio di questa discussione, non vi è punto dissenso di principii fra gli onorevoli senatori che hanno parlato nel senso di ritenere sufficiente la legge, e il Ministero il quale dubitava che potesse essere necessaria un'altra disposizione legislativa.

In seguito alle discussioni che ebbero luogo già prima d'ora nell'altra Camera, ed oggi in questa, il Ministero riterrà tali discussioni per ragioni sufficienti di dare esecuzione alla legge in quel modo che è accennato dall'ordine del giorno del senatore Sclopis, che io perciò non dissento di accettare.

JACQUEMOUD. Dès qu'il s'agit d'un impôt de répartition, les cotes dont quelques contribuables seraient déchargés, par l'effet de l'ordre du jour motivé, pèseraient nécessairement sur d'autres contribuables. Ceux-ci seraient également fondés à se plaindre d'une semblable surcharge. D'ailleurs, comment le Ministère pourrait-il suppléer au déficit sur la contribution provinciale et divisionnaire? On ne peut donc sortir de cette complication que par une loi.

L'ordre du jour proposé par M. le sénateur Nigra m'a semblé atteindre ce but, puisqu'il passait à l'ordre du jour en prenant acte des déclarations du Ministère, déclarations par lesquelles il a offert de présenter un projet de loi.

Du moins, c'est ainsi que j'ai compris la proposition de M. le sénateur Nigra, et c'est pour cela que je déclare y adhérer.

PLEZZA. Io intendo oppormi alla proposta del senatore Jacquemoud. Infatti il prendere atto delle dichiarazioni ministeriali anteriori alla di lui accettazione dell'ordine del giorno Sclopis, dire che il Ministero intanto deve esigere il pagamento, equivale all'ordine del giorno puro e semplice.

Prende atto di che cosa? Di quello che ha detto il Ministero; ma il Ministero non ha detto altro se non che egli crede dover continuare ad esigere finchè una nuova legge lo abbia autorizzato a cessare dall'esazione.

Questo equivale precisamente all'ordine del giorno puro e semplice; non vale la difficoltà accennata dal senatore Jacquemoud dove dice: come farete a scaricare quel comune da quell'imposta che gravita sui fabbricati sotto forma d'imposta di ripartizione?

Quando l'intenzione del legislatore è chiara che quell'im-

TORNATA DELL'8 LUGLIO

posta debbè essere annullata, il Ministero l'annulla sotto qualunque forma essa sia, l'annulla per il privato, l'annulla per il comune, l'annulla per la provincia.

È intenzione e volontà espressa del legislatore che quella imposta sia annullata, dunque non deve più esistere per alcuno, e non deve più esistere per chi la pagava, nè deve ricadere su altri, se no non sarebbe annullata ma solo traslocata.

PRESIDENTE. Metto ai voti...

Una voce. Non siamo più in numero.

Altre voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Anzi eccede il numero.

DES AMERVOIS. Domando la parola per ribattere l'obbiezione fatta dall'onorevole senatore Jacquemoud in ordine alle difficoltà che egli crede far nascere dalla natura che attualmente ha in certe località l'imposta sui fabbricati, in quanto che quest'imposta è una tassa di ripartizione anzichè di quotità come sarebbe la nuova tassa.

Mi pare che questa difficoltà non sia insuperabile, giacchè siamo d'accordo che la nuova tassa debba essere raggugliata al decimo del prodotto del fabbricato, siamo pure d'accordo che non possa eccedere il decimo.

Io ritengo adunque che sebbene la nuova legge abbia detto che la tassa antica deve imputarsi nella nuova, il disposto di questa legge equivale ad una distruzione assoluta dell'antica imposta. Dacchè la nuova non può eccedere il decimo; dacchè non può sussistere una doppia imposta, mi pare che scenda di necessità la conseguenza che qualunque sia l'antica, o di quotità o di ripartizione, deve cessare d'esistere, epper- ciò mi unisco alla proposta dell'ordine del giorno stata fatta dal senatore Sclopis ed accettata dal Ministero.

PRESIDENTE. Il Senato deve farsi giudice fra i due ordini del giorno proposti, uno dal senatore Sclopis, l'altro dal senatore Nigra.

L'ordine del giorno Sclopis è stato accettato dal Ministero; ma siccome l'accettazione del Ministero non può fare legge...

NIGRA. L'ordine del giorno del senatore Sclopis accettato dal Ministero conduce alle stesse conseguenze alle quali tendeva il mio; quindi io non credo di dover più insistere per per esso e lo ritiro.

PRESIDENTE. In questo caso non resta che a mettere ai voti l'ordine del giorno del senatore Sclopis.

Chi approva l'ordine del giorno del signor senatore Sclopis, voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UNA LINEA TELEGRAFICA DA TORINO AL CONFINE FRANCESE PER CIAMBERI.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio ha la parola per presentare una relazione.

GIULIO, relatore. Depongo sul banco della presidenza la relazione sulla legge per lo stabilimento di una linea telegrafico-elettrica da Torino al confine francese per Ciamberti (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 913).

PRESIDENTE. Questo rapporto sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per lunedì 12 luglio:

Alle ore 12, riunione negli uffici:

1° Per la nomina a squittinio di lista della Commissione di sette membri per il progetto di legge sul contratto civile del matrimonio;

2° Per l'esame della legge concernente il mutuo di lire 500,000 da contrarsi a carico speciale della provincia di Cuneo.

Alle ore 2, seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1° Per lo stabilimento dell'imposta prediale in Sardegna;

2° Stabilimento di una linea telegrafica da Torino al confine francese per Ciamberti;

3° Relazioni di petizioni.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Risultato della nomina della Commissione per l'esame del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Approvazione del progetto di legge per lo stabilimento di una linea telegrafo-elettrica — Relazione ed approvazione del progetto di legge per un mutuo di lire 500 mila da contrarsi a carico della provincia di Cuneo — Discussione del progetto di legge per lo stabilimento della contribuzione prediale in Sardegna — Discorso del senatore Musio, e sua proposta sospensiva combattuta dai senatori Vesme ed Alberto della Marmora, non che dal ministro delle finanze — Contro osservazioni del senatore Musio — Replica del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

DI VESME, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza alla Camera del sunto delle petizioni ultimamente giunte.

QUARELLI, segretario, legge:

630. I mastri calzolari di Albenga porgono nuove istanze al Senato onde ottenere qualche provvedimento in ordine alla amministrazione del così detto *Vecchio monte dei calzolari*.

631. I vescovi delle diocesi del Piemonte, di Nizza e della Liguria,

632. I parroci e sacerdoti della vicaria di Sant'Antonio, diocesi di Susa,

633. I parroci e sacerdoti della vicaria d'Almese, id.,

634. Il capitolo cattedrale di S. Giusto di Susa, id.,

635. I parroci e sacerdoti della vicaria di Bardonnèche, id.,

636. I parroci della cattedrale di Susa e delle chiese suburbane, id.;

637. I parroci di Chaumont, Exilles e Salbertrand, id.;

638. I parroci del vicariato di Novalesa, id.,

639. I parroci e sacerdoti della vicaria di Mattio, id.,

640. I parroci e sacerdoti della vicaria di Cesanne, id.,

641. I parroci della vicaria d'Oulx, id.,

642. Il vicario foraneo e tre sacerdoti di Vico Canavese, Meugliano e Novaregla, diocesi d'Ivrea,

643. L'arciprete e sacerdoti di Borgomasino,

644. Cento cinquantuno individui del comune di San Benigno, provincia di Torino,

645. Ventitré individui del comune di Quincinetto, provincia d'Ivrea,

646. Ventiquattro individui del comune di Brosso, id.,

647. Settantuno individui del comune di Bollengo, id.,

648. Dieci individui del comune di Nomaglio, id.,

649. Quattordici individui del comune di Drusacco, id.,

650. Cento sette individui del comune di Montalenghe, id.,

651. Quindici individui del comune di Foglizzo, provincia di Torino,

652. Ventitré individui del comune di Montallo, provincia d'Ivrea,

653. Ottantuno individui del comune di Bollengo, id.,

654. Undici individui del comune di Carema, id.,

rassegnano al Senato le loro proteste motivate contro il progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alla Commissione che il Senato ha stabilito debba occuparsi dell'esame della legge sul contratto civile del matrimonio.

Questa Commissione appunto stamane è stata negli uffici nominata nel modo determinato nell'ultima seduta, e fattosi lo spoglio dei voti dal primo ufficio, risultò composta dei seguenti signori senatori: Sclopis, Cristiani, Stara, De Margherita, Alfieri, Des Ambrois, Fraschini.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UNA LINEA TELEGRAFO-ELETTRICA DA TORINO AL CONFINE FRANCESE.

PRESIDENTE. Pongo prima in discussione la legge di cui si è fatta la relazione ultimamente, per lo stabilimento di una linea telegrafo-elettrica da Torino al confine francese per Ciamberi.

Il progetto di legge è il seguente (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 208).

È aperta la discussione generale.

Se non chiedesi la parola pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(È adottata.)

« Art. 1. Sarà stabilita una linea telegrafo-elettrica da Torino a Ciamberi per Susa, Lansleborgo e San Giovanni di Moriana, con facoltà al Governo di condurla sino al confine francese di Chapareillan mediante una diramazione che si stacchi dalla linea principale fra Montmeillan e Ciamberi. »

(È approvato.)

« Art. 2. È stanziata a quest'effetto nel bilancio 1852 delle strade ferrate alla categoria 31, sotto la denominazione di *Telegrafo elettro-magnetico*, la somma di lire 287,000 ripartita come segue:

« Spese di costruzione e primo stabilimento L. 271,704 50	
« Spese di esercizio durante il 4° trimestre 1852. »	15,295 50
Totale	L. 287,000 »

(È approvata.)

Differisco a provocare lo squittinio sino a che siano votate le altre leggi.

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN MUTUO DI LIRE 500,000 DA CONTRARSI A CARICO SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CUNEO.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per l'autorizzazione alla provincia di Cuneo di contrarre un mutuo.

QUARELLI, relatore, legge la relazione. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 923.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di proporre alla Camera che voglia procedere nell'esame di questa legge come ha fatto per altre in eguale condizione, cioè passare senza più alla discussione non ostante che non sia ancora stampata e distribuita la relazione.

Chi intende di approvare, sorga.

(È approvato.)

Ho l'onore di leggere il testo della legge. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 920.)

È aperta la discussione generale.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Non risultando dal progetto di legge in discussione a qual interesse la provincia di Cuneo abbia contrattato il mutuo di cui è questione, io desidererei avere uno schiarimento al riguardo.

QUARELLI, relatore. Avrò l'onore di rispondere all'onorevole senatore Di Castagnetto che sopra di ciò non si ha alcun dato.

La provincia di Cuneo è solamente autorizzata a far questo mutuo senza più.

DI CASTAGNETTO. Non è a trattativa?

QUARELLI, relatore. Da quanto risulta non è a trattativa. La legge presente autorizza semplicemente la provincia di Cuneo a contrarre un mutuo: essa poi avviserà al modo di contrarlo all'interesse minore possibile.

PRESIDENTE. Se non vi ha altra osservazione, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. È approvata la deliberazione del Consiglio divisionale di Cuneo in data 11 giugno 1852 con cui fu votato a carico speciale della provincia di Cuneo un mutuo di 500,000 lire per pagare il prezzo delle mille azioni da lire cinquecento della ferrovia da Torino a Cuneo acquistate da essa provincia. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sarà provveduto con decreto reale allo stanziamento nei bilanci divisionali per gli esercizi successivi dei fondi occorrenti onde far fronte agli impegni contratti dalla

provincia di Cuneo per lo stabilimento della strada ferrata da Torino a Cuneo, con facoltà di eccedere il limite massimo dell'imposta addizionale fissato dall'articolo 2 della legge 12 ottobre 1851. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREDIALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Viene in terzo luogo il progetto di legge riguardante lo stabilimento della contribuzione prediale in Sardegna.

Il progetto di legge è il seguente. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 805, 810.)

Dichiaro aperta la discussione generale sul presente progetto di legge, ed accordo la parola al senatore Musio.

MUSIO. Signori senatori! Per un caso, per una malintesa che già vi è nota, mentre io aspettava più ampie conferenze nel seno dell'ufficio centrale, ed un maggiore aiuto nei distinti lumi de'membri che lo compongono, mi ho inaspettatamente udito l'annuncio che le deliberazioni definitive erano già state prese, e che la stessa relazione era già stata deposta sul banco della presidenza.

Io mi devo dichiarare obbligato alle posteriori gentilezze degli onorevoli colleghi che all'indomani mi hanno fatto cortesemente assistere ad una lettura di relazione; ma siccome sopra partiti già presi era meno urbano l'ufficio di chi avrebbe dovuto aver l'aria piuttosto di distruggere che di osservare, perciò io debbo fare oggi ciò che meglio si sarebbe potuto fare nella stessa relazione. Io supplisco a quanto essa avrebbe potuto dire, a quanto avrebbe meglio giovato nell'interesse della verità se avesse potuto farne oggetto di più risposte e considerazioni.

Signori, in ogni ordine d'idee pratiche e teoriche, in ogni ordine di cose domestiche o sociali, giuridiche o politiche, egli è legge della natura e della ragione umana che nell'investigazione del vero si seguano dati metodi di raziocinio, e si obbedisca a determinate regole di criterio.

Due sono primarie fra queste regole: l'una è quella che sopra i dati positivi non si dà preferenza ai dati solamente probabili affinché il vero non si confonda col verosimile; l'altra è quella che in difetto di dati positivi si tenga conto dei soli dati più probabili affinché procedendo altrimenti non si cada nell'arbitrario.

Queste due regole, che direi cardinali degli umani giudizi, hanno per sé l'autorità dei libri come dei codici, delle scuole come dei tribunali, delle accademie come dei parlamenti; hanno per sé il voto della ragione e la sanzione della coscienza, e debbono essere l'unica guida dell'uomo, del filosofo, del magistrato e del legislatore.

Ora, o signori, lo dubito forte che la legge messa in discussione obbedisca a veruna di queste due regole, e se mi è lecito di esprimere tutta ed intera al Senato la mia convinzione, dirò che, messo in disparte il vero ed abbandonando il più probabile, essa corre pericolo di cadere e cade nell'arbitrio.

La legge in discussione si propone di determinare la quota d'imposta che in principale la Sardegna deve contribuire al pubblico erario per ragione de' suoi beni rurali; ma per conseguire questo scopo, per risolvere questo problema, la legge non può vagare in una sfera libera di concetti e di creazioni

legislative, bensì obbedendo ad un processo rigorosamente logico e giuridico, deve solo applicare un principio e determinare un fatto.

Il principio unico che nell'ordine di diritto si offre spontaneo e necessariamente alla legge è quello dell'eguaglianza consacrata dallo Statuto fra la Sardegna e le altre parti dello Stato, ed il fatto che in conseguenza del principio di eguaglianza la legge deve determinare è la quota che le altre parti dello Stato contribuiscono al pubblico erario per ragione degli stessi loro beni rurali.

In forza di questo necessario modo di procedere è chiaro che il legislatore deve oggi assumere l'ufficio del magistrato, che oggi egli amministra un atto di giustizia, e non può fare altro che determinare un fatto ed applicare un principio. Ora questo fatto, cioè la quota d'imposta gravitante sopra i beni rurali del continente, non può essere un'ipotesi, ma deve essere una verità e questa verità deve essere ricercata, stabilita, dimostrata colle comuni leggi logiche e giuridiche di raziocinio e di criterio; cioè deve essere ricercata nei relativi autentici documenti dello Stato, deve essere stabilita sopra dati positivi, od in difetto di essi, sopra i dati i più probabili, deve essere dimostrata con quegli argomenti che la natura e la ragione delle cose in discorso indicano atti a conciliare piena fede all'operazione e a dimostrare che la legge odierna è opera della ragione e della giustizia, e non del caso o dell'arbitrio; che il legislatore assume oggi l'ufficio del magistrato, e che la legge equivale ad una sentenza.

Collocati noi sopra questo terreno, il solo sul quale oggi possiamo collocarci, lo dimando a me stesso, qual è la quota d'imposta che per ragione dei beni rurali il Piemonte, la Savoia, la Liguria contribuiscono allo Stato? Quali sono i dati ed i documenti dai quali soli noi possiamo desumere questa quota?

A questa interrogazione la risposta mi pare unica e perentoria; i documenti ai quali soli noi dobbiamo ricorrere sono i catasti delle diverse provincie, e i relativi registri degli uffici economici, gli analoghi e solenni documenti che si conservano negli archivi dello Stato, ed i lavori apparecchiati in proposito dalle Commissioni governative e parlamentari.

A questi documenti ed in specie ai catasti si può attribuire imperfezioni e, se si vuole, vizio di base e di metodo nella parte razionale e morale; ma nè ai catasti, nè molto meno agli altri documenti si potrà nella loro parte materiale storica attribuire di falso, imputare di mendacio, od in altro modo togliere e diminuire la piena fede che hanno tutto il diritto di ottenere; onde i fatti che ne emergono, e la quota che se ne deduce, sono una solenne ed irrecusabile verità.

Ora, o signori, noi non abbiamo tempo a perdere per compiere questo lavoro; esso è fatto, esso è in nostre mani; esso è stato distribuito al Parlamento perchè ci serva di guida; esso ha già guidato le ponderatissime deliberazioni di una Commissione della Camera dei deputati composta straordinariamente di 14 membri; esso è stato compilato d'incarico della medesima da uno de' suoi membri competentissimo nella materia, ed esso è stato approvato per i suoi risultati materiali, storici ed aritmetici dalla fede, dalla coscienza, dal senno e dall'autorità dell'intera Commissione e dell'istesso signor ministro delle finanze, il quale nella sua relazione letta nella tornata del 9 aprile prossimo passato diceva che la quota d'imposta sopra i beni rustici continentali in molte provincie non aggiungeva al 5 per cento, in altre passava il 10 per cento: diceva appunto quello che ha confermato e dimostrato

poscia il lavoro in discorso, il quale se è un fatto certo ed indubitato, una storica e solenne verità per deliberare sopra l'imposta dei beni rurali del continente, non può essere allo stesso tempo un'inesattezza, un mendacio, un sogno allorchè trattasi di determinare l'imposta pei beni rurali della Sardegna.

Premessa la pienissima fede che merita il lavoro, dirò apparire da esso che la quota d'imposta che, per ragione dei beni rurali, pagano le varie provincie continentali, oscilla sopra una vasta scala di differenza, che parte da meno di una lira per cento, e termina in una quota di circa 11 lire per cento.

In così disparata condizione di calcoli, il metodo più razionale, più equo e più conforme allo Statuto, sarebbe quello di assimilare la Sardegna alle provincie più povere, e fatta una comune delle loro quote, determinare quella della Sardegna più povera di tutte, e posta in condizione così misera di commercio, che in Cagliari uno dei punti più meridionali dell'Europa, e distante appena venti miglia dalle foreste, conviene tuttavia l'uso dei legnami di Svezia, che partono dall'estremo nord, e solcano gran parte dell'Oceano e del Mediterraneo.

Che se non piacesse questo più equo modo di procedere, il solo metodo razionale ancora applicabile è quello di fare una comune di tutte le provincie, comprese anche le più ricche, ed applicare alla Sardegna la media che potrà risultarne.

Questi due metodi sono i soli in uso per tutte le consimili combinazioni di calcolo in tutte le intraprese, in tutte le società pubbliche e private, ed in tutte le giurisprudenze e legislazioni del mondo: onde oggi noi non potremo razionalmente, giuridicamente scegliere che l'uno di questi due metodi.

Ma cosa invece ha fatto il progetto di legge in discussione? Esso ha abbandonato l'uno e l'altro di questi due metodi, i soli più conformi al principio di eguaglianza consacrato dallo Statuto, e ha dato la preferenza ad un terzo metodo che consacrerebbe un patente ed enorme aggravio per la Sardegna; questo terzo metodo consiste nel desumere in riguardo alla sola Sardegna la quota dell'imposta principale pei beni rurali dalla legge d'imposta sancita sopra i fabbricati; e siccome questa è del 10 per cento, perciò il 10 per cento si vorrebbe imporre sopra i beni rurali della Sardegna. Ma se questa imposta del 10 per cento non è ancor applicata ai beni rurali del continente; ma se quest'imposta del 10 per cento sopra i beni rurali non è nel continente pagata che da due delle più opulenti provincie dello Stato, Torino e la Lomellina; se l'imposta principale nella Savoia e nella Liguria non raggiunge ancora il cinque per cento, sarà giusto, sarà equo, sarà conforme allo Statuto, che in Sardegna sia imposto il dieci, ciò che equivarrebbe al doppio? Ora è appunto questo che vuol fare la legge posta in discussione; essa adunque nell'ordine di diritto si scosta dalla ragione, dalla giustizia e dallo Statuto, e nell'ordine di fatto si scosta dal vero e cade nell'arbitrario.

Ma io farei poco frutto inoltrandomi nel discorso prima di risolvere alquanto analiticamente una proposizione che la maggioranza dell'ufficio centrale ha desunto dal lavoro sopra il quale io mi fondo, ed ha testualmente introdotto nella relazione; questa proposizione distaccata dal complesso di quelle che la precedono e la susseguono, indurrebbe nella falsa idea che il lavoro è affatto inattendibile, perchè desunto dai catasti, dai registri, dai documenti, dai dati che non attestano un fatto positivo, non esprimono una verità.

Qui, mi sia lecito di dirlo, la relazione cade patentemente in una svista, ed ha confuse due cose che nella soggetta materia ogni uomo di Stato deve distinguere; ecco la storia del lavoro, o dirò meglio la sua origine.

Il signor ministro delle finanze proponeva alla Camera dei deputati nella tornata del 9 aprile prossimo passato un aumento ed una provvisoria perequazione del tributo sopra i beni rustici; la Camera nominava una Commissione straordinaria di 14 membri onde fare gli studi relativi, e la Commissione ordinava la compilazione del lavoro in discorso onde raccogliere i dati necessari per deliberare sul proposto aumento, e vedere se si avessero già gli elementi d'una provvisoria perequazione di tributi.

Nell'introduzione del lavoro è asserto che tutti i documenti analoghi possibili, anzi tutte le fonti e pubblici depositi di simili documenti e specialmente i lavori di due Commissioni governative succedutesi dal 1845 sono stati diligentemente compulsati onde poter compilare il lavoro, ed il risultato è stato, che i dati ottenuti non bastassero al proposto fine per la ragione che i catasti fatti in diversi tempi e da diversi uomini, eseguiti sopra metodi meno conformi ai posteriori progressi della scienza economica, e basati sopra principii meno equi, davano tale una base, che stabilendo sopra di essi aumento di tributi, ed una provvisoria perequazione, non si sarebbe fatto altro che rendere più duri gli antichi coi novelli aggravati.

Da ciò emerge chiaro che l'intera Commissione ed il compilatore del lavoro hanno giudicato non bastevoli i dati ed i documenti, non già perchè abbiano dubitato della loro esattezza, verità e scrupolosità in linea di fatto, ma perchè dovevano dubitare della loro giustizia, della loro equità, della loro moralità in linea di diritto, e dirò più chiaro, non già perchè non sia esatto, non sia vero, non sia scrupoloso che il Piemonte, la Liguria, la Savoia paghino nè più nè meno ognuno in ragione della cifra scritta nella tabella, alla quale io mi appoggio, ma perchè quel modo di pagamento non è giusto, non è equo, non è morale, e non deve servir di base a maggiori ed ulteriori ingiustizie.

Nella disamina e nella stima dei documenti simili a quelli in discorso è comune, è volgare ed irrecusabile la distinzione di questi due aspetti distinti di speculazione, distinguendo il lato della giustizia e della ragionevolezza da quello dell'esattezza e della verità, onde cadrebbe in errore chi dalla ingiustizia di un catasto argomentasse all'inesattezza e lo dicesse inesatto perchè lo giudica ingiusto, imperocchè può essere in pari tempo ingiusto e vero, irragionevole ed esatto.

La stessa straordinaria Commissione della Camera ha chiaramente distinti questi due aspetti di speculazione; epperò dopo di aver rilevate le imperfezioni, i vizi dei catasti per quanto concerne alla loro base, al loro metodo ed al complesso della loro moralità, se ne fa poi la base dei suoi ragionamenti, e delle sue conseguenze per ricusare il proposto aumento del tributo sopra i beni rustici come un aumento di ingiustizia. D'onde chiaro emerge che la Commissione ritiene come una verità le varie quote descritte nella tabella alla quale io mi appoggio; che per poterle dire ingiuste, è necessario che prima le abbia giudicate vere, giacchè sarebbe illogico, e contraddittorio ed assurdo che giudicasse ingiuste quote di tributo che fossero inesatte, false e chimeriche.

Del resto, io per mera ipotesi voglio concedere che i documenti di cui parlammo lascino pur a desiderare qualche cosa anche dal lato materiale: io domando se questo caso è nuovo nel modo, e se nemmeno in questo caso è lecito di metterli

affatto in disparte ed abbandonarsi liberamente alla propria immaginazione.

Io trovo la risposta a queste interrogazioni nel fatto e nella savia condotta della stessa Commissione della Camera, la quale non avendo e non potendo avere altri documenti, ha obbedito alla legge della necessità, e piuttosto che abbandonare ogni regola per seguire il proprio arbitrio, ha ritenuto quei documenti come unica regola, ed ha fatto quello che dobbiamo far anche noi che volendo sapere sopra quale quota è pagata nel continente d'imposta sopra i beni rurali, non possiamo ricorrere alla legge sopra i fabbricati, ciò che sarebbe patentemente arbitrario, ma all'unico documento che abbiamo, cioè alla tabella da me invocata, la quale avendo servito di base alle deliberazioni relative ai beni rustici continentali, deve servir di base anche a quella relativa ai beni rustici della Sardegna.

Ma lasciando in disparte le ipotesi e tenendoci alla realtà, è fatto innegabile che la tabella da me invocata ci mette sotto gli occhi, e che nel continente, fatta una comune, l'imposta gravitante sopra i beni rustici corrisponde circa al 5 1/2 per cento: che questa cifra porta al fianco una evidente prova della sua verità, giacchè, paragonata alla totale rendita della provincia, corrisponde all'enunciata media del 5 1/2 per cento, come l'ufficio centrale se ne è convinto, avendo fatto la relativa operazione aritmetica, anche con trasandare le due provincie, più povere; che questo fatto è messo nella sua maggior luce, che le parole testualmente riferite nella relazione combinate con quello che la precede e la sussegue, non hanno il significato ad esse attribuito dalla maggioranza dell'ufficio centrale, e che le stesse parole spiegate col fatto della straordinaria Commissione dell'altra Camera, la quale meglio di altri può e deve interpretare se stessa, hanno il significato ad esse da me attribuito.

Ora, se questo fatto è innegabile, se non può essere negato il principio d'uguaglianza, se in conseguenza di esso la Sardegna per i suoi beni rustici deve pagar lo stesso, nè più nè meno di ciò che si paga per i beni rustici continentali, se per i beni rustici continentali non è ancora adottata la quota imposta sopra i fabbricati, parmi chiaro che la legge adottando questa base per la sola Sardegna conterrebbe un aggravio, ed abbandonando il vero, cadrebbe nell'arbitrario.

Dimostrato che la mia base è ragionevole, vera, giusta, legale e la sola costituzionale, vediamo con quali ragioni e con qual fondamento di fatto e di diritto essa viene respinta dalla maggioranza.

All'argomento di parità costituzionale che io desumo dall'esempio delle altre provincie continentali si risponde che per la Liguria si ebbero ragioni che non possono più essere tratte ad esempio, e che per le altre provincie risulta che in antico la loro imposta sui beni rustici equivaleva ad un quinto del reddito netto, ossia al 20 per 100.

Ma se per alcune delle provincie può ragionevolmente venire oggi messa in campo la ragione di casi eccezionali ed anormali, nessuna è nelle anormali e primitive condizioni della Sardegna.

Una sola cosa basterà in proposito di considerare, ed è che quando saranno finite le strade reali, ora nel loro esordio, due sole linee in lungo e due sole in largo traverseranno una superficie uguale a due quinti della superficie di tutti gli Stati, che quindi molte altre linee saranno assolutamente necessarie a spese delle provincie, onde il paese possa dirsi aperto a qualche attività di commercio; che questo futuro stato emergerà da sommi sacrifici del paese di una durata non minore di mezzo secolo; e quindi se oggi, oltre al man-

tenimento del clero che il Governo aveva solennemente promesso in Parlamento di assumere a sè mediante una contribuzione unica, si aggrava la mano per la contribuzione di cui si parla, ciò equivarrà a condannarlo ad una stentata vitalità o ad un'infanzia perpetua.

Nè più buona di questa ragione mi pare quella allegata per le altre provincie che in origine pagavano il quinto del reddito netto od il 20 per 100, imperocchè non è da uno stato passato che più non è, nè da uno stato futuro che non è ancora, e che in ogni caso sarà pure quello della Sardegna e comune a tutte le altre provincie, ma è dallo stato attuale, è dalla quota che ora pagano le altre provincie che deve desumersi quella imponibile alla Sardegna, e quindi non giova nè invocare il futuro, nè appellarsene al passato.

Del resto la stessa maggioranza alla pagina penultima della relazione ha scritto che la gravità delle contribuzioni attuali è così enorme in Sardegna che dal 10 in molti luoghi salgono sino al 50 ed al 60 per 100 del reddito.

Ora, o signori, se per la ragione che le altre provincie hanno pagato in origine sino al 20 per 100, è giusto che ora paghino il 5 1/2, non sarà giusto che il 5 per 100 paghi anche la Sardegna, che, come disse la stessa maggioranza, non ha soltanto pagato il 20 per 100, ma anche il 50 e persino il 60 per 100?

La terza ragione cui si appoggia la relazione per gravare la Sardegna del 10 per 100 è quella dei molteplici benefici che già le arrecò la sua fusione colle altre provincie continentali.

Signori, nessuno più di me stima essere e nella vita pubblica e nella privata massimo dei beni quello che stringe uomini e popoli nei più dolci e santi vincoli di fratellanza; ma questo bene è inestimabile perchè non si vende e non si stima a danaro. Del resto, di quale fusione qui parla la relazione?

Io non credo che essa parli della fusione che precedette lo Statuto, perchè essa risolvendosi nella concessione di poche riforme amministrative mediante un'illegitima rinuncia ad una costituzione politica garantita dai trattati di Utrecht e di Londra, meglio che un beneficio, è una bancarotta dannosa anche alle provincie continentali che in quel modo perdevano un addentellato per ottenere anche esse libertà rappresentative.

Chè se la relazione parla della fusione necessariamente avvenuta in conseguenza dello Statuto che ha fuse tutte le provincie in un solo ente morale ed ha fatto di tutte un solo popolo libero; la Sardegna, per colpa dei tristi casi che ci hanno colpiti, sente i danni e non fa che sperare il bene futuro della medesima.

Nel corso di due anni essa ha veduto triplicarsi le pubbliche gravanze che in tutto il loro massimo aumento d'un colpo le sono piombate addosso, senza che prima ne avesse alcuna idea: pur essa di ciò non si lagna e paziente sopporta i mali comuni perchè lieta divide le comuni speranze. Ora parlando di questa fusione che è cara alla Sardegna, e che certamente le sarà molto utile, mi pare che essa debba dirsi o beneficio comune di tutte le provincie, o diritto comune anche della Sardegna.

Ad ogni modo se per la sola Sardegna vuoi che sia un beneficio, e che per lei sia vendibile, si faccia almeno che non le sia venduto troppo caro, e che, mentre qui non si paga più del 5 1/2 e 6, essa non debba pagare il 10 per 100.

Ma la massima delle ragioni sopra le quali si fonda la maggioranza è il gravissimo danno delle finanze, se l'imposta

venisse fissata a meno del 10 per 100. Si dice che le finanze scapiterebbero di oltre la metà della somma ricavata dalle contribuzioni antiche; presenta una tabella di queste contribuzioni e ne fa ascendere il totale a lire 1,609,000 e centesimi; fa un calcolo sopra basi arcane e fissa il prodotto supponibile della novella contribuzione in sole lire 780 mila; accenna agli attuali catasti dell'isola che dice aver confrontato, io non so dove e quando, e conchiude alla reiezione di ogni diminuzione sul 10 per 100 proposto nella legge.

Ma mi sia lecito di dire che anche qui la maggioranza nel desiderio di far presto è caduta in una lunga e patente serie di sviste in diritto ed in fatto.

Essa per determinare la somma imponibile ai fondi rustici della Sardegna, ricorre al prodotto delle antiche contribuzioni; ma qui cadrebbe in un errore di principio, poichè o la legge vuole stabilire un sistema di quotità, e la quota di un cittadino in Sardegna non può essere che eguale alla quota di un altro cittadino nel continente; o la legge vuole determinare a priori la somma complessiva, e questa somma non può essere desunta dal prodotto delle antiche contribuzioni, ma dal totale tributo dei beni rustici continentali, onde la Sardegna non costituendo che il nono o decimo della popolazione di tutto lo Stato, non deve pagare che il nono o decimo di questo tributo.

Tanto nel primo che nel secondo modo di procedere non si può violare il principio dell'eguaglianza, e questo principio verrebbe violato, se in qualunque modo volesse imporsi ora sopra i beni rustici della Sardegna il prodotto delle contribuzioni antiche.

Venendo poi la maggioranza a calcolare il prodotto delle antiche contribuzioni, il desiderio di far presto l'ha fatta cadere in due distinte sviste di fatto: una che nella tabella comprese sette articoli che non vi debbono comparire; l'altra che ha ommesso alcune deduzioni che si dovevano fare. Ed è in tal modo che fissato erroneamente il prodotto delle contribuzioni antiche, ha fissato erroneamente il prodotto sperabile dalla contribuzione novella, ha conchiuso che questa non produrrebbe la metà di quelle.

I sette articoli che devono sparire dalla tabella sono:

1° L'amministrazione provinciale, giacchè essa non cessò e solamente va a figurare in un'altra sede.

2° Quinta baraccellaria. Era questo un prelievo che il Governo faceva non già sopra i beni, non già sopra la massa dei cittadini, ma sopra le compagnie baraccellari, incaricate della custodia dei beni urbani e rustici.

Il Governo che non poteva disconoscere essere suo dovere l'ufficio riempito da queste compagnie, non ha potuto disconoscere che siffatto prelievo includeva una doppia ingiustizia ed ha dovuto rinunziarvi condonandolo ai paganti.

A verun titolo dunque questa somma già da lungo tempo ingiustamente esatta, può figurare nel quadro delle somme rimborsabili colla novella contribuzione.

3° Deve anche sparire il contributo torri, perchè esso non ha mai appartenuto al regio erario. Esso ha costituito sempre un'amministrazione separata, indipendente dai conti del Governo.

E quando con regio provvedimento di ora a 7 od 8 anni è stato ordinato che venisse versato nella tesoreria generale, si è pure prescritto che se ne tenesse un conto separato. Il signor ministro delle finanze ha certamente nei suoi archivi il documento che io ho citato.

4° Molto più deve sparire il Monte di riscatto, reddito che non ha alcun rapporto diretto coi beni rustici; che non entrava nel regio erario; che era un reddito a tempo, e che

doveva cessare, a termini della sua primitiva istituzione, appunto nell'anno 1857.

5° Per la stessa ragione devono sparire le pensioni sopra i benefici vacanti eccedenti il reddito di mille scudi.

6° e 7° Finalmente devono pure scomparire dalla tabella tanto le pensioni dell'Università di Cagliari, come quelle dell'Università di Sassari; amministrazioni che sempre sono state e sono tuttavia intieramente distinte dal pubblico erario.

Rettificata in questo modo la tabella bisogna dedurne lire 351,731.

Ma un'altra importante riduzione bisogna fare in un articolo che deve rimanere in tabella, cioè la prestazione pecuniaria surrogata alla feudale.

La stessa relazione ora dice che a formare queste cifre concorrevano le industrie, i commerci, le case, e quindi doveva dedursene le somme che questi tre rami di reddito gettano separatamente nel pubblico erario per effetto della legge relativa. Questa somma non può essere quel poco valutato dalla Commissione, ma anche quando sia poco, non si può più cercarlo sopra i beni rustici.

Ora, quanto è erroneo il calcolo fatto sul prodotto delle antiche contribuzioni, altrettanto è erroneo il calcolo sul prodotto sperabile dalle novelle; dirò anzi che per me esso è un arcano, forse perchè sono molto inesperto nella materia. Parmi però che tanto per chi è esperto, quanto per chi è inesperto, quando si fa un calcolo per posare le basi di una legge, debbono essere chiaramente indicati e messi sott'occhi tutti i dati sopra cui il calcolo si fonda, tutti i documenti che l'appoggiano, e gli elementi tutti che lo compongono e gli conciliano la fede.

La relazione parla in vaghissimo modo degli attuali catasti della Sardegna, ed allorchè il signor relatore cominciò a parlarli in seno dell'ufficio centrale, io gli domandai se conosceva il catasto della città d'Iglesias; egli mi rispose che non valeva niente o molto poco; e ritenete, o signori, che quello è un catasto ordinato dal Governo e che il Governo mise tutto l'impegno per farlo e credè di averne fatto un catasto modello, che perciò si spedirono due impiegati dell'azienda, che vi si è impiegato molto tempo ed ha costato tanto dispendio che la città d'Iglesias ha dovuto ripartirne il peso in tre anni.

Ora prego il signor relatore a spiegarmi se questo catasto non merita la sua fiducia, qual altro catasto della Sardegna ha potuto meritargli?

Signori, dietro quanto sono venuto discorrendo, io non mi sono creduto, e in questo stesso momento non mi credo bastantemente illuminato per dare un voto coscienzioso.

Io, o signori, che per 29 anni ho servito sempre in uffici aventi attinenza diretta alla materia, e che per 14 anni sono stato capo degli uffici che sono il centro della principale azione governativa in questo rispetto, se avessi voluto contrapporre a molte cose scritte nella relazione i miei ricordi, nè vaghi, nè provenienti da semplici ricerche o ricordi di uomo erudito, io sarei stato troppo lungo.

Io sperava che all'opportunità di più ampie conferenze nel seno dell'ufficio centrale avessi potuto esporre tutti i miei dubbi, dire le mie incertezze, dire che la legge nell'attuale stato di cose non potrà essere giusta nell'interesse della Sardegna, e se per un caso lo fosse, non può esserne dimostrata la giustizia.

Mio intendimento era adunque di proporre agli onorandi miei colleghi un indugio per fare maggiori studi, per avere documenti migliori. Ma io non posso rimanermi da questa

proposta ed oggi stesso non so proporre altro nè al signor ministro, nè al Senato, nè alla Commissione stessa, la quale non aveva meno di me più illuminato, più ponderato consiglio.

Un sol principio, un sol desiderio mi guida, o signori, ed è quello che la Sardegna non paghi nè più nè meno di quello che è giusto. Io sono in ciò talmente fisso che volerei contro qualunque favore venisse proposto per una ipotesi; io voterei contro come senatore per sentimento di giustizia e come cittadino per sentimento di dignità. Ma nelle incertezze in cui siamo oggi, ma mentre per sancire oggi la legge, in diritto bisogna riconsuare lo Statuto, ed in fatto bisogna riconsuare quanto nel continente lo Stato ha di più solenne e di più autentico, e mentre si adducono molti calcoli fondati sopra non si sa quali dati, nè sopra quali documenti, mi pare che la legge o non può essere votata o non può essere accettata sia per ragioni giuridiche che per ragioni politiche.

Nello stato in cui notoriamente sono gli animi in Sardegna getti oggi chi vuole questo novello pomo di discordia; sdruscita com'è la nave di quel povero paese, la spinga chi vuole in questo novello pelago di mali; a me basta che oggi, come altra volta abbia bandito altamente la verità, e se anche oggi mi toccherà la fortuna di Cassandra piangerò infortunii novelli colla serenità di chi ha fatto ogni pia e santa opera per scongiurarli proponendovi la breve, semplice ed innocua sospensione della legge.

DI VESME, relatore. Con lungo ed elaborato discorso il senatore preopinante che formava appunto la minoranza della Commissione deputata all'esame di questa legge, vi faceva udire a un dipresso le ragioni che aveva esposte in parecchie lunghe sedute nel vostro ufficio centrale, il quale con quanta diligenza poté prese questa legge ad esame.

Essendo presso a poco le ragioni ora addotte quelle medesime che accennava il relatore dell'ufficio centrale, sommariamente, per quanto la brevità di una relazione lo permetteva, alle medesime già fu risposto nella relazione che ho avuto l'onore di presentarvi e che avete sott'occhio. Ciò non dimeno procurerò di farlo alquanto più distesamente ora a viva voce, rispondendo anche agli argomenti che aggiunse, ed a quanto ora di nuovo addusse per combattere le ragioni colle quali l'ufficio, nel suo rapporto, ribatteva i suoi argomenti.

La proposizione fatta dal senatore Musio nell'ufficio centrale era, come avete udito dalla relazione, doppia; cioè che o si diminuise la quota stabilita dalla legge del 10 per 100, ovvero si determinasse che la medesima verrebbe diminuita od accresciuta sulle basi che dalla relazione medesima risultano.

Ora omettendo del tutto questa seconda proposizione della quale neppure vi fece parola nel suo discorso, inclina alla prima, cioè che si diminuise la quota della contribuzione riducendola ad un dipresso al 5 per 100, ovvero che si sospenda al tutto la discussione; anzi a questo nuovo partito in sul finire del suo discorso formalmente vi invitava.

Le ragioni alle quali il senatore Musio appoggia la sua proposta sono che la Camera non può essere sufficientemente informata sulla giustizia della quota che si vuole imporre con questa legge alla Sardegna, e se essa sia in rapporto o no colle possibilità della Sardegna e colla somma che si paga dalle provincie del continente. E quale sia la somma che si paga dalle provincie del continente in proporzione del reddito, tenta dedurlo dallo scritto che già ho citato: *Aperçu comparatif des travaux entrepris pour le cadastre des Etats Sardes*. Egli vi ha tessuto la storia di questo scritto, e

vi ha avvertiti come il medesimo fu compilato da un membro della Commissione nominata dalla Camera dei deputati per l'esame delle leggi catastarie.

A questo aggiungerò che fu presentato alla Camera un mese dopo che la Commissione era creata, il che vuol dire che se è certo degno di somma lode l'autore per aver fatto tanto nel breve spazio di un mese, non si può dire che un lavoro così lungo e nel quale è tanta mole di cifre, compito in un mese, possa essere tale, ed ispirarci siffatta fiducia, da potervisi fondare sopra una legge di sì suprema importanza, poichè è impossibile che in un mese si siano potuti raccogliere dati tali da certificare la cosa. Che poi difatti sianvi in questo lavoro gravi inesattezze, si può vedere dallo scritto medesimo. Ve ne ho citati alcuni passi nella relazione, a questi il preopinante dà un'interpretazione diversa e dice che il relatore non sostiene che siano mancati i dati o siano inesatte le cifre, ma che appunto perchè le cifre sono esatte si viene a conoscere che vi è nel riparto della contribuzione una confusione tale di cose che non si può prendere una deliberazione.

Le parole della relazione proveranno la verità della interpretazione data dalla Commissione, come apparirà da alcuni brani che sono per leggere :

« Les discussions qui ont eu lieu dans le sein de la Commission ont assez mis à nu la pauvreté de nos ressources en matière de statistique, et la difficulté d'arriver à un résultat qui puisse offrir une certitude d'appréciation même approximative.

« J'ai cherché toutefois à réunir les résultats fournis par l'administration. . . Je me suis servi à cet effet des documents publiés par la Commission supérieure de statistique. . . J'ai surtout mis à contribution les renseignements que le Ministère d'agriculture et de commerce avait demandés aux intendants et aux communes sur leurs principales cultures et sur leurs productions agricoles dans l'année 1848. . . malgré les soins pris par le Ministère pour obtenir la rectification des premiers états, il n'a pu obtenir que des données très-impurifiées. Ces états peuvent cependant présenter des résultats qui ne sont pas sans intérêt, en élaguant les chiffres, dont l'exiguité relative ou l'exagération outrée n'inspirent aucune confiance.

« L'ensemble de ces résultats se trouve consigné dans les trois tableaux ci annexés n° 1, 2 et 3, comprenant :

- 1° Les forces productives et les charges territoriales;
- 2° L'étendue et les produits des cultures;
- 3° La valeur du sol cultif et de ses produits.

« Les éléments contenus dans les tableaux n° 2 et 3 ont servi à former les colonnes 14 et 15 du tableau n° 1, contenant la valeur capitale du sol et la valeur totale des produits annuels. »

Qui appunto segue il passo che già vi ho citato nella relazione, dove dice che queste cifre non sono che il risultato di *Informations incomplètes*. Vede dunque il Senato che sono i dati medesimi sui quali è fondato il rapporto che l'autore dichiara imperfetti, e non poteva essere altrimenti. Imperciocchè, quali sono questi dati? Sono in prima i catasti, ai quali il preopinante dice doversi prestare massima fede. Ma se si osservò che nel nostro Stato tutte le provincie quasi hanno catasti diversi, eseguiti cominciando dal principio del secolo XVIII fino al principio del presente, che molti comuni mancano al tutto di catasti, che quelli che esistono sono fatti su basi diverse; in tempi diversi, in un tempo che i beni tra loro avevano un valore del tutto diverso; che inoltre molti beni non furono catastati, quali perchè esenti di

imposta, quali per altra ragione: vedremo che questa base dei catasti, che pure è la principale, è del tutto imperfetta e da non farvi fondamento, principalmente per un confronto tra provincia e provincia.

Un altro punto ora necessario conoscere onde stabilire il rapporto fra il reddito netto e la contribuzione; quale appunto sia il reddito netto delle terre di ogni provincia. Ma, di grazia, quali studi su ciò si sono fatti, quali dati abbiamo? A tutti è noto che nessuno, e i dati che abbiamo non possono servire che per dare cifre del tutto ipotetiche. È impossibile dire con qualche esattezza che i beni di tali provincie, di tali città, di tale comune sommino a tale cifra; e per conseguenza è impossibile stabilire che la contribuzione è nel tal rapporto colla cifra medesima.

Del resto quand'anche fosse vero che alcune provincie dello Stato, come lo credo vero difatti, pagassero meno del decimo, non perciò sarà giusta la conseguenza che, perchè alcune provincie pagano meno, anche per le altre debba abbassarsi la contribuzione alla stessa cifra. Le cause per le quali alcune provincie pagano meno sono accidentali; per esempio riguardo alla Savoia quando si è fatto il catasto, non si sono valutati i pascoli, nè i boschi, oltre che il valore di molti beni vi è in seguito immensamente aumentato. Per la Liguria la ragione della lieve contribuzione è che nel 1814, dal Governo che la resse momentaneamente prima che passasse al nostro Stato, fu fatta nella imposta ad un tratto la diminuzione di due terzi; ed i trattati impedivano che questa imposta fosse da noi accresciuta senza il consenso dei mandalari della nazione. Così avvenne ad un dipresso per altre provincie. Ma se valesse la regola che, perchè una provincia paga meno, le altre debbano pagare la stessa somma, sotto pena di andare contro all'articolo 25 dello Statuto, ne verrebbe per conseguenza necessaria che tutte le provincie che pagano al disopra di tale cifra si dovrebbero ridurre alla cifra di quelle che pagano meno. Laddove all'incontro, dove si scorge che il pagarsi meno deriva da qualche errore o circostanza accidentale qualunque, si procura di correggere l'errore, si emendano i catasti e si riducono le provincie meno gravate a pagare la somma che è in giusta proporzione col reddito.

Questo si farà di mano in mano che sarà possibile per le altre provincie, ed a tal fine il Ministero propone parecchie leggi; questo colla presente si fa attualmente per la Sardegna.

Un'altra osservazione ancora farò a questo proposito per la quale si vedrà che l'imposizione sarà minore che non appare.

Già ho osservato nella relazione che quando fu imposta la contribuzione nella Savoia, essa era del quinto del reddito e del quinto era in quasi tutte le parti dello Stato, o almeno tale si supponeva essere; ma sappiamo tutti che l'estimo che si fa in occasione dei catasti è sempre assai al di sotto del vero valore, perchè nessuno ha interesse ad ammetterlo, tutti hanno interesse a farlo apparire minore; sicchè imponendo ora in Sardegna una contribuzione sulla base del decimo del reddito netto, checchè si voglia, essa immancabilmente sarà minore.

Nello Stato, la media delle contribuzioni, secondo la tabella annessa al rapporto che vi ho citato, è del 5 1/2; e dedotte due provincie, non le più povere, come forse per isvista disse il preopinante, ma le due esenti da tributi, quelle di Valsesia e d'Ossola, dedotte quelle provincie, la media arriva ad un dipresso al 6 per 100; somma tuttavia che non può tenersi come proporzionata alla possibilità dei contribuenti.

Se questa cifra fosse esatta, e se fosse la stessa per tutte le provincie, non si ha dubbio che la contribuzione immediatamente sarebbe aumentata e portata come per la Sardegna al decimo. Se non venne aumentata, si è perchè finchè non si rifaccia il catasto, non si tolgono le cause d'ineguaglianza, ogni aumento a quelli che pagano meno verrebbe per inevitabile conseguenza ad aumentare la contribuzione anche a molli fra quelli che già sono aggravati.

Disse ancora che in Sardegna il valore delle terre e del reddito aumentava di giorno in giorno, e che vi contribuivano tra le altre cause i benefici della fusione, dei quali già ora in parte si vedevano gli effetti.

Interroga il preopinante di quale fusione io voglia parlare.

Io non volli parlare nè della fusione che precedette lo Statuto, nè in certo modo della fusione politica. Trattando di cifre e di tributi, parlai della fusione doganale. La Sardegna prima era cinta da una barriera di dogane, e siccome il reddito principale delle finanze sarde erano appunto le dogane, si gravavano di diritti enormi d'esportazione tutti i prodotti dell'isola, il grano, le pelli, i caci, quanto insomma forma la ricchezza di quella popolazione, il che diminuiva il prezzo delle derrate nell'isola e ne impediva lo smercio. Dacchè fu fusa la Sardegna col continente, dacchè fu ridotta a formare veramente parte dello Stato, queste merci vengono liberamente nelle nostre provincie continentali.

Il Genovesato in ora può provvedersi del grano di Sardegna, mentre prima aveva maggior beneficio a provvederselo da Odessa; anche le altre derrate di Sardegna hanno libero smercio per tutto il Piemonte, beneficio tale che immediatamente fece crescere il valore delle proprietà e le farà crescere ancora più di mano in mano che si cresceranno i commerci, sia col formarsi delle strade, sia collo stesso aumentarsi della coltivazione.

Oltre la base, della quale vi ho parlato, del 5 1/2 o del 6, secondo le cifre esposte nel rapporto più volte citato, di un'altra base faceva cenno il preopinante sulla quale stabilire la contribuzione, voglio dire la base della popolazione, e diceva che in ogni caso si doveva stabilire la contribuzione in Sardegna in proporzione della sua popolazione comparata con quella di terraferma.

Non so da quali principii parta in ciò stabilire; se si trattasse di un'imposta personale, potrebbe forse essere giusto questo principio; ma trattandosi di un'imposizione sui beni stabili, il reddito di essi, e non certamente la popolazione, deve esserne la base.

Nè io volli che le basi della contribuzione fossero le antiche contribuzioni; se le citai, fu per fare un paragone del reddito delle nuove e delle vecchie contribuzioni; fu perchè si vedesse a quale conseguenza trarrebbe la Sardegna, ciò che aveva dapprima proposto il preopinante che nel caso che la contribuzione, secondo la nuova base da lui proposta, rendesse meno, vi si supplisse dalla Sardegna medesima.

Del resto, alle cifre da me addotte, fece diversi appunti, e sostenne doversi da esse torre sette articoli, cioè: amministrazione provinciale, quinta baraccellaria, contributo torri, Monte di riscatto, benefici vacanti e pensioni sui benefici eccedenti il scudi mille, Università di Cagliari, Università di Sassari.

Risponderò unitamente alle osservazioni fatte contro cinque di questi articoli, cioè, contributo torri, Monte di riscatto e reddito delle Università.

Oppone il preopinante che i proventi in quel luogo da me accennati non vanno nelle casse dello Stato, ma in casse speciali. Ma qualunque fosse la cassa, i proventi del Monte

di riscatto erano destinati all'estinzione del debito pubblico; che per questo vi fosse una cassa a parte, non vuol dire che non fosse veramente un reddito dello Stato. L'esservi una cassa a parte per alcuni pubblici servizi non ne cambia la natura, nè fa che i pagamenti ad essa fatti non siano fatti allo Stato. Il fatto sta che colla nuova legge cesserà questo provento; che per pagare gli interessi, per estinguere i debiti dello Stato dovrà il Governo supplire con altri fondi, che dunque per la legge 15 aprile 1851 si reca alle finanze un carico corrispondente alle cifre esposte. Lo stesso dicasi dei proventi universitari e di quelli destinati al servizio delle torri.

In quanto all'amministrazione provinciale osservava il preopinante che non fa che passare sotto altro nome. Qui osserverò che, oltre la contribuzione regia generale in Sardegna, in terraferma vi hanno due altre somme che anche si pagano alle finanze, e sono:

1° Quota a carico delle provincie per gli stipendi degli impiegati subalterni delle intendenze, lire 270,000;

2° Quota a carico delle provincie per le spese degli uffizi di posta mandamentale, lire 40,000.

Queste due somme formano parte, come appare, della contribuzione regia, e perciò, finchè non si estenda in proporzione alla Sardegna, deve tenersi anche calcolo della contribuzione provinciale, poichè un'altra contribuzione anche regia si paga da noi, che corrisponde al servizio delle medesime in Sardegna.

Finalmente quanto alla quinta baraccellaria faccio osservare che la legge del 15 aprile più volte citata abolisce questo quinto, non in favore della società baraccellaria, ma in favore dei contribuenti. Convieni sapere che in Sardegna i baracelli sono società di assicurazione obbligatoria in molti luoghi; e che da queste società che assicurano i frutti degli stabili, i bestiami, mediante il pagamento di una quota determinata, di questa quota, per legge, un quinto andava alle finanze, ed è questo quinto appunto il quale si abolisce in favore dei contribuenti.

Dunque sarà sempre vero che per la legge 15 aprile le finanze avranno a perdere questa bastantemente cospicua somma di lire 115 mila, alle quali conviene in un modo o nell'altro che si supplisca, non dirò per imporre nuove somme invece di quelle che si aboliscono, ma per la necessità di provvedere ai bisogni dello Stato, in proporzione della possibilità di ciascheduno.

Resta che io difenda più direttamente la quota del 10 per 100 dagli attacchi che le ha mosso il preopinante, il quale pare che dicesse che il tributo del 10 per 100 verrà a dare assai più che le antiche contribuzioni, essendo, a parer suo, i dati, pei quali io lo negava, assai deboli e fallaci.

I dati sui quali io basava la mia proposizione sono: la quantità di terreni in Sardegna appartenenti ai privati, e questa è conosciuta in modo certo; la quantità dei beni coltivati, e questa se non è conosciuta in modo egualmente certo, l'errore è nel più e non nel meno, poichè molti beni furono notati come coltivati, perchè appartenenti a privati, e sono diffatti tuttora incolti.

Adunque, quantunque i beni appartenenti ai privati in tutto non ascendano che ad un milione e trecento mila ettari, e più della metà di questi appariscano tuttora incolti, posti questi due estremi, avendo io fissato l'estimo a 10 scudi per starello, a 25 scudi per ettare, credo di poter assolutamente sostenere che questo estimo è enorme per la Sardegna, certo al disopra della media di che si valuta nei catasti attuali sardi, e per quanto ho potuto vedere nel breve soggiorno che ho fatto non ha guari in Sardegna, maggiore di

quello che verrà a risultare dal catasto intorno al quale si sta ora lavorando.

Nell'appoggiarmi io agli antichi catasti ho procurato di servirmi di quelli che erano per loro natura più uniformi. Il catasto d'Iglesias non è uniforme, nè le circostanze permettevano che lo fosse.

Iglesias come città è privilegiata, gode dell'esenzione della quale godono le principali città della Sardegna; si aggiunga che una gran parte del territorio appartiene a feudi riscattati bensì, ma pei quali non si sostituirono le prestazioni pecuniarie alle prestazioni in natura, e queste si pagano ancora all'appaltatore del Governo, come si pagavano al feudatario; sicchè per quella parte manca ancora un catasto. Dunque io non poteva appoggiarmi ad un catasto incompleto, e che oltre ciò comprendeva beni naturalmente soggetti a pagamenti del tutto diversi.

Nel proporvi la contribuzione del 10° fu intenzione del Governo di proporvi una contribuzione che supplisse in alcun modo ai bisogni dello Stato, e fosse tuttavia atta ad alleviare quelli fra i Sardi che sono soggetti a troppo gravi contribuzioni; e qui mi conviene far parola di quanto diceva il preopinante che la Sardegna pagava fino al 50 per 100.

Io dissi che alcuni privati pagavano questa somma, non che la Sardegna abbia pagato mai una sì grave contribuzione; e per confermarvi la verità della mia asserzione, leggerò un brano di lettera giuntami dopo che già aveva steso la relazione:

« Benchè ella sia a perfetta cognizione delle cose nostre, ecc. La sproporzione dell'attuale contribuzione tra villaggio e villaggio, proprietario e proprietario, è enorme. Io possiedo nel villaggio di . . . e nel villaggio di . . . Nel villaggio di . . . pago il 6 per 100 sulla rendita netta, più la decima; nel villaggio di . . . io pago la decima, e inoltre più del 50 per 100 sulla rendita netta. Questa è tal cosa che io guarentisco sul mio onore, e che posso facilmente provare col confronto tra i pagamenti e i fitti. »

Finisce con esortarmi che per quanto potrò mi adoperi perchè la legge sia adottata dal Senato, sostenendo che essa sarà di vero beneficio alla Sardegna.

Certo che alcuni verranno a pagare più che ora non pagano, perchè vi sono molti esenti per la loro condizione personale, vi sono molti beni esenti in tutta l'isola, oltre la esenzione principalissima delle città.

La sola città di Sassari ha un territorio così ricco che se fosse soggetto a contribuzione, credo che equivarrebbe a quella di una intiera provincia della Sardegna fra le meno ricche.

Conchiudo adunque persistendo nelle conclusioni dell'ufficio centrale che, rigettata la sospensione proposta, si adotti la legge e la contribuzione venga sancita nel decimo, come somma la quale è minore di quanto paga ora la Sardegna, come somma che è giusta per sè, e che è minore di quella che si paga anzi da alcune fra le provincie di terraferma.

MUSIO. Mi corre obbligo innanzi tutto di giustificare la piena esattezza, la scrupolosità delle mie parole, citando la relazione nella parte in cui ha detto che vi era annunziato che in molti luoghi in Sardegna si pagava il 50, ed in altri il 60 per 100.

Leggerò testualmente queste parole per togliere ogni dubbio: « La prima è l'enorme gravità delle contribuzioni attuali, le quali, in pochi luoghi (tranne quelli esenti o quasi), erano minori del 10 per 100, in molti luoghi salivano al 50 ed anche al 60 per 100 del reddito netto. »

Dunque si parla di molti luoghi e non di pochi individui, dunque ho esattamente riferito il testo della relazione. . .

DI VESME, relatore. Ha detto che la Sardegna tutta pagava questa somma.

MUSIO. Venendo poi a dire poche parole in replica alle osservazioni dell'onorevole relatore, dirò che in ogni circostanza, in ogni luogo, in ogni tribunale quando non si hanno che certi determinati documenti, quei certi soli determinati documenti si ricevono, si accolgono e si prendono a norma e misura della ragione. Qui per sapere quale è la quota di contribuzione che si paga nel continente, non ci sono altri documenti che quelli i quali hanno servito di base alla Commissione della Camera dei deputati; dunque un'altra quota è mero arbitrio, è una quota la quale non ha base legale.

In questo momento non vi può essere altro sistema per determinare la quota in Sardegna che questo, giacchè la Sardegna viene in questo momento nuova, e deve prendere la quota di tributi che le spetta.

Ora, qual è la norma per determinarla? Questa norma deve essere certa e legale, non può dipendere da verun arbitrio, nè può essere arcana; onde l'unica norma è quella che, fatta una comune, risulterà per quota media delle provincie continentali.

Io domando se da un tribunale si procederebbe altrimenti assegnando quote di danni o di utili ad un qualunque socio. Io domando se per la Sardegna potrà procedersi altrimenti.

Difendeva il signor relatore la tabella colla quale ha descritto le antiche contribuzioni, e mi pare che io non mi sarò spiegato male, ma comunque non sono stato capito.

Il Monte di riscatto, comunque fosse istituzione destinata a pagare i debiti dello Stato, pure siccome era momentaneo, temporario, che doveva cessare come avrebbe cessato da qui a due anni, domando con quale fondamento si riporta nella tabella.

Il Monte di riscatto compreso nella tabella che doveva esprimere il provento totale delle contribuzioni sopra i beni rustici è un gravissimo errore, poichè il Monte di riscatto non ha mai fatto parte di queste contribuzioni: l'istesso è del contributo torri e delle pensioni delle Università, meglio della quinta baraccellaria.

La quinta baraccellaria è stata condonata, dunque è sparita interamente dai conti delle finanze, dunque non solamente non si può riprodurre sulla cifra che rappresenta il prodotto delle contribuzioni, ma non se ne può più parlare, ed in nessun modo può quella cifra concorrere ad aumentare la tabella, se si vuole coscienziosamente rappresentare la sola cifra di reddito delle antiche contribuzioni. Ad ogni modo non è troppo razionale, nè conseguente che la quinta baraccellaria si sia condonata ieri, ed oggi si veda iscritta nuovamente a debito.

Non mi pare di aver altro a soggiungere: in conseguenza, mentre oggi non si ha veruna base per determinare il prodotto sperabile dalla novella contribuzione, mentre tutto induce a credere che il 10 per 100 non è la contribuzione che qui si paga sopra i beni rustici, non vi è ragione alcuna perchè, senza avere documenti più positivi, di slancio s'imponga alla Sardegna una contribuzione la quale ha tutte le apparenze di un aggravio, e ove nol fosse, non abbiamo documenti sufficienti per dimostrare che è giusta e legale.

CERRARIO, ministro delle finanze. Domando la parola.

DELLA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.
(Il ministro cede la parola al senatore.)

PRESIDENTE. Il signor ministro le cede la parola.

DELLA MARMORA ALBERTO. Il preopinante domanda la sospensione per avere documenti positivi che io pure desidererei di avere, ma che in questo momento non credo possibile.

Intanto la Sardegna geme in uno stato di cose precario ed avversato dalla massima parte di quella popolazione.

Vi hanno contribuenti che pagano molto, ve ne hanno che pagano niente affatto, e sono questi ultimi appunto coloro i quali vorrebbero sempre procrastinare questa legge, affine di godere dell'immunità di cui fruiscono ancora.

Questa legge, benchè imperfetta, è una legge di giustizia e desiderata moltissimo nell'isola, ed il senatore Musio deve essere persuaso che se io lo esorto a votarla, si è perchè sono conscio dello stato in cui trovansi gli spiriti nella Sardegna, dalla quale mi sono allontanato, son pochi giorni, ed ov'ebbi colloquio con gran numero di persone, le quali mi hanno indotto a tentare ogni modo affinchè un nuovo fosse sostituito all'antico pagamento finora in vigore.

Io credo pure che una legge d'imposta, la quale obblighi il proprietario a trarre un maggior frutto dai suoi poderi, anche per versarne una gran parte al Governo, sia cosa utile, perchè il più dei campagnuoli aveva così ristretti bisogni, che per poco ricavasse dalla terra gli bastava alla sussistenza. Tal cosa, ripeto, tornerebbe di grande vantaggio all'agricoltura.

La Sardegna avrà certo un aumento di profitto quando le strade saranno compiute, quando per effetto della leva una gran parte de'suoi figli avrà veduto come presso noi si coltivano i terreni; ma nello stesso tempo io credo che primo suo bisogno sia quello di uscire dallo stato di disuguaglianza ed ingiustizia in cui versa in ordine alle sue imposte.

CERRARIO, ministro delle finanze. La legge che è sottoposta alle vostre deliberazioni è ragionata, fondata sulla più manifesta equità ed urgente, perchè colla legge del 15 aprile 1851 si è dichiarato che dal 1° gennaio 1853 sarebbero abolite le varie prestazioni che si pagavano in Sardegna.

Se prima di quell'epoca, anzi se alcun tempo prima di quell'epoca stessa non si potrà mettere in attività una nuova legge, ne verrebbe la conseguenza che il Governo sarebbe obbligato a chiedere al Parlamento la proroga dell'antica.

Ora tutti sanno che il motivo che ha determinato l'abolizione degli antichi tributi è l'iniquità del riparto, il quale non poggiava nè sopra una giusta base, nè sopra un giusto criterio; io quindi sono d'avviso che l'onorevole senatore Musio chiedendo la sospensione, ovvero una dilazione alla pubblicazione di questa legge, non che fare l'interesse dei Sardi, farebbe contro sua volontà una cosa che le popolazioni dell'isola non approverebbero certamente.

Disi che questa legge ha le sue basi sulla più manifesta equità; e invano l'onorevole preopinante tenta provare il contrario, fondandosi sopra le tabelle pubblicate dall'onorevole deputato Despine, poichè questi dichiarò egli stesso che le cifre non potevano essere che approssimative, e che molto ancora restava a fare perchè quel lavoro statistico fosse affatto regolare e raggiungesse l'esattezza.

Se si potessero con tanta facilità avere le particolarità relative al tributo prediale, la perequazione che è riconosciuta tanto necessaria, che da tutti è desiderata ed aspettata con tanta ansietà, a quest'ora sarebbe fatta, laddove il criterio che si è potuto trarre da chi ha praticato studi profondi sulla materia si è che in Piemonte, in generale, quello che si paga varia dal 10 al 12 per cento.

Questo lo ha dichiarato nella sua relazione il deputato Di Revel, lo ha ripetuto alla Camera quando da un deputato di

Sardegna si sono mossi alla legge che si sta ora discutendo i medesimi appunti che viene ora facendo l'onorevole Musio.

D'altra parte quand'anche fosse dimostrato che la media di quello che si paga in Piemonte non fosse il 10 per cento, vi sarebbe tuttavia un riflesso capitale che dovrebbe dar vinta la causa al Governo, ed è che il Parlamento ed il Governo hanno già tenuto conto di questo criterio del 10 per cento nella legge sui fabbricati.

Questo stesso criterio è quello che si applica ora alla Sardegna.

Si parla della povertà della Sardegna, del tenue prezzo dei prodotti, della sua eccezionale posizione.

Ma quando si stabilisce un'imposta di quotità fondata sul 10 per cento del reddito, se questo reddito sarà piccolo, piccola sarà altresì la tassa che si pagherà allo Stato; se il provento sarà maggiore, sarà maggiore la tassa che si verserà allo Stato.

Mi pare che un'imposta di quotità la quale poggia sopra una base certa ed equa, come è questa, riassume in sé tutti i criteri che si possono desiderare, e perciò non lasci più luogo ad osservazioni di nessun'altra natura.

La Sardegna versa ora in un'epoca delle più favorevoli pel suo censimento, poco favorevoli in ordine all'interesse dello Stato: diffatti questo censimento si fa mentre poche sono ancora le strade da cui l'Isola è solcata, mentre hanno appena il loro incominciamento grandi interessi industriali che si stanno attivando, mentre insomma il prezzo delle terre, il valore dei prodotti è ancora tenuissimo.

Non pertanto questo censimento sarà ritardato per vari anni, onde non si riscuoterà tutto il prodotto che darà la Sardegna.

Per queste poche considerazioni, non volendo io prolungare la discussione, la quale fu già bastantemente rischiarata dagli onorevoli preopinanti, io raccomando al voto favorevole del Senato l'adozione pura e semplice della presente legge, la quale credo non ingannarmi ripetendo ciò che fu detto dall'onorevole senatore Della Marmora, è desiderata dai Sardi, e sarà da loro considerata come un vero beneficio.

MUSIO. Bramerei rispondere due parole al ministro, se me lo si permettesse.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se vuole accordarle la terza volta la parola.

(È accordata.)

La parola è al senatore Musio.

MUSIO. Il signor ministro delle finanze si oppone alla sospensione della legge per due ragioni: la prima perchè non può soffrire ritardo; l'altra perchè la legge è equa.

Io non so, quanto alla prima, se il signor ministro delle finanze nel breve tempo che regge il portafoglio, sappia in che stato è l'esazione dei tributi in Sardegna; forse lo ignora. Ma è cosa nota che l'esazione dei tributi in Sardegna è così ritardata che dov'è più in corrente, come credo la provincia di Cagliari, deve eseguirsi ancora per due anni. Io so che malgrado tutto il desiderio di pagare prontamente, pure sino al mese scorso non ha potuto pagare il tributo del 1850 perchè non era richiesto.

In altre provincie vi è un ritardo di due, di tre, di quattro, di cinque e più anni; tanto è vero che l'antecessore del signor ministro di finanze credo che abbia perfino creata una Commissione particolare onde studiare il modo di poter combinare l'esazione di tanti arretrati senza metter la popolazione nell'impossibilità. Questa premessa vuol dire che quando si sia felici e fortunati per altri due anni, l'amministrazione lavorerà molto per poter esigere tutti gli arretrati.

Ora domando: quale può essere la premura per far sancire di pronto una legge la quale è certo che per almeno due anni dovrà restare in sospenso?

CIBRARIO, ministro delle finanze. No, che non lo può!

MUSIO. Io credo che si possa benissimo, quando la ragione per cui domando una breve sospensione è solamente per rischiarare la materia, per esaminar meglio la cosa, per aver documenti più positivi e non documenti che non hanno carattere, onde si possa dire: la legge è giusta, ed ecco perchè è giusta! Io trovo che si può aspettare qualche poco.

Ha poi detto che la legge è equa, e che è equa perchè questo criterio del 10 per cento è sancito dalla legge intorno ai fabbricati. Ha quasi messo in dubbio che qui la quota di tributo non sia regolata sopra una scala che dà una somma inferiore al cinque, e da meno dell'1 sale fino all'11 per cento.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Fino al 30.

MUSIO. Ma io ho l'onore di leggere le parole che diceva il ministro delle finanze nella tornata del 9 aprile, parole le quali sono posteriori alla legge sui fabbricati, parole dunque che non lasciano sussistere l'idea che nella legge sui fabbricati fosse consacrato il criterio del 10 per cento.

Nella tornata del 9 aprile il ministro delle finanze precedente l'attuale diceva: « E mentre l'imposta prediale regia pel suo complesso o per media si ritiene equiparare il 9 od il 10 per cento della rendita netta dei fondi, in alcune provincie o comuni non raggiunge il 5 od il 6 per cento, in altri tocca il 10 od il 12. »

Dunque è sempre vero quello che diceva che anche adesso la base certa, inconcussa, irrecusabile, è che la quota di tributo sui fondi rustici non raggiunge in alcuni luoghi il 5, in altri passa appena il 10.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Favorisca di leggere le parole che seguono, e vedrà che il mio predecessore ha detto che in alcuni luoghi paga in media il 9 o il 10, ma che in alcuni luoghi paga il 60.

MUSIO. Ammetto che dica in media; ma dice che in alcuni luoghi non paga il 5.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Ma in altri luoghi va fino al 30.

MUSIO. Non è scritto ciò nè nella relazione, nè nella tabella; ma nella relazione del ministro è scritto che mentre in alcuni luoghi non raggiunge il 5, in altri passa il 10; nella tabella poi si vede che due sole provincie, Torino e la Lomellina, passano il 10, e tutte le altre vengono diminuendo fino a meno dell'1 per cento.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Va fino al 30.

MUSIO. Qui la tabella non ne parla. Il documento non è una cosa celata nella mente di chi parla; se vi è questo documento, si veda, si mostri, si dica.

Dov'è questo documento?

CIBRARIO, ministro delle finanze. Il documento esiste, e da esso si deduce questa mia asserzione.

MUSIO. Dov'è questo documento? Perchè quando domando un documento, mi si risponde con un arcano? Ma intorno alle cose che ho detto con isforzi che sono visibili, per la causa di una misera popolazione, mi duole assai che il senatore Della Marmora e il ministro non dividano le mie opinioni sullo stato della medesima. L'espressione del voto del mio paese, le notizie della condizione del mio paese, altri le avrà, nessuno più di me, nessuno come me, nè per il presente, nè per il passato.

Ho consumato 33 anni di vita pubblica studiando il mio paese. Altri sopra fatti materiali, altri sopra carteggi avranno

delle informazioni più di me, ma quanto al farsi il concetto morale, quanto a concepire la portata politica ed il senso sociale dei medesimi nessuno! (Interruzione)

Domando scusa: sarà forse un voto di chi ha scritto la lettera, forse non sapendo che ciò che ha tratto a lui, ma che sia il voto della popolazione di essere trattata in questo modo, che non gli si faccia lume, che non gli si faccia chiaro, che non gli si dica: se pagate il 10 gli è perchè è giusto, ed eccone le ragioni; io credo che anche in linea di buon senso, anche per quell'appagamento che ognuno desidera nelle sue cose, questo sia un atto di assoluta necessità. Con un linguaggio che si avvolge nel vago non si spiega nulla. Io credo bene che non si vuole un aggravio, ma nemmeno la giustizia si gradisce quando è amministrata in un modo che non si lasci comprendere.

Io dunque prego che si adotti la breve sospensione che ho proposto, certo di fare un bene a tutti, e di non far male al paese: bene a tutti perchè un atto di giustizia debbe avere non solo la certezza di esser tale, ma deve ancora esser pubblico e giustificato in faccia a tutto il mondo.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Il senatore Musio continua a domandare la sospensione fondandosi sul riflesso che l'esazione dei tributi in Sardegna è in ritardo. Ciò è verissimo, nè mi fa punto meraviglia quando non s'ignora che si debbono pagare tanti tributi inegualmente ripartiti: sicchè i ricchi nella maggior parte dei luoghi vanno esenti, laddove i poveri pagano. Egli è certo che indirizzandosi l'esattore di preferenza ai poveri, e lasciando in disparte i ricchi, i poveri non potendo di più, pagano poco ed anche mal volentieri, perchè vedono che il riparto è ingiusto.

Del resto ho la consolazione di assicurare il signor senatore Musio che da 5 a 6 mesi a questa parte la riscossione dei tributi si è mollissimo attivata su tutti i punti dell'isola, e quando questa sarà colpita da una tassa uniforme, che pagheranno tanto i poveri, quanto i ricchi, nè vi sarà alcuno esente, allora si pagherà volentieri.

Il senatore Musio dice che chiede la sospensione perchè le cose non sono abbastanza chiare, perchè occorrono dati più positivi; ma sa egli in che impegnerebbe il Senato? Per avere questi dati positivi occorrono anni ed anni di ricerche; ed intanto come andrà la Sardegna? Converterà continuare nella esazione dell'antica imposta con tutte le sue ineguaglianze, con tutte le sue iniquità.

MUSIO. Io domanderei due soli mesi.

Diverse voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Il ragionamento del senatore Musio tende a far sospendere la discussione di questa legge, perchè se ne possa fare nuovo studio; una tale proposizione sospensiva deve precedere qualunque altra deliberazione del Senato.

Io chieggo se vi ha chi l'appoggi.

(Non è appoggiata.)

Ho l'onore di rileggere gli articoli:

« Art. 1. La contribuzione prediale dell'isola di Sardegna di cui agli articoli 5 e 6 della legge del 15 aprile 1851 è provvisoriamente fissata nella proporzione del decimo del reddito netto dei terreni ed altri beni immobili, che risulterà dal catasto provvisorio ordinato dall'articolo 9 della legge medesima. »

(È approvato.)

« Art. 2. I centesimi addizionali fissi, di cui all'articolo 6 della legge anzidetta, sono per ora fissati, tanto per i beni rurali, quanto per i fabbricati, nel numero di due per lira di contribuzione principale: uno e mezzo di tali centesimi cederà alle rispettive provincie e divisioni amministrative in

cui viene imposto; ed un altro mezzo centesimo resterà a disposizione del Governo per accordare risarcimento e buonificazioni d'imposte ai contribuenti le cui proprietà fossero gravemente danneggiate da incendi, grandini, inondazioni ed altri infortuni atmosferici. »

(È approvato.)

« Art. 3. La contribuzione prediale coi relativi centesimi addizionali sarà direttamente applicata ai singoli possedimenti ed a ciascun possessore sulla base del reddito censuario imponibile a misura che il catasto di ogni comune risulterà rispettivamente compilato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Pei comuni in cui le operazioni del censimento non fossero ultimate, le quote della contribuzione prediale potranno essere imposte sui risultamenti dell'estimo provvisorio determinato dall'ufficio del censimento, salve le rettificazioni ed i compensamenti dipendenti dalla risoluzione dei richiami di cui all'articolo 11 della legge premenovata. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le proprietà rurali produttive del demanio contribuiranno come quelle dei privati al pagamento delle imposte divisionali, provinciali e comunali in ragione del reddito netto risultante dai nuovi catasti e nella stessa proporzione degli altri stabili del territorio in cui sono situate. »

(È approvato.)

« Art. 6. La quota di canone, livello o censo che i proprietari utili dei beni sono autorizzati a ritenere come rappresentativo dell'imposta prediale afferente al direttario, giusta il disposto dall'articolo 8 della legge anzidetta è fissata nella proporzione che il canone, livello o censo tiene col reddito dei beni risultanti dal catasto provvisorio, in guisa che il proprietario utile ed il direttario sopportino tale imposta nella misura in cui rispettivamente partecipano al reddito del fondo. »

« La ritenzione di parte del canone al titolo anzidetto non è applicabile ai beni di dominio diretto del demanio pubblico

conceduti in enfiteusi in dipendenza del disposto dal regolamento 26 febbraio 1839. »

(È approvato.)

Si potrebbe ora esaurire l'ordine del giorno con relazioni di petizioni. . .

Varie voci. (Interrompendo) Lo squittinio! lo squittinio!

PRESIDENTE. Si aprirà lo squittinio.

Prima però debbo pregare il Senato a voler radunarsi posdomani, mercoledì, alle ore 2 nella sala delle conferenze per affari di privato servizio del Senato, e quindi alle ore 3 in seduta pubblica per udire una comunicazione del Governo.

Si apre lo squittinio sulla legge per lo stabilimento di una linea telegrafico-elettrica tra Torino e Ciampieri.

Risultamento della votazione:

Volanti	49
Voti favorevoli	47
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio per la legge sul mutuo a favore della provincia di Cuneo.

Risultamento della votazione:

Volanti	51
Voti favorevoli	49
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Si passa ora all'appello nominale per lo squittinio sulla legge per lo stabilimento della contribuzione prediale in Sardegna.

Risultamento della votazione:

Volanti	51
Voti favorevoli	45
Voti contrari	6

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Verbale di deposizione degli atti di nascita e di morte d'un principe della Real Casa — Comunicazione del Governo.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

Viene letto ed approvato il verbale dell'ultima tornata.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato varie petizioni testè pervenutegli.

GIULIO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

655. I parroci e sacerdoti del comune di Chiavrie, provincia di Susa ;
656. Trentadue individui del comune di Bruzolo, id. ;
657. Quarantasei individui di Charvensod, provincia d'Aosta ;
658. Quarantun individui del comune di St-Christophe, id. ;
659. Sessantuno individui del comune di St-Nicolas, id. ;
660. Cinquantuno individui del comune di Bard, id. ;
661. Centodieci individui del comune di Hône, id. ;
662. Quattrocentocinque individui del comune di Ayas, id. ;
663. Ventitrè individui del comune di Pollein, id. ;
664. Novantun individui del comune di Roysand, id. ;
665. Cinquantotto individui del comune di Pont-Bozet, id. ;
666. Dodici individui del comune di Brissogne, id. ;
667. Centottanta individui del comune di Champorcher, id. ;
668. Dieci individui del comune di Salerano, provincia d'Ivrea ;
669. Il prevosto e quattro sacerdoti del comune di Rondisone, provincia di Torino ;
670. Ottantasei individui del comune di Carema, provincia d'Ivrea ;
671. Cento otto individui del comune di Sparone, id. ;
672. Il prevosto e tre sacerdoti del comune di Chiaverano, id. ;
673. Sessantadue individui del comune di Verrès, provincia d'Aosta ;
674. Trentadue individui del comune di St-Denis, id. ;
675. Centosei individui del comune di Antey St-André, id. ;
676. Il vescovo ed il clero della città d'Aosta ;
677. Centocinque individui della città d'Aosta ;
678. Diecisette individui del comune di Challant, provincia d'Aosta ;
679. Sei individui del comune di Verrayes, id. ;
680. Duecento cinquanta individui del comune di Brusson, id. ;
681. Novanta individui del comune di Cogne, id. ;
682. Cinquantacinque individui del comune di Val-Savayanche, id. ;
683. Cinquantasei individui del comune di Issogne, id. ;

684. Centonovanta individui del comune di Torgnon, provincia d'Aosta ;

685. Trentasei individui del comune di Emarese, id. ;
686. Centocinque individui del comune di Morgex, id. ;
687. Novantasei individui del comune di Courmayeur, id. ;
688. Ottanta individui del comune di Villeneuve, id. ;
689. Ventisei individui del comune di Pont St-Martin, id. ;
690. Cento ventotto individui del comune di La Thuile, id. ;
691. I parroci e sacerdoti del comune di Donas, id. ;
692. Ottantadue individui del comune di Arvier, id. ;
693. Centoventuno individui del comune di Gressan, id. ;
694. Trentadue individui del comune di Cham de Praz, id. ;
695. Cinquantasei individui del comune di Lillianes, id. ;
696. Cento trentuno individui del comune di Perloz, id. ;
697. Duecentocinque individui del comune di Donas, id. ;
698. Trentanove individui del comune di Challant, id. ;
699. Cento ottantatré individui del comune di Nus, id. ;
700. Settanta individui del comune di Fontainemore, id. ;
701. Quattordici individui del comune di St-Oyen, id. ;
702. Undici individui del comune di Gressoney, id. ;
703. Trentadue individui del comune di Jovençon, id. ;
704. Quarantasette individui del comune di Issime, id. ;
705. I Capitoli della Metropolitana di Genova e delle principali sue collegiate ed il clero della stessa città ;

Porgono le loro motivate istanze presso il Senato, acciocchè voglia rigettare il progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

706. Andrea Bardi, da Genova, domanda che siano soppresse le guardie vigili, portate dalla legge sull'ordinamento del personale di pubblica sicurezza.

707. Lo stesso fa nuovi eccitamenti per la più pronta pubblicazione nel foglio ufficiale delle nomine e promozioni di impiegati.

PRESIDENTE. Le ultime petizioni testè lette saranno comunicate alla Commissione delle petizioni, le altre numerose che precedono saranno trasmesse alla Commissione per l'esame della legge sul contratto civile del matrimonio.

Debbo anche dar conoscenza al Senato del verbale stamane scritto dall'ufficio della presidenza per la deposizione negli archivi del Senato dell'atto di nascita e di morte di un principe della real Casa.

Prego il segretario, senatore Quarelli, a darne lettura.

QUARELLI, segretario, legge:

« L'anno del signore 1852, ai 14 di luglio, alle ore 2 pomeridiane, in una delle sale del Senato del regno, in presenza del presidente S. E. il barone Manno, del senatore segretario il signor cavaliere Di Vesme, e del senatore questore il signor cavaliere Mosca, si è proceduto alla formale deposizione negli archivi senatorii:

• 1° Dell'atto di nascita coll'annesso certificato di battesimo;

• 2° Dell'atto di morte del real principe, figliuolo di S. M. Vittorio Emanuele II re di Sardegna, e di S. M. la regina Maria Adelaide d'Austria, coniugi, nato e morto il 6 del mese corrente.

• Sia noto pertanto che i due atti suddetti, dopo di essere stati trascritti in apposito registro, furono in presenza dei sunnominati senatori presidente, segretario e questore dal bibliotecario archivista deposti e rinchiusi in apposito forziere a tre chiavi tra loro diverse, una delle quali è tenuta dal presidente, un'altra dal questore suddetto e la terza dal bibliotecario archivista.

• In fede del che si è steso il presente atto in doppio originale, da sottoscrivere dai sunnominati, e l'uno da riporsi in detto forziere e l'altro da leggersi in pubblica adunanza e annettersi quindi al verbale delle medesime.

(Sottoscritti) MANNO, MOSCA, VESME.

T. FLECCIA, bibliotecario archivista.»

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

PRESIDENTE. La parola è al guardasigilli per una comunicazione del Governo.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di dar lettura del sunto di un decreto reale.

VITTORIO EMANUELE II, ecc.

• Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

• Sentito il consiglio dei ministri;

« Visto l'articolo nono dello Statuto,

• Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

« *Articolo unico.* La Sessione pel corrente anno del Senato e della Camera dei deputati è prorogata a tutto il giorno 18 novembre prossimo.

« Il nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del predetto decreto, che sarà registrato all'ufficio del controllo generale, ed inserito nella raccolta degli atti del Governo.

Stupinigi addì 15 luglio 1852.

VITTORIO EMANUELE. »

TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Annunzio della morte dei senatori Fantini e Profumo — Comunicazione del decreto di nomina a senatore del regno del generale Dabormida — Relazione sui titoli d'ammissione del medesimo e suo giuramento — Comunicazione della composizione del nuovo Ministero — Nuova costituzione degli uffizi — Rapporto sulla convenzione sanitaria internazionale.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del verbale della tornata ultima del 14 luglio scorso, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza del sunto di alcune petizioni inviate al Senato nell'intervallo della proroga.

GIULIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

708. L'arcivescovo di Cagliari;

709. Il clero della diocesi di Cagliari, in numero di cento trentasei sacerdoti;

710. I parroci della vicaria di Pianezza;

711. Cento quarantuno individui del comune di Cogoleto, provincia di Savona;

712. Diciotto individui del comune di San Pier d'Arena, provincia di Genova;

713. Settantaquattro individui della città di Genova;

714. Trentuno individui della stessa città;

715. Altri diciannove individui della stessa città;

716. Sette individui del comune di Tiglietto, provincia di Savona;

717. Sette individui della città di Genova;

718. Altri quarantasette individui della stessa città;

719. Sessantanove individui del comune di Varazze, provincia di Savona;

720. I canonici della Metropolitana di Torino;

721. I parroci della città di Genova;

Porgono al Senato motivate istanze per la reiezione della legge sul contratto civile del matrimonio.

PRESIDENTE. Queste petizioni furono già comunicate alla Commissione incaricata dell'esame di questa legge.

**ANNUNZIO DELLA MORTE DEI SENATORI
FANTINI E PROFUMO.**

PRESIDENTE. Nell'intervallo della Sessione il Senato ha fatto una perdita di due onorevoli membri per la morte che dobbiamo deplorare del vescovo di Fossano, monsignor Fantini, e del senatore Profumo.

In conseguenza di tale avvenimento, il numero legale del Senato è ridotto oggigiorno a 48 votanti.

NOMINA A SENATORE DEL GENERALE DABORMIDA

PRESIDENTE. Devo dare anche comunicazione al Senato del regio decreto del 7 novembre corrente, con cui si nomina a senatore del regno il cavaliere Giuseppe Dabormida, maggior generale e ministro degli affari esteri.

Il primo ufficio ha già incaricato il signor Giacinto Di Collegno di fare il rapporto per l'accettazione della fatta nomina.

DI COLLEGGIO GIACINTO, relatore. Signori senatori, un decreto reate del 7 novembre corrente nominava a senatore del regno il cavaliere Giuseppe Dabormida, maggior generale e ministro degli affari esteri.

Il primo ufficio incaricato di esaminare la validità dei titoli del nuovo collega nominato ha riconosciuto riunirsi in lui le qualità volute dall'articolo 33 dello Statuto, categorie terza e quinta; siccome inoltre il generale Dabormida oltrepassa l'età di quarant'anni voluta dall'articolo medesimo, il referente ebbe dall'ufficio suddetto l'onorevole incarico di proporre al Senato l'ammissione del cavaliere Dabormida.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della relazione. (Sono approvate.)

Io ho l'onore di proclamare senatore il signor generale Dabormida, ministro degli affari esteri. Prego ora i signori questori a volerlo introdurre nell'aula per prestare il giuramento.

(Introdotta dai questori il nuovo senatore presta il solito giuramento.)

COMPOSIZIONE DEL NUOVO MINISTERO.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. In nome del presidente del Consiglio dei ministri attualmente indisposto ho l'onore di annunziare al Senato che S. M. con decreto delli 4 di questo mese si è degnata di accettare le demissioni dei signori: cavaliere D'Azeglio, cavaliere Pernati, e cavaliere Cibrario; e di nominare a presidente del Consiglio e ministro delle finanze il conte Camillo Cavour, a ministro dell'interno il conte Ponza di San Martino, a ministro dell'istruzione pubblica Cibrario, ed a ministro degli affari esteri il cavaliere Dabormida, gli altri ministri conservando i loro portafogli.

PRESIDENTE. Do atto a nome del Senato della comunicazione ora fatta.

CONGEDO — SORTEGGIO DEGLI UFFIZI.

PRESIDENTE. Si dà lettura di una domanda di congedo fatta dal senatore Della Planargia.

GIULIO, segretario, legge la lettera del senatore Della Planargia con cui chiedo, stante la sua malferma salute, un congedo di un mese, che gli viene accordato.

PRESIDENTE. Si dà ora pubblica lettura dell'estrazione fatta stamane dei membri componenti gli uffizi.

QUARELLI, segretario, legge:

UFFIZIO I.

Gioia — Riberi — Giulio — Aperti — De Fornari — Albini — Calabiana monsignore — Tornielli — Mosca — De Margherita — Siccardi — Plezza — Benevello — Serra — Collegno Giacinto — Jacquemoud — Massa-Saluzzo — Principe Eugenio — Gattinara.

UFFIZIO II.

Colla — Cotta — Nigra — Pinelli — Cagnone — Musio — Cantù — Quarelli — Billet — Chiudo — Piana — Sclopis — Prat — Ambrosetti — Laconi — Alfieri — D'Azeglio — Stara — D'Oria.

UFFIZIO III.

Marioni — Bava — Bermondi — Rorà — Collegno Luigi — Gallina — Caccia — Serventi — Regis — Blanc — Picolel — Moris — Della Planargia — Pallavicino-Mossi — De Cardenas — Balduino — Malaspina — Colli — Balbi Piovera.

UFFIZIO IV.

Lazari — Gallì — Pollone — Ricci Francesco — Sonnaz — Pamparato — Pallavicini Ignazio — Maestri — Cibrario — Dalla Valle — Gattino — Maffei — Forest — Frascini — Cataldi — Della Torre — De Ferrari — Oneto.

UFFIZIO V.

Castagnetto — La Marmora Carlo — Franzini — Des Ambrois — Sauli — San Marzano — Colobiano — Montezemolo — Coller — Bagnolo — Cristiani — D'Angennes monsignore — Breme — Duca di Genova — Vesme — Ricci Alberto — Provana del Sabbione — La Marmora Alberto.

PRESIDENTE. La nomina ora recata ad effetto del nuovo senatore cavaliere Dabormida non varia il numero legale del Senato, il quale resta nello stesso calcolo in cui dapprima io l'aveva annunciato, cioè di 48, giacchè il primo calcolo fatto per la detrazione di due membri mancanti cadeva sopra un numero impari, ed ora sopra un numero pari.

**RELAZIONE SULLA CONVENZIONE SANITARIA
INTERNAZIONALE.**

PRESIDENTE. La parola è al senatore Riberi, relatore della legge per la convenzione sanitaria internazionale.

RIBERI, relatore. Mi corre il debito di far presente al Senato che la relazione è alquanto prolissa; come pure di scusare questa prolissità.

Prima di tutto gli argomenti trattati nelle conferenze parigine sono molti, anzi sono tanti che a sfiorarli soltanto la

relazione non poteva riuscire breve. Si aggiunge che quegli argomenti sono fondati su fatti, sopra osservazioni, sopra indagini sperimentali, il che equivale a dire che non sono passivi di stralci o di condensamenti come lo sono le cose speculative.

Vi è poi sopraggiunta una cosa estrinseca. Allorché si seppe che il Senato stava per occuparsi e che si occupava di questa legge, sorsero nelle popolazioni contermini al mare, non già di Sardegna, non già di Nizza, sorsero, dico, molte dissidenze e dissidenze anche gravi, appalesate per la corrispondenza, appalesate per i giornali politici e scientifici, appalesate per iscritti stampati pro e contro, appalesate finalmente in un altro modo, che non è qui il luogo di accennare. La Commissione vedendo ciò mi fece manifesto il desiderio che nello esaminare questo argomento non istessi sulle generalità, ma mi vi addentrassi, e direi così, lo sminuzzassi e lo smidollassi, e vedessi il modo di avvicinare quei partiti, facendo soprattutto cessare quelle dissidenze. Se avrò raggiunto lo scopo non lo so, ma quello che so di certo è che, volendo compiere a quel programma, la relazione riesci, come dissi, molto prolissa.

Dopo avere esposto ciò, ho l'onore di dire al Senato che io sono a' suoi cenni, e comincerò, se lo crede, la lettura del rapporto.

PRESIDENTE. Se il Senato stima che per risparmiare all'onorevole relatore il disagio di leggere una così lunga relazione sia più conveniente partito di darla alle stampe e

distribuirla, io non ho che ad uniformarmi a ciò che esso sarà per deliberare.

Pongo ai voti la stampa immediata del rapporto e della distribuzione.

Chi l'approva voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

RIBERI, relatore, depone il rapporto sul tavolo della presidenza (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 499).

PRESIDENTE. Resta a deliberare in qual giorno il Senato voglia aprire la discussione di questa legge di cui si distribuirà sollecitamente la relazione: ci vogliono due giorni almeno per la stampa, quindi alcuni altri per l'esame; si potrebbe fissare venerdì dell'altra settimana.

ALFIERI. Io penso che la stampa non potrà essere ultimata che lunedì, nel qual giorno potrà essere pure distribuita. Almeno due giorni vi vorrebbero per prendere conoscenza di un rapporto il quale corrisponderà certamente alla gravità della materia: e per farne una lettura un po' minuta, un più diligente esame, sarebbe necessario aver tempo fino almeno a mercoledì; quindi proporrei che si aggiornasse la discussione a giovedì prossimo.

Voci. Giovedì! giovedì!

PRESIDENTE. Propongo la giornata di giovedì.

Se non v'ha osservazione in contrario, la pongo ai voti. (È approvata.)

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Comunicazione della costituzione degli uffizi, delle nomine della Commissione per le petizioni, e per la legge sulla repressione della tralla dei neri — Omaggi — Discussione sulla convenzione internazionale sanitaria — Dichiarazioni del ministro della guerra — Discorso del senatore D'Orta in favore della legge — Osservazioni dei senatori Jacquemoud, Moris, e Albini, combattute dai senatori Riberti, e Cantù — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1 al 13° — Articolo 14°: richiamo del senatore Alberto Della Marmora — Adozione degli articoli 14 al 27°, e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

PROVANA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale è senza osservazioni approvato.

DEI VESME, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

722. Il Capitolo della Collegiata di Masserano, diocesi di Vercelli, ed i parroci, sacerdoti e chierici della stessa vicaria,

723. Settecento quindici cittadini di Genova,

724. Quarantasette individui del comune di San Fruttuoso, provincia di Genova,

725. Cinquantun cittadini di Genova,

726. Trentacinque individui del comune di Tiglietto, provincia di Savona,

Rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

727. Il municipio e gli elettori politici e comunali di Bollena, provincia di Nizza al mare,

728. Il municipio e gli elettori politici e comunali di Belvedere, id.,

Ricorrono al Senato perchè voglia adottare il progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, non che gli piaccia di votare l'incameramento dei beni ecclesiastici e con esso

altre disposizioni concernenti i vescovati, i conventi religiosi ed i chierici.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà ora conoscenza al Senato della costituzione degli uffizi, non che della nomina delle Commissioni per le petizioni, e per la legge sulla repressione della tratta dei neri fatta in seduta privata.

PROVANA, segretario, legge:

UFFIZIO I.

Siccardi, *presidente* — Di Collegno Giacinto, *vice-presidente* — Giulio, *segretario*.

UFFIZIO II.

Alfieri, *presidente* — Colla, *vice-presidente* — Quarelli, *segretario*.

UFFIZIO III.

Di Collegno Luigi, *presidente* — Gallina, *vice-presidente* — Pallavicino-Mossi, *segretario*.

UFFIZIO IV.

Della Torre, *presidente* — Lazari, *vice-presidente* — Maestri, *segretario*.

UFFIZIO V.

Des Ambrois, *presidente* — Alberto della Marmora, *vice-presidente* — Vesme, *segretario*.

Commissione bimestrale per le petizioni.

De Margherita — Galli — Cagnone — De Cardenas — Sauli.

Ufficio centrale per la legge sulla repressione della tratta dei neri.

Jacquemoud — Di Polloné — Colla — Bermondi — Ricci Alberto.

PROVANA, segretario, legge pure varie lettere dei senatori Sclopis, Dalla Valle e Cataldi, i quali per motivi di salute, di famiglia e d'impiego chiedono un congedo, che viene loro accordato per un mese.

Il senatore Malaspina chiede un congedo di pochi giorni, su cui il presidente osservò non occorrere veruna deliberazione.

Reca pure a conoscenza del Senato vari omaggi fattigli:

1° Dal deputato Giovanni Siotto-Pintor, di un suo scritto intorno al matrimonio civile;

2° Dal Consiglio divisionale di Ciamberti, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale;

3° Dal comandante generale del corpo reale dello Stato Maggiore, della 1° e 2° dispensa della carta dei regii Stati al cinquantesimo.

4° Dagli intendenti di Vercelli e Pallanza, di vari esemplari degli atti di quei Consigli.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLA LEGGE PER L'ADOZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SANITARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione della legge per l'approvazione della

convenzione internazionale riguardante il servizio sanitario marittimo (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 196-199).

È noto al Senato che nell'egregio rapporto del signor senatore Riberi si contiene il voto dell'ufficio centrale per l'approvazione di tutto il progetto di legge senza modificazione alcuna; solo che si mette sotto gli occhi del Senato la convenienza di alcune modificazioni, di alcune aggiunte, le quali potrebbero farsi tanto al testo della legge quanto ai regolamenti che sono annessi alla convenzione internazionale. La cagione che mosse l'ufficio centrale a non dare tutta l'importanza che poteva a questa sua proposizione, si fu di non recar indugio maggiore all'attuazione di una legge, la quale interessa sommamente sia l'importantissimo servizio cui si riferisce, sia anche le regie finanze per la riscossione dei diritti che colla stessa sono autorizzati.

Qualora il Senato entrando in eguale divisamento stimasse di non insistere sopra la convenienza di adottare queste aggiunte e modificazioni, io non avrei altro a fare che metter in discussione, prima generale, poscia particolare, gli articoli tutti della legge, giacchè il silenzio del Senato sopra queste modificazioni verrebbe da me interpretato per una tacita adesione alla proposta dell'ufficio centrale. Che se qualche senatore vorrà, o negli articoli colpiti dalle osservazioni del medesimo ufficio, o in qualunque parte del progetto introdurre qualche modificazione, sia alla legge, sia ai regolamenti, allora sarà il caso in cui per le singole osservazioni che si faranno si provocherà una particolare discussione sopra la materia. Non avvenendo però questo caso, io crederei che il Senato potrebbe intanto passare direttamente alla discussione della legge.

Ciò dico per norma di coloro che volessero nella discussione generale far qualche parola in proposito.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale ed accordo la parola al signor ministro di guerra e marina.

LA MARMORA, ministro della guerra. Signori senatori! Voi avrete letto, non dubito, la dotta relazione che l'onorevole senatore Riberi faceva a nome dell'ufficio centrale da voi incaricato di riferire sul progetto di legge per la sanzione della convenzione internazionale sanitaria. Se la riputazione dell'egregio senatore non fosse altrimenti nota per i molteplici lavori scientifici, così teorici come pratici, non che per le sorprendenti cure ed operazioni da lui eseguite, basterebbe questo solo suo scritto per renderlo celebre nel mondo scientifico.

Tutte le difficoltà che si opponevano all'adozione di questa importante innovazione nei rapporti internazionali sono vittoriosamente combattuti: i pericoli a cui taluni temono si possa per essa ancora andar incontro scompaiono intieramente, e la convenienza poi di adottare le proposte misure è posta in tal luce che gli avversari, anche i più ostinati, non possono a meno di riconoscerla.

L'ufficio centrale ha creduto però di fare a questo progetto di legge alcune aggiunte e modificazioni. Io mi sono recato a debito di esaminare così le une come le altre, e non posso a meno di ravvisarle tutte, quali più, quali meno giuste e convenienti. Esse però sono di tal natura che non possono punto pregiudicare all'eseguimento di questa legge: e per conseguenza, siccome venendo essa modificata dal Senato dovrebbe ripassare all'altra Camera e sarebbe in tal modo ritardata la sua esecuzione con detrimento delle finanze, io credo che si possa avvenire ai pochi inconvenienti segnalati trattando colle potenze segnatrici di questa convenzione in modo che

nei regolamenti siano introdotte quelle stesse modificazioni che, mi piace ripeterlo, sono quasi tutte giustissime.

Io prego impertanto il Senato di voler adottare il progetto tale e quale fu presentato perchè non possa esserne maggiormente ritardata la sua attuazione.

D'ORIA. Signori senatori! Una riforma dell'amministrazione sanitaria marittima era da gran tempo richiesta imperiosamente dai bisogni del commercio e dagl'interessi i più vitali della navigazione nazionale. Antiche credenze e fatti molli non per anco sottoposti all'esame di una severa critica avevano per lungo volgere di lustri stabilite cautele per le procedure marittime che erano un inciampo ed un ostacolo allo sviluppo dei traffici, alle relazioni internazionali.

L'applicazione di queste cautele non poteva essere giustificata, che provando come le medesime erano indispensabili alla preservazione della salute pubblica.

Nessun sacrificio infatti può essere considerato soverchio, quando si dimostri necessario a questo fine santissimo di preservare le popolazioni dall'invasione di morbi esotici e micidiali.

Io non ho certamente la pretensione di parlare di materie che non conosco, e perciò respingo anticipatamente il rimprovero che mi si potrebbe fare di voler sollevare una questione scientifica. Siffatta questione, lo ripeto, non è di mia competenza.

Egli è certo però che da alcuni anni si è fatta nel campo della scienza una grande rivoluzione, e che un gran numero di medici, e tra essi molti di chiara fama e di una celebrità incontrastata, dichiarano apertamente molte misure quarantenarie inutili, altre troppo rigorose, e dimostrarono colla scorta dei fatti l'inutilità, e anche il ridicolo di alcune pratiche adottate nei lazzaretti, rovesciando così l'antico edificio dell'igiene quarantenaria.

Non tardarono lungo tempo i Governi a prendere in seria disamina le ragioni e gli argomenti dai detti medici allegati, e dappoichè parvero le opposizioni abbastanza fondate sulla esperienza e sui fatti si videro in molti paesi marittimi adottate provvidenze quarantenarie più miti, molte delle antiche quarantene furono tolte e fu esonerata la navigazione da aggravi di denaro e, quel che più vale, di tempo, perchè il tempo, come dicono gl'inglesi, è moneta.

Mentre l'Inghilterra, la Francia e l'Austria secondavano a tutta possa questo movimento di riforma si mostravano restie a seguirne gli esempi l'Italia, la Spagna e il Portogallo. Giova per altro osservare che Genova, sebbene ancora lontana dalle innovazioni adottate altrove, aveva già di gran lunga declinato dagli antichi rigori quarantenari. Il Consiglio di sanità marittima che siede in quella città diede spesso spinta ed eccitamento a molte riforme che senza la sua iniziativa avrebbero ancora tardato assai ad essere messe in pratica nei porti italiani.

Le riforme furono timide, non corrispondenti al bisogno; ma non è men vero che anche in Genova in questi ultimi anni furono più o meno secondate le innovazioni all'antico sistema sanitario già adottate nei porti d'Inghilterra, della Francia e dell'Austria.

Ciò era puro una necessità inevitabile perchè, a parte la questione scientifica, egli è certo che se grandi potenze marittime che ne circondano, adottano facilitazioni che noi ricusiamo di accettare, incorriamo negli stessi pericoli che esse, se pericolo havvi da quelle facilitazioni o, volendo preservarsene, siamo costretti ad un isolamento rovinoso e a chiudere i nostri porti al commercio del mondo.

È una necessità, il ripeto, da cui non possiamo esimerci,

quella di conformarci, nell'ordinamento sanitario dei nostri porti, alla pratica seguita dalle più grandi potenze che hanno porti nel Mediterraneo. Ma fortunatamente seguendo questa pratica non si sta in conformità nè della scienza, nè coi fatti che stanno ad essa in appoggio.

Un congresso sanitario di dodici potenze marittime aperto in Parigi nello scorso anno (e mi gode l'animo di poter render un giusto tributo di encomio ai nostri onorevoli ministri che efficacemente contribuirono alla riunione del congresso anzidetto), nello spazio di sette mesi meditò su tutte le ardue questioni delle quarantene, analizzò tutti i fatti; le sue discussioni furono lunghe e severe, e le conclusioni favorevoli ad una saggia e prudente riforma.

Gli atti di questo congresso, resi pubblici, furono argomento di molte polemiche, come sempre suole avvenire, favorevoli o contrarie; ma la reale Accademia di medicina e chirurgia di questa capitale ne approvò senza alcuna riserva tutto l'operato, e la Commissione dei membri dell'Accademia di scienze mediche e naturali di Genova che comprende, come quella di Torino, molti tra i più chiari cultori delle dottrine mediche nello Stato, emise pure il suo voto di approvazione alle più importanti deliberazioni del congresso anzidetto. Questa autorevole sanzione data agli atti di quella celebre conferenza da uomini della scienza così distinti ha dissipato ogni mio dubbio, e mi ha reso tranquillo sulle conseguenze del mio voto.

Signori, come in ogni antica istituzione, si erano nell'amministrazione sanitaria marittima introdotti abusi di più di un genere che bisognava rimuovere, e inconvenienti gravissimi che portavano grave nocimento alle nostre relazioni commerciali e alla nostra navigazione.

La legge sottoposta alla vostra sanzione provvede a questo bisogno universalmente sentito, e universalmente deplorato. Quando noi cerchiamo di avere in Genova un grande emporio commerciale, sarebbe un danno gravissimo, sarebbe un vero suicidio il mantenere un sistema quarantenario non più consentito dai tempi, in urto colla moderna civilizzazione e coi progressi della scienza.

Approvando la legge, signori, avrete anche reso un segnalato servizio alla causa stessa della pubblica incolumità, perchè finalmente si vedrà resa obbligatoria l'osservanza dei precetti d'igiene navale da cui gran beneficio deve risultarne a quella parte interessante della popolazione che coi lunghi viaggi di mare e coi traffici costituisce uno tra i principali fondamenti della ricchezza pubblica.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

RIBERI, relatore. incomincio dal rendere sentite grazie al signor presidente del Senato ed al signor ministro della guerra delle gentili loro espressioni a mio riguardo; quindi faccio queste riflessioni al signor ministro della guerra.

Preme all'uffizio centrale, se non di più, per certo egualmente ad altri qualsiasi che questo trattato sia presto attuato, perocchè la Commissione non ignora i vani che lasciano i suoi indugi nel tesoro.

L'uffizio centrale poi badando più alle cose che non alle parole, e riflettendo che sottosopra il tenore del progetto ministeriale non differisce gran che da quello che ha compilato l'uffizio medesimo, avvegnachè esso riconosca che il progetto di legge che ha presentato sia un po' più ordinato, tuttavia, dico, non disputando di parole accetta il progetto ministeriale con molto piacere, e si persuade che i Consigli sanitari permanenti, tuttochè composti di membri in numero pari, si acconceranno però nelle loro votazioni a quelle forme a cui s'acconciano tutti quanti i Consigli, che quantunque

composti di membri dispari, noi sappiamo essere ben sovente in numero pari, vale a dire che il più giovane s'astiene dal votare.

In quanto poi alle giunte che la Commissione ha fatte, essa ne fa buon mercato dal momento che il ministro della guerra s'impegna di far in modo che il contenuto nelle medesime sia accettato dalle potenze contraenti: ed ove non possa ottenere ciò, almeno s'impegna perchè una volta scaduta l'azione della legge dopo cinque anni, rinnovandosi il trattato siano quelle giunte immarginate nel nuovo.

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRÉSIDENTE. Vous avez la parole.

JACQUEMOUD. Si le Gouvernement n'eût pas adhéré à la convention internationale sanitaire, notre commerce maritime eût été placé dans une condition désavantageuse, relativement aux ports voisins, sans que notre pays eût été mieux garanti contre les maladies contagieuses, à raison de la multiplicité de nos communications par voie de terre avec ces ports. Ainsi, indépendamment de toutes les raisons scientifiques, si lumineusement développées dans le rapport de la Commission, je crois que le Gouvernement a agi avec sagesse, et je donnerai mon vote favorable à l'approbation de la convention; mais je trouve dans la loi qui nous est soumise quelque disposition que je ne pourrais voter consciencieusement, avant d'avoir obtenu des éclaircissements de la Commission.

En présentant cette loi M. le ministre de la marine a exposé que les droits sanitaires, suivant le tarif ancien, rapportaient chaque année au trésor 330,000 francs, tandis que par le tarif actuel ils seront réduits à 164,000 francs. Il en résulte une différence annuelle de 166,000 francs au préjudice du trésor. Ce sacrifice doit être motivé sur des raisons très-graves, dans les conditions actuelles de nos finances.

Or, je n'ai trouvé ni dans l'exposé de M. le ministre de la marine, ni dans le rapport de la Commission aucune considération qui démontre la nécessité d'un tel sacrifice, et s'il n'était pas indispensable, je ne me déterminerais pas à y souscrire.

L'article VII de la convention laisse la fixation des droits sanitaires à l'arbitre de chaque partie contractante; par conséquent nous ne sommes pas liés à cet égard, et le Gouvernement aurait pu régler ses taxes de manière à maintenir le même revenu pour le trésor.

Je vois même que le premier projet ministériel avait proposé des taxes plus élevées que dans le projet soumis au Sénat. Le droit de 1 franc par tonne pour les provenances de la Turquie et de l'Égypte a été réduit à quatre-vingt centimes. Le droit de trente centimes par tonne pour toute autre provenance maritime a été réduit à vingt centimes, et le motif de ces réductions n'a pas été expliqué.

Je veux l'exécution loyale de la convention et je crois que nous devons prendre pour base une parfaite réciprocité, soit pour la dignité du Gouvernement, soit pour que nos ports maritimes soient dans une condition analogue à ceux des hautes puissances contractantes, notamment de la France, avec qui nous avons d'importantes relations commerciales.

Ces puissances auront déjà probablement notifié leur tarif.

Dans l'intérêt de nos ports maritimes je crois qu'il ne nous convient pas d'excéder le tarif français; mais il me paraît aussi que nous ne devrions pas nous tenir au-dessous; je ne doute pas que la Commission ne se soit préoccupée de cette question, et je la prie de vouloir me faire connaître

quels sont les tarifs adoptés par les autres puissances contractantes en exécution de la convention sanitaire.

RIBERI, relatore. I diritti sono eguali per tutte le potenze contraenti.

Vi sono potenze contraenti le quali non li hanno mai esatti e forse sono quelle che conoscono meglio i loro interessi, come, ad esempio, l'Inghilterra, la Russia e fino ad un segno il Portogallo. Ma, ripeto, per tutte le potenze contraenti i diritti son eguali.

JACQUEMOUD. Même la France?

RIBERI, relatore. Sono gli stessi che nel progetto di legge.

JACQUEMOUD. Puisque la Commission déclare que les droits et taxes proposées dans le projet de loi sont les mêmes que celles établies par les autres puissances contractantes et notamment par la France, je n'hésite plus à les adopter, malgré le préjudice qui en résulte pour le trésor; car je craindrais que ce préjudice ne fût plus considérable encore sur d'autres branches du revenu de l'État, si nos taxes sanitaires étaient plus élevées. En conséquence, je voterai en faveur de la loi.

MORIS. Ho domandato la parola per esporre brevemente come io accetti, per la legge di cui trattasi, la conclusione dell'ufficio centrale.

Bene, per mio debole avviso, sarebbe stato assoggettare a quarantena di osservazione obbligatoria le provenienze da luoghi infetti dal colera, che questo morbo dallo stesso Congresso sanitario di Parigi venne riputato, come la peste, trasmissibile, importabile e riproducibile.

Bene, per quanto spetta al colera massimamente, sarebbe pur stato, a parer mio, estendere i limiti fissati per le proposte quarantene; ma, avuto riguardo a ciò, che troppo gravi inconvenienti nascerrebbero ove si ritardasse a mandare ad effetto quel molto che, in fatto di riordinamenti sanitari marittimi, fra tante opposte sentenze, si è ottenuto; avuto riguardo ai motivi che si maestrevolmente ha saputo svolgere l'egregio relatore dell'ufficio centrale, io credo di dover votare in favore della legge.

CANTU'. La Commissione esaminando il progetto di legge ha sentito tutta l'importanza delle osservazioni testè fatte dal collega senatore Moris; tuttavia non ha potuto disconoscere che se è da temersi grandemente il contagio della peste e della febbre gialla, ha tuttavia creduto di vedere nel colera cagioni di minor momento a questo riguardo; difatti oggidì un gran numero di medici pratici e coscienziosi sono di avviso che il colera è più epidemico che non contagioso; tuttavia io non avrò la pretesione di predicare questa dottrina, ma certo si è che la comunicabilità del colera è di gran lunga inferiore a quella e della peste e della febbre gialla.

Io posso dire qualche cosa a questo riguardo.

Tutti sanno che il colera indico è stato nel Piemonte, che si è anco manifestato in questa città; ebbene, io posso dire che, oltre alle osservazioni che ebbi a raccogliere a Cuneo, dove io faceva parte di una Commissione regia, anche qui a Torino ebbi a visitare molti colerici, e sempre ebbi a osservare (non parlo già di me che non presi mai alcuna misura particolare per guarentirmi dall'affezione del colera) che le molte persone, le quali prestarono lungo e continuato servizio agli ammalati affetti dal colera non presero alcuna misura particolare, e non ne ho veduto alcuna che ne abbia contratto la malattia.

Egli è vero che il colera presenta ancora oggidì un argomento di studio relativamente alla sua natura, ma certo si è

che, se si vuole partire dall'analogia, il colera può essere considerato come una febbre pernicioosa di particolare natura e di ciò sia la prova l'utile medicazione che si fece del colera coll'uso dei preparati di china.

Ed a questo riguardo e senza ostentazione potrei indicare tre o quattro individui, anche più, che sono tuttora viventi, i quali sono stati da me trattati al modo con cui si trattano le febbri perniciose coleriche; queste persone sono tuttora viventi e godono buonissima salute; esse furono assistite dai loro parenti con un affetto tutto particolare, senza alcun timore, senza alcuna precauzione; eppure io non ho veduto che alcuno di essi abbia contratto la malattia.

Quello che dico di questi, potrei egualmente dirlo d'altri che hanno prestato gli stessi uffizi a parenti od amici loro, senza che abbiano contratto il colera. Con ciò voglio dire che se la Commissione non fece osservazioni sulle più miti precauzioni d'igiene usate pel colera nel progetto di legge sottoposto all'esame del Senato (precauzioni che sono veramente miti in paragone di quelle che sono prescritte per la peste e per la febbre gialla), ciò è appunto dietro la considerazione che il colera presenta una condizione particolare, la quale lo allontana d'assai, quanto alla comunicabilità, dalla peste e dalla febbre gialla.

RIEDEL, relatore. Ringrazio il senatore Moris delle sue osservazioni, ed a rincalzo di quanto disse pur ora il senatore Cantù aggiungo che il colera è trasmissibile, ma che esso presenta qualche particolarità nella sua trasmissione che lo differenzia dalla peste, per esempio, e dalla febbre gialla.

La peste e la febbre gialla, allorchè giungono in un paese, fan vittima le prime persone assalite. L'osservatore tranquillo guarda alle condizioni atmosferiche prima e dopo la invasione della peste e della febbre gialla, e non osserva alcun cambiamento nelle condizioni cosmo-telluriche. Il colera, in quella vece, sovente si fa precorrere da cambiamenti elettrici, barometrici, igrometrici e termometrici. Non vi è nessuno che non vi abbia osservata questa differenza. È esso disgraziatamente contemporaneo nostro, perciò abbiamo avuto tempo di studiarlo e sappiamo come si presenta; si fa pure precorrere da cambiamenti negli animali e nell'uomo, con alterazioni nelle vie digerenti rappresentate dalla così detta *colerina*.

Ora la Commissione ha detto fra sé: se sovente si fa precorrere dalla *colerina*, ognuno vede che se si avesse da mettere in quarantena un popolo, una provincia tutte le volte che vi è una *colerina*, la quale non è solo un nunzio del colera, ma può essere l'effetto di vicissitudini atmosferiche, di cattivi alimenti, di bevande corrotte alterate, l'Europa sarebbe sovente in quarantena e si verificherebbe pure sovente il caso che si prescriverrebbe una quarantena per una *colerina* non nunzia del colera, ed all'opposto se si prescrivesse la quarantena quando il colera, levata la maschera, assumesse la vera sua fisionomia, la medesima quarantena riuscirebbe inutile, perchè già gli abitanti ne avrebbero la effigie morbosa.

È questa una delle ragioni per cui la Commissione ha creduto bastare contro il colera una quarantena d'osservazione.

MORIS. Ho sottoposto al Senato quelle brevi mie osservazioni sul colera, considerando come il Congresso sanitario di Parigi non abbia in teorica fatto distinzione di sorta tra il colera, la peste e la febbre gialla, chè tutti e tre codesti morbi ha ritenuto per trasmissibili, importabili e riproducibili; ma quello poi che ha ammesso in teorica non ha lo stesso Congresso tradotto in pratica.

Ripeto tuttavia che, avuto riguardo a ciò che non si può ritardare l'approvazione della legge, perchè ne nascerebbero gravi conseguenze, avuto riguardo ai motivi così bene svolti dall'uffizio centrale, io non esito a votare in favore della legge.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Albini.

ALBINI. Le deliberazioni del Congresso di Parigi sono rispettabili su ogni punto; ma però prescrivono certe misure igieniche le quali si rendono quasi impossibili ad eseguire, o almeno con ritardo e con grave spesa del commercio.

Si prescrive nel titolo II, articolo 10, di visitare i viveri, le bevande e le vestimenta degli equipaggi prima della partenza di qualunque legno dal porto.

Questo sta bene in luogo da cui non partirà che un legno o due al giorno; ma dal porto di Genova non passa giorno che non partano quindici o sedici e qualche volta venti bastimenti; per lo che, a voler visitare tutti i generi suddetti che sono a bordo, calcolando solo quindici o sedici legni, l'ultimo di essi dovrebbe attendere 15 o 16 ore prima di poter accingersi alla partenza.

Ecco dunque, come dissi, un grave ritardo, ecco una spesa non meno grave, quindi osservazioni e reclami.

Non vi è dubbio che si presentano casi in cui alla mattina, quando il tempo è favorevole, quindici o venti bastimenti si dispongono alla partenza; le visite con questa legge prescritte non potranno lasciarne liberi che cinque o sei o tutto al più otto, gli altri saranno costretti a rimanere nel porto; all'indomani cambia il tempo e vi dovranno correre 15 o 16 giorni prima che possano ripartire. Ed ecco nuovi danni e nuovi reclami.

Nell'articolo 45, titolo IV, è detto che da qualsivoglia punto dello Stato parta un bastimento si debba far praticare una visita sanitaria all'equipaggio, esaminando se ogni cosa trovasi in buonissimo stato. Ma si osservi che non in tutti i punti dello Stato di dove partono i bastimenti vi sono medici destinati a questo, e dovendovene essere, egli è forza o che il capitano paghi del suo questa visita, o che il Governo destini e paghi egli stesso un medico; ed ecco un'imposta che bisogna sia sancita ed approvata da una legge, il che sarà un inconveniente.

Si prescrive al tempo stesso, col medesimo articolo 45, di visitare un bastimento prima di darvi pratica e vedere se nel carico vi sia qualche cosa di suscettibile, qualche parte di esso che abbia sofferto, se siasi riscaldato o putrefatto, o corrotto od altro.

Questa operazione sta bene per un piccolo legno, ma non già per una nave che abbia 400, 500 o 600 tonnellate di porto, perchè questa si dovrà scaricare interamente, e ciò, come ognuno vede, con grandissimo ritardo.

Queste misure igieniche non ecciteranno reclami e proteste finchè si tratterà dei nostri legni; ma non sarà certo così quando si tratterà dei legni di altre nazioni. Sarebbe dunque bene che ci guardassimo dal mettere ciò in uso appunto per non incontrare e ritardi e spese, e forse delle osservazioni per parte di qualche nazione.

PRESIDENTE. La parola è di nuovo al relatore dell'uffizio centrale.

RIEDEL, relatore. L'uffizio centrale non potrebbe accedere a quest'opinione, perchè realmente le regole igieniche che esso vuole conservate nel punto di partenza sono il lato sacramentale del nuovo sistema. I due sistemi sanitari che sono l'oggetto dei nostri dibattiti non debbon essere soltanto paragonati per alcune loro particolarità, ma per loro prin-

cipili, per le loro tendenze, pei loro mezzi e specialmente per la loro ragionevolezza.

Il sistema vigente il quale sarà domani annientato se così, a voi, signori senatori, piace, è raffigurato da un generale il quale entra in una fortezza per contenere un nemico poderoso; effettivamente lo arresta, ma dopo non si dà più alcuna sollecitudine di riconoscere se il nemico è ancor a fronte o no, e se essendovi, è grosso o sottile, e così esso come i suoi successori stan in quella fortezza neghittosi pel corso di un secolo non badando alle calamità ed ai bisogni della patria e continuando a difendersi quando già da pezzo manca lo scopo della difesa.

All'opposto il sistema in progetto che domani avrà vita, se voi, signori, lo secondate, è raffigurato da un generale il quale entrato in una fortezza e fermato un nemico rigoglioso, non sta a poltrire nella medesima, ma lo fa tutti i giorni esplorare, e quando sa che il nemico si è allontanato e vie più allorchè gli è detto che un generale coalizzato ha respinto il nemico a distanza, esce egli dalla fortezza, aggiunge le sue forze a quelle del generale coalizzato, l'aiuta con i suoi consigli e sperpera il nemico, ma amante della sua patria le darà egli da lontano il consiglio di non disfare la fortezza, la quale potrebbe forse più tardi servir a rintuzzarlo se rialzasse il capo. Frattanto anzichè ritornare nella patria egli stima molto miglior partito di rimanersi in quella lontana regione per sorvegliare il nemico, persuaso come egli è dell'importanza di tenerlo lontano dalla patria.

Quest'apologo s'acconcia assai bene alle autorità sanitarie del sistema in vigore, le quali si rimanevano rinchiusi nei lazzaretti in perpetua ansia dei mali pestilenziali e temendo che ogni oggetto proveniente d'oltre mare ne nascondesse i germi. E s'acconcia pur bene al sistema in progetto il quale, senza stare neghittoso nei lazzaretti, porta la guerra contro il nemico a duemila miglia di distanza. Ora l'ufficio centrale non potrebbe consentire che alcuno dei mezzi per la siffatta lontana guerra fosse dimenticato, tanto meno gli igienici.

L'onorevole signor senatore Albini dice che le visite e cautele incalcate nel luogo di partenza delle navi dal sistema in progetto sono tante che non potran eseguirsi in un porto in cui numerose sono le partenze. Ma non è questa una difficoltà di grande momento per i Governi i quali, volendo ottenere il fine, sapranno destinare un personale sufficiente a raggiungerlo.

Per quanto poi ragguarda alle visite da farsi alle mercanzie prima del loro carico sopra le navi, forse lo m'inganno, ma mi pare che non sia ciò tutt'affatto come disse l'onorevole senatore.

È bensì obbligatoria una visita prima dell'imbarco, ma dopo l'autorità sanitaria non fa più alcuna visita, salvo nel caso che avesse qualche sospetto di frode.

ALBINI. Io mi son fatto un dovere di mettere in vista le difficoltà che si potevano incontrare; ma se a ciò si provvede coll'aumentare il numero delle persone che debbono visitare o coi destinare lungo tutto il litorale i medici che debbono fare la visita, allora gli articoli si potranno eseguire. Ma però trovo che alla prova non vale l'argomento.

Le malattie che si sono qualche volta introdotte non lo furono mai per mancanza di misure igieniche; si è visto la peste da dove dipende: dipende dalla mancanza dello sciorino, non mai per quella di misure igieniche; la febbre gialla ed il *cholera-morbus* egualmente non sono mai mancati per questo; per trascurarli igieniche non abbiamo mai avuto epidemie nello Stato.

REDAZZIONE, relatore. Si parla della introduzione del contagio

della febbre gialla. Ma la nostra paura soverchia in ciò ha recati molti danni ai porti del Mediterraneo, i quali tutti, salvo quelli della costa meridionale della Spagna, sono fuori della zona in cui s'avvolge la febbre gialla, la quale ha altronde assalito il solo porto di Livorno, ormai cinquant'anni, e ciò per un concorso di circostanze che raramente ricorrono. La febbre gialla è diversa dal colera e dalla peste. Il colera è cosmopolita, non vi è alcun argine al suo corso: non mi dimorerò in dimostrare un fatto di cui fummo tutti testimoni, avendo tutti veduto il colera in pochi lustri scorrere in tutte le parti dell'orbe.

Se la peste è ora rincaruccciata nell'oriente, fu essa però in un tempo cosmopolita, e bene ciò ci direbbero quelli che viisero prima del secolo XIV se potessero alzar il loro capo dalla tomba, eglino che videro in gran parte distrutto il mondo antico. La febbre gialla in quella vece predilige i climi caldo-umidi e sono contenuti in questa zona di predilezione il golfo del Messico, probabile sua patria, l'America meridionale e settentrionale, la costa occidentale ed anche qualche poco l'orientale dell'Africa e la costa meridionale della Spagna.

Da ciò si vede che noi siamo collocati fuori della zona, e che forse non fummo molto sagaci nel gravare di gravi quarantene le provenienze dai luoghi dominati dalla febbre gialla.

Ma del rimanente l'opinione dell'onorevole senatore che i mali pestilenziali si trasmutarono e s'allargarono sul nostro continente per gli sciorini che si fanno nei porti, io gli chiedo scusa, ma non potrei menarla buona, e credo che non sia per quella ragione, ma piuttosto perchè non vi erano nei luoghi di partenza sorveglianze sanitarie. Per la qual cosa quando saranno tutte stabilite nei luoghi di partenza le autorità sanitarie per sorvegliare le regioni da cui muovono i mali pestilenziali, si sarà allora trovato il più efficace rimedio per impedire che il nostro continente ne sia ulteriormente contaminato.

ALBINI. Fra le misure che sono indicate come igieniche vi è anche quella che prima di prender pratica i legni che provengono da porti lontani e non dello Stato, debbano far prendere un bagno agli equipaggi. Questi bagni devono farsi alla marina, e naturalmente bisogna che in tutti i luoghi dove arrivano i bastimenti si trovino degli stabilimenti di bagni a ciò destinati. Perciò il Governo dovrebbe pensare a crearne uno nella città di Genova, ed a portata dell'arrivo ove giungono molti legni; altrimenti si deve prescindere dall'articolo concernente tale materia, affinchè il commercio non abbia a soffrire ritardi.

REDAZZIONE, relatore. Non dice dovrà prendere un bagno, ma bensì potrà. . .

PRESIDENTE. Nell'articolo del regolamento è scritto: *Si l'autorité sanitaire le juge convenable, elle pourra. . .*

Se non si chiede la parola da alcun altro senatore, io porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si dà lettura dei singoli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli dall'1 al 13° inclusivi. — Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 196.)

* Art. 14. Il numero degli agenti e degli impiegati della amministrazione sanitaria marittima tanto nei porti e spiagge, quanto nei lazzaretti ed altri stabilimenti sanitari, e le paghe e vantaggi di cui dovranno godere, saranno stabiliti in conformità del quadro annesso alla presente legge.

Qui cade in proposito di ragionare delle paghe; perciò la parola è al senatore Della Marmora Alberto.

LA MARMORA ALBERTO. Ho ricevuto, saranno fra 15 o 20 giorni, una lettera del sindaco di Cagliari, nella quale era rinchiusa la copia di una petizione indirizzata, credo, al Senato a nome della Giunta sanitaria, la quale reclamava sulla ripartizione che credesi non equa degli impiegati sanitari di Cagliari rispetto a quelli di Genova.

Io certamente non entrerò ora in una tale quistione, ma siccome quel municipio aspetta un riscontro alla sua petizione, nella quale è detto eziandio che egli aveva parola dal presidente dei ministri che sarebbesi aderito alle domande, io metto solo in campo questa cosa che sarà poi valutata dal Ministero come crederà opportuno.

PRESIDENTE. A schiarimento della cosa io debbo dire che, allorché giunse la petizione in discorso, non essendo le Camere riunite, ho creduto mio dovere di trasmetterla alla Commissione che allora sedeva per farne l'uso che stimerebbe opportuno.

Sta ora alla Commissione il dire se ha creduto in qualche parte di tener conto di quelle osservazioni.

MINERI, relatore. Veramente fece passaggio all'ufficio centrale questo memoriale; ma esso ha creduto d'accedere al parere del Ministero sulla considerazione che gli impiegati di

Sardegna non abbiano tutta quella occupazione che hanno gli impiegati di Genova.

Questo fu l'unico concerto preso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non resta adunque che porre ai voti l'articolo 14.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

(I rimanenti articoli e l'annesso quadro sono approvati senza discussione. — Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 197-198.)

Si passa ora allo squilibrio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	62
Voti favorevoli.....	56
Voti contrari.....	6

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Non essendovi altro lavoro definitivamente preparato, e non potendosi fin d'ora fissare una seduta, i signori senatori saranno avvertiti a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione del progetto di legge per l'approvazione di crediti suppletivi sui bilanci dell'anno 1851 — Giuramento del nuovo senatore Conelli — Sunto di petizioni — Omaggi al Senato — Lettera del senatore Roberto d'Azeglio — Relazione sul progetto di legge intorno al contratto civile del matrimonio — Incidente sulla fissazione del giorno per la discussione del medesimo — Si deferisce al presidente la nomina dei membri mancanti alla Commissione di finanza.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene senza osservazioni approvato.

PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI CREDITI SUPPLETIVI SUI BILANCI DEL 1851.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. A nome del ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione di crediti suppletivi sui bilanci 1851. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 714-754.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo progetto di legge.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Prego i signori questori a voler introdurre nell'aula il signor senatore Conelli, i cui titoli d'ammissione furono già verificati fin dal luglio passato. Non resta che a prestare il giuramento.

(Il senatore Conelli viene introdotto nell'aula dai signori questori, e letta la solita formola di giuramento, ne lo presta.)

Si dà conoscenza al Senato del sunto di petizioni ultimamente pervenute.

PROVANA, segretario, legge:

729. Arcivescovi e vescovi di Sardegna;

730. Diciassette individui del comune di Valdieri, provincia di Cuneo;

731. Cinque individui del comune di Vernante, id.;

732. Dieci parroci della diocesi di Cuneo;
 733. Sette individui del comune di Monterosso, provincia di Cuneo;
 734. Quattro individui del comune di Castelmagno, id.;
 735. Sedici individui del comune di Boves, id.;
 736. Dodici individui del comune di Cervasca, id.;
 737. Dodici individui del comune di Valgrana, id.;
 738. Due individui dei comuni d'Argentera e Bersezio, id.;
 739. Sette individui del comune di Vinadio, id.;
 740. Sette individui del comune di Berneszo, id.;
 741. Sei sacerdoti della diocesi di Cuneo;
 742. Tre individui del comune di Pietraporzio, provincia di Cuneo;
 743. Tre individui del comune di Roccaione, id.;
 744. Tre individui del comune di Caraglio, id.;
 745. Undici individui del comune di Borgo San Dalmazzo, id.;
 746. Ventitré individui della diocesi di Cuneo;
 747. Quarantasei individui della città di Nizza;
 748. Quattro individui del comune di Cicagna, provincia di Chiavari;
 749. Ottantotto individui del comune di Gignod, provincia d'Aosta;
 750. Sei individui del comune di Valpelline, id.;
 751. Ventidue individui del comune di Rhêmes Nôtre Dame, id.;
 752. Centotré individui del comune di Pontey, id.;
 753. Quarant'uno individui del comune di Anthey-la-Magdelaine, id.;
 754. Duecentonove individui del comune di Fénis, id.;
 755. Venti individui del comune d'Oyace, id.;
 756. Cento diciassette individui del comune d'Aymaville, id.;
 757. Ventisette individui del comune di Bionaz, id.;
 758. Trentacinque individui del comune d'Excenex, id.;
 759. Diciannove individui del comune di Chamois, id.;
 760. Novantaquattro individui del comune d'Avise, id.;
 761. Sessantaquattro individui del comune di Arnard, id.;
 762. Trentaquattro individui del comune di St-Rhémy, id.;
 763. Cinquantanove individui del comune di St-Pierre, id.;
 764. Cento ventotto individui del comune di Val-Touranche, id.;
 765. Cinquantotto individui del comune di Val-Grianche, id.;
 766. Centoventitré individui del comune d'Introd, id.;
 767. Centotredici individui del comune di Dônes, id.;
 768. Cento novantasei individui del comune di Chambave, id.;
 769. Cento novanta individui del comune di Bourg St-Etienne, id.;
 770. Sette curati del comune d'Etroubles, id.;
 771. Duecento sessantasei individui del comune di Quart, id.;
 772. Due individui della provincia di Pinerolo;
 773. Il clero del comune di San Martino d'Albaro, diocesi di Genova;
 774. Quarantuno individui del comune di Sant'Olcese, provincia di Genova.
 775. I parroci e sacerdoti dei comuni di Portofino, Rapallo e Santa Margherita, provincia di Chiavari;
 776. Il Capitolo della cattedrale d'Alba;
 Instano presso il Senato del regno acciò voglia respingere il progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.
 777. Centosedici individui del comune d'Ivrea ricorrono al Senato, perchè in un coll'adozione della legge sul matrimonio voglia deliberare per l'incameramento dei beni ecclesiastici ed altre disposizioni relative.
 778. Il Municipio di Genova, rappresentato l'enorme gra-

vame che poserebbe su quella città dall'adozione della legge sulle gabelle accensate, ricorre al Senato perchè la respinga, oppure la modifichi in senso che la provincia di Genova venga parificata nel tributo alle altre provincie dello Stato, esonerandola anche dal decimo delle contribuzioni prediali.

(Dà quindi lettura di una lettera del senatore Tornielli, nella quale partecipa al Senato che, dato passo ad alcuni urgenti affari di famiglia, si recherà a premura d'intervenire ai lavori parlamentari, e principalmente alla discussione che avrà luogo sulla legge del contratto civile del matrimonio.)

PRESIDENTE. In seguito al giuramento prestato dal signor senatore Conelli, debbo notificare alla Camera che il numero legale dei senatori continua ad essere di 48, stantechè per il numero impari non occorre alcuna variazione.

Si dà pure conoscenza di varii omaggi fatti al Senato.

1° Dal presidente del Consiglio universitario, di alcune copie dell'orazione del cavaliere Vallauri nell'occasione dell'apertura dei corsi scolastici, non che di alcuni esemplari di una allocuzione del cavaliere Mancini.

2° Da monsignor d'Angennes, di varie copie delle sue osservazioni intorno al progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

3° Dal signor Massino-Turina, di un suo opuscolo sull'incameramento dei beni del clero.

4° Dall'intendente generale di Genova, di un suo discorso pronunciato all'apertura del Consiglio divisionale.

5° Dal sindaco della città di Torino, della pianta generale di questa città, suoi borghi e dipendenze coi progettati ingrandimenti.

6° Dal ministro dell'interno, di varie copie della statistica finanziaria dei comuni di terraferma per gli anni 1842 e 1847.

7° Dal medico Scanagatti, di un suo opuscolo portante per titolo: *Le larve democratiche dei comuni rurali.*

(Si dà per ultimo comunicazione di una lettera del senatore D'Azeglio, con cui questi partecipa al Senato di aver creduto conveniente, in seguito al voto recentemente emesso dalla Camera dei deputati sul monumento al re Carlo Alberto, di dimettersi dalle sue funzioni di membro di quella Commissione, e quindi il presidente valendosi della facoltà concessagli dal paragrafo secondo della legge 31 dicembre 1850, nominava in sua vece il signor senatore Di Castagnetto.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO AL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore De Margherita relatore della Commissione speciale istituita per l'esame della legge sul contratto civile del matrimonio.

DE MARGHERITA, relatore. Debbo rappresentare al Senato che la relazione riuscì più prolissa di quello che avrei voluto, e per darne lettura vi abbisognerebbe sicuramente due ore e mezza e forse di più. Se il Senato lo permette, io la deporò sul tavolo della presidenza per essere stampata, onde non dare alla Camera la noia di udire la lettura di questa così lunga relazione (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 883).

PRESIDENTE. Invito il senatore De Margherita a deporre sul tavolo della presidenza il suo rapporto, il quale sarà sollecitamente stampato e distribuito. Prego intanto la Camera a voler fissare il giorno in cui dovrà aver principio la discussione di questa legge.

DELLA TORRE. Non sarà letta?

PRESIDENTE. Sarà stampata, e credo che domani potrà essere distribuita.

DI COLLEGGIO LUIGI. Avuto riguardo alla lunghezza della relazione e del progetto, mi pare difficile che la discussione sopra tale progetto possa seguire mercoledì, ed in ogni caso trattandosi di cosa di sì grave importanza, mi sembra che si dovrebbero e l'una e l'altro lasciare nelle mani dei senatori per qualche giorno, affinché li possano studiare.

D'ORIA. Mi pare di avere inteso che la relazione potrebbe essere stampata dopo domani. Siccome volgono oramai tre o quattro mesi che tanto in pubblico come per la stampa in generale si parla di questo importante argomento, mi pare che ciascuno di noi abbia già potuto farsene un giusto criterio.

Io sono quindi d'avviso che la discussione potrebbe essere fissata pel giorno di sabato.

DI COLLEGGIO LUIGI. Non si tratta ora di fissare il giorno della discussione, ma soltanto che la discussione segua a quella tal distanza dal giorno in cui sarà distribuito il rapporto; e parmi che una settimana non sarebbe di troppo.

D'ORIA. Propongo che si metta ai voti la mia proposta per sabato; mi pare che vi sia un tempo discreto.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI. Egli è verissimo che si è parlato molto di questa materia in pubblico, ma noi non sappiamo quali siano le conclusioni della Commissione, nè se vi abbia introdotte variazioni. La materia è grave, gravissima sotto tutti gli aspetti; per conseguenza io credo che si possa solamente determinare il numero dei giorni che si deve lasciare la relazione nelle mani dei senatori, affinché questi possano farsi sovr'essa una opinione un po' più fondata. Si tratta a quest'ora d'una novità e non di cosa già discussa. I discorsi che si vengono facendo per le vie non concludono gran cosa; bisogna avere veramente sott'occhio il testo delle proposte che si saranno fatte.

PRESIDENTE. Può ritenersi con quasi certezza che nella giornata di mercoledì la stampa, sia del controprogetto, sia della relazione, sarà ultimata; di modo che i senatori in tutta la giornata di mercoledì avranno nelle mani l'intero testo del rapporto. . . .

DI MONTEZEMOLO. Sarebbe forse il caso di leggere almeno il controprogetto.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola per significare semplicemente che quattro giorni non sarebbero forse soverchi per istudiare questo lavoro dell'ufficio centrale.

Alcune voci. Lunedì! lunedì!

PRESIDENTE. Vi sono dunque due proposte: chi vorrebbe l'intervallo di quattro giorni fra la distribuzione del rapporto stampato e la discussione, chi vorrebbe solamente due giorni.

Io metto ai voti la più ampia.

DI COLLEGGIO LUIGI. La prima proposizione che ho avuto l'onore di fare era di otto giorni.

PRESIDENTE. Si tratta della proposizione del senatore Di Collegno il quale vorrebbe intromettere una settimana fra la distribuzione della relazione stampata e la discussione pubblica, vale a dire che nel suo senso la discussione dovrebbe incominciare il mercoledì della settimana ventura.

Chi approva questa proposizione, voglia levarsi.

(La maggioranza dei senatori si alza.)

D'ORIA. Fu detto e ripetuto che il rapporto può essere stampato per domani l'altro: il rimandare la discussione otto giorni dopo la distribuzione del rapporto stampato è un tempo al di là del necessario.

PRESIDENTE. V'è il voto del Senato: egli ha ammesso che la discussione abbia luogo mercoledì venturo.

ALPIERI. Mi pare che da un membro del Senato sia stata fatta la proposta di leggere almeno il controprogetto.

PRESIDENTE. Io credo che il signor senatore De Margherita vorrà prestarsi al desiderio di alcuni senatori i quali vorrebbero aver conoscenza del controprogetto.

DE MARGHERITA, relatore. Il controprogetto si è già dato alla stampa; d'altra parte faccio presente al Senato che la semplice lettura di esso non corredata dalle considerazioni che ne sviluppano l'idea non può gran fatto giovare a formare un vero concetto della natura della legge che è proposta. In conseguenza mi pare che sia molto più utile di prendere lettura del progetto non iscompagnato dalla relazione che lo sviluppa.

PRESIDENTE. La ragione più concludente è quella che il progetto è alla stampa in questo momento.

Debbo ora chiamare l'attenzione del Senato sopra la composizione attuale della Commissione di finanza. Essa trovasi mancante di quattro membri: onde per portarla al numero che era per lo passato, ed aver così nel tempo stesso modo di poter esaminare sia le leggi di finanza, sia i bilanci, è indispensabile di aggiungervi i quattro membri mancanti. Altre volte il Senato, pel supplimento di questi membri, ha avuto la bontà di riferirsene all'avviso del presidente; non so se vorrà persistere in questo divisamento.

Lascio la parola a chi vorrà fare qualche proposta.

ALPIERI. Siccome ho l'onore di essere presidente della Commissione di finanze, rappresenterò che, come accennava l'onorevole presidente, negli altri anni, quando era presentato al Senato qualche bilancio, si solevano aggiungere alla Commissione medesima quattro membri per corrispondere al numero dei bilanci sui quali era chiamata l'attenzione del Senato.

La Commissione di finanze infatti non è composta che di 12 membri; sarebbe dunque il caso, se il Senato persiste nel sistema adottato per lo passato, di aggiungervene quattro.

Disse l'onorevolissimo presidente, che negli anni passati fu lasciato a sua scelta il nominare i membri che dovessero far parte di quella Commissione de' bilanci; io proporrei quindi che si seguisse lo stesso sistema anche per quest'anno.

PRESIDENTE. Si propone di lasciare al presidente la scelta dei membri mancanti alla Commissione di finanza.

Domando se sia appoggiata tale proposta.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

La seduta è levata alle ore 2 1/2.

TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Nomina di quattro membri per la Commissione delle finanze — Presentazione di tre progetti di legge: 1° Riforma dei diritti di gabella; 2° Disposizione provvisoria nell'ordinamento dell'azienda generale dell'interno; 3° Spesa straordinaria da destinarsi all'erezione di un palazzo di giustizia in Ciamberti.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Si reca a conoscenza del Senato il sunto di due petizioni ultimamente pervenute.

QUARELLI, segretario, legge:

779. Novantatré individui del comune di Arenzano, provincia di Genova,

780. Il vicariato forense di Zoagli, diocesi di Genova,

Rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

781. Angelo Bruneri (petizione mancante dell'autenticità della firma).

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che il presidente valendosi della facoltà concessagli nell'ultima adunanza, di nominar egli i quattro membri che mancavano alla Commissione di finanze, contabilità e bilanci, ha proceduto a tale nomina nelle persone dei signori senatori Di Collegno Giacinto, Mosca, Caccia e Regis.

PROGETTI DI LEGGE: RIFORMA DEI DIRITTI DI GABELLA; DISPOSIZIONE PROVVISORIA SULL'ORDINAMENTO DELL'AZIENDA GENERALE DELL'INTERNO; SPESA STRAORDINARIA DA DESTINARSI ALL'EREZIONE DI UN PALAZZO DI GIUSTIZIA IN CIAMBERTI.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro delle finanze, presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge allo scopo di riformare i diritti di gabella. Essendo esso molto prolisso, se il Senato me lo permette, lo deponrò sul banco del presidente (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 395).

Ho pur l'onore di presentare al Senato un progetto di legge avente per oggetto di sancire una disposizione provvisoria nell'ordinamento dell'amministrazione centrale; e finalmente un terzo progetto inteso ad ottenere un credito di 600,000 lire, ripartibile sugli anni 1852, 1853 e 1854 sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'erezione di un nuovo palazzo di giustizia in Ciamberti (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1243-927).

Pregherei il Senato di volersi occupare più sollecitamente che gli sarà possibile della legge per la riforma delle gabelle. Se questa non è desiderata da molti, lo è però da tutte quelle provincie che soggiacciono da gran tempo a questa tassa, dalla quale con ragione si credono aggravate ingiustamente.

Siccome i contratti cogli attuali appaltatori sono duraturi per tre anni in modo indefinito, ma si possono sciogliere mediante un preventivo avviso di 6 in 6 mesi, così sarebbe assai da desiderare che il Governo potesse dare questo diffidamento prima del finire dell'anno corrente, cioè del corrente mese.

Quindi pregherei il Senato, per quanto lo comporti la gravità dell'argomento, di spingere l'esame di questa legge.

Parimenti la legge che contiene una disposizione transitoria per la riforma delle aziende generali dell'interno, riveste un carattere d'urgenza, dovendo, ove sia approvata dal Senato, mandarsi in esecuzione pel primo dell'anno venturo; sarebbe pure quindi altamente desiderabile che questa disposizione fosse sancita il più prestamente possibile onde aver facoltà di applicare la nuova legge in tempo opportuno.

Non consta essa fuorchè di un solo articolo: articolo il quale certo reca con sè un'importanza facilmente apprezzabile.

Nondimeno il Senato ravviserà forse utile il discuterlo prima di cominciare altre discussioni, le quali aggirandosi sopra argomento gravissimo richiederanno parecchie sedute e forse più di una settimana prima di esser portate a compimento.

Pregherei perciò nuovamente il Senato di voler procedere alla discussione di questo progetto prima di intraprendere quella concernente la legge sul contratto civile del matrimonio; come pure di vedere modo che subito dopo questa avesse luogo la discussione sulla riforma dei diritti di gabella.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare atto al signor ministro delle finanze della presentazione dei tre progetti di legge testè depositi sul tavolo della presidenza.

Per ciò che appartiene all'urgenza da lui chiesta sopra due di questi progetti, in non mi trovo in condizione di poter provocare un voto decisivo del Senato, inquantochè esso non è in numero legale. Tuttavia io penso che se non vi ha osservazione in contrario, possa intendersi abbia il Senato riconosciuto tacitamente la convenienza di tale domanda d'urgenza.

D'altra parte esso non è talmente carico d'affari che non gli sia affatto libero di poter procedere nella disamina di quelli che gli sono commessi con una gradazione corrispondente alla diversa gravità degli affari che ha per le mani, e far sì che i desiderii del signor ministro delle finanze siano interamente soddisfatti.

Resta qui a parlare della domanda speciale d'urgenza fatta per una legge che presenta solamente un articolo in discussione, che è quella sulle riforme da farsi nell'azienda dell'interno in quanto appartiene al servizio dei tre Ministeri, di grazia e giustizia, interno e lavori pubblici.

Vi sarebbe modo, trattandosi di una legge di un solo articolo, di riunirsi fin d'ora negli uffizi, nei quali sarebbe tostante distribuita copia del medesimo, onde poter scegliere il rispettivo commissario.

Se il Senato ciò approva, io lo pregherei, dopo chiusa questa seduta, di passare negli uffizi. Io darò le disposizioni perchè si abbiano cinque copie pronte per gli uffizi.

DI MONTEZEMOLO. Se il Senato in corpo non è costituito legalmente per deliberare, non so come sarebbe legalmente costituito suddividendosi.

PRESIDENTE. Farò osservare che nella ripartizione del Senato negli uffizi non si è mai cercato il numero legale; basta che in ciaschedun uffizio vi sia un numero di senatori che possa rappresentare, se non la maggioranza, una parte almeno ragguardevole.

Ciò è sempre bastato perchè gli uffizi potessero congregarsi: in conseguenza non trattandosi qui di una deliberazione formale, ed essendo libero il Senato di congregarsi in tale forma quando stima, credo che nulla osti a che questa legge passi fin d'ora negli uffizi. *(Segni di adesione)*

Pare che il Senato abbia abbracciato questo mio divisamento, onde io lo prego a volersi radunare negli uffizi.

Intanto dichiaro la presente seduta sciolta.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Congedo — Comunicazioni del presidente intorno alla nomina di Commissioni — Omaggio — Relazioni sui progetti di legge: 1° Approvazione di crediti suppletivi sui bilanci 1851 col compenso di economie, 2° Autorizzazione della spesa necessaria per l'erezione di un palazzo di giustizia in Ciampieri; 3° Disposizioni relative all'ordinamento dell'amministrazione centrale — Discussione immediata sopra quest'ultimo progetto di legge — Emendamento del senatore Sauli, combattuto dal ministro delle finanze — È ritirato — Chiusura della discussione generale. — Adozione dell'articolo unico della legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

PROVANA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

781. Petizione riprodotta dallo scultore signor Angelo Bruneri coll'autenticità della firma mancante nella prima presentazione, e tendente ad ottenere che venga aperto il concorso a tutti gli artisti italiani in scultura pel monumento a Re Carlo Alberto, decretando che i bozzetti d'ogni scultore vengano esposti al pubblico per un certo tempo, e sia quindi devoluto il giudizio della scelta all'Accademia Albertina.

782. Il vescovo ed i canonici della cattedrale di Novara;

783. Il vicario e provicario forense, parroci e sacerdoti del vicariato di Bancico, in valle Anzasca, provincia di Domodossola, diocesi di Novara;

784. I canonici della collegiata di Cannobio, parroci e clero del vicariato stesso;

785. I canonici e clero del borgo di Borgomanero, provincia e diocesi di Novara;

786. I parroci e clero del vicariato di Trecate, diocesi di Novara;

787. Ottantanove sacerdoti della città di Genova;

788. Cento quaranta individui della stessa città;

Porgono motivate istanze al Senato per la reiezione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

(Dà pure comunicazione di una lettera del senatore Balduino, con cui questi, per motivi di famiglia, chiede un congedo che gli viene dal Senato accordato per un mese.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Signori senatori, giusta l'incarico formale avuto per lettera quest'oggi, con mio rammarico io debbo far conoscere al Senato che l'onorevole nostro collega, il senatore Cristiani, membro della Commissione incaricata dell'esame

del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, trovansi per sopraggiunta persistente infermità nel caso di non poter fare atto di presenza in questa discussione; e ciò con tanto maggior rammarico io annunzio, in quanto che vi ha apparenza che un altro fra gli onorevoli membri della Commissione sia anche per gravi motivi costretto a rendersi assente mentre durerà la medesima discussione.

PRESIDENTE. Debbo recare a conoscenza della Camera l'omaggio fatole dal signor deputato Berliini della sua relazione letta al congresso scientifico francese.

Nel tempo stesso debbo far conoscere la composizione dei due uffizi centrali nominati per l'esame della legge sul riordinamento provvisorio dell'amministrazione centrale, e per l'altra portante l'autorizzazione della spesa necessaria all'erezione di un palazzo di giustizia in Ciamberti.

Il primo è composto dei signori senatori Gioia, Colla, Marioni, Maestri e Des Ambrois;

Il secondo dei signori Jacquemoud, Cagnone, Lazari e Provana Del Sabbione.

L'altra legge, il cui esame ancora pende, quella, cioè, che riguarda la riforma delle gabelle accensate, è stata per voto degli uffizi, ai quali ho creduto di doverla trasmettere, rimandata alla Commissione di finanze e dei bilanci, la quale la prenderà in esame.

Debbo finalmente far conoscere al Senato, che mancano alla Commissione creata per l'assettamento della sua contabilità interna due membri, ed in conseguenza invito il Senato a voler provvedere alla surrogazione dei medesimi.

MARIONI. Io proporrei che si lasciasse al presidente la scelta di questi due membri come si è fatto per la Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Il senatore Marioni propone che si lasci al presidente la nomina dei due commissari mancanti: domando se questa proposizione sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Io la pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI CREDITI SUPPLEMENTARI SUL BILANCIO DEL 1851.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Marioni, relatore del progetto di legge per l'approvazione di vari crediti supplementari sul bilancio del 1851.

MARIONI, relatore, legge la relazione (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 754).

PRESIDENTE. Questo rapporto verrà dato alle stampe e quindi distribuito ai signori senatori.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA IN CIAMBERTI.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Jacquemoud, relatore della Commissione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa necessaria per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia in Ciamberti.

JACQUEMOUD, relatore, legge la relazione (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 928).

PRESIDENTE. Anche questo rapporto verrà distribuito ai signori senatori previa la solita stampa.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

PRESIDENTE. Io invito il signor senatore Colla a voler dare lettura della sua relazione sul progetto di legge concernente la riforma dell'amministrazione centrale.

COLLA, relatore, legge la relazione (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 1244).

PRESIDENTE. La legge di cui si è udito il rapporto fu già riconosciuta in altra seduta come legge d'urgenza; in casi simili il Senato entrò più volte nel divisamento di procedere, udita la relazione, senza più alla discussione e votazione della legge. Io dunque debbo interrogarlo se sia suo intendimento di così procedere.

Se non si chiede la parola, pongo ai voti la mia proposta.

Chi crede che debba procedersi alla discussione e susseguente votazione della legge di cui si è udito or ora il rapporto, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

La legge sottoposta alla vostra discussione è la seguente:

« **Articolo unico.** A far tempo dal primo gennaio 1853 sono conferite ai primi ufficiali dell'interno, grazia e giustizia ed istruzione pubblica, le attribuzioni assegnate dalle leggi e regolamenti in vigore agli intendenti generali d'azienda per ciò che riflette l'esecuzione e l'amministrazione dei bilanci dei rispettivi loro dicasteri. »

È aperta la discussione sopra questo progetto di legge.

La parola è al signor senatore Sauli.

SAULI. La legge proposta reca una assai grave ma non già una radicale mutazione nell'amministrazione di tre rilevanti ministeri.

Essa è un addentellato che aspetta una legge più ampia e che dee cangiare interamente l'andamento e l'aspetto dell'amministrazione del pubblico danaro. Ed è un addentellato obbligatorio, voglio dire, che renderà tra breve necessaria, indispensabile la presentazione e l'adozione di una tal legge. Quando si è stretti da un obbligo anteriore, difficilmente le leggi si possono discutere colla voluta maturità. Credo che già se ne sia dato l'esempio e che per conseguenza questo mio timore non parrà eccessivo. Temo il precipizio nella discussione e nell'adozione delle leggi. Con quest'articolo di legge che cosa si fa? Si danno ai primi ufficiali di tre dicasteri le stesse attribuzioni che adesso hanno gli intendenti generali. Questo mi sembra un errore, mi sembra che crei un uffizio dentro un uffizio: *status in statu*. Capisco che per contratti d'appalto, ecc., il Ministero delegherà i rispettivi intendenti. Ma pel rimanente, vale a dire pel carteggio, per le relazioni al Consiglio di Stato, per la tenuta dei conti correnti, per la spedizione dei mandati, per le registrazioni, per la compilazione degli spogli trimestrali ed annuali, per la formazione dei bilanci, sarà sempre necessaria l'opera degli odierni impiegati dell'azienda, i quali possono disimpegnare le attuali loro attribuzioni al Ministero, senza che occorra per ciò una delegazione speciale ai primi ufficiali.

I primi ufficiali sono per dir così del tutto dipendenti dal

ministro e non possono per conseguenza presentar guarentigia alcuna di responsabilità.

Proporrei per conseguenza un emendamento assai notevole: ma siccome la mia pratica nel fatto dell'amministrazione non è di data molto recente e che non riguardava a cose in cui dovessero avere ingerenza le aziende economiche di Torino, ma soltanto l'intendenza generale di Cagliari, così bramerei che il mio emendamento fosse rimandato all'ufficio centrale affinché si facesse carico di esaminarlo e dire intorno ad esso il suo parere.

Il mio emendamento sarebbe concepito così:

« Gli impiegati delle divisioni dell'azienda generale dell'interno, a cui è affidato il servizio dei dicasteri dell'interno, di grazia e giustizia e di pubblica istruzione, verranno aggregati ai rispettivi ministeri e vi prenderanno posto secondo il loro grado ed anzianità per il disimpegno delle incumbenze rispettive l'esecuzione e l'amministrazione de' loro bilanci. »

CAVOUR, presidente del Consiglio de' ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Chieggo anzi tutto se l'emendamento del senatore Sauli sia appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Sauli prendendo ad esame la legge che cade in discussione, osserva che essa pregiudica la gravissima questione dell'amministrazione e della soppressione delle aziende, e che quindi renderebbe meno libera la discussione quando la legge intesa a riformare l'amministrazione centrale verrà sottoposta alle deliberazioni del Senato. A tutto questo mi pare abbia risposto abbastanza per anticipazione il rapporto dell'ufficio centrale, il quale prese specialmente ad esame l'argomento posto in campo dall'onorevole preopinante. Alle cose saviamente dette dal relatore dell'ufficio centrale aggiungerò che lo stato attuale delle aziende dell'interno, le sue relazioni coi quattro ministeri sono, puossi dire in certo modo, contrarie ai principii fondamentali dell'antica e vigente legislazione, e che anche quando si volessero mantenere le aziende, sarebbe opportuno se non indispensabile, il procedere alla riforma dell'azienda generale dell'interno.

In questo proposito mi conferma, se non il discorso, per lo meno la proposta dell'onorevole preopinante, poichè non si oppone acciocchè il primo ufficiale sia investito delle attribuzioni degli intendenti generali, ma vuole solo che gli impiegati delle aziende siano trasferiti ai rispettivi ministeri coi quali erano in relazione; così almeno, se ho ben inteso, è l'emendamento del signor senatore Sauli, di mandare cioè al Ministero dell'interno, al Ministero di grazia e giustizia gli impiegati di quest'azienda e così rispetto agli impiegati del Ministero dell'istruzione pubblica.

Ma questo non contrasta nè punto, nè poco colla presente legge, anzi direi quasi che ciò è una disposizione, una conseguenza della medesima. Ed io posso assicurare l'onorevole senatore che il Ministero, stante l'urgenza del tempo avendo dovuto già pensare alle disposizioni che questa legge renderebbe necessarie, ha appunto quasi stabilito che nell'ipotesi della sua adozione gli impiegati dell'azienda dell'interno che in ora sono dedicati alla contabilità dei tre bilanci dell'interno, di grazia e giustizia ed istruzione pubblica, sarebbero ripartiti fra i tre Ministeri. Quindi ognuno vede che la proposta del preopinante è fino ad un certo punto nel suo spirito una conseguenza della legge stessa, e solo la conferma.

Ma però se il suo emendamento venisse sostituito al proposto progetto, avrebbe questa singolare conseguenza, che

ciò, sarebbe mantenuta all'intendente generale dell'interno l'attribuzione relativa ai tre bilanci, che in ora amministra insieme al bilancio dei lavori pubblici, e non ne avrebbe poi nessuna per fare eseguire la parte materiale; così che questa si farebbe nel Ministero, e quindi bisognerebbe recarsi presso l'intendente generale per far firmare gli atti, gli spogli, i mandati; la qual cosa non può essere certo nell'intendimento del proponente. Io sono quindi costretto a pensare che egli abbia voluto bensì mantenere la disposizione di legge, ma aggiungere quel riparto degli impiegati dell'azienda generale dell'interno.

Non contrasto questo riparto, anzi, come ho detto, il Ministero intende farlo: ma mi si permetta ch'io osservi non essere ciò materia di legge, ma sibbene un attributo del potere esecutivo il quale destina un impiegato a questo più che a quell'altro Ministero; e così materia assolutamente, eminentemente regolamentare; di modo che la proposta dell'onorevole senatore Sauli, alla quale non mi oppongo in modo assoluto, troverebbe sua sede in un regolamento da approvarsi per decreto reale. Dirò ancora che ove si trattasse di regolamento non si potrebbe ammettere il suo emendamento quale egli lo ha formulato: egli parla d'assimilazione, di gradi, d'anzianità, cosa questa che non si può definire in modo assoluto, perchè finora non vi è pareggio fra gli impiegati delle aziende e quelli dei Ministeri, non vi è l'equazione. Io credo che il Senato, che conta nel suo seno buon numero dei più esperimentati e distinti amministratori del regno, saprà la differenza che vi è fra un capo di divisione del Ministero ed un altro dell'azienda.

Il capo di divisione del Ministero è un grado più elevato, ma però lo stabilire la differenza fra questi due gradi è cosa molto delicata e difficile.

Vi sono nelle aziende degli impiegati molto distinti, e ragguardevoli per esperienza, e per talenti, e zelo, della sorte dei quali il Governo si è preoccupato, e si preoccuperà.

Ripeto essere intendimento del Ministero di mettere, per quanto sarà possibile, in pratica, in massima parte, la proposta dell'onorevole senatore, ma io non la posso accettare, perchè, come dissi, in certe sue parti relative al mantenimento, al pareggio ed all'anzianità, si verrebbero a stabilire in una legge disposizioni d'indole assolutamente regolamentaria, e d'attribuzione esclusiva del potere esecutivo.

Per questi motivi io inviterei il Senato a non accogliere la proposta del preopinante, assicurandolo che, per quanto si potrà, si porranno in pratica i suoi consigli.

SAULI. Come saviamente avvertì l'onorevole signor ministro delle finanze, la mia opinione circa alla portata della legge caduta in discussione si scosta da quella espressa dall'ufficio centrale nella sua relazione. Ho creduto che con essa si mirava ad agevolare il sentiero all'abolizione delle aziende economiche. Ed io giudicava che la sostituzione dei primi ufficiali agli intendenti generali deve dipendere piuttosto da un ordinamento interno d'ufficio, anzichè da una disposizione di legge, poichè secondo il mio concetto, ogni primo ufficiale è al tutto dipendente dal ministro, anzi fa quasi una sola persona con esso.

PRESIDENTE. Debbo interrogare il signor senatore Sauli se persiste nel suo emendamento, e anche nella proposizione sospensiva colla quale lo ha accompagnato, avendo egli chiesto che questo suo emendamento venisse trasmesso all'ufficio centrale per farne oggetto di studio separato.

SAULI. Non persisto.

PRESIDENTE. Non resta adunque che interrogare il Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Pongo ai voti l'articolo unico della legge (*Vedi sopra*).

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Volanti 56

Voti favorevoli 49

Voti contrari 7

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Come è noto al Senato, l'ordine del giorno per domani reca la discussione del progetto di legge sul matrimonio considerato come contratto civile. Trattandosi di legge la cui discussione dovrà continuare per parecchi giorni, io credo di non essere indiscreto proponendo al Senato che le sue sedute abbiano ad incominciare al tocco.

Voci. Sì! sì!

Dunque invito il Senato per domani al tocco.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Discussione sul progetto di legge concernente il contratto civile del matrimonio — Osservazioni preliminari del senatore Collet — Risposta del relatore senatore De Margherita — Discorsi dei senatori Stara, Roberto d'Azeglio, Colli, e Di Castagnetto contro il progetto — Considerazioni in favore del ministro dell'interno.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

VERME, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazioni.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni :

789. Cinque sacerdoti della parrocchia di Clavesana, provincia di Mondovì;

790. Tre sacerdoti della parrocchia di Lequio, provincia di Mondovì;

791. Quattro sacerdoti del comune di Magliano, provincia d'Alba;

792. Tredici sacerdoti del comune di Lisio, provincia di Mondovì;

793. La vicaria di Calizzano, provincia d'Albenga, diocesi di Mondovì;

794. I parroci e sacerdoti della vicaria di Frabosa Soprana, provincia di Mondovì;

795. Il clero della vicaria di Monesioglio, id.;

796. I canonici della chiesa cattedrale di Mondovì;

797. I canonici e sacerdoti del comune d'Ormea, provincia di Mondovì;

798. La vicaria del comune di Ceva, id.;

799. I parroci, canonici e sacerdoti della parrocchia collegiata della città di Bene, id.;

800. I canonici della collegiata di Gozzano, parroci e clero del vicariato stesso, provincia di Novara;

801. I canonici ed il clero della collegiata d'Arona, id.;

801. Diciannove sacerdoti della diocesi di Mondovì;

Porgono motivate istanze al Senato per la reiezione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

QUARELLI, segretario, legge una lettera del senatore Luigi di Collegno, con cui questi espone il suo vivo rammarico di non potere, per motivi di salute, prender parte alla discussione sul progetto di legge concernente il contratto civile del matrimonio.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. Il progetto di legge che i signori senatori sono chiamati a discutere è sotto gli occhi di ciascheduno (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 898). Credo di poter prescindere dalla lettura dei 75 articoli che lo compongono, e mi restringo, come altre volte si fece, a dichiarare aperta la discussione generale.

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Stara.

COLLET. Prima che si apra la discussione generale. . . .

PRESIDENTE. Ella non ha la parola.

COLLET. È per un semplice schiarimento.

Il signor relatore, nel suo elaboratissimo e dotto rapporto, nel dare un rapido cenno dei varii pareri dei magistrati, soggiunge, se mal non mi appongo, che i magistrati si spartirono in due file circa il sistema italiano, ed il sistema francese con alcune modificazioni.

Desidero sapere da lui, se fra questi magistrati abbia compreso quello di cassazione, cioè se questo magistrato sia

anche diviso in due file, oppure se codesto spartimento si riferisca a tutti i magistrati in genere.

Ove si riferisse al magistrato di cassazione, sarebbe obbligo del primo presidente di dare qualche spiegazione.

DE MARGHERITA, relatore. Quando parlai dei diversi pareri dati dalla magistratura, io ne la considerai in corpo.

Avendo avuto il guardasigilli la compiacenza di comunicarmi i pareri dei magistrati, io ho riferito i pareri dei medesimi in ordine al merito, dirò così, della questione, cioè sulla divisibilità del contratto dal sacramento, e desunsi letteralmente la conclusione in questa parte dai verbali della Commissione legislativa.

Del resto, quanto al punto dell'adoptare piuttosto l'uno che l'altro dei due opposti sistemi, cioè od il sistema francese con alcune modificazioni, od il sistema italiano che corrisponde al sistema napolitano, o poco si scosta dal medesimo, non ho creduto di dover distinguere dalla magistratura il magistrato di cassazione, che per essere il primo non fa meno parte del corpo della magistratura dello Stato.

COLLER. A me basta questa spiegazione, aggiungerò una preghiera che spetta al primo presidente di Cassazione.

Nel parere di questo magistrato...

PRESIDENTE. *(Interrompendo)* Se ella entra nella materia, l'ordine dell'iscrizione non le dà la parola.

COLLER. Abbia la compiacenza di sentire la spiegazione.

Vostra eccellenza sa che ci ho comunicate due lettere del primo presidente del magistrato di Cassazione di Napoli, ed un'altra...

PRESIDENTE. Io la prego di riservare questa spiegazione quand'ella abbia il turno della parola.

COLLER. Ho fatto il mio dovere come primo presidente di Cassazione, dichiaro di non voler entrare nella discussione.

PRESIDENTE. Adesso la parola è accordata al senatore Stara per un fatto personale.

STARA. Ho domandato la parola per far presente al Senato che come membro della minoranza io sono a di lui disposizione ora, o sempre e quando gli piaccia d'ascoltarmi.

Prima però d'intraprendere la lettura del mio qualunque sia ragionamento, debbo dichiararvi, o signori, che il medesimo è riuscito assai lungo e prolisso, tanto che io temo fortemente di dover abusare di soverchio della compiacenza vostra ad ascoltarmi.

Ma voi, o signori, non ignorate quanto sia ampia, quanto sia vasta la materia che stiamo per discutere. Non fu certamente, nè poteva essere mio intendimento svolgerla e trattarla in tutta la sua ampiezza, in tutta la sua vastità, giacchè a ciò fare, o signori, non che un semplice discorso, non sarebbe bastato un intero volume; ma di sfiorarla leggermente e discorrerla rapidamente, rassegnandovi quelle sole osservazioni che mi son parute le più acconce ed opportune a dimostrare il mio assunto. Ma comechè io sia andato più presto spigolando che non mietendo in questo vasto campo, nondimeno il mio discorso, come ebbi l'onore di dire, è riuscito assai lungo e prolisso, più lungo e prolisso di quanto da principio io mi fossi immaginato.

Per la qual cosa io debbo caldamente pregarvi, o signori, non solamente a volermi essere cortesi e larghi della solita vostra indulgenza e sofferenza, ma a volermela anzi a cento doppi raddoppiare, giacchè tutta, quant'è, io avrò bisogno di usufruirla per cattivarmi, se non altro, la benigna vostra attenzione e per meritarmi, se possibile fia, l'ambito vostro compatimento.

Premessa questa mia dichiarazione, io rinnovo la protesta che sono a disposizione del Senato, e che parlerò sempre quando gli piacerà d'ascoltarmi.

PRESIDENTE. Credo di dover rappresentare al Senato che hannovi già parecchi oratori iscritti, fra i quali il primo nell'ordine d'iscrizione è il signor senatore d'Azeglio.

Prevedendo io che il signor senatore Stara, come organo della minoranza della Commissione, vorrebbe far conoscere al Senato i motivi che il condussero ad una contraria sentenza da quella emessa dalla maggioranza, ho invitato il marchese d'Azeglio a dirmi se aveva nulla in contrario a cederli il suo turno d'iscrizione; ed egli gentile qual è, risposemi di non aver alcuna difficoltà che il signor senatore Stara prendesse la parola. E io credo che non sarà ciò discaro al Senato, in quanto che se esso conosce quali sono i motivi che hanno condotto la maggioranza della Commissione alle sue conclusioni, è giusto ancora che prima d'inoltrarsi nella discussione particolarizzata conosca quali sono le ragioni che indussero in contraria sentenza la minoranza della medesima.

Io dunque accordo la parola al rappresentante della minoranza, signor senatore Stara.

STARA. Signori senatori, quando io volgo uno sguardo retrospettivo sul passato e passo a rassegna i molti e gravi argomenti che sonosi trallati, le svariate e delicate materie che sonosi ventilate e le tante e ponderose deliberazioni che si son fatte nel breve periodo di tempo che noi godiamo del beneficio dello Statuto, non posso non ammirare lo zelo e la costanza con cui il Governo ed il Parlamento uniti e di conserva adopraronò nell'esplicamento e nell'attuazione delle libere nostre istituzioni.

Ma di tutti gli argomenti che finora si trattarono, di tutte le materie che fin qui si ventilarono, e di tutte le deliberazioni che per l'addietro si fecero, non avviene alcuna, a parer mio, che abbia destato un maggiore e più vivo e generale interesse di quella che forma il soggetto della presente discussione.

Non debbe quindi recar meraviglia e stupore se gli animi di tutti i cittadini sieno per cagione della medesima ad un sì alto grado sospesi e commossi e gli occhi loro in sì solenne occasione rivolti a quest'illustre Consesso, tutti con somma ansietà e col più vivo, e diciam pure, impaziente desiderio, aspettando di conoscere il tenore della di lui deliberazione.

Ed a rendere più sentito e più vivo l'interesse che ad una simile deliberazione da tutti si accoppia, non poco ha conferito l'intollerante, irrequieto e sempre pernicioso spirito di parte, il quale, impadronitosi, secondo il solito suo stile, dell'ardua e delicata materia, prese ciascuno a svolgerla nel proprio senso; recando bene spesso nella trattazione della medesima l'impeto cieco della passione, anzichè il freddo calcolo della ragione. Quindi addivene che invece di vantaggiarsene, n'ebbe a soffrire discapito quel pacifico e concorde scioglimento della questione che era nei voti di tutti i buoni.

Nè la cosa poteva altrimenti riuscire, dappoichè una quotidiana esperienza ne fa chiari che questo malangurato spirito di parte, invece d'illuminare, offusca la mente di coloro che se ne lasciano signoreggiare, fa velo al loro giudizio e gli allontana sempre più dalla cognizione del vero, di cui vanno inutilmente in cerca con una guida sì mal fida e sicura.

Alla qual cognizione mirando unicamente in questo mio ragionamento, lascerò stare ogni altra considerazione, e

deposto ogni spirito di parte, da cui l'animo mio fu ognora per l'addietro, e se Iddio mi aiuti, sarà ancora per l'avvenire schivo ed abborrente, come in ogni altra mia impresa, così anche in questa, non prenderò per guida che l'amor santo del vero, ed il costante e vivo desiderio di promuovere, per quanto le deboli mie forze il consentono, il maggior bene dello Stato, di cui sono cittadino amatissimo, e della Chiesa, di cui mi dichiaro figliuolo ossequioso e devoto.

Duolmi soltanto che le mie forze non sieno pari all'altezza e nobiltà del soggetto; ma trattandosi di compiere un atto di cotanto ufficio, non posso, nè debbo per questa sola ragione ristarmi dal soddisfare al mio, qualunque siasi, coscienza intendimento.

Da me pertanto non vi attendiate, o signori, nè arte o facondia oratoria, nè profondità di dottrina, nè vastità di erudizione, nè novità di concetti, di cui già fecero sì bella prova coloro che mi precedettero, e saranno per farla quegli'altri che mi seguiranno in questo medesimo arringo.

Io mi contenterò in quella voce di parlarvi il severo linguaggio della ragione, esponendovi colla maggiore semplicità e schiettezza i miei pensieri intorno alla ponderosissima deliberazione che stiamo per fare, e le ragioni che m'indussero a dissentire su di essa dagli altri miei egregi ed onorevoli colleghi dell'ufficio centrale.

E per meglio e più agevolmente riuscire in questo mio assunto, ho fatto meco stesso disegno di lasciare da parte ogni questione che possa invelenire gli odii, fomentare la discordia ed allontanare gli animi da quell'accordo ed armonia che è tanto da desiderarsi così in questa come in ogni altra deliberazione, in cui si tratti di fare il bene dello Stato e della religione che sono inseparabili, perchè prendono radice nei medesimi principii e procedono dal medesimo comune autore che è Iddio.

Pertanto, lasciando stare se il Governo civile possa di per sé solo regolare la materia del matrimonio, per quanto sia degli effetti civili, senza tener conto del principio religioso, mi farò solo ad investigare se gli convenga di ciò fare nello interesse suo proprio ed in quello della religione, avuto massimamente riguardo alla natura mista e complessa dell'atto, non senza toccare in pari tempo e degli elementi costitutivi del contratto di matrimonio e dei principii regolatori della libertà e dell'indipendenza della Chiesa e dello Stato e della separazione dell'una dall'altro; e conseguentemente come abbia sanamente ad intendersi questa libertà ed indipendenza reciproca e questa vantata separazione che oggidì è sulle labbra e nella bocca di tutti, riserbandomi in ultimo luogo ad esprimervi tutto il mio pensiero su questo rilevantissimo argomento dell'uso e dell'intervento della religione negli atti e nelle materie civili; del modo con cui debbe intervenire, dell'ufficio che è chiamata ad esercitarvi, e dei limiti entro ai quali debb'essere ristretta, e come si possa e si debba stabilire e mantenere la tanto necessaria, e da tutti i buoni desiderata concordia ed armonia della Chiesa collo Stato, della podestà civile e temporale colla spirituale ed ecclesiastica.

Vari sistemi ci si parano davanti per regolare questa importante materia del matrimonio.

Per non abusare la sofferenza vostra, o signori, io lascerò da parte tutti gli altri che non valgono il pregio di una seria discussione e confutazione, e mi occuperò di tre soli che in più particolar modo mi paiono meritare la vostra attenzione.

Il primo è di coloro che separando affatto il contratto civile dal sacramento, o per meglio dire, lasciando da parte

l'elemento religioso, cui nè prescrivono, nè proibiscono, si occupano unicamente del matrimonio considerato sotto il primo aspetto, lasciando nel resto libero a ciascuno di fare o di non fare intervenire a quel loro atto il rito religioso, secondochè gli torna più a grado.

Il secondo è di quegli altri i quali riguardando e ponendo il rito religioso come complemento e perfezione dell'atto di matrimonio, mentre riconoscono nell'autorità civile il diritto di stabilire nell'interesse dello Stato quelle condizioni e formalità che valgano a regolare nel miglior modo possibile, per quanto sia degli effetti civili, il contratto suddetto, ammettono nel tempo stesso che non possa dirsi in ogni sua parte compiuto e perfetto, e l'interesse della Chiesa e dello Stato riguardo ad un atto di cotanta importanza pienamente garantito ed assicurato, salvochè coll'intervento del rito religioso che lo nobilita e lo santifica ed al grado lo innalzi di sacramento, a cui venne da Dio ottimo massimo nella nuova legge eretto e sublimato.

Il terzo sistema infine è di coloro che procedendo per una via di mezzo, riconoscono bensì la necessità dell'intervento del rito religioso nella celebrazione del matrimonio, ma ammettono nel tempo stesso che può il medesimo validamente celebrarsi e compirsi senza di esso, ogniquale volta, per qualunque siasi causa, l'intervento del rito religioso non possa aver luogo.

Come di leggeri voi scorgerete, o signori, dei tre sistemi che vi ho sin qui divisati i due primi soltanto sono logici, conseguenti e razionali, laddove il terzo non può dirsi nè l'uno nè l'altro.

Muovendo i primi dal principio che il potere civile non debbe ingerirsi negli affari di religione e di coscienza e separando perciò il contratto civile dal sacramento, si limitano a stabilire le condizioni e le formalità che nell'interesse della società e per riguardo dei puri e semplici effetti civili loro paiono le più acconcie e le meglio appropriate a ben regolare quest'importantissimo atto ed a renderlo il più che possibile sia bene augurato e profittevole.

Fermi in quel loro principio ed al medesimo devoti e conseguenti, non si curano, nè si danno alcun pensiero del rito religioso. E senza prescrivere, nè proibire, lasciano in piena balla delle parti stesse contraenti il farlo o non farlo nella celebrazione del loro matrimonio intervenire, secondo che meglio a loro pare e piace.

È questo, essi dicono, un affare di coscienza, al quale è estraneo il poter civile. Ciascuno quindi, come in tutti gli altri atti e negozi umani, così anche in questo che n'è il principale, consulti la propria coscienza e sia libero di operare secondo i dettati e gli impulsi della medesima.

La società civile loro non fa in ciò alcun divieto, nè prescrizione; non vi pone ostacolo, ma non gli obbliga neppure, perchè l'uno e l'altro è estraneo alle di lei attribuzioni, eccede i confini del poter suo, esce dai limiti della sua missione, e si allontana dal fine che si propone, non che dai mezzi di che dispone per conseguirlo.

I secondi per lo contrario altamente penetrati dalla somma convenienza, anzi convinti e persuasi dell'assoluto bisogno, dell'indeclinabile intervento dei due principii civile e religioso, e del mutuo concorso dell'uno coll'altro nella celebrazione del matrimonio, estimano che la separazione loro sia la rovina di entrambi, e che la perfetta e costante loro unione soltanto condur possa a quei felici e da tutti i buoni e savi desiderati risultamenti che all'interesse beninteso della Chiesa e dello Stato sono richiesti.

Fermi in questa loro credenza e fedeli a questo loro prin-

cipio, mentre pongono l'intervento del rito religioso come complemento e perfezione dell'atto, non altrimenti riconoscono questo per valido e legittimo che dalla religione non sia stato accompagnato e santificato, avvisando eglino che il concorso e l'unione dei due principii sia fonte d'ogni bene, la separazione loro sorgente e causa di molti mali.

E gli uni e gli altri però degni di egual lode in questo rispetto che entrambi si mostrano coerenti, conseguenti, logici e razionali nei loro principii e nelle loro conseguenze.

Non così i sostenitori del terzo sistema, i quali in parte accettando, ed in parte rigettando i principii e le conseguenze dei due primi, oltrechè si chiariscono incoerenti, disdicono e screditano sè stessi e le loro prescrizioni, distruggendo coll'una quanto di buono avevano edificato coll'altra e viceversa, lantochè al postutto il loro sistema ad altro non riesce che ad accogliere e riunire in sè o tutti o gran parte degli inconvenienti dei due primi, ed a distruggere o scemare tutto quello di buono che in sè racchiudono gli altri due.

Lasciando pertanto da parte questo terzo sistema che l'intera vostra Commissione unanime condanna e non vuole, tutta la discussione si riduce all'esame dei due primi, nella scelta dei quali venne meno nel seno della Commissione stessa quell'accordo che aveva presieduto alla prima sua deliberazione.

Come voi rilevaste, o signori, dall'elaboratissimo rapporto dell'egregio e dotto mio amico e collega il relatore, la vostra Commissione dopo di avere lungamente discussi i due sistemi che soli oramai si stavano a fronte e rivaleggiavano tra loro, venuta finalmente alla deliberazione, si trovò scissa in due parti, avendo la maggioranza abbracciato il primo di essi, quando invece la minoranza si attenne di preferenza al secondo.

Facendo io parte di quest'ultima, ho reputato a debito del mio ufficio il venirvi esponendo quelle ragioni che mi mossero a dissentire dai chiarissimi miei colleghi, acciocchè nella ponderosa deliberazione che voi state per fare possiate pesarle nelle bilancie della vostra saviezza e tenerne quel conto di cui le ravviserete meritevoli.

Non v'ha dubbio alcuno che il matrimonio sia l'atto più importante della vita umana.

Esso forma il primo anello di quell'ordine mirabile che il Divin Creatore ha stabilito per la propagazione e felicità del genere umano.

Da quello, come da causa prima, dipendono il benessere e la felicità non solamente degli stessi coniugi, ma ben anche delle famiglie e dell'intera società.

Datemi, o signori, matrimoni assecurati e bene auspicati, ed io vi prometto prole ben educata e morigerata, famiglia ben ordinata, società quieta e tranquilla, zelatrice d'ogni virtù e abborritrice del male.

Non è quindi da meravigliare se fin dall'origine sua prima e presso tutte le nazioni si antiche che moderne, noi vediamo essere stato quest'atto circondato da tutte quelle forme e cautele che fossero atte e meglio conferissero a renderlo saldo e durevole, venerando e prosperevole.

Infatti la genesi del matrimonio ne fa chiari della divina sua origine contemporanea alla creazione dell'uomo.

Quando Iddio nell'Eden estrasse dal costato di Adamo la prima donna, ed unendola ad Adamo proferì quelle memorande parole: *Crescite et multiplicamini, et replete terram*, lo accompagnò della sua benedizione, prescrivendo loro di procreare e di educare i loro figliuoli nella saviezza e nella verità.

Quindi appare come Iddio, nell'istituire l'unione coniugale, l'abbia accompagnata della sua benedizione e per tal modo santificata fin dall'origine sua prima.

E siccome nulla a caso operò l'autore della natura, ma tutto con sapientissimo e provvidentissimo consiglio e con mirabile fine e disegno ordinò e dispose, così a noi tutti che crediamo nelle divine sue parole si fa manifesto che il matrimonio non può, nè debbe andare giammai disgiunto dalla di lui santificazione, e conseguentemente dal concorso della religione che l'accompagnò fin dalla prima sua istituzione.

Che se noi volgiamo lo sguardo alla storia e ne consultiamo gli annali e gli insegnamenti, noi vi apprendremo come tutti i popoli, non quello d'Israello soltanto, ma gli altri ancora che si diedero in preda alla superstizione ed alla idolatria, abbiano pur sempre, in ciò solo, obbedito al voto della natura e della ragione e seguitato l'esempio del divin Creatore, circondando essi pure, qual più qual meno, ma tutti nello stesso lodevolissimo fine di santificarlo e di rinforzarlo, il contratto di matrimonio di religiose cerimonie, le quali ma più profonda, forte o santa opinione imprimesero nella mente degli uomini dell'importanza del medesimo, e coll'implorare dal cielo gli opportuni conforti ed aiuti lo rendessero più saldo e venerando.

Presso gli Egiziani e presso i Greci le nozze erano preedute ed accompagnate da molte cerimonie e riti religiosi, per mezzo dei quali si implorava tra le altre cose dagli sposi la felicità e la fecondità della loro unione.

Presso gli antichi Romani poi voi ben sapete, o signori, di quali e quante formole fossero state premunite e circondate le nozze, tanto che si può, senza tema di andare errati, affermare e mantenere che presso tutti i popoli dell'antichità il matrimonio fu ognora celebrato sotto gli auspizi della divinità, senza il cui intervento non era riguardato come compiuto e perfetto.

Questo consenso universale dei popoli e dei legislatori di tutti i paesi e di tutte le età che mirabilmente consuona coll'origine divina e colla primitiva istituzione del matrimonio, è l'espressione la più eloquente, il significato il più patente ed autorevole, la prova la più luminosa ed irrefragabile della somma convenienza non solo, ma dell'assoluto bisogno da tutti sempre sentito e riconosciuto dell'intervento del rito religioso nella celebrazione del matrimonio, affinché questo corrisponda ai caratteri della sua origine e adegui al fine ed ai bisogni per cui venne istituito e possa partorire quei benefizi che la famiglia e la società, lo Stato e la Chiesa hanno il diritto di ripromettersene.

Che se dai popoli del paganesimo noi volgiamo il discorso al popolo eletto del Signore, noi troveremo che tra le molte altre solennità, riti e cerimonie con cui gli Ebrei accompagnavano le loro nozze, furono ognora riguardati come essenziali quelle dell'accompagnamento solenne della sposa alla casa dello sposo e delle benedizioni religiose che solevano aver luogo nel festino nuziale, tanto che gli sposi non acquistavano un diritto perfetto sul corpo l'uno dell'altro, sintanto che tutte queste cerimonie non fossero state compiute.

Quindi, secondo la giurisprudenza che regolava i matrimoni degli ebrei, era ammesso in principio che era il Signore che univa la sposa allo sposo per mezzo di un vincolo sacro ed inviolabile.

Quando poi il riparatore dell'uman genere comparve tra noi ad operare il gran riscatto, mentre richiamò l'unione coniugale alla purezza dell'origine sua prima, da cui eransi nel processo del tempo alquanto scostati gli ebrei *propter*

duritiem cordis eorum, volle ben anche nella somma sua bontà e provvidenza innalzare il matrimonio cristiano al grado sublime di altro dei sacramenti da lui istituiti come altrettanti mezzi proprii ed atti a conferire le sue grazie e le sue benedizioni.

Non vi ha dubbio pertanto che sotto la legge di grazia il matrimonio abbia acquistato un maggior grado di nobiltà, dignità, eccellenza e perfezione e che tutti cotesti pregi in lui derivino dalla grazia santificante che gli comunica e gli imprime il sacramento.

Non si può del pari ragionevolmente contendere che tali e tanti pregi conferiscano mirabilmente alla santità del vincolo coniugale, alla di lui saldezza e durevolezza, a partorire insomma quei benefici effetti che tutti dobbiamo da simile unione riprometterci, la pace e la felicità degli sposi, il maggior bene della prole, il miglior ordine delle famiglie e con esso la maggiore sicurezza, tranquillità e prosperità della Chiesa e dello Stato.

Ma se questi sono i felici risultamenti che dai matrimoni ben regolati e bene indirizzati ritrae l'intera società, se questi immensi doni e vantaggi sono a mille doppi accresciuti e resi più sicuri e più fermi e costanti dall'intervento del rito religioso, chi sarà per negare che, dove pure ogni altra ragione e rispetto mancasse a consigliare un simile intervento, la sola considerazione del proprio e ben inteso interesse, la sola convenienza politica dovrebbe infallantemente indurre e persuadere lo Stato a fare suo pro di sì benefica istituzione, a trarne il maggior vantaggio possibile, a favorirla, promuoverla, proteggerla con ogni maniera di favori e sussidi, a farla sua propria, trasfonderla nelle sue leggi e renderla per tutti obbligatoria e necessaria, a prescriverla, insomma, come il mezzo più sicuro ed efficace a giungere i fini del matrimonio, rendendo per tal modo solenne omaggio al principio religioso e dando pel primo l'esempio molto autorevole e proficuo della di lui osservanza in un atto di cotanto rilievo?

Ma se le cose stanno in questi termini, come nessuno che abbia fior di senno pare a me che lo possa negare, come mai si potrà dire che faccia opera savia e prudente, utile ed opportuna quel legislatore che accingendosi a regolare la materia del matrimonio, faccia assoluta astrazione del principio religioso e si limiti a stabilire quel solo che agli effetti civili si riferisce, senza darsi il menomo pensiero di quanto al rito religioso si appartiene?

Non si dirà in quella vece che, adoprando in simile guisa, rigetta l'esperienza del passato, non tien conto dell'esempio dei legislatori di tutti i popoli e di tutte le età, e quello che più monta, si mette in opposizione coll'origine stessa e colla primitiva istituzione del matrimonio che fu da Dio benedetto nella persona di Adamo ed Eva?

E perchè mai adopereremo noi diversamente dall'autore della natura separando nelle nozze il contratto civile dal rito religioso, quando l'uno e l'altro erano stati da quello insieme uniti ed incarnati per forma che l'uno non potesse, nè dovesse andare dall'altro disgiunto, perchè legittime e valide, sante ed inviolabili fossero le nozze stesse?

Concludiamo adunque che l'origine divina stessa, la primitiva istituzione del matrimonio, l'esempio e l'autorità di tutti i popoli del gentilesimo, la legge antica degli ebrei, la legge nuova del cristianesimo, l'utile stesso della società altamente ed imperiosamente richiegono che nella celebrazione del matrimonio il contratto civile non vada mai disgiunto dal rito religioso che lo informa e santifica.

Se non che dai sostenitori della contraria dottrina non si negano, nè si disconoscono tutti questi vantaggi e benefici che dall'intervento del rito religioso nella celebrazione dei matrimoni derivano e che noi siam venuti sin qui più presto accennando che dimostrando.

Solo si pretende che non sia l'intervento medesimo sperabile, nè possibile senza gravissimi inconvenienti che dissuadono dal renderlo obbligatorio e dall'inserirlo in una legge civile regolatrice del matrimonio; inconvenienti che tornerrebbero a detrimento della dignità, libertà ed indipendenza dello Stato e fornirebbero occasione e materia a conflitti, urti e collisioni che turberebbero la Chiesa e lo Stato, invece di vantaggiarli.

Aggiungono poi ancora che non giova in contrario l'esempio e l'autorità dei popoli del paganesimo e di quello stesso d'Israello, dappoichè e gli uni e l'altro erano governati in modo che il poter civile era congiunto e cumulado col potere religioso, sicchè lo stesso imperante trovandosi ad un tempo e principe e sacerdote, prescriveva egli stesso nelle sue leggi le formalità, i riti e le cerimonie da osservarsi nella celebrazione dei matrimoni, e mentre non ne rimaneva perciò lesa, nè pregiudicata la dignità, la libertà e l'indipendenza del potere civile, non erano neppure a temersi i conflitti, gli urti e le collisioni dei due poteri.

Laddove sotto la legge evangelica trovandosi questi separati e disgiunti, ed avendo il divin Redentore protestato che *regnum suum non erat de hoc mundo*, cade, secondo i nostri avversarii, ogni forza dell'argomento contrario che noi abbiam voluto trarre dall'esempio e dall'autorità dei popoli del paganesimo e della nazione giudaica.

Noi accettiamo di buon grado, quanto nella loro buona fede ammettono e riconoscono i nostri avversari circa la convenienza dell'intervento del principio religioso nella celebrazione del matrimonio.

Bensi non possiamo seco loro convenire dei temuti inconvenienti e pericoli.

E mentre confidiamo di poter vittoriosamente dimostrare che sono questi o del tutto insussistenti o di molto esagerati, intanto per confessione stessa dei nostri avversari sta fermo ed incontrastabile che l'unione ed il concorso dell'elemento religioso col civile è sommamente utile ed opportuno nella celebrazione delle nozze, tale insomma da desiderarsi non solo, ma da prescriversi ben anche dove ciò si possa fare senza scapito della dignità, libertà ed indipendenza dello Stato, e senza i notati inconvenienti e disordini.

Per ora ne giovi di prendere atto di questa loro ammissione e ricognizione, riserbando in appresso di combattere e confutare i panici e vani loro timori in proposito e di rivendicare la dignità, la libertà e l'indipendenza del potere civile e dello Stato da ogni lesione e pregiudizio che possa loro venir fatto.

Bensi credo di non dover lasciare fin d'ora senza risposta le altre obiezioni, più apparenti che solide, che dalla diversa natura di governo si vogliono desumersi.

E primamente, se non si può negare che presso ai popoli del gentilesimo il poter religioso fosse congiunto e cumulado col potere civile, questa loro unione per altro era puramente di fatto e non di diritto, tantochè la medesima per nulla pregiudicava all'indole propria e particolare di ciascuno di essi che erano per origine e per istituzione separati e distinti.

In secondo luogo poi se il principe che di fatto era pur sacerdote prescriveva nella celebrazione del matrimonio l'intervento del rito religioso, dava con ciò assai chiaramente a

divedere che conveniente, utile ed opportuno egli ravvisava un simile intervento.

Ma se tale questo si appalesa, come da nessuno può ragionevolmente contestarsi, perchè un'egual prescrizione non si farà nella legge civile regolatrice del matrimonio, ora che i due poteri civile e religioso sono separati e distinti?

Forsechè quello che prima era utile, conveniente ed opportuno, cessò ora di essere tale per l'avvenuta separazione dei due poteri?

O non piuttosto è divenuto maggiore il bisogno, anzi la necessità di un simile concorso ed intervento, quando questo possa effettuarsi senza scapito del potere civile e senza i temuti inconvenienti?

L'argomento pertanto che a sostegno e conforto del nostro sistema noi abbiamo voluto trarre dall'esempio e dall'autorità dei popoli antichi e dall'ebraico, per ciò solo non vien meno che vi fosse presso a quelli confusione di poteri, poichè questa non cambia l'intrinseca ragione dell'intervento del rito religioso nella celebrazione delle nozze, essendo nell'un caso e nell'altro eguali gli effetti del medesimo.

Che se Cristo nella nuova legge separò e distinse il *sum-mum imperium* dal *ius in sacra* secondo l'ingenta e primitiva natura dell'uno e dell'altro, e disse e protestò che il regno suo non era *de hoc mundo*, ciò fece nell'interesse reciproco della Chiesa e dello Stato, non perchè rivaleggiando o stando ciascun di essi in sul tirato, si avversassero o non curassero tra loro, ma perchè camminando anzi uniti e di conserva, si aiutassero scambievolmente e si prestassero l'una l'altro la mano nell'adempimento del proprio ufficio e nel conseguimento del proprio fine.

La sola considerazione pertanto del proprio utile ed interesse, quando non soccorressero altre ragioni, dovrebbe non solo consigliare, ma imporre al legislatore lo stretto obbligo di far intervenire nelle unioni matrimoniali il rito religioso per santificarle e renderle più venerando, salde e durevoli.

Poichè, secondo quanto acconciamente avvertirono gli scrittori di queste materie, è cosa manifesta che fintantochè gelosamente si custodirono e si osservarono nella celebrazione dei matrimoni le cerimonie ed i riti religiosi, la morale pubblica e privata sommamente se ne vantaggiarono e le nazioni stettero in fiore e progredirono in meglio.

Ma tostochè collo sprezzo o non curanza di quei riti e di quelle cerimonie si andò nella mente degli uomini scemando e indebolendo l'alta opinione ed il sommo rispetto che dalla osservanza dei medesimi veniva procacciato al contratto di matrimonio, la morale pubblica e privata peggiorò e si corruppe, l'ordine e la domestica pace scomparve dal seno delle famiglie e gli Stati andarono in decadenza e volsero alla loro rovina.

Ma se nell'unione dei due principii religioso e civile sta la salute ed il rinvigimento dell'uno e dell'altro, nella separazione loro sta la rovina e l'indebolimento di entrambi, come già di sopra ho toccato e torna qui in acconcio di meglio chiarire e dimostrare.

Nè per riuscire in questo mio assunto avrò bisogno di lungo discorso.

Imperocchè non credo che siavi alcuno il quale voglia contestarmi che, come in tutte le altre cose, così anche in questa che è una delle più rilevanti di tutte, l'interesse ben inteso della Chiesa e dello Stato altamente richiegga che i due poteri camminino uniti e di buon accordo, e non separatamente e disgiuntamente l'uno dall'altro.

Chiunque infatti non voglia disconoscere la comune loro origine, la loro missione ed il fine che si propongono, dee di necessità convenire in questa sentenza che le due società civile ed ecclesiastica debbono prestarsi vicendevole soccorso e coi mezzi propri di ciascheduna concorrere e cooperare al maggior bene e prosperità degli individui che le compongono così in questo come nell'altro ordine di cose per cui tutti furono creati.

Ma questo mutuo soccorso non si può nè sperare, nè verificare senza l'unione e concordia delle due società, le quali armonizzano tra loro per modo che l'una confermi e santifichi ciò che l'altra prescrive, e questa alla sua volta protegga e promuova ciò che quella predica ed insegna.

Che se in quella vece l'una adoperi separatamente dall'altra, non solo non si otterranno quei reciproci vantaggi e benefici che dalla loro unione procedono, ma quello che più monta sorgeranno assai facili e frequenti gli urti e le collisioni che nuoceranno grandemente ad entrambe e turberanno le coscienze dei cittadini.

Oltre di che il disaccordo tra le due società, mentre non può dall'un canto mancare di rendere a ciascuna di esse più malagevole e spinosa la via che dovrebbero battere per conseguire il proprio fine, scema dall'altro, se non toglie affatto, autorità e rispetto ai loro atti ed alle loro leggi facendole scapitare entrambe nell'opinione dei popoli. I quali spinti da varii rispetti, parteggerebbero naturalmente o per l'una o per l'altra secondo le proprie ispirazioni e tendenze.

Allora, o signori, noi godremo dello strano spettacolo di vedere taluni fermi e saldi nella propria fede avversare e disprezzare le disposizioni della legge civile come non conformi alle loro religiose credenze, ai loro sentimenti religiosi, alla propria coscienza. Tali altri per lo contrario che approveranno ed abbracceranno le massime e le prescrizioni della legge civile, tenere in poco o nessun conto la dottrina ed i precetti della religione senza l'intervento della quale il legislatore dichiara che sono valide e legittime le loro nozze.

Nè può diversamente succedere di due poteri entrambi supremi, i quali posti di continuo a fronte l'uno dell'altro operano sui medesimi individui.

Teneri e zelatori delle proprie prerogative, le quali si toccano sì davvicino che non di rado si confondono tra loro per guisa che torna assai difficile lo scernerne i giusta confini, se essi si mettono in capo di agire separatamente e da sé, senza intendersi prima tra loro e prestarsi l'un l'altro la mano, o tosto o tardi cadono inevitabilmente in mutue diffidenze, gelosie e rivalità, le quali generano le animosità, le discordie e le ire. Da queste sorgono gli eccessi ed i trasmodamenti dell'uno e dell'altro o di entrambi; dagli eccessi e dalle usurpazioni gli urti ed i conflitti, e dalle collisioni le guerre o sorde od aperte, ma sempre accanite ed irritanti.

Per verità, se il Governo non facesse solenne professione di cattolicesimo; se non proclamasse altamente la religione cattolica la sola religione dello Stato; se in quella vece ammettesse e riconoscesse la libertà dei culti, forse con qualche color di ragione e giustizia potrebbe legittimare il suo operato, affermando che egli stabilisce le regole e le condizioni del contratto civile del matrimonio pei cittadini di tutte le credenze, non potendo nè dovendo in ciò aver riguardo più all'una che all'altra delle religioni che per lui sono tutte eguali.

Sebbene, o signori, a parlar vero, neppure in questo caso potrebbe o dovrebbe, a parer mio, fare nelle sue leggi astrazione dall'elemento religioso, il quale in tutti i culti è ognora

concorso, ed importa che concorra nella celebrazione del matrimonio, affinché colla potenza che la religione sola possiede, altamente s'imprima e si radichi nelle menti e nei costumi dei popoli l'idea della di lui santità ed indissolubilità.

Ma trattandosi di un paese in cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato, come mai può il potere civile pretendere di regolare egli solo il matrimonio dei cattolici, prescindendo dal rito religioso, senza disconoscere la natura di quell'atto e contrastare alle proprie credenze?

Infatti non può negarsi che il matrimonio sia un atto di natura misto e complesso, in parte civile ed in parte religioso; un atto unico bensì, ma informato dalla legge civile ed ecclesiastica riguardo ai cattolici.

Fermato questo punto, sul quale parmi che nessuno possa muovere fondato dubbio, voi ben vedete, o signori, che tutta la questione sta nel determinare se dal solo potere civile, astrazione fatta dallo spirituale, possa il matrimonio dei cattolici regolarsi per modo che compiuto e perfetto debba dirsi senza l'intervento del rito religioso.

In altri termini, se l'atto suddetto che, come di natura mista e complessa, riunisce ed accoppia in sé gli elementi della legge civile ed ecclesiastica, possa ragionevolmente e convenevolmente scindersi in due, talché indipendenti l'uno dall'altro ed egualmente sussistenti, operino separatamente l'uno per gli effetti civili soltanto, l'altro per gli effetti spirituali; o non debba più presto serbarsi unito ed inscindibile, perché dir si possa compiuto e perfetto riguardo ai cattolici, e conseguentemente celebrarsi col concorso dei due elementi civile e religioso, sicché l'uno non intervenga ed operi da sé solo indipendentemente dall'altro, ma entrambi concorrano per quella parte che a ciascuno si aspetta.

Ma se la natura mista dell'atto ne conduce a quest'ultima conseguenza, le religiose credenze in essa vieppiù ne confermano.

Ed invero, vuole o non vuole il Governo civile riconoscere la dottrina cattolica, secondo la quale non può darsi tra i cattolici matrimonio lecito e rato, compiuto e perfetto senza l'intervento del rito religioso?

Se ciò confessa ed ammette, come mai può allora riconoscere e stabilire per i cattolici un matrimonio puramente civile che sussista ed operi da per sé solo, senza contrariare alle proprie credenze religiose che riprovano e condannano una simile unione?

Se poi non ammette né riconosce una simile dottrina, allora convien dire che egli ripudii le proprie credenze religiose e si metta in opposizione colla fede che professa di cattolico.

Al postutto la legge civile stabilendo che vi è e vi può essere un'unione coniugale puramente civile, valida e legittima, perfetta e compiuta per i cattolici senza l'intervento del rito religioso, contrasta singolarmente colla legge ecclesiastica, la quale non riconosce per leciti e rati, compiuti e perfetti i matrimoni dei cattolici che dal rito suddetto non sieno stati accompagnati.

E che la cosa stia nei termini in cui ho l'onore di esporvela, voi, o signori, ne converrete meco, quando vi piaccia di considerare al fatto di quel cattolico che, contento alla disposizione della sola legge civile, prescinda nel contrarre il suo matrimonio dal rito religioso.

Che cosa ne dice la legge civile di cotesto matrimonio? Ella ne dice che è valido e legittimo; che i due coniugi sono marito e moglie legittimi, e che legittimi del pari sono i figliuoli che nasceranno da questa loro unione.

E che ne dice invece la legge della Chiesa? Ella ne risponde

che il matrimonio non è lecito, e rato; che non son veri marito e moglie i due coniugi, e che i figliuoli nati da questa loro unione sono parti di concubinato.

Quindi si fa manifesta la collisione che sorge da un simile stato di cose tra la legge civile e l'ecclesiastica, tra la credenza cattolica e quella di semplice cittadino.

Ad evitare la quale pare a me che trattandosi di un atto misto e complesso, sebbene unico e solo, e che percuote il medesimo obbietto, ed i medesimi individui, come non può in parte sussistere, ed in parte non sussistere, così per esistere ed essere compiuto e perfetto debba essere tutto insieme atto civile e religioso, e conseguentemente venir regolato ed informato simultaneamente dai due elementi che lo compongono, dal civile, cioè, e dal religioso, ciascuno entro ai limiti delle proprie attribuzioni e della propria inspezione.

Senzachè io tengo per fermo, o signori, che a forza di separare il principio religioso dal civile, di non curarlo e lasciarlo da parte nelle leggi ed istituzioni umane, se non si distrugge affatto, di molto almeno si indebolisce, e si finisce per guastare l'uno e l'altro invece di rinforzarli a vicenda.

Operando entrambi sui medesimi individui, è mestieri che operino di buon accordo, e con perfetta armonia. Altrimenti l'uno pregiudica all'altro nel conseguimento del proprio fine.

Con questa smania insana di separare e disgiungere il principio religioso dalle cose civili e temporali, quello s'affievolisce e si annulla, queste si guastano e si corrompono con sommo detrimento della Chiesa e dello Stato.

Da una parte per quel vezzo che molti ha invaso di fare quanto fa il legislatore, vale a dire di non curare il principio religioso e di eliminarlo affatto dagli affari civili e temporali, non v'ha dubbio che la religione abbia sofferto e soffra danni gravissimi, poichè con questo andazzo la gente si avvezza a fare senza di essa, e a poco a poco la trascura, la dimentica e l'annulla.

Da un'altra parte, o signori, se dall'esperienza del passato hassi a giudicare dell'avvenire, vi è forte a temere che con questo voler separare il principio religioso da tutte le istituzioni umane e da tutti i temporali negozi, si finisca per ridurre ogni cosa a pura e morta materia, la quale, non santificata da quel primo e principale elemento che anima tutte le cose, ad altro non riesce né può guarir riuscire che al trionfo fatale di quella funesta dottrina, la quale colloca nel godimento presente ogni felicità, a conseguir la quale ogni mezzo divien lecito e buono, non esclusi il socialismo e il comunismo che sono una logica conseguenza, e l'applicazione pratica di quella dottrina.

Seguendosi il medesimo stile nel regolare la materia che ora si sta ventilando, addiverrà del matrimonio quello che accade degli altri contratti. A poco a poco spento o indebolito nella mente degli uomini il principio religioso da cui s'informa il matrimonio, verrà questo considerato come un atto puramente civile, e si materializzerà di guisa che nella guasta coscienza dei contraenti non si differenzierà guari dalla compra e vendita, dalla locazione e conduzione, e dalla società di tutte le cose terrene e mondane.

Succederà allora del matrimonio ciò che è avvenuto della carità, che volutasi separare dal principio religioso è divenuta assai debole ed impotente a partorire tutti quei beni che se ne speravano, ed a cessare tutti quei mali a cui si voleva riparare.

Ora io dimando a qualsiasi persona, non che profondamente religiosa, ed eminentemente cattolica, semplicemente politica e zelatrice della ragione di Stato: è questo il tempo opportuno

di operare simili riforme e d'inoltrarci in una via sì pericolosa, per cui altri già naufragarono?

Nei tempi che corrono è verità riconosciuta ed ammessa da tutti gli uomini savi e chiaroveggenti d'ogni onesto partito, che tutto in generale tende a sciogliersi e a distruggersi: famiglia, proprietà, autorità, società.

In questa deplorabile, ma pur troppo assai invalsa e radicata tendenza degli spiriti, maggiore senza dubbio e più urgente si fa sentire il bisogno di stringere e rinforzare, che non di rallentare o indebolire tutte le molle sulle quali l'ordine sociale è fondato e riposa.

E se questa è una trista, ma pure incontrastabile verità, io faccio giudice il senno vostro, o signori, se sarebbe savio consiglio e prudente partito quello di distruggere o indebolire la molla la più potente ed efficace, il vincolo più forte, l'elemento più essenziale al mantenimento del buon ordine delle famiglie e della stessa società, il principio religioso.

Per me nol credo, e sono anzi d'avviso che il tempo non sarebbe certamente scelto il più opportuno ed acconcio ad operare di cotali riforme, e ad introdurre di simili cambiamenti ed innovazioni nella patria legislazione.

Pertanto, dove non sopperissero altre considerazioni, a me pare sufficientemente dimostrato che la sola convenienza politica, la stessa ragion di Stato ne dovrebbe scongiurare dall'entrare in una sì lubrica via, che battuta da altri li condusse all'estrema rovina.

Se non che da ben altre obbligazioni, a parer mio, trovasi astretto il Governo, e da ben altri rispetti guidato e spinto a rigettare un simile sistema, quando non voglia fallire al proprio ufficio, disconoscere la propria missione, ed allontanarsi da quel fine che si propone nella saviezza e giustizia delle sue leggi e de' suoi atti.

A così fare lo astringe la fede che professa di cattolico; l'ufficio che esercita di protettore di una religione non solo dominante, ma che lo Statuto dichiara la sola religione dello Stato, non essendo le altre che semplicemente tollerate.

La religione nostra santissima, apparsa o predicata in tempi in cui l'irreligione, l'immoralità e le altre male pesti sociali erano salite al sommo grado, per far argine al male che soverchiava e richiamava i fedeli all'origine prima ed alla vera istituzione dell'unione coniugale, e conseguentemente all'osservanza dei buoni costumi, nobilitò il matrimonio innalzandolo alla dignità di sacramento.

La Chiesa insegna, e noi cattolici crediamo che il matrimonio è un vero sacramento, *sacramentum magnum*; come è del pari conforme alla dottrina della medesima che chi si unisce in matrimonio, si faccia nell'atto di quell'unione benedire dai ministri dell'altare.

Ora, se questo è dogma e dottrina della Chiesa, forza è che tutti i cattolici vi credano e vi si adattino. Chiunque non vi creda o non vi si adatti, o non è più cattolico o contraffa ai precetti ed agli insegnamenti della divina nostra religione.

E siccome, giusta quanto si è di sopra già dimostrato, importa sommamente al bene, tanto del presente quanto del futuro ordine di cose, che questo rito religioso si osservi da tutti i cattolici, così conviene ed importa egualmente che tanto la podestà civile, quanto la spirituale concorrano, ciascuno per quella parte che le spetta, e con quei mezzi che le son propri, a curarne e prescriverne la più scrupolosa osservanza.

Il non prescriverla, ma abbandonarla semplicemente alla libera scelta e volontà dei contraenti è, a parer mio, annul-

larla, e renderla di poco o nissun effetto. *Qui vult finem, vult media.*

Se al Governo civile corre debito di difendere e tutelare, di promuovere e favorire tutti gli elementi d'ordine, di conservazione e di moralità, io non so troppo farmi capace come possa ragionevolmente ristarci dal prescrivere nella celebrazione del matrimonio l'intervento del rito religioso, quando appunto dal felice innesto di questo col contratto civile dipendono l'ordine e la moralità sì pubblica che privata.

Oltre di che io vi confesso, o signori, che nel mio corto intendimento non so troppo rendermi ragione, come il lasciar in piena balla delle parti l'osservanza del rito religioso nella celebrazione del matrimonio possa conciliarsi col diritto e coll'obbligo di protezione che spetta alla suprema podestà verso la Chiesa.

Se, come insegnano gli scrittori di questa materia, vari sono i gradi di cotesta protezione, secondo la varietà de' culti che son permessi o tollerati, tutti però convengono in questa sentenza, che il massimo grado di protezione è dovuto alla religione dominante.

In virtù di questa protezione, come lo Stato ha il diritto di esigere, che la Chiesa adempia a quegli uffici pei quali è stata istituita, così ha l'obbligo non solo d'impedire e vietare che le si rechi disturbo od impedimento nell'esercizio delle sue funzioni, ma ben anche di prestarle aiuto ed assistenza, di proccacciarle e compartirle quei favori e sussidi di cui abbisogni per operare il bene e giungere il fine, per cui venne istituita, di promuovere l'osservanza delle di lei leggi nelle materie che alla di lei podestà appartengono, di mostrarsi insomma sollecito che la medesima prosperi e fiorisca, amplii, estenda e propaghi dovunque il suo spirituale dominio e la sua divina dottrina.

Questo diritto e obbligo di proteggere la Chiesa tocca poi all'ultimo suo grado di perfezione, quando, come nel nostro caso, il sovrano a cui appartiene è membro della Chiesa stessa, e professa la medesima religione.

Alla doppia qualità che egli riveste in questo caso, di supremo imperante, cioè, e di cattolico, corrisponde un doppio obbligo che in modo più speciale lo stringe a procurare e promuovere il maggior bene ed incremento della Chiesa stessa, alle cui leggi ed ordinazioni va soggetto e deve obbedienza come qualunque altro privato.

Ma se questi, come ne insegnano gli scrittori della materia, sono i principii veri ed inconcussi di quel diritto ed obbligo di protezione che spetta al principe verso la Chiesa, rivolgendomi a' miei carissimi avversari, e facendo un appello ai maggiori loro lumi ed alla specehiata buona fede, onde giustamente si pregiano di andare adorni, io chieggo loro se, più che alla cortecchia della cosa ed al nudo suono della parola, mirandosi alla sostanza del diritto ed obbligo suddetto, si possa ragionevolmente affermare e mantenere, che in tutta la sua estensione eserciti il primo e soddisfi al secondo quel supremo imperante, che regolando la materia del matrimonio, si limiti a stabilire le formalità e le condizioni che meglio al medesimo si addicono, come a semplice contratto civile, niun caso fatto del rito religioso: e mirando ai soli effetti civili che indi derivano, niun conto tenga di quegli altri assai più rilevanti e sublimi, che dall'osservanza del rito religioso soltanto possono aspettarsi e partorirsi.

Lasciando in piena balla degli sposi il fare o non far benedire le loro nozze, il Governo non tratta diversamente la religione cattolica da tutte le altre.

Ma allora, di grazia, qual è il grado di protezione che presta alla cattolica Chiesa? Forse quella più ampia ed estesa

di cui sopra ho parlato? O non piuttosto quell'ultima, ed infima che non può negare neppure alle religioni semplicemente permesse o tollerate?

Qual è in questo caso il senso ed il valore di Chiesa dominante, se questa non è diversamente trattata e protetta da tutte le altre?

Come si può dire in questo caso gelosamente e scrupolosamente osservata la lettera e lo spirito dell'articolo primo dello Statuto, che riconosce non solo per dominante la Chiesa cattolica, ma la dichiara ben anche la sola religione dello Stato?

Signori, o io m'inganno a partito, o il diritto e l'obbligo di protezione che spetta ad un sovrano cattolico verso la cattolica Chiesa, che la legge fondamentale dichiara la sola religione dello Stato, significa ed importa ben altro, a parer mio, che il permettere semplicemente che in un atto di cotanta importanza per la Chiesa e per lo Stato, e che nel foro esterno esercita una sì generale, potente e salutare influenza su tutte le cose temporali, sui coniugi, sulla prole, sulla famiglia, sull'intera società, possa bensì intervenire il rito religioso, ma non sia punto obbligatorio, tantochè rimanga intieramente abbandonato al solo e libero arbitrio dei contraenti.

Esso importa, nel mio modo di vedere, che il rito religioso si renda obbligatorio, e si prescriva come formalità essenziale ed indispensabile, al paro non solo, ma al disopra ben anche di ogni altra, per modo che senza di essa non possa la celebrazione del matrimonio dirsi compiuta e perfetta.

Ma qui insorgono i miei dotti avversari, ed affermano che la religione non ha bisogno di questi umani argomenti e sussidi per sussistere: che nei primi secoli della Chiesa infatti erano le nozze considerate per valide e legittime, tuttochè non vi intervenesse il rito religioso: che, lasciato libero alla coscienza dei contraenti un simile intervento, la religione, invece di patirne detrimento, se ne vantaggierà, dappoichè tutti volenterosamente vi si conformeranno e l'osserviranno.

Certo, o signori, che la religione nostra santissima non perirà per ciò solo che il legislatore nel regolare la materia del matrimonio abbia fatto astrazione dal rito religioso, conciossiachè l'Uomo Verità che predisse la navicella di Pietro dover essere dibattuta e percossa, abbia pure soggiunto che ella non sia mai intranta, nè sommersa.

Ma non per ciò cessa o vien meno nel Governo l'obbligo di una speciale ed efficace protezione, per cui maggiormente fiorisca, cresca e si dilati, massimamente a riguardo di un atto qual è il matrimonio, che tocca sì da vicino al bene della Chiesa e dello Stato, e che, composto di elementi temporali e spirituali, vuol essere dalle due leggi insieme e concordemente regolato per poter essere in ogni sua parte compiuto e perfetto.

L'allegare poi l'esempio dei primi secoli della Chiesa, quasi per motivo di farvi ritorno, è un disconoscere di troppo la ragione dei tempi, giacchè nei primi secoli la Chiesa che entrava nuova nello Stato era non che dominante, o la sola religione dello Stato, e da tutti professata, neppure permessa nè tollerata, ma proscritta, perseguitata, e da pochi abbracciata. Pertanto dalla condizione dei tempi e delle cose dei primi secoli della Chiesa non si può con fondamento argomentare alla presente che è totalmente diversa e disparata.

Di altri mezzi erasi allora servito Iddio nella sua provvidenza ed onnipotenza per far crescere e fiorire la religione nascente: di altri dovevasi far uso per conservarla e proteggerla già adulta e fiorente. Quelli erano straordinari o non durevoli: questi sono ordinari e perpetui: gli uni e gli altri accomodati alla diversa condizione dei tempi.

Come mai sarebbesi in quei primi tempi potuto, non che pretendere, sperare che dal Governo civile si facesse nella celebrazione delle nozze intervenire il rito religioso, quando la Chiesa stessa che lo prescrive era da quel medesimo governo non solo spregiata e vietata, ma barbaramente trattata e perseguitata?

Ma quando in processo di tempo la benefica luce del Vangelo cominciò a penetrare, le di lei sorti si cambiarono a poco a poco in meglio, finchè si giunse al punto che non altrimenti il matrimonio si riconobbe per legittimo e rato, che coll'intervento del rito religioso. Mutata la condizione dei tempi, si venne pur cambiando la legge regolatrice del matrimonio, la quale perciò fu messa in armonia collo stato presente delle cose.

Intanto però è da ritenersi che fin dai primi tempi e sempre la Chiesa considerò per illecite le nozze separate e disgiunte dal rito religioso, e che allora soltanto le aveva per rate e perfette, quando erano state benedette e santificate.

Il dire poi che lasciato libero il rito religioso sarà da tutti ugualmente e volenterosamente osservato, oltrechè ragione ed esperienza vi ripugna, è pur cosa, se non altro, assai dubbia e pericolosa; epperò da non tentarsi nei tempi presenti troppo disparati dal fervore dei primi secoli, e certamente più proclivi all'indifferenza e noncuranza, che all'adempimento dei riti religiosi.

Senza che una simile asserzione, quando pur fosse vera, aggrava e non iscusa la colpa del legislatore, il quale, in vece di conformare e ragguagliare le sue leggi ai costumi ed alle religiose credenze del popolo, se non si mette in opposizione coi medesimi, certamente dà segno di tenerne poco conto quando, ben lungi dall'incarnarli, come sarebbe suo debito, nelle proprie leggi, si limita a farne astrazione e li trascura.

Ma se egli è vero, come voi dite, che tutti l'osservanno, perchè voi pei primi non ne date l'esempio? Perchè non siete i primi a rendere il dovuto omaggio ed ossequio a queste generali e religiose tendenze per vostra confessione stessa cotanto utili e commendevoli, prescrivendo nella vostra legge regolatrice del matrimonio la necessità del rito religioso?

Perchè, ripigliano qui i miei chiarissimi contraddittori, perchè a simil prescrizione non si confà la natura di sacramento che vuol esser libero; ed osta la libertà di coscienza che non vuol esser violentata.

Prima di tutto parmi, o signori, che senza tema di soverchia presunzione, e non senza un qualche colore di ragione e giustizia, io potrei facilmente districarmi dalle obbiettate difficoltà col solo allegare che trattandosi di un atto esteriore che ha tanta parte ed esercita una sì benefica e salutare influenza nel buon esito e regime della società coniugale, a cui si può dire congenito e connaturale, sommanente importa che, ad esempio di quanto si è ognora fin dall'istituzione sua prima praticato, si prescriva l'intervento del rito religioso anche di presente, in cui maggiore e più sentito si manifesta il bisogno, a fronte anche delle difficoltà che si mettono innanzi.

Ma penetrando poi più addentro nei meriti di queste, a me pare, o signori, se male non mi appongo, che giustamente non possa venir lassato di usurpare il dominio della coscienza e di fare della religione un mezzo di politico reggimento, quel legislatore cattolico che, facendo leggi per un popolo tutto cattolico, prescrive l'osservanza del rito religioso nella celebrazione delle nozze come altra delle formalità essenziali per la validità di quell'atto; conciossiachè solo per conseguenza

ed in via indiretta ed accessoria venga egli esercitando e spiegando la sua autorità sopra una materia, che più propriamente rientra nel dominio della religione e della coscienza. La qual cosa, come voi ben vedete, mai non gli fu, nè gli può essere vietata, massimamente quando è consigliata da potentissime considerazioni, ed è altamente richiesta dalla natura dell'atto stesso che egli regola, che come negozio temporale, rientra, fuor di dubbio, nelle di lui attribuzioni.

Il perchè se voi, o legislatore, che vi assumete il grave carico di regolare il contratto matrimoniale coll'intendimento, fuor di dubbio, di dargli quell'indirizzo che meglio adegui allo scopo per cui venne instituito, non potete a meno di sentire con noi tutta l'importanza dell'intervento a tal uopo del rito religioso; come mai senza contraddire a voi stessi, potete non convenire medesimamente con noi nella somma convenienza non solo, ma nell'assoluto bisogno ben anche di dar opera che da tutti si osservi e si pratichi col non riconoscere per compiuto e perfetto il loro matrimonio fuorchè insieme colle altre sia pure stata adempiuta la formalità e la condizione del rito suddetto?

Così adoperando, voi farete nè più nè meno di ciò che è richiesto dalla natura dell'atto; di ciò che è radicato nei costumi del popolo per cui fate le vostre leggi; di ciò insomma che esige il bene della Chiesa e dello Stato, al quale dee cedere ogni privato e mal fondato riguardo, antipatia o indifferenza verso il principio religioso.

In quella guisa che voi stabilite la necessità del consenso paterno e non pochi impedimenti nell'interesse della morale e del buon ordine delle famiglie, similmente prescrivere pur dovette per gli stessi motivi e pel medesimo fine l'intervento e l'osservanza del rito religioso, come altra delle condizioni e cautele la più atta a favorire quella morale pubblica e privata, quel buon ordine delle famiglie, e quel maggior utile della Chiesa e dello Stato che voi dovette con ogni mezzo promuovere nelle vostre disposizioni regolatrici della materia matrimoniale.

Nè in ciò, o signori, io so vedere alcuna violazione di sorta della libertà di coscienza.

Nissuno è più tenero di me di questa libertà: nissuno più di me l'ha ognora, non solo rispettata, ma gelosamente custodita e difesa; di me, che in nessun tempo, ed in nessuna occasione mai non ho voluto nè per timore, nè per favore transigere col debito della coscienza; di me, che fui e sarò ognor parato a sacrificare ogni cosa, la vita stessa, anzichè mancare a questo debito sacrosanto.

Ma forsechè prescrivendosi l'intervento del rito religioso nella celebrazione del matrimonio si fa violenza od offesa a questa preziosa libertà?

Per me nol credo, o signori, e per farvene chiari, io non ho che a mettervi sott'occhio in che veramente consista codesta da tutti tanto vantata e da pochi assai osservata e forse mal conosciuta ed apprezzata libertà di coscienza.

La libertà di coscienza, o signori, sta nel non essere impedito a fare ciò che l'obbligo della propria coscienza vi detta, e molto più nel non essere obbligato a fare ciò che la propria coscienza vieta e condanna come cosa turpe ed illecita.

Ma se in quella vece venga taluno per ragioni di alta convenienza dalla legge obbligato a far cosa, cui la propria coscienza nè comandi, nè riprovi, egli potrà dolersi bensì di essere astretto a far cosa cui crede inutile, molesta, incomoda, e se volesse anche gravosa, ma non mai contraria nè opposta alla di lui libertà di coscienza, giacchè le obbligazioni dalla medesima imposte non sono per nulla violentate, ma rimangono libere ed intatte, salvo ed illese affatto.

Stando le cose in questi termini, io non so troppo persuadermi come si possa lassare di violatore della libertà di coscienza quel legislatore cattolico, che accingendosi a regolare la materia del matrimonio pei cattolici, v'introduca l'obbligo dell'osservanza del rito religioso, come altra delle formalità richieste alla validità del medesimo.

Forsechè con una prescrizione di tal fatta vieta ai cattolici di adempiere ad alcuna delle obbligazioni che la coscienza gli imponga, o loro comanda di far cosa che questa gli proibisca come illecita?

Mainò, posciachè od essi hanno la vera coscienza di cattolici, e conformandosi alla legge, soddisfano e non violano le obbligazioni della medesima. Ovvero non hanno una simile coscienza, ed in questo caso potranno bensì gli schivi e ritrosi dolersi che si obblighino a fare cosa incomoda e molesta, a cui non attaccano alcun valore e non prestano alcuna fede, ma non pretendere che si faccia violenza alla propria coscienza. Come mai in questo caso ci può entrare la coscienza di chi non crede, od in che offendersi la libertà della medesima.

Per asserire una tal cosa, converrebbe supporre non solamente che egli abbia una coscienza, ma che questa inoltre gli vieti come illecita e peccaminosa l'osservanza del rito religioso.

Ma ciò non è possibile che mai si verifichi nel nostro sistema, poichè chi invoca la libertà di coscienza, ammette con ciò solo di averne una, la quale di necessità suppone delle obbligazioni religiose, che la medesima gli impone di soddisfare. Queste obbligazioni poi possono essere varie secondo la varietà dei culti che si professano: ma qualunque esse sieno, tutte si veggono rispettate e non violentate, quando la legge civile si limita a prescrivere che nella celebrazione del matrimonio si osservino i riti religiosi propri del culto a cui ciascuno appartenga.

Che se l'improntitudine di taluno giungesse sino al punto di bestemmare che egli non abbia nè riconosca verun culto, veruna credenza, e conseguentemente nessuna obbligazione religiosa da soddisfare, chi preferisse una tanta empietà, si chiarirebbe senza coscienza, la quale suppone culto, credenza e religiose obbligazioni, e non avendo coscienza, non potrebbe in nessun caso dolersi che a questa si faccia lesione o violenza, nè invocare la libertà di una cosa che protesta di non avere.

Diverso sarebbe il caso di chi abbia una coscienza bensì, ma tale che non confini, nè vada d'accordo colla dottrina, e cogli insegnamenti della religione e del culto a cui pubblicamente appartiene. Ma neanche in questa peggiore ipotesi si può dire che venga lesa o pregiudicata la di lui coscienza, dappoichè non gli si impone alcun precetto o divieto cui la medesima condanni come illecito. Solo potrà dolersi di esser obbligato all'adempimento di una formalità, che mentre per lui non ha nè pregio, nè valore, gli reca d'altra parte un qualche incomodo o aggravio.

Dove dunque si potrà scorgere la menoma violenza, la menoma lesione recata alla libertà di coscienza, allorchè il legislatore per ragioni da tutti riconosciute di somma convenienza ed importanza si faccia a prescrivere che nella celebrazione del matrimonio abbia ad intervenire il rito religioso proprio di ciascun culto, come altra delle formalità necessarie alla validità di quell'atto?

Pare anzi a me che la coscienza di ciascuno sia libera ed illesa affatto, poichè se dall'una parte si ben pubblicamente che nella celebrazione delle nozze si prescrive l'osservanza del rito religioso, dall'altro è libero a ciascuno di farne quel culto

che meglio gli pare e piace, purchè vi si conformi per la validità dell'atto stesso.

In quella guisa che non si violenta, nè si lede la coscienza di veruno, allora quando per ragioni di pubblico interesse si prescrive in certi casi ed in alcuni atti la prestazione del giuramento, che è pur atto egualmente religioso, similmente non si lede nè si offende la medesima quando si prescrive che nella celebrazione del matrimonio abbia ad intervenire il rito religioso.

E come non sarebbe da ascoltarsi quel tale che sotto il frivolo pretesto della libertà di coscienza volesse esimersi dalla prestazione del prescritto giuramento, così non può, nè debbe menarsi buona ai nostri avversari la medesima ragione per escludere dal novero delle formalità da prescriversi per la validità del contratto nuziale quella del rito religioso.

Parimenti non evvi, ch'io mi sappia, alcuno il quale abbia osato sin qui, non che sostenere, allegare che si faccia violenza alla libertà di coscienza allorquando il Governo, o per celebrare la memoria di avvenimenti gloriosi, o per attestare solennemente la propria gratitudine in occasione di qualche segnalato beneficio ricevuto, o per rendere onoranza e suffragare ad uomini insigni e della patria benemeriti, ordina e dispone che si compiano di certe funzioni ecclesiastiche, di certi riti e cerimonie religiose.

E perchè dunque si vorrà allegare e sostenere che si faccia offesa o violenza alla libertà di coscienza degli sposi, allorchè per considerazione di assai più alto interesse loro s'impone l'obbligo di accompagnare la celebrazione delle nozze colle formalità del rito religioso?

Intesa come da taluni si vorrebbe la libertà di coscienza, nulla più si potrebbe fare nè prescrivere dal legislatore intorno a tutto ciò che attiene al culto ed alla religione, poichè vi osterebbe in tutto la predicata separazione del temporale dallo spirituale, e ad ogni piè sospinto si griderebbe alla violata libertà di coscienza. La qual dottrina, dove fosse accolta e adottata, ridurrebbe leggi, istituzioni ed ogni altra cosa di questo mondo ad un puro e pretto materialismo.

Ma non così, a parer mio, va intesa cotesta tanto vantata libertà, nè spinta tant'oltre, che al legislatore sia tolta la facoltà, quando il ben pubblico lo esiga, di prescrivere l'osservanza e l'adempimento di quegli atti religiosi, di quei riti, cerimonie e funzioni, che sieno credute atte a promuoverlo e favorirlo.

E qui non debbono confondersi, come si fa da taluni poco consideratori, a parer mio, della proprietà dei nomi, o meno ancora della sostanza delle cose, gli atti religiosi dell'indole di quelli di cui ragioniamo, con quegli altri, assai dissimili, che non soffrono precepto, nè coazione civile di sorta.

Intorno a questi ultimi noi siamo pienamente d'accordo coi nostri illustri avversari, che vogliono i medesimi essere abbandonati al pieno e libero arbitrio e volere di chi gli esercita, giacchè riguardando essi principalmente è direttamente il solo privato interesse dei singoli cittadini, male comporterebbe la libertà di coscienza di questi che il legislatore civile s'ingerisse nel libero e spontaneo loro esercizio. Tali sarebbero, per cagion d'esempio, gli obblighi del digiuno, della Pasqua e simili.

Ma assai diversamente procede la bisogna a riguardo di quegli altri atti, i quali, sebbene l'origine e la forza loro ritraggano dalla religione, hanno però una stretta ed intima relazione coi diritti e cogli interessi del pubblico e dei privati.

Non v'ha dubbio, o signori, che questi atti religiosi rien-

trino nel dominio del legislatore civile, dappoichè principalmente e direttamente riguardano ai diritti ed interessi suddetti, dei quali nessuno sarà per contendermi che egli sia il supremo moderatore.

Tali sono gli atti dei quali ora si disputa, che sebbene ritraggano dal religioso, hanno però un diretto ed intimo rapporto coi diritti e cogli interessi civili del pubblico e dei privati, sicchè non può, nè debbe essere vietato al legislatore di servirsi saviamente e prudentemente dei medesimi a conservazione e tutela dei detti diritti ed interessi, che potrebbero altrimenti trovarsi compromessi.

E come non si potrebbe ragionevolmente pretendere che si avesse ad abolire l'uso del giuramento e di altri atti consimili, pel solo e frivolo pretesto che la prestazione e l'esercizio dei medesimi possa fare degl'ipocriti e degli spergiuri, così non si può medesimamente pretendere che non si abbia nella legge regolatrice del matrimonio ad introdurre la formalità del rito religioso sotto l'egual pretesto che si possa correr rischio di fare per essa degl'ipocriti e dei sacrileghi.

Nell'uno e nell'altro caso il legislatore ad altro non intende che a conservare ed a tutelare dei diritti ed interessi gravissimi a pro del pubblico e dei privati, e con ciò non lede la coscienza di veruno.

S'acquetino pertanto i zelatori della libertà di coscienza: chè, noi teneri e gelosi al par di loro della di lei inviolabilità la manteniamo ferma ed intatta, anche allorquando crediamo che si abbia a prescrivere nella celebrazione del matrimonio l'intervento e l'osservanza del rito religioso.

Diciamo bensì ai nostri dotti contraddittori, che se per le addotte ragioni, che noi abbiamo combattute, ogliano si danno a credere che si abbia dal medesimo a prescindere, in tal caso per esser logici e conseguenti, debbono di necessità limitarsi nelle loro disposizioni legislative ai puri elementi ed effetti civili, come in tutti gli altri atti e contratti qualunque, senza entrare ad occuparsi menomamente degli altri elementi spirituali e religiosi, dei quali s'informa il matrimonio.

Quindi conseguita, che trattando e regolando la materia degli impedimenti, deggiono prescindere, e lasciar da parte tutti quelli che nulla hanno a che fare col matrimonio, considerato come contratto puramente civile, e che solo al medesimo si connettono, considerato nel rispetto religioso.

Epperò non deggiono annoverare tra gl'impedimenti nè i voti solenni, nè gli ordini sacri, nè la disparità del culto, mentre e questi ed altri consimili possono solo appartenere al matrimonio considerato nel rispetto religioso, e non come contratto puramente civile.

Il perchè proponendosi il Governo di regolare il matrimonio in questo solo ed ultimo rispetto dee, ad esempio della legislazione francese, lasciarli da parte e non curarli, se vuol esser coerente a sè stesso.

Ma, diciamolo schiettamente, ciò sarebbe egli possibile nella presente condizione delle cose? Sarebbe soprattutto utile ed opportuno in un paese, in cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato? In un paese in cui il sovrano debbe una speciale, specialissima protezione alla religione che professa? E sarebbe mai questo un proteggere la religione, permettendo che uno possa impunemente violare tutti i vincoli più sacrosanti, tutte le credenze religiose, tutti i doveri e le obbligazioni del proprio stato, col riconoscere per legittime e valide quelle nozze che il cattolicesimo condanna e proscrive?

Eppure stando alla dottrina che noi combattiamo, questo è fuor di dubbio un affare di coscienza, nel quale non debbe

la legge civile ingerirsi senza pericolo di violare la libertà della medesima. E volendosi un'assoluta separazione del temporale dallo spirituale, dee lasciarsi a chi dispone di quest'ultimo il regotare simili materie che sono estranee affatto a chi dispone del primo.

Ma nessuno, cred'io, sarà tanto ardito e temerario da spingere sì innanzi i principii di libertà di coscienza e di separazione del temporale dallo spirituale, che vadano a riuscire a sì funeste e perniciose conseguenze; ma limitandoli più presto entro a quei giusti limiti entro ai quali furono dalla ragione e dall'esperienza circoscritti, si studierà di contemperarli in modo che si concilino coll'altro principio egualmente essenziale ed importante qual è il religioso.

Oltredichè, o signori, la nuova legge che la maggioranza della Commissione vi propone di adottare, temo pur troppo che non sia fomite, occasione e materia di rancori e dissidii, odii e sdegni tra marito e moglie, tra genitori e figliuoli, e tra congiunti ed affini dei medesimi, che turberanno la pace e la quiete domestica, e sovvertiranno il buon ordine delle famiglie. E tuttochè ad alcuni di simili inconvenienti siasi studiata di rimediare la Commissione stessa, nondimeno alcuni ed assai gravi sussistono tuttora.

E per verità poniamo il caso in cui siasi il matrimonio contratto senza l'intervento del rito religioso. Se preso dai rimorsi, e lacerato dai latrati della coscienza, l'uno dei congiugi voglia ratificarlo e santificarlo coll'accessione del sacramento, come potrà egli recar ad atto l'ardente e pio suo proponimento se l'altro vi si opponga? A quei duri termini non si troverà in questo caso ridotto il povero coniuge credente e pentito, sfraciato e diviso tra il dovere di coscienza che gli impone l'obbligo di separarsi, ed il precetto della legge civile che gli comanda di stare unito? Quanti alterchi non nasceranno? Quanti odii e sdegni non si accumuleranno? Quante discordie e liti non s'accenderanno là, dove regnar dovrebbe l'amore, la pace, l'unione la più intima e cordiale?

I figliuoli poi, spettatori e parte di così desolante e scandaloso dramma, approveranno o disapproveranno la condotta quali dell'uno, quali dell'altro dei genitori secondo le proprie inclinazioni e credenze, ed offriranno il quadro, se pur non rinnoveranno il triste spettacolo delle antiche scene Tieste, accendendosi un'accanita guerra tra loro stessi e tra loro ed i genitori.

A questa guerra poi non mancheranno di prender parte i congiunti e gli affini, tantochè non si sa sin dove sieno per arrivare i dissidii, gli odii e gli sdegni accesi tra tante persone, e fomentati da sì vivo e palpitante interesse, qual è quello della coscienza.

Alla pace domestica solterrerà la guerra di famiglia, alla concordia la disunione, all'armonia il disaccordo, l'odio all'amore, alla dolcezza gli sdegni, ai mutui ed amorevoli servizi, ajuti e conforti le persecuzioni, le separazioni, gl'isolamenti, ovvero l'indifferenza che smorza, distrugge ed annienta i più dolci e soavi affetti.

A questo misero e compassionevole stato di una desolata famiglia qual rimedio appresta il novello progetto? La separazione.

Dura ed amara parola, o signori, che punto non rimedia al male preterito, ed apre l'adito a molti mali a venire con sommo detrimento della società, della morale e della religione.

Ma qui insorgono più coraggiosi ed insistenti che mai i miei onorevoli avversari, e mentre non disconoscono del tutto e i rilevati vantaggi, e gl'inconvenienti e i disordini sinora discorsi, sostengono per altro che considerazioni di ben più alto interesse e di maggior importanza consigliano non solo, ma

esigono ben anche che si separi nel matrimonio il contratto civile dal sacramento, acciocchè non ne rimanga lesa e pregiudicata la libertà e l'indipendenza del potere civile; lesione e pregiudizio che, a parer loro, trarrebbe con sé maggiori e più gravi inconvenienti e disordini, che non son quelli a cui si vorrebbe nel contrario sistema riparare.

Toccando all'ultima parte di questo mio ormai troppo lungo ragionamento, mi cade qui in acconcio, o signori, di soddisfare alla riserva per me fatta fin da principio col rivendicare la libertà e l'indipendenza dello Stato da ogni temuta lesione e pregiudizio.

Nel che fare voi ben vedete, o signori, qual largo campo mi si aprirebbe di combattere e confutare l'obbiettatami difficoltà, se come la gravità dell'argomento lo richiede, e la ampiezza della materia lo comporta, io prendessi a svolgere ad una ad una tutte le ragioni che si possono addurre in proposito.

Ma per non uscire dai termini di quella brevità che mi viene imposta dalla natura del mio discorso, e più ancora per non abusare di soverchio la benigna vostr'attenzione e sofferenza, farò solo alcune poche osservazioni generali, che mi paiono dileguare ogni dubbio e togliere ogni replica.

Innanzitutto, senza tema di essere tassato di soverchia presunzione, mi sia lecito, o signori, di promettere che in tutto il corso di mia lunga carriera, e nei vari uffici che ho esercitati, niuno fu più tenero e geloso di me della libertà e della indipendenza dello Stato; niuno più severo promotore della libertà d'azione delle due società e dell'indipendenza dell'una e dell'altra nell'esercizio delle proprie attribuzioni; niuno più caldo sostenitore della separazione del temporale dallo spirituale, e della circoscrizione dei due poteri entro ai limiti loro proprii, perchè ho sempre avvisato, ed avviso tuttora, che ciò sia nella natura stessa delle cose, nell'ordine mirabile della divina Provvidenza, nell'indole delle due società, nell'interesse reciproco di entrambe, e nel voto di tutti i savi e buoni che amano d'amor puro e sincero la Chiesa e lo Stato.

Ma questa libertà e indipendenza dello Stato, questa separazione del temporale dallo spirituale, come dobbiamo noi intenderla e praticarla?

Forse come da taluni assai poco conoscitori di questa materia e troppo preoccupati da sinistre prevenzioni, e da spirito di parte, s'intende, si pratica, e si va tuttodi e dappertutto gridando e magnificando?

O non piuttosto come fu ognora intesa e praticata dagli uomini savi e prudenti, e del bene della Chiesa e dello Stato sinceramente amanti?

Se s'intende e si pratica come dai primi si vuole intendere e praticare, affermo e mantengo che la libertà e la indipendenza sta o nell'indifferenza e noncuranza dell'una verso l'altra società, od in una continua lotta e pugna di entrambo; e che la separazione, come cotestoro la intendono, è la rovina della Chiesa e dello Stato come di sopra ho dimostrato.

Cherse, per lo contrario, si vuol intendere e praticare come i secondi la intesero e praticarono, nulla havvi di più ragionevole e giusto, nulla di più salutare e proficuo.

E qui mi sia lecito, o signori, di esprimervi tutto il pensiero mio, e di manifestarvi il mio modo di vedere circa questa tanto vantata, e non troppo ben conosciuta, e peggio ancora apprezzata libertà e indipendenza della Chiesa e dello Stato, e separazione dello spirituale dal temporale, del sacro dal profano.

Sì, o signori, io la voglio questa libertà ed indipendenza,

questa separazione delle cose sacre e spirituali dalle terrene e profane. Ma la voglio come la volle e stabilì l'Autore comune delle due società; come la richiedono l'intima natura ed il fine proprio di ciascuna di esse; come insomma la intesero e praticarono il divin Salvatore, gli Apostoli, i santi Padri e gli uomini savi, intelligenti e probi di tutti i tempi e di tutti i paesi, amanti del pari della Chiesa e dello Stato.

Ora questa libertà ed indipendenza della Chiesa e dello Stato, questa separazione delle cose spirituali dalle temporali, sapete voi in che veramente consista e debba, a parer mio, consistere?

Permettetemi che lo ve lo dica in poche e brevi parole, giacché l'addentrarsi a dimostrarlo richiederebbe troppo lungo discorso.

Questa così fatta libertà ed indipendenza sta riposta nella libera facoltà, nel libero esercizio che può e debbe ciascuna delle due società avere di operare, a pro dei membri che la compongono, tutto quel maggior bene che le umane condizioni comportino e consentano, onde giungere quel fine che l'una e l'altra si propone, servendosi a tal uopo di tutti quei pezzi che son propri di ciascuna di esse.

Niun dubbio, o signori, che adoprando di questa guisa le due società conservino la loro libertà e la loro indipendenza per l'adempimento del proprio ufficio, e pel conseguimento del proprio fine; e che si mantenga in pari tempo la dovuta separazione del temporale dallo spirituale, dappoiché usando ciascuna dei mezzi, che le son propri, l'una non invade i confini dell'altra, ma entrambe stanno ristrette e circoscritte entro ai limiti delle proprie attribuzioni.

In questo modo sanamente intesa la libertà e l'indipendenza dello Stato, come si può dire che alla medesima pregiudichi la prescrizione dell'intervento del rito religioso nella celebrazione delle nozze? Forsechè non conserva lo Stato la piena sua libertà ed indipendenza anche alloraquando per ragioni di altissimo interesse egli, ed egli solo prescrive, tra le altre, anche la formalità del rito religioso per la validità del matrimonio?

Lo stesso ministeriale progetto riconobbe cotesta verità quando all'articolo 22, rendendo omaggio al principio religioso, prescrisse che abbia il matrimonio a celebrarsi coll'intervento ed osservanza del rito religioso. Dal che fare sarebbe al certo astenuto, qualora con tale prescrizione avesse potuto credere che ne rimanesse offesa la libertà di coscienza, o la libertà e l'indipendenza dello Stato.

Che se nel successivo articolo 23 distrugge ed annulla ciò che aveva nell'antecedente stabilito, non da altra considerazione ha potuto esser condotto e spinto ad una simile incoerenza e contraddizione, che da quella di temuti pericoli, danni ed inconvenienti, che i sostenitori della contraria dottrina mettono innanzi per affermare e mantenere che il Governo civile non debba nelle sue leggi, non che prescrivere, neppure mentovare il rito religioso nella celebrazione del matrimonio.

Ma se si giunge a dimostrare che questa considerazione non è fondata, e che i temuti pericoli, danni ed inconvenienti non sussistono, o sono di molto esagerati e possono di leggieri antivenirsi e cessarsi, la conseguenza logica e legittima che se ne dovrà trarre sarà quella che, eliminato l'articolo 23, abbia a ritenersi in tutta la sua pienezza ed integrità il principio fermato dall'articolo antecedente.

Che poi l'addotta considerazione non sussista, e non abbiano a temersi i vantati pericoli, disordini ed inconvenienti, molte ponderose ragioni concorrono a dimostrarlo.

Non è e non può essere che dal principio che noi propu-

gniamo sieno per derivare i mali che si temono; non è, e l'esperienza dei secoli passati ne fa chiari, giacché presso a tutte le nazioni, come abbiamo veduto, fu il medesimo sempre gelosamente custodito ed osservato, non solo senza i temuti inconvenienti e disordini, ma ben all'opposto con immenso beneficio e vantaggio delle due società, civile ed ecclesiastica.

Non può essere inquantochè Iddio, che è l'autore delle due società, non ha potuto volere cose tra loro contrarie e ripugnanti.

E non sarebbe un accusare Dio di contraddizione con se stesso l'affermare e sostenere che mentre per una parte avrebbe voluto, ed ordinato, che i cattolici avessero ad osservare nelle unioni loro matrimoniali insieme colle altre formalità anche il rito religioso, nell'interesse e pel vantaggio reciproco e comune delle due società, avesse per l'altra ordinate le cose in modo, che dall'osservanza delle une e dell'altro sorgessero gl'inconvenienti e i disordini che si decantano e si temono?

Ma la ragione insegna e l'esperienza lo conferma, che dove la Chiesa e lo Stato adempiano fedelmente al proprio ufficio, e mirino costantemente al proprio fine, usando dei mezzi loro propri, non solo non sono a temersi i mali che si decantano, ma grandi benefizi sono anzi da aspettarsi dal loro armonico concorso.

L'autorità poi dei più valenti scrittori che scrissero di queste materie con cognizione di causa e senza prevenzione e spirito di parte, concorre a viepiù dimostrare che la Chiesa e lo Stato, la società civile e l'ecclesiastica, quali furono da Dio comune autore ordinate, non solo non s'urtano, nè si danneggiano tra loro, ma grandemente si giovano, e si prestano mirabilmente la mano a giungere il proprio fine, quando ciascuno si contiene nei propri limiti, e fa uso dei mezzi che le son propri.

Il perchè, se nell'esplicamento e nell'attuazione di quel naturale e divino precetto che vuole l'intervento del rito religioso nella celebrazione del matrimonio, saranno per manifestarsi e riprodursi i temuti pericoli ed inconvenienti, convorrà ascrivere i medesimi all'abuso che l'una o l'altra società, od entrambe, facciano del poter loro e delle loro attribuzioni.

La qual cosa succedendo, gli abusi, i trascorsi e gli eccessi vorranno bensì essere prontamente ed efficacemente frenati e corretti, ma non potranno, nè dovranno mai essere d'impedimento che si ottenga tutto quel bene che dal sullodato principio deriva.

Senzachè questi abusi, trascorsi ed eccessi sono così rari ed eccezionali, che sarebbe improvvido consiglio che per alcuni pochi casi che difficilmente si presenteranno, si rigettasse il generale principio, che tutti d'accordo riconoscono di sì grande importanza.

E quando pure i temuti inconvenienti fossero inevitabili, non potrebbero mai pareggiare gl'immensi vantaggi che la Chiesa e lo Stato ritraggono dall'intervento ed osservanza del rito religioso nella celebrazione del matrimonio; ond'è che anche in questa peggiore ipotesi ogni ragione di convenienza consiglierebbe non solo, ma imperiosamente esigerebbe che si tollerassero i primi per non privarsi dei secondi.

Aggiungete, o signori, che questi che ci si vengono rappresentando come inconvenienti assai gravi, e quasi propri ed esclusivi di quell'unione dei due principii civile e religioso, che noi amiamo veder solennemente stabilita e acconciamente incarnata nel contratto di matrimonio, sono un male assai comune, e che quando più quando meno, si riscontra in tutte

e umane istituzioni, di cui si può dire che sono un effetto ordinario, ed una conseguenza pressochè inevitabile per la naturale imperfezione e malizia degli uomini.

Ma non per questo va abbandonata ed eliminata l'unione stessa, ma sibbene ed unicamente corretti e cessati gl'inconvenienti che ne derivano.

Se le umane istituzioni avessero per ciò solo a proscriversi o a non tenersi in cale, che sono o possano essere cagione e materia d'inconvenienti e disordini, non so quale di esse potrebbe andar salva dal comune naufragio, non conoscendosene alcuna che per malizia o debolezza umana vada esente da un egual difetto.

L'arte e la perizia del legislatore in questi casi sta riposta nel lodevole magistero di mantener ferma ed illesa l'istituzione, purgandola però da tutti quei vizi a cui possa andare soggetta. Così adopera il medico perito, così l'artefice saggio ed esperto.

Non sarebbe infatti una vera follia quella di trascurare nella materia del matrimonio l'elemento religioso, anche solo umanamente e politicamente parlando, tanto salutare e benefico, sol perchè può talvolta dar luogo a pochi e non mai gravi, e facilmente rimovibili e rimediabili inconvenienti? La ragion di Stato e l'interesse ben inteso delle due società consentono forse che si faccia getto di un sì gran bene pel timor solo di esagerati mali? Qual è quel rimedio che non bene ministrato non partorisca danno? Ma è questa una ragion sufficiente perchè il medico debba astenersi dal prescrivere o ministrare rimedi?

L'arte del legislatore sta appunto nello sceverare il male dal bene, nel promuovere e favorire questo, e nell'impedire e cessare quello, adoprandolo in modo che la ciascuna delle umane istituzioni si ritragga il maggior beneficio col minor danno possibile.

Avverandosi poi alcuni di quei pochi e rari casi in cui o l'una o l'altra delle due società trasmodino o trascorran in qualche eccesso, non mancano, o signori, gli apparecchi per provvedervi e rimediarvi.

A correggere simili eccessi sopperiscono, in questi casi, acconci ed opportuni rimedi, cui la ragione suggerisce, l'origine e l'indole delle due società indica ed appresta, e l'esperienza approva e conferma.

E di questi mezzi, scadendone il bisogno, usano opportunamente ambe le società per conservare la propria unità, individualità e supremazia.

Ne usa la Chiesa allorchè il poter civile soverchia e trasmoda, esortando, ammonendo, pregando e supplicando fintantochè faccia questo ritorno a più miti consigli e rientri nei limiti delle proprie attribuzioni.

Ne usa lo Stato, allorchè la Chiesa fuorvia dal suo cammino e dalla sua missione, richiamandola entro ai limiti del proprio ufficio coll'uso sapiente, prudente e moderato di quella potestà straordinaria ed economica, che esercitò per l'addietro e continuerà ad esercitare per l'avvenire a fine di serbare incolome la sua unità, individualità e supremazia.

Nè così adoprandolo il Governo civile nuoce e pregiudica all'unità, individualità e supremazia della Chiesa, la quale rimane tuttavia intatta, nè può altrimenti venir lesa, che da trascorsi od eccessi del poter civile, trascorsi ed eccessi che, quando succedessero, la Chiesa moderata, tempera e corregge colle armi sue proprie, colle preghiere, colle esortazioni, colle sofferenze, e quello che maggiormente le giova, coll'aiuto del suo divin Fondatore, il quale promise che sarebbe con lei fino alla consumazione dei secoli, e che le porte delle tenebre non prevarrebbero mai contro quelle della luce.

E qui notate di grazia, o signori, incoerenza e contraddizione singolare.

Mentre gli egregi nostri avversari ne tassano di violatori della libertà e dell'indipendenza dello Stato, e conseguentemente di promotori e disseminatori dei mali e degli scandali che indi derivano, cadono poi eglino stessi in quel medesimo fallo di cui loro piace di accagionarci.

E valga il vero, spinti dal lodevole scopo di secondare i dettati e gl'impulsi del sentimento religioso, eglino permettono alle parti d'apporre al contratto civile del matrimonio la condizione che non possa altrimenti sortire il suo effetto, che dove sia dal rito religioso susseguito.

E rendendo il dovuto omaggio alle religiose credenze e costumanze inveterate e profonde del nostro paese, non esitano a dichiarare e a riconoscere che tutti i contraenti saranno per apporre al loro contratto di nozze la indicata condizione.

Ma se queste premesse e dichiarazioni dei nostri avversari son vere e sussistenti, quale conseguenza a noi sarà lecito di trarre dalle medesime? Che per confessione di loro stessi la osservanza del rito religioso diverrà in tutti i contratti obbligatoria come appunto da noi si vuole.

Ma stando le cose in questi termini, qual avvi essenziale differenza tra il loro ed il nostro sistema?

Non altra, a mio avviso, che questa: che noi operiamo direttamente e di nostra libera volontà e proposito quel medesimo che solo indirettamente, e quasi trattivi dalla necessità delle cose, eglino vengono in ultima analisi ad ammettere e a consentire, tantochè mossi dalle medesime considerazioni, e guidati dal medesimo intendimento ben si può dire con tutta ragione che, se noi camminiamo per vie alquanto diverse, noi riusciamo però al medesimo risulamento.

Infatti, a che altro riesce o riuscir può quel permettere alle parti di apporre al contratto civile del matrimonio la condizione che abbia a seguire il rito religioso, se non a rendere in tutti i matrimoni obbligatoria l'osservanza del rito medesimo, dappoichè voi stessi riconoscete che tutti secondando gl'impulsi benefici della religione, spinti dal dovere della coscienza apporranno ai loro contratti la condizione sopraddetta? E che altro allora avremo noi fuorchè matrimoni civili accompagnati sempre per volontà delle parti dal rito religioso? E non è questo appunto quello a cui noi con tutti i nostri sforzi intendiamo, quando proponiamo di rendere nel contratto di matrimonio obbligatoria l'osservanza di simil rito? Forsechè nell'uno e nell'altro caso noi non abbiamo per confession vostra stessa i medesimi risulamenti, le medesime conseguenze?

Ma se in quel mio sistema non si può nè si debbe l'osservanza del rito religioso rendere obbligatoria per l'offesa che si farebbe alla libertà e all'indipendenza dello Stato, e per gli altri temuti danni e pericoli, come mai si potrà o si dovrà ragionevolmente permettere nel contrario sistema alle parti che la possano rendere ugualmente obbligatoria elleno stesse?

Dunque le parti contraenti potran fare (e secondo la confessione de' miei dotti avversari lo faranno ognora), ciò che eglino non consentono che faccia o far possa in nissun modo ed in nissun caso il legislatore medesimo?

Come mai in affare di tanto momento, e che tocca così d'avvicino all'ordine pubblico, anzi all'ordine sociale stesso, si può dare alle parti piena balia di operare per via indiretta ciò che per via diretta si vuol negare al legislatore medesimo?

Forsechè in ambi i sistemi non è pari la pretesa violazione

della libertà e dell'indipendenza dello Stato, non sono pari i temuti pericoli ed inconvenienti?

Forsechè la libertà e l'indipendenza dello Stato cessa nell'un caso o nell'altro d'esser materia d'ordine eminentemente pubblico, che non può nè debbe mai entrare nel libero dominio dei privati?

E dove mai si è udito insegnare e predicare sì novella dottrina, che in materie di tal fatta più si possa dai privati che non dal legislatore, quando all'opposto si è ognora tenuto per canone inconcusso di giurisprudenza, che per private convenzioni non si possa derogare a ciò che dal legislatore stesso siasi in qualunque modo stabilito intorno alle medesime?

Qui non c'è scampo nè mezzo d'uscirne, o signori.

O nell'obbligo dell'intervento che noi vogliamo del rito religioso si riscontra la millantata e da noi non creduta violazione della libertà e dell'indipendenza dello Stato, e con essa quella coorte di mali e pericoli che si paventano: ed in tal caso, come non potrebbe nè dovrebbe il legislatore direttamente prescrivere per la validità del contratto civile del matrimonio, la necessità di quel rito, così molto meno potrebbe o dovrebbe esser lecito alle parti di renderlo per le loro private convenzioni indirettamente obbligatorio.

O non si riscontra una simile violazione, ovvero non è questa di tal peso da impedire il sommo beneficio dell'intervento del rito religioso: ed allora a più forte ragione debb'essere lecito al legislatore di prescriverlo direttamente nelle sue leggi, che non alle parti di renderlo indirettamente obbligatorio col mezzo dell'indicata condizione, cui tutti, per confessione avversaria, si recheranno a premura di apporre al contratto civile di matrimonio per obbedire ai doveri di religione e soddisfare agli stimoli della coscienza.

Pertanto concludiamo che, dove la Chiesa e lo Stato adoperino ciascuno entro ai limiti delle proprie attribuzioni, non che urtarsi e collidersi, si giovano grandemente; che gli eccessi in cui trascorrono, non al sistema ed al principio da noi propugnato vogliono essere imputati, ma sibbene all'abuso che l'uno o l'altra ne faccia nell'applicazione; che da questa pecca non va esente qualunque altra umana istituzione; ma che sarebbe stolto consiglio e la massima delle imprudenze il ripudiare un bene certo e massimo per alcuni inconvenienti radi e di poco momento, ai quali soccorrono opportuni ed efficaci rimedi da noi sopra accennati.

Che se nei tempi andati questi inconvenienti e disordini furono più frequenti e più gravi, ognuno di voi, o signori, ne conosce le origini e le cause, perchè io non sia obbligato a qui mentovarle e discorrerle, rimetstando una materia troppo tenera e delicata, sulla quale meglio è tirare un velo, riconoscendo e confessando che fu colpa assai più degli uomini e dei tempi, che non delle istituzioni e de' principii, i quali avendo tutti un'origine divina non potevano partorire simili abusi ed inconvenienti senza la mano dell'uomo che abusa di tutto; anche delle cose più pregevoli e sacre.

Ma questi conflitti e questi disordini saranno d'ora innanzi assai più radi e certamente meno gravi e pericolosi in grazia dei lumi da cui siamo circondati, di una più perfetta e compiuta cognizione dei limiti delle due podestà, della mitezza dei costumi e della natura dei governi liberi, il cui principio e fondamento è la legalità, la quale saviamente e prudentemente osservata cessa ogni timore e pericolo di simili inconvenienti e disordini che tanto turbarono il mondo nei tempi d'ignoranza e di trasmodamento delle due podestà civile ed ecclesiastica.

Riassumendo in poche parole ciò che sono venuto sin

qui largamente divisando, a me pare, o signori, se una illusione fatale non fa velo al giudizio, di potere con qualche fidanza rivolgermi ai propugnatori del contrario sistema e loro dedurre, quasi altrettanti corollari, le seguenti interpellanze:

È o non è dimostrato, che ogni savio legislatore debbe nel regolare il più importante degli atti della vita umana proporsi per primo e principale suo scopo di procacciare per esso e promuovere il maggior bene possibile dei coniugi, dei figliuoli, della famiglia e dell'intima società a cui dà leggi ed impera?

Ma se non vuol fallire alla propria missione, e mancare al dover suo, nissuno sarà per negarmi che egli sia obbligato a ciò fare.

È o non è dimostrato, che le unioni coniugali son tanto più sane, ferme e durevoli, dolci e soavi, e d'ogni maniera di beni e vantaggi sì temporali che spirituali, largite e feconde, quanto più sono rese rispettabili e venerande, e per mezzo del rito religioso benedette e santificate?

Chiunque abbia mente e cuore, spogli e liberi da ogni prevenzione e spirito di parte, nol può disconoscere, poichè la ragione lo insegna, l'esperienza lo dimostra e l'autorità dei valenti uomini e dei legislatori di tutte le età, e di tutti i paesi lo conferma.

È o non è dimostrato, che a conseguire un sì lodevole e benefico risultamento è indispensabile l'armonico concorso dei due principii civile e religioso, il quale non è neppure da sperarsi se le due società da cui dipendono non si aiutino a vicenda, invece d'astarsi l'un l'altra?

È o non è dimostrato, che per aiutarsi a vicenda deggiono le due società camminare unite e concordi al conseguimento del proprio fine coi mezzi loro propri, e non separate e disgiunte, e prestarsi vicendevolmente la mano invece di starsene indifferenti o noncuranti l'una dell'altra?

È o non è dimostrato, che nell'unione e mutuo soccorso sta la vita e la forza dei due principii, laddove nella separazione, nell'indifferenza o noncuranza sta la rovina e l'indebolimento di entrambi? Queste cose mi paiono talmente chiare, che il solo enunciarle serve loro di dimostrazione.

È o non è dimostrato, che nei rapporti che esistono tra lo Stato e la Chiesa, il primo dee protezione alla seconda, mentre questa alla sua volta dee il suo concorso ed aiuto allo Stato, ciascuno coi mezzi suoi propri, e pel fine per cui furono costituiti?

È o non è dimostrato, che la protezione vuol essere più potente ed efficace quando si tratta di religione dominante? Che acquista maggior forza e vigore, quando il principe ed i capi del Governo professano la medesima religione dei cittadini, ed hanno comuni con loro e colla Chiesa, che proteggono, le credenze, i sentimenti, i vincoli ed i doveri? Che tocca infine all'ultimo grado di sua perfezione, quando la religione a cui si rivolge è la sola religione dello Stato?

Ma se tutto ciò è vero, come emerge assai chiaro dall'origine e dall'indole delle due società, soddisfa egli al doppio strettissimo obbligo che gli corre di principe e di cattolico verso la sola religione dello Stato, quell'imperante che, contento a non proibire l'intervento del rito religioso astrae dal medesimo nelle sue leggi regolatrici del matrimonio, e lo riguarda con tale una indifferenza e noncuranza che lo lascia assolutamente da parte, e lo abbandona interamente al pieno e libero arbitrio dei contraenti?

Questo modo di adoperare non significa protezione potente ed efficace, ma più presto indifferenza, abbandono e noncuranza.

Proteggere, nell'ampia significazione ed estensione di simile vocabolo, non importa semplicemente di permettere e tollerare, ma sibbene di assistere e di aiutare, di concorrere e cooperare al maggior lustro ed incremento della religione e della Chiesa, di curare e promuovere l'osservanza delle leggi della medesima nelle materie, che alla di lei potestà appartengono.

A questo suo ufficio non compie certamente in tutta la sua pienezza ed estensione quel supremo imperante, che si contenti e si limiti semplicemente a non proibire, a permettere, a tollerare che si osservino le leggi della Chiesa relative al matrimonio; ma nulla prescrive che renda una simile osservanza obbligatoria.

È o non è dimostrato, che fin dai primi tempi e sempre la Chiesa riguardò come illecite, e dopo il Concilio di Trento come irrite e nulle quelle nozze che andassero scompagnate dal rito religioso?

Tali essendo i precetti e gl'insegnamenti del cattolicesimo, si può egli dire che faccia atto ed opera di buon cattolico quel legislatore, il quale astraendo affatto nelle sue leggi dal principio religioso, disponga e sancisca che sia legittimo e valido il matrimonio senza l'intervento del medesimo? La coscienza del legislatore non contraddice in tal qual modo a quella del cattolico? L'una non distrugge ed annienta l'altra?

È o non è dimostrato, che a togliere ogni specie di pugna, ad antivenire ogni conflitto e a cessare ogni maniera di contraddizione è richiesta l'unione dei due principii, dalla quale sola può sorgere un matrimonio valido, legittimo e rato, in cui la credenza del cittadino non sia in opposizione con quella del cattolico, e la coscienza del primo non contrasti a quella del secondo?

È o non è dimostrato, che questa medesima unione è pure richiesta dalla natura mista e complessa dell'atto, il quale consistendo di elementi temporali e spiritali, per essere in sua parte perfetto e compiuto vuol essere per conseguenza regolato dai due principii civile e religioso?

È o non è dimostrato, che dalla sola unione e concorso di questi si possono ottenere, e fuor di dubbio si ottengono in maggior copia tutti quei vantaggi e benefizi, che alla Chiesa e allo Stato derivano da matrimoni ben auspicati? Laddove dalla separazione di essi sorgono tutti quegli inconvenienti e disordini che tornano a sì grave pregiudizio dei coniugi, della prole, della famiglia e dell'intera società?

È o non è dimostrato, che male avvisato ed improvvido sarebbe quel legislatore, che abbandonando il primo si attenesse di preferenza al secondo sistema nel regolar la materia del matrimonio?

È o non è dimostrato, che a farlo di preferenza abbracciare questo secondo non vale la speciosa considerazione dei temuti danni e pericoli che alla libertà e indipendenza dello Stato possono dal medesimo sovrastrare allo Stato?

Ognuno ne andrà di leggieri persuaso, per poco che si faccia a considerare che l'Autore comune delle due società le ha simultaneamente coordinate e temperate, che dalla loro unione e concorso, non che siano a temersi i danni e gl'inconvenienti allegati, si hanno ben più presto a sperare di molti beni e grandi vantaggi, e che in quei soli casi perciò potranno i temuti danni e pericoli verificarsi in cui l'una o l'altra delle due società trasmodi, ed esca dai propri confini invadendo gli altrui.

È o non è dimostrato, che ben difficilmente avverranno di simili casi, o saranno quanto meno assai pochi e rari, e non di molto rilievo?

La ragione e l'esperienza ne sono bastantemente garanti della verità di quest'asserzione.

Ciò posto, non sarebbe imprudente consiglio quello di far getto di un bene certo, presente, generale e rilevantissimo pel solo timore di danni e pericoli insussistenti, o esagerati o di poco momento? La somma del bene superando di gran lunga quella del male, ogni ragione di convenienza non suggerisce e comanda di scegliere il primo senza tener conto del secondo?

Finalmente, è o non è dimostrato che, dove pure i temuti pericoli ed inconvenienti sieno nel nostro sistema inevitabili, e se si vuole assai gravi, soccorrono allo Stato i mezzi acconci ed opportuni così per antivenirli, come per cessarli se già succeduti?

Nissuno sarà per negarmi che tali mezzi indubitabilmente sovvenivano alla società civile, per poco che sia versato nello studio di queste materie, e nella scienza della legislazione.

Ora, se tutto ciò, come a me pare, può dirsi abbastanza chiarito e dimostrato, io domando ai miei chiarissimi avversari, se credano in buona fede che si abbia dal legislatore a lasciar da parte e a non tener in cale il sommo beneficio, che arreca alla Chiesa ed allo Stato l'intervento del principio religioso nelle unioni matrimoniali, sol perchè in alcuni casi può l'intervento suddetto essere fonte, cagione e materia di inconvenienti e disordini, quando da altra parte è ben certo e dimostrato, che simili inconvenienti e disordini o non sono sussistenti, o sono di molto esagerati; e succedendo, la società civile possiede i mezzi acconci ed opportuni, sia per antivenirli, sia per correggerli?

E sono questi mezzi, o signori, che saviamente, opportunamente e con prudenza adoperati, valsero ognora nei tempi andati, e varranno ancora per l'avvenire, a serbare la migliore concordia, armonia e buon accordo tra la Chiesa e lo Stato, e ad impedire quelle scissure e collisioni che partorirono altrove guerre e scissure, eresie ed abbandono della fede cattolica.

E sono pure questi mezzi, o signori, di cui la patria magistratura, che fu segno a tanti appunti, oltraggi e vilipendi, seppe ognora far uso savio, giudizioso e prudente per mantenere la concordia e l'equilibrio tra le due potestà, impedendo che l'una trasmodasse a pregiudizio dell'altra, e contenendo ciascuna nei limiti delle proprie attribuzioni.

Così adoperando, la magistratura ha ben meritato della Chiesa e dello Stato, rendendo ad entrambi il grandissimo servizio d'impedire che succedessero tra noi di quei mali e disordini che tanto nocquero alla religione cattolica e che perturbarono altri Stati e nazioni.

Sì, o signori, io afferro ben volentieri quest'occasione per dichiararvi altamente (e chiamo in testimonio di questa mia dichiarazione gli uomini ed il cielo), che sempre nelle controversie tra la Chiesa e lo Stato si serbava dalla magistratura la più scrupolosa imparzialità, la più severa giustizia per non ledere i diritti dell'una o dell'altro, e che, come in tutte le altre, così anche in questa delicatissima bisogna, la magistratura rifuse di sommo splendore, tanto che a lei, ed a lei sola, la Chiesa e lo Stato van debitori di tutta quella quiete, pace e buon accordo che pel trascorso di tanti secoli si mantenne tra loro sotto l'augusta Casa di Savoia.

Sedendo la magistratura imparziale in mezzo ai due poteri rivali, e vindice severa ed inesorabile dei diritti e dello prerogative d'entrambi, seppe egualmente impedire gli eccessi ed i trascorsi di questa e di quello. E dando a Dio ciò che è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare, mantenne ferma ed inviolabile la linea che separa l'uno dall'altra, e mantenendo

ferma una tal linea, conservò l'armonia ed il buon accordo tra loro.

Lasciate che l'uno o l'altro trasmodi, e voi avrete, o signori, a piangere e a lamentare la rovina d'entrambi.

Ned è questo, o signori, l'ultimo ed il meno rilevante dei benefici che la magistratura abbia renduto allo Stato, al pubblico ed ai privati, quando siede sola, si può dire, garanzia dei diritti e dei doveri di ciascuno. Poichè la maggior salvaguardia che nel governo assoluto avessero la vita e le sostanze dei cittadini, oltre alla temperanza e mitezza del governo stesso, alle tradizioni ed alle abitudini inveterate e profonde, era pur quella della magistratura, la quale compiendo al suo ufficio, frenava gli arbitrii, impediva o correggeva gli abusi, cessava le angherie e manteneva ferma ed inviolabile l'osservanza delle leggi in tutto e con tutti. A lei, o signori, confidenti e sicuri ricorrevano allora, come ad egida salvatrice, quei medesimi che ora tanto grido d'indignazione van levando contro di essa.

Nel rapporti poi fra la Chiesa e lo Stato ella siedeva irremovibile ed imparziale in mezzo a due opposti partiti, ne manteneva l'equilibrio, e non permetteva che trascorressero in quegli eccessi in cui sarebbero caduti se non fossero stati frenati.

Chi informato e conoscitore delle tendenze e delle mene dei partiti può negare che senza l'autorità e la resistenza ferma e prudente della magistratura, l'un partito avrebbe soverchiato ed invaso i confini dell'altro con grave danno e perturbamento della Chiesa e dello Stato?

A chi dunque è dovuto il merito se l'equilibrio non si è rotto, se la giusta misura si serbò tra le opposte tendenze e pretese?

Alla magistratura, o signori, che non guardando più a dritta che a sinistra, e fedele alle inconcusse e costanti sue tradizioni mai non si lasciò deviare da quel retto sentiere e da quel giusto limite che l'uso e la ragione le suggerivano nell'esercizio di sì eminente prerogativa.

Concludendo, io vi dichiaro, o signori, con quell'intimo convincimento che nasce da una seria meditazione e da una lunga esperienza, che se le vostre leggi regolatrici del matrimonio saranno saggiamente coordinate, collegate e connesse con quelle della religione e della coscienza, esse saranno da tutti non solo bene accolte e volenterosamente osservate, ma ben anche rispettate e venerate; poichè la religione le informerà e santificherà, e la coscienza dei cittadini le rispetterà e venererà, perchè conformi alle loro credenze religiose, perchè corrispondenti ai loro doveri di coscienza.

Che se in quella vece voi le disgiungete e dissociate dal principio religioso, voi togliete loro il principal pregio onde s'adornano, la loro maggior forza ed efficacia; la riverenza della religione, l'ossequio e l'obbligo della coscienza. La legge in tal modo spogliata del principio religioso diventa una legge tutta materiale non dissimile da tutte le altre che regolano i contratti concernenti al mio ed al tuo, e molto rimette, se non la perde affatto, di quella forza morale che la religione colla sua potenza le imprime e il dovere di coscienza le attribuisce.

Fu già osservato dagli storici e dagli scrittori di queste materie, che lo Stato fondato da Romolo colla forza, male avrebbe potuto reggere, e molto meno durare lungamente, se non fosse stato santificato da Numa Pompilio colla religione (1).

(1) Considerato adunque tutto, concludo che la religione introdotta da Numa fu tra le prime cagioni della felicità di quella repubblica, perchè quella causò buoni ordini, i buoni ordini fanno

Quindi i Romani in tutto facevano intervenire la religione. Perciò crebbero e fiorirono, e divennero i padroni del mondo.

Ma profondamente penetrati dal sentimento, *Abs Jove principium, Jovis omnia plena*, mai non avrebbero intrapreso o guerra od altra impresa qualunque se contrari erano gli auspicii, se favorevoli non si mostravano i numi.

Quando queste credenze e questi costumi religiosi decadessero e si corrupevano, lo Stato peggiorò, e corse alla rovina.

Però Catone a buon diritto chiedeva che si cacciassero di Roma i sofisti e i derisori delle cose sacre, perchè erano la peste e la rovina della repubblica.

Imitiamo, o signori, il senno dei nostri maggiori, se noi vogliamo divenir potenti e gloriosi al par di loro.

Volete che le vostre leggi sieno osservate e rispettate da tutti: volete che queste libere istituzioni di cui godiamo pongano salde e profonde radici: volete che le une e le altre sieno durevoli, e passino ai più tardi nipoti: volete insomma fabbricare con solide fondamenta? E voi, o signori, ispirate le vostre leggi ed i vostri atti a quello che solo è stabile e durevole, alla religione. E voi, o signori, santificate le vostre leggi, i vostri atti col principio religioso, che solo può animarli e farli fiorire: e voi, o signori, non materializzate le vostre leggi, i vostri atti, ma spiritualizzatele.

Così adoperando, confido che noi faremo opera stabile e durevole: altrimenti io temo che noi fabbrichiamo sull'arena.

PRESIDENTE. Il signor marchese d'Azeglio ha la facoltà di parlare.

D'AZEGLIO ROBERTO. Signori senatori. Il movimento che trasporta il mondo produce gli avvenimenti con tanta rapidità che, avvertendo ai fatti politici operatisi intorno a noi, si direbbe essere scorsi, non già mesi, ma anni dacchè un progetto di legge sul matrimonio civile veniva presentato all'altra assemblea del Parlamento.

Fra gli uomini capaci di un serio riguardo alle condizioni governative in cui versa l'Europa niuno è che, girando sol l'occhio intorno, non misuri con senso di qualche timore le gravi contingenze a cui sottostanno le nostre istituzioni e quelle di alcuni altri Stati che hanno col nostro comunanza di reggimento.

Un presente minaccioso proietta la sua ombra più minacciosa sull'avvenire. Ognuno che sia sollecito delle patrie libertà riconosce come la più vigile prudenza, congiunta alla più valida unione delle volontà, altamente importino a salvare la cosa pubblica al momento ove un principio dissepolto dalla caligine del passato, si estende contagioso intorno al nostro confine, e gli avversari de' nuovi ordini stanno spiando ansiosi i pretesti per compierne la rovina. Ed è all'istante stesso in cui una tanta unione è la sola ancora della nostra incolumità che, nuova sorgente di animose conflittazioni, questa legge è gettata qual pomo di discordia in mezzo alla nazione a dividerne gli spiriti, introducendovi un fermento di mutue animavversioni, e alle passioni politiche opponendo i convincimenti religiosi.

Ora, siccome la immensa maggioranza del popolo professa la credenza cattolica, così può affermarsi che il presente progetto di legge di cui alcuni articoli ostano tuttora alle dottrine insegnate dalla Chiesa, sia per aver la riprovazione di

buona fortuna, e dalla buona fortuna nacquerò i felici successi delle imprese. E come la osservanza del culto divino è cagione della grandezza delle repubbliche, così il dispregio di quello è cagione della rovina di esse.

(MACCHIARELLI, *Discorsi*, lib. I.)

lei e di qualunque è convinto di lor verità, ammettendo l'uno come facoltativo ciò che l'altra impone come essenziale, benchè dall'intento conciliatore dell'onorevole Commissione sia stato in esso improntato un carattere più a quella concorde.

Ora, se vogliasi ammettere come dimostrato che in mezzo a noi, e più specialmente intorno a noi, assai fattivi, potenti e numerosi siano quelli che per animosità di parte o interessi di governo, odiano le nostre istituzioni (parere che non credo riprensibile di soverchia avventatezza), io domando, o signori, con quanta ragion di Stato saremmo noi per prestar oggi l'opera nostra ad un atto legislativo per cui ai molli nemici che per opinione politica avversano l'ordine che ci regge, venissero ancora ad aggiungersi tutti quelli che lo riprovarebbero per sentimento religioso?

Nè intendo esaminare in questo luogo se a ragione o a torto: io prendo il fatto come esiste nella sua attualità. Io considero soltanto al senso naturale e all'istruzione propria del nostro popolo che avendo nella prima educazione fatto studio del catechismo, ivi ha imparato essere il matrimonio un sacramento della Chiesa.

Mediante questa semplice cognizione, anche le più volgari intelligenze sono in grado di riconoscere come, promulgando il legislatore una legge che in una data circostanza permette al cittadino di contrarre un matrimonio valido mediante la semplice registrazione fatta da un ufficiale municipale, e lasciando al beneplacito dei coniugi il compiere o non compiere il rito religioso, cotai legislazione soltanto si mostri logico e coerente a sè stesso se neghi che il matrimonio sia un sacramento. Può in tal caso supporre non aver egli atteso a fare una legge cattolica e avuto soltanto in proposito di rispettare nel cittadino l'indipendenza della ragione umana in materia di religione.

Ora, siccome il surrogare la ragione umana al dogma è precisamente l'atto che costituisce il protestantesimo, così sarà la legge sua fatta inconsequente al principio che inizia lo Statuto, e verrà col fatto dichiarato in essa che la religione cattolica non è la sola dello Stato, perchè nell'adottare una tal legge lo Stato cessa di agire cattolicamente, scuote il giogo delle liturgie ecclesiastiche, oppone autorità ad autorità, sacerdozio a sacerdozio.

Se poi il legislatore che emani tal legge è convinto del dogma cattolico e crede che il matrimonio sia un sacramento ed alla sola Chiesa appartenga il regolarlo, allora egli entra in contraddizione con sè stesso e fa un atto non solamente illogico ma ipocrita ed empio, perchè egli ben conosce come secondo i canoni sacri qualsiasi matrimonio separato dal sacramento abbiasi a mero concubinato, come la donna così sposata si dichiara illegittima e i figli bastardi.

Ora, stimate voi che dal volgare criterio delle moltitudini abbia a giudicarsi cattolica una tal legge ed emanata da un legislatore cattolico?

Io non dubito che su cento individui, purchè non ignari di lor religione, a cui si facesse tale domanda, novanta almeno non fossero per rispondervi negativamente, e di più che nel senso intimo d'ognuno di essi sarebbe ad evidenza dimostrato che una tanta violazione del dogma ortodosso, dimostrata sotto il passato Governo, fosse opera empia, generata dalle nuove istituzioni che una turba d'increduli introduceva malauguratamente nello Stato, dal qual convincimento ne sarebbe in quelli suscitata un'avversione tanto più profonda e radicata alle medesime, quanto più ardente ne fosse lo zelo cristiano, perchè eccitato dall'idea di così adempiere ad un dovere ch'essi stimerebbero imposto da quanto abbia l'uomo al mondo di più sacrosanto.

Ciò prova come importi il bene scandagliare la condizione dell'opinione pubblica e il non affrontare un sentimento che come attinente alle credenze cattoliche può dirsi appartenere ai diciotto ventesimi della nazione.

Un dettato della sapienza antica, tramandatoci dall'oratore di Roma che fu anche illustre uomo di Stato, inculca espressamente ad ogni legislatore di evitare nell'ordinamento della cosa pubblica tutto quello di cui non siagli dato convincere i propri concittadini: *Tantum contende in republica quantum probare tuis civibus possis.*

Che se è antica massima dovere un Governo procedere con saggia cautela ogni qual volta inoltri il passo nella via delle riforme che sol riguardano alla civile azienda, ciò importa l'un cento più quando egli tenti estendere un'autorità profana nel dominio spirituale, e trovi avverse in faccia le più formidabili energie del cuore umano, le credenze religiose che, trasformate in antipatie politiche, farebbero abborrenti dalla libertà tutti che stimano il massimo de' beni a un popolo la sua fede.

L'antipatia che per l'adozione di questa legge si ecciterebbe nella popolazione cattolica contro l'attuale nostra forma governativa avrebbe, come di ragione, anche un maggior grado d'intensità nel clero che a quella delle masse sarebbe di rimbalzo autorevole e valida conferma.

Difensore naturale dell'inviolabilità del dogma e della disciplina stabilita dalla Chiesa, il clero mancherebbe formalmente al proprio mandato, qualora non si elevasse contro le disposizioni eterodosse introdotte dalla potestà secolare nella celebrazione del matrimonio.

La solenne protesta fatta con unanime assenso dall'intero episcopato già apparve foriera della gagliarda opposizione e delle interminabili difficoltà che incontrerebbe il Governo qualora persistesse nell'applicazione d'un principio sì energeticamente riprovato dalla Chiesa, e che essa dichiara usurpativo della propria autonomia.

E per verità se lo Stato ha le sue dottrine di cui applica le conseguenze così agli atti della legislazione come a quelli dell'amministrazione, la religione pure ha le sue dottrine di cui applica le conseguenze nell'insegnamento dei doveri imposti dalla fede.

Affinchè non vi sia perturbazione nell'ordine generale, bisogna che lo Stato rispetti l'autorità religiosa e ammetta francamente il principio che questa non gli appartiene, che nulla ci può innovare nel rito e nella disciplina, a meno di ricorrere alla potestà da Dio stesso devoluta al primo apostolo e da questo ai suoi successori. E conviene pur riconoscere come allora tanto meno spetti ad un Governo l'irrompere nel limite di tal divina autorità, quando in virtù della propria legge fondamentale che dev'essere quasi il principio generatore da cui emanano tutte le altre leggi, lo Stato professi la sola religione cattolica. Ora è noto a tutta la cristianità che il Concilio ecumenico di Trento, ossia l'autorità più autentica ed assoluta in siffatta materia, ha dichiarato dogma di fede essere il matrimonio stato elevato da Gesù Cristo alla dignità di sacramento. Sappiamo inoltre che è massima dottrina della Chiesa non avere il sacramento a reputarsi una qualità accidentale aggiunta al contratto, ma appartenere per essenza al matrimonio stesso; cosicchè l'unione coniugale tra i cristiani non è legittima se non nel matrimonio-sacramento, fuori del quale non vi ha che un pretto concubinato.

È pertanto evidente che se una legge civile supponendo divisibile nei cattolici il sacramento dal contratto di matrimonio si arroghi di regolarne la validità autorizzando un

cittadino a dispensarsi secondo il proprio arbitrio dall'osservanza del rito religioso, come avviene nell'articolo 38 del progetto della Commissione, una tal legge contraddice alla dottrina della Chiesa, ne invade i diritti inalienabili e parifica praticamente il concubinato al sacramento del matrimonio, ratificando la legittimità dell'uno come dell'altro.

Ma si potrebbe qui osservare da taluno che il testo della legge considera soltanto il matrimonio nei suoi effetti civili. Questo è quello che dice, ma non quello che fa; mentre nell'articolo 25 che vieta a chi appartiene al culto cristiano di sposare chi non sia cristiano; e nel 26° che proibisce il matrimonio ai chierici negli ordini maggiori e ai religiosi vincolati dai voti, la legge è penetrata nella giurisdizione teologica, ed ha assunto un carattere ibrido coll'immissione da essa fatta del sacro e del profano. Ma anche supponendo che la legge si limiti a regolare il contratto nei suoi effetti civili, essa però interviene a regolarlo, presupponendo che il matrimonio sia legittimo anche senza il concorso della Chiesa, mentre questa lo dichiara concubinato. Ora un legislatore cattolico potrà egli in coscienza operare su tale presupposto, e lo potrà egli singolarmente avendo giurato il primo articolo dello Statuto? Possiamo noi dichiarare con solenne decreto essere nostra intenzione che i concubinari godano gli stessi vantaggi che i coniugi legittimamente uniti dalla Chiesa e affermare che stimiamo questo essere bene pubblico? Io credo che se non è meritevole di rimprovero il cittadino che si sottomette a tali disposizioni come quello a cui è giustificazione l'obbedienza dovuta alla legge dello Stato e il non competergli di riformarne i decreti, così non possa dirsi di chi se ne fa legislatore, e sia esso degno di riprovazione assoluta per essersi indotto a suffragarla, abolendo di sua propria autorità laicale un dogma o una formola consacrata dall'autorità religiosa.

Allorchè Napoleone primo console firmava colla Santa Sede il concordato del 1802, nei cui articoli organici era con evidente malafede e come per sorpresa aggiunta la legale conferma del matrimonio civile già decretato dall'Assemblea Costituente sin dal 3 settembre 1791, ben poteva quel Governo valersi di un argomento che per buona sorte non sussiste per noi e dire al Sommo Pontefice colle famose parole pronunziate poi da Royer Collard: *Lo Stato è ateo*.

Infatti il delirio dell'ateismo aveva quivi allora invasate tutte le menti, aveva rovesciato il trono del re e il trono di Dio; abolito ogni culto, dannati al carcere o all'esilio, o alla morte i sacerdoti e profanato il santuario, elevando sull'altare di Notre-Dame la dea Ragione nelle più infami prostitute del trivio parigino. Né solo era ivi distrutta la religione, ma la coscienza, la morale pubblica, era minacciata di sovversione la stessa società umana.

In sì terribile momento quello che né la filosofia dei teofilaotropi, né la proclamazione dell'Essere Supremo fatta da Robespierre erano valute ad ottenere per richiamare in quel caos l'elemento d'ordine e di vita, lo conseguiva sola, colla sua divina potenza, la religione cattolica.

Niuno, o signori, potrà certo ragionevolmente diniegare come, in faccia a sì orrendo disordine, opportuna e santa avesse a dichiararsi la risoluzione di Pio VII, se operando da padre e valendosi dei diritti che appartengono al supremo capo della Chiesa, consentiva a tollerare temporariamente alcun male, accedendo a qualche concessione non già sul dogma, a cui nemmeno la sua autorità era da tanto, ma sulla forma disciplinare del matrimonio, in vista di conseguire i vantaggi religiosi e sociali che dal rinnovamento del culto e dell'ordine doveano emergere a pro di quei popoli. Pio VII si

valse allora di un diritto che è di sua natura inerente all'autorità pontificia.

Non sarebbe cattolico chi contendesse al supremo gerarca quello che da nessun uomo, sol mediocrementemente versato nelle regole che presiedono al governo ecclesiastico, mai potrebbe contrastarsi; noto essendo che lo stesso Concilio di Basilea, riguardato dagli storici e dai canonisti come sì opposto alla potenza della Santa Sede, elevavasi con forza a mantenerla in tale diritto.

L'illustre Bossuet, che non potè dirsi oltremodo arrendevole verso la Corte di Roma, parlando di tal Concilio, ne cita la seguente sentenza:

« Les décrets des Conciles ne dérogent en rien au droit qu'a le pape, et qu'on ne peut lui ôter, d'adoucir la loi ou d'en dispenser, suivant les occurrences des temps, des lieux, des causes et des personnes, lorsque cela est utile ou nécessaire; en un mot d'user à cet égard d'équitables tempéramens comme il convient au chef suprême. » (Liv. XI, chap. 5. *Def. de la Décl. ecc.*)

E fu in virtù di tal supremo arbitrio nell'apprezzamento delle circostanze, dei tempi e delle cause, indotto pur forse dal riguardo che se il terrore aveva cessato d'inondare di sangue il suolo della Francia, rimanevano l'incredulità e il volterianismo impiantati nel corpo sociale, fu, dico, per tale considerazione che il saggio Pontefice, e quindi i di lui successori s'astenero d'applicare a quelle contrade le censure della Chiesa sulla violazione dei suoi precetti in riguardo al matrimonio.

Di tali distinzioni eccettualive applicate dai Governi secondo la differenza di condizione che presentano varie parti d'un medesimo Stato, se ne potrebbero citare alcuni esempi anche nel nostro.

Nè intendo perciò riprovar la condotta dei ministri che così agirono in virtù di quel superiore apprezzamento sulle cause e sui tempi che appartiene a chi regge la cosa pubblica.

Ne citerò un solo caso.

Un ordine religioso, le Dame del Sacro Cuore, soppresso da una legge, viene espulso dallo Stato. Il Ministero giudica però che le speciali circostanze in cui versa la Savoia non permetta, senza eccitarvi gravi turbolenze, di applicare a quella provincia una tal legge, quantunque generale. E le Dame del Sacro Cuore conservano la loro casa d'educazione in Ciampi.

La prudente ponderazione delle circostanze che è propria di un Governo secolare si applica altresì al Governo della Chiesa, la quale, non nel dogma che è assoluto, ma nella parte disciplinare, può e deve agire in conformità delle condizioni particolari che le si appresentano. Quindi avviene che nelle materie miste di dogma e di morale, la Chiesa tollera pratiche diverse, esigendo unità di credenza. Così mentre concede il matrimonio ai preti greci, essa condanna chi dicesse che i chierici negli ordini sacri possano contrarlo; e mentre in certi casi permette nel culto greco il ripudio, scomunica chi dicesse errar essa insegnando il contrario. Quindi sebbene sia vero in astratto che quando la medesima annulla il matrimonio è anche annullato il contratto, pure potendo essa aver ragione d'annullarlo in un paese, tollerando frattanto che non s'annulli in un altro (come avviene nei matrimoni clandestini), così la disciplina potrà essa pure variare a seconda dei vari paesi e delle varie tolleranze. Siffatta varietà di tolleranza nella legge d'uno Stato è altresì talvolta applicata dai Governi secolari, coll'imporre discipline diverse nelle diverse provincie; dispensando, per esempio, quella di Sa-

voia o di Nizza marittima da un tributo o da un dazio che viene imposto in Piemonte o nella Liguria, senza che questo faccia vero in Liguria ciò che in Savoia è falso astrattamente parlando, e senza che il principio razionale sull'eguaglianza delle imposte non ne sia meno universale e assoluto.

È necessario stabilire per base fondamentale che il diritto appartenente alla Chiesa nel regolare il matrimonio è dogma; che la formola di esso è disciplina. L'applicazione di questa può talora (col permesso dell'autorità pontificia) dipendere dalle circostanze dei popoli e dei Governi, mentre il dogma non ne può dipender mai e chi non lo ammette quando la Chiesa lo dichiarò, essa lo condanna come eretico.

Queste considerazioni rispondono al rimprovero mosso da taluni alla Santa Sede per aver ella in apparenza autorizzato in un luogo quanto ora divieta in un altro; mentre risulta essersi ella attenuta al semplice e giusto esercizio dei proprii diritti, così quando Pio VII tentava di ricondurre un popolo religiosamente pubblicamente sconvolto alle osservanze cattoliche, tollerando in Francia il matrimonio civile, come quando Pio IX ci fa conoscere la sua volontà di mantenere presso noi l'antica forma, onde antivenire quei morali disordini che tuttodì perturbano la società in quella contrada, e contro i quali più volte e istantemente si richiamarono Pio VII e i suoi successori, siccome risulta dai documenti autentici deposti negli archivi pontificii. L'opposizione della sua condotta prova come nell'animo del Gerarca supremo e la concessione e il divieto siano in pari modo suggeriti dal bene spirituale dei popoli e dalla retta estimazione delle circostanze in cui essi versano. Onde non è maraviglia se tra la Francia e noi sian contrarie tra loro le sue risoluzioni, se assolutamente tra loro opposte furono e sono le circostanze delle due contrade; se la Costituzione francese dell'anno ix aveva l'ateismo scritto in caratteri di sangue sulla fronte, mentre allo Statuto piemontese risplende in fronte il raggio della religione; se la Francia era scompigliata dal più terribile dei cataclismi politici, mentre il Piemonte è una monarchia legalmente e moralmente ordinata; se il popolo francese era in gran parte incredulo, il piemontese nella gran maggioranza cattolico; se il matrimonio civile era colà un principio d'ordine, mentre qui lo sarebbe di disordine; e finalmente se là si trattava d'ottenere accordi con Roma, mentre da noi si tratterebbe di ribadire più che mai le tristi nostre dissidenze col capo della Chiesa.

A queste considerazioni che hanno dovuto esercitare un grande ascendente sulla condotta tenuta dalla Santa Sede, si aggiungano quelle de' mali che, come accennammo, l'esperienza dimostra esser in Francia da tal legge derivati nella società domestica ove, e più nelle classi volgari, la depravazione crescendo coll'incredulità, spinse a tal segno il disordine morale da pareggiare, secondo un pubblicista moderno, lo stato dell'uomo selvaggio.

Eccole le parole:

« La dépravation des mœurs va croissant de plus en plus dans notre peuple; les liens de la famille se relâchent, ou plutôt l'on ne connaît plus ni mariage, ni paternité. Un homme et sa femme et ses petits, voilà tout, et encore souvent ne sait-on à qui ils appartiennent. »

Infatti aveva la legge sul matrimonio civile rimesso a grado a grado il popolo dalla celebrazione religiosa, e, fatto insopportabile d'ogni freno, anche dall'altro si allontanava e cadeva in una brutale degradazione. Allora i vescovi ed il clero di quella contrada, deplorandone i mali estremi, a tutta possa si adoperavano a cessarne le conseguenze. È noto come da essi fossero a quel tempo instituite pie associazioni che tuttora

sussistono, cui è speciale scopo la legittimazione religiosa dei matrimoni, e come gli atti dei Concilii provinciali e i trattati scolastici e i catechismi delle diocesi e le pubbliche e private conferenze tutte unanimemente intendessero a dimostrare al popolo la nullità del contratto civile a costituire l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. In vista di una condizione sociale sì deplorabile che niuno potrebbe farsi mallevadore non dover essere un dì la nostra, non solo non dee dunque far maraviglia che la Santa Sede si opponga all'introduzione di una tal forma di matrimoni in altri Stati cattolici, ma assai dovrebbe più maravigliare se ella vi acconsentisse.

Non già che possa entrar nell'animo del Pontefice di ricusare allo Stato il diritto che assolutamente gli appartiene di regolare gli effetti civili del contratto, in cui egli non intende immischiarsi, ma perchè gli incombe il dovere di accertare la perennità del vincolo, facendolo precedere dalla solennità del sacramento, per prevenire il danno morale che dall'inversione della forma potrebbe come in altri derivar nel nostro popolo.

Ella è cosa bene avverata che l'abbandono di una forma suole avere sullo spirito incolto del volgo l'istessa conseguenza che sugli spiriti colti l'abbandono d'un principio. Quella specie di secolarizzazione improvvisa d'una cerimonia sin qui esclusivamente religiosa, eccita dapprima la maraviglia; indi la facoltà arbitraria di preterire da essa fa nascere il dubbio sulla sua importanza; poi, in virtù del semplice ragionamento, l'indifferenza e da ultimo l'abbandono di ogni formalità, cioè la scostumatezza e l'irreligione. Nelle cose dello spirito la progressione del male seguita una logica inesorabile. Chi semina lo scetticismo avrà per messe l'immoralità. Ciò non succederà di tratto, ma con gradata misura. Se l'errore non presentasse alle menti come vari strati successivi, pochi avrebbero una foga bastevole d'empietà da buttarvisi dentro di posta e volontariamente. È solo per gradi che l'occhio umano si avveza alle tenebre. La consuetudine antica; una riverenza alla Chiesa insita ancora nelle masse; la pubblica opinione non del tutto smossa dal suo cardine, perchè lo spirito di un popolo non si muta in pochi anni, farebbero lento nei suoi esordi il progresso di tal degenerazione che si dimostra da una parte della classe operaia ad esimersi da certi doveri religiosi ogni qualvolta il proprio interesse, inuzzolito dall'altrui lucro e appoggiato al mal esempio vieppiù invadente, a ciò la consiglia. Intendo riferirmi all'inosservanza delle domeniche, sì regolarmente celebrate in Inghilterra e agli Stati Uniti d'America, archetipi quotidianamente proposti alla nostra imitazione, e pur sì poco in ciò da noi imitati. Un tale abuso che alla scoperta e senza riguardo alla legge sempre più si va estendendo, ci dimostra come nell'attuale progresso di quello scetticismo religioso che, simile a morbo epidemico, sembra divenuto una condizione dell'atmosfera, anche la celebrazione ecclesiastica del matrimonio non tarderebbe a cadere in disuetudine fra noi; la qual cosa dimostra al dotto ed onorevole relatore della Commissione l'importanza attribuita da chi professa il culto cattolico all'antecedenza del rito religioso in riguardo al con-

tratto civile, conformemente ad una disciplina che la potestà governativa non può mutare senza l'assenso della ecclesiastica.

L'unità perfetta della religione cattolica è un edificio da cui non si può smuovere una sola pietra senza alterarne la consistenza. Lo Stato che la professa esclusivamente, deve professarla in tutte le conseguenze che ne derivano. L'abolizione di una sola formola, operata senza il concorso della Chiesa, basta a costituirlo in ribellione ad essa. Chi ha seggio nel Parlamento e dà opera alla legislazione, non deve dimenticare che il rispetto alla legge di Dio è il più sicuro mezzo per inculcare il rispetto alla legge dello Stato. Gli Stati vivono di fede come gli uomini, e chi indebolisce l'autorità spirituale, distrugge ad un tempo la base dell'autorità civile.

Passo ora a combattere un'altra obiezione.

Essa è articolata da coloro che affermano essere la legge civile (malgrado il primo articolo dello Statuto) autorizzata a stabilire condizioni per cui sia valido il matrimonio senza il concorso della cerimonia ecclesiastica. Sostengono quelli il proprio assunto, argomentando essere ingiusto che lo Stato pretenda violentar la coscienza di chicchessia, e lo costringa a fare un atto ipocrita con ricevere un sacramento suo malgrado. Ciò è vero. Nè solo il può lo Stato, ma nemmeno la Chiesa.

Ma convenien notare come anche supponendo la legge conseguente allo Statuto, pur non sussisterà una tale violenza, pel più semplice dei motivi, perchè non può sussistere. Perchè non riceve il sacramento chi non ha fede: Per tal ragione chi è incredulo compie soltanto a un rito prescritto dallo Stato; nè può pretendere che la legge alteri la cerimonia che è conforme alla religione esclusiva della gran maggioranza del popolo, per cedere alle esigenze imposte da un personale scetticismo. Se il legislatore cedesse, gli si potrebbe dire con ragione: « Voi rispettate la coscienza dell'individuo, ma offendete quella di tutta la nazione. »

È pertanto conforme al regolare andamento della cosa pubblica che anche l'incredulo ottemperi ad una prescrizione che sola può dar validità e indissolubilità al matrimonio, secondo l'opinione di chi professa la credenza cattolica. La legge civile non s'immischia nel sacramento: essa comanda l'ordine esterno e lascia alla coscienza d'acconciarvi anche l'interno. A meno che lo sposo il quale intende contrarre matrimonio dichiararsi non appartenere al culto cattolico, la legge non deve ricercare se egli sia credente o no: questo le è estraneo; essa impone una cerimonia conforme alla religione esclusiva dello Stato e non può far veruna eccezione, perchè si tratta del danno dei terzi, cioè delle famiglie, delle spose, dei figli che sarebbero illegittimi. Onde se taluno farà un atto d'ipocrisia, peggio per lui; il legislatore non deve per questo fare un atto d'ingiustizia abbandonandogli in balia le spose e i nascituri.

Nè questo, o signori, sarà nell'ordine civile il solo caso in cui la legge dello Stato sia per esigere l'adempimento di una cerimonia sacra, imponendo l'osservanza dell'atto esterno e materiale, senza preoccuparsi in verun modo di quello interno e spirituale. Quando un magistrato, conformemente all'articolo 1484 e ai tre seguenti del Codice civile, deferisce d'ufficio il giuramento ad una delle parti per fare da esso dipendere la decisione d'una causa, s'informa egli forse preventivamente se colui che dee prestarlo, crede o non crede in Dio e nel Vangelo? No, certo. Il magistrato fa accendere due candele, apre il libro sacro e fa pronunziare la formola prescritta dalla legge. Ecco tutto: egli non ha veruna inspe-

zione sulla credenza religiosa dei contendenti; fa eseguire l'atto prescritto, ed emana la sua sentenza. Nè alcuno si è mai lagnato ch'io sappia che da tal cerimonia (la quale è obbligatoria) fosse violata la libertà delle coscienze. Applichiamo dunque alla cerimonia religiosa del matrimonio la conseguenza logica di quella che si riferisce al giuramento.

Signori, affinchè vi sia ordine pubblico sono necessarie due cose: la legge divina che è il più forte vincolo dell'umana famiglia, e la legge dello Stato che ne invigili l'esterna osservanza. Ora lo Stato, per rendersi atto a mantenere tale ordine, deve, egli il primo, mostrarsi credente nel principio di cui intende applicare le conseguenze all'obbedienza del popolo alla sua legge civile; e lo Stato non può mostrarsi credente se non in virtù d'atti esterni. Onde avendo in mano la forza materiale che non ha la Chiesa, deve impiegarla a far pubblicamente rispettare la forma del culto che egli stesso professa. Se lo Stato è luterano o calvinista, i suoi atti pubblici dovranno essere conformi ai riti protestanti; se poi esso si dichiara esclusivamente cattolico, siano esclusivamente cattolici gli atti pubblici del suo culto.

Sulla necessità dell'intervento governativo a tutelare la religione esterna, è da citarsi l'opinione dell'insigne Portalis.

Eccone le stesse parole:

« Le pouvoir exécutif est refusé à l'Eglise parce qu'il est incompatible avec sa nature qui est de grâce et non de force, l'homme étant seulement capable de mériter ou de démériter autant qu'il est libre d'observer ou d'enfreindre les commandements de Dieu. C'est pour cela que l'ordre extérieur, maintenu par l'observance de la forme du culte, est du ressort du magistrat civil. Celui-ci doit donc intervenir directement dans tout ce qui regarde l'administration extérieure des choses sacrées. »

Cessi infatti una tal protezione governativa, e sarà immediatamente sconvolta la società. Perchè l'uomo di volgo che ad un tempo sia brutale ed incredulo, non va a far ballo e a cantare in quillio nelle chiese durante il servizio divino? Perchè la legge dello Stato che è cattolico punisce la profanazione dei luoghi sacri, e il Governo farebbe arrestare il delinquente. — Ma, si dirà, quell'uomo non crede alla messa, e siccome il cantare e il ballare in un luogo pubblico non è un delitto, voi gli fate un'ingiusta violenza, cacciandolo e arrestandolo. — Risposta. Se costui non crede alla messa, ci crede tutto lo Stato, e la legge perciò lo punisce come perturbatore dell'ordine. Perchè chi ruba in chiesa e getta le ostie sacre per le terre, è punito più severamente che il semplice ladro? Costui voleva rubare un pezzo d'argenteria, e ha buttato via il contenuto di cui non sapeva che fare. Gettare un po' di pane non è delitto. Egli non credeva alla transustanziazione. — Risposta. Ma vi crede lo Stato che è cattolico, il quale, infliggendogli una maggior punizione, dimostra così esternamente la sua fede. E non son egli noti a tutti i fatti scandalosi di quel parroco della diocesi di Liegi, di cui fu menzione in alcuni giornali del Belgio, che sospeso per pessimo costume dal proprio vescovo e deridendone l'autorità e dichiaratosi in aperta ribellione a lui, ne menava sì inonesto trionfo? Il Governo non interveniva, e il disordine si mantenne in permanenza. Le ragioni e gli esempi da noi qui addotti dimostrano adunque che lo Stato deve proteggere la forma esterna della religione, se vuole agire nell'interesse dell'ordine generale.

Due sono adunque i principii che il nostro ragionamento ha posto in fermo:

1° Che lo Stato debba coi mezzi di coazione a lui proprii mantenere il rito pubblico della sua religione;

2° Che né allo Stato, né alla Chiesa può appartenere il diritto di violentare la coscienza di alcuno.

E quantunque abbiain dimostrato rimanere del tutto integra la libertà di questa nell'attuazione di un rito esterno imposto dalla legge, come avvien tuttodì nel giuramento obbligatorio, pure intendendo a rimuovere da un atto sì importante ogni ombra di morale violenza per parte dello Stato, e mantenere il rispetto dovuto alla libertà religiosa del cittadino, noi ci riserviamo di proporre a suo tempo un amendamento tendente ad operare una transazione tra l'esclusività cattolica e l'arrendevolezza governativa onde spianare le difficoltà che dalla potestà ecclesiastica sarebbero giustamente opposte all'adozione del principio dominante nello spirito della presente legge, specialmente dichiarato nell'articolo 38 a cui proporremo di sostituire il seguente :

« Gli effetti civili del matrimonio sono soltanto devoluti a quegli sposi che ne avranno ottenuta la legale registrazione dall'ufficiale dello Stato, dopo averne fatta la celebrazione religiosa conformemente al culto a cui essi dichiarano appartenere. »

Chi non crede alla religione cattolica o non consente a celebrarne le cerimonie potrà così a sua elezione uniformarsi a quelle proprie della setta a cui si sia aggregato. Se poi taluno dichiarasse di non professare veruna religione, egli è certo sarà di sua natura dispensato da ogni rito, ma dovrà giustamente aversi a ripudiato dalla comune cittadinanza, come quello che non avendo veruna credenza religiosa, non dà veruna guarentigia civile alla società, mentre nemmeno è in grado di prestarle verun giuramento, e come fu detto, non ha per vangelo che il Codice criminale, per divinità che il patibolo.

Compilata nei termini sovraesposti, la legge più non ratifica la violazione del primo articolo del patto fondamentale, perchè l'adempimento al rito religioso dello Stato più non sarà sottoposto ad una dichiarazione che i contraenti erano semplicemente ammessi a fare secondo il proprio arbitrio, e rimarrà assoluto per chi professa la religione cattolica il dovere di praticarne le forme nella celebrazione del matrimonio.

L'esclusiva devoluzione dei diritti civili a chi ottempera alla registrazione del contratto nella forma prescritta dalla legge, preverrà così quindi innanzi ogni inconveniente prodotto dalla clandestinità dell'unione matrimoniale riguardo allo stato della famiglia e all'incertezza della prole, ed effettuerà una delle principali mire a cui intende la presente legge.

Nel difendere, come finqui ho fatto, i diritti della Chiesa sul matrimonio, io non intendo dichiararmi in verun modo propugnatore degli abusi invalsi nel ministero ecclesiastico in tale materia. Conosco e deploro quelli talora avvenuti nelle curie vescovili in occasione di matrimoni fatti obbligatori sul giuramento devoluto a fanciulle in casi di seduzione. Ne conosco e deploro altri occorsi nella sollecitazione delle dispense richieste per coniugii fra prossimi parenti. Sarà emendazione ai primi la semplice applicazione del 106° articolo del Codice civile sulla validità degli sponsali, saggiamente introdotta nel progetto della Commissione. Ai secondi non dubito di affermare che volentosa accorrerà a troncare ogni abuso l'istessa autorità ecclesiastica, sia purificando in parità di casi fra ricchi e poveri così le permissioni, come i divieti; sia ordinando che le elemosine dalla Chiesa prescritte per facilitare tali unioni, invece d'essere, come finora, distribuite a beneplacito della curia romana, vengano devolute all'assegnazione e all'arbitrio dei vescovi di ciascuna diocesi. Appli-

cale col discernimento risultante dall'esattezza delle informazioni che questi sarebbero in grado di assumere sui motivi che concorsero alla determinazione d'alleanze tra prossimi parenti e sulla condizione dei patrimoni, si troverebbe assai semplificato in tale materia il meccanismo delle cause, più probabile l'equità della sentenza, e le elemosine più proporzionate agli averi; queste poi invece di passare all'estero, potrebbero applicarsi a sovvenimento di qualche spedale o di altra opera pia appartenente allo Stato. Io son di parere che, senza promuovere una legge a cui non potrebbe certamente la Chiesa dare la propria ratificazione, e per conseguenza senza crescere le difficoltà del Governo colla Santa Sede, in un tempo ove già son troppe le altre, sarà agevole posa ottenerne il concorso a regolare con opportuni provvedimenti la stessa celebrazione dei matrimoni detti di coscienza, i quali trovansi ora esclusivamente devoluti all'autorità clericale. Conosce ognuno quanto delicata e grave materia sia questa, e quanto importi in tali casi sia libera ed inaccessa ad ogni umano rispetto l'azione delle coscienze; ma ognuno riconoscerà altresì importar del pari allo Stato essere posto ufficialmente a parte del fatto di tali unioni, per sottometterle alla regolare applicazione che a lui spetta relativamente agli effetti civili.

A conseguire un tanto miglioramento sarebbe forse mezzo opportuno che si istituisse presso le Corti d'appello un'apposita magistratura da affidarsi a chi per prudenza di consiglio e specchialozza di vita meglio meritasse della pubblica fiducia, nel cui ufficio fosse inviolabilmente conservato il segreto di tali coniugii, di cui corresse obbligo al sacerdote che gli benediva di far operare la legale registrazione.

Io credo che, mediante l'adozione dell'amendamento da noi sovraesposto, essendo remossa ogni usurpazione della legge civile sugli attributi della potestà ecclesiastica, sarà aperta la via al rinnovamento degli accordi colla Santa Sede, sarà cessata l'anima-versazione dell'episcopato, del clero e della popolazione cattolica allo scopo riordinativo che si propone la presente legge, e estinto quel fuoco di discordia che arde nelle viscere stesse della nazione. Allora, mentre sarà il Governo posto in grado di adempiere al grave ufficio di dar norma e sicurezza allo stato civile della famiglia, rimarrà per altrà parte *illeso il venerando retaggio di quell'antica fede degli avi che diede al Piemonte forza bastante per superare sì perigliose prove.*

Guardiamoci per Dio, signori, che operando noi scongiatamente, non vada per colpa nostra perduto quel tesoro inestimabile che Dio toglie alle nazioni nel giorno della sua ira. La fede di un popolo non ne è soltanto la virtù morale; essa ne è pure il legame politico; essa è il principio che ne mantiene insieme, come in un sol fascio unite, tutte le forze vitali.

Non v'ha elemento più valido d'unione fra gli uomini che l'uniformità di convincimento con cui essi considerano il principio religioso, il quale per una spontanea conseguenza si estende a unificarne l'opinione politica. Mossa così da una sola idea, la nazione procede allora veramente compatta come un'immensa ordinanza di guerra e, salda al suo principe come la spada all'elsa, raddoppia la potenza di sua azione per la concordia di sue volontà. Tali furono i nostri maggiori quando, uniti a Dio sotto un solo simbolo, uniti al Re sotto un solo vessillo, guerreggiarono pochi contro i molti, e, fermi sulle Alpi, frenarono quattro anni interi l'impeto dell'esercito francese; tali furono i nostri soldati allorchè, varcando generosi il Ticino, sotto un duce magnanimo, meravi-

gliavan col valore nelle battaglie, colla costanza nell'avversa fortuna, i loro stessi nemici.

Ah! non permettiamo dunque, o signori, che un germe fatale di dissoluzione penetri fra noi a sciogliere o almeno ad infermare quella stretta leganza di tante intelligenze e di tante volontà.

Rammentiamoci potersi dir meritamente protestante lo Stato che sostituisce la propria autorità all'autorità della Chiesa, quando anche non fosse che in materia disciplinare, e che il protestantesimo di disciplina fu spesso precursore di quello di dogma.

Adopriamoci con cristiana e politica sollecitudine a mantenere integro il principio cattolico, se vogliamo mantenere integro il fascio delle forze nazionali.

Difendiamo la religione, e la religione difenderà la libertà, chè solo unite insieme possono l'una come l'altra far la felicità dei popoli.

PRESIDENTE. Spiacemi che io non possa alternare la concessione della parola a quei senatori i quali oppugnano, ed a quelli che difendono il progetto della Commissione; perchè finora nella serie degli oratori iscritti non havvi alcuno il quale abbia dichiarato di volerlo sostenere.

Io debbo quindi accordare la parola al signor senatore marchese Colli.

COLLI. Signori, io giungo tardi nell'arringo e non posso lusingarmi di sottoporvi idee nuove; ma se me lo concedete, vi farò conoscere con semplici e brevi parole, quale sia il mio modo di vedere in ordine all'importante materia che ora si discute.

Dopo quanto fu detto in questo recinto e quanto fu detto fuori di esso, e certo non è poco, emerge chiaro che tre sono i modi con cui si può sciogliere la questione che ci occupa in questo momento:

1° Considerare il matrimonio come un atto meramente civile;

2° Considerarlo come un atto religioso e lasciarlo sotto il dominio dell'autorità ecclesiastica, limitandosi a regolarne gli effetti rispetto alla società civile;

3° Conciliare i due sistemi opposti, conservando come base indispensabile il rito religioso giusta le regole stabilite dal culto di ciascun cittadino.

Il primo di questi sistemi non mi pare in verun modo desiderabile; egli ha bensì il vantaggio di rendere impossibile ogni conflitto fra la Chiesa e lo Stato, ma egli racchiude eziandio gravissimi inconvenienti che mi proverò ad accennare con brevi parole.

Il matrimonio fu ed è presso quasi tutti i popoli un atto eminentemente religioso; il silenzio e l'indifferenza della legge a questo riguardo compromette altamente la pubblica morale, egli è come un'implicita ricognizione dell'ateismo; e giova credere che l'ateismo non esiste, od almeno non dovrebbe esistere.

Il matrimonio è la base della famiglia; l'aggregazione delle famiglie costituisce la società; togliete la base, e l'edificio cade; spogliare il matrimonio del suo carattere religioso è fargli perdere la dignità necessaria a rendere sodi i legami che egli è destinato a stringere.

Ciò che io dico non è applicabile soltanto al cattolicesimo, ma a tutti i culti; io non vengo chiedendo privilegi, ma parità perfetta per tutti i cittadini, siano essi cattolici, protestanti od israeliti; ciò che io chiedo altro non è che un omaggio al principio religioso, base eterna di ogni morale, senza di cui non v'ha per le nazioni nè grandezza, nè prosperità, nè vero amor di patria.

Il secondo di questi sistemi, quello cioè di lasciare il matrimonio sotto il dominio esclusivo dell'autorità ecclesiastica, non mi pare in armonia coll'indole dei tempi e colle nostre istituzioni.

Rimane il terzo solo ammissibile da chi è nato cattolico, e vuole morire nella fede de' padri suoi, senza però contraddire allo spirito di cui si informa lo Statuto che ci regge.

Questo sistema semplicissimo, di facile applicazione che avrebbe ottenuto l'approvazione non solo dei cattolici, ma di tutti i cittadini che professano gli altri culti riconosciuti dallo Stato, non venne adottato dal Ministero di quell'epoca.

La legge qual ci viene presentata racchiude in sé il germe di molti conflitti, di molti scandali, che altre leggi, quantunque non buone, hanno almeno il vantaggio di evitare, senza però cessare di frar seco tutte le funeste conseguenze di immoralità a quelle attribuite.

Da questi rimproveri non è scevro, a parer mio, il progetto della Commissione; nè basta il suo articolo 38 e seguenti a rimediare ai lamentati mali, come lo dimostrò in modo vittorioso uno dei nostri onorevoli colleghi che fa parte della minoranza della Commissione.

Quindi è che, ben mio malgrado, mi vedrò forse costretto a respingere una legge della quale non disconosco l'utilità, ed alla quale sarei disposto a dare il voto favorevole, ove essa venisse dalla sapienza del Senato emendata a seconda delle mie convinzioni.

DI CASTAGNETTO. Signori senatori, o dobbiam dire che la celeste dottrina recata al mondo dal Creatore abbia finito il suo tempo e sia divenuta inabile a rendere l'uomo felice nella moderna società, ovvero gli uomini che professano queste dottrine non debbono abbandonarne i precetti nell'atto il più solenne della vita civile.

Tale è il primo riflesso che mi si affaccia alla mente nello esordire di questa grave discussione.

Con ciò io non intendo concludere che un pensiero anticattolico abbia presieduto alla compilazione di questa legge, e che meno di me cattolici siano gli onorevoli colleghi i quali intendano di propugnarla. Signori no! lo lo dico con tutta la più sincera convizione dell'animo mio e credo d'avervi meco consenzienti tanto gli illustri personaggi i quali hanno l'onore di sedere nei Consigli del Re, come noi tutti siamo una mente sola ed un cuor solo in voler essere figliuoli della cattolica romana Chiesa. La discordanza delle opinioni adunque consiste in un sol punto, nel quale (ed è meraviglia) siamo ancora tutti d'accordo nel voler cioè salva allo Stato la sua autorità, la sua indipendenza.

Che se saremo abbastanza felici per persuaderci che Chiesa e Stato, religione e monarchia hanno un interesse solo, e che tanto più forte, tanto più autorevole, tanto più rispettato sarà lo Stato, quanto più altamente sarà la religione radicata nell'animo dei cittadini, allora comparirà quell'era beata di vero progresso, di vera eguaglianza, di vera libertà. E non cerchiamone la ragione nei sistemi o nelle teorie dei sapienti, quando la portiamo scolpita dentro di noi.

Rammenti l'uomo la sua origine e quel soffio divino uscito dalla bocca del Creatore ad animare l'opera più bella delle sue mani, ed egli capirà che in quel giorno medesimo la religione gli nacque sorella, e che tanto è per lui non prestare culto affettuoso ed obbediente al suo fattore, quanto decadere dal più nobile seggio alla vita materiale del bruto.

Qui, a mio avviso, sta quel gran nodo che solo può essere sciolto dal filosofo cristiano, giacchè all'umana scienza non è

dato di penetrare gli arcani della verità rivelata. Udite Platone nell'apologia di Socrate; a lui non negherete la palma della sapienza, nè vi sarà chi possa tacciarlo col titolo di divoto. Così parlava Socrate ai legislatori ed ai filosofi de'suoi tempi: « A meno che non piaccia agli Dei mandarvi qualcuno per istruirvi da parte loro, voi non riuscirete giammai nell'opera di riformare i costumi; il miglior partito per voi è di aspettare pazientemente. Sì, conviene aspettare che qualcuno venga ad istruirci del modo con cui dobbiamo governarci verso Dio e verso gli uomini. »

Ebbene, questo qualcuno che i sommi savi della Grecia aspettarono invano, egli è venuto per noi, ed abitò con noi. Egli di un sol colpo spezzò al mondo le catene della schiavitù dichiarandoci tutti fratelli, e ci istruì dei nostri doveri verso gli uomini ponendoli a lato ed in egual grado con quelli verso Dio.

Piegare il libero suo arbitrio ai precetti del Redentore, far facere la scienza quando parla il precetto; ecco il solo omaggio degno di Dio e dell'uomo.

Io m'inchino, o signori, agli oracoli dell'umana sapienza, e so che ella deve esserci guida nel governo di questo mondo; ma non posso scordare ad un tempo che l'autore della sapienza nel gratificarne l'uomo non ha voluto abdicare al suo dominio sopra di lui, e che un dono della sua bontà non vuol essere convertito in motivo di ribellione.

Vi hanno adunque dei limiti oltre ai quali non lice all'uomo di spingere le sue indagini, e del pari che nessuno di noi ardirebbe disputare intorno agli articoli di fede che sono per noi un mistero; così quando esiste un precetto positivo, si verifica finalmente il caso in cui il cattolico deve sottoporre il suo giudizio non per altro motivo se non perchè egli è cattolico.

Sarebbe presunzione ed indiscrezione la mia voler ripetere qui, o signori, tutte le ragioni che con maggior dottrina ed autorità furono messe in campo a voce ed in iscritto a provare che il matrimonio è uno dei sacramenti della Chiesa, non una qualità accidentale aggiunta al contratto, e che la legge qual è progettata ed anche modificata contraddice alla dottrina della Chiesa.

Infatti ninno sinceramente cattolico vorrà contestare che Cristo Signore nell'innalzare il matrimonio alla dignità di sacramento non gli abbia impresso un carattere tutto religioso e divino con quelle sublimi parole: *quod Deus coniunxit, homo non separet*, le quali bastarono da sè sole a richiamare la moralità scacciata dal mondo.

Così rimase, come al principio, ribenedetta e consacrata l'unione dell'uomo colla donna, e se il sacramento fu istituito per tutti gli uomini, specialmente per i fedeli, noi in certa guisa rigettiamo le dottrine dell'Evangelo, e rendiamo vano il frutto di redenzione separando ciò che la nostra credenza c'insegna dover restare unito; antepoendo all'istituzione celeste, sorgente di benedizioni, l'istituzione umana, sorgente pur troppo sperimentata di corruzione.

Nè ciò dicendo io temo di attentare all'indipendenza del potere temporale, che anzi credo circondare il potere temporale della più forte salvaguardia, che è quella della morale e della religione, e mi rende pienamente tranquillo il pensiero che la Chiesa dettando le sue leggi nei Concilii ecumenici, parla sotto l'ispirazione di Colui che ha detto: *regnum meum non est de hoc mundo*.

Io tengo conto delle immense difficoltà nelle quali versava il nostro ufficio centrale, e le considerazioni con tanta acutezza d'ingegno esposte dall'onorevole relatore provano meglio che il mio dire non possa la convinzione religiosa di ciascuno

de' suoi membri. Ma senza entrare in discussioni dogmatiche e teologiche, le quali vorrei pur sempre veder bandite dal parlamentare arringo, a me pare che il rispetto vicendevole tra le due autorità spirituale e temporale, il quale fu anche causa che molti degli impedimenti e discipline matrimoniali fossero dal Concilio di Trento istituiti e regolati ad istanza degli oratori dei principi cattolici, faccia nascere il desiderio anche in oggi di un felice accordo tra le due potestà, nel riordinare questa importante materia.

Potremo noi dire che vi abbia riuscito il nuovo progetto di legge, e che esso porti il suggello di quella dottrina cattolica dalla quale alla fin fine nemmeno lo Stato può dispensarsi e dispensarne i cittadini?

In verità, se io mi fermo al disposto dell'articolo 38, che è il cardine del concetto religioso, non posso che qualificarlo fallace ed inutile.

Fallace io lo dico, perchè esaltando in parole il rispetto alla religione, viene a paralizzare la sua salutare influenza nell'atto più importante della vita di un cattolico, e induce così in errore le persone semplici, mentre di fatto toglie di mezzo la necessità del sacramento.

In un paese come il nostro, ove da tanti secoli esiste la più stretta unione tra le leggi civili ed il dogma, la morale e le discipline dalla Chiesa, voi recate una mortale ferita alla religione se direte alle popolazioni:

« Popoli: voi potrete contrarre matrimonio come per lo passato, ma non crediate poi che i giuramenti, coi quali avete creduto vincolarvi fin qui in faccia al cielo ed alla terra, bastino a produrre quest'effetto: il vostro vincolo dee essere quello della legge. »

« Che prima o dopo vogliate chiedere la benedizione nuziale, sarete ammessi a farlo; ma il Governo quanto a sè, la forza del matrimonio la fa consistere tutta nell'atto civile. »

Inutile poi io ravviso la disposizione, perchè il vero cattolico non ha d'uopo che si dichiari lecito di sposarsi in faccia alla Chiesa, e se il Governo crede aver debito, come lo ha difatti, di conoscere con certezza tutti i matrimoni contratti, e lo stato dei cittadini, non gliene manca il mezzo senza ricorrere allo spediente del matrimonio puramente civile.

E come conciliare il disposto dell'articolo del Codice, col quale il re si gloria di essere il protettore della Chiesa e di promuovere l'osservanza delle leggi di essa, colla sanzione data al concubinato legale, rispetto alla prescrizione della Chiesa, la quale non riconosce matrimonio tra i fedeli senza sacramento?

Quala sarà quella religione dello Stato proclamata dallo Statuto, se ciò che la religione condanna, lo Stato lo dichiara lecito a quei cattolici i quali intendono sottrarsi alle leggi della Chiesa, e loro apre la porta a conculcarle? Se ciò dir si possa proteggere anche coi mezzi almeno indiretti, lascio al vostro intendimento il giudicarlo.

Si cancelli adunque dal Codice e dallo Statuto la prima pagina, quella pagina che soprattutto rende cara ed onoranda la memoria di Carlo Alberto, e poi si pronunzi il divorzio dello Stato dalla Chiesa, e poi? . . . E poi sciolta la società da ogni freno religioso, diranno i nostri figli se avremo dato una base durevole alle nostre libere istituzioni.

Quando in questo stesso recinto si disputava per l'abolizione del Foro, ed io la combattevo, all'articolo che prometteva la legge sul matrimonio io mi alzai in favore, perchè persuaso che il Governo era nel suo diritto, e perchè non ricuserò mai il mio debole concorso al Governo quando egli è sollecito di regolare lo stato dei cittadini.

Ora che tengo sott'occhio il progetto, e che ne medito le

conseguenze sulla morale, sulle relazioni dello Stato colla Santa Sede, e sull'avvenire della nostra patria, prescindendo anche dalle considerazioni di un ordine superiore, e che interessano le coscienze, io dico la legge, se non altro, dolorosamente inopportuna tale che a mio avviso il Governo fallirebbe alla sua missione nel sanzionarla.

Si, e non esito a ripeterlo, fallirebbe il Governo alla sua missione, la quale è di vegliare agli interessi più preziosi dello Stato, e per conseguenza alla conservazione della religione nella purezza de' suoi dogmi, ed all'osservanza del culto, proteggendo colla potestà temporale questa religione che a sua volta lo protegge con una protezione celeste, e gli rende ben affetti gli animi dei popoli.

« Pent-on dire, demande Montesquieu, que le législateur veille à la conservation de la religion, lorsque la loi leur fait faire divorce avec la religion, lorsqu'elle les sépare de la pratique et de la profession des dogmes conservateurs de la société et de la morale? »

Ed altrove: « Il est dangereux, dit-il, que les lois civiles permettent de leur côté ce que la religion doit condamner.

« La religion de l'État condamne les mariages qui ne sont pas selon les lois de l'Évangile, donc une législation qui proclame ces mariages bons et valables fait une chose dangereuse, donc elle ne peut être adoptée. »

Invano si vorrebbe invocare la libertà di culto, la libertà di coscienza! La libertà di culto, quale noi possiamo intenderla, sta scritta in fronte al Codice ed allo Statuto: essa è la tolleranza. Lo Statuto tollera quei soli culti non cattolici, i quali si riferiscono al vero Dio, e li protegge contro ogni violenza nel loro esercizio; non perciò diremo noi che sia lecito ad un panteista, ad un maomettano, ad un cinese di aprire un tempio fra noi e di professarvi il suo culto.

Io per me penso che colui che impudentemente dichiara di non professare alcuna religione, di essere ateo o deista, lungi dal meritare favore, dovrebbe giustamente incontrare l'applicazione del decreto degli ateniesi contro Protagora; ed a quel pubblicista il quale sostiene che proteggendo una tale libertà, lo Stato non si dichiara ateo, ma incompetente, io rispondo che piuttosto esso si dichiara impotente a salvare la società da un'inevitabile e fatale rovina.

Del resto, se il matrimonio come contratto naturale non può essere retto che dalla religione, dalla quale trae la sua essenza, come contratto pubblico nei suoi effetti, come atto che interessa in grado eminente la società, egli deve esser retto e sorvegliato dalla legge civile.

La legge prenda le sue mosse dal matrimonio dal rito religioso, e poi disponga degli effetti civili. Questa, secondo me, è la giusta separazione del contratto dal sacramento, a meno che per indipendenza temporale non si voglia intendere emancipazione religiosa.

Vegliare a che sia libero il consentimento degli sposi; tutelare l'autorità dei parenti; stabilire impedimenti non contrari a quelli della Chiesa; prescrivere quante cautele egli crederà opportune alla maggiore pubblicità dei matrimoni, tutto questo appartiene alla giurisdizione dello Stato, e non contrasta per nulla coll'autorità spirituale della Chiesa. E questa in sostanza è la giurisprudenza in vigore nel regno delle Due Sicilie, la quale per quanto mi consta da autorevole sorgente, non ha mai dato luogo a serio conflitto tra l'autorità spirituale e la temporale.

Volere di più, sarebbe scuotere la società nella sua base, che è la moralità nelle famiglie, aprire l'adito al mal costume, turbare le coscienze senza aggiungere un gramma di felicità alla nazione.

Nè io credo andar tanto lontano dall'intimo pensiero della Commissione, se coll'articolo 38 io metto in confronto gli articoli 29 e 41 del suo progetto.

Tollererò il Senato che io gli citi uno squarcio d'autore protestante non sospetto nella materia.

« J'ai frémé (1) toutes les fois que j'ai entendu discuter philosophiquement l'article des mariages. On nous dit que c'est à la législation civile à y pourvoir; mais cette législation n'est-elle pas entre les mains des hommes dont les idées, les vues, et les principes changent et se croisent? Voyez les accessoires des mariages, qui sont laissés à la législation civile, étudiez chez les différentes nations et dans les différents siècles les variations, les abus qui s'y sont introduits, vous sentirez à quoi tiendrait le repos des familles et celui de la société, si les législateurs humains en étaient les maîtres absolus.

« Il est fort heureux que sur ce point essentiel nous ayons une loi divine supérieure au pouvoir des hommes.

« La religion a donc rendu le plus grand service au genre humain en portant sur le mariage une loi sous laquelle la bizarrerie des hommes est forcée de plier: et ce n'est pas là le seul avantage qu'on retire d'un code fondamental de morale, auquel il ne leur est pas permis de toucher. »

A quest'autorità mi gode l'animo di poter anche aggiungere quella di un illustre pubblicista dei giorni nostri, il signor di Savigny, il quale interrogato da uno dei nostri onorevoli colleghi che si dimostrava contrario al progetto di legge, e che trovavasi al momento assente, gli rispondeva con queste brevi ma precise parole:

« Nous sommes entièrement d'accord sur un projet qui est pour moi d'une très-grande importance, heureux de pouvoir contribuer au triomphe de la bonne cause, c'est-à-dire, des principes de la religion chrétienne, de la haute morale. »

L'esempio di quelle nazioni le quali scelsero un'altra via, lungi dal farci vacillare, dee anzi raffermarci nell'antica fede dei padri nostri, ed il ritorno di queste stesse nazioni ai principii da noi non abbandonati, sarà la più luminosa conferma della nostra prudenza e della nostra fedeltà.

La verità della cattolica religione consiste nell'accettare non una, non due, ma tutte senza eccezione le verità dalla Chiesa credute ed insegnate.

Togliete ad un solo sacramento il suo carattere, la sua autorità sui costumi de' fedeli e sulla società civile, e voi avrete per quanto in voi sta distrutta la religione tutta quanta.

E postochè dalla legislazione francese si vuol attingere il perfezionamento del nostro stato sociale, e che su tale base poggia il nuovo progetto della Commissione, io voglio far conoscere al Senato le conseguenze pratiche di quel sistema, quali mi pervennero, e non ve ne celo la fonte, dalla società appunto di quegli uomini virtuosi, i quali si adoprano a richiamare alla morale i travati, facendo benedire i loro matrimoni.

« Tous les évêques de France, avec tous les ministres de second ordre, avec tous les directeurs de consciences, avec tous les auteurs consciencieux, qui ont écrit sur l'histoire de France dans la période comprise entre 1789 et 1850, conviennent que la religion catholique ne s'est jamais remise du coup qui lui a été porté, il y a 60 ans, par l'institution du mariage civil;

« Que depuis notre époque, un nombre considérable de français vivent maritalement sans avoir reçu la bénédiction nuptiale et qu'ils mourraient presque tous sans avoir reçu

(1) De Luc, citoyen de Genève, auteur des *Lettres sur l'histoire de la terre et des hommes*.

les sacrements, si le clergé, au dernier moment, et plusieurs âmes charitables ne réunissent leurs efforts pour prévenir ce malheur ;

« Qu'un homme qui n'a contracté que le lien civil du mariage, cesse en général de pratiquer la religion, et on a remarqué que les personnes mariées civilement n'ont pas elles-mêmes la moindre confiance dans leur soi-disant mariage ;

« Que c'est dans ces déplorables unions qu'on est assuré de trouver les enfants indociles et libertins, des enfants qui ignorent jusqu'au signe de la croix. Si les parents étaient des mariés civils, les enfants ne rougissent pas d'être des pères naturels, et il n'est pas rare de trouver trois générations successives d'enfants naturels.

« Il semble que lorsqu'une famille est marquée au front de cette tache, son chef reconnaît lui-même qu'elle est en dehors de toute loi morale et impuissante à en supporter le frein. »

Questa condizione di cose può ella eccitare la nostra invidia al punto da volerne gratificare le pie e religiose popolazioni soggette alla corona sabauda ?

Signori, se io avessi presso di voi un peso ed un'autorità, che sento di non meritare, io vi scongiurerei a non voler recare questa ferita alla Chiesa nostra comune madre.

Già il protestantismo tenta di innalzare in mezzo a noi la sua bandiera, e si contano in ragguardevole numero quegli infelici (*Rumori nelle gallerie*), che sedotti da un vile interesse, o trascinati dalle loro passioni si resero apostati dalla fede di Cristo.

A noi che sediamo legislatori della nazione, e dividiamo la responsabilità degli atti governativi, sarà chiesto conto del deposito di quella religione dello Stato, che lo Statuto affidava alla nostra custodia.

Innanzi a voi, innanzi al paese io dichiaro di non poter sanzionare col mio voto una legge, che considero contraria alle dottrine della Chiesa cattolica, fatale agli interessi della morale e della religione, contraria ancora al bene del re e della patria ; a meno che nella discussione degli articoli essa non venga modificata in tal senso, che il matrimonio, o rito religioso serva di base alle disposizioni della legge civile.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Sotto doppio aspetto io considero la questione che ora occupa questo grave consesso. In primo luogo io credo di considerarla in via generale, senza applicazione alla legge che vi è proposta ; in secondo luogo credo di dover fare qualche cenno delle proposizioni che nel progetto della Commissione si contengono.

Sulla questione generale della protezione che la legge civile debbe al principio religioso, io riconosco che sarebbe assolutamente inconciliabile col doveri di ogni Stato, non solamente cattolico, ma semplicemente civile, se la legge si facesse organo di sentimenti immorali ed antireligiosi ; ma tra il farsi organo di sentimenti immorali ed irreligiosi, ed il seguitare ciecamente le prescrizioni di una legge che non sia esclusivamente opera della società civile, alla quale deve essere applicata, io credo che passi una grandissima distanza.

Primieramente parlerò dell'articolo 1° dello Statuto, il quale da molti è invocato come questione preliminare, e tale che escludere debba ogni specie di discussione.

Io confesso francamente che in quest'articolo non veggio altra cosa, fuorchè un principio, che cioè lo Stato, come corpo morale, ha anch'esso una religione, che è quella de' suoi riti solenni, dei riti con cui ringrazia Dio dei benefici, e

lo invoca nelle calamità. Ma non è mio avviso che in nessuna maniera lo Statuto importare possa, che una legge per ciò solo che è fatta dal potere religioso, debba pure essere legge dello Stato.

Se lo Statuto avesse ciò voluto, l'avrebbe francamente detto : esso all'opposto dice nel titolo che parla dell'ordine giudiziario, che ogni giustizia emana dal re, ed è amministrata in suo nome. Lo Statuto non avrebbe potuto in nessuna guisa credere che si amministrasse semplicemente la giustizia coll'applicazione di leggi, il cui potere civile non avesse nessuna parte.

Esso nel riservare al re il diritto di far amministrare la giustizia in suo nome, ha voluto riservargli il diritto pieno ed assoluto di promuovere, come uno dei poteri legislativi, in tutte le leggi dello Stato, quei miglioramenti, quelle riforme che sono necessarie per renderle l'espressione dell'indole del paese e de' suoi bisogni.

L'articolo 1° dello Statuto inoltre vuole che il libero esercizio del culto cattolico sia legge fondamentale ed irrevocabile dello Stato, mentre per gli altri culti il potere legislativo conserva una maggior libertà d'azione. Quell'articolo infine dichiarando che la religione cattolica è la religione dello Stato, importa che lo Stato od in un modo, od in un altro, debba sopperire ai bisogni del culto, cosa che non compete in via di diritto fondamentale agli altri culti.

Nelle opposizioni che si fecero al mio modo di sentire, alcune particolarmente mi parvero degne di speciale riguardo. Dicesi che la legge dev'essere santa ; anch'io riconosco che la legge dev'essere tale : ma la santificazione nella legge s'intende che sia applicata a que'cardinali principii i quali costituiscono la relazione degli uomini colla potenza divina anziché in tutte e singole le loro diramazioni. Nella legge presente sul matrimonio io ravviso che il matrimonio una volta costituito è un vincolo indissolubile. Io credo di vedervi con ciò scritto tutto il vincolo che forma la nostra credenza.

Ogni altra disposizione la quale non sia espressamente scritta nella legge di Dio, parmi sia piuttosto destinata a regolare le relazioni dell'uomo colla vita terrena anziché le relazioni dell'uomo colla vita celeste. Per altra parte onde giudicare irreligiosa una legge, converrebbe che in questa fosse sanzionato qualche principio penale contro coloro che ad un rito religioso obbediscono e scrupolosamente ne osservano tutte e singole le disposizioni.

Io non credo che sia mai stata intenzione del Governo nè di alcun Parlamento di proporre leggi che costituiscano vessazioni insopportabili alle credenze religiose dei propri concittadini. Quando la legge, non solo tollera, ma proclama il principio di assoluta libertà, ed ogni cittadino può obbedire a quel culto cui esso appartiene, questa legge non può dirsi che sia ostile al principio religioso ; essa compie verso i cittadini tutti gli obblighi che ha il potere civile verso la libertà di coscienza.

Si appunta la legge come gravissima per la sua importanza nei suoi rapporti che ha coll'estero e coll'interno.

In quanto all'importanza per le relazioni coll'estero, io confesso che non veggio come possa essere così facilmente invocata.

Se ognuno nel rappresentare le condizioni del popolo nostro stesse in quella giusta misura che l'amor patrio a tutti deve sempre consigliare, io credo che nessuno all'estero potrebbe formarsi un'idea che l'introduzione di un principio civile fra noi sia opera la quale in nessuna ; in nessunissima maniera possa intaccare gl'interessi delle altre nazioni, possa

menomamente comprometterli. Il solo effetto positivo che può avere una legge rispetto all'estero, è quello di dare il simbolo dello stato di progresso civile al quale è giunto un popolo. E sotto questo aspetto io credo che non solo una legge sul matrimonio civile ci ponga in migliori condizioni di quelle in cui siamo, ma che anzi ponendo mente allo stato infinitamente inferiore a tutte le altre nazioni in cui il paese nostro si trova nelle leggi che regolano i diritti dello stato civile, sia per noi un elemento maggiore onde essere stimati, onde essere riputati quali abbiamo diritto di essere nell'interno.

Io ho fatto molti studi per ragione delle cariche che ho tenuto da vari anni a questa parte, e non solo credo di poter dire che nell'interno questa legge non ha inconvenienti, ma se vi fossero inconvenienti, credo che vi sarebbero piuttosto nel non ammetterla.

L'opinione pubblica è ormai giunta ad un grado di maturità la quale non permette di dubitare quali siano i sentimenti della popolazione; grandemente io mi son confermato in questo sentimento, vedendo in una crisi ministeriale che gravemente ha preoccupato il paese, come gli uomini che erano sinceramente convinti della sconvenienza di fare una legge sul matrimonio civile senza il concorso della corte di Roma, ed erano insieme in grado di calcolare l'opinione del paese onde stabilire qual grado di forza aver potesse un'amministrazione professante questi principii, s'arrestassero e non insistessero a conseguire il potere, che pure avrebbero dovuto desiderare per dare più facile compimento alle idee loro.

Dicesi che il clero mancherebbe gravemente al suo mandato se non si opponesse all'osservanza delle leggi civili.

Io non veggio che il clero in questa cosa sia direttamente interessato.

Infatti, o si parla dei cattolici, ed io sono convinto, argomentandolo da me stesso, che i cattolici mai in nessun evento farebbero un atto qualsiasi che la legge cattolica riprovasse.

O si parla dei non cattolici, ed il volere che una legge forzatamente imponga ai medesimi quello che al loro modo di credere ripugni, credo sia esorbitanza tale, che basti porla in evidenza, per averla vittoriosamente combattuta. (*Bravo! bravo!*)

Dicesi ancora che lo Stato deve riconoscere come non gli appartenga di pronunciare sulle cose religiose; ma io non credo che lo Stato pronuncii qualunque minima cosa sugli oggetti religiosi, quando proclama una legge sul matrimonio civile. In queste leggi non si impongono in nessuna maniera cose che ripugnino all'opinione religiosa de' cittadini, anzi si deve provvedere in modo da lasciare un'assoluta libertà ad ogni cittadino di uniformarsi ed alle leggi religiose che regolano le contrattazioni del matrimonio, ed a quelle che ne regolano lo scioglimento; solo si deve riservare alla legge civile di regolarne gli effetti che si producono in questa vita materiale, vita che da essa interamente dipende e che deve essere da essa interamente regolata.

Dicesi che lo Stato vuole in certo modo violare la competenza della Chiesa quando nelle sue leggi pone delle disposizioni relative al matrimonio in certi e determinati casi di voti solenni, d'ordini sacri, ed altro: io credo che allorquando la società sia giunta ad un grado maggiore d'incivilimento, forse non si occuperà più né de' voti, né degli ordini sacri; lascerà che la coscienza d'ogni cittadino sia da sé sola giudice, e se il Senato credesse che tale sia già l'incivilimento del nostro paese, io dichiaro che dal mio canto non mi opporrò all'adozione di una piena libertà anche in questo oggetto.

Dicesi che la Chiesa tollera pratiche diverse, che sebbene

il matrimonio sia religioso, per chi non ha fede, è pure funzione civile; e che pertanto anche i non volenti il sacramento possono contentarsi della sola celebrazione religiosa.

Ma io credo immensamente grave di costringere i cittadini a compiere atti religiosi ai quali non li chiama un intimo, proprio e sincero convincimento.

Io mi ricordo fin dai miei primi anni, quando all'Università eravi per noi una direzione spirituale, vincolativa in un modo assoluto: quante volte mi abbia fatto un'immensa pena il vedere molti dei miei compagni, in quella ancor tenera età, vinti da una parte dal timore del castigo e delle conseguenze di una disubbidienza ai precetti universitari, e dall'altra, meno disposti a compiere alcun determinato rito della nostra sacrosanta religione, compierlo tuttavia coll'animo profondamente convinto di fare un sacrilegio; da quell'epoca in poi in me prevalse vivamente il sentimento che nessuna legge sia buona che non lasci nelle cose religiose piena ed assoluta libertà nei cittadini. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. È vietata ogni dimostrazione sì di approvazione che di disapprovazione. Io invito le tribune a non dar questi segni.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Si accusano le cattive tendenze della classe operaia nell'osservanza delle domeniche, le tendenze al protestantismo. Io riconosco pienamente la gravità delle accuse che si fanno. Non le credo così importanti in fatto come sono da altri reputate, ma nel mio cuore immensamente desidero che la maggioranza, la totalità dei miei concittadini meco divida per sempre quei sentimenti di religione puramente cattolica, apostolica, romana dalla quale non credo di volermi dipartire mai; ma non credo in nessuna maniera che la vera protezione e conservazione della religione cattolica possa essere opera del potere civile. Questa sarà opera sola del potere ecclesiastico quando, conformando i suoi atti all'indole dei tempi, faccia che il principio religioso sia per organo suo il più accetto a tutti e da tutti rispettato.

Non confesso neppure che la classe operaia abbia quelle cattive tendenze che le si appongono.

Fin dai tempi in cui ho dovuto prendere un'attiva ingerenza nella direzione della cosa pubblica del mio paese, io mi sono gravemente occupato della quistione degli operai componenti società numerose, ed esaminando tutti gli immensi motivi i quali potevano portare queste società in una falsa via, mi sono gravemente preoccupato nel vedere quale potesse essere a loro riguardo la missione del Governo.

Io ne ho fatto un attento studio e deggio confessare che finora, di mano in mano che si accorsero di essere pienamente liberi nei loro atti, molte e molte delle prevenzioni che erano diffuse nell'animo loro sono sparite. (*Segni di approvazione*)

Quanto a me io credo che le tendenze delle nostre popolazioni siano buone. Non credo che la violenza, non credo che la forza coattiva del Governo sia quella che le possa far migliorare... Credo che nella questione degli operai si debba andare sommamente guardinghi per non portar un giudizio senza una piena cognizione d'ogni cosa e si debba principalmente ritenere che il mezzo forse il più facile, il più pronto per evitare ogni loro traviamiento consista piuttosto nell'istruirli, nel renderli buoni per loro proprio convincimento, anziché appigliarsi al sistema d'imporre per forza l'osservanza sola ed unica di leggi coercitive.

Io non dispero in nessuna maniera dell'avvenire del mio paese, e non ne dispero appunto perchè ho fatto uno studio più profondo di quanti altri mai, di quanto sono le masse sui diversi punti dello Stato.

Io vedo ovunque un rispetto immenso per il nome del Re; veggio il principio monarchico costituzionale prendere ogni giorno maggiori radici nel cuore dei cittadini, e grazie a questo principio non verrà meno certamente il rispetto agli ordinamenti religiosi, quando nessuno tenti coll'aiuto di questi ordinamenti di fare incaglio al civile progresso.

Fu detto che lo Stato deve far rispettare la forma del culto; anche io sono pienamente d'accordo in ciò, e qualunque trasgressione si vedesse commettere a questo riguardo, io prego il Senato di esser certo che il Governo si farebbe un dovere d'immediatamente reprimerla; il Governo non ha mai dato nessun motivo a qualsiasi persona di sospettare che non sia ferma, non sia irremovibile sua intenzione di far rispettare il culto dello Stato, culto dell'immensa maggioranza della nazione; culto che ha la nostra affezione, quanto il nostro rispetto.

Venendo ora a parlare della legge che è formata dalla Commissione, nella discrepanza d'opinione che ancora sussiste in molti dei nostri legislatori io credo necessariamente che se non può prevalere un principio assoluto di separazione perfetta tra il matrimonio civile e il matrimonio religioso, se la legge dee ancora continuare a far menzione del matrimonio religioso come di cosa a cui si abbia un riguardo legale, sia però assolutamente impossibile di ammettere che la ricognizione del rito religioso possa importare ancora giurisdizione alcuna.

La giurisdizione, come ho detto in principio, è attribuita dallo Statuto al Re, essa non può essere che l'effetto della legge civile, quindi credo che non solamente non sia conve-

niente di ammettere il tribunale ecclesiastico come avente qualità ancora per dare decisioni su questa materia, ma credo che il farlo sarebbe pienamente opposto allo spirito dello Statuto; non credo nemmeno che si possa ammettere in via meramente facoltativa e volontaria, perchè io non conosco Codice il quale permetta ai cittadini di scegliersi i proprii giudici e le proprie leggi e farle prevalere alle leggi comuni; credo che non si può al matrimonio religioso dare nessun effetto civile, e quando fosse in tali termini modificata la legge, io non avrei nessuna difficoltà dal mio canto di ammettere la menzione del matrimonio religioso come cosa puramente facoltativa.

Io confido che, nel sentire il mio modo di pensare, non sarà caduto in mente ad alcuno che possa essere l'effetto di una preconcepita sentenza contro i principii ed i bisogni della Chiesa.

Io mi protesto quant'altri mai disposto ad impiegare energicamente l'opera mia per il rispetto della religione e per quello de' suoi ministri; ma confesso che vivamente desidero che sia pure assoluto ed inviolabile il rispetto per il principio dell'autorità civile.

PRESIDENTE. Vi sono ancora parecchi senatori iscritti; chieggo al Senato se vuol continuare la discussione.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. La discussione è rimandata a domani al tocco.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge intorno al contratto civile del matrimonio — Discorso del ministro di grazia e giustizia — Parlano contro il progetto di legge i senatori D'Angennes, Della Marmora, Alberti, e Della Torre — In favore il presidente del Consiglio, ministro delle finanze, ed il senatore Siccardi.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza osservazioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione ieri incominciata, ad agevolare la quale ed a scioglimento dei dubbi che taluno dei senatori ieri sul finire della seduta mi ha presen-

tato sull'ordine della discussione, io debbo far conoscere alla Camera che, in seguito alle comunicazioni avute sia col presidente del Consiglio dei ministri, sia col signor guardasigilli, da parte del Ministero niente osta a che il testo di discussione sia non già quello del progetto ministeriale, ma quello del progetto della Commissione.

In tale dichiarazione però il Ministero non intende d'intendere una adesione compiuta ed assoluta a tutte quante le disposizioni contenute in tale progetto, ma si riserva d'introdurre nella discussione particolare di alcuni articoli le modificazioni che egli stimerà opportuno di sottoporre al giudizio del Senato.

Io dunque credo di mettere ciò a notizia del Senato, affi-

chè, siccome la discussione particolare dovrà aggirarsi sopra gli articoli proposti dalla Commissione, così fin d'ora anche si sappia essere cosa conveniente che la discussione generale sia volta al medesimo progetto.

La parola è al signor guardasigilli.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia e guardasigilli. Signori senatori, se le obiezioni che furono mosse contro il progetto proposto dal Parlamento sia in questo recinto, sia soprattutto fuori di esso, fossero fondate, ne sorgerebbe un grave rimprovero contro il Ministero, ne sorgerebbe un rimprovero tale da farlo supporre meno meritevole della fiducia della Corona, del Parlamento, della nazione; perciò io credo debito mio di entrare in questa discussione con animo tale che non possa a chicchessia rimaner dubbio circa l'intendimento che il Governo si proponeva allorchando promoveva questa grave discussione.

Proponendo all'altra Camera il progetto di legge circa il matrimonio, il Governo non faceva nulla più che sciogliere un debito, di cui egli non era tenuto solo, ma erano tenuti insieme con lui gli altri due poteri legislativi; questo debito glielo imponeva la legge del 9 aprile 1850, la quale dava al Governo il carico di proporre una legge sul matrimonio, ed una legge la quale regolasse e la capacità dei contraenti e la forma e gli effetti del contratto di matrimonio.

Chiunque di voi esamini il contesto di tutta quella legge, chiunque ricordi gli argomenti che erano addotti e dai propugnatori e dagli oppositori di essa, dovrà riconoscere che si intendeva alla rivendicazione dell'autorità che si credeva competere ed al Governo ed alla magistratura civile in ordine al matrimonio.

Tuttavia, allorchando ad escusazione del Ministero io metto innanzi l'autorità della legge, non intendo già di dire che esso siasi rassegnato, malgrado suo, ad un fatto irrevocabilmente compiuto.

Coloro che stanno oggi su questi banchi e che allora presero parte in quella discussione o come ministri della Corona, o come deputati della nazione, o come membri di questo illustre Consesso, avevano aderito francamente ed esplicitamente alle disposizioni della legge abolitrice del foro, nè sopravvenne alcuna cosa che gli rimovesse dal loro pensiero.

Consideriamo infatti quali fossero le condizioni di opinione, le condizioni di cose politiche che avevano indotto allora ed il Governo a proporre ed il Parlamento ad accettare la legge del 9 aprile nella parte che concerne il principio regolatore del matrimonio.

La nostra antica legislazione circa gli sponsali ed il matrimonio non conteneva quasi nulla più che un'abdicazione in favore dell'autorità ecclesiastica; se noi portiamo lo sguardo sulle legislazioni dei popoli moderni, non ne troviamo alcuno di quelli, presso i quali la pubblica opinione possa esprimersi liberamente che abbiano consentito od a mantenere od a introdurre questo principio. Una diversa legislazione, signori, era stata in vigore in queste contrade sino al 1814, epoca in cui fu pubblicato l'editto (famoso nella storia della nostra legislazione) del ventuno maggio di quell'anno che rimise in vigore le disposizioni delle nostre antiche leggi, e con queste pure gli antichi regolamenti e le giurisdizioni sul matrimonio, col pensiero di non aver alcun riguardo né alle leggi che erano state in vigore, né ai diritti che erano stati acquistati, né alle opinioni che erano sorte in tutta l'Europa dopo lo scorcio del secolo XVIII. E quali erano stati gli effetti di tali consigli? Erasi compiuta una ristorazione, per cui alla dominazione straniera succedeva l'indipendenza nazionale;

al Governo di un conquistatore, quello di una dinastia amatissima; a guerre lunghe e micidiali tutti i benefici della pace; nondimeno conviene pur confessare che, mercè lo spirito che governava le deliberazioni di quel tempo, quel grande avvenimento non fu presso di noi popolare, come avrebbe dovuto e potuto essere.

Nel 1848, allorchando il largitore dello Statuto ristaurò fra noi il Governo costituzionale, si diede soddisfazione a tutti quegli interessi, a tutti quei diritti, a tutte quelle opinioni, le quali erano state postergate nel 1814. Se nel 1848 avessimo voluto mantenere ciò che si era fatto nel 1814 rispetto alla legislazione matrimoniale, saremmo andati a ritroso dell'indirizzo che aveva condotto fra di noi il governo costituzionale.

Noi avremmo creduto per tale rispetto renderci meno degni della fiducia di tutti coloro che erano sinceri amatori delle nostre istituzioni. Tuttavia non vorrei che altri da queste mie parole argomentasse che il solo desiderio d'innovare abbia ispirato i promotori della legge sul matrimonio.

Si volevano attuare due grandi principii, i quali formano parte del diritto pubblico e privato di tutti i popoli partecipi della presente civiltà: l'uno che il Governo debba frammetersi per mezzo delle sue leggi, per mezzo dei suoi magistrati in ogni atto senza alcuna eccezione, in cui si tratti di regolare e di definire i diritti e le obbligazioni dei cittadini; l'altro fu quel gran principio di cui ieri si ragionò lungamente, il principio della libertà di coscienza.

È questo uno dei progressi più veri fatti nell'opinione dei popoli, che oggidì tutti ammettano la libertà di coscienza invocata da prima dai novatori contro i Governi che, o sinceri o non sinceri, mettevano innanzi gli interessi della religione; dopo dagli uomini religiosi contro i Governi novatori, ai quali si dava qualche volta a ragione e qualche volta a torto il rimprovero di non rispettare abbastanza le credenze religiose.

Così questo principio fu oggi accettato da tutti, tuttavia i suoi svolgimenti non sono ancora attuati; non è ancora definito abbastanza il concetto che noi dobbiamo formarcene; abbiamo veduto, nella storia dei tempi non remoti da noi, invocarsi la libertà di coscienza per imporre l'incredulità a popoli religiosi; abbiamo veduto dopo di essi invocare la libertà di coscienza, attribuire alla religione, per mezzo del comando delle leggi amane, un'autorità che deve sorgere dalla spontanea coscienza dei popoli.

Io credo che in questa condizione appunto noi saremmo, allorchando mantenessimo per disposizioni di legge questo obbligo che chiunque voglia contrarre il matrimonio debba celebrare il rito religioso; nel che mi duole di non potermi trovare in concordia d'opinione con quell'illustre magistrato che aprì la discussione di ieri, dai cui esempi e dalle cui lezioni mi onoro di avere parecchi anni addietro imparato quei sani temperamenti che i Governi ed i magistrati debbono tenere allorchando si tratta di tutelare gli interessi della Chiesa e dello Stato.

Io dico che una tale disposizione è contraria alla libertà religiosa, perchè essa vieta ai cittadini uno dei diritti più essenziali, perchè prescrive un atto di religione che non procederebbe da una spontanea credenza, ma da un comando del legislatore. Questo io non posso ravvisarlo altrimenti, che come una violazione della libertà di coscienza; nè io posso convincermi della contraria sentenza per la similitudine che si è messa innanzi del giuramento.

Il giuramento è un atto che si compie per far cosa d'interesse pubblico, per far cosa che appartiene alla competenza

del magistrato; il primo e più essenziale ufficio dei Governi è quello di rendere la giustizia, ufficio così essenziale che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere in quest'opera, ed allorché la magistratura chiama innanzi a sé i cittadini per far testimonianza della verità, niuno può ricusare di dare la testimonianza con quel rito che la coscienza degli uomini trova più solenne.

Che se le distinzioni tra l'uno e l'altro caso potessero parere alquanto sottili, io ricorrerò alla coscienza della generazione umana, la quale in tutti i tempi, in tutti i luoghi ammise il rito religioso del giuramento, laddove, come ora prendo a dimostrare, per molti secoli, presso molte nazioni riconobbe il matrimonio separato dal rito della religione.

Io ricorrerò alla diversa autorità che il magistrato esercita circa il giuramento, di cui prescrive essa il rito e la forma, ed a quella che esercita rispetto al matrimonio, dove sancisce colla sua autorità un rito prescritto dalla Chiesa, dove entra nella vita domestica di ciascun cittadino, dove gli vieta i diritti più preziosi della famiglia, quando pure non voglia compiere un atto di religione.

Se non che ci si dice, ed è questo il fondamento di tutte le accuse che si fanno contro il sistema in cui entra il progetto proposto dal Governo, ci si dice che dando dignità di legittimo matrimonio ad una unione non consacrata dalla Chiesa, noi commettiamo un atto contrario alla religione dello Stato, noi trasgrediamo l'articolo primo del nostro Statuto.

Alla quale obbiezione io opporrò una domanda, se cioè compete alla podestà religiosa di statuire le regole secondo cui le nozze sono valide al cospetto dello Stato.

Questo vocabolo matrimonio, o signori, ha due significazioni ben distinte; esso si riferisce molte volte all'unione perpetua e legittima dell'uomo e della donna; in questo senso esso è usato dai legislatori.

Esso ha poi una significazione affatto speciale che è propria della dottrina, degli insegnamenti, dei precetti religiosi; e per dimostrarvi che il matrimonio nel senso religioso sia cosa diversa dal matrimonio considerato in quanto è unione perpetua e legittima dell'uomo e della donna, non vi addurrò certo alcuna autorità che possa essere sospetta a chicchessia, ma vi proporrò quella dei catechismi, con cui i rettori delle chiese istruiscono i popoli nella religione cattolica e secondo i quali il matrimonio è sacramento che conferisce ai coniugati la grazia di adempiere le obbligazioni del proprio stato. Ora perchè al matrimonio civile sia stato congiunto il sacramento, perchè quella società sia rivestita della dignità del sacramento, ne consegue forse che ella cada assolutamente sotto la giurisdizione della Chiesa? Ne consegue che sia necessaria quella abdicazione del proprio diritto che facevano le nostre leggi antiche e che ora non vorremmo mantenere?

Vi ha un punto su cui tutti concordano, che cioè i principi ed i Governi infedeli avevano autorità nei matrimoni dei loro sudditi; e che oggi questa facoltà continua a competere alla legge ed al magistrato civile, rispetto a coloro che sono separati dalla Chiesa; ora questa autorità mancherà loro rispetto ai cittadini che vivono nel seno della società religiosa?

Io non intendo entrare nel ginepraio delle sottigliezze teologiche, vi metterò invece innanzi un'ipotesi che potrà parervi strana a prima giunta, ma che pure potrà giovare ad illuminare la questione.

Soppoñhiamo, o signori, che non esista alcuna rivelazione religiosa, che per lo contrario sia in vigore presso i popoli una legge sulle nozze che le sottoponga per intero alla giurisdizione civile.

Soppoñhiamo che in questa condizione di cose venga Iddio in terra a portare il lume delle sue dottrine, a darci la guida de' suoi precetti, che egli dica: a coloro che celebreranno le nozze con le volute disposizioni d'animo, io darò la grazia divina di sostenere i gravi officii che sono congiunti a questa condizione di vita; che dappoi il celeste rivelatore ritorni al cielo lasciando quaggiù un sacerdozio, ministro delle sue grazie, custode delle sue dottrine; se questo sacerdozio venisse dirvi: a me ed a me solo appartiene il diritto di fare le leggi sopra le nozze, a me il dichiarare chi sia abile o non abile a contrarle, a me il pronunciare i giudizi, credereste voi che questa pretesione sarebbe ammessa?

Noi gli risponderemo: quando fu rivelata la religione a cui ci gloriamo di appartenere non fu detratto nulla alla podestà che i principi esercitavano; noi gli risponderemo: il sacramento di matrimonio si divaria dagli altri sacramenti i quali si riferiscono solo alla vita dello spirito ed ai destini mortali dell'uomo; quando questo ha i suoi necessari riferimenti alla società temporale, alla società domestica ed alla società civile; se il matrimonio è stato per divino beneficio consacrato, non ha cessato di essere cosa che interessa, e che interessa al più alto grado la società, lo Stato e le famiglie; è tale atto innanzi al quale lo Stato non può abdicare la ragione, anzi il dovere che gli compete di proteggere tutti i diritti, tutte le obbligazioni.

Signori, ho detto che voleva mettervi innanzi un'ipotesi alquanto strana; tutto ciò che vi ha d'ipotetico, tutto ciò che vi ha di strano nel mio discorso consiste nella confusione delle date; nel resto non vi venni esprimendo nulla più che la schietta e genuina storia, giacché al tempo in cui s'introdusse il cristianesimo esistevano delle leggi circa i matrimoni, nè alcun nuovo ordinamento s'introdusse coll'introdursi di quella religione; non fu che nel corso de' secoli, non fu che in mezzo all'ignoranza del medio evo che si stabilirono i principii per cui si sconvolgevano le giurisdizioni dei magistrati e l'autorità delle leggi civili.

Un'altra obbiezione ci si è venuta facendo che ripugna alla coscienza del genere umano, di riconoscere come legittimo un matrimonio che non sia stato consacrato dalla religione; nè anche qui io posso consentire nell'opinione nè dell'illustre magistrato che ieri iniziò la discussione, o degli altri che entrarono in questo campo.

Io vi metterò innanzi la legislazione di un popolo su cui certamente non influirono le idee nè de' filosofi moderni, nè degli antichi Parlamenti, voglio dire la legislazione del popolo ebraico.

Io contrapporrò alle nozioni che si diedero circa la necessità della consacrazione religiosa alla validità delle nozze, si celebrate presso quel popolo, l'autorità di uno scrittore, di cui niuno potrà contrastare o l'ortodossia o la erudizione, voglio dire di Claudio Fleury, il quale nel suo scritto sui costumi degli Israeliti così si esprime:

« Au reste, je ne vois point que leurs mariages fussent revêtus d'aucune cérémonie de religion, si ce n'est des prières du père de famille et des assistants pour attirer la bénédiction de Dieu: nous en avons des exemples dans les mariages de Rebecca avec Isaac, de Ruth avec Booz, de Sara avec Tobie.

« Je ne vois point que l'on offrît des sacrifices pour ce sujet, que l'on allât au temple ou que l'on fit venir les prêtres; tout se passait entre les parents et les amis, aussi ce n'était encore qu'un contrat civil. »

Io vedo adunque, o signori, che l'origine del contratto civile di matrimonio, o, come altri dice, l'origine del matri-

monio civile è più antica ed è meno sospetta che altri il voglia far credere.

Ci si è messa innanzi l'autorità delle leggi romane, le quali furono meritamente chiamate e saranno sempre riconosciute le maestre del genere umano in fatto di legislazione; le quali furono pure un grande, un potente elemento della civiltà moderna.

Senonchè, quando noi consideriamo quelle leggi, noi troviamo che le solennità della consacrazione, che era il solo rito religioso riconosciuto a Roma, erano da lungo tempo cadute in disuso allorchando la giurisprudenza era venuta in quello splendore che le diede autorità sopra il mondo civile di quei tempi e che gliela conservò pel lungo andare dei secoli seguenti; allora la sola volontà delle parti dava essere alle nozze.

Nè certo, alloraquando ci profferiamo ammiratori della sapienza civile dei Romani, accettiamo come imitabili le consuetudini di quei tempi, in cui le giuste nozze erano un privilegio dei patrizi, in cui il padre di famiglia aveva diritto di vita e di morte sulla moglie e sui figli (*Rumori*), in cui la donna si poteva acquistare per usurpazione o per compra.

Io vi dirò un altro esempio ancor più autorevole, ma sopra cui io non insisterò (giacchè fu ammesso dai miei avversari), che cioè nei primordi della Chiesa furono riconosciute valide se non lecite le nozze contratte per semplice volontà delle parti senz'altro rito religioso; io vi ricorderei le consuetudini dei secoli successivi, in cui, tranne forse i soli tempi durante i quali regnarono gli imperatori Carolingi, ne ebbero per valide le nozze, purchè ci fosse la volontà delle parti di contrarie.

Io vi addurrò finalmente la stessa autorità del Concilio di Trento, il quale stabilì bensì la necessità di celebrare le nozze innanzi al proprio parroco dei contraenti ed al cospetto di due testimoni; ma la stabilì in modo da far vedere che non intendeva tanto ad una consecrazione religiosa, quanto ad un accertamento dello stato civile, giacchè non prescriveva alcun rito di benedizione, ma riconosceva per valide le nozze che si celebrassero al cospetto del parroco non volente o interdetto; nei motivi che dava di questo suo canone, non parlava già della necessità della consecrazione religiosa, diceva intendere solamente che cessasse l'incertezza che ci era stata fin allora circa i matrimoni contratti per semplice volontà delle parti, circa i matrimoni che si chiamavano elandestini; per cui avveniva, come dice il Concilio stesso, che la donna che era stata condotta per moglie legittima, fosse molte volte abbandonata come una concubina.

Con ciò non voglio impugnare che la coscienza dei popoli, che la coscienza degli individui porti l'uomo ad invocare la benedizione del cielo nel momento il più solenne della vita; sciagurato chi disprezzasse quelle tradizioni dei più savi; sciagurato chi si accostasse alla santa unione con disposizione così indegna.

A questo noi ci opponiamo, che all'autorità della coscienza umana sia surrogata quella dei comandi e delle coazioni del legislatore civile; noi vi ci opponiamo perchè non crediamo queste massime conformi ai principii di una legislazione veramente liberale, noi vi ci opponiamo perchè non la crediamo conforme allo spirito di quella religione che rifugge sempre dal fondarsi su costringimenti esterni.

Ancora un argomento fu qualche volta messo innanzi, cioè che per sancire i doveri che l'uomo si assume nel contrarre le nozze, sia necessario sottoporle alla giurisdizione della Chiesa; argomento questo che noi non potremmo ammettere perchè per parità di ragioni ci condurrebbe a dar luogo alla

giurisdizione della Chiesa in tutti quei casi in cui è necessaria l'autorità morale della religione, cioè in tutte le contingenze della vita.

Infatti se quell'argomento reggesse non si potrebbe dire con pari verità: nell'educazione è necessaria l'autorità della religione per domare le passioni della gioventù, dunque la Chiesa sola abbia la giurisdizione sull'educazione?

Non si potrebbe dire: l'autorità dei precetti, la credenza delle verità religiose è necessaria per mettere un freno alle intemperanti opinioni, dunque la Chiesa abbia il Governo della stampa?

Non si potrebbe dire: è necessaria l'autorità della religione, è necessaria per rendere sicura al cospetto dei popoli l'autorità dei legislatori e dei Governi umani, dunque la Chiesa abbia un'autorità indiretta sopra i Governi e sopra le leggi civili?

Dove vedete che ammettendo gli argomenti per cui si conforta il sistema di legislazione che noi vogliamo innovare, noi ci porremo su quel pendolo che conduce alla teocrazia, alla teocrazia da cui rifuggono tutti gli istinti di una società libera e civile, alla teocrazia la quale non si può congiungere col cristianesimo senza scemare la veneranda autorità che essa debbe esercitare sui popoli.

Io credo e credo sinceramente che sia una grande sventura dei tempi moderni il declino dell'autorità morale che la Chiesa cattolica esercitava sulle coscienze, ma tengo per fermo che questa autorità salutare non potrà mai rimettersi in onore finchè o poco o assai prevalga il sistema per cui ella si connetta colla potenza, colla giurisdizione, coi privilegi temporali del clero.

Io credo, o signori, d'avere risposto alle obiezioni generali che si fanno contro il sistema che, riconoscendo per valido al cospetto della legge e della società civile il matrimonio che non sia stato consacrato dalla religione, dà luogo alla celebrazione di quell'atto in una forma puramente civile.

Ora io credo dovervi dire il pensiero mio sopra il sistema che aveva seguito il Governo e sopra il sistema che ha tenuto la vostra Commissione.

Come io dissi finora, l'uno e l'altra concordano in un punto, cioè che possa esservi un matrimonio puramente civile; l'uno e l'altra concordano in un punto che introducendo questo sistema fra noi si dovesse cercare qualche temperamento conciliativo affine di renderlo più accetto a coloro che temono per i danni che possono risultarne per la religione dallo scandalo che ne nasca in certe coscienze.

Questo stato di cose certo faceva sorgere una nuova difficoltà, perchè è assai più facile formare le leggi allorchando esse sieno la semplice deduzione di un principio che alloraquando si tratta di conciliarne diversi principii: siccome su questo punto vi fu unanimità di pensiero tra coloro che si accinsero a questa impresa, io non prenderò a discuterlo.

La condizione essenziale di una buona legge sul matrimonio civile, di quella rivendicazione che noi volemmo fare dei diritti della potestà temporale, era che fossero stabiliti nella legge gli impedimenti dei matrimoni; ed in questo punto come anche circa l'enumerazione degli impedimenti noi conveniamo colla Commissione, salvo un emendamento che io mi riservo di proporre sopra uno degli articoli nuovamente proposti dalla Commissione.

Il Governo è perfettamente d'accordo con la Commissione circa la formalità della pubblicazione e dell'opposizione; il

Governo e la Commissione volevano che non istesse in arbitrio dei ministri della religione impedire o concedere la celebrazione delle nozze; e per ottenere questo intento stabilivano una forma di matrimonio puramente civile. Circa la forma da introdursi non si trovano d'accordo la proposizione della Commissione e quella del Governo.

Il Ministero era proceduto da questo principio che dà essere al matrimonio, la volontà solennemente dichiarata dalle parti di volersi congiungere come marito e moglie, che questa volontà potesse dichiararsi e al cospetto degli ufficiali civili ed al cospetto dei ministri della religione. Tuttavia per entrare in quella via di conciliazione in cui e gli uni e gli altri eravamo deliberati di metterci, il Ministero aveva creduto che a questa celebrazione del matrimonio civile si dovesse far luogo solo allorchando non si potesse celebrare il matrimonio religioso. Infelice transazione! la quale non rese la legge più accetta a coloro in favore dei quali si faceva, ma la rese meno approvata da coloro che si facevano i difensori del matrimonio civile. Forse si potrebbe la legge emendare allorchando si lasciasse perfetta libertà alle parti di accostarsi od all'uno od all'altro modo di celebrare le nozze, allorchando s'introducesse alcuna variazione nel modo di rendere autentica la dichiarazione di volontà fatta al cospetto del ministro della religione; tuttavia io convengo che il progetto della Commissione si vantaggia sopra il progetto del Ministero in ciò che esso non imponendo mai l'obbligo di un rito religioso, fa più larga parte alla libertà di coscienza; e per questo vantaggio che lo trovo nel progetto della Commissione e per il desiderio di mostrare la deferenza del Governo verso il Senato e la Commissione che lo rappresenta, e per il desiderio di poter venire a termine di questa legge, nonostante qualche obiezione che io avrò da fare a quel sistema, di buon grado io l'accetterò.

Tuttavia non posso a meno di oppormi in una parte che parmi che messa in vigore distruggerebbe tutti od almeno la più gran parte dei vantaggi che noi ci proponiamo di ottenere colla pubblicazione della legge del matrimonio, ed è quella per cui la Commissione non stabilirebbe intera la giurisdizione dei magistrati civili circa i diritti e gli obblighi dei cittadini, quando questa rivendicazione era il pensiero di cui s'informava la legge del 9 aprile 1850.

Perciò io mi riservo di oppormi a tutta quella parte del progetto per la quale in alcuni casi la giurisdizione sul matrimonio si è conservata al foro ecclesiastico.

Qui sarebbe finito il corso del mio ragionamento, se io non dovessi ancora ritornare sopra un'obiezione che fu fatta ieri ed a cui m'avvedo di aver dimenticato di rispondere; ed è che lo introdursi nella società moderna di un matrimonio non soggetto all'autorità della Chiesa abbia fatto trascurare quel dovere che la coscienza degli uomini onesti riconosce, d'implorare cioè la benedizione del cielo in quell'atto solenne della vita, di essere perciò stata una delle cause principali dell'immoralità che minaccia gli Stati, che minaccia specialmente alcune contrade; la qual cosa, quando fosse vera, sarebbe, come io diceva nello scordire del mio discorso, occasione di un severo rimprovero al Ministero, di un rimprovero da cui egli non potrebbe mai lavarsi in faccia della nazione, tuttavia non vorrei che quando si entra in questa discussione si prendesse di mira una sola contrada, io vorrei che si ricordasse come negli anni scorsi dal 1802 sino al 1814 questo sistema di legislazione fosse in vigore tra di noi senza che sorgesse alcun grave sconcio; io vorrei che si tenesse presente come una nazione che nel 1830 si rivendicava a libertà, in gran parte in nome degli interessi della Chiesa e della religione cattolica, cioè il Bel-

gio, conservasse questa stessa legislazione, senza che se ne lamentassero inconvenienti di sorta.

Ma per quanto io veneri la memoria del gran Principe che sull'edifizio delle nostre libertà civili inserisse il nome della religione cattolica, io non ardirei perciò trascorrere a dar taccia di atei a quei legislatori che presero per frontispizio delle loro libertà la libertà di tutte le religioni; rimprovero che certo la storia smentirebbe a quegli uomini che si mostravano solleciti non pure degli interessi della società, ma di quelli della religione, assai più che non fossero in altri tempi i fautori della dominazione assoluta.

Io non posso consentire che l'esempio della Francia di cui si mena tanto rumore, ci dimostri i danni morali che derivano dal matrimonio civile.

Vi ha un fatto che non si è messo innanzi in quella discussione, cioè che nella Francia o non si celebrano i matrimoni, od i matrimoni civili sogliono essere seguiti dal religioso; coloro adunque che disdegnano le benedizioni del cielo, chi sono? Sono quelli che non si curano di alcuna legge né divina, né umana; e credete voi che la cosa procederebbe diversamente quando si ponesse nella legge che niun matrimonio sarà valido senza la benedizione religiosa? Ma perché ricorrerebbero essi a questo rito, forse per sentimento di sincera pietà? No di certo, perchè il motivo sarebbe eguale oggi. Forse per ottenere a sé i benefici di un'unione riconosciuta dalla legge e per ottenere alla prole quelli di filiazione legittima? No, perchè di questi benefici essi dimostrano di non curarsi allorchando non si fanno al cospetto né dell'uffiziale civile, né del ministro della religione.

Io non credo adunque che sia questa una causa della frequenza dei concubinati, né dell'immoralità che si deplora e che probabilmente si esagera qualche volta, l'immoralità che sfasciò la società civile di Francia non si debbe ripetere né dal matrimonio civile, né da alcuna delle nuove istituzioni; si debbe ripetere dall'invecchiata e corrotta monarchia del secolo scorso, in cui il costume aveva sciolto i legami di decenza e di moralità, nell'ordine sociale erano spesso abbandonati tutti i principii d'equità e di giustizia; si debbe ripetere da quell'errore funesto che io non cesserò mai di deplorare, per cui la più santa di tutte le cose, la religione, si volle associare ai travimenti di un reggimento che ripugnava a tutti gli istinti più generosi della nazione e dell'umanità.

Si fece un'ultima obiezione che sarebbe grave anch'essa, si disse cioè che la proposta di questa legge manteneva la nostra nazione in uno stato irregolare mostrandoci in discordia col Capo della Chiesa cattolica, rendendo le nostre istituzioni, le nostre leggi, il nostro Governo meno rispettato dall'Europa cristiana e civile.

Signori, io desidero che il Governo si accosti al Capo della Chiesa, ma desidero che per accostarsi non si separi dalla nazione, lo desidero nell'interesse dello Stato, nell'interesse della stabilità delle nostre istituzioni, e lo desidero nell'interesse della religione, la quale perderebbe molto dei suoi fautori, quando il Governo per fare delle concessioni allo spirito ecclesiastico si separasse dallo spirito pubblico de' suoi tempi; gli accordi non saranno possibili se non sono assicurati, se non sono fondati sopra un irremovibile fondamento; i principii dell'indipendenza del Governo temporale, le difficoltà delle nostre condizioni stanno in ciò che i tempi palano accennare ad un regresso, e gli uomini che si fanno fautori della religione di cui non intendono abbastanza lo spirito e qualche volta pur troppo i reggitori della Chiesa fanno a fidanza con questo spirito di reazione, appoggio mal sicuro e pericoloso; pericoloso perchè i fatti di questi due ultimi anni

non varranno a soffocare gli spiriti di libertà che sono risultamento di tutta la civiltà; ma sicuro perchè allorquando cessasse la libertà dei cittadini correrebbe grave pericolo anche la libertà della Chiesa.

Io non crederò adunque che le condizioni della Chiesa siano migliori, quando si sarà accennato di voler restituire ai suoi ministri alcune delle loro preminenze, alcune delle loro prerogative; io lo crederò quando non andrò più invocarsi nè la religione contro la libertà, nè la libertà contro la religione; io lo crederò quando la fiducia nella potenza del vero e del giusto, che solo la religione può ispirare, contrasterà efficacemente contro la versatilità delle opinioni; quando lo spirito di abnegazione contrasterà con successo contro l'avidità dei beni e degli onori terreni; io crederò e me ne rallegrerò quando vedrò che lo spirito di carità contrasti alla superbia dei dominatori, alla ferocia ed alle ire delle parti vincitrici; io lo crederò quando vedrò tutte le forze della religione adoprarsi in sussidio della parte più numerosa e più infelice dell'umana famiglia.

Signori, io ho creduto dovervi dire apertamente il mio pensiero non pure sopra tutte le parti della legge, ma sopra le condizioni del paese rispetto alle cose ecclesiastiche, e questo pensiero è comune a me ed a tutti i miei onorevoli amici che seggono su questo banco.

Per quanto le nostre intenzioni siano travisate, noi desideriamo e speriamo ottenere che nessuno ci confonda nè con quei ministri di principi che combattevano la libertà della Chiesa perchè non volevano alcuna libertà, nè con quei legislatori che mettendo innanzi la libertà del popolo conculcavano le sue più sacre credenze, le sue più care speranze. (*Bravo! bravo!*)

D'ANGENNES. Accordatami dall'onorevole signor presidente la facoltà di parlare, domanderei che mi fosse lecito di rivolgermi al signor guardasigilli e con tutto il rispetto osservargli che in ordine al suo eloquente ragionamento non si può in verun conto prescindere pei cristiani dalla divina autorità in ordine al vincolo matrimoniale, avendo mai sempre la Chiesa con tutti i popoli cristiani ravvisato in esso una qualità sacra e sovrumana, per cui giammai non fu disgiunto dalla divina podestà.

Nè poteva essere altrimenti, giacchè le parole del nostro Divin Maestro al proposito sono così chiare ed esplicite a non potersi desiderare di più.

Parlando Egli del marital connubio e disapprovando la consuetudine da molto tempo introdotta nel popolo ebreo di dare il libello di ripudio, conchiudeva recisamente che quello che era stato unito da Dio, l'uomo non dovesse disgiungersi (1).

A fronte di tal vero, chi potrà mai negare che Dio abbia voluto riservare a sè stesso la facoltà di stringere il nodo matrimoniale?

Ma Cristo non doveva per sempre soggiornare in questo mondo, e lasciandolo, stabiliva coloro che lo rappresentassero in terra, ed a questi necessariamente conferiva tutte quelle facoltà che erano necessarie per conseguire il fine che si era proposto.

Se è dunque Iddio che tuttora congiunge per mezzo della Chiesa i suoi fedeli; non possono farlo le umane podestà; e se si appropriassero questo diritto verrebbero a ledere l'autorità stessa di Dio, la qual cosa è troppo assurda.

Egli è ben vero che le umane podestà possono e debbono avviare per quanto è in loro a quei disordini a cui credono di dover porre argine: nè in questo frangente giammai non

(1) MATTH., XIX, 6.

verrà loro meno il concorso del clero che sempre si prestò e si presta tuttora per quanto è in suo potere a quei saggi ordinamenti che gli vennero saggiamente dal Governo proposti.

In quanto poi alla moralità pubblica, di cui non teme il signor ministro, per quanto io ne rispetti l'opinione, non posso però scordare gli illustri pubblicisti in quest'aula citati a sostegno dell'unione del rito religioso nel matrimonio, e ravviso in ciò stesso un'immoralità in quanto la legge torna in isfregio delle leggi della Chiesa di cui il Governo professa la religione.

Comendo finalmente il ministro laddove accenna il buon accordo che desidera esista tra l'autorità ecclesiastica e civile, e dal mio canto mi unisco con tutto il desiderio ai voti di lui, persuaso che da quest'accordo la moralità pubblica abbia ad avvantaggiare.

Ora vengo ad altre considerazioni intorno al proposto progetto.

Alla prima notizia giunta nel pubblico che il progetto di legge civile sul matrimonio già stato sanzionato dalla Camera dei deputati non gradiva alla Commissione senatoria, nasceva speranza che il motivo in ciò si fondasse, che quel progetto fosse stato riconosciuto inammissibile, e che quindi la stessa Commissione del Senato del regno si occupasse di formare un controprogetto, per cui al sacramento del matrimonio si conservassero illesi tutti i sacri diritti e la libertà che gli competono.

Vano fu lo sperare!

Il controprogetto emanato dall'inclita Commissione chiarisce sino all'evidenza che il principio di considerare nel matrimonio dei Cristiani due distinti elementi, cioè contratto e sacramento, è fisso più che mai nel concetto se non di tutta, certo nella maggior parte della Commissione.

Ond'è che partendo da questo falso principio, questo nuovo progetto non meno del primo non può meritare i suffragi di nessuno nè come cattolico, nè come cittadino. Non come cattolico, perchè opposto alla religione; non come cittadino, perchè opposto alla libertà.

Questo secondo progetto s'intitola: *Legge sul contratto civile del matrimonio.*

Ecco adunque che, a malgrado lo Stato nostro per legge fondamentale politica professi la religione cattolica, apostolica, romana, si pone tuttavia per base che nel matrimonio possa distinguersi una parte puramente civile, cioè il contratto, ed una parte puramente religiosa, cioè il sacramento; e ciò contro il dogma di fede cattolica, che il matrimonio è uno dei sette sacramenti della legge evangelica, istituito da Gesù Cristo, e contro il diritto di ogni cattolico di essere nella civile società considerato e tenuto per legittimamente ed indissolubilmente vincolato a matrimonio e di conseguirne tutti gli effetti sì tosto che in faccia a Santa Chiesa il suo vincolo è riconosciuto per sacramentale.

Se è verità il dire che il matrimonio è un sacramento, è un errore il qualificarlo contratto civile; e se è vero pel cattolico che ciò che costituisce il matrimonio è il sacramento, è errore per uno Stato cattolico il far dipendere gli effetti del matrimonio da un contratto civile che per sè stesso non può costituire un matrimonio cattolico.

La distinzione che si vuol introdurre tra contratto e sacramento è una conciliazione che s'immagina potersi operare tra il sacro ed il profano, tra la verità e l'errore, incapaci sempre di conciliarsi tra loro, come non si troverebbe meno di conciliazione tra colui che sostenesse che due più tre

fanno cinque, e quello che dicesse due più tre fanno sette; il primo avendo per sé la verità ed il secondo la menzogna, nessuno al mondo potrà mai trovar tra di loro un termine medio che possa ravvicinarli.

Così è del matrimonio fra Cristiani: o è sacramento, o è contratto civile; se è sacramento, non è contratto civile; se è contratto civile, non è sacramento.

Il volere che possa essere l'uno e l'altro componendolo di due elementi, cioè di contratto e di sacramento, è fallacia, perchè così distinto, un elemento distrugge l'altro, poichè il cattolico cade in concubinato, se il suo vincolo matrimoniale ripete solo dal contratto civile; non acquista effetti civili se lo ripete solo dal sacramento; contraddice alla validità e sufficienza del sacramento per costituire il matrimonio se lo subordina al contratto civile; e contraddice alla validità del contratto civile per vincolarlo efficacemente, se gli è forza, per tranquillare la sua coscienza, di corroborarlo col sacramento.

La Commissione del Senato spera che i Cristiani (i quali nel nostro Stato formano senza esagerazione il 99 per 100), compiranno tutti il loro dovere di coscienza; anzi essa ha espressioni di abominazione per chi di essi vi si rifiutasse.

Ora l'atto che la Commissione ha quivi in mira è quello del sacramento, e secondo il progetto può aver luogo tanto prima quanto dopo il contratto civile.

Ma se ha luogo prima, come mai potrà qualificarsi contratto in via civile quello nel quale i contraenti non possono più manifestare un libero consenso avendolo già vincolato col sacramento?

Se poi ha luogo dopo, come mai l'autorità civile può permettere che il contratto civile venga tenuto per nulla dalla autorità ecclesiastica, giacchè questa non può conferire il sacramento se il consenso a riceverlo non è libero e così non vincolato da alcun precedente contratto?

Come in fine due coniugi incontreranno l'abominazione dello Stato attenendosi nel loro connubio al solo atto civile, mentre egli stesso loro apre la via a trasandar l'atto religioso?

Ma ci si dice: il progetto che si sta esaminando tratta solo del contratto civile di matrimonio e delle condizioni richieste per la sua validità, considerando il matrimonio unicamente ne' suoi rapporti colla società civile e lasciando intatti i doveri che la religione impone. Anzi v'ha di più.

Se i contraenti professano la religione dello Stato, il progetto li ammette od ambedue o l'uno di loro soltanto a fare nel contratto la formale dichiarazione che non intendon di dare il loro consenso al matrimonio civile salvo sotto l'espressa ed inseparabile condizione che tale matrimonio sia susseguito dall'adempimento del rito religioso nella forma e colle solennità prescritte dalla Chiesa cattolica; e fatta tale dichiarazione, il progetto vuole che il contratto di matrimonio non produca effetti civili e si abbia come non avvenuto se entro quindici giorni dalla sua data l'atto della celebrazione religiosa non sarà depresso presso l'ufficiale dello stato civile.

Ma qui si badi bene! Chè per conciliare i due estremi l'uno dei quali pretende che due e tre fan cinque e l'altro che sostiene che due e tre fan sette, si prende la media e si stabilisce che due e tre faccian sei.

Primieramente ognuno vede che per venire a questo singolare risultato il progetto incomincia per stabilire che si lascino intatti i doveri che la religione impone.

E perchè non lasciare anche intatti i diritti che la religione attribuisce alla Chiesa sul matrimonio?

Perchè di questi diritti se ne impossessa arbitrariamente il potere civile spogliandone la Chiesa, cioè facendo propri i diritti di stabilire la forma e le condizioni richieste per la validità del matrimonio?

Ma chi negherà che tutto ciò che riguarda i sacramenti è del dominio della Chiesa?

Questa è verità conosciuta. Il matrimonio pei cattolici è sacramento, dunque tutto quanto riguarda la forma e le condizioni richieste per la validità del matrimonio spetta alla Chiesa perchè sacramento.

Non poteva forse Iddio disporre in tal maniera le cose? Non poteva dare alla sua Chiesa quest'autorità? Non solamente lo poteva, ma lo doveva perchè era indispensabile che le desse tutti i mezzi necessari alla consecuzione di quanto esso stabiliva.

Ora un matrimonio potrà validamente contrattarsi in faccia della legge civile che non sarà permesso dalla legge ecclesiastica e potrà contrarsi validamente un matrimonio dinanzi alla Chiesa che la legge civile sarà, per respingere.

Nel primo caso la dichiarazione voluta dal progetto per parte dei due coniugandi, o di uno soltanto di essi non riuscirà a nulla; poichè non potendosi celebrare il rito religioso la legge civile terrà il contratto civile come non avvenuto.

Nel secondo caso presentandosi l'atto della celebrazione religiosa, l'ufficiale dello stato civile ricuserà di ricevere il contratto civile; ed intanto chiunque desideri di conciliare insieme il dovere di cittadino e di cristiano potrà trovarsi in caso di doversi astenere da un matrimonio che la coscienza gli permetterebbe, ma che sarebbe contraddetto dalla legge civile, e questa non contraddicendo, darebbe però di cozzo colla coscienza.

Prescindo dall'osservare che della facoltà di questa dichiarazione se faranno probabilmente uso tanto i cristiani di buon conto quanto quelli che per fini umani si tengono più guardinghi, ciò non potrà sperarsi da ben molti altri che prescinderanno pur troppo e ben sovente da simile dichiarazione, e da ciò scaturirà il gravissimo inconveniente di formar masse di popolo concubinarie, non curanti nè di religione, nè di moralità e conseguentemente perniciosissime allo Stato.

Si dice che lo Stato non deve violentare, ma anzi proteggere la libertà delle coscienze. Sia pure; ma lo Stato non potrà mai proteggere, col pericolo di cadere in ogni eccesso di pubblica immoralità, chi professa di non conoscere coscienza di sorta.

Non si violenta la libertà di coscienza quando non si obbliga il cittadino a professare una religione a preferenza di un'altra; e si protegge quando lo si difende contro chiunque tenti in qualunque modo turbarlo nell'esercizio della religione che professa.

Col temperamento della dichiarazione da farsi dai contraenti che professano la religione dello Stato avanti l'ufficiale dello stato civile si è creduto di salvare il principio religioso professato dal Governo e con esso le prerogative della Chiesa cattolica.

Ma quando questi contraenti risponderanno di non intendere prevalersi della facoltà loro fatta dalla legge e passeranno oltre al contratto civile, chi li salverà dall'incorrere nella taccia del concubinato? Essi trasgrediranno per tal maniera impunemente i doveri religiosi del proprio stato con grave scandalo dei loro confratelli cattolici, con evidente sfregio della comune loro madre la Chiesa, e si dirà tuttavia salvo con questo temperamento il principio cattolico?

Rifutare il matrimonio civile ed i suoi effetti a due contraenti cattolici i quali non dichiarano volersi sottomettere alla Chiesa cattolica cui appartengono, egli è svelare, non è favorire l'ipocrisia di chi mentre si spaccia e si vanta per cattolico non ne adempie o ne trasanda facilmente i doveri; ed è appunto di questa generazione di uomini che non vi ha peste più corrompitrice e mortifera, non minore e più fatale per certo di quella di coloro che sotto il manto della religione con affettata scrupolosità ne osservano le esterne pratiche, mentre nutrono in cuore sentimenti alle medesime opposti.

La nostra legge politica fondamentale è tutt'altro che atea e senza fede, poichè essa proclama per primo fondamento sociale la religione cattolica, apostolica, romana, sola religione dello Stato.

Pure adottandosi il principio che proclama il nostro progetto di legge civile sul matrimonio, tanto varrebbe che la legge politica non avesse in conto e protezione religione di sorta.

Si dice la legge non esser atea, nè manco indifferente; non essere che incompetente a regolare ed a forzare le coscienze. Non vi ha che a rispondere: non tanto pretendersi dalla religione che lo Stato professa; ma questa religione esigere da tutti gli individui i quali si dichiarano e si vantano cattolici, apostolici e romani che, contraendo matrimonio, seguano i precetti della Chiesa cattolica, apostolica, romana, libero solo ad essi di trasandarli, semprechè per cattolici, apostolici, romani non vogliano dichiararsi.

Del resto, il mantenere l'autorità del principio religioso giova allo Stato ed alla società, a cui per tal modo si rende importantissimo servizio, in quanto che non si aprirà la strada alla pubblica professione dell'ateismo, la maggiore delle peste sociali da cui quante derivar possano funeste conseguenze è più facile lo immaginarlo che il descriverlo; nè il mantenimento dell'autorità per opera del Governo detrarre punto alla religione, o l'abbassa all'abbietta condizione di un mezzo pel ben essere sociale, quasi se ne faccia un istrumento di governo; che anzi è un omaggio che il Governo rende alla verità e santità di quella religione che egli professa, concorrendo così dal suo canto a guidare l'uomo al beato suo fine, a cui è debito sacrosanto per chi regge la società cattolica, quasi ausiliario della potestà religiosa, di soavemente dirigerlo.

La religione non ha certo bisogno del soccorso delle umane leggi in suo servizio ordinate per assicurarsi il suo incremento; ma come Iddio non vuol salvare l'uomo senza l'opera dell'uomo e si serve degli uomini per comunicare e far loro amare sua legge, la religione non isdegnarà, anzi apprezzerà sempre la cooperazione dei Governi civili al suo trionfo.

Nè si dica essere la religione un affare di privato individuale interesse che sfugge alla competenza del Governo. Siccome giova alla società che i cittadini conservino la propria salute, che accrescano quanto più sia possibile il tesoro delle utili cognizioni, che osservino in tutta l'ampiezza anche i doveri semplicemente morali, giova altresì alla società che i cittadini siano religiosi; e se la società provvede legittimamente per far osservare i precetti dell'igiene pubblica e della morale, e per far amare e coltivare le scienze, perchè non provvederà anche legittimamente facendo osservare i precetti della religione a cui ciascuno dei cittadini appartiene?

Limitandomi per ora alla discussione del progetto di cui si tratta per quanto solo riguarda il complesso della legge ed il

principio che in sè racchiude, io mi asterrò dall'esaminare i singoli articoli della legge proposta.

Di volo soltanto io mi porterò a riflettere che all'articolo 43 si dispone che

« Nei tre mesi dal ritorno nello Stato del coniuge regnicolo, l'atto di matrimonio contratto all'estero (che a termine dell'articolo precedente produce gli effetti civili nello Stato), sarà trascritto nel pubblico registro dei matrimoni del comune del suo domicilio sotto pena d'incorrere in una multa estensibile sino a lire 3 mila. »

Non sarebbe per avventura questo l'unico mezzo da adottarsi anche pei matrimoni contratti nello Stato secondo le diverse confessioni dei contraenti? Si comporrebbero per tal maniera tutte le divergenze. A Dio rimarrebbe quello che è di Dio, ed a Cesare quello che è di Cesare. Non verrebbero a celebrarsi matrimoni contro la sua volontà, e quei pochissimi contravventori delle disposizioni della Chiesa e dello Stato potrebbero venir puniti con tutto il rigor delle leggi.

Finalmente mi giova ancor qui di riflettere che presso quelle nazioni e quei popoli che accettarono come in Piemonte il Concilio Tridentino in ogni sua parte e così non nel solo dogma, ma eziandio nella disciplina, qualunque legge che intenda dar forma al contratto matrimoniale, regolare le condizioni richieste per la sua validità ed attribuirne la cognizione alla potestà laica, riuscirà sempre anche doppiamente anti-cattolica, perchè, oltre all'attribuirsi i diritti esclusivamente spettanti alla Chiesa sul sacramento, non terrebbe nè anche conto della inabilità stabilita dal predetto sacro Concilio a contrarre matrimonio in chiunque non esprima il suo consenso davanti al proprio parroco in presenza di due o tre testimoni.

Ricaviamo importanto dalle cose finqui dette le nostre conclusioni.

Per guarentire la santità, l'unità, l'indissolubilità del matrimonio fra cristiani Iddio ne elevò il contratto alla dignità di sacramento; con questo la sostanza e l'essenza del matrimonio venne sottomessa intieramente al divino volere e sottratta provvidamente ad ogni umana ingerenza sempre instabile e varia.

Così assicurò il più santo fra i vincoli, stabilì la pace delle famiglie e procurò il bene della società, che non vide più tutti gli orrori che infestavano un tempo l'umano consorzio.

Epperò è di dogma, è verità invariabile ed intangibile perfino da chi rappresenta Dio in terra che il matrimonio fra cristiani è sacramento, e di uno con una, è indissolubile, è soggetto alla giurisdizione ecclesiastica.

Sottratto dall'esclusivo dominio della potestà che insegna, che custodisce intatte, che difende queste verità, e posto in mano al secolo, non vi è più ragione perchè il matrimonio non ne possa sentire e provare tutta la corruttibilità.

Posta la falsa base che la civile autorità ha diritto di regolarlo « in modo libero e da ogni altro potere indipendente nella forma e nelle condizioni, nessuno non potrà mai renderci sicuri che quest'autorità oggi esercitata da uomini saggi, ancora imbevuti di cristiane cattoliche massime non possa cadere in mano di quella fallace mezza sapienza che tutto distrugge e nulla sa stabilmente edificare. »

Oggi ancora risuonano voci di rispetto e di venerazione verso la Chiesa e l'augusto suo Capo, e se taluni sembrano talora sviare dalla vera e santa dottrina, potrebbe per avventura la buona fede in qualche modo scusarli. Ma ove mai venisse adottato il progetto, questa non li scuserebbe più,

ne salverebbe il popolo dalle conseguenze di una legge che tutta l'economia del santo edificio verrebbe a scomporre.

Bisogna disconoscere affatto la natura umana e la storia dei tempi per darsi falsamente a credere che gli uomini siano sempre d'accordo su quanto costituir debba l'ordine delle famiglie ed il bene della società. »

In questo meno che nei passati secoli si può far conto su di un simile accordo : in questo secolo appunto di cui per ogni dove serpeggiano perverse dottrine con cui tutto si vuol che ceda ad uno spudorato comunismo. (*Rumori*)

D'onde l'origine di sì sconcia e sì nefanda dottrina, se non dalla profanazione che si è fatta del sacramento del matrimonio ?

Or ci si venga a dire che la regola per cui « i contratti, benché di tal natura che come di consenso li crea, così li annienta di consenso coi contraenti » ha tuttavia le sue eccezioni pel contratto del matrimonio ?

Se è vero, come io ritengo per assolutamente falso che il matrimonio è un contratto civile a libera ed indipendente regola e disposizione dell'autorità civile, perchè non potrà essa dirlo risolvibile come ogni altro contratto e capace anche di poligamia o di poliandria (*Rumori*), tuttavolta che per istrana ma non impossibile demenza in ciò appunto si faccia consistere l'ordine delle famiglie ed il bene della società ?

Si degradi il matrimonio da quell'alta e santa dignità che gli conferisce il sacramento e si lasci solo ad arbitrio dei contraenti il farlo o non benedire dal sacerdote ; si spogli la Chiesa della sua divina autorità sul medesimo e ne succederà la decadenza della religione e della moralità degli Stati con tutte le tremende conseguenze che logicamente ed inevitabilmente le terranno dietro.

Il sommo lirico del Lazio, benché pagano, faceva già dai suoi tempi a tal noipo suonar sua voce all'orecchio de' suoi cittadini e coi più aspri rimproveri diceva loro :

*Fœcunda culpæ sæcula nuptias
Primum inquinavere et genus et domos.
Hoc fonte derivata clades
In patriam populumque fluxit (1)*

Ricordivi pertanto, proseguiva, o Romani, che a ciò vi condusse l'abbandono delle divine leggi e della religione :

*Delicta maiorum immeritus Ines,
Romanæ donec templa refeceris
Dis te minorem, quod geris imperas (2).*

Ma ben lungi dal sospettar tristi presagi mi avanzo anzi a sollevarmi alle più liete speranze.

Fintantochè il nome e la pietà del Re magnanimo vivrà nell'immortal suo Statuto, finchè viviamo sotto l'egida dello augusto nostro monarca, degno rampollo di una famiglia di santi e di eroi e fior di forti egli stesso ; fintantochè queste parole del Re, colle quali inaugurando egli la presente Sessione, rialzava a tanta altezza la nostra fiducia a tener per fermo che il venerando retaggio dell'antica fede dei nostri padri, quella che diede al Piemonte virtù bastante da superare così perigliose prove, sarebbe per opera nostra tramandata salva ed illesa ai nostri posteri ; fintantochè resterà memoria di quel giorno faustissimo in cui con animi concordi facevamo eco lietissima alle auguste parole del Monarca, non si potrà mai aver luogo a timore.

A voi pertanto si spetta, o incliti e religiosissimi signori,

(1) *Hor., Od., VI, lib. 5.*

(2) *Ibid.*

di compiere opera sì grande, e tra il sacerdozio e l'impero fermare una volta per sempre quella mirabile concordia che è il sospiro più caldo della nazione.

Questa sta ora pendente dal vostro labbro, ed a voi si aspetta di liberarla dai timori di un incerto avvenire, ed assicurare colla profonda vostra sapienza la felicità dei suoi destini, salvando intera ad essa la religione e la sua libertà.

Chiedete con man forte e potente, chè ne avete il diritto ed il dovere, la fatal voragine che si potrebbe aprire alla cara patria, degna figlia d'Italia, voragine di vitupero e di colpa ; sia noto al mondo cristiano che il Piemonte non ha cambiato l'onore del matrimonio coll'infamia della prostituzione.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Prego il signor senatore D'Angennes a voler temperare quest'espressione.

D'ANGENNES. Mi spiego ; dico questo solamente per quelli che...

PRESIDENTE. Ma intanto ella chiama il progetto di legge un'infamia ! (*Bravo ! bravo ! dalle gallerie*)

D'ANGENNES. Io non intendo...

PRESIDENTE. Io attribuisco alla sincerità delle sue convinzioni religiose la vivacità delle sue espressioni. Queste convinzioni sono certamente rispettabili ; ma le espressioni vanno misurate alla dignità di chi le ascolta ed alla importanza della materia di cui si tratta.

D'ANGENNES. Siano pure come non dette queste parole. (*Continuando a leggere*) Sia noto al mondo civile che le libere nostre istituzioni non santificano il disordine sotto il nome di libertà e tanto meno colla sacra autorità delle leggi che lo reprimono con sanzioni severe, e così procedendo in tutto colla infallibile scorta della giustizia, fondamento unico dei regni e delle nazioni, saran salvi i diritti della Chiesa e dello Stato ; e nella incolumità dei diritti di tutti saran salve la religione e la libertà.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto della Marmora.

DELLA MARMORA ALBERTO. Signori senatori, reduce, non è guari, da una lunga peregrinazione all'estero, era mio intendimento di usare delle prime parole mie in questo recinto per protestare contro un'opinione sfavorevole, generalmente invalsa a nostro riguardo nei luoghi da me percorsi e di addurre delle prove palpabili che questo nostro popolo non è così guasto nei suoi principii religiosi come si crede e si vorrebbe forse far anche credere per fini affatto opposti.

Ma dalle parole venute dalla Presidenza vedendo che la questione non deve più raggirarsi che sul progetto della vostra Commissione, io, senza entrare in quella materia che mi era prefisso, passo immediatamente a dire alcune brevi parole intorno al progetto che è argomento della nostra disamina.

Signori, io mi trovo ora in una condizione quasi uguale a quella in cui mi trovava, credo, nel mese di aprile scorso, allorchando in questo recinto si dibatteva la legge sulle fortificazioni di Casale. (*Parità*)

Allora, signori, ammettendo io pienamente sotto l'aspetto militare l'utilità dei lavori intrapresi, votava però contro il progetto, perchè avendo esaminato le cose dal lato economico, non mi parvero bastantemente provate l'urgenza e l'opportunità di quell'ingente spesa, avuto particolare riguardo allo stato penurioso delle nostre finanze.

Oggi pure, o signori, io ammetto in principio l'utilità ed anche il bisogno di meglio tutelare civilmente un atto di

tanto interesse, un atto così importante nella vita umana, quale è veramente il matrimonio.

Ammetto del tutto colla maggioranza della vostra Commissione che fra le leggi straniere da essa così dottamente passate in rassegna, quella di Francia sia ancora in certo modo preferibile alle altre, qualora, ben inteso, vi si facessero le convenienti correzioni e che venisse mondata da quegli elementi che sentono troppo l'epoca sua ed il paese in cui è nata.

Ma, o signori, quella Francia ove venne promulgata questa legge un mezzo secolo fa, non è più la medesima dopo i due dicembri 1851 e 1852; il tempo, o signori, ivi più che altrove corre sulle rotaie; e ciò che ora ha cinquant'anni di vita, voi lo sapete, è ritenuto per vecchio e decrepito.

Ora, osservando i più importanti mutamenti operati in quella contrada e nelle leggi e nel resto, io credo non errare nel dire che anche fra poco verrebbe notevolmente mutata la legge sul matrimonio.

Ora, vi domando, sarebbe, a parer mio, certamente poco decoroso per un Parlamento se si pigliasse questa legge per base, quando forse nel paese stesso ove è in vigore sarà modificata da un giorno all'altro.

Io capisco bene quello che mi possono dire taluni, che questo non sarebbe il primo caso di vedere introdotta fra noi delle istituzioni, quando queste già fecero mala prova in casa altrui. Ma, o signori, io voglio abbondare; io ammetto l'introduzione di questa legge mediante le modificazioni indicate, ma ciò che non ammetto si è che si portino gli sguardi al di fuori per togliere soltanto quello che conviene e piace, e che si chiudano gli occhi per non vedere ciò che non conviene e non piace.

Non ammetto, o signori, l'idea e il principio di quelli che vogliono solamente guardare dentro di casa ed aborriscono di mettersi talvolta alla finestra; io, per l'opposto, guardo oggi tanto dentro casa come fuori di casa, ed osserverò che miglior consiglio sarebbe per ora di soprassedere ad una discussione della quale non vedo né l'utilità, né l'urgenza, né l'opportunità. E mi conferma in questo divisamento il vedere con soddisfazione che per questa volta almeno non vien fatto del voto del Senato una questione di Gabinetto.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, la discussion est déjà tellement avancée, plusieurs de nos honorables collègues ont exposé leurs doctrines d'une manière si lumineuse, que j'aurai très-peu de choses à ajouter. Cependant, la question est si importante qu'il paraît être du devoir de chacun de présenter ses observations et de faire connaître quelle est sa manière personnelle de la juger.

Le projet de loi qui vous est soumis par la majorité de la Commission est en partie calqué sur la loi française; je reconnais que plusieurs modifications utiles y ont été introduites; je reconnais aussi qu'elle améliore sensiblement la loi qui nous avait été présentée par le garde des sceaux; mais le défaut capital de cette dernière, savoir de faire sur le mariage une loi dont le point de départ ne soit pas l'acte religieux, subsiste dans celle qui nous est maintenant proposée.

Cela, messieurs, serait contraire à ce qui a été jusqu'ici pratiqué partout, car en remontant à la plus haute antiquité, en remontant au temps du paganisme, vous trouverez que chez les Egyptiens, les Chaldéens, les Persans, les Grecs et les Romains, enfin chez tous les grands peuples connus, le mariage était considéré comme un acte religieux qu'on plaçait sous la protection de la Divinité, moyennant certains rites, certains sacrifices et certaines prières par lesquelles les

anciens appelaient la bénédiction divine sur l'union conjugale. Ensuite est venue la loi de Moïse que Dieu a donnée lui-même. Dans cette loi le mariage est religieux.

Plus tard N. S. J. C. descendit sur la terre; il fit son premier miracle aux noces de Cana pour sanctifier le mariage; il fit plus, il éleva le mariage à la dignité d'un sacrement et dès lors le mariage eut ainsi quelque chose de divin, il a été, pour ainsi dire, la propriété de Dieu, et à partir de ce grand événement le sacrement, soit la bénédiction donnée par le prêtre dûment autorisé, constitue tout le mariage; les actes qui doivent le précéder ou le suivre selon les différentes législations n'en sont plus que l'accessoire.

Maintenant, messieurs, si vous adoptiez le projet de la majorité de la Commission, vous feriez l'inverse de ce qui a été invariablement pratiqué dans tous les pays catholiques, je dirai même chrétiens; c'est le contrat civil qui deviendrait l'acte nécessaire, l'acte indispensable, tandis que le sacrement, soit la bénédiction nuptiale, ne serait plus que l'accessoire, puisque ceux qui ne l'auraient pas reçue n'en seraient pas moins, dans certains cas, considérés comme légitimement mariés.

En effet, messieurs, l'article 38 porte que si l'un des époux déclare à l'officier civil qu'il ne veut contracter le mariage qu'autant que la bénédiction nuptiale aura lieu, l'officier civil prend acte de cette déclaration, et le mariage ne sera valide que lorsque la bénédiction aura été donnée; il est donc évident d'après cet article que si aucun des deux époux, soit par ignorance, soit par un autre motif, ne fait la déclaration en question, le mariage sera valide aux yeux de la loi sans que les époux aient reçu la bénédiction nuptiale. Ainsi dans un pays où le premier article du Statut prescrit que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat, il adviendrait que l'Etat appellerait mariage légal ce que l'Eglise déclarerait union illicite, concubinage.

Qui de vous, messieurs, n'aperçoit les funestes conséquences de ces déclarations contradictoires? Qui de vous ne prévoit la grave atteinte qui serait ainsi portée à la religion et aux mœurs? Les rapports publiés par la société de Saint-François-Régis sont là pour vous attester combien le mariage purement civil a été nuisible en France à la moralité publique.

Ici, messieurs, il y a une haute question préalable à examiner et à résoudre; la voici: l'Etat considère-t-il le mariage entre catholiques comme un sacrement, ou le considère-t-il comme un simple contrat?

Dans le premier cas, de quel droit l'Etat pourrait-il investir un officier civil du pouvoir de conférer un sacrement?

Dans le second cas, notre situation religieuse serait complètement changée, car l'Etat se séparerait lui-même de l'Eglise, vu qu'il en contredirait toutes les décisions, à commencer par Saint Paul qui déclare le mariage un sacrement et même un très-grand sacrement.

Vous le voyez, messieurs, à mesure que l'on avance dans l'examen de la loi qui nous est proposée, de graves difficultés s'élèvent, et celle que je viens de vous signaler me paraît insurmontable; car, si vous admettez que le mariage est un sacrement, l'officier civil ne pourra jamais le conférer, et si vous déclarez qu'il ne l'est pas, vous êtes en opposition évidente avec une déclaration apostolique, confirmée et appuyée par plusieurs Conciles généraux. Je prie mes honorables collègues de vouloir bien apporter quelque attention à cette dernière observation.

Je sais, messieurs, qu'on dira que la France est chrétienne et catholique, et que cependant le mariage civil est en France une loi de l'Etat, qu'il est aussi loi de l'Etat en Hollande et en Belgique.

D'abord je ferai remarquer que cette loi a été importée dans ces deux pays lors de la domination française, ainsi qu'elle le fut plus tard chez nous. Quant à la France, je reconnais qu'il est très-vrai que les Français sont chrétiens, que la plupart sont catholiques, et que même les fervents catholiques sont nombreux, mais l'Etat ne l'est pas ; je dirai plus : il n'y a pas en France de déclaration gouvernementale qui le déclare chrétien.

Rappelez-vous, messieurs, que dans la tourmente révolutionnaire les pouvoirs de l'Etat abolirent complètement le catholicisme ; rappelez-vous la déesse Raison, les Théophilantropes, Robespierre s'intitulant *premier pontife*, et en cette qualité proclamant que le peuple français reconnaissait l'Être Suprême ; mais cet Être Suprême n'était certes pas le Dieu des chrétiens, car il ne donnait pas de lois, ne recevait pas de culte, en un mot, il était étranger à toutes les affaires d'ici bas.

Enfin, rappelez-vous les filles-mères que la république honorait et récompensait. Après cette sanglante et dégoûtante anarchie un peu de calme se rétablit ; on en profita pour faire la loi sur le mariage civil qui fut alors un grand bienfait ; ce fut un premier pas pour retirer l'union conjugale du cloaque où elle était tombée.

Plus tard, Napoléon, premier consul, conclut avec le Saint-Siège un concordat par lequel la religion catholique fut rétablie en France sous le simple nom de religion de la majorité des Français ; mais alors le premier consul n'avait pas le pouvoir législatif ; il ne pouvait donc pas changer une loi ; il l'aurait pu plus tard après que l'empire fut établi ; mais à cette époque, les dissensions avec le Saint-Siège, relativement aux lois organiques, que malheureusement il avait ajoutées au concordat, avaient déjà acquis une grande gravité : vous savez quelles en furent les funestes conséquences.

Après que le pouvoir royal a été restauré en France, trois rois se succédèrent ; tous reconnurent les inconvénients moraux du mariage civil, tous traitèrent avec Rome à ce sujet ; mais toujours menacés par la révolution, aucun d'eux n'osa retirer la loi dont il s'agit. Mais maintenant la Providence a doté à cette noble contrée un Gouvernement à la fois habile et fort ; tous les discours, tous les actes de son glorieux empereur annoncent sa ferme volonté de faire refleurir le catholicisme ; je ne serais donc pas surpris d'apprendre que, tandis que l'on nous propose ici d'adopter le mariage civil, on s'occupait à Paris de substituer à cette loi, dont les funestes effets sur la moralité du peuple sont généralement reconnus, une loi vraiment chrétienne, vraiment catholique et peut-être aussi que le Gouvernement français ne tardera pas à se placer lui-même dans une situation qui ne permette plus à ses jurisconsultes de dire que la loi est athée et doit être athée.

En attendant cet heureux avenir, vous le voyez, messieurs, notre situation n'a aucun rapport avec celle de la France ; jamais le catholicisme n'a été proscrit chez nous, jamais notre Gouvernement n'a été théophilantrope, jamais nos lois n'ont été athées ; notre Gouvernement a toujours été et est encore maintenant catholique ; nos devoirs envers le St-Siège sont donc différents de ceux des Etats non catholiques ; implanter chez nous une loi qui touche à un grave intérêt religieux et qui a été publiée en France pendant la tourmente révolutionnaire, me paraît donc une grande erreur.

On dit aussi, messieurs, que des théologiens distingués sont d'avis que ce qui concerne le mariage peut être réglé par l'autorité civile et que, il y a sept à huit siècles, plusieurs Gouvernements exerçaient effectivement ce droit que plus tard ils ont volontairement cédé à l'Eglise.

Je crois, messieurs, que le mot *cédé* n'est pas exact et qu'il faudrait dire *rendu* ; car il est certain que dès l'origine du Christianisme, la bénédiction nuptiale formait seule le lien du mariage, il ne pouvait en être autrement, puisqu'alors l'Etat était païen et que pour se conformer à ses lois, les Chrétiens auraient dû aller se marier devant la statue de l'Hyménée, et lui offrir des sacrifices, ce que certes ils ne faisaient pas, puisque ce fait seul les aurait séparés de l'Eglise.

Au reste, il est évident qu'il ne suffit pas, pour nous décider à promulguer une loi, de nous dire qu'elle a été pratiquée ou qu'elle est en vigueur dans tel ou tel Etat ; mais la question est de savoir si cette loi est juste ; si elle est conforme à la religion, aux mœurs et aux habitudes du pays.

Quant aux opinions de quelques théologiens qui nous sont citées par l'éloquent rapporteur, il est notoire que l'opinion particulière de tel ou tel théologien n'a aucune valeur légale et que pour ce qui concerne la foi c'est aux maximes constantes de l'Eglise qu'il faut s'en rapporter. Or, depuis dix-huit siècles, l'Eglise a toujours réclamé pour elle le droit de conférer le mariage, laissant intact à l'Etat le droit d'en régler les effets civils ; l'opinion contraire de quelques théologiens ne peut donc être d'aucun poids.

On nous dit enfin, messieurs, que l'Etat ne peut pas prescrire un acte religieux parce que cela serait contraire à la liberté de conscience, et qu'en le prescrivant, vous lui ôtez son caractère religieux.

Ce raisonnement, messieurs, est contredit par l'histoire entière, car dans tous les pays, dans toutes les religions, dans toutes les législations il y a eu des actes religieux prescrits par les lois, et maintenant chez nous on prescrit le serment qui est un acte éminemment religieux, puisqu'il a sa source dans le deuxième article du Décalogue ; il n'y aurait donc aucun inconvénient à ce que l'Etat prescrivit qu'il ne reconnaitra pas légalement les mariages contractés par les sujets catholiques, protestants ou israélites, si l'acte religieux prescrit par les cultes respectifs n'a pas été accompli.

Messieurs, d'après les considérations si élevées et si lumineuses qui vous ont été soumises et qui ont été développées par plusieurs membres du Sénat, et notamment par celui que nous nous honorons tous d'avoir pour collègue, le vénérable archevêque de Vercell, d'après les observations que j'ai eu l'honneur de vous soumettre moi-même, je vote pour le rejet de la loi, et je vous propose, messieurs les sénateurs, d'inviter messieurs les ministres à nous présenter une nouvelle loi en rapport avec nos anciennes croyances et nos mœurs.

Ainsi nous nous conformerions exactement à la sentence divine que l'on a rappelée dans cette enceinte, savoir : « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. »

Messieurs, qu'est-ce qui appartient à Dieu ? Notre conscience, nos âmes, et je dirai le mariage, puisque Dieu en a possession dès l'Eden par l'union de nos premiers parents, et dans sa première loi révélée à Moïse. Dieu a maintenu cette possession dans la loi chrétienne, lorsque Jésus-Christ a élevé le mariage à la dignité d'un sacrement.

Maintenant, pour rendre à César, ce qui est à César, laissons à César le droit d'ordonner ce qui devra précéder ou

suivre le mariage, ce qui est juste et convenable dans l'intérêt du pays aussi bien que dans l'intérêt des époux, ce qui est comme la suite, comme la conséquence du mariage. Alors César aura statué sur un fait qui tombe dans son domaine, il aura réglé les effets civils; mais qu'il n'emplète pas sur ce qui appartient à Dieu.

PRESIDENTE. La parola è al signor presidente del Consiglio dei ministri.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Signori senatori. Nel veder sorgere l'un dopo l'altro tanti e sì gravi personaggi a combattere l'attuale progetto di legge, io non posso a meno di provare qualche esitazione nello accingermi a sostenerlo, ribattendo i tanti argomenti che furono posti in campo.

Tuttavolta oggi si è reso facile il mio assunto dal discorso del mio onorevole amico il ministro di grazia e giustizia, stato da voi con tanta benignità accolto; come pure dal pensiero confortevole di veder sorgere alcuni dei nostri amici politici a propugnare quelle dottrine che informano l'attuale progetto di legge e che furono rappresentate sotto così triste colore dai nostri attuali oppositori.

Contro il progetto di legge si posero in campo tre ordini di argomenti: argomenti teologici e canonici, argomenti storici, argomenti morali e politici.

Io non mi proverò ad oppugnare gli argomenti canonici. Ignaro affatto di quella scienza, che fu sempre estranea ai miei studi, male potrei su questo terreno combattere persone cotanto ragguardevoli e per dottrina e per lumi. Mi restringerò solo a dire come io non possa intendere che si presenti come assolutamente contraria ai sacri dogmi della Chiesa un'istituzione che esiste nella maggioranza dei popoli cattolici.

Come mai, se l'istituzione del matrimonio civile, se la separazione del contratto dal sacramento, fosse direttamente contraria al dogma, come mai la Chiesa la tollererebbe nella Francia, nell'Olanda, nel Belgio e nell'Inghilterra e in quasi tutti gli Stati dell'altro emisfero? Ben so che un onorevole senatore riconoscendo non essere quest'istituzione contraria ai dogmi della Chiesa, si restrinse a dirla contraria alle sue discipline, e quindi sostiene che mentre poteva sussistere legittimamente, cattolicamente in certe contrade non poteva in altre proclamarsi senza correre il rischio di cadere nello scisma.

Io in verità non posso comprendere questa dottrina. Già Pascal ne' suoi *Pensieri* esclamava non poter capire in ordine alle cose politiche come quello che era verità da un lato dei Pirenei, fosse errore dall'altro. Ma se ciò fino a un certo punto può spiegarsi per quanto riflette alle cose politiche, sarebbe impossibile comprenderlo per le cose che alla religione appartengono.

Non si può comprendere come quelle cose che riflettono i rapporti dell'uomo con Dio che sono assolutamente indipendenti dallo spazio e dal tempo, potrebbero variare col valicare di un monte o di un fiume. Come mai ciò che sarebbe concesso nella valle di Fenestrelle, ove non venne mai pubblicato il Concilio di Trento, non sarebbe più vero quando si discendesse nelle pianure del Piemonte?

D'AZEGLIO ROBERTO. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. . . Questo pensiero basta a confortarmi e tranquillare interamente la mia coscienza.

Riferendomi quindi, per quanto riflette agli argomenti canonici, al detto del mio onorevole collega il ministro guardasigilli, ed a quanto potranno dire i miei, onorevoli amici

che hanno chiesto la parola, io passo agli argomenti storici e politici.

Quasi tutti gli oratori che oppugnarono il progetto di legge fecero largo uso di argomenti storici.

L'onorevole membro della Commissione che si fece organo della minoranza e che con tanta dottrina esordì in questa discussione, prendendo le mosse dal paradiso terrestre percorse quasi tutte le nazioni dell'antichità scendendo sino ai tempi moderni.

Io non potrò seguire passo a passo le sue orme, perchè ciò richiederebbe troppo tempo ed un'erudizione molto maggiore di quella che io possegga: tuttavia io lo pregherei di concedermi che io manifesti il mio stupore del perchè sia egli andato, come molti degli oratori che gli tennero dietro, a cercare esempi tra le nazioni dell'antichità onde provare la necessità dell'unione del sacramento al contratto, di quanto si faceva dai popoli dell'Egitto, della Grecia ed anche dal popolo ebreo.

Se mai non mi appongo, il matrimonio fra tutte queste nazioni aveva un carattere molto meno sacro di quello che noi vogliamo ravvisarvi, poichè in esse la poligamia esisteva in un grado più o meno largo. Nè vale a provare la santità di un'istituzione sociale il ricordare la sua antichità, giacchè, o signori, se le istituzioni sociali fossero da rispettarsi in ragione della loro antichità, non vi sarebbe istituzione più rispettabile della schiavitù. E vaglia il vero, in tutte le nazioni antiche e specialmente in quelle che prese ad esempio l'onorevole senatore cui ho accennato, non solo la schiavitù esisteva di fatto, ma era dottrinalmente sostenuta da quelli illustri filosofi la cui autorità venne invocata dal preopinante e da vari de' suoi colleghi.

Ma lasciando io l'antichità e venendo ai tempi moderni, mi trovo costretto in sulle prime a dover combattere un argomento che sotto vari aspetti venne prodotto da quasi tutti gli oratori, non escluso l'onorevole maresciallo che ultimo ebbe la parola, quello cioè per cui vuoi attribuire la corruzione crescente dei costumi in gran parte almeno agli effetti del matrimonio civile.

L'onorevole senatore marchese Roberto d'Azeglio, dando libero corso alla sua immaginazione, ci fece il quadro degli orrori della rivoluzione, attribuendoli al matrimonio civile. Egli innalzò in certo modo avanti ai vostri occhi il palco sul quale cadde il capo dell'infelice Luigi XVI e ne rese contabile il matrimonio civile.

Io credo essere l'onorevole senatore caduto in gravissimo errore.

Io penso che l'esempio ch'egli invocava, lungi dal provare contro il matrimonio civile, sia appunto uno dei maggiori argomenti che si possano addurre in suo favore.

La Francia fu sconvolta recentemente da grandi rivoluzioni.

Quella a cui accennava l'onorevole senatore D'Azeglio fu susseguita da altre, gli effetti però di queste furono ben diversi.

Paragonate, o signori, la rivoluzione del 1793 con quella del 1848 e vedrete quanto sia stata grande la mutazione operata in tal frattempo nell'indole e nel carattere di quel popolo.

Certamente non sono nè ammiratore nè fautore della rivoluzione del 1848; nessun movimento, a mio giudizio, fu più funesto, più deplorabile di questo; nessun movimento mi fu cagione di più grave dolore; ma per ciò io non sono ingiusto, e credo poter dire, ad onore della Francia, che dopo quella rivoluzione la nazione francese si mostrò sotto ogni aspetto

molto superiore di quello che essa fosse nel 1793. E questo è, o signori, un mezzo molto opportuno di paragone. Per poter conoscere l'indole dei popoli non conviene paragonarli nei momenti normali quando l'azione del potere è intera, quando i pravi sentimenti sono frenati da un Governo potente, ma conviene considerarli quando, sciolti da ogni freno, si trovano in assoluta balla del loro istinto.

Egli è perciò ch'io dico essersi mostrata la Francia dopo il 1848, alloraquando ogni Governo era scomparso dal suolo francese, infinitamente più civile, più morale, più umana, più religiosa di quello che non fosse nel 1793.

Ora, chi è stato l'autore, l'educatore della Francia del 1793? Era stata una società in cui non vi era traccia di matrimonio civile; una società nella quale il potere secolare porgeva il suo appoggio al potere ecclesiastico; una società presso cui le leggi della Chiesa non avevano solo per sanzione le pene spirituali, ma altresì quelle temporali. Ebbene, è quella società che produsse la generazione che fece il 1793, e fu colpevole di tutti quegli orrori la di cui memoria il marchese Roberto d'Azeglio ricordava al Senato.

La generazione invece che dopo il 1848 si dimostrò così umana e così religiosa fu educata in una società che aveva stabilita la distinzione assoluta tra il potere civile ed il potere ecclesiastico. Tutti gli uomini che presero parte agli avvenimenti del 1848 si può dire fossero nati tutti dopo il sistema del matrimonio civile.

Ma forse il senatore D'Azeglio dirà che egli aveva evocato il fantasma della rivoluzione come un artificio oratorio, e che quanto egli intendeva dire si riferiva non ai costumi politici, ma ai costumi morali; io lo seguirò su questo terreno, e gli chiederò in buona fede se egli crede che vi sia attualmente in Francia maggior immoralità, maggiore scostumatezza che non ve ne fosse al tempo di Luigi XV.

Forse egli dirà ancora che non faceva allusione al secolo di Luigi XV, perchè questo era già stato invaso dalle dottrine dei filosofi, era già stato concernato dagli enciclopedisti, e che egli rivolgeva i suoi sguardi più oltre, cioè al secolo XVII; ed io lo seguirò di buon grado alla corte di Luigi XIV. Che se egli non fosse contento degli esempi francesi, in tal caso io sarò costretto a ricordargli quanto succedeva nel nostro stesso paese. Si sono in questa discussione citati autori molto gravi, ed io qui debbo citarne uno che lo è meno, ma che in fine dei conti venne sempre considerato come un fedele narratore delle cose de' suoi tempi. Se l'onorevole marchese vuol conoscere quali erano i costumi della società piemontese in quel secolo, io lo invito a leggere le Memorie del conte di Grammont (*Memorie* la cui lettura certamente non gli sarà tediosa), e troverà che nel secolo XVII nella nostra Torino non vi era molto maggior moralità, nè scostumatezza che ve ne sia oggi. Alcuni oratori son venuti dicendo essere il matrimonio civile un'istituzione al tutto moderna, dimenticando così che questa istituzione è da secoli praticata da popoli, i quali certo non hanno la buona sorte di professare in maggioranza la religione cattolica, ma la cui moralità non può essere oppugnata dall'illustre senatore, come sarebbe, per esempio, il popolo Scozzese.

In Scozia il contratto civile del matrimonio vigeva cinquant'anni prima delle riforme del 1503; anzi in quel paese fino a questi ultimi tempi esso non era circondato da quasi nessuna di quelle forme che tendono nelle legislazioni più moderne a renderlo più sicuro, più perfetto. Ciò nullameno io credo che nessuno possa dire essere la Scozia un popolo irreligioso e scostumato.

Tutti coloro che hanno, non dico visitato la Scozia, ma solo

percorso alcune città di essa, possono facilmente convincersi non esservi in Europa popolo che abbia maggiore specchiatezza di costumi e professi maggior riverenza alla religione.

Io ho avuto la sorte in quest'anno di passare quindici giorni in quella provincia e visitarne la massima parte, ed ho visto non esservi città in cui da pochi anni in qua non sia stato un nuovo tempio costruito. Io non son punto ammiratore delle leggi scozzesi, e sicuramente non proporrò all'onorevole mio collega di ritirare la sua legge per proporvi quella, ma ho creduto di dover indicare questo esempio per provare che una legislazione la quale riconosce il contratto civile del matrimonio (legislazione del resto molto imperfetta), non ha tratto seco, come conseguenza inevitabile, la scostumatezza, l'irreligione del popolo stesso. Ma, come già venne accennato dall'onorevole mio collega, il matrimonio civile non esiste solo in Francia, esiste altresì nel Belgio. L'illustre maresciallo disse che questa legge gli fu imposta dalla Francia.

Ciò sarebbe vero se il Belgio fosse sempre rimasto sotto la dominazione francese, oppure sotto quella di principi non soverchiamente favorevoli all'interesse del cattolicesimo; ma l'onorevole maresciallo ricorda che fuvi nel 1830 una rivoluzione promossa specialmente dal partito cattolico, il quale dopo la rivoluzione, nel congresso che fu eletto per istituire sulla sorte di quel regno, aveva la maggioranza, essendo infatti i membri del Governo d'allora, i Merode ed altri, oggidì ancora riconosciuti come i capi del partito cattolico belga. Questo medesimo partito fece molte riforme per favorire gli interessi del cattolicesimo; assicurò l'indipendenza assoluta della Chiesa; assicurò alla Chiesa la libertà ed un semi-monopolio dell'insegnamento; assicurò le sue sostanze ed una larghissima dotazione; ma non pensò mai, quantunque cattolico, cattolicissimo, a cambiare la legislazione del paese rispetto al matrimonio; e, se mal non mi appongo, non solo esso, non solo la Chiesa, ma nessuno pure dei molti ecclesiastici che sedevano nel congresso belga alzarono la voce in favore della riforma del contratto civile di matrimonio. L'onorevole maresciallo e l'oratore che prima di lui prese la parola, il generale Alberto La Marmora, rifiutano l'esempio di Francia col dire essere probabile che fra poco vedremo quivi tolti e cambiata la legge che ora prendiamo ad esaminare e intendiamo introdurre fra noi.

Per verità io credo che quest'ipotesi sia assolutamente priva di ogni fondamento. Egli non è molto che io mi fermi qualche tempo in Francia; ho visto persone che dal lato politico avevano mutato le antiche loro opinioni, ma non ho trovato nessuno di quelli che esercitano un'influenza nel circolo governativo, il quale fosse menomamente disposto a ritornare all'antica legislazione sul contratto di matrimonio...

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze... che anzi io debbo dire che molte di queste persone influentissime, se facevano un rimprovero all'onorevole mio amico il guardasigilli, si era non già di aver proposto una legge non abbastanza cattolica sul matrimonio, ma sibbene di non avere proposto all'approvazione del Parlamento la legge francese.

D'altronde io credo poter trarre dagli ultimi fatti accaduti in Francia un argomento per sostenere essere il clero di quella grande nazione non punto ostile al matrimonio civile.

Diffatti, o signori, l'autore di quella legislazione fu il grande imperatore Napoleone; il matrimonio civile è uno dei principii fondamentali di quel Codice che varrà, quanto la più splendida vittoria, a rendere immortale quel nome.

Se quell'istituzione fosse così contraria, non dico ai dogmi, ma solo all'indole religiosa dei cattolici, come potrei credere che tanta simpatia, tanta devozione il clero francese avesse in questa circostanza dimostrata per l'erede di quel grandissimo nome?

Mi pare, o signori, di non aver lasciato senza risposta alcuno degli argomenti storici che furono mano a mano posti avanti al Senato. Ora passerò alla questione politica e morale.

Molti oratori respingono la legge perchè credono che essa avrà per effetto l'intiepidire nella nostra popolazione il sentimento religioso, ovvero quella riverenza che noi ardentemente desideriamo di vedere prestata al culto dei nostri maggiori. Essi vogliono che le prescrizioni della Chiesa ricevano almeno la sanzione della legge civile. Qui, o signori, la questione si allarga d'assai, poichè non si tratta solo della legge del matrimonio, ma di un intero sistema, si tratta di sapere se sia più conforme agli interessi dello Stato e della religione che l'autorità civile dia la sua sanzione alle prescrizioni della Chiesa, in poche parole, se alla religione debba tornare più proficua la libertà assoluta, oppure l'appoggio, il sussidio del potere civile.

Se si ammettesse il principio posto avanti da alcuni oratori, ed in specie dall'onorevole senatore D'Azeglio e dal venerando arcivescovo di Vercelli, noi saremmo ricondotti all'antica legislazione del medio evo.

Se l'interesse della religione richiede che il potere civile dia la sua sanzione alle sue prescrizioni per ciò che riflette il matrimonio, perchè non si vorrà che il potere civile dia pure la sanzione penale alle altre prescrizioni della Chiesa, agli altri atti esterni almeno che essa prescrive?

L'onorevole senatore D'Azeglio a sostegno della sua opinione ci diceva che l'autorità civile imponeva al popolo il rispetto della Chiesa, e che quindi poteva altresì imporsi alla nazione il rispetto della legge ecclesiastica intorno al matrimonio. Entrando in questa via si andrebbe ancora più oltre, onde chiederò al senatore D'Azeglio se egli è disposto ad imporre civilmente non solo il rispetto alla Chiesa, ma altresì a quelle altre prescrizioni della medesima, le quali riflettono atti esteriori; e se, dopo aver imposto il rispetto alla Chiesa, egli vorrà imporre con sanzione penale che vi si intervenga in quei giorni ed in quei tempi che sono da essa ordinati.

Io che ricordo i sentimenti che manifestava il marchese D'Azeglio nel 1848, non posso pensare che egli voglia dare alla sua opinione questo sviluppo, e credo che egli amerà meglio di essere inconsequente anzichè cadere (la parola è un po' forte, ma la dirò) nell'assurdo.

Il suo paragone d'altra parte non regge. Se il Governo impone il rispetto della Chiesa, si è perchè i cittadini che nella Chiesa concorrono hanno il diritto di non essere turbati da quelli che non riconoscono la santità delle funzioni che in essa si celebrano; non sarebbe più libertà se fosse lecito ad una classe qualunque di cittadini di violare il diritto dell'altra.

Ma, o signori, io credo che la questione debba portarsi sopra un più largo terreno, e che, onde vedere da qual parte sia la ragione fra coloro che propugnano il sistema dell'appoggio da darsi dal potere civile alle prescrizioni della Chiesa e quelli che credono che la religione abbia da ritrarre maggior profitto da un'assoluta libertà, convenga gettare un rapido sguardo sullo stato attuale dell'Europa cattolica; se, o signori, colla mente voi vi portate al principio di questo secolo e considerate lo stato in cui la religione cattolica si trovava in quasi tutte le contrade d'Europa e lo paragonate all'attuale, vedrete che vi fu immenso progresso cattolico.

Una voce. Certo!

CAVOUR, presidente del Consiglio de' ministri, ministro delle finanze. Io vedo progresso cattolico nell'Inghilterra; vedo progresso cattolico nell'Olanda e nel Belgio; vedo progresso cattolico in molte contrade della Germania, e vedo finalmente un gran progresso cattolico nella Francia; il solo paese dove finora vi fu poco progresso cattolico, mi duole il dirlo, è l'Italia. (*Segni di adesione dalle tribune*).

E se vi fu progresso cattolico in Inghilterra, in Olanda, nel Belgio, nella Germania ed in Francia, questo si deve attribuire esclusivamente a che in quelle contrade il cattolicesimo si trova assolutamente separato dal potere civile; ed anche dacchè in molti di questi paesi il principio della libertà di coscienza venne proclamato e rigorosamente e largamente applicato.

In appoggio di questa mia opinione io mi varrò di un'autorità, la quale credo non sarà sospetta a nessuno degli onorevoli preopinanti, e neanche a coloro a cui sta più a cuore l'interesse della religione, e che sono più teneri delle prerogative della Corte romana; invocherò il nome di un autore, il quale, quantunque abbia manifestate dottrine che io certamente non divido, ha dato però, o signori, non dubbie prove di un altissimo ingegno, di una grande eloquenza, voglio dire del signor di Montalambert.

Io ne posso parlare con tanto minor scrupolo, in quanto che questo autore ha creduto dover usare verso di me dure e severe parole.

In un libro venuto ultimamente alla luce ed intitolato: *Degli interessi cattolici al XIX secolo*, il signor di Montalambert paragona lo stato attuale del cattolicesimo con quello non solo del principio del nostro secolo, ma eziandio del XVII, e dimostra con gran copia di fatti e con una grandissima eloquenza avere l'interesse cattolico progredito ovunque dove vi ha esistito libertà.

E finalmente io potrei citare, onde far ragione al Senato di quanto dico, quasi tutto il volume, ma mi restringerò ad una sola citazione, ad un solo periodo, e questo proverà la mia imparzialità, poichè nel medesimo mentre si riconosce una grande verità, vi è una solenne ingiustizia pel nostro paese:

« Mais sur ce terrain-là je proclame, sans crainte d'être démenti, que c'est à la liberté que nous devons en fait le succès merveilleux et imprévu des intérêts catholiques. Oui, partout la lutte a profité à l'Eglise, partout, depuis la tribune de Westminster, du Palais Bourbon et du Luxembourg jusqu'à la prison des archevêques de Cologne et de Turin : et la lutte n'est possible qu'avec la liberté. Oui, la liberté politique a été la sauvegarde et l'instrument de la régénération catholique en Europe. Partout cette régénération a été d'autant plus complète et plus facile que la liberté a été plus sincère et plus sérieuse. Et j'ajoute que cette régénération n'a eu lieu nulle part que là où elle a été précédée ou provoquée par la liberté politique, sous une forme plus ou moins imparfaite. Il n'y a qu'un seul pays en Europe où la religion catholique soit complètement enchaînée : c'est la Russie ; c'est aussi le seul pays où la liberté n'a jamais existé. »

Io spero che queste parole faranno qualche senso sopra gli onorevoli nostri avversari, e che lo stesso signor senatore Castagnetto meco converrà che se dobbiamo cercare autorità nel partito ultra-cattolico francese, sia miglior consiglio di attenersi all'autorità di un uomo che, qualunque siano le sue opinioni, è però di elevatissimo ingegno e fornito di alti e coraggiosi sensi, anzichè all'opinione di qualche oscuro membro della società di San Vincenzo de' Paoli (*Harità profun-*

gata), il quale non mira ad altro che a ricondurre la società ai tempi felici del medio evo. (*Vivi applausi dalle tribune*).

Pare a me, o signori, d'avervi dimostrato che il timore manifestato da qualche onorevole senatore intorno agli effetti che la legge attuale potrà avere sul sentimento religioso non è fondato.

Io quindi dovrei porre termine al mio discorso, se non rimanesse un ultimo argomento, e forse il più grave di tutti, argomento che servi di base ai discorsi degli onorevoli senatori D'Azeglio ed Alberto della Marmora.

Essi condannano la legge non solo perchè poco buona in sé, ma principalmente perchè altamente inopportuna. Essi la condannano a motivo che in questi gravissimi tempi, in cui l'unione ci è più che mai comandata, questa legge tende a mantenere viva la lotta religiosa che affligge le nostre contrade, perchè insomma tende ad allontanare e rendere impossibile la speranza di un definitivo e stabile accordo colla Corte di Roma.

Il Senato capirà facilmente quanto riesca per me difficile il rispondere a quest'argomento, e come, nella posizione in cui mi trovo, io debba emettere prudenti e misurate parole. Tuttavolta, forte della mia e dell'intenzione de' miei colleghi, io credo dover su di ciò rispondere con quella schiettezza e franchezza che ho sempre adoperato ogni qualvolta ebbi l'onore di parlare avanti a voi.

Il Ministero conosce quant'altri mai la gravità delle attuali condizioni politiche europee; esso desidera di mantenere, di ristabilire l'unione fra tutte le classi di cittadini, e non ha meno a cuore di alcuno di voi il possibile accordo colla Corte di Roma, e tuttavia crede suo dovere, suo stretto e preciso dovere d'insistere presso di voi onde vogliate accettare e sanzionare una riforma che dipende dalle vostre deliberazioni.

Ed invero se col ritiro della legge sul matrimonio fosse possibile il far cessare immediatamente ogni agitazione intorno alle cose religiose, io sarei il primo a consigliare ai miei colleghi ed al Parlamento di sacrificare una riforma che noi riconosciamo altamente utile; sommamente benefica, ed a rimandarla a tempo più opportuno. Ma chi di voi, o signori, potrebbe avere questa speranza? Onde poterla credere realizzabile, converrebbe che l'agitazione attualmente esistente fosse puramente fittizia, e che si potesse calmare col ritirare dalla scena pubblica alcuni argomenti.

Ma, o signori, noi sappiamo essere ben diverso lo stato attuale delle cose; noi sappiamo che la nazione desidera questa riforma matrimoniale, e che questo desiderio è appoggiato da altissimi motivi; ed invero essa la desidera per benefici che ne spera, la desidera ancor di più per far cessare uno stato di cose che, diciamolo francamente, la umilia. (*Bene!*)

Infatti, o signori, io non credo esser contraddetto da nessuno di voi, da nessuno di coloro che si oppongono più acerbamente a questo progetto di legge, nell'asserire che la legislazione intorno al matrimonio presso di noi vigente sia la più imperfetta di tutte le legislazioni europee. Ed invocherò qui l'autorità dell'onorevole Castagnetto, il quale ieri vi dichiarava con franchezza aver egli votato l'articolo della legge 9 aprile 1850, colla quale s'imponessa al Governo l'obbligo di presentare una legge sul contratto civile del matrimonio, perchè egli riconosceva l'imperfezione della legislazione attuale al riguardo. Ebbene, o signori, questo stato imperfetto ferisce in alto grado la giusta suscettibilità della nostra nazione.

Essa comporta mal volentieri che, dopo essersi mostrata così matura, e dopo aver progredito negli ordini civili, politici ed economici, esista tuttavia in mezzo all'edificio de' suoi

Codici una parte che ricorda i tempi del medio evo; la nazione vede male che una delle parti le più essenziali della sua legislazione sia molto più imperfetta non solo di quella dei popoli i più civili, i più avanzati nella carriera della libertà e del progresso, ma altresì di quelli che rimasero immobili negli ordini politici ed economici.

Benchè non sia grande ammiratore delle leggi napolitane sul contratto civile del matrimonio, tuttavia non esito a dire che, in confronto della nostra, la legislazione napolitana sopra questa materia si è un vero capo d'opera.

Ebbene, o signori, quando una riforma è consigliata non solo dagli interessi, ma reclamata dal sentimento della dignità, dell'amor proprio nazionale, voi non potrete facilmente sperare che la nazione deponga il pensiero di ottenerla; e qui a sostegno di questa opinione, a provarvi come l'immensa maggioranza della nazione desideri, e desideri vivamente la riforma della legislazione matrimoniale, vi ricorderò il voto dell'altra Camera, le manifestazioni non dubbie della grande maggioranza dei Consigli comunali; e se si opponesse che, essendo quella Camera eletta or son molti anni, non può perciò rappresentare l'attuale opinione del paese, si potrebbero accennare i molti fatti recenti, le molte elezioni che ebbero luogo in questi ultimi tempi; e basterebbe una sola, che io vi citerò, e lo faccio con qualche esitazione perchè vi sono interessato io stesso. Or son pochi giorni uno dei colleghi della capitale doveva procedere all'elezione del suo deputato; si presentavano due candidati: l'uno era l'espressione la più fedele, la più alta del partito che non vuole alcune riforme nelle cose ecclesiastiche, e l'altro aveva per suo massimo titolo alla benevolenza de' suoi concittadini quello di essere un ministro delle finanze costretto dalla necessità dei tempi a chiedere nuovi sacrifici, ad imporre nuovi balzelli (*Harità*); nullameno que' cittadini non tenendo conto della questione finanziaria, ma ponendo molto maggior importanza alle riforme da ottenersi, e delle quali uno dei candidati era sincero e caldo fautore, con immensa maggioranza votavano a favore di colui che chiedeva loro sacrifici e stava per mettere nuove gravezze, e davano pochissimi voti al candidato di quel partito che vuole mantenere illese tutte le antiche nostre istituzioni.

Signori, vi ho detto che non si potrebbe quietare l'agitazione che esiste nel paese per ciò che si riferisce alla presente legge; ma vi dirò che si può ottenere quest'intento col votarla, venendo così alla definitiva soluzione di una questione che tiene da tanto tempo gli animi sospesi.

Si è detto che si combatteva l'attuale progetto, perchè con esso si poneva un maggior ostacolo al definitivo accordo colla Corte di Roma.

Qui io mi trovo in dissenso assoluto con gli onorevoli preopinanti: io dico anzi con tutta schiettezza che non credo possibile alcun accordo definitivo con Roma se prima questa questione non ha ricevuto una definitiva soluzione.

Signori, ebbi già altra volta a dichiararvi che la nazione desidera alcune riforme nelle cose religiose, in quanto hanno rapporto col potere civile.

Di queste riforme alcune sono di assoluta competenza del potere civile, come, ad esempio, quella che ora è sottoposta alle vostre deliberazioni. Alcune altre non possono compiersi se non col concorso dell'autorità religiosa e dell'autorità civile. Ora, parlando francamente, io dico, e lo dico con dolore, noi non potremo mai ottenere questo concorso nei limiti, e nei soli limiti che la Santa Sede possa prestarci se prima non avremo compiute le riforme che dall'autorità civile unicamente dipendono.

Lo ripeto, finchè tali riforme non saranno compiute, la nazione non potrà mai trovarsi in quella condizione che si richiede onde quel concorso possa averi e produrre quei risultati che tutti desideriamo; finchè la nazione non vedrà soddisfatti i giusti suoi desideri nella parte in cui è assolutamente estraneo il potere ecclesiastico, non sarà disposta a riconoscere in tutta la sua latitudine quella parte d'autorità che siamo i primi a ravvisare doversi mantenere illesa nella Santa Sede.

E qui io vi darò di questa proposizione una dimostrazione che spero evidentissima.

Come già vi diceva, la nazione desidera più d'ogni altra riforma quella della legislazione matrimoniale. Il Ministero, per soddisfare a questi legittimi desideri, aveva fin dagli ultimi mesi dell'antecedente Sessione presentato un progetto di legge che veniva approvato da immensa maggioranza nell'altro ramo del Parlamento.

Un tale progetto di legge incontrò vivissima opposizione nel partito che non crede nè opportuno, nè possibile il procedere nella via delle riforme ecclesiastiche anche per le cose che si riferiscono assolutamente al potere civile, senza il consenso della Corte romana.

Fra le persone che si opposero a questo progetto di legge, io mi affretto a dichiararlo, ve ne sono molte (per le quali professo la più alta stima) che si servirono di mezzi legali e lealissimi; ma nel partito opposto molli, non contenti di una opposizione legale, cercarono suscitare ogni maniera di opposizioni a questo progetto di riforma con arti subdole, con mezzi colpevoli; anzi molti membri del medesimo, dai quali non dubito dissentano quei primi a cui ho accennato, non solo combatterono le riforme che si volevano fare intorno alla legislazione matrimoniale, ma spinsero la loro ostilità perfino contro quegli ordini politici che credevano gli strumenti delle riforme che osteggiavano.

La condotta di questo partito sdegnò altamente la nazione e produsse una profonda irritazione; e siccome un eccesso ne chiama per legge naturale un altro, così la nazione, od almeno una gran parte di essa, andò tropp'oltre ne' suoi desideri di riforme, ed oppose agli ostacoli che si erano eccitati intorno alla legge sul matrimonio la domanda dell'incameramento dei beni ecclesiastici.

Io ho l'intima convinzione essere stata causa dell'agitazione relativamente all'incameramento dei beni ecclesiastici quella opposizione faziosa, sterile, che una parte estrema del partito clericale suscitò alla legge sul matrimonio.

Lo ripeto, signori, io tengo per fermo che finchè le riforme le quali sono richieste dalla ragione dei tempi, dalla mutata condizione della nazione non saranno compiute, voi troverete sempre una parte di questa disposta a trasmodare.

Nelle riforme poi per le quali è forse indispensabile il concorso della Santa Sede, non è possibile, lo ridico, il lusingarsi di arrivare ad accordi con essa se prima noi non facciamo tutte quelle riforme che sono in nostro potere assoluto di fare.

Lungi adunque dall'essere il progetto di legge sottoposto alla vostra discussione un ostacolo agli accordi colla Corte di Roma, esso ne è anzi un preliminare indispensabile; perciò tutti coloro i quali di buona fede desiderano tali accordi, debbono dare il loro voto favorevole alla legge.

Io non ho la speranza, o signori, con queste poche parole, tutt'altro che eloquenti, di aver distrutto l'impressione dei molti discorsi che avete udito; io non mi lusingo di mutare convinzioni, le quali forse riposano sopra un sentimento altamente rispettabile, il sentimento religioso, ma io spero di

avervi fatti convinti che se noi siamo saldi nella proposta di operare la riforma della legislazione matrimoniale, se noi, malgrado le tante esortazioni che ci vengono dirette da membri rispettabili del Senato, persistiamo nel proporvi la sanzione di questa riforma essenzialissima, ciò non deve attribuire a spirito ostile alla Chiesa, nè tanto meno al pensiero di creare nuovi ostacoli ai desiderati accordi con Roma, ma bensì unicamente all'intima convinzione che questa riforma è indispensabile, non tanto all'interesse della società civile e della libertà, quanto a quello della religione stessa, perchè abbiamo per fermo, o signori, essere questo un preliminare indispensabile, come diceva, agli accordi colla Corte di Roma. *(Applausi vivissimi)*

PRESIDENTE. La parola spetta ora al senatore Musio.

MUSIO. Permetta il Senato che io gli dica che, essendo troppo pochi gli oratori che hanno parlato in favore della legge, ed intendendo io di parlarne a lungo, temo d'infastidirlo, giacchè non potrei finire nel poco tempo che rimane a compiere questa seduta; quindi se il Senato...

Voci. A domani! a domani!

MUSIO. Io mi rimetto intieramente all'arbitrio del Senato.

PRESIDENTE. Vi è un altro oratore iscritto in favore della legge, che è il senatore Siccardi.

SICCARDI. Io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. In tal caso io accorderò domani per primo la parola al signor senatore Musio, che ha da parlare lungamente, e l'accordo oggi al senatore Siccardi.

SICCARDI. Signori senatori! Considerando l'andamento delle cose nostre, egli mi accade sovente d'interrogare me stesso per qual destino di questo nobile paese avvenga che certe leggi, leggi non attenenti più o meno direttamente al pubblico ordinamento, ovvero agli interessi della politica generale; ma leggi di un ordine essenzialmente civile, leggi che toccano agli interessi degli individui e delle famiglie, leggi di un uso, si può dire, giornaliero e continuo, leggi già provate da noi, fuori di noi, e delle quali altre nazioni sono da tempo più o meno remoto nel pieno, libero e tranquillo possesso, non possano sorgere tra noi se non in mezzo a gravi contrasti, ed incontrino difficoltà ed ostacoli di ogni maniera ad ogni passo, e questi vengano eccitati a nome della cosa tra tutte la più venerata e santa, la religione, e da uomini al certo sommamente rispettabili, e da noi sommamente rispettati. Come se, o signori, quello che da lungo tempo si giudicò buono, legittimo, non avverso alla religione cattolica in altri paesi cattolici, divenisse reo, illegittimo, anticattolico presso di noi; come se per noi vi avesse ad essere un cattolicesimo tutto speciale (*Bravo!*), e le verità sante della religione avessero ad apprendersi fatta ragione dei tempi e dei luoghi.

Questi pensieri, o signori, si destarono naturalmente in me nell'occasione in cui fu posta in discussione una legge sul matrimonio civile; e se questa quistione non avesse ad incontrare altra sventura, fuor quella d'incontrare difficoltà ed incagli nel suo cammino, potrebbe anch'essa, come le leggi sorelle, reputarsi bene avventurata!

Ma vedendo che non vi ha perfetto accordo tra il Ministero e la maggioranza della Commissione; che nella Commissione stessa sono discordi i suoi membri; che alcuni di coloro medesimi che preludevano altra volta coi loro voti al felice nascimento di questa legge, ora le si fanno incontro nemici, mi è impossibile, o signori, senza un qualche doloroso presentimento, vederla avviarsi al termine del parlamentare suo corso.

Ad ogni modo le mie convinzioni sono sempre le stesse; ed io ve le spiegherò con semplici e brevi concetti.

Ieri l'onorevole senatore Stara con un dotto ed elegantissimo discorso ci tesseva la storia dei popoli antichi relativamente al matrimonio. Io tenni dietro al rapido corso della sua lettura con quell'attenzione che all'importanza dell'oggetto è richiesta, e che mi veniva naturalmente ispirata dalla affettuosa venerazione che schietamente gli professo. Nello svolgimento però delle vaste sue dottrine mi si affacciarono alcune cose che io non potrei credere né in tutto conformi al rigore della logica, né in tutto consenzienti colla storica esattezza.

Con una notevole parte del suo ragionamento egli intese a provarci che i popoli antichi circondavano il contratto civile del matrimonio di cerimonie religiose. Io facilmente gliel concedo, o signori, e vi confesso che quest'argomento avrebbe un peso grandissimo presso di me se si trattasse d'abolire il rito religioso; ma siccome questo deplorabile pensiero non è venuto in mente ad alcuno, né al Ministero, né alla Commissione, né certamente ad alcuno di noi, e siccome si tratta unicamente di vedere se quel rito, obbligatorio certamente per noi in virtù della legge ecclesiastica e per gli effetti ecclesiastici, debba anche essere tale in virtù della legge civile, e per i soli effetti civili io credo, o signori, che questa parte de' suoi argomenti cada intieramente, come si suol dire, fuori della questione e fallisca il suo scopo; a raggiungere il quale egli avrebbe invece dovuto provarci colla storia alla mano che la necessità del rito religioso per l'esistenza del contratto civile è tanto antica quanto è antico il rito stesso. Ed in questa parte, o signori, io mi permetterò di mettergli in considerazione che la sua storica impresa riuscirebbe assai malagevole.

Io lascio in disparte, o signori, i tempi romani anteriori allo stabilimento della religione cristiana in quel vasto impero; la storia sarebbe lunga, o signori; poi le religioni dell'antico paganesimo non hanno niente, assolutamente niente che fare né per l'intrinseca loro natura, né per le condizioni loro dirimpetto allo Stato colla religione che noi professiamo.

Ad ogni modo vi fu già accennato, e, secondo me, giustamente, dall'onorevole guardasigilli che in quel periodo di tempo non vi fu un'epoca sola in cui il rito religioso fosse presso i Romani una necessità del contratto civile del matrimonio.

Vengo ai tempi cristiani che hanno necessariamente più diretto rapporto con noi.

L'onorevole senatore diceva che sin dai primi tempi della Chiesa vi era presso i cristiani un rito religioso per cui si conferiva il sacramento. E questo è vero, o signori, poichè se ne hanno documenti che risalgono al secondo o al terzo secolo. Ma egli soggiungeva che se a quell'epoca il rito non era strettamente obbligatorio per legge civile, ciò avveniva perchè in quei primi tempi la religione cristiana era perseguitata.

Or bene, o signori, io credo che qui stavi una manifesta inesattezza storica. La religione cristiana non fu più perseguitata dopo che ella si assise sul soglio dei Cesari. Eppure, o signori (e non fa d'uopo di una grande erudizione per andarne convinti), né Costantino, né gli imperatori posteriori a Costantino sino a Giustiniano, né Giustiniano medesimo, che pur la volle fare in tante cose da teologo, e prese nel governo ecclesiastico un'ingerenza assai maggiore che non gli si convenisse, niuno di questi imperatori eresse mai la celebrazione del rito religioso in condizione positiva ed assoluta del matrimonio civile. Questa necessità venne, quanto all'Occidente, introdotta per la prima volta dalle leggi di Carlo Magno e dai

suoi successori, ed ancora la benedizione nuziale era limitata alle prime nozze; per le seconde, per le ulteriori nozze non aveva luogo. E nemmeno queste leggi dei Carolingi durarono lungo tempo in vita: lo prova la frequenza dei matrimoni clandestini, lo prova quella distinzione così nota del diritto canonico tra gli sponsali che si chiamano *de futuro*, ossia la promessa di matrimonio, ed il matrimonio *de praesenti*. Tutti sanno che, quando esisteva una promessa di matrimonio, il solo fatto posteriore della coabitazione degli sposi costituiva il matrimonio ecclesiastico e civile.

La questione si presentò quindi intera ed intatta al Concilio di Trento; quella memorabile assemblea se ne occupò, richiesta com'ella ne fu dai principi, e specialmente dalla Francia. Gli inconvenienti de' matrimoni clandestini erano gravissimi, erano a dismisura cresciuti, sicchè lo stato delle famiglie ne veniva grandemente compromesso. Il Concilio discusse questa materia con una moderazione tale da poter servire di utile esempio, non sempre imitato in altri tempi; diede amnistia al passato, dichiarando validi i matrimoni clandestini, e statui per l'avvenire, non per definizione dogmatica, ma per modo di riforma e di disciplina il rito solenne del matrimonio; ed i governi civili che non avevano abbandonato intieramente ogni cura di regolare eglino stessi le forme dei connubii, accettarono e resero colle loro leggi esecutorie nei propri Stati le prescrizioni del Concilio tridentino.

Eccovi la vera, la positiva serie storica de' fatti, posta la quale, l'unione de' due principii nel matrimonio, se si potrà sostenere con altre rispettabili ragioni, certamente non si difende coll'antichità della sua origine.

Ora mi accosto più da vicino alla questione, e vi dirò schietamente il mio pensiero.

Io credo impossibile, o signori, di fare una buona legge sul matrimonio civile se non si vogliono separare i due elementi, il religioso ed il civile; se voi li confondete, non eviterete giammai che l'uno non pregiudichi all'altro; separandoli, ma solo separandoli, potrete attribuire a ciascuno quello che gli spetta. (*Bravo! bravo!*)

Mi viene in mente una considerazione. Il legislatore il quale voglia frammetersi nella parte religiosa del matrimonio, deve scegliere una di queste due vie:

O, volendo purificare la condizione civile di tutti i cittadini, stabilisce che ciascuno debba contrarlo col rito religioso che è proprio del culto da lui professato.

Questo, o signori, è il sistema della legge austriaca, la quale, costretta forse dalla molteplicità de' culti che hanno sede in quel vasto impero, nell'articolo 75 del Codice civile dispone così:

« La solenne dichiarazione del consenso deve farsi innanzi al curato ordinario dello sposo o della sposa, comunque per la diversità della religione egli si chiami parroco, pastore od altrimenti, oppure innanzi al sostituto di esso, alla presenza di due testimoni. »

È questo uno de' sistemi proposti; esso ha per altro questo inconveniente, che la legge, facendosi cattolica coi cattolici, protestante coi protestanti, ebraica cogli ebrei, si rende scettica; e professando ad un tempo tutte queste religioni, non ne professa realmente alcuna.

Ponete questo sistema a confronto con la legge francese; essa, come fu già detto argutamente e giustamente, non è atea, non è irreligiosa, è incompetente.

Il Codice francese si arresta alla porta de' templi, perchè la legge civile non vi debbe entrare; il sistema opposto entra arditamente in tutti, e con altera e scettica indifferenza arde incensi su tutti gli altari! (*Applausi prolungati*)

Ma gli onorevoli nostri oppositori preferiranno forse il sistema che limiterebbe la coazione ai soli cattolici. Ma, signori, che privilegio è cotesto? (*Denegazioni dal banco della Commissione*) Si presuppone forse che la religione cattolica sia la sola che non possa sorreggersi da sè e che abbia d'uopo del presidio della legge civile? Siatene certi, o signori, la religione cattolica, forte della sua unità, forte della sua missione, basta a sè stessa! (*Bravo! bravo!*)

Ma si è detto che presso i cattolici un matrimonio non può essere valido, non vi può essere matrimonio senza sacramento.

Lascio da parte il valore teologico di questa proposta, ricorro unicamente ai principii che sono accessibili a tutti. Io vedo in questa sentenza una singolare, una strana confusione d'idee. Certamente, o signori, il buon cattolico se non fa consecrare il suo nodo nuziale, fallisce alla religione che egli professa, si rende colpevole, gravemente colpevole al cospetto di essa; ma ne viene forse da ciò che la legge civile ne lo debba spingere suo malgrado, e che per l'adempimento dei doveri religiosi si debba impiegare l'autorità e la forza civile?

Signori, con questo modo di ragionare, se si volesse procedere a rigore di logica, si andrebbe fino all'inquisizione! (*Bravo! bravo!*)

Ma, disse l'onorevole senatore Stara e dissero altri onorevoli senatori con lui, che se la legge civile può obbligare un protestante, un acattolico a recarsi in chiesa per intervenire ad una funzione religiosa, senza violare la libertà di coscienza, può anche costringere i cittadini a recarsi, loro malgrado, innanzi all'altare per celebrare le nozze.

Signori, io sono ben lontano dal volere approvare questo confronto e questa parificazione; vi ha sicuramente, o signori, una gran distanza nell'ordine delle idee religiose tra la santità di un sacramento ed un semplice atto esterno, qual è l'intervento ad una funzione ecclesiastica. La legge può esigere dai pubblici funzionari un atto semplicemente esterno, senza violare la libertà di nessuno, ma non potrebbe obbligare alcuno ad accostarsi, suo malgrado, ad un sacramento, senza spingerlo al sacrilegio, e nessuna legge può farsi autrice di un sacrilegio! (*Bravissimo!*)

Si ricorse anche ad un altro argomento che mi sembra del pari molto inconcludente.

Si ricorse al giuramento, si disse che la legge può esigere ed esige di fatto indistintamente da tutti i cittadini (e dico da tutti perchè qui non abbiamo quaccheri) la prestazione del giuramento.

Questo è vero, o signori; ma neppure questo paragone regge, per mio avviso; il giuramento, o signori, non appartiene a questo od a quell'altro culto particolare; il giuramento appartiene alla religione naturale: la legge tiene per base ciò che ella deve necessariamente supporre, cioè che qualunque uomo, il quale sia dotato di sano intendimento e che abbia una sola volta nel corso della sua vita volto gli sguardi al firmamento, non può essere ateo.

A questo fondamento appoggiandosi la legge, ha potuto esigere ed esige di fatto questa prestazione di giuramento, perchè relativo ad un'idea religiosa che ella deve presupporre comune a tutti.

Quanto alla forma, la legge, appunto perchè rispetta la libertà, permette che ciascuno lo presti nei modi che sono proprii del culto che è da lui professato.

Ma se fosse verità religiosa che un cattolico non può contrarre matrimonio senza che quell'atto venga innalzato mercè della benedizione sacerdotale al grado di sacramento, questa

sarebbe verità in tutti i luoghi, perchè la Chiesa, come tutti sanno, se è varia nelle sue discipline, è una ed universale nei suoi dommi.

Ora io non vidi mai che la Corte di Roma abbia dichiarata anticattolica la legge francese: che anzi, quando la grandemente di Napoleone, intesa a restaurare le cose sparse e sconvolte della Francia, volle introdurre negli immortali suoi Codici anche questa riforma, manifestò questo suo pensiero non già nel concordato del 1801, in cui non vi ha nessuna menzione di matrimonio, ma in una disposizione de' suoi articoli organici.

Dopo l'emanazione di questi articoli alcune querele si mossero dalla Santa Sede per le mutazioni disciplinari introdotte nell'impero; tra questi richiami io ne trovo un solo, o signori, che sia relativo al matrimonio. Dovevasi la Corte di Roma del divorzio.

Quell'aver mosso richiamo per un punto, quello aver fatto su tutti gli altri, mi pare già un'approvazione molto chiara, molto manifesta della riforma che in Francia s'introdusse; ma vi ha di più: nel 1817 (quando già per le mutazioni politiche avvenute nel 1814 era scritto in fronte della Costituzione francese che la religione cattolica sarebbe stata in Francia, come è attualmente presso di noi, la sola religione dello Stato), il Governo francese si rivolse alla Corte di Roma coll'intendimento di recare sostanziali variazioni e nel concordato del 1801 e negli altri organici; le proposte furono molte, ma tra quelle proposte non se ne trova una sola che si riferisca al matrimonio.

E questo mi pare, o signori, che possa anche servire a chiarimento delle ragioni che si adducono in contrario, dedotte da un articolo del nostro Statuto perfettamente conforme al principio che in allora era scritto nella Costituzione francese.

Molto si disse anche intorno alla presuppuesta inopportunità di questa legge.

Io poco avrei ad aggiungere alle assennate e luminose osservazioni che testè si vennero in un eloquente discorso facendo dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri; debbo tuttavia alla mia convinzione intima il solennemente dichiarare essere mia persuasione acquistata coll'esperienza e colla cognizione dei fatti che vi hanno relazione che la nazione aspetta una buona legge sul matrimonio civile. (*Bravo!*)

E questo voto non è solamente un fatto palese, un fatto manifesto, un fatto incontrastabile; esso è pur troppo pienissimamente giustificato dai vizi che s'incontrano negli ordinamenti attuali relativi al matrimonio. (*Bene!*)

Io non mi farò certamente, o signori, a tesservi la storia di tutti gli inconvenienti che sono la conseguenza di quegli ordinamenti: ve ne accennerò solamente due come veramente capitali ed incontrastabili.

L'autorità paterna, o signori, non è da quegli ordini sufficientemente protetta; i più vitali interessi delle famiglie si trovano continuamente esposti ad essere turbati da unioni che la ragione altamente condanna e che la legge protegge e rende indissolubili.

Quei certi matrimoni con sorpresa del parroco che in altri paesi oramai più non si conoscono che per le storie e per i romanzi, sono pur troppo ancora una realtà in Piemonte.

La legge civile li punisce colla diseredazione; ma, signori, questa sanzione penale è bene spesso inefficace per l'indulgenza dei parenti, e quando la legge venisse applicata, non farebbe che aggiungere sventura a sventura, perchè pu-

nirebbe cogli sposi colpevoli la prole innocente. (Bene!) La nullità del vincolo, o signori, è la sola sanzione ch'esser possa veramente efficace.

Io non parlo delle cause matrimoniali, o signori: gli inconvenienti continui ed innumerevoli che hanno luogo per questa parte, non possono guari essere noti se non a chi ha relazioni abituali colle persone e cogli atti giuridici; il difetto di quella guarentigia che solo può risultare dai tribunali collegiati; le poche prescrizioni della legge civile ora vigente, relative al matrimonio, perfettamente disconosciute; enormi indugi, enormi dispendi, appelli senza termine finchè non vi siano tre sentenze perfettamente conformi, sono inconvenienti continui e gravissimi, e vi ha non solo convenienza, ma vera ed urgente necessità di farli cessare. (Bravissimo!)

Ora, o signori, verrò alla parte più speciale della questione e sarò breve.

Il progetto del Ministero, quantunque in molte parti assai pregevole ed in quella specialmente che rivendica intieramente ed assolutamente al foro civile la cognizione delle cause relative al vincolo civile ed agli effetti civili del matrimonio, questo progetto, io lo confesso, non mi avrebbe per altro rispetto pienamente soddisfatto; d'altronde, non si trova esso attualmente in discussione; mi rivolgerò adunque come ad un'ancora di salute, al progetto della Commissione e vi dirò schiettamente che cosa io stimo da lodarsi e che cosa io non potrei lodare in questo progetto.

Io lodo innanzi tutto la maggioranza della Commissione che non potendo accettare il progetto del Ministero, ne abbia proposto un altro. Con ciò ella ha dimostrato di ben comprendere la condizione ed i bisogni della nazione; ella comprese che il tempo in cui si tratta di gravarla di pesi, necessari sì, ma gravissimi, non era il tempo in cui le si dovesse rifiutare una legge universalmente e giustamente desiderata. (Bravo!)

La Commissione ha pure egregiamente operato nel non lasciarsi intimorire da alcuna paura eccitata relativamente alle nostre estere relazioni.

Come volete, o signori, che le altre nazioni trovino che noi facciamo inopportuno e troppo presto, se siamo gli ultimi a fare? (Harità ed applausi)

Come volete, o signori, che ci vogliano male del procurare anche noi d'innalzare la nostra legislazione al grado di tutte le altre e di fare ora in casa nostra quello che da tempo più o meno rimoto essi han fatto in casa loro? Signori, un sentimento di dignità nazionale mi rimuove dall'andar più oltre. (Fragorosi applausi dalle tribune)

PRESIDENTE. Debbo invitare le tribune ad astenersi da segni così clamorosi; questo, oltre al turbare la dignità della assemblea, inciampa anche la parola dell'oratore.

RICCARDI. Lodo inoltre la Commissione, perchè, dopo avere discorso con sottile accorgimento gli altri sistemi vigenti in Europa, abbia dichiarato di voler prescegliere le basi del sistema francese.

E si fosse ella pure, o signori, esattamente attenuta a quelle basi, perchè quel sistema, oltre che sarebbe molto meglio compreso dalla nazione, avrebbe troncato molte difficoltà interne ed esterne; ci avrebbe preservato dalla taccia, sempre grave, di poca propensione alla religione cattolica, e dall'accusa, sebbene infondatissima, di immoralità! Ci avrebbe preservato altresì (il che non è neppure esso piccolo vantaggio) dalla taccia di voler innovare in una materia, in cui tutto è trovato ed in cui tutte le difficoltà si riducono alla qualità della scelta.

Pure audrò innanzi, o signori, e loderò ancora la Commissione d'aver temperato il sistema francese nella parte in cui quella legge impone assolutamente l'obbligo ai contraenti di presentarsi all'uffiziale civile prima che si rechino dinanzi al ministro del culto per far benedire le nozze. In questa parte, o signori, io antepongo il progetto della maggioranza della Commissione a quello del Ministero, perchè ciò che era fino ad un certo punto forzato nel progetto del Ministero, si trova pienamente libero e spontaneo in quello della Commissione.

E si fosse pur ella qui fermata, o signori! Ella avrebbe posto in fronte alla sua legge un gran principio, quello della separazione dei due elementi e della libertà religiosa; ella avrebbe fatto una delle più cattoliche leggi che attualmente siano in vigore in Europa; più cattolica di quella di Francia, più cattolica di quella del Belgio, quantunque fatta sotto la influenza del partito cattolico, e specialmente degli ecclesiastici, partito ed influenza a cui il Belgio fu in gran parte debitore in allora della propria indipendenza; più cattolica del Codice austriaco, il quale stabilisce pene contro il ministro del culto che celebra un matrimonio senza la presentazione dei prescritti documenti, o che, presentandosi questi, ricusa di celebrarlo; più cattolica infine della legge stessa di Napoli che, per dare un po' di corpo all'effimero suo sistema, ricorre anch'essa alle sanzioni penali; ella inoltre, o signori, avrebbe risolto una grave difficoltà che si incontra nel sistema francese e che ha giustamente preoccupato i membri della maggioranza; voglio parlare del caso di una zitella la quale abbia contratto il nodo civile con la certa fiducia che quel nodo sarebbe stato benedetto col rito sacerdotale e che per l'irreligioso rifiuto dello sposo si vede miseramente delusa; la condizione di quella zitella è sicuramente grave ed angosciosa e merita il caso di essere previsto e antivenuto col sistema adottato dalla Commissione; quella zitella non avrebbe corso questo pericolo, perchè prima di recarsi dall'uffiziale dello stato civile avrebbe posto per condizione la celebrazione del rito religioso; e infine, con quel sistema si sarebbe soddisfatto a tutti i timori ragionevoli della più delicata coscienza.

Ma ella volle andare più innanzi, allettata forse dall'eccellenza del suo scopo, moltiplicò senza necessità, secondo il mio avviso, ed anzi poco opportunamente, i mezzi di raggiungerlo.

Un matrimonio condizionale, o signori, quale viene istituito dall'articolo 38, implica due idee, le quali non possono conferirsi e che si vedono ora per la prima volta poste a fianco l'una dell'altra; il matrimonio, o signori, è o non è uno stato intermedio che sia e non sia matrimonio; io non lo posso comprendere; so bene che gli atti contrattuali ammettono le condizioni oneste, ma so ancora che vi sono atti che non ne ammettono alcuna, e questi atti non li giudicherò certamente all'onorevole relatore della Commissione che gli ha insegnati a me; dirò soltanto che niuno è adottato, niuno è legittimato, niuno viene emancipato sotto condizione; che le condizioni non si ammettono in quegli atti appunto che riguardano lo stato civile degli individui e delle famiglie, che la legge vuole stabile, non incerto, non equivoco, non vacillante, che la legge vuole positivo e permanente per la famiglia.

Se poi, o signori, il vostro matrimonio condizionale si riduce, come si riduce in realtà, all'effetto di semplici sponsali, a che tanto apparato in allora?

Per fare semplici sponsali basta un notaio, bastano due testimoni; non è necessario di circondare questo contratto di tante solennità e di tanto apparato. (Bravo! bravo!)

La Commissione, secondo il mio avviso, avrebbe dovuto lasciare libero il campo ai sentimenti religiosi, ma entrata una volta nel dominio civile, avrebbe dovuto conservarne intatte tutte le fila e comprendervi tutte le sue legittime conseguenze.

Poi viene quell'altra conseguenza di foro ecclesiastico e viene come necessità nel sistema della Commissione dedotta da un patto, come se i patti potessero mutare o la legge o la giurisdizione.

Guardiamoci, o signori, guardiamoci dal fare ciò che sicuramente è lontano dall'intenzione e del Ministero e della Commissione e di tutti noi; guardiamoci, dico, dallo esporci al pericolo che la nazione abbia a scorgere in questa legge o nelle sue pratiche conseguenze un'illusione.

Io nutro ancora una speranza, o signori, io non credo che la maggioranza della Commissione sia in modo indissolubile aderente a queste proposte; e ne traggio quasi argomento dallo stile stesso della relazione. Vedete, o signori, come quello stile corra limpido, sciolto, libero, ornato, abbondante, in tutte quelle parti in cui discorre il gran principio della libertà religiosa, in cui lo pone al sicuro dalla taccia d'irreligione o d'immoralità.

Invece, quando viene a quelle parti in cui si fanno queste proposte, mi sembra di scorgervi un non so che d'esitante, d'incerto e quasi di avvilluppato che mi diede facilmente a presumere che la Commissione desumesse quelle proposte piuttosto alle circostanze che non all'intima sua persuasione della loro piena convenienza.

Il Ministero, o signori, fece pienissimo olocausto del suo progetto; non potrebbe la Commissione indursi anch'essa a levar via dal suo progetto quei pochi articoli che sono altrettanti incagli ed inciampi alla via vera e larga che ella aveva prescelto?

Con questo temperamento, o signori, e con alcune altre non sostanziali modificazioni che si potrebbero mano mano introdurre in alcuni altri pochissimi articoli, io credo che il progetto della Commissione sarebbe compiuto, e per ogni rispetto accettabile; avremmo, quanto meno, due parti perfettamente d'accordo tra loro, il Ministero e la maggioranza della Commissione, ed io non credo che il Senato vorrebbe col suo voto negare al paese una legge universalmente desiderata.

Ed allora rimarrebbe alla maggioranza della Commissione il grande merito di aver posto a base della sua legge il principio della libertà, principio che, siatene certi, o signori, quando i tempi saranno più tranquilli, quando le questioni che tanto agitano e commuovono la presente età, appartenendo al passato ed alla sua storia, diventeranno oggetto di fredda ed imparziale meditazione, sarà, io non ne dubito, in tutta l'Europa la principal norma delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa; principio che, ben inteso e non abusato, è il solo omaggio, il solo vero, il solo sostanziale beneficio che la legge civile possa offrire in tributo alla religione. (Bravo! Bravissimo! dal banco dei ministri e dalle tribune)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Surrogazione di due commissari per la contabilità interna del Senato — Seguito della discussione sul progetto di legge concernente il contratto civile del matrimonio — Replica del senatore Roberto d'Azeglio per un fatto personale — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Discorsi in favore del progetto dei senatori Musto, Pinelli e Giota.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato; dà pur lettura del seguente sunto di petizioni:

803. Filippo Giacomà (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

804. Il Capitolo della Cattedrale e Basilica unitamente ai parroci della città di Savona porgono al Senato motivate istanze per la reiezione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. Il presidente è in dovere di far conoscere alla Camera che, soddisfacendo all'onorevole mandato datogli dal Senato l'altro ieri di nominare i due membri mancanti alla Commissione di contabilità interna della Camera, ha scelto i signori senatori Lazari e Cagnone.

Continua la discussione del progetto di legge sul contratto civile di matrimonio.

La parola è al signor senatore Musio; siccome però il signor senatore D'Azeglio ha chiesto la parola per un fatto personale, gliela accordo previamente.

D'AZEGLIO ROBERTO. Io ho accolto come un insigne onore il solenne attacco preceduto da una invocazione per nome, cognome e qualità che nella tornata di ieri era contro me con tanta insistenza diretto dall'onorevole signor presidente del Consiglio, e quantunque le asserzioni che egli ha combattute nel mio discorso siano da parecchi oratori state egualmente promosse e sostenute, io lo ringrazio della lusinghevole preferenza con cui egli si è compiaciuto distinguere la mia umile parola.

Gli sono pur debitore di un atto di ringraziamento sul ritratto personale che di me delineava, la cui benigna parzialità era soltanto superata dall'imparzialità severa con cui egli coloriva quindi il proprio.

E benchè con un po' di buon animo non fosse difficoltà per me insormontabile contrapporre ad esso un'effigie ironica non del tutto suggerita dalla mia immaginazione, io però stimando essere siffatte personalità come pure i termini in cui si definivano, indegne della gravità di quest'assemblea e della materia che in sua presenza si agita e dell'urbanità che deve contraddistinguere il linguaggio parlamentare, limiterò il diritto di difesa personale, in cui gratuitamente mi trovo collocato, a spiegare con somma brevità all'illustre compagnia a cui ho l'onore di appartenere, i motivi di una condotta dichiarata in contraddizione col mio passato, in termini che il ministro stesso qualificava di meno parlamentari.

Il che farò più volentieri, perchè, colla mia, assumerò altresì la difesa di quelli fra i miei onorevoli colleghi nel Senato che, avendo come me sostenuta la legge del 9 aprile 1850 si trovano come me fra gli oppugnatori della presente.

Osserverò adunque che e nel 1850 e nel 1852 la condotta di chi allora difendeva ed ora oppugna, era ed è imposta dal debito di mantenere in ogni suo articolo lo Statuto. L'articolo 24° porta: « Tutti i regnicoli sono eguali innanzi la legge. » Il 68°: « La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici eh'egli istituisce; » e il 75°: « Nuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. »

Ognuno converrà meco che questi tre articoli contenevano in sè virtualmente le disposizioni della legge sul foro ecclesiastico. Sostenere questa, era sostenere lo Statuto. Si trattava di cose della terra, non del cielo; di beni temporali, non di sacramenti.

Ma fia d'allora, in più occasioni, e co' miei onorevoli colleghi, e più tardi avanti a parecchi ministri, io dichiarava che, soltanto opposta a quella, poteva la mia condotta essere conseguente al suo principio in occasione della legge sul matrimonio civile per essere questa una materia attinente alla religione cattolica e che secondo la mia opinione solo in tal guisa poteva osservarsi il giuramento allo Statuto.

Ho notato con senso di gratitudine il dignitoso silenzio con cui chi era di un'opinione differente tollerava le mie parole in questo recinto. È un novello omaggio alla libertà del pensiero. Io ben conosceva non esser questa la via a certa popolarità, ma ho anteposto battere la via del dovere, indicata dal più profondo dei convincimenti, la coscienza.

Lo Stato ha il diritto d'impormi il sacrificio della vita per il ben pubblico e l'ho esposta nel 1815, nel 1835, l'ho offerta al Re nel 1848. Ma nessuno al mondo ha diritto d'esigere che io sacrifici il mio dovere verso Dio.

Ecco spiegata l'assurdità di mia condotta. Quando avrò la parola, risponderò alle osservazioni fattemi dall'onorevole mio avversario.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il ministro ha la parola.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Mi rincrebbe che per rispondere a parole dette dal mio onorevole collega il presidente del Consiglio, il senatore preopinante abbia colto il momento in cui egli non si trova presente alla seduta...

D'AZEGLIO ROBERTO. Non dipendeva da me. Io non ne ho colpa.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Credo nondimeno poter dichiarare in suo nome, come nè egli, nè certamente nessuno de' miei colleghi abbia mai avuto in animo di dire cosa la quale possa ferire la persona di chiechessa.

Noi siamo d'avviso che ci sia contraddizione di principi nello ammettere l'indipendenza della giurisdizione civile e nello ammettere insieme una giurisdizione che, non dipendendo dallo Stato, non è in mano del Re.

Noi non possiamo sostenere quanto abbiamo propugnato per debito di convinzione e di coscienza, senza appuntare di qualche contraddizione coloro che ammettono i medesimi nostri principi, non riconoscendone poi le legittime conseguenze.

Del rimanente, nello stesso modo che il preopinante crede dovere a sè stesso, dovere a Dio, di sostenere in faccia a chiunque l'opinione che egli in coscienza crede vera, così quelli che compongono il Ministero credono d'aver debito di onore verso sè stessi e verso Iddio di sostenere tutte le conseguenze che essi credono derivare dallo Statuto e faranno ogni opera perchè queste conseguenze siano accolte dai poteri a cui spetta formare le leggi dello Stato. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Musio.

MUSIO. Signori, se fosse vero che la legge in discussione è un oltraggio alla pudicizia, una spinta al mal costume, un insulto alla religione; se fosse vero che dessa è uno scandalo, che santifica l'adulterio, è un dispotismo che tiranneggia le coscienze, un'empietà che annienta l'idea morale ed il principio cattolico; se ciò, se parte di ciò, se un che di ciò fosse vero, ognuno di noi correrebbe all'urna per deporvi a gara, non uno, ma cento voti di riprovazione.

Un solo istante l'uomo politico non saprebbe trovarsi in conflitto coll'uomo religioso ed il legislatore non saprebbe ispirarsi che alla coscienza del cristiano: verun motivo specioso e anche vero e gravissimo potrebbe indurci in un contrario consiglio, ed a chi ne venisse a dire che questa è una legge imposta dalla progredita civiltà dello Stato, che dessa esprime un irresistibile voto del popolo, e che il ricusarla trarrebbe il paese a luttuose perturbazioni, ognuno di noi risponderebbe unanime che nella empietà non si salvano, ma si perdono gli Stati; che nell'empietà muore con ignominia, non progredisce la civiltà dei popoli; ognuno risponderebbe come chi non è nè l'uomo della lega di Smaccalda, nè quello dell'assemblea di Spira.

Ma le tante accuse mosse alla legge hanno esse un fondamento nella verità e nella giustizia?

A credere alle querele senza bene considerarle, uno penserebbe che noi non versiamo già nei gravi casi di Venezia con Paolo V, ma nei tremendi pericoli della Germania con Leone X.

Taluno degli avversari ci ha detto che se questa legge si

adotta tutto è perduto, e non ci lascierebbe nemmeno la consolazione di rispondere fuorchè l'onore, fuorchè la libertà, fuorchè la fede, sì la fede in noi, nel Re, in Dio.

Però se ne' due giorni precedenti valenti oratori hanno già dissipato perfino l'ombra di queste vane inquietudini, piacervi oggi di udire da me che le accuse mosse alla legge concernente ai suoi generali principii, di che ristrettivamente io parlo, che queste accuse contro la legge sono meno giuste, meno veridiche, meno cattoliche.

Il matrimonio bellamente appellato da Vico la prima delle cose umane, è l'atto dell'uomo il quale ad un tempo appartiene all'ordine della natura, all'ordine della società, all'ordine della religione. Quindi emanano i tre distinti ordini di idee: le naturali formolate nel codice della ragione e scritte nel cuore dell'uman genere; le civili sancite nei Codici di tutti i popoli, anche barbari; e le religiose scritte nei libri di ogni antica e moderna religione.

Da questi principii deve muovere ogni dottrina del matrimonio, sia essa speculativa o pratica, religiosa o civile.

Da questa dottrina han mosso filosofi, magistrati, santi padri e legislatori; da essa han mosso D'Aguesseau, Portalis, Sant'Agostino, San Tommaso, Giustiniano e Napoleone; da essa han mosso tutti gli altri Codici moderni, e da essa pure deve necessariamente muovere la legge che tanto si accusa.

Questa legge, distinta primamente le idee d'ordine civile da quelle d'ordine religioso, ha il merito di non confondere, e di non sequestrare nell'uomo il cittadino, nel cittadino il cristiano.

Discende poscia alla sanzione di tutto ciò che dentro i limiti dell'elemento civile costituisce la sostanza e la forma del matrimonio, ed in ciò fare essa luminosamente si toglie a guida la natura e la ragione, la politica e la morale, e con queste ampiamente essa obbedisce ad ogni precetto di naturale onestà, ad ogni canone di decenza e di pudore, a quanto esige la civile dignità dei talami ed a quanto impone la naturale santità dei vincoli.

Ordinata per tal modo la materia civile, essa non può mettere e non mette il profano piede nel sacro dominio della religione; ma in ogni punto in cui i due elementi possano venire a contatto, essa si mostra evidentemente animata sempre dallo spirito di Dio; a ciò essa pone ogni studio e sarebbe meglio riuscita se non avesse trascorso anche nella superstizione; ma ciò fatto, essa abbandona interamente l'elemento religioso da una parte alla sempre venerata potestà della Chiesa, dall'altra alla sempre libera coscienza del cittadino; essa quindi parte da due principii, uno indispensabile alla autonomia delle due potestà, e l'altro indispensabile alla moralità delle azioni umane ed al merito delle azioni religiose; ma egli è appunto di qua che partono le più fiere accuse contro la legge.

Signori, è noto che queste accuse ripetute anche dai pulpiti e fatte più eloquenti con molti scritti partono da uomini chiarissimi per virtù, eminenti per dottrina e rispettabili per altezza di senno e santità di carattere.

Io lungi dall'arroganza di pormi a paro con loro, mi stimerei grandemente onorato se nella scuola della loro sapienza siedessi l'ultimo fra' loro discepoli; però se un irrecusabile dovere di Stato oggi mi stringe ad esprimere liberamente le mie contrarie convinzioni, spero che non mi sarà attribuito ad atto di temerità; io lo farò combattendo le opinioni senza mancare all'ossequio, e prego gli stessi eccelsi avversari a voler nella maggior libertà delle mie parole rinvenire non già una men sentita riverenza al loro grado, ma una più sentita fiducia nella loro virtù e nel merito della mia causa.

Dicono gli avversari che la separazione dell'atto civile dal religioso sia un principio empio, eretico e condannato da ogni dogma di fede e di religione; dicono che il matrimonio fra i cattolici ormai non può essere altro che un sacramento; che quindi appo noi l'elemento religioso deve assorbire l'elemento civile; che confusi così inseparabilmente fra loro i due elementi costituiscono un tutto indiviso che deve rientrare esclusivamente nel dominio ecclesiastico, onde concludono che lo Stato manchi di ogni legittima competenza per statuire sul matrimonio e che la legge sia una sacrilega profanazione attentatoria dei legittimi e divini diritti della Chiesa.

Quanto alla libertà di coscienza, la condannano come principio del pari offensivo alla religione, e come atto che può aprire la via a turpi, immorali, incestuose ed adulterine unioni; temono che molti cattolici possano far punto nel solo atto civile, e quindi lamentano un tale stato abituale di peccato, dichiarano illegittima la prole e vorrebbero quanto meno che la legge ingiungesse come obbligatorio il rito religioso.

Ma con tutta venia degli avversari i due principii sui quali si fonda la legge possono vittoriosamente invocare in loro favore la storia e la filosofia, la politica e la religione; essi possono invocare i precetti di Gesù Cristo, la tradizione degli Apostoli, la concorde dottrina dei padri della Chiesa, gli atti di molti Concilii, gli usi e le leggi delle nazioni civili, gli usi e le credenze della Chiesa universale, insomma possono invocare quanto costituisce due dogmi veramente evangelici ed umanitari.

Apprendo il Vangelo ciascuno vi trova la separazione dello spirituale dal temporale, nella nota distinzione tra Dio e Cesare; e nello stesso Vangelo si trova comandato agli Apostoli che, non ascoltati in un paese, vadano senza più in un altro, poichè Dio non ha voluto loro concedere altra forza che quella divina della sua parola.

L'una e l'altra di queste due sanzioni sono scritte in termini al tutto imperativi: esse dunque contengono non un consiglio, ma un precetto, una legge di Dio promulgata col Vangelo.

Nè dai precetti di Gesù Cristo poteva essere discorde la tradizione degli Apostoli e l'autorità dei santi padri; quindi è che nei secoli in cui gli imperatori proibivano la liberazione dei templi cristiani e la celebrazione dei misteri, tutti i santi padri unanimi, unanimi tutti gli apologeti del cristianesimo, protestarono altamente contro questa tirannide imperiale e proclamarono come principio vitale della società e come diritto comune, diritto di tutti gli uomini, la separazione dello spirituale dal temporale e la libertà di coscienza.

Quindi è pure che d'allora in poi sono in ogni libro ed in ogni bocca i due volgari adagi che l'imperatore non può comandare alle coscienze, e che verun re può metter la mano all'incensiere, verun sacerdote alla spada; che i trasgressori di questi due principii si sono avuti nel novero di quelli che offendevano l'umanità ed il cristianesimo; che Costantino e gli altri imperatori che gli hanno tradotti nei loro editti hanno ben meritato della società e della religione; che Carlo Magno convertendo le nazioni colla spada, e quelli che hanno rivocato l'editto di Nantes, hanno offeso il cielo e la terra, e che la legge proclamandoli a suoi principii, onora Dio e la natura.

Parlando della libertà di coscienza, devo invocare anche gli usi e le leggi delle nazioni civili, ed a questo proposito ricorderò solamente che essa oggi costituisce una base fondamentale del diritto pubblico europeo.

Essa fu prima stipulata nel trattato di Passau, fu poscia confermata in quello di Ausburgo, sotto il bel titolo di *pace della religione*, e finalmente fu solennemente proclamata nel trattato di Westfalia.

Spero che gli avversari non vorranno invocare contro questi trattati la nota bolla *In Coena Domini*, la quale, ricevuta prima, fu poscia, come impossibile in ogni civile consorzio, respinta concordemente da tutto l'orbe cattolico.

Spero invece che essi vorranno ricordare come l'intolleranza religiosa proclamata in Asia ed in Africa dalle armate vincitrici di Maometto abbia spento da secoli il cristianesimo in Oriente e Dio sa sino a quando! Essi ricorderanno che all'opposto la libertà di coscienza proclamata dai barbari conquistatori del settentrione, non solo ha conservato in occidente il cristianesimo, ma gli ha procurato il più bel trionfo sopra i suoi vincitori.

Infine io spero che la buona fede degli avversari vorrà riconoscere nei principii della legge non già l'empietà e l'eresia, ma due dogmi umanitari ed evangelici, facienti oggi base fondamentale sul diritto pubblico europeo, inviolabili in ogni luogo ed in ogni tempo, ed al tutto intangibili da ogni umana podestà, sia con legge dello Stato, sia con legge della Chiesa.

Finora sono venute discorrendo le prove generiche razionali e canoniche che confermano i principii della legge; ora ne aggiungerò una prova storica specifica alla materia matrimoniale, a partire da Gesù Cristo fino a noi.

Ieri l'onorevole guardasigilli vi ha letto un passo del Fleury nella sua celebre istoria dei costumi degli Ebrei; io debbo oggi ripigliarlo perchè costituisce il nesso logico indispensabile alla genesi della mia argomentazione. Da questo passo voi avete udito provato come il matrimonio israelitico non fosse che un atto civile: esso non si celebrava nel tempio, non vi prendeva alcuna parte il levita, non era soggetto ad alcuna cerimonia religiosa, nè ad alcuna specie di sacrificio. Fleury prova che le preci adoperate in alcuno dei matrimoni più santi non erano che un atto di domestica e personale pietà.

Egli soggiunge che dopo celebrato il matrimonio seguivano i festini per sette giorni e che in uno di questi giorni aveva luogo il banchetto nuziale.

Ora abbiamo nel Vangelo che Gesù Cristo non intervenne già alle nozze di Cana in Galilea, ma che interveniva solo al banchetto; che là, essendo mancato il vino, per la prima volta egli ha parlato la sua onnipotente parola di Dio, ed è allora che noi cattolici con questo miracolo crediamo aver istituito il sacramento del matrimonio; adunque è chiaro che quando Gesù Cristo ha elevato il matrimonio alla dignità di sacramento, l'atto civile era onninamente perfetto; che esso aveva preceduto il banchetto di uno o forse di più giorni. Gesù Cristo medesimo dunque ha assunto un atto separato dall'altro, non ha confuso un atto coll'altro, e la legge in discorso col fatto da Gesù Cristo stesso non temerà qualunque accusa le sia diretta.

Farebbe opera vana chi cercasse la forma civile del matrimonio cristiano da Gesù Cristo fino a Costantino, poichè è inutile cercare la forma degli atti civili in un tempo in cui non esisteva ancora la civile società dei cristiani. Ora tal è questo periodo di tempo. In esso troviamo il Vangelo, i dommi, i misteri, la fede, e piuttosto che una società, la famiglia cristiana vivente ancora con una certa comunione di beni.

Troviamo molte vergini, molti celibi, il sangue dei martiri per seme moltiplicatore del cristianesimo e dei matrimoni,

ma come atti domestici, non come atti civili. E le cose non poteano altrimenti procedere, poichè in quel vigor di tempi non avrebbe potuto un cristiano in Atene sposare la sorella consanguinea, in Isparta la sorella ulerina, in Egitto la sorella germana, e non poteva in Roma nelle sue nozze adoperare nè la confarreazione, nè la coenzione come riti decisamente idolatri, nè l'usucapione come forma decisamente inonesta.

La Chiesa non era allora un corpo costituito, ma era come una tribuna nel deserto, era come un collegio illecito, come una setta nemica e non trovava nel Codice imperiale altra legge che quella della sua persecuzione e del suo sterminio.

Ma appena la croce di Cristo ha sormontato il diadema imperiale, appena la Chiesa ha cominciato a coesistere collo Stato, non solo ha ricevuto la legge del matrimonio, ma ha ricevuto dall'impero la legge della sua circoscrizione territoriale, la legge della gerarchia, il nome ed il titolo delle sedi, poichè i nomi di diocesi e di metropoli non sono che nomi della imperiale gerarchia.

Egli è in allora che la Chiesa ha ricevuto come propria, anzi come unica legge sulla forma dei matrimoni, quella ordinata dalla podestà civile e segnatamente da Giustiniano, il quale stabiliva tre distinte forme: la prima per gli uomini costituiti in dignità, l'altra pel ceto medio e la terza pel ceto ultimo; nelle due prime ordinando qualche rito religioso, e nell'ultima ommettendolo, giacchè non prescriveva che l'intervento di due testimoni per istabilire l'autenticità.

Succedette poscia in Occidente la conversione dei barbari al cristianesimo; siccome allora in Europa i cristiani si trovavano retti da due specie di diritti, cioè gli antichi dal diritto romano, ed i barbari novelli cristiani dai rispettivi loro diritti statufari, quindi nacquero diverse discrepanti e contraddittorie forme di matrimonio, e la Chiesa le ricevette tutte indistintamente ed ha creduto che tutte erano sante e nella benedizione di Dio.

Egli è dal Codice di Teodosio, dal Codice di Giustiniano, dal Papiano, dal Breviario di Alarico, dagli altri Codici barbari e dalle Capitolari di Carlo Magno che la Chiesa ha ricevuto come legge ciò tutto che concerneva all'età, alle condizioni personali degli sposi ed agli impedimenti, e più specialmente per gli impedimenti toglieva ad unica sua norma le leggi di Giustiniano, dove tutti sono indicati e tracciati, comprensivamente all'ordine sacro, ed alla cognazione spirituale.

E se volgiamo specialmente lo sguardo all'Oriente, non abbiamo che ad aprire il Codice di Giustiniano, ove fra le altre cose noi troviamo le costituzioni degli imperatori Michele ed Alessio Comneno cadenti nel secolo xi, dalle quali apparisce che tutto il rito nuziale dipendeva unicamente dagli imperatori, e che quando la Chiesa voleva innovare qualche cosa, ricorreva ai medesimi per ottenerla dalla loro autorità.

Leggiamo che fino a quel tempo il matrimonio dei servi in Oriente non era benedetto ed essi ne ordinarono la benedizione, e che le leggi degli imperatori erano alla Chiesa comunicate ai Sinodi, i quali altro non facevano che registrarle ed eseguirle.

Insomma troviamo che tutto quanto riguarda la potestà legislativa intorno al rito nuziale tutto apparteneva alla potestà civile e la Chiesa non aveva altra potestà, anzi altro pregio che quello di meramente obbedirvi.

Che la Chiesa considerasse la materia di tutte queste leggi cosa non sua, lo prova il Concilio di Carlagine cui intervenne sant'Agostino, nel quale trattandosi degli impedi-

meuti, la deliberazione fu che si dovesse ricorrere all'imperatore.

Lo prova l'esempio di Gregorio II, il quale nel secolo viii domandava da Liutprando, come risulta dal Codice longobardo, la facoltà di stabilire l'impedimento dell'affinità. Lo provano altri quattro Concilii, il Concilio di Aida, quello di Tours, quello d'Orleans e quello di Tivoli. Li tre primi Concilii punivano coll'anatema i trasgressori degli impedimenti stabiliti non già dalla legge ecclesiastica che non esisteva, ma dalla legge imperiale, dalla legge di Arcadio ed Onorio; e l'ultimo celebrato nel secolo ix domandava al re Arnolfo la facoltà di poter rinnovare l'impedimento derivante dal delitto, e si noti *rinnovare*; dunque la Chiesa nel secolo ix, lungi dal credere che avesse la facoltà di crear impedimenti novelli, era persuasa che non gli competevasi neppur quella di rinnovare i già stabiliti.

Ma una prova più irrecusabile che la Chiesa ha sempre nella sola podestà civile riconosciuto la facoltà di regolare il contratto civile del matrimonio sarà la seguente:

A parer mio non può menomamente dubitarsi che fino al secolo xv analoghi e conformi siano stati gli usi e le credenze della Chiesa universale.

È noto a tutti che fino a quel tempo essa non ebbe altri libri delle sue leggi che quelli appellati *Collezioni* del diritto canonico. Ora, da queste apparisce che vi sono state testualmente trascritte le leggi di Teodosio, di Giustiniano, dei popoli barbari e di Carlo Magno. Anzi, nelle prime sono state omesse le analoghe leggi delle Pandette, come d'origine infedele: ma nelle ulteriori sono state comprese anche queste, e si nota che vi sono state riferite quelle relative ai gradi di parentela e di affinità. Ora queste leggi, per essere state riportate in quelle Collezioni, non hanno mutato nè carattere, nè origine, nè natura, nè autorità, anzi volendo giudicare colla guida del vero e non delle passioni, questo fatto più luminosamente dimostra che la Chiesa in proposito ha ricevuto sempre le leggi dalla civile podestà, che in dominio di questa è sempre rimasto il potere legislativo intorno al rito nuziale, e che la Chiesa fino al secolo xv intorno a queste leggi non ha avuto altro diritto o non si ha fatto altro pregio che quello di eseguirle e di farle rispettare anche coll'anatema.

Col rigore e colla evidenza delle prove esposte finora parrebbero agevole il dare una perentoria risposta alle interrogazioni che ieri ne moveva l'insigne arcivescovo di Vercelli, che duolmi di non vedere oggi qui presente. A lui risponderebbero quindici secoli di storia e di disciplina ecclesiastica: risponderebbero tutti i papi che santamente hanno seduto sulla divina cattedra di Pietro, e segnatamente Nicolò I nella nota sua consultazione ai Bulgari, l'immortale Benedetto XIV ne'suoi responsi ai vescovi d'Olanda, Pio VI a quelli di Luçon e di Ciamberti, e tanti altri: risponderebbero le migliaia di vescovi che lungo quei secoli hanno retto tutto l'orbe cattolico, e fra essi quello d'Ippona, presente al Concilio di Cartagine: e gli risponderebbero infine li tanti e tanti milioni di anime sante che lungo quei secoli hanno stretto gli onesti loro nodi coniugali coi soli riti della legge civile, e per ciò solo nella perenne benedizione di Dio. Che se il venerando prelado esige ancora ulteriore risposta, gliela darà più perentoria lo Spirito Santo medesimo nei Concilii ecumenici di Firenze e di Trento; l'ultimo dei quali, lungi dall'essere ancora di salvezza, è lo scoglio in cui fatalmente frange la nave dei nostri avversari.

Ora il Concilio ecumenico di Firenze nitidamente ha definito che l'essenza del sacramento del matrimonio consiste

nel solo consenso degli sposi, vi sia o non vi sia prete, dia egli o non dia la sua materiale benedizione. Dunque mentre il venerando prelado stima maledetta così fatta unione, lo Spirito Santo che ispirava i padri del Concilio di Firenze l'ha definita per sacramento, e quindi per atto che Dio benedice e santifica. Io non do al Concilio di Firenze che l'interpretazione datagli dallo Spirito Santo nel Concilio di Trento.

Dice il Pallavicino che il cardinal di Lorena proponeva nel Concilio di Trento l'annullamento dei matrimoni clandestini, cioè quelli fatti anche senza alcun testimonio, perchè di pessimo esempio e di funestissime conseguenze; ed è noto che il Lorena lo proponeva non come uomo di Chiesa, ma come uomo di Stato, non come un padre del Concilio, ma come il legato della Francia. Ora tutti i padri del Concilio di Trento furono d'accordo che dopo la definizione del Concilio fiorentino la Chiesa non poteva più annullare siffatti matrimoni, e la ragione fu quella che veruna umana podestà può annullare l'opera già compiuta da Dio. Io dunque ho interpretato il Concilio di Firenze colla sentenza unanime dei padri del Concilio tridentino.

Dallo stesso Pallavicino appare che il padre Campeggio, domenicano, fatto poscia cardinale, non dissentiva dagli altri sull'intelligenza del Concilio fiorentino, ma distinguendo il sacramento dal contratto, pensava che, lasciando intatto il primo, si poteva toccare il secondo; questo consiglio è piaciuto alla maggioranza, e quindi è che il Concilio di fatto ha disgiunto il contratto dal sacramento; perciò il canone relativo è concepito del solo contratto; e gli avversari nel Concilio di Trento trovano la tomba, lungi dal trovarvi il baibardo.

Egli è poi indubitato che i padri tridentini non hanno dato intorno al matrimonio che una sola decisione dogmatica, quella che condannando Calvino e Lutero ha dichiarato essere il matrimonio uno dei sette sacramenti della nuova legge; è perciò indubitato che tutte le altre sono leggi meramente disciplinari, compresa quella medesima riguardante l'impedimento dell'ordine sacro; onde la Chiesa greca cattolicamente ha continuato a distinguere nel prete l'uomo, il cittadino, il marito, il padre; e nel padre e nel marito ha continuato a santificare il prete.

Ora se, tolta una sola, tutte le altre sanzioni tridentine sono meramente disciplinari, giova definire cosa sono le leggi disciplinari della Chiesa, e giova domandare qual è l'obbligo che verso di esse hanno gli Stati civili, e cosa i medesimi hanno fatto intorno alle leggi disciplinari del Concilio tridentino medesimo.

Per comune avviso dei dotti, le leggi disciplinari della Chiesa sono un semplice portato dell'umana ragione, una sanzione nuda dell'umano arbitrio sopra cose sovente mutate e sempre mutevoli, a seconda delle umane contingenze. Queste leggi non sono di loro natura obbligatorie per gli Stati civili che quando essi stimano di accettarle e di promulgarle, e finchè non hanno stimato di rivocarle. Questa è la dottrina, e questa è la pratica politica comune di tutto l'orbe cattolico.

Egli è in conformità di questi principii che tutti gli Stati cattolici hanno operato rispetto all'istesso Concilio di Trento; quindi la Francia l'ha interamente ricusato; Filippo II l'ha accettato con riserva facita dei diritti competenti alla sovranità civile per la Spagna e con riserva esplicita per i Paesi Bassi; e sopra questi esempi si sono regolati gli altri Stati del cattolicesimo, che tutti hanno almeno implicitamente fatto riserva degli inalienabili loro diritti.

Per queste supreme ragioni vitali ad ogni bene ordinata

società civile, veruno Stato, anche tra quelli che hanno accettato il Concilio di Trento, può trovare ostacolo nella mutazione di quelle leggi disciplinari per quanto hanno tratto al civile consorzio; e perciò è che tutti i Codici moderni si sono serviti di questo diritto sia per altre materie, sia per la stessa materia matrimoniale, e prova n'è l'istesso Codice di Napoli propostoci dagli avversari a modello, il quale niega al matrimonio celebrato colla più letterale osservanza delle leggi tridentine ogni effetto civile se non siano state osservate tutte le altre solennità dal medesimo Codice ordinate.

Io non dubito che l'autorevole magistrato, organo della minoranza dell'ufficio centrale, mio caro ed onorevole amico, si è regolato sempre alla più stretta norma di questi principii negli alti uffici da lui luminosamente coperti.

Signori, da quanto avete avuto la bontà di udire, parmi evidentemente provato che la sentenza dei nostri avversari è destituita di canonico fondamento, e che le accuse mosse ai principii generali informanti la legge sono meno giuste, meno veridiche, meno cattoliche.

Gli avversari hanno detto molto intorno all'articolo 1° dello Statuto, e molto è stato loro risposto; pure io soggiungerò loro una parola. Essi dicono che in forza di quest'articolo bisogna accettare la Chiesa con tutte le sue leggi, con tutte le sue istituzioni. Ma io mi permetto di rispondere che la religione cattolica consiste nei misteri, nel Vangelo, nei dogmi, nella fede; che quest'articolo 1° dello Statuto è una mera dichiarazione; che per dare al medesimo la portata voluta dagli avversari bisognerebbe cancellare i nostri codici e prendere le Decretali, le Clementine, le Estravaganti; e che, inteso l'articolo in quel modo, quella legge non sarebbe più una base dello Stato, ma il solenne precetto del suo suicidio.

Al postutto la legge in discorso lascia libero ad ogni cittadino di aggiungere al suo rito civile nuziale tutte le forme religiose, anche maggiori di quelle volute dal Concilio tridentino. La legge dunque consacra la libertà e non la schiavitù delle coscienze, e perciò nemmeno questo velo legittima la guerra che le si è mossa.

Ora domando: se le accuse non reggono, la legge sarà essa adottata? Io lo bramo per il bene e per l'onore del paese; io lo prego per il bene e per la gloria della Chiesa. Lo dirò agli avversari, lo dirò agli amici della legge.

Agli avversari ricorderò che due immensi fatti morali, funestissimi alla Chiesa ed allo Stato, gigantescono nel vasto spazio dei secoli decorsi da Gregorio VII fino a noi. Uno è la teocrazia, in altri termini, l'universale monarchia dei papi; l'altro è l'autocrazia, in altri termini, l'onnipotenza religiosa e civile della sovranità dello Stato.

Il primo delirio ha creato il secondo; e se il padre rivive, non tarda a rinascere il figlio. Tra le due potestà Iddio ha tracciato una linea di pace: prima qualche uomo ipocrita, indi qualche uomo tracotante, gli uni e gli altri uomini delle tenebre hanno sostituito una linea di guerra; ma in questa linea non si può vivere, e bisogna vivere nella linea che Dio ha tracciato, nella quale l'intera soluzione di tutto il problema religioso appartiene alla Chiesa, e la soluzione intera di tutto il sociale appartiene allo Stato. Ora i principii della legge camminano in questa via, e gli avversari tutti sono uomini di pace e di luce, non di tenebre e di guerra: essi dunque non vorranno, non potranno avversare i principii della legge.

Agli amici della legge ricorderò un bel motto del marchese d'Ormea, santo, eminentissimo magistrato e uomo di pace e di luce. Egli, a chi temeva che a danno del nostro paese Be-

nedetto XIV rinnegasse Clemente XIII, bellamente rispose: « No, non temete, un papa non farà la guerra ad altro papa. »

Ora io dirò agli amici della legge: no, non temete, il nostro episcopato, il papa, no, non faranno la guerra a Dio. Stanno in favore della legge gl'insegnamenti di Gesù Cristo, le tradizioni degli Apostoli, la dottrina de' santi padri, gli atti dei Concilii particolari ed ecumenici, le leggi e gli usi delle nazioni civili, gli usi e le credenze della Chiesa, insomma Dio è per la legge.

Ora, il nostro episcopato, Pio IX, saranno certamente con Dio; dunque dirò di nuovo agli amici della legge: no, non temete, perchè Dio è con noi. (*Applausi dalle tribune*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Signori, gli oratori che mi hanno preceduto, i discorsi che vennero pronunciati dagli onorevoli ministri hanno già posto in tale evidenza gli oggetti intorno ai quali il senno di questo Senato dee pronunciare, già somministrano tali elementi a questa deliberazione che io non debbo presumere di potervi giovare in alcun che colla debole mia parola. Ma in un argomento nel quale specialmente s'invocano le religiose convinzioni, in cui si fanno valere certe considerazioni di alto rilievo, e dall'un canto e dall'altro si parla in nome della pace e tranquillità del paese nel sostenere le fatte proposte, io preferisco il duro cimento della discussione al timore di non rispondere abbastanza a quei doveri che si deggiono compiere in congiunture di tanta importanza.

Non è già, o signori, che sia lecito, anche semplicemente, porre in dubbio se si possa servire alla civile sapienza mettendo in non cale la religione; ciò non cade in mente ad uomini che tanto amino il paese, quanto si addice a chiunque consultar dee sul suo bene; ma se alla religione stessa più si serva promuovendo un civile precetto che ne faccia un diretto dovere, ovvero sgombrando dagli spiriti quanto ha aspetto di coscienza, ed agevolando nell'atto stesso del matrimonio civile la via all'adempimento dell'atto dalla Chiesa prescritto, egli è il punto nel quale divergono primieramente gli oratori che trattarono l'ardua materia, e dal quale mi è forza prendere le mosse.

In secondo luogo, ammesso pure, come nel progetto della onoranda vostra Commissione, che nulla di coattivo tra le parti racchiude la legge dal lato del rito religioso, egli è a vedersi se ed a quale intento autorizzar, si possano le parti stesse a formare del rito religioso un espresso patto della validità del matrimonio.

Senonchè i propugnatori di quella sentenza che fa dell'atto religioso il fondamento del matrimonio non accettano già la discussione intorno a quell'atto come alcun che di distinto, sopra del quale, come sovra altri precetti dell'ordine religioso, si possa lasciare intatto il carattere eminentemente libero, eminentemente spontaneo dell'atto stesso, ma ripongono siffattamente nel rito religioso la sostanza del matrimonio che l'uno dall'altro non si possa divellere.

Vi è qui un'angusta verità che la coscienza del cattolico non può disconoscere, che è istituito pel matrimonio un sacramento nella Chiesa; vi hanno di questi principii non meno sicure conseguenze, il potere cioè che ha la Chiesa di prescrivere quelle condizioni nelle quali l'amministrazione di tal sacramento possa o no aver luogo, modificando le nozioni che del matrimonio si hanno dal diritto naturale.

Ma ora tra il matrimonio il quale esiste per consenso delle parti e quest'atto religioso, quale sarà il legame che verrà a stringere l'uno all'altro siffattamente che non si possano divellere?

A questo riguardo non ho che a sottoporre al Senato quello

considerazioni le quali già eloquentemente faceva valere il mio onorevole collega il conte Siccardi nell'ultima seduta. È inutile, io credo, di risalire a quelle epoche le quali precedettero lo stabilimento della cristiana religione, è inutile perfino il qui ridire quanto attestano le sacre carte, le quali ci insegnano quale fosse la prima istituzione del matrimonio.

Noi sappiamo come sotto la legge che precedette il cristianesimo questo matrimonio fosse ancora lungi da quella perfezione che esso ha ricevuto da quello; ma bensì trattandosi del matrimonio secondo la legge cristiana, che è legge la quale tutta si fonda nella libera coscienza degli uomini, sulla libera professione della religione, io domanderò agli onorevoli oppugnatori del progetto di legge qual sia stato il legame che il rito religioso univa al contratto del matrimonio sino ai secoli più recenti della Chiesa. Noi vediamo che sotto gl'imperatori cristiani, i quali pur pensarono a munire il matrimonio di leggi e di rigorose discipline, stabilirono impedimenti ed ordinarono varie altre siffatte prescrizioni intorno a questo rilevante atto della vita civile, non era prescritta nell'Occidente alcuna precisa forma per la quale si unisse il matrimonio civile al rito religioso, anzi non era prescritto positivamente un rito religioso, quantunque in varie chiese si andasse introducendo la consuetudine di unire al matrimonio civile certe solennità.

Così le cose progredivano per sette od otto secoli, e già vi fu rammentato come la prima prescrizione che abbia indotto un legame tra il matrimonio in sé ed un certo rito fossero i capitolari di Carlo Magno; ma come neppure da questo documento di legislazione ne derivasse in modo stabile una forma definita per cui venissero imposti ai contraenti degli obblighi che prima non avevano.

Sino a tal punto dunque i contraenti non cessavano certamente di essere fedeli cattolici, nè di godere di tutti i benefici del sacramento, quantunque nessuna forma fosse stata sino allora istituita; lo fu, è vero, in seguito, ma ciò venne determinato da considerazioni affatto estranee al sacramento.

Quindi è che lunga pezza ancora durò l'uso dei matrimoni i quali più tardi vennero detti clandestini. Io dimando se vi possa essere una prova più evidente per dimostrare che alla istituzione del sacramento, a quell'augusto principio che forma il cardine di tutto il potere della Chiesa in questa materia, non va unita alcuna precisa indicazione di un legame con una forma religiosa.

Quando questa forma venne a stabilirsi, è noto quali ne fossero le circostanze, quali fossero le considerazioni che movevano i padri radunati a Trento; lo dice in chiari termini l'istorico dello stesso Concilio, il Cardinale Pallavicino:

« Il decreto, dice egli, ritornò sotto la lima più volte, ed in principio era tale che richiedeva la presenza di tre testimoni degni di fede, senza rendervi necessario il sacerdote: ciò che poi avanti delle proferite sentenze domandarono i Francesi. »

Un testo più esplicito credo non vi possa essere per poter rassicurarsi sopra il vero stato della questione, se cioè dando una forma civile al matrimonio dobbiamo temere di dilungarci da quello spirito che dettava i decreti della Chiesa, o se piuttosto noi intendiamo di seguirlo.

Invero queste considerazioni che determinarono il decreto del Concilio di Trento non furono che quelle di prevenire quei danni che tanto alla società civile quanto alla Chiesa importava di allontanare; ma per prevenire questi danni era mestieri che si stabilisse una forma, si spiegasse un'autorità che si estendesse ad atti i quali non erano dell'essenza stessa del sacramento.

Ne deriva per conseguenza che se una tale forma fu adottata, ciò seguì in tempo nel quale altrimenti non si credeva poter ovviare a quegli inconvenienti che risultano dai matrimoni non sottoposti ad una precisa legislazione. Ma io invocherò di buona fede la testimonianza degli oppugnatori del progetto di legge se credono che un tale fatto sia fra quelli che appartengono ad un ordine immutabile, che hanno in sé un sigillo divino, o se piuttosto non sia uno di quei fatti che, come tutte le leggi umane, sono soggetti alle modificazioni che il tempo v'introduce; se, in una parola, quando il potere civile crede necessario di conservare lo stato delle famiglie, i diritti dei coniugi, la moralità pubblica con disposizioni le quali riflettono il contratto del matrimonio, perchè questo contratto del matrimonio sia stato legato nel Concilio tridentino ad una forma determinata, siasi inteso di rinunciare a siffatto legittimo potere.

Queste sono essenzialmente le considerazioni che distraggono come non vi sia punto a temere che noi nella mira di provvedere ad un interesse pubblico disconosciamo i diritti e le ragioni della Chiesa; ma vi ha una considerazione maggiore.

Non si tratta solamente dei diritti da esercitare, si tratta di veri doveri.

Sì, o signori, io considero come un vero dovere pel potere civile quello di determinare in quale età i contraenti siano abili al matrimonio; quali siano le cause che viziar possano il consenso; quanto influisca a questo riguardo l'età; come si debba provvedere perchè si tuteli la pubblica morale contro quelle unioni le quali la potrebbero offendere. Tutti questi sono doveri essenziali.

Ora, come mai quando un atto s'intende compiuto in quella conformità che la legge dichiara essere capace a produrre un perfetto consenso, quando si avrà salvo l'interesse della pubblica morale, si potrà dire che a quest'atto non si debbano accordare tutti gli effetti che ne risultano negli ordini civili?

Ma qui sorge la considerazione che gli oppugnatori del progetto deducono dal tenore stesso delle disposizioni dello Statuto.

A questo riguardo essi non sarebbero lontani dal riconoscere (ed io credo che in questo punto non mi trovi molto divergente dal modo di pensare dell'onorevole mio amico il senatore Stara) che, ridotta la questione ai termini di diritto, vi sarebbero certamente considerazioni per cui, astrazione fatta da quella prescrizione che contiene lo Statuto, la legge proposta potrebbe appoggiarsi a solidi fondamenti. Ma lasciando anche in disparte tale supposto, siccome uno degli argomenti più forti è quello che si deduce dal primo articolo dello Statuto, giova vedere se siasi inteso che questa disposizione con sé tragga la conseguenza che ne deducono gli oppugnatori della sentenza che sono venute spiegando. L'articolo dello Statuto proclama quali sono i diritti che ha la religione. Esso mette questo principio in fronte di tutte le altre leggi. Siccome effettivamente tutte le altre leggi non potrebbero avere un saldo fondamento quando cozzassero con un principio così sacrosanto, accorda dunque quel diverso grado di diritto ai diversi culti religiosi, il quale risulta dalla propria loro natura, ed alla religione cattolica è assicurata la qualità di religione dello Stato.

Qual è il risultato di questa dichiarazione? Forse questo, cioè che lo Stato imponga ai singoli cittadini la professione della religione cattolica? Certamente da questa considerazione ne sorgerebbero tali assurdi che neppure dai propugnatori dello stesso articolo si possono sostenere; ma egli è

evidente che dichiarandosi la religione cattolica qual religione dello Stato, non si separa la medesima da quei principii che formano l'anima d'ogni religione, e quella della religione stessa cattolica, dal principio della libertà della coscienza; senza questi principii noi dovremmo riconoscere, come è stato molto saggiamente detto, un cattolicesimo speciale, il quale sarebbe affatto diverso da quello che regna nell'universalità della Chiesa.

Stabilito per conseguenza che questo principio di professione di religione dello Stato non può viziare la religione al segno di toglierle il carattere della propria libertà, non si può altro riconoscere in questa forma di disposizione se non che quel grado che è assegnato alla religione cattolica nello Stato, quel grado per cui tanto essa si distingue dalle altre religioni che sono semplicemente tollerate.

Ma rispetto a quel principio che consiste nella libertà della coscienza non vi può esistere tra l'uno e l'altro culto distinzione alcuna. È questo tale un principio, dal quale, se ne derivano già immensi benefici, molti altri ancora se ne possono aspettare per la religione. Non è d'uopo che di riflettere all'incremento che la cattolica religione ha preso negli ultimi 50 anni per persuadersi che questo principio, lungi dall'essere un parto dell'umana filosofia, sia un carattere divino, che esso sia veramente insito alla natura della religione medesima.

Se dunque l'articolo dello Statuto non ha punto variato quelle condizioni nelle quali l'atto del matrimonio si trova per propria natura collocato rispetto alle prescrizioni della Chiesa, ne risulterà che l'unione di quello con questo non potrà mai essere intesa diversamente da quel principio di libertà che informa tutti gli altri riti della religione.

A questo riguardo io non mi posso dispensare dal rispondere ad una delle obiezioni, la quale fu fatta da uno dei precedenti oratori, ed è quella che la società civile, con tutto che lasci libera la religione secondo la coscienza, tuttavia riguardo a certi riti possa imporli in via di necessità, quale sarebbe il giuramento. Ma troppo palese è la differenza tra un caso e l'altro.

Nel giuramento non si fa altro che invocare Dio qual principio di eterna verità, ed è l'essenza stessa della verità che si invoca ad effetto di assicurare nel modo il più solenne la sincerità delle espressioni.

Ora domando io se stavi alcun che in simili atti, meno quanto concerne la forma, che possa costringere la libertà di ciascuno. L'essenza stessa della verità e Dio sono una cosa sola; perciò la prestazione del giuramento non essendo che l'invocazione della verità, nulla ha in sé che possa urtare la coscienza dei singoli cittadini.

Ma, supposto pure che il giuramento avesse qualche riflesso a queste diverse religioni, forse che non si lasciano libere queste forme, forse che non si rispetta in tal parte la libertà della coscienza, quantunque si tratti di cosa che sia eminentemente per sé richiesta dall'ordine stesso della società umana?

Se però dagli oppugnatori del progetto di legge non si può dimostrare che vi sia un vincolo talmente necessario fra l'atto religioso ed il contratto civile da poter esigere che l'uno all'altro sia unito, orlando manifestamente il principio di libertà, si potrebbe tuttavia sostenere sé, quando l'uno all'altro si possono conciliare, non sia tale mezzo preferibile, se cioè salvando il potere che la società esercita sul matrimonio non si possa egualmente salvare il potere della Chiesa.

Dopo è il sistema che a questo tempo offre, quello cioè di investire lo stesso ministro ecclesiastico di un carattere per

così dire ufficiale, onde, qualunque sia il culto professato, fosse lo stesso ministro ecclesiastico tenuto a compiere il ministero che gli è dalla legge affidato, oppure, compiuto l'uno degli atti, si vorrebbe prescrivere che si debba unire a questo l'atto religioso. Ma tanto l'uno che l'altro di questi due sistemi se rendono in apparenza un certo ossequio al principio religioso, se cercano di conciliare pretensioni tra loro opposte, non vi pervengono senza urtare contro principii che esigono ben altro rispetto.

Questi principii che io vi diceva risultare dalla libertà della umana coscienza, questi principii che sono inseparabili dall'esercizio di qualunque religione, crederemo noi che soltanto alla religione cattolica debbano essere estranei? Crederemo noi che debbano esserlo quando la religione cattolica tanto se n'è avvantaggiata presso le più colte nazioni?

Io lascio da parte quelle discussioni le quali potrebbero riflettere la storia, e che riguardano al modo con cui i decreti del Concilio tridentino abbiano ottenuto autorità nei vari paesi. Vi furono a questo riguardo delle notabili differenze; vi è noto che nella Francia o non fu ricevuto affatto il Concilio tridentino, o se si ricevette quanto al dogma, non fu al certo quanto alle discipline. Ma in Francia stessa era già prima delle leggi attuali vigente il sistema di dover unire l'atto civile al religioso, nulladimeno voi sapete quale è stato il corso delle cose sotto quella legislazione: come cioè dopo quei primi periodi in cui si erano sconvolte le più sacrosante idee, tuttavia, ritornati a più sani principii, i governanti di quella nazione mantenessero ferma quell'indipendenza che l'atto civile aveva ottenuto dall'atto religioso.

Da questo stato di cose, lungi che ne siano risultati quei danni che si paventano dagli oppugnatori del progetto di legge, si può anzi da quell'epoca cominciare a notare il notevole aumento, l'ascendente che prese la religione sopra lo spirito di quella nazione. Ma lasciando anche da parte la Francia, il Belgio è tale paese nel quale certamente non è ignoto che le prescrizioni del Concilio tridentino hanno avuto luogo; tuttavia quando questo paese fu posto sotto l'impero della Francia, che vennero a prendere ivi piede le leggi francesi, non furono condotti i Belgi, quantunque cattolici, a desiderare in questo paese una riforma della legislazione; che anzi quando si discusse la Costituzione nel 1830, in quel memorandum concesso nel quale si dibatterono i principii fondamentali della loro legislazione, s'institui la discussione sopra l'assoluto principio della reciproca indipendenza tra lo Stato e la Chiesa.

Ebbene, o signori, in questa discussione l'indipendenza dello Stato dalla Chiesa fu anche mantenuta intiera a riguardo del matrimonio; in questo concesso si stabilì che l'indipendenza della Chiesa non dovesse neppure andare al segno che si potesse procedere all'atto religioso senza aver compiuto l'atto civile; ed è al cospetto di quei grandi principii che fu formulato l'articolo 16 della Costituzione belgica, ed in esso vi fu proclamato che vi era assoluta indipendenza dello Stato dalla Chiesa; fu vietato qualunque ingerimento anche nello insegnamento religioso, ma fu stabilito espressamente che quanto al contratto di matrimonio l'atto civile precederebbe sempre l'atto religioso.

Io non so, o signori, se vi possa essere un più evidente riscontro dell'esperienza fatta da una legislazione che in discussioni tanto solenni in cui vennero in campo tutti i principii fondamentali della legislazione.

Tuttavia in questo progetto che noi trattiamo di adottare questa specie d'indipendenza stessa della Chiesa nell'eseguire prima l'atto civile è stata rimossa; rimane per conseguenza

libero ai contraenti di fare l'atto religioso indipendente dall'atto civile; possono essi quindi assicurare le ragioni della coscienza in tutta la loro ampiezza, possono adempire a tutti quei doveri che la religione loro impone. Io lodo la Commissione di aver adottato con queste savi misure le prescrizioni della legge francese.

Niuno ignora, è vero, che il venerando capo della Chiesa quando ebbe a discutere coll'imperatore dei Francesi intorno a quegli articoli che avevamo modificato il concordato stabilito tra le due potestà, non fece reclamo contro quell'articolo il quale stabiliva appunto quel divieto. Questo dimostra che intendeva ottimamente il Sommo Pontefice che mentre vi erano nel matrimonio dei punti nei quali era interessata la essenza stessa del principio cattolico, altri ve n'erano i quali dovevano lasciarsi alla legislazione dei rispettivi paesi; e lo provò, come già intendeste dalle parole di un eloquente oratore, lo provò richiamandosi da quello che veramente riguardava contrario al principio cattolico, tralasciando assolutamente quanto stimava estraneo all'essenza di questo.

Ma giova ora citarvi l'esempio analogo di una provincia italiana che venne egualmente in potere della Francia, e dove certamente erano stati già proclamati i decreti tridentini.

È noto il concordato che, a somiglianza di quello della Francia, venne inteso fra il sommo pontefice Pio VII e la in allora Repubblica italiana. In questo concordato nessun'altra disposizione si trova relativa al matrimonio, salvo questa, la quale già dimostrava come si riconoscesse nel potere civile, sebbene forse ancora non esercitato allora con una compiuta legislazione, la facoltà di regolare il matrimonio nel modo conforme all'ordine pubblico.

Ed ecco il tenore di quest'articolo, che forma il 14° di questo concordato conchiuso a Parigi il dì 6 settembre 1803 tra il plenipotenziario cardinale Caprara, legato a latere, e Ferdinando Manescalchi, ministro delle relazioni estere della Repubblica italiana. Quest'articolo sta così concepito:

« Nessun parroco potrà essere astretto ad amministrare il sacramento del matrimonio a chiunque sia legato da qualunque degli impedimenti canonici. »

Non vi può essere certamente una ricognizione più evidente del diritto della legge civile nel regolare i matrimoni, e questa ricognizione veniva fatta relativamente alle popolazioni le quali erano state fedelmente soggette alla legge cattolica, nelle quali la legge cattolica non aveva sofferto interruzione alcuna. Ma volete ancora persuadervi maggiormente come questi principii che si trovavano consacrati da un concordato avessero il pieno assenso del Sommo Pontefice? che egli li riguardasse come salutari alle popolazioni, e che nulla vi ravvisava che turbasse la sua sollecitudine pastorale? Ne forma un autentico documento la lettera che papa Pio VII per le vie diplomatiche indirizzava all'imperatore Napoleone prima di lasciare la Francia dopo l'incoronazione.

Questa io la traggo da uno scrittore la cui autorità non è sospetta, ed è la Storia di papa Pio VII, del cavaliere Artaud.

Fa in quest'occasione, dice lo scrittore, che il cardinale Antonelli trasmise al cardinale Fesch la lettera seguente:

« Sa Sainteté ne pouvant ignorer les changements qui vont bientôt avoir lieu dans la République italienne; et le Saint-Père désirant, en attendant, conserver le concordat fait avec elle sous les auspices et avec l'autorité de Sa Majesté l'empereur des Français, comme président de cette République, a ordonné au cardinal Antonelli sousigné de prier Votre Eminence d'interposer ses bons offices auprès de Sa Majesté, afin que, quelque forme de gouvernement qui soit donnée

maintenant à ladite République, on ne laisse aucune vigueur aux décrets émanés du vice-président Melzi le 26 janvier dernier, et sur lesquels Sa Sainteté n'a pas manqué de présenter, dans le temps, ses remontrances à la sagesse et à la pénétration de l'empereur. Le zèle que Votre Eminence a toujours eu pour le bien de la religion donne au Saint-Père l'espérance fondée que vous solliciterez la justice et la magnanimité de Sa Majesté Impériale pour ôter ladite vigueur à ces dits décrets, et ne faire subsister que le concordat dans son intégrité. »

È da notare che in questi articoli che corrispondevano agli articoli organici francesi nulla si conteneva che riflettesse il matrimonio; e per conseguenza non posso a meno di inferire da fatti così solenni e così ripetuti che non solo dove il Concilio tridentino non venne promulgato, ma fra quelle stesse popolazioni dove i relativi decreti ebbero per un tempo un salutare effetto non si debbono rimanere i suoi legislatori dal provvedere in quelle forme che l'ordine pubblico e l'interesse della società esigono, secondando, perfezionando le mire, come diceva, del Concilio tridentino; su questo proposito io confesso che non ho potuto persuadermi della distinzione che per avviso di uno degli onorevoli membri di questa Camera vi esisterebbe relativamente a certe prescrizioni religiose, le quali sarebbero intangibili in una parte delle popolazioni cattoliche, mentre non lo sarebbero in altre.

Che vi siano dispense in casi particolari, io lo comprendo; che vi siano deroghe generali, è quello che non credo sia conforme all'opinione de' più riputati canonisti nella disciplina che vien da essi chiamata fondamentale; non ammettono essi nel capo della Chiesa fuorchè l'autorità di accordare dispense, le quali solo hanno luogo, come io diceva, in casi particolari.

Se dunque vi ebbero delle innovazioni tali in queste discipline che fecero variare assolutamente quei rapporti che prima esistevano tra la Chiesa e lo Stato, convien dire che quella disciplina non è di tal natura che possa qualificarsi come fondamentale, ma bensì meramente provvidenziale, la quale per propria natura si piega a seconda delle circostanze, ed in cui, ben lungi che la Chiesa intenda di introdurre obbligazioni imprescindibili, essa intende anzi che si debbano le sue leggi conformare per quanto è possibile, alle leggi dei singoli Stati.

Ma, dimostrato che il progetto proposto dalla Commissione, e che rinisce l'assenso del Ministero, provvede in modo equo e salutare a quei bisogni che risultano dalla natura stessa del consorzio civile, che tal progetto di legge nulla detrae all'autorità della Chiesa; che esso ne seconda lo spirito che è tutto di libertà, spirito che si adatta alla legislazione de' vari paesi, si potrà tuttavia ancora domandare se quel rito religioso che non si prescriverebbe per obbligo rigoroso nella legge stessa civile, o per meglio dire che si riputerebbe urtare la libertà delle coscienze qualora venisse prescritto in modo diretto dalla legge, se questo rito non si debba secondare ad ogni potere, talchè si faccia lecito ai contraenti d'intenderlo per libera convenzione.

Signori, se un tale articolo fosse essenzialmente necessario per cautelare gl'interessi delle coscienze, per mettere in salvo, non dirò il principio religioso, ma l'onore che dobbiamo al principio religioso, io non esiterei un istante a dichiarare il mio assenso a questo riguardo. Ma dacchè si è tolto ogni impedimento ai singoli contraenti di provvedere alle coscienze col matrimonio contratto nelle forme dalla Chiesa volute, con uniformarsi all'obbligo del sacramento, io non vedo quale scopo possa ancor rimanere ad una simile disposizione. Sif-

fatta disposizione per conseguenza ha piuttosto aspetto di voler secondare un principio di giurisdizione della Chiesa, il quale, il confesso, credo assolutamente inammissibile. Non è sicuramente su questo punto che si possono trattare conciliazioni, che si possono ammettere transazioni; non vi può essere un principio più esiziale di quello di non serbare intiera alla sovranità la giurisdizione che ad essa spetta.

Considerate, o signori, che nei sistemi di liberi governi quanto si deve concedere alla libertà, altrettanto è necessario che il potere del Governo sia moralmente rispettato. Ora il rispetto che non istà nella sola forza, il rispetto morale che viene da quell'opinione che tutti i cittadini hanno dell'uso che si fa dell'autorità pubblica a protezione dei singoli cittadini; questo rispetto, quest'autorità morale decade allorchè per qualunque considerazione il Governo si diparte da quei principii che sono inerenti alla sua istituzione, che sono fondamentali. Questi principii sono talmente proclamati dallo Statuto del regno che crederei inutile di qui svolgerli maggiormente.

Io dico pertanto, tralasciando di enumerare i singoli inconvenienti, che sarebbe un detrarre all'autorità morale del Governo il lasciare che per mezzo di una simile stipulazione si potesse pregiudicare in qualunque modo l'autorità civile. Ora questo pregiudizio si rende tanto evidente che basta leggere la disposizione che nel progetto corrisponde a questa facoltà lasciata ai contraenti, e nella quale si dichiara che, fissata tale condizione, ne derivino tutte quelle che piacerà all'autorità ecclesiastica di farne risultare. Infatti se dopo che il matrimonio venne solennemente stabilito nelle forme civili e santificato nelle forme religiose, tuttavia non si abbia ancora per sicuro, per valido questo matrimonio, e che sia permesso alle curie vescovili l'emanare decreti che abbiano effetto nel foro civile, questi decreti non possono effettivamente riguardarsi che come detraenti all'autorità della giurisdizione secolare.

Io credo di aver percorso quello stadio che mi era prefisso nel dimostrare come la religione stessa non potesse altro richiedere che una disposizione delle nostre leggi che ne faciliti l'esercizio, e non già che s'imponga in modo imperativo; come inoltre neppure, per semplici ragioni di convenienza, si abbiano da ammettere nell'atto del civile matrimonio tali clausole da cui risulti pregiudizio all'autorità dello Stato.

Ora che dirò io? Io dovrei dunque supporre che una legge la quale sarebbe fedele a questi principii fondamentali possa suscitare discussioni e resistenza? A questo riguardo io confesso che mi riuscirono affliggenti le parole che intesi da un onorevole membro, il quale ha preteso che il clero mancherebbe al suo dovere ove non resistesse. Io amo credere che siffatte parole non sono allusive che a quella discussione la quale è permessa quando una legge non è stata ancora adottata; ma io credo che sarebbe lo stesso che ravvisare nel clero una fazione, qualora si ammettesse che principii solennemente consacrati per legge ammettessero da qualunque parte si fosse dello Stato una resistenza; io amo di considerare la religione come cosa assolutamente estranea ai partiti. Se vi è un partito che s'intitoli più particolarmente religioso, io lo rispetto come partito; ma se questo resistesse alle leggi emanate dai legittimi poteri, io non posso più dargli il nome nè di società religiosa, nè di partito politico, non so dargli altro nome che quello di fazione. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Debbo prevenire la Camera che sarò, mio malgrado, obbligato di sciogliere straordinariamente la seduta odierna, perchè è tale il fetore che esala da qualcuno dei tubi del gas che sarebbe impossibile il continuarla; e

d'altra parte col cadere del giorno non sarebbe possibile di introdurre i lumi in questa sala senza correr rischio di qualche divampamento. Per conseguenza dopo che il signor Gioia avrà chiuso il suo discorso io scioglierò la seduta. Già la questura ha dato le opportune disposizioni perchè si verifichi donde derivi questa infiltrazione, di modo che dimani ogni cosa sarà riparata.

La parola è al senatore Gioia.

GIOIA. Io credo, o signori, che i nostri posteri ricorderanno con meraviglia le deliberazioni nostre presenti, e domanderanno a sè stessi per quale caso o sventura un argomento che è de' più lucidi e piani abbia potuto farsi ai nostri tempi sì controverso e difficile.

E per verità se potessimo sgombrare da noi tutte le memorie e le tradizioni del passato, se fossimo chiamati a comporre una legislazione nuova in paese nuovo e non travagliato da dottrine oscure e varie, poco studio d'incomberebbe e poca fatica, poichè non avremmo che ad applicare i primi e più semplici dettati della ragione comune.

Il matrimonio, noi diremmo, secondo il gius primitivo è da natura, e prende essere e vita dal reciproco consentir delle parti. Di poi si mesce dentro al corpo sociale, ed allora, perdendo alcun che della sua libertà, convien che si atteggi alle condizioni di quella più larga aggregazione in cui si intromette, e prenda indi regola e norma al suo durare; questa essendo legge necessaria d'ogni società che qualunque elemento entri in lei obbedisca alle sue impulsioni e si raggiri ne' limiti assegnati dall'interesse e dall'utilità universale. E siccome il giudizio di questi limiti, di questi interessi, di quest'autorità appartiene indubitatamente all'autorità civile, così alla stessa autorità convien che appartenga di governare la forma e gli effetti e le condizioni de' matrimoni, che sono tanta parte della vita sociale.

Questo è ufficio proprio di lei, permanente, inalienabile, intrinsecato alla sua natura, e tanto importante e vitale quanto importa che siavi un solo ordine ed un solo regime di civile convivenza. Sono le famiglie elemento precipuo delle umane società: or le famiglie si creano, s'intrecciano, si diramano nei matrimoni, sicchè a chi scendesse nuovo fra noi parrebbe un gran fatto che si dubitasse se verso atti tanto strettamente collegati coll'organismo sociale non dovesse essere piena, assidua, sovra eminente l'autorità ed il governo della civile podestà.

Nè però mancherebbe luogo o sede congrua agli uffici della religione, la quale al contratto creato dal consenso delle parti e temperato a giusta regola dall'autorità civile aggiungerebbe, invocata la sua sanzione benefica, sollevando verso il cielo i patti ed i vincoli giurati sulla terra.

Così le due parti naturalmente si scernono e si distinguono. Di qui la potenza, diciam così, costituente; di là, ed in più alta sfera, quella più nobile e divina che conferma e benedice. E come è da natura il nascere ed il morire, e la Chiesa assiste a questi fatti che essa non può mutare, così e con ugual modo d'intervento convien che assista ai maritaggi, li quali pur sono da natura, ed hanno base non mutabile nella volontà delle parti e nelle condizioni normali della vita sociale.

Ma se per contrario si confondono questi limiti così nettamente assegnati, e l'autorità clericale aspiri ad intramettersi nelle ragioni dell'autorità civile, allora si apre la via ad infinite perturbazioni, le quali niuna sagacità, niun consiglio non potranno mai impedire, e che si rinnoveranno interminabilmente finchè non siano recisamente divisi gli uffici che all'una ed all'altra si appartengono.

E per vero, o signori, quanti progetti in breve tempo non

vedemmo, li quali miravano a congiungere armonicamente l'intervento di quelle due podestà! Progetti elaborati con alta dottrina e fatica incredibile, e tuttavia non riusciti forse ad altro che a dimostrare come il problema fosse insolubile. I progetti secondi ebbero facile ragione dei primi, censurandoli, ma a vicenda furono essi censurati dai successivi, e questi dagli altri, nè ancora è apparsa cosa in cui lo spirito possa tranquillamente riposare: colpa non degli uomini, ma del subbietto in cui si avvennero, il quale sarebbe stato grande sapienza abbandonare fin da principio come impossibile.

Eppure l'esperienza che noi tentiamo ora indarno fu tentata in altri luoghi non meno inutilmente; onde dovrà parere stupendo che non si sia saputo cavare miglior pro degli esempi prossimi e chiari che i vicini porgevano. Intendo, o signori, dei fatti del Belgio. Voi sapete come nel 1814, servata nel resto la legislazione francese, si prescriveva colà agli sposi di porgere all'ufficiale civile un'attestazione del parroco, la quale facesse fede che non esisteva niun impedimento canonico all'unione futura dei coniugi. Pareva condizione piccola e modesta, ma, qual che ella fosse, apportò tante inquietudini e molestie che un anno appresso (ai 7 marzo del 1815) fu forza di revocarla. E della legge francese questo solo rimase mutato, che mentre in quella è prescritto che il matrimonio debbe innanzi tutto celebrarsi davanti all'ufficiale civile, nel Belgio si concedeva che, salvo l'obbligo del contratto civile, potessero le parti premettere la benedizione del sacerdote.

Era impossibile immaginare riserva più discreta e tutt'insieme d'aspetto più giusto e più liberale. Eppure voi lo sapete, anche questo pochissimo d'eccezione, abusato in mille modi, non poté durare; onde un altr'anno dopo (10 gennaio 1817), consentendo unanimi le Camere, fu statuito di reintegrare compiutamente ed in ogni parte la legislazione francese. Tanto è vero che la materia non comporta mescolanza di autorità, e che in questo caso, come in altri assai, i conti non tornan bene se non si rendono a un solo. Il contratto e nel suo nascere, e negli effetti suoi, e ne' giudizi che ne dipendono convien che stia tutto nelle ragioni del potere civile, perchè se tocchi pur un lembo estremo delle ragioni clericali, queste, o perchè abbiano indole naturalmente invaditrice, o per memorie di antiche e non bene obliate consuetudini, rapiscono a sè assai più di quello che non si voglia concedere, e si fanno causa certa e permanente di perturbazioni dolorose.

Ora, o signori, qual giudizio faremo delle condizioni in cui di presente verstiamo? Pessima certamente fra tutte è la legislazione attuale che permette a mano straniera d'introdursi nelle fibre più riposte e più intime della vita civile. Non buona è quella arrecata dal Ministero, la quale or accetta, or respinge codesta intromissione, e dopo averla imposta come debito, par che insegni a disdirla come superflua. Nè punto migliore è l'ultima divisata dalla Commissione, la quale per mezzo indiretto conserva tanta parte del passato e le invisibili competenze ed i perigliosi giudizi ed il mescolato intervento di due autorità che presumono entrambe di essere supreme.

Cosicchè, secondo quel che ne sento, io dovrei con pari animo respingere e la prima e la seconda.

Senonchè altra cosa pur troppo sono i giudizi e le opinioni governate a stretta regola di ragione, altra i dettati pratici, li quali, mentre aspirano all'ottimo, pur si appigliano, quando non si possa altrimenti, anche al men buono che più o meno vi si avvicini.

Io ho, o signori, una profonda ed infallibile convinzione

che dentro a termine non lontano s'invocherà come solo razionale, solo attuabile il concetto della separazione assoluta; ma mi è altrettanto manifesto che convien rassegnarsi a perverirvi in due tempi, e che per quella sventura che sempre segue ai veri più limpidi e più fecondi, non ci sarà dato di applicarli compiutamente se non dopo che, usciti dalle tenebre maggiori, ci saremo qualche tempo dibattuti nelle ombre men fitte, dopo cui è la luce.

Epperò poichè entrambi quei progetti più o meno migliorano le condizioni attuali, e può sperarsi che in quelle parti ove sia maggiore difetto vengano tuttavia dalla sapienza vostra emendati e rifatti, io voterò per quello d'essi che per essere accettato dal Ministero e dalla Commissione porge speranza di essere con più favore accettato, parendomi stolto di non porger la mano ad allentare i vincoli per la sola ragione che non si possa in tutto spezzarli. Senonchè, o signori, mentre alcuni con fronte china e non punto superba si preparano a porgere il loro voto ad alcuno dei progetti dianzi accennati, altri vi sono li quali vanno ben lungi dal contentarsene, e li dicono eccessivi, immorali, anticattolici, e gridano che non si debba nulla mutare degli ordini e discipline presenti.

Li quali emmi forza di confessare che sono almeno coerenti ai loro principii, e non hanno la logica nemica come gli autori di opinioni mezzane, le quali si direbbe che camminan sui triboli, nè trovan luogo ove riposarsi.

Coloro li quali credono che contratto di matrimonio non possa esistere fuori del sacramento, facendo di questi due enti così diversi un ente solo e indiviso, e coloro che per tutta legge accolgono una formola religiosa arida ed inflessibile hanno ragione di respingere anche queste scarse e timide innovazioni e di mantenere nella Chiesa autorità piena, perpetua, indivisa.

Senonchè quanto sono giusti ed irrecusabili i loro corollarii, altrettanto sono intollerabilmente erronei e fallaci i principii e le dottrine da cui li derivano. Imperocchè nè dentro ai libri sacri, nè per molti secoli, nelle consuetudini e nelle dottrine della Chiesa non vi ebbe parola ed esempio onde si possano avvalorar que' concetti. O, a dir più vero, abbondano esempi e parole autorevolissime del contrario, le quali non sarebbe difficile di recitare distesamente se non temessi che la discussione che qui debb'essere tutta politica prendesse le forme inamabili di un ragionamento scolastico.

Dalle misere confusioni del medio evo e dall'intervenzione, allora benefica, del clericato in quasi tutte le umane faccende si creò e s'indusse, quasi permanente o necessaria, una dottrina la quale di sua natura doveva essere accidentale e transitoria; accidentale, dico, e transitoria perchè non si atteneva a niun diritto primevo ed universalmente riconosciuto, ma seguiva la legge dei fatti e delle osservanze che sono mutabili come le condizioni sociali in cui si operano.

Potè allora la Chiesa (chi oserebbe dubitarne?) esercitare per modo legittimo quell'autorità che le veniva tacitamente demandata, e di impedimenti e di sigllazioni e di parentele in molte parti fu arbitra e moderatrice sovrana. Ma quando la società civile, pel successivo svolgersi delle intelligenze, toccò ai limiti di maggiorenne; quando il Governo cercò i suoi doveri e cercarono i sudditi i loro diritti; quando parve o gravosa od inopportuna la tutela del clericato, allora fu necessario che i diritti inalienabili dell'autorità civile tornassero a lei, e l'intervento della Chiesa si ritraesse alle parti tanto più nobili e degne che di ragione le appartengono.

Io non presumo, o signori, di frammettermi in discussioni teologiche, le quali in quest'aula non possono trovar sede

appropriata e mi trarrebbero a non sopportabile prolissità. A noi deve bastar di sapere che il matrimonio è tale atto da cui si mantengono e rinnovano le società che per quello la patria ha figli e cittadini e soldati, che dipendono da quello lo spartimento e la distribuzione delle ricchezze, che se ne creano le parentele, se ne annodano le famiglie, e tutte indi hanno vita e senso e vigore le membra molteplici del corpo sociale. Il governo del quale essendo da Dio stesso affidato al suo legittimo principe, non c'inganniamo affermando che a lui stesso appartiene il dar legge ai matrimoni, principio e materia prima del vivere civile.

No, non fu mai diritto nè più chiaro di questo, nè più logicamente necessario; non fu mai competenza più limpida e più incontrovertibile.

Or che importa che un potere amico l'abbia più o men tempo esercitata? Per fatti e consuetudini tollerate o indotte da mutua condiscendenza non si muta il diritto, o molto meno si mutano le giurisdizioni, le quali per consenso di tutti i giuristi sono imprescrittibili. La legge francese e quella che io vorrei qui somigliante possono tradursi brevemente in questa formola: *Altri hanno fatto fin qui: ora è venuto tempo e bisogno che il Governo per sè stesso giudichi e faccia.* Io non so se m'inganni, o signori, ma la questione è qui tutta, e non può trarsi da questi termini: si tratta di dare a Cesare ciò che è di Cesare, senza punto menomare la influenza salutare e benefica della religione, la quale tanto è più potente, quanto è men comandata.

Nè crediamo poi che si possa di buona fede affermare che questa separazione che noi commendiamo offenda o turbi menomamente le ragioni e le dottrine del cattolicesimo, imperocchè se fin là nei fervori della prima Chiesa gl'imperatori cristiani (secondo che vengon mostrando i libri di diritto) liberissimamente ordinavano ogni cosa attenente alle nozze, ed era il loro imperio, non che impugnato, richiesto dalle autorità ecclesiastiche, non ci è possibile ad intendere come il ritornare a que' principii possa esser meno legittimo o meno cattolico di quel che allora non fosse. E cattolici pure noi fummo durante tutto il tempo della dominazione francese. Cattolica è la Francia presente, cattolico il Belgio che la imita, cattolica l'Austria che, sotto forme astute, si è assicurata in sostanza una prevalenza irresistibile sulle ragioni del clericato.

Li quali argomenti per essere facili e noti non sono meno efficaci, quando in pari modo colpiscono le intelligenze elette e le volgari, nè ancor fu addotta risposta che valga a dileguarli.

Grande, o signori, è la fiducia e la pazienza de' popoli, ma non bisogna sospingerla, nè travagliarla fino ai termini estremi. Bisogna non imporre loro di credere quelle cose che chiaramente e per esempi prossimi e visibili si affaccino come incredibili. Ed incredibile dovrà parere che le nuove leggi portino offesa o pericolo al cattolicesimo, e quando e con ugual legge cattolici pur sono e si nominano, colmi di benedizioni e di carezze, i guardiani del Vaticano!

E questo, o signori, è discorso, questa è logica di popolo, la quale pur non convien disprezzare, quando una voce venuta da all'issimo luogo avvisava poc'anzi che essa è potente a sciogliere ed a rifare gl'imperii, e che or porge, or nega i titoli del regnare!

Nè per verità codesta logica non va punto lontana dal vero. Imperocchè allorquando si domandi come e perchè si reputi essenziale al cattolicesimo che i sacerdoti, non contenti all'azione religiosa, abbiano altresì a mischiarsi nella civile, non odo altra risposta se non quella che pur ieri ci fu ripetuta,

cioè che il matrimonio è da Dio, che Dio lo fece indissolubile, che il contratto è nel sacramento, e che però niuna competenza non può qui ammettersi oltre quella del clericato.

Ed è vero; il matrimonio è da Dio, il matrimonio di sua natura debb'essere indissolubile. Ma chi sono e dove sono gli interpreti e gli esecutori del divino concetto? Sono essi soli i ministri dell'allare, o non piuttosto insieme con loro non sono i principi a cui fu demandata tanta parte della divina autorità, ed ai quali pur fu divinamente comandato che si prestasse ossequio ed obbedienza? Dunque e principi e preti denno pigliare del divino consiglio quel tanto che a ciascuno, secondo la natura propria, appartenga.

Gli uni i conforti, i riti, le benedizioni celesti; gli altri l'ordinamento materiale degli atti civili, in quanto si svolgono ed appaiono dentro i termini della vita sociale; ond'è evidente che la formola verissima che i matrimoni sono da Dio o non risolve la questione, o più veramente conduce a risolverla nel modo per noi divisato.

E qui, o signori, io abbandono quest'argomento, il quale non potrebbe omai essere più ampiamente discusso, se non entrando nelle ragioni della teologia, dalla quale, come profano, intendo con ogni studio d'allontanarmi.

E vengo ad un altro obbietto, che è il più grave di quanti si possano addurre contro le mutazioni divisate. Altri oratori ne hanno parlato con molta copia e dottrina, ed io potrò però spedirmene brevissimamente. Temono alcuni che il matrimonio ridotto a termini di mero contratto civile non perda quel carattere augusto o solenne onde soleva la religione adombrarlo, e che gli uomini si facciano indi più trascurati o più restii ad osservarne i doveri, con grande scapito della morale pubblica ed offesa grave al riposo ed all'ordine delle famiglie.

Un siffatto timore onora per verità coloro che lo esprimono, e se fosse tanto ragionevole quanto è onesto, meriterebbe di essere con ogni cura considerato.

Ma esso non ha fondamento nè di ragione, nè di fatti. Non di ragione, perchè è evidente a tutti che i cattolici non si dipartiranno mai dal rito religioso, e tanto più volentieri lo invocheranno, quanto sarà più spontaneo. La coscienza ed il sentimento religioso varranno meglio d'ogni legge. Non di fatti, perchè l'esperienza praticata per non breve tempo in questa ed in altre parti d'Italia porge piena certezza che il dovere religioso sarà adempiuto senza bisogno di coazione civile. Forse potranno darsi eccezioni poche e rare, ma saranno sì poche e sì rare che non meritano di venire considerate in una legge generale.

Oltre che, da chi ci verranno codeste rarissime eccezioni? Da persone in cui sia nullo il sentimento, nulle le credenze religiose. Ora, che differenza è per costoro tra l'ommettere il rito ecclesiastico ed il subirlo profanamente come una forma comandata? E qual reverenza, qual maggior senso di moralità potrebbe aggiungersi alle lor nozze per la concomitanza di un atto materiale che sarebbe disgiunto da ogni convinzione? Imperocchè, o signori, io non divido l'opinione di coloro i quali mutano il sacramento in una forma quasi meccanica, e la vogliono serbata, stavo per dire, come un'etichetta cortigianesca, dove assai più si apprezzi l'apparire che l'essere. Il sacramento non è mero rito estrinseco, è assai più alto di grazia interiore, il quale, operato senza fede e preparazione conveniente, si muta in argomento di riprovazione.

Dunque, non ne dubitate, concorreranno tutti nel modo consueto ai riti della Chiesa; ma se alcuni ne deviassero, sarebbero tali che dovremmo non dolerci, ma rallegrarci che omettessero così indecente profanazione.

La religione, voi lo sapete, vive e si esalta nella libertà, nè fanno per lei le coazioni e le violenze. Se vi piace di mutarla in una formola morta od in una speculazione terrena, aiutatela dell'impero civile; ma se la volete intima, sincera, vivificante, apportatrice di virtù e di morale, lasciatela a se stessa, ai suoi impulsi magnanimi, alle sue celesti ispirazioni.

Nè in qualunque ipotesi non date ascolto al timore che per qualche rara coppia che venisse a nozze senza riti religiosi si perverta la morale de' popoli. Oh! la morale de' popoli dipende da cause ben più intime e più profonde che non sia questa; onde a ragione si citavano ieri uomini e tempi presso cui i matrimoni erano largamente benedetti ed i costumi spaventosamente corrotti, mentre per contrario occorrono nomi di popoli dove è poco splendore di riti e molto di costumi e di virtù.

Dunque ad ognuno le sue parti. L'autorità civile ponga e descriva le condizioni del contratto: questo è ufficio suo; e la religiosa sottentri ad ispirarvi i favori e le benedizioni del cielo. Ma questi favori diansi ai volenti, che saranno molti, che saranno, spero, tutti; ma non si gettino come una pena sul capo ai travati che li ricusino.

Di questa guisa, o signori, potrà accader veramente che un atto medesimo presso diverse persone ottenga diverso nome, o di concubinato o di nozze legittime. Ma questo antagonismo non è nuovo, nè strano; e si avvera altresì in senso inverso, allorchè la Chiesa benedice un contratto che intanto l'autorità civile, per impedimenti da lei rigorosamente assegnati, ricusi di riconoscere. Il qual caso, come diceva, non ha nulla di strano, perocchè la Chiesa distribuisce la legittimità secondo i rapporti della vita interiore, mentre il legislatore civile la determina per rispetto principalmente agli effetti civili ed allo stato delle persone.

Dove, o signori, avete a tenere per certo che i canoni, quanti mai siano, i quali accennano a celebrazione di matrimoni, vanno naturalmente riferiti alla celebrazione religiosa, la quale, come tale, è soggetta alle leggi ed ai riti della Chiesa, mentre le nostre leggi intenderanno unicamente di celebrazione civile, che è cosa in tutto diversa, e da non potersi governare se non a termini delle leggi civili.

« *Considérant* (diceva la legge belgica del 17 marzo 1815 dianzi ricordata, usando parole che paiono scritte per noi) que le mariage comme contrat civil n'est soumis qu'à la puissance civile séculière, et que l'autorité ecclésiastique n'a aucun droit d'en empêcher l'exercice;

« *Considérant* que, non obstant le pouvoir qui compète à la puissance séculière sur les actes civils de mariage, il n'est pas cependant dans notre intention de nous immiscer en ce que la religion établit pour sanctifier les mariages, mais

de laisser à cet égard l'entière liberté aux ministres des cultes; » ecc., ecc.

La quale dottrina so bene che non sarà accetta a coloro i quali unificano il contratto ed il sacramento, ma una siffatta unità non solo non fu mai dogma di fede, ma non è pure opinione avvalorata dal consenso unanime dei dottori cattolici, li quali su questo tema tennero sempre e tengono tuttora opinioni, non che diverse, contrarie.

Epperò, data la divisione bastantemente ortodossa del contratto e del sacramento, potrem lasciare sicuramente in disparte le prescrizioni ecclesiastiche che mirano a fini speciali e meramente ecclesiastici (come, per esempio, a frenare i matrimoni clandestini, a determinare gli uffici e le competenze gli si intricate de' parroci e somiglianti), ed ordinare noi liberamente le condizioni che a quel contratto medesimo, guardato come atto civile, troveremo meglio appropriate.

I progetti che ci stanno innanzi sono tema immenso di discorso. Io ho toccato rapidamente le idee principali che sono materia più ardente di discussione. Delle altre subalterne mi tacerò perchè verrà meglio in acconcio il parlarne alle lor sedi rispettive allorchè si delibererà sugli articoli del progetto.

Intanto io conchiudo che voterò per la legge e per tutti quegli emendamenti che più l'avvicinino al concetto semplice e vero, al quale quando che sia dovremo inevitabilmente condurci.

E se la mia voce potesse qui avere alcuna autorità, una preghiera vorrei aggiungere ancora che non sarà nè arrogante, nè indiscreta. Io oserei dirvi, o signori: muoviamci, muoviamci un poco, onde non avvenga di doverci poi muovere troppo e scompostamente. La immobilità è nemica alla natura umana, cui una forza misteriosa ed incessante agita e sospinge. Se l'arrestate oggi abbiate per certo che domani divorerà il doppio della vita. Così piacque al Creatore, il quale ha fatto il mondo in mutazioni continue. Imitiamone la sapienza e non presumiamo che la società civile, quasi corpo inanime, abbia a rimanere perpetuamente oppressata fra vincoli che dolorosamente l'affaticano.

Nè temiate che la Chiesa aspramente contraddica. Essa non vorrà avere due pesi e due misure, non vorrà scindere le sue leggi e le sue discipline colla cresta delle Alpi. A lei non può fallire la sapienza che insegna ad acconciarsi ai bisogni veri dei popoli. Epperò lasciamola ai suoi consigli, che saranno più e generosi, e facciamo noi intanto quello che ci appartiene e che è debito nostro.

PRESIDENTE. La seduta è continuata dimani all'ora consueta, cioè all'una pomeridiana precisa.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Continuazione della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Parlano contro il progetto di legge i senatori Calabiana, Alberto della Marmora, Di Castagnetto, Stara e D'Angennes; in favore il ministro di grazia e giustizia — Il relatore De Margherita riassume la discussione — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

DI VESME, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione generale del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, rimandata a quest'oggi.

La parola è al senatore Calabiana.

CALABIANA. Nel prendere la parola, o signori, io anzi tutto vi prego di un benigno compatimento se ripeterò alcune cose le quali furono esposte con tanta sapienza e dottrina dagli onorevoli miei colleghi. Ma tanta è l'importanza della discussione che avanti voi si tratta che io spero non sarà riputato soverchio il mio dire. Confortato da questa fiducia, io entro nell'argomento.

Il temperamento, o signori, che la maggioranza della Commissione del Senato ha recato al primo progetto di legge sul matrimonio civile compilando essa medesima un controprogetto coll'intendimento di ravvicinare tra di loro e di mettere in perfetta concordia il sacerdozio e l'impero (come l'onorevole relatore affermò di avere voluto fare) è assai lodevole, perciocchè « gli sciagurati dissidi tra lo Stato e la Chiesa, come egli stesso confessa, mentre questa nel più vivo affliggono, far non si può che a quello ad un tratto gravissimo nocumento non arrechino. »

Innalzando su questa base un nuovo edificio, e mirando conseguentemente a togliere gli opponimenti che erano tra le due potestà nel primo progetto, la Commissione avvisava di rendersi benemerita di questa tanto desiderata e tanto necessaria conciliazione, eliminando anzi tutto l'articolo 23 che dava al potere laico una facoltà impossibile ad un profano, e dimostrando insieme con molta dottrina gli inconvenienti ed assurdi che da quel riprovato articolo evidentemente dima-

navano. Nel por mano a quest'opera mostrò la Commissione di essere animata da lodevole spirito di conciliazione; e se al buon desiderio non corrisposero le sue fatiche facendo paghi

i voti di tutti, non è men vero però che le si deve tener buon conto del quanto ha cominciato a fare, sperando che vorrà coi lumi della molla sua scienza e col forte suo zelo per la giustizia recare all'opera sua l'ultima mano, sì che siano salvi alle due potestà i sacri diritti che loro competono, e libera ad amendue l'azione di poterli esercitare in tutta la loro ampiezza. Avendo però osservato esservi nel nuovo progetto rifiuto lo stesso principio del primo, e non poche cose che pongono ancora in urto la Chiesa collo Stato, sottopongo alla sapienza vostra, o signori, alcune poche osservazioni che non posso a meno di dover fare, affine di sdebitarmi innanzi a Dio ed agli uomini di quella ripugnanza che insuperabilmente mi sento in cuore, qualora dovessi votare in favore della proposta legge.

La proposta legge si compendia da per sè nel primo suo articolo, giacchè esso considera « il matrimonio ne' suoi rapporti colla società civile, lasciando intatti i doveri che la religione impone. »

Se la cosa pertanto è così, se veramente la legge lascia intatti i doveri che la religione impone ai cattolici, ogni collisione, o signori, tra la Chiesa e lo Stato è tolta per sempre, e noi dobbiamo applaudirci dell'accordo perfetto fra le due potestà, vedendole rientrare, in virtù della presente legge, nelle cerchie naturali dei rispettivi loro diritti. Ma è da dubitare fortemente che le cose non corrano così facilmente, e che la giurisdizione della Chiesa non sia dai soprusi della legge abbastanza tutelata.

Vorrei ingannarmi, o signori, ma quando in virtù dell'articolo 20 veggio fatta al Re facoltà pienissima di dispensare dal primo grado di affinità legittima o naturale, come pure dagli impedimenti che sono fra gli zii e le zie, i nipoti e le nipoti legittimi o naturali, non esclusi i cugini e le cugine germani, domando io se il potere civile invada o no formalmente la giurisdizione della Chiesa.

I canoni che stabiliscono questa giurisdizione sono abbastanza noti perchè lo debba qui tenerne espresso discorso. Ma se è vero che la Chiesa non ha errato quando stabiliva gli impedimenti di affinità e di consanguineità fino al quarto grado inclusivamente; se è vero che essa con quella potestà che Dio le ha data sul matrimonio dei cattolici aveva diritto d'imporre quegli impedimenti dirimenti, come va che la potestà secolare si arroga il diritto di dispensare dai medesimi? Può ella forse senza ingiuria disfare quello che la Chiesa ha

fatto? Sì, risponde l'onorevole relatore, perchè l'autorità civile ebbe a sè stessa a rivendicare l'esercizio di un diritto che per la sua essenza medesima non può non competergli, di regolare cioè in modo libero e da ogni altro potere indipendente le forme, le condizioni e gli effetti del più solenne ed importante dei contratti, come quello su' cui, come sovra salda base ed inconcussa, riposa la famiglia, elemento primitivo dello Stato.

Di qui inferisce lo stesso signor relatore che la podestà di regolare i maritaggi non passò in mano della Chiesa se non per tacita annuenza del potere civile in quei tempi caliginosi e barbari in cui fu somma ventura per l'umano genere che abbia il chiericato a così gran bisogno della società sapientemente provveduto. Dal che seguita manifestamente che la Chiesa non avrebbe fatto quest'immenso beneficio all'umana famiglia pel diritto inerente alla sua podestà, ma per conto dello Stato e per tacita annuenza del potere civile. La qual cosa se non fosse poi vera, tutto il fondamento della presente legge rovinerebbe da per sè, e resterebbe evidentemente dimostrato che lo Stato è sortito da' suoi poteri mettendo ingiustamente la mano nella messe altrui. Tutta perciò la fallacia degli inventori del matrimonio civile sta radicalmente in questo, che vogliono considerare il matrimonio non come è realmente in sè stesso e sotto tutti i suoi rispetti sì e come Dio l'ha costituito, ma sotto un rispetto solo, vale a dire nei soli suoi rapporti colla civile società.

Ma il matrimonio in generale, ed in ispecial modo il matrimonio dei cattolici, ha egli, o signori, un rispetto solo? Le sue relazioni colla società sono solamente civili, o sono desse ad un tempo e per ufficio e per natura propria sacre e divine? Tutti sanno, o signori, che il matrimonio è cosa non tanto pei cattolici quanto per tutti i popoli del mondo, anche i più barbari, sacratissima e divina.

E questa verità fu con tanta sapienza e dottrina evidentemente dimostrata ieri l'altro da uno dei dottissimi membri della minoranza che avrebbe dovuto convincere e persuadere gli uomini anche i più schivi della luce. E veramente dacchè si è voluto prescindere da ciò che il matrimonio ha di più santo per considerarlo solamente dal lato profano, dacchè si cominciò a dire essere esso un contratto, si dimenticò di dire che prima di essere contratto era una legge naturale e divina nel comandamento che Dio ha fatto ai primi nostri progenitori di crescere l'umana specie e di perpetuare nella santità del coniugio non solo la società civile, ma la religiosa molto più.

Si dice che il matrimonio è il fondamento della famiglia, elemento primitivo dello Stato, ma si tace che egli è ad un tempo fondamento della famiglia cristiana ed elemento primitivo della Chiesa di Cristo.

Conseguita quindi che essendosi fatto nel matrimonio astrazione da ciò che più importava di farne caso, che è il suo carattere sacro e divino, si è dovuto necessariamente venire (mi si perdoni l'espressione) all'assurda conclusione che la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio dei cattolici non è altro che una tacita annuenza del potere laicale, una condiscendenza, una tolleranza, un'implicita delegazione della podestà laica, e non un diritto che Iddio abbia dato alla sua Chiesa e nella persona di coloro che la governano e la governeranno in suo nome sino al fine dei secoli. Ma ciò tanto è lontano dal vero che la Chiesa stessa di Mosè, la quale in sostanza non era altro che la Chiesa cattolica progrediente verso la sua perfezione, ha sempre regolato il contratto del matrimonio opponendovi quelle condizioni che si richiedevano alla sua validità, e mettendovi per l'opposto quegli impedimenti

di consanguineità e d'affinità che lo dovevano in certi determinati gradi rendere invalido.

E così nel capo xviii del *Levitico*, dove stanno scritti da Dio medesimo i diritti ed i doveri del sacerdozio, tra gli altri dirimenti si legge che le nozze erano proibite tra il nipote e la zia materna, tra il nipote e la moglie dello zio paterno, tra lo suocero e la nuora, tra un fratello e la moglie dell'altro fratello, tranne il caso eccezionale che le fosse morto il marito senza prole. Ora chi dirà che il potere civile avesse potuto dispensare da questi impedimenti dirimenti del divino Codice senza fare oltraggio alla Chiesa di Dio che ne era vindice e custode? E con ciò si risponde a chi volle farci credere che il matrimonio presso gli ebrei non fosse accompagnato dal rito religioso, mentre che all'opposto era la sola legge di Dio che regolava il matrimonio, e che se il padre riceveva o benediceva quest'atto solenne della vita, ciò faceva in qualità di sacerdote, di cui la missione era affidata ai capi di famiglia.

Ora, essendo la Chiesa cattolica succeduta in tutte le prerogative ed in tutti i diritti della Chiesa mosaica, ha sempre esercitato ed esercita tuttora sul matrimonio dei cristiani gli stessi poteri; considerandolo come cosa di sua spettanza, ed apponendovi quelle condizioni ed impedimenti che meglio giudica expedire a renderlo rispettabile e venerando ai popoli cattolici, e nel tempo stesso proibendolo ai parenti fino al quarto grado d'affinità e di consanguineità, estendeva più che fosse possibile l'amore, l'unione, la fratellanza fra tutte le famiglie a dilatazione della fede e dell'impero di Cristo. In conseguenza ella consecrava a nome di Dio questi suoi innegabili diritti nella sessione 24^a dell'ultimo ecumenico Concilio, dichiarando che questo diritto lo teneva immediatamente da Gesù Cristo che aveva fatto del matrimonio uno dei più grandi sacramenti della sua Chiesa.

È tanto dunque lontano dal vero che la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio dei cattolici sia una mera condiscendenza, annuenza e tolleranza del potere laicale, che per contro non potrebbe il potere civile questa tanto antica e divina giurisdizione della Chiesa menomamente perturbare senza oltrepassare quei limiti che Dio ha posto alla sua podestà, limiti, ripeto, che Dio ha posto alla podestà civile, perciocchè avendo esso consacrato in persona il primo coniugio che si celebrò in terra, trasmise quindi questo suo diritto a coloro che lo rappresentano nel santo ministero della religione; e per uno di quei fatti innegabili ed universali che sono il miglior Codice da consultare, presso tutti i popoli del mondo il rito del matrimonio è prerogativa del sacerdozio; quindi essendo evidente essere il coniugio di diritto divino e non umano, ne segue che ogni ipotesi la quale faccia discendere la natura del matrimonio dalla società civile, sarà ingegnosa, ma non vera.

Con questo non si nega alla podestà civile di regolarlo nei suoi rispetti civili, facendo cioè delle leggi proprie per la legittimità della prole, per la trasmissione dell'eredità e per l'acquisto dei diritti dei cittadini, ma sempre che queste provvidenze della podestà temporale non pregiudichino ai diritti della spirituale, dovendo e l'una e l'altra podestà camminare di conserva ciascuna entro i propri confini per vantaggio dei popoli subalpini, i quali se come cittadini formano lo Stato, come cristiani formano la Chiesa. La qual Chiesa avendo da Dio una missione molto più alta che non ha lo Stato, e questi come cattolico essendo in dovere di rispettarne le leggi, ha pure quello d'ubbidire a quei provvedimenti che nella materia matrimoniale la Chiesa ha già sanzionati, e non può quindi nè mutarli nè annullarli senza

ledere la giustizia e mancare a quei doveri di rispetto e di obbedienza che alla stessa sono dovuti.

La legge pertanto che vi è proposta di sancire non è consentanea a sè stessa, perchè là dove dice che lascia intatti i doveri che la religione impone, si trova in seguito che questi medesimi doveri pone in non cale spodestando la Chiesa di quella giurisdizione che essa non riconosce da altra mano che da quella dell'Autore del cristianesimo; i quali doveri se sono sacri per tutti i cattolici, lo debbono essere per lo Stato molto più, perchè la religione cattolica è talmente sua che si chiama la religione dello Stato. E veramente se per religione dello Stato non si debbe intendere l'osservanza delle sue leggi e l'obbedienza alla sua autorità, questa tanto per noi onorevole attribuzione più che non sia illusoria, sarebbe un insulto, e sarebbe ad un tempo offensiva alla memoria religiosa, vita e pietà di chi dettava il primo articolo dello Statuto. Volete capire, o signori, cosa importi questo vocabolo religione dello Stato? Importa, ve lo dice il sapientissimo monsignor Parisi ne' suoi *Questi di coscienza*, importa che i precetti di lei sono guida e norma alle leggi dello Stato; importa che le dottrine di lei sono dal civile potere protette, perchè tenute da questo in conto di veraci, in quella guisa medesima che il privato crede alla religione che professa; importa che tal religione abbia sullo Stato, sul civile potere quel dominio che nella privata condotta di ciascuno ha quella religiosa credenza alla quale ha dato il nome. Sin qui il citato vescovo.

E che così l'intendessero coloro che compilarono le sapienti leggi del Codice nostro civile si rileva facilmente dal secondo articolo del medesimo con questi non mai abbastanza ricordati vocaboli espresso: « Il Re si gloria di essere protettore della Chiesa, di promuovere l'osservanza delle leggi di essa nelle materie che alla podestà della medesima appartengono. I magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne gli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione richiedono. »

Lo Stato adunque, per essere logico, o signori, e consentaneo a sè medesimo, non solo debbe pel primo obbedire alle leggi della Chiesa, ha inoltre il dovere di farle rispettare, nè mai deve porgere scandalo alla nazione di violare i suoi sacri e venerandi statuti, o fornire ai popoli cattolici occasione aperta di disubbidienza alle santissime sue leggi. È vero che in virtù dell'articolo 38 del progetto della Commissione i contraenti che professano la religione dello Stato sono ammessi a fare la formale dichiarazione che non intendono di dare il loro consenso al matrimonio civile, salvo sotto l'espressa ed inseparabile condizione di compiere in seguito il rito religioso nella forma e colle solennità proposte dalla Chiesa cattolica. È vero che l'ufficiale civile deve anche loro ricordare la facoltà che loro accorda la legge di fare il loro matrimonio davanti la Chiesa; ma se li contraenti non intendono di prevalersi di questa facoltà e prendono a riso il consiglio dell'ufficiale civile, la legge non va più oltre, ma si sta contenta al semplice fatto del matrimonio civile che, secondo le dottrine dommatiche della Chiesa cattolica, è vero concubinato.

Inoltre a questi coniugati la legge, con troppa offesa del buon senso e della pubblica onestà, accorda tutti i diritti e tutti gli onori che concede a quelli i quali hanno voluto santificare il loro matrimonio colla benedizione sacerdotale. Luttanto piacque alla maggioranza della Commissione di lasciare questa facoltà ai contraenti perchè, come essa diceva, l'atto religioso dev'essere opera dell'uomo e non della legge, la

quale non potrebbe di sua autorità obbligare al loro dovere i cattolici senza farsi colpevole di violata libertà delle coscienze. Ora, se per libertà di coscienza, o signori, si deve intendere che ciascuno possa mancare liberamente ai più sacri doveri che la religione impone, la religione non è più legge dello Stato; ed ammesso una volta questo principio, tutte le leggi dello Stato, compresa questa del matrimonio civile, hanno perduta la loro autorità, e tutta la loro obbligazione dipenderà onninamente dalla coscienza di coloro che le vorranno osservare.

Ma la libertà di coscienza, o signori, non è quella di mancare ai doveri verso Dio e verso gli uomini, chè questo non è libertà; ma consiste per converso nel poterli adempiere liberamente, senza che nessun uomo o nessuna legge al mondo vi possa frapporre impedimento di sorta.

E così, a cagion d'esempio, se un vero cattolico si crede obbligato in coscienza di osservare tutte le feste di precetto prescritte dalla Chiesa, ed una legge dello Stato ne annullasse qualcuna e ponesse divieto alla loro osservanza, certo qui sarebbe il caso di fare una violenza alle coscienze, perchè si tratta dell'adempimento di un dovere. Ma il cattolico che o non creda alla santità del rito matrimoniale o creda che basti a vivere cristianamente il solo matrimonio civile, quale violenza si fa alla sua coscienza se si obbliga di adempiere quello che la Chiesa prescrive?

Tutto al più lo stimerà un aggravio della legge, od una mera superfluità, ma non un'offesa alla sua coscienza, perchè non crede alla santità di quell'atto, non crede alla sua necessità, non crede da ultimo che sia un dovere di coscienza.

E poi io non so comprendere come si mostrino i sostenitori della legge tanto teneri da far evitare uno sfregio al sacramento, di cui la colpa alla fine è tutta volontaria di chi la commette, e poi vogliano autorizzare colla legge gli atti tutti di un riprovevole concubinato. (*Humori nelle gallerie*)

Per la qual cosa alle ragioni addotte dal signor relatore e da altri ripetute che gli atti della religione debbono essere liberi per non creare degl'ipocriti, risponderò che l'ipocrita fa male a sè stesso, ma che lo scandaloso lo fa a tutti; e pel tristo piacere di vivere con questa dannevole libertà di coscienza, tira col suo scandalo a perdizione gli altri, ed offende col palese disprezzo della legge più santa la pubblica coscienza dei buoni, che non possono senza orrore vedere onorati e protetti dalla legge civile coloro che mettono con tanto fasto sotto i piedi le leggi della Chiesa.

Molte cose, o signori, io potrei ancora aggiungere per farvi conoscere come il legislatore di una nazione che ha per religione dello Stato la cattolica, dovendo mostrarsi persuaso della verità di questa religione, se promulga una legge contraria ai principii della medesima, mi duole il dirlo, attenta al sentimento religioso dei popoli, che pure è la base della società, abusa del suo potere, tradisce lo Stato. Signori, io potrei parlarvi della necessità d'inspirare piuttosto nei popoli anzichè di scemare il rispetto alla religione, e di non aprire facile la via al proselitismo dell'errore, il quale minaccia tante parti della società, e potrei farvi conoscere che non basta commendare il buon senso e l'antica pietà del popolo piemontese, ma uopo è custodirla, coltivarla, farla crescere se si vuole mantenere forte la patria nostra e renderla temuta e rispettata all'estero, come nel suo seno, lieta, operosa e tranquilla.

Potrei accennarvi quanto sia facile lo sviarsi dei popoli da quella retta via che solo la religione vera addita, come avveniva non è molto per opera di un settario di cui voi avrete

inteso a parlare, e di cui non si poteva immaginare, massime a mezzo del secolo decimonono, una più folle e più empia credenza.

Se la legge del matrimonio civile, o signori, tre anni or sono fosse già stata in vigore, non poche pur troppo di quelle agricole popolazioni, ingannate e sedotte con rammarico di tutti i buoni e del Governo istesso, il quale si mostrò all'onde molto sollecito di riparare ad una tale sciagura, avrebbero stretto fra di loro nodi incestuosi ed abbracciata una setta le cui massime ispirar dovevano orrore in chiunque sentasi in cuore amor di patria e di onestà. E che sarebbe stato, o signori, di questi sedotti e sventurati? e che dei figli loro?

Sorgeva fra mezzo a noi una setta che avrebbe perturbato religione e società.

E per dire ancora alcune parole intorno al sentimento religioso che vuolsi da taluno rialzare mercè questa legge e da altri si pensa che sia per menomare e poco men che perire, io ho ascoltato addursi dagli onorevoli preopinanti l'esempio della Francia. Chi vuol attribuire la serie delle sue calamità morali, politiche e religiose alla legge del matrimonio civile; altri per l'opposto in quella libertà che si è iniziata colla sanzione di quella legge vuol riconoscere l'elemento per cui si preparava quel ritorno alla morale, alla fede, alla religione, e che si scorge ora evidentemente manifestarsi in quella gloriosa nazione.

Signori, senza abbracciare nè l'una, nè l'altra di queste asserzioni, si dovrà riconoscere l'origine di tutte quelle sventure nello scetticismo e nell'incredulità del secolo scorso. Io farò osservare che un legislatore promulgando una legge non solo deve guardare alle conseguenze che questa sarà per partorire, ma anzi tutto alla natura delle medesime, vale a dire se sia onesta e lecita o no.

Quando una legge non porta l'impronta della sua moralità, fossero pure evidenti i vantaggi che dalla medesima si potessero sperare, ciò non farà mai che un legislatore cattolico la possa promulgare senza tradire la propria coscienza.

Ora è lecito o no, o signori, il matrimonio tra cattolici senza rito religioso? Voi stessi che propugnate la legge altamente lo proclamaste. È lecito a tutti, concordemente dichiaraste che troppo sventurato e troppo dimentico di sé, del suo onore, della sua dignità e della sua famiglia sarebbe quel cristiano il quale stringesse il nodo matrimoniale senza farlo consecrare dalla religione.

E per qual motivo dunque volete legalmente concedere una libertà che voi stessi detestate? Imperocchè io proporrei innanzi tutto questa questione.

I legislatori della Francia sul cominciare della rivoluzione si professavano, o signori, cattolici come tutti noi di cuore ci professiamo.

I legislatori francesi fecero dessi cosa lecita o no nel proclamare il matrimonio civile? Ecco quanto si deve prima esaminare ed a quanto si deve rispondere prima d'addurre lo esempio delle altre nazioni e prima di ricopiare dalle medesime le loro leggi, se non vogliamo partecipare alle stesse loro sventure. Si disse che il cattolicesimo fa ora progressi in molte nazioni, e segnatamente nella Francia, non senza però dolorosamente riconoscere che nella sola nostra Italia egli è inerte, se non sia per soffrire gravi perdite e sostenere grandi sventure.

Ma e dovremo noi passare per tutta quella lunga serie di mali da' quali furono oppresse altre nazioni, ed avvicendarci tra speranze, tra licenze e libertà, tra religione e scetticismo 50, 60 anni appresso prima di vedere progredito tra noi il senso religioso, ed intanto rimanere spettatori della lotta

che si vuole continuare fra noi e la Corte di Roma, o, dirò meglio, col Pontefice capo di tutta la cristianità? (*Rumori*)

Non basterà da per sé sola questa legge a tenere gli uomini incerti, inquieti, ed addolorati i buoni cattolici, ardimentosi i tristi?

Non basterà da sé sola a sempre più scemare il rispetto all'autorità, che è pure riconosciuta da tutti elemento primitivo d'ordine e di pace?

Non basterà da sé sola per far credere ai meno intelligenti che religione e politica sono una cosa sola, quando pur dovrebbe essere l'una dall'altra disgiunta? E quando si avrà speranza di por termine a quella lotta se si continua ad alimentarla, se si continua a secondare l'ansia di coloro cui sta a cuore di perpetuarla?

Credete voi che questi dissidii non porgano occasione a molti di staccarsi dal seno della Chiesa e fuorviare da quella via che viene segnata dalla fede dei loro maggiori?

Credetelo, o signori, a chi ama davvero il popolo, ed a lui si avvicina e studia di farsi di lui amico e fratello; credetelo, a molti degni ministri del santuario, i quali, amici delle nostre libertà, censori severi delle esorbitanze, da qualunque partito provengano, pure presentano, non senza gravissima afflizione di animo, che, lotta la salvaguardia di una legge come quella del matrimonio, per non pochi pur troppo non sarà che civile, quindi non altro agli occhi della Chiesa che un concubinato; così la prole che sarà per nascere da questi o non verrà presentata alla Chiesa pel battesimo (*Rumori*), oppure verrà battezzata in seno delle famiglie, e non verrà perciò più affidata alla cattolica Chiesa, ma passata a qualche acattolica confessione, o per dir meglio abbandonata.

Signori, se io parlo in questo modo e se ne parlo con tanta ingenuità e con tanta convinzione, il motivo si è che io avrei per le mani argomenti di fatto che nessuno di buona fede mi potrebbe contestare.

Nè vale il dire che già il Piemonte nei tempi della dominazione francese fu retto da consimile legge e che non ebbe a provare simili funeste, e forse esagerate da me, conseguenze, come si vorrebbe far credere. Erano ben diverse allora le condizioni nostre. Allora un'aperta e smascherata incredulità, uno scetticismo che voleva distruggere ogni più sacra cosa era troppo perverso ed assurdo perchè potesse penetrare nell'anima dei popoli e corromperli. Ora un simulato cattolicesimo s'insinua facilmente in molte classi della società, e vorrebbe far loro credere che vi è cattolicesimo senza capo, senza unità, direi anche senza culto. Allora una dominazione straniera c'imponneva leggi straniere e perciò solo sospette, ed il popolo mal confidava in esse. Ora è la nazione medesima che per mezzo de' suoi rappresentanti promulgherebbe la legge, e questa tanto maggior autorità acquisterebbe quanto è più legittimo il mandato di chi la sanziona. Allora si agitarono guerre sanguinose e tremende, e tutti sanno come nelle calamità l'uomo anche il più perverso ben sovente si muove a sentimenti di pietà e di religione. Tutti sanno come anche nelle sole minacce di tremende sventure si faccia sentire assai più potente l'impero della religione.

Ora respiriamo aure di pace e si gode d'infinita comodità materiali. Gli uomini a queste rivolgono principalmente lo studio per gustare, se è possibile, tutte le dolcezze della umana vita, ed è assai facile, o signori, il lasciarsi inebbiare da queste senza darsi pensiero dell'importanza della religione e dei doveri che questa impone.

Dunque, essendo diverse le circostanze dei tempi, non si può inferire che se cotale legge non ha fatto male nei tempi addietro alla società ed alla religione, non lo possa conse-

guentemente recare nei tempi presenti. Dalla storia di tutte le nazioni impariamo che tutti gli avvenimenti religiosi e politici collimano sempre colle tendenze che si sviluppano naturalmente nella società; ma quel legislatore è veramente saggio, veramente prudente, il quale sa approfittare, per il bene della società, degli uomini, dei tempi e delle cose. E noi, o signori, che viviamo frammezzo ad un popolo eminentemente religioso, in tempi di civile progresso, fra tanta copia di materiali miglioramenti, deh! non perdiamo di vista che l'elemento di tutti questi vantaggi si è la pubblica morale, il sentimento religioso, senza di cui non v'ha istituzione durevole fra le umane vicende.

Ricordiamo che non tutte le teorie dell'organizzazione sociale si ponno tradurre in atti, come non si potranno attuare nel cuore di tutti gli uomini gli impeti delle passioni.

Si parlò molto, o signori, per giustificare la legge dei tempi antichi, delle primizie del cristianesimo nascente, e con gran copia di erudizione e con una eloquenza che meritamente da tutti veniva apprezzata altamente si percorsero tutti i secoli dell'era cristiana. Noi abbiamo udito citata l'autorità di padri, Concilii, storici, teologi, canonisti anche da coloro i quali protestavano di non voler entrare in teologica discussione.

Se tutto ciò servi a far conoscere la storia del matrimonio cristiano, a me pare però che per un cattolico da un sol punto si dovrebbe partire in simile discussione, ed è il Concilio di Trento, il quale deve essere la regola sola della nostra fede.

Ora, avendo questo dichiarato che il matrimonio del cristiano è sacramento, ogni contratto adunque che manca della condizione di sacramento non è contratto, non è matrimonio, ma un sacrilegio.

E tanto ciò è vero che Benedetto XIV, la cui autorità fu pure dai sostenitori della legge invocata, in una sua lettera ai missionari d'Olanda (17 settembre 1746), tuttochè non abbia voluto espressamente definire la questione che da alcuni pochi teologi si proponeva, se cioè si possa dividere il contratto del sacramento, pure dichiarò che, secondo la definizione del Concilio di Trento, era nullo il matrimonio non contratto nella forma dal medesimo Concilio prescritta. Ecco le sue precise parole:

« Etenim qui praeter formam a se praescriptam matrimonium contrahere attentant, eorum Tridentina Synodus non sacramentum modo, sed contractum ipsum irritum diserte pronuntiat, atque ut eius verbis utamur, eos ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos esse decernit. »

Si enumeravano ancora, e con molta eloquenza ed energia, gli inconvenienti delle canoniche leggi sulle cose del matrimonio: si fece notare che l'autorità paterna non è abbastanza tutelata, ed altre osservazioni si fecero sfavorevoli alla giurisdizione ecclesiastica.

Senza rispondere partitamente a questi appunti, chè troppo a lungo riuscirebbe il mio dire, e qual Codice, o signori, vi ha che in alcuna parte delle sue leggi non sia di difficile applicazione, fosse solamente per colpa degli uomini? Ma quando esistessero questi inconvenienti, i quali d'altronde non sono così frequenti e così gravi come da taluno si crede, dal canto mio, o signori, e per parte di tutto l'episcopato, di cui spero potermi fare interprete, no, non si rifiuteranno quei temperamenti che sieno valevoli a ricomporre fra il sacerdozio e lo impero quella concordia ed armonia che ha formato e formerà sempre uno de' miei più ardenti voti.

Senonchè lasciando che da voi stessi, o signori, si ponga mente a tutte queste considerazioni, lasciando che parlino

per me e la vostra intelligenza, ed il vostro amore di patria, e la storia delle nazioni, e più di tutto la vostra religiosa credenza, per ritornare il mio discorso là d'onde ebbe principio, io dirò che, quantunque la maggioranza della Commissione abbia studiato di migliorare la legge con eliminare l'articolo 23 del progetto ministeriale, tuttavolta lasciando ancora aperto un varco al legale concubinato, ed inoltre violando la legge in più di un caso, la giurisdizione della Chiesa, tutta la speranza che c'inspirava in cuore il dottissimo signor relatore di far cessare con questa legge le deplorabili divergenze tra la Chiesa e lo Stato se n'è ita in dilegnò, e ci troviamo d'aver fatto poco cammino verso la sospirata conciliazione. Per questo è impossibile a qualunque uomo di coscienza di dare il suo suffragio a così fatta legge se non è innanzi tutto corretta in tutto ciò che offende la giurisdizione della Chiesa, i santi costumi e la pubblica coscienza della nazione eminentemente cattolica.

Signori, Dio è colla Chiesa, siamo noi colla Chiesa e Dio sarà con noi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto della Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Signori, mi rincresce di non vedere qui presente il signor presidente del Consiglio, perocchè ho domandato la parola per rispondere ad un appunto che il medesimo mi fece; ma siccome non ho che a dichiarare di non aver detto le parole che egli mi ha attribuito, tanto vale che io lo faccia in presenza del ministro che lo rimpiazza.

Il signor presidente dei ministri mi ha fatto dire l'altro giorno che io supponessi, parlando della legge francese, che in Francia si sarebbe ritornato all'antica legislazione. Io non ho mai detto questo, ma bensì che quella legge aveva 54 anni di vita, e che credeva che potesse essere modificata, epperò non ho mai pronunziato il grandissimo sproposito che la Francia ritornasse all'antica legislazione.

Io certamente ho creduto che poteva essere modificata in quel paese medesimo, vedendo che la vostra Commissione stessa, che propose questa legge per base, si propone pure di farle subire delle importanti modificazioni.

Non parmi dunque di aver poi detto tanto male notando che, poichè in quel paese si fanno ora delle modificazioni a leggi molto importanti, potrei pure credere che se ne faranno anche sulla legge del matrimonio, la quale, come dissi, ha 50 anni di vita, e per conseguenza in ciò non avrei tanto, io credo, spropositato.

Passando ora ad altra questione, non so in verità se io concordi o discordi col discorso del medesimo signor ministro, il quale disse primieramente che la religione cattolica era molto scemata in Piemonte da alcuni anni, e poi egli stesso nel corso del discorso intese, a quanto mi è sembrato, di sostenere una questione intieramente contraria.

Il signor ministro avendo intrapreso questa questione, io lo seguirò sul medesimo terreno, e sarò breve.

Ho già detto l'altro giorno che nel tempo della vacanza del Parlamento io feci grandissimi viaggi: visitai varie provincie della Svizzera, della Francia, della Spagna e andai anche in Africa. Ebbene, malgrado il sommo desiderio che io aveva di rimanere estraneo, almeno per quel tempo, a tutti i discorsi di politica, confesso che appena metteva piede a terra in qualche città e parlava con qualcuno dal quale poteva essere conosciuto, pel mio passaporto, quale membro di questo Parlamento, subito veniva il discorso sulla questione della legge sul nostro matrimonio. (*Marita prolungata*) Io non intendo di far ridere alcuno; la cosa che si tratta è di troppa impor-

tanza, e so cosa devo al Senato ed a me stesso. Io non vi ripeterò sicuramente tutti i discorsi che intesi in proposito di questa legge, ma tradirei la verità se non vi dicessi che, generalmente parlando, tutti quelli che m'intrattenevano su questo argomento non ne approvavano l'opportunità, e si raffigurarono il paese sotto la pressione di un partito anticattolico (mi servo di questa parola perchè l'altro giorno fu qui introdotta la parola di partito clericale); vi dirò ancora di più che la stessa disapprovazione intesi fra i protestanti medesimi in Ginevra, anzi ancora in aule musulmane in Tunisi. (*Umori prolungati*).

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Sarebbe desiderabile che l'oratore parlasse delle opinioni proprie, anziché di quelle di coloro che ha incontrato ne' suoi viaggi.

LA MARMORA ALBERTO. Prego il signor presidente di lasciarmi la parola. . .

PRESIDENTE. Io le continuo la parola, ma debbo pregarla a non voler uscire dalla questione, ed emettere l'opinione propria intorno alla legge di che si tratta, tenendo minor conto dei discorsi fatti sulle strade ferrate o nei piroscafi co' suoi compagni di viaggio, dei quali al Senato poco dee calere.

LA MARMORA ALBERTO. Io intendo rispondere su quanto si disse a questo paese, alla taccia che gli si diede di irreligioso: credo perciò d'essere perfettamente nella questione. . .

PRESIDENTE. Le ripeto che non è questa la questione: non si tratta già di sapere se quest'ò popolo sia o no irreligioso, si tratta del contratto civile del matrimonio.

LA MARMORA ALBERTO. Il signor ministro ha detto l'altro giorno che. . .

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. (*Con forza*) Domando la parola.

Nessuno dei ministri si è levato a sostenere che il popolo Piemontese sia irreligioso: si disse anzi il contrario, e tutto il Ministero è pronto a sostenerlo. Io non posso permettere che si dica ciò in Senato. È troppo nota la profonda religione ed il cattolicesimo che sono radicati nei cuori di tutti i Piemontesi. (*Bene! Applausi!*)

LA MARMORA ALBERTO. Signori, queste parole le ho udite dappertutto dove sono andato, e vi posso assicurare che hanno pesato molto sul mio cuore; io sentiva il bisogno di altamente protestare in faccia alla nazione contro quelle idee. Signori, le nazioni non cambiano così di botto la loro indole, ma ci vogliono dei secoli per cambiare; e senza cercare nella storia e nei libri, io vi riferisco solo un fatto molto notevole d'un paese che ha col nostro una grande affinità: io voglio parlare della Spagna che da 50 anni a questa parte è passata per molte vicissitudini; ebbene, badate bene a questo fatto:

Nè quando gli Spagnuoli combattevano contro all'imperatore per un re assente, nè nella seconda lotta venne spenta una Costituzione assai liberale da baionette regie straniere, nè mentre i fratelli si battevano contro i fratelli piuttosto per una regina che per un re, nè poi durante la grave commo- zione antimonarchica del 1848 non sorse dalla Spagna una voce per pronunciare la parola di repubblica, o per dichiararsi ostile alle relazioni del paese.

O signori, se così è d'un paese che passò per tante vicissitudini, cosa sarà mai di noi che per otto secoli vivemmo tranquilli all'ombra d'una dinastia che non produsse in quella lunga successione un sol tiranno, un sol principe immorale? Il nostro mutamento politico non venne, voi ben lo sapete, dalla piazza, ma dal trono, e non costò certamente una goccia

sola di sangue, non una sola lacrima; la nostra popolazione religiosa, il nostro clero tutto non trovansi, checchè si voglia dire, in quelle condizioni di spropositata ricchezza in cui trovavansi in Spagna: noi siamo dunque in condizioni molto migliori di quel nobile paese: e come mai si potrebbe credere che in sì poco tempo e così prestamente abbiano potuto mutare d'indole le nostre popolazioni?

O signori, la nostra popolazione io la ritengo come l'acqua d'un lago, ristretto bensì, ma limpido ed assai profondo. (*Si ride*) Signori, io non intendo far ridere, e venti che possono qualche volta sorgere da un lato o dall'altro avranno momentaneamente la facoltà d'incresparne la superficie, ma saranno sempre impotenti a turbarne la limpidezza delle sue acque, a smuoverne la massa ed il fondo.

Signori, in quest'occidentale angolo d'Italia, ove la docilità, la moralità ed i buoni costumi sono da tanti secoli tradizionali, ove la parola *onore* non è ancora per tutti una parola priva di senso, ove i principi stessi preferiscono discendere dal trono che mancare al loro dovere, questo paese, o signori, che ha tanti esempi e tanti ricordi non può, credetemi, così presto e così facilmente essere pervertito tanto nella sua fede religiosa che in quella politica; epperò io sfido tutti i libri della società biblica, e qui ne ho una che è la quinta edizione. Signori, vi si parla della confessione. . .

PRESIDENTE. A questo punto io non posso più mantenere la parola, perchè ella è interamente fuori della questione. . .

LA MARMORA ALBERTO. Ma nossignore, io sono perfettamente nella questione. . .

PRESIDENTE. Mi scusi; la questione è sul matrimonio civile, ed ella non ragiona sul medesimo, ma divaga ad altre considerazioni. Finchè ella ha voluto rispondere ad una proposizione che si credea pronunciata dal banco dei ministri, e che fu in questo momento ritrattata, o meglio spiegata, io non le ho impedito che continuasse a parlare.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. (*Con forza*) Domando perdono, non fu ritrattata, ma disconosciuta: il Ministero ha dichiarato altamente insussistente quest'accusa. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Mi pare che questa dichiarazione avrebbe dovuto bastare, e che debba vieppiù bastare ora che ella si volge già ad altro argomento estraneo; quindi se ella non rientra nella questione, io non posso continuarle la parola.

LA MARMORA ALBERTO. Ebbene, signori, io finisco; aveva molte cose da dire, ma finisco. (*ilarità*)

Ebbene, signori, ho già detto le ragioni per le quali non credeva accettare il progetto di legge, ed a quelle debbo aggiungere che vedo in esso un'incompatibilità coll'articolo primo di quello Statuto che ho qui giurato solennemente di mantenere, Statuto, il quale, rileviamolo bene tutti, è ora incarnato nella nazione, ed a cui sono strettamente uniti i destini e l'esistenza politica del paese tutto, non che quelli della dinastia sabauda.

Io adunque rigetto il progetto della Commissione; prevedendo dai dispareri manifestati da' miei colleghi, e da altri discorsi che abbiamo sentito quest'oggi, che forse la questione sarà ancora prolungata per alcuni giorni senza un felice esito, sarebbe, io credo, miglior consiglio quello di soprassedere ad ogni discussione a questo riguardo; ed io proporrei al signor presidente di mettere la sospensione di questa discussione ai voti de' miei colleghi.

PRESIDENTE. Esaurita la discussione generale, proporrò al Senato se, o no, stima di appoggiare la proposta di sospensione.

Intanto la parola è al senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Signori, l'importanza e la santità degli interessi che sono in conflitto mi sia scusa se torno innanzi a voi col proposito di limitarmi a brevissime osservazioni.

L'onorevole presidente del Consiglio, il quale, benché assente, è degnamente rappresentato, accennava ad un passo del mio ultimo discorso, con cui io riconoscevo l'utilità di un progetto di legge sul matrimonio.

Dissi infatti queste parole, e soggiungo ora che, allevato alla scuola della magistratura, fui sempre di parere che la giurisdizione temporale e la spirituale, per quanto sia possibile, debbano essere distinte. Ma lo desidero nel senso dei concordati, i quali furono l'opera della egregia nostra magistratura ed un monumento di gloria a quel marchese D'Ormea, del quale ben a proposito citava ieri i meriti l'onorevole nostro collega il senatore Musio.

Ma nell' esporre quest'opinione io non intesi di approvare implicitamente qualunque progetto fosse presentato su quella materia, ed era naturale che mi riservassi di vedere se tale progetto io lo credessi conforme alla dottrina cattolica, ed ancora se non fosse l'ultima parola per togliere di mezzo la giurisdizione ecclesiastica relativa al vincolo del matrimonio.

Ciò premesso, io dico che vogliamo tutti tendere alla stessa meta: la differenza sta che vogliamo scegliere due diverse vie per arrivarvi.

La meta ella è l'indipendenza del potere temporale, la libertà di coscienza.

Il progetto qual egli è ed il Ministero stesso che l'ha accettato nel senso modificato dalla Commissione pongono per base del loro edificio l'indipendenza dello Stato in modo assoluto, talché a giungere a quella meta lo Stato debbe fare da sé, senza nessun preventivo accordo coll'autorità spirituale.

Per altra parte noi sosteniamo che, data allo Stato tutta quell'ampia libertà in cui esso deve poter agire nella sfera delle attribuzioni civili, si debbe conservare il rito del matrimonio secondo è prescritto dalla santa Chiesa, o per meglio dire, che lo Stato, come Governo cattolico, facendo sue le prescrizioni della santa Chiesa, la quale non ammette matrimonio senza il rito religioso, ne faccia base fondamentale anche della legislazione civile.

Io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio, il quale dall'alto seggio in cui è collocato ha posto l'altro di schietamente sul suo terreno la questione, facendo palesi quali siano a tal riguardo le viste del Ministero. Disse che egli non crede possibile un accordo fra noi e la Santa Sede se questa legge non è votata; disse che non potremo ottenere il componimento delle nostre vertenze con Roma se prima non abbiamo compite le riforme che dall'autorità civile dipendono. Nel primo ragionamento tenuto dinanzi a voi io aveva osservato che, prescindendo anche dalle considerazioni di un ordine superiore, credevo la legge, se non altro, dolorosamente inopportuna. In questo stesso sentimento io persevero dopo le parole dette dal signor presidente del Consiglio dei ministri, le quali parole, discese dal di lui labbro, hanno una grande portata, comprendono tutto un sistema politico.

Io penso, o signori, che le nostre discrepanze colla Santa Sede, se hanno un carattere religioso per noi, non possono tuttavia essere disgiunte da un carattere politico; io credo adunque che la politica del Ministero, non dubbiamente manifestata con quelle espressioni del signor presidente del Consiglio, viene a complicare ancora lo stato della questione, e che il voto del Senato nell'adottar questa legge, in seguito alle dichiarazioni dell'onorevole signor presidente del Con-

siglio, conterrà implicitamente un'approvazione di questa stessa politica. Se tale sia la mente del Senato, egli solo n'è il giudice.

Venendo ora alla considerazione religiosa che specialmente ci occupa, mentre io ammetto che gli uomini come individui possano, anche conoscendo il bene, appigliarsi di preferenza al male, non posso persuadermi che un grave consesso, chiamato a deliberare sugli interessi della nazione, voglia unanimemente adottare un sistema che egli non approvi assolutamente in tutta la sua estensione, in tutte le sue conseguenze.

Se la religione fosse una semplice cerimonia, una cosa indifferente, io capirei che si potesse procedere con questo sistema; ma quando si parte da una profonda convinzione, quando noi cattolici crediamo nell'autorità della Chiesa, nella verità della religione, che siam convinti non essere ammissibile una dottrina, nemmeno potremo adottare lo spediente di condurre a termine il nostro intento, per quindi, con successiva convenzione sanare quanto erroneamente si fosse fatto.

E qui io credo non fallire dal vero ponendo per base che tutti noi crediamo essere il matrimonio un sacramento, e che per i cattolici un legame senza il sacramento è nullo e non può costituire una vera unione. Noi crediamo ancora che la Chiesa è sola l'interprete della dottrina concernente i sacramenti, noi crediamo che i Concilii sono autorità suprema ed infallibile in materia di dogma e di sacramenti.

Ora gli oracoli della Chiesa parlano dal Sommo Pontefice, dai pastori e dai Concilii, e vedendo io che la legge è lamentata dal Sommo Pontefice e dall'episcopato tutto, perchè contraria alla dottrina del Concilio di Trento, io concludo che non si possa la medesima approvare, per favorire le future convenzioni che seguiranno colla Santa Sede.

Se poi, o signori, io considero il motivo principale che dà luogo alla legge, esso è il tanto ripetuto della libertà di coscienza. Meglio che io non possa vi fu già spiegato come questa libertà di coscienza si riferisca al libero adempimento dei doveri di religione, ciascuno secondo il suo culto, e non si riferisca a chi non ha religione alcuna.

Io sentii dal banco ministeriale uscire consolanti parole, le quali fanno manifesto come sarebbe da tutto il Ministero riprovata l'opinione di chi possa credere che si voglia dare favore al matrimonio senza sacramento. Scaturate chiamava il guardasigilli quelle persone che possono contrarre le nozze senza la benedizione religiosa, ed asseriva che dal 1802 al 1814, epoca in cui fu in vigore presso di noi questa legislazione, mai non è accaduto che si contraessero nodi nuziali senza il sacramento; e conchiudeva che nemmeno per l'avvenire ciò sarebbe accaduto. Lo stesso io udii ripetere dall'onorevole conte Siccardi e dagli altri oratori che parlarono nel senso del progetto. In conseguenza domando io per chi si faccia la legge? Per le persone probe, morali e che professano un culto? Certamente no, dappoichè tutti si accosteranno alla forma prescritta dalla loro religione. In conseguenza la legge sarà fatta per chi non ha culto, non ha credenza, per chi non merita alcun favore.

Ma, o signori, i legislatori nel fare le leggi debbono pensare alla moralità del paese, debbono pensare alle conseguenze dell'avvenire.

Ora io domando: cosa si può egli sperare da persone le quali, non avendo nessuna credenza, non potranno infondere nessuna virtù nella loro discendenza?

Io credo che anzi sia a desiderare che queste persone piuttosto non contraggano alcun nodo che fare leggi a bella posta per favorirle.

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri mi fece l'onore di citare alcune mie parole che han tratto ad una società che si occupa in richiamare i traviati alla morale facendo benedire i loro matrimoni.

Fortunatamente io ne' miei atti non ho mai preso norma da alcuna società, ma cerco prenderla dai precetti del Vangelo.

La menzione che ne ho fatta viene da che ho dovuto risalire a quella sola fonte, la quale conosce gl'inconvenienti per ripararvi.

Certamente non avrei potuto avere ricorso alla fonte che è causa degl'inconvenienti medesimi. Mi citava l'onorevole ministro uno squarcio di libro del signor di Montalamberti, nel qual libro viene espresso il desiderio di un'ampia libertà alla Chiesa.

Signori, se il tempo fosse maturo per questa ampia libertà, io credo che sarebbe forse lo scioglimento di tutti il più desiderabile, ma senza entrare a citare alcun fatto, il quale potrebbe eccitare alle volte dolorose reminiscenze, dico esplicitamente che credo il nostro paese non ancora maturo a questa assoluta libertà, ed intanto conviene contentarsi del bene possibile presente, nel desiderio di un meglio avvenire.

Ma io non aveva fatto questa sola citazione, o signori, io aveva citato l'autorità di Montesquieu, il quale non è sospetto nella materia. Io aveva citato il De Luc, autore protestante, il quale in modo esplicito parla anche di queste gravi controversie.

Dissi ancora in quel giorno alcune parole, le quali si riferivano ad un libro del signor Di Savigny.

Duolmi che a tale riguardo sia occorsa una reticenza nel rendiconto che ho visto nella *Gazzetta ufficiale*.

Io aveva fatto cenno che quel celebre pubblicista aveva risposto ad uno de' nostri colleghi, il quale è di un'opinione contraria alla legge; queste parole di un'opinione contraria alla legge furono ommesse nel rendiconto; talchè non si può giudicare di qual opinione fosse l'illustre pubblicista. Io adunque con soddisfazione posso leggere oggi al Senato il testo di detta lettera, che nella fattispecie deve riuscire di qualche peso.

La questione fu sottoposta al signor Di Savigny in questi termini:

« Dans les circonstances actuelles, à cette période de civilisation où nous nous trouvons, est-il bon d'admettre le mariage purement civil tel qu'il subsiste dans le Code civil français? »

Ed eccone lo scioglimento:

« Les termes dans lesquels cette question est conçue paraissent incliner à une réponse affirmative. Ils paraissent insinuer que le mariage civil serait un progrès, un pas en avant sur la route que la Providence a assignée aux hommes pour se rapprocher de la perfection. J'ai eu deux fois l'occasion de me prononcer publiquement sur l'essence du mariage: 1° dans le *Traité de droit romain*, et 2° dans un *Traité particulier sur la réforme des lois prussiennes*.

« J'y ai posé en principe que le mariage a un caractère composé d'éléments différents, dont le premier et gouvernant est l'élément moral et religieux, tandis que l'élément juridique ne remplit qu'un rôle subordonné et secondaire. En admettant le mariage civil, l'élément juridique se trouve seul reconnu et représenté, et l'élément moral et religieux est ignoré, négligé et abandonné à la discrétion des individus, ce qui doit nécessairement dénaturer le mariage.

« Il est vrai qu'en France ce danger réuni à l'établissement du mariage civil s'est trouvé bien moindre qu'on ne pouvait

attendre; mais ne nous abusons pas sur ce point là. En France c'était une chose assez rare de trouver un mariage civil auquel on n'eût pas joint incessamment l'acte religieux. Dans le temps de Napoléon et du Code civil les principes négatifs et destructeurs étaient bien moins énergiques et puissants qu'ils ne le sont de nos jours. Si vous proposez aujourd'hui le mariage civil dans un pays où il n'était point reçu, il y aura beaucoup de personnes qui l'accepteront avec avidité sans ajouter l'acte religieux, les uns par vanité et légèreté, les autres par inimitié décidée contre les principes du christianisme.

« D'ailleurs, le mariage civil dans son développement naturel même nécessairement à l'admission du divorce le plus illimité; car au point de vue juridique, il n'y a rien à redire que le contrat matrimonial soit dissout par la simple volonté des deux époux; ce n'est que le principe plus élevé, le principe moral et religieux qui peut y mettre des entraves.

« Si ces innovations sont mises en œuvre avec une véritable conséquence, si dans une partie considérable de la population le mariage est commencé sans acte religieux, si le divorce est abandonné à la discrétion plus ou moins absolue des individus, l'on parviendra bientôt à un point où il sera impossible de trouver une limite décisive entre le mariage et le concubinage. C'est alors que la famille sera dissoute.

« Je sais, par les feuilles publiques, que chez vous il se trouve à présent des conflits très-graves entre le parti catholique et le parti libéral. On dira peut-être que c'est le principe catholique appliqué au mariage que je viens d'exposer, et que quiconque ne veut pas absolument se soumettre au principe catholique, doit, par cela même, rejeter tout à fait l'opinion que je viens de défendre. A ce sujet je dois vous faire observer que je suis protestant, que j'ai parlé de l'essence du mariage en partant, non du principe catholique, mais d'un point de vue général. Si donc, en grande partie, mon avis sur l'essence du mariage et sur les conséquences qui en résultent est conforme aux dogmes de l'Eglise catholique sur ce sujet, cela doit vous prouver que l'avis que je viens d'émettre est le résultat d'une conviction personnelle intime, et non d'une opinion de parti quelconque.»

Ho voluto citare tutto intero questo passo alla Camera perchè è l'opinione di un uomo che gode a giusto titolo la riputazione di essere fra i primi pubblicisti dell'epoca attuale.

Ciò vi deve anche provare che se la legislazione francese fu adottata nel Belgio o nell'Olanda, essa non è estesa in tutte le parti d'Europa, e che molte persone, molti distinti pubblicisti sono d'avviso che il rito religioso debba servire di base a mantenere la moralità delle nazioni.

Il Senato in questo momento dev'essere stanco della assai prolungata discussione; io adunque non mi tratterò a fare altri riflessi, aspettando la discussione degli articoli ad emettere un voto, secondo che sarà o no modificata la legge nel senso delle mie convinzioni.

PRESIDENTE. È stata chiesta la parola dal guardasigilli, ma siccome dopo di lui fu chiesta anche dal senatore Stara, domanderò al guardasigilli se intende di parlare dopo.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io parlerò dopo.

STARA. Non farò che brevissime osservazioni.

Se ho chiesta la facoltà di parlare per la seconda volta, non crediate, o signori, che sia mio intendimento di prostrarre più a lungo una discussione che a me pare sia stata ormai in ogni sua parte pienamente esaurita. La gravissima questione che da più giorni ci occupa è stata già trattata con tale

maestria, con sì vasta erudizione e profonda dottrina dai valenti oratori, che noi tutti abbiamo ammirato; e dagl'illustri ministri che fecero echeggiare quest'augusto recinto di loro eloquenti parole, che io tengo per fermo che la medesima non abbisogna più di maggiori schiarimenti per essere definita e risolta.

Lasciando perciò da parte il merito di essa, io mi limiterò a poche e brevi osservazioni che hanno tratto ad alcuni appunti che mi furono fatti, appunti che io credo di non aver meritati, e sotto il peso dei quali io non posso, nè debbo restare.

Alcuni degli egregi oratori hanno preteso di tacciarmi di inesattezza nella citazione di alcuni fatti e documenti storici, dei quali mi son prevalso nel mio ragionamento a sostegno e conferma del mio assunto. Ma la taccia non mi pare fondata, e m'acciogo a dimostrarvelo brevemente.

In primo luogo ho detto, e ripeto, e confermo, che presso tutti i popoli dell'antichità, generalmente le nozze venivano dove più dove meno accompagnate da certe solennità, da certe cerimonie religiose, le quali erano intese a santificarle, a renderle più salde, più rispettabili e più venerande. E questa, o signori, è una verità così generalmente riconosciuta, è una verità così chiara e lampante che sarebbe un portar vasi a Creta se imprendessi a dimostrarvela con citazioni.

Prescindendo perciò da tutte le altre, io mi contenterò di addurvene due le quali serviranno per tutte.

La prima è del chiarissimo professore Bono, ornamento e splendore di questa illustre Università, il quale nel suo trattato *De matrimonio* ne insegnò e lasciò scritte queste precise parole:

« Matrimonium, ut ut in se nihil nisi temporale continens, Romani tamen (TERTULL., *De coron. milit.*, cap. xiii; *Utr. in fragm.* tit. ix) atque infideles caeteri venerabile sanctumque habuerunt, et peculiari legum sanctione munitum religiosis quibusdam solemnitatibus consecraverunt. »

La seconda autorità che debbo citare è quella di Montesquieu, il quale nel suo libro *L'esprit des lois* così si esprime:

« Dans tous les pays la religion s'est mêlée des mariages » (lib. xxvi, cap. 13).

Molte altre autorità potrei citare a sostegno e conferma di queste mie osservazioni, ma a che addurre citazioni ed autorità su questo fatto che, come dissi, è una verità che nessuno ha generalmente disconosciuta e negata?

Aprite tutti i codici di tutti i popoli antichi, consultate le loro legislazioni, e voi vi troverete scritte in termini indelebili le prove irrefragabili di quest'inconcessa verità.

Ho detto in secondo luogo, che anche presso gli ebrei le nozze erano accompagnate da alcune solennità e cerimonie religiose, tra le quali annoveravano l'accompagnamento solenne della sposa alla casa dello sposo, la benedizione religiosa che soleva aver luogo nel festino nuziale in cui s'implo- rava la felicità e fecondità della sposa.

Sicchè secondo la giurisprudenza regolatrice del matrimonio degli ebrei, era ricevuto in principio che il Signore univa la sposa allo sposo.

E qui pure, o signori, a conferma di questa mia proposizione, potrei farvi varie citazioni di moltissime autorità ed a sostegno delle medesime potrei citare molti testi chiari e precisi delle sacre lettere, ma per non abusare della benigna attenzione vostra mi contenterò di questi pochi.

« A Deo jungitur mulier viro. » (ii, *Prov.*)

Leggiamo pure in esse a riguardo delle nozze del giovine Tobia che « Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob ipse con-

iungat vos et adimpleat benedictionem suam in vobis: et accepta charta fecerunt conscriptionem conjugii (Tob., vii, 15 e 16). Filii sanctorum sumus, non possumus ita coniungi, sicut gentes quae ignorant Deum » (Tob., viii, 5).

Potrei citarvi del pari l'autorità di Seldeno, quella di Dasovio e molte altre; ma parmi che sieno sufficienti quelle già addotte.

In terzo luogo mi si disse che non si poteva trarre argomento dai primi secoli della Chiesa per le troppo disparate condizioni di tempi.

E qui, o signori, io non mi soffermerò a far citazioni, nè ad invocare autorità, perchè voi meglio di me conoscete la storia, e sapete quanto quei primi secoli differiscano dal presente.

Allora, come ho avuto l'onore di dirvi, la Chiesa non era, non che dominante, non che religione dello Stato, non che puramente tollerata, era invece vietata, perseguitata; se non che mi si fece osservare che Costantino la ammise liberamente, che sotto di lui fu professata con libertà, e che allora le persecuzioni cessarono.

Ma avvertirò in primo luogo, che se all'epoca di Costantino le persecuzioni in gran parte erano diminuite, del tutto non erano cessate, sicchè di quando in quando, dove più dove meno, andavano ripullulando.

In secondo luogo, se dopo Costantino non vi furono più le persecuzioni di una volta, tutto il resto però rimase nel medesimo stato; popoli, leggi, credenze, sentimento religioso, tutto restò nel paganesimo.

In terzo luogo non si avvertì che quando mi si richiamava l'epoca di Costantino, mi si richiamava il terzo e quarto secolo; sicchè quando io dissi che i primi secoli della Chiesa erano molto diversi da questi, niuno può appuntarmi d'inesattezza, giacchè allora erano trascorsi tre secoli e si correva il quarto.

Ho detto per ultimo, che fino dai primi tempi sempre la Chiesa considerò le nozze scompagnate da riti religiosi come non rate, ed è questa una verità che nessuno può disconoscere, nessuno può ignorare di coloro che hanno studiato questa materia.

Potrei fare anche qui di molte citazioni, ma mi contenterò di quella del chiarissimo professore Bono, di cui già sopra ho fatto menzione, il quale nello stesso suo trattato lasciò scritte queste precise parole:

« Vel in primo religionis christianae initio Ecclesia iussit nuptias a sacerdote benedici. Desiciente benedictione Ecclesia coniugia habuit non quidem nulla, sed tamen illicita, quamquam sancti patres ut gravius fideles ab iis abducerent, nonnunquam illa appellaverint adulteria. »

E cita all'appoggio di questa dottrina Tertulliano ed il canone 33, dist. 23, ed i canoni 2, 3, 5, 7, caus. 30, qu. 5; e sant'Ignazio martire nella lettera a Policarpo, che mentre asseriva che le nozze doveano per precetto del Signore venir dal sacerdote benedette, ne lascia pure scritto: « Nubat in ecclesia benedictione Ecclesiae ex Domini praecepto. »

E così adunque le nozze anche nei primi tempi erano valide e legittime ancorchè non accompagnate dal rito religioso, ma erano dalla Chiesa riguardate come illecite, non rate; erano valide bensì, perchè conformi alla legge civile, ma non erano rate, non erano lecite, non essendo consone alle prescrizioni della Chiesa.

Queste cose solamente ho voluto dire per liberarmi dagli appunti che mi vennero fatti, e ristabilire e rivendicare per tal modo la veridicità dei fatti intorno ai quali era stato appuntato.

Con queste brevi osservazioni io m'arresto, aspettando dal senno e dalla sapienza vostra, o signori, che voi facciate in questa gravissima deliberazione quanto meglio conferisca al bene dello Stato, a promuovere il quale noi tutti siamo coscienzavolmente intesi, sebbene non coi medesimi mezzi e per vie alquanto disparate e diverse.

PRESIDENTE. La parola è al ministro guardasigilli.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Signori io non prendo a parlare per rinnovare le disquisizioni storiche e canoniche che hanno occupato il Senato in questa e nelle precedenti sedute. Tuttavia la discussione, mercè dello svolgimento in cui entrarono gli onorevoli senatori che propugnarono le opinioni del Ministero e della Commissione, mercè delle opposizioni che furono fatte dai suoi avversari e soprattutto da due onorevoli che seggono in questo recinto, è giunta a tal punto che io non corrisponderei degnamente all'ufficio mio quando non facessi presenti, con quella maggior brevità che potrò, alcune considerazioni, quando lasciassi senza risposta alcune delle difficoltà che furono mosse.

In primo luogo esordisco dalla più grave, da quella su cui si fondarono tutti quelli che oppugnarono il nostro progetto, che esso sia contro la religione dello Stato. Sul che mi pare doversi innanzi tutto risalire a quei sommi principii secondo i quali si definiscono le competenze della Chiesa e dello Stato.

Io affermo adunque che alla Chiesa appartiene così nella materia del matrimonio, come nelle altre, ciò che ha qualche relazione alla morale; che le appartiene di dichiarare ciò che sia lecito, e ciò che sia illecito, imporre un'obbligazione alle coscienze, sancirla colla minaccia delle pene, colla promessa dei premi della vita immortale, di sancirla ancora in questa vita colle pene spirituali, la quale io spero di veder sempre usata con quei savi temperamenti che corrispondono alla condizione dei tempi, e non con quell'asprezza ch'era propria della barbarie del medio evo.

Ma io non credo e non crederò mai che appartenga alla competenza della Chiesa il dichiarare quali atti appartenenti ai diritti od alle obbligazioni dei cittadini siano validi od invalidi rispetto agli effetti civili; che appartenga alla Chiesa dire quali nozze siano valide od invalide, cosicchè i figli che ne nascono siano tenuti legittimi nella società civile; potrà la Chiesa dichiararle valide o non valide rispetto agli effetti ecclesiastici, potrà tenerle valide o non valide in quanto ai figli nati da queste o quelle nozze, competeranno o no i diritti di legittimi nel conferimento degli uffizi ecclesiastici, ma non per quello le nozze riusciranno valide od invalide negli uffizi civili.

Io affermo che non appartiene alla podestà della Chiesa il dire che rispetto alle cose che hanno relazione col Governo civile la podestà laica abbia diritto o non diritto di fare o di non fare questa o quella cosa, perchè quando noi ammettessimo questo principio, noi verremmo a quella dottrina a cui niuno il quale rispetti la sovranità nazionale può consentire, che cioè la Chiesa ed i suoi ministri esercitino una sovranità indiretta sopra lo Stato; non dimenticheremo quella che fu tradizione costante delle scuole più cattoliche, quella dottrina che fu sempre insegnata dagli uomini più insigni per dottrina e per ortodossia religiosa, che cioè il mondo è governato da due potenze, le quali egualmente dimanano da Dio, le quali sono egualmente indipendenti, ciascuna nella cerchia delle sue attribuzioni.

Si parlò della libertà religiosa e niuno ardì professarsene nemico; credo bensì che alcuni degli avversari, anzi, se debbo dire intiera la mia opinione, che tutti gli avversari del pro-

getto di legge traviassero nel segnare la vera natura. Libertà religiosa vuol dire che niuno sia nè impedito, nè costretto agli atti che appartengono al culto di Dio; quella libertà che consiste nel non esser impediti i nostri avversari l'ammettono, quella che consiste nel non essere costretti, la negano; e questa io credo doversi mantenere da chiunque non voglia sconvolgere tutti i principii di una società libera e civile; quando si movesse un primo passo in quella via, ammettendo il principio che disdice le giuste nozze a coloro che non vogliono compiere un certo rito, noi ci metteremmo (e qui vi ripeto ciò che vi diceva nel mio primo discorso), noi ci metteremmo per quel pendio che conduce alla teocrazia.

Fra le autorità messe innanzi per provare inconciliabile colle condizioni di uno Stato bene ordinato il matrimonio stabilito prima coi riti civili, si è portata l'autorità di un illustre giureconsulto che fu ministro di una monarchia protestante.

Se l'opinione del Savigny si portasse circa un argomento di diritto romano, io crederei che nessuna autorità pareggierebbe la sua; ma in un argomento di diritto pubblico io non posso, per quanto riverisca quel nome e quella grande scienza, accettare l'autorità dell'antesignano di quella scuola storica, la quale nelle sue conclusioni arriva ad avversare le leggi rivolte in forma di codice e le costituzioni scritte; l'antesignano di quella scuola che ispirò la famosa sentenza, a cui niuno di voi vorrà consentire, che tra i principii ed i popoli non si vuole frammettere la carta di una costituzione scritta.

Io contrapporrò a questa l'autorità di un grande italiano, di un grande pubblicista italiano, che fu ministro del pontefice Pio IX, di un grande uomo di Stato, la cui morte, opera di uomini scelleratissimi, fu una delle maggiori sventure che l'Italia avesse a deplorare in questi tempi, quella di Pellegrino Rossi, il quale nel suo *Trattato di diritto penale* disapprovò altamente le leggi che costringono a premettere alla celebrazione del matrimonio civile quella del matrimonio religioso.

Aggiungerò a quella la sentenza di uno scrittore assai più autorevole in ragione del grado che il suo autore tiene nella Chiesa, cioè di monsignor Sibour arcivescovo di Parigi; nè certo potrà alcuno appuntarlo per questa sua sentenza, quando pubblicata colle stampe mentre era vescovo di Dieppe, non l'impedi di essere promosso all'arcivescovado di Parigi.

Ecco come egli si esprime nelle sue *Istituzioni diocesane*:

« Les matières mixtes se doivent régler d'un commun accord entre l'Eglise et l'Etat, ou bien elles ne sont pas réglées du tout et chaque pouvoir sépare dans ces matières l'élément qui lui est propre et l'organise à son gré, le contrat civil y est complètement séparé du contrat religieux. Sans doute il vaudrait mieux qu'il y eût harmonie entre les deux législations, entre les deux pouvoirs, dont le mariage dépend dans notre état actuel de la société (vi prego, o signori, di notare queste parole), mais, après tout, les choses peuvent rester comme elles sont, nul principe essentiel n'est violé; les deux puissances demeurent distinctes l'une de l'autre et indépendantes sur leur domaine respectif. »

E se taluno fosse tanto schizzinoso da aver in sospetto quel grande prelato come troppo partecipe o delle opinioni de'suoi tempi, o di quelle dottrine gallicane che sono oggi troppo severamente biasimate, io addurrò l'autorità di un altro scrittore a cui nessuno potrà dare quest'accusa, ed è quella del padre Borghioni, il quale rispondendo alla questione *chi abbia istituito il matrimonio?* scrive:

« Se si considera secondo la legge naturale, lo ha istituito Dio: se si considera come contratto civile, lo hanno istituito i legislatori, e se si considera come sacramento ne è solo autore Gesù Cristo. »

Tutti vogliamo che l'autorità della Chiesa cristiana influisca sulle coscienze degli uomini. Io ho già detto nell'ultimo discorso, e vi ripeto oggi, che desidero che essa riprendendo sulle coscienze l'impero che ebbe nei tempi addietro, faccia cessare l'anarchia da cui gli uomini sono travagliati, ma crederei venir meno alla riverenza che professo alla Chiesa quando io pensassi che i suoi precetti non possono mantenersi in onore senza la coazione della potestà temporale, e che le sue dottrine non potessero conservarsi nella credenza dei popoli, senza costringere al silenzio i suoi avversari.

Credo dover ancora una volta protestare contro quelle opinioni le quali attribuiscono gran parte dei mali della società presente (quello soprattutto di un paese vicino) alle nuove leggi che variarono la forma dei connubii. Che se molti e gravi appunti si possono fare all'età moderna la quale sancì il principio della libertà di coscienza, non si ferma nella questione religiosa; certo che non era poi tanto santa l'educazione che quel popolo riceveva dagli esempi di Lodovico XV e dei suoi cortigiani, o dalle dottrine di Diderot e di Holbach, le quali si propagavano pure e gettavano i semi dei mali che si attribuiscono agli ordini nuovi, quando la religione cattolica era la sola religione tollerata in quello Stato, mentre si perseguitavano gli eretici, mentre si condannavano a pene gravissime i bestemmiatori.

Non mi pare, o signori, di dover insistere più lungamente sopra la discussione generale; credo ora di dover ultimare la mia dichiarazione circa la parte che il Ministero è disposto ad accettare, e quella che non è disposto ad accettare del progetto della Commissione.

La Commissione avrà quest'onore nella discussione di aver prima stabilito il principio che il rito religioso non debba mai essere obbligatorio.

Alloraquando la prima volta il Ministero suscitava questa grave questione, egli poté reputare opportuno temperamento di prudenza non di abolire affatto, ma di restringere la coazione del rito religioso. L'autorevole suffragio della Commissione, l'autorevole suffragio dell'illustre giureconsulto che parlò in suo nome, l'autorevole suffragio dei magistrati che appoggiarono la sua sentenza non lasciano più luogo alla peritanza che trattene colui che propose, e coloro che accettarono il primo progetto.

Il Ministero adunque tien dietro a così grave autorità.

Esso proporrà un emendamento all'articolo 29 secondo il quale « il matrimonio religioso celebrato nelle forme e colle solennità prescritte dalla Chiesa cattolica sarà d'ostacolo al contratto civile con cui l'uno dei coniugi si proponesse di unirsi con persona diversa. » Principio questo che egli è disposto ad ammettere, ma disposto ad ammettere soltanto in quei casi in cui il matrimonio segua fra le persone dichiarate capaci dal progetto di legge.

Se egli entrasse in diversa sentenza crederebbe di rinnegare il principio da cui s'informano ed il suo progetto e quello della Commissione, che cioè spetta allo Stato, alla legge civile il diritto di stabilire impedimenti dirimenti del matrimonio, nè questo diritto sarebbe riconosciuto quando il matrimonio celebrato non ostante la loro esistenza, avesse pur solo questo effetto d'impedire altre nozze, e laddove, come ognuno sa, il contrario ha luogo rispetto agli impedimenti dirimenti stabiliti dalla legislazione oggi in vigore.

Circa la contrattazione del matrimonio civile io mi accosterò in prima alla proposizione che era fatta dal mio onorevole amico il senatore Siccardi, cioè di abrogare gli articoli 38, 39, 40 e 41; io credo che, per le ragioni che egli con tanta lucidità, e con tanta eloquenza svolgeva, l'interesse della religione sia per essere abbastanza tutelato, allorchando sia libero agli sposi il premettere al matrimonio civile il religioso, io credo che con questa libertà si vada innanzi al più grave degli inconvenienti che temeva la Commissione, che le nozze, cioè, contratte colla speranza di una futura consacrazione restino un profano congiungimento. Che se questa mia proposizione non fosse accolta, allora io aderirei pure e crederei con ciò di promuovere un gran miglioramento alla legge, ai tre primi articoli, ma non potrei assolutamente accettare la proposizione, per cui la dichiarazione di cui all'articolo 38, del matrimonio religioso, attribuiva alla giurisdizione ecclesiastica l'autorità di sciogliere il contratto civile.

Mi pare che non convenga alla forma che le leggi stabiliscono al matrimonio il farlo dipendere dalla volontà delle parti siccome quella che regola un atto legittimo, siccome quella che regola una cosa d'ordine pubblico; crederei poi che tutti i vantaggi essenziali di questa legge venissero meno, quando noi lasciassimo sussistere la giurisdizione ecclesiastica, quando noi ricusassimo di applicare in questa materia quel gran principio proclamato dallo Statuto, che cioè la giustizia emana dal Re, ed è amministrata da giudici che egli istituisce.

Signori, avrei qui finito le osservazioni che mi era proposto di fare, se le parole dette dall'onorevole conte di Castagnetto non mi obbligassero a fare una dichiarazione rispetto alle intenzioni del Governo circa gli accordi con la Santa Sede.

Questi accordi, il Governo lo ha detto, ed il Governo lo ripete, questi accordi sono desiderati da lui come da tutta la nazione; ma noi vogliamo che essi siano serii e durevoli, nè questi accordi potranno essere serii e durevoli, se non saranno consentanei a quanto richiede l'onore della nazione, a quanto richiede il gran principio della sovranità nazionale. (Bene! Bravo!) Questi accordi non saranno nè serii nè durevoli, se noi non avremo prima stabilito il gran principio della indipendenza del potere civile; perchè quando questo principio non fosse stabilito da noi, non potremmo impedire che o da noi, o da altri ministri la questione fosse rinnovata.

Signori, gli accordi non sono resi difficili dalle leggi che abbiamo fatte o proposte, ma dallo spirito di reazione che imperversa in tutta Europa; quello spirito di reazione che fa credere che noi, amatori sinceri della libertà costituzionale, che noi ossequenti alla Chiesa cattolica, ma persuasi di quel principio, che la sua autorità non possa invocarsi contro le libertà dei cittadini, o la indipendenza dello Stato, siamo dipinti in aspetto di nemici della religione e di persecutori della Chiesa.

Non scenderò, o signori, a protestare contro quest'accusa; lasciamo che risponda per noi la testimonianza della nazione, di tutti coloro che giudicheranno dei fatti presenti con animo giusto ed imparziale. (Vivi applausi)

PRESIDENTE. Ho già altre volte accennato che non è permesso di dar segni di approvazione e di disapprovazione. Io invito le tribune a voler conservare quel contegno che hanno sempre tenuto le nostre gallerie. Il Senato non è uso a tollerare alcuna irriverenza; ed è una irriverenza alla libertà d'opinione l'applaudire ad un'opinione a preferenza dell'altra.

DI CASTAGNETO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Io desidero rivolgere all'onorevole guardasigilli la questione, se coll'allusione fatta a chi volesse tacciare il Ministero di opinioni irreligiose, egli abbia voluto alludere alle parole dette da me all'occasione che io venni ragionando sulle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio.

Io fin dalla prima volta che parlai su questa controversia ho protestato, essere persuaso che Ministero e Senato tutti fossimo concordi nella riverenza alla Chiesa cattolica e romana, nè mai ho voluto alludere a principii irreligiosi nel Ministero; furono svolte le nostre opinioni con quella dignità che conveniva a sì grave argomento, e debbo credere che l'onorevole ministro non possa altrimenti interpretare le mie parole.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io non credo aver detto cosa che potesse intendersi nel senso di attribuire nè all'onorevole conte di Castagneto, nè a nessuno dei membri di questo consesso l'intenzione di cui parlava.

Credo che chiunque abbia tenuto dietro alla stampa del partito che ci è avverso e che invoca contro di noi le idee irreligiose, egli vedrà da quante accuse, da quante calunnie fosse avversato il Ministero. Il Ministero disdegna questa faccenda che gli è data, ma quando la discussione è portata innanzi al Parlamento, egli crederebbe mancare a ciò che deve a se stesso, a ciò che deve al Parlamento, a ciò che deve alla Corona che l'onora della sua fiducia, se non facesse tutto ciò che può per porre in chiaro i suoi pensieri e le sue intenzioni.

Questa fu la sola intenzione che io ebbi colle parole or ora espresse.

PRESIDENTE. Essendo esaurita la serie degli oratori iscritti, non resta che ad udire la parola dell'onorevole relatore della Commissione.

DE MARGHERITA, relatore. Verge al suo termine la discussione generale, la quale sebbene siasi per più successive sedute protratta, non può tuttavia dirsi soverchiamente prolungata, chi guardi all'importanza dell'argomento che il tema ne costituiva.

Voi udiste, o signori, facondi ed eruditi oratori, i quali o parlando contro il progetto o cercando di dargli appoggio almeno nella sua parte più essenziale, gettarono grande copia di luce sulla materia alle vostre savie deliberazioni sottilmessa.

Tocca ora al relatore della Commissione di raccogliere le sparse fila della discussione anzidetta, riandare se non tutti almeno i principali tra i punti sovra cui la discussione versò, ritrarvi con quanta più brevità sia possibile, e le varie obiezioni ch'ebbe ad incontrare il progetto della Commissione, ed il modo con che ad ognuna d'esse o data fu, o dar si può adeguata e soddisfacente soluzione.

Le disposizioni accolte nel progetto della Commissione sono di doppio genere; altre di esse (e sono quelle che vi occupano maggior spazio) non sono se non se la preta e semplice attuazione di quel gran principio onde il progetto stesso si informa, della separazione nel connubio del contratto dal sacramento.

Ma a queste disposizioni che sono, come dissi, la maggior parte di quelle che trovarono posto nel progetto della Commissione, alcune altre vi si veggono frammiste di genere alquanto distinte. Queste, non giova il dissimularlo, senza però nè punto nè poco dipartirsi dall'anzidetto principio della se-

parazione nel connubio del contratto dal sacramento, e non secondando gli impulsi di chi trar voleva la Commissione ad andare sino al punto di rendere obbligatorio il rito religioso da accoppiarsi al contratto civile, allo scopo mirano di far in modo che, se in massima il contratto civile del matrimonio va onninamente dipartito dal rito religioso, tuttavia non avvenga se non ben raramente che l'una cosa dall'altra, nel fatto si diparta; l'uno e l'altro genere di disposizioni venne dagli oppositori combattuto; e (ciò che destar dovette qualche meraviglia) anche quelle disposizioni del progetto dov'è ad ogni possa e per quanto sia lecito ad un legislatore che provvede sul contratto civile del matrimonio favoreggiato e protetto il rito religioso, incontrarono censura dal canto di coloro, il cui principio venne con tali disposizioni favorito e coadiuvato.

Le disposizioni del progetto che appartengono al primo genere, quelle cioè che hanno per loro unico ed assoluto fondamento la separazione del contratto dal sacramento, vennero combattute contrapponendovi che presso i fedeli non abbiavi altro valido e legittimo matrimonio da quello in fuori che sia celebrato in faccia alla Chiesa con le regole e solennità dalla Chiesa medesima prescritte.

Certo che, se vero fosse quanto spacciarsi per indubitato, non avveri poi cattolici matrimonio che valido sia fuor quello che innanzi la Chiesa si celebri, invano travaglierebbersi ad un progetto qualunque di legge sul matrimonio civile da essere preceduto o susseguito dal compimento del rito religioso.

Ogni progetto di tal fatta non mancherebbe di essere anticattolico.

Ma, o signori, è egli vero che il contratto del connubio non possa realmente tra i cattolici separarsi dal sacramento? Che il connubio considerato nella sua essenza altro infatti non sia che un vero contratto, non è chi possa sul serio contenderlo. E d'onde infatti potranno legalmente scaturire quelle molteplici e gravi obbligazioni che nascono dal coniugio, così dell'un coniuge verso dell'altro come di entrambi verso la comune prole se non da un contratto? Come si farà che taluno possa andar soggetto a così gravi pesi, senza che egli si aseli per contratto spontaneamente addossati? Convien adunque, per rintracciare l'origine dell'obbligazione di adempiere i doveri nascenti dal matrimonio, risalire necessariamente all'unica fonte di tale obbligazione, che è quanto dire al contratto di matrimonio risultante dal reciproco consenso degli sposi: e chi negherà che in questo vicendevole consenso dei due coniugi, che la Chiesa stessa richiede nel matrimonio religioso, concorrono effettivamente tutti i caratteri, tutti i requisiti di un vero e proprio contratto, fuori del quale non può concepirsi l'idea del matrimonio?

La società è certamente annoverata fra i contratti dai quali nascono diritti ed obbligazioni; ora, qual altra cosa è il matrimonio per se stesso considerato se non una società contratta tra l'uomo e la donna a disegno di dar opera alla procreazione della prole ed alla educazione della medesima, non che ad aiutarsi vicendevolmente a portar il peso di questa misera e travagliata vita?

Ora, se il matrimonio per se stesso considerato è una società, siccome non può costituirsi società fuorchè in virtù di un patto, conviene di necessità, si voglia o no, confessare che l'origine, la base delle obbligazioni dal matrimonio nascenti non è altro che il contratto il quale interviene fra i due sposi e dal quale queste obbligazioni derivano.

Nè si fa scendere troppo basso la dignità del matrimonio, come taluni pretendono, richiamando la sua origine ad un mero contratto, imperocchè i contratti sono tutti più o meno

di non poca importanza come quelli senza il cui soccorso non può la civile comunanza reggersi e prosperare.

Havvi senza dubbio una differenza dal lato dell'importanza fra l'uno e l'altro contratto e vince ogni altro contratto da questo lato il contratto di matrimonio, essendo esso l'origine della famiglia ed il semenzaio dello Stato, che di famiglie necessariamente componsi.

Se pertanto non può seriamente negarsi che il matrimonio nella sua essenza riguardato altro non è fuorchè un contratto, come può accadere che per essersi cotale contratto innalzato dal Divin Redentore alla dignità di sacramento sia divenuto da questo inseparabile a tal che più non possa dal potere civile regolarsi anche nei puri suoi rapporti colla civil comunanza e tutto che lo concerne trovisi alla Chiesa senza eccezione devoluta?

A far vedere inseparabile il contratto di matrimonio dal sacramento converrebbe dimostrare, o che così piacque al Divino Istitutore di questo, o che tanto richiede di per sé la natura stessa delle cose, o se non altro, che tal è la dottrina costante ed universale della Chiesa, se non dogmatica, almeno a quella disciplina attinentesi, che fondamentale dir si possa, ed universalmente ricevuta.

Ma niuno di questi fondamenti aver può l'opinione di coloro, i quali tengono per l'indivisibilità nel connubio del contratto dal sacramento.

Il divino autore del sacramento del matrimonio, non che possa credersi avere voluto che, innalzato il matrimonio alla dignità di sacramento, sparir dovesse ogni traccia del contratto, e così ciò che era di dominio civile fosse quindi innanzi devoluto alla Chiesa; proclamò in quella vece in modo bene espresso e formale, non essere il suo regno di questo mondo, nulla doverne perdere per la promulgazione del vangelo l'autorità del principato, rimanersi ella come in addietro piena ed intera, e stare fermo il precetto del doversi dare a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Posto per fermo che il matrimonio è veramente un contratto, e che come contratto ha sempre soggiaciuto prima dello stabilimento del cristianesimo alla podestà civile, dovette necessariamente continuare ad esservi sottomesso anche dopo, perchè così volle il Divino Istitutore del sacramento, il quale intese bensì di nobilitare il contratto del matrimonio, non di spegnerlo ed annientarlo.

Che se dal volere dell'istitutore del sacramento raccogliere non si può essere stata sua mente in elevando il matrimonio al grado di sacramento di fare scomparire pienamente ogni vestigia della convenzionale sua origine, tolta così ed annichilata quella giurisdizione che in addietro vi si esercitava dalla podestà secolare come sopra ogni altro contratto qualsiasi, non attrimenti ciò ammetter potrebbe salvo il richiedesse di per sé la natura stessa della cosa, cui certo non può esser fatta violenza.

Ma che l'innalzare che fecesi il contratto matrimoniale all'altezza di sacramento non abbia spento di quello ogni vestigio, nè immutato l'ordine della giurisdizione sopr'esso, è cosa troppo facile a comprendersi. L'unione che facciasi d'una cosa ad altra, punto non altera la natura di questa, ma la lascia nel proprio suo essere, e mantien salvi i suoi attributi; il che allora vieppiù chiaro apparisce, che la cosa la quale si aggiunge ad altro non è destinata se non se ad apportare nuovo pregio a quella a cui resta aggiunta: nè per essere la cosa aggiunta più degna della principale cui ella si accosta, mutansi perciò le veci, e principale diventar può per ragione della dignità quella che nella sostanza non fa che accedere all'altra.

Non che per ciò dir si possa con verità che per essersi pregiato il connubio dei cattolici del grado e dignità di sacramento abbia esso cessato di appartenere a quella classe di negozi civili che contratti appellansi, o stasene immutata la natura, così richiedendo la natura stessa della cosa, è a dirsi per converso essere il coniugio ciò non ostante rimasto nel proprio suo essere; non aver cessato di appartenere alla classe dei contratti, ed aver come tale continuato ad essere alla civile giurisdizione sottomesso.

Vince per fermo la dignità del sacramento quella del contratto di quanto le cose divine superano in eccellenza le umane, ma non per questo lascia il contratto di doversi avere nel connubio qual cosa principale, come quello alla cui santificazione il sacramento è rivolto, mercè della divina grazia, che nei coniugi trasfonde a confortarli nell'adempimento dei loro doveri.

Egli è pertanto forza di confessare non essere il contratto nel connubio dal sacramento inseparabile, nè perchè così volesse il celeste fondatore di questo, nè perchè così ricerchi la natura stessa della cosa cui ripugnar non si possa.

Sarà questo un dogma della religione cattolica?

No, perchè il dogma non può emergere se non, o dalle sacre carte, o dall'apostolica tradizione, o dal concorde giudizio dei Santi Padri, o da un'ecumenica definizione della Chiesa, laddove tutt'altro, come sopra si toccò, è in proposito il linguaggio delle sacre carte, e da niun altro degli additati fonti ricavar si potrebbe siffatta dogmatica sentenza.

Oltre che, se articolo di fede veramente fosse il non potersi dal sacramento il contratto disgiungere, in niuna parte dell'orbe cattolico sarebbesi potuto tal disgiunzione operare, nè dalla taccia di eresia purgar si potrebbero quei paesi dove la disgiunzione medesima e siasi da lunga mano fatta, e tuttavia perduri.

Sarà questo per avventura un punto di fondamentale disciplina dalla Chiesa universalmente ricevuto?

Nemmanco: gli scrittori ecclesiastici si mostrano in questo proposito in due schiere scompartiti, senza che abbia in ciò la Chiesa interposta la sua autorità e troncate le disputazioni mercè del suo autorevole giudizio; lasciando però in modo bastevolmente significativo intravedere com'ella non possa condannare l'opinione alla separazione favorevole col ritenere per cattolici, e quei paesi dov'essa non è accolta, e quelli eziandio dov'essa è da gran pezza in vigore.

Or così essendo le cose, manifesto si pare, non ostar alla proposta legge regolatrice del contratto civile del matrimonio il non potersi questo dal sacramento disunire senza incorrere nella supposta infrazione del diritto divino ed ecclesiastico.

Se non che, data eziandio per possibile senza danno dell'ortodossia la separazione nel connubio del contratto dal sacramento, guardar dovrebbero a senso degli oppositori, dall'ammetterla, i legislatori cattolici, come quella che favorisce la troppo perniziosa tendenza alla intiera separazione della Chiesa dallo Stato.

Non che, o signori, la separazione nel connubio del contratto dal sacramento favorisca la tendenza alla separazione della Chiesa dallo Stato, ma ne è anzi una retta e necessaria conseguenza; e come la separazione della Chiesa dallo Stato, a ben guardarvi, anzichè essere ai due poteri nociva, loro è all'opposto grandemente profittevole, così niun argomento se ne può trarre che valga a rendere meno accettabile la separazione nel connubio del contratto dal sacramento che, siccome dissimo, n'è un'immediata conseguenza. Hanno bensì i due poteri civile ed ecclesiastico comune l'origine, venendo

egualmente da Dio, ed il potere di governare i popoli, e la missione di avviarli nelle cose che alla religione ed alla morale si attengono.

Ben esercitino i due poteri la loro autorità sui medesimi individui che in sé riuniscano la doppia qualità di cittadini e di eredi.

Ma hanno ciascuno il proprio fine, e mezzi propri ad assegnarlo, e questa diversità di fine e di mezzi basta da sé ad operare fra loro una perfetta separazione.

Che poi cotale separazione, la quale di pien diritto esiste fra la Chiesa e lo Stato, a vece di essere ad entrambi nociva, come altri pretende, torni loro di somma utilità e l'unica via costituisca di mantener ferma fra loro la bramata concordia, togliendo via ogni fomite di lamentevoli collisioni e conflitti, ella è cosa da non potersi menomamente rivocare in dubbio. Non si è se non facendo nettamente le parti ai due poteri, che sperar si può stia ognuno di loro nei voluti limiti, e guardisi dal trasandarli.

Il lasciar confusi questi confini alle due podestà naturalmente assegnati, apre la via ad ognuna d'esse di entrare nel campo dell'altra, donde proceder sogliono le più aspre contese di giurisdizione.

Quando perciò la separazione nel connubio del contratto dal sacramento, che sta a base principalissima del progetto, in iscambio di essere conseguenza immediata della totale separazione della Chiesa dallo Stato, non facesse che aprirvi l'adito, ne nascerebbe da ciò non già un motivo di respingere quel progetto, ma invece una più potente ragione di fargli favorevole accoglienza, essendochè la separazione della Chiesa dallo Stato, presa nel suo vero senso, in quello cioè che ciascuno di quei poteri abbia a contenersi gelosamente nei limiti alle sue attribuzioni segnati, tornar debba non a discapito di entrambe le autorità, ma alla loro maggiore fermezza e prosperità, sbanditi affatto quei molti e gravi sconci che sogliono occasionare le collisioni ed i conflitti tra di loro in punto di giurisdizione.

Voi avete, o signori, sentito più volte ripetere non doversi ammettere la separazione nel connubio del contratto dal sacramento, perchè secondo la dottrina della Chiesa, ammessa questa separazione, si apra la via ad un turpe concubinato.

Io vi prego di fermare l'attenzione vostra su questo punto; e non dispero di dimostrarvi come sia onninamente falsa questa proposizione sulla quale tuttavia gli oppositori fanno non poco assegnamento.

Se il concubinato si prendesse oggi nella significazione medesima in cui era preso dai Romani, certamente non potrebbe dirsi turpe il concubinato, imperocchè secondo essi altro non era il concubinato se non un matrimonio meno solenne.

Ma non è in questo senso che tal voce pigliasi da chi intende applicarla ad ogni matrimonio di cattolici altrimenti celebrato che nella forma dalla Chiesa stabilita e non rivestito del carattere di sacramento.

Or chi così ragiona fa segno di aver posta in oblio la nota distinzione che fanno tutti i canonisti e con essi i teologi fra il matrimonio legittimo ed il rato.

Egli è, o signori, matrimonio legittimo quello che è fatto secondo gli usi, gli istituti e le leggi delle varie nazioni.

Questo matrimonio che si chiama legittimo, non prende la denominazione di matrimonio rato se non quando vi accede il sacramento.

Resta ora a vedere quale sia secondo la dottrina della Chiesa la condizione del matrimonio meramente legittimo e non rato.

Se questo matrimonio legittimo è dalla Chiesa stessa reputato valido, ne viene per legittima conseguenza che a torto chiamasi col vergognoso nome di concubinato quel matrimonio il quale sia bensì fatto secondo le leggi civili, ma non sia rivestito del carattere di sacramento.

Ora non vi ha dubbio, che secondo le vere dottrine della Chiesa, secondo quella che fu sempre insegnata nella nostra Università, il matrimonio il quale sia fatto secondo le leggi e gli usi dei diversi popoli, ancorchè non rivestito del carattere di sacramento, è vero matrimonio, è matrimonio legittimo il quale dà diritto ai coniugi di onorarsi giustamente del titolo di marito e moglie, dà ragione alla prole di aspirare agli onori ed ai comodi della legittimità.

Questa cosa non ammette difficoltà per tutto quel tempo che precorse il Concilio di Trento. Resta ora ad esaminare se alcun che vi sia stato immutato dalle disposizioni del lodato Concilio.

Il Concilio di Trento invero stabilì una forma di matrimonio; volle che il matrimonio fosse celebrato avanti il parroco di uno degli sposi alla presenza di due o tre testimoni; dichiarò inoltre lo stesso Concilio che sarebbe considerato come irritato, dopo le sue disposizioni, ogni matrimonio il quale non fosse stato celebrato nella conformità da lui prescritta.

Partendo dalle riferite disposizioni del Concilio di Trento statuenti la forma del matrimonio, non è da contendersi che là dove tali disposizioni siano state ricevute (il che non è per certo quanto ad alcune provincie del reame subalpino ed è dubbio per le altre) non potè più osservarsi nel maritaggio altra forma fuor quella dal Concilio determinata; e ciò a pena di nullità.

Ma che dir dovressi quando piaccia ad alcuno dei principi cattolici, come avvenne in Francia, nel Belgio ed altrove di dare egli stesso ai suoi popoli una forma pel maritaggio puramente civile?

Noi altamente e con pienezza di persuasione affermiamo, che promulgata appena siffatta legge, retto ne conseguita che i matrimoni secondo cotale legge celebrati hanno da tenersi per matrimoni legittimi tuttochè non rati, nè più nè meno di quello che tali si avessero prima del Concilio di Trento quei maritaggi che nelle diverse regioni cattoliche erano celebrati secondo gli usi e le leggi dei vari paesi, e che come tali hanno da riputarsi validi e produttivi degli effetti civili, e non possono senza grave oltraggio e al tutto fuor di ragione ricevere la turpe appellazione di meri concubinati.

Basterebbe per stabilire quest'opinione l'osservare qual sia stato lo scopo a cui è diretta la forma del matrimonio stabilita dal Concilio di Trento.

Niuno non sa essere stata questa forma stabilita a sollecitazione principalmente dei principi e per evitare il vizio di clandestinità che soleva aver luogo nella celebrazione del matrimonio, vizio altamente deplorato e veramente deplorabile; donde già si potrebbe trarre la conseguenza che quando un principe nel suo regno introduce un'altra forma della celebrazione del matrimonio civile diversa da quella stabilita dal Concilio di Trento, ma egualmente atta ad ottenere lo scopo che i Padri Tridentini si proponevano, quello cioè di evitare l'odioso vizio di clandestinità, questa forma stabilita in ciascun regno deve intendersi sottentrata a quella stabilita dal Concilio di Trento, ed i matrimoni secondo questa forma contratti aver deggiono la qualità e gli effetti dei matrimoni legittimi che prima del Concilio contraevansi.

Ma vi ha di più.

Il Concilio di Trento nello stabilire questa forma non credè

per certo un dogma. Già vi fu detto, o signori, che una sola dichiarazione del Concilio di Trento in materia matrimoniale è veramente dogmatica; sarà questa disposizione del Concilio Tridentino relativamente alla forma una disposizione disciplinare bensì, ma che appartenga a quel genere di disciplina che fondamentale suol chiamarsi? Nemmeno. Imperocchè se fosse un punto di disciplina da osservarsi generalmente come fondamentale, male sarebbesi cotai prescrizione ristretta a quei soli fra i paesi cattolici dove le ordinazioni del Concilio fossero ricevute.

Il vero si è, e non è cosa da potersi rievocare in dubbio, che allorché i Padri Tridentini a sollecitazione dei principi statuivano una forma per la celebrazione del matrimonio, ed il vollero contratto a scanso di clandestinità al cospetto del parroco e di due testimoni almeno, fecero atto proprio del principato, questo annuente.

Donde la inevitabile conseguenza che quante volte piaccia al principato stesso e stimi esigerlo le circostanze ed il bene de' suoi popoli, è in sua balia il dare nel suo regno altra forma al matrimonio, da dover essere d'indi in poi ivi osservata a pena di nullità.

Il che fatto, il matrimonio secondo la nuova forma celebrato è altrettanto legittimo quanto lo eran quelli al Concilio anteriori. Il non essere in questi matrimoni secondo la sola ordinazione della civil legge accoppiata al contratto la dignità del sacramento toglie bensì ai medesimi la qualità di matrimonio rato, non quella di legittimo.

Ma non essendo quest'ultima qualità richiesta alla validità del coniugio, e restando intatta quella di matrimonio legittimo, sola necessaria alla sua validità, tanto basta perchè i matrimoni di cui si ragiona fatti secondo le sole prescrizioni della legge civile non possano con ragione appellarsi col nome di concubinato. Non havvi legge nè divina, nè ecclesiastica (alcuna infatti non seppe addurne niuno degli oppositori) la quale voglia il concorso del sacramento per la validità del coniugio.

Ella è questa dottrina costante e indubitata della Chiesa, cui qualsiasi libro aprir si voglia, anche elementare, dove si tratti argomento teologico o canonico, e del sacramento di matrimonio cada discorso, enunciata incontrasi e stabilita: non mai il matrimonio legittimo, che è il civile, col concubinato confondesi; voce questa a quelle turpi unioni riserbata, cui niun matrimonio, almen legittimo precorra.

E questa legittimità di cui parliamo onde gode rispetto anche alla Chiesa quella prole che nata sia da coniugio legittimo, sebben non rato a mente dei più riconosciuti principii di ragion canonica, non solo ha luogo per gli effetti civili in faccia allo Stato, ma ben anche in faccia alla Chiesa stessa e nelle cose ecclesiastiche.

Dove pertanto accada che ad un favore aspiri da non cederli senza il concorso di legittimi natali, chi da un matrimonio legittimo bensì, ma non rato proceda, non può egli esserne per tal sola ragione giustamente e senza grave ingiuria respinto.

Tutte le considerazioni che ho avuto l'onore di esporvi conducono a quest'ultima conclusione, che non si può contrastare la divisibilità del contratto dal sacramento nel coniugio, e che il matrimonio contratto secondo le disposizioni della legge civile, quantunque non rivestito della dignità del sacramento, è matrimonio valido, donde nasce prole essenzialmente sotto tutti i rapporti legittima; salvo solo a chi il contrasse ad aggiustar le partite nel foro interno col Divino Dator della grazia, per la mostrata noncuranza del proffertere beneficio.

Stabilito così come su salda base riposino tutte le disposizioni del progetto, le quali han tratto ad attuare la separazione nel connubio del contratto dal sacramento, esaminiamo ora se regga quell'altra obbiezione con cui si vorrebbe che nella legge del contratto civile s'inserisse un precetto legislativo, per cui gli sposi fossero obbligati ad aggiungere al contratto civile il rito religioso. Che questo precetto legislativo non possa essere validamente ed efficacemente apposto nella legge sul contratto civile, lo credo di averlo abbastanza dimostrato nella relazione, senza uopo di tornarvi sopra. L'autorità civile è incompetente a stabilire obblighi religiosi; l'autorità civile, quand'anche il tentasse, non lo potrebbe fare con efficacia, perchè l'accostarsi ad un atto religioso, ed il dare a quest'atto il vero suo valore, dipende dalla disposizione interna dell'animo. Quando quest'atto sia dalla legge civile comandato, quando sia il seguito di una coazione esercitata, quando non altrimenti al rito religioso si adempia, salvo per godere gli effetti civili, che dal solo contratto non procedessero, mancherebbe affatto di valore e di efficacia l'atto religioso.

Cade qui in acconcio di spendere alcuna parola a confutazione di due obbiezioni che sonosi a questo riguardo affacciate

Posa la prima delle additate obbiezioni sulla distinzione che vorrebbe introdurre per riguardo a chi ad un atto religioso si accosta, tra l'esteriorità dell'atto e le interne disposizioni dell'animo richieste a dargli il valore che gli è proprio. Su questo, dicesi, nulla può la civil legge, cui non è dato di penetrare nel sacrario della coscienza dei cittadini. Ben può invece prescrivere l'atto esterno, e tanto basta perchè ella debba farlo quando sianvi buone ragioni per indurvela.

Noi, per verità, non veggiamo quali siano queste ragioni che consigliar possano al legislatore civile di prescrivere il forzato adempimento di un atto di religione a costo eziandio che esso non riesca se non ad una scandalosa violazione della santità della religione medesima, difettando in chi vi accede le volute interne predisposizioni.

Un atto religioso forzatamente adempiuto, un sacramento preso senza le debite disposizioni e per fini meramente mondani, son cose troppo abominevoli perchè mai non debba un savio legislatore indursi a porgerne egli stesso l'occasione. Gliel disdice inoltre la libertà delle coscienze che deve altamente rispettare.

A togliere al legislatore ogni scrupolo che rattenere il possa dall'ordinare per legge l'adempimento di un atto religioso si addusse l'esempio del giuramento che è pur esso un atto religioso, e che tuttavia è dalla legge in più casi prescritto.

Toglie però ogni valore a questo argomento la considerazione che alle già state addotte ne piace di aggiungere, desunta dalla necessità che sola spinse i legislatori ad ordinare in vari casi la prestazione del giuramento, in quei casi cioè nei quali era d'uopo di alcuna guarentigia o della fedeltà della promessa o della veridicità dell'asserto, nè altro vi era che simile guarentigia fornir potesse fuorchè la invocazione della divinità, scrutatrice dei cuori e vindice dello spergiuro. Simile necessità non si avvera riguardo al sacramento del matrimonio, il quale santifica bensì nell'interesse degli sposi la loro unione, ma non è all'esterna sua validità richiesto, bastando a produrre tutti gli effetti che gli sono propri, ch'ei sia legittimo benchè non rato.

Non può perciò ragionevolmente applicarsi a questo caso quel che poteva non senza ragione adottarsi per riguardo al giuramento.

Nulla aggiungerò al fin qui detto per riguardo a quelle disposizioni del progetto, che altro non sono se non l'attuazione del principio di separazione nel connubio del contratto dal sacramento. Questo principio parmi a sufficienza dalle cose dette chiarito e posto fuori d'ogni ragionevole contestazione, come parmi pur anco con esse giustificato il difetto onde lo stesso progetto da taluni s'incolpa di un articolo per cui l'adempimento del rito religioso si prescrive e rendasi pei cattolici obbligatorio.

Accade ora di far parola di quelle fra le disposizioni dello stesso progetto, che senza distruggere il principio di separazione e senza rendere obbligatorio il rito religioso, sono manifestamente intese a far sì che nell'immensa pluralità dei casi il contratto civile del matrimonio non vada dalla religiosa solennità scompagnato, confidando che disposizioni di tal genere assai gioverebbero a rendere più accettabile il progetto a chi del religioso elemento più fortemente preoccupato si mostri.

Prime fra le disposizioni di questo genere che parve alla Commissione dovessero all'accennato utile risultamento condurre, quelle sono per cui gli impedimenti del matrimonio ordinati appaiono in modo che niuno degli impedimenti canonici dai quali non suol la Chiesa dispensare non avesse del pari il carattere d'impedimento civile.

Fonte delle collisioni fra le due potestà suol essere la disparità degli impedimenti per cui bene spesso accadrebbe che il matrimonio civilmente contratto ricevere non potesse la sanzione religiosa.

A togliere perciò cotale disparità applicò l'animo la vostra Commissione, allargata alquanto in siffatto intendimento la sfera dei civili impedimenti, dato luogo nel progetto a quello del ratto, ed esteso ai cugini germani l'impedimento della parentela.

Non mancano d'altronde gravi ragioni che valgono a consigliare l'introduzione anche nella legge civile dei due mentovati impedimenti.

Se del ratto si parla, egli è palese non poter la rapita dare libero e pieno consenso al suo associarsi col rapitore prima che questo l'abbia alla sua libertà renduta e portata in luogo di piena sicurezza.

Or niuno non sa come nulla siavi che più valga a viziare il matrimonio, quanto il difetto di pieno e libero consenso dai due lati.

E se della parentela ragionasi che corre fra i cugini germani non è difficile il persuadersi quanto moral cosa giudicare si debba l'interdire fra loro la celebrazione delle nozze.

Dove si eccettuino coloro che in linea retta si trovano, o sono considerati a guisa di genitori e figliuoli, la ragione di proibire fra le persone unite per istretto vincolo di sangue in ciò consiste come ognun sa che importa il non aprir adito al maritaggio fra coloro che o sogliono insieme convivere, od anche vivendo separati corre fra loro tale intimità da autorizzare soverchia libertà di tratto e del conversare. Ora in questa condizione appunto trovansi nei loro rapporti i cugini germani, fra i quali perciò è cosa conveniente e morale l'interdire il maritaggio ad esempio di quanto la Chiesa in proposito dispone.

Appena è che io debba tenervi discorso di quegli impedimenti del coniugio che derivano dalla disparità di culto, dagli ordini sacri e dai voti monastici.

Questi impedimenti trovansi pure stabiliti dal progetto ministeriale, ed ebbero la sanzione di uno dei rami del Parlamento; e sebbene dal principio religioso pigliano origine, non mancano speciali considerazioni atte a consi-

gliarne l'adozione anche in legge regolativa del puro civile contratto.

Un articolo del quale ora vi debbo far parola è quello il quale fa nascere dal matrimonio religioso contratto fra certe e determinate persone un impedimento al matrimonio che volesse dall'uno dei coniugi religiosamente uniti contrarsi con diversa persona.

Nell'adottare questa disposizione fu la Commissione lontana dal pensare di dare ad un matrimonio meramente religioso gli effetti civili; il matrimonio meramente religioso continua a rimanere nello stato in cui si trova, vale a dire privo affatto di civili effetti.

Ma se avvenga che l'uno dei coniugi religiosamente uniti a vece di ottemperare, come pur dovrebbe, alla legge, facendo sancire la sua unione dalla civile autorità, cerchi di contrarre civil matrimonio con persona diversa, rotta la fede data e ricevuta al cospetto degli altari, parve alla Commissione che respingendo così invereconda ed immorale domanda, più che dare gli effetti civili ad un atto meramente religioso, si vendicasse troppo grave offesa voluta farsi alla religione ed alla pubblica moralità.

Pensò la stessa Commissione farebbe mala prova di sé e mal si cattiverebbe il pubblico suffragio quella legge sul contratto civile di matrimonio, che tali scandali, non che tollerasse, ma proteggesse.

Di un'altra delle disposizioni del progetto debbo ora intrattenere il Senato, che è pur essa dettata dal sentimento religioso. Questa è la disposizione che apre l'adito alla separazione personale a pro di quel coniuge che da contratto meramente civile vincolato ansioso si mostri di farlo santificare colla sacerdotale benedizione, e trovi a ciò l'altro coniuge decisamente ripugnante.

Avrebbe infallantemente potuto quel coniuge prevenire la infelicità del caso, o col far precedere al contratto civile la cerimonia religiosa, o coll'inserirvi la condizione per cui questa si rendesse condizione inseparabile di quello.

Ma per aver ommesse queste precauzioni, o non credute necessarie, o trascurate in grazia dell'affascinamento di mente da violenta passione originato, lascia ella d'esser degna di un qualche alleviamento la troppo lamentevole condizione di chi trovasi astretto di vivere unito ad un coniuge da cui gli comanda la coscienza di scostarsi?

Pognam caso, ed è questa la meno favorevole supposizione che far si possa, non essersi da bel principio prese le debite precauzioni onde antivenire il rifiuto per parte dell'altro coniuge a concorrere alla cerimonia religiosa, perchè nel primo bollore dell'età, e nell'infuriare delle passioni poco potesse sull'animo degli sposi il sentimento religioso, ma giunta l'età più matura, e calmata la foga delle passioni, senta l'un di loro il rimorso della coscienza che acerbamente gli rimprovera la trasgressa legge ecclesiastica, e comportar non possa più oltre la continuazione di uno stato che troppo inquieto e misero il rende.

Sembrò alla Commissione che anche in questa ipotesi venir si debba in soccorso dell'infelice e pentito coniuge, se non slacciato, rallentato almeno mercè della separazione il legame che lo stringe; al quale consiglio tanto più di buon grado appigliossi la vostra Commissione quanto ella nutre fiducia che somigliante separazione nei più dei casi non abbia ad essere di lunga durata, potendo credersi che il tedio dell'isolamento sia per condurre a breve andare il coniuge renitente all'adempimento del suo dovere al quale non avrebbe dovuto giammai mostrarsi ritroso.

Vengo ora a quello fra gli articoli del progetto, che suscitò

maggiori apprensioni nell'animo di vari fra coloro che presero parte alla presente discussione.

Voi vi accorgete, o signori, che io intendo di alludere all'articolo 38 del progetto. In questo articolo è fatta facoltà ad ambi i coniugi, ed anche ad uno di essi di dichiarare nel contratto civile di matrimonio, che egli non altrimenti intende di prestare il suo consenso a questa unione civile, salvo che l'unione medesima sia susseguita dal matrimonio religioso.

Fatta questa dichiarazione, secondo il progetto non altrimenti avrebbe effetto il matrimonio salvo entro giorni 15 dalla sua data si faccia fede all'ufficiale dello stato civile che la cerimonia religiosa venne adempiuta.

A indurre la Commissione a venire in questa sentenza di permettere ai contraenti di apporre nel contratto civile somigliante condizione valse principalmente il riflettere che nella realtà della cosa i più fra i cattolici che si accosteranno in obbedienza della legge al civile contratto di matrimonio non vi presteranno il verace e pieno loro consenso se non sotto la condizione che ei sia dalla Chiesa benedetto e consecrato.

E se in questi termini sta la cosa convien dire che la condizione altro non fa se non esprimere quel che è; la qual cosa non va mai dalla legge vietata.

Tutto quindi sta nel vedere se le condizioni possano ammettersi nel contratto di matrimonio, e se quella in discorso seco tragga inconvenienti tali che non siano controbilanciati dai vantaggi che siano per risultarne.

Contestano per verità gli oppositori che il contratto di matrimonio ammetta condizione alcuna, e il pareggiano ai così detti atti legittimi, che secondo il gius romano ripudiavano l'aggiunta di mora o di condizione.

La qual riflessione giunta agli inconvenienti troppo gravi, che dalla condizione apposta sono in loro senso per derivare, poco disposti si mostrano a dare in questa parte il loro voto di approvazione al progetto.

Ma se il matrimonio nella sua essenza considerato altro non è se non un contratto, per qual ragione non potrà esso ricevere come gli altri una condizione non che lecita ed onesta, ma generalmente sottintesa nei maritaggi dei cattolici?

Se giusta la dottrina della Chiesa attestata fra gli altri dall'Allasia, anche il matrimonio religioso può ammettere una condizione lecita ed onesta, che ne tenga in sospenso gli effetti sino a vederla compiuta, non v'ha ragione che altro si osservi per rispetto al contratto civile più che nol sia il rito religioso di condizione suscettivo.

Potrà forse esser dubbio, se tolta la legge che l'autorizzi, la condizione possa trovar luogo nel contratto di matrimonio, ma che possa la legge ammetterla, dove la giudichi conveniente e conforme al comune sentire dei contraenti non è cosa da potersi rinvocare in dubbio.

Che se si parla degli inconvenienti possibili a derivare dall'aggiunta condizione, egli è mestieri distinguere casi ordinari e comuni dagli straordinari ed infrequenti.

Nei casi ordinari altro effetto non produrrà la condizione fuor quello di tenere in sospenso durante il corto spazio di giorni quindici, che potrebbe pur anco essere abbreviato, la efficacia del contratto; il che è sì poca cosa da non portare il pregio di fermarvisi sopra più lungamente; tanto più che è da credersi, stando all'uso consueto, che i contraenti siano senza stringente necessità per ritardare sino all'ultimo giorno del termine il compimento del rito religioso che suole seguire immediatamente il civile contratto col passare che fanno tostamente i medesimi dalla sala del comune all'altare.

Restano i casi straordinari ed a questi io riferisco l'impugnare che facciasi la validità del rito, di che non può che restar giudice la Chiesa, come di cosa prettamente spirituale, siccome attenentesi all'amministrazione del sacramento.

Ma niuno non sa come ben di rado arrivi il vedere impugnata la validità del rito religioso. Non è perciò cosa da doverne fare sì gran caso da respingere per questa sola ragione la facoltà di apporre nel contratto civile una condizione che ha la sua ferma radice nel sentimento onde tiensi animato ogni cattolico da cui il matrimonio civilmente contraggasi, e che ha il nobile ed utile scopo di porre in armonia il precetto della legge col principio religioso: la buona fede d'altronde che non sarà mai difficile a stabilirsi in favore dei coniugi che obbedirono ad un tempo alle due leggi, e di cui sarebbe unico giudice il potere civile, assicurerà in ogni evento al loro coniugio i civili effetti.

Queste sono, o signori, le considerazioni che indussero la vostra Commissione a tenersi bensì ferma sul punto della separazione del contratto dal sacramento, senza cui niuna legge far si potrebbe che tal contratto regolasse, ed a non discendere a rendere per legislativo precetto obbligatoria la religiosa cerimonia, ma ad inserire nello stesso tempo nel suo progetto quelle speciali disposizioni, le quali senza contenere un abbandono di quei principii, possentemente contribuissero a rendere del tutto eccezionale ed infrequente il caso di matrimonio puramente civile e scompagnato dal rito religioso.

Non può la Commissione ripentirsi di essere entrata nella via della conciliazione nello scopo di troncarsi al possibile l'adito a collisioni fra i due poteri, sempre ad entrambi nocevoli.

Ma se non è ella in grado di prescindere fin d'ora senza mostrarsi a sè stessa poco consenziente, non ha dessa su questo particolare tale tenacità di proposito, che non sia per mostrarsi arrendevole a tutte quelle modificazioni del suo progetto, le quali non siano per incagliarne e renderne più difficile l'accettazione.

L'importanza del fatto sta in suo senso nel non privare il paese del beneficio d'una legge regolatrice del contratto civile di matrimonio della quale abbiam solennemente promesso di dotarlo.

Non può, secondo che ella crede, stimarsi a troppo caro prezzo acquistato cotale beneficio dove pur far si dovesse a costo del sacrificio di qualche conseguenza rimota di un rigoroso principio, o di qualche sviamento dalle strette regole di una severa ed inesorabile logica.

PRESIDENTE. È giunto, io credo, il momento in cui il Senato possa con cognizione di causa...

D'ANGENNES. Giacchè l'ora è tarda, io rifletterò solamente al sapientissimo senatore relatore ch'egli si fonda tutto in quel principio di dire che il contratto è solamente umano, quando che pochi ancora hanno del medesimo considerato quel punto capitale essenzialissimo della sua spiritualità...

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di non allontanarsi, affinchè possa chiedere il loro voto sulla chiusura della discussione generale...

D'ANGENNES.... epperò resta ancora a risponderci intorno a quanto si oppose sul principio stabilito da Dio, il quale volle egli stesso congiungere e benedire le nozze, e quindi dare questa facoltà a tutti quelli che sotto di lui esercitano il ministero del sacerdozio. Dunque non è come qualunque altro contratto, e non si può ammettere assolutamente, giacchè interviene in esso un'essenzialità divina, sovranaturale.

La podestà civile può metter tutte quelle condizioni che sono richieste pel bene pubblico, e ne ha tutte le ragioni; ma sarà sempre vero che il principio di questo contratto è divino, stabilito da Dio.

PRESIDENTE. Credo che sia giunto il momento in cui con informatissima coscienza, il Senato possa deliberare sulla chiusura della discussione generale. La composizione di questa legge è tale, che forse sarà necessario che il Senato deliberi, prima di passare alla discussione degli articoli, sull'ordine di questa discussione, perchè ve ne sono alcuni di sì grande importanza, che l'ammissione preliminare di

essi potrà forse giovare a far sì che ciascuno possa internarsi nella discussione dei primi articoli di legge con sicura coscienza. In conseguenza, mi riservo di chiamare l'attenzione del Senato sopra il modo e l'ordine della discussione degli articoli.

Intanto pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2 e rimandata a lunedì al tocco.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Ritiro della proposta sospensiva del senatore Alberto della Marmora — Incidente intorno a due lettere del presidente del Magistrato di Cassazione di Napoli relative al progetto medesimo — Osservazioni sull'ordine della discussione dei senatori Alfieri, D'Azeglio Roberto, Siccardi, Della Torre, D'Angennes, e dei ministri di grazia e giustizia e dell'istruzione pubblica — Emendamento del senatore D'Azeglio Roberto — Parlano intorno ad esso i senatori Pallavicino-Mossi, De Margherita, Sauli, Di Calabiana, Siccardi, Masio e De Fornari — Proposte sull'ordine della votazione — Reiezione dell'emendamento del senatore D'Azeglio Roberto, non che della proposta di votazione per squittinio segreto e dell'articolo primo del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

QUARULLI, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, il quale è senza osservazioni approvato.

PROVANA, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

806. Quarantacinque individui del comune di Verrès, provincia d'Aosta;

807. Settantadue individui di Transella, provincia d'Ivrea; Fanno istanza presso il Senato acciò voglia adottare il progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

808. I vicari, provicari forensi, parrochi e sacerdoti del vicariato di Santa Maria Maggiore, provincia di Domodossola;

809. Cinquantaquattro sacerdoti della diocesi di Mondovì;

810. Diciassette sacerdoti del comune di Bagnasco, provincia d'Asti;

811. Diciannove sacerdoti della diocesi di Mondovì;

Porgono istanza presso il Senato per la reiezione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1° Dal deputato cavaliere Giuseppe Grizoni, a nome dell'avvocato Giuseppe Mucculitti, di 60 copie di uno scritto di questo, intitolato: *Risposta all'opuscolo: Brevi osserva-*

zioni di un cittadino algherese al progetto del cavaliere Alberto La Marmora sulla nuova circoscrizione territoriale dell'isola di Sardegna.

2° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Cuneo, di 8 esemplari degli atti di quel Consiglio.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione sugli articoli della legge alla quale aprì la via la deliberazione presa nell'ultima seduta della Camera che chiuse la discussione generale, il Senato dee rammentare che il senatore Alberto La Marmora aveva proposta la sospensione della discussione di questa legge; e siccome la proposizione sospensiva deve precedere qualunque altra deliberazione, io debbo chiedere se questa proposta sia appoggiata, e qualora lo sia io accorderò la parola al senatore La Marmora.

(È appoggiata.)

Io gli accorderò la parola.

LA MARMORA ALBERTO. Io debbo al Senato ed a me stesso una franca e netta dichiarazione dei motivi per cui durante il corso dell'ultima adunanza mi feci a proporre la sospensione della discussione sul progetto di legge.

Io vi prego, signori, di credere in primo luogo che, estraneo come fui sempre ad ogni società, ad ogni spirito di parte, e consenziente in massima all'introduzione di una misura che trovasi in vigore in quasi tutti gli altri Stati cattolici, la mia proposta non provenne, da opposizione preconcepita, ma dal profondo desiderio che nutro, che fu sempre la sola mia preoccupazione politica, quello che si mantengano saldi l'onore, la pace interna, e la indipendenza del mio paese.

Signori, gettando l'altro giorno uno sguardo attorno a noi sui paesi coi quali ebbimo sinora conformità d'instituzioni politiche, io non vedeva che rovine compiute, od incominciate, o future, così che sentiva, come sento, il bisogno che abbiamo oggi più che mai di stringerci tutti in un fascio comune, di essere concordi, e soprattutto di mantenere l'armonia tra i poteri, il cui ufficio è di concorrere col Governo nella direzione della nave dello Stato, nel suo cammino per un mare non del tutto placido, nè privo di pericolosi scogli.

Così pensando, e vedendo le gravi discrepanze di opinioni che sorsero tra le persone che presero parte alla discussione generale, mi faceva allora questo ragionamento: o dopo la discussione degli articoli, che sarà forse viva, la legge passerà, al certo, per pochi voti favorevoli, oppure verrà rigettata per la preponderanza di altri pochissimi voti contrari, così che una questione da tutti quanti ritenuta di somma importanza, verrebbe in certo modo giocata ai dadi sulla differenza di tre o quattro voti *pro* o *contro*, o forse per meno ancora; non potendo avvezzare la mia mente ad un tal pensiero credei che senza un più lungo e più pacato esame non dovessimo entrare nel cimento parziale dei singoli articoli, cimento che prevedo essere più animato e forse più discorde di quello della discussione generale.

Ecco, signori, il primo motivo per cui proposi, non di rigettare senza ulteriore discussione la legge, ma di sospendere questa discussione per meglio maturare una questione che ha presa una così grande importanza.

L'altro motivo fu che, supponendo l'accettazione della legge anche ad una maggioranza da me non pensata, sarebbe essa di bel nuovo presentata all'altra Camera, ove tutto mi induce a credere che subirebbe qualche modificazione. Quindi ritornerebbe in questo recinto prima di essere presentata poi alla sanzione di quel terzo ed alto potere, cui nessuno non concederà il diritto di usare a suo turno della prerogativa, e così la legge potrebbe benissimo ritornare una terza volta alle due Camere.

Intanto (diceva l'altro giorno a me stesso), intanto si prolungherà per un tempo il di cui limite non si può prevedere, lo stato di agitazione prodotto negli animi di tutti da questa questione alla quale ben presto, o forse oggi stesso in altro luogo ne subentrerà un'altra di simil genere.

Signori, voi sapete meglio di me che questa agitazione ha già rivestito il carattere di una dissensione religiosa, e le dissensioni religiose sono, a mio avviso, il maggiore fra i dissolventi di una nazione, come quelle che penetrano più profondamente nelle famiglie, cioè nelle viscere della società, cancrena di cui bisogna troncarsi al più presto il corso, massimo quando il corpo che ne è affetto non ebbe mai tanto bisogno di serbarsi sano e robusto.

Vengo di esporvi, signori, non coll'eloquenza dell'oratore,

alla quale non pretendo, ma colla franchezza di un vecchio soldato, i due motivi che due giorni fa m'indussero a proporvi, non di rigettare la legge, ma di sospenderne la discussione, e rileverete che quella mia proposta non fu dettata da spirito di parte, ma da amore sincero per questa nostra patria, alla quale sono ancora pronto di dare il poco sangue che mi rimane ancora vivo nelle vene e le poche mie sostanze.

Giudicate dunque, signori, se sull'altare della stessa patria io non sacrificerei un vano amor proprio se ne fossi capace; no, questo amor proprio non l'ho, e ritenendo sempre per me l'opinione emessa sull'inopportunità della questione, e non volendo che per la mia proposta possano essere frazionati i voti definitivi del sì o del no *recisi* che la nazione aspetta ora da noi, io ritiro la detta proposta.

PRESIDENTE. Ritirata la proposizione del senatore La Marmora, sarebbe aperta la discussione sugli articoli.

COLLER. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLER. Dichiaro di non voler riaprire la discussione generale, ma chiedo la parola perchè debbo sdebitarmi verso il magistrato cui ho l'onore di presiedere. . .

PRESIDENTE. La prego di riflettere che non può parlare qui come degnissimo presidente del rispettabile magistrato di Cassazione, ma solamente come senatore.

COLLER. Io parlo come senatore.

Mi riferisco al parere che ha dato il magistrato di Cassazione, ed ai documenti che ho diretti al presidente del Senato.

Ho letto con attenzione la relazione, e sono stato attento al riassunto del senatore De Margherita, ma non ho veduto fare il minimo cenno di due lettere da me ricevute dal primo presidente di Cassazione e dal procuratore generale di Napoli che io aveva avuto l'onore di dirigere al presidente del Senato del regno, il quale ebbe la compiacenza, in risposta alla mia lettera, di dirmi che era stato saviissimo il divisamento di richiedere questi documenti, e che li avrebbe comunicati al Senato e alla Commissione per la disamina di questo progetto di legge.

Non avendo dunque sentito il menomo cenno di questi due documenti, se la Camera lo permette, pregherei che se ne dia lettura. Nel caso contrario, io ho fatto il mio dovere.

PRESIDENTE. Io non posso lasciar di notare che questa lettura sarebbe irregolare, perchè, chiusa la discussione generale, non si può più riaprire con tal mezzo, della lettura di documenti comunque importanti.

COLLER. Io doveva attendere per vedere se così il rapporto come il riassunto dell'onorevole relatore ne avessero fatto cenno.

PRESIDENTE. Sarebbe stato desiderabile che in tre giorni di discussione generale ella avesse presa una sola volta la parola per fare quest'istanza.

DE SONNAZ. Prego il signor presidente di mettere ai voti se il Senato intenda sentire tal lettura.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Dopo quello che ha detto l'onorevole senatore Coller, io credo che non si tratti d'altro che di leggere un parere sul merito della questione.

COLLER. Io ho comunicato, come già dissi, al presidente del Senato del regno due lettere del primo presidente di Cassazione, e del procuratore generale di Napoli, i quali appoggiano il parere del magistrato di Cassazione dello Stato, che ha opinato per il sistema italiano.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Osservo che la comunicazione delle due lettere era già stata fatta alla Commissione.

Molti senatori. Si dia lettura delle medesime.

COLLER. Se il Senato lo permette, spiegherò meglio la cosa perchè ognuno la comprenda.

Come ebbi già l'onore di dire, il parere del magistrato di Cassazione era per l'adozione del sistema italiano. Nella discussione che ebbe luogo avanti a quel magistrato (Camere unite) dove intervennero tutti i membri ed il capo del ministero pubblico, si sollevò il dubbio o l'obbietto che nel regno di Napoli questa legge non fosse ben eseguita, che avesse incontrato difficoltà, e queste fossero insuperabili. Il primo presidente credette suo debito d'interrogare il primo presidente di quel magistrato ed il procuratore generale, se veramente quelle difficoltà esistessero. La risposta fu che la legge venne sempre eseguita senza incontrare ostacoli. Questa risposta venne da due personaggi i quali, per la carica che coprono, debbono essere due sommità legali. Ma il primo presidente non vi si arrestò perchè non li conosceva, e ne richiese il cavaliere Mancini, professore di economia politica di questa regia Università, che tutti conoscono, il quale disse che veramente quei due personaggi godono somma riputazione, e sono affatto estranei ad ogni spirito di parte.

Ora pronunzi la Camera se intende che se ne dia lettura.

PRESIDENTE. Pare adunque che con queste spiegazioni ella abbia già supplito alla lettura delle lettere che desiderava far conoscere alla Camera; perciò io non mi credo più in obbligo di provocare le deliberazioni del Senato in proposito.

COLLER. Io desiderava che se ne fosse fatto cenno; del resto io ho compiuto il mio dovere.

COLL. Io ripeto la proposta del senatore De Sonnaz, di consultare cioè il Senato se intende di sentirne la lettura.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Credo che la Commissione possa essere in diritto di essere sgravata dal rimprovero che le vien fatto, perocchè non penso che ad essa incomba il dovere di riferire ed esaminare tutti i documenti che possono esserle inviati. Quando ciò fosse, l'ufficio della Commissione sarebbe gravato a segno che difficilmente potrebbe compiersi da chi è onorato del mandato del Senato.

Dirò di più: se la Camera vuole che le si dia lettura delle due lettere citate dal senatore Collier, bisognerà naturalmente che permetta che venga data lettura eziandio dei documenti che sostengono il contrario di quello che le lettere del senatore Collier verrebbero a dimostrare. In tal caso noi entreremo in una discussione sul merito del sistema del matrimonio nel regno di Napoli, il che non mi pare appartenere al Senato. In ultimo luogo farò un cenno di volo sul nome di sistema italiano. Io credo che questa parte d'Italia abbia diritto come qualunque altra di avere un sistema che si possa dire italiano: ora questo che si vuol dire italiano non è adottato che in una sola parte della penisola. Si assimila bensì ad altra legislazione, e chi vorrà esaminare questa legislazione con qualche studio vedrà che non sono identiche. Dunque si dà il nome di sistema italiano perchè praticato in una parte d'Italia, ma se si vuol considerare questo titolo come un titolo di primato, non ha, io credo, un tale diritto, per quanto merito si voglia riconoscere nel sistema raccomandato dal signor senatore Collier. (Bene!)

COLLER. Mi si permetta di rispondere. Quando ho parlato di queste due lettere dicendo esplicitamente che la Commissione non aveva fatto cenno di esse, io non intendeva già che

essa ne svolgesse il tenore e le combattesse; solo mi pare che quando un parere di tutto il magistrato di Cassazione si appoggia a queste lettere, almeno se ne dovrebbe far cenno. Io prego adunque la Camera a voler deliberare se debba o no darsi lettura di queste due lettere.

FRASCINI. Il signor senatore Collier dice che ed il magistrato di Cassazione, che egli tanto degnamente dirige, ed egli stesso in particolare tengono per il sistema che egli chiama italiano, ed allude particolarmente a quello adottato nel regno delle Due Sicilie, poichè tale è il parere di quei sommi due magistrati che egli accenna, del quale vorrebbe che si desse ora lettura. Se il signor senatore Collier è in questa intenzione realmente fondato, ha una via certa, evidente per poter giungere al suo scopo: proponga emendamenti nel corso della discussione degli articoli: in questi emendamenti inchiuda il sistema napoletano, oppure quelle parti di quel sistema che egli crede adattate al nostro paese, e sarà allora il caso in cui potrà per fondamento della sua opinione dar lettura di quei due documenti. Ma dopo che la discussione generale è chiusa parmi non essere troppo regolare che essa si schiuda: sarà negli articoli che egli potrà proporre tutto ciò che vorrà.

COLLER. Mi si permetta di parlare, di rispondere. . . . vengono di preferenza due sistemi, quello italiano ed il francese. . .

PRESIDENTE. Non è questo il momento di rispondere sul confronto dei due sistemi.

COLLER. Mi scusi, io debbo osservare al preopinante che non posso proporre emendamenti perchè trattasi d'un sistema del tutto diverso.

PRESIDENTE. Io veggio che vi sono alcuni senatori che chiedono quella lettura, altri che la contrastano: debbo perciò interrogare il Senato, perchè il presidente non ha la facoltà di riaprire con tal mezzo la discussione generale quando essa è già chiusa: al Senato solo è dato di ritornarvi, quando lo creda; io perciò invito i senatori i quali credono che debba darsi lettura di queste due lettere a volersi levare.

(Il Senato non approva.)

Tenendosi determinatamente per chiusa la discussione generale, e dovendosi passare alla discussione degli articoli, il Senato deve rammentare come al finir dell'ultima seduta io abbia avuto l'onore di rappresentargli alcune difficoltà che possono insorgere nel procedere alla discussione e votazione dei medesimi articoli, sempre quando si volesse seguire quella norma che è segnata dalla serie numerica degli articoli medesimi: io debbo anche oggi richiamare l'attenzione della Camera sullo stesso grave argomento.

Quella difficoltà muove principalmente dacchè gli articoli contenuti nei primi due capitoli del progetto di legge saranno per certo diversamente apprezzati dai votanti, secondo che dovranno essi raggiugliarli colla sorte che saranno per avere gli articoli più sostanziali contenuti nel capo 3°, nel quale si parla della celebrazione del matrimonio.

Fra i molti i quali riconoscono nel matrimonio un duplice elemento, vale a dire il contratto civile e l'elemento religioso, havvi tre distinte opinioni: poichè havvi coloro i quali vogliono lasciare a ciascheduno di questi due elementi intera, libera ed indipendente la sua sfera d'azione, senza che l'uno predomini sull'altro, senza che l'uno coll'altro si confonda.

Havvi in secondo luogo coloro i quali, ammettendo per le condizioni speciali del paese che si faccia una mescolanza dei due principii, vorrebbero però porsi in una via mezzana, nella quale essi confidano di poter soddisfare a tutte le conseguenze

che l'introduzione del principio religioso in questa legge deve trarre seco.

La terza opinione finalmente è di coloro i quali, ammettendo anch'essi questa mescolanza dei due principi, vorrebbero però che l'introduzione del principio religioso conducesse a tutte le conseguenze, anche le più avanzate, alle quali può dare passo.

In parole più specifiche, havvi tre sistemi contrapposti l'uno all'altro, vale a dire il sistema così detto francese, per il quale non si deve tener conto che delle sole disposizioni riguardanti il contratto civile del matrimonio considerato come tale; il sistema della maggioranza della Commissione, per il quale si vorrebbe modificare il sistema francese introducendovi la facoltà conceduta ai contraenti di dichiarare la necessità per essi del rito religioso; il sistema infine della minoranza della Commissione, la quale, non contenta alla scelta da farsi ad arbitrio dei contraenti di questa condizione, vuol imporre l'obbligazione del rito religioso. Ciò posto, mi pare che si troveranno ben irresoluti tutti quei votanti che appartengono alla seconda o terza opinione, i quali dovessero discutere e votare questa legge nell'ordine numerico con cui è scritta.

I primi infatti terranno per mal calcolata l'adesione che essi fossero per prestare agli articoli contenuti nel primo e secondo capitolo ogni qualvolta venga a risultare dappoi obbligatorio il rito religioso nel maritaggio; giacchè allora essi vorrebbero retrocedere piuttosto al contratto civile puro e semplice, vale a dire al sistema francese. Così del pari gli altri i quali tengono per l'obbligazione del rito religioso crederanno pericolosa la loro adesione ai primi articoli della legge, se per questi si può agevolare la via all'adesione di quelle concessioni limitate, dalle quali il loro animo rifugge.

In tale stato di cose io penso che per evitare ai primi quella titubanza, ai secondi quel timore, si debbano affrontare di primo tratto le difficoltà maggiori della materia, e si debbano sciogliere i nodi più avviluppati di questa questione, vale a dire si debba giungere direttamente agli articoli 38, 39 e 40, nei quali è tutta la difficoltà, tutta la sostanza della legge. Allora, stabilita la sorte di questi articoli, ciascuno potrà palesemente conoscere a quali articoli dei precedenti capitoli debba dare o diniegare il suo assenso. E siccome a questi tre articoli fu contrapposto un emendamento del signor senatore D'Azeglio, emendamento che li renderebbe inutili ove venisse dalla Camera adottato, perciò è che, qualora il Senato inclinasse in questa sentenza, necessario sarebbe d'incominciare dall'emendamento del senatore D'Azeglio.

Io non intendo con questo cenno d'indirizzar punto le deliberazioni della Camera; ho creduto solamente dover mio di mettere sott'occhio al Senato queste difficoltà, perchè nella sua saviezza egli vegga quale sia la via da prendersi affinché il voto nostro riesca libero e coscienzioso; e certamente nella discussione di questo preliminare argomento molto potranno giovare le parole dei signori commissari, i quali hanno così profondamente ed accuratamente studiata questa materia.

ALPIERI. La questione d'ordine proposta dall'onorevole nostro signor presidente è certo questione di molta gravità nell'occorrenza in cui ci troviamo; e quantunque non si possa disconoscere la saviezza dell'intendimento dell'onorevole presidente nel proporre di seguire quell'ordine che esso ha indicato, forse la Commissione non si crederebbe in caso di aderire a tale proposta. Essa crede invece che il miglior processo da seguirsi sia quello che sembra il più naturale e che pare debba dar luogo a minor difficoltà, a minor complicazione. Infatti l'articolo 1° del progetto a voi presentato dalla

maggioranza della vostra Commissione contiene il concetto essenziale di tutta la legge; per esso si stabilisce la massima che tutto ciò che riguarda il contratto debba rimanere separato da tutto ciò che spetta al sacramento.

Diceva l'onorevole signor presidente invece che le principali ed essenziali disposizioni del progetto di legge dovessero trovarsi negli articoli 38, 39 e seguenti, i quali fanno facoltà a coloro che professano la religione dello Stato di dichiarare nell'atto in cui procedono al contratto civile che essi intendono che un tale atto non debba aver forza se non quando sia stato susseguito dalla benedizione sacramentale.

Ma è da osservarsi che anche quando si rimuovessero queste disposizioni che la Commissione ha creduto dover introdurre per spirito di conciliazione che l'animava, per desiderio di provocare poi nell'applicazione della legge tutta quella buona volontà che può concorrere a renderne l'effetto più benefico, essa tuttavia riconosce, come sin d'allora riconosceva, che può stare il progetto di legge senza queste disposizioni.

A suo senso il progetto sarebbe nelle circostanze attuali forse produttivo di minori benefici, ma intanto nella sua essenza può stare l'articolo 1° senza che le disposizioni contenute negli articoli 38, 39, 40 e 41 siano mantenute. Se ci trovassimo unicamente a fronte del progetto ministeriale, non grave sarebbe la difficoltà, poichè le disposizioni anche importanti di sostanza in quanto all'applicazione, possono, quando il concetto primiero della legge fosse combattuto, essere tuttavia conservate; ma ci troviamo a fronte di un emendamento il quale sarebbe distruttivo di tutta l'economia della legge. Infatti l'emendamento proposto dall'onorevole senatore D'Azeglio dice: « Gli effetti civili del matrimonio sono soltanto devoluti a quegli sposi che ne avranno ottenuto la regolare registrazione dall'ufficiale dello Stato, dopo che avranno fatto la celebrazione religiosa conformemente al culto a cui essi dichiarano di appartenere. »

PRESIDENTE. Faccio osservare che questo emendamento è stato ritirato dal signor senatore D'Azeglio, cambiato quindi e surrogato con un altro più circostanziato.

D'AZEGLIO ROBERTO. Ho creduto di doverlo semplificare nell'interesse della conciliazione delle due parti.

ALPIERI. Allora desidererei averne conoscenza.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato dell'emendamento che viene posto a vece degli articoli 38, 39 e 40; esso è così concepito:

« Per i contraenti che professano la religione dello Stato il contratto del matrimonio non s'intenderà produrre gli effetti civili che dopo la celebrazione del rito religioso. »

Il primo emendamento parlava di tutti i culti.

Il presente parla solo del culto cattolico, culto dello Stato.

ALPIERI. Quest'emendamento mi pare ridurre le cose al progetto ministeriale, meno l'articolo 23: si applicherebbe piuttosto al progetto ministeriale che a quello della Commissione; le conseguenze che da esso, quando fosse adottato, deriveranno, lascio al Senato il considerare.

Bisognerà che l'onorevole senatore autore dell'emendamento spieghi l'intendimento di esso.

D'AZEGLIO ROBERTO. L'intento del mio emendamento è stato di ridurre i termini della legge in conformità col principio cattolico da me sviluppato in tutto il discorso che ho avuto l'onore di pronunziare al Senato, e nello stesso tempo di aderire ai miglioramenti che la legge sullo stato civile ha introdotti nella parte relativa al contratto.

PRESIDENTE. Ripeto al Senato ch'io non ho inteso dar alcuna importanza all'eccitamento da me fatto di votare prima

gli articoli essenziali della legge, e per conseguenza l'emendamento che ad essi si contrappone, perchè l'emendamento deve sempre precedere, nella discussione, agli articoli cui si contrappone. Io ho creduto di sdebitarmi d'un obbligo che in me nasceva dalla considerazione delle somme difficoltà in cui si troveranno involuppati i votanti quando non sappiano quale debba essere la sorte della legge nella parte più essenziale di essa, perchè fino a quando non si arriverà a sciogliere quel nodo, certamente che tutti voteranno pel sì o pel no con animo irresoluto ed incerto.

Del resto, se il Senato stima diversamente, io non ho che a seguire il pensiero suo e cominciare dall'articolo primo.

ALFIERI. A nome della Commissione io prendo a dire che essa non ha difficoltà a che si consideri l'emendamento del marchese D'Azeglio come emendamento al primo articolo del suo progetto, giacchè istituisce un sistema affatto diverso.

SICCARDI. Precisamente. . .

ALFIERI. Rimarrà solo poi a collocarlo a suo luogo.

SICCARDI. È così.

ALFIERI. Esso infatti dà luogo ad un sistema tutto diverso, ed ove venisse adottato, si dovrebbe affidare ad una Commissione appositamente nominata.

SICCARDI. Io volevo precisamente esporre al Senato la stessa considerazione che venne opportunamente recata innanzi dall'onorevole signor senatore Alfieri.

Nell'articolo primo stanno essenzialmente i due principii su di cui ha base tutto il sistema della legge: il principio di separazione dei due elementi e quello di libertà religiosa.

Quest'articolo delle tre opinioni cui l'onorevole presidente veniva accennando ne riunirebbe già due, quella cioè che vuole una separazione assoluta, e l'opinione della maggioranza della Commissione, che, ammettendo il principio di separazione, nelle applicazioni poi e ne' singoli articoli introdurrebbe qualche modificazione.

A fronte di queste due opinioni sta l'opinione dell'onorevole signor senatore D'Azeglio, il quale, invece di voler la libertà e la separazione, vorrebbe l'unificazione dei due elementi e la necessità del rito religioso. Si voti innanzi tutto sull'emendamento del senatore D'Azeglio, il quale, ove prevalga, non occorrerà più di andare innanzi, o signori; allora non si dovrà far altro che rimandare la legge ad una nuova Commissione, od anche a quella che se n'è già occupata, affinchè distenda un tutt'altro progetto di legge. Se poi questo emendamento sarà rigettato, allora potremo andare innanzi nella discussione dei singoli articoli del progetto sottoposto alle nostre discussioni.

COLLER. Appoggio questo sistema.

D'AZEGLIO ROBERTO. Io mi conformo alle proposizioni del senatore Siccardi.

DELLA TORRE. Si le Sénat me le permet, je ferai une simple observation.

Je déclare d'abord que j'approuve l'amendement proposé par M. le sénateur Robert d'Azeglio.

L'article premier du projet de la Commission ne dit rien de précis; il ne dit pas si le contrat civil est ensuite considéré comme le vrai mariage; je crois qu'il entend que cela soit ainsi, mais il ne l'explique pas. Si donc il entend qu'il en soit ainsi, je ferai observer que nous changeons complètement la position du catholicisme chez nous. Je n'émetts pas seulement mon opinion particulière en prononçant ces paroles. Il est positif que le Saint-Père condamne hautement cette loi, et déclare qu'il ne veut absolument pas l'approuver, et qu'il condamnera également toute loi qui reposera sur un principe semblable à celui que l'on a introduit dans celle que nous

discutons. De plus chez nous tout l'épiscopat s'associe à ce blâme. J'ai lu ce matin une déclaration de tous les évêques de cette province qui condamne hautement, clairement, explicitement le système qui nous a été présenté; ils le condamnent par plusieurs raisons théologiques; ils condamnent le développement et l'appui que ce projet de loi a reçu de plusieurs de nos honorables collègues, et concluent en fulminant la peine la plus grave de l'Eglise contre ceux qui se conformeront aux prescriptions de cette loi et contre ceux qui l'approuveront.

Messieurs, il s'agit pour nous de ceci à peu près: savoir si l'Etat restera ou ne restera pas catholique. Voilà la question sous son véritable point de vue: que chacun l'examine dans sa conscience, et que chacun dans sa conscience donne le vote qu'il croit juste sur un fait d'une aussi grave importance et inoui dans les fastes de notre histoire, car jamais, jusqu'à ce jour, on n'a discuté en Piémont la question de savoir si l'on restera ou si l'on ne restera pas catholique. Voilà, je le répète, le point sur lequel route toute la discussion.

Je demande donc que l'amendement du sénateur Robert d'Azeglio soit mis aux voix quand il s'agira de voter sur l'article premier du projet de la Commission.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io non posso a meno di protestare contro la citazione che si è fatta di due documenti: di una lettera privata stata pubblicata in un modo che non si può abbastanza severamente biasimare, e di cui il Ministero non riconosce l'autenticità. Questo documento non può dunque essere citato. In quanto all'altro documento di cui si è parlato, il Governo non può veder altro che un abuso della podestà spirituale, un atto per cui la si intromette nella discussione di una legge, cioè in un atto in cui non altri debbe avere parte che i poteri legislativi dello Stato.

DELLA TORRE. Io non ho citato la lettera, ma so quale è l'opinione della Santa Sede, me lo insegna la dichiarazione unanime dei nostri vescovi. Il signor guardasigilli dice che la Santa Sede non si deve ingerire nelle nostre leggi. Sì, essa ha l'autorità di dire: questa legge è eretica; tale è il suo diritto, e nessuna potenza del mondo a lei può torlo, perchè è un potere che le è stato dato da Dio, nè certo lo potrebbe il signor guardasigilli.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io non ho detto che la Santa Sede non avesse diritto d'ingerirsi nelle nostre leggi, perchè questa non era la questione: quando quella questione venisse, io ripeterei ciò che diceva l'altro ieri, che cioè la dichiarazione emanata a nome dell'autorità ecclesiastica sul potere o non potere la legge fare una cosa, sarebbe un'ingerenza indiretta del potere spirituale sul potere civile, ingerenza indiretta che è debito nostro d'impedire ad ogni costo. Io ho parlato della dichiarazione pubblica dell'episcopato, ed anche in questa dichiarazione io non posso a meno che vedere un'ingerenza indebita, perchè io credo e professo altamente che se noi dobbiamo rispettare l'azione dei ministri della Chiesa ogni qualvolta essi si trattengono ad insegnare la fede, a correggere i costumi, non possiamo ammetterla quando si permettono di attribuire a sè una giurisdizione che spetti ai poteri dello Stato.

D'ANGENNES. Noi non abbiamo fatto altro che esporre la dottrina cattolica che si trova nei concilii, nei canoni, e come tutti abbiamo imparato nella nostra Università. Abbiamo parlato ad un Governo che si protesta cattolico come padri comuni di tutti, perchè le cose fossero regolate in modo onde tutti rimanessero d'accordo, e ci siamo appunto diretti per ciò ad un Governo cattolico, apostolico e romano, come sta a

capo del nostro Statuto e nel Codice civile di Sua Sacra Reale Maestà.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole monsignor arcivescovo di Verelli ha dichiarato che le dottrine da lui invocate sono quelle stesse che si professano nella regia Università: io debbo far osservare a monsignore che nella regia Università si è sempre insegnata la dottrina che mostra doversi separare nelle materie giurisdizionali il potere della Chiesa da quello dello Stato.

D'ANGENNES. Ma non alle cose che sono intrinsecamente unite, come nel matrimonio. (*Rumori*)

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Precisamente in questo.

PRESIDENTE. Parecchi senatori hanno già riconosciuto che l'emendamento del senatore D'Azeglio poteva meglio contrapporsi all'articolo primo che agli articoli 38, 39 e 40 del progetto di legge. Importa poco sicuramente la sede che dovrà avere questo emendamento in contrapposto sia all'uno od agli altri articoli. Importa solo il conoscere che quest'emendamento è di tale rilevanza che smuove affatto il fondamento della legge.

In conseguenza, dovendo avere il medesimo la priorità su qualunque altra discussione, specialmente se venga contrapposto all'articolo 1, che sarebbe pure il primo ad entrare in discussione secondo l'ordine numerico, non ho che a domandare se è appoggiato.

(È appoggiato.)

PALLAVICINO-MOSSI. Signori senatori, dopo le molte cose che vennero sin qui discorse, non intendo io di portar nuova luce nella discussione che ci preoccupa.

È mio scopo soltanto di accennare ad alcune considerazioni che possono in qualche modo giustificare il partito al quale si delibera il mio voto.

Innanzi tutto vo guardando al fine che la legge si propone, il quale doppio mi pare secondochè venne esplicitamente dichiarato.

L'uno si è di rendere più fermo e regolare che nol sia lo stato civile, l'altro di provvedere alla moralità ed alla tranquillità dello stato di famiglia. Al primo fine, dicesi, non può bastare una semplice legge sullo stato civile, per ordinare il quale uopo è partire da una base certa e legale, cioè dal contratto di matrimonio. E questa base si soggiunge non poter essere il contratto religioso cattolico, e ciò per varie ragioni, cioè: 1° perchè il matrimonio cattolico dipende dalla ecclesiastica giurisdizione, giurisdizione che inciampa la liberazione delle giurisdizioni civili; 2° perchè la legge ecclesiastica del matrimonio non provvede bastevolmente alla moralità ed alle giuste esigenze dei moderni civili consorzi, aggravandoli talora di troppo severe ed arbitrarie esigenze, e talora indulgendo anco con irregolare arbitrio a nocive e troppo larghe concessioni. Quindi si dichiara essere indispensabile cosa lo stabilire una forma di contratto che, rimediando a questi intrinseci mali, serva di base indipendente allo stato civile ed alle civili giurisdizioni.

A questo punto, già molto generico, dell'argomento, molte sono le quistioni che insorgono. Ma ecco le principali:

È egli possibile fare una legge sul matrimonio più morale che la legge della Chiesa?

È egli lecito sotto l'imperio dello Statuto, che dichiara religione dello Stato la religione cattolica, lo stabilire pei cattolici un contratto di matrimonio diverso dal matrimonio cattolico? Anche astrazion fatta dallo Statuto, è egli lecito od opportuno, nell'immensa maggioranza cattolica della nazione, lo stabilire questo contratto? Finalmente lo stabilire per base

degli effetti civili il contratto cattolico religioso, o rispettivamente quello delle religioni tollerate, è egli un offendere la libertà di coscienza? Risolte queste questioni, le altre o sono per sé medesime risolte, o debbono necessariamente cedere come minor male e come inevitabili conseguenze.

Alla prima questione difficile è seriamente arrestarsi; e per il momento, qualunque sieno i reclami intorno a certi pratici abusi più o meno veri, più o meno esagerati, la fengo per risolta negativamente.

Sulla seconda quistione risponderò primieramente ad una opinione emessa in questo recinto ed in questa discussione dall'onorevole signor ministro dell'interno, il quale disse non doversi altrimenti intendere l'articolo dello Statuto a ciò relativo se non se nel significato che il rito religioso cattolico è il rito del quale usa lo Stato come corpo morale quando intende celebrare religiose solennità. Veramente trasformare il concetto di religione in concetto di semplice rito parmi assai coraggiosa ed inaspettata interpretazione. Punto non può sembrarmi che tale potesse essere nè la conosciuta mente dell'augusto largitore dello Statuto, che avrebbe adoperato la spontanea espressione di rito invece di religione, nè che opportuna vi seguiterebbe l'altra disposizione sulle religioni tollerate, nelle quali disposizioni mi par chiaro doverci racchiudere un più importante concetto che non la semplice esteriorità religiosa dei riti; ma la sostanza delle credenze e dei precetti, a promuovere e proteggere i quali intender debbe lo Stato, per quanto la libertà di coscienza il permette, è lungi dalle coercizioni di qualsivoglia natura che svegliar possano il logico timore delle inquisitorie immanità.

Ciò posto, parrebbe doversi pei cattolici ritenere, promuovere, favorire, quale atto religioso, il matrimonio, poichè come essenzialmente tale lo ritiene la religione dello Stato, la quale condanna assolutamente ne' cattolici qualunque altro connubio; doversi quindi concedere alle religioni tollerate il matrimonio che le loro credenze prescrivono. Ed invano si risponderebbe che il matrimonio civile non si oppone direttamente all'adempimento dell'atto religioso, giacchè l'opposizione alla legge dello Statuto consiste nel proporre alle coscienze cattoliche, e molto peggio nel sancire un atto altamente immorale per le cattoliche coscienze, altamente riprovato dalla religione dello Stato, mantenendolo irrevocabile e colmandolo dei favori della legge e dei benefici degli effetti civili. E la sua turpitudine è così incontestata che, mentre lo si propone e si beneficia e si preferisce negli atti all'atto religioso medesimo, e finalmente si dichiara legittimo, nel tempo stesso altamente lo si riprova e proclama sciaguratissimo.

Cade qui invano la distinzione canonistica fra contratto e sacramento; poichè ammettendola, se vuolsi, per altre disquisizioni, riman pur sempre che il contratto non recato ad atto sacramentale è un fatto illecito e sciaguratissimo giusta quella religione dello Stato che lo Stato è tenuto a promuovere ed a tutelare.

Così, mentre a norma delle credenze della religione dello Stato i coniugi, delegati alla costituzione della famiglia, a quella specie di sacerdozio che la civile società vuol pur essa onorare come fondamento dell'incremento della moralità, della prosperità, della gloria, della nazione e della patria, mentre i coniugi, dicesi, vengono dalla religione a ciò consecrati colla dignità di un sacramento, ecco che il matrimonio civile li licenzia di suo pieno potere a questo altissimo ufficio. Tanto varrebbe il licenziare alla celebrazione dei riti solenni chi pur non fosse elevato dal sacramento dell'Ordine agli uffici sacerdotali.

E qui per transenna mi occorre fare una discreta osserva-

zione ad alcune parole dell'onorevole presidente del Consiglio. Diceva egli ad un punto del suo discorso che ei riconosceva esservi materie miste, per le quali le conciliazioni col capo della Chiesa si facevano inevitabili.

Or io mi domando se negar si possa che la materia del matrimonio alle materie miste per lo meno appartenga.

Senonchè incontro ai fin qui condotti ragionamenti muovessi una obbiezione. Non doversi cioè, per riguardo alla libertà di coscienza, imporre un atto religioso e forzare al sacrilegio.

In quanto all'imporre un atto religioso, già fu risposto che la legge non si ritrae per tale riguardo dall'imporre il giuramento: al che di nuovo si contrappose essere il giuramento un atto di religione naturale, della quale non è a supporre che nessuno sia privo, e così in questo non recarsi violenza a coscienza veruna. A tale ultima risposta ripiglierò volentieri che il giuramento s'impone ai cattolici sui sacri Evangelii, e perciò quest'atto è tutt'altro che di semplice religione naturale. Ma lasciando queste osservazioni che non isciogliono direttamente l'obbietto, credo di non errare rispondendo che il sacrilegio del cattolico che non crede o non vuole adempiere a ciò che crede, è perpetrato profanandosi nell'illecito connubio anzichè legittimandolo al rito religioso a cui non crede o mal disposto si sottopone.

Ma, ritenendo siffatte teoriche, è egli un ammettere implicitamente e per logica conseguenza il regime teocratico e le funeste ed orribili conseguenze di una religiosa tolleranza? Io non lo vedo. Trattasi qui di un caso specialissimo, a cui niun altro può assimilarsi nella religione dello Stato; trattasi non solamente di tollerare cosa che ripugni o mal consuoni coi religiosi principii; qui non è la tolleranza del concubinato, è il concubinato che si eleva a dignità e ad onore di legge, che si sancisce, e sancito diviene obbligatorio; il che poi quanto ripugni allo Statuto e violenti la libertà di coscienza in chi venga a risentire il rimordimento del suo trascorso, io ne lascio giudici coloro stessi che temono di violarla prescrivendo l'adempimento di un religioso dovere, del quale niuna coscienza si avrà a pentire giammai.

Queste cose mi bastano intorno la questione relativa alla religione dello Stato. Ed esse già rispondono in gran parte all'altro quesito che, astrazion fatta dallo Statuto, riguarda la circostanza dell'immensa maggioranza dei cattolici nella nazione. Ma a questo più speciale proposito poi è mestieri osservare come non pochi sieno gl'inconvenienti del matrimonio civile.

Desso pone assoluti impedimenti che tali non sono nella coscienza del cattolico: questa non è al certo opera di libertà. Desso dichiara concubinato il matrimonio religioso non rivestito dell'atto civile, e dichiara matrimonio legittimo quello che è rivestito delle forme civili, ma non dell'atto religioso, il quale è turpe concubinato alla coscienza religiosa dell'universale.

Io chiederò a questo punto se le leggi del Codice penale che puniscono il concubinato scandaloso si avranno o no da applicare ai coniugi che, adempiuto l'atto religioso, non adempissero l'atto civile.

Senza dubbio converrebbe in ogni modo pensare a riformare in questa parte il Codice penale. Finalmente io dico che i casi di nullità pronunciati dalla legge religiosa e non ammessi dal matrimonio civile verrebbero a carico delle coscienze e del loro libero esercizio e produrrebbero mostruosi risultamenti. Valga un esempio.

I due coniugi Pietro e Maria, Paolo e Vittoria vengono religiosamente disgiunti per nullità dipendente da condizione relativa; e gli sposi, religiosamente licenziati ad altro con-

nubio, Pietro si sposa a Vittoria e Paolo a Maria. Eglino coscienziosamente e legittimamente convivono nella coscienza universale dei cattolici. Di queste seconde nozze che la legge civile nega di rivestire della sua forma mantenendo le prime nascerà una prole che avrà civilmente una mostruosa inversione di nome, di paternità e di diritti.

A tutte le dette cose aggiungerò finalmente che per la immensa maggioranza della nazione, la quale è a supporre ed è a desiderarsi non si sottragga ai precetti della coscienza cattolica, la presente legge civile non è una semplificazione, ma un vincolo di più in nome della libertà; vincolo che direbbesi avverare il motto di un italico arguto scrittore, essere cioè il matrimonio un capestro a due giri, a due nodi, a due strette.

Ma ritornando alla prima interrogazione che io mi faceva, è egli credibile che si possa fare una legge sul matrimonio più morale che la legge della Chiesa cattolica?

Signori, il matrimonio è e non può essere che il dogma di una grande rivelazione. Questa sola imparò all'uomo le uniche nozze che lo distinguono e sollevano dalle turbe animali; esse circoscrivono i mutui uffici della sua doppia natura; assegnano i suoi doppi destini nel tempo e fuori del tempo; rappresentano e stabiliscono la contemperanza della sua legge fisica e morale, e per conseguenza alla rivelazione soltanto spettar debbe il porre la legislatura, le condizioni ed il rito. Non c'inganniamo.

La ragione pura, elevata a suoi più grandi concetti, partorisce la repubblica di Platone. Quella vastissima intelligenza sollevata nelle più sublimi antologiche regioni deriva dagli altissimi principii tutt'altro che la santità delle uniche nozze. Che se Platone troppo lunge trascorre nelle sue filosofiche fantasie, miro pur nondimeno tutto l'antichissimo Oriente è gli stessi patriarchi non ripulsare coi simultanei connubii ai metafisici derivati della naturale ragione.

Una specialissima rivelazione del cielo potea sola imporre e sola affermare le uniche nozze, e queste circondare di tanta riverenza, di così inviolabili diritti e doveri, di così opportune cautele, di tanta grazia e di tanto splendore che serbassero negli ordini umani un permanente segno, un mistico tipo di imperscrutabili veri negli ordini immortali.

Tolgasi la rivelazione. Qual principio di morale certo, inconcusso rimane al legislatore per informarne a buon diritto ed in modo assoluto i suoi dettati? I popoli, i sapienti, le religioni, le memorie anco le più reverende vi stendono innanzi un intralciato campo di teoriche, di usi, di sanzioni diverse di matrimoni, e tutte corroborate da valore di filosofica speculazione, da grandezza di politico scopo, da ragione di civile interesse. Qual scegliere fra tante, e dire ai popoli: questo è il vero strettamente dedotto dalla ragione, questa è la legge al cui giogo l'ultimo, il supremo dettato della morale vi sottopone?

Nè pur so concepire come in fatto di morale principio (e tutta cosa morale è il matrimonio) separar si possa il diritto di Dio e il diritto di Cesare. E vieppiù si accresce in me lo stupore in veggendo il legislatore raccozzare qua e là con incerta e confusa sollecitudine più e più elementi dell'ordine rivelato per sussidiarne la legge, per raffazzonarla a moralità, per non ribellare la pubblica coscienza, perchè il civile consorzio non si dissolva, mentre pel rimanente del prescritto di quella rivelazione a cui fece indispensabile omaggio grida: qui Cesare interviene, qui cessa e qui s'adempie la moralità che la ragione mi addita.

Signori, se negli atti più solenni della vita civile invocate la divinità e richiedete che l'uomo deponga nel di lei seno il

giuramento dell'anima sua, vogliate che non possa egli andarne dimentico nel solenne istante che, associandosi a creare con Dio, promette l'esempio ed il retaggio delle sue virtù alla terra ed al cielo.

PRESIDENTE. Se non vi ha chi chiegga la parola, io sono costretto a porre ai voti l'emendamento.

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola.

La Commissione, preso ad esaminare l'emendamento proposto dal signor senatore D'Azeglio, crede di non potervi in modo alcuno aderire. Porta, come intendeste, o signori, questo emendamento che per i contraenti i quali professano la religione dello Stato il contratto di matrimonio non s'intenda produrre gli effetti civili che dopo la celebrazione del rito religioso.

I termini di questo emendamento portano, non è possibile il dissimularlo, la necessità dell'adempimento del rito religioso onde conseguire gli effetti del contratto di matrimonio; ora la Commissione non ha creduto di poter ire tant'oltre, sino a rendere assolutamente obbligatorio il rito religioso acciocchè il contratto di matrimonio produca i suoi effetti.

L'articolo 7 della legge del 9 aprile 1850 reca che il Governo del Re era incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nella sua relazione colla legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto. Le parole di quest'articolo fanno chiaro, o signori, come qui non si tratti di determinare unicamente quali debbano essere gli effetti del matrimonio religioso, ma separato da questo il contratto; si tratta di determinare le forme e gli effetti insieme del contratto, di statuire quando abbia o no luogo la capacità dei contraenti, e conseguentemente quali siano gl'impedimenti che resistono alla contrattazione del matrimonio.

Male quindi avrebbe soddisfatto la Commissione all'impegno che i tre poteri dello Stato assunsero coll'articolo 7 della legge 9 aprile 1850 quando si fosse limitata ad ordinare la celebrazione del rito religioso ed a statuire che prima di questa celebrazione il matrimonio non potesse sortire alcuno dei civili effetti.

Già abbiamo avuto l'onore, o signori, di esporvi quali sono le principali considerazioni che dovettero rimuovere la Commissione dal giungere fino al segno di rendere obbligatoria la celebrazione del rito religioso.

Quantunque forse, esattamente parlando, l'intendimento della Commissione nello assumere il carico di redarre un nuovo progetto di legge sul contratto civile fosse stato di nulla introdurvi che non fosse puramente di natura civile, tuttavia, animata essa dal desiderio di entrare in una via di conciliazione, inserì nel contratto quelle disposizioni attenentisi al rito religioso, le quali parvero dover rendere più accettabile il progetto a coloro i quali sono più fortemente preoccupati del rito religioso.

Ma altro si è il promuovere l'adempimento di questo rito, altro si è il favorirlo, altro si è lo spingervi i contraenti. Un civile legislatore, per quanto il può, non lascia il contratto civile di matrimonio scompagnato dal rito religioso; pur tuttavia non può procedere sino al punto di renderlo obbligatorio.

Comandando un atto religioso, il legislatore esce dall'orbita che gli è assegnata, fa cosa la quale non può partorire il suo effetto; perchè siccome gli atti religiosi, qualunque essi siano, dipendono necessariamente dall'interna disposizione di chi si accosta, e chi senza debita preparazione vi si accosta altro non fa che sacrilegio, così il legislatore deve tenersi lontano di ordinare nella sua legge cosa siffatta, come è un sacrilegio.

Voi avete sentito, o signori, ripetere anche ora quello che già tante volte si disse, vale a dire che il contratto civile alla fin fine altro non è che un mero concubinato.

Ma io qui indirizzerò un'interrogazione a coloro che sostengono cotale proposta; interrogazione sulla quale dimanderei una schietta risposta, anche per illuminarmi su questo punto essenziale della controversia.

Contestano essi quella distinzione che è fondata sulle teorie le più generalmente riconosciute, quella cioè del matrimonio in matrimonio legittimo e matrimonio rato? Se essi vogliono rievocare in dubbio che la Chiesa ha sempre riconosciuto codesta distinzione, che essa ebbe per matrimoni misti tutti quelli che eran contratti senza l'intervento di alcun rito religioso, ma secondo gli usi e le abitudini dei diversi popoli, e che questi matrimoni fatti giusta le leggi civili producono, secondo la Chiesa, tutti gli effetti civili sia dirimpetto ad essa, sia dirimpetto allo Stato, quantunque non siano rivestiti del carattere sacramentale, dimanderò a quei sostenitori se credono essi che il matrimonio debba veramente essere rato, cioè accompagnato dal sacramento anche per i cattolici onde produrre gli effetti civili, e quelli ecclesiastici di foro esterno, oppure vogliono meco consentire nelle dottrine insegnate da lunga pezza nella nostra Università, vale a dire che il matrimonio non ha bisogno di essere rato per produrre effetti civili, sia nel civile, sia nel foro ecclesiastico esterno; che per altro il cattolico il quale non cura che il suo matrimonio esca dalla semplice condizione di matrimonio legittimo ed assuma il carattere di matrimonio rato, pecca ed è contabile verso Dio nel foro interno di aver trasandata la divina grazia che gli era proferta.

E questa dottrina, veramente della Chiesa, che è insegnata da tutti i teologi, da tutti i canonisti, è o non è vera? Se è vera, sussiste il progetto di legge fondato nella separazione del contratto dal matrimonio; se non è vera, allora con ragione vi dice che il progetto è anticattolico. Ma siccome io tengo per fermo non essere questa dottrina da contestare, così lo posso in tutta tranquillità di coscienza continuare ad affermare che la separazione del contratto dal sacramento nel connubio è cosa non contraria alle dottrine della Chiesa, e che non può dirsi nè eretico nè scismatico chi si accostasse a tale dottrina checchè in contrario si dica, finchè non vi sia una dichiarazione fatta dalla Chiesa in concilio ecumenico, la quale muti la giurisprudenza in questa parte e sostituisca che quindi innanzi il solo matrimonio rato e non il matrimonio meramente legittimo produrrà gli effetti civili nel foro civile e nel foro ecclesiastico.

Queste precipue considerazioni intorno alle quali io nutro fermo e pieno convincimento, fanno sì che la Commissione non può adottare l'emendamento del marchese d'Azeglio ove il rito religioso sarebbe, non solamente commendato, non solamente favorito, ma veramente ingiunto, il che, giova ripeterlo, non può, non deve fare la legge civile.

D'AZEGLIO ROBERTO. Piacemi notare all'onorevole relatore che l'intento della mia proposizione riguardava solamente coloro che professano la religione dello Stato. Io ho creduto di giungere con essa all'estremo limite del rispetto verso la tolleranza religiosa, cui si potesse giungere professando la religione cattolica. La natura del mio emendamento lascia a coloro i quali non professano la religione dello Stato tutta la libertà di far antecedere la cerimonia religiosa o di farla postcedere, o di passarsene assolutamente se lo giudicano a proposito. Questo esce dalla competenza dell'autorità della Chiesa. Ecco il vero intendimento che io ebbi nella primitiva compilazione del mio emendamento.

DE MARGHERITA, relatore. Io ho ben compreso che l'emendamento non rifletteva se non coloro fra i cittadini che professano il culto cattolico: ma appunto perchè non è quest'emendamento relativo a coloro che professano presso di noi gli altri culti tollerati, ne viene la conseguenza che di quella libertà di coscienza della quale godono i cittadini professanti un culto diverso dal cattolico, quali i protestanti e gli ebrei, devono anche goderne i cattolici.

Quale ragione vi sarà perchè i cattolici non possano fruire di quella libertà di coscienza che si vuol rispettare così religiosamente negli acattolici?

Se veramente per i cattolici (come fu spesso ripetuto) non vi fosse altra forma di matrimonio ammissibile che quella religiosa, allora io acconsentirei di buon grado all'emendamento, ma siccome i cattolici possono contrarre un matrimonio anche meramente civile, e questo matrimonio, secondo le dottrine della Chiesa attestate da tutti gli autori di comune accordo, produce gli effetti civili, io non vedo il perchè non possano anche i cattolici per il loro matrimonio osservare le forme della legge civile, salvo ad essi poi di farlo rivestire del culto di matrimonio rato, sotto pena di rendersi rei nel foro interno di trasgredita disciplina ecclesiastica.

Dunque osta sempre al proposto emendamento il non rispettare esso nei cattolici quella libertà di coscienza, la quale si rispetta per coloro che professano un culto non cattolico.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI. Io mi accosterò volentieri all'emendamento proposto dal senatore D'Azeglio in quanto che mi sembra meglio corrispondere colla definizione che si dà nelle scuole al matrimonio, che si dice contratto *totam vitae consuetudinem continens*, che abbraccia cioè l'intero corso della vita.

L'impronta del suggello religioso è sola realmente indelebile; laddove io credo (e ne dimando perdono a tutto quanto il genere umano) che sia poco durevole e poco sicuro tutto ciò che si fonda semplicemente sopra gli atti umani.

Fu detto che si debba sancire questa legge come una specie di compenso al popolo per gravi sacrifici che noi siamo in obbligo d'imporgli; uso parlare volentieri col popolo e si istituiscono spesso tra il popolo e me colloqui pieni d'illimitata schiettezza. Ora posso dire che fra quelli coi quali ho ragionato di questa legge, molti la paventano invece di desiderarla, e che coloro i quali la desiderano, la tengono come passaggio ad una legge che possa permettere il divorzio. Sono molto innanzi negli anni e serbo memoria tuttavia degli affanni e dei timori ond'erano travagliate le mogli nel tempo in cui Napoleone si separò dalla sua prima consorte; e ricordo in quante pene esse versavano.

Più non mi reggerebbe oramai di vedere tanti begli occhi pregni di lagrime!

Per conseguenza mi accosto a questo emendamento perchè considero che esso rende veramente indissolubile il nodo del matrimonio. Nè abbraccio la sentenza di coloro che pensano che il Governo non possa rendere obbligatorio un atto semplicemente di coscienza; e mi sembra che il Governo seguendo l'usato costume non uscirebbe fuori dalle sue attribuzioni; imperciocchè tra le belle prerogative del Governo, quella pur vi è di proteggere e di promuovere l'osservanza dei doveri religiosi.

A questa prerogativa, per quella particella di sovranità che ci tocca, credo che a pochi di noi venga il desiderio di rinunziare. Io non ci rinunzio; credo poi che l'esercizio di questa prerogativa di protezione sia molto necessario nelle circostanze in cui versiamo, perocchè non vi è dubbio che le

faccende religiose incontrano pur troppo molti avversari, e portano non pochi pericoli presso di noi.

A niuno di voi uscì di mente di quanti benefici il Piemonte vada debitore all'unità delle sue credenze. Qui non s'accessero mai i roghi dell'inquisizione; qui non si videro quei supplizi crudeli che altrove i protestanti esercitarono contro i cattolici (*Rumori*); e questo singolar beneficio ad altro non è dovuto che all'unità delle nostre credenze.

Vedendo dunque che versiamo nel pericolo di perdere questa unità, credo che si debba in ogni maniera e per prudenza civile, e per dovere di religione continuare a proteggere e promuovere l'osservanza dei doveri che la religione stessa c'impone.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Margherita.

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola per tranquillare, se mi è fattibile, il senatore Sauli, il quale per due ragioni essenzialmente si accosterebbe all'emendamento proposto dal signor senatore D'Azeglio.

Nè l'una, nè l'altra di queste due ragioni, a mio avviso, potrebbero giustamente motivare l'adesione da lui data all'emendamento di cui ragioniamo.

La prima di esse si trae dall'indissolubilità del coniugio, la quale, a senso del preopinante, non può risultare ferma e piena se non dall'autorità divina. Crede invece la Commissione che il contratto di matrimonio possa dichiararsi dalla legge civile indissolubile, quantunque si annoveri nella classe dei contratti, e che nei contratti in generale sia ricevuto, che come il consenso li crea, così il dissenso li sciolga. Ma trattandosi nella specie di un contratto nel quale non sono unicamente interessati i contraenti, ma v'hanno interesse egualmente la prole dei medesimi ed il pubblico, vi può benissimo la legge civile mettere l'impronta dell'indissolubilità.

Del resto l'erezione del sacramento fatto dal Divin Redentore, secondo il linguaggio della Chiesa, non crea la indissolubilità, ma la conferma e l'avvalora. (*Segni di denegazione*)

Si leggano i testi degli autori di teologia a questo riguardo e si vedrà che tutti ci spiegano che l'erezione del matrimonio in sacramento (nè lo immagino presentemente a sostegno del progetto, ma è scritto, lo ripeto, nei libri di tutti i teologi più accreditati che parlano del matrimonio), ebbe luogo affinché i coniugi possano per questa via ricevere le grazie delle quali grandemente abbisognano per essere fatti abili ad adempiere accuratamente ai doveri dal matrimonio discendenti, e perchè l'indissolubilità del coniugio, cosa tanto essenziale, venga viemmeglio avvalorata col suggello dell'autorità divina.

Ora io chiederò se realmente questo comune linguaggio non esprima in modo abbastanza chiaro ed indubitato che la legge medesima riconosce i matrimoni per sè stessi considerati come indissolubili, perchè così esige il bene generale anche dello Stato, e che la Chiesa stessa non attribuisce al sacramento altro valore a questo riguardo, se non quello di confermarne quella indissolubilità che già per sè stessa esiste nell'interesse generale della civile società.

L'altro argomento si trae da che importa che lo Stato promuova e protegga l'adempimento dei religiosi doveri, il che fu già da noi accennato; e tanto è vero che a questo fine appunto mirano le varie disposizioni che noi abbiamo a bello studio cercato d'introdurre nel progetto, onde fosse non solo una legge pura e preta sul contratto civile del matrimonio, ma eziando una legge combinata in modo, che nel proteggere e promuovere l'adempimento del rito religioso stimolasse tutti coloro che contraggono il matrimonio civile allo

adempimento del medesimo, facendo uso di quei mezzi che sono ad una legislazione civile concessi.

Non possono adunque questi motivi avere tanto peso da dare l'adesione ad un emendamento, nel quale si propone niente meno che di rendere obbligatorio il rito religioso. La qual cosa, come fu detto più volte, non può una legislazione civile approvare, nè potrebbe riuscire nel suo assunto.

DI CALABIANA. Signori, senza entrare nelle teologiche discussioni a questo riguardo, le quali furono già sufficientemente esposte, io proporrei solamente due questioni al signor relatore della Commissione, giovandomi sperare che non sia cosa fuor di ragione l'asserire che l'adempimento del rito religioso deve precedere ogni altro atto nelle celebrazioni del matrimonio.

Anzi tutto io farò presente che in quello stesso modo con cui il Concilio tridentino condannava i matrimoni clandestini dichiarandoli nulli ed invalidi, così ogni qualsiasi matrimonio contratto solamente in faccia all'autorità civile cui osi qualunque impedimento, e cui non preceda l'adempimento del rito religioso, non solamente deve dichiararsi illecito avanti Dio, ma ancora nullo ed irritato. Nè io entro qui a svolgere questa proposizione colle testimonianze dei Pontefici, degli scrittori di teologia, e dei canonisti i quali furono già da voi, o signori, ascoltate; mi fermerò soltanto a due testimonianze le quali ho inteso invocare in questo recinto.

La prima è quella di Benedetto XIV, il quale assolutamente dichiarò irriti e nulli quei contratti di matrimonio nei quali non sia intervenuta la benedizione sacerdotale; ed io mi asterrò dall'addurne le parole perchè già furono da me riferite; la seconda è quella che già fu pure invocata, dell'illustre arcivescovo di Parigi, il quale nelle sue *Istituzioni sinodali* alla diocesi di Dieppe, manifesta che il contratto si può separare dal sacramento.

Sì, signori, l'arcivescovo illustre di Parigi in quelle *Istituzioni* asserisce bensì che nella Francia il contratto è separato dal sacramento, ma egli stesso fa ad un tempo ardentissimi voti perchè i due poteri si riuniscano; e vengano d'accordo onde derogare ed ordinare tutto ciò che spetta alla celebrazione del sacramento del matrimonio considerato sotto l'aspetto di contratto e sotto quello di sacramento, tanto che si possa dire che il matrimonio si debba considerare come un contratto solo nel concetto, ma non in realtà.

Un'altra questione io propongo in brevissimi termini all'illustre assemblea che tratta questa importante questione, e dalla quale, o signori, possono emergere funestissime conseguenze, sta in ciò: il Governo ha, o non, il diritto di regolare contratti sopra cose inoneste ed illecite? Signori... (*Oh! oh! — Rumori dalle gallerie*)

PRESIDENTE (*Con veemenza*) Farò sgombrare le tribune se si continua in questo tristo vezzo d'imporre le proprie opinioni agli oratori della Camera. Non vi è libertà politica in quei paesi nei quali non è libera la parola nelle assemblee legislative. (*Bravo! Bene! dai banchi dei senatori*)

DI CALABIANA. Signori, voi tutti sapete meglio di me che senza l'adempimento del rito religioso non può contrarsi dal cattolico il matrimonio, ed io vi domando se ha il Governo il diritto di consacrare, dirò così, coll'autorità delle sue leggi ciò che è inonesto, che è illecito, ciò che è riprovato da quella religione di cui tutti vogliamo esser figliuoli.

Signori, io nulla più aggiungo: solo dirò che la cosa di cui si tratta è sommamente collegata col bene della società e della religione; di quella religione che voi, siccome quelli che ne desiderate l'incremento ed il vantaggio, sarete, ne son sicuro, per favorire col vostro suffragio.

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola.

Quando il degnissimo prelado, di cui voi udiste le parole, chiese di essere sentito sulla grave questione che ci occupa, io mi aspettava da lui, in dipendenza dell'interrogazione che ho avuto l'onore di dirigere a tutti indistintamente gli oppositori, che mi venisse provando che realmente secondo le buone dottrine della Chiesa non regge quella distinzione, sulla quale io faccio principalissimo assegnamento nel sostenere la possibilità e fors'anche la convenienza di separare nel connubio il contratto dal sacramento. Ma io fui deluso nelle mie speranze; non sentii da lui proferire motto intorno all'accennata distinzione.

Pur nondimeno non potrà egli contrastare, avendo fatto appello al Concilio di Trento, che prima del medesimo il matrimonio legittimo fra i cattolici era dalla Chiesa riconosciuto come valido nei suoi effetti, quantunque essa abbia sempre, con ottima ragione, desiderato che a questi matrimoni legittimi si accoppiasse pur anche il religioso, e con ciò divenisse rato. Non vi ha dubbio che anteriormente al Concilio di Trento, dal primo stabilimento del cristianesimo sino a quell'epoca, i matrimoni contratti dai fedeli secondo le leggi civili erano dalla Chiesa riputati non come unioni illecite, inoneste, turpi, ma veri e validi matrimoni, tuttochè ai medesimi mancasse la dignità del sacramento...

DI CALABIANA. Domando la parola per una semplice osservazione...

DE MARGHERITA, relatore. Mi lasci finire, e poi parlerà.

Il Concilio di Trento ebbe poscia ad instituire una nuova forma, certa e determinata per la celebrazione del matrimonio, inquantochè i matrimoni ricevuti presso le diverse nazioni cattoliche non erano tutti esenti dal vizio di clandestinità; ve ne erano dei solenni non macchiati da questo vizio, ma eranvene pur troppo anche dei meno solenni, dei quali assolutamente non appariva traccia.

Guidati i Padri tridentini dal desiderio di far cessare questo deplorabile abuso, a sollecitazione, come dissi, dei principi cristiani, fecero una legge determinativa della forma del matrimonio, la quale dovesse osservarsi da tutti i fedeli di quelle provincie in cui il Concilio di Trento fosse stato ricevuto, per escludere così ogni vizio di clandestinità. Sicchè si può dedurre la conseguenza, che neanche i Padri tridentini sarebbero iti sino al punto di statuire una forma pel contratto del matrimonio se non fosse stato dei vizi di clandestinità, che avevano in mente di bandire.

Da questa premessa qual è la conseguenza che ragionevolmente se ne debbe trarre? Che cioè i matrimoni legittimi, i quali avevano luogo prima del Concilio di Trento, possono celebrarsi anche dopo quel Concilio, se un principe cattolico nel suo reame voglia alla forma determinata dal Concilio medesimo sostituirne un'altra, la quale miri ad ottenere lo stesso fine, di impedire cioè i matrimoni clandestini.

Ora con questa legge noi intendiamo appunto di stabilire una formola tale, per cui non possa più aver luogo il matrimonio clandestino.

Disse l'esimio prelado che il Concilio di Trento aveva dichiarato nulli i matrimoni peccanti di un tale vizio di clandestinità. Questo è vero per i matrimoni che posteriormente a quel Concilio si contrassero; ma non regge per gli anteriori, i quali non lasciarono di esser validi, come lo eran dapprima quelli meramente legittimi, quantunque non rati, e quantunque viziati dalla menda di clandestinità.

Dopo poi il Concilio di Trento non poteva più aver luogo, nè esser valido un matrimonio clandestino; ma siccome anche dopo tale Concilio non possono dirsi clandestini quelli che

sono legittimi, cioè fatti secondo la legge di ciascun paese, quantunque non rivestiti della dignità di sacramento, perciò sta fermo il già detto, che cioè anche dopo quel Concilio è lecito a ciascuno dei principi cattolici di sostituire nel proprio reame una nuova forma di matrimonio da surrogarsi a quella stabilita dal Concilio, purchè alla medesima si tolga il vizio di clandestinità.

D'altra parte ella è cosa abbastanza palese, o signori, che i Padri del Concilio di Trento non potevano dare una forma al contratto civile di matrimonio se non per delegazione dei principi; onde sarà sempre in balla di questi di ritrarre a sé la podestà di cui per mera delegazione usarono quei Padri e stabilire ciascuno nel proprio reame quella forma di matrimonio civile che meglio stimano convenire alle esigenze del popolo.

Tanto è vero, che ciò si fece in Francia, nel Belgio ed altrove senza che questi matrimoni legittimi, fatti dopo il Concilio di Trento abbiano cessato di essere riputati validi per tutti gli effetti civili, tanto nel foro civile come nell'ecclesiastico e senza che a tali matrimoni siavi chi abbia osato applicare l'ignominiosa denominazione di cosa turpe, illecita ed inonestà.

DI CALABIANA. Farò solamente osservare, o signori, all'onorevole relatore della Commissione che la mia causa veniva appunto appoggiata alla dichiarazione del Concilio tridentino, e poichè egli conviene meco che il Concilio di Trento dichiarò che tutti i matrimoni clandestini che venissero contratti sarebbero considerati nulli, mi pare che egli abbia confermato la mia proposizione. Dunque il matrimonio contratto colle forme civili, come sta nel progetto della Commissione, non che in quello del Ministero, sarebbe contratto senza la presenza del parroco; e siccome il Concilio tridentino, appunto per escludere i matrimoni clandestini, vuole ed esige che il matrimonio sia contratto avanti al proprio parroco colla presenza di due testimoni, ogni qualvolta esso non è contratto avanti al parroco, violandosi per conseguenza il rito religioso, sarà sempre nullo, sarà sempre invalido, sarà sempre illecito, ed un Governo cattolico non so se possa consacrare con legge una cosa illecita.

SICCARDI. Risponderò brevissime osservazioni agli argomenti che l'onorevole preopinante trasse dal Concilio di Trento, ed a questo fine scenderò ad una distinzione molto semplice e quasi volgare.

Negli atti conciliari di Trento si trovano due maniere di disposizioni: vi hanno disposizioni dogmatiche, e queste hanno dovuto necessariamente riconoscersi in tutte le contrade cattoliche, perchè la verità religiosa è necessariamente una per tutti gli uomini, in tutti i luoghi, in tutti i tempi.

Accanto alle definizioni relative ai dommi vi hanno i decreti di riforma, ossia di disciplina.

Essa è cosa ben diversa dalla verità dogmatica; la disciplina concerne ed informa il governo esterno della Chiesa, e per intrinseca necessità ha continua e strettissima relazione colle cose e colle persone le quali per un altro verso sono nello stesso tempo soggette all'autorità civile.

Queste disposizioni disciplinari di Trento, tra cui vi ha incontestabilmente anche quella che riguarda la forma del matrimonio, furono esse accettate ovunque? Signori, no. In Francia, per esempio, non ostante tutti gli sforzi che di tempo in tempo si andarono facendo, mai le discipline del Concilio di Trento furono accettate. Bensì quanto alla forma del contratto di matrimonio, siccome la deliberazione presa su di tale proposito era appunto stata votata dal Concilio ad

istanza dei legati francesi, e specialmente del cardinale di Lorena, presente al Concilio, il governo francese con una celebre ordinanza, l'ordinanza che fu promulgata in occasione degli Stati di Blois, accolse le forme tridentine relativamente al contratto, ma le pubblicò come disposizioni sue proprie, non come emanate per autorità del Concilio; e ciò è così vero, che in quella lunga ordinanza non vi ha del Concilio di Trento neppure una sol volta menzione.

Noi, come altri paesi, come la Spagna, come le altre provincie dell'Italia, abbiamo accettato le discipline del Concilio di Trento, con qualche modificazione; ma non per tutte le provincie dello Stato; per esempio a 20 miglia da Torino, nella provincia di Pinerolo, queste discipline non sono accettate, non sono osservate; e ne appello a tutti i magistrati che siedono nel Senato, i quali sanno che qualunque volta viene una provvisione di Roma relativa a quella provincia ed a quelle di Savoia in cui sia mentovato il Concilio di Trento, si appone sempre nel decreto di *exequatur* la clausola: *non acuto riguardo alla menzione del Concilio di Trento.*

Ove poi la disciplina del Concilio relativa al matrimonio fu ricevuta, in virtù di qual provvedimento vi fu introdotta?

In virtù della legge civile che l'ammise; ma quello che una legge civile operò, un'altra legge può disfare; e deve farlo tuttavolta che per le mutate ragioni delle circostanze e dei tempi lo crede profittevole all'interesse del paese.

Noi, o signori, siamo stati mossi ad entrare in questa discussione perchè da tutti o almeno dalla maggioranza del Senato si crede, si riconosce utile, opportuno di fare una legge e perchè d'altronde quest'obbligo ci viene imposto da una legge precedentemente emanata, ed alla quale credo fermamente che noi possiamo uniformarci senza timore d'incontrare alcun ostacolo nelle massime religiose sancite dal Concilio di Trento.

MUSIO. L'onorevole senatore Di Calabiana ha fatto questi argomenti: il Concilio di Trento colpisce i matrimoni clandestini, dunque la nostra legge si oppone al Concilio di Trento.

Io mi permetto di contrapporre un altro.

La nostra legge non parla che di matrimoni legittimi, ma il Concilio tridentino non parla di questi, dunque la nostra legge non si oppone al Concilio.

Mi dispiace che non ho alle mani il decreto del Concilio tridentino... ma è vicina la biblioteca dell'Università.

Il Concilio tridentino non parla che di soli matrimoni clandestini, quali sono quelli che si celebrano fra gli sposi solamente alla presenza di Dio: questi soli sono matrimoni clandestini: la nostra legge non parla di questi, dunque la nostra legge non parla dei matrimoni di cui è caso nel Concilio di Trento.

Io domando, cosa dice il Concilio? ecco il principio: non si può dubitare che i matrimoni clandestini siano *vera et rata matrimonia*: e quindi fulmina coll'anatema quelli che dicono il contrario. Notate che a senso del Concilio tridentino questi matrimoni non solamente sono *vera*, ma anche *rata*: parola che nella comune accettazione dei canonisti vuol dire che sono anche sacramenti: onde anche questi matrimoni con evidente improprietà si denominerebbero concubinati o turpi unioni.

Ed a buon diritto, o signori, il Concilio di Trento non nega ai matrimoni clandestini l'essere di sacramento, poichè non potendo un Concilio derogare all'altro, giacchè la verità non può essere un'illusione, il Concilio di Trento non poteva disconoscere quello ecumenico di Firenze, nel quale l'essenza del sacramento del matrimonio è collocata nel solo consenso

lei contraenti; onde neppure il Concilio di Trento potea far meno di riconoscere un sacramento anche nel matrimonio clandestino.

Io non so spiegarmi il perchè tutti gli avversari hanno salato a piè pari il Concilio ecumenico di Firenze, così indispensabile per l'intelligenza del decreto di Trento intorno ai matrimoni clandestini; e quindi questo argomento è rimasto finora senz'ombra di soluzione.

Prosegue il decreto ed altamente lamenta le pessime conseguenze dei matrimoni clandestini, accennando specialmente al caso di quelli che, sposata prima clandestinamente una donna, poscia abbandonata quella pe sposano un'altra e vivono in perpetuo adulterio. Ora essendo l'adulterio la violazione della fede coniugale, e questa violazione giusta il Concilio nascendo dal matrimonio, è giuocoforza concludere, che lungi dal potersi dire un concubinato è sacro nodo di fede coniugale; che è rispettabile ma non può farsi rispettare, perchè non potendosi giudicare delle cose affatto occulte, non manca il diritto, ma la prova.

A che dunque ha voluto tendere il Concilio? Mi pare che l'onorando vescovo di Casale abbia in mano la storia del Pallavicino, dalla quale apparisce che unanimi tutti i Padri tridentini sul punto che la Chiesa non poteva annullare i matrimoni clandestini per essere sacramenti, e convenendo che tutta la Chiesa unita non può distruggere un sacramento, perchè l'uomo non può distruggere l'opera di Dio, adottarono il parere o la sottigliezza del padre Campeggio che diceva poter la Chiesa senza toccare al sacramento sottrarre la materia: e siccome questa consisteva nel contratto, perciò essa potesse dichiararlo nullo; e sottratta così la materia, non distruggere ma impedire il sacramento.

Dall'istesso Pallavicino apparisce, che siccome l'unico scopo del Concilio era quello di stabilire la pubblicità e la autenticità dell'atto, perciò non si aveva cosa in contrario a che potesse essere destinato un notaio per ricevere la dichiarazione alla presenza di due o tre testimoni, e se si è data preferenza al parroco, lo scopo del Concilio è rimasto sempre lo stesso, e la preferenza è stata determinata non dal sacro carattere della persona, ma dalla sua maggiore opportunità.

Ma in ultimo qual è la pena sancita dal Concilio contro i matrimoni clandestini? Testualmente è quella che tali persone si abbiano per inabili contraenti, e che qualunque simil contratto sia nullo ed irritato.

Dalle premesse dilucidazioni emerge chiaro che il Concilio medesimo ha distinto formalmente il contratto dal sacramento; che egli non potendo toccare a questa qualità apertamente riconosciuta anche nei matrimoni clandestini, si rivolge solamente al contratto; che il parroco è destinato a presenziarlo come un qualunque altro depositario della pubblica fede, o come un pubblico ufficiale, o quale testimonia qualificato, come dicono i teologi: e che il difetto della sua presenza produce la nullità del contratto di matrimonio come in qualunque altro contratto avviene per difetto di notaio.

Innegabile conseguenza è dunque la sola nullità del contratto: ed in ogni caso, siccome ho detto in principio, parlando il decreto dei matrimoni clandestini, e noi parlando dei matrimoni legittimi, è uno stravolgere apertamente allorchè vuoi applicarlo alla legge in discussione, ed il voler infliggere altra pena che la nullità del contratto è nullameno che un abuso di autorità.

DI CALABIANA. Signori, voi potete essere persuasi che se io insisto ancora pochi momenti ad occupare la vo-

stra attenzione, lo fo per adempire ad un grande obbligo di coscienza.

Io avea protestato da principio di non volere più entrare in discussioni teologiche dacchè già troppe di queste furono svolte. Piaceci però fare ancora due osservazioni: la prima è che trattandosi di validità di sacramento non si può invocare la disciplina della Chiesa. Il contratto santificato dal rito religioso diventa sacramento.

Ora alla Chiesa, non alla potestà civile spetta il determinare e l'ammettere questo sacramento.

La seconda osservazione sta in ciò: una parte del Concilio di Trento prescrive che i matrimoni siano contratti alla presenza del parroco, quindi tuttavolta che io veggio considerato dalla legge civile per legge un matrimonio contratto solamente davanti a testimoni e non alla presenza del parroco, io stimo sempre questo contratto come illecito; poichè se non interviene il rito religioso, la benedizione del Signore a santificare questo vincolo, esso non sarà mai duraturo potrà sempre scindersi nello stesso modo con cui l'autorità civile vuole prescriverlo, e allora ritorneremmo, come disse il senatore Sauli, a quella legge che ci ricondurrebbe al divorzio.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola, io metterò ai voti l'emendamento del senatore D'Azeglio, il quale, come è noto al Senato, contiene la clausola obbligatoria del rito religioso.

DE FORNARI. Domando la parola. (Rumori)

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORNARI. Non vedo che la materia sia stata abbastanza trattata. Con quest'emendamento verrebbe sconvolto, pregiudicato, e senza abbastanza di cognizione, tutto quello che è stato maturato nella discussione generale.

Osservo in primo luogo che se si adotta un simile emendamento, sarebbe incompleto improvvidamente il desiderio che si ha che il Governo prenda cura della perpetuità della conservazione del matrimonio; come mai si può concepire od approvare che il Governo, il quale deve curare indistintamente la buona morale, il benessere di tutti i coniugi di qualsivoglia religione, si mostri sollecito unicamente di quello dei cattolici?

È vero che è la gran maggioranza dei matrimoni di cui in tal guisa si avrà tutelato la sorte. Ma non è egli un rimprovero grave la parzialità e l'ineguale interessamento in affare di tanto momento? È vero che nelle altre religioni non esiste un accessorio così santificato, così formale come il sacramento nella religione cattolica.

Ma sappiamo noi se anche nelle altre religioni non vi siano mezzi di santificare quest'unione e di renderla più validamente tutelata? Credo che in ogni caso si potrebbe far luogo ad un sotto-emendamento all'emendamento proposto, lo che vorrei fosse maturato, se non da me, dall'ufficio centrale, per vedere se non si possa in ogni caso generalizzare la provvidenza benefica qual ch'ella sia.

Insisto, sotto questo rapporto, acciò venga adeguato, con la possibile imparzialità, il lodevole intento del collega amico mio marchese d'Azeglio.

PRESIDENTE. Pregherei il senatore De Fornari di notare che senza bisogno di un sotto-emendamento speciale per il quale si estenda anche alle altre comunità religiose la portata di questo emendamento, si può benissimo esso votare, salvo il diritto di fare un articolo addizionale nel quale siano compresi gli altri culti; dimodochè non vi è necessità di aggiungere altro al testo di questo emendamento, o di sospenderne l'adozione. È lecito a qualunque senatore di proporre un se-

condo articolo per il quale, se mai sarà adottato questo sistema per i cattolici, possa anche estendersi agli altri culti riconosciuti o tollerati nel paese.

Mi pare pertanto che la proposta sospensiva non abbia alcun carattere di convenienza.

DE FORNARI. Io non posso acquetarmi, salvo si trovi maniera di generalizzare la disposizione, né vedo la necessità di precipitare una parziale modificazione.

D'AZEGLIO ROBERTO. Farò osservare al mio amico il signor De Fornari, che il motivo che egli adduce è precisamente quello che mi ha indotto a fare la mia proposta, cioè che il Governo dovesse preterire da ogni altra considerazione, come governo cattolico, come governo professante la sola religione dello Stato, e per conseguenza non immischiarsi in determinazioni legislative che riguardano culti non appartenenti allo Stato.

DE FORNARI. Contemplando la questione sotto l'aspetto spiegatomi ora dal collega amico, autore della proposizione, in riguardo alla più speciale tutela che debba il Governo nostro ai connubii cattolici, dichiaro che niuno avrebbe più di me bramato la santificazione dell'unione maritale, bensì desiderandola generalizzata nei modi rispettivamente applicabili; ma contemplando, poichè vuoi, privilegiatamente i matrimoni cattolici, mi è forza rilevare anzi a loro riguardo la difficoltà che vi esiste appunto maggiore, la impossibilità, dico anzi, creata e che ostinatamente vuoi mantenere. E di chi la colpa? D'onde la impossibilità di aderire a mantenere la precedenza, la poiorità al sacramento.

Ciò dipende dal non limitarla a ciò che costituisce propriamente codesta maniera di sublime santificazione, ma aver voluto profittare della predominanza che vi è annessa onde collegarvi ed assorbire al potere ecclesiastico tutte le relative competenze che non gli appartengono, ma di loro natura son proprie del potere secolare, della sovranità territoriale dello Stato, di Cesare. Vaglia il vero. È incredibile, e andrà di più in più riconosciuta e gridata assurda codesta confusione, codesta usurpazione, l'attribuzione al foro ecclesiastico, a questo foro eccezionale che è ora dalle istituzioni nostre abolito, reso impossibile, i giudizi in materie d'interesse privato, civile, su materie segnatamente a cui i giudici non secolari sono e tenersi dovrebbero poiorità e precedenza.

Dico che sorge dunque allo stato delle cose, a riguardo dei connubii cattolici, la impossibilità di rendere obbligatoria la precedenza del sacramento così promiscuato e farne dipendere in tutti i casi la stipulazione civile.

Per queste ragioni mi oppongo all'emendamento che discutete, e persisto a mantenere il dispositivo dell'articolo 1°.

Tutt'atmeno bisognerebbe escogitare maniera, probabilmente non possibile a conciliarsi, di far definire e separare ciò che costituisca puramente il sacramento, onde a questo solo attribuire poiorità e precedenza.

PRESIDENTE. Siccome il discorso pronunziato non contiene che semplici osservazioni senza alcuna formale proposizione, io ritorno alla proposta che aveva avuto l'onore di fare per la votazione cioè dell'emendamento D'Azeglio.

Pregherei quelli i quali intendono di alzarsi per l'approvazione di questo emendamento, di star ritti per qualche tempo, giacchè l'ufficio della presidenza deve contare con molta scrupolosità i voti, prevedendosi che vi sarà una divisione notevole nell'opinione del Senato.

Chi dunque l'approva, voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

(Da alcuni senatori si chiede la controprova.)

I votanti sono 78.

COLLER. Mi permetterò di fare un'osservazione: siccome quest'articolo informa tutta la legge, perchè la votazione sia libera sarebbe meglio venire alla votazione segreta.

PRESIDENTE. Per far luogo a questa votazione vi devono essere otto senatori che ne facciano la domanda.

Chi vuole che si faccia la votazione per isquittinio segreto, si alzi.

(Si alzano più di otto senatori.)

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

Io credo contrario al regolamento che dopo che si è fatta una prima prova per alzata e seduta si cambi il metodo di votazione per la controprova; non havvi di ciò esempio in nessuna assemblea.

PRESIDENTE. La controprova chiesta poco fa aveva già sospeso l'effetto della prima prova: perchè tale domanda toglie ogni carattere di cosa giudicata al primo esperimento di votazione.

Adunque io credo che sia lecito al Senato, nel procedere ad una nuova votazione, di attenersi a quella via che più gli talenta; e tanto vale, a creder mio, lo scegliere una controprova come una votazione per squittinio. (Viva agitazione)

Voci varie. Si faccia la controprova.

PRESIDENTE. Del resto, mi rimetto al giudizio del Senato. (Rumori)

RICCI ALBERTO. (Con forza) Si faccia la controprova.

NIGRA. Io credo che si debba procedere alla controprova, poichè colui il quale ha votato in un senso, ha diritto di conoscere e vedere del pari coloro che voteranno in un altro; quindi la controprova vuol esser fatta nello stesso modo che seguì la prova.

Solo nel caso di dubbio potrebbe aver luogo la surrogazione di un altro esperimento.

Queste proposte si potevano far prima, ma una volta stabilito il modo della votazione la controprova non può dalla prova differire.

DI VESME. Dieci senatori hanno facoltà di domandare la votazione segreta, ma a norma dello Statuto questo non basta, è ancora necessario che la domanda sia dal Senato adottata.

PRESIDENTE. Questo è un altro genere di votazione; la votazione di cui parla lo Statuto è quella delle sedute segrete, le quali nulla hanno di comune con le votazioni per squittinio, per cui, secondo il regolamento, basta la richiesta di otto senatori.

DI POLLONE. Io pregherei il senatore Di Vesme di leggere l'articolo 54.

PRESIDENTE. Ripeto che la votazione segreta di cui parla il senatore Di Vesme è quella che si fa a porte chiuse, nella quale si escludono gli ascoltanti delle tribune. (Rumori)

ALFIERI. Io credo che l'articolo 54 non sia ancora quello che risolve la questione; ma vi ha l'articolo 56, che dice:

« Il voto per alzata e seduta è compiuto quando la maggioranza risulta evidentemente dalla prova fattane. Si procede alla controprova quando rimane dubbio il risultato della prima prova, ovvero quando essa è domandata. »

Qui è stata domandata e deve aver luogo.

Io poi non credo che assolutamente questo modo di prova debba escludere quello dello squittinio segreto. In conseguenza in quanto a me desidero che si faccia la controprova per alzata e seduta, essendo bene che ciascuno dimostri apertamente la propria opinione. Desidero poi che si faccia la seconda prova per isquittinio segreto, acciò sia confermato

il voto in un modo più assoluto, più accertato; e tanto più desidero che abbia luogo questa seconda prova in quanto che ci troveremo in una singolarissima questione: suppongasi che il principio della legge contenuto nell'articolo 1° non sia ammesso che ad uno o due voti di maggioranza, cosa che può succedere. . .

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola. . .

ALFIERI. Mi lasci finire. . .

La legge essendo composta di 75 articoli, potrebbe accadere che, accettato il principio, un articolo d'importantissima applicazione fosse poi rigettato, e così non rimanesse fuorchè il principio ed il fine della legge. Onde è da desiderarsi che la maggioranza del Senato sia ben constatata, e perchè ciò segua, mi pare necessario che oltre al voto già conosciuto, si proceda allo squittinio segreto.

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Debbo, anche per ischiarimento del Senato, far conoscere che il voto, per giudizio dell'uffizio, mi risultò alquanto equivoco; da questa parte (*Accennando a destra*) i segretari mi dissero che vi sono voti 35; da questa (*Accennando a sinistra*) mi si dice che se ne numerarono 38; dimodochè, anche per questa ragione, essendo proprio il caso della dubbietà del risultamento, pare essere conveniente di fare l'uno o l'altro esperimento.

La parola è al senatore Alberto della Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Io non intendo d'esser preso per quello ch'io non sono: perciò io debbo dire francamente che ho già detto al principio di questa seduta che io abbandonava la questione sospensiva, ma che persisteva nella mia opinione d'inopportunità; per conseguenza mi astengo dal votare nè pro, nè contro la legge.

Molte voci. È inutile! è inutile! (Rumori)

(Il senatore Alberto della Marmora lascia il suo stallo, ed entra nella loggia destinata ai membri della Camera elettiva.)

Alcune voci. Stia al suo posto!

ALFIERI. Siamo in una condizione così anormale rispetto al regolamento, il quale proibisce la discussione fra l'una e l'altra prova, che bisogna farla cessare il più presto che si può.

DI COLLEGNO GIACINTO. Nessuno può parlare fra due prove, salvo per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Faccio la controprova.

Chi vuol figgere l'emendamento D'Azeglio, sorga.

(I segretari numerano i senatori.)

GIULIO. Sono ritti quaranta senatori.

PRESIDENTE. Secondo la controprova, l'emendamento sarebbe rigettato.

Si passa ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

RICCI ALBERTO. Bisogna prima interpellare il Senato se intende procedere al voto segreto.

PRESIDENTE. Vi sono otto senatori che l'hanno chiesto, e tanto basta.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

L'articolo 24 del regolamento dice:

« Salvo il voto sulla legge intiera, al quale si procede sempre per mezzo di appello nominale e squittinio segreto, il Senato esprime il suo voto per alzata e seduta, salvo che trattandosi di articoli di legge, di emendamenti o d'ordini del giorno, otto membri dimandino il voto per divisione, od il voto per appello nominale e squittinio segreto. »

ALFIERI. Legga l'articolo 56. . .

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Ora dunque sono due votazioni conformi e la maggioranza esiste.

PRESIDENTE. Io credo che sia dignità della Camera di procedere allo squittinio segreto quando v'ha chi lo domanda; del resto io mi riferisco al voto del Senato.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Dalla votazione per alzata e seduta non c'è equivoco; i votanti sono 78, e 40 furono numerati aver votato contro l'emendamento del senatore D'Azeglio. Il solo pericolo a cui si esporrebbe il Senato passando allo scrutinio segreto nel caso che ne riuscisse un diverso risultato, sarebbe di far credere che vi sono senatori che in pubblico hanno dato un voto ed in segreto un altro. (*Bene! — Rumori*)

PALLAVICINO MOSSI. Onde evitare questo dubbio, io propongo che per autenticare la verità del voto, si faccia la votazione per divisione.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Anche il voto per divisione deve aver luogo nel caso che i segretari non sieno stati in grado di ben numerare i votanti; ma nel nostro caso 40 voti furono numerati, e non solo dai segretari ma da tutti. Ora non vi può essere dubbio che 40 sia maggioranza su 78.

Io lo ripeto: il Senato si espone a mancare di dignità nel caso che la votazione segreta fosse contraria al voto per alzata e seduta.

PALLAVICINO MOSSI. Io domando il voto per divisione, così sparisce intieramente il pericolo.

Bisogna che questo voto sia certo; egli è indubitato che dal computo dei voti che si è fatto non risultò analogo tutte le due volte. . .

RICCI ALBERTO. Il giudice è l'uffizio. . .

PRESIDENTE. Ella ora non ha la parola.

PALLAVICINO MOSSI. Io dico che la questione sta nel vedere se veramente il voto del Senato sia quello che con molto dubbio è stato annunziato da un lato e dall'altro della presidenza del Senato. Certamente qualche dubbio è rimasto perchè non si è mai veduto in questo consesso pronunciare o dichiarare il risultato della votazione con tanta esitazione. . .

Voci. No! no! (Rumori prolungati)

PALLAVICINO MOSSI. Dunque, qui si tratta di conoscere la verità. Si dubita egli che qualcheuno possa mancare di coraggio nel voto pubblico e che voglia coprire il suo timore col voto segreto? Io faccio sparire questa difficoltà e domando che si proceda ai voti per divisione; questo voto è pubblico.

RICCI ALBERTO. Ripeto che giudice del voto del Senato è solo l'uffizio della presidenza.

L'uffizio ha la prima volta giudicato che l'emendamento era rigettato.

Voci. No! no!

RICCI ALBERTO. Confermava questa decisione la controprova. Quindi io dico che l'opinione individuale di nessun senatore può equivalere a quella dell'uffizio, il quale è giudice nato, stabilito dal regolamento per stabilire i voti; quando esso ha pronunziato, non vi è più mezzo di rinvenire sui voti dichiarati legalmente emessi.

PRESIDENTE. A chiarimento di una questione, che è questione ad un tempo di dignità e di buona fede, parlamentare debbo dire che allorquando ho avuto l'onore di proporre la controprova, ciò facevasi sotto l'impressione che pareva divisa dall'intero Senato, della proposizione fatta dal marchese Alfieri, il quale consigliava che si facesse pure la controprova perchè in questo modo venisse poi chiaro a risultare se vi fu nella prima prova quell'equivoco che si diceva esservi nato,

quivoco che maggiormente venne a risultare dopo che il senatore La Marmora, il quale pubblicamente sostenne un'opinione favorevole all'emendamento, rimase poi assiso allegando che non voleva punto votare. Aggiungeva però ad un tempo il senatore Alfieri che tale controprova poteva essere seguita dallo squittinio come ultimo e decisivo esperimento.

Per ciò poi che riguarda la buona fede della votazione, io debbo soggiungere che quando il marchese Alfieri parlò della controprova e del successivo squittinio, il Senato non ebbe a fare la menoma replica, falchè parve al presidente fossevi un tacito assenso per l'uno e per l'altro esperimento.

Le parole perciò che ho avuto l'onore di pronunziare dovevano intendersi parole di riserva e condizionate; e perciò non si può dire che vi fosse cosa giudicata, sino a che l'uno e l'altro esperimento fosse compiuto.

Conchiudo rappresentando alla Camera, che non è solo qui questione di dignità, ma anche di buona fede, le cui attestazioni deggono sempre reciprocamente dai due lati della Camera essere contraccambiate.

Una voce. Fu colla condizione della votazione segreta.

Altra voce. Si è accettata la controprova.

(Vari senatori si alzano scambiandosi a vicenda diverse parole.)

RICCI ALBERTO. Nella votazione seguita i votanti erano 78; 40 voti formavano la maggioranza.

PRESIDENTE. Non erano più 78; erano 77 o 76.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Meglio ancora.

DI PAMPARATO. Se io mi sono astenuto dal votare, non si deve ascrivere nè ad incertezza e tanto meno a timidezza. Ciò non è il mio carattere abituale; mi astenni dalla votazione, non perchè io non aderissi al principio dell'emendamento proposto dal marchese d'Azeglio, ma bensì perchè credeva che questo traesse seco confusione e procrastinamento nel votare la legge. Onde mi astenni perchè credeva che se un maggior numero di senatori si fosse astenuto, probabilmente sarebbe passata la legge: per conseguenza qualunque votazione si faccia o per divisione, o per scrutinio segreto, mi astengo come mi sono astenuto.

PRESIDENTE. Bisogna che i senatori sappiano, che qualunque persona voglia astenersi dal votare, o deve prima dichiararlo o allontanarsi dalla Camera. Del resto metterò ai voti la votazione segreta.

Voci. La divisione. . .

D'ORIA. Domando la divisione scoperta.

PRESIDENTE. La divisione scoperta?

D'ORIA. Rispondendo sì o no.

PIEZZA. Parmi che non facciamo qui che perder tempo. Io non so capire come si possa tornare a votare quello che risultava votato ad una maggioranza di 40 voti sopra 76. Oltre che coloro che volessero votare contro la legge ne avranno mille occasioni nella votazione dei numerosi articoli che seguono, questi articoli potendo essere respinti qualora esista una maggioranza ostile al progetto, io non vedo per quale ragione si voglia ritornare sovra questa votazione con pura perdita di tempo.

DE FORNARI. Domando la parola. *(Rumori)*

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORNARI. È stato deciso; è stato deciso in modo solenne, in modo sicuro, ed è risultata la reiezione iterativamente mediante la controprova; il risultamento in quest'ultimo modo è decisivo ed irrettrabile ove non risulti dubbio a giudizio dell'uffizio. Si noti che nel fare la controprova i membri sono avvertiti di fare attenzione e di mantenersi in posizione; i membri dell'uffizio della presidenza procedono alla enumerazione con massima attenzione.

Io credo pertanto che non si possa reclamare una seconda votazione, che la reiezione dell'emendamento sia decisa ed appoggiata.

PRESIDENTE. Chi così parla pare non voglia tenere alcun conto di quanto avvertiva il presidente poco fa, avendo egli annunziato che questa votazione avea avuto luogo colla riserva di un terzo esperimento per scrutinio segreto.

Del resto, dove è cotesta, bisogna che vi sia un giudice, e giudice non può essere il presidente, ma il Senato stesso.

Dunque metto ai voti la proposizione se si debba o no passare allo scrutinio segreto.

Chi crede che si debba passare allo scrutinio segreto, sorga.

(I senatori si levano confusamente.)

D'ORIA. Non abbiamo inteso bene.

PRESIDENTE. Non è per mancanza d'aver parlato chiaro. Si tratta di decidere se il Senato deve o no passare al terzo esperimento dello scrutinio segreto, che il Senato erasi tacitamente riservato nel votare la controprova.

Chi crede che si debba passare a questo scrutinio segreto, voglia levarsi.

(Il Senato non adotta.)

Dunque deve mettersi ai voti l'articolo 1° della legge.

Prego i signori senatori di non uscire.

L'articolo 1° della legge secondo il progetto della Commissione è così concepito:

« Art. 1. La legge civile considera il matrimonio unicamente nei suoi rapporti colla società civile, lasciando intatti i doveri che la religione impone.

« In questo rispetto essa determina la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti civili del contratto e le norme di competenza dei relativi giudizi. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, io lo porrò ai voti.

Chi approva l'articolo 1° della legge, si rizzi.

(I voti favorevoli nella prova risultano 38, i contrari nella controprova risultano 39 sopra 77 votanti.)

(Il Senato rigetta l'articolo.)

(I senatori abbandonano i loro stalli.)

Non bisogna dare maggior portata a questa votazione di quella che ella abbia effettivamente.

Il Senato sa che per le disposizioni dello Statuto è vietato di giudicare di una legge senza la votazione particolareggiata degli articoli. Altro non si è fatto che rigettare il primo articolo della legge.

Per conseguenza io debbo convocare il Senato per domani alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Sospensione della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio chiesta dal guardasigilli — Presentazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci del 1853 — Discussione del progetto di legge per l'approvazione di crediti supplementari sui bilanci del 1851 — Osservazioni del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli e della legge — Discussione del progetto per l'autorizzazione della spesa necessaria per l'erezione d'un palazzo di giustizia in Ciampieri — Osservazioni dei senatori De Cardenas, Jacquemoud e Pollone e del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato senza osservazioni.

PROVANA, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

812. I parrochi e sacerdoti del comune di Moneglia, provincia di Chiavari,

813. I parrochi e sacerdoti del comune di Castiglione, provincia di Chiavari,

814. Centoquattro individui del comune di San Cipriano, provincia di Genova,

Porgono istanze al Senato per la reiezione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor guardasigilli.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Il voto con cui il Senato chiudeva la sua seduta di ieri ha provato al Governo che esso non era disposto ad ammettere il principio di cui s'informava il progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

In tali condizioni di cose noi crediamo che sia inutile di progredire più oltre nella discussione, giacchè il Ministero non sarebbe disposto ad ammettere alcun progetto in cui non fosse esplicitamente sancito il principio della rivendicazione della giurisdizione sul matrimonio alla legge ed ai magistrati.

In tale stato di cose prego il Senato di soprassedere in questa deliberazione finchè gli siano fatte altrimenti conoscere le determinazioni del Governo del Re.

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre ai voti la sospensione chiesta dal signor guardasigilli.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

DELLA TORRE. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Sulla sospensione?

DELLA TORRE. Sì.

PRESIDENTE. Ma ora è volata.

DELLA TORRE. Io l'aveva chiesta prima.

PRESIDENTE. Non è stato sentito.

DELLA TORRE. Era solo per dire che una legge così importante come questa, bisogna o ritirarla o votarla.

PRESIDENTE. Il signor guardasigilli ha detto che si riserva di prendere gli ordini di Sua Maestà; la sospensione è motivata.

DELLA TORRE. Mi basta.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI DEL 1853.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro di finanze presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio de' ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei deputati per l'esercizio provvisorio dei bilanci del 1853. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 1203).

Non essendovi più che alcuni pochi giorni da correre prima di giungere al nuovo esercizio, pregherei il Senato a volerne dichiarare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al ministro di finanze della presentazione di questo progetto, e invito il Senato a pronunciarsi sulla chiesta urgenza.

Chi l'approva, si levi.

(Il Senato approva.)

Questa legge si farà passare immediatamente a mani della Commissione di finanze.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI CREDITI SUPPLEMENTARI SUI BILANCI DEL 1851.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere e votare il progetto per l'approvazione di vari crediti supplementari al bilancio 1851.

La legge è così concepita. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pagina 754.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io non moverò certo nessun lamento al relatore della Commissione per la prima parte del suo rapporto, perchè riconosco anch'io essere ufficio ingrato e penoso quello di riferire intorno a leggi di finanze. Tuttavolta credo debito mio il fare avvertito il Senato che, quantunque esso sia chiamato a votare una lunga fila di crediti supplementari, questi non muteranno il risultato definitivo del bilancio; che anzi abbiamo ogni motivo di credere che un tale risultato sarà più favorevole o, se così vuoi, meno sfavorevole di quello che emergerebbe dai voti del Parlamento.

Diffatti le aziende che richiedono maggiori crediti supplementari sono quelle della guerra e dell'artiglieria.

Noi conosciamo già il risultato definitivo dell'anno, abbiamo lo spoglio, parificato dal controllo, dell'azienda dell'artiglieria; e quello dell'azienda di guerra ci venne comunicato officiosamente.

Da questi spogli si manifesta, che anche tenendo conto di tutti quei crediti, come di alcuni che ci sarà forza chiedere, il risultato definitivo presenterà un'economia in confronto delle cifre del bilancio, di due milioni e trecento e più mila lire, ridotta poi ad un milione e trenta mila lire ove si tenga conto delle spese che furono votate straordinariamente. Così pure per l'erario, di cui si fece lo spoglio completo, si può calcolare sopra un'economia non di considerazione, ma che pure basta a coprire largamente i crediti supplementari.

In quanto agli altri dicasteri, per ciò che riflette le finanze, il risultato definitivo presenterà, io spero, un'economia di qualche rilievo, se non si tien conto del credito del lotto, credito che però è di assai compensato dai maggiori profitti verificatisi.

Le gabelle presenteranno un definitivo aumento; ma se si avverte che il prodotto di questo ramo di finanze per 1851 è a gran pezza maggiore di quello che era previsto nel bilancio, non parrà grave al Senato un aumento di spese di due o trecento mila lire, aumento più che mai compensato da un accrescimento d'entrata di tre e più milioni.

Il dicastero di grazia e giustizia invece presenterà un aumento, il quale però è dovuto alle spese di giustizia criminale intorno a cui il Ministero non ha arbitrio di sorta.

Per le altre aziende i risultati sono così tenui, che non possono portare modificazioni nei risultati finanziari.

Io ho creduto dover fare questo avvertimento, non già per modificare l'opinione espressa nella relazione, ma per tranquillare l'animo del Senato e farlo capace che se per alcune categorie, a malgrado di tutti gli sforzi del Ministero, fu bisogno di oltrepassare le cifre nei bilanci portate, per un molto maggior numero ed in più larga proporzione si poterono operare economie, che compensarono le maggiori spese, e diedero in definitiva un risultato più favorevole che non quello su cui potevasi fare fondamento in seguito ai voti del Parlamento.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola, porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Nel passare alla discussione degli articoli debbo notare come questi contengano l'approvazione di parecchie somme che trovansi ripartite secondo la serie delle varie categorie negli anni 1850 e 1851, nella gran tabella che è stata unita agli articoli; onde converrà che essa si legga previamente.

Io prego quindi il signor senatore Quarelli di darne lettura, ed invito i signori senatori, nel caso trovino qualche osservazione a fare su qualcheduno degli articoli in essa compresi, di chiedere la parola, nel qual caso si fermerà la discussione sovr'esse; altrimenti s'intenderà, come si è fatto in altri casi simili, cioè che il silenzio equivale all'approvazione, e senza più si passerà alla votazione degli articoli.

QUARELLI, segretario, dà lettura della tabella. (Vedi *Raccolta degli Atti del Governo*, n° 1451, 23 dicembre 1852.)

Posto che non ebbe luogo nella lettura delle categorie alcuna osservazione, io non ho che a passare alla votazione dei tre articoli che compongono la legge.

Rileggo l'articolo primo:

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1851 per la complessiva somma di lire 5,690,485 91, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1850 e retro per la complessiva somma di lire 1,288,044 42, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 3. In compenso di parte delle maggiori spese e spese nuove di cui agli articoli precedenti sono ordinate economie per una somma totale di lire 247,573 01 ripartitamente sulle varie categorie del bilancio 1851 indicate nel quadro suddetto, il fondo di quali categorie s'intenderà perciò annullato per siffatta concorrente somma. »

(È approvato.)

Prego il Senato di differire la votazione per isquittinio segreto di questa legge, allorchè sarà approvata l'altra di cui do subito lettura, per non disagiarlo due volte.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA PELL'EREZIONE D'UN PALAZZO DI GIUSTIZIA IN CIAMBERI.

PRESIDENTE. Il progetto di legge sottoposto ora alle vostre deliberazioni, del quale si è già da molti giorni distribuita la relazione stampata, si è quello per l'autorizzazione di permuta di terreni e della spesa necessaria per l'erezione di un nuovo palazzo di giustizia in Ciamberti.

Esso è così concepito. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 927.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Nella relazione che fu letta sono pochi giorni e poi distribuita, vediamo fatta qualche lieve osservazione, ma per altro sufficientemente sostanziale, sulla leggerezza e facilità colla quale si passa a fare delle spese senza prima interpellarne il Parlamento.

La stessa cosa era pure notata nel rapporto della legge testè discussa.

Intendo in proposito dire una sola parola per far vedere che queste osservazioni, mosse dagli onorevoli nostri relatori, non sono passate inosservate certamente, e che quantunque nessuno ne abbia parlato, vi è qualcuno però che ne ha fatto e ne fa molto caso, e che invita il Ministero a non autorizzarsi a fare spese quando non sono di urgente necessità, e quando

vi è tempo a pensarvi, senza prima domandarne l'approvazione al Parlamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Se l'osservazione fatta dall'onorevole senatore De Cardenas è un'osservazione di massima, io certamente non la contesterò. Riconosco con lui che il Ministero non deve autorizzare spese nell'intervallo delle sessioni, le quali non abbiano il carattere di necessità e d'urgenza.

Si tratta ora di sapere se le spese autorizzate per l'esercizio 1853 e retro fossero necessarie ed urgenti, ed io ho ragione di crederlo, poichè l'onorevole senatore mi pare le abbia votate assieme ai suoi colleghi, e si sia astenuto dal far appunti su alcuno degli articoli. Per quanto poi riflette alla legge in discussione, egli avrà avvertito come il Ministero sia stato il primo a riconoscere esservi occorsa qualche irregolarità nell'approvazione di questa spesa, e quindi essere stato il primo a dichiarare che non doveva questa spesa nè formare precedente, nè aver tratto successivo.

Come pure avvertiva il Ministero, e come venne spiegato dal relatore della Commissione, questa spesa fu fatta in circostanze eccezionali: essa aveva una radice in un decreto emanato dal Re prima della concessione dello Statuto, e quindi era di sua natura, come dissi, assolutamente eccezionale.

Non dirò altro poichè l'onorevole preopinante non è entrato nei particolari, e perchè veramente io non potrei aggiungere gran fatto a quanto espose il relatore nello scritto che voi tutti avete sott'occhio.

Solo mi permetterò di osservare a questi che egli fu per avventura soverchiamente severo per il progetto dell'ingegnere Mercalli. Io riconosco che molto opportunamente se ne sia adottato un altro, ma io credo pure che quel progetto non fosse destituito di pregio, e che se sarebbe stato meno bello ed avrebbe conferito meno all'ornamento della città, tuttavia avrebbe risposto allo scopo che si erano proposto coloro che ne avevano affidata la compilazione al signor Mercalli.

PRESIDENTE. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

JACQUEMOUD, relatore. La Commission ne pense pas que le rapport contienne une seule expression qui puisse faire mettre en doute le mérite scientifique des plans de M. le chevalier Mercalli. Elle n'avait pas mission de les apprécier, et lui eut été matériellement impossible de les juger dans un sens, ou dans un autre, puisqu'on ne les lui a pas communiqués. Toutefois, la Commission ne pouvait se dispenser de rechercher les motifs pour lesquels le Ministère a cru devoir adopter l'emplacement de Verney pour la construction du palais de justice, préférablement à l'emplacement de la place de St Dominique précédemment choisi. C'est un acte administratif trop important pour que le Ministère eut pris une semblable décision sans y avoir mûrement réfléchi et sans être appuyé sur des raisons péremptoires.

La Commission n'a cru pouvoir les puiser à meilleur source que dans l'exposé ministériel qui précède la présentation du projet de loi à la Chambre électorale et dans les explications que M. le ministre des travaux publics a données pendant le cours de la discussion. Le rapport s'est borné à en présenter une rapide analyse, et parmi ces raisons, la plus saillante est, sans contredit, l'exiguïté et la situation du local borné de trois côtés par le tracé des rues adjacentes et du dernier côté par le mur d'enceinte des prisons.

La Commission aime à espérer que ces simples observations contiennent l'explication la plus satisfaisante des intentions qui l'ont dirigée.

DI POLLONE. Io non istarò a parlare certamente della fabbricazione del palazzo di Ciamberti; ma desidero esprimere il rincrescimento che gli appunti fatti dall'onorevole preopinante alle due leggi cadute oggi in discussione non gli abbiano suggerito di voler esprimere in modo più esplicito quanto riguardava la prima legge.

Io non voglio rientrare nella discussione testè finita, ma posso assicurare il Senato che se gli appunti fossero stati specificati, io potevo assai bene dimostrare la perfetta legalità delle spese per le quali si domandò il credito; ed auguro di buon cuore al Ministero di non aver mai da meritare più seri richiami di quelli che possono esser fatti per le spese occorse, a cui si volle accennare nella relazione dell'onorevole senatore Marioni.

PRESIDENTE. Se niuno più chiede la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(È adottata.)

Si passa alla discussione degli articoli.

Il primo articolo è concepito così:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a dare in permuta alla città di Ciamberti i terreni demaniali posti sulla piazza San Domenico nella città medesima, contemplati nell'instrumento 11 giugno 1852, rogato Gravier, e descritti nello stato e relativo piano firmati dall'ingegnere-capo Mosca annessi alla presente legge e vidimati dal ministro delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 600,000 cui rileva la quota posta a carico delle finanze, nella spesa occorrente per l'erezione del nuovo palazzo di giustizia, sulla piazza Verney in Ciamberti. »

(È approvato.)

« Art. 3. Tale spesa sarà iscritta sui bilanci passivi del Ministero di grazia e giustizia, e ripartita fra gli anni 1852, 1853 e 1854, come infra:

Anno 1852.....	L.	200,000
Anno 1853.....	»	200,000
Anno 1854.....	»	200,000
Totale... L.		<u>600,000</u>

(È approvato.)

« Art. 4. Per sopperire al pagamento della parte di spesa cadente nell'anno 1852 è aperto sul bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia per l'anno medesimo un credito straordinario di lire 200.000 applicabile ad un'apposita nuova categoria, di cui è autorizzata l'iscrizione sotto il numero 26, e la denominazione: *Costruzione di un palazzo di giustizia in Ciamberti.* »

(È approvato.)

Prima di procedere agli scrutini debbo invitare il Senato a volersi convocare domani alle ore 2, nella qual seduta devo credere possa aver luogo qualche comunicazione del Governo. Vi sarà poi il rapporto della Commissione di finanze sulla legge testè presentata dal signor ministro presidente del Consiglio relativamente all'esercizio interinale dei bilanci per tre primi mesi del 1853; e siccome di esso fu decretata l'urgenza, così il Senato potrà forse procedere alla immediata discussione del medesimo.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Vorrei sperare che anche la Commissione a cui è affidato l'esame del progetto di legge pel riordinamento delle imposte delle gabelle sarà presto in condizione di presentare la sua relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Quarelli a voler dire...

QUARELLI. (*Interrompendo*) Entro la settimana sarà presentata.

CAVOUR, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.* Se per caso la relazione fosse preparata mentre il Senato non è raccolto in seduta, io la pregherei a voler ordinare che sia stampata e distribuita a domicilio e che quindi la discussione sia fissata due o tre giorni dopo la distribuzione.

PRESIDENTE. Dopo la comunicazione verbale avuta ora col relatore, mi risulta che domani egli sarà in grado di deporla sul tavolo della presidenza e quindi verrà tostamente stampata e distribuita, e non si tarderà a fissare il giorno per la discussione.

Si passa allo squittinio segreto delle due leggi, mediante appello nominale.

Si vota la legge dei crediti supplementari sui bilanci 1851.

Risultamento della votazione:

Votanti..... 70
Voti favorevoli..... 61
Voti contrari..... 9

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio per l'altra legge sull'erezione del palazzo di giustizia di Ciampini.

Risultamento della votazione:

Votanti..... 67
Voti favorevoli..... 61
Voti contrari..... 6

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Comunicazione di un decreto reale pel ritiro del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Parole del ministro di grazia e giustizia e del presidente — Relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci del 1853 — Discussione ed approvazione immediata del progetto medesimo — Relazione sul progetto di legge per la riforma delle gabelle.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

GIULIO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro guardasigilli.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di dar lettura di un decreto reale sul progetto di legge concernente il contratto civile del matrimonio.

(Legge il decreto con cui viene ritirato il progetto summenzionato.)

Duole al Ministero di non aver avuto consenziente il Senato in cosa che egli credeva prescritta dalle leggi, e voluta dall'opinione del paese. Esso conta tuttavia sul concorso di questo consesso, e spera che non sarà distrutta quell'armonia dei grandi poteri dello Stato che salvò le nostre libertà, mentre in tutta Europa naufragarono quelle che erano state fondate nel 1848. *(Bravo!)*

Il Ministero si tiene ancora obbligato dal prescritto della legge del 9 aprile 1850 a cercar i mezzi di provvederli. La sua condotta nelle cose che spettano alle relazioni tra la Chiesa e lo Stato sarà informata dai principii che espresse nelle discussioni sostenute in questi ultimi giorni: ossequio alla

religione dello Stato, riverenza ai suoi rettori e rispetto ai loro diritti; ma indipendenza assoluta dello Stato nelle materie che appartengono alla sua competenza. Libertà alla Chiesa come a tutti; ma vigilanza assidua affinché sotto nessun pretesto, fosse anche sotto quello della religione, non ne sia abusato a danno dell'ordine pubblico contro il rispetto alle leggi e contro le libertà assicurate dallo Statuto.

PRESIDENTE. Nel dare atto al signor ministro guardasigilli della lettura del decreto con cui fu autorizzato a ritirare la legge a noi presentata del matrimonio civile, io debbo, in risposta alle nobili parole contemporaneamente pronunziate dallo stesso ministro, osservargli che, trattandosi di una legge la quale doveva giudicarsi secondo i dettami della coscienza religiosa di ciascun votante, e in cui perciò secondo il grado più o men timorato di essa, secondo la maggiore o minor preoccupazione dello spirito in materia tanto delicata, potea risultare ben diverso il giudizio, non è da maravigliare se il Senato si è diviso in due parti quasi eguali nel proferire il suo voto.

Da ciò non deve punto inferirsi che la Camera possa dipartirsi da quei principii e da quei sentimenti che le han sempre fatto desiderare la continuazione fra i tre poteri

dello Stato di quel buon accordo che è fondamento necessario e stabile pella confermazione e durata delle nostre istituzioni.

Io credo pertanto di non discostarmi dall'intimo voto del Senato affermando che il presente dissidio d'opinioni, ben lungi dall'alterare quella salutare armonia, non avrà alcuna altra spiacevole conseguenza.

RELAZIONE, VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DE' BILANCI DELL'ANNO 1853 A TUTTO FEBBRAIO PROSSIMO.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Cotta relatore sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1853 a tutto febbraio prossimo.

COTTA, relatore, legge la relazione. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1203)

PRESIDENTE. Si propone l'adozione pura e semplice del progetto di legge sottoposto alla vostra discussione.

Per questo progetto fu già ammessa l'urgenza, alla quale io chieggo se si voglia dare il carattere il più stretto, che è quello di procedere all'immediata sua discussione.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

La legge è così concepita:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto il mese di febbraio 1853 a riscuotere le tasse ed imposte sia dirette che indirette, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe ed a pagare le spese dello Stato ordinarie d'ogni sorta, e le straordinarie che non ammettono dilazione, compresevi quelle da soddisfarsi a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori, ristrettivamente però a detti tre mesi. Queste facoltà s'intendono concesse per le spese ordinarie nella misura fissata nei bilanci dell'esercizio del 1852, colle economie proposte anche rispetto alle spese straordinarie in quelli del 1853.

« Art. 2. Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli dell'anno 1853, la riscossione delle imposte dirette sarà operata su quelli del 1852 e nella misura in cui furono esse per tale anno stabilite.

« Art. 3. La facoltà accordata dall'articolo 5 della legge 31 gennaio prossimo passato al ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro sino alla concorrente di venti milioni di lire in anticipazione delle imposte, è prorogata per tutto l'entrante anno 1853 oblie stesse condizioni dalla detta legge stabilite. »

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non chiedesi la parola, ne provocherà la chiusura.

(La chiusura è adottata)

(Riletti gli articoli esposti ai voti, vengono successivamente approvati.)

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELLE GABELLE ACCENSATE.

QUARELLI, relatore. Depongo sul banco della presidenza la relazione sul progetto per il riordinamento delle gabelle accensate (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 396.)

PRESIDENTE. Esso sarà sollecitamente dato alle stampe e quindi distribuito.

Propongo al Senato che voglia intraprenderne la discussione nei primi giorni dopo le feste di Natale, e credo così che vi sarà sempre uno spazio assai lungo per esaminare la relazione stampata.

BALBI-PIOVERA. Pregherei il presidente di fissare il giorno.

PRESIDENTE. Io mi rimetto al giudizio della Camera, e propongo di fissare la seduta a lunedì o martedì della prossima settimana.

BALBI-PIOVERA. Osservo che i senatori i quali andranno a passare le feste fuori di Torino non avran tempo a ritornarvi.

PRESIDENTE. È una legge composta di molti articoli e non può prevedersi quante sedute vi vorranno per la sua discussione.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Vi hanno considerazioni gravissime che inducono a far modo che la legge sia mandata in esecuzione al primo di febbraio come fu proposto dal Ministero e dall'altra Camera approvato. Egli è indispensabile il diffidare gli appaltatori delle gabelle prima della fine dell'anno, e quindi se si rimandasse la discussione sin dopo l'Epifania, sicuramente non si potrebbe conoscere in tempo utile la deliberazione del Senato; epperò chiederei che si fissasse il martedì.

PRESIDENTE. Dalle osservazioni fattemi dal relatore pare che la stampa della relazione non potrà essere così presto compiuta, onde, fissando il giorno per la discussione a mercoledì della vegnente settimana, si potrebbe conciliare ogni cosa.

BALBI-PIOVERA. Per mercoledì non vi ha difficoltà.

PRESIDENTE. Dunque la discussione rimane fissata per mercoledì.

Resta ancora a vedersi il risultato della votazione.

Votanti.....	51
Voti favorevoli.....	45
Voti contrari.....	6

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Nomina della Deputazione incaricata di compiere S. M. nel primo giorno dell'anno — Sunto di petizioni — Omaggio al Senato — Discussione del progetto di legge pel riordinamento delle gabelle accensate — Rettificazione alla relazione del relatore senatore Quarelli — Proposta sospensiva della discussione del senatore Ricci Alberto — Osservazioni del ministro delle finanze e del senatore Alfieri — Osservazioni dei senatori Balbi-Piovera e Monpezemolo — Risposta del senatore Quarelli — Presentazione del progetto di legge per la proroga dell'applicazione del sistema decimale ai pesi medicinali — Discorso del senatore Jacquemoud in favore del progetto e istanze concernenti la Savoia — Dichiarazioni e risposte dei ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1 al 5° — Articolo 6: emendamento del senatore Ricci Alberto — Parlano il ministro delle finanze ed i senatori Balbi-Piovera, Alfieri e De Fornari — Adozione dell'articolo 6 — Articolo 7: spiegazioni del ministro delle finanze — Adozione degli articoli 7 al 14°.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza osservazione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la deputazione estratta a sorte per compiere S. M. nel primo giorno dell'anno.

I membri che la compongono sono i senatori: Pallavicino-Mossi — Frascini — Coller — Marioni — Caccia — La Planargia — Pollone. — Supplementari: Vesme e Pamparato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

815. Giovanni Colla, scultore in bronzo e fonditore in metalli, prega il Senato a voler emettere il suo voto perchè la fondita del monumento da farsi a Re Carlo Alberto sia commessa ad un'officina nazionale.

816. Quarantadue cittadini possidenti di Bobbio;

817. Quarantadue possidenti di Zavattarello, provincia di Bobbio;

818. Ventitrè proprietari di Varzi, provincia di Bobbio, nel rappresentare l'enorme gravame che deriverebbe a quella provincia dal nuovo riparto della gabella secondo il progettato riordinamento, pregano il Senato che nell'adottare la proposta legge ne modifichi il tributo che ad essa provincia verrebbe assegnato.

Dà pure comunicazione di due lettere dei senatori Sfara e di San Marzano, con cui chiedono un congedo che vien loro dal Senato accordato per un mese.

PRESIDENTE. Comunico al Senato l'omaggio fattogli dal signor Gian Domenico Protasi di 100 copie di un suo opuscolo intitolato: *Osservazioni sulle lire più convenienti da seguirsi per la strada ferrata tra Novara ed il lago Maggiore.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELLE GABELLE ACCENSATE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge di cui è già stato distribuito il rapporto stampato. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 395.)

QUARELLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale ed accordo la parola al relatore della Commissione.

QUARELLI, relatore. Prima che si apra la discussione del progetto di legge sul riordinamento delle gabelle accensate, il relatore della Commissione deve rettificare un errore materiale occorso nella parte della relazione in cui si prese in disamina la petizione del Municipio di Genova.

Nella relazione, pagina 22, alinea secondo, è detto che dei 224,205 ettolitri di vino 130,789 saranno smerciati al minuto e quindi soggetti alla gabella.

Ora l'errore sulla cifra di 130,789, la quale corrisponde bensì esattamente alla quantità presunta smerciarsi in brente di Piemonte giusta le basi ivi adottate del quarto al terzo della totale quantità introdotta, ma ragguagliata in ettolitri, vuol essere ridotta alla metà, cioè a ettolitri 65,394 50.

Questo errore dovuto unicamente a che trattandosi d'applicare una tassa stabilita sulla misura antica di Piemonte, si è dovuto parlare di brente, non ha però menomamente nella sostanza influito sui calcoli formati per determinare il montare presumibile della gabella vino, giacchè infine dello stesso periodo della relazione la somma ivi collocata corrisponde al diritto di lire 3 per brente, se si ragguaglia in misura di Piemonte, ed a quello di lire 6 per ettolitro, se si applica il sistema decimale, riducendo le brente in ettolitri.

BALBI-PIOVERA. Prima d'entrare nel merito della questione, il Senato mi permetterà che io presenti un'osservazione preliminare riguardo alla domanda d'urgenza fatta dal signor presidente dei ministri nell'ultima tornata.

A me pare che non vi esista motivo d'urgenza, e l'aver chiesta la discussione di questa legge per urgenza dicendo necessario, indispensabile che sia votata prima del principio del nuovo anno, si è quasi quasi esercitare una pressione morale sopra l'indipendenza del voto dei senatori.

Questo io dico per me stesso; io riconosco questa legge di somma necessità, ed ove vedessi presentati emendamenti che abbiano per conseguenza di ritardare l'esecuzione di questa legge, io non crederci di poterli votare.

Il signor ministro può benissimo dare al principio dell'anno la disdetta agli appaltatori per il 1° di luglio, poichè può esser certo che se il Senato emenderà forse in qualche parte il progetto, non ne distrurrà però l'economia.

Io faccio questa osservazione, perchè non mi sentirei l'animo di presentare emendamenti e di combattere in alcuna parte la legge a fronte di una responsabilità, quale sarebbe quella di protrarne l'attuazione, e penso che i miei colleghi proveranno la stessa incertezza.

Per conseguenza io credo che il ministro delle finanze possa sotto la propria responsabilità dare tutte le disposizioni necessarie, poichè anche posto il caso, forse non verificabile, che la legge venisse rigettata, si avrebbero sempre sei mesi per fare nuovi appalti, o provvedervi in modo opportuno.

Ho creduto, ripeto, di dover fare queste osservazioni per mio conto, onde avere maggiore libertà di combattere la legge in quelle parti che io crederò conveniente.

RICCI ALBERTO. Farò osservare in aggiunta a quanto ha detto l'onorevole preopinante che noi non abbiamo ricevuto che avanti ieri ad ora assai tarda il rapporto della Commissione.

Se il Senato, malgrado questo, desidera di procedere alla discussione della legge, noi ci sottometeremo al suo giudizio; ma egli è certo che in così breve periodo di tempo non si può esaminare un lungo rapporto e confrontare le cifre, tanto più che vi è stato anche qualche errore di fatto, il quale, benchè sia stato verificato, non toglie però che si richieda il tempo necessario a studiare una materia di tanta importanza, e però il ritardo di un giorno o due non può essere inopportuno.

CAVOUE, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi farò lecito di dire al Senato quello che io intenda per urgenza.

L'urgenza è per me che non si frappongano non necessari indugi alla discussione della legge. Se vi fosse mancato tempo a studiare la legge, se si fosse chiesto al Senato di passare immediatamente alla discussione di essa, sicuramente io non avrei difficoltà di assecondare la domanda degli onorevoli preopinanti e di unirmi a loro per chiedere al Senato che fosse rimandata la discussione della legge. Ma questa legge è già fatta di pubblica ragione da parecchi mesi, ha già subito un lunghissimo dibattimento nell'altra Camera, fu presentata al Senato or sono più di 15 giorni, e se mal non m'appongo, sono tre settimane; infine fu il soggetto di maturo esame per parte della Commissione di finanze, la quale ne compilò una accurata e sapiente relazione; mi pare quindi che essa sia giunta a quel punto in cui si possa incominciare la discussione senza inconvenienti di sorta.

L'onorevole senatore Ricci dice ch'egli non ha avuto la relazione che ieri l'altro, e non ebbe tempo a leggerla: ma dessa non consta che di 25 pagine, ed in mezz'ora la si legge; lo

accerto io che non ho impiegato maggior tempo e l'ho letta con molta mia soddisfazione.

Vi hanno, è vero, alcuni calcoli che richieggono molto tempo a farsi, quali sono, se non erro quelli sulla consumazione di Genova: ma credo pure che in tre quarti d'ora questi calcoli si possono fare.

Se si dovessero fare studi preliminari intorno a questo progetto, acconsentirei volentieri alla proposta; ma credo che anche essi siano portati al punto che la discussione possa intraprendersi.

Con ciò non intendo dire che questa debba aver luogo piuttosto in un giorno che in due, od in tre, ed ove altri senatori avessero osservazioni a muovere, emendamenti a presentare che richiedessero vari giorni per essere esaminati e discussi, io certamente non sarò quello che pregherei il Senato di affrettare troppo il dibattimento e di non dare il peso che si conviene a quelle osservazioni ed emendamenti.

Conchiudo quindi coll'insistere che la discussione abbia da incominciare immediatamente e che si possa e si debba protrarre quanto il Senato giudicherà opportuno, e quanto è richiesto dalla gravità stessa della materia e dalla natura ed importanza degli emendamenti che saranno presentati.

RICCI ALBERTO. Non nego che il signor ministro abbia dato al Senato il tempo necessario per istudiare questa legge, ma per una disposizione particolare del regolamento non essendo essa stata discussa negli uffizi, ma solamente dalla Commissione centrale di finanze, così noi siamo al tutto digiuni della materia e dei documenti che vi sono annessi.

Ripeto quindi non essere inopportuno il ritardo di uno o due giorni.

ALPIERI. Debbo rettificare ciò che è stato detto dall'onorevole senatore Ricci.

La legge non fu direttamente rimandata alla Commissione di finanze, ma agli uffizi, alcuni dei quali avevano nominato i commissari come se si fosse trattato di una legge che non fosse di pertinenza della Commissione permanente; altri uffizi invece hanno creduto che a questa Commissione si dovesse rimandare, e nell'atto stesso che hanno giudicato gli uni doversi, gli altri non doversi rimandare, essi sono stati posti nel caso di discutare e muovere quelle osservazioni che avrebbe fatto la Commissione composta di 12 membri, ed in cui tutti gli uffizi sono rappresentati.

Aggiungerò che la Commissione avviso debito suo il fare serio studio intorno al progetto che le era sottomesso, senza però credere di dover proporre modificazioni. Adunque la legge si presenta ora al Senato tal quale venne dapprima, e non c'è novità che possa richiedere nuovi studi.

Io nondimeno mi rimetto al giudizio del Senato, nè vorrei contribuire a che si precipitasse una discussione quando tale potesse essere il suo avviso.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dai due primi oratori che hanno parlato tendono a consigliare il Senato a voler sospendere la discussione della presente legge.

Debbo domandare se la sospensione è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Si continua adunque la discussione generale, ed accordo la parola al signor senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Signori, se ho fatta la prima questione era unicamente per rettificare l'espressione del signor ministro, sulla quale non occorre più di parlare, stante le spiegazioni avute.

Io credo che i senatori non siano per niente forzati nel loro voto sotto l'impressione del poco tempo che rimane per la messa in attività di questa legge.

pura e semplice del medesimo. Domanda egli in qual modo creda la Commissione che questa legge possa mandarsi ad effetto, come pure se gl'inconvenienti notati siano superabili. Risponderò che la Commissione ha dovuto riconoscere tutti gl'inconvenienti che presenta il sistema proposto dal Governo per l'eseguimento d'una legge confidata intieramente al riparto che debbe farsi dell'esame già una volta stabilito; essa ha veduto tutte le difficoltà che offre questo riparto, nel quale gl'intendenti devono stabilire il canone che è dovuto dai comuni, e quindi i comuni ripartire i canoni assegnati loro rispettivamente; ma nel tempo medesimo essa ha dovuto notare non esservi mezzo di estendere e mantenere la conservazione delle gabelle quali sono attualmente, senza ammettere un sistema il quale raccolga in sè minori difficoltà, comunque ve ne siano moltissime.

Tre soli sistemi vi erano: o di esercitare le gabelle direttamente per parte del Governo, ovvero di appaltarle, ovvero di esercitarle per mezzo di abbuonamenti.

Un'assegnazione de' canoni alle provincie, e quella delle provincie ai comuni era il primo sistema. Ma niuno ignora quanto ciò fosse stato difficile, e quali incagli sarebbero sorti, principalmente nelle provincie, dove questa sorta di legge non era mai stata osservata.

Non minori difficoltà offre il sistema dell'appallo; e siccome esso è attualmente in vigore, abbiamo visto quante rappresentanze, quanti reclami siano stati sporti da quei paesi dove è in esercizio. Rimaneva dunque il partito adottato dal Governo, quello cioè di stabilire un canone per caduna provincia, e quindi assegnare tra le autorità, cioè gl'intendenti, come capi delle provincie, ed i Consigli delegati di formare un riparto fra i vari comuni.

Ma per formare questo riparto la legge indica gli elementi che possono a ciò servire, cioè entità del commercio, il numero delle fiere e dei mercati che han luogo nei rispettivi comuni. Colla guida di cotali dati possono gl'intendenti, e quindi i Consigli provinciali, determinare qual è il canone che ad un tal comune si deve assegnare.

E questo riparto come si potrebbe egli fare tra i vari contribuenti se non dai Consigli stessi, i quali conoscono le condizioni in cui si trovano i contribuenti stessi?

Non era possibile di adottare un sistema che non autorizzasse le autorità provinciali, e quindi le comunali ad eseguire un tale riparto. Si è detto che le difficoltà saranno molte, e si è pure detto che sarà impossibile di superarle.

Certamente la parola *impossibile* si è qui impiegata per far conoscere i gravissimi ostacoli che vi occorrono; ma l'impossibilità non è assoluta; e se il signor senatore preopinante ha letta tutta la relazione, avrà veduto che in definitiva si è detto che il mandato che si dà ai comuni è la massima confidenza che si possa loro accordare, ed essi sono forse i soli che se ne possano disimpegnare, siccome quelli che hanno conoscenza dei vari contribuenti, e possono determinare fino ad un certo punto, quando l'abbuonamento non è fatto d'accordo, d'ufficio la quota.

Ecco i motivi per cui la Commissione, vedendo l'impossibilità di adottare un altro sistema per esercitare queste gabelle, e vedendo pure come sia opera di tutta necessità e giustizia che queste gabelle, le quali attualmente non danno che lire 5,300,000, vengano estese a tutte le provincie, e mercè questa estensione procurino una rendita che ecceda le lire 7,500,000, ha creduto che non vi fosse altro spediente che quello di adottare il sistema proposto dal Governo, adottato dall'altra Camera; e quindi assenti all'adozione pura e semplice della legge.

DI MONTEZEMOLO. Il signor relatore nel rispondere alle mie interpellanze e nel difendere le sue conclusioni ha predicato ad un convertito, giacchè già prima che egli rispondesse io concordava nelle conclusioni, e solo mi urtavano le premesse. Sono però contentissimo d'aver provocato per parte della Commissione una tale spiegazione, che attenua e distrugge l'effetto che poteva produrre la sua relazione rispetto alle questioni da me citate.

Io sono contentissimo che il mondo sappia che questa impossibilità non era che una frase, ma che nella realtà la Commissione riconosce e la praticabilità della legge e l'utilità che può recare allo Stato.

PROGETTO DI LEGGE PER PROROGARE L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA METRICO DECIMALE AI PESI MEDICINALI.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo all'applicazione del sistema metrico decimale ai pesi medicinali. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 1330.)

L'applicazione di questa legge dovrebbe avere luogo il 1° di gennaio prossimo; ma siccome i lavori formati si richiedono che si proceda ad un nuovo esame, ad una revisione completa del lavoro fatto, così pregherei il Senato di voler decretare l'urgenza di questa legge, acciò possa essere sospesa l'applicazione fra due giorni di quella a cui essa è relativa.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, ed invito il Senato a volersi pronunziare sull'urgenza chiesta per i motivi spiegati dal ministro dell'interno.

Chi approva l'urgenza, voglia sorgere.

(È approvata.)

Decretata l'urgenza, il Senato deve ora fissare il giorno in cui gli piacerà di procedere alla discussione del medesimo.

Io propongo che, sciolta la seduta, esso si trasmetta agli uffizi per poter creare prontamente una Commissione, la quale nel giorno di domani potrebbe farne il rapporto.

ALPIERI. Io credo che, ove fosse data lettura dell'articolo o degli articoli della legge, il Senato potrebbe giudicare quale ne sia l'importanza, e quindi determinare il modo più pronto per darvi sfogo, poichè il nostro regolamento ne presenta vari.

PRESIDENTE. Non vi ha che un articolo solo così concitato:

« Il termine fissato dall'articolo 23 della legge del 26 marzo 1850, inteso a rendere obbligatorio il sistema metrico decimale per i pesi e per le misure decimali, è perentoriamente prorogato sino a tutto giugno dell'anno 1853. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. In aggiunta alle spiegazioni date dal mio collega il ministro dell'interno, che dovette tosto portarsi alla Camera dei deputati, dirò che col presentato progetto di legge si richiede una proroga di sei mesi per aver tempo di correggere alcuni errori che si sono introdotti nei calcoli fatti per ridurre a misure metriche quelle attualmente impiegate nella vendita dei medicinali. Si vuole insomma mantenere lo *status quo* per sei mesi.

COLLA. Mi pare che questo progetto sia cosa talmente semplice che non richieda molto studio; onde io credo che il Senato, quando sarà riunito negli uffizi, potrà facilmente porsi in accordo per deliberare sopra il medesimo.

PRESIDENTE. Siccome la presente discussione probabilmente si prolungherà per alcune tornate, io propongo che domani prima della seduta pubblica il Senato si raduni negli uffizi per la nomina della Commissione e del suo relatore.

DI POLLONE. Mi permetto di richiamare un momento l'attenzione del Senato sul disposto dell'articolo 26 del regolamento, dal quale è stato preveduto il caso in cui si dovesse deliberare sopra progetti di poca importanza che non meritano studi preliminari. Per un tal caso si è determinato che è sempre in facoltà del Senato di stabilire se una proposta di legge, da qualunque iniziativa proceda, debba essere rimandata o agli uffizi per essere esaminata in conformità degli articoli 18, 19, 20 e 21, o ad una conferenza degli uffizi riuniti, o ad una Commissione; quindi io crederei che il Senato potrebbe direttamente nominare una Commissione, od invitare il presidente a nominarla, onde pigli direttamente ad esame tale progetto, e prepari la sua relazione per domani.

Se ho fatto questa osservazione, si è perchè mi pare che una riunione ad ora tarda negli uffizi non abbia scopo alcuno.

Allorquando il Senato prende una deliberazione, essa deve essere seria; quindi io trovo meglio che esso deliberi di non riunirsi negli uffizi per l'esame di una legge che ha poca importanza, e preghi il presidente di nominare la Commissione, la quale, esaminata la legge, domani all'apertura della seduta faccia la sua relazione.

PRESIDENTE. Si propone di commettere al presidente di nominare una Commissione, la quale proceda all'esame del progetto e presenti domani il rapporto necessario per la discussione di questa legge.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Il Senato approva.)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELLE GABELLE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Messieurs, l'impôt des gabelles n'était établi que dans quelques provinces du royaume, et il produisait à l'État un revenu annuel de 4,736,597 francs. Il était évidemment contraire aux principes de justice et aux maximes de droit constitutionnel de continuer à faire supporter à ces provinces un impôt onéreux et de maintenir l'exemption dont les autres provinces ont joui jusqu'à ce jour. Pour sortir de cette situation le Gouvernement avait deux partis à prendre, l'un de proposer la suppression de cet impôt dans les provinces qui y sont soumises, l'autre de l'étendre, sans distinction, à toutes les provinces du royaume. Or, avec un budget dont les dépenses ordinaires s'élèvent à 122 millions, tandis que les rentrées ordinaires n'arrivent qu'à 104 millions, le Gouvernement se trouve dans l'absolue nécessité d'appliquer cet impôt à toutes les provinces d'une manière uniforme. Tout le monde comprend l'urgence de cette mesure; car, malgré les plus strictes économies qui seront apportées lors de la discussion du budget, il est matériellement impossible qu'elles puissent combler une différence aussi considérable et mettre en équilibre les recettes et les dépenses. Nous avons surtout à compléter notre système de chemins de fer dans l'intérêt général de l'agriculture et de l'industrie nationale afin de ne pas arrêter leur développement. Et comment l'État pourrait-il y parvenir si la nation ne consentait pas à s'imposer des sacrifices?

Bien que la Députation savoisiennne ait déjà déclaré solennellement qu'elle ne pouvait s'opposer à l'établissement de ce nouvel impôt, bien que je sois appelé à faire les mêmes déclarations dans cette enceinte, je ne crains point d'affirmer que la Savoie aura beaucoup de peine à supporter un aussi lourd fardeau si le Gouvernement ne prend toutes les mesures qui sont en son pouvoir afin de hâter la construction du chemin de fer projeté depuis Modane aux frontières de la France et aux frontières de Genève.

L'histoire nous apprend que, depuis les temps les plus reculés, la Savoie a toujours su se résoudre à des sacrifices, qu'elle a toujours fourni à l'État son contingent en hommes et en argent dans l'intérêt de la prospérité générale et de la grandeur de notre monarchie. Elle supportera encore ce nouveau sacrifice avec résignation; mais si elle ne réclame aucune exemption, elle a le droit de demander à être placée, quant aux avantages, dans des conditions égales à celles des autres provinces du royaume, et on ne pourra plus prétendre aujourd'hui que le moment n'est pas opportun pour que le Gouvernement acquitte envers elle une dette dont les Chambres et le Ministère ont si souvent reconnu la justice.

Vous avez déjà compris, messieurs, que je veux parler des frais de culte, dont le Gouvernement fait supporter une moitié aux communes et aux divisions administratives de la Savoie, tandis que cette dépense doit être exclusivement à sa charge, par suite de la confiscation des biens ecclésiastiques.

Je crois inutile d'entrer dans les détails de cette grave question, puisque j'ai déjà eu l'honneur de la traiter longuement dans les séances du 21 janvier 1851 et 14 février 1852.

Les biens ecclésiastiques de la Savoie, qui suffisaient aux besoins du culte, ont été confisqués sous la domination française et vendus au profit de l'État; mais par le concordat de 1801 le Gouvernement s'est engagé à payer un traitement convenable aux évêques et aux curés. L'obligation contractée envers la Savoie par le Gouvernement français a été assumée par notre Gouvernement en vertu des traités diplomatiques du 30 mai 1814 et 20 novembre 1815, lorsqu'il est rentré en possession de ces anciennes provinces de la monarchie.

Chaque fois que la Savoie a fait adresser des réclamations au Gouvernement pour que ses communes fussent exonérées de la portion des frais de culte qu'on leur faisait payer, au lieu de les porter à la charge de l'État, messieurs les ministres ont toujours reconnu que les réclamations étaient fondées en droit, mais on différait de prendre des mesures définitives; car alors la Savoie n'avait pas l'impôt des gabelles qui pesait sur les provinces du Piémont; mais aujourd'hui que cet impôt est généralisé, il ne pourrait plus y avoir de prétexte à ajourner l'acquiescement d'une dette aussi légitime. Les frais de culte en Savoie devront être payés intégralement par l'État à dater du jour où l'impôt des gabelles sera mis en vigueur, c'est-à-dire depuis le premier juillet 1853. Comme les budgets de 1853 sont déjà imprimés et que cette dépense n'y figure pas, je crois que le ministre devrait proposer dès à présent un projet de loi, afin que les communes de la Savoie soient averties qu'elles seront dégreavées des frais de culte à dater du premier juillet prochain, et je prie le Cabinet de vouloir bien faire connaître le parti qu'il a adopté.

J'ai dit que la Savoie étant appelée désormais à supporter les mêmes charges que les autres provinces, elle doit obtenir une part proportionnelle des avantages dont celles-ci jouissent. Je me réserve d'aborder cette matière lorsqu'on discutera le budget de la justice et celui de l'instruction publique; je crois néanmoins devoir recommander dès à présent d'une

manière spéciale à M. le ministre de l'instruction publique la réclamation que les membres du Parlement, le Conseil divisionnaire et le municipale de Chambéry ont eu l'honneur d'adresser au Gouvernement afin qu'on rétablisse dans cette ville les trois années de cours de droit et de médecine qui lui ont été accordées par les constitutions de l'Université, et dont elle a été privée en 1848 à raison des circonstances politiques qui avaient fait diminuer momentanément le nombre des élèves.

Suivant les plans qui doivent avoir été transmis au Ministre par M. le proviseur des études, on pourrait rétablir ces cours avec une très-modique dépense. M. le ministre aura la bonté de remarquer que sur un budget de 2,099,418 francs affectés à l'instruction publique, la Savoie, qui forme environ le huitième de la population totale du royaume, reçoit à peine 95,000 francs, tandis qu'avec une population moindre la division administrative de Gênes reçoit plus de 200,000 fr., et la Sardaigne plus de 160,000 francs. Sans rechercher, pour le moment, les causes de cette inégalité, car je crois qu'il est aussi utile de répandre l'instruction en Savoie que dans les nobles provinces de Gênes et de la Sardaigne, j'aime cependant à espérer que cette considération déterminera le Gouvernement à exaucer les vœux de la ville de Chambéry et à prendre des mesures afin que ces cours soient ouverts pour la prochaine année scholastique.

J'ai abrégé autant que possible ces considérations d'intérêt local pour arriver à l'examen de la loi en discussion. Les droits fixés sur les débitants de vin et les cafés en feront diminuer le nombre, surtout dans les communes rurales, où ils se sont multipliés d'une manière excessive depuis la loi du 7 octobre 1848. Ce sera un bienfait pour les populations agricoles; mais cette réduction atteindra en même temps la matière imposable. Un grand nombre de communes devront se prévaloir de la faculté accordée par l'article 25, et les propriétés foncières en seront frappées indirectement, parce qu'on paiera la collation avec les revenus communaux, et qu'on reportera sur les centimes additionnels les autres dépenses communales. Peut-être la répartition de l'impôt par provinces, à raison de quatre-vingt-dix centimes par tête, en prenant la population pour unique base, n'est-elle pas à l'abri de critique. La richesse et les habitudes de consommation devraient aussi avoir leur poids dans la balance. Les pays pauvres consomment moins que les pays riches; mais je conviens qu'on rencontrerait des difficultés insolubles, pour établir en pratique l'importance relative de ces deux éléments. Enfin, si l'abonnement par provinces à devoir être réparti entre les communes dont chacune d'elles se compose, se présente à l'esprit comme le système le plus simple, il est certain qu'il donnera lieu à des difficultés très-sérieuses pour parvenir à une répartition équitable. Ces inconvénients sont graves sans doute, mais ils ne sont point insurmontables à notre administration zélée et intelligente, et ce système offre l'immense avantage d'affranchir les contribuables des vexations continuelles qui sont l'inévitable conséquence de l'exercice sur les boissons. D'ailleurs, aussitôt que la répartition sera irrévocablement arrêtée, l'impôt sera perçu sans augmentation de frais et sans qu'il soit nécessaire de salarier une nouvelle branche d'administration.

En conséquence je déclare que je donnerai mon vote favorable à cette loi.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero non può che applaudire alle nobili parole pronunziate dall'onorevole signor senatore Jacquemoud in ordine alla buona disposizione in cui è la Savoia, parte interessantissima dei

regi Stati, di concorrere dal suo canto in rate proporzionali al pagamento dei gravami dello Stato.

Riguardo al desiderio ch'egli ha espresso, cioè che la Savoia venga al tutto esonerata dalle spese del culto che sono, a proprio carico, il Ministero non ha difficoltà di ripetere qui le dichiarazioni già fatte all'altra Camera che esso si occupa attualmente ed attivamente d'avvisare al modo di contentare questo legittimo desiderio, quantunque non abbia per tale effetto proposta una legge al Parlamento.

Relativamente all'altro desiderio manifestato, che cioè si stabilisca un corso triennale di diritto a Chambéry come vi era prima del 1848, io mi riservo di studiare la questione, lo svolgimento della quale può dipendere da un principio generale, poichè l'onorevole senatore non ignora che Nizza è posta in condizione eguale, e che in conseguenza se si desse in questa parte soddisfazione alla Savoia, converrebbe egualmente darla a Nizza. Io non prendo impegno formale, ma prometto di fare tutto ciò che dipenderà da me per veder modo di soddisfarla.

Debbo però fin d'ora assicurare l'onorevole senatore essere urgente che vengano stabilite altre cattedre in Savoia, e che perciò fu già da me nominata una Commissione con incarico di studiare un progetto che le ho sottoposto e che spero riuscirà di molta soddisfazione e di molto vantaggio a quel ducato.

Credo con questo di aver dato appagamento sufficiente ai desideri manifestati dall'onorevole senatore preopinante.

JACQUEMOUD. Je remercie M. le ministre de l'instruction publique des déclarations qu'il vient de faire, et la Savoie en attend, avec confiance, la réalisation.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi si permetta che io aggiunga qualche altra parola per rispondere agli appunti che furono fatti alla legge. La sola seria osservazione che si mosse fu relativa al riparto. Il primo oratore notava non aver egli alcuna difficoltà ad ammettere il principio stesso della legge, quello cioè che pone a carico dei comuni la riscossione della tassa; ma egli crede essersi adottato un difettoso principio nel riparto dell'imposta per le provincie finora immuni.

Egli disse che si sarebbe dovuto tener conto non solo della popolazione, ma bensì della relativa agiatezza e delle condizioni speciali delle provincie rispetto ai generi di consumazione che vengono da questa legge colpiti.

L'onorevole senatore ha ragione in principio, ma io credo che se si avesse voluto applicarlo rigorosamente, noi ci saremmo trovati a fronte di un'impossibilità assoluta, non avendo dati statistici bastevoli per determinare la relativa agiatezza e ricchezza delle provincie finora gravate. Gli autori del progetto vedendo quest'impossibilità di arrivare ad un riparto matematicamente esatto, vedendo la necessità di cadere in errori in più od in meno, posso dichiararlo schiettamente, hanno dato la preferenza all'errore in meno, poichè hanno calcolato la tassa delle provincie immuni sulla tassa di quelle altre provincie che pagano fra quelle finora sottoposte alla tassa; hanno stabilito la media sulle sei provincie le meno tassate del Piemonte, cioè le provincie d'Acqui, Novi, Bobbio, Biella, ecc., provincie tutte relativamente meno ricche della massima parte delle provincie immuni. Io credo che le provincie della riviera, qualunque cosa siasi potuto dire in contrario, sono in condizioni meno tristi della massima parte delle provincie delle nostre montagne, le quali non hanno altra risorsa che l'agricoltura, ed una meschinissima agricoltura. Quelli che conoscono la provincia d'Acqui ed i tre quarti di quella di Mondovì, cioè tutta quella parte

che si trova alla destra del Tanaro, sanno essere queste contrade in condizioni di ricchezza ed agiatezza molto meno prospere che noi siano quelle delle provincie della riviera.

L'onorevole deputato Jacquemoud osservava anch'esso che se si fosse tenuto conto della relativa ricchezza ed agiatezza della Savoia, le sarebbe toccato un contingente minore di quello che dalla legge è stabilito; io credo invece che se, come ragione vorrebbe, si fosse tenuto conto della consumazione delle materie tassabili, cioè della consumazione del vino, la Savoia dovrebbe pagare una somma di gran lunga maggiore di quella che venne nella legge stabilita. Quindi io sono d'avviso che il riparto è specialmente alla Savoia favorevole.

Nota l'onorevole senatore Balbi-Piovera essere più grave l'imposta per quelle provincie che non producono gli oggetti tassabili, cioè il vino; ma lo farò pure avvertito che a queste provincie il Parlamento accordò un gran sollievo votando il trattato colla Francia, in virtù del quale il dazio sul vino fu ridotto di lire 6 70 per ettolitro. La tassa attuale le colpirà al *maximum* di lire 5, quindi anche per una parte della consumazione questa tassa toglierà molto meno di quanto venne dato col trattato colla Francia; perciò io penso che queste provincie possano disporsi a pagare una tale imposta in virtù del beneficio che esse hanno conseguito l'anno scorso. Ricorderò inoltre ad esse l'esempio delle altre provincie, le quali hanno in gran maggioranza accolto favorevolmente il trattato colla Francia, quantunque tornasse contrario ai loro interessi. Ricorderò al Senato come quasi tutti i deputati delle provincie viticole votassero l'anno scorso il trattato colla Francia, e come la Città di Casale, metropoli delle provincie le più vitifere dello Stato, con un ordinato dichiarasse la sua adesione a quel trattato medesimo.

Io non dubito che quest'esempio sarà seguito dalle provincie immuni, le quali non producono tutto il vino necessario alla loro consumazione, e che esse si disporranno di buon accordo, se non con piacere, almeno con rassegnazione, a sopportare questo nuovo balzello.

In quanto all'osservazione dell'onorevole senatore Montezemolo, avendo già risposto il relatore della Commissione, nulla aggiungerò, quindi mi riservo di dare quelle spiegazioni e schiarimenti che potrebbero essere del caso nella discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ho l'onore di proporre la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA PROROGA DE' TERMINI PELL' APPLICAZIONE DEL SISTEMA DECIMALE AI PREZI MEDICINALI.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione degli articoli, devo annunziare al Senato che, prevalendomi dell'onorevole mandato datomi dalla Camera, ho nominato per la Commissione incaricata dell'esame della legge testè presentata dal ministro dell'interno i signori senatori Della Marmora Alberto, Moris, Regis, Pollone e Pinelli. Io prego i cinque membri ora nominati a volersi radunare in un ufficio; il Senato trovandosi bastantemente in numero per permettere loro di allontanarsi per alcuni momenti dalla Camera; e così forse potranno presentare in questa stessa seduta il loro rapporto.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Ho l'onore di leggere l'articolo 1 della legge:

« Art. 1. La gabella sui corami e sulle pelli portata dall'editto 30 settembre 1811 è abolita. »

(È approvato.)

« Art. 2. I diritti che attualmente si pagano per le carni, per la foglietta, per l'acquavite e per la fabbricazione della birra, ridotti a moneta, misura e peso decimale, giusta la tabella n° 1 inserita nella presente legge, sono provvisoriamente mantenuti. »

Prima di procedere alla votazione di questo articolo si dovrà leggere la tabella cui si riferisce, in ordine alla quale si seguirà il solito stile, cioè se non vi ha osservazione, essa s'intenderà facilmente approvata, e si passerà alla discussione e votazione dell'articolo.

Prego il senatore Giulio di dare al Senato lettura della tabella n° 1. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 391.)

Se non v'ha osservazione in contrario, pongo ai voti l'articolo 2.

Chi approva l'articolo 2 coll'annessavi tabella, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 3. Nelle provincie in cui i diritti mentovati nei due articoli precedenti trovansi appaltati sarà ripartito fra i comuni di caduna di esse, secondo le norme infrasegnate, il canone attualmente convenuto cogli accensatori, sotto deduzione però del 10 per cento in riguardo all'abolita gabella dei corami e delle pelli. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nella città di Torino il canone che si paga per la gabella della foglietta e dell'acquavite sarà accresciuto di lire 523,986 85, somma a cui corrisponde il diritto di quella sulle carni finora non compreso in tale canone. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il canone di lire 94,000 che si esige per diritti sulla fabbricazione della birra nella città e provincia di Torino sarà calcolato per tre quarti nel canone di detta città, e per l'altro quarto in quello della provincia. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il canone per la città di Genova sarà ragguagliato a quello che sovra fissato per la città di Torino, in proporzione della rispettiva loro popolazione fissa e mutabile, sotto deduzione di lire 200,000. »

RICCI. Io proporrei un emendamento a questo articolo da aggiungersi in seguito alle parole « sotto deduzione di lire 200,000 » concepito in questi termini: e sotto deduzione di quella somma che dopo un esercizio di due anni risulterà essersi infatti esatta in meno.

Nessuno di noi ha contestato il principio dell'applicazione di questa tassa, quantunque possa essere onerosa alla provincia, in quanto che essa è un principio di giustizia distributiva, conforme all'articolo dello Statuto, che vuole che tutti i sudditi paghino eguale tributo. Ma noi abbiamo ragione di credere che il canone fissato per la città di Genova sia stato assolutamente esagerato, perchè si è preso per base di questo calcolo la popolazione delle due città di Torino e di Genova.

Ora egli è evidentissimo che gli elementi che compongono l'una e l'altra città sono assolutamente diversi.

In Torino la popolazione sarà composta almeno per 7/10 di proprietari e benestanti e per 3/10 di manovali, o, come li chiamano, di proletari; in Genova invece ella è cosa a tutti

palese che il numero dei proprietari e benestanti è in una proporzione infinitamente minore, e che il popolo compone almeno i 7/10 della popolazione.

Ora non vi ha dubbio che l'agiatezza di pochi cittadini non può essere messa a paragone coll'agiatezza di una popolazione intiera.

In Torino si spende almeno la metà del reddito di tutto lo Stato, e ciò proviene dalla sua condizione di capitale e perchè possiede gli uffici centrali e la Corte.

Ma in Genova il commercio negli anni anche più prosperi non ha mai dato per beneficio alla città la metà di quello che l'erario solo spende in Torino.

In conseguenza mi pare che il calcolo della popolazione che ha servito di base all'applicazione della quota per Genova non sussista, perchè le due popolazioni sono composte di elementi diversi.

È bensì vero che l'erario versa in circostanze gravissime, per cui bisogna che tutti cerchino di contribuirvi, per quanto è possibile, affinchè l'equilibrio delle finanze si ristabilisca; perciò, quantunque la città di Genova ne sia persuasa e sembri dimostrarlo a tutta evidenza che siccome la base delle due popolazioni è diversa, così anche il canone di contributo da applicarsi alle due popolazioni debba essere diverso, tuttavia si contenta della promessa che io chiedo venga inserita in quell'articolo, che cioè dopo l'esercizio di due anni verrà dedotta quella somma che si verrà a verificare essersi infatti esatta in meno.

Se il Governo vuole, potrà deputare un commissario per assicurarsi che effettivamente il dazio è stato esatto con tutto lo scrupolo e con tutte le formalità.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Ricci riconoscendo la giustizia del principio che informa la legge, vorrebbe solo che nella sua applicazione alla città di Genova si adottasse un principio diverso da quello stabilito nel progetto di legge. Nel primitivo si era paragonata assolutamente la città di Genova alla città di Torino, e si era stabilita una tassa in proporzione della rispettiva loro popolazione. Questo primo progetto fu modificato, e la quota a carico della città di Genova venne attenuata della non lieve somma di lire 200,000; quindi non è più esatto il dire che il progetto che è ora in discussione colpisca la popolazione di Genova nella medesima ragione della popolazione di Torino, mentre in realtà quella paga 200,000 lire di meno, cioè lire 2 per capo di meno di quello che si paga a Torino; questa è una prima osservazione di cui prego il Senato a volerne tener conto.

Come già ebbi l'onore di far presente, la tassa di cui si tratta non è stabilita in ragione della ricchezza e dell'agiatezza, ma bensì della consumazione.

Ora tutto sta a vedere se la cifra portata dalla tabella unita a questa legge è o no in proporzione della consumazione. I calcoli fatti dalla Commissione, e che voi potete leggere nella sua relazione, provano che nello stabilire tale tassa si è tenuto conto della consumazione che si fa in Genova, ragguagliata a quella della città di Torino: che anzi Genova si trova favorita di alcune migliaia di lire.

Da ciò ne conseguita che, ove l'emendamento dell'onorevole senatore Ricci venisse adottato, la città di Genova, lungi dall'essere beneficiata, si troverebbe di molto gravata; infatti esso vorrebbe, nello stabilire tale esercizio nella città di Genova, che il canone venisse fissato nella somma di . . . sotto deduzione però di quella che risulterà riscossa in meno. Onde riconoscere questa somma, bisogna necessariamente stabilire l'esercizio nella città di Genova sulla base della legge fissata.

Ora è cosa provata che per la città di Torino l'esercizio di una somma maggiore di quella portata in questa legge potrebbe aver luogo (cosa che non fu contestata nemmeno da coloro che nell'altra Camera propugnarono con molto calore la causa della città di Torino, e cosa che è confessata dagli stessi appaltatori), ne nasce quindi che, se vi fosse l'esercizio a Torino, si verrebbe a pagare oltre la somma fissata; e che se noi venissimo a stabilire l'esercizio a Genova, si pagherebbe più di quello che viene dalla legge fissato; dirò anzi che io ho la intima convinzione che la città di Genova verrebbe a pagare ben oltre le 200,000 lire.

L'emendamento perciò dell'onorevole senatore Ricci, lo ripeto, tornerebbe a danno grandissimo della popolazione genovese, ed io non desidero questo maggiore aggravio, e qui credo di propugnare più efficacemente l'interesse della città di Genova di quello che egli non faccia col suo emendamento.

D'altra parte vegga l'onorevole senatore quale inconveniente dalla sua proposizione ne emergerebbe: a tenore della legge l'esercizio è già affidato al municipio; ma siccome il municipio avrebbe un interesse a che il risultato del medesimo fosse poco favorevole, sarebbe necessario il deputare delegati per sorvegliare l'amministrazione del municipio, stabilire cioè un'amministrazione per controllarne un'altra; voi vedete, o signori, quale inconveniente da ciò nascerebbe.

L'esercizio è stabilito come base, come mezzo estremo, come misura generale; la legge ha quindi inteso d'introdurre il sistema di abbonamento, oppure quello di dazio d'entrata. Con ciò essa volle che, ovunque fosse possibile l'applicare uno di questi due mezzi, non si dovesse ricorrere all'esercizio, che questo fosse il caso estremo, quando tutti gli altri mezzi adoperati fossero riconosciuti inutili.

Ora, secondo il sistema dell'onorevole senatore Ricci, bisognerebbe immediatamente ricorrere all'esercizio; la qual cosa tornerebbe, come dissi, più dannosa a Genova che alle altre città, poichè a Genova, per la parte almeno del dazio tanto sul vino che sul bestiame, si potrebbe provvedere mediante un aumento del diritto d'entrata.

Se poi non si volesse aumentare tali diritti per i vini, potrebbe provvedersi col riparto sopra gli alberghi e le osterie, giacchè (noli l'onorevole senatore Ricci), come avvertiva il relatore nella sua relazione, le osterie e gli alberghi sono in Genova più numerosi che non in Torino, e se si contano più osterie pel popolo minuto, si conta altresì maggior numero d'alberghi su d'una scala molto più vasta che noi sia a Torino.

Cosicchè io credo che il riparto e l'abbonamento potrà farsi a Genova senza grave difficoltà.

Io riassumo col dire che l'emendamento del senatore Ricci, lungi dal favorire in definitiva la città di Genova, tornerebbe a suo aggravio, e che poi renderebbe indispensabile lo stabilimento dell'esercizio vessatorio, perchè dovrebbe essere fatto dalla città sotto il controllo del Governo.

Per tutti questi motivi io prego il Senato a non ammettere l'emendamento proposto.

RICCI ALBERTO. Chieggo la parola.

PRESIDENTE. Prima di accordarle la parola, è necessario che io chiegga al Senato se appoggia il suo emendamento.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Non è appoggiato)

BALBI FIOVERA. Domando la parola sull'articolo.

L'articolo paragona e mette la città di Genova allo stesso punto della città di Torino.

Avete già sentito il ragionamento del mio amico, il senatore Ricci, e la risposta del ministro delle finanze, ma

pure non credo che la situazione delle due città sia stata bene spiegata.

In Torino la popolazione si è da alcuni anni aumentata. Non vi farò la storia delle cause di questa agglomerazione, non entra nel mio soggetto: il fatto esiste, è incontestato, incontestabile.

Ella è stabilita in mezzo ad ubertosissima provincia, da tutti i lati ha provincie egualmente fertili; le derrate, la carne, il vino, gli oggetti di consumo tassabili da questa legge li ha, potrei dire, sul proprio territorio od a pochissima distanza. La popolazione poi ha delle abitudini tutt'affatto diverse da quelle di Genova.

Questa città è posta sopra sterile rupe improduttiva, non ha per esistere che l'industria commerciale, per patrimonio, direi così, il mare.

I vini, la carne ed i cereali le vengono dal di fuori; chi fornisce la consumazione della carne a Genova è il Piemonte: se a Torino i macellai devono andare fino a Moncalieri, a Genova debbono portarsi ad Alessandria, ad Alba, a Pinerolo e persino nella Svizzera ed in altri siti di produzione, come già si è verificato quando la Francia fece, anni sono, comprare bovine per l'Algeria, si dovette in Genova, per non mancare di questi alimenti, ricorrere alla Toscana, alla Romagna e persino alla Sicilia.

Questo porta con sé una maggiore spesa ed un maggior valore degli oggetti di consumazione. Lo stesso è dei vini; alcune provincie del Genovesato hanno bensì del vino, ma questo non forma una parte della consumazione. Il Monferrato ne portava moltissimo, la Francia presentemente, in mancanza di quelli, ce ne somministra, ed il signor ministro può vedere dai dazi la continua introduzione dei vini francesi in quella città.

Come vedete, o signori, la cosa è affatto diversa: in Torino il consumatore trova l'oggetto di consumo sotto la mano; in Genova bisogna che lo faccia venire da lontano, e spesso dall'estero; lo Stato poi ne risente un utile grandissimo nelle dogane e nel commercio interno. Ripeterò quello che ha detto giustamente il senatore Ricci, che la città di Torino in maggior parte è composta di gente benestante, mentre Genova lo è in gran parte di popolo minuto. Dalla classe inferiore della città e persino anche da piccoli commercianti non si consuma carne, o pochissima se ne consuma. D'uso familiare sono i cereali, i farinacei, il cui condimento è l'olio.

La prova di quanto dico è così evidente che il prezzo della carne a Genova è sempre di 20 a 25 centesimi più di quella di Torino.

I calcoli fatti dalla Commissione furono presi in gran parte sui tre ultimi anni; ma nel quadro che è stato presentato dalla Città di Genova vi è un aumento nel 1849, il quale proviene dall'occupazione militare, che consumava naturalmente molta carne perchè era sul piede di guerra.

ALPIERI. Domando la parola.

BALBI-PIOVERA. Aggiungerò che il quadro nei cinque anni anteriori al 1850 andò progredendo; da quest'epoca in poi venne deteriorando e che dei 2000 capi di bovi entrati in Genova nel 1849, non sono più rientrati nel 1850 che 1500, dunque non vedo come questa proporzione sia giusta.

La stessa vita casalinga è affatto diversa; in Torino nelle case si suole mantenere la servitù; a Genova si paga tutto in danaro, la servitù non è mantenuta; essa si mantiene di pane e di farinacci, secondo l'uso di quella sobriissima popolazione, e credo che l'egregio ministro che è stato bastevole tempo a Genova avrà potuto osservare che quanto asserisco è pura verità.

L'anno scorso fu messo un dazio sopra il pane e le farine che ha reso circa 600 lire al Municipio, e non è cresciuto il prezzo di questa derrata perchè troppi erano i benefici dei panattieri, ma non è così per i vini e le carni. Io adunque ripeto che a torto la città di Genova è pareggiata per l'imposta a quella di Torino. Io non voglio fare di questo argomento oggetto di emendamento; ho creduto soltanto mio dovere di avvertirne il Senato.

Non pretendo di sostenere che Genova debba essere privilegiata; è ben lontana da me quest'idea, io trovo l'imposta giustissima in massima, mi pare semplicemente che il riparto di essa basato sulla popolazione e non sulle circostanze speciali del paese, non sia troppo equo.

Parlerò quindi di un altro articolo, della tabella cioè di riparto corrispondente all'articolo 6.

La città di Genova è tassata in lire 806,472 calcolando la popolazione di 125,000 anime. La città di Torino, se mal non mi appongo, è stato riconosciuto nella discussione che ebbe luogo nell'altra Camera, avere una popolazione non di 143 ma di 160 mila anime. (*Voci dal banco dei ministri: No! no!*) Almeno così mi pare di aver inteso; ed in questo caso il ragguaglio proporzionato fra la città di Torino con quella di Genova non sarebbe più giusto; perchè la città di Torino essendo caricata di lire 1,150,000 circa, dovrebbe pagare 899,000 lire, e dedotte le lire 200,000 resterebbero a carico di Genova lire 699,000 e non 806,000.

Questa è un'osservazione che merita qualche spiegazione, e soprattutto qualche disamina, perchè se la popolazione di Torino fosse veramente di 160,000 anime, la città di Genova si troverebbe pregiudicata di circa 107,000 lire. Credo che il Ministero non avrà difficoltà a dare qualche spiegazione e prendere le dovute informazioni, e se egli ammetterà questa diversità, credo sia di buona giustizia l'esonerar Genova di questa somma.

ALPIERI. Il senatore Balbi-Piovera fonda in particolar modo le sue obiezioni al disposto del progetto di legge sulla considerazione che passa una gran differenza tra la condizione della popolazione della città di Torino e quella della città di Genova. Egli crede che il numero delle persone agiate sia di molto più considerevole in Torino, relativamente parlando, che non lo sia in Genova, e crede che la giacitura istessa della città di Torino le dia molto maggior vantaggio che non possa darne alla città di Genova l'essere porto di mare e uno dei principali emporii commerciali dell'Europa meridionale.

Io ho inteso di opporre a queste considerazioni il fatto della Commissione, la quale nel procedere alla disamina del progetto, e nell'assicurarsi che eque erano le basi sulle quali riposavano le prescrizioni del progetto medesimo, non si attenue al giudizio, come già si disse, relativo alla popolazione, ma considerò come basi essenziali nella misura dell'imposta da assegnarsi a ciascuna parte dello Stato il fatto della sola consumazione; ed è questo fatto certificato che portò la Commissione ad ammettere ciò che nel progetto ministeriale era proposto.

Ma ai calcoli della Commissione si oppone che dal suo ragionamento non si deduce quel valore che a primo aspetto parrebbe doversegli attribuire, in quanto che il modo col quale è fondato questo ragionamento è tratto da un solo triennio e non da un quinquennio, siccome da chi rappresentava gli interessi della città di Genova stimavasi doversi fare.

In primo luogo è da osservare che questa differenza che verrebbe a risultare tra la cifra che è conseguenza di un cal-

colo fatto sul quinquennio, e la cifra che è la conseguenza del calcolo fatto sul triennio non è poi di grandissima rilevanza.

Infatti abbiamo la differenza essenziale al primo capo che è quello del vino, e se si prende la media dedotta da 5 anni si avrà 214,683 lire, e se si prende invece quella dedotta dai tre anni si avrà 224,206, cioè una differenza di circa 10,000 lire; per l'acquavite e la birra in fusto la differenza è solo di 1639 lire contro 1876; pei buoi sarebbe di lire 2088 e 2267, e così di alcuni altri capi.

Invece per alcune parti come pei montoni, sarebbe stata quella dei cinque anni 34,038, mentre nel triennio è solo di 33,859, e agnelli 14,529 e noi non la portiamo che per 13,773 e via dicendo.

Ma il fatto di questa differenza di cifre non sarebbe decisivo se la differenza dedotta dalla Commissione da un triennio non avesse motivi plausibili sui quali essa s'appoggia. E quali sono questi motivi?

Essi sono principalmente i fatti che occorsero nei primi anni del quinquennio; egli è ben naturale che a fronte delle ristrettezze degli anni 1846 e 1847 (anni di scarsità quale raramente si ebbe a lamentare altre volte) la consumazione e i diritti che la colpivano andassero diminuendo.

Epperò, se si fosse tenuto conto dei prezzi della consumazione dei cinque anni, si sarebbe trascorso al di là di quello che può veramente credersi rappresentare la cifra media dell'abituale consumazione.

Mi si potrà a ciò contrapporre che anche l'anno 1849 fu anno di maggiore consumazione di quello che sia consueto negli altri anni; tuttavia il tener conto di questa circostanza non può togliere il valore che ha il calcolo della Commissione, giacchè la reazione di questa consumazione si è fatta sentire negli anni 1850 e 1851, ed è natural cosa di supporre che la consumazione del vino, consumazione che più delle altre è scemata, debba riguardarsi come conseguenza della mancanza del raccolto del vino dell'anno scorso.

Oltre a queste considerazioni egli è poi da osservare ancora che il sistema adottato dalla legge, sistema di ripartizione, fa che la tassa resti stazionaria. Ora, è egli da supporre che la città di Genova, la quale avrà fra un anno o qualche mese di più la strada ferrata che metterà capo al suo porto, non veda aumentare la sua prosperità e quindi una maggior consumazione?

Tuttavia, siccome l'assegnamento venne fatto in somma fissa e permanente, questo gravame non si aumenterà per quanto possa crescere la consumazione che dovrà essere la conseguenza e di quello come degli altri vantaggi che la città di Genova è in procinto di godere.

Bene quindi avvisava la Commissione nello stabilire i calcoli che ella ha creduto poter fare a fondamento del suo voto; nè sussistono le osservazioni in contrario, dalle quali verrebbe a risultare che nessun paragone si potrà fare tra la popolazione di Torino e quella di Genova in quanto alla sua condizione economica ed all'impossibilità di ripartire il gravame, al quale verrà essa a soggiacere in conseguenza della presente legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Balbi accennava ad una mia osservazione fatta in altro recinto. Egli suppone che io abbia detto essere la popolazione attuale di Torino di 160,000 abitanti.

In verità credo che egli sia stato indotto in errore. Ciò fu detto da un oratore che rispondeva al sindaco della città di Torino, ma non fu detto da me. Dissi bensì che era mio pensiero che la popolazione di Torino avesse per avventura au-

mentato dall'epoca dell'ultimo censimento; ma dissi l'istessa cosa per Genova rispondendo a coloro che propugnavano la causa di questa città. Questo fu contestato; ma io vi opposi il fatto che il prezzo degli alloggi vi si è accresciuto nelle medesime proporzioni che in Torino. È vero che in Genova il prezzo degli alloggi non ha raggiunto l'istessa tassa che a Torino, ma non è meno vero che molte case vi si sono fabbricate, anzi contrade intere.

Ho fatto pure rispetto alla popolazione di Torino un'osservazione analoga a quella che significava testè il senatore Alfieri rispetto a Genova, cioè che coll'ultimarsi della strada ferrata la popolazione di Torino accrescerà e toccherà forse fra non molto a 160,000 abitanti; e quest'opinione, lo ripeto, io la ritengo per ferma.

Penso che Torino fra pochi anni non solo giungerà a 160,000 anime, ma forse le supererà; penso però egualmente di Genova, e ciò tanto più quando la strada ferrata sarà ultimata, quando il porto di Genova sarà in condizione migliore, quando il commercio godrà di quella facilitazione di cui gode in molte parti d'Europa e d'America.

Allora il vantaggio che godrà Torino di avere un canone fisso non coordinato in ragione della consumazione si estenderà pure a Genova, e quindi questo balzello si farà ogni anno men grave per ambedue le città. E la speranza appunto che questa tassa abbia a farsi più leggiera e comportabile valga di compenso a quei contribuenti che per ora la credono alquanto grave.

DE FORNARI. Domando la parola.

Onorevoli colleghi. Io m'ero astenuto dal chiedere la parola, ed aveva lasciato anzi chiudersi la discussione generale, sebbene avessi opportunità, e quasi debito, d'interloquire, segnatamente in riguardo ed a sostegno fino a certo segno della petizione del municipio di Genova mia, che ora più appositamente ci occupa; preferendo io lasciarne l'onorevole incarico ai colleghi ed amici, concittadini anch'essi genovesi, che udiste nel senso più o meno di quella petizione; perciocchè da troppo lunghi anni abitualmente allontanato dalla patria città, e conseguentemente dall'amministrazione dei suoi interessi, meno ne ho presente l'attuale situazione; e inoltre pel troppo breve tempo fra la distribuzione della relazione e la convocazione, appena potei procurarmi visione della petizione, e non abbastanza ho potuto avere studiato la economia della legge proposta alla discussione.

Con rammarico assistei alla reiezione di un temperamento sospensivo, ossia modificativo, che come emendamento era proposto da uno dei prefati colleghi, ed ora, in procinto di vedere senza più votarsi l'articolo decisivo, non ho potuto non essere commosso a chieder la parola onde mantenere alquanto e ragionare la disamina dei reclami tanto ansiosamente ed insistentemente esposti e raccomandati dal municipio genovese.

È veracemente io non ero fatto capace della distributiva giustizia con cui parificando Genova a questa capitale nello stabilimento del canone a carico dell'erario municipale di Genova nella somma di oltre il milione, poscia senza alcuna giustificazione di calcolo, concedendo una diminuzione, evidentemente insufficiente, di solo 200,000 lire si abbia voluto persistere a deviare dalle norme applicate alle altre città, comuni e provincie, segnatamente quelle prima, come il Genovesato, esenti dalle accense, e trattare Genova sopra una base eccezionale come la regale Torino; mentre Genova è pur veramente città di provincia, e razionalmente dunque non le era applicabile una onerosa eccezione.

Molto poi parevami a dirsi tuttora anche in tale sistema,

quanto alla numerazione della popolazione che in Genova è assai più precaria e forse esagerata.

Ma soprattutto resterebbe a tenersi conto, a confronto della tanto diversa condizione di tale popolazione in sì gran parte produttiva bensì di lavoro, laboriosa, ma appunto come fare meno abbondante in consumazione, e generalmente e straordinariamente sobria; nella quale sono ricchezze, ma concentrate; mentre in Torino, meglio ancora che in altre grandi capitali, regna una generale agiatezza, nè la ricchezza manca e l'abitudine è generale di godere e consumare dunque assai più; sicchè quasi non vi ha bisogno di ricorrere a calcoli per trarne ben diverse conclusioni; in Torino oltre la consumazione abbondante del necessario, essa ridonda nel superfluo: in Genova non abbonda che nel necessario, e sui generi di prima necessità già si è dovuto, come sulla farina, ecc., sconsigliatamente anzi, imporre balzelli.

E non hassi per dover riconoscere tutte queste verità, che a far confronto dell'abbondanza ch'è in Torino e dello sfarzo e della frequentazione quotidiana dei caffè, dei teatri, delle magnifiche botteghe di commestibili, come dei magnifici arredi e merci.

Si è detto che bentosto il fiorentino commercio, le rapide comunicazioni colmeranno in Genova ogni vano in popolazione e farebbero sparire ogni detestata condizione; ma questi mezzi di accrescere popolazione, prosperità e consumazione non opereranno essi ugualmente nell'interno, ove dagli scali d'approdo la gente, e la gente che spende, si affretta, e tanto più nelle fiorenti capitali?

Le quali considerazioni tutte mi sembrano da valutarsi seriamente prima di parificare, o anche quasi, Genova a Torino, deviando dalle norme già applicabili senza compenso, con odiose eccezioni.

Quanto a me, esitante e ripugnante a votare l'articolo, senza sapere al momento suggerire emendamenti e ripieghi, mi limito a sottoporvi questa mia ansietà, e invocare qualche sospensione che maturi migliore consiglio.

PRESIDENTE. Altro non resta che porre ai voti l'articolo 6 della legge.

(Il Senato adotta.)

« Art. 7. Il canone della provincia di Genova, esclusa la città, sarà ragguagliato a lire 1 65 per capo della popolazione fissa e mutabile a norma di quanto viene pagato dalla provincia di Torino. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io debbo dare una spiegazione al Senato onde confortarlo a votare quest'articolo.

Sono d'avviso che si possa con tutta fiducia paragonare lo stato della provincia di Genova con quello della provincia di Torino, perchè se in questa vi sono dei borghi cospicui ve ne hanno anche dei poveri.

Un fatto è venuto a provare quanto era esatta la base sulla quale è fissato il canone, ed è il risultato della tassa sui fab-

bricati. Questa tassa nella provincia di Genova dà un prodotto relativo di gran lunga maggiore a quello della provincia di Torino, il che prova che la popolazione colà è agglomerata e fa perciò maggior consumazione.

Credo quindi che si possa senza esitazione votare questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7.

Chi l'approva voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 8. In tutte le altre provincie dove non erano in vigore le leggi sulle gabelle accensate, sarà ripartito fra i comuni secondo le norme infra segnate un canone corrispondente a centesimi novanta per capo della popolazione fissa e mutabile di caduna di esse. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il canone per le provincie appaltate, dalle quali dipendono comuni ammessi per lo addietro ad un abbonamento diretto colle finanze, od esenti in parte da dette gabelle, sarà aumentato di centesimi novanta per ogni abitante di detti comuni, e ripartito giusta le norme fissate nell'articolo 15. »

(È approvato.)

« Art. 10. I comuni aggregati nell'attuale appalto ad una provincia diversa da quella a cui appartengono giusta la vigente circoscrizione amministrativa saranno riuniti nel riparto del canone a quest'ultima. »

(È approvato.)

« Art. 11. A tale effetto il canone d'appalto della provincia dalla quale sono staccati sarà diminuito dell'ammontare della quota media per capo della stessa provincia moltiplicata per il numero degli abitanti separati dalla medesima. »

(È approvato.)

« Art. 12. La parte di tributo detratta a norma dell'articolo precedente, dedotto il decimo per l'abolita gabella sulle pelli e sui corami, sarà aggiunta al canone della provincia alla quale i comuni suddetti sono riuniti. »

(È approvato.)

« Art. 13. L'enumerazione della popolazione sarà desunta dal censimento dell'anno 1848 formato per cura della Commissione superiore di statistica. »

(È approvato.)

« Art. 14. Il canone per le città di Torino e Genova, e quello assegnato a caduna provincia in base al disposto dei precedenti articoli rimane fissato nelle somme specificate nella tabella numero 2 annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

Io sciolgo la seduta, ed invito i signori senatori a voler domani tornarci alle due precise per il seguito della discussione di questa legge, e per udire la relazione che è già in pronto sul progetto di legge oggi presentato.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 30 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Relazione sul progetto di legge per la proroga del termine fissato per l'applicazione del sistema metrico-decimale ai pesi medicinali — Discussione ed approvazione del medesimo — Continuazione della discussione del progetto di legge per il riordinamento delle gabelle accensate — Articolo 15: osservazioni dei senatori Di Montezemolo, De Cardenas e Quarelli — Approvazione dagli articoli 15 al 40° — Articolo 41: domanda di spiegazione del senatore De Cardenas — Risposta del senatore Alfieri — Adozione dagli articoli 41 all'86° e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale, il quale è approvato.

QUARELLI, segretario, dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

819. Sessantadue possidenti di Oltone, provincia di Bobbio, ricorrono al Senato perchè sia modificata la legge sulla riforma dei diritti di gabella nella parte che riflette la ripartizione del tributo assegnato a quella provincia.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEL TERMINE FISSATO PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA METRICO DECIMALE AI PESI ED ALLE MISURE MEDICINALI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Moris, relatore del progetto di legge relativo ai pesi ed alle misure medicinali.

MORIS, relatore, legge. (V. 3° vol. Documenti, pag. 1330.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di proporre alla Camera che voglia senza intervallo procedere alla discussione e votazione della presente legge.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Darò lettura dell'articolo unico della legge così concepito:
« **Articolo unico.** Il termine fissato dall'articolo 23 della legge del 26 marzo 1850 inteso a rendere obbligatorio il sistema metrico decimale per i pesi e per le misure medicinali, è perentoriamente prorogato sino a tutto giugno dell'anno 1853. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non domandandosi da alcuno la parola, metto ai voti l'articolo unico del progetto.

(Il Senato adotta.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti 51

Voti favorevoli 50

Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELLE GABELLE ACCENSATE.

PRESIDENTE. La discussione si era fermata nella tornata di ieri all'approvazione dell'articolo 14; ho dunque l'onore di leggere l'articolo 15.

« **Art. 15.** L'intendente della provincia, assunte le più accurate informazioni, procederà alla ripartizione del contingente per comune in ragione della presunta consumazione delle derrate tariffate, da desumersi dall'importanza del commercio, dal numero dei venditori al minuto di vino, di spiriti e liquori, dal numero delle persone che attendono al macellamento del bestiami, ed alla fabbricazione della birra, dal numero delle feste, fiere o mercati che si tengono in ciascun comune, ed a parità delle condizioni dianzi accennate in ragione della maggiore o minore popolazione fissa e mutabile, non che del prodotto complessivo delle contribuzioni dirette che si pagano dal comune.

« Nei comuni appartenenti alle provincie appaltate si avrà altresì riguardo all'ammontare dei diritti pagati in base all'appalto. »

DI MONTEZEMOLO. Io farò un'osservazione sul secondo alinea dell'articolo, la quale tende a provocare piuttosto una spiegazione che non a proporre un'aggiunta od emendamento, e ciò per economia di tempo.

È detto in esso alinea: « Nei comuni appartenenti alle provincie appaltate si avrà altresì riguardo all'ammontare dei diritti pagati in base all'appalto. »

Ora, ciascuno sa che le valli di Sesia, di Ossola e di Lanza hanno un appalto speciale il quale ha una base eccezionale; era cioè stata imposta la contribuzione delle gabelle sopra il solo consumo del vino. Siccome potrebbe generarsi confusione all'interpretazione di questa legge, sarebbe bene che una dichiarazione venuta dal Ministero o dall'istessa Commissione stabilisse la massima, che nel fissare la contribuzione dei comuni appartenenti a queste valli non si avrà riguardo a questi appalti anteriori, i quali avevano veramente

una base speciale, ma agli altri indizi dai quali si deve dedurre la somma del contributo.

DE CARDENAS. Seguendo l'osservazione fatta dall'onorevole Di Montezemolo, farò notare che il Governo può benissimo conoscere l'ammontare dell'appalto delle provincie, ma che l'intendente non può sapere esplicitamente l'ammontare dell'appalto dei comuni.

Infatti, vi è un appaltatore generale per tutte le provincie il quale mediante un contratto pubblico paga un tanto al Governo; questa è una somma fissa, è una somma conosciuta; ma questo appaltatore poi con dei contratti parziali ha subappaltato pei mandamenti; gli appaltatori dei mandamenti hanno subappaltato a sottoappaltatori di terzo e di quarto grado per i vari comuni ed anche per le frazioni dei comuni. È questo un elemento che non so quale esattezza possa presentare onde agevolare all'intendente della provincia la giusta divisione dell'imposta.

Giacchè ho la parola me ne valgo ancora per un'osservazione in ordine a questo stesso articolo.

Al solo intendente è dato il fare la divisione dell'imposta che gravita sulla provincia fra i vari comuni. Nel successivo articolo 19 il Consiglio provinciale è chiamato, in caso di reclami, a pronunziare; non parrebbe egli cosa più equa, o più consentanea all'andamento della legge che, giacchè il Parlamento ha fissato la quota delle provincie e l'ha discussa col Ministero, giacchè i Consigli comunali dovranno dividere la quota fra i particolari, non sembrerebbe egli, ripeto, più equo che fossero per analogia i Consigli provinciali che stabilissero fra i vari comuni il riparto dell'imposta?

Questo mi parrebbe più razionale, più consono all'andamento della legge. Il Parlamento ha diviso l'imposta fra le provincie, i Consigli provinciali la dividono fra i comuni appunto come i Consigli comunali sono chiamati a dividerla fra i contribuenti.

Non faccio nessuna proposizione in proposito, perchè siamo sollecitati dalla necessità a discutere presto questa legge; il che è appunto ciò che mi fa astenermi dal presentare una proposizione. Mi piace per altro l'aver fatto quest'osservazione per qualunque caso avvenire che ci rendesse necessario emendar la legge.

QUARELLI, relatore. Rispondo alle osservazioni del senatore Di Montezemolo che la disposizione della legge, colla quale si stabilisce che si abbia riguardo alle somme pagate già dai comuni per abbonamento o altro, non è che uno degli elementi, il quale però non è richiesto indispensabilmente.

Egli è certo che in alcuni paesi della provincia di Pallanza, e nelle valli d'Oulx, in cui il diritto stabilito è in somme fisse soggette ad abbonamento; nella Valsesia, dove vi è un diritto fisso sul vino, non havvi che un elemento da cui l'intendente possa vedere quale sia la somma da imporsi a quei tali comuni.

Relativamente alle osservazioni del senatore De Cardenas, dirò che per ogni provincia non si faceva che un appalto, e che gli appaltatori poi lo dividevano fra subappaltatori, i quali lo suddividevano ancora qualche volta fra altri subappaltatori.

Gl'intendenti potranno forse procurarsi i dati necessari da questi appaltatori e subappaltatori i quali non avranno difficoltà a darli, mentre attualmente ogni interesse a lasciare ignorare l'ammontare dei loro contratti è svanito.

Può accadere che essi ricusino tali schiarimenti; ed è certo che non vi si potranno obbligare; ma in questo caso non mancheranno all'intendente altri elementi, i quali però, come

ho detto, non sono indicati che come uno dei mezzi per conoscere quale possa essere la somma che si deve applicare ai vari comuni.

Il senatore De Cardenas fece inoltre osservare che sarebbe più conveniente lasciare che i Consigli provinciali stabilissero il canone che si deve assegnare ai vari comuni, nel modo stesso con cui i Consigli comunali stabiliscono il riparto fra i contribuenti dello stesso comune.

In massima la legge stabilisce che i Consigli provinciali debbano essere sentiti sul progetto di riparto che fa l'intendente; ma il loro avviso non ha sicuramente la forza che ha la deliberazione dei Consigli comunali rispetto ai contribuenti del comune stesso. La cosa è naturale; i Consigli provinciali i quali non seggono abitualmente e permanentemente, non potrebbero conoscere le circostanze particolari per cui un comune può essere più o meno imposto rispetto agli altri.

D'altra parte quando vi è discordanza fra il parere del Consiglio provinciale e le proposte dell'intendente, si domanda la cognizione della causa al Consiglio di Stato, il quale può esigere quelle maggiori informazioni che crederà necessarie per rettificare, se ne è il caso, gli errori di riparto commessi dall'intendente e contraddetti in qualche parte dal Consiglio provinciale.

Questo è il solo mezzo per cui si possa venire, per quanto è possibile, a capo di stabilire una quota proporzionata alle vere facoltà ed ai veri mezzi dei comuni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 15.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 16. Formata la tabella di ripartizione, l'intendente ne trasmetterà copia ai sindaci di ciascun comune. »

(È approvato.)

« Art. 17. I sindaci sottoporranò la tabella ai Consigli comunali per le loro osservazioni, quindi la trasmetteranno unitamente alle medesime per mezzo dell'intendente al Consiglio provinciale entro il termine di giorni dieci. »

(È approvato.)

« Art. 18. Per gli effetti di cui nei due articoli precedenti, l'intendente della provincia dovrà per ciascun comune esprimere non solo la quota assegnata, ma ancora il numero dei venditori al minuto di vini, di spiriti e liquori, il numero delle persone che attendono al macellamento del bestiame e alla fabbricazione della birra, il numero delle feste, fiere e mercati, la popolazione fissa e mutabile, l'ammontare complessivo delle imposte dirette, e nelle provincie già appaltate, l'ammontare dei canoni portati dai contratti di subaccensamento, ove questi esistano.

« La tabella così formata sarà stampata e distribuita per esemplari ai comuni come si è detto all'articolo 16. »

(È approvato.)

« Art. 19. Il Consiglio provinciale, il quale sarà ove d'uopo convocato in sessione straordinaria, emetterà il suo parere ragionato tanto sul progetto di ripartizione dell'intendente, che sulle osservazioni dei Consigli comunali. »

(È approvato.)

« Art. 20. Se il parere è conforme al progetto di riparto, l'intendente fissa definitivamente la quota del canone cadente a carico di ciascun comune; rende esecutoria la tabella; la fa pubblicare in ciascun comune, e ne trasmette copia all'azienda delle gabelle. »

(È approvato.)

« Art. 21. Se il Consiglio provinciale non emette parere o lo dà contrario al primo progetto di riparto, e l'intendente non crede di uniformarsi al medesimo, la tabella cogli uniti

documenti sarà trasmessa al ministro dell'interno, il quale di concerto col ministro di finanze, sentito il Consiglio di Stato, fisserà definitivamente la quota di ciascun comune con decreto ragionato, ed ordinerà la pubblicazione della tabella in tutti i comuni interessati. »

(È approvato.)

« Art. 22. Le tabelle di riparto fra i singoli comuni di ciascuna provincia saranno rivedute in capo a quattro anni, da computarsi dal giorno dell'osservanza di questa legge secondo le norme che verranno ultimamente stabilite. »

(È approvato.)

« Art. 23. La quota di canone assegnata a ciascun comune è annoverata fra le spese obbligatorie del medesimo, e sarà pagabile a trimestri maturati nelle casse dello Stato, co' modi e privilegi stabiliti per gli altri tributi. »

(È approvato.)

« Art. 24. Il comune si rimborserà del canone e delle relative spese d'amministrazione in via d'abbonamento a seconda delle disposizioni contenute negli articoli 27 e seguenti fra le persone che a termini delle vigenti leggi sono tenute al pagamento dei diritti di gabella. »

(È approvato.)

« Art. 25. Qualora l'abbonamento incontri gravi difficoltà, il comune potrà deliberare che si proceda alla percezione dei diritti di gabella per via d'esercizio sulle basi delle leggi attualmente vigenti, o per via di diritto d'entrata. »

« I comuni potranno altresì essere autorizzati a sopporre al pagamento del canone loro assegnato con redditi propri o con altri mezzi consentiti dalla legge, escluso però quello di sovrainposta alle contribuzioni dirette. »

(È approvato.)

« Art. 26. Nei casi contemplati nell'articolo precedente le deliberazioni dei comuni, le tariffe ed i regolamenti che si facessero in esecuzione delle medesime, dovranno essere approvate per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 27. Nel caso contemplato nell'articolo 24, il Consiglio delegato, sentito gli interessati personalmente o per mezzo di un loro deputato da essi eletto secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento, procederà annualmente alla ripartizione per via d'abbonamento della quota da convenirsi di accordo colle persone indicate nell'articolo 24, ed in caso di dissenso, da statuirsi d'ufficio in ragione della presumibile consumazione, tenuto conto, rispetto ai comuni già soggetti alle gabelle, della consumazione dell'anno antecedente, e dei diritti pagati o per abbonamento individuale, o per esercizio, e di tutti quei dati che possono influire sulla vendita presunta dell'anno enumerati nell'articolo 15. »

(È approvato.)

« Art. 28. Il Consiglio delegato formerà la tabella di ripartizione distinta per ciascuna classe di commercio dei generi sottoposti ai diritti di gabella, la quale sarà depositata per giorni dieci nella sala del comune, e quindi trasmessa per copia dal sindaco all'intendente nel termine di giorni tre. »

(È approvato.)

« Art. 29. Il sindaco notificherà l'anzidetto deposito al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro il termine di giorni otto successivi avanti l'intendente le eccezioni che credessero loro competere. »

(È approvato.)

« Art. 30. L'intendente, assunte le occorrenti informazioni nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento,

fisserà la rispettiva quota di ripartizione, ed approverà la relativa tabella colle variazioni che fossero del caso. »

(È approvato.)

« Art. 31. Coloro che dopo l'approvazione di detta tabella intraprendessero l'esercizio di vendita a minuto di vino, di spiriti e liquori, del macellamento di bestiami, o della fabbricazione della birra, s'intenderanno compresi per l'anno in corso nella stessa tabella a ragion di tempo e per la quota media risultante da quelle fissate agli altri contribuenti della propria classe di commercio, o per quell'altra da stabilirsi dal Consiglio delegato se non vi sono contribuenti della propria classe di commercio; e ciò tutto sotto l'approvazione dell'intendente. »

(È approvato.)

« Art. 32. La quota del nuovo contribuente andrà a profitto del comune. »

« La somma che per causa di cessazione di qualche contribuente dall'esercizio, o per altra qualsiasi mancasse a compiere il contingente imposto al comune sarà da questo sopportata senza alcun diritto di compenso. »

(È approvato.)

« Art. 33. Il trimestre incominciato si avrà per compiuto. »

(È approvato.)

« Art. 34. Il contribuente che cesserà dall'intrapreso esercizio, oltre al montare della quota dovuta pel trimestre in corso, sarà tenuto di pagare quello del successivo alla cessazione, a meno che questa abbia luogo nell'ultimo trimestre dell'anno. »

(È approvato.)

« Art. 35. I ruoli dei debitori della quota di ripartizione da formarsi in conformità della relativa tabella approvata come sopra, saranno resi esecutori dagli intendenti. »

(È approvato.)

« Art. 36. Contro il risultamento di questi ruoli saranno ammessi i richiami tanto in via amministrativa, quanto in quella del contenzioso amministrativo secondo le norme stabilite dalle leggi in vigore. »

« Sarà pure ammesso il richiamo per parte dei comuni in via del contenzioso amministrativo sotto l'osservanza delle stesse regole contro il risultamento della tabella enunciata nell'articolo 15 della presente legge. »

« L'istanza pel richiamo, di cui nell'alinea precedente, potrà essere promossa contro quel comune o comuni della provincia che il comune reclamante pretende essere stato al paragone tassati in minor proporzione. A norma del giudicato che emanerà, saranno rettificata le quote dei comuni intervenuti in giudizio. »

« Non saranno ammissibili i richiami trascorso il termine di un mese rispettivamente dal giorno della pubblicazione di detti ruoli, o della mentovata tabella. »

(È approvato.)

« Art. 37. Tali richiami non sospendono l'esazione della quota di canone assegnata al comune o di ripartizione di quella posta a carico del contribuente, salvo il diritto alla rettifica od al rimborso. »

(È approvato.)

« Art. 38. Le quote di ripartizione dovute dai contribuenti saranno soddisfatte a dodicesimi anticipati, e ne sarà promossa la riscossione come di qualunque altra entrata spettante ai comuni, e coi privilegi concessi al fisco dagli articoli 2194, 2195 e 2197 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 39. È considerata come vendita di vino al minuto quella fatta in quantità minore di 25 litri. »

« Sono però esenti dal pagamento dei diritti le vendite di vino al minuto fatte nella quantità non minore di 15 litri da consumarsi fuori del luogo di vendita ed esportata in un solo recipiente. »

(È approvato.)

« Art. 40. È dovuto un diritto per la vendita del caffè e del cioccolato in bevanda, non che di tutte le altre bevande fermentate composte od altrimenti preparate, gelate o no, sulle quali non è imposto il diritto di vendita al minuto, come pure per la vendita degli oggetti preparati collo zucchero, i quali

fanno parte essenziale del commercio o dell'arte dei confettieri o dei pasticciere. »

(È approvato.)

« Art. 41. Questo diritto sarà riscosso in ragione dell'annuo fitto reale o presunto dei locali destinati per l'esercizio delle mentovate vendite e per qualunque relativa operazione, non che del valore di tutti i mobili esistenti in detti locali e necessari per siffatto esercizio.

« Esso sarà regolato sulle basi stabilite nella seguente tabella. »

TABELLA indicante la base proporzionale del diritto.

CLASSE	INDICAZIONE DEI COMUNI	CATEGORIA	BASI DELLE CATEGORIE	QUOTITÀ DEL DIRITTO	
				SUL VALORE LOCATIVO	SUL VALORE DEI MOBILI
1 ^a	Nei comuni di 50,000 abitanti e più	Prima	Fitto di lire 2,501 e superiore.	20 per 100	5 per 100
		Seconda ...	Fitto inferiore a lire 2,501 ...	15 per 100	4 per 100
2 ^a	Id. di 10,001 a 50,000	Prima	Fitto di lire 801 e superiore ..	15 per 100	4 per 100
		Seconda ...	Fitto inferiore a lire 801.	12 per 100	3 per 100
3 ^a	Id. di 3,001 a 10,000	Prima	Fitto di lire 501 e superiore ..	12 per 100	3 per 100
		Seconda ...	Fitto inferiore a lire 501.	9 per 100	2 per 100
4 ^a	Id. al disotto di 3,001	Prima	Fitto di lire 151 e superiore ..	9 per 100	2 per 100
		Seconda ...	Fitto inferiore a lire 151.	6 per 100	1 per 100

DE CARDENAS. Questa tabella è progressiva da dieci a cinquanta mila dalla prima alla seconda classe e così delle altre.

In una relazione per un'altra legge, letta e difesa poi dal senatore Giulio, si era presa un'altra base, di fissare cioè la quota per la minima, e poi la quota per salire alla somma superiore lasciando il *minimum* come si trova, e facendo un aumento per la successiva.

Questa base parve talmente ragionevole e consona alla giustizia che mi dispiace di non vederla adottata in questo sistema, dove le quote procedono a sbalzi, tanto più che nella imposizione la diversità consiste in una lira di più o in una lira di meno; quello che si trova nella seconda categoria per solo abitante di più dovrà pagare l'uno per cento di più sulla totale sua pigione.

ALFIERI. Darò la spiegazione richiesta dal senatore De Cardenas.

Egli osserva giustamente che nella relazione fatta dall'onorevole senatore Giulio sulla legge dell'imposta personale e mobiliare era stata proposta dalla Commissione una base diversa di riparto per le lasse di cui allora si trattava; e veramente, seguendo quell'ordine, si venivano ad evitare quegli sbalzi che presenta la tabella quale si trova ordinata nel presente progetto.

Ma già fin d'allora nella discussione che ebbe luogo, l'onorevole

relatore faceva sentire al Senato come la serie proposta dalla Commissione non presentava tutti quei vantaggi che a prima giunta questa aveva creduto di ravvisare e fra gli altri inconvenienti nasceva che l'ultima cifra porgeva proporzioni quasi enormi, così che le locazioni d'oltre 12 mila lire, che in verità sono rare, venivano a pagare lire 27 per cento, onde per una locazione la quale ascendesse, per esempio, a 20 mila lire annue, veniva a porgere una cifra enorme.

La Commissione che, come dissi, già sin da quella discussione ebbe a riconoscere il difetto che nasceva da questo modo da lei proposto, si riservava di meglio studiare la questione affine di proporre poi quei rimedi che avesse creduto servire all'uopo.

Applicatasi allo studio di questo argomento, essa non trovò il rimedio che cercava, ma non avisò di riproporre quel sistema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 41.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 42. Lo stesso diritto sarà aumentato di un quinto allorquando il contribuente tiene aperto al pubblico il giuoco del bigliardo oppure altri giuochi. »

(È approvato.)

« Art. 43. Si farà pure luogo all'aumento del decimo oltre

il quinto di cui nell'articolo precedente, se insieme col giuoco del bigliardo si tengono altri giuochi. »

(È approvato.)

« Art. 44. L'esercizio di vendita delle bevande e derrate che fanno oggetto del presente titolo dovrà essere dichiarato prima d'intraprenderlo, con indicazione se si tengono o no aperti al pubblico i giuochi menzionati nei due articoli precedenti. »

(È approvato.)

« Art. 45. Dovranno pure essere dichiarati tutti i locali destinati a siffatte vendite, ed a qualunque relativa operazione. »

(È approvato.)

« Art. 46. Dovrà egualmente essere dichiarato il montare del fitto di detti locali, come altresì il valore dei mobili esistenti nei medesimi. »

(È approvato.)

« Art. 47. Il montare del fitto dovrà essere giustificato con atti pubblici o con scritture originali di locazione, oppure colla copia di queste scritture firmate dal contribuente, ovvero con dichiarazione dello stesso contribuente e del proprietario dei locali in cui sia indicata l'esistenza dei medesimi ed il montare del fitto. »

(È approvato.)

« Art. 48. Mancando questi documenti, il valore locativo potrà essere stabilito d'accordo cogli agenti del Governo in ragione della somma che potrebbesi ricavare affittando i locali per uso ed esercizio simile. Non convenendosi verrà determinato d'ufficio dai detti agenti, salva perizia sull'istanza del contribuente. »

(È approvato.)

« Art. 49. Il valore dei mobili sarà fissato per mezzo di perizia. È però fatta facoltà al contribuente di richiedere che sia stabilito in ragione del doppio ammontare del fitto dei locali suaccennati. »

(È approvato.)

« Art. 50. Appurate e rettificata le dichiarazioni nel modo sovra prescritto, gli agenti del Governo formano le matricole dei contribuenti, indicando la quota annuale del diritto da pagarsi da caduno di essi, e colla scorta di queste matricole compilano i ruoli, i quali sono pubblicati e resi esecutori dall'intendente. »

(È approvato.)

« Art. 51. Contro il risultamento di questi ruoli è aperto il richiamo tanto in via amministrativa, quanto in quella di contenzioso amministrativo, secondo le norme stabilite dalle leggi e regolamenti in vigore. »

« Non saranno più ammissibili i richiami, trascorso il termine di un mese dal giorno della pubblicazione di detti ruoli. »

(È approvato.)

« Art. 52. Tali richiami non sospendono l'esazione del diritto tassato, salva ragione alla rettifica ed al rimborso. »

(È approvato.)

« Art. 53. La quota del diritto risultante dai ruoli sarà dovuta per l'intero trimestre nel quale ha principio o termine l'esercizio della vendita. »

(È approvato.)

« Art. 54. Tale quota è pagabile a bimestri anticipati; potrà però essere soddisfatta a trimestri maturati purché venga prestata cauzione per l'importare di un semestre. »

(È approvato.)

« Art. 55. I venditori di bevande e derrate contemplate nel presente titolo devono giustificare la loro dichiarazione

di esercizio per mezzo di certificati da rilasciarsi sopra carta da bollo di centesimi 40 dall'ufficio cui fu presentata tale dichiarazione, nei quali oltre la data della medesima sia indicata la quota del diritto tassato col numero d'ordine della matricola in cui trovansi iscritti. »

(È approvato.)

« Art. 56. La vendita delle bevande e derrate di cui nel presente titolo dovrà essere indicata al pubblico per mezzo di un cartello o di altra insegna. »

(È approvato.)

« Art. 57. Tanto in caso di omissione della dichiarazione di cui all'articolo 44 della presente legge, quanto per l'accertamento dell'esattezza delle dichiarazioni fatte dai venditori bevande e derrate contemplate nel presente titolo, gli agenti del Governo potranno procedere sul luogo alle opportune verificazioni per la regolare formazione delle matricole. »

(È approvato.)

« Art. 58. Tale verifica non potrà effettuarsi senza l'intervento del sindaco o di un amministratore del comune, i quali saranno tenuti di deferire all'invito. »

(È approvato.)

« Art. 59. La cessazione d'esercizio di vendita delle bevande e derrate contemplate nel presente titolo dovrà essere dichiarata colla remissione del certificato giustificante la dichiarazione fatta per intraprendere quell'esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 60. Il diritto di cui negli antecedenti articoli 40 e 41 sarà pure dovuto dalle persone che tengono aperto al pubblico il giuoco del bigliardo, quand'anche non facciano vendita delle bevande e derrate enunciate negli stessi articoli »

(È approvato.)

« Art. 61. Sono conseguentemente applicabili alle suddette persone le disposizioni del presente titolo. »

(È approvato.)

« Art. 62. L'esercizio delle professioni contemplate nella presente legge, pel quale è obbligatoria una dichiarazione preventiva, non potrà essere intrapreso senza che siasi in conformità di questa stessa legge pagata una bolletta di permesso, la quale sarà valevole per l'anno in corso, in qualunque tempo venga incominciato. »

(È approvato.)

« Art. 63. Sarà dovuto per questa bolletta il diritto fissato nella seguente tariffa. » (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 391.)

(È approvato.)

« Art. 64. Il diritto di bolletta sarà soddisfatto per metà nell'atto della dichiarazione di esercizio di tali professioni, e per l'altra metà appena scaduto il primo trimestre d'esercizio dalla data della dichiarazione, oppure subito dopo la cessazione di siffatto esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 65. Il diritto di dogana fissato dalla tariffa promulgata colla legge del 14 luglio 1851 per l'introduzione dall'estero dell'acquavite composta (liquori) è portato a lire 60 per ettolitro. »

(È approvato.)

« Art. 66. Il diritto di dogana per l'introduzione dall'estero della birra è stabilito come segue: »

Birra in botti o barili per ettolitro L. 10 00

Birra in bottiglie, caduna. » 0 10

(È approvato.)

« Art. 67. Le leggi che regolano l'esercizio delle gabelle nella città di Torino sono applicabili alla città di Genova. »

(È approvato.)

« Art. 68. Le dichiarazioni che a termini della presente

legge o di quelle vigenti devono farsi all'amministrazione delle gabelle od all'accensatore saranno fatte alle segreterie dei comuni od agli uffici da questi a ciò destinati.

« Coloro che intendono continuare l'esercizio di professioni per le quali sieno obbligatorie tali dichiarazioni dovranno farle nei primi dieci giorni in cui sarà posta in osservanza la presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 69. Sarà permesso ai mercanti ambulanti, venditori al minuto di vini, spiriti e liquori di intraprendere temporariamente siffatta vendita mediante preventiva dichiarazione e pagamento del diritto tariffato nella quota da convenirsi, o da stabilirsi d'ufficio dal sindaco o suo delegato. »

(È approvato.)

« Art. 70. Il divieto di macellare vitelli immaturi, di cui nelle regie patenti 7 marzo 1817, è abolito. »

(È approvato.)

« Art. 71. Il diritto a peso sulle carni potrà essere convertito in altro per capo tenuto conto del peso medio di cadun animale destinato alla consumazione locale, e potrà eziandio essere esatto alla introduzione del bestiame nel comune. »

(È approvato.)

« Art. 72. I diritti sulle carni introdotte in un comune che non sia quello del macellamento sarà dovuto nel luogo di consumazione nonostante che sia stato pagato in quello del macellamento. »

(È approvato.)

« Art. 73. Le disposizioni di cui nel precedente articolo non sono applicabili ai privati che consumano carni unicamente ad uso proprio nei comuni dove non è istituito dazio di consumo, purchè giustifichino essersi pagato il diritto di gabella nel luogo di macellamento. »

(È approvato.)

« Art. 74. Le esenzioni concesse dalle vigenti leggi ai cantinieri e vivandieri militari stabiliti negli accampamenti, nei forti e nelle cittadelle sono estese ai generi consumati negli stessi luoghi dai militari di qualunque grado. »

« I medesimi non potranno godere di detta esenzione se non sono muniti di titolo di nomina del dicastero della guerra. »

(È approvato.)

« Art. 75. La quota di ripartizione per i cantinieri e vivandieri militari non esenti dai diritti di gabella sarà fissata in ragione d'una lira all'anno per ogni militare, computando la forza dei corpi al completo e non all'effettivo, senza comprendere le persone estranee alla milizia, rispetto alle quali detti cantinieri e vivandieri saranno sottoposti al trattamento degli altri contribuenti. »

(È approvato.)

« Art. 76. Gli agenti del comune incaricati della sorveglianza sulle frodi, quelli di sicurezza pubblica, i preposti delle gabelle ed i carabinieri reali, ove abbiano fondato sospetto di frode, potranno procedere coll'assistenza del giudice ordinario o suo luogotenente, oppure del sindaco e degli amministratori del comune a perquisizioni e visite domiciliari nei siti dove cadrà il sospetto o nei quali siasi denunciata la esistenza della frode dalle persone comprese nei ruoli di ripartizione dei diritti di gabella. »

(È approvato.)

« Art. 77. L'opposizione agli agenti del comune incaricati

dell'esecuzione della presente legge sarà punita con multa non minore di lire 100, nè maggiore di lire 300, senza pregiudicio delle pene stabilite nella sezione seconda, titolo 3°, libro II del Codice penale, nel caso di oltraggio o violenza. »

(È approvato.)

« Art. 78. Il frodo consumato o tentato sarà punito colla confisca dei generi soggetti a diritto che fanno oggetto della contravvenzione, non che dei relativi continenti e mezzi di trasporto, e con multa eguale al quadruplo importare del diritto dovuto sul genere caduto in confisca. »

(È approvato.)

« Art. 79. Gli oggetti cadenti in confisca saranno sequestrati e potranno essere lasciati presso l'inquilino se sarà riconosciuto responsabile, o se presta idonea cauzione pel valore di detti oggetti. »

« Questo valore sarà stabilito da un perito nominato di consenso delle parti, e non accordandosi, per mezzo di stima giudiziale. »

(È approvato.)

« Art. 80. L'ommissione delle dichiarazioni o delle altre discipline stabilite dalla presente legge dà luogo ad un'amenda o multa non minore di lire 5, e non maggiore di lire 200. »

(È approvato.)

« Art. 81. Le contravvenzioni alle disposizioni de' titoli 2° e 3° della presente legge, alle quali non fossero applicabili i precedenti articoli, saranno punite con multa eguale al doppio del diritto dovuto. »

(È approvato.)

« Art. 82. In tutto ciò che non è provveduto colla presente legge si osserveranno le leggi e regolamenti per le materie di dogana e di gabelle che sono in vigore nei luoghi nei quali sarà la medesima posta in esecuzione. »

(È approvato.)

« Art. 83. Un regolamento da approvarsi con decreto reale stabilirà le discipline e le norme da osservarsi pel pieno esequimento di questa legge. »

(È approvato.)

« Art. 84. Nelle provincie e comuni dello Stato dove non erano in vigore le leggi sulle gabelle delle carni, della foggietta, dell'acquavite e sulla fabbricazione della birra, sarà pubblicato per decreto reale un estratto delle disposizioni tuttora in vigore, contenute:

« Nel regio editto 30 settembre 1814 (eccettuando il titolo settimo);

« Nelle regie patenti 22 settembre 1820;

« Nel manifesto camerale 9 ottobre 1820;

« Nel manifesto camerale 22 agosto 1823;

« Nel manifesto camerale 4 gennaio 1834;

« Nel manifesto camerale 3 agosto 1844;

« Nel manifesto camerale 28 aprile 1845. »

(È approvato.)

« Art. 85. La tassa stabilita dalla presente legge decorrerà dal 1° luglio 1853, e da tale epoca comincerà ad avere effetto l'abolizione della gabella sui corami e sulle pelli portata dall'articolo 1. »

(È approvato.)

« Art. 86. Da quell'epoca non sarà più dovuto diritto di licenza per tenere aperte botteghe di bigliardo, imposto coll'articolo 24 delle regie patenti 30 ottobre 1821, e con altre successive. »

« Dalla medesima epoca è abrogato l'articolo 5 del titolo 1° dei capitoli annessi al regio editto 30 settembre 1814, ed è derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio segreto per via dell'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti 51

Voti favorevoli 46

Voti contrari 5

(Il Senato adotta.)

La Camera sarà nuovamente convocata a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 5 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di due progetti di legge: 1° Per il riordinamento dell'amministrazione centrale e della contabilità generale dello Stato; 2° Per la concessione della strada ferrata da Genova a Voltri — Comunicazione di un decreto reale per la nomina di un commissario regio — Omaggio — Adozione di una proposta del senatore De Margherita relativa alle petizioni — Relazione sopra alcune di esse — Sunto delle ultime pervenute.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

PROVANA DEL SABBIONE, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è senza osservazioni approvato.

PROGETTI DI LEGGE SUL RIORDINAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA GENOVA A VOLTRI.

CORRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

A nome del ministro delle finanze, trattenuto alla Camera dei deputati per la discussione del bilancio, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 112-114.)

Ho pure l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro dei lavori pubblici assente dalla capitale, un altro progetto di legge relativo alla concessione della strada ferrata da Genova a Voltri. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1320-1326.)

Per ultimo ho l'onore di presentare un decreto reale del 2 di marzo 1852, col quale il deputato conte Teodoro Derosa Di Santa Rosa è incaricato di intervenire alle Camere legislative quale commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge intorno al riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della presentazione di questi due progetti non che del decreto reale di nomina di un regio commissario.

I due progetti saranno colla loro relazione stampati e distribuiti negli uffizi per la loro disamina.

In quest'occasione io devo far notare al Senato che una di queste leggi è di tale importanza per sè stessa, e richiede nel suo esame una siffatta scienza e pratica d'amministrazione che forse il Senato stimerà con me che sia conveniente di adottare nell'esame di essa quel metodo che si è sempre seguito in casi simili: vale a dire che gli uffizi esaminandola non siano costretti ad eleggere nel loro seno un commissario per ciascheduno di loro, ma possano per isquittinio di lista scegliere in tutta la Camera quei membri che credono più adattati allo studio da farsi.

Questa pratica si è seguita in tutte le leggi di qualche rilevanza, e che richiedevano in quelli che erano destinati ad esaminarle, cognizioni tutt'affatto speciali.

Io faccio questa proposta, e se da parte di qualche senatore non si muove osservazione in contrario, crederò che il Senato tacitamente la approva.

Un senatore. Il numero dei commissari è di sette?

PRESIDENTE. In queste occasioni il numero resta di sette.

Se non vi ha osservazioni in contrario, la mia proposta si intende approvata.

OMAGGIO — PETIZIONI.

PRESIDENTE. Devo far conoscere l'omaggio fatto al Senato dall'intendente generale di Savona di 16 esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale.

Ora accordo la parola al signor senatore De Margherita che ha una osservazione a fare relativa al lavoro della Commissione delle petizioni che potrebbe provocare una qualche deliberazione del Senato.

DE MARGHERITA. Ho l'onore, o signori, di trattenermi per pochi istanti in nome della Commissione sulle petizioni, la quale mi vuole onorato della sua presidenza.

Fra le petizioni comunicate alla Commissione attuale varie ve n'ha, le quali già lo erano state alla Commissione del precedente bimestre che le esaminò, fu concorde nelle conclusioni su ciascheduna di esse, e nominò il relatore che ne fece il rapporto. Questo rapporto non fu ancora letto al Senato, perchè affari più urgenti si trovarono sempre all'ordine del giorno.

Il relatore della prima Commissione si compiacque d'intervenire nel seno della Commissione attuale, a cui diede lettura di quel suo rapporto che venne da essa con unanime suffragio approvato. Ora la Commissione attuale lo pregherebbe di darne lettura al Senato ove però piacesse a questo di accordargli per tal uopo la necessaria facoltà.

PRESIDENTE. La Camera ha udito la proposta fatta dal presidente della Commissione presente delle petizioni, la quale tenderebbe ad autorizzare il relatore del bimestre precedente a dar lettura della relazione già preparata sulle petizioni che allora erano in pronto e che erano già state distribuite stampate al Senato.

Chi ciò approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Io concedo la parola al relatore della Commissione, il signor conte di Bagnolo.

DI BAGNOLO, relatore. Signori senatori, le petizioni 553, 554, 555, 556 furono al loro giungere rimandate alla Commissione incaricata di riferire sul trattato commerciale colla Francia, e non è quindi più il caso di farne parola al Senato.

Andrea Bardi da Genova mandava al Senato sei petizioni segnate coi numeri 557, 558, 564, 566, 568, 569.

Espono egli nella prima che ravvisando insufficiente il personale nelle intendenze provinciali, prega il Senato a voler eccitare il Ministero, perchè provvegga per mezzo di decreto reale, acciocchè in ognuna di queste vi sia nominato un vice-intendente, non essendo, a suo avviso, decoroso vedere in assenza dell'intendente retto l'ufficio da un segretario.

Osserva nella seconda che essendosi vociferato vi sieno negozianti di vini esteri, i quali si danno al pernicioso maneggio della falsificazione di questi, egli ravviserebbe cosa utilissima il nominare in tutte le città marittime una Commissione di gente esperta che vi soprintendesse. Lamenta nella terza non adempiuto esattamente il ripetuto voto della Camera che desidera che le promozioni, le rimozioni e i provvedimenti di aspettativa e di riposo, sieno prontamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Questa mancanza di alacrità egli la desumeva dall'aver letto nel numero 17 maggio soltanto le promozioni fatte il 12 e 16 aprile antecedente, e quindi afferma non potersi questa dire: pronta pubblicazione.

Aggiunge infine un'altra trascuranza della quale accagiona il Ministero, ed è che alloraquando si pubblica la nomina di un impiegato, non sempre si fa cenno della destinazione di chi lo precedeva. Ne reca quindi un esempio nella nomina del signor Boschi all'intendenza di Vercelli e lamenta d'essere tuttora ignaro del destino dell'antecessore.

La quarta petizione di questo signor Bardi è rivolta a pregare il Senato a voler prendere in considerazione la tenuità delle retribuzioni date agli scrivani d'intendenza, le quali sono, secondo lui, di lire 600 caduno.

Esprime il desiderio che voglia il Senato eccitare il Ministero ad accrescer loro queste sì tenue retribuzioni.

Pare che il signor Andrea Bardi sia un assiduo lettore del foglio ufficiale, e che da questo si prometta di attingere parte della sua erudizione, poichè muove novellamente quella nella quinta delle sue petizioni di ciò che il foglio ufficiale, dopo aver dati i primi ragguagli dei fatti luttuosi avvenuti non è gran tempo nell'isola di Sardegna, se ne sia di ciò taciuto in appresso. Egli vorrebbe quindi che di tanto in tanto si pubblicassero le notizie più interessanti che la riguardano. Consiglia quindi si diano ricompense agli impiegati che in questi sconvolgimenti si fossero distinti, e più di tutto non se ne dimentichi l'annuncio sul foglio ufficiale.

Finalmente nella sesta ed ultima petizione di questo infaticabile petente si perora la causa degli esattori che egli chiama: « classe d'impiegati che lavora senza sapere che abbia a guadagnarci in fine dell'anno. » Essendosi, egli dice, dato dal Parlamento facoltà al ministro della finanza di fissar loro lo stipendio, egli pubblicò l'anno 1851 in novembre la tabella di questi stipendi, nè ciò faceva ancora all'epoca della scritta petizione, motivo per cui stanno tuttora ignari del loro avvenire pecuniario.

Vorrebbe dunque il petente che il Senato eccitasse il ministro a pubblicare questa tabella.

La vostra Commissione mentre rende la dovuta giustizia alle filantropiche mire del signor Bardi, che riconosce essere mosso dal solo amore de' suoi simili, ai quali vorrebbe vedere migliorata la sorte, non può a meno di riconoscere nel tempo stesso che in queste sei petizioni non v'ha nè una qualche nuova vista, nè un mezzo qualunque svolto, anzi nemmeno accennato onde giungere a questi perfezionamenti; che queste cose tutte già son note al Governo, ed alcune di esse non sarebbe nemmeno in potestà del Ministero di operare, come per esempio l'accrescimento di stipendi che sono stanziati in bilancio e la creazione di nuovi impiegati con semplici decreti reali. Osservando di più che un'analoga petizione dello stesso fu già mandata al Consiglio dei ministri, vi propone l'ordine del giorno per queste sei petizioni.

(È approvato.)

La petizione 559 è del signor Francesco Petazzi. Espono il ricorrente che abbandonati nel 1821 gli studi di medicina per cui si era avviato, onde gettarsi nei politici ravvolgimenti d'allora, prese, egli dice, servizio nell'esercito come volontario.

Però in uno stato di questi servizi che egli presenta, firmato dal signor Simonino, commissario di guerra, appare che egli fu arruolato come soldato di leva nel 1820, 18 novembre, per anni 12 nella brigata Genova; nominato successivamente nella stessa brigata, divenuta Savona, frater, poi caporale furriere, indi furriere di compagnia e congedato per fine di ferma il giorno 17 agosto 1831; ciò che verrebbe a contraddire quanto espone, poichè non sarebbe stato volontario, ma soldato di leva, ed il 1821 lo avrebbe trovato soldato nella brigata Genova, non già studente, come egli afferma, nella Università di Torino. Continua esponendo che fu nel 1848 nominato commesso alle sussistenze militari e quindi dispensato da ulteriore servizio il 3 agosto 1850 per sole ragioni di economia.

La vostra Commissione non vedendo in ciò nulla di irregolare, nulla che ecceda i poteri del ministro di guerra, nulla di offensivo alla riputazione del petente, a cui per forma di gratificazione si concesse lo stipendio dei cinque mesi che mancavano alla fine dell'anno, vi propone l'ordine del giorno.

(È approvato.)

Il signor Sacchi Usai, già segretario insinuatore in Sassari,

è autore della petizione 560. Egli espone aver cominciata la sua carriera come pronotaio nel regio patrimonio presso la regia intendenza generale di Sassari il 31 dicembre 1815, ed averla terminata il giorno 30 agosto 1851 come segretario insinuatore pure a Sassari, ed aver così servito anni 35, mesi 8.

Si lagna il petente che nella liquidazione pel suo trattamento di riposo non gli sia stato tenuto conto di dieci anni di servizio prestati nel soppresso tribunale del regio patrimonio presso la vice intendenza generale di Sassari; come neppure di quelli che egli prestava per anni nove come pro-insinuatore provinciale nella lappà della stessa città, e dell'altro dai 14 aprile 1835 ai 15 di settembre 1840 come insinuatore al medesimo ufficio. Così che sotto il computo ministeriale i suoi poveri 35 anni si ridussero a 12, pei quali gli vennero assegnate lire 300 come trattamento di riposo.

Trattandosi qui di un errore di fatto materiale, di un possibile sbaglio nell'enumerazione degli anni di servizio del petente, d'altronde i termini nei quali la petizione è redatta essendo convenientissimi, ciò che gli concilia credenza maggiore, la vostra Commissione vi propone il rinvio di questa petizione al ministro della finanza onde voglia provvedervi nel caso trovi vero l'esposto.

CENNARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Io non mi oppongo al rinvio proposto dalla Commissione al ministro delle finanze.

Solamente vorrei ricordare al Senato che esiste una Commissione creata per decreto regio, la quale è incaricata dello esame dei titoli per l'ammissione alle pensioni di riposo; in conseguenza credo che forse non sarà errore di calcolo, ma si tratterà di servizi tali che non possono a tenore delle leggi essere computati quando si tratta di liquidare la pensione di riposo.

Tuttavia, lo ripeto, io non mi oppongo al rinvio proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, sorga.

(Il Senato adotta.)

DI BAGNOLO, relatore. Le petizioni 561, 562, 563, 564, 565 sono già state per voto del Senato, mandate alle varie Commissioni che stavano occupandosi degli argomenti a cui esse si riferivano, onde non è il caso di farne parola.

La petizione 567 è dei signori conti Carlo e Giuseppe Bigliani, e conte e cavaliere Pelletta, a nome anche di altri interessati.

Espongono i petenti essere creditori del comune di Montafia di un egregio credito che fu con ordinanza di voto della regia Camera de' conti 7 febbraio 1848 stabilito in 38,412 lire, che la detta regia Camera mandò pagarsi dal Comune ai petenti.

Quindi con un'altra ordinanza del signor relatore 14 marzo successivo venne spiccata l'ingiunzione, e si mandò agli esponenti di provvedersi davanti al signor intendente d'Asti per l'esecuzione della medesima.

L'intendente propose si dividesse la somma dovuta in 17 rate da pagarsi annualmente.

Accettata da ambe le parti questa proposta, e giunto il tempo del pagamento, la comunità vi si rifiutò nuovamente, e riuscite vane ai petenti tutte le tentative fatte presso le autorità amministrative, si rivolsero al tribunale d'appello in Torino, dal quale ottennero un'ordinanza di voto del 3 dicembre 1850 colla quale il comune venne ingiunto di spedire il mandato di pagamento, sotto pena agli amministratori del municipio di essere tenuti in proprio. Questo espediente del

magistrato valse ai petenti il pagamento della prima rata. Ma poscia il comune, onde precludere al magistrato questa via di giustizia, non allogò più dal 1850 in poi la somma in bilancio.

Ricorsero allora i petenti agli intendenti di provincia d'Asti e generale d'Alessandria, ma sempre invano; diressero richiami al ministro degli interni sulla inazione di quegli intendenti, ma non ebbero riscontri. Si rivolgono ora al Senato onde ottenere che questa petizione sia rinviata al signor ministro dell'interno perché vi provvegga.

Parve alla vostra Commissione che se vere fossero le cose esposte, esse costituissero un patente diniego di giustizia per parte dei due intendenti, provinciale d'Asti e generale di Alessandria; le parve che i petenti, assistiti nelle loro ragioni da due sentenze di supremi magistrati, avessero esausti i mezzi che erano in loro potere indirizzandosi alle autorità da cui dipendono direttamente i comuni, onde ottenerne l'esecuzione.

Che quindi, trovati inerti quegli intendenti, rivolgendosi al signor ministro per gli affari dell'interno, nulla da loro si potesse più oltre operare, onde una sentenza emanata dal potere giudiziario avesse, come richiede la più santa equità, la dovuta esecuzione, essa non dubitò di proporvi che questa petizione fosse mandata al ministro degli interni, avendo la piena certezza che egli, visto star le cose in questi termini, sarà per ordinare pronta e dovuta giustizia.

DI MONTEZEMOLO. Se la memoria non mi tradisce, questa petizione venne già riferita altra volta al Senato, il quale allora deliberò appunto che fosse mandata al Ministero dell'interno.

Se il ministro dell'interno fosse presente, potrebbe forse dirci quale risultato abbia potuto offrire il rinvio già fatto: parmi almeno che prima di decretarlo una seconda volta sarebbe prezzo dell'opera d'aspettare quelle spiegazioni che sono del caso.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli.

COLLI. Potrò forse somministrare al Senato qualche schiarimento intorno a quest'affare.

I petenti sono veramente creditori dell'egregia somma di cui è cenno nella petizione, ma il comune non è il vero debitore; i debitori sono gli acquirenti di certi beni enfiteutici che sono stati allora venduti.

Ora, per alcune circostanze di cui è colpa il tempo remotissimo dacché fu fatta la vendita, non si può più trovare il nome dei veri debitori, ed il comune non avendo preso le sue precauzioni in tempo debito si è lasciato citare e condannare.

La difficoltà dunque sta nel poter trovare i veri debitori, e so che egli è appunto per questa circostanza che gli intendenti non hanno potuto operare in quest'affare con quella energia e prontitudine colla quale avrebbero voluto.

SAULI. Per ciò che riguarda l'osservazione del mio collega ed amico il marchese di Montezemolo, io dovrei osservare alla mia volta che questa petizione fu presentata nella prima parte della presente Sessione al Senato; credo bensì che non sia ancora stata riferita, nè rimandata al Ministero dell'interno; di maniera che una tale difficoltà non potrebbe ostare a che venissero accettate le conclusioni della Commissione, alla quale ho l'onore di appartenere.

PRESIDENTE. Chieggo alla Commissione se risulti che sia stata altra volta riferita e votata questa petizione.

DI BAGNOLO, relatore. La Commissione non si ricorda che essa sia stata trasmessa altra volta al Senato.

Per altro pare che la sentenza del magistrato d'appello abbia riconosciuto la comunità come debitrice, perchè l'ha

condannata a pagare. Del resto poi io non conosco altri particolari su ciò.

COLL. Quanto ho detto non fu per oppormi al rinvio della petizione al ministro dell'interno. Ho creduto di dover dare soltanto quegli schiarimenti che mi erano noti. Debbo però aggiungere che non credo che questa petizione sia stata riferita, perchè in tal caso me ne ricorderei.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni, forse il senatore Di Montezemolo vorrà prescindere. . .

DI MONTEZEMOLO. (*Interrompendo*) Vi prescindo volontieri, ma mi ricordo perfettamente di aver sentito tutto quello che intendemmo testè.

PRESIDENTE. Forse ciò si sarà inteso nel sunto di petizioni che si legge al Senato.

SAULI. Anche i petizionari ne hanno fatto distribuire una copia stampata. Io appartengo già dall'anno scorso alla Commissione delle petizioni e posso accertare che questa non fu mai riferita.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

(Il Senato approva.)

DI BAGNOLO, *relatore.* Intorno ad un'ultima petizione debbo ancora trattenerne il Senato. Questa, segnata coi numeri 531 e 540, è sporta dal signor Temistocle Santi, già maggiore nel corpo lombardo, la quale oppugnando le accuse che in diverse epoche gli vennero fatte, e quando era tenente nell'ottavo reggimento di linea, e quando maggiore nel corpo lombardo veniva dispensato da ulteriore servizio, chiede di essere ammesso a giustificarsi innanzi al Consiglio permanente di guerra.

Ricorderà il Senato che nella seduta 7 marzo e 14 luglio 1851 egli deliberava che due petizioni dello stesso ed aventi il medesimo scopo fossero trasmesse al ministro di guerra.

Nella seduta 31 marzo 1852, sopra una terza petizione dello stesso signor Santi, la Commissione riferiva al Senato essere stata ad essa offerta dal signor ministro di guerra la visione delle carte che avevano tratto a questo signor Santi, ma che essa non erasi creduta autorizzata ad accettarla senza aver prima consultato il Senato.

Dietro l'avviso esternato dall'onorevole senatore Luigi Di

Collegno, il Senato riconobbe che la Commissione non dovea incontrare difficoltà nell'accettare la visione di quelle carte offerte onde illuminare il suo parere. La cosa finiva allora in questa sentenza, nè ebbe seguito ulteriore.

Ripetendo ora il signor Santi le sue istanze, la Commissione pregò il signor ministro della guerra di volerle comunicare le carte che già allora aveva gentilmente offerte. Trentacinque documenti mandava il signor ministro alla Commissione che venivano da essa accuratamente esaminati. Da questo diligente esame, dal tenore della più gran parte di questi documenti, pienamente sfavorevoli al petente e di tal natura da non potersi riferire od accennare in pubblica seduta, la vostra Commissione si è dovuta convincere ad unanimità che l'operato del signor ministro della guerra sia per ogni sua parte secondo equità e giustizia, e perciò prega il Senato a voler passare all'ordine del giorno che essa gli propone puro e semplice.

(È approvato.)

PRESIDENTE. A complemento degli oggetti che ebbero corso in questa tornata, io debbo provocare il voto del Senato sopra la domanda del senatore Serra, il quale per ragioni particolari di famiglia chiede un congedo di un mese.

(Il Senato accorda.)

Debbo anche dar conoscenza del sunto di petizioni giunte recentemente al Senato.

QUARELLI, *segretario,* dà lettura del seguente sunto di petizione:

820. I sindaci dei comuni di Campofreddo, Masone e Rossiglione, provincia di Genova, i soli della provincia che non andassero per lo addietro esenti dal tributo della gabella, ricorrono al Senato perchè s'interponga presso il Governo onde sia accordato a quei comuni un giusto compenso ai troppi aggravi loro imposti mediante un equivalente sussidio che li ponga in grado di concorrere alla spesa della apertura d'una strada carreggiabile da Voltri ad Ovada.

PRESIDENTE. Dopo la stampa e distribuzione delle due leggi oggi presentate, il Senato sarà convocato a domicilio nella riunione negli uffizi.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 12 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggio — Relazione sopra i due progetti di legge: sull'avanzamento nell'esercito di terra; e per la repressione della tratta dei neri.*

La seduta si apre alle ore 2 3/4 pomeridiane.

DI VESME, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che viene senza osservazioni approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di una petizione:

821. Quattordici artisti scultori italiani e domiciliati in Piemonte ricorrono al Senato del regno con domanda che sia aperto un pubblico concorso per monumento a Re Carlo Alberto, che una commissione legale di artisti e periti sia chiamata a giudicare del merito dei singoli lavori e a proporre la scelta, e finalmente che il monumento sia eseguito nel paese e da artisti del paese tanto per la parte concettiva, come per la parte meccanica.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato della nomina fatta a squittinio di lista nella riunione degli uffizi del 1° corrente:

1° Di una Commissione per la legge sul riordinamento dell'amministrazione centrale, che rimase composta dei signori senatori Marioni, Colla, Cagnone, Des Ambrois, Quarelli, Gallina, Pollone;

2° Della formazione dell'ufficio centrale per la legge sulla concessione della strada ferrata da Genova a Voltri, composta dei signori senatori Mosca, Cagnone, Balbi-Piovera, Pollone e Vesme.

Annunzio pure che il signor Lorenzo Cobianchi ha fatto omaggio al Senato di una sua lettera stampata diretta all'estensore dell'*Amore della Patria* di Novara contenente alcune osservazioni sulla direzione della strada ferrata da Genova al lago Maggiore.

DI VESME, segretario, legge una lettera del senatore Albini colla quale scusa per l'attuale sua infermità la sua assenza dalla Camera.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AVANZAMENTO NELL'ESERCITO DI TERRA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colla, relatore dell'ufficio centrale sul progetto di legge per l'avanzamento nell'esercito di terra.

COLLA, relatore, legge la relazione. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 828)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEI NERI.

PRESIDENTE. Invito il signor senatore Jacquemoud a deporre, come è suo intendimento, il rapporto sulla legge per la repressione della tratta dei neri.

JACQUEMOUD, relatore, depone il rapporto sul tavolo della Presidenza. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 945.)

PRESIDENTE. Queste due relazioni saranno sollecitamente date alla stampa e quindi distribuite.

La Camera sarà avvisata del giorno in cui potrà aver luogo la discussione di questi due progetti di legge.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Congedi — Omaggi — Surrogazione del relatore del bilancio della guerra — Relazione sullo schema di legge per la concessione della strada ferrata da Genova a Voltri — Discussione sul progetto di legge per la repressione della tratta dei neri — Rettificazioni accennate dai senatori Jacquemoud, relatore, e Siccardi — Articolo 1°: i senatori Di Collegno Giacinto, Massa-Saluzzo e De Cardenas propongono e svolgono emendamenti — Parlano intorno ad essi i senatori Jacquemoud, relatore, Giulio, Pinelli, Colla, Bermondi, Alfieri, Di Benevello, Sauli e Di Vesme — L'articolo è rinviato all'ufficio centrale — Articolo 2°: emendamento del senatore Pinelli — Osservazioni del relatore e dei senatori Di Collegno Giacinto, Ricci Alberto, Giulio, Siccardi, Alfieri e Di Pollone — Emendamento del senatore Sauli — Rinvio dell'articolo all'ufficio centrale — Presentazione di un progetto di legge per autorizzare il Governo ad alienare una nuova rendita sul debito pubblico di due milioni di lire — Il Senato delibera che sia esaminato dagli uffici e non dalla Commissione permanente di finanze.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

QUARELLI, segretario, legge due lettere, l'una del senatore Di Breme con cui chiede per motivi di salute un congedo di un mese, e l'altra del senatore Maffei, il quale domanda parimente un congedo di cinquanta giorni, che il Senato loro accorda.

Il presidente reca a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1° Dall'intendente generale delle gabelle, di 80 copie della statistica del movimento commerciale dell'anno 1851.

2° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Cagliari, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio.

3° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Ancey, di varie copie degli atti di quel Consiglio.

4° Dal signor Virginio Marchese, stenografo, di un suo discorso sull'avanzamento militare pubblicato nel *Risorgimento*.

PRESIDENTE. Debbo far noto alla Camera che dopo la morte da noi tutti deplorata del senatore Balduino, il numero legale delle nostre adunanze non ha punto variato; e che esso perciò continua ad essere come prima di quarantotto, in quanto che il calcolo dei senatori cadeva sopra un numero impari.

Debbo anche recare a notizia del Senato, che mentre s'avviano gli studi preparatorii della Commissione di finanze e dei bilanci onde avere in pronto, allorchè saranno presentati i bilanci a questa Camera gli opportuni rapporti, trovansi, in una sola parte però, alquanto incagliato il lavoro a motivo che il degno commissario, il quale soddisface finora all'incarico datogli di far la relazione sul bilancio della guerra è in questo momento sovraccaricato di straordinari lavori pel ser-

vizio del Governo che non gli permettono di potersi occupare con uguale alacrità di questo rapporto.

Inoltre la Commissione suddetta è priva della cooperazione di uno dei membri ordinari, il quale, per motivi di malferma salute, non poté finora partecipare ai lavori della medesima.

Credo quindi di dover proporre al Senato la nomina in soprannumero di un nuovo commissario, il quale abbia lo speciale incarico di attendere alla compilazione preparatoria del rapporto sul bilancio della guerra.

Se il Senato approva questo mio divisamento, io metto ai voti tale nomina.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

Resta a compiersi l'elezione, sulla qual cosa io non posso che riferirmi alle deliberazioni del Senato.

BAVA. Je propose au Sénat de décider que M. le président soit chargé, comme de coutume, de la nomination du commissaire.

PRESIDENTE. Si propone di lasciare all'arbitrio del presidente la scelta del nuovo commissario già dalla Camera approvata.

(La proposta è approvata.)

Prevedendo che il Senato potesse usare verso il presidente, come in altre simili circostanze, lo stesso tratto di deferenza, io aveva già deliberato di far cadere questa scelta sul signor senatore Chiodo, il quale, da me interpellato, accettò volentieri tale incarico.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA GENOVA A VOLTRE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Mosca, relatore dell'ufficio centrale pella concessione della ferrovia da Genova a Voltri.

MOSCA, relatore. La relazione è in pronto; se però il Senato crede che io la deponga sul banco della presidenza per esser data alle stampe...

PRESIDENTE. Invito il relatore a deporla sul banco della presidenza. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 1326.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEI NERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per la repressione della tratta dei neri. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 951.)

La discussione generale sul medesimo è aperta.

La parola è al signor senatore Jacquemoud, relatore.

JACQUEMOUD, relatore. Avant de commencer la discussion de cette loi je dois faire corriger sur le texte du projet de la Commission distribué au Sénat trois erreurs que j'ai laissé échapper; mais elles ont été réparées sur la Gazette officielle.

1° A la fin du paragraphe premier de l'article 2, au lieu des mots: « Tre anni della stessa pena, » on doit mettre: « Tre anni di reclusione. »

Il y avait entre la dernière phrase et celle qui la précède actuellement une disposition qui était sanctionnée par la peine de la réclusion. La Commission ayant délibéré de supprimer cette disposition, on a dû la biffer, et alors les mots « della stessa pena, » ne se rapportent plus à la peine de la réclusion que la Commission a entendu appliquer.

2° A la fin du dernier paragraphe du même article il faut ajouter les mots suivants: « Con facoltà al magistrato di diminuire quelle pene di uno o due gradi, secondo le circostanze. »

3° Enfin, à l'article 8, les mots « degli ufficiali » doivent être remplacés par ceux-ci: « del capitano o patrone, del sovracarico e delle persone che ne avranno riempito le funzioni. »

RICCARDI. Dappoiché si tratta di correzioni di errori materiali pare che potrebbe anche correggersi quello occorso nell'articolo 10, ove è detto: « S'intenderanno per ciò solo costituiti alla naturale loro libertà, » dovrà invece leggersi: « restituiti alla naturale loro libertà. »

PRESIDENTE. Se non vi ha alcuno che chiegga la parola, io debbo mettere ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passando alla discussione degli articoli, io ho l'onore di leggere l'articolo primo del progetto dell'ufficio centrale.

Un senatore. Il Ministero accetta le modificazioni proposte dall'ufficio centrale?

SON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero le accetta.

PRESIDENTE. « Art. 1. Indipendentemente dal principio che lo schiavo è reso libero pel solo fatto di aver posto piede sul territorio dello Stato, o di essere stato ammesso sopra un bastimento a bandiera nazionale, è proibito a qualunque cittadino anche in paese straniero di possedere, comprare o vendere schiavi, di dare aiuto o prender parte sia direttamente o sia indirettamente a qualunque commercio di questo genere, sotto pena della reclusione estensibile a cinque anni, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte da questa legge nei casi da essa preveduti. »

« Tuttavia questa disposizione non è applicabile a quelli

che avranno comprato schiavi al solo fine di renderli immediatamente alla libertà e che gli avranno effettivamente affrancati.

« Coloro che attualmente possedessero schiavi in paese straniero non potranno essere molestati che nel caso in cui ne ritenessero il possesso dopo il 1° di luglio 1855. E coloro che in avvenire acquistassero schiavi per successione o matrimoni non potranno essere molestati che nel caso in cui ne ritenessero il possesso oltre due anni dal giorno nel quale avrà cominciato. »

DI COLLEGGNO GIACINTO. Io mi associo pienamente al principio posto dall'ufficio centrale in capo del nuovo progetto, che cioè lo schiavo è reso libero pel solo fatto di avere messo il piede sul territorio dello Stato; ma mi pare che sarebbe forse più conveniente l'esprimere questo principio in modo assoluto e non incidentale.

Proporrei in conseguenza che invece di cominciare l'articolo primo colle parole: « Indipendentemente dal principio, » si dicesse: « Lo schiavo è reso libero per il solo fatto di aver posto piede sul territorio dello Stato, o di essere stato ammesso sopra un bastimento a bandiera nazionale. »

JACQUEMOUD, relatore. L'honorable général De Collegno propose de poser directement au commencement de la loi le principe que l'esclave acquiert sa liberté, lorsqu'il a mis le pied sur le territoire du royaume, ou qu'il a été admis à bord d'un bâtiment au pavillon national, plutôt que de faire entrer dans l'article cette disposition d'une manière accessoire, et de commencer une loi par l'adverbe *indipendentemente*.

Je dois vous soumettre, messieurs, les motifs qui ont engagé la Commission à adopter la rédaction qu'elle vous a proposée.

En posant ce principe d'une manière directe et absolue, ceux qui ne connaissent pas notre législation auraient pu croire que nous avons créé une disposition nouvelle, tandis que depuis longtemps le principe est reconnu par notre législation civile et pénale.

L'article 104 de la loi sur la marine marchande est formel. Il dispose qu'un esclave acquiert son affranchissement *ipso facto* quand il a mis le pied à bord d'un bâtiment royal, ou qu'il est possédé par un sujet du roi. Notre Code civil n'admet pas qu'un homme puisse être la propriété de son semblable, et le Code pénal punit les actes attentatoires à la liberté d'autrui.

Or, la Commission a cru utile de rappeler ce principe en tête de la loi proposée, et elle l'y a fait entrer d'une manière accessoire, précisément pour bien faire comprendre qu'il s'agit d'un principe anciennement reconnu par notre législation.

MASSA SALUZZO. L'osservazione fatta dall'onorevole senatore Giacinto di Collegno pare a me giusta, anche perchè sarebbe difetto di redazione il cominciare una legge di tanta importanza indipendentemente da un fatto, da un diritto il quale, quando fosse espresso, porterebbe a credere che vi è già precedentemente una disposizione che qui non è recata.

Sono perfettamente d'avviso coll'onorevole relatore dell'ufficio centrale che questo è un principio già sanzionato da precedenti leggi, e che non essendo perciò nuovo può stabilirsi come cosa inconcussa, onde al medesimo si possa ricorrere tuttavolta che vi sia qualche dubbio intorno alla sua sostanza.

Io proporrei quindi di cominciare l'articolo colle parole: « Lo schiavo è reso libero » ecc., e di aggiungervi alla fine

del medesimo: « queste disposizioni hanno luogo indipendentemente » ecc. Oppure se piacesse alla Camera di adottare una disposizione diversa, si potrebbe stabilire in principio dell'articolo che: « Chiunque porrà piede sul territorio dello Stato o su di bastimento nazionale, s'intenderà di pien diritto restituito alla libertà a termine delle leggi precedentemente esistenti. »

JACQUEMOUD, relatore. L'honorable sénateur préopinant paraît admettre maintenant la légitimité des motifs qui ont dirigé les vues de la Commission; mais il préférerait transporter ailleurs la phrase commençant par le mot *indépendemment*.

La Commission ne s'oppose pas à cette proposition, mais comme elle changerait l'économie de l'article, il faudrait le refondre entièrement et avoir le temps de réfléchir à une rédaction nouvelle, afin de ne pas s'exposer aux inconvénients qui pourraient résulter d'une rédaction improvisée.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Io mi associo pienamente alle osservazioni del senatore Massa-Saluzzo, e ritiro la mia proposizione.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Giacinto di Collegno aderito alla proposizione del senatore Massa-Saluzzo, non resta che a sciogliere la questione di pura redazione, cioè se la frase *indépendemment*, in qualunque modo sia redatta (sulla qual cosa converrà si faccia formale proposizione in iscritto), debba mettersi in capo oppure al fine dell'articolo.

Domando se la proposizione è appoggiata.
(È appoggiata.)

MASSA SALUZZO. Domando la parola per meglio spiegare la mia proposizione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MASSA SALUZZO. La difficoltà maggiore, lo confesso, dipende dal senso che fa la relazione. Pare, secondo lo stile dei legislatori, poco appropriato incominciare una legge con l'avverbio *indépendemment*.

Per rettificare ancora meglio la proposizione mia e per andare d'accordo per quanto è possibile coll'ufficio centrale, proporrei d'incominciare la legge in questi termini: « Le disposizioni della presente legge (le quali, come sa il Senato, si raggrano precisamente sopra disposizioni penali), hanno luogo indipendentemente dal principio che lo schiavo è reso libero per il solo fatto d'aver posto piede sul territorio dello Stato » ecc. Poi a linea: « È proibito a qualunque cittadino, anche in paese straniero, di possedere, comprare o vendere schiavi, » ecc.

Così la legge sarebbe, secondo me, molto più chiara e consona coi principii di legislazione.

GIULIO. Domando perdono al Senato di allungare ancora questa discussione preliminare.

Poiché si tratta di toccare la compilazione, mi pare che lo si possa fare un poco più profondamente, e che invece di traslocare da un punto all'altro dell'articolo l'avverbio *indépendemment*, sarebbe meglio cercare un'altra forma che dispensasse dal farne uso, perocchè non si può neppure rigorosamente dire che le disposizioni della legge sieno indipendenti dal principio per cui lo schiavo è reso libero; chè anzi la legge è tutta fondata sul principio di non riconoscere l'esistenza della schiavitù; quindi l'*indépendemment* mi pare esprimere un'idea, se non falsa, almeno inesatta.

Crederci adunque che l'articolo si debba riformare, e che in questa riforma, senza farla troppo radicale, si potesse cancellare anche l'avverbio *indépendemment*.

Il miglior modo forse sarebbe d'attenersi all'avviso emesso

dal signor senatore Massa-Saluzzo, di cominciare la legge con i termini espliciti: « È proibito a qualunque cittadino di possedere, comprare o vendere schiavi » ecc., e di portare la menzione del principio per cui lo schiavo è reso libero al semplice contatto del territorio o di una nave nazionale al fine dell'articolo od al fine della legge.

MASSA SALUZZO. Io mi associo intieramente alle osservazioni del senatore Giulio.

PINELLI. In caso si adottasse questa redazione, io insisterei perchè vi fosse qualche locuzione che esprimesse, che il principio per cui lo schiavo che pone piede nel territorio o su nave nazionale rimane libero, è già in vigore.

PRESIDENTE. Dopo la discussione fattasi, io credo poter proporre alla Camera di votare l'articolo tal quale è, colla intelligenza che le prime parole sono riserbate alla formola che il Senato stimerà di adottare, onde far comprendere nel primo articolo la menzione delle leggi attualmente esistenti sulla schiavitù; si voterebbe così il primo articolo indipendentemente dall'*indépendemment*. (Irtarità)

DI COLLEGGIO GIACINTO. Indipendentemente dalla correzione fatta al primo paragrafo dell'articolo 1, io proporrei ancora nel secondo alinea un altro cambiamento forse più importante; ed è quello della soppressione della parola *immediatamente*; non già che io intenda che chi compra uno schiavo debba essere in nessun caso autorizzato a conservarlo per una sola ora; ma vi possono essere dei casi in cui questa restituzione immediata alla libertà non sia possibile.

Certamente colui il quale compra uno schiavo negli Stati Uniti d'America può immediatamente trovare un magistrato davanti al quale compiere tutte le formalità legali per restituirlo alla libertà. Probabilmente questo schiavo reso alla libertà capirà tutti i doveri ed i diritti del suo nuovo stato; se non li capisce avrà dei compagni che glieli spiegheranno. Vi sono però delle circostanze in questa resa immediata alla libertà dello schiavo comprato, che sarebbero impossibili e pericolose forse anche al medesimo. Io mi spiego con un esempio.

Due anni fa circa un cittadino dei nostri Stati, viaggiando nelle terre dell'Africa, comprò nel Darfour due schiavi colla intenzione di restituirli immediatamente in libertà; ma nel luogo ove si trovava non esistevano autorità europee davanti alle quali potesse procedere ad una emancipazione legale; onde malgrado che esso avesse voluto dare loro subito la libertà, questi schiavi non intendendo la loro posizione, sarebbero stati abbandonati, o più probabilmente avrebbero seguito il venditore senza sapere per nulla che fossero stati comprati da un altro.

Il nuovo compratore non poté dare la libertà ad essi se non due mesi dopo. Se la legge fosse tal quale è scritta, questo nostro concittadino si sarebbe trovato sotto il peso di una illegalità prodotta da questo avverbio *immediatamente*; perciò proporrei che fosse soppresso.

COLLA. Io crederci che l'avverbio *immediatamente* sia indispensabile, perchè se si tralasciasse darebbe luogo facilmente ad inganni.

Infatti chiunque potrebbe venir dicendo che aveva intenzione di porlo in libertà. È d'uopo quindi che tutti sappiano che la messa in libertà, ossia la liberazione dello schiavo deve essere fatta immediatamente.

Il timore dell'onorevole preopinante non mi pare fondato; giacchè se colui che ritiene uno schiavo con intenzione di rimetterlo in libertà sarà per qualunque motivo (anche da lui indipendente) nella impossibilità di farlo, nessun tribunale lo condannerà; ma intanto però è necessario il pro-

scrivere che si debba immediatamente render lo schiavo alla libertà.

GIULIO. Mi permetterò di far osservare all'onorevole preopinante che la parola *immediatamente*, come è collocata nella legge, non dà veruna forza alla legge medesima. Infatti essa non si riferisce ad un atto, ma all'intenzione del compratore di mettere immediatamente lo schiavo in libertà. Ora, come si farà a dimostrare che questa intenzione esisteva o non esisteva? Si lasci o si cancelli la parola *immediatamente*, l'imputato non sarà in una condizione diversa.

E per vero io non vedo come si potrà dimostrare che uno avesse bensì l'intenzione di mettere lo schiavo in libertà, ma non immediatamente.

BERMONDI. Mi pare che si possa spiegare il concetto del senatore preopinante in questo modo: che secondo la legge non sarà possibile di determinare il quando uno avrà avuto l'intenzione di mettere in libertà lo schiavo. Questa intenzione deve essere manifestata dal momento che egli comincia a possedere uno schiavo. Appena egli ne è in possesso, se non lo mette in libertà cade in contravvenzione colla legge.

ALFIERI. Mi pare che le parole testè pronunziate dall'onorevole senatore Bermondi confermano i timori del senatore Giacinto di Collegno.

Egli ci ha esposto un caso in cui era materialmente impossibile che si facesse immediatamente questa emancipazione. Ora, per la forza di una mera impossibilità dovrà farsi cadere sotto il colpo della legge chi si è fatto benefico compratore di uno schiavo?

Io credo che l'onorevole senatore Giulio fosse perfettamente nel vero quando egli osservava che la legge, come è concepita, contempla un atto mentale; salvo che si vogliano unire le due parti della frase di quest'istesso articolo dove è detto: « al solo fine di renderli immediatamente alla libertà, e che gli avranno effettivamente affrancati. » La legge cioè giudichi dell'intenzione dal fatto che ne deve seguire.

Penso che forse vi sarebbe modo di rendere meno imperfetto e di compiere l'articolo, aggiungendo dopo le parole « che gli avranno effettivamente affrancati » qualche frase, la quale significhi il modo con cui debba seguire questo affrancamento.

Questo sarebbe probabilmente il luogo di esprimere il concetto esternato dal senatore Di Collegno, acciò non possa succedere che si faccia colpevole di contravvenzione alla legge colui il quale non opera che in forza d'una benefica intenzione. Le parole ch'io proporrei di aggiungere sarebbero: « Tostochè sarà stato possibile di dare allo schiavo l'emancipazione in modo legale. »

DI BENEVELLO. Io desidererei sapere quale è l'atto necessario per liberare lo schiavo. Credo che sia libero di sua natura quello schiavo che più non si trova nelle condizioni che lo rendevano tale.

Allorchè una persona non ha il diritto di tener uno schiavo, e che questo in conseguenza vien messo in libertà, io non vedo che vi sia bisogno di verun atto.

JACQUEMOUD, relatore. Dans les pays qui admettent l'esclavage il est indispensable qu'il soit passé un acte de vente pour former un titre de propriété en faveur de l'acquéreur, autrement l'esclave pourrait être réclamé par le précédent propriétaire. Il faut en outre un acte pour prouver que l'esclave a acquis sa liberté.

Quant aux observations de l'honorable sénateur marquis Alfieri, je crois que la modification qu'il a proposé rendrait peut-être l'intention du législateur plus claire; mais cette intention semble assez nettement exprimée, car lorsque quel-

qu'un achète un esclave dans le but de le rendre immédiatement à la liberté, et qu'on exige qu'il l'affranchisse réellement, il est aisé d'en déduire que c'est quand il pourra le faire.

D'après les règles de la justice criminelle, on ne punit jamais une personne pour n'avoir pas fait un acte qu'elle n'était pas en pouvoir d'exécuter.

PRESIDENTE. Stante le difficoltà insorte sull'approvazione del secondo paragrafo io metterò separatamente ai voti i tre paragrafi che compongono il primo articolo. . .

DE CARDENAS. (Interrompendo) Domando la parola per altre osservazioni indipendentemente dalle già fatte.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Nel primo paragrafo di quest'articolo si proibisce di possedere, comprare o vendere schiavi; nel terzo si fissa che quello che acquistasse schiavi per eredità, o per matrimonio, o che li possedesse attualmente, può seguire a possederli ancora per due anni, cioè sino al 1° luglio del 1855, ovvero per due anni dopo l'acquisizione ereditaria o per matrimonio. Ma non si parla del modo in cui egli dovesse cessare di esserne possessore. Sarebbe bene, umano, logico, l'obbligarlo a liberarli nel termine di due anni senza venderli; ma qui non si prescrive di liberarli questi schiavi; e l'articolo primo gli proibisce trattanto di venderli; cosa ne farà egli?

Sarebbe meglio, giacchè è obbligato di liberarli, poichè non li può vendere, che s'obbligasse con un articolo espresso della legge a dar loro la libertà nel termine di due anni, per dargli il tempo onde o provvedere a questi schiavi, o che potessero provvedere essi a sè stessi.

Non so se abbia espresso bastantemente la mia idea, ma domando cosa debba fare degli schiavi quegli che li possiede o che li viene a possedere per eredità, o per matrimonio se non li può vendere. È chiaro che non ha che a liberarli; ebbene, se glielo prescrive esplicitamente con un articolo apposito, che non lasci luogo ai dubbi ed alle interpretazioni.

Vedendo poi esservi varie osservazioni sull'articolo primo, sulla redazione del vari paragrafi che lo compongono, io proporrei che, dopo sentita la discussione, fosse rimandato l'articolo alla Commissione, perchè ne facesse una nuova redazione.

JACQUEMOUD, relatore. L'honorable sénateur comte De Cardenas croit trouver une opposition entre le premier et le troisième paragraphe de cet article, en ce que le premier paragraphe défend à quiconque de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, tandis que le troisième paragraphe permet au possesseur d'esclaves en pays étranger d'en garder seulement la possession pendant deux ans.

La Commission a voulu accorder une faveur au citoyen qui devient accidentellement possesseur d'esclaves en pays étrangers, parce qu'il peut se trouver éloigné du pays où se trouvent ces esclaves lorsqu'il en acquiert la possession par succession ou mariage; il fallait donc lui donner un temps suffisant pour obéir à la loi.

D'ailleurs dans les pays qui admettent l'esclavage, et où les esclaves sont employés soit à la culture des terres, soit à des manufactures agricoles, telles que des sucreries, il est convenable d'accorder au propriétaire un intervalle suffisant pour qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires pour que les travaux de l'agriculture ne souffrent pas d'interruption et que ses terres ne soient pas dépréciées; mais la Commission n'a pas voulu qu'il puisse vendre ces esclaves, elle veut qu'il soit obligé de les affranchir au bout des deux ans. La continuation de cette possession pendant deux ans est déjà

une grande faveur, puisque, suivant notre législation actuelle, l'esclave possédé par un sujet du Roi acquiert son affranchissement *ipso facto*.

DE CARDENAS. Diffatti s'intendeva che colui che fosse in possesso degli schiavi per qualunque siasi maniera, per successione principalmente, fosse obbligato a metterli in libertà, e che quest'obbligo risultasse dalla legge con dire che non si può possedere uno schiavo oltre lo spazio di due anni.

Questo è il senso che io mi faceva dello spirito della legge, benchè non sembrasse espressa con sufficiente chiarezza, e mi pare sarebbe meglio in questo paragrafo fosse esplicitamente espressa la prescrizione, dicendosi che coloro che possiedono attualmente schiavi, o coloro che per l'avvenire ne acquistassero per successione, o per matrimonio siano obbligati a dar loro la libertà dentro lo spazio di due anni.

I motivi che l'onorevole relatore della Commissione ha voluto dare. . . (*Interruzione*) dicendo che molti non potrebbero essere posti in libertà immediatamente, mentre non si può porre uno schiavo in libertà senza che abbiasi provveduto a qualche mezzo di sussistenza, valgono a giustificare che vi sia un notevole spazio di tempo prima di venirne alla liberazione, ma vorrei ci fosse un'apposita disposizione ed una chiara redazione, e per questo proporrei di nuovo di rimandare tutto l'articolo alla Commissione.

PRESIDENTE. Mentre altri oratori parlano, io invito il senatore De Cardenas a formulare il suo emendamento.

JACQUEMOUD, relatore. Je fais remarquer que dans le premier paragraphe il est défendu de posséder, d'acheter et de vendre, et que dans le troisième paragraphe on n'a conservé que le droit de posséder; donc la prohibition de vendre subsiste dans toute sa force, et le possesseur n'a plus d'autre moyen de satisfaire à la loi, qu'en accordant à l'esclave son affranchissement; il paraît que les dispositions de la loi sont suffisamment claires et précises.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Mi permetta il Senato che io esprima una mia opinione, ed è, che siccome la legge può stare perfettamente senza l'articolo primo, io mi riservo di votare contro questo articolo, che implicitamente sembra autorizzare la sussistenza legale della schiavitù almeno per due anni.

GIULIO. Signori, mi pare che non si possano accettare nè le conseguenze che derivano dalle osservazioni del signor senatore De Cardenas, nè le spiegazioni date dal relatore dell'ufficio centrale.

Da queste osservazioni e spiegazioni risulta che colui il quale avesse la disgrazia di prendere un'eredità in un paese di produzione dello zucchero, per esempio, non ha nessun mezzo di smaltire l'eredità che ha avuto, non la può coltivare altrimenti che col mezzo di schiavi nei paesi dove il lavoro libero non esiste; non la può vendere perchè sarà accusato di aver venduto degli schiavi, non può mettere gli schiavi in libertà perchè li farà morir di fame, non può separare gli schiavi dalla proprietà. . . (*Interruzione*) Mi si fa osservare potersi separare la proprietà degli schiavi da quella della terra; ed io rispondo che ciò è assolutamente impossibile; in un paese dove il libero lavoro non esiste, non si può in nessun modo separare gli schiavi dalla terra, perchè questa senza schiavi non ha valore; quindi la implicita obbligazione di mettere gli schiavi in libertà nel termine di due anni suppone che fra due anni gli Stati Uniti d'America avranno abolita la schiavitù legalmente; ma fintantochè essa esiste, fintanto che è un fatto, e fatto tale che impedisce ogni lavoro libero su quella terra, egli è impossibile lo eseguire letteralmente la legge nel modo in cui è stata spiegata.

Bisogna dunque di necessità lasciare al possessore accidentale di schiavi, al possessore non colpevole, a colui al quale sono venuti per eredità, il mezzo di venderli.

Tutto quello che potete fare è di dirgli: noi non conosciamo l'esistenza della schiavitù, voi dovete nel più breve termine cessare dall'essere proprietario di schiavi, ma noi potete fare altrimenti che col venderli, perchè non potete coll'abbandonarli in un paese dove non hanno nissuna risorsa, esporli ad una morte sicura; a meno che si voglia dire che il proprietario di schiavi è in obbligo di fare a ciascuno un patrimonio affinché egli possa vivere, la qual cosa sicuramente non si può ammettere.

JACQUEMOUD, relatore. Dans les pays qui admettent l'esclavage, la législation reconnaît aussi l'affranchissement par testament et par acte entre vifs. Ces affranchis se créent une existence et travaillent comme ouvriers, à tâche ou à journée.

Les propriétés ne sont pas cultivées exclusivement par des esclaves. On doit donc faire une distinction essentielle entre le droit de propriété de la terre et le droit de propriété sur les esclaves; on peut conserver l'un sans reconnaître l'autre, et c'est ce que la Commission a eu l'intention de faire.

GIULIO. Non risponderò che una parola sola a quanto è stato detto dall'onorevole relatore.

Sicuramente nei paesi dove la schiavitù è riconosciuta è permesso al proprietario di affrancare uno schiavo; ma egli lo farà quando sa che lo schiavo possiede un peculio proprio, abitudini d'ordine e tal volontà di lavoro, che lo pongano in grado di sostenere la propria vita.

Ma qual sarebbe l'onestà di un uomo, che possedendo un centinaio di schiavi sprovveduti d'ogni mezzo di sussistenza, ed incapaci di regolarsi da sé quando fossero messi in libertà, aprisse loro la porta per mandarli a perir di fame?

Non è adunque possibile lo ammettere che la legge possa costringere un uomo a spodestarsi di un individuo (che sicuramente non è possesso legale perchè non puossi riconoscere il possesso di un uomo sopra di un altro) per esporre ad una morte sicura colui che accidentalmente è venuto in suo possesso.

Io credo dunque che quest'articolo abbia grandissimo bisogno di essere riveduto, e che per tale effetto s'abbia a tener conto di tutte le osservazioni che dai diversi preopinanti vennero fatte.

JACQUEMOUD, relatore. Je crois pouvoir rassurer entièrement l'honorable sénateur Giulio sur les craintes qu'il vient de manifester.

L'histoire de l'esclavage aux Etats-Unis ne laisse pas douter qu'il n'est aucun esclave qui ne désire son affranchissement, et qui ne le considère comme le plus grand des bienfaits. L'affranchi n'est pas embarrassé pour trouver du travail, et lors qu'il voudra travailler chez le maître qui lui a donné la liberté, celui-ci aura toujours un avantage à le recevoir; car, dans ces pays, la population est dans une proportion bien inférieure à l'étendue des terres cultivables.

SAULI. Io pregherei il Senato di far attenzione che nel progetto, quale fu proposto dal Ministero, si trattava semplicemente della tratta dei neri. Sono vari gli imperi in cui esiste la servitù della gleba; l'articolo ora in questione, come è stato concepito dalla Commissione, comprende gli schiavi in genere, e fa nascere il dubbio che un individuo il quale ricevesse un'eredità nell'impero di Russia, per esempio, dove sonovi i servi della gleba, possa cadere in contravvenzione ed essere punito dalla legge del nostro paese; il che mi pare sarebbe assurdo.

Io mi associo per conseguenza all'opinione di coloro i quali pensano che si debba rimandare quest'articolo alla Commissione acciò lo riduca in termini più precisi, poichè la discussione alla quale ha dato luogo prova abbastanza che ve ne ha bisogno.

JACQUEMOUD, relatore. C'est à dessein que la Commission a parlé du commerce des esclaves en général et non pas seulement de la traite des noirs. Il est notoire que cet odieux trafic se fait aussi avec et contre les indiens, les peaux-rouges, les cuivrées, etc.

La loi a voulu également prohiber ce trafic. Elle a voulu couvrir de sa protection toutes les races d'hommes, sans aucune distinction.

Quant aux serfs de la glèbe, on n'en fait pas le commerce; ils suivent la condition de la terre à laquelle ils sont attachés; ils ne changent de maîtres que lorsque la terre passe en d'autres mains; mais leurs conditions de famille ne sont pas outragées; ce genre de servitude, quoique beaucoup moins dur que l'esclavage des nègres, diminue graduellement dans les pays du nord, où il s'est maintenu, et ce sont les maîtres eux-mêmes qui prennent l'initiative de l'affranchissement des serfs.

Les citoyens qui deviendront propriétaires de terres auxquelles des serfs sont attachés, aideront aussi à les affranchir. Puisqu'on reconnaît que la servitude est contraire à la loi naturelle et à la religion, la loi doit chercher à l'abolir par tous les moyens légitimes qui sont en son pouvoir; autrement elle ne serait pas conséquente avec elle-même.

DI VESME. Io domando la parola per appoggiare l'osservazione dell'onorevole senatore Sauli.

Egli è vero che vi sono schiavi non solamente in America, e non solo neri, ma anche altrove e di altro colore. Aggiungerò che vi possono essere paesi nei quali l'emancipazione, per servirmi del termine, di questi schiavi, non sia neppur possibile, che l'uomo addetto alla gleba vi sia talmente attaccato che la legge riesca insufficiente ad impedire la schiavitù; in questo caso sarebbe incseguibile il prescritto di quest'articolo.

Confessava il relatore che l'intenzione della Commissione era stata di comprendere tutti gli schiavi, sicchè questa disposizione viene ad essere di fatto tutta estranea alla legge presente.

Credo adunque, sia per l'impossibilità che può accadere nell'esecuzione, sia perchè la legge sarebbe gravosissima e perfino ingiusta, in quanto che sarebbe cagione che una persona la quale venisse ad avere una proprietà non potrebbe più trarne verun vantaggio, e la proprietà stessa diventerebbe di peso, credo, dico, che si debba modificare questo articolo.

Se si vuole conservare la sanzione che chi ha potuto ereditare una possessione in paese nel quale sianvi schiavi sia costretto di alienarla nel termine di due anni, si faccia, quantunque sia assai grave; ma volere che colui sia costretto non solo entro due anni ad alienarla, ma a renderla anche del tutto inutile è disposizione ingiusta, epperò inammissibile.

PRESIDENTE. Vi è proposta di separare in tre distinte votazioni le tre disposizioni: all'oggetto però di chiarire alquanto le discussioni recentemente insorte sul terzo paragrafo, il quale pare in contraddizione col primo, io mi faccio lecito di osservare che questa contraddizione propriamente non esiste.

L'articolo 1 proibisce di comprare e vendere schiavi, che è quanto dire, vieta di far commercio di schiavi, comprarne o

venderne: dunque ciò che si anatematizza con questo primo paragrafo è il commercio di schiavi.

Il terzo paragrafo poi parla di chi diventa possessore di schiavi, cioè di chi per pura accidentalità di fortuna diviene erede o marito di una persona, la quale possiede nel suo patrimonio terre coltivate da schiavi. La legge assegna a costui due anni, non già per liberarli, ma per non più possederli, ed in questa disposizione credo sia compresa la facoltà di vendere.

Io porto avviso che qui non vi sia contraddizione, e non occorra una maggiore spiegazione.

Ciò posto io metterò in primo luogo ai voti il paragrafo primo, al quale dovrebbe precedere l'esame dell'emendamento o modificazione che il senatore Massa-Saluzzo ha voluto introdurre, surrogando alla parola *indipendentemente* una disposizione più precisa sulla libertà che si acquista dagli schiavi nel toccare le nostre terre.

DI POLLONE. Farò osservare al signor presidente che una proposizione molto più larga è stata fatta, quella cioè di sopprimere l'articolo 1; proposizione alla quale alcuni de' membri della Commissione s'accosterebbero.

PRESIDENTE. Non è negli usi nostri parlamentari di votare la soppressione di qualche articolo. Coloro cui non piace l'articolo in genere, voteranno contro l'emendamento, contro le modificazioni, contro tutti i paragrafi, e contro l'articolo intero; ma io non posso mettere ai voti la soppressione di un articolo.

SAULI. Non si tratterebbe della soppressione, ma sibbene di rimandarlo alla Commissione.

PRESIDENTE. Questa è un'altra proposizione. Vi è la proposta di sopprimere, quella di rimandare, e quella di emendare.

Non posso, come dissi, mettere ai voti la prima perchè contraria alle nostre massime; io non vedo altro modo di poter procedere nella discussione che quello di votare separatamente i tre primi paragrafi; e siccome il primo paragrafo è quello che ammette una modificazione proposta del senatore Massa-Saluzzo, io domanderò in primo luogo se è appoggiata.

DE CARDENAS. (Interrompendo) Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Mi pare, senza però voler insistere di troppo, che essendosi fatta la proposizione di rimandare l'articolo alla Commissione, questa debba avere la priorità.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti il rimando dell'articolo 1.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Si rimanderà anche cogli emendamenti che sono stati proposti.

Si passa all'articolo 2.

« La tratta dei neri, e qualunque altro commercio di schiavi saranno puniti colle pene qui appresso stabilite:

« 1° Se un fatto di tratta ebbe luogo, il capitano o patrono ed il sovracarico, come pure coloro che ne avranno riempito le funzioni, quantunque non iscritti sui ruoli di equipaggio; coloro che avranno armato o fatto armare il bastimento, gli assicuratori e prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento saranno condannati ai lavori forzati a tempo ed alla berlina; gli uomini dell'equipaggio a tre anni di reclusione.

« 2° Le ferite, le percosse volontarie prevedute dagli articoli 586, 587, 588 del Codice penale e commesse contro la

persona di uno schiavo imbarcato, saranno punite coi lavori forzati a vita.

« 3° L'omicidio volontario, come pure le ferite e percosse, nel caso preveduto dall'articolo 590 del Codice penale, sopra la persona di uno schiavo imbarcato, saranno punite di morte.

« Le pene prescritte ai numeri 2° e 3° di quest'articolo saranno applicate non solo all'autore ed ai complici del fatto criminoso, ma altresì al capitano o patrono ed al sovracarico, od alle persone che ne riempivano le funzioni, con facoltà al magistrato di diminuire quelle pene di uno o due gradi secondo le circostanze. »

PINELLI. L'articolo 2 del progetto della Commissione forma tre categorie di penalità: la prima relativa a chi ha avuto parte alla tratta, nelle successive si vengono a prevedere le circostanze aggravanti.

Riguardo al numero primo, che comprende appunto la categoria di persone che hanno avuto parte alla tratta, mi occorrono alcune osservazioni da sottomettere alla saviezza del Senato.

È sentenza ben conosciuta in materia penale, che non è il rigore delle pene quello che assicura l'efficace repressione, ma bensì lo spirito provvido della legge, il quale veramente comprenda e classifichi tutti i casi nei quali si può contravvenire direttamente o indirettamente alla legge stessa.

Secondo questo principio di legislazione, io mi sono fatto a considerare se la categoria di persone menzionata in questo numero primo comprende effettivamente tutti coloro ai quali si può apporre il fatto di aver partecipato ad un sì vile traffico, qual è quello degli schiavi. E questa considerazione tanto più credo possa acquistarsi forza in quanto che io vedo messa in problema la redazione dell'articolo primo, nel quale si conteneva un generale disposizione relativamente a tutti coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano partecipato al commercio degli schiavi.

Sicuramente se si prescindesse da quel primo articolo, diventerebbe ancor più necessario l'assicurarsi che nulla mancasse nelle disposizioni del secondo; ma ove anche si mantenga la redazione del primo articolo in quanto riflette generalmente il commercio degli schiavi, ho per fermo che si è pensato che in questo secondo articolo si dovessero colpire più particolarmente tutti coloro che efficacemente contribuiscono alla tratta dei neri.

Ora in quest'articolo di legge io vedo che dopo essersi fatto menzione, come era ben naturale, del capitano, patrono e sovracarico, i quali danno attivamente mano a questo commercio, si vengono poi a menzionare in seguito coloro che avranno armato o fatto armare il bastimento, gli assicuratori o prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento, ma non vedo punto che sia fatta menzione di chi scientemente abbia venduto il suo bastimento per esercitare la tratta dei neri, nemmeno di chi scientemente lo abbia dato a nolo a questo fine.

Ora, io domando se chi scientemente fa vendita, se chi dà a nolo scientemente un bastimento, l'istromento cioè che deve servire al trasporto degli schiavi, sia o no fra quelle persone che hanno operato efficacemente la tratta. Io aveva osservato questa cosa espressamente contemplata nel progetto ministeriale, ora veggo che è soppresso interamente il relativo paragrafo.

È vero che se restasse l'articolo primo vi potrebbe essere sempre il caso che per avervi direttamente od indirettamente partecipato fossero colpiti; ma io domando se, tenendo conto delle considerazioni che ispirarono la Commissione, che cioè

non tanto si debba badare a chi materialmente si dedica a questo vile ufficio, quanto ai motori di questo stesso commercio, sarà provvisto a questo scopo.

Io credo che non sarebbe provvisto, e mi basterebbe a questo riguardo di riferirmi alle informazioni le quali sono state menzionate nel discorso del Ministero, che precede il suo progetto, in cui è espressamente detto che fu appunto la natura di questo fatto, cioè le vendite che si fanno fraudolentemente all'oggetto di cooperare alla vendita degli schiavi, che fece conoscere l'insufficienza delle leggi vigenti.

Io vorrei per conseguenza che la legge non potesse alle volte incorrere il rimprovero di formare una specie d'apparecchio terribile di pene, ma che in sostanza cadrebbero tutte invano; poichè è difficile che persone le quali appartengono alla marina dello Stato, le quali intendano di esercitare il commercio sotto la protezione delle nostre leggi vogliano personalmente cooperare a questo vile traffico, invece che vi sarebbe motivo di temere che senza prendervi parte scoperatamente vi si cooperasse in altro modo.

Questa è la prima osservazione che io intendevo di sottomettere al Senato; la seconda si riferisce al genere di pene che è contemplato in questo numero primo, e mi riservo di venire su questo punto quando avrò intese le osservazioni che la Commissione stima di fare in risposta.

JACQUEMOUD, relatore. En réponse aux observations de M. le sénateur Pinelli, j'aurai l'honneur de faire remarquer que la Commission a considéré que nous avons fait une convention avec la France et l'Angleterre pour l'abolition de la traite des noirs, et que nos dispositions législatives pour exécuter cette convention doivent par conséquent se rapprocher autant que possible des lois que ces deux nations ont faites dans le même but.

Or, il n'existe ni en France, ni en Angleterre aucune loi qui punisse celui qui vend un vaisseau, quand bien même ce vaisseau serait employé à la traite.

Quant à nous, nous avons cru devoir aller plus loin; car nous punissons d'une réclusion de 3 à 5 ans toute participation directe ou indirecte à la traite, elle donne lieu à la confiscation du bâtiment ou à une amende égale à sa valeur. Cette peine a paru suffisante pour empêcher les citoyens des Etats qui auraient envie de concourir à ce commerce, d'y participer par la vente de leurs bâtiments. Cette pénalité est en harmonie avec les dispositions du Code pénal. Celui qui vend un navire pour faire la traite est dans un cas analogue à celui de l'armurier qui vend une arme quand il est prévenu que l'acquéreur se dispose à en faire un mauvais usage. Cet armurier est considéré comme complice, mais avec la diminution de deux ou trois degrés; il en sera de même pour l'individu qui aura vendu son vaisseau exprès pour faire la traite des esclaves.

Dans la législation des autres pays qui ont fait des conventions pour abolir la traite des esclaves, comme la Hollande, la Belgique, le Danemark, on ne trouve nulle part une disposition analogue à celle que l'honorable préopinant voudrait établir. Nous ne devons pas aller plus loin que les autres Gouvernements avec lesquels nous nous sommes associés, et nous exposer à occasionner des entraves à notre marine qui fait un commerce honnête en admettant des présomptions légales qui n'existent pas dans les lois des autres nations. Remarquez que pour parvenir à l'abolition de la traite on a établi des vaisseaux croiseurs auxquels on donne des instructions; ceux des autres puissances auraient donc des instructions plus rigoureuses envers notre marine marchande qu'envers leurs navires nationaux; ainsi notre marine serait placée dans une

condition inférieure; nous croyons qu'il faut maintenir la loi telle qu'elle a été présentée. Nous avons pris pour modèle la loi française et nous lui avons appliqué les pénalités établies dans notre Code pénal. En adoptant le système français nous avons choisi le système le plus rigoureux; car en Angleterre on peut commander des bâtiments à vapeur et les destiner à faire le trafic des nègres. Si nous lisons les auteurs, et particulièrement l'ouvrage de Buxton, on verra qu'on fabrique en Angleterre, sur une vaste échelle, des marchandises destinées au commerce de la traite, et il n'y a aucune loi qui réprime cette fabrication. Nous avons établi au contraire des pénalités assez fortes contre ceux qui vendent leurs navires pour le commerce des esclaves. S'ils sont vendus à des nationaux, les vendeurs sont considérés comme complices en vertu du premier paragraphe de l'article 2. S'ils sont vendus à des étrangers, les vendeurs ont participé au commerce de la traite, et ils sont punis par l'article premier d'une peine extensible à 5 ans de réclusion. Une telle pénalité paraît bien suffisante pour empêcher les ventes frauduleuses de navires, à l'effet de faciliter la traite.

PINELLI. Io accetto le osservazioni dell'onorevole relatore in quanto che convengono col mio principio, che egli stesso riconosce inespugnabile, che cioè non possono esimersi dal carico di complicità quelli che scientemente avessero operato per la tratta col vendere o dar a nolo un bastimento; ma dacché sono suscettibili di qualche pena, non ne viene però la conseguenza che questa sorta di penalità debba sempre essere ristretta al puro grado di generale complicità.

Io osservava che questa disposizione in primo luogo è subordinata a quella dell'articolo primo; ma supponendo pure che indipendentemente dall'articolo primo si potesse poi a termini del principio generale di diritto venire a colpire questa complicità, io osservo che vi sono delle circostanze nelle quali non vi sarebbe motivo di punire meno severamente chi ha noleggiato ed anche chi ha venduto il bastimento di quello che sarebbero gli assicuratori ed i prestatori di fondi, e queste circostanze sono quelle in cui la vendita potrebbe coincidere colla tratta, e quelle appunto in vista delle quali era concepito il progetto ministeriale.

Si supponeva particolarmente fra le disposizioni del progetto ministeriale il caso di vendita di un bastimento fatto sulle coste dell'Africa, e fatto clandestinamente senza denunziarlo al console o ad altra autorità legittima dello Stato, vendita la quale per sè sola costituisce chi la fa in contravvenzione colla legge dello Stato, lo pone in mala fede, e per le sue circostanze, che si connettono colla tratta direttamente, acquisterebbe un grado tale di colpevolezza che non vedo punto come sarebbe possibile ridurla al disotto di quella ascritta alle persone menzionate nell'articolo 1.

Questo è il fondo della mia osservazione, ma per poter venire a colpire quei che sarebbero in questo caso di aver cooperato alla tratta in una maniera così indiretta, ma pure così efficace, bisogna pure che queste persone siano positivamente incluse nell'articolo, insieme cogli assicuratori e prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento.

Riguardo poi alle citazioni che si fanno sia dei trattati relativi alla materia, sia delle estere legislazioni, io distinguerei quello che concerne i trattati dalle legislazioni; i trattati contengono in via appunto d'istruzioni che si danno ai comandanti delle rispettive crociere tutto ciò che concerne la facoltà di cui possono usare relativamente alle navi che esercitano il commercio degli schiavi, od alle persone che vi si trovano sopra; ma queste disposizioni certamente non pos-

sono riflettere le persone che non si trovano sul bastimento, e non pare possa nascere per conseguenza veruna sorta d'incoerenza con queste istruzioni, dacché la legge punisce a tenore dei principii di diritto e secondo le rispettive contabilità coloro che hanno parte in questi fatti.

I trattati adunque, secondo me, non hanno nulla a fare su questo punto di questione, sono istruzioni che riflettono punti di fatto diversi. Quanto poi alle estere legislazioni, sarà verissimo che esse abbiano lasciato apprezzare il caso dai principii generali, ma da questo non ne viene distrutta la osservazione che questa complicità potrebbe talvolta costituire il grado di agente principale.

Converrebbe adunque che la legge esprimesse in modo generico la colpevolezza di costoro, e che poi in una disposizione particolare determinasse anche il caso in cui si verificano quelle circostanze che costituiscono l'atto di partecipazione alla tratta. A questo fine mi è sembrato che si potesse emendare l'articolo in questa conformità, che cioè nell'articolo secondo, dopo le parole: « coloro che avranno fatto armare il bastimento, gli assicuratori o prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento, » si aggiungesse: « e chi scientemente avesse venduto o dato a nolo il bastimento che ha servito a tal uopo, saranno condannati, ecc. »

Quindi all'articolo dove sono previsti i casi in cui un bastimento è colto in condizione sospetta di provocare la tratta, vorrei si aggiungesse in fine il seguente alinea:

« Tuttavia la vendita del bastimento per servire alla tratta dei neri si presumerà fatta scientemente per ciò solo che avesse luogo sulle coste d'Africa, e senza la licenza prescritta dai regolamenti e dalla legge penale del 19 gennaio 1827. »

Io credo infatti aver avuto l'onore di osservare che lo spirito d'una legge di questa specie deve essere tanto quello di fare un apparato formidabile di penalità, quanto quello di cogliere effettivamente i vari casi in cui ha luogo la sua violazione; nè vorrei che alla legge si apponesse il rimprovero di colpire i malaccorti, ma di non raggiungere gli scaltri.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Pinelli di trasmettere il suo emendamento.

DI COLLEGO GIACINTO. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI COLLEGO GIACINTO. Nel caso che venisse accolto l'emendamento del senatore Pinelli, proporrei qualche cambiamento all'espressione *coste d'Africa*. Egli è oramai cosa affatto conosciuta che le coste d'Africa non si possono più considerare come barbare. Vi sono certi punti altrettanto civilizzati, sotto certi rapporti, quanto lo è lo stesso porto di Genova. Io adunque, quando fosse adottato quell'emendamento, proporrei che si dicesse: « se avrà luogo sulla costa d'Africa occidentale compresa fra il Capo Verde ed il decimo grado di latitudine meridionale, ovvero fra il canale di Mozambico e l'isola di Madagascar. » Queste posizioni sono quelle appunto contemplate nella legge sulla soppressione della tratta, sono cioè le contrade nelle quali è fatto lecito ai bastimenti di guerra di visitare i mercantili.

PINELLI. Domando la parola per dichiarare che mi unisco alla proposta del preopinante, e se l'onorevole presidente crede di mantenermi la parola, io esporrò anche le altre ragioni mie sull'articolo 3.

PRESIDENTE. La pregherei di riservare queste spiegazioni quando si discuterà l'articolo 3.

RICCI ALBERTO. Io avrei due spiegazioni a fare, la seconda relativa all'articolo 1. Se la discussione non s'intraprende sull'articolo terzo, allora rinunzio momentaneamente

alla parola, ma osserverò che la Commissione ha soppresso l'articolo che era proposto nel progetto ministeriale, perchè, mentre a suo senso è giusto il condannare, e che siano compresi nella condanna tutti quelli che scientemente vendono il bastimento perchè debba servire alla tratta; sarebbe ingiusto di considerare la semplice vendita fatta sulle coste d'Africa come una cooperazione alla tratta dei neri.

Se non esistesse sulle coste d'Africa un commercio onesto, un commercio regolare e permesso, allora la semplice vendita del bastimento si potrebbe considerare come una cooperazione alla tratta, ma noi abbiamo un commercio estesissimo su quelle coste, commercio di materie lecite, e lo stabilire che la semplice vendita fatta senza quelle autorizzazioni che sono volute dal regolamento marittimo, e che molte volte non si possono riempire, costituisca il delitto di tratta, e che in conseguenza vengano i venditori esposti alle pene portate da questa legge, sembrerebbe prima un'ingiuria inflitta alla nazionale bandiera, poi un ostacolo affatto ingiusto alla regolarità del commercio, potendosi agevolmente presentare il caso in cui convenga all'armatore di fare la vendita del bastimento.

Il credere dunque, ripeto, che la semplice vendita del bastimento costituisca il delitto di tratta, mi sembra cosa contraria a tutte le regole di legislazione.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. In questa discussione non posso permettere che s'inoltri il discorso, perchè non siamo ancora all'articolo 3.

Io propongo al Senato di voler per ora limitare la sua votazione al paragrafo primo dell'articolo 2, nel quale non ha altra osservazione a fare il senatore Pinelli che quella di aggiungere alle parole: « Il bastimento, gli assicuratori e prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento, » le seguenti, cioè: « che scientemente avessero venduto o dato a nolo il bastimento che servi a tal uopo, saranno condannati, » ecc.

JACQUEMONT, relatore. Je demande la parole contre l'amendement de M. le sénateur Pinelli.

Si quelque sénateur veut parler en faveur de cet amendement, j'attendrai pour répondre en même temps à toutes les observations qui auront été faites.

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta del senatore Pinelli al paragrafo primo dell'articolo 2 è appoggiata.

(È appoggiata.)

DI COLLENO GIACINTO. Chieggo la parola per un semplice cambiamento di redazione.

Proporrò che invece di cominciare questo paragrafo colle parole « se un fatto di tratta ebbe luogo, » si cominciasse invece colle parole: « Il capitano o patrono, » ecc.; mi pare sarebbe meglio redatto.

JACQUEMONT, relatore. La Commission ne croit pas pouvoir accepter l'amendement de M. le sénateur Pinelli, parce que déjà dans l'article premier on a prévu le cas de la vente ou de la location du navire à un étranger pour l'employer au commerce de la traite, en appliquant la peine de trois à cinq ans de réclusion pour la participation à ce commerce. Si le navire est vendu à un citoyen du royaume, le vendeur a participé à l'armement: cas prévu dans l'article 2. Donc, l'amendement dont il s'agit serait une répétition superflue.

Maintenant M. Pinelli a fait une observation sur la pénalité: il a dit qu'on devrait punir celui qui loue ou qui vend son bâtiment de la même peine que celui qui a fourni les fonds.

PRESIDENTE. Questo appartiene all'articolo 3.

SESSIONE 1852 — SENATO DEL REGNO — Discussioni.

JACQUEMONT, relatore. Non, c'est dans le premier paragraphe.

Je continue... à celui qui fournit les fonds pour armer le navire. Il y a une grande différence entre l'un et l'autre; car lorsque le bâtiment a été vendu à un étranger, il porte un pavillon étranger, tandis que celui qui arme à Gênes un bâtiment pour la traite fait un insulte à notre pavillon. Il doit donc subir une peine plus forte, et c'est le cas de l'article 2.

Quant à la présomption légale que le préopinant voudrait établir, il y a déjà été répondu par monsieur le sénateur Ricci. Des présomptions légales de ce genre n'existent nulle part; elles pourraient frapper des personnes innocentes qui n'auraient pas le moyen de fournir les preuves nécessaires pour détruire cette présomption légale. On ne saurait donc y adhérer.

En conséquence, la Commission ne peut accepter l'amendement proposé.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Il signor relatore si oppone all'emendamento proposto dal signor senatore Pinelli per due ragioni principalmente.

Dieè egli in primo luogo, che al caso di vendita di nave fatta scientemente per uso di tratta già provvede l'articolo 1; ma io osservo che siccome l'articolo 1 non è votato, siccome è dubbio se sarà o non accettato, così questa ragione non mi pare potersi per ora presentare.

Ha opposto in secondo luogo la differenza che passa, a suo avviso, tra un armatore il quale provvedendo fondi per la tratta da farsi sotto bandiera nazionale, insulta, per così dire, la nostra bandiera, ed il venditore di navi, il quale cedendola ad uno straniero non fa alla bandiera nostra questo stesso insulto.

Ma qui non si tratta di vendita a straniero, si tratta di vendita.

Il proprietario di una nave che scientemente sulle coste d'Africa la vende ad un suddito sardo per servire alla tratta, non sottrae punto questa nave all'ignominia d'aver esercitato questo infame commercio sotto bandiera nazionale, poichè il commercio si farà e sotto bandiera nazionale.

Si vede adunque che nè l'una, nè l'altra di queste ragioni possono essere ammesse contro l'emendamento proposto.

SICCARDI. Io apprezzo sommamente gli argomenti recati innanzi dall'onorevole signor senatore Pinelli; ma credo che la necessità dell'emendamento da lui proposto sia bastevolmente esclusa così dal testo dell'articolo 2 del progetto di legge, come dai principii generali del diritto penale.

Quanto al testo io scorgo nel paragrafo terzo che viene stabilito in questo modo:

« Le pene prescrite ai numeri 2° e 3° di questo articolo saranno applicate non solo all'autore ed ai complici del fatto criminoso, ma altresì al capitano, » ecc.

Dunque questo paragrafo comprende e gli autori ed i complici del fatto criminoso.

Ora, chi vende o dà a nolo un bastimento al fine che esso serva per la tratta dei neri, evidentemente somministra lo strumento principale per commettere questo reato, ed a termini dei principii generali di diritto chiunque somministra gli strumenti necessari all'esecuzione del reato diventa complice del reato stesso.

Ma, aggiunge l'onorevole senatore Pinelli, sarebbe a desiderarsi che questo complice fosse punito con pena egualmente severa che l'autore principale del reato; egli non vorrebbe distinguere dalla categoria di coloro che a termini dello

stesso articolo hanno da considerarsi come autori principali di questo reato.

Io aggiungo che, per quanto noi troviamo la regola del fatto nel Codice penale, vi sono dei casi in cui il complice soggiace alle stesse pene dell'autore principale, quando, a cagion d'esempio, fosse provato che la tratta non avrebbe potuto aver luogo se non si fosse venduto o dato a nolo il bastimento per quel fine; in tal caso, senza necessità di alcuna dichiarazione, di alcuna apposita clausola, il complice e l'autore principali soggiaceranno alla stessa pena.

Questi casi possono presentarsi in mille forme, e a tutti provvedono i principii generali di diritto; si lascia allora ai magistrati la stessa latitudine, la stessa ampiezza di facoltà che la legge ha creduto opportuno di affidar loro per la punizione degli altri reati.

Io quindi non vedo alcuna necessità di ammettere l'emendamento proposto dal senatore Pinelli.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Le considerazioni molto sapientemente esposte dall'onorevole senatore Siccardi, lungi dal combattere il mio emendamento, se non vado grandemente errato, vengono anzi in suo sostegno.

Io osservo che l'articolo 2, appunto cogli autori della tratta accumula una serie di persone le quali sono soli complici, ed a questi complici appunto si riferisce l'ultimo alinea di cui dava lettura l'onorevole senatore, col quale cioè si stabilisce che i complici non meno degli autori debbano essere colpiti. Ma per quanto riguarda l'ultimo alinea specialmente, io faccio osservare che propriamente esso non riflette la questione di cui si tratta.

Qui si tratta del numero 1° mentre invece si tratta in quest'ultimo dei numeri 2° e 3°. Ma molto acconciamente mi suggeriva l'onorevole senatore Siccardi di spiegare il mio emendamento in riguardo a questi complici, ed io mi permetterò di far presente al Senato che, onde non si dubiti che vi sia caso di complicità in costoro che vendono o noleggiano scientemente dei bastimenti per la tratta dei neri, io non li vorrei dimenticati nell'articolo, mentre in esso vedo contemplate altre categorie di complici.

Questi assicuratori, prestatori di fondi altro non fanno che somministrare i mezzi di esercitare il commercio degli schiavi; io dunque qui potrei domandare se, giusta la definizione molto opportunamente arrecata nella discussione dal senatore preopinante, non sieno anch'essi veri complici. Ora, quando la legge menziona gli uni, e non menziona gli altri, vi è molto a temere che l'inclusione degli uni non sia l'esclusione degli altri, ed è in questo senso solamente che credo dover insistere nelle mie considerazioni.

Io osservo poi in secondo luogo, che il motivo d'inserire fra le persone menzionate al numero 1° questi venditori o persone che danno a nolo i bastimenti, non era solamente per farle veder comprese sotto l'applicazione della penalità ma, ciò che credo non indifferente alla questione, per farli comprendere in quella classe di penalità ove debbono essere effettivamente comprese.

Dunque, e per l'indole stessa di principii di diritto che invocava l'onorevole preopinante, e dacchè non v'è dubbio che chi scientemente abbia venduto o dato a nolo il bastimento per servire alla tratta degli schiavi debba esser tenuto per complice di questa, io credo dimostrata la proposizione che non debbano esser lasciati in disparte.

In secondo luogo poi, tanto più lo credo necessario, perchè si può verificare questa vendita in circostanze tali che acquista veramente una gravità enorme,

JACQUEMOUD, relatore. Les principes défendus par l'honorable sénateur Siccardi reçoivent leur entière application dans l'article qui est soumis à la discussion, sauf qu'il a été par erreur le troisième paragraphe, au lieu du premier, car les principes généraux de droit criminel sont applicables au premier paragraphe lorsqu'il s'agit des complices.

Voci. Alors nous sommes d'accord.

JACQUEMOUD, relatore. Je dois répondre aux observations de M. le sénateur Giulio, qui a dit qu'il est nécessaire d'adopter les paroles de l'amendement, parce que l'article premier n'étant pas voté, les dispositions de l'amendement devenaient indispensables. Cela ne serait vrai que dans le cas où l'article aurait été repoussé; alors il serait indispensable d'adopter une disposition pour frapper ceux qui se livrent directement ou indirectement à la traite. Mais l'article est seulement réservé; on ne doit pas agir comme s'il avait été rejeté et accepter d'avance ces dispositions nouvelles. Il disait encore: mais la vente peut être faite à nos nationaux et non à des étrangers. Or, c'est précisément dans ce cas que nous nous trouvons régis par les principes généraux du droit criminel; c'est alors qu'il y a participation, complicité, et que le coupable encourt la peine prévue dans le paragraphe premier de l'article 2. Que si le navire a été vendu à un étranger, la faute est moins grave, parce qu'elle ne fait pas injure à notre pavillon; mais le vendeur n'en est pas moins puni par la réclusion.

Quant à la présomption légale qui a été proposée par amendement, on y a déjà suffisamment répondu et on y reviendra, s'il est besoin, dans la discussion du paragraphe 3. Ainsi, la Commission maintient le paragraphe premier de l'article 2 tel qu'il a été rédigé.

AULI. Ora che mi pare terminata questa discussione sui venditori, proporrei...

PRESIDENTE. Non è terminata, perchè si deve votare.

Fra le molte osservazioni che si sono succedute in questo dibattimento, il presidente ha dovuto specialmente fermarsi sopra una, la quale riguarda direttamente l'ordine della discussione, ed è la stretta relazione che ha l'emendamento Pinelli, che ora cade in discussione, coll'articolo primo della legge.

Non si può disconoscere che l'importanza di questo emendamento sarebbe di molto attenuata, se mai il primo articolo verrà accettato tal quale la Commissione lo propone, perchè, siccome in esso si dice: « Ogni operazione diretta o indiretta concernente la tratta è punita colle pene ivi stabilite, » chiaro è che la vendita ed il noleggiamento di un bastimento sono operazioni dirette o indirette conducenti alla tratta.

Quindi, posto che il Senato sospende il suo giudizio sull'articolo primo affinchè la Commissione ne faccia nuovo studio, pare che sarebbe conveniente che anche questo articolo 2 fosse sospeso, perchè la sorte sua dee necessariamente dipendere dall'adozione o dalla reiezione del medesimo.

Faccio quest'osservazione alla saggezza del Senato perchè vegga se non sia il caso di dichiarare che questo articolo è sospeso, affinchè la Commissione possa farne poi un nuovo rapporto.

Prego il relatore della Commissione di fare (non potendolo io stesso) qualche proposizione sopra questa mia osservazione.

JACQUEMOUD, relatore. Il serait cependant convenable de continuer la discussion sur cet article en réservant néanmoins le vote, afin que la Commission puisse savoir s'il y a d'autres amendements, parce qu'il pourrait arriver que d'autres orateurs fissent de nouvelles propositions.

Je prie en conséquence M. le président de vouloir continuer la discussion.

PRESIDENTE. Parlovo solamente del paragrafo primo; la discussione sul rimanente dell'articolo deve essere aperta.

SAUVY. Io proporrei la soppressione di queste parole: « gli uomini dell'equipaggio a tre anni di reclusione. »

Gli uomini dell'equipaggio non possono esser colpevoli nel fatto della tratta dei neri, perchè essi si arruolano senza sapere il fine che il capitano si propone, quando partendo dai nostri porti si avvia per fare il commercio degli schiavi. Essi si trovano per conseguenza in un caso d'ignoranza direi quasi invincibile, che non può stabilire colpeabilità.

Inoltre quest'articolo li metterebbe forse nel caso di ribellarsi contro il proprio capitano, cosa che nuocerebbe grandemente alla subordinazione e alla disciplina marittima. Ognun vede come sia grave questa considerazione, perocchè i marinai ribellatisi potrebbero poi allegare dinanzi ai consoli che ciò avvenne perchè credettero che il loro capitano andasse a fare la tratta dei neri.

Per queste ragioni io proporrei la soppressione di questo alinea, primamente perchè contrario agli uomini dell'equipaggio ed alla disciplina marittima, e in secondo luogo perchè io credo che gli uomini dell'equipaggio si trovino obbligati ad obbedire a quello che loro viene imposto dal comandante senza averne avuta la preventiva cognizione, e perchè possono trovarsi in caso d'ignoranza.

DI POLLONE. Chieggo la parola semplicemente per rispondere al signor preopinante, che a questo caso provvede l'articolo 8.

DE CARDENAS. Il paragrafo primo dell'articolo 2 comincia con queste parole: « Se un fatto di tratta ebbe luogo, il capitano, » ecc.

Questi marinai, questi uomini dell'equipaggio appunto non sono passibili di una punizione a norma di quest'articolo che dopo che il fatto di tratta abbia luogo, quando cioè essi medesimi vi hanno partecipato.

Che essi si ribellino poi contro il loro capo, che rifiutino di ubbidirlo quando vuol esercitare quest'infame commercio, mal può loro imputarglielo, e mi pare che siano nel loro diritto nel non prestarsi a questi atti contrari all'umanità, alle leggi, alla giustizia, e che il capo, solo passibile di punizione, non abbia a lagnarsi di quest'insubordinazione.

SAUVY. L'articolo accennato dall'onorevole senatore Di Pollone non mi pare che basti per opporsi alla cancellazione dell'alinea al quale io alludeva.

Quell'articolo salva bensì dalle pene quegli uomini d'equipaggio che hanno proparato agli agenti del Governo codesto traffico, ma esso non provvede al caso in cui non avessero potuto propararlo a tempo debito.

JACQUEMOUD, relatore. La proposition de l'honorable préopinant a déjà reçu une réponse soit de la part de M. De Cardenas, soit de la part de M. De Pollone. Il est certain que les hommes de l'équipage qui ont pris part à la traite se sont rendus complices à un degré moindre en raison de la position subordonnée dans laquelle ils se trouvent. Mais ils ont prêté main forte pour l'accomplissement d'un fait qualifié crime par la loi, et il est d'autant plus nécessaire de leur infliger une punition qu'il y a des matelots qui sont engagés spécialement pour la traite. Si on ne les punissait pas, on rendrait ce commerce plus facile.

Quand les matelots ont été induits en erreur, l'article 8 leur fournit les moyens d'éviter la peine encourue en allant se consigner au premier port de débarquement, aux consuls ou aux autorités locales. Soit que l'on consulte la législation

française, ou la législation anglaise, ou celle des autres pays à cette égard, on verra que les matelots sont punis d'une peine moindre, il est vrai, que les officiers du navire, mais qu'ils encourent une punition proportionnée à l'infraction qu'ils ont commise, en tenant compte de leur position subordonnée.

PRESIDENTE. Io credo che, prolungatasi la discussione su questo articolo, si sia già soddisfatto al voto di coloro, che bramavano che sospendendosi la disamina di esso, e tramettendosi poi alla Commissione, si avesse dalla medesima tutta intiera la somma delle osservazioni che sull'una o sull'altra parte di quest'articolo potevano presentarsi all'animo del Senato.

ALFIERI. Poichè si fa raccolta delle obiezioni che possono presentarsi all'articolo 2, io mi permetterò d'indicare una di più, che è relativa all'aggiunta proposta dalla Commissione della pena della berlina per colui che commette uno di quei delitti che son contemplati dall'articolo 2.

Veramente, tuttochè rispetti le leggi tuttora in vigore fra noi, non sarei disposto a dare il mio voto, perchè questa pena la quale è già stata limitata dalle nuove leggi, ed è stata eliminata da molti altri codici di civili nazioni, riceva qui una più estesa applicazione.

Essendo l'ora avanzata, ed essendo pure mente del Senato di rimandare l'articolo alla Commissione, io mi limito per ora a fare questa semplice enunciazione del mio voto.

PRESIDENTE. Il tacito assentimento del Senato m'indica che la proposizione da me fatta di sospendere l'esame di quest'articolo fino a che sia deciso sulla sorte dell'articolo 1 abbia incontrato favorevole accoglimento e proporrei perciò che quest'articolo insieme al primo fosse rimandato alla Commissione, la quale farà caso delle osservazioni varie, che si sono presentate sulle diverse parti del medesimo.

Se non vi ha osservazione in contrario, propongo la trasmissione dell'articolo 2 alla Commissione.

Chi ciò approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL GOVERNO AD ALIENARE UNA NUOVA RENDITA DI DUE MILIONI DI LIRE SUL DEBITO PUBBLICO

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare a nome del mio collega il ministro delle finanze un progetto di legge, già approvato dall'altra Camera, sull'alienazione della rendita di due milioni di lire sul debito pubblico (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 1201, 1236)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto.

ALFIERI. Siccome già più volte si è elevato il dubbio sulla pertinenza di simili leggi, cioè se debbano essere mandate alla Commissione di finanze, od altrimenti esaminate dagli uffici, per essere quindi rimesse all'ufficio centrale nominato, io proporrei al Senato di volere, riguardo a questo progetto di legge, risolvere la questione; poichè nel regolamento è detto che i bilanci e le leggi relative a conti ed imposte saranno trasmessi alla Commissione di finanze, ma non è detto in modo preciso delle leggi relative ad prestiti ed emissioni di rendita.

Queste possono esservi comprese sì o no, secondo che il Senato giudicherà; ma io bramerei fosse cosa giudicata acciò non succeda quello che è avvenuto altre volte di aver queste leggi trasmesse agli uffizi, e rimanere la questione dubbia, e tanto più dubbia per i membri della Commissione che non sanno a qual partito attenersi.

PRESIDENTE. L'osservazione essendo opportuna, prego il Senato di deliberare in proposito.

MAESTRI. Proporrei fosse mandata alla Commissione di finanze.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Mi pare questa sia legge quasi altrettanto politica quanto di finanze; in conseguenza sarebbe forse meglio farla esaminare negli uffizi, e dopo delegarne l'esame alla Commissione di finanze.

Riconosco però essenziale che vi sia un'esame previo degli uffizi.

PRESIDENTE. La proposizione più larga è quella che vuole rimandare agli uffizi l'esame preliminare di questa legge, e per conseguenza io la metterò ai voti.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

ALFIERI. Sarà inteso che secondo che verrà giudicato dalla maggioranza degli uffizi, questa legge avrà corso o per mezzo dell'ufficio centrale, o per mezzo della Commissione di finanze, cosicchè la maggioranza degli uffizi delibererà sulla proposizione da me fatta.

PRESIDENTE. La seduta è rimandata a domani pel seguito della discussione sul progetto di legge sulla tratta dei neri.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Rettificazione al verbale — Risultato del sorteggio degli uffizi — Seguito della discussione dello schema di legge per la repressione della tratta dei neri — Nuova redazione degli articoli 1 e 2 dell'ufficio centrale — Modificazioni proposte dal ministro guardasigilli — Osservazioni dei senatori Jacquemoud, relatore, Giulio, Pinelli, Colla e Massa-Saluzzo — Adozione dell'articolo 1 — Articolo 2: parlano i senatori Massa-Saluzzo, Jacquemoud, relatore, Maestri, Sauli e Ricci Alberto — Si approva un emendamento del guardasigilli al § 1° ed il § stesso — § 2°: aggiunta proposta dall'ufficio centrale — Considerazioni dei senatori Alfieri, Di Benevello, Giulio, e del relatore — L'aggiunta è respinta — § 3°: adozione del medesimo e dell'intero articolo — Articolo 3: parlano i senatori Pinelli, Sauli, Jacquemoud, relatore, Franzini, De Somnaz e De Cardenas — Adozione del § 1° dell'articolo 3.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale.

GIULIO. Nella compilazione di questo processo verbale occorre uno sbaglio intorno all'emendamento dell'onorevole senatore Giacinto di Collegno.

Si dice qui che esso propose un'aggiunta all'articolo secondo, colla quale voleva che la vendita di un bastimento per servire alla tratta dei neri si dovesse presumere fatta scientemente, per ciò solo che avesse avuto luogo sulle coste d'Africa, ecc.

Ora, la proposizione del senatore Giacinto di Collegno è diametralmente opposta.

Esisteva nel progetto di legge del Ministero, all'articolo 3, una disposizione per cui la vendita di un bastimento si presumeva fatta per servire alla tratta, allorchando fosse seguita sulle coste d'Africa.

Il signor senatore Giacinto di Collegno nell'ipotesi che si ammettesse l'emendamento proposto dal signor senatore Pinelli, domandava invece che questa disposizione del progetto

ministeriale venisse mutata, e che si limitasse al solo caso di presunzione in cui la vendita fosse stata fatta, se mi ricordo bene, tra il Capo Verde ed il decimo grado di latitudine meridionale, ovvero lungo le coste del Mozambico.

L'emendamento non può applicarsi all'articolo 2, ma bensì al 3°, e deve essere concepito in termini differentissimi da quelli riferiti nel processo verbale.

DI COLLEGNO GIACINTO. Io mi associo pienamente a quanto dice l'onorevole senatore Giulio.

PRESIDENTE. Il processo verbale verrà dunque rettificato in conseguenza della fatta osservazione, e se non ve n'è altra, il processo verbale s'intenderà approvato.

Si dà conoscenza al Senato della tratta fatta stamane da nuovi uffizi pel bimestre oggi incominciato.

QUARELLI, segretario, legge:

UFFIZIO I:

Stara — Pallavicini — Nigra — Pollone — Chiudo — Frat — Marioni — Montezemolo — Borroni — Cantù — Selonis

— Calabiana — Blanc — Caccia — Albini — Cristiani — Jacquemoud — Ricci Alberto — D'Azeglio.

UFFIZIO II.

Forest — San Marzano — Gattinara — Vesme — Siccardi — Della Planargia — Maostri — Picolet — De Fornari — Di Laconi — De Sonnaz — Riberi — Pamparato — Di Collegno Giacinto — Massa-Saluzzo — Collet — Di Collegno Luigi — Des Ambrois.

UFFIZIO III.

Cagnone — Plezza — Alfieri — Billet — Serventi — Ambrosotti — La Marmora Alberto — Castagnetto — Tornicelli — Gallino — Lazari — Oneto — Brema — Maffei — Gallina — Bava — De Cardenas — Pallavicino-Mossi.

UFFIZIO IV.

Deferrari — Serra — Fraschini — Cotta — Pinelli — Colobiano — Moris — Aporti — Giulio — Della Torre — Colla — Ricci Francesco — Provana del Sablione — Franzini — Rora — Regis — Cataldi — S. A. R. il Principe Eugenio.

UFFIZIO V.

Deria — Sauli — S. A. R. il Duca di Genova — Bagnolo — Plana — La Marmora Carlo — Balbi-Piovera — Musio — Dalla Valle — Galli — Benevello — Quarelli — Gioia — Mosca — D'Angennes — Colli — De Margherita — Malaspina.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLA TRATTA DEI NERI.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore dell'ufficio centrale.

JACQUEMOUND, relatore. Messieurs, la Commission a étudié avec l'attention la plus scrupuleuse les diverses considérations qui ont été exposées dans la séance d'hier, sur le premier et deuxième articles du projet de loi en discussion. Les unes concernent la rédaction, les autres sont relatives à des dispositions intrinsèques.

La Commission a cherché à entrer dans les vues qui ont été manifestées, pour donner une plus grande clarté aux dispositions de la loi; elle a soumis à un nouvel examen les divers amendements proposés, dans le but de modifier les dispositions de ces deux articles. En premier lieu le Sénat paraissait unanimement d'avis de rappeler, au commencement de la loi, les principes suivant lesquels l'esclave qui met le pied sur le sol du royaume, ou qui est reçu à bord d'un bâtiment au pavillon national, acquiert son affranchissement; mais que cette disposition devait être rédigée de manière à faire comprendre que ce n'était pas un principe nouveau dans notre législation et qu'il y était au contraire depuis longtemps établi.

La Commission a adopté la rédaction suivante, qu'elle soumet à l'approbation du Sénat:

« Art. 1. Lo schiavo è reso libero, in conformità delle leggi vigenti, pel solo fatto di avere posto piede sul territorio o di essere ammesso sopra un bastimento a bandiera nazionale. »

« Cette disposition formerait un article séparé, c'est-à-dire le premier article de la loi. Je ne sais pas si M. le président pense que l'on doit le soumettre d'abord à la discussion. »

PRESIDENTE. Il est bon que le Sénat connaisse d'abord tout le travail de la Commission; quand l'exposition de son travail aura été faite par le rapporteur la discussion commencera.

JACQUEMOUND, relatore. Le deuxième article commencerait par les dispositions suivantes:

« È proibito a qualunque cittadino, anche in paese straniero, di possedere, comprare o vendere schiavi, di dare aiuto o prendere parte sia direttamente o sia indirettamente a qualunque commercio di questo genere, sotto pena della reclusione estensibile a cinque anni, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte da questa legge nei casi da essa preveduti. »

Cette disposition n'a donné lieu dans la séance d'hier à aucune observation; il n'en a pas été de même des deux dispositions suivantes; et pour tenir compte des intentions qui ont été manifestées dans cette enceinte, la Commission en a modifié la rédaction en ces termes:

« Questa disposizione non è applicabile a coloro che avranno comprato schiavi al solo fine di renderli alla libertà. Essa si intenderà acquistata agli schiavi pel solo fatto della compra; tuttavia l'acquistatore dovrà affrancarli legalmente nel più breve termine possibile. »

A cet égard il n'est pas hors de propos de rappeler la disposition de l'article 104 de la loi du 19 janvier 1827, dans laquelle il est dit:

« Gli schiavi dal momento in cui si trovino in possesso di un cittadino, diventeranno liberi. »

C'est ce qui explique pourquoi la Commission a cru devoir ajouter aux propositions qui avaient été faites ces mots: « essa s'intenderà acquistata agli schiavi pel solo fatto della compra. »

Le dernier paragraphe de cet article serait ainsi conçu:

« La proibizione di possedere o vendere schiavi non è applicabile a coloro che attualmente ne possedessero in paese straniero, se non dopo due anni dal giorno della promulgazione della presente legge, né a coloro che vi acquistassero schiavi per successione, donazione o matrimonio, se non quando ne ritenessero il possesso per oltre due anni. »

Suivant le projet qui avait été présenté par la Commission, on avait autorisé les possesseurs actuels d'esclaves à en continuer seulement la possession pendant deux ans; mais, à l'expiration de ces deux années, ils étaient tenus de les affranchir, parce qu'on ne leur donnait pas la permission de les vendre.

La Commission était entrée dans cette voie en exécution des dispositions de l'article 104 de la loi de 1827, qui défendait à un citoyen de conserver la possession d'un esclave, celui-ci étant censé, dans ce cas, avoir acquis son affranchissement. Ce projet mettait la loi en parfaite harmonie avec notre législation actuelle; toutefois les observations qui ont été faites dans la séance d'hier ont établi qu'une semblable disposition serait trop préjudiciable à un citoyen qui, en raison d'une succession, d'une donation, ou d'un mariage, deviendrait possesseur d'une propriété à laquelle seraient attachés des esclaves, et qu'il était convenable de lui fixer un terme pour les affranchir et même pour les vendre.

La majorité de la Commission s'est rangée à cette proposition, parce qu'elle est conforme à ce qui a été adopté par la loi française de 1848, loi qui a accordé aux possesseurs d'esclaves le droit de les conserver pendant trois ans, pour les affranchir ou pour les vendre pendant cet intervalle de temps.

Cette disposition est motivée sur ce que si on obligeait les

possesseurs d'esclaves à les affranchir, ce serait les priver d'une propriété dont la loi ne pourrait les déposséder que moyennant une indemnité.

En conséquence, la rédaction du dernier paragraphe de cet article a été adoptée comme suit :

« La proibizione di possedere o di vendere schiavi non è applicabile a coloro che attualmente ne possedessero in paese straniero, se non dopo due anni dal giorno della promulgazione della presente legge, nè a coloro che acquistassero schiavi per successione, donazione o matrimonio, se non quando ne ritenessero il possesso per oltre due anni. »

Venant ensuite à l'article 2, qui deviendra l'article 3 du projet, quelques orateurs avaient mis en doute si la disposition du paragraphe premier, qui considère comme complice au premier chef l'armateur du navire et ceux qui fournissent les fonds ou qui participent sciemment à l'armement, comprenait ceux qui auraient vendu ou loué le navire destiné au commerce de la traite.

La Commission croit que cette disposition renferme implicitement ceux qui auraient vendu ou loué le navire destiné à la traite. Néanmoins, puisqu'on a soulevé la difficulté, et dans le désir de rendre la loi plus claire, la Commission propose d'ajouter ces mots à la fin du paragraphe premier :

« Saranno applicate agli altri complici le disposizioni del Codice penale. »

Ainsi il ne pourra plus y avoir de doute que celui qui aurait concouru à la traite soit en vendant ou en louant son bâtiment, ne soit compris dans cette disposition.

Il reste, en dernier lieu, une observation plus grave ; c'est celle qui a été faite relativement à l'application de la peine du carcan, qui avait été ajoutée à celle des travaux forcés.

À cet égard, messieurs, la Commission avait pensé que, puisqu'il s'agissait de faire une loi, il convenait qu'elle fût en harmonie avec les dispositions législatives qui nous régissent. Notre Code pénal est déjà entré dans une voie de progrès, en ce qu'il a déterminé que la peine du carcan ne serait applicable qu'aux condamnés aux travaux forcés à vie. Cependant il a fait quelques exceptions, quant à la peine des travaux forcés à temps, et entre autres pour les vols commis avec une des circonstances prévues dans l'article 643.

Or, la Commission disait : si celui qui commet un vol avec les circonstances indiquées doit être exposé au carcan à teneur de l'article 39, celui qui avec les mêmes circonstances ravit à son semblable le bien le plus précieux qu'un homme ait sur la terre, la liberté, ne devrait-il pas être soumis aux mêmes peines ?

Il y avait encore un autre motif : la Commission désirant autant que possible rapprocher les dispositions pénales de cette loi, de la loi qui a été faite en France, a observé que, d'après le Code pénal français, la peine des travaux forcés à temps est une peine infamante, et que dans notre Code elle n'est infamante, suivant l'article 24, que lorsque la loi y a adjoint la peine du carcan.

Malgré ces considérations, il est certain que tous les auteurs de droit criminel considèrent et sont unanimement d'avis qu'il ne convient pas d'infliger des peines infamantes, sauf le cas de condamnation à vie ; car si un coupable n'est condamné qu'à une peine temporaire, l'avilissement lui enlève les moyens de se conduire honnêtement quand il rentre dans la société.

Il est à désirer qu'une semblable disposition disparaisse de notre législation, et j'aime à croire qu'elle sera éliminée lorsque la réforme de notre Code pénal aura eu lieu. Le Sénat en

la faisant disparaître de la loi actuellement en discussion manifesterait déjà l'intention d'entrer dans cette voie de progrès.

En conséquence, la Commission ne s'oppose pas à ce que le Sénat supprime la peine du carcan portée dans le paragraphe premier de l'article 3. Ainsi, au lieu des mots : « Saranno condannati ai lavori forzati a tempo e alla bertina, » on dirait seulement : « Saranno condannati ai lavori forzati a tempo. »

Telles sont les modifications que la Commission a cru devoir admettre, pour suivre les intentions qui ont été manifestées dans la séance d'hier, et que la majorité du Sénat paraissait avoir accueillies.

PRESIDENTE. Prego il signor guardasigilli a voler dichiarare se ha qualche cosa da osservare sulla nuova redazione del primo articolo.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io comincerò a notare che quest'articolo trovasi quasi letteralmente desunto dalla legge francese del 1848, colla sola differenza che invece della pena della reclusione per cinque anni a coloro che facessero commercio di schiavi nei paesi esteri, ed in cui la schiavitù è autorizzata, la legge francese contiene la sola pena della privazione dei diritti civili.

« A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter, ou de vendre des esclaves, et de participer soit directement, soit indirectement à tout trafic, ou exploitation de ce genre : toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français. »

Io, a vero dire, preferirei la sanzione della legge francese a quella che viene proposta dall'ufficio centrale.

Qui non si tratta di uno di quei fatti i quali formano un reato del genere di quelli che sogliono essere preveduti nei codici penali.

Pur troppo l'acquistare e vendere schiavi nei paesi in cui vi è un altro modo di cultura, non è ancora uno di quei fatti che sia riprovato dalla coscienza universale dei popoli civili ; quindi mi pare che difficilmente l'opinione pubblica accetterebbe una tale sanzione penale ; proporrei perciò che nella legge nostra, come nella legge francese, in simili casi si sanzionasse la pena della privazione dei diritti civili.

Si è poi aggiunta una disposizione all'articolo 2 che riguarda un caso non previsto dalla legge francese, e concernente cioè coloro che facessero acquisto di schiavi al solo fine di renderli alla libertà.

La disposizione porta che la schiavo s'intenderà avere acquistato la libertà pel solo fatto della compra. Anche a questo riguardo avrei qualche obiezione a fare.

Noi possiamo bensì punire quel suddito il quale in territorio estero fa traffico di schiavi ; ma credo che si cederebbero i diritti della sovranità nazionale allorquando si emancipasse uno schiavo in territorio straniero, dove la schiavitù è ammessa.

Quindi, per la seconda parte dell'articolo preferirei si stabilisse « che questa disposizione non è applicabile a coloro che, avendo comprato schiavi al solo fine di renderli alla libertà, procederanno al loro affrancamento tosto che potranno addiventare legalmente ad un simile atto. »

Ho ancora qualche osservazione a fare rispetto alla vendita dei bastimenti.

Come notava ieri l'onorevole senatore Pinelli, se non si fossero nella legge enumerati alcuni casi speciali di complicità, certamente potrebbe dirsi che questo fatto cadesse sotto le disposizioni generali del Codice penale relativo ai complici.

Tuttavia, siccome si è parlato specialmente di coloro che avranno armato, o fatto armare il bastimento, non che dei prestatori di fondi, il non far cenno di coloro che avessero venduto un bastimento per tale traffico, mi parrebbe una lacuna, la quale in pratica potrebbe trarre seco degli inconvenienti.

Le osservazioni premesse cadono tanto più in acconcio, in quanto che le relazioni dei fatti ci han fatto conoscere che questa è una delle condizioni le quali rendono più difficile di impedire la tratta dei neri.

Io darò lettura al Senato di parte di una relazione la quale pervenne al Governo circa la soppressione della tratta dei neri che si fa sulle coste d'Africa.

« Les trafiquans en esclaves sur la côte occidentale d'Afrique ont pris l'habitude, depuis quelques années, pour mieux étudier les traités et les lois contre la traite, de faire des achats réels ou simulés de bâtimens partis des ports du Brésil pour la côte d'Afrique avec des papiers de bord en règle français, sardes, ou des Etats-Unis.

« Ces navires, en partant du Brésil, gardent ces papiers de bord sardes pour les exhiber à tout bâtiment de guerre qui pourrait les leur demander, jusqu'à ce qu'ils aient achevé leurs préparatifs pour recevoir des esclaves. Mais dès qu'ils ont une semblable cargaison, les papiers susmentionnés sont détruits, et le navire fait voile pour le Brésil sans aucun document qui constate une nationalité quelconque. »

Il motivo che indusse il Ministero a presentare questa legge non consisteva tanto nel desiderio di aggravare la penalità quanto in quello di vederla applicata, e di impedire che non riescisse illusoria; esso credette che uno dei mezzi più essenziali fosse quello appunto d'impedire questo traffico.

Perciò proponeva primieramente una pena specifica pel caso di vendita del bastimento ad un estero per procurare il trasporto di schiavi; proponeva in secondo luogo che vi sarebbe presunzione legale di vendita dolosa del bastimento, quando questa avesse avuto luogo sulle coste d'Africa senza la licenza prescritta dai regolamenti e dall'articolo 12 della legge del 13 gennaio 1827.

Io insisterei presso il Senato affinché questi due articoli fossero mantenuti nella legge, quando non si credesse di ammettere in tutto il resto le disposizioni ed aggiunte proposte dall'ufficio centrale e accettate dal Ministero.

Nè mi allontana da questa sentenza l'avviso dell'ufficio centrale che il contratto di vendita di un bastimento sia protetto dal diritto delle genti; imperciocchè la libertà di contrattare rispetto a questo genere di proprietà, si trova già di molto ristretta dalle leggi marittime che sono oggi in vigore. Noi abbiamo delle pene assai gravi stabilite contro coloro i quali vendono i bastimenti senza l'autorizzazione del Governo.

Infatti la legge del 1827 prescrive che colui il quale senza averne ottenuto la licenza venderà ad un estero un bastimento coperto della nazionale bandiera, incorrerà in una multa estensibile dalle lire mille alle venti mila.

Quali sarebbero adunque qui le condizioni del fatto? Sarebbero quelle di una vendita proibita dalle nazionali leggi con gravi penalità; sarebbero quelle della vendita fatta in un luogo, che per sé solo può dare qualche sospetto che siasi fatta una tale vendita con rea intenzione; sarebbero quelle di una vendita fatta in un luogo e seguita poi da un fatto costante di commercio di schiavi.

Io penso perciò che la disposizione di legge quale era stata

proposta dal Ministero, non sarebbe più severa di quelle sanzioni che si trovano in tutti i codici penali, i quali proibiscono o la ritenzione o la vendita di alcuni oggetti, in quanto che possono servire d'istrumento al delitto.

Anzi io crederei che questa disposizione sia molto più raccomandata dalle circostanze e dai motivi di prudenza, che non dai divieti della vendita d'armi proibite, che si trovano in tutti i codici penali.

Perciò io prego il Senato a voler prendere in considerazione i motivi ed i fatti che hanno indotto il Governo a fare una tale proposizione, e a non voler togliere dalla legge una parte, che forse renderebbe inutili, o certamente meno efficaci tutte le altre.

JACQUEMOUD, relatore. M. le ministre de la justice en approuvant le projet de la Commission propose cependant d'y introduire diverses modifications; j'aurai l'honneur d'examiner successivement les points en discussion, et de donner au Sénat les motifs sur lesquels la Commission s'est fondée pour admettre les dispositions qu'elle a proposées. Le Sénat les appréciera dans sa sagesse.

La loi française ne contient pas, il est vrai, d'autre sanction pénale, contre ceux qui se livrent indirectement au trafic des esclaves, ou contre ceux qui les possèdent, les achètent ou les vendent, que la privation des droits civils; mais il est à remarquer que lorsque cette loi a été faite, la France se trouvait dans des conditions bien différentes de celles où nous nous trouvons placés nous mêmes. La France possédait des colonies où l'esclavage avait été autorisé jusqu'alors; on ne pouvait donc pas faire immédiatement une disposition aussi sévère et qui aurait pu causer une grande perturbation dans ses colonies.

Quant à nous, nous ne sommes pas dans une semblable situation; en conséquence, il nous est permis — à l'abri de toute espèce de considération d'intérêt spécial — d'examiner le fait en lui-même et d'en apprécier la moralité.

Or, il a paru à la Commission que ce n'était pas édicter une peine trop sévère en appliquant la réclusion de 3 à 5 ans à ceux qui participeraient au trafic des esclaves ou à ceux qui achèteraient, vendraient ou possèderaient des esclaves. Et certes, messieurs, si nous avons l'intention sérieuse que la loi emploie tous les moyens qui sont en son pouvoir pour concourir à l'abolition de l'esclavage, il faut nécessairement qu'elle défende aux citoyens des Etats de posséder des esclaves, d'en acquérir ou d'en vendre, et qu'elle applique à cette infraction une peine capable de les détourner de ce trafic. Or, messieurs, il est à craindre que la simple privation des droits civils ne soit pas une mesure suffisante.

Je remarque enfin que notre législation actuelle sur cette matière est beaucoup plus rigoureuse que le projet de la Commission, puisqu'elle punit les mêmes faits par la peine des travaux forcés, extensible à 15 ans.

M. le ministre de la justice a manifesté avec beaucoup de raison l'intention que la vente ou la location d'un navire pour la traite fût punie par la loi; la Commission s'associe pleinement à ce vœu; elle croit l'avoir complètement rempli par les dispositions qu'elle a proposées.

On doit faire une distinction entre la vente d'un bâtiment au pavillon national, faite à un étranger, et la vente faite à un citoyen des Etats. Si la vente est faite à un étranger, la culpabilité est moindre, parce qu'alors la traite ne se fait pas sous le pavillon national. D'ailleurs le vendeur ne prend plus la même part à la traite; il a seulement fourni un moyen d'exécution.

Si, au contraire, le bâtiment a été vendu à un citoyen, la

peine est plus sévère. Lorsqu'un citoyen se livre à la traite, celui qui lui a vendu à cet effet un navire est considéré comme un des complices de l'acte. Mais si nous ajoutons à l'armateur, à celui qui fournit les fonds pour armer le bâtiment et auxquels est appliquée la peine des travaux forcés à temps, celui qui a vendu un bâtiment à un étranger, je crois que nous irions beaucoup trop loin, et que nous mettrions la loi en contradiction avec elle-même; car si le navire est saisi en mer avant que la traite ait été effectuée, la peine peut être réduite à la réclusion. On condamnerait donc à la peine de la réclusion le citoyen qui aurait armé un navire saisi en mer lorsqu'il marchait pour faire la traite, et à la peine des galères celui qui aurait vendu le navire. Mais celui qui vend le navire n'est pas plus coupable, il est même moins coupable que ne l'est celui qui a armé le bâtiment saisi en mer au moment où il le dirigeait vers l'exécution de la traite. Les dispositions proposées par la Commission ont gradué les peines de manière à établir une distinction entre la vente du navire à un étranger et la vente à un citoyen. Par la disposition qui a été ajoutée pour éviter que l'on ait le moindre doute sur les intentions de la loi, « Saranno applicate agli altri complici le disposizioni del Codice penale, » il est évident que le propriétaire du bâtiment ou celui qui le loue à un citoyen des Etats est nécessairement complice. Ou il est propriétaire du navire ou il l'a loué, et dans ces deux cas il se trouve saisi par les dispositions de cet article.

Les considérations que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat me semblent établir que la Commission est entrée dans les vues exprimées par M. le ministre de la justice. Je crois que la pénalité proposée est suffisante pour détourner les sujets sardes d'un semblable commerce. M. le ministre de la justice a présenté plusieurs considérations pour démontrer qu'on peut admettre une présomption légale de culpabilité relativement à la traite des esclaves contre le vendeur du navire lorsque la vente a eu lieu sur les côtes d'Afrique et sans l'autorisation exigée. Le règlement de la marine marchande relativement à la vente des navires n'a nullement été établi en vue de la traite; il a eu pour but de préserver nos matelots d'un danger auquel ils seraient exposés si l'armateur les laissait sur place et privés de ressources par la vente du navire à un étranger, car l'acquéreur est obligé de composer son équipage pour les 3/4 de personnes de sa nation; il y aurait donc les 3/4 de nos matelots nationaux formant l'équipage qui se trouveraient abandonnés dans des contrées lointaines; il s'agissait de prévenir ces inconvénients, et on a exigé que la vente se fit avec l'autorisation du consul, qui serait chargé de faire assurer aux matelots les moyens nécessaires pour subsister et retourner dans leur patrie; mais si nous appliquions ces dispositions à la traite des nègres, il serait à craindre que nous n'allassions trop loin, car il peut arriver qu'un navire armé pour un commerce licite se trouve avarié dans un port d'Afrique, que le propriétaire soit forcé de le vendre, et comme nous n'avons pas des consuls dans tous les ports, il se trouverait sous le poids d'une présomption légale injuste et privé souvent des moyens de prouver son innocence. D'un autre côté cette loi serait très-facilement éludée, parce que celui qui voudrait faire ce commerce ne manquerait pas de se mettre en règle, comme le font les malfaiteurs qui sont ordinairement parfaitement en règle relativement à leurs passeports, et la loi ne pourrait pas le frapper, tandis qu'avec les dispositions proposées il est frappé dans toutes les circonstances où il serait vraiment coupable.

Le projet de la Commission est en réalité plus sévère que celui qui admet la présomption légale et qui aurait peut-être

l'inconvénient de frapper des innocents. De plus, il y a une grande différence entre les navires marchands et les navires qu'on destine à la traite, soit dans l'armement, soit dans les dispositions intérieures, soit par rapport aux provisions et à la force de l'équipage. On a donc une foule d'indices pour atteindre le vendeur frauduleux. En conséquence, outre que cette présomption légale qu'on voudrait introduire pourrait être éludée facilement, elle ne faciliterait pas l'arrestation des vrais coupables et exposerait les armateurs qui font un commerce honnête à des peines injustes. C'est pourquoi la Commission n'est pas disposée à admettre cette présomption légale. Les puissances avec lesquelles nous avons fait des conventions ont établi dans l'article 6 toutes les présomptions légales qui doivent être admises, et suivant lesquelles un navire est censé, jusqu'à preuves contraires, s'être livré au commerce de la traite; ces présomptions ont été insérées dans le projet du Gouvernement, et elles ont été conservées intégralement dans l'article 4 du projet de la Commission. Cette disposition est textuellement extraite non-seulement d'un article de notre convention avec la France et l'Angleterre, mais on la retrouve dans les traités entre la Prusse, l'Angleterre, la Russie et l'Allemagne et dans toutes les autres conventions qui ont été conclues par d'autres nations pour arriver au même but. Or, certainement, lorsqu'on a fait ces traités on a pensé aussi à la vente des navires sur les côtes d'Afrique, et si on avait cru devoir en induire une présomption légale, on l'aurait stipulée dans les traités; si nous insérons dans cette loi une présomption légale en dehors de celles qui sont admises dans la convention, nos navires marchands se trouveraient dans une situation plus dure et seraient exposés à des inconvénients plus graves que les navires des autres puissances avec lesquelles nous nous sommes associés contre le trafic des esclaves.

Par ces considérations, messieurs, la Commission insiste pour l'adoption du projet de loi qu'elle a eu l'honneur de soumettre à vos délibérations.

BON COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io non farò per ora alcuna risposta all'onorevole relatore circa la vendita del bastimento, giacchè rispetto a ciò io mi riservo, qualunque sia il voto del Senato sopra i primi articoli, di fare una proposizione, la quale comprenderebbe il quarto paragrafo dell'articolo 1 ed il periodo primo dell'articolo 9. Mi limito a rispondere unicamente a quella parte che concerne la penalità da applicarsi a colui che nei paesi in cui la legge ammette il possesso degli schiavi ne facesse acquisto o vendita.

L'onorevole relatore osservava che la Francia andò in questa parte assai più a rilente che noi non possiamo andare, perchè ella aveva delle colonie in cui la schiavitù è riconosciuta.

Io farò presente che la disposizione penale dell'interdizione dei diritti civili per gli acquirenti, come per i venditori di schiavi, non è, nè pel tempo in cui fu fatta, nè nel modo con cui fu concepita, una legge di grandissima moderazione.

Tutti sanno che il Governo francese di luglio aveva istituito studi, fatto ricerche da moltissimi anni circa il modo di abolire la schiavitù nelle sue colonie senza far danno ai diritti dei proprietari di schiavi; ebbene, sopravvenne la rivoluzione di febbraio: essa d'un tratto di penna decretò che « l'esclavage sera entièrement abolì dans toutes les colonies et possessions françaises deux mois après la publication du décret. »

Io non trovo qui, lo ripeto, un'eccessiva moderazione, anzi vi trovo quell'«*angustia*» che così nei buoni come nei cattivi

sentimenti suole manifestarsi nei popoli al domani di una rivoluzione.

Il relatore diceva che la stessa ragione che si porta per condannare la tratta valeva per condannare l'acquisto e la vendita degli schiavi nei paesi in cui la legge tollerava questo genere di proprietà.

Signori, io quest'uguaglianza non so vederla, perchè se noi riesciamo ad impedire a tutti i nostri concittadini di cooperare alla tratta dei neri, noi avremo fatta opera utile per la abolizione della schiavitù; invece coll'impedire che essi non acquistino schiavi nei paesi dove la schiavitù esiste, noi avremo fatto nulla per l'abolizione della schiavitù, giacchè se gli schiavi non si compreranno dai nostri, saranno acquistati dagli stranieri.

Con tutto ciò io non mi oppongo per nulla a che siano accolti il 1° ed il 2° articolo proposti dall'ufficio centrale, perchè so che per una nazione è cattiva educazione ai suoi concittadini quella di andare in uno Stato estero a farsi acquirenti di schiavi; ma che siavi in questa parte la stessa necessità che c'è in ciò che concerne la tratta dei neri, non posso ammetterlo, come non posso del pari ammettere che noi dobbiamo andare in questo genere di penalità molto più in là che non sia andata la legge francese fatta nel maggio 1848.

Per conseguenza io insisto a che la penalità stabilita nell'articolo 2 dell'ufficio centrale si muti in quella dell'interdizione dei diritti civili, e che sia modificata secondo la proposizione che ho fatta all'articolo 2, col togliere cioè la seconda parte dell'alinea di quell'articolo concepito in questi termini:

« Essa (la libertà) s'intenderà acquistata agli schiavi pel solo fatto della compra, » e di imporre semplicemente l'obbligo dell'affrancamento legale agli acquirenti di schiavi.

PRESIDENTE. Le osservazioni finora fatte dal guardasigilli e dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale si riferiscono all'articolo 1° dell'antica redazione; ma dopo la riforma fatta del medesimo riguardano propriamente l'articolo 2 della nuova redazione. In conseguenza è fuori di discussione, come è scervo da ogni difficoltà l'articolo 1° ora nuovamente proposto, il quale non contiene altro che la menzione dello stato legale del paese in quanto appartiene alla schiavitù, cioè la menzione della legge per la quale lo schiavo che tocca la nostra terra diventa per questo fatto libero.

L'articolo 1, ridotto a questa sola massima, è così concepito:

« Lo schiavo è reso libero in conformità delle leggi vigenti pel solo fatto d'aver posto piede sul territorio dello Stato o di essere stato ammesso sopra un bastimento di bandiera nazionale. »

ORAZIO. Io voterò contro quest'articolo 1, non già per contraddire in nulla a ciò che esso contiene, ma solo perchè, proponendomi di votare contro gli articoli seguenti e contro tutti quelli che non hanno relazione diretta con la tratta dei neri e che mi paiono mal collocati in questa legge, questo articolo separato dagli altri non avrebbe più nessun motivo di esistere. Siccome del resto non ha veruna utilità diretta, perchè le disposizioni ch'esse rammenta già esistono nelle leggi presenti, non vi sarebbe alcun motivo di riporle in testa di questa legge; e la ragione, ripeto, per cui lo voterò contro quest'articolo non è per disapprovare le disposizioni che già sussistono e che seguitano a sussistere, ancorchè esse non si trovino ripetute nella presente legge.

PRESIDENTE. Farò notare che l'intento della Commissione è stato di soddisfare con questo separato articolo alle osservazioni fatte specialmente coll'emendamento del senatore

Massa-Saluzzo, il quale, disapprovando la formola dapprima adottata per indicare la menzione di questa legge, voleva piuttosto una redazione separata che contenesse questa menzione.

PINELLI. L'espressione *bandiera nazionale* mi pare che si potrebbe surrogare con un'altra più conforme alle esigenze della nostra lingua. Si potrebbe dire: *bastimenti con bandiera nazionale* od *aventi bandiera nazionale*.

MASSA-SALUZZO. Nella seduta di ieri io aveva appunto presentato un emendamento affinché la legge non cominciasse coll'avverbio *indipendentemente*. Aderendo all'avviso di alcuni onorevoli miei colleghi, aveva proposto di surrogare a quella frase che era in principio all'articolo 1° una redazione, la quale più appropriata fosse alla locuzione legislativa. L'emendamento mio però era necessariamente connesso coll'idea che l'articolo medesimo, al quale anettevasi il periodo, rimanesse. Nondimeno per spiegare meglio l'intendimento mio dirò al Senato che se le disposizioni contenute nel primo articolo formulato dalla Commissione non incontrassero l'approvazione della Camera, naturalmente cadrebbe anche ogni peso delle osservazioni da me fatte in ordine a quella parte dell'articolo cui volevasi dare novella forma. Nell'articolo 1° redatto dalla Commissione si volle stabilire qualche principio maggiormente inoltranti intorno alla libertà degli schiavi. La legge presentata dal Ministero riguardava la tratta: la Commissione volle portare la disposizione penale della legge sul territorio straniero, mentre la materia dell'articolo 1° della Commissione è materia la quale assolutamente non ha connessione necessaria colla tratta dei neri.

Adunque, o è tolto l'articolo 1°, ed allora io rinuncio anche all'emendamento riguardante il principio che lo schiavo è libero dal momento che pone piede sopra un bastimento dello Stato o di un cittadino del medesimo; ovvero si lascerà sussistere quest'articolo 1° dalla Commissione progettato, ed allora mi pare che gli stessi motivi che potranno favorire la inserzione in questa legge del nuovo articolo della Commissione abbiano pure a favorire l'inserzione dell'articolo 1° al progetto della medesima.

Questo spiega lo scopo pel quale io aveva proposto l'emendamento che la Commissione ridusse ad articolo 1° dell'odierna sua redazione.

JACQUEMOUD, relatore. Messieurs, si la Commission n'a pas limité son projet seulement à la traite des noirs, si elle l'a étendu à l'esclavage en général, c'est qu'à ses yeux toutes les races d'hommes, indiens, peaux rouges, culvres, blancs ou noirs, ont les même droits à la liberté. Elle ne pense pas que l'on doive faire une loi exclusive pour réprimer l'esclavage d'une race d'hommes et le laisser subsister pour celui d'une autre race. Elle a voulu proscrire l'esclavage d'une manière absolue; c'est la déduction légitime d'un principe général qui a sa source dans la loi naturelle, dans les préceptes de notre religion, dans la dignité de la race humaine que Dieu a créée à son image. En un mot, ce premier article est la proclamation d'un principe de moralité que toute nation civilisée doit admettre.

PRESIDENTE. Non resta che a mettere ai voti l'articolo 1° proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 2:

« È proibito a qualunque cittadino, anche in paese straniero, di possedere, comprare o vendere schiavi, di dare aiuto o prendere parte sia direttamente o sia indirettamente a qualunque commercio di questo genere sotto pena della reclusione estensibile a cinque anni, senza pregiudizio delle pene

maggiori prescritte da questa legge nei casi da essa preveduti.

« Questa disposizione non è applicabile a coloro che avranno comprato schiavi al solo fine di renderli alla libertà. Essa s'intenderà acquistata agli schiavi pel solo fatto della compra. Tuttavia l'acquirente dovrà affrancarli legalmente nel più breve termine possibile.

« La proibizione di possedere o vendere schiavi non è applicabile a coloro che attualmente ne possedessero in paese straniero se non dopo due anni dal giorno della promulgazione della presente legge; nè a coloro che vi acquistassero schiavi per successione, donazione o matrimonio, se non quando ne ritenessero il possesso per oltre due anni. »

« A ciascuno di questi tre paragrafi sono contrapposti dal ministro guardasigilli osservazioni ed emendamenti. Comincerò dunque a mettere in discussione il paragrafo primo di quest'articolo, nel quale il guardasigilli crede che alla comminazione della pena della reclusione debba sostituirsi quella dell'interdizione dei diritti civili.

MASCA-SALIZO. Io mi associo intieramente alle osservazioni fatte dall'onorevole guardasigilli relativamente a questo primo periodo dell'articolo.

È detto nel progetto della Commissione che coloro i quali nel territorio straniero prendessero parte direttamente o indirettamente a qualunque commercio di questo genere, saranno puniti colla pena della reclusione estensibile a 5 anni.

Qualunque estensione voglia darsi alle leggi personali per quei cittadini i quali possiedono nel territorio straniero, conviene che codeste leggi di repressione personale si limitino a quelle disposizioni le quali possano avere effetto reale. Altrimenti una legge rimane nella massima parte senza effetto, resta per sé stessa destituita di quell'efficacia che è la prima cosa che debbe aver sotto gli occhi il legislatore. Ma quando si tratterà di un suddito il quale posseda schiavi in territorio nel quale questo traffico è ammesso o tollerato, io non saprei comprendere come le leggi dello Stato potessero sottoporre alla reclusione colui il quale, secondo le leggi di quel territorio, si uniforma al modo di acquistare o di vendere vigente nello stesso territorio, e debba essere assoggettato ad una pena delle leggi dello Stato cui appartiene, ma nel quale non vive.

Io so che appartiene al diritto di ogni nazione il far osservare personalmente le leggi del paese sopra i mari, sopra i bastimenti, posciachè il mare non appartiene a nessuno, ma appartiene a tutte le nazioni, e ciascheduno ha diritto di comandare sui propri legni.

So pure che nei porti dove vi ha bastimenti la legge porta pure la sua sanzione, perchè nel porti il bastimento è come una parte flottante del territorio stesso, come bene osservava l'onorevole mio collega; ma allorchè un suddito è domiciliato in uno Stato straniero, che vi ha possessi e schiavi, e che egli è autorizzato dalla legge di quel paese a possederli e venderli, non saprei come tradurre questo individuo davanti ai tribunali ed assoggettarlo alla pena della reclusione, perchè il paese a cui esso appartiene non avrebbe gli elementi necessari per poterlo giudicare e condannare. È difatti, se uno che possiede schiavi in America approdasse a Genova o ad altra parte del nostro Stato, quali sarebbero i mezzi con cui davanti i tribunali, secondo l'odierno modo di procedere, egli potrebbe venire inquisito e dichiarato convinto di un fatto il quale non è reato nel paese dove viveva?

Mi pare dunque che la legge manchi di azione per stabilirsi vindice in territorio straniero; manchi di mezzi onde portare pena all'individuo anche approdando nel territorio nazionale.

La legge francese, a mio avviso, è molto più ragionevole. Essa spoglia dei diritti di cittadino colui il quale si mantiene nel possesso di schiavi là dove la legge stessa non vieta il possesso.

La legge civile, la quale punisce colla privazione dei diritti civili colui il quale fa questo traffico, può indignargli una pena tutt'altra che si presentasse nel territorio nazionale, posciachè spetta all'individuo il quale vuole godere dei diritti civili di dimostrare che egli è nel caso dalla legge previsto. Ma allorchè la legge colpisce di una pena di reclusione un individuo che si trova in territorio forestiero, lo induce necessariamente a commettere un atto maggiormente ostile alla sua patria di quello che commetterebbe se questa pena non gli venisse inflitta; poichè egli è naturale che quell'individuo il quale possiede ancora i diritti civili, e viene tuttora considerato come appartenente allo Stato, ove si trovasse nella situazione preveduta dall'articolo, il primo passo che farebbe sarebbe di dichiarare che non appartiene allo Stato, e di voler essere assolutamente suddito dello Stato in cui vive, in cui ha il possesso degli schiavi.

Io credo adunque che per le ragioni avute dall'onorevole guardasigilli e per quelle che io ho avuto l'onore di mettere sott'occhio alla Camera, il periodo primo dell'articolo della Commissione, in cui si vorrebbe assoggettare alla pena di reclusione colui che, suddito del nostro Stato, possiede in paese straniero schiavi, sia una disposizione tutt'affatto contraria ai principii che generalmente regolano le leggi secondo il diritto delle genti europee, e che conseguentemente debba essere emendata nel senso che sarà costui bensì privato dei diritti civili, ma non mai sottoposto alla pena della reclusione.

ACQUASANTA, relatore. Les savantes considérations qui viennent d'être développées par l'honorable sénateur Mascasaluzo peuvent se résumer en ces deux points: 1° En sanctionnant la défense d'acheter, ou de posséder des esclaves par la réclusion, on se trouvera dans l'impossibilité d'appliquer cette peine; 2° Elle est trop élevée par rapport à la nature de l'infraction.

Quant à la première observation je répondrai: si la loi considère que le fait d'acheter ou de posséder des esclaves, ou de prendre part à ce trafic est un acte répréhensible, elle a le droit de punir les sujets sardes dans quelque lieu qu'ils commettent cette infraction à la loi.

Notre Code pénal est formel à cet égard; il dit dans l'article 6 que le sujet qui commet un crime en pays étranger est puni lorsqu'il rentre dans les États.

Donc la loi se préoccupe aussi du cas où un sujet des États commettrait des crimes en pays étranger; elle a voulu lui faire comprendre qu'il n'obtiendrait pas l'impunité en rentrant dans sa patrie. Elle punit les actes criminels dans quelque lieu qu'ils aient été commis.

Si les raisonnements qui ont été faits par rapport à la difficulté que l'on rencontrerait à appliquer cette peine étaient exacts, il s'ensuivrait que l'on devrait, en établir aucune, car il y aura les mêmes difficultés à condamner un individu à la perte de ses droits civils qu'à la réclusion; il faudra les mêmes preuves. Le coupable pourra se soustraire par les mêmes moyens à l'une et à l'autre de ces peines; mais la crainte de la réclusion est de nature à empêcher beaucoup de citoyens de commettre les infractions contemplées dans cet article. Je crois que si les dispositions de l'article 2 n'étaient sanctionnées que par la perte des droits civils, cette punition ne serait pas suffisante pour empêcher les citoyens de se livrer au trafic des esclaves; ce serait, pour ainsi dire, assurer l'impu-

nié à ce genre d'infractions, et c'est ce que la Commission n'a pas voulu faire; elle a proposé, au contraire, des peines sévères pur empêcher que les sujets sardes ne se livrent à des actes que la loi et l'humanité réprovent également.

MARATTA. Il traffico degli uomini non è un delitto come gli altri, che offendono o la proprietà o le persone di una società particolare, e però la sola società offesa ha diritto di punirli. È un crimine che offende tutta l'umanità perché degrada l'uomo: qualunque paese dove sonvi uomini ha interesse, diritto e, direi, dovere di punirli.

Concorro però nel senso della Commissione.

MARCA-SALIZADA. Farò brevi osservazioni a quanto ebbe la compiacenza di rispondere l'onorevole relatore della Commissione.

Sono puniti nello Stato, dice egli, i rei di crimini commessi in Stato straniero. Questo è principio adottato dal Codice penale, nè si può mettere in contestazione.

Ma io domanderò in primo luogo se tutte le nazioni definiscono crimine il possedimento di schiavi nei luoghi dove esso è autorizzato, è tollerato.

Questa è la prima difficoltà che oppone alle osservazioni fatte.

In secondo luogo le domande: il suddito sardo, che si trova alla Luigiana, che risiede in quel territorio, e che ne esce perchè vi trova le sue convenienze, come potrà essere punito là colla reclusione?

In terzo luogo: il suddito sardo che stette parecchi anni a comprare schiavi nella Luigiana e che viene ad approdare a Genova, ed a Savona, ed a Nizza, con quali mezzi di dibattimento, con quali testimoni, con quali forme di procedura potrà esser condannato alla reclusione?

Ecco i riflessi che m'inducono sempre più a credere che quest'articolo è assolutamente inapplicabile, inutile, superfluo, e che sarebbe perciò migliore avviso l'appigliarsi semplicemente alla legge francese.

MARCA. Aggiungerò ancora un piccolo riflesso a ciò che ha detto l'onorevole presopinante, ed è che si fanno tutto giorno scoperte di nuove isole e di nuovi terreni; ogni paese fonda colonie. Per non essere inferiori agli altri conviene forse mettere tanti e tanti ceppi a coloro i quali si danno alla navigazione? Credo di no.

La legge qual è già stabilita per disposizioni anteriori proibisce la schiavitù. Quel voler poi sottutilizzare soverchiamente questa materia, crede possa un giorno o l'altro diventare dannoso.

L'avventire! E chi lo sa? Non posso indovinare quali saranno le eventualità dei tempi futuri; ma sono certo che se una legge simile fosse stata in Genova quando fondava le sue colonie in Levante, nel Mar Nero e sulle sponde della palude Meotide, i Genevesi non avrebbero fatte quei profitti che ne hanno ricavato, e la loro storia sarebbe assai meno splendida.

MARCA ALBERTO. A queste obiezioni parmi che si possa contrapporre che quelle stesse difficoltà le quali si oppongono a stabilire un giudizio per condannare un individuo alla reclusione si opporranno egualmente a stabilire un giudizio per privarlo dei diritti civili.

Io credo in primo luogo che il giudice dovrà avere le stesse convinzioni, le stesse prove del delitto per condannarlo alla reclusione, come per condannarlo alla perdita dei diritti civili, la quale è pure qualche cosa.

Secondariamente crede pure che se lo Stato ha il diritto di colpire della perdita dei diritti civili un suddito, il quale avrà commesso un atto criminoso all'estero, potrà egualmente

punirlo colla reclusione; e questo diritto esiste ed il Senato l'ha già riconosciuto coll'articolo 1.

Rimano solo a vedersi se la perdita dei diritti civili sia una punizione sufficiente ed in armonia con tutto il complesso della legge.

Si stabiliscono delle pene severissime per la tratta, si ammettono od almeno si desidera che si ammettano perfino delle prescrizioni le quali non sono in generale in armonia coi codici di procedura regolarmente e generalmente adottati, e poi si vorrà che il delitto di avere traffico di schiavi dia luogo solamente ad una pena che le persone appartenenti a classi inferiori non sanno valutare egualmente, come è la perdita dei diritti civili? Egli è certo che nelle classi inferiori le pene corporali sono molto più sensibili, e imprimeono un maggiore spavento che non una pena la quale ha un effetto puramente piuttosto morale.

Se dunque la Commissione avvisò doversi preferire la pena della reclusione, egli è perchè questa pena meglio risponde alla gradazione delle pene stabilite e a tutto il complesso della legge.

PRESIDENTE. Il Senato deve deliberare sull'accettazione o non dell'emendamento proposto dal guardasigilli al paragrafo 1 dell'articolo 2 della legge.

L'emendamento, come dissi, consiste nel surrogare alla comminazione della pena della reclusione quella della perdita dei diritti civili.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti il paragrafo 1 dell'articolo 2 modificato secondo l'emendamento testè approvato.

Esso sarebbe così concepito:

« È proibito a qualunque cittadino, anche in paese straniero, di possedere, comprare o vendere schiavi, di dare aiuto o prender parte, sia direttamente ossia indirettamente a qualunque commercio di questo genere sotto pena della privazione dei diritti civili, » ecc.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Rileggerò il paragrafo 2. (Vedi sopra)

L'onorevole guardasigilli ha proposto che la redazione di questo articolo sia interamente modificata, e vorrebbe che si dicesse:

« Questa disposizione non è applicabile a coloro che, avendo comprato schiavi al solo fine di renderli alla libertà, gli affrancheranno nel più breve termine possibile. »

Presso a poco sono questi i termini nei quali vorrebbe fosse concepito questo articolo.

ALBERTO. Io osserverò che ieri fu presentato un emendamento.

PRESIDENTE. Io non ho questo emendamento.

JACQUINOTUM, relatore. Esso è così concepito.

« Toctochè sarà possibile di dare allo schiavo l'emancipazione in modo legale. »

PRESIDENTE. Leggerò dunque l'articolo, onde il Senato ne conosca i precisi termini:

« Questa disposizione non sarà applicabile a coloro che avendo comprato schiavi al solo fine di renderli alla libertà, gli affrancheranno toctochè sarà possibile di dare allo schiavo l'emancipazione in modo legale. »

MARCA-SALIZADA. Io non posso in nessuna maniera concepire come quando il proprietario di schiavi, toccando il territorio nostro...

PRESIDENTE. Non si parla di ciò; si tratta di quelli che comprano coll'animo di affrancare.

DI BENEVELLO. Ma quando lo schiavo tocca la terra...

PRESIDENTE. Non è questo lo scopo dell'articolo: esso tende solo a che non soggiaccia alla severità della legge colui che ha comprato colla buona intenzione di affrancare.

DI BENEVELLO. Ma quando lo schiavo giunge a Genova...

PRESIDENTE. Non si parla di ritorno in patria; si parla di chi compra altrove per far libero lo schiavo.

JACQUEMOUD, relatore. Avant qu'on mette cet article aux voix, je demande la parole.

PRESIDENTE. Vous avez la parole; seulement je vais lire l'article.

JACQUEMOUD, relatore. La disposition contenue dans le projet de la Commission et que l'on se propose de faire disparaître, existe formellement dans notre législation, car il est dit dans l'article 104 de la loi du 19 janvier 1827:

« Gli schiavi, dal momento in cui si trovano in possesso di un cittadino, diverranno liberi. »

Donc la Commission devait maintenir cette disposition pour ne pas abolir une disposition libérale établie en 1827.

On dira: mais comment feront ces esclaves, quand ils auront le droit de réclamer leur liberté? Je crois que s'ils se trouvent dans un pays où nous avons un consul, ils iront lui demander d'appliquer en leur faveur la disposition qui est contenue dans notre législation; ils lui diront: Nous avons été achetés par un des sujets de votre roi, nous avons droit à la liberté, et en conséquence nous demandons à être affranchis.

Il me semble, messieurs, que cette disposition mérite d'être conservée, et qu'on ne doit pas l'effacer de notre législation.

ALFIERI. Mi pare che l'onorevole signor relatore non si è reso conto del valore del senso dell'emendamento che ha proposto.

Non si tratta, per niente di negare la libertà allo schiavo, si tratta solamente di esimere chi ha comprato lo schiavo, coll'intenzione d'affrancarlo dalla pena che si commina a colui che compra o ritiene uno schiavo: Non sta dunque l'obiezione che fa.

L'emendamento tende a che colui il quale compra uno schiavo e che non è immediatamente nel caso di poterlo emancipare in modo legale, che per esempio l'avrà comprato nel Darfour, e deve venire fino al Cairo per trovare un console, per questo solo fatto di aver dovuto conservare in sua balia lo schiavo per condurlo dal luogo della compra fino a quello dove è il console, non sia, ripeto, passibile delle pene comminate dalla legge.

JACQUEMOUD, relatore. Nous sommes d'accord.

ALFIERI. Se siamo d'accordo, non deve opporsi all'emendamento.

JACQUEMOUD, relatore. J'aurais l'honneur de répondre à l'honorable marquis Alfieri que les observations que j'ai faites ne sont point dirigées contre son amendement, bien au contraire; la Commission dans sa rédaction a admis précisément sa proposition; car il est dit dans la rédaction de la Commission: « Questa disposizione non è applicabile a coloro che avranno comprato schiavi al solo fine di renderli alla libertà, » et puis à la fin il y a: « Tuttavia l'acquirente dovrà affrancarli legalmente nel più breve termine possibile. »

Je crois que tel était le but de la proposition de M. Alfieri; mais entre ces deux phrases on avait intercalé celle-ci: « essa (la libertà) s'intenderà acquistata agli schiavi pel solo fatto della compra. »

Or, c'est cette dernière phrase qu'on a proposé de faire

disparaître par un amendement; et la Commission a insisté pour qu'elle soit maintenue, parce qu'elle est la simple reproduction d'une disposition déjà écrite dans nos lois.

SON COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Osservo all'onorevole relatore della Commissione che la libertà a favore degli schiavi scritta nella nostra legge del 1827 concerne gli schiavi che mettono il piede sul territorio dello Stato, non quelli che sono acquistati all'estero.

Quando poi si mantenga questa disposizione « essa s'intenderà acquistata agli schiavi pel solo fatto della compra, » io domando: chi l'applicherà? Suppongasi che la compra sia fatta agli Stati Uniti; l'applicherà il giudice degli Stati Uniti? No certo; perchè egli non riconosce le nostre leggi; l'applicherà il giudice nostro? No certo, perchè egli non ha alcuna giurisdizione negli Stati Uniti; dunque se questa disposizione non è mantenuta nella legge, non può essere che illusoria.

ALFIERI. Farò ancora un'osservazione.

Capisco che la natura di questa discussione va molto nel sottile; ma stando a quanto fu detto dall'onorevole signor relatore, cosa verrebbe a succedere? Succederebbe questo, cioè che io colla migliore intenzione del mondo acquisto uno schiavo per quindi liberarlo; se questo schiavo diventa libero pel solo fatto della compra che io ne faccio, un altro che ciò sa, se ne impadronisce impunemente e lo ruba.

Per lo contrario finchè non è emancipato, nessuno me lo può prendere senza commettere un atto di violenza.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Domando al Senato la permissione di leggergli testualmente la disposizione citata dal signor relatore; questa lettura basterà, credo, per dimostrare quanta sia la differenza tra questa disposizione, e quella che ora la Commissione vorrebbe introdurre nel progetto di legge.

Il testo della legge del 1827 corre così:

« Non sarà lecito ad alcun capitano o patrono, sovracarico, marinaio od altro, di far acquisto di uno o più schiavi, nè avere ingerenza o partecipazione nella tratta o commercio di schiavi di alcuna sorta, se non sia per rendere loro la libertà, e questi dal momento in cui si trovino in possesso dei medesimi diverranno liberi. »

Questa disposizione, la quale fa parte di un regolamento di marina, e quindi è unicamente relativa sempre ai fatti di tratta, proibisce ai nostri capitani, sovracarichi ed altri naviganti di prender parte alla tratta, e dispone per conseguenza che ogni acquisto operato con animo di fare la tratta, non potrà mai dar luogo ad una prolungata schiavitù dell'infelice di cui avessero fatto acquisto.

Ma tra questa disposizione e quella che oggi si propone di introdurre nella legge vi è una differenza grandissima; qui non si fa più veruna allusione a tratta, a commercio, nè ad altro; si stabilisce che chiunque compra uno schiavo anche con l'animo di renderlo libero, farà per ciò stesso acquistare immediatamente, in qualunque luogo sia, in qualunque paese, sotto qualunque legge, la libertà a colui, di cui egli ha fatto acquisto.

Ora tra queste due disposizioni, mi pare vi sia differenza bastante perchè non si possa dire che la seconda sia una semplice riproduzione della prima.

PRESIDENTE. La differenza delle opinioni che si è finora manifestata in quest'ultima discussione sta tutta nel riconoscere se debbano o no conservarsi le poche parole del numero 2 dell'articolo della legge, per le quali « s'intenderà acquistata agli schiavi la libertà pel solo fatto della compra. »

Decisa questa questione, sarà facile il combinare il resto dell'articolo, perchè non si tratta più che di redazione.

Metto adunque ai voti la conservazione o l'annullamento di questa frase.

Chi vuole conservare questa frase come l'ha proposta la Commissione, voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Metto ai voti il paragrafo 2 intero come è stato proposto nell'emendamento ieri presentato:

• Questa disposizione non sarà applicabile a coloro che, avendo comprato schiavi al solo fine di renderli alla libertà, gli affrancheranno tosto che sarà possibile di dare allo schiavo l'emancipazione in modo legale.

Credo che il guardasigilli non avrà difficoltà d'acconsentire a questo emendamento.

NON COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Vi acconsento.

PRESIDENTE. Chi lo approva, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Darò lettura del paragrafo terzo. (Lo rilegge — Vedi sopra.)

Se non vi è osservazione, metto ai voti questo paragrafo.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

Articolo 2 del progetto dell'ufficio centrale che è divenuto il terzo.

• La tratta dei neri e qualunque altro commercio di schiavi saranno puniti colle pene qui appresso stabilite:

• 1° Se un fatto di tratta ebbe luogo, il capitano o patrono ed il sovracarico, come pure coloro che ne avranno riempito le funzioni, quantunque non iscritti sui ruoli di equipaggio, coloro che avranno armato o fatto armare il bastimento, gli assicuratori e prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento saranno condannati ai lavori forzati a tempo; gli uomini dell'equipaggio a tre anni di reclusione.

• Saranno inoltre applicate agli altri complici le disposizioni del Codice penale.

• 2° Le ferite, le percosse volontarie prevedute dagli articoli 586, 587, 588 del Codice penale e commesse contro la persona di uno schiavo imbarcato, saranno punite coi lavori forzati a vita.

• 3° L'omicidio volontario, come pure le ferite e percosse, nel caso preveduto dall'articolo 590 del Codice penale, sopra la persona di uno schiavo imbarcato, saranno punite di morte.

• Le pene prescritte ai numeri 2 e 3 di quest'articolo saranno applicate non solo all'autore ed ai complici del fatto criminoso, ma altresì al capitano o patrono, ed al sovracarico od alle persone che ne riempivano le funzioni con facoltà al magistrato di diminuire le dette pene di uno o due gradi.

L'abbondanza della materia richiede che si divida l'articolo in paragrafi mettendone questi separatamente in discussione. Sta ora dunque a discutersi il paragrafo 1°, sul quale ieri il signor senatore Pinelli avea proposto un emendamento.

Chieggo se dopo l'adozione degli articoli 1 e 2, egli persista nel suo emendamento proposto in un momento in cui era dubbio se l'articolo 1 sarebbe o no ammesso.

PINELLI. Quest'adozione mi sembra poter effettivamente bastare, perchè quando si ha il complesso di questo fatto della vendita conosciuta, quale sarebbe nel caso che la tratta fosse operata sotto bandiera nazionale, certamente, allora si verrebbero facilmente tutti gli altri fatti.

Io avea bensì dichiarato che intendeva d'inserire una disposizione espressa per la relazione che questa potea anche

avere all'altro caso della vendita fatta all'estero, cioè facendo cambiare bandiera al bastimento.

A questo riguardo però sentendo dall'onorevole guardasigilli che la discussione rimarrà aperta, io per conseguenza non ho motivo di non accettare la redazione quale venne proposta dalla Commissione.

SAULI. Ho persistito nella domanda di eliminare le pene che qui venivano profferite contro gli uomini dell'equipaggio, perchè mi pare che tra due inconvenienti si debba sempre evitare il maggiore; ora io credo che tra i nostri bastimenti pochi siano quelli che sono dediti all'infame traffico degli schiavi, laddove gli interessi della navigazione sono immensi e questi sarebbero compromessi dalle penalità alle quali si vogliono condannare in genere i marinai.

Bisogna considerare il tempo nel quale viviamo. Quali sono i vizi da cui maggiormente sono travagliati questi tempi, da cui è contaminata la nostra età? Sono la bugia e il disprezzo dell'autorità.

Ora se noi ammettiamo questa penalità ai marinai, li porremo nella circostanza di dover mentire o per salvar se stessi o di dover mentire a pro dei navigatori emuli e gelosi i quali vorranno interrompere i negozi o nuocere ad un capitano che fa bene gli affari suoi; li mettiamo poi nella circostanza di disprezzare l'autorità o col farsi delatori contro del proprio superiore, o di ribellarsi con esso sotto colore di opporsi al traffico degli schiavi, a cui forse il capitano non sognava nemmeno.

Perciò io proporrei, se la Commissione lo consente e se il Senato lo approva, che si eliminino da questo paragrafo le penalità prescritte contro i marinai, e proporrò poi un'aggiunta all'articolo 8, nel quale viene descritto il modo con cui i marinai si possono salvare dal rigore della legge.

JACQUEMOUD, relatore. Il est nécessaire de maintenir une punition contre les matelots qui concourent au trafic de la traite, car sur les côtes où se fait ce trafic il y a des matelots engagés spécialement pour la traite. On choisit pour cela les plus mauvais sujets parmi les matelots, et on leur donne même un intérêt dans l'opération. Je demande comment on pourrait exempter cette catégorie de personnes d'une pénalité. Les en affranchir totalement ce serait accorder une grande facilité à ce trafic.

Si l'on examine la législation des autres peuples sur cette matière, on verra que partout les matelots sont punis, quoique d'une peine moindre.

Je ne vois pas pourquoi nous les exempterions de cette peine, d'autant plus que dans l'article 8 de cette loi on prévoit le cas où un matelot aurait été induit en erreur, et qu'on lui fournit les moyens d'obtenir l'impunité. Ainsi, on a pourvu à toutes les éventualités. En conséquence, la Commission maintient sa rédaction.

SAULI. Non intendo con questa proposta di eliminare ogni maniera di pena contro i marinai poichè ho detto, se il Senato si ricorda, che avrei proposto un'aggiunta all'articolo 8 nel modo che già spiegai. Ma se non credessi di turbare l'ordine della discussione attuale, leggerei quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Mi permetto di far osservare che se ella ha in animo di non estendere ai marinai la pena combinata in quest'articolo, in niun altro luogo sarebbe più opportuna la sede del suo emendamento che in quest'articolo, ad esclusione dell'articolo 8 dove si tratta di dare ai marinai un mezzo con cui scansare la severità della legge.

Il luogo della penalità contro i marinai è quello dell'articolo che discutiamo; se ella ha da fare emendamenti è il caso che qui li proponga.

SAULI. Ecco il mio emendamento, ben inteso che non ne sarà più questione all'articolo 8:

« La pena cui potranno essere condannati gli uomini dell'equipaggio verrà loro applicata nella debita e giusta proporzione della loro complicità, avuto anche riguardo alla obbedienza da essi dovuta agli ordini dei loro superiori. »

PRESIDENTE. Faccio osservare che ella non propone alcuna pena.

Si dice che questa verrà pronunciata. . . ma quale?

La legge proposta pronunzia una pena precisa, che è quella della reclusione.

GIULIO. V'ha un'altra osservazione per cui l'emendamento dell'onorevole senatore Sauli assolutamente non è ammissibile.

Egli vuole che il tribunale abbia riguardo al debito d'ubbidienza dei marinai verso i loro superiori.

Ora, il superiore non può mai imporre un'obbedienza di un ordine delittuoso. Se il superiore impone una contravvenzione alla legge, questa non può essere scusa per l'infuriore.

SAULI. Mi permetto di fare osservare all'onorevole preopinante che l'ubbidienza dei marinai verso del loro capitano è molto diversa da quella che si potrebbe avere in altre condizioni, perchè i marinai si trovano sopra una nave dove il capitano esercita un'autorità quasi assoluta, da dove il marinaio non può fuggire, dove il capitano lo può costringere a far ciò che gli impone con una minaccia di violenza o di castigo, qualora il marinaio si permettesse di resistere alla sua volontà.

Riesce quindi chiaro e manifesto che non si può fare induzioni dalla vita comune dei cittadini, per giudicare della vita del navigatore, e quindi l'osservazione dell'onorevole preopinante non può opporsi all'ammissibilità del mio emendamento.

PRESIDENTE. Sussiste però sempre l'osservazione principale da me fatta, cioè che un emendamento, per poter esser posto in discussione, bisogna che contenga una materia contraria, od in parte discosta da ciò che si stabilisce nel progetto.

La legge stabilisce una penalità che è quella della reclusione; bisogna che l'emendamento accenni ad una pena differente.

SAULI. Il carcere. . . che so io. . .

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Sauli concepito in modo così generale, è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'emendamento?

FRANZINI. Appunto.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento non è appoggiato.

FRANZINI. Richiamo a me l'opinione del cavaliere Sauli perchè la divido con lui intieramente.

PRESIDENTE. Propone un emendamento?

FRANZINI. No; voglio rispondere a quanto ha detto l'onorevole relatore della Commissione. Egli osserva che questa disposizione deve rimanere affinché siano puniti quei marinai che ordinariamente si offrono per la tratta dei neri. Ma dico che per condannare quei colpevoli non si devono condannare gli innocenti, cioè coloro che vi potessero esser forzati.

Che se poi l'articolo 8 porta che per liberarsi da questa pena basterà far la denuncia, ecc., io dico che questa disposizione è immorale, e che non bisogna obbligare nessuno a fare il delatore.

JACQUEMOUD, relatore. Il est impossible que les mariniens ignorent qu'ils sont engagés pour faire la traite; on a soin de les en prévenir; d'ailleurs, l'arrangement intérieur du navire leur indique suffisamment sa destination.

DE SONNAZ. Egli è certo che se vi sono dei marinai che fanno quel commercio, ve ne sono di quelli che sovrappresi dai capitani, vengono impegnati senza saperlo in un bastimento che fa la tratta; bisognerebbe che la legge tenesse conto di questi, essendo essi obbligati ad obbedire al loro capitano.

DE CARDENAS. Mi permetto di ripetere l'osservazione che faceva già ieri basandola sul preambolo di questo primo paragrafo dell'articolo in discussione, il quale dice: *se un fatto di tratta ebbe luogo*; questo non può mai colpire colui che si trova al servizio di un bastimento destinato alla tratta a sua inscienza, ma quelli che vi sono impiegati, quando la tratta è fatta, cioè coloro che sarebbero stati obbligati a non concorrervi anzi ad opporvisi; e qualora essi si fossero trovati in tali circostanze di non averne la possibilità o la forza, o di veder esposta la loro vita, come diceva il signor senatore Sauli pel diritto di morte che può esercitare su di essi il capitano del bastimento, allora non vi prenderanno che la menoma parte possibile, o si limiteranno a ciò solo che riguarda la condotta del bastimento e la manovra come marinai; ma giunti appena a terra, non potranno essere imputati di vile spionaggio se diranno: noi fummo forzati a cose che non volevamo, ma anzi compiranno un'azione molto onorevole dicendo: il tale ci ha obbligati a concorrere alla sua colpa, ci ha messo in posizione tale che non abbiamo potuto a meno di contribuire in parte alla tratta.

Questi non sono passibili naturalmente di pena a norma dell'articolo 8, dopo aver fatta una simile dichiarazione; ma se essi anche imbarcati inscientemente contribuiscono alla tratta senza dopo cercare di disfare il male fatto contro la loro volontà, essi allora devono essere passibili di pena come veri colpevoli, nè mi pare che si possa mai riguardare come un atto di ribellione quello di non voler obbedire ad un ordine iniquo loro dato dal capitano.

Questa è un'osservazione che faceva già ieri, e prego il Senato nella discussione di questo articolo a voler sempre riflettere a quelle prime parole: *se un fatto di tratta ebbe luogo*.

FRANZINI. Si aggiunga che vi è un articolo nel progetto dove è detto che quando il bastimento non avrà ancora commesso alcun fatto di tratta, le pene saranno diminuite di alcuni gradi; io domando un po' come questi marinai i quali arriveranno al porto, potranno difendersi postochè non potranno asserire che il bastimento ha commesso alcun fatto di tratta.

PINELLI. I dubbi del signor senatore Franzini possono essere facilmente dileguati.

È principio inconcusso in materia penale che non vi è mai azione punibile là dove non concorre col fatto materiale la intenzione: per conseguenza essendo rimessa l'applicazione della legge ai magistrati che applicano il Codice in generale e che debbono informare le loro decisioni col principi di diritto, io non temo punto che possa nascere quest'inconveniente, che un individuo qualsiasi o dell'equipaggio o no che fosse a bordo del bastimento, non avendo l'intenzione di contravvenire alla legge, possa essere soggetto a pena.

PRESIDENTE. Niente osta, a mio credere, che possa mettersi ai voti il paragrafo 1° dell'articolo 3 del progetto, dacchè l'emendamento del senatore Sauli non è stato appoggiato, e le osservazioni fatte dal senatore Franzini non con-

tengono un nuovo emendamento, ma solamente ragionamenti per cui egli crede che quell'emendamento potrebbe essere stato appoggiato, locchè non fu.

Dunque debbo mettere ai voti il paragrafo 1° che rileggo per maggiore intelligenza. (*Vedi sopra*)

Le parole *ed alla berlina* sono state omesse dalla Commissione.

SAULI. Ora mi restringo a domandare la soppressione dell'ultimo alinea.

DI POLLONE. La divisione.

PRESIDENTE. Dunque si dividerà.

Metto ai voti il paragrafo 1° meno l'ultima clausola proposta dalla Commissione che si voterà separatamente.

Chi approva, si alzi.

(Il Senato approva.)

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senato si è già pronunziato.

Ora metto ai voti la clausola separata sulla quale cadono le osservazioni contrarie del senatore Sauli.

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. Egli è puramente per rispondere a quanto fu notato dal mio onorevole amico il senatore Pinelli.

Egli dice che le mie osservazioni non reggono, in quanto che il tribunale, si può sperare, deciderà dietro le circostanze colla diminuzione di pena per questi marinari che sono stati arruolati dai capitani senza loro partecipazione. Ma io dico che quando si trova una legge così esplicita che infligge tre anni di reclusione, non so quale facoltà abbia il magistrato per diminuire la pena, poichè la legge non parla di diminuzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la clausola separata « saranno applicate, ecc. » con cui si compie il paragrafo 1°.

SAULI. Mi scusi, non ho parlato di questo.

PRESIDENTE. Ho inteso che voleva escludere dalla votazione l'ultima clausola, quella cioè che da me si lesse l'ultima.

Voci. No! no!

SAULI. Io voleva sopprimere la frase relativa all'equipaggio.

PRESIDENTE. Se si fosse spiegato così, avrei messo ai voti la cancellazione di quella frase.

Io ho inteso che voleva la divisione del paragrafo 1° dalla clausola aggiunta dalla Commissione.

GIULIO. Il senatore Sauli accennava invece alla frase che concerne l'equipaggio, poichè si è sempre parlato di questo.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Nel leggere l'articolo si è anche compresa

l'ultima frase stampata: « Gli uomini dell'equipaggio a tre anni della stessa pena; » solo sono state escluse quelle aggiunte dalla Commissione.

Io voleva allora appunto far osservare che conveniva lasciare indietro nella votazione questa frase la quale vi era compresa e che restò votata di fatto.

PRESIDENTE. È stata votata.

Voci. No! no!

DE CARDENAS. Sarà un errore di fatto, ma è stata votata.

PRESIDENTE. L'errore in questo caso è o del presidente o del proponente; ed il proponente non ha spiegato chiaro qual era il suo intendimento, o il presidente ha inteso una cosa per l'altra; comunque sia, la buona fede richiede che si voti separatamente quello che il proponente intendeva.

ALFIERI. (*Interrompendo*) Se si mette ai voti in questi termini la questione, ne risulterà un grave inconveniente, perchè l'onorevole senatore Sauli voleva bensì diminuire la pena, ma non annullarla.

SAULI. Io ho chiesto la soppressione.

DI POLLONE. Domando la parola sulla posizione della questione.

Quando il signor senatore Sauli ha chiesto la soppressione di queste parole, memore che il signor presidente ieri mi aveva risposto (ciò che forse avrei dovuto sapere) che il Senato non vota per soppressione, io chiamai la divisione, e questa fu fatta dal presidente ed accettata dal senatore Sauli; e quanti siamo sul banco della Commissione, come credo anche i miei vicini, hanno creduto di votare il paragrafo 1°, meno le parole di cui domandava la soppressione; quindi ora non rimane che mettere queste parole ai voti. Chi non vuole adottarle le rigetterà, ed il voto del Senato sarà chiaro ed esplicito.

GIULIO. L'esclusione di queste tre parole non impedirà che chi crederà necessario di supplirvi con altre le proponga, ed in ciò non v'è inconveniente di sorta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti le ultime parole di quel paragrafo.

Chi le approva, sorga.

(Il Senato le approva.)

A compiere il paragrafo 1° non resta che a votare sull'ultima clausola: *Saranno applicate, ecc.* (*Vedi sopra*)

Chi approva questa clausola, si levi.

(È adottata.)

Con ciò resta approvato il paragrafo 1° dell'articolo 3.

Domani si continuerà la discussione; intanto lo dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 20 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Costituzione degli uffici e nomina di Commissioni — Seguito della discussione del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri — § 2° dell'articolo 3: emendamento del senatore Massa-Saluzzo — Osservazioni dei senatori Vesme, Pinelli e Jacquemoud, relatore — Adozione dell'emendamento — Aggiunta del senatore Fraschini ed emendamento dell'ufficio centrale — Parlano il proponente e il senatore Jacquemoud, relatore — L'aggiunta e l'emendamento sono approvati — Adozione degli articoli 3 e 4 — Articolo 5: considerazioni del ministro guardasigilli e dei senatori De Cardenas, Jacquemoud, relatore, Vesme e Meris — Adozione dell'articolo 5 — Proposta di un articolo addizionale del ministro guardasigilli e di un'aggiunta del senatore Alfieri al medesimo — Osservazioni dei senatori Di Castagneto, Ricci Alberto, Pinelli, Maestri, Massa-Saluzzo, Balbi-Piovera e Pinelli — L'articolo addizionale coll'aggiunta del senatore Alfieri sono approvati — Presentazione di uno schema di legge per prorogare il diritto di pedaggio alla barriera di Caprazoppa a favore della provincia di Albenga.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

DIVESME, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato la costituzione degli uffici e la nomina della Commissione bimestrale delle petizioni e quella dell'ufficio centrale per la legge sulla alienazione della rendita di due milioni di lire.

DI VESME, segretario, legge la seguente costituzione degli uffici :

UFFIZIO I.

Marioni, presidente — Di Pollone, vice-presidente — Jacquemoud, segretario.

UFFIZIO II.

Des Ambrois, presidente — Di Collegno Giacinto, vice-presidente — Di Vesme, segretario.

UFFIZIO III.

Alfieri, presidente — Bava, vice-presidente — Di Castagneto, segretario.

UFFIZIO IV.

Della Torre, presidente — Franzini, vice-presidente — Provana del Sabbione, segretario.

UFFIZIO V.

De Margherita, presidente — Colli, vice-presidente — Malaspina, segretario.

Commissione bimestrale delle petizioni :

Nigra — Maestri — De Cardenas — Regis — Di Bagnolo.

Ufficio centrale per la legge sull'alienazione della rendita di due milioni di lire :

Nigra — Des Ambrois — Alfieri — Costa — Quarelli.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEI NERI.

PRESIDENTE. Continuandosi la discussione sul paragrafo 2° dell'articolo 3° della legge, ho l'onore di dar lettura dello stesso paragrafo:

« § 2° Le ferite, le percosse volontarie prevedute dagli articoli 586, 587, 588 del Codice penale e commesse contro la persona di uno schiavo imbarcato, saranno punite coi lavori forzati a vita. »

MASSA-SALUZZO. Le disposizioni contenute in questo paragrafo dovrebbero comprendere eziandio tutte quelle male azioni, le quali sono poste dal Codice penale nel numero dei reati punibili come crimini.

Il Ministero nel suo progetto all'articolo 1, ed ai numeri primo e secondo aveva adoperato un'espressione, la quale, secondo me, era più conforme ai principii dell'odierna legislazione.

Egli diceva nel numero primo: « Quando il fatto sarebbe accompagnato da ferite, percosse, o mali trattamenti costituenti di per sé un crimine; » e nel numero secondo: « Quando fossero accompagnati da ferite, percosse o mali trattamenti costituenti di per sé un delitto. » Applicando queste generali disposizioni al numero primo dell'articolo cadente in questione, io proporrei di aggiungere dopo le parole « le ferite e le percosse volontarie, » queste altre: « ed i mali trattamenti costituenti per sé un crimine, e termini del Codice penale saranno puniti, » ecc.

La ragione di questo mio emendamento consiste nella convenienza che vi ha, allorché si tratta di disposizioni penali, di comprendere con un'espressione generale tutti i casi ai quali si rannodano quelle tali disposizioni senza entrare nei particolari.

L'articolo progettato dall'ufficio centrale col riferirsi agli articoli 586, 587, 588 del Codice penale, posciachè vi entrò-

rebbe nei particolari, si parla appunto di ferite, le quali possono essere punite colla reclusione. Ma a questo riguardo io prego il Senato di osservare che ci sono casi i quali possono riferirsi a crimini, senza che siano compresi negli articoli citati. Vi sono crimini che sono tali semplicemente per l'uso dell'arma, senza che abbiano prodotto una di quelle conseguenze le quali sono prevedute dagli articoli ora accennati. Vi sono fatti i quali per la qualità della persona che li ha commessi diventano crimini e che non sarebbero tali per un altro individuo.

Questo riflesso sarebbe diretto adunque ad adottare per ciò che riguarda le ferite e percosse costituenti di per sé un crimine, una locuzione la quale comprendesse non solo quelle che sono prevedute dagli articoli 586, 587, 588 del Codice penale, ma tutte le altre ferite e percosse e tutti gli altri mali trattamenti, i quali a termini del Codice penale possono costituire un crimine.

Ed a maggior giustificazione della mia proposizione io prego il Senato di osservare che la legge riguarda la tratta dei neri; che con questa espressione noi contempliamo certamente i due sessi; che allorchando si tratta di ferite e percosse, l'azione della legge rimane ristretta a questi fatti.

Ma se per avventura accadesse uno dei crimini preveduti dagli articoli 130, 131, 132 del Codice penale, e se il fatto si raggiungesse sopra quegli sfregi, i quali non si possono infliggere che al sesso gentile, io credo che la legge, come è attualmente concepita, non li potrebbe colpire.

Conseguentemente, a fine di provvedere a ciò, io credo assolutamente indispensabile una espressione la quale abbracci tutte le circostanze, tutti quei fatti commessi sopra gli schiavi dell'uno e dell'altro sesso, i quali possono costituire un crimine.

DI VESME. Domando la parola.

PRESIDENTE. Debbo prima interrogare il Senato se l'emendamento proposto dal senatore Massa-Saluzzo consistente nell'aggiungere le parole: « mali trattamenti costituenti per sé un crimine a termini del Codice penale » sia o no appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al senatore Di Vesme.

DI VESME. Io pure appoggiando in massima l'emendamento proposto dal senatore Massa-Saluzzo, credo gli sia sfuggito un errore, quando proponeva di emendare questo paragrafo con dire: « le ferite, le percosse ed i mali trattamenti costituenti per sé un crimine a termini del Codice penale. »

Io credo invece che si dovrebbe dire costituenti un delitto, mentre nel seguente numero 3 si contemplano quei casi che costituiscono un crimine.

Non si ha che a confrontare questi due paragrafi della legge coll'emendamento del senatore Massa-Saluzzo per convincersene.

E difatti nel paragrafo 3° la pena è della morte, e nel 2° è dei lavori forzati a vita; e sarebbe assurdo il supporre che vi sia maggior pena per un delitto che per un crimine; onde, ripeto, pare a me che nel paragrafo 2° si dovrebbe dire: *costituenti un delitto a tenore del Codice penale*, e nel paragrafo 3° *costituenti un crimine*.

MASSA-SALUZZO. Non so come sia stato redatto il nuovo articolo dall'ufficio centrale. Vedo però che nel progetto primitivo del medesimo è detto che le ferite e le percosse volontarie prevedute dagli articoli 586, 587, 588 del Codice penale e commesse contro uno schiavo imbarcato, saranno punite coi lavori forzati a vita.

Se vi è un'altra redazione...

DI VESME. Legga il paragrafo 3° ancora.

MASSA-SALUZZO. « § 3° L'omicidio volontario, come pure le ferite e le percosse, nel caso preveduto dall'articolo 190 del Codice penale, sopra la persona di uno schiavo imbarcato, saranno puniti di morte. »

In questo paragrafo si tratta di omicidio...

DI VESME. Si parla anche del fatto criminoso.

MASSA-SALUZZO. Nel riserbarmi di fare un'altra osservazione intorno all'impropria dicitura di questo secondo alinea, io debbo ripetere che se il nuovo articolo è concepito come quello del primitivo progetto dell'ufficio centrale gli inconvenienti da me accennati sussistono.

JACQUEMOUD, relatore. L'honorable sénateur Massa-Saluzzo objecte que le 2° paragraphe de l'article en discussion ne comprend pas toutes les infractions prévues par le Code pénal, qui pourraient être commises sur la personne de l'esclave embarqué, et il propose un amendement pour ajouter aux cas prévus dans ce paragraphe: « ed i mali trattamenti costituenti per sé un crimine a termini del Codice penale. »

J'aurai l'honneur de faire observer qu'il suivrait de ce système que les infractions commises sur la personne d'un esclave seraient punies beaucoup plus sévèrement que si les mêmes infractions étaient commises sur la personne d'un sujet du Roi.

L'article premier du projet du Gouvernement avait aussi embrassé le même système, mais la Commission n'a pas cru pouvoir l'adopter.

Elle a été dominée par la pensée qu'après avoir appliqué des peines criminelles pour le fait de la traite, on devait se conformer aux dispositions générales du Code pénal pour les coups, les blessures, les mauvais traitements de toute espèce et l'homicide dont les esclaves embarqués pourraient être victimes.

Elle a entendu que ces infractions fussent punies de la même peine que si elles avaient été commises sur la personne d'un citoyen, car elle n'a pas su découvrir des motifs assez plausibles pour être plus sévère dans un cas que dans l'autre.

Elle n'a pas mentionné les délits, car ils ne donnent lieu qu'à des peines correctionnelles qui, à teneur de l'article 115 du Code pénal, se trouveraient absorbées par les peines criminelles déjà prononcées par le paragraphe premier.

Si la Commission a appliqué les travaux forcés à vie pour les coups et blessures prévues par les articles 586, 587 et 588, et la peine de mort pour l'homicide volontaire ou les blessures contemplées dans l'article 590, c'est qu'elle a cru devoir rappeler les infractions qui ont lieu plus fréquemment dans l'opération de la traite.

Les peines dont il s'agit doivent être appliquées à teneur des articles 576, 580 et 589, qui prononcent une aggravation de peine quand les infractions précitées ont été commises sans aucun motif et par la seule impulsion d'une brutale férocité, ou pour exécuter un autre crime, ou pour assurer l'impunité des coupables. Or, il a paru à la Commission que les infractions qu'elle a contemplées, commises sur la personne d'un esclave enchaîné, devaient rentrer dans l'une de ces trois catégories.

Le second et le troisième paragraphe de cet article, ainsi que le dernier alinea, pourraient à la rigueur être effacés sans inconvénients, en se référant simplement aux dispositions du Code pénal, pour toutes les infractions sur la personne de l'esclave embarqué. L'insertion, dans cet article,

des dispositions ci-dessus rappelées n'a eu d'autre but que d'avertir ceux qui se livrent au trafic des esclaves que ces malheureuses victimes sont placées sous la protection des lois comme les hommes libres.

Mais je crois qu'on irait trop loin et que les peines seraient disproportionnées, si l'on appliquait la peine des travaux forcés à vie uniquement parce que l'infraction aurait eu lieu au préjudice d'un esclave embarqué; tandis que notre Code ne punirait le même crime que par la réclusion s'il eût été commis envers un citoyen dans le royaume.

J'aimé à espérer que ces explications persuaderont l'honorable sénateur préopinant que son système ne peut être accueilli par la Commission.

MASSA-SALUZZO. Io credo che se l'intenzione dell'onorevole relatore nell'aggiungere le disposizioni contenute in questo paragrafo è stata quella di proteggere i miseri schiavi, oggetto primario di questa legge, debbo dire che questo suo scopo non sarebbe stato raggiunto, in quanto che non si provvederebbe a quei casi, i quali non sarebbero previsti, nè contemplati negli articoli 586, 587, 588 del Codice penale nel medesimo citati.

L'onorevole relatore osserva che se si tratta di reati non costituenti un crimine, essi sono già bastantemente puniti colle altre disposizioni contenute nell'articolo, le quali portano i lavori forzati contro coloro i quali si danno alla tratta dei neri, e nota inoltre che se venne stabilita una pena, la quale si portò sino ai lavori forzati a vita, tuttavolta che vi sono ferite o percosse contemplate nel Codice penale, non fu se non se per un complemento maggiore della legge. Ora io domando semplicemente al signor relatore: accadendo uno dei casi che sto per sottoporre alle sue osservazioni, come verrebbe interpretata la legge?

Egli conosce le disposizioni dell'articolo 530 del Codice penale, il quale punisce colla reclusione e coi lavori forzati lo sfregio maggiore che si possa fare ad una ragazza onorata.

Se a bordo di un bastimento dove vi siano neri accadesse uno di questi reati, come sarebbe punito? Lo sarebbe esso semplicemente coi lavori forzati a tempo, ovvero coi lavori forzati a vita?

In secondo luogo lo prego di osservare che vi ha un altro articolo nel Codice, l'articolo cioè 576, il quale punisce i tormenti e le sevizie colla pena medesima che si applica all'assassinio.

Io chieggo se un capitano, un patrono, un sovracarico di bastimento, il quale oltre all'essersi applicato alla tratta dei neri, li tormenti nel fondo delle cave, li lasci perire d'inedia, li conduca ad uno scalo semi-nudi e semi esanimi, se questo reato sarà punito semplicemente coi lavori forzati a tempo, oppure coi lavori forzati a vita. Se egli crede che questi due casi siano contemplati sufficientemente nella legge che si propone alla votazione del Senato, allora io potrò, dietro le sue osservazioni, ricredermi nel mio sentimento.

JACQUEMONT, relatore. Les articles cités par l'honorable sénateur préopinant se réfèrent à des circonstances exceptionnelles, et les coupables n'échapperaient pas à la vindicte de la loi, puisque le paragraphe premier punit déjà le capitaine, le subrécargue et les autres complices de la traite par la peine de dix à vingt ans de galère, les matelots à la réclusion.

Si les cas cités par l'honorable sénateur ont occasionné des blessures ou contusions, la fracture d'un membre ou une incapacité de travail excédant trente jours, ils seront tous condamnés sans distinction aux travaux forcés à vie.

La Commission a adopté pour système de ne pas punir les infractions commises envers la personne de l'esclave embarqué plus sévèrement que si la personne offensée était un sujet du Roi.

Dans le paragraphe second et le paragraphe troisième elle a spécifié les cas qui peuvent se présenter le plus fréquemment; mais elle n'a pas voulu excéder les peines prononcées par le Code pénal.

Le Sénat jugera dans sa sagesse si l'on doit adopter un autre système.

DI VESME. Nel primo paragrafo di quest'articolo non si stabilisce soltanto la pena dei lavori forzati; in alcuni casi è stabilita una pena minore, come per gli uomini d'equipaggio; cade dunque per questo solo fatto l'argomentazione che ora faceva il signor relatore.

Sopponiamo che uno dei delitti stati accennati dal senatore Massa Saluzzo sia commesso da uno degli uomini dell'equipaggio; questo delitto non sarebbe compreso nel paragrafo secondo dell'articolo in discussione nel modo in cui ora è concepito, e la pena ivi stabilita non sarebbe assorbita da quella fissata nel paragrafo primo, poichè la pena che dovrebbe incorrere per questo fatto sarebbe maggiore di quella della reclusione comminata col paragrafo primo dell'articolo.

PINELLI. Mi pare che se si tratta della teoria di penalità, debbe unicamente cercarsi se le ferite e le percosse volontarie siano di tal natura che cadano sotto il disposto degli uni o degli altri fra gli articoli del Codice penale.

Certamente se esse hanno il carattere di crimine, porteranno la pena della morte, come è preveduto nell'articolo terzo; se avranno il carattere di delitto, cadranno sotto il disposto dell'articolo secondo, cioè sotto la pena dei lavori forzati a vita.

Confesso poi che lo andrei estendendo l'enumerazione delle male azioni che si possono commettere a bordo di un bastimento, non mi pare che sia propriamente oggetto della legge; bisogna attenersi, secondo me, a quegli atti i quali hanno una stretta connessione colla tratta dei neri.

Quindi per questo riflesso io inclinerei insieme coll'uffizio centrale a prescindere dall'enumerare altre sevizie od altri atti turpi, disonesti, i quali non hanno assolutamente un rapporto intrinseco colla legge.

Aggiungerò una considerazione, la quale dovrebbe anche rassicurare il senatore Massa-Saluzzo.

Se si tratta di sevizie od altro qualunque reato commesso a bordo di un bastimento il quale sia coperto dalla bandiera nazionale, per effetto del principio già vigente nella nostra legislazione, gli schiavi diventando liberi dall'istante stesso che hanno posto piede sul bastimento, saranno per qualunque reato che si commetta a bordo, applicabili le pene stabilite dalle leggi, come se tali reati fossero commossi nell'interno dello Stato.

PRESIDENTE. Debbo in primo luogo mettere ai voti l'emendamento del senatore Massa-Saluzzo se egli persiste nel provocare la deliberazione del Senato in proposito.

MASSA-SALUZZO. Non sono punto d'avviso contrario laonde vi persisto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento, consistente nell'aggiungere dopo le parole « le ferite, le percosse volontarie, » la seguente frase: « i mali trattamenti costituenti per sé un crimine, ecc. »

(Il Senato approva.)

(Il presidente, rivolgendosi al senatore Massa-Saluzzo):

Abbia la bontà di formulare il resto dell'articolo, poichè

con quest'aggiunta non potrebbe più sussistere; si potrebbe dire: « le ferite, le percosse volontarie prevedute dagli articoli 586, 587 e 588 del Codice penale ed i mali trattamenti costituenti per sé un crimine commessi contro la persona di uno schiavo saranno puniti coi lavori forzati a vita. »

MASSA-SALUZZO. È precisamente la redazione che io proponeva di fare.

PRESIDENTE. Se ne propone una nuova e più semplice, che sarebbe di sopprimere la menzione del Codice penale e di dire puramente: « Le ferite, le percosse volontarie ed i mali trattamenti costituenti per sé un crimine saranno puniti, ecc. »

MASSA-SALUZZO. È precisamente quello che intendeva col mio primo emendamento.

Io mi riservava poi di ragionare intorno alla seconda parte dell'articolo, credendo che fosse cosa superflua il parlare nuovamente di ferite.

PRESIDENTE. Si tratta appunto di votare il secondo paragrafo dell'articolo 3.

JACQUEMOUD, relatore. Je demande à dire un mot avant qu'on mette aux voix ce paragraphe.

PRESIDENTE. Je ne vais pas le mettre aux voix; je vais en donner lecture pour faire connaître les termes de la dernière rédaction. (Lo legge)

PINELLI. Bisognerebbe che questa disposizione generica comprendesse tanto i crimini quanto i delitti.

JACQUEMOUD, relatore. Il me semble que cette disposition augmenterait les peines établies par le Code pénal dans des proportions souvent énormes; comme j'ai eu l'honneur de faire observer tout à l'heure que les paragraphes 2 et 3 de cet article n'étaient pas nécessaires à l'économie de la loi, qu'on pouvait entièrement s'en rapporter d'une manière générale aux dispositions du Code pénal pour les infractions commises sur la personne d'un esclave embarqué, je propose de remplacer ces paragraphes par la disposition suivante:

« Les crimes commis sur la personne des esclaves embarqués seront punis en outre selon les dispositions du Code pénal. »

MASSA-SALUZZO. In questa discussione bisognerebbe addentrarsi alquanto nello spirito della legge; e per verità sarebbe forse stato più facile lo scioglimento della questione coll'accogliere una disposizione generale, la quale rimandasse al Codice penale la rivendicazione degli altri reati. Ma se si vuole lasciare nel testo della legge una disposizione, la quale punisca più severamente i reati ordinari in costoro che fanno un traffico di neri, bisogna che questa maggior severità di pena venga pronunciata dalla legge; altrimenti non potrebbe essere applicata da nessun tribunale.

Or dunque, o si arresta la legge alla penale del semplice traffico indipendentemente da qualunque delitto, il quale possa venire commesso sopra i bastimenti, ed allora noi puniremo semplicemente il traffico. Le ferite, le percosse, le servizie, i tormenti che si commettono sopra un bastimento cadranno sotto la disposizione generale della legge. E qui prego il Senato di osservare che queste ferite, percosse, tormenti, servizie possono essere commesse da più specie di persone.

Lo possono essere da capitani, da patroni, da sovracarichi, da coloro che esercitano sopra il bastimento un'autorità, oppure dai semplici marinai, ovvero dagli stessi schiavi tra di loro. Si vede dunque come in questa materia possono nascere difficoltà diverse per l'applicazione della legge.

Epperò si ritorna al principio che era premesso alla

legge, e non si vuole entrare in questi particolari ragguagli, limitandosi a punire il traffico di schiavi, e lasciando che gli altri reati siano giudicati da tribunali secondo le disposizioni generali della legge, oppure la legge vuole entrare assolutamente in applicazioni più rigorose relativamente ai fatti che si commettono sopra gli schiavi, appunto perchè questo maggior rigore è richiesto dalla tirannide di coloro i quali si danno a questo traffico, ed allora è necessario che la legge medesima ne li determini.

In questa parte mi rimetto intieramente al voto del Senato; però è sempre mio sentimento che la legge debba determinare questi casi speciali e stabilire pene più rigorose pei medesimi, giacchè trattandosi di persone che hanno una sorveglianza, un potere comunque di fatto, sopra questi miseri schiavi, meritano di essere puniti con maggiore severità.

JACQUEMOUD, relatore. La question qui vient d'être soulevée par l'honorable préopinant a déjà été l'objet d'un sérieux examen. Lorsqu'on a discuté la loi française de 1831 on a considéré qu'on ne devait pas punir plus sévèrement des crimes commis sur un esclave embarqué que les mêmes crimes commis sur une personne libre; c'est dans ce sens que la loi française a été rédigée. Elle a puni le fait de la traite comme un crime spécial, et elle s'est référée aux dispositions générales du Code pénal pour les autres infractions dont un esclave embarqué aurait été victime. Je donnerai lecture de l'article 7 de la loi de 1831; après avoir prononcé la même pénalité que celle que nous avons adoptée contre la traite des nègres, il est dit: « Les crimes et délits commis à bord d'un navire contre un esclave embarqué seront punis des peines portées par le Code pénal. »

J'ai déjà eu l'honneur d'exposer les motifs qui me portent à croire qu'il serait surabondant de mentionner les délits, à raison des peines criminelles, déjà bien assez graves, prononcées pour le seul fait de la traite, et je crois qu'il suffirait de dire: « Les crimes commis envers la personne d'un esclave embarqué seront punis des peines portées par le Code pénal. »

PRESIDENTE. Benchè la Camera abbia accettato l'emendamento del signor senatore Massa-Saluzzo, siccome però non è ancora stato votato l'articolo a cui questo emendamento si riferisce, è in balia della medesima di poter anche accettare la surrogazione che su questo e sugli altri due paragrafi seguenti propone l'ufficio centrale.

Esso propone che in luogo dei paragrafi 2 e 3 di quest'articolo 3 si sostituisca un solo paragrafo così concepito:

« Li crimini commessi contro la persona di uno schiavo imbarcato saranno inoltre puniti a termini delle disposizioni del Codice penale. »

FRASCHINI. Io mi associo all'emendamento proposto dalla Commissione, ma con che si aggiunga la parola *delitti* alla parola *crimini*, ed a ciò m'induce la considerazione che io non posso credere che in tutti i casi previsti dal n° 1 dell'articolo 2 della legge proposta possa realmente rinchiudersi la pena minore che sarebbe dovuta pei semplici delitti.

Suppongo che un uomo dell'equipaggio abbia fatto uno sfregio punibile correzionalmente soltanto ad uno degli infelici schiavi, ma suppongo nello stesso tempo che quest'uomo dell'equipaggio sia fra quei tali ai quali certamente la Commissione non ha voluto estendere la pena di tre anni di reclusione; voglio accennare a coloro che hanno operato *inscientemente*, essendo pienamente persuaso che la parola *scientemente* usata nel n° 1 dell'articolo 2, o secondo la mente della stessa Commissione, intendesi ripetuta riguardo agli uomini dell'equipaggio.

Ora, se noi consideriamo che quest'uomo dell'equipaggio non può andar soggetto ad alcuna pena per aver inscientemente partecipato alla tratta, ma che però essendosi reso colpevole di un delitto a danno di alcuno di quegli infelici, è necessario che il medesimo sia perciò punito, si dovrà scorgere la necessità che si aggiunga all'articolo proposto la menzione dei delitti; per conseguenza io credo che la Commissione fa ottimamente abbandonando alle disposizioni del Codice penale la punizione tanto dei crimini che dei semplici delitti; tutto al più, se si vuol dimostrare l'interesse massimo che si porta all'estirpazione di tali crimini, io proporrei che si aggiunga una disposizione con cui si autorizzino i magistrati che dovranno pronunziare ad aumentare di un grado la pena portata dal Codice penale.

Con questo mezzo io credo che realmente tutti i casi rimangano preveduti e nessuno andrà impunito.

JACQUEMOUD, relatore. La Commission après avoir entendu les observations qui viennent d'être faites, accepte la proposition de l'honorable préopinant.

MASSA-SALUZZO. Domando la parola per dichiarare che mi associo alla proposizione dell'onorevole senatore Fraschini.

PRESIDENTE. Essendo stata accettata dall'ufficio centrale l'aggiunta proposta dal senatore Fraschini, il quale vorrebbe alla menzione fatta dei crimini accumulare anche quella dei delitti, rileggerò l'articolo.

Vi è però ancora un'aggiunta separata che formerebbe un'alinea di quest'ultimo paragrafo, e sarebbe quella che i magistrati sono autorizzati in simili casi ad aumentare di un grado le pene ordinarie.

Il paragrafo rimarrebbe così concepito:

« I crimini e delitti commessi contro la persona d'uno schiavo imbarcato saranno inoltre puniti a termini delle disposizioni del Codice penale.

« I magistrati sono autorizzati in questi casi ad aumentare di un grado le pene ordinarie. »

MASSA-SALUZZO. Domando la parola per una semplice osservazione.

Siccome in tutti i casi in cui è fatta facoltà ai magistrati di ascendere di un grado alla pena superiore non è mai inclusa quella che porta la pena della morte, conseguentemente credo sia intenzione esplicita del Senato di non volere per nulla pregiudicare su questo punto le disposizioni del Codice penale; giacchè altrimenti, se si trattasse di reati portanti la pena dei lavori forzati a vita di sua natura applicabile ad uno di questi crimini commessi a bordo, potrebbe allora il magistrato salire alla pena superiore, che è quella della morte.

PRESIDENTE. Sarebbe necessaria una espressa disposizione della legge che autorizzasse questo aumento di pena di un grado relativamente alla pena della morte. Del resto è sempre bene che siasi data questa spiegazione onde appaia quale sia lo spirito delle disposizioni che si stanno per votare.

Metto ai voti il paragrafo di cui do nuova lettura. (Vedi sopra)

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo intero composto del paragrafo primo votato ieri e di quello votato in questo momento.

(È approvato.)

Do ora lettura dell'articolo 4:

« Art. 4. Quando un bastimento armato pel trasporto di schiavi sarà stato sorpreso in mare prima che alcun fatto di tratta abbia avuto luogo, le pene stabilite al n° 1 dell'articolo precedente saranno diminuite di un grado.

« Se il bastimento sarà sequestrato nel porto in cui ne seguì l'armamento prima della partenza, gli armatori, i prestatori di fondi, gli assicuratori od altri interessati, coloro che avranno concorso scientemente all'armamento, il capitano ed il sovracarico del bastimento saranno condannati al carcere per tempo non minore di due anni, nè maggiore di cinque.

« In ambi i casi non si farà luogo a procedimento se non quando la prova dello scopo dell'armamento apparisca dalle disposizioni fatte a bordo o dalla natura del carico. »

(È approvato.)

« Art. 5. Ogni bastimento di commercio si presumerà dedito alla tratta dei neri, ed armato per essa, salva la prova contraria, se nell'installazione, nell'armamento od a bordo di essa nave si rinverrà nell'atto della cattura o del sequestro alcuno degli oggetti qui appresso specificati:

« 1° Boccaporti in inferriata e non in tavole intere, come li portano ordinariamente i bastimenti di commercio;

« 2° Un maggior numero di scompartimenti nel corridore o sulla coperta di quanto sia in uso per le navi di commercio;

« 3° Tavole in riserva già disposte per questo oggetto, o atte a formare prontamente un doppio ponte, un ponte volante o un ponte detto a schiavi;

« 4° Catene, collane di ferro, manette;

« 5° Una maggiore quantità d'acqua che non esigano i bisogni dell'equipaggio di una nave mercantile;

« 6° Una superflua quantità di carrattelli od altre botti atte a contenere acqua, a meno che il capitano non produca un certificato della dogana del luogo di partenza constatante che gli armatori hanno dato sufficienti garanzie perchè questi carrattelli o botti siano riempiti unicamente d'olio di palma od impiegati a tutt'altro commercio lecito;

« 7° Una maggiore quantità di gamelle o di bidoni che non richieda l'uso dell'equipaggio di un bastimento mercantile;

« 8° Due o più caldaie in rame, od anche una sola evidentemente più grande di quanto lo esigano i bisogni dell'equipaggio di un bastimento di commercio;

« 9° Infine una quantità di riso, farina di manioca del Brasile, o di cassave, di maiz o di grano d'India al di là dei bisogni presunti dell'equipaggio, e che non fosse portata sul manifesto come faciente parte del carico commerciale del bastimento. »

In questa sede dell'articolo potrebbe aver luogo l'aggiunta ossia l'emendamento che ieri proponeva l'onorevole guardasigilli riguardante la vendita fatta sulle coste d'Africa dei bastimenti che possono essere destinati alla tratta.

Nel caso che sopra le parti di quest'articolo che vennero lette non occorresse alcuna osservazione a farsi dal Senato, io proporrei di votarlo, colla riserva di aggiungere al medesimo l'emendamento del signor guardasigilli.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. A me pare che si potrebbe far luogo a questo emendamento nella legge con un articolo successivo.

PRESIDENTE. Il signor guardasigilli vorrebbe che il suo emendamento formi per sé un articolo a parte, di modo che cade la mia osservazione.

DE CARDENAS. Coll'ultimo paragrafo si prescrivono le qualità dei cibi i quali non si potranno ritenere in una quantità superiore ai bisogni dell'equipaggio, perchè si presume che possano servire per mantenere degli schiavi non annoverati nel carico del bastimento. Io mi permetto di osservare che con somma facilità potrebbero imbarcare qualche altra provvigione non contemplata in questo paragrafo. Onde, invece di fissare le qualità dei cibi, io proporrei di valersi di

una disposizione generale, e direi: « una quantità di vello* vaglie cedente il bisogno dell'equipaggio, ecc. »

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore della Commissione.

JACQUEMOUD, relatore. La convention que nous avons faite avec la France énumère dans l'article 6 toutes les circonstances qui peuvent faire présumer (jusqu'à preuve contraire) qu'un bâtiment est armé pour la traite. L'article 5 qui est soumis à l'approbation du Sénat est la copie textuelle de la convention. Il ne convient pas que nous fassions des changements à cet article, autrement les croiseurs seraient en droit d'exiger pour nos navires des conditions plus onéreuses que pour ceux des autres puissances. S'il n'y avait d'autres présomptions que celle du paragraphe 9, les observations faites par le préopinât auraient un grand poids; mais les paragraphes 5, 7 et 8 se préoccupent de la provision d'eau, du nombre de gamelles et de bidons et de la capacité de la chaudière pour faire cuire les aliments excédant les besoins probables de l'équipage. Je crois que cet article doit être voté tel qu'il est proposé.

VESME. Ammettendo in massima le osservazioni fatte dal relatore della Commissione, vorrei soltanto che si cangiasse la parola francese di *maiz* nell'italiana *gran turco*, poichè questa parola italiana esiste.

JACQUEMOUD, relatore. La Commission n'a fait aucune traduction, elle a reproduit textuellement l'article proposé dans le projet ministériel.

PRESIDENTE. La questione è di poca importanza, e non è questione legislativa, giacchè sarà lecito nel pubblicare la legge di tradurre la parola *maiz* in italiano. Onde non occorrendo deliberazione veruna, io non ho che a mettere ai voti l'articolo.

MORIS. Domando la parola per dire che crederei meglio di conservare il vocabolo *maiz* a preferenza di quello di *gran turco*, giacchè il primo è più generalmente conosciuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo primo.
(È approvato.)

La parola è al guardasigilli per isvolgere l'articolo che intende sia in aggiunta a questa legge.

BON-COMPAgni, ministro di grazia e giustizia. Per la considerazione che io aveva esposta nella seduta di ieri, mi pare importantissimo che a questo luogo si metta una disposizione concernente la vendita dei bastimenti.

Dalla lettura che io feci delle relazioni che pervennero al Ministero circa il modo intorno a cui si passa la tratta dei neri, ho potuto conoscere che questo infame traffico trae la sua possibilità di esistenza dalla vendita che si fa dei bastimenti. Né mancano i sospetti, anzi più che sospetti; onde a questo fatto è necessario il provvedere colle leggi del paese, affinchè niuno dei nostri nazionali prenda parte a questo genere di complicità per fatto di traffico.

Non mi commuove adunque il ragionamento che fu recato di non trovarsi una disposizione siffatta in alcuna delle precedenti legislazioni, nè dei trattati; perciocchè ognuno sa che le leggi penali si fanno e si variano secondo portano le esigenze dei tempi od i fatti criminosi ai quali occorre di provvedere.

Nella vendita dei bastimenti destinati al traffico debbonsi distinguere due casi: o la vendita si fa ad un nazionale o si fa ad un estero.

Nei primo caso provvedono abbastanza i principii generali di legislazione intorno alla complicità; oggetto questo sufficientemente definito dal Codice, e che si volle espressamente confermare nell'articolo 3 dell'attuale redazione della legge.

Nel secondo parmi convenga stabilire due casi di complicità: l'uno in cui il bastimento porti nella sua struttura quei caratteri per cui lo si riconosce come atto a servire alla tratta dei neri, l'altro in cui la vendita segua in quei luoghi nei quali suole farsi la tratta, e segua senza osservare le prescrizioni e fare le dichiarazioni prescritte nelle nostre leggi.

Io proporrei pertanto un articolo, il quale sarebbe così concepito:

« Si presumeranno complici del reato di tratta:

• 1° Coloro che faranno ad un oestero la vendita d'un bastimento in cui concorra alcuno dei caratteri descritti nell'articolo 5°;

• 2° Coloro che senza la licenza prescritta dall'articolo 5, dai regolamenti della marina mercantile e dall'articolo 12 della legge penale 13 gennaio 1827, avranno fatto ad un altro la vendita di un bastimento sulle coste occidentali d'Africa comprese tra il Capo Verde ed il 10° grado di latitudine meridionale, o sulle coste del canale di Mozambico e dell'isola di Madagascar. »

Io prego il Senato di considerare che fu appunto questa disposizione che in gran parte indusse il Governo a proporre il presente progetto di legge; la quale utilità mancherebbe quasi affatto allorchè non fosse accolta, perchè noi avremmo una disposizione assai rigorosa, ma che in più casi potrebbe riuscire affatto inefficace.

PRESIDENTE. L'articolo 6 proposto dal ministro sarebbe così concepito. (*Lo rilegge*)

DI CASTAGNETO. Mi pare che quest'articolo abbia una tale gravità nell'interesse del nostro commercio, che io proporrei fosse rimandato alla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione aveva già fatto studio di questa materia, perchè contenuta già nel progetto ministeriale.

Non era contemplata la vendita dei bastimenti sulle coste occidentali dell'Africa colle minute indicazioni ora proposte, ma vi era la vendita dei bastimenti sulle coste d'Africa, come portate seco il sospetto di tratta.

RICCI ALBERTO. La Commissione non istimò dovere adottare un articolo quasi consimile, il quale era già contenuto nel progetto del Ministero, primamente perchè le credette affatto inutile, considerando che coloro i quali avranno colla vendita del loro bastimento contribuito direttamente od indirettamente alla tratta dei neri, già erano colpiti dal primo e secondo articolo sotto il nome di armatori.

Per altra parte vuolsi osservare che l'articolo non presume nemmeno che il delitto abbia avuto luogo; esso dice: « Chiunque ha venduto un bastimento che era suscettibile di fare la tratta dei neri, è presunto aver fatto, ecc. » Ma bisogna però provare che il bastimento effettivamente si sia dato alla tratta. Se questo bastimento avrà servito ad un commercio onesto e lecito, io non so perchè si stabilirebbe una presunzione legale, la quale non è giustificata nemmeno dal fatto, non essendovi nemmeno il corpo del delitto.

In quanto poi a stabilire la presunzione legale di tratta per un bastimento che non avrà adempito alle prescrizioni volute dal regolamento marittimo sulla vendita dei bastimenti all'estero, mi pare si possano fare due osservazioni.

Primieramente io non so come si possa applicare una prescrizione, la quale è diretta a tutelare il ritorno e l'interesse degli equipaggi alla tratta; queste sono due cose molto differenti, e che appunto in materia criminale non conviene confondere.

Secondariamente parmi si possa stabilire una colpeabilità

per colui il quale non ha adempito le prescrizioni delle leggi marittime sulla vendita dei bastimenti all'estero: bisogna però che effettivamente si sia trovato in caso di poterle eseguire.

Ora sulle coste d'Africa non esistono autorità sarde in nessun punto. Io rappresento il caso che un armatore abbia il suo bastimento in condizione di non poter più ritornare, e che quindi sia obbligato di operarne la vendita; costui subisce già una multa gravissima (stabilita sino a 20 mila franchi), per non aver adempiuto alle regole sulla vendita dei bastimenti; io domando se vorrà ancora presumersi di aver fatta la tratta.

Egli è nell'impossibilità di adempire alle prescrizioni della legge, perchè autorità sarde non ce ne esistono; quindi è obbligato ad abbandonare il suo bastimento e perderne l'intero capitale, perchè se vuole salvarne una parte operando una vendita, cade nella prescrizione legale della tratta.

Io credo che l'emendamento dovrebbe almeno dichiarare che « sarà presunto di aver voluto fare la tratta qualora non abbia adempiuto alle regole stabilite in ordine alla vendita dei bastimenti, sempre che vi esistano in quei siti autorità sarde alle quali possa ricorrere. »

Un capitano il quale si troverà a due mila miglia distante dal punto dove siederà un'autorità sarda, come lo si potrà rendere responsabile di non aver eseguite le prescrizioni stabilite dalle leggi, le quali assolutamente non poteva adempiere?

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. L'osservazione dell'onorevole guardasigilli dimostra abbastanza di quale importanza sia la disposizione che cade in discussione, e per convincersene bisogna riflettere precisamente allo scopo di questa vendita di bastimento.

Questo scopo non può essere semplicemente quello di proteggere l'equipaggio, ma tende ad assicurare l'effetto di tutta la legislazione sopra i vari punti a cui questa deve estendere la sua sollecitudine; l'esservi per conseguenza dei casi nei quali vi possa essere un patrocinio particolare quanto agli equipaggi nazionali che debba esigere l'osservanza di tutte le cautele per impedire che si facciano vendite contro questo scopo, deve far perdere di vista, come io diceva, l'oggetto che si vuole cadere sotto questa legge.

L'oggetto di questa legge è d'impedire efficacemente la tratta dei neri che si possa commettere anche fraudando i regolamenti della nostra bandiera. Qual è la frode che si commette? È appunto questa, che mentre è assai difficile che con bastimenti sotto la bandiera nazionale si avventurino i sudditi a far la tratta dei neri, trovano agevole il praticare questo traffico abbandonando la bandiera, snaturando, come suol dirsi, il bastimento e facendolo passare sotto bandiera straniera.

Si fa, è vero, alienazione di proprietà, ma simile alienazione in questo caso non è che un mezzo per raggiungere lo scopo della tratta. Convien dunque non perdere di mira quest'oggetto principale e non versare in molti dubbi sopra l'equità della legge relativamente a quei casi in cui non si commetterebbe un'infrazione ai regolamenti. Se a tenore di questi non vi sarà infrazione, allora cadrà di sua natura il disposto dell'articolo, perchè si parla sempre di vendita la quale è fatta con infrazione dei regolamenti. Quindi io credo che mantenendo la redazione quale venne proposta dall'onorevole guardasigilli, si adempia assolutamente allo scopo, nè vi sia d'uopo d'introdurvi veruna clausola la quale sarebbe certamente una nuova via aperta alle frodi che si volessero commettere.

*Ripeto: o vi sia infrazione dei regolamenti, ed allora è giusto che si ricorra anche alla presunzione la quale viene necessariamente dall'essersi fatto passare il bastimento sotto bandiera estera per facilitare ciò che non si sarebbe potuto fare sotto bandiera nazionale, o che i regolamenti non sono in vigore in quella data parte di territorio e per conseguenza non potrà riguardarsi commessa l'infrazione dei medesimi, ed in questo caso non esisterà la frode.

RICCI ALBERTO. Ha luogo l'infrazione dei regolamenti semprechè la vendita è fatta senza autorizzazione, ed in questo la legge, siccome è legge fiscale, non ammette distinzione se potevasi o no ottenere questo permesso. Ma io credo che non si possa lasciare questa latitudine quando si tratta di applicare una pena corporale, la pena della galera, e che in conseguenza è forza che la legge sia molto precisa.

Del rimanente se si vuole stabilire una legge di stato di assedio relativamente al commercio d'Africa, allora è naturale l'abbandonare tutti i principi di diritto criminale e non tener conto di quelle garanzie che la legge ed il legislatore accordano a tutti gli individui.

MAESTRI. La proposta dell'onorevole guardasigilli è conforme alle massime della legislazione penale, le quali vogliono puniti come reali quegli atti preparatorii che portano seco gravi pericoli per la pubblica sicurezza e l'ordine sociale: quegli atti che possono esser mezzo a commettere delitti.

Così la legge punisce la fabbricazione, la vendita, il porto delle armi insidiose; benchè gli atti del fabbricare, del vendere, del portare siano per sè innocui e morali.

Ma la legge proibisce le armi insidiose come istrumenti di delitti, perchè presume che l'uomo se ne munisca per abusarne, o che sieno occasione ad abusarne, benchè non vi sia l'intenzione.

Così la proposta ministeriale riguarda come atto preparatorio alla tratta la vendita di una nave sulle coste dell'Africa e ne' luoghi in essa indicati.

Non possono essere che utili le disposizioni che tendono a prevenire ed accertare questa specie di crimini che il concorso di tutte le nazioni non ha ancora potuto impedire, nè molto scemare.

È consentito da tutti, compresi gli onorevoli membri della Commissione, che importa principalmente andar incontro colle precauzioni alle astuzie e agli insidiosi artifici dei committitori di questi misfatti, i quali vincono nel più dei casi gli accorgimenti de' legislatori, e che importa più prevenire i delitti, agevolarne le prove che approvare le pene. Ora la proposta ministeriale ha questo vantaggio, di essere preventiva, togliendo o scemando i mezzi di trasporto coll'impedire la vendita dei bastimenti in luoghi dove il mercato dei neri è più frequente, come sono le coste dell'Africa e altri luoghi espressi nell'articolo che si discute.

L'onorevole relatore dice che il possessore di un bastimento può essere nella necessità di venderlo, come per esempio quando il legno si trovasse in cattivo stato e i consoli a cui chiedere la licenza fossero molto lontani, e quindi vi sarebbe un danno pel cittadino.

Ma non mi pare che un caso rarissimo d'interesse privato possa pesare di più nella mente del legislatore che una disposizione d'ordine pubblico. Un caso particolare non entra mai nei calcoli del legislatore, il quale per una trita massima riguarda ad *id quod plurimum accidit*.

Il possessore di un bastimento non è sorpreso dalla legge, la quale lo avvisa che per vendere in qualunque luogo abbisogna di una licenza e che per vendere sulle coste d'Africa

abbisogna della licenza, sotto pena criminale. Così avvertito, non ha motivo di lagnarsi della legge.

La relazione dice che se il naviglio è stato venduto per fare la tratta, è punito dall'articolo 1, e che non è necessario occuparsi una seconda volta di questo fatto.

Ma non è il fatto medesimo di cui si occupa l'articolo 1 della Commissione, è la disposizione ministeriale.

La Commissione pone una pena alla vendita conosciuta e certa per fare la tratta; e il progetto ministeriale stabilisce una presunzione di vendita criminosa di cui rimarrebbe ignoto e incerto il fine. Agevola la prova del reato.

Senza la proposta ministeriale, la vendita di una nave sulle coste dell'Africa, ecc., senza licenza, va impunita, benché ci sia l'articolo 1 della Commissione.

Secondo il progetto della Commissione bisognerà provare che il legno abbia servito alla tratta illecita, prova difficilissima e nel più dei casi impossibile.

Le difficoltà che si fanno intorno alla proposta aggiunta stanno tutte contro la legge del 18 gennaio 1827; cioè che il console è lontano; che non si potrà agevolmente ottenere il permesso di vendere ed estenderne l'atto, e che quindi si farà un grave danno al possessore del bastimento.

Ora se queste difficoltà non impedirono la sanzione e il mantenimento della legge del 1827, è chiaro che esse non possono ostare all'accettazione della proposta ministeriale. La legge del 1827 non ha prodotto in un quarto di secolo alcuni degli inconvenienti supposti dall'onorevole oppositore. Nessuno per pari ragione potrà produrne la legge attuale.

Si oppone che, essendovi una multa, non è umano aggiungere una pena criminale.

Ma, signori, la multa è stabilita per assicurare la sussistenza ai marinai; la pena criminale è per l'abolizione di un crimine. Quindi non è inumano aggiungere una pena criminale, ma è cosa ragionevole e richiesta dall'importanza dell'oggetto.

Quindi appoggio con tutta l'energia la proposta dell'onorevole ministro guardasigilli.

MASSA-SALUZZO. Parmi che l'emendamento, o per meglio dire, l'articolo riprodotto dall'onorevole guardasigilli concernente la vendita presunta fatta in frode del traffico dei neri, si creda avere una conseguenza molto maggiore di quella che per sua natura reca la legge.

Pregò il Senato di osservare che è facile di scorgere nella disposizione di quest'articolo che qui non si tratta di stabilire una pena, ma semplicemente delle presunzioni le quali ponno dare diritto agli incrociatori di arrestare un bastimento per le perquisizioni che sono permesse dalle convenzioni internazionali e procedere contro esso a termini della legge dello Stato.

Or dunque il disposto della legge che dà diritto ad una precauzione, l'autorità che concede la legge agli impiegati agenti ed ai magistrati di procedere contro chi trovasi sotto questa prevenzione, sono tutte operazioni le quali tendono a chiarire dei fatti e lasciano libertà ampia di difesa a chi si trova sotto il peso di cotale presunzione.

Come ognun vede, se questa vendita la quale viene a prima giunta considerata sotto un sinistro aspetto, viene invece dimostrata essersi fatta per caso di naufragio, per un caso il quale è per sé stesso bastantemente giustificato, essa ha motivi bastanti per far cessare le precauzioni; essa non dà più luogo ad ulteriori precauzioni, nè ad altri procedimenti.

Ma qui non s'arresta la difesa quand'anche questo supposto contravventore alla legge marittima della tratta dei neri

venga tradotto innanzi ad un magistrato; egli avrà sempre libera la facoltà di presentare e far conoscere come in quel passaggio, in quella latitudine, in quella data residenza egli non abbia potuto uniformarsi alla legge che fu emanata per lui, come pure di non aver potuto ottenere un certificato, nè aver fatta la vendita nei termini voluti dalla legge.

Io dunque non vedo in questa disposizione proposta dall'onorevole guardasigilli se non che una precauzione maggiore per impedire la tratta dei neri; non vedo se non che un onesto sforzo della legge onde far prevalere i sentimenti di libertà sopra i mari anche da noi remoti, onde rendere odiosa tutta la navigazione e tutti gli incrociatori che giammai lo Stato Sardo non potrà approvare qualsiasi atto che direttamente o indirettamente possa dar pretesto alla tratta dei neri.

Credo pertanto che l'articolo del guardasigilli debba esser adottato perchè non osta alla libertà della difesa di chiunque potesse trovarsi sotto quella prevenzione e credo che sotto la impressione dell'interesse generale che vieta il traffico dei neri, debba cedere ogni interesse particolare di commercio e di speculazione privata.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io opino che una parte o tutti gli inconvenienti che si temono dall'articolo proposto siano tolti allorchando nel principio di quest'articolo invece di dire che coloro che eseguiranno la vendita del bastimento si abbiano per complici del fatto della tratta, si dica che la vendita si presumerà fatta per servire alla tratta; giacchè in quel caso, se risulta che la tratta non ha avuto luogo in tempo prossimo alla vendita, non vi sarà fondata presunzione, nè potrà applicarsi alcuna pena.

Che se invece si sarà fatta la vendita di un oggetto, di un bastimento che per la sua natura sia sospetto e pel luogo stesso della vendita, e per essersi omesse le formalità prescritte dalla legge, o perchè dopo di ciò sia seguito il fatto di tratta, allora certo la presunzione non è solamente ritenuta dalla legge, ma essa ha fondamento nella natura della cosa.

Ora noi siamo in quel caso in cui la vendita di un oggetto che naturalmente si deve credere fatto per servire ad un crimine, che anzi dà l'istrumento principale di questo crimine, non può a meno di essere soggetto alla sanzione della legge penale.

RICCI ALBERTO. Domando la parola per rispondere ad alcune osservazioni dell'onorevole senatore Massa-Saluzzo.

Lo sviluppo che egli ha dato alle conseguenze di questo articolo, provando cioè che verrebbero accresciuti i diritti dell'incrociatore in ordine ai bastimenti che si troverebbero in condizione di vendita fatta senza autorizzazione, mi sembra il motivo per avventura il più forte per cui debba la Camera astenersi dall'adottare l'articolo medesimo.

Di fatto, mentre una simile disposizione non esiste in nessun Codice marittimo di Europa, essa metterebbe la nostra navigazione in una condizione inferiore d'assai a tutte le altre accordando a danno della nostra bandiera un diritto agli incrociatori che non avrebbero relativamente a nessun'altra.

PINELLI. Io ebbi già l'onore di far osservare al Senato in un'occasione precedente che le disposizioni riguardanti il diritto internazionale non hanno diretta connessione colla legge che discutiamo.

Queste disposizioni non hanno a temere nessuna innovazione perchè nascono dai trattati i quali hanno determinato i punti estremi entro i quali sono autorizzati gli incrociatori a procedere alla visita: punti che risultano sia dalla

convenzione del mese di agosto 1834, sia dal noto articolo addizionale.

È bensì necessario che si colpisca una vera frode, mercè la quale si renderebbe, come ho già fatto presente, assolutamente frustranea qualunque applicazione di pena portata da questa legge; egli è evidente che se non si colpisce quel fatto per il quale il bastimento cessando di appartenere alla nostra bandiera si mette sotto la protezione di bandiere estere senza una disposizione che sia abbastanza stringente per obbligare a dare a questo fatto il suo aspetto genuino ed onesto che deve avere fuor di ogni sospetto, non si potrà mai ottenere fuorchè un'applicazione affatto illusoria della legge in questione.

Quando si tratta di vendite fatte per circostanze straordinarie, come sono quelle supposte dall'onorevole senatore Ricci, io domando quale difficoltà vi sarà per il proprietario venditore di accertare l'identità di questo bastimento che ha venduto, cioè di accertare, dopo il fatto dell'alienazione, che egli aveva proceduto ad un commercio regolare?

Se vi esiste questa prova, egli la darà; non sarà punto difficile il provare che quell'identico bastimento che ha venduto ha fatto il tale viaggio mediante cui rimane affatto purgato da ogni sospetto di tratta di neri. Ma ove non si possa porgere questa prova e risulti che la vendita del bastimento venne fatta per servire al vituperabile traffico, io non veggio quale riguardo possa meritarsi costui.

Avrò l'onore di soggiungere coll'onorevole mio collega Massa-Saluzzo che non si tratta fuorchè di presunzione; per conseguenza colla prova, come io diceva, che si darebbe dell'uso del bastimento venduto si troncherà sempre la via ad ogni procedimento criminale.

Egli è dunque essenziale che questa disposizione venga conservata, e non reggono, a mio avviso, gli appunti che si fanno per dimostrare l'inopportunità, l'ingiustizia; egli è anzi di tutta necessità per il commercio che esso sia bene istruito, che non sono queste le vie per le quali può ampliare la sua sfera d'azione.

Io credo che se qualche danno particolare si può temere (ma noi sarà in realtà) per qualche navigatore in certe circostanze dall'obbligo di fare delle indagini da cui si troverebbe dispensato senza quest'articolo penale, non ne sorgerà però mai che un vantaggio per il commercio e non già un incaglio.

Egli è necessario, replico, che il commercio ben comprenda che le vie per ampliare la sua azione non sono quelle di agognare a questi lucri, i quali sono dichiarati infami dalle leggi delle nazioni civili.

Per ciò io credo che la legge sia e morale e provvida mentre mantiene le disposizioni delle quali si tratta.

RICCI ALBERTO. L'onorevole senatore preopinante ha creduto diminuire la gravità delle osservazioni da me fatte contro l'emendamento proposto dal signor guardasigilli dicendo che quest'emendamento non stabiliva che una presunzione legale, che i magistrati del paese saprebbero apprezzare al loro giusto valore.

Senza voler entrare nella questione di diritto, io dirò che se la giustizia e l'equità dei magistrati del nostro paese potrebbero assicurarmi contro le conseguenze funeste di quest'articolo, rimane però sempre la conseguenza a danno della nostra marina, cioè, che questo emendamento stabilendo una irregolarità nelle carte di bordo, e questa irregolarità dando diritto agli incrociatori di procedere all'arresto del bastimento, e di condurlo a Genova, costituisce un danno gravissimo per la nostra marineria perchè per l'effetto di questa

irregolarità il bastimento sardo sarà arrestato dagli incrociatori e condotto dalle coste d'Africa al porto di Genova a tutte sue spese e con tutte quelle conseguenze dolorose che ne risultano per gli armatori del bastimento arrestato per semplice sospetto.

ALFIERI. L'onorevole senatore Ricci, opponente all'articolo proposto dal signor guardasigilli, ha colto con molta destrezza l'opportunità che ebbe di sottrarre il Senato alla impressione prodotta dalle osservazioni fatte da uno degli onorevoli senatori preopinanti, il senatore Massa-Saluzzo, dalle parole del quale poteva facilmente venire a risultare che la legge che noi stiamo discutendo possa dar nuovi diritti agli incrociatori a danno della nostra marineria. Ed egli ora venne spiegando questo suo pensiero dicendo che i venditori o piuttosto i compratori della nave, che noi vogliamo sospetta di essere impiegata al traffico dei neri, trovandosi con carte irregolari, per ciò solo potrebbero essere fermati dagli incrociatori e ricondotti a Genova od altrove.

Ma egli è qui il punto, ed è che questa irregolarità nel caso di cui si tratta non può avvenire senza che avvenga nello stesso tempo un motivo grave di sospetto contro al compratore del bastimento; il che risulta, a mio avviso, dalla giusta interpretazione della legge, cui si riferisce il progetto che stiamo discutendo.

Forse il torto di questo progetto sarebbe di accennare unicamente all'articolo 12 della legge del 13 gennaio 1827, e non all'articolo 51 del regolamento medesimo, perchè veramente l'articolo 12 nella parte penale della legge è assoluto ove si dice: « colui che senza averne ottenuta la licenza in iscritto avrà venduto ad un estero un bastimento coperto della nostra bandiera, incorrerà nella multa di lire mille estensibile a lire 20 mila. »

Ma qual è questa licenza cui si accenna? Questa licenza viene definita all'articolo 51 del regolamento ove è detto: « nissun bastimento coperto della nostra bandiera potrà esser venduto senza licenza del Consiglio d'ammiragliato, se la vendita ebbe luogo negli Stati nostri, o dei consoli all'estero, se ebbe luogo nella loro giurisdizione. »

Ma, osservava il senatore Ricci, sulle coste d'Africa nelle parti che sono più specialmente indicate nella legge, non vi è console, dunque il venditore sarà sempre senza licenza, dunque sarà sempre sotto il peso della presunzione.

Rispondo che niuno cadrà sotto questo peso quando avrà venduto il bastimento senza licenza in un luogo dove non è giurisdizione, perchè dove non c'è console allora cade la presunzione.

RICCI ALBERTO. In tal caso la legge è inutile.

ALFIERI. Non è inutile perchè non vi è un solo motivo di presunzione, giusta l'articolo proposto dal guardasigilli. Egli difatti propose due casi di presunzione, cioè la vendita di un bastimento fatta all'estero, e quella fatta sotto il peso della presunzione di colpevolezza. . .

RICCI ALBERTO. Allora bisogna combinare i due casi.

ALFIERI. Mi permetta. Io non posso fare conversazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore Ricci a lasciar terminare.

ALFIERI. Dunque io credo che giusta l'emendamento proposto dall'onorevole guardasigilli si viene a colpire chi veramente ha preferito d'incorrere in una multa di lire 1000 a 20,000 mentre poteva ottenere la licenza e non ha voluto conformarsi alla legge, e questo solo fatto d'inconformità volontaria alla legge è già una presunzione, è già un sospetto di mala condotta. Se non è nella giurisdizione di un console, non è il caso di presunzione; ma, dice l'onorevole preopinante, facciamo un caso che non è stato fatto da nessuno,

Sicuramente questa considerazione ha una certa gravità; tuttavia io non credo che sia una obiezione veramente dirimente.

Da tutto quanto si è detto, e da quanto si è potuto da noi sapere, pare che questo modo di partecipazione alla tratta dei neri sia il solo adoperato nel paese. Ora, ciò essendo, non facciamo la legge piuttosto che fare un atto ipocrita, mentre il solo caso che veramente si fa da noi, è non solo da biasimare, ma, direi, da maledire, che si trovi incluso nelle penalità inflitte dalla legge.

Veramente io non potrei per nessun modo associarmi al voto approvativo di questa legge, se dalle penalità che essa commina escludesse questo fatto.

RICCI ALBERTO. Io non avrò difficoltà nessuna di fare anche adesione all'articolo dell'onorevole guardasigilli se egli avrà la bontà di dichiarare essere nella sua intenzione che in tutti i punti dove non sono consoli effettivamente, come ha osservato appunto l'onorevole preopinante, non ricorra nella presunzione della legge colui il quale non avrà adempito alle prescrizioni stabilite dalla medesima.

Propongo formalmente di aggiungere la menzione dell'articolo 51, dove è definito in quali casi la licenza si debba ottenere.

Se l'onorevole guardasigilli dice essere suo intendimento che non siano colpiti quelli che avranno operata la vendita in un sito dove non sono consoli, io non ho nulla ad opporre; ma io non credo che la legge citata si possa intendere in questo senso più largo.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Evidentemente coll'articolo 51 del regolamento non si fa luogo alla multa nei casi in cui non è giurisdizione consolare, giacchè la dichiarazione deve farsi presso il console, che ha giurisdizione; mancando questi, non vi ha possibilità di fare la dichiarazione, e non vi ha perciò possibilità di applicare la multa e neanche la pena; e per conseguenza la legge non si riferirà ai casi in cui il venditore agisca proprio coll'intenzione di violare la disposizione dell'articolo 12 della legge del 1827. Già questo fatto per sè stesso, il fatto cioè dell'uomo che si porta sulle coste d'Africa e che fa una vendita tale che lo pone nel caso di pagare una multa di lire 1000 a 20,000, fa nascere una grave presunzione, la quale avrà luogo quando sia avvenuto, dopo la vendita, un fatto di tratta; allora nell'intima convinzione di ciascuno di noi, se ci si narrasse il complesso dei fatti, non ci rimarrebbe quasi luogo a dubbio che la vendita fu operata per servire alla tratta.

BALBI-PIOVERA. In questo caso l'onorevole guardasigilli non dovrebbe aver difficoltà di spiegare questo suo pensiero nella legge medesima.

Abbiamo un fatto succeduto pochi anni sono.

Da un incrociatore inglese fu sequestrato un nostro bastimento e condotto in Genova sotto presunzione di tratta di neri; questo bastimento però non faceva la tratta, come fu riconosciuto dai nostri magistrati. Esso commerciava semplicemente sulle coste d'Africa per altri generi. A bordo trovavansi bensì alcuni neri passeggeri che venivano, se non ispagliò, dal Brasile, ma essi eran uomini liberi che si portavano alle coste d'Africa per restituirsi forse al paese loro, tormentati dalla nostalgia.

Siccome non siamo noi che in questi casi decidiamo del sequestro, ma chi preventivamente giudica ed applica questa legge sono gli incrociatori, e questi sono di varie nazioni, così mi pare necessario che in questa legge sia chiaramente spiegato che la vendita non può esser fatta con quelle formalità quando non esiste autorità sarda.

Non è per i nostri magistrati che io richiedo questo, perchè io sono persuaso che essi riconosceranno sia per l'onestà, sia per la riputazione dell'armatore, se hanno fatto questo commercio, o se semplicemente vi è il sospetto.

Ma noi facciamo una legge che deve essere interpretata dagli stranieri. Dunque è necessario d'evitare che questi incrociatori abbiano un pretesto di sequestrare un bastimento e di mandarlo a Genova, perchè sarebbe una perdita gravissima per i negozianti.

Io credo che il signor guardasigilli potrebbe togliere queste difficoltà, e non vedo perchè non si potrebbe aggiungere qualche parola che assicurasse il commercio contro tali inconvenienti.

PINELLI. Il caso a cui allude il signor senatore Balbi-Piovera è verissimo, ed io son in grado di poterne accertare la verità, essendomi allora appunto trovato, come capo del ministero pubblico a Genova, nella necessità del mio ufficio, di attendere al giudizio che s'instituì contro questo bastimento; ma nell'istesso tempo debbo far avvertire che il caso verificatosi in ordine a quel bastimento nulla ha di comune colla questione attuale.

Non si trattava allora di vendita di bastimento, o di bastimento che fosse stato sequestrato e poi venduto; si trattava di un bastimento, il quale a vista delle coste della Guinea era stato sequestrato in forza delle istruzioni marittime a tenore dei trattati per la visita non che in forza di certi sospetti che si erano presi sulla sua destinazione.

Dopo essersi esauriti tutti quegli atti che in via d'indagine giudiziaria si dovevano fare a bordo, e nei quali io esercitai una severa sorveglianza, debbo confessarlo, con eguale fermezza seppi sostenere l'innocenza del bastimento il quale fu rimandato libero e salvo, e ciò perchè non si verificarono a bordo quei segni precisi che erano previsti dal trattato.

Ma lasciando questo caso, e venendo alla questione attuale ed alle spiegazioni che intenderebbe il senatore Balbi-Piovera d'introdurvi, io non dissento, purchè s'abbia attento riguardo a non cadere in un inconveniente, quale sarebbe quello di fare gli stessi armatori sospetti, arbitri del sito nel quale loro convenga di approdare per mettere il Governo nella necessità di avere un buon console.

Egli è certo che i siti dove si proteggono questi sospetti traffici sono fuori della portata della vista degli agenti consolari, e sarebbe certamente singolare che si dovessero stipendiare degli agenti dal Governo onde non porre gli armatori nella dura necessità di dover giustificare l'innocenza del loro traffico.

Dunque se vi sarà qualche citazione più esatta a farsi dell'articolo secondo, come avvertiva l'onorevole marchese Alfieri, certamente non farà che aggiungere lume alla disposizione; si citino quegli articoli i quali fanno conoscere che la vendita è irregolare quando operata nella giurisdizione di un agente consolare, cioè non è uniforme a quella che la legge prescrive; ma in questi termini io andrei molto cauto perchè se si ponesse, per esempio, la parola *residenza*, dove non risiede un agente consolare, sarebbe lo stesso come autorizzare perpetuamente la violazione della legge, giacchè sono certo, ripeto, che si sceglierà sempre per fare la tratta quel sito dove non risiede l'agente consolare.

BALBI-PIOVERA. Risponderò due parole all'onorevole preopinante.

O che io mi sono male spiegato o che non sono stato inteso.

Ho citato un fatto non già perchè quel bastimento facesse la tratta dei neri, ma per provare l'abuso degli incrociatori, i quali hanno spiegato la legge a loro modo. Ed è appunto

per questo che io desidererei che l'emendamento proposto fosse così chiaramente espresso onde gl'incrociatori non potessero più aver pretesti a sequestrare indebitamente i bastimenti coperti dalla bandiera nostra.

Credo che il preopinante rinverrà dalla sua idea, cioè che il fatto da me accennato non riguardava la discussione; un fatto non era identico, perchè non si trattava della vendita di un bastimento; ma nondimeno il sequestro fu fatto dietro la erronea spiegazione data dall'incrociatore ai trattati; ed è appunto per questo che desidererei che la legge fosse stata chiara abbastanza affinché gl'incrociatori non potessero abusarne.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. In risposta a queste osservazioni, noterò che qui coll'articolo proposto non si tratterebbe d'introdurre un nuovo caso di sequestro, ma solamente di far cadere la presunzione sopra una od un'altra persona. Non avremo dunque un sequestro di più, ma una persona di più su cui cadrà la presunzione di partecipazione al fatto che la legge vuol punire.

Io poi non credo che questi abusi possano essere così frequenti, purchè nei casi in cui ciò avviene cadessero a carico del sequestrante le spese del trasporto del bastimento, le quali sono gravissime.

Io opino poi che le incertezze sarebbero abbastanza evitate quando si facesse menzione dell'articolo di cui l'onorevole senatore Alfieri dava lettura al Senato, perchè in questo caso, o vi ha un console che eserciti giurisdizione, e si può fare luogo alla dichiarazione voluta dalle leggi, esistendo in realtà la presunzione cui si riferisce l'articolo proposto; o che non esiste un console, e allora non si fa luogo nè all'applicazione dell'articolo della legge del 1827, nè a quella dell'articolo che ora cade in discussione.

PRESIDENTE. Le modificazioni suggerite all'articolo in discussione sono: una dell'onorevole senatore Alfieri, il quale vorrebbe aggiunta alla menzione dell'articolo 12 della legge del 1827 anche quella dell'articolo 51 del regolamento della marina mercantile; l'altra dello stesso guardasigilli, il quale giovandosi dei lumi tratti da questa discussione e temendo che talvolta la parola *complici* non possa avere una portata al di là di ciò che intende di progettare, ha creduto che si potesse sostituire a tale parola un'altra espressione che io ho formulata in questa maniera:

« Si presumeranno aver avuto l'intendimento di favoreggiare la tratta: 1° Coloro che faranno ad un estero la vendita

di un bastimento in cui concorrano alcuni dei caratteri descritti nell'articolo precedente; 2° Coloro che senza la licenza prescritta dall'articolo 12 della legge penale 13 gennaio 1827, e dall'articolo 51 del regolamento della marina mercantile, avranno fatto ad un estero la vendita di un bastimento sulla costa occidentale d'Africa, » ecc.

JACQUEMOUD, relatore. Je suis chargé de déclarer que la Commission s'en réfère à la sagesse du Sénat.

PRESIDENTE Metto dunque ai voti l'articolo 6 coll'aggiunta suggerita dal guardasigilli.

(Il Senato approva.)

Credo che il Senato vorrà rimandare a domani il seguito della discussione.

Voci. A domani! a domani!

PROGETTO DI LEGGE PER PROROGA DEL DIRITTO DI PEDAGGIO DELLA BARRIERA DI CAPRAZOPPA A FAVORE DELLA PROVINCIA D'ALBENGA

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per aver l'onore di presentare a nome del ministro per le finanze un progetto di legge già adottato dall'altra Camera, relativo ad un diritto di pedaggio a favore della provincia di Albenga. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pagina 1427.)

PRESIDENTE. Dò atto al Ministero della presentazione di questo progetto di legge.

DI POLLONE. Vorrei pregare il Senato di autorizzare che dopo la legge sulla tratta dei neri fosse discussa quella per la ferrovia di Voltri, perchè mi si assicura che è aspettata con qualche ansietà a Genova, e anzi dirò che ho avuto una richiesta in questo senso; io la sottometto al Senato onde voglia interrompere il suo ordine del giorno. . .

PRESIDENTE. Non v'è alcun ordine del giorno stabilito.

DI POLLONE. La legge sull'avanzamento dell'armata di terra.

PRESIDENTE. Questa legge fu sospesa in seguito a preghiera del ministro della guerra, e perciò il Senato può scegliere la legge che stima, e credo non avrà difficoltà di accondiscendere al di lei desiderio.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul disegno di legge per la repressione della tratta dei neri — Articolo 7: il senatore De Margherita presenta e svolge un emendamento — Opposizioni del senatore Jacquemoud, relatore — Reiezione del medesimo — Emendamenti dei senatori Fraschini, De Cardenas e Pallavicino-Mossi — Osservazioni dei senatori Alfieri e Giulio — Approvazione dell'emendamento del senatore Fraschini e dell'articolo 7, respinte le proposte dei senatori De Cardenas e Pallavicino-Mossi — Articolo 8: emendamento del senatore Di Collegno Giacinto — Non è appoggiato — Adozione degli articoli 8 e 9 — Articolo 10: osservazioni dei senatori Franzini, Jacquemoud, relatore, Balbi-Piovera, Massa-Saluzzo, Di Pollone e Maestri — Emendamento proposto dall'ufficio centrale — Parlano intorno ad esso il relatore ed i senatori Alfieri e Pinelli — Approvazione dell'emendamento e dell'articolo — Articolo 11: emendamento del senatore Galli — Opposizioni dei senatori Balbi-Piovera e del relatore — Adozione dell'articolo 11 — Articolo 12: il senatore Massa-Saluzzo propone un emendamento ammesso dall'ufficio centrale e dal Senato — Adozione degli articoli 12 e 13 — Rinvio della votazione a scrutinio segreto della legge — Discussione e approvazione del progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Genova a Voltri — Relazione e discussione del disegno di legge per la proroga del dritto di pedaggio alla barriera di Caprazoppa alla provincia di Albenga — Votazione e approvazione dei due schemi di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

GIULIO, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEI NERI.

PRESIDENTE. La discussione della legge per la tratta dei neri deve ripigliarsi all'articolo 7, che è il 5 dell'antica compilazione, il quale è così concepito:

« In tutti i casi contemplati negli articoli precedenti, il bastimento col suo carico sarà confiscato e venduto.

• Non essendosi potuto eseguire il sequestro del bastimento, i colpevoli saranno condannati solidariamente ad una multa corrispondente al valore del medesimo e del suo carico.

• Potranno anche essere in ogni caso condannati solidariamente ad una multa, la quale non potrà eccedere il doppio del valore del bastimento e del suo carico.

• Se il bastimento sarà confiscato e venduto, il prodotto della vendita sarà ripartito a tenore di quanto s'osserva per le prede marittime, salvo quanto è stabilito dalle convenzioni internazionali rispetto agli equipaggi dei bastimenti esteri che abbiano operato la cattura.

• Qualora sul bastimento sequestrato siensi trovati schiavi, una parte del prodotto della vendita, non maggiore del

quarto, potrà essere dal Governo assegnata a beneficio dei medesimi. »

DE MARGHERITA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE MARGHERITA. Intendo parlare sul secondo alinea di questo articolo.

In principio dell'articolo si prevede il caso in cui il bastimento col suo carico sia sequestrato, e se ne ordina la confisca e la vendita, di maniera che, perdendo la cosa, il delinquente perde necessariamente il valore di essa.

Nel caso poi che il sequestro non abbia potuto eseguirsi, si stabilisce col primo alinea che il delinquente debba egualmente perdere il valore del bastimento e del suo carico; e poscia nel secondo alinea si dice: « che potranno anche essere in ogni caso i delinquenti condannati a pagare una multa, la quale non potrà eccedere il doppio del valore del bastimento e del suo carico. »

La multa essendo dichiarata, potrà arrivare fino al doppio del valore del bastimento e del carico; ora, pare a me, che stando la cosa in questi termini, ne avverrebbe che in alcuni casi il delinquente perderebbe il triplo, perderebbe cioè tre volte il valore, giacchè, oltre la metà che può raggiungere il doppio, se vi è sequestro, si perde il bastimento ed il carico; e se non vi è, il loro valore.

Io non credo che sia conforme al pensiero né del Ministero, né dell'ufficio centrale, che abbia luogo quest'eccessiva pena pecuniaria che assorbirebbe, come dissi, il triplo del valore della cosa.

Non trovo poi opportune le parole che si leggono in principio di questo alinea « in ogni caso » come quelle che per essere troppo generali escono dalla sfera della legge.

Quindi io proporrei un emendamento concepito in questi termini:

« Potranno anche essere *nell'uno e nell'altro caso* » cioè nel caso di sequestro ed in quello di non fatto sequestro in cui ha luogo la perdita del valore in denaro « essere condannati ad una multa la quale non potrà eccedere *altrettanto del valore del bastimento e del suo carico.* »

JACQUEMOUD, relatore. La redazione de cet article, proposé dans le projet du Gouvernement, est conforme à l'article 5 de la loi française du 4 mars 1831, dont voici les dispositions:

« Dans tous les cas prévus par les articles ci-dessus, le navire et la cargaison seront saisis et vendus.

« Si le navire et la cargaison n'ont pas été saisis, les armateurs, bailleurs de fonds et assureurs seront solidairement condamnés à une amende égale à leur valeur.

« Dans tous les cas, les coupables pourront en outre être condamnés solidairement à une amende, qui ne sera pas moindre de la valeur du navire et de la cargaison, et qui n'excèdera pas le double de cette valeur. »

Il est à remarquer d'abord que cette dernière amende est abandonnée à l'arbitrage des juges et qu'il leur est facultatif de ne pas la prononcer.

La modification introduite par la Commission a consisté seulement à ne pas fixer le minimum de l'amende, puisqu'on autorisait les juges à ne pas l'appliquer; mais il n'est pas moins vrai que les coupables devront subir la perte du navire et de la cargaison, ou de leur valeur et qu'ils pourront être condamnés en outre à une amende égale ou double de cette valeur.

Sans doute cette peine pécuniaire est très forte, mais il était nécessaire de la prononcer; car, quel est le mobile de ceux qui font ce trafic? La cupidité.

Done, en les soumettant à une peine pécuniaire considérable on les frappe sur le point le plus sensible, et la crainte de cette chance peut les détourner de commettre ce crime.

Quant à la proposition de remplacer les mots du dernier paragraphe, *in ogni caso*, par ceux-ci, *nell'uno e nell'altro caso*, il serait douteux si cela ne changerait pas le sens de la disposition.

DE MARGHERITA. Mi si permetta di fare alcune osservazioni in risposta a quanto disse l'onorevole relatore.

Egli ci spiegò essere realmente intenzione del Ministero e dell'ufficio centrale che questa pena pecuniaria comprenda il triplo del valore. A questo riguardo noterò che una tale pena uscirebbe dai limiti delle pene pecuniarie, le quali ordinariamente non eccedono il doppio del valore degli oggetti sequestrati.

E poi nei tempi presenti si deve usare una certa mitezza nell'applicare pene pecuniarie. Pare quindi che sia eccessivo il rigore di questa pena, la quale assorbirebbe il triplo del valore del bastimento e del carico, valore il quale, in una certa misura potrebbe ridurre totalmente alla rovina quello che ha delinquito e che, quantunque meritevole di pena, non può essere punito così rigorosamente, massime che ciò ridonderebbe anche a danno di persone innocenti, cioè della famiglia del delinquente medesimo.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore De Margherita è composto di due parti: una di semplice redazione per cui vorrebbe che invece delle parole *in ogni caso*, si surrogassero queste altre: *nell'uno e nell'altro caso*. L'altra muterebbe essenzialmente l'articolo, inquantochè vorrebbe sostituire al triplo del valore il doppio.

Domando se quest'emendamento è appoggiato (È appoggiato.)

JACQUEMOUD, relatore. Après avoir réfléchi sur le changement de rédaction proposé par l'honorable sénateur précopinant, je crois qu'il est préférable de laisser les mots *in ogni caso*, parce qu'ils se rapportent indistinctement à tous les cas prévus dans les articles précédents, tandis que les mots *nell'uno e nell'altro caso*, qu'on voudrait y substituer, rendraient moins exactement la pensée du législateur.

En ce qui concerne la proposition tendante à faire diminuer la peine pécuniaire édictée dans le projet, je ne pense pas qu'il soit le cas de l'adopter, et je me fonde sur les mêmes raisons qui ont déterminé les législateurs français à accorder aux juges la faculté de prononcer cette forte amende. La loi en discussion a une si grande analogie avec la loi française de 1831, qu'il ne convient pas de s'en écarter sans être fondé sur des motifs péremptoires.

C'est pourquoi la Commission maintient la rédaction qu'elle vous a soumise.

PRESIDENTE. Persistendo l'ufficio centrale nella sua proposta metterò ai voti l'emendamento del senatore De Margherita.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo 7.

FASCHINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FASCHINI. Si legge in quest'articolo che quando non possa seguire il sequestro del bastimento, i colpevoli dovranno essere condannati ad una multa corrispondente al valore del medesimo e del suo carico. Quindi si aggiunge: « potranno anche essere in ogni caso condannati solidariamente ad una multa, la quale non potrà eccedere il doppio del valore del bastimento. »

Si avverta a questo riguardo che nel caso di un seguito sequestro del bastimento la somma che deve pagarsi non è una multa, è una somma corrispondente al valore del bastimento e del carico cui deve tener luogo.

È perciò conveniente alla parola *multa* surrogare quella di *somma*. I colpevoli saranno condannati solidariamente al pagamento di una somma corrispondente al valore del medesimo e del suo carico. Quindi viene naturalmente il paragrafo successivo: « potranno anche essere in ogni caso condannati solidariamente ad una multa. »

DE CARDENAS. Vorrei osservare che nella maniera in cui è redatto l'alinea che comincia colle parole: « potranno anche essere in ogni caso condannati solidariamente. . . » può esser interpretato in modo che non si applichi che al solo alinea precedente che incomincia: « non essendosi potuto eseguire il sequestro, » ecc., mentre invece è applicabile all'uno ed all'altro.

Vorrei una qualche locuzione che non desse luogo ad una specie di anfibologia.

PRESIDENTE. È detto *in ogni caso*.

DE CARDENAS. Forse queste parole non sono abbastanza chiare.

Giacchè ho la parola osservo in proposito all'ultimo alinea. . .

PRESIDENTE. La pregherei di riservare quest'osservazione quando avremo esaurito l'emendamento del senatore Fraschini, che ha molta importanza.

Esso consiste nel togliere dal primo alinea la parola *multa*, la quale non gli pare molto adatta, e sostituire invece la parola *somma*.

Per evitare adunque una locuzione impropria, egli proporrebbe di dire: « al pagamento di una somma, » ecc.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora accordo la parola al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Sopra l'ultimo alinea di questo articolo osservo che è autorizzato il Governo ad assegnare un quarto del valore dei bastimenti sequestrati a favore degli schiavi che si rinvenissero su di esso. E quando questi non vi fossero più e che se ne fosse già fatta la vendita? Mi pare allora che sarebbe più logico e consono a tutto l'emendamento della legge l'autorizzare il Governo di riscattarli con il valore medesimo di questo quarto.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore De Cardenas di avere la bontà di scrivere il suo emendamento.

DE CARDENAS. L'emendamento sarebbe così concepito:

« In caso di sequestro di un bastimento, una parte del valore sequestrato, non maggiore del quarto, potrà dal Governo essere assegnata a beneficio di quelli schiavi, che fossero stati trovati sul bastimento medesimo, o che fossero stati precedentemente venduti. »

ALFIERI. Io non posso fare a meno di lodare ed apprezzare il sentimento che ha suggerito all'onorevole proponente l'aggiunta all'articolo 7; ma egli è manifesto che fra l'articolo e l'aggiunta vi passa una differenza grandissima, e che l'articolo con quest'aggiunta sarebbe impraticabile.

Infatti nell'articolo si tratta di un bastimento sequestrato; dunque gli schiavi che erano a bordo cadono in mano del Governo, il quale ha un mezzo assai facile per distribuir loro la parte di sovvenzione che la legge permette che loro sia data; laddove quando quel bastimento sarà venduto, gli schiavi trovandosi in potestà di chi li ha comprati bisognerebbe fare una scelta fra essi, giacchè difficilmente basterà a comprarli il quarto della somma che si ricaverà dalla multa.

Come si vede, anche potendoli comprare, sarebbe d'uopo fare una scelta; cosa che riuscirebbe già da per sé difficile. Ma qui non è il tutto: bisognerebbe oltre ciò che il Governo stabilisse agenzie là dove si comprano schiavi; e questo sarebbe un traffico fatto con intendimento benefico, ma che difficilmente si potrebbe autorizzare.

Non credo quindi ammissibile l'emendamento del proponente, malgrado il rispetto che si merita il suo intendimento.

PALLAVICINO-MOSSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di lasciar proseguire la discussione credo debito mio di consultare il Senato se appoggia il proposto emendamento.

Chi lo appoggia, voglia levarsi.

(Non è appoggiato.)

PALLAVICINO-MOSSI. Io avrei a proporre un altro emendamento; direi piuttosto: « il rimanente sarà consacrato alla redenzione degli schiavi. »

PRESIDENTE. Debbo osservare al signor senatore che bisogna coordinare quest'articolo col precedente in cui è detto: « questo prodotto della multa deve essere ripartito a tenore dei veglianti regolamenti; » il dire: « il rimanente, tolto il quarto » sarebbe il privarne quelli che hanno già un diritto dalla legge.

PALLAVICINO-MOSSI. Siccome in quest'ultimo alinea si è detratto già un quarto, così mi pare se ne possa detrarre un'altra porzione.

PRESIDENTE. Lo pregherei di specificare la somma.

PALLAVICINO-MOSSI. Il rimanente della detta somma.

PRESIDENTE. Io credo che la legge nulla lasci a distribuire, perchè parte va all'equipaggio e il resto alle finanze; bisogna dunque specificare una somma decisa, per esempio, un terzo od un quarto.

PALLAVICINO-MOSSI. « Sarà consacrata la quarta parte per la redenzione degli schiavi. »

PRESIDENTE. Il senatore Pallavicino-Mossi propone che dalla somma di cui si è parlato si detragga un quarto, destinandolo alla redenzione degli schiavi.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La Commissione è invitata a parlare.

JACQUEMOUD, relatore. L'honorable sénateur Pallavicino a fait une proposition qui prend sa source dans des vues philanthropiques très louables et qui font honneur à ses sentiments généreux; mais on ne doit pas perdre de vue que l'Etat fait des frais considérables pour l'entretien de sa marine, et qu'il ne faut pas être trop facile à le priver des rares compensations qui pourraient lui échoir en cas de saisie de navires négriers.

D'ailleurs, il serait fort difficile au Gouvernement de se procurer la note des esclaves qui auraient été vendus par les capitaines du navire saisi, et ce rachat serait souvent impossible, même avec la meilleure volonté, à moins que l'honorable sénateur n'ait entendu parler de l'application de la somme dont il s'agit, à un rachat d'esclaves quelconques. Dans ce cas, ce serait une œuvre de bienfaisance qu'il ne conviendrait pas d'imposer dans la loi, afin de laisser au Gouvernement la faculté de faire l'emploi de cette somme de la manière la plus utile aux intérêts généraux de l'Etat. Tels sont les motifs pour lesquels la Commission persiste dans sa rédaction.

PALLAVICINO-MOSSI. Il mio emendamento non ha assegnato questa somma per ricuperare o per redimere gli schiavi stessi che sono venduti, ma solamente in genere. Quindi non veggio come la cosa non sia praticabile.

Giacchè si sono stabilite delle providenze per impedire la tratta, giacchè anche in addietro si eressero istituti per la redenzione degli schiavi, poichè noi facciamo una legge che tende a proteggere le popolazioni che vengono sottoposte a questa estrema sventura, quale è quella di essere preso in ischiavitù, io non veggio, il ripeto, che non si possa anche dimostrare viemmeglio il benefico scopo di questa legge assegnando specialmente una somma per questo filantropico oggetto.

GIULIO. Io opporrò alle osservazioni dell'onorevole proponente due contro-osservazioni sole. Egli ha ricordato l'istituzione di consimile opera destinata alla redenzione degli schiavi: ma questa era redenzione di schiavi nazionali, i quali rapiti da qualche pirata barbaresco venivano da questa pietosa società redenti e restituiti alle loro famiglie. Non vi ha dunque nessuna assimilazione tra questo atto di carità cittadina, e quello che ora egli proporrebbe, cioè di riscattare schiavi africani in qualunque paese d'America, per lasciarli poi abbandonati sul suolo stesso, dove fossero stati riscattati; a meno che al beneficio del riscatto non intenda aggiungere ancora lo stabilimento di mezzi sufficienti per trasportare questi africani nella patria loro, per ricercare le loro famiglie, per farli sussistere in modo meno cattivo di quello con cui avrebbero vissuto nello stato di schiavitù.

L'altra osservazione si riferisce a ciò che egli diceva, non iscorgere cioè come non si possa una quarta parte del prezzo della presa applicare a quest'opera di redenzione.

Niuno nega che ciò può farsi; ma egli è a condizione di supplire con altri mezzi al pagamento delle spese, che prima sarebbero pagate col valore della presa medesima. Gli incrociatori debbono in qualche modo essere ricompensati delle loro fatiche; la legge provvede a ciò, attribuendo loro una parte della fatta presa.

Ma se invece di dare alla presa questa destinazione, le si dà quella di servire al riscatto di schiavi, bisogna in altro modo sopperire alle spese di crociera.

Qui dunque si oppone, oltre la difficoltà inerente all'adempimento di quest'opera benefica, una difficoltà finanziaria, perchè bisognerebbe assegnare sul bilancio dello Stato nuove somme per sopperire alle spese di vigilanza contro la tratta dei neri.

PALLAVICINO MOSSI. In quanto alla difficoltà finanziaria io certo non so quanto possano costare le crociere, e quanto sia necessario di spendere per mantenerle ed esercitarle; ma credo che lo ignori pur anco l'onorevole signor senatore Giulio.

Il fatto è che colla disposizione da me proposta non si toglie che in parte soltanto alle finanze il prodotto del valore degli schiavi.

L'articolo che discutiamo ne toglie già un quarto per una ragione, per darlo cioè agli schiavi che sono rimasti nel bastimento; un altro quarto si torrebbe per questa nuova destinazione; una metà resterebbe alle finanze.

Quanto poi alla seconda difficoltà che m'opponeva l'onorevole senatore Giulio intorno allo stabilimento della redenzione di schiavi, dicendo cioè che quelle antiche istituzioni si riferivano a schiavi bianchi, e non neri, io credo che ella sia obbiezione men ragionevole giacchè non monta il colore bianco od il nero se pur sempre si tratta di schiavitù. E quando pure questa differenza avesse valore si potrebbe la somma consacrare a redimere i bianchi.

Ma, lo ripeto, non credo che tale obbiezione sia di alcuna importanza.

PRESIDENTE. Insistendosi dal signor senatore Pallavicino-Mossi nella sua proposizione, io debbo metterla ai voti.

Chi approva l'emendamento, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato rigetta.)

Metto ai voti l'articolo 7 della legge.

(È approvato.)

« Art. 8. I pubblici funzionari che avendo incarico d'impedire o di reprimere la tratta, l'avranno invece favorita, o vi avranno preso parte, andranno soggetti all'aggravamento di pena portato dall'articolo 321 del Codice penale. »

DI COLLEGGNO GIACINTO. Se la legge che ci occupa si riferisce semplicemente alla repressione della tratta, io non avrei nulla da aggiungere alla disposizione dell'articolo 8, quale è proposta dall'ufficio centrale. Ma giacchè nell'art. 2 è detto « che è proibito a qualunque cittadino, anche in paese straniero, di possedere, comprare o vendere schiavi, » ecc., mi pare sarebbe logico che l'istesso aggravamento inflitto ai funzionari che avessero favorita la tratta, venisse inflitto pure a coloro che sarebbero incorsi in qualche mancamento contro l'articolo 2.

Domanderei per conseguenza che nell'articolo 8 fosse inserita una disposizione, nella quale oltre ai pubblici funzionari che avendo l'incarico d'impedire e reprimere la tratta, l'hanno invece favorita, o vi avranno preso parte, si aggiungesse: « e quelli che avranno in qualsiasi modo contravvenuto a quanto venne disposto nell'articolo 2 della presente legge andranno soggetti all'aggravamento di pena, » ecc.

JACQUEMOUD, relatore. La disposition de cet article ne

concerne que les fonctionnaires dont le devoir est d'empêcher ou de réprimer le commerce de la traite; mais elle n'est relative à aucune autre personne. Il suffit de lire l'article 321 du Code pénal, auquel l'article en discussion se réfère, pour apprécier le but de la loi.

Il est dit également dans la loi française que l'aggravation de peine prononcée par le Code pénal sera encourue par les fonctionnaires publics, qui, chargés d'empêcher et de réprimer la traite, l'auraient favorisée ou y auraient pris part.

Comme l'amendement proposé s'étendrait à une catégorie de personnes dont on n'a pas voulu ni dû s'occuper dans cet article, la Commission déclare ne pas l'accepter, puisque les articles précédents punissent déjà tous ceux qui se rendent complices de la traite.

DI COLLEGGNO GIACINTO. C'est précisément parce que cet article ne se rapporte qu'aux fonctionnaires qui auraient favorisé la traite, que je demande que la même disposition soit établie relativement aux fonctionnaires qui auraient ou possédé, ou acheté, ou vendu des esclaves.

Je crains que dans les pays où existe l'esclavage, il n'arrive peut-être bien des fois que les fonctionnaires, entraînés par la force de l'habitude du pays qui fait que l'on considère l'esclavage comme une coutume, comme une espèce de domesticité, gardent pendant un temps indéterminé des esclaves qu'ils auraient achetés dans le but de les rendre à la liberté.

C'est pourquoi je pense que ma proposition est une chose utile et qu'elle doit trouver une place dans la loi en discussion.

JACQUEMOUD, relatore. Cela n'est pas nécessaire, puisque par l'article premier on a privé des droits civils ceux qui posséderaient, achèteraient ou vendraient des esclaves. Donc le fonctionnaire qui aurait contrevenu à cette disposition devrait être destitué.

PRESIDENTE. Se il signor senatore Di Collegno persiste nella sua proposizione, io debbo domandare se il Senato la vuole appoggiare.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 8.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 9. Un sunto delle condanne contenente i nomi dei condannati e quelli dei bastimenti e dei porti di spedizione, sarà inserito nella Gazzetta ufficiale.

« Quest'inserzione sarà ordinata indipendentemente dalle pubblicazioni prescritte coll'articolo 23 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 10. Gli uomini dell'equipaggio, ad eccezione degli ufficiali, andranno esenti da ogni pena se prima che sia incominciato il procedimento, ed al più tardi fra giorni 15 dopo il loro sbarco in qualunque porto, o dello Stato o straniero, avranno propalato agli agenti del Governo, ed in loro mancanza alle autorità del luogo, i fatti relativi alla tratta a cui avranno preso parte. »

FRANZINI. Quest'articolo mi sembra assicurare l'impunità agli equipaggi di cui constano i bastimenti destinati alla tratta dei neri: assicurando l'impunità favorisce nello stesso tempo l'arruolamento sullo stesso equipaggio.

Sotto il primo rapporto credo che l'impunità non deve essere assicurata; sotto il secondo credo che la legge che si vuol fare sulla tratta dei neri non è favorita, perchè favorendo l'arruolamento vi sia contraria l'esecuzione di questa legge.

JACQUEMOUD, relatore. L'article 10 du projet est très-important.

Il est assez difficile de prouver que la traite a eu lieu, lorsque les esclaves ont été vendus et de pouvoir découvrir les coupables. Cet article aidera à la justice à suivre leurs traces.

Il peut arriver qu'un matelot ait été conduit à bord et retenu malgré lui. La loi lui fournit les moyens de se soustraire à une peine imméritée en venant déclarer au consul sarde, et à défaut, aux autorités du lieu, les faits relatifs à la traite à laquelle il aurait participé. Il peut se faire également qu'un matelot se repente, et il convient de l'encourager dans ces bonnes dispositions en lui accordant l'impunité, lors qu'il dévoile le crime et ses auteurs.

La crainte d'une révélation peut avoir une grande influence pour détourner les armateurs et les capitaines d'entreprendre le trafic de traite.

Cette disposition, qui a été admise dans la loi française, a été sérieusement examinée. On a objecté qu'elle favorisait la délation; mais on a considéré que l'humanité avait le plus grand intérêt à la répression du trafic des esclaves et que la loi ne devait pas abandonner un des moyens les plus efficaces pour mettre la justice sur la trace des coupables.

FRANZINI. Io concedo che in certi casi, come soggiunge l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, possa essere utile, dirò così, per iscoprire certi fatti, di ammettere questa impunità; ma, generalmente parlando, io persisto nella mia opinione, per quella facilità accennata dal relatore in una di queste ultime sedute, che vi sia gente dedita a questa specie di commercio, e che si arruoli mediante paghe superiori.

Sicuramente verrà facilitato questo arruolamento perchè non vi sarà più alcuna paura di essere oggetto di qualche castigo se tosto arrestato il bastimento, che abbia o non abbia eseguito fatti nella tratta dei neri, dietro la semplice denuncia di ciò che avranno veduto o fatto, tutto intero l'equipaggio o quelli che avranno maggior interesse saranno impuniti: in conseguenza io trovo che l'impunità favorisce la esecuzione dei fatti contro la tratta dei neri.

FALBI-PIOVERA. Io dovrò combattere l'avviso dell'onorevole preopinante.

Bisogna conoscere come si fa l'ingaggiamento dei marinai, non dico per la tratta, ma generalmente per tutti i viaggi di mare.

Il capitano che prende uomini non dice loro a quale commercio sono impegnati; accordato il prezzo, s'imbarcano.

Alcune volte capisco che quelli i quali sono addeitti direttamente alla tratta dei neri, sono conosciuti dai medesimi marinai, e quelli che non vogliono prendervi parte, si rifiutano; ma molti altri possono essere ingannati, ingaggiati per un viaggio o due, per uno o due anni, possono loro malgrado trovarsi colpevoli.

Egli è dunque giusto che essi abbiano un mezzo per salvarsi dalle pene in cui possano incorrere per aver preso parte alla tratta dei neri; quello cioè, che arrivando in un paese, essi possano entro 15 giorni dichiarare di avervi preso parte loro malgrado.

Bisogna aver ben presente che quando un marinaio è ingaggiato e che è a bordo in alto mare, è sotto la disciplina del capitano, e bisogna che adempia a tutti g' impegni del suo mestiere e che obbedisca agli ordini dei suoi superiori.

Quest'individuo dunque, ingannato nell'ingaggiamento, sarebbe colpevole suo malgrado e passibile di una pena fortissima.

È dunque necessario, ripeto, lasciargli il mezzo di sottrarsi alla pena, perchè, come dissi, quando egli trovasi a bordo in alto mare, non può abbandonare la nave per an-

darsene, piuttosto che seguire il capitano nella sua colpevole impresa.

Se si parla dei capitani, degli ufficiali di bordo, di tutti quelli che sono impegnati nella tratta; se si parla di quei marinai conosciuti nei porti di mare e segnalamente in quelli del Brasile, per essere dediti a questi viaggi ed a questo commercio, dessi non parlano sicuramente e non denunzieranno giammai il loro commercio.

Io credo adunque che questa disposizione sia una garanzia pel povero marinaio ingannato.

FRANZINI. Quantunque io possa riconoscere la verità di quanto ha detto il senatore Falbi-Piovera riguardo ai marinai ingannati che possono essere stati arruolati senza sapere a qual servizio siano destinati, resta però sempre la questione per quelli che sono abituati a questo servizio, ed a questo commercio.

Nè vale il dire che questi non oseranno, arrivando in un porto, di propalare i fatti che avranno avuto luogo, perchè quando essi dovranno essere soggetti ad una condanna, lo faranno sicuramente, ed in conseguenza non avranno più timore al momento dell'arruolamento perchè saran sicuri di non mai essere castigati.

MASSA-SALUZZO. La mia parola è diretta unicamente a chiarire i dubbi che potrebbero nascere dall'applicazione di queste immunità di pene, e dal non sapere se fu intenzione dell'ufficio centrale di rendere cumulative le due condizioni, cioè, di far le denunce prima che sia cominciato il procedimento, e al più tardi nei 15 giorni dopo lo sbarco. Questa difficoltà potrebbe esser sciolta qualora si surrogasse all'e la vocale o; ed allora l'intendimento del legislatore sarebbe questo: se per avventura si proceda sulle coste d'Africa o di America da un console contro un bastimento sospetto di far traffico degli schiavi, e che questo bastimento dopo cominciato il procedimento sulle coste d'Africa o d'America approdi agli Stati continentali, ne verrebbe la conseguenza che quei marinai i quali approdano dopo cominciato quel procedimento, si denuncierebbero dopo, e mancherebbe per la loro immunità una delle condizioni.

Se adunque è intenzione veramente dell'ufficio centrale che basti una delle condizioni, cioè che si faccia questa denuncia prima dell'incominciato procedimento o quando il procedimento è incominciato, facendola dentro 15 giorni dallo sbarco, allora io sarei di sentimento di mettere la vocale o.

Se poi è intenzione dell'ufficio centrale che siano necessarie le due condizioni, cioè che non vi sia procedimento, e che non sia subito fatta questa denuncia nei 15 giorni, allora mi pare che bisogna esprimerlo in modo, onde non ne nasca difficoltà.

JACQUEMOUD, relatore. La Commission a entendu prescrire dans cet article l'accomplissement des deux conditions, savoir: que la procédure ne soit pas commencée et que le matelot ait fait sa déclaration, au plus tard dans les quinze jours; c'est pourquoi il est nécessaire de maintenir la conjonction *ed*.

Les motifs de cette disposition s'expliquent facilement. Si la procédure est commencée deux ou trois jours après le débarquement, le matelot n'a plus aucun mérite à faire des révélations, car la justice est déjà saisie de l'infraction; elle a déjà en main des indices et le matelot doit être arrêté et entendu comme accusé. S'il retarde plus de 15 jours pour faire sa déclaration, lorsque la justice n'est pas encore sur les traces du crime, il est à craindre qu'il n'attende, pour faire des révélations, le moment où il saura que l'autorité a

été informée du crime par le bruit public ou par toute autre voie, afin de prendre un parti suivant les circonstances, et alors le but de la loi serait manqué.

La contexture de l'article indique suffisamment que ces deux conditions se réfèrent au port de débarquement; il faut par conséquent, que la procédure n'ait pas été commencée dans le port de débarquement, ou en d'autres termes, que le matelot n'ait pu avoir connaissance que la procédure est commencée.

DI POLLONE. Un dubbio a me pure nasce in seguito all'ultima discussione che ha avuto luogo: dice il signor relatore che un'istruzione non può aver luogo finchè i marinai non sono sbarcati a terra.

Se mai non mi appongo, non è gran tempo che un'istruzione processuale fu istituita in Francia, prima che il bastimento fosse arrivato nel porto di Marsiglia; potrebbe quindi accadere che un caso di tratta avesse avuto luogo, che un altro bastimento ne fosse stato testimone, e l'avesse denunciato all'autorità competente.

Questo fatto che il procedimento fosse istituito prima ancora che i colpevoli fossero arrivati nel porto, potrebbe per avventura meritare una soluzione diversa di quella che mi pare fosse nell'intendimento del Senato di dare con quest'articolo.

Ho preferito rappresentarne il dubbio alla Camera, piuttosto che sottometterlo alla Commissione, perchè esigea una pronta soluzione.

Prego quindi chi è più esperto di me a volersi spiegare in proposito.

MASSA-SALUZZO. Le osservazioni del senatore Di Pollone sono pur quelle che mossero in me i dubbi che ho accennati sull'articolo ultimo che sarà poi votato; si è detto che per siffatte tratte si debbe procedere dagli agenti consolari e da tutti quelli i quali hanno autorità dalla legge.

Ora io suppongo che di notte tempo, di soppiatto parta da una costa d'Africa o d'America un bastimento con una tratta di neri.

I consoli i quali sanno che questo bastimento è partito, fanno nelle loro residenze gli atti opportuni, esaminano testimoni, trovan modo di far risultare il luogo in cui fu fatto lo imbarco, redigono insomma quegli atti, i quali cominciano precisamente la procedura.

Questa procedura arriverà nei porti di Genova, di Nizza e della Sardegna forse un mese dopo che un bastimento da guerra o un vapore avrà rimorchiata e condotta la preda in porto; onde il procedimento sarà cominciato prima dello sbarco e molti mesi prima.

Dunque non credo al tutto esatto ciò che diceva il relatore, cioè che non si potesse procedere per questo fatto prima dello sbarco.

Si deve procedere per tutti quelli che conoscono un fatto di tratta nel momento in cui ne hanno conoscenza; e può avvenire appunto che vi si stia procedendo mentre il bastimento corre ancora le acque.

Sarebbe quindi forse troppo crudele il volere che quei marinai, i quali furon tratti a forza ad operare il traffico obbrobrioso, siano condannati appunto perchè non fecero le loro dichiarazioni entro quindici giorni.

Sottopongo questo mio pensiero al Senato, affinché vegga se non sia il caso di chiarir meglio le disposizioni di questo articolo.

MAESTRI. Per servire all'idea troppo giusta dei senatori Di Pollone e Massa-Saluzzo, io proporrei che si dicesse che « gli uomini dell'equipaggio anderanno esenti da queste pene

se all'atto dell'arresto, all'atto della presa, al primo interrogatorio avranno proparato, » ecc.

Così si darebbe tempo a questi infelici di poter fare la loro dichiarazione. Perchè se la procedura è cominciata prima, essi non avranno altro modo di salvarsi che al momento in cui possono parlare, cioè al momento della presa.

JACQUEMOUD, relatore. Quand le navire est saisi en mer, ou que les coupables sont pris sur le fait, le matelot n'a plus aucun mérite à faire des révélations; il est interrogé et entendu comme accusé. Il n'y a plus besoin de l'encourager à dévoiler le crime par l'assurance de l'impunité, puisque le crime est déjà découvert et que les coupables sont connus; mais, pour ne pas prolonger la discussion et rendre la pensée de la loi encore plus claire, la Commission propose la rédaction suivante:

« Gli uomini dell'equipaggio, ecc., andranno esenti da ogni pena se prima che abbiano avuto notizia dell'incominciato procedimento, » ecc.

Au moyen de cette rédaction, il ne sera plus possible de douter des intentions du législateur.

MAESTRI. L'accetto.

ALFIERI. Io desidererei che il relatore indicasse in qual modo si farà risultare che essi non hanno avuto notizia.

JACQUEMOUD, relatore. Si par exemple ils débarquent dans un port où la procédure n'a pas commencé, mais qu'elle ait eu lieu dans un autre port, il est certain qu'ils n'en ont pas eu connaissance; mais si, au contraire, ils arrivent dans un port et qu'on y ait déjà commencé la procédure, qu'ils aient déjà reçu des citations, des mandats d'amener, etc., ils ne sont plus dans le cas prévu; ils ne peuvent obtenir l'impunité en faisant des révélations.

PINELLI. Si possono certamente fare varie ipotesi relativamente a questo articolo; ma ciò che mi pare necessario è di fissarsi sullo scopo del medesimo.

Mi pare che vi esistano due cose le quali debbono essere essenzialmente distinte: 1° il grado di colpevolezza che possono avere i marinai in ordine al fatto della tratta; cosa la quale essi saranno sempre ammessi a chiarire in seguito al primo, al secondo ed a qualunque altro interrogatorio, perchè egli è certo che faranno risultare (come da uno degli onorevoli preopinanti si è osservato) che furono sorpresi in quest'occasione di tratta, trovandosi a bordo.

Le circostanze che riflettono la loro colpevolezza non soffrono verun impaccio dall'essere o no incominciato il procedimento: non si potrà mai stabilire cosa alcuna per questi marinai, senza che essi siano stati prima sentiti.

Questa avvertenza mi pare che semplifichi molto la questione.

Oltre a ciò vi è più bisogno di procedere per chiarirsi se abbiano o no avuto notizia; cosa questa che dovrebbe essere lasciata nel dominio dei principii generali di legge.

L'altra considerazione essenziale e che forma la base dell'articolo, il quale, a mio avviso, sta benissimo redatto quale è, si è di lasciare ancora un mese intero, per cui, non essendosi potuto scoprire altrimenti la tratta, si possa venire in cognizione per la dichiarazione dei marinai.

Si è fatto valere a questo riguardo l'immoralità dell'atto; io non vorrei porre in campo apologie, ma osservo che non vi è dubbio che nell'estendere la penalità ad una sfera già molto estesa, io vorrei adottato per massima generale che tutto l'equipaggio debba essere soggetto a pene.

Se anche adunque si offre qualche altro temperamento per cui questa conseguenza diventi limitata in qualche caso, non vi sarà una grande immoralità.

Supposto adunque che l'interesse di scoprire il fatto della tratta sia quello che abbia animato il legislatore (come mi sembra risultare dalla dichiarazione in proposito fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale), mi pare, ripeto, che stia benissimo la redazione qual è, che cioè non debba essere incominciato il procedimento: perchè, supponendo che sia incominciato, supponendo anche che non arrivi nel territorio dello Stato per dar seguito al giudizio, se non lungo tempo dopo, lo scopo allora è ottenuto.

La cosa deve stare nei termini coi quali è cominciato l'articolo, vale a dire che, ad eccezione degli uffiziali, gli uomini dell'equipaggio possono bensì andar esenti da ogni pena, ma bisogna che facciano la dichiarazione prima che sia incominciato il procedimento od al più tardi fra giorni 15 perchè se staranno più tempo a terra senza che sia incominciato il procedimento e facciano, manifestamente dimostrarsi consapevoli di quel fatto.

Dunque non possono più invocare un favore speciale: laddove se appena giunti a terra fanno la dichiarazione, si dovrà ancora vedere se vi fu o no procedimento, perchè nel caso che vi sia stato, non vedrei motivo per cui ancorchè non ne avessero notizia, si dovesse far loro questa larghezza.

Quale è difatti lo scopo dell'articolo? Quello di procurare i mezzi di arrivare alla scoperta di questo infame traffico; ma questo non deve impedire che si stia strettamente alla condizione che non sia incominciato il procedimento.

JACQUEMOUD, relatore. Je demanderais la permission d'ajouter deux mots. Il est bien difficile de supposer qu'on commence une procédure contre un équipage qui est en pleine mer, à moins qu'il ne soit pris en flagrant délit. Il serait encore plus difficile qu'une procédure fût commencée dans un port pendant que le navire poursuit sa route et va débarquer dans un autre port; mais dans tous les cas, on doit admettre qu'il suffit que la procédure ne soit pas connue du matelot pour qu'il obtienne l'impunité, s'il fait sa déclaration dans le premier port de débarquement, avant l'expiration des quinze jours.

On comprend que si le commencement de la procédure, quoique non connue du matelot, l'excluait du bénéfice que la loi accorde en cas de révélation, il devrait hésiter à dénoncer les coupables. Il se dirait à lui-même: il est plus prudent pour moi de me taire; car une procédure pourrait-être commencée dans un autre port, ce que j'ignore, et je m'exposerais au risque de me mettre moi et tous les hommes de l'équipage entre les mains de la justice, sans être certain de jouir des bénéfices de l'impunité; j'aime mieux garder le silence et courir la chance des événements.

PINELLI. Ma questa osservazione fa rivivere la difficoltà di accertare come si debba avere la notizia.

Allora bisogna venirne alla definitiva proposta del senatore Maestri che sarà quando verranno chiamati all'interrogatorio.

Ma in questo caso essi saranno costituiti in istato di colpeabilità e dovranno scolparsi, non meritando il favore che la legge accorda.

JACQUEMOUD, relatore. Ce serait au fisc à prouver qu'ils en ont eu connaissance; le fait serait apprécié par le magistrat, comme les autres faits soumis à ses décisions.

PRESIDENTE. Si propone dall'ufficio centrale di modificare alquanto l'articolo 10 aggiungendo le parole: « che abbiano avuto notizia dell'incominciato procedimento. »

Pongo in primo luogo ai voti quest'aggiunta.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo 10.

(Il Senato adotta.)

« Art. 11. Ogni bastimento da guerra nazionale, quantunque non destinato all'ufficio d'incrociatore, che incontrerà in qualunque mare un legno mercantile sospetto di attendere alla tratta degli schiavi, dovrà procedere al sequestro e cattura del medesimo e condurlo nei porti dello Stato, od in qualche porto straniero più vicino ove risieda un agente consolare del Governo. »

La parola è al senatore Galli.

GALLI DELLA LOGGIA. Pare a me che la facoltà compresa in questo articolo sia troppo estesa, perchè potrebbe benissimo avvenire che un capitano un po' severo vedendo un bastimento che ha qualche caldaia o qualche tavola di più di quello che potrebbe servire per fare un soprante o per altra circostanza qualunque, creda questo un sospetto sufficiente per rimandare indietro quel bastimento.

Ciò recherebbe grave danno e sarebbe uno sfregio per la marina mercantile.

Onde mi sembra che una tal facoltà dovrebbe essere circoscritta nella latitudine, dove ordinariamente si fa il commercio degli schiavi e non mai estendersi al mare Mediterraneo, al mare del nord, ai mari a 500 o 600 leghe lontani dai luoghi in cui si fa la tratta dei neri.

D'altra parte poi mi sembra irregolare che un bastimento che non è incrociatore abbia una facoltà più ampia dello incrociatore stesso che ha una missione particolare e che non la può eseguire che in dati luoghi, mentre l'altro la può ovunque.

Proporrei adunque che in luogo di dire: « in qualunque mare, » si dicesse: « nella latitudine dove si fa il commercio degli schiavi. »

BALBI-PIOVERA. Rispondo all'onorevole preopinante che la marina reale, i bastimenti da guerra hanno il diritto, anzi il dovere di sorvegliare, proteggere ed anche visitare i bastimenti mercantili in qualunque mare; suppongasi che un bastimento da guerra che non è incrociatore, trovi lungo il Mediterraneo un bastimento che si avvia alla tratta dei neri; visitandolo vi rinviene tutte le prove che palesano lo scopo del suo viaggio; non potrà egli arrestarlo, perchè si trova nel Mediterraneo?

Mi pare che sarebbe restringere d'assai il diritto, la protezione, la polizia che incombe alla marina militare sulla mercantile.

GALLI DELLA LOGGIA. L'osservazione dell'onorevole preopinante è giustissima, quando, come ebbi già l'onore di dire, questa facoltà si esercita in quella latitudine dove si fa il commercio degli schiavi, ma non già quando si esercita nel Mediterraneo, nei mari a 500 o 600 leghe lontani dai luoghi ove si fa quel traffico.

PRESIDENTE. Chieggo al senatore Galli se persiste nel suo emendamento.

GALLI DELLA LOGGIA. Io credo di dover persistere.

JACQUEMOUD, relatore. Je me bornerai à observer que d'après les dispositions déjà votées, un navire armé pour la traite, portant le pavillon national, peut être saisi par nos vaisseaux de guerre, partout où il est rencontré. Bien plus, il peut être saisi, même dans un port de l'Etat.

PRESIDENTE. Il senatore Galli proporrebbe che si dicesse: « nella latitudine dove si fa il commercio degli schiavi, » invece delle parole: « in qualunque mare. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 11.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 12. La cognizione delle cause pei reati contemplati nella presente legge spetterà alle Corti di appello.

« Gli agenti consolari all'estero sono specialmente incaricati di vegliare all'esecuzione della medesima, e dovranno a tal fine adempiere alle funzioni loro attribuite dall'articolo 96 della legge penale 13 gennaio 1827.

« Dovranno prendere sotto la loro protezione gli schiavi che, avendo posto il piede sopra un bastimento nazionale, si intenderanno per ciò solo riconstituiti alla naturale loro libertà, onde impedire che venga loro usata qualsivoglia violenza.

MASSA-SALUZZO. Io credo che dopo le modificazioni fatte dall'ufficio centrale all'articolo proposto dal Ministero, la seconda parte dello stesso debba essere modificata, poichè nel primo alinea del medesimo si richiama in osservanza l'articolo 96 della legge penale sulla marina mercantile.

Ora io osservo che, per quanto è possibile, è sempre bene che la legge sia chiara, e che nel testo della medesima si trovino stabilite quelle disposizioni alle quali debbonsi attenere coloro che fare ne deggiono l'applicazione.

In verità io sono sempre stato assai alieno dall'adottare questi rimandi ad altri articoli di leggi che non sono riportati. In questo alinea si rimandano gli agenti consolari alla osservanza di un articolo il quale si trova nella legge della marina mercantile; ora l'articolo citato riflette una procedura la quale è diversa dalla presente.

Esso riguarda i procuratori della navigazione, i quali non avrebbero più alcuna ingerenza, avvegnachè si tratta di giurisdizione accordata ai magistrati d'appello; quindi mi pare che l'articolo sarebbe molto più chiaro quando si stabilisse che gli agenti consolari debbono attenersi alle disposizioni del Codice di procedura criminale, si facesse un'enumerazione generica di ciò che essi sono obbligati a fare, e si togliesse così la citazione dell'articolo 96; io proporrei quindi il seguente emendamento:

« Gli agenti consolari all'estero sono specialmente incaricati di vegliare all'esecuzione della medesima, e dovranno a tal fine addiventare a tutti gli atti necessari per accertare i reati, stabilire le prove contro i colpevoli e procedere al loro arresto a termini del Codice di procedura criminale. »

Con questa locuzione si eviterebbe l'inconveniente di rimandare gli agenti consolari ad un articolo nel quale si stabilisce che essi debbano trasmettere le carte ai procuratori generali della navigazione. D'altra parte trattandosi di legge che avrà più sovente esecuzione all'estero, è bene che si prescrivano quelle norme, a cui debbonsi attenere gli agenti consolari.

Tutti sanno che nel 1827 la procedura che regolava simili materie era ben diversa dall'attuale; conseguentemente, appunto perchè nel Codice di procedura criminale sono stabilite altre norme diverse da quelle che allora si dovevano seguire per l'esame dei testimoni, per i confronti, ecc., ecc., mi pare sia più ovvio di dire che questi agenti consolari si atterranno alle disposizioni del Codice di procedura criminale sia pel procedimento, sia per accertare il reato, sia per addiventare agli arresti dei medesimi.

PRESIDENTE. L'emendamento, ossia aggiunta del senatore Massa-Saluzzo è il seguente. (Vedi sopra)

JACQUEMOUD, relatore. La Commission n'a aucune difficulté à accepter cet amendement, car l'article 96 a précisément pour objet de charger les agens consulaires de procéder aux actes d'information, à l'audition des témoins, et à tous les autres actes préliminaires, pour mettre les coupables entre les mains de la justice.

PRESIDENTE. Ciò posto, metto ai voti l'emendamento. (È approvato.)

Chi approva l'articolo intero, si alzi.

(Il Senato adotta.)

Resta un ultimo articolo di legge:

« È abrogata qualunque legge o disposizione contraria alla presente. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Siccome si tratta di una legge la quale è stata modificata in alcune parti molto essenziali, io crederei che si dovrebbe pregare l'ufficio centrale a presentare al Senato un testo corretto di tutta la legge per la prima adunanza pubblica che avrà luogo, ed allora dopo la lettura della medesima, la sottoporro allo squittinio.

(L'ufficio centrale acconsente.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA GENOVA A VOLTRI.

PRESIDENTE. Prego ora il Senato di voler dedicare lo scorcio di questa seduta all'esame ed approvazione di una legge, la quale non può trarre seco lunga discussione, che è quella della strada ferrata da Genova a Voltri, il cui rapporto è stato già distribuito ai signori senatori.

La legge è la seguente. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pagina 1320.)

A questa legge, come è noto, trovasi unito un capitolato che contiene tutti i soliti articoli di leggi simili. Esso deve formare oggetto della discussione generale qualora alcuno abbia osservazioni a fare sul medesimo.

Che se nessuna se ne facesse, s'intenderà tacitamente approvato.

Dichiaro dunque aperta con questa intelligenza la discussione generale.

Se non chiedesi la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo 1:

« La società anonima costituita con atto dell'2 ottobre 1852, rogato Tiscornia, ed approvata con decreto reale dell'27 successivo novembre è autorizzata a divenire alla costruzione di una strada ferrata da Genova a Voltri. »

(È approvato.)

« Art. 2. La stessa società è, e rimane concessionaria di detta strada sotto l'esatta osservanza delle clausole e condizioni pel capitolato annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

RELAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEL DIRITTO DI PEDAGGIO ALLA BARRIERA DI CAPRAZOPPA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ALENCA.

PRESIDENTE. Mi si dichiara in questo momento che è pronto anche il rapporto per la discussione della legge per il pedaggio alla barriera di Caprazoppa.

Io invito il relatore a darne lettura.

ROSCA, relatore, legge. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pagina 1428.)

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1853

PRESIDENTE. È così palese l'utilità e la necessità di questa legge che io credo di poter invitare il Senato a voler deliberare la pronta ed immediata discussione della medesima.

(Il Senato acconsente.)

▪ *Articolo unico.* È prorogata sino a tutto l'anno 1858 la facoltà di riscuotere un diritto di pedaggio alla barriera di Caprazoppa lungo la strada del litorale, accordata alla provincia d'Albenga coi regii biglietti del 23 maggio 1835 e 27 agosto 1846 riferiti nei loro manifesti camerali del 5 giugno 1835 e 18 settembre 1846. ▪

(È adottato.)

Si passa ora ai due squittinii separati sulle ultime due leggi.

Risultato della votazione sulla legge per la concessione della strada ferrata da Genova a Voltri :

Votanti 40
Voti favorevoli 47
Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

Risultato della votazione sulla legge per prorogare la facoltà alla provincia d'Albenga di riscuotere un pedaggio alla barriera di Caprazoppa :

Votanti 50
Voti favorevoli 50
Voti contrari 0

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Rapporto sul progetto di legge per l'alienazione di due milioni di rendita — Presentazione di uno schema di legge relativo alle società anonime ed associazioni mutue — Lettura e approvazione a scrutinio segreto del disegno di legge per la repressione della tratta dei neri — Discussione del progetto di legge sull'avanzamento dell'esercito di terra — Osservazioni in merito del senatore Colli — Chiusura della discussione generale — Sul 1° articolo parlano i senatori Jacquemoud, Colla, relatore, e il ministro della guerra — Adozione dell'articolo 1° sino al 12 — Osservazioni del senatore Collegno Giacinto sull'articolo 13; risposta del relatore — Adozione degli articoli 13 e 14 — Articolo 15: considerazioni dei senatori Colli, Bava, del relatore, e del ministro della guerra — Approvazione degli articoli 15 e 16 — Emendamento all'articolo 17 del senatore Dabormida, ministro degli affari esteri; approvato dopo osservazioni del senatore Bava — Adozione degli articoli dal 18 al 20 — Emendamento all'articolo 21 del ministro della guerra — Considerazioni dei senatori Lazari, Della Marmora Alberto, e Alfieri — Replica del ministro della guerra — Approvazione dell'emendamento e dell'articolo 21 — Retenzione dell'articolo 22 — Articolo 23 diventato 22 — Emendamento del ministro degli affari esteri; ritirato dopo spiegazioni del senatore Colla, relatore — Adozione dell'articolo — Articolo 23: dichiarazioni del relatore — Rinvio della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 colla lettura del processo verbale, che viene approvato.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA ALIENAZIONE DI DUE MILIONI DI RENDITA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cotta, relatore della Commissione sulla legge per l'alienazione di due milioni di rendita.

COTTA, relatore. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 1236.)

PRESIDENTE. Il rapporto di cui si è udita lettura sarà dato alle stampe e distribuito ai signori senatori.

La parola è al signor ministro della guerra per una comunicazione del Governo.

PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE SOCIETÀ ANONIME ED ALLE ASSOCIAZIONI MUTUE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sulle disposizioni relative alle società anonime ed associazioni mutue per parte del mio collega il ministro delle finanze. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 419.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto, il quale sarà dato alla stampa e quindi distribuito negli uffici.

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEI NERI.

PRESIDENTE. A tenore della deliberazione presa dal Senato nell'ultima seduta, si è preparato il testo corretto della legge sulla repressione della tratta dei neri, votata per alzata e seduta, della quale si dà ora lettura per procedere allo squittinio segreto.

QUARELLI, relatore, legge. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 952.)

PRESIDENTE. Si procede ora allo squittinio per appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	48
Voti favorevoli	38
Voti contrari	10

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AVANZAMENTO NELL'ESERCITO DI TERRA.

PRESIDENTE. Invito i signori commissari incaricati della legge sull'avanzamento nell'esercito di terra a prendere il loro posto.

Per la distribuzione fattasi dell'appendice che l'ufficio centrale ha stimato di aggiungere al primitivo suo rapporto, il Senato conosce già il testo della legge sulla quale deve cadere la discussione generale, stante l'accordo sia dell'ufficio centrale, sia del ministro della guerra.

Dichiaro adunque aperta la discussione generale sul medesimo progetto. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 833.)

COLLI. Non era mia intenzione di chiedere la parola nella discussione generale; ma vedendo che non è stata chiesta, dirò alcune cose non contro alla legge, ma sulla legge.

L'ufficio centrale ha sottoposto nel suo rapporto molte ottime considerazioni, alle quali io applaudisco altamente. Credo che vari sistemi intorno alla medesima materia possano essere egualmente buoni se sono ben applicati; ma credo altresì che tutti i sistemi, anche i migliori, vadano soggetti ad alcuni inconvenienti. Osserverò di volo che tra le difficoltà che si affacciano nella compilazione di questa legge, una n'è quella di non aver ancora una legge sulla leva e di non conoscere in modo definitivo quale sarà la durata della ferma, cosa che deve naturalmente assai influire sulla composizione della categoria dei sott'ufficiali, uno degli elementi chiamati a concorrere all'avanzamento.

Io credo che la legge che vi è sottoposta sarà buona, e lo sarà se bene applicata, cioè con discernimento e moderazione; altrimenti è da temersi che essa ad altro non giovasse che a legalizzare l'arbitrio, eccitare le passioni, far nascere il malcontento e lo scoraggiamento nelle file dell'armata. Il regolamento che sarà sancito con decreto reale sarà una debole tela di ragno facilmente lacerata da chi sta al potere.

Dichiaro altamente e solennemente di non intendere a veruna allusione: io parlo delle cose, non degli uomini. Le leggi devono durare a lungo; quelli che le fanno sono facilmente disposti a crederle eterne, quantunque ciò non avvenga sempre. L'anzianità dev'essere la base dell'avanzamento, la

scelta dev'esserne l'eccezione: quest'ultima non deve aver luogo se non in caso evidente ed innegabile.

In questo secolo, fecondo d'invenzioni ingegnose, non si è ancora pensato ad un merito *metro*, e questa delicata materia sta assolutamente al giudizio di alcuni uomini, i quali colle migliori intenzioni vanno anche soggetti qualche volta ad errori.

Nei sette anni che io ho passati in servizio attivo ho osservato pochi casi di scelta, quantunque fosse quasi sempre in tempo di guerra e la legge ne desse ampia facoltà.

Citerò un fatto il quale servirà a dimostrare quale fosse il caso che il gran Capitano del secolo faceva dell'anzianità.

In una rassegna un ufficiale nostro concittadino avvedutosi che non era chiamato al centro, partì di carriera, ed arrivato in presenza dell'imperatore, gli disse: *Sire, mon colonel il me fait du tort, il touche à moi à être capitaine.*

Napoleone voltosi al colonnello, con sguardo severo gli disse: *Perchè fate del torto a quell'ufficiale? Il colonnello intimorito s'imbrogliò e balbettò qualche parola con dire che l'aveva dimenticato. Napoleone rivoltosi all'ufficiale: Capitaine! L'ufficiale fatto capitano se ne tornò al suo posto. La sera stessa mi venne a trovare al bivacco e mi narrò colle lagrime agli occhi l'avvenuto, ripetendomi le parole sacramentali: *mon colonel il me fait du tort, il touche à moi à être capitaine.**

Cosa che forse ad un esaminatore severo avrebbe potuto sembrare difetto d'istruzione o prova di non idoneità.

Narrerò ancora un altro fatto, perchè altamente onora la nostra nazione.

Dopo la battaglia di Ratisbona, in una di quell'e ritirate che tanto onorano la memoria dell'arciduca Carlo, giunti alla Traun, vicino a Linz, si trovò la piccola città di Edelsberg gremita di fanti, i quali si mostravano alle finestre delle case lunghesso il fiume; il ponte era guernito in fondo di due pezzi di cannone, e già era in fiamme. I bersaglieri del Po (*tirailleurs du Pô*), tutti piemontesi, ed un altro corpo anche italiano, quantunque solo d'origine, i cacciatori Corsi, si slanciarono al passo di corsa e s'impadronirono dei cannoni della città, fecero molti prigionieri, non senza però aver lasciato gran numero dei loro sul campo di battaglia. Il dimani Napoleone passò la rassegna di questo corpo, e riempì tutti i vuoti senza badare ad idoneità, ma dietro all'anzianità di quelli che erano presenti.

Sotto un Governo assoluto dove il Re può dire: Lo Stato sono io; egli si trova a tale altezza che può più facilmente distinguere il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto; egli ha poi un interesse talmente diretto al buon andamento delle cose che somministra una guarentigia assai vasta alla sorte di coloro che si trovano nel caso di essere prescelti ed anteposti. Non così in un Governo costituzionale con ministri detti responsabili, i quali sono uomini, e vanno soggetti anch'essi qualche volta ad errare, e che di più, dovendo appoggiare un sistema, non hanno sempre tutta la loro libertà d'azione.

Terminerò dicendo sperar lo che la legge sarà buona, perchè sarà applicata in modo da rendere meno sensibili quelle mende, le quali sono quasi inevitabili in materia così delicata.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola da altri oratori, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Nessuno può essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli uffici.

« L'idoneità è accertata secondo le norme segnate da speciale regolamento approvato con decreto reale. »

JACQUEMOUD. Le projet de loi présenté par M. le ministre de la guerre et les deux projets proposés par le bureau central sont basés sur le principe qu'une partie des grades militaires doit être accordée à l'ancienneté et l'autre réservée au choix du Gouvernement; ils ne diffèrent entre eux que par la proportion établie entre les droits de l'ancienneté et la faculté du choix. Mais le droit d'avancement par ancienneté est naturellement subordonné à la condition d'idoneité, qui a été très-justement prévue dans l'article premier, de même que l'avancement par le choix doit être entouré de précautions suffisantes pour qu'il soit accordé au mérite et non à la faveur. En conséquence, toute l'importance de la loi repose sur les réglemens qui seront faits pour son exécution. Le bureau central a été tellement convaincu de cette vérité qu'il n'a pas cru pouvoir procéder à l'examen de cette loi avant que le Ministère ne lui eût communiqué le projet de règlement. Je ne pourrai donc donner un vote consciencieux que lorsque le bureau central aura bien voulu me faire connaître ses principales bases.

La sagesse du Sénat est aussi appelée à apprécier s'il ne conviendrait pas que la partie de ce règlement qui est le nerf de la loi fût placée dans la loi elle-même, à l'exemple de la loi du 25 mars sur l'état des officiers, dans laquelle on a consacré plusieurs articles à la formation, à la compétence et aux attributions des Conseils de discipline. C'est une garantie plus grande qui a été accordée à l'armée. Les mêmes considérations paraissent applicables à la loi actuelle relativement aux bases fondamentales pour constater l'idoneité et régler les présentations au choix. Si M. le ministre de la guerre et le bureau central ont cru devoir s'écarter du précédent établi par la loi du 25 mai 1852, ils ont eu sans doute de graves motifs pour en agir ainsi, et je désirerais le connaître, afin d'éclairer mon vote.

LA MARMORA, ministro della guerra. L'onorevole senatore Jacquemoud è in errore credendo che nel presentare il progetto di legge sullo stato degli uffiziali io abbia avvisato di dover agglungervi le norme sulla formazione dei Consigli di disciplina.

Fu precisamente il Senato che ha fatta questa proposta ed il Ministero vi ha aderito; e lo confesso sinceramente, io vi ho aderito mio malgrado perchè temeva che il voler ammettere nella legge stessa la parte regolamentare fosse un inconveniente che avesse poi ad avere delle conseguenze non troppo favorevoli alla legge stessa.

Infatti la legge sullo stato degli uffiziali venne discussa e quindi sanzionata; e confesso che se il regolamento non facesse parte della legge, io mi sarei già trovato costretto, riguardo alla composizione dei Consigli di disciplina, di portarvi alcune modificazioni, imperocchè si è avverato quanto temeva, cioè che esso fosse un incaglio al buon effetto della legge; e ciò tanto è vero che, continuando le cose così, mi sarà forza di presentare un progetto di modificazione alla legge circa la composizione dei Consigli di disciplina.

Sono intimamente persuaso che se si volesse, come si è fatto nella legge sullo stato degli uffiziali, introdurre altresì in questa il regolamento per il riconoscimento della idoneità, converrebbe pure introdurrevi quello per le liste e tutto ciò che è parte regolamentare, cosicchè si dovrebbe fare una legge molto lunga e complicata, e poi difficile a mettersi in esecuzione.

Per conseguenza io ringrazio il Senato, e particolarmente l'uffizio centrale che, trattandosi di questa legge sull'avanzamento, non abbia poi sollecitato ed insistito presso il ministro d'introdurre la parte regolamentare.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

COLLA, relatore. L'onorevole senatore si è giustamente preoccupato della questione intorno all'idoneità richiesta dall'articolo 1° della legge, ed ha mostrato desiderio di sapere come s'intenda che debba essere accertata.

La condizione dell'idoneità è così naturale a qualunque legge di avanzamento che, quand'anche qui non si fosse scritta, vi andrebbe di sua natura compresa nelle disposizioni della legge medesima, giacchè anche senza legge nessuno contenderebbe che il Governo debba astenersi dal promuovere chi non è atto a sostenere l'impiego cui desidera di essere promosso.

Nondimeno l'uffizio centrale ha creduto che il ministro pensasse bene quando mise a capo di questa legge il principio generale che nessuno può essere promosso ad un grado senza che consti d'essere idoneo a riempirne gli uffizi.

Qualcheduno fra noi faceva avviso che questa disposizione fosse inutile, il che è vero; tuttavia niuno è che non vegga che essa può produrre un buon effetto in quanto che fa manifesto a chiunque che non basta il vivere lungamente in servizio, ma bisogna abilitarsi a poter sostenere le funzioni del grado superiore quando si vuole aspirare ad un avanzamento.

Rimane dunque soltanto a vedere in qual modo il ministro intenda di accertare l'idoneità.

Il senatore preopinante avrebbe desiderato, a quanto pare, che per simile effetto si adottasse il sistema dei Consigli di disciplina o di un Consiglio qualunque. Questo, come bene osservava il signor ministro, non sarebbe guari opportuno nel caso di cui si tratta; ma il preopinante può rimanere tranquillo che il regolamento assai bene provvede perchè gli arbitrii siano esclusi, e le cose siano accertate in modo soddisfacente.

Il regolamento che l'onorevole ministro della guerra ha comunicato all'uffizio dichiara che cosa s'intende prima di tutto per idoneità; ed all'articolo 201 dice: « L'idoneità si desume dalle note caratteristiche e di condotta che vuol essere non soltanto morale, ma anche fisica, così che il candidato dichiarato idoneo risulti realmente tale così per l'attitudine fisica come per condotta, contegno, zelo ed amore ai propri doveri, energia nel comando, per cognizione sia pratica che teorica dei particolari del servizio dell'arma e delle funzioni attribuite al grado immediatamente superiore, capace di ben esercitare e con costanza il grado ora detto.

« Le note d'idoneità (segue il regolamento) o di non idoneità vogliono essere per ciascun candidato motivate e particolarizzate e fatte in termini precisi, chiari e scevri d'ambiguità. »

Queste note caratteristiche si rinnovano ogni anno, si compilano da tutti gli uffiziali superiori del corpo coll'intervento del colonnello che è presidente del Consiglio.

Questa specie di Consigli, come si vorrebbe dall'onorevole senatore preopinante, facendosi tutti gli anni con uffiziali ordinariamente diversi in un anno dall'anno precedente, danno luogo a praticare un facile confronto fra ciò che dagli uni si è giudicato e dagli altri si giudica negli anni successivi. Così il Ministero ha mezzi di accertarsi, come diceva, per quanto è possibile in simili casi della verità dell'attitudine ed inettitudine del candidato per un grado superiore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1° della legge.

(È approvato.)

« Art. 2. Nessuno può essere nominato caporale se non ha servito un anno come soldato. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nessuno può essere nominato sott'uffiziale se non ha servito un anno come caporale. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non sono applicabili agli allievi dei collegi militari, nè ai capi-musica, capi-operai, sergenti trombettieri e tamburini maggiori. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nessuno può essere sottotenente :

« 1° Se non ha compiuto il diciottesimo anno di età;

« 2° Se non ha servito due anni come sott'uffiziale in un corpo dell'esercito, o non ha soddisfatto alle condizioni stabilite per tale promozione dagli istituti militari. »

(È approvato.)

« Art. 6. Nessuno può essere promosso a luogotenente se non ha servito due anni come sottotenente. »

(È approvato.)

« Art. 7. Nessuno può essere promosso al grado di capitano se non ha servito due anni come luogotenente. »

(È approvato.)

« Art. 8. Nessuno può essere promosso al grado di maggiore se non ha servito quattro anni come capitano. »

(È approvato.)

« Art. 9. Nessuno può essere promosso al grado di tenente-colonnello se non ha servito tre anni come maggiore. »

(È approvato.)

« Art. 10. Nessuno può essere promosso al grado di colonnello se non ha servito due anni come tenente-colonnello. »

(È approvato.)

« Art. 11. Nessuno può essere promosso a grado superiore a quello di colonnello se non ha servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore. »

(È approvato.)

« Art. 12. Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all'altro sarà ridotto di metà in tempo di guerra. »

(È approvato.)

« Art. 13. Non può essere derogato alle condizioni di tempo prescritte dagli articoli precedenti, se non è :

« 1° Per azione segnalata debitamente giustificata e posta all'ordine del giorno;

« 2° Per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti nei corpi in presenza del nemico. »

DI COLLEGNO GIACINTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI COLLEGNO GIACINTO. L'articolo 13 quale fu presentato dal Ministero portava che potrebbe « essere derogato alle condizioni di tempo prescritte dall'articolo precedente in tempo di guerra, » ecc. L'articolo emendato dall'ufficio centrale invece porta fin dalla prima redazione, come pure in quella distribuita ieri l'altro: « Non può essere derogato alle condizioni di tempo prescritte dagli articoli precedenti, se non, » ecc.

Ora domanderò all'ufficio centrale se veramente sia questo un errore di stampa, o se esso abbia proprio creduto che le condizioni di tempo potessero essere cambiate anche in tempo di pace; cosa questa che mi pare differisca intieramente dal senso del primo progetto ministeriale.

Se l'articolo venisse adottato qual è proposto dall'ufficio centrale, risulterebbe che anche in tempo di pace si potrebbe per azione segnalata debitamente posta all'ordine del giorno essere promosso al grado superiore.

Non so se questo sia l'intendimento dell'ufficio. . .

COLLA, relatore. Precisamente questo, cioè che anche in tempo di pace per un'azione segnalata posta all'ordine del giorno si possa derogare alla durata del tempo prescritto.

PRESIDENTE. Dopo date le spiegazioni altro non resta a fare che porre ai voti l'articolo 13.

(È approvato.)

« Art. 14. In ciascun corpo dell'esercito un terzo dei posti vacanti di sottotenente è concesso ai sott'ufficiali del corpo stesso. »

(È approvato.)

« Art. 15. I luogotenenti sono nominati fra i sottotenenti del rispettivo corpo per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra un terzo a scelta, e due per anzianità. »

COLLA. L'articolo quale era stato proposto dall'ufficio centrale nel suo primo rapporto differisce alquanto da questo.

Allora il grado di tenente e quello di capitano erano riuniti nello stesso articolo e dovevano aver luogo nello stesso corpo. Ora la cosa diviene assai meno importante, poichè si tratta di un grado solo, che è quello di tenente. Con tutto ciò potrà per avventura nascere una ragguardevole ingiustizia tra corpo e corpo. Imperocchè può succedere che l'avanzamento sia assai più rapido in uno che non nell'altro.

Vi sono certamente dei vantaggi a conservare gli uffiziali nei corpi dove conoscono e dove sono conosciuti; può esservi pure qualche vantaggio nel far cambiare agli uffiziali, non d'arma, ma di corpo, imperocchè questo tende a conservare uno spirito uniforme nell'armata, uno spirito di famiglia che può avere molti vantaggi, ed anche ad impedire che non nascano, come potrà succedere alcune volte alla lunga, dei cangiamenti nel servizio interno tra corpo e corpo, mentre è desiderabile che vi regni la massima uniformità.

Mi pare per conseguenza che potrebbe esservi qualche cosa da fare a questo riguardo: io non dico già, quantunque la spesa sia ora piccolissima per il cangiamento da reggimento a reggimento, di fare l'avanzamento per il grado di tenente sopra tutta l'arma, per esempio, di fanteria, ma che si potrebbe stabilire di quando in quando una specie di conguaglio onde fare scomparire le differenze che potrebbero sorgere.

Questo sistema di avanzamento per corpo è stato già altre volte presso di noi; mi ricordo aver sentito dire dagli antichi uffiziali della nostra armata, che il celebre conte Bogino soleva rispondere a quelli che facevano delle rappresentanze a questo riguardo: *sorte di reggimento*; ciò poteva bastare benissimo a mettere la sua responsabilità al coperto, ma non già a fare indenni quegli uffiziali, i quali avevano sofferto qualche danno da questo sistema.

Mi permetto dunque di osservare che vi sarebbe forse un mezzo facile di ristabilire di quando in quando l'equilibrio nell'avanzamento di tutti i reggimenti di fanteria, che sono quelli dove la differenza può riuscire più essenziale.

COLLA, relatore. L'ufficio centrale ha esposti nella sua relazione i vantaggi e gli inconvenienti, sia del sistema di promozione per corpo, sia del sistema di far cambiare di corpo ad ogni promozione.

Nel mio particolare, per l'esperienza che ho potuto averne, fo credo che per gli uffiziali subalterni sia cosa opportunissima che avanzino nello stesso corpo in cui hanno servito come bass'uffiziali, poi come sottotenenti. Egli è questo un grandissimo vantaggio perchè essi conoscono meglio il reggimento e sono conosciuti.

Quanto alla discordanza ed agli inconvenienti che in un corpo i sottotenenti siano promossi alquanto più sollecitamente che nell'altro, io prego l'onorevole preopinante di considerare che, essendosi dichiarato nell'articolo che viene dopo, che la promozione a capitano si farà non più come si

era detto prima per corpo, ma per arma, ed essendosi nel tempo medesimo dato al ministro la facoltà della scelta per un terzo dei capitani, il ministro avrà sempre il mezzo di fare quelle promozioni che possano in certo modo compensare il danno sofferto pel ritardato avanzamento.

LA MARMORA, ministro della guerra. In aggiunta a queste giustissime osservazioni recherò anche esempi i quali saranno tanto più apprezzati, in quanto che si traggono precisamente dalla stessa armata, di cui ha parlato con tanto favore l'onorevole senatore Colli, voglio dire della francese.

Egli sa che in Francia appunto, non solo gli ufficiali subalterni, tenenti, sottotenenti, hanno il loro avanzamento per anzianità nel corpo, ma pur anco il grado di capitano; malgrado ciò egli non vi ha trovato tanti inconvenienti. E difatti non solo nell'armata francese, ma in quasi tutte le altre, almeno fino al grado di capitano, l'avanzamento ha luogo nello stesso corpo.

Si rammenterà il Senato che il progetto del Ministero era di mettere l'avanzamento sino al grado di tenente nel reggimento, e per capitano nella brigata. Siccome l'ufficio centrale opinava di metterlo tutto per reggimento, si venne poi a quell'accordo, di lasciare cioè il grado di capitano, che è molto essenziale e al quale tutti naturalmente aspirano, di lasciarlo, dico, per tutta l'arma, di modo che questo scema di molto gli inconvenienti a cui accennava il senatore Colli.

Io credo in conseguenza, che col mezzo adottato dall'ufficio centrale d'accordo col Ministero si mantenga la maggior parte dei vantaggi, e si abbiano pochi inconvenienti da lamentare.

COLLI. Non insisterò di più sull'osservazione da me fatta, mentre, siccome ho detto, l'inconveniente è di molto attenuato dal cangiamento succeduto nell'articolo successivo, il quale mi lusingo sarà adottato.

Rimane però fermo che non vi sarà mai perfetto equilibrio nell'avanzamento dell'armata, o almeno dell'arma della fanteria che è la più essenziale.

Osserverò poi al signor ministro che io non aveva parlato delle leggi che regolano attualmente l'avanzamento dell'armata francese, ma soltanto di ciò che aveva luogo nell'epoca in cui ho servito, e che al certo è una delle più gloriose di cui possa parlare la storia; imperocchè comprende il periodo di tempo in cui ebbero luogo le battaglie di Ulma, d'Austerlitz, di Jena, di Friedland e di Wagram, epoca questa che trova pochi confronti nel passato. Ma dirò che ciò che io avea osservato, aveva solo luogo in tempo di guerra, e che ora la mia osservazione si riferiva solo al tempo di pace.

In tempo di guerra l'avanzamento avea luogo quasi sempre sul campo di battaglia, e si rimpiazzavano gli ufficiali dei reggimenti che avevano maggiormente sofferto, ed era un giusto compenso dei pericoli corsi e della gloria acquistata. Non così in tempo di pace, dove l'avanzamento diviene veramente un caso di sorte se ha luogo per reggimento.

A quell'epoca di cui ho parlato, questo avanzamento che aveva luogo sul campo di battaglia era quasi sempre fatto all'anzianità, ma all'anzianità dei presenti; imperocchè mai non fu tanto vero quell'adagio, che gli assenti hanno torto, quanto in quel tempo in cui assolutamente chi non si trova sotto le bandiere, fosse per malattia, o fosse per essere stato comandato per rimaner al deposito, non otteneva avanzamento di sorta, e solo si aveva qualche volta riguardo ai feriti e ancora con molte difficoltà.

Rinuncio ad ogni maggiore insistenza sulla mia osserva-

zione, e credo che il ministro della guerra avrà dei mezzi onde ristabilire l'equilibrio che potrebbe esser stato distrutto fra un corpo e l'altro.

BAVA. L'honorable préopinant nous a parlé des campagnes de l'empire. Alors aucune difficulté ne se présentait; car en temps de guerre le mérite seul prévalait toujours; il brisait les obstacles qu'on lui opposait, et il se faisait jour. En temps de paix, les choses se passent d'une manière différente: les difficultés augmentent, et c'est de quoi s'est sérieusement occupée votre Commission en rédigeant le projet soumis à vos délibérations.

L'honorable marquis Colli trouve que l'avancement au grade de lieutenant étant donné par régiment, il aurait peut-être convenu de le donner également au grade de capitaine.

COLLI. Non, au contraire.

BAVA. J'ai donc mal compris.

Cependant il a exprimé le désir que l'ancienneté fût équilibrée dans les corps de chaque arme. A cela l'article 44 de la loi pourvoit; il y est dit qu'avant de mettre la loi en exécution, le ministre devra équilibrer l'ancienneté entre les officiers des corps de chaque arme.

La Commission a maintenu l'avancement des lieutenants par régiments parce qu'elle a cru avantageux, avec notre système contingentel, d'opérer de manière à ce qu'une partie des officiers restassent au moins à leurs compagnies, afin que les provinciaux, s'ils étaient appelés sous les armes, y trouvassent quelques-uns de leurs anciens supérieurs, ce qui est très-utile au bien et à la régularité du service.

Si le projet primitif eût été conservé, j'aurais souhaité également que les promotions au grade de capitaine eussent lieu par corps, surtout si le Sénat n'admettait point l'avancement au choix; mais, puisque ces difficultés sont actuellement surmontées, et que l'avancement au choix est consacré par la loi, j'accepte volontiers que les promotions au grade de capitaine se fassent par arme et non par corps, parce que, moyennant cela, le ministre pourra changer de corps tous les capitaines promus au choix; j'en fais même ici la demande formelle.

Je crois dangereux de laisser dans le même régiment un capitaine destiné à être supérieur des lieutenants qui la veille auraient pu lui commander, parce qu'ils étaient plus anciens de grade; cela exciterait des jalousies, des mécontentements, qu'il convient d'éviter.

Ces considérations expliquent les motifs qui ont déterminé votre bureau central à adopter l'avancement par corps pour les lieutenants, qui ne sont maintenant promus que par ancienneté en temps de paix, et de fixer, au contraire, que pour les capitaines l'avancement se ferait par arme, l'avancement au choix pouvant être voté pour eux aussi.

COLLI. Dirò ancora due parole.

Io concorro pienamente nelle osservazioni fatte dall'onorevole general Bava; mi spiace di essermi male spiegato o di essere stato da lui male inteso.

La mia intenzione non era già di far sì che non fosse osservato l'avanzamento per corpo nel grado di tenente, ma solo di ottenere che di quando in quando fosse fatto un conguaglio per i reggimenti i quali avrebbero avuto motivo di lagnarsi di quest'ingiustizia della sorte.

Le osservazioni posteriormente fatte mi fanno vedere che queste ingiustizie non avranno luogo, o almeno saranno tanto tenui da non doversi per esse rinunciare alla proposta dell'ufficio centrale.

COLLA, relatore. Nel progetto primitivo che l'ufficio centrale aveva presentato, dove si parla per la prima volta della

promozione a scelta, l'uffizio prendendo esempio da ciò che è scritto nella legge del Belgio e nella legge francese, aveva aggiunto: « un terzo a scelta del Re, » del Re comandante in supremo delle truppe di terra e di mare, come era scritto nello Statuto nostro. Nel copiare si è trascurata quest'indicazione ripetuta già altre volte, e credo sarebbe bene di aggiungerla dicendo: « in tempo di guerra, un terzo a scelta del Re e due terzi per anzianità. »

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre ai voti l'articolo 15 coll'aggiunta « a scelta del Re. »

(Il Senato adotta.)

« Art. 16. I capitani sono nominati :

« In tempo di pace, fra i luogotenenti di ciascun'arma : due terzi per anzianità ed un terzo a scelta.

« In tempo di guerra, fra i luogotenenti del rispettivo corpo : metà per anzianità e metà a scelta. »

(È approvato.)

« Art. 17. I maggiori sono nominati fra i capitani di ciascun'arma, o del corpo dello stato maggior generale: metà per anzianità e metà a scelta. »

DABORMIDA, ministro degli affari esteri. Nella promozione a luogotenenti ed a capitani si è stabilita una differenza fra il tempo di pace e quello di guerra riguardo alla scelta. In quello di maggiore non vi è differenza alcuna; io credo che ciò sia cagionato da semplice inavvertenza.

Il Ministero aveva proposto che i maggiori fossero nominati tutti a scelta, e quindi non poteva esservi differenza tra il tempo di pace ed il tempo di guerra; ma ora che il Ministero d'accordo coll'uffizio centrale hanno proposto che la metà delle promozioni al grado di maggiore fosse concessa all'anzianità, io credo che sia necessario di far la distinzione fra il tempo di pace e quello di guerra.

Infatti, io credo che l'importanza del grado di maggiore è assai maggiore in tempo di guerra che in quello di pace. In tempo di pace, durante il quale si tratta di preparare, di educare il soldato per la guerra, il grado che ha una delle maggiori importanze è quello di capitano; in tempo in cui si mette il soldato in azione di guerra, il grado che diviene sommanente importante è quello di maggiore, perchè dinanzi al nemico l'unità tattica è il battaglione.

Ad ottenere quindi maggiori incontestabilmente capaci, vorrei che in caso di guerra tutte le promozioni a questo grado fossero fatte a scelta. Per la quale proposta milita ancora un'altra ragione: le promozioni a tenente ed a capitano facendosi in tempo di guerra nel corpo, non vi sarà mai difficoltà a tosto riempir le vacanze, facciansi le nomine per anzianità od a scelta.

Facendosi invece le nomine dei maggiori fra i capitani di ciascun'arma, accadrebbe sovente in tempo di guerra che il comando di un battaglione cui venisse a mancare un maggiore, dovesse restar vacante un lasso di tempo pregiudizievole al servizio per trovarsi il nuovo promosso lontano dal battaglione stesso; inconveniente a cui si ovvierà sempre colle nomine a scelta.

Per queste ragioni che mi riservo di meglio sviluppare nel caso che mi si muovessero obiezioni, io proporrei che in tempo di guerra i maggiori fossero tutti nominati a scelta.

Mi occorre poi anche un'osservazione per la nomina a maggiore in tempo di pace.

Nel progetto ministeriale in cui tutti i maggiori erano nominati a scelta, correva benissimo che la scelta potesse essere fatta fra i capitani di ciascun'arma, o fra quelli dello stato maggiore generale. Proponendosi ora che la metà dei mag-

giori siano nominati per anzianità, mi pare che non si possa far concorrere per tale metà i capitani dello stato maggiore con quelli delle altre armi.

Egli sarebbe perciò necessario che l'anzianità dei capitani dello stato maggiore corresse con quella di ciascuna delle altre armi, cioè colla fanteria, colla cavalleria, coll'artiglieria e col genio, cosa evidentemente impossibile, per avere ciascuna di dette armi un ordine di anzianità indipendente dalle altre; ed accadrebbe ad ogni modo che un capitano dello stato maggiore potesse venir promosso maggiore in un'arma per cui non fosse adatto.

In conseguenza io ridurrei la nomina da farsi per anzianità nell'arma, e lascierei la nomina da farsi a scelta fra i capitani dell'arma e quelli dello stato maggiore.

Perciò sostituirei all'articolo 17 del progetto della Commissione, il seguente :

« I maggiori sono nominati :

« In tempo di pace, metà per anzianità fra i capitani di ciascun'arma e metà a scelta fra i capitani di ciascun'arma e quelli dello stato maggiore generale ;

« In tempo di guerra, a scelta fra i capitani di ciascun'arma e quelli dello stato maggiore generale. »

HAVA. La Commission appuye la proposition faite par l'honorable ministre des affaires étrangères. Quant à moi je m'y associe avec un vrai plaisir, parce que, comme lui, je crois que les fonctions et le grade de major sont trop importants pour les confier à la seule ancienneté.

Déjà dans le sein de votre bureau central j'avais demandé que les grades de major fussent tous donnés au choix, même en temps de paix ; mais comme tous mes collègues étaient d'un avis différent, j'ai cédé ; je n'ai pas voulu persister dans une opinion où je me trouvais seul ; c'eût été trop de présomption de ma part.

Cependant l'honorable préopinant venant de faire la motion qu'en temps de guerre le grade de major soit toujours accordé à l'ancienneté, j'adopte avec empressement sa proposition parce que je la crois très avantageuse à l'armée.

Messieurs, le bataillon est l'unité des mouvements tactiques, souvent il est isolé en temps de guerre ; son chef ne peut recevoir ni avis, ni conseils de ses supérieurs, il faut qu'il sache s'inspirer lui-même et faire face à toutes les éventualités. Peut-on espérer tant de qualités de la seule ancienneté ? Je ne le crois pas. La sûreté de l'armée pourrait être compromise, et c'est pourquoi je voterai pour la proposition de l'honorable ministre.

PRESIDENTE. Ho l'onore di rileggere l'emendamento proposto dal signor ministro degli affari esteri, senatore Dabormida. (Vedi sopra.)

Metto ai voti quest'emendamento che terrà luogo dell'articolo 17.

(È approvato.)

« Art. 18. I tenenti colonnelli ed i colonnelli sono nominati a scelta fra gli uffiziali di grado immediatamente inferiore di ciascun'arma, o dello stato maggiore generale. »

(È approvato.)

« Art. 19. Gli uffiziali generali sono nominati a scelta su tutto l'esercito fra gli uffiziali di grado immediatamente inferiore. »

(È approvato.)

Guardie del Corpo.

« Art. 20. I sottotenenti Guardie del Corpo del Re sono tratti dai sotto uffiziali, aventi non meno di quindici anni di servizio e sei anni di grado nelle truppe di terra o di mare.

« L'avanzamento ai gradi di luogotenente e di capitano ha luogo fra gli ufficiali subalterni della compagnia, giusta le norme che sono o saranno determinate per decreto reale.

« Il primo brigadiere ed il brigadiere furiere sono entrambi nominati a scelta o nei brigadieri della compagnia, o nei capitani o luogotenenti dell'esercito, e sono promossi al grado di capitano se già non l'abbiano conseguito.

« Gli ufficiali dei gradi superiori della compagnia sono scelti nei vari corpi dell'armata, e concorrono per l'ulteriore avanzamento cogli ufficiali del grado loro e dell'arma da cui provengono, secondo le norme divise agli articoli 8, 9, 10 e 11. »

(È approvato.)

Carabinieri Reali.

« Art. 21. I sottotenenti del corpo dei Carabinieri Reali sono tratti a scelta dai marescialli d'alloggio del corpo.

« I luogotenenti sono tratti per due terzi a scelta dai luogotenenti degli altri corpi, e per un terzo dai sottotenenti del corpo medesimo, questi, per due terzi a scelta, e per un terzo secondo l'ordine di anzianità.

« I capitani sono nominati fra i luogotenenti del corpo, metà a scelta e metà per ordine di anzianità di grado nel corpo stesso.

« I maggiori ed i tenenti colonnelli sono nominati a scelta fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore del corpo.

« I colonnelli sono scelti fra i tenenti colonnelli del corpo, o fra i colonnelli degli altri corpi dell'esercito. »

LA MARMORA, ministro della guerra. A questo punto della discussione debbo fare una dichiarazione al Senato che propriamente riguarda l'articolo 22, ma che potrebbe anche influire sull'articolo precedente che gli diviene subordinato.

L'articolo 22 parla dei cavalleggeri di Sardegna.

La dichiarazione che mi occorre di fare si è che i cavalleggeri di Sardegna saranno quanto prima, non già soppressi, come qualcuno ha supposto, ma riordinati invece come carabinieri.

Siccome il decreto è pronto e spero che sarà quanto prima mandato ad esecuzione, così nell'articolo che riguarda i carabinieri di terraferma, bisogna tener conto che si tratta pure dei carabinieri particolari all'isola di Sardegna.

Non credo perciò che siano necessarie importanti modificazioni, perchè questo articolo può, a mio avviso, perfettamente applicarsi ai carabinieri di Sardegna. Solo ho voluto ciò accennare qualora alcuno intendesse fare qualche avvertenza su tale proposito.

Faccio poi un'osservazione relativamente all'articolo 21, la quale sarebbe di eguagliare il corpo dei carabinieri di terraferma al corpo dei carabinieri di Sardegna, cioè che i sottotenenti pervenissero al grado di tenente per anzianità a imitazione di quanto si è fatto per le altre armi. Propongo adunque che in tempo di pace i sottotenenti carabinieri pervengano al grado di tenente per anzianità, ben inteso che vi sia l'idoneità.

LAZARI. L'articolo dell'ufficio centrale è quello istesso dal Ministero proposto nella presentazione della relativa legge d'avanzamento. L'ufficio centrale l'accettò, fatto riflesso che questi sotto-ufficiali non raggiungono il grado di ufficiale che in età avanzata, e che in gran parte provengono da quelli dell'arma a piedi addetti ai vari uffizi del corpo, senza mai aver comandata una stazione e senza avere la menoma abitudine di cavalcare; e che perciò era necessario di preferire per il grado di luogotenente quelli fra essi che all'attitudine

militare ed allo zelo riunissero maggiore intelligenza nel servizio dell'arma ed i modi e le abitudini che si addicono ad un ufficiale che debba avere relazioni con diverse autorità, e rimpiazzare all'uopo l'autorità giuridica nelle funzioni di polizia giudiziaria, piuttosto che lasciarli alla sola anzianità.

Ma poichè il ministro crede che senza inconveniente alcuno al pubblico servizio possa a questi applicarsi la disposizione generale degli altri ufficiali dello stesso grado dell'armata, l'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare la proposta, tanto più per la larga parte che a giusto titolo si lascia alla scelta negli altri corpi superiori.

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto Della Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Io non intendo in verun modo combattere il progetto ministeriale. Solo vorrei sapere se i due corpi restano totalmente separati, o se sono congiunti totalmente che l'avanzamento abbia luogo tra i due corpi insieme; vale a dire, se l'avanzamento dei sottotenenti dei carabinieri di Sardegna e di quelli di terraferma concorra assieme; o se sono due corpi separati in cui l'avanzamento dei sottotenenti e dei luogotenenti corra indipendentemente.

LA MARMORA, ministro della guerra. Saranno due corpi separati ed in ciaschedun corpo l'avanzamento ha luogo secondo le norme stabilite in quest'articolo.

Non si tratta di mescolare l'anzianità e di fondere un corpo coll'altro, ma bensì di formare l'attuale corpo dei cavalleggeri di Sardegna a modo di carabinieri, e che si chiameranno di Sardegna, e che saranno in tutto assimilati ai carabinieri reali di terraferma. Rimarranno però due corpi distinti, di modo che quanto si dice qui relativo ai carabinieri reali è relativo ai due corpi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Le osservazioni che voleva fare sono state già prevenute dall'onorevole signor ministro e dal senatore La Marmora.

La prima si riferiva a quello sminuzzamento che mi pare eccessivo nell'ultima parte del primo alinea dell'articolo 21, dove dicendosi: « che i luogotenenti sono tratti per due terzi a scelta dai luogotenenti degli altri corpi e per un terzo dai sottotenenti del corpo medesimo, » questi poi si suddividono cioè due terzi a scelta, ed un terzo, cioè una nona parte secondo l'ordine d'anzianità.

Mi sembra che ridurre alla nona parte questa anzianità sia cosa tanto minuta da non presentare nessun vantaggio.

L'altra osservazione che io intendeva fare è appunto quella che fu mossa dal senatore Alberto della Marmora.

La risposta data dal ministro risolve la quistione quanto al senso; non so se la risolva in quanto alla convenienza.

Io non sono abbastanza esperto in simili cose per portarvi un giudizio; tuttavia confesso che non mi pare vi debba essere grandissima convenienza nell'isolare questi due corpi in modo così assoluto.

Lascio ciò non pertanto la cosa al giudizio del Senato.

LA MARMORA, ministro della guerra. Non so se sia qui il caso di entrare in una discussione relativa alla convenienza o no di fondere questi due corpi di sicurezza pubblica: ove però il Senato lo creda, io sono disposto ad entrarvi.

ALFIERI. Io non conosco quali considerazioni vi possano essere, perchè si adotti questo provvedimento; mi pare tuttavia che, dovendosi risolvere la questione di convenienza, sia bene che il voto del Senato sia quanto più si può illuminato

LA MARMORA, ministro della guerra. Precisamente tutto l'articolo 21, quale io sarei per proporre al Senato con leggere modificazioni di redazione, servirebbe per due casi, sia che si mantengano i due corpi separati, come credo conveniente, sia che di due corpi se ne faccia un solo.

Non si tratterebbe che di variare poche parole dei due primi alinea.

Il titolo dell'articolo è: *Carabinieri Reali*. Dunque non fa più mestieri di dire ciò di cui tratta l'articolo.

Il primo alinea dovrebbe esprimersi così:

« I sottotenenti sono tratti a scelta dai marescialli di alloggio del corpo. »

L'onorevole preopinante vede che, siano essi congiunti o siano separati, la cosa può egualmente stare.

Il secondo alinea poi sarebbe redatto in questi termini:

« I luogotenenti sono tratti per un terzo dai sottotenenti del corpo medesimo, e per due terzi a scelta dagli altri corpi, » e si annulla l'ultima parte; così crederei non vi sia inconveniente di sorta.

DI COLLEGO GIACINTO Pare sarebbe meglio aggiungere alle parole « i sottotenenti del corpo medesimo, » le seguenti: « per ordine di anzianità. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Benissimo.

COLLA, relatore. Va bene.

PRESIDENTE. Dal primo discorso tenuto dal signor ministro della guerra io aveva arguito che l'intenzione di lui fosse che gli avanzamenti dei luogotenenti del corpo medesimo non avessero altra regola che quella dell'anzianità; in tal modo l'articolo dovrebbe essere concepito così:

« I sottotenenti sono tratti a scelta dai marescialli d'alloggio del corpo.

« I luogotenenti sono tratti per due terzi a scelta dai luogotenenti degli altri corpi, e per un terzo dai sottotenenti del corpo medesimo per ordine di anzianità, » ecc., ecc.

COLLA, relatore. Siccome negli altri articoli si è dato il titolo del corpo, pare si possa combinare anche qui coll'aggiungere « dei carabinieri reali, » e ciò per la maggiore intelligenza, poichè sotto questo nome vengono anche i carabinieri che stanno per essere nominati in Sardegna.

PRESIDENTE. La redazione adunque dell'articolo 21 sarebbe questa:

« I sottotenenti dei carabinieri reali sono tratti a scelta dai marescialli d'alloggio del corpo. »

« I luogotenenti sono tratti per due terzi a scelta dai luogotenenti degli altri corpi, e per un terzo dai sottotenenti del corpo medesimo, per ordine di anzianità.

« I capitani sono nominati fra i luogotenenti del corpo, metà a scelta e metà per ordine di anzianità di grado nel corpo stesso.

« I maggiori ed i tenenti colonnelli sono nominati a scelta fra gli uffiziali del grado immediatamente inferiore del corpo.

« I colonnelli sono scelti fra i tenenti colonnelli del corpo, o fra i colonnelli degli altri corpi dell'esercito. »

(È adottato.)

Dopo le spiegazioni date dal signor ministro della guerra, pare che si possa prescindere dall'articolo 22, il contenuto del quale è compreso nel 21.

COLLA, relatore. L'ufficio centrale lo ritira.

ALFIERI. Bisognerebbe metterlo ai voti; e chi non lo vuole, per non essere necessario, lo rigetterà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22 così concepito:

Cavalleggieri di Sardegna.

« Art. 22. Nei cavalleggieri di Sardegna le promozioni a

capitano e a maggiore hanno luogo nel corpo stesso. Il comandante del corpo può essere scelto negli altri corpi dell'esercito fra uffiziali dello stesso grado, o del grado immediatamente inferiore. »

(Il Senato rigetta.)

Articolo 23 che diventerà 22, e che per maggior chiarezza continuerò a leggere col numero primitivo.

Artiglieria e Genio.

« Art. 23. Nell'artiglieria le promozioni dei sottuffiziali a sottotenenti saranno regolate in modo che un terzo almeno del numero totale degli uffiziali subalterni dell'arma provenga dalla classe dei sottuffiziali stessi.

« La stessa norma si avrà pel genio militare, relativamente agli uffiziali subalterni dei zappatori, un terzo dei quali si comporrà d'uffiziali promossi dalla classe dei sottuffiziali zappatori.

« Nelle suddette due armi le promozioni a luogotenente hanno luogo tra tutti i sottotenenti dell'arma rispettiva per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra un terzo a scelta, e due per anzianità.

« Il tempo passato alle scuole d'applicazione dagli uffiziali dell'artiglieria e del genio è considerato come trascorso in servizio effettivo nel grado di sottotenente presso il rispettivo corpo.

DABORNIDA, ministro degli affari esteri. Nel terzo alinea è detto che le promozioni a luogotenenti hanno luogo fra tutti i sottotenenti dell'arma in tempo di pace per ordine di anzianità e in tempo di guerra un terzo a scelta e due terzi per anzianità.

Credo che sia intenzione del ministro della guerra di sopprimere nel primo bilancio il grado di sottotenente nei rispettivi quadri di queste due armi.

Che se ciò nullameno si prescrive nella legge che i sotto uffiziali passino sottotenenti, ciò solo si fa per metterli in eguale condizione di avanzamento cogli uffiziali, i quali escono dalle scuole: questi all'uscire dall'istituto militare passano alla scuola d'applicazione, e durante il tempo che le frequentano sono considerati come sottotenenti, che devono essere luogotenenti nell'arma tosto che abbiano compiuto il corso d'applicazione.

Per analogia i sottuffiziali del corpo devono passare sottotenenti, ma dopo due anni passati in tal grado, vale a dire dopo un tempo uguale a quello che gli uffiziali che escono dagli istituti militari passano al corso d'applicazione, essi devono essere promossi a tenenti.

Ciò posto non è più il caso di dire, in tempo di guerra la nomina di tenenti sarà fatta due terzi per anzianità ed un terzo per scelta, perchè tutti i sottotenenti sono nominati tenenti dopo due anni di grado. Che se gli uffiziali provenienti dalla scuola fossero mandati alla guerra e promossi tenenti prima d'aver ultimato il corso d'applicazione, anche i sottotenenti provenienti dai sottuffiziali ed aventi la stessa anzianità dovrebbero essere tosto promossi a luogotenenti.

Per queste considerazioni io così redigerei l'alinea: « Nelle suddette due armi le promozioni hanno luogo per anzianità fra tutti i sottotenenti dell'arma rispettiva. »

COLLA, relatore. L'ufficio centrale ha dovuto considerare il corpo d'artiglieria composto come è secondo gli attuali regolamenti. Esso non può indovinare quali saranno le variazioni che siano per accadere. Intanto egli è un fatto che vi sono nel corpo reale d'artiglieria i sottotenenti. Ora nessuno può contrastare che questi sottotenenti possono in tempo di guerra distinguersi in modo da meritare, come merita un

sottotenente di fanteria, di essere promosso a tenente, ancorchè l'anzianità non porti questa promozione.

Egli è per queste ragioni, ed anche per avere nella legge un'uniformità, un'armonia di disposizioni, le quali ne formano il pregio più desiderabile che l'ufficio centrale ha fatta questa redazione e la sostiene senza poter ammettere l'emendamento proposto dall'onorevole signor ministro degli affari esteri.

DABORNIDA, ministro degli affari esteri. Non ho inteso di fare un appunto all'ufficio centrale; è vero che nel quadro attuale delle due armi è portato un numero fisso di sottotenenti, e quindi l'ufficio centrale opportunamente faceva la distinzione tra il tempo di pace ed il tempo di guerra, ed uniformava l'avanzamento nelle due armi alle norme generali; ma ho creduto bene di far cenno che nell'artiglieria e genio gli ufficiali provenienti dalle scuole devono essere tenuti tosto ultimato il corso d'applicazione, e quelli che provengono dai sottufficiali devono essere pareggiati ai primi nella durata del grado di sottotenente.

Credetti pure conveniente osservare che ciò mediante la distinzione della nomina a scelta e ad anzianità pel grado di luogotenente riesce inutile in tali armi.

PRESIDENTE. Domando se il signor ministro degli affari esteri persiste nel suo emendamento, che consisterebbe nel togliere le ultime parole dell'articolo 23, cioè di lasciare la sola anzianità per norma della promozione.

DABORNIDA, ministro degli affari esteri. Io credo che è inutile il mettere questa distinzione alla promozione a tenente; ma siccome realmente nei quadri d'artiglieria e del genio finora il grado di sottotenente esiste, e che quando i quadri saranno modificati la distinzione cade da sé, così non insisto.

PRESIDENTE. Ciò posto, non mi resta che mettere ai voti l'articolo 23.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Stato Maggior Generale.

« Art. 24, ora 23. I capitani del real corpo di Stato Maggiore sono scelti fra gli ufficiali dell'esercito che riuniscano i requisiti stabiliti da apposito regolamento per l'ammissione nel corpo medesimo.

« Gli ufficiali superiori sono scelti fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore del corpo, o fra gli ufficiali di grado uguale delle altre armi. »

Vi ha a proposito di quest'articolo una discordanza nell'ufficio centrale e la spiegherà l'onorevole relatore.

COLLA, relatore. L'onorevole mio collega ed amico che costituì la minoranza dell'ufficio centrale unicamente intorno a quest'articolo, si trova impedito da gravi incomodi di salute a potere sviluppare davanti al Senato come si era proposto, i motivi per quali fu indotto a scostarsi dai suoi colleghi, ed a non ammettere l'articolo proposto dal Ministero, sostituendovi quello che già era proposto dall'ufficio centrale.

È debito perciò del relatore di esporre brevemente i motivi che indussero quell'onorevole generale a non ammettere la opinione degli altri membri dell'ufficio centrale.

Allorchè si è risoluto di dare all'avanzamento nel grado di maggiore una parte anche all'anzianità, l'ufficio centrale credette naturalmente che questo beneficio d'avanzamento per anzianità non si potesse negare ai capitani dello stato maggiore mentre si concedeva a tutti gli altri corpi; epperò propose un emendamento analogo a quello che si è adottato per i maggiori della fanteria e della cavalleria.

Ma in seguito avendogli esposto quali fossero gli intendimenti del Governo in ordine al servizio dello stato maggiore generale, ed essendo dalle spiegazioni da lui date risultato che questo non è veramente un corpo come tutti gli altri, ma è un corpo fra gli speciali specialissimo, un corpo sui generis, un insieme, cioè, una riunione di ufficiali distinti di tutte le armi che riceve dagli altri corpi, ed ai quali poi li rimanda (lo che evidentemente si oppone a che si possa far luogo ad un avanzamento nel corpo medesimo), l'ufficio centrale accettò l'emendamento proposto dal ministro della guerra, e lo accettò tanto più volentieri per le due seguenti ragioni:

La prima, che il capitano dello stato maggiore generale, secondo le stesse disposizioni della legge, non può essere mai posposto ad un altro capitano, ma solamente ad un ufficiale di grado superiore a lui, il quale sia chiamato nello stato maggiore; di modo che quel rincrescimento che può taluno provare vedendo un estraneo entrare nel corpo e prendere il posto cui egli potrebbe aspirare, è di molto diminuito, dacchè si vede superato da un ufficiale che gli è già superiore in grado.

La seconda ragione per cui pareva potersi facilmente condescendere a questa proposta consiste in ciò che il danno a cui il capitano di stato maggiore generale troverebbesi esposto a soffrire dall'essere traslocato in altro corpo è largamente compensato, per il totale degli ufficiali dello stato maggiore generale, dal favore che loro si concede di entrare per scelta in tutti i corpi dell'esercito. Un tale vantaggio amplissimo parve all'ufficio centrale bastasse a compensare lo stato maggiore generale di questa differenza cogli altri corpi dell'esercito.

L'onorevole senatore dissenziente dagli altri membri dell'ufficio centrale osservava a sostegno della sua opinione che l'articolo di legge proposto dal Ministero non sarebbe giusto verso i capitani dello stato maggiore generale, e non sarebbe conveniente al servizio di quel corpo.

Non giusto, perchè negherebbe ai capitani di stato maggiore quel diritto ad avanzamento per anzianità che è concesso ai capitani degli altri corpi, e li costingerebbe ad uscire con grave scapito dal corpo per ottenere avanzamento.

Non conveniente al servizio dello stato maggiore, perchè lo priverrebbe frequenti volte di quegli ufficiali che meglio convengano alle speciali incumbenze di cui è incaricato. La formazione o riduzione delle carte, le correzioni e rettificazioni spesso occorrenti alla gran carta del paese per sopraccinte innovazioni, i calcoli relativi alle operazioni topografiche e geodetiche, e finalmente le scuole da farsi ai tenenti delle armi comuni che aspirano ad essere promossi nel corpo, tutto ciò richiede speciali cognizioni che difficilmente si trovano nei maggiori provenienti dalle armi comuni prima che abbiano fatto un tirocinio nello stato maggiore.

E qui illustre opponente, forte dell'esperienza da lui fatta in vent'anni di servizio nello stato maggiore, prendeva a dimostrare che l'ordinamento di quel corpo, poco diverso da quello che in Francia si mantiene con soddisfazione, avrebbe potuto con leggiera modificazioni già da lui proposte soddisfare pienamente ai bisogni dell'esercito. Che se nelle ultime campagne il servizio dello stato maggiore parve lasciare desiderio di meglio, la qual cosa non gli fu mai dimostrata, egli si dichiarava convinto che il difetto doveva attribuirsi a motivi che ora non occorre indagare, non a vizio dell'ordinamento, non a colpa degli ufficiali dello stato maggiore, i quali furono nella massima parte meritamente fregiati della medaglia d'onore.

Per queste principali considerazioni da lui ampiamente sviluppate, l'onorevole generale si credeva in debito d'insistere per l'adozione di quell'emendamento che l'ufficio centrale aveva dapprima proposto, e dal quale ha creduto quindi di recedere.

PRESIDENTE. Mi si è fatto osservare che il Senato non è più in numero, e che perciò la continuazione di questa discussione possa rimandarsi a domani.

Voci. A domani! a domani!
La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge sull'avanzamento nell'esercito di terra — Articolo 24: emendamento del senatore La Marmora Alberto — Opposizioni del senatore Dabormida, ministro degli affari esteri, e dei senatori Di Collegno Giacinto, Colla, relatore, e del ministro della guerra — L'emendamento non è appoggiato — Approvazione degli articoli 24 al 36 — Articolo 37: emendamento dell'ufficio centrale — Adozione del medesimo e degli articoli dal 37 al 40 — Soppressione dell'articolo 41 proposta dal relatore — Adesione del ministro della guerra appoggiata dal senatore Alfieri — Volazione e approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

DI VESME, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AVANZAMENTO NELL'ESERCITO DI TERRA.

PRESIDENTE. Si continua la discussione sull'articolo 24 della legge.

La parola è accordata al senatore Alberto Della Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Signori, non sarei conseguente con me stesso se imprendessi oggi a sostenere una opinione contraria a quella da me impugnata allorchè aveva, vent'anni fa, l'onore di far parte del real corpo di stato maggiore in qualità di tenente colonnello e di colonnello.

Fin d'allora io mi esprimeva coi miei capi ed i compagni precisamente nei termini usati ieri dall'onorevole senatore Colla, cioè che quel corpo debba trovarsi, rispetto all'armata, nella condizione tutta speciale di dare o di ricevere gran parte de'suoi ufficiali, cioè quella di un corpo ove, generalmente parlando, si entra e da cui si esce.

Il principale mio desiderio in quel tempo essendo stato quello che l'arma in cui aveva l'onore di servire divenisse realmente un corpo militare, io non vedeva altro mezzo di provvedervi che quello di rinunciare spontaneamente a certi privilegi che lo rendevano invisibile ed isolato precisamente quando era mestieri che divenisse accessibile ed accetto agli ufficiali degli altri corpi; d'altronde, rendendolo più accessibile a tutti, si diffondeva nell'esercito quella istruzione teorica che si potrebbe difficilmente ottenere fuori di un corpo

scientifico; ed era questo il modo di avere all'occorrenza non solo in quel corpo, ma in tutti gli altri un competente numero di ufficiali ad un tempo istruiti e pratici del servizio delle singole armi di cui si compone l'esercito.

Questo mio antico desiderio venne in gran parte realizzato, e me ne congratulo col Ministero e coll'armata.

Egli è chiaro che un corpo in cui non vi è, per la maggior parte di quelli che lo compongono, stabilità individuale, non può essere retto per l'avanzamento colle medesime regole che servir debbono di base alle promozioni degli uffiziali delle altre armi; ma, signori, non essendovi fra noi un corpo speciale d'ingegneri topografici, tale incarico è rimasto affidato a quello di cui ora fo menzione, e sappiamo tutti che se ne disimpegnò e se ne disimpegna oggigiorno lodevolmente.

Io certamente venendo a trattare di ciò che da altri viene detto la *parte dotta* dell'arma, non intendo dare agli studi matematici ed al tirocinio delle operazioni trigonometriche e geodetiche affidate fra noi agli uffiziali di stato maggiore una importanza esagerata, poichè io stesso fui in caso di praticare lungamente questi studi e queste operazioni; epperò, apprezzandole soltanto al loro giusto valore, io approvo quanto mai che si spediscono ogni anno i giovani uffiziali del corpo ai lavori del rilevamento e ricognizione delle mappe, ben sapendo per propria esperienza come un simile esercizio formi l'occhio a giudicare del terreno e delle distanze, e metta l'uffiziale in caso di levare, occorrendo, un piano a vista; vantaggi questi che dico di sommo rilievo, senza tener conto dei disagi, delle fatiche, delle privazioni, e direi persino dei pericoli che s'incontrano in questa campagna di pace, e che costituiscono una parte importantissima dell'educazione militare.

Ma, signori, per condurre convenientemente tanto gli studi ed i lavori suddetti, come gli studi di arte militare sublime,

conviene che nel corpo stesso vi sieno delle persone che si dedichino particolarmente a questi rami di servizio, e che ne facciano in certo modo la loro carriera, costituendo così un nucleo non variabile della parte dotta del corpo. Egli è certo che se si vogliono dei buoni e fondati studi e delle buone operazioni, occorrono buoni maestri e buoni direttori; ed i buoni maestri ed i buoni direttori non s'improvvisano, e quando si hanno si debbono ritenere e contentare, od almeno non disgustare.

Io vedo in artiglieria degli ufficiali dedicarsi quasi esclusivamente alla parte scientifica dell'arma, senza discapito di un avanzamento che vien loro assicurato all'anzianità; così del real corpo della marina, ove tale ufficiale utile al cantiere ed all'arsenale vi sviluppa le sue conoscenze speciali, e non è costretto per il suo avanzamento a navigare, quando è assai più utilmente impiegato a terra.

Io credo che sarebbe un vero discapito per il corpo dello stato maggiore, in ciò che spetta al servizio topografico od all'insegnamento della parte sublime dell'arte militare, se quel tale suo capitano, veramente riconosciuto per ispeciale in uno di quei rami, non potesse far valere un titolo allo avanzamento nel corpo, e non avesse altro modo di conseguirlo che quello di lasciare il suo *Jomini* od i suoi *logaritmi* per far girare in piazza d'armi un battaglione sul calcagno destro o sul sinistro, o per assistere due volte al giorno allo strolino dei cavalli, cose che probabilmente non sarebbero il fatto suo.

Io lo ripeto, signori, non intenderei regolare l'avanzamento dei capitani dello stato maggiore sulle norme fissate per quelli degli altri corpi speciali di terra e di mare, perchè nel suo complesso ritengo questo corpo come un luogo di continuo transito per la maggior parte de' suoi membri; credo però che in esso vi debba essere un nucleo, e che questo nucleo non possa essere soddisfacente se non è permanente in una parte degl'individui che lo compongono; in questo caso questo nucleo rientrerebbe nelle condizioni stabilite per i corpi d'artiglieria e del genio; e così io non avrei difficoltà di accostarmi alla proposta del mio collega il senatore Franzini, assente, che formava la minoranza della Commissione, la quale proposta, se non erro, era quella di aggiungere all'articolo 24 le seguenti parole:

« Tuttavia, a tenore delle esigenze del servizio del corpo, sulla proposta del comandante di esso, e dietro l'idoneità constatata dalla maggioranza degli ufficiali superiori dell'arma, il Ministero potrà proporre a S. M. per l'avanzamento a solo titolo di anzianità il capitano del real corpo che verrebbe in tal modo presentato. »

DABORMIDA, ministro degli esteri. Le considerazioni messe innanzi dall'onorevole senatore La Marmora sulla utilità di mantenere ne' gradi superiori del corpo dello stato maggiore generale degli ufficiali capaci di dirigere il servizio topografico e la parte, come egli dice, sublime della scienza militare, sono giustissime. . .

LA MARMORA ALBERTO. Ma in piccol numero.

DABORMIDA, ministro degli esteri. O piccolo o grande, non importa.

Siccome secondo l'articolo del progetto di legge i maggiori possono essere scelti fra i capitani del corpo o fra i maggiori dell'esercito, il ministro avrà precisamente modo, tenendo conto della proposta del comandante del corpo, di nominare a maggiori i capitani del corpo capaci di disimpegnare quel ramo di servizio per cui si richiedessero uomini speciali, ed egli certamente lo farà; mentre io credo che se si adottasse l'emendamento proposto dall'onorevole generale Franzini e

sostenuto dal generale La Marmora, si renderebbe la cosa impossibile, perchè una parte dell'avanzamento dovendosi accordare all'anzianità, ad imitazione di quello che si fa negli altri corpi, potrebbe accadere che quel capitano anziano che per diritto concessogli dalla legge dovesse essere promosso nel corpo non avesse precisamente quella specialità di cui si sentisse il bisogno, il che, ripeto, non accadrà mai se la scelta si eserciterà liberamente fra tutti i capitani del corpo.

Vi è ancora un'altra considerazione, ed è che se si accettasse l'emendamento quale viene proposto, ne risulterebbe che il Ministero dovrebbe sempre secondare la proposta del capo del corpo, locchè sarebbe contrario al principio della legge, che lascia la scelta al Re, quindi la responsabilità al ministro.

Il ministro deve tener conto delle proposte: il regolamento stabilirà delle norme per la scelta; ma la legge non può contenere una disposizione per cui si obblighi il ministro ad accettare senza più le proposte del capo del corpo.

Per queste considerazioni io credo che non si debba variare l'articolo quale venne proposto prima dal Ministero, accettato dall'ufficio centrale nella sua appendice, ed insisto perchè venga conservato precisamente perchè la composizione del corpo dello stato maggiore riesca tale da poter disimpegnare tutti i servizi difficili che gli sono affidati.

LA MARMORA ALBERTO. Risponderò al signor ministro che io non ho certamente inteso di pareggiare l'avanzamento dello stato maggiore alla metà dell'anzianità, come trovasi negli altri corpi; forse mi sarò male spiegato, ma ho solo voluto parlare di alcuni casi speciali. Lo stato maggiore è il solo che sia escluso dall'avanzamento per anzianità: io vorrei che gli si lasciasse una porta aperta a questo diritto, diritto che compete a tutti gli ufficiali degli altri corpi.

DABORMIDA, ministro degli esteri. Scusi l'onorevole senatore e scusi il Senato se io insisto; ma se si lascia una porta dello nome dei maggiori all'anzianità, si viene ad accordare un diritto non ad un capitano speciale, il quale non può usufruirne se nel tempo stesso non è il più anziano, ma si accorda eventualmente a tutti i capitani del corpo. Può quindi avvenire che debbasi conservare nel corpo un individuo che forse è meno adatto al servizio speciale che si richiede.

Per lo contrario, ripeto, se si lascia libera la scelta, tenendo il ministro conto delle informazioni del comandante del corpo, si può credere che ad ogni vacanza il corpo potrà trarre o dai suoi capitani o dai maggiori dell'esercito l'uffiziale che meglio convenga al ramo di servizio che trovasi in maggior bisogno.

DI COLLEGNO GIACINTO. Credo che se il generale Alberto Della Marmora avesse letto l'articolo 34 della legge che stiamo discutendo, avrebbe trovato in gran parte almeno risposta e soddisfazione all'emendamento che egli proponeva.

All'articolo 34 è detto:

« L'avanzamento a scelta sino al grado di maggiore inclusivamente ha luogo sulle liste di proposizioni compilate dai capi di corpo col concorso degli ufficiali superiori. »

Quest'articolo applicato anche allo stato maggiore non lascierebbe più dubbio che il ministro possa pur scegliere in questo, come negli altri, gli ufficiali proposti dal corpo di stato maggiore.

COLLA, relatore. Domando la parola per dare una spiegazione a quanto ha detto l'onorevole preopinante.

Tutta la portata dell'emendamento proposto dal signor Della Marmora si riduce ad una cosa di pochissimo momento. Si dice che quando vi sia nel corpo un ufficiale che abbia co-

gnizioni speciali e che quest'uffiziale si trovi nel corpo stesso, il ministro potrà proporlo a S. M. per l'avanzamento. Questa è cosa che non ha bisogno di essere significata, perchè il ministro può proporre tutti quelli che sono in caso di poter aspirare a quest'avanzamento. Ma ciò che porge un oggetto a questo emendamento sarebbe l'aggiunta di dover proporre quest'uffiziale a S. M. « per l'avanzamento col titolo di anzianità. »

Ciò mi pare di nessun effetto sostanzialmente, ed introdurrebbe un sistema di anzianità dove non è, complicherebbe la cosa e non farebbe niente di più. Non vedo qual fine possa avere il richiedere che il ministro proponga al Re quest'uffiziale piuttosto per anzianità che per scelta. Certamente quando vi sarà nel corpo un uffiziale che risponda ai bisogni del medesimo, il Ministero sarà ben contento di proporlo per scelta, e non vedo necessità che si abbia a dire che potrà proporlo bensì, ma per anzianità. Il progetto lascia facoltà al Ministero di farlo per scelta, onde non ne nasca contraddizione coi principii del progetto stesso.

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di accordarle la parola debbo interrogare il Senato se appoggia l'emendamento di cui si è ora data lettura.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, non v'ha più luogo a discussione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Postochè l'articolo non è ancor votato, vorrei dire una semplice parola. Il real corpo di stato maggiore non è più corpo di stato maggiore generale, come vedesi nel progetto stampato. . .

PRESIDENTE. Nel titolo vi è scritto: *Stato maggiore generale*. Basterà cancellarlo dal titolo, giacchè nel testo dell'articolo non trovasi la parola *generale*.

LA MARMORA, ministro della guerra. Forse a qualcuno rincrescerà di togliere l'aggettivo *generale*. Ma osserverò a questo proposito che sotto il titolo di *Stato maggiore generale* si comprendono tutti gli uffiziali generali dell'esercito che formano, come presso tutte le altre nazioni, lo stato maggiore generale. Perciò, onde seguire quell'esempio, nel decreto in cui si è stabilita la formazione del corpo in questione si è chiamato *Corpo reale di stato maggiore*.

PRESIDENTE. Non resta che a porre ai voti l'articolo 24.
(È approvato.)

Treno d'armata.

« Art. 25. I capitani ed i maggiori del treno d'armata sono nominati fra gli uffiziali del grado immediatamente inferiore del corpo stesso, seguendo le norme generali.

« Il comandante del treno d'armata può essere scelto fra gli uffiziali del grado immediatamente inferiore del corpo stesso o degli altri corpi dell'esercito.

« In occasione di spiegamento od aumento del corpo, gli uffiziali dei vari gradi occorrenti per completare i nuovi quadri possono essere tratti dagli altri corpi dell'esercito. »

Farei un'osservazione sulla parola *armata*, che non vedo usata in nessun'altra parte della legge, nella quale si parla sempre di esercito. *Armata*, in buona lingua italiana, si usa quando si parla di armata navale; ma le truppe di terra si chiamano *esercito*.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non so se tale vocabolo sia veramente italiano, ma so che si usa, e tale è stato adottato nel decreto, dimodochè credo vi si possa lasciare.

DE SONNAZ. Farei anch'io un'osservazione: non so se la parola *treno* sia accettata in buona lingua.

PRESIDENTE. Sarebbe *tratio*, è vero, ma *treno* è d'uso. Metto adunque ai voti l'articolo 25.

(È approvato.)

Compagnia degl'infermieri.

« Art. 26. Il comandante della compagnia degl'infermieri è tratto dai luogotenenti della medesima, ovvero dai capitani o luogotenenti degli altri corpi.

« In occasione di spiegamento od aumento del corpo, gli uffiziali dei vari gradi occorrenti per completare i nuovi quadri possono essere tratti dagli altri corpi dell'esercito. »

(È approvato.)

Servizio sedentario.

« Art. 27. Appartengono al servizio sedentario quanto allo avanzamento:

« Lo stato maggiore delle piazze;

« Le guardie reali del palazzo;

« I veterani. »

(È approvato.)

« Art. 28. I posti che si rendono vacanti nello stato maggiore delle piazze sono per quattro quinti assegnati ad uffiziali dell'esercito attivo, i quali abbiano grado uguale a quello stabilito per la carica vacante, ovvero abbiano un grado immediatamente inferiore, purchè in questo caso contino venti anni compiuti di servizio e sei di grado.

« L'altro quinto è dato ad uffiziali del grado immediatamente inferiore, tratti dallo stato maggiore delle piazze, oppure ad uffiziali di altri corpi in servizio sedentario, i quali abbiano il grado stabilito per la carica vacante, ovvero anche un grado immediatamente inferiore conseguito da oltre sei anni.

« Gli uffiziali delle piazze assediato o bloccate e gli uffiziali in servizio sedentario nelle piazze medesime sono durante questo tempo considerati come parte dell'esercito attivo.

« I guard'armi sono tratti per tre quarti dai sott'uffiziali dell'armata attiva e per l'altro quarto da quelli del servizio sedentario. »

(È approvato.)

« Art. 29. Le guardie semplici della compagnia delle guardie reali del palazzo sono tratte dai caporali dei diversi corpi d'armata di terra e di mare, i quali contino sei anni di grado e quindici di servizio, oppure siano divenuti inabili alla milizia attiva per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio.

« Nell'essere ammessi alla compagnia essi divengono sergenti.

« Possono pure essere ammessi nella compagnia come guardie semplici sergenti che abbiano sei anni di grado tra sergente e caporale, e riuniscano le altre condizioni dianzi divisate.

« Gli uffiziali della compagnia sono tratti da militari di grado uguale degli altri corpi, o di grado immediatamente inferiore della compagnia medesima. »

(È approvato.)

« Art. 30. Gli uffiziali dei veterani sono tratti dagli uffiziali di grado uguale degli altri corpi dell'esercito. »

(È approvato.)

« Art. 31. L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ad esso grado, od a parità di data da quella del grado inferiore. »

(È approvato.)

« Art. 32. Nel servizio prescritto dagli articoli 2 a 12 non è computato quello che non siasi prestato negli eserciti nazionali.

« Nel computo dell'anzianità, rispetto al diritto d'avanzamento sarà altresì dedotto :

« 1° Il tempo durante il quale l'uffiziale sia stato ritenuto per effetto di una sentenza o sospensione dalle funzioni, in virtù della legge penale ;

« 2° Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito da condanna ;

« 3° Il tempo scorso in servizio sedentario ;

« 4° Il tempo scorso in tal condizione che, a tenore della legge sullo stato degli uffiziali, non sia considerato come servizio effettivo, nè di aspettativa.

« Il tempo scorso in aspettativa dagli uffiziali collocati in detta categoria, in virtù della legge sullo stato degli uffiziali, o del decreto regio delli 23 luglio 1849, è computato per la anzianità, sì e come è determinato dalla detta legge.

« Il tempo scorso in aspettativa, in riforma, od in altre categorie da uffiziali collocati nelle medesime prima della emanazione di detti provvedimenti, è computato siccome era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora in vigore riguardo alle medesime. »

(È approvato.)

« Art. 33. Durante la prigionia di guerra, gli uffiziali conservano i loro diritti di anzianità per l'avanzamento.

« Nel caso previsto al n° 1 dell'articolo 13 potrà loro concedersi un avanzamento per scelta.

« In nessun caso però non potranno ottenere, rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello ond'erano rivestiti al momento in cui furono fatti prigionieri »

(È approvato.)

« Art. 34. L'avanzamento a scelta sino al grado di maggiore inclusivamente ha luogo sulle liste di proposizione compilate dai capi di corpo col concorso degli uffiziali superiori e presentate ai generali ispettori di ciò incaricati, per essere dai medesimi sottomesse al Ministero nelle forme e colle informazioni che saranno prescritte. »

(È approvato.)

« Art. 35. Gli uffiziali che prestano servizio fuori dei corpi possono dal ministro essere proposti per l'avanzamento a scelta in seguito a speciali rapporti dei capi, sotto i cui ordini prestano servizio, e dietro le risultanze degli anteriori stati caratteristici del corpo a cui appartengono. »

(È approvato.)

« Art. 36. Le norme da seguire per la compilazione di tali liste secondo la specialità delle varie armi, saranno stabilite dal regio decreto di cui è menzione all'articolo 1° »

(È approvato.)

« Art. 37. Il Governo può, in eccezione al principio stabilito dell'avanzamento per corpo sino al grado di capitano inclusivamente, effettuare quelle traslocazioni di corpo ed anche di arma che saranno richieste dall'interesse del servizio.

« Tali traslocazioni devono eseguirsi dietro le norme prescritte dal regolamento citato all'articolo 1° »

COLLA, relatore. L'uffizio centrale accettò questo articolo nei termini in cui era stato proposto nel progetto ministeriale: ma dopo quella prima accettazione essendosi determinato che la promozione al grado di capitano non si faccia più per corpo, ma per arma, sarebbe necessario di fare a quest'articolo un'emendazione.

Un'altra emendazione occorre, però assai più importante, la quale richiede che si cambi intieramente l'articolo.

Intendimento del Ministero e dell'uffizio centrale è quello di riconoscere che il Governo può effettuare quelle traslocazioni di corpo ed anche di arma che saranno richieste dallo interesse del servizio anche quando sono un'eccezione al principio dell'avanzamento per corpo. Ma i termini in cui quest'articolo è concepito, farebbero credere almeno che il Governo non possa effettuare le traslocazioni richieste dal servizio, se non nel caso in cui faccia eccezione al principio stabilito dell'avanzamento del corpo.

infatti si dice:

« Il Governo può, in eccezione al principio stabilito dello avanzamento per corpo sino al grado di capitano inclusivamente, effettuare quelle traslocazioni di corpo ed anche di arma che saranno richieste dall'interesse del servizio. »

Questa disposizione, espressa come è, significa, come ognuno vede, l'opposto di ciò che si voleva dire, cioè che il Governo può effettuare tutte quelle traslocazioni che sono rese necessarie dal bene del servizio, e che lo può anche quando si opponesse la regola dell'avanzamento del corpo.

E a questo proposito debbo rendere omaggio alla verità.

Da principio fui impressionato dal pericolo che queste traslocazioni rese troppo frequenti potessero pregiudicare l'interesse di chi ha diritto all'avanzamento; ma avendo letto con molta attenzione il regolamento, ho dovuto convincermi che c'è piuttosto strettezza che larghezza nel determinare i casi di questa traslocazione.

Le traslocazioni, dico, per motivi di servizio sono limitatissime; sono, per esempio, quando manca nel reggimento un uffiziale che sia in grado di riempire le funzioni di aiutante maggiore, od essere uffiziale contabile.

Nel caso difficile certamente a verificarsi in cui mancasse un uffiziale che abbia passati gli anni di grado che sono stabiliti per essere promosso in quel corpo a quel posto e che ne occorresse la surrogazione, allora si farebbe luogo ad una traslocazione.

Riguardo poi all'altra parte di queste traslocazioni che sono di domanda di due uffiziali che desiderano scambiare corpo fra loro, ho riconosciuto che si stabilisce una regola, la quale se pecca in qualche cosa, pecca di eccessiva severità, giacchè è dichiarato che tali uffiziali passino entrambi alla coda degli uffiziali del loro grado del corpo in cui sono traslocati, la quale cosa è ben naturale che renderà assai rare le domande di traslocazione.

Premesse queste spiegazioni ad appagamento del Senato, mi proporrei di sostituire all'articolo come era concepito il seguente:

« Il Governo può effettuare quelle traslocazioni di corpo ed anche di arma che saranno richieste dall'interesse del servizio quand'anche ciò faccia eccezione al principio di avanzamento per corpo.

« Tali traslocazioni devono eseguirsi secondo le norme stabilite dal regolamento citato all'articolo 1° »

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Ministero si associa pienamente alle osservazioni fatte dal relatore dell'uffizio centrale, ed accetta molto volentieri la nuova redazione.

PRESIDENTE. Darò nuova lettura della redazione dall'uffizio centrale suggerita per l'articolo che cade ora in votazione. (Vedi sopra.)

Se non vi ha chi faccia osservazioni, metterò ai voti questo emendamento che terrà luogo dell'articolo 37.

(È adottato.)

« Art. 38. Non possono in nessun caso essere concessi gradi senz'impiego, o fuori dei quadri dell'esercito, nè gradi onorari, o gradi superiori all'impiego. »

« Potrà soltanto in occasione di giubilazione essere concesso il grado immediatamente superiore, purchè l'uffiziale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nel proprio grado. »

(È approvato.)

« Art. 39. Le promozioni degli uffiziali sono tutte pubblicate mensilmente nel giornale militare uffiziale, coll'indicazione del turno d'avanzamento, del nome dell'uffiziale che era provveduto dell'impiego divenuto vacante e del motivo della vacanza. »

(È approvato.)

« Art. 40. Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti in quanto sono contrari alla presente legge. »

(È approvato.)

Disposizioni transitorie.

« Art. 41. La presente legge avrà effetto a far tempo dal 1° di luglio 1853 »

« Prima di detta epoca il Governo procederà all'equiparamento dell'anzianità fra gli uffiziali dei corpi di ciascuna arma. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Credo che sarebbe meglio prescindere da questo primo alinea delle disposizioni transitorie; poichè, sebbene io spero che possa questa legge essere adottata dalla Camera dei deputati nella presente Sessione, e quindi sanzionata dal Re, tuttavia potendo accadere che non venga approvata dalla Camera dei deputati, non so quale effetto produrrebbe lo stabilire che essa avrà principio dal 1° luglio 1853.

COLLA, relatore. Se il Ministero vuole ammettere il secondo alinea, in cui è detto che « prima di detta epoca il Governo procederà all'equiparamento dell'anzianità fra gli uffiziali dei corpi di ciascun'arma » conviene che un'epoca sia indicata o breve o lunga; ma l'articolo come è proposto non si può scindere.

Si potrebbe però sopprimerlo intieramente, e lasciare che il Ministero proceda a questo equiparamento senza che sia prescritto.

Ma allora la legge avrà il suo effetto tostochè sia sanzionata.

ALFIERI. Io appoggio il suggerimento del relatore, di

sopprimere cioè l'articolo intiero, sia perchè l'equiparazione che è indicata nel secondo paragrafo può richiedere più o meno tempo per la sua esecuzione, sia perchè mi pare che vi abbia un'altra considerazione, la quale fa vie maggiormente palese la convenienza di omettere questa disposizione, ed è che in certo modo si viene ad accordare un diritto che potrebbe dar luogo a difficoltà e a discussioni, ove taluno credesse che la cosa non sia equiparata.

Forse questa operazione si potrà fare senza le difficoltà che io, non essendo del mestiere, per avventura vi veggio fuori di proposito; ma siccome esse si potrebbero sollevare, sarebbe meglio di non fissarne in modo legale l'epoca.

Perciò io crederei che l'articolo 41 debba venir soppresso.

LA MARMORA, ministro della guerra. E così credo anch'io, trovando giustissima l'osservazione del senatore Alfieri.

Il Ministero, prima di promulgare la legge, farà il possibile per mettere assolutamente tutti i corpi in quella posizione giusta e precisa che si conviene.

PRESIDENTE. Dopo le date spiegazioni non c'è altro modo di corrispondere alla intelligenza presa dall'uffizio centrale e dall'onorevole ministro della guerra fuorchè rigettando l'ultimo articolo della legge; metto perciò ai voti l'articolo 41.

(Il Senato rigetta.)

Esaurito l'esame degli articoli, si passa allo squittinio segreto.

Prima però debbo debbo rendere avvisato il Senato che sarà convocato per lunedì al loco, onde procedere negli uffizi all'esame del progetto di legge sulle società anonime ed associazioni mutue, stato ieri presentato, ed alle ore due vi sarà seduta pubblica per la discussione della legge sull'alienazione della rendita di due milioni di lire, il rapporto della quale sarà distribuito domani mattina.

Si procede all'appello nominale.

Risultato della squittinio:

Votanti.....	52
Voti favorevoli.....	47
Voti contrari.....	5

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL'11 FEBBRAIO 1853

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di tre progetti di legge: 1° Effetti delle lettere di cambio e biglietti a ordine rispetto ai non commercianti; 2° Riordinamento delle Camere di commercio; 3° Cessione di proprietà demaniali a favore della città di Novara per la formazione di una nuova caserma e di una piazza d'armi — Discussione del progetto di legge per l'alienazione di due milioni di rendita — Adozione degli articoli e dell'intero progetto — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

Letto il verbale dell'ultima tornata, viene senza osservazioni approvato.

GIULIO, segretario, dà lettura del sunto di una petizione ultimamente pervenuta al Senato.

822. La Camera di commercio di Genova, previa una motivata esposizione delle particolari sue circostanze, ricorre al Senato perchè venga rieletto il progetto di legge sul riordinamento delle Camere di commercio, o quanto meno sia fatta un'eccezione a favore della Camera di commercio di Genova.

Legge quindi due lettere, l'una del signor ministro dell'Interno, colla quale fa omaggio al Senato di alcuni esemplari del secondo fascicolo del censimento della popolazione per l'anno 1848, e l'altra del primo segretario di S. M. pel Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, con cui gli fa omaggio di uno scritto concernente il progetto di un ospizio per fanciulli cretini.

PROGETTI DI LEGGE: SUGLI EFFETTI DELLE LETTERE DI CAMBIO E BIGLIETTI ALL'ORDINE — RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO — CESSIONE DI PROPRIETÀ DEMANIALI ALLA CITTÀ DI NOVARA.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sugli effetti delle lettere di cambio e biglietti a ordine rispetto ai non commercianti. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1443.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro della presentazione di questo progetto, il quale verrà stampato e distribuito.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge pel riordinamento delle Camere di commercio. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 688.)

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge inteso ad autorizzare la cessione di terreni demaniali a favore della città di Novara. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 966.)

PRESIDENTE. Anche di questi due progetti, i quali verranno stampati e distribuiti, si dà atto al ministro delle finanze.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI DUE MILIONI DI RENDITA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge per l'alienazione della rendita di due milioni di lire sul debito pubblico.

Il tenore del progetto è il seguente. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1236.)

Non domandandosi la parola, interrogherò il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò l'articolo 1°:

« Il ministro delle finanze è autorizzato ad alienare sì nell'interno che all'estero un'annua rendita sul debito pubblico dello Stato di due milioni di lire.

« L'annua assegnazione per l'estinzione di questo debito non potrà eccedere l'uno per cento del capitale nominale della rendita. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il prezzo di questa alienazione potrà essere stipulato in monete forestiere, ed in questo caso la corrispondente rendita potrà essere dichiarata egualmente pagabile nella medesima specie. »

(È approvato.)

« Art. 3. Alle rendite stabilite colla presente legge sono estese le prescrizioni della legge del 24 dicembre 1819 relative ai sequestri, ai trapassi (salvo per le rendite al portatore), alle ipoteche ed alla imponibilità. »

(È approvato.)

« Art. 4. Rimane definitivamente annullata la rendita di due milioni di lire, 5 per cento, rimasta disponibile su quella creata colla legge del 12 luglio 1850 e sospesa colla legge 26 giugno 1851. »

(È approvato.)

« Art. 5. Ultimata l'operazione di cui all'articolo 1°, il ministro di finanze ne renderà conto al Parlamento. »

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto per il voto complessivo della legge.

Farò però osservare al Senato che non è ancora esaurito l'ordine del giorno, e che quindi dopo l'appello nominale si

procederà alla discussione di alcune petizioni sulla relazione che ne verrà fatta.

Si procede all'appello nominale.

Votanti 49
Voti favorevoli 43
Voti contrari 6

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Prego la Commissione delle petizioni a voler prendere il suo posto; il relatore ha la parola.

DE CARDENAS, relatore. Signori senatori, già nelle passate tornate vennero a voi riferite le varie petizioni state presentate al Senato sino al numero 569 inclusivamente; ora rimangono quelle che da quel numero giungono sino all'821. Ma non isgomentatevi dal loro numero, chè di queste petizioni a riferirsi ve ne sono 198 relative alla legge sul matrimonio che furono già trasmesse a suo tempo all'ufficio centrale, che se ne faceva carico nell'esame che impendeva di quella legge, e che ve ne sono altre 7 che riguardano la legge sulla riforma delle gabelle accensate, le quali vennero pure a suo tempo trasmesse all'ufficio centrale, che se ne occupava, e che una, quella segnata col numero 803, di certo Giacomo Filippa, non può essere riferita, mancando affatto di ogni carattere di autenticità; di modo che non ne rimarrebbero che sole sei ad esaminare, se non fosse che quattro di quelle che in via principale riguardavano la legge sul matrimonio civile contengono pure altre domande di materia estranea a quella legge, come egualmente altra domanda contiene una di quelle riguardanti la riforma delle gabelle accensate. Presentiamo di queste un breve esame prima di venire alle altre che per la prima volta si presentano al vostro cospetto.

Fra le petizioni già riferite per altra materia si trovano quella indicata col numero 619, segnata da 154 abitanti del luogo di Piverone, e quella al numero 777, segnata da 115 cittadini d'Ivrea, non che quelle dei municipi di Bollena e di Belvedere nella provincia di Nizza, segnata la prima da 46 e la seconda da 42 abitanti di quelle comunità, fra cui alcuno si qualifica di sindaco e di consigliere, con le quali si chiede l'incameramento dei beni ecclesiastici, la riduzione nel numero delle diocesi, la soppressione di alcuni ordini monastici e la riduzione di altri, e l'assoggettamento del clero alla legge della levata militare; ma siccome fra queste 357 segnature non ve n'è che una sola che sia debitamente autenticata, quella cioè del signor caudico Carlo Leone di Piverone, così non è che di questa sola, la quale porta il numero 619, che noi ci dobbiamo occupare. Essa non contiene in proposito che queste sole testuali parole: *i sottoscritti chiedono, cioè il sottoscritto chiede l'incameramento dei beni ecclesiastici.* La vostra Commissione non vedendo nè ragioni, nè motivi esposti dal petizionario a convalidare la sua domanda, non ebbe materia sulla quale portare le sue meditazioni per riferirvene a conferma od a confutazione della fatta richiesta; considerando però in massima che la petizione si troverebbe direttamente contraddicente al Codice civile, articoli 25, 418, 433, 436 e 717, e che non si potrebbe inoltrare che dopo riformati questi articoli, e forse alcuno dei seguenti, che anche vi si opporrebbe direttamente la letterale disposizione dello Statuto, articolo 29, vi propono senza più il puro e semplice ordine del giorno.

(Il Senato adotta.)

Con la petizione numero 820, già stata sottoposta all'ufficio

centrale per la legge di riforma delle gabelle accensate, i sindaci dei tre comuni componenti il mandamento di Campo-freddo, provincia di Genova, rappresentano, a nome dei loro amministrati, come essi, benchè formanti parte dell'antico territorio ligure, si trovassero temporariamente uniti in via amministrativa alla provincia d'Aequi all'epoca in cui si stabilivano le gabelle di carni, corami e foglietta, e quindi come, a differenza degli altri paesi delle provincie liguri, vi fossero essi allora assoggettati; e che posteriormente nel 1818 ritornando essi a far parte della provincia di Genova, non fossero, a malgrado dei loro richiami, sgravati da quella imposizione mentre venivano assoggettati agli altri gravami che pesavano sulla provincia di Genova. Narrano avere a suo tempo presentati i loro ricorsi al Governo e successivamente alla Camera elettiva, avere ottenuto il rinvio della loro petizione al Ministero, e la formale promessa di questo di tenerne conto nel riordinamento che stava per intraprendersi in proposito delle gabelle. Ora con la legge stata ultimamente discussa le gabelle vennero riordinate, ed essi sollecitano di nuovo perchè sia posta in considerazione la loro posizione, e sia dato loro un qualche compenso pei gravi danni patiti, indicando fra i compensi specialmente il concorso del Governo nelle spese stradali della provincia di Genova, applicati precipuamente a quella che da Voltri tende ad Ovada.

La vostra Commissione stimando non prive di fondamento le ragioni che i signori sindaci di quei comuni espongono a giustificare come avessero avuto a soffrire degli aggravii negli scorsi anni, dava logamento alle deliberazioni già state prese dalla Camera elettiva, ed alle massime già state spiegate dal Ministero, e vi propone la trasmissione di questa petizione ai ministri degl'interni e dei lavori pubblici perchè l'abbiano presente onde provvedervi come di giustizia nelle proposizioni stradali che saranno per fare ai Consigli provinciale e divisionale di Genova.

(Il Senato approva le conclusioni della Commissione.)

I mastri calzolari di Albenga, che già sporgevano una loro petizione, numero 544, che veniva riferita a questo consesso dall'onorevole senatore De Margherita nella tornata 1° maggio 1852, e che il Senato trasmetteva allora al Ministero per la sola parte che riguardava il non adempimento del prescritto dal regio decreto 5 maggio 1851, emanato in seguito ai loro precedenti reclami, ricorrono ora di nuovo con loro petizione numero 630, continuando le loro lagnanze sulla non osservanza del medesimo decreto, e quindi sul non essere eseguite le pie intenzioni dei testatori a loro vantaggio dalle amministrazioni locali di carità e dello spedale, le quali, al dire dei ricorrenti, non vollero sino ad ora ottemperare al disposto del regio decreto, che prescrive i fondi della Compagnia dei calzolari dover essere tenuti *separati e distinti* nel bilancio e *gelosamente* convertiti in quegli usi speciali cui furono dai benefattori destinati.

Se è vero l'esposto dei ricorrenti, non vi può esser dubbio essere essi stati assoggettati ad un vero ed indebito gravame; e quindi la vostra Commissione vi propone di trasmettere questa petizione, come è già stata trasmessa la precedente, al ministro degl'interni, onde, assunte le opportune informazioni sulla verità di quanto si espone, vi provveda a norma di ragione e giustizia.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di rinviare...

DE CARDENAS, relatore. (*Interrompendo*) Di trasmetterla di nuovo al Ministero, mentre i petizionari accusano ancora che non è stato eseguito quanto si chiedeva nella prima petizione, cioè che l'amministrazione locale dell'ospedale e dell'opera pia di beneficenza continua a non tenere

separati e distinti in bilancio questi fondi, continua a non convertirli negli usi speciali cui sono stati destinati.

DI CASTAGNETTO. A me pare che la trasmissione fatta dal Senato al Ministero debba importare naturalmente la necessità di un qualche provvedimento.

Siccome vi fu già una precedente petizione stata trasmessa ad un Ministero, sembra che la Commissione avrebbe potuto prendere schiarimenti dal Ministero medesimo per l'esito di quella domanda.

Essendo stato infruttuoso quel primo eccitamento, il Senato dovrebbe ora astenersi dal farne una seconda trasmissione senza prima conoscere almeno il risultato della precedente.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io credo che sia conveniente di fare un'interpellanza al ministro dell'interno se si vuole che venga a render conto al Senato delle disposizioni che adottò, mentre è principio invalso, e credo indispensabile all'andamento della cosa pubblica, che il Ministero si astenga dal rendere conto alle due Camere dei provvedimenti che dà sopra ogni petizione che gli è dalle medesime mandata. Un altro sistema produrrebbe una tale complicazione che sarebbe impossibile di far procedere gli affari.

Io per conseguenza chiedo al Senato di prendere una decisione: o proponga che si faccia un'interpellanza, od altrimenti mandi la petizione al Ministero. E se crede di mandarla con eccitamento speciale che il Ministero ne renda conto, esso non ha nessuna difficoltà di farlo, quando principalmente i provvedimenti che dà sono di tal gravità che le Camere credano dover fermare sopra essi la loro attenzione e chiederne un ragguglio speciale ai ministri, i quali deggiono sempre render conto di tutti i loro atti al Parlamento.

DI CASTAGNETTO. Io non ho inteso dire che si domandasse conto attualmente al Ministero di questa petizione; era mio solo intendimento di osservare che la trasmissione di una petizione ordinata dal Senato deve portare un provvedimento, e che il trasmetterne una successivamente all'altra parmi una cosa intempestiva; ciò ho detto unicamente per oppormi ad un nuovo rinvio al Ministero. Avrei forse potuto supporre che la Commissione si fosse procurato qualche schiarimento in proposito di questa petizione.

DE CARDENAS, relatore. Questi mastri calzolari rappresentano che il Ministero avea date delle disposizioni; ed anzi le avea già date a segno tale che emanò un regio decreto; ed ora muoverebbero una nuova lagnanza su che questo regio decreto non verrebbe eseguito dai corpi che ne hanno il carico. Si trasmetterebbe dunque questa petizione al Ministero appunto perchè vedesse se realmente è eseguito il regio decreto; è un rinvio di una cosa già chiesta in parte, ma si può dire di una cosa nuova di cui uno si lagna, e cui la Commissione non ha avuto i mezzi di verificare.

Essa ha detto: se vi è gravame, vi è diritto di domandare giustizia; si mandi la cosa al Ministero, ed il Ministero che ha i mezzi di esaminare se è o se non è vero l'esposto saprà come provvedervi.

La Commissione dunque, come ora abbiamo inteso tra noi, persiste nella sua idea di trasmettere al Ministero questa petizione.

PRESIDENTE. (*Rivolgendosi al relatore*) La data del decreto?

DE CARDENAS, relatore. La data è del 1851, alli 5 maggio; è anteriore alla prima petizione di fatto, ma per altro nella seconda i petizionari si lagnano che il decreto non sia eseguito.

PRESIDENTE. Il Senato intende dunque che, rinnovando

la loro querela, essi si riferiscono più particolarmente alla non esecuzione di un decreto che già sarebbe emanato in parte od in tutto favorevole alle loro istanze; quindi la Commissione credendo rimandare nuovamente la petizione ora riferita al Ministero dell'interno, proporrebbe questo rinvio in vista di ottenere l'esecuzione del decreto già emanato. (*Rivolgendosi al banco della Commissione*) È questa l'idea della Commissione?

Voci dal banco suddetto. È questa precisamente.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti il rinvio di questa petizione al ministro dell'interno.

(È adottato.)

DE CARDENAS, relatore. Il signor Bardi di Genova, già conosciuto da questo consesso per le sue numerose petizioni, si presenta ora di nuovo chiedendo con quella segnata numero 701 onde non sia in una legge di pubblica sicurezza stata proposta tempo fa ammesso che in ciascun capoluogo di provincia abbiano ad esservi due guardie vigili, sembrando a lui che più economicamente e meglio le loro incumbenze possano essere disimpegnate dai carabinieri e dalle ordinanze.

La Commissione, considerando che dopo le parziali disposizioni già adottate non vi è ora più in discussione avanti al Parlamento alcuna legge in materia di pubblica sicurezza, o che venendone il caso, la convenienza di affidare più ad uno che ad un altro corpo la debita vigilanza sarebbe oggetto di serie riflessioni, vi propone il puro e semplice ordine del giorno su di questa petizione.

(Il Senato adotta.)

Essa ve lo propone pure egualmente sulla seguente petizione 707 dello stesso signor Bardi, con la quale chiede siano portate giornalmente e senza alcun ritardo sul foglio ufficiale tutte le mutazioni che seguono nel corpo degli impiegati; cosa che già si sa a sufficienza, non essendovi mai ritardi d'importanza nelle pubblicazioni, ed i pochi che per avventura vi sono qualche volta essendo bastantemente spiegati e giustificati dalle ragioni economiche e materiali, dipendenti dalla forma e dalle dimensioni del foglio e dalla maggiore importanza di altre materie a pubblicarsi.

(Il Senato adotta.)

Tre petizioni inscritte ai numeri 781, 815, 824 ci vennero presentate da vari artisti e manifatturieri del nostro paese, tutte relative al medesimo oggetto, a chiedere cioè che nella esecuzione della legge 31 dicembre 1850, con la quale la nazione tribulava un omaggio di pietà e di riconoscenza alla memoria del magnanimo propugnatore dell'indipendenza italiana, al magnanimo largitore delle nostre patrie franchigie, sia preferito un libero concorso per la presentazione del progetto di un monumento artistico, e siano affidata l'esecuzione preferibilmente ad artisti italiani, valendosi per la fusione dei bronzi dei nostri fonditori nazionali, i quali diedero già prove dell'arte con che sanno maneggiare i metalli.

Con la prima di queste petizioni il professore di scultura Angelo Bruneri, a nome anche di altri scultori torinesi, domanda sia esposta ad un pubblico e libero concorso la presentazione di un progetto e dei modelli del monumento, con annullarsi o rinvocarsi ogni precedente convenzione che la Commissione a ciò delegata avesse potuto avere con altri artisti.

Con la seconda lo scultore e fonditore in metalli signor Giovanni Colla rappresenta come l'esecuzione materiale dell'opera sarebbe meglio affidata ad officine già conosciute e che diedero saggio di sé qui in patria, che non ad una fonderia straniera appena nata e tuttora ignota che per la prima volta opererebbe in grande una massa di fusione di tanta importanza.

Coll'ultima finalmente quattordici artisti italiani, tutti dimoranti in questo Stato, chiedono che l'opera sia data a pubblico concorso; che una competente Commissione di artisti e periti giudichi del merito dei progetti, disegni e modelli presentati, e che la esecuzione sia data ad artisti e manifatturieri italiani, a meno che fra gli artisti di conosciuta abilità e rinomanza non se ne trovasse alcuno che ne volesse assumere l'impresa.

La vostra Commissione non può a meno di concorrere nel pensiero espresso nobilmente in queste petizioni che un monumento di gloria e di riconoscenza piemontese, non meno che di gloria e di riconoscenza italiana, non abbia ad essere trattato che da menti e da mani piemontesi e di altri paesi d'Italia, e che il solo genio latino abbia ad essere chiamato ad imprimere nel bronzo quel secolare desiderio che solo ai nostri giorni trovava il magnanimo cuore di un Re generoso in cui incarnarsi; ma, signori senatori, noi abbiamo il testo formale ed esplicito di una legge che confida ad una speciale Commissione, oltre alla determinazione del monumento ed alla scelta del luogo ove elevarlo, anche la scelta dell'artista a cui affidarne l'esecuzione ed il modo dell'esecuzione medesima.

Noi abbiamo sotto gli occhi il programma formato da questa Commissione, noi conosciamo le deliberazioni che essa prendeva, noi sappiamo che valendosi di quei poteri che le venivano per legge delegati, essa ha di già stabiliti dei precedenti, dai quali, anche venendone il caso, non vedremmo come la si potesse svincolare, ed a fronte di ciò non avremmo altro a fare, e non senza nostro rincrescimento, che a proporvi il puro e semplice ordine del giorno, se però le discussioni che in altro recinto seguirono nelle tornate 18 maggio, 17 giugno e 22 novembre, e gli ordini del giorno che ne risultarono accettati dal Ministero, e le mutazioni che la Commissione medesima già portava al primitivo suo progetto non ci dessero motivo sufficiente a credere si potesse in tutto ogg in parte rinvenire sulle prese deliberazioni.

E se anche non c'inducessero a pensare che, siccome già si era riconosciuta una prima volta la meno favorevole convenienza della località prescelta, così pure si potesse ora riconoscere qualche sito migliore in cui collocare il monumento, e che si potesse egualmente rinvenire sopra di una convenzione non ancora definitivamente stipulata con un artista sommo alla verità, ma col quale soltanto si era trattato senza che fossero state sentite le proposizioni o veduti i progetti

di altri insigni artisti egualmente sommi e conosciuti nell'arte...

D'AZEGLIO. Domando la parola.

DE CARDENAS, relatore. E si pensò quindi se si potesse anche ritornare al sistema già proposto di un concorso, e che di più si potessero dare a questo concorso quelle più ampie proporzioni che alcuni, ed i nostri artisti principalmente, sarebbero per desiderare.

In considerazione dunque di ciò, e per proporvi cosa che senza difficoltà possa dal Ministero essere accettata, la vostra Commissione unanime vi propone che queste tre petizioni siano trasmesse al ministro dei lavori pubblici perchè le tenga in considerazione nell'accondiscendere agli ordini del giorno delle citate tornate della Camera elettiva, coi quali egli accettandoli prometteva di richiamare l'attenzione della Commissione sulla scelta del luogo e sul programma del monumento, e di sollecitare i relativi incumbenti prima di chiedere i fondi occorrenti per l'esecuzione del patrio monumento.

PRESIDENTE. La parola è al senatore D'Azeglio.

D'AZEGLIO. Avendo alcune osservazioni da presentare su quest'importante materia, e non essendo stato prevenuto che la relazione di questa petizione sarebbe messa all'ordine del giorno, e mancandomi inoltre in questo momento i documenti che mi sono necessari, domanderei che si sospendesse ogni deliberazione a questo riguardo fino ad un'altra tornata.

DI CASTAGNETTO. Io domanderei che, ove si accetti la sospensione, si mandi anche a stampare la relazione della Commissione, affinchè tutti i senatori possano averla sotto gli occhi.

PRESIDENTE. Interrogherò il Senato riguardo alla sospensione.

(Posta ai voti la sospensione, è adottata.)

Se il Senato crede che si debba dare alla stampa la relazione, ciò si farà; altrimenti sarà pubblicata sul foglio ufficiale.

Persiste l'onorevole senatore Di Castagnetto nella sua proposizione?

(Il senatore Di Castagnetto fa segno di no.)

Non insistendo, ed essendo con ciò esaurito l'ordine del giorno, io invito il Senato a volersi radunare lunedì alle ore due negli uffici per l'esame delle leggi state oggi presentate dal Ministero.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1853

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Annunzio della morte del senatore Rignon — Presentazione di sei progetti di leggi: 1° Proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1853; 2° Riordinamento delle disposizioni che regolano le professioni di agenti di cambio e sensali; 3° Stabilimento di un'imposta mobiliare e personale — 4° Crediti supplementari ai bilanci 1851 e 1852; 5° Soppressione delle amministrazioni del Monte di riscatto, e del debito pubblico in Sardegna; 6° Leva di 250 iscritti maritimi — Sunto di petizioni — Omaggi — Relazione sul progetto di legge per la cessione di proprietà demaniali a favore della città di Novara — Discussione ed approvazione immediata del medesimo — Seguito della discussione sulle petizioni relative al monumento da erigersi al Re Carlo Alberto — Discorso del senatore D'Azeglio — Osservazioni in risposta dei ministri dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica — Replica del senatore D'Azeglio — Osservazioni dei senatori Jacquemoud, Benevello, e De Cardenas, relatore — Adozione delle conclusioni della Commissione — Relazione sul progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1853 — Discussione ed approvazione immediata del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

Letto il verbale dell'ultima tornata, viene senza osservazioni approvato.

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE RIGNON.

PRESIDENTE. Con vivo rammarico devo partecipare al Senato la notizia della morte di uno dei nostri onorevoli colleghi, il senatore conte Edoardo Rignon, avvenuta il mattino del 16 corrente in Parigi; onde il numero legale richiesto per le deliberazioni trovasi ridotto a 47.

PROGETTI DI LEGGE: PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI 1853; DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AGENTI DI CAMBIO E I SENSALI; TASSA PERSONALE E MOBILIARE; CREDITI SUPPLETIVI AI BILANCI 1851-1852; SOPPRESSIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DEL MONTE DI RISCATTO E DEL DEBITO PUBBLICO IN SARDEGNA; LEVA ORDINARIA DI MARINAI.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di riscuotere le imposte sì dirette che indirette, e di pagare le spese dello Stato per i mesi di marzo e di aprile. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1453.)

Pregherò il Senato, stante l'imminenza del prossimo mese di marzo, di voler dichiarare questo progetto d'urgenza.

Ho pure l'onore di presentare al Senato quattro altri progetti di legge risguardanti:

Il primo, la riforma delle disposizioni che regolano l'esercizio delle professioni di agenti di cambio e sensali (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1492);

Il secondo, lo stabilimento di un'imposta personale e mobiliare (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 77);

Il terzo, i crediti supplementari ai bilanci degli anni 1851 e 1852 (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1360);

E finalmente l'ultimo inteso a sopprimere le amministrazioni del Monte di riscatto e del debito pubblico in Sardegna (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1432.)

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. A nome del ministro della guerra ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la leva di 250 iscritti marittimi. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1429.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto ai ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica della presentazione di questi sei progetti di legge

Essendosi per la legge riguardante la prorogazione della facoltà già accordata al Governo per l'esercizio provvisorio dei bilanci 1853 richiesta dal ministro delle finanze l'urgenza, io provocherò a questo proposito il voto del Senato.

Chi vuole accordare l'urgenza è pregato di alzarsi.

(Il Senato approva.)

OMAGGI E SUNTO DI PETIZIONE.

PROVANA, segretario, dà lettura delle lettere del comandante generale del real corpo dello stato maggiore, dell'intendente generale della divisione amministrativa del regno, del signor Roccarey e del vice-presidente della Camera di commercio, con cui fanno omaggio al Senato il primo, della terza dispensa della Carta dei regii Stati; il secondo, di alcuni esemplari degli atti del Consiglio divisionale d'Ivrea per la sessione 1852; il terzo, di un suo opuscolo relativo alla strada ferrata da Novara al Lago Maggiore; ed il quarto, di alcuni esemplari di un consulto del barone Luigi De Margherita, concernente la Camera d'agricoltura e commercio di Torino.

Legge pure il sunto della petizione ultimamente pervenuta al Senato.

823. L'avvocato Enrico Prandi ricorre al Senato perchè voglia interporre i suoi uffici presso il Ministero onde ottenere un qualche provvedimento a suo favore. (*Harità*)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE DI PROPRIETÀ DEMANIALI A FAVORE DELLA CITTÀ DI NOVARA.

PRESIDENTE. Essendo in pronto la relazione sul progetto di legge riguardante la cessione di beni demaniali a favore della città di Novara, prego il signor relatore senatore Chiodo di darne lettura.

CHIODO, relatore, legge la relazione. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 906.)

PRESIDENTE. Domando se il Senato intende, in conformità dell'articolo 69 del nostro regolamento, procedere immediatamente alla discussione di questo progetto di legge, ovvero se preferisca rimandarlo ad altra seduta.

Chi è d'avviso che si debba immediatamente discuterlo, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Darò lettura del progetto di legge. (*Vedi infra.*)

Non domandandosi la parola, porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò l'articolo primo:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a cedere al Municipio di Novara l'antica caserma detta di Santa Chiara e la piazza d'Armi, esistenti nella detta città, sotto l'osservanza delle condizioni risultanti dall'ordinato del Consiglio comunale della stessa città in data del 22 luglio 1852, approvato dal decreto reale del 5 settembre successivo. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per gli effetti della presente legge, è derogato all'articolo 425 ed alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile, non che ad ogni altra disposizione contraria. »

(È approvato.)

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti..... 47

Voti favorevoli..... 47

Voti contrari..... 0

(La legge è adottata all'unanimità.)

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se, avendo dichiarata d'urgenza la proposta di legge per la prorogazione della facoltà di riscuotere le imposte sì dirette che indirette per i due mesi avvenire, intenda che si dia passo a questa legge, inviandone il progetto alla Commissione di finanze perchè possa farne la relazione.

Non essendovi opposizione, prego i membri della medesima di volerlo immediatamente esaminare e quindi riferire sovra esso nella stessa seduta d'oggi.

Quando la relazione sarà fatta, il Senato deciderà poi se intenda votare immediatamente la legge, ovvero di rimandarne la discussione ad altra seduta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE PETIZIONI RELATIVE AL MONUMENTO DA ERIGERSI AL RE CARLO ALBERTO.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione cui davano luogo le petizioni poste sotto i numeri 781, 815 e 821, discussione che fu intrapresa nell'ultima adunanza.

La parola è al senatore D'Azeglio.

D'AZEGLIO ROBERTO. Signori, due petizioni rivestite di parecchie firme sono oggi presentate a questa Camera; una dai fonditori di metalli, l'altra dagli statuari della capitale. Questi in nome di tutti gl'artisti d'Italia levano richiamo collettivo, dichiarando ingiusta e arbitraria la sentenza per cui la Commissione speciale del monumento al re Carlo Alberto escludea dalla gloriosa palestra.

Sembra, per vero dire, che a parità d'ingegno (la quale solo poteva chiarirsi con un concorso) dovesse essere più specialmente aperto a coloro che coll'Eroe Subalpino aveano comuni i voti, le speranze, la nazionalità. Era infatti conforme ai canoni più ovvii della giustizia che allorquando l'unanime volere della nazione decretava un tanto atto di gratitudine a quel re magnanimo, che primo in mezzo a lei levava il vessillo della libertà e dell'indipendenza, quanti insigni scarpelli abbasia Italia, che pur n'ha dovizia, tutti fossero da evocarsi a celebrare il Guerriero-Legislatore che, sedente in soglio, erane sì munifico patrono. Nè è meraviglia se al vedersi così respinti dal nobile arringo grave ingiuria ne risentiano tutti quei valentuomini che nella Liguria, nella Lombardia, nella Venezia, nella Toscana e nello Stato di Roma hanno rino- manza nel magistero della statuaria.

Certo che allo sdegno in essi destato dalla violazione di un diritto di cui investiva comunanza di patria dovette a un tempo accoppiarsi il vivo senso dell'offesa fatta a quell'artistica primazia, opera del genio e dei secoli, che unanime Europa tributa alla regina delle arti, traendo ad ammaestrarsi nelle sue classiche officine.

Nè è già il dire che da un atto di giusta precedenza nello invito avesse ad emanare uno d'ingiusta parzialità nella sentenza: ma come libero ne sarebbe stato l'accesso, così imparziale, assoluto, inappellabile dovea risultarne il giudizio; l'eguaglianza all'artefice non togliendo l'antecedenza al merito. Com'era dovere la chiamata, era diritto la repulsa se il modello imperfetto giudicato.

Così procedendo, e solo così procedendo, avrebbe la Commissione speciale fatto mostra di vera equità; e allora soltanto, nullo essendo il concorso per prova insufficiente dei concorrenti, erale dato estenderlo oltre la cerchia delle Alpi, invitandovi gli altri maestri d'Europa.

Electo, benchè indegno, dall'eccellentissimo signor presidente a mandatario di questa illustre Assemblea presso la Commissione speciale, io non tardava a riconoscere avversarvisi dalla gran maggioranza la collocazione della statua votiva nel luogo ove intendeva inaugurarla la prima Commissione di cittadini, la quale sin dal promulgarsi delle riforme nel 1847 faceasi iniziatrice di un monumento al re Carlo Alberto (1);

(1) Io persisto nell'opinione che non possa rinvenirsi al collocamento della statua monumentale un sito politicamente più opportuno di quello che corre fra il palazzo Carignano e quello che gli sta a fronte; e che mediante la formazione di una semplice cancellata a lance sulla periferia dell'emfiteo, e coll'elegante disposizione d'alcuni alberi d'alto fusto a dissimulare la varia e sgradevole forma degli opposti edifizii, sia facilmente da ottenersi un'area

preponderare in essa il concetto d'erigerla in faccia all'ingresso della reggia; ripugnarvi l'idea di un generale appello ai grandi statuari della penisola. Soli nella minoranza un onorevole deputato ed io.

Al dissentimento sull'elezione del luogo altro bentosto se ne aggiungeva su quella dell'artefice.

Scorgendo in tanto divario di pareri l'impossibilità d'opugnare con successo le misure della Commissione, a cui il personale mio convincimento non mi permetteva di aderire, io disponeami fin d'allora a rassegnare il mio mandato, vedendo per altra parte come opinare colla medesima importasse opporsi non solo alla Camera elettiva, ma all'intera nazione. Infatti tutti gli organi della pubblicità, unisoni su tal materia, dichiaravano essere politicamente disdicevole il nuovo sito assegnato al monumento; cancellarvisi così l'impronta di popolarità impressagli dal voto nazionale, e rivestirvisi invece quella di domestica adulazione, che da taluni anche accagionavasi di piaggeria cortigianesca.

Il dibattito che intanto levavasi alla Camera dei deputati sulla nuova rata richiesta per l'attuazione del monumento, e l'ordine del giorno che ne emanava, infliggean nuovo stigma di biasimo agli atti della Commissione. E quantunque io vi fossi parte della minoranza, mi parve che un riguardo di convenienza imponesse a chiunque avesse a fare Commissione appartenuto un segno di assenso al giudizio che si altamente manifestavasi nella risoluzione adottata dall'altra parte del Parlamento.

Io stimava, o signori senatori, incombermi il debito di spiegare e giustificare la mia condotta, ragguagliando rispettosamente questo augusto consesso delle cause che m'induceano a restituire nelle sue mani l'onorevole mandato di cui egli mi degnava.

La sospensione decretata dalla Camera all'attuazione del monumento coll'ordine del giorno del 22 novembre, e le censure da essa inflitte agli atti della Commissione speciale riguardo al luogo, al getto ed al concorso, autorizzano gli statuari e i fonditori dello Stato a invocare ed attendere dall'infero Parlamento la giustizia che dichiarano lor dinegata dalla medesima.

E convien riconoscere apertamente che se essa agiva in conformità del diritto che giudicava competerle in virtù della legge del 31 dicembre 1850, agiva però altresì in dissenso col voto della Camera e con quello della nazione.

Per le quali cause, in vista dell'interesse artistico come dell'interesse commerciale, è meritevole di speciale riguardo il duplice ricorso presentato a questa Camera. Importa che un atto positivo del Parlamento chiarisca erroneo il parere da taluno emesso, averlo la suddetta legge talmente esautorato che, dall'assegnazione pecuniaria in fuori, debba egli

corrispondente all'ignità del monumento da collocarvisi; con una spesa che certo non oltrepasserebbe (e forse sarebbe minore) quella proposta dalla Commissione speciale. S'intende però che a render possibile un tal nuovo piano si dovrebbero sopprimere, a diminuzione di spesa, le quattro statue allegoriche, e ridurre, con maggiore decoro, l'opera dello scultore alla sola statua equestre colossale. Il grandioso porticato e gli altri ornati accessori introdotti nel progetto da me presentato al Parlamento sarebbero rimandati a un tempo avvenire, ove fosse il pubblico erario in grado di sopportare a sì notevole dispendio.

Alcune costruzioni ispirate dal cattivo genio dell'arte sorsero, è vero, ad ingombrare una regione che per essere centrale e vicina alla residenza della Camera elettiva dovrebbe nei suoi edificii essere tipo anziché sfregio al bello architettonico, e non sarebbe il minor vanto del piano qui proposto, se, illustrandosi per l'erezione del monumento equestre quel nobile recinto, ne scomparissero sì inaccettabili deformità.

rinunziare ad ogni diretta intervento rispetto alle ragioni tecniche, o alle considerazioni politiche riguardanti il monumento da esso decretato.

Convien osservare, o signori, come nella Commissione interna della Camera elettiva (che è la fonte primaria di cui l'altra non era che un'emanazione) era avviso dell'immensa maggioranza, cioè di sei voti contro uno, che qualora le cose operate dalla seconda essenzialmente contraddicessero alla idea primigenia, iniziatrice del monumento, potessero i di lei atti venir, non solo giudicati, ma altresì riformati dal Parlamento con quell'autorità suprema che a lui, come a primario committente, s'appartiene.

Consentaneo colla maggioranza della Camera era pure il parere della maggioranza nazionale, i cui interpreti periodici tutti pronunciavansi in favore: 1° della chiamata da bandirsi ai grandi statuari della penisola; 2° dell'obbligo da imporsi ad ogni artefice di presentare un modello destinato prima a pubblico, indi a tecnico giudizio; 3° della preferenza da darsi, riguardo al getto, ad una fonderia nazionale.

L'osservanza di queste tre condizioni universalmente richiesta è, lo ripeto, atto di mera giustizia distributiva. È giusto che a parità d'ingegno anteponga Italia i propri figli a celebrare i propri eroi. È giusto che ove un fonditore patrio, con specialità di studio, con privato dispendio, apriva fabbrile officina, giornallero sostentamento a meglio di cento famiglie operaie, e dal quale esponevasi in pubblica mostra il gruppo eneo del Conte Verde, mirabil getto che proclama a non altri secondi i fonditori nazionali; è giusto, dico, che presentandosi quello al Governo e, sotto ingente caparramento, a giudizio di artisti, dichiarandosi pronto a gettare in bronzo una ripetizione identica e perfetta del modello plastico a lui trasmesso dallo statuario, venga con favore accolta la generosa proposta.

Osserviamo come, venendo questa accettata dal Governo, non pericolo corra l'erario, e assai probabile riesca una notevole economia, evitandosi così le vistose spese di trasporto e i sinistri del viaggio, egualmente passibili e per mare e per terra.

Per altra parte non son rari nella storia d'arte gli esempi del duplice concorso avvenuto fra lo statuario e il fonditore in un'opera stessa. Senza riferirne altri più antichi, recente è ancora quello dello scultore San Giorgio e del fonditore Manfredini, per aver fatto l'uno il modello, l'altro il getto dei cavalli collocati all'arco della Pace in Milano. L'istesso monumento di piazza San Carlo era dal suo autore fatto gettare nella fonderia del signor Soyer in Parigi; e il cavaliere Palagi, valendosi di quella dell'egregio signor Colla in Torino, fornivagli così occasione di emulare nel magistero del getto una delle maggiori glorie che illustrassero Firenze e Roma nel secolo decimosesto.

È giusto in ultimo luogo che ad ogni statuario facciasi obbligatoria la pubblica esposizione del proprio bozzetto. La nazione che in tanta inopia dell'erario offre i suoi tesori ad elevar la sontuosa mole, ha diritto di accertarsi che con ogni cautela sia guarentito il loro buon collocamento. Sappiamo dagli antichi scrittori come i due più illustri artefici della Grecia, Apelle e Fidia, acconsentissero a sottoporre le proprie opere al giudizio del pubblico. Così pure costumaronò un Lorenzo Ghiberti, un Filippo Brunelleschi, un Jacopo della Quercia, Donatello ed altri insigni maestri fiorentini allorchè concorsero alla famosa impresa delle porte di San Giovanni. E sappiamo dalle cronache di quella età che all'esame dei modelli esposti erano dai consoli dell'arte chiamati, non solo i principali cittadini, ma tutti gli altri statuari, e i

pittori, e gli orafi, e persino i forastieri che quivi erano accorsi (1).

Altro non chiedono adunque gli scultori nazionali se non se la rinnovazione delle antiche costumanze che in Italia si praticavano in quello che poté dirsi il secol d'oro delle ingenuità e gentili discipline. Sembra pertanto che una condizione a cui sobbarcavansi i Fidia ed i Ghiberti possa accettarsi da qualunque altro artefice, per quanta siane la boria o la superiorità.

Io vi prego, o signori, di voler tollerare con qualche indulgenza quanto di troppo accademico sappia oggi il mio linguaggio, mentre anch'io comprendo come in un grave consenso composto di dotti uomini usi a trattare le alte e difficili quistioni delle leggi, della milizia e del governo dei popoli, solo possa farlo di voi degno la viva sollecitudine che tutti vi fa concorrere all'eroica apoteosi che la patria dedica al magnanimo Re.

Nè è meraviglia sia per avvenire in questo ciò che in altro recinto parlamentare già avveniva, cioè che le disquisizioni sull'arte inducano disquisizioni sull'artefice. Quello eletto dalla Commissione speciale venne dagli uni prostrato nella polvere, dagli altri eretto sugli altari; sembra abbia nello spirito di quella prevaluto il parere degli ultimi. I due atti che dimostrano il parziale favore che gli faceva affidare la condotta dell'opera, cioè l'averlo dispensato lui dal modello, e i nostri artefici dal concorso, sono tali da potersi appena giustificare se infallibile fossene sempre stato lo scarpello, il concetto sempre inemendabile.

Io debbo anzi tutto dichiarare che il merito di due bozzetti che negli scorsi anni esso presentava uno all'Accademia Albertina (la figura sedente del vescovo monsignor Mossi), l'altro al re Carlo Alberto sul monumento di piazza San Carlo, m'inducevano altra volta ad avocarne la causa; ora stimo debito mio di semplicemente comunicarvi le informazioni che da giudici competenti si tramandarono a suo riguardo sullo stato attuale dell'opinione pubblica nella contrada che per tanti anni eragli stanza.

Risulta da queste, universalmente ivi riconosciuto essere al di lui ingegno assoluto apogeo il monumento di piazza San Carlo che, esposto al Louvre, era scaturigine a questa sequenza di commissioni per cui tanto cresceane la voga. Nian altra di sue opere aver allinto a tale altezza di fama. Altro non essere però in linea d'arte quel monumento se non un bel cavallo con sopravi un'armatura bene atteggiata; perchè, tolta da questa ogni occasione a scienza artistica nella figura dell'eroe, non avendo lo scultore potuto sfoggiarvi nè bellezza di forma, nè studio d'ignudo, nè grandiosità di panneggiamenti, nè ragione di muscoli, nè cognizione d'umana struttura; perciò industria, non arte; opificio, non statuaria. Nè per colpa dell'artefice, ma per natura dell'opera. Non potere però questa essere scala a giudicarne la perizia nel difficile magistero della figura.

(1) Sull'efficienza e l'opportunità dei concorsi al conseguimento delle più perfette opere dell'arte ecco il parere del celebre Leopoldo Cicognara: « Nessun modo fu mai più acconcio, per ottenere dagli uomini un esito felice allo sforzo dei loro ingegni, quanto lo aprire un concorso in cui sia dato a chiunque di liberamente prodursi, e mediante l'emulazione più generosa, sorpassare quasi con meraviglia di sé stesso le proprie forze. Tutte le più grandi opere del mondo furono il prodotto di queste gare onorate, e le repubbliche e le potenze di qualunque ordine, quando cercarono di sorpassare ciò che erasi precedentemente operato, o disputare in grandezza ed in fasto co' popoli emuli e vicini, pubblicarono i loro decreti, e schiusero a tutti gl'ingegni l'adito di tentare l'immortalità. » (Storia della scultura, tom. IV, pag. 173.)

Si disse che, fatto ivi l'estremo di sua possa, cominciava il di lui tralignamento.

Mediocri e per concetto e per esecuzione erano generalmente giudicati il gruppo alla chiesa della Maddalena, le due statue al duca d'Orleans, il basso-rilievo all'arco di trionfo, il simulacro di Royer-Collard. La statua colossale dell'imperatore Napoleone, commessagli per la sua tomba al tempio degli invalidi, eragli fatta rifare due volte; e della seconda, stanziatogli per un riguardo il prezzo del modello, erane poi vietato il getto in bronzo, e ciò per comune sentenza di più Commissioni a quel giudizio dal Ministero deputate.

Il rigettamento di un'opera sì importante, che devenivalo anche più nella attuale rinnovazione dell'impero, è fatto assai grave e dimostrativo. Ma lo parrà anche meglio il seguente.

Alloraquando egli presentava alla città di Chateauroux, patria del generale Bertrand, la statua di quel celebre compagno dell'esiglio di Napoleone, veniva essa a perizia d'artisti, per la sua mediocrità ricusata, e poi ad altro statuario ricommessa; e sul modello da questo presentazione era poi gettata in bronzo dai fonditori Heck e Durand, mentre a M. Lebegue venivane affidato il piedistallo...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Osserverò all'oratore che mi pare non esser qui il luogo di portare giudizio sul merito dell'artefice, giacchè il Senato non è chiamato a deliberare su questo punto.

D'AZEGLIO ROBERTO. Siccome nella Camera dei deputati si è parlato dell'artefice, mi sembra che, trattandosi di decidere...

PRESIDENTE. Rispetto quello che si è fatto dalla Camera dei deputati, ma dietro ad una discussione convien pure venire ad una conclusione; ora questa non può portarsi sul merito dell'artefice, e quindi prego l'oratore di restringersi a quello solo che si riferisce alla domanda dei petizionari, perchè altrimenti si verrebbe facilmente a sollevare questioni che potrebbero avere degl'inconvenienti assai gravi.

D'AZEGLIO ROBERTO. La domanda dei petizionari è appoggiata anche alla condizione del concorso che non si è dato.

PRESIDENTE. I petizionari possono dire tutto quello che intendono, ma un discorso che non porti conclusione, la quale possa essere oggetto di deliberazione per parte del Senato, mi pare meno opportuno: io per dovere sono obbligato di far notare questo, e conseguentemente prego di nuovo l'oratore a volersi restringere a quanto è propriamente in questione.

D'AZEGLIO ROBERTO. Si tratta di riformare un giudizio che è stato pronunziato dalla Commissione sul merito di quest'artista, e dimostrare...

PRESIDENTE. Non si tratta di questo, ma semplicemente della petizione di artefici del paese, i quali domandano che sia loro aperta la via a concorso; non si tratta d'affermare o di negare il merito dell'artista.

D'AZEGLIO ROBERTO. Dal merito artistico di questo scultore passando a far cenno sul concetto estetico da esso applicato al monumento Carlo Alberto, osserveremo che se non può il primo dirsi così incontrastabile da valergli l'assoluta fiducia concessagli dalla Commissione speciale, può ancor men dichiararsi destituito di ogni menda il secondo. E, sino dalla sua venuta fra noi, erane prima arra al pubblico la espressa adesione che per organo della stampa periodica egli dava alla permanenza delle statue equestri di Castore e Poluce in quell'istesso luogo ove poi doveva sorgere il monumento al re Carlo Alberto.

Non è necessaria nè ragione d'arte, nè finezza di critica, e basta il semplice comun senso a giudicare l'effetto morale che avrebbe ivi prodotto la figura storica di un Re Sabauda, interzata ai miti favolosi dei figli di Tindaro e di Giove. E certa cosa è che alla saggia determinazione della Camera elettiva noi dobbiamo andar tenuti se nella nostra città non effettuavasi un tanto solecismo storico, estetico e cronologico; se, al sublime associando il ridicolo, quel monumento non presentava agli antiquari dei secoli venturi come un'immissione stravagante del vero col falso, del reale coll'immaginario, del moderno coll'antico, dell'assisa da generale sardo colla nudità da semidio olimpico; per cui del tutto sarebbesi sconvolta quell'unità di sentimento che allora soltanto si desta nell'anima quando il principio che n'è generatore su lei agisce in tutta la sua integrità.

Abuserei della cortese indulgenza vostra se volessi qui introdurmì a dimostrare come da qualunque aggregazione di figure allegoriche in un monumento destinato a dichiarare una personificazione storica sempre siane menomata la dignità della precipua figura, scemo l'esclusivo interesse da quella ispirato.

Basti il dire che gli antichi, a noi maestri così nell'arte come nella sana filosofia, giammai non cadessero in siffatto erramento, e che le statue equestri da essi erette ai grandi uomini della Grecia e di Roma tutte escludessero il consorzio d'ogni figura secondaria.

Riferirò soltanto già avere il pubblico biasimo fatta severa giustizia d'un'altra sconvenienza introdotta nel suo composto dall'eletto della Commissione; intendo accennare al simbolo da esso attribuito ad una delle figure allegoriche in una corona di spine, per cui parevano doversi eternare in bronzo i motti epigrammatici che le sventure di Lombardia ispiravano ai nemici del re Carlo Alberto. Maggiore era poi la sconvenienza, maggiore la disapprovazione d'altro suo divisamento, che difficile sarebbe con proprietà definire. Era voto universale che l'intero testo dello Statuto, inscritto sullo stesso monumento, concorresse a glorificarvi una delle due grandi idee che ne promuoveano l'erezione.

Niuno di voi dubiterebbe certamente che nel luogo più nobile e cospicuo avesselo l'artefice collocato. Oso appena dichiararvi, o signori, che quella pagina immortale, sì gloriosa al Re ed alla Nazione, era dallo scultore della Commissione destinata a figurare non già sulla fronte del monumento, non sul lato anteriore del piedistallo, ma sul posteriore. Del cui singolare effetto può appieno rendersi ragione chi anche non conosca dell'arte.

I fatti di vario genere che su tale artefice son venuto enumerando ne rendono verosimile un altro, cioè che allo scemare anziché al crescere di sua rinomanza sia da attribuirsi la migrazione dalla Francia in Inghilterra. So essere un tal fatto dai suoi aderenti a maggior di lui gloria interpretato. Fu detto essere egli quivi considerato come il *primo nell'arte sua, e nella statuaria equestre il primo d'Europa*. La multiforme attività con cui presso i grandi o i potenti, e soprattutto presso l'antico nostro Ministero egli curava il procaccio della proficua impresa, sarebbe in tal caso tutta da attribuirsi a un senso di personale ammirazione al magnanimo Re, e la pronta sollecitudine con cui e l'officina di Londra e i tanti suoi lavori abbandonava per accorrere a questo tornerebbe a esclusiva lode dell'animo suo.

In riguardo però alla considerazione che oltre la Manica vengagli tributata, è da farsi alcuna osservazione.

Non vi ha dubbio essere l'Inghilterra in prima riga nella civiltà dei popoli; ma, come ogni regola, così ogni assioma

ha la sua eccezione; e, rispetto agli Inglesi appunto è da eccettuarsi quella generalità di senso artistico innato e spontaneo per cui primeggiano popoli meno avanzati in altre parti dell'ordine civile: cosicchè è parere di molti, fra gli altri del celebre Gérard, che il citare l'opinione degli Inglesi in cose di pittura o di statuaria sia poco meglio che il citare l'opinione dei Toscani in cose di guerra; mentre, eccettone Flaxman, che però informavasi nello studio di Roma, e Reynolds il quale non fu che ritrattista, non possono tali arti vantare in nessuna epoca artefici di primo ordine in quella contrada.

Sono ivi le tele e i marmi, lo confessa lo stesso lord Byron, motivi a lusso fastuoso, blandizie lusinghiere alla boria dei ricchi, anziché simpatie dell'animo o esca ad amor del bello.

Siano essi a noi di esempio nelle arti della nautica, della guerra, del commercio, dell'agricoltura, negli opificii, nelle teorie economiche, nelle ferrovie; ma rimanga nostro lo scettro dell'arte, ultimo all'antica dominatrice del mondo.

Sarebbe di maggior peso l'opinione del celebre Rauch, che ad encomiare l'eletto della Commissione invocavasi in altro recinto. Ma senza detrarre dalla convenienza di linguaggio, usata da tale artista, nulla di quanto siavi destinato a reciprocazione, e senza opporvi altrè autorità egualmente competenti, io antepongo dichiarare recisamente come a me più d'ogni altro s'appartenga riconoscere la valentia di quello, poichè perorandone la causa, io stesso ne sosteneva i diritti presso al re Carlo Alberto, quando il Ministero degli'interni gravi ostacoli opponeva all'effettuazione del monumento di piazza San Carlo; e ad istanza dell'artefice medesimo io pure per lui chiedeva al munifico Principe, a modo d'alloro olimpico, la corona baronale.

Ma, altra cosa è il riconoscerne il merito, altra il dichiararne l'infalibilità.

Gli errori che, nell'esecuzione artistica riconosciuti, facean giudicar mediocri e indi rigettare varie sue statue, e quelli che nel concetto estetico vi ho pur ora accennati nel nazionale nostro monumento mostrano con evidenza quanto saggio ed opportuno abbiasi a riconoscere l'ordine del giorno che il dì 22 dello scorso novembre era manifestazione al malcontento della Camera elettiva, e quale atto di giustizia ella compiesse riconoscendo il grave torto fatto ai fonditori nazionali, disapprovando la scelta del luogo e quella dell'artista, perchè improprio l'uno, l'altro senza guarentigia. Si disse allora essere tale questi da non piegare avanti al voto della Commissione, onde, quand'anche, ricredendosi essa e cedendo all'opinione universale, ordinasse la prova fra i più rinomati, non cederebbe assolutamente l'altro; onde sarebbe il concorso destituito della di lui opera.

Ad un tanto danno io confido, o signori, sia per riparar con usura l'ingegno degli statuari italiani. Non difetta fra essi chi all'umana ed all'equina figura dedicava ad un tempo il proprio scarpello. Non consta egli dalle tradizioni officinali dell'arte come la rara eccellenza dei cavalli di Thorwaldsen in gran parte appartenga ai modelli plastici che nel proprio di lui studio faceane Pietro Tenerani, continuatore anziché discepolo dell'illustre Canova? E come, giusto estimatore di un tanto artefice, quegli sempre il volesse a compagno delle grandiose sue imprese, e per contratto espresso talora pure lo stipulasse? Io credo che malagevol cosa riescirebbe l'esibire un motivo per cui plausibilmente si giustificasse l'aver rimosso un sì insigne maestro dalla condotta d'un monumento a cui con apposita indicazione chiamavalo la doppia sua valentia, ed a cui da autentiche informazioni risulta che volenteroso egli sarebbe accorso. E quand'anche fosse, per qualunque causa, venuta meno la di lui opera, io stimo che

prima di sottoscrivere all'umiliante condizione per cui si dichiarava estinta quell'arte in Italia, prima di permettere che anche quest'ultima contumelia sia a noi inflitta dallo straniero, tutto era da tentarsi.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

D'AZEGLIO ROBERTO. Mi lasci prima finire.

Nè sarebbe stato disdicevole od alla dignità degli artefici derogatorio qualora due di essi ad un tempo avessero impressa l'esecuzione dell'opera medesima, insieme associando, a maggior sua perfezione, la propria specialità. Avrebbe così l'Italia rinnovato un nobile esempio tramandatole dall'antica Grecia, ove l'invidia stessa, consueta lode degli artisti, era altitata dal loro amore all'eccellenza dell'arte; ove Prassitele faceva le figure ai cavalli di Calamide, ove allo stesso gruppo di Apolline lavoravano Telecle in Efeso e Teodoro in Samo.

Abbiam dunque ancor qualche fiducia negli abili successori di Michelangelo, di Canova e di Bartolini. Non permettiamo, o signori senatori, che inaugurandosi un monumento al più magnanimo de' principi d'Italia, soli appunto ne sian remossi gli artefici italiani. Risparmiamo alla comune patria e il disdoro e il dispendio di questa nuova specie d'importazione. Impediamo che dalle ferrovie della Francia o dai piroscafi dell'Inghilterra le si tramandino i propri monumenti: sarebbe questa fra gli stranieri e noi un'inversione di parti del tutto insueta, e contro cui ci corre debito di protestare: spendano essi, come usan da secoli, il loro oro a spogliare l'Italia, noi, usiam pur da secoli, spendiamo il nostro genio a rivestirla.

Io propongo al Senato che la petizione introdottagli dagli statuari e dai fonditori di metalli sia rimandata al signor ministro dei lavori pubblici, invitandolo a prenderne in considerazione le giuste rimostranze.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima credo bene di far presente al Senato quali siano le disposizioni della legge che è stata adottata dal Parlamento e sancita dal Re. Questa legge è concepita nei termini seguenti:

« Art. 1. Sarà innalzato nella capitale del regno un monumento in memoria del magnanimo re Carlo Alberto, datore dello Statuto e promotore dell'indipendenza italiana.

« Art. 2. Sarà a quest'oggetto istituita una Commissione di undici membri, composta nel modo seguente: ministro dei lavori pubblici, presidente; tre senatori e tre deputati nominati dalle Camere per mezzo dei rispettivi presidenti; tre membri a scelta del potere esecutivo; un membro del Consiglio municipale della città di Torino.

« Art. 3. La Commissione determinerà la natura del monumento, il luogo in cui dovrà innalzarsi, e sceglierà gli artisti ai quali verranno affidate la formazione del progetto e la sua esecuzione.

« Art. 4. La Commissione continuerà nel suo incarico invigilando l'esecuzione dell'opera fino a che sia condotta a termine.

« Art. 5. Sarà stanziata per l'esecuzione del monumento una prima somma di lire trecentoventicinquemila, di cui venticinquemila sul bilancio del 1851 per la formazione dei progetti, e trecentomila riportate nei successivi bilanci del 1852 e 1853.

« Le somme già raccolte o da raccogliersi in seguito a qualunque spontanea offerta potranno essere aggiunte a quelle già stanziate o da stanziarsi dal Parlamento.

« Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e

quello delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo concerne, dell'eseguimento della presente legge, ecc. »

La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Lascierò al mio collega il ministro dei lavori pubblici la cura di rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole signor marchese D'Azeglio. Io prendo la parola unicamente per domandargli uno schiarimento che mi pare sia nell'interesse suo proprio ed anche in quello di codest'Assemblea.

Parlando del successo che ha incontrato l'operato della Commissione nella Camera elettiva, ha detto che non solo dalla maggioranza di quella Camera fu disapprovato, ma anche dagli interpreti periodici della maggioranza del Senato...

D'AZEGLIO ROBERTO. (Interrompendo) Mi scusi, io non ho detto questo; ho detto « la maggioranza della stampa periodica. »

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Però io l'ho qui scritto, ed aveva inteso precisamente come ebbi l'onore di dire; del resto accetto questa spiegazione.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non mi estenderò molto a combattere le cose dette dall'onorevole senatore D'Azeglio, perchè non credo che sia nè il momento, nè il luogo di entrare in una discussione sul merito artistico del monumento. Egli ha sfoggiato in dottrina di belle arti che tutti in lui riconoscono, ma non parmi che a proposito delle petizioni presentate al Senato la medesima tornasse opportuna; egli ha incominciato a censurare la Commissione a cui ha appartenuto sia per la scelta del sito, sia per quella dell'artista, sia infine per il concetto dell'opera proposto dall'artista scelto. Mi duole di vederlo censurare questo complesso di cose, nelle quali, se non in tutto, in parte certamente aveva convenuto, essendo membro della Commissione...

D'AZEGLIO ROBERTO. Domando la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non discuterò della convenienza o no di aprire un concorso generale; dirò solamente che la Commissione usando della facoltà che le era stata data di scegliere il sito, l'artista ed il disegno, o dir si voglia il progetto del monumento, quando intraprese a mettere in discussione il punto se si dovesse aprire un concorso generale, fu di unanime accordo che questo non poteva convenire.

Io non andrò qui facendo il paragone dei tempi passati delle arti belle coi tempi attuali; nè entrerò a ragionare sul punto se allora convenisse o no di fare questi concorsi; so però che allorquando questi si facevano per opere grandi v'intervenivano artisti chiamati espressamente, perchè solo si cimentavano le celebrità, che, non essendo scarse, rendevano quei concorsi assai numerosi; so che abbiamo ai nostri giorni moltissimi ingegni, ma so del pari che con questi concorsi generali non si sono ottenuti troppo lusinghieri risultamenti; in primo luogo perchè potendovi tutti concorrere nella condizione attuale delle nostre arti, vi sarebbero ammessi degli uomini assai inferiori, i quali spesse volte sono appoggiati da favori che li fanno riuscire; in secondo luogo perchè talvolta vi si ammette anche certa gente che non ha nessuna o poca facoltà, insufficiente talento nell'arte, ma che si fa aiutare, che sa procurarsi un lavoro ideato e studiato meglio da altri che da lei stessa.

Nè pochi sono gli esempi di siffatti concorsi male riusciti o per il fallo dei concorrenti che mettevano in grande imbarazzo la Commissione stessa incaricata della scelta, o per la mala influenza dei favori; epperò la Commissione ha preso

ottimo partito aprendo un concorso fra uomini i quali meritavano e godevano fuor d'ogni dubbio la fama di distinti artisti, e tali da ripromettere un lavoro degno del soggetto.

A questo partito fu assenziente tutta la Commissione, ed il concorso fu aperto fra sette più distinti artisti d'Europa. Io qui non andrò accennando le ragioni per le quali molli si ritirarono dal concorso, ma certamente non posso accettare il rimprovero dell'onorevole preopinante, quello cioè che sia stato escluso dal concorso il cavaliere Tenerani: dirò anzi che questi gli è appunto uno dei sette artisti invitati al concorso, al quale però declinò di compartecipare. Io non conosco quali contrari indizi abbia in proposito l'onorevole senatore, ma osserverò che la lettera del Tenerani, colla quale accennava non poter far parte del concorso, fu da me letta alla Commissione; soggiungerò ancora che in essa lettera l'artista esprimeva alla Commissione la sua gratitudine per l'usata distinzione, dichiarando apertamente che i motivi che gli erano di ostacolo al compartecipare al concorso derivavano dalla quantità dei lavori che già gli erano affidati, la qual cosa non gli permetteva di occuparsi anche di questo.

Quando ciò accadde nè si trovò più la possibilità di soddisfare al primo concetto, cioè dell'aver a concorrenti questi distinti artisti scelti per tutta Europa; si propose qual partito fosse da prendere, ed allora fu unanime il consenso (io non ricordo se l'onorevole preopinante allora fosse presente alla Commissione, ma certo tutti gli altri individui vi concorsero) nel determinare di scegliere Marocchetti, del quale già si avevano prove sicure di capacità con uno dei più bei monumenti dell'arte moderna nella stessa nostra città. Ora il signor senatore D'Azeglio è venuto facendo un'amara critica del signor Marocchetti, ed ha egli stesso confessato d'aver cambiato idea in confronto di quella che egli aveva altra volta, quando cioè procurava al Marocchetti onorificenze dal nostro Sovrano.

Io rispetto moltissimo la sua opinione, ma rispetto pur anche quella dei più distinti artisti d'Europa, che tutti riconoscono Marocchetti come un sommo maestro; e principalmente citerò in quest'occasione l'opinione di Rauch, che ha scritto una lettera in cui faceva onore a Marocchetti, e diceva che meglio non poteva affidare la Commissione il suo incarico che ad un artista quale si è Marocchetti. Io credo che il giudizio di Rauch abbia tanto peso quanto quello dell'onorevole preopinante, perchè Rauch ha colle sue opere dimostrato qual grande artista egli sia, e come sia in caso di giudicare degli altri cultori dell'arte.

Quanto alla censura fatta non solamente di Marocchetti, ma di tutta la nazione inglese, come non capace e non atta a riuscire nelle belle arti, io non credo che sia giusta. Consideriamo che uno dei più grandi pittori della nostra epoca, Lawrence, era inglese, che inglese è Inigo Jones, che se non è inglese, è del nord quel Thorwaldsen che riscosse tanti elogi, che Rauch è pure del nord. Il nostro fissarsi nel credere che non ci possa essere progresso nell'arte che in Italia è un pregiudizio che ci riuscirà fatale, perchè ci farà restare indietro agli altri a vece di ravvicinarli con fortuna.

Io credo adunque che non abbiasi argomento di sorta per far censura alla Commissione per il modo con cui ella ha proceduto; questa censura stessa fu meno grave alla Camera dei deputati, perchè colà (lascio le opinioni di alcuni suoi membri e quella di alcuni della Commissione) è stato apertamente dichiarato (e se l'onorevole senatore vorrà rianandarne le discussioni che ebbero luogo, se ne accetterà), è stato dichiarato, ripeto, che non assegnavano il fondo solo perchè non trovavasi conveniente il luogo.

Quando si ebbe questa dichiarazione io consultai la Com-

missione, la quale, permanendo pur sempre nel primo giudizio che fra tutti i luoghi esaminati il più conveniente fosse non quello dapprima scelto, ma sibbene quello modificato, tuttavia riconoscendo del pari che non si poteva fermamente asserire che in una città così vasta, così bella, e che ha una pianta così regolare, che offre delle belle situazioni di piazze e di crocicchi di vie, non si possa trovare un altro sito opportuno per la collocazione del monumento, allora la Commissione ad unanime voto decise che si sarebbero studiati altri siti, e ne fece la scelta; siccome per altro restò sempre ferma nel suo proponimento di affidare il monumento al signor Marocchetti, il che le è dato per diritto dalla legge, pare men giusto il dire che ciò sia stato dissentito dalla Camera, perchè, lo ripeto, la Camera non ha dato giudizio definitivo che sulla scelta del luogo; nè si potrebbe altrimenti argomentare, poichè si astenne dal consentire il fondo per monumento addomandato sol perchè non credeva opportuna la sede per il medesimo votata. Questa è l'unica espressione vera che si desume dalle discussioni che ebbero luogo alla Camera dei deputati.

Riassumendo, la Commissione non si è occupata che di cercare e di scegliere un altro sito adatto, appunto per non incontrare un ostacolo tale che impedisca l'esecuzione del monumento di cui essa è tanto zelante.

In quanto agli artisti, ella è ferma nello scegliere il Marocchetti, persuasa che nessun uomo giusto, imparziale, potrà accusarla di aver fatta una cattiva scelta.

Quanto ai giovani artisti ed agli altri artisti italiani che presentano quella petizione, io non li conosco; io ammetto che abbiano del merito, ma li deploro in un coi loro fautori quando credono che per innalzare il loro merito vi sia bisogno di deprimere quello di un uomo qual è il Marocchetti. Facciano opere grandi, come il Marocchetti, e saranno scelti come lui; ma non pretendano di essere scelti in un concorso così importante sol perchè sono giovani di speranza e sono italiani.

Io credo adunque per questi motivi che le censure gravi fatte alla Commissione, al Marocchetti ed al suo progetto (del quale parmi non sia il caso di ragionare, perchè qui non si fa una discussione artistica sul merito del monumento) siano tutte insussistenti.

Tuttavolta io accetto l'invio della petizione come presidente della Commissione coll'intendimento di presentarla ad essa per quel carico che crederà di farsene, ma, lo ripeto, non perchè io creda che la Commissione abbia punto mancato al suo debito. La legge è chiara e precisa: dessa ha dato facoltà larghe alla Commissione, questa non le ha eccedute; e tutte le cose che il signor senatore soggiungeva testè son cose che, a mio avviso, avrebbe dovuto esporre assai prima, quando cioè si discuteva la legge; allora era il tempo di dire: non istà di fare un concorso di questo o quell'altro genere, ma vuolsi prescrivere che il medesimo sia universale; non è bene scegliere un artista piuttosto che un altro; è opportuno di far presentare i modelli e finalmente di rassegnarsi all'opinione della stampa, alla quale però non credo che la Commissione sia punto disposta ad accostarsi, sicura come ella è del suo giudizio, il quale, se non è consono all'opinione dei fogli e delle gazzette, poggia però sull'avviso di persone che sono competentissimo per avvalorarlo.

D'AZEGLIO ROBERTO. Domando la parola per un fatto personale.

Il signor ministro dei lavori pubblici ha osservato che io aveva aderito alla risoluzione emanata dalla Commissione cui aveva l'onore di appartenere. Io invoco la di lui memoria e

quella di tutti i membri della Commissione, i quali debbono ricordarsi come un onorevole deputato ed io fossimo i soli che protestassimo così in riguardo al sito come in riguardo all'artefice. Quando riconobbi che la mia opposizione riusciva invalida a motivo della pochezza della minorità, allora fu che io smessi dal trovarmi alle tornate della Commissione; e quando poi fu presa la decisione relativa al signor Marocchetti io non era presente, e quindi non poteva aderirvi.

Io non ho mai preteso (e la poca esperienza che ho nelle cose dell'arte mi suggeriva questa convenienza), non ho mai preteso, dico, che un concorso indistintamente aperto fra tutti gli artisti dovesse produrre i risultamenti che si desideravano dalla Commissione e dal Parlamento. In tutto il mio discorso ho sempre dichiarato che dovevano essere chiamati, non gli artisti in generale, ma i sommi, tutti quelli cioè che avevano prodotto qualche monumento distinto, i quali pur sono numerosi in Italia.

E non è certamente per un sentimento di municipalismo che io abbia fatta questa invocazione; non si tratta per nulla dei soli scultori che dimorano negli Stati nostri, ma di quelli di tutta la penisola.

Io credo che abbiamo poi anche diritto, trattandosi massime di un oggetto quale è quello che è stato posto al concorso, che i nostri artisti italiani vi fossero chiamati in un modo speciale, e che non sia mostrarsi troppo ristretto nelle proprie idee l'invocar ciò in modo particolare, allontanando in certa tal guisa quasi per gelosia gli artefici del nord.

Se gli artisti italiani si trovano eziandio calpestati in quelle circostanze nelle quali può aprirsi loro davanti un campo in cui far manifesta la loro valentia, come potranno le arti crescere e fiorire nella nostra Italia, già così povera di occasioni?

Ecco il motivo per cui insistetti sulla petizione; si tratta degli artisti di tutta la penisola, tra quali certamente si annoverano uomini che valgono il signor Marocchetti, Rauch, Thorwaldsen ed altri.

Protesto poi sull'allegazione che il signor ministro dei lavori pubblici ha fatto relativamente agl'Inglese e gli altri artisti del nord. Parlando degl'Inglese, non credo che Jones, Lawrence e tutti gli altri artisti citati dal signor ministro possano cambiare in nulla l'idea e l'assioma che ho stabilito, che cioè l'Inghilterra, quantunque prevalga in molte parti sulle altre nazioni d'Europa, non possiede però quel sentimento generale delle arti che si trovano in Toscana, in Roma, in Venezia e negli altri paesi nostri.

Non parlo del signor Lawrence, povero ritrattista non avente altro per sé che il merito del colorito, cattivissimo disegnatore. Così pure gli altri artefici sono di mediocrissima fama, e nessuno di essi si è elevato solamente all'altezza di quelli di terza riga in Italia.

Nè rimisi pure del concetto che ho sul signor Marocchetti: come l'aveva allora l'ho adesso; cioè allora giudicava che la statua di monsignor Mossi e l'abbozzetto che egli presentò al re Carlo Alberto per la piazza San Carlo, non che la statua stessa di piazza San Carlo valessero la stima e l'omaggio di tutte le persone che avevano sentimento dell'arte; ora poi avendo il signor Marocchetti prodotto molti monumenti dichiarati mediocri e ricusati non solamente da particolari e città, ma dall'istessa capitale nella statua del monumento di Napoleone, io pure ho il diritto di cambiare il mio modo di pensare in ordine al valore di lui.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Je me propose d'examiner la question au

point de vue du droit constitutionnel. Il me sera facile de démontrer qu'il s'agit, bien moins de discuter une théorie sur les beaux arts, que d'apprécier la portée du vote que le Sénat est appelé à donner sur la demande des pétitionnaires.

Nous sommes en présence de la loi du 31 décembre 1850, qui a déterminé qu'un monument serait élevé à la glorieuse mémoire de S. M. le roi Charles-Albert. L'exécution d'une œuvre publique est un acte d'administration qui, suivant les maximes générales, est dans les attributions exclusives du pouvoir exécutif; mais les articles 2 et 3 de cette loi se sont occupés d'une manière expresse des moyens d'exécution, en instituant une Commission de onze membres, « chargée de déterminer la nature du monument, l'emplacement où il sera élevé dans la ville de Turin, et de faire le choix des artistes auxquels sera confié le soin de préparer le projet et de l'exécuter. »

Cela posé, quelque parti que le Sénat prenne au sujet de ces pétitions, c'est-à-dire, soit qu'il les renvoie au Ministère des travaux publics, ou qu'il passe à l'ordre du jour, cela ne peut ni augmenter, ni diminuer les attributions, les devoirs et la responsabilité de la Commission. Elle ne saurait être liée dans ses déterminations par les opinions, quoique très-respectables, de quelques membres du Parlement sur la forme du monument ou sur le choix des artistes. Le Sénat n'est point appelé à assumer la responsabilité d'une décision en matière de beaux arts, il ne peut vouloir empiéter sur les attributions du pouvoir exécutif, ni porter atteinte à une disposition expresse de la loi du 31 décembre 1850.

M. le ministre des travaux publics a déclaré qu'il consentait à ce que ces pétitions lui fussent renvoyées, pour les mettre, à titre de renseignements, sous les yeux de la Commission, sauf à celle-ci à adopter la résolution qu'elle croira la plus convenable. Le renvoi dont il s'agit ne peut pas avoir une autre portée; car la Commission instituée par l'article 3 tient ses pouvoirs de la loi, qui a réglé sa compétence et ses attributions pour tout ce qui a trait à l'exécution du monument. Elle est déléguée pour déterminer la forme de cette œuvre, pour arrêter l'emplacement et pour choisir les artistes qu'elle croira dignes de préférence.

Tant que ces attributions n'auront pas été modifiées par une autre loi, elles subsistent dans toute leur étendue. Le vote de l'un des trois pouvoirs serait insuffisant pour les restreindre. En conséquence, j'ai l'honneur de proposer au Sénat d'adopter le renvoi de ces pétitions au Ministère des travaux publics dans le sens et pour les motifs que je viens d'exprimer.

DI BENEVELLO. Io ho sempre pensato che dopo il rifiuto di 200 mila lire la Commissione dovesse potersi considerare come sciolta. Se la Commissione non si crede come sciolta (*Rumori*), tutto il discorso che ho preparato resta inutile e mi taccio. Ma mi pare curioso che una legge sussista senza poter essere eseguita, giacchè se, nonostante il voto della Commissione, la Camera nega il modo di eseguire questa legge, come mai può essa sussistere? Io sarei molto imbrogliato a dare delle spiegazioni soddisfacenti su questo argomento.

PRESIDENTE. Io dirò al signor Di Benevello che una legge non può cessare di esistere se non è con un'altra legge abrogata; che per abrogare una legge è necessario il concorso di tutti quegli elementi del potere legislativo che hanno posto mano a formarla.

DI BENEVELLO. Ma quando questa legge è impossibile ad eseguirsi...

PRESIDENTE. Ad un'altra Sessione si potrà riproporre

un'eguale o maggiore o minor somma, ed il Parlamento potrà deliberare altrimenti.

DE CARDENAS. Domando la parola onde fare qualche osservazione a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Si è detto la legge non essere eseguibile. La Commissione quando esaminava le petizioni riflettenti il monumento in questione trovava la legge eseguibile, mentre non si trattava di altro, nè altro si proponeva, fuorchè la Commissione speciale nominata dalla legge medesima avesse, quando ne fosse il caso, a modificare il suo sentimento, se fosse ancora in libertà di cambiarlo, e sempre quando non vi fossero degli impegni contratti. La Commissione delle petizioni in conseguenza altro non proponeva che il rinvio delle petizioni al Ministero, perchè le sottoponesse alla Commissione speciale, considerando anche che il Ministero aveva preso impegno, coll'accettare il primo ordine del giorno, di sottoporre di nuovo tutta la questione alla stessa Commissione. . .

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

DE CARDENAS. . . e col secondo, che non venne accettato dal Ministero, ma che si può dire venne subito, è quello che dice di sottoporre alla Commissione soltanto la questione della località.

Io penso che il Ministero, il quale disse di non aver ancora contratto alcuni impegni positivi, sia ancor libero di proporre alla Commissione di rinvenire sopra i precedenti impegni, e vedere se la Commissione creda di aderire a questa proposta.

La Commissione delle petizioni non si è poi occupata per nulla del progetto in sè stesso, nè della sua convenienza. Tutti i membri della Commissione ed il relatore potevano avere delle opinioni loro particolari, ma non credette di doversi ulteriormente spiegare, dovendosi essa restringere esattamente a ciò che veniva richiesto dalle petizioni:

Si lasciò bene sentire il desiderio che la Commissione nominata dalla legge potesse rinvenire su qualche punto, e particolarmente sopra la maggiore ampiezza a darsi ad un programma di concorso; ma è un semplice desiderio che si è lasciato sentire, e che non venne espresso nel rinvio che si proponeva al ministro, il quale ci dispiace abbia avuto a deplorare i sentimenti di tutti coloro che potevano essere fautori di queste mutazioni nel sentimento della Commissione, onde concedere, per la scelta degli artisti, una sfera più ampia.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola per far notare all'onorevole preopinante che io non ho accettato dalla Camera dei deputati se non se il mandato di eccitare la Commissione a nuovi studi sulla scelta del sito del monumento, giusta quanto aveva praticato precedentemente, in seguito a che già erasi introdotto un cambiamento nella sede di esso. Quanto al resto, io non ho assunto verun obbligo, poichè ho creduto che la Commissione sia benissimo nel suo diritto di decidere come meglio le garba.

Ora poi io accetto l'invio della petizione appunto per porre la Commissione in grado di esaminare se possa o non possa farsene carico; se gli artisti di cui si questiona meritino più o meno una considerazione, e se nulla si opponga od alcun che influir possa per farli accettare ad un concorso.

Ho deplorato quegli artisti, e li deploro ancora, perchè per far valere il merito loro vogliono deprimere quello degli altri; sta male difatti che i giovani artisti bramosi di far una carriera incomincino a biasimare i loro maestri; del resto io

non ho dichiarato altro se non che, rinviata quella petizione, la presenterei alla Commissione, e lo farei tanto più volentieri adesso, in quanto che, sebbene io non sappia veramente chi siano i concorrenti, sento dall'onorevole senatore D'Azeglio che sono buoni artisti che valgono i Thorwaldsen, i Marocchetti ed i Rauch, e posso argomentare che siano grandi maestri.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. È accordata.

DE CARDENAS. Le parole testuali dell'ordine del giorno della Camera dei deputati sono in questi termini:

« La Camera, invitando il ministro a chiamare nuovamente l'attenzione della Commissione sulla scelta del luogo e sul programma del monumento del re Carlo Alberto, passa all'ordine del giorno. »

Un deputato diceva: *io non lo accetto*; il ministro dei lavori pubblici diceva. . .

PRESIDENTE. Lasci questo: non mi pare opportuno; noi non dobbiamo discutere quello che si è detto altrove, nè interpretare. . .

DE CARDENAS. Io dico semplicemente che quest'ordine del giorno fu letteralmente accettato dal ministro; locchè non mi pare essere un'interpretazione.

PRESIDENTE. Domando perdono; non bisogna far allusione a quello che è stato detto altrove, lo vieta il regolamento: altrimenti ciò potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti.

DE CARDENAS. Posto che mi proibisce. . .

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Non sono io che proibisco, è il regolamento, secondo il quale noi dobbiamo astenerci non solo dal fare allusioni, ma anche dall'interpretare tutto ciò che è stato detto o fatto altrove.

D'AZEGLIO ROBERTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha già parlato per la terza volta.

D'AZEGLIO ROBERTO. Chieggo licenza al Senato se me la vuole di nuovo concedere.

Varie voci. Sì! sì!

D'AZEGLIO ROBERTO. Nel rispondere al signor ministro dimenticai di far parola dell'asserzione da me prodotta in ordine al signor Tenerani. Parrebbe che io avessi esposta la mia opinione alquanto leggermente; ma debbo dichiarare che prima di muovere quell'asserzione sono stato ad informarmi alla Camera dei deputati presso un membro della Commissione, dal quale intesi che il signor Tenerani, cui egli aveva parlato direttamente, era pronto ad accettare il carico con molto fervore e riconoscenza; che se aveva mosso qualche difficoltà, ciò fu soltanto sulla forma del concorso.

Risponderò in secondo luogo al ministro che dal modo con cui si è espresso parrebbe arguirsi non essere in Italia uomini capaci di star a petto dei Rauch e di Marocchetti; mi sembra che dove si trovano Santarelli, Ferraris, Peruzzi, Gaggini, Cacciatore ed altri che ora non mi ricordo, uomini tutti i quali hanno monumenti insigni che rimangono all'arti, possano stare a petto di quelli.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Desidero citare solamente un fatto, il quale, ignorato, lascierebbe argomentare che io possa aver asserito cosa meno conforme alla realtà; ho una lettera di Tenerani: l'ho letta alla Commissione, e qui ci sono dei membri della Commissione che possono dichiararlo, siccome possono ricordare che il Tenerani nella sua lettera stessa dice: « Non posso, vi ringrazio; sono lusingato di questa scelta che avete fatto anche di me nel numero dei concorrenti con tanti altri insigni maestri; ma io non sono in grado di accettare. »

Io debbo credere piuttosto a questa lettera positiva che a quanto si va dicendo di parole uscite dalla bocca del Tenerani.

Quanto al merito degli artisti italiani, io non l'ho mai negato; ma non vedo il perchè l'onorevole senatore sembri credere che noi vogliamo preferire gli artisti del nord; noi li preferiremmo se non avessimo un artista eguale; fortunatamente noi abbiamo artisti egualmente capaci in Italia; e scegliendo Marocchetti abbiamo forse scelto un estraneo? Non è forse piemontese il Marocchetti? Perchè si vuol farlo diventar inglese? Forse perchè le circostanze lo hanno condotto in Inghilterra?

PRESIDENTE. Non rimane che mettere ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per il rinvio di questa petizione al ministro dei lavori pubblici.

Chi accoglie questa proposizione, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

**RELAZIONE, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEL-
L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI 1853.**

PRESIDENTE. Se il Senato vuole udire la relazione intorno al progetto di legge per la prolungazione della facoltà al Governo di riscuotere le imposte, prego il signor senatore Cotta di riferire sulla medesima.

COTTA, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1453.)

PRESIDENTE. Domanderò se il Senato intende di procedere immediatamente alla deliberazione su questo articolo di legge.

Chi ciò crede, voglia levarsi.

(È adottato.)

L'articolo unico del progetto è così espresso:

« *Articolo unico.* La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di snellire i generi di privativa demaniale, e di pagare le spese dello Stato, concessa al Governo del Re colla legge del 23 dicembre 1852, è prorogata a tutto il mese di aprile del corrente anno. »

È data facoltà di parlare a chi ha osservazioni a fare.

Non domandandosi la parola, metterò ai voti l'articolo di legge.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto su di questa legge.

Risultamento della votazione:

Votanti 47

Voti favorevoli 45

Voti contrari.... 2

(Il Senato adotta.)

I signori senatori saranno convocati a domicilio per la prossima tornata.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Omaggi — Relazione sui progetti di legge: Riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato; Leva di 250 iscritti marittimi.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

PROVANA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di una petizione:

824. Il Consiglio comunale di Vigevano con suo ordinato in forma di petizione, corredato da 43 firme dei maggiori negozianti e commercianti del luogo, rappresenta al Senato la convenienza che la città di Vigevano sia dichiarata sede di una Camera di commercio.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri ha dal suo

canto avuto l'attenzione di comunicare al Senato la luttuosa notizia che già le è stata partecipata, della morte del nostro collega il conte Rignon.

Debbo pure partecipare al Senato gli omaggi ad esso fatti:

1° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Genova, di 80 copie degli atti di quel Consiglio divisionale per la Sessione 1852;

2° Dall'intendente generale dell'amministrazione del debito pubblico, di 105 esemplari degli stati di situazione di detta amministrazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Des Ambrois, relatore del progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione centrale.

DES AMBROIS, relatore, legge la relazione. (Vedi 1° volume *Documenti*, pag. 115.)

PRESIDENTE. L'attenzione continua che la Camera ha meritamente prestato nell'ascoltare la lettura di questo egregio rapporto, è già una parte dello studio che deve porsi nella disamina di così importante argomento. In conseguenza io credo di poterle proporre di non voler indugiare l'esame del medesimo oltre la metà della settimana prossima, e proporrei di aprirne mercoledì venturo la discussione.

Nella giornata di domani sarà probabilmente stampata la relazione, la quale potrà venir tosto distribuita: rimarranno ancora due giorni per la disamina.

Se non v'ha osservazione, io metterò all'ordine del giorno di mercoledì la discussione pubblica di questa legge.

ALFIERI. Io osserverò che forse il ministro il quale ha

presentato questo progetto desidera di assistere alla discussione; ma non potrà intervenire per essere ancora occupato altrove in altra discussione che non terminerà così presto: quindi io proporrei che la presente legge venisse posta all'ordine del giorno non prima di giovedì.

PRESIDENTE. Io concerterò adunque la cosa col presidente del Consiglio dei ministri, ed i senatori saranno avvertiti a domicilio.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA DI 250 INSCRITTI MARITTIMI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Chiodo, relatore del progetto di legge sulla leva dei marinai.

CHIODO, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1429.)

PRESIDENTE. Anche questo rapporto sarà dato alla stampa e distribuito: la discussione del progetto potrà precedere quella dell'altro nel giorno stesso.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 3 MARZO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Presentazione di progetti di legge per autorizzare le divisioni amministrative di Ivrea a contrarre un mutuo, e di Novara ad eccedere il limite normale dell'imposta negli anni 1853-54-55; per assegni suppletivi al clero di Sardegna — Annunzio della morte del senatore Gattino — Relazione sul progetto di legge diretto a sopprimere le amministrazioni del Monte di riscatto e del debito pubblico di Sardegna — Discussione ed approvazione del progetto di legge per la leva di 250 iscritti marittimi — Discussione del progetto di legge intorno all'ordinamento dell'amministrazione centrale e della contabilità generale dello Stato — Osservazioni ed interpellanze del senatore Di Castagnetto — Risposta del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1 al 17° — Articolo 18: dubbio mosso dal regio commissario, chiarito dal senatore Des Ambrois, relatore — Approvazione degli articoli 18 al 25° — Articolo 26: osservazioni del senatore Di Castagnetto — Spiegazioni del relatore, e del regio commissario — Adozione dell'articolo 26 — Articolo 27: proposta del regio commissario, combattuta dal relatore — Approvazione degli articoli 27 e 28.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

PROVANA, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata.

GIULIO, segretario, legge il seguente sunto di una petizione ultimamente pervenuta al Senato:

825. Francesco Elia, mediatore, rassegna motivate istanze contro il disposto del numero 1 dell'articolo 2 del progetto di legge sui mediatori, agenti di cambio e sensali, che prega il Senato di voler rigettare.

PROGETTI DI LEGGE PER AUTORIZZARE LE DIVISIONI AMMINISTRATIVE D'IVREA A CONTRARRE UN MUTUO, E DI NOVARA AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge portanti autoriz-

zazione, l'uno alla divisione amministrativa d'Ivrea di contrarre un prestito di lire 150,000; l'altro alla divisione amministrativa di Novara di eccedere il limite normale della imposta negli anni 1853 54 55.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti negli uffizi per la loro disamina...

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sul processo verbale forse?

PINELLI. Sul primo dei due progetti testè presentati.

PRESIDENTE. Le do la parola, previa avvertenza che il processo verbale non avendo dato luogo ad osservazioni di sorta, s'intende approvato dalla Camera.

PINELLI. L'unico scopo che io aveva nel domandare la parola si era di sollecitare, per quanto sia possibile, la discussione del progetto di legge che concerne l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Ivrea di contrarre un mutuo.

La ragione si è che questo mutuo tende a sopperire a spese di grandissimo rilievo, e di natura estremamente urgente, trattandosi di riparare un ponte sull'Orco che ebbe moltissimo a soffrire nelle ultime piene, tanto più che potrebbesi temere che, qualora non si facessero sollecitamente tali riparazioni, si rendesse vano l'impiego dei fondi stessi e ne derivassero guasti ulteriori.

Io sono persuaso che queste ragioni varranno a far comprendere anche al signor ministro dell'interno il motivo per cui faccio istanza dichiararsi questo progetto d'urgenza, e che sarà anzi per appoggiarla.

PRESIDENTE. Si propone per una delle leggi testè presentate dal ministro dell'interno la discussione d'urgenza.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Metto ora ai voti l'urgenza proposta dal signor senatore Pinelli.

(È approvata.)

PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNI SUPPLETIVI AL CLERO DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. La parola è al signor guardasigilli.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo agli assegni suppletivi al clero di Sardegna già approvato dall'altra Camera. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 980.)

Prego il Senato di volersene occupare d'urgenza, perchè questi assegni sono destinati a surrogare le decime cessate col principio di quest'anno.

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro guardasigilli di questo progetto di legge che sarà sollecitamente stampato e distribuito negli uffizi.

Metto pure ai voti l'urgenza proposta dal guardasigilli.

Chi approva l'urgenza di questo progetto di legge, voglia levarsi.

(È approvata.)

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE GATTINO.

PRESIDENTE. La Camera deve deplorare la perdita di un altro nostro collega or ora mancato ai vivi in Genova, del signor senatore Gattino.

Per questa nuova perdita il numero legale dei senatori non varia punto da quello nell'ultima adunanza annunciata; giacchè, essendo pari, lascia intatto il computo di 47 votanti.

CONGEDO.

PRESIDENTE. Debbo significare alla Camera che il senatore Di Vesme, dovendo partire per la Sardegna per alcuni suoi affari famigliari, chiede un congedo di un mese.

Chi crede che si possa accordare questo congedo, sorga.

(È accordato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DEL MONTE DI RISCATTO E DEL DEBITO PUBBLICO IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Regis, relatore del progetto di legge sul Monte di riscatto.

REGIS, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1432.)

PRESIDENTE. Il rapporto testè letto sarà dato alle stampe e quindi distribuito ai senatori.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA DI 250 INSCRITTI MARITTIMI.

PRESIDENTE. Il primo progetto di legge che si presenta alla vostra discussione è quello della leva di 250 iscritti marittimi, così concepito. (Vedi 3° vol. Documenti, pagina 1429.)

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a fare nel corrente anno una leva ordinaria non eccedente il numero di 250 iscritti marittimi da destinarsi in servizio permanente al corpo Reali Equipaggi nei limiti della forza per esso stabiliti. »

Dichiaro aperta la discussione sopra questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo. *(Vedi sopra)*

Chi approva l'articolo ora letto, sorga.

(Il Senato approva.)

Si passa ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti..... 56

Voti favorevoli..... 55

Voti contrari..... 1

(Il Senato adotta.)

Prego i signori senatori di riprendere il loro posto.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLA CONTABILITÀ GENERALE.

PRESIDENTE. La discussione deve ora aprirsi sul progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione centrale.

Ho ragione a credere che il signor presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle finanze abbia nulla in contrario a che il testo di discussione sia quello del progetto della Commissione. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 125)

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il Ministero assente a che la discussione si apra sul progetto dell'ufficio centrale, al quale ha dato la sua adesione, salvo a pochi articoli, sopra i quali si permetterà di sottoporre alla Camera alcune osservazioni, per cui egli crederebbe di dover persistere nel primitivo suo proposito.

PRESIDENTE. Dopo tale dichiarazione ho l'onore di aprire la discussione generale sul progetto di legge, ben inteso che il testo di legge sul quale deve aggirarsi la discussione sia quello dell'ufficio centrale.

DI CASTAGNETTO. Signori senatori, io non sono *laudator temporis acti*, anzi mia opinione fu sempre essere follia quella di voler fermare il mondo nel suo cammino, nel suo progresso; quindi ogni giorno io mi dico e mi ripeto che se i maggiori nostri ebbero vanto di prudenza, anche la generazione presente può aspirare ad egual lode, e che qualunque sia il valore delle nostre opinioni, vi ha uno scopo il quale ci troverà sempre tutti riuniti, ed è l'amore ed il bene della patria.

Ciò vi fa palese abbastanza che io non sono niente tenero della conservazione delle aziende; e se le istituzioni nostre, se le attuali tendenze ne consigliano l'abolizione, io sono tutto disposto a farne olocausto. Io credo che si può bene amministrare con aziende, come si può egualmente bene amministrare senza aziende.

Ma vi ha un principio cardinale il quale è di tutti i tempi e di tutte le istituzioni; un principio inaugurato dai padri nostri coll'ammirazione e coll'imitazione di tutte le nazioni; voglio dire il controllo reale e preventivo della pubblica pecunia.

Vi ha un altro principio, il quale è base essenzialissima delle nostre politiche istituzioni, cioè l'evitare anche l'ombra, il sospetto dell'arbitrario.

Ora sarà un mio erroneo modo di vedere, ma questi due principii io li vedo l'uno e l'altro vulnerati col progetto di legge che viene in discussione.

Che dopo la promulgazione dello Statuto sia venuta meno l'efficacia e l'indipendenza del controllo, ve lo dice abbastanza la relazione ministeriale del 5 marzo 1852 alle pagine 18 e 21, lo disse l'onorevole commissario regio in altro recinto, lo dice a pagina 16 la relazione dell'ufficio centrale.

Ecco i termini in cui si esprimeva la relazione dell'onorevole ministro delle finanze:

« Tali riforme si fecero urgenti ed indispensabili, quando per le mutate forme di governo s'introdusse la responsabilità dei ministri venne meno l'indipendenza del controllore generale... »

Quindi a pagina 21:

« Più si rinforza e si concentra l'azione governamentale, più efficace deve essere il controllo. Il controllo del Parlamento riesce insufficiente se non si esercita sopra fatti già verificati e controllati da funzionari indipendenti dal Ministero. Il nostro controllore generale era indipendente dai ministri, e riferiva direttamente al Re il suo giudizio sugli atti del Governo; ma questa sua indipendenza venne meno colla promulgazione dello Statuto, il quale, facendo responsabili i soli ministri, tolse al controllore generale i principali suoi mezzi d'azione, e così il diritto che aveva di sospendere il corso delle carte contabili, la registrazione delle leggi, ecc. E qui giustizia vuole che si riconosca come, ciò non ostante,

SESSIONE 1852 — SENATO DEL REGNO — Discussioni.

57

all'ufficio del controllo ed al distinto funzionario in ispecie che da 4 anni lo regge (ed io soggiungo che ci gloriamo di veder a sedere sui nostri banchi), andiam debitori del non essersi commesse negli anni scorsi maggiori trasgressioni dei regolamenti finanziari e dell'aver potuto, tosto cessata la guerra, regolarizzare le intrecciate contabilità dei vari dicasteri e compilarne i conti. »

Vede il Senato quanto profondamente il Ministero sentisse la necessità di questo controllo e come egli stesso confessasse che quasi si poteva dire dipendere dal distinto personaggio preposto a questa grave carica la riuscita di una buona contabilità in mezzo a tanto intricate vertenze.

Quanto al pericolo d'arbitrario che potrebbe nascere da questa legge, non è d'uopo che io mi estenda a dimostrarlo, poichè il perfettibile ideale che nasce dallo spirito stesso della legge che ci viene proposta consiste nel concentrare, per quanto è possibile, nelle interne mura dei Ministeri, e nel circoscrivere in relazioni verbali tra i ministri ed i loro capi di servizio il disimpegno di tutti gli affari dello Stato.

Quando io parlo d'arbitrario, o signori, è ben lungi da me l'idea di voler fare la minima allusione agli onorevoli personaggi che siedono su quel banco.

Sebbene io pensi che difficilmente si possa ben amministrare senza un ragionevole arbitrio, io debbo rendere omaggio al Ministero, che il progetto primitivo da esso presentato era forse, al mio debole avviso, il solo che potesse degnamente surrogare le nostre antiche istituzioni.

Con quel progetto si istituiva una Corte dei conti avente un controllo preventivo e consuntivo; con quella legge si regolava il contenzioso amministrativo, e sebbene quella legge fosse stata ancora suscettibile di perfezionamento che avrebbe ottenuto nella discussione, io penso che conteneva in sé il principio d'una piena riforma, e colla riorganizzazione del Consiglio di Stato si sarebbe potuto dire di aver dato opera ad un vero Codice di amministrazione centrale. Ma, o signori, la legge così dimezzata altro non è che un distrurre l'antico senza ricostruire il nuovo. E riflettiamo, vi prego, qual antico si tratta di distrurre!...

Vi invito, o signori, alla pagina quinta della relazione ministeriale:

« Diffatti (così si esprime il ministro) mentre le finanze dei principali Stati d'Europa erano mal governate per modo che l'arbitrio più che la ragione, la confusione più che l'ordine manifestavansi nelle medesime, e mentre in Francia le popolazioni muovevano lagnanza per quei fatti, e gli illustri uomini di Stato di quella nazione non bastavano per rendere efficace la sorveglianza dei contabili affidata a dodici Camere dei conti per impedire le malversazioni che si commettevano dagli appaltatori e dagli agenti finanziari nella riscossione dei tributi e dei redditi demaniali, per introdurre norme precise nel determinare le spese pubbliche e controllarne l'esecuzione, e per regolare e giustificare i pagamenti delle spese affidati senza controllo a quelli che le facevano, le finanze del Piemonte invece fiorivano e si amministravano nell'interesse di tutte le classi e con tutte le guarentigie possibili sotto un Governo monarchico assoluto. »

E nella pagina seconda della relazione della Commissione io leggo:

« La semplicità veramente mirabile di ordini interni per cui l'amministrazione della monarchia sabauda fu tanto lodata nello scorso secolo. »

Io sento continuamente citare la maggior semplicità e la vistosa economia che debbono risultare dall'adozione del nuovo progetto che ci è proposto. Ma io debbo dire in verità

che nè dalle discussioni seguite in altro recinto, nè dalla luminosa relazione che abbiamo sott'occhi io non posso ancor rilevare quale sia il fondamento di questa maggior semplificazione, quali sieno le economie che se ne possono operare.

Quindi, trattandosi di distrurre un ordine di cose, il quale formò l'ammirazione delle estere nazioni, il quale da tanto tempo fu sorgente mirabile della prosperità finanziaria che regnava in questa nostra contrada, io credo che se un'opinione pubblica esige che si debba venire ad una riforma, il paese avrà anche diritto di chiederci conto di cosa vi abbiamo sostituito, e quale sia il beneficio reale che da questa nuova riforma egli debba aspettarsi.

E non vedendo io qui nè un piano positivo di organizzazione del personale, nè una dimostrazione bastantemente appagante del risultato economico finanziario che ne possa derivare, mi limito per ora a domandare all'onorevole signor ministro se egli potrebbe in questa stessa seduta spiegare in modo soddisfacente quali sieno questi risultati, riservandomi, udita la risposta che egli ben vorrà favorirmi, di opporre, ove ne sia il caso, ulteriori osservazioni al Senato.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Di Castagnetto, dopo di aver pagato un giusto tributo di lodi all'antico sistema di amministrazione (odi alle quali si era associato il Ministero nella primitiva relazione che accompagnava la presentazione del progetto di legge al Parlamento, lodi che furono ripetute con eloquenza dal relatore del vostro ufficio centrale e alle quali non posso che associarmi), l'onorevole senatore Di Castagnetto dichiarava non voler combattere il progetto solo perchè fosse una novità, di riconoscere che col mutare dei tempi, col mutare delle istituzioni dovessero pure mutarsi gli ordinamenti amministrativi.

Tuttavia egli vedeva nell'attuale progetto due radicali difetti: il primo, quello di menomare il controllo preventivo che in ogni buon sistema d'amministrazione esercitare si debbe sul maneggio del pubblico denaro; il secondo, quello di aprire il campo all'arbitrario.

Finalmente dichiarando non poter conoscere qual sarebbe il risultato finanziario della riforma, cioè quali economie risultar dovessero dalle modificazioni da introdursi negli uffici centrali, conchiude dover sospendere il suo voto finchè abbia ricevuto spiegazioni su questo punto.

Io concorro nell'opinione del preopinante nel dire essere il controllo dei pubblici denari la pietra angolare di un buon sistema finanziario; ma se il presente progetto non racchiude tutto ciò che si potrebbe desiderare intorno al controllo preventivo dei denari pubblici in un sistema costituzionale, io spero che non si potrà disconoscere che contiene pure un miglioramento all'attuale stato di cose.

Il Ministero, nel proporre all'altro ramo del Parlamento la riforma dell'amministrazione centrale, aveva pensato altresì di formare l'attuale istituzione del controllo sostituendo ad un alto funzionario un magistrato composto di membri inamovibili e quindi assolutamente indipendente dal Ministero; di creare cioè una Corte dei conti ad esempio di quanto è istituito nel Belgio.

Egli è certo che questa proposta conteneva un reale miglioramento e stabiliva quel maggior controllo che fosse possibile negli ordini costituzionali. Essa non venne respinta dalla Camera elettiva, ma fu osservato che nel primitivo progetto ministeriale la materia non era forse bastantemente sviluppata, e che volendo sopprimere l'attuale Camera dei conti fosse necessario di provvedere almeno in modo definitivo intorno al contenzioso amministrativo e che non si po-

teva, mantenendo qual era il contenzioso amministrativo, solo dichiarare che sarebbe attribuito al Consiglio di Stato.

Il Ministero ha riconosciuto che queste considerazioni avevano un peso gravissimo, e che quantunque fosse stata ammessa la proposta di mantenerlo, non sarebbe durato che quel poco di tempo nel quale il Consiglio di Stato sarebbe stato incaricato delle funzioni della Camera dei conti sopra ciò che riflette il contenzioso amministrativo.

Ciò nullameno questo stato transitorio avrebbe potuto offrire gravi inconvenienti; quindi il Ministero si associò a quella Camera nel riconoscere essere opportuno lo scindere in due il progetto presentato; nella prima parte mantenere tutto ciò che si riferiva alla riforma dell'amministrazione centrale e della contabilità dello Stato; nella seconda, ritenere ciò che aveva rapporto alla costituzione della Corte dei conti, aggiungendovi una legge speciale tanto sull'organizzazione del Consiglio di Stato che sulla riforma del contenzioso amministrativo.

Il Ministero avrebbe desiderato di poter presentare questa seconda parte che formar doveva, come dissi, uno speciale progetto di legge nell'attuale Sessione; ma il tempo gli fece difetto per prepararlo, e quando lo avesse preparato il Parlamento non l'avrebbe forse potuto discutere in tempo utile; cosicchè fu forza il rimandarne all'anno venturo la presentazione e la discussione.

Il Ministero però non ha mai pronunziato una parola la quale potesse far supporre che egli avesse rinunciato alla primitiva sua idea, e mettesse meno importanza alla costituzione di questi corpi a cui affidar si dovesse il controllo preventivo delle spese.

Egli fu lietissimo di vedere associarsi a questa sua idea il vostro ufficio centrale, leggendo come essa venisse luminosamente espressa dal relatore nel suo pregevolissimo rapporto: quindi io capisco che l'onorevole senatore Di Castagnetto lamenti che non si sia potuto fin d'ora organizzare la Corte dei conti, non che il controllo preventivo sulle basi che egli, come il Ministero, crederrebbe acconcio per poter veramente controllare le operazioni del Ministero responsabile; ma io spero che quando l'onorevole senatore si faccia a meditare attentamente gli articoli del progetto, non potrà disconoscere che anche in questo spazio di tempo in cui il sistema attuale di controllo si mantiene il Ministero e l'ufficio centrale vi hanno introdotti miglioramenti, cercando di renderne più efficace l'azione.

Di fatto si è data facoltà al controllore generale di poter rifiutare di firmare un mandato: ma siccome egli era forza di veder modo che l'azione amministrativa non fosse sospesa, si stabilì che quando il controllore generale crederà di dover rifiutare la sua firma per il mandato, la questione sarà presentata al Consiglio dei ministri, che pronunzierà fra il Ministero che ordinerà la spedizione e il controllore generale: nel caso poi in cui la decisione del Consiglio dei ministri non si trovasse conforme all'opinione del controllore generale, questi firmerà, ma con riserva; della quale riserva farà cenno espresso nella relazione che egli dovrà presentare al Parlamento, e con ciò io penso che gli sia data tutta l'autorità possibile.

Il controllo generale nell'attuale nostro ordinamento non è ancora ciò che si può e si deve pretendere: e siccome bisogna pensare non per gli uomini che coprono gli impieghi, ma per l'istituzione stessa, così io credo che un controllo esercitato da magistrati sia più efficace che quello di una sola persona.

Ma in questo sistema che non possiamo modificare per ora,

noi cerchiamo i miglioramenti possibili onde dare a questo controllo la maggiore efficacia. Quindi io capirei che l'onorevole senatore facesse eccitamenti al Ministero perchè mantenesse la sua promessa di presentare la legge sulla Corte dei conti all'aprirsi della prossima Sessione; ma io non potrei capire, dopo quanto disse, come egli negherebbe il suo assenso ad una disposizione che modifica nel senso dei suoi desideri lo stato corrente delle cose.

Io in verità non comprendo come questa legge abbia allargato il campo dell'arbitrio; come osservava opportunamente il relatore dell'ufficio centrale, le aziende dopo il loro riordinamento del 1817 non erano corpi indipendenti, ma solo separati dai Ministeri.

Gli intendenti generali dovevano conformarsi strettamente agli ordini che ricevevano dai ministri, non avevano un'azione indipendente che nell'esecuzione per tutto ciò che rifletteva la direzione ed il personale; essi erano nella dipendenza assoluta dei ministri, facevano delle proposte, ma il ministro poteva modificarle, variarle, locchè è accaduto, ed accade ogni giorno. Quindi non è aumentato nè punto nè poco l'arbitrio dei ministri.

Non vi è dubbio che si può dire che le aziende non essendo in comunicazione personale coi ministri, e tutte le comunicazioni dovendo farsi per iscritto, vi rimaneva una mole maggiore d'affari negli uffici; questa pratica in certi limiti può considerarsi un beneficio, ma non spinta al punto dove erano le cose, quando per il minimo degli affari l'azienda doveva presentare una relazione al ministro, il quale, dopo averla esaminata, doveva rispondere all'azienda dando così luogo ad una moltiplicazione straordinaria di scritturazioni.

Io penso che tutti i ministri, anche quando le aziende saranno concentrate nei Ministeri, esigeranno per gli affari più gravi che i capi di divisione, là dove vi sono i servizi più importanti, e sono concentrati sotto la sorveglianza di un direttore generale, facciano una relazione scritta da rimanere come documento nel Ministero. E questo non dubito si stabilirà nel regolamento che dovrà determinare l'ordinamento interno dei vari Ministeri.

L'onorevole senatore Di Castagnetto vorrebbe conoscere fin d'ora quale sarà l'economia che porterà quest'ordinamento.

Io credo che quest'economia sarà assai considerevole; tuttavia è cosa impossibile determinarne la cifra assoluta, imperocchè bisogna provvedere al riordinamento di tutti i Ministeri in modo assoluto e transitorio; nei primi tempi sarà forse necessario di conservare qualche impiegato in soprannumero, poichè dovendo fare un'organizzazione assolutamente nuova, e dovendo destinare molti impiegati a funzioni che non hanno ancora esercitate, questi in sulle prime non disimpegneranno con tutta sollecitudine e con tutta facilità le loro incombenze, come faranno fra alcuni anni, dal che è facile il vedere che vi sarà un notevole risparmio.

Ora, in quasi tutti i Ministeri vi sono divisioni, le quali non hanno altro ufficio fuor quello di corrispondere colle aziende; queste divisioni rimarranno del tutto inutili.

Noi abbiamo nel Ministero delle finanze due divisioni, l'una delle quali non ha altro incarico che la corrispondenza colla azienda delle gabelle; l'altra quello della corrispondenza coll'azienda delle finanze. Evidentemente queste divisioni tornano inutili; gli impiegati vi rimarranno, ma saranno fusi con quelli delle aziende.

Come avvertiva poi ottimamente il relatore dell'ufficio centrale, la riforma non sarà compiuta se non s'introducono e si applicano i medesimi principii di semplificazione agli

uffici estranei all'amministrazione provinciale; del che già si occupò il Ministero, e dovrà pur pensare quando questa legge sarà posta in vigore.

Se vogliamo che la riforma porti tutto il frutto, egli è, forza, non v'ha dubbio, lasciare anche una maggiore latitudine agli impiegati superiori delle provincie; egli è forza eziandio centralizzare la parte esecutiva e allargare nel ramo amministrativo le incombenze, le attribuzioni degli intendenti generali per la parte finanziaria, non che quelle tanto dei direttori demaniali, quanto dei direttori delle gabelle.

Semplificando le relazioni di questi impiegati coll'amministrazione centrale, egli è indispensabile di sostituire a quel controllo che si esercitava mediante le relazioni continue sopra i più piccoli incidenti, quello esercitato da alcuni finanziari destinati ad ispezionare il servizio nelle provincie e specialmente nel ramo delle finanze.

Se noi per le finanze volessimo scentralizzare ed allargare le attribuzioni degli impiegati superiori ed introdurre questo nuovo sistema di controllo, si andrebbe per avventura incontro a gravissimi pericoli; ma io sono d'avviso che questo sistema d'ispezione, il quale ha già ottenuto l'approvazione dell'altra Camera, ed otterrà, spero, anche la vostra, possa introdursi molto agevolmente nella nostra amministrazione, per lo che sarà possibile rendere assai più semplici anche i rapporti fra l'amministrazione centrale e locale esecutrice.

Da questa completa riforma io credo che sarà per riuscire in ultima analisi una vistosa economia per l'erario: il determinare la cifra per ora è cosa che non potrei fare; ma io penso che nel futuro bilancio del 1854 il Senato potrà già farsi un'idea delle economie che si saranno ottenute.

Ma ciò che, a mio parere, sarà di maggior importanza è meno l'economia di danaro che quella del tempo gli affari, come ognuno vede, correranno più spedatamente; così che tutti gli amministratori e gli amministrati faranno una grande economia di tempo la quale, sebbene non possa valutarsi in lire e centesimi, è sicuramente importantissima e non minore di quella che risulta dalle colonne del bilancio.

Io desidero e mi lusingo che queste spiegazioni valgano a soddisfare l'onorevole preopinante e ad indurlo a dare il suo appoggio alla presente legge.

DI CASTAGNETTO. Osservava l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri come la legge contenga un miglioramento allo stato attuale delle cose; e io in verità non posso dividere la sua opinione. Qualora si fosse dato compimento al progetto ministeriale, credo benissimo che allo stato delle attuali nostre istituzioni si sarebbe operata una vera riforma amministrativa; ma scindendo in due parti il progetto, io temo assai che questo miglioramento debba anzi considerarsi molto pericoloso, e che nulla si possa presumere del vantaggio di tale riforma per l'avvenire, finchè non avremo sotto l'occhio il progetto quale venne annunziato.

Allo stato presente delle cose, comunque le aziende dipendano direttamente dal rispettivo Ministero, egli è certo che i capi d'azienda conscii come le loro proposte siano severamente controllate nei Ministeri, cercano di studiarle in modo che non siano più soggette a censura; di modo che i lavori vanno al Ministero molto più diligentemente compiuti che non accadrebbe quando fossero preparati negli stessi uffici ministeriali.

Ed è in tale senso che io osservava potervi essere non già un vero arbitrio, ma un sospetto di arbitrio, il quale anche deve essere onnipotente escluso.

Egli è certo poi che le persone che possono avere reclami contro le aziende hanno attualmente il mezzo di poter ri-

ricorrere al Ministero, e così si mantiene un controllo morale.

Quando poi tutte le incombenze sieno concentrate nelle persone dei direttori i quali rappresentano la persona stessa del ministro, io credo che questo mezzo, questo controllo morale cessa in gran parte, onde, se non la realtà, il pericolo certamente dell'arbitrario potrebbe nascere nella pubblica opinione.

Osserva l'onorevole ministro che, sebbene non possa in questo momento fissarsi ancora la cifra delle economie, tuttavia desse risultano evidentemente dal risparmio che si farà nei Ministeri delle divisioni che corrispondono alle aziende.

A tale riguardo permettetemi, o signori, che io v'esprima i miei dubbi: io ho tenuto dietro ad una discussione, la quale posteriormente al voto dato a questa legge ebbe luogo nella Camera elettiva.

Trattavasi del voto da darsi sul bilancio dell'artiglieria. Il signor ministro della guerra eccepiva alla proposta di togliere la lieve somma di lire 46,000 al bilancio dell'azienda, che sarebbe una misura intempestiva, che porterebbe la perturbazione ed il disgusto negli impiegati, che potrebbe incagliare il servizio.

Ad ugual proposta di togliere un ottavo da quella categoria osservò il ministro delle finanze che la riforma votata dalla Camera pare semplicissima in principio, ma che per attuarla s'incontreranno non poche difficoltà; passava a rassegna il concentramento nei Ministeri di quella parte di amministrazione che si vuol conservare, quindi i nuovi impiegati che si dovranno aggiungere.

La questione dei locali essere pure assai complicata; il progetto di trasferire dalla piazza Castello alla piazza San Carlo il Ministero dei lavori pubblici, di collocare quello di grazia e giustizia nel locale dove era prima, cioè nel collegio delle provincie, tutto ciò richiede e tempo e denaro.

Nemmeno, soggiungeva l'onorevole signor ministro, colla aggiunta dei locali occupati dal Ministero dei lavori pubblici, si potranno forse convenientemente collocare tutti gli impiegati che verranno ad aumentare il Ministero della guerra.

Apprezzi il Senato la portata di queste economie e di questi sconvolgimenti generali di tutti gli ordini amministrativi. Sopprimere un'azienda, e poi vedere che la nuova istituzione non possa capire nei locali di un importantissimo Ministero, e credere con ciò di aver fatto un risparmio; incontrar le spese di tanti traslocamenti e adattamenti i quali necessiteranno probabilmente altri traslocamenti e adattamenti, e per risultato avere il cambiamento del nome di azienda in quello di direzione, o di corrispondenza scritta in corrispondenza orale! E nemmeno si potrà presumere di aver l'economia di tutte le amministrazioni, giacchè è noto al Senato come l'amministrazione della marina debba durare sicuramente in Genova, come si conserva l'amministrazione delle poste, e come probabilmente, cambiando semplicemente il nome, dovrà durare a un dipresso colla stessa organizzazione l'azienda generale delle gabelle. Io, o signori, non posso che qui citare le parole dell'illustre nostro collega, relatore già della recente legge abolitiva delle aziende dei lavori pubblici e della giustizia:

« Se il progetto di legge, intorno al quale ebbi incarico di esporvi il parere del vostro ufficio centrale, fosse veramente, come sembrerebbe accennato dal modo in cui venne intitolato e prodotto innanzi al Parlamento, principio di esecuzione di un generale riordinamento economico, per cui abbia a cadere quell'antico monumento di sapienza amministrativa

che noi abbiamo finora serbato nelle leggi nostre economiche, assai lungi dall'affrettarci a proporvene l'adozione, noi ci crederemmo tenuti a consigliare che ne sia rimandato l'esame al momento in cui tutte le ideate riforme di amministrazione e contabilità si potranno sottomettere a profonda e matura disamina in complesso o nelle singole loro parti. Imperocchè, trattandosi di rinunziare a leggi e ordinamenti che hanno per sé, non solo l'approvazione e le lodi di chiunque ne fece studio, ma altresì un lungo e felicissimo esperimento, la prudenza del legislatore non potrebbe indursi a sostituirne alcun altro che non sia finora raccomandato da lungo e soddisfacente esperimento presso altre nazioni, quando non sia dimostrato che gli antichi nostri ordinamenti economici non sono conciliabili colle nuove istituzioni politiche di cui godiamo, ovvero che si possa fondatamente sperare, mercè delle proposte riforme, un notevole risparmio di tempo e di spesa, senza pericolo di danno maggiore per mancanza di sufficienti cautele nelle operazioni amministrative. »

Uguale sentenza, o signori, la esternava l'onorevole commissario regio nella discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento:

« Per ciò vi vuole un controllo indipendente dal Ministero; il Ministero lo propose; senza un controllo efficace ed indipendente, questa legge presenterebbe pericoli, nè io avrei accettato di concorrere a difenderla. »

Il riflesso posto in campo dall'onorevole presidente del Consiglio, che cioè le aziende dipendano direttamente dai Ministeri, induce, a parer mio, un'altra conseguenza che il Ministero avrebbe potuto operare egli stesso una parte essenziale delle riforme attuali, senza che fosse necessario ricorrere ad una legge abolitiva delle aziende. Io penso che qualora il Ministero avesse voluto introdurre le relazioni verbali, concentrare nei locali stessi di ciascun dipartimento le varie aziende, e ridurre il numero degli impiegati, nulla si sarebbe opposto, e non ne sarebbe venuta la necessità di sancire una legge tanto importante, senza presentare un insieme di organizzazione completa in tutte le sue parti.

Osservava l'onorevole ministro che la proposizione fatta all'altra Camera, la quale conteneva l'organizzazione non solo della Camera dei conti, ma anche un'organizzazione provvisoria del contenzioso amministrativo, non poté sortire il suo effetto perchè esigea un tempo lungo ad ordinarla nei vari suoi rami.

Sono dieci mesi, o signori, anzi corre un anno dopochè quella legge è stata presentata, e se nel giro di dieci o dodici mesi non potessero i corpi politici studiare e discutere leggi di alta amministrazione, sarebbe questa la più severa condanna della loro impotenza.

Ma io, o signori, ho più fiducia nella forza delle nostre istituzioni, e credo che sapremo non solamente con risolutezza distruggere, ma anche con saviezza riedificare.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi duole di dover osservare che l'onorevole preopinante abbia confuso due cose assolutamente disgiunte parlando dei controlli.

Vi sono due controlli: quello che il Ministero esercitava sulle aziende, e quello che in ora esercita il controllo generale sopra le aziende, ed anche indirettamente sopra i Ministeri, che non fanno che eseguire gli ordini delle aziende.

In quanto a questo secondo controllo, il progetto di legge presentato alla Camera portava una grave modificazione; proponeva un nuovo sistema, cioè, di sostituire al controllo

generale una Corte dei conti con attribuzioni poco estese, ma della medesima indole. Questa Corte dei conti però non esercitava in nessuna parte quel controllo relativo che passa tra il Ministero e le aziende; quindi quella parte della legge che non poté essere discussa dall'altra Camera nulla ha a fare con quel controllo cui alludeva l'onorevole senatore Di Castagnetto nel suo riepilogo.

Io non niego che l'esistenza separata delle aziende dal Ministero faceva sì che si potesse, qualora qualcuno si credesse gravato dall'azienda, ricorrere al Ministero; ma se questi richiami erano forse indispensabili nei tempi in cui non vi era alcuna pubblicità, così non può più dirsi ora che la persona gravata può appellarsene al Ministero avanti al pubblico.

D'altronde, se in teoria questa possibilità di ricorso pare una garanzia molto efficace, nella pratica però io non credo che possa avere un grandissimo effetto, massime poi nel nostro attuale sistema di Governo. Altre volte i ministri, non avendo le occupazioni parlamentari, potevano sicuramente dedicare molto maggior tempo alla disamina degli affari che loro venivano dalle aziende trasmessi; ma in ora questo sarebbe quasi impossibile per quanta diligenza vogliono essi usare, almeno durante il tempo delle Sessioni parlamentari.

In tal caso, che cosa succede? Succede che questi affari sono esaminati e trattati unicamente dalla divisione, e che il più delle volte il lavoro fatto dal capo d'azienda, che è un impiegato d'ordine superiore, è controllato non già dal ministro, ma da un impiegato subalterno d'ordine inferiore.

Io ne appello ai vari capi d'azienda che siedono in questo recinto, se non hanno dovuto riconoscere più e più volte che le loro proposte furono modificate malamente per l'influenza di un impiegato subalterno.

Ma il senatore Di Castagnetto dice: avreste potuto operare questa riforma sostituendo alla comunicazione scritta la comunicazione verbale. Ma in tal caso bisognava o far cessare l'azienda, o far cessare la divisione. Che cosa avrebbe fatto la divisione del Ministero se il capo d'azienda fosse venuto a conferire ogni giorno col Ministero? La divisione, il cui ufficio è il corrispondere coll'azienda, avrebbe avuto più nulla a fare; tanto vale dunque sopprimerla e chiamare l'azienda al Ministero, poichè la riforma del personale sarebbe stata quasi come noi ve la proponiamo.

L'onorevole senatore, nel porre in dubbio l'economia che risulterà da questo nuovo ordinamento, citava alcuni squarci di un discorso da me pronunziato in un altro recinto, nella circostanza della discussione del bilancio dell'azienda dell'artiglieria, nel quale io parlava dell'incertezza dei risultati delle riforme, e, in modo speciale, della incertezza del tempo in cui queste potranno attuarsi.

Quanto ho detto nell'altro recinto sarei pronto a ripeterlo in questo: ma noti l'onorevole preopinante che io parlava nella circostanza del bilancio del 1853, mentre io credo che queste riforme possono attuarsi in modo da esercitare solo un'influenza sul bilancio del 1854. Sarà molto, e bisognerà lavorare e lavorare assiduamente, se potremo mandare ad effetto queste riforme pel 1854.

Dunque la legge che si discuteva nell'altra Camera, che si discute ora in questa, non avrà influenza sul bilancio del 1853. Dunque tutte le osservazioni che faceva onde oppormi ad una troppo larga riduzione sulle categorie del personale delle aziende, io le mantengo, e mi crederei in obbligo di ripeterle avanti a quest'illustre consesso se la stessa questione venisse a sollevarsi nel suo seno.

Osservavo che vi erano, all'esecuzione delle riforme, difficoltà di ordinamento, di personale, difficoltà di locale. L'onorevole senatore Di Castagnetto trae da ciò la conseguenza che quest'ordinamento di locali cagionerà una grave spesa. Io non lo nego; ma vi sarà altresì un utile non tenue; e quantunque questa sia una questione incidentale, poichè fu sollevata dall'onorevole preopinante, mi credo in obbligo di sottoporla alle considerazioni del Senato. Se noi arriviamo, come credo, a concentrare nei locali di piazza Castello tutte le amministrazioni della guerra, in questo modo avremo disponibili locali dove ora si trovano l'azienda della guerra e quella d'artiglieria. Reso disponibile il locale dell'azienda di guerra, esso riceverà quella destinazione che si crederà più opportuna, oppure, siccome esso trovasi in assai bella posizione, cioè nella piazza Vittorio Emanuele, così se ne potrà ricavare una somma egregia. Avendo poi a libera disposizione i locali dell'azienda d'artiglieria, si potranno in essi trasportare gli uffici dello Stato maggior generale, i quali sono collocati in casa Seyssel, dove si paga un fitto enorme di 8 o 9 mila lire, se non erro.

Quindi se il trasporto del Ministero dei lavori pubblici in piazza San Carlo; se il trasporto del Ministero di grazia e giustizia nell'antico palazzo delle Provincie; se la concentrazione di tutti gli uffici del Ministero di guerra in piazza Castello ci cagioneranno qualche spesa, essa sarà larghissimamente compensata dalla libera disposizione del locale dove si ha l'azienda della guerra, dalla cessazione del grave fitto che si paga in ora per l'alloggio dello Stato maggior generale, ecc.

Io credo di aver dimostrato al Senato che le opinioni da me espresse nell'altra Camera non sono né punto né poco in urto con quelle che ho avuto poc'anzi l'onore di esporre intorno alle possibili economie che risulter debbono da questa riforma.

Esse non potranno avere effetto sul bilancio del 1853, ma non così negli avvenire.

Saranno meno sensibili nei primi anni, sia perchè si richiederà forse l'opera di alcuni impiegati straordinari, sia perchè se si diminuisce il numero degli impiegati, ciò che verrà risparmiato sugli stipendi si dovrà in parte erogare sulle pensioni. Insomma queste economie prima di essere attuate richiederanno alcun tempo per le spese che occorreranno per lo adattamento di locali, spese che saranno largamente compensate dai benefici che ho testè accennati.

Io credo quindi che, dal lato delle economie, il beneficio della legge non può esser dubbio; e quantunque sia incerta tuttora la misura in cui si potranno esse operare, ciò non deve distogliere il Senato dal dare la sua approvazione all'attuale progetto di legge.

PRESIDENTE. Non chiedendosi da altri oratori la parola, io metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa)

Leggerò gli articoli:

« Art. 1. I ministri provvederanno all'amministrazione centrale dello Stato per mezzo di uffici posti sotto l'immediata loro direzione.

« Gli uffici relativi ad un medesimo ramo d'amministrazione e dipendenti da un solo Ministero potranno venire riuniti in direzioni generali, che faranno tuttavia parte integrante del Ministero. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'ordinamento dei Ministeri e degli uffici, di cui all'articolo precedente, avrà luogo in modo uniforme quanto ai titoli, gradi e stipendi del personale.

« Tali titoli e gradi, come pure le altre basi di organizza-

zioni delle direzioni generali e degli altri uffizi interni dei Ministeri saranno determinati da regolamento deliberato in Consiglio dei ministri, ed approvato con decreto reale da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo. Non potranno esservi recate variazioni se non nello stesso modo.

« Gli stipendi annessi ai diversi gradi saranno stabiliti con legge. »

(È approvato.)

DI SANTAROSA, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SANTAROSA, commissario regio. L'ufficio centrale avrebbe soppresso l'articolo 3° proposto dal Ministero, e portante il divieto di concedere titolo o grado d'un impiego a chi non ne è investito, salvo a titolo onorario in caso di giubilazione. Esso l'avrebbe soppresso non già per opporsi alla disposizione contenuta in questo articolo 3°, ma anzi perchè non sia limitata ai titoli e gradi degli impieghi dell'amministrazione centrale, e venga invece estesa questa disposizione a tutti gli impieghi indistintamente dello Stato.

Il Ministero divide quest'opinione e si riserva di presentare un progetto di legge in quella conformità.

PRESIDENTE. Proseguirò dunque:

« Art. 3. Il ministro delle finanze forma annualmente il progetto dei bilanci attivo e passivo dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il bilancio attivo comprende tutti i proventi dei quali è prevista la riscossione entro l'esercizio finanziario. Essi vi sono distinti per titoli in ordinari e straordinari; i titoli sono divisi in categorie secondo la diversa natura degli oggetti, e le categorie si suddividono in articoli giusta la particolare loro specie.

« Nella presentazione del bilancio attivo il Ministero indicherà compiutamente i mezzi di far fronte a tutte le spese previste nel bilancio passivo. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il bilancio passivo riassume le spese proposte nei bilanci parziali formati da ciascun ministro e posti a corredo del medesimo.

« Queste spese nei bilanci parziali sono distinte per titoli in ordinarie e straordinarie, e quindi si dividono in categorie e si suddividono in articoli secondo la diversa loro natura e specie.

« Nel bilancio generale passivo ne è soltanto riferita la divisione per titoli e per categorie. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le spese ordinarie sono quelle che, destinate al consueto andamento dei servizi pubblici, e stabilite in modo continuativo da leggi, regolamenti o speciali disposizioni, riproduconsi annualmente per lo stesso o per analogo oggetto.

« Tutte le altre spese saranno considerate come straordinarie. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le spese straordinarie nuove le quali eccedono la somma di lire 30,000 non possono essere iscritte nel bilancio se non sono state preventivamente approvate con legge speciale. »

(È approvato.)

« Art. 8. Il progetto dei bilanci attivo e passivo dev'essere dal ministro delle finanze presentato al Parlamento dieci mesi prima che cominci l'esercizio al quale si riferiscono.

« Se a quest'epoca le Camere si troveranno prorogate, i bilanci si stamperanno e si distribuiranno ai membri delle medesime.

« Qualora la Camera dei deputati fosse disciolta, i bilanci

saranno stampati coi documenti a corredo. I bilanci verranno pubblicati nel giornale ufficiale del Regno, e presentati poi al Parlamento nei 15 giorni successivi alla sua convocazione. »

(È approvato.)

« Art. 9. I bilanci attivo e passivo sono stabiliti con due leggi distinte. »

(È approvato.)

« Art. 10. Stabiliti i bilanci, le somme stanziare per ogni categoria saranno definitivamente ripartite da ciascun ministro in articoli sulla norma del bilancio parziale presentato al Parlamento, e delle variazioni in esso introdotte colle leggi di cui all'articolo precedente.

« Il riparto sarà approvato con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 11. L'esercizio finanziario comprende i proventi accertati e le spese compiute o date in appalto o cominciate ad economia, non meno che i diritti acquistati dallo Stato e dai suoi creditori dal 1° gennaio al 31 dicembre: esso però si protrae sino a tutto giugno dell'anno successivo unicamente per le operazioni relative alle riscossioni di quei proventi, alla liquidazione ed al pagamento di quelle spese. »

(È approvato.)

« Art. 12. A diligenza del ministro di finanze sarà formato e depositato per copia negli archivi delle Camere entro l'anno 1854 l'inventario di tutti indistintamente i beni stabili dello Stato.

« Ciascun ministro dovrà presentare entro lo stesso termine l'inventario dei mobili ed oggetti esistenti nei magazzini dipendenti dalla sua amministrazione, e quindi annualmente lo stato delle variazioni avvenute nei medesimi. »

(È approvato.)

« Art. 13. Le alienazioni dei beni immobili dello Stato dovranno essere autorizzate per legge speciale. Quelle però previste dall'articolo 431 del Codice civile potranno essere autorizzate per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato. Il decreto sarà pubblicato nel giornale ufficiale del Regno.

« Gli effetti mobili, i quali non potessero più servire ad uso qualunque dello Stato, saranno nelle forme prescritte alienati col consenso del ministro di finanze ed il loro prodotto sarà intieramente versato nelle casse del tesoro.

« Essi non potranno mai darsi in pagamento ai creditori dello Stato; se non che potranno essere ceduti agli appaltatori d'opere i materiali derivanti dalla demolizione di fabbricati sul luogo dei lavori quando non possa esserne più vantaggiosa la vendita a pubblici incanti. »

DI SANTAROSA, commissario regio. Con questo articolo l'ufficio centrale propone una variazione all'attuale legislazione concernente le alienazioni di beni immobili contemplati dall'articolo 431 del Codice civile. Tale pure era lo scopo del Ministero, ed in quella conformità aveva proposto una disposizione nel suo progetto. Nè contrario è lo spirito della disposizione dell'articolo 9 del progetto votato dalla Camera. Con quest'articolo si volle solo conservare al potere esecutivo la facoltà d'alienare i beni immobili, di cui nel citato articolo del Codice.

Eppertanto il Governo del Re adotta la modificazione suggerita dall'ufficio centrale a quel riguardo.

Quanto alla vendita degli effetti mobili, nulla si innovò dagli *alineae* che li concernono; fu solo portata per esteso la disposizione contenuta nel brevetto 28 febbraio 1835. Non occorrerebbero maggiori osservazioni, senonchè quest'articolo di legge non parla delle concessioni delle miniere. È bensì vero che l'ufficio centrale ne tenne conto nella sua relazione,

e dichiarò che con quest'articolo nulla s'innovava circa il modo di fare le concessioni di miniere, e che queste continuerebbero a farsi a norma del regio editto pubblicato nel 1840; ciò nondimeno, a nome del Governo del Re, credo di confermare questa dichiarazione nella discussione pubblica, come ho fatto nell'altra Camera, onde nell'applicazione di quest'articolo non possano insorgere dubbi.

PRESIDENTE. Dopo le date spiegazioni, altro non resta che porre ai voti l'articolo 13.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 14. I proventi dello Stato si riscuoteranno a norma delle leggi o regolamenti che li concernono, ed in conformità delle leggi annuali di bilancio. »

« Tale riscossione sarà effettuata per conto del Ministero di finanze, e l'ammontare ne sarà iscritto nei registri di contabilità generale del Ministero stesso. »

(È approvato.)

« Art. 15. I proventi dello Stato saranno concentrati nelle tesorerie provinciali ed in quella generale dello Stato. »

« I servizi delle tesorerie saranno determinati con regolamento da approvarsi per regio decreto, il quale verrà pubblicato ed inserito negli atti del Governo. »

(È approvato.)

« Art. 16. Per ogni versamento od invio di numerario o di altri valori fatto per servizio pubblico alle casse dello Stato è spedita una ricevuta a madre e figlia, con imputazione del versamento. »

« Questa ricevuta libera il versante, e forma titolo a suo favore verso il pubblico erario purchè egli entro le 24 ore la faccia vidimare dagli ufficiali a tal fine destinati dal ministro delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 17. Tutti i contabili che ricevono somme dovute allo Stato, od hanno il maneggio di pubblico danaro, ovvero caricamento in materia, sono sotto la dipendenza o sotto la vigilanza del ministro di finanze e sottoposti alla giurisdizione della Camera dei conti. »

(È approvato.)

« Art. 18. La legge determina quali contabili deggiono prestare la cauzione e ne stabilisce il modo. »

« L'ammontare della medesima è fissato per decreto reale. »
Il commissario regio ha la parola.

DI SANTARONA, commissario regio. Il Ministero aveva proposto invece della disposizione compresa nell'articolo 18 del progetto, sottoposta alla sanzione del Senato dall'ufficio centrale, la disposizione contenuta nell'articolo 14 votato dall'altra Camera.

Per quest'articolo si affidava a soli decreti reali il determinare quali contabili debbano presentare cauzioni, e lo stabilirne il modo e l'ammontare.

L'articolo proposto dall'ufficio centrale vorrebbe che per legge venissero determinati quali sieno i contabili che debbono presentare la cauzione, e ne stabilisse il modo egualmente, e si lascerebbe solo facoltà al potere legislativo di stabilire per decreto reale l'ammontare delle cauzioni. Il Governo era indotto a fare la sua proposta sia perchè ne veniva così facilitato l'andamento della sua amministrazione, sia perchè le stesse cautele si sarebbero ottenute coi regolamenti generali da approvarsi nella forma maggiore, e da pubblicarsi.

Questi regolamenti generali avranno certamente la stessa forza, la stessa stabilità che potrebbe avere una legge.

Verrebbero per altra parte evitati gli inconvenienti di portare ad ogni momento progetti di legge davanti al Parlamento,

quando la materia per sé stessa non contiene principii legislativi, ma solo principii governativi.

Diffatti noi vediamo che nel Belgio ancora attualmente queste materie sono tutte regolate da semplici decreti. Anche presso di noi possiamo invocare precedenti, coi quali i contabili furono esentati da cauzione con semplici brevetti regii, i quali corrispondono ai decreti reali: per esempio nel 1818 con un brevetto regio in data del 29 ottobre i tesoriere di Genova e di Ciampere furono dispensati dalla cauzione. Ora, trovando precedenti nella legislazione belgica, e nella nostra stessa, per i quali queste materie sono regolate dal potere esecutivo con decreti inseriti negli atti del Governo, parmi che possa bastare la cautela proposta nell'articolo stato già adottato dalla Camera dei deputati; mi lusingo che potrà anche esser dal Senato adottato l'articolo quale era stato dal Ministero proposto.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione crede dover insistere onde la materia delle cauzioni sia regolata per legge, che cioè per legge debba esser determinato quali siano i contabili tenuti a prestar cauzione, ed in qual modo questa debba esser prestata. Le ragioni principali di questo voto della Commissione sono state esposte nella sua relazione, ed io non le ripeterò.

L'importanza delle massime regolatrici in materia di cauzioni, tanto nell'interesse degli stessi contabili, quanto in quelli del tesoro, può essere apprezzata facilmente da tutti. Il signor regio commissario ha osservato che il regolare questa materia per legge porterebbe la necessità di troppo frequenti comunicazioni alle Camere. Ciò sarebbe esatto se si trattasse di regolare l'ammontare delle cauzioni: ma quando non si tratta che di fissare massime, di stabilire cioè che tali e tali categorie di contabili siano soggette a dar cauzione, che questa si debba prestare ora in stabili, od in cedole, ora in numerario, tali massime possono essere stabilite in modo durevole, e non occorre per provvedervi di richiedere frequentemente l'intervento del potere legislativo.

Si è citato l'esempio di altri paesi; ma io, per verità, non credo che negli altri Stati costituzionali le massime fondamentali sulla materia delle cauzioni possano dirsi sancite per semplici decreti reali.

La Francia ha più leggi sulle cauzioni: ne ha una principale fatta sotto il regime costituzionale nel 1816, la quale si estende anche al di là di quello che vorremmo regolare nell'attuale progetto. Nel Belgio è vero che non esiste propriamente una legge regolatrice di questa materia; ma vi fu provveduto con un decreto del Governo provvisorio, il quale statuiva con onnipotenza, e questo decreto equivale ad una legge.

Presso noi tutte le massime fondamentali sono sempre state fissate per regio patenti interinate dai magistrati, e così aventi il carattere di legge.

Parecchie leggi simili sono emanate dal 1818 al 1826, le quali in diverso senso hanno statuito sulla materia, sinchè per legge del 1826 venne fissata la massima che tutti i contabili dovessero prestar cauzione, e potessero prestarla od in beni stabili, od in cedole del debito pubblico redimibile, od in cartelle del debito perpetuo, e secondo che potesse essere di maggior loro convenienza; lasciando a parte quelli che dovessero prestarla in numerario, perchè questo modo di cauzione presso noi non fu ammesso, direi, che in via eccezionale. Può essere che si sia data per regio decreto qualche disposizione, la quale abbia esentato qualche tesoriere dal prestare cauzione, come se ne citava l'esempio per quello di Genova.

Questa è conseguenza di altra massima, che cioè i tesoriere

od altri contabili i quali abbiano presso la loro cassa un controllore, non sono tenuti a prestare alcuna malleva; dal momento adunque che era applicato un controllore alla cassa della tesoreria di Genova, ne veniva di conseguenza che questo tesoriere potesse essere esente dal prestare cauzione.

Ora, essendo naturalmente nelle attribuzioni del potere esecutivo, o per dirlo più esattamente, parlando di quei tempi, del supremo potere amministrativo di applicare un controllore ad una cassa, era per conseguenza nelle sue attribuzioni di esimere indirettamente questo tesoriere dal prestare cauzione; non occorre perciò di fare una legge, nè di derogare alla legge esistente; non v'era che un'applicazione da farsi dei principii stessi della legislazione vigente.

DI SANTAROSA, commissario regio. Domando la parola.
PRESIDENTE. La parola è al commissario-regio.

DI SANTAROSA, commissario regio. La questione si riduce piuttosto alla forma che alla sostanza; il Governo del Re certamente regolerebbe queste materie nello stesso modo con cui il sarebbero per legge, e secondo i principii indicati nella relazione dell'ufficio centrale, e già d'altronde spiegato nella relazione ministeriale del 5 gennaio 1852. Il dissenso sta solo nel vedere se convenga ciò fare per legge o per atto del potere esecutivo.

Quanto alla legislazione belgica, osserverò all'onorevole relatore che quelle materie furono regolate non per un solo atto del potere straordinario affidato dopo il 1850 ad un Comitato, ma per vari altri decreti del solo potere esecutivo. Mi basti di citarne uno in data del 1824, con cui il re dei Paesi Bassi ha ridotto l'interesse delle cauzioni, che erano prestate in numerario al 4 per cento, ed ha stabilito nello stesso tempo che per l'avvenire le cauzioni non si effettuerebbero più in numerario, ma sopra rendite del debito pubblico.

È bensì vero che nel 1831 il Governo provvisorio ha creduto di dare nuova vita a questo decreto confermandolo, ma lo ha confermato con semplice decreto reale senza ricorrere al Parlamento.

Quanto alle osservazioni fattemi circa il regio brevetto del 29 ottobre 1818, risponderò che con esso non si fece solo applicazione di un principio, ma si fece una disposizione portante un principio che ora si vuol regolato per legge.

Premesse queste osservazioni, dirò che non credo di dover oltre insistere sovra una questione di forma, tanto più che si potrebbe supporre che il Governo volesse estendere oltre i suoi limiti la sua autorità.

Ma ad ogni modo credo che l'ufficio centrale vorrebbe spiegare meglio che cosa intenda di affidare alla legge, lasciandole di determinare quali siano i contabili che debbano prestare cauzione, se cioè si voglia solo che la legge stabilisca i principii generali, senza determinare ad ogni tratto quali contabili abbiano a prestar cauzione, e quali da andarne senza. Altrimenti taluno potrebbe credere che ogni qualvolta si facesse un ordinamento speciale, un mutamento di tesoriere, di tesoreria, si dovesse presentare una legge che determinasse quali contabili abbiano a prestare cauzione.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione certamente non intende che ogni qualvolta occorra una modificazione nel personale, o nella condizione dei tesoriere, debba stabilirsi per legge la cauzione che quei tali tesoriere debbano prestare, e regolarsene il modo. È detto dalla legge che i tesoriere debbono prestarla, e ciò supponiamo in numerario od in rendite del debito pubblico; qui finisce l'ufficio della legge; in quanto poi al provvedere per quei tali tesoriere, questo non è più che applicazione della legge stessa.

PRESIDENTE. Le spiegazioni ultimamente date dal regio

commissario pare che appianino la conciliazione desiderata fra l'articolo 14 ministeriale e l'articolo 18 dell'ufficio centrale.

Già avendo questo dichiarato non essere suo intendimento che la legge sia necessaria ogni qualvolta vi sia cambiamento di persone, ma solamente allorchè trattasi di stabilire da quali categorie di persone debba richiedersi la cauzione, pare che cessi la ragione del dubbio che il signor regio commissario provocava.

Non ho dunque che a mettere ai voti l'articolo 18.

(È approvato.)

« Art. 19. Le funzioni di contabile sono incompatibili con quelle di amministratore od ordinatore di pagamento per conto dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 20. I funzionari stipendiati dallo Stato, e specialmente incaricati delle verificazioni ai contabili rimarranno responsabili delle somme di cui lo Stato andasse perdente per loro colpa. »

DES AMBROIS, relatore. Per isbaglio materiale, non è stato qui trasportato l'alinea dell'articolo 16 del progetto ministeriale così concepito:

« La Camera dei Conti però a norma delle circostanze potrà attenuare gli effetti di tale responsabilità, determinando la somma che dovrà ricadere a carico di questi funzionari. »

PRESIDENTE. Secondo la dichiarazione ora fatta dal relatore dell'ufficio centrale deve aggiungersi l'ultimo alinea dell'articolo 16 del progetto ministeriale.

Metto ai voti l'articolo così riformato.

(È approvato.)

« Art. 21. È vietato lo storno di fondi da categoria a categoria di un bilancio approvato. »

« Lo storno da un articolo ad un altro della stessa categoria può essere autorizzato per decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 22. Ove si manifestasse la necessità di oltrepassare la somma assegnata ad alcuna delle categorie del bilancio per gli oggetti nella medesima previsti, o di eseguire una spesa nuova non preveduta in apposita categoria, si provvederà con legge speciale, la quale determinerà i mezzi di farvi fronte. »

(È approvato.)

« Art. 23. Nell'intervallo fra le Sessioni del Parlamento occorrendo casi di necessità ed urgenza, gli assegnamenti di fondi potranno venire autorizzati in via provvisoria da un decreto reale. »

« Questo decreto, preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri, verrà controsegnato dal ministro di finanze, viderato da quello cui l'eccezione riguarda, ed inserito nel Giornale ufficiale del regno. »

« Nella successiva Sessione del Parlamento il ministro delle finanze presenterà un progetto collettivo per la conversione in legge di tutti i decreti di questa natura. »

(È approvato.)

« Art. 24. Tutti i contratti nell'interesse dello Stato avranno luogo ai pubblici incanti in conformità dei regolamenti, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente, od altrimenti stabilite dalle leggi. »

(È approvato.)

« Art. 25. Si possono stipulare contratti a partiti privati senza formalità d'incanti: »

« 1° Per somministranze, trasporti o lavori la cui spesa totale non ecceda le lire 6000, ovvero la cui spesa annuale non superi le lire 600 quando lo Stato resti obbligato per oltre sei anni; »

« 2° Per gli acquisti di tabacco e per rimonte di cavalli all'estero ;

« 3° Per oggetti dei quali la fabbricazione è esclusivamente conceduta per privilegio d'invenzione ;

« 4° Per gli oggetti che sono posseduti da un solo ;

« 5° Per le opere, le macchine e gli oggetti d'arte e di precisione, dei quali l'eseguimento non può essere affidato che ad artisti od operai distinti, e per riparazioni e riduzioni di corredo militare ;

« 6° Per coltivazioni, fabbricazioni e somministranze fatte a titolo d'esperimento ;

« 7° Per le materie e derrate che per la loro natura particolare, e per la specialità dell'impiego a cui esse sono destinate si acquistano e si scelgono nel luogo della produzione, o si somministrano direttamente dai produttori stessi ;

« 8° Per le somministranze, i trasporti e lavori che non hanno formato l'oggetto d'offerta negli'incanti, o al riguardo dei quali non sono stati proposti che prezzi inaccettabili ; in questo caso però, lorchando l'amministrazione ha stabilito e fatto conoscere un *maximum* di prezzo, essa non potrà oltrepassare questo *maximum* ;

« 9° Per le somministranze, i trasporti e lavori che, in caso di evidente urgenza prodotta da impreviste circostanze, non possono ammettere i termini degli'incanti, e per le provviste relative ai provvigionamenti dei forti, le quali hanno per oggetto la sicurezza dello Stato ;

« 10° Per le somministranze nelle carceri dello Stato ; pel mantenimento dei detenuti, quando ne sia affidata l'amministrazione ad opere pie, non che per l'impresa del lavoro da somministrarsi ai carcerati e per lo smercio delle cose da essi manufatte. »

(È approvato.)

« Art. 26. In nessun contratto per somministranze o lavori si potranno stipulare pagamenti in a buon conto, se non in proporzione di un servizio fatto ed accettato.

« Fanno eccezione al disposto di quest'articolo i contratti contemplati nel numero 10 dell'articolo precedente. »

DI CASTAGNETTO. Io credo che non solamente i casi previsti dal paragrafo 10, ma alcuni altri possano presentarsi per cui si dovrebbe fare ancora un'eccezione in quest'articolo. Ne abbiamo un esempio recente nel monumento non ancora per definitivo contratto affidato allo scultore Marocchetti. Se non erro, in un capitolo di quel contratto si parla di un acconto da darsi all'artista al momento stesso in cui egli riceverà la commissione.

Ecco pertanto già un'eccezione che renderebbe necessaria una nuova legge per poter autorizzare questo pagamento quando il contratto venga definitivamente approvato dal Parlamento.

Quindi a me pare che alle eccezioni del paragrafo 10 dello articolo precedente si dovrebbe anche aggiungere il paragrafo 5 così espresso :

« Per le opere, le macchine, e gli oggetti d'arte e di precisione, dei quali l'eseguimento non può essere affidato che ad artisti od operai distinti, e per riparazioni e riduzioni di corredo militare. »

Pare che con questa avvertenza forse si eviterebbe il caso di fare una legge espressa, giacchè il caso, come dissi, si presenta appunto per il monumento affidato al barone Marocchetti.

DES AMBROIS, relatore. Mi pare che la legge provveda abbastanza al caso previsto dal signor senatore, perchè quando si tratta di una commissione di alta importanza data ad uno scultore sicuramente non si patteggia alcuna somma da pa-

garsi prima che egli abbia fatto un lavoro qualunque. Anche in questo caso ha già fatto un lavoro, ha già concepito l'idea del monumento, ha formato un abbozzo ; la parte più pregevole dell'opera ebbe già luogo.

DI CASTAGNETTO. Io sono ben soddisfatto di aver provocata una spiegazione, la quale potrà tornare molto utile, giacchè un bozzetto quale fu presentato avrà grande merito, ne son persuaso, ma non può suporsi di un valore da cento o cento cinquanta mila lire ; se il Senato ed i ministri credono che con queste spiegazioni l'articolo non possa presentare alcun dubbio io non insisto nella mia osservazione.

DI SANTAROSA, commissario regio. Troppi sarebbero gli'inconvenienti quando s'ammettessero altre eccezioni fuori di quelle ammesse nell'altra Camera per i lavori che si fanno nelle carceri ; quindi io credo che le spiegazioni date dal relatore possano bastare per quel caso speciale. Certamente non si potrebbe interpretare in un senso largo per qualunque oggetto d'arte, poichè sarebbe dare alla legge un'estensione che non ha.

In qualunque modo io non potrei accettare per il Ministero l'aggiunta proposta dall'onorevole Di Castagnetto.

PRESIDENTE. Credo non sia intendimento del signor Di Castagnetto fare una proposizione formale.

DI CASTAGNETTO. No! no!

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 26.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 27. I contratti nell'interesse dello Stato, il cui ammontare eccede le lire 25,000, saranno comunicati in progetto al Consiglio di Stato pel suo parere.

« Sarà pure necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato ogni qualvolta si voglia procedere per mezzi di trattativa privata ad un contratto eccedente le lire 2000.

« Tanto i sovraindicati, quanto quelli stipulati con formalità d'incanti che eccedono le lire 6000, e quelli portanti alienazione di stabili prima di essere resi esecutori saranno pure comunicati al Consiglio di Stato acciò ne esamini la regolarità. »

DI SANTAROSA, commissario regio. Due aggiunte si presentano nell'articolo 27, che non erano state contemplate nel progetto votato nell'altra Camera.

Colla prima si stabilirebbe che si dovrebbe sempre consultare il Consiglio di Stato ogni qualvolta si voglia procedere per mezzo di trattative private ad un contratto eccedente le lire 2000. Già era intenzione del Ministero di comprendere questa disposizione, per sé stessa savia e quanto mai necessaria, nel regolamento che si dovrà fare per attuare questa legge ; quindi non mi oppongo che questa disposizione venga stabilita colla legge.

L'altra modificazione concerne la riduzione che si farebbe dalle lire 10,000 alle lire 6000, rispetto ai contratti che debbono assoggettarsi al parere del Consiglio di Stato per la regolarità degli'incanti.

Il Ministero riconosce tuttora sufficiente la somma da esso proposta ed ammessa nell'altra Camera, e sarebbe indotto ad insistere a questo riguardo dai seguenti motivi :

« Quando si assoggettino al parere del Consiglio di Stato tutti i contratti per somme inferiori alle lire 10,000, sarebbero tali e tanti questi contratti che l'esame del Consiglio di Stato sarebbe più grave, come deve essere, su queste materie e si farebbe discendere ad affari per cui non deve ricorersi ai lumi di un corpo così altamente collocato. Diffatti sin qui l'esame dei contratti che si comunicavano al Consiglio di Stato onde avesse a deliberare sulla regolarità dei medesimi

non fu commesso al Consiglio di Stato, ma soltanto alle sezioni del medesimo. »

Ora dandosi una maggiore solennità a queste comunicazioni, stabilendosi per legge che la regolarità degli incanti relativi ai contratti che superano la somma di lire 10.000 debbano anche essere esaminati dal Consiglio di Stato, pare al Governo dover bastare allo scopo che ufficio centrale e Governo si propongono, senza estendere tale comunicazione anche ai contratti di somma minore.

Pregherei inoltre l'ufficio centrale che mi volesse spiegare se l'eccezione che proporrebbe per i contratti d'alienazione di stabili si estenda a tutti indistintamente, come indica il senso letterale dell'articolo.

In allora lo osserverò, che per lo più i contratti d'alienazione di beni immobili quando sono inferiori alle lire 500 si fanno a trattativa privata, non per mezzo degli incanti. Ora, per questi contratti, per cui si deroga per lo più alla formalità maggiore degli incanti, sembrerebbe inutile una comunicazione al Consiglio di Stato.

Queste sono le ragioni colle quali il Governo appoggia la mia proposta, e che si lusinga possano persuadere l'ufficio centrale ed il Senato a voler ristabilire in questa parte il progetto del Ministero.

DES AMBROIS, relatore. L'ufficio centrale crede di dover insistere nel suo voto, perchè i contratti oltrepassanti le lire 6000 siano sottoposti ad una discussione preventiva alla loro definitiva approvazione nel seno del potere esecutivo, che cioè siano comunicati al Consiglio di Stato.

Al giorno d'oggi tutti i contratti eccedenti le lire 500 sono soggetti alla formalità dell'incanto, ed al parere del Consiglio di Stato.

Quando si deroga all'obbligo di fare i contratti per via di incanto sempre deve essere sentito il Consiglio di Stato; ed in ogni caso, qualunque contratto che eccede le lire 500 fatto ai pubblici incanti deve ancora essere esaminato dal Consiglio di Stato.

Certamente gli incanti sono una garanzia; ma per chiunque abbia esperienza d'amministrazione, è evidente che questa garanzia non è sempre sufficiente. Si sa che negli incanti sono facili le frodi, e vi hanno esempi d'incanti che dovettero essere annullati, perchè l'interesse pubblico era stato manomesso per accordi degli impresari.

In questi casi dunque un esame ponderato, che preceda la approvazione, non sarà certamente una cautela soverchia, nè temo che abbia a risultarne un ingombro presso il Consiglio di Stato, poichè non esiste questo ingombro finora, sebbene, come osservava, tutti i contratti eccedenti le lire 500 sieno esaminati dal Consiglio.

Vero è che questo esame non ha luogo che presso una sezione del Consiglio di Stato, ma riteniamo pure che la prescrizione della legge ora proposta porti solamente l'obbligo di sentire una sezione e non il Consiglio intero, perocchè la legge organica del Consiglio di Stato vuole che non siano esaminati dall'intero Consiglio se non gli affari d'interesse generale, e quelli che dal Governo gli sono specialmente demandati: tutti gli altri debbono solamente essere esaminati nelle sezioni.

Sarà dunque un provvedimento di applicazione della legge organica del Consiglio di Stato il determinare se i contratti, i quali a termini del presente progetto di legge dovrebbero essere comunicati al Consiglio, debbano poi essere esaminati da una sezione soltanto, o dal Consiglio intero.

In quanto ai contratti per alienazioni di stabili, egli è vero che la Commissione intenderebbe di non fare distinzione di somme. L'importanza nasce dalla natura diversa dell'atto. Altronde le alienazioni di stabili sono rare, tanto più è raro il caso che si facciano alienazioni di menomo valore come sarebbero quelle al di sotto delle lire 500, a cui accennava l'onorevole commissario regio.

Dunque non può esservi inconveniente nel prescrivere queste comunicazioni al Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Sono due le proposizioni che l'onorevole regio commissario ha fatte. . .

DI SANTAROSA, commissario regio. (*Interrompendo*) In seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, crederei di non dover insistere, ed accetto la disposizione qual è nel suo progetto.

PRESIDENTE. Io pongo perciò ai voti l'articolo 27 che ho già avuto l'onore di leggere.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(È approvato)

« Art. 28. I contratti saranno stipulati avanti i funzionari a tal effetto indicati per legge o per regolamento approvato con decreto reale pubblicato ed inserito negli atti del Governo.

« Saranno poi resi esecutori per decreto del ministro cui spetta. »

(È approvato)

Chieggo alla Camera se intende di proseguire nell'esame di questa legge, ovvero rimandarne a domani la continuazione.

Malte voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La seduta sarà continuata domani, e la presente è sciolta.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 4 MARZO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Savona a contrarre un mutuo — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per riordinamento dell'amministrazione centrale, e della contabilità generale — Adozione degli articoli 29 al 32 — Articolo 33: proposta del senatore Di Castagnello combattuta dal senatore Des Ambrois, relatore — Spiegazioni del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 33 al 51, non che dell'emendamento proposto a quest'ultimo dal regio commissario — Approvazione degli articoli 52 e 53 — Articolo 54: proposta del senatore De Cardenas oppugnata dal regio commissario e dal relatore — Adozione dell'articolo 54 e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata.

PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI SAVONA A CONTRARRE UN MUTUO.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato alla Camera dei deputati, portante autorizzazione alla divisione amministrativa di Savona di contrarre un prestito. (Vedi 3° vol. Documenti pag. 1466.)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà consegnato alle stampe, e quindi distribuito ai signori senatori.

L'atto verbale di cui si è data lettura si intende approvato dal Senato, non essendosi fatta alcuna osservazione.

Debbo render conto al Senato dell'omaggio che il nostro collega senatore Riberi le fa di un esemplare stampato delle sue lezioni orali di clinica chirurgica e di medicina operativa.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLA CONTABILITÀ GENERALE.

PRESIDENTE. Dovendo continuare la discussione del progetto di legge sulla riforma dell'amministrazione centrale, ho l'onore di leggere l'articolo 29:

« Il ministro delle finanze propone al Re, sulla domanda degli altri ministri, le somme delle quali possono disporre nel bimestre successivo. »

A questo articolo è stato aggiunto nella stampa distribuita al Senato un'alea, il quale non è che la riproduzione di quello inserito nell'articolo 27, già votato. Ciò è uno sbaglio

tipografico; in conseguenza io ometto di darne lettura, ed invito il Senato a voler votare sulla prima parte di quell'articolo già da me letto.

Se non vi ha osservazione la metto ai voti.

Chi approva l'articolo 27 voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 30. Nessun pagamento a carico dello Stato può eseguirsi se non in virtù di mandato spedito dal Ministero al parziale bilancio del quale si riferisce o da chi ne abbia da esso l'incarico. »

(È approvato.)

« Art. 31. I mandati saranno ammessi a pagamento mediante la vidimazione che vi sarà apposta dal ministro delle finanze od in nome suo da funzionarii da esso delegati. »

(È approvato.)

« Art. 32. Per essere ammesso a pagamento il mandato deve riferirsi ad un credito regolarmente aperto, enunciare il bilancio parziale, la categoria e l'articolo, o la legge parziale cui si riferisce, e circoscriversi nei limiti delle distribuzioni dei fondi stabilite per ogni bimestre.

« Dovrà inoltre essere presentato all'ufficio del controllo generale coi documenti giustificativi e munito della sua vidimazione. »

(È approvato.)

« Art. 33. Quando il controllore generale non crederà di dover apporre la vidimazione di cui all'articolo precedente, i motivi del rifiuto saranno esaminati dal Consiglio dei ministri.

« Se i ministri giudicheranno che ciò non ostante debba essere autorizzato il pagamento sotto la loro responsabilità, il controllore non essendo pago delle ragioni a lui comunicate, vidimerà con riserva.

« In questo caso egli esporrà poi i suoi motivi nelle osservazioni di cui all'articolo 36. »

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Questo articolo, che a prima giunta pare stabilire una guarentigia, non introduce, a mio senso, niente di nuovo, e può essere causa di inganno.

Anche al presente il controllore generale ha diritto di fare osservazioni, o di rifiutare la sua firma ad un mandato.

Quanto poi allo stabilire che i motivi di rifiuto saranno esaminati dal Consiglio dei ministri, a me pare che questa disposizione potrebbe trovare sede nella legge che regolasse la responsabilità ministeriale; ma farlo all'occasione di questa legge sarebbe, a mio senso, un vincolare la responsabilità dei ministri, volendo loro prescrivere una forma piuttosto che un'altra di discutere i rifiuti messi in campo dal controllore generale.

Parlando poi della vidimazione *con riserva*, osservo che in tempo della Monarchia assoluta il controllore generale aveva diritto, aveva l'obbligo di rappresentare al re, e se il re giudicava di non accogliere le rappresentanze, lo ringraziava nelle solite forme, e lo invitava a passar oltre.

Ciò a similitudine di quanto si praticava nelle rappresentanze fatte dai Senati, ai quali il re comandava di passar oltre alla interinazione o alla registrazione delle lettere così dette di *jussione*.

Ma convien ritenere che allora il re eserciva il potere supremo, e quindi la rappresentanza data al re aveva prodotto intero il suo effetto, sia che fosse accolta, sia che fosse depellita.

Ora la cosa succede ben altrimenti. Qual effetto, io domando, potrà avere la vidimazione *con riserva*? So il dubbio rilevato dal controllore, per cui egli ricusa la sua vidimazione, induce una interpretazione od una deroga di legge, il Ministero parlando a nome del re non è competente a risolverla, e si richiede il concorso dei tre poteri.

La *riserva* poi coll'esposizione dei motivi, fatta dal controllore al Parlamento; aprirebbe l'adito ad una discussione che io credo o pericolosa o inutile. Pericolosa, se si tratta di rendere il Parlamento giudice tra il Ministero che ordina ed il controllore che ricusa la vidimazione, e questa forma, a mio giudizio, non sarebbe niente parlamentare.

Inutile poi sarebbe tale discussione, perchè la vidimazione *con riserva* non può né accrescere, né diminuire in nulla la responsabilità ministeriale.

Questa responsabilità nasce dall'atto stesso, il quale sussiste con tutte le sue conseguenze, ed il Parlamento nel chiederne conto al Ministero non ha d'uopo di sapere se desso siasi circondato di tutti i lumi, se il controllore abbia o no ricusato la sua firma.

Il controllore è un impiegato dipendente ed amovibile, e sarebbe, a mio avviso, un aggravare la responsabilità ministeriale, dando ai ministri carico di non aver annuito alle di lui osservazioni, quando essi soli debbono rispondere dei loro atti.

Del resto io non vedo nemmeno che gran bene potrebbe derivare da questa vidimazione *con riserva*. Le osservazioni del controllore non sarebbero presentate che alla sistemazione dei bilanci, cioè al resoconto, ed allora dopo tanti mesi e forse anni che la spesa è fatta, quando forse sarannosi succeduti ed altri ministri, ed altri controllori, quale sarà il male che si possa impedire, od a cui si possa riparare?

Ritenga il Senato che, qualunque sia l'alacrità del Parlamento, il suo esame degli spogli tutto al più si riduce ad un controllo morale, e ben a ragione lo diceva l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri in occasione della discussione sulla legge dell'ultimo prestito alla Camera elettiva.

Voi vedete, o signori, che siamo nel 1853, e non sono votati gli spogli del 1848 e 1849: in quegli spogli stanno sepolti oltre 400 milioni; e se appena dopo anni ed anni potrà il Parlamento dare un voto sulla moralità delle spese, giudicate di qual effetto salutare possa riuscire una vidimazione del controllo *con riserva*, dopo due o tre anni, forse

per un difetto di forma, o per un interesse d'ordine secondario.

Ma qui nasce ancora un altro riflesso, ed io vi pongo il seguente dilemma: o questa disposizione è provvisoria, o si vuol considerare come definitiva. Se provvisoria, dessa è del tutto superflua, imperciocchè l'articolo 37 così dispone (Preveggo la discussione sull'articolo 37, perchè si riferisce all'articolo 33 ora in discussione):

« Art. 37. L'assestamento definitivo dei bilanci sarà sancito con legge speciale.

« Il progetto di questa legge sarà presentato al Parlamento nei primi due mesi della Sessione successiva al chiudimento del relativo esercizio nel modo e nelle forme stabilite per le leggi dei bilanci. . . »

Ebbene, o signori, l'esercizio del 1853 or ora cominciato durerà sino a tutto giugno 1854: tre mesi restano per preparare gli spogli, i quali debbono essere allestiti per il mese di settembre 1854.

La Sessione del 1854 probabilmente sarà duratura sino ai primi mesi del 1855 se ci regoliamo dall'esperienza degli anni già trascorsi. Gli spogli adunque dovranno essere presentati al Parlamento due mesi dopo cominciata la Sessione del 1855.

Ora io dico: se questa legge dev'essere solamente provvisoria, non può durare oltre la Sessione del 1853, giacchè il Ministero aveva dato affidamento che per la Sessione del 1853 avrebbe preparato il progetto completo di legge. Dunque resterebbe inutile il provvedere alle osservazioni che possa il controllore fare sugli spogli dell'anno 1853, quando nello stesso esercizio del 1853 dovrà essere presentata dal ministro la legge definitiva, forse di soppressione del controllo e di creazione della Camera dei conti.

Se poi questo provvedimento dovesse essere definitivo, allora io dico ch'esso trovasi in contraddizione coll'economia della presente legge. Tutta questa legge riposa sull'idea della legge successiva promessa dal Ministero, ed annunciata sia nella relazione ministeriale delli 5 marzo 1852, sia dalle spiegazioni date nella relazione dell'ufficio centrale.

Quindi, qualora si dovesse concludere che il provvedimento suggerito coll'articolo 33 dell'ufficio centrale debba essere definitivo, io osservo al Senato che allora mancherebbe affatto il fondamento di questa legge, la quale non può sussistere senza il suo complemento, cioè senza regolare le attribuzioni della Corte dei conti.

Noi abbiamo sentito, o signori, che sia il Ministero nella sua primitiva relazione, sia l'ufficio centrale, sia il commissario regio, tutti d'accordo hanno sostenuto che impossibile sarebbe distrurre l'ordine attuale di cose senza il complemento della legge che si aspetta.

Noi adunque siamo in ora chiamati a votare l'abolizione delle aziende, a votare l'abolizione del presente ordine amministrativo senza conoscere quali saranno i risultati del nostro voto, senza conoscere quali saranno le forme amministrative che verranno a rimpiazzarlo.

In conseguenza io insisto perchè sia tolta dal presente articolo questa disposizione, la quale, ripeto, o è solamente provvisoria, e la credo affatto superflua e di nessun possibile effetto; ovvero essa è definitiva, e sarebbe la prova palpabile che manchi la base di questa legge, perchè dovrebbe aspettarsi per anni ed anni la legge organica stata promessa dal Ministero.

DES ANDREIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

DES ANDREIS, relatore. Il vostro ufficio centrale, o si-

gnori, lamentando che non fosse unita al progetto di legge la parte che il Governo aveva presentata da principio alla Camera elettiva, per cui il controllo sarebbe stato convertito in un magistrato indipendente e forte, osservava pure che la legge attualmente proposta, anche senza l'aggiunta di tale disposizione relativamente al controllo poteva essere accettata, massime se vi fosse stata introdotta a favore del controllore generale la stessa facoltà che sarebbe stata attribuita alla Corte dei conti, di rifiutare i mandati, i quali sarebbero stati presentati alla sua vidimazione, sinchè avesse deliberato il Consiglio dei ministri, e gli fosse imposto l'obbligo di ammetterlo con riserva, quando il Consiglio dei ministri avesse insistito; la quale ammissione con riserva portava con sé per il controllore generale il diritto ed il dovere di fare poi risultare del rifiuto suo e della insistenza del Ministero e del corso datosi successivamente ai mandati, in quelle osservazioni che deve poi in fine dell'anno rassegnare sull'andamento della contabilità per essere comunicate alla Camera.

L'onorevole senatore Di Castagnetto crede che questa disposizione debba essere eliminata, perchè la reputa inutile, perchè stima che dovrebbe avere altra sede, perchè infine, ai suoi occhi, essa sarebbe pericolosa.

Inutile, perchè in essa ravvisa nessuna innovazione allo stato presente delle cose, nessuna garanzia maggiore per il buon andamento della contabilità; fuor di luogo, perchè vede in essa una modificazione delle regole attuali della responsabilità dei ministri, la quale, a suo senso, dovrebbe aver sede in una legge sulla responsabilità ministeriale; pericolosa perchè teme che ne derivi una invasione del potere legislativo nel dominio del potere esecutivo.

La Commissione non crede che siano fondati questi appunti.

Non crede inutile la disposizione, perchè, qualunque sia il giudizio che si possa fondare sul suo merito, evidentemente si fa qualche cosa di più che di lasciare continuare lo stato attuale delle cose.

Il controllore nel suo stato attuale ha certamente anche il diritto ed il dovere di fare rappresentanze al Governo e ricusare la vidimazione di quei mandati che non sono regolari; ma evidentemente quando il controllore generale ricuserà la sua vidimazione ad un mandato, siccome per necessità, il servizio pubblico deve camminare, il Ministero assumerà la responsabilità d'andar avanti e darà passo a quelle spese a cui il controllore ha negato il suo assenso; ovvero il controllore generale per non recare incaglio all'andamento della cosa pubblica, ammetterà quegli stessi mandati con sacrificio della propria opinione.

In ogni caso avverrebbe un operato più o meno irregolare, ed un inconveniente pel pubblico servizio, oppure il Ministero rimarrebbe nell'imbarazzo.

Convieni assai più che la legge stabilisca un modo di procedere regolarmente, tutelando ad un tempo l'interesse della cosa pubblica.

Noi dunque crediamo che non possa ravvisarsi inutile la disposizione che è proposta dall'ufficio centrale, poichè traccia al Ministero ed al controllo una via per procedere regolarmente a quanto il servizio pubblico richiede ed assicura per quanto è possibile la regolarità della contabilità pubblica.

Non ereditiamo poi che sia fuor di luogo questa disposizione nella legge che discutiamo. È vero che tocca un punto di responsabilità ministeriale, ma non è detto che qualunque disposizione concernente la responsabilità ministeriale debba

essere riservata per una legge su questa responsabilità, la quale nessuno ignora quanto sia difficile a farsi.

Altre disposizioni esistono in questo progetto e sono già state ammesse dal Senato, le quali, nel senso del signor conte Di Castagnetto, avrebbero pur dovuto essere eliminate, perchè prescrivono anche di portare certe discussioni nel Consiglio dei ministri.

Abbiamo votata nel secondo articolo del progetto una disposizione relativa ai regolamenti da farsi sull'ordinamento interno dei Ministeri, la quale porta che le disposizioni di questa natura sieno deliberate in Consiglio dei ministri.

Abbiamo pure ammesso un'altra disposizione concernente i crediti supplementari, la quale prescrive una deliberazione dello stesso Consiglio; non vedo quindi che possa fare maggiore difficoltà l'ammissione di quella di cui ora si tratta, ed è certamente una garanzia reale da prescrivere che non dipende da un ministro solo di andar contro al voto del controllore, ma debbono i ministri assumerne tutta la responsabilità.

Nemmeno pensiamo che possa esserci pericolo, mercè la disposizione introdotta che il potere legislativo venga ad inoltrarsi nel dominio del potere esecutivo. Ciò potrebbe essere se, quando il controllo generale ricusa la sua vidimazione ad un mandato, fosse giudice il potere legislativo della sua ammissibilità, e chiamato così a decidere se dovesse o no eseguirsi la spesa. Ma tale non è la proposta che ha fatto la Commissione, e che il Ministero ha ammessa. In questo caso il potere legislativo non giudica del provvedimento da farsi; ne è giudice unicamente il potere esecutivo, il quale, avendo la responsabilità dell'andamento degli affari, deve pure avere il diritto di statuire. Ma la riserva che emette il controllore generale nel vidimare il mandato porta con sé che quando siano da esaminarsi i conti morali dell'amministrazione, allora il potere legislativo possa apprezzare se il Ministero, abbia più o meno compromessa la sua responsabilità; frattanto il servizio pubblico non soffre interruzione alcuna.

Disse il signor conte di Castagnetto che, giunta la cosa a questo punto, non vi sia più utilità del sindacato del Parlamento.

Io sarei d'opinione totalmente diversa.

Se il sindacato del Parlamento fosse inutile, perchè viene dopo consuete le spese, converrebbe dire che, non solamente in questa, ma che anche in tutte le altre parti dell'amministrazione fosse inutile prescrivere la resa dei conti al Parlamento, quando invece è una delle più gravi garanzie costituzionali.

Sicuramente è un inconveniente che il potere legislativo non possa intervenire per tempo da impedire le irregolarità possano occorrere nell'andamento della cosa pubblica, e che il sindacato giunga dopo la consumazione delle spese; ma questo inconveniente è il risultato necessario della divisione dei poteri, e sarebbe un inconveniente assai più grave, quello che un potere si intromettesse nelle attribuzioni dell'altro.

Il signor Di Castagnetto osserva ancora che questa disposizione, se è provvisoria, sarebbe superflua, e se è definitiva non potrebbe essere ammessa, perchè urterebbe contro lo spirito di questa legge, la quale presuppone sempre l'esistenza di una nuova Corte dei conti. Ora noi non la crediamo superflua, sebbene provvisoria: la ragione che addusse il proponente sarebbe che le osservazioni del controllore generale, se la legge è soltanto provvisoria, non potrebbero essere presentate per tempo, ossia prima che la legge stessa

cessasse di esistere; che anzi il dovere di presentarle nascerrebbe in un'epoca in cui sarebbe già cessato il provvisorio.

Ma quando si fa una legge provvisoria non si sa quanto tempo essa durerà; noi desideriamo che duri poco; il Ministero ha manifestato lo stesso desiderio, ha annunziata la ferma intenzione di presentare al più presto possibile una legge definitiva, cioè la consolidazione del controllo e la sua conversione in magistrato; non dipende però dal Ministero e tanto meno dalla Commissione di sapere a qual epoca si potrà avere la nuova legge, trattandosi di una cosa che è ancora da farsi.

Sicuramente, regola di prudenza è di provvedere intanto nel miglior modo affinché l'ordinamento dell'amministrazione sia il più compiuto che si possa; ed è in questo senso che la Commissione desiderava che intanto il controllo generale quale esiste fosse rafforzato. Se esso durerà nello stato attuale tanto tempo da poter presentare le sue osservazioni, è utile che abbia il dovere di farle. Non sarebbe nemmeno inutile lo imporgli questo dovere, quando si dubitasse fin d'ora ch'egli avesse il tempo di adempierlo, giacchè la possibilità che egli lo facesse sarebbe per sé stessa una garanzia tale da produrre un effetto morale.

Quando poi non giungesse per tempo il controllore generale ad adempiere egli stesso al dovere di presentare le osservazioni prescritte, questo dovere passerebbe naturalmente alla Corte dei conti che gli verrebbe sostituita, e così l'effetto della disposizione non andrebbe perduto. Quanto all'altra obbiezione che la disposizione in discorso, se fosse definitiva a vece che noi l'abbiamo ammessa come provvisoria, ed avesse impronta di un carattere di stabilità, sarebbe in urto collo spirito della legge, noi non la possiamo ammettere perchè questa legge non è assolutamente fondata sul principio che debba esservi una nuova Corte dei conti; le sue disposizioni possono sussistere da sé indipendentemente dallo stabilimento di tale nuova Corte. Questo stabilimento sarà bensì un perfezionamento essenziale, ma intanto sopprimendo le aziende e concentrando le loro attribuzioni nei Ministeri, si ottiene una semplificazione utile ed un risparmio di spesa senza scemare l'influenza del controllo ora esistente, aumentandone anzi la forza; la creazione della nuova Corte dei conti è sostanzialmente un miglioramento dello stesso controllo; ma ancorchè non si ottenesse questo miglioramento, non è a dire che la legge tal quale è proposta non ne presenti altri, e tanto meno potrebbe dirsi che peggiori l'attuale condizione dell'amministrazione.

DI CASTAGNETTO. Dalle savie osservazioni fatte dal relatore dell'ufficio centrale lo credo risultare sempre più che il Senato è chiamato a dare un voto in questa legge senza conoscere che cosa si possa poi in avvenire surrogare alle istituzioni amministrative, le quali vengono al presente soppresse.

Io, o signori, non mi dilungherò più oltre su questo argomento, e mi limito ad osservare che ora l'onorevole relatore dell'ufficio centrale metteva anche in dubbio che possa organizzarsi una Corte dei conti. Non abbiamo adunque nessun fondamento a credere, nel votare questa legge, che debbasi presentare a compimento di essa una organizzazione definitiva.

E qui non posso a meno di esprimere un'altra volta il mio rincrescimento che il Ministero qualche volta abbandoni anche troppo facilmente quei progetti che egli ha presentati, e che erano stati maturamente preparati e studiati.

Il progetto presentato dal Ministero, corredato ancora da profonde investigazioni e dottissime osservazioni dell'onore-

vole relatore dell'ufficio centrale, presentava tale un elemento da formarne un'ottima legge completa in tutte le sue parti.

Egli ha creduto di doverlo abbandonare, e noi siamo gettati assolutamente nel vago: noi distruggiamo l'ordine antico creato dalla sapienza dei nostri maggiori, senza conoscere nè punto nè poco quali istituzioni vi saranno surrogate.

DES AMBROIS, relatore. Non vorrei che si desse alle mie parole un senso diverso da quello che io ho inteso esprimere.

Non ho creduto di dire che considerassi come dubbia la costituzione di una Corte dei conti sulle nuove basi che il Governo aveva ideate e che la Commissione vostra desidera.

Sicuramente non è un fatto acquistato finchè non si tratta che di un progetto che ha da essere ammesso dai tre poteri dello Stato; ma abbiamo un impegno preso dal Ministero nel presentare questa legge all'altra Camera ed al Senato, impegno ripetuto nella dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, e credo che si possa avere la massima fiducia che questo progetto sarà presentato quanto più presto si possa. Esso è poi tanto ragionevole in sé che presenta la massima probabilità di successo presso il Parlamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. A confermare quanto disse l'onorevole relatore dell'ufficio centrale soggiungerò non potersi dubitare che quella parte di legge che venne stralciata dal progetto primitivo ministeriale, quella cioè che si riferisce alla istituzione della Corte dei conti, sarà presentata nella prossima Sessione.

Diffatti il Ministero nel presentare quel progetto ha ripetutamente dichiarato che non aveva modificato le sue opinioni intorno al merito di questa istituzione; non ha ritirato il progetto; ha consentito a scinderlo in due parti, onde quella relativa alla Corte dei conti fosse discussa contemporaneamente all'ordinamento del contenzioso amministrativo; ma non vi ha dubbio che questa idea fu abbracciata con favore.

La Commissione della Camera dei deputati ha formalmente dichiarata la sua adesione al progetto, ma non ha creduto poter entrare in discussione immediatamente; nel seno di questo illustre Consesso l'ufficio centrale lamentò che non sia venuta in discussione questa parte del progetto; gli oratori che credettero di prender la parola in questa discussione hanno manifestato opinione favorevole. Questa istituzione si può dire che abbia incontrato un'approvazione quasi generale.

Dopo ciò non si può dire in modo assoluto che cotale legge sarà, perchè il futuro non è nelle nostre mani, ma sottoposto a tante eventualità che possono far cadere a vuoto anche quei disegni che hanno una quasi certezza di riuscita; ma se vi ha cosa probabile, legislativamente parlando, si può dire che è l'adozione nella futura Sessione del progetto relativo all'istituzione di una Corte dei conti, la quale, come osserva l'onorevole senatore Di Castagnetto, è una conseguenza necessaria del nuovo ordinamento delle cose.

Io credo poi che lo stato transitorio non presenterà nessun inconveniente di sorta, sia perchè si sono ancora aumentate le attribuzioni del controllore generale, sia anche (ben mi è lecito il dirlo) pel rispetto che il Ministero professa all'opinione del controllore generale.

Io oserei per tale effetto far guarentigia al Senato che gli

uomini non cangiano; il caso contemplato in questo articolo molto difficilmente si riprodurrà, nè credo che alcuno dei miei colleghi sia disposto a mettersi in contraddizione all'opinione del controllore generale, la quale è tanto autorevole in fatto di legalità amministrativa.

Quindi, quantunque il Ministero insista onde la proposta dell'ufficio centrale che non si trovava nel primitivo progetto venga accettata, tuttavia credo che non verrà mai il caso che possa essere applicata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 33 del progetto di legge

Chi l'adotta, si alzi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 34. Potranno essere provvisoriamente vidimati al controllo generale, senza uopo della giustificazione contemporanea di cui all'articolo 32, i mandati nei casi seguenti:

« 1° Quando la natura e l'urgenza del servizio esigono l'apertura dei crediti per una spesa a farsi;

« 2° Quando si tratta di spese di riscossione dei proventi dello Stato, e di quelle alla medesima inerenti;

« 3° Quando un servizio da farsi ad economia necessita una anticipazione non maggiore di lire 30,000.

« La giustificazione di tali spese dovrà essere fatta presso il controllo nel termine di 4 mesi a far data dalla vidimazione provvisoria. Se scorrerà questo termine senza che la giustificazione venga presentata, il controllore generale dovrà farne risultare nelle osservazioni di cui all'articolo 36. »

(È approvato)

« Art. 35. Il pagamento delle spese fisse, come stipendi, pensioni, fitti e simili, sarà ammesso dal ministro di finanze sovra mandati collettivi dai spediti rispettivi Ministeri, i quali notificheranno all'ufficio del controllo generale l'ammontare della imputazione a farsi sulle singole categorie del bilancio, acciò ne sia fatta annotazione nei suoi registri.

« I documenti giustificativi di pagamenti saranno presentati al controllo prima della chiusura dell'esercizio. »

(È approvato)

« Art. 36. I funzionari che in seguito all'apertura di un credito potranno disporre delle somme relative, saranno responsabili dei pagamenti da essa ordinali contro il disposto delle leggi e dei regolamenti d'amministrazione. »

(È approvato.)

« Art. 37. L'assestamento definitivo dei bilanci sarà sancito con legge speciale.

« Il progetto di questa legge sarà presentato al Parlamento nei primi due mesi della Sessione successiva al chiudimento del relativo esercizio nel modo e nelle forme stabilite per le leggi dei bilanci, e sarà accompagnato dai conti dei singoli ministri, e da quello generale dell'amministrazione delle finanze, formato nel modo prescritto dagli articoli 46, 47 e 48, non che dalle relative osservazioni del controllo generale. »

DI SANTAROSA, regio commissario. Quest'articolo corrisponde all'articolo 32 del progetto votato nell'altra Camera e ne riproduce il contenuto; ma esso non prescrive più di unire a corredo dei conti le osservazioni della Camera dei conti.

Il Governo non domanda la ripristinazione di questa prescrizione, in quanto che riconosce come queste osservazioni difficilmente si potrebbero ottenere dalla Camera dei conti senza fare nuove disposizioni regolamentarie e mutar il modo con cui lavorano i mastri uditori. Ma esso non crede che fosse cosa impossibile da ottenere per tempo queste osservazioni, come pare che si voglia accennare dall'ufficio cen-

trale; se ne avesse solo dubitato, non avrebbe accettato questa disposizione nell'altra Camera. Ed in vero, il Ministero è tuttora persuaso dell'importanza di provocare dalla Camera queste osservazioni e della possibilità di ottenerle.

Nè fu questa soltanto una sua persuasione, mentre una consimile disposizione era introdotta cogli articoli 7 ed 8 della legge fatta il 26 agosto 1844.

Con questi articoli già si indicava come opportuno che la Camera dei conti avesse da continuare a fare osservazioni morali rispetto alla contabilità generale dello Stato, e si stabiliva il mezzo di prepararne gli elementi per mezzo dei mastri uditori.

Se quegli articoli fossero applicati, non si verrebbe in ora a dichiarare impossibile un consimile lavoro.

Ma farò inoltre ricordare come la Camera dei conti abbia a più riprese fatto rappresentanze al Re sull'andamento delle contabilità dello Stato e sui conti dei contabili, e come abbia in ogni anno deliberato sopra una relazione complessiva sui conti di un'annata che suolsi fare da un distinto mastro auditore.

Di più si noti che ultimamente ancora vennero comunicate alla Camera dei deputati osservazioni fatte dalla Camera dei conti rispetto alle contabilità degli esercizi, i cui conti amministrativi da più mesi trovansi in discussione nel seno d'una Commissione nell'altra Camera.

Sebbene colle osservazioni che precedono creda di avere dimostrato come un tale lavoro sia possibile, non insisto perchè sia prescritto in quest'articolo. Non insisto, perchè il Governo ha piena fiducia che nella prossima Sessione possa essere votata la legge sulla nuova Corte dei conti, e perchè riconosce per altra parte come per un solo esercizio si possa prescindere da quel documento, anzichè mutare i regolamenti della Camera dei conti, e farvi forse anco variazioni nel personale.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI. Non posso lasciar passare quest'articolo senza accennare che merita un'approvazione speciale, perchè obbliga i ministri a presentare al Parlamento la legge dell'assestamento definitivo dei bilanci nei primi due mesi della Sessione successiva al chiudimento del relativo esercizio.

Questo principio deve primamente commendarsi non solo perchè i conti rancidi non sono mai esaminati colla debita attenzione e maturità, ma perchè la disposizione di questo articolo, congiunta con quella dell'articolo 8 della legge che da noi si sta discutendo e che obbliga Parlamento e Ministero, dà alle importantissime faccende della finanza un'assoluta precedenza sovra tutte le altre materie intorno alle quali tratto tratto si presentano leggi di cui non di rado si potrebbe contendere l'utile e l'opportunità, e per conseguenza io credo che quest'articolo sia dei migliori di questa legge e lo approvo intieramente.

PRESIDENTE. Chi adotta l'articolo 37, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 38. Le somme che al chiudimento di un esercizio rimanessero a riscuotere od a pagare figureranno nel conto dell'esercizio corrente al tempo della riscossione o del pagamento in modo distinto da quelle che furono riscosse o pagate come proventi o spese proprie del corrente esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 39. I mandati di pagamento spediti e non soddisfatti prima del chiudimento di un esercizio, potranno, senza essere rinnovati, avere effetto sino al loro annullamento, e figureranno come scaricamento nel conto speciale

del tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui si farà il pagamento. »

(È approvato.)

« Art. 40. Rimarranno annullati i mandati dei quali non sia stato chiesto il pagamento nell'intervallo di cinque anni, da contarsi dal 1° gennaio dell'anno in cui furono spediti, riservata però ai creditori dello Stato la facoltà di far valere i diritti che loro possono tuttavia competere.

« Alla disposizione del presente articolo non sono soggetti i mandati di pagamento colpiti da sequestro od inibizione. »

(È approvato.)

« Art. 41. Spirati i cinque anni, il montare dei mandati di pagamento colpiti da sequestro od inibizione è versato nella cassa dei depositi ed anticipazioni per conto di chi di ragione.

« Questo versamento libera intieramente lo Stato. »

(È approvato.)

« Art. 42. Se al chiudimento di un esercizio si trovarono in corso di esecuzione spese che formassero oggetto di determinate assegnazioni sul medesimo, se ne trasporterà sull'esercizio successivo la parte necessaria per il saldo del pagamento, previa dimostrazione verificata dal controllo. »

(È approvato.)

« Art. 43. Le somme autorizzate per una spesa straordinaria da eseguirsi in più anni si trasporteranno negli esercizi successivi sino allo intiero compimento della medesima. »

(È approvato.)

« Art. 44. Le spese autorizzate che non furono effettuate al chiudimento del relativo esercizio e non contemplate nei precedenti articoli 39, 42 e 43, saranno annullate. »

(È approvato.)

« Art. 45. Le disposizioni comprese negli articoli 38, 39, 42, 43 e 44 dovranno fare oggetto di altrettanti articoli nella legge d'assessamento del bilancio. »

DI SANTAROSA, regio commissario. La disposizione contenuta nell'articolo 38 non dovrebbe esser compresa fra quelle che devono far oggetto di altrettanti articoli di legge, perchè l'articolo 38 non mantiene i residui, ma unicamente il modo con cui essi devono figurare nei libri di contabilità dell'esercizio corrente.

Quindi l'ufficio centrale non avrà difficoltà ad acconsentire a che non si faccia menzione dell'articolo 38 nel 45°, di cui ora si tratta.

DES AMBROIS, relatore. L'ufficio centrale acconsente.

PRESIDENTE. Sarebbe tolta la menzione dall'articolo 38°.

L'articolo dunque sarebbe così concepito. (*Lo rilegge — Vedi sopra*)

Chi lo approva, si alzi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 46. Al fine d'ogni esercizio ciascun ministro dovrà formare il conto della propria amministrazione.

« Questo conto comprenderà l'insieme delle operazioni che ebbero luogo dall'aprimiento alla chiusura dell'esercizio.

« Sarà redatto in modo uniforme colle stesse ripartizioni del bilancio.

« Le spese autorizzate con leggi speciali saranno riferite in apposite categorie.

« Tutte le operazioni verranno riassunte in un quadro generale indicante per categorie i risultati della situazione

definitiva dell'esercizio scaduto che servono di base alla proposizione di legge per la sistemazione del medesimo.

« Il conto sarà accompagnato dalle spiegazioni circostanziate a seconda della natura di ciascun servizio, delle spese accertate, dei pagamenti effettuati e di quelli rimasti ad effettuarsi a termini dell'articolo 42, alla fine di ciascun esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 47. Il ministro di finanze formerà il conto generale dell'amministrazione delle finanze.

« Tale conto comprenderà tutte le operazioni relative alla riscossione ed all'impiego del pubblico denaro, e presenterà la situazione di tutti i servizi d'entrata e di spesa dell'esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 48. Il conto generale, di cui all'articolo precedente, sarà corredato :

« 1° Da conti speciali d'ogni ramo d'entrata portanti le somme liquidate a carico dei contabili e dei debitori dello Stato, quelle riscosse e quelle rimaste a riscuotersi.

« A spiegazione di questi conti saranno uniti stati dei valori e delle materie che furono oggetto di tassa e che hanno determinato i diritti riscossi ;

« 2° Da un conto che riassumerà le spese pubbliche dello Stato, diviso per Ministero e per categorie, e presenterà i diritti accerati a favore dei creditori dello Stato, e risultanti dai servizi fatti durante l'anno, non meno che i pagamenti effettuati, e quelli rimasti ad effettuarsi a saldo delle spese ;

« 3° Dal conto del movimento dei fondi ;

« 4° Dalle situazioni delle tesorerie provinciali e di quella centrale ;

« 5° Dai conti dell'amministrazione del debito pubblico e di altri servizi speciali ;

« 6° Dallo specchio generale della situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio. »

DI SANTAROSA, commissario regio. Al n° 4° di questo articolo si prescrive la presentazione a corredo del conto della situazione delle tesorerie provinciali e di quella centrale.

Nell'articolo con cui si provvede al servizio delle tesorerie non si è nominata la *tesoreria centrale*, ma bensì la *tesoreria generale*. Quindi bisognerebbe dire di *quella generale* a vece di dire di *quella centrale*.

PRESIDENTE. Forse sarebbe anche meglio dire : « Dalle situazioni della tesoreria generale e delle provinciali. »

Voci. Sì ! sì !

PRESIDENTE. Coll'avvertenza di questa leggiera variazione metto ai voti l'articolo 48.

(È approvato.)

« Art. 49. I tesoriere e tutti gli altri contabili verso lo Stato, in danaro od in materia, rendono il conto della loro gestione alla Camera dei conti nelle forme e nei modi stabiliti da appositi regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 50. Sono soppresse tutte le aziende e loro tesorerie, non che l'ispezione generale dell'erario. »

(È approvato.)

« Art. 51. Un ufficio speciale di amministrazione sarà stabilito presso lo Stato maggiore della marina, sotto la dipendenza immediata del ministro di questo dipartimento. »

DI SANTAROSA, regio commissario. Il Governo nel presentare questo progetto di legge si propose di comprendervi esclusivamente i principii che devono regolare l'amministrazione centrale.

L'amministrazione centrale, secondo il sistema attuale, era divisa fra i ministri e le aziende. Le attribuzioni delle aziende erano di contabilità ed amministrative. Quelle di contabilità si concentrano nei ministri secondo le disposizioni introdotte in questo progetto di legge e votate nei precedenti articoli. Quelle amministrative sono direttive od esecutive. Le prime saranno pure concentrate nei Ministeri; le seconde verranno affidate agli uffici dipendenti dal Ministero, agli uffici comunemente detti provinciali. Tale è almeno l'intendimento del Ministero.

L'ufficio centrale del Senato avrebbe introdotto con questo articolo una disposizione, la quale non riflette l'amministrazione centrale, ma concerne esclusivamente gli uffici dipendenti dalla medesima. Esso vorrebbe far sanzionare in questa legge il principio con cui dovrà essere ordinata l'amministrazione dipendente dal Ministero di marina.

Sarebbe indotto l'ufficio centrale in questa opinione, dacché crederebbe pericoloso e meno conveniente all'interesse pubblico ed a quello speciale della marina che gli uffici dipendenti dall'amministrazione centrale della marina fossero separati in varie località, come si fa per gli altri servizi provinciali, ma ravviserebbe opportuno che fosse stabilito un solo ufficio speciale, incaricato dal dipartimento di marina della parte esecutiva che intenderà affidargli.

Tale apparisce dalla relazione l'intenzione dell'ufficio centrale, e tale pure era il modo con cui il Governo si proponea di ordinare il servizio della marina, siccome a nome del medesimo nell'altra Camera ebbi a dichiarare.

Eppertanto, sebbene il Governo ravvisasse poter fare tale ordinamento per regolamento, nè esser d'uopo di una disposizione legislativa, tuttavia non avrei difficoltà ad accettare quest'articolo, quando si accettasse dall'ufficio centrale l'emendamento che formulerò nel seguente modo:

« Un ufficio speciale di amministrazione sarà stabilito nella sede del comando generale della regia marina, sotto la dipendenza immediata del ministro di questo dipartimento. »

Con questo emendamento si esprime meglio il concetto sopra spiegato e si stabiliscono più evidentemente l'indipendenza di questo ufficio speciale dello Stato maggiore della marina, e la sua esclusiva dipendenza dal dicastero di marina.

Ciò stante, spero che l'ufficio centrale accetterà questo emendamento, il quale non muta il suo principio che vuole sanzionato in questo articolo di legge, ed al quale, ripeto, aderisce il Governo, perchè sia bene inteso il significato che si vuol dare a quest'articolo.

DES AMBROIS, relatore. La redazione proposta dal signor regio commissario corrisponde perfettamente al concetto della Commissione; per conseguenza essa l'accetta.

PRESIDENTE. La differenza fra l'articolo dell'ufficio centrale e la redazione proposta dal commissario regio sta solamente in ciò, che invece di dire: « presso lo Stato maggiore della marina, » si direbbe: « nella sede del comando generale della regia marina. »

Mediante questa variazione che è accettata dall'ufficio centrale, io non credo che si debba richiedere votazione separata come emendamento.

Chi l'approva l'articolo così modificato, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 52. Il Congresso permanente d'acque e strade, ed il Consiglio delle miniere saranno presieduti dai ministri da cui dipendono questi servizi, ed in loro vece da vicepresidenti nominati annualmente dal Re. »

(È approvato.)

SESSIONE 1852 — SENATO DEL REGNO — Discussioni.

« Art. 53. Le disposizioni dell'articolo 41 sono applicabili anche alle somme circa le quali fossero in corso inibizioni o sequestri all'epoca della pubblicazione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 54. Le disposizioni della presente legge saranno attuate per decreti reali a misura che potrà essere provveduto alla loro esecuzione, in modo che siano tutte in vigore al 1° gennaio 1854. »

DE CARDENAS. Non so se potesse per avventura portare qualche incaglio al Governo il fissare quest'epoca così precisa del 1° gennaio 1854.

L'attuazione di questa legge certamente recherà delle difficoltà, delle forti difficoltà, e quando per un accidente non preveduto sopravvenisse un ritardo di qualche giorno, il Ministero si troverebbe in contraddizione diretta colla legge.

Non sarebbe meglio sopprimere intieramente l'ultimo alinea, dicendo soltanto « che le disposizioni della presente legge saranno attuate per decreti reali, a misura che potrà essere provveduto alla loro esecuzione, » e non fissare assolutamente l'epoca?

Sottopongo questo dubbio al Ministero e all'ufficio centrale.

DI SANTAROSA, regio commissario. Il Ministero si lusinga di poter attuare questa legge pel 1° gennaio 1854. Ha già date molte disposizioni a questo riguardo, ed ha create diverse Commissioni per occuparsi dei regolamenti necessari i quali saranno senza fallo terminati per tempo.

Egli è miglior consiglio quello di fissare un'epoca precisa in cui debbano andare in vigore tutte queste disposizioni, massime rispetto alla contabilità. Se poi non si fissa il 1° gennaio, ma si fissasse altro mese dell'anno, gli esercizi non correrebbero.

Le contabilità relative all'esercizio del 1853 non possono più essere regolate da questa legge, e continueranno a tenersi secondo i regolamenti che esistono attualmente. L'esercizio poi del 1854, se non si mettesse in vigore la legge il 1° gennaio 1854, non potrebbe più regolarsi dalla medesima.

A nome del Governo insisto perchè sia mantenuta l'epoca fissata in quest'articolo.

DE CARDENAS. Non insisterò su quanto si dice: mi permetto semplicemente d'osservare la seconda volta che a nome del Ministero si è detto che « si lusinga. » Mi ricordo che, quando si trattò della soppressione delle imposte in Sardegna e che si fissava un'epoca precisa, il Ministero disse che prima di quell'epoca si lusingava sarebbe fatto il catasto della Sardegna. Su questo si votò un'epoca fissa per la soppressione delle decime, ed il catasto non è fatto ancora.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione ha ponderato la difficoltà allegata dal signor conte De Cardenas, ma ha creduto che rimanesse tempo abbondantemente al Governo per poter maturare i provvedimenti necessari, i quali non sono certamente opera colanto malagevole o lunga come la confezione di un catasto.

La Commissione crederebbe poi inammissibile la proposta del signor preopinante di togliere una qualunque fissazione di termine, perchè sarebbe lasciare al potere esecutivo un arbitrio esorbitante.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo ultimo della legge.

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto debbo invitare il Senato a volersi radunare domani negli uffici al tocco, onde esaminare le seguenti tre leggi:

1° Assegni e sussidii al clero di Sardegna;

2° Autorizzazione alla divisione amministrativa d'Ivrea di contrarre un prestito di lire 450,000 ;

3° Autorizzazione alla divisione amministrativa di Novara di eccedere il limite normale dell'imposta negli anni 1853, 1854, 1855.

Il Senato si radunerà poi in seduta pubblica alle ore due per la discussione del progetto di legge portante la soppressione delle amministrazioni del Monte di riscatto e del debito pubblico in Sardegna, di cui si è udito ieri il rapporto, stato distribuito questa mane ai signori senatori.

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Votanti	50
Voti favorevoli	39
Voti contrari	11

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 5 MARZO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione alla divisione amministrativa d'Ivrea di contrarre un prestito — Appello nominale — Discussione sul progetto di legge per la soppressione delle amministrazioni del Monte di riscatto e del Debito pubblico in Sardegna — Dichiarazione del ministro delle finanze e schiarimenti del senatore Regis — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli e dell'intera legge — Discussione ed approvazione del progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa d'Ivrea a contrarre un mutuo.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA D'IVREA A CONTRARRE UN PRESTITO.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud, relatore di un progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa d'Ivrea a contrarre un prestito di 150,000 lire.

JACQUEMOUD, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° volume *Documenti*, pag. 1468.)

PRESIDENTE. Io debbo sospendere di provocare la deliberazione del Senato sopra l'immediata discussione, che avea in animo di proporre, del progetto di legge di cui si è udito testè il rapporto, perchè mancano ancora due membri a compiere il numero legale. Non si può perciò far altro che procedere all'appello nominale.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale e risultano assenti i seguenti senatori:

Benevello — Bermondi — Billel — Blanc — Di Calabiana — Cantù — Cataldi — Chiodo — Coller — Conelli — Cristiani — Dalla Valle — D'Angennes — De Fornari — Doria

— Forest — Gallina — Gattinara — Massa-Saluzzo — Oneto — Pallavicini — Di Pamparato — Picolet — Ricci Alberto — Ricci Francesco — Di San Marzano — Sclopis — Stara — Tornielli.

(*Nel mentre che si procede all'appello nominale entrano vari senatori.*)

PRESIDENTE. Essendo in questo momento il Senato in numero, io lo invito in primo luogo a deliberare se dopo che sarà votata la legge posta all'ordine del giorno per la soppressione dell'amministrazione del Monte di riscatto e del Debito pubblico in Sardegna, si debba procedere immediatamente anche alla discussione del progetto di legge su cui il senatore Jacquemoud ha fatto ora il rapporto.

Trattandosi di una legge che non può presentare veruna seria difficoltà, prego il Senato di voler profittare di questa tornata per dar passo anche a questa discussione.

Chi così pensa, voglia alzarsi.

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DEL MONTE DI RISCATTO E DEL DEBITO PUBBLICO IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. La legge che secondo l'ordine del giorno cade in discussione si è quella per la soppressione delle am-

ministrazioni del Monte di riscatto e del Debito pubblico in Sardegna. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1432)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

CAVOUR, *presidente del Consiglio de' ministri, ministro delle finanze*. Il relatore dell'ufficio centrale, dichiarando a nome dell'ufficio medesimo di riconoscere meritevole di approvazione il presente progetto di legge, faceva alcune avvertenze, o per dir meglio, rivolgeva qualche consiglio al Ministero.

In primo luogo avvertiva come l'articolo 2 dispone che sarà mantenuto in Cagliari un ufficio secondario in modo subordinato per alcune operazioni relative al debito pubblico colle parole: « Le operazioni di trapasso, e le annotazioni di vincolo od ipoteca previste dai regi editti del 25 agosto 1825 e del 21 agosto 1838 potranno però anche farsi in Cagliari nei modi e colle norme da stabilirsi con uno speciale regolamento approvato con decreto reale, » ed osservava come era necessario che in quell'ufficio medesimo non solo si potessero fare le annotazioni di vincolo, ma anche le operazioni di svincolo: in ciò l'osservazione è molto opportuna, e credo anzi che sia una conseguenza rigorosamente logica delle disposizioni contenute nell'articolo 2; in ogni modo, siccome a tenore della stessa legge, il modo col quale dovrà farsi questa operazione sarà regolato con apposito reale decreto, lo non esito a dichiarare che, tenuto conto di quest'osservazione, avrò cura di far inserire nel decreto reale che anche le operazioni di svincolo e di cancellazione possono operarsi all'ufficio delegato di Cagliari.

Notava inoltre il relatore come il buon risultato di questa disposizione dovesse dipendere in gran parte dalle persone cui sarebbe affidata l'operazione.

Certamente il Ministero procurerà di affidare questo delicato incarico ad un impiegato distinto, il quale non cessando per questo rispetto di essere sotto l'immediata dipendenza e sorveglianza del direttore generale del debito pubblico, dovrà render conto al medesimo di tutte le operazioni che occorreranno, e riceverà da esso le opportune direzioni.

Salvo più maturo esame, penso che questo incarico possa darsi al direttore demaniale, aggiungendo all'ufficio della direzione demaniale uno degl'impiegati i quali attualmente sono addetti all'azienda del Monte di riscatto ed all'amministrazione del debito pubblico. Con il sussidio di quest'impiegato io porto avviso che l'ufficio della direzione generale possa opportunamente dirigere e compiere tutte le operazioni da questa legge prescritte.

Convien però notare che non possono essere di gravissima importanza; giacchè dei tre debiti che la Sardegna ha, quello del 1825 sarà estinto nell'annata corrente, quello del 1844 consiste in cedole al portatore, le quali non possono dar luogo al trapasso, e oltre a ciò sono per pochissima parte in Sardegna, perchè essendo il prestito contratto a Genova e le cedole pagabili a quella tesoreria, esse trovansi specialmente nelle mani dei genovesi; il debito che esiste veramente in Sardegna, e pel quale occorreranno operazioni, è il debito feudale del 1838, il quale offre tuttora una certa importanza. Non ne ho la cifra sotto gli occhi, ma credo che la rendita esistente superi di poco le 400,000 lire. . .

REGIS, *relatore*. Poco più di 500,000.

CAVOUR, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze*. Comunque sia, anche una rendita di 500,000 lire non può dar luogo a molte operazioni nè di vincolo, nè di svincolo, onde non vi ha a temere che la molteplicità degli affari faccia sì che gl'impiegati, ai quali sarà addossato l'in-

carico di queste operazioni, non le compiano con tutta quella diligenza che la loro grave importanza richiede.

Ringraziando adunque l'ufficio centrale del favorevole parere ch'egli ha espresso in ordine all'attuale progetto di legge, dichiaro di nuovo che terrò conto dei suoi suggerimenti, e che nel decreto reale il quale dovrà provvedere all'esecuzione della legge, e nella scelta delle persone incaricate a ciò, vedrò modo di conformarmi ai consigli di lui.

REGIS, *relatore*. L'entità della cifra dei diversi rami del debito pubblico della Sardegna, a cui ha accennato l'onorevole signor presidente del Consiglio dei ministri, si trova in questa misura, vale a dire, per il debito creato col regio editto del 25 agosto 1825, rimane solamente una rendita di lire 8975 76.

Questa rendita fu portata pel corrente anno nell'appendice numero 2 del bilancio, e contemporaneamente vi si portò pure una somma di lire 179,515 20 di capitale, destinato all'estinzione di quella parte del debito, per cui od in principio o nel corso dell'anno venturo quel ramo di debito verrà estinto.

Succede il debito così detto feudale che procede dal regio editto del 21 agosto 1838, ed altri successivi provvedimenti. Questo ramo di debito dell'isola di Sardegna è descritto nel bilancio generale per lire 675,000 di rendita.

Evvi finalmente il debito del 1844, il quale, come osservava il signor ministro delle finanze, pagasi in Genova; e questo ramo di debito è descritto parimente sul bilancio generale per lire 280,000.

Premessi tali schiarimenti, l'ufficio centrale non può che dirsi pago delle spiegazioni colle quali il signor ministro delle finanze si compiacque accogliere il voto espresso nella relazione per alcune dichiarazioni da inserirsi nel decreto reale annunciato nell'articolo 2 del progetto di legge, voto tendente a prevenire difficoltà ed a servire di norma buona e sicura per gl'interessati nei diversi rami del debito pubblico dell'Isola, che ora si riuniscono all'amministrazione centrale di Torino.

CAVOUR, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze*. Non per rettificare quanto disse l'onorevole preopinante, ma per dare una spiegazione al Senato, dirò che è bensì vero che il debito feudale è portato in bilancio nella somma di lire 650 o 660 mila, ma che una parte della rendita è destinata al fondo d'estinzione, e l'altra al servizio di rendite già riscattate.

La rendita feudale fu creata, come ricordava, nel 1838; il fondo d'estinzione non cessò mai d'operare, cosicchè a quest'ora esso conta già nelle rendite per 70, 80 e più mila lire.

Così pure pel debito del 1844 vi è portata in bilancio la somma di lire 200,000, perchè, quantunque solo di quattro milioni, vi fu unito un fondo d'estinzione del 2 per cento.

Così che le rendite riscattate sommando già, credo, a lire 60,000 circa, la rendita reale che è ancora in commercio si restrinse a 140,000 lire; quindi, ripeto, l'importanza di questo debito è poca.

Sicuramente non è una ragione per cui non si debba recare nelle operazioni di cotale debito tutta la diligenza possibile; ma, come dissi, essendo poche le operazioni, potranno essere fatte dagl'impiegati a loro bell'agio e con quella maggior cura che sarà loro raccomandata dalle autorità superiori.

Un'altra osservazione fu fatta dall'ufficio centrale relativa ai biglietti; e per tale riguardo appunto io mi lusingo di potere nella prossima Sessione presentare al Parlamento un

progetto inteso a far scomparire dalla circolazione questi antichi biglietti, cosa assai desiderata in Sardegna, e con ragione, perchè una carta monetata è sempre un inconveniente, massime se si aggiunge quello che essa cade in pezzi e non è quasi più materialmente servibile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passerà alla votazione degli articoli.

« Art. 1. L'amministrazione del Monte di riscatto in Sardegna è riunita a quella delle finanze dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'amministrazione del Debito pubblico in Sardegna è abolita.

« Le relative attribuzioni sono devolute all'amministrazione del Debito pubblico di terraferma.

« Le operazioni di trapasso, e le annotazioni di vincolo od ipoteca previste dai regi editti del 25 agosto 1825, e del 21 agosto 1838 potranno però anche farsi in Cagliari nei modi e colle norme da stabilirsi con uno speciale regolamento approvato con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sarà provveduto con legge speciale per la estinzione o la surrogazione con altri titoli dei biglietti di credito verso le finanze, tuttora circolanti nell'Isola. »

(È approvato.)

« Art. 4. La rendita redimibile ancora vigente su quella creata col regio editto del 25 agosto 1825 sarà estinta nella sua totalità entro l'anno 1853. »

(È approvato.)

« Art. 5. La spesa relativa sia all'estinzione di cui al precedente articolo, sia alle altre passività sinora a carico del Monte di riscatto, sarà aggiunta ai bilanci dello Stato, cui rispettivamente concerne. »

(È approvato.)

« Art. 6. Saranno aggiunte al bilancio attivo dello Stato le rendite già proprie del Monte suddetto e finora non sopprese per legge. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA D'IVREA A CONTRARRE UN MUTUO.

PRESIDENTE. Per non recar disagio due volte al Senato nel procedere alla votazione di questa legge e di quella di cui

si è autorizzata testè l'immediata discussione, io metterò ora in discussione la legge riguardante l'autorizzazione da concedersi alla divisione amministrativa d'Ivrea, per contrarre un prestito di lire 150,000, e si passerà quindi agli scrutinii segreti per ambedue le leggi.

Il progetto di legge è il seguente:

« Art. 1. È approvata la deliberazione presa dal Consiglio divisionale d'Ivrea nella sua adunanza dell'8 novembre 1852, con cui fu votato un prestito di lire 150,000, da erogarsi nelle spese proposte nel bilancio della Divisione per l'esercizio 1853.

« Art. 2. Per la restituzione rateata del mutuo predetto e pel pagamento dei relativi interessi è autorizzata la vincolazione dei bilanci avvenire della Divisione fino al 1862 inclusivamente. »

(Non chiedendosi la parola, sono posti ai voti ed approvati.)

PRESIDENTE. Si passa ora allo scrutinio segreto di ambedue le Leggi, lasciando la precedenza a quella portante la abolizione delle amministrazioni del Monte di riscatto e del Debito pubblico in Sardegna:

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Voti favorevoli	45
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Si passa ora alla votazione della legge per l'autorizzazione alla divisione amministrativa d'Ivrea di contrarre un mutuo di lire 150,000.

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Voti favorevoli	44
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

Quando siavi altro lavoro in pronto, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 12 MARZO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Relazione sui progetti di legge concernenti: gli effetti delle lettere di cambio e biglietti a ordine riguardo ai non commercianti; l'autorizzazione alle divisioni amministrative di Novara di eccedere il limite normale dell'imposta per gli anni 1853-54-55; di Savona di contrarre un prestito — Relazione e discussione sul progetto di legge per riordinamento delle Camere di commercio — Dichiarazioni del senatore Montezemolo, relatore, intorno ad una petizione — Discorso del senatore Giulio contro il progetto — Risposta del ministro delle finanze — Replica del senatore Giulio — Parole del relatore in sostegno del progetto ministeriale — Chiusura della discussione generale — Presentazione di due progetti di legge relativi: al riparto delle pene pecuniarie, e all'autorizzazione della spesa necessaria alla sorveglianza della strada ferrata da Torino a Cuneo.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PROVANA, segretario, dà conoscenza al Senato del seguente sunto di petizioni:

826. Il Consiglio delegato comunale di Nizza domanda che quella città sia collocata, al pari di Genova, nella seconda categoria per l'imposta mobiliare.

827. Luigi Nosengo e Giovanni Antonio Guglielmelli ricorrono nuovamente al Senato perchè voglia eccitare il Ministero a provvedere con legge al pagamento delle dotazioni loro accordate da Napoleone I, ed assicurate su fondi speciali, ovvero che ne venga direttamente presa l'iniziativa dallo stesso Senato.

RELAZIONE SOPRA I PROGETTI DI LEGGE INTORNO ALLE LETTERE DI CAMBIO DE' NON COMMERCIANTI; E ALL'AUTORIZZAZIONE ALLE DIVISIONI AMMINISTRATIVE DI SAVONA E NOVARA DI ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA E CONTRARRE MUTUI.

PRESIDENTE. È stato deposto sul tavolo della presidenza il rapporto del senatore Siccardi sulla legge relativa agli effetti delle lettere di cambio o biglietti a ordine sottoscritti da persone non commercianti. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pagina 1444.)

Questo rapporto è già stato stampato e distribuito ai signori senatori.

La parola è al signor senatore Jacquemoud, relatore sovra due progetti di legge per autorizzazioni da concedersi alle divisioni amministrative di Savona e di Novara.

JACQUEMOUD, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1466-1462.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

PRESIDENTE. Essendo stata deposta sul tavolo della presidenza la relazione del senatore Di Montezemolo sul progetto di legge per riordinamento delle Camere di commercio, e trovandosi già distribuita ai signori senatori, secondo l'ordine del giorno, io apro la discussione generale sopra questo progetto di legge. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 688-89.)

La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Ho domandato la parola per accusarmi al Senato di un peccato di omissione commesso nello stendere la relazione.

Io non ho fatto parola nella medesima di una petizione presentata da dodici negozianti di Vigevano, i quali domandano che venga in quella città istituita una Camera di commercio.

L'ufficio centrale l'esaminò insieme al progetto di legge; ma non ha creduto necessario il venire a conclusioni nel merito, poichè dalla legge stessa è reso accessibile il beneficio di quest'istituzione a tutti quei municipii che crederanno farne domanda.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Signori senatori. Il progetto di legge per riordinamento delle Camere di commercio, sul quale voi siete per deliberare, solleva tre questioni principali:

La prima, se sia necessario un riordinamento delle Camere di commercio;

Le seconda, se in un nuovo ordinamento sia conveniente di attribuire all'elezione diretta di commercianti patentati la nomina dei membri di queste Camere; la terza finalmente se con questo cambiamento nella costituzione delle Camere di commercio il Governo abbia il diritto di impossessarsi dei

beni attualmente posseduti dalle Camere esistenti, e se supponendo che questo diritto esista, non sarebbe conveniente di trasmettere il possesso dei beni medesimi alle nuove Camere che devono succedere a quelle attualmente esistenti.

Io non prenderò ad esame, o signori, né la prima, né la terza di queste questioni. Io ammetto che sia necessario alcun cambiamento nell'ordinamento delle Camere di commercio; e quanto alla questione delle loro proprietà, essa è affatto estranea agli studii miei abituali, e d'altra parte essa è stata trattata da uomini di merito talmente riconosciuto, che sarebbe insolenza la mia il volervi entrare.

Dico adunque, o signori, che io mi limiterò unicamente a domandare se, dovendo fare qualche cambiamento nella costituzione delle Camere di commercio, sia conveniente lo attribuire le nomine dei loro membri all'elezione diretta di un corpo elettorale costituito nella massima parte di commercianti patentati.

Qui pure conviene che io divida in due parti il mio ragionamento, cioè, esaminare prima in astratto se le Camere di commercio debbano essere formate per via d'elezione; poi, supposta la questione risolta, contro il mio parere, affermativamente, a chi convenga attribuire quest'elezione, cioè come debba esser composto il corpo elettorale.

Quanto alla prima parte della questione, se sia conveniente che le Camere di commercio vengano formate per via d'elezione o soprattutto per via d'elezione diretta, farò osservare che una tale sentenza non mi pare potersi appoggiare che a questa ragione: che le Camere di commercio sono e debbono essere legali rappresentanti degli interessi esclusivi di quella classe di cittadini, che sarebbe chiamata a prender parte alla elezione; se esse non sono le legali rappresentanti degli interessi esclusivi del ceto commerciale, non vi ha motivo per attribuire l'elezione dei membri delle medesime ad un corpo elettorale formato unicamente di commercianti.

A me basta di stabilire la questione in tali termini, perchè essa sia da sé stessa risolta.

Le Camere di commercio non sono rappresentanti degli interessi dei negozianti; il progetto di legge lo dice: *le attribuzioni delle Camere di commercio sono meramente consultive*; ma ancorchè esse lo fossero, niuno dirà mai che gli interessi del commercio sieno l'esclusivo interesse dei commercianti; il commercio è l'interesse di tutte le classi di cittadini dello Stato.

Se fosse necessaria una dimostrazione di ciò, io spero di poterla somministrare fra poco, quando entrerà nell'esame della composizione del corpo elettorale delle Camere di commercio.

Ho detto che le attribuzioni di queste Camere sono meramente consultive; ho però in ciò fatto una volontaria omissione; il progetto di legge infatti stabilisce che oltre a queste attribuzioni potrà il Governo delegare alle Camere stesse certe attribuzioni amministrative; ne risulta adunque in complesso che le Camere di commercio sono corpi chiamati per regola generale ad emettere il loro parere intorno alle questioni commerciali, e ad illuminare il Ministero sulle leggi e sui regolamenti da farsi; e che in via di eccezione questi consessi possono essere incaricati dal Governo, come semplici delegati però, di certe attribuzioni amministrative. Ora, né come corpi meramente consultivi, né come corpi delegati dal potere esecutivo può loro convenire la forma elettiva, poichè se consideriamo le Camere di commercio quali consiglieri del Ministero, come potrà questo aver piena fiducia in un consiglio ch'egli non ha scelto? E ciò non è una particolarità relativa al commercio; ma tutti i corpi mera-

mente consultivi, tutti quelli le cui attribuzioni si limitano ad illuminare il Governo sopra questioni speciali, sono indistintamente e direttamente eletti dal potere esecutivo. Nessuno è emanazione delle elezioni.

Infatti, un corpo eletto fa ben altro che dar consigli; il suo parere ha una tal potenza, una tal forza, che sarebbe difficile al Ministero il declinarne l'accettazione.

Lo aggiungere quindi al Ministero consiglieri elettivi egli è lo stesso che proscioglierlo da ogni responsabilità; il Ministero avrà sempre ragione quando verrà a dirvi che nel proporre al Parlamento il tale progetto di legge, o nel sottoporre al Re il tal decreto reale, esso non ha fatto altro che obbedire piuttosto all'ordine, che al consiglio delle Camere di commercio, tanto più poi quando queste saranno elette non già da un corpo elettorale composto con un piccolo numero di persone che votano più per la qualità dell'ufficio loro, che per esser negozianti patentati, ma da un corpo elettorale che, come quello costituito dal progetto di legge che vi è sottoposto abbracciasse nientemeno che la totalità dei commercianti dello Stato; dico la totalità, poichè, se stiamo alla legge vigente sulla tassa commerciale, non vi ha diritto di patente al disotto di 10 lire. Il dire dunque che saranno elettori tutti i patentati che pagano 10 lire almeno, è un dire che tutti quanti i patentati saranno elettori.

Voi vedete adunque quale peso debba avere un consiglio che venga da un corpo procedente dal sistema d'elezione. Non solamente presso di noi tutti corpi consultivi indistintamente, cominciando dal Consiglio di Stato, e scendendo giù giù per tutta la gerarchia, sono direttamente nominati dal potere esecutivo, ma lo stesso avviene in tutti gli altri paesi di Europa; e se parliamo specialmente delle Camere di commercio, io non conosco paese dove esse provengano dal diritto d'elezione di un corpo elettorale che comprenda la totalità o la quasi totalità dei commercianti.

Voi sapete, o signori, che in Francia, secondo l'ordinanza reale del 1832, le Camere di commercio sono bensì fino ad un certo punto elettive; ma questi corpi elettorali, ben lungi dall'abbracciare tutti i commercianti, si limitano solamente a certe categorie, cioè comprendono i Consigli municipali, i tribunali di commercio, e certi notabili commercianti; si tratta insomma di un'elezione concentrata in categorie molto ristrette di negozianti, e non già di un'elezione diretta dello intero corpo dei commercianti.

Nel Belgio, paese elettorale per eccellenza, paese fra i monarchici che presenta l'applicazione più ampia del sistema elettorale, nel Belgio, dico, le Camere di commercio son pure nominate direttamente dal Governo.

Egli è vero che nel 1852 fu dibattuta colà l'idea di mutare la costituzione delle Camere di commercio, attribuendone la elezione, non so dirvi troppo a quale corpo elettorale tratto dal ceto mercantile; ma egli è a' tresi vero che la discussione pubblica, alla quale quest'idea (e dico idea, perchè non fu mai, ch'io sappia, ridotta in progetto formale) diede luogo parve tanto poco convincente, che vi si rinunziò, e non so che d'allora in poi se ne sia più parlato.

Queste ragioni mi paiono più che sufficienti per dimostrare che non può appartenere al ceto intero dei commercianti la prerogativa di eleggere i membri delle Camere di commercio. Ma se dal principio generale passiamo all'esame delle questioni particolari, cui questa elezione così fatta dovrebbe dar luogo, credo che la dimostrazione acquisterà peso tale, che niuno potrà dubitare, non dico della convenienza, ma della assoluta impossibilità d'attribuire al ceto mercantile l'elezione diretta dei membri di tali Camere.

Infatti, o signori, se si volesse ammettere che le Camere di commercio fossero le rappresentanti degli interessi dei commercianti, certamente dovrebbero esserlo degli interessi di tutti, e non di quelli di due o tre città solamente.

La Camera di commercio di Torino ha una circoscrizione che abbraccia la massima parte dell'antico Piemonte: vorremo noi dire che i negozianti domiciliati a Torino siano i soli che abbiano interesse ad essere rappresentati dalla Camera?

Converrebbe adunque che, dovendo essere questi membri i rappresentanti degli interessi dei commercianti di tutto lo Stato fossero eletti non già da quelli soli domiciliati in tre o quattro città, ma da tutti i commercianti dello Stato. La legge francese rimedia fino ad un certo segno ad un tale inconveniente.

Essa vuole che nelle Camere di commercio, il cui distretto abbraccia più circondari (*arrondissements*), almeno un negoziante appartenente a ciascun circondario debba farne parte.

Nel sistema d'elezione francese questo rimedio è possibile; in quello invece del progetto ministeriale esso è pressochè impossibile, perchè si chiamerebbero gli elettori di una città a votare sopra negozianti domiciliati in altro paese, e per conseguenza poco o nulla conosciuti.

Una seconda difficoltà che mi pare sommamente grave si è che, qualora si ammetta che le Camere di commercio siano o debbano essere veri rappresentanti degli interessi commerciali, niuno potrà pretendere che coloro i quali hanno interesse a che le leggi ed i regolamenti di commercio siano convenientemente elaborati, siano i soli commercianti patentati.

Infatti, o signori, le principalissime fra le produzioni del nostro paese appartengono ad una classe di persone che la legge non assoggetta al diritto di patenti. La produzione della seta, quella dei cereali, compreso il riso, e quella dell'olio, produzioni queste che certamente vogliono essere annoverate fra le più importanti, sono tali che coloro i quali vi si dedicano, ben lungi dall'essere disinteressati nella questione di commercio, vi hanno anzi interesse sommamente diretto.

Eppure esse sono tutte esenti da diritto di patenti. Vi ha infatti nella legge sulle patenti un articolo, per cui i cultori delle terre sono esenti dalla tassa commerciale per ciò che spetta alla produzione e alle prime manipolazioni degli oggetti delle derrate naturali.

Voi vedete dunque che noi comporremo Camere di commercio elettive, e incaricheremo di eleggerle tutti i patentati del paese, cioè escluderemo coloro che precisamente hanno nelle leggi di commercio l'interesse il più capitale.

Ho già fatto osservare che col concedere il diritto elettorale ai patentati che pagano 10 lire all'anno d'imposta commerciale, nello stato attuale della nostra legislazione si abbracciano nè più nè meno che tutti i commercianti, salvo quelli i cui benefici annui non ascendono a 500 lire. Ciò vuol dire che mentre il piccolo bottegaio domiciliato a Torino, a Genova, a Ciampelli avrà voto nelle assemblee elettorali, il produttore di molte migliaia di lire di bozzoli, quello di molte centinaia di lire di riso e di grano non sarà sentito in questa votazione; gli interessi suoi non peseranno per nulla nella discussione della legge commerciale del paese.

Se poi si dicesse che la legge in discussione aveva in vista non tanto lo stato attuale della nostra legislazione circa la tassa commerciale, quanto una prossima legge che sta già in forma di progetto sottoposta ad uno dei rami della legislatura, e che sarà probabilmente votata nella Sessione presente, io

risponderei che, anche ammesso che si possa stabilire la discussione non sopra la legge esistente, ma sopra una legge futura; anche ammesso che questa, quantunque finora non sia che un progetto, venga approvata precisamente nei termini in cui è stata presentata, tuttavia le difficoltà d'applicazione non sarebbero nè minori di numero, nè meno gravi di quelle che ho avuto l'onore di esporre. Infatti in questo nuovo progetto oltre ai commercianti propriamente detti, sono tassate molte categorie di persone che evidentemente non possono dirsi appartenere al ceto commerciante; sonosi di più tassate altre categorie, per le quali egli è almeno molto dubbio se sieno o non commercianti.

Il progetto di legge che vi è sottoposto dice che sono elettori tutti i commercianti che pagano una tassa almeno uguale a 10 lire; ma chi sono questi commercianti?

Io trovo, per esempio, nel progetto di tassa sui commercianti una tabella C intitolata: *Diritto personale della tassa dovuta dagli avvocati, ingegneri, architetti, causidici, notai, medici, chirurghi e farmacisti.*

Ora, o signori, egli è evidente che gli avvocati non sono commercianti; ma è anche evidente che i farmacisti lo sono.

Io domando adunque: se i farmacisti sono negozianti, quali altri fra le categorie ora annoverate sono quelli che non sono commercianti, e chi lo deciderà? La legge su ciò è interamente muta; ma dappoichè sono commercianti i farmacisti, lo saranno gli esercenti case di sanità? Lo saranno gli esercenti stabilimenti ortopedici, i concessionari di pedaggi, gli impresari per la spazzatura delle vie, gli impresari per la manutenzione delle strade, i locatori di camere mobiliate, i direttori degli stabilimenti di bagni, i maestri di equitazione? Insomma io non cerco di risolvere nè positivamente, nè negativamente queste questioni, ma dico che bisogna risolverle, e che se il nuovo progetto di legge, sulle patenti sarà ridotto in legge, ne nascerà un'infinità di dubbi circa alle persone che dovranno o non essere chiamate a far parte dei collegi elettorali, cui è demandata l'elezione dei membri delle Camere di commercio.

Ma vi ha qualche cosa assai più grave. Le principali industrie, quelle che sono chiamate a esercitare la massima influenza sulla prosperità del paese, non si possono esercitare senza enormi capitali. Ma questi difficilmente, o non mai si trovano nel nostro paese concentrati nelle mani di una sola o di due o tre persone; quindi le imprese principali non saranno mai esercitate dalle società nominative, ma bensì dalle anonime, o dalle società per azioni, col mezzo delle quali si può facilmente raccogliere un grande capitale; queste società che rappresentano i maggiori interessi commerciali del paese, come saranno esse rappresentate nell'elezione dei membri delle Camere di commercio? Evidentemente, siccome ciascuna società non paga che un solo diritto commerciale, non potrà avere che un solo elettore al corpo elettorale; in altre parole, una società che ha un capitale di 32 milioni, come la Banca nazionale, per esempio, avrà per rappresentarla nel corpo elettorale al più al più due voti, uno a Torino e l'altro a Genova, mentre il piccolo commerciante che paga 10 lire a Torino o a Genova di tassa commerciale, avrà egli solo un'influenza uguale sull'elezione a quella che esercitano queste grandi imprese commerciali.

Ho nominato la Banca nazionale; avrei potuto nominare le imprese d'illuminazione a gas, le imprese delle strade ferrate, le grandi imprese per coltivazione di miniere e mille altre dello stesso genere, le quali tutte avranno sulla formazione delle Camere di commercio precisamente la stessa influenza che l'ultimo bottegaio della città.

Mi pare che l'enunciare una tale osservazione basti per pronunziare nello stesso tempo la condanna del sistema di elezione diretta.

Che se da queste considerazioni sulla composizione del corpo elettorale passeremo a ricercare quale sarà il probabile effetto di questa periodica convocazione di numerosi corpi elettorali, quale sarà lo zelo che gli elettori designati dalla legge porteranno nell'esercizio delle loro funzioni; quanta parte di essi sarà gelosa di esercitare il suo diritto, io credo che vi si possa facilmente rispondere consultando la esperienza.

Non parlo dell'esperienza fatta nel nostro paese nelle elezioni provinciali e comunali, che pur potrebbero dare una tal quale misura dello zelo con cui questi diritti vengono il più delle volte esercitati; vi parlerò di un esempio assai più calzante.

Nel 1848, dopo proclamata in Francia la repubblica, si credette conforme allo spirito delle nuove istituzioni di dare all'elezione diretta la formazione delle Camere e dei tribunali di commercio. Si formarono quindi i registri elettorali, composti di tutti i patentati residenti in ciascuna città sede di un tribunale e d'una Camera di commercio. Se lo mi si permette, io lascerò parlare qui l'autore al quale prendo in prestito questo fatto.

« Vous savez qu'en France un arrêté du pouvoir exécutif, en date du 19 juin-11 juillet 1848, décréta la formation des Chambres de commerce par la voie de l'élection directe, et appela à l'électorat tous les patentés commerçants. Les élections eurent lieu dans le courant du mois de décembre 1848. Presque partout il fallut trois tours de scrutin à huit jours d'intervalle pour la formation complète de la Chambre de commerce. Il en fut ainsi même à Paris, comme le constate l'extrait suivant du *Journal des Débats* du 5 décembre 1848:

« Voici le résultat du second tour de scrutin qui a eu lieu hier à la Bourse pour compléter les membres de la Chambre de commerce:

• Volants.	2279
• Majorité.	1140

(Notate che i votanti a Parigi erano 2279; ma gl'inscritti sulla lista elettorale erano 22,000!)

• MM. Darblay.	1672
• « Letellier-Delafose	1646
• « Rodet.	1461
• « Père.	1341
• « Fauler.	949
• « Baudot.	795
• « Calla	784
• « Meder.	745
• « Gouin.	605
• « Potonié.	500
• « Talamon	459

• MM. Darblay, Letellier-Delafose, Rodet et Père ayant seuls obtenu la majorité, il y aura dimanche prochain un scrutin de ballottage entre MM. Fauler, Paudot, Calla et Meder.

• Je joins à cet extrait le tableau suivant pris par un de mes amis sur des documents authentiques émanés de l'administration française.

Villes	Electeurs inscrits	Votants au troisième tour de scrutin
Amiens.	8,715.	309
Arras	10,250.	103
Bordeaux.	13,839.	294
Marseille.	8,356.	2,032
Mulhouse.	3,808.	146
Nantes	8,975.	309
Orléans.	7,344.	180
Paris.	22,444.	1,096
Rouen.	19,153.	519
Strasbourg.	21,948.	219

• A cette même époque le soin de composer les tribunaux consulaires fut confié au suffrage des électeurs patentés; eh bien, vous pouvez lire dans le *Journal des Débats* du 20 décembre 1848:

« Les opérations électorales du tribunal de commerce ont eu lieu avant-hier dimanche et hier lundi. Sur 26,000 électeurs qui pouvaient exercer leurs droits, 1367 se sont présentés le premier jour et 300 seulement le second jour » (1).

Io non proseguirò queste citazioni, o signori; egli mi pare abbastanza chiaro che gli elettori commerciali non avranno molto maggior premura di quello che abbiano avuto gli elettori commerciali di Mulhouse, di Bordeaux e di Strasbourg, ceto tanto più commerciante di quello che Torino non possa essere. Ma vi ha un'altra singolarità nel progetto di legge che ci è presentato, messo a confronto del nuovo progetto sulla imposta del commercio, sulle professioni ed arti liberali.

Io cito quest'ultimo fatto più come una curiosità che come un argomento di grande importanza.

Il progetto dice che saranno elettori tutti i patentati che pagano almeno dieci lire di tassa. Veggiamo adunque nella nuova legge quali siano questi patentati che pagano dieci lire di tassa.

Consultando la tabella che fa parte di quel progetto di legge, io trovo che i commercianti sono in essa distinti in sette classi, e che ciascuna classe è divisa in otto categorie, secondo le popolazioni delle città residenza dei tassati.

Ognuna di queste classi paga una tassa più elevata quando si trova in una città di maggior popolazione; cioè quello stesso bottegaio che a Clamberi non pagherebbe che 5 lire di tassa, a Genova ne pagherà 18 o 20, ne pagherà 12 o 15 a Nizza.

Quindi questa singolare conclusione, che coloro che non sarebbero elettori a Clamberi, città di commercio molto meno importante di quello che lo siano Genova o Torino, lo diverranno per ciò solo che dimorano a Torino o a Genova.

Un calzolaio, per esempio, il quale potrebbe forse aver una mezza idea di quello che convenga fare per la composizione della Camera di Clamberi, non può certamente aver nozioni giuste di quello che convenga fare per la Camera di commercio a Genova; questo calzolaio non sarà elettore a Clamberi, lo sarà bensì a Genova, secondo la nuova legge.

Quindi se in questa si fa qualche distinzione fra patentato e patentato, la si fa precisamente a rovescio; essa vuole che tutti votino, laddove non possono essere giudici, e gli esclude dal votare in quelle città dove forse avrebbero cognizioni sufficienti per dare un voto coscienzioso.

Io qui mi arresto, o signori. Nel corso della discussione degli articoli non metterò di nuovo a contribuzione la vostra sofferenza; lo farei volentieri se avessi in pronto alcun emen-

(1) Lettre à M. Mathysens sur les Chambres de commerce et le Conseil d'État par un houvilleur -- Bruxelles, 1852.

damento che mi persuadesse poter migliorare la disposizione del progetto che vi è presentato, ma il solo emendamento che proporrei sarebbe di non dar all'elezione la formazione delle Camere di commercio; questo sarebbe un rovesciare affatto il sistema della legge; quindi io rinuncio a prendere di nuovo la parola e voto contro il progetto di legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole preopinante esordiva dicendo tre essere le questioni in certo modo pregiudiziali che solleva lo attuale progetto di legge: la prima se fosse necessario un riordinamento delle Camere di commercio; la seconda se, riconosciuta questa necessità, fosse opportuno il sostituire al sistema attuale quello dell'elezione; e finalmente la questione legale, trattata con molta scienza e dottrina, prima della presente discussione, da un membro di questo consesso, intorno alla proprietà di stabili ora goduta ed amministrata dalle Camere di commercio.

Diceva egli che, allontanate la prima e l'ultima questione, si sarebbe ristretto a trattare la seconda. Riconosco essere prudente e logico il separare la seconda dalla terza, ma non mi pare egualmente logico il voler discutere la seconda senza a prima...

GIULIO. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Siccome egli avvertì che la prima questione fosse quella di sapere se le Camere attuali dovessero essere riordinate, mi pare che essa doveva dominare la seconda, giacchè, quand'anche non fosse da adottarsi il modo dell'elezione che l'onorevole preopinante appunto, non dirò acerbamente, ma così rigorosamente, tuttavolta rimarrebbe intiera la prima questione, ed egli non avrebbe compiuto che una parte del suo assunto, direi quasi del suo dovere, quello cioè di dimostrare se si debba mantenere il sistema attuale, o indicare quel sistema che all'attuale sia da sostituirsi. Io dunque, onde rispondergli adeguatamente, dovrò toccare di volo la prima questione, la quale fu per altro da lui incidentalmente trattata, poichè mentre faceva la critica del sistema elettivo, veniva di quando in quando indicando l'opportunità di mantenere un sistema di libera scelta per parte del potere esecutivo.

Certamente non mi farò a criticare l'attuale Camera di commercio, che io riconosco aver essa resi nel passato e rendere ancora al presente non pochi servizi al paese; essere sempre stata animata pel pubblico bene ed aver contribuito ai progressi economici che si sono operati. Io ho avuto l'onore di far parte di questo corpo e mi ricordo con soddisfazione e piacere che in allora ero pure collega dell'onorevole preopinante, e quindi posso con giustizia ripetere che le Camere di commercio nominate liberamente e scelte dal Governo possono rendere dei servizi. Ma possono esse, ne' presenti nostri ordinamenti, rendere tutti i servizi che si devono da esse aspettare?

Io ciò non credo dal punto che furono mutate le nostre istituzioni, dal punto che ad un regime paterno, ma assoluto, si è sostituito il regime costituzionale e di libertà, per cui è sorta una nuova potenza, quella dell'opinione pubblica. Il Governo, onde operare quelle modificazioni nelle leggi che le istituzioni di quando in quando richieggono, onde poter introdurre le riforme il cui bisogno si fa sentire, il Governo, dico, ha bisogno di essere sorretto, appoggiato da questa pubblica opinione.

Ora io credo che un corpo il quale venga nominato dallo stesso possa somministrare quest'appoggio in una misura molto minore che un corpo il quale trae la sua origine dalla

elezione. Io penso che una riforma commerciale, la quale fosse favoreggiata da una Camera di commercio nominata dallo stesso Ministero che la propone, questa riforma non avrebbe agli occhi del paese quel peso che può venirle dall'appoggio di una Camera di commercio liberamente eletta, se non dal complesso di tutti i commercianti del regno, almeno dai commercianti delle città le più cospicue di esso.

L'onorevole senatore Giulio invocava gli esempi degli altri corpi consultivi, ai quali, diceva, non può applicarsi il principio che vuolsi applicare alle Camere di commercio, e nominava il Consiglio di Stato e qualche altro corpo consultivo che non ricordo. Ma io lo pregherò di avvertire che il Consiglio di Stato è bensì un corpo consultivo, ma esso prende ingerenza continua in tutti gli affari amministrativi dello Stato; esso è chiamato a dare il suo voto su tutti gli atti amministrativi di una certa importanza, su tutte le cose che per loro natura non sono destinate a dover essere sottoposte al giudizio della pubblica opinione se non in poche circostanze. Esso è pure chiamato il più spesso a dare il suo avviso sopra progetti di legge; il che forma la parte forse la più importante delle sue attribuzioni, quantunque non sia quella intorno alla quale impiega il più del suo tempo. Le Camere di commercio invece sono specialmente e quasi esclusivamente chiamate a dare il loro parere intorno alle modificazioni da introdursi nelle leggi, non che nelle istituzioni che al commercio si riferiscono; e siccome queste riforme, queste modificazioni non possono utilmente introdursi, nè mettersi in atto se non sono sostenute dalla opinione pubblica, egli è assai necessario che esse rappresentino quella opinione in guisa più appariscente che non il Consiglio di Stato. Noti poi che le questioni riferentisi al commercio dipendono in gran parte da certi principii economici che le possono in tal qual modo dominare. Qualunque sia l'opinione di un ministro intorno alle questioni amministrative e legali, esso avrà sempre molta deferenza ai distinti amministratori, ai grandi giurisperiti che debbono costituire la maggioranza del Consiglio di Stato. Ma in fatto di questioni economiche gli uomini più leali non fanno caso alcuno dell'opinione di economisti anche i più esperti, ma professanti opinioni diverse da quelli. E nel vero (e qui faccio appello alla buona fede dell'onorevole senatore Giulio e sono sicuro della sua risposta), crede egli che un Ministero investito del diritto di nominare i membri della Camera di commercio e che facesse professione di dottrine che egli condanna al pari di me come protezioniste nominerebbe membri della Camera di commercio professanti opposte dottrine, qualunque fosse per altra parte l'abilità commerciale di codesti negozianti? Per me non lo credo.

Ora qual peso presso il pubblico avrebbe sopra una questione di tanto rilievo il voto della Camera di commercio quando si sapesse che ella fu nominata da un Ministero che professa opinioni o protezioniste o libero-scambiste?

Vede dunque l'onorevole preopinante che la prima questione meritava di essere trattata, e che si poteva da essa forse dedurre che il sistema attuale non era più in armonia colle nostre istituzioni, e che toglieva alle Camere quell'autorità che esse devono esercitare. E qui io dimenticava che egli invocava, se non in favore dell'attuale sistema, almeno certamente contro il sistema che gli si vuole sostituire, l'esempio della Francia.

Egli diceva che in Francia le Camere di commercio sono state per lungo tempo nominate direttamente dal Governo; e quando furono elettive, la loro elezione fu attribuita ad un corpo elettorale ristrettissimo; ma permetta l'onorevole preopinante che gli risponda che io non vedo poi che queste

Camere di commercio abbiano in Francia contribuito gran fatto al progresso economico di quella nazione.

Io non so se questo esempio sia tale da farci *a priori* adottare un sistema che, dico, ha prodotto presso i nostri vicini il mantenimento di ordini economici che sono, amo ripeterlo, condannati dal preopinante, come lo sono pure da me. Lasci quindi che io ricusi l'esempio francese e che io nutra speranza che le Camere di commercio nominate con altro sistema siano ben più favorevoli al progresso economico, non che allo sviluppo dei principii intesi a promuovere il commercio e l'industria.

Vengo ora alla seconda questione, cui mi pare, da quanto ho detto sin qui, aver fatto fare un passo notevole.

Se il sistema dell'arbitrio lasciato al Governo nella scelta è cattivo, io non vedo in verità altro sistema da sostituirvi che quello dell'elezione. Nè qui niego rimanere tuttavia un campo larghissimo aperto alla discussione; poichè, anche dato il principio dell'elezione, esso può in molti modi applicarsi.

Pare che l'onorevole preopinante, condannato il principio, ne condanni pure l'applicazione, e trovi che quello sviluppato nel progetto di legge sia, se non il più imperfetto, almeno dei più imperfetti.

Egli ha condannato specialmente il gran numero degli elettori. In verità io non posso partecipare a codesta opinione.

Quando si vuole creare il sistema elettorale, si deve trovar modo di dare all'elezione la più larga base possibile, avvertendo però che questa larghezza non rechi con sè gravi inconvenienti. Io comprendo assai bene che le elezioni politiche (almeno questo è l'avviso mio) richiedono certe determinate garanzie degli individui che s'investono del diritto elettorale. Egli è agevole il conoscere che quelle persone le quali sono fornite di una certa coltura superficiale ne conoscono tutta l'importanza che vuolsi dare al mantenimento dell'ordine sociale e delle istituzioni politiche, possono facilmente essere acciecate dai partiti e strascinate ad atti estremi; ma non è così per le elezioni strettamente commerciali, appunto perchè la missione del commercio è meramente consultiva e solo subordinatamente amministrativa in virtù di certe delegazioni speciali per parte del Governo. Io sono d'avviso che non possa accogliersi il timore che le passioni politiche abbiano ad esercitare grande influenza in cotali elezioni; quindi penso che senza inconvenienti si possa allargare il più possibile la base dell'elezione.

L'esercizio del commercio sveglia fino ad un certo punto l'ingegno, senza però che esso faccia gli uomini o scienziati o letterati.

Credo tuttavia che non si possa negare che esso dia una certa abitudine di giudicare e di conoscere le cose e gli uomini. Quando un negoziante qualunque, sia pur ristretto al circolo del suo negozio, ha una media intelligenza sviluppata, può esercitare il suo giudizio nella scelta di quegli individui, appartenenti però alla classe negoziante, che egli crede più capaci di tutelare e di promuovere gli interessi del commercio. Trattandosi d'interessi positivi, non politici, nè teorici, il commerciante, di qualunque opinione egli sia, sarà spinto dal proprio interesse a fare buone scelte.

Mi varrò d'una citazione dello stesso preopinante che ho colpito al volo. Egli ha reso conto dell'elezione delle Camere di commercio di Parigi fatta, se non prendo errore, nel 1850.

GIULIO. Ho detto: fatta nel 1848, nel mese di dicembre.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Tanto meglio! Nel 1848 l'argomento è più cal-

zante. Tutti sanno come Parigi fosse dominata in quel torno dalle opinioni le più ardite, le più rivoluzionarie, e come le elezioni politiche avessero dato i risultati più tristi, mandando all'Assemblea i deputati che sedevano sul più alto della montagna; ebbene, se la memoria non mi falla, le elezioni delle Camere di commercio posero a capo della lista il signor Darblay, che era uno dei deputati i più conservatori del regno di Luigi Filippo, uomo eminentemente ricco e conservatore e protezionista. Vede dunque il Senato quali fossero le elezioni commerciali operate dallo stesso corpo elettorale, perchè credo che in Francia il voto fosse universale; vede come le elezioni commerciali fatte da quel corpo che aveva mandato deputati politici di partiti estremi, uscirono, per ciò che riguarda alle Camere di commercio, favorevoli a uomini bensì rispettabilissimi (perchè dimenticavo di dire che il signor Darblay è stato uno degli industriali i più integri della Francia), ma, in fatto d'opinione, più retrivi assai del corpo elettorale politico.

Da quanto sono venuto finora dicendo chiaro appare che il sistema elettorale da noi proposto, che ebbe la sorte di essere approvato dall'ufficio centrale, non ha quegli inconvenienti, nè porta con sè quei pericoli indicati dall'onorevole senatore Giulio.

Passando ora alle obiezioni complessive, il preopinante, scendendo ai particolari, diceva: « Se chiamate tanta gente a prendere parte alle elezioni, non avrete che un piccolo numero di persone che vi concorra, » e ci citava non solo gli esempi della Francia, ma ancora i nostri per ciò che riflette le elezioni provinciali e divisionali.

Io penso che l'onorevole senatore Giulio, malgrado questi inconvenienti che io pure riconosco, non vorrebbe riformare la legge provinciale sotto il rapporto elettorale. Poichè dunque egli consente a mantenere questa legge, quantunque il numero degli elettori sia talvolta molto scarso rispetto al numero degli iscritti, consenta altresì che quest'inconveniente abbia luogo per le Camere di commercio.

Quando le persone non prendono parte all'elezione, egli è perchè sono appagate del modo col quale procedono le cose; laddove quando veramente si sente il bisogno di metter mano a mutazioni, esse vi concorrono in molto numero; e posso assicurare l'onorevole senatore Giulio, per ciò che riflette la legge comunale, che io stesso ebbi ad sperimentare in vari municipi che allorchando i contribuenti si avvidero che i Consigli municipali si mostravano troppo larghi nello spendere, hanno preso una parte molto più attiva nelle elezioni; il che risulta da cifre incontrastabili.

Così arriverà nelle Camere di commercio. Se il risultato delle prime elezioni darà membri i quali facciano gli interessi del commercio e lo rappresentino degnamente, egli è certo non vi sarà un gran concorso nelle elezioni successive, lasciandosi che questi membri sieno rinnovati oppure surrogati da altri designati dall'opinione pubblica. Laddove se le Camere di commercio non rappresentassero l'opinione della maggioranza dei commercianti, e se invece di promuovere gli interessi del commercio, ostassero allo sviluppo di esso, allora certamente una parte notevole dei negozianti concorrerà alla elezione.

Io credo che sia un errore talvolta di richiedere l'intervento della maggioranza degli elettori in tutte le operazioni elettorali, e dichiaro schiettamente che trovo molto preferibile il sistema di elezione inglese, nel quale i candidati sono proposti dai vari partiti politici, e non si procede allo scrutinio se non quando un partito contesta il risultato di quel voto popolare che si esprime coll'alzata del braccio.

Questo sistema ha per risultato che i due terzi e forse i tre quarti delle elezioni si fanno senza scrutinio e col concorso di un piccolo numero di elettori. Ciò nullameno è incontrastabile che i membri eletti in questo modo rappresentano ugualmente l'opinione pubblica, come quelli la di cui elezione è l'effetto di uno squittinio molto combattuto. Quindi, appoggiandomi su questo esempio, io faccio avviso che non si possa inferire dal piccolo numero degli elettori che questi non rappresentino, se non matematicamente, almeno approssimativamente, almeno sufficientemente la pubblica opinione.

D'altronde, o signori, noi siamo assolutamente nuovi nella vita politica; il sistema elettorale è ancora fra noi bambino, e non fa meraviglia se non è ancora penetrato nelle nostre abitudini. Col tempo esso vi penetrerà, ed io porto ferma fiducia che gl'individui chiamati dalla legge ad esercitare questo diritto vi parteciperanno in sempre crescente numero.

E nel vero io trovo non piccolo vantaggio il diffondere questo sistema, il fare che esso partecipi alla costituzione di quasi tutti i corpi dello Stato.

Io credo che se il sistema elettorale fosse ristretto agli ordini politici, il sistema costituzionale riposerebbe sopra una base molto angusta e debole.

Il preopinante passando ad un altro ordine d'idee, trovava strano che sia necessario per votare l'intervento di tutti i commercianti, senza distinzione dell'importanza del commercio da essi esercito. Egli faceva osservare come una società anonima possedente più milioni di capitali non avesse maggior diritto che un semplice calzolaio che paga 10 lire di tassa.

Ma questa opposizione può muoversi a tutti i sistemi di elezione politica. Le persone le più ricche, per esempio il signor Rothschild in Francia, nelle elezioni politiche non esercitano maggior diritto che quelli che hanno soltanto 200 lire. E presso noi chi ha 40 lire in Piemonte o 20 lire a Genova ha un voto come può averlo il più dovizioso signore di quella città che pagherà forse 20 o 30 mila lire di tassa.

Io non veggio come si possa in ciò ravvisare un difetto mentre questo principio è applicato a tutte le leggi politiche; anzi se vi dovesse essere una distinzione, se l'influenza da esercitarsi nelle elezioni dovesse essere fino ad un certo punto adeguata a quella che si esercita nell'ordine sociale, io porto credenza che questa si dovrebbe più opportunamente o meno opportunamente introdurre negli ordini politici che non negli ordini commerciali.

L'onorevole opponente osservava pure che mentre alla costituzione delle Camere di commercio concorrevano tutti quelli che esercitano un commercio od un'industria liberale, erano esclusi gli esercenti l'industria la più importante del paese, voglio dire l'agricola. Ma, o signori, qui le Camere di commercio non sono chiamate a discutere gl'interessi agricoli che indirettamente, né vedo perchè si sarebbero questi confusi; e, posto che abbiamo l'esperienza del passato, dobbiamo alla medesima volontà riferirci.

L'onorevole senatore ricorderà che nella Camera di commercio di Torino vi erano rappresentanti dell'industria, non che dell'agricoltura; entrambi noi abbiamo avuto l'onore di rappresentare l'agricoltura, ma nei molli anni che avemmo cotale onore in questa Camera, pochissime questioni furono ventilate intorno all'agricoltura; tanto che io mi sono più volte chiesto che cosa io mi facessi in quel Consesso. Ma appunto perchè le industrie agricole sono le più importanti dello Stato, non hanno bisogno di uno speciale rappresentante, essendo l'agricoltura bastantemente rappresentata in tutti i corpi politici.

Si compiaccia l'onorevole senatore Giulio di osservare la

nota dei membri delle due Camere del Parlamento, e vedrà che entrambe si compongono in grandissima maggioranza di agricoltori.

Quindi non è da temersi che gli interessi dell'agricoltura manchino di rappresentanti o non siano tutelati nel nostro paese, ove più o meno siamo tutti agricoltori.

Io credo che i 4/5, i 5/6, per esempio, della Camera dei deputati appartengano alla classe degli agricoltori e dei proprietari, mentre non ve ne sono che due o tre al più industriali o negozianti. Quindi il timore che faceva concepire l'onorevole senatore Giulio che l'industria delle sete, quella del riso, dell'olio, del grano non fosse abbastanza tutelata, mi pare assolutamente privo di fondamento.

Non so poi perchè egli abbia a trovare strano che, ove il nuovo progetto di legge per la tassa commerciale fosse tradotto in legge, un industriale che esercita la medesima professione in Torino e in Ciamberti si troverebbe in condizioni differenti; che il calzolaio (mi pare che fu lo stesso esempio da lui arrecato), che il calzolaio di Ciamberti pagando meno di dieci franchi non sarebbe elettore, mentre il calzolaio di Torino lo sarebbe.

Ma se la nuova legge riposa sopra un principio giusto, si farà pagare dieci lire al calzolaio di Torino, perchè il suo negozio ha una maggior importanza di quello del calzolaio di Ciamberti, perchè il legislatore suppone che il beneficio che dalla sua industria ritrae il calzolaio di Torino è maggiore di quello che ritrae il calzolaio di Ciamberti. Se ciò non fosse, il progetto del Ministero sarebbe radicalmente erroneo e converrebbe respingerlo.

Quindi se il Parlamento ravvisasse che il progetto che gli è stato presentato merita la sua approvazione, se lo sanziona, sarà una prova che egli riconosce che le industrie hanno una importanza relativa all'aumentare della popolazione delle varie città.

Su ciò non v'ha niente d'assurdo; non è illogico l'ammettere ai diritti elettorali un industriale di una grande città e di non ammettere alla medesima condizione quello di una città minore.

L'onorevole senatore Giulio anticipando sulla discussione di un progetto di legge faceva osservare come in quello si parlava degli avvocati, degli ingegneri e di altre persone esercenti professioni ed arti liberali. Ma mi pare che ciò non produca alcun inconveniente.

Non è detto in esso che saranno elettori tutti quelli che pagheranno una tassa; è detto: « saranno elettori tutti i commercianti e industriali; » quindi gli avvocati, ingegneri, architetti che non sono né commercianti, né industriali, non saranno elettori.

Ma, dice l'onorevole senatore Giulio, e i farmacisti?

Io veramente confesso che egli mi mette in un brutto imbroglio, perchè io non saprei invero pronunziare se i farmacisti siano piuttosto negozianti che professionisti; temerei di ferire il loro amor proprio sentenziando piuttosto in un senso che in un altro.

Se la questione verrà sollevata, amo meglio (non me ne faccia appunto l'onorevole opponente) lasciarla giudicare da chi spetta, che prendere sopra la mia responsabilità questo giudizio.

Non credo però che la questione dei farmacisti, la quale si restringe ad un piccolissimo numero di persone, possa vulnerare il principio che informa l'attuale progetto di legge.

Io veramente non so se abbia afferrato tutte le obiezioni esposte con molta lucidità e forza dal preopinante.

Spero però di aver dimostrato al Senato che l'attuale ordi-

namento delle Camere di commercio aveva molti inconvenienti, per cui si doveva avvisare al loro riordinamento. Ciò ammesso, egli era più opportuno lo scegliere il sistema elettorale. Scelto questo, si poteva e si doveva dare all'elezione una larga base.

Io dunque nutro ferma fiducia che la massima parte dei pericoli accennati da lui non avranno in pratica a verificarsi nell'avvenire se voi, o signori, sancite l'attuale progetto di legge.

GIULIO. Io risponderò brevemente per non abusare al di là dei limiti della discrezione della vostra gentile attenzione.

Risponderò brevissimamente a quanto ha ora lucidamente al solito esposto il signor presidente del Consiglio, il quale mi permetterà di cominciare dichiarando che, malgrado tutti i suoi argomenti, io non ho la fortuna di potermi dire convinto, persistendo io tuttavia nella medesima opinione che ho lungamente sviluppata.

Il signor presidente del Consiglio dei ministri ha cominciato col farmi un gentile rimprovero di non aver trattato la prima delle tre questioni che io aveva stabilite, cioè se fosse o non opportuno il modificare la costituzione attuale delle Camere di commercio. Con lo stesso non averla trattata io credeva di aver dimostrato essere mio avviso che qualche modificazione fosse conveniente.

Era lontano dal mio pensiero di venire a discutere dinanzi al Senato una questione di fatti e di persone non guari suscettiva di queste forme di discussioni; ma tra lo ammettere che sia necessaria qualche modificazione nell'attuale costituzione delle Camere di commercio, e il trasvolare ad ammettere immediatamente l'altro estremo, che cioè debbano formarsi per un'elezione connessa alla totalità dei commercianti dei capoluoghi dei loro circondari, la distanza è così grande che non credo che il signor ministro possa sul serio avvisare che appunto perchè io non sia favorevole a questo sistema di elezione, io mi sia per ciò stesso dichiarato assolutamente favorevole al sistema attuale di nomina.

Non penso aver d'uopo di rispondere all'osservazione che un sistema di elezione che era conveniente sotto il regime costituzionale non lo sia più ora: ciò vorrebbe dire che nessuna delle istituzioni prima del 1848 non possa più conservarsi dopo quell'anno.

Io credo assai più razionale l'esaminare se il sistema elettorale si possa utilmente applicare alla formazione delle Camere di commercio. Quando risulti che quest'applicazione non è utile, che altrove o non è stata tentata, od è fallita, mi pare che la questione costituzionale sia pienamente risolta.

Il signor ministro insiste dicendo che nel proporre leggi o regolamenti commerciali il Ministero ha bisogno dell'appoggio della pubblica opinione. Certamente, ma questa pubblica opinione non ha essa molti altri mezzi e molto migliori, di manifestarsi che nell'elezione dei membri delle Camere di commercio? I commercianti mancano essi dei mezzi di far pervenire non solamente agli orecchi del Ministero, ma di mettere innanzi agli occhi del pubblico l'esposizione dei loro bisogni, dei loro gravami, dei rimedi che desiderano? Non abbiamo nel paese una stampa libera, un libero diritto di associazione? Non abbiamo una tribuna nazionale dove la pubblica opinione può rimbombare quanto altamente possa essere necessario per avvertire i ministri e impedirli di scostarsi dalla via che la pubblica opinione segna loro?

Egli è evidente che le Camere di commercio non sono gli organi della pubblica opinione; le Camere di commercio

stesse sono i consiglieri speciali, ai quali il Ministero si rivolge non per conoscere qual è la pubblica opinione, perchè questa egli la conosce troppo bene dalla lettura dei giornali e dei discorsi che ogni dì si succedono alla tribuna, ma per averne consigli, i quali partendo da uomini speciali, da uomini che del commercio hanno fatto la sola, od almeno la speciale occupazione della loro vita, hanno la presunzione, la certezza di presentare sopra ciascuna speciale questione un parere più ragionato, più fondato di quanto lo possa essere quello che emerge dalla pubblica opinione, non sempre bene istruita in fatto di questioni speciali.

Io non risponderò all'osservazione del signor ministro intorno le attribuzioni del Consiglio di Stato; quand'io citava il Consiglio di Stato, lo citava come il primo fra i Consessi consultivi che esistono nello Stato, ed avrei potuto, scendendo giù giù per la gerarchia, mostrargli molti altri Consessi tutti egualmente consultivi, tutti egualmente formati per nomina del potere esecutivo, quantunque sicuramente in tutte le materie sulle quali questi con-essi sono consultati, sia necessario al Ministero di conoscere la pubblica opinione.

Esistono, per non uscire dalla sfera che più da vicino mi spetta, esistono in tutte le provincie Consigli d'istruzione elementare: nessuno di questi Consigli è elettivo, nessuno almeno riposa sopra la base dell'elezione generale.

Esistono nel centro, nei capoluoghi delle Università, delle Commissioni permanenti sulle scuole secondarie; esiste in Torino un Consiglio generale delle scuole elementari; esiste pure in Torino un Consiglio superiore di pubblica istruzione. Nessuno di questi Consigli è formato, per via d'elezione generale, di coloro che hanno interesse acciocchè procedano bene le cose della pubblica istruzione. E ciò perchè? Perchè quando il ministro si rivolge ad uno di questi Consigli, non gli domanda qual è l'opinione pubblica sopra un punto determinato, ma sibbene qual è l'opinione delle persone speciali che hanno fatto del governo della pubblica istruzione lo studio di tutta la loro vita; parere che merita di essere sentito, ma che il Governo non sentirà più, quando manderà all'elezione generale la formazione di questi Consigli.

Allora quando le Camere di commercio saranno formate per via dell'elezione commessa alla generalità dei negozianti, il ministro imparerà dal voto delle Camere quello che imparebbe alla lettura del primo giornale che gli cada sotto le mani; ma l'opinione dei maggiorenti del commercio, di coloro che più importa di sentire in simile questione, egli non la sentirà più a meno che non avvenga qui come a Parigi nel 1848, cioè che i piccoli elettori non vadano al collegio elettorale, perchè non altrimenti che così si può spiegare il fatto dell'aver il signor Darblay ottenuto appena la maggioranza trovandosi presenti su 22 mila e 600 elettori soltanto 2 mila nel primo giorno e mille nel secondo; perciò l'elezione è caduta sul suo capo; che se la folla di 22 mila elettori fosse intervenuta, l'esito dell'elezione sarebbe stato tutt'affatto differente.

E qui mi permetta il signor ministro di tornare un passo indietro.

Quest'elezione rappresentava sì o no l'opinione pubblica? Il signor ministro ha detto che no, poichè il corpo elettorale ha mandato nell'Assemblea nazionale persone affatto diverse da quelle del signor Darblay; quindi ne conchiude che la politica non influirà sulle cattive elezioni commerciali. Anche in questo io sono forzato di confessare che non ho tanta fiducia quanta ne mostra il signor presidente del Consiglio.

Io credo che il più delle volte gli elettori se ne rimarranno e i pochi intriganti concorreranno al Consiglio elettorale, e chi briga molto avrà molti voti, e sarà eletto.

Nei momenti di crisi, quando i partiti d'ogni cosa si fanno arma, si corre all'elezione commerciale non tanto pel grande interessamento che si abbia pel commercio, quanto perchè anche qui la politica possa far sentire la sua voce. Io credo insomma che o si troveranno pochi elettori presenti, o si avrà un'elezione motivata dalle opinioni politiche.

Il signor ministro supponendo che, col combattere il sistema da lui proposto, io volessi indirettamente appoggiare il sistema seguito in Francia, mi chiede se le Camere di commercio francesi abbiano poi fatto un gran bene al commercio di Francia.

Ma se mi permette di argomentare nella forma stessa che egli ha adoperata contro di me, io gli domanderò: la Camera dei deputati di Francia ha essa fatto un gran bene al commercio francese? Questa Camera che era il risultato di un'elezione cui erano chiamati tutti gli elettori del regno e non solamente pochi corpi privilegiati, questa Camera ha mostrato essa grandissima conoscenza dei principii commerciali che essa ha ripetutamente appoggiato coi suoi suffragi? È dessa quella che meglio conveniva alla Francia? Il signor ministro, colle sue opinioni sì bene conosciute intorno alla migliore legislazione commerciale, non mi risponderà certamente di sì.

Bisogna dunque concludere che se in Francia le sue opinioni economiche non hanno mai potuto profondamente penetrare nella legislazione, la colpa non è delle Camere di commercio, ma conviene riconoscerla in qualche cosa di molto più recondito; è dunque inutile di accusare la Camera francese di un fatto che non ha potuto dipendere dalla sua azione esclusiva.

Credendo il signor ministro che io movessi rimprovero al progetto di legge, siccome quello che chiama un troppo gran numero di elettori commerciali all'elezione, mi chiese se nelle elezioni politiche se ne domanda pure un gran numero. Io risponderò qui ancora come ho risposto un momento fa.

Nelle elezioni politiche si domandano tutti i cittadini che hanno interesse perchè lo Stato sia ben governato e possano avere speciali cognizioni di persone in generale per fare una buona scelta; ma qui la questione cambia un po' d'aspetto.

Nelle elezioni politiche ognuno elegge un deputato, secondo l'opinione politica che egli professa; ma nell'elezione commerciale noi vogliamo escludere quella che è fondata semplicemente sull'opinione politica; noi dobbiamo desiderare che si elegga non colui che rappresenta la tale o tal'altra opinione, ma colui che ha le maggiori cognizioni in fatto di commercio e d'industria.

E qui credo appunto che i piccoli commercianti sieno poco in stato di portare un retto giudizio sulla scelta delle persone che meglio rispondano al bisogno di dare al Governo buoni consiglieri in fatto di commercio.

Per aver citato incidentemente come prova la poca premura che gli altri si danno di adempiere al loro dovere rispetto alle nostre elezioni provinciali e comunali, il signor ministro mi domanda se io consentirei a modificare la legge nostra provinciale e comunale in quanto spelta alle elezioni.

Io credo che egli non mi faccia il torto di sospettare che io vedrei volentieri cancellare dalle nostre leggi il diritto dato ai cittadini di eleggere i loro amministratori comunali e provinciali.

Quanto a modificazioni su questo punto di legge provin-

ciale, in potrei a vicenda domandare al signor ministro, se egli non creda che qualche modificazione vi si potrebbe ugualmente introdurre. Ma la legge provinciale non è in questione, nè io credo dover rispondere particolarmente al signor ministro, nè molto meno il signor ministro crederà di dover entrare in particolari per rispondere alla mia domanda.

Le elezioni comunali e provinciali sono una necessità; egli è indispensabile che gli interessi dei comuni e quelli delle provincie sieno tutelati da persone che abbiano per loro i voti degli abitanti del comune e della provincia: ma la stessa necessità (e qui ritorniamo sempre alla prima questione), la stessa necessità si verifica ella sì o no pel commercio? Il signor ministro dice di sì; io gli domando perdono, ma ripeterò ancora che no, e il mio no si appoggerà sempre alle medesime ragioni che ho esposte la prima volta; voler estendere il sistema elettorale applicandolo là dove non è necessario, là dove non può funzionar bene, mi perdoni il signor ministro, non è un farlo entrare nei costumi, ma sibbene nel discredito universale; appliciamolo dov'è necessario, dov'è conveniente, il popolo lo apprezzerà, e a poco a poco adempierà al suo dovere; se noi vogliamo estenderlo al di là dei suoi giusti confini, se ogni giorno noi domandiamo agli elettori il loro concorso per un'elezione non necessaria, o, peggio ancora, non conveniente, invece di rinforzarlo, noi lo indeboliremo al di là di quello che egli sia debole al presente.

Le stesse cose presso a poco risponderanno alle altre osservazioni che faceva il signor ministro, che allo stesso modo che nelle elezioni politiche il grande proprietario non ha che un voto solo, come non ha che un voto solo il piccolo possidente; così similmente nell'elezione alle Camere di commercio avrà un voto solo un rappresentante di una grande impresa commerciale, ed il proprietario di una piccola bottega.

Se si ammettesse che le Camere di commercio fossero un corpo che si potesse per nessun modo assimilare ai grandi corpi deliberanti dello Stato, l'osservazione sarebbe inconcussa; ma non si tratta punto di ciò; si tratta di formare un corpo il più atto possibile per dare buoni consigli in una questione speciale.

I piccolissimi commercianti sono essi i più atti per adempiere questa missione? Io non lo credo; quindi è sconveniente che coloro i quali meglio potrebbero dare il loro parere sulla scelta delle persone atte a formare le Camere di commercio, non abbiano su queste elezioni influenza maggiore di quella che possono avere coloro che meno sono atti a dar su questo punto un ponderato consiglio.

Facilmente il signor ministro alle mie osservazioni, che i produttori principali del paese erano esclusi dalle Camere di commercio, risponderà che sono ampiamente rappresentati nelle due Camere del Parlamento: ma ciò è un ritornare sempre nella stessa confusione, considerando le Camere di commercio come un corpo deliberante, come un supplemento al Parlamento, come un organo della pubblica opinione.

Se la Camera di commercio fosse una terza Camera; se avessimo una costituzione come quella del regno d'Italia, con una Camera di dotti ed altra di commercianti, la ragione potrebbe valere; ma qui non si tratta di un corpo deliberante, non si tratta di un terzo ramo di legislatura che debba sopperire alla deficienza dei primi due: si tratta di un corpo esclusivamente incaricato di dare al Governo il suo parere intorno alle questioni commerciali.

Ora, queste considerate in tutta la loro ampiezza non si possono sicuramente scindere dalla questione relativa al

primo, al più importante di tutti i rami di produzione per noi, dalla questione agricola.

Per tutte queste ragioni io persisto nel mio voto negativo, e confido che il Senato, se non approva questa mia opinione, approverà certamente che io abbia esposte dinanzi lui le ragioni non poche nè futili, alle quali questa mia opinione si appoggia.

DI MONTEZEMOLO, relatore. La discussione che ebbe luogo tra l'onorevole senatore Giulio ed il presidente del Consiglio ha di gran lunga abbreviato il compito mio. Tutte quasi le questioni oppuguate dall'uno furono propuguate dall'altro con diretti e corrispondenti argomenti, e se non fu tolto di mezzo ogni dissenso, se le reciproche opinioni rimangono ora quali erano prima del loro alterno discorso, non ho certamente fiducia di esser quell'io che riuscirà a conciliarle. Nullameno, per dovere di relatore dirò alcune cose che m'occorrono alla mente.

E primieramente osserverò che l'onorevole senatore Giulio nel considerare gli uffizi affidati alle Camere di commercio, ne dimezzò, a mio avviso, l'importanza. Egli volle soltanto riguardarle come corpi consultivi, a cui il Governo può utilmente dirigersi per avere speciali cognizioni ed appropriarsi consigli in questioni che toccano alle cose commerciali. Egli osservò che l'elezione non darebbe a queste Camere competenza di consiglio, e respinge l'elezione a cui si volle affidare la loro composizione. Egli dice che le Camere non hanno ad essere organo della pubblica opinione, che in mille modi può risultare al Governo, e che quindi esse non hanno ad essere il prodotto della medesima.

Ma l'uffizio delle Camere di commercio non deve limitarsi ai consigli che il Governo le chiederà. Ma se per dare questi non è necessario ch'esse armonizzino colla pubblica opinione, vi sono altri uffizi, altri servizi da rendere che senza il consenso dell'opinione rimangono impossibili.

Noi abbiamo a Torino dei fatti precedenti che provano questa verità.

Le Camere di commercio non devono, confesso, essere organo della pubblica opinione, ma possono esserne utilmente la scorta e la guida. Per questo è necessaria la pubblica fiducia, e solo mezzo d'investire le Camere di questa fiducia è di farle procedere dall'elezione.

Io dissi che abbiamo a Torino dei precedenti che provano il fatto; ed invero nessuno di voi ignorerà come per l'addietro ad alcuni membri della Camera di commercio fossero deferite la massima parte delle questioni che insorgevano fra i commercianti, e come in virtù di questo fiduciaro arbitrato fossero composti numerosi litigi, ed amicalmente risolte numerose vertenze che minacciavano d'incagliare gli affari delle parti.

Quando le Camere di commercio saranno il prodotto naturale dell'elezione, questa fiducia che nel passato poté riscontrarsi come un fortunato accidente, sarà il fatto normale, il portato costante del sistema.

Allorchè gli uomini che hanno la fiducia di tutti i commercianti verranno a suggerire provvedimenti speciali, regolamenti di vigilanza e d'amministrazione, l'opinione pubblica gradirà e sancirà naturalmente l'operato dei suoi delegati.

Se noi abbandoniamo il sistema dell'elezione, potrà avvenire bene spesso che il beneficio di questa morale influenza sia perduto e non compensato da verun altro.

Il presidente del Consiglio già osservava all'onorevole senatore Giulio che i produttori non patentati, i produttori agricoli di cui egli lamenta che non esista rappresentanza veruna, sono ben altrimenti rappresentati che da una Camera di

commercio, poichè il Parlamento è composto per la massima parte di possidenti.

Ma io soggiungerò che non saprei come possa ordinarsi una rappresentanza speciale dei produttori agricoli. In fatto di agricoltura tutto il mondo dal più al meno pretende di rappresentarla, e ciascuno può ricordare i congressi scientifici convenuti nelle varie città d'Italia, e fra le altre in Torino, nei quali la sezione di agricoltura formava la specialità di coloro che non ne avevano nessuna; quella sezione era sempre la più affollata e la più densa, e con qual utile ciò avvenisse io non oso pronunziarlo.

Come potrebbe il senatore Giulio stabilire le condizioni che raccolte in un individuo possono fornire una ragionevole presunzione di capacità?

Con qual criterio determinare queste condizioni? Esigerà egli l'esercizio pratico dell'agricoltura? Ma l'uomo che aggioga i buoi e dirige l'aratro e che ha l'esercizio pratico, quello che monda le viti e le rincalza di terra non avranno per ciò titolo valido a seder consultori nella special rappresentanza dell'agricoltura. Esigerà egli la scienza teorica? Ma quali sono i gradi accademici che, in difetto di prova, danno la presunzione della scienza acquisita? Sarebbe cercare allo seuro e scegliere a caso.

D'altronde l'agricoltura, e con essa i produttori non patentati che egli citava non hanno la loro rappresentanza nel solo Parlamento.

I loro rappresentanti sono nei Consigli comunali ove possono, non solo consigliare, ma decretare provvedimenti della massima utilità per l'agricoltura, sia per rispetto alla viabilità, sia con bandi campestri e leggi di polizia rurali.

Essi sono nei Consigli provinciali e divisionali ove è ampio il campo della loro attività.

Il commercio non ha certo ugual numero di sussidii, nè così importanti e questa rappresentanza consultiva riesce quindi un equo compenso anzichè un ingiusto privilegio in loro favore.

Ma io lo ripeto, non credo che l'onorevole preopinante che non rimase convinto dal discorso dell'onorevole presidente del Consiglio possa esserlo da me; e siccome se dovessi seguir gli appunti presi durante il suo discorso mi toccherebbe di ripetere male quello che altri disse bene, così risparmierò la pazienza del Senato e mi restringerò a dire che l'uffizio centrale persiste nelle conclusioni da lui esposte nella relazione che io ebbi l'onore di fare al Senato.

PRESIDENTE. Non chiedendosi da altro oratore la parola, devo interrogare il Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

PRESNTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso a riformare il modo col quale sono ripartite le pene pecuniarie. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1424.) Ho pure l'onore di presentare un progetto di legge portante l'autorizzazione della spesa di lire 1000 per la sorveglianza della strada ferrata da Torino a Cuneo. (Vedi 2° vol. Documenti, par 932.)

PRESIDENTE. Si dà atto della presentazione di questi progetti di legge che saranno dati alle stampe e quindi distribuiti.

TORNATA DEL 12 MARZO 1853

Invito il Senato all'adunanza di lunedì per le ore due, in cui avrà luogo il seguito della discussione sul progetto di legge che ci occupa, e quindi, se vi sarà tempo, s'imprenderà anche la discussione sul progetto di legge relativo agli effetti delle lettere di cambio e dei biglietti a ordine formati

da persone non negozianti, di cui si è deposto il rapporto sul banco della presidenza, non che sui due progetti di cui si sono udite testè le relazioni, riguardanti le divisioni amministrative di Novara e Savona.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 14 MARZO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Omaggi — Relazione sul progetto di legge intorno agli effetti delle lettere di cambio e dei biglietti a ordine rispetto ai non commercianti — Seguito della discussione sul progetto di legge per riordinamento delle Camere di commercio — Articolo 1: domande del senatore Alberto Della Marmora — Dichiarazione del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo 1 — Schiarimenti del ministro delle finanze sull'articolo 2 — Adozione degli articoli 2 al 4° — Articolo 5: osservazioni del senatore Giulio, del ministro delle finanze e del senatore Montezemolo, relatore — Adozione degli articoli 5 al 10° — Articolo 11: spiegazioni del ministro delle finanze date ad istanza del relatore — Domande del senatore Alfieri — Risposte del ministro delle finanze e del senatore Jacquemoud — Approvazione degli articoli 11 al 13° — Osservazioni del senatore Alfieri sull'articolo 14 — Risposte del ministro delle finanze e del senatore Pallavicino-Mossi — Adozione degli articoli 14 e 15 — Articolo 16: considerazioni del senatore Jacquemoud e del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo 16 e dei rimanenti — Discussione ed approvazione dell'articolo unico del progetto di legge sugli effetti delle lettere di cambio e dei biglietti a ordine rispetto ai non commercianti — Votazione e reiezione del progetto di legge per riordinamento delle Camere di commercio — Presentazione del progetto di legge per lo stabilimento di un telegrafo elettrico sottomarino dalla Spezia all'isola di Sardegna — Discussione ed approvazione degli articoli del progetto di legge per l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Savona di contrarre un mutuo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

QUARRELLI, segretario, espone il seguente sunto di una petizione:

828. I mediatori, sensali ed agenti di cambio della città di Genova domandano alcune modificazioni al progetto di legge che li riguarda.

OMAGGI.

PRESIDENTE Ho l'onore di dar cognizione al Senato degli omaggi fattigli:

1° Dal signor deputato cavaliere Despina, di un opuscolo sul servizio delle strade comunali;

2° Dal signor Leonardo Fea, di un altro opuscolo intitolato: *Saggi di critica letteraria.*

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SUGLI EFFETTI DELLE LETTERE DI CAMBIO E DEI BIGLIETTI A ORDINE AI NON COMMERCianti.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Siccardi, relatore sulla legge per gli effetti delle lettere di cambio.

SICCARDI, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° volume Documenti, pag. 1444.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

PRESIDENTE. Nell'ultima sua seduta il Senato chiuse la discussione generale sul progetto di legge riguardante il riordinamento delle Camere di commercio; io dunque debbo

porre in discussione l'articolo primo di essa legge così concepito :

« Le attuali Camere di commercio e di agricoltura e commercio sono soppresse.

« Il patrimonio attivo e passivo di esse Camere farà parte del patrimonio dello Stato, e tutte le riscossioni di diritti che furono loro assegnate con anteriori provvedimenti governativi saranno incassate per conto dell'erario dello Stato dal giorno in cui sarà posta in vigore la presente legge.

« Cesseranno parimente dal giorno suddetto gli assegnamenti sul bilancio dello Stato, di cui godono alcune fra le Camere di commercio ora esistenti. »

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Della Marmora ha la parola.

LA MARMORA ALBERTO. Io non intendo entrare nella discussione generale, che è stata chiusa nell'ultima nostra tornata. Io nutro qualche dubbio sui vantaggi reali del personale delle nuove Camere di commercio ; ma quel che vedo di positivo si è l'incameramento di tutte le facoltà di queste Camere. Io mi rivolgo al signor presidente dei ministri perchè, avendo io l'onore di presiedere una Commissione, la quale finalmente ha potuto riprendere i suoi lavori sul progetto di legge relativo alle scuole marittime, e avendo questa Commissione specialmente basato una parte dei fondi necessari per quelle scuole sopra gli assegnamenti che erano fatti, o che si speravano dalle Camere di commercio, io desidererei sapere, sia per mia norma, sia anche per norma della Commissione, che forse questa sera terminerà il suo lavoro, se noi possiamo fare ancora fondamento sopra quei fondi.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Della Marmora è stato colpito dalle disposizioni contenute nell'articolo primo relativo al patrimonio delle Camere di commercio. Qui è da avvertire che la massima parte dei redditi di queste Camere non derivano punto da un patrimonio, da capitali ad esse appartenenti ; che anzi salvo la Camera di commercio di Torino, le altre, e segnatamente quella di Genova, sono ricche di debiti e non di capitali.

Le Camere di commercio godevano di certi prodotti di natura oserei dire erariali, e quella in ispecie di Genova fruiva del prodotto di una tassa stabilita sulle assicurazioni marittime, e di una sopratassa sui diritti di tonnello ; sopratassa che fu soppressa nella legge votata nel 1850 per la riforma delle tasse marittime. Da questo dazio la Camera di Genova ritraeva un larghissimo prodotto, il quale salì in questi ultimi anni sino a 130, a 140 mila franchi.

Essa fece dei suoi redditi un uso lodevolissimo, impiegandoli in cose utili al commercio ed all'industria. Tra le destinazioni poi che intendeva dare ai suoi redditi, eravi quella di consacrare una somma, se non erro, di 8 mila franchi alle scuole di nautica.

Questo progetto non solo incontrò l'approvazione del Ministero, ma fu dal Ministero promosso, favorito, consigliato ; e quantunque una legge non votata non abbia verun effetto, tuttavia non ho potuto a meno, pochi giorni or sono, di approvare la deliberazione di quella Camera, che assegnava un tal fondo per le scuole tecniche da stabilirsi nella città di Genova, e nel litorale della Liguria ; lavoro al quale attende una Commissione degnamente presieduta dall'onorevole senatore Della Marmora.

Io credo quindi che sia nell'intenzione e del Governo, e del Parlamento, che gli obblighi che ha contratti la Camera di commercio vengano soddisfatti dall'erario pubblico, che erediterà il suo attivo, tanto più poi quando questi obblighi

hanno uno scopo così evidente d'utilità come è quello di soccorrere, sviluppare o mantenere scuole di nautica nel nostro litorale marittimo.

LA MARMORA ALBERTO. Il signor ministro dice bene : io avea bisogno di essere alquanto chiarito su questo punto, massime nel momento in cui credo che il lavoro della Commissione sta per terminarsi ; ed egli ben vede che si dovrebbe ricominciare ove la base ne fosse diversa ; base che riposa tutta sui fondi da somministrarsi dalla Camera di commercio.

PRESIDENTE. Se non si chiede la parola, metto ai voti l'articolo 1°.

(È approvato.)

« Art. 2. Sono istituite nuove Camere di commercio sulle basi segnate dalla presente legge nelle città di Torino, Genova, Clamberg e Nizza.

« Saranno pure stabilite altre Camere per decreto reale in quelle città dello Stato ove esista un centro di operazioni industriali e commerciali.

« Lo stabilimento di queste Camere non avrà luogo che sulla domanda del Consiglio comunale approvata dal Consiglio provinciale. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi pare avere inteso nell'ultima tornata, che venne riferita al Senato una petizione di alcuni negozianti della città di Vigevano per ottenere che nella legge attuale fosse introdotta una disposizione, che estendesse fin d'ora a quella città il beneficio dell'istituzione di una Camera di commercio.

Questa domanda veniva già rivolta al Ministero, quindi alla Camera dei deputati ; essa era però e dall'uno e dall'altra respinta, poichè non si credette opportuno di adottare per la città di Vigevano un trattamento eccezionale. Nelle città di Torino, Genova, Clamberg e Nizza esistono già Camere di commercio che funzionano : quindi si è reputato conveniente di sostituire immediatamente alle attuali Camere quelle nuove che vengono dalla legge create ; ma in quei paesi in cui esse non esistono, io credo non vi sia necessità di adottare un trattamento eccezionale.

La città di Vigevano potrà facilmente ottenere lo stabilimento di questa Camera, quando il Consiglio comunale ne faccia la domanda. Egli è più che probabile che venga approvata dal Consiglio provinciale, il quale non può avere difficoltà ad acconsentirvi, ed essa entrerà immediatamente nel godimento della Camera di commercio : ma quando il Senato volesse imporlo, potrebbe fino ad un certo punto ledere i diritti della maggioranza dei cittadini di Vigevano, l'intenzione dei quali non conosciamo legalmente.

Io credo quindi che non sia il caso di tener conto della petizione anzidetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2°.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. Le attribuzioni delle Camere di commercio sono meramente consultive.

« È però ufficio loro di promuovere il progresso del commercio, dell'industria e della navigazione, raccogliendo e trasmettendo al Ministero delle finanze le informazioni e proposte che giudicheranno utili a questo scopo, o che verranno loro richieste. »

(È approvato.)

« Art. 4. Potrà il Governo incaricare per decreto reale

alcune delle Camere del disimpegno di attribuzioni amministrative attinenti al commercio ed industria locale. Le spese occorrenti per l'esercizio di queste attribuzioni saranno a carico dell'erario dello Stato.

I contabili verranno nominati dal ministro delle finanze, e sottoposti a tutte le regole e discipline in uso per i contabili dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 5. I membri delle Camere di commercio sono eletti dai commercianti ed industriali delle città in cui risiedono. »

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Giulio.

GIULIO. Signori senatori. Non temete che io voglia rientrare oggi nella discussione che ha avuto luogo dinanzi a voi sabato. Io non ripeterò gli argomenti che allora ho prodotti contro il principio di elezione formulato in questo e nel seguente articolo. Invoco solo la vostra benignità acciò mi permettiate di spiegare più chiaramente uno di questi argomenti, il quale, male esposto da me, ha provocato dal signor ministro delle finanze una risposta, la quale valida fino ad un certo punto contro l'argomento quale io l'aveva presentato, mi pare perdere il suo peso, quand'esso venga più correttamente enunciato.

Io vi faceva notare, o signori, che secondo il progetto di legge le società anonime, le quali possono rappresentare e rappresentano generalmente ingenti capitali, sarebbero nella votazione rappresentate da un voto solo al pari del minimo fra i commercianti patentati della città.

L'argomento così presentato venne combattuto dal signor ministro, rispondendo, che siccome nelle elezioni politiche il più facoltoso elettore ed il più meschino avevano un voto solo, così non era a meravigliare che nelle elezioni commerciali avvenisse la stessa cosa. Questa risposta che io ho procurato l'altro giorno di ribattere non sarebbe stata data dal signor ministro se io avessi più correttamente, come dissi, enunciato il mio argomento.

Ciò che io volevo dire, eccolo in poche parole: una società anonima composta di molte migliaia di persone che tutte hanno un interesse nella società stessa, non possederà che un voto solo. Ora fra queste molte migliaia di azionisti, alcuni potranno essere negozianti patentati ed avere per conseguenza voto non in qualità di membri di quella tale società anonima, ma in qualità di negozianti patentati; ma potranno esservi pure nella società molti azionisti, i quali non sono negozianti patentati ed i quali, quantunque abbiano un interesse diretto ed altissimo nelle questioni commerciali, non saranno però per niun modo rappresentati nell'elezione. Questo argomento che intendeva produrre non lo svolgo più lungamente per non ritardare l'andamento delle vostre deliberazioni, e perchè la quasi unanimità, con la quale voi avete condannato a morte le Camere attuali, mi fa presumere che un'eguale condanna riporterà la mia sentenza.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Non darò che una brevissima risposta all'osservazione testè aggiunta dall'onorevole senatore Giulio al discorso pronunziato nell'ultima tornata. Avvertiva egli allora, come sembrasse poco conveniente ed anomalo che una compagnia anonima, la quale rappresentava non solo molti capitali, ma molti individui, non avesse maggior facoltà di quello che avesse un semplice commerciante: avvertiva che forse nell'ultima tornata non aveva badato, nel fondare il suo argo-

mento, sulla differenza del capitale rappresentato dalla società anonima e dal semplice meschino negoziante, ma che la differenza sta riposta nel numero delle persone, che compongono la società anonima ed il semplice individuo.

Mi pare che muovendo questa osservazione l'onorevole preopinante non abbia posto mente alla natura della società anonima.

La società anonima ha per iscopo di fondere molte individualità in una sola, di fare di esse un ente morale, di dar vita ad un'individualità composta di molte frazioni, le quali non esistono più nè in faccia della legge, nè dei fatti, poichè queste individualità non esercitano fuorchè un'influenza minima, il più delle volte nulla sull'andamento della società anonima. Quindi mi pare che il suo argomento non regga da quel lato più di quello che possa reggere dalla differenza dei capitali; che anzi se si trattasse di consultare, di pesare i voti, e non di contarli (cosa che si dovrebbe fare se fosse possibile il farla, e che non si fa, perchè non v'è mezzo umano per arrivare a stabilire la gravità specifica dei voti), io in massima mi rivolgerei forse con maggior fiducia al negoziante, che colla sua industria, col suo lavoro, colla sua economia ha accumulato vastissime sostanze, che ad un direttore di una società anonima, che la rappresenta. Quindi, ripeto, senza voler asserire che l'argomento dell'onorevole senatore non abbia nessun peso, mi pare che l'osservazione da lui testè aggiunta non abbia aumentato la gravità di quelle presentate nell'ultima tornata.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Io non so se mi illuda, ma sembra a me che la questione quale è posta dall'onorevole senatore Giulio possa anche avere un'altra soluzione. La società anonima non toglie nè scema agli individui che la compongono il loro diritto, perchè se essi sono già commercianti lo esercitano naturalmente; anzi, oltre quel voto individuale, hanno una frazione di voto come facienti parte della società anonima; onde il loro diritto, non che scemare, si accresce: se poi non sono commercianti, non possono dare un voto che non avevano facoltà di dare come individui.

GIULIO. Io non intendo punto prolungare la presente discussione: farò unicamente osservare al signor relatore che se egli concepisce (e si può concepire molto bene) una società anonima avente uno scopo commerciale, e formata intieramente da azionisti non commercianti, cioè che non in altro modo sono commercianti, se non perchè fanno parte d'una società commerciale, questa società, qualunque sia la sua importanza, qualunque l'influenza che può esercitare sull'industria del paese, e può essere massima, non avrà altra influenza sull'elezione che quella che procede dal poter disporre d'un voto solo.

Ora, come vede molto bene il signor relatore, ciò distrugge ogni analogia che si volesse stabilire tra le elezioni commerciali di cui trattiamo, e le elezioni politiche nelle quali nessun corpo morale è ammesso a votare, ma unicamente individui naturali, semplici cittadini.

Qui col negare (ed è di necessità) il voto a ciascun azionista, perchè, secondo i termini della legge, non essendo egli commerciante non può votare, e col dare un voto solo al direttore della società, si distrugge ogni influenza che questa società possa esercitare sulla composizione delle Camere di commercio, e così sulle azioni che queste Camere possono avere sui regolamenti del paese.

Io dunque persisto a credere che il progetto di legge, oltre a tutti gli altri inconvenienti, faccia una parte molto meschina a quelle società commerciali, ch'egli è desiderabile vedere moltiplicarsi pel bene dell'industria e del paese, e che non

potranno, in virtù di questa legge, esercire, come dissi, sulla composizione delle Camere di commercio quell'azione che loro sarebbe giustamente dovuta.

PRESIDENTE. La questione ora riprodotta sarà risolta dal Senato nel dare il suo voto sull'articolo 5 della legge.

Chi intende di approvare l'articolo 5 si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 6. Sono elettori tutti i commercianti ed industriali che pagano una tassa di commercio almeno di lire dieci. »

(È approvato.)

« Art. 7. Sono eleggibili tutti coloro che esercitano od hanno esercitato il commercio o l'industria, e che risiedono nelle città dove è stabilita la Camera, salvo quanto è disposto dall'articolo 12.

« Si potranno però anche eleggere persone non addette all'industria, od al commercio, purchè non oltrepassino il quinto dei membri componenti la Camera. »

(È approvato.)

« Art. 8. Cesseranno di essere elettori ed eleggibili tutti coloro che sono in istato di fallimento, od hanno subito una condanna per titolo di bancarotta. »

(È approvato.)

« Art. 9. I municipii, colla scorta delle matricole della tassa sull'industria e commercio, che loro saranno comunicate dai verificatori, formeranno le prime liste degli elettori per le Camere di commercio. »

(È approvato.)

« Art. 10. Per la revisione annuale, e per le variazioni occorrenti alle liste elettorali, i municipii seguiranno le stesse regole e forme che sono stabilite per la formazione e revisione delle liste elettorali comunali. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le elezioni dei membri delle Camere di commercio seguiranno colle stesse norme prescritte dalla legge 7 ottobre 1848 per le elezioni dei consiglieri comunali, provinciali e divisionali. »

DI MONTEZEMOLO, relatore. Qui occorre di provocare dal Ministero uno schiarimento, che io già m'ero fatto carico, a nome dell'ufficio centrale, di domandargli, in ordine, cioè, alla competenza per giudicare delle contestazioni che potessero nascere riguardo alla revisione delle liste ed alle variazioni alle quali queste potrebbero dar luogo.

Ecco come io mi sono espresso nella relazione:

« L'articolo 10 stabilisce che per la revisione annuale e per le variazioni occorrenti nelle liste elettorali i municipii seguiranno le stesse regole e forme che sono stabilite per la formazione e revisione delle liste elettorali e comunali. Avrebbe giovato il soggiungere che le contestazioni a cui esse possono dar luogo saranno sottoposte alla stessa giurisdizione, e l'ufficio centrale è d'avviso che convenga provocare dal Ministero un'apposita dichiarazione per escludere ogni dubbio in proposito. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. La legge prescrive che tanto per la formazione, quanto per la revisione delle liste, come per le elezioni, si abbiano a seguire le norme prescritte dalla legge 7 ottobre 1848; ne conseguita quindi che la giurisdizione contenziosa debba essere la medesima stabilita nell'accennata legge. Naturalmente le liste si faranno contemporaneamente: mentre il municipio stabilisce le liste si politiche che municipali, estrae da queste il nome dei negozianti aggiungendovi i luoghi in cui il negoziante, che paga le dieci lire, non sarebbe elettore commerciale, e tutto ciò scrive nelle liste per le elezioni delle Camere di commercio.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Così appunto avrebbe interpretato l'ufficio centrale l'articolo di cui ora è questione; ma aveva creduto però che fosse bene, a miglior chiarezza, di provocare questa spiegazione, la quale per altra parte è sufficiente.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Io provocherà una seconda spiegazione dall'onorevole ministro, ed è relativa all'eleggibilità dei membri delle future Camere di commercio.

Non è detto in nessun luogo, come è detto nelle altre leggi, dove si parla degli elettori, se essi debbano essere regnicoli, mentre sappiamo che molti sono coloro, i quali esercitano negozio, e pagano quindi la patente, i quali non sono tuttavia sudditi dello Stato. Così per le elezioni comunali è contestato che elettori ed eligibili debbono essere regnicoli o naturalizzati.

Io pregherei l'onorevole signor ministro di voler spiegare quale debba supporre l'intendimento della legge a questo riguardo, poichè sarà un dubbio che nascerà sicuramente nei Consigli comunali, quando essi dovranno adoperarsi prima nella formazione, e poi nella revisione delle liste.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Sicuramente la questione sollevata dall'onorevole senatore Alfieri è grave; io credo tuttavia che la legge non escludendo i negozianti e commercianti stabiliti nel paese, questi possano essere eletti.

DES AMBROIS. Quelli che almeno godono dei diritti civili.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Naturalmente quelli che godono dei diritti civili.

ALFIERI. Aggiungerò uno schiarimento o almeno una circostanza, ed è questa: che relativamente alle liste che si formano per le elezioni municipali, fra le altre cose (parlo di quelle di Torino, perchè ho maggior pratica di quello che si passa nel municipio di Torino) si guarda, in casi analoghi, se coloro sui quali cadrebbe il dubbio fanno parte della guardia nazionale. Ora molti vi sono, i quali primieramente erano iscritti sui ruoli, e che quindi per esimersene hanno fatto valere la loro qualità di estranei. Io credo che non si possa dare qualità nè di elettore, nè di eleggibile ad uno, il quale si prevale della qualità di estraneo per non prestare il servizio che presta la guardia nazionale.

Siccome è parificato nel presente progetto l'elettore e l'eleggibile, sotto altri rapporti, all'elettore e all'eleggibile per le elezioni provinciali e comunali, così, se non si vuole mutare niente al progetto di legge, al quale confesso non accordo il mio voto, si potrebbe dal signor ministro dichiarare doversi l'articolo 11 intendere nel senso, che si seguiranno anche nella formazione e revisione delle liste, le norme che si seguono per le liste relative alle elezioni comunali, provinciali, e divisionali.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi pare che se qui non si tratta che di diritti civili, se il negoziante godrà dei diritti civili potrà essere eletto; se non ne gode, non sarà eletto.

Si è parlato del servizio della guardia nazionale prestato per qualche tempo da individui non naturalizzati, e quindi da questi ricusato; ma farò avvertire che fu in seguito di speciale convenzione che questi ricusarono di prestar servizio.

Se non erro, le persone cui allude l'onorevole senatore Alfieri erano cittadini svizzeri. Ora, nel trattato concluso colla Svizzera, come con quasi tutte le potenze, vi è un articolo speciale, nel quale è dichiarato che i cittadini dei due

Stati stabiliti, se Piemontesi nella Svizzera, e se Svizzeri nel Piemonte, non andranno soggetti ad alcun servizio militare. Quindi i cittadini svizzeri domiciliati presso noi, quando cessò l'urgente bisogno dei servizi della guardia nazionale, fecero valere i diritti che i trattati loro assicuravano, e furono dispensati dagli obblighi della guardia nazionale; anzi io credo che intervenne una sentenza del magistrato di Cassazione sulla richiesta di un negoziante ginevrino che era stato condannato da un tribunale di disciplina, e si riconobbe che a termini del trattato gli Svizzeri erano esenti da quell'obbligo.

ALFIERI. Ammetto per buono quanto ha detto l'onorevole signor ministro; ma intanto ne consegua che quell'individuo, il quale si è ricusato a prestar servizio come guardia nazionale, si è fondato in diritto sul non essere suddito sardo; se quindi esso non è suddito sardo, non vedo perchè dovrebbe poter partecipare all'elezione ed all'eleggibilità per la formazione delle Camere di commercio.

Io lascio ora al giudizio del Senato la decisione su questa controversia, parendomi abbastanza messa in chiaro la questione a risolversi.

JACQUEMOUD. Il serait préférable qu'on eût rappelé dans cette loi toutes les conditions d'électorat et d'éligibilité, ainsi qu'on a eu soin de le faire dans le Statut, la loi électorale, la loi communale et la loi sur la garde nationale. Toutefois, cela n'est pas rigoureusement nécessaire; car, suivant les principes généraux de droit constitutionnel, l'électorat et l'éligibilité sont des droits réservés aux seuls citoyens, c'est-à-dire à ceux qui jouissent de la plénitude des droits civils aux termes de l'article 26 du Code. Sans une disposition expresse de la loi, les étrangers sont inadmissibles à exercer dans le royaume les droits d'électeurs ou d'éligibles. Ainsi, malgré l'omission signalée, l'application de ces principes devra être faite aux électeurs des Chambres de commerce. Comment pourrait-on supposer que le législateur, en instituant des Chambres de commerce dans l'intérêt de la prospérité industrielle du royaume, eût admis un système, suivant lequel les Chambres de commerce pourraient être composées exclusivement d'étrangers? On n'a rien dit non plus de l'âge; mais il est évident que l'électeur doit être majeur. Il est donc bien entendu que le négociant qui paie une patente de dix francs ne pourra être ni électeur, ni éligible, s'il ne possède pas les autres conditions fondamentales pour l'exercice de ce droit, c'est-à-dire, la majorité et la pleine jouissance des droits civils, aux termes de l'article 26 du Code, quand bien même on n'ait pas fait mention expresse de ces conditions dans la loi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metterò ai voti l'articolo 11 giacchè la prima parte delle osservazioni fatte apparteneva all'articolo 10, il quale fu già votato.

L'ultima parte soltanto, provocata dal senatore Alfieri, riguarda l'articolo 11.

Chi approva quest'articolo sorga.

(È approvato.)

« Art. 12. Ogni Camera di commercio avrà nove membri almeno, e ventisette al più.

« Un decreto reale fisserà fra questi limiti il numero dei membri di ciascuna Camera, e stabilirà i principali rami d'industria e di commercio che dovranno avere in ciascuna Camera almeno un rappresentante.

« I rappresentanti delle industrie designate nel decreto reale potranno anche essere scelti fra i non residenti nella sede della Camera, purchè dimoranti, nella divisione amministrativa. »

(È approvato.)

« Art. 13. La durata in carica dei membri delle Camere di commercio è fissata a tre anni.

« Ne verrà in ogni anno rinnovata una terza parte per mezzo di nuove elezioni.

« I membri che dovranno cessare dal far parte delle Camere al fine dei due primi anni in cui verrà posta in vigore la presente legge saranno designati dalla sorte, ed al fine degli anni successivi la rinnovazione avrà luogo in ragione dell'anzianità.

« I membri che cessano dalle loro funzioni per causa della rinnovazione sono rieleggibili indefinitamente. »

(È approvato.)

« Art. 14. Le Camere di commercio eleggono annualmente nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente a pluralità assoluta di voti.

« Nominano alla stessa maggioranza un segretario, che potrà anche essere scelto fra le persone estranee alla Camera.

« Se il segretario non è membro della Camera, e gode di uno stipendio, non avrà voto nelle deliberazioni e potrà essere eletto per un tempo indeterminato. »

ALFIERI. Pregherei il signor ministro di un nuovo schiarimento sopra di una parte, che non è di grande importanza, ma che tuttavia mi pare debba venir bene espressa, onde tutto bene si intenda. Dice l'articolo 14, all'ultimo paragrafo: « Se il segretario non è membro della Camera, e gode di uno stipendio non avrà voto nelle deliberazioni, e potrà essere eletto per un tempo indeterminato. »

Si intende qui che il segretario membro della Camera possa godere di uno stipendio? E allora qual sarà la sua condizione riguardo al voto?

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Veramente io credo che un membro della Camera non debba mai godere di uno stipendio; ma vi potrebbe essere uno che non fosse membro della Camera, e che prestasse gratuitamente la sua opera come segretario.

ALFIERI. Allora avrà voto costui? E se non ha voto, cosa significa questo paragrafo?

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Veramente sarebbe più correttamente detto che, se il segretario non è membro della Camera, non avrà voto nelle deliberazioni. Ma si è contemplato come poco probabile, quasi impossibile il caso di un segretario che prestasse l'opera sua senza essere membro della Camera; potrebbe darsi, massime nelle località dove le Camere avessero pochi lavori da disimpegnare, che un membro disimpegni quello di segretario.

PALLAVICINO-MOSSI. Quando negli uffizi si è esaminata questa legge, io ho notato qui un o invece di un e: in tal caso l'articolo avrebbe significato, se il segretario non è membro di una Camera o gode di uno stipendio, non avrà voto nelle deliberazioni: sono due cose diverse, ed io ho creduto che vi fosse errore di stampa.

ALFIERI. Io non mi posso accomodare a questa redazione, quantunque confessi che essa avrebbe almeno il merito di dare un senso intelligibile al paragrafo: ma io non credo che la Camera di commercio possa col nominare uno dei suoi membri a suo segretario togliergli il voto che gli ha dato l'elezione a membro di essa; dunque si avrebbe un merito per un verso; la redazione suggerita dall'onorevole senatore Pallavicino pare che avrebbe un demerito per un altro verso; tuttavia io non insisto e mi rimetto al voto del Senato.

PALLAVICINO-MOSSI. Siccome la legge stessa stabilirebbe questo fatto, nulla toglierebbe al voto degli elettori, perchè questi non possono dare il voto d'elezione se non con-

dizionalmente, nel caso cioè in cui questo segretario non goda di uno stipendio.

MONTZEMOLO, relatore. Pare che non si trovi molto appropriata questa locuzione, da quanto è scritto; sembra però non v'abbia dubbio che, se il segretario non è membro, o goda di uno stipendio, non ha voto nelle deliberazioni.

PRESIDENTE. Metto a votazione l'articolo 14 come è scritto.

Chi l'approva voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

« Art. 15. Affinchè le Camere sieno legalmente rappresentate nelle loro adunanze dovrà concorrervi il terzo dei membri almeno. »

(È approvato.)

« Art. 16. Per regolare le adunanze, le deliberazioni e l'amministrazione interna, ogni Camera compilerà un regolamento che sottoporrà all'approvazione del ministro delle finanze »

• La mobilia, i libri e gli archivi delle attuali Camere di agricoltura e commercio, e di commercio sono riservati ad uso delle Camere di commercio istituite coll'articolo 2. »

JACQUEMOUD. La Chambre d'agriculture et de commerce de Savoie n'avait d'autre revenu qu'une somme annuelle de 1500 francs, qui lui était allouée par le trésor en exécution de la loi du 4 janvier 1825. Avec cette modique somme elle faisait face non-seulement à ses frais de chancellerie, mais elle se livrait encore à des expériences agricoles, imprimait des mémoires, faisait des distributions gratuites de graines, payait les frais de transport des objets qui étaient envoyés de la Savoie aux expositions de Turin et de Gênes, enfin elle cherchait à faire des collections relatives aux intérêts agricoles et à se créer une bibliothèque. On comprend que l'héritage qu'elle laissera au Gouvernement, aux termes de l'article 1^{er}, ne péchera pas par trop d'opulence. Toutefois il y a quelques objets qui ont une certaine valeur scientifique et qui seront complètement inutiles à la nouvelle Chambre de commerce. Lorsque j'ai eu l'honneur d'être appelé à présider cette Chambre en 1840, je me suis préoccupé de l'avantage de réunir une collection de minéraux utiles de la Savoie: ardoises, marbres, mines de fer, de cuivre, combustibles fossiles etc. M. le comte Marin, dont la Savoie regrette la perte, l'un des hommes les plus savants de notre époque dans la théorie et la pratique de l'agriculture, qui était secrétaire général de cette Chambre, apporta un intérêt tout particulier à former cette collection, qui est assez complète, et à laquelle le secrétaire actuel continue à donner des soins très-intelligents. Les annales publiées par cette Chambre d'agriculture et de commerce étaient recherchées, et elles étaient échangées avec les publications des sociétés agricoles de la France, notamment des départements de l'Ain, du Rhône, de l'Isère, ainsi que de la société de Genève, en sorte que la bibliothèque contient un certain nombre d'ouvrages purement agricoles, qui sont inutiles à la nouvelle Chambre de commerce, et qui pourraient être plus avantageusement appliqués en faveur d'une société d'agriculture.

J'aurai l'honneur de rappeler au Sénat que Victor-Amédée III institua à Chambéry une société d'agriculture par patentes royales de 1764; il consentit à faire partie de cette société, et honora même de sa présence une de ses séances. Cette institution comptait parmi ses membres plusieurs célébrités, entre autres l'abbé Rozier et le marquis De Costa, auteur des essais sur l'agriculture dans les pays montueux. Il était question de rétablir cette société à la Restauration, mais la création d'une Chambre d'agriculture et de commerce à Chambéry

en 1825, dont la présidence fut confiée au général comte De Loché, empêcha qu'on ne donnât cours à cette idée. Aujourd'hui que la Chambre d'agriculture va être abolie, on m'assure qu'il est de nouvelle question de reconstituer cette société. Si elle parvient à se former, il me semble que le Gouvernement pourrait lui réserver les collections, les livres et les modèles concernant la partie agricole. Dans le cas contraire, il pourrait disposer de ces objets en faveur de la société d'histoire naturelle ou de l'académie de Savoie. Puisque le Gouvernement acquiert la propriété de tout ce que possèdent les Chambres d'agriculture et de commerce, j'aime à espérer qu'il n'éprouvera aucune difficulté à faire l'usage que je propose de tout ce qui tient à la partie agricole, possédé par la Chambre d'agriculture et de commerce de Chambéry; car c'est l'emploi qui est le plus rationnel, et il facilitera la continuation d'une société, dont les travaux consciencieux n'ont pas été sans influence sur les progrès de notre agriculture.

CAVOUR, présidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. La loi ne peut pas prévoir les cas particuliers; elle doit seulement établir le principe général, et c'est ce qu'elle fait dans cette circonstance. Elle décide en principe que les nouvelles Chambres de commerce hériteront des anciennes les meubles, les livres, les archives, etc. Si parmi les meubles il s'en trouve qui ne puissent être d'aucun usage pour les Chambres de commerce nouvelles, et qui puissent être utiles à la société d'agriculture, je crois que les Chambres de commerce ne feront aucune difficulté de les céder à la société d'agriculture existante, ou à celle qui se constituera.

Ainsi, dès qu'il y aura une société d'agriculture, le Gouvernement s'empressera d'engager la Chambre de commerce à donner à cette société tout ce qui dans l'ancien mobilier peut avoir rapport à l'agriculture.

JACQUEMOUD. Je crois que le Gouvernement pourrait faire cela lui-même. Du reste, je n'ai pas parlé du mobilier, mais des ouvrages d'agriculture, des modèles et des collections.

CAVOUR, présidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Si le Gouvernement peut disposer des collections, il en disposera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

(È approvato.)

« Art. 17. Le spese occorrenti pel primo stabilimento e servizio annuale delle Camere di commercio sono a carico dei commercianti delle città in cui s'arrovansi stabilite. »

« I municipii di queste città potranno però concorrervi per una somma da determinarsi dal Consiglio comunale. »

(È approvato.)

« Art. 18. Il riparto a carico dei commercianti delle spese contemplate nel precedente articolo si farà mediante una sovrapposta di centesimi addizionali sopra ogni lira della tassa di commercio e d'industria, che verrà pagata da ogni commerciante ed industriale domiciliato ed avente stabilimento nella città in cui risiede la Camera. »

(È approvato.)

« Art. 19. Le spese da sopportarsi dai commercianti, ed industriali, saranno, previa l'approvazione dell'intendente, ripartite nell'istessa forma dell'imposta locale, in aumento alla tassa principale dai medesimi dovuta. »

(È approvato.)

« Art. 20. Per la riscossione della soprata tassa stabilita nell'articolo 17 saranno seguite le stesse norme che sono in vigore per la riscossione delle tasse sulle patenti d'industria e commercio, e ne verrà fatto contemporaneamente il pagamento agli stessi agenti e nelle medesime proporzioni. »

(È approvato.)

• Art. 21. Le Camere formeranno annualmente il bilancio delle loro spese, il quale sarà pubblicato ed approvato nello stesso modo dei bilanci comunali.

« Non potranno essere comprese nei bilanci suddetti altre spese che quelle meramente necessarie al disimpegno delle attribuzioni delle Camere. »

(È approvato.)

• Art. 22. Finché non siano attivate le Camere di commercio istituite coll'articolo 2 della presente legge, le attuali Camere di agricoltura e commercio, e di commercio continueranno a disimpegnare le loro attribuzioni »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUGLI EFFETTI DELLE LETTERE DI CAMBIO E DEI BIGLIETTI A ORDINE RIGUARDO AI NON COMMERCianti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recava, che se rimaneva tempo dopo la discussione della legge che finora venne votata negli articoli, si passerebbe alla discussione della legge di cui fu udito il rapporto dal signor senatore Siccardi.

Questo rapporto fu già da parecchi giorni stampato e distribuito, così che ognuno di noi ne può essere sufficientemente istruito onde intraprenderne senza più la discussione.

Se non vi ha osservazione in contrario, lo dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge pregando il signor guardasigilli a dichiarare se ha nulla in contrario a che il testo in discussione sia quello proposto dall'ufficio centrale. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1444.)

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Accetto anzi gli emendamenti proposti dalla Commissione: solamente il Governo si riserva di fare una proposizione circa il diritto di bollo sopra le lettere di cambio.

PRESIDENTE. Invito i signori membri dell'ufficio centrale a prendere i loro posti.

Ho già avuto l'onore di annunziare che la discussione generale era aperta; onde non chiedendosi la parola, ne porrò ai voti la chiusura.

(La discussione generale è chiusa.)

• *Articolo unico.* Sono abrogati gli articoli 121, 122, 123, 124, 125, 155, 201, 202, 672 § 7, 678 e 718 del Codice di commercio.

• Agli articoli 124, 125, 155, 201, 202, 672, § 7 678 e 718 sono surrogati gli articoli seguenti. » (Vedi gli articoli approvati nel 3° vol. *Documenti*, pag. 1447.)

(È approvato.)

Pareva che il signor guardasigilli avesse intendimento di fare qualche osservazione sopra il bollo. . .

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. (*Interrompendo*) Nel dichiarare che io accettava le variazioni fatte a questo progetto dall'ufficio centrale, aggiunsi che mi riservava di fare una proposizione sul bollo, ma in una legge apposita.

CAVOU, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il Senato ricorderà che l'aumento sul bollo fu soltanto votato per tre anni, quindi il Governo ha l'obbligo prima della scadenza dell'anno corrente di presentare una nuova legge a tal riguardo.

Mi duole di dover annunziare al Senato che questa nuova legge non sarà per ridurre il dazio che fu stabilito nel 1850, ma avrà per effetto di coordinare varie disposizioni riflettenti

questa materia, e fra queste il Ministero riproporrà quella che venne dall'ufficio centrale respinta non per alcun inconveniente che vedesse nella disposizione stessa, ma bensì, se ho ben colpito l'idea dell'onorevole relatore, perchè non credeva questa la sede opportuna per tale prescrizione.

PRESIDENTE. Rimanendo ancora tempo disponibile prima di sciogliere la seduta, interrogherò il Senato se vuole dar passo alle due leggi relative all'autorizzazione da accordarsi alle due divisioni amministrative di Novara e Savona, delle quali si è già letto e distribuito il rapporto.

CAVOU, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Sarebbe indispensabile per la discussione di questi progetti la presenza del ministro dell'interno e di quello dei lavori pubblici, e principalmente per quello che riflette la divisione amministrativa di Novara, perchè vi fu dissenso nel seno dell'ufficio centrale, e, se non erro, la maggioranza opinò per la reiezione della legge.

PRESIDENTE. Allora si può procedere allo squittinio sulle due leggi ora votate.

Si fa l'appello nominale per lo squittinio segreto del progetto di legge riguardante il riordinamento delle Camere di commercio.

Risultamento della votazione:

Votanti	49
Voti favorevoli	24
Voti contrari	25

(Il Senato rigetta.)

PRESIDENTE. Si passa ora all'appello nominale per la votazione della seconda legge i cui articoli sono già stati adottati, quella cioè concernente gli effetti delle lettere di cambio e biglietti a ordine rispetto ai non commercianti.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	46
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di riprendere il loro posto.

PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UN TELEGRAFO ELETTRICO SOTTOMARINO DALLA SPEZIA ALL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici per una comunicazione del Governo.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare la legge adottata dalla Camera dei deputati per lo stabilimento di un telegrafo elettrico sottomarino dalla Spezia all'estremità dell'isola di Sardegna. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1470-1474.)

Preghevi il Senato di dichiararla d'urgenza, come ho proposto ed è stato ammesso dalla Camera dei deputati, e ciò per due motivi: il primo, perchè questa concessione fatta dal Piemonte deve servire di base e di norma nelle trattative che il signor Brett sta per fare col Governo francese, onde il telegrafo possa traversare anche la Corsica; il secondo, perchè vi sono molti lavori per la linea terrestre di Sardegna, per cui sarebbe necessario profittare di quella parte di stagione

in cui si può lavorare in Sardegna, che, come tutti sanno, non è molto lunga.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, e di provocare dal Senato il voto d'urgenza che il ministro ha chiesto.

Chi approva l'urgenza, voglia sorgere.

(È approvata.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI SAVONA DI CONTRARRE UN MUTUO.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione della legge riguardante l'autorizzazione a favore della divisione amministrativa di Savona di contrarre un mutuo.

Il progetto è il seguente. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1466.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Domandando nessuno la parola, metto ai voti la chiusura.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di rileggero l'articolo 1°:

• È approvata la deliberazione presa dal Consiglio divisionale di Savona nella sua adunanza del 7 novembre 1852 con cui fu votato un prestito di lire 70,500 da erogarsi nel paga-

mento delle spese proposte nel bilancio della divisione per l'esercizio 1853. »

(È approvato.)

• Art. 2. Per la restituzione rateata del mutuo e pel pagamento dei relativi interessi è autorizzata la vincolazione dei bilanci avvenire della divisione fino al 1863 inclusivamente. »

(È approvato.)

Non essendo presente il ministro dell'interno e potendo la legge riguardante l'autorizzazione a favore della divisione amministrativa di Novara sollevare qualche questione, io sospendo di metterla in discussione. Quindi si procederà allo squittinio segreto per la legge ora votata.

PRESIDENTE. (Dopo esaminato il resoconto della votazione) Mi spiace, ma la votazione è nulla per mancanza di un voto. Forse qualche senatore si è allontanato dalla sala dopo che io aveva contato il numero dei presenti. Perciò questa votazione sarà riserbata a domani.

Invito il Senato a radunarsi domani al tocco negli uffici per l'esame della legge sul telegrafo sottomarino presentata quest'oggi, e per cui si è già votata l'urgenza: la stampa sarà compiuta nella giornata. Quindi alle due vi sarà seduta pubblica per rinnovare questa votazione e poi discutere la legge sull'autorizzazione alla divisione amministrativa di Novara.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 15 MARZO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Omaggio — Discussione del disegno di legge per autorizzazione alla divisione amministrativa di Novara di eccedere il limite normale dell'imposta per gli anni 1853-54-55 — Parlano contro il progetto i senatori Balbi-Piovera, De Cardenas e Sauli; in sostegno del medesimo i senatori Jacquemoud, relatore, Maestri, Alfieri, ed i ministri dell'interno e dei lavori pubblici — Chiusura della discussione generale — Riepilogo del relatore — Approvazione dell'articolo unico del progetto — Relazione sul progetto di legge per lo stabilimento di un telegrafo elettrico sotto marino dalla Spezia all'isola di Sardegna — Discussione ed approvazione del medesimo — Relazione sui progetti di legge: per gli assegni suppletivi al clero di Sardegna; per l'autorizzazione della spesa necessaria alla sorveglianza della strada ferrata da Torino a Cuneo — Volazione per scrutinio segreto delle leggi testè discusse, e di quella per autorizzare la divisione amministrativa di Savona a contrarre un mutuo, discussa nella tornata precedente.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

PROVANA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; e del seguente sunto di una petizione:

829. La direzione del regio Albergo di Virtù di Torino ricorre al Senato perchè voglia provvedere in ordine alla quota sulle multe, che gli verrebbe tolta colla legge sul ri-

parto delle pene pecuniarie, o conservandogli il decimo da corrispondersigli dall'erario, o provocando una disposizione per cui gli venga in compenso fissata una somma annuale.

PRESIDENTE. Si è già provveduto per questa petizione, onde sia trasmessa al relatore dell'ufficio centrale, il quale è incaricato dell'esame del progetto di legge pel riparto delle pene pecuniarie.

OMAGGIO — CONGEDO.

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera che il ministro dell'interno ha trasmesso cento esemplari stampati della statistica elettorale, per essere distribuiti ai signori senatori, distribuzione che verrà fatta senza indugio.

Esiste una domanda del senatore Francesco Ricci, pel congedo di un mese.

Chi l'accorda, si levi.

(Il Senato accorda.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI NOVARA AD ECCEDERE IL LIMITE NORMALE DELL'IMPOSTA PER GLI ANNI 1853, 1854 E 1855.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione della legge riguardante l'autorizzazione chiesta dalla divisione amministrativa di Novara per eccedere il limite normale dell'imposta negli anni 1853, 1854 e 1855.

Ho l'onore di leggere l'articolo unico in cui la legge è concepita. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1462.)

Dichiaro aperta la discussione generale, e concedo la parola al senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Signori senatori. Gli uffici nominarono i commissari per esaminare non solo la legge che presentemente occupa il Senato, cioè la proposta di Novara, ma ancora per l'esame delle proposte d'Ivrea e di Savona. L'ufficio centrale nelle due ultime leggi approvava all'unanimità la proposta fatta da queste due divisioni; per la prima l'ufficio si è diviso in una maggioranza piuttosto numerosa ed in una minoranza. Come membro della maggioranza io debbo, per quanto riguarda me, giustificare le ragioni per cui venne proposta la reiezione della legge.

All'ufficio centrale è parso che l'autorizzare le divisioni ed i comuni ad oltrepassare il *maximum* che era fissato dalla legge del 7 ottobre 1848 era dare un precedente dannoso non solo per le divisioni medesime, ma ancora per l'erario e le risorse dello Stato. Pur troppo da qualche anno in qua i comuni e le divisioni si sono messi sopra una via di spese, di sovraccaricare cioè talmente i loro bilanci, che se al giorno d'oggi il Ministero, il Governo ed insieme l'erario dovessero ricorrere alle risorse, che avrebbero trovate anni sono, non so se le potrebbero ancora ritrovare. Il permettere l'autorizzazione di questa sopratassa non è sembrato all'ufficio centrale doversi impiegare e prendere, che nei casi eccessivamente urgenti, nei casi cioè disastrosi d'un'inondazione od altro, nei quali è sembrato che la legge dovesse autorizzare le provincie ed i comuni a ricorrere all'estremo di sovraccaricare con un aumento l'imposta che si trova già fissata. Tutte le provincie, per la maggior parte, ed in generale sono arrivate al *maximum*, e concedendosi loro l'autorizzazione di oltrepassare questo *maximum*, si temeva per parte della maggioranza dell'ufficio che fossero per essere dilapidate, a così dire, le risorse sulle quali lo Stato deve in un caso dato trovare i mezzi di far fronte ad eventi imprevisi. Questa fu la ragione principale, per cui la maggioranza dell'ufficio vi proponeva la reiezione della legge. Altre ragioni si aggiungevano secondarie nelle tre leggi presentate. La divisione la più

ricca, quella che ha un attivo di 622 mila franchi, vi propone un aumento d'imposta non già per bisogni urgenti, come sarebbe quella che vi aveva presentato la provincia d'Ivrea assai meno ricca per rimediare ai danni provenienti da inondazioni, per il trasporto di ponti, ed altri lavori urgentissimi e necessari, non per capitalizzare un fondo. All'ufficio centrale è parso più che modesta la sottoscrizione per parte della divisione di Novara di sole lire 100 mila, o 200 azioni, per una strada che deve procurare a quella provincia immensi vantaggi, e non crede che non sia il caso di dover autorizzare il mezzo con cui far fronte a questa capitalizzazione.

La divisione di Novara avrebbe potuto seguirare l'esempio delle altre divisioni, che hanno proposto di fare degli imprestiti, che pagano secondo le regole amministrative: questo prestito, pagandolo in 10 anni, sarebbe stato facile sopra un bilancio di 622 mila lire di economizzare lire 10 mila all'anno; qualora poi la divisione ciò non intendesse, essa non ha la necessità di pagare questo prestito, perchè questo debito viene rappresentato da egual capitale, che consiste nelle 200 azioni che ha prese sulla strada ferrata.

La sola spesa per cui potrebbe caricare il suo bilancio si è la differenza d'interesse; ora dalla strada ferrata essa ricaverrebbe il 4 1/2 per cento, e se dovesse fare un prestito, sarebbe obbligata a pagare il 5 per cento; havvi dunque il 1/2 per cento di differenza che ascenderebbe alla somma di lire 500.

La maggioranza dell'ufficio centrale non ha creduto che per una sì tenue somma che non isbilancia in nulla la divisione fosse il caso di dare un'autorizzazione che il Parlamento non deve concedere fuorchè nelle estreme circostanze, in quelle cioè che Dio voglia allontanare per sempre dalla nostra provincia.

Queste furono le ragioni che hanno convinto la maggioranza dell'ufficio centrale della giustizia del rifiuto del progetto.

Non terminerò questo brevissimo cenno delle discussioni che hanno avuto luogo nell'ufficio centrale senza ringraziare il nostro relatore, la cui buona fede, benchè facesse parte della minoranza e contrario perciò all'opinione da me testè espressa, ampiamente si conosce, giacchè ha avuto la compiacenza e la lealtà di esprimere nel rapporto un'opinione che non desidera, anzi combatteva.

JACQUEMOUD, relatore. L'honorable sénateur préopinant vous a exposé comment il s'est fait que j'ai été nommé rapporteur de cette loi, quoique je fusse d'avis de l'adopter, tandis que tous les autres membres de la Commission avaient voté pour le rejet. C'est que ma nomination a précédé la discussion de la loi.

M'étant trouvé en désaccord avec mes honorables collègues, j'avais une tâche d'autant plus difficile à remplir que j'étais chargé d'exposer les motifs d'une opinion que je ne pouvais partager.

J'ai cherché, autant qu'il a dépendu de moi, de rendre raison avec exactitude de l'opinion de la majorité. C'était une obligation de conscience et, en l'accomplissant, je n'ai fait que mon devoir. Maintenant qu'il me soit permis de donner quelques développements aux considérations qui me déterminent à approuver la loi en discussion.

Je suis entièrement d'avis avec la majorité qu'on ne doit pas autoriser les divisions administratives à dépasser le *maximum* d'impôt établi par la loi du 12 octobre 1848, à moins qu'elles ne se trouvent dans des cas d'urgence, ou dans des circonstances tout à fait exceptionnelles; or, la division de Novare se trouve précisément dans une de ces circonstances,

non pas à raison des événements, mais en vertu de la loi du 11 juillet dernier, qui, en approuvant la construction d'un chemin de fer de Turin à Novare, a disposé expressément : « que les divisions administratives, les provinces et les corps moraux intéressés à cette construction, seraient autorisés à contracter des emprunts, pour prendre des actions dans cette entreprise. »

Nous nous trouvons donc en présence d'une loi qui autorise la division de Novare à acheter des actions du chemin de fer dont il s'agit. Peut-on dire que la division de Novare qui est si grandement intéressée à ce que ce chemin soit conduit à terme, prenne un nombre exagéré d'actions, lorsqu'elle se borne à en acquérir deux cents sur 32,000, c'est-à-dire pour un capital de 100,000 francs? Comment pourrait-elle faire une semblable acquisition sur les économies de son budget ordinaire? En jetant un coup d'œil sur le budget de l'exercice de 1853, on voit que cela n'est pas possible. La limite ordinaire de l'impôt est épuisée, et les articles de dépense sont à l'abri de critique. Dès lors, elle ne peut se dispenser, pour acheter ces actions, de dépasser la limite établie par la loi de 1848.

Seulement il reste à examiner s'il vaut mieux recourir à un emprunt, ou imposer directement la surtaxe pour obtenir cette somme de cent mille francs. Le dernier parti qui a été adopté me semble préférable, parce qu'il est plus avantageux aux contribuables, qui n'auront aucune commission à payer pour opérer un emprunt et qui seront affranchis des intérêts.

La division de Novare est une des plus riches du royaume. Cette surtaxe augmentera à peine son impôt divisionnaire de cinq et demi pour cent; elle sera, par conséquent, peu sensible.

En dernier lieu, il s'agit d'une dépense doublement productive pour la division, soit par la valeur intrinsèque des actions, soit par la plus grande activité commerciale que la route en fer procurera à ces contrées. Lorsque la division vendra ses actions, elle recouvrera ses capitaux, peut-être avec bénéfice, et, dans les circonstances les plus défavorables, avec une très-faible perte.

Alors, cette somme de cent mille francs fournira un fonds applicable aux dépenses du budget ordinaire de la division. Elle n'aura plus besoin d'arriver à l'extrême limite de l'impôt divisionnel, et les contribuables se trouveront indirectement remboursés de la surtaxe dont ils auront fait l'avance pour acquérir ces deux cents actions. Si, dans les budgets de 1854 et 1855 la division peut faire des économies, c'est autant de moins qu'elle demandera par la voie de la surtaxe; car la présente loi ne lui accorde qu'une faculté, dont elle ne se prévaut qu'à concurrence de ses besoins.

La délibération du Conseil divisionnaire de Novare me paraissant un acte de bonne administration, je crois qu'on nuirait à ses intérêts si la loi proposée n'était pas approuvée par le Sénat.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Il Ministero, quando ha ricevuto la deliberazione del Consiglio divisionale di Novara chiedente di essere autorizzato ad oltrepassare il limite massimo delle imposte dirette onde far fronte alla quota di lire 100 mila, per cui aveva deliberato di concorrere all'acquisto di azioni della ferrovia da Torino a Novara, considerò immediatamente se vi potessero essere ragioni di restringere le altre spese del bilancio divisionale in modo che questa spesa, sopra tutte le altre utilissima, si potesse compiere senza che si avesse ad eccedere il limite massimo delle imposte.

A quest'effetto prese ad esame tutte le singole parti del bilancio; ma gli è sembrato assolutamente impossibile di riconoscere in alcuna delle spese proposte un carattere di eccessività o di minore convenienza, talmente che si potesse giustificare il rigetto di una deliberazione presa da un corpo, che oltre ad essere costituito dalla legge in una forma capace di rappresentare convenientemente e degnamente gli interessi della divisione, trovasi anche formato di persone nelle quali il Governo di S. M. deve avere una piena ed assoluta fiducia, e riputarlo capace di apprezzare con piena cognizione di causa quali fossero i veri interessi della divisione.

Il Governo del Re nell'esame delle proposte dei corpi costituiti a rappresentanza parte sempre dal principio, nelle sue disposizioni, che non sia missione governativa quella di andar contro alle proposte da essi votate, fuorchè concorano, non semplici discrepanze di opinione, ma vere positive ragioni, per le quali sia ad evidenza dimostrato che nelle deliberazioni vi fu eccesso.

Senza di ciò il Governo del Re pensa che mancherebbe gravemente al principio delle leggi nostre, se per semplici discrepanze d'opinione, con un consiglio qualunque volesse sostituire sempre il suo avviso a quello di chi fu deputato dalla legge a rappresentare i contribuenti.

Si è opposto che il Governo, secondando queste tendenze dei comuni e dei Consigli divisionali e provinciali, non troverà risorse sufficienti in caso di bisogno; ma io prego il Senato di considerare se sia dall'imposta prediale che il Governo ricava le risorse maggiori di cui dispone.

Tutti sappiamo che l'imposta prediale non figura che per una minima parte nei vantaggi dello Stato, mentre all'opposto l'imposta prediale è la risorsa unica che la legge attribuisce alle provincie ed alle divisioni.

I bisogni delle provincie e delle divisioni aumentano anche essi con la civiltà dei tempi. Molte e molte sono le opere che una volta potevano essere neglette, e che ora sarebbe colpa il non farle; per conseguenza il Governo, anzichè considerare che l'imposta prediale sia uno degli elementi di risorsa per le sue proprie spese, riterrebbe piuttosto, se dovesse mettere a paragone i due elementi governativi e provinciali, che dovesse essere riservata per i bisogni straordinari impreveduti delle provincie e delle divisioni, le quali non trovano altro elemento per aver denaro fuor quello dell'imposta prediale.

Nè credo del resto che si possa pure in genere accusare di troppa facilità i Consigli divisionali e comunali. La progressione che si manifesta nelle spese è compensata da un'immensa progressione che si nota anche in tutte le opere concernenti la civiltà progressiva della società nostra.

Noi vediamo presentemente col mezzo dei comuni a gran pezza allargata la sfera dell'istruzione pubblica, sfera che tra noi era talmente ristretta da essere del tutto anomala in un paese libero.

Noi vediamo le comunicazioni avere ogni giorno maggiore regolarità; aprirsi ovunque nuove strade; dobbiamo quindi non calcolare semplicemente se quella progressione che vediamo nella spesa produca un carico materiale al contribuente, ma dobbiamo ricercare anche se in questa progressione non si notino vantaggi corrispondenti e forse anche maggiori delle spese che si fanno.

Io porto fermo avviso che un comune il quale spende 20 mila franchi ad aprire una strada, se questa apre una via allo scolo facile de' suoi prodotti, esso ha guadagnato immensamente e forse più di 100 mila lire; per conseguenza non è mai l'elemento unico della spesa che io credo possa essere preso per base di nessuna qualsiasi deliberazione.

Si disse che la divisione a questo riguardo presta un concorso molto modesto: anche in ciò io credo che la divisione sia pienamente giustificata, in quanto che il concorso ch'essa presta nel suo complesso come divisione amministrativa alla strada di Novara è destinato a rappresentare quel vantaggio che spetta a tutta la provincia. Ma la provincia di Novara che aveva sovra tutte le altre interesse a che si ponesse mano alla costruzione della nuova strada, ha proposto nella stessa Sessione un fondo di lire 900 mila per acquisto di azioni sue proprie, onde essa ha fatto tutto il sacrificio che era in sua facoltà.

La divisione dal suo canto, fatte contribuire le altre provincie, diè opera che con essa concorressero ad una spesa che non le tocca direttamente, ma che le riesce loro vantaggiosa, perchè le imprese che hanno per iscopo l'incremento della ricchezza pubblica non possono non interessare tutti i corpi che sono insieme riuniti.

Io credo poi che sia molto conveniente approvare un'imposta per tre anni, mediante la quale si faccia fronte integralmente al pagamento, anzichè ricorrere ad un prestito per dividere questo carico ai contribuenti; perocchè a niuno di noi è ignoto che la strada di Novara abbisogna di un concorso di capitali di molto rilievo.

In ragione dei capitali circolanti che si trovano nel paese conviene che il Governo spinga il meno che può i corpi che tutela ad accrescere ancora la massa dei prestiti che si devono fare; questa massa è già abbastanza grave per sé stessa senza che sia accresciuta dall'intervento dell'azione governativa.

Io vedo quindi nella deliberazione del Consiglio divisionale un nobile proposito di sottostare ad un sacrificio qualche poco più grave alla divisione, onde non distogliere i capitali circolanti dall'acquisto delle azioni, che forse avrebbe potuto essere la conseguenza di questa deliberazione, in quanto che un prestito che desse l'interesse del 5 per cento era naturalmente ricercato a preferenza di quello che fossero le azioni, alle quali non è assicurato che l'interesse del 4 1/2 per cento.

Io credo eziandio che le provincie aggregate a quella di Novara e formanti quella divisione non abbiano a soffrirne uno scapito, posciachè se esse temessero che una nuova legge sulle divisioni amministrative avesse a sciogliere quella comunanza d'interessi che è stabilita dalla legge attuale, dovrebbero però sempre avere in vista che la proprietà che la divisione acquista di queste 200 cartelle avrebbe a ripartirsi fra loro: onde conserverebbero in proprietà ciò che altrimenti piglierebbero come debito e dovrebbero pagare a loro proprio carico.

Mi conforta poi a persistere nella deliberazione del Consiglio divisionale l'idea appunto della ricchezza della divisione. Io ho intera convinzione che le 33 mila lire che occorre di sovrimporre annualmente oltre il limite fissato dalla legge, in una divisione ricca come quella di Novara, sarà un carico affatto insensibile e tale di cui i contribuenti nel pagamento dell'imposta appena appena si accorgeranno.

Mi conferma in questa idea il tenore stesso della deliberazione, la quale fu presa ad unanimità di voti dal Consiglio divisionale, come l'accenna il rendiconto della seduta del Consiglio stesso. A questa deliberazione poi intervennero cittadini che ognuno di noi ravvisa molto atti a comprendere tutta l'importanza del loro voto, cittadini i quali fanno parte del Parlamento e diedero in molte congiunture abbondantissime prove della loro intelligenza.

Noi vediamo che il Consiglio divisionale di Novara, nella

seduta in cui fu presa la deliberazione, era composto dei rappresentanti di tutte le altre provincie aggregate a Novara, e che queste mandarono a quella seduta i loro più distinti cittadini.

Ecco gli elementi che io credo doversi avere in grandissimo conto da voi, o signori.

Allorquando tutti i cittadini i più capaci di apprezzare le condizioni materiali di un paese hanno ricevuto dai contribuenti il mandato di rappresentarli; allorquando, dico, tutti questi cittadini decidono unanimi che una tale spesa possa essere fatta, io non veggio che possa essere missione del Governo, e direi quasi anche del Parlamento, di contrastare al loro voto, a meno che vi fossero gravissime cause, e tali per cui si vedesse o che eglino son caduti in errore, o che quel voto si potesse credere provocato da passioni. Ma io non veggio che vi sieno state passioni, perchè in tal caso i rappresentanti delle provincie esterne a Novara avrebbero fatto forse opposizione, anzichè dare un voto unanime.

In conseguenza, sia pel rispetto che credo sempre dovuto ai voti dei Consigli che hanno la missione di rappresentare i contribuenti, sia anche perchè la deliberazione in sé stessa mi pare pienamente giustificata, io credo che il Senato debba prenderla in considerazione.

ALPIERI. Sebbene ciò che deve cadere in discussione sia il testo del progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni, e non il tenore della relazione, tuttavia era già mio intendimento di esporvi una considerazione, la quale mi era stata suggerita dalla lettura del rapporto del vostro ufficio centrale; considerazione che io dichiaro non avere nessun carattere nè di opposizione al progetto, nè di censura alla relazione, ma che mi parve potesse trovar qui sede opportuna, in quanto che essa avrebbe potuto dar occasione al ministro dell'interno, autore del progetto, di spiegare il suo intendimento sovra un punto che mi pare di non lieve importanza.

Ora, le parole stesse pronunziate sia dai membri dell'ufficio centrale, sia dall'onorevole ministro, mi sembrano rendere tanto più opportuna questa considerazione stessa.

Leggesi nel rapporto come l'ufficio centrale fosse unanime nel ravvisare che si dovesse andar molto a rilente quando si tratta di consentire una sopratassa, la quale deve gravitare sopra le contribuzioni prediali; ma quindi l'ufficio stesso ha dei membri dissidenti quando si viene al caso pratico di questa massima ammessa da tutti all'unanimità.

La maggioranza precisamente era condotta a negare il suo assenso al progetto di legge per queste ragioni, cioè, che la sopratassa doveva ricadere a carico della proprietà fondiaria, la quale già si trovava aggravata non poco, e che in caso di somma urgenza per le finanze dovrebbe sopportare principalmente nuovi carichi straordinari; a ciò la minoranza opponeva motivi, i quali deduceva dalla circostanza che la spesa alla quale soccombeva la divisione di Novara era già stata in qualche modo autorizzata dal progetto stesso di legge che diè vita all'impresa della strada ferrata che da Torino deve estendersi fino al capoluogo della provincia di Novara.

Ma la minoranza non credette di dover opporre un'obiezione, la quale fosse naturalmente per presentarsi in faccia alle ragioni esposte dalla maggioranza, e mi fa meraviglia che questa stessa ragione non sia stata esposta dall'onorevole signor ministro, ed è che d'ora innanzi la contribuzione prediale non è più la sola contribuzione diretta che esista fra noi, . . .

DE SAN MARTINO, ministro dell'interno. Domando la parola.

ALFIERI. (Continuando) . . . e che così verrebbe quasi a stabilirsi che per l'avvenire, non come per lo passato, dovesse unicamente gravare la proprietà fondiaria ogni sopratassa che si rendesse necessaria a supplire le spese, le quali ricadono a carico dei comuni, delle provincie o delle divisioni.

Io, come dissi dapprima, già intendevo di promuovere dal signor ministro una spiegazione a questo riguardo. Si conosce come siano già dal Governo stati interpellati i Consigli provinciali nello scorso anno per sapere da loro quale fosse l'intelligenza che credessero doversi dare all'articolo 221, se non erro, della legge 7 ottobre 1848, in cui si parla della facoltà data alle divisioni di imporre sopratasse sulle proprietà fondiarie, cioè di accrescere centesimi addizionali alle contribuzioni dirette. Io non so quale possa essere stata la risposta fatta al Ministero di varii Consigli provinciali interpellati; ma l'articolo della legge del 7 ottobre 1848 è talmente esplicito a questo proposito che non si può altrimenti presumere se non che la risposta dei Consigli provinciali sia stata favorevole all'estensione di questa sopratassa a tutte le contribuzioni dirette.

Da ciò nasce che quando la sopratassa a cui si vorrebbe assoggettare la divisione di Novara si estendesse a tutte le contribuzioni che si possono qualificare dirette, assai più tenue ancora di quello che non ne diceva il signor ministro verrebbe ad essere l'aggravio risultante per i contribuenti di quella stessa divisione. E qui trovo occasione di rispondere a ciò che pure si è detto dal signor ministro, il quale alle osservazioni dell'onorevole senatore Balbi-Piovera rispondeva che non la proprietà fondiaria sopportava il massimo aggravio che risulta ai contribuenti dalle contribuzioni imposte a profitto dello Stato, e non dalla contribuzione prediale sperava lo Stato quel maggior soccorso che in certe maggiori contingenze sarebbe stato nel caso di domandare.

Io credo che questa osservazione non risponda giustamente a ciò che fu detto dall'onorevole senatore Balbi-Piovera. Parlando egli delle risorse che il Governo si doveva riservare, per così dire, ad accrescimento della contribuzione prediale, si riferiva a circostanze straordinarie.

Ora, in queste tali circostanze, le altre contribuzioni, che danno maggior provento nei tempi prosperi e di pace, in gran parte scemano in tempi di guerra; ed è generale opinione di coloro che trattano questa materia, che veramente si debba, fin che è possibile, risparmiare la proprietà fondiaria in tempo di pace, perchè appunto possa, specialmente nei tempi calamitosi di guerra, supplire a quel tanto che viene scemato al margine che si ha nelle altre contribuzioni.

Io dunque insisterei perchè l'onorevole signor ministro voglia dare qualche spiegazione intorno al punto principale delle mie osservazioni, quello cioè dell'estensione che possa darsi alla tassa provinciale, alla tassa che va a beneficio dei comuni, delle provincie e delle divisioni, alle contribuzioni dirette, oltre la tassa che colpisce la proprietà fondiaria.

PRESIDENTE Ha la parola il signor ministro dell'interno.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Avrò l'onore di ripetere al Senato le osservazioni che ho già fatte all'altra Camera riguardo all'estensione delle sovraimposte divisionali e comunali a tutte le imposte dirette.

Dopo l'emanazione della legge 7 ottobre 1848 nacque il dubbio se il cenno contenuto in quella legge che la sovraimposta si estenderebbe a tutte le contribuzioni dirette, nacque il dubbio, dico, che sotto il nome di contribuzioni dirette si avessero ad intendere tutte quelle contribuzioni che sotto un tal nome vengono designate in Francia, oppure se si dovesse restringere alla sola imposta prediale come quella che nella

legge nostra del 1818 era designata quale imposta diretta tassativamente.

Allora fu avviso dei consulenti del Governo, i quali esaminarono quella questione, che si dovesse intendere tassativamente ristretta al nome d'imposta diretta l'imposta prediale, quindi il Ministero il più solennemente che si possa dichiarò che tale era l'applicazione che faceva della legge.

Io già dissi all'altra parte del Parlamento essere mia opinione che, quando il Ministero ha una volta, nella formola più solenne che gli sia data dalle leggi, dichiarato quale è l'applicazione di una legge, non gli competesse più il diritto di variare questa applicazione, perchè variandola avrebbe dimostrato che il caso era dubbio, e nei casi dubbii, a termini dello Statuto, ha luogo una interpretazione legislativa, che il Ministero è incompetente a dare. Quindi se la legislazione nostra non riceve una nuova spiegazione legislativa, io mi crederei nell'impossibilità di cambiare quello che fu solennemente definito dal Ministero. Ma osserverò al Senato che esso ha presentemente in istudio presso della sua Commissione il progetto d'imposta personale e mobiliare, nella quale appunto viene data questa spiegazione legislativa, viene cioè definito che sotto il nome di imposte dirette si comprendono tutte le altre imposte che nella legislazione moderna sono sotto tal nome dichiarate.

Io significai alla Camera dei deputati essere mia fiducia che questa legge fosse approvata dal Senato, e se lo fosse fin da quest'anno, siccome i ruoli non si possono compiere finchè tutti i bilanci divisionali non siano approvati, pel che si richiede ancora un certo tempo, io confido che, se il Senato procede con una certa alacrità all'esame di quella legge, l'approvazione di essa verrà in tempo perchè si possa fin da quest'anno dare la nuova interpretazione ed applicarla in tutto lo Stato. Io quindi deggio dichiarare che la cosa presentemente dipende dalla deliberazione che il Senato prenderà sulla legge che ha sotto gli occhi.

Dirò ancora due parole quanto alla risposta che mi ha favorito l'onorevole senatore Alfieri sulle osservazioni da me fatte circa alle risorse che si possono trovare in casi straordinari o di guerra nell'imposta prediale.

Io fui mosso alle mie osservazioni dal vedere che anche nei tempi di guerra se si cerca qualche mezzo per far fronte alle spese straordinarie, lo si cerca ordinariamente per intero nei prestiti ed in risorse affatto straordinarie senza che si abbiano a fare nuovi aumenti alle contribuzioni; e noi ne abbiamo l'esempio nella crisi finanziaria del 1848, la quale non è ancora interamente terminata.

Dal 1848 in quà non abbiamo accresciuto neppure d'un centesimo le contribuzioni prediali.

Io credo che anche nei tempi difficili le risorse che uno Stato può trovare riposano nell'opinione che i capitalisti hanno della sua ricchezza totale, della ricchezza di tutti i capitali presi in massa, e dalla loro opinione circa la durata maggiore o minore che possano avere le cause straordinarie, che necessitano questi sussidi straordinari. Penso però che uno Stato, il quale in tempi difficili credesse ricavare dall'imposta prediale unicamente il mezzo di uscire d'imbarazzo, andrebbe certamente in rovina perchè essa sola non basterebbe di gran pezza all'uopo.

Osserverò ancora che non mi si muove punto timore che vi siano impegni presi dalle provincie e dai comuni sulle imposte prediali nei casi straordinari o di guerra, in quanto credo che, se avvenisse caso tale da impegnare tutte le risorse della nazione, quasi tutte le opere pubbliche resterebbero momentaneamente sospese, e quindi anche le imposte di

quasi tutti i comuni e provincie; e si troverebbero egualmente maggiori risorse di quanto si avrebbe bisogno.

Per conseguenza io persisto nel pregare il Senato di avere in considerazione la deliberazione del Consiglio divisionale di Novara.

DE CARDENAS. Io non seguirò la discussione, ove fu portata, fuori del campo speciale della concessione richiesta dalla divisione di Novara; ritornerò sul punto soltanto di cui è stato incaricato l'ufficio centrale, dell'accordare cioè una *sopraimposta* alla stessa divisione.

Il motivo di concederla, diceva il relatore del nostro ufficio rappresentante la minoranza nel discorso che ci faceva ultimamente, si è perchè per legge era stata autorizzata la divisione di Novara a fare un *impreslito* onde acquistare delle azioni. Bene! Ma però se la legge l'autorizzava soltanto a fare l'*impreslito*, non si poteva essere legati da ciò ed accordarle una *sopraimposta*; si poteva forse essere legati ad accordarle un *impreslito*. Che la divisione di Novara potesse poi preferire un'imposta ad un *impreslito*, questo non ci può riguardare, spettava a lei il determinarlo; ma l'ufficio ha potuto ben dire che un *impreslito* l'avrebbe tosto approvato, come lo ha approvato ad altri, perchè si trattava di prendere un capitale per convertirlo in altro, senza danno alcuno dei contribuenti, un capitale che era rappresentato dall'acquisto che si faceva di azioni, che si sarebbero potute impiegare per la restituzione; un capitale che poteva essere restituito gradatamente sulle economie; e che quand'anche in un dato anno la divisione si fosse trovata in posizione da non potere o colle sue economie, o coll'alienazione di parte del capitale acquistato, fare la restituzione della rata di quell'anno, allora avrebbe potuto per quella volta ricorrere ad una *sopraimposta*, che credo il Parlamento avrebbe tosto approvata.

Ma fintantochè vi sono altri mezzi e mezzi potenti di supplire, la maggioranza dell'ufficio centrale ha creduto e crederà sempre che non sia il caso di accordarla. Essa quindi persiste, od almeno per quanto spetta a me, io persisto nella mia opinione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. Quando la divisione di Novara non avesse che l'interesse comune a tutte le altre provincie del regno, si dovrebbe pure consentirle il concorso alla strada di ferro di cui si tratta. Tanto più adunque è voluto da ragione il darle modo di contribuire a quella spesa, s'egli è pur vero che essa ha nell'opera un peculiare interesse; un'opera che ha nome da lei, un'opera che le agevola rapide comunicazioni e proficui mercati con diverse provincie e colla capitale dello Stato.

In questo sono d'accordo le due parti opposte dell'ufficio centrale; ma sono dissidenti nei mezzi.

Quale pensa ad abilitarla ad un aumento straordinario di imposta, quale preferirebbe di surrogarvi un prestito. La minoranza pensa che il risultato sia uguale nell'un caso e nell'altro, dicendo che il rimborso del prestito dovrà pure operarsi oltrepassando il limite dell'imposta ordinaria.

Ma io non istimo che il risultato sia lo stesso o si carichi la divisione di un'imposta di lire 100,000 da riscuotersi in tre anni, o si obblighi a restituire il prestito di somma uguale in anni dieci.

Il peso come uno non potrà mai dirsi uguale ad uno di tre, anzi maggiore di tre.

È questo appunto il massimo beneficio dei pubblici prestiti, di ripartire in modo i pubblici carichi da renderli sopportabili; è questo appunto il prodigio che opera la facoltà del credito.

Un pubblico bisogno che richiede una spesa come 20, la quale sarebbe insopportabile, se tutta si facesse ad un tratto, può, mercè il credito, distribuirsi sopra venti anni o un tempo maggiore; e così il peso è ridotto in eguale proporzione.

La contribuzione prediale è calcolata in modo che cada sulla rendita, e lasci intatto il capitale dell'agricoltura.

La legge ha protratto questo limite fino ad un certo segno in casi straordinari, vale a dire fin dove il capitale rimane illeso. Oltrepassare adunque siffatto limite vale lo stesso che ferire il capitale. Il che è contrario ad un principio fondamentale di pubblica economia. Principio di ragione evidentissimo, poichè quando si scema il capitale si nuoce ad una delle tre sorgenti della ricchezza.

Del resto, nel caso nostro si tratta di una divisione delle più ricche per fertilità di terreni, e non appare che l'imposta cresciuta possa notabilmente nuocere al capitale; ed è per altra parte insigne il beneficio che il territorio novarese ritrarrà dalla strada di ferro, il che la compenserà ad usura dell'attuale sacrificio.

Si aggiunge infine l'avviso del Consiglio divisionale, che per me è di grandissimo peso, siccome quello che è composto di illuminati proprietari, che sono a presumere di conoscere assai bene i proprii interessi.

Per queste considerazioni io avviso che il partito della maggioranza dell'ufficio centrale che preferirebbe un prestito ad un aumento d'imposta, sarebbe il più utile agli interessi economici della divisione di Novara; ma che però non apparendo eccessivo l'aumento d'imposta, non si debba negare la chiesta autorizzazione.

Io quindi voto in favore.

SALVI PIOVERA. Debbo rispondere alcune parole al signor ministro: egli, se non m'inganno, diceva che per lui, come pure lo diceva l'onorevole preopinante, per lui era di gran peso l'opinione delle persone che compongono il Consiglio divisionale, e che naturalmente dovevano conoscere assai bene le risorse della divisione medesima.

Io domanderò al signor ministro se nei Consigli divisionali sono in maggioranza i paganti. Questa è quistione assai grave, perchè, dobbiamo pur dirlo, se la legge, giustissima per l'eguaglianza e ragione di utilità, ha lasciato libero campo agli elettori di scegliere chi han voluto (ed han scelto persone degnissime, mi compiaccio di riconoscerlo), ma se esse non sono generalmente imposte, tocca però alla minoranza dei Consigli pagare quando si tratta sopportare le spese e le soprattasse; io credo di poter difendere quei disgraziati, che al giorno d'oggi soli sono costretti di pagare. Io sono fra questi, lo dico altamente, ma io non prendo la parola in questo senso.

Egli poi diceva che la risorsa territoriale non era quella che presentasse in tempo (che io non ho voluto dire, ma che altri oratori han detto), in tempo di guerra la risorsa migliore degli Stati. Io ho sempre veduto che in tempo di guerra le risorse si ritraggono dalla proprietà, sia per imposte di guerra, sia per *impresliti* forzosi o requisizione. Insomma tocca alla proprietà fondiaria in generale a far fronte in gran parte alle spese di guerra, e non solo per il proprio paese, ma anche allorquando per disgrazia avesse luogo una occupazione.

Ora in questo caso io credo che siavi prudenza nel riservare quelle risorse che possono, in dati casi, ben servire per noi.

Egli diceva pure che le progressive spese fatte dal comune e dalla divisione provenivano dal progresso generale, e che

molti e molti utili stabilimenti furono in questi tre anni formati. Io non disconvegno di ciò, fra le altre cose pure la istruzione pubblica venne sopportata dai contribuenti in questi ultimi anni, ma non credo che tutte le spese fatte e dai comuni e dalle divisioni, spese che oltrepassarono di molto e di molto in tutto lo Stato le imposte fondiarie dell'erario, lo siano state con utilità, o almeno coll'utilità immediata, mentre è fatto costante che queste spese rimasero in gran numero di casi infruttuose.

Io sono persuaso che la formazione dei collegi nazionali e convitti in tutte le provincie era un'idea utile, generosa; però ho visto che dopo qualche tempo si trovavano in qualche provincia più collegi-convitti nazionali che non convittori, per cui si è dovuto chiudere una parte.

Io sono persuaso, lo ripeto, che l'istruzione pubblica, la formazione di maestri e maestre, la formazione di scuole è cosa utilissima; ma io non vedo necessità di fabbricare per ciò palazzi immediatamente, mentre si può arrivare allo stesso scopo gradatamente, allo scopo unico dell'istruzione, e non della bellezza degli alloggi degli educandi.

Io non voglio qui muovere critica contro tutto quello che hanno fatto i comuni e le provincie; io non voglio neppure citare un fatto di una provincia che generosamente ha dato una somma immensa per soccorsi; non voglio criticare questa generosità, ma credo che sia bene che dal Parlamento sorga qualche voce che rammenti ai comuni, ai Consigli provinciali e divisionali, che se hanno la facoltà di stabilire e di caricare il bilancio, lo devono fare nei limiti fissati dalla legge, e che non si possono oltrepassare che in caso di quegli infortuni cui prima accennava. E poichè siamo sulla provincia di Novara, tutto il mondo sa che la provincia di Novara, quella che può soffrire maggiormente da inondazioni o da rottura di argini, o da altre cause che io non voglio dire, in questi infelici casi, che Dio non voglia si verificchino, ella dovrà per provvedervi sopraccaricare le proprietà.

Io credo che sia savia prudenza e giusta previdenza il rammentare alle divisioni ed ai comuni che la facoltà di sopraccaricare d'imposte straordinarie non si dà che per cose tali, la cui urgente necessità sia altamente giustificata da non ammettere osservazioni.

Mi permetterò ancora di dire al signor ministro che io non vedo che sia giusto il crescere l'imposta sopra le proprietà fondiarie, per far che? Per formare un patrimonio alle provincie, perchè non si può negare che il possesso di azioni è un possesso di capitale; se noi diamo quest'esempio, se legalizziamo questo precedente che in tutte le provincie dove passeranno delle strade ferrate possano formarsi dei capitali e moltiplicare le loro fortune private, formare patrimoni, dove andremo? Noi c'incammineremo verso una strada che è segnata da luttuosi principii, ma la cui meta è la stessa; di assorbire le proprietà.

Capisco che cento mila franchi per quella provincia sono nulla; ma il principio di capitalizzare per via d'imposte, a parer mio, è pericolosissimo.

Egli rispondeva poi al senatore Alfieri che nel 1848 e negli altri tempi l'imposta fondiaria non è stata per nulla aumentata; questo è vero per parte dell'erario, ma non è vero per parte delle provincie e per parte dei comuni, perchè vi sono molte provincie e molti comuni dove l'imposta, così detta diretta, venne accresciuta di un terzo, ed anche di due terzi in alcuni luoghi, e la provincia di Novara nel momento della guerra, nel momento della devastazione che ha sofferta, non ha sopraccaricato nulla, ma hanno pagato i proprietari. Per conseguenza io non vedo che sia cosa utile, né savia l'au-

torizzare questo modo di sopraccaricare, di capitalizzare alle provincie.

Signori, qui bisogna che disgraziatamente lo rammenti una cosa: in tutte le provincie, in tutti i comuni esiste un principio, principio fatale per lo Stato, e direi di più, per la penisola, esso è il municipalismo, l'amore del campanile.

Ora, non vi è provincia, non vi è comune il quale non pensi ad assorbire tutto il possibile prodotto dell'imposta a favore locale, o del capoluogo di divisione, o del capoluogo della provincia, o del comune per sé stesso; questa gara di spendere per il proprio, quest'amore esagerato del municipalismo, questo egoismo locale distrugge, assorbe il primo, il più forte dei legami della società, la nazionalità; è per questo principio, per il bene dell'erario, del paese, di quel tutto infine, che io ho dato il mio voto contrario alla legge.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. L'onorevole senatore Balbi-Piovera mi ha interpellato per sapere se i rappresentanti della divisione di Novara paghino o non paghino una parte dell'imposta che hanno votata.

Io comincerò per premettere, che quando veggio uomini onorevoli scelti dai loro concittadini a rappresentarli, quando questi uomini hanno missione e cuore a ciò, io non cerco se siano ricchi o se siano poveri; guardo se hanno sufficiente intelletto, e questo mi basta.

Tuttavia per rispondere all'interpellanza fattami io leggerò alcuni dei nomi fra i consiglieri presenti il giorno in cui si è votata questa deliberazione. Trovo il marchese Tornielli, senatore, il quale credo che abbia 800 mila lire di reddito in quella divisione; trovo un altro senatore, l'avvocato Conelli, il quale io credo pure ricchissimo; il signor Giovanola, ex-deputato, ricchissimo pur esso di 100 mila lire, i signori Strada, Fara-Forni, Majoni, Righini, tutti dei più doviziosi proprietari della divisione di Novara; per conseguenza credo che se vi è caso in cui il dubbio sia poco applicabile, sia questo, in quanto che appunto quelli che hanno votato una tale deliberazione sono essi stessi che maggiormente ne sopportano il carico.

Si accusa poi la deliberazione della divisione di Novara di municipalismo; ma io non so se vi sia circostanza in cui sia del pari meno applicabile l'idea di municipalismo, mentre trattasi di una spesa per la costruzione di una strada ferrata.

Ora, queste sono appunto destinate a fare scomparire questa idea, ed hanno per iscopo precipuo di mettere in contatto tutti i popoli, non d'una sola nazione, ma delle varie nazioni tra loro, e che forse col tempo faranno scomparire quei pregiudizi di antinazionalità, di razza, che esistono nel secondo.

Io quindi credo che tutt'al più simile accusa si potrebbe forse indirizzare alle altre spese, non mai a questa.

Io convengo poi che applicando...

BALBI-PIOVERA. (Interrompendo) Non ho fatto specialità per nessuno; quando ho parlato di questo, ho parlato in genere e per il principio.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Parlando anche in genere io non trovo che le tendenze che hanno i municipii a procacciarsi tutti i conforti della vita siano da biasimare. Se le provincie, se i comuni per procurarsi questo contrastassero col loro voto quelle spese che sono necessarie per l'incremento della prosperità generale, allora considererei un tale atto come gretto municipalismo, tendente ad impedire

che la nazione prosperi nei suoi elementi d'unione; ma io non ho mai avuto contezza che un solo dei Consigli comunali o divisionali abbia fatto la menoma rappresentanza per impedire le spese che la nazione vota per mezzo de' suoi rappresentanti e dei corpi costituiti.

Quindi anche in questo caso, io vedo bensì un progresso, ma non vi vedo alcun elemento che sia da biasimare o da condannarsi dal Senato. Riconosco anch'io che le contravvenzioni talvolta sono applicate da persone non abbastanza instrutte, e che può esservi qualche caso speciale in cui si sia fatta un'opera meno necessaria, o si sia ecceduto in una data spesa; ma non per questo io deggio prendere per tema del mio modo di sentire l'abuso che vi può essere in un caso speciale, anzichè considerare la cosa in massima.

Prego quindi l'onorevole Balbi-Piovera di permettere che io consideri il paese in massima qual è. Sotto questo aspetto considerando le cose, io vedo che non ostante quella tendenza che si rimprovera ai comuni ed alle divisioni, di spendere eccessivamente, la prosperità cresce nello Stato, e che in tutte le provincie si sviluppano tutti i sentimenti che appaiono più facilmente agli occhi, e che dimostrano un popolo intelligente ed attivo, e che questi sentimenti aumentano principalmente dacchè il paese è dotato di una maggior libertà, e per conseguenza, sino a prova contraria, io crederò che questa maggior libertà, così nei suoi ordini centrali, come negli ordini subordinati delle provincie e de' comuni sia un elemento di prosperità anzichè di rovina e di morte.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Vorrei aggiungere qualche riflessione, per l'interesse che ho a vedere sollecitata la costruzione della strada ferrata, sopra un'osservazione che ha fatto il signor senatore Balbi-Piovera, il quale non vorrebbe che le divisioni e le provincie convertissero una parte dei loro averi in capitale, ossia capitalizzassero parte della loro fortuna.

Ma lasciando da parte l'esame se questo sia o non sia principio da applicarsi a questi casi, io osserverò che questa obbiezione avrebbe potuto condurre ad impedire che la divisione si obbligasse di prendere duecento azioni della strada ferrata.

Ma quando la divisione ha prese queste duecento azioni, e a questo non si fa opposizione, essa si è già costituito un capitale. Dunque la questione da risolvere è di veder in qual modo le convenga meglio convertire una parte della sua ricchezza in questo capitale.

Io spero che la riuscita dell'impresa sarà prospera, e che quindi questo capitale sarà fruttifero. Ma il signor senatore Balbi-Piovera ad ogni modo dice: voi avete così convertito una parte della vostra fortuna in questo capitale; ma, come ho già detto, il capitale bisogna trovarlo dal momento che le azioni erano state prese.

La questione è come si compia questo capitale. È stato stabilito e la divisione ha preferito di comporlo con tre rate di sopratassa prediale.

Dice invece il signor senatore: fate un prestito. Va benissimo, io rispondo, ma fatto il prestito, non ne viene perciò che la divisione non abbia costituito un capitale colla propria ricchezza, e ciò fatto resterebbe ugualmente responsabile del prestito.

L'impresa o riuscirà felicemente, ed il capitale frutterà tanto da pagare l'interesse; o non riuscirà felicemente, e bisognerà pure far fronte alla restituzione di questo capitale coll' imposte, essendo tolto il modo di poter pagarlo colla vendita delle azioni quando i frutti dell'impresa della strada ferrata siano buoni.

La costituzione del capitale, dice però il signor senatore Balbi-Piovera, fatela coll'imprestito che non accresca l'imposta; ma, ripeto, o l'impresa riesce male, e bisogna o presto o tardi che questo imprestito lo restituiate colle vostre ricchezze; o l'impresa riesce bene, e voi coll'aumentare per tre anni l'imposta avrete un capitale fruttifero, e così se la divisione sarà bene amministrata, come io non dubito, avverrà che dopo aver pagato di più per tre anni, avrete una fonte di rendita che vi consentirà di diminuire l'imposta negli anni successivi.

Farò un'altra osservazione, ed è che questo dubbio, se fosse da preferire l'imposta maggiore per tre anni alla contrattazione di un imprestito, mi sarebbe nato più facilmente se la legge di concessione della strada ferrata di Novara non avesse già preveduto il caso, e non avesse accennato alla facoltà da concedersi alla divisione di fare un prestito.

Il Consiglio divisionale sapea dunque che gli era assicurato questo altro mezzo di procurarsi il capitale, e non si può temere che non vi abbia portato riflesso, poichè la legge espressamente glielo permetteva; e se il Consiglio divisionale pensatamente ha preferito l'imposta, l'ha di certo fatto dopo matura considerazione.

Ed a questo proposito osservo appunto essere questo Consiglio divisionale composto di uomini distintissimi che conoscono perfettamente il loro paese, e non pongo in dubbio che non siano stati condotti a preferire l'imposta maggiore, conoscendo appunto bene le circostanze e gl'interessi del loro paese. Fra le altre cose, avranno considerato che nello stato attuale delle cose, facendo un prestito si viene sempre più ad aggravare lo stato passivo della divisione.

Avranno inoltre considerato che nella ricerca generale di capitale, si sarebbe incontrata maggiore difficoltà a fare questo prestito, e probabilmente si sarebbe dovuto fare a gravi condizioni; perchè oltre alla strada ferrata di Novara, sonovi altre strade che sono in corso di domanda o di esecuzione, onde le ricerche di capitali vanno sempre aumentando.

Un altro argomento ancora li avrà indotti in quest'idea, ed è che per quanto più si poteva, era conveniente non ricorrere all'imprestito, giacchè i capitalisti che lo avrebbero fornito stornerebbero una parte dei fondi che avrebbero forse convertiti nella domanda di altre azioni; essendo da notare che le sottoscrizioni per la strada di Novara sono ben lungi dall'aver fornito tutto il capitale occorrente; e la divisione è interessatissima a che questa strada sia in corso e ne sia assicurata la pronta esecuzione, e perciò le preme di non scemare li capitali che possono di preferenza impiegarsi in altre azioni, oltre a quelle che essa ha acquistate.

Per tutti questi motivi, e per l'importanza grande che si spinga innanzi questa bell'opera, io pregherei il Senato di aderire alla domanda del Consiglio divisionale, senza la quale converrebbe tornare a riunirlo e interrogarlo, perchè non si può imporgli di fare i prestiti, si può consigliarlo; bisogna quindi che delibere, bisogna tornare a presentare una legge, e le cose andranno in lungo, e verrà la sfiducia; ed è pure noto a tutti come in un'impresa di questo genere la sollecitudine, la fiducia e la conseguente facile concorrenza dei capitali siano gli elementi principali di vita.

ALFIERI. Io prego il Senato di permettermi di aggiungere qualche parola a quanto ho già detto. E sebbene abbia a temere d'incorrere nel sospetto di attribuire alla mia opinione una importanza che essa sicuramente non ha, credo bene di ripetere le parole poco prima da me pronunciate, che cioè io non aveva inteso di muovere obbiezione all'oggetto principale del

progetto di legge, e nemmeno al modo di provvedervi, perchè se la maggioranza dell'ufficio centrale è d'opinione che la sovrainposta si debba limitare ai casi estremi, e direi solo d'infortunio, io credo che quando si tratta di una spesa la quale avrà per conseguenza un vantaggio notevole per la divisione, per le provincie od anche per i comuni; di una di quelle spese che soglionsi chiamare produttive, possa essere la medesima oggetto di sovrainposta.

Riguardo poi al modo, io non sarei disposto a favorir quello del prestito più che quello della sovrainposta, perchè tutti sappiamo che è più facile impegnarsi in via di prestito che di imposta; quindi se si vuole inculcare quel ritegno che si crede salutare e dall'onorevole Balbi e da me, mi pare che si debba piuttosto favorire quel modo d'impegnarsi nelle spese che non tanto facilmente dà luogo a trascorrervi: e fatto il raffronto fra l'uno e l'altro modo, io credo che più l'imprestito che la sovrainposta possa avere questo effetto di far trascorrere.

Adduceva il senatore Balbi-Piovera la propria esperienza per dimostrare come le sovrainposte provinciali, divisionali e comunali non sono sempre mantenute in quel limite che sarebbe stato desiderabile; anche io potrei addurre esempi e di più una propria esperienza di comuni dove da un anno all'altro un'imposta si è, se non erro, quintuplicata: sicuramente questo è fatto assai grave, però sono casi avvenuti in tempi eccezionali; ma messe in avvertenza le amministrazioni, come debbono esserlo, è sperabile che non siano per riprodursi; io adunque, ciò premesso, ripeto che darò il mio voto al progetto di legge tale e quale è stato proposto.

SAULI. Le ragioni dette dalla maggioranza dell'ufficio centrale mi vanno molto a sangue; perchè mi pare che la licenza che si vuol dare alla divisione di Novara di accrescere la sopratassa altro non sia che un malo esempio.

Non entrero nel particolare di questa legge. Capisco benissimo quale e quanta sia l'importanza della strada ferrata che dee mettere a Novara; ma dico che le cose in questo mondo non vanno sempre come dovrebbero andare; egli è vero che i Consigli divisionali e provinciali essendo il risultato dell'elezione popolare dovrebbero essere e sono ordinariamente composti di persone d'ogni eccezione maggiori; ma siccome accade soventi volte che coloro i quali abitano in paesi alquanto lontani dai capoluoghi tralascino per negligenza, o non possano per qualche bisogno di famiglia intervenire alle adunanze, così il maggior numero dei consiglieri presenti è quasi sempre composto di quelli che sono stati eletti e che abitano nei capoluoghi.

Ora, chi mi negherà che difatti lo spirito di municipalismo, contro del quale si dice che muovano le strade ferrate, chi mi negherà che ad onta di qualsivoglia celerità di comunicazione, non trionfi moltissimo? Io l'ho veduto trionfare più volte. Ond'è che nelle deliberazioni dei Consigli divisionali o provinciali prevale quasi sempre l'interesse del capoluogo delle provincie. Ne nasce perciò che la maggior parte delle provincie e delle divisioni sia condannata a contribuire a certe spese in favore dei capoluoghi, che si potrebbero quasi considerare come voluttuose, e si tralascino poi le spese necessarie.

Perciò, se si apre l'adito ai Consigli tanto delle divisioni, che delle provincie di poter imporre sopratasse a lor talento, allora si darà luogo a grandissimi inconvenienti.

Dirò di più che il mondo va un po' di traverso per causa del disprezzo in cui è caduta l'autorità. L'autorità nasce dalla legge. Le leggi, alle quali soventi volte si deroga, si tengono come obsolete e nessuno le osserva. La legge del 1848 stabi-

lisce il *maximum* delle sopratasse alle quali le divisioni e le provincie possono assoggettarsi. Se si deroga soventi volte ad una tal legge si vedrà che da tutte le provincie si faranno domande simili a quella che vien fatta dalla divisione di Novara; per amor dell'usanza il Ministero e il Parlamento si renderanno facili ad approvarle, ed allora la proprietà resterà sommanamente aggravata. La guerra che si muove alla proprietà è un altro motivo della decadenza in cui vanno le cose di questo mondo. Non vorrei che la proprietà fosse sempre condannata a sopportare le spese di tutte le cose le quali non le recano verun vantaggio reale.

Per la conservazione dei buoni e tutelari principii io sono d'avviso contrario a questa legge e darò il mio voto in conseguenza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(È adottata.)

JACQUEMOUD, relatore. Le rapporteur demande le dernier la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

JACQUEMOUD, relatore. Une grande partie des observations qui ont été faites sont plutôt des critiques dirigées contre la loi communale que contre la loi qui vous est soumise actuellement, loi qui est d'un intérêt purement local.

En réduisant les choses à leurs plus simples termes, il s'agit d'une division qui est très-intéressée à l'établissement d'un chemin de fer, et qui a obtenu de la loi l'autorisation de s'engager pour acheter des actions; qui en achète un nombre très-discret, et qui croit qu'il est plus utile à ses intérêts de répartir cette dépense en trois exercices par une surtaxe sur les contributions directes que de recourir à un emprunt. Si cette délibération n'est pas un acte de mauvaise administration, si l'on doit reconnaître, au contraire, qu'elle satisfait aux intérêts bien compris de la division, l'autorisation qu'elle demande ne saurait lui être refusée.

En conséquence je propose au Sénat d'adopter purement et simplement la loi en discussion.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo prima di porlo in votazione.

« *Articolo unico.* La divisione amministrativa di Novara, in conformità delle deliberazioni prese dalla sua rappresentanza il 12 novembre 1851 ed il 10 novembre 1852, è autorizzata ad imporre nei suoi bilanci degli esercizi 1853-54-55 la somma di lire 100,000 oltre il limite fissato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1848, ripartitamente, ed in modo che non si ecceda mai il terzo di detta somma, per il pagamento delle 200 azioni della strada ferrata da Torino a Novara per Vercelli delle quali ha fatto acquisto. »

(È approvato.)

Si passerà poi allo squittinio dopo che la Camera avrà deliberato sul progetto del quale il signor senatore Alberto della Marmora sta per fare il rapporto, cioè sulla legge presentata e già decretata d'urgenza per lo stabilimento di un telegrafo sottomarino dalla Spezia alla Sardegna.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UN TELEGRAFO ELETTRICO SOTTOMARINO DALLA SPEZIA ALL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Alberto della Marmora.

DELLA MARMORA ALBERTO, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1474.)

PRESIDENTE. La Camera ha già ieri deliberato che questa legge avrebbe il trattamento d'urgenza; io invito dunque il Senato a dichiarare se stima o no di procedere immediatamente alla discussione.

Chi ciò pensa, si rizzi.

(Il Senato approva.)

Leggerò l'articolo unico del progetto di legge :

« *Articolo unico*. La convenzione stipulata in data 5 febbraio 1853 fra il ministro segretario di Stato dei lavori pubblici ed il signor W. Brett, per lo stabilimento di una linea telegrafico-elettrica, sottomarina e terrestre, dalla costa meridionale di Spezia sino a Cagliari ed al Capo Teulada è approvata.

« Il Governo è autorizzato a concertare col predetto signor Brett e ad inserire nell'atto da rogarsi per detta convenzione quelle dichiarazioni che valgano a meglio spiegare il senso delle stipulazioni fattesi nella medesima, non che a richiedere che nell'atto stesso il signor Brett elegga domicilio nello Stato per tutto ciò e quanto può riferirsi alla esecuzione della ridetta convenzione. »

È aperta la discussione generale.

DELLA MARMORA ALBERTO, relatore. L'attuazione di questo progetto dovendo naturalmente condurre nel porto di Cagliari un numero maggiore di bastimenti di quello che vi approda generalmente, io non posso perciò far a meno di caldamente pregare il signor ministro dei lavori pubblici a voler provvedere affinché l'entrata di quel porto non sia più ingombra di sassi e di fango come trovasi attualmente.

Io mi limito a questa preghiera.

Varii senatori. La chiusura?

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di rileggere l'articolo. (*Voti sopra*)

Chi intende di approvarlo, si alzi.

(È approvato.)

Si deve passare a tre squittinii: prima per la legge votata ieri per la autorizzazione alla divisione amministrativa di Savona di contrarre un mutuo; quindi per quella riflettente la discussione oggi intrapresa per l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Novara per eccedere il limite normale dell'imposta negli anni 1853, 1854, 1855; in terzo luogo su quella testè adottata.

RELAZIONI SOPRA I PROGETTI DI LEGGE PER ASSEGNI AL CLERO DI SARDEGNA, E PER AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI SORVEGLIANZA DELLA FERROVIA DA TORINO A CUNEO.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Regis, relatore della legge per l'autorizzazione di una spesa di lire 1000 per

la sorveglianza della strada ferrata da Torino a Cuneo, a voler dare lettura del suo rapporto.

Alcuni senatori. Vi sono tresquittinii: lo deponga sul tavolo della presidenza.

PRESIDENTE. Debbo anche annunziare alla Camera che il rapporto sopra un'altra legge, su quella cioè che riguarda gli assegni suppletivi al clero di Sardegna, del quale venne incaricato il senatore Musio, è stato depresso sul tavolo della presidenza, e sarà dato alle stampe e quindi distribuito ai signori senatori. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 981.)

Invito il senatore Regis a deporre anch'egli sul tavolo della presidenza la sua relazione.

(Il senatore Regis trasmette la sua relazione.) (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 933.)

PRESIDENTE. Si passa ora allo squittinio per l'autorizzazione chiesta dalla divisione amministrativa di Savona.

Si procede all'appello nominale.

Risultato della votazione :

Votanti	52
Voti favorevoli	51
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio segreto per la legge relativa all'autorizzazione alla divisione amministrativa di Novara.

Risultato della votazione :

Votanti	52
Voti favorevoli	36
Voti contrari	16

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione della legge per lo stabilimento di un telegrafo elettrico sottomarino dalla Spezia all'isola di Sardegna.

Risultato della votazione :

Votanti	51
Voti favorevoli	48
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

Per la successiva adunanza i signori senatori saranno avvisati a domicilio.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 21 MARZO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge per un'imposta sulle vetture pubbliche e private — Sunto di petizione — Composizione degli uffizi — Omaggi — Discussione ed approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa occorrente alla sorveglianza della strada ferrata da Torino a Cuneo — Discussione sul progetto di legge per assegni e sussidii al clero di Sardegna — Interpellanze del senatore De Cardenas — Risposte del ministro guardasigilli, e dei senatori Musio e Alberto della Marmora — Chiusura della discussione generale — Emendamento all'articolo 1° del senatore De Cardenas, non appoggiato — Adozione degli articoli 1 e 2 — Emendamento all'articolo 3 del senatore De Cardenas, non appoggiato — Adozione dell'articolo 3, dei successivi e del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata.

PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SULLE VETTURE PUBBLICHE E PRIVATE.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge tendente a stabilire un'imposta sulle vetture pubbliche e private. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1413-1417.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il processo verbale testè letto non avendo dato luogo ad osservazioni, s'intende approvato dalla Camera.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di una petizione ultimamente presentata al Senato :

830. L'avvocato Giovanni Tournon ricorre presso il Senato accedendo a voglia modificare la legge dell'imposta sulle vetture nel senso che la tassa sia ragguagliata al valore delle carrozze.

PRESIDENTE. Si dà anche pubblica contezza della composizione degli uffizi, quale risulta dalla tratta fattane stamane :

UFFIZIO I.

Cristiani — Alberto Ricci — Quarelli — Forest — Serventi — Sauli — Maffei — Sonnaz — Sclopis — Pallavicini Ignazio — Franzini — Pollone — Musio — S. A. R. il duca di Genova — Cotta — Cantù — Rorà — Gallina — D'Angennes.

UFFIZIO II.

Di Calabiana — Billet — Alfieri — Cibrario — De Cardenas — Stara — La Planargia — Balbi — Gattinara — De Margherita — Giulio — Jacquemoud — Picolet — Mosca — Breme — Provana del Sabbione — Di Castagnetto — Riberi — Di Benevello.

UFFIZIO III.

Coller — Bermondi — Montezemolo — Ambrosetti — Alberto La Marmora — Gioia — Prat — Plezza — Caccia — Marioni — Siccardi — Regis — Carlo La Marmora — Frascchini — Vesme — Galli della Loggia — Lazari — S. A. R. il principe di Carignano — Serra.

UFFIZIO IV.

Maestri — Moris — Pinelli — Plana — Bagnolo — Dabor mida — Chiodo — Blanc — Bava — Luigi di Collegno — Della Valle — Cagnone — Aporti — Collobiano — Giacinto di Collegno — Della Torre — Des Ambrois — Onelo.

UFFIZIO V.

Colli — Colla — Tornielli — De Fornari — Pallavicino-Mossi — Nigra — De Ferrari — San Marzano — Laconi — Albini — Malaspina — Pamparato — Massa-Saluzzo — Doria — Ricci — D'Azeglio — Calaldi — Conelli.

PRESIDENTE. Debbo render conto alla Camera dei seguenti omaggi fattile :

1° Dall'intendente generale della divisione di Torino, di 60 esemplari delle deliberazioni di quel Consiglio divisionale ;

2° Dal signor Luigi Deferrari, di 104 copie di un opuscolo concernente gli interessi civili e commerciali della città di Genova ;

3° Dal signor cavaliere abate Cameroni, di uno scritto intitolato : *Questioni clericali in Italia* dell'avvocato Caramelli Giuseppe.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA SORVEGLIANZA DELLA STRADA FERRATA DA TORINO A CUNEO.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione della legge per l'autorizzazione della spesa di lire 1000 per la sorveglianza della strada ferrata da Torino a Cuneo.

Essa è così concepita. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 933.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di rileggere l'articolo primo :

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 1000 per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio della strada ferrata tra Torino e Cuneo durante il secondo semestre 1852.

« Questa spesa sarà iscritta nel bilancio passivo 1852 nella categoria 4^{bis} dell'esercizio delle strade ferrate, colla denominazione: *Commissariato governativo per la ferrovia tra Torino e Cuneo.* »

(È adottato.)

« Art. 2. È istituita un'apposita categoria nel bilancio generale attivo 1852 per la somma di lire 1000 che, giusta l'articolo 33 del capitolato annesso alla legge del 9 luglio 1850, la società della ferrovia tra Torino e Cuneo deve pagare allo Stato in compenso della spesa di sorveglianza della ferrovia durante il secondo semestre 1852. »

(È adottato.)

Si passerà allo squittinio segreto dopo che si sarà terminata la discussione dell'altra legge che è all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNI E SUSSIDI AL CLERO DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. Il secondo progetto di legge che è in discussione è quello riguardante gli assegni e sussidi al clero di Sardegna. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 981.)

Prego i membri componenti l'uffizio centrale di prendere il loro posto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE CARDENAS. Signori, nel presentare questa legge, il Ministero la annunciava all'una ed all'altra parte del Parlamento come un provvedimento interinale che si impendeva per non lasciare sprovvisti la Chiesa ed il clero della Sardegna dopo l'abolizione di alcune rendite di cui erano al possedimento, e mentre erano tuttora in pendenza con la Santa Sede quelle trattative che erano rivolte a procurare maggiori vantaggi alla Chiesa sarda con una radicale e ragionata riforma.

Con queste parole il Ministero, mentre ci accertava della sua buona volontà di seguirne nelle intraprese trattative che ci assicurava anche essere molto avanzate, ci induceva a credere ch'egli non pensasse poter spettare al solo potere civile dello Stato il provvedere definitivamente in proposito del patrimonio ecclesiastico, il sopprimere alcune rendite od il variarne la destinazione; ma che egli invece credesse a ciò

necessario ed indispensabile l'intervento dell'autorità superiore ecclesiastica, e ne veniva per retta conseguenza che noi dovessimo credere non essere nei suoi pensamenti che il solo potere civile fosse autorizzato a fissare il congruo compenso che era dovuto alla Chiesa in massa per le decime soppresse, ed il ripartimento che se ne doveva fare fra i corpi e gli individui interessati, ma che egli stimasse a ciò necessario, come già si diceva, l'intervento dell'autorità pontificia. Da queste premesse facilmente si scorge in che spirito si dovesse credere essere concepita la legge che ci si presentava, in quello cioè di un sussidio provvisorio, di una specie di acconto, in attesa di una ulteriore liquidazione; di una semplice provvisionale, in una parola, come usano in casi simili accordare ed ordinare i tribunali.

Il testo però della legge non mi pare contenga questo concetto, o che, se pure il contiene, non lo abbia però espresso in modo così esplicito e palese, come la buona fede di noi buoni e schietti cattolici lo avrebbe potuto desiderare.

Poche parole aggiunte o variate negli articoli 1° e 3° potrebbero forse riparare a questa omissione, e mi sembra che se invece di dare facoltà al Governo di concedere sussidi, se gliene imponesse l'obbligazione, esprimendo essere questi sussidi provvisori, e che se alla parola troppo assoluta di soppressione dei benefici resi vacanti si stabilisse soltanto una provvisoria sospensione, si verrebbe a porre la legge in termini tali che anche le persone di più timorata e meticolosa coscienza non potrebbero negarle un voto favorevole.

Per me, riservandomi di proporre a suo tempo i tenui cambiamenti indicati per gli articoli 1° e 3°, non mi rifiuterei a votare con piena tranquillità d'animo questa legge anche quando non siano adottati, semprechè però le spiegazioni che mi attendo dal Ministero siano analoghe ai principii che ampiamente e dottamente sviluppati dall'onorevole Mameli in altro recinto, io mi sono ristretto ad accennare soltanto. E forse anche in caso contrario mi crederei non solo autorizzato, ma anche obbligato a votare in favore di questa legge, la quale, al mio modo di vedere, conterrebbe bensì in principio una vera ingiustizia, ma non però in maniera così assoluta da non poter essere dissodata con delle successive trattative; e la voterei principalmente pel massimo e supremo motivo di evitare i più gravi inconvenienti e le maggiori ingiustizie che ne avverrebbero dal lasciare sprovvisti il clero e la Chiesa della Sardegna dei più indispensabili mezzi di sussistenza; chè alla fin dei conti non bisogna mai spinger le cose all'estremo, nè restringersi al non dare nulla affatto, quando non si è al caso di poter dare tutto quanto si crede dovuto, e molto più quando rimane sempre aperto l'adito a quel finale risarcimento che potrebbe essere chiesto dalla giustizia.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. La risposta alle interpellanze ed alle osservazioni che l'onorevole senatore De Cardenas muoveva al Ministero non può dare occasione a gravi difficoltà.

Circa l'abolizione delle decime, come circa un atto già consumato e già irrevocabilmente sancito da una legge, non può occorrere alcuna dubbio.

Mi giova tuttavia far conoscere al Senato che dopo la promulgazione della legge del 9 aprile 1851 non un solo richiamo pervenne al Governo per cui si potesse conoscere che alcuno fra i membri del clero di Sardegna desiderasse la costituzione di quel sistema così contrario alla prosperità dell'isola come agli interessi del clero.

Posto quel principio, egli era evidente che doveva venirsi ad un sistema di assegnamenti al clero. La necessità ci era

imposta dalla legge, ci era imposta soprattutto dalla giustizia, la quale non consentiva che il clero stesse senza provvedimento. Certo che una sistemazione definitiva del clero di Sardegna, siccome quella che portava una variazione nella giurisdizione ecclesiastica, siccome quella che avrebbe toccato non alla sola temporalità, ma all'intima costituzione ed alla giurisdizione del clero, il Governo non avrebbe mai creduto poterla fare senza il concorso dell'autorità ecclesiastica. Circa le trattative intorno a questo punto io non entrerò in alcuna spiegazione, perchè riguardano a negoziati pendenti. Non vi era dunque altro partito a prendere che quello di stabilire assegni provvisori. Il modo che si venne ora proponendo al Senato fu riconosciuto dopo lunghe e mature discussioni sostenute nell'altra parte del Parlamento come il più equo e il più consentaneo agli interessi della Sardegna.

Fu accennato che si desidererebbero alcune parole nella legge, per cui il Governo fosse non solo autorizzato, ma dichiarato tenuto a concedere gli assegni e sussidi al clero di Sardegna. Se non che io pregherei il Senato a non fermarsi a questa osservazione, e non voler per cosa di poco momento, per una questione di parole e non di sostanza, indugiare la sanzione di una legge, la cui esecuzione è urgentissima.

Dico che la questione è di parole e non di sostanza, perchè e nella proposizione della legge, e nella sua presentazione alla Camera elettiva, e nella discussione che quivi ebbe luogo e nell'articolo della legge del 1851 fu sempre inteso da tutti che gli assegni al clero di Sardegna dovessero ritenersi per un'obbligazione strettissima, a cui il Governo intendeva soddisfare.

Che se si è adoperato il vocabolo *autorizzazione*, si è con ciò voluto accennare a quella facoltà che i poteri legislativi concedono sempre allorché il Governo deve disporre di una parte delle rendite dello Stato. Perciò io credo che l'opinione dell'onorevole preopinante, nella sua sostanza, non impugna il sistema seguito dal Ministero, e credo pure che sia urgente nell'interesse del clero di Sardegna che si soddisfi al debito di giustizia a cui sono tenuti tutti i poteri dello Stato di non dare luogo ad alcuna variazione, la quale possa indugiare l'attuazione di un provvedimento che pel tempo in cui versiamo è ormai urgente di veder promulgato.

DE CARDENAS. Nella prima risposta che il ministro diede alle mie parole egli si è espresso in modo come se io avessi mosso qualche dubbio sopra il fatto compiuto dell'abolizione delle decime. Io l'ho riconosciuto come un fatto, e di esso non ho fatto neppur parola. Il mio discorso era relativo alla seconda parte, dell'imporre cioè l'obbligo al Governo e non di concedere una semplice autorizzazione: il mio discorso era relativo al fissare questi provvedimenti, come una provvisoria. un acconto a liquidarsi poi nelle trattative colla Santa Sede (cosa questa alla quale il signor ministro non ha dato risposta); il mio discorso infine tendeva a che si cambiasse la soppressione dei benefici, quando questi si rendono vacanti in una semplice sospensione provvisoria sino a trattative compiute.

Vedendo però che il ministro nel totale è di sentimento che non si possa venire ad una sistemazione nuova senza che siano compiute le trattative con chi di ragione, io mi limiterò a suo tempo a presentare gli emendamenti ai due articoli per spiegare meglio le mie intenzioni.

DELLA MARMORA ALBERTO. Signori, quando abbiamo votata la legge prediale di Sardegna, io vi ho fatto un quadro, credo esatto, dello stato in cui si trovava il clero di Sardegna, il quale adesso è molto più in cattiva condizione,

perchè le decime allora non si pagavano regolarmente, e adesso non si pagano più.

Io vi prego, o signori, di ben ritenere che questa è legge della massima urgenza e della massima necessità, e quindi di non ammettere emendamenti che possano ritardarne l'esecuzione, la quale richiede somma premura. Nessuno più di me, credo, lo può sapere.

MUSIO. Se ho colto bene il senso delle parole dette dall'onorevole senatore De Cardenas, egli cominciò a notare che il ministro nel presentare questa legge l'annunziava come provvisoria, ma che la legge sostanzialmente non soddisfa a questa promessa; perciò egli desiderava che o nell'articolo 1° o nel 3° s'introducesse qualche parola più spiegativa, acciocchè la promessa del ministro fosse poi decisamente recata ad effetto. Ma se leggo l'articolo 1 trovo appunto quelle parole che il senatore De Cardenas desiderava, giacchè quando si dice che la legge che si presenta non avrà effetto che per due anni, io non credo che in modo più solenne e più chiaro si possa indicare la precisa o decisa provvisorietà della legge.

L'articolo 1 della legge è concepito in questi termini:

« Il Governo è autorizzato a concedere negli anni 1853 e 1854 assegni e sussidii agli arcivescovi, » ecc.

Ora, ripeto, quando la legge ci dice che non avrà effetto che per un solo biennio si possono trovare parole più chiare per esprimere che la legge è assolutamente provvisoria? Se poi si cerca la ragione per cui questa legge è provvisoria, essa è così ampiamente sviluppata nella relazione dell'onorevole guardasigilli che la precede, da non lasciar desiderare nemmeno da questo lato spiegazione maggiore. Ivi è detto che le trattative pendenti a Roma, malgrado l'impegno di una parte e dell'altra, sono ancora lontane dal loro termine, e non potendosi abbandonare il clero senza un assegnamento, perchè gli verrebbe a mancare la necessaria sussistenza, perciò fintanto che non saranno conclusi quegli accordi, si fanno assegni e sussidii.

Desiderava inoltre l'onorevole senatore De Cardenas che più formalmente fosse in questa legge introdotta una clausola la quale accennasse al dovere del Governo di assegnare una sussistenza, ed al diritto nel clero di conseguirla, ma questa dichiarazione si trova solennemente sancita nell'articolo 2 della legge del 15 aprile 1851.

Io chieggo: a che pro una novella sanzione?

Il rapporto dell'ufficio centrale accenna a quest'argomento e fa appunto questa risposta, giacchè se ora di nuovo si dicesse che il clero ha diritto ad una decente sussistenza, si direbbe due volte ciò che basta aver detto una volta; mi pare che con questa spiegazione e con quelle date dall'onorevole guardasigilli e dal senatore Della Marmora intorno alla urgenza di questa legge, si renda palese che, qualunque sillaba si volesse mutare alla medesima, non sarebbe che a maggior nocimento del clero e della cosa.

PRESIDENTE. Non chiedendosi la parola da altri senatori, debbo porre ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggerò l'articolo primo della legge:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a concedere negli anni 1853 e 1854 assegni e sussidii agli arcivescovi, vescovi, vicari capitolari, capitoli, seminarj, parroci e vice-parroci dell'isola di Sardegna, che per l'abolizione delle decime ecclesiastiche e non ostante le rendite di cui i loro benefici fossero provveduti, risulteranno privi di sufficiente assegnamento, senza che l'assegno o sussidio possa in verun caso superare i proventi individualmente goduti prima di detta abolizione.

« È pure autorizzato a concedere sussidii per ispesse parti-

colari ed eventuali di natura ecclesiastica, alle quali si faceva fronte col prodotto delle decime. »

DE CARDENAS. A norma della riserva che io faceva, propongo l'emendamento, il quale sarebbe così concepito :

« Sono conceduti, e sino a che non siano ultimale le trattative relative alla Chiesa di Sardegna, degli assegni e dei sussidii provvisionali sino alla concorrenza di lire 800,000 annuali agli arcivescovi, vescovi, ecc. (come nel progetto). Il Governo è autorizzato su di questa somma a concedere sussidii per quelle spese particolari ed eventuali di natura ecclesiastica, alle quali si faceva fronte colle decime. »

Sono appoggiati questi cambiamenti, come già aveva avuto l'onore di dire, sulla convenienza di rendere obbligatorii questi sussidii al Governo, volendo la giustizia, come già diceva, che ad ognuno sia dato il suo.

La somma stessa era poi fissata dagli articoli susseguenti, prescrivendosi al Governo di inscrivere nei bilanci dello Stato questa passività di 800,000 lire.

La variazione all'alinea è voluta da questo, cioè dall'autorizzare il Governo a prendere su questa somma di che fare le spese per quanto riguarda gli altri bisogni ecclesiastici ed eventuali. E qui mi occorre di fare una leggiera variazione nella redazione per la forma dello stile: mentre nel testo si dice *sussidii per ispeze*, avrei preferito di dire *per quelle spese alle quali si faceva fronte col prodotto*, ecc.; questa non è che una rettificazione.

Il cambiamento di un articolo certamente può far perdere qualche giorno di lavoro all'altra parte del Parlamento. Io pure conosco la necessità che si debba far presto; mi pare tuttavia che per dare maggior chiarezza alla legge non s'abbia a deplorar la perdita di qualche giornata.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal senatore De Cardenas all'articolo 1 è così concepito. (*Vedi sopra*)

Avendo già il proponente sviluppato la sua idea, io debbo domandarle alla Camera se lo appoggia.

(Non è appoggiato.)

Debbo adunque mettere ai voti l'articolo 1.

Chi lo approva, si rizzi.

(Il Senato approva.)

« Art. 2. La distribuzione degli assegni o sussidii sarà per ogni anno definitivamente fissata per decreto reale, a cui andrà annesso l'elenco degli assegnatari colle rispettive indicazioni del provento in decime, che già ciascuno godesse, degli altri proventi fissi che gli rimasero dopo la soppressione delle decime, non che della somma che gli sarà attribuita a titolo di assegno o sussidio. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nel caso di vacanza di un beneficio per decesso del titolare o per qualsivoglia altra causa, l'assegno sarà sospeso a favore dello Stato, semprechè non trattisi di beneficio a cui occorra di provvedere. »

Qui il signor senatore De Cardenas aveva annunziato un altro emendamento.

DE CARDENAS. Io sostituerei alla soppressione assoluta una sospensione provvisoria, il quale emendamento può anche essere ammesso nella legge, benchè non siasi adottato il primo da me proposto.

Le ragioni che m'inducono a proporre questo sono bastantemente espresse in tutto quello che fu detto precedentemente; laonde io non farò che leggerlo :

« Nel caso di vacanza d'un beneficio per decesso del titolare, o per qualunque altra causa, l'assegno rimarrà provvisoriamente sospeso a favore dello Stato, semprechè non trattisi di beneficio, a cui occorra di provvedere. »

PRESIDENTE. Ho l'onore di rileggere l'emendamento a quest'articolo 3° (*Vedi sopra*).

Come il Senato avvisa, la differenza sta nel sostituire alla parola *soppressi* le parole *provvisoriamente sospesi*.

Domando se vi ha chi lo appoggia.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

« Art. 4. Per far fronte ai detti assegni e sussidii, sarà aperta nella parte straordinaria del bilancio della Grande Cancelleria, sotto il titolo di *Assegni e sussidii per il clero di Sardegna*, apposita categoria, nella quale verrà stanziata la somma di lire 800 mila, che non si potrà eccedere, salvo che venga altrimenti disposto per legge speciale. »

(È approvato.)

« Art. 5. Qualora il prodotto della contribuzione prediale dell'isola di Sardegna stabilita colla legge del 14 luglio 1852 non raggiunga la somma di lire 2,114,400, sarà provveduto alla deficienza mediante centesimi addizionali in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 2 della legge citata. »

(È approvato.)

« Art. 6. Avvenendo alienazioni di beni demaniali a favore di privati o corpi morali, saranno sottoposti alla contribuzione prediale a favore dello Stato in ragione del 10 per cento della rendita catastale, con quell'aumento di centesimi addizionali che risulteranno dovuti a termini della presente legge, ed il prodotto di questa contribuzione sarà comunque portato in aumento di quello dell'imposta prediale dell'isola. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le pensioni imposte sopra prebende e redditi decimali a favore di individui laici od ecclesiastici, per speciali considerazioni di merito personale o di servizi resi al pubblico ed allo Stato, saranno dal Governo sottoposte ad un esame di revisione.

« Quelle fra dette pensioni che risulteranno legittimamente imposte e tuttora dovute, verranno iscritte nel bilancio delle spese generali. »

(È approvato.)

« Art. 8. Le regie patenti in data del 6 gennaio 1824, relative alle spese di conservazione delle chiese cattedrali, degli episcopati, seminarii, e delle chiese e case parrocchiali, avranno forza di legge nell'isola di Sardegna.

« Nei casi però in cui i diocesani debbono soggiacere alle spese per la conservazione delle chiese cattedrali, degli episcopii e dei fabbricati inservienti ai seminari nelle diocesi di Cagliari e Sassari, queste saranno ripartite per due terzi sopra le dette città, e per un terzo sui comuni che compongono la diocesi. Nelle diocesi di Nuoro, Iglesias, Ogliastra, Bisarcio, Ales, Oristano, Alghero, Bosa, Ampurias e Tempio, per un terzo sopra le città o comuni dove è situata la chiesa, l'episcopio od il seminario, e per due terzi sugli altri comuni delle rispettive diocesi. »

Qui ebbe luogo probabilmente un errore di stampa, essendo detto *episcopati* invece di *episcopii*.

MUSCO, relatore. L'ufficio centrale ha notato che veramente trovasi nella redazione di questo progetto qualche errore di stampa, ma non sembrò che convenisse di soffermarsi sopra queste piccole sviste, tanto più che relativamente alla parola *episcopati* essa trovasi espressa correttamente poche linee dopo colla parola *episcopii*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

Chi intende approvarlo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 9. Nulla è innovato, quanto alle spese di culto, per

le quali si osserveranno le tavole di fondazione, le speciali convenzioni e le consuetudini vigenti nei diversi luoghi. »
(È approvato.)

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio segreto sulla legge che autorizza la spesa di lire 1000 per la sorveglianza alla ferrovia di Cuneo.

Risultato della votazione:

Votanti..... 51
Voti favorevoli..... 49
Voti contrari..... 2

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Si procede ora allo squittinio segreto sulla legge per l'assegnamento di sussidii al clero di Sardegna.

Risultato della votazione:

Votanti..... 49
Voti favorevoli..... 47
Voti contrari..... 2

(Il Senato approva.)

I signori senatori saranno convocati a domicilio per un'altra tornata.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 31 MARZO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggi — Surrogazione di un commissario pel monumento da erigersi al Re Carlo Alberto — Relazione sui progetti di legge per l'approvazione di crediti supplementari ai bilanci 1851-52, e residui 1850-51 e retro — Discussione del progetto di legge per il riparto delle spese pecuniarie — Osservazioni sull'articolo 1° dei senatori Della Torre, Jacquemoud, Giacinto di Collegno e Alfieri — Risposta del ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 1 al 5 — Interpellanze dei senatori De Margherita, relatore, e Alfieri — Schiarimenti del senatore Siccardi — Dichiarazione del ministro delle finanze — Discussione e adozione dei progetti di legge per l'approvazione dei crediti supplementari ai bilanci 1851-52, e residui 1850-51 e retro — Presentazione di due progetti di legge: per divieto di concedere titoli e gradi a chi non ne è effettivamente investito; per la concessione alla società dello stabilimento agrario Vittorio Emanuele di disseccare lo stagno di San Gavino in Sardegna.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo render conto al Senato di alcuni omaggi fattigli:

Dal signor Antonio Casati, di un suo scritto intitolato: *Milano e i Principi di Savoia*;

Dal signor avvocato Chiaves, di un suo libro intitolato: *Il giudice del fatto negli Stati Sardi*;

Dal signor intendente generale della divisione amministrativa di Novara, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale.

Do pure conoscenza al Senato di due lettere dei senatori Serra e Di Castagnetto, i quali per motivi urgenti di famiglia chiedono un congedo di un mese.

(Il Senato lo accorda.)

Lo stesso signor senatore Di Castagnetto, contemporaneamente restituisce il mandato che ebbe dal presidente, onde rappresentare il Senato nella Commissione stata instituita per il monumento da erigersi in memoria del magnanimo Re Carlo Alberto.

Il presidente, valendosi della facoltà che la legge gli concede per la surrogazione di questo suo commissario, a tale ufficio ha eletto il signor senatore cavaliere Giacinto di Collegno.

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI CREDITI SUPPLEMENTARI DEI BILANCI 1851 AL 1852, E RESIDUI 1850, 1851 E RETRO.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Quarelli, relatore dei progetti di legge per l'approvazione di crediti supplementari dei passati bilanci.

QUARELLI, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° volume *Documenti*, pag. 1361.)

PRESIDENTE. Il rapporto di cui si è udita lettura è stato già preventivamente dato alle stampe, e perciò trovasi distribuito a mani dei signori senatori. Trattandosi dunque di una legge, la quale pare non debba dar luogo a grave discussione, io propongo alla Camera che voglia consentire che, se rimarrà tempo dopo la discussione dell'altra legge, la quale trovasi all'ordine del giorno, si passi immediatamente anche alla discussione di questi due progetti di legge.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIPARTO DELLE PENE PECUNIARIE.

PRESIDENTE. La legge cadente in discussione (il rapporto sulla quale è pure già stato dato alle stampe preventivamente e distribuito ai signori senatori) è la seguente. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1424.)

Io dichiaro aperta la discussione generale.

Se non chiedesi la parola, ne proporrò la chiusura.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò lettura dell'articolo 1°:

« Il provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle autorità giudiziarie si divide come segue:

« Un quarto al municipio del luogo dove fu commessa la trasgressione, per la quale è pronunciata la pena pecuniaria.

« Gli altri tre quarti all'erario nazionale. »

DELLA TORRE. Je ferai une simple observation: il y a dans la ville de Turin une institution, je ne dirai pas pieuse, mais bienfaisante, qui est fort utile à la classe ouvrière; je veux parler de l'Albergo di Virtù. L'Albergo di Virtù a été créé il y a plus de trois siècles par nos Souverains, qui l'ont doté. Une de leurs dotations consiste en une certaine part dans les amendes; cela ne regarde pas précisément la seule ville de Turin; les Sardes, les Niçards, les Savoyards, peuvent entrer dans cet établissement; et si je suis bien informé, on tient un registre sur lequel on inscrit les demandes et la date de ces demandes; quand il y a une place, celui dont l'inscription est la plus ancienne est admis, pourvu toutefois qu'il remplisse les conditions nécessaires. Comme cet établissement doit en grande partie son existence à une portion du produit des multes (c'est le dixième), il ne faut pas qu'il en soit privé tout à coup. S'il en était privé, il en résulterait que cet établissement, dont l'utilité est incontestable, tomberait immédiatement. L'article de loi en discussion ne fait à cet égard aucune réserve; il attribue à la ville le quart des amendes et au Gouvernement les trois quarts; ainsi il ne restera rien pour l'Albergo di Virtù, à moins que le Gouvernement n'y ait pourvu d'une autre manière.

CAVOUË, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Si vous désirez quelques explications sur cet article, je m'empresserai de vous les donner.

Il Governo aveva pensato di attribuire all'Albergo di Virtù quella parte delle multe, le quali mercè il nuovo principio avrebbero dovuto cadere a beneficio della città di Torino; tuttavia parve all'altra Camera del Parlamento che non sarebbe stato opportuno l'introdurre una disposizione affatto eccezionale riguardo all'Albergo di Virtù per la città di Torino. Ciò non ostante il Governo ebbe, all'occasione di questa

modificazione, a dichiarare altamente come egli riputasse quest'Albergo stabilimento utilissimo e meritevole dell'interesse suo.

Io sono poi d'avviso collo stesso onorevole preopinante che l'Albergo di Virtù non è opera prettamente municipale, poichè in esso trovansi ricoverati giovani delle altre provincie dello Stato, e perciò ha un carattere misto. Egli è certo che la città di Torino trae da quest'Albergo maggior profitto di quello che ne traggono le altre provincie dello Stato; quindi parrebbe opportuno, in un riordinamento, che alle spese di questo stabilimento avesse a concorrere per una parte la città di Torino e per un'altra fors'anche lo Stato.

La parte delle multe che cadeva a profitto dell'Albergo di Virtù non costituiva la principale delle sue rendite; essa era molto variabile perchè era una parte aliquota del 10 per cento sovra una certa categoria di tassa.

Fatta una media sovra il provento di questa, presa su dieci anni, essa ascende a 20,000 lire circa.

Se questa somma, come è probabile, è necessaria onde lo stabilimento possa procedere regolarmente, io penso che essa gli dovrà essere somministrata, come dissi, parte dalla città e parte dal Governo. La città potrà fare tanto più questo sacrificio, in quanto che può ora disporre del quarto delle multe che prima non percepiva.

Ora poi credo che sarà opportuno di cogliere questa circostanza per vedere se sia possibile d'introdurre qualche miglioramento nell'Albergo di Virtù, se non dal lato economico, almeno dal lato industriale, perchè per questo rispetto esso parmi non corrisponda del tutto alle sapienti intenzioni del suo fondatore.

JACQUEMOUD. Le Gouvernement est certainement convaincu de la nécessité d'ouvrir des asyles aux aliénés, afin qu'ils puissent y recevoir les soins que leur état exige. Or l'hospice des aliénés en Savoie (dont les premiers fondements sont dus à la libéralité d'un citoyen généreux, qui a répandu tant de bienfaits dans sa terre natale), n'aurait pu acquérir un développement suffisant, si le Gouvernement ne fût venu à son secours, en lui abandonnant une partie des amendes. Maintenant je demanderai à M. le ministre des finances s'il s'est préoccupé de la position qui sera faite à cet établissement par la loi en discussion. Comment remplacera-t-on la portion des revenus dont il va être privé? Le produit des amendes qui lui étaient attribuées formait sa principale ressource; il faudra que le Gouvernement songe à y suppléer par quelque autre voie, afin qu'on ne soit pas obligé de recueillir, comme autrefois, les fous dangereux dans les prisons judiciaires.

Il s'agit d'un devoir prescrit par l'humanité, et qui intéresse au plus haut point la sécurité publique.

CAVOUË, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Certamente il Governo si è preoccupato delle condizioni in cui si trova l'ospizio dei mentecatti di Savoia; ma nullameno non ha creduto che si potesse mantenere un regime eccezionale per quelle provincie. Se in seguito al nuovo riparto delle multe quello stabilimento avrà bisogno di sussidii, ricorrerà alle provincie, alle divisioni, pel beneficio delle quali è stabilito.

La parte che gli era attribuita non viene già erogata a beneficio dello Stato, ma bensì a quello dei comuni, quindi i comuni, riuniti in provincie, concorreranno per quel tanto che ricevono al totale riparto delle multe. Parve al Governo più regolare, più consentaneo ai principii che una massima uniforme fosse applicata in tutte le parti dello Stato pel riparto delle multe e pene pecuniarie.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Il ministro parlava testè di venire in soccorso dell'Albergo di Virtù, qualora le perdite alle quali dovrà soggiacere per la presente legge lo impedissero di progredire più oltre negli atti di beneficenza. Io gli farò osservare che la somma della quale verrà privato quest'Albergo non è veramente tale che impedisca l'andamento del medesimo. Questa somma si residuerà in media dalle dieci alle dodici o tredici mila lire all'anno. Il mantenimento degli allievi costa 260,000 lire in media all'anno, sicchè sarebbero circa cinquanta individui che dovrebbero essere, non dirò espulsi, ma ritirati dall'Albergo, qualora questo venga veramente ad essere privo di quelle 13,000 lire all'anno.

Spero che il Ministero troverà la cosa bastantemente seria per provvedere fin d'ora a che l'Albergo non debba espellere questi individui; giacchè se la legge viene adottata, come ben suppongo, si troverebbe esso privato dei mezzi necessari per coltivare quest'opera di beneficenza.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Non posso che rinnovare le già fatte dichiarazioni, cioè che il Governo si preoccupa delle condizioni dell'Albergo di Virtù; credo che introducendovi qualche miglioramento si potrà forse ottenere eguale e maggiore risultato, forse con minore spesa. Ma quando occorresse il bisogno di mantenere la spesa che si fa in oggi, il Governo cercherà di eccitare il municipio, ed anche, ove il caso lo richiegga, di venire in sussidio di questo utile stabilimento.

ALPIERRE. Osserverò che forse non bisogna far gran conto sul sussidio che possa venire a quest'istituzione benemerita dal municipio, perchè, se non isbaglio, questo già concorre per una somma anche notevole, della quale si trova gravato nella restituzione che gli è stata fatta dei suoi dazi. Ora il municipio si troverà in una posizione veramente singolare riguardo all'Albergo di Virtù se si dà seguito a ciò che proponeva il ministro. Da una parte esso deve contribuire per quella somma ond'è stato gravato, come io diceva, nella restituzione dei dazi, perchè istituzione municipale; dall'altra si verrebbe a farlo pagare perchè non è istituzione municipale, provenendo questo fondo, che si vorrebbe ch'esso corrispondesse, dalle multe riscosse su tutto lo Stato.

È da osservare poi che questa largizione del quarto che si farà dal municipio di Torino non è tale che lo possa mettere nel caso di essere molto generoso coll'Albergo di Virtù, poichè vediamo che il decimo delle multe costituiva una somma di circa 12,000 lire. Dieci volte 12,000 lire faranno 120,000 lire; il quarto di queste 120,000 lire sarebbe di 30,000 ove tutte le multe andassero all'erario. Saranno dunque 30,000 lire da dividere su tutti i municipi dello Stato. Forse una parte maggiore ne toccherà alle città più cospicue, epperò al municipio di Torino; ma tuttavia, ripeto, questa parte cospicua non lo sarà tanto da permettere al municipio stesso di essere largo quanto vorrebbe verso questa istituzione certamente meritevole.

Quindi io credo che in nessun modo converrà che il Governo (se non vuole che questa istituzione perisca, come dichiarò di volerla mantenere ed anche favorire) la lasci priva de' suoi appoggi; converrà anzi che pensi a supplire coi propri mezzi a ciò che le occorre.

Io desidero che le strettezze dell'erario non siano tali che rendano incompatibili questi favori accordati all'istituzione di cui si tratta colle altre necessità dello Stato.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Alfieri dice che la città di Torino si troverà in una condizione singolare, poichè essa già concorre alle spese dell'Albergo di Virtù in forza della con-

venzione che seguì tra lo Stato ed il municipio medesimo quando gli si restituirono i dazi, ed ora si verrebbe a chiedere il suo concorso in surrogazione dello Stato per la parte che veniva corrisposta dall'erario, poichè le multe, che si abbandonerebbero, sono in modo indiretto un sussidio dello Stato, in quanto che esso è stabilimento d'interesse generale.

Io farò avvertito l'onorevole preopinante che egli non ha tenuto conto bastante del beneficio che sarà per ridondare alla città di Torino; egli ha istituito un calcolo dietro la somma che era percepita dall'Albergo di Virtù, e ha detto che se questo incassava 12,000 lire dal decimo delle multe, l'ammontare complessivo era solo di lire 120,000; ma egli non ha notato che l'Albergo non aveva il diritto su tutte le multe, ma solo sopra alcune categorie.

La legislazione intorno al riparto delle multe è complicatissima.

Vi sono, credo, non meno di 40 o 50 riparti diversi, cosicchè si è dovuto compilare un fascicolo, e quasi un libro, onde fare un manuale per metterlo sott'occhio dei contabili. L'Albergo non concorreva se non in una categoria. La somma totale ripartita negli stati del bilancio ascende quasi a lire 400,000.

In seguito ai risultati dell'anno scorso si è portata a lire 180,000 nel bilancio passivo delle finanze la somma che in restituzione si corrispondeva secondo l'antico sistema, sia a titolo di gratificazione, sia a titolo di sussidii alle opere pie; cosicchè il quarto, lungi dall'essere solo di lire 30,000 (come risulterebbe seguendo la supposizione dell'onorevole preopinante) sarà invece per lo meno di lire 100,000. Su questo 100,000 lire è probabile che la città di Torino, sede dei magistrati e dove sono più frequenti le contravvenzioni, parteciperà per una somma forse non minore di quella che era erogata a beneficio dell'Albergo.

Non dico che la città di Torino abbia da corrispondere la intera somma; ma qualora avesse da aumentare il sussidio che dà all'Albergo, io non credo che le finanze della città sarebbero poste in pericolo.

Essa aveva già acconsentito a pagare, se ben mi ricordo, lire 15,000 quando le si restituirono i dazi che ora essa sta per ampliare; parmi perciò che possa aumentare il sussidio. Il Governo abbandonò a beneficio della città i dazi, ed era giustizia; pur troppo le finanze dello Stato saranno costrette all'abbandono della tassa commerciale alla città, e questo sarà un nuovo beneficio per lei; e mi sembra che a confronto di ciò, quando la città aumentasse di 6 o 7 mila lire il sussidio che corrisponde per uno stabilimento, che in definitiva torna a suo vantaggio (imperocchè gli operai educati nell'Albergo rimangono in Torino e concorrono a sviluppare e promuovere l'industria della capitale), nessuno potrebbe accagionarla di sprecare i denari dell'erario municipale.

PRESIDENTE. Non resta che a porre ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, si alzi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 2. Il quarto assegnato al municipio sarà dal Consiglio comunale erogato in opere di pubblica beneficenza. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le pene pecuniarie pronunciate dal magistrato di Cassazione, per l'editto e regolamento 30 ottobre 1847 sono riserbate all'erario nazionale.

« Quelle pronunciate dai Consigli di disciplina per la legge 4 marzo 1848 spettano al rispettivo municipio, il quale debbe pagare le spese di cui possa occorrere l'anticipazione per la istruttoria dei relativi procedimenti.

« Quelle pronunciate per violazioni dei regolamenti di po-

lizia urbana o rurale, stanziati dai comuni, spettano al rispettivo municipio. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le pene pecuniarie pronunziate dai Consigli di disciplina della milizia nazionale sono paragonate alle contribuzioni dirette per quanto concerne ai ruoli, ai reclami in via amministrativa e di contenzioso amministrativo, ai modi ed alle spese di riscossione. »

(È approvato.)

Art. 5. Nulla è innovato circa il riparto delle pene pecuniarie stabilite dalle leggi e regolamenti sopra le gabelle, i dazi, le poste ed il marchio dell'oro e dell'argento. »

(È approvato.)

« Art. 6. Sono abrogate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti contrarie alla presente. »

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

DE MARGHERITA, relatore. Il Senato avrà scorto nella relazione, che se nell'ufficio centrale non era sorta opinione favorevole ai denunziatori per avere una parte nelle pene pecuniarie, era sorta bensì in favore degli accertanti, di quelli cioè che con maggiori cure, con una diligenza straordinaria avevano giovato al fisco per l'accertamento del fatto, al quale era poi succeduta la condanna ad una pena pecuniaria.

Si trovò un'essenziale differenza tra la condizione dei denunziatori, i quali non debbono, secondo i principii della buona morale, essere allettati alla denuncia per mezzo del guadagno loro promesso, e la condizione di coloro che, quantunque abbiano solo per ufficio l'obbligo di occuparsi dell'accertamento dei fatti che possono dar luogo ad una condanna a pena pecuniaria e non abbiano allettamento di guadagno, tuttavia procedono con somma diligenza nell'adempimento di questo loro ministero, e sono vera causa di guadagno alla finanza.

Malgrado ciò l'ufficio non avvisò dover insistere pel ricollocamento nella legge degli accertanti, onde dar loro una parte sul riparto delle pene pecuniarie, in quanto che l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, compiaciutosi di intervenire nel seno dell'ufficio stesso, dichiarò essere suo pensiero di guiderdonare questa maggiore diligenza mercè gratificazioni.

Propostagli l'obbiezione che cotali gratificazioni possono dal lato del Governo dar luogo in qualche caso all'arbitrario, egli la faceva cessare, dichiarando che la distribuzione delle medesime sarebbe fatta in dipendenza di un regolamento, anzi di un decreto reale.

L'ufficio centrale desidererebbe che l'onorevole signor presidente del Consiglio dei ministri si compiacesse di rinnovare questa dichiarazione, la quale fu causa del mantenimento della legge quale dal ministro era stata formolata alla Camera elettiva.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Poichè dall'onorevole relatore si porge occasione al ministro di una dichiarazione, io desidero egualmente porgergliene una simile, prendendo però la questione sotto altro aspetto.

Nel sistema delle nostre leggi repressive, siccome appunto si attribuiva ai denunziatori una parte delle multe a cui andavano soggetti i delinquenti, così non si poté nella legge introdurre un'altra disposizione, che ha la sua efficacia e che nei paesi dove non vige lo stesso sistema di applicazione delle multe, è un vantaggio con beneficio del pubblico e nell'interesse della legge stessa.

Questa disposizione consiste nella fede che si attribuisce in giudizio ai verbali degli uffiziali od impiegati sia per le cose forestali, sia per le cose stradali ed anche in altra materia. Infatti non era cosa ragionevole che laddove una parte del beneficio della condanna andava a pro del denunziatore, si prestasse al denunziatore quella stessa fede che gli si presta quando non ha interesse veruno.

Ora mi pare che venendosi a sopprimere quell'allettamento che poteva dare una maggiore efficacia alla repressione, si dovrebbe per altra parte cercare di compensare il merito di quest'azione dando, come si fa, per esempio, colla legge francese, maggior credito agli atti verbali dei varii...

SICCARDI. Domando la parola.

ALFIERI. ... dei varii impiegati di polizia, di sorveglianza, cosicchè facciano fede secondo il grado e secondo i casi sino a prova contraria ovvero fino ad iscrizione in falso. Questa cosa non si può di certo fare in un momento, perchè si tratterebbe di supplire ad una mancanza che si verificherà in molte leggi repressive; parmi però ben fatto che il Governo la conosca e l'abbia presente, onde provvedere ogniqualvolta se ne dia l'opportunità.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Siccardi.

SICCARDI. Nel sistema attuale di legislazione è già stabilito che i verbali di polizia giudiziaria, tra cui sono anche le guardie forestali e le campestri, come anche i verbali dei carabinieri reali e dei gabellieri, facciano fede sino a prova contraria.

Quanto all'imitare la legislazione francese, la quale relativamente ad alcune contravvenzioni e ad alcuni agenti attribuisce ai verbali non solo la forza di far piena prova sino a prova contraria, ma di dar fede autentica al fatto della contravvenzione sino all'iscrizione in falso, questo principio, dico, adottato nella legislazione francese, non generalmente per tutti gli uffiziali che entrano nella classe della polizia giudiziaria, ma solo per alcuni di tali agenti, questo principio, dico, la legislazione patria non volle accoglierlo mai, in considerazione precisamente dei gravissimi inconvenienti che ne possono risultare.

Quando un verbale fa semplicemente fede in giudizio sino a prova contraria, la prova contraria è sempre salva, ed è libera, assolutamente libera la difesa: quando invece un verbale ha fede veramente autentica, allora la prova contraria rimane esclusa, la difesa ne diviene gravemente incagliata, e si può dire totalmente impedita; e chi vuole impugnare la fede autentica del verbale è obbligato a rendersi egli stesso attore, e ad iscriversi in falso contro l'autore del verbale.

Certamente nell'attuale legislazione, in cui i denunziatori e gli accertanti partecipano ad una parte delle multe, questa disposizione del sistema francese, non solamente sarebbe stata sconvenientissima, ma illogica ed assurda, perchè qualunque di questi agenti avrebbe potuto creare a sè stesso un titolo di credito, dando fede autentica ad un verbale di contravvenzione steso da lui.

L'abolizione di questa partecipazione alle multe diminuirebbe gli inconvenienti; ma tuttavia io non potrei consigliare all'onorevole presidente del Consiglio di fare al Senato la promessa di accogliere nella patria legislazione un principio che ne fu sempre, e secondo me, giustamente, respinto.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole relatore ricordava come l'ufficio centrale fosse stato mosso da grave dubbio relativamente agli effetti della legge, in ordine non già ai denunziatori, ma agli accertanti i delitti e le contravvenzioni: ricordava in pari

tempo come l'ufficio centrale avendo invitato il ministro delle finanze a recarsi nel suo seno avesse ottenute dichiarazioni che valsero a dissipare i dubbi e i timori che esso aveva concepiti.

Infatti il ministro non ebbe difficoltà a riconoscere che l'effetto di questa legge sarebbe stato di modificare la condizione di alcuni agenti di polizia giudiziaria e specialmente quelli della polizia rurale e forestale.

Nello stato attuale delle cose il prodotto delle multe costituisce una parte dei mezzi d'esistenza dei guardaboschi, e malgrado di questo sussidio, che si ricava dal riparto delle multe, non si può disconoscere che sono in complesso molto male retribuiti, per cui conviene provvedervi. Io credo che ciò si possa far in due modi rispetto specialmente a questi agenti: primaieramente coll'aumentare un poco il loro stipendio, il quale è troppo tenue, ed in secondo luogo collo stabilire un fondo per le gratificazioni. In tal guisa noi non ci scosteremo gran fatto da quanto si pratica in ora, giacchè il prodotto delle multe non è dato tutto agli agenti forestali, ma viene diviso in due parti: una va all'agente accertante, l'altra è conferita in un fondo che si ripartisce poi tra gli agenti più diligenti e più bisognosi. Non so bene se vi sia un regolamento che determini il riparto di questo fondo comune, ma comun-que sia, esso vi è.

Pare a me che sarà il caso di mantenere un tale fondo comune e di regolarne il riparto a seconda delle migliori norme d'amministrazione, e nell'istesso tempo di cercare a migliorare la condizione di questi agenti, provocando per parte delle provincie un lieve aumento al loro stipendio.

In quanto ad un'altra classe di agenti, cioè quella dei carabinieri reali, io non credo che vi sia gran cosa a fare; e nel vero, il corpo dei carabinieri reali non partecipa alle multe, in media, se non per una somma di 10 od 11 mila lire.

Il Senato ben vede che questa somma ripartita sopra 3000 individui che costituiscono il corpo dei carabinieri reali non può avere una grande influenza; venne anzi osservato che quella natura di contravvenzioni che dava diritto al riparto, cioè le contravvenzioni sulla caccia ed alcune altre di minor importanza, erano appunto quelle la di cui repressione era forse meno curata dai carabinieri reali, il che prova che per quell'arma distinta lo stimolo di un guadagno pecuniario non è necessario per ottenere che essa faccia il suo dovere, e che anzi cura meglio quello per cui non vi è un compenso pecuniario.

Quindi io penso che per quanto riflette i carabinieri reali non vi sia nulla a fare.

Ma, lo ripeto, rispetto agli agenti forestali è indispensabile il provvedere onde compensarli di quanto perderanno in seguito alla legge che ora è in discussione.

In quanto all'osservazione dell'onorevole senatore Allieri, dopo la risposta che essa ha provocato, il ministro che parla si riconosce incompetente a pronunziare fra le contrarie sentenze che si sono manifestate dai preopinanti; egli si farà carico di riferirne al suo collega il guardasigilli, il quale, quando sarà il caso di rivedere il Codice penale, esaminerà pure se vi è qualche modificazione a fare rispetto al valore da darsi ai processi verbali degli agenti della polizia giudiziaria.

In seguito a questa riforma che toglie agli agenti della polizia giudiziaria il carattere di denunziatori prezzolati, si darà maggior peso alla loro denuncia.

Io però, ripeto, non posso sopra così delicato argomento, che dividere l'opinione di persone molto più sapute di me, se non che dichiarare la mia assoluta incompetenza.

DE MARCHERITA, relatore. L'ufficio centrale non intende entrare nella disamina del modo con cui convenga di fare il riparto delle gratificazioni, riparto il quale deve aver luogo in seguito alla nuova legge, la quale toglie agli accertanti ogni partecipazione nelle pene pecuniarie. Quello però che esso desidererebbe dal presidente del Consiglio sarebbe l'assicurazione sulla quale l'ufficio medesimo ha fatto assegnamento, che cioè verrà formato un regolamento per le gratificazioni, onde vi siano stabilite norme fisse e certe nella distribuzione delle medesime, e sia tolto così ogni sospetto di arbitrario, perchè questo sospetto potrebbe convertirsi in detrimento del servizio.

L'ufficio centrale non dubita che il signor presidente del Consiglio confermi la dichiarazione già fatta, di volere, cioè, come dissi, che per un regolamento approvato con decreto reale si faccia questa distribuzione delle gratificazioni. L'ufficio vi mette alquanto d'importanza, in quanto che solamente sulla fede che queste gratificazioni si distribuirebbero in dipendenza di un simile regolamento, egli avrebbe consentito a vedere privati gli accertanti dal compartecipare nelle pene pecuniarie, essendo esso d'avviso che questa compartecipazione nelle pene pecuniarie possa essere uno stimolo quasi necessario acciò siffatte pene abbiano realmente luogo.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi dichiaro in colpa di dimenticanza. Nel rispondere all'onorevole relatore ommisi di ripetere ciò che io aveva detto all'ufficio centrale, cioè essere nell'animo del Ministero di stabilire per mezzo di decreto reale le norme in seguito alle quali verranno ripartite le multe a favore degli accertanti, e specialmente, ripeto, a favore degli agenti forestali.

DE MARCHERITA, relatore. L'ufficio centrale ringrazia il presidente del Consiglio per aver aderito alla sua istanza, nella quale non altrimenti insistette, se non perchè la crede importante pel bene del pubblico servizio.

PRESIDENTE. Dopo le date spiegazioni, non resta che mettere ai voti l'articolo ultimo della legge.

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI CREDITI SUPPLEMENTARI AI BILANCI DEL 1851 E 1852.

PRESIDENTE. Se la Camera non dissente, io propongo di non passare allo squittinio segreto fino a che non sia compiuta la discussione delle altre due leggi, di cui testè si è approvata l'immediata discussione.

Le leggi riguardano l'approvazione di crediti supplementari in aggiunta ai bilanci passivi del 1851 e 1852. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1331.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questi progetti di legge, i quali devono subire una discussione contemporanea.

Se non vi è chi prenda la parola sul complesso delle leggi, porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Dovendo passare alla discussione degli articoli, io prego i signori segretari a voler dar lettura dei quadri A e B, seguendo lo stile usato in simili casi: se non si faranno opposizioni a ciascuno degli articoli che compongono questi quadri, s'intenderanno i medesimi tacitamente approvati.

Si procederà quindi senza più alla votazione degli articoli cui si riferiscono.

QUARELLI e GIULIO, segretari, danno lettura dei due quadri A e B. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1340, 1354.)

PRESIDENTE. Visto che la lettura dei quadri non ha dato luogo ad alcuna osservazione, io porrò ai voti l'articolo 1 della prima legge, così concepito:

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1851 per la complessiva somma di lire 1,275,446 57, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1850 e retro per la complessiva somma di lire 544,832 45, ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

Si passa ora agli articoli della seconda legge:

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1852 per la complessiva somma di lire 4,226,748 18, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1851 e retro per la complessiva somma di lire 101,399 63, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

In conformità dell'articolo 59 del nostro regolamento, la votazione di queste due leggi vuol farsi con un solo squittinio, perchè appunto quell'articolo ci dà una tale facoltà se trattisi di leggi relative a crediti supplementari e materie simili. Per conseguenza, dopo compiuto lo squittinio per la legge prima discussa, cioè quella per la ripartizione delle multe pecuniarie, si procederà ad un altro squittinio su queste due leggi unitamente.

Procedesi allo squittinio per appello nominale.

Risultato della votazione sulla legge per la ripartizione delle multe pecuniarie:

Votanti	50
Voti favorevoli	43
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di non abbandonare la Camera perchè deve ancora procedere allo scrutinio sulle altre due leggi per crediti supplementari.

Procedesi all'appello nominale per lo squittinio segreto.

PROGETTO DI LEGGE PER DIVIETO DI CONCEDERE TITOLI O GRADI A CHI NON NE È EFFETTIVAMENTE RIVESTITO; E PER IL DISSECCAMENTO DELLO STAGNO DI SAN GAVINO IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Mentre si esamina il risultato dello squittinio, io concedo la parola al ministro dell'istruzione pubblica per una comunicazione del Governo.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega ministro delle finanze, due progetti di legge, uno per divieto di concedere titoli o gradi a chi non ne è effettivamente investito (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 133); l'altro relativo alla concessione fatta alla società dello stabilimento agrario Vittorio Emanuele pel disseccamento dello stagno di San Gavino in Sardegna. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1439.)

PRESIDENTE. Si dà atto della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e quindi distribuiti negli uffici.

Risultamento della votazione sulla legge per l'autorizzazione di crediti suppletivi:

Votanti	48
Voti favorevoli	42
Voti contrari	6

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DELL'11 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Comunicazione del Governo relativa alla funzione religiosa commemorativa dei morti di Novara — Relazione sui progetti di legge: 1° per divieto di concedere titoli e gradi a chi non è investito del corrispondente impiego; 2° sulle società anonime ed assicurazioni mutue — Relazione e discussione immediata del progetto di legge per l'imposta mobiliare e personale — Adozione degli articoli 1, 2 e 3 — Articolo 4: osservazioni e proposta del senatore Balbi-Piovera combattute dal ministro dell'istruzione pubblica e dal senatore Alfieri — Approvazione degli articoli 4 al 9 — Interpellanza del senatore Alfieri relativamente al § 2 dell'articolo 10 — Risposta del ministro della istruzione pubblica — Obbiezioni del senatore Balbi-Piovera intorno al § 5 del detto articolo — Schiarimenti del senatore Alfieri — Adozione degli articoli 10 al 15 — Spiegazioni del ministro dell'istruzione pubblica sul § 5 dell'articolo 16 dal senatore Alfieri richieste — Approvazione degli articoli 16 e 17 — Schiarimenti del ministro dell'istruzione pubblica sul § 2 dell'articolo 18 — Adozione degli articoli 18 e successivi e del progetto di legge — Presentazione di un progetto di legge per il riparto delle quote di contributo per la conservazione e miglioramento dei porti di 1° e 2° categoria — Discussione ed approvazione immediata del progetto di legge per il divieto di concedere titoli e gradi d'impiego a chi non ne sia effettivamente investito.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale, che viene approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Do conoscenza alla Camera del sunto di due petizioni recentemente giunte.

PROVANA, segretario, legge:

831. Davide Fubini, a nome anche di altri aspiranti all'esercizio della professione di sensali, sottopone al Senato alcune considerazioni tendenti a far modificare la disposizione circa l'età prescritta dall'articolo 2 della legge in corso sui mediatori, agenti di cambio e sensali.

832. I poveri nobili genovesi con petizione sottoscritta da 42 di essi ricorrono al Senato perchè voglia restituire alla categoria 25, articolo 8 del bilancio dell'interno, le lire 15 mila ridotte dalla Camera elettiva per sussidio ai medesimi, che dicono garantite da trattati e decreti dei Governi succedutisi nella Liguria.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Comunico due domande di congedo rassegnate alla Camera

QUARELLI, segretario, legge due lettere, l'una del senatore Montezemolo, con cui per circostanze particolari chiede un congedo di un mese che gli è dal Senato accordato; l'altra del senatore Stara, colla quale domanda gli sia prolungato il congedo già accordatogli di 20 giorni.

PRESIDENTE. Il prolungo di giorni 20 domandato con

questa lettera essendo già in prossima scadenza, io credo che non occorra il caso di prendere deliberazione, bastando l'averla intesa.

Debbo dare conto alla Camera dell'omaggio fatto dall'intendente generale della divisione amministrativa di Torino di cento copie degli atti di quel Consiglio divisionale, come altresì di quello fatto dal signor Carlo Demaria deputato, di alcuni esemplari della riunione del Congresso generale medico in Genova.

Debbo anche dar conoscenza di un messaggio del ministro degli affari interni relativo al funerale anniversario commemorativo dei morti di Novara.

Invito i signori senatori i quali vorranno intervenire a questa funebre funzione di voler risarcir intesi dell'ora e del giorno in cui avrà luogo la medesima.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER DIVIETO DI ACCORDARE TITOLI E GRADI A CHI NON È INVESTITO DI CORRISPONDENTE IMPIEGO.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud relatore della legge che porta il divieto di concedere titoli o gradi d'impiego a chi non ne sia effettivamente investito.

JACQUEMOUD, relatore, legge la relazione. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 133.)

PRESIDENTE. Il signor relatore osservava opportunamente che la massima di cui in questa legge è stata già adottata dal Senato allorchando discuteva la legge sul riordina-

mento dell'amministrazione centrale; per conseguenza credo che la Camera possa essere in grado di procedere alla discussione della medesima dopo quella che è messa all'ordine del giorno, senza attendere la stampa del rapporto ora letto.

Chi così pensa, voglia levarsi.
(Il Senato adotta.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE SOCIETÀ ANONIME E ALLE ASSOCIAZIONI MUTUE.

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera che il signor senatore De Margherita ha depresso sul tavolo della Presidenza il suo rapporto sul progetto di legge intorno alle società anonime e alle associazioni mutue rapporto che è già stato stampato per risparmio di tempo, e verrà quanto prima distribuito. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 414.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA IMPOSTA MOBILIARE E PERSONALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere la legge dell'imposta personale e mobiliare, il cui rapporto è stato stampato e già distribuito ai signori senatori, perciò io dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 58 e 67.)

Non chiedendosi la parola, ne metterò ai voti la chiusura.
(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. L'imposta personale-mobiliare portata dal regio editto del 14 dicembre 1818 è riordinata a termini della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'imposta mobiliare è stabilita in ragione del valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze: »

« In questa denominazione si comprendono le case, i giardini annessivi, per quanto influiscono sul valore locativo delle abitazioni, le scuderie, i fenili, le rimesse, i magazzini, i sotterranei, e generalmente tutti i locali dipendenti dall'alloggio, a qualunque uso vengano destinati, salvo solo le eccezioni espresse nel capo secondo. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto senza veruna detrazione. »

« Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali. »

« Il fitto presunto è stabilito per via di confronto con le case od abitazioni poste in parità di condizione. »

(È approvato.)

« Art. 4. La tassa sul valore locativo delle abitazioni è stabilita nelle seguenti proporzioni. » (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 76.)

BALMI-PIOVERA. Non v'ha dubbio che ogni buon cittadino, ogni senatore di coscienza si trova in un bivio assai strano a fronte della legge che ora stiamo discutendo.

Rifutarle il voto mentre è stata discussa ed in gran parte ammigliorata dal Senato, rifiutarle il voto quando le leggi d'imposta sono così necessarie per ristabilire l'equilibrio del nostro bilancio che è in così grave deficit, è cosa

dura, direi quasi criminosa; perciò il mio voto è assicurato alla legge.

L'osservazione sola che io intendo di fare in questo momento si è che senza accorgercene noi c'incamminiamo, a mio parere, verso quella opinione che si infiltra insensibilmente in Europa, e, per dire la parola come è, che è il socialismo.

Infatti, o signori, questa non è che un'imposta progressiva gentilmente nascosta sotto il nome d'imposta proporzionale, con molto talento spiegata in un altro senso, ma sempre coi medesimi principii, come rileviamo dal motto del padre delle dottrine socialistiche, il gran nemico della proprietà: « Datemi l'imposta progressiva, io vi passo la proprietà! »

Altra ragione ancora vi posso aggiungere, ma che sarà forse giudicata di poco peso, ma che non è così per la moralità; ed è che le nostre leggi si oppongono a quelle cifre del 12 per cento. L'interesse del 12 per cento è colpito dalla nostra legge penale. L'usuraio che prende un tale interesse è punito. Ora ci viene proposta una legge, mercè la quale si autorizza la riscossione di questo 12 per cento sopra qualsiasi somma di danaro. Parmi che questo fatto sia poco esemplare.

Altra considerazione vorrei pur fare come semplice osservazione e nulla più, perchè nelle presenti urgenze del tesoro credo che sia quasi impossibile non votare questa legge, essendo prima di tutto necessario di provvedere ai bisogni urgenti, i quali devono prevalere ad ogni altra considerazione; però non può tornare inutile l'esaminarne le sue disposizioni, e questo servirà di norma per l'avvenire. Dal tempo che esiste la società, dal tempo che la proprietà è stabilita, una guerra sorda si è accesa da chi non possiede contro chi possiede. Questo difetto è inerente alle umane debolezze; sono le passioni che producono un tale odio tra classe e classe, ma che colla presente legge si vengano a sanare, a favorire quest'odio, mi sembra dannoso.

Nel tempo del gran feudalismo esisteva una razza perseguitata, tremante, vero gibier de rapine, ed erano questi gli ebrei, contro ai quali era tutto permesso e che li costrinse a trasportare qua e là i loro averi inventando così le cambiali. Più tardi, negli altri tempi vennero altra specie di individui, la borghesia, sottoposti alle tasse da cui erano esenti la nobiltà ed il clero, gens taillables et corvéables à merci.

Ora, signori, le categorie sono cambiate.

Ora la gente tassabile a volontà si trova essere la proprietà, i ricchi, e per questo le opinioni politiche, i partiti si scagliano contro la nuova specie del XIX secolo.

Capisco che il prendere la difesa di quella parte della società è cosa che porta con sé l'impopolarità, perchè al giorno d'oggi la filantropia vuole che si parli sempre della classe inferiore e che si calpesti quella superiore. Io già un'altra volta ho patrocinato per questa classe e ci vedo un'ingiustizia; per ciò solo la difenderei. Non so poi vedere l'utilità di colpire la classe più agiata credendo di favorire l'inferiore; questo è per me niente affatto provato; anzi se io fossi quello che non sarò mai, perchè non ho l'ambizione, nè la capacità per esserlo, se, io dico, facessi parte del potere, vorrei spingere il lusso, vorrei spingere i ricchi a spendere, non già per loro che poco m'importa, ma per vantaggio delle classi inferiori e di varie industrie che vivono e prosperano dalle necessità di lusso di quelli, poichè dal momento che voi mettete imposte ai ricchi, credete che saranno essi che ne soffriranno? Niente affatto; ne soffriranno gli inferiori, perchè è legge di

economia politica che l'imposta la quale si mette sui ricchi, è pagata dal povero, come l'imposta che si mette sui poveri è pagata dal ricco; sarebbe cosa facile a provare se non temessi di prolungare questa discussione.

Queste sono cose vecchie, e il ripeterle non vale la pena; ma giacché mi sono messo a patrocinare la causa di quella classe presa a bersaglio in questa legge, farò osservare che a me non sembra equo che essa sia colpita progressivamente o proporzionalmente, perchè la differenza tra progressività e proporzionalità consiste in ciò, che la proporzionalità s'intende in ragione della fortuna, dell'entrata dello individuo.

Dicono che quegli che è obbligato di pagare, per esempio, 500 lire e che ha 2 mila lire di rendita, paga assai più di quello che paga 3 mila lire e che ne ha 30 mila di rendita, perchè il primo paga il quarto della rendita ed il secondo paga solo il decimo di essa; ciò è vero; ma bisogna riflettere che chi ha maggior rendita ha pure maggiori spese, obblighi e necessità sociali: e tanto è vero che in Piemonte ben difficilmente si trova chi avanzi molto del suo reddito; lo spenderanno in grandi appartamenti, nel lusso, ma spendono l'entrata. Quest'imposta quindi riescirà tanto più gravosa, in quanto che dovranno fare economie sugli altri generi di lusso e privarsi di ciò che era per loro una necessità nella loro maniera di vivere, nella loro posizione sociale. Perchè questa legge fosse proporzionale, e non progressiva, bisognerebbe che chi paga 300 lire di fitto pagasse 12 lire d'imposta, e colui che ne paga 1000 di fitto ne pagasse solo 40 d'imposta.

Nella presente legge all'incontro colui il quale paga lire 300 è sottoposto ad un'imposta di 12 lire, e chi paga lire 1000, a lire 60, secondo la progressione che trovasi stabilita nella tabella. Dunque fare intendere che questa non sia progressività, io lo credo assai difficile; però, o signori, come ho detto prima, è una legge di necessità finanziaria, una legge pessima a mio parere, ma indispensabile per l'erario e per le conseguenze politiche dello Stato, la quale perciò vuole essere approvata, e solamente credo che sarebbe utile di aggiungere alla fine della legge un articolo che le desse il carattere di provvisorio, almeno sarebbe come dicono i Francesi *dorer la pilule aux contribuables*. Questo stato durerà forse molto, ma almeno i contribuenti potrebbero sperare di esserne un giorno esonerati e ad un tal fine mi riservo di proporre un emendamento.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il ministro dell'istruzione pubblica.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Siccome l'onorevole preopinante ha dichiarato fin dal principio che egli considera l'adozione di questa legge come una vera necessità, io credo che non avrò da adoperare molte parole per infondere la stessa persuasione nel Senato; quindi ribatterò brevissimamente le obiezioni testè fatte.

E in questo recinto ed altrove codesta legge fu accusata varie volte di contenere disposizioni che stabiliscono la progressività dell'imposta.

Io non posso fare meglio che rimandare gli accusatori alle risposte date su questo argomento dall'onorevole relatore della Commissione, il senatore Giulio, il quale nella relazione fatta l'anno scorso alla legge proposta in diversa forma dal Ministero e non accettata dal Senato, ha dimostrato luminosamente la differenza che corre tra proporzionalità e progressività. Non che la proporzionalità intesa in questo senso non contenga alcun che di progressivo, ma quando questa

progressività è rattenuta fra certi confini, non è per nulla contraria ai principii economici, ed è anzi molto conforme ai principii d'equità e di giustizia.

Un secondo appunto meno grave del primo, a mio parere, ha fatto il senatore Balbi-Piovera.

Egli dice che siccome la categoria superiore dei fitti è colpita dall'imposta del 12 per cento, viene con ciò ad autorizzarsi un'usura del 12 per cento, la quale è vietata da tutte le leggi.

Se l'onorevole preopinante vorrà riflettere alla differenza che passa tra l'interesse di una somma data a mutuo e la porzione che lo Stato preleva da una somma che rappresenta l'agiatezza, il reddito, si convincerà facilmente che non ci è pericolo che noi incorriamo in una faccia, la quale sicuramente sarebbe grave quando il Governo la potesse per alcun verso meritare, e volesse a suoi complici il Senato e la Camera dei deputati.

Egli ha soggiunto che l'imporre i possidenti è un favorire la guerra dei poveri contro i ricchi.

Per dimostrare come poco si regga quest'argomento basterà notare la conseguenza assurda che ne deriverebbe, cioè che bisognerebbe costantemente colpire quelli che non posseggono.

In ultimo luogo l'onorevole senatore Balbi Piovera protestandosi disposto a votare in favore della legge, manifesta il desiderio che si aggiunga almeno in fine un articolo col quale si dichiari che la legge è provvisoria.

Sicuramente questa legge, come tutte quelle d'aggravamento d'imposte che si son venute facendo, sono provvisorie nel senso che quando le condizioni dell'erario pubblico permettano al Governo di alleggerirne i contribuenti, questi si farà un impegno, anzi un debito di proporre l'alleviamento; ma non perciò è necessario che si dichiari la legge provvisoria.

Tutte le leggi sono provvisorie in tale senso, cioè che quando si debbono emendare, migliorare o riformare, questo si possa fare; per che molti sono i mezzi di cui si può disporre: vi ha l'iniziativa del Ministero; quando il Ministero non crede che sia ancora giunto il tempo di farlo e che qualche membro del Parlamento sia d'altro avviso, vi è l'iniziativa parlamentare che suppedita i mezzi di ciò conseguire; onde neanche per questo credo sia opportuno d'inserire un articolo espresso che dichiari la legge provvisoria.

BALBI-PIOVERA. Risponderò che non è sull'imposta direttamente che io desidererei vedere stabilito il carattere di provvisorio, ma egli è sul principio.

Io lo so perfettamente, ed il Governo stesso lo sa che quando venisse per via di economie, per prosperità crescente od altri mezzi, lo stato delle finanze a migliorarsi, è suo dovere ed il nostro, qualora non lo facesse, di prendere l'iniziativa di alleggerire la proporzione di quest'imposta; ma se io richiedo il carattere provvisorio, egli è appunto, come dico, per i principii già spiegati della proporzionalità e progressività che si voglia dire (e qui non voglio fare discussione sulle parole; io mi contento del fatto e basta).

Nè vorrei già che provvisorio fosse per un anno, ma per cinque, per sei, sì che cessando questo termine si possa poi presentare una legge più regolare che colpisca il capitale, ugualmente: non certamente il capitale più o meno grosso, agglomerato o più sminuzzato, perchè il difetto appunto che scorgo in questa legge sta in questo che cinque franchi non sono cinque franchi per tutti; per alcuni valgono quattro, per altri la tabella li fa dodici, e non si è fatto caso delle necessità particolari.

Certo che le necessità nello stretto senso sono eguali per tutti gli uomini; ma io intendo le necessità particolari delle famiglie, secondo il posto che occupano nella società, come la necessità dell'istruzione, dell'educazione la quale porta naturalmente maggiori spese, e queste maggiori spese sono in relazione della maggior rendita che ognuno possiede.

Nè vuoi credere che un tale sia ricco perchè ha una rendita dieci volte maggiore che non quella di un altro, posciachè talora occorrono obbligazioni e doveri ben più di quello che si pensa.

Ripeto dunque che egli è il principio che io vorrei vedere provvisorio, e non l'imposta; e se fosse ammessa la disposizione per cinque o sei anni, mi pare che tutti quelli i quali con me convengono che la proporzionalità o progressività è la stessa cosa, più facilmente contribuirebbero al carico prescritto di quest'imposta, ricevendosi non molto volentieri le imposte da tutti; insomma è mia opinione che sarebbe ben più accolta la legge colla proposta che ho fatta di una tale aggiunta.

ALFIERI. Io comincerò col dolermi dell'assenza del nostro onorevole collega il senatore Giulio, incaricato dalla Commissione di sostenere la parte di relatore, parte ch'egli con molto successo aveva già altra volta sostenuto in questa discussione; tuttavia credo di non dover lasciare assolutamente senza alcuna risposta le parole dell'onorevole senatore Balbi, sebbene non abbia molto ad aggiungere a quanto venne opportunamente testè osservato dall'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica.

Già, come il signor ministro osservava, non mi pare opportuno d'entrare nel fondo della discussione che altra volta si è trattata, cioè di stabilire con nuove definizioni quali siano i caratteri distintivi della progressività e della proporzionalità in materia di imposte.

Questi caratteri si trovano definiti nei libri dove è discussa una simile materia, e ciascheduno ha avuto campo di prenderne cognizione per illuminare il suo voto; nè io mi tengo da tanto di poter nulla aggiungere a quelle nozioni che ciascuno ha potuto ivi attingere. Nondimeno siccome lo stesso senatore Balbi faceva un cenno d'uno dei principali distintivi di quest'imposta, che essa possa cioè aver l'apparenza di progressività senza averne la sostanza, io mi fermerò un momento su questa circostanza particolare della legge che stiamo ora discutendo.

Egli stesso dichiarava che ben intendeva come il valor locativo non fosse in relazione col capitale da ciascuno posseduto, non fosse, dico, nella stessa relazione in tutti i gradi della ricchezza, e che così negli infimi gradi si doveva spendere nel fitto una maggiore parte della ricchezza che si possedeva, di quello che si spendesse nei gradi superiori.

Da questo semplice fatto emerge che se la legge non facesse quello che fa, si troverebbe in contraddizione assoluta coi fatti ai quali deve applicarsi.

E per verità essendo chiaro che il valor locativo non è il vero oggetto sul quale cade la tassa, ma solamente l'indizio della misura di quella tassabilità cui la legge s'indirizza, si fa pure evidente che per mantenere una giusta e vera proporzionalità fra i contributi l'indizio non vuole essere considerato isolatamente, ma ben anzi nella sua relazione con la capacità di essere tassato che esso rappresenta. — Che se la legge contrariamente procedesse per isfuggire un'apparenza di progressività, essa verrebbe a creare una reale ed ingiusta progressività nel senso opposto, gravando più chi meno ha, facendosi più sottile per chi ha più. — Diffatti, se chi ha in

tutto 400 lire da spendere, e tuttavia deve per forza pagare 100 lire di pigione fosse tassato del decimo, cioè di lire 10, mentre chi ha 40 mila lire d'entrata, spendendo 4000 lire per l'alloggio tassato egualmente di un decimo pagherebbe 400 lire di tassa, egli è evidente che il primo sarebbe gravato del decimo del quarto dell'aver suo totale, ed il secondo sopporterebbe solo una gravezza eguale al decimo del decimo di sua totale entrata.

Questo fatto ammetteva il senatore Balbi, e ciò ammesso, io non so come egli non si possa più facilmente persuadere che la legge, tuttochè abbia un'apparenza di progressività, non ne ha la sostanza e che non colpisce veramente il fitto come materia imponibile, ma si regola, secondo il fitto, per colpire la ricchezza, quale è supponibile vi sia in chi lo paga.

Già nella prima discussione si ebbe a dire, e nessuno lo nega, che il valore locativo non è un indizio assoluto e costantemente sicuro della ricchezza; ma si è dovuto in allora come pur si dovrà adesso convenire che fra i segni che possono servir di regola per misurare la gravezza che si vuole imporre il valor locativo è il migliore che si possa stabilire.

Che se invece di quest'imposta per i difetti che vi si possono ravvisare, per le ineguaglianze che si possono nell'applicazione incontrare si vuole ad altro genere d'imposta ricorrere, ne conseguirà che questa nuova imposta siccome quella che fu fino ad ora lasciata da parte, e non solo da noi, ma anche presso le altre nazioni, sarà per sua natura feconda di più gravi inconvenienti, di più gravi vessazioni verso i contribuenti, insomma di più difficile esazione e probabilmente di minor prodotto netto.

Egli è perciò che il Governo ha giustamente creduto di dare la preferenza a questa; ed io unito alla Commissione mi faccio animo ad indurre il Senato ad acconsentire a tale preferenza, tanto più che ora la legge è stata migliorata nel suo sistema, è stata corretta in varie parti le quali prima apporlavano complicazioni e potevano dar luogo ad angherie, vessazioni ed inconvenienti molti. Egli è ben vero che a questa legge, tal quale si presenta, sarebbe desiderabile non fosse necessario il ricorrere; ma essendo urgente di procurare al tesoro quel sussidio di cui esso manca ancora per riempire le lacune del bilancio, essa val meglio di molte altre delle quali si è fatta prova in altri paesi, e di cui si è fatta parola fra noi.

Vengo ora all'oggetto principale del mio discorso.

Il senatore Balbi, rispondendo a ciò che il ministro della istruzione pubblica gli opponeva, insisteva a ciò fosse dal Senato ammesso un emendamento il quale desse a questa legge il carattere di legge provvisoria, ed insisteva dicendo non tanto guardare alla gravezza dell'imposta quanto al principio su cui, secondo il suo dire, questa legge era fondata.

Io devo qui in nome della Commissione tutta protestare altamente che se essa avesse riconosciuto in questa legge il carattere di vera progressività, sicuramente non le avrebbe dato il suo voto favorevole.

Egli è appunto perchè è suo fermo avviso che questa legge non abbia il carattere di progressività che essa si risolse a suggerirne l'approvazione; ritornare sulle prove già date mi pare ora inutile cosa, finchè almeno non si rechino innanzi nuovi argomenti a dimostrare quella progressività che io si vuole imputare; e nemmeno io credo che sia da difendersi la legge sotto l'altro rapporto accennato dal senatore Balbi, cioè che colla sanzione di essa, venga a secondarsi la tendenza di coloro che non posseggono a far guerra a coloro che posseggono.

Io veramente non sono per natura portato a favoreggiare in nessun modo una siffatta tendenza, e mi associerei all'onorevole preopinante per riprovarla nei termini i più formali; ma tuttavia mi debbo anche accordare in ciò col signor ministro dell'istruzione pubblica e dire con lui che le imposizioni non possono colpire i non possidenti.

Nè credo poi sia da ammettersi come canone inconcusso quello che diceva lo stesso preopinante, cioè che le imposizioni le quali colpiscono le classi più agiate vanno necessariamente a colpire quelle meno agiate, in quanto che, perturbando il movimento naturale della ricchezza, scemano il lavoro che è il fonte di quella ricchezza meno estesa, di quei mezzi di sostentamento almeno che hanno le classi minute.

Non credo, dico, che ciò possa essere ravvisato come assolutamente vero, nè l'economia politica sanamente intesa ammette questo principio che egli vorrebbe far prevalere. E per verità, siccome la ricchezza delle classi superiori che non impiegano direttamente l'opera loro in ciò che frutta, si trae dal lavoro che si fa da coloro che v'impiegano direttamente quest'opera, così tanto più ritengono del frutto dell'opera loro le classi operanti, tanto meno sono costrette a retribuirne alle classi superiori e tanto maggiore rimane la parte di cui possono a loro proprio beneficio disporre.

Parini che quanto si è detto dall'onorevole ministro e quello che ho avuto l'onore di aggiungere possa sufficientemente rischiarare la questione sollevata dall'onorevole senatore Balbi-Piovera, e mi limiterò quindi a concludere dichiarando che la Commissione non crederebbe opportuno di dare alla legge attuale un carattere particolare di provvisorietà, il quale non sarebbe sufficientemente giustificato agli occhi di lei, perchè essa non ammette che questa sia una legge fondata sul principio di progressività, anzi riconosce che si darebbe un discredito alla medesima, annuendo alla proposizione del preopinante.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4° della legge col l'avvertimento che nell'approvazione di questo articolo è anche compresa l'approvazione della tabella nello stesso articolo menzionata.

Chi approva quest'articolo, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

« Art. 5. L'imposta mobiliaria è dovuta da chiunque, nazionale o straniero, privato o corpo morale, tenga a sua disposizione una casa od un'abitazione mobilitata a qualsiasi titolo oneroso o lucrativo, sia egli o no proprietario dei mobili, e quand'anche tale abitazione non sia o sia ben di rado occupata, salve solo le eccezioni dalla presente legge determinate. »

(È approvato.)

« Art. 6. La tassa è dovuta in tutti i comuni in cui il contribuente tiene mobilitato a sua disposizione una casa od un alloggio. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le società letterarie e quelle dei circoli e dei casini di ricreazione e di altri stabilimenti di simile natura saranno imposte in nome collettivo a ragione dei locali di cui hanno l'uso o la disponibilità. »

(È approvato.)

« Art. 8. Per le case ed abitazioni che si affittano mobilitate, e per quelle che si subaffittano mobiliate o non, la tassa è dovuta rispettivamente dal proprietario o dal locatario principale, salvo il regresso verso gli inquilini o subinquilini. »

(È approvato.)

« Art. 9. Quando un'abitazione serve a più persone, essa

non può dar luogo che ad una sola quota d'imposta, salvo che sia materialmente divisa in alloggi distinti aventi uno speciale accesso ed una indipendente esistenza; altrimenti essa verrà considerata e tassata complessivamente, e coloro che se ne servono saranno solidari pel pagamento dell'intera tassa. »

(È approvato.)

« Art. 10. Sono esenti dall'imposta mobiliaria :

« 1° I palazzi e le villeggiature che fanno parte della dotazione della Corona, o dell'appannaggio dei principi della famiglia e del sangue reale ;

« 2° Le abitazioni dei rappresentanti delle nazioni estere e quelle degli agenti consolari non regnicoli, sempre che non esercitino un commercio od una industria, ed esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono ;

« 3° Gli edifici destinati ad un servizio pubblico, civile o militare, di pubblica istruzione, educazione, carità e beneficenza, a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di pie fondazioni contemplate dal regio editto del 24 dicembre 1836, e dalla legge 1° marzo 1850, e inoltre gli edifici esclusivamente applicati all'uso delle società di mutuo soccorso e di pura beneficenza, approvate con regio decreto ;

« 4° I seminari, i conventi ed i monasteri di religiosi dell'uno e dell'altro sesso degli ordini mendicanti a nessun titolo possidenti, e di quelli che per loro istituto sono destinati alla gratuita istruzione, al servizio dei malati ed altre simili opere di pubblica beneficenza ;

« 5° Le case private di educazione od insegnamento per la parte destinata all'abitazione od a scuola degli allievi, sempre che questi eccedano il numero di dieci, durante l'anno scolastico, non compresi gli esterni ed i parenti dell'istitutore ;

« 6° Gli opifici e gli stabilimenti d'industria coi magazzini che ne dipendono, le tettoie ed altri locali ad uso di pubblici mercati, le botteghe ed i magazzini separati dalle abitazioni ed applicati esclusivamente ad usi di commercio od industria.

« In ordine alle botteghe ed ai magazzini uniti all'abitazione l'esenzione avrà luogo soltanto per la parte applicata ad usi di commercio od industria ;

« 7° I fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre e le annesse abitazioni per la parte soltanto abitata dai coltivatori ;

« 8° Le case che nel corso dell'annata non risulteranno fornite di mobili. »

ALFIERI. Nel paragrafo secondo dell'articolo 10 testè letto dall'onorevolissimo signor presidente si parla dell'esenzione accordata alle abitazioni dei rappresentanti delle nazioni estere, e a quelle degli agenti consolari non regnicoli, semprechè non esercitino un commercio od un'industria, ed esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono.

Già nella relazione fu rilevato come questo paragrafo non si trovi pienamente d'accordo ne' suoi termini coll'articolo successivo 18°; ma oltre a ciò mi pare che siavi ancora a fare un'opportuna osservazione, la quale credo possa interessare anche l'attenzione dell'onorevole ministro degli esteri qui presente.

Si dice in questo paragrafo che saranno esenti le abitazioni dei rappresentanti delle nazioni estere e quelle degli agenti consolari non regnicoli; ma non si fa parola delle abitazioni di altre persone appartenenti alle legazioni le quali non sono

propriamente da per sé rappresentanti delle nazioni estere. Egli pare che la convenienza vorrebbe che anche queste persone venissero comprese nella stessa esenzione, poichè, sebbene esse non rappresentino personalmente alcun Governo, fanno però parte di quelle rappresentazioni alle quali s'intende di aver riguardo.

Mi si dirà essere espresso nell'istesso paragrafo che questa applicazione dell'esenzione dipende dalla reciprocità che si incontrerebbe negli altri Stati; ma eziandio a tale riguardo mi occorre di osservare che, tenendo anche conto di questa reciprocità, vi ha una differenza da fare tra l'abitazione dei rappresentanti che sono indicati in primo luogo e gli agenti consolari, poichè a favore di quelli milita il principio di extraterritorialità, principio che non ha più la sua applicazione quando si tratta solamente di agenti consolari.

Vi è poi un'altra circostanza da notare, ed è che devesi interpretare che vi sia anche reciprocità, quando in un altro paese non esiste questa tassa, poichè non è d'uopo che nel paese corrispondente vi sia ugualmente questa tassa e non si paghi dalle persone di cui si tratta, perchè si possa dire che vi è reciprocità.

Basta adunque che il nostro agente consolare in quel paese non paghi tassa, sia per esserne esente secondo la legge, sia per non esservi legge che lo colpisca. Dunque la questione da me sollevata (che io credo si possa risolvere con una dichiarazione fondata sul contesto dei due articoli 42 e 48) a ciò solo riducesi, che le abitazioni delle persone le quali hanno un grado diplomatico od appartengono ad una legazione, siano comprese nell'esenzione, e che la reciprocità s'intenda esistere sia in quanto la legge d'altro Stato esenti dall'analogia tassa i rappresentanti nostri all'estero, sia in quanto non vi sia legge che imponga una simil tassa.

CIBRARIO, ministro della pubblica istruzione. Veramente il principio dell'extraterritorialità non si applicherebbe che ai capi di legazione, di maniera che tutte le volte che gli addetti alle legazioni non abitano nel palazzo stesso del capo della missione, e così hanno un alloggio distinto dal suo, il principio dell'extraterritorialità non potrebbe aver luogo.

Ma mi pare che il carattere di questa legge non sia desunto da tale principio, perchè dove gli agenti consolari potrebbero invocarla, non vi è dubbio, a mio avviso, che anche il personale delle legazioni debba godere dell'esenzione, di maniera che, in quanto a me, io mi accorderei (ed il mio collega il ministro degli affari esteri è della stessa opinione) in tutto al sentimento espresso dall'onorevole signor senatore Alfieri, come mi vi accorderei ancora sul modo d'interpretare la reciprocità, cioè che dove non vi è legge sul personale e mobiliare, s'intenda nondimeno assicurata agli agenti di quelle nazioni che sono accreditati presso di noi l'esenzione dalla tassa stabilita in quest'articolo.

ALFIERI. Mi accomodo perfettamente alle spiegazioni date dall'onorevole signor ministro; solamente senza insistere, onde egli nulla abbia ad aggiungere a quanto disse, richiamo una delle osservazioni mie, non perchè possa avere la sua applicazione sulla redazione di questo articolo che la Commissione consiglia di accettare tale e quale si è; ma perchè in varie leggi si sono già fatti articoli aventi un effetto pressochè eguale a quello del presente, i quali non concordano perfettamente fra di loro: in alcuni di essi vi ha questo difetto di locuzione, secondo che pare non a me solo, ma alla Commissione tutta, cioè che si confonda la prima parte riguardante un rappresentante colla seconda che parla degli agenti, e che si sottomettano alla reciprocità quelli che, secondo il diritto pubblico generalmente ricevuto, non dovrebbero

esservi assoggettati, come dimana, giusta quanto si diceva, dal principio dell'extraterritorialità; faccio questa avvertenza in vista unicamente di altri articoli che potessero trovar luogo in leggi future.

BALBI-PROVERA. Non è già per proporre un emendamento che io prendo la parola, non essendo mia intenzione di ritardare l'effetto e la promulgazione di questa legge, ma semplicemente per un'osservazione.

Mi pare che la esenzione notata al paragrafo 5 per le case di privata educazione non dovrebbe aver luogo. La cosa è ben diversa fra la speculazione privata e l'assegnamento che è obbligato a dare lo Stato a tutti i cittadini.

Qui però non è il caso ancora perchè nello Stato non ancora esistono quei stabilimenti che trovansi in Francia ed in altri luoghi ove si fa direttamente una speculazione in grande. Ma mi pare che quest'articolo non avrebbe dovuto esistere per l'unica ragione che dai privati si fa dell'educazione uno scopo d'interesse. Se qualcuno istituisse case di educazione per una mira di filantropia, per sentimento di amore all'istruzione intellettuale della gioventù, allora non mi vi opporrei; ma nel caso attuale è constatato che quest'educazione è scopo di speculazioni.

Io credo adunque che questo sia un vero privilegio concesso ad individui, e se mi astengo dal domandarne la soppressione, egli è perchè vedo l'impossibilità di modificare la legge senza ritardarne l'applicazione al di là del primo dell'anno venturo, epoca alla quale essa debbe andar in vigore; ed è pure per questa ragione che io rinunzio a proporre l'emendamento di cui vi ho trattenuto sul carattere provvisorio della legge. Mi riservo però da qui ad alcuni anni, se prima il Governo non lo facesse, e che le circostanze avranno permesso di sopprimere questo balzello, di domandarne la abrogazione per via d'iniziativa.

ALFIERI. La Commissione aveva benissimo osservato già nella relazione che si presentava l'anno scorso come questa esenzione fin d'allora proposta, quantunque in altri termini, poteva apparir men fondata, massime se fosse stata ammessa quale era dapprima progettata. Ma tuttavia essa, come lo accenna il rapporto, non poté a meno di tener gran conto delle osservazioni che le venivano mosse dal presidente del Consiglio, il quale accennava che quest'esenzione era in qualche modo legittimata dalla difficoltà che già avevano le istituzioni private a sostenere la concorrenza delle istituzioni dello Stato, le quali godono di grandi e particolari vantaggi; così che se da una parte si potrebbe in qualche modo dire che l'esenzione di cui si tratta costituisce un certo tal quale privilegio a favore di queste istituzioni private, qualora la esenzione si togliesse, ed ogni speranza di migliori condizioni loro si levasse, si verrebbe a costituire un monopolio a favor dello Stato, e può egli dirsi sano, giusto questo monopolio? La questione è troppo grave per volerla risolvere in poche parole incidentalmente; ma tuttavia non ho difficoltà di professare la mia opinione, ed è che questo monopolio in mano dello Stato sia cosa nè legittima, nè salutare.

Credo quindi che senza grave inconveniente, anzi non senza grande vantaggio possa essere questa disposizione ammessa dal Senato.

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre ai voti l'articolo 10 della legge coi suoi otto paragrafi.

(È approvato.)

« Art. 11 Non sono esenti dall'imposta i funzionari pubblici civili o militari e gli ecclesiastici i quali godono per ragione d'ufficio un alloggio qualunque anche gratuito.

• Neppure si estende l'esenzione a quelle parti dei fabbrici-

cali contemplati nei numeri 1, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 10 che servono all'abitazione dei direttori, amministratori, commessi, assistenti, o che altrimenti vengano cedute a titolo sì oneroso che gratuito ad uso di alloggio di persone estranee all'oggetto cui tali fabbricati sono essenzialmente destinati. »

(È approvato.)

« Art. 12. L'imposta personale è dovuta da ogni individuo maggiore di età ed anche dai minori, quando questi non sieno sottoposti alla patria potestà, salve le eccezioni di cui nel capo seguente. »

DE CARDENAS. La Commissione ha accennato ad alcune ammende che si potrebbero fare nella redazione; dicendo che ove l'interpretazione non fosse abbastanza chiara, se ne sarebbero date spiegazioni, per non rendere necessaria una correzione. Qui vi è appunto un'alinea che parmi richiegga uno schiarimento:

« L'imposta personale è dovuta da ogni individuo maggiore di età, ed anche dai minori quando questi non siano sottoposti alla patria potestà. »

Io dimando: il pronome *questi* egli è riferibile ai minori, oppure a tutti gli individui? Mi sembra che la lacuna presenti qualche ambiguità: una spiegazione potrebbe essere molto a proposito: epperò mi rivolgo al ministro per sapere in qual maniera intenda applicare quest'articolo della legge.

ALPIERI. La Commissione ha inteso che si trattasse dei minori, i quali non si trovassero sottoposti alla patria potestà.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero non può intenderlo diversamente.

PRESIDENTE. Dopo le date spiegazioni non resta che porre ai voti l'articolo.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 13. La tassa personale è di tre gradi: minimo, medio e massimo.

« Nei comuni aventi una popolazione minore di 2000 anime, il grado minimo è fissato a lire 1; il medio a lire 2; il massimo a lire 3.

« Nei comuni aventi una popolazione superiore alle 2000 anime, non eccedente le 6000, il grado minimo è fissato a lire 1 50; il medio a lire 3; il massimo a lire 4 50.

« Nei comuni aventi una popolazione di 6000 anime, o più, il grado minimo è fissato a lire 2; il medio a lire 4; il massimo a lire 6. »

(È approvato.)

« Art. 14. La tassa personale è dovuta in grado minimo da ogni individuo che non sia tenuto al pagamento dell'imposta mobiliare, e non possieda un capitale in beni mobili od immobili di un valore maggiore di lire 3000.

« È dovuta in grado medio da ogni individuo che possieda un capitale in beni mobili od immobili maggiore di lire 3000, e da quelli che sono compresi nella classe 1^a, 2^a e 3^a dell'imposta mobiliare.

« È dovuta in grado massimo da ogni individuo compreso in una classe superiore alla classe 3^a dell'imposta mobiliare summentovata. »

(È approvato.)

« Art. 15. La tassa personale dovuta da individui che tengono famiglie a loro disposizione sarà accresciuta di lire 3 per ogni serva, e di lire 6 per ogni servo, senza distinzione se i detti famiglie ricevano o non l'alloggio od il vitto dalle persone che li impiegano.

« Ove però parecchi individui di una stessa famiglia con-

vivano insieme, non si farà più luogo ad un aumento individuale, ma sarà dovuta una sola tassa complessiva. »

(È approvato.)

« Art. 16. Non si comprendono nel novero dei famigli:

« 1^o I giornalieri e servi di campagna, gli operai esclusivamente impiegati nei lavori dell'industria e del commercio, e coloro che nella giornata prestano i loro servizi a più persone o famiglie non conviventi nello stesso alloggio;

« 2^o I segretari, gli agenti dei privati, commessi, i fattorini di negozio, i quali restano soggetti in proprio alla tassa personale, salvo il disposto dell'articolo 18;

« 3^o I trabanti ed i soldati di confidenza che adempiono accessoriamente l'ufficio di camerieri presso gli ufficiali dell'esercito;

« 4^o I vetturali, sorveglianti e cocchieri di diligenze, celerrifere, velociferi, omnibus o di altre vetture pubbliche o da nolo;

« 5^o I famigli al servizio delle amministrazioni dello Stato, delle divisioni, provincie e comunità, degli istituti e case di educazione ed istruzione, di carità e beneficenza, contemplati nei numeri 3 e 5 dell'articolo 10. »

ALPIERI. Pregherei il ministro di dare una spiegazione, che mi pare potrà facilmente procurarci.

Il § 5 dice: « I famigli al servizio delle amministrazioni dello Stato, delle divisioni, provincie e comunità, degli istituti e case di educazione ed istruzione, di carità e beneficenza contemplati nei numeri 3 e 5 dell'articolo 10. »

Quella parola *contemplati* è già stata sostituita nell'attuale progetto a quella che prima si era usata di *retti*, e si è sostituita per allargare, a mio parere, giustamente la mano verso gli istituti di carità e beneficenza.

Ma resta tuttavia un dubbio, ed è che vi possano essere istituti di carità e beneficenza i quali non possano essere contemplati dalla legge del 1836 modificata poi dalla legge del 1851.

Io credo che l'autore della legge, e con lui la Camera elettiva che già diede il suo voto d'assenso, abbiano inteso dimostrare favore verso tutti gli istituti di beneficenza, giacchè non saprei ora figurarmi un istituto di beneficenza il quale si ritrovi all'infuori della legge, salvo quello che vi si trova temporariamente, perchè la sua amministrazione è tuttora in mano della persona benefica che lo ha fondato.

Io desidererei sentire a confermare questa mia opinione, che queste istituzioni, le quali mi pare non possono essere infuori della contemplazione della legge, se non perchè esse sono ancora governate dal fondatore della medesima, saranno favorite nell'applicazione della legge.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Nella Camera elettiva si è elevata appunto la stessa discussione, e si notò che la legge del 24 dicembre 1836, e l'altra del 1^o marzo 1850 consideravano appunto tutti gli istituti di beneficenza, nè ve n'era alcuno escluso: i soli che furono esclusi lo erano dall'applicazione delle disposizioni, ma non si potevano dire neppure non contemplati nella legge perchè questa non parlava per nulla di escluderli, e sono quelli i quali vengono retti o dai fondatori medesimi o da persone che sono state considerate come confondatrici. Per esempio, noi abbiamo la *Piccola casa della Divina Provvidenza* di cui qualunque sia morto il fondatore, si è considerato il canonico Anglesio, che l'ha surrogato, come confondatore, godere dei medesimi privilegi; di modo che io credo che allo stato delle cose non vi sia nessuna opera di pubblica beneficenza esclusa dal beneficio di questa esenzione.

ALPIERI. Io sono lieto di aver ottenuto questa conferma

all'opinione che io portava nell'intendimento dell'autore della legge, e mi rimetto a ciò che è stato detto.

PRESIDENTE Pongo ai voti l'articolo 16.

(Il Senato adotta.)

« Art. 17. Gli individui soggetti all'imposta personale sono tassabili sulle basi sovvr'indicate nel solo comune del loro domicilio reale all'epoca della formazione dei ruoli. »

(È approvato.)

« Art. 18. Sono esenti dall'imposta personale:

« 1° Il re, e le persone della famiglia e del sangue reale;

« 2° I rappresentanti e gli agenti consolari delle nazioni estere, salvo che siano regnicoli o naturalizzati, semprechè non esercitino un commercio od un'industria, ed esista reciprocità di trattamento negli Stati, dai quali essi agenti dipendono;

« 3° Le donne maritate conviventi coi loro mariti;

« 4° Le persone di servizio aventi alloggio presso coloro dai quali sono salariate;

« 5° I braccianti ed i giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro e quelli che sono reputati poveri. »

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Io ho domandato la parola per far osservare che nel paragrafo secondo le parole: « semprechè non esercitino un commercio od una industria, » non si possono riferire fuorchè agli agenti consolari, ed è in questo senso che sono state collocate, perchè veramente si usa presso tutte le nazioni, ed anche presso di noi, che qualche volta si deputano consoli nelle persone che sono suddite del paese in cui dimorano, ed allora queste persone naturalmente esercitano un commercio od un'industria, ed è in questa classe appunto che si cercano di preferenza, onde possano alla lor volta proteggere gli interessi industriali e commerciali dei nostri concittadini.

In conseguenza queste parole non si possono riferire ai rappresentanti, ma unicamente agli agenti consolari.

ALFIERI. Io sono perfettamente d'accordo col signor ministro, ma credo che potrebbe essere meglio redatta la frase onde appaia più chiaro il senso che egli appunto ha voluto dare all'articolo; quindi sta sempre, io credo, la nostra osservazione a beneficio almeno dell'avvenire.

LA MARMORA ALBERTO Giacchè si parla di agenti consolari, io ne conosco molti che sono del paese, i quali hanno appunto l'abitazione dove esercitano una professione: domando se per questi abbia luogo l'esenzione dell'imposta.

Molte voci. No, no, anzi pagano.

LA MARMORA ALBERTO Io desiderava solo di esserne meglio chiarito.

PRESIDENTE Metto ai voti l'articolo 18.

(Il Senato adotta.)

« Art. 19. Ogni individuo soggetto all'imposta personale-mobiliaria, o chi legittimamente lo rappresenta, dovrà fare al verificatore del distretto in cui è domiciliato, ed a quello del distretto in cui tiene una casa od alloggio a sua disposizione, le dichiarazioni in iscritto necessarie per la compilazione delle matricole e dei ruoli, nei modi e nei termini che verranno stabiliti in apposito regolamento. Coloro che non abitano nel medesimo comune del verificatore potranno spedire le loro dichiarazioni per iscritto al medesimo, valendosi dell'ufficio del sindaco.

« In dicembre d'ogni anno debbono rinnovare la propria dichiarazione tutti coloro che per cambiamento del domicilio, o per mutazione seguita nel valore locativo o nel numero dei famigli di cui dispongono, vanno soggetti alla modificazione dell'imposta per l'annata successiva.

« Chiunque nel corso dell'anno entri nell'uso o possesso di

un alloggio o prenda al suo servizio un famiglio per cui diasi luogo allo stabilimento della tassa, deve dichiararlo entro 20 giorni. »

(È approvato.)

« Art. 20. Il difetto delle prescritte dichiarazioni nei termini stabiliti dalla presente legge o dal relativo regolamento, e l'infedeltà delle medesime daranno luogo ad una sovratassa uguale alla metà dell'imposta personale o mobiliaria, che in definitiva risulterà dal contribuente dovuta.

« Coloro che non rinnovassero la dichiarazione nel mese di dicembre perderanno per tutta la successiva annata il diritto a quella diminuzione d'imposta che potesse loro competere. »

(È approvato.)

« Art. 21. Flocandieri, gli albergatori ed i locatari di camere ed abitazioni mobiliate, dovranno nella loro dichiarazione indicare eziandio il nome e cognome dei loro inquilini o sublocatori che siano soggetti alla tassa personale, ed in difetto saranno essi principalmente obbligati pel pagamento della medesima. »

(È approvato.)

« Art. 22. Le dichiarazioni possono farsi su carta libera, e devono essere sottoscritte dal contribuente.

« Laddove questi non sappia o non possa scrivere, la di lui incapacità deve essere attestata con firma sulla dichiarazione da due persone conoscenti la medesima. »

(È approvato.)

« Art. 23. Le dichiarazioni per la parte che riguardano al valore locativo dei locali pigionati saranno corredate dai dichiaranti colle relative scritture originali di locazione, o con copia di esse in carta libera da loro firmata.

« In difetto di scrittura, il valore locativo sarà consegnato giusta le convenzioni verbali.

« In mancanza di tale corredo la dichiarazione si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti. »

(È approvato.)

« Art. 24. Il verificatore esamina le dichiarazioni, supplisce d'ufficio alle mancanti, rettifica le inesatte, e forma la matricola dei contribuenti, inserivendovi le tasse da ciascuno di essi dovute. »

(È approvato.)

« Art. 25. Le matricole saranno depositate per quindici giorni nella sala comunale, e questo deposito sarà dal sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro altri quindici giorni successivi quelle eccezioni che credessero loro competere. »

(È approvato.)

« Art. 26. Trascorso il dello secondo termine di quindici giorni, il sindaco trasmetterà immediatamente la matricola colle eccezioni degl'interessati all'intendente, il quale, sentito il direttore delle contribuzioni, risolve in via amministrativa le insorte controversie, e trasmette al direttore stesso la matricola colle dette eccezioni corredate dalle emanate decisioni.

« Il direttore nulla avendo da eccepire sulle emanate decisioni, provvederà alle occorrenti rettificazioni della matricola ed alla successiva compilazione dei ruoli sulle risultanze della medesima.

« Nel caso di dissenso tra l'intendente ed il direttore, promuoverà questi le determinazioni dal Ministero di finanze. »

(È approvato.)

« Art. 27. I ruoli dell'imposta saranno resi esecutori dal l'intendente, e pubblicati. »

(È approvato.)

« Art. 28. Contro le risultanze dei ruoli saranno ammesse le reclamazioni in via di contenzioso amministrativo durante

il perentorio termine di tre mesi, da computarsi dal giorno della pubblicazione dei ruoli medesimi.

• Tali reclamazioni non sospendono la riscossione dell'imposta, salvo però il diritto di rimborso. »

(È approvato.)

• Art. 29. Resta pur salvo sotto la medesima condizione il ricorso nella via economica per gli errori materiali che fossero occorsi sui ruoli, in confronto colla matricola.

• La decorrenza di detto termine di tre mesi accordato al ricorso per gli errori materiali dovrà computarsi dal primo pagamento eseguito dopo la pubblicazione dei ruoli. »

(È approvato.)

• Art. 30. Le imposte ordinate dalla presente legge sono dovute integralmente dal contribuente iscritto nel ruolo, e devono pagarsi a mani degli esattori delle contribuzioni dirette a dodicesimi maturati.

• Sono applicabili alle medesime le vigenti disposizioni circa ai modi ed alle spese di riscossione. »

(È approvato.)

• Art. 31. Il cambiamento di domicilio fuori del distretto esattoriale dopo la formazione dei ruoli non esonera il contribuente dal pagamento dell'intera tassa nel comune nel quale venne iscritto. »

(È approvato.)

• Art. 32. Il cambiamento del domicilio dopo l'emissione del ruolo deve essere dal contribuente notificato entro i quindici giorni all'esattore del distretto della prima residenza, in difetto dovrà pagare la sovratassa nel luogo di nuova residenza prescritta all'articolo 20. »

(È approvato.)

• Art. 33. Nella revisione delle matricole da farsi annualmente si procederà colle norme prescritte dagli articoli 24, 25 e 26. »

(È approvato.)

• Art. 34. L'azione del fisco per la riscossione dell'imposta personale mobiliaria si prescrive col periodo di due anni da computarsi dopo quello nel quale ebbe luogo la pubblicazione del ruolo. »

(È approvato.)

• Art. 35. Le sovr'imposte a cui dovranno ricorrere le divisioni, le provincie ed i comuni, a termini della legge 7 ottobre 1848, saranno ripartite proporzionalmente sull'imposta prediale e su quella stabilita dalla presente legge, non che sulle altre imposte dirette. »

(È approvato.)

• Art. 36. L'imposta personale mobiliaria ordinata dalla presente legge decorrerà dal 1° di gennaio 1854, e rimane da tale epoca abolita ogni contraria disposizione. »

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE PER IL RIPARTO DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO ALLA CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI PORTI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato la legge per il riparto delle quote di contributo per la conservazione e miglioramento dei porti di prima e seconda categoria (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1491).

Una legge già sancì la classificazione dei porti, ma però fissò che con legge speciale si sarebbe poi determinata la quota, colla quale avrebbero dovuto concorrere le varie amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei municipii dove

sono i porti per conservarli e mantenerli, o per fare le opere nuove necessarie. Questa legge è stata discussa ed approvata dalla Camera dei deputati, ed ho l'onore di presentarla ora al Senato.

Benchè quella che classifica i porti sia già da qualche tempo stata pubblicata, il Ministero non ha potuto presentare prima d'ora questo progetto di legge a cagione delle molte ricerche, e delle indagini ripetute per insufficienza di dati, che dovette fare.

Adesso è importantissimo di metterla ad esecuzione per tutela dell'interesse dell'erario, onde le opere che si stanno facendo nei porti non cadano tutte ad aggravio dell'erario medesimo, ma possa percepire il contributo che è determinato da questa legge. E quindi sono indotto a pregare il Senato a volerla dichiarare d'urgenza, affinché possa fissare i contributi prima che le divisioni prendano le loro determinazioni economiche.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, ed ho l'onore di provocare dal Senato il voto d'urgenza che egli ha richiesto.

Chi approva l'urgenza, voglia levarsi.

(È approvata.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE DIVIETO DI CONCEDER TITOLI O GRADI A CHI NON È INVESTITO DELL'EQUIVALENTE IMPIEGO.

PRESIDENTE. La Camera forse avrà in grado, come ci rimane ancora mezz'ora di tempo prima di chiudere la seduta, di dar passo al progetto di legge, del quale ha già udito quest'oggi la relazione, e su cui ha deliberato di passare alla discussione, quello cioè portante divieto di concedere titoli o gradi d'impiego a chi non ne è investito.

Io ho l'onore di dar lettura dell'articolo unico di questo progetto di legge (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 1335):

« *Articolo unico.* Non potrà concedersi titolo o grado d'un impiego a chi non ne è effettivamente investito, salvo a titolo onorario in caso di giubilazione. »

Dichiaro aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Pongo ai voti la chiusura della discussione.

La discussione generale è chiusa.

Rileggerò l'articolo (Vedi sopra).

Chi l'approva, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sulla prima legge.

Risultamento della votazione:

Votanti	47
Voti favorevoli	42
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

Ora procedesi allo squittinio sulla seconda legge.

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Voti favorevoli	44
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

I signori senatori saranno convocati a domicilio per la prossima tornata.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 16 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggi — Composizione degli uffici — Relazione sul progetto di legge per l'imposta sulle vetture pubbliche e private — Presentazione di due progetti di legge intorno: alla conservazione del catasto nella Sardegna; e all'ammissione di crediti supplementari ai bilanci passivi pel 1852 dell'azienda d'artiglieria e delle finanze — Discussione sul progetto di legge concernente le società anonime e le associazioni mutue — Obbiezioni del senatore Sauli e risposta del senatore Pinelli — Chiusura della discussione generale — Proposta soppressiva dell'articolo 1° del senatore Gioia, combattuta dal senatore De Margherita, relatore — Adozione degli articoli 1 e 2 — Soppressione dell'articolo 3 proposta dal senatore Giulio, oppugnata dai senatori Pinelli e dal relatore — Replica del senatore Giulio — Dichiarazione del senatore De Cardenas — Osservazioni del senatore Alfieri in sostegno della proposta del senatore Giulio — Parole in appoggio dell'articolo 3 del senatore Jacquemoud — Retezione del § 1° dell'articolo 3 — Emendamento al § 2 dell'articolo 3 del senatore Cotta — Considerazioni dei senatori Alfieri, Giulio, e del ministro dell'istruzione pubblica sul proposto emendamento — Mozione del ministro della pubblica istruzione — Ritiro dell'emendamento — Dichiarazione del relatore — Retezione del § 2 dell'articolo 3 — Rinvio all'ufficio centrale del § 3 dello stesso articolo.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato di due lettere dei senatori Alberto La Marmora e Di Laconi.

PROVANA, segretario, legge le lettere dei senatori Alberto La Marmora e Di Laconi, i quali per motivi speciali domandano un congedo, che viene loro accordato per un mese.

PRESIDENTE. Reco pure a contezza del Senato due omaggi fattigli dagli intendenti generali delle divisioni amministrative di Sassari e Nuoro, di alcuni esemplari stampati degli atti di quei Consigli divisionali, non che la costituzione degli uffici.

QUARELLI, segretario, legge la seguente costituzione degli uffici:

UFFIZIO I.

Sauli, presidente — Sonnaz, vice-presidente — Quarelli, segretario.

UFFIZIO II.

Alfieri, presidente — De Margherita, vice-presidente — Balbi-Piovera, segretario.

UFFIZIO III.

Marioni, presidente — Regis, vice-presidente — Di Vesme segretario.

UFFIZIO IV.

Des Ambrois, presidente — Bagnolo, vice-presidente — Cagnone, segretario.

UFFIZIO V.

Albini, presidente — Colli, vice-presidente — Malaspina, segretario.

Ufficio centrale per la legge sulla concessione dello stagno di San Gavino in Sardegna.

Musio — Della Planargia — Di Vesme — Moris — Colli.

Commissione bimestrale delle petizioni.

Ricci Alberto — De Margherita — Galli — Bagnolo — Malaspina.

Ufficio centrale per la legge sui mediatori, agenti di cambio e sensali.

Jacquemoud — Des Ambrois — Alfieri — Cotta — De Margherita.

Ufficio centrale per la legge sul riparto delle quote di contributo per la conservazione ed il miglioramento dei porti di 1° e 2° categoria.

Ricci Alberto — Balbi-Piovera — Di Vesme — Albini — Di Collegno Giacinto.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE L'IMPOSTA SULLE VETTURE PUBBLICHE E PRIVATE.

PRESIDENTE. Debbo infine partecipare alla Camera che il senatore Di Pollone ha depositato sul banco della presidenza la sua relazione sul progetto di legge per l'imposta sulle vetture pubbliche e private. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1419.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO DELLA SARDEGNA; E PER L'AUTORIZZAZIONE DI DUE CREDITI SUPPLEMENTARI.

CERRANO, ministro dell'istruzione pubblica. A nome del ministro di finanze mio collega, ho l'onore di presentare due progetti di legge, l'uno relativo alla conservazione del catasto della Sardegna; l'altro progetto di legge riguarda la ammissione di due crediti supplementari ai bilanci passivi per 1852 dell'azienda d'artiglieria e delle finanze. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1524-1593.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge.

Io provocho dal Senato il voto d'urgenza chiesto dal ministro riguardo alla legge che concerne la conservazione del catasto in Sardegna.

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE SOCIETÀ ANONIME ED ALLE ASSICURAZIONI MUTUE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere la legge riguardante le società anonime e le assicurazioni mutue. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 419.)

Per concerti presi col ministro qui presente, io posso annunziare alla Camera che il testo della discussione sarà quello del progetto dell'ufficio centrale; invito quindi i membri che lo compongono a prender posto, e dichiaro aperta la discussione generale.

SAULI. La legge proposta alle nostre discussioni può considerarsi come divisa in due parti. Concerne la prima l'autorizzazione governativa necessaria alle società anonime ed alle assicurazioni mutue; concerne la seconda la tassa da imporsi sulle operazioni delle compagnie d'assicurazione.

La strettezza dell'erario ed i pesi gravissimi ai quali esso soggiace m'inducono a dare il mio assentimento a questa seconda parte della legge; ma non mi posso indurre così ad approvare la prima.

Osservo che nell'articolo 3 il nostro ufficio centrale ha stabilito che le tontine estere che vogliono essere autorizzate a fare operazioni nello Stato, dovranno impiegare in fondi pubblici di esso le somme che riscuoteranno dagli assicurati in virtù di contratti fatti nello Stato medesimo.

Quest'obbligazione viene temperata, egli è vero, per le tontine estere che siano già autorizzate od ammesse nello Stato, ma nell'età presente, madre così feconda d'invenzioni e d'istituzioni atte a procurare utile impiego e sicure cautele dei capitali, non mi sembra conveniente d'impedirne l'intro-

duzione in questi regi Stati, perocchè un tale impedimento potrebbe per avventura troncare ragguardevole utilità in pregiudizio degli Stati medesimi.

Ognuno di voi potrà considerare che il principio dal quale s'informano gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio promulgato nel 1842 è molto più largo, più liberale ed assai meno protezionista che non il principio, il quale dettò la parte da me citata dell'articolo 3 del progetto formulato dall'ufficio centrale.

Perciò io sono d'avviso che si possa prescindere dal votare il capo primo intitolato « Dell'autorizzazione governativa, » allo scopo del quale stimo che possano bastare i due articoli 46 e 47 del Codice di commercio e che si debbano senza più discutere i capi seguenti che riflettono la tassa da imporsi sulle operazioni delle compagnie d'assicurazione, ecc.

PINELLI. L'importanza somma della materia sopra la quale versa questa legge non aveva d'uopo certamente di una minore profondità di discussione e chiarezza di esposizione di che abbia fatto prova l'ufficio centrale nella sapiente relazione, che si è fatta precedere alla proposta della sua redazione.

Desideroso quanto altri mai che il mio voto in questa legge sia almeno coscienzioso, io mi varrò della congiuntura in cui sento muoversi qualche dubbio intorno alla medesima, per esporre con brevi cenni quali siano i motivi i quali dopo la redazione dell'ufficio centrale mi persuadono alla sua adozione.

Premetterò che, quantunque io non sia interessato personalmente in veruna società di assicurazioni delle quali si tratta, non posso dissimulare tuttavia che non mi rimarrei indifferente sull'esito di una legge, la quale potesse essere pregiudizievole quanto si è per alcuni supposto, giacchè, se non per interesse proprio impegnato, vedo però impegnati in queste società interessi di persone che mi sono sommamente care.

Premetto questa dichiarazione a scanso di ogni riflesso al proposito e per aggiungere che, siccome ciò non mi impedirebbe di manifestare il voto che fosse stato contrario alla proposta di questa legge, così ciò non toglie nè punto nè poco della mia franchezza nell'esprimere quello che io credo essere di ragione circa le modificazioni che le sono state apposte. Ed invero, se fosse stato questione di opinare sopra il testo di legge quale ora stato presentato dal Governo, in riguardo all'effetto di essa quanto alle società costituite, poteva esso presentare materia di gravi dubbii; ma a questo riguardo l'ufficio centrale, opportunamente intervenendo, ha veramente troncata la via alla principale discussione con introdurre quelle disposizioni le quali frangono la legge da ogni rimprovero a questo riguardo, ed impediscono che le si possa appor taccia alcuna di retroattività.

Per conseguenza la mia discussione non riflettendo che la applicazione della legge in avvenire, io mi farò senz'altro a considerare se, indipendentemente dalle altre disposizioni, le quali percuotono codeste società e quella segnatamente delle tasse, indipendentemente, dico, da queste disposizioni, la cui giustizia e convenienza mi sembrano abbastanza dimostrate dalle considerazioni svolte dall'ufficio centrale, quella disposizione la quale sento appuntarsi da un onorevole preopinante, cioè in quanto che la legge faccia obbligo d'impiegare in fondi del debito pubblico dello Stato quella parte di prodotto che si ricava dallo Stato medesimo anche da estere società, in ordine a questa disposizione, io dico, esaminerò se essa possa veramente venire in qualche parte censurata.

Sento invocarsi a proposito di questa disposizione il princi-

pio di assoluta libertà, la quale vuol essere mantenuta in materia commerciale, e si fa appello a questo riguardo agli articoli 46 e 47 del Codice di commercio, tuttavia mi sembra che, considerato lo scopo, la mente di questi articoli, nulla se ne possa desumere contro la legge della quale stiamo occupandoci.

Gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio parlano in generale delle società anonime, delle società in accomandita per azioni: qual è il principio che stabiliscono gli articoli del Codice di commercio riguardo a queste società?

È quel principio universalmente adottato, che trattandosi di tali società esse non possono aver luogo che mediante approvazione del Governo; e per vero dire egli è evidente che trattandosi di società, nelle quali l'intervento dei singoli soci non può spiegarsi con quell'azione che avrebbe in una società collettiva o in una società anche semplicemente di accomandita, è necessario che a tutela degli interessi singoli intervenga l'autorità del Governo.

Ma qui si arrestano gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio.

Il vedere poi di quali condizioni sia suscettibile quest'approvazione conceduta dal Governo è argomento delle considerazioni del Governo stesso in relazione colle operazioni di questa società, collo scopo e colla natura delle medesime.

Ora sarà forse vero che l'imporre ad una società estera, la quale faccia operazioni nello Stato, l'obbligo d'impiegare in fondi dello Stato il prodotto ricavato dallo Stato medesimo, possa dirsi un'offesa a quel principio di libertà commerciale, a cui s'intende che gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio abbiano avuta relazione?

Si potrà dire che questo principio sia lesa con una tale disposizione? Io non lo credo.

Primieramente io osservo che gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio parlano in generale delle società anonime od in accomandita per azioni; ma la natura di queste società può essere varia, e non sarebbe forse esatto il dire che le operazioni di queste società di assicurazione sulla vita, siano esse a premio fisso, oppure di assicurazione mutua, conosciute sotto il nome di fontine, si possano riguardare per ogni verso come operazioni commerciali.

Sarà operazione commerciale nel senso di coloro che formano parte dell'agenzia, in quanto che costoro intraprendendo quest'amministrazione possono riguardarsi come colpiti dal principio che riguarda le operazioni commerciali in generale; ma che lo scopo della società possa riguardarsi come commerciale, egli è ciò che mi pare per lo meno assai dubbio.

L'indole delle società commerciali è quello di far fruttare i capitali, di aumentare i capitali stessi, e la circolazione della ricchezza del paese.

Ora queste società di assicurazione sulla vita, siano esse a premio fisso o siano mutue, hanno tutt'altro scopo; esse non hanno per iscopo che di andare al riparo di certe eventualità, le quali possono cagionare perdite irreparabili; simili società intraprese per tale scopo non possono certamente confondersi colle società commerciali.

Si possono piuttosto paragonare siffatte associazioni di assicurazione ad una specie di Banco. Sono Banchi i quali hanno per iscopo di proteggere questi interessi privati, di metterli in salvo, di assoggettarli a certe condizioni, ma che tendono essenzialmente a garantire i singoli contribuenti, ma non a formare delle vere operazioni commerciali.

Ciò posto, si potrebbe anzitutto dire, che il principio della libertà commerciale sia affatto estraneo a questa discussione

ed il medesimo non potrebbe per conseguenza invocarsi da una società estera, la quale intendesse fare operazioni di questo genere nello Stato, perchè le operazioni di tal sorta sono per la loro natura dirette a tutt'altro scopo che a quello dell'incremento del commercio. Si tratta di contratti i quali dal Codice generale civile sono classificati fra i contratti aleatorii.

Premesse queste osservazioni, per le quali io credo che sarebbe tolti radicalmente la difficoltà, io non trascurerò tuttavia ancora di farmi carico di un'altra obiezione, la quale in ciò si fa consistere che le società estere di questo genere, le quali vorranno fare operazioni nello Stato, non possano considerarsi come soggette alle leggi dello Stato, e perchè? Per la ragione che queste società dal luogo dove sono state erette prendono, direi, la loro forma primitiva, prendono un carattere assoluto; quindi si dice: è bensì nell'interesse mutuo degli stessi contribuenti di queste società che queste società si estendano anche al di fuori dei limiti dello Stato ove furono stabilite; non è però men vero che, siccome esse presero vita in un paese diverso, un'obbligazione della natura di quelli di cui si tratta, cioè d'impiegare i loro capitali in fondi pubblici dello Stato in cui operano, non può loro applicarsi.

Parmi tuttavia che le disposizioni che si fanno a questo riguardo debbono riguardarsi come dipendenti da un generale principio: o si ammette infatti il principio che lo Stato, il Governo debba invigilare all'andamento di queste società quantunque estere, e debbonsi pure ammettere le conseguenze di questo principio; se poi si crede che basti il lasciare in piena libertà ai sudditi di contrattare come meglio loro sembra con queste società nello stesso modo con cui possono i sudditi recare i loro fondi nello Stato estero ove sono erette le società stesse, certamente allora è vano l'apporre qualunque siasi condizione, e non sarà neppur necessario che queste società domandino veruna autorizzazione.

Ma il domandare un'autorizzazione al Governo, e il respingere la condizione a cui va annessa quest'autorizzazione, mi sembra involgere una certa contraddizione.

Certo che queste condizioni non debbono essere tali da incagliare le operazioni delle società, e ciò è quanto si è preteso far valere nel senso contrario a quella condizione di cui parliamo, siccome ne fa cenno la relazione stessa dell'ufficio centrale.

Ora che ne nasca una impossibilità od un intralcio nelle operazioni di tali estere società, io per fermo nol credo. Le condizioni che siasi imposte a queste società nello Stato in cui furono erette non sono per loro natura operative certamente al di fuori di questo Stato. Per quanto si voglia pretendere che non siano le amministrazioni stesse di queste società che semplici mandatarie ad uffici determinati, ma che i contraenti siano gli stessi interessati nelle società d'assicurazione, tuttavia non è men vero che questi stessi contraenti, dacchè da uno Stato consentono d'incontrare delle eventualità di lucro o di perdita in uno Stato diverso, per questo stesso riconoscono che le leggi vigenti in quello Stato debbono proteggere le loro operazioni. Se debbono proteggere le loro operazioni, debbono pure queste sottostare a quelle condizioni d'ordine pubblico che sono vigenti nell'estero Stato.

Quindi una società che in avvenire fosse introdotta nello Stato quantunque abbia sede in estero paese, può venire assoggettata senza lesione alcuna dei principi di giustizia alle condizioni a cui sarebbe soggetta la società stessa vigente in questo Stato.

Che ne nasca un intralcio di operazioni non è nep-

pure, a parer mio, dimostrato. Non si tratta che di seguire la tassa che avranno i fondi nei diversi paesi nei quali si devono collocare i capitali delle società. Ma se ciò potrà stabilire una qualche distinzione fra i proventi di queste società secondo i diversi paesi, non ne deriva però, a mio credere, che debbano riguardarsi talmente complicate le operazioni, che non si possa in modo regolare sopperirvi.

Dunque, tanto sotto l'aspetto della natura propria di queste società, come sotto l'aspetto di quei principii che debbono reggere in via internazionale i rapporti delle società stabilite in uno Stato cogli Stati stessi nei quali vadano tali società ad operare, non ne risulta, a senso mio, alcun ostacolo o difficoltà all'adozione della legge.

Si è fatto osservare altresì che di queste condizioni vi sono paesi in cui il Governo punto non si fa carico; che v'esistono da lungo tempo società riputatissime, in Inghilterra specialmente, senza che sia stato posto dal Governo quest'obbligo di impiegare i capitali in fondi dello Stato. Si potrebbero anche citare delle società stabilite in paesi ove il credito pubblico è in condizioni certamente meno prospere che non sia quello dell'Inghilterra. Ma le diverse condizioni di questi Stati rendono facilmente ragione di quella diversità che si osserva nelle leggi rispettive.

Sarebbe forse talvolta un onere eccessivo imporre ad una società quell'obbligo d'impiegare i suoi capitali nei fondi di quel dato Stato ove il credito non fosse in fiore: sarebbe per lo contrario alcuna volta inutile il porre questa condizione, perchè sarà già riputata questa sorta d'impiego come vantaggiosa, e che perciò non corra l'obbligo di prescriverlo: ma ciò non servirebbe a risolvere la nostra questione. In questi Stati di cui si fa menzione, l'obbligo non esiste neppure per le società stesse le quali ivi si stabiliscono, nè vi può essere questione di applicarlo a società estere che vengano aperte: da ciò non si potrà mai inferire che si vada contro i principii i quali sono ammessi generalmente nei paesi ove fiorisce il credito pubblico, ove fiorisce il commercio, mantenendo ferma la condizione di cui io poco fa vi faceva cenno, vale a dire quella di collocare i capitali che si ricavano dallo Stato in fondi pubblici dello Stato medesimo.

Credo che essenzialmente questa condizione nulla abbia che possa urtare col sistema generale, nel quale io gioisco di vedere che il paese sia entrato, di facilità commerciale che si approssima il più possibile ad una compiuta libertà; sistema che per conto mio intenderei di propugnare al bisogno.

Io voterò adunque sul progetto di legge a seconda della redazione dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ho l'onore d'interrogare il Senato se vuole passare alla discussione degli articoli.

Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa)

• Art. 1. Le società anonime, si mutue che no, e quelle in accomandita per azioni al portatore, dovranno essere autorizzate dal Governo coll'approvazione dei loro statuti nella conformità voluta dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio. »

GIOLA. Vorrei esporre al Senato un dubbio che m'è ispirato dalla lettura di quest'articolo.

Quest'articolo stabilisce in sostanza che le società anonime dovranno essere autorizzate dal Governo coll'approvazione dei loro statuti, come vogliono gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio.

Se gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio non fossero in piena osservanza, intenderei allora che si facesse una nuova disposizione per richiamarli in vigore, ma siccome questi

articoli sono sempre stati osservati, e lo saranno anche in avvenire, così non so vedere la necessità di dire in un nuovo articolo che le società anonime saranno subordinate alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del Codice di commercio.

So bene che alcuno vorrà dire (e si è detto) che quest'articolo primo ha un concetto più ampio che non quello del Codice di commercio, perchè questo parla delle società anonime, e non in specie delle società mutue: ma, o signori, la mutualità è un accidente delle tre grandi categorie delle società preindicate. Le società mutue non sono società che abbiano un'esistenza propria e distinta. Può darsi una società mutua collettiva, può darsi una società mutua anonima, può darsi una società mutua in accomandita: ma fatto è che la mutualità, come diceva, non è che un accidente delle tre grandi classi in cui si dividono le società.

Dunque se quest'articolo non porta niente di nuovo, se non fa che richiamare le disposizioni del Codice di commercio, io sarei molto tentato di proporre che venisse lasciato in disparte.

Il miglior servizio che renda questo articolo è di preparare, dirò così, l'articolo seguente, perchè il secondo articolo si collega col primo; ma è cosa molto facile di rimediarvi. Nell'articolo secondo, invece di riferirsi all'articolo primo, si possono invocare le disposizioni degli articoli 46 e 47, ed ecco come:

• Le società mutue costituite all'estero ed ogni altra associazione straniera anonima od in accomandita per azioni al portatore non potranno operare nello Stato, se non vi saranno state autorizzate nel modo voluto dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio. »

Queste osservazioni non hanno altro scopo che di recidere dalla legge l'articolo primo che mi si affaccia come inutile.

Il Senato nella sua saviezza vedrà se il mio dubbio sia fondato.

DE MARGHERITA, relatore. L'onorevole preopinante vorrebbe che si lasciasse in disparte l'articolo da cui è iniziato il progetto di legge proposto dall'ufficio centrale, siccome quello che, a suo senso, contiene una disposizione superflua, poichè quando vi si acchiude già trovasi negli articoli 46 e 47 del Codice di commercio.

Certo che se la cosa fosse realmente in questi termini, se nulla aggiungesse l'articolo 1° alle disposizioni del Codice commerciale, tanto varrebbe il reciderlo dalla legge, poichè un articolo ozioso e contenente disposizioni inutili, non vuol essere inserito nella legge, la quale deve essere quanto più concisa e ristretta si possa. Ma l'ufficio centrale non crede che l'articolo del quale si ragiona sia superfluo; lo crede anzi, se non necessario almeno utile.

Già toccò l'onorevole preopinante come negli articoli 46 e 47 del Codice di commercio non si faccia menzione delle società mutue; malgrado ciò stima inutile l'articolo 1° del progetto.

La mutualità, dice egli, è un mero accidente e non vale il pregio per accennarlo di fare un articolo. Così non è l'avviso dell'ufficio.

Le società anonime che hanno la qualità di mutue egli è per lo meno dubbio se siano o non implicitamente comprese negli articoli 46 e 47 del Codice di commercio. Ora, siccome il legislatore è altamente interessato a recidere ogni caso futuro di dubbio, questa sola considerazione basterebbe per lasciare al suo posto l'articolo 1° del progetto.

Oltre a ciò è da notarsi che le società mutue propriamente non vengono sotto il nome di società commerciali; possono esservi società le quali abbiano il carattere di mutualità e che

tuttavia non sono commerciali, come, per esempio, le società mutue di credito fondiario; e siccome militano le stesse ragioni per la necessità dell'approvazione governativa per tutte le società anonime, s'ano esse mutue o non, perciò credette l'ufficio cosa non superflua, anzi ben essenziale lo applicare gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio, i quali nel loro stretto senso non riflettono che le società commerciali. Onde siccome le società mutue, delle quali non è ivi menzione, potrebbero intendersi escluse dalle generali disposizioni di detti due articoli 46 e 47, siccome eziandio il Codice di commercio non poteva e non doveva risguardare se non se le società strettamente commerciali, così nasce un nuovo e validissimo motivo per l'ufficio centrale, di lasciare nella legge l'articolo 1° come quello che comprende chiaramente fra le società anonime abbisognanti per la legale loro esistenza dell'autorizzazione governativa, anche le società mutue che non sono, come dicevo, espressamente nominate negli accennati articoli del Codice di commercio.

Per questo spera l'ufficio centrale che l'onorevole preopinante non vorrà insistere a che si sopprima l'articolo 1° del progetto

GIÒIA. Le osservazioni assai sagacemente fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale meritano certamente molta considerazione; ma io non so dipartirmi affatto dall'idea che mi mosse ad incominciare il primo discorso.

È vero che delle società è parlato nel Codice di commercio, ma ne è parlato secondo un concetto generico, di maniera che non si è mai dubitato che le disposizioni che trovansi in quel Codice risguardanti le società anonime non dovessero applicarsi a qualunque specie di società anonime aventi uno scopo determinato. Praticamente si è sempre seguita questa interpretazione: nessuna società anonima si può stabilire nel nostro paese senza la previa autorizzazione del Governo.

Dico poi e ripeto che l'accidente della mutualità non cambia niente alla sostanza, alla intrinseca e fondamentale istituzione della società. La società noi non la possiamo concepire che in tre modi: collettiva, anonima e in accomandita; a queste tre specie si può aggiungere l'accidente dell'essere mutua, ma quest'accidente non cambia la sostanza loro.

Quindi allorché non si contesti che gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio sieno in pien vigore, bisogna concedere che non sia necessario di creare qui una nuova ed espressa disposizione per comprendere le società anonime mutue.

Per quanto queste osservazioni facciano forza al mio intelletto, mi piace di riconoscere che qualche dubbio potrebbe pur venir emesso in proposito; ed a fronte di questo dubbio qualsiasi io non ho alcuna difficoltà a ritirare quella specie non dirò di proposta, ma piuttosto di dubbio che lo aveva esternato sulla redazione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1° della legge.

(È approvato.)

« Art. 2. Le società mutue costituite all'estero ed ogni altra associazione straniera anonima od in accomandita per azioni al portatore non potranno operare nello Stato se non vi saranno state autorizzate nel modo espresso nell'anteecedente articolo.

« Il Governo del Re nel concedere quest'autorizzazione prescriverà le cautele giudicate convenienti a tutelare gli interessi di coloro che nello Stato contratteranno colle società straniere. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le società d'assicurazione sulla vita, ossia tontine costituite nello Stato saranno tenute ad impiegare tutte le

somme versate dagli assicurati in fondi pubblici del medesimo, intestati ed annotati a tal uopo.

« Le tontine estere che vogliono essere autorizzate a fare operazioni nello Stato dovranno impiegare in fondi pubblici di esso, intestati ed annotati come sopra, le somme che riscuoteranno dagli assicurati in virtù di contratti fatti nello Stato medesimo. Quelle però fra le tontine estere che sieno già autorizzate od ammesse per tolleranza nello Stato senza la condizione di tale impiego saranno dispensate dal medesimo mediante la prestazione di quelle altre garanzie che verranno dal Governo determinate.

« Inoltre sarà sempre stabilito presso le tontine un commissario regio per sorvegliarne l'andamento. »

COTTA. Domanderei la divisione di quest'articolo, poichè io avrei alcune osservazioni a proporre sul primo inciso.

PRESIDENTE. La divisione viene di diritto e non può negarsi.

COTTA. Non è sul primo paragrafo, ma bensì sul secondo.

PRESIDENTE. In tal caso, nessuno chiedendo la parola, porrò ai voti il primo paragrafo.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GIULIO. Signori, quantunque le osservazioni che io mi propongo di presentare al Senato riguardino particolarmente il paragrafo sul quale l'onorevole senatore Cotta ha annunciato di volervi intrattenere, tuttavia debbo prendere fin d'ora la parola, poichè queste osservazioni si estendono in parte al primo paragrafo dell'articolo, il quale è ora messo in deliberazione dal signor presidente.

In questa prima parte dell'articolo si prescrive che le società d'assicurazione sulla vita, ossia tontine, costituite nello Stato, siano tenute ad impiegare tutte le somme versate dagli assicurati in fondi pubblici del medesimo, intestate ed annotate a tal uopo.

Ora a questa disposizione il minor rimprovero che si possa fare è quello della completa sua inutilità, poichè avendo l'articolo precedente dato al Governo la facoltà di apporre all'autorizzazione che deve concedere per l'attuazione della società tutte quelle condizioni che giudicherà necessarie a cautela degli interessati, è evidentemente inutile enunciar qui in termini particolari una cautela che è generalmente già compresa nel novero di quelle che il Governo è autorizzato a prendere, ove lo giudichi conveniente. E d'altra parte, o signori, può venire tale istante, in cui, ben lungi dall'essere una cautela per gli interessati, quest'obbligo di impiegare in fondi pubblici il denaro loro appartenente fosse anzi un gravissimo pericolo. Tolga Iddio che mai il nostro credito pubblico venga a soffrire forti scosse! Ma questi giorni si sono veduti e pur troppo potrebbero ritornare.

Ora, in tale istante, io vi domando, o signori, quale specie di guarenza sarà per coloro che versano i loro fondi nelle mani delle società, il vederli impiegati in quella specie di fondi che in quel momento appunto godrà del credito minore.

Se voi applicate questa considerazione non allo stato presente del paese nostro, ma ad alcun altro Stato d'Europa, voi vedrete quanto la mia ipotesi sia lontana dall'essere impossibile ed anche improbabile. Vi è certamente più di un Governo in Europa che renderebbe assai cattivo servizio agli azionisti delle società che venissero a stabilirvisi, obbligandole ad impiegare i fondi loro in fondi pubblici del paese. Onde io, e per la ragione d'inutilità, e perchè oltre all'essere inutile credo anche dannosa questa prescrizione contenuta nella prima parte dell'articolo, voterò contro di esso.

Se il signor presidente mi mantiene la parola, io esporrò fin d'ora le poche considerazioni che desideravo fare sul paragrafo 2° dell'articolo, ma il signor senatore Cotta ha pure chiesto la parola prima di me.

COTTA. Parli! parli!

GIULIO. Sovra questa seconda parte solo si è aggirata la discussione generale che ha preceduto quella degli articoli; tuttavia io non credo dover passo passo seguir il secondo degli oratori che in essa hanno presa la parola, nè considerare sotto lo stesso punto di vista teorico, come egli ha fatto, le disposizioni di questo paragrafo.

Il signor senatore ha esordito col dire non trattarsi qui di libertà commerciale, perchè non può dirsi atto di commercio l'assicurazione sulla vita che costituisce un contratto di sua natura aleatorio.

Io non confesterò questa sua proposizione, non ricercherò se le condizioni qui imposte siano o no contrarie alla libertà commerciale; ma dico che certamente esse sono contrarie alla libertà civile; e se non è bene che le leggi frappongano ostacoli artificiali all'esercizio del commercio, non vedo poi che sia meno male che esse impediscano quegli atti che la legge naturale per nulla riprova, ed è certamente un grave impedimento arrecato all'esercizio di una civile libertà quello di proscrivere con un tratto di penna dalla superficie del paese le operazioni di società, ancorchè vogliano considerarsi non commerciali, i cui atti non possono dirsi illeciti ed immorali, nè manchino di quelle guarentigie che abbastanza assicurano gli interessi di coloro che ad esse ricorrono.

L'imporre condizioni tali che impediscano ad una associazione straniera di stabilire agenzie nello Stato non è d'ostacolo, egli è vero, ai cittadini di ricorrere a questa associazione, ma li costringe a fare questi atti non più nel luogo di loro residenza, sibbene nella sede della società, la quale può essere lontana e cagionare così gravi incomodi a coloro che intendono valersi dell'opera di quella.

E qui può fare meraviglia il vedere che quelle cautele le quali non si sono stimate necessarie in paesi, la cui legislazione ammette una molto più larga tutela governativa di quello che non ammetta la nostra, può far meraviglia, dico, il vedere che, mentre in paesi in cui i principii del protezionismo sono altamente banditi nella legislazione, queste cautele che ivi non sono riputate necessarie, vengano poi stimate assolutamente indispensabili appo di noi che siamo entrati nella via della commerciale libertà, voglio dire che mentre la legislazione francese che in tanti modi inceppa la libertà delle transazioni, non ha creduto dover imporre alle società straniere l'obbligo di impiegare in fondi francesi il capitale, io vogliamo poi imporre noi, i quali in fatto di libertà commerciale abbiamo abbracciato così larghi principii.

Voi sapete infatti che la legge francese obbliga bensì alcune società costituite in Francia d'impiegare in fondi pubblici francesi le somme che sono loro confidate, ma non obbliga punto le società costituite all'estero a fare un eguale impiego in fondi francesi.

Egli è vero che la modificazione arrecata dall'ufficio centrale all'articolo secondo, divenuto ora articolo terzo della legge, lo rendono alquanto meno censurabile di quello che fosse nella forma sua primitiva, esso meritava infatti due rimproveri, dei quali va esente la novella compilazione proposta dall'ufficio centrale.

Nella redazione proposta dal Ministero l'obbligo d'impiegare in fondi pubblici nostrali le messe degli associati nazionali non si applicava che a quelle sole società le quali, stabi-

lite in paese estero, avessero dal loro statuto l'obbligo di impiegare tutte le messe dei loro associati in fondi di quel paese, cioè a dire, la disposizione del progetto di legge originale si applicava a quelle sole società che erano nell'assoluta impossibilità di adattarvisi; di più si applicava solo a quelle società che dessero già la massima guarentigia di sicurezza agli associati.

Se lo statuto di una società francese obbligava questa società ad investire le messe dei suoi associati in fondi pubblici e così dava a questi associati una tal quale guarentigia, ecco il nostro progetto che veniva ad esigere un'altra guarentigia ed una guarentigia impossibile.

Se poi la società straniera non aveva nel suo statuto alcun vincolo e poteva così impiegare a piacimento il suo danaro, ecco che noi troviamo che ogni vincolo è inutile, e la dispensiamo dall'investire i suoi fondi nel nostro debito pubblico.

Questo vizio è scomparso dopo la compilazione fatta dall'ufficio centrale. L'altro difetto era quello di retroagire e di condannare repentinamente a morte immeritata una società che da più anni, se non coll'approvazione esplicita, certamente coll'annuenza del Governo avea esteso in questo regno le sue operazioni con vantaggio tanto suo che dei cittadini.

Anche questo inconveniente venne cansato con l'eccezione che molto opportunamente nel suo sistema l'ufficio centrale ha creduto dover apporre alla generale disposizione dell'articolo; tuttavia anche con questo rimedio io credo che la disposizione proposta sia ancora inutile per guarentire gli interessi degli associati, e nociva per conseguenza, perchè viene a restringere quella concorrenza, non dirò illimitata, ma quella larga concorrenza che molto migliore sarebbe di ogni altra cautela per mettere in sicuro gli interessi di coloro che intendono prendere parte a queste assicurazioni.

Sia bene che il Governo eserciti fra i limiti dello stretto necessario la sua alta tutela a beneficio dei suoi cittadini; ma sta molto male che egli usurpi e confisci a suo pro la loro libertà e li impedisca di godere di quei vantaggi che la libertà sola potrebbe loro assicurare.

Ora non dubito di affermare che molto migliore guarentigia, che molto maggiore vantaggio ne verrebbe ai sottoscrittori dall'esistenza nel paese di agenzie di due, tre, quattro o più compagnie straniere, le quali andassero a gara per offrire ai sottoscrittori i patti migliori di quello che possano essere nè queste, nè altre prescrizioni che impongano imperativamente tale o tale altro impiego dei fondi.

Per queste ragioni io voto contro l'articolo 3°; che se contro il mio voto fosse accettato il principio generale, accoglierò con riconoscenza l'eccezione che salva almeno dalla strage dei futuri una vita innocente.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Io proporrei anzi tutto alla Camera di voler volare il primo paragrafo, sul quale pare finora non siasi aggirata la discussione; poi di aprire la discussione sul primo alinea, per quale ha chiesto la parola il senatore Pinelli e su cui avrebbe la precedenza il senatore Cotta.

PINELLI. Mi pare che per ragion d'ordine la discussione non potrebbe altrimenti incominciare che dalla prima parte dell'articolo, ma che per rispondere alle osservazioni messe in campo dal senatore Giulio io debba avere la parola.

Bene avvertiva l'onorevole senatore Giulio che sotto un aspetto un po' diverso da quello in cui io aveva proposto la questione, egli si sarebbe fatto a parlare. Ed in vero il generale silenzio col quale veniva accolta la redazione proposta dalla Commissione mi aveva fatto pensar che essa non do-

vesse esser argomento di sì grave e profonda discussione, e non fosse quindi mestieri l'estendersi sopra il principio fondamentale della proposta legge; onde è che io mi limitava a considerare unicamente la questione dal lato delle conseguenze verso le società stabilite in esteri Stati, le quali facessero operazioni nello Stato nostro; ma le osservazioni messe in campo dall'onorevole preopinante mi obbligano ad aggiungere alcunché onde non possa assolutamente comparire privo di fondamento quanto dissi.

Premetteva l'onorevole senatore Giulio che non credeva fosse d'uopo contestare il principio da me allegato che società di assicurazioni sulla vita e le mutue principalmente le quali sono conosciute sotto il nome di *tontine*, non formino fra gli associati una società di operazioni commerciali. Io credo effettivamente che il principio presso i migliori giurisperiti non sia suscettibile di controversia; ma mentre il senatore Giulio considerò la cosa sotto l'aspetto, come si espresse, di libertà civile e non di libertà commerciale, e si meravigliava quindi che un principio, secondo lui, restrittivo delle libere contrattazioni, il quale non era forse in vigore in certi Stati in cui vi esiste un sistema protettore, in uno Stato dovesse poi accogliersi come il nostro che sarebbe entrato nella via del libero scambio.

Mi permetta l'onorevole preopinante di dire che, giacché non si tratta di commercio, io non comprendo la relazione che abbia il suo argomento colla materia di cui si tratta; farò bensì osservare che, secondo la natura propria di tali associazioni, quella disposizione che egli reputa così restrittiva non ha, secondo me un tale carattere, ma bensì quello d'una provvida disposizione. Ed invero, quando si tratta di associazioni mutue, così dette associazioni di *tontine*, io vedo nelle rendite che si stabiliscono in questa specie di banche molta analogia col collocamento in rendite sul debito pubblico. In ciò converrà facilmente l'onorevole preopinante che la più parte delle persone che si accostano a queste società, che stabiliscono e collocano i loro averi in così fatte società di *tontine*, saranno per la maggior parte di coloro i quali sono egualmente conosciuti per collocarli sulle rendite del debito pubblico; perchè appunto queste sono quelle rendite che si cercano da chi desidera di avere un prodotto, un assegnamento che sia scevro dalle cure ordinarie e da ogni sorta di operazione commerciale.

Forse dacché questi privati collocano presso questa società di preferenza che nelle rendite del debito pubblico i loro fondi, non si dovrà dire che vi esista tra un genere e l'altro di impiego una certa affinità, ed anzi non si dovrà dire che sia molto analogo alla natura di quella società di prescrivere l'impiego dei fondi in rendite dello Stato? Mi pare che sia facile il dimostrarlo.

Infatti coloro i quali collocano i loro averi nelle società di assicurazioni mutue sulla vita debbono i più di essi almeno abbandonare la cura di sorvegliare essi medesimi l'andamento di queste associazioni; sono obbligati a riferirsi intieramente a quell'amministrazione che vi presiede ed a quella vigilanza che il Governo vi esercita.

Ora, se tale è la condizione di queste rendite, sarà forse un restringere la natura di queste associazioni, l'assegnare quell'impiego il quale meglio si confà a quella sicurezza che si deve cercare nell'andamento dell'amministrazione? Certamente che un'associazione che si abbia la sua dote in simile impiego è un'associazione la cui amministrazione è molto più facile ad invigilarsi che non lo sia per mezzo di qualunque altro impiego. Non si può esigere che il Governo assumendo la vigilanza sopra queste associazioni mutue debba

entrare in tutte quelle minuzie di osservazioni, le quali nascerrebbero naturalmente ove le loro operazioni si estendesero a diversi generi d'impieghi.

Conviene che l'impiego loro sia talmente semplice e chiaro che possa effettivamente senza verun impaccio sottostare alla vigilanza del Governo. Ora io domando se sotto questo aspetto si possa trovare un altro genere d'impiego preferibile; ma non è certamente alla semplicità che tutto si deve sacrificare. Anzi si pretende che da tale influenza del debito pubblico su queste società ne possa nascere un danno, un pericolo ai privati.

Mi permetterò a questo riguardo di far presente come vi esistano altri stabilimenti ben più considerevoli di credito nello Stato, i quali però non possono nelle loro operazioni prendere per base delle medesime che questo genere stesso di valore.

Supponiamo la Banca nazionale: essa non può fare prestiti che sopra determinati generi di rendite; non si permetterebbe alla Banca nazionale di accettare per pegno dei suoi contratti di mutuo diverse sorta di rendite per quanto possano anche essere di natura assai solida. Io ripeto impertanto che un esempio di tal sorta sia tale da poter assicurare ognuno sopra quei pericoli, i quali secondo l'onorevole preopinante si dovrebbero prevedere in un incerto futuro per simile società.

Io credo che quando siffatte società sono appoggiate a quegli elementi di credito che si credono abbastanza solidi per stabilimenti di tanta importanza, quali lo sono le Banche nazionali, non si possa certamente incorrere la taccia di voler far prevalere una specie di deferenza al credito pubblico sopra gli interessi privati, i quali possono essere involti in queste sorta di associazioni mutue.

Per conseguenza io credo che il principio in sé non sia punto soggetto a quelle obiezioni sopra le quali si fondava l'onorevole preopinante. Da che poi questo principio sia salvo, mi pare che ne derivino tutte le altre conseguenze le quali io accennava nella mia precedente esposizione, cioè non possano sicuramente le società, le quali sono stabilite all'estero, per quanto si vogliano solidamente stabilite, esser esenti nello Stato da questa vigilanza.

PRESIDENTE. Lo prego di prescindere di parlare delle società stabilite all'estero.

PINELLI. Per le ragioni esposte io persisto nell'opinione dianzi espressa.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Sarò molto breve, o signori, e non risponderò a molte delle cose dette dall'onorevole preopinante, le quali, a dire schiettamente, mi paiono affatto estranee alla discussione. Non ribatterò per conseguenza ciò che egli ha detto del banco; quando vedrò Banche nazionali obbligate per legge ad impiegare tutti i loro fondi in fondi pubblici, basterà allora il rispondere perchè allora solamente vi sarà una somiglianza tra le disposizioni di cui parliamo e quelle che egli citava; farò notare bensì che tutta l'argomentazione dell'onorevole preopinante si appoggia sopra un falso supposto, che cioè gli azionisti di una società di mutua sicurezza sulla vita debbano abbandonare ogni idea di vegliare essi stessi sulla gestione dei fondi che essi hanno consegnati alla società, e siano nella necessità di rimettersi alla amministrazione di questa per la sicurezza dei fondi.

Il signor preopinante che ha letti sicuramente molti statuti di società mutue di assicurazione sulla vita, avrà veduto che sempre la vigilanza sull'impiego dei fondi è attribuita non alla amministrazione, ma ad un comitato di sorve-

glianza eletto da tutti i sottoscrittori, e composto dei maggiori interessati.

Vede adunque il Senato quanto lontana sta l'ipotesi fatta dall'onorevole preopinante dalla realtà dei fatti; colui che si associa ad una fontina, non solamente non rinunzia al diritto di vegliare sull'impiego che si farà dei suoi fondi, ma anzi esercita il diritto di vegliarvi; può vegliarvi personalmente qualora abbia la confidenza dei suoi associati venendo egli eletto a far parte del comitato di sorveglianza, o quanto meno lo può esercitare dando egli il mandato di questa sorveglianza alle persone nelle quali egli abbia maggiore fiducia.

È stato certo, o signori, che molto più efficace e meglio diretta sarà la tutela esercitata da un comitato di azionisti principali interessati al buon governo della società di quello che possa essere la minuta ma fredda sorveglianza di un commissario governativo; molto più efficace poi di quello che possa essere una prescrizione generale scritta in una legge che non riguarda né alla condizione dei tempi, né alle particolari condizioni delle società alle quali questa prescrizione si deve adattare.

Io persisto nel mio voto negativo contro la prima parte dell'articolo.

DE MANCERITA, relatore. Questa prima parte dell'articolo fu considerata dall'onorevole signor senatore Giulio come inutile ed anche pericolosa; inutile, perchè sta in mano del Governo l'apporre fra le altre condizioni anche questa (e forse questa principalmente in confronto delle altre) dello impiego delle somme che si pagano dagli interessati in fondi pubblici per la loro maggiore guarentigia; pericolosa, in quanto che nel caso di scadimento delle carte del debito pubblico dello Stato, invece di tornare a vantaggio degli interessati, questo forzato impiego si convertirebbe a loro danno.

Io non credo che la disposizione di questa prima parte dell'articolo, 3° possa essere suscettiva di questi due appunti.

Quanto all'essere inutile, supposto anche che il Governo possa egli stesso imporre quest'impiego necessario (come è vero che il Governo lo potrebbe), sarebbe però sempre utile che la legge stessa, se lo crede veramente conveniente, stabilisca quest'impiego come il migliore di tutti, il Governo ha la facoltà di apporre in genere le condizioni che crede vantaggiose, ma nulla toglie che la legge stessa ponga nelle sue disposizioni una di queste condizioni che reputa essenziale ed indispensabile.

Aggiungerò a questo riguardo che essendosi compiuto il presidente del Consiglio dei ministri di recarsi in seno dell'ufficio centrale allora appunto che trattavasi questa grave questione dell'impiegarsi o non in fondi pubblici le somme pagate dagli assicurati, dichiarò formalmente che il Ministero non voleva assumere sopra di sé questa responsabilità di ordinare o non ordinare cotale impiego, il quale, a suo dire, doveva essere dalla legge stessa stabilito.

Dichiarava egli che in quanto all'altra condizione concorrente alla maggior guarentigia, alla più solida sicurezza delle persone interessate, il Governo bensì assumerebbe sopra sé la responsabilità di apporre quello che stimerebbe più conveniente, ma che intanto la legge se veramente credeva, come era pure suo avviso, che questo impiego in fondi pubblici dello Stato fosse il migliore, dovesse, ripeto, stabilirlo ella stessa.

Venendo alla seconda obiezione, quella cioè che ravvisa questa disposizione pericolosa nel caso (dillo lo toglia come diceva l'onorevole senatore Giulio) di scadimento dei fondi pubblici dello Stato, io credo, o signori, che essa provi

troppo, e che troppo provando finisca per nulla provare. Difatto proverebbe essa che si dovrebbero torre di mezzo le leggi che ci reggono, le quali vogliono che le malleverie degli ufficiali contabili, le somme appartenenti alle persone privilegiate e ad opere pie si impieghino di preferenza in fondi pubblici dello Stato, appunto mirando a quella maggior sicurezza e guarentigia che nasce da questi fondi, i quali non è a temere siano per soffrire grande scadimento.

D'altra parte l'esperienza ci dimostrò che quanto più le somme dei privati s'impiegano in fondi pubblici, tanto maggiormente cresce il credito pubblico, e tanto maggiore si fa la guarentigia che hanno le persone, il cui danaro è stato convertito in tale impiego. Conchiudo perciò potersi dal Senato mantenere la disposizione prima dell'articolo 3° in quanto che essa non sia né inutile, né pericolosa.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio chiede la parola per la terza volta, ed io interrogo il Senato se gliela accorda.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Il Senato accorda la parola al senatore Giulio.

GIULIO. Mi duole, o signori, di trovarmi, non dirò costretto, ma condotto dalle osservazioni del signor relatore ad abusare una volta ancora della vostra indulgenza. Il signor relatore risponde che se è utile l'impiego in fondi pubblici, la legge non deve lasciar la facoltà al Governo di prescriverlo, sibbene deve ordinarlo essa stessa. Ma, o signori, l'impiego in fondi pubblici non è né buono né cattivo; è buono oggi e cattivo domani; è buono per una società, cattivo per un'altra, e appunto per ciò la legge non lo deve prescrivere, perchè essa non può prevedere e definire in quali casi sarà utile quest'impiego, e in quali sarà nocivo. E senza uscire dalle fontine che formano l'argomento della discussione presente, vi ha tale fontina per cui sarà se non utile, tollerabile; tal'altra per cui sarebbe intollerabile assolutamente. Infatti le fontine si contraggono o tra persone che convengono di lasciare in comune il loro fondo per un numero determinato d'anni e spartirlo poi tra i sopravvivi, oppure tra altre che concordano di lasciare il loro fondo giacente sino al dì in cui sarà ridotto alla metà, al quarto, al decimo il numero di coloro che hanno fatto il deposito. Ora, io dico, nel primo caso può essere tollerabile questa prescrizione; quando la fontina non deve durare che tre, quattro o cinque anni, si può fino ad un certo punto ammettere (quantunque, a dire il vero, io difficilmente lo ammetterei) che si costringano i sottoscrittori ad impiegare in un determinato modo i loro fondi. Ma quando la durata della fontina può essere di 20 o di 30 anni, qual è quella mente d'uomo così penetrativa che voglia prevedere tutte le vicende cui i fondi pubblici potranno andar soggetti nel frattempo?

Se voi lasciate alla società la facoltà di scegliere essa stessa il suo impiego, forse errerà quando farà il primo impiego; sei mesi dopo correggerà il suo errore trasportando sopra altri fondi l'impiego che paia meno sicuro; ma se voi lo vincolate perpetuamente, ineluttabilmente al destino dei fondi pubblici, voi lo vedete, o signori, voi produceste una perdita probabile a danno di questi associati.

Io non faccio ipotesi; io vi domando: se questa legge fosse stata in vigore in Spagna, qual sarebbe il destino degli infelici sottoscrittori? Chi avesse or son 30 anni preso parte in una fontina, e che avesse veduto forzatamente il suo danaro versarsi nelle casse dello Stato si sarebbe trovato poi 20 anni di seguito nel pericolo di tutti perdere il suoi fondi: per la tarda giustizia del Governo spagnolo ora soltanto si troverebbe reintegrato in una minima parte dei fondi medesimi.

Io spero che ciò che è avvenuto in Ispagna non sia per avvenire mai fra noi; ma le mie speranze non sono pur troppo una certezza e non altro che abbia la speranza più ferma della mia può tuttavia imporla come obbligo a coloro che versano il loro danaro per procurare ai figli loro od alla tarda vecchiaia un mezzo di sussistenza.

Soggiungeva il signor relatore che il Ministero non vuole assumere questa responsabilità. A ciò io credo un dovere di rispondere in poche parole; egli la deve assumere se è necessario.

Mi diceva in terzo luogo che col provar molto io provava troppo perchè le malleverie dei contabili si convertono effettivamente nei fondi pubblici. Si convertono sì, ma non obbligatoriamente; la legge non costringe nessuno a fare una malleveria in denaro, la quale vada poi ad investirsi nei fondi pubblici; permette ai contabili di fare una malleveria in beni stabili, i quali non vengono convertiti in somme, in fondi e non fanno loro correre verun pericolo. Ma qui non vogliamo dare una facoltà, vogliamo imporre un obbligo assoluto, perpetuo, invariabile qualunque sieno le condizioni dei tempi, qualunque sia la natura delle società, qualunque la durata della loro azione; per questa ragione appunto io credo che noi corriamo rischio di commettere una grave ingiustizia.

Ei soggiungeva infine che questo è un buon mezzo per sostenere il credito pubblico. Ma questo è l'imprestato forzato sotto una forma un po' più gentile! Forma gentile perchè cade su poche persone, ma prestito forzato, perchè tali persone altro impiego non possono fare del loro danaro fuor quello di metterlo a forza nelle casse dello Stato.

Ora io domando se questa violenza fatta ai privati sia un buon mezzo di stabilire il credito pubblico. Il credito pubblico sarà salvo fintantochè i nazionali e gli stranieri avranno fiducia nella bontà delle nostre leggi, nella saviezza della nostra amministrazione; ma se venisse a mancare o l'una o l'altra di queste che sono solo fondamento vero del credito pubblico, credetelo, o signori, questi meschini espedienti basterebbero forse a fargli dare il crollo più presto e non basterebbero mai a sostenerlo.

DE CARDENAS. Dovendosi presto mettere ai voti il 1° paragrafo di quest'articolo, io credo dover prevenire che nella votazione di questo paragrafo sarò forse di senso contrario a quello della maggioranza dell'ufficio centrale. I principii che sostengo così eloquentemente l'onorevole senatore Giulio sono quelli che io sostenevo, certamente con minore eloquenza e con meno erudizione di lui nel seno dell'ufficio stesso.

Mi arresi al parere di questo perchè soglio arrendermi al parere della maggioranza; ho però riservato la mia particolare opinione per la votazione, ed è questa opinione appunto che mi spinge ora a spiegare i motivi per cui voterò diversamente dall'ufficio centrale.

DE MARGHERITA, relatore. Malgrado il dissenso d'uno dei membri dell'ufficio centrale, io mi tengo in obbligo di ribattere ancora le ultime osservazioni fatte dall'onorevole opinante.

Egli, per dare maggiore appoggio alla sua opposizione, introdusse una distinzione fra il caso in cui l'investimento in fondi pubblici del danaro degli assicurati è di breve durata e quello in cui sia di lungo e indefinito ritardo, e dice che se tollererebbe l'obbligo dell'investimento in fondi pubblici dello Stato in caso in cui breve e determinata ne sia la durata, sarebbe rendere un cattivo servizio agli interessati medesimi l'adottare lo stesso metodo nel caso in cui quell'investimento

debba avere una lunga durata, non potendosi prevedere le vicende a cui possa andare soggetto il credito pubblico dello Stato.

In contraddizione a queste osservazioni io metterò sotto occhi al Senato che anche gli investimenti che si fanno dagli uffiziali contabili per le malleverie sono di lunga e indefinita durata, come di egual durata sono gli investimenti che si fanno delle somme spettanti alle opere pie e di quelle delle persone privilegiate.

Fecesi pure dall'onorevole preopinante il parallelo tra la Francia protezionista e noi liberi scambisti. Ci disse egli che quella non andò tanto oltre come andiamo noi; e se volle che i fondi dei Francesi fossero investiti in fondi pubblici di quell'impero, tanto non procedette da obbligare le società straniere a far anche l'investimento dei fondi degli interessati nei fondi pubblici di Francia, donde parve al signor preopinante che la disposizione di cui ora si ragiona soverchi ogni giusto limite, massime in un paese quale è il nostro che fa professione della dottrina del libero scambio.

Io mi fo debito di rappresentare anzi tutto al Senato che la legge francese stessa, nei limiti appunto in cui essa è concepita, in quelli cioè di obbligare i Francesi assicurati a convertire le loro somme date per titolo di assicurazione in fondi pubblici di quello Stato, evidentemente prova che questo è il migliore impiego che il Governo abbia potuto immaginare, nè io saprei quale migliore se ne potesse adottare presso di noi.

Se adunque la Francia pe' suoi nazionali rese necessario l'investimento in fondi pubblici, essa approva tacitamente anche la dottrina che si stabilirebbe, cioè di volere che si impieghi in fondi pubblici dello Stato tutte le somme che si versano per tutela di assicurazione ed alle società nazionali ed anche alle società straniere.

La sola considerazione che tolga, a senso mio ed a senso della maggioranza dell'ufficio centrale, ogni dubbio della convenienza di ordinare questo investimento in fondi pubblici dello Stato, delle somme appartenenti agli assicurati, si è la difficoltà se non l'impossibilità di trovare un altro impiego equivalente; il che è tanto vero che questo medesimo impiego si adotta (come ebbi già l'onore di dire) per le persone privilegiate, i cui fondi vogliono certamente tutelarsi non disperdersi: per conseguenza l'ufficio persiste nelle sue conclusioni.

ALFIERI. Io veramente non faceva conto d'entrare in questa discussione dopochè presero la parola persone che così lodevolmente e con tanta autorità parlarono al cospetto del Senato; tuttavia non credo potermi dispensare di professare francamente la mia opinione su questa materia; quindi, dovendolo fare nel mio senso, mi restringerò a farlo con quella brevità che mi sembra domandata dal protrarsi che ha fatto questa discussione.

Fra le obiezioni che mi trovo a fronte, quella presentata dall'onorevole senatore Pinelli che parlò in primo luogo, e della quale non so rendermi ragione, è la differenza che egli trova tra le transazioni di commercio e le operazioni delle società di cui si tratta e che egli non reputa per niente potersi qualificare operazioni commerciali. Veramente non mi so render conto della forza che possa avere questa sua obiezione, in quanto che non saprei immaginare qual conseguenza si possa trarre dalla sua teoria a questo riguardo, se non in quanto possa essere diversa la competenza del Governo a riguardo di questa società, e delle operazioni che imprendono a fare.

In questo momento confesso di non saper intendere il va-

lore ch'egli poteva dare a questa sua osservazione; diceva egli a sua volta di non intendere (in proposito della questione che ora si agita, cioè della convenienza che vi sia d'imporre certe condizioni più o meno restrittive all'esercizio di queste società) ciò che si è dall'onorevole Giulio osservato, maravigliarsi lui che si facesse in un paese dove il Governo ed il Parlamento si erano mostrati così favorevoli alle idee del libero scambio, quello che non si è fatto altrove dove finora predominarono i sentimenti opposti.

Ripeteva l'onorevole senatore Pinelli la sua prima osservazione che qui non poteva aver luogo un tale paragone, perchè non si trattava di commercio.

Ma mi pare che lo stesso onorevole senatore debba facilmente persuadersi che quando si tratta di frapporre un ostacolo ad una operazione per sè legittima e che mi può essere utile, sia essa da comprendersi fra quelle dipendenti dalla giurisdizione commerciale, o fra quelle dipendenti dalla giurisdizione civile, l'effetto è lo stesso, e non si può giustificare in un caso quello che non potrebbe giustificare nell'altro.

Ma, diceva l'onorevole senatore preopinante, qual è la parità che voi discernete nei fatti?

La parità è questa, che mi resterà bensì possibile di fare contratto con quelle società che voi escludete da una libera e più immediata azione nello Stato, ma lo farò a scapito mio, lo farò con detrimento, con grave mio danno. E questo è quello che succede quando frapponete un dazio grave alla entrata di un oggetto che posso benissimo andarmi a procurare sul luogo, ma che non posso ricevere dove mi sarebbe utile e comodo di riceverlo. Così potrò andare a trattare colle società che esistono a Parigi invece di trattare qui liberamente e comodamente col loro agenti, e sarà forza assoggettarli a spese per ottenere quello stesso intento che nello stato attuale posso senza aggravio di sorta conseguire.

Dunque mi pare evidente che la parità osservata dal senatore Giulio fra l'uno e l'altro caso esista di fatto.

Diceva quindi l'onorevole senatore stesso, ed in ciò si accordava col relatore dell'ufficio centrale, che senza dubbio il mezzo proposto nella legge, quello cioè di obbligare le società estere ad investire in fondi nostrali le messe dei loro azionisti era sicuramente il mezzo più facile d'esercitare una utile vigilanza sopra le operazioni di queste società a garanzia degli azionisti medesimi.

E in ciò io non sarei gran cosa discorde dall'onorevole senatore mio collega: ma è da osservarsi che la facilità della vigilanza è bensì uno degli elementi del merito di una società, ma non è il solo merito per molti azionisti. Vi sarà chi, più diffidente per natura, considererà come merito principale della società cui si indirizza la facilità di essere sorvegliata; ma vi sarà chi preferirà che questa società dia una maggior probabilità di guadagno, di beneficio, ed allora se egli è libero, sceglierà quella società che invece di una maggior facilità di sorveglianza può dare questa maggior probabilità di beneficio.

Ma, disse l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, intanto noi vediamo che il Governo francese, il quale ha imposto quest'obbligo (e notiamo come l'ha imposto per ordinanza e non per legge), il Governo francese che ha imposto quest'obbligo alle Società non seppe immaginare altro mezzo migliore per tutelare e procurare il maggior vantaggio degli azionisti.

Io non mi meraviglio che il Governo francese non abbia saputo ciò immaginare, perchè non era suo mestiere immaginare tali cose.

Il Governo non è per immaginare il miglior mezzo di ne-

goziare; almeno ciò è per me evidente, e quando esso ciò fa, fa cosa che non gli appartiene, e fa cosa che non dovrebbe fare. . . .

Pare ai miei contraddittori che la cosa abbia alcun che di enorme, ma non bisogna dare titolo e grado di principio a ciò che non lo è, altrimenti forza è accettarne tutte le conseguenze.

Io credo adunque che il principio, il quale si è voluto stabilire, dell'obbligo del Governo di entrare in questo sistema di garantire siasi imposto a torto. Non dico che nissunissima vigilanza debba essere mai esercitata, ma vi è tale una vigilanza che non è del dovere del Governo.

Io dunque mi associerò al sentimento espresso dal senatore Giulio sì in quanto al 1° che in quanto al 2° paragrafo dell'articolo della legge, accettando l'emendamento fatto dalla Commissione come correttivo dell'articolo proposto dal Ministero; ma non potrei dare il mio assenso al sistema che obbliga per legge tutte le Società d'assicurazione ad investire in fondi nazionali le messe dei loro azionisti; ed aggiungerei ancora un'osservazione alle già fatte dall'onorevole senatore Giulio, quando diceva che la cosa era inutile e nociva. Che possa essere nociva lo ha dimostrato, pare a me, in modo evidente; che sia inutile, mi pare anche che sia fuori d'ogni dubbio. Ma disse l'onorevole signor relatore De Margherita che anche lasciandolo a disposizione del Governo, tuttavia può essere nella disposizione stessa una tale importanza che meglio a proposito riesca lo stabilirlo nella legge; ma egli è appunto qui che noi incontriamo l'inconveniente a cui alludeva l'onorevole senatore Giulio, cioè che quello che può essere utile in un tempo, può non esserlo più in un altro.

Ora se starà in facoltà del Governo di imporre questa condizione, starà pure in facoltà sua di levarla, quando questa condizione potesse tornare nociva a coloro, a favore dei quali aveva voluto stabilirla; che se invece è prestabilita dalla legge, quando si presenteranno circostanze dove un simile investimento riuscirebbe nocivo a quelli stessi che il Governo vuol proteggere, non gli sarà lasciato il mezzo di rimediare, e dovranno essi sottostare alla pena dell'errore della legge; quindi confermo ciò che ho detto prima, e voto nello stesso senso del senatore Giulio.

JACQUEMOUD. Les honorables sénateurs préopinants pensent que la loi ne doit pas imposer aux Sociétés d'assurance sur la vie l'obligation d'employer en fonds publics de l'Etat les capitaux versés par les assurés. Ils veulent, au contraire, faire disparaître de l'article 3^e toute entrave au libre emploi de ces capitaux. J'aurai l'honneur d'observer que les articles déjà votés par le Sénat déterminent que le Gouvernement, avant d'autoriser les Sociétés anonymes, les Sociétés mutuelles et les Sociétés en commandite par actions, a la faculté de prescrire les conditions qu'il croit utiles dans l'intérêt public. Mais c'est surtout lorsqu'il s'agit des Sociétés d'assurances sur la vie, ou tontines, que le Gouvernement doit prendre les précautions nécessaires et exercer une grande surveillance pour que les assurés ne soient pas victimes de la cupidité ou de la mauvaise administration des directeurs. Les tontines sont des espèces de caisses d'épargne, qui reçoivent les économies de petits capitalistes, ordinairement peu capables d'exercer par eux-mêmes une surveillance efficace; le Gouvernement est tenu de les prémunir contre de funestes déceptions. Tout le monde sait que le but des tontines est de faire fructifier les capitaux des assurés et de les admettre aux chances et aux bénéfices d'une association qui doit durer pendant plusieurs années, suivant des bases prévues dans les statuts. Il est évident que ces capitaux ne doivent pas être

employés en opérations de commerce, en achats de marchandises, en spéculations sur les fonds publics ou sur des valeurs industrielles. Dans ce cas, ce ne serait plus une tontine, mais une Société commerciale d'une autre nature. Les tontines ne peuvent faire fructifier leurs capitaux qu'en les prêtant à des particuliers, ou en achetant des fonds publics. Le premier moyen est trop périlleux pour qu'on puisse le conseiller; car, lorsque le moment serait venu de toucher le dividende, les assurés pourraient facilement se trouver nantis d'un titre de créance tout à fait illusoire. On ne saurait conseiller non plus l'emploi des capitaux sur les fonds étrangers au préjudice de ceux de l'Etat, car notre dette publique repose sur des bases aussi solides que celle d'aucun autre Etat étranger, et le Gouvernement a plus de facilité pour surveiller l'emploi des capitaux assurés, lorsqu'ils sont appliqués aux fonds publics de l'Etat. Il faut donc reconnaître que l'achat de rentes nationales est l'emploi le plus rationnel dans l'intérêt des assurés, c'est celui qui leur offre le plus de garanties, et dont la surveillance est la plus facile au Gouvernement; enfin c'est celui qui intéresse le plus la prospérité de nos fonds publics, car un achat considérable de fonds nationaux qui seront classés, c'est-à-dire hors de la circulation, n'exercera pas une médiocre influence sur la fermeté des cours.

On a objecté que le cours de nos rentes peut baisser. Mais n'en est-il pas de même des fonds étrangers et de tout autre moyen de placement de capitaux? Je désirerais qu'on voulût bien m'indiquer un genre de placement à l'abri de toute espèce de chances. Soit que les honorables préopinants aient voulu parler d'une catastrophe générale, ou d'un événement particulier à notre pays, tous les autres Etats sont soumis à des chances analogues. En cas d'un événement européen, si les fonds publics d'un Etat éprouvent une baisse, cette baisse atteint aussi les fonds des autres Etats, car ils se tiennent, pour ainsi dire, tous par la main. Il reste donc toujours en faveur des fonds publics nationaux l'inappréciable avantage pour les assurés d'une surveillance plus directe et plus efficace.

L'honorable sénateur Alfieri a dit que si l'on veut placer les sociétés tontinières sous une aussi grande surveillance, l'Etat doit garantir les engagements de ces sociétés. Mais c'est précisément ce qui aura lieu lorsque les capitaux des assurés seront placés en fonds publics nationaux, car ils recevront leur dividende en coupons de rentes, et quelle plus grande garantie l'Etat pourrait-il accorder que celle dont jouit la dette publique?

Les honorables préopinants reconnaissent au Gouvernement le droit de n'autoriser une société tontinière, en vertu des deux précédents articles, qu'à la condition d'employer les capitaux des assurés en achat de fonds publics nationaux (je dirai même qu'il manquerait à son devoir s'il omettait de le faire dans les circonstances prévues par la première partie de l'article 3°); mais les principales objections sont dirigées contre l'insertion d'une telle condition dans la loi elle-même. Je crois que dans le système constitutionnel il convient de limiter par des lois bien faites l'arbitraire ministériel. Si cette condition est bonne en elle-même, ainsi que je crois l'avoir démontré, il convient de l'insérer dans la loi. Ces considérations me paraissent péremptoires pour l'adoption de la première partie de l'article en discussion.

PRESIDENTE. Ripropongo alla votazione la parte prima dell'articolo 3°.

Chi lo approva, sorga.

(Dopo prova e contro prova, il Senato rigetta.)

In questo rigetto può dirsi compreso quello dell'articolo intero, perchè se il Senato non ammette la conversione in

fondi pubblici per le tontine dello Stato, non l'ammetterà nemmeno per la straniera: ciò nullameno, onde procedere regolarmente, il Senato dee passare alla discussione del 1° alinea dello stesso articolo 3°.

Do intanto la parola al senatore Cotta.

COTTA. Non essendo ammesso il principio dell'impiego dei fondi pubblici, non è più questione di...

PRESIDENTE. Mi scusi, il paragrafo 1° non contiene alcun principio; contiene solamente l'obbligo alle Società tontine, che si stabiliscono nello Stato, d'investire in fondi pubblici: adesso poi si tratta d'investire egualmente in fondi pubblici dello Stato le tontine straniere.

COTTA. Se non è stato ammesso l'obbligo per le tontine dello Stato, lo dovrà esser tanto meno per quelle straniere. Infatti già da un oratore che ha parlato il primo in questa discussione si è osservato che le restrizioni apportate dalla proposizione della Commissione all'autorizzazione delle Società estere potevano privare il paese di grandi vantaggi.

Queste restrizioni risultano specialmente dall'articolo 3° che dà luogo ad osservazioni, per ben comprendere le quali conviene risalire ai principii che informano le associazioni sulla vita dell'uomo in generale, e particolarmente sulle tontine.

Esse deggiono meno considerarsi come speculazioni d'interesse privato, che come stabilimenti d'utilità pubblica, in quanto che offrono il mezzo di sottrarre alla miseria ora l'individuo che si assicura per mezzo delle tontine, ora gli eredi per mezzo delle assicurazioni a premio fisso.

Per raggiungere tale scopo egli è necessario che questi stabilimenti si diramino in diversi Stati, onde poter raccogliere quel maggior numero di associati che sia possibile, ad oggetto di avere sulla gran massa dei medesimi la verificazione di tutte quelle eventualità che influiscono sulla vita dell'uomo, ed entrano nei calcoli di simili stabilimenti, i quali altrimenti non potrebbero offrire quella moderazione di tasse che costituisce il maggior beneficio di tali istituzioni.

Da tali premesse bene si scorge mancante di fondamento la supposizione della Commissione che in difetto di associazioni estere vi si possa facilmente supplire con fondazioni del paese.

Infatti come verrebbero queste a poter prosperare ristrette in angusto territorio, cui si vorrebbero ridotte se imponendole l'obbligo di impiegare in fondi pubblici dello Stato li premi d'assicurazioni si venisse all'estero a pretendere che le somme colà raccolte s'impiegassero in fondi loro nazionali come ora si pretende da noi?

Convien dunque stabilire in principio che le Società estere di assicurazioni sulla vita dell'uomo e tontine che per loro statuti siano obbligate ad impiegare in fondi pubblici del loro paese intestati ed annotati le somme da esse raccolte possano venir autorizzate ad operare nello Stato sempre che prestino una cauzione in fondi pubblici del medesimo eguale alla media delle somme raccolte nel periodo di due mesi, e che quindi si faccia constare mensilmente che le somme da esse raccolte siano state trasmesse alla sede principale, e da esse convertite in fondi pubblici nazionali intestati ed annotati, sicchè la cauzione rimanga sempre a garanzia delle somme raccolte nello spazio di due mesi, e l'adempimento delle formalità sovra espresse per le somme raccolte nel mese precedente dispenserà da fornire ulteriori garanzie per il mese successivo.

Ammesso questo principio generale che è debito della legge la disposizione transitoria per le compagnie che fossero già state autorizzate ed ammesse nello Stato ad operare senza la con-

dizione d'impiego, ma che vi siano obbligate dai propri statuti, si ridurrebbe ad obbligarle a far constar che esse abbiano adempiuto all'obbligo impostole dai loro statuti per il passato.

Quanto poi alle Società estere che non abbiano obbligo dai loro statuti d'impiego in fondi pubblici nazionali delle somme raccolte nello Stato, esse debbono soggiacere a quello d'impiegarle in fondi di questo.

Per tal modo non si verrà a privare le compagnie estere di poter allargare le loro operazioni nel nostro Stato, nè questo dei vantaggi che risultano dalla maggior estensione delle operazioni, per cui si accumulano maggiori eventualità della vita dell'uomo. Propongo quindi che l'articolo 3° sia così concepito dopo il 1° paragrafo :

« Le associazioni sulla vita dell'uomo, tanto mutue che a premio fisso, stabilite all'estero, che dai loro statuti abbiano l'obbligo d'impiegare le somme versate dagli associati od assicurati in fondi pubblici nazionali, saranno autorizzate ad operare nello Stato, mediante prestazione di una cauzione della somma che rappresenterà la media delle operazioni trimestrali d'associazione nello stato in fondi pubblici di questo a garanzia dei versamenti fatti nel corso di due mesi, e successivamente di mese in mese far constare di avere adempiuto a detto obbligo per le somme raccolte nello Stato nel mese anteriore con rapportarne certificato autentico della conversione in fondi pubblici intestati ed annotati a favore delle associazioni del paese nel corso di detto mese.

Le compagnie già state autorizzate ed ammesse ad operare nello Stato dovranno prestare la suddetta cauzione e far constare a capo di due mesi dall'attuazione della presente legge, di aver convertito in fondi pubblici intestati ed annotati le somme da esso anteriormente raccolte nello Stato.

Non essendo stato ammesso il principio per le società. . .

PRESIDENTE. Non si è rigettato alcun principio. . . Abbia la bontà di trasmettermi il suo emendamento.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Io avrei proposto di rimandare all'ufficio centrale l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Cotta, se non mi trattenesse un'osservazione che probabilmente voi avete preveduta, ed è che dopo il voto emesso dal Senato sul 1° paragrafo dell'articolo 3° non pare che possa più occorrere d'entrare in questi particolari riguardo alle cautele che il Governo sarà per imporre, ed è in facoltà di imporre tanto alle società nazionali, quanto alle estere, perchè il Senato, a mio senso, non ha col suo voto inteso di stabilire che il Governo in nessun caso possa prescrivere quell'obbligazione, che crederà conveniente a titolo di cautela, ma solamente che questa non debba esserè, come per legge lo sarebbe, perpetua ed incessante; quindi non mi pare che allo stato delle cose possa farsi luogo alla discussione ed all'ammissione dell'emendamento del senatore Cotta.

Tuttavia sarebbe bene, essendo questo emendamento lungo e complesso, che ove il Senato creda di doverlo discutere, fosse stampato e distribuito; mentre già altre volte è avvenuto che dovendosi discutere emendamenti improvvisati e che avevano qualche importanza, la discussione e la redazione della legge ebbero a soffrirne.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Io mi associo di cuore alle ragioni esposte dal senatore Cotta per dimostrare il gravissimo danno che ne verrebbe al paese dall'adozione della seconda parte dell'articolo, che coll'escludere così la concorrenza a tutte, si può dire, le Società straniere; si renderebbe pure impossibile lo stabilimento di società nazionali, con facoltà di operare al-

l'estero; poichè con questa prescrizione noi cominceremmo una di quelle misere guerre di rappresaglia tra Stato e Stato che furono l'effetto più sicuro delle leggi di dogana.

Io credo che se noi escludiamo dal paese le società che non investono i loro capitali in fondi del paese, i Governi stranieri escluderanno dai loro paesi le nostre società, ove non versino i loro fondi nel debito di quei paesi in cui esse trovansi, ed in conseguenza saremo come Cinesi, ciascuno rinchiuso nelle proprie mura. Tuttavia io non potrei accettare l'emendamento da lui proposto, perchè lo credo inapplicabile. Infatti egli propone che si stabilisca per cautela una cauzione. . . (Il senatore Cotta fa segni negativi). . . l'obbligo d'investire di mano in mano i fondi. . . (Il senatore Cotta fa nuovamente segni negativi).

Allora io non ho capito.

COTTA. Io proponeva che fosse imposta una cauzione per due mesi; che quindi le società, le quali sono tenute ad impiegare tutti i fondi raccolti anche all'estero nel fondo francese, facciano constare di aver adempiuto a quest'obbligo per le associazioni raccolte in questo paese, colla conversione in fondi pubblici delle somme raccolte nel mese antecedente, di maniera che rimanga sempre una cauzione per due mesi per le operazioni in corso, e che quindi di mese in mese facciano risultare di aver adempiuto a tale obbligo. Per esempio: alla fine del mese d'aprile dovranno far constare che le somme ricevute nel mese di febbraio sono state convertite.

PRESIDENTE. L'importanza dell'emendamento proposto dal senatore Cotta è tale che io non posso che proporre alla Camera di voler secondare la proposizione fatta dal senatore Alfieri, cioè che si stampi quest'emendamento e si distribuisca, acciocchè nella prima tornata esso possa formar soggetto di discussione non improvvisata.

COTTA. Prima sarebbe meglio il decidere se il Senato vuole approvare che si assoggettino a questa misura anche le compagnie estere. . .

PRESIDENTE. Ciò è quello di che si è in dubbio. . .

COTTA (Interrompendo). Ho parlato delle somme che si vogliono convertire in fondi del paese in ordine alle società estere; ma siccome non si è imposto quest'obbligo alle società nostrali, ove non si volesse imporre nemmeno alle estere, sarebbe inutile la mia proposta.

CERRANO, ministro dell'istruzione pubblica. L'ultimo paragrafo dell'articolo 2° già votato dal Senato lascia al Governo del re la facoltà di concedere l'autorizzazione a queste società per poter operare mediante le cautele che saranno giudicate convenienti; io credo quindi sia meglio attenersi a questo principio invece di adottare una sola formola, come sarebbe quella proposta dell'onorevole senatore Cotta, per tutte le società. Vi possono essere delle circostanze che inducano il Governo a prescrivere cautele diverse per questa o per quella società; in conseguenza io pregherei l'onorevole senatore Cotta a ritirare il suo emendamento ed il Senato a votare l'ultimo alinea dell'articolo 3° considerando se non sia forse più conveniente di aggiungerlo come secondo alinea all'articolo 2° di cui potrebbe essere naturale complemento.

COTTA. Ritenute le spiegazioni date dal signor ministro, io ritiro la mia proposta.

ALFIERI. Farò osservare all'onorevole signor ministro, col quale mi trovo d'altronde perfettamente d'accordo, che forse l'ultimo alinea dell'articolo 3° non istarebbe bene in fondo all'articolo 2°, poichè questo contempla unicamente le società costituite all'estero, mentre io credo che il commissario regio si voglia dare tanto alle società nazionali quanto alle estere.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Allora si potrebbe formare un articolo separato.

DE MARGHERITA, relatore. Farò osservare che realmente l'idea ultima espressa dal signor ministro dell'istruzione pubblica era l'idea primaria dell'ufficio centrale.

Esso aveva chiamato nel suo seno il ministro di finanze onde proporgli appunto di non mettere nella legge quest'obbligo, perchè il Ministero avrebbe potuto nei singoli casi imporre o non l'obbligo dell'investimento delle somme degli assicurati in rendite dello Stato. L'ufficio centrale da questa sua primitiva intenzione si allontanava in seguito all'osservazione dal ministro fortemente espressa, che il Ministero, cioè, non intendeva prendere questa responsabilità su di sé, ma che doveva essere imposta nella legge. Allora l'ufficio adottava quest'idea col correttivo però che salvasse i diritti acquistati da quelle società estere, le quali, senza essere espressamente autorizzate, avevano tuttavia una tacita e ben chiara annuenza del Governo. Quando adunque presentemente si acconsenta acchè quest'investimento sia prescritto o non a giudizio del Ministero, l'ufficio centrale si acconcia a questa idea, che, come dissi, era la sua primitiva.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date dal ministro delle

finanze, le quali importano il ritiro non solamente del 1°, ma anche del 2° paragrafo della legge di cui si tratta, il paragrafo 3° dovrebbe solamente ridursi alle seguenti espressioni. . .

ALFIERI (*Interrompendo*). Osservo però che quest'articolo essendo formalmente proposto, il 2° paragrafo rimarrà, se non vi è un voto del Senato il quale lo tolga di mezzo: dunque conviene mettere ai voti il paragrafo 2°.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo 2° (*Vedi sopra*).

(Il Senato rigetta.)

L'articolo 3° sarebbe ora ridotto al solo paragrafo 3° (*Vedi sopra*).

Varie voci. Si rimandi all'ufficio centrale.

ALFIERI. Siccome potrebbe l'ufficio centrale credere conveniente di collocarlo altrove, così mi pare che lo si potrebbe inviare.

PRESIDENTE. Si propone il rinvio all'ufficio centrale del paragrafo 3° dell'articolo 3°.

Chi lo approva, sorga.

(Il Senato approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 25 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Relazioni sui progetti di legge: per la conservazione del catasto in Sardegna; per il riparto delle quote di contributo nelle spese per la conservazione e miglioramento dei porti di 1^a e 2^a categoria — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle società anonime ed associazioni mutue — Nuova compilazione del § 3^o dell'articolo 3 — Discorso del ministro delle finanze — Proposta del senatore Giulio — Replica del ministro delle finanze — Adozione del § 3^o, divenuto articolo 3 — Articolo 4: soppressione del § 2^o proposta dal senatore Giulio — Nuovo paragrafo del ministro delle finanze — Parlano i senatori Jacquemoud, Alfieri, De Margherita, relatore, e Di Pollone — Adozione del § 1^o — Aggiunta del senatore Di Pollone alla nuova redazione del § 2^o del ministro delle finanze, da questi combattuta — Ritiro dell'aggiunta — Obbiezioni dei senatori De Cardenas, Giulio, Di Pollone, Maestri, del relatore, e del ministro delle finanze — Adozione del nuovo paragrafo da questi proposto — §§ 3^o e 4^o dell'articolo 4 — Proposta del senatore Di Pollone. — Osservazioni dei senatori Giulio, Alfieri, del relatore, e del ministro delle finanze — Adozione della proposta del senatore Di Pollone — Articolo 5: emendamento del senatore Giulio, combattuto dal ministro delle finanze e dal relatore — Presentazione di tre progetti di legge relativi: al riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, sulle professioni ed arti liberali; alla convenzione per il servizio di corrispondenza tra Cagliari e Tunisi; all'esercizio provvisorio del bilancio 1853 — Ripresa della discussione del progetto di legge sulle società anonime ed associazioni mutue — Accettazione dell'emendamento del senatore Giulio all'articolo 5 — Approvazione degli articoli 5 e 6 — Articolo 7: considerazioni del relatore — Adozione dell'articolo 7 — Articolo 8: proposta del senatore Giulio oppugnata dal ministro delle finanze e dal senatore Frascini — Osservazioni del senatore Alfieri e risposta del ministro delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

PROVANA, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

QUARELLA, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

833. L'ingegnere Giovanni Piotti chiama l'attenzione del

Senato sulle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del progetto di legge sulle società anonime ed associazioni mutue, accennando ad una contraddizione che gli parrebbe sorgere tra le disposizioni medesime.

834. Il municipio di San Gavino in Sardegna, rappresentati i danni che deriverebbero a quel comune ed altri vicini dalla

progettata concessione dello stagno di San Gavino, ricorre al Senato perchè sia respinta la legge portante la concessione medesima.

PRESIDENTE. Il senatore Giacinto di Collegno, chiamato ad una escursione scientifica in Sardegna, desidera dal Senato l'autorizzazione di poter stare assente per un mese.

Chi crede di accordargli il congedo di un mese, voglia levarsi.

(È accordato.)

RELAZIONE SOPRA I PROGETTI DI LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO IN SARDEGNA E PER LA CONSERVAZIONE DEI PORTI DI 1^a E 2^a CLASSE.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che il senatore Di Vesme, relatore del progetto di legge per la conservazione del catasto della Sardegna, ed il senatore Albini, relatore del progetto di legge sul riparto delle quote di contributo nelle spese per la conservazione e miglioramento dei porti di 1^a e 2^a categoria, hanno depono sul banco della presidenza i loro rapporti, i quali saranno stampati e distribuiti ai signori senatori. (Vedi 3^o vol. *Documenti*, pag. 1525 e 1491.)

OMAGGI — ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Annunzio ancora che il ministro degli affari esteri ha inviato alla Camera, per essere distribuite ai signori senatori, numero 100 copie di un *memorandum* del Governo sul conflitto insorto tra il medesimo ed il Governo austriaco.

Do pure conoscenza al Senato di un altro omaggio fattogli dalla Società delle miniere di Nocetto, Bagnasco e Massimino di una sua memoria pubblicata testè sulle condizioni di quella coltivazione.

Debbo finalmente rendere pubblica contezza della nomina dell'ufficio centrale per la legge sulla conservazione del catasto in Sardegna, il quale è composto dei senatori Sauli, Provana, Di Vesme, Moris e Pallavicino-Mossi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE, SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE SOCIETÀ ANONIME ED ASSOCIAZIONI MUTUE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione della legge sulle società anonime ed associazioni mutue, per la quale ha la parola il signor senatore De Margherita.

DE MARGHERITA, relatore. L'articolo terzo del progetto di legge proposto dall'ufficio centrale conteneva tre parti.

Nella prima proponeva di obbligare le società di assicurazioni costituite nello Stato ad impiegare tutte le somme versate dagli assicurati in fondi pubblici dello Stato; nella seconda proponeva di assoggettare le tontine estere alla stessa obbligazione coll'eccezione però a favore di quelle fra esse che già esercitassero le loro operazioni nello Stato con l'autorizzazione almeno tacita del Governo; nella terza

parte infine è ordinato che presso le tontine debba sempre essere un commissario regio onde sorvegliarne l'andamento.

Le due prime parti di questo articolo non incontrarono l'assenso del Senato, non sembrando ad esso che l'investimento delle somme versate dagli assicurati in fondi pubblici fosse il miglior mezzo di cautelare gl'interessi degli assicurati medesimi.

Il relatore dell'ufficio centrale si credette in obbligo di accennare a questo riguardo quale fosse stato il processo dell'ufficio.

Dichiara che questi veramente dapprima aveva proposto che il Ministero determinasse egli stesso nei singoli casi se i fondi degli assicurati dovessero o non convertirsi in fondi pubblici, ma il ministro di finanze gli contrappose che aveasi a fare non con una sola delle società estere, ma con società che potevano appartenere a diversi Stati, presso cui le condizioni economiche non potevano sempre essere le medesime, e che inoltre era facile il caso che i fondi pubblici di uno Stato, al quale appartenesse una delle società estere chiedente l'estensione delle sue operazioni nello Stato, fossero tali da ispirare confidenza, laddove niuna ne ispirassero i fondi pubblici di un altro Stato; che potrebbe essere cosa compromettente non solo per il Governo, ma forse anche per lo Stato il dare al Ministero questa libera facoltà se e quando i fondi degli assicurati dalle società estere dovessero essere impiegati in fondi pubblici dello Stato.

Queste ragioni convinsero, se non l'intero ufficio centrale, almeno la maggior parte dei membri di esso, ed è perciò che venne nella determinazione di proporvi che fosse stabilito per legge che i fondi appartenenti alle tontine dovessero essere convertiti in carte pubbliche dello Stato. Ma siccome queste disposizioni, come già dissi, non piacquero al Senato, perciò non occorre di farne ulteriore parola.

Vengo all'ultimo alinea dello stesso articolo 3, stato rinviato all'ufficio centrale perchè lo redigesse in modo diverso, non potendo più essere collegato colle due disposizioni precedenti, le quali furono tolte.

L'ufficio propone che sia redatto nei seguenti termini:

« Presso le società d'assicurazione sulla vita, ossia tontine, sarà sempre stabilito un commissario regio per sorvegliarne l'andamento. »

Le ragioni che determinarono l'ufficio a persistere nel proporre quest'articolo sono facili a conoscersi.

Se il Governo ha, come veramente crede l'ufficio stesso che abbia, non diritto soltanto, ma ben anche obbligo di vegliare a tutela degl'interessati nelle società anonime, e specialmente degl'interessati nelle società anonime per l'assicurazione sulla vita, non vi ha certo miglior mezzo di adempiere a quest'obbligo, di usare con efficacia di questo diritto, salvo deputando una persona di confidenza del Governo e del pubblico, la quale vegli sollecitamente all'andamento di queste società, non che all'impiego dei fondi, procuri che nulla si dissipi delle cose che debbono servire agli assicurati per ottenere il compimento di quello che hanno diritto di conseguire; e per conseguenza, siccome non vi ha altro mezzo, il quale più facilmente ottenga il fine che la legge si propone fuorchè la deputazione di un commissario regio che seguiti passo passo le operazioni di queste società (poichè alla fin fine i fondi degli associati sono demandati all'amministrazione di terzi, ad una specie di agenzia d'affari, ed importa che questi agenti degli affari altrui, che maneggiano il danaro degli assicurati, adempiano le loro funzioni con rettitudine, con puntualità), siccome, ripeto, non vi ha altro mezzo d'ottenere questo fine lodevole che il Governo si propone, così l'ufficio centrale

credo di dover insistere in questa proposta, che spera vedere dal Senato accolta.

PRESIDENTE. La proposta fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, per la quale l'ultimo alinea dell'articolo 3 formerebbe l'articolo intero, è la seguente:

« Presso le società d'assicurazione sulla vita sarà sempre stabilito un commissario regio per sorvegliarne l'andamento. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Duolmi di non aver potuto assistere alla tornata di quest'illustre consesso, nella quale venivano discussi i due primi paragrafi dell'articolo 3. Alla proposta dell'ufficio centrale, la quale già si scostava d'assai da quella del Ministero, vennero fatte modificazioni tali che io vedo ora l'ufficio rinunziare del tutto alle disposizioni di questi due paragrafi.

Una voce. Furono già rigettati.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho inteso dire che rimangono.

PRESIDENTE. I due primi paragrafi furono reiecti.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io piego il capo davanti alle deliberazioni del Senato, e godo di vedere che abbiano in esso avuto tanta potenza le massime dell'assoluta libertà commerciale da credere che non fosse necessario d'imporre alle società sulla vita quelle norme, quelle obbligazioni che in tutti i paesi sono stabilite; quindi non dico nulla, e spero che il Governo, il potere esecutivo cioè supplirà al silenzio della legge, come spero che tutti i ministri saranno egualmente animati dal sentimento di dover tutelare l'interesse degli assicurati, e ciò credo poi tanto più necessario in quanto che vediamo il paese, in cui il principio della libertà d'associazione allargò più che altrove i suoi confini, cioè l'Inghilterra, essere stato colpito dagl'inconvenienti che nascevano da questa assoluta libertà per le società d'assicurazione; abbiamo veduto il Parlamento in questi ultimi giorni istituire una Commissione per esaminare l'andamento di queste società coll'incarico di proporre ad esso Parlamento il mezzo di sottoporle a certe norme, ad una certa tutela per parte dello Stato.

Ora non rimane più dell'articolo 3 che l'ultimo paragrafo che io spero di poter salvare dal naufragio. In quest'ultimo paragrafo che cosa si dispone? Si dispone che presso le società di tontine vi abbia sempre ad essere un commissario regio per sorvegliarne il procedimento.

Questa disposizione non mi pare soltanto opportuna ed utile, ma ancora indispensabile. Difatti, se si può applicare il principio della libertà assoluta a coloro che amministrano i propri loro danari, se non vi è obbligo pel Governo d'invigilare le operazioni che fanno i privati direttamente o per mezzo di persone da essi elette, e quindi si possa e si debba lasciare la più ampia libertà alla massima parte delle società anonime che non hanno scopo di utilità pubblica, od almeno strettamente connesso con oggetti di pubblica utilità, come sarebbero le strade ferrate, le banche di circolazione, non altrettanto si può dire per le società tontiniere.

E nel vero, o signori, che cosa sono le società tontiniere? Sono società le quali si costituiscono con un tenue capitale, e che hanno per unico scopo quello di amministrare i capitali che vengono loro affidati da certo numero di persone, le quali costituiscono una società detta tontina, società la quale non ha altro fine che di procurare ai membri suoi, che dopo un certo numero d'anni si trovano ancora viventi, i capitali posti in massa da tutti i soci, più i frutti accumulati. Queste società individuali sono amministrare da società anonime che si chiamano tontine.

Molti hanno creduto che queste società fossero immorali;

e che quindi non se ne dovesse permettere lo stabilimento. Io, senza dividere pienamente quest'opinione, anzi ripulando che l'atto di costituire una tontina, se non è molto lodevole, non riunisce però quei caratteri d'immercialità che valgono a farle vietare, nullameno non credo che queste tontine meritino poi uno straordinario favore d'incoraggiamento. Comunque sia, il Governo, e pare anche il Parlamento, sono d'accordo nell'idea di doverne permettere lo stabilimento. Ma dal momento che noi vi acconsentiamo, dobbiamo vedere almeno che non ne conseguano dei gravi inconvenienti per le persone, le quali in seguito all'autorizzazione accordata dal Governo affiderebbero i loro capitali alle tontine.

Voi sapete, o signori, che a garanzia degli individui che si associano e costituiscono una tontina sotto gli auspicii d'una società anonima viene imposto dagli statuti (e se non si trovasse negli statuti costitutivi della società verrebbe imposto certamente dal Governo prima di approvarle) che tutti i fondi ricavati dalle singole sottoscrizioni siano impiegati, in tutti i paesi del mondo, in fondi pubblici (adesso qui abbiamo una maggior latitudine, sarà in fondi pubblici, in azioni industriali, ovvero in un altro modo d'impiego qualunque), ma che qualunque siasi impiego venga fatto, non a nome della società che amministra la tontina, ma a nome della tontina. In Francia dove queste società hanno un'azione più estesa, la società deve entro una settimana, se non erro, far constare che i fondi ricavati dalle sottoscrizioni sono stati impiegati in cedole del debito pubblico iscritte al nome della tontina, coll'annotazione che sarà quella cedola inalienabile sino al giorno in cui la tontina dovrà essere liquidata a seconda dell'atto di costituzione.

Dunque vedete che l'azione della società deve restringersi a prendere i fondi da una mano e convertirli dall'altra in impiego di fondi; fondi che non potrà più alienare per un lungo periodo d'anni.

E voi comprenderete, o signori, quanto sia necessaria questa clausola, poichè come le società di tontine hanno tutte un piccolissimo capitale, per una ragione semplicissima, che non hanno bisogno di capitali, ma di un solo capitale per assicurare la società, i tontinisti, quelli cioè che formano delle tontine, che saranno amministrare per tutto il tempo che durerà la tontina.

La società fa con quei capitalisti un contratto di questa natura: voi mi date un tanto per cento sulle somme che versate, ed io mi obbligo di amministrare i vostri fondi, e convertire i primi fondi in cedole, a riscopere tutti gli anni gl'interessi, a convertire questi interessi in nuovi acquisti di cedole, e finalmente d'amministrare i vostri danari, e poi al tempo stabilito dal contratto di tontina a liquidare, a vendere i suddetti fondi, ed a ripartirli fra quelli che avranno sopravvissuto.

Per far ciò, ripeto, si richiede un tenuissimo capitale, e nessun Governo mai ha obbligato le società che si costituivano per far queste operazioni, ad avere un tenue capitale, tenue, ben inteso, relativamente alle loro operazioni. Sicuramente se questo capitale basta per garantire l'obbligo assunto d'amministrare, non basterebbe per garantire il fedele impiego di tutti i fondi che ritirano dagli assicurati, se non vi fosse quest'obbligo dell'immediato loro impiego in cedole, ed in cedole a nome della società con annotazione d'alienazione per un dato periodo di tempo; ma per curare tale obbligo è necessaria una costante sorveglianza, è necessario che vi sia un ufficiale pubblico, il quale settimanalmente possa verificare gl'incassi e gl'impieghi. In una settimana le società che hanno una gran mole d'affari possono ricevere maggiori

fondi di quanto sia il loro capitale sociale, quindi è indispensabile che vi sia una costante sorveglianza del Governo onde questi fondi non vengano distratti.

Qui non si tratta d'impedire le persone d'impiegare il loro capitale come meglio loro talenta, si tratta d'impedire che persone le quali voi avete costituite come una specie di *trustee* per ricevere i fondi di coloro che vogliono assicurarsi in caso di sopravvivenza una rendita, od un capitale maggiore ad una determinata età, non li amministrino bene. La legge impone un'infinità di cautele a favore delle vedove, degli orfani, degli incapaci; e qui voi avete soventi volte nelle tontine e fondi di vedove, e fondi di minori, e fondi d'incapaci; anzi, se vi è un lato dal quale la tontina possa ravvisarsi altamente morale, è il fondo che s'impiega a beneficio di un minore, perchè in questo caso è un contratto moralissimo.

Un padre dice: io metto per una mia figlia di due anni una somma, la quale, se vive, all'età di prendere marito la troverà aumentata, e se morirà andrà a beneficio degli altri assicurati; dunque una gran parte di questi fondi appartengono veramente a quegli individui che la legge vuole singolarmente tutelare.

Io credo in conseguenza che questa disposizione sia necessariamente richiesta. Ma forse mi si dirà: il Governo l'importerà; io capisco che si lascia al Governo la facoltà d'importarla, se vi fossero casi in cui la nomina di un commissario possa nuocere all'andamento delle tontine; ed io mi sarei opposto e risolutamente opposto, se si fosse voluto imporre per legge l'obbligo di un commissario a tutte le società anonime, perchè, ripeto, se vi sono alcune società in cui questo commissario può essere utile, ve ne sono molte altre in cui l'azione del medesimo è superflua e nociva. Ma qui, ripeto, non posso concepire un caso in cui sia conveniente di concedere l'istituzione di una società anonima, senza che vi sia annesso l'obbligo del commissario.

Ora, quando vi è un caso generale, si deve, mi pare, determinarlo per legge onde chiuder l'adito all'arbitrio, e naturalmente facendo parte del Ministero attuale, devo aver fede in esso; ma ho fede anche nei ministri futuri; non pertanto può darsi il caso che vi siano dei ministeri irragionevoli, i quali vogliano spingere il principio di libertà molto più in là di quello che vogliamo noi, epperò è bene di prevedere questo caso (*harità*), e mantenere almeno il terzo alinea dell'articolo 3.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Io non intendo muovere veruna difficoltà contro l'articolo proposto dall'ufficio centrale, cioè contro la nuova compilazione di quello che era già paragrafo dell'articolo 3, e costituirebbe ora l'articolo 3 intero.

Fin dall'ultima seduta il Senato aveva implicitamente ammesso il principio contenuto in questo terzo alinea, che era stato rimandato all'ufficio centrale, non perchè fosse insorto il dubbio intorno alla convenienza di mantenerlo o non, ma unicamente acciò vedesse se potesse riunirsi con qualche altro articolo della legge, o se dovesse formare un articolo da sé.

Quando fu letta la compilazione proposta dall'ufficio centrale, io intendeva di far osservare soltanto che era necessaria l'aggiunta di una parola per evitare ogni equivoco.

L'articolo diceva: « Le società d'assicurazione sulla vita, ossia tontine, » ecc. Io mi proponeva di far osservare che *assicurazione sulla vita* era parola molto più generale che *tontina*, potendo esservi assicurazione sulla vita a premio fisso. L'ufficio centrale avendo consentito d'aggiungere le pa-

role: *le assicurazioni mutue*, non mi resta nulla da dire su questo punto.

Alcune parole che io intendeva di rispondere al signor ministro delle finanze circa alla supposizione da lui fatta che il Senato col suo voto di lunedì ultimo avesse voluto proclamare il principio di assoluta libertà delle associazioni, troveranno probabilmente miglior sede quando venendo ai voti l'articolo 4 dovrò presentare alcune osservazioni sul primo alinea di quell'articolo.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Come conseguenza del terzo paragrafo ne nasce che le compagnie dovranno provvedere allo stipendio di questo commissario; io non credo necessario d'introdurre ciò nella legge, ma amo bene dichiararlo onde le compagnie non prendessero atto di questo silenzio per pretendere di avere una sorveglianza gratuita.

PRESIDENTE. Non resta che porre ai voti l'articolo 3 come fu proposto dall'ufficio centrale.

Avverto il Senato che l'ufficio centrale ha aderito all'aggiunta della parola *mutue* alla parola *assicurazioni*, onde evitare qualunque mala intelligenza.

Chi approva l'articolo 3 si alzi.

(È approvato l'articolo 3 come fu proposto dall'ufficio centrale.)

« Art 4 Le società straniere che non siano ancora state autorizzate dovranno nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente chiedere al Governo la prescritta autorizzazione.

« Le società suddette non potranno continuare le loro operazioni nello Stato finchè non avranno ottenuta tale autorizzazione.

« I rappresentanti e gli agenti di quelle società saranno responsabili in proprio e tenuti solidariamente colle società da loro rappresentate al pagamento delle pene pecuniarie per tal titolo incorse.

« Nei casi previsti dall'ultimo alinea dell'articolo 718 del Codice di commercio, potrà eziandio ordinarsi l'arresto personale degli agenti e rappresentanti delle stesse società. »

GIULIO. L'articolo primo del progetto avendo imposto alle compagnie l'obbligo di chiedere l'approvazione dei loro statuti al Governo, e l'articolo secondo avendo esteso gli stessi obblighi alle società costituite all'estero che vogliono estendere nello Stato le loro operazioni, non può esservi veruna difficoltà intorno al primo paragrafo dell'articolo quarto, secondo il quale le società straniere che non sono ancora state autorizzate dovranno nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente chiedere al Governo la prescritta autorizzazione.

Ma se egli è naturale di prefiggere un termine alle società per chiedere l'autorizzazione, è pur anco naturale che non si possa egualmente prefiggere un termine per ottenerla. Infatti l'ottenere l'autorizzazione non è più nell'arbitrio della società che l'ha chiesta, la quale avrà fatto tutto ciò che da essa dipende facendone la domanda, quando avrà fornito al Governo tutti i documenti, tutti gli schiarimenti che questo avrà chiesti. Ma imporre ad una società l'obbligo di ottenere l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni è cosa evidentemente impossibile.

Le società estere, dice il secondo paragrafo, non potranno continuare le loro operazioni nello Stato finchè non avranno ottenuto tale autorizzazione.

Egli è evidente che se non per fatto della società, ma perchè il Governo non si crede abbastanza illuminato intorno alle condizioni di essa, la società non possa in pochi giorni otte-

nere l'autorizzazione, quest'articolo col ridurle a sospendere le sue operazioni, la metterà in rovina indubitatamente se questa sospensione si protraesse per pochi mesi. Siccome tutto ciò che si può imporre alle società è di chiedere l'autorizzazione imposta dalla legge, io credo che debba essere soppresso questo secondo paragrafo, il quale metterebbe il destino delle società, non dico nell'arbitrio del ministro, poichè un ministro è sempre uomo di posizione così elevata, che non profiterebbe certamente mai di questa prerogativa per far danno volontariamente ad una società, ma bensì a disposizione di un impiegato subalterno, il quale, col ritardare volontariamente l'autorizzazione chiesta, metterebbe la società nel pericolo di sospendere le sue operazioni.

D'altronde, siccome qui non è detto entro qual tempo debbano ottenersi quest'autorizzazione anche quelle che soddisfaccero colla massima sollecitudine al disposto del primo paragrafo, si troverebbero necessitate a sospendere non fosse che per 8, 10 o 15 giorni le operazioni loro, e quindi io voto contro il paragrafo secondo di quest'articolo.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole preopinante faceva osservare, e con ragione, che tutto ciò che sia possibile d'imporre ad una compagnia estera è l'obbligo di chiedere l'autorizzazione prescritta dalla presente legge, perchè imponendosi quest'obbligo alle società nazionali, ragion vuole che si imponga anche alle società estere, ma che non è razionale di renderle responsabili della poca sollecitudine, se non del ministro cui gentilmente egli metteva fuori di caso, degli impiegati subalterni.

Io confesso che trovo fondato l'argomento; tuttavia io credo che se si adotta la proposta dell'onorevole preopinante, converrebbe introdurre un paragrafo, col quale fosse fatta facoltà al Governo di sospendere le operazioni delle società durante l'esame delle loro domande.

Ove questo venisse consentito dall'onorevole preopinante, io non avrei nessuna difficoltà ad aderire alla sua mozione. Forse egli mi dirà che questa facoltà si trova implicitamente nella legge, poichè, chi può negare, può sospendere l'autorizzazione; ma trattandosi di società estere, le quali hanno sempre numerosi e potenti amici e fautori così all'estero come all'interno, io credo che sia bene di stabilirla.

Aderendo egli a quest'idea che si formulerebbe dappoi, io aderirei del pari, come dissi, alla soppressione del paragrafo secondo dell'articolo 4.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Je voulais observer que suivant la règle générale aucune société anonyme nationale ou étrangère ne peut opérer dans le royaume avant d'y avoir été dûment autorisée.

Le premier paragraphe de l'article en discussion accorde aux sociétés étrangères un délai de trente jours pour former auprès du Gouvernement leur demande d'autorisation; mais l'action tutélaire du Gouvernement serait préjudiciée s'il était permis à ces sociétés de faire des opérations pendant qu'on procède aux actes préliminaires pour apprécier le mérite de leur but et de leur organisation. D'ailleurs, si l'autorisation venait à être refusée, quel serait le sort des opérations faites dans l'intervalle? Les sociétés qui offrent des garanties convenables n'ont pas à craindre des retards, ni une suspension préjudiciables à leurs affaires. Cela n'aura lieu que pour les sociétés dont les garanties sont douteuses, et ce serait pousser les choses trop loin que d'imposer au Gouvernement l'obligation de les laisser opérer paisiblement et de subir leur influence, pendant qu'il informe et qu'il n'a pas reconnu

qu'elles ont accompli les conditions requises pour obtenir d'être autorisées.

On ne peut donc se départir du principe posé dans la loi: « Aucune société anonyme ne peut opérer dans l'Etat avant d'y avoir été autorisée. » Voudrait-on accorder plus de faveur aux sociétés étrangères qu'aux sociétés nationales? Le principe doit être le même pour les unes et pour les autres. Je crois en conséquence qu'il convient de maintenir la disposition proposée par la Commission, et que, dans tous les cas, on ne pourrait se refuser à l'adoption de la proposition conciliante qui a été présentée par monsieur le ministre des finances, et qui arrive au même but que le projet de la Commission.

ALPIERI. Se male non m'appongo, l'osservazione presentata dall'onorevole senatore Jacquemoud è fondata sopra un equivoco: egli immagina che le avvertenze adottate dall'onorevole senatore Giulio si riferiscano a quelle società che non esistono ancora fra noi, e volessero esservi introdotte; invece l'articolo di cui trattiamo ora accenna a quelle società le quali già esistono nello Stato.

Per le società non esistenti ancora sta l'articolo 1, come osservava benissimo il senatore Jacquemoud; ma siccome oltre a quelle società altre vi possono essere che intendono di essere ammesse ad esercitare le stesse speculazioni nello Stato, così non contenta la legge della disposizione del primo articolo, procede all'inserzione delle disposizioni che si richiedono nell'articolo 4 del progetto dell'ufficio centrale.

E qui è da avvertire che quest'articolo 4 non era perfettamente in armonia coll'articolo precedente 3, perchè ivi era stato introdotto nel secondo paragrafo (che non può più sussistere dopo il voto di lunedì scorso) questo periodo:

« Quelle però fra le tontine estere che sieno già autorizzate od ammesse per tolleranza nello Stato senza la condizione di tale impiego, saranno dispensate dal medesimo mediante la prestazione di quelle altre garanzie che verranno dal Governo determinate. »

Nell'articolo 4, il quale forse si riferiva ad un'altra redazione degli articoli precedenti, era detto solamente: « Che le società straniere che non siano ancora state autorizzate dovranno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, » ecc.

Ma non era detto poi di quelle ammesse per tolleranza. Ora delle società state prima autorizzate non occorre parlare; occorre parlare solamente *qui delle società che prima esistessero nello Stato, o che vi facessero affari, le quali senza essere precisamente autorizzate, come lo voleva l'articolo 3, fossero state tuttavia ammesse per tolleranza*. A queste società l'onorevole Giulio dimanda che non s'imponga l'obbligo di dover sospendere le loro operazioni, se nello spazio di trenta giorni esse non avranno ottenuto quella approvazione che da ora innanzi sarà necessaria per fare simili operazioni.

L'onorevole signor ministro disse che consentiva, mediante una modificazione di cui non propose i termini, ma che intendeva in seguito.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. (Interrompendo) Eccola:

« Il Ministero potrà sospendere le loro operazioni durante l'esame della fatta domanda. »

ALPIERI. Io domanderò ora soltanto per mia istruzione, se il caso pratico veramente meriti questa maggiore spiegazione che il signor ministro propone, alla quale non avrei difficoltà di acconsentire se vi fossero veramente società che trovinsi in questo caso di fare operazioni per pura tolleranza.

CAVOUR, presidente del Consiglio de' ministri, ministro delle finanze. Io veramente non potrei dare su questo punto precise informazioni, perchè vi sono molte società le quali fanno operazioni senza farne constare al Governo. Ve ne sono alcune di cui l'esistenza e le operazioni sono consentite, ma ve ne sono altre che esistevano alcuni anni or sono, che credo abbiano ora cessato di fare operazioni e quindi d'esistere; ma non potrei dichiarare in modo assoluto se in realtà, in pratica vi siano società alle quali questo articolo possa applicarsi.

Dichiaro però altamente che io lo propongo in virtù di un principio generale e non in vista di applicazioni speciali.

ALFIERI. Siccome non si tratta che di un fatto di natura precaria, non vedo alcuna difficoltà acchè s'introduca questa spiegazione nell'articolo della legge.

PRESIDENTE. Essendosi elevato qualche dubbio sul primo alinea...

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola per esporre l'opinione dell'ufficio centrale.

Esso persiste nell'idea del proposto articolo quarto, vale a dire che la domanda per l'autorizzazione del Governo non equivalga all'ottenimento della facoltà di continuare le operazioni.

Questa domanda si può ottenere o non ottenersi, secondo che è riconosciuta fondata sì o no; dunque la sola domanda non deve autorizzare la continuazione delle operazioni.

Possono esservi dei casi, nei quali il Ministero già vede che quest'autorizzazione non potrà essere concessa, perchè vi sono ostacoli che l'impediscono.

Allora sarebbe malo esempio autorizzare la continuazione delle operazioni di una società straniera non autorizzata, solo perchè nel termine dalla legge approvato abbia domandato questa autorizzazione che può essere giustamente diniegata.

La proposta messa innanzi dal presidente del Consiglio dei ministri mi pare che tolga la difficoltà. Se il Governo può ordinare questa sospensione nei casi in cui lo crede conveniente, allora evvi il rimedio a quell'incongruità che nascerrebbe dall'autorizzare la continuazione delle operazioni di una società solo perchè ne ha chiesto l'autorizzazione.

L'ufficio centrale perciò aderisce alla proposta fatta.

ALFIERI. Io desidererei che non nascesse un equivoco. Le parole dell'onorevole relatore possono essere interpretate in tal senso che esse vengano ad applicarsi anche al caso di quelle che entrano per la prima volta nei regi Stati per fare simili operazioni previste dall'articolo 1. Noi qui non abbiamo a preoccuparci se non di quelle società, le quali già esistono nello Stato al momento in cui parliamo, non di quelle che potessero in avvenire domandarne l'autorizzazione.

Dunque, quelle società che ora non esistono nè per tolleranza, nè per autorizzazione formale, non potranno mai fare operazioni in avvenire nemmeno provvisoriamente.

Noi non ammettiamo, od almeno io, per mio conto, non ammetto che queste società, le quali non esistono, come dissi, nè per autorizzazione, nè per tolleranza nel momento attuale, possano in avvenire fare provvisoriamente operazioni nello Stato. Esse dovranno sempre non solo domandare, ma ottenere prima l'autorizzazione per poter operare.

Riserviamo adunque la disposizione dell'articolo, sulla quale versa la prima disposizione, a quelle che ora esistono senza nè autorizzazione, nè tolleranza.

DE MARGHERITA, relatore. Mi pare che alla difficoltà stata eccitata dal signor senatore Alfieri risponda il vocabolo *continuare*.

Questo non può applicarsi se non a quelle società le quali già facevano simili operazioni; per quelle che non fanno ancora operazioni nello Stato non è questione di continuare: non possono tali società intraprendere queste operazioni nello Stato senza aver prima, non solo chiesta, ma ottenuta l'autorizzazione.

DI POLLONE. Mi pare che coll'aggiunta di una spiegazione si schiverebbe la difficoltà toccata dal marchese Alfieri. Prendendo le stesse parole che appartenevano al secondo paragrafo dell'articolo 3 si legga così:

« Le società straniere che non sono ancora state autorizzate, ma solo ammesse per tolleranza, dovranno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente chiedere al Governo la prescritta autorizzazione. »

In tal modo rimane risolta la difficoltà.

ALFIERI. Domando la parola per dare una sola spiegazione.

Io non eccitavo difficoltà in quanto all'articolo che è proposto; io diceva solamente esservi a temere che le spiegazioni date dal relatore non potessero essere interpretate nel senso da me accennato. Dal momento che il relatore ha spiegato più chiaramente qual fosse il suo intendimento, non ho più obiezioni nè osservazioni da presentare.

PRESIDENTE. Dopo le date spiegazioni mi pare che non possa più farsi confusione tra lo scopo dell'articolo 1 e quello dell'articolo 4, cioè fra le società avvenire e le società presenti; alla qual cosa può anche contribuire la parola *ancora* che si trova nell'articolo 4 dove è detto che: « le società straniere che non siano ancora state autorizzate dovranno nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente chiedere al Governo la prescritta autorizzazione. »

Ivi si parla palesemente di società che esistono già, alle quali manca solamente l'autorizzazione; epperò pare che non possa più esservi difficoltà nè equivoco fra questi due paragrafi.

Siccome l'unica dubbietà si è agitata sul primo alinea dell'articolo, io chiedo se il Senato vuol suddividere la votazione di questo articolo terzo in più paragrafi o votare tutto intero l'articolo.

Metterò ai voti il primo paragrafo.

(Approvato.)

Il secondo paragrafo è stato dal presidente dei ministri formulato d'accordo col senatore Giulio nella forma seguente:

« Il Governo potrà sospendere le loro operazioni durante l'esame della fatta domanda. »

DI POLLONE. Se male non mi appongo, la compilazione di questo emendamento verrebbe ancora a restringere la facoltà che era stata concessa a queste società, giacchè esse avevano ancora un mese per esercitare il loro ufficio, laddove colla proposta del signor ministro il Governo avrebbe la facoltà di farle cessare immediatamente. Io non sono inquieto certamente che il Ministero possa farne abuso, ma stabilire questo principio in modo così assoluto nella legge mi pare pericoloso.

Desidererei di sott' emendare la proposta dell'onorevole signor ministro col dichiarare che allorchando le società suddette non potranno continuare le loro operazioni, dopo trenta giorni sarà in facoltà del ministro di sospenderle, ma che ne debba dare i motivi alla società medesima.

Ecco l'aggiunta ch'io farei alla proposta: « in questo caso dovrà dare i motivi che lo indussero a sospendere la concessione. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Non capisco come si voglia imporre al Go-

verno l'obbligo di motivare, non un giudizio definitivo, ma provvisorio.

Vi può essere una società i cui statuti siano complicatissimi, e non si possano esaminare dal solo ministro, ma sia conveniente consultare il Consiglio di Stato; poichè lo si consulta per le società nazionali, *a fortiori* si dovrà consultare anche per le società estere.

Il Ministero non ha nessun mezzo per costringere il Consiglio di Stato a dare il suo voto entro il mese; quindi nel caso in cui la deliberazione del Consiglio di Stato non fosse ancora emanata dovrebbe esso dire: « sospesa perchè il Consiglio di Stato non ha avuto tempo di occuparsi della vostra domanda. »

Questo non mi pare opportuno.

Non si obbliga mai il Governo, nemmeno per le società interne, a dare ragione dei motivi delle deliberazioni intorno alle società anonime.

Ogni giorno accade che il Governo o ricusa o impone modificazioni alle società anonime, ed il Codice di commercio non impone al Governo l'obbligo di dare le ragioni di questo rifiuto o modificazioni; quindi non so perchè si vorrebbe migliorare le condizioni delle società straniere a fronte di quelle nazionali.

Nè si creda che il Governo chiedendo questa facoltà sospensiva sia mosso, o possa esserlo da un capriccio, poichè queste società estere avendo quasi tutte per oggetto operazioni d'assicurazione sulla vita, di tontine, si trovano appunto in quella categoria di società, i di cui statuti richieggono un più serio e maturo esame.

Se si trattasse di società che vengono per stabilire una filatura di cotone o di seta, sicuramente non si richiederebbero trenta giorni, ma nemmeno trenta ore per deliberare; ma quando si tratta di una società d'assicurazione sulla vita è necessario, almeno così credo, di ben ponderare tutti gli articoli degli statuti di quella società; quindi questo esame dovrà esser fatto dal Ministero e dal Consiglio di Stato, e qualunque sia la sollecitudine che mi piaccio riconoscere apporti il Consiglio di Stato nell'esame delle pratiche che gli sono mandate, potrebbe darsi che nel periodo di un mese non si potesse dar passo a tutti gli affari che avrebbersi a spedire.

Io credo quindi che non si abbia da ammettere l'aggiunta dell'onorevole senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Ciò che mi mosse a fare la mia proposta si è appunto la considerazione della ristrettezza del tempo in alcun caso.

Io reputo il Ministero troppo oculato per non conoscere quali società già operino nel nostro Stato. Questa disposizione, come già s'intese, non deve applicarsi che alle società le quali già esistono ed operano nel nostro Stato, quindi io credo che il Ministero già conosce quali siano più o meno gli statuti, ed almeno le tendenze di esse.

Io era mosso da questo solo desiderio, di allontanare il pericolo cui accennava l'onorevole senatore Giulio, cioè che la sospensione può essere cagione di rovina per la società medesima, onde è che io vorrei che il Ministero si decidesse a questa sospensione unicamente nei casi assolutamente gravi.

Del resto, se il Ministero crede che non si possa correre alcun pericolo nell'uso di questa facoltà, io non insisto ulteriormente.

DE CARDENAS. Io aveva domandato la parola per spiegare appunto il senso in cui l'ufficio centrale aveva inteso l'articolo 4, imperocchè pare che sia stato spiegato da qualcuno nel senso che l'ufficio intendesse che queste società

non autorizzate nello Stato potessero operare nei 30 giorni in cui hanno tempo a chiedere l'autorizzazione.

L'intenzione dell'ufficio e le parole di quest'articolo ammettono altra spiegazione, cioè che *ipso facto*, dal momento che questa legge sarà pubblicata, ogni società straniera non può più operare sino a che non abbia ottenuto la permissione, ed è obbligata a dimandarla nei 30 giorni.

Parle voci. Tutti l'intesero in questo senso.

DE CARDENAS. Mi pare che qualcheduno nel darne la spiegazione abbia inteso in senso diverso, supponendo cioè che potessero operare nello spazio di questi 30 giorni.

GIULIO. Le difficoltà alle quali ha dato luogo la proposta del signor ministro mi persuadono a persistere nella mia proposta primitiva, di sopprimere cioè il secondo paragrafo senza altra aggiunta.

Diffatti, qual è il pericolo che può nascere da questa soppressione? Il peggior effetto che questa soppressione possa avere è quello di far che una o due società che da alcuni anni operano nel paese, operino ancora per 15 o 20 giorni. Ecco tutto il danno che può nascere da questa soppressione; danno minimo, danno nullo, direi, perchè 15 od anche 20 giorni di ritardo nella votazione della legge avrebbero avuto lo stesso effetto.

Non vi ha dunque nessun grave inconveniente da temersi nella soppressione del secondo paragrafo, mentre dall'ammissione dell'emendamento del signor ministro veggio insorgere, se non gravissime, almeno difficoltà di qualche importanza, tra le quali io metto in prima fila quella sagacemente indicata dal senatore Di Pollone.

Il primo effetto di questa compilazione è di fare che non fra trenta giorni, ma domani, quando il Governo così voglia, cessino le operazioni finora tollerate delle società straniere stabilite nello Stato. So bene che il Governo non abuserà di questa facoltà, ma so pure che, poichè non può avere veruna utilità quest'aggiunta, e può avere danno reale, il miglior partito è di ometterla interamente; epperò io persisto nell'idea della soppressione pura e semplice.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Giulio vede la possibilità di un grave inconveniente nell'adozione del proposto articolo, il quale dà al Governo la facoltà di sospendere le azioni delle società straniere non autorizzate, durante l'esame dei loro statuti.

In verità io non capisco come si voglia circondare di tante precauzioni le società straniere, mentre per le società nazionali non si sono negate al Governo tutte le facoltà che egli richiedeva.

Si è detto: ma quale inconveniente vi sarebbe a che le società estere continuino le loro operazioni? Hanno forse mai fatto male queste società straniere? Sì, signori! Hanno fatto male; e, se non erro, tre società di tontine, le quali hanno operato tra noi, hanno liquidato con perdita di quelle persone che avevano ad esse confidato i loro fondi.

Io, io ripeto, ho proposto quest'articolo senza nessuna vista particolare, senza accennare a nessuna speciale società; ma nel mentre che ciò dichiaro, dichiaro altresì che se in giornata non mi consta esservi nello Stato società che operino in modo dannoso, mi consta bensì esservene state pel passato. Il Governo non aveva allora mezzo alcuno per impedire le loro operazioni; ora che voi gli date questo mezzo, il Governo vi chiede di renderlo efficace dal giorno dell'adozione della legge.

Mi pare dunque che ciò è una conseguenza del principio che votate, se queste società che lasciate che esistano, che

operino per tolleranza, non sono dannose, certo che il Governo non commetterà un atto arbitrario, un atto a loro ostile sospendendo le loro operazioni; ma se ve ne fossero tra di esse alcune, le cui operazioni non possano essere, non rovinose, se si vuole, ma utili al pubblico, perchè volete voi togliere al Governo la libertà di far subito quello che gli date facoltà di fare in un mese? Questa parmi una prova di diffidenza nel Governo, che la sua condolla verso le società anonime non credo gli abbia meritata.

Qui si tratta di sapere se vi è maggior pericolo nella facoltà che date al Governo di fare ora quello che potrebbe dentro un mese, o lasciare che la società in questo mese faccia quello che non potresti più riparare, e che non avrebbe fatto se il Governo avesse avuto a sue mani il mezzo che vi chiede.

Il Senato ha da decidersi fra queste due alternative.

DI POLLONE. Io pregherei l'ufficio centrale di dare una spiegazione al Senato, perchè mi pare esservi una grave dissonanza fra il presidente del Consiglio e l'ufficio stesso.

Se l'interpretazione data dall'onorevole senatore De Cardenas fosse quella già ammettersi dal Senato, io non vedrei più l'utilità della proposta del signor presidente del Consiglio, poichè secondo l'interpretazione dell'ufficio ogni esercizio di queste società non ancora autorizzate dovrebbe cessare *ipso facto* dalla pubblicazione della legge.

Io non vedrei allora come potrebbe concedersi al Ministero di sospendere una cosa che più non esiste; in conseguenza si è nel desiderio di dare un voto sicuro e fondato (giacchè qualcuno dei nostri colleghi potrebbe dividere la stessa mia opinione su questa dissonanza che pare esservi) che io credo opportuno ed utile che l'ufficio voglia spiegare come intenda questa disparità fra il suo modo d'interpretare la legge e quello del signor presidente del Consiglio.

DE MARGHERITA, relatore. Rispondo all'eccitamento fattomi dall'onorevole preopinante. Veramente l'idea dell'ufficio si è che fin a tanto che l'autorizzazione del Governo non è ottenuta, il solo averla chiesta non autorizza la continuazione delle operazioni, perchè il diritto di operare nello Stato non nasce che dall'autorizzazione data dallo Stato medesimo, e non si può essa anticipare solo perchè sia stata chiesta; e finchè non risulta che la domanda sia degna d'essere accolta. Ma l'ufficio aderì alla proposta del Ministero, di lasciare cioè nelle mani del Governo la facoltà di sospendere la continuazione delle operazioni, perchè certo questo temperamento mitiga molto il rigore della legge.

Quando il Governo ha in sé la facoltà di far cessare le operazioni delle società estere, dove riconosca che la continuazione possa essere nociva, l'interesse di queste società è bastantemente cautelato e non è necessario che la legge prescriva in modo assoluto la cessazione di siffatte operazioni; vi è un mezzo di lasciarle continuare od interromperne il corso; questo temperamento fu riconosciuto equo dall'ufficio centrale e da adottarsi, e per conseguenza lo adotta.

MAESTRI. Prima che si voli l'articolo, domando la parola non per far osservazioni sopra la sostanza dell'articolo stesso, ma solo una mozione d'ordine.

Questa disposizione è sicuramente transitoria, giacchè non può durare che un mese circa dopo la pubblicazione della legge; se non vi fossero altre disposizioni lascierei correre, ma vi è un Capo VI, *Delle disposizioni transitorie*, e qui appunto mi pare che essa sarebbe meglio collocata. Quando il legislatore si è proposto un ordine logico, mi sembra si debba conservare; io opino dunque che l'articolo sia trasportato al capo sesto delle disposizioni transitorie.

DE MARGHERITA, relatore. Parve all'ufficio centrale meglio allogata questa disposizione accanto a quella che prescrive la domanda dell'autorizzazione di 30 giorni da farsi dalle società straniere. Era naturale che quando si prescriveva un termine entro il quale si deve domandare l'autorizzazione, si dicesse subito se intanto si poteva o non si poteva continuare le operazioni di quella società straniera, che domandava di essere autorizzata.

Del resto il luogo che la disposizione occupa nella legge non è di tanta importanza che porti il pregio di trasferire questa disposizione dal capo quarto, ove presentemente si trova, nelle disposizioni transitorie che son messe in piè della legge.

PRESIDENTE. Per procedere regolarmente è d'uopo che si voti prima l'emendamento proposto dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri al primo alinea dell'articolo che cade in discussione; dopo, secondo la sorte che sarà per avere, si metterà in votazione il paragrafo contro il quale ha ragionato finora il signor senatore Giulio.

La proposta del signor ministro è questa. (*La rilegge — Vedi sopra*)

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

Con ciò resta eliminato il primo alinea.

Metto ai voti il secondo e terzo alinea.

DI POLLONE. In seguito alla reiezione del primo alinea, e l'adozione della proposta del signor ministro, questo terzo paragrafo vuol essere modificato là dove dice *per tal titolo incorse*, perchè non ha più senso.

CAVOUE, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ciò si riferisce ai rappresentanti. Questi, non che gli agenti, sono in proprio tenuti al pagamento delle multe che la società incorre. Siccome noi non possiamo andare ad agire contro le società che hanno sede in paesi esteri, avremo azione diretta contro i rappresentanti; onde le parole *tal titolo* vogliono dire titolo dei rappresentanti.

ALFIERI. Io credo che se tale fosse veramente il senso di tale disposizione non avrebbe qui sua sede, perchè in questo capo non si tratta che dell'autorizzazione; mi pare adunque che quanto si dice si debba sempre riferire a ciò che ora fa parte sostanziale del capo primo, cioè del modo di avere la autorizzazione governativa.

DE MARGHERITA, relatore. L'unica espressione che potrebbe esser tolta dopo che si è soppresso il primo alinea dell'articolo 4 sarebbe la seguente: *per tal titolo*. Queste parole sembrano riferirsi alla continuazione delle operazioni, malgrado la non ottenuta autorizzazione; ma intanto starà sempre il principio che i rappresentanti e gli agenti delle società straniere saranno responsabili delle pene incorse per le contravvenzioni a questa legge.

Dunque io proporrei di togliere le parole *per tal titolo*.

DI POLLONE. Io non proponevo altro.

ALFIERI. Desidererei sapere se si tratta di contravvenzioni in genere.

DE MARGHERITA, relatore. Precisamente.

ALFIERI. Se si tratta di contravvenzioni in genere, e non solamente applicabili alla specie di cui ora ci occupiamo, io ripeto che non credo essere questa la sede di una simile disposizione.

JACQUEMOUD. Voyez l'article 21.

GIULIO. Se effettivamente la disposizione di questo terzo paragrafo, che rende responsabili in proprio i rappresentanti ed agenti delle società estere, si deve riferire unicamente alle multe incorse per aver continuato o intrapreso indebita-

mente operazioni, la sede migliore della medesima sarà nell'articolo 21.

Dice infatti l'articolo 21 proposto dall'ufficio centrale:

« Le società straniere che contravvenissero al disposto dell'articolo 4 della presente legge incorreranno in una multa non minore di lire 100 per ogni atto nella stessa legge contemplato. »

Si dovrebbe aggiungere qui:

« I rappresentanti ed agenti di quelle società saranno responsabili in proprio e tenuti solidariamente colle società da loro rappresentate al pagamento di tale multa. »

ALFIERI. Se l'onorevole senatore Giulio vuole scorrere adesso coll'occhio l'articolo 13 del progetto ministeriale troverà la spiegazione di quello che ha inteso l'ufficio centrale, perchè in quell'articolo si diceva:

« Le società nazionali e le società straniere già autorizzate con regi decreti od altri provvedimenti governativi ad esercitare nello Stato, saranno soggette alle tasse stabilite nell'articolo 3, » ecc.

In fine poi di questo articolo era detto:

« I rappresentanti e gli agenti di quelle società saranno responsabili in proprio, e tenuti solidariamente colle società da loro rappresentate al pagamento di queste multe. »

Ma siccome si sono trasportati gli articoli, forse è corso qui un periodo che trovava altrove la sua sede nel progetto primitivo della legge.

DE MARGHERITA, relatore. L'articolo 4 corrisponde all'articolo 13 ora menzionato e non vi fu mutazione. Essendo stato tolto il primo paragrafo, la ragione d'introdurre mutazione non nascerebbe che adesso; ma, ripeto, l'articolo 4 rappresenta totalmente l'articolo 13 del progetto ministeriale.

DI POLLONE. La questione che io ho sollevata si riduce a ben poca cosa. Se la disposizione si riferisce al paragrafo che è stato soppresso, e se con essa si volle stabilire la responsabilità degli agenti in genere, allora bisogna rimandarla, come diceva il senatore Giulio, all'articolo 21. Se poi si volle stabilire una penalità speciale per l'esercizio illegale, illecito, allora bisogna concepire l'articolo in un altro modo.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale aderisce alla traslazione di questa disposizione all'articolo 21.

PRESIDENTE. Si propone di trasportare i due ultimi alinea di quest'articolo 4 all'articolo 21 della legge medesima, nel quale articolo si parla delle penalità.

La convenienza di questo mutamento pare così evidente, che non chiedendosi la parola, io metto senza più ai voti la proposta.

Alcune voci. La discussione sui medesimi è però riservata.

PRESIDENTE. Non vi ha dubbio.

Chi intende che i due ultimi alinea dell'articolo 4 siano trasportati all'articolo 21, voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

Darò lettura dell'articolo 5:

« Art. 5. Le assicurazioni d'ogni genere seguite nello Stato, siano esse fatte da singoli individui o da società di qualunque specie, si nazionali che estere, andranno soggette alle tasse seguenti:

« 1° Di una lira per mille sulla somma assicurata per le assicurazioni marittime e di merci viaggianti sui fiumi e laghi o per terra.

« 2° Di 25 centesimi per ogni centinaio di lire su tutti i versamenti per le assicurazioni sulla vita, di qualunque specie essi sieno, a premio fisso o mutue (tontine).

« 3° Di 5 centesimi per ogni mille lire di somma assicurata

da pagarsi annualmente, per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali.

« 4° Di centesimi 10 per ogni mille lire di somma assicurata, da pagarsi pure annualmente, per le assicurazioni contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di redditi. »

GIULIO. Io mi vergogno, o signori, di abusare siffattamente della vostra compiacenza, e di vestire il carattere che tanto poco mi conviene, di una sistematica opposizione a tutti gli articoli della legge. Dopo di aver parlato già contro gli articoli 3 e 4, mi trovo tuttavia nella necessità di presentare ancora qualche osservazione sopra questo articolo 5.

Il secondo alinea ed i due seguenti del medesimo stabiliscono varie tasse sulle società di assicurazione sulla vita, di qualunque specie esse siano o a premio fisso, ovvero mutue, per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali; per l'assicurazione contro i danni della grandine o qualche altra simile assicurazione di redditi.

Questi tre alinea considerano dunque le assicurazioni di ogni genere e per conseguenza anche le assicurazioni mutue come speculazioni di commercio, le quali possano dar luogo ad una giusta tassa. Non potendo ammettere che le assicurazioni mutue, sia sulla vita, sia per assicurazione di capitali o di reddito, siano vere operazioni commerciali, che le società mutue d'assicurazione possano riguardarsi come società che possiedono un capitale, che realizzino benefici, sul quali lo Stato abbia il diritto d'imporre una tassa, io mi troverò costretto ancora di allontanarmi su questo terzo alinea dalla proposta del Governo e dell'ufficio centrale.

Mi conforta però in questa mia opposizione la certezza di non avere dissenziente il signor ministro delle finanze, poichè trattandosi un altro progetto di legge, egli ha difeso questa stessa sentenza, che io non avrò qui bisogno di difendere, ma che mi basterà enunziare: che cioè passa un'essenziale differenza tra le società a premio fisso e le società mutue.

Infatti le prime sono vere speculazioni commerciali, che danno diritto allo Stato di esigere da esse una tassa corrispondente all'ampiezza dei benefici che possono ripromettersi; le società mutue invece avendo per iscopo non già di realizzare verun beneficio, ma unicamente di ripartire tra tutti gli associati un danno certo, essendo società che non solamente non fanno benefici, ma fanno sicuramente perdite; che oltre alla perdita certa di quegli oggetti il cui valore deve ripartirsi fra tutti gli azionisti hanno ancora la perdita sicura delle spese d'amministrazione necessarie per adempiere tutte le operazioni che esse assumono, essendovi, dico, una così radicale differenza tra le due classi di società, nessuna assimilazione può stabilirsi rispetto alla tassa cui si vogliono soggette.

Ho detto che aveva qui la fortuna di trovarmi d'accordo col ministro delle finanze...

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. No, no.

GIULIO. Ho pure quella di trovarmi d'accordo, quanto alla premessa, col signor relatore dell'ufficio centrale, qualunque non possa più esserlo riguardo alle conseguenze; egli difatti con gran lucidità espone nella sua relazione l'essenziale differenza che ho sovra indicata tra queste due specie di società; poi, invece di concludere a ciò che il mio corto vedere sembra conseguenza necessaria di questa premessa, conclude invece che pur debbano essere trattate nello stesso modo; e la sola ragione, se ben mi ricordo, che ne adduce, sta nella

modicità della tassa, quasi che ciò che sarebbe ingiusto, se fosse imposto in una maniera più ampia, diventi giusto sol perchè la tassa non è eccessiva.

Non credo questa una ragione sufficiente per ammettere ciò che mi sembra contrario a giusti principii, e mi trovo costretto ancora qui di votare contro tal tassa, in quanto essa si applicherebbe alle società mutue di assicurazione, aderendovi pienamente per quanto spetta alle società a premio fisso.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Giulio combatte la tassa che con questa legge si vorrebbe imporre sulle società mutue d'assicurazione, sia sulla vita, sia sulla mortalità del bestiame e sugli incendi; e per sostenere ed appoggiare la sua proposta disse gentilmente essere confortato dal pensiero che in ciò avrebbe concorde il ministro delle finanze, facendo allusione ad una discussione alquanto viva che io ebbi a sostenere a difesa delle società d'assicurazione mutua, che volevansi tassare in un altro recinto.

Mi duole di dover riconoscere che o in quella discussione a cui si allude non abbia l'onorevole preopinante avuto il tempo e l'agio di esaminare maturamente la mia opinione, o che io non l'abbia manifestata bene; giacchè nella della discussione era mio intendimento di respingere appunto l'accusa che mi si faceva di aver tenuto un diverso linguaggio quando in quel medesimo recinto io difendeva le stesse disposizioni che sono in ora combattute dall'onorevole senatore Giulio.

Allorchè io sosteneva che non si doveva imporre una tassa di patente sopra le associazioni mutue mi si diceva: ma perchè mai pochi mesi fa avete voi sostenuto contro un altro membro di questo consesso che si devono colpire di una tassa? Io spiegai quest'apparente contraddizione dicendo, quel che mi duole di dover ripetere adesso (molto più, se non avessi la quasi certezza che l'onorevole senatore Giulio non ha letto il mio discorso), che, cioè, là si trattava di una tassa di patente, di una tassa sui benefici, ma riconoscendo io che le società mutue non fanno reali benefici, che non è loro principale scopo di far benefici, sostenni che non vi era perciò ragione di colpire il beneficio: non così riguardo alle società a premio fisso, perchè esse sono capitalisti che speculano sulle eventualità di un incendio, sulla morte del bestiame, sulla grandine. Ma invece la tassa che si tratta attualmente di imporre a queste società è tassa sopra certi atti a cui lo Stato dà la sua sanzione.

Disgraziatamente, o signori, voi sapete che il fisco, il crudele fisco (*Ilarità*) non colpisce solo i benefici, colpisce talvolta le perdite, poichè, per esempio, gli emolumenti, i diritti giudiziari, i diritti di bollo, non sono tasse sui benefici, sui prodotti, sono tasse sopra atti che non potrebbero farsi se il Governo non desse loro la sanzione; esse sono perciò un corrispettivo, un'indennità che il Governo percepisce per la garanzia, pel valore che dà ad un certo determinato atto. Ora, la tassa imposta con questa legge su tutte le società è dell'adole stessa della tassa del bollo, e più ancora della tassa d'insinuazione.

Il Governo dice a queste società: pegli atti che fate tra voi, onde abbiano valore legale, io impongo una determinata tassa, come impongo una tassa a colui che acquista uno stabile, affinché quel contratto di acquisto abbia pieno valore; quindi, io, Stato, assumo l'obbligo di far eseguire questo contratto, di garantire l'esecuzione del medesimo; e siccome percepisco un diritto assai grave per dar forza ad un atto di mutazione, di alienazione di proprietà, per un'obbligazione qualunque che si contrae, così per i contratti di assicurazione vi impongo una tassa, ma tenuissima. Io vedo che abbiamo consentito,

almeno spero che il Senato consentirà ad imporre una tassa sopra i vitalizi fatti dalle società. Ora perchè colpire vitalizi (e se non li colpite qui, li colpite col diritto d'insinuazione), perchè colpire, dico, i vitalizi, non colpire le associazioni mutue, le tontine che sono una specie di vitalizi a epoca indeterminata? Non veggio ragione per favorire indebitamente queste società.

Io sono fra quelli che giudicano doversi autorizzare queste società ad operare liberamente; ma non so trovar ragione la quale valga ad esimerli dal corrispondere allo Stato una qualche indennità.

È noto, o signori, che la tassa che s'impone è tenuissima; sono 25 centesimi per ogni centinaio su tutti i versamenti che fanno. Ora, se non erro, le società che costituiscono le tontine percepiscono il 5 per cento sui versamenti; sicché mi pare che abbiano già un largo beneficio, e che perciò non sia esorbitanza l'imporli del vigesimo.

Di più poi, io credo che in definitiva questa tassa non ricadrà sopra i capitalisti che costituiscono le tontine, ma bensì sopra, per non sapermi esprimere diversamente, i tontinisti.

Non so se abbia dimostrato la ragionevolezza di questa tassa: ma mi pare di avere comprovato che posso ora, senza essere accagionato di contraddizione, sostenere la tassa attuale sopra quelle società, mentre ho cercato di far esonerare le società mutue dalla tassa delle patenti, di cui avrò l'onore di presentare fra poco il relativo progetto di legge.

Anzi, poichè ho la parola presenterò appunto il progetto di legge (*Ilarità*).

PROGETTI DI LEGGE: RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA SULL'INDUSTRIA E COMMERCIO; CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE TRA CAGLIARI E TUNISI; ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI 1853.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare il progetto di legge sul riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, come pure il progetto di legge avente per oggetto di sancire la convenzione per il servizio della corrispondenza postale tra Cagliari e Tunisi, e finalmente un progetto di legge per accordare l'esercizio dei bilanci del 1853 pel mese di maggio. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1386, 1623, 1659.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di accusare ricevuta da signor presidente dei ministri di questi tre progetti di legge, che verranno stampati e distribuiti.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Pregherei il Senato di decretare l'urgenza per la legge relativa all'esercizio provvisorio dei bilanci per l'anno corrente.

PRESIDENTE. Si chiede l'urgenza.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLE SOCIETÀ ANONIME E ASSICURAZIONI MUTUE.

GIULIO. Il signor ministro delle finanze nel rispondere alle precedenti mie osservazioni ha con una sottile distinzione

salvata la sua consistenza e messo d'accordo l'opinione da lui emessa sui due progetti di legge d'imposta, considerando la tassa che il progetto presente stabilisce sulle società d'assicurazione, non come una tassa che si leva sui loro benefici, ma come un premio d'assicurazione che le società pagano al Governo acciò egli dia forza d'esecuzione ai loro contratti.

Io non potrei accettare una simile teoria; non potrei ammettere che il Governo per ciò solo dia forza ai contratti dei privati, in quanto che questi privati pagano una tassa sui contratti medesimi, che l'obbligo del Governo di tutelare i contratti gli provenga soltanto da ciò che ha ricevuto un prezzo, una tassa sopra i medesimi.

Io non farei questa osservazione se non fossi costretto fra poco di ritornare sul principio stesso, e di parlare contro la nullità che la legge intima di tutti gli atti d'assicurazione nei quali non siasi pagata la tassa.

Se ammettessi ora la teoria messa innanzi dal signor ministro, non avrei più il diritto allora di muovere querela contro quell'articolo di legge; ma persuaso come sono che il Governo ha l'obbligo di tutelare le transazioni private per ciò stesso che è Governo, ed indipendentemente da ogni tassa che gli piaccia d'imporre sopra di quelle, non potrei ammettere che egli abbia il diritto di pronunziare la nullità di quei contratti, soltanto perchè non abbiano i contraenti adempiuto all'obbligo di pagargli su questi una tassa.

Quindi, malgrado l'ingegnosa distinzione messa innanzi dal signor ministro, persisto tuttavia nell'opinione che da una tale tassa debbano andare immuni le società mutue.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi è necessario allontanare una idea che potrebbe nascere nel Senato, dietro quanto disse ora l'onorevole preopinante.

Rispondendo ai miei argomenti, egli li riassume in questo, che io non ravviso obbligo nel Governo rispetto alla tutela dei contratti se non in virtù delle somme che egli percepisce dai contraenti.

Io non ho mai detto questo, ma bensì che dando il Governo forza ai contratti, ha pure il diritto di procurarsi i mezzi opportuni di farlo.

Io pregherei l'onorevole senatore Giulio di dirmi come farebbe il Governo per adempiere a quest'obbligo se non imponesse tasse.

Poichè dunque è una necessità d'imporre tasse per adempiere appunto a tale obbligo; ora, fra le mille tasse che il genio fiscale ha inventato, vi è pure la tassa sugli atti a cui dà forza.

Le obiezioni che fece l'onorevole senatore Giulio si applicano a tutte le tasse giudiziarie, a tutte le tasse sui contratti, e per troppo la necessità ha condotto il fisco a colpire tutti i contratti, perchè tutti i contratti debbono farsi sopra carta bollata.

Io quindi, ripeto, non riconosco l'obbligo nel Governo di tutelare le transazioni dei privati, per la somma che ha percepita; lo riconosco bensì in un principio superiore, ma riconosco in pari tempo nel Governo il diritto, quando vi ha necessità, di prevalersi di quella circostanza per procurarsi i mezzi d'adempire a quest'obbligo.

Che vi sia necessità di prevalersi di tutti i mezzi di far danari, il Senato lo sa, ed io spero che non vorrà negare alle finanze dello Stato questa lieve risorsa.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor relatore.

DE MARGHERITA, relatore. Io mi sento in obbligo di dire alcune parole contro le cose dette, con somma eleganza, dall'onorevole senatore Giulio, e che particolarmente mi ri-

guardano. Egli volle ammettere che con qualche chiarezza siansi da me esposte le ragioni le quali menerebbero a fare una distinzione fra la tassa cui vanno soggette le società di assicurazione a premio fisso, e quella a cui possono solamente assoggettarsi le società mutue; ma egli mi dà colpa che, dopo aver esposto queste ragioni, io sia venuto ad una conclusione contraria e (quello che più monta di ritenere) che tale conclusione abbia per essenziale e quasi unico fondamento la tenuità della tassa. Io ammetto che questa sola ragione non basterebbe a dar peso ai confondersi delle due specie delle società a premio fisso e mutue, ma non credo che questa sia nè la principale nè l'unica ragione addotta per giustificare il sistema dell'ufficio centrale.

Primieramente, dal tenore in cui sono esposte le cose relative a questo punto, mi pare che chiaramente apparisca non esservi stata unanimità nel seno dell'ufficio centrale a questo riguardo; nel qual caso, potendo anche essere che il relatore fosse egli pure di opinione contraria a quella della maggioranza, l'ufficio suo era di esporre le ragioni e della maggioranza e della minoranza, senza esprimere apertamente esservi stata questa distinzione nell'ufficio.

Comunque la cosa sia, dalla relazione risulta che se si diede appoggio all'opinione invalsa presso la maggioranza dell'ufficio centrale, perchè non si facesse nessuna distinzione fra le società di assicurazione a premio fisso e quelle mutue, ciò si fu essenzialmente perchè anche nelle società mutue, se non vi ha un premio, egli è certo tuttavia che vi ha un vantaggio, un beneficio per gli assicurati, essendo, come si esprime nello stesso rapporto, un vero beneficio il sottrarsi ad un carico che altrimenti si sopporterebbe. Ciascuno degli associati nelle società di assicurazione a premio fisso debbe risarcire del proprio il danno che debbe sopportare pel caso del sinistro contemplato, laddove nelle associazioni mutue questo danno viene ripartito sovra tutti i membri della società, e quegli che patì il disastro non ne sente che una parte, e nel lato senso della parola *acquista qualche cosa*. Questa è la ragione che addussi per sostenere l'assimilazione delle società mutue a quelle a premio fisso.

Se ne aggiunse poi ancora un'altra ed è che il fare una distinzione fra queste due specie di compagnie di assicurazione potrebbe tornare a troppo grave danno di quelle a premio fisso, le quali si vedrebbero soggette ad una concorrenza soverchiamente pericolosa, suscitata dalle società mutue, ove esse andassero esenti dalla tassa, ovvero fossero assoggettate ad una minore.

Parè a me che queste considerazioni giustificino il relatore e lo liberino dal rimprovero che egli abbia fondato la comunione delle società di assicurazione mutue e di quelle a premio fisso sulla sola ragione della tenuità della tassa, quando egli la fondò sopra un beneficio che ricavasi, direi, dagli associati nelle compagnie mutue, e sopra il principio di eguaglianza fra le società di assicurazione a premio fisso, e quelle mutue, perchè le une e le altre recano qualche beneficio al pubblico.

PRESIDENTE. L'emendamento che il signor senatore Giulio propone consiste in ciò, che invece di dirsi al principio dell'articolo 5 « le assicurazioni d'ogni genere, » si debba dire « le assicurazioni a premio fisso. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Parè dunque che possa senza distinzione di paragrafo mettersi ai voti l'intero articolo, posto che la discussione si è aggirata esclusivamente su questo emendamento che non venne appoggiato.

Chi approva l'articolo 5, sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. Ogni tassa annua sarà dovuta per l'intera annata, quand'anche la polizza d'assicurazione esprima una durata minore di un anno »

(È approvato.)

« Art. 7. I contratti vitalizi potranno in avvenire farsi dalle compagnie d'assicurazioni nazionali, che straniere debitamente autorizzate anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia, e presentino tutte le cautele che il Governo avrà prescritte nel decreto di autorizzazione.

« Si pagherà per tale contratto la tassa di 50 centesimi per ogni centinaio di lire sul capitale.

« Resta con ciò derogato a favore delle compagnie d'assicurazione al n° 2 dell'articolo 1412, e ad ogni altra contraria disposizione del Codice civile. »

DE MARGHERITA, relatore. Relativamente a questo articolo 7 ed al susseguente venne presentata una petizione per parte del signor ingegnere Giovanni Piolti, di cui è bene che il Senato intenda lettura per farne quel caso che crederà nella votazione degli articoli 7 e 8.

« Eccellentissimi Senatori del regno,

« L'ingegnere Giovanni Piolti, ispettore generale e procuratore per lo Stato Sardo della Compagnia anonima di assicurazioni generali in Venezia, ha l'onore di rappresentare alle EE. VV.:

« Che l'articolo 7 del progetto di legge sulle società anonime e sulle associazioni mutue autorizza le compagnie di assicurazione di fare i contratti vitalizi sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia.

« Il successivo articolo 8 dichiara nulli i contratti medesimi se non sarà levata per essi una polizza regolare presso l'amministrazione pubblica.

« In queste due disposizioni pare all'esponente di vedere una contraddizione. Se la polizza deve essere staccata da un registro a madre e figlia, non può levarsi presso l'amministrazione, e viceversa.

« Se ne ricorre pertanto alle EE. VV. supplicandole si degnino di prendere in considerazione l'esposto, e di provvedere in modo da rendere possibile lo adempimento della legge.

« Che della grazia, ecc., ecc.

Il ricorrente

GIOVANNI PIOLTI, ingegnere. »

Mi permetterò di osservare in proposito di questa petizione non esservi, a senso dell'ufficio centrale, contraddizione tra gli accennati articoli 7 ed 8. L'articolo 7 parla propriamente del contratto che si fa tra la compagnia d'assicurazione e lo assicurato, cioè tra quello che addivene al contratto vitalizio e la compagnia, a cui è lecito di farlo sopra polizza privata; e vuole che tale intelligenza, tale contratto risulti da una polizza staccata dal registro della compagnia medesima, registro tenuto a madre e figlia; quindi un'altra prescrizione si fa a coloro che stipulano contratti vitalizi presso le compagnie di assicurazione, ed è di staccare una polizza dall'amministrazione incaricata della riscossione del diritto.

Questa seconda polizza non ha niente che fare colla prima; sono due cose diverse, di maniera che ben lungi dall'esservi contraddizione, vi è accordo fra questi due articoli: l'uno prescrive la forma del contratto tra la compagnia d'assicurazione e quello che dà il danaro per avere una pensione vita-

lizia, e l'altro prescrive di levare un'altra polizza da una diversa amministrazione relativa al pagamento del diritto.

Non crede perciò l'ufficio centrale che le osservazioni fatte dal signor Piolti nella petizione di cui ho avuto l'onore di dar lettura al Senato possano essere favorevolmente accolte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 8. I contratti di assicurazioni marittime ed i contratti vitalizi nel presente capo contemplati saranno nulli e di non effetto se non sarà levata per essi una polizza regolare presso l'amministrazione alla quale sarà dai regolamenti affidata la riscossione della tassa. »

GIULIO. Io sarò molto breve, o signori, nelle osservazioni che intendo di presentarvi su quest'articolo.

La relazione dell'ufficio centrale ci dice che l'articolo 8 diede luogo già nel suo seno a grave discussione.

Vi ebbero nel seno dell'ufficio alcuni dei membri che mal seppero acconciarsi all'ammettere cotesta nullità, siccome quella che lor parve cozzare con quel generale principio di legislazione che all'incapacità dei contraenti, all'inosservanza della voluta forma, non mai al difetto di pagamento dell'imposta onde sia gravato, annette la nullità del contratto.

Ma a far prevalere presso ai più il concetto della nullità si addusse appunto doversi considerare per attinente alla forma del contratto la polizza regolare da levarsi presso l'amministrazione cui sia dai regolamenti affidata la riscossione della tassa; riscossione d'altronde che l'esperienza dimostrò non potersi in altro modo che colla nullità del contratto efficacemente garantire.

Trovandomi io intieramente d'accordo coi membri opposti dell'ufficio centrale, debbo esporre brevemente i motivi che m'impediscono di prendere per buone le ragioni che si contrapposero a loro; e queste sono due: la prima che debba considerarsi come parte essenziale del contratto, come costituente la forma del medesimo, l'obbligo di levare una polizza dall'amministrazione delle finanze; l'altra che la tassa imposta dalla legge presente su queste tali assicurazioni non si possa altrimenti riscuotere che con ammettere queste minaccie di nullità contro coloro che non avessero osservate le disposizioni relative al dover levare la polizza.

Alla prima ragione dirò essere impossibile, almeno a mio parere, l'ammettere come parte essenziale del contratto ciò che evidentemente non è che una cautela imposta dal fisco per mettere in sicuro i suoi interessi; cautela che è affatto estranea alla stipulazione del contratto.

Quanto alla seconda mi limiterò a dire che se questa tassa è tale che non possa assolutamente assicurarsene la riscossione senza ammettere nella legge una disposizione così esorbitante come quella di colpire di nullità un libero atto, un libero contratto per ciò solamente che non si è pagata una tassa, se la tassa non si può assicurare in altro modo che col violare un principio che è ammesso per rigorosissimo, essa è talmente cattiva che bisogna abbandonarla. Ecco la sola conclusione che se ne possa trarre.

Voi stabilite una tassa, poi venite a dirci che non la potete riscuotere se non violate un principio; la conseguenza, lo ripeto, non mi pare possa esser dubbia; ed è che non si metta la tassa poichè essa non si debba pagare.

Per queste ragioni, che io non isvolgerò maggiormente, io voto contro l'articolo 8.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Duolmi moltissimo di dover trovare ad ogni articolo un così poderoso avversario come l'onorevole sena-

tore Giulio; duolmi poi tanto più di averlo a combattere su di un punto il quale sa molto di legale, epperò dove io sento l'assoluta mia inferiorità. Cercherò tuttavia di difendere questa disposizione valendomi di argomenti i meno legali possibili, perchè io non ne ho gran copia, ma sibbene d'argomenti economici tratti da quanto si fa in un paese che possiamo, per ciò che riflette le operazioni commerciali, considerare come nostro maestro.

L'onorevole senatore Giulio disse che i due soli argomenti che si sono posti in campo per giustificare questa disposizione erano, che l'obbligo di distendere il contratto sopra di una polizza fosse una condizione essenziale dell'atto, una parte costituente del medesimo. . .

Voci. No! no!

CAVOU, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi pare che abbia detto questo, se l'onorevole senatore avesse la bontà di spiegare. . .

GIULIO. Secondo le spiegazioni ora date dal signor relatore dell'ufficio centrale all'occasione di una petizione che è stata presentata al Senato, due sono le polizze che dovranno staccarsi da due registri distinti, l'una costituente il vero atto, cioè il contratto stabilito tra l'assicuratore e l'assicurato; ogni vizio di forma in questa polizza potrebbe rendere nullo l'atto di assicurazione. Ma vi ha poi una seconda polizza da staccarsi da un altro registro, polizza che non ha più niente di comune con le condizioni del contratto, e ch'è unicamente destinata ad assicurare al fisco il mezzo di riscuotere la tassa imposta dalla legge.

L'ommissione della formalità di staccare dal registro tenuto dagli agenti del fisco questa seconda polizza che per ben distinguerla dalla prima chiamerò fiscale, questa sola ommissione, secondo il progetto di legge, colpisce di nullità anche il contratto costituito dalla prima polizza.

Io diceva perciò non poter ammettere che la facoltà del dover staccare da un registro tenuto dall'agente fiscale una bolletta, unicamente destinata a constatare il fatto che un contratto ha avuto luogo e per conseguenza a mettere il fisco nella possibilità di riscuotere la tassa corrispondente, non poter, dico, ammettere che questa seconda bolletta facesse parte essenziale del contratto, che questa ommissione potesse siffattamente viziare il contratto stesso da doverne dichiarare la nullità.

CAVOU, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io veramente non sono persuaso che sia necessario d'imporre l'obbligo di distaccare due bollette, una da un registro a madre e figlia, e l'altra sussidiaria per far constare il pagamento della tassa.

Per ciò che riflette i contratti d'assicurazione marittima quest'obbligo non risulta da nessuna delle disposizioni della legge, ed io credo che si possa continuare a procedere nel modo sinora tenuto, cioè che si possa continuare a concedere alle compagnie la facoltà di recarsi dagli agenti fiscali a ciò destinati per levare una polizza sulla quale si nota la somma pagata corrispondente a quella del contratto di assicurazione, e di autorizzare quindi la stipulazione del contratto su quella polizza levata dall'agente fiscale.

Quindi io credo che, mantenendo lo stato attuale delle cose, la polizza fiscale, che così chiamerò anch'io, fa parte integrante dell'atto.

Nullameno io non vorrei discutere sopra le questioni accessorie. Evidentemente la legittimità od illegittimità della tassa non può dipendere da che il contratto si faccia piuttosto sopra una polizza staccata da un registro a madre e figlia, oppure sopra un'altra somministrata dall'agente fiscale. Se la

disposizione è radicalmente cattiva, se viola un principio riconosciuto per sacro da tutti, evidentemente vi sarà violazione che la polizza sia staccata dai libri delle compagnie o sia data dal fisco, poichè venendo dalle mani del fisco sicuramente l'operazione non si santificherà; ma io non vedo per verità come si possa dire esservi una violazione di principio.

Un contratto d'assicurazione è un contratto d'una natura assolutamente speciale, un contratto che (ripeto ancora alcune idee già prima emesse) ha bisogno della speciale sanzione del Governo, pel quale è necessario l'intervento appunto di lui, o per l'assicurazione del quale il Governo può imporre certe condizioni.

Esso può dire alle persone le quali fanno questo contratto: io non assumo il carico di rendere il vostro contratto obbligatorio, se voi non vi sottoponete a certe determinate condizioni.

Ed invero io vedo che questa enormità, che questa violazione di tutti i principii è praticata da molti anni, anzi da secoli in Inghilterra, e riceve un'estensione ben più larga di quanto s'introduca qui in quest'articolo.

In Inghilterra la nullità dei contratti è pronunziata per difetto di pagamento di tasse, non solo sopra un contratto di assicurazione, ma altresì su tutte le cambiali. Una cambiale non bollata, colà è nulla; e non come si potrebbe da taluno supporre, che le si neghi la qualità di carta commerciale, ma le si nega ogni specie di validità.

Eppure, malgrado di questa disposizione, in nessun paese l'uso delle cambiali bollate ha tratto seco maggiori inconvenienti.

Io non vedo perchè noi non potremmo introdurre nelle nostre leggi un principio che è stato applicato con tanto effetto in Inghilterra; che anzi io credo che, adottando questa disposizione, essa produrrà un effetto indirettamente ottimo, e dichiaro altamente che desidererei vederlo applicato più largamente.

Io credo che non bisogna far leggi troppo severe, poichè siamo in un tempo in cui i costumi richieggono che le leggi vengano mitigate: ma quelle leggi che conserveremo, vediamo di farle eseguire; vediamo, dico, d'inculcare nel pubblico l'idea di eseguire la legge.

Voi sapete per tale effetto quale era la nostra reputazione nel passato, tanto che correva un proverbio famoso nel nostro Stato sulla non esecuzione delle leggi.

Ebbene, se per ottenere che una legge sia eseguita è necessaria una sanzione alquanto severa, adottiamola francamente.

L'onorevole senatore Giulio dice: se per far eseguire una legge si richiede una sanzione severa, è una prova che la legge è cattiva.

Io non vedo ciò; mi pare anzi che quando la severità della sanzione può essere una preparazione, una facilità della esecuzione della legge, non si debba pretermettere, massime allorchè non impone un grave obbligo al cittadino, ed è di facilissima esecuzione, come questa disposizione. Il cittadino, se non vuol eseguirla, non è meritevole di speciale riguardo; il legislatore può imporgli un castigo.

Che cosa si richiede dal commercio? Si richiede di pagare l'uno per mille sulle somme assicurate. Qui non si tratta, come in Inghilterra, di fare una tassa gravissima: è una tassa molto tenue; se si ricusa di pagarla, il Governo nega l'esecuzione del contratto.

Per dimostrare l'opportunità di questa disposizione mi è forza il ricordare al Senato l'epoca in cui venne essa introdotta. Non creda la Camera che questa enormità, che questa

violazione sia un pensiero dell'attuale ministro delle finanze: non è nata nel suo cervello; egli l'ha trovata sussistente e applicata a beneficio della Camera di commercio di Genova. Io debbo dire che non fu nemmeno un frutto d'immaginazione di antichi ministri delle finanze; fu richiesta dalla Camera di commercio di Genova stessa, furono i rappresentanti del commercio di Genova che richiesero il Ministero d'introdurre questo atto così enorme a danno del commercio loro. *(Harità)*

La tassa sopra le assicurazioni era in vigore, se non erro, fin dal tempo del Governo francese, a beneficio della Camera di commercio di Genova; fruttava poco, cioè da 30 a 35 mila lire all'anno. Quella Camera, presentando il suo bilancio una differenza, chiese altri favori al ministro delle finanze, se non erro, al conte di Revel, il quale credette di non dover concedere; e fu allora ch'essa gli disse: ebbene, concedetemi la nullità dei contratti d'assicurazione. Ed egli: perchè la volete, perchè siete i rappresentanti del commercio, ve la concedo. Così accadde; e la tassa che negli anni anteriori non fruttava fuorchè 30 o 35 mila lire all'anno, ne diede 80, 100 e 120; sicuramente una parte del maggior prodotto è dovuta allo sviluppo che hanno preso le compagnie; nè questo ramo di speculazione commerciale a Genova è dovuto principalmente a questa disposizione.

Ora se una disposizione fosse contraria a tutti i principii, fosse enorme, avrebbe sicuramente gravi inconvenienti pratici.

In primo luogo avrebbe sollevato contro di sé le persone che erano vittima di codesta violazione di principii, avrebbe sollevato il commercio genovese; invece voi vedete, signori, che fu imposta e richiesta, non dirò da tutto il commercio genovese, ma dai rappresentanti il commercio genovese, dalla Camera di commercio.

In secondo luogo avrebbe incagliato gli stabilimenti, o per lo meno lo sviluppo delle società di assicurazione. Ora l'onorevole senatore Giulio non negherà essersi le società d'assicurazione, massimamente in Genova, moltiplicate molto, massime dopo lo stabilimento di questa disposizione così enorme.

Dunque si vede che questa non ha incontrato una grave opposizione in coloro che dovrebbero sentirne il maggior peso: non ha impedito lo stabilimento, lo sviluppo delle istituzioni che sono colpite da essa. In verità che non ha avuto nessun inconveniente pratico, e che anzi ebbe il beneficio incontestabile di far entrare 100 mila lire di più all'anno nelle casse della Camera di commercio di Genova, nelle casse del Governo se la legge sulle Camere di commercio non fosse stata respinta. *(Harità)*

Comunque sia, io considero ora la Camera di commercio di Genova come una specie di delegazione governatrice, parlo come suo futuro erede. *(Harità)*

Dunque mi pare d'aver bastantemente dimostrato che se per avventura questa disposizione può avere qualche difetto teorico, qualche difetto che fosse legalmente erroneo, in pratica non ha dato che buoni risultati.

Si noti che non è a mia conoscenza un sol caso in cui quest'articolo abbia in pratica prodotto inconvenienti. Io non so se mai sia stata negata l'esecuzione di una polizza di assicurazione perchè non bollata, e vi sono qui dei magistrati non ignari di quanto ha luogo in Genova a questo riguardo, i quali non mi smentiranno: quindi ripeto che in pratica non vi vedo alcun inconveniente. Ma per un difetto teorico rinunciare a 100 mila lire all'anno mi pare molto cattivo calcolo.

Non so se qui lo parli troppo come ministro di finanze, ma

come tale io non potrei concepire come mai si potesse per un miglioramento teorico rinunciare a una così larga rendita, e ciò massime nelle condizioni in cui ci troviamo.

FRASCHINI. Se il contratto vitalizio dovesse farsi a norma del Codice civile, lo dovrebbe essere per pubblico istromento sottoposto all'insinuazione. Il diritto che dovrebbero pagare per esso alle finanze eccederebbe ben molto quello che si impone colla proposta tassa. Qui havvi dunque un favore ben segnalato riguardo a questi contratti di cui la legge riconosce la validità, quantunque fatti per privata scrittura, ossia per mezzo delle polizze prescritte dagli articoli 7 e 8 della legge medesima.

Per istabilire il diritto d'insinuazione devesi presentare all'insinuatore una copia dell'atto stipulato avanti al notaio o depositarla all'ufficio d'insinuazione; nello stesso tempo devesi poi pagare il diritto o ritirarne la quitanza. Ora, a mio credere, la polizza che deve passare la società di assicurazione e che deve essere staccata da un registro a madre e figlia, tiene luogo della stipulazione dell'atto; quella seconda polizza che deve procurarsi la società dall'impiegato del Governo tien luogo dell'insinuazione e della quitanza del diritto. Ecco dunque, secondo me, provato che l'obbligo che s'impone alle società che vogliono stipulare contratti vitalizi, non è un obbligo troppo grave.

Viene ora la questione della nullità. Perchè, si dice, si vuole andare tanto a rigore da imporre la pena di nullità ad un atto il quale si dice perfetto l'osto che è fatto con quelle forme che si sono indicate? Rispondo: perchè la legge, il Codice civile dichiara nullo il contratto vitalizio, se non è fatto per pubblico atto insinuato. Quella pena di nullità che il Codice sancisce pel contratto vitalizio quando non è fatto per atto pubblico, perchè non potrà imporla la legge che si discute e che ammette un atto meno solenne e più potente, se questo atto non è fatto con tutte le forme prescritte? Io non vedo come si possa dire soverchia la doppia polizza che il progetto richiede, e credo che sia giusto che la legge stabilisca la doppia polizza sotto pena di nullità.

ALFIERI. Chiedo la parola non per entrare nella discussione, giacchè mi pare tarda l'ora per ciò fare; ma solo per osservare che quando fosse approvato l'articolo, sulla sua esecuzione esisterebbero tre sistemi: l'uno del relatore, l'altro del ministro ed il terzo dell'onorevole senatore Fraschini; il relatore intende quest'articolo nel senso che vi debbano essere necessariamente due polizze; l'onorevole signor ministro (se ho bene inteso quello che diceva) non accennava alla necessità di queste due polizze; all'incontro l'onorevole senatore Fraschini vorrebbe ancora che oltre al levare una quitanza, per così dire, della tassa pagata, si addivenisse ad una insinuazione...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Tiene luogo d'insinuazione.

ALFIERI. Ha detto che deve presentare una copia onde così il Governo possa giudicare quando sia il caso in cui debba intervenire; quindi non è più semplicemente una quitanza, ma, come ha formalmente detto, una copia.

FRASCHINI. La polizza deve essere doppia, per esserne rimessa una all'insinuazione.

ALFIERI. Una semplice polizza all'insinuazione?

Mi pare che malgrado queste spiegazioni la cosa è lungi dall'essere ben chiara.

Siccome si è già approvato l'articolo 7, che quindi la cosa è giudicata, rimane tuttavia l'articolo 8, in cui si potrebbe introdurre qualche maggiore spiegazione; giacchè, per quanto io possa giudicare, dopo le spiegazioni che si sono date, non

sarà forse senza qualche difficoltà l'applicazione che se ne avrà a fare da coloro che ne saranno incaricati.

Tuttavia se il Senato crede che la cosa sia abbastanza chiara, non ho altre osservazioni a fare.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Chieggo di dare una spiegazione in aggiunta a quanto già dissi e che avrei forse dovuto dare immediatamente, ma non mi è venuta in mente.

Conviene fare una distinzione fra i contratti d'assicurazione marittima ed i contratti vitalizi: per i contratti vitalizi la legge impone l'obbligo di un registro a madre e figlia ed altresì l'obbligo di distaccare una polizza dall'agente fiscale.

Per i contratti di assicurazioni marittime non v'ha obbligo uguale; basta l'averne una polizza dalla quale consti...

ALPIERI. Domando scusa; l'articolo 8° nomina entrambi i contratti.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi permetta: non impone alle assicurazioni marittime l'obbligo di un registro a madre e figlia.

ALPIERI. Uno dei due è soggetto a due polizze.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Per il vitalizio la legge impone l'obbligo di un

registro a madre e figlia, ne dispensa il contratto d'assicurazione marittima.

Mi si chiederà: perchè questa distinzione? Essa è semplicissima. Il contratto di assicurazione non ha bisogno di essere circondato d'altrettante garanzie del contratto vitalizio. Il contratto d'assicurazione ha una durata molto più breve che la durata del tempo del viaggio; dunque il *maximum* sarà un anno; occorrerebbe un viaggio di circumnavigazione per richiedere un tempo considerevole. La durata media di quei contratti sarà di 3 mesi, poichè in questo spazio di tempo si va quasi in Australia.

Il contratto vitalizio invece dovendo durare molti anni, rendono necessarie maggiori cautele: quindi registro a madre e figlia, quindi necessità di avere altre bollette.

Ecco i motivi della diversità. Mi pare che questo risulti abbastanza chiaramente dalle disposizioni della legge.

Se il Senato crede, poichè l'ora è tarda, e questa è forse una questione grave, che l'ufficio centrale abbia ad occuparsene, ove non la creda abbastanza chiara, non ho difficoltà...

PRESIDENTE. La discussione è rimandata a domani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 26 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione ed approvazione immediata dei progetti di legge concernenti: l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1853 a tutto il mese di maggio; e l'aggiunta di spese ai bilanci 1852 dell'azienda dell'artiglieria e delle finanze — Seguito della discussione del progetto di legge sulle società anonime e le associazioni mutue — Articolo 8: osservazioni del senatore De Cardenas — Proposta del senatore Alberto Ricci — Dichiarazione del senatore Des Ambrois — Considerazioni del ministro delle finanze — Proposta del senatore Alfieri — Discorso del senatore Sclopis in appoggio della medesima — Osservazioni del ministro delle finanze, e dei senatori Des Ambrois, Sclopis, Alfieri, Jacquemoud, Massa-Saluzzo, e Pinelli — Rinvio dell'articolo 8 all'ufficio centrale — Comunicazione del trattato di navigazione e di commercio col Granducato di Necklemburg-Schwerin.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza osservazione.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI 1853 A TUTTO MAGGIO; E DI MAGGIORI SPESE SUI BILANCI 1852 DELL'AZIENDA DI ARTIGLIERIA E DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Cagnone, relatore sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'eser-

cizio provvisorio dei bilanci 1853 a tutto il mese di maggio del corrente anno.

CAGNONE, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1660.)

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Di Pollone, relatore sul progetto di legge per l'aggiunta di spese ai bilanci 1852 dell'artiglieria e delle finanze.

DI POLLONE, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° volume Documenti, pag. 1593).

PRESIDENTE. Ho l'onore di proporre alla Camera che voglia procedere senza più alla discussione di questi due progetti di legge, dei quali ha udito testè i rapporti, prevedendo che i medesimi non daranno luogo ad alcuna discussione.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Il primo progetto di legge di cui si è udita la relazione è così concepito :

« *Articolo unico.* La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte si dirette che indirette, di snallire i generi di privativa demaniale e di pagare le spese dello Stato, accordata al Governo del Re colle leggi del 23 dicembre 1852 e 24 febbraio ultimo scorso, è prorogata a tutto il mese di maggio del corrente anno. »

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si chiede la parola, interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò l'articolo unico. (*Vedi sopra*)

Chi approva l'articolo testè letto, sorga.

(Il Senato approva.)

La seconda legge è la seguente :

« *Articolo unico.* Sono autorizzate in aggiunta al bilancio dell'anno 1852 le seguenti maggiori spese, cioè :

« Artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari — Spese ordinarie — Categoria 23, *Trasporti* L. 5,500 »

« Finanze — Spese straordinarie — Categoria 19, *Assegnamenti d'aspettativa* 250 »

Totale . . . L. 5,750 »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola ne pongo ai voti la chiusura.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di rileggere l'articolo unico. (*Vedi sopra*)

Chi l'approva, sorga.

(Il Senato approva.)

Si passa separatamente allo squittinio di queste due leggi.

Risultato della votazione sulla prima :

Votanti	51
Voti favorevoli	50
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

Risultato della votazione sulla seconda :

Votanti	53
Voti favorevoli	50
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE SOCIETÀ ANONIME ED ASSOCIAZIONI MUTUE.

PRESIDENTE. Deve ora continuarsi la discussione sul progetto di legge riguardante le società anonime ed associazioni mutue, la quale erasi fermata ieri all'articolo 8°.

La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Oltre ai motivi che ieri adducevò l'onorevole nostro collega il senatore Giulio, per cui la minoranza dell'ufficio centrale si pronunziava in senso da non ammettere l'annullazione di un contratto per la mancanza di pagamento dell'imposta, ve ne erano altri due che animarono forse alcuni dei membri della minoranza : il primo era che ammettendo quella nullità, vi nascerebbero dei casi nei quali

sarebbe stato in facoltà ad una sola delle parti di annullare il contratto, come sarebbe il caso delle assicurazioni marittime ; e per esempio, uno si potrebbe assicurare e poi partire immediatamente dopo, spetterebbe all'assicuratore il compiere il contratto pagando la tassa, ma se gli affari vanno male, se viene una burrasca in quei giorni da cui possa prevedere dei sinistri, egli non ultimerà il contratto pagando la tassa di assicurazione, e nel solo suo vantaggio lo potrà annullare.

Il secondo motivo che forse può aver avuto azione su qualcuno dei membri dell'ufficio a non accettare la nullità del contratto, e che certamente ha agito su qualcuno dei membri dell'ufficio, è quello che per fare un contratto unico e solo si dovessero formare due atti distinti e posti forzatamente a qualche distanza di tempo l'uno dall'altro ; onde avrebbe non difficilmente potuto darsi il caso che, compiuto il primo, sorgessero difficoltà ed incagli a compiere il secondo.

Un atto unico da doversi fare in due tempi e modi distinti e diversi mi pare sia una specie di mostruosità tale da non potersi ammettere in una buona legislazione. Ora, giacchè ho la parola, toccherò di due cose che vennero accennate ieri dagli onorevoli preopinanti. L'una è in riguardo alla nullità dei contratti e degli istromenti quando non sono insinuati.

Mi pare a questo proposito che l'insinuazione non sia quella che costituisca il contratto ; può ben darvi una data certa in certi casi, ma la nullità di questi istromenti non insinuati mi pare non sia ammissibile e quindi non possa sussistere il paragone tra la polizza di pagamento e l'insinuazione.

L'altra cosa si riferisce all'esempio che ci si produceva dell'Inghilterra per le cambiali, le quali non sono valide se non sono scritte in carta bollata, e se non è pagata la tassa. Il solo esempio dell'Inghilterra, per quanto possa essere rispettabile, non è una ragione e non vale ad indurre altri a doverne fare altrettanto. Bisognerebbe provare che facendo così si fa bene in Inghilterra, ma non accontentarsi di addurre il solo fatto che colà così si faccia. Vi sono cose che si fanno legalmente in Inghilterra, e che certamente pel solo motivo che colà si facciano non sarebbero ammissibili nella nostra legislazione.

Si è parlato poi anche della rendita di 100 mila lire che venne alla cassa della Camera di commercio di Genova dopo lo stabilimento di questo che non so se sia regolamento o legge, e per cui non sono vevoli le assicurazioni se non ne è stata pagata la tassa.

Riguardo a queste 100 mila lire si è detto : si tratta o di averle o di perderle per le finanze ; si osserva che in ogni caso non saranno tutte le 100 mila lire che si perderebbero, ma solo la differenza tra quello che poteva rendere prima la tassa delle assicurazioni e ciò che potrebbe rendere dopo.

Vi sarebbe a dedurre anche da questo supposto profitto di 100 mila lire tutto l'aumento che ha portato la maggiore attività del commercio, non che le maggiori assicurazioni che di certo si fanno nei nostri giorni e che si faranno ancora maggiormente per l'avvenire di quello che non si facessero prima in paragone. Queste sono le poche osservazioni che io volevo fare su quello che si era detto ieri, e non ho altro a soggiungere.

RICCI ALBERTO. L'articolo 8°, intorno al quale verte tuttora la discussione, mi sembra poter dar luogo a due maniere di osservazioni, di cui l'una riguarda il principio nuovo che si vuole introdurre nella nostra legislazione, l'altra si riferisce al modo di riscossione della tassa. Finora la nostra legislazione non aveva mai dichiarato la nullità di un contratto pel solo fatto del non pagamento del diritto dovuto al

fisco. Questa omissione dava luogo ad una multa più o meno grave, secondo la gravità del fatto, e al pagamento del doppio o del triplo diritto, ma non attaccava mai la sostanza del contratto. In ciò mi sembra che la legislazione fosse quanto mai logica, perchè si deve mantenere una perfetta divisione tra ciò che riguarda l'essenza del contratto stesso, e ciò che concerne la formalità del pagamento di quell'imposta che il Governo giustamente percepisce all'occasione della celebrazione di un contratto; altrimenti si potrebbe credere che il Governo non sia fatto che per ricever imposte mentre invece queste sono introdotte per dar al Governo i mezzi di tutelare appunto le persone e le cose. Mi pare adunque che, quando la nostra legislazione in questa parte si è mostrata, ripeto, così logica e così conforme ai principii più puri del diritto, non sia conveniente che si venga adesso ad introdurre in proposito di una tassa di non grande entità, in paragone di tutte quelle che si riscuotono, uno sconcio sicuramente molto dannoso.

Il signor ministro delle finanze diceva ieri che non essendo uomo di legge, non avrebbe sviluppato gli argomenti legali, e che si limitava ad occuparsi esclusivamente degli argomenti economici. Fra questi addusse l'esempio di quanto si pratica in Inghilterra. Già il senatore De Cardenas ha osservato a questo proposito che argomenti che vengono dedotti per analogia dall'esempio di quanto si pratica in altri paesi si debbono valutare pel loro intrinseco valore e non dal semplice fatto della loro esistenza presso estere nazioni.

Infatti è difficile prima di tutto che due Stati si trovino in eguali condizioni morali e materiali; e poi quando si cita l'Inghilterra si deve distinguere ciò che in essa è ancora rimasuglio di legislazione antiquata, e ciò che è conforme alle idee ed ai nuovi bisogni della società. Presso quella nazione in fatto di legislazione v'ha di tutto; ciascheduno può trovare nell'arsenale delle leggi inglesi tutto quello che vuole. In materia di matrimonio, per esempio, v'ha quello che si contrae in presenza del maniscalco, la vendita della moglie fatta al mercato pubblico con una corda al collo. Ora io non penso che nella futura legge di matrimonio civile il Ministero prenderà anche a modello in questa parte la legislazione inglese.

In fatto di finanze, quando il signor ministro vuole imitare l'Inghilterra, lasci da banda i vecchi reliquati di una legislazione, frutto di tempi barbari, e tanto più quando la legislazione patria, siccome osservai, si trova già in questa materia in armonia coi più puri dettali della scienza.

Il signor ministro ci ha detto poi che egli non era l'inventore di questo ritrovato e che la Camera di commercio di Genova lo aveva essa stessa introdotto; siccome poi egli sta adocchiando l'eredità della Camera di commercio, così, malgrado che abbia respinto la paternità di questa misura fiscale, ne ha voluto introdurre il principio nella legge in discussione.

Riguardo al peso che egli poi accorda all'autorità morale della Camera di commercio di Genova, egli ce ne ha dato la giusta misura quando ci proponeva una legge che ne cambiava interamente la forma e la natura, legge che è stata respinta dal Senato.

Ai considerandi della legge del signor ministro aggiungerò poche osservazioni che ne faranno conoscere la vera importanza.

Le Camere di commercio, come tutti gli stabilimenti meramente consultivi che esistevano sotto l'antico regime, erano composte di individui nominati esclusivamente dal Governo; e precipuo merito dei membri che le componevano doveva

essere quello di accondiscendere in tutto al Ministero, e questi raggiungeva spesso così bene il suo fine che quando non voleva le strade ferrate, trovò la Camera di commercio di Genova così compiacente che fece un rapporto nel quale essa provava niente meno che lo stabilimento delle strade ferrate nello Stato sarebbe la rovina del porto di Genova (*Harità*); questo rapporto esiste, ed il ministro potrà consultarlo volendolo.

Quanto alle lagnanze che dice non essere state sporte in quell'epoca, il signor ministro sa perfettamente quanto libera fosse la discussione in quel tempo, massime per quanto riguardava le misure del Governo. Il Governo in quel tempo preferiva riscuotere meno a condizione che non si parlasse; ora invece, purchè gli si consenta di asciugare le tasche dei contribuenti, lascia loro liberissima la parola (*Harità*).

Riguardo al modo di riscossione, già l'istessa Commissione mi sembra aver riconosciuto come quello da lei proposto non vada disgiunto da molte difficoltà e soprattutto da una certa lentezza incompatibile coi bisogni e colla necessità del commercio.

In conseguenza, riassumendo le osservazioni che ho avuto l'onore di presentare, io proporrei al Senato il rinvio dell'articolo all'ufficio centrale perchè prima di tutto vedesse modo di far scomparire quello sconcio che ho segnalato, cioè a dire la disposizione legislativa che annulla un contratto pel semplice fatto dell'omissione del pagamento della tassa e secondariamente perchè vedesse d'introdurre nella percezione della medesima (che io sono ben lungi dal rigettare) il metodo il più semplice ed il più adattato ai bisogni del commercio. Ora credo che quello che già si praticava in parte sia preferibile a quello proposto nel nuovo progetto.

DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Des Ambrois.

DES AMBROIS. Ho udito da uno degli onorevoli preopinanti che, sebbene la disposizione portante nullità delle polizze d'assicurazione marittima, le quali non fossero registrate presso l'ufficio a ciò destinato fosse stata proposta alla Camera di commercio di Genova, questa circostanza non dovesse influire sul giudizio del Senato, in quanto che l'opinione della Camera di commercio non rappresentasse quella del commercio medesimo, ma piuttosto dovesse in qualche modo considerarsi come un riflesso dell'opinione stessa del Governo, in quanto che fosse il Governo che ispirasse costantemente quella Camera componendola d'uomini suoi.

Per parte mia, poichè ebbi l'onore di reggere le cose dell'interno all'epoca cui allude l'onorevole preopinante, lo respingo assolutamente questa accusa di aver composto la Camera di commercio di Genova di persone condiscendenti al Governo e credo di poterla tanto più fondatamente respingere per aver avuto più volte occasione nella mia amministrazione d'accorgermi di tutt'altra propensione per parte di quella Camera di commercio che di condiscendenza verso le mie viste.

Credo dunque di potermi totalmente scusare dall'imputazione che venne fatta all'antica amministrazione dall'onorevole signor senatore Ricci. Lo stesso signor senatore ha creduto di poter osservare che il signor ministro presidente del Consiglio respingesse la paternità della legge che portava quella nullità. Io non so se così vengano rettamente interpretati i sentimenti del signor ministro, ed avrei motivo di credere diversamente dalla proposta stessa che in oggi egli sostiene a nome del Governo; ma debbo dire, per quanto mi riflette, che ebbi qualche parte nella paternità di questa legge e che io non la respingo.

Ripeto che fu la Camera di commercio di Genova che all'epoca in cui fu pronunciata la nullità ne fece apposita istanza, ed aggiungerò ancora che, per quanto io mi ricordi, vi fu qualche cosa di più, poichè il Ministero non aderì immediatamente all'istanza, ma fece delle osservazioni contrarie; io confesso che la stessa ripugnanza che provano oggi alcuni membri di questo onorevole Consesso nell'ammettere una disposizione simile, io allora la provai: sottoposi le mie osservazioni, feci nota la mia ripugnanza alla Camera, e la Camera, non ostante quella condiscendenza che le vuole attribuire il signor senatore Ricci, respinse le osservazioni del Ministero ed insistette perchè la disposizione avesse il suo corso: la cosa fu discussa nei Consigli del Governo, ed il Governo pensò di dover assecondare il voto della Camera di commercio.

Mi ricordo però che quella insistenza poteva ravvisarsi ragionevole anzichè no, perchè esisteva, come lo osservò il signor senatore, una legge, la quale comminava una multa (e, per quanto posso rammentarmene, alquanto forte) per coloro che non levassero la prescritta polizza dagli uffizi di controllo. Non ostante questa sanzione penale, tale era la frequenza delle frodi che dal momento in cui fu sancita la nullità il prodotto dell'imposta in meno di un anno triplicò o quadruplicò, giacchè credo che la cifra indicata ieri pel divario dall'onorevole signor ministro delle finanze fosse alquanto modesta, anzi molto inferiore alla realtà quando egli disse che il prodotto dell'imposta sulle assicurazioni marittime erasi triplicato dai primi tempi al giorno d'oggi, ossia era asceso da 35 o 40 mila franchi ad oltre 120 mila. Per quanto io possa ricordarmi, il prodotto primitivo era di gran lunga inferiore alle 35 mila, e, se non erro, oltrepassava di poco le 10 mila lire. Ora questo prodotto salì ben presto al di là delle 40 mila lire, ed in oggi, se sono esatti i riscontri che ho potuto avere, eccederebbe le 140 mila.

Allo stato delle cose io restringerei la questione a questi termini: se esiste la pena di nullità, si può sperare l'esecuzione della legge, se questa pena non esiste, l'esperienza ha dimostrato che la legge sarebbe illusoria.

Si tratta adunque di ammettere o di rigettare una tassa di qualche importanza, una tassa già esistente (almeno per quanto concerne alle assicurazioni marittime), la quale si percepisce, è vero, a favore della Camera di commercio di Genova, ma è applicata in usi pubblici e principalmente nel miglioramento del porto di quella città, che cioè riceve una destinazione a cui dovrebbe supplire il Governo se non vi provvedesse l'erario della Camera. La questione è di vedere se nello stato presente delle finanze sia conveniente di rinunciare o non a quest'imposta.

CAYON, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi credo in obbligo di aggiungere ancora brevissime parole a quanto ha ora esposto così egregiamente l'onorevole preopinante.

Tutti gli oratori che hanno combattuto la disposizione in questione hanno detto che essa era contraria a tutti i principii di diritto, ed io mi aspettava che alcuni di essi avrebbero esternati i motivi di questi loro sentimenti, perchè in verità io non capisco che cosa vi sia di così contrario ai principii di diritto, della legislazione, se si vuole, d'imporre una condizione *sine qua non* all'esecuzione di un contratto. Io non vedo che siavi niente di immorale in questa clausola, che vi sia nulla di contrario ai grandi principii della legge naturale. Non basta il dire: questo non è conforme a quanto si fa, perchè io rivolgerò l'argomento di cui si serviva il senatore Ricci osservando che, se quanto si faceva si è riconosciuto produrre

inconvenienti, è bene che si muti sistema nel fare. Una disposizione che ha nulla di contrario ai principii della morale, che ha nulla di cattivo, non deve essere giudicata che nella sua applicazione e dagli effetti che essa produce. Quando io ho invocato l'esempio dell'Inghilterra, non ho voluto dire con ciò che dovevasi seguire il suo esempio come *in verba magistri*, ma perchè si vedesse quali fossero gli effetti che queste disposizioni applicate sopra una scala molto più larga potevano produrre.

In Inghilterra la legge da secoli colpisce di nullità le cambiali che non sono bollate; ha forse questa misura prodotto dei cattivi effetti in Inghilterra? Ha essa forse impedito l'impiego delle lettere di cambio? Ha impedito lo sviluppo delle istituzioni di credito? No certamente.

Dunque questa disposizione che si vuole trovare così contraria ai grandi principii di diritto, non ha avuto in pratica nessuna specie d'inconvenienti, e non vedo che alcune delle persone, e sono molte, che in Inghilterra si occupano della riforma delle antiche leggi, abbiano pensato mai a provocare la riforma di questa disposizione della legge comune inglese; onde io porto ferma fiducia che questa disposizione non correrà la sorte che toccò a quella disposizione a cui accennava l'onorevole senatore Ricci.

Ma senza entrare a cercare gli esempi inglesi vediamo che cosa è accaduto presso noi.

La disposizione attuale è in vigore dall'8 agosto 1845, cioè da quasi otto anni; è stata applicata largamente, poichè, come ricordava l'onorevole senatore Des Ambrois, la tassa ha prodotto da quell'anno da lire 100 a 120 mila in ogni anno.

Si sono fatti contratti d'assicurazione per 120 milioni, in otto anni per un miliardo; ebbene questa disposizione che si è applicata ad un miliardo di contratti, non ha in pratica prodotto verun inconveniente nè per gli assicurati, nè per gli assicuratori. Mi pare che questo sia un argomento che risponde a tutti gli obbietti teorici che si fanno a questa disposizione.

Si è parlato del pericolo che possono correre gli assicurati che non erano domiciliati in Genova, in quanto si sarebbero potuto valere di questa disposizione gli assicuratori di cattiva fede. Io rispondo col fatto pratico: non vi è mai stato nessuno che abbia visto che sia rimasto inassequito un contratto perchè sia stato colpito di nullità; non vi è mai stata compagnia d'assicurazione che abbia cercato di esimersi da contratti impegni, per non adempimento della disposizione fiscale. In una parola, tanto gli assicurati, quanto gli assicuratori non hanno sofferto altro danno da questa disposizione, se non se di non più aver potuto violare la legge come prima la violavano.

Noi quindi abbiamo da scegliere fra due stati di cose: uno cioè lo stato anteriore al 1845, in cui vi era una legge in vigore e che non era eseguita; si aveva lo scandalo d'una disposizione che non era eseguita che da pochi uomini di buona fede. L'immensa maggioranza dei negozianti, delle compagnie di assicurazione, violavano quasi apertamente la legge.

Oppure dobbiamo confrontare questo stato di cose con un altro in cui la legge è fedelmente, rigorosamente eseguita da ognuno, eseguita mediante una sanzione penale, che non si è mai applicata. Io credo che di tutti la sanzione penale sia il migliore, perchè basta la pena comminata per impedire il delitto.

I magistrati che siedono in questa Camera, se trovassero una pena che bastasse comminare per impedire che i delitti

si commettersero, cambierebbero immediatamente il Codice penale, anche se fosse con principii nuovi che adotterebbero senza difficoltà.

Io non ribatterò quanto disse l'onorevole preopinante rispetto alla Camera di Genova; a ciò bastantemente rispose l'onorevole senatore Des Ambrois, tuttavia mi corre l'obbligo di dichiarare altamente che, se io ho creduto mio debito di proporre al Parlamento una legge per riformare l'attuale ordinamento delle Camere di commercio, non è che disconoscendo i servizi delle antiche Camere di commercio, o quanto meno che disconoscendo il merito dei membri che componevano questi corpi; io posso ben anche aggiungere la mia alla testimonianza dell'onorevole preopinante, onde assicurarlo che molte e molte volte queste Camere di commercio emisero opinioni direttamente contrarie a quelle in allora proposte dal Governo.

Io appunto ho avuto l'onore di far parte di una di esse, e credo che in quel tempo io non avessi motivo di essere soverchiamente arrendevole ai desideri del Governo.

Quindi se abbiamo invocato l'opinione della Camera di commercio, se abbiamo invocato la formale istanza che si faceva per ottenere questa modificazione nella legge sulle assicurazioni marittime, per ottenere una speciale esenzione, si è perchè credemmo che l'opinione di quel corpo meritasse di essere tenuta in gran conto, perchè credemmo che il Senato con un voto più solenne avesse dimostrato di tenere in gran considerazione la Camera attuale.

In definitiva, o signori, io credo che la questione possa ridursi a questi termini: per una considerazione teorica che non ha prodotto né può produrre alcun inconveniente pratico, dobbiamo noi rinunciare a 140 mila lire all'anno?

Mi si dirà: non è il Governo che rinuzia, è la Camera di commercio. Ma io rispondo, come già accennava l'onorevole senatore Ricci: il Governo è l'erede di questa Camera di commercio, e non solo è l'erede, ma è solidario di questa Camera di commercio, giacchè se essa ha debbi risorser e delle risorser assai larghe, ha però degli impegni e degli impegni gravissimi.

Fu infatti imposto alla Camera di commercio, o le fu concesso, se così si vuole (io non intendo di discutere sulle parole), di concorrere nelle spese d'apertura della strada Carlo Alberto, ed a cagione di questa spesa essa ha contratto, rispetto al municipio di Genova, un debito ingentissimo che fu convenuto pagarsi mediante un'annualità di 60 mila franchi. In effetto nella discussione della legge sulla Camera di commercio, mentre il Ministero dichiarava voler incamerare gli introiti delle Camere, dichiaravasi anche disposto a sopprimere ai pesi che gravitavano su tali Camere, cioè ai 60 mila franchi. Se la Camera di commercio di Genova venisse ora privata del reddito delle tasse sull'assicurazione o ne vedesse soltanto di molto scemato il prodotto, non potrebbe più sopprimere a tale spesa, giacchè, o signori, voi avete già chiusa una delle sorgenti delle sue rendite colla legge sulla riforma delle tasse di navigazione.

Prima del 1851 la Camera di commercio di Genova percepiva una tassa d'ancoraggio, se non erro, di 45 centesimi la tonnellata sopra tutti i bastimenti che approdavano nel porto di Genova. Questa tassa fu poi soppressa nel 1851, ciò che diminuì l'introito della Camera di 50 mila lire circa. L'incremento delle tasse d'assicurazione supplì a questa riduzione: se ora voi veniste a togliere questa risorsa, la Camera di commercio si vedrebbe nell'impossibilità di soddisfare ai pesi che sopra di essa gravitano, sarebbe in uno stato di semifallimento. Quindi io non credo che il Senato voglia ridurre

questo corpo rispettabilissimo in così triste e dolorosa condizione, massime negli ultimi periodi di un'onorevolissima esistenza.

Io spero adunque, spero caldamente che il Senato non vorrà accogliere la proposta fatta di sopprimere l'articolo ottavo, e lo manterrà come esso viene dall'ufficio centrale proposto.

ALFIERI. Io prendo la parola unicamente per spiegare il voto da me emesso, mediante il quale io mi accostavo all'opinione espressa dall'onorevole senatore Giulio nella tornata di ieri.

L'onorevole signor ministro dimostro qualche stupore ed anche si può dire fece qualche rimprovero, perchè a suo parere gli oppositori all'articolo 8° che ora stiamo discutendo, avendolo considerato come poco accettabile a fronte dei principii di diritto generalmente ammessi, non abbiano poi fatto palese in qual punto ed in quale caso quest'articolo si trovasse in opposizione coi medesimi. Io, a più giusto titolo che non l'onorevole signor ministro, potrò scusarmi di non essere abbastanza perito rispetto alle cose di diritto, per venire pubblicamente a trattarne davanti a voi; epperò non ho impreso ieri a svolgere di proposito questa questione, ma oltre alla mia insufficienza v'era altra ragione più potente per me, come io stimo vi fosse per lui, da non fermarsi su ciò, ed è che una tale dimostrazione era già stata precedentemente fatta da un organo, il quale deve essere per l'onorevole signor ministro più di qualunque altro autorevole, quella voglio dire del suo collega, il signor guardasigilli.

Infatti egli nel presentare poco tempo fa una legge avente per scopo di abolire certe disposizioni del Codice di commercio relative alle cambiali, diceva nella sua relazione:

« Si dichiarò nell'articolo 3° l'obbligazione di scrivere sopra carta fornita di bollo speciale, e si assoggettò l'inadempimento di questa disposizione al pagamento del quadruplo del diritto corrispondente.

« L'annullamento della cambiale per non essersi adempito a questa disposizione parve meno consentaneo all'equità, siccome quello che distruggerebbe un'obbligazione consentita di buona fede. »

Ora abbiamo creduto che anche nel caso presente potesse a noi, come al signor guardasigilli, parere meno consentaneo all'equità che si venisse a distruggere un'obbligazione consentita di buona fede, unicamente per difetto di pagamento di tassa.

Se l'onorevole signor ministro crede che veramente sia impossibile di assicurare il pagamento della tassa con altro mezzo, per coloro i quali credono che il pagamento della tassa debba stare innanzi a qualunque principio, la ragione che egli adduce avrà sicuramente una grandissima sorte; ma lo debbo dichiarare che in ciò ancora consento coll'onorevole signor senatore Giulio, e credo che noi dobbiamo andar molto guardinghi, quando si tratta di dar di cozzo in un principio. Il signor ministro delle finanze sa assai meglio di me che anche in materia economica se i principii vengono compromessi, possono trarre seco per le loro contraddizioni gravi conseguenze. Non è arbitrariamente che si è tassata una cosa piuttosto in una misura che in un'altra. Vi sono certi atti i quali sono tassabili per loro natura, altri no; alcuni lo sono in un modo, altri in un altro.

Queste cose certamente il signor ministro le sa molto meglio di me, ed io desidererei che una volta ammesso questo esempio, non si procedesse poi coll'autorità del precedente ad estenderne l'applicazione.

E per dire il vero, quantunque io mi trovi in circostanze

analoghe a quelle cui accennava l'onorevole signor ministro di finanze, per aver anch'io fatto parte di una Camera di commercio per molti anni, e che io non ami dire cosa che possa ai miei antichi colleghi tornare spiacevole, pur debbo dichiarare che l'autorità addotta delle istanze fatte in altro tempo dalla Camera di commercio, per me non ha grandissimo peso e ne addurrò il perché.

Se la memoria ora male non mi serve, io credo di aver veduto in questi ultimi tempi un documento proveniente da quella Camera stessa, la quale, quando poté prevedere che la tassa non andrebbe più a suo beneficio, trovò la materia poco appropriata ad una tassazione. Quindi è, come diceva, ch'io non posso credere essere un argomento irresistibile quelle istanze fatte allora con tanta insistenza dalla Camera, la quale in quell'epoca aveva forse maggior motivo per desiderare la loro ammissione, mentre essa si trovava compromessa, come ci disse il signor ministro, in grandissime spese, per le quali il Governo allora non la voleva sussidiare. Il desiderio dunque di far fronte alle sue obbligazioni e di accrescere la sua influenza prendendo parte alle operazioni per le quali doveva incontrare certe spese, fecero sì che la Camera di commercio di Genova fu forse allora più corriva che altrimenti non sarebbe stata nell'ammettere quel principio.

Per queste ragioni io non potrei accettare le disposizioni dell'articolo 8°, come nemmeno io credo che finora sia stato dimostrato che ogni altro mezzo debba riuscire assolutamente insufficiente, poichè mi pare che, se invece di questa nullità comminata per difetto del pagamento della tassa, si stabilissero dei registri parafati e numerati, i quali dovessero essere presentati agli agenti del Governo e che l'iscrizione in questi registri fosse, sotto pena di nullità, richiesta dalla legge, io credo che con ciò si accorderebbe una protezione all'atto, la quale ritornerebbe eziandio a beneficio del fisco, senza provocare quella ripugnanza che desta la disposizione di cui ora si tratta.

Siccome io credo che fra i miei colleghi vi saranno di quelli che con più autorità e con maggiore lucidità potranno proporre emendamenti a questo riguardo, io perciò m'asterrò dall'entrare più oltre in questo argomento.

SCLOPIS. Signori senatori, il signor presidente del Consiglio dei ministri ci domandò una spiegazione: questa spiegazione gli era suggerita dalla semplice enunciativa che si faceva da molti nella tornata di ieri ed in quella d'oggi che il disposto cioè dell'articolo 8 di cui si parla fosse contrario ai principii. Il signor presidente del Consiglio si costituiva in mera a dichiarare quali fossero questi principii; io che dividevo l'opinione emessa dall'onorevole senatore Giulio e da altri dei nostri colleghi, mi tengo in debito, quantunque non mi riconosca abile e sufficiente ad adempiere pienamente il desiderio del signor presidente del Consiglio, mi tengo in debito, dico, tuttavia a colmare una piccola parte di quella lacuna che egli lamenta si trovi nella nostra discussione. Ma per dare spiegazione converrà entrare nel campo delle teorie.

Il signor presidente del Consiglio ci raccomandava che non sacrificassimo per amore delle teorie un interesse pecuniario; per amore della teoria io dimanderò il sacrificio di un po' di tempo, il dono di un po' di tolleranza.

Quali sono i principii, o signori, che regolano i contratti? Donde sorgono i contratti?

Tutti i giureconsulti e tutti quelli che hanno studiato gli elementi delle società civili ci diranno che i contratti appartengono al diritto delle genti, vale a dire che, primachè le vere società civili fossero costituite, esistevano contratti, esistevano gli scambi, erano le conseguenze dei bisogni di-

versi degli uomini, erano le conseguenze della natura stessa, epperò dovevano rimanere come elementi primitivi delle società. Secondo il diritto delle genti, il contratto si forma pel consenso, la sostanza cioè del contratto è riposta nel consenso.

Una volta determinato questo vincolo, l'obbligo nasce, e non è una teoria, è un assunto di moralità, perchè altrimenti bisognerebbe ammettere che l'uomo si potesse vincolare in via di contratto per atti diversi da quelli della propria e spontanea volontà, oppure che il suo consenso primitivo fosse nell'ordine subordinato ad una disposizione accessoria. Quindi è massima trita in giurisprudenza che la sostanza dei contratti appartiene, o meglio, consiste nel consenso, che la forma è un accessorio e che questa è diretta particolarmente a conservarne e facilitarne la prova.

Io credo questi principii talmente inconcussi che non ispendereò tempo ulteriore per dichiararli maggiormente; quindi ne derivo che, qualunque volta noi facciamo prevalere l'accessorio al principale, noi cambiamo interamente la vera condizione morale della convenzione, la quale appunto deve rimanere appoggiata unicamente al consenso. Il signor presidente del Consiglio mi pare essere molto preoccupato del pericolo che questa tassa non entri nella quantità prevista qualora non sia accompagnata da questa condizione, la quale io credo sia affatto nuova nella nostra legislazione; e dico di più la credo nuova anche in molte altre legislazioni, ed arrecherò in appoggio un documento per cui nella legislazione inglese, alla quale si riferiva ieri il signor presidente del Consiglio, il contratto di assicurazione sulla vita è circondato da formalità non fiscali, dal difetto delle quali può sorgere la nullità, ma non è allegata la condizione di nullità all'unica inosservanza della prescrizione fiscale.

Io credo che non bene forse si applicherebbero alla questione odierna le osservazioni che ieri si vennero facendo da un onorevole mio amico e collega il cavaliere Fraschini, il quale stabiliva un parallelo tra la disposizione dell'articolo 8 e l'istituzione dell'insinuazione presso di noi; io credo che l'obbligo introdotto presso di noi dell'insinuazione degli atti pubblici fosse diretto ben ad altro fine che ad un semplice interesse di fiscalità. E basta il vedere le disposizioni costitutive dell'insinuazione per scorgere che il primo oggetto era la sicurezza del deposito; il secondo era l'ispezione del Governo per la regolarità degli atti; il terzo era il massimo interesse della pubblicità.

Dunque tutte queste disposizioni si raccomandavano a ben altro principio, a ben più sublime obbietto che non a quel provvedimento veramente fiscale, il quale poi anche se poteva indurre la non producibilità dell'atto, non induceva per altro la nullità radicale.

Vedendo adunque che la disposizione dell'articolo 8 è affatto insolita presso di noi; che essa non risponde nemmeno all'indole di quella legislazione da cui pareva che ieri il signor presidente del Consiglio volesse trarre le sue ispirazioni per il citato esempio dell'Inghilterra, io vi domando se non ci sia mezzo di prevenire gli abusi che ci sarebbero, vale a dire la frode al precetto di pagare, senza intaccare il principio che dico non solo di filosofia, ma di moralità, principio sostanziale della legislazione in materia di contratti, cioè la sostanza proveniente dal consenso.

L'onorevole senatore che mi siede a lato ha già indicato uno dei mezzi coi quali parmi si potrebbe ovviare alle difficoltà; poichè notate, o signori, noi, credo, siamo tutti egualmente solleciti di far sì che l'erario risoriscia per quanto è possibile, ed impedire che si facciano frodi; ma noi vogliamo appunto

che la fiscalità non primeggi, ma serva all'obbietto a cui è destinata.

Ieri il signor presidente del Consiglio mi pareva usasse le parole che conveniva nelle condizioni attuali mitigare le leggi, ma far sì che si osservassero più regolarmente, ed alludeva a certi proverbi che corrono per cui le leggi paiono inoperose. Mi permetta che glielo dica, che non sono ristretti questi esempi al Piemonte, ma che dovunque havvi una legislazione sempre si incontrano; lo troverà in Dante, che « A mezzo novembre non giunge quel che tu d'ottobre fili; » lo troverà in Inghilterra, dove si faceva il brindisi alla gloriosa incertezza del diritto inglese. È naturale in tutti i paesi che, quanto più vi è molteplicità di leggi, non tutte si osservino.

Io credo che appunto per far sì che le leggi si osservino è necessario di conformarle al vero carattere che governa la legislazione. Ciò che appartiene all'ordine superiore si mantenga intatto, e ciò che spetta all'ordine accessorio si rinforzi, si rinvigorisca.

Io non vedo quale difficoltà ci sarebbe a che, prendendo per base ciò che indicava l'onorevole senatore Alfieri, vale a dire che in quel registro, che è portato dall'articolo 7, si aggiungesse una parte per cui quella disposizione dell'articolo 7 che riflette il registro, dovesse essere soggetta a bollo particolare, verificabile dagli agenti del fisco, e dovesse portare la indicazione del diritto pagato, ed allora raccomandando a questo registro l'esecuzione dell'atto, si potrebbe appunto applicare la massima che il titolo del contratto non sarebbe più producibile fuorchè redatto in quella forma. Noi anche in quella parte ci accosteremmo alla legge inglese.

Mi permetta il signor ministro che legga due o tre linee tratte dal libro di Blackstone che tutti conoscono, al quale non ha portato nessuna varietà il nuovo commentario del signor Stephen. Leggerò la traduzione francese, perchè forse più comoda a tutti (*Commentari sulle leggi inglesi*, lib. II, cap. 30):

« La note de l'acte du contrat (d'assurance sur la vie) dans les vingt jours après sa passation en forme, sera enregistrée en cour de chancellerie, portant la date de l'acte, les noms des parties, de cestuy que trusts, de cestuy que vie, et des témoins, en énonçant la considération pécuniaire.

« Sans quoi l'acte sera nul et sans effet. »

Ecco, o signori, una vera forma, alla quale non si può annettere una condizione di nullità, perchè questa forma veramente consiste nel voler determinare l'epoca dell'atto, nel sottrarlo a tutte le frodi, e nel raccomandarlo alla posterità. In questo modo facendo delle modificazioni, alle quali io mi dichiaro inchinevole a prima giunta, io credo che si potrebbe compiere l'uno e l'altro oggetto, non toccare a quella parte di teoria che per me equivale ad un principio di morale, non toccare a quell'interesse pecuniario che giustamente sta a cuore al signor ministro delle finanze e contro cui nessuno insorge.

Io per conseguenza proporrei che, o si ammettesse un emendamento nel senso indicato dal senatore Alfieri, e che si potrebbe formulare, oppure che si rimandasse, e forse sarebbe meglio, l'articolo alla Commissione, raccomandandole di proporre una redazione nella quale, esigendo la necessità di un registro verificabile dagli agenti del fisco, coll'obbligo d'indicare il pagamento del diritto portato da questa legge, e colla condizione, in caso d'inadempimento, di nullità, si passasse oltre, e non si mettesse la clausola di nullità al semplice difetto di pagamento di tassa.

Saranno forse sottili investigazioni, ma a noi che abbiamo

passata la nostra vita nella ricerca dei principii della moralità, che sono quelli della legislazione, non pare tempo spreco il soffermarvi ancora.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io mi congratulo di aver mosso un rimprovero dagli oppositori della presente legge, perchè questo valse al Senato due distinti discorsi.

L'onorevole senatore Alfieri con argomenti ingegnosi combatteva la proposta del Ministero e dell'ufficio centrale.

Il senatore Sclopis risalendo ai principii del diritto, ci chiariva quali erano i principii su cui si appoggiava la dottrina degli oppositori alla disposizione di cui si tratta.

Il primo invocava a favore della sua proposta, e di coloro che rigettano l'articolo 8, l'autorità del mio collega ed amico il guardasigilli.

È vero che il signor guardasigilli non ha creduto di dover introdurre nella legge modificatrice degli effetti delle lettere di cambio la clausola di nullità, ma non mi pare che nelle parole citate dall'onorevole senatore Alfieri egli abbia condannata questa nullità come contraria a tutti i principii. Disse meno opportuna... (*Rumori*)

Una voce. Ha detto: meno conforme.

ALFIERI. Meno consentanea all'equità.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi pare che la frase... se la volesse rileggere...

ALFIERI. Io la rileggerò. « L'annullamento della cambiale per non essersi adempito a questa condizione pare meno consentanea all'equità, siccome quella che distruggerebbe una obbligazione consentita di buona fede. »

Parc qui che veramente si tratti di annullare un'obbligazione consentita in buona fede, in vista di un difetto di pagamento di tassa.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io rispetto l'opinione del mio collega guardasigilli, ma non l'accetto (*ilarità*) per quel che riflette le assicurazioni. Io non posso riconoscere che quello che può essere vero per le cambiali, lo debba essere per le assicurazioni; nè m'acquieto neppure per ciò che riflette le cambiali, e persisto a credere che la disposizione della legge inglese non sia contraria all'equità.

Ma venendo agli argomenti di cui si valse l'onorevole senatore Sclopis, io certamente non gli terrò dietro nel campo della teoria, ove egli spaziosamente con tanta cognizione di causa; tuttavia mi parve che il principale suo argomento consista in ciò, che la sostanza del contratto sta nel consenso, che il modo col quale esso viene espresso è una forma, che non si può quindi subordinare l'essenza alla forma, nè togliere la forza al consenso per un difetto di forma.

Ma, o signori, io non sono molto versato...

SCLOPIS. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze... nella dottrina civile, ma credo che vi è una infinità di contratti ai quali il Governo non dà forza, se non sono stabiliti con certe forme; alla coscienza basta la sostanza, ma pel legislatore ci vuole anche la forma. Io posso, a cagion d'esempio, dire all'onorevole senatore Sclopis che io gli vendo la mia casa; io mi sono moralmente obbligato; in coscienza devo cedergli la mia casa per quel determinato prezzo che avrà consentito pagarmi; ma se non stipulo questa promessa avanti un notaio in forma solenne, il magistrato non potrà costringermi a mantenere la sostanza di quel contratto, avendo il difetto di forma viziata la sostanza. Io non vedo perchè si possa, senza violare i principii, imporre ad una persona, che

vuole vendere una casa, l'obbligo di andare avanti ad un notaio e di stipulare questo contratto con certe determinate forme che non sono intrinseche al medesimo; e non si possa poi prescrivere a quegli che intende fare un contratto vizio d'andare non avanti ad un notaio, ma avanti ad un agente del fisco, e di farlo registrare pagando una certa determinata somma; lo in verità non avendo studiato...

MICCI ALBERTO. (*Interrompendo*) L'istromento è una prova di consenso.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando perdono... Si ammettono le promesse verbali per certi determinati contratti e non si ammettono per altri. Io potrei provare assai facilmente avanti a sessanta persone che vendono un immobile. Questo fatto sarebbe facilissimamente accertabile in modo altrettanto certo quanto se il provassi mediante una carta; eppure tutte le prove son dalla legge escluse, rigettate, salvo quelle dell'atto autentico. Non basta che si possa provare un contratto nel modo il più certo, vi abbisogna quella determinata prova dalla legge stabilita. Essa ha prescritto per la vendita dell'immobile la prova dell'atto pubblico, così può stabilire sulla validità del contratto di assicurazione la polizza staccata da un dato registro, e per la vitale che l'atto del contratto sia esteso sopra una certa determinata carta.

Io non dico che questo mezzo sia il migliore, ma dico che in esso nulla vi ha di contrario ai principii che danno una sanzione assoluta a tutti i contratti consentiti.

Quando la legislazione stabilirà che qualunque contratto, sia esso di locazione o di vendita, sia riconosciuto legale quando si possa provare in un modo qualunque, allora ammetterò la dottrina dell'onorevole senatore Sclopis e ritirerò la proposta che ora faccio, ed alla quale si unisce il vostro ufficio centrale; ma finchè la legge stabilisce certe determinate forme per dare un valor legale al contratto, io non credo in verità che si possa dire che il fissare una data forma per un atto sia contrario ai principii della legislazione sancita.

Ma veniamo alla pratica (io sfuggo più presto che passo dalla teoria), ed esaminiamo la proposta del signor senatore Sclopis.

Egli avrebbe imposto l'obbligo agli assicuratori ed agli assicurati di fare il contratto sopra un dato e determinato registro parafato, il quale sarà sottoposto alle investigazioni del fisco, e dichiara il contratto nullo se non è fatto sopra una polizza staccata da questo registro.

Ma, io domando, adottando questa forma, che cosa avranno guadagnato i poveri assicurati di tanta cura eccessiva che abbiamo dei loro interessi? Un obbligo maggiore. Che cosa avranno guadagnato gli assicuratori? La molestia eccessiva di essere sottoposti alle investigazioni del fisco. Voi ammettete ugualmente la nullità in questo caso; soltanto onde dar forza al contratto volete due condizioni invece di una. Il fisco si contenta che il contratto sia fatto sopra una polizza munita di un determinato bollo, e l'onorevole senatore Sclopis vuole invece che sia fatto sopra una polizza munita di bollo, e che sia staccata da un registro; quindi due cause di nullità in vece di una.

Per amore della teoria mi pare che si aggravi di molto la condizione degli assicurati; di più s'impone, io ripeto, una gravissima molestia alle compagnie d'assicurazione sottoponendole alle investigazioni del fisco. Mi si dirà forse: ma voi che rappresentate il fisco non dovete poi trovare così grave questa obbligazione.

Io, o signori, la trovo gravissima, massimamente trattan-

dosi di certi contratti che non tutti amano di far conoscere. Le assicurazioni son conseguenze di operazioni commerciali; quando sia conosciuto un contratto di assicurazione, si può conoscere anche fino ad un certo punto l'operazione commerciale che ha dato origine all'assicurazione; quindi la compagnia si troverà obbligata a far palesi al fisco le operazioni che vogliono esser tenute segrete e gelosamente custodite; quindi voi la sottoponete ad una esecuzione che tornerà certamente molesta a chi vi è soggetto, e di più eziandio qualche volta dannosa.

Io credo che tutti gli agenti fiscali sono discretissimi, ma però non vi ha dubbio che un segreto sarà ancora meglio custodito quando nessuno lo saprà.

Per salvare un principio che io non ho potuto afferrare, perchè mi parve nella lucidissima esposizione fatta dall'onorevole signor senatore Sclopis esservi una contraddizione fra la sua premessa e quello che vedo applicato ogni giorno nella legislazione, voi introdurrete delle disposizioni che saranno più moleste e forse più dannose che non la disposizione attualmente in vigore, eseguita senza difficoltà da otto anni senza aver prodotto il menomo inconveniente.

DES AMBROIS. Fu citata una legge proposta dal signor guardasigilli e votata da noi, nella quale si era voluto escludere la comminatoria di nullità per difetto d'apposizione del bollo agli atti dei quali in quella legge si trattava.

Io l'ho votata e concorro pienamente nel principio dal guardasigilli adottato, che non porti nullità il difetto di apposizione del bollo.

Ma vedo una essenziale differenza tra l'ommissione del bollo e il difetto di formalità voluta dal progetto di legge in discussione.

Il bollo è una pura formalità fiscale che nulla aggiunge all'autenticità dell'atto; ma qui abbiamo una registrazione, la quale aggiunge autenticità all'atto. Abbiamo una registrazione presa in ufficio pubblico, da cui risulterà in modo preciso ed autentico, non solo della data dell'atto, ma anche della somma per cui sarà stata fatta l'assicurazione; ed io mi ricordo d'aver inteso da onorevoli commercianti che, prima che fosse stabilita la pena di nullità, frequenti erano le contestazioni che derivavano precisamente dalla minore severità di cautela di che erano circondati i contratti d'assicurazione; contestazioni le quali tuttavolta colgivano l'entità del contratto, e nascevano anche certe volte dacchè si volesse occultare in parte la vera cifra del valore assicurato per defraudar in proporzione la cassa pubblica del diritto a lei dovuto.

Le quali cose non avvenivano più dacchè è stabilita la nullità, perchè il contratto non avrebbe avuto effetto che per la somma registrata.

Sia adunque che la formalità di cui ora si tratta somministra ai contraenti una garanzia di più, la quale non è somministrata dal bollo.

Troverei anche un'altra differenza fra le due imposte, in quanto che l'imposta del bollo non abbisogna per produrre il suo effetto della sanzione portante nullità, l'esperienza lo ha dimostrato. La sua efficacia è abbastanza assicurata altrimenti; invece la esperienza ha dimostrato che l'imposta sulle assicurazioni marittime era illusoria se non era garantita colla nullità.

SCLOPIS. Probabilmente, ed anzi certamente, io non mi sono spiegato sufficientemente perchè la risposta che mi ha favorito il signor ministro delle finanze accenna ad una contraddizione che mi parve di aver evitato. Io credo che le parti accessorie di un contratto possano indurre nullità del contratto, ma quando queste parti accessorie hanno per oggetto

l'accertare le basi del contratto, la sussistenza del consenso, e di assicurarne l'esecuzione. Ed è perciò che io diceva che queste forme che sono introdotte presso di noi, come nell'insinuazione, possono, quantunque accessorie, per la relazione che hanno colla sostanza dell'atto, indurre in difetto causa di nullità.

Ma nella specie attuale, il caso è affatto diverso. Che cosa si domanda? L'esibizione della polizza all'agente fiscale, vale a dire la presentazione all'agente fiscale e quindi il rilascio di una polizza la quale non ha altro oggetto che di fare una ricevuta.

La disposizione dell'articolo 8 è così concepita. (Vedi sopra)

Natale, o signori, che questa disposizione è affatto disgiunta dal precedente dell'articolo 7 in cui veramente si stabilisce la polizza del contratto. Là si stabilisce l'atto mercè il quale le parti si vincolano tra loro; qui è una disposizione accessoria la quale non ha altro oggetto al mondo che quello di assicurarsi del pagamento della tassa. E in questa parte appunto io trovo la divergenza di principii, perchè non essendo famulativa a nessuna parte del sostanziale della contrattazione, induce una nullità.

Io credo che la disposizione fiscale aggiunta con altre disposizioni che tendano all'accertamento dell'esecuzione del contratto possa ed anzi debba mantenersi; ma credo che sarebbe tristo esempio, e mi accordo col delli dell'onorevole preopinante, se noi, per amore di esser certi dell'incasso della somma al fisco, andassimo ad apporre clausole di nullità nei vari atti, nelle varie transazioni civili.

Non è tanto per quell'oggetto che cade in discussione, quanto per principio in genere ch'io mi dichiaro non disposto ad accedere a questa sanzione; mi si provi che questa disposizione si connetta con altri diritti a servire al fatto del contratto, mi ci arrendo. Si ponga com'è stabilita, affatto disgiunta, non la posso ammettere.

Qui mi corre obbligo di fare un'osservazione a quanto veniva esponendo l'onorevole signor senatore Des Ambrois, il quale, mi pare, disse che vi era una garanzia di più in questa parte della legge inquantochè stabiliva una specie di registrazione presso l'agente fiscale. Io non vedo che questa garanzia sia nell'interesse del contraente; io non iscorgo che una garanzia, vale a dire un mezzo sicuro per cui il fisco si accerta dell'incasso, ma non ci vedo nessuna coordinata disposizione coll'esistenza del contratto.

Il signor senatore Des Ambrois diceva che il bollo è una semplice fiscalità, e volendo dipingere la fiscalità del bollo dalle disposizioni dell'articolo 8, diceva che vi era questa registrazione presso l'agente fiscale. Io non so quale maggior utile ci sia nell'interesse della convenzione, nell'interesse civile dei contraenti dall'apposizione di un bollo alla ricevuta. Per conseguenza, le stesse ragioni che militano per far sì che non si facesse dipendere dal difetto del bollo la validità del contratto, militano perchè non si faccia dipendere dalla polizza emessa dall'agente fiscale la nullità di questa convenzione.

Io faccio poi osservare di più, che se venissero adottate le nostre idee, non ci sarebbe più il caso di due polizze: una sola basterebbe; quella che formerebbe la prova del contratto, la quale portando con sé l'obbligo di far anche fede del pagamento diritto, adempirebbe al voto dell'articolo 8, e quindi ci sarebbe anche minor disagio per i contribuenti, e forse anche minor imbarazzo per il fisco.

Quindi in vista de' principii e sotto la distinzione, che credo essenzialissima, che le parti accessorie del contratto quando tendono a mantenere la sussistenza, possono andare ammi-

nicolate da una clausola di nullità, ma che non mai lo possono quando sono disgiunte nel mero interesse fiscale, mi permetto di persistere nella mia opinione.

ALPIERI. Dirò pochissime parole per giustificarmi del rimprovero che è stato fatto all'opinione che io ho sostenuta, quasi che questa dovesse avere la conseguenza, che assolutamente ripudio, dell'intrusione degli agenti fiscali nelle cose commerciali in un altro modo che quello che è legittimato dalla evidente necessità; converrebbe tanto meno a me il sostenere un sistema che avesse tale conseguenza, siccome quegli che già in altre circostanze mi sono a tutta possa adoperato onde far respingere una legge, appunto perchè, a mio senso, essa aveva questa stessa conseguenza.

Il ministro delle finanze osservava che per rendere utile l'obbligo di una registrazione, la quale richiede necessariamente una verifica, vuol essere fatta dagli agenti fiscali, e soggiungeva che da ciò risultava appunto quella ispezione dei registri, la quale tanto ripugna all'indole de' commercianti e a giusto titolo.

Io farò presente che una tale conseguenza non può nascere dal mezzo che da noi si proponeva, poichè cos'altro vuol dire la presentazione della polizza di cui si parla all'articolo ottavo, se non la conoscenza che si dà della polizza medesima?

Si dà cognizione della polizza che è stata nei contratti vitalizi distaccata dal registro di cui nell'articolo 7. Che cosa vedranno questi agenti fiscali quando andranno a verificare questi registri?

Vedranno le stesse cose di cui si tratta nell'articolo 7.

Che cosa vedranno gli agenti fiscali, stando alle esigenze dell'articolo ottavo, quando andranno a verificare questi registri?

Vedranno quelle stesse cose che...

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. (Interrompendo) Se mi permette, spiegherò come si fa ora...

ALPIERI. Non so cosa si faccia ora; sto a quello che si fa in conseguenza dell'articolo 7.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ma ciò è solo quando si tratta dei vitalizi?

ALPIERI. Per l'appunto; secondo l'articolo 7 si distacca una polizza, la quale si dovrà, giusta l'articolo 8, portare all'ufficio fiscale e quivi domandare che sia registrata od almeno data quitanza della visione della polizza che tratta del contratto d'assicurazione.

Ma quantunque non vi sia la disposizione espressa nell'articolo 7 riguardo ad essa, tuttavia cosa sarà questa polizza in senso del senatore Des Ambrois, e del ministro delle finanze?

Questa polizza deve avere per oggetto di tutelare i contraenti; ora, come tutelarli se loro non si dà cognizione del contratto di cui si tratta, ma si dà soltanto cognizione del registro del medesimo?

Io credo in conseguenza che stando al disposto dell'articolo 7 coordinato coll'articolo 8, ne verrà che quel fisco che il signor ministro crederebbe utile di mantenere in fuori della conoscenza delle operazioni commerciali di questa natura, vi sarà introdotto mediante il sistema che noi abbiamo proposto; quindi non credo che siamo incorsi nella taccia che ci sarebbe stata apposta.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Quanto ha detto l'onorevole senatore Alfieri sta per ciò che riflette i contratti vitalizi, non così per quelli di assicurazione; giacchè ora si pratica in tutt'altro modo; ed

Io credo che l'articolo 8 non porti la conseguenza di dover mutare l'attuale sistema.

In ora le compagnie quando vogliono fare un contratto di assicurazione vanno alla Camera di commercio e si fanno consegnare una polizza con un bollo per una determinata somma; quindi riempiono la carta in bianco e fanno il contratto d'assicurazione per la somma corrispondente al bollo; così la compagnia non dà cognizione alla Camera, che a Genova fa le funzioni di agente fiscale, dei particolari del contratto; dice solo: ho bisogno di una polizza di 100,000 lire; ma che questa polizza serva per assicurare Tizio o Sempronio non lo dice alla Camera, e questa non lo sa. Quindi l'onorevole senatore Alfieri vede che sta in fatto che in pratica il sistema attuale è assai meno inquisitorio.

ALFIERI. Prego l'onorevole signor ministro di voler prolungare per un momento le sue spiegazioni, e di dirmi ancora come dato un tale sistema potrà arrivare a tutelare questi contratti che assolutamente non conosce? e come arriverà a dare loro una data certa? E tuttavia questo è il merito che si è attribuito a questo sistema da cui ora lo difese, cioè che avrebbero il vantaggio della data certa e sarebbero tutelati perchè conosciuti. Se la Camera dà la polizza in bianco, io domando: dov'è l'elemento della data certa, dove l'elemento della tutela?

JACQUEMOUR. Je crois qu'il est nécessaire de donner une explication à cet égard. La majorité de la Commission a voulu adopter un système qui modifie celui de la Chambre de commerce de Gènes, afin d'assurer une date certaine aux conventions des parties. Cette certitude de date leur offre un grand avantage, notamment en cas de faillite, car elle les prémunit contre les oppositions que les autres créanciers ne manqueraient pas de soulever; c'est donc une amélioration.

Dans le système de la Commission, le contrat qui résulte du registre à souche, tenu par les compagnies d'assurance, n'est considéré que comme un simple projet sans aucune valeur, tant qu'il n'a pas été présenté à l'agent fiscal et inscrit sur un autre registre à souche, tenu à cet effet par l'administration des finances.

C'est comme la vente d'un immeuble par acte sous seing-privé qui n'a de valeur aux yeux de la loi, que lorsque les parties ont fait insérer leurs conventions dans les minutes d'un notaire.

Il a été démontré par une expérience de plusieurs années, que la taxe serait illusoire, si son acquittement n'est pas exigé pour la validité de l'acte. Puisqu'on admet la taxe, il faut assurer sa perception en adoptant un moyen déjà sanctionné par l'usage et par le temps, et qui n'a soulevé aucune plainte. Après avoir fermé la porte à la fraude, ironons-nous la rouvrir et favoriser la mauvaise foi?

On a fait une objection très-grave contre le projet de la Commission, en disant qu'il était contraire à l'équité d'assujétir la validité d'un acte au paiement d'une taxe; mais notre législation et la législation étrangère offrent une foule d'exemples où la loi prescrit dans un intérêt purement fiscal une forme spéciale à un acte, sous peine de nullité. Ceux de nos honorables collègues qui ont concouru à préparer le Code civil n'ont-ils pas adopté l'article 1413, suivant lequel les ventes d'immeubles et une foule d'autres actes qui offriraient les mêmes garanties par acte sous seing-privé et insinué, sont néanmoins soumis, sous peine de nullité, à la forme d'un acte notarié?

Quelle différence y a-t-il, quant à la moralité, à prescrire à une convention une forme spéciale sous peine de nullité dans un but fiscal, ou d'attacher directement la validité de

l'acte au paiement de la taxe? J'y trouve une différence dans la rédaction bien plus que dans la substance. Au reste, la Commission n'aurait aucune difficulté de modifier sa rédaction dans le sens proposé par l'honorable sénateur Sclopis, pourvu qu'il en résulte que le défaut de paiement de la taxe entraînera la nullité de l'acte.

Le législateur doit chercher à prévenir les procès et à garantir les intérêts des citoyens. Or, il a été constaté que les procès étaient fort nombreux relativement aux contrats d'assurance, et que les fraudes au paiement de la taxe étaient très-fréquentes avant que le système de la Chambre de commerce de Gènes eût été adopté. Dès lors les procès et les fraudes ont disparu; donc il convient de conserver ce système que la Commission a cherché à améliorer dans l'intérêt des parties en donnant une date certaine à leurs conventions, au moyen de leur insertion dans le registre à souche tenu par l'agent fiscal.

En conséquence, il convient de maintenir l'article en discussion.

MASSA-SALUZZO. Dalla discussione finora seguita parmi che sarà agevole inferirne che tutti gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto convengono nel cercar mezzo di accordare agli amministratori delle finanze il modo facile onde riscuotere i diritti imposti sui contratti di assicurazioni marittime, ed i contratti vitalizi.

Il grave dissenso insorto sull'articolo 8 si ravvolge intorno alla maniera di salvare da un canto i principii morali della amministrazione generale dello Stato, e di salvare dall'altro i principii generali dei contratti senza ledere la sicurezza dell'esazione delle regie finanze. Io credo che la disposizione, o meglio la redazione dell'articolo, sembra voler indurre questa conseguenza, cioè, che allorchando uno non paga una tassa, quando uno non soddisfa alle regie finanze un diritto imposto, l'atto per sè assoggettato a questo diritto riesce nullo o di niun effetto.

Si osservava inoltre dall'onorevole senatore Sclopis che in quest'articolo inteso in tale maniera vengono compromessi gli interessi morali dell'amministrazione generale, non che disconosciuti i principii generali dei contratti, ed io sono perfettamente di questo avviso. Allorchè sorge un principio a sovvertire tutti quelli che finora son conosciuti nella legislazione, il primo dovere del legislatore gli è quello d'andare molto guardingo nell'accettarlo. Se si ammette che colui il quale ha fatto un contratto vitalizio, che colui il quale ha fatto un'assicurazione marittima, perchè non ha pagato il diritto imposto per questi contratti cade assolutamente dal diritto di farlo eseguire, parmi che si sovverta appunto ogni principio di legislazione.

Signori senatori, se vi si proponesse una legge che dichiarasse che colui il quale non paga il diritto di successione decade dalla medesima; che colui il quale è sottoposto ad un diritto di patenti per arte od industria, se non paga il diritto imposto cade dalla facoltà di usare della sua patente; che per colui infine, il quale ha fatto un contratto legalmente stipulato, se esso non paga i diritti d'insinuazione il contratto è di pien diritto nullo, qual impressione farebbe a voi una legge di tal genere? Si direbbe che pei principii di fiscalità, per quelli di mero interesse materiale si disconoscono tutti i principii d'interesse morale.

Or dunque, io dico, se vi è mezzo di pervenire allo scopo cui tutti tendono, quello d'agevolarle alle regie finanze il mezzo di conseguire i diritti suoi, se vi ha mezzo, credo che questo debbasi adottare a fine di salvare i principii generali e coonestare i principii dei contratti. Si osservava, secondo

me esattamente, che nei contratti il principio sta nel consenso e nella forma, e qui vi prego d'alquanto attenzione poichè entrerà in qualche sottigliezza; sarà sottigliezza legale come vorrà chiamarsi, ma credo che in questo fatto è necessario l'addentrarsi alquanto nella teoria della giurisprudenza affine di evitare appunto davanti ai magistrati quelle discussioni che con una parola più o meno esattamente redatta nella legge si possono sollevare.

Si è detto esattamente che nei contratti conviene osservare il consenso e la forma. Il consenso determina tutti i contratti pei quali si adottarono alcune forme che diedero loro maggior forza non per sé stessi, ma per conservarne l'autenticità e la prova.

Io prego il Senato di osservare che altro è la forma intrinseca, altro la estrinseca dei contratti, altro ancora la condizione o sospensiva o dilatoria. Il consenso, base principale dei contratti, stabilisce la validità tra i contraenti; la forma data dalla legge ne stabilisce la validità in faccia della legge; ma questa forma e questo consenso debbono intervenire nello stesso atto, e tuttavolta che il consenso e la forma sono separati, o possono farsi in giorno, in mese diverso, non vi è più unità di contratto; vi è un contratto che in parte esiste, ed in parte non esiste. Applichiamo questa giurisprudenza alle disposizioni dell'articolo che viene in discussione: uno fa un contratto d'assicurazione marittima colla società, uno fa un contratto vitalizio colla società a ciò autorizzata. Quando la legislazione ha stabilito la forma di questo contratto, cioè che si debba fare con una matrice a madre e figlia, e che questa matrice debba essere posta in tale e tale guisa, il contratto è per sé stesso determinato e perfetto. Se poi si dice: ma questo contratto sarà nullo e di nessun effetto se non mi porterete la quietanza delle finanze; ecco non una forma, ma una condizione sospensiva. Conseguentemente prego di far attenzione alla diversità che può essere tra quanto osservo riguardo alla natura della forma e riguardo alla natura della condizione. Così si vedrà facilmente che è forse lieve la distanza che separa l'opinione dell'ufficio centrale da quella di molti altri onorevoli preopinanti. Supponiamo che nell'atto, ossia nella matrice, la quale starà presso la società di assicurazione, vi sia una forma di maggior garanzia vidimata, come si notava, dal Governo o dai suoi agenti, per cui si possa facilmente stabilire tutto quanto è d'interesse delle finanze, colui il quale fa la sua polizza formata in quella maniera, avrà nello stesso tempo e nello stesso atto, come dicono i legali, la validità del suo contratto.

Ma se oggi io faccio il contratto davanti alla società d'assicurazione, e poi domani o dopo domani io parto, ed alla fine del mese io debbo portare la polizza di pagamento, domando da quale punto riceva la sanzione opportuna. Il contratto riceverà egli la sanzione dal momento in cui si fa la polizza colla società d'assicurazione, oppure riceverà la sanzione dal momento in cui viene presentata la polizza del fatto pagamento? Noi sappiamo che i contratti non possono stare in questa sospensione; adunque o si fa un atto, come osservavano gli onorevoli senatori Sclopis e Alfieri, guarentito con quel numero di cautele che si vuole, ma un atto solo, e allora, dirò, sarà forma estrinseca dell'atto, e questa forma avrà quella guarentigia che porterà la soluzione della questione; o non è istituita la condizione di portare una polizza la quale non si sa ancora quando dovrà portarsi, in quali termini e con quali guarentigie, ed allora io dico che l'articolo dal quale si ragiona non stabilisce una forma, ma una condizione.

Per conseguente dico che si può trovare facile mezzo di

troncare la questione, di prendere cioè un amichevole componimento per facilitare alle finanze, in quanto si può, il mezzo di esigere i suoi diritti senza ledere il principio; di far sì che la condizione finanziaria diventi un'estrinseca forma del contratto; mi si appunterà qui di sottigliezza e mi si dirà: se voi ammettete che vi possano essere due polizze, vi sarà sempre lo stesso inconveniente; al che io contrappongo: a termini dell'articolo, quando sarà perfetto questo contratto coll'associazione marittima? Dal giorno in cui si fa la polizza coll'associazione, oppure dal giorno in cui si presenterà la quietanza del fatto pagamento?

Si ponga attenzione a questo punto, il quale mi pare assai chiaro per determinare la diversità che vi è fra una forma immediatamente seguente l'atto, ed una condizione che ne sospende l'esecuzione.

Questo contratto fatto coll'associazione marittima sarà un contratto che sta in aria; sarà valido se pagate, se non pagate sarà nullo.

Ecco la conseguenza dell'articolo.

Mi pare che al punto in cui è ridotta la legislazione, se si vuole una maggiore guarentigia, si pongano tutte quelle maggiori cautele che si vorranno, ma sia un atto solo. Lasciando l'articolo come sta, si ledono, come diceva, i principii della legislazione generale, e giacchè si possono trovare mezzi onde ostare a ciò, il Senato deve adottarli.

PINELLI. Intendeva di fare poche osservazioni sopra due punti.

L'uno è l'argomento di cui ho sentito valersi molti degli onorevoli preopinanti, e relativo all'efficacia che deve essere annessa alla forma di un atto. L'altro è sopra ciò che riguarda propriamente il mezzo più o meno sicuro di stabilire il pagamento dovuto al regio erario.

Quanto al primo punto io osservava che l'argomento fattosi valere sinora consiste in dire che allora soltanto la forma può agire sopra la validità dell'atto quando essa serve alle prove del contratto.

Mi pare che così opinando gli onorevoli senatori che hanno parlato in questo senso si sono bensì riferiti ad una specie di atti, ma non credo che abbiano potuto stabilire una teoria assoluta.

Certamente se si parla d'atti i quali non sono lasciati in balia dei contraenti, ma i quali debbano seguire davanti un ufficiale pubblico, allora vediamo stabilito questo principio che la forma deve operare sopra la sostanza stessa dell'atto, ma perchè ciò sia stabilito riguardo a certi atti i quali si debbono fare avanti ad un ufficiale pubblico se ne dovrà dedurre la conseguenza che o un atto non si deve fare che avanti un ufficiale pubblico, oppure che un atto che non sia da farsi avanti all'uffiziale pubblico, non possa dipendere da veruna sorta di condizioni per la sua validità? Che, se sia stabilita una teoria, una regola che la nullità dei contratti, i quali seguono avanti gli uffiziali pubblici, sussiste in quanto che ne derivi anche un difetto di prova, questo è verissimo, ma che se ne vuole indurre da ciò? Si vuole forse indurre da ciò che gli atti d'assicurazione debbano anche essere passati avanti un ufficiale pubblico perchè possono avere questa forma unita alla sostanza che viene dal consenso? Io non vedo veramente quanto stringa quest'argomento, perchè se si tratta di venire a rendere l'atto di assicurazione talmente soggetto alla forma come l'intenderebbero i signori preopinanti, io trovo che invece di favorire la libertà del commercio si andrebbe anzi contro lo scopo.

Ammesso dunque che non si tratta di questa sorta d'atti che devono passarsi davanti un ufficiale pubblico, non ha più

alcuna forza l'argomento che s'intende dedurre da ciò che, dove la forma non serve alla prova dell'atto, non possa in nessun caso influire sulla validità dell'atto stesso.

Questa è la prima osservazione che io mi proponevo di fare; ed a questo riguardo io confesso che non mi sarei aspettato che si fosse citata l'utilità di certi controlli che sono stabiliti presso di noi, quale è l'insinuazione, come diretta unicamente a servire alla prova dell'atto.

Io potrei all'onorevole preopinante far presente che basterebbe leggere il preambolo del primo editto in cui si stabilì il diritto d'insinuazione per trovare scritto letteralmente che il bisogno delle finanze e la necessità di stabilire un assegnamento ad uno dei principi della famiglia reale fecero ricorrere a questo mezzo, ma ciò sia detto semplicemente dal lato storico.

Dal lato poi dell'efficacia dell'insinuazione non mi fa gran specie che l'insinuazione non potesse avere gli effetti stessi che avrebbe in questo caso la disposizione relativa alle polizze d'assicurazione.

Bisogna ben riflettere che l'insinuazione si riferisce precisamente ad atti, dei quali già consta per mezzo d'una forma redatta da un ufficiale pubblico. Ora io domando se non sia anzi una prova di quanto le leggi possono gravare di forme i contratti, che dopo che ne risulta per una formola redatta nante un ufficiale pubblico, vi si annetta tuttavia un'insinuazione.

Si è detto: ma quest'insinuazione non produce nullità, sarebbe un principio nuovo nella nostra legislazione.

Io non mi aspettava che si qualificasse per nuovo questo principio. A tutti è noto che veramente la cosa si è spiata al segno nelle antiche leggi da togliere in mancanza di insinuazione ogni effetto giuridico agli atti.

Io non faccio l'elogio di un tal sistema, anzi trovo molto più savia la disposizione attuale in cui è ridotto semplicemente alla proporzione di una legge fiscale; ma sussiste però sempre che la legge ha stabilito per questi atti stessi da insinuarsi che essi debbano essere fatti in determinate forme e davanti certi ufficiali pubblici; e per questo forse che si vuole introdurre nelle polizze d'assicurazione. Io lo domando, e se così è la cosa io credo che i preopinanti non migliorerebbero gran fatto la legge.

Verrò ora alla seconda parte che riflette il diritto che si deve pagare alle finanze.

Io credo che anche in ciò v'entri alquanto di moralità; io non capisco come si faccia l'elogio dei principi di moralità e non si badi punto a quell'immoralità costante di frodare quel diritto che assolutamente è dovuto allo Stato.

Ora io dico: con qual mezzo procurerete d'assicurare questo diritto? Si dice: ma si potrà trovare.

Io dico che se si discute una teoria di diritto sta benissimo d'invocare i principi; sta benissimo quando si ha una legislazione stabilita di spiegarla secondo i principi di diritto; questa è la parte, il compito del giureconsulto; ma quando si combatte una disposizione nel caso di una legge da stabilirsi, quando si combatte una disposizione che è proposta alla deliberazione e per cui si dimostra che si ottiene un dato scopo, io credo che si è in dovere combattendo quella proposta di indicare che quello scopo si ottiene in una maniera diversa e penso che a questo riguardo si possono citare gli esempi di tutte le assemblee le più cospicue e di quella che in fatto di regime parlamentare può essere maestra delle altre: si vedrà che nelle deliberazioni non basta ricorrere ai principi generali di diritto e di morale: ma che trattandosi di sostituire qualche cosa al mezzo pel quale questi principi si dicono

vulnerati, vuolsi dimostrare pure l'efficacia di ciò che si propone.

Qui io ho udito che dai signori preopinanti si è parlato di un registro che si vorrebbe far tenere e che si dice essere quel medesimo di cui si parla all'articolo 7, quel registro cioè in cui si descrivono le polizze di assicurazione.

Questa polizza dovendosi fare da società anonime, certamente vi è il bisogno di stabilire quelle norme per cui si possa andare al riparo della frode e della confusione che possono nascere. Ma basta questo allo scopo di assicurare la legittima percezione dei diritti dovuti allo Stato?

Sarebbe invero la prima volta, io lo confesso, che vedrei con sorpresa desumersi la prova d'aver soddisfatto al diritto dal registro di chi lo deve pagare. Io confesso essere per me questo, in genere di diritti dovuti allo Stato, una vera novità.

Io desidererei pertanto che si indicasse la forma che s'intende di sostituire.

Del resto, qual è il sistema che si propone? Si tratta d'un controllo pubblico quale è quello tenuto dall'agente fiscale, atto a far constare che questi atti sono seguiti nelle forme debite, ed in secondo luogo che hanno adempiuto a quanto è imposto a carico loro ed a favore dello Stato.

Si trova in ciò una qualche difficoltà? Io non la vedo. Qui si tratta anzi d'evitare quel grande inconveniente, come osservava l'onorevole presidente del Consiglio, che l'agente fiscale sia nella necessità di ricorrere ai registri di commercio, e questo è pure uno di quei tali principii che ho inteso molto raccomandarsi e molto inculcarsi.

Dunque si ottiene da una parte di assicurare la fede dei contratti segnati al controllo, e dall'altra di procurare l'esatto incasso del tributo imposto ai contratti medesimi.

Si è fatto ultimamente dall'onorevole senatore e mio amico Massa-Saluzzo un riflesso il quale può essere di qualche peso. Egli dice: adottando il sistema proposto, rimane in sospeso l'efficacia dell'atto. Certamente se si trattasse di un atto il quale dovesse ancor ricevere la sanzione da un'autorità e che da questa sanzione si dovesse far dipendere la validità dell'atto, io comprenderei che ne nascerebbe qualche sospensione, ma quando è la stessa parte, la quale deve compiere quest'atto, che ha interesse a compierlo ed è anch'essa nella situazione di farlo, e che d'altronde quest'atto da compiersi è abbastanza sostanziale, io non capisco che si debba temere alcun inconveniente, tanto più che l'atto sarà fatto in un'epoca, in cui si ha la sicurezza che possa produrre il suo effetto.

Io per questi riflessi non avrei veruna difficoltà di votare per l'articolo 8 come sta.

Tuttavia, qualora la coscienza degli onorevoli senatori non si creda abbastanza tranquilla su questo punto, io opinerei di proporre il rinvio puro e semplice della disposizione alla Commissione, la quale senza preoccupazione esamini se effettivamente essa risponda a tutti gli oggetti, a tutti i fini che deve avere la legge, o se si possa concepire in un senso diverso; ma, ripeto, senza una precisa proposta, io mi attengo a quella che è stata accolta nel progetto.

PRESIDENTE. Ha la parola il relatore.

DE MARCONIATA, relatore. Siccome si è proposto il rinvio all'ufficio centrale di quest'articolo, l'ufficio centrale, fatto edotto dalla profonda discussione suscitata sul medesimo, non dissente di accettare questo rinvio. Esso ignora se potrà riuscire nello intento di conciliare le diverse opinioni espresse, ma farà quanto sta in lui onde ottenere questo scopo.

PRESIDENTE. Propongo alla Camera di voler deliberare sopra il rinvio.

Non dissimulo l'esitazione colla quale faccio questa proposta, perchè il rinvio, siccome fu progettato dall'onorevole senatore Alberto Ricci, includeva il rigetto dell'articolo, proponendo egli un rinvio affinché l'ufficio centrale facesse sparire dall'articolo la comminazione della nullità.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Permettano.

Era quella proposta un vero rigetto dell'articolo, ed io non so se si possa rimandare all'ufficio lo studio nuovo dell'articolo con la previsione di un rigetto, sul quale la Camera non ha ancora deliberato.

Una proposta più temperata è quella dei senatori Alfieri e Sclopis, i quali vogliono il rinvio, non già perchè sparisca affatto la comminazione della nullità, ma perchè questa comminazione si coordini con una forma la quale rispetti meglio la sostanza del contratto. Questa è l'opinione loro, se non erro. In tal senso il Senato potrebbe certamente deliberare, ed il presidente non esita a porla in votazione. . .

ALFIERI (*Interrompendo*) Due parole mi occorrono dire prima in risposta all'onorevole senatore Pinelli, ed unicamente in un punto che interessa il rinvio all'ufficio centrale.

Ci rimprovera egli di non proporre altro mezzo da sostituire a quello col quale la legge attuale vuole assicurare la percezione della tassa. Io risponderò all'onorevole senatore: gli autori dell'emendamento intendono seguire in questa legge ciò che si fa in tutte, cioè di comminare una multa, come si è fatto in quella per le lettere di cambio, quando l'atto si è compiuto.

CAVOUR, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.* Mi pare che quanto vien dicendo l'onorevole senatore Alfieri non sia assolutamente conforme a quanto disse il senatore Sclopis. Questi parlò di nullità per difetto di forma; disse che se la polizza non veniva staccata da un certo registro dalla legge prescritto, non avrebbe avuto difficoltà a consentire la nullità.

Una voce. No.

CAVOUR, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.* Mi pare che l'onorevole senatore Sclopis disse ciò; e quando ciò fosse, ci saremmo di molto rapprossimati. La questione di nullità cesserebbe; gli uni e gli altri consentirebbero nel comminare la nullità, solo alcuni vorrebbero che la nullità non fosse pronunciata sulla ragione di un difetto di pagamento di tassa, di una prescrizione fiscale, ma altresì da un difetto di forma. Se è possibile conciliare queste due cose (io ripeto, sacrificio troppo facilmente la teoria alla pratica), se è possibile di far sì che sia serbata la nullità e che questa abbia luogo ogni qualvolta non si sia pagata la tassa e che la differenza non sia che sovra un difetto di forma, io molto volentieri mi associerò a questa proposizione che avrebbe la conseguenza di far raggiungere lo scopo fiscale togliendo gli scrupoli, che io rispetto moltissimo, benché non li divida, dei valentissimi legali che hanno combattuto il sistema troppo fiscale, meramente fiscale della Commissione. Quindi non vedo nessuna difficoltà accò si rimandi all'ufficio centrale, ben inteso riservata solamente la deliberazione del Senato.

Io spero che l'onorevole senatore Sclopis, che ci aveva già fatto la concessione di ammettere la nullità, non ce la ritirerà.

SCLOPIS. Permetta il Senato che, poichè la mia opinione, detta in termini brevissimi, venne citata, io dichiaro che, lungi dal ritrattarla, io la confermo e la difendo. Due sono i

mezzi i quali, a parere degli onorevoli miei colleghi e di me che prendemmo la parola contro le disposizioni dell'articolo ottavo, potrebbero supplire e conciliare l'interesse delle finanze, in cui vediamo anche un principio di moralità pubblica che non abbiamo disconosciuto nemmeno prima d'ora, e l'interesse di mantenere i veri principii di legislazione che non sono poi teorie di semplice accademia.

Due sarebbero questi sistemi: uno sarebbe quello, per esempio, di un bollo straordinario, il difetto d'apposizione del qual bollo straordinario dia luogo ad una multa raggugliata ad un multiplo della tassa; l'altro, al quale io mi accosterei di preferenza, consisterebbe in ciò che nel primo registro, vale a dire nel registro contemplato dall'articolo 7° si stabilisse che dovesse indicarsi precisamente il pagamento della tassa e che dovesse essere amenicolato da qualche prescrizione che garantisse l'esecuzione dell'atto. Con ciò si verrebbe a soddisfare ad una necessità che mi pare grandissima, e che emerge da uno dei più gravi argomenti che si sono addotti in questa discussione, ed è quella emessa dall'onorevole senatore Massa-Saluzzo, vale a dire la disgiunzione delle due formalità.

Ponendo la necessità che il pagamento della tassa dovesse risultare anche nel registro dal quale si staccerebbe la polizza che formerebbe il titolo della convenzione, avremo simultaneità d'atto e quindi non cadremo in quel dubbio di lasciare che un atto fosse valido intrinsecamente e passibile di nullità estrinsecamente. Dunque io credo che quando la Commissione vorrà riprendere in esame questa parte e vorrà considerare che ogni volta che si tutela efficacemente, si conserva l'atto e se ne mantiene la santità primitiva (e dico santità perchè quando si tratta di principii sostanziali questa parola non mi pare soverchia), allora si può apporre clausola di nullità. Allora si eviterà l'esempio di fare una disposizione staccata, mercè la quale un difetto di pagamento posteriore e sanzionato unicamente in vista fiscale induca una risoluzione di ciò che è emanato dalla libera, dalla coscienziosa volontà del contraenti.

Io credo pertanto che la Commissione, a cui lumi sicuramente e pienamente mi riferisco, potrà nella sua saviezza trovare un mezzo di conciliazione che soddisferà ad entrambi i punti, ad entrambi i requisiti.

PRESIDENTE. Io non ho alcuna difficoltà di porre ai voti il rinvio all'ufficio centrale dell'articolo 8°, sia per la ragione che il ministro di finanze con certe condizioni vi ha anche aderito, sia perchè non essendosi votato sull'articolo 8°, il medesimo rimane intatto, e qualora al Senato non gradisca il lavoro dell'ufficio centrale, essa può sempre ritornare allo stesso articolo, dimodochè non si vota propriamente che una sospensione del voto su quell'articolo 8°.

Io dunque pongo ai voti il rinvio dell'articolo 8° all'ufficio centrale perchè ne faccia nuovi studi.

Chi ciò pensa, voglia levarsi.

(È approvato.)

**TRATTATO DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO
COL GRANDUCATO DI MECKLENBOURG SCHWERIN.**

DABORMIDA, *ministro degli affari esteri.* Ho l'onore di presentare al Senato copia autentica del trattato di navigazione e di commercio col granducato di Mecklenburg Schwerin. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1758.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto di questa presentazione al ministro degli affari esteri.

Sperando che l'ufficio centrale possa essere in grado domani di presentarci i suoi lavori, io convoco il Senato per domani alle ore due, e prego i signori senatori di radunarsi

mezz'ora prima negli uffici per esaminare la legge relativa alla convenzione pel servizio di corrispondenza postale tra Cagliari e Tunisi, legge d'urgenza per la quale conviene che il Senato si raduni al più presto.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 27 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Seguito della discussione sul progetto di legge per le società anonime ed associazioni mutue — Relazione dell'ufficio centrale sull'articolo 8, rinviato al suo esame — Aggiunta di un'alinea all'articolo 7, e nuova compilazione dell'articolo 8 proposta dall'ufficio centrale — Osservazioni del senatore Balbi-Piovera — Risposta del senatore De Margherita, relatore, e del ministro delle finanze — Adozione dell'alinea aggiunto all'articolo 7, e del nuovo articolo 8 — Proposta dell'ufficio centrale all'articolo 9 — Domande del senatore Alfieri — Risposta del relatore — Osservazioni dei senatori Jacquemoud e Pinelli — Adozione dell'emendamento del senatore Des Ambrois e dell'articolo 9, nonchè del 10° modificato dall'ufficio centrale e quindi degli articoli successivi 11, 12 e 13. — Articolo 14: considerazioni dei senatori Pinelli, Vesme, e del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 14 al 21° — Articolo 22: parlano intorno ad esso i senatori Jacquemoud, Alfieri, e il relatore — Adozione degli articoli 22 al 26° — Emendamento del senatore Balbi-Piovera all'articolo 27 — Considerazioni del ministro delle finanze e del senatore Alfieri — Ritiro dell'emendamento del senatore Balbi-Piovera — Obbiezioni dei senatori De Cardenas e Alfieri — Approvazione degli articoli 27 e 28 — Presentazione di un progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali — Discussione sul progetto di legge per un'imposta sulle vetture pubbliche e private — Opposizione del senatore Balbi-Piovera — Risposta del senatore Alfieri — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1 al 12° — Emendamento del senatore Balbi-Piovera all'articolo 13 — Spiegazioni dei senatori Giulio e Di Pollone, relatore — Adozione dell'articolo 13 — Interpellanza del relatore sull'articolo 14 — Risposta del ministro delle finanze — Obbiezioni del senatore Colli — Risposte del ministro delle finanze e del relatore — Emendamento del senatore Balbi-Piovera, combattuto dal senatore Alfieri e dal relatore — Approvazione dell'articolo 14 — Appunti del senatore Di Benevello sull'articolo 15.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

DI VESME, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Si reca a cognizione del Senato il sunto di una petizione ultimamente pervenuta.

PROVANA, segretario, legge:

835. Cinquecento ottantadue negozianti ed esercenti della città di Alessandria espongono che la popolazione della sola città non ascende a venti mila anime; domandano di essere compresi per l'imposta sul commercio, arti e mestieri, nella categoria 3^a di 20 a 30 mila abitanti, a vece della 2^a cui parrebbero designati in contemplazione della popolazione dei sobborghi della città distanti, parecchi dei medesimi, oltre a 10 chilometri.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione di finanza.

Do pure contezza al Senato della nomina seguita stamane negli uffizi dell'ufficio centrale per la legge concernente la

convenzione per la corrispondenza postale da Cagliari a Tunisi, il quale è composto dei signori senatori Di Pollone, Balbi-Piovera, Di Vesme, Albini e Chioldo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE SOCIETÀ ANONIME ED ASSOCIAZIONI MUTUE.

PRESIDENTE. Dovendosi continuare la discussione che già da due giorni ci occupa, do la parola al relatore dell'ufficio centrale.

DE MARGHERITA, relatore. Signori, il relatore del vostro ufficio centrale seguì passo passo, com'era dover suo, l'andamento ed il corso della grave discussione sollevatasi intorno all'articolo ottavo del progetto proposto dallo stesso ufficio, articolo però che è preso intieramente dal quarto

del progetto ministeriale che si trova così trapiantato per intero.

Non poté il relatore medesimo non ammirare in cuor suo e la fecondia, e la vasta dottrina così legale come economica di cui fecero prova i vari oratori che presero parte alla discussione anzidetta.

Nel suo ultimo risulamento le cose che si vennero dicendo dai due lati in proposito di questo articolo dimostrano che gli uni son altamente preoccupati dell'interesse della finanza, il quale esige come mezzo indispensabile per la riscossione della tassa, massime sulle assicurazioni marittime, la nullità del contratto, per ragione del quale non siasi pagata la tassa; ed in verità i fautori di questa opinione avevano un saldo appoggio nel fatto, vale a dire nell'essere la tassa molto più produttiva dopo inflitta la nullità del contratto per il quale non si fosse versato il pagamento, che non fosse prima, fatta anche larga parte all'incremento che dovette nascere dal maggiore sviluppo del commercio, e per conseguenza dal maggior numero delle assicurazioni marittime.

I fautori però dell'opinione contraria, forti del principio generale del diritto, secondo il quale male si unisce la nullità del contratto al solo difetto di pagamento d'una tassa fiscale, sostenevano doversi l'interesse della finanza sacrificare al principio, piuttosto che questo al solo interesse pecuniario della finanza.

Tutto quindi sta nel vedere se la nullità del contratto nel caso presente non possa insingersi in modo che non discenda unicamente dal non fatto pagamento della tassa, ma dall'inosseranza di una forma la quale sia stata stabilita non nel puro interesse del fisco, ma anche in quello di tutelare le parti.

E qui cade in acconcio il dire alcune parole, le quali può essere non siano disutili a chiarire lo stato della questione.

Adducevasi, e con ragione, da uno degli oppositori al progetto che i contratti appartengono non al solo diritto civile, ma in generale al *jus delle genti*; che quindi la promessa fatta dai contraenti deve tenersi per sacra ed inviolabile, che non deve il legislatore permettersi di rendere meno efficaci i contratti i quali alla fin fine non hanno bisogno dell'autorità civile per esser validi.

Contrapponeva chi propugnava il progetto, che tuttodi si vedono annullati i contratti per l'inosseranza di una forma stabilita dalla legge civile; ed invero la cosa è così. Per quanto sia incontestabile che la materia convenzionale in genere presa si attiene al *jus delle genti*, e non siano che pochi i contratti i quali sono di origine meramente civile, pare tuttavia non disadatto al legislatore d'imprimere ai contratti anche attinenti alla pura ragion delle genti una forma, senza l'osservanza della quale il contratto deve intendersi nullo ed inefficace.

Quando il diritto civile somministra tanta protezione ai contratti da dare l'azione al creditore il quale può andare avanti ai tribunali per ottenere compimento di giustizia; quando la forza pubblica s'interpone per obbligare il debitore al pagamento di ciò che deve, ragion vuole che la società civile, la quale assiste all'efficacia dei contratti, possa imporre ai contratti medesimi quelle condizioni le quali, neglette ed inosservate, rendono inefficace il contratto medesimo.

Tutto sta a vedere se nel caso nostro si tratti veramente di una forma, perchè le forme del contratto non son dalla legge stabilite per puro capriccio, ma bensì nell'interesse vero delle parti, cioè o per assicurare l'esistenza del contratto e farne certa la prova, o per far certo il concorso nel contratto medesimo delle condizioni tanto abilitanti che essenziali, la mancanza delle quali rende per sé inefficace il contratto.

Dalle cose premesse ne risulta la conseguenza seguente, vale a dire che il modo di conciliare le due dissidenti opinioni si riduce ad imprimere al contratto vitalizio fatto presso le compagnie d'assicurazioni ed al contratto di assicurazione marittima tale forma la quale, nell'agevolare che si porti a cognizione del Governo il contratto che dà luogo al pagamento della tassa, stabilisca alcuna cosa che torni ad un tempo medesimo a vantaggio delle parti contraenti; ed è stato questo lo studio dell'ufficio centrale per mettere d'accordo le opinioni che sono in lotta tra loro, di trovare cioè un modo con cui il contratto di assicurazione ed il contratto vitalizio sia fatto in forma tale dalla quale vengano avvantaggiate le parti contraenti e ad un tempo risulti necessariamente al Governo la prova dell'esistenza del contratto per cui egli ha diritto di riscuotere la tassa.

Ecco quali sono le proposte dell'ufficio centrale dipendenti dall'onorevole incarico che a voi piacque di affidarmi.

Propone primieramente l'ufficio centrale di aggiungere all'articolo 7 del progetto già stato da voi votato un inciso relativo appunto ai contratti vitalizi di cui parla l'articolo suddetto.

L'inciso sarebbe così concepito, e conterrebbe appunto quella forma la quale, secondo l'ufficio centrale, giova ad un tempo ed alle parti contraenti ed al fisco:

« Le sopradette polizze private non avranno però valore fra le parti, nè data certa rimpetto ai terzi, se non saranno entro lo spazio di tre giorni registrate presso la pubblica amministrazione del Governo, incaricata della riscossione della tassa. »

L'interesse delle parti sta nel darsi con questa registrazione fatta presso una pubblica amministrazione, al contratto che era ristretto nei termini di cosa meramente privata, un qualche grado di autenticità, ed accertarne la data rispetto ai terzi; ecco il vantaggio che da questa registrazione risulta ai contraenti: cioè un qualche grado di autenticità al contratto che sarebbe stato meramente privato, ed una data certa rimpetto ai terzi. Pel fisco nasce il vantaggio di conoscere il contratto per la registrazione che se ne deve fare presso una delle pubbliche amministrazioni.

Viene quindi l'articolo 8 che riflette unicamente le assicurazioni marittime; e qui pure trattasi di aggiungere a queste assicurazioni marittime una tal forma che nel mentre vantaggi i contraenti, fornisca anche al fisco il mezzo di potere con sicurezza percepire la tassa che gli è dovuta.

I termini della proposta sarebbero i seguenti:

« Le assicurazioni marittime contratte sia dalle compagnie che dai particolari dovranno essere registrate nella parte sostanziale (onde non dare al contratto una maggiore pubblicità di quella che sia necessaria) nei registri tenuti dalla pubblica amministrazione incaricata a tale servizio, facendovi espressa menzione dei nomi dei richiedenti, del destino del viaggio, del nome del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato, e del pagamento della tassa portata dalla presente legge. I contratti d'assicurazione marittima per cui non si sarà adempita la registrazione anzidetta saranno nulli; la iscrizione regolarmente eseguita su tale registro acquisterà data certa nell'interesse dei terzi dalla stipulazione del contratto. »

Anche qui si scorge manifestamente il vantaggio che acquistano i contraenti di dare al contratto una maggior autenticità, di farlo uscire dai termini di un contratto meramente privato, ed acquistargli data certa rimpetto ai terzi. Il vantaggio del fisco è palese, poichè nella registrazione si deve far cenno del pagamento della tassa già eseguito.

Questa è la proposta che l'ufficio centrale per organo mio ha l'onore di proporre alle savie deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Io leggerò l'aggiunta che vuol farsi all'articolo 7 dall'ufficio centrale, già votato dal Senato.

Essa sarebbe concepita nel seguente modo. (*Vedi sopra*)

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il Ministero aderisce agli emendamenti proposti dalla Commissione.

BALBI-PIOVERA. Desidero di fare una semplice osservazione, ed è che mi sembra che il termine di tre giorni sia troppo breve, così che proporrei invece quello di otto.

Gli affari in generale si fanno settimanalmente, e credo che pel termine di otto giorni non vi sarebbero inconvenienti; laddove quello di tre potrebbe portare con sé qualche incaglio negli affari di commercio.

DE MARGHERITA, relatore. Abbiamo ritenuto il termine attuale.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io credo che se non fosse per rispettare quanto esiste, quanto è venuto dalla pratica consacrato, sarebbe piuttosto il caso di abbreviare la misura, perchè se vi è un inconveniente nel sistema proposto dall'ufficio centrale, si è che dal punto in cui l'obbligazione è stata sottoscritta tra lo assicuratore e l'assicurato, fino a quello in cui è stato registrato, il contratto non è perfetto, rimane sospeso; quindi è da considerarsi che questo stato anormale duri il meno possibile.

Non vi è poi difficoltà, poichè l'ufficio che sarà a ciò delegato (e finchè vi sarà la Camera di commercio sarà essa stessa), farà ogni giorno per mezzo degli assicuratori o loro agenti la registrazione dell'atto. In pratica questo non incontra nessun inconveniente, perchè non è mai la parte che fa il contratto, ma è il mediatore, il quale non si tosto ha il suo atto, che si reca alla Camera di commercio e lo fa registrare.

PRESIDENTE. Non insistendo il senatore Balbi nella sua proposta, pongo ai voti l'ultimo paragrafo dell'articolo 7.

Chi approva, si levi.

(È approvato.)

Articolo 8 riformato:

« Le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie come dai particolari dovranno essere registrate nella parte sostanziale entro il termine di giorni tre dalla loro stipulazione in un registro tenuto dall'amministrazione pubblica incaricata di tale servizio facendovisi espressa menzione dei nomi dei richiedenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato e del pagamento della tassa portato dalla presente legge.

• I contratti di assicurazione marittima per cui non si sarà adempiuta la registrazione saranno nulli.

• L'iscrizione regolarmente eseguita su tali registri acquisterà data certa rimpetto ai terzi, alla stipulazione del contratto.

Chi approva l'articolo come è stato proposto dall'ufficio centrale, si levi.

(È approvato.)

• Art. 9. Per le altre assicurazioni si dovrà presentare all'agente fiscale uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa, e farne il contemporaneo pagamento.

DE MARGHERITA, relatore. Sull'articolo 9 l'ufficio centrale si permette di fare la seguente osservazione.

Come il Senato intese, si cerca nell'inciso aggiunto all'articolo 7 e nella nuova formola dell'articolo 8, di stabilire la nullità non sopra il difetto solo del pagamento della tassa, ma sopra la inosservanza di una forma speciale data a questi

contratti vitalizi ed assicurazioni marittime. Affinchè meglio compaia questa idea proporrebbe l'ufficio centrale di concepire l'articolo 9 che viene immediatamente dopo, e che riflette le altre assicurazioni, eccettuate le marittime, nei termini seguenti:

« Ogni altra specie di assicurazione resterà soggetta alla forma comune dei contratti; però riguardo a queste assicurazioni dovrà presentarsi all'agente fiscale uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa, e farsene il contemporaneo pagamento. »

Pare all'ufficio centrale che con questa espressione si veda più chiaramente che le disposizioni speciali dell'ultimo inciso dell'articolo 7 e dell'articolo 9 riflettono una forma particolare data a questo contratto, e non sono dettate dal puro interesse fiscale, e sia altresì designativo che l'assicurazione marittima è retta da un diritto speciale, mentre le altre assicurazioni rimangono soggette al diritto comune.

PRESIDENTE. Si propone di concepire l'articolo 9 in questo modo. (*Lo rilegge — Vedi sopra*)

ALFIERI. Io pregherei l'onorevole relatore di dare una spiegazione. Egli sa che la legge si riferisce al diritto comune in quanto ai contratti di assicurazione che si fanno in fuori dalle assicurazioni marittime.

PRESIDENTE. E vitalizie

ALFIERI. Io domando se vi siano forme speciali le quali sieno prescritte negli statuti delle compagnie di assicurazione ed approvate dal Governo. Se non se ne fa menzione alcuna, pare che nessuna di queste forme debba più essere ammessa per l'avvenire; tuttavia se lo furono per lo passato, è perchè la loro ammissione tornava utile ai contraenti.

Chieggo se si è avuta innanzi agli occhi questa circostanza, e se non sarebbe bene che nel progetto se ne facesse, come dissi, una menzione qualunque.

DE MARGHERITA, relatore. Pare a me che sotto nome di forme comuni, le quali continuano a doversi osservare per rispetto a tutte le altre assicurazioni, eccettuate le marittime, s'intendano quelle che già sono in vigore, o che vengono approvate dal Governo. Non sono forme speciali che questa legge dà; nulla è innovato quanto alle altre.

PRESIDENTE. Per spiegare più chiaramente l'idea del marchese Alfieri io proporrei di dire: « le forme comuni di tali contratti, » poichè le forme comuni di tali contratti hanno una particolare condizione

ALFIERI. Io non sono abbastanza pratico del linguaggio del diritto per proporre una formola; ma domanderei se non si potrebbe dire, per esempio: « come per lo passato. » Allora s'intende che ciò che per il passato poteva essere, lo sarà egualmente per l'avvenire.

JACQUEMOUD. Il me semble que la rédaction proposée peut être maintenue sans inconvénient; car elle ne peut s'appliquer qu'à la forme prescrite par la loi, et non point à la rédaction des actes, ni aux clauses qui peuvent y être insérées en vertu des conventions des parties, ou suivant les règles adoptées par chaque société anonyme. Le pouvoir exécutif n'a pas la faculté de dispenser des formes requises par les lois civiles; cela ne pourrait avoir lieu qu'au moyen d'une disposition législative, ainsi que la présente loi en fournit un exemple relativement aux assurances sur la ville.

FRASCINI. Chaque compagnie d'assurance a ses règlements particuliers.

JACQUEMOUD. Mais il ne peuvent déroger aux lois relatives à la forme des actes.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « le forme solite di tali contratti. » Solite et riferisce a ciò che si è fatto finora; di

tali contratti, restringe l'applicazione della legge a quei soli contratti.

ALFIERI. Ciò mi soddisfa pienamente.

PRESIDENTE. Allora proporrei questa redazione.

PINELLI. Sembra anche a me che il dubbio proposto dal senatore Alfieri non sia di lieve momento, perchè tutte le forme dei contratti non si possono adattare a questi contratti d'assicurazione sia contro gli incendi, sia contro la grandine, e simili convenzioni che si fanno in via d'assicurazione. Mi pare che il dire « le forme degli altri contratti »...

PRESIDENTE. No! no!

PINELLI. Allora si potrebbe dire « le forme prescritte per tali contratti. » Così s'intenderebbe le forme che risultano dagli statuti debitamente approvati; ma non potrebbe inferirsene che non valgano se non hanno le forme, per esempio, naturali, ciò che sarebbe di grande impedimento a questi contratti.

DES AMBROIS. Il concetto che si vuole esprimere mi pare sia questo: che nulla si innoverà, e non si vuole nemmeno impedire una società futura di adottare delle formole diverse per certi contratti che combinarsero per i contratti quando stimi di così provvedere nei propri statuti. Credo per conseguenza che meglio sarebbe il dire addirittura « e per le altre assicurazioni, nulla s'intende innovato quanto alla forma del contratto. »

PRESIDENTE. Io non ho difficoltà di accomodarmi a questa variante di ciò che io aveva l'onore di proporre: « Nulla è innovato quanto alla forma di ogni altra specie di assicurazione. »

DES AMBROIS. Parmi più esatto il dire: « quanto alla forma del contratto. »

PRESIDENTE. « Nulla è innovato in quanto riguarda la forma del contratto. » (*Rilegge tutto l'articolo — Vedi sopra*)
Chi intende approvare l'articolo così redatto, sorga.

(È approvato.)

« Art. 10. Le tasse sovra stabilite, non meno che le pene pecuniarie ad esse relative, sono poste a carico degli assicuratori. »

DE MARGHERITA, relatore. Le osservazioni fatte all'ufficio centrale, delle quali esso riconobbe la giustizia, promossero un cambiamento nei termini di questo articolo 10. L'ufficio medesimo proporrebbe di concepirlo, come mi pare più giusto, in altri termini, mantenendo rispetto a questa tassa ciò che si osserva per tante altre, vale a dire la solidarietà tra coloro che hanno parte nel contratto il quale dà luogo alla tassa.

Ecco la nuova redazione:

« Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento della tassa sovra stabilita. »

In questo modo si metterebbe in armonia questa disposizione con quelle relative ad altro genere d'imposte in cui ha luogo questa solidarietà, e si assicurerebbe il fisco del conseguimento della tassa, senza tornare di puro aggravio agli assicuratori, i quali troverebbero soverchio l'aggravio medesimo.

PRESIDENTE. L'articolo 10 sarebbe così redatto secondo la proposta dell'ufficio centrale. (*Vedi sopra*)

Se non chiedesi la parola, metto ai voti l'articolo come è stato testè letto.

Chi intende adottarlo, voglia levarsi in piedi.

(È adottato.)

« Art. 11. Tutte le compagnie e società, così nazionali come estere, che faranno operazioni del genere contemplato negli articoli 5 e 7 della presente legge, dovranno tenere un reperto-

torio, nel quale registreranno in avvenire per ordine di data sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento ed altra operazione qualunque soggetta alla tassa.

« Questo repertorio non sarà soggetto al bollo, e dovrà esser numerato ad ogni pagina, visto e parafato ad ogni foglio da un giudice del tribunale di commercio, o di quello di prima cognizione che ne farà le veci in conformità di quanto è prescritto dal Codice di commercio per i libri de' negozianti. Al termine di ogni trimestre i direttori ed amministratori delle compagnie suddette dovranno presentare a quell'uffiziale del Governo che ne verrà incaricato il repertorio dei loro atti per essere esaminato e validato. »

(È approvato.)

« Art. 12. Gli individui che fanno atti di assicurazione, se commercianti, soggiaceranno egualmente alla divisata obbligazione di formare e presentare il repertorio di tali atti nel precedente articolo imposto alle compagnie; se non negozianti, dovranno fra giorni 30 dalla data di ciascun atto farne la consegna all'agente fiscale. »

(È approvato.)

« Art. 13. Tutti i sensali, mediatori di assicurazioni e di contratti vitalizi fatti per polizze private colle compagnie, saranno parimenti obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conclusi, che presenteranno all'uffiziale a ciò destinato dai regolamenti in conformità di quanto è prescritto dall'articolo nono. »

(È approvato.)

« Art. 14. Ad eccezione delle Banche mentovate all'articolo 3 della legge del 22 giugno 1850, per le quali è mantenuto in vigore il disposto di quella legge, e delle compagnie di assicurazione, le cui operazioni già vennero nell'antecedente capo tassate, tutte indistintamente le altre società anonime ed in comandita per azioni così nominative come al portatore, siano esse società nazionali, o straniere debitamente autorizzate, pagheranno la tassa annuale di 50 centesimi per ogni migliaio di lire sul loro capitale effettivo.

« Se questo non potrà riconoscersi ed accertarsi, sarà preso per base della tassa il capitale nominale risultante dai contratti di società. »

« Il pagamento di tale tassa verrà fatto a trimestri maturati. »

PINELLI. Faccio avvertire che vi è un errore tipografico che credo dover rilevare; ed è che invece dell'articolo terzo della legge 22 giugno si dovrebbe leggere articolo quinto, che è quello in cui si dice: « che sia dovuto dalle Banche il pagamento di cinquanta centesimi per lire mille di situazione media. »

Credo che sia questa la disposizione a cui l'ufficio centrale ha inteso di riferirsi.

PRESIDENTE. Questa rettificazione sarà fatta.

DE VESME. Domando la parola per muovere all'ufficio centrale due interrogazioni sul senso di questo articolo: l'una si è, se questa tassa del mezzo per mille sia oltre alla tassa che la società avesse da pagare come commerciante in seguito alle leggi generali che impongono una tassa sui commercianti.

L'altra si è in che modo si debba intendere questo capitale nei casi principalmente che la società tenga in affatto soltanto la cosa, intorno alla quale esercita la sua industria.

Prendiamo ad esempio le saline stesse di Sardegna, delle quali molto si parlò negli scorsi giorni. Qual sarà il capitale? Se il solo che è attualmente in commercio, oppure gli strumenti di poco valore coi quali esercita la sua industria, appena si può dire che abbia un capitale.

Quando su questi due punti (non computando il capitale *roulant*, il capitale d'esercizio, il quale credo che non sia quello che si vuole intendere in questa legge) l'ufficio centrale avrà dato spiegazioni, mi riservo, specialmente sull'ultimo, di fare ancora alcune osservazioni.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Di Vesme chiede se la tassa imposta in questa legge alle società anonime, dovrà computarsi nella tassa che sarà stabilita in virtù della legge sulle patenti che esiste già, o che non è il caso fuorchè di modificare: io rispondo di no; le due tasse sono imposte per motivi assolutamente diversi.

Già ebbi l'onore di osservarlo al Senato, rispondendo all'onorevole senatore Giulio: una è la tassa sui profitti delle società anonime, l'altra è una tassa che si chiama di bollo, di registrazione, e che è imposta a ragione delle facoltà che hanno le società anonime in virtù di una legge, di una disposizione speciale che non chiamerò privilegio, perchè è una disposizione assolutamente speciale di poter trasmettere parte della proprietà senza che sia necessario un atto pubblico sottoposto a tassa.

Infatti mentre tutti i capitali non possono passare da una ad altra mano senza lasciare qualche cosa al fisco, le azioni delle società anonime passano in cento, in mille mani senza mai pagare un centesimo per diritto di mutazione.

E notisi quanto grande si è questo privilegio, poichè talvolta un'azione di una società anonima porta una parte di proprietà di uno stabile. Una società anonima proprietaria di una strada ferrata è proprietaria di uno stabile; quindi ogni azionista è comproprietario dello stabile; eppure in virtù della facoltà che gli dà la legge, trasmette questa parte di proprietà senza nulla pagare.

Se invece la proprietà appartenesse a molti soci personali, nessuno potrebbe vendere quella parte di proprietà senza pagare il diritto d'insinuazione che è grave assai.

Quindi si è creduto di dover imporre una tassa del 1/2 per mille, che sicuramente non corrisponde a quanto l'azionista dovrebbe pagare, se ogni qualvolta egli vende la sua azione dovesse pagare i diritti posti sopra i contratti di mutazione di proprietà.

Quanto alla seconda questione io farò osservare non poter esservi dubbio. La tassa porterà sopra il capitale del quale la società anonima è costituita, e non sulle operazioni che fa la società medesima, ma sul suo capitale impiegato in tali operazioni sia direttamente, sia per cautelare queste ultime.

Avvenendo il caso di un affitto, la tassa non porterà sul valore dell'affitto, ma sul capitale che la società avrà costituito per esercitar quello. Non si fa un affitto senza capitale; io credo che così sia per la miniera di Montepone che è stata citata e che ha un capitale di lire 50 o di 100 mila, non so di qual capitale, ma sicuramente di un capitale per far le spese, ed è a ragion di esso che la tassa sarà stabilita.

DI VESME. La spiegazione data dal signor ministro alla prima mia interrogazione mi conferma nell'opinione di non doversi ammettere quest'articolo. Dice il ministro che questa è come una tassa di bollo imposta alle società per le ragioni da lui stesso esposte.

Convieni osservare che già sussiste una tassa di bollo.

La legge sul bollo stabilisce una tassa del 1/2 per cento sulle società; dacchè adunque è già imposta una tassa del 1/2 per cento sulle società, dacchè queste pagano inoltre la tassa commerciale, pare soverchio imporre loro una tassa del 1/2 per cento allo stesso titolo.

Osservo poi che questa tassa del 1/2 per cento è tutt'altro che legale: la tassa del 1/2 per cento imposta colla legge del bollo non è che nel caso che vi siano utili nella società; prima del momento che vi sian utili non si fa tal pagamento. Questa invece non è sugli utili, ma del 1/2 per cento sul capitale.

Ora, una tassa del 1/2 per cento sul capitale. . .

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. (Interrompendo) Mi scusi, legga l'articolo 28 della legge col quale si abolisce l'altra tassa del 1/2 per cento e vi si sostituisce quella del 1/2 per mille sul capitale.

DI VESME. Ne avverrà un altro inconveniente; quando si impone la tassa dell'1 per cento, essa doveva pagarsi una volta ogni 30 anni; fu stabilita due anni fa, e per 28 anni non si avrebbe più dovuto pagar nulla.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Vi è l'articolo 25 che esonera le società, le quali hanno già pagato l'1 per cento per tutto quel tempo durante il quale erano esonerate da tassa in seguito al pagamento fatto di quest'1 per cento.

DI VESME. Allora osserverò che la tassa del 1/2 per mille è per sè gravosissima. In quanto poi alla spiegazione data del caso di affitto, come quello delle saline ed altre, noterò che col dire che il capitale impiegato dalla società è il capitale tassabile, si riduce la cosa a gravissimi termini.

Supponiamo una società la quale abbia sofferte perdite assai gravi, per esempio, una società di navigazione, alcuni bastimenti della quale sieno andati a fondo.

Questa società appunto per siffatta disgrazia avrà dovuto impiegare un capitale maggiore e dovrà essere tassato per una somma maggiore; a me sembra che non il capitale impiegato dovrebbe essere tassato, ma piuttosto il capitale fruttifero.

Proporrei adunque che nel caso che si voglia conservare questo articolo, almeno sia modificato, aggiungendovi la clausola che vi è nella legge del bollo, cioè che non si pagherà se non nel caso che vi siano utili.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. A provare come questa tassa non sia grave, mi basterà il fare il confronto di quanto si impone ai membri di una società anonima con quanto venne imposto ai corpi morali.

Noi abbiamo stabilito una tassa sui corpi morali appunto perchè non si operava trasmissione di proprietà appartenenti a questo; qui invece colpiamo le società anonime, non perchè non si operino trasmissioni, ma perchè si operano trasmissioni che non possono essere direttamente colpite. Quindi vi è già un gran favore per le società anonime, perchè noi colpiamo gli uni per atti che non fanno e non possono fare, colpiamo gli altri per atti che fanno bensì, ma che non possiamo tassare direttamente.

La tassa sui corpi morali fu del cinque per cento del reddito, laddove per le società anonime essa sarà del mezzo per mille sul capitale. Le società anonime avendo quasi tutte uno scopo commerciale ed industriale, non è ad esagerare il calcolo col supporre che i loro capitali frutteranno almeno il 5 per cento.

Io credo difficilmente che si costituisca una società anonima colla sola speranza di ricavare questo 5 per cento; so pur troppo che molte volte queste speranze vanno deluse, e non si ricava nemmeno questo 5 per cento; ma in media opinio si possa calcolare il 5 per cento. Dunque un'azione di 1000 lire darà 50 lire di frutto; di queste 50 lire 50 centesimi dovranno essere pagati al fisco, il che equivale all'1 per cento; così mentre fate pagare per questo diritto di mutazione il

5 per cento ai corpi morali per mutazioni che non fanno, vi accontentate dell'uno per cento per i portatori di azioni industriali.

Io credo adunque che questo calcolo basti a dimostrare come non sia grave questa tassa. Osserverò inoltre che essa venne stabilita ultimamente in Francia, nè diede luogo a nessuna seria obiezione per parte delle compagnie, e noi vediamo che ciò non ha incagliato menomamente lo sviluppo di queste operazioni in quel paese.

PRESIDENTE. Non essendosi scritto alcun emendamento, io non ho che a porre ai voti l'articolo 14.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 15. La tassa imposta col precedente articolo non sarà pagata dalle società straniere che sulla quota del loro capitale complessivo destinata alle loro operazioni nello Stato.

« Il potere esecutivo, sentiti i rappresentanti di tali società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale, che deve andar soggetto alla tassa. »

ALFIERI. Io credo che forse l'ufficio centrale non sarà geloso di mantenere quell'espressione che toglie l'uniformità nella redazione della legge, cioè quella del *potere esecutivo*; mi pare che si potrebbe mettere *Governo*.

DE MARGHERITA, relatore. Non vi ha difficoltà ad opporre.

PRESIDENTE. Si propone di sostituire la parola *Governo* a quelle di *potere esecutivo*; con questa leggiera modificazione pongo ai voti l'articolo.

(È approvato.)

« Art. 16. L'obbligo di pagare le tasse dalla presente legge stabilite principierà a datare dal giorno della sua pubblicazione. »

(È approvato.)

« Art. 17. Per le tasse stabilite in ragione di centinaio e di migliaio s'intenderà compito il migliaio ed il centinaio incominciato in ciascuno dei titoli d'assicurazione di cui al numero 1 dell'articolo 4, e dei contratti vitalizi di cui all'articolo 7.

« Quanto alle altre assicurazioni contemplate nell'articolo 9 s'intenderà compito il centinaio od il migliaio incominciato nel computo complessivo delle somme descritte nello stato trimestrale ivi prescritto. »

DE CARDENAS. Qui sarà necessario di indicare anche l'articolo 8 perchè si è separato.

CAVOU. presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'articolo 8 riguarda le assicurazioni marittime.

PRESIDENTE. L'articolo 7 è rimasto tal quale coll'aggiunta dell'inciso votato. L'articolo 8 è pure rimasto 8, ma con una redazione diversa; cosicchè non vi è stata mutazione nell'ordinamento degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 17.

(È approvato.)

« Art. 18. Potranno le società contemplate nella presente legge servirsi di registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, quitanze, ricevute parziali di pagamento, ed altri atti qualsiasi, purchè ciascuno di questi venga sottoposto al bollo straordinario di centesimi quaranta, qualunque sia la causa e l'ammontare della somma indicata nei titoli suddetti. »

(È approvato.)

« Art. 19. È autorizzata l'apposizione del bollo straordinario ad ogni sorta di carta di dimensione, anche stampata, per servirsi alla formazione dei titoli indicati nell'articolo precedente, mediante il pagamento regolato alla dimensione di

detta carta, in ragione delle qualità accennate nella tabella annessa alla legge del 22 giugno 1850. »

(È approvato.)

« Art. 20. L'apposizione del bollo straordinario ai registri ed altre carte di cui è cenno negli articoli precedenti, dovrà seguire prima che siano scritturate e spedite. Se gli atti siano fatti ed i registri tenuti in paese estero, potranno sottoporsi al bollo anche dopo la loro scritturazione, purchè l'apposizione del bollo venga fatta prima che siasene fatto uso nello Stato, o siavisi proceduto a qualunque atto ed operazione che li riguardi, sotto le pene pecuniarie stabilite dal regio editto del 5 marzo 1836. »

(È approvato.)

« Art. 21. Le società straniere che contravvenissero al disposto dall'articolo 4 della presente legge incorreranno in una multa non minore di lire 100 per ogni atto nella stessa legge contemplato. »

Qui debbono aver luogo le due aggiunte già votate dal Senato, cioè gli ultimi due paragrafi dell'articolo 4, concepiti nel modo seguente:

« I rappresentanti e gli agenti di quelle società saranno responsabili in proprio e tenuti solidariamente colle società da loro rappresentate al pagamento delle pene pecuniarie per tal titolo incorse.

« Nei casi previsti dall'ultimo alinea dell'articolo 718 del Codice di commercio potrà eziandio ordinarsi l'arresto personale degli agenti e rappresentanti delle stesse società. »

Pongo ai voti i tre paragrafi che compiranno l'articolo 21, senza divisione, poichè non veggio alcuno che domandi la parola.

(Il Senato adotta.)

« Art. 22. Il difetto di pagamento della tassa d'assicurazione imposta ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo quinto della presente legge sarà punito colla pena del decuplo della tassa non pagata. »

JACQUEMOUD. A l'article 21 il faudra ajouter les deux dispositions. . .

PRESIDENTE. Elles ont été votées.

ALFIERI. Poichè l'onorevole senatore Jacquemoud ha tentato di fare su quest'articolo alcuna osservazione, io rinoverò ciò che ho detto, e credo che il voto dato dal Senato non possa essere di ostacolo, poichè non si tratta che di uno spostamento. Uno dei paragrafi votati mette a carico solidariamente, cioè fa responsabile chi di ragione. Questa disposizione non si applica solo all'articolo 21, ma anche al 22° ed al 23°. Perciò fin dall'altro ieri si è detto che dovessero essere collocati dopo l'articolo 23.

DE MARGHERITA, relatore. I due incisi, la cui discussione si è rimandata all'articolo 21, riflettono all'esercizio illecito per parte dei rappresentanti di società straniere di operazioni nello Stato. Qui l'articolo 22 parla del difetto di pagamento della tassa, epperò non riguarda per niente quei rappresentanti.

Con quei due incisi si punisce il fatto illecito dei rappresentanti ed agenti di società straniere non autorizzate e tuttavia operanti nello Stato.

ALFIERI. Mi permetto di osservare che quanto io avvertiva era una conseguenza di ciò che mi era stato risposto nella discussione che ebbe luogo allorchè quest'articolo, anche collocato nell'articolo 4, si riferiva a tutti. Se così era, quando ci trovavamo all'articolo 4, cioè se si riferiva a tutti, tanto più dovrebbe ora riferirvisi, essendo noi appunto al capo dove si tratta delle pene.

Del resto io mi rimetto a ciò che venne osservato dall'onore-

revole relatore accennando la distinzione fatta. Osserverei però ancora che all'articolo 19, già votato, ebbi a rilevare un errore di stampa stato posto senza avvertenza.

PRESIDENTE. Quale?

ALPIERI. L'errore sta nelle parole *carta di dimensione*.

DE MARGHERITA, relatore. È vocabolo usato: *papier de dimension*.

JACQUEMOUD. C'est le terme qui est actuellement en vigueur.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. È vocabolo tecnico.

ALPIERI. Accetto ciò che l'uso ha stabilito.

PRESIDENTE. Non resta adunque che a porre ai voti l'articolo 22.

(Il Senato adotta.)

« Art. 23. Ogni ommissione che venisse a riconoscersi nei registri prescritti dagli articoli 11, 12 e 13 di contratti pei quali non siasi pagata la tassa, darà luogo, oltre al pagamento del decuplo di questa a termini dell'articolo precedente, alla pena di lire cento per ciascun atto omissivo. »

(È approvato.)

« Art. 24. In ordine alla prescrizione delle pene stabilite nella presente legge si osserverà il disposto dell'articolo 63 del regio editto 5 marzo 1836. »

SCLOPIS. Nell'articolo 23 si dice:

« Ogni ommissione che venisse a riconoscersi nei registri prescritti dagli articoli 11, 12 e 13, di contratti pei quali non siasi pagata la tassa, darà luogo, oltre al pagamento del decuplo di questa a termini dell'articolo precedente, alla pena di lire cento per ciascun atto omissivo. »

In questa seduta si è votato un articolo in cui si parla di nuovi registri che non erano contemplati: sarebbe dunque bene indicare la serie degli articoli a cui questa disposizione si riferisce, ed anche gli articoli 7 ed 8.

PRESIDENTE. Farò osservare che l'articolo 11 qui menzionato accenna appunto l'articolo 7, di modo che è la stessa cosa.

Legga l'articolo 11 e vedrà che si riattacca all'altro.

SCLOPIS. Faccio presente che vi è anche l'articolo 8 che porta l'obbligo di tenere un registro.

PRESIDENTE. Le dirò che l'articolo 23 è già votato.

GIULIO. Si potrebbe aggiungere.

PRESIDENTE. Nella redazione finale della legge si terrà conto di questa sua osservazione.

Intanto metto ai voti l'articolo 24.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 25. Le società che hanno già pagato all'erario le tasse stabilite dalla legge del 23 giugno 1850 andranno esenti da quelle portate dalla presente legge durante il termine appaente dalle quitanze loro rilasciate. »

(È approvato.)

« Art. 26. Le polizze d'assicurazione attualmente in corso, che abbiano ancora una durata maggiore di un anno a partire dalla promulgazione della presente legge, dovranno dalle società essere registrate nel repertorio prescritto all'articolo 9 fra tre mesi dalla promulgazione anzidetta, e saranno dal 1° di ottobre venturo sottoposte alle rispettive tasse in conformità di quanto è nella presente legge stabilito.

« Sottostanno ad eguale obbligazione gli individui commercianti che fanno atti d'assicurazione. I non negozianti ne faranno la consegna prescritta all'articolo 10, parimente fra tre mesi a partire dalla pubblicazione della presente.

« Le contravvenzioni al disposto dal presente articolo saranno punite in conformità dell'articolo 23. »

(È approvato.)

« Art. 27. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle società di mutuo soccorso e di mera beneficenza. »

Ha la parola il senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Se mal non mi appongo, in questa legge che discutiamo due furono le intenzioni del Governo: la prima di cautelare l'interesse dei cittadini; la seconda di stabilire una tassa che possa rendere una data somma all'erario; ed a questa seconda, per vero dire, si pensa prima che all'interesse degli individui, ma non importa.

Ora nella disposizione di quest'articolo vedo che si parla delle società di mutuo soccorso e di mera beneficenza; si è cautelato l'interesse delle società di capitalisti, degli speculatori, dell'industria, ma non si è pensato a cautelare l'interesse dei membri componenti queste società, che sono forse la parte più interessante della nazione, vale a dire degli operai e di tutti quelli che depongono settimanalmente fondi in certe casse, e che hanno disgraziatamente avuto a provare molte e gravi perdite.

Io domando al Ministero se è sua intenzione di fare una legge speciale per queste società, o se egli non avrebbe opposizione a che si aggiunga semplicemente una parola a questa legge che obblighi gli amministratori di queste società a versare nella cassa comunale in deposito i fondi che possono raccogliere; così verrebbe cautelato l'interesse di questa parte della popolazione.

Queste società, in molte città sono ottime, in altre non è così; la politica se ne è immischiata; i partiti se ne sono impadroniti, ed i fondi invece di trovarsi a disposizione per filantropia e per il mutuo soccorso, furono adoperati in fatto altro uso; insomma furono dilapidati; nell'interesse di questi poveri operai, i quali cercano di avere un mezzo di sussistenza nella loro disgrazia. Affinchè il loro danaro fosse depositato in una maniera certa, che non venga a rischio d'essere derubato nell'impiego, proporrei un emendamento che presenterò o non presenterò, secondo quanto mi dirà il signor ministro. Se il signor ministro ha intenzione di presentare una legge a questo proposito, allora non presento il mio emendamento; se invece mi dice che non ne ha intenzione, lo presento, perchè credo che cautelerebbe quelle piccole somme versate dai soci operai, ed assicurerebbe l'interesse di quella povera gente che molte volte cadono in mani poco sicure.

L'emendamento è così concepito:

« Le disposizioni della presente legge non sono applicabili, per quanto riguarda la tassa, alle società di mutuo soccorso e di mera beneficenza.

« Per cautelare gli interessi dei soci, i fondi saranno depositi settimanalmente nelle casse dei municipi ove queste società esistono. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Balbi-Piovera ha preso argomento dalla disposizione sancita dall'articolo 25 della presente legge, colla quale le disposizioni della medesima non sono estese alle società di mutuo soccorso e di beneficenza per invitare il Governo a veder modo di rendere sicuro l'impiego dei fondi di queste società, di tutelarli in certo modo.

Io lodo altamente il pensiero che mosse l'onorevole senatore a fare quest'eccezione al Governo; ma non potrei lodare del pari la proposta, colla quale egli vorrebbe supplire al silenzio della legge; ed a questo riguardo farò osservare anzi tutto che la disposizione che vorrebbe intro-

durre l'onorevole senatore non ha nessuna analogia con quanto forma, dirò così, la materia di questa legge.

Io non voglio qui combattere la disposizione da lui presentata; non sarei nemmeno disposto ad accoglierla, anzi a sottoporla ad esame; ma nemmeno la vorrei rigettata in modo assoluto; solo dico che una tale disposizione non può aver sede in questa legge.

Io ripeto, credo meritevole di seria considerazione l'argomento dell'onorevole preopinante, e credo che forse vi sarà qualche cosa da fare; ma questa qualche cosa non è poi tanto facile, perchè se il Governo impone certi obblighi a queste società, contrae perciò ezianodio, rispetto ad esse, dei doveri. Egli è evidente che se obbligate le società a deporre i loro fondi o nelle casse pubbliche o nelle casse municipali, se non legalmente, almeno moralmente assumete, rispetto ai singoli soci, l'obbligo di far eseguire i patti fondamentali delle loro società.

Ora questo potrebbe seco gravissime conseguenze, giacchè converrebbe che il Governo si accertasse che le condizioni stabilite in queste società di mutuo soccorso fossero tali da poter essere adempiute regolarmente coi fondi di cui esse possono disporre.

Le società di mutuo soccorso sono sino ad un certo punto delle associazioni di assicurazione mutua; se cioè il premio che si percepisce dagli associati (che da quelle società si dice contributo) è in ragione degli obblighi che la società contrae verso gli assicurati, esse possono durare; ma se vi è errore nel calcolo, se la società per attirare soci si contenta di un contributo che non è in relazione cogli obblighi, ne consegue che dopo alcuni anni quando il contributo non aumenta e gli obblighi crescono, essa si troverà nell'impossibilità di soddisfarli. In tal caso se la società fu lasciata interamente libera, allora sarà una disgrazia per gli assicurati; ma di questo non si potrà rendere responsabile il Governo; se invece il Governo ha obbligato i soci a depositare nelle sue casse il contributo, a disporre in questo piuttosto che in quell'altro modo del contributo, evidentemente il Governo rimane responsabile dello adempimento degli obblighi della società.

Io ho indicate queste difficoltà, non per respingere la proposta del senatore Balbi-Piovera, ma solo per farlo capace che questa è una questione che non può essere risolta se non dopo maturo esame e molte indagini.

Io spero quindi che la mia risposta facendo sicuro l'onorevole senatore della sollecitudine del Governo per le istituzioni di cui egli faceva cenno, non vorrà insistere per l'adozione del suo emendamento.

ALFIERI. Io credo che tanto più l'onorevole senatore Balbi-Piovera non insisterà per l'accoglimento della sua proposta, in quanto che al suo intento è già stato provveduto mediante l'articolo 2 della legge che ora si sta discutendo.

Se queste associazioni non sono una società anonima nè mutua nel senso inteso dalla legge, egli è chiaro che non è qui il luogo di trattarne; se invece sono associazioni mutue o non, il Governo del Re nel concedere quest'autorizzazione prescriverà le cautele giudicate convenienti a tutela degli interessi di coloro che hanno dei diritti verso le medesime a norma del prescritto dall'articolo 1°, e non del 2° come prima aveva detto.

Dunque io credo che già dalla legge istessa sia provveduto allo scopo cui tendeva la proposta dell'onorevole senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Io accetto le parole che sono state profferite dal signor ministro, e sono certo che il Governo penserà seriamente per questa parte interessantissima della

popolazione, tanto più che, come egli non ignorerà, questi fondi furono male impiegati, e non hanno servito allo scopo a cui erano destinati.

Dunque io credo che è nel dovere del Governo d'impedire queste dilapidazioni a danno di quella classe che più interessa e che più necessita, e ritiro il mio emendamento rimettendomi a quello che farà il Ministero, la mia intenzione non essendo che di richiamare l'attenzione dell'autorità su questo oggetto.

DE CARDENAS. Mi si permetta di osservare che le disposizioni sia dell'articolo 1 che dell'articolo 2 quando potessero riguardare queste società di mutuo soccorso non sarebbero più applicabili, mentre l'articolo che sta ora in discussione dice: *le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle società di mutuo soccorso.* Quindi le disposizioni degli articoli sovra citati che sono indicate con questo articolo non possono essere applicabili a quelle società.

Con ciò io non insisto perchè si riproponga l'emendamento già ritirato dall'onorevole senatore Balbi-Piovera, ma credetti soltanto conveniente di far osservare che questa legge non provvede a tal riguardo.

ALFIERI. Appunto perchè aveva previsto l'obbiezione, dissi che o queste società sono tali da essere contemplate dalla legge attuale, ed allora vi provvede l'articolo 1, ovvero non sono tali, ed allora non vi ha più luogo di trattar di loro. Ripeto per conseguenza quello che ho detto e non parmi con ciò di essere incorso in errore alcuno.

PRESIDENTE. Non resta che a venir ai voti sull'articolo 27.

(Messo ai voti l'articolo 27, è approvato.)

« Art. 28. Sono abrogate le regie patenti del 10 agosto 1819, riguardanti la tassa sulle assicurazioni marittime, nulla intanto innovato circa la destinazione di tale tassa.

« È pur derogato al disposto della legge del 22 giugno 1850 per ciò che riflette la tassa di bollo sul capitale delle società per azioni, le quali non andranno soggette per l'avvenire che alla tassa stabilita dalla presente legge. »

(È approvato.)

Con ciò è compiuta la discussione della legge di cui da alcuni giorni ci occupiamo, e forse il Senato crederà conveniente che si sospenda lo squittinio per l'approvazione sua definitiva, fino a che essa si presenti corretta nelle modificazioni che ha subito e scevra da quelle mende tipografiche che si sono notate.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di alienare dei beni demaniali pel valore di 5 milioni. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1602.)

PRESIDENTE. De atto al signor presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questa legge, la quale sarà stampata e distribuita.

**DISCUSSIONE SOPRA IL PROGETTO DI LEGGE PER
UNA IMPOSTA SULLE VETTURE PUBBLICHE E
PRIVATE.**

PRESIDENTE. Propongo ora al Senato di voler passare, seguendo l'ordine del giorno, alla discussione dell'altra legge che è pure importantissima, quella cioè che stabilisce un'imposta sulle vetture pubbliche e private, ed ho l'onore di dichiarare aperta la discussione su questo progetto di legge, mentre invito la Commissione di finanze a prendere il suo posto. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1417.)

Se non vi è chi intenda prendere parte alla discussione generale che è aperta, io dovrò mettere ai voti la chiusura.

BALBI-PIOVERA. Signori, mi presento a combattere questa legge nella discussione generale, perchè mi sembra che il principio che la informa non è, a parer mio, rivestito di quella equità che deve rendere accettabile una nuova tassa. Difatti la legge confonde l'industria delle vetture pubbliche con le vetture private; tra le private poi confonde quelle che sono di mero lusso con quelle che sono di necessità inerenti all'industria stessa di chi si deve servire della vettura per questa industria medesima.

Che l'imposta colpisca le vetture pubbliche è cosa naturale; tutti gl'individui deono pagare, tutte le industrie sono tassate o tassabili, per conseguenza la questione non può essere che sulla quota più o meno forte, colla quale si può colpire questo genere d'industria; è un capitale che alcuni individui pongono da soli o in società, nell'esercitare l'industria di trasportare persone o merci; è dunque naturale che sovra esso questi paghino la tassa, come tutte le industrie in generale pagano.

Ben diversa è la cosa quando la tassa colpisce i privati. Vi sono molte persone che in ragione della loro industria e sono ben lungi d'essere vetturali, sono costrette a mantenersi cavalli e vetture e che consumano questo capitale per la loro professione.

Io dividerei in tre categorie questi veicoli: vetture pubbliche, vetture di necessità, e vetture di lusso.

Per esempio, gli agricoltori, gli individui esercenti un'industria inerente all'agricoltura, che vivono in campagna, i medici ed altri esercenti i quali senza un veicolo di trasporto non possono esercitare la loro industria, costoro sembrano ingiustizia di colpire con una tassa nuova, perchè avendo già per l'esercizio di questa loro industria da sottostare ad una altra tassa per i mezzi dell'esercizio stesso, non è giusto che vengano caricati doppiamente.

Sicuramente non è un lusso la modesta e nazionale scorta del campagnuolo che va al mercato in altro paese; senza di essa il contadino, il piccolo proprietario non potrebbe sempre portarsi in tempo a smerciare i suoi prodotti al mercato e perciò avrebbe un enorme danno e si trova in assoluta necessità di avere un mezzo di trasporto.

Dove si trovano le strade ferrate io credo che il Governo potrà ricavare ben pochi danari sulle vetture; ma nei paesi che hanno la disgrazia di essere lontani e dai mercati e dalle linee delle ferrovie, è un'ingiustizia di obbligar gli abitanti di quelle località a pagare la tassa sulle vetture, perchè si trovano appunto distanti dai mercati e non hanno il comodo della via ferrata.

Io credo adunque che in questa parte la legge è veramente gravosa per quanto infligge la tassa di 10 franchi per un massaro, per un contadino che tiene una scorta per rispar-

miare la fatica d'andar a piedi dal suo comune per recarsi in altri ove vi è il mercato, arrivando talvolta che guadagna appena la metà della tassa; per conseguenza io credo che questa parte del progetto potrebbe essere modificata.

L'altra parte poi, che merita pure gravi considerazioni, riguarda il sistema adottato dal Governo di colpire direttamente le vetture di lusso.

Io trovo giustissimo che chiunque vuole tenere vetture debba pagare 100 lire al Governo in compenso delle spese cui esso sottostà pel mantenimento delle strade, e anche perchè questo è un mezzo di far intervenire tutte le classi secondo le loro ricchezze al sollievo dei bisogni dello Stato. Ma mi sembra che al modo con cui questa tassa è concepita, essa non gravita punto sul ricco, ma ricade più direttamente sui carrozzai, vernici, sellai ed altri industriali. Io quindi vorrei lasciare maggiore latitudine ai contribuenti, e mi propongo di sottoporre al Senato alcuni emendamenti in questo senso quando ne sia il caso, nella discussione degli articoli.

Questa latitudine che vorrei lasciare ai contribuenti consisterebbe nel riformare il modo dell'indicazione della tassa, perchè quel dover consegnare al fisco una carrozza quando si compra, e adempire molte formalità, mi pare che non avrà altro risultato che di restringere la sfera di queste manifatture.

Io credo poi che questa legge sia più di circostanza che di utilità vera per lo Stato. Io credo che la rendita sia poca e sarà di difficile riscossione, o almeno fonte di molte noie per i contribuenti, imperocchè è necessaria la denuncia; e se questa denuncia non ha luogo, c'è la multa, cosicchè se non abbiamo i gabellotti, invece dei gabellotti avremo gli agenti del fisco che ne faranno le veci; che verranno ad esaminare di quando in quando lo stato delle nostre carrozze, visiteranno i domicili, difficoltà e noia grandissima che mi persuade ognora più del come sia questa legge di difficile applicazione.

Pertanto io ci trovo due difficoltà principali, quella di colpire le vetture d'uso quasi necessario e di proprietà di persone non ricche, e quella d'una grande difficoltà di percezione per le vetture di lusso, difetti che ho esposti non so come, non essendo preparato alla discussione di questa legge che venne inopinatamente in discussione, ma spero che il Senato me ne vorrà compatire.

V'ha un'ultima considerazione che per la sua importanza meriterebbe di esser la prima ed è quella della inviolabilità del domicilio dei cittadini che soffre un'offesa colle disposizioni introdotte in questa legge. L'agente fiscale sarà di tratto in tratto nel vostro domicilio ad osservare quello che avete e quello che non avete, e invece di essere il domicilio un asilo impenetrabile di cui il proprietario può negare l'entrata a chi vuole, bisognerà invece aprirlo alle visite del fisco.

Credo quindi che per tutte queste ragioni la legge necessita di molti e molti emendamenti che io mi propongo, o signori, di sottomettere al vostro voto nel proseguire della discussione.

ALFIERI. Siccome il signor senatore Balbi-Piovera ha annunziato che egli, secondo i principii testè sviluppati, proporrà degli emendamenti, così mi pare che se ne possa riservare la discussione allorquando verranno presentati.

Egli è chiaro che il senatore Balbi-Piovera non concorda colla Commissione delle finanze in quanto al modo di apprezzare e giudicare la legge di cui si tratta.

Essa presenta una serie di disposizioni di varia natura. Sarebbe quindi forse troppo lungo riassumere e svolgere nuovamente le ragioni dette nella relazione della Commissione, dove appunto si sono ponderate le obiezioni di tal natura;

onde ripeto, a nome anche della Commissione, che noi riserveremo le risposte che saremo in caso di dare, allorchè l'onorevole senatore Balbi-Piovera avrà presentati i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Nessuno domandando più la parola, io pongo ai voti la chiusura della discussione.

Chi approva, voglia levarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. I possessori e concessionari di vetture si pubbliche che private, tanto per uso proprio che per oggetto di speculazione o per servizio altrui, sono sottoposti al pagamento di una tassa nella conformità stabilita dalla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. È considerata quale vettura pubblica per gli effetti della presente legge qualunque veicolo destinato, mediante mercede, al trasporto per via di terra di persone con o senza merci, od anche al trasporto di sole merci, sempre che quest'ultimo abbia luogo con ricambio di cavalli e con vetture sospese su molle.

« Non sono compresi in questa legge i veicoli che percorrono le strade ferrate e quelli che sono di spettanza della amministrazione dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nessuna vettura pubblica può esser posta in esercizio se il proprietario non è munito di apposita autorizzazione a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le vetture pubbliche, per quanto concerne alla tassa, sono distinte in tre categorie :

« La prima comprende le vetture di qualunque forma e dimensione, le quali partono a periodi fissi e per destinazioni determinate fuori del territorio del comune dove si trova la sede del servizio.

« La seconda comprende le vetture destinate al trasporto di persone in numero maggiore di cinque, oltre al conduttore nel distretto di una città, senza sortire dal suo territorio, ovvero entro un raggio di due chilometri da computarsi dal perimetro dell'abitato principale.

« La terza comprende tutte le altre vetture da nolo o di piazza, di qualunque forma o denominazione. »

(È approvato.)

« Art. 5. La tassa per le vetture di prima categoria è di centesimi 4 per ogni cavallo e per ciascun chilometro di distanza, e vien computata su ciascuna corsa periodica sì di partenza che di ritorno.

« Saranno nello stesso modo computate pel pagamento della tassa le corse straordinarie che avranno luogo durante la annata.

« Questa tassa è ridotta a due centesimi per le vetture periodiche che percorrono una distanza minore di 25 chilometri, sempre che il servizio abbia luogo senza ricambio di cavalli.

« Il chilometro incominciato si considera per compiuto.

« Per quelle di seconda categoria la tassa per ogni vettura messa in corso e destinata al giornaliero servizio è di annue lire 70 quando percorrano comuni aventi una popolazione di 50 mila abitanti ed oltre, e di lire 40 quando percorrano comuni aventi una popolazione minore.

« Per quelle di terza categoria la tassa è di annue lire 10 per ciascuna vettura a due ruote e di lire 25 per ciascuna vettura avente più di due ruote.

« I *chars-a-banc* non sospesi su molle, ed i *chars-de-côté* ad un sol cavallo, aventi un solo sedile oltre quello del con-

duttore, qualunque sia il numero delle ruote, sono pareggiati nella tassa alle vetture a due ruote. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le vetture di prima categoria sono inoltre obbligate a trasportare gratuitamente i dispacci che loro saranno affidati dall'amministrazione delle poste, purchè il peso totale dei medesimi non superi i 20 chilogrammi. »

(È approvato.)

« Art. 7. Nel calcolare la tassa delle vetture di prima categoria non si tien conto dei cavalli di rinforzo accidentalmente attaccati alle medesimo.

« Il rinforzo si reputa *accidentale* allorchè o succede anche giornalmente per qualche tratto di strada, per superare le salite, non eccedente il quinto dell'intera corsa, o si effettua soltanto straordinariamente in alcuni giorni della annata. »

(È approvato.)

« Art. 8. Le sovra stabilite tasse sono ridotte alla sola metà allorchè le vetture sono destinate esclusivamente, non compreso il conduttore, al trasporto delle merci od altre materie con ricambio di cavalli e con vetture sospese su molle. »

(È approvato.)

« Art. 9. Indipendentemente dalle tasse fissate nell'articolo precedente, è dovuto un diritto fisso per ciascun decreto di autorizzazione, di rinnovamento d'autorizzazione o di modificazione d'esercizio, di lire 5 per le vetture a quattro ruote e di lire 2 per quelle a due ruote, non che per le altre pareggiate nell'articolo 5 alle vetture a due ruote. »

(È approvato.)

« Art. 10. I proprietari e concessionari od esercenti di vetture pubbliche debbono, prima di metterle in attività, far registrare all'ufficio di verificazione delle contribuzioni dirette del distretto in cui è stabilita la sede principale del servizio, il decreto di autorizzazione, e notificare per iscritto al medesimo ufficio il giorno in cui il servizio avrà principio.

« L'obbligo di tale registrazione dovrà essere adempiuto fra 30 giorni dalla data di pubblicazione di questa legge per parte di coloro che già si troveranno nell'esercizio di vetture pubbliche all'epoca della pubblicazione medesima.

« Dovranno inoltre i proprietari, concessionari od esercenti di vetture pubbliche far registrare allo stesso ufficio i decreti di variazioni che posteriormente venissero autorizzate prima di mandarle ad effetto.

« I proprietari e concessionari od esercenti anzidetti dichiareranno eziandio per iscritto il numero delle vetture di seconda e terza categoria di cui dispongano e rinnoveranno la dichiarazione medesima prima di metter in corso una nuova vettura in eccedenza al numero precedentemente consegnato. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le corse straordinarie in aggiunta a quelle ordinarie e periodiche, non che la partenza di vetture sussidiarie simultaneamente a quelle destinate al servizio periodico od ordinario, dovranno essere notificate per iscritto al verificatore del distretto nel termine di ore 24. »

(È approvato.)

« Art. 12. Sono soggette alle tasse ed alle registrazioni e notificazioni sovra prescritte anche le vetture pubbliche stabilite all'estero, le quali arrivando in questi Stati percorrano una distanza maggiore di due miriametri dalla frontiera. »

(È approvato.)

« Art. 13. La tassa sulle vetture private è dovuta per le vetture sospese destinate al trasporto delle persone senza riguardo al titolo per cui se ne abbia l'uso o la disponibilità. »

Qui forse avrà luogo l'emendamento da proporsi dal signor senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Domanderei che si togliessero da quest'articolo le parole: « senza riguardo al titolo per cui se ne abbia l'uso o la disponibilità. »

Ammetto che la tassa sulle vetture possa e debba stabilirsi in vista della situazione in cui trovansi le nostre finanze: tutti devono pagare per sopperire ai suoi bisogni e pagherassi pure per i cavalli e le vetture; mi pare però che lasciando l'articolo quale è contenga disposizioni troppo vaghe e generali, e che le citate parole senza riguardo al titolo estendano di troppo il potere di questa legge.

Non mi occorre, per provare la mia asserzione, se non di ripetere quanto ho già esposto al Senato.

Vi hanno industrie le quali non possono fare a meno di un veicolo; non mi valgo del termine carrozza, perchè questo accennerebbe a lusso; dirò dunque che tali industrie senza un mezzo di trasporto qualunque non possono compiere le loro operazioni, e ne accennerò alcuna a modo di esempio.

I medici delle piccole città di provincia e del contado, la cui condotta abbraccia un raggio di territorio molto esteso, hanno evidente bisogno di poter disporre di un veicolo per visitare gli infermi affidati alle loro cure.

Per conseguenza io credo che lasciando la disposizione generale, la quale stabilisce il diritto di colpire la tassa, si potrebbero fare alcune eccezioni. Del resto io ho esposto le mie ragioni a questo riguardo, e se il Senato le crederà sane ne terrà conto; in caso contrario la legge rimarrà qual è; mi pare però che vi si contenga un principio ingiusto e che la cosa non sia regolare, che il medico, per esempio, per visitare gli ammalati, ed il contadino per andare al mercato, i quali hanno necessità di un veicolo che li trasporti, siano assoggettati ad una tassa pagandone già un'altra.

Io dunque proporrei di togliere le ultime parole concepite nei seguenti termini: « senza riguardo al titolo per cui se ne abbia l'uso o la disponibilità. »

GIULIO. Non so se io abbia ben inteso l'obiezione fatta dall'onorevole senatore Balbi-Piovera. Egli nei termini con cui è concepito l'articolo 13 crede inutili le parole: « senza riguardo al titolo per cui se ne abbia l'uso o la disponibilità. »

Queste parole sono state, a mio parere, aggiunte unicamente per esprimere il pensiero che la tassa è dovuta non dal proprietario delle carrozze, ma da colui che ne ha l'uso, che cioè il fisco non investiga a chi appartenga la proprietà del veicolo, ma impone la tassa a colui che abitualmente se ne serve. La legge ha voluto antivenire ogni ricerca intorno al proprietario del veicolo, limitandosi a far cadere la tassa direttamente sopra colui che ne ha l'uso abituale. Ecco la ragione per cui in quest'articolo invece di dire semplicemente che è stabilita una tassa, si è stabilito che essa cada su colui che ha l'uso o la disponibilità della carrozza.

DI BENEVELLO. Mi pare che la legge non parli delle vetture di cui uno si serve.

Una voce. Parla di quelle di cui se ne ha l'uso.

BALBI-PIOVERA. Io credeva che l'articolo 13 stabilisse in principio il diritto di tassare la carrozza, il veicolo; dalle spiegazioni che mi ha date il senatore Giulio, io vedo naturalmente che non si tratta che di ricercare chi deve pagare la tassa, ed in questo senso...

DI POLLONE, relatore. (Interrompendo) Aggiungerò che il principio del pagamento della tassa è stato votato nell'articolo 1 e non sta nell'articolo 13.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13.
(Il Senato adotta.)

• Art. 14. Tale tassa è fissata:

« Per ogni vettura a due ruote, ad un sol cavallo, in annue lire 7 50 nei comuni aventi una popolazione minore di 50 mila abitanti e di lire 10 nei comuni aventi una popolazione maggiore.

« Per ogni vettura a quattro ruote, ad un sol cavallo, in annue lire 15 nei comuni aventi una popolazione minore di 50 mila abitanti, e di lire 20 nei comuni aventi una popolazione maggiore; se a due cavalli, in annue lire 40.

« Si considerano come a due cavalli le vetture aventi più di tre posti fissi disponibili pel trasporto delle persone, compresi quello per il conduttore, ancorchè vengano alternativamente adoperate anche ad un sol cavallo.

• I *chairs-de-côté* e i *chairs-à-banc*, non sospesi su molle, ad un sol cavallo ed aventi un sol sedile oltre quello del conduttore, sono pareggiati nella tassa alle vetture a due ruote ad un sol cavallo.

DI POLLONE, relatore. Pregherei il signor ministro delle finanze a voler dichiarare se effettivamente il rilievo che era stato fatto sull'articolo 5 è esatto; la disparità cioè di dizione che si vede fra l'articolo 5 ed il 14° quanto ai *chairs-à-banc* e ai *chairs-de-côté*.

La Commissione faceva osservare che da quella differenza ne poteva nascere un dubbio che io credo non debba sussistere ed amerebbe che il signor ministro delle finanze volesse dichiarare come intenda egli questa cosa. Nel terzo alinea dell'articolo 14 si dice che « i *chairs-de-côté* e i *chairs-à-banc* non sospesi su molle, ad un sol cavallo ed aventi un sol sedile oltre quello del conduttore, sono pareggiati nella tassa alle vetture a due ruote, ad un sol cavallo. » Nell'articolo 5 all'ultimo paragrafo si dice: « I *chairs-à-banc* non sospesi su molle ed i *chairs-de-côté* ad un sol cavallo, aventi un solo sedile, ecc. » Questo farebbe credere che i *chairs-de-côté* possono, ancorchè sospesi su molle, esser soggetti all'eccezione: si tratterebbe in sostanza di stabilire un'uniformità tra la dicitura dell'ultimo paragrafo dell'articolo 5 e quella dell'articolo 14. Io non aveva fatta quest'eccezione all'epoca della votazione dell'articolo 5, perchè supponeva che il signor ministro avrebbe avuto occasione, dando altre spiegazioni, di dire se interpretava questa dizione nel senso inteso dalla Commissione...

Mi si fa però osservare che si potrebbe rimediare a questa disparità nel regolamento che interverrà...

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Se ho ben inteso, l'onorevole relatore teme che vi sia una contraddizione tra il paragrafo ultimo dell'articolo 5 e l'ultimo alinea dell'articolo 14; a me non pare che vi sia questa contraddizione...

GIULIO. Non vi è contraddizione, ma differenza. I due articoli non sono concepiti negli stessi termini, cosicchè si può dubitare se abbiano o no il medesimo significato. Nell'articolo 5 si parla di « *chairs-à-banc* non sospesi su molle » e di « *chairs-de-côté* ad un sol cavallo, » aventi un solo sedile oltre quello del conduttore, e si dice che sono pareggiati alle vetture a due ruote; nell'articolo 14 si parla di « *chairs-de-côté* e di *chairs-à-banc* non sospesi su molle; » la differenza sta dunque che in un articolo, cioè nel quinto, la condizione di non essere « sospesi su molle » si appone ai soli *chairs-à-banc*, e nell'altro, cioè nel 14°, si appone questa condizione a tutti e due i *chairs*.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io credo che nel regolamento si potrà ovviare a questa confusione che nasce dall'ommissione delle parole « non sospesi su molle » ai *chairs-de-côté*.

Notate, signori, che quasi tutti i *chars-de-côté* non sono sospesi su vere molle, ma solo su piccole molle (*pinçettes*), che propriamente non si possono chiamare molle, ma semi-molle. Il *char-de-côté* deve in ogni caso essere messo nella categoria delle vetture ad un cavallo e a due ruote; esso è la scoratta dei paesi di montagna.

COLLI. Domando la parola per un semplice schiarimento; prego il signor relatore della Commissione di volermi dire se l'individuo il quale possiede una vettura, ma non ha cavalli, è tenuto al pagamento della tassa.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Sicuramente la tassa è sulle vetture e non sui cavalli.

COLLI. Io non voglio intraprendere una discussione; chiedeva precisamente uno schiarimento che il signor ministro mi ha già favorito, schiarimento il quale non concorda con quello che mi avrebbe dato probabilmente il relatore della Commissione, secondo il pensiero officiosamente manifestatomi.

DI POLLONE, relatore. Domando perdono, il relatore non ha ancora dato una risposta.

COLLI. Dissi officiosamente. Credo che quando vi saranno maggiori schiarimenti, il signor ministro sarà in forse se veramente sia dovuta la tassa dall'individuo, il quale ha una vettura, e non ha cavalli, perchè questa vettura cade nella categoria di quelle di cui non si può far uso, ed alcune persone hanno una vettura per servirsene in caso in cui debbano viaggiare con cavalli di posta.

CAVOUR, presidente del Consiglio de' ministri, ministro delle finanze. Ne fa uso allora.

COLLI. Io non intendo di difendere questi proprietari; credo soltanto utile che si dichiarino in questa discussione se la vettura in tal caso sarà soggetta sì o no.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola sull'ordine della discussione, perchè mi pare ch'essa sarebbe più appropriata allorchè saremo all'articolo 16, il quale può sollevare molte altre questioni, e allora sarà il caso di domandare come intenda il signor ministro di risolvere questa difficoltà.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'ordine della discussione?

BALBI-PIOVERA. Sull'articolo.

PRESIDENTE. Su questo ha la parola.

BALBI-PIOVERA. Mi sembra dalle parole che ho udite dal signor ministro, e dal disposto della legge che abbiamo sott'occhio, che se si qualificasse la qualità degli equipaggi, la legge sarebbe molto più razionale.

PRESIDENTE. La prego di osservare che si è rimandata la discussione di questo punto all'articolo 16, dove sarà più opportuna.

BALBI-PIOVERA. Credo sarebbe più razionale se si dicesse che la tassa è dovuta da chi vuole tenere equipaggi, e questo vocabolo *equipaggio* comprenderebbe insieme le carrozze con i cavalli. Penso quindi che se nella legge si mettesse questo, che chi nelle città di 10 mila o più abitanti vuole tenere equipaggio pagherà: allora cesserà il dubbio circa le carrozze con o senza cavalli; è una dichiarazione che si fa. Dal momento che questa dichiarazione non è fatta, allora cadete in contraddizione nella legge; mi pare che sarebbe forse più giusto questo metodo, e tassare il lusso senza andar a cercare chi ha carrozza e chi non ha carrozza.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Cosa propone?

BALBI-PIOVERA. Io propongo che nelle città di 10 mila o di 6 mila abitanti vi sia esenzione.

La mia intenzione non è che di esentare quella parte della popolazione che si occupa d'industria, e per cui è una necessità l'averne un mezzo di trasporto al mercato.

Io dico dunque che se la legge dicesse semplicemente: « Nelle città di oltre 8 mila anime chi vorrà tener equipaggio, pagherà una somma . . . »; la somma la metterei anche di più, vorrei che fosse di 100 lire, ma non parlare nè della quantità delle carrozze, nè di cavalli: l'una e gli altri sarebbero compresi nella parola *equipaggio*; e lascierei tutta la parte agricola, tutta la parte che si occupa d'industria, che ha (ripeto sempre) la necessità di un mezzo di trasporto. Non è un lusso, non è un'abitudine per un contadino lo avere questo mezzo di trasporto, ma è una necessità.

Non ho scritto emendamento, perchè non credeva che la legge quest'oggi si discutesse.

PRESIDENTE. Farò osservare che già da tre giorni è scritta all'ordine del giorno la legge sulle vetture, di modo che non si può dire che sia improvvisata.

BALBI-PIOVERA. Non dico che sia improvvisata; ma io pensavo questo per causa della discussione che era in via.

DI POLLONE, relatore. Se ho bene inteso, il preopinante non formolerebbe emendamento.

BALBI-PIOVERA. Sì, lo formolo subito.

DI POLLONE, relatore. Allora dirò due sole parole e brevissime.

Ignoro se il ministro delle finanze voglia accettare l'emendamento proposto. . . .

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. No! no!

DI POLLONE, relatore. In quanto alla Commissione, io dichiaro che non lo può accettare perchè sarebbe un voler consacrare un'ingiustizia solenne, e perchè inoltre potrebbe far nascere molti altri inconvenienti, che per amor di brevità trascurerò.

Per qual motivo creare un'eccezione per l'industria agricola nelle popolazioni solamente di un'agglomerazione dalle 10 mila alle 6 mila anime, come ha proposto il senatore Balbi-Piovera? Se veramente l'industria agricola è meritevole di un riguardo, lo è meritevole nei centri di maggior popolazione, nelle provincie dove vi sono agglomerazioni maggiori come in quelle dove ve ne sono minori. Quindi la Commissione lo respinge, perchè, oltre a quest'ingiustizia, vede la tassa così modica che un affittavolo, un agente di campagna, il quale tiene un cavallo ed una carrozza per trasportarsi, non può certamente soffrire danno, nè venir aggravata la sua industria per lire 7 50 all'anno che deve pagare di tassa.

Per questi motivi e per altri, che, come dissi, credo superfluo di accennare, ripeto che la Commissione respinge l'emendamento proposto.

BALBI-PIOVERA. Io credo che il relatore sia in un grande errore: egli dice che io voglio semplicemente un'esenzione per le agglomerazioni più piccole.

Ma quelle che sono nelle città dove han luogo i mercati, non hanno bisogno di carrozza per andarvi; sono quelle distanti che hanno bisogno di venirvi per esercitare la loro industria.

ALPIERI. Mi pare che per terminare più prontamente la discussione convenga andare alla radice dell'emendamento proposto dall'onorevole senatore Balbi. Esso ha distinto le vetture in tre categorie; di necessità, dice egli, di pubblicità e di lusso.

BALBI-PIOVERA. Pubbliche.

ALPIERI. Necessarie, pubbliche e di lusso.

Egli vorrebbe esenti dalla tassa quelle che sono necessarie. . .

Voci: Quelle dei dottori!

BALBI-PIOVERA. Dei dottori e degli agricoltori.

ALFIERI. Fra le persone che vanno al mercato vi sarà un decimo di esse che va in vettura di campagna, che si chiama da noi per esempio scorta, e nove altri decimi non hanno questo mezzo di trasportarsi; dunque questa necessità non è così reale come il signor senatore Balbi-Piovera vorrebbe far credere; questi nove decimi (dico 9, ma mi contenterò degli 8) fanno senza questo veicolo, vanno al mercato e provvedono ai loro affari, sicuramente con minor agio, ma vi provvedono, e per conseguenza l'aver vettura non è una necessità che la legge debba contemplare per esimerla dalla tassa, massime da una tassa, come faceva osservare il relatore, che è tenuissima.

Ma, dice l'onorevole senatore Balbi-Piovera, qualche volta il contadino va al mercato col suo legno per guadagnare una somma la quale non è che la metà di questa tassa, cioè lire 3 75. Risponderò che questo guadagno egli lo fa ogni volta che va al mercato, mentre le lire 7 50 non le paga che una volta in tutto l'anno.

Io perciò non vedo che questa necessità meriti considerazione, e che quindi si debba far luogo all'esenzione domandata.

GALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLI. Secondo me, parmi che l'imposta sulle vetture private quando si ha la vettura e non i cavalli. . . .

Voci. Non siamo ancora a quest'articolo.

GALLI. Comunque, io dirò poi che una vettura semplicemente paga già un'imposta indiretta nell'imposta mobiliare, perchè siccome non puossi avere una vettura senza avere una dimessa, e questa è un locale che unito all'appartamento abitabile fa aumentare la pigione dell'alloggio in massa, perciò chi possiede vettura paga già l'imposta. . . .

ALFIERI. (Interrupondo) Pagherà due volte.

L'osservazione dell'onorevole senatore non ha relazione alcuna coll'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Serbato ai signori preopinanti il diritto di proporre in avvenire gli emendamenti che non hanno tratto

coll'articolo 14, non vi ha che mettere ai voti l'articolo medesimo.

(È approvato.)

Siccome l'articolo 15 non può dar luogo a discussione, benchè l'oratoria di già avanzata, credo si possa il medesimo ancora mettere ai voti.

Art. 15. Sono esenti da questa tassa:

1° Il re e le persone della famiglia e del sangue reale;

2° I rappresentanti e gli agenti consolari delle nazioni estere, salvo che siano regnicoli o naturalizzati, e semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono;

3° I fabbricanti e negozianti di carrozze per il loro commercio, per cui già siano soggetti alla tassa di patente.

DI POLLONE, relatore. Suppongo che il signor presidente del Consiglio abbia avuto cognizione della relazione in cui si è rilevato la stessa incongruenza che si era già prodotta sulla legge per la tassa personale e mobiliare circa agli agenti consolari delle nazioni estere. In quell'occasione fu già risposto in modo soddisfacente dal signor ministro, e suppongo ch'egli vorrà in questa confermare quanto venne allora dichiarato (Segni d'adesione per parte del presidente del Consiglio).

PRESIDENTE. Ciò posto, metto ai voti l'articolo.

DIBENEVEGNO. Io vorrei fare un'osservazione. Suppongo che un fabbricante di vetture, il quale ha più di 50 o 60 legni nel suo negozio, abbi la disgrazia di morire e lasci questi suoi redditi ad un nipote che sarà un falegname, un fabbro, un negoziante. Domando se questo povero uomo che avrà 50 o 60 legni lasciati dal signor zio, sarà costretto a pagare per tutti.

Voci. A domani b a domani!

PRESIDENTE. La seduta è rimandata a domani.

L'ordine del giorno per domani è la continuazione della discussione presente, poi la discussione della legge pel riparto delle quote ai contribuenti per la conservazione ed il miglioramento dei porti, infine quella della legge per la conservazione del catasto in Sardegna.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 28 APRILE 1853.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — votazione del progetto di legge sulle società anonime ed associazioni mutue — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulle vetture pubbliche e private — Articolo 15: spiegazioni dei senatori Di Pollone relatore, e Alfieri sul dubbio mosso dal senatore Di Benevello — Aggiunta del senatore Balbi-Piovera, combattuta dai senatori Alfieri e dal relatore, e dal ministro delle finanze — Contro-osservazioni del senatore Balbi-Piovera — Obbiezioni dei senatori Pallavicino-Mossi ed Alfieri — Approvazione dei tre paragrafi dell'articolo 15 — Reiezione dell'aggiunta del senatore Balbi-Piovera — Interpellanza del relatore sull'articolo 16 — Risposta del ministro delle finanze — Considerazioni del senatore Di Pamparato — Spiegazioni del ministro delle finanze — Adozione degli articoli 16 e 17 — Emendamento all'articolo 18 del senatore Balbi-Piovera, oppugnato dal ministro delle finanze — Replica del senatore Balbi-Piovera — Adozione del § 1° dell'articolo 18 — Reiezione dell'emendamento del senatore Balbi-Piovera, e adozione del § 2° dell'articolo 18 e degli articoli 19 al 25° — Articolo 26: reiezione dell'emendamento del senatore Sauli, ed approvazione dell'articolo 26 e del progetto — Presentazione dei bilanci attivo e passivo per l'anno 1853 — Discussione ed approvazione del progetto di legge per il riparto delle quote di contributo nelle spese di conservazione e miglioramento dei porti di 1° e 2° categoria.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

PROVANA DEL SABBIONE, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è senza osservazioni approvato.

PRESIDENTE. Si dà ora lettura del sunto di petizioni presentate al Senato.

GIULIO, segretario, legge:

836. Il notaio Giuseppe Maria Carutti domanda che si provveda a far indenni i proprietari delle piazze di misuratore, o col risarcirli del danno da essi sofferto in seguito alla legge del 16 luglio 1851, o col riscatto delle piazze medesime.

837. Trecento novantotto commercianti della piazza di Genova, proprietari di bastimenti e capitani marittimi, pongono al Senato motivate istanze acciò venga provvisto senza ritardo per la prolungazione del molo nuovo ed altre opere necessarie nell'interno del porto.

838. Il Consiglio comunale di Pabillonis, provincia d'Iglesias, domanda che le comuni di San Gavino, Pabillonis ed Ayeidana non vengano aggravate dalle servitù delle acque dello stagno di Sanluri e Samassi, come ne conseguirebbe dalla concessione dello stagno di San Gavino secondo il presentato progetto di legge.

839. Il Consiglio delegato del comune di Tortoli, provincia di Lanusei, ricorre al Senato onde voglia modificare la legge di riparto delle quote di contributo nelle spese per la conservazione e miglioramento dei porti di 1° e 2° categoria in senso che esso comune venga esonerato dalla quota particolare assegnatagli colla stessa legge.

PRESIDENTE. Reco a contezza del Senato un omaggio fatto dall'intendente generale della divisione amministrativa di Alessandria di cinque esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale.

VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE SOCIETÀ ANONIME ED ASSOCIAZIONI MUTUE.

PRESIDENTE. Si è data sollecita opera alla correzione del testo della legge intorno alle società anonime ed alle associazioni mutue di cui ieri si è compiuta la discussione. Per conseguenza si darà lettura del medesimo, perchè il Senato possa compiere la votazione.

QUARELLI, segretario, legge (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 419).

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

Risultamento della ⁴votazione:

Votanti.....	49
Voti favorevoli.....	46
Voti contrari.....	3

(Il Senato adotta.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SULLE VETTURE.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione ieri cominciata sulla legge riguardante l'imposta sulle vetture, la quale era si fermata all'articolo 15.

La parola è al relatore senatore Di Pollone.

DI POLLONE, relatore, ieri, allorchando l'onorevole

signor presidente stava per porre in votazione l'articolo 15, forse una obbiezione per parte del senatore Di Benevello sul paragrafo 3°. Egli domandava, se per avventura un fabbricante o negoziante di vetture avente 50 carrozze, il quale se ne andasse con Dio, e lasciasse un erede che non fosse nè negoziante nè fabbricante di carrozze, sarebbe egli, questo erede, soggetto alla tassa?

Mi pare, se mal non m'appongo, ovvia la risposta, perchè o l'erede continuerà la fabbrica ed allora naturalmente ne sarà esente, ovvero non continuando si servirà di queste carrozze (cosa però assai difficile che un figlio di fabbricante voglia usare delle 50 carrozze lasciategli dal padre) e allora pagherà la tassa.

Siccome la legge del 17 giugno 1851 concede uno spazio di quattro mesi per accettare l'eredità, mi par chiaro che in questi quattro mesi l'eredità giacente non potrà essere tassata. Quando allo spirare del tempo comminato dalla legge, l'erede dichiarerà se accetta o no l'eredità lasciategli dal suo autore, dirà nello stesso tempo qual uso intende di fare dell'eredità pervenutagli. Quindi non credo che possa muoversi dubbio che, fintantochè simile dichiarazione sia fatta, possano essere tassate queste 50 carrozze; dipenderà perciò dalla volontà dell'erede di scegliere quel partito che maggiormente gli convenga; nè mi pare che possa arrestarsi il voto del Senato per questo timore nato all'onorevole senatore Di Benevello.

DI BENEVELLO. Mi pare che la risposta dell'onorevole relatore non sciogla per nulla la questione, perchè non presenta al povero erede altra alternativa che quella di vedersi fra quattro mesi obbligato a pagare, o a dichiarare di non accettare l'eredità. Chi può garantire che in quattro mesi possa esitarsi quella quantità di legni? Ciò non mi pare possibile, nè posso quindi appagarmi delle date spiegazioni.

ALFIERI. Per tranquillare l'animo dell'onorevole nostro collega aggiungerò a quanto fu detto dal signor relatore alcune osservazioni. Come notava assai bene il relatore, l'erede divenuto fabbricante profitta della patente di colui al quale succede per il tempo pel quale il fabbricante ha pagato. Dunque per questo spazio di tempo non è a supporre che debba pagare per le carrozze.

Se egli poi non continua più a farne il commercio, le vende. Ma, dice l'onorevole senatore Di Benevello, quell'erede non le potrà vendere tutte in un momento. Venderà quelle che potrà e le altre le metterà fuori d'uso, come credo sia stato dichiarato in un altro recinto, che cioè le persone che posseggono carrozze, di cui non fanno uso e lo dimostrano col levare, per esempio, una parte di ciò che le rende praticabili, non pagheranno la tassa per esse.

Se poi l'erede se ne serve, gli è giusto che paghi. Ma supponendo anche che alla peggio dovesse pagare, se avrà 50 carrozze, le quali valgano 50 mila lire, pagherà 2 mila lire; e se non vuol pagare 2 mila lire, potrà ancora tenere le carrozze e pagar meno, cioè continuare a pagare la patente. Dunque egli ha tre mezzi per vendere le carrozze, e quest'ultimo sarà il mezzo più spiccio al quale probabilmente si appiglierà ciascuno che si trovi in questo caso.

DI BENEVELLO. Mi pare che in qualunque circostanza pagherà sempre.

ALFIERI. Anche gli altri pagano.

BALBI-PIOVERA. Per essere consentaneo a me stesso, avendo finora perorato in favore di quella classe di cittadini che fanno uso di vetture private per mera necessità, io proporrei di aggiungere una quarta esenzione, e questa verrebbe così concepita:

« Gli abitanti dei comuni minori di 6 mila anime distanti

5 chilometri dal capoluogo di provincia o da una stazione della strada ferrata. »

Non faccio che rispondere ad un'osservazione del relatore che ieri diceva essere ingiustizia lo esentare gli abitanti distanti dai mercati e capiluoghi di provincia, mentre quelli delle città ove havvi maggior agglomerazione sarebbero obbligati a pagare. Io veramente credo che vi passi una grande differenza sulla necessità che hanno di tenere vetture coloro che abitano in luoghi distanti dalle ferrovie o dai capiluoghi, e sulla poca necessità invece degli abitanti vicino alle ferrovie e nei capiluoghi di provincia; poichè i primi tengono le vetture come un mezzo necessario di trasporto; i secondi invece il più delle volte se ne servono solo per diporto. Io credo dunque che non vi sia tanta ingiustizia ad esonerare da questa tassa gli abitanti distanti dalle ferrovie e dai capiluoghi; epperò ho l'onore di presentare questo emendamento.

ALFIERI. Non so se l'osservazione ora presentata dall'onorevole senatore Balbi si indirizzi a me siccome quello che ieri ho risposto a lui.

Io precisamente non diceva che vi fosse questa ingiustizia in ragione dell'agglomerazione: non era questo il mio intendimento (potrà tale espressione essere stata usata da qualcheun altro: di ciò non mi ricordo) Io osservava che l'onorevole senatore Balbi-Piovera, fondandosi sopra la ragione di necessità, si fondava sopra una ragione di cui non dimostrava l'esistenza.

Di fatti quello che egli crede necessario per un numero di persone le quali attualmente si servono di queste carrozze ed a cui specialmente accenna, noi vediamo non essere una necessità per i 9/10 delle persone che si trovano nelle stesse circostanze; sicchè questo fatto toglie quel carattere di necessità, sul quale intende fondare il suo emendamento l'onorevole preopinante.

Se altra ragione fu addotta da alcuno de' miei colleghi, lascio a lui il difendere l'argomento di cui si è servito: io insisto solamente su questo punto, credendo che possa essere diretto a me quanto egli disse.

DI POLLONE, relatore. Io stesso mi sono servito dell'espressione citata dal senatore Balbi-Piovera, e forse un'altra sarebbe stata migliore scelta, come quella di creare un privilegio per un piccolo numero di persone. Questo è il vero spirito dell'opposizione che m'ispirava ieri quando parlai contro l'emendamento, e che mi anima ad oppormi oggi all'emendamento del senatore Balbi-Piovera.

PRESIDENTE. Debbo chiedere se l'emendamento è appoggiato: lo rileggerò per maggiore intelligenza (*Vedi sopra*).

Questo formerebbe il 4° alinea dell'articolo che si deve votare.

Domando se vi ha chi appoggi l'emendamento.

(È appoggiato.)

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole Balbi-Piovera vorrebbe rendere immuni dalla tassa coloro che abitano un comune, che riunisca queste tre condizioni, cioè d'averne meno di 6 mila abitanti, di essere distante 5 chilometri dal capoluogo, e di essere distante ugualmente 5 chilometri da una stazione di ferrovia.

Io veramente non capisco quale sia il criterio che abbia indotto l'onorevole preopinante a scegliere queste condizioni per determinare l'esenzione, giacchè se egli ha voluto esonerare la classe coltivatrice sia come proprietaria, sia come conduttrice di un fondo, troverà un gran numero di persone appartenenti a questa classe che saranno in luoghi che non riuniscono le condizioni da lui indicate. Attorno alle città

anche le più popolate vi ha un territorio, che ordinarmente è molto bene coltivato, e il più delle volte per mezzo di conduttori: quindi egli colpirebbe i conduttori delle terre vicine ai capiluoghi, e ne esonererebbe quelli che abitano in luoghi più distanti.

Tutti gli affittavoli delle vicinanze di Torino, Vercelli, Casale dovrebbero pagare la tassa, mentre quelli di Racconigi e di Carignano non la pagherebbero, e così due persone poste nella medesima condizione si troverebbero colpite inegualmente.

Nè vale il dire che sono in diversa condizione; poichè quegli che è vicino alla città può fare in questa tutti i suoi affari, mentre quegli che ne è distante dovrà necessariamente tenere un cavallo per andare al mercato.

Se si tratta, signori, di un affittavolo, di un coltivatore godente di una certa ricchezza, egli avrà un cavallo ad uso proprio, e non dipenderà dalla maggiore o minore distanza dalla città capoluogo, perchè il più delle volte egli è obbligato di recarsi sui mercati che si tengono in città lontane dal capoluogo. A cagione d'esempio, tutti coloro che si occupano dell'educazione del bestiame, sono obbligati ad andare al mercato non di Torino, non di Saluzzo, ma di Moncalieri che non è città capoluogo; ma che sotto il rispetto del bestiame ha un'importanza maggiore di qualunque altra città del Piemonte; quindi l'affittavolo, il coltivatore, che saranno a 5 chilometri da Moncalieri verseranno in una molto migliore condizione di quelli che faranno 5 chilometri da Pinerolo o da Saluzzo, perchè saranno molto più vicini al gran mercato del bestiame.

Vede dunque l'onorevole senatore Balbi che il criterio (come diceva) da lui adottato è assolutamente arbitrario, e che, quando venisse sancito, si vedrebbero persone collocate in identica posizione l'una andar esente dalla tassa, e l'altra doverla sopportare. Ma, o signori, lasciando io stare le anomalie a cui darebbe luogo la proposta del senatore Balbi, e venendo al concetto che l'infirma, quello cioè di voler esonerare la classe coltivatrice, io credo che non vi sia nessun motivo ragionevole di ciò fare.

Veramente la tassa come è stata ridotta, cioè a sole lire 7 50, non può essere grave pel coltivatore che ha un cavallo ed un legno per uso proprio.

Mi si dirà: ma in Piemonte, e massime nelle provincie dell'alto Piemonte, quasi tutti gli affittavoli o piccoli coltivatori hanno un cavallo. Sì signori, tutti hanno un cavallo ma pochissimi hanno il legno, o non hanno che un *cabriolet* od una *scoratta*. Molti piccoli affittavoli, molti massari godono di una certa agiatezza, perchè proprietari ed aventi scoratte ed un cavallo, ma quando vogliono andare al mercato montano sul carro, nè hanno vettura. Tutti coloro che frequentano i mercati agricoli del Piemonte vedranno arrivarvi una grande quantità di carri portanti i proprietari del cavallo e del carro, e questi non saranno colpiti dalla legge. Del resto colui che deve recarsi di quando in quando al mercato può valersi del carro e del cavallo; sicuramente ciò darà maggior disagio che se avesse una vettura con delle molle: ma se è un conduttore di fondi agricoli avrà pur l'agio di tenere la vettura colle molle, ed allora paghi la tenuissima tassa di lire 7 50.

Farò poi osservare che se la classe dei conduttori agricoli affittavoli merita qualche riguardo, niuno è che possa negare che noi non ne abbiamo avuto molti verso di loro; perchè mentre colla legge sulle patenti abbiamo posto opera a colpire ogni maniera di commercio e d'industria, noi ne abbiamo esonerato assolutamente i conduttori di fondi agricoli.

In verità questi pare che esercitino anch'essi un'industria;

e nei paesi dove si è spinta la fiscalità fino agli ultimi limiti, in Inghilterra, per esempio, anche gli affittavoli (bensì in proporzione minore dei proprietari) furono colpiti. Noi invece gli abbiamo resi immuni, e credo che abbiamo fatto bene, perchè molte ragioni militavano in loro favore; ma poichè ora troviamo un mezzo d'imporre loro una tenue tassa che si può dire in proporzione della loro agiatezza, perchè non li colpiamo se non quando hanno già acquistata una vera agiatezza, in verità io non saprei perchè si dovrebbero esonerare.

Io ho abitato molto in campagna, ed ho conosciuto gran quantità di persone dedicate all'agricoltura, e posso dire che tutti coloro i quali hanno un cavallo ed un legno a loro disposizione, possono bene agevolmente sopportare la tassa in questa legge stabilita.

Io credo quindi che l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Balbi-Piovera riposa sopra un principio non giusto: che poi questo principio verrebbe in virtù del suo emendamento applicato in modo assolutamente anomalo, e produrrebbe la infausta conseguenza di rendere la legge odiosa, perchè colpirebbe gli uni senza colpire gli altri che si trovano in identiche condizioni. Per questi motivi io spero che il Senato vorrà rigettarlo, ammettendo l'articolo dell'ufficio centrale e del Ministero.

BALBI-PIOVERA. Debbo rispondere alle ragioni ora addotte dal signor ministro. Se io ho proposto questo emendamento si fu nel senso non già di stabilire un privilegio, ma di compensare invece la condizione inferiore in cui si trovano coloro che per la situazione del comune in cui abitano, sono lontani dal centro dei mercati, degli affari, dei tribunali e delle grandi vie, che portano la ricchezza, il commercio e la vitalità, dovrei dire delle nazioni.

Mi è parso che gli abitanti vicini alle città ed ai centri di commercio, ai luoghi in cui vi sono mercati, ne' quali vi ha tutto quello insomma che porta con sé gli affari, mi è parso, dico, che quelli che quivi abitano, possono facilmente far senza d'un mezzo di trasporto, per la semplice ragione che son già vicini a questi centri del commercio, e quand'anche avessero 5 chilometri da percorrere, possono farli a piedi, senza grave disagio per le vetture pubbliche che ivi sono stabilite. Ma per coloro che si trovano distanti, in paesi lontani, con strade non sempre perfette, è una necessità dura, un aggravio, di doversi trasportare con perdita di tempo e con aumento di spesa; e questi certamente devono essere compensati in una maniera o nell'altra; non è dunque un privilegio, ma un puro compenso che io ho voluto fare. Il signor ministro diceva che era tenuissima la tassa di lire 7 50 per quegli agricoltori che vi andranno soggetti; ma nella relazione stessa il dotto relatore faceva vedere che erano millesimi che si pagavano al giorno. A questo riguardo farò un'osservazione, che cioè questi agricoltori, i quali tengono tali mezzi di trasporto, non vengono abitualmente alla città, ai mercati; non ci vengono che una o due volte tutto al più al mese, onde la tassa per costoro è grave paragonata al tempo durante il quale si servono del mezzo di trasporto, perchè, come dissi, se ne servono 15 o 18 volte all'anno; non sono dunque più millesimi che pagano, ma centesimi, e quasi lire per caduna corsa stante il piccolo numero di corse che fanno.

Egli diceva che gli agricoltori sono gente che possono pagare perchè hanno dei benefici, perchè sono agiati; io questo l'ammetto per la classe ricca, che non è quella che difendo; io voglio esente la classe più bassa, i piccoli proprietari, i massari, coloro che tengono un cavallo che serve ad altri usi nella campagna.

E bisogna notare, o signori, che la mia proposizione ha

un'altra spinta; da pochi anni in qua in molte provincie si è esteso l'uso dei cavalli, il quale prima non esisteva; il sollievo del cavallo comincia appena a farsi sentire adesso; non ci è contadino, il quale prima non teneva che bestie bovine, ed adesso non tenga un cavallo o buono o cattivo. Da questi cavalli è venuta la speculazione di educare puledri, e una nuova risorsa nello Stato che prima non avevamo, per cui si doveva ricorrere all'estero, ed io credo che con quest'imposta noi danneggiamo lo sviluppo di un'industria che fino adesso è ancora nascente, ed è per questo che io vorrei che questa classe fosse esente.

Risponderò al senatore Alfieri, riguardo a quelli che si servono di carrozze, che sono il minor numero perchè sono agiati; che non so se egli vuole che tutti vadano coi cavalli e vettura, o colla locomozione naturale delle gambe.

Io so perfettamente che in una popolazione la maggior parte non ha altro mezzo di trasporto, se non quello che Domettè ha dato ad Adamo; per conseguenza non è su ciò che io parlava; io acconnavo a quelli che colla loro industria hanno principiato a formarsi una piccola fortuna, e che quindi si potrebbero disgustare per questa tassa che viene a diminuire i loro già scarsi guadagni.

Queste ragioni sono quelle per cui sono stato indotto a proporre l'emendamento.

PRESIDENTE. Io propongo al Senato che voglia votare i tre paragrafi, dei quali attualmente è composto l'articolo 15, quindi si passerà alla votazione sopra l'emendamento fin ora discusso, sul quale però mi faccio lecito di osservare, per chiarezza della discussione, che da chi lo ha presentato e da chi ha combattuto quest'emendamento si è avuto in vista l'interesse dei piccoli coltivatori, e di ciò non si parla punto nell'emendamento, il quale è concepito così: « Gli abitanti delle comuni che sono in tale condizioni, ecc. » Ora fra questi abitanti possono esservi benissimo dei signori che abbiano carrozze di lusso, i quali, in grazia dell'emendamento, sarebbero esenti dalla tassa.

PALLAVICINO MOSSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Metto anzi tutto ai voti i tre primi paragrafi...

PALLAVICINO MOSSI. Domando la parola appunto sui tre primi paragrafi, perchè non ho ben inteso la risposta data dall'ufficio centrale nel caso proposto dal senatore Benevello.

Mi sembra che l'ufficio abbia data una soluzione che non sia la vera: esso ha detto che in ogni caso l'erede delle 50 carrozze dovrà pagare.

ALFIERI. Ho detto che tutti, chi per una ragione, chi per un'altra, pagano un balzello allo Stato: non ho detto però che dovranno pagare in forza di questa legge.

PALLAVICINO MOSSI. A me pare che l'articolo non vada risoluto in questo modo.

ALFIERI. L'articolo non entra punto in questo.

PALLAVICINO MOSSI. Almeno il caso proposto non dovrebbe essere sciolto come lo fu dall'ufficio centrale.

ALFIERI. Io mi rimetto a ciò che vorrà dire l'onorevole senatore.

PALLAVICINO MOSSI. Mi pare che nel caso proposto dal senatore Benevello il proprietario non pagherà nulla; non pagherà come proprietario, perchè dichiara di non voler usare delle carrozze di cui è caso; non pagherà come negoziante perchè si dichiara non negoziante. Egli è a considerarsi come un proprietario di mobili, e potrà vendere le sue carrozze a poco a poco, a suo bell'agio, come un proprietario il quale voglia mettere all'incanto le ereditate mobili.

Non paga come negoziante e nello stesso modo non pagherà

colui che è erede delle 50 carrozze, perchè per esso saranno considerate come un semplice mobile di cui potrà disfarsi. Ecco il modo nel quale mi sembra doversi sciogliere il caso proposto.

ALFIERI. Io osserverò al preopinante che da questa sua opinione non è punto discorde chi parlava per spiegare il concetto della legge. Io allora rispondendo al senatore Di Benevello diceva: se continua il negozio, non pagherà per quel frattempo nel quale egli beneficia della patente già pagata dal suo autore: se, cessato questo tempo, egli continua nel negozio e nella fabbrica, pagherà la patente e non la tassa per le carrozze: se poi non continua nella fabbrica, ma usa delle carrozze, pagherà per le carrozze che egli userà; se infine ne fabbrica, nè usa le carrozze, e le mette fuori d'uso (perchè una condizione qualunque per conoscere le carrozze che sono in uso o no vi debbe essere), allora non pagherà.

Quando si diceva dal senatore Di Benevello, « io credo che in qualunque modo si paga » io rispondeva che o per un titolo o per un altro, o in forza di questa legge, o in forza di un'altra tutti pagano; ma non per dovere, in virtù meramente di questa legge, pagare in tutti i casi. È una spiegazione di quest'ultimo caso, cui si può riferire la speranza di non pagare. Io mi rimetteva non già al testo della legge, che forse in questa parte non è preciso e chiarissimo, ma ad una dichiarazione nel senso già espresso dall'onorevole ministro delle finanze in un altro recinto, cioè che se le carrozze saranno state messe in uno stato in cui non possono essere usate non pagheranno.

PALLAVICINO MOSSI. Essendo intesi nella spiegazione da darsi a questo paragrafo, non insisto. Era solamente perchè non si introducesse un modo d'interpretazione, il quale poteva essere dannoso.

PRESIDENTE. Ripropongo la votazione dei tre paragrafi dell'articolo 15.

Chi li approva, si alzi.

(Il Senato adotta.)

Si mette ora in votazione l'emendamento del signor senatore Balbi-Piovera.

Chi l'approva, sorga.

(Il Senato rigetta.)

« Art. 16. La tassa sulle vetture private è a carico di colui che ne ha l'uso o la disponibilità abituale, a qualunque titolo, sia di proprietà, sia di locazione, sia di noleggio od altro anche gratuito.

« Nel caso in cui la vettura non appartiene a chi ne fa uso abituale, il proprietario o noleggiatore è tenuto sussidiariamente al pagamento della relativa tassa. »

DI POLLONE, relatore. Questo è appunto l'articolo sul quale l'ufficio centrale avrebbe desiderato qualche spiegazione dal signor ministro delle finanze; sapere cioè quando una vettura sia veramente da considerarsi d'uso e quando non lo sia. Esiste egli o non esiste il modo di constatare, senza cadere in inconvenienti, quest'uso?

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Una vettura dovrà dirsi, a mio credere, essere in condizione abituale d'uso quando riunisce tutte le condizioni per potersene servire, quando cioè una vettura è in istato che il proprietario, dopo averla fatta nettare, se ne possa servire. Se invece alla vettura si togliessero le ruote e le si portassero alla campagna, e rimanesse sola la gabbia, essa non è più praticabile: chi fa in principio la dichiarazione delle vetture, dice quali intende egli essere quelle che ritiene nelle eventualità di potersene in un avvenire più o meno prossimo servire.

Mi pare che questa spiegazione, la quale già ebbi a dare in un altro recinto, possa togliere ogni timore che questa tassa venga applicata in modo vessatorio.

DI PAMPARATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI PAMPARATO. Dalle spiegazioni date dal signor ministro io dovrei osservare una cosa che fu già notata dall'ufficio centrale, ma sulla quale io credo necessario d'insistere per vantaggio del commercio e dell'industria.

Sta perfettamente che una vettura sia dichiarata in istato abituale di servizio, per il che basta che essa abbia la condizione di mobilità. Ma io credo che se si adottasse senza eccezione un tale principio, chi sopporterebbe la pena di questa tassa non sarebbe già il lusso, il quale per il maggior comodo si serve raramente di certe vetture e qualche volta niente, ma la sopporterebbe la vera industria ed il commercio. Ognuno di noi sa che in molte delle case delle grandi città vi sono più vetture di quello che ordinariamente si usi. Le une, come dice l'ufficio centrale, sono anticaglie le quali si conservano come memorie o simili: altre sono effetto puro del lusso, perchè si desidera forse da un individuo di avere solo due o quattro cavalli e sei od otto vetture.

A chi va il vantaggio dell'esorbitanza delle vetture? Forse all'industria ed al commercio? Se facciamo pagare tutte queste anticaglie e tutte queste vetture le quali non servono che raramente, ma che si tengono per la sola ragione che non si ha bisogno di venderle, ne nasce la conseguenza che si venderanno, e si metterà quindi un maggior numero di vetture in commercio, per cui rimane diminuito il prezzo generale di esse: perciò il commercio ne soffre.

Questa vettura però di cui un individuo non si serve abitualmente, neppure una volta ogni sei mesi, ad ogni anno ei la fa spolverare, ingrassare, verniciare, rappezzare, perchè il tarlo l'ha bucata, perchè l'umidità n'ha guastata la vernice, ed ecco che il commercio ne trae profitto.

Se quel proprietario che per solo lusso, per solo capriccio od anche per sola negligenza tiene una di tali vetture in rimessa, quando per essa deve pagare una tassa assai vistosa per il numero che ne ha, preferisce di venderla, il lusso non vi è più, ma il proprietario va in vettura allo stesso modo, poichè ne ha un numero sufficiente pel suo servizio. Chi ne porta la pena? È il commercio, è l'industria; e per conseguenza io credo che si dovrebbe mettere un certo limite, larghissimo, ma in proporzione ai cavalli.

A me sembra che se un proprietario ha quattro cavalli, gli si potrebbe far pagare per quattro, per sei vetture, perchè egli è razionale che il lusso paghi, e paghi raramente; chi vuol aver molto comodo paghi di più, ma la tassa non ricada sull'industria, come a me pare stia per ricadere nel caso che discorriamo.

Io pongo ad esempio me stesso, come si farà da altri. Se ho delle carrozze in rimessa per le quali ho disagio a ritenerle, nè altro vantaggio ne traggio fuor quello di pagarne la tassa, il ferravecchio è nella via, io le vendo.

Dimodochè il lusso, ripeto, non ne soffre, ma bensì l'individuo, bensì l'industria, perchè quantunque quelle vetture siano inutili, pure qualche cosa si spende per esse.

Io inviterò semplicemente il signor ministro delle finanze a por modo che quando si faccia il regolamento a questo oggetto si abbia qualche riguardo, non agli usufruenti, ma al commercio.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Di Pamparato teme che per le disposizioni che contiene, questa legge, che estende

la tassa a tutte le vetture senza distinzione di nuove o vecchie, di vetture alla moda o fuori di moda, possa tornare dannosa al commercio e all'industria.

Egli dice: con questa disposizione voi costringete molli a vendere le loro vecchie vetture, e cominciando da me e da molli di noi metteremo in piazza la totalità di quelle che conservavamo come reliquie del passato.

Prima di entrare nei particolari, io mi permetterò una osservazione generale. Se da un lato ritornerà qualche danno ai fabbricanti di vetture dalla quantità di vecchie carrozze che si getteranno sul mercato, dall'altro i proprietari di queste vecchie vetture riceveranno un corrispettivo, un capitale che è ora assolutamente improduttivo; e l'onorevole Di Pamparato sa che è un gran vantaggio il rendere produttivo un capitale.

L'onorevole senatore Di Pamparato quando avrà venduto quella vettura, del prodotto di questa vendita qualche cosa ne farà, comprerà dei fondi, in qualche modo lo impiegherà. E la spesa di questo danaro andrà in una guisa o in un'altra a beneficio del commercio, godrà così chi vende queste vetture pel danaro che ne ritrae, e godrà il commercio per questo danaro posto in circolazione.

Il preopinante deve inoltre tranquillarsi sulla sorte dei fabbricanti di vetture, perchè egli potrebbe dire: è bensì vero che spenderemo il prezzo di queste vetture, ma esso andrà a beneficio di altre industrie, a favore, per esempio, dei fabbricanti di abiti, dei fabbricanti d'oggetti di chinaglieria, e che so io.

Ma il senatore Di Pamparato diceva benissimo: quando avrò una tassa per le vetture, il ferravecchio è in vicinanza, gli vendo la vettura. Dunque egli sa che noi saremo costretti a vendere le nostre vetture al ferravecchio e non ad altri fabbricanti, i quali non le compreranno. Bisognerà darle al ferravecchio il quale le disfarà e ce ne darà appena appena il valore corrispondente alla materia prima del ferro, dell'acciaio che si trova in esse. Quindi procureremo lavoro a questo ferravecchio, perchè di questo ferro, di quest'acciaio, di queste molle bisogna che ne faccia qualche cosa, che li trasformi.

La moda esercita sulle vetture, come su tutto, il suo imperio; quindi un sistema di vetture assolutamente condannato dalla moda non incontrerà più alcun compratore. Una grossa vettura da viaggio che avrà costato 7, 8, 10 mila lire, non troverà più a vendersi per 1000, dacchè le strade ferrate offrono maggiori vantaggi e maggiori comodità.

Anche le antiche vetture, quei bellissimi *coupés*, nessuno più li comprerà, e se voi voleste anche condannare un noleggiatore di vetture a prenderle per niente coll'obbligo di noleggiarle, egli vi ringrazierebbe ed amerebbe meglio andar da un fabbricante e farsi fare delle *citadines* e dei *brooms* e altri veicoli più leggieri e alla moda. Quindi io penso che nemmeno i fabbricanti di vetture verranno a soffrire da questa disposizione.

Si era da taluno pensato che veramente sarebbe stato opportuno il fissare un *maximum* nell'interesse appunto della fabbricazione. Si è creduto che l'imposta faccia restringere il numero delle vetture; cosa ne accadrà? che queste vetture si cambieranno più spesso, massime dalle persone che amano far buon viso alla moda.

Cbi ha molte vetture dice a sè stesso; faccio già abbastanza bella figura perchè si sa che ho tante vetture; quindi colui che a ragion della legge non avrà più che due vetture dirà: se ho da far parlare di me bisogna che io cambi le mie vetture tutti gli anni, giacchè anche cambiando tutti gli anni non pago maggior tassa.

Ora, cosa è che fa lavorare il commercio e l'industria? Non sono certamente quelle riparazioni alle quali accennava l'onorevole senatore Di Pamparato; egli sa che le vecchie vetture si riparano assai poco, perchè le riparazioni costerebbero più del valore delle vetture stesse; si fa togliere la polvere e nulla più. Invece chi fa lavorare i fabbricanti sono quelle persone appunto, le quali cambiano spesso le vetture. Ora siccome egli è evidente che la legge avrà per effetto di fare che le vetture si cambino molto più di frequente, io ne conchiudo che questa legge in definitiva sarà anche favorevole ai fabbricanti di carrozze; epperò io penso che questo articolo si possa votare senza scrupolo veruno.

DI PAMPARATO. Il ministro delle finanze spiritosamente ha voluto scendere a particolari assai più minuti che io non aveva fatto. Ma io dico che le mie osservazioni non eran tanto fuori di luogo né senza appoggio, giacchè in un paese di cui il ministro delle finanze conosce perfettamente le leggi, cioè in Inghilterra, dove vi ha maggior lusso ed uso di vetture e cavalli di quello che l'abbiamo qui, questa legge esiste, ma non esiste punto nel senso che si propone ora, cioè indefinitamente.

Io sostengo, e non muto pensiero, che il lasciare la legge così, se non è dannosa al lusso, lo è effettivamente all'industria e al commercio. Nella rimessa non ho soltanto anticaglie, ho anche carrozze ancora in uso di moda, ma ne ho più del bisogno; quindi non è solo al ferravecchio che io le vendo; e quanto accade a me, accade pure a molti altri.

In Inghilterra dove, come dissi, questa legge esiste, non si paga per tutte le vetture che si hanno in rimessa; così che il lusso ha suggerito il modo d'aver molte vetture e di pagar per poche; quando si tolgono le ruote ad una vettura, in Inghilterra non se ne paga la tassa; per conseguenza un signore può avere otto vetture e quattro paia di ruote e non pagare che per quattro vetture. Ciò dunque è una prova che la mia osservazione non era poi tanto fuori di luogo.

Del resto io non ho fatto che pregare il signor ministro di volere nel regolamento trovar modo che si abbiano riguardi al commercio, né ho fatto né voglio fare proposte, e neppur emendamenti od aggiunte.

BALBI-PIOVERA. Le osservazioni che avete ora sentite hanno anticipata una proposizione che io volevo fare, e che credo rimediarebbe a quest'inconveniente; veggo però non essere questo il luogo di presentare l'aggiunta che intendo fare, perchè starà all'articolo 18.

Tuttavia io partecipo del tutto all'opinione dell'onorevole preopinante, e sono persuaso, malgrado le ragioni esposte dal ministro delle finanze, che l'industria della fabbricazione delle carrozze, e tutti i mestieri e le industrie che ne dipendono soffriranno moltissimo in conseguenza di questa legge; imperocchè ciò che alimenta il lavoro in queste fabbriche si è la moda ed il capriccio. Ora se voi stabilite che colui che si piace di menare una vita elegante, che si abbandona al capriccio di comprare carrozze di nuova invenzione, debba fare una dichiarazione ogniqualvolta ciò gli accade, per esimersi da questa formalità noiosa si asterrà dal soddisfare alle proprie tendenze, oppure, nel caso che compiacca ai suoi gusti dimenticherà di fare la dichiarazione voluta dalla legge, e cadrà così inavvertitamente in contravvenzione.

Io sono d'avviso, e qui accenno preventivamente ad una proposizione che mi riservo di fare a tempo opportuno in aggiunta all'articolo 18, sono d'avviso che sarebbe miglior cosa, poichè renderebbe più facile la riscossione della tassa, ed allontanerebbe il pericolo che il fisco abbia ad intervenire se si lasciasse libero ad ognuno di far quanto gli pare e piace,

per quanto è ora soggetto di discussione, mediante la semplice dichiarazione di voler tenere un equipaggio, poichè tale è l'espressione di cui mi valgo, e col peso in conseguenza di una tassa forse maggiore dell'ordinaria.

Io credo questa mia opinione circa l'imposta sulle carrozze di lusso basata sopra l'utilità del commercio ed il comodo dei contribuenti.

PRESIDENTE. Intanto posso porre ai voti l'articolo 16. (È approvato.)

« Art. 17. Il concessionario od esercente di vetture pubbliche, il quale giustifichi che la tassa dovuta per qualche di lui vettura sia sopportata da chi ne ha l'uso o la disponibilità, avrà diritto alla corrispondente diminuzione di quota e non incontrerà più che l'obbligazione sussidiaria. »

(È approvato.)

« Art. 18. Coloro che hanno la disponibilità o l'uso a qualunque titolo di vetture soggette alla tassa ordinata dalla presente legge devono farne la dichiarazione al verificatore del distretto in cui sono domiciliati, nei modi e termini che verranno stabiliti in apposito regolamento. »

« Il possesso o l'uso di una vettura cominciato nel corso dell'anno e per cui diasi luogo allo stabilimento della tassa, deve dichiararsi entro i venti giorni. »

Il senatore Balbi Piovera ha annunziato di voler proporre un emendamento a quest'articolo.

BALBI-PIOVERA. Io intenderei che dopo il primo paragrafo si aggiungessero le seguenti disposizioni:

« Saranno in facoltà di dichiarare che intendono tenere un equipaggio, e per ciò pagheranno una tassa fissa annuale di lire 100. »

« Per equipaggio s'intende una o più carrozze private a due o quattro ruote, ad uno o più cavalli. »

« Con questa dichiarazione e pagamento andranno esenti da ogni altra formalità per aumento o diminuzione nel numero delle loro vetture. »

Io propongo questa facilitazione per lasciar libera la facoltà di compra e vendita di vetture di moda per le persone eleganti, soddisfazione che nella nostra gioventù ci siamo presa tutti, chi più chi meno, e penso si prenderanno del pari i nostri figliuoli e nipoti. Una tassa anche d'alquanto più grave non li tratterrà dal seguire la tendenza dei propri gusti, locchè non mancherebbe di succedere in conseguenza della dichiarazione continua prescritta dalla legge.

PRESIDENTE. Fra il primo ed il secondo paragrafo di quest'articolo vorrebbe il senatore Balbi aggiungere una dichiarazione.

Rifeggerà il primo paragrafo. (Vedi sopra)

Quindi segue l'aggiunta Balbi concepita nei seguenti termini. (Vedi sopra)

Poi verrebbe l'altra parte dell'articolo. (Vedi sopra)

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi rincresce di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Balbi, perciocchè contiene, direi, un peccato originale. Egli è assolutamente contrario al gran principio della proporzionalità; difatti questa è una tassa sulla consumazione; ma coll'emendamento Balbi si dovrà pagare fino ad un certo limite, e quello che si consumerà al di là non si pagherà più; come se stabilisse: si pagherà fino alla concorrente di un quintale per famiglia, ed al di sopra più nulla.

Questo sarebbe accordare un privilegio a chi consuma maggiormente, ed a chi ha più mezzi di pagare; quindi, lo ripeto, l'emendamento del senatore Balbi si trova in opposizione diretta ai principii dello Statuto, i quali per quanto si

possa, vogliono che si mantenga la proporzionalità dell'imposta, e non si debbe certamente violare questo principio a beneficio di chi è meno meritevole di riguardi, cioè, di chi ha maggiori mezzi di pagare.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di accordarle la parola debbo chiedere se il suo emendamento e appoggiato.

Chi appoggia quest'emendamento, si rizzi.

(È appoggiato.)

La parola è al senatore Balbi.

BALBI-PIOVERA. Se io ho sottoposto questo emendamento, egli non era per altro fuorchè al fine di toglier quella parte fiscale la quale nella tassa è più pesante ai contribuenti che la tassa medesima.

Io non disconvegno che 40 lire, a cagion d'esempio, per una carrozza è poco, ma egli è grave, anzi gravissimo, il dover continuamente quando uno compra o vende una carrozza fare quella dichiarazione ed essere sottoposto alla visita del fisco. Io rispetto il fisco, mi piace però di vederlo lontano (*lontanità*): ciascheduno ha il suo gusto.

Il signor ministro diceva che questo era contrario alla proporzionalità voluta dallo Statuto, e chi era colpito da questa legge era la consumazione; io non ho voluto presentare una esenzione; se lo desidera il signor ministro, e se non fosse che questo, aggiungerei una somma maggiore ed anche un'altra cosa al mio emendamento, e direi che se si tratta di due equipaggi, il che vuol dire due carrozze e due cavalli, si pagherà il doppio; ma stabilendo che un equipaggio è un composto di due cavalli e di più carrozze, il che vuol dire una d'estate, ed un'altra d'inverno, più uno di quei veicoli di foggia nuova, si supponga il *broom*, che è venuto in moda ed è in uso civile, io non credo di andar contro alla proporzionalità voluta dallo Statuto.

Io non ho presentato che un emendamento affatto consentaneo a ciò che fa abitualmente il fisco stesso negli abbonamenti colle gabelle. Questa difatti non è imposta diretta, ma bensì un'imposta indiretta sulla consumazione; perciò adopero lo stesso mezzo che è d'uso agli esercenti i mestieri, i quali si abbonano per un tanto all'anno, per la generale consumazione che faranno, in vece di stare alla verifica giornaliera, e questo è lo stesso principio del mio emendamento, non è dunque, ripeto, che sia per nulla contrario alla proporzionalità voluta dallo Statuto, io non lo veggio; nè ho cercato nel proporre questo emendamento altra cosa fuorchè di togliere la noia ai contribuenti e facilitare la riscossione.

Ma se con esso si toglie la noia a chi mantiene carrozza, non si scema già il pagamento della tassa. Io volli solo intendere che un cittadino agiato possa a suo talento quando fa freddo e quando fa caldo cambiare la sua carrozza d'inverno in un calesse scoperto da estate, o in qualche altro veicolo inventato o da inventare come *Tilbury*, *Broom*, *Americaine*, e tutte le specie di vetture senza che sia obbligato ad andare a far un atto di sottomessione.

È la libera azione dell'agiato che voglio, perchè questa libertà è utile a lui che pasce la sua vanità, ma è pur utile alle industrie e mestieri che vivono da questo lusso.

Questo è quello che mi ha spinto a proporre il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Giulio.

GIULIO. Da quanto ha detto il signor senatore Balbi mi pare risultare che egli abbia voluto antivenire un pericolo che la legge non porta con sé. Egli ha proposto una forma di abbonamento affinché, disse egli, rimanga in podestà di ciascuno di comprare, o vendere, e cambiare durante l'anno

la forma delle sue carrozze, senza essere soggetto a noiose indagini, a formalità moleste. Ma la legge non istabilisce nessuna simile formalità.

Chiunque in principio dell'anno ha dichiarato di voler tenere una carrozza può durante il medesimo cambiarla dodici volte se ciò gli piace, senza esser per ciò soggetto nè al pagamento di una nuova tassa, nè a dichiarazione, nè a formalità di sorta.

Quindi l'effetto del suo emendamento sarebbe unicamente di aumentare il provento della tassa, di accrescere la spesa senza recare il menomo vantaggio nè di sostanza, nè di forma a chi si propone di tener carrozza.

Se, ripeto, un proprietario vuole aver costantemente tre carrozze nella sua rimessa, e cambiarle quando gli talenta, basta che egli in principio dell'anno faccia la dichiarazione di volerne tener tre, egli in seguito le compra, le vende e le cambia quante volte gli piacerà senza andar soggetto a nessuna molestia.

Parmi quindi che l'emendamento del senatore Balbi non abbia per fondamento che un timore, il quale non è giustificato dai termini in cui è concepita la legge.

PRESIDENTE. Credo di dover porre in primo luogo ai voti il primo paragrafo dell'articolo 18.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'emendamento Balbi, così concepito.

(*Vedi sopra*)

Chi lo approva, si levi.

(È rigettato.)

Pongo ai voti l'ultimo paragrafo del medesimo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 18.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 19. Il difetto delle prescritte registrazioni e dichiarazioni nei termini stabiliti dalla presente legge o dal relativo regolamento daranno luogo ad una sovratassa uguale alla metà della tassa che in definitiva risulterà dal contribuente dovuta, dipendentemente dalle pene stabilite contro l'abusivo esercizio di vetture pubbliche.

« Nel caso però che il ritardo o l'omissione della notificazione riguardi le *corse straordinarie* di cui è cenno all'articolo 11, il contravventore incorrerà immediatamente in una sovratassa *doppia* della tassa dovuta per tutte le *corse ordinarie e straordinarie* della giornata in cui tali corse straordinarie ebbero luogo. »

(È approvato.)

« Art. 20. Le tasse sulle vetture pubbliche e private sono dovute per l'intera annata dal contribuente iscritto nel ruolo, e devono pagarsi a mani dell'esattore delle contribuzioni dirette a duodicesimi maturati, salvo il disposto dagli articoli 17 e 22.

« Le tasse dovute per le corse straordinarie devono soddisfarsi fra cinque giorni dalla data del relativo avviso di pagamento.

« Per le vetture il cui servizio sia intrapreso dopo il mese di gennaio, la tassa decorre a carico del contribuente dal primo giorno del mese durante il quale cominciò il servizio ed il possesso delle medesime. »

(È approvato.)

« Art. 21. I proprietari, concessionari od esercenti di vetture pubbliche non potranno intraprendere il servizio senza aver prima somministrato al Governo per guarentigia della

dovuta tassa una mallevoria uguale ad un duodecimo della tassa medesima.

« Sono dispensati da tale mallevoria quelli che all'atto della registrazione prescritta dall'articolo 10 giustificheranno d'aver pagato un duodecimo della tassa e continueranno a soddisfare le relative rate a mesi anticipati. »

(È approvato.)

« Art. 22. Nel caso che abbia luogo la cessazione del servizio di vettura pubblica, la corrispondente tassa sarà dovuta soltanto sino al termine del mese in cui si operò tale cessazione, mediante che la medesima sia notificata per iscritto al verificatore entro lo stesso mese. In difetto la tassa continuerà ad esser dovuta sino al termine del mese in cui seguì la notificazione. »

(È approvato.)

« Art. 23. La modificazione di servizio delle vetture pubbliche non produce la modificazione della tassa, se non a cominciare dal mese successivo a quello in cui si effettuò la modificazione del servizio medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 24. Il diritto alla modificazione o cessazione della tassa deve essere pronunziato dall'intendente, sull'istanza del contribuente, corredata dagli occorrenti titoli giustificativi. »

(È approvato.)

« Art. 25. La tassa ordinata dalla presente legge è pareggiata alle contribuzioni dirette in ordine ai privilegi, ai ruoli, ai modi ed alle spese di riscossione. »

« In ordine ai reclami in via amministrativa e di contenzioso amministrativo ed alla percezione, saranno alla medesima applicabili le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 34 della legge sull'imposta personale e mobiliare. »

« Non si potranno tuttavia stabilire centesimi addizionali in aumento a quest'imposta per le spese divisionali, provinciali e comunali. »

(È approvato.)

« Art. 26. Questa legge avrà effetto dal 1° gennaio 1854. »

« Da tale epoca cesserà per i privati e per gli esercenti di vetture pubbliche l'obbligo di corrispondere ai mastri di posta l'indennità stabilita dall'articolo 60 del regolamento annesso alle RR. LL. PP. del 21 luglio 1835: e s'intenderanno abrogate anche tutte le altre contrarie disposizioni, ferme restando però quelle contemplate nel detto regolamento ed in quello approvato colle RR. LL. PP. del 21 luglio 1846 che non riguardano la materia della tassa, sino a che non siasi diversamente provveduto. »

BALBI-PIOVERA. Non parlerò sull'ultimo articolo di questa legge, domanderò solo al Ministero una spiegazione riguardo alle carrozze. Tutti sanno che queste sono eccessivamente mobili; ora io domando, chi paga al proprio domicilio, sarà egli obbligato a pagare anche nelle altre città ove terrebbe stanza per abitare in diverse stagioni o per ragione di diporto o d'impiego?

ALFIERI. Se è detto nella legge: *domicilio abituale.*

BALBI-PIOVERA. Allora io prego il signor ministro di spiegarlo bene nel regolamento.

SAULI. Dopo il primo paragrafo di quest'articolo dove è detto: *avrà effetto dal 1° gennaio 1854*, desidererei si aggiungessero queste parole: *e cesserà di averlo al 1° gennaio 1857*. Si è praticato questo metodo pel tributo imposto ai fabbricati.

Io credo che questa legge sia molto nociva all'industria ed al commercio, tra gli abitanti di diversi paesi; il signor senatore Balbi-Piovera ha dimostrato come possa nuocere agli

interessi dell'agricoltura, ed io trovo che può nuocere agli interessi della civiltà.

L'Europa era barbara allorchè essa era divisa in molti piccoli Stati gelosi gli uni degli altri, e gelosi della propria loro interna potestà; s'incivilì allorchando si agevolavano le comunicazioni reciproche tra paese e paese. Qui da noi dopo lo stabilimento dello Statuto non havvi industria che abbia prosperato al pari di quella delle vetture pubbliche e dei viaggi da un paese all'altro. Per effetto della legge in discussione una tale industria diminuirà notevolmente, e per conseguenza desidero che abbia corta durata.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Sauli propone di rendere questa tassa provvisoria, e di dichiarare che essa non avrà che una durata di tre anni. Egli fonda questa sua proposta su ciò, che tale tassa può tornare nociva non solo all'industria ed al commercio, ma anche alla civiltà, e ricordava come nei tempi incivili non vi erano comunicazioni, e che il difetto di queste era una causa dell'inciviltà.

Risponderò a tale argomento con un solo fatto, ed è che nei paesi più civili esiste una tassa sulla locomozione; essa esiste in Francia, in Inghilterra; anzi in Francia ve ne sono due, l'una del 10 per cento sul prodotto delle vetture pubbliche, e l'altra poi dei 30 centesimi per cavallo e per posta a beneficio dei mastri di posta. Dirò di più che si è spinto la cosa più in là e si è colpito di tassa persino i viaggiatori delle strade ferrate.

La stessa cosa è in Inghilterra: pagano in Inghilterra e le vetture pubbliche, e le vetture private, e i viaggiatori sulle strade ferrate. Ciò malgrado questa tassa non ha impedito a questi due paesi di fare alcuni passi nella via della civiltà, e credo che abbiano proceduto in una ragione non meno veloce di quella con cui noi procediamo.

Quindi mi pare che l'argomento dell'onorevole senatore Sauli non sia bastevole.

D'altra parte ve ne sono molti altri per indurre il Senato a non ammettere la sua proposta.

Il primo, il più grave, ed il più doloroso se si vuole nello stesso tempo, si è che abbiamo tutti la convinzione (e credo anche l'onorevole Sauli) che al 1° gennaio 1857 non saremo in condizione di rinunziare ad un ramo qualunque d'imposta.

Si può concepire la speranza, che io nutro sinceramente, di vedere al 1857, ed anche prima, ricondotto l'equilibrio; ma sperare che a quell'epoca si possa già ridiscender la scala delle imposte, io lo dico schiettamente, non lo credo possibile, nè alcuno può farsi quest'illusione.

Ma quand'anche vi fosse questa possibilità io non vedo perchè il Parlamento si debba togliere fin da ora la facoltà di esaminare quale fra tutte le imposte sarà opportuno di ridurre, donde si dovrà cominciare la riforma del sistema fiscale.

Se io potessi trasportarmi col pensiero a quel felice momento in cui il ministro di finanze non avesse altro fastidio che quello di pensare quale delle imposte si potesse ridurre, io lo dico schiettamente, non comincierei al certo dall'imposta sulle vetture, ma bensì dall'imposta delle gabelle, o da quella del lotto, o da alcune altre che sono più o meno gravi, o meno morali dell'imposta sulle vetture.

Ma quando anche l'onorevole senatore Sauli non divida questa mia opinione, perchè voler vincolare il Senato, il Parlamento a decidere fin d'ora che la tassa sulle vetture sarà la prima ad essere cancellata dal nostro Codice fiscale?

Ciò non mi pare razionale; quindi, sia perchè non vi è ragionevole speranza di poter rinunziare a questo ramo di

imposta nel 1857, sia perchè non è razionale il vincolarsi sin d'ora intorno alla preferenza da darsi a tale imposta, sia finalmente perchè un'imposta che ha un carattere transitorio torna più molesta che quella la quale ne ha uno definitivo, mentre questo è un indizio di necessità, avanti alla quale si china il capo; per questi motivi io prego il Senato a non voler accogliere l'emendamento del senatore Sauli.

SAULI. Gli argomenti che l'onorevole signor presidente del Consiglio mi ha fatto l'onore di opporre alla mia proposizione, non mi sembrano (domando scusa) intieramente concludenti.

Egli allega in principio che una tassa sulle locomotive non può in veruna maniera nuocere ai progressi della civiltà, poichè questo si vede praticato in Francia ed in Inghilterra, dove la civiltà ha fatto, e fa continuamente grandissimi progressi.

Ciò che accade in un paese soventi volte non si può applicare ad un altro; io sono per questo particolare dell'avviso del signor Montesquieu, il quale dice che, quando una legge riesce bene in un paese, non fa buona prova in un altro. In secondo luogo l'onorevole signor presidente del Consiglio domanda perchè mai si vuol rendere di così breve durata questa tassa, ed impedire al Governo di poterla continuare finchè le nostre finanze non siano in miglior condizione. Ma quando saremo prossimi al 1857, io credo che nessuno toglierà al Governo la facoltà di proporre ed al Parlamento di sancire una legge simile a questa.

In terzo luogo poi egli ha detto che in Francia ed in Inghilterra non solamente i viaggiatori per vettura pubblica sono obbligati a pagare un'imposta, ma anche quelli che viaggiano per mezzo delle strade ferrate.

Io dico allora che così in Inghilterra che in Francia nessuno gode privilegio veruno, ma qui appunto le strade ferrate che non pagano imposta veruna godono un privilegio; e siccome tutto quanto il paese paga per la costruzione delle strade ferrate, e che tutti non ne possono godere, sarebbe giusto che anche i vagoni percorrenti le strade ferrate fossero sottoposti ad una tassa; allora almeno non ci sarebbe questo sconcio che gli uni pagano e gli altri godono; la qual cosa costituisce un'ingiustizia flagrante.

Quindi a me pare che se il Senato non vuole approvare l'aggiunta da me proposta al primo paragrafo dell'articolo 26, almeno non mancano ragioni sufficienti per giustificarla.

PRESIDENTE. Domando se la clausola del senatore Sauli, colla quale vuole imporre un limite di tempo, sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 26.

(È approvato.)

BILANCI ATTIVO E PASSIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ANNO 1853.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i bilanci attivo e passivo per l'anno 1853. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 992.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro della presentazione di questi bilanci, i quali saranno stampati sollecitamente, e quindi trasmessi alla Commissione cui essi riguardano.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIPARTO DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO NELLE SPESE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI PORTI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA.

PRESIDENTE. Siccome rimane ancor tempo, prima di compiere la votazione della legge ora discussa, propongo alla Camera che, seguendo l'ordine del giorno, voglia passare alla discussione della legge riguardante il riparto delle quote di contributo nelle opere di conservazione e miglioramento dei porti di prima e seconda categoria. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1491.)

Prego i signori commissari a voler prendere il loro posto, e dichiaro aperta la discussione generale sul progetto medesimo.

Se non chiesi la parola sopra la discussione generale, pongo ai voti la chiusura della medesima.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Il concorso obbligatorio dello Stato, delle provincie, e dei municipi nelle spese da farsi nei porti di prima classe della prima categoria, ed in quelli della seconda categoria, a tenore degli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 giugno 1852, verrà prestato nelle proporzioni stabilite dall'annessa tabella. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1490.)

« Le spese da farsi nei porti di seconda classe della prima categoria saranno per intiero a carico dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Nel caso in cui si manifesti l'urgenza di eseguire un lavoro che non ammetta dilazione, è data facoltà al Governo di anticipare coi denari dello Stato le quote che a tenore dell'unita tabella devono stare a carico degli altri contribuenti, salvo a far reintegrare l'erario da chi di ragione nei successivi esercizi. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le opere nuove attualmente in corso nei porti di seconda categoria, che sono state intraprese dai municipi prima dell'emanazione della presente legge, saranno compiute a loro carico col concorso dell'erario nei termini prescritti dalla tabella, ma senza concorso obbligatorio per parte delle provincie. »

(È approvato.)

« Art. 4. I ministri delle finanze e dei lavori pubblici sono incaricati, nella parte che rispettivamente li concerne, della esecuzione di questa legge. »

(È approvato.)

Prima di procedere allo squittinio debbo pregare il Senato a volersi radunare domani all'ora solita per la legge riguardante la conservazione del catasto di Sardegna.

Probabilmente vi sarà anche una relazione del senatore Di Vesme sulla convenzione per il servizio di corrispondenza postale fra Cagliari e Tunisi, che potrà dare al Senato argomento d'immediata discussione.

PRESIDENTE. Si procede ora allo squittinio per la prima legge riguardante l'imposta sulle vetture.

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1852

Risultato della votazione:

Votanti 51
Voti favorevoli 44
Voti contrari 7

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio segreto della legge
per il riparto delle quote di contributo per la conservazione e
miglioramento dei porti.

Risultato della votazione:

Votanti 50
Voti favorevoli 48
Voti contrari 2

(Il Senato approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 29 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di una petizione — Omaggi — Relazione sul progetto di legge intorno alla convenzione pel servizio postale tra Cagliari e Tunisi — Discussione del progetto di legge per la conservazione del catasto in Sardegna — Dichiarazioni del ministro delle finanze e risposta del relatore senatore Vesme — Chiusura della discussione generale — Articolo 1° emendato dell'ufficio centrale — Osservazioni del ministro delle finanze, e replica del relatore — Proposta del senatore Giulio — Osservazioni dei senatori Massa-Saluzzo, Sauli e Pallavicino-Mossi — Adozione degli articoli 1 e 2 secondo il progetto ministeriale — Articolo 3 emendato dall'ufficio centrale — Osservazioni del ministro delle finanze e dei senatori Pinelli e De Margherita — Nuova redazione dell'articolo proposta dal ministro dell'istruzione pubblica — L'ufficio centrale modifica il suo emendamento — Parlano i ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica, e i senatori Siccardi, Alfieri, Gioia, De Margherita, Vesme, relatore, e Massa-Saluzzo — Adozione dell'articolo 3 del progetto ministeriale — Presentazione di quattro progetti di legge: Riordinamento del barracellato in Sardegna; Stabilimento di quattro linee telegrafiche; Aumento di retribuzione della quota di mare alla Cassa di risparmio e di beneficenza per la marina mercantile; Riordinamento dei Consigli della marina mercantile.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato senza osservazioni, e il seguente sunto di una petizione:

840. Duplicato della petizione n° 836 del notaio Carutti. (mancante questa dell'autenticità della firma).

OMAGGI.

PRESIDENTE. Rendo conto al Senato degli omaggi fattigli:

1° Dal signor Antioco Polla, di una sua apologia delle dottrine politiche di Vincenzo Gioberti;

2° Dai signori Allgaris Pietro e Vinca Carlo, delegati dai ricorrenti negozianti d'Alessandria, di n° 120 copie di una loro memoria riguardante la legge d'imposta sulle professioni, arti, industria e commercio;

3° Dal deputato Carlo Cadorna, di un suo opuscolo contenente considerazioni sopra la strada ferrata da Genova alla Svizzera.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA CONVENZIONE PEL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE TRA CAGLIARI E TUNISI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Vesme, relatore sul progetto di legge riguardante la convenzione pel servizio di corrispondenza postale tra Cagliari e Tunisi.

DI VESME, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1623.)

PRESIDENTE. Ove mai dopo la discussione che è all'ordine del giorno rimanesse tempo utile al Senato, io avrò l'onore in questo caso di proporre che voglia passare immediatamente alla discussione di questo progetto, il quale pare non possa presentare serie difficoltà nella discussione.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dichiarare aperta la discussione generale sul progetto di legge riguardante la conserva-

zione del catasto in Sardegna, e do la parola al signor ministro delle finanze. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1526.)

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi duole di dover dichiarare che, a malgrado del desiderio di abbreviare la discussione di questa legge, io mi trovo in obbligo di combattere tutti i cambiamenti proposti dall'ufficio centrale.

Io non entrero a combattere ad una ad una tutte le particolari mende che vi vennero accennate: io mi contenterò per ora di oppugnare la principale, quella cioè che introduce in certo modo una differenza sostanziale fra il progetto ministeriale e quello dell'ufficio; voglio dire la soppressione di tutti gli articoli, non che di tutte le espressioni che si riferiscono ai fabbricati.

Il Ministero aveva creduto di dover estendere ai fabbricati le medesime norme che stabiliva per i beni rurali: l'ufficio invece ha ripulato miglior consiglio di eliminare intieramente dalla legge tutto ciò che ai fabbricati si rapporta, lasciando alla legge del marzo 1851 « legge che dal 1° gennaio è applicata alla Sardegna », il determinare ciò che riflette i fabbricati.

Io credo che l'ufficio è caduto in un grave errore; la legge del 1851 aveva per oggetto di stabilire una tassa (non si può dire nuova, poichè la tassa sui fabbricati già vigeva) per la regolarizzazione e l'estensione di quella già esistente, ma non aveva di mira nessuna disposizione catastale. E difatti in essa legge non v'è nessuna specifica disposizione di catasti; i proprietari di nuovi edifici sono per essa obbligati a farne la consegna ai verificatori delle contribuzioni dirette, ma essa non impone loro l'obbligo di fare nessuna dichiarazione ai conservatori del censo. Ed invero questa legge non deve preoccuparsi di siffatta prescrizione, poichè pel continente noi abbiamo già una legge catastale, cioè il decreto organico del 1818 e le patenti del 1839; questo decreto e queste patenti regolano in terraferma tutto ciò che è relativo al catasto; si osservavano più o meno, questa è un'altra cosa. Qui la legge esiste ed ha preceduti i casi di mutazione di proprietà tanto per i terreni, quanto per i fabbricati; ma così non può dirsi nella Sardegna. Colà non esistono di tali leggi, nè credo che ne siano state pubblicate; quindi era necessario il provvedervi.

Forse si potrà dire: fate che queste leggi stesse abbiano pur vita in Sardegna; ma, o signori, conviene avvertire che noi introduciamo nella Sardegna un sistema affatto distinto da quello che vige sul continente. Giustà il sistema sancito dal decreto del 1818 e dall'editto del 1839 sul continente la conservazione del catasto è affidata ad agenti comunali che da qualche tempo abbiamo posti sotto la sorveglianza della amministrazione delle contribuzioni dirette; imponendo loro l'obbligo di tenere un doppio del registro delle mutazioni; ma il conservatore principale è ancora da noi sul continente; un agente comunale è il catastaro, laddove in Sardegna vogliamo affidare questa conservazione ad un agente governativo.

Voi vedete adunque come il sistema che si vuole introdurre in Sardegna e che questa legge concerne, differisce radicalmente da quello che tuttora è in vigore in terraferma; quindi dato anche che il decreto del 1818 e le patenti del 1839 avessero forza di legge in Sardegna, dato che non avendolo si pubblicassero, noi arriveremmo a questo sconcio di avere un sistema per i terreni ed un altro per i fabbricati.

Io penso quindi che si commetterebbe un gravissimo errore se adottando il sistema dell'ufficio centrale si volessero eliminare tutte le disposizioni relative ai fabbricati per lasciare

sussistere per essi la disposizione imperfettissima della legge del 1851, disposizione fondata sopra un sistema contrario alla legislazione di terraferma.

Sicuramente si può dire che è un inconveniente avere un sistema in Sardegna e un altro in terraferma; ma siccome tutti ci accordiamo nel dire che il catasto si deve modificare e riformare, e che un altro sistema vuol essere impiantato, noi cominceremo la riforma della Sardegna, che quindi si applicherà in terraferma. Probabilmente si verrà stabilendo che a mano a mano che il catasto sarà finito in una provincia, ivi s'introduca pure immediatamente il nuovo sistema di conservazione.

Dunque non vi è anomalia, vi è un principio di riforma. La Sardegna da questo lato si trova più favorita delle provincie continentali perchè avrà un catasto di gran lunga migliore di quello di terraferma, e un sistema di conservazione superiore a quello che abbiamo noi. Ma se vogliamo che il beneficio per la Sardegna sia completo, dobbiamo applicare questo sistema tanto ai terreni quanto ai fabbricati.

Io ho presa la parola nella discussione generale per combattere queste modificazioni, e mi riservo, quando verremo alla discussione degli articoli, l'oppugnarne altre quantunque di pochissima importanza. Intanto ho voluto accennare a quella che io considero come una modificazione sostanziale del progetto di legge, e che vizierebbe radicalmente questa riforma che, a mio credere, deve tornare utilissima all'isola di Sardegna.

DI VESME, relatore. L'ufficio centrale fu mosso da questo motivo principalissimo nell'opinare che si dovessero sopprimere gli articoli relativi ai fabbricati. Di due generi sono le mutazioni che possono avvenire nel censo, cioè il cambiamento nei possessori e il cambiamento nella proprietà stessa. Il cambiamento nei possessori anche relativamente ai fabbricati è già contemplato nell'articolo 1 della legge. L'articolo 1 dice in generale che si dovranno descrivere sui registri del censo tutte le mutazioni che succedono nei possessori dei beni stabili. Questa disposizione adunque comprende anche questo caso. E difatti gli articoli 6 e 7 proposti dal Governo nulla dicono che abbia relazione al cambiamento dei possessori, ma soltanto ai cambiamenti che hanno luogo nella stessa proprietà, ossia nelle case, intorno ai fabbricati di nuove costruzioni, per esempio, a quelli che essendo prima esenti cessarono di esserlo, e così di seguito. Nell'articolo seguente si determina semplicemente il tempo entro il quale deve essere fatta la consegna. Ma il primo appunto di questi articoli nulla stabilisce di nuovo, ma si riferisce appunto alla legge antica sui fabbricati. Vi si dice: « dovranno essere consegnati nei modi e sotto le comminatorie stabilite dalla legge medesima. » Ecco adunque che quest'articolo non fa altro che stabilire la stessa cosa che quella legge, con una sola diversità la quale non è neppure bene espressa nella legge. Secondo quella prima legge la consegna va fatta alla persona incaricata delle contribuzioni; secondo questa dovrebbe fare ai conservatori del censo. Ma come già nella prima consegna degli stabili eseguita in Sardegna furono appunto gli agenti municipali che presero il censo delle case e gli agenti del fisco l'ebbero o l'avranno da questi, così potranno annotarsi le successive mutazioni nel censo senza creare un doppio servizio per la stessa cosa, tanto più che con questo doppio servizio si corre rischio di far nascere contraddizioni o differenze tra le disposizioni che hanno luogo in terraferma relativamente all'imposta delle case, e quelle che hanno luogo in Sardegna, locchè tengo per fermo non essere intenzione del Ministero.

Io credo dunque che senza alcuna tema si possano togliere quegli articoli, poichè alla parte principale che è quella della trasmissione della proprietà già contemplata nell'articolo 1, anche per le case e per i nuovi fabbricati e per le altre variazioni, ossia quando un edificio cessa di essere sottoposto a contribuzione o comincia ad esserlo, provvede abbastanza l'antica legge sui fabbricati.

Del resto mi riservo all'uopo di trattare maggiormente la materia quando verranno in discussione gli articoli relativi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(È chiusa.)

Si passa ora alla discussione degli articoli, il primo dei quali è così concepito :

« Art. 1 Per la conservazione del catasto provvisorio dell'isola di Sardegna e per il regolare riparto della contribuzione prediale, dovranno descriversi sui registri del censo tutte le mutazioni che succedono nei possessori dei beni stabili. »

La differenza che passa fra quest'articolo proposto dall'ufficio centrale e quello del Governo consiste solamente in ciò, che nell'articolo del Governo si parla anche dell'estimo dei beni stabili, e qui si parla solamente dei possessori.

CAVOUË, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'ufficio ha creduto inutile la parola *estimo* che si era introdotta nell'articolo 1 del progetto ministeriale. In quest'articolo che cosa intende il legislatore? Di determinare l'oggetto della legge. Si determinano le operazioni che si debbono fare nei registri del catasto per la formazione del catasto medesimo.

Ora, queste operazioni possono essere di due nature : o a cagione di mutazione di proprietà quando uno stabile passa da una mano ad un'altra, oppure quando l'estimo di uno stabile varia.

Egli è evidente che anche una variazione nell'estimo può necessitare di una modificazione nei libri di catasto. Io suppongo, a mo' d'esempio, una pezza di terreno corrosa dal fiume. L'estimo di questa pezza ha variato ; dunque questa variazione deve essere introdotta nel libro censuario. Egli è perciò che pare opportuno che la legge, la quale ha per oggetto di ordinare tutte le operazioni che si fanno nei libri censuari, debba nel primo articolo parlare non solo delle modificazioni che succedono nei possessori, ma ancora di quelle che sopravvengono nell'estimo dei beni stabili rimanendo questi beni in possesso delle medesime persone ; egli è perciò che io penso essere opportuno il mantenimento della parola *estimo*. Evidentemente questo, forse preso in pratica, non recherebbe con sé alcun inconveniente, ma credo che vizierebbe il concetto della legge.

DI VESME, relatore. Osservava il signor ministro che può venire il caso che anche le mutazioni nell'estimo debbano iscriversi nei libri censuari, cosa indubitata, poichè nel seguito della legge si nominano questi casi. Ma altro è il senso dell'articolo quale fu proposto dal Ministero, perchè vi si dice che tutte le mutazioni che succedono nei possessori e nell'estimo dei beni stabili debbono iscriversi nei libri censuari.

Ora questa proposizione è assolutamente falsa. Basta per convincersene il leggere l'articolo 8 dove si dice che non si devono iscriverne le mutazioni nell'estimo, che proverranno da miglioramenti introdotti dal possessore ; eppure anche questi variano l'estimo dei beni. Devono iscriversi quelle sole variazioni che sono espressamente nominate nei seguenti articoli della legge. Ciò deve farsi in altri luoghi, e a più forte ragione in Sardegna, che per una legge formale è affidata che

per 20 anni non sarà mutato l'estimo censuario. Sarebbe dunque quasi un indizio di voler violare la fede data, l'adottare una espressione così generica e il dire che tutte le mutazioni nell'estimo si iscriveranno nei libri censuari.

La Commissione unanime persiste nell'opinione che questa parola si debba cancellare.

Se si volesse nell'articolo 1° indicare il doppio scopo della legge additato dal signor ministro, ciò potrebbe farsi ; ma allora invece di dire che tutte le mutazioni che succedono nell'estimo debbono iscriversi nei libri censuari, converrebbe concepire la frase in altro modo, e dire che si iscriveranno tutte le mutazioni che succedessero nei possessori, e quelle mutazioni nell'estimo che sono indicate negli articoli seguenti, frase che non sarebbe in contraddizione colle parti della legge che seguono, ma che, a parere dell'ufficio, riuscirebbe perfettamente inutile.

CAVOUË, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il censo non ha la pretensione di far sempre conoscere il valore reale e neppure il valore relativo di tutti i beni ; fa conoscere il valore all'epoca in cui l'operazione si è compiuta, e non lo modifica che in determinate circostanze. Ma evidentemente non si è mai pensato di poter tener dietro a tutti i cambiamenti che possono succedere nel valore relativo di una proprietà. Quando io trasformo un prato in un campo, quando da un terreno poco fertile ne faccio uno suscettibile di produrre anche canape di prima qualità, il censo non tiene dietro a questi miglioramenti : nè vi terrà dietro se non quando si procederà con un'operazione generale ad un nuovo censimento. Quindi bisogna introdurre qui la parola *estimo* nel suo significato censuario. Non si parla della mutazione nell'estimo reale, nel valore assoluto, ma solo di quelle mutazioni, nell'estimo delle quali il censo tien conto. La legge poi indica dopo quali siano queste mutazioni di cui tien conto ; queste spiegazioni tolgono ogni dubbio, ogni incertezza che potrebbe nascere dalla frase forse un poco assoluta del primo articolo.

Se poi rimanesse qualche dubbietà, gli schiarimenti che vengono negli articoli seguenti indicano quali siano le mutazioni contemplate dalla legge.

Quindi io credo che non vi possa essere nessun inconveniente nel mantenere questa parola, nè possa dare argomento agli spiriti più timidi in Sardegna che si voglia per avventura violare l'impegno assunto di non mutare l'estimo per anni trenta e che si debba mantenere intatto l'articolo primo che corrisponde al concetto che informa la legge.

DI VESME, relatore. Il signor ministro notava che il censo non può tener dietro a tutte le mutazioni che seguono in un bene stabile, che, per esempio, se uno riduce un prato a campo o viceversa, di questo non tiene conto il censo, ma solo di quelle mutazioni le quali danno luogo ad un vero valore censuario, cioè di quelle che sono indicate nominatamente dalle leggi. Appunto in questo senso l'ufficio crede doversi rigettare la proposta. Se, per esempio, alcuno riduce un terreno incolto (e sa il ministro quanti siano in Sardegna) a vigna, questo terreno acquista un vero valore censuario maggiore, e secondo il regolamento annesso alla legge dovrebbe tassarsi in somma diversa, altro essendo l'estimo censuario di una vigna, altro quello di un terreno incolto.

Ora, non solo nello stato attuale di cose, ma neppure in caso di un nuovo censimento questo terreno non potrebbe essere valutato in somma maggiore di quello che valeva quando era incolto, e l'articolo 12 sulla legge delle contribuzioni di Sardegna dice così : « Il censimento prediale provvisorio starà in vigore finchè con altra legge non si sia instituito il censimento

stabile parcéllare; in ogni caso però il valore estimativo dell'unità di misura d'ogni proprietà assegnato ora provvisoriamente non potrà essere mutato se non dopo trent'anni almeno.

Dopo un diffidamento così formale, qualunque frase che acciuda il pensiero che le mutazioni che seguono nell'estimo censuario possano essere tassabili deve assolutamente allontanarsi dalla legge.

In secondo luogo deve osservarsi che qui non si tratta di mutazioni da registrarsi dagli agenti stessi fiscali, i quali dietro istruzioni del Governo potrebbero trasandare forse di registrare queste mutazioni nell'estimo; si tratta di un'obbligazione imposta ai privati, i quali secondo la legge devono denunziare tutte le mutazioni che seguono nell'estimo dei loro beni.

Ora questa obbligazione è in contraddizione colla legge che institui la nuova contribuzione in Sardegna, e cogli articoli seguenti della legge. Né si può dire che i seguenti articoli spieghino questo primo; poichè tra il dire che tutte le mutazioni devono denunziarsi, e il dire che i proprietari non sono tenuti a denunziarne che una parte, una asserzione non spiega l'altra, ma una contraddice l'altra.

L'ufficio adunque persiste nell'opinione che debba togliersi quella frase.

GRULLO. La differenza che qui insorge tra l'ufficio centrale ed il signor ministro consiste tutta nella significazione diversa attribuita dall'uno e dall'altro alla parola *estimo*. L'ufficio attribuisce a questa parola il significato che ha effettivamente, per l'ordinario, nelle operazioni censuarie, cioè a dire il prezzo intero attribuito nel censimento a quella qualità di terreno alla quale appartiene quel certo appezzamento di cui si ragiona. Il progetto di legge sostenuto dal signor ministro attribuisce invece alla parola *estimo* un significato alquanto differente, poichè la considera come equivalente del valore totale di quell'appezzamento del quale si parla.

Ne segue da questa maniera di intendere la parola *estimo* che un cambiamento nella continenza di una pezza, secondo il signor ministro, cambierebbe l'estimo. Ora io credo che se la parola *estimo* si vuol prendere nel suo rigoroso significato, un cambiamento di continenza, una diminuzione per corrosione, od un aumento per alluvione propriamente detta, non mai cambierebbe il risultato dell'applicazione dell'estimo di quell'appezzamento.

Comunque si voglia intendere la parola *estimo*, sarebbe sicuramente desiderabile che la legge parlasse in modo perfettamente chiaro.

Egli è certo che questo primo articolo, se non è in contraddizione formale cogli articoli seguenti, può però far nascere dubbio intorno al significato che siasi voluto dare alla parola *estimo*, e che sarebbe più conforme a quella chiarezza che è sempre desiderabile nella legge, ed a quell'accordo che deve sussistere tra i diversi articoli della legge medesima. Se in questo articolo 1°, alla parola *estimo* si sostituisse una parola che meglio si accordasse con quanto viene prescritto dagli articoli seguenti, e se invece d'*estimo* si dicesse la *capacità*, la *continenza*, la *consistenza* o la *quantità* di ciascuno stabile, allora ogni difficoltà sarebbe eliminata, ogni dubbio svanirebbe senza che si fosse mutato per nulla la sostanza del progetto presente del signor ministro.

MASCA-SALUZZO. Io credo che le osservazioni dell'onorevole signor ministro relativamente all'utilità che può trarre seco la dichiarazione d'estimo, possano essere avvalorate dalle circostanze particolari della Sardegna che a tutti oramai sono note.

Si tratta di stabilire per quell'isola basi per un catasto provvisorio, le quali debbono poi essere definitive per un catasto definitivo.

Ora si sa che nei catasti conviene tenere conto dei possessori dei terreni, del valore di questi, al qual valore contribuisce certamente la natura, la coltivazione, l'indole stessa del terreno.

Quanto maggiormente saranno chiare le indicazioni dei possessori e della natura dei terreni, d'altrettanto saranno maggiormente durevoli le basi del catasto o provvisorio, o definitivo.

Secondo la mia opinione, quando il Governo nell'articolo 1° di questa legge inseriva la menzione dell'estimo, credo volesse alludere a queste operazioni che si faranno più prontamente quando il commercio abbia larga sfera.

Conosciamo tutti quanto sia immensa l'estensione dei terreni incolti colà; sappiamo quali siano le cure del Governo a renderli coltivi; sappiamo che ve n'ha una quantità che è sottoposta a certa servitù di fatto, a quella del pascolo, e che vi sono terreni chiusi i quali sono esenti da questo servitù; sappiamo infine che vi sono vigne le quali godono di certi privilegi, e altre che non ne godono, vi sono oliveti nella circoscrizione dei terreni destinati ad agrumi; insomma tutte quelle variazioni le quali vennero introdotte dall'industria. Ora se nel cambiamento di proprietà vi fosse un terreno, il quale trovandosi dapprima incolto ed essendo gerbido, abbandonato alla soggezione generale del pascolo, venisse circondato da un fiume, da chiusure, epperò molto maggiormente produttivo, egli è certo che avrà un molto maggior valore in commercio.

Io credo che a questo scopo tenda precisamente la menzione che ha fatto il Governo dell'estimo, poichè se uno ha comprato, ad esempio, 100 ari di terreno incolto ed abbandonato senza chiusura, e che poi dopo lo chiude, e che per 10 anni lo tenga e poi lo vendi, il possessore nella dichiarazione che deve fare agli agenti del catasto inserirà la menzione della variazione della proprietà delle persone, non che la variazione del terreno, il quale, come dissi, era prima abbandonato al pascolo, poi, mercè le chiusure, divenne suscettivo di maggior coltivazione.

Così pure se questo terreno diventasse un giardino, sarebbe anche una ragione di più per farne una dichiarazione espressa: se poi diventasse, per esempio, ciò che si desidera tanto in Sardegna, cioè un podere agricolo, in cui si costruissero case o stalle, ciò gli darebbe egualmente un valore maggiore.

Io credo dunque col signor ministro che colla indicazione dell'estimo non s'intenda già di voler alludere a tutti i miglioramenti che possono nascere piuttosto da un sistema che da un altro, piuttosto da piantagioni che da ingrassi.

Queste variazioni non potrebbero entrare nelle indicazioni del catasto. Ma altra cosa è se un terreno chiuso diventa giardino o podere modello con stalle ed altri aggiunti: queste indicazioni ne variano l'estimo perchè ne variano la natura, e mi pare allora che la parola *estimo* non è tutt'affatto senza una giusta conseguenza, nè senza uno scopo lodevole del canto del Ministero. Forse anch'io sono del sentimento che un'altra parola potrebbe più acconciamente chiarire l'idea.

Mi pare si potrebbe sostituire alla parola *estimo* quella che indicasse la categoria e la classe dei beni.

PRESIDENTE. Ha la parola il relatore.

DE VESME, relatore. Leggerò primieramente alcune parole dell'articolo 8°. Qui si dice:

I terreni... saranno descritti... avuto solo riguardo alla produzione proveniente dall'azione naturale del suolo, indi-

pendentemente così dai miglioramenti introdottivi dai possessori. »

Avvertirò poscia che le parole appunto or ora dette in favore dell'articolo dall'onorevole preopinante sono per l'ufficio la miglior arma per combatterlo e rigettarlo; imperocchè si scorge oramai evidentemente che l'ambiguo c'è, giacchè lo stesso preopinante è d'opinione che le mutazioni fatte dal proprietario portanti variazione nell'estimo, e per le quali si alteri il valore censuale, si debbano iscrivere e portino variazioni nella tassa, laddove l'articolo che ho letto della legge costitutiva delle contribuzioni in Sardegna stabilisce che per 30 anni questa varietà nella tassa non debba aver luogo.

Sia dunque perchè vi può nascere errore nell'interpretazione di questo articolo, sia perchè è in contraddizione cogli articoli seguenti, l'ufficio insiste perchè sia modificato, accettando del resto la modificazione proposta dal senatore Giulio.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Chieggo scusa all'onorevole senatore Giulio, e se sono nell'errore, lo prego di rettificare quanto son per dire. Io tengo per fermo che nel linguaggio censuario la parola *estimo* si riferisca al valore dell'appezzamento; quello che addita la forza produttrice è compreso nella stima: altro è la stima, la classificazione dell'appezzamento, ed altro è l'estimo, parola che significa il valore che si dà a quell'appezzamento. Quindi censuariamente non v'è variazione in quel valore, finchè o non si procede ad un nuovo censimento, o non accadono quelle variazioni che sono indicate negli articoli della legge censuaria.

I miglioramenti introdotti dal proprietario per opera umana potranno cambiare il valore intrinseco dell'appezzamento, ma non l'estimo suo censuario; epperò io credo che, tenendo conto del significato delle parole, quali sono adoperate volgarmente nel linguaggio censuario, la parola *estimo* non possa dar luogo a nessuna ambiguità; per conseguenza quando noi diciamo che si dovranno iscrivere le mutazioni all'estimo, non potrà cadere in mente di nessuno che conosca il linguaggio censuario, che si voglia che si inscrivano i cambiamenti derivati dall'opera umana nella forza produttiva del suolo. Se l'estimo vuol dire valore censuario, se la legge dichiara che per 30 anni non si procede ad un'altra valutazione, evidentemente quest'estimo rimane fisso per 30 anni, salvo nei casi contemplati negli articoli 8° e 9°: questo mi pare evidente.

Tutto sta nel sapere se la parola *estimo* nel linguaggio censuario voglia dire il valore dell'appezzamento, e in allora io ho ragione: se poi vuol dire altra cosa, se si riferisce alla forza produttrice del suolo, ed all'aumento per opera dell'industria umana, allora sarò il primo a dire che questa parola è ambigua. Ma siccome tengo per fermo che la significazione della parola *estimo* si è quella che io ho avuto l'onore di esprimere, così credo che non solo si possa senza inconvenienti mantenere nell'articolo 1°, ma si debba mantenerlo onde dar un'idea precisa dell'oggetto che la legge si propone.

GIULIO. Io non so se abbia per avventura equivocado nelle parole molto somiglianti tra loro di *stima* ed *estimo*; ma dubito che non si sia sempre fatta tra queste due parole la distinzione ora indicata dal signor ministro; dubito che *estimo* sia sempre stato preso nel senso di valore particolare d'un dato appezzamento; e *stima* sia sempre stata presa nel senso generico di valore unitario, e mi conferma in questo dubbio il vederè che in un documento che procede dal Ministero stesso, cioè nella relazione che accompagnava il progetto di formazione del catasto stabile per la terraferma, la parola *stima* è presa nel significato che ora il signor ministro attri-

buisce a quella di *estimo*: trovo che all'articolo 19 del progetto della legge si sono gettate le basi generali per la stima degli opifici.

Essa componesi di tre distinti elementi; del fabbricato propriamente detto, della forza motrice inerente al medesimo, del meccanismo principale che li costituiscono. . .

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Questa è stima.

ALFIERI. Ma non è valutazione.

GIULIO. Si tratta qui di un fabbricato particolare, speciale, e per farne la stima, non l'estimo, si dice qui che si debbono prendere in considerazione tre elementi, cioè il valore del fabbricato propriamente detto, della forza motrice inerente al medesimo, e dei meccanismi principali che lo costituiscono; del resto non voglio ostinarmi, e sono prontissimo a riconoscere che ho preso equivoco tra l'una e l'altra parola.

DI VESME, relatore. Farò ancora un'osservazione, ed è che appunto le variazioni, non nella stima, ma nell'estimo, sono quelle che non si vuole ammettere che si debbano denunziare; se per esempio un terreno incolto è ridotto a vigna. . .

ALFIERI (Interrompendo). Per quanto mi pare, il signor ministro dà il nome di *stima* a quell'operazione, che si fa per apprezzare il valore di un terreno, il nome d'*estimo* al risultato di quest'operazione, e dice: quest'operazione prima non si deve rifare per 30 anni; il risultato di quest'operazione fatta in capo a 30 anni non può cambiare salvo per fatti accennati agli articoli 8° e 9°.

DI VESME, relatore. Se si devono denunziare tutte le mutazioni fatte nell'estimo, allora di necessità. . .

ALFIERI. L'estimo è il risultato della stima, e questo per 30 anni non può mutare se non in conformità degli articoli 8° e 9°; dunque non può esservi ambiguità, nè può succedere che contro al disposto della legge avvenga un mutamento a danno del contribuente. L'ipotesi supposta dal signor relatore non può presentarsi in forza dell'articolo che stiamo ora discutendo, perchè questo censimento prima fatto non può cambiare più in ragione d'una stima, può cambiare per un fatto, ed è il solo fatto accennato da questo secondo articolo.

SAULI. La difficoltà nasce dal confondere insieme i due censimenti: questo è il censimento provvisorio; l'estimo poi si muterà nel censimento parcellare. . .

Voci. No! no!

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando scusa all'onorevole preopinante; si farà o non si farà il censimento parcellare, ma questo non può mutare il risultato del censimento provvisorio: potrà cambiare la determinazione dei singoli censimenti, dei singoli appezzamenti, ma l'estimo non potrà cambiare. È la parte che è dichiarata stabile per 30 anni dalla legge salvo le modificazioni che sono conseguenza dei fatti indipendenti dalla volontà umana, fatti di forza maggiore.

PALLAVICINO-MOSI. Domando la parola perchè mi pare che la questione è divenuta una questione tutta di parole. Si cercava, dietro l'intenzione della Commissione, una espressione che distinguesse l'ammontare censuario dell'appezzamento dal valore elementare.

Si era proposta dal senatore Giulio la parola *contenza* o *quantità*; ma dietro la discussione e la distinzione che si è fatta dal Ministero tra le parole *estimo* e *stima*, la locuzione primitiva dell'articolo è chiaro che si concilia coll'intenzione dell'ufficio, e così parmi che la discussione possa finire.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Lasciando la parola *estimo*?

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

PALLAVICINO-MOSSI. Dico che dopo le spiegazioni date dal signor ministro sulla differenza che passa tra la voce *estimo* e quella di *stima*, mi pare che la Commissione non abbia più difficoltà ad opporre.

DI VESME, relatore. Non come relatore della Commissione, ma per esprimere una mia particolare opinione, dirò che il volere che le leggi valgano, non secondo la loro lettera, ma continuamente secondo l'interpretazione data loro nella discussione di esse, è cosa che porterà pregiudizio. . .

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze (Interrompendo). Io sostengo che non è mai stato contestato che nella lingua censuaria (poichè esiste una lingua censuaria e si è scritto un numero enorme di fogli sul censo), la parola *estimo* è interpretata nel senso che gli fu dato dal Ministero e dal signor senatore Alfieri.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il Ministero propone che si ristabilisca nell'articolo 1° dell'ufficio centrale la parola *estimo* che ne era stata eliminata.

Metto ai voti quest'emendamento.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 1° così emendato.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 2° il quale è perfettamente uguale con quello del Ministero:

« Art. 2° A tal uopo ogniqualvolta succede una mutazione nella proprietà o nel dominio utile dei beni stabili, i nuovi possessori dovranno farne la consegna direttamente, od anche indirettamente per mezzo del sindaco all'agente delle finanze, che sarà incaricato della conservazione del catasto, producendo i rispettivi titoli nel modo che verrà stabilito con regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 3° Tale consegna avrà luogo nel termine di mesi 3 dalla data della seguita mutazione, o del preso possesso in caso di successione. »

Qui l'ufficio centrale ha lasciato la clausola *ab intestato* che figura nel progetto ministeriale.

Nel seguito è conforme, e lo leggo pure:

« Per gli atti e contratti stipulati all'estero il suddetto termine sarà di mesi 6.

« Se però la mutazione è portata da giudicati di tribunali esteri, il termine per la consegna è di soli 3 mesi decorrendi dal giorno in cui tali giudicati furono resi esecutori nello Stato. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Qui io credo che il dissenso è semplicemente nelle parole, e che l'ufficio ed il Ministero vogliano la stessa cosa.

Io indicherò quale fu il concetto che informò la proposizione del Ministero. Voleva egli fossero descritte nei libri censuari tutte le mutazioni che possono aver luogo. Ora, ogni mutazione di stabile non può succedere che in due modi: in virtù di un atto, o in virtù di un'eredità *ab intestato*. Per l'eredità in forza di un testamento vi è un atto, e questa è la mutazione in seguito ad un atto; il solo caso in cui non abbia luogo un atto è la successione *ab intestato*. Egli è perciò che il Ministero ha creduto doverne far menzione; e quand'anche non ne avesse fatto cenno, evidentemente vi potrebbe esser compreso nella prima parte della frase: « Tale consegna ha luogo nello spazio di 3 mesi dalla data della succeduta mutazione, » perchè vi è mutazione. Ma qui nascerebbe un inconveniente. Si dice: « Tale consegna avrà luogo nel termine di mesi 3

dalla data della succeduta mutazione. » Quando vi è testamento, la mutazione si opera il giorno stesso dell'apertura del medesimo, quindi vi è una data certa dalla quale corrono i 3 mesi; ma quando vi è successione *ab intestato* non vi è vera mutazione che dal giorno del preso possesso, quindi un erede *ab intestato* potrebbe andare al possesso molti mesi dopo la morte di quello a cui succede, potrebbe trovarsi all'estero, potrebbe non conoscere questo decesso, quindi non si potrebbe più stabilire la medesima decorrenza per fare operare la registrazione nei registri del censo.

Convien dunque contemplare due cose: i casi di mutazioni in virtù di atto e i casi di mutazione in virtù di decesso *ab intestato*, onde poter determinare un differente punto di partenza per i 3 mesi conceduti dalla legge per far inscrivere nei libri catastali la succeduta mutazione.

PINELLI. Io opinerei che sarebbe più prudente l'attenersi semplicemente all'espressione « dalla data della seguita mutazione » senza entrare in discussione sul genere di successione. Se si trattasse puramente di conoscere se la cosa dipende da un atto oppure dal decesso che ha prodotto la mutazione, allora si potrebbe dire: « dall'apertura della successione. » Ma non si tratta, secondo me, di apertura della successione, sibbene di vera, di effettiva mutazione. Ora, se ciò è, bisogna prendere la mutazione nel senso legale, in quello cioè che gli viene attribuito nel diritto civile. Sia che si tratti di successione *ab intestato*, sia che si tratti di successione testamentaria, vi sia un atto o non vi sia nel caso, locchè forma la distinzione, se non m'inganno, posta dal signor ministro, ciò non influisce, secondo me, sulla decorrenza del termine, poichè bisognerà sempre vedere, ancorchè vi sia apertura di testamento, se siasi fatta la mutazione che dipenderà dal termine che la legge impone per l'accettazione dell'eredità. Se dalla decorrenza di questi termini ne seguirà che all'apertura stessa del testamento, all'apertura della successione per il decesso *ab intestato* vi sia stata mutazione, allora sarà decorso in quel momento stesso il termine di 3 mesi; ma non si possono arbitrariamente far decorrere i 3 mesi nè dall'apertura del testamento, nè da un atto dipendente dallo stesso erede, perchè, finchè non sia verificata la mutazione a termine di legge, non si può dire che vi sia stata veramente decorrenza del termine.

Io per conseguenza crederei più sicuro, a scanso di ogni difficoltà, il dire: « Nel termine di 3 mesi dall'eseguita mutazione, » lasciando poi a decidere nei singoli casi quando questa mutazione fosse venuta, sia nel caso di eredità per testamento, sia *ab intestato*. Queste sono le osservazioni che mi sembra si debbano aver presenti e che anche dispenserebbero da una distinzione in ordine ai diversi casi di successione sia per testamento che *ab intestato*.

DE MARGHERITA. Non potrei che dar appoggio all'idea dell'ufficio centrale ed a quella che ha ora espresso l'onorevole preopinante.

Quando si tratta di mutazioni per decesso; queste si fanno dal giorno stesso del decesso dell'antico possessore, ciò che i Francesi esprimono colla frase: *le mort saisit le vif*.

È vero che nessuno può essere suo malgrado erede né legittimo, né testamentario; dipende da chi è chiamato all'eredità l'accettarla o non accettarla, l'accettarla semplicemente o col beneficio dell'inventario, ma una volta accettata, il fatto di questa mutazione risale al giorno del decesso. Per quanto riguarda la mutazione non vi ha differenza tra la successione *ab intestato*, e la successione testamentaria; quindi parrebbe anche a me che sarebbe per avventura più legale, più conveniente l'espressione della legge quando

dicesse: voi avete un tempo per far trascrivere questa votazione seguita a vostro favore in virtù della legge nel caso di successione *ab intestato*, o in virtù del testamento nel caso di successione testamentaria, e questo termine comincia dalla data della seguita mutazione, cioè dal giorno del decesso a cui effettivamente risale l'effetto di ogni atto che posteriormente si faccia rispetto all'eredità, sia essa *ab intestato*, sia testamentaria.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi duole di dover combattere distinti giureconsulti sul terreno della giurisprudenza; ma io credo doverlo fare indotto dal pensiero degli inconvenienti pratici che risulterebbero dalla rigorosa applicazione del principio legale da essi esposto. L'onorevole preopinante ha detto che la mutazione si apriva al punto istesso della morte: e citò la frase usata nella giurisprudenza francese *le mort saisit le vif*.

Se noi accettiamo questa spiegazione, se vogliamo far partire dal giorno della morte il tempo accordato dalla legge all'erede per far iscrivere la mutazione nei libri censuari, in pratica andremo incontro a gravi difficoltà.

Quando l'erede sarà lontano, per esempio, in America, come mai potrà in 3 mesi far operare la mutazione? E se l'erede non volesse accettare l'eredità, o accettarla soltanto col beneficio dell'inventario, lo costringerete voi prima che la proprietà sia perfetta, siasi in lui effettivamente consolidata, lo costringerete, dico, a far operare la mutazione nei libri censuari, onde poi giunto all'epoca, in cui può rinunciare all'eredità, far operare una seconda mutazione?

Questo non mi parrebbe logico. Noi colla legge diciamo che avrà 3 mesi dopo seguita la mutazione perfetta, dopo che l'erede avrà dichiarato d'accettare l'eredità, sia testamentaria, sia *ab intestato*, avrà adito l'eredità, od avrà fatto un atto col quale dimostri d'accettarla: atto che abbiamo voluto indicare colla frase *presa di possesso*.

Noi ci siamo prefisso questo scopo di concedere 3 mesi per operare la trascrizione sui libri censuari dal giorno in cui la mutazione è fatta definitiva per un atto espresso dell'erede.

Non so se questo scopo sia stato perfettamente raggiunto; a me poco esperto di cose legali pare abbastanza chiara la disposizione della legge; tuttavia se si credesse di riformarla in modo più preciso, non avrei nessuna difficoltà che il termine di 3 mesi conceduto per operare questa trascrizione partisse dal giorno in cui l'erede ha fatto un atto col quale ha sancita la mutazione di proprietà.

DE MARGHERITA. Io non disconosco l'opportunità delle osservazioni dell'onorevole signor ministro in ordine al punto di partenza del termine entro il quale deve farsi la trascrizione: io non faccio che impugnare la differenza che l'articolo fa tra la successione legittima e la successione testamentaria.

Convegno che è saggio e prudente il far partire il termine della trascrizione nei libri censuari della mutazione seguita, dal giorno in cui l'erede dichiara di voler essere tale, e non vi ha dichiarazione migliore di voler essere erede, salvo quella che risulta dal prendere possesso dell'eredità; ma dico che se si fa partire da questo punto la presa del possesso, il termine utile per fare la consegna nei libri censuari, ciò deve ugualmente intendersi nelle due specie di successione, perchè io non so vedere una differenza tra l'una e l'altra.

Io dunque mi accosto all'idea del signor ministro quanto al far partire dal preso possesso il termine perchè s'iscrivano nei libri censuari la mutazione che è seguita regolarmente nel giorno della morte del defunto, abbia o non fatto testamento; ma non aderisco a che il termine delle successioni intestate non parta se non dal giorno in cui effettivamente si

è preso questo possesso, perchè mi pare che non sarebbe affatto legale l'idea della distinzione tra l'una e l'altra specie.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. In verità qui io mi dichiaro assolutamente incompetente. Io pensava che la mutazione seguita non fosse perfetta se non dal giorno in cui l'erede ha accettato l'eredità, od ha fatto un atto equivalente ad un'accettazione; ma se vi ha dubbio io non ho difficoltà ad accettare quel modo che si crederà più legale, più chiaro per esprimere la cosa; tanto più che ci accordiamo perfettamente nel concetto.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Io proporrei la seguente formola: « o dell'adizione all'eredità in caso di successione » perchè questa comprende tutti due i casi tanto di successione testamentaria come di successione *ab intestato*.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io crederei che, trattandosi di cosa legale, sia forse più opportuno il rimandare l'articolo all'ufficio centrale.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Io ho domandato la parola per osservare che la variazione proposta dal ministro dell'istruzione pubblica potrebbe incontrare difficoltà, in quanto che non vi è nel nostro diritto, appunto per quel principio che ha invocato il senatore De Margherita, una forma di « adizione di eredità, » ma si trasmette in diritto il possesso.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Io osserverò che se si mette « presa di possesso, » noi cadiamo nella stessa difficoltà, perchè molte volte non c'è un atto materiale di presa di possesso; osserverò poi ancora che molte cause si sono introdotte, e s'introducono tuttodì nei tribunali per dimostrare che uno ha fatto o non ha fatto un atto di erede, adunque la presa in possesso non include veramente sempre un atto possessorio materiale.

L'adizione dell'eredità invece ha luogo quando uno ha fatto un atto che possa farlo ravvisare erede, quando cioè si è presentato come erede.

Perciò mi pare che le parole *adizione dell'eredità* si potrebbero spiegare nel senso medesimo come si spiegherebbe l'altra formola del *preso possesso*; che anzi sia più conveniente di usare il termine legale di *adire l'eredità*, perchè *adire* è più che *accettare*, egli è entrare nell'eredità; del resto, ripeto, è frase usata da tutti i giurisperiti, è frase consacrata dalla giurisprudenza; ma se però si preferisce la parola *accettazione* io non faccio difficoltà.

DI VESME, relatore. Veggo che ormai tutti sono d'accordo sul punto di doversi togliere la distinzione fra la successione testamentaria e la legittima, io non parlo adunque più riguardo a questo punto; ma in quanto all'altra questione l'ufficio era pure della stessa opinione del Ministero, cioè che non si dovesse stabilire per punto di partenza il momento della morte del testatore, ma quello dell'accettazione della eredità; e fu per iscostarsi il meno possibile dal progetto ministeriale, che l'ufficio conservò le parole, quantunque meno acconce che si trovavano nella legge.

Avendo ora consultato i miei colleghi, odo che essi propongono un altro mezzo di togliere la difficoltà, il quale sarebbe di togliere affatto le parole *o del preso possesso in caso di successione*; imperciocchè la mutazione di proprietà non segue senza che sia dapprima seguita l'accettazione...

Molte voci. No! no!

DI VESME, relatore (*Proseguendo*). Finchè l'accettazione non è seguita la proprietà non passa al successore. Questa mutazione avrà due vantaggi, quello cioè di togliere l'ambi-

qua della frase di prendere possesso e quello di racchiudere anche i legati, i quali non sarebbero compresi nella frase generica stata ora proposta di accettazione dell'eredità.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Questa proposta avrebbe l'inconveniente gravissimo che ho indicato; se lasciamo la disposizione che la consegna debba seguire nel termine di mesi tre dalla morte di chi lasciò l'eredità, e si tolgono le parole della presa di possesso, e non si indica che cosa s'intenda per termine in cui la mutazione è seguita, ne viene ciò che è stato spiegato dai giurisperiti che, cioè, saranno tre mesi a partire dalla morte di chi lascia l'eredità perchè la mutazione risale all'epoca del decesso.

Se noi non indichiamo che il termine partirà dall'epoca dell'accettazione, allora partirà da quella del decesso, e molti si troveranno nell'impossibilità di eseguire il prescritto della legge perchè forse non avranno accettato l'eredità che tre mesi dopo la morte.

Io sarei di parere, ripeto, che si rimandasse il progetto alla Commissione.

SICCARDI. Io ho chiesto la parola al fine di proporre una breve osservazione al Senato.

Secondo i principii della nostra giurisprudenza in fatto di successione, sia l'eredità, sia il possesso civile dell'eredità medesima si trasferiscono di pien diritto nella persona dell'erede dal giorno dell'aperta successione; tuttavia la legge ammette alcuni effetti giuridici anche alla presa di possesso materiale dell'eredità; e ne abbiamo un esempio che può essere in qualche parte analogo al caso di cui si tratta, perchè serve anche a fissare il punto della decorrenza d'un termine: ne abbiamo dico un esempio nel Codice civile là dove si tratta del termine dell'inventario legale, il quale è stabilito dal Codice con questa distinzione: se un erede non si trova nel possesso reale, nel possesso effettivo dell'eredità, egli ha 30 anni per deliberare e per accettarla puramente o col beneficio dell'inventario; se poi si trova nel possesso effettivo della eredità, allora il termine per far l'inventario decorre da un diverso punto di partenza, perchè alla presa effettiva del possesso non si potrebbe nella soggetta questione attribuire l'effetto di stabilire il punto da cui abbia a trascorrere il termine, entro il quale debba farsi la consegna delle mutazioni avvenute o per successioni testamentarie o per eredità ab intestato?

ALFIERI. Domando la parola per fare un'avvertenza che per niente riflette il merito intrinseco della questione che si è sollevata io prego il Senato di voler accogliere queste mie parole con la stessa bontà con cui suole udirle.

Se si tratta, secondo acconsentiva il signor ministro, di rimandare questa parte dell'articolo che ora discutiamo all'ufficio centrale, io crederei che si dovesse ben pensare, prima di proporre un cambiamento, se questo sia veramente necessario o se almeno porti con sé un'utilità sufficiente; giacchè tutti sappiamo a qual punto dei nostri lavori ora ci troviamo e come esistano molte e molte leggi, sulle quali il Parlamento ha ancora a deliberare.

Rimandare una legge unicamente per sostituire ad una parola, che potrebbe essere sufficientemente intesa nella applicazione, un'altra forse migliore, non so se sia cosa conveniente.

Dunque se veramente nello studio che farà l'ufficio, qualora il Senato gli rimandi l'articolo, esso verrà a persuadersi che vi sia necessità ed utilità grande di cambiar la redazione dell'articolo, proponga il cambiamento; ma mi pare, lo ripeto, che senza un certo convincimento di questa necessità

non si deve per un solo miglioramento di parole rimandare le leggi all'altro ramo del Parlamento.

DE VERDE, relatore. L'ufficio è concorde in credere necessario che si tolgano le parole *ab intestato*: in quanto al resto non ha difficoltà di accettare più una redazione che un'altra, perchè la crede più questione di parole che di cose. Ma però il solo togliere queste due parole è già variazione, a paper nostro, tale, che porterebbe nuovamente la legge all'altro ramo del Parlamento; ora contro queste mutazioni nessuno si è levato, tutti le credettero necessario. . .

Koci. Nol 99!

DE MARSIGNI. La differenza si ridurrebbe tra la espressione presa di possesso ed accettazione di eredità, lo per me mi atterrei tanto all'una che all'altra, perchè non so qual differenza vi sia tra di loro.

L'essenziale è che non sia fatta differenza tra le persone che succedono in forza della disposizione della legge e quelle che sono chiamate ad un'eredità per testamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Se si chiede che anche nella successione testamentaria vi sia un atto reale di presa di possesso, allora evidentemente sarebbe opportuno di togliere la parola *ab intestato*; se invece si può interpretare la frase della suddetta mutazione nel senso che io per errore le attribuii, cioè della mutazione compiuta per un atto dell'erede, in allora è indispensabile d'introdurre, di mantenere la distinzione fra le successioni.

Io ripeto, questa è una questione legale; e siccome l'opinione degli onorevoli membri che seggono in questa Camera non è del tutto concorde, mi pare quindi che sarebbe il caso di esaminarla ancora. Dopo un più maturo esame se si crede di dover mantenere la redazione in modo a non lasciare distinzione fra le eredità *ab intestato* e quelle testamentarie, allora piggherò la fronte avanti l'autorità di chi ne sa molto più di me.

GIORDA. Esaminando quest'articolo mi sia permesso di esprimere la mia qualunque sia opinione. Io credo veramente che non ci sia bisogno di farvi nessuna mutazione.

Parliamo della successione *ab intestato*? La legge a questo riguardo è chiara: essa dice che la consegna avrà luogo nel termine di tre mesi dal preso possesso; onde non vi può nascere nè dubbio, nè difficoltà.

Parliamo della successione testamentaria? La legge non è men chiara, perchè essa dice che il termine di tre mesi corre dal fatto della seguita mutazione. Ora questa parola di seguita mutazione equivale, a mio parere, a mutazione effettuata, a mutazione compiuta, di modo che in caso io vedrei l'istesso concetto che vi ha nell'ultima frase dell'articolo dove si accenna al preso possesso.

Io credo che esaminando l'articolo non ci sia proprio necessità di farvi nessuna mutazione, e oserei affermare che in pratica non cadranno mai nè dubbi, nè difficoltà sull'applicazione del medesimo, anche lasciato com'è.

DE MARSIGNI. Io non so, adattarmi a quella teoria sulla distinzione tra successione *ab intestato* e successione testamentaria; la mutazione, o signori, si opera necessariamente, perchè quello che possedeva non è più, e non può più possedere; resta solo a sapere, chi vi sostituirà. Di questo possesso nessuno può costringersi ad essere erede nè legittimo, nè testamentario malgrado suo; in conseguenza ci vuole qualche atto dell'uomo che spieghi la sua adesione alla mutazione, ma intanto la mutazione si opera nelle due specie di successione dal momento stesso della morte.

Dunque sarà sempre vero che, per quanto si ritardi l'ac-

cettazione dell'eredità, questa rimonterà all'epoca in cui la mutazione si operò naturalmente, perchè un possessore deve sottentrare ad un altro, e per conseguenza troverà nel mio senso la legge troppo difettosa sotto l'aspetto legale quando s'introducesse nella medesima una distinzione che la legasse ad un principio non necessario.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi vien detto che la distinzione che è stata introdotta nell'articolo 3° si trova nelle patenti del 1839.

Se il Senato volesse concedermi qualche minuto di tempo, ho mandato a cercare queste patenti, e forse la lettura dell'articolo che tratta un tale argomento potrà dare qualche lume...

DI VESME, relatore. Intanto che si attende io desidererei fare una breve osservazione al Senato, per ispiegare maggiormente il motivo che mosse l'ufficio a far questa modificazione.

Supponiamo che un testatore abbia fatto testamento in questi termini: « Lascio i miei figli eredi in parti uguali ». Questa sanzione è testamentaria, ed è perfettamente quale sarebbe se fosse stata *ab intestato*. Perchè dunque, giacchè le cose sono eguali nell'uno e nell'altro caso, dev'esservi una legislazione diversa? Perchè in un caso si dovrà stabilire tre mesi dopo la presa di possesso, ed in un altro caso un altro termine che non è neppur bene definito? Se la seguita mutazione deve prendersi nel senso che or ora diceva il senatore Gioia, tutte le difficoltà che, non ha gran tempo, opponeva il signor ministro delle finanze contro la redazione proposta dalla Commissione, si ommettersero ben anche le ultime parole, tutte pugneranno anche contro il caso della successione testamentaria.

Un erede testamentario può trovarsi in America, può non voler accettare, può voler differire, può accettare col beneficio dell'inventario, e in conseguenza dal momento della seguita mutazione scorreranno non solo tre mesi, ma un tempo anche molto maggiore prima che il destinato erede abbia preso possesso o sia di fatto erede.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Le osservazioni dell'onorevole senatore Gioia tendevano a dimostrare che le parole *dalla data della seguita mutazione*, possono avere ugual valore a quelle *della presa di possesso*.

Allora vede l'onorevole preopinante che non vi sarebbe differenza nella decorrenza del termine nella successione testamentaria ed in quelle *ab intestato*.

Per ambedue queste successioni il termine comincierebbe a decorrere dal momento in cui un fatto dell'erede venga a giustificare che egli si tiene per erede; epperò io credo che non si dovrebbe perdere un tempo prezioso in questi ultimi mesi della sessione, e che si potrebbe andar innanzi ed ammettere il progetto ministeriale, perchè veramente, lo ripeto, le parole di *seguita mutazione* possono avere lo stesso valdre che hanno le altre di *presa di possesso*.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Le patenti del 1839 sono molto più esplicite; esse danno infinite spiegazioni. In esse sono considerate separatamente le mutazioni testamentarie e quelle *ab intestato*.

L'articolo 9 dice:

« Le mutazioni operate in forza di testamento saranno consegnate nei mesi sei successivi. »

Per la successione *ab intestato* trovasi una frase analoga.

Ecco cosa dice l'articolo 11:

« Il termine per la consegna delle successioni *ab intestato* decorre a carico di chi ne assume il possesso come erede, ed è di mesi sei dal giorno dell'assunto possesso. »

Vede il Senato come le patenti del 1839 facessero una distinzione fra le due successioni. Invocai queste disposizioni perchè molti degli onorevoli senatori ed in ispecie il senatore De Margherita non vedevano motivo per fare distinzione fra la successione testamentaria e quella *ab intestato*.

Questa distinzione adunque esiste già nella legge del 1839; tant'è che essa per la successione testamentaria fa decorrere il tempo accordato per la consegna dal giorno dell'apertura, e per la successione *ab intestato* dalla presa di possesso, onde non vedo il perchè non si possano mantenere anche nella legge presente.

SICCARDI. Aggiungerò ancora una parola per evitare, se è possibile, la necessità di un rinvio alla Commissione.

Tutta l'ambiguità viene da quelle parole *della seguita mutazione*. Veramente nel senso strettamente legale, così nelle successioni *ab intestato*, come nelle successioni testamentarie, la mutazione di proprietà si opera all'epoca della morte di colui della cui eredità si tratta. Ma osserverò che qui verisimo in materia essenzialmente penale, poichè si tratta in sostanza d'infliggere una multa a chi contravverrebbe alla legge non facendo la consegna della mutazione nel termine prescritto.

Ora i tribunali, quando si tratta di applicare disposizioni penali, non si attengono sempre allo strettissimo rigore delle parole allorchè esse sono tali che la loro significazione può piegarsi ad un senso più mite.

Naturalmente l'erede testamentario, finchè il testamento non è aperto, si può presumere che ignori di essere stato instituito erede; quindi nasce la presunzione, facilmente accettabile, che quando la legge ha detto: *della seguita mutazione*, abbia inteso quel punto, trascorso il quale il successore sarebbe in mora, sarebbe veramente in colpa se non avesse adempito alle disposizioni della legge, potendo ciò fare per la notizia ricevuta, coll'apertura del testamento, della qualità su lui conferita, e del dovere che sta annesso a tale qualità.

Io credo, o signori, che questa sarebbe indubitatamente la interpretazione che in materia penale verrebbe data alla legge, e penso che se vi è un po' di ambiguità nella legge, in pratica quest'ambiguità cesserebbe, e non potrebbe produrre verun cattivo risultamento.

MASSA-SALUZZO. Io mi associo intieramente alle osservazioni testè fatte dall'onorevole senatore Siccardi per la ragione anche che una legge rischiarerà l'altra. Nella legge poco tempo fa votata, colla quale s'impone una tassa sulle successioni, si fissa il termine per denunziare la successione e per pagare la tassa. In essa non si sono misurati così rigorosamente i termini per stabilire quando debba intendersi aperta la successione; ma si lasciò l'intelligenza di quest'espressione alla giurisprudenza.

Or dunque, quando si tratterà di una successione testamentaria *ab intestato*, dell'una e dell'altra facendosi la consegna, avremo perciò un termine preciso dal quale dedurre e quello per la consegna, e quello per il pagamento del diritto di successione.

Siccome dunque abbiamo termini precisi in una legge, la quale può rischiararne un'altra, così l'ammissione di questo articolo, anche come si trova, non può produrre difficoltà veruna in pratica; onde sia per le ragioni svolte dall'onorevole senatore Siccardi, sia per quelle che ho l'onore di sottoporre io medesimo al Senato, mi pare che possa accettarsi l'articolo medesimo nella forma proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se vuol passare alla votazione dell'articolo 3.

Molte voci. Sì sì!

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo come è stato proposto dal Ministero voglia levarsi.

(È approvato.)

PROGETTI DI LEGGE: RIORDINAMENTO DEL BARRACCELLATO IN SARDEGNA; STABILIMENTO DI QUATTRO LINEE TELEGRAFICHE; AUMENTO DI RETRIBUZIONE DELLA GENTE DI MARE ALLA CASSA DI RISPARMIO E DI BENEFICENZA PER LA MARINA MERCANTILE; RIORDINAMENTO DEI CONSIGLI DELLA MARINA MEDESIMA.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il ministro dell'interno, un progetto di legge per

il riordinamento del barracellato in Sardegna. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1608.)

Ho pure l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il ministro dei lavori pubblici, un progetto di legge per lo stabilimento di quattro linee telegrafiche (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1635); ed a nome del ministro della guerra e marina un progetto di legge riguardante l'aumento di retribuzione della gente di mare alla Cassa di risparmio e di beneficenza per la marina mercantile (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1528), e finalmente un altro progetto di legge, pure a nome del ministro della guerra e marina, pel riordinamento dei Consigli della marina mercantile (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1615).

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti, ed invito i signori senatori alla continuazione della discussione della legge che ci occupa per domani all'ora solita.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 30 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per la conservazione del catasto in Sardegna — Adozione degli articoli 4 e 5 — Articolo addizionale e aggiunta proposta dall'ufficio centrale, combattuta dal ministro delle finanze — Osservazioni in sostegno del relatore senatore Vesme — Reiezione — Altro articolo pure addizionale dell'ufficio centrale — Opposizione del ministro delle finanze — Reiezione — Approvazione degli articoli 6 al 10° del progetto ministeriale — Articolo 11: osservazioni del ministro delle finanze, del relatore, e dei senatori De Cardenas e Pallavicino-Mossi — Approvazione degli articoli 11 al 15° e della legge — Discussione ed approvazione del progetto di legge relativo alla convenzione pel servizio di corrispondenza postale tra Cagliari e Tunisi.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

PROVANA, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Continua la discussione ieri intrapresa, la quale si era fermata all'articolo 3.

Ho l'onore di leggere l'articolo 4, sul quale non vi ha differenza di redazione tra il progetto ministeriale e quello dell'ufficio centrale.

« Art. 4. Saranno parimenti consegnate tutte le muta-

zioni che fossero avvenute come sopra dopo il 1° gennaio 1852.

« Questa consegna avrà luogo nei tre mesi successivi alla pubblicazione del regolamento di cui è cenno nell'articolo 2. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 5, sul quale parimente vi ha perfetto accordo tra la Commissione ed il Ministero:

« Art. 5. Ommettendo i possessori di fare le sovra prescritte consegne, incorreranno nella pena pecuniaria di centesimi 10 per ogni lira di rendita censuaria, in modo però che tale pena non sia mai minore di lire 3, né maggiore di lire 300. »

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 6.

In questo vi è qualche variazione...

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze (Interrompendo). Domando la parola per una spiegazione.

L'ufficio centrale ha creduto dover eliminare dalla legge tutto ciò che era relativo ai fabbricati ed introdurre invece alcune disposizioni intese a rendere più sicura l'esecuzione della legge, cosicchè non è un emendamento che si è voluto proporre, ma si sono sostituite nuove disposizioni alle antiche.

Il Ministero crede dover insistere sul mantenimento delle primitive disposizioni e combattere le nuove. Fa perfettamente lo stesso il cominciare dalla proposizione ministeriale o da quella dell'ufficio, perchè non hanno nessuna relazione l'una coll'altra.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor relatore.

DI VESME, relatore. Io faccio osservare all'onorevole signor ministro che per mero errore di stampa si sono messi gli articoli così in faccia gli uni agli altri. Effettivamente era intenzione dell'ufficio centrale di aggiungere i due articoli attuali 6 e 7, e di togliere quelli relativi ai fabbricati. Se poi questi vengano conservati, i due articoli aggiunti dovrebbero inserirsi tra il 5° e 6° del progetto ministeriale.

Sembra adunque che a motivo dell'ordine stesso della legge dovrebbero venire in discussione prima gli articoli dell'ufficio.

Anche un'altra ragione porterò affinchè abbiano la precedenza nella discussione, ed è che se non fossero ammessi gli articoli 6 e 7 proposti dall'ufficio, questo, non mutando di opinione sulla convenienza di omettere gli articoli relativi ai fabbricati, diverrebbe meno tenace nel sostenerli, poichè se crede detti articoli inutili, non li crede dannosi. Onde per non introdurre una mutazione nella legge per una cosa semplicemente di forma, probabilmente li lascerebbe sussistere.

Propongo dunque che la discussione si apra prima sugli articoli 6 e 7 aggiunti dall'ufficio centrale.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io aderisco pienamente a questa proposta, e quindi incomincerò dal combattere i due articoli 6 e 7 dell'ufficio centrale.

Esso con uno scopo lodevolissimo, al quale io fo plauso, intende costringere i pubblici uffiziali e notai ad inserire in tutti gli atti che portano traslazione di proprietà i numeri di mappa e le divisioni catastali.

Sicuramente ottima sarebbe questa disposizione se si potesse ottenere senza gravi inconvenienti per la gran massa dei proprietari. Se tutti i contratti i quali portano mutazione di proprietà si potessero fare a bell'agio fra persone che abitano nel luogo stesso dove esistono i beni che si vogliono alienare, io sottoscriverei molto volentieri a questa disposizione, la quale sarebbe efficacissima a provvedere e regolare la conservazione del catasto. Ma pur troppo le cose non sono così, e mentre io non disconosco i vantaggi della medesima, debbo porre sotto gli occhi del Senato anche gl'inconvenienti che da essa possono derivare; quindi dovrà il Senato apprezzare se la somma dei vantaggi è maggiore della somma degli inconvenienti.

Avendo noi già imposto l'obbligo alla persona che acquista la proprietà di fare la sua dichiarazione sotto pena di multa all'uffiziale pubblico, mi pare che abbiamo già provveduto efficacemente alla conservazione del catasto. Io credo poi che questa lodevole conservazione del catasto dipende assai più dalle persone a cui essa viene affidata e dalle regole

che s'imporranno a questi uffiziali pubblici che non dalla prescrizione penale.

Adunque, ripeto, senza contestare l'utilità della disposizione accennata, dico pure che non conviene esagerarsela, anzi giova il tener conto sia delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del progetto di legge, sia dell'ordinamento del servizio che si vuole stabilire per la conservazione del catasto. Ma scendiamo ora a far ragione degli inconvenienti; ho detto che se i contratti si facessero sempre nel luogo stesso dove sta l'immobile da alienarsi e a bell'agio, cioè se i contraenti avessero davanti a loro tutto il tempo necessario per adempiere alle singole formalità che quest'articolo prescrive, io non avrei difficoltà ad accettarlo, quantunque io non lo creda così vantaggioso come lo crede l'ufficio.

E nel vero, o signori, tutte le alienazioni di stabili non si fanno sempre nel luogo ove si possiede lo stabile; il più delle volte anzi si operano nella capitale, nei gran centri, mentre gli stabili sono posseduti in lontane provincie.

Mi si obietta: si potrà sempre far venire la fede del catasto, ed ecco dileguata questa grave difficoltà. Certo non è questa una difficoltà insuperabile, ma non è men vero che vi sarà sempre incaglio, poichè accade talvolta che una vendita possa combinarsi, e voglia essere effettuata con una certa premura, e ciò può aver luogo massime se il contratto si passa fra persone conosciute e di notoria solvibilità, perchè una persona non avrà difficoltà ad acquistare un fondo senza che il venditore le somministri le particolarità di tutti gli appezzamenti, avendone di già visitato il fondo e conoscendone la condizione topografica: ma ciò non potrà aver luogo tra persone sconosciute.

Vi ha di più: non solo le vendite possono farsi nello Stato, ma anche all'estero. Può accadere la necessità, l'opportunità di vendere fuori Stato. Ma gli inconvenienti nei contratti d'alienazione, quantunque gravi, sono nulla rispetto agli atti che hanno per oggetto di mutare la proprietà, per atto d'ultima volontà, per testamento. Le disposizioni di questo articolo si applicano tanto alla vendita quanto ai testamenti; egli è evidente che un testamento opera la traslazione di proprietà; se quindi questo articolo fosse così sancito, non si potrebbe in un testamento, o signori, assegnare un fondo ad un erede, senza indicare contemporaneamente il numero di mappa di questo fondo, e voi sapete quanto sarebbe grave per i testamenti segreti fatti dal testatore stesso, sovente senza l'aiuto, senza il sussidio dell'uomo di legge; se voi imponeste a questo testatore l'obbligo di inserirvi il numero di mappa di tutti i suoi beni, portereste con ciò un grave incaglio. *A fortiori* poi, quando accade di dover fare un testamento nelle ultime ore della vita (ciò che non dovrebbe accadere, poichè tutti dovrebbero prevedere quel momento che tosto o tardi arriva pur troppo), come farà il notaio chiamato in fretta presso il letto di un ammalato che vuol disporre di questo o di quell'altro suo fondo, se ha da inserire i numeri tutti di mappa? Sarà assolutamente impossibile.

Il Senato vede adunque quanti pratici inconvenienti deriverebbero da queste disposizioni se fossero adottate.

Io credo quindi che se voi in una parte della bilancia metteste i vantaggi e nell'altra gli inconvenienti, vedrete che la bilancia cadrà dalla parte sinistra, da quella cioè degli inconvenienti.

Si è detto dall'onorevole relatore e con ragione che questa disposizione era stata introdotta in Francia in una legge; ma io devo aggiungere che non in una legge fu essa introdotta, ma solo in un progetto di legge che non è mai stato tradotto in legge; fu un progetto compilato dal Ministero francese che

non ebbe mai nemmeno la sorte di essere discusso dalle Camere, e fu solo distribuito ai Consigli generali per avere il loro parere in proposito. In verità non ho avuto il tempo di cercare i pareri di quei Consigli generali, e non potrei dire se essi abbiano accettato o respinto questa disposizione; ma io credo poter spiegare il motivo che indusse quel Governo a proporre tale disposizione.

Nel 1845 e nel 1846 esso pose il termine alla grande operazione del catasto che costò, come ben sapete, tempo e somme e fatiche immense; quando fu compiuto, il Governo e tutti hanno dovuto riconoscere che era un'operazione fallita, cioè che il catasto intorno al quale si lavorava da quasi quarant'anni era completamente erroneo; il Governo con un coraggio eroico proponeva di ricominciare *ab ovo* l'operazione e di provvedere nello stesso mentre alla sua conservazione. E questo pessimo risultato non tanto si dovette, convien dirlo, all'imperfezione dei modi adoperati per fare il catasto, quanto alla assoluta imperfezione del sistema in vigore in Francia. Quando si provano gl'inconvenienti di un sistema e sono riconosciuti gravissimi, allora si cade agevolmente nello eccesso opposto: si era fatto troppo poco per conservare il catasto, si volle far troppo e da un'eccessiva rilassatezza si volle passare ad un'eccessiva severità.

Si volle invocare l'esempio non della Francia, ma l'autorità di un ministro francese, ed io pure credo poter invocare l'autorità del regno Lombardo Veneto, dove il catasto si è molto conservato da molti anni e si conserva bene tuttora senza il sussidio di queste troppo rigorose discipline.

Io credo adunque che il Senato possa senza temere di veder menomata soverchiamente la disciplina necessaria per la conservazione del catasto, far scomparire dalla legge disposizioni le quali se potrebbero concorrere per la buona conservazione del catasto, tornerebbero poi in pratica troppo moleste a tutti i proprietari di fondi.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor relatore.

DI VESME, relatore. Comincerò dal prender atto delle parole dette dal signor ministro in principio della confutazione che ha fatta del presente articolo, cioè che egli riconosceva le disposizioni proposte dall'ufficio centrale *utili ed efficacissime* (sono sue parole), per la conservazione del catasto.

AmMESSO questo principio, cercherò di risolvere le obiezioni che fece alle proposte disposizioni; obiezioni che si risolvono in una sola, cioè difficoltà di esecuzione. Trattandosi di una prescrizione utile ed efficace ad ottenere l'intento, crediamo non doverci essa abbandonare, se la difficoltà non è tale che ne renda pressochè impossibile l'esecuzione; poichè, non ammettendola, andremmo incontro a ben più grave pericolo, di vedere il catasto meno bene conservato.

Due difficoltà principalmente oppose: principierò da quella dei testamenti. Osservava il signor ministro che nelle disposizioni testamentarie è difficilissimo il poter notare i numeri di mappa.

Da prima noterò che nella legge si parla semplicemente dei notai e dei pubblici uffiziali; ora per l'ordinario i testamenti non sono fatti da notai e pubblici uffiziali, ma da essi semplicemente ricevuti e autenticati.

Molte voci. È lo stesso.

DI VESME, relatore. Sì che il notaio spesso non ne conosce neppure il contenuto. L'ufficio centrale non dissente tuttavia che per maggiore chiarezza si aggiungano le parole *inter vivos*, tra vivi, eccettuando così i testamenti e togliendo ogni ostacolo a questo riguardo. In quanto agli atti tra vivi, ossia ai contratti, la difficoltà sembra minima. La prima volta

che uno fa un atto, certo dovrà istruirsi quale sia il numero di mappa della terra che vende, ma questa difficoltà non esiste che pel primo atto. Quando poi uno rivende il suo stabile, certo avrà il titolo di proprietà al quale si appoggia questo dominio, nè avrà che a riferirsi al primo atto e togliere da quello i numeri di mappa e le altre indicazioni necessarie. In qualunque luogo succeda l'atto, anche in luogo lontano, avrà certo sempre con sè il titolo di proprietà al quale si appoggia, ed anzi quasi sempre il medesimo titolo si cita nel nuovo atto.

Se alcuno all'estero vende uno stabile sito in Sardegna a più forte ragione l'acquirente vorrà vedere a qual titolo il venditore appoggia la sua proprietà, ed ecco la necessità di portare il titolo d'acquisizione dove il numero di mappa già sarà iscritto.

Del resto, in Sardegna, più che mai è poco esatto il dire che i contratti si facciano principalmente nei gran centri di popolazione e nella capitale. La Sardegna, come tutti sanno, è un paese eminentemente agricolo, ed i principali possessori coltivano essi stessi colle loro mani le loro terre, ed i contratti si fanno quasi tutti nel luogo dove sono siti gli stabili.

Una delle ragioni poi che indussero, come fu accennato anche nel rapporto, l'ufficio centrale ad aggiungere questa prescrizione, fu che in Sardegna più che altrove avviene di frequente che nello stesso comune uno possiede molte pezze di terreno. Le così dette *vidazzoni* sono divise in pezze minutissime di terreno, talora d'una metà, d'un terzo, d'un ottavo d'ettare, ed anche meno: e perciò quando alcuno indica semplicemente di vendere una pezza di terreno che possiede nel tal comune, se non appone indicazione maggiore, cioè del numero di mappa, non basterà nè la denuncia fatta al conservatore del censo, nè altra indicazione; in breve tempo vi sarà confusione grandissima, nè si saprà se il pezzo venduto sia il tale o il tal altro. L'unico mezzo di accertarlo è di fare che appunto in tutte le traslazioni di proprietà, il numero di mappa che solo designa il pezzo, sia indicato.

PRESIDENTE. Nel porre ai voti l'articolo 6 quale venne proposto dall'ufficio centrale io devo rendere avvertito il Senato che per organo del relatore dello stesso ufficio verrebbe alquanto la sua proposizione modificata, aggiungendo la menzione di *atti tra vivi*.

Ciò posto, io metto ai voti l'articolo con questa modificazione, articolo il quale è così concepito:

« Art. 6. Tutti i notai e pubblici uffiziali dovranno, sotto pena di lire venti per ogni trasgressione indicare negli atti tra vivi portanti traslazione di proprietà i numeri di mappa e le divisioni catastali, e quando ne consta del catasto, anche la superficie dei beni cadenti in contrattazione. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. (*Interrompendo*) Io non potrei accettare nemmeno questa modificazione.

Aggiungerò una sola parola. La legge sul notariato ha già provveduto e nel modo solo pratico, io credo, a questo emergente. Imporre al notaio o l'obbligo di mettere il numero di mappa o di far constare che ha chiesto ai contraenti se vogliono dichiarare il numero di mappa, è tutto quello che si può imporre; ma non l'obbligo di mettere il numero di mappa, il che è impossibile. Tutto ciò che se gli può imporre egli è di chiedere ai contraenti questo numero di mappa. Se fatta questa interrogazione, i contraenti dichiarano che non lo conoscono, il notaio ha compiuto il debito suo. Tutto al più per essere logici (io però non ammetterei mai questo sistema), bisognerebbe multare non il notaio che è innocente, ma i

contraenti che non somministrano i mezzi di fare l'atto. È meglio sopprimere tutto.

DI VESME, relatore. Osservò il ministro delle finanze che i notai al più dovrebbero essere obbligati a far constare che chiesero i numeri di mappa ai contraenti e che essi o per non saperli o per altra ragione non li indicarono. Se il numero di mappa si inserisse per semplice privata utilità, questa precauzione sarebbe forse sufficiente; ma la ragione che fa inserire questa prescrizione nella presente legge è un motivo di pubblica utilità, la conservazione cioè del catasto; in conseguenza se avvenga che i contraenti non conoscano i numeri di mappa, sarà obbligo del notaio di sospendere il contratto e di avvertire i contraenti che prima di rogare l'atto è necessario che adempiano le formalità prescritte dalla legge. Appunto perchè questa prescrizione è fatta per pubblica utilità, non basta che il notaio faccia constare di averli avvertiti, ma bisogna che ad ogni modo ne curi l'esecuzione.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo dell'ufficio centrale.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Leggerò ora l'articolo 7 aggiunto dall'ufficio centrale:

« Gli uffici d'insinuazione dovranno, nel modo e fra il termine da definirsi col regolamento, dare ai conservatori del censo del luogo dove sono poste le proprietà, nota delle mutazioni di proprietà che ebbero luogo nel loro distretto in forza d'atti soggetti ad insinuazione.

« I Consigli comunali dovranno annualmente dare nota ai conservatori del censo delle mutazioni avvenute nelle proprietà esistenti nel loro territorio in seguito a costruzione o demolizione di chiese, strade od altre opere o luoghi pubblici non soggetti ad imposta. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. In quanto all'articolo 7 non conteso l'utilità della disposizione, ma credo che contenga materia piuttosto regolamentaria che legislativa. Si tratta di imporre un obbligo ad ufficiali pubblici che sono nella dipendenza diretta ed immediata del Ministero. Esso dovrà imporre agli insinuatori di far conoscere le mutazioni ai conservatori del censo; questo si farà nel regolamento, ma non credo sia necessario di inserirlo nella legge.

DI VESME, relatore. L'ufficio centrale persistendo tuttavia in credere che sarebbe meglio inserire una tale prescrizione nella legge, non insiste però su questo punto. Desidererebbe soltanto dal Ministero alcuna spiegazione sull'alinea dell'articolo relativamente all'obbligazione che l'ufficio propone di ingiungere ai Consigli comunali di denunziare le mutazioni che avvengono nelle proprietà per strade ed altri simili motivi.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io credo che non sia necessario d'imporre ai Consigli comunali quest'obbligo assoluto, poichè il Governo deve già per mezzo dei suoi ufficiali, cioè per mezzo dei verificatori delle contribuzioni dirette, accertare ogni anno le mutazioni operatesi nel suo territorio nelle proprietà che sono esenti dalla legge, o di quelle che hanno cessato di esserlo, quindi io non credo che sia indispensabile l'imporre un obbligo ai Consigli comunali, obbligo del quale è debito che i Consigli comunali si facessero molto carico, e non vedendo l'utilità di questa disposizione, penso perciò sia meglio tralasciarla.

Non vedo inconvenienti nell'adottarla, ma non vedo neppure alcun inconveniente grave nel tralasciarla; onde anche

qui, perchè sarebbe forse la sola variazione che si farebbe nella legge, io proporrei al Senato di non adottarla.

PRESIDENTE. L'ufficio centrale si è già spiegato sul paragrafo primo dell'articolo 7; intende anche ritirare il secondo paragrafo?

DI VESME, relatore. L'ufficio intende sia posto ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo settimo dell'ufficio centrale.

Chi lo approva, sorga.

(Il Senato rigetta.)

Tolti così i due articoli 6 e 7 dell'ufficio centrale, deve rivolgersi la votazione all'articolo 6 del Ministero il quale è così concepito:

« Art. 6. I fabbricati di nuova costruzione e quelli che in forza dell'articolo 1 della legge del 31 marzo 1851 essendo esenti dall'imposta, passassero nella categoria dei fabbricati non esenti, dovranno essere consegnati coll'indicazione del loro reddito brutto, reale o presunto nei modi e sotto le comminatorie stabilite dalla legge medesima. »

DI VESME, relatore. Non essendosi finora introdotta nella legge altra mutazione e rimanendo essa quale fu presentata dal Ministero, l'ufficio centrale unanime non dissente che siano conservati questi articoli.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 6 quale fu presentato dal Ministero.

Chi intende approvarlo, si levi.

(È approvato.)

« Art. 7. Il termine di tale consegna è di tre mesi, i quali decorrono dalla data della mutazione pei fabbricati che cessarono di appartenere alla categoria degli esenti e dall'epoca in cui vennero coperti con tetto per quelli di nuova costruzione. »

(È approvato.)

« Art. 8. I terreni acquistati per alluvione o per altro titolo di accessione saranno descritti ed allibrati nei libri di catasto dietro a verificazioni d'ufficio in base alle tariffe di estimo, decretate per la formazione del catasto provvisorio dell'isola, avuto solo riguardo alla produzione proveniente dall'azione naturale del suolo, indipendentemente così dai miglioramenti introdottivi dai possessori. »

(È approvato.)

« Art. 9. I terreni e fabbricati che per avulsione, demolizione, corrosione od altra causa simile cessassero di esistere, e quelli che passassero nella categoria degli esenti, saranno dedotti dall'estimo, salvo alle finanze il diritto di riassoggettarveli qualora ridivengano imponibili. »

(È approvato.)

« Art. 10. Riguardo ai fabbricati già censiti non si farà luogo ad aumentazione nè a deduzione d'estimo per causa di modificazioni parziali che vi si praticassero, sempre che la parte nuovamente costrutta o demolita non corrisponda al terzo del valore locativo del fabbricato preesistente. »

(È approvato.)

« Art. 11. Pei terreni non si farà luogo a modificazioni di estimo, se l'aumento o la diminuzione per causa di alluvione o corrosione non oltrepassa il decimo della superficie dello appezzamento, cui rispettivamente appartengono. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Qui l'ufficio centrale aveva creduto di dover sopprimere le parole: per causa di alluvione o corrosione.

DI VESME, relatore. Darò una spiegazione; non si sarebbe fatta una modificazione a quest'articolo se l'aver parlato dapprima dei fabbricati non avesse necessitato ora di modificarlo a motivo delle parole *pei terreni non si farà luogo*, le quali

erano relative alla distinzione tra i terreni ed i fabbricati. Dovendosi modificare, si pensò che fosse anche più esatto togliere le parole *per causa d'alluvione o di corrosione* per la seguente ragione: nell'articolo 9 si dice: *per corrosione ed altre cause simili*. Queste ultime parole erano ommesse nel presente articolo, ed evidentemente, ancorchè ommesse, dovevano sottintendersi. Questa fu la ragione per la quale l'uffizio pensò dovere per maggior chiarezza aggiungere o togliere alcune parole, e nel dubbio pensò di sopprimerle; ma certo non propone che la legge sia rinviata all'altro ramo del Parlamento per una mutazione così leggera e di semplice redazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Debbo però dare una spiegazione al Senato per fargli capire l'importanza di queste due parole.

DI VESME, relatore. (*Interrompendo*) Non si volevano escludere.

Si erano tolte unicamente a motivo delle parole: *in altri casi simili*, che qui erano ommesse; e siccome quest'articolo si riferisce all'articolo 9, in conseguenza le cose accennate nell'articolo 9 s'intendevano ripetute nell'articolo.

Del resto, l'uffizio centrale non si oppone alla restituzione delle parole anzidette.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Si può far mutazione d'estimo per due motivi: o perchè alcuni beni sono passati dalla categoria dei beni censiti nella categoria degli esenti, o perchè vi è stata diminuzione per causa di alluvione o corrosione. Quando un fondo passa dalla categoria dei censiti alla categoria degli esenti, il passaggio dall'una all'altra categoria deve essere dedotto dall'estimo.

Quando si avesse una pezza di 100 giornate, e che se ne prendesse una per fare una strada, questa giornata deve essere dedotta dall'estimo. Tali deduzioni si fanno qualunque sia la frazione da dedursi. Quando poi la deduzione, o l'aumento devono farsi per ragione di alluvione o corrosione, non si faranno se non quando la differenza è del decimo. Ecco perchè si era dovuto determinare che l'aumento o la diminuzione non si farebbe se non per causa di alluvione o di corrosione, onde indicare che vi sarebbe differenza per causa di passaggio dalla categoria degli esenti alla categoria dei tassati.

DE CARDENAS. In questa categoria sono considerati come se dessero luogo a diminuzione nell'iscrizione del catasto i terreni avulsi. Pare che quando un terreno è avulso dalla forza di un fiume, ossia che un canale principale o secondario di un fiume possa deviarci in una proprietà, sia ben giusto che la parte occupata dal fiume venga scaricata del catasto; ma la parte avulsa, quella che è trasportata da una sponda all'altra del fiume, ossia quella che senza cambiare di località si trova collocata da una sponda all'altra per essere il fiume passato attraverso a quella proprietà, pare non vada scaricata. Noi ne vediamo continuamente in tutti i catasti gli esempi.

Vediamo dei terreni stati avulsi da una parte, che trasportati all'altra del fiume seguitano ad essere iscritti nel catasto medesimo del comune dove erano prima. Abbiamo delle parti intiere di territorio che sono passate da una parte all'altra di un fiume.

Il Po e il Tanaro nel loro corso inferiore dove ci sono maggiori alluvioni che sull'alto Po, ne presentano ad ogni momento gli esempi. Mi pare adunque che i beni avulsi siano scaricati dall'estimo. . . .

PRESIDENTE. Farò osservare che non si parla in questo articolo di terreni avulsi, ma di corrosione od alluvione.

PALLAVICINO-MOSI. Faccio notare all'onorevole preopinante che nell'articolo 11° non si parla di terreni avulsi: di questi si fa parola all'articolo 9 il quale è già votato, e dove è detto: « se cessassero di esistere per avulsione. » L'articolo 11° parla solo di quelli diminuiti od aumentati per causa di alluvione o corrosione.

PRESIDENTE. Non resta che porre ai voti l'articolo 11. Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 12. Le variazioni portanti aumento o diminuzione d'estimo saranno stabilite dall'intendente della provincia con appositi decreti e previi gli incumbenti da stabilirsi nel regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 13. Gli agenti conservatori del censo non possono riscuotere verun diritto od emolumento per la registrazione e descrizione sui libri censuari delle mutazioni cui riguarda la presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 14. Tutti i possessori ed aventi interesse possono chiedere copia od estratti di tutta o parte della rispettiva colonna e delle relative figure della mappa. »

« Essa verrà loro spedita mediante i corrispettivi stabiliti nella tariffa unita alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 15. Il solo agente delle finanze conservatore del censo è autorizzato a spedire tali copie ed estratti in forma autentica. »

(È approvato.)

Tariffa dei diritti dovuti per le copie od estratti dai libri censuari e dalle relative mappe territoriali:

« 1° Per un certificato di catasto nel quale sia solamente indicata la somma complessiva della rendita censuaria di un possessore. L. 0 50 »

« 2° Per un certificato nel quale siano descritti particolarmente tutti i numeri di mappa coll'indicazione delle rispettive qualità di coltura, superficie ed estimo censuario, sarà corrisposto per ciascun appezzamento o numero di mappa » 0 10 »

« 3° Per ciascun appezzamento delineato in mappa di cui venga chiesta copia autentica, e la cui superficie non sia maggiore di quattro ettari. » 0 20 »

« Se la superficie dell'appezzamento eccede i quattro ettari, il detto diritto aumenterà di centesimi 5 per ogni ettare in più. »

« La frazione dell'ettare non dà luogo a tale aumento, a meno che sia maggiore di 50 are. »

« In verun caso però il diritto stabilito nel 2° e 3° articolo non potrà essere inferiore ai 50 centesimi. »

« 4° Nei diritti sovra stabiliti non sono comprese le spese di carta e bollo occorrenti per la spedizione di detti atti, che sono pure a carico dei richiedenti. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE PEL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE TRA CAGLIARI E TUNISI.

PRESIDENTE. Prima di procedere allo squittinio di questa legge io propongo al Senato ciò che aveva avuto l'onore di annunziare, cioè di passare alla discussione immediata della

legge, di cui ieri si è udito il rapporto del senatore Vesme, riguardante l'approvazione della convenzione pel servizio di corrispondenza postale fra Cagliari e Tunisi. (Vedi 3° volume *Documenti*, pag. 1619.)

Invito l'ufficio centrale ad occupare il suo posto.

Il progetto di legge è composto di due articoli così concepiti:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a dare esecuzione alla convenzione stipulata il 31 marzo ultimo scorso fra i ministri delle finanze e della marina e Raffaele Rubattino direttore della Compagnia dei vapori nazionali sotto la ditta Rubattino e Compagnia per il servizio di corrispondenza postale fra Cagliari e Tunisi.

« Art. 2. È assegnato un credito supplementario di lire 30,000 in aggiunta alla categoria 24, *Trasporto di dispacci*, del bilancio passivo del Ministero esteri pel corrente esercizio. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

(Posti ai voti i due articoli vengono successivamente senza discussione approvati.)

Si procede allo squittinio segreto in prima per la legge sulla conservazione del catasto in Sardegna, e quindi sull'altra testè votata.

Risultamento della votazione:

Votanti	53
Voti favorevoli	49
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di voler passare dopo lo squittinio nella sala delle conferenze, dove avrò l'onore di far loro una comunicazione.

Si passa all'appello nominale per l'altra legge.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	51
Voti contrari	0

(Il Senato adotta ad unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DELL'11 MAGGIO 1853

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Omaggi — Relazioni sui progetti di legge: per lo stabilimento di quattro linee telegrafiche; per l'alienazione di beni demaniali; per l'aumento della retribuzione della gente di mare alla Cassa di risparmio, e di beneficenza; per riordinamento dei barracellati in Sardegna; sui bilanci passivi per l'esercizio 1853 della marina, della guerra, d'artiglieria, e di grazia e giustizia — Approvazione immediata del progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali — Discussione del bilancio passivo della marina per l'esercizio 1853 — Appunti del senatore Doria — Risposta del presidente del Consiglio dei ministri — Approvazione delle singole categorie di quel bilancio — Presentazione del progetto di legge per la divisione del mandamento di Casale — Adozione dei progetti di legge: per l'aumento della retribuzione della gente di mare alla Cassa di risparmio e di beneficenza; e per riordinamento dei barracellati in Sardegna — Relazione sui bilanci passivi per l'esercizio 1853 delle gabelle, delle finanze e delle spese generali — Incidenti sulla lettura delle relazioni — Discussione del progetto di legge per lo stabilimento di quattro linee telegrafiche elettromagnetiche — Osservazioni del senatore Sauli — Risposta del ministro dell'interno — Spiegazioni richieste dal senatore Di Pollone e fornite dal ministro dell'interno — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli e del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata il quale è approvato, ed il seguente sunto di una petizione:

841. Undici notai di Genova rassegnano al Senato motivate istanze per la modificazione della legge dell'imposta sulle professioni ed arti liberali nella parte che li riguarda, sia nella quantità che nella gradazione.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato degli omaggi fattigli:

Dai professori Berutti e Demaria, di un loro scritto sul modo da preferirsi nell'applicazione della pena di morte;

Dal ministro dei lavori pubblici, di 100 esemplari del parere ed atti relativi della Commissione per lo scalo della ferrovia di Novara.

**RELAZIONE SU VARI BILANCI E PROGETTI
DI LEGGE.**

PRESIDENTE. Debbo riferire al Senato che, interpretando il suo desiderio, l'ufficio della presidenza ha creduto di dover mandare alle stampe e distribuire il rapporto sul bilancio della marina (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1041), e quindi quelli relativi alle leggi per l'alienazione di beni demaniali, per aumento di retribuzione alla gente di mare e pel riordinamento dei barracellati in Sardegna (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1603, 1529, 1609).

Così parimente furono date alle stampe le relazioni sul bilancio della guerra, su quello d'artiglieria e su quello di grazia e giustizia, le quali saranno probabilmente dentr'oggi distribuite (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1069, 1024, 1179).

Fra gli oggetti posti all'ordine del giorno vi è la relazione sulla legge per alienazione di beni demaniali di cui è relatore il signor senatore Marioni, al quale faccio invito di darne lettura.

DI FOLLONE (Interrompendo). Ho l'onore di annunziare al Senato che terrei in pronto la relazione sulla legge per lo stabilimento di quattro linee di telegrafia elettrica; e domando se esso desidera di averne lettura, o se preferisce che la depositi sul tavolo della presidenza.

Alcune voci. La deponga!

PRESIDENTE. Pare che il Senato inclini a vederla depositata per essere immediatamente mandata alle stampe (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1635).

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI.**

MARIONI, relatore, legge la relazione (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1602).

PRESIDENTE. Domando al Senato se, avendo avuto conoscenza di questa relazione da due giorni, intenda d'immediatamente passare alla discussione della medesima.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il senato delibera affermativamente.)

Darò lettura del progetto di legge (Vedi dopo).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale, e darò nuovamente lettura all'articolo 1°:

« Art. 1° Il Governo è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nello stato annesso alla presente legge, e vidimato dal ministro delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 2° L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica.

« Tuttavia i beni il cui valore, giusta la perizia, non eccede le lire 500, potranno essere alienati per trattativa privata.

« In questa conformità il Governo è autorizzato a vendere gli stabili che figurano al numero 16 di detto stato in favore di Vincenzo Bellano e di Pietro Bottacco, e quelli che figurano al numero 18 a favore della città di Vercelli. »

(È approvato.)

« Art. 3° L'alienazione autorizzata dall'articolo 1° seguirà colla rinuncia al riscatto riservato al demanio dello Stato nell'articolo 427 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 4° L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di decreti del ministero delle finanze, previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 5° Quanto al modo ed alle epoche del pagamento, ed altre condizioni della vendita, il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che crederà più opportune nell'interesse dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 6° Per gli effetti della presente legge è derogato alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile e ad ogni altra disposizione in contrario. »

(È approvato.)

« Art. 7° Il prodotto della vendita autorizzata colla presente legge sarà portato per la somma di due milioni di lire nel bilancio attivo del 1853, e per la restante somma nel bilancio attivo dell'anno 1854. »

(È approvato.)

**DISCUSSIONE SUL BILANCIO PASSIVO DELLA
MARINA PER L'ESERCIZIO 1853.**

PRESIDENTE. Se il Senato crede, si può passare ad un'altra legge e riserbare lo squittinio segreto alla fine della tornata.

Domando se desidera che sia data lettura della relazione sul bilancio passivo della marina (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1041).

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Allora si passerà immediatamente alla discussione.

È aperta la discussione generale sul progetto del bilancio passivo della marina.

La parola è al senatore Doria.

DORIA. Signori senatori, non è mio intendimento di presentare veruna proposta, nè di fare opposizione di sorta alcuna a questo bilancio: bramo solamente cogliere questa occasione per sottoporre alla Camera ed al Ministero alcune brevi osservazioni, le quali spero l'una e l'altro vogliano prendere in qualche considerazione.

La mia prima osservazione si riferisce allo stato maggiore generale della regia marina. Io trovo che il collocare così presto in ritiro un sì gran numero di ufficiali sperimentati, di sotto-ufficiali e di capi lavoratori, non sia giovevole nè agli interessi della regia marineria, nè a quelli della finanza. Nelle cose di mare più assai che nelle altre l'esperienza e la pratica sono necessarie e vantaggiosissime: il collocamento a ritiro perciò fatto troppo presto non può produrre nessun bene, ed io credo di non appormi male esprimendo il voto che per l'avvenire si abbia a procedere con maggiore lentezza nel dare siffatte disposizioni.

Duolmi parimente di scorgere nel bilancio di cui oggi ci occupiamo come il battaglione *Real Navi* si vada gradatamente facendo diminuire. Coloro che conoscono da vicino questo corpo, e che rammentano come in tutte le circostanze esso abbia dato prove di valore, e siasi sempre assai distinto, non potranno vedere se non con vivo rincrescimento il sistema adottato a suo riguardo. Il servizio attivissimo che il batta-

glione *Real Navi* presta a bordo dei legni della regia squadra, non dovrebbe essere ragione bastevole a che quel corpo invece di essere diminuito, fosse aumentato od almeno conservato tal quale è senza riduzione?

Non mi so neppure spiegare il divisamento di volere cannonieri in età assai giovanile. Un 6 anni almeno saranno necessari per provvedere convenientemente alla loro istruzione, e se in questo frattempo occorresse qualche emergenza, come si farebbe? Perché invece non conservare gli antichi cannonieri, i quali oltre all'essersi molto distinti, a quest'ora sarebbero certamente peritissimi nel loro mestiere?

Debbo anche notare come il sistema di centralizzazione dei bagni, se arreca vantaggio alla finanza da un lato, dall'altro produce pure spese maggiori. Mi basti all'uopo riflettere che non si può abbandonare la escavazione dei porti di Nizza, Savona, Capraia, la Maddalena e Porto-Torres, e quindi è necessità ricorrere a giornali i quali costano il triplo, ed in alcune stagioni dell'anno non si trovano a nessun prezzo.

Porro fine a queste brevi osservazioni riflettendo che nella categoria relativa alla meno d'opera, lavori d'arsenale e cantiere, si veggono spese imprevedute e straordinarie riparazioni sempre maggiori di quelle assegnate nel bilancio, e che ciò succede perchè di quelle spese non è chiamato a recar giudizio il Consiglio superiore. Vi sono esempi di riparazioni fatte a fregate, che sono ammontate ad una somma maggiore di quella che ci sarebbe voluta per farne una nuova. La fregata *l'Euridice* era appunto in questo caso.

Torno a ripetere che di questi miei appunti non intendo fare proposte speciali: richiamo soltanto su di essi l'attenzione della Camera e quella del ministro cui è affidata la direzione del dicastero della marineria.

Noi abbiamo sperimentatissimi uffiziali, noi abbiamo marinari di molta bravura, capacità ed intrepidità, non secondari a quelli di altra nazione. Con tutto questo, mi duole il dirlo, la nostra militare marina non ha dal Governo l'appoggio necessario per salire a quel grado che il paese ha diritto di attendere; se non si vuole rialzarla, si dica francamente, ed allora sarebbe meglio sopprimere questo bilancio. Io credo fermamente che abbiamo il massimo bisogno di possedere una marina forte, ove regni lo spirito di corpo, e la più stretta disciplina, tanto più che abbiamo da proteggere il nostro commercio nelle varie parti del mondo, il litorale di Sardegna e della terraferma.

Faccio adunque caldissimi voti affinchè il Governo rivolga con particolare premura le sue sollecitudini a questo ramo importante del pubblico servizio, e si occupi con efficace energia della sua migliore organizzazione. Non mancano né gli elementi, né gli uomini per raggiungere lo scopo: basta saper scegliere con equità, con imparzialità ed a seconda dei meriti e della capacità di ciascheduno.

Signori! Era mio dovere far palesi al Senato queste dure verità, e nell'adempirio sono certo di riscuotere l'approvazione di tutti coloro che amano l'onore e la dignità della nostra bandiera.

CAVOUE, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Doria, senza prendere a combattere le cifre di questo bilancio, ha creduto dover rivolgere alcuni consigli al Ministero, relativi al miglioramento di alcune parti del servizio, ed al rimedio di non pochi abusi ed inconvenienti.

In primo luogo lamentava il gran numero delle pensioni di riposo concesse, dolendogli di vedere uffiziali ancora in verde età lasciare il servizio per ritirarsi alle loro case od intraprendere altre carriere. Se l'onorevole preopinante si fosse

ristretto a lamentare questi fatti, io mi associerei a' suoi lamenti, giacchè il Ministero ha veduto e vede con rincrescimento ogni giorno uffiziali, bassi-uffiziali e capi di officina chiedere la loro giubilazione e ritirarsi dal militare servizio. Ma siccome le parole di lui suonavano altresì in tuono di rimprovero, io gli dirò che il Ministero non ha fatto che eseguire la legge.

La legge che è stata votata dal Parlamento dà agli uffiziali, bassi uffiziali e capi di officina il diritto di chiedere e di ottenere la pensione di riposo dopo 25 o 30 anni di servizio.

Ora, molti hanno invocato questo loro diritto, ed il Ministero si trovò nella dura necessità o di concedere loro la pensione, o di violare apertamente la legge. Io credo di non andare errato, assicurando che il Ministero non si è valso una sola volta della facoltà che egli ha di collocare a riposo gli uffiziali; almeno credo di ciò potere affermare per il periodo già trascorso dacchè il mio collega qui presente ha riassunto il Ministero della marina. Allorchè quest'onore era a me impartito io mi servii di questa facoltà molto parcamente; uno o due uffiziali tutt'al più furono collocati a riposo colla iniziativa del Ministero, e su ciò penso che non si possa fargliene appunto.

Se si volesse rimediare al male indicato dall'onorevole senatore Doria, forza sarebbe di mutar la legge, giacchè sarà molto difficile il ritener al servizio della marina militare gli uffiziali, bassi uffiziali e capi di officina quando hanno raggiunta l'età o il tempo di servizio prescritti per ottenere una pensione di riposo, mentre la legge medesima loro permette di farlo ad un'età in cui, avendo essi ancor forza bastante per impiegarsi nella marina mercantile, trovano un grandissimo vantaggio nel lasciare il servizio militare, impiegandosi in questa marina, ed accumulando così la pensione che ricevono dallo Stato coll'introito del loro nuovo impiego.

Lamentava in secondo luogo l'onorevole preopinante la diminuzione che ha subito il corpo *Real Navi*. Ma io osservo che questa diminuzione fu necessitata da un voto del Parlamento, il quale ridusse l'assegnamento che era stato portato in bilancio.

Io non credo che, dopo la riduzione fatta in seguito di questo voto, quel corpo abbia subite riduzioni ulteriori. Le vacanze che ebbero luogo in esso, in seguito di morti o di dimissioni, sono state riempite. Quindi io non saprei su cosa si poggia il rimprovero dell'onorevole senatore Doria.

Quando si operò la riduzione, il Ministero fu costretto, con tutto il suo rincrescimento, di collocare in aspettativa vari uffiziali di quel battaglione; ma ora ha potuto, con molta sua soddisfazione, collocarli tutti nel battaglione stesso in servizio del dicastero dipendente dal Ministero della marina; cosicchè in ora non vi ha un solo uffiziale dell'antico battaglione *Real Navi* che non sia in attività di servizio.

In terzo luogo mi pare che il preopinante lamentasse la concentrazione dell'amministrazione de' bagni. Mi duole dovermi dipartire dall'opinione da lui manifestata, giacchè io ritengo, e ritengo per fermo, che questa concentrazione sia stata un efficace miglioramento introdotto in quel ramo di amministrazione.

Ognuno ricorda che, alcuni anni sono, i forzati erano dispersi sovra vari punti del litorale della terraferma e della Sardegna. Vi erano forzati a Genova, ve ne erano a Villafranca, ve ne erano ad Alghero, a Porto-Torres, ve ne erano a Cagliari.

Il Senato potrà capire di leggieri che ne' punti secondari, dove la direzione del bagno era affidata ad un subalterno, riusciva difficile il mantenere quella disciplina, quella rego-

larità che si può ottenere ne' bagni centrali, che sono sotto la sorveglianza e la direzione di persone esperte ed abili, le quali hanno acquistato una grande esperienza in tale servizio.

Si fece cessare questo stato di cose; si concentrarono tutti i forzati a Genova ed a Cagliari; si posero i due stabilimenti sotto la direzione superiore del direttore di Genova; e ciò per instabilire e mantenere l'uniformità nelle regole di disciplina che debbono governare tutti gli stabilimenti penali.

Ciò si è fatto altresì, lo dichiaro altamente, tanto più volentieri, in quanto che la persona che dirige il bagno di Genova, e che ha la direzione superiore anche di quello di Cagliari, è una vera specialità, ed acquistò titoli grandissimi alla benevolenza del Governo e del paese. Io credo che sarebbe persino difficile il rimpiazzare una tale persona, ed è una fortuna anche per il bagno di Cagliari l'essere sotto la dipendenza del colonnello Delsanto, il quale dirige con tanta lode, con tanto successo il bagno di Genova.

Lamentava in quarto luogo che talvolta si eccedesse nelle spese di riparazioni.

Io non potrei qui somministrare date e cifre, per ridurre forse in più stretti limiti la portata di questo rimprovero.

Non nego che talvolta si sia ecceduto, nel mandar ad effetto le riparazioni, i calcoli presuntivi. Accade agli ufficiali del Genio marittimo quello che accade anche agli ingegneri militari, i quali sovente eccedono i calcoli dei progetti primitivi. Tuttavia son d'avviso che l'esempio da lui citato non sia perfettamente esatto. Io non credo che le spese di riparazione dell'*Euridice* siano giunte a tale da pareggiare il costo della fregata. È di fatto che, quando quella fregata fu tratta in terra e venne rifasciata, si riconobbe esistervi maggiori guasti di quanto erasi calcolato quando si procedeva all'esame dello stato di essa in mare.

Da ciò nacque che le spese di riparazione hanno ecceduto quelle calcolate preventivamente; ma credo poter asserire che furono ben lontane dall'aver costato ciò che avrebbe costato la costruzione di una fregata come l'*Euridice*. Forse ciò che ha potuto dar origine a simile sospetto si è che l'*Euridice* è rimasta in cantiere più del tempo richiesto per le riparazioni; ma ciò avvenne perchè quando il lavoro era già molto inoltrato, l'amministrazione non aveva a sua disposizione tutto il legname necessario, mancando, per ultimare le riparazioni di quel legno, l'intero fasciame. Pertanto essa rimase in cantiere 6 o 7 mesi più di quanto erasi stimato allorché furono intrapresi i lavori.

L'onorevole senatore ha terminato il suo discorso coll'esprimere il suo desiderio che il Governo volgesse tutte le sue cure a costituire una marina forte ed efficace, ed ha soggiunto che noi ne possedevamo gli elementi, ma che bisognava saperli adoperare.

Io non nego che noi possediamo la massima parte di tali elementi: ma nego che non se ne sia già tirato qualche partito. Se fin ora noi non abbiamo potuto dar loro tutto lo sviluppo di cui sono suscettibili, colpa ne è, a mio credere, la condizione topografica dei nostri stabilimenti marittimi. Ho già avuto l'onore di dirlo in un'altra assemblea e lo ripeto qui con crescente convinzione, cioè essere impossibile lo sviluppare e mantenere la nostra marina, se non si trasporta in un'altra località, se in una parola, non si porta via dal porto di Genova; e in questo lo credo aver consentiente l'onorevole senatore Doria.

A Genova abbiamo una darsena in cui non possono entrare gran parte dei nostri bastimenti, nella quale non entreranno certamente i bastimenti che stiamo fabbricando; in Genova abbiamo tutte le distrazioni che offre una gran città e che

impediscono al corpo della marina che acquisti quello spirito di corpo, e possa consacrarsi con quella tenacità allo studio delle cose tecniche alle quali sarebbe costretto se abitasse in un porto militare.

Io tengo per fermo che, ove fosse impossibile l'effettuare il trasporto della marina da Genova in altra località, bisognerebbe rinunziare all'idea di avere una marina di qualche importanza, e che in allora sarebbe probabile il caso di vedere se non si possa fare l'economia dei 4 milioni che sono portati in questo bilancio.

Se dopo essersi operato il trasporto della marina, se dopo avere innalzato uno stabilimento sopra basi economiche, ma in relazione con i nostri bisogni, non si giunge a svolgere tutti gli elementi di prosperità marittima che possiede lo Stato, allora io dirò che il Senato, ed in specie l'onorevole senatore Doria, potranno con ragione rivolgere al Ministero parole di rimprovero e di biasimo; laddove ora se l'onorevole senatore Doria volesse dare alle parole che ha pronunziate un significato di rimprovero o di biasimo, questo forse sarebbe, se non ingiusto, almeno soverchiamente severo.

Io lo prego adunque di secondare gli sforzi che il Governo fa per collocare la marina in una condizione normale dal lato materiale, e di riserbare il giudizio finale sulla condotta del Governo nelle cose marittime quando la nostra marina sarà posta in condizione normale.

PRESIDENTE. Se da nessuno si domanda più la parola, io darò lettura dell'elenco delle categorie progredendo come negli anni scorsi, cioè non fermandomi che là dove sorga un'osservazione od opposizione qualunque (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 1011).

Non essendo fatta osservazione alcuna, queste categorie si intendono approvate dal Senato.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA DIVISIONE DEL MANDAMENTO DI CASALE.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati sulla divisione del mandamento di Casale Monferrato (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1011).

PRESIDENTE. Si dà atto al signor guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, che seguirà il corso ordinario.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE DELLA GENTE DI MARE ALLA CASSA DI RISPARMIO E DI BENEFICENZA PER LA MARINA MER- CANTILE.

PRESIDENTE. Verrebbe ora in discussione il progetto di legge relativo all'aumento della retribuzione della gente di mare alla Cassa di risparmio e di beneficenza della marina (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1523).

Prego l'ufficio centrale, che ha fatto lo studio di questo progetto, a voler occupare il suo posto.

Esso consiste in un solo articolo del tenore seguente:

« *Articolo unico.* A cominciare dal 1° luglio 1853 la retribuzione mensile imposta alla gente di mare dalla tabella III, annessa al regio brevetto del 3 agosto 1841, e confermata

dall'articolo 10^o della legge in data del 26 giugno 1851, è portata alle quote seguenti:

- « Pel capitano di 1^a classe lire 5;
- « Pel capitano di 2^a classe lire 3 50;
- « Pel patrone di 1^a e 2^a classe lire 2 50;
- « Pel pilota, 2^o nostròmo, sopracarico e scrivano lire 1 50;
- « Pel marinaio lire 1 40;
- « Pel mozzo centesimi 80. »

È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Non essendo domandata la parola sull'articolo unico, lo pongo ai voti.

(È adottato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RIORDINAMENTO DEL BARRACCELLATO IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Resta l'ultimo progetto di legge posto all'ordine del giorno, ed è quello relativo al riordinamento del barracellato in Sardegna.

Darò lettura del medesimo (Vedi 3^o vol. *Documenti*, pag. 1608).

È aperta la discussione generale.

Se non sorge nessuno che domandi la parola, interrogherò il Senato se vuol chiuderla.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggerò di nuovo gli articoli onde porti ai voti:

« Art. 1^o Le compagnie barraccellari della Sardegna cesseranno di essere obbligatorie alla scadenza del mese di luglio 1853. »

(È approvato.)

« Art. 2^o È fatta facoltà a ciascun comune di deliberarne la conservazione od il ristabilimento.

« La deliberazione del Consiglio comunale sarà sottoposta all'approvazione dell'intendente. »

(È approvato.)

« Art. 3^o Le compagnie barraccellari saranno composte per ciascun comune di un capitano, un luogotenente, un sottotenente, e di quel numero di sotto ufficiali, caporali e barraccelli, che il Consiglio comunale crederà necessario per la custodia e sorveglianza de' beni situati nel comune. »

(È approvato.)

« Art. 4^o La formazione di queste compagnie si farà per arruolamenti volontari. »

(È approvato.)

« Art. 5^o Tostochè la formazione delle compagnie barraccellari ed il relativo capitolato avranno ottenuto la superiore approvazione a termini della presente legge, il sindaco ne darà avviso al pubblico mediante apposito manifesto, cui sarà pure annesso il capitolato anzidetto.

« Le domande per essere ascritto fra i barraccelli si dovranno presentare al Consiglio comunale nel termine di giorni 30 dalla data del manifesto summentovato.

« Di queste domande si terrà apposito registro dal Consiglio comunale. »

(È approvato.)

« Art. 6^o Alla scadenza di detto termine sarà riunito il Consiglio comunale per deliberare a maggioranza assoluta di voti sull'ammissibilità dei soggetti iscritti nel registro, e nel caso di eccedenza del numero, per procedere alla scelta di quelli fra gli aspiranti che si reputeranno più idonei a tale servizio. »

(È approvato.)

« Art. 7^o Saranno esclusi dal far parte delle compagnie barraccellari:

« 1^o Coloro che non sono iscritti nei ruoli della milizia nazionale;

« 2^o I condannati per alcuno dei reati previsti nel libro II, titolo III, capo 1^o, sezioni 1^a, 2^a, 7^a; e nel titolo IV, capi 1^o, 2^o, 4^o del Codice penale;

« 3^o Coloro ai quali sia stata inflitta una pena criminale o correzionale per reati contro la proprietà o quella del carcere oltre sei mesi per reati contro le persone;

« 4^o Coloro che siano stati puniti per abuso nella ritenzione, o nel porto d'anni;

« 5^o Coloro che non giustificano una condotta proba ed onesta, ed una competente possidenza per garantire gli interessi dei proprietari. »

(È approvato.)

« Art. 8^o Potranno essere ammessi fra i barraccelli, tuttochè non iscritti nei ruoli della milizia nazionale, quelli che ne sono dispensati per la sola eccedenza d'età, purchè riuniscano gli altri requisiti.

« I figli di famiglia non possidenti, tuttochè iscritti nei ruoli della milizia nazionale, non saranno ammessi fra i barraccelli, salvo che il padre risponda pel fatto del figlio. »

(È approvato.)

« Art. 9. L'ammontare della possidenza di cui al numero 5 dell'articolo 7 sarà fissato dai rispettivi Consigli comunali. »

(È approvato.)

« Art. 10. Qualora il numero degli individui che si presentano per essere arruolati nel barracellato, e nei quali il Consiglio comunale abbia riconosciuto concorrere i requisiti prescritti, non arrivi a quello fissato dall'articolo 3^o, potrà lo stesso Consiglio deliberare che si formi ciò non ostante la compagnia, salva una nuova approvazione dell'intendente, e purchè i barraccelli iscritti acconsentano espressamente ad incaricarsi del servizio, e ad incontrare tutta la responsabilità secondo il capitolato. »

(È approvato.)

« Art. 11. La nomina degli ufficiali, sotto-ufficiali e caporali si farà da tutti gli individui componenti la compagnia nei modi e nelle forme prescritte per la milizia nazionale dagli articoli 41 e 42 della legge 4 marzo 1848. »

(È approvato.)

« Art. 12. Tutte le menzionate formalità dovranno essere compiute prima del giorno della scadenza dell'esercizio barraccellare antecedente.

« In tal giorno la nuova compagnia barraccellare verrà installata nell'esercizio delle sue funzioni per cura del sindaco. »

(È approvato.)

« Art. 13. Le compagnie barraccellari assicurano i beni dai furti e danni, mediante un compenso a carico dei proprietari.

« Un capitolato formato dal Consiglio comunale, ed approvato dall'intendente, determina la natura ed estensione dell'assicurazione e dei compensi, la durata, la qualità e la disciplina del servizio dei barraccelli, come pure se l'assicurazione per parte dei proprietari debba essere facoltativa od obbligatoria ed in qual forma debbano essere fatte le consegne. »

(È approvato.)

« Art. 14. L'esercizio delle funzioni barraccellari è considerato come servizio ordinario della milizia nazionale per quei barraccelli che vi si trovassero iscritti. »

(È approvato.)

« Art. 15. I barraccelli, cumulativamente alla milizia nazionale, di cui fanno parte, e all'altra forza pubblica, esercitano sotto la dipendenza dell'autorità politica la continua sorve-

glianza ed il servizio ordinario per impedire i furti e i danni. Dovranno anche fare le pattuglie notturne nell'interno dell'abitato, semprechè o i beni quivi esistenti siano compresi nell'assicurazione, o vi sia la richiesta speciale della prefata autorità.»

(È approvato.)

« Art. 16. I barracelli possono senza speciale permesso andare muniti d'armi di qualunque specie non proibite, si dentro che fuori dei limiti del territorio in cui prestano il loro servizio.»

(È approvato.)

« Art. 17. Avrà ogni compagnia barracellare un attuario il quale sarà prescelto a maggioranza di voti dagli individui componenti la compagnia stessa, ed approvato dal Consiglio delegato.

« Questo attuario potrà essere scelto sia fra i barracelli, sia fuori di essi, e le di lui attribuzioni saranno determinate dal regolamento che emanerà per l'esecuzione della presente legge.»

(È approvato.)

« Art. 18. Avrà inoltre un cassiere per la conservazione dei fondi, eletto nel seno della compagnia ed approvato come nell'articolo precedente.»

(È approvato.)

« Art. 19. Lo stipendio dell'attuario e del cassiere sarà determinato dalla compagnia.»

(È approvato.)

« Art. 20. Dal fondo barracellare composto dei diritti assegnati alla compagnia, a termini dell'articolo 13, si preleveranno le indennità da prestarsi ai danneggiati, gli stipendi del cassiere e dell'attuario, le spese di liti, e tutte le altre che possono occorrere pel servizio. Il rimanente sarà diviso in porzioni eguali fra tutti i membri della compagnia senza distinzione di grado.»

(È approvato.)

« Art. 21. Le contestazioni per piccoli danni e contravvenzioni non eccedenti le lire 100 saranno risolte dal sindaco.

« Trattandosi di somma maggiore, ne conosceranno sempre sommariamente i giudici e tribunali ordinarii secondo le rispettive loro attribuzioni.»

(È approvato.)

« Art. 22. Dall'arbitramento del sindaco si avrà solo il diritto di ricorrere al giudice di mandamento, che pronuncierà in via sommaria entro un termine non maggiore di tre giorni, senza dar luogo ad atti giudiziali formali, e dietro sommarie verbali verificazioni di fatto.»

(È approvato.)

« Art. 23. Gli arbitramenti fatti dal sindaco saranno iscritti in un registro su carta bollata.

« In carta bollata si spediranno egualmente sia le copie di essi arbitramenti che delle consegne dei beni e delle imputazioni di danni che si richiedessero dalle parti contendenti per presentarle in tribunale.»

(È approvato.)

« Art. 24. Tanto le consegne dei beni dei privati cadenti sotto la custodia della compagnia barracellare, quanto le denunce dei danni imputati al barracellato, si faranno in carta libera da riportarsi però al registro che ne terrà l'attuario formato in carta bollata.»

(È approvato.)

« Art. 25. Nulla è innovato su quanto è disposto dalle RR. PP. 12 settembre 1840 per lo stabilimento delle guardie campestri in ordine alla facoltà data ai privati di potersene provvedere. Saranno però sottoposti i loro beni alla custodia

e sorveglianza del barracellato, e ne sarà al medesimo corrisposto il relativo compenso, nel caso che il Consiglio comunale dichiarasse obbligatoria l'assicurazione.»

(È approvato.)

PRESIDENTE. Ora si procederà allo squittinio segreto sul progetto di legge venuto il primo in discussione, quello, cioè, relativo all'alienazione di beni demaniali.

Prima però che si passi all'appello nominale io debbo far conoscere al Senato che nella Commissione che attende allo studio del progetto di legge sui mediatori è succeduta la mancanza di uno dei suoi membri per sopravvenuta malattia al signor senatore Des Ambrois.

Siccome questa legge già trovasi in ritardo, senza che ciò sia avvenuto per fatto o volontà dei signori commissari, ed è d'altra parte necessario attendervi, in vista anche che s'avvicina il termine della Sessione, io domando al Senato, poichè non esiste più l'ufficio che ha nominato il senatore Des Ambrois, se non intenda provvedere, come si è fatto altre volte, rimettendo al presidente la facoltà di nominare un membro in surrogazione del cavaliere Des Ambrois.

Chi è di questo avviso, voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

Il presidente provvederà in conformità del voto del Senato. Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto del progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	50
Voti favorevoli.....	47
Voti contrari.....	3

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE SUI BILANCI PASSIVI DELLE FINANZE, DELLE GABELLE E DELLE SPESE GENERALI PER L'ESERCIZIO 1853 — INCIDENTE SULLA PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Prima di passare allo squittinio del secondo progetto venuto in discussione, relativo all'aumento della retribuzione della gente di mare alla Cassa di risparmio e beneficenza, io debbo annunziare al Senato che furono depositate quattro nuove relazioni relative ai bilanci, cioè una riferentesi alle gabelle, l'altra all'azienda delle finanze, l'altra alle spese generali, e l'ultima all'attivo. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 1142, 1173, 1164, 1200.)

BALBI-PIOVERA. Mi pare che il regolamento adottato dal Senato prescriva che le relazioni debbano essere lette in seduta, ed invece in ora si è introdotta l'abitudine di non più leggerle, tocchè fa sì che qualche volta una legge viene in discussione senza che siasi conosciuto in tempo l'avviso dell'ufficio centrale, com'è avvenuto per le leggi d'oggi.

GIULIO, segretario. I rapporti di queste leggi furono distribuiti ieri l'altro.

BALBI-PIOVERA. Non mi furono però rimessi che ieri sera soltanto.

PRESIDENTE. Ciò provenne probabilmente da che l'onorevole senatore Balbi-Piovera non si trovava in Torino, onde è che l'ufficio della presidenza non ha colpa alcuna in questo ritardo.

BALBI-PIOVERA. Io non dico che l'ufficio della presidenza sia in colpa di qualche cosa, osservo solamente che si è introdotto l'uso di non più leggere le relazioni, uso che a me pare diventato un abuso.

FRANZINI. Si fa così un risparmio di tempo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Balbi-Piovera di ritenere, essersi sempre in questa Sessione seguito l'esempio del passato, in fuori d'oggi che ho consultato la Camera per sapere se ella intendeva di tener per buona la distribuzione fattasi in tempo utile. E io debbo riferirmi a ciò che ha deciso il Senato in simili circostanze.

L'onorevole preopinante avendo assistito alle precedenti sedute avrà pur sentito che non si è mai dato corso a verun progetto di legge senza che il Senato avesse prima formalmente deliberato di lasciare la formalità della lettura.

DI POLLONE. Io vorrei aggiungere a ciò che il signor presidente ha detto che la relazione del primo progetto di legge venuto oggi in discussione fu appunto letta. Quando si trattò del progetto relativo al bilancio della marina, il Senato fu interpellato, se intendeva prima udire la lettura del rapporto, ed esso decise di tralasciarla e passare alla discussione.

BALBI-PIOVERA. Vi era fra le altre una relazione che io sperava fosse letta, ed è quella relativa al progetto di legge sopra i marinai. Certo che se questa si fosse letta, il Ministero, udendola, avrebbe risposto qualche cosa, perchè v'era in essa una specie d'interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore a voler osservare che al Ministero come a tutti i membri del Senato venne distribuita la relazione: che anzi, siccome appunto chi presiede in oggi avverti che nel rapporto si contenevano osservazioni, aspettava che taluno domandasse la parola. Non domandandola nessuno, si procedette alla discussione degli articoli.

Intanto, siccome il progetto fu messo in discussione senza che il Senato abbia in modo speciale deliberato, quando si presenterà il caso (forse fra pochi momenti), il preopinante potrà rappresentare al Senato le ragioni per cui credesse doversi sospendere la deliberazione sopra il progetto del quale non si fosse letto il rapporto. . . .

ALBINI. Nell'atto che il presidente metteva ai voti la tabella, era mio intendimento di fare un'osservazione. È spiegato abbastanza che il mezzo. . . .

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Non è più il tempo di entrare nel merito di questa questione. Quando ella sedeva al banco della Commissione, io l'interpellai personalmente se aveva qualche osservazione a fare. Nè ella, nè alcun membro della Commissione ha mostrato di voler prendere la parola, ed ora. . . .

Voci.—È già stato votato.

PRESIDENTE. . . non è più soggetto di discussione, quindi prego l'onorevole senatore a volerne prescindere.

Il signor segretario sarà compiacente di continuare l'appello nominale.

Risultato dello squittinio sul progetto di legge per la Cassa di risparmio e beneficenza della marina:

Votanti	50
Voti favorevoli	45
Voti contrari	5

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Si tratta in ora di dare il voto sulla legge concernente il riordinamento dei barracelli: prima però di procedere all'appello nominale debbo avvertire il Senato che, rimanendo ancor del tempo, si potrebbe, a seconda del desiderio espresso da parecchi senatori, udire lettura della relazione sul progetto di legge riguardante le quattro linee telegrafiche.

(Si procede all'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	49
Voti favorevoli	48
Voti contrari	1

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI QUATTRO LINEE TELEGRAFICHE ELETTRO-MAGNETICHE.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di riprendere il posto nei loro banchi onde udire lettura del rapporto relativo al progetto di legge sulle quattro linee telegrafiche.

Il Senato poi deciderà se debbasi immediatamente passare alla discussione del medesimo, ovvero rimandarla ad altro giorno.

La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE, relatore, legge la relazione. (*Vedi 3° volume Documenti, pag. 1635.*)

PRESIDENTE. Il Senato avrà presente che fu deliberato in una seduta precedente che questo progetto di legge avesse trattamento d'urgenza; quindi io credo debito mio l'interrogarlo se intenda procedere immediatamente alla discussione, o rimandarla ad altra seduta. Io proporrei che si venisse alla discussione immediata.

(Il Senato acconsente.)

Darò lettura del progetto. (*Vedi dopo.*)

È aperta la discussione generale.

SAULI. Desidererei sapere qual è la ragione per cui non si è pensato d'introdurre nella legge una linea più diretta tra Torino e Nizza. Mi pare che le comunicazioni col mezzodi della Francia e con Nizza stessa che è città molto importante, sono di rilievo bastante per rendere necessaria una linea invece di obbligarla di andare di qui a Genova, e da Genova a Nizza.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Il Ministero ha preferito di far partire la linea, che congiungerà Nizza colla rimanente parte dello Stato, per Genova, in primo luogo perchè prende una maggior quantità di città importanti per commercio; secondo, perchè le variazioni atmosferiche sono minori; terzo, perchè è minore la facilità di vedere la linea interrotta; finalmente perchè la differenza del far passare la linea per Genova, o farla andare direttamente a Nizza, in quanto al tempo necessario per la trasmissione è perfettamente nulla: non c'è nemmeno quasi un attimo di minuto secondo di diversità.

Oltre a ciò ho l'onore di osservare al Senato che le sole città importanti sulla linea diretta, che sono Savigliano e Cuneo, avranno un telegrafo loro proprio particolare che è imposto nella concessione della ferrovia alla società che fa la strada, di modo che queste due città fra poco tempo si troveranno in possesso d'un telegrafo.

SAULI. Vi sono tra Fossano e Nizza popolazioni abbastanza interessanti per meritare un po' di riguardo per parte del Governo; io fo quindi istanza che, se non in questa faccenda della linea telegrafica, almeno per qualunque altra circostanza si abbia presente che vi sono provincie benemerite e molto importanti alle quali si deve pur anche pensare.

DI POLLONE, relatore. I membri della Commissione desidererebbero di avere dal Ministero una dichiarazione del

suo intendimento in ordine ai due suggerimenti fatti nella relazione, quello, cioè, di vedere ribassata la tariffa interna onde poter far godere ad una maggiore quantità di persone la facilitazione che offre la trasmissione telegrafica, e quello di vedere stabilita una tariffa internazionale in occasione delle convenzioni che si stanno preparando dal Governo con le potenze finitime, onde collegare la nostra linea colla loro. Questi due suggerimenti furono adottati ad unanimità dalla Commissione e parvero veramente di una tale utilità che ora desidera di sentire dal signor ministro dell'interno, che ha dato testè altre spiegazioni sopra le interpellanze fattegli, se veramente il Governo avvisa di poter soddisfare questo desiderio.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io non ho creduto allora di far cenno di queste proposte, in quanto che sono d'un'utilità talmente evidente che mi parve non potersi porre in dubbio che il Governo, nella tariffa formata nel primo stabilimento dei telegrafi, tenne i prezzi troppo elevati, nell'opinione che fosse sempre meglio andare diminuendoli, anzichè accrescerli col tempo. Il Ministero è convinto che la tariffa attuale è troppo elevata. E ne è doppiamente convinto in quanto che i telegrafi non sono sempre in movimento, e pensa che la tariffa la più utile di tutte sarà sempre quella che non si lascerà in riposo nè giorno, nè notte.

In ordine alla proposta fatta di ridurre tutte le tasse ad una tariffa unica, senza distinzione di distanza, dirò che questo è oggetto di studio presso il Ministero, ma che non posso però dire sin d'ora al Senato quale sia l'opinione del Ministero sulla convenienza di adottarla o no. Quello che posso promettere è che la questione sarà seriamente studiata.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola per fare semplicemente un'osservazione.

Io non aveva nemmeno pregato il Ministero di dare una spiegazione su questo punto della tariffa unica, perchè realmente lo credo alquanto difficile. Quello invece che io desiderava a nome della Commissione era di sapere se il Governo creda veramente di poter aderire ad una tariffa internazionale eguale, uniforme, non per il prezzo unico, come aveva citato che si pratica in Svizzera, ma in occasione di convenzioni, stipulando un'unica tassa, sia per rapporto alla distanza che per il numero dei vocaboli, com'è già stato adottato da quattro grandi potenze, dietro una delle quali sta tutta la confederazione austro-germanica; locchè dimostra che veramente vi debbe essere utilità, poichè già venne messo in pratica. Io crederei che sarebbe conveniente che ciò fosse esteso al nostro paese, motivo per cui desidererei sentire ancora se il Ministero creda anche in questo punto di soddisfare al desiderio che io manifesto, come dissi, a nome della Commissione.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Non credo di poter dare una risposta definitiva su quest'argomento. Ho già detto che è opinione del Governo che la tariffa debba essere modificata nel senso di ridurne i prezzi; ed è naturale conseguenza che, riducendo i prezzi, esso desidera la maggior uniformità possibile nelle sue tariffe con quelle delle potenze estere, con le quali i telegrafi si trovano in comunicazione, sia perchè l'unità ritorna di vantaggio agli uffici di contabilità dei telegrafi, minore d'assai essendo la fatica, sia anche perchè riuscirà molto più comodo ai privati, mentre con una tariffa unica avranno da fare pochi studi onde conoscere i prezzi che debbono pagare.

Io accerto pertanto il Senato che il Ministero ha questo desiderio, ed in quanto al modo ed alla prossimità di mandarlo ad esecuzione, prego il Senato di lasciarlo in libertà

affinchè possa riuscire a quelle convenzioni migliori che saranno possibili con gli altri Stati.

PRESIDENTE. Se non si domanda da altri la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò il primo articolo :

« Art. 1. Saranno stabilite le seguenti quattro linee telegrafiche elettro-magnetiche :

• La 1^a da Genova al confine modenese per Chiavari, Spezia e Sarzana ;

• La 2^a da Ciampieri al confine di Ginevra per Aix ed Annecy ;

• La 3^a da Novara al confine svizzero presso Brissago per Pallanza ed Intra ;

• La 4^a da Genova al confine francese per Savona, Albenga, Oneglia, San Remo e Nizza. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sarà del pari stabilita una diramazione della prima delle sovra indicate linee dalla Spezia a Porto-Venere all'oggetto di porla in comunicazione col telegrafo sottomarino di Sardegna, quando questo venga attuato. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per l'esecuzione dei lavori e per l'esercizio durante gli ultimi sei mesi del volgente anno delle prime tre linee accennate all'articolo 1^o, nonchè per la diramazione dalla Spezia a Porto-Venere è autorizzata una spesa di lire 290,989, ripartitamente per lire 256,016 34 sul bilancio delle strade ferrate (Servizio di costruzione) del 1853, per le opere di costruzione e per le altre spese di primo stabilimento, e per lire 34,972 66 sul bilancio del Ministero dell'interno dell'anno suddetto per le spese di esercizio e di manutenzione, cioè :

BILANCIO DELLE STRADE FERRATE — Spese straordinarie.

Cat. 45. *Telegrafo elettro-magnetico* (Costruzione).

Art. 1. Linea da Ciampieri al confine di Ginevra L.	47,766 40
Art. 2. Linea da Novara al confine svizzero . . . »	83,130 60
Art. 3. Linea da Genova al confine modenese . . »	117,600 50
Art. 4. Diramazione dalla Spezia a Porto-Venere	7,518 84

L. 256,016 34

BILANCIO DELL'INTERNO — Spese ordinarie.

Cat. 11. *Telegrafo elettro-magnetico* (Personale).

a) Linea da Ciampieri al confine di Ginevra . . L.	6,330 »
b) Linea da Novara al confine svizzero »	9,450 »
c) Linea da Genova al confine modenese »	11,190 »
d) Diramazione dalla Spezia a Porto-Venere . . »	360 »

L. 27,330 »

Cat. 12. *Telegrafo elettro-magnetico* (Spese d'ufficio ed altre spese diverse di manutenzione).

a) Linea da Ciampieri al confine di Ginevra L.	1,903 60
b) Linea da Novara al confine svizzero »	2,419 40
c) Linea da Genova al confine modenese »	3,209 50
d) Diramazione dalla Spezia a Porto-Venere »	110 16

L. 7,642 66 7,642 66

L. 34,972 66

(È approvato.)

• Art. 4. La quarta linea verrà eseguita nell'anno 1854, e le spese occorrenti saranno iscritte nel bilancio di quell'anno. »
(È approvato.)

PRESIDENTE. Avverto il Senato che è convocato per sabato alle ore due in adunanza pubblica, e per venerdì negli uffici per l'esame delle leggi presentate.

Si procederà nuovamente all'appello nominale per lo squittinio della legge testè votata.

Risultamento della votazione:

Votanti	47
Voti favorevoli	47
Voti contrari	0

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1853

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di pelizioni — Presentazione di progetti di legge: per autorizzazione alla divisione amministrativa di Cuneo di eccedere il limite normale dell'imposta pel 1853; e alla divisione amministrativa di Sassari di contrarre un mutuo, e di eccedere il limite normale dell'imposta pel 1853; per prolungamento della strada ferrata da Genova e Novara al lago Maggiore; per istituzione di un consorzio per la manutenzione degli argini dell'Isère e dell'Arc; per un mutuo di lire 400 mila a favore dei cittadini sardi colpiti da sequestro nel Lombardo-Veneto — Nomina di un commissario per l'esame del progetto di legge sui mediatori e sensali — Approvazione delle singole categorie del bilancio passivo dell'azienda generale d'artiglieria e fortificazioni militari per l'anno 1853 — Relazioni sui bilanci passivi per l'anno 1853 dell'istruzione pubblica, interni, lavori pubblici, e strade ferrate — Approvazione delle categorie dei bilanci passivi dell'azienda generale di guerra, e di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

PROVANA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza che insorgano osservazioni di sorta.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di pelizioni:

842. Il collegio dei causidici di Torino, previa un'esposizione sulla condizione delle piazza di causidico in Torino, ricorre al Senato perchè gli piaccia modificare l'articolo 63 del progetto di legge per l'imposta sulle professioni ed arti liberali nel senso che venga lasciata salva ogni ragione ai possidenti delle medesime pel conseguimento di un giusto corrispettivo.

843. Francesco Demolas, d'Ozieri in Sardegna (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

PRESENTAZIONE DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE.

CIBBARIO, ministro dell'istruzione pubblica. A nome del mio collega il ministro dell'interno ho l'onore di presentare alle deliberazioni del Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva, portante autorizzazione alla

divisione amministrativa di Cuneo di eccedere nel 1853 il limite normale dell'imposta fissato dalla legge del 12 ottobre 1848. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1464.)

A nome dello stesso ministro ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge che autorizza la divisione amministrativa di Sassari a contrarre un prestito di lire 53,000, ed eccedere il limite normale dell'imposta nell'anno 1853. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1658.)

Finalmente, a nome del ministro dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la costruzione a conto ed a carico dello Stato del tronco di strada ferrata che da Novara per Oleggio va al lago Maggiore. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1314.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'istruzione pubblica dei tre progetti di legge presentati a nome dei suoi colleghi.

Ha la parola il signor ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'istituzione di un consorzio per la manutenzione degli argini dell'Isère e dell'Arc. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1458.)

Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso ad autorizzare il Governo a concedere dei mutui

ai cittadini sardi colpiti da sequestro nel Lombardo-Veneto. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1710.)

PRESIDENTE. Do pure atto al presidente del Consiglio dei due progetti da esso presentati, e tutti cinque saranno dati alle stampe e quindi distribuiti.

QUARELLI, segretario, dà lettura di alcune lettere con cui i senatori Marioni, Di Bagnolo e Malaspina per motivi particolari chiedono un congedo di un mese, che è loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che in conseguenza del mandato dato al presidente, esso ha nominato il senatore Fraschini per compiere il numero dei commissari incaricati di preparare la legge sui mediatori.

APPROVAZIONE DELLE CATEGORIE DEI BILANCI PASSIVI PEL 1853 DELL'AZIENDA GENERALE DI ARTIGLIERIA, FABBRICHE E FORTIFICAZIONI MILITARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul bilancio dell'azienda generale d'artiglieria.

Non chiedendosi la parola sulla discussione generale, si procederà alla lettura delle categorie, seguendo il solito stile, cioè s'intenderanno esse approvate, qualora non sorgano osservazioni.

Pregherò uno dei segretari di darne lettura, perchè io non sarei in caso di farlo, stante la debolezza della mia voce.

QUARELLI, segretario, legge le categorie del bilancio passivo pel 1853 dell'azienda generale d'artiglieria e fortificazioni, sulle quali non si muove osservazione (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1009.)

RELAZIONE SOPRA VARI BILANCI PASSIVI PER IL 1853.

PRESIDENTE. Prima di passare al bilancio della guerra annuncierò al Senato che sono state deposte sul tavolo della Presidenza quattro relazioni relative ai bilanci passivi per il

1853 dell'istruzione pubblica, interno, lavori pubblici e strade ferrate. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1154, 1109, 1051, 1087.)

Se non si fa osservazione, esse saranno mandate alle stampe e quindi distribuite.

APPROVAZIONE DELLE CATEGORIE DEL BILANCIO PASSIVO PEL 1853 DELL'AZIENDA GENERALE DELLA GUERRA E DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del bilancio passivo dell'azienda generale di guerra.

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, si procederà alla lettura delle categorie.

PROVANA, segretario, legge le categorie del bilancio passivo per l'anno 1853 dell'azienda generale della guerra, sulle quali non si fanno osservazioni. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1007.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ancora l'esame del progetto di bilancio del Ministero degli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia.

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, si procederà alla lettura delle categorie.

QUARELLI, segretario, dà lettura delle categorie del bilancio passivo del Ministero degli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia, sulle quali nessuno eleva osservazione. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 996.)

PRESIDENTE. Essendo esausti gli oggetti che erano portati all'ordine del giorno, domanderò al Senato se intenda adunarsi martedì negli uffizi per l'esame dei 5 progetti di legge che sono stati poc'anzi rimessi, quindi in seduta pubblica per la disamina dei bilanci testè indicati.

Se non v'ha osservazione in contrario, sarà così stabilito: cioè il Senato è convocato per martedì ad un'ora negli uffizi, alle due per la seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1853

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Omaggi — Relazione ed approvazione del progetto di legge per la divisione del mandamento di Casale — Discussione sul bilancio passivo per l'esercizio 1853 delle spese generali — Osservazioni del senatore Della Torre — Risposta del ministro delle finanze — Approvazione delle categorie del bilancio stesso — Presentazione di un progetto di legge per la concessione della strada ferrata della Savoia — Comunicazione della convenzione telegrafica colla Francia — Approvazione delle categorie dei bilanci passivi per l'esercizio 1853 delle aziende generali delle finanze e delle gabelle — Relazione sul progetto di legge per la concessione dello stagno di San Gavino in Sardegna.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente seduta, il quale è approvato, e del seguente sunto di una petizione :

844. Cinquantatré negozianti da vino all'ingrosso in Torino ricorrono per essere collocati, riguardo all'imposta sul commercio, nella classe 2^a a vece della 1^a, e perchè sia provvisto onde far cessare gli smerci di vino all'ingrosso ed in dettaglio non autorizzati.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato essergli stato fatto omaggio dal deputato signor conte Pelitti dell'opera postuma del suo genitore conte Ilarione Petitti intitolata *Del giuoco del lotto considerato ne' suoi effetti morali, politici ed economici*, e dall'avvocato Tegas di un discorso da esso pronunziato nella inaugurazione del monumento al professore Michele Buniva.

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DIVISIONE DEL MANDAMENTO DI CASALE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cristiani relatore del progetto di legge per la divisione del mandamento di Casale.

CRISTIANI, relatore, legge la relazione. (Vedi 3^o vol. Documenti, pag. 1611.)

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se intende che questa relazione sia data alle stampe e distribuita, ovvero se, avuto riguardo alla semplicità dell'argomento, voglia procedere immediatamente alla discussione del relativo progetto di legge.

Varie voci. Sì! sì!

DORIA. Mi pare che sarebbe meglio.

PRESIDENTE. Chi intende che si debba procedere immediatamente alla discussione di questo progetto di legge, voglia levarsi.

(Il Senato assente.)

Il progetto di legge per la divisione del mandamento di Casale è concepito nel modo seguente. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, darò nuovamente lettura degli articoli per porli ai voti :

« Art. 1. Il mandamento di Casale-Monferrato è diviso in due. Il primo mandamento è limitato all'abitato della città dentro al recinto, eccettuato il quartiere denominato dell'Ala, ossia la Parrocchia del SS. Sacramento, come trovasi di presente circoscritta. Il secondo comprenderà, oltre al detto quartiere dell'Ala, tutto il rimanente territorio mandamentale fuori delle mura. »

(È approvato.)

« Art. 2. È conservata pel primo mandamento di Casale l'attuale giurisdizione di seconda classe. È creata pel secondo una giurisdizione di terza classe. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione :

Votanti 53

Voti favorevoli 52

Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE DEL BILANCIO PASSIVO PER L'ESERCIZIO 1853 DELLE SPESE GENERALI.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, viene ora in discussione il bilancio passivo per l'esercizio 1853 delle spese generali. (Vedi 2^o vol. Documenti, pag. 1164.)

È aperta la discussione generale.

La parola è al senatore barone della Torre.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, l'examen que j'ai fait et que vous avez fait vous-mêmes des divers budgets qui vous ont été soumis nous prouve que les Commissions

chargées de les étudier ont presque toujours opiné pour que les budgets fussent votés tels qu'ils ont été présentés. Je ne fais aucune objection à cette détermination des Commissions, parce que je me rappelle que nous sommes au moi de mai, c'est-à-dire que les budgets que nous avons à examiner, et qui nous sont soumis afin que nous leur fassions subir des variations si nous les croyons utiles, sont en cours d'exercice depuis le premier janvier.

Il y a donc cinq mois qu'ils sont en action, qu'ils existent et produisent leurs conséquences naturelles. Les entreprises sont données, les travaux sont commencés, les avances sont faites, les emplois sont conférés, et par conséquent je ne vois pas quelles modifications utiles peuvent être apportées dans de semblables conditions.

Ce sont ces conditions qui sont mauvaises, et contre lesquelles j'invite le Sénat à protester. A quoi sert de présenter à des Chambres législatives des budgets que, vu la session avancée, elles ne peuvent plus modifier? Cette présentation est évidemment illusoire, car elle ne peut avoir aucun résultat.

Vous me direz qu'ils ont été présentés plus tôt à la Chambre élective; c'est vrai; mais la Chambre élective n'a terminé qu'à la fin d'avril ses travaux sur les budgets: il y avait donc alors 4 mois qu'ils étaient en cours d'exercice; je ne crois pas qu'elle eût pu faire des grands changements. Quand elle a commencé à examiner ces budgets, il paraissait qu'elle devait apporter des modifications importantes: mais elle s'est arrêtée elle-même à cause des grandes perturbations qu'elle aurait causées dans les services publics si elle s'était déterminée à faire des variations après que les exercices étaient déjà en cours.

Avant l'établissement de la Constitution, sous l'ancien régime il y avait un contrôle sévère sur le maniement des deniers publics; le contrôleur avait le droit d'arrêter toute dépense qui ne lui semblait pas être régulière: le Conseil des finances, et plus tard le Conseil d'Etat, avait l'obligation d'examiner article par article, de modifier, de rejeter le budget si cela lui paraissait une chose utile aux services publics.

Le vice-président du Conseil d'Etat faisait un rapport direct au roi pour rendre compte des motifs qui avaient porté le Conseil à prendre une détermination de cette nature. Il est vrai que le roi avait droit d'appuyer son ministre et d'ordonner que le budget fût approuvé; mais il usait rarement de ce droit; j'ai été pendant très longtemps vice-président du Conseil d'Etat et j'ai vu rarement le roi faire usage de cette faculté, et même dans ce cas le ministre venait dans le sein du Conseil, on combinait ensemble et on finissait par s'arranger.

On a cru que le vote des deux Chambres donnerait une plus grande garantie, et c'est très vrai; elles ont le droit de modifier, de changer, et rien ne peut être fait sans leur contrôle; mais si vous présentez ces budgets à l'époque où les Chambres ne peuvent plus exercer utilement leur contrôle, alors leur rôle devient nul et si cela continuait, le système représentatif serait faussé chez nous.

Le Sénat doit décider que ce qui est passé est passé, mais pour 1854 il doit demander que les deux Chambres aient le droit d'examiner les budgets à loisir, et d'apporter toutes les modifications qu'il leur semblera convenable d'introduire. Je présume que MM. les ministres trouveront que les considérations que je viens d'exposer sont justes, et qu'ils prendront l'engagement d'agir en conséquence.

Je crois, messieurs, que le Sénat est obligé d'apporter une

grande attention à la question financière; elle est d'une grande gravité chez nous; vous vous rappelez, messieurs, qu'avant les derniers événements les dépenses publiques se balançaient entre 75, 76, 77 millions; prenez une moyenne, par exemple les dix années de 1836 à 1846, et vous verrez que cela avait lieu. Les recettes montaient à 80 millions environ, un peu en deça un peu au delà; il y avait tous les ans un excédant de 4 millions environ dans les recettes sur les dépenses, et on les versait dans la caisse de réserve. Ces fonds s'y accumulaient et y restaient en dépôt, afin de mettre l'Etat en mesure de faire face à un événement public qui aurait exigé une forte dépense; à la fin de 1847 on a beaucoup dépensé; le chiffre des dépenses a dépassé 90 millions, c'était une année d'inquiétudes, de grands événements se préparaient et il a fallu songer à y faire face. Ces événements éclatèrent en 1848: la guerre eut lieu; cette guerre n'a pas été de longue durée, mais elle fut réelle et assez obstinée. En 1849 il y a eu reprise d'armes; enfin, en août 1849, la paix définitive a été conclue.

Notre administration militaire avait peu d'expérience et on ne peut pas lui en faire une reproche, sur la manière d'entretenir les armées en campagne avec économie; il faut pour cela de l'habitude; aussi de ces deux guerres qui, en somme, n'ont pas duré plus de cinq mois, dans cinq mois de guerre active nous avons prodigieusement dépensé. Cette dépense a absorbé les fonds de la caisse de réserve, ceux de la caisse générale, qui étaient beaucoup plus considérables, car elle contenait les fonds des provinces, des communes et les fonds destinés à certains travaux publics, aux travaux du cadastre qui devaient être entrepris.

Mais ces fonds ne suffisant pas, nous avons contracté trois emprunts à l'intérieur; avec cette ressource, le passé était à peu près couvert.

Nous avions cent millions de dettes quand la lutte a commencé; je crois qu'avec 200 millions on aurait pourvu à tout; mais malheureusement on n'a pas suivi la marche économique que les circonstances et notre position nous conseillaient; les dépenses ordinaires de 1850 ont dépassé sensiblement les dépenses ordinaires de 1849; celles de 1851 ont dépassé celles de 1850; enfin, en 1852 nous avons beaucoup plus dépensé qu'en 1851, et vous le voyez, messieurs, nos dépenses pour l'année présente (1853) s'élèvent au chiffre énorme de 150 millions, je l'appelle énorme parce que nous avons eu cinq années de paix, et vous avez vu que dans les dernières années de paix, avant 1847, la somme de 75 millions suffisait à tous nos besoins. Ces augmentations de dépenses successives nous ont forcé à contracter dans ces dernières années trois emprunts à l'étranger en outre des emprunts contractés à l'intérieur.

Nous sommes donc arrivés pour cette année à un budget passif de 150 millions, tandis que les recettes fortement augmentées par les impôts votés l'année passée, recettes qui ne s'élevaient qu'à 80 millions, s'élevaient aujourd'hui à la somme de 104 millions. Mais les dépenses étant de 150 millions, nous avons un déficit de 46 millions, et nous y avons pourvu par le dernier emprunt qui nous fournit 48 millions; nous voilà couverts du passé, mais au lieu de 300 millions de dettes, nous en avons 700.

Continuerons-nous à marcher dans cette voie? Ferons-nous toujours des dépenses qui dépassent les recettes, sauf à contracter des emprunts? J'ai la conviction que ni le Ministère, ni le Parlement, ne peuvent avoir cette pensée, car ce serait le plus sûr moyen de conduire le pays à sa ruine totale.

En excluant les emprunts, il reste deux voies pour pour-

voir aux services publics : l'une consiste à augmenter toujours les impôts, jusqu'à ce que l'on arrive à égaler les dépenses ; mais nous les avons augmentés considérablement cette année ; ils pèsent lourdement sur le peuple et je doute que l'on puisse encore les augmenter.

Messieurs, quand l'impôt direct dépasse certaines proportions, il en résulte que l'impôt indirect devient beaucoup moins productif. Cette vérité a été aperçue de tout temps, mais elle vient d'être démontrée dans un rapport éloquent du ministre des finances de France ; il a fait observer combien l'année où les impôts directs ont été forcés les impôts indirects avaient été moins productifs, et il prouve que ce que le fisc gagne d'un côté, il le perd d'un autre. Cette méthode n'est donc pas celle dont je proposerais l'adoption à M. le ministre ; l'expérience, la raison et le patriotisme nous conseillent de ne pas trop charger notre peuple, de ne pas tarir toutes les sources de la prospérité publique ; il convient donc, au lieu d'augmenter les impôts, de diminuer les dépenses.

Je vous ai dit qu'on avait augmenté plusieurs impôts cette année ; d'après les prévisions d'hommes assez entendus dans la partie des finances, je crois que notre revenu public ira à 120 millions ; c'est à ce chiffre que doit être ramené la dépense ; je crois la chose non seulement faisable, mais je la crois facile ; peu de mots suffiront pour le démontrer.

Autrefois, au temps de la paix, nos dépenses ordinaires montaient au chiffre de 75 millions, y compris six millions environ pour les intérêts de la dette publique, qui ne dépassaient guère cette somme. Mais maintenant nous devons beaucoup plus, l'intérêt de notre dette publique est augmenté de 20 millions ; les 75 millions doivent donc monter à 95 millions. En outre, nous nous sommes engagés dans les entreprises des chemins de fer ; je pense que, puisque ces grands travaux sont fort avancés, huit millions par année pourront suffire à l'avenir ; cela fait 103 millions. Il y a ensuite une troisième catégorie, qui me reporte à l'époque dont j'ai parlé. Avant les événements de 1848, le chiffre des pensions civiles et militaires annuelles s'élevait à deux millions environ et quelquefois même était inférieur, et maintenant nous dépendons neuf millions pour cet objet ; c'est donc 7 millions de plus qu'autrefois, en les ajoutant aux 103 millions, nous arrivons au chiffre de 110 millions. Comme je propose de réduire le budget des dépenses à 120 millions, il restera donc 10 millions disponibles.

Je pense qu'on trouvera peut-être que le département de la guerre avait trop peu à l'époque primitive, dont je vous parlais. On pourra ajouter quelques millions, je ne ferai aucune objection à cet égard, je l'approuve, surtout si M. le ministre de la guerre voulait nous donner une organisation moins coûteuse et qui ait l'avantage de mettre promptement nos forces en état d'agir. Je ne reviendrai pas sur ce point, car il a été déjà discuté dans cette enceinte.

Je continue : il faudrait peut-être compter sur une augmentation d'un million pour le Ministère de la justice, car ses frais sont plus considérables qu'autrefois ; les débats publics exigent un plus grand nombre de témoins, c'est plus coûteux. Portons donc le chiffre du budget de 110 à 115 millions, et il restera encore cinq millions. Si les ministres opèrent sur l'exercice de 1854 une diminution d'une trentaine de millions, il sera bien facile, je crois, de pouvoir encore mettre de côté trois ou quatre millions sur l'exercice de 1855, afin d'exonérer le peuple de certains impôts qui pèsent sur lui lourdement.

Notre situation financière est fâcheuse, mais elle n'est

cependant pas désespérée, puisque nous pouvons faire face à nos besoins moyennant certaines économies faciles à opérer. Une de ces mesures d'économie serait de diminuer le nombre des pensions de retraite que l'on donne journallement. Quand un homme a été mêlé aux affaires pendant 25 ans, il en a la pratique, il faudrait le conserver ; on le met à la retraite et on le remplace par un homme nouveau, qui n'a pas l'habitude des affaires, et le service est naturellement moins bien fait. Trois personnes expérimentées font marcher un bureau mieux que six personnes inexpérimentées. Vous renvoyez ceux qui savent pour ceux qui ne savent pas, et quand ces derniers demandent une augmentation de personnel, il faut bien la leur accorder.

Dans les autres Etats constitutionnels il n'y a pas un semblable mouvement de personnel. En Espagne ce mouvement a eu lieu, il en est résulté des désordres ; on a obvié, et le désordre a diminué. En Angleterre, le plus ancien Gouvernement du monde, les choses se passent autrement que chez nous. J'ai connu un premier secrétaire du département des affaires étrangères (titre qui répond au titre de premier officier dans nos administrations), ce premier secrétaire occupait sa place depuis trente ans. Dans cet intervalle de temps huit ou dix ministres s'étaient succédés aux affaires, et il est resté à son poste.

En effet, que doit faire un bon employé ? Exécuter les ordres de son chef ; que le chef lui soit plus ou moins agréable, n'importe, il est le chef. En Angleterre personne ne demande à un marin, à un guerrier, à un employé s'il est *wigh* ou *tory*, là n'est pas la question ; la question est de savoir s'il est bon officier, bon marin, bon soldat, bon employé, et chacun tire parti de cet homme.

Je demande au Sénat d'insister sur ces deux points :

1° Que les budgets de l'exercice de 1854 soient présentés en temps utile ;

2° Que les dépenses soient ramenées au chiffre des recettes que M. le ministre des finances croira devoir être atteint.

Je vous dirai, messieurs, que je fais cette proposition avec d'autant plus de confiance que je suis assez fondé à croire que M. le ministre des finances, qui est président du Conseil des ministres, est aussi d'avis de ramener les dépenses au chiffre des recettes, et qu'il renonce pour toujours, je pense, au système des emprunts. S'il est présent à la séance, je prendrai la liberté de l'interpeller à ce sujet ; s'il n'assiste pas à la séance, je réserve mon interpellation pour une autre circonstance.

CUMMARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Il est présent.

DELLA TORRE. Quant aux budgets, je les voterai tels qu'il ont été présentés ; je voterai également les impôts, ils sont indispensables ; nous sommes trop mal en argent pour pouvoir décharger le peuple de ce fardeau comme nous en avons le désir, puisque nous en faisons partie, et que nous sommes tout à la fois votants et payants.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole preopinante nell'esordio della sua dotta ed eloquente orazione avvertiva al grave inconveniente che si è verificato negli anni scorsi, e che pur troppo s'è ripetuto in questo, quello cioè di dover il Parlamento votare sopra bilanci già in parte consunti.

Egli osservava con ragione che le Camere, poste nella condizione di votare intorno a servizi già ordinati, a spese già cominciate, si trovano nella dolorosa alternativa o d'incagliare il pubblico servizio, o di sanare tutte le ministeriali proposte. Invitava quindi il Ministero a far in modo che quest'inconve-

niente cessasse, onde il Parlamento potesse deliberare sui bilanci prima che questi fossero posti in esercizio.

Il Ministero non può che associarsi a queste osservazioni, anzi non potrebbe che ripetere le parole di cui si valse l'onorevole preopinante per indicare gli accennati inconvenienti e difetti; e tanta è a questo riguardo la convinzione di lui, che in una legge la quale ebbe l'onore di proporre al Parlamento, e che vide con soddisfazione approvata, fu stabilito che il bilancio d'un anno avesse ad essere presentato dieci mesi prima del cominciare dell'anno stesso. Ma per giungere a questo stato normale sarà necessario di consentire qualche straordinaria misura, perchè se in ogni anno si dovessero consacrare sei mesi, come si è verificato in questo, alla discussione dei bilanci, sarebbe materialmente impossibile che in un periodo di dodici mesi venissero votati due bilanci.

Il bilancio del 1853 fu presentato al Parlamento prima ancora della sua riunione: esso era preparato dal mio onorevole predecessore al dicastero delle finanze fin dal mese di ottobre, eppure si dovettero dalla Camera dei deputati consacrare sei mesi al suo esame.

Come mai in questa sessione si sarebbe potuto discutere il bilancio del 1854? Eppoi, mentre durava la discussione del bilancio del 1853, come mai il Ministero avrebbe potuto preparare il bilancio del 1854? Ho già avuto occasione di dichiararlo, e qui lo ripeterò: egli è quasi impossibile ad un ministro di finanze, mentre dura la sessione, di disporre del tempo necessario alla compilazione del bilancio.

Se il ministro delle finanze vuole veramente compilare un bilancio stabile in tutte le sue parti, e fare delle proposte realmente coscienziose e fondate, abbisogna di molto tempo e studio.

Ora, mentre durano le sessioni, è assolutamente impossibile, ripeto, il potersene occupare; di fatto se la Camera vuole percorrere colla mente, come un ministro delle finanze è costretto distribuire le ore delle sue giornate, quantunque cominci molto per tempo a lavorare, vedrà agevolmente che in nessun modo egli può consacrare uno spazio di tempo di qualche considerazione alla compilazione dei bilanci.

Mi si chiederà se per avventura non vi sia rimedio. Vi è; anzi io mi farò a proporlo infallantemente nella prossima sessione, e sarà quello di stabilire che il voto che si darà per le spese ordinarie del 1854 s'intenda anche esteso a quelle del 1855. Questo non farà che non si abbia a ripresentare il bilancio del 1855; ma sarà inteso che le spese ordinarie non si discuteranno più. In questo caso si potrà facilmente, nel periodo durante il quale seggono le Camere, votare i bilanci del 1854 e del 1855; e nell'estate del 1854 si potrà preparare il bilancio 1856, e questo sarà presentato alla Camera, come la legge lo richiede, nel mese di gennaio od al più in febbraio del 1855.

Questo dichiarazioni, io spero, saranno considerate come una scusa bastevole all'onorevole preopinante, ed egli vorrà quindi assolverci da una colpa che non ci si può imputare, ma che è piuttosto vizio delle circostanze nelle quali abbiamo versato.

Passando poi ad esaminare le condizioni delle nostre finanze, l'illustre maresciallo osservava con un rincrescimento, che io pure divido, come le spese fossero andate notevolmente accrescendosi dal 1847, come cioè le spese che in quell'anno erano ristrette fra i 75 e gli 80 milioni, giungessero in questo alla somma esorbitante di 150 milioni.

Egli però riconoscendo la gravità delle circostanze che avevano occasionato un tale aumento, non contestava tuttavia che il bilancio passivo presente dovesse mantenersi in una

cifra molto elevata, la quale avvisava poter ascendere alla somma di circa 120 milioni.

Anche qui mi gode l'animo nel vedere che io non sono molto lontano dall'opinione dell'onorevole preopinante, poiché quando al principio della sessione presentava alla Camera dei deputati il bilancio attuale, io esponeva ad un tempo qual fosse la condizione delle finanze, indicando, non la cifra di 120 milioni, ma bensì di 124. In ciò dunque siamo perfettamente d'accordo, quantunque vi sia la differenza di quattro milioni.

L'onorevole maresciallo prendeva le mosse dalla cifra di 75 milioni, ma forse non avvertiva che questa era stata superata negli ultimi anni del governo assoluto.

Se egli prende la media dal 1830 al 1847 la cifra è perfettamente esatta; ma se egli prende la media degli anni 1844, 1845 e 1846, io credo che saremo più vicini agli 80 milioni che ai 75.

Inoltre egli non ha avvertito che questa cifra si riferiva soltanto al bilancio di terraferma, poichè quello della Sardegna era tenuto separato, e le spese per quell'Isola si poteano calcolare dai 5 ai 6 milioni, così che realmente si spendeva dagli 85 agli 86 milioni.

Se tien conto di questa differenza vedrà che noi non siamo molto discosti l'uno dall'altro, e che io assegnai un limite alle spese ordinarie che si confonde in certo modo con quello che egli aveva raggiunto con i suoi calcoli.

L'onorevole preopinante calcola l'aumento nelle spese del debito pubblico a soli 20 milioni. In ora la differenza è molto maggiore, poichè la somma portata in bilancio pel debito pubblico è di 36 all'incirca.

Convien però avvertire che in questa somma 7 ad 8 milioni rappresentano il fondo d'estinzione sia al corso, che mediante sorteggio; così che noi non paghiamo realmente di interessi che 28 milioni.

Se si ritiene la cifra di 36 milioni, la differenza fra quanto paghiamo e quanto si pagava prima del 1848 non è di 20 milioni, ma di 28; quindi se non vi fosse modo di ridurre le spese del debito pubblico, sarebbe impossibile il portare le spese ordinarie alla cifra di 124 milioni.

Convien trovare un mezzo di ridurre da 6 a 8 milioni la spesa del debito pubblico, e questo mezzo finora lo troviamo bensì col non estinguere, come forse si dovrebbe fare, od almeno coll'estinguere una parte minore di quello che si dovrebbe estinguere.

Se noi con un'operazione di finanza possiamo ridurre di 6 a 8 milioni il debito pubblico, in allora io credo che le spese ordinarie (noti il Senato che io parlo di spese ordinarie) si potrebbero mantenere dai 124 ai 125 milioni: e per ridurre queste spese non vi ha che una sola operazione, che è quella della conversione.

Io non dico che questa sia probabile e possibile ora, ma che è sperabile in un avvenire non troppo lontano. Se le circostanze ci secondano, se alle difficoltà finanziarie non vengono ad aggiungersi difficoltà politiche, penso che nel corso del 1854 potrà farsi una tale operazione. E quando le spese fossero ridotte a 124 milioni, io credo che le entrate potrebbero raggiungere facilmente questa somma. Difatti il bilancio attivo presente dà 109 milioni; egli è vero che in questa somma vi è un'entrata straordinaria di quasi due milioni o mezzo, rappresentata dal prodotto di vendita dei beni demaniali, risorsa questa che non può durare eternamente, ma non è men vero che essa continuerà ancora alcuni anni, perocchè nella legge che avete votato sulla vendita dei beni demaniali avete stabilito che due milioni verrebbero iscritti

sal bilancio del 1853, e il rimanente prodotto che giungerà forse a tre milioni sul bilancio del 1854, così che noi trarremo per qualche anno dalla vendita dei beni demaniali della Sardegna che avete autorizzata, un prodotto straordinario. *(Interruzioni)*

Io credo anzi che sarà assai proficua, giacchè vi sono già moltissime domande per acquisto di beni; e quando le strade saranno compiute, quando saranno stabilite in Sardegna alcune istituzioni di credito, quando le comunicazioni avranno quivi un più largo avviamento, non dubito punto che in allora si potranno più facilmente vendere, producendo ogni anno una somma di qualche rilievo; conviene adunque distogliere dal bilancio attuale due milioni riducendolo a 107; somma sulla quale si può certo far assegno, perchè i risultati dei quattro primi mesi già compiuti superano piuttosto i calcoli presuntivi che non rimangano al disotto.

Avremo poi per l'anno venturo la legge sulle gabelle, la quale sarà in esercizio per tutta l'annata, mentre non lo è al presente che per sei mesi, e questa ci frutterà un milione e mezzo di più.

La tassa sulle vetture pubbliche ci darà almeno un milione; anzi io credo che se non nel primo anno, certo quando sarà in esercizio si potrà calcolare forse su di un milione e mezzo.

L'imposta personale e mobiliare è stata calcolata in tre milioni: veramente io non lo guarentirei, ma siccome quella sulle vetture pubbliche potrà fruttare un po' di più, si può far assegno su questi tre milioni. Infine dalla legge sull'industria e sul commercio speriamo un milione, così che il totale nell'anno venturo invece di 107 monterebbe a 114 milioni e mezzo, fors'anco a 115.

Al fine dell'anno il mio onorevole collega, il ministro dei lavori pubblici, m'assicura che si aprirà la strada ferrata fino a Genova, come pure nella primavera ventura si aprirà quella da Alessandria a Novara, ed egualmente quella da Torino a Susa, cosicchè il numero dei chilometri in esercizio sarà duplicato. Il prodotto delle strade ferrate è stato calcolato nel bilancio a tre milioni e mezzo. Io non dubito che questa cifra sarà superata, poichè nel mese di aprile ha dato 334 mila lire, e noti il Senato che ordinariamente non è questo il mese medio, essendo più propriamente quello di giugno; onde si può sperare la cifra di 4 milioni. Bisognerebbe che la sorte ci corresse ben avversa, se duplicando il numero dei chilometri non si aumentasse la cifra almeno di due milioni e mezzo (non calcolo su quattro milioni di più, ma solamente sopra due milioni e mezzo); quindi spero un aumento di tre milioni rispetto al calcolo presuntivo che fo di sei milioni e mezzo per l'anno venturo.

Inoltre il Ministero ha annunziato al Parlamento aver egli preparato un progetto per la fusione di tutte le leggi sul bollo, sull'insinuazione e successione, progetto che, nato fiducia, verrà accolto.

Noi abbiamo fatto una legge sulle successioni coll'intendimento che essa fruttasse tre milioni e mezzo (somma non grande, giacchè nel Belgio i diritti di successione danno dalli sette all'otto milioni, sicchè non ero indiscreto nel chiedere ad una tal sorgente di reddito tre milioni e mezzo): invece non ce ne frutta che due, e ciò per alcuni difetti che si sono introdotti nella legge e che conviene emendare. Quando questi emendamenti che si presenteranno l'anno venturo saranno adottati, la tassa ci potrebbe fruttare almeno due milioni di più. Veramente io ne vorrei togliere tre, ma ammettendo qualche emendamento nel Parlamento bisognerà che io mi tenga contento di ciò.

Finalmente io credo che l'anno venturo potremo, senza far troppo gridare, volare quei 15 centesimi che io aveva in mente di proporre quest'anno, ma che, a motivo delle molte altre imposte già votate, ho tenuto in serbo. Dico che potremo votarli senza difficoltà l'anno venturo, e ciò proverrà da che sarà in allora in vigore una disposizione, alla quale avete dato il vostro voto, quella cioè con cui vengono ripartite le spese provinciali e comunali sopra tutte le contribuzioni dirette.

Io ho questa mane fatto il calcolo dell'effetto di questo riparto per la divisione di Torino e ne risultò che per essa la sovrainposta territoriale che sarebbe stata di 34 centesimi, sarà invece ridotta a 16, e ciò si capisce perchè i fabbricati che non pagavano, pagano ora anche essi la loro parte delle spese provinciali; l'industria, il commercio che non contribuirono nulla nelle spese provinciali pagheranno altresì la loro quota, cosicchè per la divisione di Torino sola, per la quale i calcoli sono stati istituiti, vi sarà uno sgravio per la proprietà territoriale di 18 centesimi. Se di questi 18 centesimi lo Stato ne chiede 15, io credo che tutti vi contribuiranno assai di buon grado, perchè la necessità di questo sacrificio è abbastanza dimostrata.

Finalmente si può calcolare sopra un aumento che dirò normale dei prodotti indiretti. Se non si facessero nuove modificazioni sulla tariffa doganale, io credo che questo aumento potrebbe forse calcolarsi di due o tre milioni; ma siccome il Parlamento in questo istante discute una legge la quale introduce alcune modificazioni alla tariffa daziaria, io non posso lusingarmi che l'anno venturo le dogane diano un prodotto maggiore di quello dell'anno corrente. Io spero bensì che non sarà minore, ma sicuramente per il primo anno almeno non potrà essere maggiore; cosicchè io non potrei calcolare l'aumento nelle contribuzioni dirette che ad un milione e mezzo, e qui penso di essere assolutamente nel vero.

Tutto ciò produrrebbe appunto 123 o 124 milioni; in tal modo per l'anno venturo ci saremmo di molto approssimati all'equilibrio, e se ciò fosse, egli è a credere che negli anni successivi noi lo raggiungeremo in modo assoluto, giacchè molti dei sacrifici che si sono fatti negli anni scorsi e di quelli che si fanno ora, cominceranno a dare i frutti. Noi lo vediamo anche nello sviluppo che ha ricevuto il commercio, l'industria e l'agricoltura, sviluppo che fra alcuni anni sarà ben più notevole e farà affluire nelle casse dello Stato molto maggior danaro.

Io ho avuto l'onore di dichiarare che io credeva indispensabile di ricondurre l'equilibrio nelle spese, non che di portare il pareggio fra le spese ordinarie e i prodotti ordinari, insomma di far in modo che non si avesse più da ricorrere al credito per sopperire agli sbilanci nelle spese ordinarie; ma non ho detto che non si dovesse mai più in nessuna circostanza aver ricorso al credito, giacchè vi potranno essere nell'avvenire spese straordinarie produttive a cui sarà impossibile il far fronte coi mezzi ordinari, e per le quali sarà forza il ricorrere ad un prestito. L'essenziale si è che le spese ordinarie siano bilanciate colle entrate ordinarie, e che le spese straordinarie siano produttive.

Io sono d'opinione che il Governo debba lasciare all'industria privata tutte le imprese che sono nei limiti della forza delle industrie private.

Non sono fautore e non lo è certamente il Ministero dello intervento universale dello Stato nelle medesime; però vi hanno certe circostanze in cui è forza, è necessità che lo Stato intervenga; vi sono certe imprese per le quali non si trova il concorso dell'industria privata, sia perchè l'opinione

pubblica non è ancora abbastanza illuminata sovr'esse, sia perchè i momenti non sono favorevoli alle grandi imprese industriali, sia finalmente perchè il beneficio diretto delle medesime non è bastevole per compensare l'impiego dei capitali.

In siffatte circostanze il Governo deve avere il coraggio di assumersi il carico di tali imprese, e non deve fuggire davanti alla necessità di contrarre prestiti. Vedendo come lo spirito di associazione si sia sviluppato rapidamente tra noi, come le imprese trovino favore presso i nostri capitalisti e presso gli esteri, io nutro speranza che l'intervento diretto del Governo sarà di mano in mano meno necessario: però, ripeto, non vorrei assumere l'impegno di non mai venirvi a proporre di assumere l'esecuzione di qualche grand'opera di pubblica utilità.

Io quindi riassumo, ripetendo che accetto il consiglio che ci dava l'onorevole maresciallo intorno all'epoca della presentazione dei bilanci e che non istarà in noi, se nell'anno 1854 non li vedrà il Parlamento tornati in una condizione normale; che per ciò che riflette l'equilibrio dei bilanci noi faremo tutto il possibile onde ridurre le spese ordinarie in più ristretti limiti, ed anche per accrescere con tutti i mezzi le entrate del tesoro, lusingandoci di poter ottenere l'equilibrio o almeno di avvicinarci molto ad esso nell'anno venturo e raggiungerlo forse nell'anno 1855.

Ma per ciò ci è necessario che vogliate continuarci il concorso che ci avete sempre prestato, anche coll'avvertirci quando siamo troppo larghi nelle spese ed aiutarci col vostro voto quando veniamo a proporvi nuovi sacrifici sotto la forma di nuovi balzelli.

DELLA TORRE. Je remercie M. le président du Conseil de la manière gracieuse dont il a accueilli mes observations. Je conviens avec lui que je n'avais pas tenu compte du budget de la Sardaigne; mais, autrefois, ce budget était payé par la Sardaigne, l'Etat ne concourait que pour un subside de 700 à 800 mille francs qui étaient portés sur notre budget. Jadis, du temps du célèbre comte Bogino, la Sardaigne ne coûtait rien à nos finances, car elle payait ses propres dépenses; mais, comme vous le savez, elle a été pendant quelques années, à l'époque des malheurs, l'asile de notre cour, et la cour lui a témoigné la gratitude de son bon accueil en consacrant une somme pour subvenir à l'entretien des troupes qui lui étaient envoyées de la terreferme; aussi on l'appelait subside militaire. Nous étions alors dans des conditions financières avantageuses; en admettant pour notre passif le chiffre de 75 millions, je crois même qu'une année ce chiffre s'éleva à 78 millions, comme d'un autre côté notre revenu dépassait 80 millions; nous avions des ressources, et nous pouvions, sans nous gêner, comprendre dans nos dépenses ces 700 ou 800 mille francs.

Il n'y a donc d'autre différence dans notre appréciation que 2 millions de plus dans le budget de la dette publique; j'avais calculé 26 millions au lieu de 28, c'est une vérité de fait que je ne conteste pas.

Je demande donc que l'on réduise les dépenses au chiffre de notre revenu, et si le Ministère peut avec cela opérer quelques diminutions pour 1855, dès ce moment mon vote est acquis au budget qu'il nous présentera dans ce sens.

PRESIDENTE. Siccome dall'onorevole maresciallo della Torre non è stata fatta proposta formale che porti deliberazione e non si sarebbe domandata da alcun altro la parola, si procederà perciò alla lettura delle categorie del bilancio in discussione; dissi che le osservazioni o proposte dell'onorevole maresciallo non richiedono alcuna deliberazione, perchè

la prima proposta che egli avrebbe fatta (se vuolsi come tale ravvisare) riflette la presentazione dei bilanci in tempo utile; ma trovandosi questa di già ordinata dalla legge che un mese fa si è votata, non pare che il voto isolato del Senato possa aggiungere alcunchè all'autorità della legge medesima.

In quanto alla seconda proposta, se si ubbidisce a ciò che la legge summenzionata prescrive riguardo all'epoca della presentazione, il Parlamento avendo tutta la libertà di discutere e di deliberare, sarà nel caso di fare quelle soppressioni e riduzioni al bilancio che si ravviseranno necessarie per arrivare al perfetto pareggio, se crederà che questo sia da stabilirsi immediatamente.

DELLA TORRE. Ma il ministro delle finanze ha accettato in faccia al Senato...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Certamente, perchè questo punto è già definito dalla legge che abbiamo votata, quindi i voti dell'onorevole maresciallo saranno compiuti.

Pregherò ora il signor senatore Giulio a voler dare lettura delle categorie, le quali ove non sianvi osservazioni, s'avranno per approvate.

GIULIO, segretario, legge le categorie. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 993.)

PROGETTI DI LEGGE: CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DELLA SAVOIA; CONVENZIONE TELEGRAFICA COLLA FRANCIA.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare il progetto di legge per la concessione alla società Lafitte e Bixio della strada ferrata della Savoia. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1732.)

DABORMIDA, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di comunicare alla Camera la copia autentica della convenzione telegrafica stabilita tra il nostro Governo e quello di Francia. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1782.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione del progetto di legge per la concessione della ferrovia di Savoia, ed all'onorevole signor ministro degli affari esteri del deposito della copia della convenzione telegrafica tra la Sardegna e la Francia.

APPROVAZIONE DEI BILANCI PASSIVI PER L'EERCIZIO 1853 DELLE AZIENDE GENERALI DELLE FINANZE E DELLE GABELLE.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di bilancio passivo per l'azienda generale delle finanze. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 1173.)

Debbo notare che nella relazione stata distribuita è corso un errore di stampa, il quale non può portare nessuna conseguenza.

Nella prima pagina ove si fa cenno della differenza che passa tra le spese prime stanziare e quelle che sono poste nel bilancio dell'anno corrente si è iscritta una somma di lire 369,595 27, coll'aggiunta di un 9 che non vi deve stare. La differenza è solo di lire 36,595 27.

Seguendo l'uso praticato, se non vi ha chi domandi la parola sul complesso del bilancio, si darà lettura delle categorie, le quali s'intenderanno approvate ove non sianvi osservazioni.

QUARELLI, segretario, dà lettura delle medesime. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1012.)

PRESIDENTE. Rimane a porre in discussione il progetto di bilancio passivo dell'azienda generale delle gabelle.

Se non si domanda la parola, si procederà anche per questo alla lettura delle categorie, le quali, secondo il solito praticato, si avranno per approvate se non sorgono richiami.

PROVANA, segretario, legge le categorie di questo bilancio. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1013.)

PRESIDENTE. Essendo così esaurito l'ordine del giorno, domanderò al Senato se intenda di radunarsi domani per l'esame dei progetti dei bilanci passivi dei lavori pubblici, delle strade ferrate, dell'interno e dell'istruzione pubblica.

Alcune voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. È in pronto la relazione sulla concessione dello stagno di San Gavino in Sardegna; siccome però al dire dell'onorevole relatore è assai lunga, io domanderò al Senato se vuol riservarne la lettura a domani, ovvero se intende che sia trasmessa alla stampa fin d'ora.

Voci. Sia stampata.

PRESIDENTE. Si manderà alla stampa e quindi verrà distribuita.

Il Senato resta convocato per le due di domani onde procedere all'esame dei quattro bilanci indicati.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1853

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione e adozione del progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Sassari a contrarre un mutuo e ad eccedere il limite normale dell'imposta per l'anno 1853 — Approvazione dei bilanci passivi per l'esercizio 1853 dei lavori pubblici, delle strade ferrate, dell'istruzione pubblica e dell'interno — Presentazione di un progetto di legge per la cessione dello stabilimento metallurgico di San Pier d'Arena.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del processo verbale, che è approvato.

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE D'INTERESSE LOCALE.

PRESIDENTE. Essendo in pronto la relazione sul progetto per autorizzare la divisione amministrativa di Sassari ad oltrepassare il limite stabilito per la contribuzione divisionale, darò la parola al senatore Vesme relatore.

DI VESME, relatore, legge la relazione (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1659).

PRESIDENTE. Osserverò al Senato che nel presentare questa legge il Ministero domandava che le fosse applicato il trattamento d'urgenza; è quindi mio dovere di consultare la Camera per sapere se intenda procedere immediatamente alla discussione o rimandarla ad altra adunanza.

Chi vuol passare alla discussione immediata di questo progetto di legge, si alzi.

(Il Senato acconsente.)

Do quindi lettura del progetto intero. (Vedi dopo)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, rileggerò gli articoli, onde metterli ai voti:

« Art. 1. La divisione amministrativa di Sassari è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di lire 53,000 da erogarsi nelle spese proposte nel bilancio divisionale dell'esercizio 1853, ed a vincolare i bilanci avvenire fino al 1862 inclusivamente per la restituzione rateale del mutuo predetto e pel pagamento dei relativi interessi. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il limite dell'imposta cui la divisione predetta dovrà ricorrere per sopperire alle proprie spese rimane fissato in lire 120,000, ristrettivamente però all'annata in corso. »

(È approvato.)

« Art. 3. È derogato all'articolo 1° della legge del 5 maggio 1851 nella parte che è contraria alla presente. »

(È approvato.)

Non resta che a procedere allo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti.....	47
Voti favorevoli.....	46
Voti contrari.....	1

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DEI BILANCI PASSIVI PER IL 1853
DEI LAVORI PUBBLICI, DELLE STRADE FERRATE,
DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA E DELL'INTERNO.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta in primo luogo la discussione sul progetto di bilancio passivo dei lavori pubblici.

Se non si domanda la parola, si procederà immediatamente alla lettura delle categorie del medesimo, le quali, secondo il solito praticato, s'intenderanno approvate, ove non sianvi osservazioni.

PROVANA, segretario, dà lettura delle categorie (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1003).

PRESIDENTE. Segue ora l'esame del bilancio passivo delle strade ferrate.

QUARELLI, segretario, legge le categorie (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1005).

PRESIDENTE. Viene al presente il progetto di bilancio passivo per l'istruzione pubblica.

Se nessuno domanda la parola, si procederà alla lettura delle categorie.

PROVANA, segretario, dà lettura delle categorie di questo bilancio (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 999).

PRESIDENTE. Rimane il quarto bilancio all'ordine del giorno, cioè quello del dicastero dell'interno, relativamente

al quale si va a procedere alla lettura delle categorie se la parola non viene domandata.

QUARELLI, segretario, legge le categorie relative allo stesso (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1004).

PRESIDENTE. Rimane al Senato a deliberare sul progetto di bilancio passivo pel dicastero degli esteri, di cui non è ancora stata depositata la relazione, e su quello del bilancio attivo, che sarà portata nella prossima adunanza che avrà luogo, nella quale pure sarà riferito sovra altri progetti che sono attualmente in corso, nessuna relazione essendo ancora stata depositata fuori quella che ha presentato ieri il senatore Di Vesme.

**PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE DELLO
STABILIMENTO METALLURGICO DI SAN PIER
D'ARENA.**

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la cessione dello stabilimento metallurgico di San Pier d'Arena ad una società di Genovesi (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1518).

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1853

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Presentazione di un progetto di legge per la privativa al Governo dello stabilimento delle linee telegrafiche dello Stato — Relazione sui progetti di legge: Istituzione di un consorzio per la manutenzione degli argini dell'Isère e dell'Arc; Autorizzazione alla divisione amministrativa di Cuneo di eccedere il limite normale dell'imposta per l'anno 1853 — Discussione sul progetto di legge per la concessione dello stagno di San Gavino in Sardegna alla società dello stabilimento agrario Vittorio Emanuele — Adozione degli articoli 1 al 5° — Proposta dell'ufficio centrale, combattuta dal ministro dell'istruzione pubblica, dal senatore Giulio e dal ministro delle finanze — Ritiro della proposta in seguito a dichiarazione del ministro delle finanze — Adozione degli articoli 6 e 7 e del progetto.*

La seduta è aperta all'ore 2 3/4 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene senza osservazioni approvato e del seguente sunto di una petizione:

845. Il Consiglio delegato di Borgomanero, provincia di Novara, rassegna al Senato motivate istanze perchè nella legge di concessione della strada ferrata da Novara al lago Maggiore

sia adottata la direzione da Novara per Borgomanero invece di quella per Oleggio.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone diresse alla presidenza una lettera colla quale chiede un congedo di 10 giorni per affari urgentissimi di famiglia.

Chi acconsente al chiesto congedo si alzi.

(Il Senato assente.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA PRIVATIVA AL GOVERNO DELLO STABILIMENTO ED ESERCIZIO DELLE LINEE TELEGRAFICHE DELLO STATO.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro dell'interno, un progetto di legge per la privativa al Governo dello stabilimento ed esercizio delle linee telegrafiche dello Stato (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1845).

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo progetto di legge.

Esso sarà dato alle stampe e quindi distribuito ai signori senatori.

RELAZIONE SOPRA IL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DELL'ISÈRE E DELL'ARC.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud incaricato di riferire sul progetto di legge relativo all'istituzione di un consorzio per la manutenzione degli argini dell'Isère e dell'Arc.

JACQUEMOUD, relatore, legge la relazione (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1458.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI CUNEO AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. La parola è ora al senatore Regis incaricato di riferire sul progetto di legge inteso ad autorizzare la divisione amministrativa di Cuneo ad eccedere il limite della contribuzione divisionale.

REGIS, relatore, legge la relazione (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1464.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLO STAGNO DI SAN GAVINO IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta adesso la discussione sul progetto di legge per la concessione dello stagno di San Gavino in Sardegna (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1434).

Leggerò il testo della legge (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, interpellero il Senato se vuol chiuderla.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1° È concesso alla compagnia dell'istituto *Vittorio Emmanuele* in Sardegna lo stagno demaniale di San Gavino, che trovasi in prossimità all'istituto medesimo, coll'obbligo di proceder tosto al prosciugamento di esso in modo da rendere quel terreno coltivabile. »

(È adottato.)

« Art. 2° È pur concesso alla stessa compagnia di aprire

due canali di circonvallazione segnati A B C D E F G — I H G sul tipo unito alla domanda dei soci amministratori del detto istituto in data del 30 novembre 1852, autenticata dal ministro delle finanze.

« Appena emanata la legge, si metterà mano ai lavori di prosciugamento e di coltivazione, e i lavori saranno proporzionalmente continuati d'anno in anno, e nel termine di anni sei perfettamente compiuti, sotto pena, ove la compagnia non adempisse ai suoi obblighi, di essere scaduta dalla concessione medesima.

« A tal effetto il capo-ingegnere della Sardegna, coll'intervento del sindaco di San Gavino e dell'agente demaniale, dovrà annualmente avverare i lavori eseguiti, distenderne processo verbale, consegnandone copia al sindaco anzidetto ed all'agente demaniale per gli usi opportuni. »

(È adottato.)

« Art. 3° È pur concessuta ad essa compagnia quella parte di terreno demaniale circoscritta da una delle linee terminative dell'istituto *Vittorio Emmanuele* e dai tronchi inferiori dei canali consentiti coll'articolo 2°, giusta le condizioni del detto tipo, e come risulta dalle linee segnate A A A in color verde, purchè la superficie non ecceda 80 ettari, e che i canali di circonvallazione adeguatamente si accostino a detti limiti.

« Nel far la limitazione non sarà tenuto conto di quella superficie ordinariamente occupata dalle alte acque dello stagno, concessuta nell'articolo 1°.

« Queste concessioni s'intendono subordinate al disposto della legge 14 luglio 1852 concernente la contribuzione pre-diale nell'isola di Sardegna. »

(È adottato.)

« Art. 4° Con queste norme saranno segnati i limiti precisi della concessione per cura del capo-ingegnere della Sardegna, in contraddittorio dell'ingegnere della compagnia e dei comuni e possidenti interessati, coll'avvertenza essenziale tuttavia che i canali di circonvallazione debbano attuarsi più che si può vicino ai limiti qui su determinati a tenore delle indicazioni del tipo; e che inoltre i concessionari debbano costruire sui canali i ponti necessari pel passaggio dei possidenti.

« Questa limitazione dovrà farsi constare per apposito verbale. »

(È adottato.)

« Art. 5° Saranno tenuti i concessionari di dilatare, nettare, e a un bisogno, maggiormente affondare, secondo le norme prescritte loro dal capo-ingegnere, l'alveo del fiumicello di San Gavino, emissario del predetto stagno, nè mai sarà permesso dar corso all'acqua del medesimo prima che tutte le dette opere sieno terminate, e che il tutto sia terminato e convenutosi in contraddittorio del sindaco di San Gavino e dei possidenti interessati.

« La dilatazione e il rinettamento dell'anzidetto fiumicello sarà protratto per tutta la lunghezza richiesta dalla sicurezza dei poderi dei comuni sottostanti. »

(È adottato.)

DI VERME, relatore. Nella relazione fu dall'ufficio proposta l'aggiunta di un articolo, col quale si imponesse alla società *Vittorio Emmanuele* l'obbligo di costruire alcuni abbeveratoi in vicinanza dello stagno di San Gavino; oppure, ove si volesse evitare di aggiungere alla legge un nuovo articolo, l'ufficio si dichiarava soddisfatto della semplice promessa del Ministero, che non pubblicherebbe la presente legge, finchè i concessionari non avessero passato sottomissione di costruire i richiesti abbeveratoi.

Questo secondo mezzo sarebbe forse da preferirsi, in quanto

l'esistenza delle fontane stesse in questione è assai problematica; dimodochè sarebbe meno decoroso l'aggiungere un articolo di legge che forse non potrebbe avere esecuzione. *Ma in uno, o in altro modo, è necessario provvedere a questo caso.*

Chiunque conosce la Sardegna sa di quanta importanza vi siano le fontane. Per alcune fontane inchiuso nel recinto dallo stabilimento ebbe questo una lotta vivissima, che durò parecchi anni, coi comuni di Villacidro e di Sanluri. Può avvenire che la cosa finisca come avvenne col comune di Sanluri; si verificò cioè che non esistevano tali fontane, o per meglio dire erano sole sorgenti invernali, e non fontane perenni.

All'incontro con Villacidro la contesa finì nel modo proposto ora dal vostro ufficio: a spese dei concessionari si fecero alcuni abbeveratoi fuori del recinto, con acqua tratta da quelle fontane, e lo stesso si proporrebbe di sancire con questa legge, per non togliere agli utenti quest'acqua della cui privazione tanto si lamentano i Sangavinesi.

Avendo interpellato il ministro Cibrario, se aderiva a questa proposizione, disse che attendeva l'arrivo del ministro delle finanze, il quale più particolarmente si era occupato di questo affare.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Veramente non so come la pensi il mio collega il ministro delle finanze, relativamente alla proposta dell'ufficio centrale. Ma se ho a dire il mio avviso individuale, mi pare una cosa un po' fuori delle regole, che per un diritto che l'ufficio stesso riconosce problematico, e che il signor relatore ripete essere assai dubbio, per un diritto, dico, che l'ufficio assevera poter essere compensato in altra guisa (perchè si potrebbe provvedere in altro modo agli abbeveratoi del bestiame), si voglia inserire un articolo in una legge, o almeno ordinare che la legge non debba avere esecuzione finchè la compagnia si sia convenuta colle comunità interessate.

Egli è ben vero che tutto questo si fa dall'ufficio col lodevole intendimento di evitare una lotta; ma quando si tratta di diritti riconosciuti problematici, io non credo che si possa in verun modo imporre né al Governo, né alla società concessionaria l'obbligo d'intendersi coi comuni.

I diritti devono essere chiarissimi nei comuni e non problematici, poichè abbiamo già avuto occasione di scorgere che in molte circostanze alcuni di questi si dimostrarono avversi ad ogni concessione di siffatto genere per interesse loro particolare in contraddizione con quello generale dell'isola.

Come ognun vede, accettandosi la proposta dell'ufficio, dipenderebbe dal fatto dei comuni il rendere illusoria la legge: in conseguenza io prego il Senato di passar oltre.

DI VESME, relatore. O mi sono male espresso, o mi ha male compreso il signor ministro in due punti. Ciò che espose il ministro non è quello che intendeva e che domandò l'ufficio centrale. Egli ci fa dire che il comune di San Gavino abbia un diritto, quantunque controverso, su queste fontane. Io non ho detto che il diritto fosse o no controverso, ho detto che erano controverse l'esistenza, e la perennità di queste fontane (*In questo mentre entra il ministro delle finanze*).

Del resto, se queste fontane realmente esistono, probabilmente sono del Governo come lo stagno, e non proprie del comune di San Gavino. Ma se nel caso nostro può dubitarsi se i Sangavinesi vi abbiano diritto a tenore di legge, vi ha però quel diritto naturale e generale che nasce dai bisogni delle località.

Nei paesi caldi tutti sappiamo quale importanza abbiano le fontane, massime ne' luoghi di numeroso bestiame: la pri-

vazione delle medesime darebbe luogo a contese continue, quali nacquero e durarono lunghe e vivissime con altri comuni limitrofi.

Crede il vostro ufficio che vi avrebbe mezzo di evitare tutte queste dispute, sempre gravissime e pericolose, con pochissima fatica o ne ha indicato il modo.

Passerò ora al secondo punto, sul quale credo di essere stato mai compreso dal signor ministro.

Io non ho detto che dovesse imporsi allo stabilimento *Vittorio Emanuele* d'intendersi col comune di San Gavino, poichè la cosa non avrebbe avuto termine; ma solamente che si obbligasse la Società a formare alcuni abbeveratoi, se veramente quest'acqua esiste ed è perenne, cosa di facilissima esecuzione. L'ottenere la pace coi comuni vicini a sì facili patti è cosa talmente desiderabile che credo non vi sia ragione da opporvisi.

Io per me sono intimamente persuaso che gli stessi concessionari accetterebbero di buon grado tale condizione, come l'accettarono relativamente al comune di Villacidro, quantunque avessero diritto sull'acqua, perchè questa era inchiusa nella concessione primitiva; ciò nondimeno per appagare il comune vicino fecero acquedotti per condurre l'acqua agli abbeveratoi.

Noi proponiamo che si faccia la stessa cosa relativamente al comune di San Gavino; ed a tale proposta fu mosso l'ufficio centrale in seguito ad una petizione del comune di San Gavino presentata al Senato e trasmessa indi all'ufficio centrale, la quale petizione ci sarà qui recata perchè se ne possa fare lettura ove d'uopo. Io posso però già anticipatamente assicurare che da quella petizione appare che il comune di San Gavino mette la massima importanza nell'uso di quell'acqua a segno da dire che se ne rimane privato, ne perirà tutto il bestiame del comune. Questo è per certo una esagerazione; ma dacchè si può rimediare a tale temuto inconveniente con poca fatica, non può non esser utile il farlo.

GIULIO. Io non intendo per nulla entrare nella questione della esistenza o non esistenza delle fontane, e della convenienza o non convenienza di costruire abbeveratoi; mi permetterò solamente di far osservare al Senato che dei due partiti proposti dall'ufficio centrale per ovviare ad un inconveniente che esso riguarda come gravissimo, il secondo è assolutamente inaccettabile.

Affine di obbligare la compagnia concessionaria dello stabilimento *Vittorio Emanuele* a costruire a pro di quella popolazione certi abbeveratoi, si vorrebbe dall'ufficio che, senza toccare punto al testo della legge, s'inducessero i ministri del Re a promettere che essi non daranno esecuzione a questa legge, salvo dopo d'averne obbligato i concessionari dello stabilimento a fare certe opere.

Ora mi pare evidente che il Senato non può alligare la esecuzione di una legge qualunque a veruna condizione che non faccia parte della legge medesima; mi pare evidente che uno dei rami del potere legislativo non ha il diritto indipendentemente dagli altri d'imporre condizioni alle quali debba andar soggetta l'esecuzione della legge.

Che se credesi conveniente l'aggiungere qualche condizione alla concessione dello stagno di San Gavino, questa deve far parte del testo di legge; ma non si potrà mai volere che i ministri del Re abbiano a prometterci di non dare esecuzione ad una legge dopo che sarà stata votata dalle due Camere ed avrà ricevuta la regia sanzione.

Anzi, ancorchè questa promessa venisse fatta dal Ministero, io credo che essa non avrebbe veruna forza; egli è quindi inutile l'esigere dal Ministero che ci prometta cose che non

potrebbe, anche volendolo, mantenere. Se però è giudicata dal Senato indispensabile l'aggiunta della condizione proposta dall'ufficio centrale, io opino che non altrimenti che coll'adozione d'un nuovo articolo di legge si possa dare qualche efficacia alla medesima.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Le assennatissime osservazioni dell'onorevole preopinante mi dispensano dal combattere il secondo modo proposto dall'ufficio centrale per sciogliere la difficoltà suscitata dal comune di San Gavino.

Diffatti il Senato non troverà strano, dopo quanto venne detto, se io dichiaro che non crederci di poter assumere lo impegno che si vorrebbe dal comune si assumesse dal Ministero, quello cioè di far dipendere la sanzione di una legge votata dalle due Camere da una condizione estranea allo stesso progetto di legge. Ma, quand'anche non vi fosse obiezione, io credo che motivi di convenienza, motivi di pubblica utilità si opporrebbero a che il Governo assumesse quest'obbligo, come credo altresì che questi motivi si oppongano a che il Senato aggiunga un articolo il quale renda condizionale la concessione dello stagno di San Gavino.

Le obiezioni fatte alla concessione di questo stagno per parte dei comuni inferiori sono molle; la principale però io credo non stia nella distruzione di alcuna sorgente, perchè in verità io non capisco come i lavori inlesi dalla Società concessionaria possano menomamente distogliere l'acqua, ossia le sorgenti di cui si vale il comune di San Gavino.

Capisco benissimo le obiezioni che si sono poste avanti per provare che la concessione di cui si tratta, aumentando la quantità delle acque che fluiscono nel fiume o rio di San Gavino, possa rendere più facili e più temibili gli allagamenti e le inondazioni; ma come un fosso, un canale che si fa nei luoghi più bassi, e che parte da uno stagno di acqua cattiva, possa togliere e nuocere ad alcune sorgenti, io in verità non lo comprendo. Comunque però sia la cosa, io porto fermo avviso che sarebbe rendere assolutamente illusoria la concessione se questa si facesse dipendere dalla volontà del comune di San Gavino. Mi permetta il Senato di parlare con tutta franchezza. I comuni vicini di Santuri si oppongono alla concessione di questo stagno, non perchè aumenti la quantità d'acqua che corre nel rio, non perchè temano di vedere seccate le loro sorgenti, ma perchè vive in essi disgraziatamente un sentimento di ostilità contro la compagnia, perchè questa si fece ad introdurre sistemi affatto nuovi d'agricoltura che hanno portato una rivoluzione economica nel paese, ed hanno perciò suscitato contro di essa i pregiudizi popolari.

Se parlano degli inconvenienti delle acque delle sorgenti, egli è perchè non osano sicuramente mettere avanti i veri motivi delle loro opposizioni. E quando noi lasciassimo in balia di questi comuni il sospendere in modo indefinito la definizione della concessione e l'effettuazione delle opere intese a rendere più salubri questi siti, a migliorare di molto le condizioni igieniche e agricole di quella contrada, noi non vedremmo mai queste opere mandate ad effetto.

Io non voglio qui farmi l'apologista di questa compagnia; ma il fatto sta che essa ha speso immensi capitali, da cui finora non ritrasse alcun frutto; ciò è gran danno per essa, ma non può in nessun modo negarsi che ella non sia stata di qualche utilità alla Sardegna; perocchè quando si spese un milione in una località, questa certo ne ha ricavato qualche beneficio. Dopo molte vicende questa compagnia è giunta a trovare nuovi capitali, e procacciarsi sia dagli antichi azionisti che da altri nuovi, sia anche da capitalisti esteri una somma egregia: un solo capitalista genovese diede a mutuo alla compagnia la

somma, se non erro, di 400 mila lire, che sono state spese, e si spendono attualmente in quel comune.

Di più: questa compagnia ha fatto un contratto con un'altra compagnia industriale che si è costituita pure in Sardegna per la distillazione delle barbabietole e per la fabbricazione dello zucchero. Io non so se questa compagnia industriale farà buoni o cattivi affari: spero, anzi desidero che li faccia ottimi; ma è certo che essa porta in Sardegna e danari ed industria e lumi; ed ecco il perchè è avversata dai proprietari dei paesi vicini. Sapete poi qual sia fra gli altri motivi quello che più irrita quei proprietari? Non è la maggior quantità d'acque che correranno nel fiume di San Gavino, nè le sorgenti che verranno a mancare, ma sibbene perchè il prezzo della mano d'opera in tutti quei comuni accrebbe quasi della metà, e che quindi i proprietari, per far coltivare i loro beni, son costretti a pagare molto di più che non pagavano una volta.

Per questi proprietari può la cosa essere un male, ma non lo è più per l'isola, che anzi è un grandissimo bene; egli è perciò che il Senato non deve dare troppo peso a siffatta opposizione.

Tuttavolta io penso che vi sia qualche cosa a farsi, e la dirò in poche parole.

Il Governo deve contemporaneamente alla concessione eccitare i comuni, ed ove d'uopo lo stabilimento; a costituire un consorzio per la regolarizzazione del rivo San Gavino. Voi vedrete dalla petizione stessa che i comunisti dicono esser questo rivo così mal regolato che talvolta non sanno più nemmeno dove esista; e ciò prova che i comunisti non si sono mai data cura di regolarne il corso.

Si costituisca, ripeto, un consorzio, del quale dovrà far parte la Società. La Società dovrà in prima eseguire le opere che la legge le ha imposte, e queste eseguite, si farà un consorzio per compierle, per andare più in là e per mantenerle; e di questo consorzio forse la parte principale ricadrà a carico della Società.

Quando queste opere saran fatte io son persuaso che i beni del comune di San Gavino e degli altri sottostanti non solo non saranno più allagati di quanto lo sono in ora, ma lo saranno molto meno, poichè vi è tutta la pendenza necessaria onde le acque di San Gavino, quando vi sia uno sfogo, e quando questo sia mantenuto, corrano verso il mare. Il Ministero quindi assume l'impegno (perchè questo è nella sfera delle sue attribuzioni) di promuovere la formazione del consorzio, ed ove d'uopo di valersi della facoltà che gli accorda la legge del 1817 per renderlo obbligatorio, qualora alcuni comuni, accecati da sentimenti poco fedevoli, si rifiutassero di parteciparvi.

In quanto poi alle sorgenti, sarà purè obbligo del Governo d'imporre le opere che la compagnia deve fare, ed approvate queste dietro le direzioni dell'ingegnere capo dell'isola, il Governo farà egualmente in modo che, se vi sono fontane che servano all'abbeveraggio del comune di San Gavino, queste siano rispettate; nè ciò è d'uopo di esprimerlo nella legge, questo è un obbligo del Governo, il quale deve approvare i piani. Ma se egli è sicuro che quando l'ingegnere andrà sul luogo, e che il comune gli farà osservare che la linea tracciata porta l'acqua salsa nelle fontane, darà gli opportuni ordini affinché il colatore sia portato più a destra, o più a sinistra secondo il bisogno.

Se quindi l'ufficio centrale vuole fare un'istanza al Ministero di vegliare a che le opere non portino danno al comune di San Gavino, e rispettino le fontane, esso l'accetta come una raccomandazione all'osservanza del proprio dovere. Ma ciò che non potrebbe accettare in nessuna guisa è che vi

dovesse essere un previo accordo coi comuni, perchè, ripeto, egli è quasi impossibile di ottenere l'adesione dei medesimi, essendo, nel mio modo di vedere, la loro opposizione fondata su ben altro motivo che quello delle fontane delle quali si parla nella petizione.

DI VESME, relatore. Il vostro ufficio centrale non ha che a rallegrarsi che gran parte del discorso dell'onorevole presidente del Consiglio sia stato fuori della questione, poichè il suo argomento è stato un elogio ben meritato allo stabilimento *Vittorio Emanuele*, ed ai benefici che ha reso alla Sardegna e soprattutto ai comuni finitimi; elogio il quale in gran parte, cogli stessi argomenti, già fu fatto a quella Società dal vostro ufficio centrale nella relazione che vi fu distribuita.

Lasciando adunque al tutto senza risposta questa parte del discorso del signor presidente del Consiglio, nella quale siamo pienamente d'accordo, passerò alla seconda questione, quella dell'acqua. Non è necessario osservare che il vostro ufficio non proponeva che la Società si mettesse d'accordo col comune; ben sapeva che ciò non si sarebbe mai ottenuto: ma soltanto che la Società erigesse alcuni abbeveratoi, o che il Governo assicurasse che provvederebbe in alcun modo a quest'affare. Questo a un dipresso ha fatto in fine del suo discorso il presidente del Consiglio: ha detto, cioè, che dovere del Governo era di provvedere a che gl'interessi del comune di San Gavino anche sotto il rapporto dell'acqua, non fossero lesi; e questo appunto è quanto desiderava il vostro ufficio. Esso non crede perciò dovere più oltre insistere nell'antica proposizione. Tanto più non crede dovervi insistere, in quanto che all'appoggio dei diritti, qualunque essi siano, dei Sangavinesi vi è anche la disposizione espressa della legge, voglio dire l'articolo 557 del Codice civile concepito in questi termini:

• Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso

quando la medesima somministri agli abitanti di un comune, villaggio o borgata l'acqua che è loro necessaria. »

Dunque nel caso che effettivamente i Sangavinesi abbiano ragione di dolersi di essere privati delle acque loro necessarie, potranno agire in forza dell'articolo della legge, ed il vostro ufficio centrale non insiste più oltre per altra maggiore garanzia.

PRESIDENTE. Non insistendo l'ufficio centrale nella sua proposta, non ho che a rileggere l'articolo sesto:

• Art. 6. I concessionari saranno tenuti a risarcire i danni che le proprietà ricevevano dal mal governo, o dal trabocco delle acque nell'atto del prosciugarle; nel qual caso il risarcimento verrà determinato a tenore delle leggi veglianti. »

(È approvato.)

• Art. 7. Le opere autorizzate colla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità. »

(È approvato.)

Si procede quindi allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	53
Voti favorevoli.....	53
Voti contrari.....	0

(Il Senato approva all'unanimità.)

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, lo invito il Senato a radunarsi lunedì prossimo alle ore 2 per deliberare sopra il bilancio passivo e attivo, e se vi sarà tempo anche sopra i due progetti di legge sui quali è stato oggi riferito.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Composizione degli uffizi — Presentazione di un progetto di legge per la costruzione di una rete di strade carreggiabili nella provincia di Nizza — Approvazione del bilancio passivo pel 1853 del Ministero degli affari esteri — Adozione dei progetti di legge per l'approvazione dei bilanci generali passivo e attivo per l'esercizio 1853 — Approvazione del progetto di legge per l'istituzione di un consorzio per la manutenzione degli argini dell'Isère e dell'Arc — Discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Cuneo di eccedere il limite normale dell'imposta per l'anno 1853 — Proposta del senatore Balbi-Piovera, combattuta dal senatore Sauli — Dichiarazione del ministro dell'interno — Osservazioni dei senatori Di Benevello, Alfieri e del ministro dell'interno — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli e del progetto di legge — Relazione sui progetti di legge: per un mutuo di lire 400 mila a favore dei cittadini sardi colpiti dal sequestro nel regno Lombardo-Veneto; per la concessione della ferrovia di Savoia — Presentazione di due progetti di legge: per la soppressione del comune di Gerola, e sua aggregazione al comune di Casai; per l'eruzione a comuni delle varie borgate del Sulcis ed altre in Sardegna.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del processo verbale, il quale viene approvato.

COMPOSIZIONE DEGLI UFFIZI.

PRESIDENTE. Si dà pubblica contezza della tratta degli uffizi fatta stamane.

PROVANA, segretario, legge:

UFFIZIO I.

Pinelli — Stara — De Cardenas — Benevello — Colobiano — Gallinara — Chiodo — Aporti — Tornielli — Riberi — Marioni — Di Collegno Luigi — De Margherita — Cagnone — Quarelli — Fraschini — Regis — Gioia — Cataldi.

UFFIZIO II.

Selopsis — Bermondi — Pallavicino-Mossi — Serventi — Catabiana — Nigra — Ricci Francesco — Cantù — Della Marmora Carlo — Colli — Conelli — Sauli — Azeglio — Forest — Lazari — Oneto — Della Planargia — Vesme — Musio.

UFFIZIO III.

S. A. il duca di Genova — Siccardi — Giulio — Moris — Pamparato — Maestri — Des Ambrois — Pollone — D'Angennes — San Marzano — Di Collegno Giacinto — Sonnaz — Della Valle — Galli — Plana — S. A. il principe Eugenio — Alfieri — Montezemolo — Breme.

UFFIZIO IV.

Ambrosetti — Cristiani — Caccia — Mosca — Provana del Sabbione — Collet — Cotta — Jacquemoud — Rorà —

Cibrario — Serra — Colla — Pallavicini I. — Maffei — Dabor-mida — Massa-Saluzzo — Doria — Della Marmora Alberto.

UFFIZIO V.

Picolet — Castagneto — Della Torre — Ricci Alberto — Prat — Balbi-Piovera — Albini — Plezza — Bagnolo-Malaspina — Billet — Blanc — De Fornari — Deferrari — Bava — Franzini — Gallina — Laconi.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE DI STRADE CARREGGIABILI NELLA PROVINCIA DI NIZZA.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. A nome del ministro dei lavori pubblici ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge concernente il concorso del Governo per la costruzione di una rete di strade carreggiabili nella provincia di Nizza, già adottato dalla Camera dei deputati (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1749.)

PRESIDENTE. Si dà atto della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo dare conto alla Camera della comunicazione fattale dal sindaco della provincia d'Alessandria della copia autentica del verbale di quel Consiglio comunale, onde appoggiare la petizione di quei commercianti riguardo alla legge di imposta sull'industria e commercio, la quale verrà comunicata al relatore della Commissione per ciò stabilita.

Debbo anche dar conoscenza della domanda di un mese di congedo del senatore Serra.

PROVANA, segretario, dà lettura della lettera del senatore Serra, colla quale chiede per motivi speciali un congedo di un mese che gli è accordato.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO PER L'ESERCIZIO 1853 DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, DEL BILANCIO GENERALE PASSIVO E DELL'ATTIVO.

PRESIDENTE. Ultimo nella serie dei bilanci passivi si presenta alla discussione quello dell'azienda economica dell'estero.

Secondo lo stile finora usato si darà lettura delle categorie che lo compongono, fermandosi solamente su quelle le quali daranno luogo a qualche osservazione.

QUARELLI, segretario, legge le categorie del bilancio per l'esercizio 1853 dell'estero. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pagina 997.)

PRESIDENTE. L'onorevole relatore di questo bilancio passivo nel chiudere la sua relazione ha anche espresso il voto della Commissione di finanze per l'approvazione della legge generale, con cui tutti i bilanci passivi sono stati approvati in quattro articoli di legge.

Il primo di questi contiene la somma in complesso che è ripartita fra tutti i diversi dicasteri; il secondo ed il terzo riflettono materie disciplinari, le quali non pare che possano meritare seria discussione; l'ultimo poi fu già tacitamente accettato dalla Camera, allorchando discuteva il bilancio delle gabelle, perchè riguarda il contratto passato dalle finanze per l'appalto delle saline in Sardegna. In conseguenza io non credo che si possa far altro che passare alla lettura dei singoli articoli, giacchè se qualcheduno avesse anche a chiedere la parola su qualcuno di questi articoli, ha campo di poterlo fare.

« Art. 1. È approvato il bilancio generale passivo dello Stato per l'esercizio 1853 nella somma complessiva di lire 150,927,376 33 ripartita in conformità della tabella annessa alla presente legge. »

(È adottato.)

« Art. 2. Ogni anno verrà unita al progetto di bilancio passivo la lista nominativa e particolareggiata degli individui ammessi a pensione nel corso dell'anno precedente. Sarà pure specificamente indicato il numero e l'ammontare delle pensioni estinte durante lo stesso tempo. »

(È adottato.)

« Art. 3. I decreti reali portanti concessione di pensioni verranno pubblicati nel Giornale ufficiale del regno coi motivi e colle basi legali della liquidazione. »

(È adottato.)

« Art. 4. È convalidato l'atto di concessione stipulato in data del 26 giugno 1852 tra il Governo del Re e la Casa di commercio in Parigi Giovanni Pietro Pescatore e Adolfo Chappon pure di Parigi per la coltivazione delle saline sarde mediante le modificazioni contenute nella nuova sottomissione del 18 marzo scorso sottoscritta A. Chappon, con che venga inserita nel detto contratto la condizione seguente:

« Nel caso della soppressione dei bagni, e quando la Commissione non potesse più disporre dell'opera dei condannati ai lavori forzati, l'obbligo di produrre 500 mila quintali all'anno sarà ridotto a 300 mila quintali di sale commerciale. »

(È adottato.)

Si procederà allo squittinio alla fine della discussione dell'altro progetto di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio attivo dello Stato.

Si comincerà dal dar lettura delle categorie che lo compongono.

GIULIO, segretario, dà lettura delle categorie del bilancio attivo. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1196.)

ALPIERI. Ogni senatore avrà potuto osservare che passa una leggiera differenza tra il risultato generale delle categorie di questo bilancio e quello delle categorie annesse alla relazione della Commissione. Essendo assente l'onorevole relatore di questo bilancio, io mi faccio un onore di spiegare al Senato che una tale leggiera differenza proviene da un errore di copiatura avvenuto altrove. Essendosi riconosciuto che quella cifra totale non corrispondeva alla cifra parziale scritta nel bilancio, si è addivenuto ad una nuova sommazione, e quindi, dopo aver comunicato quello che si era osservato all'uffizio dell'altra Camera, e dopo della ricognizione fatta dallo stesso ministro delle finanze si è venuto a stabilire la totale cifra di lire 109,223,934 84 invece di quella di lire 109,224,098 13. Quantunque sia cosa di pochissima importanza, tuttavia siccome non si era data spiegazione nel corso della relazione, credetti necessario di darla io ora al Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli di legge relativi alle categorie che sono state ora tacitamente approvate dalla Camera e che io debbo sottoporre a separata votazione, sono i seguenti:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie componenti il bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1853, indicate nell'annessa tabella secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore. »

(È adottato.)

« Art. 2. I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di quattro per lira. »

(È adottato.)

« Art. 3. Niun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita. »

(È adottato.)

« Art. 4. Nulla resta innovato quanto alle esazioni di diritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari. »

(È adottato.)

Lo squittinio di questa legge avrà luogo al termine della seduta.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA ISTITUZIONE DI UN CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DELL'ISÈRE E DELL'ARC.

PRESIDENTE. Si passa ora, secondo l'ordine del giorno, alla discussione del progetto di legge relativo al consorzio per la manutenzione degli argini dell'Isère e dell'Arc. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1453.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Non prendendosi da verun oratore la parola, io debbo passare alla lettura dei singoli articoli della legge.

« Art. 1. Il consorzio prescritto dalle regie patenti del 20

maggio 1845 per la conservazione degli argini dell'Isère e dell'Arc, e per l'effetto previsto dall'articolo 7 di esse regie patenti verrà attuato dal 1° gennaio 1854, e si comporrà dello Stato, delle provincie di Savoia Propria, Alta Savoia e Moriana, e delle comunità di Albertville, Grignon, Monthion, Gilly, Notre Dame des Millières, Tournon, Cléry-Fontenex, Sainte-Hélène des Millières, Saint-Vital, Montaille, Grésy, Ayton, Bourg-Neuf, Chamoussel, Frérolive, Saint-Pierre d'Albigny, Château-Neuf, Saint-Jean-La-Porte, Coise, Cruet, Planaise, La Chavanne, Arbin, Montmeillan, Francin, Sainte-Hélène du Lac, Les Mollettes, Les Marches, Laissand. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il concorso alla spesa per parte dello Stato, delle provincie e comunità suddette sarà regolato nelle seguenti proporzioni:

« Lo Stato per quattro ventesimi.

« La provincia di Savoia Propria per un ventesimo.

« Quella di Alta Savoia per un ventesimo.

« Quella di Moriana per un ventesimo.

« Ed i ventinove comuni sovraenzionati per tredici ventesimi fra tutti.

« La quota posta a carico di detti comuni sarà definitivamente ripartita fra essi dal Consiglio divisionale di Ciamberti nella prossima Sessione, sentite le osservazioni dei comuni interessati. »

(È approvato.)

« Art. 3. Mediante il pagamento delle quote di contributo come sovra a loro carico fissate, lo Stato e le provincie non potranno essere richieste di speciale concorso per ciò che concerne le strade reali e provinciali esistenti lungo le dighe dei fiumi arginati. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il bilancio annuo del consorzio sarà formato da un Consiglio d'amministrazione composto dell'intendente generale di Ciamberti, il quale ne avrà la presidenza, del direttore demaniale e di sei delegati dei mandamenti di Albertville, Grésy, Aiguebelle, Chamoux, St-Pierre d'Albigny e Montmeillan.

« Questi delegati saranno eletti dai sindaci delle comuni di ogni mandamento, riuniti al capoluogo del mandamento, sotto la presidenza del giudice.

« L'ingegnere capo di Ciamberti interverrà al Consiglio con voto consultivo.

« Lo stesso Consiglio delibererà sulle spese non previste in bilancio che occorressero entro l'anno. »

(È approvato.)

« Art. 5. L'esecuzione del bilancio spetterà all'intendente generale, il quale avrà pure la sorveglianza delle opere e la cura di promuovere i necessari provvedimenti.

« Esso avrà la facoltà di dare entro l'anno le disposizioni comandate dall'urgenza ancorché non previste nel bilancio, riferendone poi al Consiglio d'amministrazione nella prima sua tornata.

« Renderà poi annualmente il conto della sua gestione al Consiglio di amministrazione. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il bilancio ed il conto di cui all'articolo precedente saranno approvati dal ministro dell'interno. »

(È approvato.)

« Art. 7. Quando il Consiglio di amministrazione a ciò eccitato trascurasse di provvedere per l'esecuzione delle opere necessarie alla conservazione dell'arginamento, il ministro dell'interno potrà statuire che vi sia provveduto d'ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 8. Ciascuno dei comuni partecipanti al consorzio ripartirà la propria quota di contributo sui proprietari interessati proporzionalmente al vantaggio che può derivare ai proprietari dei beni beneficiati, salva sempre l'approvazione dell'intendente.

« Le deliberazioni che avessero luogo a questo fine saranno pubblicate con prefessione agli interessati di un termine non minore di giorni dieci per presentare all'intendente le loro osservazioni.

« Contro la decisione dell'intendente si potrà sempre ricorrere in via ordinaria. »

(È approvato.)

« Art. 9. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 7 delle citate regie patenti del 1845, l'attivo che risultasse dall'impresa dell'arginamento a beneficio di questo consorzio sarà devoluto alla cassa consorziale per essere applicato alla conservazione degli argini.

« Qualora la somma che si devolvesse per questo titolo al consorzio eccedesse le lire 1000, sarà impiegata a frutto per esserne impiegati i proventi nella detta conservazione. »

(È approvato.)

Sarà pure per questa legge riservato lo squittinio al fine della seduta.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI CUNEO DI ECCEDERE IL LIMITE NORMALE DELL'IMPOSTA DEL 1853.

PRESIDENTE. Passo a porre in discussione l'altra legge riguardante l'autorizzazione chiesta dalla divisione amministrativa di Cuneo di eccedere il limite normale dell'imposta del 1853. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1463.)

È aperta la discussione generale.

HALBI-PIOVERA. Dirò solo alcune parole per giustificare il mio voto.

Alcune settimane sono, nell'esprimere la mia opinione a questo riguardo, osservava che il concedere continuamente alle provincie il diritto, o per meglio dire accogliere con favore le dimande che le provincie fanno di oltrepassare il limite *maximum* fissato, mi pareva pernicioso. Ora non è per parlare contro il progetto di legge che io presi la parola, come non era pure di contrario avviso quando si trattò di questa concessione per la provincia di Novara; ma egli è solamente per un principio che sottopongo in questo momento su tale oggetto alcune osservazioni al Senato ed al Ministero.

Mi sembra che sarebbe più logico di togliere del tutto dalla legge del 1848 quell'articolo che fissa un *maximum*, poichè fra breve quasi tutte le provincie avranno richiesta questa autorizzazione di oltrepassarlo.

Questo *maximum* fu fatto in quel tempo sopra calcoli basati sulle spese ordinarie, credo, di dieci anni, e si era dato largo campo perchè potessero le provincie intraprendere le opere pubbliche che necessitavano.

Ora ciascuna di esse o quasi tutte sono arrivate al *maximum*, e quasi tutte domandano il permesso di oltrepassarlo. È certo che tutta la provincia di Cuneo si trova in circostanze speciali; si tratta di una strada ferrata di un'utilità somma, e di debiti anteriori.

Ma non è su ciò che io voglio intrattenervi; è che mi sembra pessimo esempio quello che danno i corpi morali, i quali dovrebbero essere i primi ad assoggettarsi alle leggi, obbe-

dirle e tenerle come cose sacre. Il richiedere continuamente il permesso di oltrepassare i limiti che con esse sono prefissi, benchè legale, è, a parer mio, ripeto, di pessimo esempio.

Disgraziatamente nel nostro paese non sono ancora, nè i cittadini, nè i corpi morali in generale ben impressionati del rispetto che debbono ispirare le leggi fatte; appena una legge è sancita, che molti, soprattutto nelle provincie, pensano al modo di modificare le sue prescrizioni o di oltrepassarne i limiti.

Io per me crederei miglior cosa e più logica (come dissi) che il Ministero facesse cancellare addirittura quell'articolo di legge cui testè accennava, e lasciasse alle provincie il carico di pensare ai proprii bisogni ed interessi. Senza di ciò, giudicando da quanto è già avvenuto in quest'anno, nell'anno venturo tutte le provincie verranno a chiedere il permesso di oltrepassare il *maximum* per esse fissato; il che non sarà che una perdita di tempo per il Parlamento.

SAULI. Mi rincresce di dover contraddire all'opinione dell'onorevole mio amico e collega senatore Balbi-Piovera; ma credo che l'inconveniente sia minore nel dover domandare una deroga ad una legge che nel lasciare libere le provincie di tassarsi a quel grado che esse stimassero opportuno; perocchè in tal caso, se non sono frenate dal ritegno di dover domandare una deroga alla legge, eccoderanno senza fallo nell'uso di questa facoltà; quindi io porto avviso che sia bene che un termine venga loro posto, oltre del quale non possano esse spendere il danaro dei cittadini.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io incomincerò per difendere le provincie ed i Consigli divisionali dall'appunto che il senatore Balbi-Piovera fa loro, cioè della tendenza a violare la legge limitativa della somma delle imposte.

Io non credo che in ciò le provincie e le divisioni siano in nessuna maniera censurabili, in quanto che non è una violazione di legge il chiederne un'altra, la quale è provvista in quella organica della costituzione dei comuni. Essi chieggono che un'altra legge le dispensi dal tenersi in quel limite che era stato fissato, e quando provano che vi sono motivi per oltrepassare questo limite, farebbero atto di pessima amministrazione se, per tenersi in un limite che la legge stessa prevedeva poter essere variabile, trascurassero di fare spese che sono necessarie ed utili.

Io godo del resto nel sentirlo esprimere l'opinione che si debba tendere ad aggrandire la libertà d'azione dei Consigli provinciali, perocchè reputo che non sia possibile di fissare per legge cifre le quali determinino preventivamente il *maximum* dell'imposta che si può levare.

Nella nuova via in cui è entrato il paese, via di riforme, è indubitato che una riforma ne chiama un'altra. In questa stessa provincia di Cuneo abbiamo un esempio grandissimo di cotale verità.

Lo Stato entrando nella via della libertà commerciale ha in certo modo annunziato di voler estendere questa libertà al commercio dei cereali.

Tutte le pianure della provincia di Cuneo, che sono ricche di cereali, ne avranno uno scapito grandissimo, e quindi tocca ad essa il sistemare il proprio bilancio così da avere disponibili tutti quei maggiori mezzi che somministrar può il territorio, onde consacrarli all'apertura di una strada che conduca verso la Francia.

Allora, come già dissi nell'altra Camera, colla costruzione di questa strada i proprietari apriranno un nuovo commercio, al bestiame, potranno con facilità convertire in campi un territorio, i campi, cioè, in prati. Io che sono proprietario in

quella provincia, quantunque sia molto annoiato di dover pagare gravi imposte, le pagherò molto volentieri, perchè è provata la necessità di questa trasformazione, che compierò il più presto possibile, poichè egli è da essa soltanto che noi proprietari in quella provincia ricaveremo i mezzi di utilizzare una cosa che pel momento ci danneggerebbe, qual è quella della libertà del commercio dei cereali; dico pel momento, perchè dovendo vendere a minor prezzo i nostri grani, certamente i territorii ne scapitano, ma, come osservava, entrando nella via delle riforme, e questa proseguendo, troveremo così i mezzi di compenso.

Allorchè un paese adotta riforme le quali richieggono un'attività straordinaria, io non credo più possibile di preventivamente determinare con alcuna probabilità un certo limite alle imposte.

Negli studi che sto facendo intorno al nuovo progetto di legge comunale e provinciale, che avrò l'onore di sottoporre al Parlamento nella prossima Sessione, terrò conto grandissimo delle osservazioni dell'onorevole senatore Balbi-Piovera, e mi rincresce che non potrò accostarmi all'opinione del senatore Sauli.

DI BENEVELLO. Farò osservare che qui non si tratta di spese a farsi, ma che la domanda ha per iscopo di saldare un debito già stato fatto anticipatamente.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Come ho già detto, si trattava di pagare i debiti fatti per avere poi tutti i maggiori mezzi di cui la provincia è suscettibile, onde impiegarli in altre opere che si prevedono necessarie in un tempo molto vicino. In quanto all'altro punto che il Consiglio divisionale, cioè, abbia adesso presentata la domanda per spese già fatte, ho l'onore di dichiarare al Senato che queste spese non furono tutte fatte spontaneamente.

Quando il Consiglio divisionale intraprese i suoi studi sperava di potersi tenere nel limite; ma avendo posto mano a molte opere le quali riguardavano la costruzione di ponti, non poté mantenersi nel limite del previsto, in quanto che occorsero spese gravissime in aumento.

Basta riandare i bilanci della divisione di Cuneo per persuadersi che sia per il ponte della Stura presso Cuneo, sia per quello d'Alba, si dovette oltrepassare la prima previsione; aumento imprevisto che ebbe per risultato di tenere vincolate le risorse della divisione per una lunga serie d'anni, ove non si venisse allo straordinario provvedimento invocato dal Consiglio divisionale di eccedere il limite dell'imposta. Il Ministero, come dissi, si è appunto indotto a secondare questo desiderio perchè le risorse restino disponibili nell'avvenire e servano per intraprendere quelle opere che già fin d'ora si prevedono indispensabili.

BALBI PIOVERA. Ripeto non essere mia intenzione di parlare sulla domanda fatta dal Consiglio divisionale di Cuneo per ottenere questa legge che l'autorizza ad oltrepassare il limite. Semplicemente voglio fare un'osservazione colla quale intendo rispondere a quanto abbiamo sentito alcuni giorni sono dal ministro delle finanze, che diceva che quando tutte le imposte dirette, cioè quelle le quali si erano stabilite o che dovranno essere modificate colla legge delle patenti, forpiranno alla divisione una tangente maggiore, egli credeva di poter proporre un aumento sopra l'imposta fondiaria. Per dire la verità lo credo che sarebbe del tutto impossibile, e che il Ministero si illuda, perchè vedo che le divisioni vanno talmente avanti nelle spese che non solamente sarà necessario questo aumento, ma che troveranno anche il mezzo di spendere quel maggior provento che avranno dalle nuove imposte. Per conseguenza mi rimetto a quello che diceva lo

stesso signor ministro dell'interno, mentre vedo che questi ha perfettamente capito la mia idea, che è che dal momento in cui le provincie possono con tanta facilità ottenere di oltrepassare il limite massimo, l'articolo della legge diventa quasi inutile. Egli è per questo che io faceva la mia proposta.

ALFIERI. Io credo che l'onorevole senatore preopinante non abbia interpretato in giusto senso ciò che fu dal ministro presidente del Consiglio detto in una precedente tornata. Egli propriamente disse che secondo l'interpretazione data alla legge del 1848 veniva a sollievo delle contribuzioni prediali il prodotto delle altre contribuzioni dirette; cosicchè a costituire la somma totale che ora nella divisione di Cuneo, per esempio, ammonta a 740,000 lire, credo, non solo in avvenire contribuirebbe la tassa prediale, ma insieme con questa contribuirebbero pure i centesimi addizionali sulle altre contribuzioni dirette, e con ciò egli intendeva dire che men grave dovesse riuscire l'aumento, che egli era per proporre al Parlamento, di 15 centesimi sulla tassa regia, poichè la contribuzione prediale trovavasi sgravata di ciò che in supplemento di lei verrebbero a proporre le altre contribuzioni dirette al contributo provinciale e divisionale.

Ciò spiegato, io farò un'osservazione sopra i principii emessi dall'onorevole senatore Balbi, principii già espressi in altra circostanza, e che credo in una certa misura di dover combattere. Infatti è evidente che ai bisogni avvenire deve esser provveduto in quella stessa misura che lo stesso avvenire che crea i bisogni potrà offrire ai contribuenti, e ciò vediamo chiaramente dallo stato attuale delle cose. Moltissimi dei debiti che sono stati incontrati dalle provincie e dalle divisioni nel passato, e che attualmente si tratta di soddisfare, lo sono stati per la formazione di strade le quali solo da pochi anni vennero costrutte, ed in alcune provincie anzi mancano ancora assolutamente.

Ma, oltre alla concorrenza che le strade ferrate in ora fanno alle altre altrimenti costrutte, osserverò che nelle stesse provincie vi son parti le quali già da più o meno tempo godono del beneficio delle strade ferrate costrutte, mentre alcune altre le quali hanno pure pagato le spese di costruzione di quelle strade ne rimangono tuttora prive. Se la costruzione di quelle strade ha assorbito quasi intieramente il fondo che era disponibile alla provincia o divisione per le opere nuove, bisogna necessariamente, onde soddisfare alla giustizia dei desiderii di quelle parti delle provincie che non hanno strade, crear mezzi straordinari.

E questi mezzi quali sono, quali possono essere? Due: la imposta protratta al di là del limite stabilito dalla legge del 1848, ovvero l'imprestito.

In un'altra circostanza l'onorevole senatore Balbi mostrava di favorire piuttosto il sistema degli imprestiti che non quello dei contributi spinti al di là dei limiti fissati dalla legge del 1848; ma se egli vuole considerare ciò che appunto si è passato riguardo a quella legge, che gli diede occasione di manifestare quest'opinione, vedrà che il sistema che egli predilige è ben lontano dall'offrire tutti quei vantaggi che desidererebbe si trovassero.

Trattavasi allora, come tutti ricorderanno, della divisione di Novara, la quale domandava di poter eccedere il limite dell'imposta, cui l'onorevole senatore avrebbe suggerito di fare un imprestito.

Se si ricorreva all'imprestito, a quest'ora esso sarebbe fatto, mentre che avendo ottenuto la facoltà di oltrepassare il limite dell'imposta, quella provincia si trova ora in grado di approfittare della circostanza novissima che molti sottoscrittori di azioni ne hanno fatte richieste in quantità maggiore

di quello che ne sia disponibile; onde essa può sgravarsi di altrettante di quelle azioni, cui prima avrebbe sottoscritte per necessità. Se il prestito fosse stato conchiuso in seguito al patto da essa consentito, avrebbe dovuto subire tutte le condizioni state fatte, e ognuno vede che operando in quel modo avrebbe perduto il beneficio che, operando nell'altro, si è tuttavia fatto possibile di ottenere.

Vi è di più: osservava anche il senatore Di Benevello in ordine appunto alla legge che stiamo discutendo, che trattasi per essa di soddisfare in gran parte ai debiti contratti per imprestiti; così una parte serve, come accennava il ministro, per il ponte d'Alba, il quale prima era stato calcolato dover portare una spesa, se non isbaglio, di 175 mila lire, e che credo abbia in fine portata quella di 600 mila lire e forse più; insomma si è dovuto per la costruzione di esso contrarre degli imprestiti sulla Cassa di deposito, e adesso con parte del frutto di quella facoltà che sarà accordata si farà fronte agli impegni assunti.

Ma, come già allora si notava, questa facilità di contrarre prestiti spinge vieppiù a fare nuove spese; così invece di porre (come si desidererebbe dal senatore Balbi) un ostacolo a questo prurito di spendere, lo si favorirebbe, perchè si avrebbe un mezzo più facile, che porterebbe una conseguenza meno attuale di gravame a chi intraprendesse quest'opera, e avrebbe così maggior facilità di lasciarvisi trarre.

D'altronde l'osservazione del signor ministro mi pare di una verità evidente; non si tratta di violare la legge, si tratta unicamente, in faccia alla necessità che se ne ha, di ricorrere al mezzo che la legge stessa ci lascia aperto per sopporre alle spese che si debbono incontrare; quindi non mi pare che nemmeno considerando le cose sotto quest'aspetto morale si possa dire che vi sia occasione di violazione frequente della legge.

Per questi motivi io non credo sia il caso di fermarsi sulle osservazioni che furono fatte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi l'approva sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione dell'articolo unico, il quale è così concepito:

« La divisione amministrativa di Cuneo è autorizzata ad accrescere fino a lire 992,802 32 l'imposta destinata a coprire le spese alloggiate nel suo bilancio dell'esercizio 1853, in conformità della deliberazione presa dal Consiglio divisionale in seduta del 6 novembre 1852. »

Chi approva l'articolo, voglia levarsi.

(È approvato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN MUTUO DI 400 MILA LIRE A FAVORE DEI SUDDITI SARDI COLPITI DA SEQUESTRO.

PRESIDENTE. Prima di passare ai quattro squittinii sulle leggi già approvate dalla Camera, io debbo dare la parola al signor senatore Siccardi, relatore del progetto di legge per l'imprestito da farsi ai cittadini Sardi colpiti da un recente provvedimento del Governo di Milano.

SICCARDI, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1710.)

PROGETTI DI LEGGE: PER LA SOPPRESSIONE DEL COMUNE DI GEROLA, E PER L'EREZIONE IN COMUNE DI VARIE BORGATE DEL SULCIS ED ALTRE IN SARDEGNA.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, il primo per la soppressione del comune di Gerola, e sua aggregazione al comune di Casei; il secondo per l'erezione in comuni delle varie borgate del Sulcis ed altre in Sardegna. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1655, 1850.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e distribuiti.

Parimenti sarà dato alle stampe e distribuito sollecitamente il rapporto di cui ora l'onorevole senatore Siccardi ha dato lettura.

Si procede ora allo squittinio per le leggi votate, e in primo luogo per quella che riguarda l'approvazione del bilancio generale passivo.

Risultato della votazione:

Votanti	53
Voti favorevoli	47
Voti contrari	6

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo.

Risultato della votazione:

Votanti	52
Voti favorevoli	49
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Ha quindi luogo lo scrutinio sul progetto di legge riguardante il consorzio per la manutenzione degli argini dell'Isère e dell'Arc.

Risultato della votazione:

Votanti	52
Voti favorevoli	52
Voti contrari	0

(Il Senato adotta all'unanimità.)

PRESIDENTE. Prima di procedere allo squittinio dell'ultimo progetto di legge debbo annunziare alla Camera che il senatore Chiodo ha depresso sul tavolo della presidenza il suo rapporto sul progetto di legge riguardante la ferrovia di Savoia.

Si procede ora allo squittinio sul progetto di legge riguardante l'autorizzazione chiesta dalla divisione amministrativa di Cuneo.

Risultato della votazione:

Votanti	53
Voti favorevoli	48
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Costituzione degli uffizi — Relazione sui titoli d'ammissione a senatore del conte De Maugny e proclamazione — Approvazione del progetto di legge per un mutuo di lire 400 mila a favore dei cittadini sardi colpiti di sequestro nel Lombardo-Veneto — Discussione sul progetto di legge per la concessione della strada ferrata della Savoia — Aggiunta all'articolo 2° proposta dall'ufficio centrale, appoggiata dal ministro dei lavori pubblici — Obbiezioni del senatore Doria — Risposte del presidente del Consiglio e del ministro dei lavori pubblici — Discorsi in favore del progetto dei senatori Billet, De Maugny, Sauli e Maestri — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1 e 2 coll'aggiunta proposta dall'ufficio centrale e del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

PRESIDENTE. Si dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale, il quale è approvato, e il sunto delle seguenti petizioni:

846. Cinque notai esercenti in Torino porgono al Senato motivate istanze per la modificazione della legge d'imposta sulle professioni ed arti liberali, nel senso che venga fissata per medesimi la tassa in proporzione del lucro che ritraggono dall'esercizio della loro professione.

847. Cento settanta cittadini di Albertville domandano che il tronco della strada ferrata della Savoia tendente a Ginevra venga diretto da Ayton ad Albertville e Annecy, invece di seguire il tracciato segnato al numero 2 dell'articolo primo del capitolo annesso al progetto di legge.

PRESIDENTE. Si dà anche contezza della costituzione degli uffizi del Senato, e della nomina di alcuni uffizi centrali sulle leggi trattate quest'oggi negli uffizi.

QUARELLI, segretario, legge:

UFFIZIO I.

Stara, presidente — De Margherita, vice-presidente — Gioia, segretario.

UFFIZIO II.

Sclopis, presidente — D'Azeglio, vice-presidente — Vesme, segretario.

UFFIZIO III.

Alfieri, presidente, — Sonnaz, vice-presidente — Maestri, segretario.

UFFIZIO IV.

Cristiani, presidente — Colla, vice-presidente — Jacquemoud, segretario.

UFFIZIO V.

Della Torre, presidente — Bava, vice-presidente — Piezza, segretario.

Ufficio centrale per la legge sulla costituzione d'una rete di strade nella provincia di Nizza.

De Cardenas — Bermondi — Maestri — Albini — Caccia.

Ufficio centrale per la legge portante l'erazione in comuni di alcune borgate della Sardegna.

Stara — Vesme — Moris — Albini — Massa-Saluzzo.

Ufficio centrale per la legge portante la soppressione del comune di Gerola ed aggregazione del medesimo a quello di Casei.

De Margherita — Pallavicino-Mossi — Galli — Balbi-Piovera — Cristiani.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEL SENATORE DE MAUGNY.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Chiodo relatore dei titoli d'ammissione del senatore conte Clemente de Maugny.

CHIODO, relatore. Signori senatori, il primo ufficio incaricato di esaminare la validità dei titoli del signor conte Clemente de Maugny, nominato senatore del regno con decreto reale del 17 ottobre 1848, ha riconosciuto che in lui si riuniscono le qualità volute dall'articolo 33 dello Statuto, mentre, nato nel 1798, ha oltrepassata l'età di anni 40, ed elevato al grado di maggior generale sino dall'ottobre del 1839, e promosso a tenente generale nel mese di maggio del 1848, si trova compreso nella categoria 14 nel detto articolo indicata.

Il suddetto ufficio mi ha dato l'onorevole incarico di ciò riferirvi e di proporvi l'ammissione del signor conte De Maugny.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione ora lette, si levi in piedi.

(Il Senato approva.)

A nome del Senato ho l'onore di proclamare a senatore il luogotenente generale De Maugny.

Prego i signori questori di volerlo introdurre nell'aula a prestare giuramento.

(I senatori D'Azeglio e Mosca questori introducono il signor senatore De Maugny, il quale, previa lettura della solita formula, presta giuramento.)

In seguito all'ammissione del senatore De Maugny, il numero legale richiesto per le nostre deliberazioni è ora di 48.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN MUTUO DI LIRE 400 MILA A FAVORE DEI CITTADINI SARDE COLPITI DI SEQUESTRO NEL LOMBARDO-VENETO.

PRESIDENTE. Il progetto di legge sul quale il Senato è chiamato a dare le sue deliberazioni è il seguente. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1694.)

Se non chiedesi la parola, io metterò in votazione separata gli articoli della legge:

« Art. 1. È aperto al ministro delle finanze un credito di lire 400 mila all'oggetto di convertire questa somma in tanti mutui parziali a favore di quei cittadini sardi domiciliati nel paese che furono privati di ogni loro reddito e mezzi di sussistenza per effetto del sequestro imposto sui loro beni col proclama del Governo austriaco in data 13 febbraio 1853. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'ammontare delle somme che saranno date a mutuo dovrà essere proporzionato alle sostanze possedute dai detti sudditi sardi nel regno Lombardo-Veneto, non che alle condizioni delle loro famiglie, e non potranno in qualunque caso eccedere per ogni famiglia la somma di lire 5 mila ed i due terzi delle rendite sequestrate. »

(È approvato.)

« Art. 3. Questi mutui dovranno concedersi senza corrispondenza di interessi e colla condizione che la somma mutuata debba restituirsi entro l'anno dal giorno in cui avranno acquistati convenienti mezzi di sussistenza. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il credito aperto colla presente legge verrà iscritto in apposita categoria del bilancio delle spese generali. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti..... 56

Voti favorevoli..... 48

Voti contrari..... 8

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DELLA SAVOIA.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno cade ora in discussione il progetto di legge riguardante la concessione

della strada ferrata della Savoia, così concepito (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1712.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge, ed invito i signori senatori che vorranno parlare a comprendere nelle loro osservazioni il capitolato che fa parte integrante del medesimo, perchè, salvo che venisse sollevata qualche questione sopra gli articoli del capitolato, la quale meritasse una deliberazione della Camera, seguendo lo stile solito riguardo a leggi di simile natura, io proseguirò senza più a mettere in votazione gli articoli del progetto.

La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

CHIUDDO, relatore. Prima che si apra la discussione debbo far presente al Senato che, mentre era già depositata la relazione, venni avvertito che l'articolo 2 del progetto di legge in cui si dichiara che il capitolato d'oneri sottoscritto il 20 aprile avrà piena ed intera esecuzione e formerà parte integrante della legge, non fa cenno delle aggiunte che la Camera dei deputati introduceva negli articoli 15 e 76 di detto capitolato e consentite dalla società concessionaria.

Per rimuovere ogni dubbio, l'ufficio centrale m'incarica di proporvi di aggiungere all'articolo 2 dopo le parole: *riceveranno la loro piena ed intera esecuzione* queste altre: *come pure le aggiunte agli articoli 15 e 76 del capitolato d'appalto anzidetto state accettate dalla società concessionaria.*

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io credo che l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale sia assolutamente necessaria.

Il non essersi fatto cenno nel testo del progetto di legge delle disposizioni state aggiunte nel capitolato di concessione dalla Camera dei deputati di consenso dei rappresentanti della società stessa fu una mera inavvertenza, la quale però vuol essere corretta onde mettere in armonia la legge col capitolato riformato.

Nell'approvare la legge non si è badato che col tenore della medesima si sanzionava puramente il capitolato stato convenuto il 20 aprile colla società Lafitte e Bixio, il quale capitolato non poteva comprendere le aggiunte posteriormente fattevi dalla Camera stessa in occasione della discussione del progetto di legge. Questo, ripeto, è una rettificazione di redazione, la quale, son certo, non incontrerà alcuna difficoltà nell'altra Camera, poichè con essa sostanzialmente non si fa che sancire il suo voto.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Doria.

DORIA. Signori senatori, la proposta di legge sottoposta in questo momento alle vostre deliberazioni concerne direttamente gli interessi di una nobilissima provincia del nostro Stato e quelli di tutto il regno; mi sembra quindi inutile di dichiarare altamente che io al pari di tutti i miei colleghi non posso non rallegrarmi di veder prossima l'epoca in cui una nuova sorgente di ricchezza e di prosperità sarà data alla Savoia e con essa a tutto lo Stato. E mi gode l'animo di vedere raccolti in questo recinto tutti i nostri onorandi colleghi della Savoia accorsi qui con giusta e lodevole premura a difendere ed a promuovere gli interessi della loro provincia nativa. Essi possono esser certi di trovare in ciascheduno di noi tutta quella simpatia e quel concorso che loro son dovuti; poichè a ciascun di noi, come a loro medesimi sono cari gli interessi di una provincia che ha pagato così nobilmente alla patria comune il suo contingente glorioso di sangue, ed è pronta a dividere con noi in ogni occasione le sorti fortunate od avverse.

Il Senato però vorrà concedermi di sottoporre alle sue riflessioni alcuni dubbi insorti nella mia mente e dal cui scioglimento dipende il coscienzioso voto che sarò per dare a

questa proposta di legge. A molti è sembrato che la garanzia del 4 1/2 per 100 stipulata nell'articolo 8 del capitolato sia onerosa assai allo Stato, tanto più qualora si osservi che essa è fatta per la durata certamente non breve di quasi un secolo intero. Io chieggo se potrà mai questa linea di via ferrata produrre un beneficio maggiore del 3 per 100; se l'esportazione delle sete e dei risi, se gli oggetti di manifattura provenienti dall'estero, se il movimento dei viaggiatori potranno giammai produrre tali risultati da sorpassare la cifra testè indicata.

Accresce le mie dubbiezze il pensare che molti e molti anni probabilmente saranno trascorsi prima che non venga operato il traforo del Moncenisio. E dall'altro canto chi può prevedere le emergenze che nello spazio d'un secolo potranno succedere? In caso di guerra, a cagion d'esempio, cessando le relazioni commerciali, interrompendosi il passaggio dei viaggiatori, mancando i consueti introiti, non dovrà forse lo Stato soggiacere al pagamento totale dell'interesse e quindi sobbarcarsi ad un carico che di troppo sovrasta alle condizioni del pubblico erario?

Mi si dirà che al tronco di via ferrata da Vigevano a Mortara è stata accordata la stessa agevolazione, concedute le condizioni medesime: ma come mai potrà reggere il confronto fra due linee per la loro rispettiva lunghezza, per la loro importanza commerciale, e per tanti altri riflessi d'indole e di qualità così disparate? Ciò che ha potuto farsi per la via da Vigevano a Mortara potrà venir fatto senza pericolo e senza danno per la finanza per la linea di Savoia? Nessuno, io mi penso, troverà fuor di luogo od irragionevole questo mio dubbio. V'ha di più: dall'alinea dell'articolo 10 del capitolato presente risulta che il pagamento del 4 1/2 per 100 incomincerà ad esser fatto non sì tosto si porrà mano ai lavori, laddove nell'articolo 29 del capitolato della via di Mortara è detto che il pagamento dell'interesse comincerà ad essere fatto solamente quando la via sarà in pieno esercizio. E poi, come potrà farsi per un capitale che può oltrepassare i sessanta milioni ciò che ha potuto farsi senza inconveniente per un capitale che, a detta del capitolato, non sarà mai per eccedere un milione e mezzo? La semplice enunciazione di queste cifre basta a distruggere ogni possibilità di paragone fra le due vie di cui è menzione.

Finchè, del resto, il Moncenisio non sarà traforato, le popolazioni della Savoia troveranno più vantaggioso e più comodo di recarsi ai mercati di Lione e di Ginevra, anzichè a quelli del Piemonte; ed ecco una nuova considerazione che mi fa titubante ed incerto ad approvare il progetto di legge con tutte le condizioni che esso racchiude. A dirla schietta io preferirei di gran lunga di concedere un sussidio all'annuire alla condizione del 4 1/2 per 100 che ci viene proposta, poichè accordando un sussidio, il sacrificio sarebbe fatto per una volta e non si esporrebbero le finanze dello Stato ad un pericolo che può durare un pezzo e che può sortire fatali conseguenze.

Io aspetto risposta a questi miei dubbi i quali mi sembrano abbastanza gravi e degni di riscuotere l'attenzione del Ministero e de' miei colleghi. Ed ove la risposta valga a dileguarli, io mi reputerò fortunatissimo di poter dare senza scrupolo di coscienza un voto affermativo ad una proposta di legge intesa a procacciare ad una eletta e cara provincia del nostro Stato grandi vantaggi commerciali e materiali, ed a promuovere l'incremento della sua prosperità da noi tutti ardentemente e sinceramente desiderate.

Signori senatori! Avventurarsi a concedere una garanzia

del 4 1/2 per 100 per 99 anni, oltre i 4 che dovranno essere impiegati nell'esecuzione de' lavori, sopra un capitale non determinato, la cui somma può ascendere a 60 e più milioni e senza comprendere in esso i fondi occorrenti alla perforazione delle Alpi, mi pare cosa grave e degna di essere meditata con ponderazione prima di pronunziare un voto che potrebbe fare la rovina delle finanze dello Stato. Concludo perciò sperando che queste riflessioni non parranno indegne di essere prese in seria considerazione da questa illustre assemblea.

DE MAUGNY. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il y a des orateurs qui se sont faits inscrire; vous aurez la parole après eux.

La parole est à Monseigneur Billet.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Siccome l'onorevole senatore ha mosso un dubbio sopra la parte finanziaria del progetto, io mi credo in debito di dare immediatamente una risposta che varrà, spero, a chiarire e dissipare i dubbi che egli ha manifestati.

L'onorevole preopinante ha dichiarato schiettamente che egli favorisce il progetto di legge e che anzi lo accoglie con piacere. Ma, fattosi ad esaminare la condizione colla quale il Governo garantisce per 99 anni l'interesse del 4 1/2 per 100 alla compagnia concessionaria, egli fa in primo luogo osservare che forse questa garanzia potrebbe riuscire soverchia; in secondo luogo teme che questa garanzia possa indurre un sacrificio permanente o troppo oneroso per le finanze dello Stato.

Io farò osservare che una volta adottato il sistema della garanzia d'interesse, non era sperabile di ottenere da una compagnia seria, da una compagnia composta di persone che cerchino di impiegare i loro capitali, un interesse minore del 4 1/2 per 100. E in vero, quando noi vediamo che le nostre rendite danno un frutto maggiore del 5 per 100; quando vediamo che i corpi morali i più accreditati dello Stato non possono trovar denaro se non ad un tasso maggiore del 4 1/2 per 100, come accadde testè alla città di Torino, non possiamo meravigliarci che capitalisti, prima di impegnare i loro denari in un'impresa industriale, vogliano avere assicurato un interesse del 4 1/2 per 100. Né vale il dire che per un'impresa industriale basta un interesse minore, perocchè noi vediamo che il corso delle azioni industriali ragguagliato al prodotto d'esse azioni è meno elevato del corso dei fondi pubblici dello stesso paese. Infatti, se il corso delle rendite francesi è paragonato col corso delle principali strade ferrate già in esercizio, si vedrà che i denari impiegati in strade ferrate danno un reddito maggiore di quelli impiegati in fondi pubblici. Così in Francia se comprate del 4 1/2 per 100, avrete un reddito del 4 2/5; se invece comprate delle azioni delle strade ferrate del nord, delle azioni dell'orleanese, che sono strade vecchie, e le cui azioni sono, si può dire, già nelle mani dei capitalisti e non più in quelle degli speculatori, esse vi daranno un interesse del 5 1/4 per 100.

La stessa cosa si verifica in Inghilterra dove i fondi pubblici al corso attuale non producono che il 3 per 100 scarso, poichè i consolidati sono al disopra del pari, e le azioni dei principali strade ferrate al corso attuale danno un interesse maggiore del 4 per 100. Quindi voi vedete che nei paesi i più popolati il denaro impiegato nelle imprese industriali frutta un interesse maggiore che non quello impiegato nei fondi

pubblici. Ciò posto, non era sperabile che i capitalisti volessero impegnare i loro denari ad un tasso molto minore di quello dei fondi pubblici; è già molto che essi abbiano consentito ad un tasso minore di quello dei fondi pubblici del 1/2 per 100. Questa differenza è quella che trova un compenso nella possibilità di un maggiore prodotto quando la strada sia finita e venga a svolgersi in essa un traffico che dia un prodotto considerevole.

Ed io non vedo perchè, dopo avere assicurato il 4 1/2 per 100 alla strada di Vigevano, non possiamo invocare questo esempio in favore della strada ferrata della Savoia.

Il senatore Doria dice non essere il caso identico. In vero se vi è differenza, io credo che questa sia in favore della strada di Savoia, giacchè quella di Vigevano quantunque utile, non si può dire di un'utilità generale, servendo essa alle relazioni di una città bensì interessante e fiorente col rimanente dello Stato, ma non gran fatto alle relazioni internazionali, laddove la ferrovia della Savoia interessa non solo la Savoia, ma tutte le provincie dello Stato indistintamente che si varranno più o meno di essa per le loro relazioni colla Francia, coll'Inghilterra e gran parte dell'Europa settentrionale; quindi, come ognun vede, essa ha un carattere di una utilità ben più estesa che non l'abbia quella di Vigevano.

L'onorevole preopinante indicava esservi una differenza nel capitolato, che cioè nel capitolato della strada di Vigevano le azioni non avrebbero diritto ad interesse se non dal giorno in cui l'opera fosse compiuta, mentre nella ferrovia della Savoia le azioni debbono fruttare dal momento in cui se ne opera il pagamento.

Questa differenza ha due motivi: il primo si è che la strada di Vigevano non presentando quasi difficoltà di sorta nella sua esecuzione, può e deve essere compiuta in poco più di un anno; e difatti, mentre l'opera è stata cominciata or sono pochissimi mesi, credo che possa esser portata a compimento nella primavera del 1854, costicchè brevissimo è il periodo durante il quale i versamenti non frutteranno interesse, e un capitalista può benissimo stare sei mesi e anche un anno senza ricavare frutto dai suoi capitali. Ma le cose procederanno molto diversamente per la strada di Savoia cui la società si assunse l'obbligo di compire in quattro anni, a far tempo dall'approvazione definitiva del progetto.

Io spero che la società potrà adempire fedelmente e rigorosamente a questo impegno, benchè, per vero dire, a portare a compimento tutta l'impresa il tempo di quattro anni non possa dirsi soverchio, tanto più se si tiene conto delle difficoltà che si avranno a vincere in alcune parti di questa gran linea, onde evidentemente conviene che la società che ne assume l'esecuzione spinga i lavori con tutta alacrità e solerzia.

Ora nè sarebbe probabile, nè sperabile che i capitalisti rinunciassero ai frutti dei loro denari durante un periodo di tempo così lungo. Lo speculatore potrebbe forse interessarsi in questa impresa nella speranza di negoziare e rivendere le sue azioni, ma il vero capitalista non vi prenderebbe parte sicuramente, se in uno spazio così lungo, come quattro anni, dovesse rimanersi senza ritrarre il frutto dei suoi capitali.

E ciò è così vero che il Governo non ha mai rifiutato alle compagnie nazionali che si sono costituite per costruire strade ferrate nell'interno, di stipulare nei capitolati un interesse sui versamenti operati.

Il Governo ha fatto di più.

Avendo compilato egli stesso gli statuti della strada ferrata di Novara, venne ivi inserito un articolo con cui si stabilì che

la compagnia corrisponderà un interesse agli azionisti in proporzione dei versamenti operati.

Ed anzi, come questo capitolato fu fatto or sono quasi 18 mesi, e così in epoca in cui meno prospere erano le condizioni finanziarie di questo paese e dell'Europa, ha stabilito che l'interesse da corrispondersi agli azionisti non sarebbe solo del 4 1/2 per 100, ma del 5, e debbò dire che di questa condizione la responsabilità ricade intieramente sopra di me, perchè mi ricordo aver aggiunto quest'articolo al capitolato che era stato proposto senza la mia cooperazione.

Quindi, ripeto, la condizione del pagamento dell'interesse è indispensabile onde capitalisti seri prendano parte all'opera. Forse oltre alle ragioni già accennate per la strada di ferro di Vigevano ve ne ha ancora un'altra.

La strada di ferro di Vigevano era assunta da una società di Vigevanaschi, la massima parte dei quali veniva indotta a prendere interesse a questa speculazione non dal desiderio di fare un buon affare, ma da quello di procurare alla propria città un facile mezzo di comunicazione. La spesa era limitata: la popolazione di Vigevano è ricca e molto affezionata al proprio paese, e quindi si è potuto raccogliere senza grave difficoltà la somma necessaria per mandare ad effetto questa impresa, senza il bisogno di ricorrere ai capitalisti estranei alla località. Ma sicuramente la strada di Savoia non si potrebbe compiere cogli stessi mezzi, quantunque i Savoiani non siano meno dei Vigevanaschi affezionati al loro paese, perchè io credo che, ad onta della loro migliore volontà e del loro patriottismo, non potrebbero essi raccogliere nella Savoia stessa il capitale necessario per mandare ad esecuzione un'impresa così colossale come è quella della ferrovia *Vittorio Emanuele*.

Mi pare con ciò d'aver dimostrato che il tasso del 4 1/2 non è esagerato quando si voglia entrare nel sistema della garanzia d'interessi.

L'onorevole senatore Doria ha detto che egli avrebbe dato la preferenza al sistema dei sussidi, amando meglio vedere lo Stato contribuire per una somma in questa impresa.

In verità non posso dividere quest'opinione, giacchè io ho ferma speranza che in un avvenire più o meno lontano questa strada darà un interesse uguale a quello garantito dal Governo, e quindi io credo che in definitiva si verrà a pagare meno col sistema della garanzia che col quello del sussidio.

D'altra parte l'onorevole senatore sa che le finanze versano in condizione assai difficile; che il Governo deve fare sacrifici per promuovere altre imprese per le quali non si può adottare il sistema della garanzia di interessi, e che quindi sarebbe stato forse imprudente l'impegnarsi a somministrare un capitale, per cui sarebbe stato mestieri ricorrere al credito.

Del credito bisogna usarne colla maggior parsimonia possibile. Pur troppo ne abbiamo già fatto in questi ultimi tempi un uso larghissimo, e se vogliamo mandare ad effetto tutti i progetti che sono in campo, sarà forse necessità farne uso ancora in avvenire. Trovandosi quindi un mezzo di raggiungere l'intento col quale riuscisse minore il sacrificio senza aver bisogno di ricorrere direttamente al credito, a mio avviso, era da preferirsi.

Si noti ancora che se avessimo acconsentito ad un sussidio, sarebbe stato necessario il darlo man mano che i lavori si compivano, ossia pel proseguimento di questi; laddove la garanzia degli interessi non comincerà che ad opera compiuta, cioè fra quattro o cinque anni quando la strada sarà

finita; quindi nelle condizioni nostre io opino che sia cosa prudente il rimandare ad epoca la più lontana il sacrificio e il rigettare sull'avvenire quei pesi che non ricadono necessariamente sul presente.

Infine l'onorevole preopinante si mostrava intimorito dall'onere che questa garanzia può far ricadere sulle finanze dello Stato.

Ho detto che io sperava in un avvenire più o meno lontano di vedere i prodotti di quella strada raggiungere una cifra tale da rendere illusoria questa garanzia. E nel vero, se si considera essere questa ferrovia la più breve tra la Francia e l'Inghilterra e l'Italia non solo, ma tutto l'Oriente, si può bene accogliere fiducia che il traffico su questa via acquisterà uno sviluppo quale non sarebbe facile il definire fin d'ora. Sicuramente se tutti i viaggiatori che dalla Francia e dall'Inghilterra e da una parte della Germania vengono in Italia e vanno in Oriente seguissero la nuova strada, io credo che fin dai primi anni la garanzia sarebbe, come dissi, illusoria.

Nullameno non volendo farmi soverchie illusioni, ammetterò che nei primi anni il prodotto della strada non sarà pari al 4 1/2 guarentito alla società.

Ammetterò anzi la cifra dell'onorevole senatore Doria, cioè quella del 3 per 100; nel qual caso il Governo dovrebbe aggiungere l'1 1/2 per portare il reddito della società al 4 1/2 guarentito, quindi aggiungere lire 750 mila all'anno.

Ora venne già dimostrato come lo Stato ricaverrebbe dalle economie sopra vari servizi e da maggiori dirette entrate da effettuarsi fra poco tempo sopra alcuni rami di finanze una somma maggiore di queste 750 mila lire.

Le economie delle spese di posta dispenseranno lo Stato da una spesa di oltre 140 mila lire; quelle delle strade produrranno un'economia di egual somma; quelle sui trasporti di generi di privata, sui trasporti dei militari, sui trasporti dei detenuti, sui trasporti degli indigenti produrranno una economia di altre lire 100 mila, e così un'economia diretta di 400 mila lire. L'apertura di questa strada aumenterà necessariamente in limiti più o meno larghi, ma in limiti sicuramente considerevoli, il transito, il concorso dei forestieri, così nella Savoia, come nel Piemonte, e quindi accrescerà quello sulla strada ferrata dello Stato da Torino a Genova.

Egli è difficile lo stabilire un calcolo anche approssimativo di questo maggior prodotto; ma siccome i viaggiatori che traversano le nostre linee di strade, percorreranno l'intera linea, cioè quella da Susa a Genova, siccome questi appartengono sicuramente in gran maggioranza alla classe agiata, la quale suoi servirsì delle vetture di prima o seconda classe, così basterà un lieve aumento onde far produrre allo Stato un'entrata di 350 mila lire, le quali, aggiunte alle altre somme, produrranno appunto le 750 mila lire di cui si parla.

Ma quand'anche lo Stato non ricavasse direttamente un'economia sui servizi pubblici e sui servizi in relazione colla strada ferrata di Savoia, come colla strada propria la somma di lire 750 mila, io dico che il sacrificio che farebbero le finanze dello Stato sarebbe largamente compensato dai benefici indiretti straordinari che risulterebbero per il paese e quindi per le finanze, giacchè come ebbi più volte a ripetere al Senato, quando il paese conseguisce un guadagno, le finanze ne hanno sempre la loro parte, od in un modo od in un altro decimano questo beneficio.

Ora questa ferrovia produrrà immensi risultati primamente alla Savoia, facilitando lo smercio dei prodotti suoi, attirando in quelle provincie molti forestieri, svegliando l'attività economica industriale di quel paese; secondariamente anche alle provincie del Piemonte.

La maggior parte della nostra esportazione ha luogo in Francia; sopra un commercio calcolato di 80 o 90 milioni, quasi 50 vanno colà: perciò la linea la più importante per le provincie piemontesi è la francese, perchè, lo ripeto, i nostri vini, i nostri risi, le nostre sete, le nostre moresche, i nostri olii vanno per la massima parte in Francia.

Ora una linea ferrata, la quale diminuirà di molto le spese di trasporto, rendendolo anche più celere, profitterà in una larga misura ai nostri produttori nazionali.

Io faccio gran caso del commercio di transito, come pure della strada del Lukmanier che deve promuovere nel nostro paese un gran transito, ma tuttavolta io credo che il commercio suddetto abbia un'importanza molto minore del vero commercio del paese, del commercio nazionale.

Quindi questa strada ha su quella del Lukmanier il vantaggio che il commercio nazionale ha su quello di transito.

Io qui non ripeterò i calcoli che furono fatti nella relazione presentata alla Camera dei deputati sul costo attuale del trasporto delle principali merci da Torino a Lione e su quello del trasporto quando la strada ferrata sarà in attività. Il fatto sta che per un sol rano, quello dei risi, si verificherà un'economia di 400 o 500 mila lire all'anno fra il costo attuale e quello dopo lo stabilimento della ferrovia.

Questa strada poi avrà per effetto di mettere Torino a poche ore di distanza da Lione, per cui la nostra capitale sarà una piazza quasi d'approvvigionamento per le fabbriche di seta di Lione.

Quando un fabbricante di Lione potrà venire a Torino in 7 od 8 ore, invece di comprare sulla piazza di Lione, o di far comprare da uno spedizionere o da un corrispondente a Torino, verrà egli stesso a far i suoi acquisti sulla nostra piazza, e siccome presso noi l'industria serica sta svolgendosi in progressione rapidissima, mercè la libertà che noi ora abbiamo accordato a questa industria, io ho la speranza di vedere il Piemonte diventare uno dei principali centri dell'industria serica.

Già quest'anno si è osservato per la prima volta il fatto dei bozzoli prodotti in Siria e filati in Piemonte, di sete della Cina mandate da Loudra per esser lavorate in Piemonte, e questo credo non sia che il principio di un grandissimo sviluppo di questo ramo d'industria nazionale, e quando questa sarà per raggiungere l'intero suo sviluppo, e Torino si troverà in relazione immediata con Lione, indubitatamente questa nostra ferrovia ci procurerà un immenso beneficio.

Quindi io dico che, quand'anche ne dovesse risultare dalla sua costruzione un sacrificio per le finanze, un sacrificio non compensato dalle economie indicate, sarebbe ancora provvido consiglio, economico e finanziario l'acconsentire alle condizioni necessarie per promuovere l'eseguimento di questa strada.

Io mi lusingo che queste spiegazioni abbiano ad essere giudicate appaganti dall'onorevole senatore Doria e che avrà così la consolazione di procacciargli il piacere (poichè così appunto disse) di poter dare un voto benigno al presente progetto di legge.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho chiesto la parola per aggiungere ancora una spiegazione riguardo al paragone che il signor senatore Doria ha fatto tra le condizioni della concessione della strada ferrata di Savoia, e quelle della ferrovia da Mortara a Vigevano, in ordine alla garanzia d'interesse in entrambe le concessioni accordate sul capitale necessario alla costruzione delle strade.

A tenore dell'articolo 8 del capitolato d'oneri, stato stipulato colla società Laffitte e Bixio, lo Stato non è punto obbli-

gato a pagare gli interessi del capitale che si va mano a mano impiegando nella costruzione della strada, mentre ivi è detto chiaramente che questi interessi, accomunati alle spese di redazione dei progetti, di amministrazione, di sorveglianza e simili, costituiranno in un colle somme richieste per l'esecuzione dei lavori, per la provvista del materiale fisso e mobile, il capitale sul quale cadrà ad opera compiuta ed aperta la strada all'esercizio, la garanzia del 4 1/2 pattuita. Gli interessi dunque delle somme versate dagli azionisti o prese ad prestito saranno pagati dalla società, ma computati come tutte le altre spese sul capitale totale della impresa.

Ora la stessa e precisa condizione venne fatta alla ferrovia di Vigevano, colla sola differenza che per quella impresa il capitale era determinato in somma fissa, essendo stato previamente redatto e maturamente esaminato dal Governo il progetto della strada la cui perizia saliva, salvo errore, a lire 1,327,000.

A questa somma furono parimenti aggiunte le spese di amministrazione, direzione e sorveglianza dei lavori, spese calcolate a lire 50 mila, ed inoltre gl'interessi da pagarsi agli azionisti durante i lavori in lire 40 mila; quali somme unite a quella calcolata per le spese imprevedute formano il totale di un milione e mezzo sul quale cade la garanzia del 4 1/2 per cento portata dal capitolato; perciò l'onorevole senatore vede che siamo perfettamente nello stesso caso, giacchè nel capitolato della ferrovia della Savoia venne pure inteso, come dissi, che gl'interessi che la compagnia pagherà durante l'esecuzione della strada saranno computati nel capitale assicurato dallo Stato.

Quanto poi ai dubbi sollevati dall'onorevole senatore sulla incertezza del costo totale dell'impresa che egli porta a 60 o 70 milioni, mi permetta di dirlo, sono troppo vaghi e generici.

Il Governo nell'addivenire a trattative colla società è partito da basi determinate, se non assolutamente, almeno molto ponderate, ed a suo credere assai ragionevoli. Queste basi egli aveva segnate nel programma di concorso per la costruzione della ferrovia di cui si tratta, pubblicato sin dal mese di agosto dell'anno scorso, fissandone l'importo approssimativo in lire 250 mila per chilometro.

Egli dirà che anche questa valutazione non era assoluta e positiva; certo che no; ma essa era bastantemente fondata perchè dedotta dalle condizioni del terreno, da studi di massima e livellazioni state fatte antecedentemente, ed infine dal confronto dell'importare di vari tronchi di strade ferrate poste in circostanze identiche di località.

Dirò poi che in questi calcoli erano stati contemplati alcuni tronchi di strada i quali, come quello discorrente nella valle del Fier, il passaggio della valle degli Usses, altri tronchi nella valle dell'Arc da Modena fino ad Aiguebelle erano stati peritati fino a 400 mila lire; l'importo di questi tronchi posto a ragguglio con alcuni altri della stessa strada di assai più facile e meno costosa esecuzione, somministrò la spesa media di lire 250 mila per chilometro, raggugliata su tutta la lunghezza della strada.

Questi calcoli però non essendo di una rigorosa esattezza, perchè non basati ad un progetto definitivo e concreto, non furono nè ammessi nè contestati dalla società che si presentò a chiedere la concessione. Non avendo dessa fatto studi nè di massima nè di dettaglio, osservò al Governo che, senza riguardare come insufficiente la della somma, essa non poteva però impegnarsi verso aspiranti cointeressati all'impresa, cioè i sottoscrittori delle azioni, ad accettare qual somma fissa

ed invariabile quella approssimativamente come sovra determinata.

Ecco perchè si è rinunciato a tener ferma la condizione che non dovesse essere ecceduto il massimo di 250 mila lire per chilometro.

Quanto poi alla eccezionale entità dell'interesse, guarentito dallo Stato alla compagnia nella quota del 4 1/2 per 100, mi occorre far presente al Senato come invece della quota possa a mio avviso riguardarsi come sufficientemente discreta per la seguente gravissima considerazione.

A mente dell'articolo 8 del capitolato, la compagnia deve presentare nel termine ivi convenuto il progetto corredato dai voluti recapiti sull'ammontare della spesa totale. Tale progetto, giusta il disposto del successivo articolo 9, è esaminato dal Governo ed approvato tanto nelle disposizioni d'arte come nella parte peritale della spesa. Una volta stabilito fra il Governo e la società che la strada può eseguirsi con una determinata somma, la società resta obbligata ad eseguirla a tutto suo rischio e pericolo per quella somma. Ma ciò non basta; il grave carico imposto alla società col citato articolo 9 (quale carico torna ad esclusivo vantaggio del Governo) si è che se la società costruendo la strada riuscirà a spendere effettivamente di meno in dipendenza anche delle economie che il Governo potrà prescrivere, la garanzia del 4 1/2 per 100 sarà limitata alla somma realmente impiegata; ma se invece per un evento straordinario qualunque la società sarà costretta ad incontrare maggiori spese, l'interesse suddetto rimarrà sempre limitato al capitale stato dapprima fissato nell'approvazione del progetto di cui è caso all'articolo 8.

Voi vedete dunque, o signori, che tenuto conto di questa condizione stipulata a vantaggio esclusivo dello Stato, non può dirsi eccedente l'assicurazione del 4 1/2 per 100 senza far caso inoltre delle altre rilevanti ragioni addotte dall'onorevole ministro delle finanze in appoggio della medesima.

Ripeto quindi che per gli esposti motivi non parmi si abbia a riguardare come esagerata l'assicurazione del 4 1/2 per 100, nè possa dirsi che noi abbiamo usato colla società della ferrovia savoiarda un trattamento diverso da quello fatto colla società concessionaria della ferrovia da Mortara a Vigevano, nè finalmente temersi che si abbia a spendere un capitale di gran lunga maggiore di quello che era stabilito dai calcoli presuntivi fatti dal Ministero.

Io posso assicurarvi, o signori, che quando la Commissione della Camera dei deputati si è occupata dell'esame del capitolato e segnatamente di questo articolo, uno degli argomenti che furono presi in più matura considerazione si fu per l'appunto il calcolo della spesa occorrente per questa strada.

Gli ingegneri, sia membri della Commissione medesima, sia estranei, stati da essa consultati, hanno fatto il calcolo in varii modi e tutti convennero in questa conclusione, che non vi era punto esagerazione nel supporre che la spesa non avrebbe oltrepassato il ragguglio di 250 mila lire per chilometro (notisi che deve costruirsi una via sola), e che quindi il capitale totale non avrebbe ecceduto i 52 o 53 milioni.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Billet.

BILLET. Messieurs les sénateurs, la question qui nous occupe se trouve en ce moment suffisamment éclaircie. Les discours prononcés dans l'autre Chambre, le rapport que vous venez d'entendre aujourd'hui, les études que vous avez faites chacun en votre particulier sur le chemin de fer Victor-Emmanuel, pour arrêter et motiver votre opinion personnelle et spécialement les explications si claires et si précises des ministres que vous venez d'entendre, me paraissent, si je ne me fais pas illusion, avoir résolu les principales difficultés. Si

je me détermine à prendre un moment la parole ce n'est pas pour traiter la matière sous le rapport technique, je reconnais à cet égard mon incompetence; je suis venu ici seulement pour vous exprimer l'immense intérêt que la Savoie toute entière met à l'exécution de ce projet. Déjà au moment où le télégraphe a annoncé le vote de l'autre Chambre, un enthousiasme spontané s'est manifesté dans toute la population. Cet enthousiasme, cette illumination générale et volontaire, n'étaient peut-être pas assez réfléchis, ils suffirent cependant pour vous prouver qu'un vote favorable de votre part, annoncé par le télégraphe avec la vitesse de l'éclair, peut encore dès ce soir faire illuminer toutes les habitations et faire répéter partout avec reconnaissance le nom de Victor-Emmanuel. Une décision contraire serait pour tout le duché le sujet d'une profonde affliction. C'est ce désir si unanime qui m'a en quelque sorte obligé à venir en cette circonstance appuyer le projet qui vous est soumis. Je suis heureux de trouver partout des dispositions sympathiques pour la Savoie, et une juste appréciation de sa situation et de ses besoins.

Si la Savoie met un si grand intérêt à l'exécution de ce projet, c'est sans doute en vue des avantages qu'elle espère en retirer. Si les chemins de fer, qui se multiplient aujourd'hui dans les Etats de S. M., passaient tous en dehors de ses limites, elle serait tout à fait obligée de se regarder comme un pays abandonné et déshérité. Mais c'est en même temps parce que, après avoir concouru aux dépenses faites pour les chemins de fer des autres provinces de l'Etat, elle croit avoir droit de participer aussi à son tour aux bienfaits du Gouvernement. La Savoie est pauvre parce qu'elle est sans commerce; toutes ses ressources sont dans les produits de son agriculture; ils n'ont suffi qu'avec peine jusqu'ici à nourrir les habitants et à payer les impôts modérés, tels qu'ils existaient depuis longtemps; parce que la plus grande partie de ses cultures situées sur les pentes arides des montagnes exigent beaucoup de sueurs et produisent peu. Augmenter les impôts sans aviser aux moyens d'augmenter en même temps les ressources, ce serait la réduire à un état vraiment déplorable. Plusieurs autres provinces des Etats de S. M. ont vu leur prospérité s'accroître d'une manière remarquable dans ces derniers temps; il y a justice, il y a nécessité à ce qu'on pense à faire aussi quelque chose pour la Savoie.

L'exécution de ce chemin de fer aura en même temps un grand avantage politique et moral. Il abaissera les Alpes; il attachera de nouveau intimement la Savoie au Piémont. La reconnaissance a toujours été un grand principe d'union. Vous ne l'ignorez pas, MM. les sénateurs, il y a en Savoie des tendances opposées; il se trouve dans la partie la moins religieuse de la population des hommes qui profitent de tout pour exciter les passions et entretenir des mécontentements; sans doute, les sentiments de fidélité et de dévouement pour l'ancienne Maison de Savoie, dont notre pays s'honore d'avoir été le berceau, ne sont pas éteints dans nos cœurs, mais ils ont besoin d'être entretenus, et l'on y contribuerait très-efficacement en nous faisant participer à la prospérité dont jouissent d'autres provinces des Etats de S. M. L'exécution de ce projet sera donc d'une manière très-particulière un gage d'union entre la Savoie et le Piémont.

Indépendamment du grand intérêt qu'y met toute la Savoie, il est évident que Turin, que le Piémont, que l'Italie entière ont de grandes affaires commerciales à traiter avec Lyon, avec Paris, avec toute la France. Il est sans doute d'une haute importance que ces relations soient rendues faciles autant qu'il sera possible; il y a là un intérêt européen; or, le moyen le plus sûr pour cela c'est de relier les deux points principaux de

ces communications, Turin et Lyon, par un chemin de fer tracé en suivant la ligne droite qui est nécessairement la plus courte, ou du moins en suivant la ligne qui se rapproche le plus possible de la ligne droite.

Nous avons sincèrement applaudi au projet ministériel, parce qu'il nous a paru remplir cette condition. Il aura en même temps l'avantage d'augmenter les produits du tronçon de Suse à Turin, et même de tout le chemin de fer déjà construit entre Turin et Gènes; et si prochainement encore, comme nous l'espérons, on parvient à opérer le forage du Mont-Cenis, cette route deviendra nécessairement l'une des plus fréquentées d'Europe.

On a parlé d'un chemin de fer d'Ayton à Genève par Albertville et Annecy, mais sans doute on ne veut pas obliger tous les voyageurs à passer à Genève pour aller de Turin à Lyon.

Ce tracé ne dispenserait donc pas d'en établir un second pour aller directement d'Aiguebelle à Lyon par Chambéry, ce qui doublerait les dépenses sans nécessité; aussi nous avons vu avec une grande satisfaction que, dans cette circonstance, faisant abnégation des intérêts particuliers de leur province, tous les honorables députés de la Savoie se sont montrés unanimes et se sont ralliés au projet du Gouvernement.

On a parlé d'un tracé de Chambéry à Culoz par la Chautagne, mais on ne doit pas oublier que les principales relations qu'il s'agit de faciliter sont celles qui ont lieu entre Turin et Lyon. Lyon est la seconde ville de France et peut-être la première pour le commerce et l'industrie; elle a certainement plus de relations commerciales avec le Piémont que Paris et Genève. Le tracé de Culoz allongerait la route de 36 à 40 kilomètres. Il suffit de voir une carte pour s'en assurer; c'est là une raison péremptoire.

On peut ajouter à cela que la montagne de Brison, située entre Aix et Chindrieux, offrirait autant de difficultés que le tunnel de Vimines, et que le marais de Chautagne présenterait aussi de sérieux obstacles; sa surface tourbeuse n'a pas assez de consistance, et dans les grandes crues d'eau il est entièrement inondé par le Rhône et devient un lac.

Le tunnel de la montagne d'Epine n'offrira pas de difficultés graves. On peut être sûr de n'y trouver qu'un placage de desgrés et des roches calcaires; on n'y rencontrera certainement ni roches dures, telles que quartz ou granit, ni marme, ni sable, ni cailloux roulés, sujets à ébouler (1).

On a dit que le chemin de fer de Modane à St-Genix deviendrait inutile si la France ne le continuait pas jusqu'à Lyon; mais, 1° quand même cette ligne ne serait pas continuée de Cordon à Lyon, les communications pourront toujours s'effectuer en bateaux à vapeur; 2° de Cordon à Lyon le sol est une plaine unie, la construction d'un chemin de fer y sera facile; la Chambre de commerce de Lyon, le Conseil municipal, le Conseil du département le désirent et le demandent avec instance; la société Laffitte s'offre à l'établir à ses frais sans demander aucun subside; avec de pareilles conditions il est impossible que la construction en soit retardée.

On a dit aussi qu'en garantissant aux concessionnaires le 4 et demi pour cent le Gouvernement leur a accordé des conditions trop avantageuses. Il ne m'appartient pas de traiter la question sous ce point de vue; cependant, on le sait, des

(1) On trouvera dans la montagne d'Epine la série de roches suivantes: placage de grès calcaire d'eau douce, calcaire néocène, calcaire jurassique, et cela depuis l'entrée jusqu'au centre; au-delà on trouvera encore les mêmes roches, mais dans un ordre inversé.

hommes très-compétents assurent que le chemin de fer Victor-Emmanuel, une fois bien établi, donnera chaque année un produit assez élevé pour que le Gouvernement n'ait plus rien à payer aux concessionnaires; on a accordé la même garantie, comme on vient de vous le faire observer, pour la voie ferrée de Turin à Vigevano. En approuvant un tracé par le département de l'Ain, le Gouvernement français a garanti le 3 pour cent, outre un subside de 15 millions.

On voit que dans les deux cas les conditions sont à peu près identiques; il faut dire encore qu'aucune société n'en a offert de meilleures.

Une dernière considération me paraît ici dominer toutes les autres. Il ne s'agit pas seulement dans la question présente de placer un trait d'union entre le Piémont et la Savoie, il s'agit de quelque chose de plus grand et de plus général; bientôt un réseau de chemins de fer va relier entr'elles toutes les grandes villes de France; un autre réseau commence à se former en Italie. Le tracé Victor-Emmanuel mettra en communication ces deux grands réseaux; il mettra en communication Turin, Gênes, Florence, Rome, Milan, avec Lyon, Genève, Paris, Bordeaux et toutes les autres grandes villes de France. C'est une entreprise d'avenir; elle peut immortaliser ceux qui ont eu la première idée et ceux qui auront principalement part à son exécution.

Je suis heureux de pouvoir, en cette circonstance voter en faveur du Ministère et applaudir en toute sincérité soit aux bonnes intentions qu'il manifeste en faveur de la Savoie, soit à la grandeur du projet considéré en lui-même.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Maugny.

DE MAUGNY. Messieurs, après le discours remarquable que vous venez d'entendre, il ne me reste presque plus rien à dire; j'ajouterai seulement quelques observations qui ne me paraissent pas sans importance.

La question financière mérite certainement toute notre attention, mais elle ne doit point faire oublier d'autres considérations d'une nature plus élevée, et tout aussi importantes.

L'affection qu'auront pour leur Gouvernement les provinces placées à la frontière, leur union avec les provinces de l'intérieur, serviront dans le cas donné bien plus que l'argent à la défense de l'Etat; il importe donc qu'elles soient plus que jamais sentinelles avancées, affectionnées à leur poste, afin qu'au jour du danger elles s'aident à le défendre plus encore par affection que par intérêt.

N'oublions pas que malgré toute la sagesse des Gouvernements actuels de l'Europe, n'oublions jamais, messieurs, que l'avenir n'est pas au pouvoir des puissances de la terre, n'oublions pas que la *paix est le rêve du sage, et la guerre l'histoire des hommes*. Gardons-nous de désaffectionner les provinces quelles qu'elles soient, qui sont placées à la frontière du pays.

Je viens de parcourir toute la Savoie, messieurs, depuis l'extrémité nord du Chablais jusqu'au Mont-Cenis; partout j'ai vu la joie briller au milieu de nos populations, partout j'ai vu se manifester un élan de reconnaissance envers le Gouvernement du roi, envers la Chambre des députés, envers le Piémont, par suite de l'espoir fondé d'avoir bientôt une route de fer qui procurera quelques ressources à mon pays. Partout j'ai vu l'espoir de mes concitoyens se tourner avec confiance vers le Sénat du royaume qui peut aujourd'hui faire cesser leurs malheurs.

Messieurs, jamais, peut-être, vous n'eûtes une si belle occasion de prouver à la Savoie l'intérêt que vous lui portez, qu'en adoptant la loi du chemin de fer Victor-Emmanuel

telle que nous la propose le Ministère. Vous augmentez par cette seule détermination la prospérité d'un grand nombre de provinces du Piémont, vous ouvrez à Turin, à Turin, je le répète, un avenir plus brillant encore, et vous attirez sur vous la reconnaissance de quelques millions d'hommes.

C'est le cas, messieurs, de prouver au pays que nous aimons le progrès dans la sage et véritable signification de ce mot, si souvent répété et si souvent mal compris. Prouvons que nous aussi nous savons le seconder quand il est sage, rationnel et sans danger pour le repos des nations: ne faisons pas dire que nous l'aimons moins qu'on ne l'aime ailleurs quand il est utile; n'oubliez pas surtout, je vous en prie, que l'arrêt que vous allez prononcer sera pour la Savoie un arrêt de vie ou de mort. Que ne puisse, messieurs, vous peindre comme je les ai vus la joie et l'espérance de mes compatriotes? Si vous en eussiez été témoins, comme moi, aucun de vous, messieurs, ne voudrait changer en docteur et en regrets amers les cris de joie qui font encore en ce moment retentir nos montagnes.

Ayant eu l'honneur de me trouver à la tête du Gouvernement de mon pays dans des circonstances difficiles, et le bonheur de jouir de la confiance de mes concitoyens, je crois connaître leurs besoins et je dois vous dire sans la moindre hésitation que le rejet de la loi qui vous est proposée aujourd'hui ou même un simple retard dans le vote de cette loi, serait la ruine totale de la Savoie.

Je déclare donc hautement que pour rien au monde je ne voudrais sentir peser sur ma tête comme un remords la ruine d'un pays qui aurait eu confiance en moi, et je voterai pour l'adoption de la loi.

Pardonnez-moi, messieurs, de n'avoir pas su mieux exprimer ma pensée la première fois que j'ai l'honneur de prononcer quelques mots devant vous; veuillez prendre en considération mon inexpérience du langage parlementaire, oubliez la forme pour ne vous rappeler que mes sollicitations en faveur de mon pays.

Elle a droit à votre bienveillance, à votre justice cette vieille Savoie qui fut et qui sera toujours prête au jour du danger (1).

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI. Non si può negare che l'accettazione e l'approvazione del contratto che la legge proposta è destinata a sancire non sia per riuscire notevolmente gravosa. Ciò nondimeno m'affretto a dichiarare che per quanto a me spetta son disposto ad approvarlo, mosso principalmente dalle due seguenti ragioni.

In primo luogo, perché l'unione del Piemonte colla Savoia dura da più secoli cordialissima e schietta, fu sorgente di gloria e resse alla prova dei più duri cimenti anche allora quando gl'interessi non parevano dover essere interamente comuni.

In secondo luogo, perché gli abitatori della Savoia spiegano molta intelligenza e molta operosità per giungere allo scopo d'aver ferrovie lungo le valli dei loro fiumi e nelle gole delle loro montagne. Anzi è giunto a mia notizia che uno tra di essi non ebbe difficoltà di abbandonare i benefici che gli si affacciavano sicuri e larghi per non causare pre-

(1) Dans la guerre de 1792 à 1796 le régiment de Maurienne se trouvant dans une position exceptionnelle fut licencié par son chef qui lui donna rendez-vous à Suse pour le printemps suivant. Eh bien! pas un soldat de ce corps ne resta en Savoie: au moment venu tous coururent rejoindre leur vieux drapeau, en traversant à la dérobée les postes de l'armée française qui occupait alors toutes nos provinces au delà des Alpes. L'amour du pays double la force des armées.

giudizievole indugi, per non discostarsi dalla direzione che i più dei suoi concittadini intendevano di dare ai lavori.

Un così nobile disinteressamento, uno zelo cotanto lodevole non dee rimaner senza premio. Anzi vorrei che servisse di stimolo ai Piemontesi i quali s'assoggettano bensì ai balzelli ed alle gravanze che necessità vuole che ad essi s'impongano, ma rimangono indifferenti e neghittosi ogni volta che ad essi si presentano certi progetti di ferrovie, non dirò già solamente utili, ma vitali per essi, e lasciano senza eco la voce di chi non si stanca di eccitarli alla facile e mirabile impresa. Della qual sonnolenza muovo ad un tempo rimprovero e lamento.

La manna non cade più a sostegno di chi non si commuove e da sé stesso alquanto non si aiuta. Né al tutto voglio perdere la speranza che il Ministero finalmente non si accorga o non si convinca che per poter tosare con profitto l'agnello, fa d'uopo adoperarsi onde gli rinasca e gli cresca sul dorso la lana.

PRESIDENTE. La parola è ora al senatore Maestri.

MAESTRI. Nelle strade ferrate il profitto del capitale impiegato non è il solo che quelle producono. Il più gran beneficio che da esse deriva è invisibile per chi non ispinge lo sguardo oltre al cerchio della privata speculazione. Il maggior utile si è quello di eccitare l'industria, di accelerare il movimento del commercio e di crescere il valore e la rendita dei fondi e degli edifici, quanto più ad essi si avvicinano, di suscitare una nuova vita sociale nei paesi per i quali trascorrono. Siffatti vantaggi ed altri non pochi sono gli elementi della pubblica prosperità; e nella prosperità pubblica si alimenta e cresce la rendita delle finanze, la quale rimane così indennizzata con larga usura del suo concorso alla creazione delle strade ferrate.

Però la garanzia del 4 1/2 per cento che il Governo del Re accorda all'impresa di quella di Savoia, non è solo un bene particolare per quelle provincie (che certo è bene grandissimo), ma si è pure un'opera proficua alla nazione: onde la finanza, lungi di pigliarsi un gravoso carico, come da taluno degli onorevoli oratori si pensa, avrà anzi a trarne una ben larga e perenne compensazione, oltre la riconoscenza durevole di un popolo che è benemerito dello Stato.

PRESIDENTE. Non chiedendosi la parola da alcun altro oratore, io debbo provocare il voto della Camera sulla chiusura della discussione generale.

Chi vuole passare alla discussione degli articoli, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. L'offerta fatta dalli signori Carlo Pietro Eugenio Laffitte ed Alessandro Bixio tanto in nome proprio che in quello delli signori André Luigi, Avigdor Enrico, Calvet-Rogniat J., Chaplin Guglielmo, Dailly Alfredo, Delahante Gustavo, Easthope Giovanni, Hope W-W., Odier Carlo, Reyre Clemente e socii, quali individui e socii li sunnominati Laffitte

e Bixio dichiarano di rappresentare, di costruire ed esercitare a loro spese, rischio e pericolo una strada ferrata da Modana per Ciamberi alla frontiera di Francia ed a Ginevra, è accettata. »

(È approvato.)

Prima di rileggere l'articolo 2, prego il Senato d'avvertire che in questo articolo deve collocarsi l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale ed accettata dal ministro dei lavori pubblici per le modificazioni che hanno subite gli articoli 15 e 76 del capitolato.

Esso dunque sarebbe così concepito :

« Art. 2. Tutte le clausole e condizioni sia a carico dello Stato che a carico delli signori Laffitte, Bixio e compagnia, stipulate e concluse nel capitolato d'oneri sottoscritto in data 20 aprile 1853 dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze, e dal ministro dei lavori pubblici, ed accettato sotto la stessa data dal signor Francesco Bixio, a nome dei sovraesignati in virtù di un atto di procura del 12 aprile autentica Ducloux e Rousse notai a Parigi, riceveranno la loro piena ed intiera esecuzione, come pure le disposizioni state aggiunte agli articoli 15 e 76 del capitolato medesimo.

« Il capitolato suddetto resterà annesso e formerà parte integrante della presente legge. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultato della votazione :

Votanti	58
Voti favorevoli	56
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DEI CONSIGLI DELLA MARINA MERCANTILE, E PER LA STRADA FERRATA DA NOVARA AL LAGO MAGGIORE.

PRESIDENTE. Invito il senatore Jacquemoud a deporre sul banco della presidenza la relazione sul progetto di legge per riordinamento dei Consigli della marina mercantile (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1616), e il senatore Mosca quella sul progetto di legge per il prolungamento della strada ferrata da Novara al lago Maggiore (Vedi 2° vol. *Documenti*, pagina 1315).

I signori senatori saranno convocati a domicilio per la ventura adunanza; intanto io sciolgo la seduta.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Relazioni sui progetti di legge: per la privativa allo Stato delle linee telegrafiche; per la soppressione del comune di Gerola ed aggregazione del medesimo a quello di Casei; intorno ai mediatori e sensali — Discussione del progetto di legge per il prolungamento della strada ferrata da Novara al lago Maggiore — Osservazioni dei senatori Mosca, relatore, e Doria, e del ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli e del progetto — Presentazione dei progetti di legge: prolungamento delle vie della Posta e del Cannon d'oro in Torino; autorizzazione alle divisioni amministrative di Novara e d'Annecy di contrarre un mutuo — Discussione del progetto di legge per riordinamento dei Consigli della marina mercantile — Approvazione degli articoli 1 al 4° — Emendamento della Commissione all'articolo 5 — Osservazione del senatore Doria in appoggio del medesimo — È sospesa la discussione a richiesta del ministro della guerra — Presentazione dei progetti di legge: per reclutamento dell'esercito; per la leva ordinaria sulla classe 1832 — Deliberazione per la nomina di una Commissione per l'esame del primo dei detti progetti — Approvazione del progetto di legge per la soppressione del comune di Gerola ed aggregazione del medesimo a quello di Casei.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

848. Il Consiglio comunale di Pigna, a nome anche di quelli di Apricale, Dolceacqua, Isolabona, Perinaldo e Rocchetta, tutti e sei della provincia di San Remo, domanda che siano ammessi a partecipare del sussidio stradale che si sta per deliberare a favore della provincia di Nizza.

849. Il Consiglio comunale di Castelletto, provincia di Novara, rassegna al Senato alcune osservazioni, relativamente alla linea progettata per la ferrovia da Novara al Lago Maggiore.

CONGEDO — OMAGGI.

PRESIDENTE. Il senatore Ambrosetti per ragioni di famiglia chiede un mese di congedo.

Chi intende di accordarlo, si alzi.

(È accordato.)

Debbo dare conoscenza al Senato di alcuni omaggi fattigli:

1° Dall'intendente Milanese, di alcune copie di una sua opera intitolata *Nuovo Euclide in campagna: ossia l'Agri-mensura a colpo d'occhio ridotta all'atto pratico e coordinata colle misure metrico-decimali*;

2° Dal Comitato delegato dagli interessati di Porta d'Italia e di Vanchiglia, di una supplica sporta al Consiglio dei ministri;

3° Dai signori dottori Desfilippi e Battaglia, di alcuni esemplari di un loro scritto sul modo di applicare la pena di morte.

RELAZIONI SOPRA VARI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Debbo render conto al Senato, essere state depositate sul banco della presidenza le relazioni sui seguenti progetti di legge:

1° Per la privativa allo Stato delle linee telegrafiche; relatore il senatore Maestri (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1846);

2° Per la soppressione del comune di Gerola ed aggregazione del medesimo a quello di Casei; relatore il senatore Balbi-Piovera (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1850);

3° Infine sui mediatori, agenti di cambio e sensali; relatore il senatore Demargherita (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1495.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL PROLUNGAMENTO DELLA STRADA FERRATA DA NOVARA AL LAGO MAGGIORE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama in primo luogo a discutere la legge riguardante il prolungamento della strada ferrata da Novara al lago Maggiore la cui relazione venne deposta sul banco della Presidenza e distribuita ai signori senatori.

Essa è così concepita. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 1254.)
 Dichiaro aperta la discussione generale sul progetto, ed accordo la parola al senatore Mosca relatore dell'ufficio centrale.

MOSCA, relatore. Dopo la stampa del rapporto sul progetto di legge posto ora in discussione, fu trasmessa all'ufficio centrale una nuova petizione del comune di Castelletto sopra Ticino, di cui è stato fatto cenno nel sunto delle petizioni testé letto.

Con questa petizione si accenna in primo luogo essere la linea da essi proposta presso Castelletto sopra Ticino la più breve, perchè di soli 31 chilometri; essere anche meno costosa, perchè passa per brughiere e sili incolti, epperò di tenuissimo prezzo; essere poi più vantaggiosa al paese che attraversa, perchè, avviandosi anche a Cameri e Galliate, favorisce un terzo più di popolazione che non l'altra; essere più proficua allo Stato, perchè si può anche farne uso dal porto d'Oleggio a Castelletto pel rimorchamento delle 425 navi, che tengono gli abitanti di questo comune destinate alla navigazione sul Ticino, e il cui prodotto si computa a lire 250,000 annue.

Si accenna infine essere questa linea di un piano solido, ed elevato abbastanza per non essere mai soggetta ad inondazione del lago, mentre l'altra mette fine in angusta palude presso Arona, soggetta ad inondazioni ed all'aria infelice.

Succedono altre osservazioni relative a questi cinque fatti, esposte per motivare la domanda.

L'ufficio centrale si è radunato per esaminare una tale petizione e vedere se vi fosse luogo a modificare in parte la relazione già stampata. Egli osservò che le domande del Consiglio comunale di Castelletto furono già esaminate in altro recinto, dove il signor ministro dei lavori pubblici accennò i motivi per cui venne escluso il sito di Castelletto sopra Ticino; tra i quali primeggia questo, che volendo cioè continuare la strada verso Arona, si dovrebbe fare una galleria in sito alquanto basso, e quindi non molto opportuno per convogli, che per mezzo dei battelli a vapore vogliono stabilire sul lago.

Per questa ragione e per tutte quelle più ampiamente esposte nella discussione che ha avuto luogo nell'altra Camera, l'ufficio centrale non ha creduto che fosse il caso di modificare il rapporto stampato.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola per fare alcune osservazioni sopra questa petizione.

La linea di Castelletto, cioè quella che si accosta di più alla sponda sinistra del Ticino, fu la prima di tutte le linee che è stata presa in considerazione; nè solo fu studiata, ma porse argomento alla redazione del progetto definitivo.

La Commissione incaricata allora di esaminare gli studi delle varie linee di strade ferrate, e specialmente quella del tronco da Novara ad Arona, escluse ad unanimità questa linea, la quale non è punto più corta, come viene asserito, di quella attualmente proposta dal progetto di legge che vi venne sottoposto, ma ne è anzi più lunga di quattro o cinque chilometri, e basta una semplice ispezione della sua direzione per accorgersi di questa differenza.

Non istà poi che possa ad un tempo servire di strada in sussidio alla navigazione, come sembra vogliano intendere i promotori di questa linea, perchè nel primo tronco da Novara fin quasi rimpetto ad Oleggio, o più esattamente rimpetto a Benizzago, essa sarebbe lontanissima dal Ticino. Nel rimanente poi si discosta più o meno, ma non mai in modo che possa essere di sussidio al corso della navigazione che rimonta il Ticino.

D'altronde è inevitabile il fare una galleria in faccia a Va-

rallo, dove i contrafforti della collina si spingono fino alla sponda destra del Ticino.

Finalmente essa attraversa un paese dove si dice (ed è vero) che i ferreni sono di tenuissimo valore; ma ciò è appunto perchè quel paese è d'infelice coltura in confronto a quello della linea alta; e questo anzi fu uno dei motivi essenziali per cui è stata rifiutata. Oltre a siffatte ragioni vi sono considerazioni strategiche, che indussero l'autorità militare a dichiararla inammissibile nell'interesse della difesa.

DORIA. Io sorgo ad appoggiare per quanto so e posso questa proposta di legge: La sapiente relazione del mio onorevole amico senatore Mosca svolge tutte le ragioni che militano a favore di questa via, nè io ho la pretensione di tornare a dire *mea bene* ciò che egli ha detto con tanta soavezza di ragioni e lucidità di dettato; solo mi preme far notare che la ferrovia che giungendo ad Arona congiungerà Genova al lago Maggiore e quindi al lago di Costanza sarà utilissima a tutto lo Stato, e metterà il nostro porto principale, che è Genova, in condizione da poter lottare con vantaggio coi porti di Trieste, di Livorno e di Marsiglia. Quando poi, e spero che sarà presto, sarà organizzata la linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America del Nord e del Sud, non che quella per i diversi scali del Levante, cresceranno i vantaggi di questa ferrovia. Quanto sia adunque per tornare utile e vantaggiosa allo Stato, non è chi non veggia.

Io faccio calde istanze al Senato perchè voglia approvare questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola da altro oratore, io debbo mettere ai voti la chiusura della discussione generale. Chi vuole passare alla discussione degli articoli sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. È ordinata la costruzione di una strada ferrata da Novara ad Arona, in continuazione di quella dello Stato da Genova a Novara, secondo il progetto dell'ispettore del Genio civile, cavaliere Negretti, in data 3 aprile 1852, approvato dal Consiglio speciale delle strade ferrate in seduta del 1° luglio 1852. »

(È approvato.)

« Art. 2. Verrà stabilito un porto ad Arona in contiguità della stazione della strada ferrata. »

(È approvato.)

« Art. 3. Verrà ordinato un servizio di battelli a vapore per il trasporto delle merci e dei viaggiatori dal suddetto porto alla sponda superiore settentrionale del lago. »

(È approvato.)

« Art. 4. Questo sistema di navigazione a vapore verrà stabilito dal Governo in quel modo che crederà più conveniente agli interessi del commercio e dell'amministrazione, ed approvato per legge. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per sopperire in parte alla spesa di lire 4,866,829 richiesta dalla costruzione della strada ferrata da Novara ad Arona, è accordato l'assegno di due milioni di lire da inserirsi in apposita categoria del bilancio delle strade ferrate per l'anno 1853. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il Governo del Re tratterà coi cantoni svizzeri interessati e col Governo federale per procurare nel modo più pronto e sicuro la costruzione della strada ferrata dalla sponda settentrionale del lago Maggiore sino al lago di Costanza, sia per mezzo della Compagnia concessionaria della strada ferrata dal lago di Costanza a Coira, sia per mezzo di altra Compagnia che si costituisse appositamente. »

(È approvato.)

« Art. 7. Qualora entro tutto novembre prossimo venturo venga costituita una Compagnia la quale presenti serie guarantee di solvibilità, e voglia imprendere la costruzione di della strada ferrata, il Governo è autorizzato a concedere, mentre non è aperto il Parlamento, un sussidio che non potrà eccedere la somma di dieci milioni, rappresentata da equivalenti azioni posticipate nel godimento degli interessi. »

(È approvato.)

« Art. 8. Questo sussidio sarà pagato in rate proporzionali ai lavori eseguiti, riconosciuti dagli agenti del Governo di S. M. »

(È approvato.)

« Art. 9. Le altre condizioni del sussidio saranno stabilite dopo la presentazione, per parte della Compagnia, del piano tecnico ed economico della sua impresa. »

(È approvato.)

« Art. 10. Il sussidio non potrà essere pagato se il Governo di S. M. non avrà precedentemente conchiuso i trattati necessari per assicurare al commercio ed ai cittadini dello Stato tutti i vantaggi di cui godranno sopra quella strada ferrata il commercio ed i cittadini svizzeri e delle nazioni e provenienze le più favorite. »

(È approvato.)

« Art. 11. I ministri delle finanze e dei lavori pubblici prenderanno fra loro i debiti concertati per l'adempimento di queste prescrizioni. »

(È approvato.)

Si passa ora allo scrutinio segreto sul complesso del progetto di legge.

Risultato della votazione :

Votanti	50
Voti favorevoli	46
Voti contrari	4

(Il Senato approva.)

PROGETTI DI LEGGE: PROLUNGAMENTO DI DUE VIE INTORNO; AUTORIZZAZIONE DI CONTRARRE MUTUI ALLE DIVISIONI AMMINISTRATIVE DI NOVARA E D'ANNECY.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge adottati già dalla Camera elettiva: uno a nome del ministro delle finanze, che trovasi attualmente impegnato nella discussione che ha luogo nell'altra parte del Parlamento, ed è il progetto che riguarda il prolungamento di due vie di Torino, quella cioè della Posta e quella del Cannon d'oro (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1790); gli altri due a nome del ministro dell'interno, il primo per autorizzare la divisione amministrativa di Novara a fare un prestito per compiere la strada provinciale di Scopello e Piode (Valsesia); e il secondo tendente ad autorizzare la divisione amministrativa d'Ancecy a contrarre un mutuo di lire 100 mila per lavori ed altri provvedimenti (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1740, 1845).

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e quindi distribuiti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DEI CONSIGLI DELLA MARINA MERCANTILE.

PRESIDENTE. La seconda legge che presentasi alla vostra discussione è quella riguardante il riordinamento dei Consigli della marina mercantile. Il rapporto fu già depositato nella

precedente seduta, e venne già distribuito ai signori senatori (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1612).

Prego i signori commissari a prendere il loro posto secondo il consueto.

Intanto dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, chiuderò la discussione generale, per passare a quella degli articoli.

« Art. 1. Il Consiglio amministrativo per la marina mercantile, posto sotto la dipendenza del Ministero di marina, è ridotto a corpo meramente consultivo per gli affari concernenti sia la tutela della disciplina della marina mercantile, come la polizia della navigazione e dei porti.

« Esso prenderà la denominazione di *Consiglio consultivo per la marina mercantile*; sarà presieduto dal presidente del Consiglio d'ammiraglio mercantile, e composto dei seguenti membri:

« Il capitano del porto di Genova;

« Il direttore delle dogane;

« L'uditore di marina;

« Il console di marina;

« Due membri della Camera di commercio di Genova;

« Due capitani della marina mercantile.

« Il direttore dei lavori marittimi interverrà come membro aggiunto con voto, allorchè si tratteranno affari che riguardano le sue attribuzioni.

« I membri della Camera di commercio ed il capitano mercantile saranno nominati per un triennio, e potranno essere confermati.

« La proposizione di detti membri sarà fatta dalla Camera di commercio. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per la validità delle deliberazioni il numero dei membri presenti dovrà essere almeno di cinque. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il console di marina farà le funzioni di segretario di questo Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le relazioni di dipendenza, che a mente delle vigenti leggi e regolamenti verso di questo Consiglio avevano i consoli di marina ed i capitani dei porti e spiagge, passeranno al Ministero della marina.

« I regii consoli all'estero corrisponderanno pure direttamente allo stesso Ministero per gli affari riguardanti la marina mercantile. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il presidente del Consiglio consultivo per la marina mercantile sarà membro del Consiglio superiore di ammiraglio e del Consiglio di sanità marittima di Genova.

« Esso sarà presidente del Consiglio di direzione della Cassa di risparmio e di beneficenza per la marina mercantile, invece del soppresso intendente generale dell'azienda di marina. »

Quest'articolo venne dalla Commissione modificato nei termini seguenti:

« Art. 5. Il presidente del Consiglio consultivo per la marina mercantile sarà presidente del Consiglio di direzione della Cassa di risparmio e di beneficenza per la marina mercantile, invece del soppresso intendente generale dell'azienda di marina.

« È fatta facoltà al Ministero di destinare, a vece dell'intendente generale medesimo, un terzo, ufficiale di marina militare nel Consiglio superiore d'ammiraglio ed un impiegato amministrativo nel Consiglio sanitario marittimo. »

Come osserva il Senato, la differenza fra la redazione ministeriale e quella della Commissione consiste in ciò: che il presidente consultivo della marina mercantile non sarà più membro del Consiglio superiore d'ammiragliato come era prima, e si supplirà alla sua mancanza nel Consiglio medesimo colla nomina di un terzo ufficiale di marina militare, e con un impiegato amministrativo per quanto riguarda il Consiglio sanitario.

La parola è al signor senatore Doria.

DORIA. Prendo la parola a nome della Commissione, perchè con mio dispiacere vedo che manca l'onorevole relatore della medesima, il senatore Jacquemoud, circostanza che molto mi dispiace.

Io procurerò di supplire alla meglio, facendo una breve osservazione intorno all'articolo 5° di questa legge.

Il presidente del Consiglio consultivo essendo pure presidente del Consiglio d'ammiragliato mercantile, non può essere semplice membro del Consiglio superiore d'ammiragliato, di cui nell'articolo 5°, senza scapitare alquanto nella sua dignità. Non varrebbe forse meglio destinare a quel posto un altro ufficiale superiore della marina? Il presidente del Consiglio consultivo oltre ciò è in possesso di questa carica da quattro anni, e quindi trovasi essere più anziano di grado nella carriera militare che non è il presidente del Consiglio superiore d'ammiragliato. Del resto i due Consigli di cui si tratta hanno presso a poco la stessa importanza.

Io prego perciò il Senato ed il Ministero a considerare se non sarebbe opportuno di disporre le cose altrimenti, per impedire l'inconveniente che ho accennato, e che colpirebbe uno dei più distinti e più ragguardevoli uffiziali della nostra marineria.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Confesso sinceramente al Senato di non essere abbastanza informato di questa questione, e così di non trovarmi in grado di dare spiegazioni soddisfacenti. Questa questione, secondo che disse l'onorevole senatore Doria, sembra più personale che generale, epperò io inviterei il Senato a sospendere la votazione di quest'articolo, e mi farò stretto dovere di esaminarla onde poter dire con causa di scienza ciò che pensa il Ministero a questo riguardo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra propone la sospensione dell'esame di quest'articolo fino a nuovi schiarimenti.

Chi vuole la sospensione, sorga.

(Il Senato sospende la discussione.)

Per occupare il tempo che ancora ci rimane, io proporrei al Senato di ascoltare alcune delle relazioni che stamane sono state depositate sul banco della Presidenza, fra le quali alcuna può dar luogo ad una discussione immediata, ove il Senato stinesi di occuparsene; in conseguenza do la parola in primo luogo al senatore Balbi-Piovera.

PROGETTI DI LEGGE INTORNO LA LEVA MILITARE.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge: l'uno per la leva

ordinaria sulla classe 1832 (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1786); l'altro relativo alla legge organica della leva, che fu già discusso in Senato or sono 15 mesi circa, e venne or ora adottato con alcune modificazioni dalla Camera dei deputati (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 560). La relazione essendo piuttosto lunga, perciò, se il Senato lo permette, io la depongo tal quale è senza punto leggerla.

DI POLLONE. Chiedo la parola per notare che sarebbe conveniente che il progetto organico sulla leva militare fosse rimandato alla stessa Commissione che già ebbe ad esaminarlo la prima volta. Mi pare che si potrebbe così guadagnar tempo ed avere un parere molto naturale sulla questione.

PRESIDENTE. Io comincio per dar atto al ministro della guerra della presentazione di questi due progetti di legge. Dirò poi che era mio intendimento di provocare dal Senato una deliberazione sulla proposta stessa fatta dall'onorevole senatore Di Pollone.

Questa legge organica della leva era già stata esaminata da una Commissione composta di sette membri, eletta negli uffizi per squittinio di lista. Certamente che se si commette a questa stessa Commissione di presentare un nuovo rapporto sui pochi articoli della legge nei quali si sono introdotte modificazioni nell'altra parte del Parlamento, riescirà più spedito e più celere. Ciò nonostante, in una legge di quest'importanza, può essere opportuno che gli uffizi riconoscano il merito delle modificazioni che vi furono introdotte; onde io proporrei che la medesima venga comunicata agli uffizi, e che questi siano autorizzati alla loro volta ad eleggere una Commissione straordinaria di sette membri per squittinio di lista. Con ciò il Senato avrà in primo luogo il campo di eleggere tutti o gran parte almeno di quelli che componevano la prima Commissione, la quale così potrà accelerare il lavoro, come è nostro voto; in secondo luogo, potrà anche dare ai suoi commissari, siano antichi, siano nuovi, quelle istruzioni che crederà nella sua saviezza di dare.

In conseguenza io propongo di trasmettere questa legge agli uffizi perchè si nomini a squittinio di lista una Commissione di sette membri.

Se non vi ha osservazione in contrario, io pongo ai voti questa mia proposta.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DEL COMUNE DI GEROLA ED AGGREGAZIONE DEL MEDESIMO A QUELLO DI CASEI.

PRESIDENTE. Parendo che il progetto di legge per la soppressione del comune di Gerola non possa dar luogo a discussione seria, io ho l'onore di proporre al Senato di occuparsi tosto del medesimo (Vedi 3° vol. *Documenti*, pagina 1849).

Chi ciò approva, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, avrò l'onore di rileggere gli articoli per porli in votazione.

« Art. 1. Il comune di Gerola è soppresso. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il territorio già appartenente al suddetto comune farà parte integrante del comune di Casei. »

(È approvato.)

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1853

« Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per decreti reali a quanto riflette l'esecuzione della presente legge, ed a stabilire le condizioni sotto l'osservanza delle quali debba aver luogo l'aggregazione dei due comuni menzionati. »

(È approvato.)

Si procederà allo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti.....	48
Voti favorevoli.....	47
Voti contrari.....	1

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio per la prossima seduta.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Presentazione di progetti di legge: soppressione della tassa commerciale in Torino; stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America; società anonime ed associazioni mutue — Seguito della discussione sul progetto di legge per riordinamento dei Consigli della marina mercantile — Il ministro della guerra e marina combatte l'emendamento della Commissione all'articolo 5 — Osservazioni dei senatori Doria e Pinelli in sostegno del medesimo — Repliche del ministro della guerra e del senatore Doria — Reiezione dell'emendamento della Commissione — Adozione dell'articolo 5, dei successivi e del progetto — Discussione sul progetto di legge per la privativa allo Stato delle linee telegrafiche — Emendamento all'articolo 1° del ministro dell'interno — Parlano i senatori Maestri, Montezemolo, Pollone, Balbi-Piovera, e il ministro dell'interno — Approvazione dell'articolo 1° emendato dal ministro dell'interno e degli altri articoli colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale e dell'intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di una petizione:

850. Il Consiglio comunale d'Isolabona, provincia di San Remo, a nome degli altri comuni della valle della Nervia, ricorre perchè vengano i medesimi compresi nel sussidio stradale che si sta per deliberare a favore della provincia di Nizza.

PROGETTI DI LEGGE: SOPPRESSIONE DELLA TASSA COMMERCIALE IN TORINO; LINEA DI NAVIGAZIONE TRA GENOVA E L'AMERICA; SOCIETÀ ANONIME ED ASSICURAZIONI MUTUE.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. A nome del ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge stato adottato dalla Camera dei deputati, il quale ha per iscopo la soppressione della tassa commerciale in questa città. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1757.)

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge il quale autorizza il Governo ad eseguire una convenzione stipulata con la Compagnia transatlantica di Genova per lo stabilimento di una doppia linea di navigazione a vapore tra quella piazza e l'America, stato parimenti adottato dalla Camera dei deputati. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1645.)

Finalmente ho l'onore di ripresentare il progetto di legge, riguardante le società anonime ed associazioni mutue già dal Senato discusso ed approvato con modificazioni, e dalla Camera dei deputati nuovamente modificato. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 412.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto a nome della Camera della presentazione di questi tre progetti di legge. I due primi saranno stampati e distribuiti, per la nomina degli uffici centrali; in ordine al terzo progetto di legge riguardante le società anonime, il quale ha già dato argomento di discussione al Senato, io proporrei di commettere lo studio delle modificazioni introdotte nell'altra parte del Parlamento in questa legge allo stesso ufficio centrale il quale già ebbe ad esaminarla la prima volta.

Se non vi ha osservazione, io porrò ai voti questa trasmissione.

Chi approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

**COMMISSIONE PER IL RECLUTAMENTO
DELL'ESERCITO.**

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare conoscenza al Senato del risultato della votazione fattasi stamane a squittinio di lista per l'esame delle modificazioni introdotte nella legge per reclutamento dell'esercito.

I sette senatori che riportarono il maggior numero di voti sono i seguenti:

Bava	N°	29
Sclopis	»	25
Colla	»	24
Franzini	»	23
Lazari	»	19
Colli	»	16
Sonnaz	»	16

Reco ora del pari a conoscenza del Senato la composizione dei seguenti uffici centrali:

Per la legge sul prolungamento delle vie della Posta e del Cannon d'Oro.

Regis — Sauli — Galli — Mosca — Bagnolo.

Per la legge portante l'autorizzazione alla divisione di Novara di contrarre un prestito.

Cagnone — Ricci Francesco — Montezemolo — Caccia — Balbi-Piovera.

Per la legge portante l'autorizzazione alla divisione di Ancey di contrarre un prestito.

Chiodo — Forest — Pollone — Jacquemoud — Balbi-Piovera.

Per la legge della leva sulla classe del 1832.

Chiodo — Colli — Sonnaz — Colla — Bava.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINA-
MENTO DEI CONSIGLI DELLA MARINA MERCAN-
TILE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge riguardante la riorganizzazione dei Consigli amministrativi della marina mercantile stata sospesa. Essa si era fermata all'articolo 5, al quale la Commissione avea proposto un emendamento.

La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Nell'altra seduta lo avea l'onore d'invitare il Senato a sospendere la discussione sull'articolo 5 del progetto di legge.

L'ufficio centrale proponeva una variazione a questo articolo, cioè che il presidente del Consiglio d'ammiraglio mercantile non potesse esser membro del Consiglio d'ammiraglio militare.

La relazione dell'ufficio accenna a vari motivi, i quali secondo me non hanno un gran peso, giacchè traspare in essi una questione più personale che di principio. E ciò che mi conferma vieppiù in tale opinione si è il discorso del senatore Doria, il quale ha chiaramente esposto come trovan-

dosi attualmente il presidente del Consiglio d'ammiraglio mercantile di grado militare più anziano del presidente del Consiglio di ammiraglio militare, ciò sarebbe causa di inconvenienti, perchè si troverebbe in certo qual modo compromessa la dignità del presidente dell'ammiraglio mercantile.

Io confesso con sincerità che esaminata ponderatamente la questione e quali siano i doveri e le cariche dell'un Consiglio e dell'altro, io mi sono convinto che il progetto presentato dal Ministero possa stare qual è, e che una questione personale non possa esser presa in seria considerazione.

Io credo di non dover andare molto lontano per cercare esempi di individui, i quali benchè di grado inferiore si trovano qualche volta in condizione di seder come presidenti in Commissioni, nelle quali stanno come semplici membri altri individui che diversamente son più anziani di grado.

Io non ho che ad osservare quanto succede nei due rami del Parlamento, dove ad ogni momento veggonsi membri di grado inferiore presiedere Commissioni, dove non avviene di rado che o l'una o l'altra Camera sia presieduta da personaggi inferiori di grado a qualcuno dei membri delle medesime; e non pertanto io penso che nessuno si creda per ciò lesa nella propria dignità.

Alloraquando si tratta di semplici Consigli, non vi entra nè può entrar la considerazione delle circostanze in cui dovessero essere dati ordini, i quali certamente nella scala gerarchica non devono esser dati ad un superiore da un inferiore.

Per questi motivi adunque io prego il Senato a mantenere fermo l'articolo 5 qual venne presentato dal Ministero.

DORIA. Lo scopo per cui l'ufficio centrale propose una variazione all'articolo 5 della legge di cui discorriamo si fu unicamente perchè non risulti il cattivo effetto che sarebbe per fare nel corpo della regia marina il vedere il presidente di altri Consigli, fra gli altri quello dell'ammiraglio per la marina mercantile, di eguale importanza del così detto Consiglio superiore per la militare a semplice membro di quest'ultimo presieduto da un generale meno anziano di lui: tale incarico si può affidare senza nessun inconveniente a qualsiasi ufficiale superiore della regia marina a scelta dell'onorevole signor ministro di marina.

Volendo che regni una stretta disciplina e spirito di corpo nella nostra marineria, è sovra ogni altra cosa importante il non ledere il giusto amor proprio di coloro che ne son capi; al che s'andrebbe incontro collo stabilire tra questi ultimi dipendenze di posizioni poco o nulla compatibili coi relativi gradi e anzianità; ond'è che il risultato di queste disposizioni, a parer mio, molto influisce sull'effetto morale in un corpo, poichè vedendo tenuti in poco conto e malmenati i superiori, ne viene per conseguenza negli inferiori il minore concetto, e la poca stima pei primi, come pure il poco riguardo che si ha per essi da coloro che tengono le redini del governo, cosa molto dannosa, poichè, prima a mantenersi, unitamente alla subordinazione, deve essere la più alta stima di chi vi comanda.

Per questi motivi l'ufficio centrale persiste nel di lui proposito.

Io credo poi importante il dire (nè voglio particolarizzare su questo punto) che alcune volte si fecero cose poco convenienti su tale riguardo, di modo che è successo presso noi che molti uffiziali fra i subalterni hanno perduto quel tale prestigio che era necessario si conservasse.

Egli è in questo senso che io prego il Senato di badare bene a queste circostanze per non esporre la nostra marineria ad una posizione poco piacevole per l'avvenire.

Per siffatte ragioni io insisto nell'avviso che ebbi già ad accennare.

PINELLI. Domando la parola.

DOBIA. Aggiungerò ancora che le ragioni migliori sono quelle state dette dal relatore dell'ufficio centrale, il quale mi duole non abbia potuto, insieme col senatore Ricci, intervenire a questa discussione, perchè entrambi credo fossero precisamente della stessa mia opinione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Io trascerò l'ispezione sopra i gradi rispettivi che possono incontrarsi fra i membri che fan parte del Consiglio superiore di ammiragliato e del Consiglio di marina mercantile, ma non mi sembra sia tanto di lieve momento il motivo che fece propendere l'ufficio centrale ad accogliere in questa parte un emendamento al progetto presentato dal Ministero.

Mentre vedo con molta convenevolezza che questo presidente del Consiglio di marina surroggi nei posti di presidente o di direttore in qualche altro ufficio, secondo l'articolo 5, il funzionario che esisteva precedentemente, non vedo poi che sia in egual modo conveniente collocarlo in luogo dell'intendente generale di marina nel Consiglio superiore d'ammiragliato qual semplice membro.

I motivi che a ciò mi movono son due principalmente.

Il primo sta nel far concorrere nella stessa persona due qualità le quali a vicenda sembrano escludersi, quella cioè di presidente di un Consiglio il quale esercita una giurisdizione, e quella di semplice membro in un Consiglio, il quale essenzialmente non fa che esercitare la stessa funzione quantunque in una sfera diversa di attribuzioni.

Io trovo che questa specie di contraddizione in una stessa persona non può mai conferire alla sua dignità, la quale bisogna conservare il più che si può intera.

In secondo luogo io ravviso che non vi è una tale distinzione tra questi due Consigli superiori d'ammiragliato e di marina mercantile, per cui si possa stabilire una specie di inferiorità in uno di essi e giustificare questa qualità di semplice membro che si darebbe al presidente del Consiglio di marina mercantile.

Per quanto siano rilevate certamente le attribuzioni del Consiglio chiamato superiore, in quanto che tende a mantenere in vigore la disciplina militare della marina, non sono però da meno certamente anche quelle attribuzioni che sono devolute al Consiglio di marina mercantile, le quali oltre all'esercitarsi intorno a tutti i casi di insubordinazione, che possono presentarsi non tanto infrequenti, si esercitano anche intorno a molti altri oggetti che soggiacciono alla sua giurisdizione, quali sarebbero i casi di pirateria o quelli di preda marittima.

Io credo che convenga agli occhi, non solo del paese, ma a quelli altresì degli altri Stati il mantenere nella maggiore considerazione la giurisdizione d'una natura così importante quale è quella che giudica di tanto gravi questioni.

Egli è certo che l'importanza delle funzioni del Consiglio di marina mercantile è tale da essere facilmente apprezzata da chiunque, e si vuole certamente supporre che quell'uffiziale il quale sarà scelto a presiedere ad un Consiglio che deve deliberare maturamente sopra oggetti delicati, quali sono le prede marittime, che involgono questioni serie assai ed alcune volte anzi di diritto internazionale. . .

PRESIDENTE. (Interrompendo) Prego il signor senatore di voler por mente che l'ufficio di questo Consiglio si riduce ad un ufficio meramente consultivo, e perciò non havvi giurisdizione: l'articolo 1 chiaramente lo indica.

CHIGIO. Il presidente del consiglio consultivo è anche presidente del Consiglio d'ammiragliato mercantile. . .

DOBIA. Esso riveste due qualità.

PINELLI. A me pare che queste siano due qualità di loro natura distinte, e che non possono certamente confondersi colle attribuzioni semplicemente consultive. Sta bene quanto a queste, se si tratterà solamente di quelle attribuzioni che prima erano devolute all'intendente generale di marina come amministratore; ma quanto poi alle attribuzioni che trattano veramente delle prede, dell'insubordinazione, della pirateria, io non so come potrebbero definirsi come consultive.

Partendo da questo supposto, io non posso ammettere che chi avrà la presidenza in un Consiglio che deve statuire sopra controversie di tanto rilievo sia considerato da meno di qualunque altro funzionario, e parmi che anzi convenga di mantenere quanto si può intatta la sua dignità.

In conseguenza, anche a questo intento mi accosterò allo emendamento dell'ufficio centrale, non senza far ancor osservare che l'importanza della marina mercantile nella nostra età si può considerare sempre come in aumento, e che credo sia anche lo spirito del Senato il conservarle tutto quel grado che giustamente essa deve avere.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non conteso ai due onorevoli preopinanti che la presidenza del Consiglio superiore d'ammiragliato mercantile sia una carica importante, che meriti ogni riguardo, epperò debba mantenersi in quel grado d'autorità e dignità che le si deve; ma io non credo punto che un presidente perda la propria dignità collo assistere come membro ad un altro Consiglio. Ciò mi pare succeda, come dissi testè, a tutti gli uomini di alto affare.

E qui vuolsi inoltre notare che a capo del Consiglio superiore d'ammiragliato mercantile si pone sempre uno degli uffiziali più distinti della marineria, dei cui lumi e del cui appoggio noi ci priveremmo non ammettendolo.

Ha parlato il senatore Pinelli dell'importanza delle quistioni che si trattano in questi Consigli d'ammiragliato mercantili; ma esse non sono meno gravi nel Consiglio d'ammiragliato militare; bisogna considerare che a Genova ove tali Consigli si tengono, questi uffiziali autorevoli per senno e per lunghi servizi non abbondano.

Noi vediamo spessissime volte nella stessa armata di terra, dove il numero degli uffiziali generali è assai maggiore, esservi gravi difficoltà a debitamente comporre un Consiglio; se noi escludiamo uno dei membri più distinti (perchè, come ho detto, a capo della marineria mercantile suolsi mettere sempre uno dei più distinti), io credo che ci porremo nel rischio di udire pronunziarsi decisioni poco convenienti riguardo alle questioni che si sottopongono all'ammiragliato militare.

Si aggiunga un altro inconveniente, ed è quello che si metterebbe forse una divisione troppo assoluta tra le due marine.

Non può negarsi che dapprima la mercantile era forse soverchiamente soggetta alla militare, ma io opino che quando si volesse che non vi fosse più assolutamente nessuna specie di comunanza fra esse, in fin dei conti ci sarebbe più da perdere che da guadagnare, e ne nascerebbero inconvenienti non pochi.

Non bisogna dimenticare che la marina mercantile ha molti rapporti colla militare, non solo per l'impiego, ma anche per la disciplina. Tutti sanno quanto sia importante a bordo della marina mercantile la disciplina; e ciò è tanto vero che vi sono leggi severe. Ora se noi mettiamo, come dissi, una separazione assoluta tra esse, la disciplina della

marina mercantile vi avrebbe forse molto da perdere. Per conseguenza io insisto perchè sia mantenuto l'articolo del progetto ministeriale.

DORIA. Io prendo ancora la parola per fare un'osservazione all'onorevole signor ministro, che ha parlato della scarsità degli ufficiali superiori, che potrebbero rimpiazzare il presidente del Consiglio consultivo.

Fra tali ufficiali vi sono il direttore dell'arsenale ed il comandante dei reali equipaggi, i quali tutti e due hanno il grado di capitano di vascello; ufficiali superiori questi che rimangono sempre a terra, non s'imbarcano mai, perchè i loro uffizi sono fissati in Genova.

Costoro, mi pare, potrebbero benissimo rimpiazzare il presidente attuale del Consiglio consultivo senza cagionargli questo dispiacere.

PRESIDENTE. Non resta che mettere ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione che rileggo:

« Art. 5. Il presidente del Consiglio consultivo per la marina mercantile sarà presidente del Consiglio di direzione della Cassa di risparmio e di beneficenza per la marina mercantile, invece del soppresso intendente generale dell'azienda di marina.

« È fatta facoltà al Ministero di destinare invece dell'intendente generale medesimo un altro ufficiale della marina militare nel Consiglio superiore di ammiragliato ed un impiegato amministrativo nel Consiglio sanitario marittimo. »

Chi lo approva, sorga.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo 5 ministeriale.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. Il console di marina della direzione di Genova sarà pure membro del Consiglio d'ammiragliato per la marina mercantile. »

(È approvato.)

« Art. 7. La presente legge avrà esecuzione dal giorno della effettiva soppressione dell'azienda generale di marina. »

(È approvato.)

« Art. 8. È derogato alle lettere patenti 13 gennaio e 24 novembre 1827, 11 agosto 1835, 13 agosto 1839 e 27 maggio 1843; ed alle leggi 26 giugno 1851 e 2 dicembre 1852 in ciò che sono contrarie alla presente. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti.....	48
Voti favorevoli.....	38
Voti contrari.....	10

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PRIVATIVA ALLO STATO DELLE LINEE TELEGRAFICHE.

PRESIDENTE. La seconda legge sottoposta alle vostre deliberazioni è quella concernente la privativa allo Stato per lo stabilimento ed esercizio delle linee telegrafiche. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1845.)

Ho l'onore di dichiarare aperta la discussione generale sulla medesima.

Se non chiedesi la parola da alcuno, io passerò alla lettura degli articoli per sottoporli a separata votazione:

« Art. 1. È riservato al Governo lo stabilimento e l'esercizio delle linee telegrafiche, salve le disposizioni particolari contenute nella concessione di strade ferrate a favore di società private pel servizio di esse strade. »

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. A suggerimento del mio collega il ministro dei lavori pubblici prego il Senato a voler ammettere nella redazione di quest'articolo una lieve modificazione, per cui esso rimarrebbe così concepito:

« È riservato al Governo lo stabilimento e l'esercizio delle linee telegrafiche, salve le convenzioni speciali stipulate dal Governo colle società concessionarie delle strade ferrate. »

Questa modificazione consiste nell'ammettere che le convenzioni stipulate colle società concessionarie delle strade ferrate possano aver effetto non solamente per servizio delle strade medesime, ma anche per quello del pubblico.

Le concessioni che si sono già fatte o che stanno per farsi richiedono una tale autorizzazione, mentre esse si riferiscono a linee molto estese, a linee nelle quali non conviene che il Governo intervenga per stabilire i telegrafi stante la gravissima spesa che dovrebbe sopportare.

Il Governo ha considerato che dovendo concedere la facoltà di stabilire un telegrafo pel servizio della strada ferrata stessa, tornasse conveniente di ammettere il pubblico a servirsi del medesimo; e siccome nei termini in cui è attualmente concepito quest'articolo non potrebbe ciò fare, salvo che ne lo stabilisse a sue spese, così al fine di evitare una tale ingente spesa, vi propone di autorizzarlo a permettere alla società concessionaria di far essa questo servizio privato.

Già ebbe luogo una stipulazione consimile colla società concessionaria della strada ferrata di Savigliano, la quale deve protrarla sino a Cuneo.

Essa si è impegnata col Governo a tenere la corrispondenza dei privati finchè questo non trovi di sua convenienza di assumere il servizio del telegrafo a sue spese, e rimborsare alla società quella data somma che sarà secondo la convenzione dovuta.

Io spero quindi che il Senato non avrà nessuna difficoltà di adottare una modificazione, la quale tende unicamente a conciliare la convenienza delle finanze col bisogno di assicurare al pubblico maggiori vantaggi.

MAESTRI, relatore. L'ufficio centrale trova ragionevoli i motivi addotti dall'onorevole signor ministro dell'interno a sostegno della modificazione proposta, e l'accetta.

DI MONTEZEMOLO. Io pure concorro nel sentimento dell'ufficio centrale, e trovo ragionevoli i motivi addotti dal ministro dell'interno. Ma credo che forse sia inutile l'aggiunta che si propone; imperocchè dal momento che la legge dà la privativa al Governo, s'intende che esso può delegare poi ad altri l'uso dei telegrafi, e le concessioni che farà alla società di stabilire telegrafi saranno un vero atto di delegazione.

MAESTRI, relatore. Io non credo che il Governo possa modificare una legge, bisogna che la prenda come sarà votata dal Parlamento. In conseguenza io persisto nel credere che sia conveniente di accogliere la proposta modificazione.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Sono i termini stessi del progetto di legge che fecero nascere il dubbio.

In fatto si diceva: « Salve le disposizioni particolari contenute nella concessione di strade ferrate a favore di società private pel servizio di esse strade; » quindi sembrava che inchiodasse la necessità di restringere questa concessione pel servizio delle strade; la redazione testè proposta toglie questo dubbio.

PRESIDENTE. Ho l'onore di rileggere l'articolo come è stato modificato dal ministro dell'interno. (*Vedi sopra*)

La differenza sta in questo, che il Ministero vorrebbe salvare le convenzioni stipulate e da stipularsi, a vece di voler soltanto salve le disposizioni contenute nelle concessioni di strade ferrate pel servizio delle strade medesime.

DI POLLONE. Domando la parola unicamente per una osservazione ed uno schiarimento.

Se ho ben capito si vorrebbe dire: « Le concessioni di strade ferrate stipulate. » Con ciò non si lascierebbe al Governo la medesima facoltà per le concessioni da stipularsi in avvenire, ed io credo che questa non sia l'intenzione nè del Ministero, nè degli oratori che già si sono espressi a questo soggetto. Bisognerebbe trovar modo di assicurare al Governo la facoltà di cedere il servizio telegrafico, non soltanto alle società private le cui concessioni furono già stipulate, ma anche a quelle società che simili concessioni potessero ottenere in avvenire.

Io direi: « Tutte le società le cui concessioni furono stipulate o che lo saranno in avvenire. »

BALBI-PIOVERA. Mi pare che il testo primitivo della legge contenga perfettamente il senso di quanto si desidera da tutti, perchè esso riserva al Governo l'esercizio delle linee telegrafiche, salve le disposizioni contenute nelle concessioni delle strade ferrate.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. La redazione fu espressamente studiata per ottenere che anche la stipulazione fatta dal Governo colla società della ferrovia di Savigliano (stipulazione non dipendente dalla convenzione fatta in prigione per la concessione, ma da un'altra fatta posteriormente) potesse esser tenuta per valida ed avere il suo pieno effetto.

Se si dicesse semplicemente: *le disposizioni contenute nelle concessioni delle strade ferrate*, non si potrebbe estendere la validità ad una stipulazione che fu fatta dopo la concessione; e per conseguenza è meglio attenerci a questa redazione.

In quanto poi al dubbio sollevato dall'onorevole senatore Di Pollone, siccome non si dice: *per l'addietro e per l'avvenire*, ma è un caso indeterminato, io credo perciò che non ne possano nascere difficoltà perchè si ammettano tutte le stipulazioni fatte dal Governo.

MAESTRI, relatore. Risponderò anche all'onorevole Di Pollone, e dirò che siccome le ferrovie si concedono per legge, probabilmente si potrà nella stessa occasione concedere anche il servizio delle linee telegrafiche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo del Ministero.

(È approvato.)

« Art. 2. Chiunque in contravvenzione all'articolo precedente trasmetta segnali con macchine telegrafiche od altre combinazioni ed a qualsiasi distanza, sarà punito con multa o col carcere estensibile ad un anno. »

« Queste pene potranno anche imporsi unitamente secondo le circostanze. »

« Il Governo potrà intanto fare provvisoriamente le disposizioni necessarie per impedire la trasmissione dei segnali. »

In questo articolo secondo l'ufficio centrale ha introdotto due leggiere modificazioni.

La prima consiste nel surrogare alle parole od altre combinazioni le seguenti: *od usi altre combinazioni per simile trasmissione.*

La seconda modificazione consiste nel dire: *le pene potranno anche applicarsi cumulativamente, invece di imporsi unitamente.*

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato.)

« Art. 3. Chiunque per imprudenza o negligenza involontariamente arrechi guasto o deterioramento ai fili, macchine od apparecchi, cagioni la dispersione delle correnti, od in altro modo interrompa o comprometta il servizio dei telegrafi, sarà punito con pene di semplice polizia a termini dell'articolo 735 del Codice penale. »

A quest'articolo venne pure dall'ufficio centrale proposta una leggiere modificazione, mettendo cioè l'avverbio *involontariamente* subito dopo il verbo *arrechi*, affinchè si applichi egualmente sia all'imprudenza che alla negligenza.

Chi intende approvare l'articolo 3 così modificato, voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. Coloro che volontariamente commettono uno dei reati previsti dall'articolo precedente saranno puniti con multa o col carcere estensibile ad un anno, od anche con queste pene unite secondo la gravità dei casi. »

(È approvato.)

« Art. 5. Quando i reati, di cui all'articolo 4, abbiano per oggetto d'impedire la trasmissione di notizie od ordini, sia nell'interesse del Governo che in quello dei privati, la pena sarà del carcere non minore di un anno, e potrà inoltre applicarsi la multa. »

(È approvato.)

« Art. 6. Qualunque violenza, minaccia od altra via di fatto, ingiuria od oltraggio agli uffiziali ed agenti incaricati dello stabilimento o servizio delle linee telegrafiche nell'esercizio delle loro funzioni, od a causa di esse, sarà punito a termini delle sezioni 1^a e 2^a del capo I, titolo III, libro 2^o del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 7. I reati commessi dagli uffiziali od agenti addetti al servizio telegrafico saranno puniti colle pene stabilite dal Codice penale per i reati commessi dagli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. »

A questa disposizione l'ufficio centrale ha aggiunto la seguente clausola: « In conformità del capo II, titolo III, libro 2^o del Codice stesso. »

Chi approva l'articolo così modificato, sorga.

(È approvato.)

« Art. 8. Le pene stabilite dalla presente legge s'intenderanno applicabili senza pregiudizio di quelle maggiori cui possa farsi luogo a termini del Codice penale, quando i fatti da essa contemplati costituiscano un mezzo a commettere reati più gravi. »

Le ultime parole di quest'articolo furono cambiate in questo modo dalla Commissione:

« Quando i fatti da essa contemplati costituiscano reati più gravi » vale a dire colla soppressione delle parole « un mezzo a commettere. »

Chi approva l'articolo modificato in tal modo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 9. Gli agenti di polizia giudiziaria, gli uffiziali ed agenti addetti al servizio dei telegrafi e delle strade ferrate, nominati ed approvati dal Governo, sono in obbligo di vegliare all'osservanza delle disposizioni che precedono e far risultare delle infrazioni con processo verbale. »

« Gli agenti delle società private, benchè approvati dal Governo, non potranno verbalizzare se non per le infrazioni commesse sulla linea alla quale sono applicati. »

L'ufficio centrale ha surrogato alle parole: *disposizioni che precedono*, le seguenti: *disposizioni di questa legge*.

Chi approva l'articolo con questa variante, si levi in piedi.
(È approvato.)

« Art. 10. I verbali estesi da ufficiali nominati dal Re sono esenti dall'asseverazione.

« Gli altri devono essere asseverati entro i tre giorni successivi al reato, avanti il giudice del mandamento in cui sarà stato commesso, o della residenza del verbalizzante. »

PINELLI. Si potrebbe forse dubitare se in seguito alle disposizioni contenute nell'articolo 10, per cui i verbali estesi da ufficiali nominati dal Re sono esenti da asseverazione, si intenda di comprendere o non questi verbali pure nell'articolo 11, stantechè ivi si parla di verbali estesi ed asseverati. Mi pare che per eliminare il dubbio si potrebbe dire: « I verbali estesi nella conformità rispettivamente per essi prescritta. »

PRESIDENTE. Questo apparterebbe all'articolo 11.

Se non v'ha osservazione in contrario, metto ai voti l'articolo 10.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 11. I verbali estesi ed asseverati nella conformità prescritta faranno fede sino a prova contraria per fatti punibili con pene non maggiori delle correzionali.

Il senatore Pinelli proporrebbe di dire: « I verbali estesi ed asseverati nella conformità prescritta rispettivamente per essi. »

La Commissione assente a questa variante ?

MAESTRI, relatore. Mi pare che sia inutile.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Mi pare che sarebbe meglio sopprimere le parole: *estesi ed asseverati nella conformità prescritta*, e dire semplicemente: *i verbali faranno fede sino a prova contraria, ecc.*, mentre è certo che i verbali si intendono redatti secondo le formalità prescritte dagli articoli precedenti.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del ministro dell'interno, vale a dire la soppressione delle parole *estesi ed asseverati nella conformità prescritta* ?

MAESTRI, relatore. L'ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Domando al senatore Pinelli se persiste nella sua proposta.

PINELLI. Io accetto del pari l'emendamento proposto dal ministro dell'interno, giacchè credo che in questo modo si toglie ogni dubbio.

PRESIDENTE. Prescinde così dal suo emendamento.

Metto dunque ai voti l'articolo in tal guisa modificato.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Voti favorevoli	48
Voti contrari	0

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DELL'11 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di progetti di legge concernenti: modificazioni alla tariffa doganale; esercizio della caccia; autorizzazione alla divisione amministrativa di Torino di contrarre un mutuo — Sunto di petizioni — Omaggio — Relazioni sui progetti di legge relativi: alle società anonime ed associazioni mutue; al prolungamento delle vie della Posta e del Cannon d'oro; alla leva militare annuale; all'autorizzazione alla divisione amministrativa di Novara di contrarre un prestito — Approvazione dei progetti di legge: per la cessione dello stabilimento metallurgico in San Pier d'Arena; per l'autorizzazione alla divisione di Annecy di contrarre un prestito — Discussione sul progetto di legge per l'erezione in comuni di alcune borgate della Sardegna — Dichiarazione ed osservazioni del ministro dell'interno — Risposta del senatore Vesme, relatore — Repliche del ministro dell'interno e del relatore — Osservazioni dei senatori Alberto della Marmora, Sauli e Maestri — Chiusura della discussione generale — Articolo 1°: parlano i senatori Alberto della Marmora e Vesme, relatore — Adozione degli articoli 1 e 2 del progetto ministeriale — Osservazioni sull'articolo 3 dei senatori Alberto della Marmora, del relatore, e del ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 3 e 4 del progetto ministeriale — Reiezione dell'emendamento all'articolo 5 dell'ufficio centrale — Adozione dell'articolo 5 e dei successivi del progetto ministeriale — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Novara di contrarre un mutuo — Presentazione di un progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Pinerolo.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del processo verbale il quale è approvato.

PROGETTI DI LEGGE: PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DOGANALE; PER DISPOSIZIONI SULLA CACCIA; PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI TORINO A CONTRARRE UN MUTUO.

DABORNIDA, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il ministro delle finanze, un progetto di legge avente per oggetto alcune modificazioni alla tariffa doganale con preghiera di volerlo dichiarare d'urgenza. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1689.)

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, l'uno per alcune disposizioni sull'esercizio della caccia, il quale essendo ristretto a soli quattro articoli, spero possa ancora essere esaminato nella presente Sessione. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1739.)

Il secondo concernente l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Torino di contrarre un mutuo. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1842.)

Pregherei il Senato di voler dichiarare per quest'ultimo l'urgenza.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare atto ai ministri degli esteri e dell'interno della presentazione di questi tre progetti di legge.

Per il primo, vale a dire per quello concernente la modifi-

cazioni alla tariffa doganale, come pure per quello che riguarda l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Torino di contrarre un prestito, i signori ministri domandano che siano dichiarati d'urgenza.

Metto in primo luogo ai voti l'urgenza per quello concernente le modificazioni alla tariffa doganale.

Chi l'approva, sorga.

(È approvata.)

Metto ora ai voti l'urgenza per la legge riguardante l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Torino di contrarre un prestito.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvata.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà ora conoscenza di un sunto di petizioni ultimamente pervenute al Senato.

QUARELLI, segretario, legge:

851. Cento ventiquattro proprietari ed armatori di bastimenti in Genova ricorrono contro la tassa stabilita colla tabella D a carico degli armatori, nel progetto di legge per il riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio e sulle professioni ed arti liberali.

852. Il sacerdote Gerolamo Gastaldi, parroco d'Isolabona. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

853. I vescovi della provincia ecclesiastica di Torino ricorrono al Senato perchè vengano modificate le disposizioni dell'articolo 98 della legge sul reclutamento dell'esercito, in

senso che sia loro mantenuta la facoltà di richiamare dalla leva i loro chierici; che la stessa provvidenza sia fatta a favore degli alunni del clero regolare, e finalmente che siano pure dichiarati esenti i Fratelli delle Scuole cristiane.

854. Il provinciale dei Minori osservanti del convento di San Tommaso in Torino ricorre al Senato perchè venga introdotta nella legge sul reclutamento dell'esercito l'esenzione a favore del clero regolare.

855. Sei negozianti e fabbricanti in canape di Ovada, provincia d'Acqui, domandano che sia conservata l'attuale tariffa sul canape lavorato.

856. Medico Giacomo Reale. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

857. Il Consiglio comunale di Yenne, provincia di Savoia Propria, ricorre al Senato perchè voglia introdurre un emendamento nella legge sul reclutamento dell'esercito per l'esenzione dalla leva in favore de' Fratelli delle Scuole cristiane.

PRESIDENTE. Do pure conoscenza al Senato degli uffici centrali recentemente nominati.

Per la legge portante la soppressione della tassa commerciale in Torino.

Quarelli — Nigra — Galli — Cotta — Bagnolo.

Per la legge sullo stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e le Americhe.

De Cardenas — Di Vesme — Pollone — Mosca — Albini.

QUARELLI, segretario, legge tre lettere dei senatori Colli, Pallavicino-Mossi e Stara, colle quali per motivi speciali chiedono, i due primi un mese di congedo, e l'ultimo venti giorni, i quali sono dal Senato accordati.

PRESIDENTE. Debbo dare contezza alla Camera dell'omaggio fattole dal signor Alessandro Messea di un suo opuscolo *Sulla necessità di migliorare le leggi sulla caccia.*

RELAZIONE SOPRA VARI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Rendo anche conto al Senato del deposito fatto sul banco della Presidenza dei rapporti sopra i seguenti progetti di legge, cioè sulle società anonime ed associazioni mutue (relatore il senatore De Margherita). (Vedi 1° volume *Documenti*, pag. 414.)

Pel prolungamento delle vie della Posta e del Cannon d'Oro (relatore il senatore Regis). (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1790.)

E l'altro riguardante la leva militare annuale (relatore il senatore Chiodo). (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1786.)

La parola è al senatore Cagnone, relatore sulla legge per l'autorizzazione alla divisione di Novara di contrarre un mutuo.

CAGNONE, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1740.)

PRESIDENTE. Forse che la Camera potrebbe aver grado, esaurito che sia l'ordine del giorno, di dar passo anche alla discussione di questa legge, il cui argomento è tale che l'ulteriore suo esame non può dar luogo a seri dubbi.

In conseguenza propongo alla Camera, ove rimanga ancor tempo dopo esaurito l'ordine del giorno, voglia passare immediatamente alla discussione della legge di cui ora si è udito il rapporto.

Chi così pensa, voglia levarsi.
(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE DELLO STABILIMENTO METALLURGICO IN SAMPIERDARENA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge per la cessione dello stabilimento metallurgico in Sampierdarena. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1518.)

Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, avrò l'onore di leggere l'unico articolo di cui è composta la legge:

« *Articolo unico.* È approvata la cessione dello stabilimento metallurgico in Sampierdarena, fatta dal Governo alla società in accomandita Giovanni Ansaldo e compagnia in conformità dell'istromento 13 novembre 1852, stipulato avanti l'intendente generale di Genova, a rogito Boggio, di cui una copia autentica trovasi annessa alla presente, colle variazioni ed aggiunte contenute nell'unito progetto di convenzione del 12 aprile 1853 da ridursi in atto pubblico. »

Chi approva l'articolo unico ora letto, voglia levarsi.

(È approvato.)

Per non disagiare più volte la Camera, si può continuare la votazione per alzata e seduta delle altre leggi, e procedere poscia allo squittinio segreto sulle medesime alla fine della tornata.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA AUTORIZZAZIONE ALLA DIVISIONE DI ANNECY DI CONTRARRE UN PRESTITO.

PRESIDENTE. Il secondo progetto di legge sottoposto alla vostra deliberazione è quello riguardante l'autorizzazione alla divisione di Annecy di contrarre un mutuo. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1843.)

Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Non chiedendosi da alcuno la parola, si passerà alla votazione degli articoli:

« *Art. 1.* È approvata la deliberazione presa dal Consiglio divisionale di Annecy nella sua adunanza del 19 novembre 1852, con cui fu votato un prestito di lire 100 mila da erogarsi nelle spese proposte nel bilancio della divisione per l'esercizio 1853. »

(È approvato.)

« *Art. 2.* Per la restituzione rateata del mutuo predetto e pel pagamento dei relativi interessi è autorizzata la vincolazione dei bilanci avvenire della divisione dal 1854 fino al 1863 inclusivamente. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'EREZIONE IN COMUNI D'ALCUNE BORGATE DELLA SARDEGNA.

PRESIDENTE. Il terzo progetto di legge è quello riguardante l'eruzione in comuni di alcune borgate della Sardegna. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1855.)

È noto alla Camera che l'ufficio centrale ha introdotte varie modificazioni.

Prego il signor ministro dell'interno a voler dichiarare sulle medesime la sua opinione.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. L'ufficio centrale ha creduto necessario di fare alcune modificazioni a questo progetto di legge, ed ha mostrato nel suo rapporto di essere stato anche un poco male impressionato dal vedere che dopo la legge del 12 agosto 1848 il Ministero non si fosse giovato della facoltà che la legge gli faceva di promuovere per mezzo di reali decreti quelle variazioni che fossero necessarie nella circoscrizione dell'isola.

Per giustificare in primo luogo il Ministero da questa taccia che sarebbe giustissima se le cose stessero in quel modo, io osserverò al Senato che subito dopo l'emanazione di quella legge il Ministero ha istituito Commissioni le quali gli dovevano procurare quei lumi che non aveva in sufficiente quantità per procedere ad una siffatta disposizione.

Si fecero in conseguenza vari progetti i quali realmente portavano che per applicare un rimedio radicale ai difetti attuali della circoscrizione territoriale, si riducesse la Sardegna ad una uniformità assoluta nelle circoscrizioni provinciali per rispetto alle intendenze e nelle circoscrizioni giudiziarie per rispetto ai tribunali.

Il Senato sa che ora vi sono undici intendenze in Sardegna e soltanto sei tribunali. I progetti che allora si studiarono poggiavano tutti sul principio di ridurre ad otto le intendenze e di portare ad otto il numero dei tribunali.

Negli studi che si fecero, le difficoltà del terreno riuscirono tali che dopo molte e molte prove si dovette sospendere la cosa e limitarsi ad alcun che di più pratico.

Quando io venni al Ministero, presi un altro tema per oggetto di studio.

Io mi proponeva di lasciare intatte (come indica l'ufficio centrale avrebbe il Ministero dovuto fare) le undici intendenze e di non aumentare il numero dei tribunali oltre ai sei attualmente stabiliti. Ciò solo che io aveva cercato di fare si era che ogni tribunale comprendesse una o due provincie intiere, per modo che non vi restasse più una frazione di provincia soggetta ad un tribunale ed altra frazione ad un altro; che ogni provincia comprendesse mandamenti intieri, che ogni mandamento comprendesse comuni finitimi, che ogni comune fosse composto di territorii tutti attinenti.

Lo studio fu terminato: la sola difficoltà fu quella della spesa, perchè, a compiere una circoscrizione consentanea ai bisogni, conviene portare al tribunale di Cagliari una tale quantità di mandamenti, per cui si dovrebbe senza fallo aumentare il tribunale di una nuova classe.

In tale stato di cose, a fronte del poco o quasi nullo lavoro che vi ha negli altri tribunali, a fronte dell'impossibilità di ridurre il numero dei medesimi e portarli in Cagliari, il Ministero ha creduto che neppur ora fosse conveniente di intraprendere questa tenue riforma, ma che si dovesse sospenderla finchè il Governo non venisse a provvedimenti in generale per l'organizzazione giudiziaria, acciocchè in tale occasione si vedesse di compiere questi lavori senza aumento di spese sul bilancio dello Stato.

Egli è allora che io ho stralciato da quel progetto la sola parte che si riferiva all'erezione dei comuni e dei mandamenti della borgata di Carbonara, acciocchè questo bisogno che per ora è il più urgente di tutti non restasse più a lungo senza essere soddisfatto.

Ora, dopo queste spiegazioni, entrò a parlare del progetto modificato dall'ufficio centrale, il quale essenzialmente praticò una modificazione, riducendo ad un solo i tre mandamenti che il Ministero si proponeva di creare.

Già questa questione fu argomento di serii studi anche nell'altra Camera, per la ragione che ripugna a tutti di fare

creazioni costose all'erario, quando queste non riescano d'utilità assoluta.

Ma è sembrato anche agli uomini più pratici della materia che quando il Governo si fosse limitato a proporre la creazione di un solo tribunale di giudicatura, sarebbe impossibile di provvedere a tutti i bisogni del circondario in un modo che la giustizia fosse regolarmente amministrata.

Io però credo che, quand'anche non si stabilisse che una sola giudicatura, non per questo sorgerebbero disordini straordinari in quella località. Ma allorchè il Governo entra in una sfera di provvedimenti affatto nuovi, allorchè in quegli aggregati di territorii che non sono quasi soggetti ad amministrazione di sorta, vuole portare una civilizzazione, è sembrato che fosse meno conveniente portarla incompleta.

Egli è certo che con la creazione di un solo mandamento risparmiando pochissima spesa, si viene tuttavia a mettere quelle popolazioni in una condizione tale che, non avendo esse l'abitudine di ricorrere, ed essendo disagiate in far ciò tra la mancanza di abitudine ed il disagio non si otterrà lo scopo che il Governo si propone.

D'altra parte, dalle informazioni che il Ministero ha avuto, sembra che quelle terre del Sulcis siano chiamate ad un avvenire florido e straordinario anche per un prospero e repentino incremento: sono terre tutte fertili, nella miglior posizione dell'isola, dove incomincia ora ad esservi una certa agglomerazione di popolazioni; sono terre le quali, quando fossero un po' meglio coltivate, possono produrre mandamenti molto più popolati di quello che siano la più gran parte dei mandamenti di terraferma.

L'ufficio centrale non disconosce che la Sardegna dovette all'incuria dei governanti l'essere scaduta da quel grado in cui era sorta anticamente; ed ora è proposto dei governanti di farla risorgere a quel grado di prosperità a cui era altre volte arrivata. Ma se si vuole ottenere l'intento, prego il Senato di considerare se sia possibile di conseguirlo con una mezza misura, quale sarebbe la creazione di un solo mandamento, ovvero se non sia miglior avviso venire ad una misura completa secondo il progetto del Ministero.

Adunque, se si vuol fare intieramente la spesa a carico del Governo, se si vuole che anche il sacrificio venga ricompensato dallo stabilimento dei comuni, sarebbe, a mio credere, sconveniente affatto di accettare una riduzione o disposizione diversa affatto dal progetto ministeriale, la quale da molti e moltissimi assai approfonditi in questa materia e studiosi per proprio ufficio delle svariate questioni meteorologiche e fisiche, tanto che hanno in ciò acquistato una riputazione grandissima che li rende meritevoli d'una fede speciale, viene considerata come tale da non bastare ai provvedimenti che urgono.

Io confesso che, per mio conto, non avrei più nissun elemento per appoggiare il mio giudizio su questa materia. D'altrende io prego il Senato di considerare che la spesa per la creazione di tre mandamenti è di poca o nessuna entità; essa è tale che non può influire a mettere in forse il divisamento d'introdurre in una popolazione nuove abitudini altamente richieste dall'incremento della civiltà, e noi sappiamo dall'esperienza quotidiana che dove manca la giustizia, generalmente i cittadini si fanno giustizia da sé.

Egli è questo pur troppo un vizio inveterato che bisogna sradicare, ma l'unico mezzo, anzi il primo ed il più essenziale per estirparlo dalle sue radici è quello di mettere gli uffiziali giudiziari alla portata, primo di conoscere tutti i delitti, di agevolare la via per accertarsi di essi e fare che la punizione della legge sottentri alla vendetta privata; secondo

di creare consiglieri, mettendoli in vista delle popolazioni, acciocchè tutti si facciano un'idea che la giustizia veramente vigila, e che ricorrendo a questi tribunali si può ottenere quel compimento di giustizia cui tutti devono aspirare, e che è necessario lorchè si tratta di andar incontro ad abusi investati. Io pertanto pregherei il Senato per queste gravi considerazioni di non voler modificare il progetto già approvato dall'altra Camera.

A ciò si aggiunge che presentemente in virtù della nuova legge pubblicata in Sardegna egli è essenziale ed urgente il fare questa creazione di comuni, acciocchè quell'isola possa compiere con regolarità tutti gli atti amministrativi che sono affidati ai Consigli comunali e per il catasto e per la leva e per molte altre operazioni governative. Se si rimandasse questa legge ad altra Sessione, sarebbe un danno gravissimo per tutte quelle parti dell'isola. Se poi si pretendesse che si conseguisse con la sola creazione dei comuni tutto quello che è necessario, allora io invito il Senato a considerare che la presenza di un giudice in mezzo a popolazioni che non hanno mai avuto nessun elemento di organizzazione amministrativa, è anche un elemento direttivo.

Al giudice ricorrono tutti i segretari, i sindaci e consiglieri comunali, i quali trattando con esso abitualmente, s'informano e imparano molte di quelle pratiche amministrative che sono necessarie a sapersi.

Ciò facendo, l'amministrazione procede; nè solamente una estensione giudiziaria con questa creazione si opera, ma creando tre giudici si crea un aiuto, dirò così, a tutta l'amministrazione, che la seconderà potentemente in tutti i bisogni che dall'isola sono richiesti.

Io spero che il Senato vorrà avere presenti queste considerazioni nel voto che sta per dare.

DI VESME, relatore. Comincerò, come fece il signor ministro, dal trattare la questione al tutto estranea alla legge, quella della circoscrizione delle provincie della Sardegna che l'uffizio centrale avrebbe desiderato che a tenore della legge 12 agosto 1848 fosse prima d'ora stata fatta per decreto reale. Feci io stesso parte di una di quelle Commissioni, di cui fece pur ora cenno il signor ministro, dimodochè potrò parlare con alquanto conoscenza di causa. Ne fece parte con me un onorevole nostro collega il senatore La Marmora, del quale tutti conoscono quanta sia l'autorità in questa materia. Il nostro progetto era appunto quello che il signor ministro accennava di voler seguire, era di conservare le undici provincie e di non accrescere il numero delle prefetture, ma solo di assegnare provincie intere a ciascuna prefettura, a taluna una, a tal'altra due, di modo che gran parte degli ostacoli che furono opposti alla pronta attuazione di una nuova circoscrizione delle provincie in Sardegna sarebbero per tal modo rimossi. Accennava il signor ministro che l'ostacolo che lo trattiene dall'eseguire una tale circoscrizione fu che sarebbe immensamente accresciuta la quantità delle liti sottoposte al tribunale di prima cognizione di Cagliari. Questo può essere secondo il modo di circoscrizione proposto da alcuna delle seguenti Commissioni. Nel progetto intorno al quale avevamo lavorato il generale La Marmora ed io, due sole provincie erano assegnate al tribunale di Cagliari, meno grandi che ora non siano per numero di mandamenti, dimodochè non maggiore, ma minore che non sia presentemente, sarebbe stato il numero delle liti dinanzi a quel tribunale. Del resto, pare questo un così piccolo ostacolo che non sembra che per questo si debba ritardare maggiormente una riforma che è della massima necessità, anche per alcuni degli argomenti ai quali accennava in ul-

timo l'onorevole signor ministro, come è quello della leva. Ognuno sa che è il capoluogo di mandamento quello che si fa centro alle operazioni della leva; ora quando un mandamento è composto, per esempio, di tre comuni appartenenti a tre provincie diverse, mentre il numero degli uomini è fissato su una provincia, come si fa a sapere che l'uomo che è chiamato sia quello che veramente deve esserlo, e che vada a carico della provincia della quale deve andare? Vi è anzi certezza di errore, e l'errore è tale e si frequente in Sardegna, che assolutamente reputò l'uffizio centrale dovervisi al più presto rimediare. Del resto non mancò l'uffizio di rendere omaggio alle cure del Ministero per promuovere al più presto questa misura così necessaria, perchè ci disse che il Governo preparò con lunghi studi il lavoro, il quale se non si condusse a termine, era appunto per quegli ostacoli ai quali ora accennava il ministro, e questi ostacoli l'uffizio desidera che vengano al più presto superati.

Dopo queste osservazioni preliminari entrò a trattare direttamente della questione relativa alla presente legge.

Due sono le mutazioni che il vostro uffizio credette d'introdurre in questa legge: la prima è di torre dalla legge ogni delimitazione dei comuni e dei mandamenti e di lasciare all'arbitrio del Ministero di farla per decreto reale. Nella parte di tale delimitazione fatta per legge, il vostro uffizio scorse molti e gravi errori; ed all'autorità qualunque dell'uffizio aggiungerò quella di un senatore assente quando ci fu presentato il presente progetto di legge, cioè del senatore Alberto La Marmora, che or ora mi confessava egli medesimo che molti e gravi errori si trovano nel catalogo o tabella annessa alla legge. Non avendo l'uffizio centrale il mezzo di correggere del tutto questi errori, e d'altra parte sembrandogli meno regolare che questa delimitazione di un comune o di un mandamento si facesse metà per legge e metà per decreto reale, pensò che fosse meglio lasciarla del tutto al Ministero. Questa è la prima mutazione proposta dal vostro uffizio centrale.

La seconda è quella d'aver ridotto ad uno invece di tre i nuovi mandamenti.

Il Ministero per conservare il numero di tre mandamenti portava due ragioni: l'una che considerava questi mandamenti come un mezzo d'incivilire quella popolazione.

Certo che una giustizia buona e pronta è uno dei migliori mezzi d'incivilimento; ma conviene osservare che l'uffizio appunto conservava un mandamento a questo scopo; se si riguardasse alla popolazione sola, nemmeno il mandamento di Santadi sarebbe necessario, basterebbe che restassero quei comuni divisi come sono ora fra i vari mandamenti vicini; ora, creando un nuovo mandamento nel centro del Sulcis, e lasciando gli altri comuni sotto i mandamenti vicini, tutti i mandamenti saranno a così poca distanza che la giustizia potrà essere amministrata anche meglio che nella maggior parte dei luoghi della Sardegna.

Diffatti i comuni di Tratalias, Palmas, Villarios sono vicinissimi a Sant'Antioco in modo che non vi ha ragione nessuna per la quale si debba creare un nuovo mandamento.

Se delli luoghi si tolgono da Sant'Antioco, questo mandamento resta ridotto a quella sola isola, e si può dire a quel solo villaggio; così è dei due altri mandamenti che ambidue verrebbero a constare di un solo villaggio, uno di 1350 e uno di 1800 abitanti, salvo errore.

Osserverò ancora che assai impropriamente mi servii del nome di villaggi; questi del Sulcis non sono villaggi, sono cascinie disperse, non vi ha neppure una casa, per così dire,

da potersi affittare, dove mettere una giudecatura; appena nei luoghi più frequentati si trovano talora tre o quattro case appartenenti ad agricoltori che hanno i beni vicini.

Il signor ministro disse che la popolazione del Sulcis andava crescendo, ed era chiamata ad un grande avvenire.

Ciò è vero fino ad un certo punto; è vero che le miniere sono frequenti nel Sulcis e coltivate con molto ardore; è vero che i terreni sono fertili, ma non in tutto il Sulcis; sono feracissimi nelle parti piane, le parti montuose sono incolte per tratti immensi e quasi deserte; ma non credo che sia intenzione nostra di creare nuovi mandamenti nei nascituri; quando sarà cresciuta la popolazione e con essa i bisogni, questi nuovi mandamenti si potranno erigere al modo stesso che ora per simile cagione si eressero questi comuni.

A questo senza dubbio si ebbe riguardo anche nell'erigere alcuni dei nuovi comuni, e l'erezione di alcuni di essi sarebbe senza dubbio soverchia, se appunto non fosse fondata su qualche considerazione dell'avvenire, perchè alcuni di questi, come quello di Serbario, sono per ora al tutto minima cosa.

Ma abbiasi pure questo riguardo per una popolazione crescente; spingere però la cosa ad instituire nuovi mandamenti in luoghi di scarsa popolazione e vicini ad altri mandamenti, non pare cosa che si possa approvare; tanto più in Sardegna dove è grandissima la difficoltà di trovare le persone atte a questo ufficio, talchè nella stessa città di Iglesias, la quale è pure capoluogo di provincia, e che fu e forse sarà presto nuovamente sede di un tribunale di prima cognizione, attualmente vi ha per giudice di mandamento una persona, certo non priva di merito, ma che non è neppure avvocato.

In luogo dove sono tante difficoltà, il volerle accrescere col moltiplicare il numero dei mandamenti non parve conveniente al vostro ufficio centrale.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Risponderò ad una sola delle osservazioni dell'onorevole relatore, a cui non aveva posto mente nel parlare la prima volta, ed è quella relativa alla vicinanza.

Quando si formava questo progetto, avendo consultato varie persone pratiche delle località appartenenti alla Sardegna, anche io ebbi a notare che sulla carta geografica mi pareva che le distanze fossero troppo vicine per creare tre mandamenti; ma mi fu risposto che sebbene le distanze non fossero grandissime sulla carta, erano però grandissime in fatto per la mancanza assoluta di strade e per molteplici giri che bisogna fare onde recarsi da un sito all'altro, ed è perciò che io mi sono indotto a presentare il progetto di legge per tre mandamenti.

Come dissi, non conosco la località, perchè non ci sono mai stato, quindi mi sono riferito a persone pratiche della medesima; la mia proposta perciò poggia intieramente su quanto mi fu asserito a questo riguardo.

DI VERME, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola era al signor senatore Alberto La Marmora.

DI VERME, relatore. Mi permetta una breve osservazione in risposta a quanto diceva ora il ministro dell'interno.

Il luogo nel quale si dovrebbero erigere questi mandamenti è appunto uno di quelli che in parte sono già provvisti di strade, in parte lo saranno fra uno o due anni al più delle migliori strade di Sardegna. Passa in quel luogo la strada tollerabile che ora conduce da Iglesias al Sulcis; si sta

attualmente lavorando ad una delle strade votate già dal Parlamento ed è già assai avanzata, e per comunicare poi dal Sulcis a Sant'Antioco, che è ora il mandamento più vicino, vi ha un ponte, opera dei Romani, col quale quell'isola è congiunta al continente della Sardegna, e da questo a Sant'Antioco è facile il passaggio a piedi ed a cavallo. Sia che si consideri sulla carta geografica, sia che si ponga mente alla facilità delle comunicazioni, Villarios, Tratalias e Palmas sono luoghi in ogni modo vicinissimi a Sant'Antioco, e questo dico non solo per relazione altrui, ma per essere stato io stesso più volte in quelle parti.

PRESIDENTE. La parola è al senatore La Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Signori, io non mi addentrerò in una questione che mi riesca così improvvisa in questo momento, non essendo giunto che ieri e non avendo avuto tempo a studiare bene tutte le materie che si sono agitate negli uffici. Non posso però fare a meno di prendere la parola per sostenere le ragioni addotte dal mio onorevole collega, l'onorevole relatore, col quale sono in gran parte d'accordo. Soltanto non sono d'accordo con lui quando dice che non è forse neppure necessario il mandamento di Santadi, mentre io invece lo credo di tutta indispensabilità. È indispensabile che si crei almeno almeno un mandamento...

PRESIDENTE. (Interrompendo) L'ufficio centrale è in ciò d'accordo.

LA MARMORA ALBERTO. . . . io dico che un mandamento è indispensabile che si crei, e tanto più è tale che, se non isbaglio, vi si è già fatta la caserma dei carabinieri, e non si aspetta altro che la legge sia sancita per metterla in esecuzione.

In quanto poi agli altri due, io credo che sarebbe meglio procrastinare, perchè si possono incontrare moltissime difficoltà nella erezione di essi per ragioni locali, le quali o in questo momento non sarei nel caso d'indicare. Io sono dunque persuaso che l'esecuzione di questa legge quale è proposta dal Ministero incontrerebbe difficoltà materiali non indifferenti.

Siccome però importa moltissimo che uno almeno di questi mandamenti si eriga a Santadi e che vi si stabilisca un giudice ed una forza pubblica, perciò io sarei d'avviso di istituire per ora questo mandamento senza occuparsi degli altri.

Io ripeto una cosa che ho già detta, cioè che se si fa una legge, devesi ben por mente alla giusta citazione dei nomi proprii, ed in questa del Ministero io trovo che i nomi proprii sono quasi tutti sbagliati; vi si leggono dei nomi talmente alterati che io stesso non li riconosco. Queste cose vanno fatte con calma, vanno fatte con conoscenza di causa; bisogna interpellare coloro che ben conoscono il paese. Il signor ministro disse di essersi servito della carta geografica. Io credo che egli abbia consultata non quella che venne alla luce per cura mia, ma quella di Maggi. Questa carta è quella che ha servito quando il Ministero ha mandato ai diversi Consigli divisionali di Sardegna un progetto di circoscrizione, ed è assai cattiva.

Probabilmente in essa i nomi proprii saranno sconciamente alterati, laddove quella che ho pubblicata io stesso, credo non abbia tale difetto, onde altro non rimane che consultare e leggere bene questi nomi e quindi riprodurli genuinamente.

Ma io non insisto di più, perchè non intendo di far perdere al Senato un tempo prezioso; avrei parlato più a lungo se avessi avuto tempo a ponderare questa questione. Intanto, ripeto, io credo che per ora non vi ha bisogno di stabilire

fuorchè il mandamento di Santadi, e sarei d'avviso di procrastinare per la creazione degli altri due.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Le parole pronunziate dall'onorevole senatore La Marmora mi fanno viepiù persuaso che sia conveniente di creare i tre mandamenti, in quanto che egli, andando più oltre che non il relatore dell'ufficio centrale, ha detto essere necessario di creare il mandamento di Santadi che il relatore metteva solamente in dubbio, ed oltre a ciò egli ha lasciato anche intravedere che per ora credeva soltanto si dovesse procrastinare la creazione degli altri due mandamenti.

Io darò ora all'onorevole La Marmora un appagamento che credo sarà da lui molto valutato, dicendogli che il lavoro principale che il Ministero ebbe per norma in questa legge, fu compiuto dal colonnello Decandia, il quale fu collaboratore, credo, dell'onorevole preopinante nella redazione della carta dell'isola di Sardegna, persona che, come l'onorevole senatore ben sa, conosce minutissimamente l'isola in tutte le sue particolarità. Quindi è che non mi pare possibile che un uomo il quale ha studiato durante l'intera sua vita le condizioni di quell'isola, non che tutte le località, un uomo il quale sa eccitare ammirazione coll'istruzione somma che ha di tutte le cose che riflettono quella parte dello Stato, non è possibile, dico, che sia incorso in quei gravi errori che vennero additati dall'ufficio centrale.

Non nego che siasi per avventura caduto in qualche errore nella denominazione delle singole borgate; ma questo, quando esistesse, non potrebbe menomamente indurre il Senato a rigettare la legge, in quanto che essendo in essa stabilito che con decreto reale si provveda alla circoscrizione di questi comuni, se vi è un errore, questo non stabilirà un precedente, ma verrà corretto dal Ministero con un decreto reale. E intanto se si approva il progetto già adottato dalla Camera dei deputati, il Ministero avrà il mezzo di compiere un'operazione importantissima.

Io non credo di dover aggiungere altre osservazioni e mi rimetto alla saviezza del Senato.

DI VERONE, relatore. L'ufficio centrale non solo non si oppone a che sia stabilito un mandamento a Santadi, ma lo propone esso medesimo. La cosa per la quale insiste principalmente è che non si debbano enumerare i singoli luoghi formanti i comuni od i mandamenti.

L'autorità del nostro collega La Marmora, autore della carta di Sardegna, praticissimo di quel paese, va tenuta in molto conto. Egli diceva che molti di questi nomi non li riconosce esso stesso. Il Governo certo ricorse ad ottima sorgente ricorrendo al colonnello Decandia per questi lavori; ma conviene dire che passando dal fonte al rivo l'acqua si sia intorbidata assai, cosa che al nostro Governo avviene sovente per quanto concerne la Sardegna.

Di tali errori citerò un esempio per dare un saggio del come il Governo conosca le cose sarde, e per dimostrare che non basta ricorrere a buona fonte, quando si trattano materie non troppo note.

La città di Cagliari è divisa in quattro parti, aventi ciascuna un proprio nome; or bene, in uno dei bilanci presentatici e distribuitici, queste quattro parti di Cagliari sono prese per che? Nientemeno che per quattro speciali ed è assegnata una somma da pagarsi a Castello, Marina, Stampace e Villanuova, speciali in Cagliari. (Si ride)

Questi errori non vengono certo da Cagliari, ma se noi dobbiamo approvar leggi che abbiano simili errori, che contengano nomi che assolutamente siano inesatti, che non siano quasi riconoscibili, come si potrà poi eseguire una tal legge?

Diceva il ministro: se vi saranno errori, si correggeranno per decreto reale.

Mi pare che per decreto reale non si possa correggere una legge. Tocca a noi a provvedere che la legge sia ben fatta e corretta: per decreto reale si provvederà all'esecuzione della medesima; ma volere che noi facciamo errori, sapendo di farli, ed affinché siano poi corretti per decreto reale, io credo che sia cosa meno conveniente.

LA MARMORA ALBERTO. Per rispondere al signor ministro, il quale invoca l'autorità del colonnello Decandia, gli dirò che questa è per me di molto peso; io non ho mai inteso di mettere solamente in sospetto l'esattezza, nè i lumi del colonnello Decandia, il quale è mio amico antico; io dico solamente che gli errori materiali che sono in questa stampa provengono dalla stampa stessa, ma non dall'originale.

PRESIDENTE. Era appunto mio intendimento di prevalermi delle particolari cognizioni che ho di quell'isola per notare che gli errori di cui si fa gran rumore sono propriamente errori d'amanuense, ma non si scambia già un luogo per un altro.

I nomi solo sono scritti erroneamente: per esempio, dove si dice *Ginturu* deve dirsi *Gutturu*. Errori materiali correggibili facilmente nella legge che si approverà, salva naturalmente l'emendazione che se ne farà nell'ultimo testo che sarà sottoposto alla firma del Re.

SAULI. Mi pare che quello di cui massimamente difetti l'isola di Sardegna sia l'amministrazione della giustizia.

Sento dal ministro dell'interno che i molti argomenti addotti per questa legge sono appunto diretti al fine che si possa stabilire questo mezzo d'incivilimento in Sardegna.

LA MARMORA ALBERTO. E la leva...

SAULI. Sì, e favorire la leva?...

Ora, secondo le obiezioni fatte dall'ufficio centrale pare che la creazione di tre mandamenti si debba ravvisare soverchia; ma io dico: *melius est abundare quam deficere*, e per conseguenza io consiglierai il Senato ad approvare la legge quale è stata presentata, appunto perchè quando si fa una legge non si dismette mai il pensiero di emendarla nel tempo avvenire.

MAESTRI. Non parlerò delle località che io non conosco, ma solo dirò due parole dei principii, quanto provvidi, incontestabili sui quali si fonda il progetto ministeriale.

È una suprema necessità del popoli d'avere tribunali per l'amministrazione della giustizia, ma si provvede male a quella necessità ove i tribunali siano così distanti o nell'accesso incomodi che i cittadini sieno posti nel caso di non poterne profittare.

È dunque necessario che i tribunali sieno sparsi nel territorio a distanze ragionevoli, onde possano servire all'alto scopo per cui si vogliono instituiti.

Oltre il bisogno a cui provvede l'amministrazione della giustizia, essa concorre all'incivilimento degli abitanti che le stanno d'intorno. Quanto importi di recare nei comuni di Sardegna, di cui si parla, questo miglioramento nei loro incolti costumi è cosa indubitabile; e lo stesso ufficio centrale nol nega. Quindi è che sotto questo rispetto è grandemente utile che i mandamenti proposti non siano ridotti ad uno. Che cosa si oppone per ridurli? Si oppone che la popolazione in quei luoghi non è molta. Ma io credo che sarà uno dei mezzi di rendere più popolati quei luoghi, se si formeranno dei comuni, e se si porranno in mezzo a loro dei centri d'incivilimento, quali sono i tribunali.

Per ciò appoggio il progetto del Ministero.

LA MARMORA ALBERTO. Domanderei il permesso di prendere ancora una volta la parola.

PRESIDENTE. Interrogherò il Senato. . .

Numerose voci. Parli! parli! Sì! sì!

PRESIDENTE. Ha la parola.

LA MARMORA ALBERTO. Il signor preopinante parla come avrei parlato io stesso, ove non avessi conoscenza delle località della Sardegna. Faccio però avvertire che egli parla di comuni come se esistessero comuni. Sono casolari, semplici casolari, sparsi per tutto il territorio. Io pure vorrei che ci fossero dei capoluoghi per mettere dei giudici, e sono trent'anni che domando giustizia per quel paese, e sarò sempre il primo a chiedere al Governo che istituisca dei tribunali. Ma per chi conosce bene quelle località, e sa che non vi sono comuni, ma semplicemente, come dissi, dei casolari sparsi, comprenderà quali grandi difficoltà si troveranno nell'esecuzione di questa legge. Lo stesso non si può dire di Santadi in cui ci è una specie di centro di popolazione; ma negli altri luoghi le difficoltà saranno gravi quanto mai, ed è perciò che io preferirei di veder stabilito quel mandamento che ha probabilità di riuscire prima di costituire gli altri, che forse incaglieranno l'azione stessa di questa legge.

Del resto io sono perfettamente dell'avviso del senatore Maestri. La Sardegna ha sete di giustizia; per conseguenza quanto maggiore sarà il numero dei tribunali, sarà sempre maggiore il sollievo che le si arrecherà.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Quando venne formulato il progetto fui assicurato che nei capoluoghi proposti vi erano mezzi sufficienti di collocare convenientemente gli uffici che si stabilivano. Quindi io credo di potermi assumere la responsabilità di far eseguire questo stabilimento quando la legge sia votata. Del resto, in quanto agli errori di nome già notati e spiegati dall'onorevole presidente del Senato, io osserverò ancora che vi è solamente un errore di ortografia. Non si contravviene punto alla legge non applicando quel periodo di essa che si riferisce ad una cosa che non esiste. Intendendosi una facoltà generale di cambiare una circoscrizione, io applico questa facoltà ai vari nomi che compongono le circoscrizioni, e in cui si notano tali errori. Parmi quindi che non siano accettabili le obiezioni poste in campo.

DI VESME, relatore. L'ufficio ha due cose da far osservare in risposta a quanto fu detto a questo proposito. L'una è che gli errori talora sono così gravi che appena il vero nome si riconosce, come fu notato dal senatore La Marmora. Diceva ora il signor ministro, potersi dire che in quel caso la legge si riferisce a cosa che non esiste. Ora, è egli dignità di un corpo legislativo di sancire un errore sapendo che sancisce quest'errore, di sancire una cosa che non esiste? Credo di no. Che sfugga un errore di stampa o di copia, sarà effetto del caso e della umana fragilità; ma sapere che l'errore esiste e sancirlo, credo che non sia cosa né utile, né decorosa. D'altronde non tutti gli errori sono di semplice ortografia, di semplice nomenclatura. Ho grave sospetto che in molti casi vi sia confusione di luoghi, e che il nome di un salto, come avviene frequentemente in Sardegna, sia compreso in quello di un altro o vi siano anche salti segnati con doppio nome. Osserverò poi che se questo avvenisse per semplice decreto reale, non ne verrebbe grave inconveniente perchè appena l'errore si scorge, appena non si sa a qual comune debba realmente appartenere una tale località, per decreto reale si corregge, e si termina la questione; il che non si può fare se fin d'ora i limiti dei comuni sono sanciti per legge. Osserviamo inoltre che alcuni errori sono non di parole, ma di cose. Già

nell'articolo primo del progetto ministeriale si stabilisce che il territorio del comune di Carbonara sarà formato con parte dei terreni di Maracalagonis e parte di quelli del Sarrabus; ora il Sarrabus non è comune, è comune Maracalagonis, è comune Muravera, ma il Sarrabus è nome di una regione o tratto di paese; forse una parte del Sarrabus stesso appartiene già a comuni quivi accennati. Lo stesso si dica di quanto si è stabilito nell'articolo terzo. In quest'articolo è detto:

« Il comune di Portoscuso comprende nella sua circoscrizione, oltre la borgata di questo nome ed il distretto di Pasiniana indicati in detta tabella A, anche una parte del territorio di Gonnesa che verrà in giusta proporzione assegnata. »

Ora lo stesso territorio di Portoscuso fa già parte del territorio di Gonnesa; se si dirà adunque che lo stesso territorio di Portoscuso, oltre il proprio distretto comprenderà una parte di quello di Gonnesa, v'ha una specie di contraddizione, poichè ora non esiste territorio di Portoscuso, ma tutto è territorio di Gonnesa. Si eviteranno questi errori, se noi lasciamo tutta la cura e la responsabilità della delimitazione al Governo siccome in parte è già lasciata nell'ultimo articolo del progetto, nel quale si dice che il Governo del Re è autorizzato a provvedere per decreto reale alla delimitazione dei suddetti comuni; dacchè abbiamo dato quest'autorità al Governo, perchè la limiteremo in cosa nella quale confessiamo quasi tutti di non conoscere, anzi sappiamo per certo che approviamo parecchi errori? Meglio è che il Governo abbia la responsabilità e la cura di una cosa che non può essere eseguita convenevolmente, o in caso di errore corretta che da lui solo.

PRESIDENTE. Non resta che porre ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

L'articolo primo della legge, il quale sostanzialmente è d'accordo col primo dell'ufficio centrale, è il seguente:

« Art. 1. La borgata di Carbonara, esistente nell'isola di Sardegna, è eretta in comune. »

« Il territorio che deve formarne la circoscrizione è assegnato parte nei terreni di Maracalagonis, parte in quelli del Sarrabus, secondo la designazione che se ne farà proporzionalmente ai bisogni. »

Il progetto dell'ufficio centrale si scosta dal progetto ministeriale in ciò, che il primo vorrebbe dare genericamente al Governo la facoltà di delimitare il territorio ai comuni, ed allora si renderebbe superflua la spiegazione, la quale il Ministero ha introdotto nell'articolo primo. In conseguenza io debbo mettere ai voti separatamente il primo ed il secondo paragrafo dell'articolo.

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola per far osservare che, a mio credere, non vi debb'essere difficoltà di votare l'articolo intero, perchè qui non si parla di comuni, ma di territorio, cioè di quello di Maracalagonis e di quello del Sarrabus.

DI VESME, relatore. Sebbene non si parli direttamente del territorio, accennandosi tuttavia il comune di Maracalagonis, forse con questo già si comprende una parte del territorio del Sarrabus, poichè il Sarrabus non è altro che il nome di una regione o tratto di paese; fors'anche è desso sito in luogo che male servirà a far parte del territorio di Carbonara. Oltretutto l'ufficio centrale ha creduto di dover torre anche quest'alinea per uniformità, non essendovi ragione per la quale alcuni comuni siano delimitati per legge, ed altri solo per decreto reale. Così io proporrei che, come si suol fare in casi simili, si metta prima a votazione se si debba porre alla discussione il progetto della Commissione o quello del Mini-

stero. Questo agevolerà anche in processo il rimanente della discussione.

Del resto, anche nel principio di questo articolo vi ha una piccola differenza di redazione, alla quale non porrebbe veruna importanza l'ufficio centrale: essa consiste nell'aggiunta delle parole *provincia di Cagliari*, mentre che in quello ministeriale vi ha soltanto *esistente nell'isola di Sardegna*; la qual mutazione fece l'ufficio per uniformarsi a quanto nell'articolo 2 è stabilito relativamente agli altri comuni, che si dicono esistenti nella provincia d'Iglesias.

Io chiederei dunque che il Senato fosse consultato sul punto, se si debba passare ai voti sul progetto ministeriale a preferenza di quello della Commissione. Ove non segua votazione, in regola generale sembra non esservi dubbio, a seconda dei precedenti del Senato, che il progetto della Commissione sia quello su cui si deve votare di preferenza.

PRESIDENTE. La pratica del Senato in casi simili fu sempre questa, che alloraquando non possono conciliarsi i due progetti, vale a dire ogniquivolta non possono di pari passo discutersi il progetto ministeriale e quello della Commissione, quest'ultimo debba avere la preferenza, perchè quello della Commissione si riguarda allora come un grande emendamento fatto alla legge ministeriale, e come tale debbe avere la priorità. Ma quando una legge può nei suoi separati articoli essere discussa nel senso del Ministero, e che gli emendamenti della Commissione possono coordinarsi colla serie degli articoli proposti dal Governo, è stata sempre pratica del Senato di procedere alla votazione degli articoli proposti dal Ministero. Il primo ed il secondo articolo di questa legge sono uniformi sia nel progetto dell'ufficio centrale, che in quello del Ministero; perciò io pongo in votazione l'articolo 1° separando però la prima parte di esso, come aveva l'onore di dire, nella quale non vi ha dissenso, dalla seconda, che l'ufficio centrale crede superflua.

Dunque io metto ai voti la prima parte dell'articolo primo:

« La borgata di Carbonara esistente nell'isola di Sardegna è eretta in comune. »

Chi approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

Metto ora ai voti la seconda parte: chi acconsente al pensiero dell'ufficio centrale deve rigettarlo; chi pensa col Ministero deve ammetterlo.

« Il territorio che deve formarne la circoscrizione è assegnato parte nei terreni di Maracalagonis, parte in quelli del Sarrabus, secondo la designazione che se ne farà proporzionalmente ai bisogni. »

Chi approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

LA MARMORA ALBERTO. Chieggo la parola per dare semplicemente una spiegazione.

Io preferisco di votare col Ministero per i tre mandamenti per non incagliare l'adozione di una legge, che considero della massima importanza.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 2°:

« Art. 2. Sono pure eretti sette comuni nella regione del Sulcis (provincia d'Iglesias in detta isola), i quali prenderanno rispettivamente la denominazione di Portoscuso, Narcao, Santadi, Tratalias, Palmas, Serbarlo, Villarios. »

« L'aggregazione dei distretti, borgate e territorii, come sono distinti nella tabella A annessa alla presente legge, formerà la circoscrizione territoriale di ciascuno di essi. »

Riguardo alla parte prima di quest'articolo, non vi ha divario fra il progetto del Ministero, e quello dell'ufficio centrale.

La metto perciò ai voti.

(È approvata.)

Passo alla seconda parte.

Qui propriamente il dissenso non consiste, se non in ciò: che il Ministero indica una delimitazione e l'ufficio centrale vorrebbe lasciarla all'arbitrio del Governo.

Vi è ancora un altro dissenso in quanto che l'ufficio centrale crede che gli errori introdotti nella tabella A sono tali che non possono meritare l'approvazione della Camera, mentre il Ministero crede il contrario, ed ha fatto riflettere che questi errori essendo solamente d'ortografia possono venire corretti.

Ciò premesso, io pongo ai voti la seconda parte dell'articolo secondo.

(Il Senato approva.)

Ora metto ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

« Art. 3. Il comune di Portoscuso comprende nella sua circoscrizione, oltre la borgata di questo nome ed il distretto di *Pasinigiana* indicati in detta tabella A, anche una parte del territorio di Gonnese, che verrà in giusta proporzione assegnata. »

LA MARMORA ALBERTO. Io desidererei solamente che si facesse una correzione, che cioè invece della parola *Pasinigiana*, la quale significa nulla, si dicesse *Peringiano*. Io credo che si possa facilmente correggere senza rimandare il progetto.

DI VESME, relatore. Farò osservare al Senato che qui vi sarebbe anche un errore di cose, e non di parole soltanto.

Il territorio di Portoscuso fa già parte di quello di Gonnese, di modo che sembra poco esatto il dire che oltre il territorio di Portoscuso si formerà il territorio di quel comune con una parte del territorio di Gonnese.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. L'osservazione dell'onorevole senatore Alberto La Marmora non può dar luogo a veruna difficoltà, imperocchè se gli errori materiali si correggono nelle sentenze dei magistrati si possono anche correggere nella redazione delle leggi.

Ma in quanto alle osservazioni dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale io prego il Senato a notare che, sabbene gli altri pezzi di territorio specialmente assegnati a questo comune appartenessero a quello di Gonnese, tuttavia quando oltre a questi pezzi se ne vuol dare un'altra parte, e che questa non si può determinare fin d'ora perchè si ha bisogno di fare studi speciali sulle località, bisogna dire necessariamente che quest'altra parte si fa sul territorio di quel comune; laddove forse sarebbe stata più regolare la redazione se avesse detto: anche un'altra parte del territorio, perchè si sarebbe fatto capire che si parlava del territorio di Gonnese.

Ma questo è semplicemente errore di redazione, che non influisce per nulla nella legge, e può essere un motivo per cui il Senato la rimandi.

PRESIDENTE. Mediante la rettificazione della parola *Pasinigiano* in *Peringiano*, e udite le spiegazioni del ministro, io pongo ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

« Art. 4. Il comune di Portoscuso è aggregato al mandamento d'Iglesias. »

(È approvato.)

« Art. 5. Sono instituiti tre nuovi mandamenti, i cui capoluoghi sono Narcao, Santadi, Tratalias. »

« Ciascuno di questi mandamenti comprende rispettivamente i comuni ed i territorii designati nella tabella B annessa pure alla presente legge. »

Questo è l'articolo in cui sostanzialmente v'è diversità tra

il modo di pensare del Ministero, il quale vuole tre mandamenti, e quello dell'ufficio centrale, il quale ne vorrebbe un solo.

Io porrò ai voti in primo luogo l'emendamento dell'ufficio centrale, consistente nell'erezione d'un mandamento solo.

Chi approva quest'emendamento, si levi.

(Il Senato rigetta.)

Metto ai voti l'articolo ministeriale.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. Il comune di Carbonara con tutto il suo territorio resterà per ora aggregato al mandamento di Sinnai. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per decreto reale alla delimitazione dei suddetti comuni ed a tutte le operazioni necessarie alla esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI NOVARA DI CONTRARRE UN MUTUO.

PRESIDENTE. Il Senato aveva già deliberato di passare anche alla discussione della legge per l'autorizzazione alla divisione di Novara di contrarre un mutuo di 40 mila lire.

Dichiaro perciò aperta la discussione generale su di questo progetto. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1740.)

Se non si chiede la parola, metterò in discussione gli articoli.

« Art. 1. È approvata la deliberazione presa dal Consiglio divisionale di Novara nella sua adunanza del 12 novembre 1852; con cui fu votato un prestito di lire 40 mila, da erogarsi nelle spese di costruzione del tronco di strada provinciale compreso tra l'abitato di Scopello e quello di Plode, rimanendo a carico dei comuni componenti la *Valle Grande* il pagamento dei relativi interessi sino all'intera esdebitazione della divisione. »

(È approvato.)

« Art. 2. Pella restituzione rateata del mutuo predetto è autorizzata la vincolazione dei bilanci della divisione dal 1857 al 1861 inclusivamente. »

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA TORINO A PINEROLO.

FABRONI, ministro degli esteri. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il ministro dei lavori pubblici, un progetto di legge avente per oggetto la concessione della ferrovia da Torino a Pinerolo. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1872.)

Prego il Senato a volerla dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al signor ministro degli esteri della presentazione di questo progetto di legge, e di provocare su di esso il voto del Senato per l'urgenza chiesta.

Chi approva l'urgenza, sorga.

(È approvata.)

Si passa in ora al primo squittinio segreto sulla legge riguardante la cessione dello stabilimento metallurgico di San Pier d'Arena.

Risultamento della votazione:

Votanti 51

Voti favorevoli 51

Voti contrari 0

(Il Senato adotta all'unanimità.)

PRESIDENTE. Si procede ora allo squittinio per le due leggi relative all'autorizzazione alle divisioni di Annecy e di Novara di contrarre un prestito.

Il regolamento permette, quando si tratta di leggi di interesse locale, di votare diverse leggi cumulativamente.

Risultamento della votazione:

Votanti 53

Voti favorevoli 53

Voti contrari 0

(Il Senato adotta all'unanimità.)

PRESIDENTE. Infine si passa alla votazione della legge per l'erezione in comuni di alcune borgate della Sardegna.

Risultamento della votazione:

Votanti 53

Voti favorevoli 36

Voti contrari 17

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Messaggio del presidente della Camera elettiva — Omaggi — Approvazione del progetto di legge pel prolungamento delle vie del Cannon d'oro e della Posta — Relazione sul progetto di legge per la soppressione della tassa commerciale in Torino — Presentazione del progetto di legge per l'approvazione provvisoria del Codice di procedura civile — Adozione del progetto di legge per la leva ordinaria sulla classe del 1832 — Presentazione della tariffa provvisoria della tassa sugli atti giudiziarii — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale, il quale è approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

858. Il Consiglio comunale di Apricale, provincia di San Remo, a nome degli altri comuni della valle di Nervia, domanda che venga ad essi esteso il sussidio stradale, che si è per deliberare a favore della provincia di Nizza.

859. Il Consiglio comunale di Saluzzo rassegna al Senato motivate istanze, perchè venga sospesa la concessione della ferrovia da Torino a Pinerolo.

860. Il Consiglio comunale di Rumilly, provincia d'Annecy, ricorre al Senato per l'esenzione dalla leva militare dei Fratelli delle Scuole cristiane.

861. Il Consiglio comunale di Pancalieri, provincia di Pinerolo, rassegna una petizione identica a quella avente il numero 859.

862. Il Consiglio comunale di Vigone, provincia di Pinerolo, identica alla precedente.

863. Il Consiglio comunale di Moretta, provincia di Saluzzo, identica alla precedente.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà anche conoscenza della composizione di alcuni uffici centrali nominati per l'esame delle leggi presentate ultimamente.

GIULIO, segretario, legge:

Per la legge sulla concessione della ferrovia da Torino a Pinerolo.

Regis — Ricci Francesco — Pamparato — Mosca — Bagnolo.

Per la legge portante l'autorizzazione di un mutuo alla città di Torino.

De Margherita — Sauli — Siccardi — Cotta — Balbi-Piovera.

Per la legge sull'esercizio della caccia.

Cataldi — Vesme — Montezemolo — Jacquemoud — Plezza.

PRESIDENTE. Debbo dare lettura di un messaggio del presidente della Camera elettiva.

(Legge la lettera del presidente Rattazzi, colla quale annunzia che la Camera dei deputati ha preso la deliberazione di far celebrare il 15 corrente un servizio funebre in memoria del defunto conte Cesare Balbo.)

Io credo che basti l'aver dato lettura di questa lettera, perchè quei moltissimi fra noi, i quali onorano degnamente la memoria dell'illustre uomo di Stato, di cui i suoi colleghi deplorano la perdita, vogliono assistere al servizio funebre che la Camera dei deputati fa celebrare.

Debbo anche dare contezza dell'omaggio fatto dal presidente dell'Accademia medico-chirurgica di 75 esemplari de' suoi atti riguardanti il modo da preferirsi nell'applicazione della pena di morte; così pure dell'omaggio del reggente l'azienda generale di guerra di una copia stampata del *Dizionario analitico delle circolari* di quella generale azienda.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL PROLUNGAMENTO DELLE VIE DELLA POSTA E DEL CANNON D'ORO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere in primo luogo il progetto di legge riguardante la convenzione passata tra le regie finanze e la municipalità di Torino pel prolungamento delle vie della Posta e del Cannon d'oro in questa città (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1787.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, debbo passare alla votazione degli articoli.

* Art. 1. Il sovr'intendente generale della Real Casa è autorizzato a vendere i terreni e fabbricati compresi nella dota-

zione della Corona, che resteranno separati dal palazzo e giardino reali dal profondimento in linea retta della via della Posta sino alla strada di San Maurizio, come pure un tratto di terreno situato a ponente di detta via, segnato coi numeri 24, 25, 34, 37 dell'unito tipo Giannone del 30 novembre 1851. »

(È approvato.)

« Art. 2. Lo stesso sovrintendente generale è autorizzato a vendere il fabbricato della stamperia reale ed il terreno sul quale è posta, non che il segmento di circolo segnato coi numeri 10, 11 e 12 del citato tipo, appartenenti al demanio. »

(È approvato.)

« Art. 3. La vendita di questi terreni e fabbricati si farà ai pubblici incanti, o a trattativa privata se quelli andranno deserti, a seconda dei concerti da stabilirsi fra il sovrintendente generale suddetto ed il ministro delle finanze.

(È approvato.)

« Art. 4. Il prezzo che si ricaverà dagli immobili alienati sarà impiegato in nuove costruzioni da farsi nei terreni usufruiti dalla Corona attigui al palazzo ed al giardino reali, ed in acquisto di stabili confinanti al palazzo o giardino suddetti.

« Il sovrintendente generale predetto giustificherà l'impiego di tale prezzo.

« Le dette costruzioni ed acquisti faranno parte della dotazione della Corona. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le finanze dello Stato preleveranno sul prodotto della vendita autorizzata dall'articolo 1 la somma di 87,754 lire, e saranno loro ceduti dalla dotazione della Corona il tratto di giardino, tettoie e magazzini situati al sud della via della Zecca, segnati coi numeri 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del citato tipo. »

(È approvato.)

« Art. 6. La convenzione stipulata il 5 maggio 1853 tra le finanze e la città di Torino è approvata. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il quartiere delle guardie svizzere posto nella via della Basilica, ed il fabbricato ed ala del Fiaandro, detto *Lavanderia*, faranno parte della dotazione della Corona. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio.

Risultato della votazione:

Votanti	50
Voti favorevoli	49
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLA TASSA COMMERCIALE IN TORINO.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione dell'altra legge che è all'ordine del giorno debbo annunziare al Senato essersi deposto sul banco della Presidenza il rapporto sulla legge per la soppressione della tassa commerciale in Torino, relatore il signor senatore Quarelli. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1757.)

PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE PROVVISORIA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adot-

tato dall'altra Camera per l'approvazione provvisoria del Codice di procedura civile. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1591.)

PRESIDENTE. Do atto al signor guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito negli uffici.

Attesa la specialità e la gravità della materia, io debbo proporre al Senato di voler nominare per l'esame di questa legge una Commissione straordinaria per isquittinio di lista, e scegliere così quei membri i quali sono più competenti per studi di questa fatta.

Se non si fa osservazione, metto ai voti questa mia proposta.

Chi approva quanto ho avuto l'onore di proporre, si levi.

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA ORDINARIA SULLA CLASSE DEL 1832.

PRESIDENTE. Come ho già avuto l'onore di annunziare, la discussione generale è aperta sul progetto di legge riguardante la leva di 12 mila uomini sulla classe del 1832. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1784.)

Non chiedendosi la parola debbo sottoporre alla votazione gli articoli speciali della legge.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a chiamare sulla classe di leva 1832 un contingente di 12 mila uomini.

« Questo contingente è diviso in due categorie: la prima comprende gli uomini destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che, muniti di congedo illimitato, debbono rimanere alle case loro a disposizione del Governo per tutto il tempo che sia determinato dalla futura legge organica sul reclutamento dell'esercito. »

(È approvato.)

« Art. 2. Gli assoldati anziani e gli assoldati, i surrogati ordinari e i designati per iscambio di numero, sono descritti in tale ordine nella prima categoria del contingente mandamentale.

« Gli iscritti ed i surrogati di fratello compiono la medesima categoria nell'ordine secondo il quale si trovano posti nelle liste d'estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 3. Tutti i rimanenti iscritti designati pel contingente sono descritti nella 2° categoria nell'ordine medesimo della lista d'estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il corrispettivo delle surrogazioni militari è stabilito nella somma di lire 1800, oltre il fondo di massa in lire 100 pel compiuto corredo. »

(È approvato.)

« Art. 5. La suddetta somma è destinata a servire di premio agli affidati che imprendono le surrogazioni militari, ed è impiegata dal Governo presso la Cassa dei depositi e dei prestiti, e frutta interesse a beneficio dei surrogati in conformità della legge 18 novembre 1850. »

(È approvato.)

« Art. 6. È derogato al regolamento generale per la leva in tutto ciò che è contrario alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le disposizioni della legge del 4 luglio 1852 sono pure applicabili alla leva per la classe 1832. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Votanti.....	49
Voti favorevoli.....	47
Voti contrari.....	2

(Il Senato approva.)

PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA TARIFFA PROVVISORIA DELLA TASSA SUGLI ATTI GIUDIZIARI.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare alle deliberazioni del Senato, a nome del mio collega il ministro guardasigilli, il progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati riguardante la tariffa provvisoria della tassa sugli atti giudiziari. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1770.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro della presentazione di questo progetto di legge, ed ho l'onore di far notare al Senato, che questa legge ha una stretta relazione col Codice di procedura civile, per l'esame del quale il Senato ha già deliberato di nominare una Commissione a squittinio di lista; epperò io proporrei che la stessa Commissione sia anche incaricata dell'esame di questo progetto di legge.

Se non vi hanno osservazioni in contrario s'intende adottata la proposizione che ho avuto l'onore di fare. (*Segni di adesione*)

Si trova notata all'ordine del giorno di quest'oggi anche la legge riguardante le società mutue: ma siccome il signor ministro delle finanze, il quale desidera di prendere parte a questa discussione, si trova distratto da altro dovere io ho dovuto rimandare ad altra seduta la discussione di questa legge.

Si passa perciò al rapporto delle petizioni.

Prego la Commissione di voler prendere il suo posto.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione senatore Di Bagnolo.

DI BAGNOLO, relatore. Nella petizione 823 narra l'avvocato Enrico Prandi aver con altra sua petizione nel 1850 presentata al Senato chiesta una remunerazione per i servizi resi al magnanimo Re Carlo Alberto, come pure per la pubblicazione di varie opere politiche di cui enuncia i titoli. Che questa petizione essendo stata riferita nella seduta 27 aprile 1850, fu per voto del Senato trasmessa al presidente del Consiglio dei ministri, e da questo a quello dell'interno, dal quale esso avvocato Prandi ebbe due remunerazioni nel corso dell'anno stesso.

« Avvalorato ora, siccome egli scrive, dalla benignità del Senato, e persuaso che ove il Ministero venisse nuovamente da esso eccitato, provvederebbe a che l'esponente potesse continuare a vivere con decoro ne' regni Stati, » ricorre per nuova gratificazione.

Non constando dalla petizione stessa che l'avvocato Prandi abbia resi nuovi servizi allo Stato, e per confessione propria essendo stato remunerato per trascorsi, nè d'altronde essendo

ufficio del Senato il raccomandare petenti ai ministri per impieghi o gratificazioni, la vostra Commissione crede dover invocare su questa petizione l'ordine del giorno.

(È adottato.)

Colla petizione 827 Luigi Nosengo e Giovanni Antonio Guglielmetti, che s'intitolano *miserabili avanzi di Wagram*, ricorrono per la seconda volta al Senato onde venire reintegrati nelle loro annue dotazioni di lire 500 caduno accordate loro dall'imperatore Napoleone I in remunerazione delle ferite riportate nelle campagne della Germania, assicurate sopra fondi speciali, e riconosciute, per quanto essi affermano, dai trattati, e quindi corrisposte loro sino al 1814.

Già sin dalla seduta del Senato del 18 gennaio 1851 una loro simile domanda era riferita dalla Commissione delle petizioni, ed il Senato allora sulle conclusioni del relatore marchese Pallavicino-Mossi la rinvia al signor ministro delle finanze per gli opportuni provvedimenti.

Il ministro con sollecita premura la trasmetteva agli uffici della Commissione superiore di liquidazione, accompagnandola da un dispaccio in data 12 febbraio 1851.

Questi uffici, esaminati i titoli prodotti dai petenti, si videro loro malgrado astretti a dichiarare non aver essi alcun diritto alla conservazione di quelle dotazioni, e colla conclusione del non farsi luogo, per le ragioni ivi addotte, rimandavano le carte al ministro delle finanze.

Il relatore della vostra Commissione, cui duole il misero stato di quei valorosi che si adoperavano a tener viva la fama dell'italica bravura in quei tempi calamitosi, in cui il vanto maggiore, al quale potesse aspirare ogni gloria italiana, era quello di splendere quasi lievissimo raggio di straniero pianeta, e quando ogni atto di valore italiano sorgeva dai campi di battaglia, non ad illustrare la patria, ma bensì ad accrescere la somma del valore francese, il relatore, dico, della vostra Commissione vi chiede il permesso di dilungarsi alquanto più dell'usato su questa petizione, onde giustificare le conclusioni alle quali ha creduto dover giungere, e tanto più ve lo chiede che in altre relazioni su questa petizione non si è creduto di dover entrare nelle viscere dell'argomento.

Benchè la petizione dei signori Nosengo e Guglielmetti sia collettiva, io credo di dover discutere separatamente gli adottati diritti come quelli che cadono da diverse fonti. Arreca primo il signor Nosengo un brevetto d'investitura firmato: « *Le prince archichancelier de l'empire Cambacères*, in cui è detto: D'après le décret du 6 août 1811, par lequel S. M. crée cinq cent nouvelles places de sixième classe sur la portion du produit de l'octroi du Rhin, appartenant à son domaine extraordinaire: vu l'état arrêté par le ministre d'État, intendant général du domaine extraordinaire, lequel état, en conformité dudit décret, assigne audit sieur Nosengo une dotation numérotée 316 sur l'octroi du Rhin avec jouissance à partir du 1^{er} juillet 1811. »

Ecco dunque il titolo del signor Nosengo: una dotazione appoggiata alle rendite del dazio del Reno, per quella parte che apparteneva al dominio straordinario dell'imperatore Napoleone.

Ora egli è evidente che anche ammettendo vero, come asserisce il signor Nosengo, « che i trattati di Parigi 1814 e di Vienna 1815 impongano ai diversi sovrani l'obbligo di continuare il pagamento di quelle dotazioni, sempre quando nel sottentrare all'Impero francese riscuotano i redditi di quegli stabili, o di quei capitali che erano a queste affetti, » non potrà mai affermarsi che il Governo sardo si trovi obbligato al pagamento di una dotazione appoggiata sovra un dazio del Reno, che probabilmente più non esiste, o che per certo

almeno non versò mai nelle nostre casse nessuno dei suoi prodotti.

Quindi è che allorquando nel 1818 il protocollo d'Aquisgrana, di cui parlerò più sotto, riconosceva a questi *dotatari* il solo diritto di riscuotere gli arretrati scaduti sino al 30 maggio 1814, al Nosengo vennero questi soldati dal Governo francese.

Provata dal sin qui ragionato l'insussistenza dei diritti dal Nosengo invocati a carico del Governo sardo, passo ai titoli che si recano dal Guglielmetti.

Produce questo secondo infelice onde stabilire il diritto della sua domanda :

1° Una lettera d'avviso del *conseiller d'État, baron de l'Empire, Gagna*, con cui gli fa noto che conformemente « aux dispositions du décret 15 août 1809, qui fixe les classes dans lesquelles seront compris les militaires blessés dans les dernières batailles en Allemagne, Sa Majesté par décret du 3 octobre dernier vous a accordé une rente de 500 francs à prendre sur les fonds du Canal du midi. »

2° Una carta firmata *Dustin, administrateur général des rentes du Monte Napoleone*, in data 19 marzo 1812, in cui egli è dichiarato proprietario « d'une inscription de 500 francs sur le Monte Napoleone, consignée au régistrateur des inscriptions, n° 1200. »

3° Altra carta dello stesso amministratore generale del 4 settembre 1813, con cui gli invia un mandato di franchi 236 50, somma che fatte le dovute deduzioni, forma il primo semestre dell'anno 1813.

Vediamo dunque il Guglielmetti per prima istituzione aver ricevuta una dotazione affetta al canale del mezzogiorno, ed ove vi fosse rimasta, niun dubbio che dalla Francia questa gli sarebbe tuttora corrisposta. Ma sgraziatamente per lui, la vediamo ai 19 marzo 1812 ed ai 4 settembre 1813 mutata in altra sopra il Monte Napoleone; egli è dunque come soldato francese remunerato d'una dotazione sul Monte Napoleone che il signor Guglielmetti, militando nel 23° d'infanteria di linea, va considerato,

Ora il protocollo di Aquisgrana firmato dai plenipotenziari delle potenze alleate il giorno 16 novembre 1818, dice espressamente: che i dotatari della categoria del Guglielmetti hanno perduto dal trattato di Parigi ogni diritto alle loro dotazioni, e non riconosce loro altro diritto che quello di percevere gli arretrati che possono loro essere dovuti sino al 30 marzo 1814. Ecco il testo preciso del citato protocollo:

« Quant aux Français qui jouissent des dotations dont ils ont perdu la possession par l'effet des stipulations du traité du 30 mars 1814 (il trattato di Parigi) il a été convenu qu'étant en droit de réclamer les revenus de ces dotations jusqu'à cette époque, il sera donné aux anciens titulaires, par les différents Gouvernements, toutes les facilités convenables pour les faire payer des revenus des termes antérieurs qui n'auraient pas encore été payés. »

Vede dunque il Senato che tutto individuo appartenente all'esercito francese fu in conseguenza del trattato di Parigi 30 marzo 1814, nuovamente interpretato dal protocollo di Aquisgrana del 1818, fu, dico, considerato come scaduto dalle sue dotazioni poste sul Monte Napoleone.

Che il Guglielmetti sia nel novero di questi non può nascere dubbio, giacchè questa dotazione gli venne fatta come soldato francese, come ferito appartenente al 23° reggimento di linea, e cost'era quelli la cui dotazione non fu riconosciuta dalla Francia stessa come conservata.

I petenti, per ultimo, a convalidare i loro diritti, invocano l'esempio di due altri feriti di Wagram, che come essi otten-

nero una dotazione, e che attualmente ancora la ricevono. Ma le circostanze in cui si trovano i petenti non sono identiche con quelle che si vorrebbero addurre a sostegno della loro domanda. L'uno, prode guerriero che il Senato si onora di accogliere nel suo seno, ha la sua dotazione appoggiata al *Canal du midi*, e quindi a carico della Francia, e dalla Francia stessa, e non dal nostro Governo, riceve il meritato frutto del suo valore. L'altro apparteneva ad un reggimento italiano, e la sua dotazione è posta sopra stabili situati nel Tirolo, ed ora appartenenti al Governo austriaco, e come italiano ha conservata la dotazione, la quale è tuttora a carico di quel Governo che ne possiede i fondi a mente delli stessi trattati, non essendo questi reggimenti italiani scaduti come i reggimenti francesi dal riscuotere le dotazioni poste sopra beni appartenenti ad altre potenze che non siano la Francia.

Vide certamente la vostra Commissione che conseguenza del sin qui esposto era un invocato ordine del giorno. Ma la misera condizione dei petenti, monco l'uno d'un braccio, privo l'altro d'una gamba, l'età avanzata d'entrambi, l'angustia del sopperire alle necessità della vita, l'onoranda cagione che lor fa amare l'ombra del proprio alloro, non le permise di scendere a così rigorosa conseguenza, ed è perciò che vi prega di voler permettere che questa petizione sia rimandata al signor ministro delle finanze, non perchè faccia diritto a domande che non crede potersi riconoscere dal Senato, ma perchè forse gli sarà possibile di alleviare in parte la dolorosa condizione di due prodi soldati.

PRESIDENTE. Si propone di rimandare questa petizione al ministro delle finanze, perchè usi ai petenti quei riguardi di cui la Commissione ha fatto parola.

Metto ai voti questa conclusione.

(È approvata.)

DI BAGNOLO, relatore. Colla petizione 836 il notaio G. Maria Carutti, e la di lui moglie Felicina Raymond espongono: possedere il predetto notaio Carutti varie piazze da misuratore, da esso nei tempi addietro acquistate; che la facilità colla quale il Governo concede l'esercizio dell'arte agrimensoria anche a chi non sia possessore di piazze rende per esso infruttuosa questa sua proprietà, della quale già entrava mallevadore il Governo quando procedeva a cotale vendita. Chiede quindi che o il Governo incameri quelle piazze, restituendo i capitali che furono impiegati in cotali acquisti, o ritorni in vigore gli antichi ordinamenti con cui vietavasi quell'arte a chi prima non provvedeasi di piazza onde pubblicamente esercitarla.

La vostra Commissione considerando che nello stato presente delle cose non è ormai possibile richiamare le arti liberali all'antico monopolio; ma che per altra parte non vuolsi neppure ledere un sacro diritto di proprietà acquistato allorquando simili monopolii erano nelle leggi; considerando oltre ciò che deve venir in discussione una legge che impone una finanza da pagarsi dagli esercenti quest'arte; che se questa legge venisse a colpire egualmente chi l'eserciva perchè sborsava un capitale per acquistarne il diritto, e quelli che ebbero il permesso di esercitarla senza pagamento veruno, ed a pregiudizio dei primi, l'ingiustizia sarebbe troppo visibile, vi propone d'invviare questa petizione al signor ministro delle finanze, onde avendola sott'occhio voglia provvedere a che ai misuratori che sono in tal caso sia resa la debita giustizia.

GIULIO. Il Senato dovrà probabilmente, fra pochi giorni occuparsi di questa questione, allora quando avrà da deliberare sulla legge ordinatrice dell'imposta delle patenti.

Avvi infatti in questa legge una disposizione, che assoggetta i misuratori al pagamento dell'annua patente, ma modi-

ficata da una disposizione transitoria in cui è detto che questo pagamento non sarà obbligatorio, fino a tanto che sussistono le piazze anteriormente create dal Governo; non sarà cioè obbligatorio il pagamento della patente per tutti coloro che sono provvisti attualmente di piazza.

Viene poi dopo questa un'altra disposizione per cui il Governo è chiamato a presentare al Parlamento un progetto pel riscatto delle piazze dei procuratori, dei misuratori ed altre attualmente esistenti.

Vede adunque il Senato che la petizione del signor Carutti ha immediata relazione con un oggetto che deve cadere fra pochi giorni in deliberazione, e che sarebbe forse inutile il rinvio di essa al signor ministro, perchè fino a tanto che la Camera non ha emesso su quella legge, e specialmente sugli articoli che ho sommariamente ricordati, le sue deliberazioni, il signor ministro non ha veruna disposizione speciale a dare, applicabile alla domanda.

Chiederei dunque che questa petizione fosse rimessa alla Commissione di finanza, incaricata di riferire sul progetto di legge anzi ricordato, la quale la comprenderebbe nel rapporto generale che avrà da fare, e in cui già deve rendere conto al Senato di parecchie petizioni dello stesso genere di quella del signor Carutti.

DI BAGNOLO, relatore. La Commissione non ha nessuna difficoltà a che questa petizione, in seguito a quanto è venuto dicendo il senatore Giulio, si rimandi alla Commissione di finanza, perchè le si abbiano i riguardi dovuti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa trasmissione.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

DI BAGNOLO, relatore. Colla petizione 837 molti commercianti della piazza di Genova, proprietari di bastimenti e capitani marittimi, di cui le firme coprono nove pagine a due

colonne, chiedono che si prolunghi il molo nuovo del porto di Genova per la distesa almeno di 350 metri onde chiuderlo alle andate di S. S. O. e S., e che se ne scavi il fondo a quella profondità che si ravviserà necessaria.

La vostra Commissione non ha creduto di dover qui discutere le ragioni che dai petenti si adducono a convalidare l'equità delle loro domande, riflettendo che un progetto di legge veniva già presentato in altro recinto dai ministri delle finanze e dei lavori pubblici sull'escavazione dei porti dello Stato, e che probabilmente sarà pure fra breve presentato al Senato. Vi propone quindi di rimandarla a quell'ufficio centrale che sarà nominato ad esaminarlo, e ciò per la parte che concerne l'impitorata escavazione.

Per l'altra poi che riflette alla prolungazione del molo nuovo, essendo questa una grave spesa, ed un'opera che richiede severi studi, sia sull'opera stessa, come sul modo di esecuzione, cose tutte che non potrebbero trovare adeguato luogo in una semplice relazione di petizioni, la vostra Commissione ha creduto doversene proporre l'invio ai ministri della marina e dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva, sorga.

(È approvata.)

DI BAGNOLO, relatore. Mi giova di aggiungere che tutte le altre petizioni che si trovano nella serie numerica tra le une e le altre di queste petizioni sono state mandate agli vari uffici centrali in cui si disettono le leggi a cui esse si riferiscono.

PRESIDENTE. Non essendovi altro all'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio per altra seduta.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Nomina di Commissioni — Omaggi — Relazione sopra i progetti di legge: per una imposta sull'industria e commercio, professioni ed arti liberali; per l'esercizio della caccia; per la costruzione di una rete di strade nella provincia di Nizza; per la concessione della ferrovia da Torino a Pinerolo; per un mutuo alla città di Torino — Presentazione dei progetti di legge: pel traslocamento dell'uffizio dell'insinuazione da Tortoli a Lanusei; per l'approvazione della convenzione Deferrari, relativa alla concessione d'acqua del fiume Tanaro; per l'affidamento del servizio della tesoreria generale dello Stato alla Banca nazionale; per lo stabilimento di una Banca di sconto e di circolazione in Cagliari; per l'affittamento delle acque demaniali derivate dalla Dora Baltea ad una associazione di utenti della provincia di Vercelli; finalmente per l'approvazione di una spesa straordinaria per l'adattamento di locali ad uso dell'amministrazione centrale, ed alienazione di un palazzo — Seguito della discussione sul progetto di legge intorno alle società anonime ed associazioni mutue — Dubbi del senatore Sauli chiariti dal relatore De Margherita — Parlano contro il progetto i senatori Cotta e Giulio, e a sostegno del medesimo il relatore ed il ministro delle finanze — Interpellanza del senatore Sclopis — Risposte del relatore e del ministro delle finanze, dei senatori Giulio e De Cardenas — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1° al 28 e del progetto — Presentazione dei progetti di legge: provvedimenti per l'escavazione dei porti dello Stato; autorizzazione alla divisione amministrativa di Genova di contrarre un mutuo; vincolazione dei bilanci avvenire della divisione di Vercelli per spese di pubblica istruzione.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza del sunto di alcune petizioni recentemente giunte al Senato.

QUARELLI, segretario, legge:

864. Il Consiglio comunale di Polonghera, provincia di Saluzzo, domanda che venga sospesa la concessione della strada ferrata da Torino a Pinerolo sino a che sia ultimato lo studio di quella delle provincie di Pinerolo e Saluzzo.

865. Il Consiglio comunale di Faule, provincia di Saluzzo, identica alla precedente.

866. Il sindaco di Ventimiglia domanda che i comuni della valle del Nervio siano ammessi a partecipare del sussidio stradale che si sta per deliberare a favore della provincia di Nizza.

867. Il municipio di Pinerolo ricorre al Senato con preghiera che voglia dare senza ritardo la sua sanzione al progetto di legge per la concessione della ferrovia da Torino a Pinerolo.

868. Undici membri del Consiglio provinciale di Pinerolo, identica alla precedente.

869. I sindaci dei comuni di Cumiana, Frossasco e Roletto, provincia di Pinerolo, identica alla precedente.

870. Giacomo Motta di Cuornè presenta alcune osservazioni sul progetto di Codice di procedura civile per l'ammessione dei procuratori presso le giudicature di mandamento e per l'intervento della parte interessata o del suo procuratore nell'esecuzione mobiliaria.

871. Il Consiglio comunale di Revello, provincia di Saluzzo, domanda che sia sospesa la concessione della strada ferrata da Torino a Pinerolo.

872. Giacinto Decaroli (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

873. Il Consiglio comunale di Verzuolo, provincia di Saluzzo, ricorre al Senato perchè voglia sospendere il suo voto alla legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Pinerolo.

874. Il Consiglio comunale di Scalenghe, provincia di Pinerolo, identica alla precedente.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Sottopongo al voto del Senato la domanda di un congedo del senatore Francesco Ricci.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del senatore Francesco Ricci, colla quale chiede per motivi speciali un congedo di un mese, che il Senato accorda.

PRESIDENTE. In conformità del voto emesso nell'ultima tornata del Senato, gli uffizi hanno proceduto all'elezione per squittinio di lista di sette senatori incaricati di esaminare le due leggi riguardanti una il progetto di legge sul Codice di procedura civile, e l'altra il progetto per la tariffa degli atti giudiziari.

Il risultato dello squittinio è stato il seguente:

De Margherita, con voti 36 — Sclopis, 35 — Cristiani, 33 — Siccardi, 29 — Fraschini, 28 — Stara, 22 — Collet, 20.

Debbo anche render conto che nell'esaminare le modificazioni proposte per la tariffa doganale, tre uffizi stabilirono di rimandarla alla Commissione di finanze e due altri nominarono particolari relatori.

In tale stato di cose io credo che la pluralità degli uffizi essendosi pronunziata per commettere l'esame di queste modificazioni alla Commissione di finanze che già aveva esaminata la precedente legge, convenga di trasmettere il relativo progetto di legge alla stessa Commissione.

Se non vi ha osservazione in contrario, io debbo credere che il Senato approva questa mia proposizione.

Debbo dar contezza alla Camera dell'omaggio fattole dal signor Luigi Lasagno di una quantità di copie di una sua Memoria *Sul modo di coltivazione e fabbricazione del ferro*, e così pure dell'invio fatto dal signor ministro delle finanze di 90 esemplari del progetto governativo e capitolato per l'associazione generale di irrigazione all'ovest della Sesia.

RELAZIONE SOPRA VARI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Sul banco della Presidenza si sono depositi i rapporti sui seguenti progetti di legge :

Primo, sull'imposta dell'industria, commercio, professioni ed arti liberali. Relatore senatore Giulio. (Vedi 3° volume *Documenti*, pag. 1386.)

Questo rapporto è già stato stamane distribuito ai signori senatori ; io propongo quindi che la Camera voglia occuparsene nella seduta prossima di mercoledì.

Se non vi ha osservazione in contrario, quest'ordine del giorno per mercoledì s'intende approvato.

(Il Senato acconsente.)

Il secondo rapporto riflette l'esercizio della caccia. Relatore senatore Cataldi. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1738.)

Il terzo, la costruzione di una rete di strade nella provincia di Nizza. Relatore senatore Bernondi. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1749.)

Il quarto, la costruzione della ferrovia tra Torino e Pinerolo. Relatore senatore Regis. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1872.)

Il quinto infine, un mutuo alla città di Torino. Relatore senatore De Margherita. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1842.)

SAULI. A me pare che della legge per la ferrovia di Pinerolo e di quella pel mutuo alla città di Torino si potrebbero leggere le relazioni e poscia metterle in discussione dentro oggi, per non indugiare troppo e portare incagli.

PRESIDENTE. Si propone di passare, sempre che vi rimanga tempo, dopo esaurito l'ordine del giorno di quest'oggi alla discussione delle due leggi testè accennate dal senatore Sauli.

Chi approva, sorga.

(Il Senato acconsente.)

PROGETTI DI LEGGE.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ha l'onore di presentare al Senato vari progetti di legge :

Il primo per il traslocamento dell'ufficio d'inasinuazione da Tortoli a Lanusei. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1904.)

Il secondo per approvare la convenzione Beferrari relativa

alla concessione d'acqua del fiume Tanaro. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1857.)

Il terzo per l'affidamento del servizio della tesoreria generale dello Stato alla Banca nazionale. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1817.)

Il quarto per lo stabilimento di una banca di sconto e circolazione in Cagliari. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1817.)

Il quinto per la concessione in affitto delle acque demaniali derivanti dalla Dora Baltea ad una associazione di utenti della provincia di Verceili. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1837.)

Il sesto finalmente per l'approvazione di una spesa straordinaria per l'adattamento di locali ad uso dell'amministrazione centrale ed alienazione di un palazzo. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1876.)

Nel presentare al Senato queste leggi, debbo pregarlo a volersene occupare prima del termine di questa Sessione, mentre si riferiscono a materie che non ammettono dilazione.

Se la legge relativa alla Banca non venisse in discussione, sospenderebbe i progetti di ordinamento della contabilità dello Stato.

Se quella relativa alla concessione dell'acqua del Tanaro non fosse discussa, porrebbe il demanio in una condizione difficilissima, perchè non saprebbe se deve sospendere, oppure proseguire la lite che verte da tanti anni coi proprietari dei molini di Felizzano ; così pure la legge relativa all'affittamento dell'acqua dei canali della Dora Baltea a favore di un consorzio di utenti vuol essere discussa in questa sessione, giacchè scadendo l'affittamento antico con tutto l'anno, è necessario di sapere fin d'ora se il demanio potrà concedere lo affittamento a quegli utenti o se deve preparare un nuovo contratto di locazione.

Finalmente il progetto di legge relativo alla spesa straordinaria per l'adattamento dei locali affine di collocare una parte della nuova amministrazione centrale, non che il Ministero dei lavori pubblici e gli archivi della guerra vuol essere del pari discusso, se si desidera che le amministrazioni centrali si trovino riunite in adatti locali pel primo dell'anno, epoca nella quale la nuova legge dovrà esser messa in vigore.

Quantunque la mia domanda abbia un poco dell'indiscreto, pure prego il Senato a volere occuparsi di questi sei progetti di legge prima che venga chiusa la presente sessione.

PRESIDENTE. Io do atto al signor presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questi sei progetti di legge e provo ad un tempo la deliberazione della Camera sull'urgenza pei medesimi chiesta e ragionata.

Chi approva l'urgenza chiesta, voglia levarsi in piedi.

(È approvata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE ASSOCIAZIONI MUTUE E SOCIETÀ ANONIME.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge modificato nell'altra parte del Parlamento sulle società anonime ed associazioni mutue.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

SAULI. Il Senato rammenta per avventura come io abbia opinato la prima volta che questa legge venne presentata alle sue discussioni. Ho emesso un voto che meglio spiegato da

altri miei più dotti e più facondi colleghi, fu definitivamente abbracciato.

Parmi che le mutazioni subite da questa legge conducano ad un principio opposto a quello che fu sancito da noi. È questo un dubbio assai grave, perchè credo di avervi tutti consenzienti nella brama che nutrisco di serbarmi costante nelle mie opinioni.

Ora la relazione fatta dall'ufficio centrale lasciando sussistere un tal dubbio nell'animo mio, spero mi sia permesso di rivolgermi all'ufficio centrale medesimo affinchè divenga certezza o sia sciolto.

Desidero sapere:

1° Se l'obbligare le società mutue, costituite all'estero, ad investire in fondi pubblici dello Stato tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato, non equivalga all'abolizione delle medesime società in questi Stati.

Se questa abolizione non sia in aperta contraddizione cogli atti governativi, mercè dei quali ne fu permessa l'introduzione.

2° Se non sia per conseguenza sommamente nociva a tali società, agli stessi associati ed ai nostri concittadini che intendessero di associarvisi.

3° Se non tenda in ultima analisi a sereditare il nostro debito pubblico.

4° Se un tale obbligo non sia diametralmente opposto alle dottrine del libero scambio che ebbe valenti fautori presso di noi.

5° Osservo che un tale obbligo prescritto dal secondo paragrafo dell'articolo 2 della legge quale ora ci viene proposta e che concerne esclusivamente le società mutue costituite all'estero, non si estende alle società anonime o mutue che no contemplate nell'articolo 1 della legge, il quale vuole che sieno autorizzate dal Governo nella conformità voluta dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio. Il disposto della legge è per conseguenza più largo per le società mutue che si costituiranno nell'interno del paese che non per quelle costituite all'estero. Ma la cosa essendo in questi termini, non è dessa in opposizione ad una delle principali condizioni del trattato di commercio e di navigazione concluso in Torino il 5 novembre 1850 colla repubblica francese e sancito colla legge del 6 febbraio 1851, condizione che dice così:

« Les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques, dont jouissent, pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, les citoyens de l'un des deux Etats seront communs à ceux de l'autre. »

Aspetto le spiegazioni che saranno date intorno a questi dubbi per determinare la natura del mio voto.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor relatore.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale si accinge a rispondere alle difficoltà eccitatesi intorno al progetto di legge per la cui ammissione esso pensò dover dare il suo avviso. Il signor proponente crede che colle disposizioni della proposta legge venga a farsi torto alle società straniere le quali operino nello Stato e segnatamente a quelle le quali facciano speculazioni sull'assicurazione della vita.

L'ufficio centrale protesta che non avrebbe aderito all'ammissione della presente legge dove realmente con essa si facesse anche il minimo torto alle compagnie straniere e tanto meno se si deteriorasse la condizione di quelle fra le società estere le quali fossero già approvate nello Stato.

Molto meno poi ancora l'ufficio centrale avrebbe prestato il suo assenso alla legge quale venne votata dall'altro ramo del Parlamento quando in vigore della medesima si violassero

le disposizioni di un patto intervenuto tra il nostro Stato e l'impero francese.

Tutto l'effetto invece che dovrà produrre la legge quale venne al Senato proposta sarà di pareggiare interamente la condizione delle società straniere a quella delle società nazionali.

Cominciando a parlare di queste ultime, certo che quando il Governo creda che una società d'assicurazione sulla vita non guarentisca a sufficienza l'interesse degli assicurati, a meno che i premi dati dagli assicurati medesimi in ricompensa dell'assicurazione e del beneficio che lor ne risulta, non fossero collocati su fondi pubblici, certo, dico, che non si ammetterebbe quest'impiego in rendite pubbliche di altri Stati, ma si vorrebbe che si facesse in rendite pubbliche del nostro Stato. Cosa si fa per le società estere?

Non altro si prescrive fuorchè quest'impiego in rendite pubbliche dello Stato, che è quanto dire, si fa presso noi lo stesso che si è fatto in Francia. La società francese che esercita presso di noi, e che è principalmente contemplata, ogni qualvolta si parla della legge attuale, porta ne' suoi statuti l'obbligo d'impiegare in fondi pubblici di Francia le somme che riceve dagli assicurati. Se il Governo francese volle questa condizione negli statuti della della compagnia, certo credette con essa di provvedere alla sicurezza, alla guarentigia de' suoi nazionali; forse stimò ancora di fare qualche vantaggio al credito pubblico della Francia.

Or bene, se così la pensò il Governo francese rispetto alle compagnie colà stabilite, e perchè noi, ammettendo questi stranieri ad esercitare la loro industria, a fare le loro speculazioni sull'assicurazione della vita nel nostro Stato, non imponremo loro le medesime condizioni?

Se il Governo francese volle che l'impiego si facesse in fondi francesi per tutelare i suoi nazionali, per fare forse qualche favore a quel debito pubblico, certo noi possiamo egualmente stimare che sia conveniente per la tutela dei nostri cittadini che l'impiego si faccia in rendite pubbliche di questo Stato, sia per cautelare gli assicurati, sia per dare forse noi pure qualche favore, se così riesce, al nostro credito pubblico.

Noi non facciamo adunque alcun torto agli esteri quando diciamo loro: se volete operare nel nostro Stato adattatevi a quella legge alla quale debbono necessariamente soggiacere i nazionali.

L'articolo 2 del progetto di legge di cui si tratta non obbliga soltanto le società estere a fare l'impiego in carte del debito pubblico dei fondi ricevuti dagli assicurati, ma obbliga tutte indistintamente le società continarie.

Ecco ciò che in esso si dice:

« Le associazioni mutue sulla vita dell'uomo, ossia tontine, che sui loro statuti avessero l'obbligo d'impiegare le somme versate dagli assicurati in fondi pubblici dovranno obbligarsi d'investire in fondi pubblici dello Stato intestati ed annotati tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato; ciò solo per le operazioni che si faranno in avvenire dalle società preesistenti nello Stato. »

Dunque non c'è, a termini della disposizione di quest'articolo, la menoma differenza tra i nazionali e gli esteri.

Quanto ai nazionali egli è certo che se il Governo crede, nell'approvare i loro statuti, di obbligarli a fare l'impiego in fondi pubblici dello Stato, ha la facoltà di farlo, ha pienissima libertà di usare di questo diritto; quanto agli esteri che vogliono venir a fare le loro operazioni tra noi, lo Stato il quale deve guarentire i propri cittadini quando essi contraggono, massime con società estere, è in diritto, anzi in obbligo di

stabilire tutte quelle precauzioni le quali tendono a viemmeglio raggiungere un tale scopo.

Con quanto son venuto dicendo parmi pure d'aver a sufficienza risposto all'obbiezione tolta dal trattato intervenuto tra la Francia e gli Stati Sardi, imperocchè altro non si prescrive in esso, se non se un'uguaglianza di trattamento tra i Francesi ed i Sardi.

Questa parità di condizioni è stabilita dal progetto: non si aggravano per esso gli esteri con un peso che non sia egualmente sopportato dai nostri; in conseguenza non possono i medesimi giustamente invocare a loro favore il disposto di quel trattato, non potendo gli esteri avere fra di noi più di quello che abbiano i nazionali anche a termini della lettera del trattato medesimo.

Ora se gli esteri non fossero obbligati a versare nelle rendite pubbliche dello Stato i fondi che ricevono dagli assicurati nazionali si troverebbero essi in condizione migliore dei nostrali, cioè non avrebbero quell'aggravio che i nostrali hanno. Se le leggi generali persuadono di ammettere ad egual condizione all'esercizio dei diritti civili gli esteri come i rognicoli, esse non vogliono certamente che gli esteri sieno avvantaggiati a scapito dei nazionali. Ora essi sarebbero avvantaggiati quando avessero facoltà d'impiegare le somme ricevute dove meglio lor piace, senza esser tenuti ad impiegarle in rendite pubbliche siccome sono tenuti i nostrali.

Io credo la conseguenza che sia vendicata la legge dal rimprovero che le si muove di voler avvantaggiati i nazionali rispetto agli stranieri. Deteriorare la condizione di questi e migliorare quella dei primi non è stato il divisamento dell'ufficio centrale, nè crediamo che tale sia quello nè del Ministero che propone la legge, nè dell'altro ramo del Parlamento che la adottò.

Si riserva l'ufficio centrale, ove sorgano altre obbiezioni, il risolverle.

SAULI. Allora io non ho ben inteso la legge. Parmi però che quanto riguarda le società mutue da stabilirsi nello Stato è contemplato dall'articolo 1 e che l'articolo 2 parla semplicemente delle società mutue costituite all'estero. . .

DE MARGHERITA, relatore. Non vi è distinzione fra gli esteri ed i nazionali dei quali si parla nell'alinea dell'articolo 2, e la ragione si è che le assicurazioni sulla vita esigevano dal legislatore maggior vigilanza perchè gli interessi degli assicurati non fossero compromessi. Perciò si volle che tanto gli esteri quanto i nazionali sieno obbligati ad impiegar le prime ricevute nel modo indicato a guarentigia degli assicurati.

SAULI. Questo secondo alinea è una cosa separata dall'articolo 5.

Il dire poi che i nazionali e gli esteri sono parificati è al di là dal vero, in quanto che le società all'estero essendo già obbligate d'investire i premi ricevuti nei fondi proprii del loro paese, non conformandosi a questa condizione per subire quella imposta loro dal nostro Stato non possono sussistere.

Si allega l'esempio della Francia. Ma esso parmi non regga, imperocchè per le società mutue che operano in Francia e che sono costituite in paese estero, in caso simile, quest'obbligazione credo che non esista.

Per conseguenza non imponendo quest'obbligo per via di legge, potrà esserlo per via di decreto reale, il quale si conformi e metta queste condizioni nell'approvazione di nuove società che vogliansi stabilire nello Stato.

L'ufficio centrale ed il dottissimo relatore m'insegnano quanto divario passi tra la legge che richiede il consenso del

Parlamento ed un decreto reale, il quale è fatto per autorità del solo potere esecutivo e può revocarsi a suo piacimento. Una società estera la quale ha già nel suo Stato l'obbligo di investire i premi nel debito pubblico di esso, si trova in una condizione inferiore a quella delle nostre, perocchè le nostre siano esse già stabilite o siano nuove, oppure non siano ancora obbligate da uno statuto anteriore, hanno facoltà di fare ciò che loro talenta.

Laddove le società estere che hanno quest'obbligazione imposta dagli statuti proprii, non possono più in verun modo conservarsi in questi Stati, egli è perciò che le trovo in condizione peggiore.

DE MARGHERITA, relatore. L'onorevole proproponente patrocinando la causa delle società estere onde non siano esse pregiudicate in confronto delle nazionali, dice che la società estera avendo nei propri statuti approvati dal suo Governo la necessità di impiegare i fondi ricevuti in rendite del debito pubblico, non può subire una legge diversa, e in conseguenza tanto varrebbe imporre l'obbligazione dell'investitura nei nostri fondi pubblici, quanto l'abolirla affatto dallo Stato.

Io comincio ad osservare che non è detto ancora, nè si può stabilire che questa società estera la quale voglia estendere le sue operazioni in diversi Stati, non possa ottenere la modificazione de' suoi statuti per quanto riflette le persone colle quali contratta in uno Stato diverso.

Soggiungerei ancora che quest'obbligazione imposta alla società estera d'impiegare in fondi pubblici le somme ricevute dagli assicurati, deve essere necessariamente intesa entro la periferia del proprio Stato; chi vuole che le società che operano nel suo Stato debbano subire una tal legge, non può volere che questa legge sia egualmente osservata quando la società prende ad operare in uno Stato straniero; altrimenti si lederebbe l'autonomia di questo nuovo Stato in cui la società estera vuole operare, obbligandolo, voglia o non voglia, a subire la legge imposta da un Governo estero.

Perchè, per esempio, una società francese ha nei suoi statuti l'obbligo d'investire nei fondi francesi le somme ricevute dai suoi assicurati, questo vorrà egli dire che venendo quella società francese ad operare nello Stato Sardo, non debba sottomettersi alle leggi sarde? E se queste leggi vogliono che l'impiego del premio di assicurazione si faccia in fondi del proprio Stato, perchè ciò crede conveniente alla garanzia, alla sicurezza dell'assicurato, con quale diritto si potrà impedire questo Stato, in cui la società estera prende ad eseguire le sue operazioni, d'imporre alla società quella legge che più gli piaccia?

Mi si oppone: togliersi così il beneficio della concorrenza. No! perchè la concorrenza per quanto degna di favore, non è legittima se toglie al Governo il diritto di vegliare sugli interessi, sulla sicurezza dei proprii cittadini. Non è da facersi che va attorno ed è in voga un'opinione, la quale vorrebbe quel gran lasciar fare, ed appunto di travalicare la propria autorità il Governo che si ingerisce nei privati interessi.

L'ufficio centrale ammise nella sua prima relazione che non deve troppo facilmente il Governo prendere ingerenza negli interessi privati; che ciascuno può liberamente disporre delle proprie cose, non che dell'impiego dei proprii capitali, come meglio gli torna, ma questa dottrina ha pure i suoi limiti. Essa non toglie che il Governo, quando l'interesse dei sudditi lo esige, quando la loro sicurezza lo vuole, possa intervenire; e non solamente il possa, ma il debba.

Questa opinione è diretta contro i legislatori, quasi fosse invenzione di essi l'autorizzazione governativa delle società

anonime. Noi legislatori riconosciamo la facoltà nel padrone di disporre delle cose sue, ma non disconosciamo tuttavia che il Governo può limitare questo diritto, non che il dominio e la disposizione delle cose, con legge. Dunque, quando si tratta di speculazioni nelle quali può essere altamente compromesso l'interesse dei privati, il Governo, come dissi, non solo può, ma deve vegliare a quell'interesse.

Nello stesso modo pertanto che i Governi esteri vengono in soccorso di quelli che contrattano colle società anonime e prescrivono anche talvolta che le somme ricevute debbano essere impiegate in fondi pubblici dello Stato, così può l'autorità del nostro Governo stabilire che le società estere le quali vogliono venire a fare osservazioni fra noi debbano sottostarsi alle nostre leggi e non possano imporci le leggi straniere. Questi sono principii generali da tutti conosciuti che non possono essere contestati. Il Governo non fece altro, nel caso attuale, se non se vegliare all'interesse dei nostri cittadini, egli usò un diritto che gli apparteneva, e che se egli avesse abbandonato, potrebbe farlo soggetto a rimproveri giustissimi.

Io credo pertanto che quand'anche la conseguenza di questa legge facesse sì che una società estera non potesse più continuare le sue operazioni nello Stato e cessasse per questa ragione la concorrenza, io credo, dico, che questa legge dovrebbe riputarsi giusta, legittima, perchè la concorrenza vuol essere ammessa, ma sotto condizioni pari sia per i sudditi, sia per gli esteri. Quando gli esteri si trovassero vantaggiati e in migliori condizioni che i nazionali, la legge sarebbe ingiusta, la concorrenza cesserebbe di essere utile, essa diventerebbe nociva.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Colla.

COTTA. Non posso lasciar passare quanto è venuto dicendo il dotto relatore, mio amico, per cui professo sinceramente tutta la stima e tutta la considerazione che si merita per i suoi lumi.

Io credo che abbia preso due abbagli ben essenziali: il primo è il credere che si possa estendere a tutte le società l'inciso dell'articolo 2.

Secondo tutte le massime assentite dai legislatori, l'inciso di un articolo non può riferirsi all'articolo precedente: non deve riferirsi che all'espressione generale che intitola l'articolo.

L'articolo 2 dice:

« Le società mutue costituite all'estero ed ogni altra associazione straniera anonima od in accomandita, » ecc.

Dunque l'inciso non può riferirsi ad altro che alle associazioni estere in accomandita, ecc. Riportandosi così, mancherebbe adunque la base su cui è fondato tutto l'edificio del suo argomento.

Egli ha detto che l'ufficio centrale non ha voluto portare verun incaglio alle associazioni estere che venissero a introdursi nel nostro paese; che non ha mai voluto menomare alla posizione delle società estere i privilegi di cui godessero le società del paese, riportando naturalmente le disposizioni dell'inciso dell'articolo 2 alle associazioni mutue in generale, tanto estere che nazionali.

Ora io ripeto che il principio di tutte le leggi è che un inciso non si riporta che all'espressione che intavola l'articolo.

L'articolo parla delle società costituite all'estero, dunque la disposizione dell'inciso non può riferirsi che alle società estere; riportandosi alle società estere cessa l'obbligo di investire in fondi nazionali alle società nazionali: dunque non è più parità di trattamento.

Di più: rapportandosi solamente all'estero, ne emerge-

rebbe l'assurdo che chi è già obbligato ad impiegare il fondo che ritira in fondi esteri, sarebbe pure obbligato ad impiegarlo in fondi nazionali, onde non potendosi di un solo capitale fare due impieghi, ne conseguirebbe che le società estere dovrebbero cessare ogni sorta di operazione nel nostro paese.

Il secondo errore nel quale credo abbia incorso l'illustre relatore è quello di sostenere che l'estero non ha diritto di controllare le operazioni che si fanno nel nostro paese, perchè questo distruggerebbe l'autonomia degli Stati e la facoltà che ognuno ha di regolare le proprie cose, avendo ogni Stato il debito di tutelare gli interessi de' suoi sudditi, ecc.

Io rispondo che se un francese venisse a stabilire una società in Piemonte, egli è fuor d'ogni dubbio che questa società deve essere sottomessa a tutte le regole del paese; ma quando si tratta di permettere ad una società estera che venga ad operare tra noi, naturalmente deve domandare l'autorizzazione; il Governo nell'accordargliela e nell'ammetterla i suoi statuti può dire: c'è una garanzia speciale per i miei sudditi.

Ma gli impegni si prendono colla società che è all'estero, non si prendono qui nel paese; dunque il Governo estero il quale ha già approvato quei dati statuti, tutelò con questa stessa approvazione tutti quelli i quali contraggono colla società.

Il Governo estero ha dovuto pensare che tutte le società di lontine, ossia assicurazioni sulla vita dell'uomo, suppongono il pagamento di una rata annuale, per prendere poi ad un dato tempo, se la persona vive, quel corrispettivo che è accordato dall'associazione.

Dunque queste compagnie, ove non fossero soggette a certe regole che assicurino l'impiego di quelle somme che ritraggono, potrebbe avvenire che gli assicurati, dopo avere sborsati danari per 7, 8, 10 anni, ecc., al tempo in cui credono poter prendere un capitale, corressero il rischio invece di prendere nulla.

E siccome questo pericolo peserebbe non solo sugli assicurati di un paese straniero, ma eziandio su quelli dello stesso paese dove è costituita la società, così ogni Governo permette che si costituisca una tale società, assicurandosi però che guarentiti siano gli interessi di tutti gli assicurati.

Ogni Governo poi concede che queste società possano operare all'estero, perchè possano far prosperare lo stabilimento, e ciò tanto più quando si tratta di assicurazioni sulla vita dell'uomo, le quali non possono prosperare salvo con una grande estensione di assicurati per poter accumulare tutte le accidentalità delle mortalità. E infatti vi sono società francesi le quali hanno relazioni molto estese nella Spagna, nell'Inghilterra, nell'Italia, nel Belgio, nell'Olanda ed in altri paesi ancora.

Da tutte queste cose emerge che in uno Stato o nell'altro vengono a prodursi queste accidentalità che permettono di ridurre i premi a un dato limite, locchè forma la fortuna degli associati.

Se dunque queste tontine domandano una grande estensione di operazioni, il Governo che deve proteggere la fondazione di tali società nel paese, ha dovere di tutelare altresì non i suoi sudditi soltanto, ma coloro che contraggono colle case che si fondano nel paese; conseguentemente può obbligare ad investire tutti i fondi che queste casse ritraggono non solamente dai nazionali, ma da tutti gli altri assicurati indistintamente.

Avendo quest'obbligazione, come mai questa cassa potrà continuare le sue operazioni, se noi l'assoggettiamo ad inve-

stire i suoi fondi in fondi del paese? Ciò sarebbe un voler fare due impieghi di un capitale solo.

Non esiste perciò la parità che il signor relatore vuole stabilire, dicendo che essendosi in Francia posto l'obbligo a tali casse d'impiegare tutti i capitali in fondi nazionali, ne veniva per conseguenza che noi non facevamo che la stessa cosa obbligando tali società ad impiegare i loro capitali in fondi nazionali.

Ma se in Piemonte si stabilisse una società di tontine, egli è certo che il Governo l'obbligherebbe ad impiegare i fondi che ritrarrebbe non solo da noi, ma anche dalla Francia in fondi nazionali; noi, obbligando i Francesi a venir ad impiegare in fondi nazionali i loro capitali, facciamo ben altra cosa di quanto si è operato in Francia. Questa non ha obbligato gli altri, un piemontese, per esempio, che estendesse le sue operazioni in Francia, ad impiegare in fondi francesi i suoi capitali, ma ha obbligato chi contratta colle sue compagnie ad impiegare in fondi francesi; e però, ripeto, non vi è parità.

Io credo che questi sono gli abbagli in cui è caduto il relatore e penso che non vi sia risposta a dare alle osservazioni che ho fatte.

DE MARGHERITA, relatore. Su due punti versarono essenzialmente le osservazioni sottoposte alla saviezza del Senato dall'onorevole preopinante.

L'uno di questi riguarda il preteso abbaglio preso nella interpretazione dell'inciso dell'articolo 2 della legge, sostenendo che ivi siano comprese le società nazionali ugualmente che le estere, quando, secondo lui, unicamente le estere vi sono contemplate.

Io primieramente osserverò che, quand'anche l'interpretazione a darsi a quest'inciso fosse quella sostenuta dal preopinante, tuttavia non lascierebbe di essere ragionevole quella disposizione della legge anche ristretta agli esteri; imperocchè, quanto alle compagnie nazionali, non potendo queste stabilirsi nello Stato senza l'autorizzazione del Governo e la approvazione per parte del medesimo dei loro statuti, così il Governo, rispetto ad esse, avendo le mani libere in modo assoluto, può imporre loro l'obbligo d'impiegare nelle rendite pubbliche dello Stato i fondi che ricavano le compagnie assicuratrici dalle persone degli assicurati, e non ha bisogno di un articolo di legge per essere autorizzato ad esercitare questo suo diritto.

Dunque, quand'anche le compagnie nazionali che fanno operazioni d'assicurazione sulla vita così dette *tontinarie* non fossero veramente comprese nell'inciso dell'articolo 2 della legge, tuttavia questa disposizione, ristretta pur solo ai forestieri, sarebbe ragionevole, perchè per esse più particolarmente poteva reputarsi necessario di stabilire quest'obbligo d'impiegare nei fondi pubblici dello Stato quei fondi che dai nostri nazionali ricavano.

Tuttavia osservo che l'inciso dell'articolo 2 è relativo a tutt'altro ordine d'idee che quelle alle quali si riferisce l'articolo 2 medesimo.

Si tratta di una società speciale, di quella cioè d'assicurazione sulla vita; si tratta perciò di un'operazione più delicata che esige maggiormente l'intervento del Governo e maggior vigilanza, perchè gli assicurati non siano compromessi. Egli è perciò che non si potrebbe dire (anche interpretando in questo modo l'inciso) che la legge sia sfavorevole agli esteri e favorevole ai nazionali, in quanto che le compagnie nazionali non abbiano quell'obbligo d'impiegare in rendite pubbliche dello Stato, il quale è imposto letteralmente alle compagnie estere. Basterebbe da sé solo l'articolo 1 a far sì che le com-

pagnie nazionali non fossero approvate dal Governo senza che assumano l'obbligo d'impiegare in rendite pubbliche dello Stato i fondi degli assicurati.

L'altro punto su cui versa l'osservazione dell'onorevole preopinante sta nel distinguere le società forestiere le quali vengono a stabilirsi primitivamente fra noi e quelle che già stabilite all'estero non fanno altro se non che estendere fra noi le loro operazioni; si ammette che le prime debbono assoggettarsi di buon grado alle disposizioni del nostro Governo, ma non così delle seconde, perchè già possono avere nei loro statuti, approvati dall'estero Governo, un'obbligazione la quale impinga in quella che si voglia dal nostro Governo loro addossare.

Questa obbiezione non regge, imperciocchè quella società estera che viene ad operare fra noi è come se stabilisse una nuova società nel nostro Stato.

La società che è autorizzata ad operare in Francia deve limitare entro le frontiere dello Stato le sue operazioni ed obbedire alle leggi francesi finchè si trova colà; ma quando varca i confini, quando porta le sue operazioni in estero dominio, quando questo veglia sulle operazioni delle compagnie le quali fanno quivi assicurazioni sulla vita, quando loro impone certe obbligazioni, il dire che tali obbligazioni non possono colpire la compagnia straniera perchè questa ha altre leggi cui debbe obbedire, altro non sarebbe che il far prevalere la legge estera alla nostra in aperto pregiudizio di questa sovranità.

E qual principio di giustizia può esigere che noi non possiamo regolare a nostra volontà le operazioni delle società estere che vengono a porsi nei nostri confini e che dobbiamo subire le leggi che l'estero ci abbia dettato?

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Io non ripeterò gli argomenti che altre volte ho avuto l'onore di esporre dinanzi a voi combattendo questi articoli, sui quali, a parer mio, con grandissima ragione ha ora parlato l'onorevole senatore Cotta, con cui pienamente io concorro. Presenterò solt due osservazioni le quali non mi sembrano essere state sufficientemente svolte, anzi neppure toccate.

Il secondo paragrafo dell'articolo 2 prescrive alle società che avessero nei loro statuti l'obbligo d'impiegare le somme versate dagli assicurati ed associati in fondi pubblici, d'investire in fondi pubblici dello Stato intestati ed annotati tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato. Certamente la legge con questa prescrizione si propone di tutelare l'interesse degli associati nazionali alle tontine estere. Ma questa disposizione ottiene essa il suo intento? Niente affatto; od almeno lo ottiene in una misura così ristretta che non franca certamente la pena di fare una legge per ciò. Si supponga che coll'autorizzare una società estera a raccogliere associazioni tontinarie nello Stato, si formino tontine alle quali siano contemporaneamente associati esteri e nazionali, che esista cioè presso queste società estere un fondo appartenente ad una particolare tontina, alla quale avranno preso parte un certo numero di sudditi, per esempio, francesi, ed un certo numero di sardi.

La società avendo la sua sede in Francia, e la Francia essendo dieci volte più popolata del Piemonte, egli è probabile che 10/11 almeno degli associati a quella tontina saranno francesi, che 1/11 sarà di piemontesi. Il fondo appartenente a questa tontina sarà impiegato per 10/11 in fondi pubblici di Francia, e per 1/11 in quelli di Piemonte. Verrà il giorno della liquidazione della tontina, e credete voi che l'11° del

fondi impiegati in fondi pubblici del Piemonte sarà proprietà di quell'11° di associati che sono piemontesi? Nossignori. La tontina intera composta per 10/11 di francesi e per 1/11 di piemontesi possederà un fondo investito per 10/11 in fondi francesi e per 1/11 in fondi piemontesi. Se dunque per una ipotesi impossibile a verificarsi, la Francia facesse bancarotta e i nostri fondi non subissero verun crollo, quale sarebbe il vantaggio che voi avreste procurato ai vostri nazionali? Di mantenere l'unità dell'undecima parte del fondo che era loro dovuta. Ma mai non potrete in una tontina sceverare l'interesse di società piemontesi da quello di società francesi. Voi vedete da ciò che non solamente non tutelate i nazionali, ma violerete le leggi di Francia; cioè che sarà impossibile che la società, che ha in Francia l'obbligo d'investire i suoi fondi in fondi francesi, li investa, senza violare i suoi statuti, in fondi di Piemonte; poichè se invece dell'ipotesi fatta ne facciamo un'altra egualmente assurda, che, cioè, crollino i fondi di Piemonte, tutti gli associati francesi perderanno la undecima parte del loro premi.

È adunque per una parte pressochè assolutamente inutile questa disposizione, e per altra parte evidentemente contraria allo spirito degli statuti francesi, che esigono il versamento in fondi francesi, perchè così solamente nell'animo di quel legislatore là, di cui io non divido gli scrupoli, si potevano tutelare gl'interessi degli associati francesi.

Ma ci si dirà: quale necessità di fare tontine in cui prendono parte e francesi e piemontesi? Si faranno delle tontine distinte: quella medesima società che ha sede in Francia e succursale in Piemonte, aprirà delle tontine in cui prenderanno parte solo francesi, e di questa investirà i fondi in capitali francesi; farà delle altre tontine in cui non prenderanno parte che sudditi piemontesi ed i fondi di questa saranno impiegati in fondi pubblici di Piemonte. Tanto vale come il dire che la società estera in parte potrà operare nel paese. Quando intendiamo società estere, non vogliamo dire società rette da persone che hanno un nome francese, che sono cittadini francesi, ma società che danno ai sudditi il mezzo di prender parte ad una tontina molto più vasta, che conta un numero di associati molto maggiore; mentre se questi stranieri verranno a formare tontine in Piemonte, prendendo le sole sottoscrizioni di piemontesi, saranno precisamente nello stesso stato, nello stesso caso in cui sarebbe una società tontinaria creata nel paese.

Ho poi un'altra opposizione da muovere contro quell'articolo, ed è che esso è pieno di scrupoli nei casi in cui secondo lo spirito in cui l'articolo stesso è dettato, vi è poco pericolo; ma non vi è poi scrupolo veruno nei casi in cui il pericolo può diventar grave. Quelle società che avranno dai loro statuti l'obbligo d'investire i loro capitali in fondi siano essi francesi, inglesi o d'altro paese, saranno tenute ad investire una parte almeno di essi in fondi piemontesi, e perchè? Per garantire i sudditi piemontesi che, come vi ho già dimostrato, non saran guarentiti. Ma per quelle società che non avessero nei loro statuti quest'obbligo, cioè là dove voi credete che il pericolo sia massimo (poichè non immaginate miglior rimedio contro i pericoli che quello d'obbligare le società d'investire in fondi pubblici), là dove, dico, il pericolo, secondo voi, sarà massimo, perchè avrete a fare con società che non hanno un tale obbligo nei loro statuti, voi non prescrivete nulla; voi le lasciate libere di operare nello Stato senza imporre l'obbligo d'investire le obbligazioni in fondi dello Stato stesso; i vostri rigori sono tutti riservati per quelle società sole che già hanno nei loro statuti l'obbligo di investire in fondi pubblici.

Per tutte le ragioni dette da altri molto meglio di quello che io avrei saputo, e per quelle stesse che ho avuto l'onore di esporre, io non posso assolutamente dare un voto favorevole a quest'articolo, il quale, mentre in apparenza si limita a stabilire una qualche regola verso le società estere, in realtà le esclude.

Enel vero, con quest'articolo così compilato nessuna società estera potrà fare tontine in cui prendano parte sudditi stranieri e nazionali; esso non permette altro che la fondazione di certi stabilimenti dipendenti, i quali faranno tontine nei limiti dagli statuti segnati, tontine le quali, siccome limitate ad un numero di associati molto minore, saranno meno esenti dal rimprovero dei contratti aleatorii che si muove, sebbene a torto, credo io, alle associazioni tontinarie, perchè è evidente che l'alea è tanto minore quanto maggiore è il numero degli associati.

Io non vorrei parervi assolutamente ostinato, o signori, da non voler ammettere nessun componimento; ma confesso che ho provato qualche stupore nel vedere l'ufficio centrale, il quale altra volta vi aveva proposto se non un emendamento, almeno un correttivo a ciò che vi ha, a parer mio, di iniquo in quest'articolo, abbandonare ora interamente il terreno su cui la prima volta si era posto.

Due emendamenti mi pare si potrebbero fare a quest'articolo, i quali forse gli assicurerebbero il voto della maggioranza: l'uno è quello stesso che era sfato altra volta presentato dall'ufficio centrale, e che il Senato non aveva accolto, ma che forse a motivo dei fatti avvenuti di poi potrebbe disporsi ad accogliere oggi se fosse riprodotto.

Un altro emendamento, che mi parrebbe assolutamente necessario per ritrarre qualche probabilità di buon successo a quest'articolo, sarebbe di aggiungere almeno un monosillabo, cioè, là dove è detto: « le società che hanno nei loro statuti l'obbligo d'investire in fondi pubblici, » si dica invece: « le società che non hanno nei loro statuti l'obbligo di investire in fondi pubblici. »

L'articolo sarebbe allora ragionevole; direbbe: quelle società che non hanno nei loro statuti l'obbligo d'investire in fondi pubblici i capitali che esigono, e per questi non mi danno nessuna guarentigia, io esigo che i fondi siano impiegati in fondi pubblici nazionali; quanto a quelle che già nei loro statuti hanno l'obbligo d'impiegare i loro fondi in fondi pubblici anche di altri paesi, la guarentigia mi pare sufficiente perchè non sia necessario che maggiormente io me ne travagli.

Qualora venga aggiunto questo monosillabo all'articolo, io voterò in favore di esso; qualora non venga aggiunto, mi trovo costretto a votare come la prima volta.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Debbo prima d'ogni cosa spiegare al Senato come avendo in altro recinto consigliata l'adozione della primitiva disposizione relativa alle tontine estere, io venga in ora a propugnare caldamente la nuova redazione che è sottoposta alla vostra deliberazione.

Nel proporre l'adozione dell'antica redazione io diceva che la questione era ridotta a questione di teoria, ma che per il caso attuale non vi sarebbe stata differenza tra l'adozione della disposizione sancita dal Senato e quella che si trovava nel primitivo progetto di legge.

Infatti, mentre nella prima volta il Senato toglieva l'obbligo assoluto imposto dalla legge alle tontine d'impiegare i fondi raccolti dagli associati in fondi pubblici dello Stato, lasciava piena, intera, assoluta facoltà al potere esecutivo d'imporre alle società estere quelle condizioni che avrebbe riputate più

opportune prima di permettere loro l'esercizio nel nostro Stato.

Ora io aveva l'onore di dichiarare pubblicamente e ripetutamente che ove la disposizione fosse stata sancita quale era stata proposta, avrei consigliato alla Corona di emanare un reale decreto nel quale quest'obbligo sarebbe stato imposto alle compagnie estere. Così in pratica la legge avrebbe avuto lo stesso effetto, finchè naturalmente io fossi ministro delle finanze (il che vuol dire che non avrebbe durato eternamente), ma pel presente l'effetto sarebbe stato assolutamente identico. Tuttavia essendo convinto e profondamente convinto non solo dell'opportunità e della giustizia della disposizione proposta, la quale ove non fosse stata inserita nella legge avrebbe fatto, come dissi, oggetto speciale di decreto reale, io credo molto più conveniente che questa disposizione non sia lasciata ad arbitrio del potere esecutivo, ma faccia parte, e parte integrante della legge.

Qual è la questione in discussione?

Si riduce a sapere se autorizzeremo delle società mutue di assicurazione sulla vita estere ad operare nel nostro Stato continuando ad impiegare i fondi raccolti dagli associati in fondi pubblici esteri.

Per vedere se questo sia giusto ed opportuno conviene esaminare per qualche istante quale sia questo contratto di tontina.

Le società di tontina non fanno operazioni per conto proprio, si riducono a raccogliere delle somme dalle persone assicurate, sia sotto la forma d'una somma pagata una volta tanto, sia sotto la forma di annualità progressiva da impiegarsi in modo produttivo, per essere poi divisi i capitali e prodotti, secondo certe combinazioni (essendovi diverse specie di tontine), e ripartiti poi ad una certa determinata epoca fra gli associati che si troveranno ancora in vita.

Il Governo deve chiedere a queste società due maniere di cautela: l'una reale pel regolare adempimento dell'obbligo che assumono della regolare amministrazione di questi fondi; l'altra perchè questi fondi ricevano un sicuro impiego.

Per questo non si può chiedere una cautela reale uguale alla somma, o nemmeno in proporzione della somma che le società di tontina ricevono nelle loro mani, giacchè richiederebbe un capitale tale che non si costituirebbero mai società di tontina.

Diffatti le società che non fanno che le pure operazioni di tontina non hanno che un tenuissimo capitale fuori di ogni proporzione coll'importanza delle somme che esse ricevono.

Come mai assicurare questa cautela del sicuro impiego senza richiedere una garanzia reale, l'impiego in stabili o in fondi pubblici? Questo si ottiene in due guise: col prescrivere il modo dell'impiego e coll'imporre alla società l'obbligo di dar ragguaglio delle sue operazioni ad un commissario del Governo. Queste due condizioni credo abbiano ad essere adempite prima che una società di tontine sia autorizzata ad operare.

E qui non si dica che si viola il principio della libertà dell'industria, che si va contro ai principii del libero scambio, dei quali mi consolo di vedere in questa circostanza così tenero l'onorevole senatore Sauli. . .

SAULI. (*Interrompendo*) Ho detto solamente che mi pare contrario al libero scambio, ma ne son tenero soltanto fino a un certo punto. (*Clarità*)

CAVOUR, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.* Questo è un contratto di natura tutta speciale, è un contratto il quale fatto in oggi non si potrà risolvere che fra molti e molti anni, è un contratto al quale è da deside-

rarsi che partecipi la parte del popolo incapace, è un contratto il quale nella forma la più utile si riferisce appunto ai minorenni; natura di contratto che il Governo e la società hanno l'obbligo di tutelare.

Fatta questa digressione per lavarmi dell'imputazione quasi lanciata dall'onorevole senatore Sauli, di essere stato infedele ai principii che ho sempre professati, passo ad esaminare come lo Stato possa adempiere a queste due condizioni.

In quanto a quella del commissario, mi si dirà che non vi può essere difficoltà a che vi sia un regio commissario tanto per le società estere quanto per le nazionali; quindi in ciò siamo d'accordo. Rimane l'impiego dei fondi.

Onde assicurare quest'impiego tutti i Governi indistintamente che hanno autorizzato le tontine hanno imposto l'obbligo che l'impiego avesse luogo in fondi pubblici dello Stato. Mi si dirà: ma perchè non si potrebbe invece concedere che i fondi ricavati s'impieghino per esempio in stabili?

Ecco il perchè: a mio avviso, dovendo le tontine liquidarsi ad un'epoca fissa ed in breve spazio di tempo, l'impiego nei fondi stabili sarebbe molto pericoloso perchè di difficile e talvolta d'impossibile realizzazione.

D'altronde vi sarebbe una maggior difficoltà ad assicurare la riscossione degli utili di questi fondi stabili ed il loro immediato reimpiego. Quando si stabilisce una tontina, le si impone l'obbligo non solo d'impiegare i fondi che riceve ogni settimana in fondi pubblici dello Stato, ma ancora quello di reimpiegare immediatamente in questi fondi pubblici i benefici delle tontine cui questi fondi appartengono. Quindi è cosa quasi riconosciuta che non ha mai trovato contraddittori la necessità d'impiegare le somme che costituiscono le tontine in fondi pubblici dello Stato.

Qui la questione si aggira nel sapere se un Governo, senza violare quel dovere che gli incombe di tutelare quest'operazione, può concedere ad una società l'impiego in fondi pubblici esteri.

A questo punto mi permettano gli onorevoli preopinanti di spiegare il mio modo di vedere.

Io credo che l'alineia dell'articolo 2° si applichi tanto alle società nazionali quanto alle estere.

In questa questione tutta legale un distintissimo giurispronto sosteneva la stessa sentenza; e veramente io non so come possa essere altrimenti, se non si vuol dare alle parole un'interpretazione diversa da quella che hanno naturalmente.

Comunque sia la cosa, parmi che dopo la dichiarazione fatta apertamente dalla maggioranza dell'ufficio centrale e dal Ministero, debba essere ogni dubbio delegato.

Nessun magistrato potrebbe dare altra interpretazione che quella che viene data dal legislatore.

Vediamo se si possa concedere l'impiego in fondi pubblici esteri.

Io non istituirei un paragone tra il credito del nostro Stato e quello degli altri. Vi sono dei paesi il di cui credito è in condizione migliore del nostro, e ciò posso dire senza calunniare il mio paese, perchè basta dare uno sguardo al listino della Borsa. Ma vi sono anche altri paesi di cui il credito è in condizione molto inferiore al nostro, e ciò pure dico senza far torto ad essi, perocchè consultandosi egualmente il listino della Borsa si riconoscerà esservi paesi nei quali il 5 per cento è al disotto del 40, del 30, ecc.

Da ciò vedete che se questa facoltà d'impiegare in fondi pubblici esteri fosse illimitata, le società estere potrebbero valersene per impiegare i loro capitali ne' fondi il cui credito è più alto, come ne' fondi de' paesi il cui credito è più basso.

Vorreste voi stabilire una distinzione nella legge? No. Vor-

reste lasciar questa facoltà all'arbitrio, alla saviezza del potere esecutivo?... Voi vedete dunque, o signori, in quale condizione si versa; supponete riconosciuta la massima che le società estere possano venire a stabilire tontine presso noi, e impiegare le somme ricavate ne' fondi pubblici esteri. Se sono società francesi, inglesi, l'impiego, dei fondi è sicuro, come se questo fosse in fondi pubblici dello Stato; ma se fosse una società di un paese avente un credito molto basso, che cosa dovrà fare il Governo? Il Governo, si dice, la ricusi; ma allora noi facciamo un insulto a quella potenza, e il ministro di essa ci dirà: voi avete autorizzato ieri una società francese, inglese, ecc., e ne ricusate una del mio paese? E perchè?... Dovremo noi rispondere che non abbiam fede ne' suoi fondi pubblici? Queste son cose che ben si possono pensare, ma non dire.

L'onorevole senatore Cotta, che parlò con tanto calore contro questa disposizione, ha fatto in seguito un riflesso sul dovere di vegliare all'impiego sicuro di questi fondi; ma quando si permette quest'impiego in fondi pubblici esteri, evidentemente voi vi esonerate di questo dovere trasmettendolo a carico di un altro Governo; e per quanto sia rispettabile questo Governo, io non credo che noi possiamo mai addossare ad esso quel dovere che incombe a noi direttamente.

E poi, come potrete esercitare anche la sorveglianza materiale? Il commissario regio ha obbligo di vedere che ogni settimana i fondi ricavati dagli associati sieno impiegati in acquisto di fondi pubblici, deve vedere se questi fondi esistono. Ove vi fosse una società degli Stati Uniti d'America, il cui credito ritengo per ottimo, come potrebbe il commissario regio assicurarsi della regolarità di quest'impiego?

Sarebbe anche necessario avere un sottocommissario a Nuova York o alla Nuova Orleans! In verità io non vedo come potrebbero fare altrimenti senza che vi decidiate a rimettervi a quello che dirà il commissario americano, e qui torniamo da capo, essendovi un'obbligazione che direttamente incombe a noi, e che noi rimettiamo all'impiegato di un Governo estero.

Ora io credo che ciò sia assolutamente contrario alle massime che devono regolare una retta amministrazione.

L'onorevole senatore Giulio per dimostrare l'inopportunità dell'articolo faceva due ipotesi.

Nella prima diceva: o consentirete a che le società estere operino nel nostro paese in modo che le operazioni che si fanno in esso si confondano con quelle che si fanno in altri paesi, cioè che quelle tontine che si sono costituite negli altri paesi si estendano al nostro, e in allora il vostro articolo non avrà altro effetto che d'imporre che quelle quote che saranno pagate dagli azionisti piemontesi, facendo parte della gran tontina europea, siano impiegate in fondi pubblici piemontesi; in allora non assicurerete che una frazione, una tenuissima frazione del capitale che essi investono in queste tontine.

Io confesso che in questo caso la legge sarebbe poco o niente efficace. Ma, ripeto, io credo che ove questo articolo fosse sancito, lo spirito che lo ha dettato imporrebbe al Ministero l'obbligo di richiedere alle società estere di voler costituire delle tontine assolute, delle tontine piemontesi.

Lo dichiaro apertamente: io credo questo sistema molto superiore all'altro. Ma l'onorevole senatore Giulio mi dice che le tontine che si estendono ad un gran numero d'individui sono di gran lunga da preferirsi alle altre, sono le sole che possano esistere, le sole nelle quali l'alea scompare quasi certamente. Mi permetta l'onorevole senatore Giulio di dubitare della sua asserzione. Primamente io non credo che le

tontine che operano in tutta l'Europa, che quella società di cui si è fatta parola, della Società Paterna, come diceva l'onorevole senatore Cotta, che opera in Spagna, in Germania, in Italia, richieda meno per le spese di amministrazione di quanto richieda l'umile società che si è istituita in Piemonte; anzi se la memoria non m'inganna, richiede 1/2 per cento meno di quella.

La *Paternelle* percepisce 5 per cento sulle somme versate; la società Austro-Sarda che si è stabilita in Piemonte, i cui annunci si possono leggere su tutti i giornali, se non erro, non percepisce che il 4 1/2 per cento. Dunque la *Paternelle* fa dei benefici straordinari, e l'altra sarà condannata a non coprire le sue spese. Di qui vede l'onorevole senatore Giulio che se è necessario per poter esistere di fare operazioni per tutta l'Europa, questa non è una ragione per cui le società che operano in tutta l'Europa a condizioni anche meno onerose per gli associati non possano esistere.

Insiste l'onorevole senatore Giulio dicendo che l'alea è molto diminuita. In fatto di tontine vi sono due alee: quella che riflette le persone che sono ancora in vita, e l'altra che riflette gli individui che hanno cessato di vivere; quanto alla seconda, sia essa grande, sia piccola, egli è lo stesso, e chi muore non divide più nulla. Quanto alla prima, cioè quella che concerne le persone che rimangono in vita, se l'associazione è molto numerosa, egli è probabile che l'aumentare dei premi che si conseguirono all'epoca della liquidazione delle tontine sarà determinato da una legge più regolare.

Ma veramente qui io non vedo che vi sia un grande beneficio; l'alea vi sarà sempre, e colui che acconsente a sacrificare una somma in vista di un beneficio futuro, abbia egli un poco di più o un poco di meno, non credo che ciò debba importare molto alle società, le quali in definitiva avranno in complesso sempre la stessa somma.

Dico quindi, a mio modo di vedere, e lo dichiaro schiettamente, che la prima ipotesi deve essere allontanata.

Viene la seconda. Il senatore Giulio dice: voi escludete le società estere, voi le impedito di operare. Io gli rispondo di no; la società estera, che ha già un'amministrazione centrale, che ha già degli agenti che corrono in tutti i paesi può benissimo creare una succursale nel nostro paese, la quale probabilmente le costerà meno che l'istituzione di una società nazionale, perchè ha abitudini, ha agenti che percorrono tutta l'Europa, sa *exploiter*, come si dice; ha insomma un'abilità di allettare cogli annunci; cose che per avventura non posseggono i nazionali in così alto grado. Da ciò si vede che la conseguenza che ne vorrebbe ritrarre il senatore Giulio è estrema.

Non disconosco che sia un'ineaglio per le società estere, ma dico che non è un'esclusione, e non vedo quale sia questo inconveniente dell'impedire le società estere.

Ve ne sono alcune che reputo onorevoli e nelle quali avrei la massima fiducia, ma ve ne furono parecchie che fecero pessimi affari, e trassero alla peggio i nostri nazionali.

Il Senato ricorderà che negli anni scorsi due o tre società estere, che avevano relazioni nello Stato, avendo fatte operazioni, furono obbligate a liquidare, ed a liquidare con perdita degli associati, ridotte a ciò non da malversazioni, ma da cattivi impieghi di fondi, e forse anche da circostanze politiche sfavorevoli.

Mi si dirà: perchè non le avete impedito? Per una ragione semplicissima: perchè non avevamo il mezzo di farlo.

Ho dichiarato in altro recinto, e lo ripeto, che più volte io aveva avuto in mente d'impedire le società estere di tontine, ma essendomi rivolto ai consultori del Governo, mi venne da

questi apertamente risposto non esservi nell'arsenale dei Codici un'arma per colpire codeste società; e dove poi le avessi tradotte avanti ai tribunali, probabilmente sarebbero state rimandate assolte.

Non potendo io fare una cosa illegale, ho lasciato queste società libere di operare ciò che la legge loro non vietava. Ma è appunto perchè sono stato colpito dagli inconvenienti che potevano nascere dall'azione di esse, non che dalle male conseguenze di alcune fra loro che furono costrette a liquidare a Parigi, che io presentai questa legge al Parlamento.

Mi pare, o signori, avervi dimostrato quanto sia opportuna l'adozione dell'indicato articolo.

L'onorevole senatore Giulio dopo averlo combattuto recisamente, dopo averne chiesta la reiezione, verrebbe a proporre in linea di transazione due emendamenti. . .

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Il senatore Giulio ha dichiarato in questo momento che si limita al secondo emendamento.

CAVOUR, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.* Ragionando di questo secondo debbo chiedere scusa all'onorevole oppositore se io dichiaro di non capir punto quale portata abbia quella particella non di cui consta il suo emendamento. Egli vorrebbe che questa prescrizione si limitasse solo a quelle società di tontine che non hanno l'obbligo d'impiegare in fondi pubblici. Ma allora questa equivarrebbe ad un articolo che si applicasse ad enti immaginari. Io non credo che sia mai esistita nessuna società di tontine che non abbia avuto quest'obbligo; non credo che vi sia nessun Governo, per poco oculato e provvido che voglia essere, il quale permetta ne' suoi Stati l'istituzione di una società di tontine senza imporre l'obbligo d'impiegare i proventi in fondi pubblici dello Stato.

Dico poi che se vi fosse questo caso, che credo impossibile, di una società di tontine costituita su queste basi, la quale venisse a chiedermi l'autorizzazione di operare nello Stato, io in verità, lo confesso, farei forse male, ma non leggerei nemmeno i suoi statuti, e li restituirei dicendole: voi siete, scusatemi, costituiti su una base talmente assurda che non voglio nemmeno esaminarne gli statuti, e ve ne prego, andatevene.

In verità non concepisco una società di assicurazioni mutue sulla vita che non abbia quest'obbligo d'impiegare i proventi in fondi pubblici dello Stato.

Quindi, lo ripeto, l'emendamento del senatore Giulio può dirsi che implichi un caso il quale non potrebbe mai attuarsi. Amerei meglio, lo dichiaro schiettamente, che non vi fosse questa disposizione; amerei meglio che il Senato rigettasse assolutamente l'articolo e ne commettesse il carico al potere esecutivo, il quale, finchè starebbe in parte nelle mie mani, applicherebbe quelle disposizioni le quali, per le ragioni che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera, mi paiono coordinate ai principii di giustizia e di equità, raccomandate da quel dovere che è strettamente imposto al Governo di tutelare le operazioni che hanno tratto ad un lontano avvenire, ed in cui debbono aver parte molte classi d'incapaci.

Per questi motivi io prego il Senato a voler accettare l'articolo quale gli venne dall'ufficio centrale proposto.

GIULIO. Non rientrerò nel campo della discussione; mi limiterò soltanto a due spiegazioni.

Il signor ministro delle finanze, certamente per colpa di chi non seppe esprimersi chiaramente, mi ha attribuito l'opinione che le società le quali si limitassero ad amministrare tontine con fondi intieramente raccolti nello Stato non potrebbero sussistere perchè le loro spese sarebbero maggiori di quelle

delle società che avessero un campo di operazioni più vasto. Io non credo di aver detto ciò, nè nulla che potesse condurre a tale conseguenza.

Nè seguirò il signor ministro nel confronto che ha fatto tra due società, dichiarando che in tutto quanto sono venuto altra volta ed oggi discorrendo non ho mai avuto in vista nè questa, nè quella società particolare, ma unicamente la riserva di ciò che mi pare essere vero e giusto. Io dissi bensì che l'alea è tanto minore quanto è maggiore il numero degli associati a ciascuna tontina, la qual cosa non si può contestare.

Sopra un piccolo numero di persone è assolutamente impossibile di congetturare con qualche probabilità il numero di quelli che rimarranno in vita dopo un tempo anche non molto lontano; invece sopra un numero grandissimo di persone egli è impossibile, a meno di qualche straordinario fatto di pestilenza, di guerra od altro, errare di una quantità sensibile, quando si profetasse sul sodo che in un dato periodo di anni rimarrà in vita un tal numero di persone. Vi ha dunque tra coloro che prendono parte ad una tontina ristretta e coloro che prendono parte ad una larghissima, la differenza che passa tra un negoziante ed un giuocatore. L'uno è certo che impiegando con prudenza i suoi fondi in un commercio (se certi si può essere nelle cose umane) egli ne ritrarrà in capo ad un dato tempo un tal quale beneficio; quegli invece che prendendo parte ad una tontina ristretta non saprà se gli toccherà la sola somma che ha messo in comune, od il doppio, od il decuplo della medesima, poichè ciò dipenderà intieramente dalla proporzione in cui la morte menerà la sua falce nel piccolo numero di persone che hanno preso parte alla speculazione; quindi io diceva con ragione che tanto meno va soggetta alla taccia d'immoralità dei contratti aleatorii una tontina quanto più essa si trova estesa.

Il signor ministro non negava che qualora venisse rigettato quest'articolo rimarrebbe tuttavia al Governo, in virtù della prima parte dell'articolo stesso, il diritto di allontanare una società estera che non presentasse guarentigia sufficiente; ma io faccio osservare che ci dovrebbe perciò dichiarare, a chi gli addimandasse quest'autorizzazione, che i fondi pubblici di quel tal paese gl'inspirano poca fiducia, cose che si possono pensare, ma non dire. Il signor ministro risponderebbe allora a chi gli facesse tal domanda ciò che egli diceva un momento fa, porgendogli, cioè, il listino della Borsa. Allo stesso modo con cui non crede d'aver col suo discorso offesa alcuna potenza d'Europa, non la offenderebbe punto di più quando facesse loro osservare col listino della Borsa che i loro fondi sono quotati al disotto del 30 per cento. Soggiungeva che quand'anche si ammettesse l'impiego dei fondi esteri sarebbe impossibile assicurarsi se questo venne effettuato, e ne recava l'esempio d'una società americana che venisse ad operare in Piemonte.

Ma all'impossibile nessuno è tenuto, e quando si presentasse una società in condizioni tali che non avesse il mezzo di giustificare in tempo agli occhi del Governo locale che i fondi che sono stati a lui consegnati hanno ricevuto realmente l'impiego voluto dai suoi statuti, certamente il Governo niegherebbe a questa società l'autorizzazione, e farebbe bene. Ma se una società ha la sua sede non tanto lontana ed il telegrafo elettrico la connette con Torino, se in una mezz'ora di tempo si può avere la certezza che i fondi sono stati impiegati, io non vedo perchè si troverebbe qualche difficoltà insormontabile. Conchiudo adunque come altra volta, che malgrado tutte le ragioni che sono state addotte (alcuna delle quali sicuramente è molto plausibile, ma nessuna è per me perentoria), io debbo persistere nella precedente mia opinione.

SCLOPIS. Domando la parola.

Io non rientrerò certamente nel circolo vasto della discussione condotta con tanto splendore e con tanta gravità. Non è altro che per chiarirmi d'un dubbio che io prendo la parola e che io rivolgo un'interrogazione all'ufficio centrale; poscia io emetterò un mio desiderio. L'interrogazione che dirigo all'ufficio centrale è questa: poichè si è fatto cenno del trattato di commercio colla Francia, converrà che siamo certi del tenore della legislazione francese sulla materia che ci riguarda. Domando all'ufficio centrale se in Francia le società estere operanti nel senso in cui noi consideriamo gli esteri rispetto a noi, vadano soggette alle medesime restrizioni che da noi si vorrebbero imporre; se una società americana od inglese operante in Francia, a termini della legislazione francese soggiaccia all'obbligo che è imposto in Francia alle società costituite originariamente colà. Questa è una spiegazione che io domando, perchè da qualche informazione che ho assunta mi pare risultare che quest'obbligo di conversione in effetti pubblici sia ristretto alle specialità delle varie ordinanze che emergono per l'approvazione delle società costituite in Francia. La ragione poi del dubitare mio si è che qualora in Francia le società estere non fossero soggette a queste restrizioni, taluno potrebbe credere che imponendole dal canto nostro, anche con quella latitudine di protezione di che parlava l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, si impingesse nell'articolo del trattato dianzi citato da alcuno degli onorevoli miei colleghi.

Si è parlato della parità di trattamento tra sudditi e sudditi dei due paesi; si è risposto nel modo il più ovvio, vale a dire: si contenti il Francese in Piemonte di ciò che si contenta in Francia; ma qui vi è un caso diverso, perchè, ove l'estero, considerato come estero, in Francia avesse una maggiore larghezza di facilità, allora il Francese, operando come estero in Piemonte, avrebbe ragione d'invocare uguali facilità; e ciò mi si spiega anche dal modo in cui è concepito l'articolo primo del citato trattato 5 novembre 1850: « et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent pour une exploitation commerciale et industrielle, les citoyens de l'un des deux Etats seront communs à ceux de l'autre. »

Notate, o signori: questa riduzione non si fece come si è fatta in vari altri trattati, che certamente conoscete meglio di me, in cui si dice: *i diritti di cui i rispettivi cittadini godono nei proprii territorii*. Qui si è parlato in genere d'ogni maniera di favori, di libertà, di generosi trattamenti che un paese godrà. Ora, ripeto, se per caso avvenisse che la legislazione francese lasciasse operare le società estere in Francia senza imporre quest'obbligo di conversione in fondi pubblici, potrebbe il Francese dire: non mi trattate come Francese, trattatemi come estero, perchè noi Francesi vi trattiamo come esteri, e avete maggiori facilità.

Questo è il dubbio che io sottopongo; dopo verrò ad emettere un desiderio. Sentirò prima la risoluzione che sicuramente mi darà soddisfacente il signor relatore dell'ufficio centrale.

DE MARGHERITA, relatore. L'onorevole preopinante interrogò l'ufficio centrale sopra un punto di fatto, vale a dire, se secondo la giurisprudenza vigente in Francia le società estere, le quali estendono colà le loro operazioni d'assicurazione sulla vita, siano o no obbligate ad impiegare in Francia le somme che ricevono dagli assicurati a vece d'impiegarli in fondi dei proprii paesi. L'onorevole interrogante ben sentirà egli stesso che se questa interrogazione fosse venuta prima si sarebbero potuti consultare gli oracoli della

giurisprudenza francese per sapere se realmente in Francia si applichi a favore delle società estere che colà estendono le loro operazioni il privilegio di poter impiegare nei fondi pubblici dei proprii Stati le somme ricevute dagli assicurati. Non conoscendo lo stato della giurisprudenza a questo riguardo, mi limiterò a rispondere all'onorevole senatore che quando anche fosse vero, del che grandemente io dubito, che le società estere le quali estendono in Francia le loro operazioni d'assicurazione sulla vita debbano impiegare in fondi francesi le somme che ricevono dai nazionali di Francia, i principii generali sull'interpretazione dei trattati ci menerebbero per avventura ad una conclusione diversa. Un trattato tra due nazioni è un contratto; i contratti non obbligano se non le parti contraenti; i fatti di terzi non entrano nel contratto.

Per rendere adunque il Governo piemontese obbligato ad usare alle società francesi l'agevolezza di permettere che essi impieghino i fondi ricevuti dagli associati dello Stato, non nello Stato medesimo, ma bensì in fondi di Francia, converrebbe che risultasse dalla giurisprudenza francese esistervi stabilimenti in Francia di sudditi sardi i quali non abbiano obbligo d'impiegare in fondi di quello Stato le somme che ricevono dai Francesi per tutela dei premii assicurati dalle compagnie sarde.

Quindi ritorendo l'argomento direi che per escludere il disposto della legge di cui ragioniamo converrebbe stabilire che vi è un diritto diverso in Francia relativamente ai Piemontesi; nel qual caso per istabilire l'eguaglianza a termini del trattato converrebbe che in Piemonte vi fosse la medesima giurisprudenza rispetto ai Francesi che ha luogo in Francia riguardo ai Piemontesi.

Quando adunque è necessaria la prova di un fatto non per dar luogo all'esecuzione della legge di cui ragioniamo, la quale è fondata su quell'autorità che ognuno ha di disporre in casa sua come egli crede, non che sul principio che niuna nazione è tenuta a subire la legge di una nazione diversa, massime quando si tratta di provvedere al bene, alla sicurezza, all'interesse dei proprii cittadini, converrebbe che chi impugna questa proposta e sostiene un'opinione contraria desse prova almeno della diversa giurisprudenza alla quale si vorrebbe appoggiare non per oppugnare la legge, ma bensì per darle fondamento. Noi non abbiamo bisogno di vedere che cosa si fa in Francia; ci basta il diritto che ad ogni Governo compete di tutelare gli interessi dei proprii cittadini nel modo che crede più conveniente. Per escludere questo diritto converrebbe dimostrare che ciò facendo si va contro una giurisprudenza contraria introdotta e fermamente stabilita a favore dei Piemontesi in Francia, dove questi possono usare di un privilegio del quale non godono i cittadini francesi medesimi.

SCLOPIS. Mi duole dirlo, ma la risposta di che mi ha onorato il signor relatore dell'ufficio centrale non mi soddisfa pienamente.

In primo luogo mi sorprende che dovendo noi trattare di una materia, la quale ha sicuramente un'applicazione diretta principalmente colle società francesi, poichè le società francesi sono quelle che si estendono di più nel territorio dello Stato sardo, non si siano preventivamente consultati quelli che l'onorevole relatore chiama oracoli della giurisprudenza francese.

Io desidero soprattutto di evitare le collisioni, e le collisioni nasceranno facilmente dacchè tra un Governo e l'altro si troveranno in contrasto grandi interessi, interessi di società vaste e interessi di questioni di reciprocità.

Ora l'onorevole signor relatore vuole ritorcere contro di

me il mio argomento, dicendo che converrebbe provare che in Francia si usi in questo modo verso i sudditi sardi, e che per conseguenza darebbersi una reciprocità ristretta.

Non intendo certamente supporre che nessuno degli onorevoli giuriconsulti che siedono in questo recinto, e tanto meno l'onorevole relatore che mi fu maestro riverito, non pensino al principio generale che oggi vige in tutti i rapporti del diritto delle genti; basta svolgere un trattato del diritto delle genti pubblicato da venti o trent'anni in qua, per vedere un nuovo fondamento il quale accenna ai progressi grandissimi della civiltà ed all'affratellarsi degli uomini, *comitas gentium*. Leggendo i trattati che si pubblicano in America, in Germania, in Inghilterra, in Francia, in Italia, troverete questa facilità di rapporti che deve essere tra le nazioni, *comitas gentium*; *Ex comitato gentium*, è introdotta questa disposizione; che cosa vuol dire? Vuol dire che quando uno in qualità di straniero è collocato negli utili rispetto ad una potenza, può invocare a suo pro gli esempi di tutti gli altri stranieri i quali godono di uguale facilità.

In questo modo io credo che si coordinino le nostre legislazioni internazionali colle massime attualmente vigenti. Io non intendo ora di svolgere questo tema, che sarebbe fuor di proposito. Intendo unicamente di allentare un pericolo, e a vedere il pericolo esiste. Le società francesi operanti nel nostro paese, appoggiate all'esempio di altre società estere, verranno ad invocare il testo del trattato, il quale, ripeto, nel modo in cui è concepito lascia luogo a quella che io suppongo non essere impossibile interpretazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Le obiezioni sollevate dall'onorevole senatore Sclopis sono di due specie: l'una si appoggia sopra un fatto, l'altra sopra l'interpretazione di un principio.

In quanto alla prima chiedeva l'onorevole senatore quale fosse la legislazione francese intorno alle tontine estere.

Io credo che la legislazione francese non se ne è occupata, perchè non esistono società di tontine estere che operino in Francia; almeno io non ne conosco. Qui mi occorre di osservare che un chiarissimo autore scrivendo intorno a questo argomento cadde nell'errore indicando varie società inglesi come società d'associazioni mutue e di tontine.

Avendo avuto occasione di verificare questo scritto, ho potuto riconoscere che erano bensì associazioni mutue, ma non tontine, perchè vi corre una differenza fra le une e le altre. Le associazioni mutue sono amministrare dagli assicurati stessi o quelle tontinarie hanno una società, la quale amministra i fondi. Quindi io credo, lo ripeto, non essersi in Francia contemplato questo caso.

Ciò basterebbe forse per allontanare il sospetto dell'onorevole senatore Sclopis; ma è mio dovere di protestare e protestare altamente contro l'interpretazione che egli ha data al nostro trattato colla Francia.

Da ciò che ha detto l'onorevole senatore pare che tutto quanto un forestiere può fare in Francia il potrebbe fare un francese in Piemonte, e che tutto quello che un forestiere può fare in Piemonte, un Piemontese lo può del pari eseguire in Francia. Mi pare che questa è l'interpretazione data al trattato dal senatore Sclopis.

SCLOPIS. In fatto d'industria e di commercio io credo che almeno tale risulta essere il senso della disposizione contenuta nell'articolo 1° del trattato.

Per qual ragione negli altri trattati dicevasi: « i cittadini francesi godranno delle facilità che sono concesse negli altri Stati rispettivamente » ed in questo non se ne fa cenno? Bisogna dire che vi sia stata una ragione. Qui si è stabilita

una regola assoluta e non si accenna la limitazione a casi speciali fra vari Stati; ciò che appunto entrarebbe nell'interpretazione che intende di dare il signor ministro delle finanze. Avendo veduto una redazione tutta diversa ho dovuto convincermi la ragione essere quella di voler favorire più largamente il commercio, quindi mi parve potersene dedurre che tutte le facilità nelle transazioni commerciali di cui puossi godere in Francia, siano esse anche relative alle persone considerate come stranieri, debbano da noi applicarsi per ragione di reciprocità.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il senatore Sclopis si è soltanto ristretto ad un teorema riguardo alle operazioni commerciali ed industriali economiche; egli crede adunque che qualunque atto industriale economico che possa fare un forestiere in Francia, lo può fare un Francese in Piemonte, e viceversa. Egli ritiene questa essere la conseguenza dell'articolo 1° del trattato.

Io dichiaro altamente che sono d'un contrario avviso. Io credo che questo teorema si deve sempre limitare a quegli atti, a quelle facilità, a quelle immunità di cui godono i cittadini stessi dello Stato.

Io spero con un esempio di convincere l'onorevole senatore Sclopis: in Francia vi è una legislazione rispetto alle Banche, ve n'ha un'altra da noi. Nel nostro paese si sanzionò il principio della libertà delle Banche, così che quando esteri volessero stabilire una Banca di sconto e di circolazione in Piemonte, è mio sentimento, se questo fosse, che si possa loro accordare tale facoltà. Potrassi da ciò dedurre che i Piemontesi abbiano acquistato il diritto di andare a stabilire una Banca di circolazione e di sconto in Francia, quantunque ciò non sia stato dalla legislazione mai ammesso? No. Io credo che non potrebbe venire in mente a nessuno una tale conseguenza, e meno poi di dire alla Francia che essa violerebbe il trattato, perchè non concederebbe ai Piemontesi la facoltà di stabilire una Banca di circolazione e di sconto, mentre si sarebbe concesso ai Francesi di stabilirne una da noi. Ma se questo fosse vero, se tutti i privilegi e le immunità di cui godono i forestieri in Piemonte, dovessero goderli i Piemontesi in Francia, signori, questo sarebbe una sorgente di benefici immensa.

La nostra legislazione economica è infinitamente diversa per legge dalla francese: tutte le materie prime, per esempio, entrano senza pagare alcun dazio; i cotone e le lane e le materie di tintura entrano liberamente; i Francesi, e ve ne sono, che hanno stabilimenti di filature di cotone e di lane, introducono liberamente, e le lane dell'Australia, e i cotonei dell'America. Or bene, se in questa parte vi dovesse esistere reciprocità, i Piemontesi potrebbero andare in Francia e stabilirvi delle filature di cotone e di lana, pretendendo di non pagare il dazio altissimo da cui sono colpiti in quel paese il cotone e le lane. Dico adunque che adottando un tal teorema si arriverebbe ad una conseguenza assurda, mentre sarebbe in facoltà di un Governo di sconvolgere il sistema economico degli altri, sarebbe in sua balia mettendo una legge economica di costringere i vicini a mettere anche la sua legge in esiguità. Questo sarebbe contrario a tutti i principii che regolar debbono le relazioni internazionali; quindi non si può in nessun modo dare all'articolo letto dall'onorevole senatore Sclopis l'interpretazione che egli ha creduto di poterne ricavare; il timore perciò manifestato dall'onorevole senatore trovasi, a mio parere, dileguato, perchè poggia sopra un fatto che non esiste, e sopra un principio che mi pare assolutamente contrario ai principii che regolar debbono tutte le nostre relazioni internazionali.

ALPIERI. Io mi guarderò dall'entrare nel fondo della

discussione, perchè mi pare che essa sia già portata al segno che ciascuno possa dare il suo voto sull'articolo di cui si tratta con piena sicurezza di coscienza; tanto più poi che ho udito dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale trattare con molta severità coloro che parevano adombrarsi di quella tutela un po' esagerata, a mio credere, che il Governo intende esercitare in questa materia siccome altra volta ebbi ad esporre al Senato.

Egli disse già che il Governo deve andar guardingo, nè essere troppo corrivo nell'esercitare questa tutela; ma non ha poi bene designato qual fosse il limite entro il quale esso potrebbe usare del diritto di questa tutela. Io mi limiterò su questo punto a dichiarare che egli non è se non un abuso, ogniqualvolta si toglie al discernimento, al libero arbitrio di un individuo ogni responsabilità, la quale è pur uno dei più efficaci mezzi per condurre a bene le cose sia in pubblico, che in privato.

Lasciando da parte adunque questa questione generale, esporrò il più brevemente che posso la mia opinione in ordine all'ultimo punto che si trattò dai miei onorevoli colleghi.

Mi rincresce di non aver dimandato prima la parola, perchè non mi pareva cosa troppo opportuna entrare in una discussione tendente a stabilire la giusta interpretazione di un articolo di un trattato, salvo che altrimenti non si potesse fare.

Io crederei che stando al puro punto di fatto si possa risolvere la questione; e siccome ne ho conoscenza, colgo perciò l'occasione di entrare in questa discussione.

E veramente sta, come diceva l'onorevole signor presidente del Consiglio, che in Francia la legge non contempla le associazioni mutue che si formassero per l'oggetto contemplato nella legge medesima, ma per una ragione semplicissima, per quella cioè che la legge francese non ebbe a toccare questa condizione per gli esteri, perchè legge relativamente a ciò non esiste. Il Governo francese regola le condizioni dell'associazione con appositi decreti, ed è ciò appunto che suggeriva l'onorevole senatore Giulio nella prima discussione che ebbe luogo in Senato su questo progetto; alla quale opinione io mi accostava; dunque il fatto che ci sia o non sia una società piemontese esercente in Francia, non sarebbe concludente tanto in un senso che nell'altro, poichè non sarebbe che un fatto individuale, mentre il Governo essendosi riservato di stabilire le condizioni di esistenza per ogni società che si forma, potrebbe all'una averle concedute e all'altra averle negate.

L'avviso dell'onorevole senatore Giulio parve a me, lo ripeto, il migliore, perchè a quell'atto di tutela, che voi avete in mente di fare, che potrebbe, per certe circostanze indipendenti dalla vostra volontà, cambiarsi in danno alla società tutelata, si potrebbe con agevolezza rimediare col sistema francese, laddove col nostro ciò non potrà farsi se non difficilmente.

Converrà perciò che si lasci quella società nei due casi cui attualmente accenno, o lasciarla andare alla peggio, ovvero entrare per rimediarvi in un circolo di difficoltà assai maggiori, assai più gravi, che non quelle che l'onorevole presidente del Consiglio mostrava di aver presenti quando rispondeva all'onorevole senatore Giulio.

Ma ho detto prima che non intendevo di entrare nel fondo della discussione, quindi, accennato il punto di fatto che mi pare essere relativo alla questione sollevata dall'onorevole senatore Sclopis, lascio la parola ad altri.

SCLOPIS. Le dichiarazioni date dall'onorevole senatore Alfieri sono tali da appagarmi pienamente; per conseguenza non potendo credere che esista pericolo nella applicazione,

quando si prendano le necessarie misure di precauzione, non insisterò più su questo punto.

Rimane a parlare del desiderio che volevo esprimere.

Signori, si è discusso se il § 2° dell'articolo 2 della legge dovesse intendersi ristretto agli esteri, od estensibile agli esteri ed ai nazionali.

Pur troppo nella discussione parve che il concetto non fosse sufficientemente chiaro. Veramente secondo le regole di dettato di legge, quando v'è nella prima parte di un articolo una disposizione precisa od eccezionale, si deve credere che la parte successiva venga anche ristretta agli stessi termini. E qui il dubbio ci starebbe sicuramente e si potrebbe ragionevolissimamente credere che la seconda parte di quell'articolo fosse unicamente concepita riguardo alle società estere. Se dopo spiegata un'opinione più generale, si venisse a dire che si dovesse anche intendere con quel paragrafo applicabile la disposizione della legge a tutte le società così estere come nazionali, il signor presidente del Consiglio ci ha detto che egli non credeva che i tribunali esiterebbero nell'adottare cotale interpretazione, in quanto che il Ministero si era spiegato in questo senso e la discussione seguita nel Parlamento aveva condotto ad eguale conclusione.

Io non voglio contraddire a questi principii, ma mi pare per altro che ciò sia pericoloso nella sua applicazione; io vorrei che quando facciamo leggi le facessimo chiare; possiamo traviare dalla chiarezza per quella facilità di errare che è comune agli uomini; ma quando il legislatore vede che vi è una disposizione di legge, la quale solamente per il dettato dà luogo a ragionevole dubbio, deve togliere quel dubbio, e non deve lasciare che supplisca l'interpretazione.

Io raccomando a tutti quelli che si sono occupati di questa parte difficile di dettare leggi di avvertire che quando una legge che è in parte ambigua, e riconosciuta già fin da quando si sanziona come ambigua, l'aspettare poi che col progresso del tempo si ricorra all'interpretazione data nelle discussioni del Parlamento, sarebbe forse un lasciare anche una facilità di arbitrio, perchè la discussione del Parlamento non procede con parità di massime nell'uno e nell'altro braccio, la discussione del Parlamento ha diverse fasi, e lo vediamo anche nella specie attuale in cui l'ufficio centrale, dopo avere aderito agli emendamenti che si erano proposti, ora si ricrede e ci ripropone il testo variamente emendato.

Dunque io proporrei al Senato, se non è possibile di fare altro, di distinguere l'articolo; distinto l'articolo, cesserà il dubbio, perchè allora si applicherà indistintamente la disposizione agli esteri ed ai nazionali, e questo ci servirà anche sempre di norma a fare le leggi chiare, ed a lasciare il meno possibile di spazio all'interpretazione.

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola perchè sento la necessità di rientrare alquanto nell'interpretazione dell'articolo. . . .

SCLOPIS. Mi dichiarai soddisfatto. Il signor ministro delle finanze ed il signor senatore Alfieri mi hanno date spiegazioni tali, che non mi lasciano credere che possa correre pericolo in questa parte. Non mi rimane altro che dimandare che si chiarisca quell'articolo 2° nella sua applicazione, e che si fissi definitivamente in un modo patente se il paragrafo si applichi agli esteri unicamente, oppure indistintamente agli esteri ed ai nazionali.

PRESIDENTE. Il desiderio del senatore Sclopis sarebbe che dell'alinea dell'articolo 2° si formi un articolo distinto.

DE MARGHERITA, relatore. Se si cambia in qualche maniera la legge, essa certamente non può più aver effetto: si tratta di vedere se questo cambiamento sia così essenziale

che nelle circostanze attuali si debba introdurre anche col pericolo che la legge, la quale porta un sollievo alle finanze, la cui strettezza è riconosciuta da tutti, non produca i suoi effetti.

Ora se vi è un difetto grave, se vi è necessità di rimandare la legge, allora non c'è ragione la quale possa militare in senso contrario; ma se questi motivi non sono tali, allora tanto vale mantenerla qual è.

Io persisto a dire che quand'anche si volesse dare all'inciso dell'articolo secondo un'interpretazione ristretta alle società estere, tuttavia non vi sarebbe bisogno di toccare il testo della legge, per indurle che non solamente gli esteri, ma anche i nazionali siano o possano essere, almeno per legge assoluta, dal Governo, mentre ne approva l'istituzione e i loro statuti, assoggettate con un articolo inserito negli statuti medesimi ad una disposizione la quale porti la necessità di impiegare in fondi pubblici (e allora necessariamente sarà in fondi pubblici dello Stato) le somme ricevute dagli assicurati.

Quando la legge dice: « Le società anonime, si mutue che non, e quelle in accomandita per azioni al portatore, dovranno essere autorizzate dal Governo coll'approvazione dei loro statuti nella conformità voluta dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio, » si dà in modo sufficiente al Governo la facoltà d'imporre fra questi statuti quell'articolo portante la necessità dell'impiego in fondi pubblici delle somme pagate dagli assicurati.

Dunque quando negli statuti delle società estere s'inserisca anche quest'articolo, e non vengano approvati i loro statuti se esso non vi esiste, esse si troveranno in pari condizioni delle società nazionali. Per queste il Governo ha maggiori facoltà; non ha bisogno di una legge, basta la necessità dell'autorizzazione, basta la necessità dell'approvazione degli statuti, perchè, se egli lo crede opportuno, possa inserire nei loro statuti l'obbligo dell'impiego in fondi pubblici; dunque non si può dire: voi nazionali andate esenti dall'obbligo d'impiegare in fondi pubblici dello Stato le somme che ricavate; ma bensì: voi sarete quasi sempre, a meno che le circostanze persuadessero il contrario, obbligati a convertire in fondi pubblici le somme che ricevete dagli assicurati.

Dunque, quando quello che il Governo può fare, solo che il voglia, per rispetto alle società nazionali nell'approvazione dei loro statuti, si farà per le società estere; quando, dico, agli esteri sarà imposto quest'obbligo, vale a dire che la società che ha fondi esteri, e fondi nazionali; la società che è obbligata ad impiegare in fondi pubblici, dovrà fare l'impiego piuttosto in fondi dello Stato, che in fondi esteri, mi pare che non si faccia nessun torto alle società estere coll'obbligarle a ciò cui saranno sempre obbligate le società nazionali.

Non è dunque, in senso mio e dell'ufficio centrale, necessaria alcuna mutazione alla legge per produrre quell'assoluto pareggiamento delle società nazionali colle estere, che tutti i principii di diritto pubblico esigono.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. A tranquillare maggiormente l'animo del Senato farò osservare che il dubbio non potrà mai essere oggetto d'interpretazione per parte dei magistrati, poichè non vi è l'interesse dei terzi mescolato.

Si tratta di sapere, ove quel paragrafo dell'articolo 2 sia votato, se esso si riferisce soltanto a quelle autorizzazioni che il Governo dovrà dare. Secondo quest'articolo, il Governo non potrà dare autorizzazione, anche ad una società nazionale, se non coll'obbligo dell'impiego in fondi pubblici dello Stato.

Io credo che, quand'anche non vi fosse questa prescrizione, non cadrà mai nella mente di nessun ministro di autorizzare

la creazione di una tontina nazionale con facoltà d'impiegare i fondi all'estero.

Io rispetto l'opinione di coloro che hanno propugnato la causa delle società estere, e che hanno chiesto per queste società la facoltà dell'impiego in fondi esteri; non divido quest'opinione, ma non nego che essa fu avvalorata da gravi argomenti, pure non mi pare nemmeno concepibile che una società si costituisca nel paese per fondare una tontina colla facoltà d'impiegare in fondi pubblici esteri. È dunque un pericolo immaginario; e per un caso meramente immaginario volete voi rimandare di sei mesi questa legge? Volete prolungare il privilegio che non chiamerò iniquo, come si espresse il senatore Giulio, ma chiamerò scandaloso, delle società estere, le quali operano presso di noi senza essere sottoposte alle cautele che la legge attuale impone alle società nazionali, senza essere sottoposte ai balzelli che gravitano sulle società nazionali?

Nello stato attuale le società estere godono di un vero privilegio, di una condizione eccezionale che deve cessare perchè è uno scandalo; quindi se coloro i quali credono esservi motivo di mutare la sostanza della legge (ed io rispetto le loro convinzioni) perchè tutti questi articoli sono, a loro avviso, viziati; io dico, allora è meglio rigettare la legge, che ammettere il vizio. Ma per provvedere solo ad un pericolo che io tengo affatto per immaginario, perchè abbiamo visto persone gravissime portare diversa sentenza sull'interpretazione a darsi al paragrafo dell'articolo secondo; mi parrebbe in verità inopportuno di rimandare una legge che ci ha già dato occasione di così lunghe discussioni.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GIULIO. Io desidero solo di spiegare una parola di cui nella rapidità del discorso mi sono servito. Prego il ministro di credere che col dire *iniquo* ho voluto dire *non equo*. E poichè sono sulle sottigliezze grammaticali mi si permetterà di sollevarne un'altra che per verità ha poca importanza, ma rende anche poco chiaro il significato di questo stesso secondo paragrafo sul quale abbiamo sì lungamente ragionato. Ivi è detto che le associazioni mutue sulla vita dell'uomo ossia tontine che nei loro statuti avessero l'obbligo di impiegare le somme versate dagli assicurati od associati in fondi pubblici dovranno obbligarsi d'investire in fondi pubblici dello Stato, intestati ed annotati, tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato, e si soggiunge: « ciò solo per le operazioni che si faranno in avvenire dalle società preesistenti nello Stato. »

Questo a prima giunta fa credere che l'obbligo, che si è voluto imporre non è diretto che contro le società preesistenti nello Stato, e non si applicherà a quelle che nell'avvenire domanderanno l'autorizzazione. Infatti, dopo aver stabilito una regola, si dice: questa regola si applicherà unicamente « alle operazioni che si faranno in avvenire dalle società preesistenti nello Stato. »

Io credo che in realtà siasi voluto dire: quanto alle società preesistenti nello Stato, la regola non si applicherà che alle operazioni in avvenire; ma siccome una tale interpretazione incontrerebbe la difficoltà, che non era necessaria di farla, perchè la legge sicuramente non provvede che per le operazioni in avvenire, e non mai per le passate, si potrà sempre supporre che non sia questo il significato della legge, poichè in tal caso non vi era necessità di esprimerlo; resterà dunque l'altro: la legge che facciamo si applicherà unicamente alle società preesistenti, e non alle società, che in avvenire domanderanno di essere autorizzate nello Stato.

DE CARDENAS. All'aprirsi di questa discussione l'onorevole senatore Sauli faceva varie interrogazioni, alle quali non si è risposto, a mio credere, per intero.

Una di queste era una specie di appunto che si faceva all'ufficio centrale, di aver cambiato di parere coll'esporsi in questa seconda volta un sentimento diverso da quello già anteriormente emesso.

Io mi permetto di osservare che la proposizione, benché fatta in diverse parole, nella massima è la stessa. La proposizione allora fatta dalla pluralità, e non dall'unanimità dell'ufficio centrale, venne in oggi emessa del pari dalla pluralità, e non dall'unanimità; questa però non è che una semplice spiegazione.

Dimandava poi l'onorevole senatore Sauli, se con la prescrizione dell'alinea dell'articolo secondo non ne venissero conseguenze nocive alla società ed agli stessi associati.

A questo riguardo io non posso negare che a mio parere è sempre nociva a quello che vuole in una società impiegare i suoi fondi la prescrizione di doverli impiegare più in una maniera che in un'altra.

Così io trovo pure che questa disposizione tende affatto a screditare il credito pubblico, e non gli dà certo troppa fiducia; perchè non può negarsi che ogni volta che si vogliono vincolare con qualche legge le contrattazioni, si reca sempre un danno al commercio.

Questa legge per ciò che obbliga di impiegare i fondi nel credito pubblico, la credo contraria allo spirito vero del commercio.

Questo io lo dico tanto per far vedere che non tutto l'ufficio centrale è stato dello stesso avviso sopra questo punto.

PRESIDENTE. Debbo proporre la chiusura della discussione generale, la quale essendosi esclusivamente aggirata sull'alinea dell'articolo secondo, dispenserà il Senato dal riprenderla lorchando si venga a particolareggiata discussione sull'articolo medesimo.

Chi vuole chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Le società anonime sì mutue che no e quelle in accomandita per azioni al portatore dovranno essere autorizzate dal Governo coll'approvazione dei loro statuti nella conformità voluta dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le società mutue costituite all'estero, ed ogni altra associazione straniera anonima od in accomandita per azioni al portatore non potranno operare nello Stato, se non vi saranno state autorizzate nel modo espresso nell'anteecedente articolo.

« Le associazioni mutue sulla vita dell'uomo, ossia tontine, che nei loro statuti avessero l'obbligo di impiegare le somme versate dagli assicurati od associati in fondi pubblici dovranno obbligarsi d'investire in fondi pubblici dello Stato, intestati ed annotati, tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato; ciò solo per le operazioni che si faranno in avvenire dalle società preesistenti nello Stato. »

Metto separatamente ai voti le due parti che costituiscono quest'articolo.

Chi approva il primo paragrafo dell'articolo 2, sul quale non si fece discussione, sorga.

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'alinea sul quale si aggirò la discussione.

DI MONTEZEMOLO. Vi era una proposta del signor senatore Giulio.

PRESIDENTE. (Al senatore Giulio) Insiste nella sua proposta?

GIULIO. Dirò unicamente che se questa aggiunta del non esclude assolutamente tutte le società, cioè se non può assolutamente esistere veruna società di tontine, la quale non abbia nei suoi statuti l'obbligo di impiegare i suoi capitali in fondi pubblici, è inutile allora il dire nell'articolo *le società che non avessero l'obbligo di* ecc. Avendo visto che l'articolo lasciava il dubbio che vi esistessero delle società che non avessero quest'obbligo, e credendo che la precauzione fosse molto più necessaria quando si trattasse di tali società, io aveva proposto quest'emendamento, sul quale però non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'alinea dell'articolo 2.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

« Art. 3. Presso le società d'assicurazione mutua sulla vita, ossia tontine, sarà sempre stabilito un commissario regio per sorvegliarne l'andamento. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le società straniera che non siano ancora state autorizzate dovranno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente chiedere al Governo la prescritta autorizzazione.

« Il Governo potrà sospendere le loro operazioni durante l'esame della fatta domanda. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le assicurazioni d'ogni genere seguite nello Stato, siano esse fatte da singoli individui o da società di qualunque specie, sì nazionali che estere, andranno soggette alle tasse seguenti:

« 1° Di 1 lira per 1000 sulla somma assicurata per le assicurazioni marittime e di merci viaggianti su fiumi o laghi o per terra;

« 2° Di 25 centesimi per ogni centinaio di lire su tutti i versamenti per le assicurazioni sulla vita, di qualunque specie esse siano, a premio fisso o mutue (tontine);

« 3° Di 5 centesimi per ogni 1000 lire di somma assicurata, da pagarsi annualmente per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali;

« 4° Di centesimi 10 per ogni 1000 lire di somma assicurata, da pagarsi pure annualmente per le assicurazioni contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di redditi. »

(È approvato.)

« Art. 6. Ogni tassa annua sarà dovuta per l'intera annata, quand'anche la polizza d'assicurazione esprima una durata minore d'un anno. »

(È approvato.)

« Art. 7. I contratti vitalizi mediante una somma di danaro potranno in avvenire farsi dalle compagnie di assicurazione sì nazionali che straniere debitamente autorizzate anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia, e presentino tutte le cautele che il Governo avrà prescritte nel decreto di autorizzazione.

« Si pagherà per tale contratto la tassa di 50 centesimi per ogni centinaio di lire sul capitale.

« Resta con ciò derogato a favore delle compagnie di assicurazione al numero 2 dell'articolo 1412, e ad ogni altra contraria disposizione del Codice civile.

« Le sopradette polizze private non avranno però valore fra le parti, nè data certa rimpetto ai terzi, se non saranno

entro lo spazio di 3 giorni registrate presso la pubblica amministrazione dal Governo incaricata della riscossione della tassa. »

(È approvato.)

« Art. 8. Le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie come da particolari dovranno essere registrate nella parte sostanziale entro il termine di 3 giorni dalla loro stipulazione in un registro tenuto dall'amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei richiedenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato e del pagamento della tassa portata dalla presente legge. »

« Saranno esenti dalle indicazioni de' nomi del bastimento e del capitano quelle sicurtà che fossero state stipulate colla clausola *in quovis*. »

« I contratti di assicurazione marittima per cui non si sarà adempiuta la registrazione anzidetta saranno nulli. »

« La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo produrrà rispetto ai terzi gli stessi effetti attribuiti all'insinuazione delle private scritture dall'articolo 1436 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 9. Per ogni altra specie di assicurazione nulla è innovato intorno alla forma dei contratti. »

« Per riguardo a queste assicurazioni dovrà presentarsi all'agente fiscale una stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa, e farsene il contemporaneo pagamento. »

(È approvato.)

« Art. 10. Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento della tassa sovra stabilita. »

(È approvato.)

« Art. 11. Tutte le compagnie e società, così nazionali come estere, che faranno operazioni del genere contemplato negli articoli 5° e 7° della presente legge, dovranno tenere un repertorio, nel quale registreranno in avvenire per ordine di data sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento od altra operazione qualunque soggetta alla tassa. »

« Questo repertorio non sarà soggetto al bollo, e dovrà essere numerato ad ogni pagina, visto e parafato ad ogni foglio da un giudice del tribunale di commercio, o di quello di prima cognizione che ne farà le voci, in conformità di quanto è prescritto dal Codice di commercio per i libri de' negozianti. Al termine d'ogni trimestre i direttori ed amministratori delle compagnie suddette dovranno presentare a quell'ufficiale del Governo che ne verrà incaricato il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato. »

(È approvato.)

« Art. 12. Gli individui che fanno atti di assicurazione, se commercianti, soggiaceranno egualmente alla divisata obbligazione di formare e presentare il repertorio di tali atti nel precedente articolo imposto alle compagnie: se non negozianti, dovranno fra giorni 30 dalla data di ciascun atto farne la consegna all'agente fiscale. »

(È approvato.)

« Art. 13. Tutti i sensali, mediatori di assicurazioni e di contratti vitalizi fatti per polizze private colle compagnie saranno parimenti obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conclusi, che presenteranno all'ufficio a ciò destinato dai regolamenti in conformità di quanto è prescritto dall'articolo 9°. »

(È approvato.)

« Art. 14. Ad eccezione delle Banche mentovate all'articolo 5° della legge del 22 giugno 1850, per le quali è mantenuto in vigore il disposto di quella legge, e delle compagnie di

assicurazioni, le cui operazioni già vennero nell'antecedente capo tassate, tutte indistintamente le altre società anonime ed in commandita per azioni, così nominative come al portatore, siano esse società nazionali o straniere debitamente autorizzate, pagheranno la tassa annuale di 50 centesimi per ogni migliaio di lire sul loro capitale effettivo. »

« Se questo non potrà riconoscersi ed accertarsi, sarà preso per base della tassa il capitale nominale risultante dai contratti di società. »

« Il pagamento di tale tassa verrà fatto a trimestri maturati. »

(È approvato.)

« Art. 15. La tassa imposta col precedente articolo non sarà pagata dalle società straniere che sulla quota del loro capitale complessivo destinata alle loro operazioni nello Stato. »

« Il Governo, sentiti i rappresentanti di tali società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale che deve andar soggetta alla tassa. »

(È approvato.)

« Art. 16. L'obbligo di pagare le tasse dalla presente legge stabilite principierà a datare dal giorno della sua pubblicazione. »

(È approvato.)

« Art. 17. Per le tasse stabilite in ragione di centinaio o di migliaio, s'intenderà compito il migliaio ed il centinaio incominciato in ciascuno dei titoli d'assicurazione di cui al numero 1° dell'articolo 5°, e dei contratti vitalizi di cui all'articolo 7°. »

« Quanto alle altre assicurazioni contemplate nell'articolo 9°, s'intenderà compito il centinaio od il migliaio incominciato nel computo complessivo delle somme descritte nello stato trimestrale ivi prescritto. »

(È approvato.)

« Art. 18. Potranno le società contemplate nella presente legge servirsi di registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti qualsiasi, purchè ciascuno di questi venga sottoposto al bollo straordinario di centesimi 40, qualunque sia la causa e l'ammontare della somma indicata nei titoli suddetti. »

(È approvato.)

« Art. 19. È autorizzata l'apposizione del bollo straordinario ad ogni sorta di carta di dimensione, anche stampata, per servire alla formazione dei titoli indicati nell'articolo precedente, mediante il pagamento regolato alla dimensione di detta carta, in ragione delle qualità accennate nella tabella annessa alla legge del 22 giugno 1850. »

(È approvato.)

« Art. 20. L'apposizione del bollo straordinario ai registri ed altre carte, di cui è cenno negli articoli precedenti, dovrà seguire prima che siano scritturati e spediti. Se gli atti siano fatti ed i registri tenuti in paese estero, potranno sottoporsi al bollo anche dopo la loro scritturazione, purchè l'apposizione del bollo venga fatta prima che siasene fatto uso nello Stato, o siavisi proceduto a qualunque atto ed operazione che li riguardi, sotto le pene pecuniarie stabilite dal regio editto del 5 marzo 1836. »

(È approvato.)

« Art. 21. Le società straniere, che contravvenissero al disposto dall'articolo 4° della presente legge, incorreranno in una multa non minore di lire 100 per ogni atto nella stessa legge contemplato. »

« I rappresentanti e gli agenti di quelle società saranno responsabili in proprio e tenuti solidariamente colle società da loro rappresentate al pagamento delle pene pecuniarie per tal titolo incorse. »

« Nei casi previsti dall'ultimo alinea dell'articolo 718 del Codice di commercio, potrà eziandio ordinarsi l'arresto personale degli agenti e rappresentanti delle stesse società. »

(È approvato.)

« Art. 22. Il difetto di pagamento della tassa d'assicurazione imposta ai numeri 2°, 3° e 4° dell'articolo 5° della presente legge, sarà punito colla pena del decuplo della tassa non pagata. »

(È approvato.)

« Art. 23. Ogni omissione che venisse a riconoscersi nei registri prescritti dagli articoli 8°, 9°, 11°, 12° e 13°, di contratti per i quali non si sia pagata la tassa, darà luogo, oltre al pagamento del decuplo di questa a termini dell'articolo precedente, alla pena di lire 100 per ciascun atto ommesso. »

(È approvato.)

« Art. 24. In ordine alla prescrizione delle pene stabilite nella presente legge si osserverà il disposto dell'articolo 63 del regio editto in data 5 marzo 1836. »

(È approvato.)

« Art. 25. Le società che hanno già pagato all'erario le tasse stabilite dalla legge del 23 giugno 1850, andranno esenti da quelle portate dall'articolo 14 della presente legge, durante il termine apparente dalle quittanze loro rilasciate. »

(È approvato.)

« Art. 26. Le polizze di assicurazioni attualmente in corso, che abbiano ancora una durata maggiore di un anno a partire dalla promulgazione della presente legge, dovranno dalle società essere registrate nel repertorio prescritto all'articolo 9°, fra 3 mesi dalla promulgazione anzidetta, e saranno dal 1° di ottobre venturo sottoposte alle rispettive tasse, in conformità di quanto è nella presente legge stabilito.

« Sottostanno ad eguale obbligazione gli individui commercianti che fanno atti di assicurazione. I non negozianti ne faranno la consegna prescritta all'articolo 10° parimente fra 3 mesi a partire dalla pubblicazione della presente.

« Le contravvenzioni al disposto dal presente articolo saranno punite in conformità dell'articolo 23. »

(È approvato.)

« Art. 27. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle società di mutuo soccorso e di mera beneficenza. »

(È approvato.)

« Art. 28. Sono abrogate le regie patenti del 10 agosto 1819, riguardanti la tassa sulle assicurazioni marittime, nulla intanto innovato circa la destinazione di tale tassa.

« È pur derogato al disposto della legge del 22 giugno 1850 per ciò che riflette la tassa di bollo sul capitale delle società per azioni, le quali non andranno soggette per l'avvenire che alla tassa stabilita dalla presente legge. »

(È approvato.)

PROGETTI DI LEGGE.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. A nome del mio collega, il ministro dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati per provvedere all'escavazione dei porti dello Stato. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1781.)

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già adottati dalla Camera dei deputati, portanti l'uno la vincolazione dei bilanci avvenire della divisione di Vercelli per spese di pubblica istruzione; l'altro per autorizzazione alla divisione amministrativa di Genova di contrarre un mutuo e di eccedere il limite delle sue imposte fino al bilancio 1861. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1902, 1900.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e distribuiti.

Prima di procedere all'appello nominale, ho l'onore d'invitare il Senato per la tornata di domani alle ore due per discutere la legge, che già era stata portata all'ordine del giorno per quest'oggi, e quelle altre di cui si è depositato il rapporto.

Si procede all'appello nominale.

Risultato della votazione :

Votanti	61
Voti favorevoli	46
Voti contrari	15

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Adozione dei progetti di legge per la soppressione della tassa commerciale in Torino, e per l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Torino di contrarre un mutuo — Lettura della relazione sul progetto di legge intorno all'esercizio della caccia — Approvazione del medesimo — Lettura della relazione sul progetto di legge per la costruzione di una rete di strade nella provincia di Nizza — Discussione del medesimo — S chiarimenti del senatore Maestri — Approvazione del progetto — Lettura del rapporto sul progetto di legge per la concessione della ferrovia da Torino a Pinerolo — Discussione della medesima — Richiami del senatore Di Benevello — Risposte del senatore Regis, dei ministri dei lavori pubblici e delle finanze, e del senatore Di Pamparato — Approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; ed espone il seguente sunto di una petizione:

875. L'ingegnere Giovanni Novella, a nome proprio ed a quello della società costituitasi in Genova per la derivazione delle acque del torrente Scrivia, ricorre al Senato acciò sospenda ogni ulteriore deliberazione riguardo al contratto per la derivazione delle acque medesime, finchè siensi meglio riconosciute e valutate le rispettive ragioni dei concorrenti.

PRESIDENTE. Il signor senatore Vesme, obbligato a recarsi in Francia per suoi affari famigliari, chiede un congedo per giorni quindici.

Chi lo accorda voglia levarsi.

(Il Senato accorda.)

Devo dar conto al Senato degli omaggi fattigli:

1° Dal signor avvocato Prandi, d'un suo scritto in elogio al fu commendatore Pier Dionigi Pinelli;

2° Dall'architetto ingegnere Novella, di 70 copie d'un suo progetto di derivazione d'acqua del torrente Scrivia.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLA TASSA COMMERCIALE IN TORINO.

PRESIDENTE. La prima legge che cade in discussione è quella che era già stata messa all'ordine del giorno di ieri, riflettente, cioè, la soppressione della tassa commerciale in Torino. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1754.)

Leggo l'articolo unico di questa legge, il quale è così concepito:

« *Articolo unico.* L'imposta della tassa commerciale, di cui

nel manifesto camerale 16 settembre 1823, è abolita a cominciare dal 1° luglio del corrente anno. »

Dichiaro aperta la discussione sul medesimo.

Non chiedendosi la parola, lo pongo ai voti.

(È adottato.)

Penso che il Senato vorrà differire lo squittinio al termine della seduta, quando saranno approvate le altre leggi che sono all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA DIVISIONE DI TORINO DI CONTRARRE UN MUTUO.

PRESIDENTE. La seconda legge cadente in discussione, il cui rapporto è già stato distribuito da qualche giorno ai signori senatori, è quella riguardante l'autorizzazione per un mutuo da contrarsi dalla divisione amministrativa di Torino (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1840), sulla quale dichiaro aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, si passa alla discussione e votazione degli articoli, che ho l'onore di leggere:

« Art. 1. È approvata la deliberazione presa dal Consiglio divisionale di Torino nella sua adunanza dell'11 marzo 1853, con cui fu votato un prestito di lire 71,964 89 da erogarsi nelle spese proposte nel bilancio della divisione per l'esercizio 1853. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per la restituzione rateata del mutuo predetto, e per il pagamento dei relativi interessi, è autorizzata la vincolazione dei bilanci avvenire della divisione dal 1854 al 1863 inclusivamente. »

(È approvato.)

Per le altre tre leggi poste all'ordine del giorno, i cui rapporti non sono stati distribuiti che questa mane, io penso che convenga di darne lettura al Senato.

**RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE SULLA CACCIA.**

PRESIDENTE. Io invito in primo luogo il signor senatore Cataldi. . . .

Un senatore. È ammalato.

PRESIDENTE. Invito allora un altro membro dell'ufficio centrale, il signor senatore Di Montezemolo, a voler dare lettura, in nome del suo collega relatore, del rapporto sulla legge per la caccia.

DI MONTEZEMOLO. Ciascheduno l'ha sott'occhio, lo leggerò per la regolarità. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1738.)

PRESIDENTE. Debbo provocare il voto del Senato sulla discussione immediata di questa legge, stantechè non è trascorso il termine prescritto dal regolamento dopo distribuita la relazione.

(Il Senato approva l'immediata discussione.)

Ho l'onore di dichiarare aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, porrò ai voti gli articoli.

« Art. 1. Le permissioni di caccia sono rilasciate dall'intendente di ciascuna provincia, e vevoll per tutto lo Stato per un anno dalla loro data. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per queste permissioni sarà pagata una tassa: di lire 10 per la caccia colle armi da fuoco; di lire 30 per la caccia con reti, tramagli, mute e simili. »

« Nella tassa di lire 10 per la caccia con armi da fuoco s'intende compresa quella per il permesso del porto d'armi. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sarà stanziata nel bilancio del Ministero dell'interno in ogni anno una somma che andrà a beneficio degli agenti che si saranno maggiormente distinti nell'accertare le contravvenzioni alle leggi sulla caccia. »

« Tale gratificazione non potrà eccedere la somma di lire 25 per ogni contravvenzione, la cui condanna sia passata in giudicato. »

(È approvato.)

« Art. 4. In aggiunta al corrente bilancio 1853, e per l'effetto subindicato, è stanziata la somma di lire 10 mila, da inserirsi in apposita categoria dello stesso bilancio del Ministero interni. »

(È approvato.)

« Art. 5. È derogato alle leggi anteriori in quanto sono contrarie alla presente. »

(È approvato.)

**RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE DI
STRADE NELLA PROVINCIA DI NIZZA.**

PRESIDENTE. Invito il senatore Bermondi a dar lettura del rapporto sul progetto di legge per una rete di strade nella provincia di Nizza.

BERMONDI, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° volume *Documenti*, pag. 1749.)

PRESIDENTE. Propongo al Senato che, non tenendo conto del ritardo nella distribuzione di questo rapporto voglia procedere immediatamente alla discussione della legge cui essa si riferisce.

Chi approva questo mio divisamento voglia levarsi.

(Il Senato approva la discussione immediata del progetto.)

Dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge.

MARSTRI. L'egregio relatore per un sentimento di delicatezza, che è facile a conghietturare, non ha creduto di comprendere nella relazione le petizioni sporte al Senato dai comuni di Pigna, Apricale, Isolabona anche a nome di quelli di Dolceacqua, Perinaldo e Rocchetta. I motivi onde quei comuni raccomandano la loro istanza sono: ch'essi facevano parte del contado di Nizza, e godevano del privilegio del porto franco, e dei diritti differenziali, quando furono staccati dalla provincia di Nizza, e incorporati a quella di San Remo in forza delle regie patenti 10 marzo 1818.

Domandano quindi, come a compenso dei danni che loro pervennero, di partecipare ai sussidi, di cui è argomento nell'attuale progetto di legge.

L'ufficio centrale, di cui ho l'onore di far parte, ha riconosciuto all'unanimità che la domanda non è ammissibile:

1° Perchè il sussidio non è proposto per tutti i comuni del contado, ma per alcuni soltanto, per lo stabilimento di strade non comunali, ma provinciali, e colà dove è stata riconosciuta maggiore ed urgente la necessità, non che il bisogno, come è dimostrato evidentemente nella relazione;

2° Perchè il Ministero ne ha determinato il provvedimento sulle deliberazioni unanimi dei Consigli provinciale e divisionale, che sono i veri organi dei bisogni della provincia e della divisione;

3° Perchè basta guardare la carte geografica per riconoscere giusta la preferenza data alle quattro valli, le quali mancano assolutamente di strade, mentre i comuni postulanti ne sono bastantemente provveduti, massime per la riviera, facendo il loro commercio principalmente colle città di Bordighera e Ventimiglia anzichè con Nizza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione. Chi l'approva, voglia sorgere.

(È approvata.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È stabilito il concorso dello Stato, a titolo di sussidio, nella misura e nei modi infra determinati, alla costruzione della rete di strade carreggiabili nelle valli della Vesubia, della Tinea, del Varo e dello Sterone, che i Consigli provinciale e divisionale di Nizza hanno deliberata nella Sessione straordinaria delli 14 e 17 marzo dell'anno corrente. »

(È approvato.)

« Art. 2. Spetta al Governo di tracciare definitivamente lo andamento di ciascuna strada sulla base dei correlativi progetti di massima, sentito il parere del Consiglio permanente di acque e strade, allo esame del quale sono sottoposte le osservazioni del Consiglio provinciale e dei comuni interessati. »

« La larghezza delle strade non deve in verun caso oltrepassare la misura di 6 metri. »

(È approvato.)

« Art. 3. La spesa totale della costruzione di queste strade è determinata nella somma di 4 milioni. »

« L'erario dello Stato vi concorre per la metà; vi concorrono per un quarto la provincia, e per un quarto i comuni interessati. »

« In tutti i casi il concorso dello Stato non potrà eccedere i 2 milioni. »

(È approvato.)

« Art. 4. I comuni interessati debbono costituire altrettanti consorzi quante sono le strade a costruirsi; nessuna opera può essere incominciata, se prima i consorzi non siano debitamente costituiti. »

« La spesa pei tronchi di strada, ai quali sono interessati più consorzi, è ripartita fra di loro in proporzione della utilità che debbono ritrarne. »

(È approvato.)

« Art. 5. La provincia di Nizza è solidariamente responsabile del pieno adempimento degli obblighi di tutti e singoli i consorzi. »

(È approvato.)

« Art. 6. L'intera rete delle strade deve essere compiuta nel corso di 10 anni, mediante una spesa annua di 400 mila lire. »

« Concorrono a questa spesa l'erario dello Stato per 120 mila lire annue, e per altrettanta somma la provincia ed i consorzi. »

« La residua somma di lire 160 mila, che è necessaria annualmente, è fornita da prestiti speciali che si contraggono per opera e colla garanzia dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 7. Dopo il primo anno, e così di seguito negli anni successivi, codesta somma da prendersi a prestito è aumentata della somma necessaria al pagamento dei frutti dei prestiti precedenti. »

(È approvato.)

« Art. 8. Lo Stato può accrescere la somma della sua quota annua di concorso: in questo caso la sua quota di debito è diminuita di altrettanta somma. »

(È approvato.)

« Art. 9. La Cassa dei depositi e prestiti somministra i fondi disponibili pei prestiti da contrarsi a seconda degli articoli precedenti. »

(È approvato.)

« Art. 10. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere per la restituzione dei prestiti consentiti dalla presente legge le more necessarie oltre il termine determinato dall'articolo 17 della legge 18 novembre 1850. »

(È approvato.)

« Art. 11. Se la Cassa non abbia fondi disponibili, il Governo provvede o per mezzo di prestiti speciali, o colla emissione di speciali buoni del tesoro, rimborsabili ad uno o più anni di data. »

(È approvato.)

« Art. 12. Trascorsi i 10 anni necessari al compimento della rete di strade, lo Stato, la provincia di Nizza ed i consorzi continuano a pagare l'annua somma di lire 240 mila, ciascuno nella quota stabilita dall'articolo 6°, salvo, quanto allo Stato, il disposto dall'articolo 8°, sinchè sia totalmente estinto il debito contratto in virtù della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 13. Di mano in mano che è costruito e debitamente collaudato un tronco di strada, esso deve essere sottoposto a manutenzione regolare. »

« Nessuna spesa di manutenzione è a carico dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 14. Lo stanziamento nei bilanci dello Stato, della provincia e dei comuni delle somme necessarie alla formazione del capitale, di cui all'articolo 6°, comincia coll'anno 1854. »

(È approvato.)

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DI PINEROLO.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Regis per la lettura del suo rapporto sul progetto di legge per la concessione della ferrovia di Pinerolo.

REGIS, relatore, legge la relazione (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1872).

PRESIDENTE. Le ragioni stesse che sono state apprezzate dal Senato nel dar passo alle leggi testè votate, mi muovono a proporre anche l'immediata discussione di questo progetto di legge sulla ferrovia di Pinerolo.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Dichiaro quindi aperta la discussione generale, notando che in questa discussione generale deve contenersi anche la disamina del capitolato di concessione, giacchè ove mai sugli articoli del medesimo non avesse luogo alcuna osservazione, la votazione dell'articolo 2° della legge includerebbe necessariamente anche l'approvazione dell'intero capitolato.

DI BENEVELLO. Il Municipio Saluzzese, e gli altri municipii hanno presentato la petizione di cui è cenno nella relazione testè letta il giorno stesso in cui venne approvato il capitolato dalla Camera dei deputati.

Quando il Municipio saluzzese presentava la petizione di cui si tratta, la quale è del 9 corrente, esso ignorava come in quell'istesso giorno il capitolato colla società Pickering fosse approvato dalla Camera, poichè ciò succedeva appunto nello stesso giorno; e se questo Municipio invocava la sospensione, si è che gli pareva impossibile che il concessionario della via di Pinerolo non avesse conosciuto subito i grandi vantaggi che dovrebbero pervenirgli dalla ferrovia verso Saluzzo e di quanto questa avrebbe avvantaggiato quella stessa di Pinerolo.

Del resto poi come nel capitolato è lecito al concessionario di alterare la linea prescelta, i sottoscritti Municipii sperano che le considerazioni sul suo proprio interesse il condurranno forse ad emendare la via per favorire quella che certamente un giorno verrà aperta verso Saluzzo.

Posso del rimanente dichiarare che il Municipio di Saluzzo è pure fermo nel pensiero di ottenere anch'esso una strada che lo congiunga alla capitale con tutti i ricchi e doviziosi Municipii che hanno presentato la petizione, o sia con una via diretta su Moncalieri, ovvero unirla a quella di Pinerolo: ed esso presenterà probabilmente nella prossima Sessione un progetto per ottenerla.

Nè posso accettare l'appunto fattogli dall'amico mio, il signor relatore Regis, il quale vuole che i Saluzzesi si siano presentati colle mani vuote, senza avere nessuna conoscenza di quanto richiedono, giacchè mi credo autorizzato ad accertarlo aver essi di già fatto eseguire studi appositi, e che saranno in caso, ripeto, nell'anno venturo di poter presentare un progetto al Ministero per ottenere questa importantissima concessione.

REGIS, relatore. Da quanto disse l'onorevole senatore di Benevello parrebbe che il ricorso del Municipio di Saluzzo fosse pervenuto a mani dell'ufficio centrale in tempo ancora per dar luogo ad una deliberazione diversa da quella in cui venne lo stesso ufficio intorno allo scopo di quel ricorso.

Si ebbe cura d'indicare nella relazione le date precise di tutti gli ordinati dei Municipii chiedenti la sospensione della concessione, e riguardò a quello del Municipio di Saluzzo la

data è precisamente del 9 corrente mese; e credo che in quel giorno, se non era ancora approvato, stava per approvarsi dalla Camera elettiva il progetto di legge di cui si tratta.

Duole anche al relatore dell'ufficio centrale che i Municipii di cui ha parlato il signor senatore preopinante siansi presentati senza un corredo di alcun documento, di alcuna carta in appoggio di quanto ebbero ad esporre, e che ne secondasse l'intento.

Ma il signor preopinante dichiara anch'esso che al momento in cui la legge sta per essere votata, e che i mezzi per mandare ad effetto la ferrovia sono già preparati, non poteva l'ufficio centrale proporre altra cosa, se non che una specie di ordine del giorno sulle divise petizioni.

DI BENEVELLO. Non ho fatto difficoltà sopra la data degli altri Municipii, dico che il Municipio di Saluzzo ignorava in quel momento che la Camera stesse per votare la convenzione ed il capitolato relativo a questa ferrovia.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non mi occuperò della questione che si solleva sulla più o meno anticipata, o più o meno maturata domanda di Saluzzo; ma farò osservare che Saluzzo si propone di fare un'altra strada ferrata per raggiungere quella di Pinerolo e venire a Torino. Saluzzo ed altri Municipii dicono: sospendete la deliberazione sulla strada ferrata di Pinerolo, perchè va studiato se si possa avvicinare di più a Vigone, e così ottenere che la linea che intendiamo di fare da Saluzzo verso Airasca, passando per Vigone possa accorciarsi.

Io farò osservare che questo assunto di avvicinarsi a Vigone ha dato occasione a maturi studi dell'ingegnere Bella; il quale ebbe l'incarico di formare un progetto più opportuno per la parte piana della provincia di Pinerolo. Il primo progetto, che era stato fatto dall'ingegnere Valerio, radendo le pendici dei colli, e passando quindi per Orbassano e per Piossasco abbandonava così la pianura, non era stato accolto favorevolmente, e perciò s'incaricò l'ingegnere Bella di fare nuovi studi per avvicinarsi a Vigone; ed egli si è certamente avvicinato passando alquanto sulla destra d'Airasca. Il progetto Pickering passa alquanto sulla sinistra d'Airasca, e non c'è che la differenza di chilometri 3 o 3 1/2. Gli studi dell'ingegnere Bella hanno portato dunque alla conclusione, che di più ragionevolmente non si possa accostare a Vigone, a meno che non si voglia fare un giro viziosissimo.

Dunque Saluzzo quando si proponesse di fare la sua strada diretta verso Torino dovrebbe congiungersi per il meglio a questa linea dell'ingegnere Bella, con pochissima differenza, in confronto del congiungersi colla linea Pickering: ma non potrebbe mai pretendere che volendo andare da Pinerolo a Torino si dovesse girare per Vigone, che è lontano 10 o 12 chilometri da Airasca. Questo è un argomento, mi pare, decisivo, perchè i desideri di Saluzzo non abbiano in nessun caso ad impedire che si eseguisca la detta linea Pickering da Pinerolo a Torino.

Quanto poi al merito di questi desideri, devo far osservare che, posto che per poco si può avvicinarsi a Vigone colla ferrovia di Pinerolo, Saluzzo dovrà fare un tronco di strada ferrata di 30 o 32 chilometri per raggiungere quest'ultima ferrovia, e questo tronco di strada ferrata gli servirà semplicemente per venire a Torino, senza soddisfare a nessun altro suo interesse territoriale; quando Saluzzo ha invece il mezzo di legarsi alla linea di Savigliano colla costruzione di soli 11 o 12 chilometri di strada ferrata, che sono dei più facili che si possano desiderare nel nostro regno; tanto più che si potrebbe convertire la nuova strada provinciale ordinaria in strada ferrata. In questa guisa Saluzzo offerrebbe di conse-

guire tutti i fini a cui possa aspirare. Egli si legherebbe immediatamente a Savigliano con cui ha pure intrinseche relazioni, si legherebbe ad altri mercati più importanti e specialmente a quello di Carmagnola che si trova sulla via di Savigliano andando a Torino; egli si legherebbe con Cuneo e le vicine provincie della divisione; egli soddisferebbe insomma tutti i suoi interessi principali in fatto di comunicazione. E quanto all'arrivare a Torino non avrebbe a fare maggior viaggio che dodici chilometri per andare a Savigliano, e cinquantadue che vi sono da Savigliano a Torino, cioè insieme sessanta quattro chilometri di strada ferrata.

Ora, quando bene egli facesse soltanto trenta chilometri per arrivare alla linea di Pinerolo, che si avvicinasse alquanto di più a Vigone (avvicinamento che, come ho detto, non può essere che di piccola cosa), quando, dico, avesse fatti questi trenta chilometri, avrebbe ancora da percorrere sulla via ferrata di Pinerolo la distanza che c'è da Airasca o dalle vicinanze per andare a Torino, la quale è di altri ventisei o ventisette chilometri. Avrebbe dunque cinquantasei o cinquantasette chilometri per arrivare a Torino. Vorrebbe dunque Saluzzo costruire trenta chilometri di strada ferrata per abbreviare la strada ferrata verso Torino di sette od otto chilometri?

Io domando se c'è proposito di impiegare un grossissimo capitale per ottenere un'abbreviazione di otto chilometri per venire a Torino, e per mancare poi a tutti gli altri interessi che chiamano Saluzzo ad avere una comunicazione pronta con Cuneo, con Savigliano, con Carmagnola, ed altri mercati e paesi cui accenna quella linea.

Io non so comprendere come maturando bene gli interessi di quella città si voglia preferire una linea di trenta chilometri che costa molto, che deve essere fatta tutta interamente con opere nuove, con più ponti, fra i quali uno sul Po, a quella che si può fare con pochissimo dispendio profittando di una strada già fatta.

Io credo dunque che il Consiglio municipale di Saluzzo si avviserà meglio, e quando maturerà quello che più convienli vedrà ciò che deve fare, e ciò che forse avrebbe dovuto fare fin d'ora, cioè costruire una strada che lo metta in comunicazione con Savigliano.

DI BENEVELLO. Prima di tutto osserverò che il Municipio di Saluzzo (almeno così credo), non ha domandato che la ferrovia passasse per Vigone. E esso colla da me accennata petizione ha chiesto la sospensione della discussione di questo progetto, unicamente al fine di ottenere che il concessionario della ferrovia di Pinerolo si avvicinasse a quella città con una linea qualunque, invece di dirigerla direttamente a Pinerolo.

Quanto poi alle osservazioni che fa il ministro intorno ai vantaggi che vi sarebbero a costruire una linea di strada ferrata da Saluzzo a Savigliano mi pare che essi siano esagerati, perchè la linea che vi sarebbe tra Saluzzo e Savigliano (sebbene io creda che col tempo si possa far necessaria, giacchè suppongo che essa si prolungherà sino a Cuneo, e forse anche, secondo i voti di un onorevole mio amico, sino a Savona), potrebbe in allora tornar vantaggiosa.

Ma per ora questa linea tra Saluzzo e Savigliano non produrrebbe un soldo, e non so se vi sarebbe un intraprenditore il quale si volesse assumere l'impegno di costruirla; mentre l'altra attraverserebbe tutti i paesi i più ubertosi del Piemonte, come sarebbero Vigone, Villafranca, Cercenasco, Scalenghe e i vicini Pancalieri, Moretta, Villanova, Cavour, ecc.

CAVOUE, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi rincresce di dover prendere la parola, non per attraversare una strada intesa a passare per un paese

che porta il mio nome, ma per osservare che se essa può tornar utile, è di un'utilità relativa affatto secondaria.

Il paese abbisogna di tutte le sue risorse per compiere le opere di primaria importanza: se noi disperdiamo i capitali disponibili in imprese d'importanza secondaria, non ne avremo abbastanza per compiere le opere alle quali abbiamo già posto mano, e che si richieggono ancora per l'interesse generale.

Egli è evidente che una strada di ferro tra Saluzzo ed Airasca per Torino non può servire che a pochissimi interessi.

In quanto alla città di Saluzzo, la strada attuale di Savigliano soddisfa in gran parte a' suoi interessi. In quanto ai paesi di cui è stato fatto cenno, Airasca, cioè, Cavour e Barge, che sono, se si vuole, i mandamenti più cospicui, che sarebbero favoriti da questa strada ferrata, egli è da ritenersi che costituiscono una popolazione di 20 mila anime, popolazione industriosa bensì, ma quasi esclusivamente agricola, la quale perciò dalla strada di ferro non può ricavare un utile di grande considerazione.

Quindi io credo fermamente che l'esecuzione di questa ferrovia di Saluzzo debba rimandarsi ad un'epoca più remota, a quando cioè le linee principali, od alcune delle linee che hanno una grande importanza saranno compiute.

Io non dico che un giorno o l'altro non si possa pensare a quella linea, ma per ora sono d'opinione che i Saluzzesi farebbero molto male a volerla intraprendere, e che nè il Governo, nè il Parlamento dovrebbero in ora favorirla.

Quando tutte le grandi reti saranno compiute, e tutti i capiluoghi di provincia uniti colla capitale, allora quelle strade che sono di lusso, e che vengono promosse, mi sia permesso il dirlo, non da soli motivi economici, ma anche da piccole rivalità e gelosie municipali, in allora, dico, i Municipii potranno soddisfare ai loro capricci, e spendere per tale effetto il loro denaro. Ma fino a quel tempo, per quanto sta in me, io mi opporrò sicuramente con tutta l'energia possibile a che i capitali nazionali ricevano un impiego così poco opportuno.

DI BENEVELLO. Io non so comprendere come l'onorevole signor ministro creda che questa linea sia di poca importanza, e che invece ne abbia una maggiore quella di Savigliano.

Io domanderò quali sieno i paesi che la strada di Pinerolo attraversa, dirigendosi a Torino, mentre quella di Saluzzo attraversa 6 o 7 importanti Municipii, ne avvicina molti, e pone in immediato contatto Vigone con Moncalieri, cioè i due più grandi mercati di bovine del Piemonte.

Ora, io non vedo come possano i petenti sottostare all'accusa di capriccio municipale nella loro domanda, mentre è cosa chiarissima che la linea di Savigliano non sarà che una linea inutile, salvo per i pochi viaggiatori che da Saluzzo si dirigeranno a quella città.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non comprendo invece come si possa riguardare di poca importanza la linea che va da Saluzzo a Savigliano, ed importantissima quella che da Saluzzo tende a raggiungere quella di Pinerolo.

L'importanza è relativa al capitale impiegato. Quindi si domanda se non vi sia maggior importanza nel movimento portato da Saluzzo a Savigliano con piccola spesa, di quella che si trovi nel fare 32 chilometri per portare lo stesso movimento sulla linea diretta a Torino. E tornerò a dire: in che cosa consiste questa importanza di avere una ferrovia per Saluzzo? Non certo nelle sole relazioni con Torino. Ammetto che Saluzzo abbia relazioni importantissime con Torino, ma Saluzzo ne ha pure con Cuneo, con Savigliano, con Carmagnola e con altri paesi d'intorno; e facendo quel breve tronco di strada ferrata di 12 chilometri poco costosi per arrivare a

Savigliano, soddisfa a tutti questi bisogni; mentre coll'altra strada ferrata che raggiunge quella di Pinerolo non soddisfa che pochissimo meglio alle relazioni che ha con Torino, perchè la differenza in sostanza consiste in un accorciamento di 7 od 8 chilometri.

Se non che l'onorevole preopinante dice: come avviene che trovate poca l'importanza di una linea diretta da Saluzzo a Torino, mentre avete dato molta importanza a quella da Pinerolo a Torino?

Io faccio osservare che da Pinerolo a Torino si viene con una grande economia, e con 38 chilometri di cui 7 sono fatti sulla strada dello Stato; e per Pinerolo non si poteva far nulla di meglio. Per Saluzzo viceversa ci sono 32 chilometri di strada affatto nuova e più di 26 chilometri che bisogna percorrere sulla strada di Pinerolo per arrivare a Torino; e sta invece pronta la strada di Savigliano che permette arrivarvi con soli 12 chilometri di strada nuova che soddisferebbe a tanti altri interessi; mentre i 26 chilometri di strada comune e 32 di nuova gioverebbero per le sole relazioni di Saluzzo, Vigone e Villafranca e se si vuol ammettere, anche alcun poco ad altri paesi discosti, i quali per essere pur sempre fuori di linea, potranno avvicinarsi colle strade ordinarie alla strada di Pinerolo, come si avvicinerebbe con non grande differenza di viaggio alla strada ferrata di Saluzzo ad Airasca. Ora, io dico che nè gl'interessi dei Vigonesi, nè gl'interessi dei Saluzzesi, sommati insieme e limitati all'esclusivo scopo di arrivare a Torino un poco più presto possono giustificare l'impiego di un capitale necessario per fare 30 chilometri di strada nuova molto costosi, mentre vi si può supplire con 12 chilometri molto economici.

DI PAMPARATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pamparato.

DI PAMPARATO. Io non entrerei certamente a discutere sulla convenienza che potrebbe avere Saluzzo per congiungersi piuttosto colla ferrovia di Savigliano anzichè costruire una nuova strada, giacchè avendo l'onore di appartenere alla società di Savigliano, in qualità di presidente, non credo che ciò possa spettare a me: posso dire però che qualora la città di Saluzzo trovasse le sue convenienze a congiungersi con Savigliano, e ne facesse qualche proposizione a quella società, essa troverebbe certamente tutte le facilità maggiori che le possono convenire. Ciò che determinò l'ufficio centrale a non dare peso alla domanda della sospensione di questa legge in Senato si fu anche il motivo che probabilmente l'impresa, riconoscendo per la discussione avuta nell'altra parte del Parlamento, scemare per la concorrenza i proventi che sperava coll'esecuzione di questa strada, non vorrà certamente arrendersi a sospendere ed a tenersi legata per un tempo probabilmente indeterminato, giacchè questi studi sono da farsi.

Essi saranno compiuti in 3 mesi, in 6, in 1 anno; saranno sì o no riconosciuti convenienti; si farà anche questo consorzio dei comuni interessati, il quale per ora è solamente ideale; ma intanto si avrebbe certamente il danno di non avere un'impresa, si correrebbe probabilmente il rischio non solo di non fare la congiunzione da Saluzzo colla strada di Pinerolo, ma anche di sospendere la costruzione per un dato tempo della ferrovia di Pinerolo; e così questa città si metterebbe in condizioni infinitamente peggiori; anzi le condizioni che ha ottenuto adesso dalla ditta Pickering, per effetto di questa concorrenza, non le otterrebbe se andasse a vuoto il progetto di profrar la strada a Saluzzo; e questo è appunto ciò che ha mosso l'ufficio centrale a rigettare la sospensione.

Io mi unisco perfettamente a ciò che ha detto il relatore,

perchè non credo tanto notevole la distanza che si avrebbe da percorrere, quand'anche si faccia, come si spera e si crede, la via di Pinerolo, per congiungersi a quella di Saluzzo.

La differenza sarà di 1 o 2 chilometri in più o in meno per il tracciamento che si farà per metterla in esecuzione: quindi, come dissi, accettando la sospensione, si correrebbe il rischio di non vedere nemmeno la strada di Pinerolo fatta. Perciò io appoggio il voto dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. La ditta Edoardo Pickering e Compagnia è autorizzata a divenire alla costruzione di una ferrovia che partendo dalla città di Pinerolo metta a Torino. »

(È approvato.)

« Art. 2. La ditta medesima è e rimane concessionaria di tale ferrovia sotto l'esatta osservanza delle clausole e condizioni del capitolato di concessione annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

Si passa ora allo squittinio separato delle cinque leggi state discusse e votate.

ROCCI. Prima della chiusura della seduta pregherei il signor presidente a volermi dire se sia già stata deposta la relazione del progetto di legge relativo alla società transatlantica.

PRESIDENTE. Sinora non ne è ancora stata fatta la presentazione.

Si passa ora allo squittinio sulla legge per la soppressione della tassa commerciale in Torino.

Risultato della votazione:

Votanti..... 51
Voti favorevoli..... 50
Voti contrari..... 1

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio per la legge sull'esercizio della caccia.

Risultato della votazione:

Votanti..... 50
Voti favorevoli..... 47
Voti contrari..... 3

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Si procede allo squittinio per la legge relativa all'autorizzazione alla divisione di Torino di contrarre un mutuo.

Risultato della votazione:

Votanti..... 49
Voti favorevoli..... 47
Voti contrari..... 2

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio per la legge della rete di strade nella contea di Nizza.

Risultato della votazione:

Votanti..... 50
Voti favorevoli..... 49
Voti contrari..... 1

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Si passa infine allo squittinio della legge sulla ferrovia di Pinerolo.

Prima però debbo rammentare al Senato che la seduta di domani è dedicata alla discussione della legge per l'imposta sull'industria e commercio, e sulle professioni e arti liberali.

Io invito adunque i senatori a volersi congregare a mezzodì negli uffizi, onde aver campo ad esaminare le nove leggi state ieri presentate dal Ministero, e nominare i relativi uffizi centrali, e passare poscia alle due in seduta pubblica.

Si procede all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti..... 48
Voti favorevoli..... 48
Voti contrari..... 0

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, sulle professioni ed arti liberali — Dichiarazioni del senatore Giulio, relatore, del ministro delle finanze, presidente del Consiglio, e del senatore Balbi-Piovera — Adozione degli articoli dal 1° al 6° — Articolo 7: osservazioni del relatore e risposte del ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 7 — Articolo 8: parlano i senatori Balbi-Piovera, De Cardenas e il ministro delle finanze — Approvazione degli articoli dall'8° al 16° — Articolo 17: riserva del relatore di riferire intorno a petizioni — Dichiarazioni del ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 17 e dei seguenti sino al 21° — Articolo 22: osservazioni e istanze del senatore Balbi-Piovera — Risposte del ministro delle finanze, del relatore, dei senatori Di Benevello e Alfieri — Approvazione degli articoli 22 al 25° — Articolo 26: istanze del relatore — Risposta del ministro — Adozione degli articoli dal 26° al 61° inclusivo — Articolo 62: il relatore riferisce sopra alcune petizioni — Osservazioni del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo 62, ultimo della legge — Rinvio della discussione delle tabelle annesse.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

PROVANA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA SULL'INDUSTRIA E COMMERCIO, E SULLE PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI.

PRESIDENTE. Si deve passare, secondo l'ordine del giorno, alla discussione sulla legge, di cui è già distribuito il rapporto, riguardante l'imposta sull'industria e commercio e sulle professioni ed arti liberali (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1386), sulla quale legge dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è stata chiesta dal senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Parlerò in seguito sugli articoli.

GIULIO, relatore. Dopo che è stata stampata la relazione che ho avuto l'onore di stendere in nome della Commissione di finanza, ebbi occasione di riconoscere qualche discrepanza fra il testo della legge quale ci è stato distribuito ed il risultato della deliberazione della Camera dei deputati. Così confrontando il testo ufficiale venuto dalla Presidenza della Camera cogli atti pubblicati nella *Gazzetta Piemontese* risulta che i negozianti di commestibili confezionati, i quali nel testo stampato sono compresi nella seconda classe della tabella A, erano stati portati dalla Camera elettiva alla classe quarta.

Similmente i caffettieri semplici, i quali nel progetto ori-

ginale del Ministero erano collocati nella classe seconda, vennero dalla Camera portati nella classe quarta, e tuttavia essi sono ancora menzionati nel testo stampato sotto la classe seconda.

Finalmente le fabbriche di luci da specchi, che nel progetto primitivo del Ministero erano portate nella tabella D col diritto fisso di lire 400, sono state dalla Camera dei deputati lassate a sole lire 100, e tuttavia nel progetto stampato vedesi ancora questo diritto fisso portato a lire 400.

Siccome gli atti i quali sono pubblicati nella gazzetta non sono testo autentico, e la Commissione ha dovuto per conseguenza riferirsi a quello stato trasmesso dal presidente della Camera dei deputati, così la votazione del Senato non potrebbe cadere, nello stato presente delle cose, sopra altro testo che su quello che abbiamo avuto sott'occhio.

Io credo dovere, in nome della Commissione, pregare il signor presidente del Senato a volere con suo ufficio presso il presidente della Camera dei deputati accertarsi del vero stato delle deliberazioni della Camera. Si potrà intanto sospendere la votazione sopra questi tre articoli delle tabelle A e D, i quali portano la discrepanza presente, rimanendo, a quanto pare, materia sufficiente da votare nei 63 articoli di cui la legge si compone, e nelle numerose tabelle da cui è accompagnata.

PRESIDENTE. Il presidente si reca a dovere di rendere informato il Senato che farà gli uffizii appositi presso la Camera dei deputati, onde accertarsi quale si sia in quei tre articoli il testo genuino delle deliberazioni della Camera.

Rinnovo intanto l'invito a chi vuole parlare sulla discussione generale della legge a chiedere la parola.

Non chiedendosi la parola, passerò alla lettura dei singoli articoli.

CAVOUR, presidente del Consiglio de' ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Prima che il Senato intraprenda la discussione di questa legge, mi occorre di fare una dichiarazione.

La Commissione di finanze incaricata da voi di esaminare questo lungo ed intricatissimo progetto, compì al suo ufficio in modo il più lodevole.

L'onorevole suo relatore vi ha presentato un rapporto degno del suo nome, degno del suo ingegno: esso ha proceduto all'esame minuto di tutte le parti di questo progetto, in cui ha creduto pure doversi far osservare parecchi inconvenienti. Tuttavolta io mi affretto a dichiarare che la sua critica fu molto benevola, fu sempre animata dallo spirito di conciliazione. Non esito ad aggiungere che io sarò disposto ad accogliere la massima parte dei suoi suggerimenti. Su qualche punto tuttavolta io non potrei arrendermi alle sue osservazioni; ma questi punti sono in piccolo numero, e non versano che sopra questioni secondarie.

Nè pertanto io mi unirò all'onorevole relatore per pregarvi che, dopo aver notati gli errori che hanno potuto accadere nella compilazione di questo progetto e gl'inconvenienti che per avventura potranno nella sua applicazione incontrarsi, vogliate votarlo come vi fu presentato; giacchè è questa materia così ardua da essere quasi impossibile lo sperare d'arrivare di primo sbalzo ad opera, non dico perfetta, ma che non racchiuda molte imperfezioni.

Come notava l'egregio relatore al principio del suo rapporto, tutte le nazioni che ci hanno preceduto nella via dell'imposta sull'industria dovettero a più riprese emendare, rettificare, rifare il primitivo lavoro. Istrutto dall'esperienza, io credo che questa legge sia, se non più perfetta, non più imperfetta delle altre; e se seguiranno l'esempio altrui, anche noi fra pochi anni, illuminati dalla propria nostra esperienza, alla quale non può supplire in modo assoluto quella degli altri popoli, poichè le condizioni economiche di due nazioni non sono mai perfettamente identiche, illuminati, dico, da quest'esperienza, fra pochi anni potremo emendare gl'inconvenienti ed i difetti che vi scorgiamo fin d'ora, ma di cui forse non vediamo in modo ugualmente chiaro e preciso i rimedi opportuni.

Se prego il Senato a non voler portare emendamenti in questa legge, non riusciranno però meno utili e pel Governo e pel paese i suggerimenti del signor relatore, giacchè molti di essi potranno trovar luogo nel regolamento necessario per l'applicazione della legge.

Alla guida di questi consigli cercheremo nell'applicazione di far il più che ci sarà possibile scomparire quegli inconvenienti che non abbiamo potuto evitare, e porremo opera altresì di studiare l'andamento di quest'imposta così difficile e delicata, onde in un periodo non molto lontano venirvi a proporre le emende che crederemo opportune.

L'onorevole relatore osservava come nella legge francese era imposto al Governo l'obbligo di presentare, credo ogni cinque anni, al potere legislativo gli emendamenti che sarebbero stati introdotti in via provvisoria dal potere esecutivo. Quantunque una tale prescrizione non sia contenuta in questa legge, io credo che chiunque sia ministro delle finanze fra cinque anni crederà debito suo il far conoscere gli inconvenienti che la pratica avrà indicati, non che i possibili rimedi.

Io quindi rinnovo la mia preghiera al Senato che voglia accettare il mio progetto di legge quale venne alle sue deliberazioni presentato.

HALDI-PIOVERA. Benchè non fosse mia intenzione di prendere la parola nella discussione generale di questa legge, ora che il silenzio fu da altri interrotto, mi permetterò di fare una breve dichiarazione.

Sono ben contento di aver udito il signor ministro delle finanze ad assicurarci che quando l'attuazione della presente legge verrà a presentare qualche difficoltà, egli proporrà di introdurre nella medesima quelle modificazioni che naturalmente saranno del caso.

Nella situazione presente in cui trovasi questo ramo del Parlamento, mentre la Camera dei deputati è difatto sciolta, od almeno difficilmente potrà radunarsi in numero legale sul termine della Sessione, il Senato, come io suppongo dai sentimenti di qualche mio collega e di me stesso, prova una grave sensazione di vedersi presentare una legge di siffatta importanza, alla quale non si possa portare emendamento alcuno. E di fatti io credo che tutti i miei colleghi al pari di me, a qualunque tinta politica appartengano, piuttosto che recare degli emendamenti ad una legge la cui attuazione a cagione di essi sarebbe ritardata di un anno, e che metterebbe il Governo in una posizione difficile, rallentando anche il suo agire pronto ed efficace, si asterranno dal presentarli.

Noi abbiamo veduto nella dotta ed elaborata relazione su questa legge, che il medesimo relatore, dopo aver studiata moltissimo la questione, presentò la legge all'approvazione del Senato, non dico già come provvisoria, ma bisognevole d'essere riveduta in certi punti in avvenire. Si asteneva di proporre emendamenti, e a ciò l'induceva quella pressione morale che l'epoca presente ci fa subire.

Non c'è dubbio che questo annuncio mi toglie ogni idea di presentare degli emendamenti.

Durante la discussione degli articoli io presenterò non pertanto al Senato alcune osservazioni sopra varii dei medesimi, osservazioni che io prego il signor ministro di vedere se potrà tenerne conto nel procedere in avvenire a quelle modificazioni ch'egli ha annunziate.

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo 1° per porlo ai voti:

« Art. 1. L'imposta sull'industria, il commercio e le professioni ed arti liberali, è riordinata sulle basi seguenti. »

(È approvato.)

« Art. 2. Chiunque esercita nello Stato un'industria o commercio, una professione od arte liberale non compresa nelle eccezioni stabilite dalla presente legge, è tenuto di munirsi di un apposito documento onde autenticare questo suo esercizio. Tale documento viene chiamato col nome di *patente*, ed importa l'obbligo di pagare una tassa speciale regolata dalle seguenti disposizioni.

« Sono assoggettate alla *patente* anche le società commerciali ed industriali di qualunque genere. »

(È approvato.)

« Art. 3. La tassa è regolata da diritti fissi e diritti proporzionali.

« Il diritto fisso è stabilito mediante tariffe applicate alle diverse qualità di professioni od agli stromenti di produzione ed altri dati consimili.

« Il diritto proporzionale è regolato sul fitto dei locali occupati dagli esercenti. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il diritto fisso è stabilito:

« 1° Per le professioni, industrie e commerci indicati nella tavola A mediante tariffa generale di classi e con riguardo alla popolazione del luogo di esercizio.

« 2° Per le professioni, industrie e commerci indicati nelle tavole B e C parte seconda, per via d'una tariffa particolare

secondo la loro qualità, con riguardo pure alla popolazione e con distinzione ulteriore di gradi.

« 3° Per le professioni, industrie e commerci indicati nella tavola *D* con tariffe speciali in ragione degli stromenti di produzione e di altri segni esponenti l'entità dell'esercizio e senza riguardo alla popolazione, salva la disposizione speciale che riflette gli impresari di opere pubbliche. »

Prima di passare alla votazione di quest'articolo, è necessario che la Camera senta lettura delle tavole *A*, *B*, *C* e *D* cui l'articolo si riferisce; prego il segretario a darne lettura.

GIULIO, relatore. Mi si permetta di pregare il signor presidente di voler rimandare la lettura di queste tavole alla fine del progetto, perchè prima di classificare le diverse categorie, mi pare necessario di sapere se il Senato approvi le basi sulle quali queste industrie sono tassate, basi che si contengono nel progetto.

Si può approvare il progetto intero, senza che sia necessario per ciò di riconoscere come la classificazione sia stata applicata poi alle singole industrie, mentre sarebbe difficile, dopo approvate le tabelle, il modificare poi quelle per cui fossero seguite variazioni relative ad alcune delle basi della tassa.

Quindi credo che nulla impedisca che si proceda sino al fine del testo della legge, riserbando la votazione delle tabelle per l'ultima, quando cioè si sappia di certo che le basi in questa tassa stabilite non sono state modificate dalla votazione del Senato.

PRESIDENTE. Io proponevo la previa lettura di queste tabelle, inquantochè allorquando vi è un allegato, un capitolo, che si riferisce ad un articolo, la votazione di questo si sospende fino a quando la Camera si sia pronunziata anche sulla materia contenuta in quell'allegato.

Del resto io riconosco che nella materia speciale di cui si tratta, forse sarà più chiara e più regolare la discussione se si lascia al fine la votazione delle tabelle. Io però faccio di ciò giudice il Senato.

Chi crede che si possa procedere nella votazione degli articoli, lasciando al termine della discussione l'esame delle relative tabelle, si levi in piedi.

(Il Senato approva.)

È dunque posto in votazione l'articolo 4 della legge, e se non vi è chi prenda la parola, lo metterò ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 5. Le professioni, le industrie e commerci non enumerati nelle suddette tavole e non compresi nelle eccezioni speciali, saranno sottoposti al diritto fisso secondo l'analogia delle operazioni e degli oggetti che li costituiscono. »

« Questi diritti sono fissati in massima dal ministro delle finanze, ed applicati ai singoli esercenti giusta le norme della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il collocamento degli esercenti contemplati nella tavola *B*, nei rispettivi gradi, avrà luogo distintamente per ciascuna professione, ed in ognuna di esse non si potrà applicare il diritto fisso degli ultimi due gradi, senza che almeno un quinto dei rispettivi esercenti venga collocato nel secondo grado ed un decimo nel primo grado. »

« Nel caso che il numero degli esercenti una stessa professione sia inferiore ad 8, ma superi il numero di 4, almeno uno di essi dovrà essere collocato in ciascuno dei tre primi gradi. »

« Essendo il numero degli esercenti di 4, o meno, essi potranno ripartirsi rispettivamente ad uno ad uno anche nei gradi inferiori. »

« Il collocamento degli esercenti contemplati nella tavola *C*, parte seconda, nei due gradi ivi indicati, verrà operato pei causidici e notai dai loro rispettivi collegi, ed ove questi non esistano, come pure pei liquidatori ed estimatori giurati, da una speciale Commissione nominata dal presidente del tribunale di prima cognizione. »

« Per queste professioni un terzo almeno dei contribuenti verrà collocato nel primo grado. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il censimento ufficiale servirà di base per l'applicazione del diritto fisso ragguagliato sulla popolazione numerica di ciascun comune. Non ostante qualunque aumento o diminuzione della medesima non si farà luogo al cambiamento di classe, se non a cominciare dall'anno successivo a quello in cui verrà promulgato un nuovo censimento; neppure si farà luogo a cambiamento di classe quando la differenza di popolazione non sia almeno di un decimo. »

GIULIO, relatore. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GIULIO, relatore. Su quest'articolo io non intendo rientrare nelle osservazioni che ho avuto l'onore di esporre nella relazione fatta a nome della Commissione; colgo però l'opportunità che mi si presenta di ringraziare il signor ministro delle finanze del favore con cui ha voluto giudicare un lavoro, che fatto colla fretta lascia certamente al suo autore molto a desiderare.

Io ho esposto nella relazione le ragioni per cui la Commissione ha creduto indispensabile che nello stabilire la popolazione di ciascun comune, che dovrà servire a collocarlo in una od in altra categoria, si tenga conto unicamente della popolazione fissa, trascurando quella mutabile; e la ragione principale è che questa popolazione mutabile non è conosciuta, o lo è in molti casi imperfettamente; cosicchè calcolando le due popolazioni si correrebbe rischio di collocare in una categoria superiore, senza nessuna giusta ragione, un comune il quale, se il censimento si fosse potuto fare con maggior precisione, sarebbe probabilmente stato collocato in una categoria inferiore.

Ma l'osservazione sulla quale io intendeva specialmente di pregare il signor ministro a voler volgere la sua attenzione, è quella relativa al passaggio di un comune da una ad altra categoria. Egli è probabile che prima che si proceda ad un nuovo censimento si sarà fatta una revisione della legge, o almeno che sarà stata rettificata in alcune parti. Questa mia osservazione adunque non ha un'importanza attuale molto grande, vorrei soltanto che il signor ministro fissasse la sua attenzione sulle due interpretazioni di cui questo articolo pare suscettivo onde vedere se nel regolamento non vi fosse modo di dichiarare, un po' più esplicitamente che la legge nol faccia, qual è il significato che gli si attribuisce onde non rimanga su questo punto quel dubbio che la complicazione della legge mi pare lascerà ancora.

CAVOUAT, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole signor relatore osserva che le disposizioni relative alla popolazione, quelle cioè che stabiliscono il rapporto tra la tassa e la popolazione, possono dar luogo ad alcuni dubbi, uno relativo al modo col quale si valuterà la popolazione, cioè se si valuterà la popolazione assoluta, tenendo conto tanto della popolazione fissa che della mutabile; e l'altro, se si tien conto solo della popolazione fissa.

In ciò io non posso a meno che dividere l'opinione dell'onorevole signor relatore, cioè doversi tener solo conto della popolazione fissa, poichè, come nel censimento non si è fatta questa distinzione per tutti i comuni dello Stato, se si adot-

fosse il primo sistema di tener conto dell'intera popolazione, vi sarebbero due pesi e due misure: alcuni comuni si troverebbero gravati, mentre altri non lo sarebbero.

In quanto all'altra questione io dichiaro che la trovo di difficile soluzione.

Il relatore parlò nel suo rapporto in favore del sistema più largo, di quello cioè che consiste nel non far passare una città da una in un'altra categoria, se non quando l'aumento della popolazione non solo ha raggiunto il limite che separa le due categorie, ma supera questo limite di un decimo. È questa, ripeto, una questione assai difficile e delicata, ed io non potrei qui assumere l'impegno di scioglierla né in un senso, né nell'altro; credo non pertanto che ciò, come eziandio osservava il signor relatore, non possa avere alcun inconveniente pratico, giacché è probabile che la legge sarà emendata prima che si faccia un altro censo.

Egli è poi certo che un altro censo non si farà se non in virtù di una legge, che io stimo necessaria onde le operazioni del censimento possano compiersi lodevolmente. Se non si impone ai cittadini l'obbligo della denuncia, se non si impongono a certi magistrati municipali alcune obbligazioni per legge, io porto avviso che sarebbe inutile il tentare un nuovo censimento, od almeno si tenterebbe colla quasi certezza di non fare opera più perfetta di quella che abbiamo fatto in una Commissione della quale io aveva l'onore di essere collega dell'onorevole signor relatore.

Nella circostanza in cui si farà tal legge, ove per avventura non fosse stato provveduto allo scioglimento di questo dubbio, io credo che in allora sarà il caso di provvedervi.

Dunque io prego l'onorevole signor relatore di permettere che io mediti alquanto questa questione, perchè presentemente non sarei in grado di manifestare un'opinione assolutamente decisa.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BALBI-PIOVERA. Io chiamerei l'attenzione del Ministero sopra un'altra questione relativa all'articolo settimo, cioè sulla diversità di classe che potrà venire a risultare dal censimento.

Gli chiederò se egli ha intenzione di conservare i comuni sempre nella stessa classe, anche quando risulti diminuita od accresciuta la popolazione per l'aggregazione o la separazione di una borgata. Questa è una questione, parmi, assai vitale.

PRESIDENTE. La sua osservazione sarebbe più propria all'articolo 8.

BALBI-PIOVERA. La mia osservazione può riflettere benissimo questo articolo, perchè un comune non potendo cambiare categoria che dopo il censimento, dovrebbe continuare a far parte di una classe a cui secondo la legge più non appartiene.

Ora se il Ministero proponesse una legge che togliesse l'anomalia di vedere comuni amministratori di altri veri comuni, benchè denominati borgate, io dimando in quale categoria si troverebbero, e se potrebbero cambiare in seguito alla legge. Ecco la questione che vuol essere dilucidata.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi pare non esservi dubbio intorno all'interpretazione di quest'articolo. Se il comune si vedesse privo di una parte della sua popolazione, cesserebbe dall'essere nella categoria nella quale si trovava in virtù dell'aggregazione, che non esisterebbe più dopo la soppressione.

D'altronde l'onorevole signor senatore sa che un comune non si può dividere se non per mezzo di una legge, ed in questo caso il comune cambierebbe di classe, non in virtù di

un atto del potere esecutivo, ma di una legge; epperò non esito a dire che immediatamente si farebbe la rettificazione portata dalla nuova sua popolazione.

PRESIDENTE. Non resta che porre ai voti l'articolo 7.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

• Art. 8. Nei comuni la cui popolazione complessiva è di 5000 abitanti o più, gli esercenti nei sobborghi o nelle borgate distanti 500 o più metri dall'abitato principale pagheranno il diritto fisso in ragione della loro popolazione complessiva, come se formassero insieme un comune separato.

« Gli esercenti nell'abitato principale pagheranno il diritto fisso in riguardo alla popolazione complessiva del comune. »

Qui la Commissione ha proposto una correzione, almeno regolamentare, in dipendenza della petizione di parecchi cittadini d'Alessandria.

GIULIO, relatore. La Commissione avendo dovuto esaminare la petizione presentata da parecchi esercenti della città di Alessandria e raccomandata da quel municipio, non ha potuto disconoscere la gravità delle ragioni addotte dai petizionari, concernenti la condizione, non esito a dire, anormale, in cui la città di Alessandria si trova relativamente alla sua costituzione. Tuttavia la Commissione non ha creduto poter proporre, né comprendere nella legge una disposizione eccezionale in favore di questa città, né di fare una modificazione che si applicasse pure ad altre città.

Infatti egli è verissimo che la città di Alessandria si trova in una condizione singolare relativamente alla proporzione dei suoi abitanti *intra muros*, rispetto a quelli del contado, ed essa è la sola città forse in cui la seconda popolazione ecceda di gran lunga la prima.

Ho detto forse, perchè, se ben mi ricordo, Fossano presenta la medesima anomalia, la popolazione esterna eccede, ed eccede notevolmente la popolazione interna. Ma molti altri comuni sono in una posizione analoga; molti altri comuni hanno una popolazione esteriore, disseminata, non maggiore della popolazione interna, ma od eguale o presso a poco eguale, o poco minore. Non si sarebbe dunque con giustizia potuto provvedere unicamente alla città di Alessandria, senza provvedere per tutte le altre città che sono in condizione poco differente. Ma quando si fosse voluto farlo, dove sarebbe convenuto arrestarsi?

Era certamente difficile d'immaginare nel lasso di pochi giorni una disposizione che fosse giusta verso la città d'Alessandria, giusta verso i comuni che sono in condizione presso a poco eguale, giusta finalmente verso i comuni che sono in condizione affatto differente.

La necessità di votare, e di votare prontamente la legge presente incalzava: rimanevano due sole strade da prendere: o di confidare che nell'avvenire la città d'Alessandria sarebbe rimessa in condizione più naturale, e, diciamo anche, più conforme allo scopo dell'istituzione dei comuni. Infatti, difficilmente si può ammettere che sia in isolato conforme al voto dell'istituzione comunale una città la quale esercita un alto dominio sopra popolazioni remote da essa di 15 a 20 chilometri, non facienti parte dell'agglomerazione comunale, non aventi interessi comuni con la popolazione concentrata e troppo sovente aventi con essa interessi contrari. Oppure, qualora si riconoscesse l'impossibilità di sciogliere questo poco naturale consorzio, di provvedervi con una legge speciale.

La Commissione non ha quindi creduto dover proporre al Senato nessun emendamento, perchè un tale emendamento avrebbe avuto per effetto immediato di rendere impossibile la votazione della legge; e quando essa fosse stata incaricata

di compilarlo, avrebbe probabilmente esitato d'accettarne il mandato, poichè un tale emendamento avrebbe una portata molto maggiore di quella che possa parere a prima giunta, dovendo adattarsi non alla sola città d'Alessandria, ma in generale a tutte quelle città e terre che sono in una condizione presso a poco consimile.

Se qualche cosa sarà da fare, si dovrà fare maturamente, e si potrà intanto ammettere la legge, poichè se il danno sarà sommamente grave, non solo gli abitanti d'Alessandria, ma quelli anche di qualche altra terra per un solo anno avranno a sopportarne le conseguenze; ma quest'anno darà al Governo e darà al Parlamento l'agio di fare una legge che veramente in modo conveniente rimedi agli inconvenienti che la Commissione è la prima, a riconoscere esistere nello stato attuale, dipendenti però non dalla legge, ma bensì dall'anormale condizione di questi comuni.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Fu chiesta dapprima dal senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Per le parole che sull'articolo 7 diceva il signor ministro, una parte dello scopo mio è ottenuto, cioè che qualora venisse per via di legge mutata la condizione della città d'Alessandria, la legge non la comprenderebbe fin dopo il venturo censimento nella classe in cui va a trovarsi.

Io domanderei ora al signor ministro quali sono le intenzioni del Governo riguardo a questa disposizione, di cui parlava presentemente il relatore della Commissione, se cioè il Ministero ha intenzione di far cessare quell'anomalia (potrei dire iniquità) di veri comuni sottoposti amministrativamente ad altri comuni, se egli crede che non sia un non senso nel sistema costituzionale simile posizione di popolazioni lontane ed agglomerate, ma a cui si rifiuta il diritto comune di amministrarsi.

Certo la città di Alessandria soffre moltissimo per questo, perciocchè si trova in una categoria che non le spetta. Una città la quale presenta 18 mila anime, si trova nella categoria invece di una città la quale ne avesse 42 mila.

Ciò non può essere momentaneo: che se il Ministero intende rimediare a questo inconveniente, e dare a ciaschedun comune d'un dato numero di popolazione il diritto di amministrarsi da sè stesso, come l'equità lo vuole, allora il commercio di Alessandria riprenderà la posizione naturale che deve avere propriamente, stante la sua popolazione.

Non v'ha dubbio che nei tempi passati i municipii Alessandri (non i presenti) per vanto di comparire una grande città, una delle più cospicue del Piemonte, si sono anzi sempre opposti a quella separazione dei così detti corpi santi. Ma in questo momento disgraziatamente la città ha il commercio assai ristretto, e tanto più ristretto, che la strada ferrata la quale vi passa dappresso, le toglie molto del minuto negozio. Essa trovasi perciò gravata al di là della giustizia e del dovere; ed è per tal fine ch'io domando ora al Ministero se egli ha un progetto a questo proposito.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io ho già avuto l'opportunità d'indicare in altro recinto ad un deputato, il quale lamentava la condizione in cui si troverebbe la città d'Alessandria, il rimedio di cui ragionava l'onorevole senatore Balbi.

Io diceva in allora: se la città d'Alessandria si trova gravata per essere di una classe superiore a quella che le spetterebbe, se non si tenesse conto della popolazione dei borghi che sono situati ad una grande distanza, emancipi quei borghi, e conceda loro di avere esistenza distinta. Quindi la mia opinione non può essere dubbia.

Debbo però avvertire che l'erezione in comuni indipendenti dei così detti *luoghi santi* dipende bensì dal Ministero, ma conviene che quei borghi lo chiedano, lo vogliano, che le circostanze lo richiedano, che il Consiglio provinciale emetta il voto favorevole, e finalmente che questa separazione, questa erezione di nuovi comuni sia sanzionata da una legge.

Quanto al Ministero posso assicurare che seconderà questa separazione, questa erezione di nuovi comuni, quando venga richiesta dagli interessati stessi, e farà quanto sta in sè onde il Parlamento sancisca con una disposizione legislativa quello che io credo un atto, se non di stretta giustizia, certamente di buona amministrazione; quindi, lo ripeto, per quanto sta nel Ministero, il consiglio dell'onorevole senatore Balbi sarà seguito.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. In aggiunta a quanto diceva l'onorevole relatore sul piccolo danno che potrebbe sopportare Alessandria (giacchè sarebbe un anno solo che potrebbe durare stato di cose sino a che si fosse cioè fatto un cambiamento) osserverò che la città di Alessandria ci avrebbe un ampio compenso in ciò, che la popolazione mutabile (come osservava il signor ministro delle finanze) non sarebbe computata nella totalità della città; in Alessandria la guarnigione e gli stabilimenti che vi sono formano una gran parte della popolazione, la parte mutabile. Il secondo compenso poi sta nel concorso di tutte le borgate, di tutti questi comuni separati, ma pur dipendenti, in tutte le spese, a beneficio della città. Essi mantengono l'illuminazione alla città, mentre stanno al buio; mantengono il selciato, mentre camminano nel fango, senza aver alcun miglioramento nè nelle scuole, nè nei medici, nè in quelle altre molte cose che recano tanto giovamento ai comuni.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola semplicemente per osservare che le parole mie eran state dette per rispondere al signor ministro; la sua risposta mi soddisfa, ed in ora non istà ad altri che alla città di Alessandria di muoversi: essa deve al certo essere persuasa della necessità in cui è, o di pagare l'imposta secondo è voluto dalla legge, perchè privilegi non ve ne possono più essere, o di pensare a render giustizia a quelle povere borgate, che sono isolate, e pure le sono soggette.

PRESIDENTE. Si chiede il voto del Senato sull'articolo 8. Chi approva, sorga.

(È approvato.)

• Art. 9. Coloro che esercitano nello stesso comune o casa due o più professioni contemplate nella presente legge saranno sottoposti al diritto fisso per quel solo esercizio che dà luogo al diritto più elevato. Questa disposizione però non si estende ai diritti contemplati nella tabella D, imposti in ragione del numero degli operai o degli stromenti di produzione, ma solo a quei diritti indicati in una somma fissa determinata dall'industria dell'esercente.

• Tuttavia in un'industria complessiva saranno esenti da ogni tassa quelle operazioni di uso non continuo, accidentali e secondarie, od inservienti a semplici riparazioni.

• Saranno soggetti ad altrettanti diritti fissi quanti sono gli esercizi coloro che esercitano due o più professioni, commerci od industrie in più comuni, od in case separate dello stesso comune, salvo il caso degli stabilimenti i quali per la natura delle operazioni industriali ivi praticate possono considerarsi come formanti un solo esercizio, sebbene per essere posti sopra due opposte ripe di un fiume o per altra simile circostanza trovinsi appartenere a due comuni contigui.

(È approvato.)

« Art. 10. Allorché il diritto trovasi regolato sopra il numero degli operai, questo diritto sarà diminuito di un terzo rispetto alle donne impiegate in quelle industrie.

« Non saranno computati come operai danti luogo a questo diritto i minori d'anni 16. »

(È approvato.)

« Art. 11. Nell'applicazione della tariffa del diritto fisso saranno considerati negozianti all'ingrosso coloro che vendono abitualmente merci ai negozianti al minuto. »

(È approvato.)

« Art. 12. Il diritto proporzionale si applica agli esercenti contemplati nelle tavole A, B, C, parte seconda, in ragione del 20^{mo} del valore locativo tanto degli alloggi, quanto delle botteghe, dei magazzini, fondaci, laboratoi, opifici, cantieri, rimesse, scuderie, granai, e degli altri locali inservienti all'esercizio delle industrie, commerci e professioni soggette alla tassa.

« Gli esercenti compresi nella parte 1^a della tavola C, nei primi tre anni del loro esercizio saranno esenti da ogni diritto: nei cinque anni successivi pagheranno il diritto proporzionale in ragione del 20^{mo} del valore locativo dei locali da essi occupati. Dopo otto anni di esercizio pagheranno il diritto proporzionale in ragione del 10^{mo} sul valore dei medesimi locali.

« In via di eccezione sarà stabilito in ragione del 40^{mo} per le professioni indicate nella tavola E, e si osserverà la disposizione speciale per gli impresarii ed appaltatori di lavori ed opere pubbliche.

« Per gli esercenti conviventi coi loro genitori, ovvero con fratelli, nel fitto complessivo pagato dall'intera famiglia si terrà conto soltanto della parte che graviterebbe sopra dell'esercente per l'abitazione propria e quella della sua moglie e prole. »

(È approvato.)

« Art. 13. Il diritto proporzionale è dovuto anche nel caso che gli alloggi ed i locali occupati siano conceduti a titolo gratuito o siano proprii degli esercenti. »

(È approvato.)

« Art. 14. Il valore locativo degli alloggi e degli altri locali si desume dal loro fitto reale o presunto senza veruna deduzione.

« Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali.

« Il fitto presunto è stabilito per via di confronto colle abitazioni e locali posti in eguali condizioni. »

(È approvato.)

« Art. 15. Il diritto proporzionale è dovuto in ciascun comune in cui sono situati i magazzini, le botteghe, i fondaci, gli opifici, i laboratoi e gli altri locali servienti all'esercizio delle professioni ed industrie tassabili.

« L'abitazione ordinaria o principale dell'esercente è sempre soggetta al diritto proporzionale.

« Se l'esercente possiede inoltre o tiene in affitto nel medesimo od in altro comune una o più case od alloggi, non pagherà il diritto proporzionale se non per quelli che servono all'esercizio della sua industria o professione.

« Se il commercio o l'industria per cui è sottoposto alla tassa non costituisce la principale sua professione e se non esercisce personalmente, pagherà il diritto proporzionale soltanto per l'alloggio dell'agente preposto all'esercizio dell'anzidetta industria o commercio. »

(È approvato.)

« Art. 16. Coloro che eserciscono industrie, professioni o commerci contemplati nella presente legge sopra bauchi mobili, ovvero espongono in vendita mercanzie contro i muri

o sotto tenda o sparse in siti pubblici non pagheranno che la metà del diritto fisso e proporzionale imposto a coloro che eserciscono eguali industrie, professioni o commerci in botteghe o magazzini. »

(È approvato.)

« Art. 17. Coloro che eserciscono in botteghini (baracconi), i beccai, caciaiuoli, ed altri che hanno uno stabilimento permanente ed occupano posti fissi, sotto pubbliche tettoie (halles) o nei luoghi di pubblico mercato saranno collocati nella classe immediatamente inferiore a quella cui appartengono i negozianti di simili oggetti in bottega. »

GIULIO, relatore. Il Senato ha potuto vedere dalla relazione della Commissione, che fra le altre petizioni che gli vennero presentate ve ne ha una dei mercanti di vino all'ingrosso nella città di Torino, i quali rappresentano, che tassati come di prima classe dalla tabella A dovranno, oltre al diritto proporzionale, pagare un diritto fisso di 300 lire annue. Essi naturalmente desidererebbero di essere ricollocati in una classe inferiore, ma non insistono molto su questa domanda.

La loro petizione ha per oggetto principale di esalare la loro lamentazione, o per dir meglio il timore che, aggravati da un diritto così pesante, non possano poi possedere il commercio all'ingrosso esclusivamente nella città, cioè fanno osservare che molto vino continuerà ad essere venduto in loro concorrenza da esercenti, che non pagheranno, dicono essi, verun diritto.

L'articolo 16 provvede alla riduzione a metà della tassa in favore di coloro che eserciscono industrie, professioni o commercio sopra banchi mobili ovvero espongono in vendita mercanzie.

L'articolo seguente abbassa d'una classe il dazio in favore di coloro che eserciscono in baracconi, od in luoghi fissi sopra i mercati.

Nell'esaminare la petizione dei mercanti da vino, la Commissione ha creduto riconoscere esser eglino in errore intorno al modo in cui questi due articoli sarebbero applicati; essa ha creduto, cioè, che i mercanti da vino foresi, i quali condurrebbero vino sulla piazza del mercato, non andrebbero esenti dal pagamento della mezza tassa portata dall'articolo 16, ossia dal pagamento della tassa d'un grado inferiore a coloro che eserciscono in botteghe, le quali abbiano un sito determinato sul mercato, e che per questi motivi fosser vani i timori espressi dai ricorrenti.

Io credo che il signor ministro di finanze non avrà difficoltà a riconoscere esatta l'interpretazione data dalla Commissione a questi due articoli in quanto si riferisce ai mercanti foresi da vino, che chiunque condurrà vino sulla piazza di Torino a titolo di commercio e non della provenienza dei propri fondi, chiunque cioè farà il commercio del vino tra la campagna e la città sarà tenuto a prendere la sua patente, e non godrà che dell'esenzione del mezzo diritto nel caso che non abbia posto fisso, oppure della facilità di essere collocato nella classe immediatamente seguente a quella alla quale apparterebbe se esercisse in una bottega, qualora abbia un posto fisso; e che per conseguenza non è necessario, da questo canto, nessuna mutazione al presente articolo onde mettere in sicuro l'interesse dei ricorrenti.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Quest'articolo, come molti altri dell'attuale legge, offre non poche difficoltà nell'applicazione.

Non vi ha dubbio che l'individuo il quale fa il commercio del vino abituale sulla piazza, che cioè frequenta il mercato di una città vendendo vino non dei proprii fondi, dovrà essere colpito a tenore dell'articolo 16, cioè dovrà pagare la tassa

portata per i mercanti da vino all'ingrosso, ridotta alla metà, ma vi sarà qualche difficoltà a colpire colui che viene accidentalmente e non frequenta la stessa città.

Non parlo di Torino perchè quelli che vi vengono non frequentano altre città: ma vi sono a cagion d'esempio dei negozianti nel Monferrato che frequentano le piazze di Casale, di Vercelli, di Novara, di Alessandria, pei quali certo vi occorrerebbero non poche difficoltà onde sottoporli alla tassa voluta; saranno essi certamente compresi nella categoria dei mercanti all'ingrosso, onde bisognerà prendere una media fra le città che frequentano per sottoporli alla tassa del diritto fisso.

PRESIDENTE. Non so se qui convenga far presente che la Commissione aveva anche proposto che la petizione di alcuni mercanti da vino di Torino fosse mandata al ministro delle finanze, non già perchè ne facesse esame nella parte testè discussa, ma in quella in cui si lagnano di quei negozianti che farebbero loro concorrenza, come per esempio nelle dogane dove si vende vino all'ingrosso, ecc.; la Commissione ha proposto che questa petizione fosse trasmessa al ministro delle finanze: forse è qui occasione di esaurire interamente il corso da dare alla medesima.

GIULIO, relatore. Io mi riservava, finita la votazione della legge, di fare una succinta relazione su queste petizioni, e di proporre allora il rinvio al Ministero, per non mescolare così deliberazioni di ordine differente. Solamente mi sono permesso di rammentare ora questa petizione perchè ha una immediata relazione coll'articolo sul quale si stava deliberando.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

(È approvato.)

« Art. 18. I fabbricanti a fattura non contemplati nella tavola A e non appartenenti ai fabbricanti a telaio sono assoggettati al diritto fisso stabilito per gli esercenti di 7^a classe.

« I fabbricanti con telaio a fattura pagheranno la metà del diritto fisso che pagherebbero lavorando per proprio conto. »

(È approvato.)

« Art. 19. Il diritto fisso degli opifici che per insufficienza o cresciuta d'acque restano periodicamente od in tutto od in parte inoperosi durante almeno 4 mesi dell'anno, sebbene discontinui, sarà ridotto alla metà.

« Il beneficio della riduzione non si applica agli stabilimenti il cui esercizio per la speciale loro indole e destinazione non è continuo e costante, ed ha solamente luogo a certe determinate epoche dell'anno. »

(È approvato.)

« Art. 20. Saranno esenti dal diritto proporzionale gli esercenti soggetti a un diritto fisso di lire 12 o meno in qualunque tavola e classe siano iscritti. »

(È approvato.)

« Art. 21. Gli esercenti nei comuni, nei sobborghi e nelle borgate o frazioni di comuni che per un aumento di popolazione divenissero passibili di un diritto fisso superiore a lire 12 non saranno sottoposti al diritto proporzionale se non a cominciare dall'anno successivo alla promulgazione del nuovo censimento.

« Da pari epoca si cesserà parimente dall'imporre il diritto proporzionale sugli esercenti che per avvenuta diminuzione di popolazione restassero soggetti ad un diritto fisso non maggiore di lire 12. »

(È approvato.)

« Art. 22. Sono esenti dalla tassa stabilita colla presente legge e dall'obbligo di munirsi di patente:

« 1° Gli impiegati e salariati dallo Stato contemplati dalla legge 28 maggio 1852.

« 2° Gli esercenti professioni ed arti liberali non enunciati espressamente nella tavola C.

« 3° I pittori, scultori, incisori ed altri esercenti arti belle, non che i riparatori di dipinti e di tele a olio per quanto concerne l'esercizio della loro professione.

« 4° I gabinetti di lettura.

« 5° Tutti coloro che si dedicano all'industria agricola, per la raccolta, prima manipolazione e vendita dei prodotti, e frutti dei terreni che loro appartengono o vengono da essi coltivati, e per il bestiame che vi allevano, mantengono ed ingrassano, come pure coloro che usano meno di 3 bacinelle da bozzoli per trarre partito delle gallette nei 2 mesi dopo il raccolto.

« 6° I mercanti, senza bottega, di concimi naturali, di tortelli, di colza, noce, ulivi (*sansa*) ed altri semi o frutti da cui siasi estratto l'olio; i mercanti, pure senza bottega, di patate e vimini, di olio, di castagne, di aceto, di sanguisughe e di zolfanelli fosforici; come pure gli estimatori comunali del raccolto degli alberi d'ulivo prima della maturazione del frutto.

« 7° I commessi di negozio e le persone salariate da privati o lavoranti a fattura ed a giornata nelle case e nelle botteghe, officine e nei laboratori d'individui di loro professione, come altresì gli operai che lavorano nelle loro stanze o presso i privati senza lavoranti, imprendizzi, fattorini, insegna, bottega o magazzino.

« Non sono considerati quali lavoranti la moglie che lavora in aiuto del marito, nè i figli anche ammogliati che lavorano col padre o colla madre, nè il fratello che lavora col fratello, nè un solo aiutatore o bracciante necessario per l'esercizio della professione.

« 8° I tessitori con meno di 3 telai per le stoffe in lana, e meno di 4 per i tessuti di cotone, canape o lino, quando lavorano per uso esclusivo della loro famiglia, o per privati non negozianti.

« 9° I facchini, i barcaluoli, i marinai, i barbieri senza bottega, i vetrali e impagliatori di seggiole ambulanti, le lavandaie, le soppressatrici, le crestaie (*cuffiate*) che lavorano senza bottega o con meno di due lavoratrici.

« 10° Le levatrici.

« 11° I venditori ambulanti per le vie e piazze, nei siti di passaggio o sui mercati, di fiori, zolfanelli, esca e pietre focaie, scope, stuoie, canestri, statuette e figurini di gesso e plastica, di frutta, funghi e verdura, legumi, pesci, cacciagione, pollame, butirro, uova, latte, cacio, caciaiuole ed altri minuti commestibili e rinfreschi, come pure quelli che vendono nella stessa guisa trecce e cordoni di paglia, cordame minuto, rena, nastri, carbone, legna e pane.

« 12° I ciabattini, i cencialuoli, arrotini, pettinatori o scardassieri ambulanti, i verniciatori di scarpe, i sarti rappezzatori, i sarti, calderai, cebrati e i calzolari ambulanti nei villaggi e senza bottega, i fabbricanti di reti per la pesca pure senza bottega o stabilimento ed i fabbricanti di zoccoli intieramente di legno.

« Nulla è innovato relativamente alle patenti dei capitani e padroni di nave.

« Non saranno assoggettati alla tassa, come armatori, coloro che guidano in persona barche di 10 tonnellate o meno, quando anche ne siano proprietari. »

SALVE-PROVERBA. Benchè fosse mia intenzione di non prender la parola su quest'articolo, ma bensì in ordine alla tavola D, alla partita *armatore*, mi permetterei di domandare al signor ministro delle finanze, se egli non crede che la marina mercantile non sia troppo aggravata con questa tassa; la

marina mercantile non rifiuta di pagare, ma vorrebbe essere ridotta alla stessa posizione degli altri capitali impiegati in altre industrie.

Non v'ha ragione per cui un capitale che si impiega sopra una nave debba pagare di più di quello impiegato sopra una casa, uno stabile od altro; anzi se si andasse secondo una giusta regola, quanto più un capitale è posto nel rischio, tanto meno dovrebbe pagare, perchè vi ha il rischio della perdita, non già del frutto, ma del capitale intero.

Ora, io vedo che gli armatori ed i capitani hanno una patente come tutti gli esercenti mestieri, questo è giusto: ma vedo in un altro articolo, su cui appunto mi riservava di parlare, che si mette un diritto proporzionale per tonnellata.

Dietro una petizione ricevuta da Genova, sembra che la marina mercantile sarebbe minacciata di non poter sussistere, di non poter fare quella concorrenza necessaria alle straniere di cui abbisogna per prosperare; poichè se le altre nazioni che navigano hanno maggiori vantaggi, naturalmente la nostra non potrà non solo far loro concorrenza, ma neppure starvi a fronte.

È da osservarsi che si tratta di un capitale eccessivamente mobile, che colla massima facilità può passare da una bandiera all'altra, vale a dire, da un paese ad un altro, cambiando nazionalità.

Io non crederei che in queste circostanze, in seguito a informazioni che ho avute da Genova, e nei calcoli che si sono fatti di quanto pagano i bastimenti, proporzionalmente a quello che pagano altre professioni, la quota possa esser giusta, epperò io pregherei il signor ministro di riflettere, se non fosse il caso di stabilire un'inchiesta, un esame profondo su questa questione, perchè si tratta niente meno che di annullare una parte della marina mercantile. Dal momento in cui vi fosse maggior vantaggio a passare sotto altra bandiera, prendendo la marca di un'altra nazione, per le minori imposte sotto diverso nome che devono pagare, le nostre navi fuggiranno: gli armatori, i quali pensano naturalmente al maggior interesse dei loro capitali, prenderanno quel mezzo di sottrarsi alla tassa; ciò sarebbe un danno per le finanze e per la nazione non solo, ma sarebbe anche contro il decoro di questa.

Sarebbe dunque meglio, ripeto, che si stabilisse (non dico già per emendamento alla legge, che protesto non voler proporre) un'inchiesta, una Commissione che esaminasse profondamente questa questione, perchè v'ha chi dice, come il signor ministro, che vi sia un immenso beneficio nell'impiegare capitali sulle navi, mentre gli armatori dicono invece esservi appena appena il 2 1/2 o il 3 per cento netto. Ora, una disposizione di legge che venisse a colpire questo ramo d'industria sarebbe di tale conseguenza che credo meriti un grave esame e serie riflessioni.

Del resto me ne rimetto al signor ministro, e aspetto da lui qualche spiegazione in proposito, perchè credo che in tutta giustizia la marina non debba pagare più di quello che paga un altro capitale impiegato.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Per vedere se le lagnanze della marina, o per meglio dire di alcuni capitani mercantili di Genova sono fondate, convien ricercare quanto ha fatto il Parlamento in questi ultimi anni. Il Parlamento ricorderà, e ricorderà dolorosamente che ha votato un gran numero di leggi d'imposta, e non vi è quasi ramo di produzione o di consumazione che non sia stato colpito o in un modo o in un altro.

Un solo ramo di commercio venne singolarmente favorito, e questo si è il commercio marittimo. Il Senato ricorderà la

legge sulla riforma dei diritti di navigazione. Vi esistevano dei diritti altissimi: nella città di Genova i bastimenti pagavano, se non erro, lire 1 20 di diritto di tonnello. Questo diritto fu ridotto a 30 centesimi e si rinunciò così ai 3/4 del suo prodotto, e ciò in un momento in cui si aumentavano tutte le altre gravezze: la marina pare abbia assolutamente dimenticato questo fatto. E non solo si diminuiva di molto il diritto di tonnello, ma tutte le altre tasse di navigazione si modificavano, si semplificavano, si rendevano meno gravi. Pare che anche questo sia stato dai petenti assolutamente dimenticato.

Si venne alla riforma daziaria. Tutte le materie prime impiegate nella costruzione dei bastimenti furono esonerate dai dazi o almeno favorite con larghissime riduzioni, e ciò facendo non si aveva intenzione di evitare il contrabbando, giacchè questo non si può fare sopra le materie prime impiegate alla costruzione dei bastimenti (*Ilartà*); si faceva in vista di favorire la marina mercantile sapendo di consentire ad una perdita pel pubblico erario. Anche questo fu dimenticato.

Finalmente si fece una legge per la riforma delle discipline sanitarie, ed in verità, io, di buona fede, sono stato il promotore di questa legge, e ho avuto la strana illusione di credere di far cosa altamente benefica al commercio di Genova. Pare che io sia caduto in gravissimo errore, al dire almeno dei petenti, poichè indicano questa riforma come una sorgente di rovina per essi.

Non ricorderò che questa legge fu votata non è neppure un anno; ma con essa legge si sono aboliti un'infinità di diritti che pagava la marina, i diritti cioè di patente, di scontrino, e molti altri che non nomino, i quali tutti si sono consolidati in quello di tonnello, che varia secondo la portata del bastimento, ed è più grave se il bastimento arriva da quei luoghi in cui la disciplina sanitaria e le precauzioni sono più severe. Si è calcolato che la nuova tassa avesse a produrre a un dipresso quanto producevano quelle varie altre tasse a cui i bastimenti andavano sottoposti. Io non potrei dire (non essendo la nuova tassa in vigore se non dal 1° gennaio), non potrei dire al Senato se i calcoli furono esatti, e se veramente le finanze incasseranno una somma maggiore o minore od eguale a quella che hanno incassato prima: credo però che avremo parità. Ma se per avventura desse un prodotto maggiore sarebbe di una somma di poche migliaia di lire, somma che non può sicuramente esercitare nessuna influenza sul commercio marittimo.

Se male non mi appongo, nel primo trimestre la tassa sola sanitaria ha prodotto dalle 40 alle 45 mila lire per la terraferma, e contemplando la Sardegna, avrà dato 50 mila lire, così in tutto l'anno 200 mila lire.

Ora, credo che prima i diritti sanitari che erano allora confusi coi diritti di ancoraggio, davano a un dipresso questa somma; ma se la somma che i naviganti hanno a pagare è la stessa, le facilità che si hanno nel nuovo sistema sono di gran lunga maggiori.

Nei viaggi indicati dai petenti, in quelli cioè di Oriente, i naviganti vengono esonerati da una quarantena che si faceva in tutte le circostanze, di 8 o 10 giorni.

Il signor Balbi-Piovera sa che i bastimenti che arrivavano da Odessa carichi di grano erano obbligati di rimanere 8 o 10 giorni alla lanterna ad aspettare non so cosa, perchè tali erano gli ordini degli antichi regolamenti stabiliti allora dai Consigli supremi di sanità.

Ora, appena son giunti vengono ammessi in libera pratica: sono perciò 8 giorni almeno guadagnati per viaggio, i quali in ragione di 3 viaggi all'anno faranno 24 o 30 giorni; hanno

dunque un'economia di spesa non piccola nel mantenimento dell'equipaggio, e possono impiegare utilmente questo tempo invece di rimanere alla lanterna a tediarsi.

Questa mi pare cosa evidentissima: di più, vi erano commerci riputati pressochè impossibili: così, per esempio, il commercio coll'Egitto in virtù della legge sanitaria era stato abbandonato dal porto di Genova, quantunque i Genovesi frequentassero quello di Alessandria. Non si vedevano che una o due navi nell'anno venire da Alessandria a Genova, perchè i regolamenti sanitari le allontanavano, non potendosi trasportare il colone di Alessandria d'Egitto senza spurgarlo in lazzaretto e sottoporlo a tutte le sevizie di precauzione stabilite dai regolamenti.

Il commercio di levante ora gode delle medesime facilità che il commercio di tutte le altre parti, senza che la salute pubblica, come io credo, sia menomamente posta in pericolo da queste riforme. Eppure questa modificazione, questa riforma, stata altamente lodata da tutti gli uomini illuminati d'Europa, e cui la Francia ha in certo modo imitata (poichè abbiamo avuto il merito di essere stati i primi ad adottarla, e siamo stati i primi a sancire un regolamento che servì di base, ed è quasi identico a quello che la Francia adottò dopo di noi), tutto questo, dico, è denunziato come una delle cagioni prossime della rovina del commercio genovese. Per buona sorte finora i fatti non corrispondono a tali timori, ed invece corrispondono alle speranze concepite dai legislatori quando sancivano quelle riforme. Non ho bisogno di citare cifre che non ho qui, ma mi appello alla notorietà pubblica: non mai i cantieri della Liguria sono stati più occupati di quello che lo sono attualmente. Basta fare una passeggiata da Genova a Savona, per vedere che su tutta la spiaggia si costruiscono nuove navi; locchè non è sicuramente un indizio di decadimento.

Un'altra prova si è che i noli sono in questo momento altissimi: questo non dipende sicuramente da circostanze locali, ma da circostanze del commercio in generale. I nostri naviganti in virtù dei trattati di commercio che abbiamo fatti colle nazioni le più industriose e commercianti d'Europa, essendo ammessi liberamente nei porti d'Inghilterra, dell'Olanda e degli Stati Uniti, possono trarre profitto da queste favorevoli circostanze pel commercio di transito, cosicchè credo che in questo momento non vi sia nave che non sia impiegata, che non tragga un largo compenso dalle sue operazioni.

Ecco quanto debbo dire per la questione generale: vengo alle cifre.

I petenti hanno stabilito un calcolo per dimostrare ciò che un proprietario di un bastimento di 200 tonnellate guadagna e ciò che spende.

Io ammetto tutte le cifre quali sono state poste: credo di non fare torto ai petenti nel supporre che essi abbiano esagerato un poco la spesa, e diminuito alquanto l'entrata: questo è ciò che fanno tutti gli industriali e commercianti quando si tratta di richiedere dal potere legislativo o diminuzione di tasse, od aumento di diritti protezionisti: tuttavia ammetto tali cifre.

Questo proprietario di bastimento avrebbe guadagnato 22,393 lire, e speso 20,156: essendo i petizionari stati conscienciosi, nel calcolo del deperimento si computò questo in lire 2400.

Hanno calcolato la manutenzione a 1550 ed hanno persino calcolato l'interesse del capitale impiegato in 2100 lire (qui io non contesto il valore), quindi avrebbero avuto 2227 lire di beneficio, più 2100 lire d'interesse del capitale impiegato in

questo commercio; quindi il proprietario di questo bastimento al fine dell'anno avrebbe avuto un reddito di 4337 lire. Questo è dietro i fatti.

Nello stato attuale delle cose colla legge vigente avrebbero dovuto pagare il 5 per cento su questo reddito perchè nel reddito non è solo il beneficio, ma è anche l'interesse del capitale impiegato in commercio.

Ora, secondo le disposizioni della legge attuale, sono 225 lire che un capitano, supposto che abbia consegnato il giusto, e fatta la sua dichiarazione in coscienza, avrebbe pagato. Noi invece gli imponiamo una tassa di 50 centesimi per tonnellata, quindi per un bastimento di 550 tonnellate che gli ha dato questo beneficio di 4 mila e tante lire, pagherà 125 lire, cioè 100 lire di meno di quanto avrebbe pagato; onde mi pare che mal si possa lagnare della modificazione introdotta nella legge.

Vediamo poi se questa tassa di 50 centesimi possa portare una qualche modificazione nelle operazioni commerciali. In questo calcolo l'introito è di 22 mila lire; ora io domando se una spesa di 125 lire possa avere un'influenza qualunque sopra operazioni commerciali il cui ammontare è di lire 22 mila; non è nemmeno una senseria, nè anche una mezza senseria.

Infatti io vedo che fra le spese i petenti calcolano la senseria a 447 lire; noi dunque facciamo loro pagare il terzo di quello che pagano al sensale.

Osservo poi anche che se invece dei viaggi del Levante noi ci riportiamo ai viaggi d'America, i calcoli sarebbero ancor più in favore del nostro sistema, giacchè un bastimento di 200 tonnellate che fa due viaggi in America guadagnerebbe sicuramente di più che 22 mila lire; infatti, il nolo, cioè l'andata e ritorno in America, mi pare non eccessivo calcolandolo dalle 130 alle 140 lire: dunque due noli per 260 o 250 importano più di 40 mila lire che si guadagnerebbero da un bastimento che faccia due viaggi.

Ora sopra 40 mila lire di nolo lo Stato richiede il sacrificio di 125 lire: è desso forse soverchio? Oso dire che questo bastimento guadagnerà ancor di più; ma mi arresta l'osservazione che avviene sovente di dover andare in America con mezzo carico ed anche con un terzo di carico.

Credo quindi che questa tassa sia quanto mai moderata, e che o bisognerà esonerare assolutamente l'industria e concederle un privilegio, il privilegio dell'esenzione, o non è possibile l'adottare una tassa più mille.

Nè vale qui il parlare delle altre tasse a cui sono sottoposti, poichè queste non sono vere tasse: sono servizi che il Governo rende al commercio, e per quali questo gli dà un corrispettivo.

Se si parla della tassa d'ancoraggio, essa è solo un piccolissimo compenso alle spese che fa il Governo per mantenere i porti ed i fari; che dirò poi della protezione che accorda il Governo alla marina? Ma di ciò non parlo, perchè entra nelle spese generali dello Stato. Voi avete, o signori, esaminato, credo, questa mane ne' vostri uffizi la legge sullo spurgo dei porti, e avete potuto toccar con mano ciò che deve per simil opera spendere lo Stato.

Nella petizione si è pure calcolato il diritto di tonnellaggio; ma questo non sopperisce che ad una frazione delle spese a cui ascendono gli spurghi dei porti. Quanto alla tassa sanitaria, è stato detto nella convenzione che essa dovrà essere regolata in modo da sopperire a tutte le spese a cui darà luogo il servizio sanitario. Quando poi l'esperienza dimostri che il prodotto di questa tassa supera l'ammontare delle spese, che importa l'esercizio sanitario, noi siamo in allora obbligati da questa convenzione a ridurla. Allorchè l'esperienza d'un

paio d'anni ci dimostrerà che con 80 centesimi noi ricaviamo a cagion d'esempio 250 mila lire, mentre non ne spendiamo che sole 150 mila, noi saremo tenuti dall'impegno contratto non solo co' nostri concittadini, ma eziandio colle altre nazioni che hanno firmata la convenzione, a ridurre questi 80 centesimi. Quindi vedete che lo spirito della convenzione, della legge già sancita dal Parlamento si è di non imporre al commercio, rispetto alla sanità, se non quel tanto che è necessario per indennizzare il Governo delle spese a cui dà luogo questo maggior servizio.

In quanto alle spese consolari ho avuto già occasione di riconoscere che esse son troppo gravi.

Se fosse presente il mio collega il ministro degli esteri, vi direbbe che egli ha già un lavoro preparato per la riforma di questi diritti.

Io non me ne faccio avvocato, ma credo però che le formalità debbono essere semplificate, ed i diritti ridotti. Disgraziatamente è un'opera lunghissima, per l'attuazione della quale bisognerà rifare quasi per intero il Codice consolare; le questioni fiscali sono così intrecciate a questioni legali e di giurisdizione, che questa riforma alla quale già si lavora da due a tre anni, non è ancora portata a compimento.

Posso però assicurare l'onorevole senatore Balbi che il Ministero è fermamente determinato di dar opera a questa riforma, perchè da questo lato riconosco le lagnanze dei capitani ben fondate.

Mi pare che queste spiegazioni debbono provare all'onorevole Balbi ed al Senato come gl'interessi marittimi stiano a cuore del Governo e come il Ministero, secondato in ciò dal Parlamento, abbia già fatto molto per favorire questi interessi e come pure abbia ferma intenzione di continuare, in quelle parti in cui ancora esistono abusi, l'opera sua riformatrice; ma nello stesso tempo il Ministero crede di dover opporsi a quello che fu detto d'esagerato nelle pretese dei capitani mercantili, che hanno presentato questa petizione al Senato.

GRUBBO, relatore. Non indebolirò punto l'effetto delle parole ora dette dal signor ministro delle finanze col dilungarmi sopra questo argomento; debbo però giustificare la Commissione del non essere entrata in maggiori particolari nell'esame che ha fatto della petizione presentata al Senato da 124 capitani di mare.

Fra i documenti annessi a quella petizione vi era pure una nota della spesa cui vanno soggette le navi delle diverse nazioni mercantili in confronto con quelle cui sono soggette nel nostro Stato.

La Commissione non ha creduto bene di dover entrare nell'esame minuto di queste tabelle; non ha creduto dover comprendere nella sua relazione il risultato di tale esame per una ragione molto semplice, che cioè queste tabelle non sono tra loro comparabili, che non si può dalle sole cifre ivi contenute dedarne la conseguenza che l'una di queste marine sia avvantaggiata a confronto dell'altra. Le ragioni per cui questo confronto è impossibile sono molto chiare.

I petizionari si lamentano altamente di ciò che il nostro Governo, o per dir meglio il Parlamento sia stato il solo finora che abbia affnata la stipulazione della convenzione internazionale sanitaria di Parigi.

Ora l'aver noi soli attuata quella convenzione fa sì che la nostra marineria è la sola finora che goda del vantaggio dell'abolizione delle quarantene. Nel mettere dunque a confronto la situazione rispettiva delle diverse marinierie non possiamo limitarci a confrontare diritti con diritti, tasse con tasse, perchè la nostra marineria in virtù di quella tanto desiderata, tanto sperata, ed ora tanto criticata convenzione, è la sola

che goda del vantaggio di quest'esenzione di quarantene, la quale, come vi ha già fatto notare il ministro, equivale ad un risparmio di 30 giorni di stipendio a tutto il personale della nave. Voi vedete dunque che la Commissione non poteva giustamente mettere a confronto le spese di dazio e le tasse delle diverse nazioni, e concluderne che quella che paga la tassa più elevata sarebbe in condizione meno favorevole dell'altra.

È evidente: noi facciamo pagare 600 lire ad una nave di 250 tonnellate che faccia tre viaggi all'anno; forse questa nave non pagherà una tale tassa presso altre nazioni, in Toscana, a Napoli, in Turchia; essa forse pagherebbe dazi minori, ma subirebbe una quarantena da cui noi l'abbiamo dispensata.

Questa sola ragione bastava da sè per giustificare la Commissione del non aver fatto nella sua relazione un confronto di cifre. Ma ve ne aveva un'altra: nelle tabelle quali vennero presentate non sono paragonabili le misure che si mettono in confronto. Per esempio, se si contrappone alla nostra tonnellata il *last* che è in uso presso alcune nazioni, questa non è una misura di capacità come la tonnellata. Il *last* varia secondo le diverse mercanzie cui si applica la denominazione.

Era dunque impossibile ridurre in tonnellate un dazio che non è imposto in tonnellate, ma bensì in diverse misure secondo le diverse mercanzie.

Per queste e per altre ragioni con cui non fastidierò il Senato, ci era impossibile di presentare un lavoro che avesse qualche valore sopra questa petizione. D'altronde le ragioni dalla Commissione brevemente accennate, e dal presidente del Consiglio ora con tanta chiarezza sviluppate, ci esimevano da questo tedioso e poco concludente lavoro.

DI BENEVELLO. Farò una semplice osservazione grammaticale o meglio filologica. Le leggi che noi facciamo credo che non saranno mai lesti di lingua, ma mi pare che quel *cebrat* ecceda un po' troppo i limiti conceduti al più ardito neologismo (*Ilarità*). Domando lo se debbano udirsi su questo suolo d'Italia voci di simile barbare, dirò meglio di non senso: e quale è fra voi, onorandi colleghi, che oserebbe farne uso? Abbiamo il diritto di far leggi, ma non abbiamo quello di far parole (*Ilarità*), soprattutto parole che italianamente siano prive d'ogni significato.

BALBI-PIOVERA. Farò qualche risposta al signor ministro, poi al relatore della Commissione.

In primo luogo, come sono io che ha presentato quella petizione degli armatori di Genova, possa assicurare che i calcoli sono basati, per quanto risulta a me, sul giusto. Si è richiesto al signor ministro che volesse avere la bontà di nominare una Commissione che facesse uno studio profondo delle cose di marina, persuaso che il Governo avrebbe avuto tutti i riguardi possibili, cioè che la nostra marina non pagherebbe di più di quello che paga negli altri Stati. Una parte dei documenti e delle regole delle altre marine mi fu mandata e l'ho trasmessa al relatore della Commissione, l'altra parte la aspettavo, perchè gli armatori hanno scritto in tutti i porti di mare per avere tali calcoli.

A riguardo poi della convenzione internazionale e della quarantena, è bensì vero che sono stati tolti molti diritti di quarantena, e sono poi stati riuniti in uno, da quello che diceva lo stesso signor ministro, e che il totale della rendita delle quarantene è stato poco presso quello che era prima; ciò vuol dire che non vi fu una gran diminuzione per la marina, dal momento che si paga sotto una sola quello che si pagava sotto varie denominazioni: quindi la tassa è presso a poco la medesima, solo il nome ha cambiato.

Ora, che si domanda per parte della marina? Non è di non pagare, ma di non essere messi in posizione inferiore ad altri con cui si fa concorrenza; che oltre i diritti di patente come capitani, patroni, armatori, ecc., vengano poi ancora sottoposti al diritto proporzionale di 50 centesimi per tonnellata. Non è più un diritto solo; se fossero 50 centesimi soli per tonnellata basterebbe, ma ci sono ancora quelli di quarantena, e tanti altri.

Io domando se un capitale impiegato su quell'incerto elemento del mare, con tutti i rischi che corre, non meriti di avere un utile maggiore di quello che è impiegato tranquillamente colla compra di terre coperte di gelsi e di prati, il quale è sicuro e non teme niente: questo è senza dubbio.

Dunque pare a me che 4 mila e più lire non sia un utile molto forte per 70 mila lire di capitale arrischiato.

ALFIERI. Faccio osservare che il rischio è molto minore, mentre nella nota delle spese vi sono comprese quelle per l'assicurazione.

BALBI-PIOVERA. È assicurato, ma non è certo. E la fatica, e l'industria si vogliono calcolare niente?

Io non domando che si facciano emendamenti alla legge, ma domando semplicemente che si faccia uno studio profondo di questa interessante industria, perchè non vorrei che con questa legge si disgustasse una parte industriosa ed arditella della nazione, e che i capitali andassero ad impiegarsi altrove.

ALFIERI. Siccome non si tratta di un emendamento, io non m'inoltrerò in una discussione, la quale mi sembra già stata sufficientemente protratta.

Solamente per tranquillare l'animo dell'amico mio senatore Balbi-Piovera gli dirò che se egli trova poco il beneficio di 4 mila e più lire per un capitale di 70 mila, forse troverà sufficiente l'istessa somma di profitto per un capitale di 35 mila lire a cui si deve riferire il guadagno delle 4 mila lire, secondo le cifre dello stesso senatore Balbi.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi permetterò una sola osservazione, ed è che se i capitani mercantili del porto di Genova invece di osteggiare, come hanno fatto finora, il progetto dello stabilimento di un dock a Genova, vorranno favorirlo, il commercio verrà ad economizzare una spesa di 5 o 6 volte per lo meno quanto dovrà pagare allo Stato in virtù di questa legge.

BALBI-PIOVERA. A questo io aderisco interamente. Io so che sarà una delle più utili istituzioni e delle più utili opere per il commercio. Se vi è dell'opposizione a Genova, è per lo spirito naturale di opposizione che alcuni hanno, e per il solo piacere di farne (*Rumori*). Ma io credo che sia un errore l'opporvi a così utile e necessaria istituzione. Ciò che io domandava è una cosa semplice che il signor ministro avrebbe potuto concedere senza difficoltà, lo scopo essendo meramente di dilucidare una questione che potrebbe arrecare irrimediabili danni, se venissero ad avverarsi i timori esposti. Io non presento un emendamento, e come dissi da principio, giacchè al momento presente sarebbe inutile, non ho fatto se non che esporre quelle osservazioni che avrei desiderio fossero esaminate ed apprezzate per il bene generale e la ricchezza della nazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

(È approvato.)

« Art. 23. Il marito e la moglie sono soggetti ad una sola tassa, quand'anche siano separati di beni, a meno che i loro stabilimenti di commercio e d'industria siano distinti, nel qual caso debbono entrambi provvedersi di patente, e pagare la tassa. »

(È approvato.)

« Art. 24. Le società in nome collettivo sono soggette ad un solo diritto fisso; ma i soci sono tutti solidariamente tenuti al suo pagamento.

« Il diritto proporzionale è stabilito sull'abitazione del socio principale e su tutti i locali e gli opifici che servono alla società.

« L'abitazione di ciascun altro socio non sarà collettata per il diritto proporzionale, a meno che serva pure per l'esercizio dell'industria sociale.

« Sarà riputato socio principale colui che paga un fitto maggiore per l'alloggio da esso abitato.

« Queste disposizioni sono applicabili soltanto a coloro che vengono considerati come soci dal Codice di commercio e non alle persone che senza esercire la professione di commerciante si trovassero associate solamente a titolo di partecipazione o di commandita. »

(È approvato.)

« Art. 25. Le società e compagnie anonime sono soggette al solo diritto fisso nella ragione del 2 1/2 per cento del reddito dell'anno antecedente ed in ragione del 2 per mille del capitale, se la società non data ancora da un anno.

« Sono esenti dalla tassa stabilita col presente articolo le società di assicurazioni mutue debitamente autorizzate. »

(È approvato.)

« Art. 26. Chiunque eserciti una professione, arte o commercio soggetti alla tassa dovrà, nel termine da fissarsi nel regolamento, presentare al verificatore del distretto una dichiarazione da lui firmata, esprimente la qualità e la natura della professione od industria esercita.

« Dovrassi inoltre indicare:

« Dagli esercenti compresi nella tavola A la consistenza ed il valor locativo dell'alloggio e dei locali destinati all'esercizio, giusta le massime stabilite nel capo 3°.

« Dagli esercenti compresi nelle tavole B e C la consistenza ed il valor locativo degli alloggi e locali come sopra, e dagli esercenti della tavola B anche il grado della tariffa a cui credono di appartenere.

« Dagli esercenti compresi nella tavola D il numero degli operai, fusi, telai, forni, fucine, cilindri ed altri consimili istromenti di produzione ch'essi impiegano.

« Dalle società anonime non esenti dalla tassa secondo l'alinea dell'articolo 25 la rendita dell'anno antecedente, e dove non contino un anno di esistenza, il capitale o fondo sociale. »

GIULIO, relatore. Nella legge sulla tassa personale e mobiliare all'articolo che prescrive le dichiarazioni da farsi dai contribuenti è detto che queste dichiarazioni invece di farsi direttamente al verificatore delle contribuzioni dirette, potranno essere trasmesse per mezzo del sindaco del comune ove è domiciliato il contribuente. La Commissione non ha creduto dovere, per questo, e per molti altri articoli, proporre alcun emendamento; essa spera però che nel regolamento per l'esecuzione di questa legge si daranno ai contribuenti quelle stesse agevolanze che sonosi già date a tutti i contribuenti per la contribuzione prediale, che cioè essi possano rimettere le loro dichiarazioni al sindaco, da cui verranno trasmesse al verificatore delle contribuzioni dirette.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il Ministero si farà carico di questo suggerimento; dirò anzi che esso già aveva pensato di tradurlo in pratica, essendo suo intendimento di cercar modo che i contribuenti possano fare tutte le loro dichiarazioni in una sol volta, onde così avere un solo ruolo e per la tassa personale e mobiliare, e per quella sulle patenti e sulle vetture.

In questo modo si seguirà la stessa procedura per tutte e tre queste tasse.

GIULIO, relatore. Non già per dare un suggerimento, ma per rammentare una cosa, che fra tante cure può sfuggire alla mente del signor ministro, lo pregherei ancora di voler notare che nella legge del Belgio, per queste dichiarazioni v'ha una disposizione immensamente utile, ed è che si fanno stampare i moduli, i quali vengono poi distribuiti dal comune a tutti i contribuenti, e questi non hanno più che a riempierne i bianchi.

Si avrebbe in questo modo il vantaggio dell'uniformità e della facilità per parte dei contribuenti, i quali non sono sempre abbastanza dotti per riempire tutte le formalità in guisa da non dare appigli a multe, od almeno a contravvenzioni che possono nascere dall'inesattezza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 26.

Chi l'approva, si levi in piedi.

(È approvato.)

« Art. 27. Le dichiarazioni possono farsi su carta libera e devono essere sottoscritte dal contribuente. »

« Laddove questi non sappia o non possa scrivere, la di lui incapacità deve essere attestata con firma sulla dichiarazione da due persone conoscenti del medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 28. Il difetto delle consegne o dichiarazioni nel termine prescritto dalla presente legge o dal regolamento, o l'infedeltà delle medesime, daranno luogo al pagamento d'una sovratassa eguale alla metà della tassa che risulterà dovuta dall'esercente. »

« L'infedeltà della consegna non potrà presumersi per il solo fatto che il consegnante abbia attribuito ai locali da lui occupati un valor locativo minore di quello che fosse per risultare da regolari perizie, quando il divario tra queste due valutazioni sarà minore di un quarto; non potrà pure ritenersi come infedeltà l'aver il consegnante nelle professioni soggette a distinzioni di gradi, indicato, per la propria collocazione, un grado inferiore a quello in cui dovrà essere realmente collocato. »

(È approvato.)

« Art. 29. Il verificatore prende ad esame le notificazioni degli esercenti, supplisce d'ufficio alle mancanti, rettifica le inesatte, fissa la categoria e la classe di ciascuno di essi e predispone la matricola. »

(È approvato.)

« Art. 30. Qualora le dichiarazioni degli esercenti non producano la graduazione nei limiti determinati dall'articolo 6, essa verrà rettificata per via di confronti, tenuto conto specialmente della notorietà dei fatti. »

(È approvato.)

« Art. 31. Per le città dove esistono Camere di commercio o collegi di professioni ed arti liberali, la graduazione degli esercenti si eseguirà dalle Camere e dai collegi suddetti. »

(È approvato.)

« Art. 32. Per le professioni le quali non hanno collegi e per ogni altro comune, la graduazione si eseguirà da una o più Commissioni da nominarsi dal Consiglio delegato. »

(È approvato.)

« Art. 33. Le Commissioni si comporranno d'un numero d'individui non minore di tre, e non maggiore di cinque, e nel loro complesso dovranno possibilmente rappresentare le principali professioni cadenti nella graduazione, dietro le norme da stabilirsi nel regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 34. Le graduazioni dovranno emanare ed essere

notificate al verificatore nel termine di giorni 30 dacché egli avrà trasmesso gli atti al sindaco locale.

« Nel caso di ritardo oltre il suddetto termine il verificatore procede egli stesso alla graduazione. »

(È approvato.)

« Art. 35. Ricevute le graduazioni o provvedutovi d'ufficio, il verificatore completa la matricola e la trasmette al sindaco per la pubblicazione. »

(È approvato.)

« Art. 36. Le matricole saranno depositate per quindici giorni nella sala comunale, e questo deposito sarà dal sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro quindici giorni successivi quelle eccezioni che credessero loro competere. »

(È approvato.)

« Art. 37. Trascorso il detto secondo termine di quindici giorni, il sindaco trasmetterà immediatamente la matricola colle eccezioni degli interessati all'intendente, il quale, sentito il direttore delle contribuzioni, risolverà in via amministrativa le insorte controversie. »

(È approvato.)

« Art. 38. L'intendente però non potrà variare la graduazione operata dalle Camere di commercio, dai collegi e dalle Commissioni, ogniquale volta gli esercenti siano ripartiti nei singoli gradi colla proporzione stabilita dall'articolo 6. »

« In caso diverso l'intendente, sentito il direttore, rettifica la graduazione. »

(È approvato.)

« Art. 39. L'intendente trasmette tutti gli atti al direttore, il quale nulla avendo ad eccepire sulle emanate decisioni, provvederà alle occorrenti rettificazioni della matricola ed alla successiva compilazione dei ruoli sulle risultanze della medesima. »

« In caso di dissenso fra l'intendente ed il direttore, promuoverà questi le deliberazioni del ministro delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 40. I tribunali del contenzioso amministrativo non potranno obbligare le parti a sottoporre ad ispezione giudiziale i loro libri di commercio od inventari. »

(È approvato.)

« Art. 41. Occorrendo agli agenti delle finanze di procedere alla visita degli alloggi ed altri locali di cui all'articolo 12 dovrà intervenire il sindaco od un consigliere del comune. »

(È approvato.)

« Art. 42. L'iscrizione degli esercenti nei registri della tassa stabilita colla presente legge verrà giustificata col mezzo di speciali certificati che saranno loro spediti annualmente sotto la denominazione di patenti. »

« Ciascun esercente sarà munito di tante patenti quanti sono i comuni dove paga la tassa. »

(È approvato.)

« Art. 43. Le patenti saranno spedite dagli agenti delle finanze per un'annata intera sopra fogli di carta bollata da centesimi ottanta; saranno vidimate dal sindaco e munite del sigillo del comune in cui trovasi tassato il contribuente. »

(È approvato.)

« Art. 44. Le patenti non potranno servire che per la persona, società o ditta per le quali vennero rilasciate. »

(È approvato.)

« Art. 45. Chiunque trasporti per traffico e conto proprio oggetti di mercanteggio da un comune ad un altro, dovrà munirsi d'una patente personale nel comune del suo domicilio ordinario. »

« Questa patente dovrà essere presentata a semplice richie-

sta d'ogni agente fiscale in tutti i luoghi dove verrà eseguita qualche operazione commerciale. »

(È approvato.)

« Art. 46. Coloro che saranno muniti di una patente personale nel comune del loro domicilio ordinario, trasportandosi altrove in occasione di fiere o mercati, potranno ivi aprire senza bisogno d'altra patente esercizio del loro negozio per un tempo non maggiore di giorni dieci osservando il disposto dell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 47. I commessi viaggiatori o quelli che esercitano per conto d'una ditta o casa patentata il commercio in un comune diverso da quello del domicilio della casa suddetta, o che trasportino per uso di traffico oggetti da un comune all'altro, dovranno essere muniti di un duplicato del certificato d'iscrizione nei ruoli delle patenti del loro committente, nel quale sia espressamente indicato il nome ed il domicilio del committente e quello del commesso. »

« Tale duplicato verrà rilasciato contro il solo pagamento del diritto di bollo. »

(È approvato.)

« Art. 48. Ai commessi viaggiatori stranieri sarà applicato relativamente alla tassa di commercio e d'industria lo stesso trattamento che risulterà usato presso le nazioni cui appartengono i commessi viaggiatori che vi concorrono. »

(È approvato.)

« Art. 49. Chiunque eserciterà una professione, arte o commercio soggetta a patente senza esserne provvisto incorrerà la sovratassa comminata dall'articolo 28, e non avrà azione per la consecuzione di alcun diritto, emolumento, od onorario dipendentemente da detto esercizio abusivo. »

(È approvato.)

« Art. 50. Le merci esposte in vendita da un individuo non munito di patente, ovvero del duplicato d'essa, di cui fa cenno l'articolo 47, saranno sequestrate a spese del venditore, ed il prodotto della loro vendita andrà in pagamento delle spese del procedimento, della multa indicata nell'articolo precedente e della tassa alla quale il contravventore dovesse andar soggetto, salvo che nel termine di giorni quindici dal giorno del sequestro presenti i sovriindicali documenti, aventi data anteriore all'epoca del sequestro, nel qual caso gli verranno restituite le merci sequestrate contro il solo rimborso delle spese di custodia. »

GRUZZO, relatore. La Commissione, nella sua relazione, a quest'articolo ha fatto un'osservazione, la quale mi prenda la libertà di ricordare al signor ministro.

Si tratta dei casi in cui persone non munito di patenti mettano in vendita oggetti, i quali a termine di quest'articolo verrebbero sequestrati. Esso è conforme a quello che vi corrisponde nella legge francese.

Soltanto nel medesimo si è ommessa una clausola per cui le merci sequestrate non saranno messe in vendita qualora il venditore « donne caution suffisante jusqu'à présentation de la patente, ou à la production de la preuve que la patente a été délivrée. »

La Commissione si permette di rammentare al signor ministro questa avvertenza, che qualora il contravventore possa dare cauzione sufficiente pel valore del pagamento della tassa e della multa, la merce possa essere restituita, e la vendita della medesima possa aver luogo.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Approvo questa osservazione e consento pienamente nell'opinione che si debba ammettere la cauzione, quando questa può essere passata validamente; ma quan-

tunque ciò non sia espresso nella legge, tuttavia io credo che il contravventore abbia diritto di ottenere la rimessione della mercanzia, ogni qual volta dia un'idonea cauzione.

Così si procede nelle dogane allorchè una merce viene sequestrata, e che non è nel novero di quelle proibite; quindi in questo caso si potrà fare lo stesso.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 50, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 51. Nessuno potrà agire o difendersi in giudizio per tutto ciò che sia relativo alla sua arte, industria, professione o commercio, senzachè in capo degli atti sia fatta menzione delle patenti, di cui deve essere munito, con indicazione della loro data e numero e del comune in cui saranno state spedite, a pena d'un ammenda di lire 20 a carico rispettivamente tanto dell'esercente, quanto dei procuratori o segretari od uscieri che avessero ricevuto o firmato gli atti. »

« Nei casi però che non ammettono dilazione, i pubblici funzionarii suddetti non dovranno ricusare il loro ministero ad un individuo soggetto alla tassa, per ciò solo che non sia munito della patente; ma dovranno allora menzionare espressamente nei relativi atti tanto l'urgenza che obbliga a procedere senza ritardo, quanto la causa per cui non fu prodotta la voluta patente. »

(È approvato.)

« Art. 52. La tassa delle patenti stabilita colla presente legge sopra le professioni, arti e commercio è pagabile a trimestri maturati ed è dovuta per la intera annata da ciascuno che esercisca nel mese di gennaio un commercio, un'industria, una professione tassabile. »

« Coloro che intraprendono dopo il mese di gennaio un esercizio soggetto alla tassa dovranno solo pagarne il prorata dal primo del trimestre in cui l'abbiano intrapreso, salvo che si tratti di quelle industrie o professioni che per la loro natura non sono esercibili continuamente e durante l'intera annata, nei quali casi la tassa è dovuta per tutto l'anno, qualunque sia l'epoca di principio dell'esercizio della medesima. »

(È approvato.)

« Art. 53. I merciai ed i negozianti ambulanti, i direttori di compagnie pure ambulanti, gli imprenditori e direttori di divertimenti e giuochi pubblici e tutti gli altri contribuenti la cui professione non viene esercita a residenza fissa, dovranno pagare l'intero importo della relativa tassa al momento in cui ritireranno la patente. »

(È approvato.)

« Art. 54. Nel caso in cui un esercente patentato voglia trasportare la propria industria fuori del circolo di esazione, la tassa sarà immediatamente esigibile in totalità; ma nel luogo ove egli andrà a stabilirsi gli verrà tenuto conto della somma già pagata a titolo di patente per l'anno in corso. La tassa sarà pure esigibile per tutto l'anno nel caso di vendita del fondo di negozio, o di liquidazione volontaria del medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 55. Cessando un esercizio per causa di morte dell'esercente o di suo fallimento dichiarato, la tassa non sarà esigibile se non per i trimestri scaduti e quello in corso, eccettochè le operazioni industriali o commerciate siano continuate dagli eredi, dai figli, dalla moglie o dai creditori. »

(È approvato.)

« Art. 56. Le matricole saranno annualmente rivedute e rettificata a seconda delle variazioni occorse negli elementi che servono di base alla tassa. »

(È approvato.)

« Art. 57. In dicembre d'ogni anno dovranno rinnovare la

propria dichiarazione tutti coloro a riguardo dei quali si verificano le anzidette variazioni.

« L'intrapresa d'una professione, industria o commercio seguita entro il corso dell'anno, e per cui diasi luogo allo stabilimento d'una tassa, deve dichiararsi nel termine di giorni venti.

« Sono applicabili a siffatte dichiarazioni le disposizioni degli articoli 26 e seguenti.

« Coloro però che non rinnovassero le suddette dichiarazioni, ed avessero diritto ad una diminuzione di tassa, perderanno soltanto il beneficio di siffatta riduzione per tutto l'anno. »

(È approvato.)

« Art. 58. Verrà annualmente stanziata nel bilancio passivo delle finanze una somma a calcolo, da valere onde sgravare in tutto od in parte dalla loro quota d'imposta quei contribuenti soggetti alla tassa delle patenti, i quali in seguito ad incendi o terremoti, a straordinarie crisi commerciali ed a simili calamità indipendenti da fatto proprio, avranno dovuto sopportare notabili interruzioni nell'esercizio della loro industria. »

(È approvato.)

« Art. 59. L'imposta delle patenti stabilita colla presente legge è classificata fra le imposte dirette. Sono pertanto applicabili alla medesima le vigenti discipline circa i modi ed alle spese di riscossione delle altre imposte dirette, e segnatamente le disposizioni del numero 1 dell'articolo 2195 del Codice civile, come pure quelle degli articoli 27, 28, 29, 34 e 35 della legge sull'imposta personale e mobiliare. »

(È approvato.)

« Art. 60. I noleggiatori di cavalli e vetture sono soggetti alla tassa delle patenti sebbene paghino eziandio quella stabilita sulle vetture pubbliche e private. »

(È approvato.)

« Art. 61. La presente legge avrà effetto dal 1° di gennaio 1854, e sarà da tal epoca abrogata la legge del 16 luglio 1851, ferma rimanendo però l'abolizione dei colizzi e delle altre simili tasse pronunciate dall'articolo 46 della medesima. S'intenderà pure abrogata la tassa da pagarsi dai proprietari di usine in virtù dell'articolo 178 del regio editto 30 giugno 1840. »

(È approvato.)

« Art. 62. Finchè non sia approvato un nuovo Codice sanitario, il Governo potrà, previo il parere del Consiglio superiore di sanità, con decreto reale stabilire le cautele e le prescrizioni di polizia e d'igiene pubblica per le filande da seta, in modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto del magistrato generale di sanità del 16 maggio 1835 e degli altri ordinamenti in vigore sulla materia. »

(È approvato.)

« Art. 63. È sospesa la riscossione della tassa da questa legge stabilita riguardo agli esercenti che sono provveduti di piazza di proprietà privata, in quanto però riflette le professioni ed i commerci contemplati nella concessione delle medesime, sino a che ne segua il riscatto.

« Nella prossima Sessione del Parlamento il Governo del re dovrà presentare un progetto di legge per la liquidazione del prezzo delle suddette piazze state alienate dalle regie finanze, e per il loro riscatto. »

GIULIO, relatore. A quest'articolo si riferiscono due petizioni, che sono state presentate al Senato: l'una dal signor notaio Carutti, possessore di un certo numero di piazze da misuratore; l'altra dal collegio dei causidici di Torino, l'uno e gli altri per lo stesso motivo.

Essi domandano cioè che quest'articolo 63 della legge non pregiudichi il modo della liquidazione che dovrà farsi delle piazze da essi possedute, quando il Governo, ossia il Parlamento, sia per ordinarne il riscatto. Rappresenta il primo, cioè il signor Carutti, essere possessore di 11 piazze da misuratore dalle quali egli era solito ritrarre, dandole in affitto, un competente beneficio; beneficio che egli si lamenta di vedere diminuito, dacchè il Governo concede, mediante una finanza annua di 50 lire, il libero esercizio di misuratore a chi non è provveduto di piazza; beneficio che ora egli teme di perdere affatto, qualora si venisse a decretare il riscatto di quelle piazze mediante una somma non corrispondente al loro valore attuale, ma sì al prezzo al quale vennero al tempo della loro istituzione alienate dal Governo.

I causidici torinesi poi rappresentano che le piazze da essi possedute hanno in virtù delle leggi antiche, in ciò confermate dal Codice civile, la qualità di beni stabili; che queste perciò sono gravate da numerose ipoteche;

Che sovra esse sono assicurate le ragioni di molti creditori, e specialmente quelle delle loro mogli e dei loro figliuoli;

Che queste piazze, le quali avevano un prezzo assai tenue al tempo della loro creazione, andarono crescendo di valore sì che quando vennero ristabilite nel 1814 si vendettero dalle 30 alle 39 mila lire; che dal 1814 in qua il loro valore crebbe ognora, cosicchè le ultime vendite furono fatte ad un prezzo che è salito sovente fino a 70 mila lire;

Che il valore totale delle piazze dei causidici esistenti ora in Torino ascende presso a poco a 2 milioni e mezzo;

Che esse costituiscono in molti casi l'intera sostanza del possessore e della sua famiglia, e qualche volta anche quella de' suoi creditori;

Che il liquidare tali piazze suppone nello Stato il diritto di riscatto;

Che essendo esse state create a titolo perpetuo, non sono suscettive di riscatto, ma sono unicamente di espropriazione per causa di utilità pubblica, la quale vuol essere fatta al giusto valore che queste avranno al tempo della medesima;

Che per altro essi non chiedono che venga ora fatta veruna dichiarazione a questo riguardo, ma solamente che la legge pregiudichi la questione, non danneggi la loro posizione, non sancisca nulla fin d'ora intorno al modo in cui la liquidazione dovrà operarsi.

I fatti esposti dai petenti sono notoriamente esatti, la giustizia della loro domanda non pare che potrà incontrare veruna difficoltà; la Commissione crede quindi che il signor ministro delle finanze non esiterà a dichiarare che coll'articolo 63 non s'intende di pregiudicare in nulla il modo in cui la liquidazione dovrà essere eseguita, e che rimarrà libera affatto la discussione intorno al modo ed ai termini in cui il riscatto si dovrà dallo Stato operare.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. La Commissione si è preoccupata della petizione presentata alla Camera dal collegio dei causidici di Torino e da un proprietario di varie piazze da misuratore. Questi petenti si sono spaventati dell'ultimo alinea della legge di cui si tratta, il quale dichiara che nella Sessione ventura il Governo dovrà presentare un progetto di legge per la liquidazione del prezzo delle suddette piazze, per il loro riscatto.

Mi pare, signori, che il modo col quale quest'articolo è concepito lascia intiera la questione, e non pregiudica in veruna guisa i diritti veri o pretesi che pongono in campo i causidici e gli altri proprietari di piazze. La questione è molto ardua, e si complica di considerazioni economiche, di considerazioni

giuridiche, di considerazioni locali, ed anche di considerazioni di equità.

Io non tenterò certamente di sciogliere queste difficoltà. Il Governo se n'è già a più riprese occupato; anzi osserverò che vi è una Commissione, di cui faceva parte il mio collega il ministro dell'istruzione pubblica, ma finora non ha ancora trovato un modo equo per sciogliere queste difficoltà. Il mezzo che propongono i causidici veramente è molto semplice, ma ha l'inconveniente di essere molto grave per l'erario: io vorrei poterne trovare un altro un po' meno semplice, che pure rispettasse l'equità e la giustizia, ma che nello stesso mentre non imponesse al tesoro un così grave sacrificio. Io spero che nel frattempo che deve correre fra questa e l'altra Sessione troveremo modo di sciogliere l'arduo problema, ed almeno di proporre al Parlamento il modo di ciò fare.

GIULIO, relatore. Propriamente il collegio de' causidici non propone veruna soluzione; solo domanda che la cosa non sia pregiudicata. . .

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ha proposto al Governo varie soluzioni, non in questa, ma in altre circostanze. . .

GIULIO, relatore. L'espressione di cui il collegio dei causidici si è servito nella petizione è la seguente:

« Fa rispettoso ricorso a codesta Camera dei senatori del regno chiedendo che, o nella legge sia spiegato che la soppressione delle piazze debba aver luogo col mezzo di espropriazione, o se con riscatto, mediante pagamento del giusto

valore in giornata, o quanto meno che la legge, non toccando alla questione, lasci salva ogni ragione ai possidenti per la consecuzione di quel corrispettivo che in diritto sarà dovuto. »

Queste sono le conclusioni che la Commissione ha creduto dover appoggiare col suo voto, e questo è il motivo per cui si è da essa proposto che una tale petizione con quella del signor Carutti, non che la petizione dei negozianti da vino di Torino, venissero rimandate al ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Comincerò per porre ai voti l'articolo ultimo.

Chi lo approva, sorga.

Metto ora ai voti le conclusioni della Commissione per la trasmissione al ministro sia delle petizioni del collegio dei causidici e del signor Carutti, che di quella dei negozianti da vino di Torino.

Chi le approva, sorga.

(Sono approvate.)

Si tratta ora di passare all'esame delle tabelle: se il Senato crede di occuparsene nella seduta d'oggi. . .

ALFIERI. Sarebbe conveniente di attendere i riscontri dal presidente della Camera dei deputati sugli accennati schiarimenti.

PRESIDENTE. Allora scriverò al presidente della Camera dei deputati per quegli schiarimenti che ci occorrono.

Domani si continuerà la seduta per l'esame delle tabelle.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Messaggio del presidente della Camera elettiva — Seguito della discussione sul progetto di legge per il riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio e sulle professioni ed arti liberali — Approvazione delle tabelle A, B, C, D, E, e del progetto — Relazione sui progetti di legge: per il traslocamento dell'ufficio d'insinuazione da Tortoli a Lanusei; per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per l'adattamento di locali ad uso delle amministrazioni centrali dello Stato, e per l'alienazione di un palazzo demaniale — Approvazione di questi due progetti di legge — Relazione sul progetto di legge per la vincolazione di bilanci avvenire della divisione amministrativa di Vercelli per spese di pubblica istruzione — Adozione del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

GIULIO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di una petizione:

876. Avvocato Giovanni Giacomo Scaparone (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

Dà quindi conoscenza della seguente composizione degli uffici centrali:

Per la legge relativa al traslocamento dell'ufficio d'insinuazione da Tortoli a Lanusei:

Pinelli — Della Pianargia — Collegno Giacinto — La Marmora Alberto — Ricci Alberto.

Per la legge portante l'autorizzazione d'una spesa straordinaria per l'aumento di locali ad uso delle amministrazioni centrali dello Stato e per l'alienazione d'un palazzo demaniale:

Cagnone — Sauli — Montezemolo — Colla — Prat.

Per la legge relativa all'escavazione dei porti dello Stato:

Chiodo — Oneto — Galli — La Marmora Alberto — Albinì.

Per la legge portante l'approvazione della convenzione De Ferrari relativa alla concessione d'acqua del fiume Tanaro:

De Cardenas — Nigra — Des Ambrois — Mosca — Franzini.

Per la legge portante l'autorizzazione alla divisione di Genova di contrarre un mutuo e di eccedere il limite dell'imposta:

Colobiano — Oneto — Maestri — Serra — Balbi-Piovera.

Per la legge portante la vincolazione di bilanci avvenire della divisione di Vercelli per spese di pubblica istruzione:

Colobiano — Cantù — Maestri — Caccia — Plezza.

SESSIONE 1853 — SENATO DEL REGNO — Discussioni.

Per la legge sullo stabilimento d'una Banca di circolazione, di sconto e deposito in Cagliari con una succursale in Sassari:

Gioia — Sauli — Giulio — Colla — De Fornari.

Per la legge portante l'affidamento del servizio della tesoreria generale dello Stato alla Banca nazionale:

Gioia — Sauli — Giulio — Colla — De Fornari.

Per la legge sulla concessione in affitto delle acque demaniali derivanti dalla Dora Baltea:

De Margherita — Lazari — Dalla Valle — Mosca — Plezza.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA SULL'INDUSTRIA E COMMERCIO E SULLE PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI.

PRESIDENTE. Debbo rendere conto al Senato della risposta che il presidente della Camera dei deputati ha fatto alla lettera d'ufficio da me diretti in seguito alla deliberazione del Senato sopra alcuni errori materiali, che si erano incontrati nelle tabelle della legge che si sta discutendo.

QUARELLI, segretario, legge la seguente lettera:

« Avendo esaminato i verbali delle discussioni seguite intorno alle tavole annesse al progetto di legge per il riordinamento dell'imposta sull'industria, commercio, professioni ed arti liberali, si riconobbe effettivamente che nella copia trasmessa al signor ministro delle finanze non si era tenuto conto, per semplice omissione, delle deliberazioni della Camera riguardanti i negozianti di commestibili confezionati, i confettieri e le manifatture delle luci da specchio.

« Conformemente al voto dalla Camera espresso, il sottoscritto pregiasi significare all'onorevole presidente del Senato del regno, che tanto a i negozianti suddetti, quanto i caffè-

tieri, debbono essere collocati nella quarta classe, e che il diritto fissato per le manifatture delle luci da specchio, è di lire 100.

Torino, 23 giugno 1853.

Il Presidente della Camera
U. RATAZZI. »

PRESIDENTE. In coerenza a quest'indicazione si sono introdotte nell'esemplare di cui si darà lettura per la deliberazione del Senato le variazioni da questa portate.

Dovendosi continuare la discussione a compimento di quella ieri già intrapresa, si darà in primo luogo lettura della tabella A, contenente la tariffa generale delle professioni imposte in ragione di popolazione, oltre al diritto proporzionale del ventesimo.

Prego i signori senatori i quali intendessero fare qualche osservazione di volerla fare al momento della lettura, giacchè altrimenti s'intenderà che la Camera tacitamente approva.

(Vengono alternativamente lette le tabelle A, B, C, D, E dalli senatori Quarelli e Provana del Sabbione (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1371) colle seguenti rettificazioni, che cioè, tanto i negozianti di commestibili confezionati, quanto i caffettieri vogliono essere collocati nella quarta classe invece della seconda, e che il diritto per le manifatture delle luci da specchio è di lire 100 invece di 400).

(Alla denominazione *mulini con motore inanimato* della tabella D, il presidente prende la parola.)

PRESIDENTE. Qui debbo notare che la Commissione ha creduto di dover raccomandare alla generosa attenzione del Ministero i mulini a grano, situati in alcune delle località più povere: così anche ha notato che la menzione dei mulini a olio d'ulivi togge l'applicazione della tassa agli altri olii che possono spremersi da altre sostanze.

Credo che il Ministero vorrà prendere in considerazione queste due raccomandazioni.

CAVOUÉ, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il Ministero prenderà in considerazione queste due osservazioni.

In quanto ai mulini a grano dei paesi di montagna, credo che la massima parte di essi non lavorino pel pubblico.

Quanto ai mulini a olio, che lavorano in modo accidentale, si può loro applicare la disposizione che riduce la tassa per quegli opifici, i quali non sono in esercizio che una parte dell'anno.

PRESIDENTE. Invito la Camera a voler dare un voto solo d'approvazione a tutte le tabelle finora lette.

Chi approva, si alzi.

(Il Senato adotta.)

Si passerà allo squittinio al termine della seduta.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: TRASLOCAMENTO DELL'UFFICIO D'INSINUAZIONE DA TORTOLI A LANUSEI; SPESE STRAORDINARIE PER OPERE A LOCALI AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO; VINCOLAZIONE DEI BILANCI AVVENIRE DELLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI VERCELLI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto La Marmora, relatore sul progetto di legge pel traslocamento dell'ufficio d'insinuazione da Tortoli a Lanusei.

LA MARMORA ALBERTO, relatore, legge la relazione (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1904).

PRESIDENTE. Io penso che la Camera possa essere in grado di procedere alla discussione e votazione di questa legge senza attendere la stampa e distribuzione del rapporto che ha ora udito.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

La parola è al senatore Cagnone, relatore di un progetto di legge per l'autorizzazione d'una spesa straordinaria per l'aumento di locali ad uso delle amministrazioni centrali dello Stato, e per alienazione d'un palazzo demaniale.

CAGNONE, relatore, legge la relazione (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1877).

PRESIDENTE. Ho l'onore di sottoporre alla votazione del Senato la proposizione medesima che ho fatta per la legge di cui il Senato ha approvato testè l'immediata discussione.

Chi ciò approva, voglia alzarsi.

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. La legge riguardante il trasporto dell'ufficio d'insinuazione da Tortoli a Lanusei è così concepita (Vedi infra).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non chiedesi la parola, passerò alla lettura degli articoli:

« Art. 1. A cominciare dal giorno che verrà fissato per regio decreto è soppresso l'ufficio ed archivio d'insinuazione attualmente esistenti a Tortoli. »

(È approvato.)

« Art. 2. È istituito un nuovo ufficio ed archivio d'insinuazione in Lanusei, cui sono applicati i comuni e terre infra designati:

« Lanusei, capoluogo di mandamento — Arzana Elni — Ilbono — Loceri — Villagrande Strisaili — Villanuova Strisaili.

« Iersu, capoluogo di mandamento — Gairo Osini — Perdas de Fogu — Tertenia — Ulassai.

« Muravera, capoluogo di mandamento — San Vitto — Villapuzzu.

« Tortoli, capoluogo di mandamento — Bari Dannei — Girasol — Lozzorai — Talana — Trief — Ursulei. »

(È approvato.)

« Art. 3. I registri, i libri e le carte esistenti nell'attuale ufficio ed archivio d'insinuazione di Tortoli, saranno trasportati, insieme coi mobili appartenenti ai comuni della tappa, nel nuovo ufficio ed archivio nel comune di Lanusei. »

(È approvato.)

« Art. 4. I comuni descritti nell'articolo 2° concorreranno giusta il riparto che ne verrà fatto dall'intendente della provincia, nella spesa per la somministrazione dei locali occorrenti per lo stabilimento del nuovo ufficio ed archivio d'insinuazione, come altresì nella spesa relativa al trasporto di cui all'articolo 3°, e ciò a norma delle regole di pubblica amministrazione attualmente in vigore. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. L'altra legge di cui si è approvata l'immediata discussione è la seguente (Vedi infra).

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Se non chiedesi la parola, sottoporro a votazione gli articoli speciali della legge:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 76 mila occorrente per le opere di adattamento del fabbricato delle Carmelite e del palazzo delle segreterie ad uso dell'ammini-

strazione centrale dello Stato in dipendenza della legge del 23 marzo 1853. »

(È approvato.)

« Art. 2. La spesa suddetta sarà applicata ad apposita categoria sotto il numero 29 e la denominazione: *Adattamento del fabbricato delle Carmelite e del palazzo delle segreterie in dipendenza dell'ordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato*, in aggiunta al bilancio 1853 dell'azienda generale di finanze. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il Governo è autorizzato a dare in appalto a trattativa privata le opere suddette. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il Governo è autorizzato ad alienare l'intero palazzo demaniale posto sulla piazza Vittorio Emanuele confrontante la via del Soccorso e dei Ripari ed il quartiere militare di cui è cenno nella relazione dell'ispettore ingegnere Gianone del 23 maggio 1853. »

(È approvato.)

« Art. 5. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica, ed è applicabile alla medesima il disposto dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 19 maggio 1853. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri, relatore del progetto di legge per la vincolazione di bilanci avvenire della Divisione amministrativa di Vercelli per le spese di pubblica istruzione.

MAESTRI, relatore, legge la relazione (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1902).

PRESIDENTE. Ove il Senato stimi di procedere anche per questa legge, che è di ugual natura delle altre, all'immediata discussione, non ha che a pronunciare il suo voto.

(Il Senato passa all'immediata discussione.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, ho l'onore di leggere l'articolo unico della legge:

« *Articolo unico.* In conformità delle proposte contenute nei verbali del Consiglio provinciale di Vercelli in data 3 settembre 1850 e 25 settembre 1851, sanzionati dal Consiglio divisionale nelle sue adunanze del 16 settembre 1850 e 23 ottobre 1851, è autorizzato lo stanziamento nei bilanci futuri della divisione di Vercelli dal 1854 al 1871 inclusivamente,

della somma annua di lire 13 mila fra le passività speciali della provincia di Vercelli per concorso della medesima nelle spese del collegio-convitto che verrà aperto nella città capoluogo della divisione. »

Chi approva l'articolo, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio sulle quattro leggi testè votate, cominciando da quella riguardante la tassa delle patenti.

Risultato della votazione:

Votanti..... 53

Voti favorevoli..... 53

Voti contrari..... 0

(Il Senato adotta all'unanimità.)

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per l'aumento dei locali ad uso delle Amministrazioni centrali dello Stato e per alienazione di un palazzo demaniale.

Risultato della votazione:

Votanti..... 53

Voti favorevoli..... 51

Voti contrari..... 2

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Si procede ora al voto complessivo sulle leggi concernenti il traslocamento dell'ufficio d'insinuazione da Tortolò a Lanusei, e la vincolazione di bilanci avvenire della divisione amministrativa di Vercelli, le quali leggi essendo d'interesse locale possono, secondo il disposto del nostro regolamento, essere votate complessivamente.

Risultato della votazione:

Votanti..... 53

Voti favorevoli..... 50

Voti contrari..... 3

(Il Senato adotta.)

Non essendovi altro rapporto presentato, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione sul progetto di legge per l'escavazione dei porti dello Stato — Richiamo dal senatore Colli sull'ordine del giorno — Adozione degli articoli 1, 2 e 3 — Articolo 4 — Osservazioni del senatore Alberto della Marmora e del ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 4 e del progetto — Approvazione del progetto di legge per la concessione in affitto di acque demaniali della Dora Baltea — Discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione Desferrari, relativa alla concessione dell'acqua del fiume Tanaro — Parlano i senatori Alberto della Marmora, Colli e i ministri delle finanze e dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli e del progetto — Discussione sulla legge per l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Genova a contrarre un mutuo — Considerazioni dei senatori Balbi-Piovera e Maestri, e del ministro dell'interno — Approvazione della legge — Presentazione di un progetto di legge per l'abolizione della berlina e dell'emenda — Discussione sul progetto di legge per nuove modificazioni alla tariffa doganale — Interpellanza del senatore Jacquemoud — Risposta del ministro delle finanze — Approvazione del progetto — Adozione di una proposta del senatore Di Pollone — Istanze del ministro delle finanze per la sollecita discussione di progetti di legge — Risposta del senatore Colla.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Il senatore di Bagnolo chiede per affari urgenti di famiglia un congedo di 8 giorni.

Chi è assenziente a tale congedo, si levi.

(È accordato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESCAVAZIONE DEI PORTI DELLO STATO.

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre in discussione, in primo luogo, la legge riguardante l'escavazione dei porti dello Stato, la cui relazione è già stata stampata e distribuita ai signori senatori. Questa legge è così concepita (Vedi 3° volume *Documenti*, pag. 1774).

Dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge.

COLLI. Chiedo la parola sull'ordine del giorno.

Vedo con dolore introdursi un uso, a parer mio, sommamente nocivo.

Da qualche tempo il Senato si aduna molto di rado, e quando lo fa, discute parecchie leggi ad un tratto, e le vota come suol dirsi a passo di carica.

Quest'uso, a parer mio, compromette altamente la dignità del Senato, l'influenza che egli deve avere sull'andamento de' pubblici affari, tendendo a distruggere quell'equilibrio che lo Statuto volle saggiamente conservato.

Se io rammento con senso di compiacenza che il Senato

in alcune occasioni ha dimostrato fermezza e volontà, non perciò vogliansi trascurare gli affari meno importanti, perchè anche questi interessano la nazione in generale od almeno una parte di essa.

Io pertanto protesto altamente contro l'introduzione di un tal uso.

PRESIDENTE. Il presidente deve dire alcune parole sulla composizione dell'ordine del giorno, intorno al quale ha dal regolamento una speciale ingerenza.

L'ordine del giorno, che comprende varie leggi, non importa già la discussione immediata, e a passo di carica, come si spiegò il signor senatore Colli, di queste stesse leggi, ma bensì unicamente un avviso, che queste leggi saranno le prime ad essere sottoposte alla discussione del Senato.

Ciascuno de' senatori è padrone di parlare su queste leggi, oppure di riferirsi ai rapporti che sovr'esse si fanno e si stampano; rapporti nei quali in generale, si deve dire, è fatta una disamina molto profonda e molto accurata di quelle materie che cadono in discussione. Più volte il Senato ha creduto di doversi riferire allo studio fatto dai relatori, risparmiando così un tempo prezioso.

Io credo che sia libero al Senato, allorchè si tratta di leggi di poca importanza, non prendendosi da alcuno la parola, di procedere nel modo finora seguito; nè in tal guisa si lede, a mio avviso, il diritto del Senato, nè si compromette la sua dignità.

LA MARMORA ALBERTO. Farò osservare al signor presidente che per la discussione che deve raggrarsi sui porti non vi è presente il ministro che dirige questo servizio.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLI. Non intendo combattere le osservazioni che il presidente nostro degnissimo ha fatte a quella che io aveva sottomesso al Senato.

Desidero di errare nelle conseguenze che pur troppo prevedo pel nostro paese da questa precipitazione, colla quale si votano qualche volta le leggi di minor importanza. Dico che desidererei errare, e vorrei così aver errato in altre circostanze, segnatamente in quella, allorchè, in questo medesimo consesso andava proponendo prescrizioni, onde difendere la linea dell'Adda. Il cielo sa quale fu il risultato di non aver adottato quella mia proposizione, la quale avrebbe forse cambiato tutto l'andamento dellè cose.

PRESIDENTE. Se non vi è chi chiegga la parola sulla legge, io porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Il ministro dei lavori pubblici farà procedere all'escavazione dei porti dello Stato, mediante un'impresa data ad appalto in base del capitolato unito alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. La somma che a tenore del detto capitolato e secondo il procedere dei lavori si renderà necessaria per far fronte alla spesa di escavazione per i porti di prima categoria in ciascuno degli 8 anni che dura l'impresa, sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ispeciale categoria, sotto il titolo : *Scavazione a profondità normale e manutenzione del fondo dei porti di prima categoria.* »

(È approvato.)

« Art. 3. Le quote di concorso in detta spesa per lo scavo dei porti di prima categoria, a cui a termine di legge sono chiamate le provincie, città o borgate, saranno versate nelle casse delle regie finanze, e verranno stanziati in apposita categoria del bilancio generale attivo. »

(È approvato.)

« Art. 4. La spesa che dovrà sostenere lo Stato per il concorso a termine di legge nelle scavazioni dei porti di seconda categoria verrà stanziata in apposito articolo della categoria del bilancio dei lavori pubblici, intitolata : *Concorso dello Stato nei lavori da eseguirsi nei porti di seconda categoria.* »

LA MARMORA ALBERTO. Domanderei la parola, non per fare un'interpellanza, ma bensì una proposta, epperchè avrei desiderato che fosse qui presente il signor ministro dei lavori pubblici. Siccome non c'è, io la tralascio; mi riservo però, quando se ne presentasse il caso, di dire pochissime parole relative all'articolo 4° di questo progetto.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Osserverò all'onorevole preopinante che questa legge essendo stata concertata tra il ministro dei lavori pubblici e quello delle finanze, se la sua proposta non è prettamente, esclusivamente tecnica, io spererei di poter dargli quelle spiegazioni che sarebbero del caso.

In qualunque modo, ove credesse di dover fare delle osservazioni, quantunque non sia presente il ministro dei lavori pubblici, gli altri membri del Gabinetto le prenderanno in considerazione e conferiranno col loro collega per vedere qual seguito si abbia a dare a tali osservazioni.

Perciò io prego l'onorevole preopinante a non voler tralasciare di far quegli eccitamenti che crederà del caso.

LA MARMORA ALBERTO. Io non voleva, come dissi, muovere un'interpellanza, bensì fare una semplice proposta al Ministero. Volevo dire che da quando si sono stabiliti i due fari nostri nello stretto di Bonifacio, dei quali quello dell'Asinara sarà un complemento, si è accresciuto il concorso dei vapori, transitando per quello stretto, e si può dire che per

andare da Marsiglia in levante, essi passano quasi tutti per le bocche di Bonifacio.

Ora, in tutto quel tragitto l'unico luogo popolato vicino è la Maddalena; e siccome qualche volta questi legni hanno bisogno di rifugiarsi in quel punto per qualche bisogno, incontrano un pericolo grave per causa di uno scoglio che si trova all'entrata del porto.

Nel 1851, quando io era comandante generale in Sardegna, un vapore francese carico di mercanzie pel valore di un milione, volendo approdare alla Maddalena per una qualche operazione che io ignoro, urtò in quello scoglio e si fece quasi in due pezzi, con perdita di gran parte del carico.

Questo scoglio non è più grande, per servirmi di una espressione... non è più grande che il banco dei ministri (*ilarità prolungata*); esso è un masso di granito. Ho fatto prendere delle misure, e mi risulta che con una spesa di 800 mila lire si potrebbe togliere.

Volevo domandare al ministro se questa spesa potesse entrare nello scavo dei porti della seconda categoria, perchè essa sarebbe molto utile non solo per quella popolazione, ma a tutta la navigazione, specialmente a quella, direi, internazionale.

Io voleva solamente volgere al Ministero la preghiera di occuparsi di quel porto, il quale, con pochissima spesa, e coi mezzi che si posseggono attualmente delle campane, dei *plongeurs*, della facilità di praticar le mine sott'acqua, sarebbe reso molto accessibile alla navigazione. Mi proponevo quindi di parlare al ministro dei lavori pubblici in proposito del presente progetto.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore La Marmora ha colto occasione dalla discussione di questo progetto di legge per suggerire al Ministero un'opera che avrebbe per effetto di migliorare d'assai l'entrata del porto della Maddalena.

Debbo però far osservare che quest'operazione è affatto estranea alla legge attuale. Qui si tratta di approvare un contratto, un'impresa, la quale ha per iscopo di scavare i porti, mediante certe macchine poste in moto col vapore. Quindi la questione di fare sparire uno scoglio è estranea all'argomento speciale di questa legge.

Nullameno io ringrazio, anche a nome del mio collega, il senatore preopinante, di avere richiamato l'attenzione del Ministero su quello scoglio che si oppone all'entrata del golfo della Maddalena, scoglio che al dire dell'onorevole senatore, cui credo pienamente, è stato cagione di grave disastro.

L'ingegnossissimo paragone poi che che ha fatto servirà ad imprimere vieppiù nella mente del Ministero questo richiamo.

LA MARMORA ALBERTO. A me basta aver chiamato l'attenzione del Ministero su questo, non per il solo interesse locale, ma per un interesse assai grande, per quello cioè della navigazione estera che da alcuni anni fa quel transito.

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti l'articolo 4°.

Chi l'ammette, voglia levarsi.

(È approvato.)

Per non disagiare i signori senatori, si potrà passare allo squittinio alla fine della seduta.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE IN AFFITTAMENTO DELLE ACQUE DEMANIALI DELLA DORA BALTEA.

PRESIDENTE. La seconda legge che viene in discussione è la concessione in affittamento delle acque demaniali derti-

vanti dalla Dora Baltea sulla quale è pure già stata fatta la relazione e distribuita (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1828).

La discussione generale su questa legge è aperta.

Se non chiedesi la parola, passerò a provocare la votazione del Senato sugli articoli.

« Art. 1. È approvata l'associazione formatasi per l'irrigazione delle terre all'ovest della Sesia, in conformità degli statuti approvati dal ministro delle finanze, ed accettati con apposite scritture dagli interessati. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le finanze dello Stato sono autorizzate a concedere alla prementovata associazione l'affittamento per anni 30, a cominciare dal 1° gennaio 1854, e da finire con tutto il 31 dicembre 1883, delle acque demaniali derivate dal fiume Dora-Baltea, sotto l'esatta osservanza delle clausole, patti e condizioni stabilite nel capitolato unito alla presente legge. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DEFERRARI RELATIVA ALLA CONCESSIONE D'ACQUA DEL TANARO.

PRESIDENTE. Viene in terzo luogo in discussione il progetto di legge riguardante la convenzione passata col signor Deferrari per la concessione d'acqua del fiume Tanaro, il cui rapporto è del pari già stato stampato e distribuito.

Il progetto è così concepito (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1852-56).

È aperta la discussione generale.

LA MARMORA ALBERTO. Io credo che questa legge può essere approvata da' miei colleghi, perchè vedo che essa avrà per effetto di far cessare una grandissima lite e forse un'ingiustizia.

COLLI. Vedo con piacere finire la differenza sorta tra il Governo ed i proprietari di mulini sul Tanaro a Felizzano. Rammento però che il comune di Felizzano ha chiesto varie volte che si facessero dei lavori onde riparare agli inconvenienti prodotti dalle acque stagnanti del Tanaro, e a tale richiamo non si è mai fatto diritto; e neppure questa legge vi provvede.

Intanto il clima di quel comune, che era molto salubre, è divenuto quasi insopportabile, e vi sono molte febbri che altre volte erano sconosciute. Per queste ragioni io chiederò al Ministero di volersi occupare a far scomparire inconvenienti così gravi.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il Ministero si è occupato degli inconvenienti notati dal senatore Colli, cioè dell'insalubrità cagionata dallo stato in cui si trova il letto abbandonato dal Tanaro. Ebbe egli il pensiero di far eseguire opere per le quali fosse delegata quell'insalubrità, ed ha scorto non esservi che un solo mezzo, quello cioè di colmare e spianare l'antico alveo, portando il terreno al livello dei campi latitanti.

Per tale effetto vennero suggeriti vari sistemi:

Il Ministero dopo molti studi si appigliò a quello che avvisò il più perfetto, d'introdurre cioè, colle acque del Tanaro, acque torbide, col deposito delle quali innalzarne il letto, e così far cessare la cagione dell'insalubrità; nè cercò il sistema il più economico, poichè adottò quello che causava una spesa di 30 o 35 mila lire. Espose all'asta pubblica queste opere,

nessun concorrente si presentò; mentre il Governo maturava un cambiamento delle condizioni del progetto medesimo, si presentarono le persone colle quali esso trattò per la definizione della vertenza a cui avevano dato luogo i mulini di Felizzano e la costruzione di un nuovo cavo.

Ma nel fare queste trattative il Governo ebbe in mente l'interesse del comune di Felizzano, e difatti nel contratto vi è un'apposita condizione, in virtù della quale il concessionario signor Deferrari dovrà procedere senza dilazione alla bonificazione dell'alveo abbandonato, e intraprendere questi lavori, se non erro, immediatamente dopo votata la legge. E qui abbiamo la certezza che a tali opere si porrà mano sollecitamente, giacchè non solo vi ha l'obbligo, ma l'interesse stesso del concessionario, essendogli stata ceduta la proprietà dell'alveo abbandonato; e nei calcoli istituiti per stabilire i vantaggi ed i pesi del contratto ritenuto, fu riconosciuto che questa cessione poteva equivalere, se non erro, a 40 o 50 mila lire. Ma queste non potranno mai essere introitate dal concessionario se prima non si è proceduto, come dissi, alla bonificazione dell'alveo: egli è perciò che questa, ne siamo certi, sarà fatta con sollecitudine, perchè il concessionario vi è indotto, ripeto, e da una prescrizione assoluta che darebbe al Governo il mezzo di costringervelo, e perchè vi è il proprio interesse, e finalmente perchè dovendo esso fare un canale per stabilire i mulini, gli riusciva facilissimo e molto meno costoso che al Governo od a qualsiasi altro avesse dovuto fare quel canale, il mandare ad effetto le opere necessarie per il bonificamento dell'alveo del Tanaro.

Con questo il Governo raggiungerà certo più agevolmente e più sollecitamente un tale scopo, che non pel mezzo di un impresario, il quale non abbia quell'incentivo dell'interesse privato che incalzerà i concessionari.

Onde io credo che il comune di Felizzano vedrà presto cessare quello stato di cose che il Governo è il primo a deplorare; ed ha ragione di pensare che il comune di Felizzano abbia considerata la convenzione sotto quest'aspetto, poichè mentre questa questione si dibatteva alla Camera dei deputati fu presentata una sua petizione che evidentemente esprimeva il desiderio che la convenzione fosse approvata.

COLLI. Non erano sfuggite alla mia attenzione le precauzioni prese dal Governo nella legge di cui si occupa il Senato in questo momento per rimediare al lamentato male; solo mi pare che i mezzi adottati non siano sufficienti all'uopo. Il mezzo adottato otterrà certamente un risultato favorevole; ma vi vorrà molto tempo per ciò, ed io credo che con qualche spesa, se il Governo avesse voluto fare da sè, avrebbe ottenuto prontamente che fossero prosciugati i luoghi ora occupati dalle acque, e che l'inconveniente della cattiv'aria fosse riparato più presto.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Faccio osservare all'onorevole conte Colli che per ottenere il risanamento di una palude o di uno stagno non abbiamo assolutamente bisogno di averlo bonificato. Dal momento che si ottiene d'introdurvi dell'acqua corrente, lo scopo della salubrità è ottenuto.

Difatti, se i concessionari fanno un canale per i mulini, e vi menano un filo d'acqua nel bacino abbandonato dal Tanaro, questo ha una tale pendenza e mantiene un tal corso che certamente lo scopo della salubrità sarà conseguito; tanto più che l'introduzione di queste acque, principalmente quando sono torbide, fa cessare immediatamente la vegetazione delle erbe palustri da cui deriva l'insalubrità dell'aria.

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi così pensa, si levi in piedi.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. È approvata la convenzione in data del 19 maggio 1853 seguita tra il ministro delle finanze ed Emmanuele Deferrari.

« Questa convenzione verrà ridotta in pubblico atto. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per le opere da farsi per l'attuazione della convenzione medesima, il signor Deferrari godrà rispetto ai terzi dei diritti spettanti al regio demanio secondo le leggi ed i regolamenti in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per gli effetti della presente legge è derogato ad ogni disposizione in contrario. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI GENOVA DI CONTRARRE UN MUTUO.

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre in discussione il progetto di legge riguardante l'autorizzazione chiesta dalla divisione amministrativa di Genova per contrarre un mutuo. Anche di questa legge è già stata stampata e distribuita la relazione.

Gli articoli che la compongono sono i seguenti (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1900).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Come in altra seduta ho alzato la bandiera contro l'abuso delle provincie di oltrepassare il *maximum*, così perchè i miei colleghi non si diano a credere, ora che si tratta della divisione di Genova, io abbia cambiato convinzione, dirò francamente che non ho punto mutato, e ciò che dissi allorchè si trattava di altre provincie, lo ripeterò per Genova; imperocchè non è tanto per la necessità delle provincie quanto pel principio.

Questo principio ha per base la ricchezza e le risorse dello Stato, e fra tutti gli enti morali il primo, il maggiore è lo Stato, il quale non può vedere consumare le risorse che possono ricavarsi dai contribuenti per la troppo esagerata parte che prendono le provincie e i comuni.

Questa mia convinzione è corroborata da altri riflessi: veramente a me non pare giustizia che le generazioni presenti, che cioè i contribuenti attuali debbano sopportare soli il peso di opere le quali possono essere e sono certamente utili, ma lo saranno sicuramente assai più ai contribuenti futuri, i quali non vengono chiamati a sopportarne il peso.

A sostenere questa mia tesi fu presentata ultimamente in Francia una legge nella quale si studiava questo quesito, ed emetteva che si i comuni che i dipartimenti, i quali volevano intraprendere opere vistose, non dovessero già crescere l'imposta, ma adoprare il mezzo dell'imprestito con una restituzione ed ammortizzazione a lunga rata.

Io non ho preso la parola fuorchè per rammentare al ministro dell'interno (il quale altra volta spiegava le mie parole in senso opposto alla mia intenzione), che quando egli presenterà la legge sui comuni abbia la bontà di far studiare particolarmente quel tema che il Consiglio di Stato francese ha dovuto studiare, onde vedere se non sia di tutta giustizia

che anche le generazioni, le quali debbono godere delle opere e delle istituzioni fatte dalle precedenti, abbiano a sopportare una qualche parte della spesa fatta a tutto loro vantaggio. Non è dunque che una specie di protesta questa che io faccio, affinchè, ripeto, i miei colleghi non credano che trattandosi di Genova io pensi diversamente che per le altre provincie.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io non credo d'aver a difendere il presente progetto di legge dagli appunti fatti dall'onorevole senatore Balbi, inquantochè mi pare che non si riferiscono al medesimo. Qui vi ha, è vero, un imprestito, il quale si estingue nel 1861, e quindi si può dire che non riguarda le generazioni future, ma sia unicamente applicato all'età presente. Altronde la necessità della proposta non è contestata, e le osservazioni fatte si aggirano piuttosto su principii generali.

In quanto a questi principii, come ho già detto altra volta in Senato, io mi astengo dal prendere qualsiasi impegno in discussioni premature, impegni che potrebbero poi impedirmi di fare quei miglioramenti che fossero riputati necessari al progetto di legge che già è preparato. Dirò che, a mio avviso, le condizioni da porsi alle deliberazioni delle provincie dipendono dalla natura, dall'essenza che si dà all'amministrazione delle provincie medesime. In un sistema di grande centralizzazione, dove il Governo intervenga tutti i momenti e regoli tutto, forse è conveniente ammettere gli imprestiti a lunghe scadenze, inquantochè col moltiplicato intervento di persone, che tutti concorrono ad esaminare una cosa collo scopo di impedire che trasmodi, fa sì che gli imprestiti a lunga durata non si accumulino in tanta dose da impedire nella generazione presente il mezzo di fare sufficientemente gli affari che occorrono. Ma in un sistema di libertà, quello che credo sia il solo possibile fra noi, io temo moltissimo che il sistema di introdurre impegni a lunga durata possa essere conveniente, imperocchè, menomato il controllo, lasciata una maggior latitudine agli amministratori, una lunga durata dell'imprestito equivagrebbe ad annullare poi il rimedio collettivo dell'azione elettorale; rimedio che deve presso noi essere il più importante di tutti; rimedio che deve fino ad un certo punto correggere i difetti della libertà stessa, e rimpiazzare l'azione che esercitava per lo innanzi il Governo col suo intervento. Impertanto dichiaro che non posso prendere verun impegno a questo riguardo.

MARSTRE, relatore. L'onorevole mio amico senatore Balbi-Piovera avendo pur riconosciuto che la proposta legge merita di essere adottata, è tuttavia preoccupato dal timore che i Consigli comunali sieno prodighi nelle loro spese; e che si debba insistere perchè non eccedano il limite massimo dell'imposta.

L'ufficio centrale nella sua relazione divide coll'onorevole preopinante il concetto di una giusta economia che vuolsi raccomandata ai comuni, avvertendo che il limite dell'imposta non deve oltrepassare che per motivi di necessità, o urgenza, o utilità evidente; e che il caso è così grave e degno di considerazione che richiede la sanzione del potere legislativo.

Così nella relazione: « Si vogliono da ciò avvertiti i Consigli amministrativi, come debbano essere cauti e difficili nel consentire alle spese che vanno oltre ai consueti tributi. Imperocchè quando il carico cade sul capitale, sia mobile, sia stabile, toglie al proprietario il mezzo di migliorarsi i suoi fondi, all'industria e al commercio quello di svolgersi in utili operazioni, e non lascia alla nazione il modo di riparare in tempo di crisi ai disastri naturali o politici, cui può soggiacere. »

L'andare più oltre e respingere, e quasi annientare la facoltà che la legge accorda ai comuni di spendere, oltre i

limiti prescritti, nei casi straordinarii, penso che sarebbe contrario non solo allo spirito della legge, ma pur anche alle regole di una buona economia. Imperocchè, se un'opera è necessaria, nuoce il differirla, perchè i danni si fanno maggiori col tempo, e invece di risparmiare si raddoppia la spesa coll'indugiarla.

Se poi l'opera è di evidente utilità, che è quanto dire *produttiva*, sarà pure una perdita il non deliberarla tosto, poichè è lo stesso che perdere il frutto di un capitale quando si presenta un utile impiego. L'economia non istà tutta nello spendere poco, ma nello spendere bene; e non contrasta allo spendere molto, ma allo spendere male.

Si obietta che le imposte sono votate da molti che non le pagano; e che però non dobbiamo essere mossi dalle deliberazioni dei Consigli amministrativi.

Questa osservazione non può riguardare il caso speciale di cui si tratta, sia perchè le persone deliberanti nei Consigli divisionali e ne' provinciali partecipano per molto alle imposte, sia perchè l'onorevole preopinante consente nell'adozione del progetto di legge.

Ma, parlando in generale, se un tempo poteva succedere che alcuni dei deliberanti non pagassero se non erano proprietari, quando i centesimi addizionali cadevano solo sulla *prediale*, questo inconveniente non può al presente molto temersi. Imperocchè l'aumento dell'imposta comunale, provinciale, divisionale cade ora su tutte le imposte dirette; quindi sulle patenti, il commercio, le professioni, le arti, la personale, la mobiliare, ecc.

Però i membri dei detti Consigli sono oggidì compresi di certo in alcuna di dette classi di contribuenti. E per conseguenza non si può dire che votano le contribuzioni quelli che non le pagano.

BALENI-PIOVERA. Certo è che nell'ufficio centrale, di cui io faceva parte, non mi sono opposto alla richiesta della divisione di Genova, come non mi sono opposto per Novara e per altre provincie. Non era che un principio che io difendeva, e che continuerò a difendere.

Ciò che mi preoccupa si è il vedere che moltissime provincie dilapidano le risorse del paese, e mi preoccupa assai più, lo ripeto, l'ingiustizia che mi sembra ponga a peso delle generazioni presenti quelle opere che non saranno di grande utilità che per le future.

Osserverò a quello che rispondeva il signor ministro, che il correttivo sarà l'elezione, come io spero, e desidero altamente, perchè egli saprà al pari di me che dal 1847 a quest'oggi i comuni crebbero di 8 milioni e 300 mila franchi la parte dell'imposta a loro favore, non mi rammento più l'aumento delle provincie; ma se questo aumento non fosse stato, le finanze dello Stato, l'erario avrebbe da colmare una parte del deficit.

La cifra è giusta, ed appunto questa cifra cadutaci sotto gli occhi fu quella che mi ha convinto della necessità di un rimedio pronto ed energico.

PRESIDENTE. Chi vuol passare alla discussione degli articoli sorga.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. La divisione amministrativa di Genova è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di lire 274,000 da erogarsi nel pagamento delle spese proposte nel suo bilancio dell'esercizio 1853, in conformità della deliberazione presa dai suoi rappresentanti il 12 aprile di quest'anno. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per la restituzione rateata del mentovato prestito, e pel pagamento dei relativi interessi, è autorizzata la vinco-

lazione dei bilanci avvenire dal 1853 al 1861 inclusivamente della divisione, con facoltà alla medesima di ripartire durante lo stesso periodo di tempo l'annua sovr'imposta di lire 43,000 oltre il limite fissato dalla legge del 12 ottobre 1848. »

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA BERLINA E DELL'EMENDA.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dall'altra Camera sull'abolizione della berlina e dell'emenda. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1753.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER NUOVE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DOGANALE.

PRESIDENTE. Dovrebbe ora venire alla discussione la legge riguardante le modificazioni introdottesi nella tariffa doganale (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1689-1690). Siccome però non è trascorso, fra la distribuzione del rapporto relativo a questa legge e il giorno d'oggi, il termine che io ritengo prescritto dal regolamento, e per altra parte essendo già manifesto il voto dato dal Senato di voler trattare questa legge in via d'urgenza, io debbo chiedere al Senato se intenda di procedere all'immediata discussione della medesima.

Chi così pensa, sorga.

(Il Senato approva.)

Ho l'onore di dichiarare aperta la discussione generale su questo progetto di legge, e prego coloro che intendono parlare di comprendere nei loro discorsi anche i particolari punti della tariffa, giacchè se non si prendesse la parola sulla medesima, la tariffa s'intenderebbe votata insieme coll'articolo primo della legge in cui è compresa la sua approvazione.

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

JACQUEMOUD. Les observations que je désire présenter sur le projet de loi en discussion ont trait à l'article 9 de l'Appendice aux dispositions préliminaires du tarif. Cependant, comme mon intention n'est point de faire modifier cet article, mais seulement de provoquer quelques explications de la part de monsieur le ministre des finances, je préfère prendre la parole dans la discussion générale.

Jusqu'à présent les frais de plombage des marchandises en transit n'étaient point supportés par le commerce; j'avoue qu'il n'était pas rationnel que le commerce étranger qui emprunte nos routes dans son intérêt, ne fût assujéti à aucune taxe pour leur entretien et pas même aux frais matériels des plombs destinés à empêcher la fraude. Depuis la loi du timbre de 1850, les lettres de voiture qui étaient timbrées à cinq centimes, sont soumises à un timbre de 40 centimes, dont le produit compense, jusqu'à un certain point, les dommages causés à nos routes par le roulage de transit, et je ne puis

refuser mon entière approbation au droit de dix centimes établi par l'article précité pour chaque plomb.

On peut se convaincre par le rapport du bureau central et par les observations qui ont été faites à la Chambre élective, que le Gouvernement n'entend point faire un bénéfice sur le produit des plombs indispensables pour empêcher la fraude, mais qu'il veut seulement rentrer dans les frais matériels que cette opération nécessite. Il est constaté que chaque plomb coûte à l'État six centimes outre les cordes et le travail des employés, en sorte que le plombage des colis en transit ne saurait être considéré comme une branche de revenu pour le trésor.

En conséquence, tout système qui aurait pour effet de diminuer le nombre des plombs, sans augmenter la facilité de commettre des fraudes, serait un avantage réel pour le commerce de transit qu'il importe de favoriser, et il ne causerait aucun préjudice aux revenus de l'État.

Il existe un grand nombre de marchandises, telles que les grains, les farines, les fers, etc., dont le transit pourrait être garanti (comme cela se pratique en France) par le prélèvement d'un échantillon qui, seul, serait soumis au plombage, ce qui dispenserait de plomber chaque sac de grain, de farine ou colis de nature analogue.

Par ce système, on éviterait au commerce des frais inutiles, et l'État serait également prémuni contre la fraude, sans que les revenus du trésor n'en éprouvent aucune diminution. C'est ce système que je propose à monsieur le ministre des finances de vouloir adopter dans l'intérêt du commerce en général et plus particulièrement dans les cas où le transit n'emprunte que quelques heures de trajet sur notre territoire. Je citerai, pour exemple, le roulage entre Lyon et Genève. Quoiqu'il existe une route entièrement sur la France, jusqu'aux confins du territoire de Genève, cependant le roulage préfère arriver à Seyssel et emprunter notre territoire en passant par Frangy, l'Eluiset et Saint-Julien, plutôt que de suivre la route de Bellegarde, peut-être aussi courte, mais où les accidents du terrain occasionnent de fortes pertes et exigent des chevaux de remonte. Le roulage calcule les frais qu'il est dans le cas de faire pour la remonte; il les compare avec les frais de transit et place d'abord en ligne de compte la perte de temps aux douanes, les droits de timbre pour les lettres de voiture et les frais des formalités du transit.

Si ces frais étaient augmentés hors d'une certaine proportion, le roulage retrouverait son avantage à passer par Bellegarde. Dès lors Seyssel, Frangy et l'Eluiset seraient privés des avantages que leur procure le transit, et le Gouvernement perdrait les droits de timbre qu'il perçoit sur les lettres de voiture. Il importe de concilier tous ces intérêts. Bien qu'il ne s'agisse que de quelques myriamètres parcourus sur le territoire du royaume, cette question a une plus grande importance qu'elle ne le paraît au premier abord. Il me suffira d'énoncer qu'on emploie annuellement à Seyssel environ 45,000 timbres à 40 centimes pour lettre de voiture en transit et qu'il en faut employer un nombre égal à l'Eluiset. Ces 90,000 timbres procurent au trésor un revenu annuel de 36,000 francs qu'il ne convient pas de sacrifier. Cet emploi considérable de timbres démontre en même temps l'intérêt de ces populations à la conservation du transit.

Comme l'article 9 que j'ai indiqué ne fixe aucune règle pour le plombage, mais qu'il détermine seulement le prix de chaque plomb, il s'ensuit que la loi laisse au pouvoir exécutif le soin de prendre les précautions qui seront jugées convenables pour empêcher la fraude au moyen du plombage, sans donner la préférence à un système plutôt qu'à un autre.

Monsieur le ministre des finances doit avoir reçu à ce sujet une pétition des habitants de Seyssel, et on m'a communiqué en même temps des renseignements pour appuyer leurs réclamations; elles me paraissent justes.

La haute intelligence avec laquelle le Cabinet protège nos intérêts commerciaux m'est un sûr garant que monsieur le ministre des finances voudra se préoccuper de cette question, et adopter une mesure générale dans le sens de la proposition que j'ai eu l'honneur de présenter.

CAVOUR, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze*. L'honorable préopinant fait observer que dans l'article 9 des dispositions préliminaires il est établi que les marchandises qui passeront en transit dans l'État devront être plombées et payer 10 centimes pour chaque plomb. Cet article tend à faire cesser un état de choses que j'appellerai anormal, un état de choses par lequel non-seulement le transit était affranchi de toute espèce de droit fiscal, mais par lequel il jouissait d'une telle faveur que les frais auxquels le transit donne lieu retombaient sur les finances de l'État.

J'admets avec le préopinant, avec les partisans les plus déclarés de la liberté de commerce que le transit doit être favorisé, qu'on ne doit pas lui faire supporter des charges; mais je ne saurais admettre que l'on fasse des sacrifices directs pour avoir le transit dans les États. Les plombs coûtent 6 centimes, plus une ficelle, plus la main d'œuvre: on a calculé que tous ces frais pouvaient s'élever à 10 centimes, et on a proposé d'établir que le négociant qui veut faire passer des marchandises en transit rembourse purement et simplement les frais de l'opération à laquelle le transit donne lieu.

L'honorable sénateur Jacquemoud fait observer que cette taxe pourrait nuire au commerce entre Seyssel et Genève, que cette ligne se trouve en concurrence avec la ligne française qui est plus longue et plus difficile à parcourir. La ligne de Seyssel à Genève est la corde de l'arc, tandis que la route de Bellegarde suit la ligne du fleuve; mais le commerce de Bellegarde n'a pas à supporter cette taxe. Le commerce de Seyssel s'est beaucoup effrayé, il a transmis ses réclamations au Parlement et aux ministres: je crois que ses alarmes sont exagérées; il se fonde uniquement sur les faits constatés dans le mois de mai dernier. D'après les statistiques fournies par le commerce de Seyssel qui sont, je crois, les mêmes que celles dont a parlé l'honorable préopinant, il résulte qu'il y a eu progrès en 1851 par rapport à 1850 et en 1852 par rapport à 1851; mais qu'il y a eu une diminution dans les premiers mois de cette année et surtout dans le mois de mai: il explique cela par des anciens traités qui existaient avec les rouliers; cette explication n'est pas satisfaisante; si les frais par la route de la Savoie étaient plus considérables que ceux de la route de France, il était facile de s'arranger avec les rouliers; il n'y a pas grande difficulté à faire changer la direction à un char et à une paire de chevaux. Si donc il y a une diminution ce n'est certainement pas à la loi qu'il faut attribuer cela; car un projet de loi qui n'a aucun effet pratique, ne peut faire naître de tels résultats: j'attribue cette diminution au temps effroyable qu'il a fait de l'autre côté, comme de ce côté-ci des Alpes. Toutefois le Gouvernement s'est préoccupé des effets, que pourrait avoir cette surlaxe de 10 centimes appliquée aux marchandises de Seyssel à Genève, et j'ai donné l'ordre à l'Administration des gabelles d'étudier la question et de voir si le moyen de ne plomber que les échantillons peut être appliqué.

On pourrait le faire pour les blés, je le reconnais, car il

n'y a pas grand intérêt à changer les blés dans le parcours que feront les marchandises : mais quand cela arriverait je n'y verrais pas un grave inconvénient. Si on introduit 100 hectolitres, et qu'on en exporte 100 hectolitres, que ce soit un blé meilleur ou de moins bonne qualité, il n'y aurait pas là un grand dommage. Je puis donner l'assurance au préopinant que tout ce qui sera compatible avec les intérêts du trésor et qui aura l'avantage d'empêcher de commettre une fraude, en ce qui touche, par exemple, aux étoffes et aux denrées coloniales, sera fait par l'Administration des gabelles que l'honorable préopinant sait être animée du désir de rendre plus faciles les opérations commerciales.

JACQUEMOUD. La réponse de monsieur le ministre des finances est tellement satisfaisante que je ne doute pas qu'elle ne remplisse les vœux du commerce de transit et ceux des intéressantes contrées du royaume qui en profitent. J'adresse en particulier à monsieur le ministre mes remerciements au nom des pétitionnaires.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(Il Senato adotta.)

Io debbo far precedere alla votazione degli articoli della legge quella degli articoli riguardanti l'appendice alle disposizioni preliminari alla tariffa, non che quella relativa alle disposizioni generali, speciali e transitorie riguardanti la tariffa, giacchè l'articolo 1° della legge, che contiene l'approvazione di quelle, deve essere votato separatamente.

Appendice alle disposizioni preliminari alla tariffa.

« Art. 1. Il diritto all'importazione delle merci tassate a lire 20 e meno per 100 chilogrammi si pagherà sul peso lordo delle medesime, tutti gli imballaggi compresi, ad eccezione degli zuccheri non raffinati, sovra i quali è mantenuto il beneficio della tara. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per le derrate coloniali, ivi compresi gli zuccheri d'ogni qualità e per i generi imposti non maggiormente di lire 30 per 100 chilogrammi la liquidazione del diritto non potrà farsi sul peso netto effettivo, ma soltanto sotto deduzione della tara stabilita colla relativa tariffa. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le dichiarazioni prescritte dagli articoli 17 e 18 sotto le pene comminate dall'articolo 19 del regolamento di dogana annesso al regio editto 4 giugno 1816, dovranno pure comprendere il valore delle merci, allorchando questo deve servire di base per l'applicazione di un maggiore o minor diritto secondo il diverso suo valore. »

(È approvato.)

« Art. 4. Ferme rimanendo le prescrizioni dell'articolo 8° dei preliminari, cessa l'obbligo della preventiva revisione delle droghe e degli altri generi contemplati nel manifesto camerale 17 luglio 1832; non che del pagamento dei diritti assegnati per ciò ai revisori, il cui ufficio è abolito nelle dogane ove esistono tuttora. »

(È approvato.)

« Art. 5. L'inesattezza o l'ommissione della dichiarazione prescritta dall'articolo 27 dei preliminari, per le merci esenti dai diritti di dogana, dà luogo ad una multa di lire 5 all'entrata e di lire 1 all'uscita, per ogni quintale di merce che sarà riconosciuta in più od in meno di qualità diversa, ovvero di valore inferiore o superiore a quanto sarassi dichiarato, ogniqualvolta però l'eccedenza o la deficienza nel peso o nel valore oltrepassi il 10 per cento o sia il divario nella

quantità tale da costituire una merce di genere tutt'altro di quella dichiarata. »

(È approvato.)

« Art. 6. La disposizione penale di cui all'articolo precedente non colpirà le dichiarazioni per le quantità di merci inferiori al quintale o di un valore complessivo al disotto di lire 100. »

(È approvato.)

« Art. 7. Non sarà permessa l'introduzione di merci soggette a dazio nel medesimo collo con quelle di cui è libera l'importazione, sotto le pene comminate dagli articoli 19 e 130 del precitato regolamento 4 giugno 1816. »

(È approvato.)

« Art. 8. I tessuti di cotone, canapa e lana o misti di queste materie, non che gli altri prodotti dell'industria nazionale, rimasti invenduti all'estero, potranno reintrodursi col beneficio dell'esenzione dal dazio, prevista dall'articolo 34 dei preliminari, purchè ne sia accertata la identità e ne sia effettuata la verificazione in una delle dogane principali, a cui l'articolo 35 riserva l'applicazione di siffatta agevolezza. »

(È approvato.)

« Art. 9. Le merci in transito dovranno pagare 10 centesimi per piombo per rimborso del costo del piombo e delle cordicelle occorrenti a guarentire le finanze dello Stato contro ogni possibilità d'abuso.

« I colli di merci per essere ammessi al transito o spedizione ad un deposito, dovranno essere formati in modo da impedire ogni clandestina sostituzione e sottrazione. »

(È approvato.)

« Art. 10. Il diritto di spedizione portato dall'articolo 73 dei preliminari della vigente tariffa è fissato a 5 centesimi per ogni lira corrisposta in pagamento dei diritti d'entrata, ferma rimanendo l'esenzione da siffatto diritto accennata all'articolo 74 per le bollette a pagamento di entrata non eccedenti lire 3. »

(È approvato.)

« Art. 11. Saranno applicabili alle isole del lago Maggiore le disposizioni del manifesto camerale 12 aprile 1822, di cui un estratto verrà pubblicato nelle isole stesse.

« Il servizio di sorveglianza sarà esercitato in dette isole dagli agenti delle dogane i quali potranno ivi praticare le occorrenti visite in conformità della legge. »

(È approvato.)

Disposizioni generali.

« Art. 12. Non potranno essere mantenuti nè stabiliti depositi di merci estere in esenzione de' diritti di sosta nei comuni che ne faranno domanda, salvo che i locali e le altre spese relative, comprese quelle del personale necessario per la sorveglianza, non sieno a carico del Governo.

« Le cautele e le norme per lo stabilimento e l'esercizio di detti depositi, saranno fissate da un regolamento da approvarsi per decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 13. Il Governo è autorizzato a permettere, mediante le cautele necessarie a guarentire le finanze dello Stato contro ogni possibile abuso da prescriversi con apposito decreto reale, lo stabilimento di raffinerie di zucchero grezzo, le quali saranno sottoposte alle prescrizioni vigenti pei depositi fittizi. »

(È approvato.)

« Art. 14. Dal 1° agosto venturo sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 40, 41, 42 del regolamento annesso al regio editto 4 giugno 1816, riguardo all'obbligo

del pagamento dei diritti di dogana e della produzione delle relative bullette per le pelli e per i corami non ancora conciatì od affattati che s'introducono dai paesi ove non esisteva la gabella sulle pelli e corami nelle provincie alla medesima sinora soggette. »

(È approvato.)

« Art. 15. L'obbligo della preventiva autorizzazione imposto per lo stabilimento di qualsiasi manifattura nel raggio di 5 miglia dalla frontiera di terra, e l'osservanza delle altre speciali discipline a tale riguardo prescritte dal manifesto camerale 18 luglio 1818, non avranno d'or innanzi effetto che per le sole fabbriche di tessuti d'ogni specie, le quali però nel raggio di 2 miriametri dalla frontiera, saranno soggette alla sorveglianza degli agenti doganali. »

(È approvato.)

« Art. 16. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60 del regolamento 4 giugno 1816 riguardo all'obbligo di una bolletta d'accompagnamento per la circolazione delle merci nei paesi che non fanno frontiera alla linea di terra; non che quelle contenute nell'articolo 3° del manifesto camerale 23 febbraio 1832 relative alle formalità da adempiere per le sete greggie o lavorate la cui circolazione sarà libera nei paesi adiacenti al litorale come in tutte le altre parti dello Stato anche confinanti all'estero. »

(È approvato.)

« Art. 17. È abrogata la disposizione speciale pel porto di Genova, di cui all'articolo 16 del manifesto camerale 1° ottobre 1825, che pronunzia la confiscazione dei bastimenti, a bordo dei quali sarebbero riconosciute mancanti merci caricate in detta città a destinazione dell'estero, la multa incorsa dai capitani essendo limitata al doppio valore di esse merci risultante dalle relative bollette d'ostellaggio. »

(È approvato.)

« Art. 18. Il semplice diritto da depositarsi, od il doppio diritto per cui si dovrà dare malleveria a termini dell'articolo 3° del manifesto camerale 30 maggio 1831 per la merce di qualsiasi qualità contenuta nei colli, casse ed altri recipienti che si vorranno esentare dalla visita negli uffici di dogana alla frontiera sarà raggugliato in ragione di lire 20 per chilogramma sul peso lordo. »

(È approvato.)

« Art. 19. La pena del pagamento del doppio valore comminata dall'articolo 116 del regio editto 4 giugno 1816 per il caso di mancanza a bordo di qualche collo o merce che fosse descritta nel manifesto di partenza, è applicabile eziandio quando la mancanza risulti dai manifesti d'arrivo indicati nell'articolo 99 del suddetto editto. »

(È approvato.)

« Art. 20. S'incorrerà nella stessa pena nel caso che la mancanza risulti dalla dichiarazione menzionata nell'articolo 111 del regio editto suddetto. »

(È approvato.)

« Art. 21. Le disposizioni contenute nel regolamento annesso al manifesto camerale 14 marzo 1818 sono applicabili alle dichiarazioni d'introduzione sia in deposito reale che fittizio, delle bevande, derrate ed altri generi ammessi o da ammettersi a questo beneficio in qualsiasi dogana del litorale marittimo. »

(È approvato.)

Disposizioni speciali.

« Art. 22. La riesportazione dei tabacchi dal porto-franco di Genova, qualunque sia la bandiera con cui sono trasportati, è vincolata ad una bolletta a cauzione da scaricarsi dai regi

consoli residenti nei porti esteri ove i tabacchi sono destinati.

« Dello scarico non potrà concedersi se non dopo che l'ufficio consolare abbia riconosciuta l'esistenza della quantità e qualità del tabacco, e vidimato il manifesto d'arrivo del bastimento che dovrà essergli in ogni caso esibito dal capitano per gli opportuni confronti.

« Se i tabacchi sono destinati per l'isola di Capraia, lo scarico della bolletta a cauzione verrà rilasciato dal giudice locale, previe le stesse verificazioni e cautele. »

(È approvato.)

« Art. 23. Sarà considerato come contravventore all'articolo 2° del regio editto 25 giugno 1816 e soggetto alle pene comminate dal successivo articolo 43 chiunque ritenga tabacco estero in qualunque quantità, salvo giustificati l'eseguito pagamento dei diritti in conformità dell'articolo 3° della legge 5 febbraio 1850 mediante la produzione della relativa bolletta di dogana, la quale non sarà valevole se non è rilasciata in di lui capo, e se oltrepassa quattro mesi di data. »

(È approvato.)

« Art. 24. Le disposizioni dell'articolo precedente sono egualmente applicabili ai sigari d'Avana contemplati nel manifesto camerale 7 aprile 1835 (articoli 11, 12 e 13). »

(È approvato.)

« Art. 25. Il pagamento del diritto per i tabacchi che ponno introdursi dai viaggiatori a termini del secondo alinea articolo 3 della suddetta legge 5 febbraio 1850, dovrà giustificarsi colla produzione della bolletta di dogana rilasciata in capo della persona che ritiene il tabacco, la quale bolletta non sarà valevole trascorso un mese dalla sua data. »

(È approvato.)

« Art. 26. Le disposizioni degli articoli 43 e 51 del regio editto 25 maggio 1816 sono interamente applicabili al ritenitore di qualunque qualità e quantità di polvere da fuoco estera, il quale non giustificherà di averne pagato il diritto di entrata, mediante la produzione della relativa bolletta di dogana, valevole soltanto, se rilasciata in di lui capo e per la durata della stagione di caccia a cui si riferirà esclusivamente il permesso d'introduzione. »

(È approvato.)

Disposizioni transitorie.

« Art. 27. A cominciare dal 1° gennaio 1854 saranno in piena osservanza nel contado di Nizza il regolamento di dogana del 4 giugno 1816, non che il disposto delle successive leggi.

« L'estratto di queste leggi non ancora promulgate vi sarà pubblicato nella parte tuttora in vigore e che può riferirsi al contado stesso. »

(È approvato.)

« Art. 28. È fissato il termine di mesi tre, a partire dalla suaccennata epoca, per l'esito nel contado di Nizza di tutte le merci e dei generi di provenienza estera che vi saranno stati introdotti senza pagamento del diritto di dogana prima della cessazione della franchigia. »

(È approvato.)

« Art. 29. Al 1° aprile 1854 si dovranno dichiarare all'ufficio di dogana più prossimo le quantità di generi e merci che rimarranno presso i negozianti, e quelle che si trovassero presso i particolari in quantità eccedenti il bisogno della consumazione della propria famiglia per mesi sei, pagandone il diritto a norma della tariffa in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 30. Passato il mese di marzo saranno considerati

come introdotti in frode i tessuti e gli articoli di manifattura pei quali non siasi fatta la dichiarazione a termini dell'articolo precedente, non che i generi per cui non sarà giustificato il pagamento del diritto di dogana, mediante produzione delle relative bollette posteriori al 1° gennaio 1854. »

(È approvato.)

« Art. 31. Il Governo potrà mantenere per uno spazio di tempo non maggiore di un anno la linea di dogana che separa la contea di Nizza dalle altre provincie dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 32. Finchè sarà mantenuta detta linea, ferme rimarranno le disposizioni in vigore circa il pagamento del dazio e l'adempimento di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti di dogana in vigore pei generi e per le merci di provenienza estera che saranno trasportate dalla contea stessa al di quà della linea doganale, o nell'isola di Sardegna, eccettuati i tessuti ed articoli di manifattura che fossero già muniti del contrassegno doganale. »

(È approvato.)

« Art. 33. Saranno eccettuati da questa disposizione i vini, gli olii, e tutti i prodotti del suolo, di cui il trasporto venga effettuato per via di terra, non che i prodotti delle manifatture poste nel contado, debitamente riconosciuti per tali colle cautele che il Governo crederà di stabilire e muniti del contrassegno della dogana, il quale sarà apposto gratuitamente. »

(È approvato.)

Pongo ora ai voti gli articoli della legge:

« Art. 1. Sono approvate le modificazioni alla vigente tariffa di dogana ed alle relative disposizioni preliminari, contenute nelle tabelle annesse alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono egualmente approvate le disposizioni generali e transitorie concernenti i regolamenti di dogana e le prescrizioni speciali relative all'introduzione dei tabacchi e della polvere da caccia per uso dei particolari, in modificazione al disposto dalle leggi 5 e 19 febbraio 1850. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le modificazioni ai diritti sui cereali e le disposizioni transitorie per l'applicazione del sistema daziario al contado di Nizza avranno effetto dal giorno 1° gennaio 1854. »

(È approvato.)

« Art. 4. Tutte le altre modificazioni e prescrizioni saranno in vigore a partire dal 1° agosto 1853. »

(È approvato.)

ISTANZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

PRESIDENTE. Onde esaurire l'ordine del giorno, resta solamente a porre in discussione il progetto di legge concernente la navigazione transatlantica, la cui relazione è pur già stata stampata e distribuita ai signori senatori in tempo debito.

DI POLLONE. Faccio osservare che l'ora sarebbe già tarda per principiare una discussione la quale sicuramente durerà maggior tempo di quello che ne rimane per giungere all'ora solita in cui il Senato si scioglie.

Mi parrebbe più opportuno cominciare la votazione delle cinque leggi discusse, e riservare quindi la decisione, se si voglia o non passare alla discussione della nuova legge, onde non troncarla, perchè persuaso qual sono che non si finirebbe in questa stessa seduta, crederci si dovesse rimandarla intera alla seduta di domani.

Quindi propongo che si proceda alla votazione delle cinque leggi già discusse, votazione che solitamente richiede per ogni legge dieci minuti; onde si consumerebbero per ciò cinquanta minuti, ai quali aggiungendo i dieci che abbiamo già oltre le quattro ore, noi arriveremo alle cinque, e però non sarebbi più tempo per incominciare la discussione.

PRESIDENTE. Si propone di sospendere l'apertura della discussione. . . .

ALBINI. (*Interrompendo*) Avrei un'osservazione da fare.

PRESIDENTE. Non si tratta di discutere la legge, ma solo si propone dal senatore Di Pollone che si sospenda l'apertura della discussione sulla legge per lo stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America, fino a che sieno compiute le votazioni per squittinio segreto delle cinque leggi che già furono dal Senato votate per alzata e seduta.

Domando se il Senato approva tale proposta.

(È approvata.)

CAVOUR, presidente del Consiglio de' ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Prima che il Senato passi alla votazione delle cinque leggi state testè approvate, mi sia permesso di rivolgere una preghiera alla Commissione cui furono mandati i progetti che riguardano la Banca nazionale e quella di Sardegna acciocchè voglia deporre quanto prima la sua relazione sul banco della Presidenza.

Io faccio questa preghiera per due motivi.

Il primo si è che reputando i due progetti relativi l'uno all'affidamento del servizio della tesoreria generale alla Banca nazionale, e l'altro all'istituzione di una Banca in Sardegna siccome altamente utili, io non vorrei aver tralasciato nessuno sforzo, onde ottenere che questi progetti fossero discussi ed approvati prima che la presente Sessione avesse termine.

Io credo, almeno per ciò che si riferisce allo stabilimento di una Banca in Sardegna, essere quanto io chiedo urgentemente necessitato dai bisogni di quell'isola. In quest'ultimo anno ancora, in questa Sessione, noi abbiamo votate somme egregie onde promuovere l'industria in quell'isola, ma forse i nostri sforzi rimarranno se non sterili, almeno poco proficui, se noi non troveremo modo di svilupparvi e di stabilirvi il credito. Il Senato non ignora che il credito non esiste in Sardegna, e non vi è modo in tutta quell'isola di poter scontare una cambiale, o di trovare una somma qualunque in prestito sopra deposito di fondi pubblici. Adunque l'istituzione di una Banca in Sardegna è, a mio avviso, cotanto utile, e così urgente, che serebbe altamente a lamentare se quell'isola ne andasse priva ancora per un anno.

In quanto all'altra legge dell'affidamento del servizio della generale tesoreria alla Banca nazionale, vi è pure un motivo di urgenza. Il Senato ricorderà che la legge sull'amministrazione centrale, stata dal Parlamento approvata, e sancita dal Re, stabilisce che le tesorerie saranno riordinate sopra altri principii e sopra altre basi il primo dell'anno 1854; quindi è necessario di cominciare fin d'ora a stabilire queste basi. Tali lavori preparatorii debbono essere ordinati e modificati secondo che l'approvazione di questo servizio da prestarsi dalla Banca sarà per essere data con o senza modificazioni.

Se questa legge non fosse votata nella presente Sessione, evidentemente il Ministero sarebbe indotto a considerarla come rigettata, come non avente effetto, e dovrebbe dare tutte le sue disposizioni per l'istituzione di una tesoreria generale apposita.

Io credo quindi esservi perciò un motivo potente per la discussione di questa legge; non indicherò gli altri motivi, quantunque gravi, a mio senso, che militano a favore di questa legge, perchè non si aggirano intorno alla questione d'urgenza.

Ho detto che vi era un'altra considerazione gravissima che mi moveva a pregare istantemente il Senato a voler far sì che questa legge fosse discussa; questo motivo però è alquanto personale, onde chiedo l'indulgenza del Senato.

La legge di cui feci cenno fu oggetto di critiche, e di critiche vivissime, e nel pubblico ed anche negli uffizi del Senato. Si è detto, si è stampato che questa misura avrebbe portato il disordine nello Stato, che avrebbe rovesciato l'edificio innalzato dalla sapienza dei nostri maggiori.

Io non voglio, nè posso qui combattere cotali opinioni, ma poichè desse sonosi altamente ed apertamente manifestate io desidererei ardentemente aver campo di poterle combattere, di poter giustificare il Ministero da così gravi imputazioni.

Se il Ministero ha presentato questa legge, si fu perchè era altamente convinto, come lo è tuttora, della sua altissima utilità. Il Ministero può avere errato, ma prima di essere condannato desidererebbe (e credo che questo desiderio non possa parer strano) di esser sentito nelle sue difese.

Per circostanze che è inutile ricordare questa legge non poté essere lungamente discussa nell'altro ramo del Parlamento, quindi non ebbe il Ministero il mezzo di far vedere quanto insussistenti fossero le imputazioni che contr'essa si lanciavano, e quanti fossero i vantaggi che crede dover da essa derivarne.

Prego quindi il Senato a voler far in modo che quella legge venga discussa. Una tale discussione potrà illuminarci; ed ove porti nell'animo del Senato, ovvero del Ministero la convinzione che tali misure sono dannose, il Ministero sarà il primo a far plauso a coloro che l'oppugnano; ma quando la discussione avesse un altro effetto, o quando solo il Ministero credesse dover persistere nelle sue opinioni per non essere erronea, desidererebbe che la responsabilità della reiezione di fatto di queste misure non avesse a ricadere sopra il di lui capo.

COLLA. L'ufficio centrale cui fu dato l'onorevole incarico di esaminare i progetti di legge sulla Banca si è occupato di questo lavoro con molta sollecitudine; vi ha impiegato quattro lunghe sedute, ad una delle quali intervenne l'onorevole ministro delle finanze. Lo stesso signor ministro non ignora le gravi difficoltà che nell'ufficio centrale si elevarono, relativamente all'uno e all'altro progetto di legge.

Non v'ha dubbio che le questioni che si presentano intorno a queste leggi sono di un grandissimo momento, ed appunto perchè non hanno avuto finora una lunga, profonda e matura discussione, egli è necessario che il vostro ufficio centrale se ne occupi con molta maturità.

Il Senato concede cortesemente molta deferenza alle sue Commissioni, egli è perciò in diritto di pretendere che esse non vadano troppo leggermente nello studio di leggi così importanti, e non si esponano a presentare pareri che non siano studiati, pareri che non possano essere difesi contro qualunque opposizione.

L'ufficio centrale dunque, mentre dichiara che si occupa e che intende di occuparsi con tutta sollecitudine di questo lavoro, non può prendere impegno di presentare la sua relazione se non nel corso della prossima settimana.

CAVOUE, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io non so se nella prossima settimana il Senato sarà ancora disposto a proseguire le sue adunanze; ma co-

munque sia, ho creduto di avere adempiuto al mio dovere col far noto che se queste leggi non vengono discusse, se il paese rimane privato ancora per un anno dei benefici che dalle medesime dovranno derivare, la responsabilità, ripeto, non ricade sopra il Ministero, e specialmente sul ministro delle finanze.

Mi premeva ancora più di dichiarare altamente che io era prontissimo in ora, come lo sarò sempre, a sostenere pubblicamente i progetti di legge che ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni di quest'augusta assemblea.

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio delle cinque leggi votate dal Senato, cominciando da quella per l'escavazione dei porti dello Stato.

Risultato della votazione:

Votanti 60
Voti favorevoli 60
Voti contrari 0

(Il Senato adotta all'unanimità.)

PRESIDENTE. Si procede allo squittinio sul progetto di legge per l'affittamento delle acque demaniali della Dora Baltea.

Risultato della votazione:

Votanti 60
Voti favorevoli 57
Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Si procede allo squittinio sul progetto di legge che approva la convenzione Deferrari, per la cessione delle acque del Tanaro.

Risultato della votazione:

Votanti 56
Voti favorevoli 54
Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Si procede allo squittinio sul progetto di legge per l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Genova di eccedere il limite dell'imposta, e contrarre un mutuo.

Risultato della votazione:

Votanti 55
Voti favorevoli 55
Voti contrari 0

(Il Senato adotta all'unanimità.)

PRESIDENTE. Si procede allo squittinio sul progetto di legge per l'approvazione delle modificazioni alla tariffa doganale.

Risultato della votazione:

Votanti 54
Voti favorevoli 50
Voti contrari 4

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Il Senato è convocato per domani alle ore due per la discussione della legge riguardante la navigazione transatlantica.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione del progetto di legge per lo stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America — Discorso del relatore senatore Albini — Richiami del senatore Di Pollone — Parlano contro il progetto i senatori Di Benevello e De Cardenas — In favore i senatori Balbi-Piovera, De Fornari e il relatore — Sull'ordine della discussione il senatore Di Pollone ed il ministro delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

PROVANA DEL SABBIONEK, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UNA LINEA DI NAVIGAZIONE A VAPORE TRA GENOVA E L'AMERICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge riguardante la linea di navigazione a vapore fra Genova e l'America. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1636.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge, ed accordo la parola in primo luogo al senatore Albini.

ALBINI, relatore (Legge). Signori senatori, la costante pratica dell'intera mia vita, che voi ben conoscete, o signori, non si fu al certo quella dell'arte oratoria, nè ebbi in dono la spontaneità della parola; onde ogni qualvolta mi accade di dover esporre le mie idee sovra di una questione, massime sia essa d'importanza, forza mi è queste consegnare alla carta.

Siatemi dunque indulgenti della vostra attenzione per pochi istanti, chè il mio dire sarà quello dell'uomo di mare, schietto e breve.

Vi parrà forse strano, o signori, che il relatore prenda per primo la parola nella discussione, avendo egli nei casi normali ampia facoltà di dire nell'esposizione dei motivi della legge. Mi faranno però presso di voi scusato le circostanze narratevi nella relazione stessa circa il dissenso del vostro ufficio centrale, per cui non mi fu permesso nella medesima di porgervi tutto il mio avviso.

DI POLLONE (Con vivacità). Domando la parola.

ALBINI, relatore (Continua a leggere). Nominato relatore nella primitiva minoranza, divenuta ora parte eguale per l'assenza d'un membro dell'ufficio già dissenziente dalla legge, credevo d'aver soddisfatto al mio incarico esponendo fedelmente il parere e le conclusioni d'ambe le parti, coi motivi per sommi capi in appoggio delle medesime, nè dubitavo

mi fosse lecito in seguito di svolgere maggiormente la mia opinione ed i motivi a sostegno della medesima ribattendo le ragioni degli avversanti alla legge.

Ma non si fa così, o signori; l'ufficio vostro tacciò di parziale la relazione, e duro come scoglio stette fermo nel rifiuto. Dopo lungo discutere poi, visto che si trattava di rimettere ad indefinita epoca la sanzione della legge, la qual cosa forse era nel desiderio di taluno degli avversanti, mi rassegnai a cambiare la relazione, o per meglio dire, acconsentii che vi si introducesse quell'ampio sviluppo di argomenti per modificazioni del progetto che la parte dell'ufficio opponente richiedeva.

Si fu la piena convinzione del sommo vantaggio che questo stabilimento recherà al commercio ed allo Stato, ed il timore di veder per causa di ritardo andar fallita l'intrapresa che mi consigliarono a far atto di abnegazione ed accettare il partito qualunque ei fosse che mi si proponeva, nella speranza che il Senato saprebbe valutare al giusto le ragioni che stanno per l'adozione del progetto che gli è sottomesso.

L'incremento ogni di più notevole delle nostre relazioni commerciali coi vari punti dell'America del sud e del nord, quale si desume ufficialmente dai registri del comando del porto di Genova; i molti sudditi sardi che colà si trovano stabiliti, e specialmente nel Brasile e Rio della Plata, oltre a quelli che in ogni anno vi emigrano, facevano da lungo tempo sentire il bisogno d'un simile stabilimento; se non che l'esperienza avendo finora dimostrato per tutto altrove che queste intraprese non possono attuarsi senza il sussidio dello Stato, ben s'appose il Governo col prestarvi il suo concorso, ed il Parlamento farà opera savia e grandemente proficua al paese accordandovi la sua sanzione.

Non mi starò, o signori, ad intrattenermi minutamente dei singoli e non dubbii vantaggi diretti ed indiretti che recherà al commercio dello Stato questo stabilimento, poichè nessuno ignora di quanto utile riesca la maggiore speditezza e facilità di comunicazioni, mercè cui si moltiplicano le relazioni, si imprime una più grande attività agli scambi, si stimola il lavoro e si crea infine quella prosperità generale che forma la forza e la gloria delle nazioni.

Non credo però di dovervi tacere il vantaggio particolare dell'impulso che con questo si darà alla fondazione di grandi

stabilimenti meccanici di cui difetta tuttora il nostro paese, i quali da ciò avviati troveranno lavoro ed alimento anche dalle ferrovie dello Stato, e vi avranno queste il loro profitto per non essere ad ogni minima circostanza costrette di ricorrere a fabbriche estere.

Avvi di più: la considerazione dell'incoraggiamento che con tal mezzo si presterà alla marina mercantile a vapore e la ragione dell'onore nazionale, il quale, scosso ed animato dal concorso dello Stato, ridonerà ai non degeneri figli dell'intrepido Ligure che scoprì il nuovo mondo il desiderio di riacquistare il pristino nome di una delle più valenti fra le marine.

Un'ultima considerazione che sta per la proposta legge e tocca la parte finanziaria si è quella che avendo noi nell'America del sud una stazione fissa al Rio della Plata d'un legno da guerra per difesa e protezione dei molti sudditi sardi colà stabiliti, la quale costa non poca spesa allo Stato, potrà questa per via della facilità e prontezza di comunicazioni che si tratta di stabilire essere col tempo risparmiata, massime allorquando sieno colà le cose ricomposte a pace.

Nella mia divisa di schiettezza, sebben favorevole alla legge, credo tuttavia mio debito di farvi parte di un'osservazione che nella mia esperienza di uomo di mare parveni di qualche entità, e questa si è la mancanza della prescrizione che vi debba essere sovra ogni legno della compagnia imbarcato un ufficiale del Governo per sorvegliare l'andamento di bordo rispetto massime ai passeggeri, e per constatare i casi di forza maggiore che impedissero ai bastimenti di compiere la traversata nel termine fissato dall'articolo 27; nè vale che questi casi di forza maggiore possano ugualmente farsi constatare dagli agenti consolari, poichè da chi ha conoscenza delle cose di mare ben si sa quante combinazioni si possono far risultare presso gli agenti stessi onde provare le allegate circostanze di forza maggiore, ciò che non succederebbe trovandosi un ufficiale del Governo testimone dei fatti a bordo.

Le opposizioni degli avversanti si riducono a tre punti capitali: quantità del sussidio che dicono troppo oneroso allo Stato senza un probabile compenso; durata della convenzione che chiamano soverchia per la possibilità dei miglioramenti avvenire, e perchè costituisce un protezionismo nocivo alle altre industrie; e linea del Nord che non ravvisano di sufficiente provata utilità; oltre che secondariamente vorrebbero escludere lo scalo di Marsiglia perchè temono che possa riuscire pregiudizievole al commercio di Genova.

Provata in termini generali l'utilità somma e la convenienza di questa concessione in cui gli stessi oppositori convengono, e dimostrato come queste compagnie non possano aver vita senza il soccorso dello Stato, attese le ingenti spese d'esercizio e di manutenzione che costano tali stabilimenti, riguardo alla quantità del sussidio basterà il notare che si è questo il più tenue in confronto di quanti si trovano concessi da altre nazioni, e particolarmente dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, dove è portato fino a 10 scellini per ogni miglio marino, eguali a lire 12 50, ed il minimo sta in scellini 4, pari a lire 5, quando invece quello che si tratta di dare presso di noi monterebbe appena a lire 2 50 per miglio marino.

La stessa concessione ristretta alla linea del Nord testè presentata al Parlamento del Belgio, che da taluni si è citata per provare il soverchio onere di questa, si trova assai più avvantaggiata nelle condizioni d'interesse per parte dello Stato, portando, oltre al sussidio di lire 1200 per ogni viaggio, l'assicurazione del 4 per cento sul capitale di fondazione di 5 mi-

lioni di lire, ed il prodotto postale della corrispondenza per la tassa marittima fissata a 50 centesimi per ogni lettera semplice, il quale per sé solo supererà l'intero sussidio che da noi si propone di dare.

Quanto ai vantaggi che da questo mezzo di comunicazione potranno derivare allo Stato, messi in dubbio dagli oppositori alla legge, lasciando a parte gli indiretti già abbastanza dimostrati, e di cui non puossi istituire un calcolo certo e positivo, parmi che circa il prodotto postale grandemente vada errato quegli che conti soltanto al doppio la corrispondenza che sarà attivata con questo mezzo; e di ciò abbiamo valida prova in ogni nuova linea di comunicazione stabilita, fra cui il Lloyd austriaco che vide nello spazio di circa 12 anni ventuplicarsi il numero delle lettere che reca a destino.

Devesi inoltre considerare che nelle 60,000 lire di prodotto si calcolarono tutte le lettere come semplici ad una lira e 50 centesimi, quando invece, tolte le sole lettere di famiglia, le altre tutte che trattano d'affari giungono doppie e triple; onde la media del loro costo non è mai al disotto di 5 lire.

Nel computo poi della corrispondenza che recheranno i legni della compagnia devesi pure tener conto delle lettere dirette alle diverse piazze del Mediterraneo, come anche di quelle che per la via di Genova saranno volte agli Stati a noi limitrofi, circostanza questa che fu ben giustamente contemplata nell'articolo 8 della convenzione, potendosi calcolare che il numero delle medesime equiparerà almeno quelle che si fermano nello Stato.

Tacendo ora di tutti gli altri argomenti che proverebbero l'erroneità dei calcoli fatti, basterà l'accennare che tanta è la persuasione che questo prodotto monterà ad un'assai vistosa somma, che la società richiese ed ottenne per condizione inserita all'articolo 13 del capitolato il soprappiù che fosse per risultare negli annui incassi postali unitamente per le due linee, e posso di più asseverare che la compagnia stessa sarebbe fin d'ora disposta a prenderne l'appalto a suo rischio e pericolo per una somma non minore del triplo di quanto venne calcolato.

Non so finalmente persuadermi per quale combinazione si trovino a fare tanta opposizione al principio di favorire la maggiore speditezza e facilità di comunicazione gli stessi che con tanto calore e ben giustamente propugnavano un eguale principio in occasione della riforma postale, la quale pure presentava un sacrificio d'assai vistosa somma negli introiti dell'erario.

In ordine alla durata della convenzione che gli oppositori ravvisano soverchia, convien riflettere che trattasi qui d'uno stabilimento la cui fondazione richiede ingenti capitali e di un'intrapresa assai rischiosa, che nei primi anni non coprirà forse le spese d'esercizio, essendo in questi chiamata a preparare gli elementi del traffico che dovranno poi compen-sarla negli anni successivi.

Inoltre una tale compagnia di navigazione, diretta a collegare gli Stati nostri coi due continenti americani, deve necessariamente riguardarsi come le società di strade ferrate; come queste è il veicolo rapido e regolare del commercio richiesto dai tempi; come queste si sottomette ad un servizio dispendioso di cui profitta la massa dello Stato; come esse pertanto ha bisogno del soccorso dello Stato e della sicurezza di poter estendere le sue operazioni senza nociva concorrenza per un tempo proporzionato al capitale impiegato ed ai rischi ai quali va esposta.

Questa tutela poi che accorda lo Stato non è quel protezionismo di speculazioni bandito dalle nostre leggi, ma è piuttosto il corrispettivo concesso ad un'impresa di pubblico ser-

vizio, ed invece di nuocere alle altre industrie, sarà un mezzo di vieppiù avviarle e favorirle per via della maggiore facilità e speditezza delle comunicazioni che con essa si assicurano.

Nè giova all'opposizione della durata la speranza dei miglioramenti avvenire, i quali, se sono sempre desiderabili, non devono però impedire all'uomo di senno di attuare un bene presente nella lontana fiducia d'un miglioramento avvenire.

Per altra parte non si poteva tener conto di questi a carico della società, la quale, succedendo il caso che tali miglioramenti vengano riconosciuti attuabili, sarà pure obbligata a fare delle enormi spese per metterli in esecuzione.

Si rendeva finalmente necessario nel pubblico interesse di assicurare l'impresa per un certo periodo di tempo onde volgere ed incoraggiare lo spirito del paese alle grandi associazioni.

Riguardo alla terza delle principali obiezioni che si fanno alla legge circa la linea del Nord che non si ravviserebbe per ora conveniente, adducendo che non è abbastanza avviato il nostro commercio da quella parte, osserverò in primo luogo, a confutazione del supposto, che il commercio di Genova cogli Stati Uniti crebbe assai in questi ultimi tempi. Risulta infatti dai registri del comando del porto di Genova che nel 1852 arrivò a tonnellate 30,661, mentre nel 1845 non era che di tonnellate 12,473; ed a questo si deve aggiungere che non tutto il commercio col Nord-America si fa dal porto di Genova direttamente, perchè, in mancanza di comunicazioni regolari, molte merci vengono finora esportate ed importate coll'intermezzo di altri porti, come s'avverò nello scorso anno per via di quelli di Malta, Liverpool, Glasgow, Londra, Gibilterra, Lisbona, Barcellona e Marsiglia.

Quanto poi sia erroneo l'asserto dagli oppositori riguardo agli articoli d'importazione ed esportazione, che vogliono limitati a ben poche cose, basterà a convincersene di esaminare i registri di arrivi e partenze, dai quali feci estrarre una nota esatta dei generi commerciatosi nello scorso anno, ed ove il Senato lo desidera, ne darò lettura.

(Il presidente lo invita a leggere la nota.)

Esportazione per il Brasile.

Coralli lavorati; filo a grana in oro ed argento; seterie di ogni qualità di Torino; damasco e velluto di Genova; vetretrie fine ed ordinarie; ricami e merletti; scarpe da donna, da uomo e stivali; paste diverse; frutta fresche e secche; confetterie e canditi; liquori assortiti; vino di varie qualità; carta da scrivere e da giuoco; olio imbottigliato ed in casse; marmi lavorati; cordami assortiti e spago; accinghe e sardelle salate.

Importazioni.

Zucchero; caffè; cotone; cuoi; crino; aste ed unghie di bue; pelli di tigre e di bue marino; tabacco; casciasa.

Esportazione per New-York.

Marmi lavorati; ardesie; olio imbottigliato ed in casse; coralli lavorati; seterie, velluti e damasco; frutta fresche e secche; agrumi incassati; confetterie e canditi; liquori d'ogni qualità; formaggi di varie qualità; funghi, olive ed altri vegetabili in conserva; paste in casse; scarpe da donna e da uomo; vetretrie ordinarie; letti di ferro; accinghe e sardelle salate.

Importazioni.

Tabacco; cotone; piombo in pane; rame vecchio ed in pane; legno santo; campeggio; gomma elastica; olio d'anice; carne salata; dogarelle, ale e barbe di balena; catrame, trementina e spirito di detta.

Ma senza entrare in altri maggiori dettagli a sostegno di questa linea, già svolti nella relazione della legge, e tralasciando le considerazioni di più alta sfera che possono accreditare la politica di amicarci e cointeressare alle sorti del nostro Stato una nazione la cui influenza è prevalente sopra tutto il continente americano e già si fa sentire al di qua dell'Oceano, noterò solo che facilmente si comprende la ragione del rapido aumento del nostro traffico cogli Stati Uniti se si pon mente che in poco più di mezzo secolo quella popolazione *quintuplicò* di numero, che il suo territorio divenne tre volte maggiore, che per l'attività del popolo e per i vari prodotti delle molte sue miniere decuplicò di ricchezza, che si tratta infine d'un paese dove i progressi materiali sono senza esempio ed ha per sé solo 20 mila chilometri di ferrovie e 1800 bastimenti a vapore che solcano i mari, i fiumi e i laghi delle vaste sue regioni.

Venendo per ultimo all'osservazione secondaria circa lo scalo di Marsiglia che si vorrebbe escludere, parmi che riescano vani i timori accennati del danno che potrebbe derivarne al commercio di Genova per le notizie che giungerebbero prima a quella piazza, non esistendo ormai più distanza dal momento che rapido come un baleno il telegrafo ci reca notizia delle più remote contrade.

Nè reputo giusto il dire che una parte della Svizzera e della vicina Allemagna possa per questo trovare miglior conto di andarsi imbarcare a Marsiglia, poichè risulta invece dai calcoli i più precisi, tosto che sia ultimata la ferrovia che recherà fino al lago di Costanza, che si avrà una notevole differenza di spese venendo direttamente a Genova, sia che trattisi di passeggeri, sia che vogliasi spedire merci. D'altronde poi questo scalo non sarà che momentaneo fintantochè la società non riesca a completare il suo carico a Genova, e siccome è fatta facoltà alla compagnia di mutarlo o sopprimerlo, sarà essa medesima, come la parte la più interessata, il primo e miglior giudice di quanto convenga di fare.

Signori, l'effettuazione di questo sublime divisamento non è soltanto grandemente desiderata nel nostro paese, ma altresì nelle regioni al di là dell'Atlante cui tendono le linee della progettata navigazione. Ed infatti, ripetuti riscontri giunti dalla parte del Sud ci dipingono la più viva soddisfazione che colà produsse la notizia d'un tanto stabilimento; e le più lusinghiere parole ci sono recate da un accreditato giornale degli Stati Uniti, *New-York Times*, per il Re, per la nazione e per il Governo, che in mezzo alle difficoltà da cui si trovano attornati seppero mantenere ed attivare una sì commendevole via di progresso che frutterà immensi vantaggi allo Stato.

A tanta aspettazione ed agli immensi vantaggi che promette l'attuazione di questo grande stabilimento, corrisponderà egli il vostro voto, o signori? Vo' sperarlo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Signori senatori; avrei forse notato con quale vivacità io domandassi la parola; si era per respingere l'accusa inaspettata che un collega dirigeva ai suoi colleghi. Io cercherò per altro di usare quella pacatezza di espressioni degna della maestà di quest'alto Consesso.

Il signor relatore dell'ufficio centrale accusava taluni (e questi non possono essere che chi ha l'onore di parlarvi ed il

suo collega il conte De Cardenas) di tre cose principalmente: la prima di non avergli lasciato la libertà della sua opinione, la seconda di essere rimasti duri come scogli, la terza di aver cercato con tutti i modi di allontanare il momento della discussione di questa legge.

Io potrei restringermi, o signori, ad appellarmi alla testimonianza dell'altro membro della minoranza, l'onorevole senatore Mosca, per dimostrarvi che noi eravamo ben lungi dall'opporci a che la legge venisse discussa.

Allorquando il relatore presentò la sua relazione all'ufficio centrale, relazione tutta improntata di una parzialità favorevole alla sua opinione, gli oppositori desideravano una modificazione di questo suo concetto. Ma se vi fu scoglio, lo scoglio fu il relatore, perchè non volle neppur mutare una sua parola la quale per avventura potesse cangiare il senso del rapporto.

In tale stato di cose vari partiti furono sottomessi all'ufficio centrale: il primo di sciogliere la Commissione onde se ne attivasse una novella; ma questo partito non venne vinto appunto perchè si temeva di non poter presentare in tempo utile la relazione. In secondo luogo fu proposto di chiedere al presidente dell'ufficio, di cui era membro il senatore Vesme, ora assente, di nominarne uno al suo posto; ma anche questa proposizione fu respinta per timore di troppo temporeggiare.

In terzo luogo s'insistette nuovamente per una modificazione del rapporto; ma tornato assolutamente inutile il tentativo, allora si decise, per suggerimento di un membro della minoranza dell'ufficio, che ciascheduna delle due parti della Commissione facesse la propria relazione, e quindi ambedue si riunissero insieme.

Da ciò appare non esservi stata durezza dalla parte degli avversanti, come la chiama il relatore, perchè non si pose assolutamente niun impedimento ad esso di manifestare piena, intera la sua opinione, che spiegò liberissimamente nel suo rapporto.

Credo con questo di avere dimostrato al Senato che, quantunque la situazione dell'ufficio centrale fosse un fatto nuovo negli annali del Parlamento, tuttavia ciaschedun membro di esso che il Senato destinava a rappresentarlo usò modi che credo non possano meritare fuorchè l'approvazione dei colleghi che ora mi ascoltano.

Mi riservo di riprendere la parola più tardi quando si discuteranno gli articoli della legge.

ALBINI, relatore. L'onorevole senatore Di Pollone mi accusa di avergli nella relazione inflitta una taccia offensiva qualificando in genere la già maggioranza dell'ufficio centrale come opponente alla legge. A mia giustificazione debbo dire come il signor conte Di Pollone non abbia voluto assistere alla lettura di una relazione che io aveva già compilata, ritenendola come troppo parziale. In vista di ciò, in una seconda adunanza, coll'intento di rendere soddisfatti gli onorevoli miei colleghi, io mi posi a piena disposizione dei membri dissenzienti da me, dichiarandomi pronto a seguire passo passo la relazione onde togliere o modificare tutte quelle espressioni che non soddisfacessero alle loro intenzioni.

DE CARDENAS. Domando la parola.

ALBINI, relatore. Primo il senatore Mosca incominciò a...

Alcuni senatori. Alla questione! alla questione!

PRESIDENTE. Credo che noi deviamo dall'intento che dobbiamo avere, che si è quello di esaminare la legge; la discussione degenerò in questione di fatti personali, di conferenze private, le quali non occorre che siano messe a conoscenza del pubblico. La relazione stampata è ciò che noi

abbiamo per testo delle opinioni delle due parti in cui si divide l'ufficio centrale; dimodochè non abbiamo bisogno di altra spiegazione onde conoscere quali siano state le precedenti che hanno potuto avere luogo prima che il testo del rapporto fosse quale ci viene presentato in oggi.

Io prego quindi l'onorevole relatore di voler prescindere da quanto ha tratto a questioni personali, ed accordo la parola al senatore Di Benevello il quale ragiona sulle questioni generali cui dà luogo la legge.

ALBINI, relatore. Io risposi alle osservazioni direttemi.

PRESIDENTE. Le farò d'altronde notare che le parole del signor senatore Di Pollone non contenevano alcun che di cui ella si potesse offendere. Egli ha cercato unicamente discolarsi, o per meglio dire, di distruggere l'impressione che potevano fare alcune sue espressioni che ferivano lui ed alcun altro dei membri dell'ufficio centrale.

ALBINI, relatore. Se il signor senatore Di Pollone è soddisfatto di aver esternato il suo parere, io ne sono contento.

DI BENEVELLO. Desideroso di tutto ciò che può recare incremento alla nazione, e massime a quello della sua marina, certamente io non mi opporrò a questa legge destinata colanto a favorirla, ed anzi confesso che un fenomeno strano e che mi ha sempre sorpreso, quello siasi di vedere come tante piccole città e piccole repubbliche del medio evo, situate sovente sopra i ristretti confini di aridi scogli, salite fossero a tale grandezza che noi non abbiamo ancora raggiunta, e ci abbiano lasciati monumenti della loro esistenza che non abbiamo ancora potuto superare.

Ciò, ripeto, basta a provare come io non voglia dichiararmi assolutamente avverso alla legge che discutiamo; ma confesso che io non posso accettare alcune delle condizioni che si trovano in essa, e come io sia disposto a negar loro il mio voto, a meno che non giungano a farmi mutare parere le ragioni di qualcheduno dei valenti oratori che imprenderanno a difenderle.

Queste difficoltà sarebbero tre. E per la prima dirò come io non giunga a comprendere perchè sia necessario al Governo di venire con una sovvenzione qualunque in aiuto a questa società; a me pare che se i Genovesi da tanti anni fanno di continuo commercio coll'America, certamente si è che in questo essi ci trovano il loro lucro, senza del che certamente cesserebbero dal farlo; e ciò senza sovvenzioni di sorta che quelle della propria industria; non dico già che, qualora questi negozianti rendessero dei servizi al Governo, questo non dovesse retribuirli, ma non al di là dei giusti limiti della loro importanza.

Passo alla seconda difficoltà: ed è appunto questa l'enormità di questa sovvenzione, giacchè mi pare che mentre vediamo il Belgio proporre per medesimi servizi la somma di lire 1200 per viaggio, non intendo come mai dovremo noi giungere all'eccessiva somma di lire 22,000.

È vero che il Belgio si rende garante dei pericoli e si unisce alle sorti qualunque dell'impresa; ma vi prego di considerare che quel prudente Governo ha posto un limite a questi pericoli, e che essi non potranno mai eccedere i 5 milioni. So pure che a combattere questa difficoltà si mettono innanzi i grandi vantaggi che risulteranno dal numero maggiore delle lettere che si spediranno; ma, signori, tal rendita oggidì si calcola in 60,000 lire; io voglio benignamente raddoppiarla e portarla alle 120,000, ma da 120,000 a 300,000 calcolate passa, mi pare, un'assai grave differenza.

I difensori di questa sovvenzione pongono ancora ne' loro vantaggi quello dell'emigrazione; mi duole il dirlo, ma io respingo un calcolo che ha per base l'infelicità di una nazione;

gli uomini non emigrano mai quando sono felici a casa loro ; e tristi quei Governi che costringono ad emigrare i loro popoli e cercar felicità nell'esilio !

Ond'io non credo che questa sia cosa su cui dignitosamente si debba far calcolo.

Soggiungerò poi, e con dolore il dico, correre da alcuni giorni la voce, che io spero vorrà smentire il signor ministro, che la Svizzera, cioè, sia per nulla disposta ad intraprendere il seguito della via ferrata, malgrado l'offerta da noi fatta dei 10 milioni, a ciò certamente mossa da sinistre influenze. Ma io spero che quella nobile e libera nazione saprà da queste sottrarsi e rimanere in quella dignitosa indipendenza senza la quale i popoli sono indegni di esistere.

Cosa poi che ancora mi sorprende si è come si vogliano concedere 22 giorni per questo viaggio, mentre credo che per l'America del sud questo viaggio generalmente si fa in 15 giorni ed anche in 10. . .

Molte voci. No, no; egli è piuttosto in quella del Nord.

DI POLLONE. I bastimenti inglesi ci mettono 29 giorni.

DI BENEVELLO (Continuando). Mettiamo dunque 29 giorni; è vero che vi sono degli scali che debbono portar via del tempo, ma quegli scali appunto sono per me un danno piuttosto che un utile, poichè quegli scali profitteranno a danno nostro di tutti i vantaggi del viaggio, e ciò senza fastidio di sovvenzioni.

Vengo ora alla mia terza difficoltà, che reputo la più grave, ed è quella dell'enorme privilegio di 15 anni che vuol concedersi alla società; ma questo, signori, permettetemi che io lo abbia per un insulto proprio fatto all'intelligenza umana.

Come! si dovrà credere dunque che per 15 anni la mente, l'ingegno umano vorrà stare stazionario, nè andare più innanzi? Mentre le menti tutte sono rivolte alla scoperta di nuovi miracoli, che ogni giorno segna la scienza qualche progresso nell'umanità . . . noi soli dovremo starcene, oserò dirlo, stupidamente immobili a contemplarli! E dovremo credere che andar voglia ancora a lungo, che una qualche scoperta venga a surrogare una macchina che di continuo porta la minaccia, lo spavento, la morte ne' suoi fianchi, che al dire di un giornale costò da 20 anni 30,000 vittime all'umanità, e che fra le minori sue esigenze per camminare vuole almeno che un vascello gli consacrì i 2/3 del suo carico?

No, per Dio; questo non può essere. . . nè passeranno 10 anni, forse 5, forse un anno che oso sperare di vedere queste macchine ridotte come monumento di curiosità nei nostri musei.

So che il signor ministro mi risponde: che ciò avvenendo la sovvenzione andrà in compenso del cambiamento delle vecchie macchine, e l'importo di quelle che dovrebbero farsi. Poco però mi muove quest'argomento, giacchè io ho per fermo essere questi perfezionamenti, quando sorgano, probabilmente volti non già ai meccanismi che trasmettono il movimento, ma bensì al motore, epperò di poca entità i cambiamenti; diffatti vediamo che la macchina proposta dall'Ericson, fra gli altri pregi che vanta, ha quello appunto di servirsi dello stesso cilindro della macchina a vapore. Ma in caso di questa nuova scoperta che sorgerebbe a danno della compagnia, io non so vedere, in parità di circostanze, quali danni potrebbero sorgere per essa, come se ne è mostrato timore.

Qui io limito le mie osservazioni, e lasciando l'Atlantico, e chiamando le vele, mi riduco al desiderio di assai più modesta, ma forse non meno importante navigazione. Signori, se si considera nella storia, sia antica, sia moderna, quali furono

le città che salirono a maggiore prosperità e grandezza, voi troverete condizione loro inseparabile quella di essere state sempre o in riva al mare, o ad un fiume navigabile.

Oramai l'Europa non ha più un ruscello che non sia solcato da navi a vapore; noi soli dobbiamo vedere il nostro re dei fiumi, questo re che dalle sue scaturigini saluzzesi potrebbe essere navigabile sino all'Adria, che ne congiungerebbe la regina alla nostra metropoli, che potrebbe recare le nostre navi, le nostre merci sin nel cuore della Svizzera pel mezzo del Ticino; ebbene questo Po noi dobbiamo vederlo di continuo versare inoperoso quelle sue onde regali nel mare, perenni testimoni della dappocaggine nostra!

Non è che io intenda qui chiedere al Governo d'intraprendere l'opera di quella navigazione, ma è bensì mio desiderio di eccitarlo a dimostrare soltanto di volerla favorire, potendo io quasi farmi mallevadore che non tarderà a sorgere una qualche compagnia per intraprendere quest'opera di tanto vantaggio, di tanto utile e tanto diletto alla patria nostra.

BALBI-PIOVERA. Signori, un fatto è rimarchevole in questa discussione, che, cioè, in ambi i rami del Parlamento son succeduti intorno alla presente legge gli stessi inconvenienti: nelle due Commissioni infatti il relatore, e nell'una e nell'altra, fa parte della minoranza. Io desidero e faccio voto che nel Senato questa legge abbia lo stesso fine che ebbe nell'altra Camera; epperò non entrerà a discutere, nè sostenere piuttosto una parte che l'altra dei contendenti. Nella Commissione, come ci si disse nella relazione, due sono le opinioni: io mi contenterò di combattere per quanto potrò i motivi degli oppositori alla legge; se non erro, sei sono questi principali motivi, cioè: il protezionismo, l'introito postale perdente, l'inutilità dei vapori in tempo di guerra, concorrenza di Marsiglia dannosa al nostro commercio, esclusione della linea di Nuova York, ed il più grave di tutti, il sussidio.

Signori, il Governo come fa? Non protegge, paga un servizio pubblico, compensa con un tanto per viaggio ed impone due obblighi: uno di fare il servizio pubblico delle poste e l'altro di stabilire le partenze a giorno fisso. In tutte le società di vapori le partenze, salvo quelle che sono sussidiate come in Inghilterra ed in Francia, non sono fisse; annunziano con manifesti e con avvisi di partire un dato giorno, e poi se il carico non è fatto, se il piroscifo non ha il numero di passeggeri compiuto, aspettano o sotto un pretesto o sotto un altro. Il Governo nostro invece esige nel contratto che si stabilisca una partenza fissa sotto pena di una multa, e perciò paga un'indennità. Io credo che questa sia la ragione per cui l'Inghilterra stessa dà pure sussidi, e sussidi fortissimi.

Per poter dire che vi ha protezionismo bisognerebbe che ci fosse un privilegio, una proibizione ad altra società di percorrere le stesse linee, di toccare gli stessi approdi, di fare insomma una concorrenza. Questo io non lo vedo nella convenzione; qualunque altra società può liberamente costituirsi, se vengono, come dice il mio amico, senatore Di Benevello, inventate nuove forze motrici meno spendiose e più facili. Il secondo motivo si è, come dissi, l'introito delle poste perdente; a questo riguardo farò presente che per i primi anni, io ne son persuaso, vi sarà una perdita, ma questa è una cosa sulla quale è difficile stabilire una base e calcolare giusto. Il nostro collega direttore delle poste sarebbe più atto di qualunque altro a dare spiegazioni al riguardo. Egli ha presentato calcoli fatti, ma però credo che questi manchino di base, poichè le lettere d'America ci pervengono dalla posta di Londra, e quelle sono le sole che si possano

considerare come provenienti dall'America, ma le altre sono portate dai bastimenti a vela; e questi appena toccato il continente gettano nella buca postale tutte le lettere di cui sono portatori.

L'irregolarità e l'incertezza dell'arrivo fa sì che non si può avere una base giusta e calcolare sopra la quantità delle lettere che ci pervengono da quelle regioni, quindi, lo ripeto, i calcoli fatti sulle lettere d'America non mi paiono fondati.

È dunque una speculazione che il Governo fa, ed io spero che avrà l'esito che hanno avuto le altre del Lloyd per il Levante; si è visto che il prodotto del Lloyd per le lettere trasportate era nel 1842 di 40,000 lire per i primi anni (prego il Senato di tenermi per iscusato se cado in qualche errore, non avendo presente il rendiconto di quella società); e nel 1852 questo prodotto fu di lire 580,000 e più. Questo è un fatto che risulta dagli stati presentati e stampati nei resoconti di quella società, e voglio sperare che noi arriveremo a questo risultato, se non lo sorpasseremo, non potendosi mettere a confronto lo scalo di Levante con quello delle Americhe, la relazione di un altro mondo con tutta l'Europa, a fronte di piccoli paesi che formano lo scalo di Levante. La probabilità, e qui non si tratta che di probabilità, sarebbe adunque in favore della speculazione del Governo.

Prima di continuare la confutazione del terzo motivo mi permetterò di aggiungere ancora alcune parole intorno alle lettere d'America. Non vi è bastimento a vela che partendo da Genova per l'America, o dall'America per Genova, non porti seco circa 200 lettere; questo è un contrabbando; ma, o signori, qui il contrabbando è una necessità, non essendovi mezzo regolare per avere le lettere, come ha da fare una casa di commercio, un individuo a far pervenire le sue lettere in America? Egli è giuoco forza che adoperi i mezzi che sono alla sua portata.

Ora se si considera che in ogni anno 350 o 360 bastimenti partono per le Americhe, facendo il calcolo si vedrà che le lettere che coi medesimi sono trasportate oltrepasseranno le 62 o 75 mila.

Vi è poi un'altra ragione che milita in favore dell'opinione che io sostengo, ed è che le lettere di America non vengono mai semplici, essendovi l'uso colà di presentare la fattura del luogo di origine alla dogana; per conseguenza non c'è negoziante che sia interessato nel nolo di un bastimento che non sia obbligato di mandare dei plicchi di lettere, cioè le fatture per poter pagare la dogana, onde possano le merci entrare in quei paesi.

Tutti sanno, o quelli almeno che abitano in una città di mare, o piazza di commercio, che le lettere di America e anche d'Inghilterra sono costosissime; le meno pesanti in carta semplice costano sempre lire 2 50, ma ho visto delle lettere che costavano perfino 25 lire per le ragioni su accennate.

Io non voglio dire che il progettato stabilimento di posta regolare sarà per aumentare questa tassa, anzi io sono persuaso che l'onorevole direttore delle poste seguirà in questo quel sistema che con tanto talento e con tanto felice esito egli ha fatto prevalere, cioè quello della posta a buon mercato, perchè quanto minori sono i prezzi, tanto maggiori sono le lettere e la rendita di quel ramo di pubblica entrata; e se segue, come vi è da sperare, la progressione avuta in terraferma e presso altre nazioni, questo provento fra breve compenserà l'erario del sussidio che darà alla società di cui si tratta.

Vi è ancora nella relazione un'obiezione contro l'inutilità in tempo di guerra dei vapori mercantili, e se non mi sba-

glio si era proposto di lasciar da parte quest'obbligo della società.

Signori, per rispondere a questo bisogna che io vi riporti alla storia. I bei tempi della marineria ligure, che ora è la marina sarda, furono quelli in cui il Governo non possedeva bastimenti, e le navi erano dei privati. Quando vi erano delle operazioni militari da fare si riducevano queste navi e se ne formavano delle squadre. Questa è la storia genuina della marina militare genovese, e di tutta quella gloria che si acquistò.

I tempi mutarono, le galere furono surrogate da grossi vascelli, i piccoli bastimenti che il privato poteva costruire e mantenere non servono più al giorno d'oggi, perchè le fortune non corrispondono alle spese necessarie, ma a quello che manca all'individuo le società anonime possono supplire formando il capitale necessario.

Del resto, sul fatto espresso dell'inutilità della marina mercantile a vapore in tempo di guerra, io mi permetterò di fare qualche osservazione. Non v'è dubbio che il motore con cui agiscono questi nuovi bastimenti, le loro manovre, i loro movimenti sono vera rivoluzione nei mezzi di guerreggiare per mare. La linea di battaglia e gli usi di guerra sono e devono essere totalmente cambiati.

I vapori da guerra che abbiamo visti sono armati diversamente dalle navi a vela; ho visto vapori di guerra i quali non avevano che 12 cannoni, dei quali due immensi nel centro, e questi avrebbero per la loro ampiezza portato 50 cannoni se fossero stati a vela; ciò proviene dacchè diversi essendo i loro movimenti, diverso riesce il punto di mira e la manovra dell'artiglieria a bordo.

In tal caso, e per le ragioni addotte, io credo che i bastimenti di grossa portata, i quali servono al commercio in tempo di pace, possono essere facilmente con qualche riparazione ridotti a servire anche in tempo di guerra, secondo il nuovo sistema ed i nuovi studi che si faranno a questo riguardo (io dico quel poco che so e che ho letto per diporto); del resto io potrei invocare l'autorità di valenti uomini che scrissero intorno a questa materia, e fra le altre opere quella già passata di memoria di un principe di molto talento e scienza marittima, disgraziato presentemente, il quale ha scritto sull'elice, il principe, cioè, di Joinville. Egli ha spiegato assai bene questa rivoluzione che avrà luogo nel modo di combattere in mare. Io penso dunque ad un tale riguardo che se questi vapori non saranno della stessa utilità che una fregata da guerra, potranno almeno essere giovevoli assai alla nostra marineria militare.

Ora, o signori, una delle obiezioni maggiori e che credo derivata da false idee si è la rivalità fra Marsiglia e Genova. Molti credono e temono che la concorrenza dello scalo di Marsiglia possa essere nociva al commercio di Genova. Sono passati quei tempi, o signori, in cui credevasi che abbruciando la casa del vicino la nostra avrebbe maggior valore. Sono passati quei tempi, o signori, in cui un re, che chiamano grande, faceva, sotto il più frivolo pretesto, bombardar Genova per gelosia di Marsiglia, credendo di far prosperare l'una colla rovina dell'altra, e non otteneva da questo fatto che un'umiliazione ben piccola: l'umiliazione di un debole innanzi al potente; e la storia giustificava questo triste fatto assegnando l'umiliazione a colui che ingiustamente abusava della sua forza.

Le piazze di commercio al giorno d'oggi si possono far concorrenza senza recarsi danno; la piazza di Genova è collegata con quella di Marsiglia con legami d'interessi tali che io non so se sarebbe più dannoso ancora a Genova il non aiutare il

commercio dell'altra piazza. Quest'idea non è ricevuta in Francia, ed a torto. La posizione di Genova verso Marsiglia è la stessa di Torino verso Lione.

Io credo che se la prosperità sarà in Torino, d'essa sarà pure a Lione, per i grandi legami che esistono tra i negozianti dei due paesi.

Lo stesso si dica di Marsiglia; infatti non vi è casa di commercio in Genova che non abbia una casa succursale corrispondente in quella città, se pure non esercisce sotto la stessa firma. Io ne potrei citare sette od otto, come sarebbero i fratelli Rocca, i Chichizzola ed altri; insomma, lo ripeto, non vi è sulla piazza di Genova casa di commercio che non sia in conto sociale per certe date speculazioni colle case di Marsiglia, e viceversa.

Non saprei definire diversamente questa diffidenza di lasciare lo scalo di Marsiglia che come una rappresaglia verso la Francia.

Essa disconoscendo i suoi veri interessi non permette che la strada ferrata di Savoia vada a far capo a Lione: peggio per lei. Noi non dobbiamo seguire l'esempio di quella rivalità, essendo indegno di rifiutare una cosa giusta perchè se ne rifiuta una a noi.

L'altra obiezione, se non mi sbaglio, è quella di voler la esclusione della linea di Nuova York per non esservi fra quella città e il nostro Stato molte relazioni stabilite. Le statistiche provano che da 3 o 4 anni circa queste relazioni si vanno aumentando, ma anche supponendo che queste non esistessero, sarebbe questa una ragione di più per toccare a quel porto; poichè maggiori essendo le facilità di comunicazione, tanto più facilmente si stabiliranno tali relazioni giacchè dove non ci sono bisogna stabilirle per attirare il commercio verso di noi.

Signori! Io credo che vi sia ancora un po' di pregiudizio municipale a questo riguardo. Io tengo che non è semplicemente la piazza di Genova che sia la più interessata in questa linea, tant'è che il commercio di Torino, il quale ha compreso l'importanza, l'utilità che questa linea potrà procurargli, si sottoscriveva per 4 milioni, e se il commercio di Torino si è impegnato in quella speculazione con tanto animo, si è che ha capito che a lui importa moltissimo di mandare le sue sete direttamente all'America del nord e non passare per seconde mani, mandandole a Londra.

Ove questo progetto non venisse adottato, il commercio di Torino perderebbe moltissimo, mentre credo che tornerà sempre utile ad una piazza avere corrispondenze dirette e non passare per una o due case di commissione che aggravano le merci di molteplici provvigioni. La linea di Nuova York sotto questo rapporto è, a mio parere, la più utile per la piazza di Torino, per le sete e manifatture del Piemonte, ed anzi direi che essa tornerebbe assai più vantaggiosa alla piazza di Torino che a quella di Genova.

La parte più difficile delle ragioni sollevate dagli oppositori del progetto è quella del sussidio. Un mio amico lo trova esagerato. Per vedere se realmente è tale bisognerebbe paragonarlo con altri. Facendo il confronto colle linee dei vapori transatlantici e del Mediterraneo che altre nazioni hanno voluto stabilire, si vedrà che questo sussidio è colà assai più forte che non presso di noi. L'Inghilterra, se non isbaglio, accorda tali sussidi per una somma di 25 milioni; essa dà 12 lire e 50 centesimi per miglio nautico di 60 al grado. La Francia che non ha linee transatlantiche, ma che ha la linea delle messaggerie nazionali del Levante, dà 40 lire per lega, cioè lire 13 50 per miglio marittimo di 60 al grado. Una società americana riceve 170 lire per i viaggi da Nuova York a

Liverpool. La società che vi è proposta riceverà dal Governo lire 2 50 per la stessa distanza di un miglio nautico. Ora la mitezza del sussidio, considerata per miglio, è sicuramente molto al disotto di quanto pagano le altre nazioni.

So bene che vi sono persone che, a quanto pare, avendo letto nelle gazzette la proposizione fatta da una società belga, credono che il Governo del Belgio abbia vantaggi maggiori di noi. Ma, o signori, vi pregherei di fare attenzione che se è vero che la società che si presenta non domanda che 1200 lire per viaggio, essa però venne assicurata del 4 per cento...

Ora, sapete che cosa è il 4 per cento in fatto di marina? È l'assicurazione dell'interesse e del capitale, ed il Governo che si fa assicuratore marittimo toglie alla società la necessità di assicurare i suoi bastimenti; ma questo lo lascerò svolgere dal signor ministro, e dico solo che io amerei meglio pagare un sussidio fisso che di correre l'eventualità di un'assicurazione del 4 per cento in fatto di marina.

Io non sono interessato, e se lo fossi non parlerei; nè voterei; ma se facessi parte della società accetterei il 4 per cento senza sussidio, e sono sicuro che se si proponesse alla società un tal mezzo, essa lo accetterebbe.

Io credo di aver risposto alla meglio che ho potuto alle obiezioni che furono fatte al progetto.

Non vi parlerò, o signori, dell'emigrazione straniera. È da sperare che dai suoi paesi essa preferirà seguire questa nuova via di Genova per portarsi in America, ma perchè è un fatto che potrà accadere, e non è presente, lo tralascio per parlarvi solo dell'emigrazione presente, la quale è assai numerosa, e se non mi sbaglio, ascende a 60,000 sudditi sardi nell'America del sud. E non crediate che siano tutti Genovesi, perchè tutte le provincie dello Stato forniscono il loro contingente; la Savoia sola ne ha una colonia di 15,000. Domo-dossola ne ha moltissimi, la provincia d'Acqui ne fornisce anche molti. Egli è certo che una gran parte li fornisce il litorale del mare per la ragione che la maggiore facilità che hanno questi abitanti di navigare li porta a cercare sussistenza od almeno fortuna al di là del mare.

Questa emigrazione, signori, è parte dei nostri cittadini e dello Stato; un Governo piccolo, una potenza di terzo ordine non può avere colonie sue particolari, eppure queste, malgrado ciò che diceva un mio amico, sono necessarie. Anche nei paesi bene amministrati, dove la fortuna e l'industria cresce, ove esiste Governo libero e legale, l'emigrazione è più abbondante che presso noi. La Francia ne ha la sua parte; il Belgio ha pure moltissimi emigrati, e questo non proviene già dalla mancanza di lavoro, ma bensì dal desiderio di far fortuna. Da noi, grazie al cielo, il lavoro non manca, perchè le strade ferrate che si fanno possono dar lavoro a tutti quelli che hanno voglia di lavorare; ma dico, è per l'ambizione di far fortuna, per l'ambizione di procacciarsi un benessere, ed a questo riguardo io non credo che sia da buon Governo, nè utile abbandonarli, fatto riflesso che annualmente questa gente tramanda denari e fondi alle loro famiglie.

Signori, io conosco un negoziante, non ve ne sarà un solo, ma dico che il negoziante che io conosco riceve annualmente da 600 a 700 mila lire da distribuire in soccorso alle famiglie degli emigranti.

Ciò prova che vi è questo danaro in mano di connazionali, i quali emigrarono col solo scopo di far fortuna e che le loro fatiche sono premiate. Signori, questi nostri concittadini, che il desiderio di far fortuna porta su suolo lontano, si rammentano sempre della patria, essi mostrano quest'affetto al suolo nativo colla spedizione dei soccorsi che mandano ai loro cari,

col ritorno allorchè sono arricchiti; che la patria per parte sua dimostri di non averli dimenticati e loro procuri mezzi di conservare le relazioni e facile il ritorno.

Il nostro ufficio centrale vi propone la sospensione della legge: signori, un voto consentaneo a questa proposizione significherebbe niente meno che il rigetto della legge.

Infatti una società anonima si forma con difficoltà; nel nostro paese esordiente in fatto di queste associazioni, prima che l'amministrazione sia formata, le sottoscrizioni siano coperte e le persone che si presentano abbiano stabilito il proprio credito si richiede un lasso di tempo considerevole. Ove si accetti la sospensione della legge, si scioglie la società e non vi è più da farne parola; sono 10 milioni cui si dà una destinazione diversa.

A questo riguardo debbo rilevare un errore in cui è caduto il relatore della Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Il relatore disse...

PRESIDENTE. Lo prego di prescindere dal fare menzione di ciò che si è detto in altro recinto. Le convenienze parlamentari non lo consentono.

BALBI-PIOVERA. Ne convengo pienamente, ed io comisi questa sconvenienza inavvertitamente, trattovi dal filo delle mie idee.

Fu detto altrove che 8 milioni dei fondi di questa società erano capitale straniero. Io credo all'incontro di potere, con conoscenza dei fatti, accertare che non vi sono in questi fondi che 3 milioni di capitali stranieri americani ed inglesi, mentre 4 milioni si compongono di capitali torinesi e 3 di capitali genovesi.

L'unica obiezione che si possa muovere al Governo sarebbe quella del perchè esso abbia trattato privatamente questo servizio piuttosto che rimmetterlo all'asta pubblica o conferirne con altre società. Se non che, salvo errore, una sola società si presentò a quest'effetto, ed essa è la società americana *Liveston e Wells*, la quale era composta d'individui che intendevano coprirsi della nostra bandiera, ma era una speculazione meramente americana.

Io non entrero nella discussione del merito e dei mezzi di questa società; a questo riguardo il signor ministro delle finanze, che ne è minutamente informato, ne spiegherà il perchè queste trattative non abbiano avuto seguito.

Ora per l'opposto la società attuale è interamente costituita di nazionali: gli armatori, i dirigenti, i capitani, i marinai tutti appartengono allo Stato, e speriamo che essa prospererà come ben se lo merita.

Del resto, signori, se abbiamo speso 120 milioni per stabilire una strada ferrata, la quale da Torino mettesse capo a Genova; se abbiamo assicurato il 4 1/2 per cento a tutte le società intraprenditrici di strade ferrate secondarie, le quali governeranno efficacemente ad alimentare quella principale del Governo, io credo che un pensiero grande vi abbia animato nel votare i fondi necessari, quello, cioè, di fare sparire le distanze e conquistare sul tempo.

Col mezzo delle strade ferrate interne, le città, le provincie si possono considerare come trasportate a poca distanza dal mare, con breve impiego di tempo e con lieve spesa; conseguentemente la vera posizione di Genova in questa circostanza si può ritenere come quella di uno scalo o magazzino vastissimo delle risorse del commercio e dell'industria dello Stato.

Per queste ragioni io sono persuaso che avendo fatto il più, voterete favorevolmente per questa legge, onde fare il meglio.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. È stata fatta risposta dapprima da un

membro dell'ufficio centrale, poi da un altro oratore ai vari argomenti che erano stati adottati dall'altra parte di esso. Mi sembra ora opportuno l'esaminare quanto fu detto da questa parte opponente dell'ufficio centrale, e che si venne contrastando.

Prenderemo le prime parole dell'onorevole senatore Balbi-Piovera, cioè che *pagare non è proteggere*; desidererei mi si desse la definizione del proteggere e del protezionismo. Per me non vi è altra protezione che quella di procurare vantaggio (ed il denaro è vantaggio), perchè si rivolga una speculazione di commercio, un'operazione qualunque più ad una parte che ad un'altra, e che non si rivolgerebbe a quella parte se non fosse pagata, stipendiata, aiutata in qualche maniera da un protettore; così è protezionismo quando un capitale che sarebbe più fruttifero in una tale speculazione, l'abbandona per portarsi ad un'altra di minor profitto; di modo che il danaro dell'agricoltore o quello del commerciante, o quello del possidente il quale così si impiegherebbe in cose di loro utile, vien preso dal Governo per erogarlo a vantaggio di un individuo o di una società che lo impieghi in cosa per se stessa meno produttiva e che solo diventa lucrosa all'individuo od alla società che fanno la speculazione protetta dal Governo coi nostri denari, i quali in tal modo impiegati sono meno produttivi per lo Stato in generale, benchè lo siano, e molto, per chi è protetto. Mi pare così di aver risposto bastantemente a queste parole: *pagare non è proteggere*.

BALBI-PIOVERA. Intendo pagare un servizio pubblico.

DE CARDENAS (Continua). Si disse essere quello un servizio pubblico e che s'intendesse con ciò di pagare il servizio delle poste; si disse che questo servizio potrà rendere molto più, e non esservi basi per fare il calcolo che possa rendere così poco come si disse nella parte della relazione a cui io partecipava; ma se il Governo aveva avuto delle basi per dire che fra pochi anni deve rendere più di 600 mila lire, se ne ebbe quella parte che sosteneva il progetto in altro recinto per dire che poteva rendere 300 mila lire, credo che avendo sotto gli occhi i registri delle poste si possa avere avuto una qualche base per asseverare che non saliva che a 60 mila lire.

Se mi si mostrassero i calcoli da cui si presumevano prima lire 600 mila e poi solo 300 mila, potrei esaminarli, ma non conoscendo le basi dei calcoli non posso discutere le cose sulle quali l'onorevole nostro collega ha parlato.

Si pretese che quanto si paga non sia che il corrispettivo dell'obbligo della partenza a giorni determinati, dicendo che i vapori i quali non hanno quest'obbligazione trovano sempre dei pretesti per ritardare la loro partenza quando non hanno i carichi compiti. Questi pretesti non mancano certamente. Ma si crede che ad una società che formerassi non mancheranno anche i pretesti; ad una società principalmente che sarà così appoggiata, e che forse avrà nel suo seno e nel numero dei commercianti che vi hanno parte delle persone interessate anche a favorirla e che avranno pure il loro interesse a proteggere anche i pretesti.

Io credo che non si possa giudicare che in via di presunzione su questo punto; e le presunzioni (ognun lo sa) si concepiscono a norma dei proprii pensieri.

Si volle sostenere anche non esservi nessun privilegio accordato, ma questo io lo trovo nell'articolo 18, così concepito:

« Il Governo si obbliga durante il periodo di 15 anni dalla presente convenzione a non accordare sovvenzioni e vantaggi ad altre compagnie che fossero per assumere la stessa navigazione, od anche una parte di essa. »

A me pare che questo è già un privilegio sufficientemente garantito per non potersi dire che non si accordi un privilegio.

Si volle fare il paragone fra questo e le vie ferrate, dicendo che se il Governo provvede alle vie ferrate, può anche provvedere a questa navigazione; le vie ferrate sono strade sulle quali corre il commercio; ognuno si mette poi liberamente a correre su queste vie appunto come si corre sulla via del mare. Se si trattasse di sprofondare un'altra volta l'Atlantide per poter passare dall'Europa all'America, forse si direbbe che il Governo potrebbe concorrervi per qualche cosa onde facilitarne la via sulla quale ognuno potesse andare e venire; ma l'Atlantide è già sprofondata, e sono molti secoli, e forse anche al di là delle memorie storiche; e la via è aperta. Si tratta di dire ad uno: noi diamo a voi il privilegio, o se non un privilegio esclusivo, noi diamo a voi un sussidio (il che al mio modo di vedere equivale ad un privilegio) perchè corriate questa via a preferenza di un'altra.

Alcune brevi parole farono anche dette sulla necessità del contrabbando postale, sull'impossibilità di non farlo quando non vi sono mezzi regolari per la corrispondenza. Su questa proposizione non parlerò: il nostro collega, l'onorevole senatore Di Pollone, dirà assai meglio che io ne sappia se vi siano mezzi regolari o no per mantenere la corrispondenza fra noi e le due Americhe senza dover ricorrere al mezzo sempre immorale del contrabbando.

La questione della guerra non tocca al certo a me il trattarla; io non ripeto se non quanto si è già detto nella relazione, quanto si è udito in altro recinto, quanto si è detto nei giornali, che, cioè, questi navigli mercantili non sono i più adatti agli usi guerreschi, e che si pagherebbe così troppo caro l'averne un naviglio che riuscirebbe a ben poco. Che poi il naviglio a vapore abbia ad avere la preferenza sopra gli altri coll'andar del tempo, e che quindi si perfezioneranno le cose, io credo non vi sarà chi ne possa dubitare. Ciò si prevede già negli antichi tempi, quando il Tasso, paragonando i due legni, diceva che *l'un di forza prevale, l'altro di moto*; allora parve si annunziasse già al bisogno d'averne un naviglio potente di celerità, che potesse supplire alla forza colla sua prontezza.

Venendo ad altro appunto, io credo che tutti hanno pensato che non si trattasse di bombardare Marsiglia quando si proponeva di abbandonare quello scalo; altro è bombardare una città, distruggerla, togliersi una rivale (e per me mi crederei incapace di ciò suggerire), altro è il non stipendiare una rivale coi nostri denari perchè ci faccia concorrenza.

L'unica opposizione che si sia fatta allo scalo di Marsiglia è questa: che noi pagando una società che i Francesi non vollero pagare, faremo il loro servizio; e che così essi avranno il vantaggio d'averne lo stesso servizio a spese nostre.

Per altra parte io credo benissimo che una grande quantità di commercianti genovesi trovi grandissimo vantaggio nei suoi rapporti con Marsiglia, ma credo pure che se quei commercianti hanno tali vantaggi penseranno essi a stabilire quelle corrispondenze di che abbisognano. E convien essere persuasi che tanto che non vi è quell'articolo 18 già citato che guarentisca ad una società o ad un privato un vero privilegio, gli speculatori agiranno sempre quando avranno il loro interesse.

Parlando del viaggio di Nuova York si disse che se non vi sono degli interessi, si cerchi di farli nascere. Generalmente parlando, in economia, si lasciano nascere gli interessi, non si sforzano a nascere; chè quando germogliano in terra favorevole, allora prosperano e crescono rigogliosi, ma se nascono

come un'importazione straniera, quale semente sparsa in terreno infecondo, allora appena appena cessa quell'inaffiamento del sussidio erariale inaridiscono e cessano anch'essi questi interessi fittizi, e ci troviamo ancora nel caso del protezionismo di cui si parlava altra volta.

Che il commercio di Torino trovi un vantaggio pel trasporto delle sue sete manufatte, io lo credo benissimo, ma dobbiamo noi pagare ai fabbricatori o commercianti una parte di questo trasporto? E perchè se lo paghiamo alle sete non lo pagheremo a mille altri generi di produzione? Imperocchè pagando un caro trasporto all'uno od all'altro genere di cose, noi faremo ben nascere delle industrie di più in paese, ma non tali che per sè stesse possano sussistere e prosperare là dove per l'utile proprio non si stabiliscono da sè.

Si parla del sussidio di 25 milioni dati dall'Inghilterra per le varie navigazioni colà stabilite. Penso che l'Inghilterra avrà fatto i suoi calcoli, e penso vi abbia trovate le sue convenienze, io però non conosco su che cosa siano stati basati i motivi che l'hanno indotta a fare questa spesa, e quello a cui dobbiamo pensare noi si è quali siano i motivi che possono indurre noi a fare questo sacrificio. Avendo però esaminato per un momento l'affare del Belgio, posso dirne qualche cosa. Tutto il vantaggio che si accorda alla società transatlantica d'Anversa si riduce all'esenzione di certi dazi e pedaggi che si dovrebbero pagare, e siccome vi era qualche difficoltà a poter combinare l'esenzione dei diritti di arrivo, di partenza o di stazione sia nei porti d'Anversa o di altro porto del Belgio senza urtare coi regolamenti e cogli stabilimenti di contabilità, così si diedero lire 1200 per ogni diritto in compenso perchè la società potesse pagare quei diritti da cui si voleva esentarla.

Queste esenzioni di pagamento si fecero anche risultare nelle discussioni che ebbero luogo nelle Camere del Belgio come accordate non con detrimento delle finanze, mentre sarebbero tutti i diritti che non si percepirebbero se non si stabilissero queste navigazioni.

La società del Belgio domandava da principio niente meno che 50 mila lire per ogni viaggio d'andata e ritorno; tale era la sua domanda. Ma allora nel Belgio si fece appunto quello che noi avevamo l'onore di proporre al Senato, di aspettare cioè che il Governo trovasse patti migliori colla società attuale od altra, come appunto si trovarono patti migliori colla società del Belgio, che fece il viaggio per niente, a quanto pare, meno che l'utile pel trasporto delle lettere a suo carico e vantaggio, cosa che si potrebbe pure da noi forse concedere. Questa è tutta la concessione fatta nel Belgio; si potrà vedere a cosa arriverà, a 70, 80, 100 o 200 mila lire, io non lo so perchè non ho veduti i calcoli che risultarono dalla discussione del Belgio; so però che non si fece altro che accordare questa esenzione di pagamenti, e che le 50 mila lire per ogni viaggio d'andata e ritorno si risparmiarono affatto.

Altrettanto spera una parte dell'ufficio centrale possa riuscire al nostro Governo col trattare di nuovo sia colla società attuale, sia con un'altra. Io credo poi che non vi sarebbe un gran male se si sciogliesse questa, poichè essendovi un utile commerciale a farne, si troverà altra gente che la formerà, e i medesimi individui forse vi concorreranno a formarne un'altra. Passando brevemente a rassegna le molte cose dette dall'onorevole preopinante, rimane a combattere qualche punto trattato dalla parte nostra opponente nell'ufficio centrale. Si disse che se si erano accordati 10 milioni alla strada ferrata della Svizzera, si poteva anche accordare a quest'altra via questo sussidio, il quale non sarebbe stato che un complemento di quello.

Vero è che si accordarono 10 milioni, ma non sono numerati; sono 10 milioni in azioni, azioni che potrebbero anche essere in parte produttive pel Governo, e che non costituiscono una passività assoluta e determinata sin dal primo momento, come lo sarebbero le 624 mila lire che si darebbero alla società per questi viaggi transatlantici.

Si volle anche considerare come un piccolo carico queste 624 mila lire, quando ve ne sono già tanti, quando tutti i giorni si richiedono gravi sacrifici alle finanze a rimpinguarsi con le nuove imposizioni che si mettono nello Stato. Ma fin tanto che queste nuove imposizioni non giungeranno a pareggiare l'uscita, mi pare si debba andare molto a rilento a mettere dei carichi nuovi alle finanze; bisogna accontentarsi di quelli che vi sono, salvo che gravissime circostanze ed una specie di necessità non lo richiedano.

Dell'emigrazione che venisse a passare per Genova e per la nuova strada che unisce i laghi di Costanza si volle fare anche un gran computo. Su questo punto debbo osservare che nel Belgio una parte del calcolo che si fece è appunto l'emigrazione della Svizzera, è appunto l'emigrazione dei paesi tedeschi e di quei medesimi di cui una parte del vostro ufficio disse che preferirebbero scendere per le loro vallate e per i loro fiumi onde portarsi alla foce del Reno, che non dover varcare il doppio transito delle Alpi e degli Appennini, e quindi far la traversata di tutto il Mediterraneo: questo è un calcolo che si fece nel Belgio, contando sul numero di questi emigrati pel loro vantaggio. E sì che nel Belgio per spingere ad accordare a questa società quel favore della sanzione delle lire 1200 e del trasporto postale, fra gli argomenti sapete voi quali si addusse? Si addusse come un atto positivo, tanto dal Governo che dalla Commissione nelle due Camere e si è ripetuto nelle discussioni, che nel Piemonte si erano accordate 624 mila lire all'anno, dicendosi: se il Piemonte accorda 624 mila lire, noi ne possiamo bene accordare 1200. Si parlò da un fatto semplicemente in idea come se fosse un fatto consumato.

Ma anche credendosi questo fatto già compiuto, si seguì ad a calcolare sull'emigrazione svizzera e tedesca come se non passasse dal Piemonte. Pare dunque che questi stessi argomenti che si volevano trarre dal Belgio possano valere per noi e dire che non vi è da fare un gran calcolo sui vantaggi che porterà quest'emigrazione pel suo passaggio.

Il commercio delle frutta fresche della riviera ligure si suppone possa giungere a gran cosa nel suo trasporto per le due Americhe. Certamente colà non si hanno i prodotti della nostra riviera, ma i piroscalfi che partissero da Genova per andare in quelle regioni toccheranno certamente, anzi devono toccare il Portogallo, toccare Madera passando allato alle Esperidi. I pomi delle Esperidi vi si caricheranno facilmente, come pure gli aranci ossia i portogalli del Portogallo e i prodotti meridionali più saporiti, e più gustosi, e più freschi in quelle regioni che non nella nostra e che giungerebbero là ancora con vari giorni di meno di viaggio, e quindi più conservati e con minore spesa di trasporto.

L'onorevole nostro relatore parlava della sospensione del mantenimento di un legno da guerra che si tiene al Rio della Plata, dicendo che fra qualche anno e quando siano ricomposte le cose in pace, si potrà risparmiare quella stazione che costa molto al nostro tesoro, potendovi supplire i bastimenti a vapore di questa società; ma fra qualche anno e quando sia stabilita la pace, cioè forse fra 20 anni, e intanto in 15 di seguito avremo già pagati 9 milioni e mezzo senza godere di questo vantaggio. Vorrei sapere quale probabilità vi sia che le cose si possano ricomporre così presto in pace in quelle re-

gioni e per cui non sia assolutamente più necessario di proteggere le nostre genti ed il nostro commercio mantenendo colà una stazione di guerra. Che poi sia stata desiderata in America questa società e che siavi stata applaudita, credo che non vi è punto da maravigliarne. Se in America si stabilisse a spese americane un trasporto continuo per recare a noi lo zucchero ed il caffè a minor mercato di quanto ci costano adesso, noi tutti, io credo, applaudiremmo; e se la cosa andasse più avanti saremmo al caso anche di fare l'illuminazione, come si fece al di là dei monti per la ferrovia; ma non so se ciò gioverebbe poi molto all'America, forse gioverebbe tanto ad essa quanto gioverà a noi il tripudio che fecero gli Americani per questa società nei nostri paesi.

La proposta che si faceva dalla mia parte dell'ufficio centrale è semplicissima, cioè: non di rimandare la legge, ma di sospenderne l'applicazione, lusingandosi questa parte del vostro ufficio (*Accennando al senatore Di Pollone e sè medesimo*) di potervene proporre l'approvazione tosto che il Governo abbia trovato modo di rimediare ai vari inconvenienti di cui si fece cenno ed a tutti quegli altri che certamente il Senato ed il Ministero nella loro saviezza sapranno trovare meglio di me.

PRESIDENTE. L'ordine d'iscrizione reca facoltà di parlare al senatore De Fornari.

BALBI-PIOVERA. Io aveva domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Tenendo conto del momento in cui fu chiesta la parola, e di quei tratti del discorso del signor senatore De Cardenas, per quali ella si mosse a domandarla, io non ho trovato veramente alcuna allusione personale. Non vi ho veduta che una differenza di opinioni, la quale potrà da parte sua ed a suo luogo esporsi nel seguito della discussione. Alla parola *personale* si dà talvolta una portata troppo grande.

La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Io non ho nessuna difficoltà di cederla.

PRESIDENTE. Allora la concedo al senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Mi duole che l'onorevole collega ed amico De Cardenas abbia male interpretato il fatto di storia da me citato. Io sono ben lontano dal voler bombardare Marsiglia (*Haritá*), anzi voglio, per quanto è possibile, unire gli interessi e la prosperità delle due piazze. Quanto ho detto si fu per provare che non è colla forza, nè coi regolamenti che si eccitano le rivalità e s'impedisce che esse possano prosperare. Una giusta, equa concorrenza è utile, dannosa sono le esclusioni.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. In questa per me straordinariamente interessante occorrenza che mi riconduce innanzi a voi, onorevolissimi colleghi, dopo lunga assenza, sul finire di questa prolungata luminosa Sessione del Parlamento, e mi induce a prendere, inusitatamente per me fra i primi, la parola, — sento bisogno di, con breve premessa, accennare a giustificazione per tale mia assenza, più che involontaria, forzata da private circostanze, che mi facevano alla Presidenza motivare indefinitivo personale impedimento. Come un antico, deplorando, qualificava intestine fraterne guerre *plus quam civilia bella* io m'era e sono nel caso, *si parvis licet componere magna*, di deplorare, sebbene in famiglia mia felice padre, impedimento di *più che private* infelicissime vicissitudini.

Questo cenno, poi, tanto più mi sono indotto e permesso, o signori, di allusione a mie particolari contingenze, perchè tale giustificazione mia collegasi al soggetto della discussione cui siamo ora chiamati: perciocchè troppo è vociferato che Genovesi, membri del Parlamento, appositamente accorrono

a sostegno d'interesse che genovese si va qualificando: insinuazione che troppo facilmente viene accomunata come accusa di gretto spirito municipale; troppo facilmente, ripeto, e quasi sempre a torto; poichè ovvio, utile, doveroso quindi, è che più s'induca e facciasi carico, anzi ad interloquire non che intervenire, facendo forza anche ad impedimenti colui il quale trovisi per la più prossima occasione e facilità di informazioni locali, e il reclamare che udiva continuo de' bisogni e desideri (tanto più, poi, se questi sian di natura da includere motivi di benessere generale, forse meno prima avveduti ed apprezzati), trovisi, io diceva, e in grado e in fatto quindi responsabile di recare con la sua voce ed autorità e diligenza, notizie utili ed impulso efficace a giusta e proficua deliberazione.

E, signori onorevoli colleghi ed altri che mi odono, lungi che in questa occorrenza io tema di avere a scolparmi di quell'appunto qualsiasi, ho coscienza di merito nello avere fatto forza ad ogni privata difficoltà e convenienza, e ciò non in vista di interesse locale solo, ma appunto, come lo notavo doveroso anzi tutto, per considerazione all'interesse generale, grande quanto dir si possa che ravvisavo, e non materiale solo, ma morale del paese per la sua dignità come per la prosperità, per la sua gloria anco attualmente e futuramente e storicamente pure.

Imperocchè, o signori, in questo affare di che stiamo per decidere della esistenza o non di una grande istituzione di linee di navigazione transatlantica, non già trattasi di interesse ristretto a profitti privati, nè a favore solo di Genova e della sua costiera. Genova ha in questo più debito che diritto di rappresentare e prosperare lo Stato, e di esso provvedere, più che ai presenti, ai vantaggi dell'avvenire, e più che agli erariali o comuni pecuniari, servire, aspirare anzi, alla onoranza ed importanza nazionale.

E lasciate adunque e godete, o signori, che tentando io di far primeggiare sui freddi, e comparativamente gretti calcoli (ancorchè non già da omettersi ma da curarsi secondari sol quanto necessari) di attuale interesse e convenienza, io elevi questa discussione a più alta sfera di considerazioni, e di onorevoli impressioni.

Non dimentichiamo, non fia che poniamo in non cale che questa discussione ci richiama rimonta all'epoca ed abbraccia le immense sequele del gran fatto, quando un uom della Liguria ebbe ardimento, e a forza di convinzione sua, e di insistenza e perseveranza e personali sacrifici e pericoli riusciva a far forza all'ignaro suo secolo ed all'invidia, e scioglieva alfine il gran problema e completava l'esistenza, può dirsi, e la comunanza di questo nostro mondo e la universale civiltazione con la preziosa partecipazione alla fede nostra religiosa, a completare anco la nozione Cosmonomica, la più elementare invero, ma fondamentale di tante altre, ignorata o contrastata fin allora (quasi incredibil cosa! ad aprire in fine tutte le vie alle comunicazioni internazionali, alle speculazioni commerciali; a questi interessi materiali mi si perdoni di deplorarlo) cui appare ora ridotta, fra le ambagi della discussione, quasi esclusivamente l'attenzione dei molti, e forse la sorte di questa importantissima legge.

No, non rinnoviamo, colleghi, l'errore (mi occorre a questo punto alludervi) dei Genovesi antichi d'allora, quando non apprezzarono i lumi e non utilizzarono le offerte del loro eroico ed immortale concittadino; perocchè conviene che mi affretti a premettere ad ogni ulteriore considerazione, che la opportunità, sebben oggi di gran lungi non paragonabile a quella, ma pure relativamente di somma importanza, è vitale nella presente situazione.

I grandi interessi commerciali entrano frammezzo ai politici, in nuove fasi, in altre vie: frattanto gli uomini di Stato, arbitri de' destini de' popoli, distratti da interessi invero anch'essi gravi, più ancora in quanto decidono della civiltà, della pace, di ogni bene purchè l'ambizione, la prepotenza non li predomini, lasciano per ora men curato questo secondario interesse dell'avvenire, ch'è già evidentemente retaggio a noi comune, ma che potrebbe esserci più tardi rapito. I nostri abili, arditi navigatori, armatori, costruttori, commercianti, con nuove felici tendenze allo spirito di associazione, anelano a profittare della fortunata opportunità, di partecipare almeno ad una iniziativa ch'esser può decisiva per l'interesse e per la dignità nazionale: questa opportunità può non essere che momentanea, fuggitiva; il temporeggiare la compromette senza ritorno: lo assottigliare i calcoli sopra interessi minori, finirebbe per iscoraggiare i valorosi imprenditori di questo grandioso stabilimento di una continua, frequente e rapida comunicazione con le regioni transatlantiche: se perdiamo, anco breve, un tempo prezioso, eventi politici, emulazioni tra porti e porti, tra società e società, scrotinamente e odiosamente venute a rivalità, possono facilmente ruinare questo ora serio e proficuo progetto; e ciò sarebbe, sia che fosse comunque differita l'attuazione, come se affatto respinta. Ci saremmo privati di una gloriosa iniziativa, e col tempo avremmo a lamentare amaramente questo nuovo errore.

Questa legge, di cui per ora mi astengo dallo esaminare, e come parmi esserne il caso, giustificare quasi in tutto la plausibilità, ci è proposta già adottata dalla Camera rappresentativa elettiva, quella che avendo la iniziativa delle materie finanziarie, ne ha tutta almeno primaria responsabilità, ed era proposta, ed anche in questa sede è promossa dal regio Ministero che conosciamo competentissimo ed accuratissimo nell'intento di rimarginare le piaghe dell'erario, e riordinare tutte le istituzioni intese alla prosperità del paese; l'aspettativa è generale, una negativa, anco una dilazione probabilmente sinistra, eluderebbe vive ed onorevoli aspirazioni.

Chi può, del resto, mettere in dubbio l'immenso vantaggio di rimpiazzare con la rapida comunicazione per mezzo dei piroscafi quella sì lenta dell'antica navigazione a vela? Il tempo, dicesi proverbialmente, è moneta, può aggiungersi è salvezza, perchè la rapidità dei movimenti sfugge ai pericoli e ad ogni modo moltiplica le operazioni procurandone di nuove. Ognora le corrispondenze tra persone lontane, e ignare delle località e delle opportunità presenti, subitanee, di gran lunga rimangono indietro alle transazioni fra persone che si ravvicinano alle persone, alle cose.

E come non tener conto della sempre maggiore attuazione della marineria mercantile che da queste moltiplicate e anco ardite escursioni così propiziamente deriva a beneficio anche, secondo le occorrenze, della marina militare che importa di rendere più poderosa e rispettabile?

E, signori, elevandoci a considerazioni altre tali di più alto e nazionale interesse, le propizie risultanze di tante internazionali maggiori relazioni, l'importanza politica che ne deriva tra Governo e Governo, le simpatie tra popoli e popoli, specialmente fra quelli che unanimi principii sociali e simili istituzioni politiche conciliano e collegano, non saranno esse viepiù decisive nella bilancia delle nostre deliberazioni? E qui mi par acconcio il respingere quella delle principali tendenze con cui è avversata la legge che ci è proposta, l'osservazione che le relazioni dei nostri porti, del nostro commercio essendo radicate già precipuamente con le regioni americane del sud, l'aggiunta della linea dei piroscafi tendente agli Stati Uniti del nord indiritta segnatamente a Nuova York riesca

di talmente minore interesse che, a calcolo, sarebbe risultante, almeno attualmente, a perdita di opera, tempo e profitti. Ma oltre le ben ragionate osservazioni apposite che sono state contrapposte nella accurata ed imparziale relazione dell'ufficio centrale (dominata, mi si permetta additarlo di passaggio, da grandi insistenze dell'opinione avversante alla legge), oltre segnatamente la grande importanza notata dei trasporti della emigrazione che ora tende anzi principalmente a quella direzione del nord, non è egli da apprezzarsi anzi l'intento di procurarsi in quello Stato nuove maggiori occasioni di relazioni commerciali e politiche anco, ed anzi con somma importanza, di politiche simpatie che si informano e fortificano dalla identità dei principi politici e governativi; tanto più a fronte dei pericolosi e minacciosi sforzi che nella nostra vecchia Europa sono apertamente riprodotti e collegati in favore dell'assolutismo e della intolleranza? Felicemente voci e voti di cordiale simpatia da colà, recentemente ancora, ci salutano, ci invitano.

Rispondiamo loro, e sia coi fatti; non respingiamoli con quello di una ripulsa così motivata mal a proposito all'occasione di questa legge.

Signori, io ho lasciato a colleghi più abili e competenti, e pazienti ed autorevoli, lo addentrarsi nelle varie indagini che la proposizione votata già dall'altra Camera legislativa, e qui l'opposizione sollevano, e tutt'al più mi riservo soggiungere qualche breve osservazione nella discussione degli articoli, collo spirito e l'intento stesso qui spiegato, di evitare ogni modificazione ancora che importando dilazione, incertezza, sarebbe fatale quasi certamente alla opportunità, al buon successo.

Ho ravvisato, e meglio, sentito più importante e decisivo, come erami più spontaneo, ed è proprio d'altronde di questa preliminare discussione, il trasportare la questione, quanto per me potevasi, sul terreno delle generali considerazioni d'alto interesse, d'importanza nazionale, morale, politica e gloriosa, od almeno onorevole pel nostro paese.

Il paese! . . Signori; dicevo in principio che Genova, che la costa Ligure, aveano, più che diritto, debito di rappresentare in tale questione lo Stato, il nostro regno costituzionale, voleva dire, Sardo-subalpino.

Non so rattenermi, ora ponendo fine al mio dire, dal soggiungere a compimento dell'intero e tutto vero concetto mio, e ricordare che il paese nostro è Italia, che interesse italiano è quel che trattiamo per comunicazioni ed aspirazioni di comune internazionalità. Lasciate, quindi godete, ripeto pregando che qui abiurando veracemente il gretto, il fatale municipalismo, associandomi così all'Americano sommo biografo di Colombo, quando mostravasi quasi disdegnoso d'indagare il nome della località natale di quell'eroe dei due mondi, invochi dapprima onore, prosperità a Italia patria di Colombo; e in suo nome come tale, e poichè un altro figlio suo ancora ebbe ventura d'imprimere il proprio battesimo a codesto grande emisfero transatlantico verso cui tendono queste aspirazioni nostre, invochi prosperità, gloria all'America, e fra loro concordia e simpatia.

Quanto per noi potesi si mantengano, si accrescano le relazioni già molte colle varie vaste regioni transatlantiche del sud, e si accrescano e fortifichino quelle con la potente, con la liberale altra Inghilterra Americana, e siaci pur essa propizia, cordiale. Offra loro la nostra costa Ligure, ben aperto, sicuro il porto di Genova cogli augurati ampi, comodi docks e il magnifico golfo di Spezia, e nel centro del Mediterraneo la nostra Sardegna, i suoi varii porti, troppo mal curati in passato e poco noti; offriamo loro il nostro ragionato e pro-

gressivo sistema di libero scambio e reciprocità di internazionali, cordiali accoglienze.

E, signori, onorevoli egregi colleghi, siane arra, siane pronta, non dubbia iniziativa la sanzione che ardisco sperare come unanime di questa legge, creatrice di valido ed abbastanza splendido istituto di navigazione transatlantica, in cui favore non ho esitato a dichiarare il mio voto, e quello invoco dai miei colleghi e pregiati amici.

ALBINI, relatore. Domando la parola per far conoscere al Senato quanto sia erronea l'opinione esternata dall'onorevole De Cardenas circa i vapori della società in caso di guerra. Sarebbe desiderabile che non solo sette vapori, ma se ne potessero avere 15, 20 per una simile circostanza: ed a questo riguardo vi citerò, o signori, un fatto. Ne' passati tempi se la nostra flotta non ha attaccata la divisione nemica, ciò avvenne per mancanza di vapori; e chi ha salvato la flotta nemica sono i vapori del Lloyd che l'hanno presa a rimorchio e l'hanno portata dentro Trieste. Ecco un fatto avvenuto da poco tempo, il quale mostra che i vapori ci possono essere grandemente utili, massime in circostanze di tal sorta.

Chi ha una marina mercantile così estesa, che ascende oggigiorno a 3400 legni, tra grandi e piccoli, avrebbe bisogno sempre non solo di vapori, ma d'una forza militare molto maggiore di quella che abbiamo per proteggerla in una qualche emergenza.

PRESIDENTE. Chieggo il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale. . .

DI POLLONE. Domando la parola sull'ordine della discussione; domando cioè se vi sarà discussione sugli articoli.

PRESIDENTE. L'ordine della discussione, a mio credere, debbe essere questo: siccome l'ufficio centrale si è diviso in due parti, in due opinioni, se non totalmente contrarie, almeno divergenti; volendo una la sospensione, l'altra l'approvazione pura e semplice della legge, secondo il nostro regolamento la proposta sospensiva deve aver la priorità; era dunque mio intendimento, quando si passasse alla discussione particolareggiata della legge, di provocare in primo luogo dal Senato, previa anche discussione se occorre, un voto sull'ammissione o non della proposta relativa alla sospensione. Se questo voto sarà emesso in conformità a ciò che pensa una parte dell'ufficio centrale, la discussione è finita; altrimenti si passerà alla discussione degli articoli.

DI POLLONE. Io domandavo solo se nel chiudere la discussione generale vi sarebbe discussione particolare. Io desidero di prendere la parola, ma avverto il Senato che mi ci vorranno almeno venti minuti. Suppongo eziandio (ed è una supposizione che mi è permessa) che il signor ministro di finanze non vorrà lasciar chiudere la discussione senza prendere la parola. Stante l'ora tarda io vorrei domandare al Senato se non sarebbe forse più opportuno il rimandare la discussione a domani.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io mi unisco all'onorevole preopinante per chiedere che la discussione sia rimandata a domani. Mal non si apponeva esso nel dire che il Ministero non lascierebbe chiudere la discussione senza intervenire in essa, e far conoscere i motivi per i quali ha presentato questa legge, e crede di dover persistere nell'opinione che abbiasi essa ad approvare. Il Ministero aspettava appunto che l'onorevole senatore Di Polloné avesse presa la parola, poichè sapeva essersi egli dimostrato il più contrario all'attuale progetto, e quindi non dubitava che avrebbe sostenuto in faccia al Senato la sua opinione; aspettava di conoscere gli argomenti che avrebbe posto in campo per oppugnare questa legge, onde cercare le

ragioni migliori che per lui si potrà, per ribatterli ed ottenere dal Senato un voto favorevole. Se l'onorevole preopinante avrà da parlare per venti minuti o mezz'ora, sarà difficile che il Ministero possa rispondere in minor tempo.

Io sono agli ordini del Senato; ma non credo che esso sarà disposto a rimanere qui sino alle ore sette, epperò

stimo io pure miglior avviso il rimandare la discussione a domani.

PRESIDENTE. Dopo quanto si è detto, io non ho difficoltà di sciogliere la seduta e rimandare la discussione a domani alle due.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per lo stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America — Oppugnano il progetto i senatori Di Pollone e De Cardenas — Parlano in sostegno il senatore Alberto della Marmora, e il presidente del Consiglio, ministro delle finanze — Scltarimenti richiesti dal relatore sull'articolo 13 — Risposta del presidente del Consiglio, ministro delle finanze — Incidente sull'ordine della discussione, intorno al quale parlano i senatori Jacquemoud e Di Pollone — Approvazione del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UNA LINEA DI NAVIGAZIONE A VAPORE TRA GENOVA E L'AMERICA.

PRESIDENTE. Continua la discussione generale, ieri incominciata, sul progetto di legge per lo stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America.

Accordo la parola al senatore Alberto della Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Non era intenzione mia di prendere la parola sul progetto in discussione, non avendo potuto, dal rapporto del relatore, rilevare quale fosse realmente il mandato lasciato dagli uffizi ai loro commissari, cioè quale fosse veramente l'opinione del Senato in detti uffizi.

Dalla discussione di ieri poco mi sono illuminato su questo punto; ciò non di meno, essendo state toccate delle quistioni di marina che, a parer mio, possono venire raddrizzate, credo dover uscire dal silenzio proposto, per pagare il tributo dei pochi miei studii, e della tenue mia esperienza in cose che spettano alla marineria.

Fu detto ieri, se non erro, che il vantaggio di avere nel caso di guerra dei piroscafi non militari alla disposizione del Governo si riduce a poca cosa; credo che sia questo un errore, perchè farò osservare all'onorevole collega senatore De Cardenas che per la medesima ragione che in un corpo d'esercito di terra non tutto è fucile o cannone, così in una squadra non tutto è destinato a mandare od a ricevere proiettili.

In un corpo di terra vi sono, ed in abbondanza, dei carriaggi i quali, se non mandano la morte al nemico, hanno però l'importante missione di sostentare la vita a chi deve spenderla sul campo, come pure quella di evacuare i feriti, e di fornire ogni giorno ai combattenti ciò che quotidianamente viene in meno di munizioni di guerra.

Ebbene, signori, in mare la cosa non è dissimile; massime dopo che ai legni a vela sono aggiunti nelle squadre dei vapori in certo numero e di certo volume, destinati ad agire direttamente come combattenti.

Per ora parliamo soltanto del consumo di combustibile che questi legni debbono fare: ebbene, questo carbone consumato va rimpiazzato sul luogo se quei vapori devono sempre essere disponibili per la pugna ad ogni evento.

Questi vapori che agiscono io non posso che paragonarli ad un pezzo d'artiglieria di campagna, il quale oltre il cassettino di poche cariche che porta con sé, deve aver dietro uno o più cassoni ripieni di munizioni. Ora io dico che i rappresentanti in mare di questi cassoni sono certamente dei vapori di trasporto, i quali in parte seguirebbero i piroscafi combattenti, gli altri sarebbero spediti a cercare nuove provviste, ed a trasmettere dispacci ed ordini, tutti uffizi che possono benissimo venir disimpegnati da vapori non affatto costrutti per la guerra.

E su questo punto diceva benissimo ieri l'onorevole ammiraglio nostro collega, poichè toccammo pur troppo noi stessi colle mani quanto abbia giovato l'intervento dei vapori non militari a salvare, non è gran tempo, una flottiglia da inevitabile rovina, mentre per contro, dal lato contrario, in quel giorno di inaspettata calma la deficienza di vapori ci abbia fatto perdere un'occorrenza che forse non si presenterà mai più.

Ma, signori, io credo che se questi vapori destinati alla

navigazione transatlantica saranno in parte a elice, cioè privi di quei tamburi e ruote che ne imbarazzano i fianchi, potranno questi legni essere benissimo armati per l'offesa e muniti al bisogno di discrete batterie.

Egli è certo che senza pretendere di essere una potenza marittima, c'incorre l'obbligo di mantenere il nostro rango tra le nazioni di second'ordine, che hanno un naviglio da guerra nelle acque del Mediterraneo o dell'Adriatico: è dunque per noi un dovere, una necessità di aumentare il numero dei vapori dello Stato, per la sola imperiosa ragione che quelle altre nazioni ne sono bene provvedute e ne hanno più di noi.

Se poi si vorranno calcolare le ingenti spese di primo acquisto e di manutenzione cui bisognerebbe soggiacere per portare al voluto completo il numero dei vapori dello Stato, e se da altra parte si pone in conto il solo discapito prodotto dalla loro inoperosità ordinaria, si vedrà facilmente che miglior partito si è quello di non averne per ora che lo stretto numero necessario, e di tenerne in serbo un'altra parte a disposizione per il solo caso di guerra, mentre in tempo ordinario di pace verrebbero questi ultimi addetti senza interruzione ad un servizio utile: non avremmo così sotto tettoie nelle nostre darsene un immenso capitale inoperoso non solo, ma scadente ogni giorno di valore, per le spese di manutenzione, e per le inevitabili degradazioni; in fine sarebbero tanti *vers rongeurs* di meno per noi.

Io per questi motivi, e sotto questo aspetto, ritengo vantaggioso l'acquisto proposto, epperò voto per il progetto di legge; non però senza dichiararmi malcontento, se per caso tale progetto non venisse in parte modificato, credendo che tutto si possa ottenere con minor sacrificio delle esauste nostre casse.

Io ammetto l'utilità della spesa, vorrei però che fosse minore.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Signori senatori, nel prendere oggi la parola sul progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni, scerverò dal mio dire qualunque allusione alle accuse di cui fu oggetto la parte dell'ufficio centrale a cui appartengo, confidando nel vostro delicato sentire, che ne ha fatto buona giustizia.

Se non mi sono dato premura di chiedere ieri la facoltà di parlare, si fu nella speranza che altri, meglio di me, vi avrebbe esposto i motivi che, a parer mio, sono contrarii alla concessione domandata; e così avvenne in parte. Difatti abbiamo guadagnato una possibilità di rendere meno lunga, e quindi meno fastidiosa l'esposizione di quanto credo ancora di dovervi sottomettere.

Già conoscete dalla relazione le due opinioni che si sono manifestamente spiegate nel suo seno, e come io faccia parte di quella che desidera di vedere migliorata la convenzione accettata dal Governo, consentaneamente al parere che emetteva unanime la Commissione governativa istituita dal signor ministro delle finanze, per istudiare il progetto di che è argomento, siccome consta dai processi verbali di sue adunanze, stati comunicati all'ufficio centrale.

Al qual parere già s'accostava nei primordii delle sue discussioni la maggioranza dei componenti lo stesso ufficio centrale, sebbene, per una circostanza insolita nella nostra storia parlamentare, siasi poscia manifestata parità nei voti contrari; modificazione, di cui non mi fermerò a discorrere, e che d'altronde poco monta in sostanza, poichè voi sarete in ultima analisi i giudici fra l'espressione dei due opposti sentimenti.

La maggioranza respingeva la legge per le ragioni che già conoscete, e che io non ho che da ripetere; considerava, cioè, come una sovvenzione di lire 624,000 annue debba riescire di grave peso alle nostre finanze nello stato di penuria in cui tuttavia si trovano.

Tanto più ciò considerava, in quanto che aveva presente la dichiarazione dell'onorevolissimo signor ministro delle finanze, il quale con quella lucidità che gli è propria, rispondendo all'illustrissimo maresciallo Della Torre in occasione della discussione dei bilanci, confessava che, dopo votata tutta la serie d'imposizioni che ci ha presentata, avremo ancora nel presuntivo del 1854 un probabile disavanzo di sei milioni, che sperava di vedere coperto soltanto dalle maggiori entrate che sarebbero per avverarsi nei diversi rami di prodotto per lo Stato.

La quale speranza, che amiamo di dividere, non è niente di più che una lusinghiera ipotesi, che la irresistibile eloquenza dei fatti potrebbe per avventura rendere illusoria, mentre la spesa di che ora si tratta sarà certa, e la gravezza ne vuol essere misurata dal lungo lasso di 15 anni, durante il quale lo Stato rimarrà vincolato; ciò che stabilisce a peso dello Stato medesimo l'egregia somma, nell'insieme, di lire 9,360,000, rappresentante l'interesse alla ragione del 6 1/4 per cento del capitale sociale della Compagnia.

Somma grave in ogni caso, e gravissima nelle presentanee nostre contingenze finanziarie, e che, a parere della maggioranza dell'ufficio, rimarrebbe senza rispondente compenso; somma, che per sé sola assorbe quasi quella delle ritenenze sugli stipendi e sulle pensioni, che annulla quell'altra che debbe costituire il prodotto della recente imposta sulle manimorte, e che renderà così inutile al bene dello Stato l'effetto di una di codeste leggi che i nostri concittadini, pensando solo alla necessità del sacrificio, sopportano con mirabile rassegnazione, ed anzi con buon volere, forse non si facilmente duraturo a fronte di questo splendido dono non necessario, non proficuo.

Dico non necessario, perchè non avvi urgenza, e si possono aspettare tempi migliori, e perchè, come l'osservava ottimamente il signor presidente del Consiglio dei ministri in occasione della discussione seguita in questi ultimi giorni, ricordando quanto ha fatto lo Stato in favore del commercio marittimo, « un solo ramo di commercio venne singolarmente favorito, e questo si è il commercio marittimo; » dopo le quali testuali parole egli enumerava uno ad uno tutti i vantaggi che gli sono stati concessi, e che io per amore di brevità non istarò a ridire, persuaso d'altronde che siffatta esposizione è presente alla vostra memoria.

Ora, io domando, perchè se il commercio marittimo fu già così largamente favorito, occorre ancora di concedergli novelli aiuti a scapito di tanti interessi di parecchie delle nostre interne provincie, le quali lungi dall'aver ottenuto agevolezze, le aspettano, sottostando intanto a gravissimi pesi?

Ma gli è essenzialmente sul punto se veramente sia utile nell'interesse generale la grave spesa in discorso, che fuvi dissentimento fra i vostri commissari; dissentimento che non sarebbe sorto ove fosse chiaramente dimostrato che il sacrificio domandato all'erario sia per tornare di vero correlativo vantaggio in pro della nazione.

Non vi ripeterò, o signori, che questa concessione veste pure il carattere di pretto protezionismo; ciò che, a parer mio, fu ampiamente dimostrato. Ma, se avessi da svolgere questo argomento, concluderei col dire come mi faccia meraviglia di non avere a guida del mio pensiero il signor presidente del Consiglio dei ministri, lui che, non ha guari,

felicitava il mio amico, il senatore Sauli, dei progressi che aveva fatti nell'applicazione della scienza del libero scambio.

Se vi sono interessi da soddisfare collo stabilimento di una navigazione a vapore colle Americhe, vadano senza timore gl'imprenditori di questa navigazione, e la fortuna sarà loro arridente; ma, se non esistono questi interessi, le 624,000 lire non li salveranno dalla rovina, ad esempio di quanto già accadde in altra vicina contrada, come lo dice la Commissione governativa nel suo primo processo verbale, rammentando, come sia noto: « che precedenti Compagnie estere, le quali si trovavano in migliori condizioni di quelle che ragionevolmente possano essere augurate alla nazionale, ed a malgrado dei considerevoli sussidi ricevuti dal Governo, dovettero nullameno cessare da un servizio, che ad esse, sott'ogni riguardo, arrideva nel suo principio. »

Diceva ieri l'onorevole senatore Balbi che, ove non esistessero interessi, conveniva di crearli, e che anche per questo verso la concessione di cui è caso doveva votarsi.

Abbandono quest'asserzione al signor ministro delle finanze, versato com'egli è nella scienza della economia politica, e non mi fermo altrimenti a combatterla.

Nel Belgio, che ad ogni momento ci viene citato come esempio, vediamo come una compagnia di navigazione per l'America del nord abbia ottenuto una concessione di eguale natura di quella di cui ragioniamo, ma come siano gravi le differenze delle condizioni.

Permettetemi di farvi conoscere l'opinione del ministro belga, e le condizioni del contratto.

Nella esposizione dei motivi, il ministro stabilisce che lo scopo della legge si è di provvedere al trasporto dei viaggiatori, delle corrispondenze, e delle mercanzie, e soggiunge:

« Est-ce l'intérêt postal que l'on veut servir? La vitesse est une condition absolue »

Dès-à-présent, l'expédition des correspondances par la voie de l'Angleterre laisse peu à désirer sous le double rapport de la célérité et de la régularité. Les lettres arrivent de New-York en dix ou onze jours. En moins de deux jours elles traversent l'Angleterre et parviennent en Belgique. »

Conchiude, sperando solo nell'abbassamento della tariffa, e soggiunge ancora:

« Mais nous n'avons pas jugé qu'il convint pour le seul bon marché des correspondances d'imposer à l'Etat des sacrifices en proportion avec leur degré d'utilité. »

Dov'è nel caso nostro quella *necessità assoluta di velocità* di trasmissione proclamata dal ministro belga?

I vapori nazionali che salperanno da Genova per New-York hanno facoltà d'impiegare 22 giorni.

Fatta supposizione che non ne spendano più di 20, si avranno sempre colla linea inglese-americana, che fa capo a Liverpool, sei giorni di risparmio.

Ciò stante, io mi domando, come mai il negoziante che spedisce merci, e che ha premura di saperle arrivate a salvamento, l'armatore e l'assicuratore che si trovano in eguali condizioni, e più d'ogni altro, in date circostanze, il Governo stesso, vorranno, per far piacere agli azionisti della nuova compagnia, servirsi del loro mezzo per aspettare una settimana di più le notizie che possono dar vita alle rispettive imprese degli uni, e dirigere gli altri nelle loro determinazioni? Lo stesso si dica delle commissioni, dell'invio di cambiali, insomma di ogni trasmissione commerciale. Sarebbe una illusione il crederlo, quando vediamo sul continente crescere per le corrispondenze i mezzi del telegrafo elettrico, e le vie ferrate prendere tuttodi maggior estensione.

La relazione vi fa conoscere quale sia il valore delle lettere giunte dalle Americhe nel 1852. Il calcolo ch'essa ne arguisce in avvenire, lo ritengo largo ed abbondante, che anzi il trasporto delle corrispondenze tra Genova da una parte e Buenos-Ayres e New-York dall'altra, non può, secondo me, essere considerato che come scopo affatto nullo od almeno secondario, poichè la somma che l'amministrazione delle poste dall'attivazione del progetto che ci occupa sarà per ritrarre, non potrà, tenuto calcolo d'ogni circostanza, superare le lire 60 mila, siccome già fu esposto al Ministero in lettera dell'amministrazione medesima del 27 aprile ultimo scorso, stata riportata quale allegato alla relazione fatta alla Camera elettiva, e di cui vi prego di udire la lettura (*Legge la lettera suddetta*).

Risulta dunque, che nel 1852 i bastimenti a vela procedenti dai porti americani (senza distinzione di sorta) recarono a Genova lettere. N° 12,169

Supposto che mediante una buona sorveglianza si possa ottenere egual numero di lettere dirette colà » 12,169

Avremo un totale di lettere N° 24,338

Durante lo stesso anno 1852, tra per le lettere spedite e quelle giunte nello Stato sardo per la via d'Inghilterra e Francia non solo da e per l'America, ma per tutti i porti esteri senza distinzione di lido, furono sborsate all'amministrazione delle poste francesi lire 69,000.

Calcolato che la media delle tasse sborsate sia 1 50, abbiamo per risultato che il numero delle lettere di via di mare incamminate dalla Francia e dall'Inghilterra si è di. . . . N° 46,000

Le quali unite a quelle del porto di Genova . . . » 24,338

Danno un totale di N° 70,338

Ma da questo numero conviene dedurre quelle lettere che ci pervennero, o che furono dirette da e per tutti gli altri porti, e che nè anco in avvenire potranno giovare del servizio dei piroscafi in progetto.

Non avendosi dati minuti per stabilire con precisione la quantità di lettere dirette nei porti delle Antille, Messico, Guatimala, Nicaragua, Giamaica, Cuba, Venezuela, Nuova Granata, l'Equatore, Perù, Bolivia e Chili, Canada, Terranova, Nuova Scozia, e Nuovo Brunswick, pare potersi dedurre un terzo dal numero di 70,338, e così ritenere quello solo di 46,892, che a 1 50 per lettera darebbe un prodotto di lire 70,338, i quali si riducono a lire 61,000, per la deduzione che vuolsi pur fare di 20 centesimi per lettera già applicati anche alle corrispondenze che vengono oggidì scambiate.

Oltre di che, la già notata maggior velocità di trasmissione ottenibile coi servizi americani ed inglesi che fanno capo a Liverpool ed all'Hàvre, non potrà a meno di mettere ad evidenza in America la non convenienza (dal lato postale) della linea sarda; e siffatta ragione influirebbe per sè stessa ad altra deduzione di un terzo almeno da farsi ancora alla sopra-detta somma di prodotto; chè ognuno ben vede, come gli Stati Uniti mantenendo egliino stessi dei servizi piroscafici tanto per l'Hàvre, che per Liverpool, difficilmente spediranno le loro lettere coi vapori sardi, anzichè con quelli della Confederazione per non lasciar lucrare la Sardegna là, dove hanno nelle mani il mezzo di lucrare essi stessi.

Il signor senatore Balbi diceva essere a sua cognizione la esistenza di un gran contrabbando epistolare per mezzo di legni mercantili, il quale cesserà issofatto per virtù dell'istituzione della nuova linea. So bene, che uno degli interessati, venuto a bella posta da Genova per persuadermi, signori senatori, dell'utilità dell'impresa, va ripetendo, saper egli per

esperienza come ogni bastimento che salpa da Genova porta seco almeno 300 lettere in contrabbando.

Ma io credo che l'amore della riuscita delle sue idee lo illuda, e fondo questa mia opinione in primo luogo, perchè confido sulla lealtà del commercio genovese, nella osservanza delle leggi, ed in secondo luogo sulla solerzia delle autorità preposte a reprimere siffatto contrabbando, persuaso che, ove esistesse, saprebbero esse fare il loro dovere ed impedirlo.

Ad ogni modo, ammessa per un momento la ipotesi, credete voi, o signori, che lo scandalo cesserebbe immediatamente per l'istituzione della compagnia?

Non mai, perchè se qualche lettera si spedisce in contrabbando (e non contesto che sino a un certo punto la cosa abbia realmente luogo), sono lettere di povere famiglie pei loro congiunti, alle quali cale assai più la economia che non la prestezza dell'arrivo, e che però si valgono di bastimenti a vela, per la qual ragione continueranno quelle lettere a battere la stessa via, ma non sono propriamente lettere del commercio, il quale, credetelo, non si vale del fraudolento mezzo, perchè indegno di lui, e dannoso ai suoi interessi.

Disse ancora il senatore Balbi, che ora il commercio paga prezzi enormi per le sue lettere, peso di cui sarà esonerato mediante il mezzo di trasporto diretto coi piroscafi della compagnia, e soggiunse di avere avuto nelle mani lettere che costavano persino 25 lire l'una. La risposta è ovvia. Le lettere pagano dipendentemente alle tariffe risultanti dalle convenzioni postali stipulate fra le diverse potenze, ed il prezzo delle lettere per questi Stati provenienti dalle colonie pagano in ragione di 1 70 per caduna lettera semplice di grammi 7 1/2, che non può dirsi eccessivo. Ma questo prezzo si accresce ogni qual volta il peso eccede i grammi 7 1/2, e così si pagano tanti porti quante volte una lettera è di questo peso, o di una frazione maggiore, nè più nè meno di che pagherebbe qualunque altra merce, quanta più se ne voglia acquistare.

Anche a me sono state esibite da uno degli onorevoli promotori di questa impresa lettere che avevano il carico di 5 o 10 lire, ma potei di leggieri rimarcare, come nell'angolo sinistro fosse segnato il peso, secondo che è prescritto dalle convenzioni, e convincermi come quella a modo di esempio che aveva il carico di 10 20 pesava 38 grammi, e così andava passibile di sei porti, ossia appunto di lire 10 20.

Seguendo a fare il paragone della concessione belga con quella in progetto, vediamo come un meschino sussidio di lire 1200 per viaggio sia stato accordato alla compagnia che sta per essere stabilita in Anversa, e come tale assegnamento le sia unicamente stato consentito per tener luogo di *diritto di porto*, perchè, notava il ministro degli affari esteri, signor De Brouckère, « si dans presque tous les pays, les entreprises de cette nature jouissent de l'exemption complète des droits de port, les réglemens en vigueur mettent obstacle à ce qu'il en soit ainsi chez-nous. » Tale savio divisamento era pure quello della Commissione governativa, già citato ed espresso ad unanimità di voti.

Dai fautori della legge si dirà che alla compagnia belga è guarentito (per 10 anni) il 4 per cento d'interesse del capitale sociale. Al quale proposito, non istarò a dire, come sia pure stato convenuto colla società medesima, che se la differenza tra il prodotto brutto e le spese abbia a presentare un beneficio superiore al 7 per cento del capitale impiegato, il soprappiù voglia essere versato nelle casse del tesoro sino a concorrenza delle somme pagate dallo Stato, nel corso degli anni anteriori, a titolo di guarentia dell'interesse.

Sogglungerò bensì colle parole stesse del ministro belga: « qu'il n'est pas à craindre que la garantie d'intérêt puisse

pendant une succession de temps un peu prolongée, se traduire en dépense réelle; car quiconque est au fait des affaires maritimes sait qu'un service de navigation réduit, par toute ressource au seul intérêt de son capital sur le pied de 4 pour cent, ne pourra rester dans cette situation. »

Nè siffatto sussidio, anche nei primordii, può essere maggiore dell'1 per cento.

Si dirà eziandio, che, oltre a questo eventuale sussidio, alla compagnia belga rimane abbandonata la tassa di via di mare, di centesimi 50 per ogni lettera. A quale riguardo osservo che se mai il prodotto di quella tassa abbandonata alla compagnia fosse per divenire di notevole guadagno alla medesima, lo stesso presunto prodotto concorrerebbe a sminuirne ed anzi a togliere in pro del Governo il rischio della di lui guarentia dell'interesse al 4 per cento, nè più sarebbe da considerarsi qual altro favore la guarentia medesima, che la compagnia ha tuttavia cercato di assicurarsi.

Se non che, quantunque sulla entità più o men rilevante di siffatto prodotto io non abbia dati matematici da produrre, posso appoggiare la mia opinione a quella poca esperienza che ho acquistato in simili materie, e credo di non errare quando asserisco che, per le ragioni già addotte, della tardanza negli arrivi, non sarà di molta importanza il numero delle lettere che la compagnia potrà avere da trasportare nell'anno.

Eliminato, secondo me, il vantaggio postale che possa esistere ad per la compagnia belga, così per la nazionale, passerò ad esaminare i supposti vantaggi commerciali, e quindi quello che troveranno gli emigranti.

Nel ragionare del commercio colle Americhe, mi appoggio alle tabelle che sono citate nei processi verbali della ridetta Commissione governativa, e che, per una fatalità, quantunque cercate, non si poterono più rinvenire. Da esse tavole, state prodotte dall'azienda delle gabelle, risultava essere come nullo il commercio di esportazione, il quale consiste in paste, rdesie, pochissimi marmi e frutta secche, ma per valore di minima entità. A questi oggetti il signor senatore Albini ne aggiunse altri, che, toltone le stoffe di seta, sono sì poca cosa, che sarà sempre un troppo grave premio quello di 624 mila lire per favorire l'esportazione dei *coralli lavorati, dei conchietti, e dei funghi all'olio*.

Quanto al commercio d'importazione dalle Americhe del nord, suole esso ridursi al cotone, merce voluminosa che male si alloga sovra piroscafi, facilmente infiammabile, e quindi più sicura a bordo di un bastimento a vela, che non sente il bisogno di arrivar a giorno fisso, e dà il nolo a minor prezzo. Il perchè non saprei nè anco vedere quale altra mercatanzia possa giungere a Genova, a mezzo dei piroscafi della compagnia, con vantaggio del commercio e dello Stato.

Quanto ai numerosi passeggeri su cui si spera, l'ammessione dell'appulso a Marsiglia, per chi voglia considerare la questione senza preoccupazione, ne toglie affatto la possibilità.

Diffatti, gli abitanti della Francia meridionale, della Savoia, della Svizzera e dell'Alemagna si recheranno, come fu accennato, e colla navigazione del Rodano, e col mezzo delle ferrovie già compiute, e poscia di quelle che stanno attivandosi, più facilmente a Marsiglia che a Genova, perchè avranno minor cammino da percorrere, minor navigazione da sopportare, e per conseguenza minor dispendio.

Quando si volessero pur ammettere tutte le risultanze le più favorevoli dell'ideata concessione, l'appulso a Marsiglia le distruggerebbe tutte, ed in poche parole noi verremmo a pagare molto per favorire non il nostro commercio, ma quello di Francia.

Non istarò, o signori, a rispondere a tutte le asserzioni

favorevoli alla progettata convenzione, non perchè manchino sodi argomenti per ribatterle, ma perchè stanchi di questa lunga Sessione dovete desiderare di vederla giunta a termine.

Mi limiterò ora a riepilogare le risultanze fra quanto è stato concesso alla società belga, e quanto vorrebbe ottenere la società nazionale.

Là si è guarentito eventualmente l'interesse del 4 per cento del capitale sociale, ove la compagnia non arrivi coi suoi traffici a conseguirlo; noi pagheremo il 6 1/4. Là è stata limitata la concessione a 10 anni; da noi se ne vogliono 15. Là si è diniegata l'esenzione dei diritti di porto e consolato; noi dovremmo concederla. L'abbandono della tassa delle lettere per via di mare, che sta in favore della compagnia belga, non monterà mai, come già dissi, a somma di rilievo.

Non è da farsi meraviglia che le azioni della compagnia genovese siano state sottoscritte, poichè avranno un interesse elevato, guarentito e pagato dallo Stato.

Se non che, il senatore Balbi errava nel computo delle sottoscrizioni delle medesime, accennando come 4 milioni fossero stati sottoscritti in Inghilterra, 3 a Genova, e 3 a Torino.

Da un documento ufficiale che tengo nelle mani risulta come le sottoscrizioni aperte presso la segreteria della Camera di commercio di Torino non siano che per 44 azioni di mille lire. Mi si disse, che altra nota di sottoscrizioni fosse aperta presso il Ministero delle finanze, e che dal complesso delle firme vi fosse pel valente di lire 760,000; ciò che non darebbe neppure un milione.

Ignoro quante azioni abbia preso il commercio di Genova; ma so da uno degli onorevoli promotori che sin dai primordi dell'ideata impresa aveva domande dall'Inghilterra per più di 5 milioni; e ciò non mi sorprende, perchè gl'inglesi sanno fare speculazioni, e profittevoli, senza bisogno di sussidi, e sanno a più forte ragione che con vistosi sussidi guadagnerebbero tanto di più, e ciò ancora perchè, dietro a quanto mi venne asserito, le case di commercio inglesi hanno preso azioni non altrimenti che alla condizione di avere esse medesime l'impresa della provvista dei bastimenti.

Ridotta a questi termini la questione, io dichiaro di non poter votare la legge che sanziona la progettata convenzione, perchè obbliga lo Stato al pagamento di rilevante somma che può essere in mille modi più utilmente impiegata, quando pure, ciò che non è, la si avesse disponibile; perchè lega lo Stato per 15 anni, mentre il Ministero e la sua Commissione consultiva opinavano per 10 o 12 al più; perchè il lasso di tempo di 15 anni trova la sua censura anche fra gli aderenti al progetto stesso di legge (vedi il foglio 142 del Parlamento), ed in ciò che in identiche circostanze si è fatto nel Belgio, perchè, compiuto il sacrificio, nessun corrispondente utile sarà per risultarne al paese, ma solo ai possessori di azioni, perchè collo scalo di Marsiglia si fa il vantaggio della rivale di Genova, togliendo a Genova stessa quello dei passeggeri e del commercio di commissione; vantaggio che al certo non le renderà l'apertura della ideata poetica via attraverso il Lukmanier, quand'anche in questo secolo dei miracoli dell'arte, potesse per avventura divenire una realtà; perchè finalmente, quando lo stabilimento della divisata linea di navigazione possa infatti procacciare in giusta misura i supposti vantaggi, un qualche ritardo potrà, anzichè pregiudizievole, tornare utile allo Stato, inquantochè si riuscirà di certo ad avere più moderate domande a riguardo del concorso dello Stato, il quale concorso debbe essere non altrimenti che morale, e ciò siccome accadde nel Belgio ove la proposta che precedette quella stata ammessa mercè il tenue sussidio di lire 1200 per cadun viaggio, era intesa ad averne (oltre a più altri favori)

uno di lire 50,000 anche per ogni viaggio di andata e di ritorno, in ragione di due viaggi al mese, e così annue lire 1,200,000.

Mi sono principalmente fissato sulla navigazione della linea del Nord, perchè è quella che si presenta maggiormente passiva. Non ho ragionato di quella del Sud, perchè non posseggo sufficienti dati in proposito. Ma solo accennerò come i piroscafi della linea inglese, che muovono da Southampton, impiegano 29 giorni per recarsi a Rio Janeiro, quando la nostra compagnia ne ha voluti 32, così che, anche per questa linea, lo scopo di celerità mancherà per favorire le corrispondenze postali, le quali, massime se di maggior interesse, continueranno a seguire la via d'Inghilterra, ove lo Stato, se paga larghi sussidii, ottiene grandi risultati; i quali sussidii poi non sono che il corrispettivo di un servizio renduto nel modo il più pronto, ed il più perfetto, quando, in vece, da noi il sussidio non sarà che per favorire interessi privati senza veruna risultanza di pubblica utilità.

Conchiudo, mantenendo la proposta di sospendere la votazione della legge, onde il Governo abbia campo di trattare sopra novelle basi, e per la sola navigazione del Sud, riducendo l'impegno dello Stato a 10 o 12 anni al più.

Una minore spesa con qualche vantaggio potrà essere sopportata dallo Stato. Una ingente spesa senza alcun utile non può, a parer mio, giustificare la nostra sanzione.

Non ho, o signori, la pretesa di avervi convinti nel mio senso. L'esito di questa discussione sarà quello che la vostra sapienza detterà. Lo rispetterò in ogni caso con quella venerazione che meritano le vostre sentenze. Ma ove sia favorevole al progetto, mi permetterete di aspettare in silenzio, per più non dubitare della sua utilità, che la ineluttabile storia dei fatti mi abbia dimostrato il mio errore.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Signori senatori, fra tutti i progetti relativi a grandi imprese, che furono sottoposti alle vostre deliberazioni, nessuno, come il presente, ebbe ad incontrare tanta e così grave opposizione; opposizione che trovò eloquenti e dotti interpreti e nel seno del vostro ufficio centrale, ed in questo recinto. Io quindi sarò costretto di richiedere la vostra indulgenza più del solito, onde poter ribattere tutti gli argomenti, che dai varii oratori a questa legge avversari furono adottati.

La convenzione fatta, ed ora sottoposta alla vostra approvazione, fu combattuta e a nome dei principii, e con considerazioni economiche, e con considerazioni finanziarie.

Fu combattuta a nome dei principii ieri singolarmente dal senatore De Cardenas ed oggi pur anche dal suo collega il senatore Di Pollone. Essi denunziarono questa convenzione siccome una misura altamente protezionista, onde io inaspettatamente mi vidi appuntato di essere passato nelle file del partito protezionista. Io in verità ho qualche argomento di rimanere stupito di quest'accusa. Io, o signori, credeva che il protezionismo consistesse nel favorire un'industria la quale non fosse nel caso di potere sopportare la concorrenza dell'industria straniera, di favorire con premi e con tasse, o con dazi, i prodotti di qualunque natura, che fabbricati nell'interno del paese venissero a costare più cari di quelli introdotti dall'estero.

Questo, o signori, mi pare essere il protezionismo economico. Ma ora qui non siamo in questa circostanza: non si tratta di favorire una compagnia nazionale in concorrenza con una compagnia estera; gli onorevoli senatori De Cardenas,

e Di Pollone avrebbero ragione di rimproverarmi se venisse a proporvi di dare un sussidio ad una compagnia nazionale per lottare contro una compagnia estera, che si offrirebbe di fare il medesimo servizio a condizioni più moderate. Se una compagnia americana, se una compagnia inglese avesse proposto al Governo di stabilire un servizio regolare fra Genova e le Americhe mediante una sovvenzione minore di quella richiesta dalla compagnia genovese, io dico schiettamente, avrei probabilmente accettata questa proposta; ma disgraziatamente noi non abbiamo avuto offerte serie nè da compagnie inglesi, nè da compagnie americane, nè da compagnie francesi. Qui dunque, o signori, non si tratta di favorire con una misura di protezione un'industria nazionale onde possa reggere alla concorrenza estera; si tratta semplicemente di remunerare un pubblico servizio.

La compagnia transatlantica ha un doppio scopo, ha un carattere commerciale, ed ha un carattere pubblico, fa operazioni di commercio ed adempie ad un servizio pubblico, cioè al trasporto delle lettere, ed al trasporto regolare dei passeggeri, e fa sopra il mare quello che fanno sulla terra i corrieri e le diligenze, colle quali tratta l'amministrazione delle poste.

L'onorevole senatore Di Pollone ben sa che il servizio dei corrieri impone un sacrificio assai largo allo Stato. Se io non erro, il corriere di Francia costa, oltre a ciò che rende non il ramo postale, ma il trasporto delle merci e dei viaggiatori, 170 mila lire.

Si dirà dunque che noi facciamo... *(Interruzione del senatore Di Pollone)* Mi pare che l'onorevole preopinante accenni ad una somma maggiore. Io non credo però che il Governo, così bene rappresentato dall'onorevole senatore Di Pollone in questo ramo d'amministrazione faccia atto di protezionismo pagando 150 o 200 mila lire per avere un regolare e ben fatto servizio postale sulla linea di Francia.

Mi dirà l'onorevole senatore: qui è un servizio assolutamente pubblico, mentre voi trattate con una compagnia che fa atti commerciali.

Ma l'amministrazione delle poste in terraferma tratta pure colle compagnie private, e quantunque la legge imponga l'obbligo a tutti i concessionari di servizi di vetture pubbliche di trasportare gratuitamente i dispacci, quando però l'amministrazione crede dover richiedere da essi condizioni di tempo e di velocità speciali, cioè obbligarli a partenze a certe determinate ore, ed all'impiego di una certa velocità, loro corrisponde un sussidio. Io credo per esempio, che al concessionario del servizio da Nizza a Genova l'amministrazione delle poste dia un sussidio abbastanza largo, ne dà uno certamente all'imprenditore del servizio tra Genova e Pietrasanta; io non penso con ciò che l'amministrazione delle poste ed il Ministero, che sanziona questo atto, facciano opera di protezionismo.

Se dicesti che il corrispettivo proposto per il sussidio che si porge alla compagnia sia eccessivo, io ammetto che si possa sostenere, ma non potrò ammettere giammai che questo sussidio sia un atto di protezionismo.

Io spero con queste brevi parole di essermi purgato da un appunto che mi tornava molto grave, tanto più grave in quanto che veggio con la più viva soddisfazione non esservi quasi più in questo recinto chi sia fautore del sistema protezionista; ed invero sarebbe stato straordinario che quando il Senato votava quasi ad unanimità la legge della riforma daziaria, colla quale si segnava un nuovo passo risoluto nella via della libertà commerciale, io che ho avuto l'onore di iniziare questa riforma avessi apostatato dalle mie primitive opinioni. Vengo ora ad esaminare la questione dal lato eco-

nomico e finanziario. La convenzione fu considerata come sfavorevole alle finanze, come troppo larga pei concessionari.

Io credo che si possa e si debba esaminare sotto due aspetti per quanto riguarda ai concessionari, cioè sotto al suo merito intrinseco. Dobbiamo vedere in primo luogo se era possibile di ottenere il medesimo servizio con sacrifici minori; in secondo luogo, dato che non si possa ottenere quel servizio con minori sacrifici, se questi fossero in proporzione con l'utilità che da essa il paese dovrà ritrarre.

Fu in questo recinto e altrove dimostrato che, se l'attuale convenzione si paragona colle convenzioni passate dai Governi inglese ed americano colle compagnie che hanno assunto il servizio transatlantico, le condizioni alle quali noi abbiamo acconsentito sono di gran lunga meno onerose. Difatti calcolate a ragioni di miglia la distanza da percorrere, calcolate a ragione dell'importanza dei bastimenti quello che paga il Governo inglese alle compagnie che mantengono il servizio fra l'Inghilterra e l'America, il Mediterraneo e le Indie, e vi convincerete che noi non paghiamo che il terzo od il quarto di quanto esso paga. Alla stessa conclusione si arriverebbe col paragonare la nostra convenzione con quelle americane.

Ma dopo la presentazione di questa legge sorse un fatto nuovo che somministrò armi potenti agli avversari della medesima, armi di cui seppero far uso molto abilmente; intendo dire la convenzione del Governo belga con una compagnia di Anversa. Mentre noi dovremmo corrispondere alla compagnia concessionaria lire 22 mila per viaggio da Genova a Nuova York, il Governo belga non corrisponde che 1200 lire. Quindi pare che il Governo belga abbia ottenuto condizioni di gran lunga migliori delle nostre.

Non so se sia da parte mia troppa tenerezza per la propria opinione, ma io dichiaro apertamente che se la compagnia mi proponesse di cambiar i termini dell'attuale convenzione, modificandola sulle basi di quelli sanciti fra il Governo belga e la compagnia di Anversa, io non accetterei la proposta, poichè se da un lato vi ha un vantaggio sulla sovvenzione in danaro, si presentano dall'altro due gravissimi inconvenienti: il primo cioè di abbandonare assolutamente per tutto il tempo che dura la convenzione il prodotto postale; ed il secondo, il più grave, quello che basterebbe per me a fare ch'io respingessi in modo assoluto la convenzione, si è l'obbligo di garantire l'interesse del capitale impiegato nella costruzione dei bastimenti.

L'onorevole senatore Di Pollone fa poco caso del prodotto postale, tanto di quello che ricaveranno in virtù della convenzione presente, quanto di quello che la compagnia di Anversa ricaverà essa medesima. Io non posso opporre cifre a cifre, ragionamenti a ragionamenti. Qui si tratta di un servizio affatto nuovo, di aprire cioè una via che era chiusa, quindi è impossibile di poter stabilire calcoli che abbiano qualche fondamento; tuttavia mi pare impossibile di potersi negare che quando vi sono relazioni regolari e frequenti fra paesi cotanto popolati come il Belgio da un lato, e l'America dall'altro, non vi sia un cambio numeroso di corrispondenza: ma lascio questa questione da un canto, poichè la considero come secondaria.

La condizione che io ravviso come dissi la più grave, si è quella della garanzia dell'interesse. Io non voglio condannare in modo assoluto questo mezzo di sussidio alla compagnia; avrei torto di farlo, poichè non è gran tempo io ebbi l'onore di presentare al Parlamento e di sostenere un progetto, in virtù del quale lo Stato venne a garantire il 4 1/2 ad una società costruttrice della più grande delle nostre strade ferrate. Ma dico che questo sistema pericoloso, che ha sempre

gravi inconvenienti non si può adottare se non per quelle imprese in cui riesce possibile e facile lo stabilire quale è il vero reddito della compagnia che si può sperare in una strada di ferro.

In una strada di ferro è facile il determinare in modo assai esatto la spesa di esercizio, la somma necessaria per mantenere il capitale mobile, quella per estinguere il capitale della compagnia.

Ma ben altre sono le condizioni di una compagnia di navigazione a vapore, di una compagnia come quella che assume il servizio da Anversa alla Nuova York, come quella che vuole assumere il servizio da Genova alle due Americhe.

Queste compagnie se vogliono prosperare, saranno costrette a fare operazioni commerciali, perchè ognun vede come sia difficile che possano sussistere se si limitano strettamente, unicamente a prendere a nolo delle mercanzie a Genova ed in America. Se poi il Governo deve garantire un interesse, deve avere i mezzi di sorvegliare la compagnia non che le operazioni commerciali: ora questo gli sarebbe di tale e tanta difficoltà, che vedrebbe presto costretto a rinunciare alla garanzia della sorveglianza.

Ma non è tutto, la natura stessa del servizio e dell'impresa è tale, da rendere molto arduo, quasi impossibile il determinare in modo esatto il reddito netto. Difatti, dal reddito netto, dal reddito lordo prodotto da un servizio di navigazione a vapore, conviene dedurre in primo luogo le spese; il che però non è difficile, ma conviene dedurre in secondo luogo il deperimento, e qui nasce una straordinaria difficoltà. Ella è cosa molto malagevole il determinare quale è la somma che bisogna porre da lato ogni anno, onde tener conto del deperimento di un bastimento: il Senato sa come la vita dei bastimenti sia molto varia: da alcuni è calcolata a 30 anni, da altri a 25, da altri a 20; la vita di tutti i bastimenti non è la medesima, un bastimento vive molto più di un altro; quindi egli è affatto impossibile lo stabilire in modo assoluto quale è il fondo che si deve porre in disparte, sul beneficio dell'annata, per tener conto del deperimento naturale dei bastimenti.

V'ha di più ancora: i bastimenti sono esposti non solo a deperimento, ma eziandio a continui pericoli ogni volta che sciolgono le vele al mare; conviene quindi pensare all'assicurazione, ma niuno ignora che tutte le compagnie che impiegano un certo numero di bastimenti, non potendo sopportare queste spese continue di assicurazione, sono condotte necessariamente a farsi assicuratrici di sè medesime; così avviene delle inglesi, così di tutte quelle che sono bene amministrate, e così avverrà della compagnia belga.

E qui nasce una grande difficoltà: come stabilire il premio di assicurazione?

L'onorevole senatore Di Pollone sa che questo premio varia secondo le situazioni e la natura dei bastimenti, varia anche secondo i capitalisti che impiegano i loro fondi nelle operazioni d'assicurazione; quindi altri intoppi, altre incertezze, altri ostacoli.

Come mai potrà il Governo seriamente stabilire d'accordo colla società il reddito netto della compagnia? Se l'impresa è molto prospera, se l'assicurazione non deve avere effetto, non vi saranno difficoltà: per lo contrario se l'impresa fosse perdente, io credo che il Governo si vedrebbe condotto a fare dei sacrifici molto maggiori di quelli che noi facciamo.

Noi sappiamo, o signori, quello che diamo, quello che con 22 mila lire per viaggio non avremo altro sacrificio; invece il Governo belga dovrà sottostare a tutte le spese, e più dare il 4 per 100. Ora, è arrivato (e spero che ciò non succe-

derà alla compagnia transatlantica), è arrivato a varie compagnie di non poter conseguire nemmeno di che far fronte alle spese ordinarie. Io ripeto quindi, che la nostra convenzione ben può reggere al paragone della convenzione belga; che se questa si presenta sotto un aspetto più favorevole, bene esaminata, dovrà considerarsi come più onerosa per l'erario pubblico.

Allontanato l'esempio del Belgio, non si negherà essere la nostra convenzione la più favorevole che si sia finora stabilita da un Governo con una compagnia di navigazione transatlantica.

Ma mi si dirà: il contratto potrebbe essere stato fatto sopra basi eque, e meno onerose alle finanze dello Stato.

Esaminiamo quali siano i benefici che lo Stato ricaverà da questa convenzione e quali i sacrifici che dovrà fare.

Questi si restringono al pagamento della sovvenzione, cioè di 624 mila lire all'anno, somma egregia a fronte della penuria delle finanze, somma che, come indicava l'onorevole senatore Di Pollone, pareggia alcune delle nuove imposte che abbiamo stabilito.

A diminuire questi sacrifici abbiamo primieramente il prodotto del servizio postale; abbiamo in secondo luogo il vantaggio di avere a nostra disposizione, in caso di guerra, un naviglio di 7 grossi bastimenti a vapore; finalmente i vantaggi indiretti che il commercio deve ritrarre da questo servizio.

Io non impegnerò una lotta sulla questione postale coll'onorevole preopinante, che in ciò riconosco maestro; ripeterò quello che già accennava che, cioè, trattandosi di un servizio affatto nuovo io credo che tutti i calcoli che si basano sui fatti attuali sono assolutamente ipotetici, sono erronei.

Egli è evidente che quando per iscrivere alle Americhe, massime all'America del sud, bisognava affidare le lettere ai bastimenti a vela, che impiegavano tempo lungo ed incerto per fare il transito, oppure mandare le lettere in Inghilterra con grandissima spesa, il numero delle corrispondenze doveva essere, come è infatti, limitatissimo; quando invece vi sarà una corrispondenza regolare, celere ed economica, io porto avviso che il numero delle lettere si aumenterà in una proporzione che è impossibile il determinare.

Il senatore Di Pollone sa come le facilitazioni aumentino le corrispondenze in una proporzione non prevedibile; e infatti ogni giorno egli introduce riforme, fa nuove facilitazioni, le quali tutte producono effetti immediati e i più benefici.

Egli fu uno degli autori della riforma postale, e ben ricordo che quando questa riforma si discuteva in questo e nell'altro ramo del Parlamento, gli autori di essa, ai quali io ho avuto l'onore di appartenere, non ebbero l'ardire di calcolare sopra una larga scala l'aumento che da questa dovesse risultare. Ricordo pure che io, fatto ardito, un giorno asserii che la perdita dopo uno o due anni non sarebbe che del 10 per cento: mi si gridò quasi la croce addosso e mi si disse che io mi facevo illusione: eppure dopo un anno la perdita era pareggiata, dopo due vi era beneficio.

Ciò che accadde per la posta, è accaduto per molti altri servizi. Citerò il telegrafo elettrico.

Quando fu presentata la legge per lo stabilimento del telegrafo fra Genova e Torino non mancarono membri del Parlamento che lamentavano questa nuova spesa. Il Ministero rispose con una certa esitanza, che cioè si troverebbe un qualche piccolo compenso nel prodotto che darebbe il servizio telegrafico dei privati.

Si rispose ridendo a questo argomento; eppure dopo un anno di esistenza il telegrafo elettrico non solo basta a coprire largamente tutte le spese di esercizio, ma produce

eziandio l'interesse sul capitale erogato nel suo stabilimento del 10, 12 e perfino del 15 per cento.

Ciò che avvenne per la riforma postale e pel telegrafo elettrico, avverrà pure (lo creda il senatore Di Pollone) per la corrispondenza da Genova coll'America. Noi abbiamo colà relazioni personali e commerciali: ricaviamo da quella regione un'infinita quantità di merci: il nostro commercio cresce, e crescerà ogni giorno; quindi non è farsi illusione, non è accarezzare un progetto cui si ha l'impegno di far adottare, l'accogliere la fiducia che queste corrispondenze duplicheranno, triplicheranno, forse quintuplicheranno.

Io lascio dall'un canto gli altri piccoli compensi, quello specialmente della emigrazione, quantunque io creda che essa possa non poco contribuire a ripianare una parte delle 600 mila lire.

L'onorevole senatore De Cardenas nella tornata di ieri osservava che l'emigrazione finora si rivolgeva verso i porti del nord. Io lo credo: siccome non vi hanno comunicazioni nei porti del sud, egli è agevole il dire che mal verrebbero gli Svizzeri ed i Germani a Genova per andare in America, mentre si vedrebbero costretti d'imbarcarsi sopra bastimenti a vela. Ma quando vi saranno a Genova comunicazioni che possano competere con quelle della Francia e dell'Inghilterra, io credo che l'emigrazione della Svizzera e della Germania meridionale si rivolgerà verso Genova piuttosto che verso l'Hàvre e Liverpool.

Ma, o signori, il maggior compenso a questo sacrificio io lo aspetto dall'impulso che lo stabilimento di questo servizio deve dare al nostro commercio: e in ciò io mi posso appoggiare sull'opinione di tutti i negozianti i più illuminati del regno.

Non invocherò quella del commercio di Genova che fu unanime a questo riguardo, ad eccezione di alcuni pochi illusi, i quali, essendo interessati nella navigazione a vela, temettero un momento che lo stabilimento della navigazione a vapore potesse tornare di nocumento; invocherò bensì l'opinione del commercio di Torino, da cui quest'impresa fu accolta con favore.

Io cito perciò un'autorità che non sarà disdetta, meno ancora sicuramente dall'onorevole senatore Di Pollone, giacché io intendo parlare di un corpo da lui degnamente presieduto, vale a dire della Camera di commercio di Torino.

Diffatti, ho qui nelle mani una lettera scritta dallo stesso senatore Di Pollone ai promotori dell'impresa, nella quale manifestava un'opinione molto favorevole ad essa.

DI POLLONE. Legga pure.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. I promotori dell'impresa chiedevano, se non erro, di poter aprire la sottoscrizione negli uffici della Camera di commercio, e questa per organo del suo presidente gentilmente rispondeva:

« Non poteva certamente questa Camera non applaudire al progetto troppo utile e troppo interessante pel porto di Genova non meno che pel commercio in generale del nostro paese, di stabilire una corrispondenza diretta e regolare da Genova all'America; epperò mentre nella seduta di iersera dimostrò molta soddisfazione al sentire l'indirizzo che veniva rivolto dai signori direttori della società transatlantica che sta formandosi a tale scopo, non esitò menomamente a determinare si avesse a seguire l'esempio della Camera di commercio di Genova, coll'aprire ne' propri uffici una sottoscrizione de' concorrenti a prendere parte all'intrapresa, la cui attivazione non può altrimenti essere ravvisata nello stato attuale delle cose, se non come un vero nostro bisogno.

« Abbiamo adunque le SS. VV. pregiatissime la bontà d'inviarci le cartelle di sottoscrizione in sufficiente numero di programmi, ecc. ecc. »

Dunque la Camera di commercio di Torino dichiara che lo stabilimento d'un servizio di navigazione transatlantica era un vero bisogno (*Sensazione*).

DI POLLONE. Mi permette il signor ministro una spiegazione?

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Volentieri.

DI POLLONE. Posso incominciare col rispondere esser cosa semplicissima, che il presidente scriva a nome del corpo in un modo, ma che può benissimo avere un'opinione altra che quella del corpo. Quindi la Camera di commercio di Torino, considerando che tutto ciò che può tornare utile al commercio è utile anche ad essa, doveva naturalmente approvare quest'impresa; ma essa non ha avuto da esaminare le condizioni, come dovettero fare i membri dell'ufficio centrale del Senato, ed ora che io ho avuto agio di esaminarne i maggiori carichi, mi sono separato da quest'opinione.

Ed in ciò ho agito con tutta coscienza. Ho fatto inserire una protesta nel giornale il *Parlamento* d'oggi, in cui dichiaro che quest'opinione è mia particolare, e che la Camera di commercio di Torino non vi ha parte. Dirò di più: non ostante il massimo buon volere nel raccogliere sottoscrizioni, se ne sono ricevute 44 sole. Il fatto risponde da sé assai meglio di quello che io stesso potrei fare.

Io ringrazio il signor ministro della gentilezza che mi ha usato nel permettermi di dare questa spiegazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Prego l'onorevole senatore Di Pollone di ricordare che io ho parlato dell'opinione della Camera di commercio di Torino, di cui egli è degno presidente, e di cui è sempre stato l'organo imparziale, come lo è tuttora; quindi io mi appoggiava non sull'opinione del senatore Di Pollone, la quale si veniva a manifestare in modo assolutamente contrario, ma su quella della Camera di commercio di Torino.

Io ripeto che un'impresa, la quale fu dalla maggioranza della Camera di commercio di Torino considerata come un bisogno, è un'impresa che naturalmente è acclamata dall'immensa maggioranza dei negozianti.

COLLI. Io prenderei la parola se il signor ministro mi permettesse d'interromperlo.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Parli pure.

COLLI. In qualità di membro della Camera di commercio di Torino, alla quale io ho l'onore di appartenere da 20 anni, debbo dire che essa ha approvato altamente l'intenzione di aprire una sottoscrizione per avere la facilità di fare dei viaggi transatlantici, ma che non conosceva in verun modo quali sarebbero poi le condizioni che si farebbero. Se queste fossero state conosciute come lo sono di presente, forse avrebbe fatto qualche osservazione.

Questo e ciò che io volevo sottomettere al Senato, in appoggio di quanto fu detto testè dal presidente della Camera di commercio.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi permetterò di rispondere all'onorevole senatore Di Pollone che io non ho detto che la Camera di commercio avesse manifestato un'opinione sulla convenzione, la quale sicuramente non fu dal Ministero sottoposta all'esame di essa: dissi, e credo di non poter essere disdetto, che la Camera si è mostrata altamente favorevole allo stabilimento di questo servizio, ed ha riconosciuto che esso era un bisogno,

e non solo utile ma necessario agli interessi del nostro commercio, il quale progredisce grandemente nell'America.

L'onorevole senatore Di Pollone citava le cifre che erano state somministrate dall'Azienda delle gabelle. Mi duole il dover confessare che queste cifre sono molto inesatte, giacchè il Senato ricorderà forse che io ebbi l'onore già in varie circostanze di esporre che per lo passato non si teneva conto dal Governo delle provenienze: quindi le dogane non possono somministrare per lo passato (per quello cioè che si riferisce agli anni anteriori al 52), se non dati molto ipotetici. Non vi è traccia nei nostri registri delle provenienze delle mercanzie, ma è un fatto che il nostro commercio coll'America progredisce colla proporzione più rapida.

Vi sono due rami di commercio che hanno fatto passi da gigante, cioè i cuoi ed i cotonei, che sono le principali merci che noi importiamo dall'America. Ora se Genova fosse solamente città di consumo, io non avrei difficoltà a riconoscere che lo stabilimento della navigazione a vapore non potrebbe di molto aumentare questo consumo, poichè egli è evidente che le merci giungano un po' prima o un po' dopo, ciò non importa: più di quello che il paese può consumare non consumerà: il commercio di queste merci di consumo non aumenterà che in proporzione che aumenteranno le forze, direi, consumatrici del paese. Ma Genova è non solo una piazza di consumo, ella è piazza di deposito; è destinata, se il Governo da un lato e i Genovesi da un altro non falliscono ai loro doveri, a diventare una delle prime, forse la prima delle piazze di deposito del Mediterraneo: lo è già per alcuni articoli, segnatamente per due di cui parlava, vale a dire dei cuoi e dei cotonei; di fatto si è importata a Genova una quantità di cuoi tre volte maggiore di quello che si consuma nell'interno del paese, e si cominciano ad importarvi direttamente dei cotonei due volte almeno più di quello che si consumò l'anno scorso: l'importanza di essi raggiunse le 100 mila balle: cifra la quale segna un progresso immenso in questo ramo di commercio.

Ora pel commercio di deposito, per quello che deve farsi non coll'interno del paese, ma colle altre piazze del Mediterraneo e cogli altri porti d'Europa, sono necessarie, anzi indispensabili delle regolari, delle continue e pronte comunicazioni. Onde io ritengo che il vero compenso, che noi dobbiamo aspettare dal nostro sacrificio, stia nello sviluppo delle nostre relazioni commerciali coll'America.

Non credo che si possa dar poco peso al vantaggio che sentirà il nostro commercio d'esportazione, il quale per l'America non ha ancora raggiunto larghe proporzioni. Tuttavia non è così tenue come lo crede l'onorevole senatore Di Pollone: si esportano in ora oggetti diversi, benchè non in grande copia: non vi è bastimento che parla per l'America, che non abbia, in piccola quantità è vero, ma gran numero per contro d'oggetti, e non solo oggetti di materia prima, ma altresì oggetti manufatti. Io nutro ferma speranza, porto coscienziosa opinione che la nostra industria svolgerassi rapidamente, e credo che queste esportazioni cresceranno ogni anno. Difatti l'esportazione delle stoffe di seta in America ha già raggiunto una qualche importanza. Uno degli onorevoli nostri colleghi esporta, credo io, in ogni anno nelle Americhe delle stoffe seriche per parecchi milioni, e vi sono pure a Genova varie case che esportano nelle Americhe specialmente del sud delle stoffe di seta per somme di grande considerazione.

Io nutro speranza che questo commercio sia per svilupparsi. Certamente per questo lo stabilimento d'un servizio regolare e celere è utilissimo: le stoffe devono giungere, e massime

quelle di seta, presto e per la stagione: quindi importa assai che invece di impiegare tre mesi non ne impieghino che uno e mezzo per traversare il mare. Io sono ambizioso per le nostre industrie, e spero che esse, tra cui quella del cotone, fra vari anni saranno in grado di esportare in America.

Vedendo i progressi che han fatto le nostre fabbriche di cotone, posso a giusto diritto dire che se esse continuano di egual passo per pochi anni, saranno in istato di lottare con le fabbriche inglesi e con le svizzere.

Basta che si avanzino nelle vie del progresso per 10 anni, e poi venderanno sui mercati dell'America allo stesso prezzo delle fabbriche inglesi. E credo perfino di poter parlare dell'industria dei panni: io ho l'intima convinzione che i nostri fabbricanti da panni se continuano con ardore nella via che ora battono, se non si lasciano spaventare dalla concorrenza estera, giungeranno ad esitarli non solo sui nostri mercati, ma anche sugli esteri. E non sarebbe poi cosa straordinaria, giacchè vi hanno alcuni industriali, i quali già fecero qualche piccola esportazione all'estero e credo non abbiano poi avuto a lamentarsene. Ripeto che si troverà un largo compenso nello stabilimento delle nostre relazioni commerciali, del commercio di deposito, e del commercio di esportazione coll'America. Ma l'onorevole senatore Di Pollone non ha voluto parlare del vantaggio che si potrebbe ricavare da questi navigli in caso di guerra: forse egli è incredulo a questo riguardo. Io non aggiungerò molte parole, poichè questo argomento fu trattato dai senatori Albini e La Marmora, i quali in cose marittimesanno molto più di me; solo aggiungerò a quanto disse il senatore La Marmora, che in guerra non basta avere cannoni e polvere, ma bisogna avere anche soldati, e sul mare marinai; e siccome noi abbiamo ed avremo sempre in maggior copia bastimenti a vapore, dovremo avere marinai, operai atti ed esperti nel servizio delle navi a vapore.

Il signor preopinante non ignora che per maneggiare una nave a vapore, massime di quella mole, si richieggono vari macchinisti, dei fuochisti, e che altresì una parte dell'equipaggio almeno non sia affatto estranea al maneggio delle macchine a vapore. Ora ciò non s'improvvisa in un momento. Noi difettiamo di questo semezaio di marinai (lasciate che lo dica) a vapore: la compagnia transatlantica ce lo somministrerà, anzi io temo che quando tutti gli otto bastimenti saranno in moto, questa compagna abbia più marinai che la marina regia sotto le bandiere. Quindi è cosa opportuna, utilissima di aver sotto le mani un personale tutto adatto: e se non possiamo trarre da queste navi tutta l'utilità che si spera, certamente dai macchinisti, fuochisti, marinai di esse, noi potremo ricavarne una grandissima utilità, perocchè in un momento avremo armate le nostre attuali e future fregate a vapore.

Io credo che questa considerazione, di cui forse l'onorevole senatore Di Pollone non aveva tenuto conto, debba avere un certo peso nella bilancia dei vantaggi, e degli inconvenienti di questa convenzione.

L'onorevole senatore Di Pollone potrà dire: in principio io sono d'accordo con voi sull'utilità di questo servizio, solo trovo che la convenzione fu molto mal fatta: egli è stato troppo gentile per non esprimersi in questo modo, ma lo ha accennato; se aveste seguiti i consigli della Commissione governativa (continuerà a dire), avreste fatto molto meglio.

Io dichiaro altamente che se avessi potuto seguirli, mi sarei riputato molto felice.

La Commissione governativa consigliava non minori sacrifici pecuniari, ma d'imporre maggiori obbligazioni alla compagnia. Essa però quando ciò fece non aveva a negoziare colla

compagnia, dava consigli al Governo, diceva: trovate modo di ottenere tutte queste modificazioni.

Quando il Ministero ebbe conoscenza del rapporto della Commissione, non pretermise di chiedere alla compagnia siffatte condizioni, ma essa non volle adattarvisi. Si negoziò 3 mesi: se non erro l'onorevole preopinante ricorderà meglio di me che la Commissione governativa finì in dicembre il suo lavoro, e la convenzione venne firmata in maggio. Io ho fatto quello che per me si è saputo e potuto: non mi riuscì di ottenere migliori condizioni: ciò sarà stato difetto di abilità, non certamente di buon volere.

Quando ho visto irremovibile la compagnia, ho dovuto pensare se conveniva accettare la convenzione colle modificazioni richieste da essa, oppure se era miglior avviso il rimandare, come ha suggerito il senatore Di Pollone, a tempo migliore il farne una nuova.

Io ho creduto coscienziosamente, che la somma dei vantaggi superava quella degli inconvenienti, e quindi ho sottoscritto la convenzione e l'ho presentata al Parlamento.

Gli inconvenienti maggiori si riducono a tre: 1° lo scalo di Marsiglia; 2° la linea dell'America settentrionale; 3° quello che mi pare non sia stato indicato dal senatore Di Pollone, ma dal senatore De Cardenas, di non aver cioè previsto il caso di una grande rivoluzione nel sistema della produzione della forza motrice; punti tutti i quali erano stati accennati nella relazione della Commissione governativa.

Dirò in primo luogo dello scalo di Marsiglia.

In verità, io credo che sarebbe forse più conveniente, anzi senza forse, che sarebbe più conveniente che i vapori non toccassero a Marsiglia. Tuttavolta non conviene esagerarsi l'importanza di quello scalo. La compagnia non potrà mai fare che una brevissima dimora co' suoi vapori in quel porto, quindi sarà costretta a concentrare le sue principali operazioni a Genova. Evidentemente essa ha un interesse massimo a costituire la maggior parte del carico in Genova, perchè avrà maggior tempo per prepararlo; a Marsiglia non avrà tempo che a completarlo, cioè a prendere quel poco che troverà già preparato per trasportare. E credo, come la compagnia asseverava, che nello stato attuale delle cose erale impossibile il poter stabilire il suo servizio senza toccare a Marsiglia, e se debbo dire la verità, credo che abbia ragione; che se fosse limitata nei primi tempi della sua esistenza al solo pretto commercio di Genova, sono d'avviso che non ne ricaverebbe le sue spese. Spero che fra poco, fra uno o due anni, Genova basterà da sé ad alimentare il servizio, ma non credo che basti nell'esordire di esso.

In secondo luogo, quando si cominciò a trattare colla compagnia, (e si fu in seguito a tal considerazione che io acconsentii a questa condizione) verteva ancora la questione in Francia sullo stabilimento del servizio transatlantico, si sapeva che Marsiglia insisteva con molto ardore per ottenerlo.

Da noi si pensò che col concedere lo scalo di Marsiglia si sarebbe allontanata quella concorrenza dello stabilimento di quel servizio pericolosissimo, perchè non avrebbe fatto soltanto concorrenza a Genova, ma sarebbe stato un vero monopolio per Marsiglia.

Concedendo noi quello scalo alla compagnia si allontana per molti anni questo pericolo, e ciò è sicuramente un gran compenso a quel poco di danno che ne possa derivare.

Io noterò poi che se questo danno può avere qualche importanza nell'andata, non può averne al ritorno, giacchè l'onorevole senatore Di Pollone sa che la legislazione economica francese non permette ai bastimenti con bandiera estera di importare mercanzie se non mediante il pagamento dei dazi

differenziali altissimi e che equivalgono ad una proibizione. Dunque il pericolo è poca cosa; esso si riduce a qualche mercanzia da trasportare all'andata. Si aggiunga che i prodotti di Marsiglia non fanno quasi concorrenza ai prodotti di Genova. Io credo che quella città spedisca oggetti di moda, vino, sapone, mercanzie insomma che Genova non produce, almeno...

DI POLLONE (*Interrompendo*). Seterie di Lione.

CAVOUR, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze*. In quanto alle seterie, esse sono di sì piccolo peso che se vi fosse convenienza di spedirle in America, potrebbe sopportare senza difficoltà il maggior costo di trasporto da Lione a Genova che importerebbe forse un 30 o 40 centesimi di più per chilogramma per una merce che ne vale 200; quindi io penso essere questo pericolo immaginario.

In terzo luogo si dice: perchè non avete riservato il caso di una grande scoperta, della scoperta Erichson e Carosio, di quelle che ogni giorno nascono e si annunziano come portanti una rivoluzione nel mondo meccanico? Per un motivo semplicissimo.

Se le imprese si dovessero dilazionare in vista di possibili, ed anche probabili progressi dell'arte meccanica, non si intraprenderebbe mai nulla.

La meccanica è scienza altamente progressiva, tutte le macchine si perfezionano ogni giorno. Mi ricordo d'aver udito in Inghilterra da grandi industriali proclamare la necessità di variare le loro macchine ogni 10 anni.

La cosa non è possibile, ma vi è in essa un gran fondo di verità. Io credo che ogni 10 anni le macchine si perfezionino al punto da rendere quasi utile ed opportuno il loro cambiamento.

Ciò che si dice del vapore, si può egualmente dire delle filature di cotone, di sete e di lane: a nulla mai si melterebbe mano se si volesse aspettare che la scienza fosse arrivata al suo ultimo grado.

Questo argomento fu posto avanti in Francia, se non erro, dall'illustre signor Arago, quando il Governo presentò un progetto di strade ferrate. Aspettate, egli disse, aspettate, la scienza è alla vigilia di fare una rivoluzione nelle macchine a vapore. Queste parole erano molto autorevoli perchè escite dal labbro di un primo scienziato d'Europa, e la Camera adottò una proposta sospensiva, identica a quella che pone in campo l'onorevole senatore Di Pollone. Le strade ferrate furono sospese, e la rivoluzione non venne.

Vi fu un progresso continuo, un progresso anche nelle locomotive, ma la grande rivoluzione annunziata nelle macchine a vapore è ancora in oggi aspettata.

DI POLLONE. Io non aspetto l'applicazione del sistema Erichson.

CAVOUR, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze* (*Continuando*). Poichè l'onorevole senatore mi ha interrotto, io debbo spingere più oltre il paragone.

Dirò che Arago aspettava l'applicazione del sistema *Bulwer*, che egli diceva dover rivoluzionare tutto il sistema meccanico delle strade ferrate; dunque siamo in condizioni quasi identiche.

Finalmente l'onorevole senatore Di Pollone e gli altri avversanti il progetto vorrebbero che fosse ristretto alla linea meridionale. Dicono essi: a che andar nell'America del nord, dove sono ancora poco numerose le nostre relazioni?

Nè si può tenere gran conto dell'argomento del senatore Balbi, che ove non stavi relazioni, si debbono stabilire comunicazioni per farle nascere.

Io credo che siasi data un'interpretazione troppo larga alle

ragioni addotte dal senatore Balbi a questo riguardo: sicuramente se non vi assistessero relazioni di sorta, se non vi fosse il mezzo di poterle attivare, sarebbe assurdo lo stabilire delle comunicazioni regolari, ma laddove vi sono tutti gli elementi per le relazioni commerciali, laddove già vi è un progresso rapidissimo, egli è politico e ad un tempo ottimo consiglio lo stabilire delle comunicazioni regolari e frequenti, le quali svolgano questo germe di relazioni, questo vero progresso.

È indubitato che le relazioni fra Genova e l'America del nord sono in una via di progresso rapidissimo. Ho già citato l'esempio de' cotone; potrei parlarvi ancora dei tabacchi e di vari altri articoli.

In questi ultimi anni la scoperta delle miniere della California è venuta ad aggiungersi a tutte le altre sorgenti di prosperità e ricchezza che quel paese possiede; ed in poco tempo il commercio d'importazione, che rappresentava una somma di soli 100 o 120 milioni di dollari, è salito a 200, cioè ad un miliardo di lire, e non so sin dove giungerà.

Si può dire che in oggi la New-York è la seconda città del mondo commerciale, e che forse diventerà la prima. Egli è quindi impossibile il poter calcolare e prevedere quali relazioni commerciali si possano stabilire fra l'America del nord e Genova.

Fu indicato un ramo di commercio che è nel suo nascere, ma che è suscettibile di prendere dimensioni larghissime, e che, quantunque si rivolga sopra una materia molto umile, farà entrare milioni nello Stato, il commercio, cioè, delle frutta fresche. Non abbiamo idea del prezzo a cui si vendono in America le frutta fresche. Questa produzione, per la quale le nostre riviere sono adattatissime, è suscettibile, lo ripeto, di prendere proporzioni immense; io credo quindi che fu ottimo consiglio l'aver adottata la linea americana settentrionale.

Non sussiste poi in fatto quel che fu detto, se non nella relazione ufficialmente, almeno extra-ufficialmente, essere, cioè, stato pensiero del Governo l'unione del servizio del Nord-America con quello del Sud. Questo è un errore. Il Ministero non consigliò alla compagnia di assumersi il servizio dell'America del nord; le disse che vi erano proposizioni per fare questo servizio, proposizioni però un po' vaghe, e la compagnia dichiaravasi allora pronta ad assumere il servizio sopra le basi consentite dal Governo. Quello che si è fatto dal Ministero (se debbo dire i segreti delle negoziazioni) fu di consigliare la compagnia ad una modificazione del suo progetto, che essa nella sua saviezza credette non dover accettare. Il Ministero credeva e crede ancora che sarebbe stato molto meglio preferire la linea di Nuova Orleans invece di quella di Nuova York. La compagnia ha persistito nella prima sua opinione, cosicchè, rispetto al servizio dell'America del nord, il Governo non solo non ha esercitato nessuna influenza sulla compagnia, anzi ha avuto il dispiacere di vedere respinto il suo consiglio. Io spero però che in seguito, in un avvenire poco lontano, la compagnia riconoscerà essa stessa l'opportunità di andare alla Nuova Orleans invece di Nuova York.

Io credo, signori, di aver risposto alle principali obiezioni fatte al progetto; mi rimane ora a considerarlo sotto un altro aspetto, quello, cioè, dell'influenza che può esercitare sul nostro sistema economico, aspetto sotto il quale mi pare nessun oratore l'abbia ancora esaminato.

Noi, o signori, da alcuni anni facciamo ogni sforzo per favorire lo sviluppo dello spirito di associazione nel nostro paese, e, grazie al cielo, siamo giunti a vederlo svolgere ed estendersi ad una infinità di rami economici e commerciali.

Noi vediamo lo spirito di associazione creare banche, costituire società per strade ferrate ed altre grandi imprese. Finora, cosa strana a dirsi, questo spirito di associazione non si era mai rivolto alle imprese marittime. Nella città di Genova, la nostra metropoli commerciale, questo spirito parve più difficile a svilupparsi che in tutte le altre parti dello Stato. Non vi è certamente nessuno di voi che riflettendo alle condizioni economiche del nostro Stato non sia stato colpito da questa anomalia.

Pareva impossibile che una città così ricca di capitali, nella quale abitano gli uomini più esperti nelle transazioni commerciali, ove l'elemento marittimo trova tante risorse, ove la popolazione è forse la più solerte, la più abile sul mare, non avesse mai potuto costituire una grande impresa con forze collettive. Tutti questi elementi di ricchezza agivano separatamente, onde si può dire che il commercio genovese è il risultato di sforzi individuali.

Voi non negherete certamente che se questi sforzi individuali dei Genovesi hanno potuto ottenere risultati così notevoli, quando si arriverà a concentrarli, a riunire i capitali con i naviganti, coi marinai, mirabili saranno gli effetti che ne risulteranno.

Ebbene, o signori, quest'impresa è la prima operazione, è la prima applicazione sopra una larga scala dello spirito di associazione nella città di Genova, e come tale io credo che meriti uno speciale favore.

Se quest'impresa riesce, se darà buoni risultati, io sono certo che produrrà un grande effetto, ed avrà numerosi imitatori, e che in seguito si costituiranno più facilmente società per grandi imprese senza il sussidio dello Stato; onde, quant'anche avessimo a fare un qualche sacrificio rispetto a quest'impresa, noi saremmo largamente compensati dalle imprese a cui questa darà vita. Si noti ancora una circostanza speciale. Come avvertiva il senatore Balbi-Piovera, i capitali genovesi si sono pure associati ai capitali piemontesi. L'onorevole senatore Di Pollone parlava di una sottoscrizione apertasi alla Camera di commercio, la quale non giunse che a quarantaquattro azioni; accennava inoltre ad un'altra sottoscrizione apertasi al Ministero delle finanze...

DI POLLONE. Mi è stato detto in modo extra-ufficiale.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ciò nullameno è erroneo. Il Ministero non apre sottoscrizioni per imprese private. Fu detto anche a me, non so dove, nè da chi, che tutte le azioni che erano state poste a disposizione del commercio di Torino erano state tutte sottoscritte. Io credo che il senatore Balbi-Piovera, il quale asserriva il fatto, ne saprà forse i particolari.

BALBI-PIOVERA. Mi è stato riferito da persone bene informate, da persone che fanno parte della compagnia stessa, che le sottoscrizioni ascendono a 4 milioni.

ALBINI, relatore. A 4 milioni e 300 mila lire.

BALBI-PIOVERA (Proseguendo). Ascendono adunque già a 4 milioni e 300 mila lire nella sola città di Torino.

Riguardo al piccolo numero delle sottoscrizioni nella Camera di commercio, osserverò che generalmente le primarie case non si rivolgono ad essa per sottoscrizioni private, ma bensì direttamente ai loro corrispondenti.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze (Continuando). Comunque sia, un largo numero di azioni furono sottoscritte a Torino, e dico essere questo un fatto importantissimo. Una tale unione di capitali piemontesi con i capitali genovesi per un'impresa marittima è, a mio credere, un fatto importantissimo e di felicissimi augurii; è un fatto, mi permettano di dirlo, che non solo ha una im-

portanza economica, finanziaria, ma anche politica. Sebbene io non dubiti punto che in ora i sentimenti e la politica abbiano fusi i Genovesi coi Piemontesi, tuttavia io credo che, unendo gl'interessi materiali, più solida si farà la fusione.

Quindi io credo che non potrà essere redarguito nel dire che questo fatto ha un'importanza politica, e che certamente il Senato non lo vorrà distruggere.

Signori, la sola obiezione che ha dovuto fare impressione si è quella della spesa, vale a dire del sacrificio di 624 mila lire.

Pare a prima giunta che un ministro delle finanze che viene ogni giorno a lamentare le strettezze dell'erario, la triste condizione del tesoro pubblico, non debba avere il coraggio di venire a proporvi una spesa così ingente. Ma, o signori, essa è la conseguenza di un sistema che egli segue da tre anni; di un sistema che è stato in molte circostanze avvalorato dai vostri suffragi. Certamente che in faccia di una deficienza parrebbe, a primo aspetto, che si dovrebbe allontanare ogni spesa straordinaria, qualunque spesa non strettamente indispensabile.

Queste considerazioni, permettetemi che ve lo dica, si potevano far valere or son tre anni, quando, cioè, si è inaugurato il nuovo sistema economico e finanziario.

Allorché dopo la nostra gloriosa, ma infelice lotta ci siamo trovati in condizioni difficilissime, a fronte di un bilancio con grandissime deficienze, si era forse in allora che si potevano porre in bilancio i due sistemi, quello, cioè, delle assolute economie, onde con piccoli mezzi ristabilire l'equilibrio, e quello che seguiamo in ora. Voi avete scelto quest'ultimo, e mentre da una mano mettevate nell'urna il voto favorevole alle nuove imposte, avete avuto il coraggio, l'ardire di sancire riforme che tendevano invece a diminuirne altre già esistenti; ciò pareva quasi insanza; eppure il fatto ha dimostrato l'opportunità di questa politica.

La diminuzione delle imposte è stata largamente compensata dall'aumento degli altri prodotti, e quei rami stessi, oggetto di riforma, dopo una breve diminuzione, risorsero al primitivo loro livello.

Voi potevate altresì, come già dissi, rimandare ad epoca più opportuna il proseguimento delle imprese straordinarie, l'adozione di nuovi progetti; voi avete fatto tutto il contrario: avete imposto al Ministero l'obbligo di proseguire, e proseguire alacramente, le imprese già attivate. Voi avete sanzionato una quantità d'altre leggi relative a nuove imprese; avete votato dei milioni per le strade ferrate di Novara e di Susa nell'anno scorso.

Questo pareva un'atto d'imprudenza eccessiva, eppure la esperienza ha provato essere stato atto di sapienza politica, poichè questi milioni che votaste l'anno scorso non saremo forse obbligati a trarli dalle casse, ed in ogni caso vi faranno prontamente ritorno ingrossati di non lieve premio.

In quest'anno avete dato prove di ben altro ardire: voi avete sancito i due progetti delle strade ferrate le più ardite e rischiose d'Europa, avete votato 10 milioni per una strada che si farà all'estero; avete accordato la garanzia del 4 1/2 per cento ad una delle strade le più costose; dopo tutto questo vorreste voi arrestarvi avanti ad un sacrificio di alcune centinaia di mila lire? Dopo avere speso centinaia di milioni per fare di Genova una grande piazza di commercio d'Europa, vorreste voi negare qualche centinaio di mila lire per assicurare il commercio d'America? Questo, o signori, mi parrebbe una contraddizione ed un'anomalia, e farebbe disdire la politica che avete sancito a più riprese, la politica che avete seguita da tre anni in qua.

Io spero, o signori, che non vi renderete colpevoli di quest'anomalia, spero che il vostro voto favorevole segnerà un nuovo passo nella via che da vari anni battete, via ripiena di difficoltà, circondata di ostacoli, non scevra di pericoli, ma via che se noi sapremo seguire con energia, con prudenza, con sapienza e con fermezza condurrà certamente questa generosa nazione a nobili destini. (*Applausi prolungati*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Vorrei non avessero ad essere male interpretate le mie parole, se dirò che qualche volta si vollero confutare le cose che non erano state dette nè da questa frazione dell'ufficio centrale nella parte da lei compilata della relazione, nè dai suoi membri nei loro particolari discorsi.

S'imprese da principio a confutare i nostri ragionamenti come se noi avessimo parlato di protezionismo, perchè si procurava una protezione ad un'impresa nazionale a preferenza di una estera. Io credo che non vi è mai stato simile parola, non mai un cenno di ciò; è facile il confutare quello che non si è detto, quello che i medesimi confutati confuterebbero essi stessi.

Io ho solo detto che si proteggeva un'impresa a preferenza di un'altra, e che con ciò si facevano rivolgere i capitali più ad un ramo che ad un'altro d'industria; e questa è la sola cosa che noi abbiamo chiamato *protezionismo*; nè mai alcuno di noi ha fatta questa differenza fra speculazione nazionale od estera, che si volle gratuitamente supporre per meglio confutarla. Si è detto essere *protezione* l'aiuto che si presta ad una industria che non potesse fare da sé sola, e tale appunto è la definizione che vi diede il signor ministro medesimo.

Questa è un'industria di viaggi in America per mezzo di *piroscafi* ad elice; ora, o dessa può fare da sé sola, o non lo può fare; se lo può, non abbisogna del nostro denaro per la protezione, se non può fare altrimenti che con un aiuto estraneo, è una vera protezione che noi prestiamo a questo ramo d'industria per far sì che i capitali siano portati preferibilmente a questa parte che non a qualunque altra; ciò è quanto ho detto e sostenuto dapprima, e che ripeto e sostengo ora, nè cesserò mai di ripetere e sostenere ogni volta mi occorra trattare di queste materie.

Ad evitare la parola di protezione si volle dar vi l'aspetto di pagamento per un servizio pubblico, ed in particolare di quello del trasporto delle lettere e dei passeggeri; ma l'uno e l'altro si possono forse meglio considerare come servizi privati. Si paragonò il trasporto delle lettere a quello che si fa dai corrieri che trasportano anche persone e mercanzie... Ed in ciò si può dire che il Governo la fa da speculatore mantenendo dei mezzi di trasporto e delle persone e delle mercanzie, ed una speculazione in cui vi trova il suo utile per la garanzia che dà al pubblico, principalmente pel trasporto delle lettere. Il nostro onorevole collega spiegherà in qual maniera il Governo alle volte concorra, come si disse, con qualche sussidio e nei viaggi delle diligenze ed in quelli dei corrieri privati per facilitare, garantire e regolarizzare il corso delle corrispondanze.

Per riguardo al Belgio sono obbligato ad osservare, in risposta a ciò che si disse, non essere stato colà interamente abbandonato il servizio postale alla compagnia, si è messo per patto che ogni lettera fosse trasportata per mezzo della società transatlantica quando ne avesse l'indicazione sull'indirizzo.

Allora questa società avrebbe servito coloro che nelle minori spese vi avessero un profitto, e... (*Rumori*) le finanze

dello Stato, ossia la direzione delle poste avrebbe pur sempre preso i 20 centesimi per ogni lettera consegnata alla società, il che è appunto quanto attualmente essa prende per tutte quelle che dal Belgio consegnate all'Inghilterra partono per l'America.

Le lettere che in ora partono dal Belgio per l'America passano per l'Inghilterra e traversano la prima tratta di mare, poscia gran tratto di terra sino a Liverpool, e quindi il grande Oceano. . . (Bisbiglio) . . . esse pagano 20 centesimi pel primo trasporto nel territorio belga, 80 pel secondo sino all'Oceano, tale essendo il prezzo convenuto coll'Inghilterra pel trasporto della lettera sino a Liverpool; e da Liverpool in là si prendono poi 80 centesimi dalla società inglese od americana che fa quel trasporto sino a Nuova York. La società nuova colà stabilita prenderà per sé 50 centesimi soltanto e 20 centesimi ne prenderà sempre il Governo, e le lettere costeranno 70 centesimi di meno, ma queste lettere andranno però molto più lente delle altre. . . (Rumori) come disse a quel Parlamento lo stesso ministro, e con ciò la finanza belga non fece alcun sacrificio, mentre i 20 centesimi li prendeva prima e li prenderà dopo egualmente.

Si venne a parlare della garanzia del 4 per cento, e si osservò nelle discussioni che si fecero in quel paese, che questa garanzia non avrebbe potuto essere. . . (Rumori) gran che, mentre se la società non avesse avuto altro utile che questo solo meschino interesse del 4 per cento avrebbe al certo cessate le sue operazioni prima dei dieci anni, e si disse che s'imponessa a quella società l'obbligo di farsi guarentire per i gravi danni marittimi, mentre, pel caso di deterioramento d'un bastimento od altro grave infortunio non si guarentiva, essendosi detto alla società che si facesse guarentire da qualche assicuratore per questi maggiori danni. In verità la spesa di garanzia figurerebbe poi tra le spese sociali ed in diminuzione della rendita annuale. A noi. . . (Bisbiglio) invece di guarentire il 4 per cento ci si propone di fissare il 6 1/4. Suppongasi anche che il 2 1/4 sia il compenso per gli altri servizi che può rendere, e che così si pagherebbero ben lautamente al credere di qualcheduno; rimarrebbe questo 4 per cento che a vece di darlo soltanto guarentito noi lo daremmo in contanti, appunto, come ieri già si diceva.

Dall'illustre presidente del Consiglio e da un onorevole nostro collega si parlò pure del vantaggio che si avrebbe in tempo di guerra coll'ammettere quella società, e del servizio che possono prestare i suoi vapori. Io non entrerò certamente nelle questioni guerresche, le quali sono del tutto fuori della mia portata ed estranee ai pochi miei studi, e per le quali mi dichiaro affatto incompetente. L'unica cosa che dissi si è che persone competenti avevano riguardato questi navigli come meno atti degli altri, che sarebbe forse stato miglior consiglio il comperarne od il prenderne a nolo venendo l'occasione in cui abbisognassero, che non il pagarli continuamente ed anche quando non abbisognano. Questa è la sola cosa che si è detta senza entrare punto nella questione del vantaggio che possano dare.

Oggi il ministro delle finanze produsse per la prima volta un altro principio, principio che per quello che mi riguarda io apprezzo, e da cui non posso disconvenire, quello, cioè, di avere facilmente un personale disponibile abituato al maneggio delle macchine a vapore, al maneggio dei bastimenti guidati e condotti da quella forza straordinaria. Sui vantaggi indiretti dell'emigrazione e del maggiore commercio già si è parlato ieri abbastanza. Per ciò che riguarda l'emigrazione si suppose che io dicessi quello che non ho detto, cioè che

nello stato attuale di cose l'emigrazione preferisca la via del mare del Nord. Ma non è su ciò che io ho basato i miei ragionamenti; mi pare di aver detto che anche quando si fosse fatta la via per cui si potessero facilmente passare le Alpi per venire al lido di Genova, gli abitanti dell'occidente della Svizzera e della Germania preferirebbero sempre quella del Reno, perchè giunti sul lago di Costanza sarebbe stata minore la fatica ed avrebbe costato meno.

Che il commercio di Torino riconosca ed abbia riconosciuto come un bisogno questa linea nessuno l'ha contestato. Io pel primo riconosco ed ammetto che se non è un bisogno assoluto, è però un grande utile; ma appunto perchè l'ammetto come un bisogno ed un'utilità al commercio sostengo che non deve il Governo pagarlo, ma che il commercio medesimo trovando un utile suo nel soddisfare a questo bisogno, penserà egli a sopperire alla spesa. Non faccio alcun caso del numero dei negozianti di Torino e di Genova o di altri paesi che abbiano potuto concorrere ad acquistare azioni per questa società. È una speculazione di privati i quali con acquistare azioni in essa non hanno detto che il Governo faccia bene a pagare, anzi pare che il Governo faccia male a pagare quanto più ne verrà utile ad essi, giacchè la speculazione non calcola sul commercio che si vuole meglio incamminare con questi viaggi, ma sull'utile delle azioni, e se ne acquistano forse solo perchè dalle azioni col sussidio se ne ricava un maggiore vantaggio.

Si potrebbe anche fare qualche osservazione in quanto si disse delle note ricavate dalle dogane come quelle che non danno alcuna cognizione delle regioni da cui vengono i vari prodotti. Il solo genere delle mercanzie che arriva fa già vedere da quale parte venga; e se arrivano degli zuccheri, del caffè, del cotone, ecc., si sa già che vengono dalle Americhe; onde credo che dalle dogane medesime si viene a conoscere quali siano le mercanzie che vengono più dall'uno che dall'altro paese, meno qualche piccolo caso in cui si può prendere abbaglio e credere che vengano piuttosto dall'una che dall'altra regione.

Ma per la massa totale onde formare dei calcoli e delle statistiche credo ve ne sia abbastanza negli stati somministrati dalle dogane, e che quando l'onorevole senatore Di Pollone diceva che dalle note vedute ricavava essere il tale od il tal altro genere che venisse dall'America direttamente, io credo che ragionasse con sufficiente cognizione di causa, ancorchè ad ognuna di queste merci non fosse notato da qual porto venisse.

Credo benissimo che più vi saranno rapporti fra noi e l'America del nord e del sud, più facilmente ci arriveranno da quelle contrade delle mercanzie e più facilmente colà andranno le nostre, ma stento però ad ammettere che i cotonei vogliano venir dall'America a Genova per essere manifatturati in Piemonte, e quindi colà far ritorno. Succede così ed è così succeduto in Inghilterra, ma è questo un fatto così anomalo che sembrami impossibile possa a lungo durare, e che gli stessi fabbricanti inglesi non trovino più conveniente di trasportare in America le loro macchine ed i loro stabilimenti onde essere più vicini alla materia ed alla consumazione e non pagare. . . (Rumori) un doppio trasporto.

Un altro nuovo argomento fu esposto quest'oggi, ed è quello dei diritti differenziali che esistono in tutti i porti francesi e quindi anche in quello di Marsiglia, per cui le mercanzie provenienti dalle Americhe non approderebbero con le navi piemontesi a quel porto per la grave differenza dei dazi che dovrebbero sopportare. Allo stato attuale di cose non vi è dubbio; ma si può egli credere che la Francia abbia a durare

molto tempo in questo stato così anomalo? Non speriamo noi che la Francia sia alla vigilia di cancellare quest'anomalia, quest'errore economico, errore che per tale è da tutti riconosciuto in Europa? Per me non mi sorprenderebbe, con tanti cambiamenti che succedono continuamente in quel paese, si avesse a leggere sui giornali domattina che si sono colà aboliti i diritti differenziali.

La cosa è troppo irragionevole perchè si possa supporre che abbia ancora a durare lungamente.

Si vuol confutare come detto dall'ufficio centrale o da uno de' suoi oratori che parlò ieri ciò che ha riguardo alle nuove invenzioni meccaniche che si potessero fare. Nè l'ufficio, nè chi parlò per esso ebbe a far cenno mai delle nuove invenzioni. Onde io lascerò che l'onorevole nostro collega che parlò di questo risponda in proposito se lo crederà opportuno.

Qualche parola dei preliminari delle trattative che vediamo nelle carte che furono stampate accenna a che la società transatlantica non avesse in suo divisamento di stabilire una comunicazione coll'America settentrionale e che vi sia stata indotta nelle trattative che ebbe poi col nostro Governo. Se reale sia o no la cosa, io non posso assicurarlo, anzi dopo le parole pronunziate dal presidente del Consiglio, di non avere esercitata nessuna influenza, io potrei domandare una spiegazione per sapere che cosa significino quelle che furono stampate, credo, dalla società insieme al contratto medesimo. . . . Certamente se fu pubblicato un errore, una falsità, non ne è responsabile il Ministero, nè io sono disposto a farne calcolo alcuno.

Che quest'aiuto dato ad una società particolare possa favorire in qualche maniera lo spirito di associazione in Genova vi è chi può crederlo e vi è chi può credere il contrario. Lasciare che le associazioni nascano da sé, aiutarle con dei mezzi indiretti può essere vantaggioso, può benissimo anche farne nascere molte, ma il pagarne una particolare è l'allontanare questo spirito d'associazione, il quale non si potrà più propagare se non retribuito e se non si paga la speculazione come si propone di pagare questa che attualmente si vuole stabilire.

Questa parte del vostro ufficio nulla ha in contrario a che si formi un'associazione per una navigazione transatlantica; proposta utile pel commercio, vantaggiosa per i particolari, ma appunto perchè la trova utile al commercio e vantaggiosa ai particolari, crede che non abbia bisogno di essere protetta, perchè quando il commerciere trova interesse a fare una cosa, quando lo trovano i particolari, l'associazione nasce e si propaga da sé senza aver bisogno di questo aiuto esterno del Governo, il quale fa danno, perchè alla fine dei conti termina con inaridire la sorgente medesima del commercio e delle speculazioni, che è l'utile privato che si trova nella stessa speculazione.

DI POLLONE. Sarebbe mio desiderio di rispondere a quanto venne più direttamente a me accennato nell'opinione del ministro delle finanze; ma tenero dei momenti del Senato, se egli crede di chiudere la discussione io sono pronto a rinunziare alla parola; però, ove la discussione continuasse, io pregherei la Camera di concedermi la facoltà di rispondere a quanto disse il signor ministro, usandomi la sua solita benignità; non le nascondo però che avrò a ragionare sopra 17 capi di questione.

Voci. La chiusura! la chiusura!

ALFIERI. Io non mi oppongo a che si chiuda la discussione generale, anzi vi aderisco; tuttavia farò presente che senza entrare nella medesima io avrei un'osservazione a fare relativa ad uno degli articoli: osservazione che mi pare di

non poca gravità; prego quindi il Senato a volermi riservare la facoltà di parlare; ed io mi sbrigherò in pochissime parole.

Spero che l'onorevole signor ministro potrà dare una spiegazione, la quale toglierà ogni dubbio, chè altrimenti io credo che il Senato avrebbe qualche difficoltà a tenere per buono ciò che sembra detto nell'articolo su cui intendo di ragionare: pare che il senso letterale del medesimo sia diverso di quello che deve realmente avere.

Alcune voci. Parli! parli!

ALFIERI. La mia osservazione si riferisce all'articolo 13. Nell'articolo 12 è stabilito il compenso che il Governo accorda alla compagnia per gli oneri che essa si assume col servizio di cui si tratta; il privilegio, cioè di 15 anni e l'assegnamento di 22,000 lire per ogni viaggio di andata e ritorno a Nuova York e 30,000 lire per la linea del Brasile.

Quindi all'articolo 13 è detto:

« Il Governo si riserva di corrispondere alla compagnia, oltre la sovvenzione suddetta, il maggior prodotto che fosse per risultare negli annui incassi postali unitamente per le due linee. »

Parrebbe dal senso letterale di quest'articolo che il Governo debba corrispondere alla compagnia, oltre la sovvenzione suddetta, ogni qualunque aumento che venisse a risultare negli incassi postali. Ora questa liberalità è contraria agli argomenti che si sono fatti valere nella discussione stessa per dimostrare l'utilità e la convenienza del progetto. M'immagino che non sia che un difetto di redazione; ma però se il dubbio non è chiarito, la compagnia se ne potrebbe forse prevalere per pretendere che ogni maggiore incasso le fosse attribuito: domando al signor ministro se tale fu veramente il suo intendimento nel convenire in questo patto o se la cosa sta altrimenti, essendo necessario di provvedere a che questa falsa interpretazione non rechi detrimento all'erario.

CAVOUË, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Alfieri ha chiesta l'attenzione del Senato sull'articolo 13.

Veramente vi è qualche oscurità nella redazione di esso. Il patto che col medesimo si è voluto stabilire e sul quale non vi fu mai fra la compagnia e il Ministero dissenso, è questo: che nel caso che il maggior prodotto postale venisse a surpassare le somme dal Governo corrisposte alla compagnia a titolo di sovvenzione, cosicchè il Governo non avesse più sacrifici di sorta a sopportare in relazione a questo servizio, abbandonerebbe alla compagnia un tal maggior prodotto.

Ciò è quanto venne inteso fra la compagnia ed il Ministero. Io credo che questo risulti dalla seconda parte della frase contenuta nell'articolo 13, ove si dice: *oltre la sovvenzione il maggior prodotto, ecc.* Sarebbe al certo stato meglio invertirne l'ordine, e dire per lo contrario: *il maggior prodotto oltre, ecc.*

Nullameno le discussioni che ebbero luogo in questo e nell'altro ramo del Parlamento avendo fatto chiaro qual fosse la vera intenzione dei contraenti, massime nell'altra Assemblea, ed i rappresentanti della compagnia avendo, durante la discussione, aderito ad un cambiamento, non vi può esser dubbio su quest'articolo. In ogni modo avrò cura, prima di far sancire la legge, di avere per iscritto una formale spiegazione per parte dei direttori della compagnia, giacchè, come ben mi ricordo, questa fu sempre la loro precisa intenzione.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone domanda la chiusura della discussione.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Ieri ho avuto l'onore d'annunziare alla Camera che l'ordine della discussione ci doveva chiamare in primo luogo a votare sulla proposizione sospensiva, la quale era stata proposta da una parte dell'ufficio centrale, e che quindi deve avere la priorità sulla votazione della legge.

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

JACQUEMOUD. Je crois qu'il est inutile de mettre aux voix la question suspensive. Puisque nous sommes à la fin de la Session parlementaire, il est évident que la suspension aura t absolument le même effet que le rejet de la loi. Messieurs, il a fallu près d'une année pour organiser cette compagnie; il a fallu neuf mois depuis la date de son acte de constitution pour arriver au jour où la loi est soumise aux délibérations du Sénat; la concurrence a donc eu libre carrière. Peut-on raisonnablement croire à la chance d'obtenir des conditions meilleures d'une autre compagnie? Convient-il de retarder encore pendant deux ans l'établissement du service dont il s'agit? Toutes les convictions doivent être formées sur ces questions. Il vaut mieux les résoudre aujourd'hui d'une manière absolue, en adoptant ou rejetant la loi en discussion. Ceux qui sont d'avis de la suspension peuvent donner leur boulev noir. Par ces considérations je m'oppose à la proposition suspensive, et je demande qu'on passe à la votation de la loi.

DI POLLONE. La parte della Commissione che aveva proposto la sospensione non aveva oio fatto che per dimostrare

il suo desiderio di veder riuscire a migliori condizioni il patto concluso, ma dal momento che fa difficoltà la sua proposta, essa si riunisce all'opinione del senatore Jacquemoud che si voti pro e contro.

PRESIDENTE. Rinunzia alla questione sospensiva?

DI POLLONE fa un cenno affermativo.

PRESIDENTE. Allora passerò a provocare il voto del Senato sulla legge.

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena esecuzione alla convenzione stipulata il 5 aprile, anno corrente, dal ministro delle finanze colla compagnia transatlantica, costituita in Genova con atto del 4 ottobre 1852, e approvata con regio decreto del 7 novembre successivo per lo stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America del nord e del sud, con che però vengano inserite nella stessa convenzione le aggiunte fatte agli articoli 3, 13 e 15. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione :

Votanti.....	62
Voti favorevoli.....	43
Voti contrari.....	19

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Relazione sui progetti di legge per l'affidamento alla Banca nazionale del servizio della Tesoreria generale dello Stato, e per lo stabilimento di una Banca di sconto e circolazione in Sardegna — Proroga della Sessione parlamentare.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

GIULIO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

877. La ragione commerciale Gerard, Parodi e compagnia di Genova ricorre al Senato perchè promuova presso il Ministero l'occorrente perizia onde accertare la diminuzione d'acqua della Scrivia che le sarebbe recata con grave suo pregiudizio dalla concessione testè fatta dal Governo delle acque medesime, e vengano conseguentemente sospesi i già intrapresi lavori di derivazione.

878. Il sacerdote Luigi Bottaro di Genova. (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

RELAZIONE SOPRA I PROGETTI DI LEGGE PER L'AFFIDAMENTO ALLA BANCA NAZIONALE DEL SERVIZIO DELLA TESORERIA GENERALE DELLO STATO E PER LO STABILIMENTO DI UNA BANCA DI SCONTO E CIRCOLAZIONE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Debbo render conto alla Camera che il signor senatore Giulio ha depresso sul banco della Presidenza il suo rapporto sui progetti di legge riguardanti l'affidamento alla Banca nazionale del servizio della tesoreria generale dello Stato, e lo stabilimento d'una Banca di sconto e circolazione in Sardegna, il quale rapporto venne stampato ed in parte già distribuito ai signori senatori (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1818).

DECRETO DI PROROGA DELLA SESSIONE.

PRESIDENTE. La parola è al signor presidente del Consiglio per una comunicazione del Governo.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di dar lettura al Senato del seguente decreto reale:

VITTORIO EMMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

- « Sentito il Consiglio dei ministri;
- « Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
- « Visto l'articolo 9° dello Statuto;
- « Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:
- « *Articolo unico.* L'attuale Sessione del Senato e della Camera dei deputati è prorogata a tutto il giorno 13 del prossimo mese di novembre.

« Il nostro ministro suddetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato all'ufficio del controllo generale, pubblicato ed inserito nella raccolta degli atti del Governo.

« Dato a Stupinigi addì 12 luglio 1853. »

PRESIDENTE. Udita la lettura di questo decreto reale, il Senato proroga le sue sedute al 14 novembre prossimo e scioglie l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 3.

TORNATA DEL 14 NOVEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Omaggi — Comunicazione della nomina di dieci nuovi senatori — Relazione sui titoli di ammissione dei senatori Audifredi, Casati, Gonnet, Gautieri e Sauli — Giuramento dei senatori Audifredi e Casati — Comunicazione del Governo — Ricomposizione degli uffizii — Discussione sul progetto di legge per l'affidamento del servizio della Tesoreria generale dello Stato alla Banca nazionale — Discorso del ministro delle finanze in favore della legge — Rinvio della discussione — Proposta del senatore De Margherita relativa al progetto di legge sul Codice di procedura civile oppugnata dal ministro di grazia e giustizia — Schiarimenti del senatore Sclopis in appoggio della proposta del senatore De Margherita — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Proposta del senatore Sclopis.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di una petizione:

879. I chierici regolari delle scuole della provincia ligure subalpina domandano che nella legge sul reclutamento dell'esercito sia mantenuta a loro favore l'esenzione, di cui attualmente godono, dalla leva militare.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame della legge sul reclutamento dell'esercito.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1° Dall'intendente della provincia di Chiavari, di vari esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale;

2° Dal signor conte di Salmour, di parecchi esemplari di un suo libro intitolato: *Dell'ordinamento del credito fondiario*;

3° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Ciampere, degli atti di quel Consiglio;

4° Dal signor ministro dell'istruzione pubblica, del *Quadro statistico delle scuole secondarie del regno nell'anno scolastico 1851-52*.

QUARELLI, segretario, ad invito del presidente, dà lettura dei decreti di nomina dei nuovi senatori signori marchese Francesco Sauli; cavaliere Massimo Tapparelli d'Azeglio; cavaliere Claudio Gonnet; avvocato Rossi Luigi; Roncalli Vincenzo; cavaliere Gaudenzio Gautieri; Giambattista Sella; cavaliere Giovanni Audifredi; conte Vitaliano Borromeo e conte Gabrio Casati.

PRESIDENTE. Poichè i titoli di alcuni senatori sono già stati distribuiti negli uffizii, io invito i signori relatori deputati a riferire sull'esame dei medesimi dando lettura della loro relazione.

MASSA SALUZZO, relatore. Il primo uffizio avendo esa-

minato i titoli presentati dal cavaliere Giovanni Audifredi di Cuneo, con recente sovrano decreto nominato senatore del regno, ha riconosciuto:

Aver egli oltrepassato l'età d'anni 40, e pagare da 3 anni più di lire 3,000 d'imposizioni dirette.

Ond'è che trovandosi compreso nella categoria ultima dell'articolo 33 dello Statuto, l'ufficio, per organo mio, ve ne propone unanime l'ammissione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni testè lette si rizzi.

(Sono approvate.)

(Il presidente dopo di aver proclamato a senatore il cavaliere Giovanni Audifredi, invita i senatori Roberto d'Azeglio e conte Galli ad introdurre il nuovo senatore — Il senatore Audifredi, dopo la lettura della solita formola presta giuramento.)

PIRELLI, relatore. Il primo uffizio avendo esaminato i titoli del conte Gabrio Casati, nominato da S. M. con recente decreto a senatore, ha rilevato:

Aver il medesimo oltrepassata l'età richiesta;

Essere stato rivestito della carica di presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente trovandosi il medesimo compreso nella quinta categoria enunciata nell'articolo 33 dello Statuto, l'ufficio unanime vi propone l'ammissione del pre nominato conte Casati.

(Approvate le conclusioni del primo ufficio, viene il conte Gabrio Casati proclamato senatore, ed introdotto quindi nell'aula. Dopo la lettura della solita formola, presta il giuramento.)

DI CASTAGNETTO, relatore. Il 2° ufficio avendo preso ad esame i titoli del cavaliere Giovanni Claudio Gonnet nominato a senatore con decreto reale dell' 20 ottobre 1853, ha rilevato essere il suddetto nato il 25 marzo 1795, ed aver perciò abbondantemente l'età voluta dallo Statuto; e che essendo stato nominato maggior generale da S. M. il re Carlo Alberto con patente del 31 dicembre 1846, si trovava compreso nella categoria 14° dell'articolo 33 dello Statuto medesimo; onde a nome dell'ufficio vi propongo l'ammissione del pre nominato cavaliere Gonnet.

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre in votazione le conclusioni ora lette.

(Il Senato adotta.)

Io a nome suo proclamo senatore del regno il generale Gonnat.

DI VESME, relatore. Il commendatore cavaliere don Gaudenzio Gautieri, la nomina del quale fu commessa all'esame del 3° ufficio, nacque il 28 gennaio 1811, e perciò ha oltrepassato l'età d'anni 40; e dai certificati all'ufficio trasmessi appare che da 3 anni paga per contribuzioni dirette una somma maggiore di lire 5500, e perciò eccedente di assai quella richiesta dal § 21 dell'articolo 33 dello Statuto. Quindi l'ufficio per mio mezzo vi propone l'approvazione della sua nomina a senatore.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni ora lette, si alzi. (Sono approvate.)

Io proclamo a senatore del regno il commendatore Gautieri.

DI CASTAGNETTO, relatore. Il secondo ufficio a cui fu commesso l'esame dei titoli del marchese Francesco Sauli nominato con decreto reale a senatore, ha riconosciuto che esso aveva compiuta l'età prescritta dallo Statuto, essendo nato nel 1807, e che inoltre avendo fatto parte della Camera elettiva come deputato nelle legislature 1^a, 2^a e 4^a apparteneva perciò alla categoria 3^a dell'articolo 33 del citato Statuto; onde qual organo dell'ufficio suddetto il referente ne propone l'ammissione.

(Sono del pari approvate le conclusioni sui titoli d'ammissione del marchese Sauli, il quale viene dal presidente proclamato a senatore del regno.)

PRESIDENTE. Per il giuramento già prestato da due dei senatori novellamente nominati il numero legale delle nostre adunanze è ora recato a 49.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di partecipare al Senato che in seguito a dimanda spolta a S. M. dal cavaliere Bon-Compagni, venne questi dispensato dal portafoglio di grazia e giustizia e nominato consigliere di Stato, e fu a sua vece chiamato a reggere quel dicastero l'avvocato Urbano Rattazzi già presidente della Camera dei deputati.

COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DEGLI UFFIZI.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza della composizione e costituzione degli uffizii dipendentemente dalla tratta a sorte fattasi questa mane.

UFFIZIO I.

Stara, presidente — Pinelli, vice-presidente — Moris, segretario — Coller — Ricci Alberto — Tornielli — Di San Marzano — Dorla — Della Valle — Benevello — Cattinara — Maestri — Della Planaglia — Regis — Billet — Bagnolo — Giola — Massa-Saluzzo — Cristiani.

UFFIZIO II.

Di Collegno Luigi, presidente — Franzini, vice-presidente — Di Castagnetto, segretario — La Marmora Alberto — Pal-

lavicini Ignazio — De Cardenas — De Maugny — Blanc — Cantù — D'Angennes — De Margherita — Oneto — Plezza — Cotta — Gallina — Chiodo — Breme — Prat — Mosca.

UFFIZIO III.

Bava, presidente — Sauli, vice-presidente — Di Vesme, segretario — Cagnone — Laconi — Ambrosetti — Di Montezemolo — Riberi — Ricci Francesco — Maffei — S. A. R. il duca di Genova — Picolet — Dabormida — Rora — Deferrari — Aporti — Di Colobiano — Albini — Serra.

UFFIZIO IV.

Allieri, presidente — Sclopis, vice-presidente — Malaspina, segretario — Conelli — Giulio — Di Collegno Giacinto — Forest — Nigra — Provana del Sabbione — Galli — Cataldi — Sclopis — Frascchini — Cibrario — Des Ambrois — Balbi-Piovera — Quarelli — Colli — Pamparato — Pollone.

UFFIZIO V.

Della Torre, presidente — Siccardi, vice-presidente — Caccia, segretario — De Sonnaz — Marioni — Calabiana — Serventi — Pallavicino-Mossi — D'Azeglio — Jacquemoud — La Marmora Carlo — S. A. R. il principe Eugenio — Musio — De Fornari — Bermondi — Lazari — Plana — Colla.

COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.

Bagnolo — De Cardenas — Montezemolo — Galli — Marioni.

CONGEDO.

QUARELLI, segretario, legge una lettera del senatore Di Pamparato, il quale per motivi di salute chiede un congedo di oltre un mese che il Senato gli accorda.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA TESORERIA GENERALE DELLO STATO ALLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione del progetto di legge riguardante l'affidamento da darsi alla Banca nazionale del servizio della Tesoreria generale del regno (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1818).

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Questo progetto, onorevoli signori senatori, essendo stato presentato sul finire della prima parte di questa Sessione, l'ufficio centrale a cui fu rimandato manifestava, per organo dell'egregio suo relatore, il rincrescimento di non aver potuto consacrare tempo bastevole al profondo esame del medesimo.

L'onorevole relatore aggiungeva poi in nome suo proprio che egli lamentava avergli il tempo fatto difetto per poter fare una relazione quale sarebbe stata richiesta dalla importanza dell'argomento.

Siccome, per circostanze indipendenti dalla volontà del

relatore e del Ministero, la discussione non poté aver luogo nella prima parte di questa Sessione, ed essendo ora trascorsi alcuni mesi, probabilmente l'onorevole relatore sarà in condizione di compiere il suo rapporto, perciò mi farei lecito di invitarlo ove il credesse opportuno, a voler dare quelle maggiori spiegazioni cui pareva in quello indicare prima che se ne intraprenda la discussione generale. In caso diverso, io sono agli ordini del Senato; e se nessuno domanda la parola io mi farò a ribattere gli argomenti coi quali l'ufficio centrale vorrebbe indurre il Senato a rigettare il progetto.

GIULIO, relatore. Non avendo avuto l'onore di conferire co' miei onorevoli colleghi dell'ufficio centrale, cui era stato delegato l'esame di questi due progetti, mi sarebbe impossibile di nulla aggiungere alla relazione stampata in nome collettivo dell'ufficio. Ho poi sì poca fiducia in me stesso trattandosi di un argomento non solamente difficilissimo, ma affatto estraneo agli studi miei ordinari, che non vorrei occupare gli istanti del Senato trattenendolo di opinioni mie particolari. Per conseguenza mi riservo, dopo udita la risposta dell'onorevole signor ministro di finanze, ad aggiungere del mio, se mi cadrà in acconcio, quelle osservazioni che anticipatamente raccomando all'indulgenza dell'uditorio.

PRESIDENTE. Non chiedendosi la parola da alcuno, invito il signor ministro delle finanze a voler dare le spiegazioni che si era riservato.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Signori senatori, mi duole di dover esordire questa seconda parte della Sessione, sorgendo a combattere le conclusioni dell'ufficio centrale, avendo in ispecie per organo l'egregio senatore Giulio, uno dei membri più distinti di questa assemblea. Tuttavia nutrendo ferma convinzione essere l'attuale progetto di legge altamente richiesto dalla necessità presente, delle nostre condizioni, io entrerei con coraggio nell'arringo, poichè sono chiamato ad incontrarvi un così potente avversario.

Le istituzioni di credito sono di data recentissima tra noi: nullameno in pochi anni hanno preso tanto e tale sviluppo, che il nostro paese può dal lato del credito agevolmente sopportare il paragone di altre nazioni che ci avevano in ciò preceduti.

Nell'esordire nella carriera del credito, il Governo del re non inalberò una decisa bandiera, non adottò un principio assoluto. Voi sapete, o signori, che in fatto di Banca vi sono due scuole: l'una riconosce il principio della libertà illimitata delle Banche; l'altra vuole restringere questo principio, e spinge talvolta la restrizione fino al punto di concedere ad un solo stabilimento la facoltà di emettere carta di circolazione. Nel principio, ripeto, il Governo non si pronunziò nè per l'uno nè per l'altro sistema: fu approvata l'eruzione in Genova di una Banca di circolazione, di deposito, di sconto, senza concedere alla medesima nessun speciale privilegio. Pochi anni dopo fu concessa l'eruzione in questa città di uno stabilimento analogo. Venne poi sancita con legge la fusione di questi due stabilimenti sotto il nome di Banca nazionale.

Una Banca con un capitale di 8 milioni, quantunque offrisse tutte le garanzie di credito per ispirare piena fiducia al pubblico ed agli esteri capitalisti, non era poi così al punto di rendere, se non impossibile, almeno difficile la concorrenza; ma nell'anno ora trascorso, nell'ultima Sessione, si diede un passo più avanti, si autorizzò, cioè, la Banca nazionale ad accrescere i suoi capitali da 16 a 32 milioni. Questa concessione tuttavolta non fu gratuita; si impose alla Banca un corrispettivo dell'accordata facoltà, le si impose l'obbligo di

tenere sempre a disposizione del Governo la somma di 15 milioni, e l'obbligo eziandio di stabilire due succursali, una a Vercelli e l'altra a Nizza.

Con questa legge, o signori, sicuramente non si è proclamato un nuovo principio: ma io credo che di fatti si abbia voluto stabilire che non vi sarebbe nello Stato se non che un grande stabilimento di circolazione.

Questa verità fu, mi pare, in parte apprezzata dall'egregio relatore, il quale riconosce essere molto difficile che un nuovo stabilimento di circolazione possa sorgere a fronte di quello già esistente. Ed in vero io penso che egli mal non si apponga; anzi andrò più oltre, e dirò essere non solo difficile ma quasi impossibile che capitalisti ragionevoli intendano, nelle attuali circostanze, allo stabilimento di un Banco di circolazione a fronte di quello accennato.

Io proverò questo assunto con alcune cifre che non saranno contestate. Quello che costituisce il beneficio di una Banca di circolazione è di certo l'ammontare della circolazione medesima. Una Banca che si fosse ridotta a scontare col proprio capitale, non ricaverebbe che un tenuissimo interesse dai propri fondi, giacchè non potrebbe scontare ad un tasso maggiore del corrente; e da questo prodotto si dovrebbe dedurre l'ammontare delle spese che sono sempre assai rilevanti per un grande stabilimento. Dico adunque che una Banca di circolazione non si stabilirà senza avere, non dico la certezza, ma almeno la fondata speranza di poter mantenere una circolazione maggiore del suo capitale. Ora, o signori, noi abbiamo nel paese una Banca che ha un capitale di 32 milioni: 16 già versati, 8 da sborsarsi fra pochi giorni, altri 8 da versarsi in un'epoca indeterminata se la legge è rigettata, da sborsarsi in epoca determinata se la legge venisse a ricevere la vostra sanzione.

Ma, o signori, una Banca con 32 milioni di capitale può facilmente, per ciò che riflette la garanzia che essa offre al pubblico, avere una circolazione, se non tripla, almeno doppia del capitale medesimo. Di fatti la Banca starebbe non solo nei limiti del suo statuto, ma in quelli eziandio della massima prudenza se, avendo 32 milioni di capitale, ne mantenesse 64 di circolazione. Ma, o signori, l'ammontare della circolazione di una Banca non dipende dalla volontà della Banca stessa; bensì unicamente dai bisogni economici del paese. Non si può mantenere una circolazione eccessiva in numerario, e ancor meno una circolazione eccessiva di carta: questa è una verità riconosciuta da tutti i cultori delle scienze economiche. Dico adunque che la Banca potrebbe ragionevolmente, prudentemente esitare per 64 milioni di biglietti; ma io credo fermamente che essa non riuscirebbe, qualunque fossero i suoi sforzi, a mantenerli in circolazione: perciò io cito, i fatti attuali.

La Banca per provvedere ai bisogni del commercio ha allargato di molto i suoi sconti nei mesi scorsi. Per poter fare queste operazioni fece incetta di capitali all'estero, e ciò nullameno non le riuscì mai di avere più di 40 milioni in circolazione: che anzi, quando per mezzo straordinario raggiungeva questa cifra, si vedeva operarsi un moto reale di regresso, e la circolazione essere ricondotta da 36 a 38 milioni. Questa cifra può parere troppo tenue; eppure noi vediamo negli altri paesi, dove l'istituzione di credito è molto maggiore, la circolazione non essere in ragione di gran lunga maggiore di quello che lo sia da questa cifra indicata; infatti nell'Inghilterra, dove l'uso del credito è penetrato in tutte le classi della società, dove la Banca ha un'esistenza bisecolare, dove vi hanno molte Banche private, dove un'infinità ne conta la Scozia e non poche l'Irlanda, la circolazione supera di poco

i 30 milioni sterlini, cioè 750 milioni. Se dunque la Banca d'Inghilterra e le altre non giungono a mantenere una circolazione che superi i 750 milioni, sarebbe un'esagerazione il credere che l'istituzione di credito presso noi potesse avere più di 60 milioni in circolazione.

Io credo che non mi sarà contestato che l'ammontare degli affari in Inghilterra sia dieci volte maggiore dell'ammontare dei nostri, epperò non è esagerato il dire che la circolazione presso noi non possa superare il decimo della circolazione inglese. In Francia poi vediamo che la Banca, favorita in ogni modo dal Governo, avendo succursali in più di venti città dell'impero, giunse con mala pena ad avere una circolazione di 600 milioni.

Il quadro che porta il *Monteur* di questa mattina fa ascendere, se non erro, la circolazione a 633 milioni; e la Camera osserverà come in questi ultimi tempi, appunto a ragione dell'aumento dello sconto, la Banca di Francia fu più larga nelle sue operazioni, epperò la circolazione fu maggiore che non fosse in tempi passati: così in tutta la Francia la massima circolazione a cui può raggiungere la Banca essendo solo di 600 milioni, egli è razionale il credere che la massima circolazione nel nostro paese abbia anche solo da essere di 60 milioni.

Ciò essendo, è chiaro che la Banca nazionale con un capitale di 32 milioni è in grado di somministrare a tutti i bisogni economici del paese.

Il timore poi che si possa fondare da capitalisti un altro stabilimento di credito, io lo credo infondato: 1°, perchè giungerebbe dopo la Banca nazionale; 2°, perchè difficilmente avrebbe un capitale così cospicuo da poter reggere alla concorrenza. Egli è dunque incontrastabile che per ora la legge volata nell'anno scorso assicura la Banca nazionale contro la rivalità di uno stabilimento capace a farle seria concorrenza. Ma l'onorevole relatore dice: fidatevi al genio della concorrenza: chi sa che cosa potranno fare altre Banche: creeranno nuovi affari, troveranno mezzo di aumentare questa circolazione, e se non ora nell'avvenire.

Io non conteso la parte dell'argomento che si riferisce all'avvenire; è possibile che fra 50, fra 20 anni la circolazione nel nostro paese abbia da crescere così che possa sopportare (mi servirò di questa frase) una circolazione maggiore; ma per ora, lo ripeto, nuovi stabilimenti non giungerebbero ad aumentarla. Potranno spingere, e spingere in modo anomalo alla speculazione: potranno creare un maggior numero di affari, ma non già aumentare in modo stabile una maggiore circolazione.

Le migliaia di banche che esistono in America non hanno mai conseguito lo scopo di aumentare gran fatto la circolazione della carta americana: quindi, io lo ripeto, noi ci troviamo a fronte di uno stabilimento il quale non ha da temere seria concorrenza. Dal lato pratico siamo nella stessa condizione, che se avessimo concesso alla Banca nazionale un semi-privilegio, le avessimo dato l'affidamento di non concedere ad altra società di stabilirsi sopra basi ugualmente larghe. Ciò essendo, cosa doveva fare il Governo? Era inutile il prendere ad esame la grande questione della libertà delle Banche o della loro restrizione, del privilegio o della libertà d'azione. Questa questione era di fatto sciolta.

Mi pare che quello che vi era di più razionale fosse di trovar modo di trarre tutto il vantaggio possibile da questo stato di cose.

Non creda il Senato che io lamenti la legge colla quale la Banca nazionale fu autorizzata a portare il suo capitale a 32 milioni.

Prima di chiudere questo mio discorso io esaminerò la questione sollevata dall'egregio relatore, e paragonerò il sistema delle piccole con quello delle grandi Banche. Ma per ora, dico, il Governo non aveva da preoccuparsi di questa questione che era stata sciolta. Egli si trovava a fronte di un grande stabilimento e però doveva cercare di trarne tutti i vantaggi possibili; egli è perciò che venne in pensiero di concludere una convenzione colla Banca nazionale, in virtù della quale essa fosse incaricata del servizio di tesoreria generale, imponendole in corrispettivo di questa specie di privilegio di fatto alcuni oneri. In che consiste la convenzione? Da un lato la Banca si obbliga ad esercitare le funzioni di tesoreria generale: dall'altro il Governo le concede la sola facilitazione di far operare il cambio dei biglietti in tutte le tesorerie dello Stato.

Ma, o signori, questa seconda condizione può parere a prima giunta favorevole alla Banca: non nego che la Banca ne ritrarrà qualche beneficio, ma esso non è senza corrispettivo. Evidentemente la Banca per provvedere al cambio dei biglietti in tutte le tesorerie dello Stato dovrà mantenere in ciascuna di esse una quantità considerevole di numerario: essa quindi sarà costretta a due cose: la prima ad avere un fondo in numerario maggiore di quello che le sarebbe bastato, ove non esistesse questa condizione; la seconda di far viaggiare spesse volte il numerario da una parte all'altra dello Stato. Ma, mi si dirà, qual è il beneficio che il Governo ritrae da questa convenzione? Il primo è quello di essersi levato il carico di mantenere la tesoreria generale, e di realizzare così un'economia; nè qui disputerò sulla cifra, se l'economia cioè sia più di 20, di 40, di 50 mila lire; io confesso schiettamente che questa è una considerazione affatto secondaria; ne faccio cenno onde nulla dimenticare. Il secondo vantaggio che arreca, e che agli occhi miei è di gran lunga maggiore, è quello di accelerare di molto la circolazione dei biglietti e del numerario in tutto lo Stato, di aumentare l'attività economica nelle parti più vicine come nelle più lontane dei gran centri dove finora è in gran parte concentrata.

Io credo, o signori, che facendosi generale l'uso dei biglietti di Banca, verrà poi anche generale l'uso del credito, e quindi si aumenterà l'attività economica su tutta la superficie del paese; questo a' miei occhi è d'un'immensa importanza, perchè se vogliamo che il nostro paese raggiunga quel grado di prosperità a cui è chiamato, se vogliamo che possa venire in condizioni tali da poter sopportare i pesi dei quali l'abbiamo caricato, bisogna che le risorse tutte di esso si svolgano, nè solo quelle che si trovano nei gran centri, dove sono maggiori i lumi, dove maggiore è la spinta agli affari, ma nelle parti tutte dello Stato.

Il nostro paese, meno la terraferma, è in tali condizioni che tutte le provincie, nissuna forse eccettuata, sono suscettibili di vedere di gran lunga aumentate le loro forze produttrici, di vedere una grande attività economica; ma è necessario che in esse penetrino e il credito e tutte quelle istituzioni che gli danno largo sviluppo.

L'onorevole relatore dice: ma questo si otterrebbe del pari da società private e libere che stabilissero Banche anche nelle città secondarie dello Stato. Io faccio avviso ch'egli qui si faccia illusione: non credo che per molto tempo gli abitanti delle provincie siano in condizione di stabilire nel proprio paese delle Banche di circolazione e di sconto. Ma, dirà forse l'onorevole relatore, si è stabilita una Banca in Savoia: io gli risponderò esser ciò vero; ma è vero egualmente che questa istituzione durò molte fatiche, incontrò gravi difficoltà e se non fosse stato in certo modo sorretta dal Governo diffi-

cilmente avrebbe potuto raggiungere quello stato di floridezza in cui essa si trova.

D'altra parte la Savoia, per le condizioni topografiche in cui si trovava, non poteva, o almeno difficilmente avrebbe potuto profittare dello stabilimento della Banca nazionale. Era necessario che essa avesse uno stabilimento suo proprio; come egualmente bisogna che la Sardegna uno pure ne abbia di credito a lei speciale.

Ma per le nostre provincie continentali io credo che sarebbe follia, follia assoluta, lo sperare lo stabilimento in alcuna di esse di una Banca di circolazione.

Addurrò, a sostegno di questa mia opinione, quanto accadde rispetto alle succursali.

Noi abbiamo imposto alla Banca l'obbligo di stabilire due succursali: essa lo accettò come un corrispettivo delle facoltà che le si facevano: ma vi oppose una tal quale resistenza perchè era convinta che queste succursali le darebbero tenuissimi benefici; l'esperienza finora prova che essa non aveva torto.

Nella succursale di Vercelli si sono fatti alcuni affari; ma quella di Nizza, che parrebbe aver maggior importanza perchè città marittima, finora rimase pressochè oziosa.

Quest'esempio ci fa manifesto che per ora sarebbe vana speranza l'aspettare che istituzioni di credito sorgessero spontanee nelle città di provincia, laddove abbiamo argomento a credere che ove questa legge venga attuata, la Banca sarà costretta ad aumentare le sue succursali, e ciò per un motivo semplicissimo: una delle cagioni che aumenta le spese della Banca si è gli impiegati numerosi che deve avere, e più ancora il movimento continuo dei fondi: con questa legge dovrà in ogni ipotesi sopportare il movimento dei fondi dal centro, dove ha la sua sede principale, all'estremità dei capoluoghi di provincia; quindi non si opporrà più allo stabilimento delle succursali la spesa del personale a cui deve la Banca provvedere quando procede a simili stabilimenti; sarà più facile che si addivenga a questa creazione quando non avrà a suo carico che una metà delle spese che ora deve sopportare per intero.

Io dico adunque che con questa legge noi provvediamo assai più ai bisogni delle provincie che non si sarebbe provvisto quando, non esistendovi una Banca così potente come la Banca nazionale, il Governo avesse voluto affidarsi intieramente al principio dell'assoluta libertà bancaria.

Il Ministero poi veniva mosso a trattare colla Banca per ottenere lo stabilimento di una Banca di circolazione in Sardegna; e ciò fu l'argomento del secondo progetto di legge, a cui si riferisce pure questa relazione.

Qui debbo ringraziare l'egregio relatore che si mostrò un po' meno ostile a questa seconda idea.

Il Governo crede, e crede fermamente, che non si possa operare progresso economico reale nell'isola, se ivi non si stabiliscono istituzioni di credito: crede che, lasciata a se stessa per ora la Sardegna non potrebbe sopperire a questo bisogno, nè giungere all'erezione di una Banca.

La necessità di questo stabilimento non è sentita, almeno io lo debbo pensare, giacchè mentre i Sardi sono sovente, e con ragione, molto tenaci sostenitori degli interessi della loro isola, quando questa legge fu discussa in un altro recinto, non ebbi la soddisfazione di vedere un solo deputato della Sardegna sorgere a sostenerla; ma per non essere sentito questo bisogno, io non credo meno essere egli reale, urgente. Io sono d'avviso che uno stabilimento bancario in Sardegna possa relativamente, dopo poco tempo, rendere maggiori servizi, che non li rende sul continente. Appunto perchè in Sardegna le transazioni commerciali sono molto difficili, ap-

punto perchè non vi è ancora l'abitudine del credito, è necessario lo stabilire una Banca che faccia conoscere queste operazioni, che le renda facili, che le renda profittevoli.

Quando i Sardi avranno provato il beneficio della Banca, quando un proprietario avrà provato che, vendendo il suo grano a credito ad un negoziante che lo paga con una tratta pagabile a 3 o 4 mesi (la qual tratta può essere scontata alla Banca), e che facendo quest'operazione vende i suoi prodotti al 10 o al 15 per cento più di quello che sia obbligato a venderli in ora, quando infine è stretto dal bisogno del danaro, vedrete che anche i Sardi, che sono popoli molto intelligenti, in poco tempo si educeranno alle operazioni bancarie.

Convinto come era il Ministero dell'importanza dello stabilimento della Banca in Sardegna, convinto dell'impossibilità di far sorgere questo stabilimento per mezzo delle forze spontanee dell'isola, egli ha dato un'immensa importanza al concorso della Banca nazionale in tale istituzione; questo concorso egli lo reputava utile per due rispetti: primo, per la parte pecuniaria, cioè per i capitali che la Banca nazionale avrebbe impiegato nell'erezione della Banca sarda: secondo, per la condotta dello stesso stabilimento.

Non v'ha dubbio che la Banca di Sardegna trovandosi in certo modo Banca filiale della Banca nazionale, avrebbe avuto ne' suoi primordii ad incontrare molto minori difficoltà, che se fosse sorto uno stabilimento affatto indipendente: la Banca nazionale avrebbe aumentata la sua forza morale e l'avrebbe anche soccorsa coi suoi capitali.

Ripeto, quando la Banca nazionale avrà un capitale di 32 milioni, questo capitale sarà per molti anni superiore ai bisogni dell'interno: provvederà luminosamente ai bisogni delle provincie, e quindi, quando occorresse, potrebbe soccorrere a quella della Sardegna.

Ove il Senato rigettasse il progetto di legge, evidentemente questo voto trarrebbe seco la reiezione della seconda legge, farebbe sparire la speranza di veder sorgere nell'isola uno stabilimento di credito; epperò, o signori, io vi prego, io vi supplico di volere por mente a queste importantissime considerazioni. Ma, o signori, a queste considerazioni se ne aggiunge una molto più grave, anzi, lo dirò schiettamente, la più grave. Con questa convenzione si è voluto in certa guisa riunire gli interessi della Banca con quelli del Governo, si è voluto fare in modo che la Banca fosse moralmente costretta a soccorrere in ogni circostanza il Governo, si è voluto, dirò così, legare la sorte della Banca con quella dello Stato.

Mi si obietterà che io sono già, e che lo Stato non può soffrire senza che la Banca soffra; ma ciò è in certi limiti. Se la Banca fosse assolutamente indipendente dal Governo, questo potrebbe trovarsi in circostanze difficilissime, senza che essa fosse poi nella necessità di mettere a disposizione del Governo tutte le sue risorse. Una crisi finanziaria governativa diminuirebbe l'ammontare degli affari della Banca, ridurrebbe i suoi benefici certamente, ma non l'impegnerebbe in modo assoluto. Invece la Banca diventata in certa maniera agente del Governo, le sue sorti si trovano confuse con quelle del Governo stesso e gli procacciano, io credo, un grande aumento di forza.

Nei tempi ordinari e più ancora negli straordinari le Banche sono state di un potentissimo aiuto a molti Governi. Io tengo per fermo che Guglielmo Pitt non avrebbe potuto sostenere la lotta di gigante ch'egli sostenne contro la repubblica e quindi contro l'impero francese, se non avesse avuto l'aiuto della Banca d'Inghilterra e, per nostra mala sorte, lo credo che la Banca di Vienna sia entrata per molta parte nei felici risultati che ottenne l'Austria nella guerra del 1849.

Se questi due stabilimenti non avessero esistito, o non fossero stati stretti col Governo con vincoli tali da non poter essere spezzati, io ho l'intimo convincimento che l'Inghilterra prima della pace d'Amiens avrebbe fatto bancarotta, e lo stesso sarebbe arrivato all'Austria nel 1849.

Ma senza andare cercando esempi altrove, io ricorderò i fatti che si sono verificati nel nostro paese.

Egli è indubitato che se nel 1848 il Governo non avesse costretto la Banca di Genova a venire in suo aiuto, il Governo non avrebbe potuto superare le difficoltà finanziarie che si incontravano allora. Se dunque la Banca di Genova ristretta al solo capitale di 4 milioni potè rendere tali servizi al Governo, io non dubito che uno stabilimento con un capitale di 32 milioni sarà nel caso di dargli ben altri sussidi.

Ma, mi dirà l'onorevole senatore Giulio, poichè la Banca di Genova che non era tesoriera generale, ha reso questi servizi, perchè volete, onde ottenere lo stesso intento, fare la Banca nazionale tesoriera generale? Io non ricorderò tutte le circostanze che concorsero a condurre la Banca di Genova a fare quell'ufficio nel 1848, ma osservo che se il Governo ottenne allora quel concorso, non sarebbe ugualmente certo di ottenerlo in altro caso se la Banca non fosse legata con esso. Dirò di più, che sono intimamente persuaso che il Governo non avrebbe trovato nella Banca nessun appoggio se vi fossero state parecchie Banche autorizzate di circolazione ed avrebbe dovuto rinunciare alla speranza di essere da una Banca sovvenuto. Se io giungessi a far penetrare nei vostri animi questa mia convinzione, io non dubiterei della buona riuscita di questo progetto, poichè a fronte dei benefici che io veggio possibili, in casi difficili gli inconvenienti indicati dall'egregio relatore e quelli che per avventura potesse non avere ancora rinvenuti nel primo esame che fece della legge, sarebbero poco. Io vi prego adunque, o signori, di ben ponderare questa considerazione politica, considerazione che nelle attuali circostanze acquista sicuramente una grandissima gravità.

Ma finora non ho parlato che dei benefici che il Governo, il Ministero aspetta dalla legge. Alcuno forse, più indulgente del relatore, concederà che questa legge ha qualche cosa di buono, ma dirà: voi dimenticate gli inconvenienti: il primo è quello di porre il Governo nella dipendenza della Banca; e infatti voi col farla tesoriera generale costringete il Governo a lasciare a libera disposizione della Banca tutti i suoi fondi. Questo, signori, è un errore che nasce forse dalla non bastantemente retta interpretazione della parola tesoriera generale.

Nel nostro sistema, o signori, abbiamo, è vero, un tesoriere generale, il quale riassume tutta la contabilità, e a nome del quale, in modo fittizio, tutto si paga e tutto si riscuote; ma infatti i pagamenti, le riscossioni, si fanno dai tesorieri provinciali: nel nostro sistema finanziario, che non fu in nulla in questa parte variato dall'ultima riforma dell'amministrazione centrale, tutti i contabili debbono versare i fondi nelle casse delle tesorerie provinciali: nessun contabile può versare nella tesoreria generale, salvochè versi per conto di un contabile terzo; ma allora ritira una quitanza per conto di un tesoriere provinciale.

Legalmente tutti i pagamenti debbono operarsi nelle tesorerie provinciali: non vi è bisogno di un ordine per far versare da contabili nelle tesorerie provinciali: è la legge che loro impone quest'obbligo; ma i fondi una volta versati nelle tesorerie provinciali, non possono uscirne per passare in altra tesoreria e nella tesoreria generale, se non in seguito ad ordine preciso del ministro delle finanze. Pel passato, ed oggi ancora, era dato a nome del ministro dall'ispettore generale dell'erario, che sarà, a far tempo dal 1° gennaio, surro-

gato dal direttore del tesoro, a nome del ministro medesimo, cosicchè il Senato vede che tutti i fondi debbono andare nelle tesorerie provinciali.

Per facilitarne il servizio, per provvedere a molte spese, in ora si fanno versare dalle tesorerie provinciali nella tesoreria generale, che poi paga la tesoreria d'azienda; ma, lo ripeto, questo si fa ad arbitrio del ministro, quindi quando noi abbiamo investito la Banca della qualità di tesoriere generale, non abbiamo preso l'impegno di far concorrere nella sua cassa nemmeno uno scudo. Non dico che non si farà; dichiaro anzi apertamente che se la legge fosse votata, ed io dovessi farla eseguire, lascierei correre naturalmente i fondi nelle casse della Banca, perchè così vengono ad aumentare quella massa che poi si spande per mezzo dello sconto, delle anticipazioni in tutto lo Stato, e in tal modo, invece di rimanere infruttiferi nella cassa della tesoreria, fertilizzano tutta la superficie economica dello Stato. Ma ove la Banca desse motivo, non dico di sospetto, ma di minimo lamento, il ministro delle finanze sospenderebbe i versamenti nella tesoreria generale, e farebbe fare tutti i pagamenti dalle tesorerie provinciali direttamente, e la Banca avrebbe il peso del servizio della tesoreria generale senza il beneficio del conto corrente governativo.

Mi pare quindi che in ciò il sistema nostro è molto più vantaggioso al Governo che non lo sia il sistema inglese o belga. Il Senato sa che nel Belgio ed in Inghilterra le Banche esercitano non solo le funzioni di tesorerie generali, ma di tesorerie speciali. In Inghilterra tutti i contabili delle dogane, delle contribuzioni indirette versano direttamente e non per ordine del cancelliere dello scacchiere, ma in virtù di una legge. Nel Belgio è lo stesso. Ivi la Banca nazionale surroga non solo le tesorerie generali, ma tutti i tesorieri, dimodochè nel Belgio non vi sono tesorerie. Nel sistema belga si che si può dire che il Governo è costretto ad affidare i suoi fondi fuor all'ultimo centesimo alla Banca nazionale; sicchè se in quei paesi si sono imposti alle Banche alcuni oneri, le si è dato l'immenso vantaggio di poter disporre di tutti i fondi del Governo.

Voi vedete, o signori, che nel nostro sistema il Governo è assai più indipendente della Banca, il patto è molto più favorevole al Governo che non lo sia alla Banca; onde mi meraviglio un poco che nella relazione il sistema sia stato indicato come cosa eccessiva facendo un favore così grave alla Banca, mentre, lo ripeto, il favore è di gran lunga inferiore a quello che vien fatto alle Banche d'Inghilterra e del Belgio.

Ma un altro inconveniente indicato dall'onorevole relatore si è questo: egli dice: voi rendete le crisi più facili ammettendo il cambio a tutte le tesorerie, e in caso di crisi, le rendite più gravi. Il fluido metallico sgorgando da un'infinità d'orifici se ne andrà via più presto che se non uscisse che dalle sedi principali e da alcune succursali.

Contro questo pericolo ci rassicura prima di tutto l'ingente capitale della Banca. Una Banca con un capitale di 32 milioni pel nostro paese, per le sole provincie di terraferma, per una popolazione non maggiore di 3 milioni e mezzo, è un fondo larghissimo, un fondo che può sopperire a tutti i bisogni ordinari.

Ma, dirà l'onorevole relatore, può nascere una crisi, io rispondo con tutta schiettezza: se sarà una crisi ordinaria, una crisi commerciale, allora la Banca potrà facilmente superarla perchè (ed è un argomento che mi riservo di trattare) una gran Banca nelle crisi ordinarie non solo dispone delle risorse interne, ma può facilmente procurarsene all'estero, imperciocchè con un capitale di 32 milioni, quando anche

arrivasse una crisi promossa da alcune circostanze economiche, troverebbe facilmente soccorso presso gli stabilimenti e capitalisti esteri.

Dunque allorché una crisi è ordinaria, non mi spaventa quand'anche il cambio sia aperto presso tutte le tesorerie. Se poi sorgesse una di quelle crisi politiche che si estendono a tutta l'Europa, come per esempio quella del 1848, allora, o signori, non vi sono né piccole né grandi Banche, né Banche concentrate, né Banche diffuse, né Banche facienti funzioni di tesorerie generali, né Banche indipendenti: si farebbe quello che si è fatto nel 1848 non solo presso noi, non solo nei paesi esposti a vicende politiche, ma anche in quei paesi che furono dalle faccende politiche preservati come il Belgio: sarebbe cioè necessità di dare il corzo forzato ai biglietti.

Io dico adunque che questo timore non ha solido fondamento; che anzi quella facilità di circolazione che daranno alla Banca i biglietti, la facoltà di essere cambiati in tutte le tesorerie, farà sì che in tempi di crisi minori biglietti verranno al cambio, dico della crisi di prima specie (contro la seconda ho dichiarato apertamente non esservi rimedio): e ciò perché le crisi commerciali più gravi provengono o per speculazione eccessiva o per bisogni straordinari di incette all'estero, cioè quando vi è gran bisogno di spedire numerario all'estero e quando il debito del paese all'estero si accresce. Ora, o signori, chi sono i debitori all'estero? Sono que' negozianti che fanno il commercio coll'estero, e che si trovano nei grandi centri; ecco ciò che produce il ritiro del numerario: non sono i privati i quali cambiano un biglietto di mille lire per spendere gli scudi che ricevono; la diminuzione del numerario proviene dalle operazioni che debbono fare i banchieri per soddisfare il debito all'estero; non è dalle succursali che escono gli scudi, ma dalle città principali.

In quest'anno la Banca ha dovuto spedire all'estero non so quanti milioni di scudi; cambiò per quasi un milione alla settimana: ebbene, io sono certo che su questo milione, 950 mila lire furono cambiate dai negozianti aventi relazioni coll'estero. Ora questi, lo ripeto, non si trovano che nei grandi centri, non si trovano che a Torino e a Genova, quindi nelle crisi ordinarie avrete un cambio notevole nelle grandi città, e sarà nullo nelle piccole, poiché in questa dove non si hanno relazioni coll'estero, non vi è motivo per cambio, ed il biglietto continuerà a correre. Egli è per questo ch'io ho ferma opinione che la circolazione estendendosi in tutte le provincie, mercé la facoltà del cambio, renderà meno grave quell'oscillazione inevitabile in un paese che ha molte relazioni commerciali all'estero.

Ma il principale obbietto che si fa a questa legge, quello che, a dire il vero, ha ai miei occhi maggiore gravità (gravità che io sono lontano dal disconoscere), obbietto che fu molto opportunamente citato dall'egregio signor relatore, si è che con questa legge voi pregiudicate il principio di libertà delle Banche, di cui l'onorevole relatore si dichiara propugnatore deciso.

Io non imprendereò avanti a voi, o signori, a trattare diffusamente questa questione che ha fatto argomento di tante e così lunghe e così varie discussioni; io mi restringerò ad accennarvi alcuni fatti, alcuni argomenti che mi paiono avere un grande peso, ed ai quali forse non avrà badato l'onorevole relatore.

Prima di tutto io osserverò, questa questione non essere stata sciolta in modo assoluto né dagli scrittori, né dagli uomini di Stato. Vediamo e scrittori insigni, e uomini di Stato dissidenti; i finanzieri d'abilità conosciuta professare quali una dottrina, quali un'altra.

Il sistema della libertà delle Banche esiste in quasi tutte le parti d'America, od almeno nella sua parte più commerciale.

Il principio della restrizione esiste nella massima parte dei paesi europei. Ora, o signori, vi prego di porre mente a questo argomento.

In Inghilterra il principio della restrizione esisteva dal primordio dello stabilimento delle Banche di circolazione: venne però allargato nell'anno 1825, anno nel quale con legge fu permesso lo stabilimento del *John stock Banks*.

Accanto all'Inghilterra, nella Scozia, esisteva il principio della libertà delle Banche; quindi g'inglesi avevano sott'occhio i due sistemi. Gli uomini di Stato di quel paese avevano sott'occhio il sistema della libertà in Scozia, e quello della restrizione quasi assoluta esistente prima del 1825, e quindi della libertà, dirò, temperata dal 1825 in poi.

Ebbene, nel 1844 che cosa si fece? Cosa fece allora l'insigne uomo di Stato, il finanziere il cui nome sarà sempre un'autorità per i cultori delle scienze economiche? Cosa fece sir Robert Peel? Quale sistema fra i due prescelse egli? Prescelse quello delle restrizioni. Il Senato sa che coll'atto del 1844 non si distrussero le Banche esistenti, le Banche private, ma si proibì lo stabilimento di nuove Banche, e si limitò la circolazione di tutte le Banche esistenti in Inghilterra. Non si toccò lo stato delle cose nella Scozia, ma però in Inghilterra si fece un passo indietro: si tornò verso il principio della restrizione delle Banche.

Io credo che questa sia un'autorità di molto peso: si tratta del popolo il più commerciante del mondo: del popolo governato, senza far torto a nessuno, da ministri insigni: si tratta di un atto fatto dal primo uomo di Stato che l'Inghilterra abbia avuto dopo la morte di Guglielmo Pitt. Ma invocherò ancora un altro esempio, quello del Belgio. Nel Belgio non esisteva in modo assoluto né l'uno, né l'altro sistema: tuttavia poco a poco, e sotto il governo degli Olandesi, e quindi nei primi anni del governo di Leopoldo, vi si erano istituiti vari stabilimenti di credito.

Il primo fu la società generale con un capitale nientemeno che di 60 milioni. Poi la Banca belga, poi, se non erro, una Banca ad Anversa, un'altra a Gand, ecc.

Arrivati al 1848, tutti questi stabilimenti fecero mala prova: l'avevano già fatta prima d'altronde: la concorrenza di queste istituzioni di credito non procurò al Belgio nessun beneficio, e dopo la crisi del 1848 cosa fece il Governo belga? Andò egli avanti nel sistema della libertà delle Banche? No signori: ritornò indietro, stabilì una Banca nazionale, l'investì di un privilegio che, dichiaro schiettamente, non vorrei dare alla Banca nazionale, poiché fece della Banca il cassiere di tutti i fondi dello Stato.

Pose negli scrigni della Banca fino all'ultimo scudo al Governo appartenente: e questo fu fatto da un uomo finanziere in fama di grandissima abilità, dal signor Frère-Orban, da un uomo, che qualunque sia il giudizio che si possa portare sulle sue opinioni politiche, non si potrà negare essere il finanziere più abile che abbia prodotto il Belgio finora.

Dico dunque che questi due esempi sono gravissimi.

Mi si opporrà, come fece e come farà l'onorevole relatore, l'esempio dell'America; ebbene io dico schiettamente che è appunto l'esempio dell'America quello il quale mi fa propendere specialmente per l'altro sistema. Io non farò la storia delle Banche americane, ma tutti coloro che hanno tenuto dietro ai fatti che si sono succeduti colà attribuiscono le commozioni commerciali alle Banche.

Si noti che io qui intendo parlare dell'America considerata nel suo complesso, non considerata in piccole frazioni, non

la Rochelande, nè il Kentucky: considerata come tale nel suo assieme economico, essa è il paese delle grandi crisi, delle grandi commozioni commerciali, e ciò malgrado delle risorse impareggiabili che racchiude in sé.

Gli autori americani negano che ciò si debba attribuire alle Banche: ma per contro tutti gli autori inglesi portano quest'opinione; nullameno io non professo su questo punto opinioni interamente assolute; io non credo che si possa dire in modo generale che si abbia da bandire il principio della libertà delle Banche, oppure che si abbia da bandire quello che non si debba mai arrivare ad un grande stabilimento bancario; io vi dirò schiettamente qual è su questo punto la mia opinione; io credo fermamente che in quei paesi i quali non hanno grandi relazioni coll'estero, che per la loro condizione non possono cadere in gravi difficoltà economiche, credo, dico, che in tali paesi il Governo non abbia mai bisogno dell'aiuto dell'istituzione della Banca di credito; io credo che per essi il principio della libertà delle Banche sia da preferirsi all'altro, e se io fossi scozzese del Konnectikut o del Rochelande, propenderei coll'onorevole relatore pel sistema della libertà bancaria.

Ma ho egualmente ferma credenza che nei paesi in cui vi sono relazioni immense coll'estero, in cui gli stabilimenti di credito possono su queste relazioni avere una grandissima influenza, e in cui il Governo è costretto a ricorrere di quando in quando al sussidio delle Banche, debba assolutamente preferirsi il sistema delle grandi istituzioni.

Comincerò dalla seconda parte, che è quella dei Governi, e vi dimostrerò l'inconveniente del sistema delle piccole Banche anche nelle loro relazioni con que' Governi i quali non hanno bisogno del sussidio delle Banche. I Governi, in tempi regolari, quando non escono da crisi finanziarie, debbono avere sempre nelle loro casse dei fondi per poter far fronte ai bisogni correnti, ed io penso sia un principio di un buon finanziario, quando esiste una Banca nazionale in relazione col Governo, che i danari, invece di giacere inoperosi nelle casse, siano versati nelle casse della Banca, e quindi dalla Banca posti in circolazione.

Che questo sia un grande beneficio, anche l'onorevole signor relatore non lo contesterà; non so se l'Inghilterra si troverebbe molto bene se i 10 milioni di lire sterline che di quando in quando sono nella Banca d'Inghilterra, si trovassero invece o alla torre di Londra, o nelle sacristie di White-hall. Io credo che il paese non se ne troverebbe bene; d'altra parte ne abbiamo un esempio, quello dell'America, che vi è stato citato, in virtù della molteplicità delle Banche. Colà il Governo non può affidare i suoi fondi a nessuna Banca: sarebbe un'ingiustizia ed un favore, ed anche questo farebbe correre pericolo allo Stato: quindi vi fu una legge passata dal Congresso degli Stati Uniti che pose alle finanze l'obbligo di mantenere ne' suoi scrigni tutti i fondi, e di mantenerli in scudi, in oro.

Il Governo americano è nella dolorosa condizione di avere un bilancio che invece di saldarsi con *deficit* presenta un avanzo molto cospicuo, e questo avanzo si è ripetuto per più anni; esso trovasi nella dolorosa condizione di tollerare nelle sue casse 150 milioni di lire, e di averli in oro!

Questa sottrazione di 30 milioni annui di dollari in oro dalla circolazione è considerata da tutti i partiti in America e dai whigs, e dai radicali bianchi, e dai radicali neri come un inconveniente grandissimo, al quale il Governo non può rimediare perchè non ha mezzi di porre questo numerario in circolazione. Ed è mio fermo avviso che sia questa una causa delle crisi attuali che travaglia l'America, perchè con tutte le

sue Banche, al giorno che parliamo, lo sconto si trova al 16 per cento alla Nuova Orleans, ed io credo che uno dei motivi di questa elevazione straordinaria dello sconto sia appunto la stagnazione della circolazione di 30 milioni di dollari, inconveniente che non si produce nè in Francia, nè in Inghilterra, qualunque sia la floridezza del tesoro pubblico, giacchè come io accennava poc'anzi, anche in Inghilterra la Banca ha un conto corrente col Governo di una somma maggiore di quella di 30 milioni, e credo che sia pervenuto sino a 10 milioni sterlini, cioè 250 milioni.

Ecco dunque uno dei gravissimi inconvenienti del sistema della molteplicità delle Banche rispetto ai Governi. Questo inconveniente non si trova nella Scozia, perchè il Governo inglese ha una grande Banca che gli serve da cassiere, che riceve i fondi e li mette in circolazione, e le Banche così possono fare assai bene le loro operazioni.

Lo spirito poi delle grandi Banche si manifesta specialmente in quei paesi i quali si trovano in relazione continua coll'estero, e che possono esercitare sopra di esse una grandissima influenza.

Come io già accennava, le crisi commerciali le più pericolose sono promosse per effetto di speculazioni troppo spinte, o per necessità di straordinari acquisti all'estero; il debito della nazione, rispetto all'estero, si vede rapidamente aumentare, e quindi sorge la necessità d'esportare una grande quantità di numerario, così che poi si può dire che l'espportazione del numerario è l'ultimo motivo della crisi.

Per impedire quest'espportazione gli stabilimenti di credito non hanno che due mezzi: il primo è di rialzare lo sconto, il secondo è di trovar modo di far venire del numerario mediante il credito del quale gli stabilimenti godono all'estero.

Io opino che gli stabilimenti ben diretti abbiano prima di ogni cosa ad impiegare il primo mezzo, e quando vedono avvicinarsi una crisi, debbono aumentare lo sconto. Ma io credo altresì che, ove non s'impiegasse in certe circostanze l'altro mezzo, la crisi continuerebbe ad aumentare finchè lo sconto fosse innalzato ad un tasso esorbitante.

Ora, io non nego che, sia che vi siano molte Banche, sia che ve ne sia una sola, possono tutte applicare il primo rimedio, quello cioè dell'aumento dello sconto; ma il secondo rimedio, quello dell'importazione del numerario dall'estero, non può essere applicato che dai grandi stabilimenti; e ne abbiamo la prova dai fatti accaduti negli scorsi anni in Europa ed in America, dai fatti attuali. Vi ebbe una grande crisi in Inghilterra (non ricordo più bene l'anno), e quella Banca tolse ad imprestito 50 milioni da quella di Francia. Credete voi che se invece della Banca d'Inghilterra con un capitale di 14 milioni sterlini vi fossero stati 10, 20, 30, 50 Banche in Inghilterra, avrebbero trovati 50 milioni a Parigi? No certamente.

Pochi anni dopo accadde il contrario: vi fu crisi in Francia: la Banca di Francia trovò del danaro, trovò 50 o 60 milioni presso l'imperatore di Russia. Credete voi che se invece della Banca di Francia, di uno stabilimento con 110 milioni di capitale, vi fosse stata un'infinità di piccole Banche, queste avrebbero ottenuto danaro dall'imperatore di Russia? No, signori!

Finalmente veniamo a noi. La nostra Banca, rispetto agli affari che tratta, è in condizione per lo meno solida quanto le Banche di Francia e d'Inghilterra; ebbene in una circostanza difficile ha trovato e trova tuttora danaro all'estero. Il Senato sa, e lo può vedere nel conto reso dalla Banca, come essa l'anno scorso abbia fatto venire persino 10 milioni di numerario in una volta; sul suo credito ha trovato case

essere che le hanno prestato 10 milioni. E credete voi che, se invece di una Banca con 16 milioni di capitale vi fossero state dieci Banche di uno o di due milioni, avrebbero trovato dieci milioni all'estero? Questa è una vera illusione. E poi vedete in America, quel paese classico del sistema bancario; v'è in questo momento una crisi spaventevole, e lo sconto è al 16 per cento, mentre a Londra, quantunque sia cresciuto, è solo al 5 1/2. Perciò egli è evidente che sarebbe un'ottima operazione bancaria di togliere ad prestito denari a Londra, di pagare il 5 1/2 per cento, oltre la Commissione ed il trasporto del danaro, per andarlo a scontare sulla piazza di Nuova York al 12 ed al 16 per cento.

Quando tutte le spese potessero poi costare il 3, il 4 sarebbe il *maximum*, al 5 1/2, che è la tassa del danaro a Londra, si aggiunga il 3, fa l'8 1/2; vi sarebbe ancora un margine del 6 per cento: eppure le Banche non trovano nessun danaro. Questo vi prova, e vi prova potentemente, che per provvedere ai bisogni delle crisi, prodotte da sconceri nelle relazioni coll'estero, il sistema delle Banche potenti e forti è di gran lunga a preferirsi al sistema delle piccole Banche.

Nè si dica che il sistema delle piccole Banche possa accrescere la circolazione; che anzi, massime nei tempi di crisi, entrerà assai più nel pubblico la diffidenza, se vi è molta carta in circolazione, se vi sono così piccoli stabilimenti, che non se ne è uno solo. Lo dimostrerò col giornale che ho ricevuto ieri, ove si descrive lo stato di circolazione del numerario a Nuova York. Lo ripeto, non posso prendere ad esempio le Banche che sono in paesi agricoli, che non hanno relazioni coll'estero: farò il paragone fra quello che si fa presso noi con quello che si fa a Nuova York.

Il 22 ottobre le Banche di Nuova York avevano in cassa (vi prego di notare le cifre) 10 milioni di dollari e 9 milioni in circolazione. Voi vedete dunque che queste Banche non erano quasi più Banche di circolazione. Quando il numerario che è in cassa è uguale a quello in circolazione della carta, io non vedo che beneficio facciano come Banche di circolazione: sostituiscono il comodo della carta ai dollari; ma come Banche di circolazione non producono beneficio alcuno, e si restringono all'ufficio di Banche di deposito.

Ma mentre noi vogliamo in certo modo ristretta la facoltà di stabilire Banche di circolazione, in quanto alle Banche di deposito noi abbiamo con tutte le nostre forze cercato di promuoverne lo stabilimento a Torino, Genova e Ciampieri, ed in molti altri luoghi e vi saremmo sempre disposti e favorevoli.

Voi vedete quindi, o signori, che se il sistema della libertà delle Banche può dare ottimo risultato in certe località, in località, direi, in certo modo secondarie, ove queste Banche non si trovano in relazione necessaria col Governo, ove non hanno ad esercitare nessuna influenza sulle relazioni del paese coll'estero, queste Banche molteplici non possono assolutamente reggere al confronto quando si tratti di grandi centri, quando trattisi di stabilimenti chiamati a regolare le relazioni del paese coll'estero e facilitare le operazioni del Governo. Ma comunque sia, o signori, finirò come ho principiato. Ora lo abbiamo questo sistema delle grandi Banche, e quand'anche fosse stato un errore il promuoverle, non si può tornare indietro. Se voi non adottate questa legge, cosa accadrà? Accadrà che avrete tutti i pretesi inconvenienti del sistema attuale e non avrete i benefici supposti del sistema delle molteplici Banche, e non trarrete alcuno di quei vantaggi che può presentarvi la grande Banca e in tempi ordinari e in tempi straordinari di crisi.

Mi pare quindi, o signori, che non può più essere dubbio

in ora ciò che debbasi fare; parmi non poter essere dubbia la convenienza di dar l'approvazione a questo progetto di legge.

Io non entrò nell'esame dei singoli articoli, per due motivi. Il primo cioè: siccome l'ufficio centrale propone la reiezione assoluta, senza pietà, di tutta la legge, ove il Senato consentisse in questa sentenza, sarebbe inutile la discussione degli articoli. In secondo luogo perchè a motivo del ritardo che questa legge ha sofferto, ed in seguito fors'anche alle osservazioni fatte dalla minoranza dell'ufficio centrale, siccome sarà necessario forse d'introdurre qualche emendamento negli articoli medesimi, io crederei più opportuno che fosse decisa la questione di principio, questione che può decidersi dall'onorevole presidente proponendo al Senato di passare alla discussione degli articoli, ed ove, come nutro la speranza, il Senato emettesse un voto favorevole e si passasse alla discussione degli articoli, allora io lo pregherei di voler rimandare la legge all'ufficio centrale onde poter concertare col medesimo queste modificazioni, di cui alcune sono indispensabili e necessarie all'esecuzione della legge, in ispecie quella che si riferisce all'epoca nella quale il servizio della tesoreria generale sarà affidato alla Banca.

Sarebbe impossibile in ora affidare questo servizio pel 1° dell'anno prossimo. Inoltre per quegli emendamenti che il Ministero non è lontano di apportarvi a suggerimento dell'ufficio centrale (nel caso, ripeto, di un voto favorevole) al suo ritorno desidererei di entrare ne' particolari di essa, ove c'è credessi necessario.

GIULIO, relatore. Quando l'ufficio centrale non avesse altro motivo di felicitarsi di avere sollevato sopra i due progetti di legge che sono in deliberazione una seria e minuta discussione, egli avrebbe pur sempre per sé il vantaggio che da questo suo modo di procedere ritrarrà in ora il Senato, quello di avere potuto sentire dal labbro sempre eloquente del signor ministro della finanze una così chiara e minuta esposizione delle ragioni che lo inducono a credere che i progetti di legge presentati mentre assicurano al paese ed alla Banca amplissimi vantaggi, vadano esenti da quei pericoli e da quei difetti che l'ufficio centrale credeva ravvisare in essi. Ma se il lungo e perspicuo discorso del signor ministro delle finanze agevolerà al Senato l'adempimento del suo dovere, esso rende molto più difficile quello che l'onorevole scelta del vostro ufficio centrale ha imposto al relatore; ed egli attendendosi di rispondere immediatamente a tanti e tanto gravi argomenti del signor ministro, correrebbe il pericolo di farlo con così poco ordine, e per conseguenza con così poca chiarezza da turbare tutto l'andamento della discussione.

Il relatore, conscio della propria debolezza, lungamente cercò di respingere da sé l'amaro calice, che dovette però con rassegnazione trangugiare, e di cui gli restano a trangugiare le ultime ed amarissime stille; tuttavia si contenterà di fare a *mauvais jeu bonne mine*, e si pone tutto a disposizione del Senato, pronto se egli glielo impone, a tentare fin d'ora la difficile ed oramai non dubbia prova.

Tuttavia se il Senato credesse che quel poco più d'ordine e di lucidità che il relatore potrà portare nel suo dire, rimandando la discussione ad un altro giorno fisso sia per giovare, alquanto alla discussione medesima, egli porgerà i più vivi e sentiti ringraziamenti.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io mi unisco all'onorevole preopinante, per pregare il Senato a voler rimandare la discussione a domani, persuaso che la risposta dell'onorevole relatore farà luce su questo gravissimo argomento.

PRESIDENTE. Propongo al Senato di voler rimandare la discussione alla seduta di domani.
(Il Senato approva.)

**PROPOSTA RELATIVA AL CODICE
DI PROCEDURA CIVILE**

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Margherita relativamente al Codice di procedura civile.

DE MARGHERITA, relatore. La Commissione cui affidaste sullo scorcio della prima parte della corrente Sessione parlamentare l'arduo e pesante incarico di prendere l'iniziativa sulla disamina del Codice di procedura civile, e della legge sulla tariffa, sentì quanto debito ella contraesse nell'accettare quella dimostrazione di fiducia di cui vi piacque onorarla. Non disconobbe per altro la stessa Commissione anche sulle prime come ella si trovasse stretta fra due imperiose e contrarie esigenze. Dall'un canto ella conosce che il pubblico sta in grandissima aspettazione di questo Codice e ciò con molta ragione, imperocchè essendo esso destinato ad attuare il Codice civile somministrando le regole da attenersi nello sperimentare dei diritti dei quali il Codice civile è la fonte, doveva questa legge di procedura tener dietro immediatamente od almeno poco appresso alla promulgazione dello stesso Codice civile. Se pertanto ciò non avvenne giusta il desiderio comune, conviene però che almeno si ponga un termine all'indugio e si porti questa legge a compimento. Quindi era necessità per la Commissione di dare sollecita mano alla discussione del Codice di procedura civile. Dall'altro canto però essendo, come ognuno sa, cosa gravissima il sottoporre ad esame un Codice di oltre 1100 articoli, non si poteva con tanta sollecitudine soddisfare alla pubblica aspettazione.

Quindi quest'esame doveva di necessità essere accompagnato da non poche cure onde riconoscere quali fra gli articoli del medesimo dovessero mantenersi e quali esigessero alcune modificazioni.

Vero è che la legge proposta d'approvazione di questo Codice annetterebbe al Codice medesimo il carattere di cosa provvisoria; onde parve che potesse la Commissione dispensarsi dal fare una profonda disamina del Codice medesimo, trattandosi di cosa la quale non debbe avere effetto permanente.

Vedrà a suo tempo la Commissione, e lo vedrà il Senato se questo carattere di cosa provvisoria debba realmente rimanere impresso nella legge; vedrà se non sia migliore espediente il dare alla medesima un carattere definitivo anziché lasciarla ne' termini di cosa unicamente provvisoria. La perpetuità della legge deve essere in generale nel concetto del legislatore, mentre la sua instabilità non può che nuocere e detrarre alla sua autorità rendendo minore l'ardore di coloro che devono studiarla, che devono applicarla.

Così pensa la Commissione che non possa, non ostante il carattere provvisorio impresso alla legge suddetta, dispensarsi dal farne un profondo studio. Dovette essa quindi accoppiare insieme le due cose, vale a dire, la sollecitudine che deve porsi onde soddisfare il più presto possibile all'aspettazione del pubblico, e fare in pari tempo che la legge compia in faccia al paese a quelle condizioni che possa facilmente cattivarsi la pubblica accoglienza, purgandola, cioè, di quelle mende che per avventura potessero renderla meno accetta.

Se vi è caso in cui debba applicarsi meritamente il *festina prospere*, certo è questo, in quanto che si tratta di fare in

modo che la legge esca in luce il più presto possibile e che riesca meno imperfetta che far si possa, imperocchè cosa perfetta non esce dalla mano dell'uomo.

La Commissione, malgrado che la stagione corsa non fosse troppo a ciò favorevole, tuttavia fece in modo di adunarsi, e già si tennero varie sedute nelle quali si compì la disamina del titolo preliminare relativo alla competenza, dove non poche erano le questioni a risolversi. Si diede anche compimento al libro primo che riflette la giustizia mandamentale, e si inoltrò ella poscia nell'esame del secondo libro relativo al procedimento davanti ai tribunali provinciali e davanti a quelli di commercio. Se essa non ha potuto andare più oltre ciò deve attribuirsi alle molte difficoltà che vanno incontrandosi nel discutere i diversi articoli.

Un'altra causa rallentò pure l'opera, e questa si fu la necessità che vi era, e che esiste tuttora, di raccogliere in processo verbale il risultato delle discussioni che si fanno in seno della Commissione, onde rimanga traccia delle mutazioni fatte al progetto ministeriale ed affine anche di potersi rendere ragione di queste mutazioni medesime.

Queste cose la Commissione mi incarica di annunziare al Senato onde sappia che non mancò di sollecitudine.

Essa mi diede un altro incarico, il quale tende del pari a fare che la legge esca il meno che si può imperfetta, di accennare cioè alla convenienza di seguire le tracce di ciò che venne fatto nell'altra Camera, col fare un appello a tutti i senatori, e specialmente a quelli fra i membri di questo consenso che per ragione dei loro studi o per causa delle cariche già esercitate o che esercitano tuttora sono più versati nella materia, pregandoli di essere cortesi verso la Commissione delle osservazioni che a quest'ora avessero fatto sul progetto ministeriale del Codice presentato alla sanzione del Senato, e non solo far passare ad essa quelle osservazioni e riflessioni, ma eziandio intervenire nel seno di lei per esporre le loro idee.

La Commissione spera che tutti i membri del Senato vorranno secondare queste viste, che tendono a niente altro che ad agevolare l'opera della medesima, onde la legge esca purgata da ogni specie di menda; spera che non sarà indarno che avrà fatto questo appello, questa preghiera ai singoli senatori onde sia essa in grado di meglio compiere al suo assunto.

Si riserva poi la medesima, nel caso in cui sia necessità per alcuni dei membri che la compongono di trovarsi altrove nel tempo delle sue adunanze, di chiedere che si nominino altri membri in aggiunta.

Tale è l'incarico che mi ebbi e che mi sono fatto premura di compiere.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non entrerò nell'esame delle ragioni che possono obbligare la Commissione incaricata dell'esame del progetto di Codice di procedura a ritardare la presentazione della sua relazione affinché possa questo progetto essere messo in discussione; io solo debbo rappresentare al Senato la somma convenienza che esiste che questo Codice sia il più presto possibile discusso, sanzionato e messo in esecuzione. Come già avvertiva il relatore, il bisogno di questo Codice è altamente sentito da tutti. Non vi può essere amministrazione di giustizia senza un Codice di procedura. Il Codice civile rimane meno utile quando non è accompagnato anche da un Codice di procedura civile che vi corrisponda. E quantunque dal 1838 esista il Codice civile, noi finora manchiamo di un Codice di procedura corrispondente, e questa mancanza è da molti lamentata. La Camera dei deputati appunto perchè vide la somma conve-

nienza di presto riparare a questa lacuna, ha discusso, non profondamente, articolo per articolo il progetto di Codice che era sottoposto al suo voto, ma lo votò in massa, appunto perchè comprese la grave difficoltà che vi sarebbe stata laddove si fosse internata nella discussione dei singoli articoli.

Pare a me che anche il Senato potrebbe seguire questo esempio, poichè, ove volesse entrare, come sembra essere divisamento della Commissione, nell'esame minuto dei singoli articoli, difficilmente potrebbe il progetto di Codice essere posto in discussione, non dirò nello scorcio di questa Sessione, ma neanche nella prossima; molto più ciò avverrebbe laddove si adottasse la proposta che venne facendo l'onorevole relatore a nome della Commissione, quando cioè si adottasse che tutti i membri del Senato potessero presentare alla Commissione le loro osservazioni, e dovessero poi fare parte della Commissione stessa per sottoporre alla discussione quelle difficoltà che credessero incontrare nel progetto.

Ognun vede che, quando si ammettesse questo sistema, sarebbe assai difficile che potesse essere il lavoro della Commissione compiuto, e molto più difficile che la relazione possa essere fatta e portata in discussione avanti il Senato il progetto di Codice in tempo conveniente.

Se si trattasse di un Codice che dovesse essere definitivo, la proposta del relatore si appalescerebbe più conveniente, e lo sarebbe tanto più se si dovesse entrare nella profonda discussione di tutti gli articoli; ma dal momento che pare essere anche la Commissione d'avviso che debba essere semplicemente provvisoria l'osservanza del Codice, io credo che sarebbe tempo, non dirò perduto, ma tempo non molto utilmente impiegato quando si volesse ammettere questo sistema.

Allorchè il Codice sarà posto in osservanza, gl'inconvenienti che si presenteranno potranno più facilmente essere apprezzati; potranno quindi coloro che crederanno esservi variazioni a fare al Codice che verrà approvato provvisoriamente proporre nel corso delle altre Legislature tutte quelle variazioni che stimeranno opportune.

Da ciò si avrà un doppio vantaggio, quello dell'esperienza e quello dell'esecuzione; sicchè quando la discussione avrà luogo, produrrà utili e proficui risultati. Quindi io proporrei al Senato di non voler secondare la proposta del signor relatore della Commissione, quella cioè di lasciare un tempo ai membri del Senato di fare le loro osservazioni, e pregherei invece la Commissione di voler abbreviare per quanto sia possibile il suo lavoro, e a non entrare in nessuna discussione dei singoli articoli, perchè egli è certo che quando ella voglia addentrarsi in queste particolari discussioni, il lavoro che ella sarà per fare non potrà essere così presto compiuto, e sarà impossibile non solo in questa Sessione, ma ancora nella prossima che possa essere il Codice messo in discussione ed avere quella pronta esecuzione che è il desiderio di tutti, e che credo essere pure quello del Senato.

Quanto poi all'aggiunta di quei membri della Commissione che possono essere mancanti, io mi riferisco a quanto il Senato sarà per provvedere.

DE MARQUERRA, relatore. Il signor ministro non crede di dover fare buona accoglienza all'istanza che ho avuto l'onore di fare al Senato a nome della Commissione, quella cioè di fare un appello ai lumi dei senatori i quali sono versati in questa materia, affinchè le vengano in aiuto e l'opera riesca il meno che si può imperfetta. Il fondamento essenziale dell'opinione contraria del signor ministro quella si è che si tratta alla perfine di una legge meramente provvisoria, e che quindi non occorre scandagliarla così minutamente, non dovendo durare tanto tempo. Io già avvertii come la Commis-

sione siasi fermata su questa considerazione dell'essere la proposta legge meramente provvisoria, e come ella non abbia creduto in modo assoluto che dall'essere provvisoria o dallo avere un carattere definitivo vi si possa tornar sopra dopo un certo periodo di tempo, essendo essa composta di un numero sì grande di articoli. Se si trattasse di una legge speciale, allora si potrebbe facilmente rettificare. D'altronde la Commissione ha i suoi dubbi se veramente convenga che la legge sia provvisoria. Certamente tutte le leggi sono provvisorie nel senso che il legislatore il quale le fa può annullarle, cangiarle o migliorarle; ma questa qualità nelle leggi non può a meno di scemarne l'autorità, di diminuire l'ardore nello studiarle per parte di coloro i quali debbono farne l'applicazione. D'altra parte, o signori, qui si tratta di fare un appello ai membri di questo corpo perchè vogliano cooperarvi, comunicando alla Commissione quelle osservazioni che per essi si sono fatte; ed è cosa quindi in cui propriamente il ministro non ci entra, essendo relativa all'adempimento più o meno perfetto dell'incarico dato alla Commissione.

Del resto questa non fa che seguire le tracce della Camera elettiva, e ciò non sembra certamente fuori di proposito.

Aggiungo ancora che, in senso della Commissione, ne perderebbe l'autorità del Senato, qualora sortisse la legge considerata come provvisoria, e così non profondamente studiata, e ne scapiterebbe anche la dignità dell'intero Parlamento; perchè o provvisoria o definitiva che debba essere la legge, tuttavia sempre si debbe porre accurata opera acciò essa riesca la migliore ch'esser possa. In conseguenza credo che non regga l'opposizione del signor ministro all'istanza che ho fatta a nome della Commissione.

Io spero che i signori senatori, senza comunicare molli scritti, faranno conoscere alla medesima in qual parte il progetto ministeriale possa essere emendato.

Altro frutto che risulterebbe dall'essere assecondata l'idea della Commissione consiste appunto in ciò che si abbrevierebbe la discussione, mentre io non credo che il Codice possa mettersi in esecuzione senza essere stato discusso dal Senato.

Questa discussione potrebbe prolungarsi, ma sarà assai meno lunga se quelli che avranno delle osservazioni a fare saranno cortesi a comunicarle alla Commissione; questa si farà debito di prenderle in seria considerazione e di farne suo pro, allogando nel progetto di legge quelle disposizioni che tendono a migliorare la legge.

In questo modo la discussione avrà luogo, perchè così vuole lo Statuto, ma sarà abbreviata.

Io persisto in conseguenza nell'istanza già fatta a nome della Commissione.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non posso lasciare senza risposta l'osservazione fatta dal signor relatore, quella cioè, che trattandosi non di una legge speciale, ma di un Codice di procedura civile composto di vari articoli, non sia guari possibile che semplicemente in via provvisoria se ne ordini l'esecuzione e che sia impossibile appresso di rettificare con altre leggi una parte dello stesso Codice.

Io non veggio questa impossibilità: certamente se si volesse nel progresso del tempo stabilire un Codice di procedura sopra basi totalmente diverse, allora l'inconveniente avvertito dal signor relatore potrebbe aver luogo, ma le variazioni che possono farsi in appresso sarebbero semplicemente relative a quelle di alcuni articoli.

Quanto alle basi fondamentali, il Senato può fin d'ora esaminare se queste siano ammissibili, o no: se non le crederà tali, allora può rigettare fin d'ora in via provvisoria anche il

progetto di Codice sottoposto alle sue deliberazioni; ma quando ritenga che i principii fondamentali su cui è stabilito siano ammissibili, e questi debbano avere anche per l'avvenire la sua esecuzione, e che rimangano solo a discutersi alcune speciali disposizioni dei singoli articoli di cui il progetto di Codice di procedura è composto, non veggio come non si possa in appresso prendere norma dall'esperienza, e come non si possa venire con disposizioni speciali a modificare quelle parti dove si conoscerà esservi qualche difetto.

Ciò d'altronde si è fatto presso tutte le nazioni; anche in Francia molte e importanti furono le variazioni che si recarono al primo progetto del Codice di procedura civile, che venne colà introdotto: sicuramente le basi furono sempre le stesse, i principii cardinali del progetto del Codice non furono variati; ma si fecero molte importantissime variazioni ai singoli articoli. Ora, questo è ciò che si farà quando il Senato creda di accogliere la proposta del Governo, quella cioè di sanzionare soltanto in via provvisoria l'esecuzione del Codice di procedura, determinando il tempo entro cui dovrà essere questa provvisoria esecuzione circoscritta.

Rignardo poi all'osservazione fatta dal relatore, che, cioè, il Governo è estraneo a che il Senato si valga dei lumi dei singoli membri di questo corpo per fare intorno al progetto quelle osservazioni che ciascuno d'essi può trovare più conveniente, osservo che sicuramente il Governo non intende esaminare in qual modo la Commissione creda di illuminarsi, ma esso ha grande interesse (interesse, credo, sentito anche dal Senato) di impedire che la discussione venga lungamente protratta.

Ora, se la proposta del relatore viene accolta, non può darsi a meno che produrre una perdita di tempo, una protrazione maggiore alla discussione. In questo caso il Governo ha interesse, e quindi anche, credo, il diritto di fare al Senato quelle osservazioni che stima onde ovviare che questa protrazione di tempo abbia luogo.

Nè vale l'invocato esempio della Camera elettiva.

È vero che si fece questo eccitamento presso quella Camera ai singoli membri; ma esso venne fatto immediatamente dopo la presentazione del progetto. Allora certamente (siccome la Commissione non aveva ancora avuto il tempo di esaminare il progetto) tornava opportuno, senza che avesse luogo veruna perdita di tempo, che ciascuno dei membri facesse alla Commissione quelle osservazioni che stimava.

Ma ora la cosa cambia totalmente d'aspetto. Sono già trascorsi vari mesi dacchè la Commissione incaricata dell'esame di questo progetto di legge ha potuto fare i suoi studii, ed al momento in cui pare prossimo il compimento del suo lavoro, si viene ancora a richiedere un tempo maggiore. . . .

SCLOPIS. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. . . per fare che i membri del Senato sottopongano le loro osservazioni. Mi pare che non si farà altro che un doppio lavoro, cioè si considererà quasi come perduto tutto il lavoro fatto, e quindi si rianoverà dinanzi al Senato quella stessa discussione che ora avrà luogo dinanzi alla Commissione.

E poi mi pare che sia da tenersi in conto il tempo trascorso, in quanto che è noto che vari membri facenti parte della Commissione avevano già conoscenza di questo progetto di Codice di procedura civile.

Non parlo della conoscenza che ne potevano avere dacchè era già distribuito il progetto stesso, ma dacchè la maggior parte di questi stessi membri formavano parte di quella Commissione dalla quale venne il progetto elaborato.

Tre sono infatti i membri della Commissione, i quali face-

vano pure parte di quella che formò il progetto stesso; due altri membri erano presidenti di un magistrato d'appello al quale era stato trasmesso il progetto stesso prima di venir presentato al Parlamento, affinché facessero le loro osservazioni intorno al medesimo.

Dunque non si tratta di un progetto nuovo intorno al quale si dovessero fare nuovi studii, ma bensì di un progetto che era conosciuto. Era quindi a sperarsi che la Commissione entro un brevissimo termine avrebbe fatto il suo lavoro.

Invece, dico, sono già trascorsi più di quattro mesi, ed essa (non dico già che non siasi occupata della discussione di questo progetto) non compì ancora il suo lavoro, quindi prego il Senato a non permettere che si prolunghi maggiormente, e pregherò invece la Commissione ad abbandonare la sua istanza di frammettere del tempo e di compiere e presentare al Senato il più presto che le sarà possibile la sua relazione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Siccome io ho l'onore di far parte di questa Commissione, e siccome io entrai in questa Commissione senza aver nessuna preventiva notizia del progetto, che non conobbi nel suo complesso fuorchè dal momento in cui mi fu consegnato, dopo essere stato trasmesso al Senato, così io torrò sopra di me il carico, non dirò di giustificare la Commissione dalle osservazioni che al signor ministro di grazia e giustizia piacque di farle, ma sibbene di chiarire il modo col quale si procedette, nello interno della Commissione, al lavoro affidatole.

Dico che io non prenderò a giustificare, perchè credo che la Commissione è composta di tali nomi, fra i quali molti che ebbero una parte essenziale nella compilazione prima del progetto, che non fanno necessario che io spenda sopra un tempo, che molto meglio si potrà impiegare.

La Commissione si è occupata del lavoro che gli era stato commesso prima ancora che i termini legali glielo consentissero; poichè è noto come nei termini delle proroghe non sia regolarmente permesso il discuterò gli affari sottoposti al Parlamento.

Dico il discutere gli affari sottoposti al Parlamento, dico regolarmente, perchè voglio escludere l'idea che non si possano fare delle conferenze, diremo, amichevoli, od istruttive onde abilitarsi a preparare il lavoro nello spazio delle Sessioni. Tutti quelli i quali si sono occupati di studi sul sistema costituzionale, hanno, credo, riconosciuto come sarebbe molto pericoloso se nel tempo delle proroghe delle Sessioni o quando il Parlamento fosse sciolto, si venisse anche dai membri della Camera a vita a trattare affari i quali potessero aver tratto alla definizione ulteriore della discussione.

Tuttavia noi ci assumeremo anche il rimprovero di aver fatto cosa meno strettamente, scrupolosamente legale, ma l'abbiamo fatta perchè erano nella Commissione vari membri ai quali abbisognava di prendere piena cognizione del progetto ed acquistare tempo. E questo tempo, sia lode al vero, non l'abbiamo perduto perchè il progetto è tale che merita una seria considerazione. Non è qui il caso come quello cui alludeva l'onorevole guardasigilli di una legislazione che poco innovi; è il caso di una legislazione che tutto o quasi tutto innova.

Quando si venne a fare il Codice di procedura in Francia, lo sa meglio il signor ministro ancora di me, molto si prese di quello che innanzi era in vigore, di modo che il sistema del Codice di procedura francese, meno la parte dell'esecuzione, e soprattutto quella che era attinente al sistema ipotecario, fu un'ampliazione, una seconda edizione riveduta e corretta della famosa ordinanza di Lodovico XIV, ma non si

cambiavano alcune istituzioni, non s'introduceva un sistema affatto diverso. Ora il progetto presentato al Senato introduce un sistema diverso, un sistema il quale si può riattaccare colla memoria, sto per dire, della pratica dei padri nostri, perchè essendo una ripetizione in gran parte del sistema francese, si può riattaccare con quello che si osservava in Piemonte prima del 1814.

Tuttavia, dico, è cosa bastantemente nuova perchè vi si debba pensare, ed ognuno debba fare a sè stesso un criterio di quello che si vuol proporre in un Codice di procedura. Sicuramente io non intendo che si vada per lo minuto su tutte le parti di leggere disposizioni di articoli; ma nel Codice di procedura sonvi due o tre parti essenziali di un sistema le quali vogliono essere considerate minutamente.

In un Codice di procedura, lo sanno tutti coloro che sono un poco esperti della materia, si contano questioni di diritto pubblico quando si tratta di competenza di tribunale; questioni di abitudini forensi, quando si tratta di attilazione, cautela grandissima d'ordine pubblico, e d'interesse privato, quando si tratta di esecuzione di giudicati. Ora solamente per toccare le principali questioni di queste materie si richiede tempo, e tempo tanto maggiore quanto più esperti sono quelli i quali se ne debbono occupare, perchè è certo che una questione di procedura sottoposta ad'occhi esercitati e vigili, dà luogo a discernere molte difficoltà le quali sfuggono ad occhi meno esperti.

Tanto basti per dire che, se la Commissione ha impiegato in cose utili per volontaria occupazione, non poche sedute, credo che questo tempo non sia stato sprecato.

Quanto alla doppia questione, vale a dire che, trattandosi di Codice provvisorio non ci si debba badare più che tanto, e quanto alla necessità del concorso dei lumi di tutti i nostri colleghi, mi permetto di sottoporre al Senato alcune brevissime osservazioni.

Si fecero degli sperimenti di applicazione provvisoria di Codici in Europa; ne cito due, ve ne saranno degli altri, e forse il signor ministro della giustizia li potrà rammentare: se ne fecero due, che mi sovengono, uno del Codice civile austriaco, il quale fu messo ad esperimento nella Gallizia; l'altro, del Codice di procedura prussiana, che fu posto ad esperimento dal 1835 al 1840, se non isbaglio.

Tutti e due questi Codici che cito, almeno da quanto mi consta, furono messi in applicazione provvisoria per rimanere in applicazione definitiva, perchè è naturale che quando si mette in applicazione provvisoria un Codice si pensa seriamente che non si faccia un esperimento che possa ritornare a danno delle persone, a danno dei cittadini, a danno dei giudicabili; sicuramente non si potrà mai dire, in materia di giurisdizione, in materia che tocca i più cari, i più intimi interessi, in materia che involve i riguardi di economia anche politica, i riguardi di finanze, e soprattutto dell'ordine delle famiglie, non si può dirè *fiat experimentum in corpore vili*.

Dunque in questa parte io credo che l'applicazione provvisoria, quand'anche si volesse concedere, di lasciare intatta la questione, merita un esame preventivo molto accurato e molto esteso.

Quanto poi al concorso d'alcuni dei nostri colleghi, noi abbiamo creduto che non fosse solamente una specie di attenzione naturalissima in noi, ed in me soprattutto che più giustamente d'ogni altro diffidava della mia sufficienza, abbiamo creduto che lo anticipare un accurato esame sulla discussione sia un procurare che certe difficoltà che sarebbero sfuggite a noi e sarebbero corse agli occhi degli altri, fossero sciolte in minor tempo e con più sicurezza.

Infine abbiamo creduto che si potesse da noi fare quello che appunto in un altro recinto si fece, e da quello che credo con buon successo. Non è adunque da aggiungere che noi abbiamo aspettato quattro mesi senza richiedere i nostri colleghi, perchè in quei tempi noi non potevamo richiedere chicchessia. Quando fu presentato il progetto di Codice di procedura civile sul finire affatto dell'altra parte della Sessione era egli possibile in quei pochi giorni che rimanevano lo scorrere anche alla sfuggita tutte le disposizioni degli articoli, e quindi pregare i nostri colleghi di volersi occupare di questa materia? Era impossibile; adunque il nostro relatore ha scelto il primo giorno delle nostre nuove tornate per pregare di questo concorso i nostri colleghi, concorso, ripeto, che noi tutti ravvisiamo non solamente utile ma indispensabile, perchè nessuno di noi vorrebbe sicuramente dare il suo voto quando ci fosse una specie d'impedimento di parlare sopra materia sulla quale noi conosciamo esservi in questo recinto molte persone che possono fornirci lumi estesi e di molta importanza.

Ecco il perchè nel sottoporre al Senato queste considerazioni desidero che esso le apprezzi, desidero soprattutto di sgravare me, e, se fosse permesso di dirlo, tutta l'intera Commissione; desidero la libertà profonda dell'esame, perchè il far bene è il principale e il far presto è anche un bene, ma bisogna congiungere le due parti, e quando mai per mio difetto credessi che fosse corso un errore a danno dei miei concittadini in una materia intricata e di alto interesse, e che non avessi reclamato prima il concorso dei lumi dei miei colleghi, non me lo potrei perdonare giammai.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Debbo necessariamente dire una parola sulle ultime osservazioni del senatore Sclopis, il quale reclamava la libertà della discussione, quasi che io mi fossi opposto alla libertà dell'esame, e della discussione.

Io credo che il Senato non avrà interpretato in questo senso le mie osservazioni; e anzi desidero che vi sia pienissima tale libertà, ma bramerei fosse associata colla celerità della spedizione del progetto di legge che è sottoposto al Senato; ed io credeva che ritenuta la dimanda del Governo per una semplice esecuzione ed osservanza provvisoria del Codice di procedura, ritenuto il tempo che è trascorso, la Commissione potesse sottoporre il suo lavoro alle discussioni del Senato: questo solo era il senso delle mie osservazioni. Io non ho creduto di far censura ai membri di cui è composta la Commissione, membri tutti distintissimi. Se fin'ora non hanno compiuto i loro studi e presentato il lavoro per essere sottoposto all'esame del Senato sarà, come osservava il senatore Sclopis, per il desiderio di profondamente studiare le singole parti del progetto di Codice; ma era mio debito di far presente che se avesse la Commissione badato alla circostanza che non si tratta di un Codice definitivo, ma di un Codice semplicemente provvisorio, poteva la cosa essere più prontamente ultimata.

Nè mi pare che sia molto fondata l'osservazione del senatore Sclopis, che cioè quando anche si tratti di un Codice semplicemente provvisorio, tuttavia le parti principali debbano essere discusse. Io non intendo che queste parti principali e precisamente quelle avvertite dal senatore Sclopis non debbano essere profondamente esaminate e discusse. Ma queste parti importantissime, come egli stesso notava, non si riducono che a poche cui si rannodano le altre secondarie disposizioni e possono certamente in un tempo discreto (non dirò sicuramente un tempo brevissimo, e lascio di ciò giudice la stessa Commissione) essere maturate a segno da poter comparire al cospetto del Senato. Questo, ripeto, è semplicemente

il senso delle mie osservazioni e il motivo che mi indusse a pregare il Senato di far sì che l'esame fosse ultimato il più presto possibile. Io non dubito che questo pure sarà il sentimento della Commissione e della Camera, epperò non ho che a sottomettermi a quello che il Senato sarà per decidere.

SCLOPIS. Sicuramente la Commissione, di cui ho l'onore di far parte, ha dato prova di una grandissima sollecitudine, perchè si è riunita anche quando il regolamento non le prescriveva di riunirsi.

Io proporrei per entrare nelle vedute che credo siano quelle di tutte le persone che si interessano al ben pubblico che, tenendo conto delle proposte fatte a nome della Commissione dal relatore, si pregassero i nostri colleghi a favorirci le loro osservazioni in un dato termine (questo termine sarà breve), perchè nei nostri colleghi vi sono persone che leggendo il Codice, o per meglio dire studiandolo, le avranno già fatte, e potranno presentarle entro un termine, se si vuole, di otto giorni, onde camminare più prontamente, quantunque io creda che finora non si sia andato a rilento.

Dunque io proporrei che accettandosi la domanda del relatore della Commissione si indicasse ai signori senatori che ci vorranno favorire le loro osservazioni un termine di 8 o 10 giorni, dopo i quali sarà inteso che chi non ha mandato osservazione di sorta, non ha volontà di mandarne. Allora noi ne terremo conto, e tenendone conto avremo già anticipatamente risolto delle difficoltà le quali poi sorgerebbero nella discussione definitiva del Codice di procedura, discussione, ripeto, che non può andare pel minuto, poichè intendo anch'io che non solo un Codice di procedura, ma nessun Codice si può discutere bene in un'assemblea molto numerosa.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Dal momento che il senatore Sclopis a nome, credo, della Commissione limita il tempo per le osservazioni a pochi giorni, io non ho

più motivo di continuare nelle mie osservazioni che facevo credendo che si richiedesse un tempo molto più lungo, nel qual caso vede il Senato che il Governo non poteva a meno che fare le sue osservazioni. Ma siccome non si tratta che di otto giorni io non vi ho opposizione alcuna; però pregherei la Commissione di stabilire pure, se lo crede, un termine breve per la presentazione della relazione, affinchè possa presto essere il progetto posto in discussione.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte da due degli onorevoli membri della Commissione e dall'onorevolissimo guardasigilli, meritano certamente tutta l'attenzione del Senato; ma non credo che il Senato possa essere dalle medesime condotto a prendere alcuna determinazione, giacchè o si tratta di spiegare in termini più o meno ampî il mandato dato alla Commissione, ed il Senato conosce che non si può su questa materia deliberare, senza prima conoscere quali siano le viste della medesima, cioè senza entrare nel merito della discussione, e vedere se la Commissione si scosta più o meno dall'intendimento generale del progetto, alla qual cosa certamente l'attuale discussione non può prestare alcun lume; oppure si tratta di stabilire un termine perchè i nostri colleghi possano somministrare alla Commissione i lumi di cui essa può abbisognare, ed allora mi pare che non faccia d'uopo di deliberazione; e che basti avere udito quale sia la giusta sollecitudine del ministro, quale sia la premura che i nostri commissari hanno già mostrato e continueranno certamente a mostrare per accelerare il compimento del loro lavoro, perchè gli onorevoli senatori che avessero a fare alcune osservazioni le facciano senza indugio passare alla Commissione.

La discussione per la legge sulla Banca è rimandata a domani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Giuramento dei nuovi senatori Sauli e Gonnet — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affidamento della tesoreria dello Stato alla Banca nazionale — Discorso del senatore Giulio relatore contro il progetto — Replica del ministro delle finanze — Osservazioni del senatore Della Torre per il rinvio della discussione.*

La seduta si apre alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato senza osservazioni.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di una petizione:

880. L'avvocato e notaio Giovanni Giacomo Scaparone ripete l'istanza contenuta in altra sua petizione, segnata col numero 876, mancante dell'autenticità della firma, relativa al gravame che arreca ai litiganti l'emolumento fisso di lire 3 per le sentenze dei giudici mandamentali.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori D'Azeglio e Galli di voler introdurre i due nuovi senatori Sauli e Gonnet perchè possano prestare il loro giuramento.

(Introdotti i senatori Sauli e Gonnet, prestano il giuramento, previa lettura della solita formola fattane dal presidente.)

Per il giuramento prestato dai signori senatori Sauli e Gonnet, il nostro numero legale è ora aumentato a 50.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFIDAMENTO DELLA TESORERIA DELLO STATO ALLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. Si continua la discussione della legge portante l'affidamento alla Banca nazionale del servizio della tesoreria generale.

La parola è al relatore dell'ufficio centrale, signor senatore Giulio.

GIULIO, relatore. Signori senatori. Allorquando l'ufficio centrale lamentava che i due progetti di legge che sono ora in discussione giungessero così tardi, che poco tempo rimanesse allo studio loro, questo rincarimento veniva ad esso dettato non solamente dal non poter esso medesimo arrecare in questo studio tutta la maturità che gli sembrava richiesta da leggi che potevano avere, a suo avviso, una grandissima influenza sulla sorte futura del credito commerciale in Piemonte, ma dal timore altresì che questi progetti, i quali erano stati approvati dall'altra Camera sul finire della Sessione, in

un'assemblea già stremata di membri, e quasi senza discussione, non venissero ad avere un'egual sorte in quest'assemblea, e che così due leggi tanto importanti, le quali cambiano in parte il sistema sul quale i nostri stabilimenti di credito si sono fin qui appoggiati, che tali progetti, dico si trovassero così trasformati in leggi dello Stato senza avere fatto argomento ad una seria discussione, senza che il pubblico conoscesse le ragioni che possono militare pro e contro di essi.

L'ufficio centrale sperava che una dilazione di alcuni mesi avrebbe dato occasione ai principali organi della pubblicità di dibattere le questioni relative allo stabilimento di Banche, e che il pubblico, illuminato da queste pubblicazioni, avrebbe potuto così meglio apprezzare la portata dei progetti medesimi. Le nostre speranze andarono deluse: i giornali ed il pubblico, preoccupati dalla questione d'Oriente e dalla politica militante del paese, niuna attenzione poterono, o vollero dare a questa, per verità, poco dilettevole materia del credito, ed il pubblico, credo, non è meglio informato oggi intorno ai progetti di cui parliamo, di quello che lo fosse negli ultimi giorni della Sessione.

Se dunque questi progetti debbono, prima di diventare leggi dello Stato, o prima di essere rimossi, aver ottenuto l'onore di una pubblica e solenne discussione, questo onore non può venir loro che da voi soli, o signori; epperò io mi confido che voi con la consueta indulgenza vostra mi perdonerete, se nel rispondere al lungo e notabilissimo discorso pronunziato ieri dal signor ministro delle finanze mi estenderò a qualche maggiore larghezza di quello che forse la discretezza vorrebbe.

Persuasosiccome io sono che questi progetti portano in sé qualche germe di male, che possono da essi (cambiati che fossero in leggi) ridondare non lievi inconvenienti a danno del credito commerciale fra noi, io prego il Senato di voler ascoltarmi con molta più attenzione di quello che non meriti colui che parla, ed il modo con cui saprà esporre le proprie idee.

Ogni volta che vengono in confronto, o signori, la libertà col monopolio, il cuore prima ancora che la mente ci risponde che la libertà è migliore del monopolio: ogni volta che vengono in confronto, in cose di commercio, la spontanea azione dei privati e l'intervento governativo, il cuore ci dice che mi-

gliore è la spontanea azione dei privati che il governativo intervento.

Ciò che il sentimento indovina, la riflessione lo dimostra, gli esempi lo confermano; nè è picciola lode dell'economia politica di aver saputo, o con rigorose deduzioni, o con la profonda analisi dei fatti, o con l'accurato riandare della storia, dimostrare che quando il sentimento antepone la libertà al monopolio, la spontanea azione dei privati all'intervento governativo, il cuore, il sentimento non c'ingannano, ma che sentimento e ragione, e storia e fatti vanno tutti d'accordo nel mostrare che realmente ed in ogni cosa la libertà è migliore del monopolio.

La politica economia non solo ha dato questa dimostrazione per ciò che riguarda al commercio in genere ed ai diritti doganali specialmente, ma è riescita finalmente a farla, se non generalmente, almeno molto largamente accettare; nè ormai uomo, il quale meriti il nome di economista, oserebbe sostenere il contrario principio della protezione; nè è lontano a farsi il giorno in cui tutti i Governi, come molti già ne hanno dato l'esempio (e sia pur lode al valente ministro che seppe far sì che noi fossimo non degli ultimi in questa onorata carriera), in cui, dico, tutti i Governi introdurranno nelle loro leggi il principio della libertà commerciale.

Come mai la voce della scienza che poté finalmente in fatto di tariffa farsi sentire, che poté trasformare in legge del popolo il più commerciante del globo i suoi dogmi, come mai la voce della scienza non è essa più ascoltata allorchando estende il suo teorema intorno alla libertà commerciale anco al commercio di Banca? Perché mai molti di coloro stessi che difendono in generale il principio della libertà di commercio, non ammettono più questa libertà quando si tratta di commercio di materie preziose, del commercio dell'oro e dell'argento?

Si dirà forse che l'oro e l'argento, questi principali agenti della circolazione, per l'influenza immensa che esercitano in tutte le transazioni commerciali, danno luogo ad un commercio di una ben altra importanza che tutto l'altro commercio: ma io dubito che si possa pretendere che il commercio delle materie preziose sia più geloso che quello dei cereali; che sia più necessario alla vita dei popoli l'oro che il pane; che maggiore pericolo porti con sé il commercio del primo, che quello del secondo.

Il signor ministro delle finanze, dopo di aver posto a fronte i due principii della libertà di Banche, e di Banche privilegiate, esponeva brevemente la storia della Banca nazionale.

Io non ripeterò questa sua esposizione; mi limiterò a far osservare due omissioni, che egli mi sembra aver commesse.

Ci diceva che nello stabilimento della Banca nazionale nel 1844 e fino alla promulgazione della legge del 1852, il Governo non si era dichiarato nè per l'uno, nè per l'altro principio; che egli si era mantenuto come in uno stato di neutralità, che non aveva, per vero dire, concesso verun privilegio nè alla Banca di Genova, nè alla Banca nazionale che gli è poi succeduta, ma che neppure non aveva, fino allo stabilimento della Banca di Savoia, permesso lo stabilimento di altre Banche, e fatto verun passo che desse a divedere che fosse sua intenzione di non concedere privilegi alla Banca nazionale.

In ciò io temo che siavi qualche abbaglio, parendomi anzi chiaramente dimostrata la ferma intenzione che ebbe sempre in quei tempi il Governo di non entrare nel sistema di privilegi, e soprattutto di non fare della Banca di Genova un'istituzione governativa.

Infatti fin da quando la legge che permise l'istituzione della Banca di Genova era sottoposta al preventivo esame del

Consiglio di Stato, un onorevole nostro collega che allora sedeva in quel Consiglio, ed al quale toccò di fare relazione su quel progetto di legge, esplicitamente dichiarava, ed il Governo poi coll'approvare tutte le conclusioni della relazione accettava questa dichiarazione, esplicitamente, dico, dichiarava che il nuovo Banco specialmente che si stava per stabilire doveva considerarsi in tutti i rispetti come una semplice istituzione privata, retta da regole che ne impedissero gli abusi, ma che non doveva portare con sé nessun carattere di istituto governativo.

Si diceva infatti in quella relazione che « i limiti nei quali può esercitarsi il credito commerciale vengono utilmente allargati mediante l'istituzione delle Banche di sconto, di deposito e di conti correnti, le quali esercitano un'influenza tanto più scevra d'inconvenienti e di pericoli, quanto meno esse vestono il carattere di stabilimenti privilegiati, quanto meno fanno fondamento su risorse non dipendenti dalle operazioni proprie del loro istituto. » E poco poi: « Se, promesse queste più generali avvertenze, si viene a considerare il tenore del progetto per la fondazione della Banca di Genova, e innanzi tutto ad osservare che essa appunto non è per vestire in nessun modo il carattere di stabilimento privilegiato, che essa non avrebbe incombenze in conseguenza delle quali fosse per incontrare una contabilità qualunque verso le pubbliche finanze, e che nessun corso di favore godrebbero i biglietti che le sarebbe fatto facoltà di emettere per una somma la quale, relativamente al suo capitale, sta nelle proporzioni più generalmente consentite ecc., ecc. »

Nè il Governo solamente si mantenne saldo in questo pensiero di non voler della Banca fare un'istituzione governativa, ma il Parlamento stesso per quanto gli fu dato finora di pronunziare, abbracciava la stessa idea.

Infatti nel mese di marzo 1851 presentavasi alla Camera elettiva un progetto di legge per cui veniva ad accrescersi il capitale della Banca da 8 a 16 milioni, si davano a quella le funzioni di cassiere dello Stato, si concedeva per 15 anni corzo legale ai biglietti da essa emessi.

In quel progetto non si parlava punto dello stabilimento d'una Banca figlia in Sardegna; la ragione che si adduceva principalmente per giustificare quella proposta stava nella necessità di mettere la Banca in condizione di potere senza pericolo per sé, senza troppo violento crollo per il credito pubblico, passare dalla condizione eccezionale in cui la costituiva il corzo forzato che allora avevano i suoi biglietti, alla condizione normale, in cui essi biglietti dovevano avere di nuovo una semplice circolazione volontaria. Questo progetto incontrò presso la Camera elettiva una forte opposizione, venne lungamente discusso, e finalmente abbandonato per allora dal Ministero, e non giunse fino ad essere presentato al Senato. Sembrami poter concludersi dal fatto stesso della sua non accettazione, che al Parlamento in allora, seguendo le massime stesse che erano state inaugurate dal Governo, ripugnava a trasformare l'istituto tutto privato e libero della Banca nazionale in un istituto privilegiato e d'indole governativa.

Dico che il Ministero si risolse per allora a non dar seguito a quel suo progetto e non è già che io intenda dire con ciò che esso trovisi pienamente riprodotto nel primo di quelli che ora vi sono sottoposti.

Il signor ministro mi parve ieri farmi qualche rimprovero di non aver bene messo in chiaro la differenza immensa che passa fra il sistema da lui proposto e quello che è in vigore presso altri popoli, cioè, la differenza immensa che passa fra l'incaricar la Banca nazionale delle funzioni di tesoreria generale, e ciò che praticasi nell'Inghilterra e nel Belgio lasciando

alla Banca il maneggio di tutto quanto il pubblico denaro. Per vero l'ufficio centrale non credè necessario di ripetere nella sua relazione ciò che in altre carte parlamentari era già stato molto bene e diffusamente esposto intorno alla differenza che passa tra l'ufficio di tesoriere generale, quale è dalle nostre leggi costituito, e l'ufficio molto più ampio di cassiere dello Stato. Non credette necessario di ripetere quali sarebbero nel novello ordinamento le funzioni conservate alle tesorerie provinciali, quali quelle che, come appartenenti alla tesoreria generale, passerebbero nelle mani della Banca. Ma se non credette l'ufficio centrale necessario di ripetere queste cose, non è però che egli abbia ommesso di far notare quanto differente sarebbe l'unione di Stato e Banco che risulterebbe dall'adozione del progetto, dall'unione totale e assoluta che è presso altri popoli in vigore; e però diceva il relatore in nome dell'ufficio: « La maggioranza dell'ufficio centrale di buon grado riconosce che questa connessione tra Banco e Stato, quale risulta dal primo progetto di legge, è lontana dall'essere così intima e compiuta, come quella di cui alcuni grandi Stati ci danno o ci hanno dato l'esempio. Si mantengono indipendenti dal Banco le tesorerie provinciali; non le si affidano nè la riscossione delle imposte, nè, salvo in certi casi, il pagamento delle spese, nè il servizio del debito pubblico; non si dà corso legale ai biglietti del Banco accettandoli direttamente in pagamento di tributi. »

Io spero dunque che il signor ministro vedrà quanto lontano fosse dall'intenzione dell'ufficio centrale, e quanto lontano sia dal fatto del relatore l'aver voluto in niun modo calunniare le sue intenzioni, l'aver voluto rappresentare il suo progetto come altro di quello che è, come portante più gravi conseguenze di quello che possano veramente derivare.

Bensi mentre l'ufficio centrale riconosceva così spontaneamente l'indole moderata del nuovo progetto non credeva poter astenersi dal soggiungere: « Ma se il Governo merita lode per aver così limitato l'applicazione del principio della connessione del Banco e dello Stato, non è meno vero però che questo principio, che fin dal primo nascere del Banco era sembrato al Governo doversi con ogni maggior cura schivare, e che esso aveva infatti felicemente schivato, verrebbe ora ad insinuarsi nelle nostre leggi, ove esso tenderebbe poi a prendere, quando che sia, più largo seggio; ed anche ristretto come è ne' termini del progetto presente, porterà pure con sé i semi di molti mali. »

Egli è infatti verità che difficilmente mi sembra poter essere contestata, che Banco unico e Banco privilegiato, che Banco privilegiato e Banco di Stato, sono cose tra di loro certamente molto differenti, ma tali che facilmente e quasi senza avvedersene si sdrucciola dal primo nel secondo, dal secondo nel terzo. E persuaso come io sono che Banco privilegiato e Banco di Stato soprattutto sono cose piene di danni e di pericoli, debbo dall'indulgenza del signor ministro essere assoluto se ho creduto debito del relatore dell'ufficio di mettere in chiaro il facile pendio che porta dall'uno all'altro di questi istituti. Checchè ne sia, egli è certo che la legislazione degli istituti di credito in Piemonte ha ricevuto principalmente il suo indirizzo dalle due leggi del 9 luglio 1850 e 11 luglio 1852.

L'ufficio centrale non credè poter in niun modo dissimulare che quest'ultima legge (dico quella dell'11 luglio 1852) per cui era fatta facoltà alla Banca nazionale di accrescere il suo capitale da 8 sino a 32 milioni di lire, non abbia reso molto più difficile lo stabilimento di Banche locali, non abbia in qualche parte pregiudicata la questione della libertà del loro stabilimento.

Non credè però l'ufficio che questa maggior difficoltà do-

vesse considerarsi come assolutamente insuperabile, non credè che si potesse pronunziare qui la parola d'impossibilità, non credè che la legge 11 luglio 1852 dovesse riguardarsi come equivalente ad una solenne dichiarazione fatta dal Governo e dal Parlamento di rinunciare per sempre a questa libertà, di dire per sempre ed assolutamente perduta la speranza di veder sorgere istituti locali di credito in questa od in quella provincia del regno.

Ben so che il signor ministro non ha creduto di dover dare per assolutamente perduta questa speranza, ma egli la limitò ieri a termini tanto lontani parlando di 30 e di 50 anni che per noi che abbiamo tutti oltrepassato il colmo della vita, equivale alla certezza di non veder giammai questa futura libertà ridursi in atto.

Per dimostrare quest'impossibilità presente di veder stabilirsi Banche locali, il signor ministro ci fece notare come quella legge medesima dell'11 luglio 1852, avendo imposto alla Banca l'obbligo di stabilire entro il termine di un anno due succursali, una a Vercelli, l'altra a Nizza, e più tardi quando queste facessero le loro spese, una terza in una città da designarsi dal Governo, come queste due succursali essendo state di fatto stabilite, fosse forza riconoscere che una di esse, quella di Vercelli, fece alcuni affari, molto meno però di quello che si sarebbe potuto sperare, e che l'altra di Nizza non ne fece, può dirsi, assolutamente nessuno.

Dal qual fatto egli sembrava voler concludere che la sorte stessa che è toccata in questi primi mesi della loro istituzione a queste due succursali, aspetta pure invariabilmente ogni istituto di credito, che volesse stabilirsi nelle nostre provincie; e siccome faceva contro il suo assunto l'altro fatto che la Banca stabilita in Savoia pure malgrado la legge dell'11 luglio 1852, vive e prospera, egli ci ricordava, e certamente con molto fondamento, che non senza difficoltà potè quell'istituto radicarsi, e soggiungeva che le difficoltà per altre provincie sarebbero tanto maggiori ancora, ed è per questo che ben a diritto poteva egli dichiarare tali stabilimenti assolutamente impossibili.

L'ufficio centrale deve confessare che questo argomento desunto dal poco successo delle succursali, pienamente non lo convince, e che malgrado di questo ei persiste a pensare che se la legge del 1852 ha fatto veramente più difficile, come ei crede che abbia fatto, lo stabilimento di Banche locali, esso tuttavia pur crede che questo stabilimento non sia impossibile.

Sarebbe troppo lungo forse l'entrare a ricercare minutamente il perchè queste succursali non abbiano avuto miglior fortuna, nè sarebbe questo il primo esempio che si abbia di succursali infelici accanto a Banche locali, se non fiorentissime, almeno che ebbero un notevole successo. Nella Francia, che ha per molti anni presentato questo fatto, abbiamo veduto le Banche indipendenti dalla Banca di Francia prosperare, mentre nessuna delle succursali ebbe una vita veramente vigorosa, mentre alcune trascinarono per molti anni una penosa ed inefficace esistenza; ci sembra difficile di poter ammettere che, malgrado dell'esistenza della Banca nazionale, una città commerciante come Nizza non possa assolutamente dar alimento ad un istituto locale di credito, quando veggiamo città tanto minori di Nizza in Iscozia avere non pur uno, ma due, tre di siffatti stabilimenti, e tutti vegeti e vigorosi.

Vero è che colà le Banche si sono stabilite, per dir così, spontaneamente; che sono un prodotto del suolo, dei costumi, dei bisogni del paese, e che molto maggior successo si deve sperare da un istituto nato in tal modo che da una succursale trapiantata per autorità di Governo e con tutte le rigide forme

delle Banche nazionali in una città nuova; nuova, dico, per al fatte istituzioni.

Messo che non s'ia da reputarsi impossibile lo stabilimento di Banche locali, purchè ordinate in modo conveniente alla locale necessità, più che niun altro argomento me lo conferma l'opinione espressa dal signor ministro delle finanze nel 1851, quando appunto ci difendeva dinanzi alla Camera elettiva il progetto di legge di cui io poco fa v'intratteneva; fra le difficoltà che ci prevedeva potersi muovere contro il suo progetto (progetto, piacciavi di ricordarvene, le cui fattezze essenziali consistevano nell'accrescimento del capitale della Banca, nell'affidarlesi le qualità e funzioni di cassiere generale, e finalmente nel corso legale da darsi per 15 anni a' suoi biglietti), fra le difficoltà, dico, che egli prevedeva potersi muovere contro il suo progetto, eravi pur questa: « Da ultimo taluni stiano che stabilendo una Banca sovra base un po' larga, si renda impossibile la creazione di Banche minori, e specialmente di Banche locali; e questo, a parer mio, è gravissimo errore

« Io credo anzi che non si possa fondare una Banca locale e d'ordine minore se non vi è nel paese stesso uno stabilimento di credito di qualche considerazione. In un paese dove esiste un grande stabilimento di credito viene molto meno difficile il creare stabilimenti di un ordine secondario, con che la legge si mostri meno severa verso detti stabilimenti. Egli è evidente che se, per esempio, il Parlamento fosse disposto a permettere ad uno stabilimento in una data località, oppure che ha una missione speciale di credito, di stabilirsi con condizioni meno sfavorevoli, meno ristrette di quelle della Banca centrale; se, per esempio, si permette a questo stabilimento di scontare della carta a sole due firme; se le si concede di emettere carta di minor valore di quella della Banca centrale. . . (e da ciò vede il Senato che non si trattava solo di Banche di deposito o di sconto, ma sì di vere Banche di circolazione), . . . queste si fonderanno con una maggiore facilità, e mercè lo stabilimento centrale potranno estendere di molto le loro operazioni. »

Continua poi esponendo l'esempio dell'Inghilterra, dove la esistenza della Banca centrale non ha reso impossibile lo stabilimento di Banche locali.

Ben lungi adunque dal riputare allora il signor ministro che una legge la quale conferiva alla Banca privilegi ancor maggiori di quelli che le sono conferiti nei progetti presenti, potesse rendere impossibile lo stabilimento di Banche locali, egli era d'avviso allora che l'esistenza di queste Banche privilegiate e centrali sarebbe stata un'agevolezza di più, sarebbe stata una condizione migliore per fare che le Banche locali potessero stabilirsi e prosperare.

Io confesso che non divido pienamente nè l'opinione che ora ho ricordata, nè quella che ieri esponeva il signor ministro; che credo che la condizione fatta alla Banca nazionale dalla legge del 1852 ha realmente reso più difficile lo stabilimento di altri Banchi locali, ma che persisto però a credere che questa difficoltà è ben lontana dall'essere un impedimento assoluto.

Nè poi mi potrei pienamente acconciare a questa forma di argomento con cui vorrebbe il signor ministro condurci ad accettare il progetto presente sulla considerazione che già ogni libertà di Banche è dall'e spacciata, e che la questione è già risolta dalla legge del 1852; e perchè io temo che se si accogliesse per buono quest'argomento, lo stesso non fosse per condurci ben presto assai più lontano che quello che sia ora l'intenzione del signor ministro di farci andare.

Se poi pretendorassi che colla legge del 1852 noi abbiamo

rinunziata per sempre (dico per sempre perchè in questo caso 30 anni mi paiono un'eternità), se poi si ammette che la legge del 1852 ci ha fatto perdere per lunghissimo tratto di tempo ogni speranza di godere i vantaggi della libertà, se dobbiamo ammettere per conseguenza che altro partito non ci resta che di acconciarci all'idea di un Banco unico e privilegiato, che altro di meglio non possiamo fare che procurare, finchè abbiamo dato seggio al monopolio presso di noi, di cavarne quei vantaggi che gli sono propri, allora io temo molto che fra poco non ci si venga di nuovo a ripetere che con la legge del novembre 1853 noi siamo andati tanto avanti nel fare delle Banche nazionali una Banca di Stato, che noi le abbiamo dato dei privilegi, che noi l'abbiamo talmente immischiata nell'amministrazione delle finanze nostre, e che non possiamo indietreggiare; che noi passammo il segno il quale ci siamo prefisso; ma che per procurarci almeno tutti i vantaggi di questo nuovo sistema forza è andare innanzi ed ammettere compiutamente ciò che si fa dall'Inghilterra, ciò che si fa dal Belgio; perchè io credo che il primo passo nella via del monopolio sia un errore, il quale ne trae dietro altri.

L'argomento si ridurrebbe a dire che un primo errore ne necessita un secondo, che un secondo rende inevitabile un terzo, che non è possibile arrestarsi in questa successione deplorabile di errori fintantochè non se n'è esausto il loro numero, fintantochè non se ne siano subite tutte le conseguenze.

Tre sono sostanzialmente gli argomenti che il signor ministro adduce in favore del suo progetto: il primo dell'economia da farsi, mercè un qualche risparmio, sulle spese della tesoreria. Egli non ha voluto entrare ieri nella discussione del quanto potrà essere questo risparmio, ed io volentieri lo imiterò, lasciando ad un esimio mio collega dell'ufficio centrale, se ne cadrà il bisogno, di presentare al Senato le sue osservazioni sulla grandezza e sull'importanza di questo risparmio, sul quale mi pare tanto meno necessario d'insistere ora che il signor ministro mi è sembrato ferri non dare a questo argomento un grandissimo peso.

L'altro argomento è quello del voler accelerare la circolazione dei biglietti nelle provincie, la qual cosa gli sembrò non potersi altrimenti ottenere che col conferire ai tesorieri provinciali la facoltà di scontare con certe norme e sotto certe condizioni i biglietti di banca in numerario e viceversa.

Se egli è vero che non sia dimostrata l'impossibilità di stabilire nelle provincie istituzioni locali di credito, quest'argomento perde molto del suo valore, perchè è indubitabile che molto meglio o più prontamente o più profondamente s'insinuerà nella popolazione delle provincie l'abitudine dei biglietti di credito, l'uso del credito per mezzo di simili istituzioni che non possa farsi per mezzo della sola facoltà lasciata ai tesorieri di fare lo scambio dei biglietti.

Ma il signor ministro rispondendo alle obiezioni esposte nella relazione, soggiungeva non aver verun fondamento il timore nella medesima espresso che da questa facoltà lasciata ai tesorieri potesse nascere mai alcun pericolo.

Dicevasi infatti nella relazione che, qualora venissero tempi difficili per la Banca, qualora apparisse minacciosa una crisi, il Governo si troverebbe costretto a ritirare ai tesorieri provinciali questa facoltà di fare lo scambio dei biglietti, e che un tale repentino ritiro di un'agevolezza prima concessa accelererebbe la caduta della Banca, od almeno accelererebbe ed aggraverebbe la crisi da cui il paese fosse minacciato.

Rispondeva il signor ministro che le grandi crisi commerciali mai non iscopiano nelle campagne, nei centri secondari, ma bensì nei grandi centri commerciali, e che però niuna

influenza potrebbero avere queste vicende locali sulla crisi di cui si ragiona.

Non crede l'ufficio centrale di aver detto nella sua relazione che questo solo fatto possa da sè, quando niun'altra causa concorresse con esso, produrre una grande crisi. Esso disse solo, e parmi che non possa contestarsi che l'abbia detto con qualche ragione, che un tal fatto potrebbe accelerare ed aggravare una crisi che forse senza il concorso di questa causa o non sarebbesi manifestata, o sarebbe passata molto più leggiera.

Sembrami che neppure il signor ministro non vada su questo punto affatto esente da ogni preoccupazione, poichè alcune parole che leggo nella relazione con cui egli accompagnava la presentazione del suo progetto di legge lasciano travedere che egli pure crede che potrà il Governo trovarsi talvolta nel caso di ritirare la facoltà concessa per questo scambio.

Infatti egli dice in quella relazione:

« Non potrà infine temersi il pericolo di non conservare sufficiente numerario nelle casse delle tesorerie provinciali, massime in occasione di crisi commerciali o politiche, perchè il Governo s'impegna bensì a lasciar profittare la Banca di questo scambio, ma sotto le condizioni che saranno determinate per apposito decreto reale, e la riserva che possa il ministro negare questo cambio quando l'interesse pubblico delle finanze dello Stato ne avesse temporaneamente a temere danni o pericoli. »

La terza ragione addotta dal signor ministro in favore del suo progetto si desume dall'opportunità di stabilire una Banca in Sardegna, dalla quale egli si ripromette singolari vantaggi, e dalla necessità, che è, a parer suo, innegabile, perchè una tale Banca possa con successo stabilirsi, di metterla sotto la tutela della Banca nazionale, almeno per un certo numero d'anni, onde la necessità di concedere a questa Banca nazionale tali vantaggi che possano risolverla ad assumere questa tutela.

Io non so, o signori, sino a qual punto sia la Sardegna terreno propizio per gettarvi ora i semi del credito commerciale; me ne rimetterò volentieri al colpo d'occhio sicuro, alla pratica confermata del signor ministro.

Ma se una Banca deve portare frutti vantaggiosi per l'isola, questi frutti non li potrà dare se non facendo affari vantaggiosi non solo pel pubblico, ma per sè stessa, e quindi credo che se veramente la Banca di Sardegna può in qualche modo prosperare, che se veramente è necessario acciò essa prosperi che le si dia il sostegno, la tutela della Banca nazionale, la Banca nazionale troverà naturalmente nei proventi di questo nuovo stabilimento sufficiente compenso alle sue anticipazioni, alle sue cure, senza che sia necessario per ciò accordarle, col cambiamento del suo statuto in terraferma, un compenso che l'ufficio crede poter portare con sè per l'avvenire gravissimi danni.

Ma confessa il signor ministro che questi vantaggi che io sono venuto ricordando sono secondari e subordinati, e che per lui la considerazione di gran lunga predominante ei la vede nell'opportunità, nella necessità di compiere, di consumare l'unione della Banca con lo Stato.

Questa unione più stretta della Banca e dello Stato è pur quella considerazione che all'ufficio centrale parve la più grave di tutte; ma sventuratamente se ministro ed ufficio sono d'accordo nel dare a questa considerazione la massima importanza, sebbene poi in parte direttamente contraria circa alla conclusione, poichè ei vede in questa più intima unione una ragione potentissima di approvare il progetto di legge,

l'ufficio centrale vede invece nella medesima un motivo non meno potente per astenersi dall'approvazione.

Il signor ministro prende argomento favorevole al progetto dall'aumento di forza e di stabilità che Banca e Governo si daranno a vicenda; noi prendiamo argomento a negare il nostro assenso dalla debolezza che Banca e Governo si comunicheranno a vicenda cogli scambievoli errori.

Il ministro crede che il Governo colla sua tutela impedirà gli errori della Banca, e che la Banca co'suoi sussidi salverà il Governo nelle sue necessità; e noi, o signori, temiamo che l'influenza del Governo non faccia di sovente commettere errori alla Banca, e che l'unione di questa con quello non istrascini sovente volte il Governo al di là del suo dovere.

Noi credemmo e crediamo che Governo e Banca sono due uffici assolutamente distinti; noi crediamo che convenga lasciare la Banca ai banchieri ed il Governo ai governanti; noi crediamo che meglio collocato sia il commercio nelle mani dei commercianti ed il governo nelle mani dei ministri; noi crediamo insomma che da questa unione di Banca e Governo altro non possa nascere che danno, e danno grave pel Governo e per la Banca.

Il signor ministro ci domandava come avrebbe Guglielmo Pitt sostenuto tanti anni quella guerra da gigante contro l'impero francese se non avesse avuto il soccorso della Banca. Noi potremmo rispondere con molti gravissimi autori che se egli è vero che la Banca d'Inghilterra sola abbia dato a Guglielmo Pitt il mezzo di accendere e di mantenere per tanti anni quell'incendio che consumò sì gran parte d'Europa; che se è vero che la Banca d'Inghilterra sola abbia dato a Guglielmo Pitt il mezzo di far versare sì larghi torrenti di sangue, l'umanità non deve alla Banca d'Inghilterra una grande riconoscenza (*Sensazione*); ed io credo che l'illustre capo della scuola di Manchester, Riccardo Cobden, non sia da noi di parere differente. Ma lasciando stare questa risposta, alla quale molte risposte si possono contrapporre, io credo poter dire che la Banca d'Inghilterra fu lo strumento di cui si valse l'abile mano di Guglielmo Pitt per concentrare le forze di quella nazione, per procurarsi i mezzi di sostenere l'aspra guerra colla repubblica, coll'impero; ma che, se la Banca fu strumento, la Banca non fu la sorgente delle varie risorse di cui si valse il ministro inglese, imperocchè queste le trovò nell'opulenza dell'Inghilterra, nel patriottismo degl'Inglesi, nell'antica e profonda rivalità colla Francia, nella fede degl'Inglesi per il proprio Governo, e, se fossegli venuto meno lo strumento della Banca, non gli sarebbero venuti meno altri strumenti equivalenti.

Quanto a ciò che il signor ministro soggiungeva intorno alla Banca di Vienna, ai servigi segnalati che questa Banca ha in molte occasioni, ed in alcune per noi dolorose, reso al suo Governo, io non negherò certamente che il Governo austriaco non abbia sovente trovato nella Banca di Vienna importanti sussidi; ma se la Banca di Vienna la vogliamo considerare non come un puro strumento di Governo, ma come istituzione commerciale, io temo che sotto quest'altro aspetto essa non abbia reso se non pochi servigi al commercio ed all'industria di quell'impero; nè mi sembra poi che lo stato presente delle finanze e della circolazione nell'Austria possano gran fatto eccitare l'invidia nostra e portarsi come esempio; nè le condizioni delle due monarchie sono tali che facilmente si possa da noi imitare ciò che colà è stato seguito più volte con utile.

Ma soggiunge il signor ministro: a che cercare in paesi stranieri esempi di vantaggi che il Governo può ricavare dal concorso di una Banca potente quando noi ne abbiamo uno

appo noi recente? Chi ha dimenticato il servizio reso nel 1848 dalla Banca di Genova allo Stato in un tempo in cui poca speranza poteva rimanerci a trovare altri soccorsi? Chi ha dimenticato l'imprestato più o meno volontario fatto dalla Banca di Genova allo Stato di 20 milioni?

Non l'abbiamo dimenticato, o signori; ed è appunto perchè non l'abbiamo dimenticato quel servizio allora reso dalla Banca nazionale, provveduta di un capitale di quattro milioni di lire, sprovvista d'ogni privilegio, di ogni monopolio, che ci confidiamo poterne concludere sicuramente che nè privilegio, nè monopolio sono necessari perchè la Banca possa rendere allo Stato dei somiglianti servizi; e crediamo, ora che il suo capitale è portato in realtà a 16 milioni di lire e in prospettiva a 32, che esso è quattro volte maggiore d'allora, e che quando sia diventato otto volte maggiore la Banca possa rendere servizi più o meno eguali a quelli che essa allora rendeva senza che sia necessario perciò di cambiare sin dalle radici la sua istituzione.

Nel mettere innanzi queste varie ragioni non contestava però il signor ministro ogni valore all'obbiezione da noi fatta, che cioè era conveniente serbare qualche speranza di libertà al commercio di Banca. Ei ci rispondeva conoscere bene gli argomenti che dai partigiani della molteplicità e della libertà delle Banche si sogliono addurre in favore delle loro proposte, ma sapere lui pure che la questione pendeva tuttavia indecisa, e che se autorità ed esempi si possono citare dall'una parte, non mancano esempi ed autorità dall'altra. E fra le autorità più imponenti egli ci citava quella dell'illustre statista Robert Peel, il quale, quantunque avesse trovato nella patria sua non già stabilita una piena libertà di commercio bancario, ma una relativa libertà, pure aveva creduto non poter altrimenti portare rimedio a' gravi abusi cui questo commercio dava luogo, non poter altrimenti antivenire le dolorose crisi che si andavano quasi periodicamente riproducendo, e che coprivano il suolo della Gran Bretagna di rovine, non poterle, dico, antivenire che col restringere questa libertà, col fare, mi sia permessa la parola, un retrogrado progresso verso il monopolio.

Ed ei lo fece questo progresso, ed egli propose al Parlamento il famoso *bill* del 1844, col quale inceppava egualmente la Banca d'Inghilterra, le Banche provinciali e le Banche rette da società. Divideva il servizio della Banca d'Inghilterra in due rami assolutamente distinti, cioè il servizio delle emissioni ed il servizio degli sconti; limitava in modo assoluto la quantità dei biglietti da emetterli, fissando come limite da non oltrepassarsi il valore dei fondi pubblici che costituiscono il monopolio della Banca, cioè a dire 11 o 12 milioni di lire sterline, accresciuto però di una quantità eguale al numerario che la Banca si trovasse avere in cassa; e quanto alle Banche provinciali, alle quali era allora moda in Inghilterra d'attribuire, come a becco espiatorio, tutti i torti nei disordini della circolazione, egli proibì che se ne accrescesse il numero, proibì all'istante di accrescere la loro circolazione al di là di quella che si trovasse essere in una determinata settimana di quell'anno; proibì che se un Banco venisse a cessare un altro se ne potesse surrogare; proibì che, se due Banche si riunissero, potessero unite emettere neppure una quantità di biglietti eguale alla somma di quelli che potevano emettere separate; ma volle che non potessero dopo la loro unione emettere più biglietti di quelli che un solo ne poteva emettere prima dell'unione medesima.

Non si contentò allora l'illustre statista di applicare questo valente rimedio alla parte ammalata della nazione, voglio dire all'Inghilterra, ma ei volle estenderlo auco alla Scozia che di

niun male si lagnava; ma volle che questa medicina fosse amministrata ai sani come agli ammalati, ricordando l'esempio di quei padri di famiglia che, mezzo secolo fa, a giorni determinati della settimana davano medicine a tutti i figli, qualunque fosse lo stato della loro salute; e l'effetto fu il medesimo, che, senza risanare gli ammalati, si ammalarono i sani (*Hariti*). Infatti, o signori, le Banche di Scozia ne soffrirono un grave danno, dal quale però la robustezza della loro costituzione le poté salvare; le Banche d'Inghilterra non ebbero, si può dire, verun vantaggio e ne ebbero molto danno.

Lascio stare quanto sia difficile il sostenere la dottrina sulla quale queste disposizioni si fondavano: la dottrina dell'invariabilità dell'emissione, la dottrina che vorrebbe che la misura di questa emissione fosse stabilita una volta per tutte, limitata in ferrei cancelli, dai quali nè condizioni di tempo, nè circostanze straordinarie di commercio possano farla uscire. Ma quello che è certo, lasciando la dottrina e stando ai fatti, questi non tarderanno a dare ed a questa dottrina ed alla legge che se ne vuole derivare la più solenne, la più dolorosa smentita.

Tre anni appena erano passati dalla pubblicazione della legge del 1844, quando la crisi del 1847 veniva a smentire tutte le previsioni, veniva a dimostrare quanto poco efficace rimedio fosse quello su cui l'illustre uomo di Stato aveva fatto assegnamento; e ciò che è più singolare si è che questa medesima crisi del 1847 in niun altro modo si può terminare che col violare esplicitamente la legge del 1844, col permettere appunto quelle straordinarie emissioni che la legge del 1844 aveva proibito, credendo in questa proibizione di avere trovato la panacea universale delle crisi.

Egli è vero che le Banche provinciali (*John stock Banks*) avevano gravi difetti, ma egli è vero pure che questi difetti non erano tanto nell'estensione della loro circolazione quanto nella loro costituzione; e tutti coloro che hanno trattato della costituzione delle Banche inglesi hanno fatto osservare come la cattiva legge che regge le loro associazioni sia stata principale cagione degli abusi che nelle amministrazioni di queste Banche si lamentavano.

Vi è noto, o signori, che nella legislazione inglese tutti gli associati hanno un'impresa di commercio, sono risponsali non per la sola loro messa, ma risponsali solidari; così che ogni uomo che s'impegna in una società per azioni corre il pericolo di vedere tutte le sue sostanze compromesse dal cattivo successo dell'impresa in cui abbia imprudentemente preso parte.

Ora egli è evidente che una tale legislazione è bastante per impedire tutti gli uomini saggi e prudenti dall'avventurare le loro sostanze e quelle delle loro famiglie in imprese commerciali, e che per conseguenza questa era cagione quasi inevitabile di una cattiva composizione delle società di banca, società che si componevano per lo più di persone che avevano nel commercio tutto a guadagnare e poco a perdere.

Egli è vero che lo stesso difetto consiste pure nelle leggi di Scozia; egli è vero che le stesse difficoltà dovevano superare le Banche di quel paese che noi ci siamo permesso di citare non come modello, ma come esempio; ma vi ha pure nella costituzione delle Banche di Scozia una disposizione che modifica e tempera il mal effetto della legge generale, ed è questa, che niun trapasso d'azione si può fare senza che questa azione sia prima offerta alla società; e siccome i trapassi si fanno nominalivamente su registri della società, ogni volta che la società scorge il pericolo di veder entrare nel suo seno una persona che comprometta il buon successo dell'impresa, essa vi ovvia acquistando per proprio conto l'azione;

rimedio imperfetto, rimedio che pure valse a dare alle Banche scozzesi tanta solidità che dal 1715, anno in cui furono fondate, sino al 1840 la somma totale delle perdite cagionate da queste Banche non oltrepassa non so se io mi dica i 26 od i 36 mila sterlini, perchè trovo l'una e l'altra cifra citata dagli autori che di queste Banche ci raccontano la edificante storia.

Parlando il signor ministro della necessità di una Banca centrale e forte per i Governi che trovansi nel caso di dover ricorrere ai sussidi delle Banche stesse, egli ha creduto di poter designare col nome di *banchette* le piccole Banche somiglianti a quelle d'America e di Scozia. Per quelle d'America non farò osservazione; ma quanto alle Banche di Scozia farò notare che, ben lontane dal meritare questa diminutiva appellatione di *banchette*, molte di esse hanno capitali di gran lunga superiori a quelli della Banca nazionale; che una di esse arriva sino a due milioni di sterlini, un'altra ad un milione, parecchie a molte centinaia di migliaia di lire sterline.

Signori, io venero più che nessun altro il nome di Robert Peel: io ammiro e la vastità del suo genio, ed il costante suo coraggio, e le grandi riforme da lui introdotte nelle leggi inglesi; ammiro soprattutto la sua miracolosa conversione dovuta all'apostolato di Riccardo Cobden, appoggiato da' suoi discepoli dell'*Anti-corn law bill*, ma non posso del pari ammirare l'impennenza finale in cui lo stesso Peel è morto rispetto alla legislazione delle Banche.

Ciò che egli ha fatto per la libertà commerciale farà la sua gloria imperitura; i cambiamenti che egli ha introdotti nella legislazione annonaria dell'Inghilterra non tardarono a portare i più splendidi frutti, a giustificare pienamente la sua tarda, ma giusta conversione; mentre ciò che egli ha fatto per migliorare, secondo ha creduto, la legislazione delle Banche, lungi dal ricevere dai fatti una splendida conferma, non ha avuto dai fatti che una solenne smentita. Io quindi, mentre di gran cuore ho applaudito ed ho unito la mia debole opera a quella del signor ministro delle finanze allorchè egli importava fra noi la grande riforma doganale di Robert Peel, io non potrei associare la stessa debolissima mia opera quando egli c'invita ad ammettere la legislazione restrittiva di Peel in fatto di Banche.

All'esempio di Robert Peel aggiungeva il signor ministro quello d'un altro uomo di Stato eminente, del ministro di finanze del Belgio, il quale nel 1850 sollecitava ed otteneva dal Parlamento belga l'istituzione di una grande Banca governamentale, la Banca nazionale del Belgio, alla quale affidava non solo il servizio della tesoreria generale che da noi si propone, ma tutto il servizio finanziario dello Stato, ma la gestione di tutta la pubblica pecunia.

Se le condizioni del Piemonte e del Belgio si somigliassero, se vi fosse tra esse la menoma analogia, quest'esempio del signor Frère-Orban, senza risolvere la questione, sarebbe pure d'un gran peso; ma tanto disformi sono le condizioni in cui noi versiamo e quelle in cui il Belgio versava quando lo eminente ministro si appigliava a questo partito, che non per questo pare che niuna conclusione se ne possa dedurre.

Il servizio di cassiere dello Stato non era nelle mani dello Stato, il servizio di cassiere generale già era da lunghissimi anni nelle mani della società generale; quindi il signor Frère-Orban non fece un'innovazione nell'affidare questo servizio ad una Banca, egli mantenne ciò che esisteva, ma lo mantenne con un grande miglioramento.

Sarebbe impossibile, senza eccedere di molto i limiti di quella discrezione che io ho già forse spietatamente violata, l'entrare qui nel far la storia degli istituti di credito del Belgio

fin dal 1848; ma egli è di fatto che la società generale, per l'imprudente suo concorso in molte speculazioni industriali di cui si era fatta protettrice e partecipe, si era trovata più volte in cattive condizioni e che la parte che il Governo neerlandese aveva nell'interessi di questa società, le cattive condizioni in cui la società medesima si trovava, gl'imbarazzi finanziari che ne furono la conseguenza vennero da alcune bene informate persone riguardate come una delle cause che impedirono la Neerlandia di opporsi alla separazione del Belgio nel 1830 e diedero causa vinta al Belgio stesso.

Egli è pure noto come nel 1848 gl'imbarazzi di un'altra società, quelli della Banca del Belgio, la quale pure imprudentemente s'era ingolfata in vaste speculazioni industriali ed in rivalità colla società generale, furono cagione di una catastrofe che ebbe gravi, lunghe conseguenze; e che fra tutte queste vicende la gestione delle casse dello Stato nelle mani della società generale andava assai male; che il Governo belga aveva interesse di liberarsi dell'aiuto di questa società; che molte circostanze, che è inutile il rammentare, rendevano impossibile di ciò ottenere altrimenti che col fondare una novella Banca, coll'offerire a questa Banca tali privilegi che inducessero la società esistente di prendere parte in essa, col dare larga parte nel capitale di questa novella Banca sia alla società generale, sia alla società della Banca belgica; e che questa combinazione venne, credo, dal ministro delle finanze accettata come una necessità e non immaginata ad oggetto di offrire ad una società privata la gestione della pubblica finanza.

A tutte queste autorità se ne aggiunge una, che per me ha forse maggior peso di tutte, quella del signor ministro stesso delle finanze, quella del signor conte Cavour, la quale basterebbe sola a farmi dubitare a scuotere il mio convincimento, se esso si appoggiasse a ragioni che potessero sembrarmi meno valide di quello che mi sembrano veramente.

Ma se le autorità non mancano dalla parte del signor ministro, esse non mancano pure dalla parte contraria, poichè appena si può citare uno scrittore eminente in questi ultimi anni che abbia trattata nel continente d'Europa la questione delle Banche, il quale non abbia presa risolutamente la parte della libertà contro il monopolio.

Ma a me sembra che la discussione sia ora portata sopra un terreno un po' diverso da quello che i fatti giustificano. L'assunto del signor ministro era di provare che là dove un paese ha frequenti e larghe comunicazioni coll'estero, che là dove il Governo può trovarsi nel caso d'invocare i soccorsi della Banca, ivi è assolutamente necessaria l'esistenza di una Banca potente.

Ora l'ufficio centrale per niun modo cerca con le sue ragioni di dimostrare che debba cessare d'esistere una Banca nazionale centrale, potente, ricca, preponderante, e le relazioni con l'estero, e i bisogni del Governo potranno dunque trovare per questa parte ampia soddisfazione, ed un fatto ricordato ieri dal ministro ci sembra abbastanza dimostrarlo.

Ci si diceva che è necessario che esista nel paese uno stabilimento tanto ricco, tanto forte, tanto stabile, tanto conosciuto che in momenti di bisogno possa facilmente trovare aiuto all'estero. Ora questo stabilimento centrale, potente, ricco e forte esiste, poichè, come il signor ministro stesso ci ricordava ieri, esso poté nell'anno scorso procurarsi da vari capitalisti francesi un sussidio di dieci milioni di numerario. E siccome noi siamo ben lontani dal volere per niun modo muovere guerra a questo istituto, ciò che esso ha potuto ottenere l'anno passato lo potrà pure ottenere in avvenire, ogni volta che simili necessità siano per presentarsi.

Signori, la vostra lunga sofferenza e la mia propria stanchezza m'impongono di porre fine a questo troppo lungo discorso prima, non dico di aver esaurita la materia, ma eppure di aver esaurite le cose che io mi proponeva di esporvi.

Concluderò adunque dicendo che la maggioranza dell'ufficio centrale crede dover persistere nelle conclusioni da essa presentate nella sua relazione. Ed aggiungerò una sola osservazione brevissima intorno all'ordine della discussione.

Il signor ministro concludeva ieri il suo discorso col chiedere che terminata la discussione generale si mettesse ai voti il passare alla discussione degli articoli, e che qualora il voto del Senato fosse favorevole a ciò, si considerasse questo voto come equivalente all'accettazione in massima della legge; che questa venisse quindi rimandata all'ufficio centrale, col quale gli, il signor ministro, concerterebbe poi gli emendamenti che potessero essere necessari.

Io pregherei il Senato di osservare che il passare dalla discussione generale alla discussione degli articoli non è in suo arbitrio, che è un'assoluta necessità, che, secondo il prescritto allo Statuto, la legge, voglia ammettersi o rigettarsi, deve farsi articolo per articolo; che un'accettazione in massima non si può fare; che non si può concepire altra accettazione se quella che risulta dalla votazione complessiva, dopo che sono stati accettati o rigettati i diversi articoli della legge; e che questo procedimento indicato dal signor ministro eppure è necessario, poichè già l'ufficio centrale, nel terminare la sua relazione, indicava un modo di procedere tenente da ogni ambiguità che consisteva nel mettere ai voti il primo articolo della legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. . . Il primo paragrafo.

GIULIO, relatore. Il primo paragrafo, ammesso il quale è implicitamente ammesso il principio della legge senza pregiudizio degli emendamenti che vi si potessero arrecare, gettato il quale era rigettato il principio fondamentale della legge.

Io dunque pregherei il signor presidente a vedere se non è conveniente di seguire piuttosto questa che l'altra pratica. Altro non mi resta ad aggiungere, se non di ringraziare il Senato della cortese sua attenzione e di chiedergli venia se non ho saputo meglio adempiere una missione alla quale mi sono, quanto le mie forze mi permettevano, ricusato lungamente. (Bravo! Bravissimo!)

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole relatore esordiva nella sua dottrina ricordando come le dottrine di libertà applicate alle scienze economiche riuscissero più grate al cuore di tutti gli uomini illuminati e soggiungeva che questo indizio del cuore era dalla mente confermato, dalla scienza certificato.

Certamente non sarò io che contraddirò queste generose parole. Credo di aver dato in parecchie circostanze ripetute ove al Senato di quanto io fossi tenace delle libere dottrine delle scienze economiche. Ma, o signori, non bisogna abusare delle parole.

La parola libertà applicata alle operazioni ordinarie di commercio può e deve ricevere l'applicazione la più larga possibile. Ma vi sono certe operazioni economiche che per loro natura non possono essere lasciate in assoluto arbitrio del pubblico.

Vi sono molte funzioni che debbono e possono essere dal governo esercitate: a cagione d'esempio, l'ufficio del trasporto delle corrispondenze e lettere. Io credo che i fautori più decisi della libertà non abbiano mai proposto di far sot-

trarre l'azione privata all'azione governativa in questo ramo, che direi pure d'industria e di trasporto.

Nella costruzione delle strade ferrate nessuno pure ha ammesso la libertà assoluta. Nemmeno gli Americani, io credo, hanno mai proclamato la libertà di costruire strade ferrate. Ora, o signori, le operazioni bancarie, quelle almeno che si riferiscono alle Banche di circolazione, sono di natura specialissima, non sono di natura semplicemente commerciale.

I grandi stabilimenti bancari ordinariamente fanno tre specie di operazioni, cioè: ricevono denari in deposito, fanno sconti e mettono carta in circolazione.

Rispetto alle due prime operazioni, queste sono strettamente commerciali, e si possono fare, come si fanno talvolta, sopra scale vastissime da semplici privati. Esistono in Inghilterra persone che fanno l'operazione degli sconti e dei depositi sopra scale immense. Esistono pure presso noi, nella città di Genova. Ma l'operazione di mettere carta in circolazione pagabile a vista, alla quale il Governo dà in certo modo un valore legale col punire di pene severe, eccezionali, i contraffattori, alla quale il Governo accorda pure un altro valore approvando gli stabilimenti che l'emettono, non è operazione ordinaria, non è vera operazione commerciale, è in certo modo un diritto, una facoltà del Governo, della quale il Governo stesso si spoglia, delegandola ad uno stabilimento privato. Ed invero, i fautori i più estremi della libertà riconoscono tutti doversi circondare questa facoltà di precauzioni larghissime.

Anche negli Stati americani, ove il principio della libertà è ammesso, questa facoltà di emettere della carta è vincolata a condizioni strettissime; talchè nella massima parte di essi, e, se non erro, nello Stato della Nuova York in ispecie, la Banca è obbligata di avere somme nella sua cassa, in montare di fondi pubblici, eguali alla carta che essa ha in circolazione. Vede bene il Senato, vede il relatore che non si tratta qui di una semplice operazione commerciale, ma di un'operazione assolutamente a parte.

Io credo quindi di potere, senza disdire ai principii che ho sempre propugnati, sostenere l'opportunità di dare una maggior forza ad una grande Banca nel nostro paese, di dare in certo modo, se non un privilegio di diritto, un privilegio di fatto.

Nè i nomi citati dall'onorevole relatore a favore della sua opinione mi muovono gran fatto: esso ha nominato il capo della scuola di Manchester, scuola della quale io mi onoro di non professare la dottrina per ciò che riflette l'estera politica, perchè è scuola che antepone gli interessi materiali ad interessi ben superiori, voglio dire, morali delle nazioni.

Ed a questo proposito, poichè ho citato quella scuola, io dirò che il suo capo, Riccardo Cobden, non impugnò la legge del 1844, e che questo così abbondante oratore, che ad ogni tratto solleva nuove questioni, non ha mai nelle sue peregrinazioni, nelle sue lotte parlamentari, impugnato quel principio.

L'onorevole relatore diceva che il medesimo, rispetto alle Banche, aveva confermato i dettami, l'impulso del cuore. Io lo nego assolutamente, e dichiaro che i più distinti autori, i principali luminari della scienza attuale, non hanno condannato la legge del 1844. Mac-Culloch se ne fece il propugnatore, e Stuart Mill, che, a mio avviso, è il primo autore vivente di economia politica, è ben lontano dal combattere il principio che informa la legge di Roberto Peel, e non so qual nome l'onorevole relatore potrà opporre a Mac-Culloch e Stuart Mill.

Io qui aggiungerò anche quello di Sidney e non so quali

siano quei grandi autori che facciano impallidire queste tre stelle del firmamento economico inglese; so che vi è un autore americano, il signor Carrey, che ha pubblicato varii annui fogli contro il sistema inglese; ma forse ignora il signor relatore che il Carrey è fautore ardente della libertà bancaria e nello stesso tempo un protezionista *sfigatato* per ciò che riflette l'industria ed il commercio. Mi permetta quindi l'onorevole relatore di essere dal lato degli economisti che parteggiano per la libertà commerciale e per la restrizione bancaria, e di non seguirlo nel campo dei fautori della libertà delle Banche e del protezionismo industriale.

Ma egli diceva: voi volete salvo il commercio minuto, quello dell'oro e dell'argento; ma, signori, qui non si tratta del commercio dell'oro e dell'argento, facciano pure i banchieri quanto loro aggrada questo commercio, facciano pur venire lingotti e traffichino nelle carte sull'estero, perchè il commercio dell'oro e dell'argento consiste nel far venire questi preziosi metalli dai paesi ove si producono, pagandoli con merci dei paesi che non hanno miniere. Le Banche non fanno che indirettamente il commercio dell'oro e dell'argento; la loro specialità è di emettere carta e di sostituire all'oro ed all'argento un mezzo più economico di circolazione.

Colla speranza almeno di essermi purgato dalla taccia di avere abbandonata la mia dottrina, seguirò rapidissimamente l'onorevole relatore nel suo discorso.

Egli mi dice che quando io asseverava che il Governo non si era prima del 1852 attenuto più ad un sistema che ad un altro, diceva pure che la Banca di Genova si stabiliva sui principii di libertà. Ma in allora, o signori, non poteva ancora sorgere la questione sulla molteplicità delle Banche, poichè il Governo portava ferma opinione non essere possibile l'istituzione di un'altra Banca.

E qui posso parlare per esperienza personale, perchè essendomi presentato io stesso al ministro delle finanze d'allora per chiedere facoltà di stabilire in Torino una Banca, egli quasi quasi mi rise sul naso, dicendo che non era possibile lo stabilimento di una Banca in Torino, che ciò era troppo lontano dalle contratte abitudini, che non avrebbe giammai fatto affari, e che era insomma un'idea assurda, stramba.

Evidentemente il Governo che non credeva alla possibilità di stabilire una seconda Banca, non poteva preoccuparsi del sistema della molteplicità o dell'unità delle Banche.

L'onorevole relatore dice poi: se al vostro sistema non fu contrario l'antico Governo, certamente lo fu il Parlamento finora, e ne sia prova la legge che gli avevate presentato nel 1851! E qui l'onorevole relatore ricorda quale fosse questa ed opportunamente osserva che in essa accordavasi di più e chiedevasi di meno dalla Banca. Ma questo era tutto naturale: noi eravamo allora in condizioni molto più difficili. Dovrò io ricordare in che stato trovavansi le finanze nel 1851? Il nostro 5 per 100 era al 78; non trovavamo più denaro in nessun sito; dovevamo rimborsare alla Banca ad epoca fissa ed a breve mora i suoi venti milioni; non eravamo certi di poter conseguire un prestito all'estero; egli era dunque necessario che la Banca esigesse di più e che maggiormente concedesse il Governo. Ma non istà quello che dice l'onorevole relatore che la Camera dei deputati fosse ad esso contraria; giacchè la Commissione, che alla fin fine rappresentava sicuramente almeno la maggioranza degli uffizi, fece un rapporto nel quale si concludeva se non all'unanimità, all'immensa maggioranza, in favore della legge. Questa legge non fu votata, perchè l'opposizione sentendosi in minoranza se ne andò, e quindi la Camera non rimase più in numero. Ciò non

prova certamente che il Parlamento fosse opposto al principio di quella legge.

Ma, disse l'onorevole relatore, voi avete ritirata questa legge! Ma perchè l'ho ritirata? Perchè fra l'intervallo delle due Sessioni le condizioni finanziarie si migliorarono molto; perchè in quell'intervallo si fece l'imprestito delle obbligazioni che superò a gran pezza le speranze del Ministero, mercè il quale la Banca fu pagata dei venti milioni; di più, si fece l'imprestito inglese che pose il Governo in condizione di non aver più bisogno del sussidio della Banca; ecco la cagione per cui si ritirò il progetto, aspettando altri tempi per poter ottenere dalla Banca molto migliori condizioni.

E questo appunto accadde, giacchè io credo, e l'onorevole relatore con quella schiettezza che lo distingue l'ha riconosciuto, che l'attuale convenzione è molto più favorevole al Governo.

Io credo adunque di non essere inconsequente nell'aver ritirato il progetto del 1851 per presentare ora il presente ben più favorevole agli interessi dello Stato; favorevole al punto che credo di aver dimostrato che l'onorevole relatore nel suo elaborato discorso non l'ha contestato; di fatto esso è forse il contratto il più proficuo fra i contratti esistenti tra Banche e Governi.

L'onorevole senatore opponente, per combattere ad uno ad uno i miei argomenti, volle provare la possibilità dello stabilimento di Banche secondarie.

In verità, se male non mi appongo, ho pochissimo insistito su quell'argomento; ho cercato di dimostrare l'impossibilità dello stabilimento di un'altra Banca di qualche considerazione, e l'ho dimostrato col paragonare la circolazione probabile normale di una Banca di trentadue milioni, non che la circolazione che vi sarà dopo l'aumento del capitale, colla circolazione degli altri Stati.

Di questo argomento l'onorevole relatore non ha tenuto conto, ed ha cercato solo di provare la possibilità di stabilimenti secondari nelle provincie; ma io ciò non ho contestato: ho detto che questo sarebbe difficile, che le succursali di Vercelli e di Nizza finora avevano avuti pochi risultamenti, che la Banca di Savoia aveva incontrato tali difficoltà che senza l'appoggio del Governo certamente non le avrebbe vinte.

E poichè si sono ricordati questi fatti, egli è necessario che io li provi per ciò singolarmente che riflette la Banca di Savoia.

Dirò dunque che finora la circolazione di questa Banca è stata ristrettissima, e quantunque le sue operazioni siano condotte con molta prudenza ed accorgimento, essa non è giunta ancora ad avere in circolazione una somma eguale al suo capitale; anzi se il Governo non usasse molta larghezza nello ammettere i biglietti della sua cassa e non avesse cura di raccomandare ai suoi agenti di andare a rilento nel chiedere cambi, sarei in dubbio se essa potesse in ora essere in prospere condizioni.

L'onorevole senatore ha citato le parole che ho pronunziate in altro recinto sulle Banche secondarie, come se fossero in contraddizione con quelle dette nella seduta di ieri.

Io le credo così poco contraddittorie, che sarei pronto a ripeterle nella seduta d'oggi; sarei pronto a sostenere che lo stabilimento di una gran Banca, anche di una Banca nazionale, è favorevole allo stabilimento di Banche secondarie, e lo proverò immediatamente.

Una Banca con un piccolo capitale non può allargare molto le sue operazioni se non ha la certezza di trovare accanto a sè uno stabilimento capace di venirle in soccorso nei momenti difficili; una Banca che non ha credito e relazioni col-

l'estero deve sicuramente avere un appoggio all'interno, e quando esiste un grande stabilimento, un piccolo stabilimento è certo che in momenti di bisogno, manifestandosi una ricerca straordinaria di numerario, e facendosi un cambio eccessivo de' suoi biglietti, troverà sussidio, aiuto nella gran Banca facendo scontare a questa il suo portafoglio.

Ciò è quanto accadde in tutti i paesi; onde io credo che una delle cagioni di prosperità delle Banche scozzesi sia appunto l'esistenza della Banca d'Inghilterra; perchè ogni qual volta una di esse abbisogna di denaro, manda una parte del suo portafoglio a Londra, dove la Banca lo sconta; il che vuol farsi verso le Banche ben condotte, come sono in generale le Banche scozzesi, le quali hanno un credito tale da meritare che la loro carta sia scontata immediatamente senza difficoltà.

Io quindi ripeto che non mi sono posto in contraddizione: le opinioni manifestate nella tornata di ieri sono conciliabilissime con quelle manifestate in altro recinto.

Solo ho detto e qui lo ripeto con intima fiducia che nelle circostanze attuali è impossibile che un altro stabilimento egualmente potente della Banca nazionale, un'altra gran Banca venga a stabilirsi.

L'onorevole relatore ha cercato di attenuare i vantaggi che avevo accennato come doventi risultare dall'attuale convenzione colla Banca. Lascierò quello che riflette all'economia delle spese; dirò poco per quanto tocca la Banca di Sardegna.

La Banca di Sardegna è chiamata ad essere per quell'isola d'immenso sussidio, quantunque non possa nascere spontaneamente, poichè ivi le abitudini commerciali non esistono, e però è forza promuoverle ed aumentare il movimento, il progresso e lo sviluppo che vi si manifesta bensì, ma molto lentamente.

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

CAVOUE, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io credo che la Sardegna, onde poter svolgere le sue risorse, ha bisogno quasi assoluto del sussidio dei capitalisti e degli speculatori esteri; difficilmente le sue terre si coltiveranno, le sue miniere saranno rese fruttifere e le risorse industriali che possiede saranno svolte, se non vi concorrono capitalisti e speculatori continentali.

Ora l'esistenza di una Banca faciliterà di molto il concorso di questi capitalisti; i capitalisti continentali che sanno esistere in Sardegna una Banca la quale può scontare a condizioni assai facili (almeno come viene proposto dal Ministero), questi capitalisti, dico, si disporranno più facilmente a recarsi in Sardegna, ed è per ciò che io opino che la Banca di Sardegna darà utili risultati per l'isola.

Ma si dice: se deve dare questi buoni risultati, perchè dunque avete bisogno di favorire il suo stabilimento con mezzi fittizi? È perchè, signori (mi scusino i Sardi che sono qui presenti), è perchè esistono delle prevenzioni contro la Sardegna, e perciò i capitalisti provano molta difficoltà a porre i loro capitali nell'isola; conseguentemente, in vista di queste prevenzioni è necessario di fare qualche cosa perchè esse siano vinte, e quindi il Governo crede di dover dare una spinta ai capitali onde farli andare in Sardegna; ma il Governo non crede d'indurre in errore i capitalisti, nè crede di esporre quella parte di danaro che dovrà impiegare nella Banca di Sardegna, perchè porto somma fiducia che in brevissimo spazio di tempo l'uso del credito si popolarizzerà in Sardegna, e che quindi la Banca darà buoni risultati non solo per l'isola, ma ancora per gli azionisti medesimi.

Ma lasciamo stare queste considerazioni secondarie e veniamo alle principali.

Ho detto ieri che riteneva come principale argomento l'appoggio che la Banca sarebbe stata costretta di prestare al Governo in virtù dell'attuale legge, e citava l'esempio dell'Inghilterra e dell'Austria.

L'onorevole relatore, con un artificio oratorio, nell'indicare un argomento del quale pareva non voler far caso, lo ha però svolto con molta larghezza di parole, l'argomento cioè che sia in fatto l'unione della Banca al Governo un mezzo potente e per difendersi e per attaccare; questi invece di dover disporre gli animi a votarlo, dovrebbe allontanarli.

È impossibile che io impegni qui una discussione politica coll'onorevole relatore, e tutto si riduce a sapere se noi vogliamo accrescere o diminuire la forza del Governo. Sicuramente se accrescete la forza del Governo esso potrà farne mal uso, potrà essere più potente nel male; ma in allora, signori, voi avete un altro rimedio, che è quello di cambiare gli uomini che reggono lo Stato.

E poichè in questa circostanza l'onorevole opponente ha invocato l'opinione della scuola di Manchester per gettare un semi-biasimo alla memoria di Guglielmo Pitt, io invocherò l'opinione quasi unanime di tutta l'Inghilterra che in ora venera e rispetta la memoria di lui come il più grande fra gli uomini di Stato che abbiano illustrato quel regno.

Ed io dubito assai che nell'avvenire abbiano a sorgere sulle principali piazze dell'Inghilterra, su quelle stesse delle città manifattrici delle colonie, ad onore d'uno dei capi della scuola di Manchester, come si sono fatti sorgere i monumenti alla memoria di Pitt, di Nelson, di Watt.

Io spero quindi che l'argomento adoperato dall'onorevole relatore porterà il suo frutto, ma un frutto contrario, dacchè il Senato, convinto dalle sue stesse parole che questa legge deve aumentare le forze del Governo, sanzionerà questa disposizione.

Passando agli esempi, l'onorevole relatore ha fatto la storia delle leggi inglesi del 1844; egli aveva già lungamente indicato i principali articoli della riforma sul regime della Banca, e qui vi ha detto che la legge presente colà in vigore aveva fatto mala prova; che tre anni dopo fu forza al Governo di sospenderne l'esecuzione, e che quindi l'opera di Roberto Peel era stata dai fatti giudicata. Ma l'onorevole relatore nella sua storia, della quale ha riferito con compiacenza molte particolarità, si è arrestato al 1847; se fosse andato più oltre, egli avrebbe detto che nella Sessione che seguì in quell'anno memorabile, la Camera dei comuni nominò un Comitato di inchiesta che avesse ad esaminare gli effetti dell'atto del 1844 ed avesse a riferire al Parlamento sull'opportunità di riformarlo.

Questo Comitato racchiudeva nel suo seno i funzionari più abili della Camera, senza distinzione di partito; credo che vi fossero il signor d'Israeli, il signor Gladstone, ed anche, se non erro, i capi della scuola di Manchester; ebbene dopo due anni di lavoro questo Comitato fece la sua relazione al Parlamento, e dichiarò, se non ad unanimità, certamente a grande maggioranza che l'atto del 1844 non era da mutarsi. E nel vero, avete voi sentito in quella lunghissima discussione del Parlamento inglese, oppure in questi ultimi anni sollevare la questione della riforma dell'atto del 1844?

Se questo avesse fatto così mala prova, come assevera l'onorevole relatore, certamente il Comitato avrebbe redatto una relazione a quell'atto contraria, od almeno una delle tante eccentricità, delle quali non vi è penuria nella Camera dei comuni avrebbe preso a combatterlo onde ottenerne l'immediato ritiro.

Perciò io ho argomento di credere che l'immensa maggio-

ranza della nazione ha conosciuto avere quell'atto portato buoni frutti, e ciò io dico, in complesso, perchè non credo che sia perfetto; anzi dal canto mio dichiaro schiettamente che rispetto alla circolazione dividerei l'opinione del signor relatore e l'avrei anch'io modificato; ma nel suo complesso, ripeto, quell'atto ha piaciuto e fu riconosciuto siccome quello che ne sostituì uno migliore ad uno peggiore.

Io non entrerò nell'esame della storia finanziaria del Belgio, perchè mi trarrebbe troppo lontano, soltanto noterò che mi pare difficile il negare che il Governo belga aveva nelle sue mani ben altri mezzi per costringere la società generale che era in condizioni poco propizie ad abbandonare i suoi privilegi senza ricorrere allo stabilimento di una Banca nazionale.

Se il signor Frère-Orban ha acconsentito di presentare al Parlamento belga una legge che affida ad una Banca non solo l'esercizio della tesoreria generale, ma quello di tutte le casse dello Stato, segno è che si era convinto e convintissimo della opportunità di questa disposizione.

Io non mi lusingo di aver ribattuti tutti gli argomenti posti in campo dall'onorevole relatore. Se si volesse impegnare una discussione minuta e scientifica, non basterebbe il tempo che il Senato con molta cortesia ben volle concedermi e direi, se mi permettesse il signor relatore, volle concederci; quindi farò qui tregua alle mie parole.

Parmi però aver noi detto abbastanza per chiarire la questione, onde rimane stabilito non essere possibile presso noi l'adozione del sistema della libertà delle Banche, cioè non essere possibile che sorgano stabilimenti rivali allo stato attuale; che ciò essendo, conviene trarre il miglior partito possibile dallo stato attuale delle cose.

Mi pare non essere stato contestato ed essere dimostrato che l'attuale convenzione è la più favorevole di quante si siano fatte fra Banche e Governi; mi pare dimostrato che questa deve accrescere la forza del Governo; voi dunque, o signori, avete tutti gli elementi per emettere un voto, e lasciate che io spero sia favorevole alla ministeriale proposta.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Della Torre.

DELLA TORRE. La discussion a été soutenue par M. le ministre des finances et par M. le rapporteur de la Commission; aucun membre du Sénat n'a pris la parole.

Il me paraît que dans la discussion de lois importantes on a toujours attendu que quelques sénateurs aient pris la parole, aient manifesté leur intention.

Nous avons ici (je ne suis pas du nombre) plusieurs personnes versées dans les questions financières, aucune d'elles n'a parlé, aucune ne peut exposer ses idées ce soir à cause de l'heure avancée. En conséquence il me semble qu'au lieu de voter la clôture de la discussion on pourrait renvoyer ce vote à demain.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. J'y consens.

DELLA TORRE. Ce n'est pas que je veuille vous faire attendre, monsieur le ministre, mais je crois que c'est l'usage et que nous ferions bien de le suivre.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io aderisco intieramente.

PRESIDENTE. La seduta è rimandata a domani alle ore due per la continuazione della discussione generale.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affidamento della Tesoreria generale dello Stato alla Banca nazionale — Obbiezioni del senatore Della Torre — Considerazioni del senatore Alberto della Marmora — Discorso del senatore Luigi di Collegno contro il progetto — Risposta del ministro delle finanze — Osservazioni e dubbi del senatore Sclopis — Schiarimenti del ministro delle finanze — Repliche del senatore Giulio, relatore — Chiusura della discussione generale — Adozione del primo paragrafo dell'articolo 1° — A proposta del ministro delle finanze la legge è rinviata alla Commissione ed il seguito della discussione alla seduta di venerdì.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Lo stesso senatore dà quindi lettura del seguente sunto di una petizione :

884. Avvocato Carlo Giuseppe Canubi, giudice del mandamento di Caraglio (petizione mancante dell'autenticità della firma).

PRESIDENTE. *Do conoscenza al Senato degli omaggi fattigli :*

1° Dal deputato Valerio, di una copia della sua relazione sullo stato dell'asilo infantile e scuola popolare superiore delle fanciulle in Agliè, letta nell'adunanza dell'11 settembre corrente anno ;

2° Dal marchese Jessé Charleval, di un suo opuscolo sulla navigazione transatlantica.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFIDAMENTO DELLA TESORERIA GENERALE DELLO STATO ALLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. Si continua la discussione sulla legge della Banca e la parola è al maresciallo Della Torre.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, après la savante et brillante discussion qui a eu lieu dans cette enceinte, je n'ai certainement pas ni l'intention, ni la capacité d'entrer dans des questions de détail sur le grave sujet qui est soumis à vos délibérations. Je me bornerai donc à vous entretenir de quelques différences de situation et de quelques faits qui peuvent jusqu'à un certain point mériter votre attention.

Et d'abord, jusqu'à présent, les employés de la trésorerie générale étaient, comme tous les autres employés de l'Etat, placés sous la direction du ministre au département duquel ils appartenaient ; en conséquence ils étaient soumis à son approbation, à sa désapprobation, et je dirai même à ses châtiements, s'ils les méritaient ; car il dépendait du ministre

de provoquer leur mise à la retraite, ou leur destitution dans les cas graves.

Maintenant tout cela serait changé ; la Banque n'est pas un employé du Gouvernement, c'est un corps puissant qui existe par lui-même, et si on modifie fortement sa situation, je ne vois pas alors, dans le cas où quelque malentendu surgirait entre la Banque et le ministre, ou le ministre serait mécontent de certains actes de la Banque, je ne vois pas, dis-je, quels moyens d'action monsieur le ministre pourrait exercer contre elle.

Je comprends qu'un fait semblable ne se présentera pas sous le ministre actuel, car il a été fondateur de la première Banque, et je crois même qu'il en a été au début le principal actionnaire ; enfin c'est lui qui propose la loi qui lui donne ses attributions, et il est à croire que la Banque lui conservera cette déférence que l'on doit à ses talents très connus. Mais les ministres sont amovibles dans tous les pays et surtout dans les Gouvernements constitutionnels ; il pourrait donc se faire que le ministre actuel fût remplacé par un autre ministre qui n'aurait sur la Banque aucun autre ascendant que celui que lui donnerait sa position de ministre, et cet ascendant je ne crois pas qu'il soit bien puissant.

D'ailleurs les droits de la Banque envers le Gouvernement sont fixés par une loi, le ministre ne peut y rien changer, et si quelque interprétation différente était donnée à cette loi, il faudrait de toute nécessité prendre un parti, c'est à-dire, proposer aux Chambres de l'annuler et d'en adopter une nouvelle. Mais cette loi donne à la Banque, je dirai, deux assurances importantes pour une Banque : rien que par la raison que les deniers de l'Etat passeront dans ses mains, elle fera ce qui se fait dans le commerce ; lorsqu'elle aura un paiement à effectuer, elle le fera, quand cela lui sera utile, avec les fonds du Gouvernement, qu'au besoin elle remplacerait avec ses propres fonds.

D'ailleurs la loi porte que les fonds qui restent gisants dans la Banque après qu'elle a pourvu aux besoins du moment, restent à sa complète disposition, elle peut en faire usage, elle pourrait donc si vous veniez à la priver de ces deux avantages élever d'assez fortes réclamations contre le Gou-

vernement, car à cause des papiers à échéance déterminée, des engagements à jour fixe, si vous retirez à la Banque les moyens qu'elle a actuellement à sa disposition pour y faire face, cette mesure peut lui être très-nuisible et je crois qu'alors on ne pourrait pas refuser une indemnité. Mais considérez d'ailleurs que la Banque est un corps puissant et qu'il deviendra plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui quand il aura émis pour 96 millions d'effets dans le pays; il trouvera des protecteurs dans les deux Chambres, cela est dans la nature des choses; il peut donc se faire que la Chambre n'appuie pas le ministre et alors il devra nécessairement tomber.

Quand cet événement aura eu lieu, il sera devenu évident qu'un ministre des finances ne se soutiendra pas s'il ne peut pas marcher d'accord avec la Banque, et on ne pourra guère éviter de prendre un autre ministre qui soit d'accord avec elle; ce fait augmenterait beaucoup son influence, et ferait de la Banque un Etat dans l'Etat.

Ce que je viens de dire, je le soumets particulièrement aux réflexions de M. le ministre des finances, et je le prie de voir, dans sa sagesse, s'il n'y a pas quelque chose à faire à ce sujet.

Maintenant on fonde cette grande Banque afin d'en tirer des secours dans le temps de paix et dans le temps de guerre. Messieurs, dans les temps de paix quand pourrions-nous avoir besoin des secours de la Banque? C'est quand le Gouvernement aura mal fait ses affaires. Je sais que des Gouvernements qui avaient mal fait leurs affaires ont trouvé de grands secours dans la Banque, et nous en avons trouvé nous-mêmes; mais alors la Banque était indépendante, et alors elle a pu faire ce qu'elle ne pourrait plus faire si elle cessait d'être indépendante; en effet, aussitôt que le crédit de l'Etat diminuerait, le crédit de la Banque diminuerait également; les prêteurs diront: nous ne prêterons pas à la Banque au-dessous de tel taux, car elle doit soutenir le Gouvernement; au lieu que si la Banque restait indépendante, le Gouvernement pourrait faire de mauvaises affaires et cependant la Banque en faire de très-bonnes: elle conserverait alors tout son crédit et elle pourrait nous secourir plus efficacement que lorsqu'elle sera, pour ainsi dire, associée au Gouvernement.

Je pense que plusieurs personnes auront fait ces observations; mais j'incline à croire que ces personnes ont jugé que ces inconvénients étaient plus que balancés par la possibilité que l'Etat aurait de pourvoir aux dépenses que le malheur d'une guerre nécessiterait, en faisant faire à la Banque de fortes émissions de papier-monnaie auquel on donnerait un cours forcé; en conséquence l'Etat l'accepterait en paiement de la même manière qu'il obligerait les particuliers à le recevoir.

Mais, messieurs, l'expérience prouve que la guerre est mortelle pour le papier-monnaie; je crois que ce qui a eu lieu chez les autres arriverait chez nous, car nous sommes dans une fâcheuse situation financière, nous ne réussissons jamais à équilibrer les recettes et les dépenses; cette situation est dangereuse pour un particulier, elle est dangereuse également pour un Etat; les impôts étant arrivés à une certaine limite on ne peut plus les augmenter.

Si vous faites des émissions de billets en temps de paix, il y a ce premier inconvénient, que peu à peu ils feront disparaître les espèces métalliques. Nous avons déjà une forte sortie de numéraire pour le paiement des intérêts des nombreux emprunts que nous avons conclus à l'étranger; nous en avons une autre pour solder le prix des marchandises que

les étrangers importent chez nous, et le libre échange tend naturellement à augmenter cette importation, car il est bien évident que les étrangers veulent être soldés en espèces métalliques, et qu'ils n'accepteraient pas du papier-monnaie.

L'émission du papier-monnaie amènerait évidemment une sortie encore plus forte peut-être de numéraire métallique, car les capitalistes qui spéculent sur leur argent, et il y en a de fort considérables, surtout à Gênes, préféreraient, certes, employer leur argent dans le pays où l'argent rend de l'argent, plutôt que de l'employer dans celui où l'argent ne rend plus que du papier.

Vous voyez donc, messieurs, qu'en temps de paix cette mesure augmenterait fortement la sortie de l'argent et que peu à peu les caisses de l'Etat n'auraient plus qu'un papier, qu'un événement fâcheux pourrait faire tomber de 50 pour 100, comme nous l'avons vu ailleurs. S'il y a la guerre, cette ressource est plus chanceuse encore; j'ai vu que la guerre tue tous les papiers-monnaie. Avant la guerre du dernier siècle, nous avions un papier-monnaie, intitulé: *Billets de crédit envers les royales finances*; nous en avions pour une somme d'environ 5 ou 6 millions; nos finances étaient alors en bon état, ces billets avaient le plus grand crédit: on les préférait à la monnaie noble, à cause de la facilité avec laquelle on pouvait les transporter, et de l'avantage de pouvoir porter avec soi des sommes même considérables, sans que rien le fit remarquer.

Quand la guerre a éclaté on a vu que les billets envers les royales finances commençaient à tomber; la guerre a continué, ils ont baissé graduellement, et un événement survenu dans un pays voisin les a annulés. Je veux parler de la France et des assignats; ils ont été créés en 1792; on disait alors que c'était la valeur la plus sûre en Europe parce qu'ils avaient pour garantie tous les biens du clergé et des émigrés que l'on avait confisqués et que l'on évaluait à 12 cent millions. Pour leur donner une impulsion, on avait dit dans la loi que l'Etat n'aliénerait des biens du clergé ou des émigrés qu'à la condition qu'ils seraient payés en assignats; dans ce premier moment ils furent donc fort recherchés. Mais c'était pendant la guerre, et les oscillations de la guerre firent que les biens durent être vendus à vil prix et surtout ceux du clergé; car la Cour de Rome lança une protestation.

Lorsque la plus part des biens nationaux furent aliénés, les assignats tombèrent si rapidement que déjà en 1794 Robespierre crut devoir faire la loi du *maximum* par laquelle toutes les marchandises, toutes les denrées ne devaient pas dépasser un prix fixé par le Gouvernement, prix qui pouvait être soldé en assignats. Il en résulta une inactivité dans le commerce, dans l'industrie; la vente du blé et d'autres objets diminua dans les marchés, personne ne voulait échanger ses marchandises contre un papier que chacun voyait tomber; il a fallu abandonner la loi et les assignats tombèrent avec une telle rapidité que l'année suivante ils étaient arrivés à zéro. Cela donna le coup de grâce à notre papier qui tomba également à zéro et on se trouva posséder un papier sans valeur. J'ai vu ces faits se reproduire à peu près en Autriche avant 1809. L'Autriche avait des billets de Banque; ils étaient à un certain taux: mais dès que la guerre eût éclaté, ils tombèrent si rapidement qu'ils perdirent 90 pour 100. Ainsi avec 10 francs on achetait 100 francs en papier de Banque.

Je n'ai pas une donnée certaine parce que à cette époque j'étais en Espagne, mais autant qu'il m'en souvient l'Autriche ne voulut pas comme la France laisser complètement tomber ses billets de Banque; elle leur donna donc une va-

leur, il me semble, si ma mémoire est fidèle, que ce fut une espèce de tiers consolidé. Mais ces papiers embarrassèrent les finances autrichiennes, et pendant longtemps l'Autriche vit ses finances en mauvais état.

Et, pour citer des exemples plus récents, je vous ferai observer que les billets qui ont été fabriqués en Hongrie en 1849 pèsent encore aujourd'hui sur les finances autrichiennes, et vous voyez aussi les inconvénients qu'éprouve le Gouvernement romain au sujet du papier émis pendant la République.

Mon opinion est donc que l'émission du papier-monnaie à l'occasion de la guerre est très-chanceuse, et qu'il y a peu à compter sur ce secours, et si on la faisait à une époque où le crédit commence à baisser, le papier n'aurait dès le début aucune valeur.

On cite l'Angleterre; mais l'Angleterre est dans une situation différente: la guerre ne va pas chez elle; malgré la guerre, le commerce anglais marche toujours à l'intérieur, et je dirai aussi à l'extérieur, car l'Angleterre possède des colonies, des ports nombreux dans toutes les régions, et sa marine dominante des mers protège son commerce dans toutes les parties du globe. Elle éprouve quelques pertes de la part des corsaires, mais elles ne sont pas considérables.

Quant à nous, nous sommes placés au centre du continent; chez nous la guerre amènerait une grande perturbation financière; nos billets n'auraient donc pas plus de chance de se soutenir que n'en ont eu nos anciens billets, les assignats de France et les billets de Banque de l'Autriche.

Je vous ferai de nouveau observer que si la Banque est séparée du Gouvernement, elle peut, à l'époque où nos finances perdent leur crédit, conserver tout le sien; car étant étrangère aux affaires de l'Etat, et possédant un grand crédit personnel, elle peut dans un moment difficile faire un effort en faveur du Gouvernement, et moyennant des arrangements, afin qu'elle sache quand elle obtiendra ses rentrées, elle peut nous procurer des sommes considérables. Mais quand elle sera enchevêtrée avec le Gouvernement, et que nos finances seront dans l'embarras, la Banque s'y trouvera également, et elle ne pourra plus nous être que d'un très-faible secours.

Il y a des personnes compétentes dans cette Chambre, j'espère qu'elles prendront la parole. J'ai voulu vous soumettre plutôt quelques aperçus que des raisonnements; je crains fort que la détermination qu'on nous propose de prendre ne puisse avoir aucun résultat favorable. En conséquence je voterai contre la loi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto della Marmora.

DELLA MARMORA ALBERTO. Ho domandato ieri la parola in seguito di un dubbio esternato dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, ed in seguito della risposta fatta in proposito dal signor presidente del Consiglio.

Voi sapete, o signori, che ogni qual volta si tratta di un paese per il quale da 35 anni ho sacrificato la mia vita, il mio tempo, la mia salute, e posso dire gli studii ed anche le mie sostanze, ho sempre chiesta la parola; voi sapete quanto interessamento io possa avere per quel paese, cosicchè io non posso che vedere con animo contento la proposta di un progetto di legge per lo stabilimento di una Banca tanto in Cagliari come in Sassari.

Ma venendo precisamente alla questione per la quale ho preso la parola, cioè per dire se a mio credere questo stabilimento possa veramente recare, almeno per adesso, alla Sardegna quei tanti vantaggi che si propone il Ministero, io candidamente debbo dire che conoscendo lo stato in cui giace

quel paese, io opino che vi sarebbero dei bisogni molto maggiori da soddisfare, e che per conseguenza lo stabilimento della Banca e le strade che si stanno facendo, tutte queste bellissime misure insomma che la Sardegna deve certamente e specialmente all'interessamento che prende il signor presidente del Consiglio, non otterranno i risultamenti che se ne ripromettono, perchè ciò che manca in Sardegna, e ciò che è veramente da deplorare che non si è mai potuto ottenere, è la sicurezza della proprietà e delle persone.

Fintanto che il Governo non provvede efficacemente a questo bisogno, io credo che tutte le istituzioni che si faranno in quel misero paese non potranno mai dare quel frutto che corrisponda all'idea concepita da chi le propone.

Non è qui il luogo d'entrare in una discussione sul modo di ottenere questa sicurezza della proprietà e delle persone; io mi riservo di trattarla in un altro momento per non deviare dalla questione. Solamente ripeterò quello che ho avuto l'onore di dire in un'altra seduta piuttosto importante che ebbe luogo, credo, due anni fa; cioè che io non rimproverava ai ministri di non fare per quel paese, anzi diceva che facevano quasi troppo in una volta, ma non agivano d'accordo, e io vorrei che i ministri per quell'isola poco conosciuta facessero le cose d'accordo, cioè a dire che quando si vuole impiantare un'istituzione, si procuri di agire unitamente, provvedendo ai mezzi per farla veramente fruttare.

Io non entrerei in maggiori particolarità; mi rincresce solamente di vedere che le due questioni della Banca e della Sardegna siano state unite e che in certo modo la Sardegna sia qui come una specie di sapone messo sotto la chiglia di quel bastimento che si vuol lanciare per avviare al suo destino; io avrei desiderato che le due questioni fossero rimaste perfettamente indipendenti l'una dall'altra, perchè su quella di Sardegna il mio voto è certamente sicuro, e su quella della Banca non sono ancora abbastanza illuminato per potermi decidere ad un sì o ad un no.

DI COLLENO LUIGI. Aggiungerò poche parole soltanto a quello che con tanta copia di dottrina economica fu detto a dimostrar i danni prevedibili dall'attuazione del progetto in oggi discusso, a quei danni fermando le mie osservazioni che hanno tratto agli interessi morali.

Nella proposta ministeriale, per usar espressione in voga, io vedo un connubio della finanza dello Stato col sistema bancario al quale vuoi dare nuovo ed esclusivo sviluppo; ora tenendo conto della generale tendenza del secolo per gli interessi materiali, io non posso dubitare che simile unione non abbia a render lo Stato ligio all'aristocrazia del danaro, talchè dalle sole convenienze del credito, dell'industria e del commercio avrebbe a dipender ogni risoluzione governativa, trasandate le considerazioni anche le più gravi di morale, di ordine interno e di esterna politica.

Il principale vantaggio infatti col quale siamo invitati ad accostarci alla proposta del Gabinetto, consiste nell'aiuto che in tempi difficili la Banca può recare alle finanze del regno. Questo aiuto, come già fu dimostrato, non sarebbe per mancare né anche nella nostra condizione presente; non può tuttavia contendersi che assai più agevole sia per divenire coll'accettazione del nuovo progetto. Ma questa maggior agevolezza è quella appunto che rendendo più frequenti i ricorsi, avrà per effetto di accrescere, anzi di perpetuar la dipendenza del Governo dagli interessi bancarii, come è forza che avvenga sempre nel debitore verso del suo creditore.

Di qui la preponderanza nei futuri destini della nazione del sistema utilitario, del quale non v'ha persona assennata, così tra i privati come fra gli uomini di Stato che non la

menti la progressiva invasione a danno dei principii eterni ed immutabili di giustizia, di rettitudine, di onestà.

Non mi estenderò provando quel che presenta per sé il carattere dell'evidenza, e mi restringerò con addurre l'esempio allegato dal signor presidente del Consiglio, allorché con sì eloquente lucidità di concetti ne esponeva le condizioni bancarie nei principali Stati d'Europa e tra gli Anglo-Americani. Tra li quali egli, come è suo uso costante, si appoggiava singolarmente all'Inghilterra, e con essa al Belgio.

Io non mi fermerò a trattar di quest'ultimo regno dove il sistema non ha per anco la sanzione più di tutte infallibile, quella del tempo. Quanto all'Inghilterra in tutt'altra occasione mi ripugnerebbe cercarvi argomenti per norma delle nostre determinazioni, attesa la disparità somma di potenza che necessita tante eccezioni in un confronto a parer mio troppo facilmente invocato. Qui nondimeno l'esempio mi torna in acconcio, nè le eccezioni dello quali io diceva valgono a indebolirne le lezioni.

Io vi prego pertanto, o signori, a non dimenticar gli imbarazzi che l'aristocrazia dei capitalisti ha suscitati e suscita anche in oggi all'azione del Governo britannico dove la prima condizione di vita di ogni Gabinetto è di blandire in ogni forma e ad ogni costo quell'onnipotente aristocrazia.

Non dimentichiamo la guerra intrapresa per sostener nella Cina il commercio immoralissimo dell'oppio, e nel centro medesimo di quel regno di cui si alza al cielo la sapienza economica e industriale, qual valevole rimedio ha potuto recar fino ad ora le replicate richieste parlamentari contro la durezza degli uomini denarosi affine di minorar gli stenti della classe operaia ridotta a stato non dissimile se non peggiore talvolta di quello dei bruti?

Qualunque arte di parole voglia usarsi per attribuire ad altre cagioni gli accennati disordini, io non saprei altrimenti spiegarveli fuorchè per la prepotenza del governo dell'oro su quello dei principii, prepotenza per cui una tendenza al tutto mercantile si è sostituita alla politica nobile e ferma che la nazione inglese in altrè età professava al pari di tante altre nazioni, prepotenza per cui non altro Codice ha oramai corso colà fuor del Codice utilitario in tutta la sua durezza, per cui l'oppressione dell'uomo di lavoro nulla ha più che la distinguua dalla schiavitù delle antiche nazioni.

Se non questi eccessi medesimi, altri più propri della diversa nostra condizione politica, ma non però men funesti io temerei, qualora anche tra noi venisse a sparire l'azione libera che l'indipendenza della finanza da una Banca privilegiata permette ancora di esercitare per la piena tutela degli interessi più vitali dello Stato.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Risponderò brevi parole ai nuovi argomenti posti in campo nella seduta d'oggi contro il progetto di legge.

Il primo oratore, l'egregio maresciallo, lo combattè con due argomenti.

Il primo suo argomento si fondava sulla dipendenza nella quale il Governo si troverebbe collocato rispetto alla Banca ove questo progetto fosse adottato.

Egli diceva che in ora il tesoriere generale è un impiegato dello Stato, sul quale il ministro delle finanze esercita un'azione diretta, che si trova nell'assoluta sua dipendenza; ma, votata la legge, le funzioni di tesoriere generale saranno affidate alla Banca, la quale rimane assolutamente indipendente dal Governo e non avrà, cioè, il Ministero veruna ragione sovra di essa, qualunque sia la condotta della Banca rispetto al Governo essa potrà sempre disporre dei fondi dello Stato; essa inoltre godrà di un largo beneficio, senza in certo modo

alcun corrispettivo, o almeno senza che questo beneficio possa essere adeguato alla sua condotta.

Qui mi permetterà l'onorevole maresciallo di lamentare che egli non siasi trovato presente alla prima seduta in cui cominciassi a discutere questo progetto, giacché non avrebbe forse promosso questa discussione nell'odierna seduta.

Io ho avuto l'onore di esporre al Senato che le funzioni di tesoriere generale sono presso noi ben diverse che quelle stesse funzioni nel Belgio e nell'Inghilterra. Esse presso noi non darebbero alla Banca il diritto di ricevere nemmeno uno scudo dei fondi dello Stato (mi permetta il Senato di ripetere questa dimostrazione): dietro le nostre leggi le quali non vengono nè punto nè poco modificate dal progetto attuale, i contabili versano tutti i fondi nelle tesorerie provinciali, e dalle tesorerie provinciali non possono passare nella cassa della Banca se non in virtù, non di un ordine generale, ma di apposito ordine del ministro delle finanze, ordine che si spiega in ora per mezzo dell'ispezione dell'erario e che si spiccherà fra poco per mezzo della direzione del tesoro.

Quindi costituendo la Banca tesoriere generale, non le diamo il diritto di riscuotere nemmeno un soldo, è perciò qualora nascesse qualche difficoltà fra quella ed il Governo, questo avrebbe un mezzo efficacissimo di ricondurre la Banca ad opinioni più concilianti; gli basterebbe cioè di fermare la metà dei fondi nelle tesorerie provinciali, il che potrebbe fare senza difficoltà, poichè la tesoreria provinciale di Torino sarà organizzata in modo da poter far fronte a tutte le spese e riscuotere gli incassi come sarebbe la tesoreria generale.

Egli è quindi vero che con questa legge la Banca si pone in dipendenza del Governo, ma non è già il Governo che si pone in dipendenza della Banca. Qui esiste la gran differenza che passa tra il sistema che ho l'onore di proporre alla vostra approvazione e i sistemi inglese e belga: in quei due sistemi il Governo, in virtù di legge, è obbligato di versare tutti i fondi alla Banca, laddove nel nostro il Governo rimane assolutamente libero nella disposizione dei suoi fondi.

Io spero che queste spiegazioni varranno a sciogliere il primo dubbio mosso dall'onorevole maresciallo.

Il secondo suo argomento si appoggia sui pericoli dell'emissione della carta moneta.

Egli vi ha ricordato, o signori, la storia funesta degli assignats in Francia, della nostra carta moneta in Piemonte e di quella austriaca. Ma è appunto per evitare questi inconvenienti che io vi propongo di fondare una Banca governativa, giacché questi inconvenienti non si verificarono se non se forse dove non vi era Banca governativa, dove lo Stato stesso volle fare le funzioni in certo modo di banchiere, mettendo in circolazione della carta: gli assignati non erano carta di Banca, non lo erano i mandati sul tesoro, nè la prima carta austriaca.

Io non nego che anche della carta di Banca si possa abusare e se ne possa abusare, massimamente in tempi difficili. Di che cosa al mondo non si può abusare? Ma sono fermamente persuaso e credo di non poter essere contraddetto che è molto più difficile di abusare della carta di una Banca che non di una carta governativa.

Io credo che quando vi avrà una Banca che sarà tesoriere generale dello Stato riescirà non solo difficile, direi quasi impossibile al Governo di emettere carta governativa per poter ottenere un sussidio dalla Banca: ma non l'otterrà certamente oltre i limiti delle forze della Banca stessa; quindi io ho ferma credenza che adottando il nostro sistema, supposto anche il pericolo di ciò che accentuava l'onorevole maresciallo (giacché noi possiamo, lo può il Parlamento, lo può il paese

rigettare questa legge), si può impedire l'unione più stretta fra il Governo e la Banca. Ma può il Senato vincolare i futuri Governi in momenti difficili, quando non avranno l'appoggio di una Banca nazionale, a non emettere carta? Io credo che questo sarebbe una vanissima speranza: qualunque disposizione legislativa si volesse adottare a questo riguardo, essa avrebbe poca efficacia se il paese versasse in gravissime difficoltà.

L'onorevole maresciallo ha citato molti esempi storici; ha rigettato quelli dell'Inghilterra. Sia pure. Ma veniamo a quello dell'Austria.

Io credo che l'Austria negli anni 1848 e 1849 si sia trovata in condizioni quasi altrettanto malagevoli quanto quelle dell'epoca che ricordava. Ma in questa seconda circostanza si valse della Banca di Vienna, ottenne da essa i sussidi. Credo forse che si sia abusata anche di quest'appoggio, ma ciò almeno in una certa proporzione con i mezzi della Banca stessa; quindi gli inconvenienti della carta moneta (inconvenienti che non si possono evitare) furono pur ristretti in limiti molto minori di quelli che accennava lo stesso maresciallo, giacché io credo che la carta della Banca di Vienna non abbia mai scapitato oltre al 20 o 25 per 100. Mi pare di avere dimostrato, anche in ora, come quel secondo dubbio dell'onorevole maresciallo sia privo di fondamento.

L'onorevole maresciallo diceva che se il pensiero di ottenere il sussidio della Banca in tempi difficili era quello che muoveva il Governo, tornava meglio di tenere la Banca dal Governo separata. Ma, o signori, non confondiamo gli interessi della Banca e del Governo. Noi non vogliamo che i conti della Banca siano fusi con quelli del Governo, anzi, avendo adottato un sistema di non estendere l'azione della Banca sulle tesorerie provinciali, noi lasciamo la Banca assolutamente indipendente dal Governo. L'atto finanziario non sarà altro che d'averne un conto corrente; quindi io credo che questa relazione, lungi dal menomare l'influenza della Banca, lungi dal fare scapitare il suo credito, l'amplifieranno, l'aumenteranno.

E qui ancora invoco l'esempio della storia e faccio osservare come le Banche governative hanno sempre avuto un maggior credito che non le Banche assolutamente indipendenti. Quindi il terzo dubbio emesso dall'onorevole maresciallo parmi sia egualmente privo di fondamento.

Mi potrei ora lusingare che, sciolti questi dubbi, l'onorevole maresciallo sia per ritirare la sua opposizione e dare a questa legge un voto favorevole. Comunque sia, spero almeno che la sua voce eloquente non avrà tanto peso per condurre seco la maggioranza di quest'assemblea.

Il secondo oratore, l'onorevole generale La Marmora, non ha parlato nè pro, nè contro, ma sopra: si è dimostrato sino ad un certo punto favorevole alla parte del progetto relativa alla Sardegna, ma ha accoppiato a questi segni di approvazione una semicensura, come se il Governo volesse fare della Sardegna un mezzo per far passare questa legge.

Io posso dichiarare con tutta schiettezza all'onorevole generale che prima di pensare a costituire una Banca in Sardegna coll'aiuto della Banca nazionale, io ho cercato e fatto il possibile onde ottenere che venisse stabilita da speculatori privati, ma che non vi ho riuscito.

Io sono d'avviso che quando altri ciò tentasse, non vi riuscirebbe meglio di me; quindi posso assicurare l'onorevole senatore non essere questo un artificio parlamentare, perchè sono fermamente convinto che il mezzo da me proposto è il solo attuabile per ottenere lo stabilimento di una Banca in Sardegna.

Avvertiva egli (e qui son lieto di poter dire che concorro pienamente nella sua opinione) che per la Sardegna vi era cosa più utile ancora da farsi che lo stabilire Banche, cioè costruire strade, perchè così si renderebbe più sicura la proprietà e la vita. Concorrendo io con lui in questa sentenza, dichiaro schiettamente che non concorro probabilmente in tutti i mezzi per raggiungere questo scopo. Forse l'onorevole generale potrebbe proporre alcuni mezzi che fossero dal Governo riputati migliori, e viceversa il Governo...

DELLA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. . . . Ma poichè egli ha detto che si riserva per altra occasione, mi permetta di far altrettanto, assicurandolo che il Governo gliene somministrerà i mezzi, giacchè probabilmente fra non molto esso sottoporrà al Parlamento qualche disposizione intesa ad ottenere quello scopo che l'onorevole generale con molta ragione desidererebbe veder raggiunto prima che si pensasse ad altri progetti.

Ma poichè sono a parlare della Sardegna, mi sia concesso di additare una o due considerazioni che possono essere di gran momento

La Sardegna, come voi sapete, fra gli altri malanni cui è sottoposta, ha pur quello della carta monetata. Questa, lo confesso, è una vera ingiustizia per la Sardegna; mentre in tutte le altre parti dello Stato vi è una circolazione metallica, nell'isola vi è una circolazione di carta che non ha corso soltanto legalmente, ma corso forzato. Evidentemente bisogna far cessare quest'ingiustizia, ed in verità se fosse rigettata questa legge, e se in occasione di discussione sui bilanci alcuni rappresentanti mi dicessero: « Fate cessare questa ingiustizia; poichè ci avete regalati i balzelli del continente, almeno metteteci dal lato economico nelle condizioni del continente, facendo scomparire la carta monetata; » io in verità non saprei che cosa rispondere, e mi vedrei costretto a proporre al Parlamento un credito per raggiungere questo scopo, per compiere quello che io debbo dire debito di giustizia.

Coll'istituzione della Banca di Sardegna noi raggiungiamo questo scopo, facciamo scomparire la carta monetata dall'isola, e ciò senza costo dell'erario; e mi pare che sia pure una circostanza da tenere a calcolo questa che noi facciamo cosa utile facendo cosa giusta, e che mentre adempiamo ad un debito di giustizia, la riparazione che facciamo non abbia a produrre nessun inconveniente economico.

Io credo che se repentinamente si facesse scomparire la carta monetata della Sardegna senza sostituirvi altra carta, forse nascerebbero alcuni inconvenienti; la circolazione potrebbe essere momentaneamente scemata. Invece col nostro progetto, ad una carta avente corso forzato sostituiamo una carta avente corso legale, che si può cambiare contro scudi in tutte le città dell'isola, una carta che ha tutto il pregio della moneta metallica.

Io prego quindi il Senato a voler tenere a calcolo questa circostanza assolutamente finanziaria.

L'ultimo oratore, lasciando da parte la considerazione finanziaria, si è appoggiato sopra considerazioni morali; ha creduto che questa legge fosse per accrescere di molto la potenza dell'aristocrazia bancaria. In verità non posso dividere quest'opinione.

Se egli ha inteso di dire che con questo progetto di legge la ricchezza del paese fosse per aumentare e che quindi gli interessi materiali che sono in proporzione della ricchezza saranno maggiori, io non solo non lo contesto, ma egli è sopra questo proposito che appoggio la mia preghiera onde la legge sia approvata.

Sicuramente questo progetto ha per iscopo di accrescere le risorse nostre: se il Senato crede che sia un male che qualunque legge intesa allo sviluppo della ricchezza sia immorale, allora rigetti pure questa legge; ma in tal caso avverta che dovrà rigettare quasi tutte le proposte che gli verranno sottoposte.

Forse l'onorevole preopinante dirà che egli intende parlare della ricchezza e potenza dei banchieri, e a ciò sarà facile il rispondere col dire che le grandi Banche, lungi dall'accrescere la potenza individuale dei banchieri, fanno contrapposto a questa potenza medesima.

Il preopinante sa che la Banca è proprietà, in complesso, di azionisti, epperò non vi può essere monopolio.

L'esempio di tutte le nazioni prova che il capitale delle Banche si riparte in un'infinità di mani, di persone, e che quindi anche i minori capitalisti possono esercitare sulla Banca un'influenza. I fatti dimostrano che i banchieri individualmente esercitano assolutamente molto più influenza là dove non vi ha una gran Banca, e che questa influenza cessa dove un tale stabilimento esiste.

Per esempio: chi percorre i nomi dei direttori della Banca d'Inghilterra, vedrà che fra essi non figurano i principali banchieri della città di Londra. Ne citerò due soli perchè hanno nome europeo: non si vedrà fra i direttori della Banca alcun membro della casa Rothschild e Behering che sono le due prime case di Londra.

D'altra parte, come mi pare d'aver già dimostrato all'onorevole maresciallo, questa legge non accresce l'influenza della Banca sul Governo; viceversa accresce l'influenza del Governo su di essa.

Quindi se l'influenza che la Banca può esercitare non è così dannosa, in allora debbo sperare che l'onorevole preopinante, meglio considerate le conseguenze di questa legge, sia per mutare consiglio e darle voto favorevole. Egli poi si fondava sull'esempio dell'Inghilterra ed avvertiva gli inconvenienti dello sviluppo del sistema bancario sopra la condizione morale di quel paese, e diceva che, giunta ad un certo punto, l'influenza bancaria faceva tacere ogni altro sentimento, riducendo il popolo a non curare altro che gli interessi materiali.

Su questo punto posso rassicurarlo pienamente con un fatto che ho verificato coi miei occhi stessi l'anno scorso.

La parte dell'Inghilterra dove è più sviluppato il principio delle Banche è la Scozia, e non ho bisogno di dimostrarlo, perchè l'egregio relatore ci ha fatta l'accurata storia delle Banche scozzesi.

Sicuramente, anche rispetto all'Inghilterra, il sistema bancario è più sviluppato nella Scozia; quindi, secondo il teorema del signor preopinante, in Iscozia non si dovrebbero curare che gli interessi materiali.

Ora, l'anno scorso visitando la Scozia, ad ogni villaggio a cui mi fermava io vedeva sorgere un nuovo tempio, perchè colà la maggioranza è protestante. Informatomi della cagione, mi venne risposto che essendo nata una scissura nella Chiesa stabilita, i dissidenti si erano separati a far tempo dal 1846, e d'allora al 1852 avevano erette chiese in quasi tutte le parrocchie della Scozia, ed avevano a questo uopo consecrato l'egregia somma di due milioni di lire sterline, cioè cinquanta milioni di franchi.

Vede l'onorevole preopinante che in un paese ultra-bancario le idee religiose hanno tanta influenza da fare uscire liberamente, spontaneamente, senza l'aiuto del Governo, in pochi anni l'egregia somma di 50 milioni. Se l'onorevole preopinante può accennarmi un simile esempio in un paese

dove non vi sono Banche, io mi riputerò assolutamente battuto.

E perchè il discorso mi ha condotto alla Scozia, domanderò la permissione di supplire ad un difetto della risposta che ho dato ieri all'egregio relatore.

Egli si è fondato molto sull'esempio della Scozia per provare la superiorità del sistema della libertà delle Banche.

Io non aveva presenti tutte le cifre alle Banche di Scozia relative, e la Camera capirà che, occupato quale mi trovo dalle mie funzioni, difficilmente posso raccogliere tutti i documenti che si richiederebbero per sostenere una lotta contro così abili e sapienti avversari.

Questa mattina però ho voluto rivedere la storia di queste innocenti istituzioni che l'onorevole relatore ci rappresentava come vittime dei pregiudizi economici di Roberto Peel, e le cifre mi hanno dimostrato (ciò che sapeva confusamente, ma che non voleva asserire se non sopra fatti positivi), cioè che la prosperità delle Banche di Scozia non dipende menomamente dalla loro circolazione, ma bensì dall'aver perfezionato moltissimo il sistema dei depositi e dei crediti.

Poche cifre ve lo dimostreranno.

Le Banche di Scozia, al punto in cui godevano della libertà più assoluta, prima cioè della legge del 1844, erano 19, e fra tutte possedevano l'ingente capitale di 12 milioni sterline.

Ora, cosa credete che esse avessero in circolazione quando erano pienamente libere, quando loro era stato concesso il privilegio di emettere carta di una lira sterlina? Tre milioni di lire sterline, od il 25 per 100 del capitale.

Non è questa lievissima circolazione che faceva né la prosperità e nemmeno la solidità delle Banche scozzesi.

Diffatti la Banca la più florida, la più salda, quella citata appunto dall'onorevole relatore, se non erro, la Banca reale con un capitale di due milioni di lire sterline aveva in circolazione solo 183 mila lire sterline, cioè il 9 per 100 del suo capitale.

La circolazione non era che la parte la più secondaria delle operazioni delle Banche scozzesi: ciò che ha promosso la prosperità di esse si è, come diceva, il sistema dei depositi molto perfezionato e più ancora il sistema di credito.

Le Banche scozzesi hanno adottato il sistema del credito personale, del credito in bianco con o senza cauzione od altra guarentigia personale. Questo introdotto a poco a poco e adoperato con grande prudenza ed abilità ha dato frutti meravigliosi, poichè da un lato esse hanno saputo attirare a sé somme immense di deposito; somme che debbono giungere (ignoro il calcolo esatto) dai 25 ai 30 milioni di lire sterline, e dall'altro lato hanno sparso il credito su tutta la superficie dell'Isola.

Io spero che simili istituzioni s'introdurranno presso di noi gradatamente e si svilupperanno; ma per simile effetto, signori, converrà che queste istituzioni non aspirino ad essere Banche di circolazione, giacchè io sono certo che anche l'onorevole relatore, se gli fosse presentata una legge relativa ad una Banca di circolazione nella quale il sistema del credito in bianco fosse introdotto, io son certo, dico, che anch'egli la respingerebbe, e farebbe bene perchè sarebbe molto pericoloso.

La Camera sa come si andò guardinghi e dai Governi anteriori a questo e dal Governo attuale e dal Parlamento nell'esaminare gli statuti delle Banche di circolazione, come loro si imponessero obblighi gravi, quelli di non scontare cambiali che a tre firme, di non scontare carte di scadenza maggiore di 90 giorni, di non fare anticipazioni che a certe condizioni molto prudenti; quindi egli è evidente che mai

si sarebbe approvato il sistema del credito in bianco. Eppure questo è necessario se vogliamo che il credito sia sviluppato. Ma chi può far questo? Chi lo deve introdurre? Le Banche di deposito e di sconto, ed io di questa verità era talmente convinto che quando una società si fondò e si presentò al Ministero per domandare di poter stabilire a Torino ed a Genova una cassa di sconto e di deposito, lo aggiunsi di mia mano questa facoltà a cui non avevano pensato, quella cioè di far credito in bianco.

Di questa facoltà lo stabilimento di cui discorro non ha ancora fatto uso, e ciò si spiega perchè è sorta in un momento in cui aveva occasione d'impiegare i suoi capitali in modo più sicuro di quello del credito in bianco.

Ma io non dubito che quando saranno tornati tempi economicamente più normali, quando saranno sorti stabilimenti rivali, come ne sorgono e ne sorgeranno, le nostre Banche di deposito ammetteranno quello che le Banche scozzesi hanno fatto; ciò che non avrebbero potuto fare se i desideri dell'onorevole relatore fossero stati assecondati, e se oltre ad essere Banche di deposito e di sconto fossero altresì Banche di circolazione.

Io spero, o signori, di aver risposto alle nuove obiezioni che sono state poste in campo, e non ricorderò gli argomenti adottati nelle due precedenti tornate, perchè ho già abbastanza usato ed abusato della vostra sofferenza.

Non mi rimane che a ripetervi quello che già ebbe l'onore di dirvi essere io persuaso e convinto che dalla adozione di questa legge stanno per risultare immensi benefici e nei tempi ordinari e nei tempi difficili.

PRESIDENTE. La parola spetta nuovamente al senatore Alberto della Marmora.

DELLA MARMORA ALBERTO. Io ho domandato nuovamente la parola per assicurare il signor ministro che io mi adoprerò per quanto potrò al fine di proporre al Governo quei mezzi che stimo più efficaci per mantenere ciò che chiamo la sicurezza delle proprietà e delle persone.

Avrei desiderato pure di prendere la parola sulla carta monetata di Sardegna, ma non la presi perchè sperava che le due questioni sarebbero state intieramente divise; sopra di ciò, anche ora, non voglio dilungare la discussione; ma poichè ho la parola, dirò cosa mi venne in mente in seguito al discorso dell'onorevole maresciallo, cosa che non posso a meno di comunicarla, ed è un passo del testamento di un forestiere, il quale morendo pochi anni fa, e lasciando la sua vedova in Piemonte, mise per clausula il consiglio che si guardasse bene dal prendere dei fondi presso noi, perchè il Piemonte sarebbe sempre un campo di battaglia.

CAVOUÉ, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

Se il Piemonte deve essere un campo di battaglia, ragione di più per dare al Governo i mezzi di combattere.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole senatore Sclopis.

SCLOPIS. Vi parrà strano, o signori, che io ardisca di prendere la parola in una discussione, la quale è estranea ai miei studi particolari ed alla poca mia esperienza in ciò.

Tuttavia trattandosi di cosa gravissima, ho creduto bene di impiegarvi sopra tutta la maggior attenzione di cui fossi capace.

È certamente io intendo di unirmi a coloro che ricorderanno queste sedute del Senato come una splendida testimonianza della nostra abilità parlamentare e della gravità con cui si discutono in questo Consesso le più ardue questioni.

Estraneo, come diceva, alla specialità di questi studi, io

non mi estenderò ad altro che a pregare il signor presidente del Consiglio di volermi chiarire un dubbio il quale deve condurre me e forse alcuni altri dei miei colleghi a formarci un'opinione più decisa sul risultato che debba avere questa legge.

Fra le preoccupazioni maggiori che dividevano il Senato in questa discussione, vi fu quella che col concedere alla Banca quella gestione, di cui si parla nel progetto di legge, si creasse una potenza che starebbe contro od in pro del Governo, secondo le circostanze, la quale sarebbe un'immedesimazione, e non, come si esprimono certi scienziati, una *iuxta positione*.

Io fui commosso anche da questo dubbio, e tanto più ne fui commosso, in quanto che questa legge considerata nella sua sostanza è l'approvazione di una convenzione, di un contratto che fa il Governo colla Banca nazionale.

Il signor ministro delle finanze non solo una volta, ma ripetutamente nella discussione ci ha favorito delle spiegazioni che mi parevano consolantissime, le quali avevano tratto all'indipendenza, che avrebbe conservato il Governo in ogni cosa, anche dopo sanzionata questa convenzione.

Ed egli si fermava particolarmente sull'articolo 3° del progetto di legge, in cui è detto:

« I contabili versano i fondi da essi riscossi nelle tesorerie provinciali che sono conservate. Queste tesorerie versano poi i fondi disponibili nelle casse della Banca, in conformità degli ordini che ricevono dal ministro di finanze. »

Su questa disposizione il signor ministro delle finanze fondava un'argomentazione logica quant'altra mai dicendo che siccome si esigono ordini dal Ministero delle finanze, sarà in libertà del ministro di far versare o di non far versare i fondi delle tesorerie provinciali nella tesoreria centrale della Banca nazionale, e quindi rimarrà sempre in mano del Governo una autorità precisa di tenersi in uno stato indipendente, così inteso nelle disposizioni del progetto di legge.

Così sia pure; queste parole, lo ripeto, erano per me consolantissime, ma siccome si tratta di contratti, mi è sorto un dubbio, e questo dubbio nasce da una deliberazione, che ho sotto gli occhi, della Banca di Genova.

Questa deliberazione sta nel verbale dell'adunanza straordinaria tenuta dagli azionisti della Banca di Genova il 4 maggio 1853.

Si fece in quest'occasione una profonda discussione sulla materia; erano presenti gli azionisti o in persona o per mezzo dei loro procuratori; in fine di questa discussione uno dei reggenti della Banca, che era di diritto il segretario dell'adunanza, concluse in questi termini.

Permettetemi, o signori, che ve li legga, perchè ci darà argomento a chiarire la materia e ad ottenere probabilmente una risposta soddisfacentissima dal signor ministro delle finanze.

« ... Il signor marchese Pallavicino esponendo come la Commissione inviata dal Consiglio genovese a Torino sentì di trovarsi posta in un bivio. Da una parte prevedeva d'incontrare una sicura impopolarità specialmente presso gli uomini di certi partiti, accettando i progetti ministeriali; dall'altra sentiva il dovere di coscienza di accettare, facendo abnegazione d'ogni spirito di gretto municipalismo, quei progetti che credeva eminentemente utili agli interessi degli azionisti della Banca.

« Il preopinante dichiarava che la Commissione posta in tale bivio aveva creduto di non dover esitare un istante ad abbracciare il partito di promuovere l'utile della Banca ponendo ogni altra considerazione.

« Il signor Pallavicino osservava poi essere considerevoli i vantaggi provenienti alla Banca dal servizio delle tesorerie. Egli esponeva come se si considera essere il nostro bilancio di 120 milioni di lire è facile comprendere come l'erario terrà sempre un fondo disponibile di un bimestre, cioè di 20 circa milioni, e quindi la Banca avrà un conto corrente coll'erario per l'ammontare all'incirca di detta somma, ciò che le fornirà il mezzo di aumentare la sua circolazione e di lucrare brillanti profitti.

« Osservava quindi il signor Leonino che la Banca diventando cassiere dello Stato acquistava una posizione indipendente dalla possibile ostilità di un ministro.

« Aggiungeva che preso dalla Banca il servizio delle tesorerie, ancorchè venisse al potere un ministro ostile alla Banca e che volesse proporre una legge contro di essa, questa (dopo la convenzione sovra accennata) non potrebbe più nuocere alla Banca se non se dopo tre anni, ed un ministro costituzionale ignora più di qualunque altro se dopo tre anni si troverà ancora al suo posto. »

Queste parole mi paiono dimostrare l'opinione d'una delle parti contraenti, che la legge che si sta per votare vincola il Governo nelle convenzioni. È regola dei giureconsulti che bisogna anzitutto considerare quale sia il sentimento proprio delle persone che intendono di obbligarsi; dunque mi pare che da queste parole emesse in così straordinaria circostanza, con tanta solennità, da quelli che avevano la fiducia della Banca di Genova, da quelli che avevano trattato direttamente col Ministero, porgano un'interpretazione decisiva del modo col quale si ha da intendere questa convenzione, vale a dire che da un lato ci sia una permanente o quasi permanente disponibilità di fondi presso la Banca, fondi provenienti dalle tesorerie provinciali; dall'altro lato che la Banca goda di quella certa indipendenza la quale possa dargli i mezzi di fronteggiare un ministro qualunque che volesse agire contro la Banca.

Io qui dichiaro che bramo e spero che non ci siano mai occasioni di venire a contrasto colla Banca, ed anzi dichiaro che parteggio per coloro che desiderano che ci sia una gran circolazione di capitali, che desiderano i progressi del ben essere materiale, perchè credo che è un beneficio della provvidenza il poter avere dei mezzi di fare il bene. Ma mi pare che da queste parole così pronunziate, con tanta precisione, in epoca prossima alla conclusione del primo negoziato col Governo, ci sia luogo a dubitare che una delle parti contraenti non intenda affatto la convenzione nel modo nel quale la intese il signor ministro delle finanze. Spero una spiegazione, la quale, dico, mi darà maggior franchezza nell'emettere il mio voto.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Sclopis crede vedere una contraddizione tra le dichiarazioni fatte dal Ministero in questa e in altra assemblea rispetto alle funzioni di tesoriere e le spiegazioni date all'assemblea degli azionisti a Genova da due reggenti, il segretario signor marchese Pallavicini ed il signor Leonino.

Io debbo prima d'ogni cosa osservare che la convenzione non può essere interpretata giusta l'opinione di questa o di quell'altra persona, ma deve esserla dal modo col quale è redatta; ora nell'articolo 3° è detto:

« I contabili versano i fondi da essi riscossi nelle tesorerie provinciali che sono tutte conservate. Queste tesorerie versano poi i fondi disponibili nelle casse della Banca, in conformità degli ordini che ricevono dal Ministero delle finanze. »

È detto poi nell'articolo 1° che la Banca deve osservare tutte le discipline in vigore. Ora le discipline in vigore portano che i contabili versano necessariamente nella cassa dei tesorieri provinciali, ma che il trapasso dalla cassa delle tesorerie provinciali a quella della tesoreria generale non si può fare senza un ordine preciso, un ordine di spedizione di fondi.

È evidente che in tempi ordinari, quando non vi è motivo di ostilità o di diffidenza tra la Banca ed il Governo, i fondi disponibili passeranno nella cassa della Banca; quando ciò non fosse permesso alla Banca, il ministro di finanze lo dovrebbe fare, perchè è una buona operazione finanziaria, perchè è un danno che si fa al pubblico il mantenere infruttiferi nelle casse dello Stato fondi pubblici; ed a questo riguardo ho ricordato l'altro giorno l'esempio singolare del Governo americano che si trova essere autore in parte della crisi che travaglia quel paese che fa sì che lo sconto è al 16 per 100, avendo ritirato una parte del numerario sonante nelle sue casse.

Io ripeto che qualunque ministro di finanze illuminato vedrà di mettere in circolazione la maggior quantità di fondi possibili. E questo si fa persino dai Governi i quali non hanno nessuna relazione legale colla Banca, come il Governo francese, il quale ricava nessun utile dalla Banca, nullameno per facilitare forse anche un poco i suoi conti, ma più ancora, ne sono certo, per favorire il movimento economico dello Stato, tiene tutti i fondi disponibili nelle casse della Banca.

L'onorevole senatore Sclopis è troppo accurato osservatore dei fatti economici per non avere più volte visto nei giornali i conti resi dalla Banca di Francia che sono pubblicati ogni mese; dai medesimi si scorge che il conto del tesoro solitamente giunge ai 140 o 150 milioni e molto di rado scende al di sotto di 100 milioni. Il Governo francese non ha obbligo legale nè morale di farlo, ma il fa per provvedere al moto commerciale. Noi lo faremo a *fortiori*; ci vorrà una ragione gravissima (che il Governo abbia cioè a lagnarsi od a diffidare della gestione della Banca) per torle questo sussidio che deve tornare in definitiva non solo utile alla Banca stessa, ma ancora al paese.

Giacchè, o signori, se si considera l'interesse della Banca e quello del commercio, è facile riconoscere che gli interessi degli azionisti e dei direttori è poca cosa in confronto del vantaggio e del commercio. Vi è una gran differenza fra il trovare o non trovare un sussidio e l'avere un dividendo maggiore o minore. Quindi allorchè si dà alla Banca il mezzo di far le operazioni, si fa bensì un utile agli azionisti, ma si fa un utile ben maggiore al commercio ed a tutto il paese in complesso.

Io dico adunque che vi è una specie di obbligo morale di far passare questi fondi nella cassa della Banca e che non sarà che allorquando esistono timori o in casi d'ostilità che il ministro delle finanze userà di questo supremo diritto di impedire il versamento.

Ed in fatti, o signori, noi lo facciamo fin d'ora che non siamo stretti da nessuna di queste condizioni, l'abbiamo sempre fatto sgraziatamente in limiti assai ristretti, perchè (sono costretto a dirlo), non abbiamo grandi fondi di riserva, ma quando ne abbiamo noi li lasciamo nella cassa della Banca, e devo confessare schiettamente che in momenti in cui la Banca pativa difficoltà di numerario io le ho dato degli assegni sulle tesorerie provinciali, onde non fosse costretta a sospendere gli sconti, ciò che avrebbe prodotto non leggieri danni al commercio ed al paese più di quanto ne avrebbe arrecato agli azionisti.

Ripeto adunque che vi fu una specie d'impegno morale e che quindi tanto il marchese Pallavicini quanto il signor Leonino potevano dir con fondamento: abbiamo la certezza di avere a nostra disposizione i fondi sopravvanzanti dell'erario. Ma il mezzo legale di fermare questi fondi nelle tesorerie provinciali io non pongo in dubbio che noi l'abbiamo.

Infatti io l'ho proclamato nell'altra Camera e l'ho di nuovo proclamato qui, e non ho mai avuto a questo riguardo nessun reclamo dalla Banca, quindi io credo che dessa non dia a quest'articolo interpretazione diversa di quella che gli è stata data da me ripetutamente e pubblicamente in molte solenni circostanze.

Io mi lusingo quindi che queste spiegazioni avranno tranquillato l'animo dell'onorevole proponente.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

GIULIO, relatore. Signori, piuttosto per mantenere il privilegio di cui sono in possesso i relatori di prendere ultimi la parola in tutte le gravi discussioni, che per valermi effettivamente di questo privilegio, io aggiungerò poche parole alle troppe che ho dette ieri, le quali poche parole non saranno né per rientrare nella questione, né per riepilogare le cose che da una parte o dall'altra siano state dette.

Il qual riepilogo se deve essere di qualche utilità, dovrebbe essere di smisurata lunghezza e ridotto a poche parole per ricordare i sommi capi della discussione, sarebbe a tutti voi intieramente inutile.

Essendo così piccolo il numero degli oratori che in questa discussione hanno preso parte, essendo sì poca la varietà delle fasi che questa discussione ha presentato, voi le avete tutti presenti, senza che sia uopo in ciò del mio ministero.

Bensì desidererei, anzi dirò, mi sta molto a cuore il lavarvi da alcuni rimproveri non espliciti, ma indiretti con cui il signor ministro ha chiusa ieri la seduta.

Il primo si è di avermi in qualche modo accusato di irriverenza verso la memoria di un illustre ministro che io non vorrei in niun modo si credesse fosse stata intenzione mia l'offendere, e questi è Guglielmo Pitt.

Ho detto, è vero, che altri avrebbe potuto rispondere ad una osservazione del signor ministro, che se la Banca d'Inghilterra era stata lo stromento indispensabile di cui il gran ministro si era valso per inondare di sangue l'Europa, l'umanità doveva alla Banca d'Inghilterra poca riconoscenza; ma ho soggiunto immediatamente che amava meglio rispondere che se la Banca era stata veramente lo stromento di cui il grande ministro si era servito, il fondamento della sua politica era non la Banca d'Inghilterra, ma l'opulenza, il patriottismo degli Inglesi e la loro fiducia nel proprio Governo.

Un altro rimprovero egualmente amaro mi ha fatto il signor ministro, rimproverandomi quasi di essere colpevole di connivenza col partito di Manchester, al quale io non ho l'onore d'appartenere.

La guerra è spesso una terribile necessità, e non io certamente a nessuna nazione, o grande o piccola, sarei uomo da consigliare, che posta fra il disonore e la guerra, sposasse il primo anzi che accettare con immenso sacrificio, con grave ripugnanza certamente, ma pure accettare la seconda.

Poiché voi mi avete concesso di trattenermi pochi momenti di me stesso, soggiungerò ancora che l'ultima conclusione del signor ministro, strettamente interpretata, darebbe luogo contro di me ad un rimprovero molto più grave ancora e che molto più doloroso mi riescirebbe di quello che ho ora ricordato.

Il signor ministro conchiudeva, se bene mi ricordo, che la nuova legge avrebbe accresciuto forza al Governo, che l'a-

vrebbe messo in grado di far fronte più agevolmente alle gravi difficoltà in cui il paese potesse trovarsi.

Signori, se avessi ciò riconosciuto, con qual fronte credete voi che io vi proponessi di negare la vostra approvazione ad una legge il cui effetto ultimo fosse di accrescere la potenza del paese?

Io meriterei il nome di nemico della mia patria, e niuna delle mie parole, niuno dei miei pochi atti mi meritano una siffatta taccia. Tutte le considerazioni facerebbero in me se io credessi l'interesse della patria mia in alcun modo compromesso dalla reiezione della legge presente.

Aggiungerò una sola osservazione.

Io vi diceva, o signori, che la legge proposta nel 1844 al Parlamento inglese, e da quello accettata rispetto alle Banche era stata giudicata e condannata dai fatti. Il signor ministro nel rispondermi cominciava col confessare che per ciò che riguarda la limitazione assoluta della circolazione egli non era lontano dal riconoscere che la legge era andata troppo oltre e che in ciò era meco d'accordo.

Ora, o signori, la parte veramente essenziale della legge del 1844 è appunto quella che limita la circolazione delle Banche, così della Banca d'Inghilterra, come di quelle appartenenti a compagnie private. Egli è adunque non lontano dal riconoscere che questa legge nelle parti sue più essenziali è stata più dannosa che utile, ed in ciò egli non farebbe altro che riconoscere il fatto da me accennato, che cioè nella grande crisi del 1847 il solo rimedio efficace che si trovò, e rimedio che fu di tutta efficacia, si fu quello appunto della violazione della legge del 1844.

Io non abuserò più lungamente della pazienza della Camera. Se la propria stanchezza e la vostra mi avessero permesso ieri di prolungare oltre il mio dire, avrei forse io stesso esposto quelle considerazioni relativamente alle Banche di Scozia che vi sono state quest'oggi giustamente messe innanzi dal signor ministro; ed egli non fa che rendermi piena giustizia, quando dice credere che io non vorrei con una legge mettere repentinamente in vigore nel mio paese un tale sistema di Banche.

Io non ho proposto l'esempio delle Banche scozzesi come di cosa che possa farsi a volontà del legislatore da oggi a domani.

Quando le Banche scozzesi cominciarono a nascere, la Scozia era meno avanzata di quello che sia in oggi nelle abitudini commerciali; ma le Banche che si svilupparono colà non presero quell'ampiezza alla quale sono giunte, non portarono tutti i frutti che oggi portano, se non perché vennero contemporaneamente e lentamente sviluppandosi e costumi e Banche, e questa è la forma di sviluppo che io cordialmente auguro al mio paese.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola da altri oratori, io dovrò porre ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Secondando il consiglio dato dall'ufficio centrale sul modo di votazione di questa legge (consiglio che mi pare tanto più accettabile, in quanto che è conforme ai nostri usi parlamentari, ed è accettato ancora dal signor ministro di finanze, il quale ha creduto per un momento che potesse seguirsi un altro modo di votazione) io credo che il Senato debba cominciare ad esprimere il suo voto sul primo paragrafo della legge, giacché in questo è tutto intero il pensiero della legge. Io quindi metterò ai voti ripartitamente il primo articolo.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad affidare il servizio della tesoreria generale alla Banca nazionale.

« Questa registra in una contabilità speciale tutti i versamenti e pagamenti che si fanno per conto dello Stato nelle tesorerie provinciali, e tiene parimenti conto dei fondi disponibili dello Stato che riceve e dei pagamenti che eseguisce d'ordine del ministro delle finanze.

« I registri relativi a questo servizio devono essere tenuti secondo le leggi ed i regolamenti sulla contabilità dello Stato; sono pure soggetti all'ispezione dei delegati del ministro delle finanze.

« Nella sua qualità di cassiere dello Stato la Banca è ancora obbligata di rendere il conto camerale nelle forme prescritte.»

Separando i diversi paragrafi di questo articolo, io comincio dal porre ai voti il paragrafo primo.

Chi approva questo paragrafo primo, voglia sorgere.

(È approvato.)

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Propongo che la legge sia rimandata all'ufficio centrale, con preghiera al medesimo di voler prendere in considerazione gli emendamenti che sono stati proposti dalla minoranza, e forse alcuni altri che saranno proposti dal Ministero, resi necessari dal tempo mutato, ossia dalle mutate condizioni in cui questa legge viene in discussione; quindi pregherei che venisse rimandata a dimani la discussione, se l'ufficio centrale lo crede.

PRESIDENTE. Chieggo all'ufficio centrale se dimani all'ora solita delle adunanze potrà essere in grado di esporre al Senato i concerti che avrà preso col ministro delle finanze.

GIULIO, relatore. Non avendo avuto l'onore di conferire coi miei colleghi, non posso rispondere in nome collettivo dell'ufficio; dirò tuttavia che se si tratta degli emendamenti già presentati dalla minoranza e che palano in tutto od in parte accettati dal Ministero, non vi può essere per questo

veruna difficoltà; se poi si trattasse degli emendamenti che il signor ministro intende di proporre e che sono relativi soltanto, a quel che pare, a quei cambiamenti che il ritardo può aver resi necessari. . .

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Tendono ad introdurre alcuni miglioramenti nella redazione. . .

GIULIO, relatore. . . o di qualche modificazione di frase, neppure per questo prevedo che possa esservi difficoltà d'avere una relazione in pronto per domani; ma potrebbe avvenire che alcuni dei membri della maggioranza, i quali nella precedente riunione dell'ufficio si erano astenuti dal proporre emendamenti, poichè per parte loro proponevano la non accettazione della legge, potrebbe, dico, avvenire che alcuni dei membri della maggioranza si riserbassero di fare, nella prima tornata dell'ufficio, la proposta di qualche emendamento.

Ignorando se tale sia il caso e principalmente poi quali possano essere questi emendamenti, io non potrei, in nome dell'ufficio, prendere un impegno formale che il medesimo abbia una redazione preparata per la seduta di domani; non ho però motivo di credere che possa mancare tempo per presentarla.

Alcune voci. A dopo dimani.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Se si crede doverla rimandare a dopo domani sarà forse meglio.

PRESIDENTE. Secondando queste ragioni di convenienza, invito il Senato ad intervenire alla seduta pubblica dopo domani alle ore due pomeridiane.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggi — Relazione sui titoli di ammissione dei nuovi senatori, Rossi, Roncalli e Borromeo — Comunicazione di alcune convenzioni stipulate dal Governo di S. M. — Seguilo della discussione sui progetti di legge per l'affidamento della Tesoreria generale dello Stato alla Banca nazionale, e per lo stabilimento di una Banca di sconto e di circolazione in Sardegna — Relazione sugli emendamenti proposti dalla maggioranza dell'ufficio centrale — Osservazioni sul § 2 dell'articolo 1° del senatore Di Castagnetto — S chiarimenti del ministro delle finanze e del senatore Colla — Spiegazioni del senatore Gallina — Adozione dei §§ 2, 3 e 4 dell'articolo 1°, emendati dall'ufficio centrale, e degli articoli 2 al 21° cogli emendamenti ed aggiunte dell'ufficio stesso — votazione per scrutinio segreto del primo progetto — Reiezione — Proposta di rinvio della discussione sul secondo schema di legge — Parlano in proposito il ministro delle finanze, ed i senatori De Fornari e Alfieri — La discussione è rinviata.

La seduta si apre alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

QUARELLI, segretario, dà lettura di una lettera del senatore Albini, con cui esprime il suo rincrescimento di non potere ancora, stante la sua malattia, assistere alle sedute del Senato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo recare a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1° Dal senatore Alberto della Marmora, di un suo opuscolo intitolato: *Il forte di Barraux e la Spezia*;

2° Dal direttore generale della società nazionale anonima *L'egida delle provincie* per lo stabilimento di una cassa agrario-fondiarìa e di sconto di crediti ipotecari, di alcuni esemplari degli statuti della società stessa.

La parola è al senatore Di Vesme, relatore sui titoli d'ammissione del nuovo senatore signor Roncalli.

DI VESME, relatore. Il signor Roncalli Giuseppe nacque in novembre 1792, e dai documenti presentati appare che da parecchi anni paga più di 3000 lire di contribuzioni dirette.

Quindi trovandosi regolare la sua nomina a senatore, l'ufficio III per mio mezzo ve ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni testè dette, voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Io a nome del Senato proclamo il signor Roncalli a senatore del regno.

La parola è al senatore Marioni.

MARIONI, relatore. Con regio decreto del 20 scorso ottobre l'avvocato Luigi Rossi veniva nominato senatore del regno.

Dai documenti presentati risultando avere esso oltrepassata l'età d'anni 40 e che da tre anni paga più di 3000 lire di imposizioni dirette e si trova così contemplato nella categoria 23° dell'articolo 33 dello Statuto, per incarico dell'ufficio V vi propongo la di lui ammissione.

PRESIDENTE. Chi approva queste conclusioni, si rizzi. (Sono approvate.)

MARIONI, relatore. L'ufficio V cui venne commesso l'esame dei titoli d'ammissione del signor conte Vitaliano Borromeo nominato con regio decreto del 20 scorso ottobre senatore del regno, ha riconosciuto che è nato il 13 novembre 1792, e che paga da tre anni d'imposizione diretta una somma ben eccedente le lire 3000, epperò per organo mio vi propono la di lui ammissione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni testè lette si rizzi.

(Sono approvate.)

Io quindi proclamo a nome del Senato i signori avvocato Rossi e conte Vitaliano Borromeo senatori del regno.

COMUNICAZIONE DI CONVENZIONI STIPULATE DAL GOVERNO DI S. M.

DABORMIDA, ministro degli affari esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro degli affari esteri.

DABORMIDA, ministro degli affari esteri. Il Ministero, a norma di quanto prescrive l'articolo 5 dello Statuto, ha l'onore di portare a conoscenza del Parlamento nazionale le seguenti pubbliche convenzioni stipulate dal Governo di Sua Maestà:

1° L'atto d'accessione della Sardegna al trattato conchiuso a Londra (8 maggio 1852) per la successione Danese, accompagnato dai relativi uffizi.

2° La convenzione telegrafica conclusa tra la Sardegna e la Svizzera (25 giugno 1853) secondo il disposto della legge 16 maggio 1853.

3° Il protocollo segnato a Torino dai commissari di Sardegna e dei cantoni di San Gallo e dei Grigioni (18 luglio 1853) per l'interpretazione dei trattati del 1845 e 1847 relativi alla ferrovia sardo-elvetica, conformemente al prescritto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1853.

4° L'atto d'accessione del duca di Modena al trattato di commercio 18 ottobre ed alla convenzione sul contrabbando 22 novembre 1851, conclusi tra la Sardegna e l'Austria, ed il corrispondente atto d'accettazione segnato il 16 luglio 1853.

5° L'atto d'accessione del duca di Parma ai trattati suddetti, ed il corrispondente atto d'accettazione segnato il 18 settembre 1853.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro degli affari esteri della fattaggia comunicazione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUI PROGETTI DI LEGGE PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BANCA NAZIONALE E PER LO STABILIMENTO DI UNA BANCA DI SCONTO E DI CIRCOLAZIONE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE Si continua la discussione sulla legge della Banca, ed io do la parola al senatore Colla.

COLLA. Conformandosi agli ordini vostri, l'ufficio centrale per le due leggi di Banca sottoposte alle vostre deliberazioni, fu sollecito ad occuparsi con intervento dell'onorevole ministro di finanze, degli emendamenti mediante i quali una parte dell'ufficio si lusinga che i presentati progetti possano assai meglio riuscire meritevoli della vostra approvazione.

E questi emendamenti noi abbiamo l'onore di sottomettere al vostro giudizio, lieti di potervi riferire che il signor ministro, riconoscendone la convenienza e la opportunità, si mostrò disposto a consentirvi, senza altra riserva che quella di esporre al Senato gli speciali motivi che gli fanno desiderare mantenuto l'articolo 19 del progetto di legge per la Banca di Cagliari che l'ufficio centrale vorrebbe soppresso.

Art. 1. Per le ragioni accennate nella relazione, questo articolo verrebbe riformato come segue:

« Il Governo del Re è autorizzato ad affidare il servizio della tesoreria generale alla Banca nazionale. »

Questo paragrafo essendo già stato adottato nell'ultima seduta, non formò oggetto di ulteriore esame.

« Questa registra in una contabilità speciale tutti i versamenti e pagamenti che si fanno per conto dello Stato nelle tesorerie provinciali, e tiene parimenti conto dei fondi disponibili dello Stato che riceve e dei pagamenti che eseguisce d'ordine del Ministero delle finanze.

« I registri relativi a questo servizio devono essere tenuti secondo le leggi ed i regolamenti sulla contabilità dello Stato; sono sottoposti alla prescritta vigilanza del controllo generale, e vanno pure soggetti alla ispezione dei delegati del Ministero di finanze.

« Nella sua qualità di *tesoriere generale* la Banca è ancora obbligata a rendere il conto camerale nelle forme prescritte. »

Il Senato vede quanta sia l'importanza dell'aggiunta fatta a quest'articolo.

Il progetto del Ministero nell'articolo primo dichiarava espressamente che la contabilità della tesoreria generale affi-

data alla Banca andrebbe soggetta all'ispezione dei delegati del Ministero di finanze e faceva della vigilanza del controllo generale, vigilanza voluta da tutte le nostre leggi economiche anche le più recenti, vigilanza che, esercitata da un ufficio forte ed indipendente, è la migliore guarentigia che lo Stato possa avere intorno al regolare procedimento di questa principalissima parte di contabilità.

Certamente non era intenzione del Ministero il liberare la tesoreria generale affidata alla Banca da questo importante controllo, ma la Banca avrebbe con ragione potuto credersi esente da questo continuo controllo, da questa perseverante e quotidiana ispezione di un ufficio indipendente ed avrebbe con qualche ragione potuto addurre che, sebbene nelle leggi generali di finanze sia stabilito il diritto del ministro di vigilare per mezzo de' suoi impiegati tutta la contabilità, nullameno non si è creduto necessario di fare in questa legge speciale una particolare menzione della vigilanza degli impiegati finanziari e che essendosi tralasciato di farla, si dovesse credere che la Banca andava esente da sì fatto controllo.

L'emendamento che l'ufficio centrale vi propone toglie ogni dubbio.

Esso parmi miglioramento gravissimo per la legge; parmi che sia cosa la quale può tranquillare di molto gli animi di coloro che esitano nel dare la loro approvazione alla legge.

Art. 11. A rendere più chiare le disposizioni di quest'articolo ed a fare maggiormente palese la distinzione che si vuole serbare fra la Banca-tesoriera generale e la Banca-stabilimento commerciale, si propone di sostituire alla proposta redazione quest'altra:

« Il ministro delle finanze provvede dietro richiesta della Banca a che i tesorieri delle provincie in cui essa non ha sede, nè succursale, debbano cambiare i biglietti della Banca contro numerario e viceversa, colle norme da stabilirsi per decreto reale da inserirsi nella Gazzetta ufficiale.

« In tal caso le spese occorrenti pel trasporto dei fondi dalle tesorerie nelle casse della Banca, come pure quelle per la somministrazione del numerario richiesto da questo servizio, sono interamente sopportate dalla Banca.

« I fondi occorrenti ai tesorieri provinciali per lo scambio dei biglietti verranno loro somministrati sempre dalla Banca per mezzo della tesoreria generale; i tesorieri provinciali non avranno nè responsabilità di danaro, nè conto alcuno con la Banca, considerata come stabilimento commerciale. »

Anche qui si contengono due emendamenti di somma importanza.

Nel progetto di legge era imposto a tutti i tesorieri provinciali l'obbligo dello scambio dei biglietti della Banca; l'ufficio centrale ha dubitato che si potesse da qualcuno credere che anche i tesorieri provinciali di que' luoghi ove ha sede la Banca, o dove ha una succursale, fossero tenuti a cambiare i biglietti a vicenda, simultaneamente con gli agenti della Banca.

È bensì vero che questa non era l'intenzione che si ebbe nel formulare l'articolo; ma la questione poteva nascere e si è sciolta coll'emendamento che vi abbiamo proposto.

Molto più importante poi si è l'aggiunta che si fa di un'alinea per dichiarare in qual modo i fondi necessari allo scambio dei biglietti dovranno essere somministrati alle tesorerie provinciali.

La legge su questo proposito diceva nel secondo alinea del Paragrafo 11 che le spese occorrenti pel trasporto del denaro richiesto da questo servizio dovevano essere interamente

sopportate dalla Banca. Ma non parlava punto del modo in cui questo danaro, questi fondi sarebbero somministrati alle tesorerie.

Anzi, i termini nel quali è scritto quest'alinea potevano indurre a credere che la Banca somministrasse direttamente i fondi ai tesorieri provinciali, la qual cosa sarebbe incongrua e contraria a tutti i principii della nostra amministrazione finanziaria. I tesorieri provinciali non riscuotono, non pagano, se non per conto della tesoreria generale; bisogna adunque che la Banca somministri alla tesoreria generale i fondi che possono essere necessari per lo scambio dei biglietti e che questa somministri poi a ciascuna tesoreria provinciale quella parte di numerario che può esserle necessaria.

Conforme a questo principio è la disposizione che noi vi proponiamo di aggiungere, e nella quale abbiamo creduto che fosse cosa assai conveniente di ben stabilire che i tesorieri provinciali non ponno avere mai nessun conto diretto colla Banca, considerata come stabilimento commerciale.

Art. 14. Il ritardo a cui la pubblicazione di questa legge ha dovuto e dovrà ancora andar soggetta rende inutile il primo paragrafo di questo articolo, e suggerisce di ritenerne soltanto il secondo così modificato:

« Il pagamento della quarta ed ultima rata delle azioni della Banca dovrà essere fatto il 30 giugno 1855. »

La legge dell'11 luglio 1852 aveva prescritto che il pagamento della terza rata si farebbe nel corso dell'anno volgente; ma siccome speravasi che questa legge sarebbe pubblicata sul principio, o almeno verso la metà dell'anno, si è creduto di anticipare la scadenza del termine, prescrivendo che il versamento dovesse essere fatto tre mesi dopo la pubblicazione di questa legge; ma al momento in cui siamo, i tre mesi dopo la pubblicazione della legge cadrebbero certamente dopo la scadenza di quest'anno, e perciò, invece di anticipare, si posticiperebbe l'obbligo del versamento. Egli è per ciò che si propone di sopprimere intieramente la prima parte dell'articolo 14 e di lasciare solamente la seconda che riguarda il versamento della quarta rata, non che di prolungare l'epoca del pagamento obbligatorio dal 1° di gennaio al 1° di luglio 1855, concedendo così sei mesi di più; la qual cosa non importa nessuna difficoltà, anzi è piuttosto un bene, giacchè non è presumibile che le operazioni della Banca nazionale possano così presto rendere necessario il versamento della quarta rata.

Legge per la Banca di Cagliari.

Art. 12. Coerentemente alla variazione fatta all'articolo 11 della prima legge, si propone di variare come segue anche questo:

« I biglietti di lire 50 e di lire 20 sono pure rimborsabili in numerario a presentazione in tutte le tesorerie delle provincie in cui la Banca non ha sede, nè succursale.

« I biglietti di lire 100 e di somma maggiore non sono rimborsabili fuori delle sedi della Banca se non cinque giorni dopo la fattane richiesta. »

Essendo una semplice ripetizione di ciò che si è detto sull'articolo 11 della prima legge non c'è niente da aggiungere.

Art. 17. Pei motivi accennati nella relazione, si propone la cancellazione di quest'articolo.

L'articolo 17 concedeva alla Banca di Cagliari il servizio delle tesorerie di Cagliari e di Sassari che sono le più importanti del regno.

L'ufficio centrale non ha creduto di poter consentire a questa concessione, la quale sarebbe in opposizione colla prima legge sulla Banca, nella quale si dichiara che tutte le tesorerie provinciali sono conservate sotto la dipendenza esclusiva del ministro delle finanze.

D'altra parte una tale disposizione sarebbe in piena contraddizione con tutto ciò che si è detto intorno al sommo vantaggio di conservare le tesorerie provinciali sotto le mani del Governo indipendenti dalla tesoreria generale e così dalla Banca.

Art. 18. Non essendo dato alla Banca l'incarico che le veniva conferto coll'articolo 17, cessa in gran parte il motivo delle diverse esenzioni portate dall'articolo 18; laonde si propone di limitarle ad una sola, che non è di grave momento, e sembra consigliata dalla speciale condizione della nascente Banca di Sardegna; l'articolo 18 prendendo il numero 17 sarebbe ristretto in questi termini:

« La Banca di Cagliari è esentata dal pagamento del diritto di mezzo per mille sulla media della circolazione dei suoi biglietti. »

Nell'articolo 18 si era stabilito che la Banca di Cagliari andrebbe esente dal pagamento del diritto di 1/2 per 1000 sulla media della circolazione dei suoi biglietti, ed inoltre dal pagamento del bollo proporzionale del 1/2 per 100 sui titoli rappresentanti le sue azioni.

Queste due esenzioni erano concesse principalmente in vista delle spese a cui la Banca si assoggettava per le due tesorerie di Cagliari e di Sassari. Ora non affidandosi alla Banca queste due tesorerie, cesserebbe il motivo di tali esenzioni; epperò l'ufficio centrale aveva proposto di sopprimere intieramente l'articolo.

Ma l'onorevole ministro delle finanze ha osservato essere bensì vero che quest'esenzione era in gran parte il corrispettivo delle spese per le tesorerie; ma che altri motivi facevano desiderare la conservazione dell'esenzione, per ciò che riguarda il 1/2 per 1000 sulla media della circolazione dei suoi biglietti, e queste ragioni sono facili a comprendersi, attese le condizioni di una Banca che sorge adesso, e le difficoltà che deve sicuramente incontrare la circolazione dei suoi biglietti.

Oltre di ciò è da credersi che questo favore il quale non è poi in sostanza che di sole 1000 a 1500 lire all'anno, può benissimo avere un effetto morale utile alla Banca.

L'ufficio centrale non ha creduto di dover insistere sulla intiera soppressione di questo articolo, ed ha consentito a proporvi che sia mantenuta la disposizione concernente l'esenzione del 1/2 per 1000 sulla media della circolazione dei suoi biglietti.

Art. 19. Egualmente, per le ragioni esposte nella relazione, si propone di sopprimere quest'articolo.

L'articolo 19 del progetto di legge impone agli agenti delle finanze in tutta l'isola l'obbligo di incassare per conto della Banca le cambiali che essa trasmette loro a questo effetto, e di eseguire tutti gli incombeni prescritti dalla legge.

L'ufficio centrale non può consentire a che gli agenti delle finanze siano convertiti in agenti di uno stabilimento privato commerciale. Egli crede che questa cosa sia affatto contraria a tutti i principii di buona amministrazione: in fatto di contabilità è regola generale di proibire anzi espressamente a tutti i contabili di ritenere e ricevere denaro per conto altrui: il cassiere, il contabile dell'amministrazione non debbono essere un cassiere, un contabile di alcun altro.

Oltre di ciò si aggiunga che la legge sembrerebbe meno giusta, imponendo agli agenti delle finanze pericoli, fatiche, ed anche il danno qualche volta di comprometersi nel compiere cose che nulla hanno a che fare colle loro attribuzioni.

Il signor ministro di finanze ha esposto all'ufficio i motivi

per cui la Banca nazionale desidera, ed anche con qualche ragione, d'avere il concorso degli agenti delle finanze per la riscossione delle cambiali; ma queste, mentre dimostrano discreto e ragionato, se si vuole, nel proprio interesse, il desiderio della Banca, non escludono però i motivi per cui l'ufficio centrale crede assolutamente dover insistere nella soppressione di quest'articolo.

Art. 61. Ad evitare la sconvenienza accennata dall'ufficio centrale relativamente al modo di procedere alla nomina, e, se occorre, alla revoca del direttore di Cagliari, anche non consentendo il ministro, si propone che i paragrafi 11 e 12 dell'articolo 61 siano modificati in questo modo:

« Propone all'approvazione del ministro di finanze e della Banca nazionale il direttore di Cagliari, la di cui elezione sarà definitiva ove sia ottenuto il consenso dell'uno e dell'altra ;

« Revoca il direttore di Cagliari con deliberazione approvata da sei voti almeno, previo il consenso della Banca nazionale. »

I termini in cui era espresso l'articolo 61 parevano far credere che ricorrendosi al ministro per l'approvazione della nomina del direttore della Banca di Cagliari, il ministro o dovesse concedere la sua approvazione, o non concedendola, la nomina diventasse egualmente definitiva. A togliere questo sconcio si è creduto conveniente di sostituire alla vocale *o* la vocale *e*, vale a dire che sia necessario il consenso dell'uno e dell'altra.

E quanto poi alla revoca si è creduto essere meno necessario l'intervento del ministro, quando la Banca di Cagliari e la Banca nazionale sono in pieno accordo circa questa disposizione che più particolarmente e più direttamente le interessa.

Art. 79. In seguito alla proposta modificazione dell'articolo 61, alcuna ne occorre anche in questo, il quale potrebbe essere scritto come qui appresso :

« La prescrizione portata dal precedente articolo cesserà d'essere in vigore quando il numero delle azioni iscritte a nome della Banca nazionale venga a ridursi al disotto di 500.

« Quanto è disposto dall'articolo 61 circa l'intervento, sia del Governo sia della Banca nazionale, nella nomina o nella revoca del direttore di Cagliari, cesserà d'avere effetto per quello di essi che non conservasse la proprietà di almeno 500 azioni. »

Questa non è che una semplice variazione di redazione richiesta dalle varianti che si sono fatte all'articolo 61.

Art. 85. Per le stesse osservazioni che si fecero intorno all'articolo 1, si debbe anche in quest'ultimo variare l'indicazione della legge di cui si cita l'articolo, surrogando alle parole della presente legge, queste altre: della legge di sua istituzione.

Anche questo non è che un cambiamento di redazione.

Signori, gli emendamenti che vi proponiamo non hanno bisogno che molto si dica, perchè la convenienza loro è abbastanza dimostrata; essa si fa palese per sè medesima e fu senza difficoltà riconosciuta da tutti i vostri commissari, quantunque la maggioranza dell'ufficio creda che gli emendamenti non bastino a rendere accettabili i due progetti di legge.

PRESIDENTE. Nell'ultima seduta il Senato aveva già approvato il primo paragrafo dell'articolo 1^o della legge.

Se non chiedesi la parola sui paragrafi seguenti, io dovrò metterli ai voti colle modificazioni che sono state concertate tra l'ufficio centrale e il ministro delle finanze.

DI CASTAGNETTO. In proposito del primo paragrafo di quest'articolo io desidero pregare di una spiegazione l'onorevole signor ministro delle finanze.

Nella luminosa discussione che ebbe luogo dinanzi a voi, o signori, su quest'importante legge, il ministro si sforzò di stabilire la circoscrizione della Banca alla sola tesoreria generale, escludendo la di lei ingerenza nelle tesorerie provinciali, al punto che diceva il signor conte di Cavour: se il Governo desiderasse di non far entrare nemmeno uno scudo solo dalle tesorerie provinciali alla tesoreria generale, il Governo conserva libera questa facoltà.

Ora in questa prima aggiunta io vedo la seguente espressione: « Questa (la Banca nazionale) registra in una contabilità speciale tutti i versamenti e pagamenti che si fanno per conto dello Stato nelle tesorerie provinciali. »

Pare che questa disposizione faccia nascere in favore della Banca un'ingerenza anche nei fondi delle tesorerie provinciali: tale è il dubbio su cui bramerei essere chiarito dal signor ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Nel nostro sistema di contabilità tutti gli incassi e pagamenti si fanno in modo figurativo per conto del tesoriere generale, ma non per mezzo del tesoriere generale.

I tesorieri di provincia pagano le spese, i mandati per conto del tesoriere generale: questi mandati sono cambiati contro quitanze in conto prodotti. È meramente un giro di carta, ma non un solo scudo dalle tesorerie provinciali passa nella tesoreria generale, se non in virtù di un ordine del ministro delle finanze.

I pagamenti fatti dalla tesoreria generale, sono in certo modo eccezionali, e lo saranno poi tanto più nel nuovo sistema, pel quale non esistono più tesorerie d'azienda, e per cui la tesoreria generale non ha a somministrare fondi a tesorerie d'azienda.

Perciò rimane esatto quanto ebbi l'onore di dire che la Banca non ha azione sul movimento dei fondi che trovansi nelle tesorerie provinciali. Essa ha l'obbligo di registrare tutta la contabilità; questa è la parte onerosa del contratto, di essere costretta a fare tutto questo giro di fondi.

Se l'onorevole preopinante volesse prendere ad esame il nuovo regolamento firmato da S. M. il 30 ottobre e pubblicato sono pochi giorni, sulle tesorerie, vedrebbe spiegato come questo movimento di carta debba aver luogo: come i pagamenti fatti dai tesorieri di provincia sono il movimento di carta cui questi pagamenti danno luogo, e si convincerebbe che la tesoreria generale non fa altro ufficio che quello di registrazione.

Questa spiegazione mi trarrebbe a lunghe parole, ma posso accertare (e l'onorevole senatore Colla che siede a capo dell'amministrazione regolatrice dello Stato da tanto tempo, potrà confermarlo) che in questo il nuovo sistema non si differenzia punto dall'antico, per cui le relazioni fra il tesoriere generale ed i tesorieri provinciali sono una pura e mera relazione di carta.

DI CASTAGNETTO. A questo scopo pare a me che bastava la successiva disposizione del paragrafo stesso ove è detto:

« E tiene parimente conto dei fondi disponibili dello Stato che riceve e dei pagamenti che eseguisce d'ordine del ministro delle finanze. »

Questo conto sembra dovrebbe essere sufficiente per quanto riflette le relazioni della Banca come tesoriere generale dello Stato; facendo risalire la sua ispezione ai fondi che entrano nelle tesorerie provinciali, egli è certo che la Banca rimane

immedesimata in tutte le operazioni finanziarie dello Stato, cosa che, lo dico sinceramente, ripugna molto alle mie convinzioni.

Quando fu posta in discussione questa legge, capii che dovevo astenermi dal prendervi parte, non essendo io fornito di quelle cognizioni che si richiedono ad entrare in tale aringo ed a trattare di una materia così importante. Ma io non ho mai perduto di vista che questa legge suol essere considerata sotto due distinti aspetti: uno tutto economico, e questo fu trattato in un modo luminosissimo e dirò anche seducente dal signor ministro delle finanze.

Ma la portata politica di questa legge è pur essa immensa come quella che cambia la linea, il sistema di politica stato costantemente seguito in tutti gli atti che segnarono il nostro Governo.

Egli è certo che lo Stato di Sardegna, sebbene sia in questo momento dotato delle istituzioni libere largite dalla munificenza del magnanimo Re Carlo Alberto, tuttavia non ha potuto cambiare la posizione sua topografica. Collocato in mezzo a due grandi nazioni, ogni sua sollecitudine fu sempre di difendere e mantenere la sua indipendenza.

Diceva ingegnosamente l'onorevole signor presidente del Consiglio: « Se il Piemonte deve essere un campo di battaglia, datemi le armi per combattere! » Oh! se le sole armi fossero il danaro, io direi: cerchiamo il danaro; ma per difendere l'indipendenza si richiedono anche altre armi, conviene poter essere libero di potere in qualunque condizione prendere un partito senza avere considerazioni secondarie che possano arrestarvi.

Ora io dico: se la Banca sarà talmente immedesimata collo Stato, che lo Stato debba dipendere dalla Banca per le sue operazioni, può accadere che la libertà dello Stato sia paralizzata dall'azione, dall'interesse opposto della Banca.

Infatti una delle prime, anzi la principale considerazione a cui si appoggia l'onorevole ministro delle finanze, quella si è di estendere il credito della Banca, particolarmente all'estero, affinché in qualunque contingenza dessa possa trovare risorse non solo per sé, ma anche per lo Stato. Ora può benissimo capitare che mentre la Banca è vincolata in un senso, il Governo possa avere interessi al tutto contrari. Che si concedano dei favori alla Banca, che il Governo studi in qualche maniera di dilatare il suo credito, io lo capisco, ma desidererei di vedere l'azione del Governo sempre indipendente da quella della Banca. Ma la disposizione di questo paragrafo prova se non altro, a mio avviso, che se attualmente non si dà ancora ingerenza totale alla Banca in tutte le operazioni dello Stato, tuttavia la tela è talmente preparata, che sarà impossibile fra pochissimo tempo che questa ingerenza non venga ad essere completa.

Io lo dico schiettamente, o signori: credo gli interessi dello Stato talmente separati e distinti, interessi puramente materiali che non posso a meno di preferire la conservazione della nostra libertà d'azione nella sfera della indipendenza ad un interesse anche maggiore in fatto di pecunia non contrario ai precedenti ed al vero bene della nazione.

COLLA. L'onorevole senatore Di Castagnetto sembra assai preoccupato dal timore che per queste disposizioni della legge la libera disposizione dei fondi di tesoreria, la libera disposizione di tutte le ricchezze dello Stato non rimanga più pienamente nelle mani del ministro di finanze. Ma in verità non so come ciò possa temersi a fronte dei termini in cui l'articolo è concepito.

Nel secondo alinea si dice che la tesoreria generale registrerà in una contabilità speciale tutti i versamenti e paga-

menti che si fanno per conto dello Stato dalle tesorerie provinciali, e tiene parimente conto dei fondi disponibili dello Stato che riceve e dei pagamenti che eseguisce d'ordine del Ministero di finanze. Ora questa registrazione ebbe sempre luogo in tutti i tempi, in quelli eziandio ricordati dall'onorevole preopinante, nei quali certamente la contabilità nostra sempre procedeva nel miglior modo. E fu sempre ufficio della tesoreria generale di concentrare in sé tutti i pagamenti.

Sempre tutte le riscossioni si fecero per conto della tesoreria generale e sempre la tesoreria generale ha fatto i fondi alle tesorerie d'azienda e poi ciascuna azienda faceva i fondi alla tesoreria provinciale per la parte che concerneva ciascuna delle aziende. Dunque la cosa in nulla si diparte da quella che si seguì finora: vi ha questa sola differenza che non essendovi più tesorieri d'azienda, il tesoriere generale riceve i pagamenti direttamente dai tesorieri provinciali e li registra formando il suo conto camerale. Ma ciò, come ognuno vede, nulla osta a che il Ministero disponga liberamente di tutti i fondi che sono nelle tesorerie provinciali, nè dà il menomo diritto al tesoriere generale d'immischiarsi nell'andamento e nel movimento dei fondi.

Questa cosa che prima dipendeva interamente dall'ispezione dell'erario, ora dipenderà dalla direzione generale dell'erario, sotto la direzione immediata del ministro delle finanze. Le cose adunque non cambiano nè punto nè poco, e non mi sembra che vi sia motivo d'inquietudine nell'ammettere questa registrazione in quei termini stessi in cui è scritta.

GALLINA. Per ben definire una questione e specialmente quelle che si riferiscono alla contabilità delle finanze, conviene ben essere d'accordo sui termini che la costituiscono.

Dalla discussione nata in questo punto sorge il dubbio che questa intelligenza dei veri termini della questione non siasi interamente ottenuta.

La legge proposta dal ministro delle finanze è chiara ed esplicita, ma le discussioni che sopra di essa hanno avuto luogo non lo furono altrettanto; quindi è che nasce qualche dubbio, il quale io non mi meraviglio di vedere ripetuto nelle discussioni dei paragrafi della legge medesima; io perciò desidererei che il Senato ben vedesse qual è la vera disposizione della legge che si è discussa e di cui il primo paragrafo è già accettato.

Se il ministro delle finanze avesse voluto ottenere semplicemente la facoltà di versare nella Banca i fondi sopravanzanti ai suoi bisogni o quelli giacenti per a tempo nella cassa regia, poteva conseguire questa agevolezza, questa libertà, questa autorità per legge, non gli correva la necessità di corredarla di altre disposizioni fuorchè di quelle che possono abbisognare allo stabilimento di un conto corrente fra le finanze e la Banca. Ma non fu questo il fine propositosi dal ministro delle finanze nel sottoporre questa legge alla vostra discussione; egli ha voluto che la Banca fosse la tesoriere generale dello Stato, lo ha detto chiaramente: e questa disposizione, questo prescritto della legge si manifesta pienamente nel suo primo paragrafo.

Dunque non vi può essere contestazione a questo riguardo. Ammessa questa disposizione, ne conseguita che, non essendo intervenuto cambiamento negli ordini della contabilità, tutti gli ordini, tutti i regolamenti della contabilità attualmente in vigore e riguardanti i tesorieri generali sono applicabili alla Banca nazionale, come tesoriere generale dello Stato.

L'onorevole preopinante presidente della Commissione vi ha detto molto opportunamente che nei tempi ricordati dal senatore che ha sollevata la presente questione, la Banca

aveva corrispondenze colle tesorerie provinciali, corrispondenze di carte, di documenti, di nozioni relative ai pagamenti ed agli introiti delle casse provinciali, perchè queste formano realmente l'elemento della sua contabilità; contabilità non di danaro, ma di carte rappresentanti danaro, giacchè si sa che la tesoreria generale concentra i fondi, ma non tutti li incassa, e che quindi molti pagamenti si fanno in provincia, senza che debba il danaro fare il viaggio sino alla capitale per ritornarsene nello stesso luogo, e ciò anche per maggiore agevolezza per i pagamenti che formano la contabilità delle tesorerie ed aziende.

Nulla dunque è cambiato in ordine a ciò: solamente bisogna conchiuderne che la tesoreria generale nelle mani della Banca è investita di tutte le funzioni che aveva la tesoreria generale quando era sotto la dipendenza diretta del Governo, ed era amministrata da uffici governativi.

Nè deve muovere meraviglia che si venga dicendo che i tesoreri provinciali debbono dare conto alla Banca di tutte le somme che introitano o versano, tanto più che questa non è che la conseguenza del primo articolo.

Ma ritorniamo ai veri termini della questione.

Il ministro delle finanze non vi ha fatto che era sua intenzione di versare nella tesoreria generale tutti quei fondi che avrebbe giudicato essere meglio e più produttivamente collocati presso di essa, che non giacenti nelle casse dell'erario.

Questa facilitazione di versare nelle casse della Banca i fondi del Governo sollevò molte questioni, anzi parve a taluno cosa assai grave ed imbarazzante, siccome quella che mette l'erario nell'immediata dipendenza della Banca.

Io non so fino a qual punto in tempi difficili queste considerazioni possano avere un peso più o meno grave, ma dico che tutto è conseguenza del 1° articolo.

Vi è stata riferita una discussione che ebbe luogo avanti il Consiglio generale della Banca di Genova, dove si parla del bimestre da versarsi, delle difficoltà di ritornare su questa legge, e dove si esposero considerazioni le quali eccitarono l'attenzione di un nostro collega e offrirono argomento di interpellanza al Ministero. Che rispose il ministro delle finanze? Rispose che dipendeva dal Ministero delle finanze il far versare o no; che non ci era arbitrio, vale a dire, che la Banca non poteva pretendere di far versare che quanto il Ministero avrebbe creduto.

Dunque il fine essenziale nella legge si è che il Governo verserebbe nella tesoreria generale amministrata dalla Banca tutto quel danaro che secondo le circostanze avrebbe creduto opportuno di versare, e questa fu la base dell'obbligazione del contratto intervenuto fra la Banca ed il Governo.

Siccome da questo versamento nasce una gran parte dell'utile della Banca, non è da stupirsi se gli azionisti della medesima insistessero, ed insistono, ed insisteranno perchè si versi la maggior parte dei fondi che potranno ottenere.

Per parte del ministro egli si conformerà a quei principii che crederà più utili all'amministrazione dello Stato.

Non è da far meraviglia se gli amministratori della Banca dicono che possono contare su 20 milioni, e che il ministro interpellato dicesse che non potrà contare se non su quanto vi farà versare.

La questione dunque sta tutta nello spirito della legge.

La Banca nazionale diventa tesoriere generale dello Stato; essa non è in faccia al Governo, come sarebbe in faccia ad un privato, il quale può versare in conto corrente quello che vuole.

Lo stabilimento della Banca in faccia al Governo sarà in

conto corrente come privato, ma frattanto riveste una qualità che gli dà l'ispezione di tutta la contabilità dello Stato, che gli dà la corrispondenza con tutte le tesorerie provinciali; che mette a sua disposizione il sunto di tutte le annotazioni, di tutti i documenti scritti; che lo pone in grado di rendere il conto camerale dell'entrata e dell'uscita dell'erario dello Stato, insomma è il depositario e il tenente registro di quanto riguarda l'amministrazione dello Stato. In ordine alle tesorerie provinciali il versare o non versare l'eccedente dei fondi sta all'arbitrio del ministro.

Non è questione di parole, è questione di fatti e di cose reali; quest'attribuzione non dà alla Banca la facoltà d'intervenire negli atti dell'amministrazione dell'erario, nè può arrogarsela; dà bensì la facoltà di controllarlo, di veder il movimento materiale della cassa, e quindi a norma della sua convenzione fare quegli eccitamenti al ministro delle finanze che egli crederà di sua competenza.

Io credo che queste spiegazioni pongano nella vera sua luce la disposizione dell'articolo che fu causa della presente questione.

CAVOUE, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io non aggiungerò che poche parole a quelle pronunziate dall'onorevole preopinante, il quale diede spiegazioni che io non conteso nè punto nè poco.

Egli ha riconosciuto quanto era stato stabilito dal Ministero e dal presidente della Commissione, che cioè l'articolo primo non dava alla Banca la facoltà di richiedere i versamenti dalle casse provinciali alla cassa centrale; egli ha avvertito pure che la Banca come tesoriere generale, come quella che deve concentrare ne' suoi libri i versamenti tutti delle contabilità dello Stato, deve partitamente conoscere lo andamento di questa contabilità, ed anche qui io son lungi dal contestarlo, ma sono anche lungi dal credere che questo sia un inconveniente.

Noi viviamo sotto un regime in cui i conti debbono essere pubblicati; in cui son fatti palesi coi maggiori schiarimenti, colle più minute particolarità i conti della tesoreria generale, in cui non solo vengono sottoposti alla Camera dei conti, ma per estratto pubblicati; quindi noi pubblicando gli spogli, non facciamo altro che pubblicare il conto della tesoreria generale, e quindi la Banca come tesoriere generale saprà qualche mese prima ciò che tutto il mondo dovrà sapere qualche mese dopo.

Se il sistema della contabilità potesse essere portato all'ultima perfezione, si dovrebbe alla chiusura dell'esercizio, cioè al 30 di giugno far pubblicare immediatamente i conti; la qual cosa essendo impossibile, perchè vi sono degli appuramenti, delle operazioni ancora da ultimare, i conti non si possono rendere che alcuni mesi dopo.

E qui debbo rendere giustizia al nostro sistema, poichè prima che gli affari andassero soggetti a tante complicazioni, si rendeva il conto, si pubblicava lo spoglio pochi mesi dopo l'anno finanziario, e prima della chiusura dell'anno solare successivo; in allora lo spoglio non si pubblicava, ora si pubblica.

Quindi, lo ripeto, la Banca non ha altra differenza (non dico vantaggio, perchè per essa non lo è), non ha altra differenza, tranne quella di essere posta a parte di quanto riflette la contabilità dello Stato tre mesi, sei mesi, un anno prima di quello che non lo sia il pubblico.

Osserverò all'onorevole senatore Di Castagnetto che se si adottasse quello che mi parve essere un suo suggerimento, se si volesse ridurre la Banca a ricevere i fondi che sovrabbondano nella cassa, senza imporre l'obbligo di tenere la

contabilità, in questo caso la Banca sarebbe lietissima di ciò, ed accetterebbe immediatamente questo partito. È un corrispettivo, un onere che si è imposto in compenso del beneficio che essa deve ritrarre da quella disponibilità di fondi che si trovano sovrabbondanti nella cassa erariale. Perciò io credo che non sarebbe buon consiglio adottare questo suo sistema.

Dopo le date spiegazioni alle quali, ripeto, non ho nulla né da contraddire, né da aggiungere, penso che il Senato possa con piena cognizione di causa votare.

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti i tre paragrafi che compiscono l'articolo 1.

Il paragrafo già votato è il seguente :

« Il Governo del Re è autorizzato ad affidare il servizio della tesoreria generale alla Banca nazionale. »

Gli altri paragrafi secondo la redazione proposta dall'ufficio centrale sono del tenore seguente :

« Questa registra in una contabilità speciale tutti i versamenti e pagamenti che si fanno per conto dello Stato nelle tesorerie provinciali, e tiene parimente conto dei fondi disponibili dello Stato che riceve e dei pagamenti che eseguisce d'ordine del ministro delle finanze.

« I registri relativi a questo servizio devono essere tenuti secondo le leggi ed i regolamenti sulla contabilità dello Stato; sono sottoposti alla prescritta vigilanza del controllo generale, e vanno pure soggetti alla ispezione dei delegati del Ministero di finanze.

« Nella sua qualità di *tesoriere generale* la Banca è ancora obbligata a rendere il conto camerale nelle forme prescritte. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo, sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 1 intero.

Chi approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. La Banca è responsabile verso lo Stato della sua gestione e di quella de' suoi agenti. »

(È approvato.)

« Art. 3. I contabili versano i fondi da essi riscossi nelle tesorerie provinciali che sono tutte conservate. Queste tesorerie versano poi i fondi disponibili nelle casse della Banca, in conformità degli ordini che ricevono dal Ministero di finanze. »

(È approvato.)

« Art. 4. La Banca non ha collo Stato che un sol conto corrente, il quale è accreditato di tutti i versamenti che essa riceve per conto dell'erario pubblico in Torino, Genova, Nizza e Vercelli. »

(È approvato.)

« Art. 5. La Banca porta a debito di questo conto tutti i pagamenti che effettua nelle predette città d'ordine del ministro delle finanze, sino a concorrenza del fondo disponibile. »

(È approvato.)

« Art. 6. È fatta facoltà al Governo, previo accordo colle due sedi della Banca, di autorizzare con decreto reale da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale, le modificazioni agli statuti della Banca unicamente necessarie per concentrare in Torino la superiore direzione della medesima. »

(È approvato.)

« Art. 7. La Banca nomina un direttore-capo, al quale essa affida la direzione superiore di tutti i di lei stabilimenti; egli ha inoltre la speciale sorveglianza della contabilità riguardante il servizio della Banca come *tesoriere generale*; corrisponde col ministro delle finanze per tutto quanto concerne

il suddetto servizio e dà le disposizioni occorrenti in dipendenza delle istruzioni che ne riceve. »

(È approvato.)

« Art. 8. La Banca nomina pure due contabili speciali, i quali sono incaricati della contabilità relativa alle sue funzioni di *tesoriere generale*. »

(È approvato.)

« Art. 9. Le nomine del direttore-capo e dei due contabili speciali devono essere sottoposte all'approvazione del ministro delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 10. La revoca del direttore-capo può essere pronunciata dalla Camera dei conti sopra istanza promossa dal ministro delle finanze per negligenza od irregolarità nella tenuta della contabilità dello Stato. »

(È approvato.)

Leggo ora l'articolo 11 secondo la redazione proposta dall'ufficio centrale, ed accettata dal signor ministro delle finanze :

« Il ministro delle finanze provvede dietro richiesta della Banca a che i *tesorieri delle provincie in cui essa non ha sede né succursale* debbano cambiare i biglietti della Banca contro numerario, e viceversa, colle norme da stabilirsi per decreto reale da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale*. »

« In tal caso le spese occorrenti pel trasporto dei fondi dalle tesorerie nelle casse della Banca, come pure quelle per la somministrazione del numerario richiesto da questo servizio, sono intieramente sopportate dalla Banca.

« I fondi occorrenti ai *tesorieri provinciali per lo scambio dei biglietti verranno loro somministrati sempre dalla Banca per mezzo della tesoreria generale*: i *tesorieri provinciali non avranno né responsabilità di danaro, né conto alcuno con la Banca considerata come stabilimento commerciale*. »

Non essendosi chiesta la parola, metto ai voti l'articolo 11 così redatto.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 12. Le funzioni di cassiere della Cassa di depositi e prestiti sono pure affidate alla Banca nazionale. »

(È approvato.)

« Art. 13. Lo stipendio degli impiegati e le spese d'amministrazione occorrenti per questi e per gli altri servizi affidati con questa legge alla Banca sono a intiero suo carico. »

(È approvato.)

L'articolo 14 è stato pure dall'ufficio centrale riformato, e perciò lo metto ai voti nella forma seguente :

« Art. 14. Il pagamento della quarta ed ultima rata delle azioni della Banca dovrà essere fatto il 30 giugno 1855. »

(È approvato.)

« Art. 15. È fatta facoltà alla Banca di procedere col mezzo di un agente di cambio alla vendita delle azioni di coloro fra gli azionisti che entro i termini superiormente stabiliti non avessero eseguito il terzo e l'ultimo versamento. »

(È approvato.)

« Art. 16. Sul prodotto della vendita delle azioni la Banca si rimborsa del capitale non versato e ritiene l'eccedenza a disposizione dell'azionista espropriato. »

(È approvato.)

« Art. 17. Dopo il versamento della quarta rata delle azioni la Banca avrà la facoltà d'impiegare in fondi pubblici dello Stato una parte del suo capitale sino a concorrenza di 12 milioni di lire.

« Questa facoltà sarà ristretta nei limiti stabiliti dall'articolo 14 dei suoi statuti, quando la media di un anno del

portafoglio e delle anticipazioni superi la somma di 60 milioni.»

(È approvato.)

« Art. 18. Oltre i titoli enunciati all'articolo 18 de'suoi statuti ed all'articolo 6 della legge 11 luglio 1852, la Banca può ricevere in garanzia d'effetti a due firme le dichiarazioni (*warrants*) di merci alloggiate in pubblici interpositi (*docks*), purchè siano stati stabiliti con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 19. Le disposizioni della presente legge avranno vigore sino alli 31 dicembre 1859, e non potranno essere rinnovate se non mediante una nuova legge e col reciproco consenso della Banca e dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 20. È obbligata la Banca di concorrere all'istituzione di una Banca nell'isola Sarda a quei patti e a quelle condizioni stabiliti in apposita legge. »

(È approvato.)

« Art. 21. Non più tardi della fine di febbraio d'ogni anno la Banca nazionale deve pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del regno un resoconto relativo alla sua gestione dell'anno antecedente, in modo che comprenda tutte le operazioni fatte dalla Banca tanto coi privati che col Governo.

« Questo resoconto sarà sottoscritto dal commissario regio. »

(È approvato.)

Invito il Senato a passare allo squittinio segreto.

QUARELLI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti.....	60
Voti favorevoli.....	28
Voti contrari.....	32

(Il Senato rigetta.)

PRESIDENTE. Dopo il voto dato sulla presente legge, credo di dover dichiarare al Senato che la legge che era all'ordine del giorno, quella cioè per lo stabilimento di una Banca in Sardegna, essendo una conseguenza necessaria e immediata della legge presente, pare che non possa più essere oggetto di discussione.

DEFORNARI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEFORNARI. La legge per la Sardegna è una legge alla quale molti che sonosi mostrati avversi alla legge sulla Banca nazionale, sono pur meglio disposti, ed io desidererei che ne abbia luogo la discussione, purchè la legge sia purgata da quei vincoli i quali la rendevano connessa colla legge rigettata; epperò mi pare che sarebbe il caso che fosse rimandata all'ufficio centrale, se non è ritirata dal Ministero...

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Chiedo la parola.

DEFORNARI.... affinché sia esaminata; epperò insisto a che sia rimandata all'ufficio centrale con invito di esaminare se vi è modo di introdurre quegli emendamenti che la rendano suscettibile d'approvazione anche per coloro che erano avversi alla votazione della legge principale.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il Ministero ha più volte dichiarato che la legge sulla Banca di Cagliari era connessa indissolubilmente con quella che affidava il servizio di tesoriere generale alla Banca nazionale; quindi il Ministero dopo questa dichiarazione pensava inutile il pregare il Senato di sospendere la discussione onde ritirarla.

Se il Senato avvisa che sia necessario che io ne faccia formale istanza, io la farò, perchè non è credibile che la Banca nazionale la quale aderiva a concorrere alla fondazione della Banca di Sardegna in vista di quell'utile che sperava ottenere dalla prima legge, voglia ancora prestare il suo concorso; e ognuno vede che, senza il concorso della Banca nazionale, votando questa legge, sarebbe esporre il Ministero ed il Parlamento a fare un *fiasco* solenne.

Io quindi faccio formale istanza onde non si dia passo a questo secondo progetto di legge.

DEFORNARI. Domanderei se dopo questa dichiarazione non si possa trovar modo di riprendere e mantenere in discussione la proposizione di legge di cui si tratta nella stessa presente Sessione, onde non privare la Sardegna della partecipazione preparata ai benefici della istituzione.

Nella mia maniera di vedere lo stabilimento di una Banca nella Sardegna è cosa desiderabilissima e credo anche possibilissima.

Per conseguenza desidererei che questa legge non fosse annientata.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha già dichiarato d'aver ritirata la legge; non rimane altro mezzo per farla rivivere, se non che un senatore la faccia sua e la proponga.

ALFIERI. Io credo che l'intendimento dell'onorevole signor ministro delle finanze sia di dire che non ha ritirato la legge, perchè ciò non dipenderebbe unicamente da lui in modo assoluto. È necessario un decreto del Re per ritirare la legge.

Il signor ministro ha detto però più costituzionalmente che domandava la sospensione della discussione onde riserbarsi il tempo di proporre alla sanzione sovrana una misura in proposito.

Una proposta di sospensione essendo stata fatta, mi pare che secondo il regolamento essa debba avere la priorità.

PRESIDENTE. Io intanto ho parlato di ritiro della legge in quanto che questa non è una legge che sia in arbitrio del Ministero di conservare od abbandonare; la legge della Banca di Sardegna è così intimamente connessa con l'altra che, caduta l'una, deve necessariamente trar seco l'abbandono dell'altra.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Per provare quanto ha detto l'onorevole signor presidente basti riflettere che nella legge sulla Banca nazionale v'era un articolo che imponeva a questa Banca il concorso nella fondazione della Banca per la Sardegna. Rigettata questa legge, quella condizione non verrebbe certamente eseguita, e sarebbe lo stesso che parlare del concorso della Banca nazionale imposto da una legge rigettata.

ALFIERI. Ma io credo che nel ritirarla si debba procedere legalmente; potrebbe discutersi la legge, cambiarsi quell'articolo, e cambiarsi sostanzialmente, anzi in modo che più non vi fosse.

Non entro per niente nel merito della questione; dico solamente che quando una legge è presentata, può essere modificata sempre in modo da togliere lo sconcio cui accennava l'onorevole signor ministro; perchè ella cessi, bisogna che vi sia un decreto del Re.

DEFORNARI. Necessariamente se non è ritirata, conviene votarla; e naturalmente tutti quelli i quali sono coerenti a sè stessi, dovranno rigettarla per il motivo che essa non può sussistere senza l'altra.

PRESIDENTE. O vogliano intendersi le parole del ministro delle finanze come un ritiro definitivo, come io aveva ragione di credere, o vogliano interpretarsi per una richiesta

TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1853

della sospensione della legge, il Senato per ora non ha cosa a deliberare. . .

DEFORNARI. Se si tratta di sospensione, ciò rientrando nella mia stessa intenzione, non ho più altro da obbiettare.

PRESIDENTE. Il presidente altro non ha a fare che invitare il Senato a voler stabilire il giorno in cui avrà luogo la discussione di un'altra legge, il cui rapporto è già da parecchi mesi distribuito al Senato, vale a dire la legge che stabilisce il servizio dei pubblici sensali.

Io proporrei che questa legge sia posta alla discussione domani o lunedì; il rapporto è già da lungo tempo distri-

buito. Il ministro di finanze mi ha fatto conoscere essere pronto a sostenerne la discussione; il relatore conosce pienamente la materia, per conseguenza prego il Senato a voler indicare il giorno in cui voglia. . .

Alcune voci. A domani!

PRESIDENTE. Io metto ai voti domani.

Chi vuole si fissi la discussione a domani, si levi.

(I senatori che si alzano in piedi sono in minor numero.)

Non c'è la pluralità, dunque a lunedì alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Annunzio della nomina del presidente della Camera dei deputati — Giuramento del nuovo senatore Gautieri — Comunicazione del decreto di chiusura della Sessione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato di un messaggio del vice-presidente della Camera dei deputati, avvocato Gaspare Benso, col quale partecipa al Senato l'elezione del presidente della Camera elettiva fatta nella persona del cavaliere Carlo Bon-Compagni.

(In seguito all'invito del presidente, i senatori Galli e Marioni intro lucono nell'aula il nuovo senatore Gautieri, il quale, dopo la lettura della solita formola di giuramento, ne lo presta).

La parola è al signor ministro guardasigilli.

MATTARELLI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di dar lettura al Senato del seguente decreto :

« Visto l'articolo 9 dello Statuto, sentito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del nostro ministro dell'interno, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :-

Articolo unico.

« La Sessione del Senato e della Camera dei deputati per l'anno 1852 è chiusa.

« Il presidente del nostro Consiglio dei ministri ed il ministro dell'interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato all'ufficio del controllo, pubblicato ed inserito negli Atti del Governo.

« Date a Stupinigi il 20 novembre 1853.

VITTORIO EMANUELE.

Di SAN MARTINO. »

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro guardasigilli della fattagli comunicazione, e scioglie le sue adunanze.

La seduta è levata alle ore 2 3/4.

Fine delle discussioni del Senato del Regno per la Sessione del 1852.

(Segue l'indice alfabetico-analitico.)

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

A

AGENTI di cambio e sensali — Disposizioni per regolare l'esercizio degli agenti di cambio e dei sensali; progetto di legge, pag. 437 — relazione, 627.

ALBINI conte Giuseppe. Scrive scusandosi del ritardo nel recarsi alle sedute, pag. 11 — prende parte alla discussione intorno alla convenzione sanitaria internazionale, 249-250 — informa il Senato della sua malattia, 376 — depono sul banco della Presidenza il rapporto del progetto di legge sul riparto delle quote di contributo nelle spese per la conservazione e miglioramenti dei porti di 1^a e 2^a categoria, 528 — relatore del progetto di legge per lo stabilimento di una linea di navigazione tra Genova e l'America, espone i vantaggi derivanti dalla medesima ed invita il Senato ad approvare il disegno di legge, 702 — risponde per un fatto personale al senatore Di Pollone, 705 — al senatore De Cardenas, 713 — scrive che il suo stato di salute non gli permette di prendere parte ai lavori del Senato, 765.

ALFIERI (di Sostegno) marchese Cesare. Confermato vice-presidente del Senato, pag. 2 — scrutatore delle schede per la nomina dei quattro segretari, 2 — a nome della Commissione dichiara di aderire ad un'aggiunta proposta dal senatore Pallavicino-Mossi al secondo paragrafo del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 5 — risponde ad osservazioni del senatore Di Collegno Luigi, 7 — del senatore Della Torre, 8 — alle obiezioni del senatore Picolet, fatte nella discussione del

progetto di legge per la ritenenza e tassa sugli stipendi, pensioni ed assegnamenti, 104 — parla nella discussione dello schema di legge per l'eccezione dei cumuli di stipendi a favore dei guardiani delle carceri giudiziarie, 105 — accenna ad un incidente occorso nella discussione del progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali, 112 — scrutatore delle schede per la nomina di un segretario dell'ufficio di Presidenza, 125 — parla sull'ordine della discussione del primo articolo del progetto di legge per un'imposta personale e mobiliare, 171 — sul sistema proposto dalla Commissione, 172-174 — intorno ad un emendamento del senatore Picolet, 177 — in appoggio dell'articolo aggiunto dalla Commissione al progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali, 187-189 — sulla proposta di porre immediatamente in discussione l'elenco dei beni medesimi, 189-190 — sull'articolo 32 del capitolato di concessione della strada ferrata da Vigevano a Mortara, concernente il riscatto per parte del Governo della ferrovia dopo trent'anni, 197-198 — propone la nomina di una Commissione speciale per la disamina del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, 204 — che si ometta nelle leggi di inserire un ultimo articolo per incaricare il ministro dell'esecuzione delle medesime, 217 — prende parte alla discussione sollevata dalle interpellanze mosse dal senatore Plezza in ordine all'eseguimento della legge d'imposta sui fabbricati, 224-225 — è pro-

clamato membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sul contratto del matrimonio civile, 230 — mozioni d'ordine, 245-253 — annunzia la malattia del senatore Cristiani, 255 — osservazioni sulla domanda della lettura dei pareri del presidente di Cassazione e del procuratore generale di Napoli relativi al contratto civile del matrimonio, 336 — intorno all'ordine della discussione, 337-338 — insiste perchè si voti per scrutinio segreto sopra l'emendamento proposto dal senatore D'Azeglio Roberto, 346 — dichiarazioni e rettifiche in risposta ad osservazioni del senatore Ricci Alberto contro l'urgenza della discussione del progetto di legge pel riordinamento delle gabelle accensate, 355 — mozione d'ordine, 359 — parla in appoggio del 5° articolo concernente il canone per la città di Genova, 363 — porge spiegazioni al senatore De Cardenas, relative alla tabella indicante la base proporzionale del diritto, 369 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri; propone una modificazione di redazione del 1° articolo, 380 — fa istanza perchè il Senato deliberi se i progetti di legge relativi ad imprestiti od emissioni di rendita debbano essere rinviati alla Commissione di finanza oppure agli uffici, 387 — osservazioni in ordine alla nuova redazione presentata dall'ufficio centrale del 2° articolo del progetto di legge sovraccennato, 397 — in appoggio della proposta del ministro di grazia e giustizia di aggiungere una disposizione concernente la vendita dei bastimenti, 408 — contro un emendamento proposto all'articolo 7° dal senatore De Cardenas, 413 — parla nella discussione del progetto di legge sull'avanzamento dell'armata di terra relativamente ai carabinieri reali di terraferma e di Sardegna, 425 — appoggia l'avviso del relatore di sopprimere l'ultima disposizione diretta a fissare l'epoca dell'attuazione della legge, 432 — mozione d'ordine, 447 — domanda spiegazioni al Ministero sull'eleggibilità dei membri delle future Camere di commercio, 482-483 — intorno al progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Novara ad eccedere il limite della sua imposta, 489 — si dichiara favorevole al progetto, 493 — nella discussione del progetto di legge sul riparto delle spese pecuniarie, appoggia le istanze fatte dal senatore Della Torre a favore dell'*Albergo di Virtù*, 502 — osservazioni in ordine alla distribuzione delle medesime, 503 — prende parte alla discussione della proposta di legge per un'imposta personale e mobiliare, 509-510-511-512-513 — di quella intorno alle società anonime ed assicurazioni mutue e contro l'obbligo alle società di assicurazione sulla vita di impiegare in fondi pubblici le somme degli assicurati,

523 — propone la stampa e il rinvio alla Commissione di un emendamento proposto dal senatore Cotta, 526-527 — osservazioni sull'obbligo dell'autorizzazione dello Stato perchè le società possano operare, 531-532 — intorno al disposto del 7° articolo concernente i contratti d'assicurazione marittima e vitalizii, 540-541 — dell'articolo 8°, 545-547-549 — dell'articolo 22°, 559 — all'istanza del senatore Balbi Piovera circa la sorveglianza del Governo sulle società di mutuo soccorso e di beneficenza, 561 — a nome della Commissione fa alcune riserve concernenti gli emendamenti annunziati dallo stesso senatore alla legge per un'imposta sulle vetture pubbliche e private, 562 — parla contro l'esenzione da esso proposta per le vetture nelle città da 10 a 6 mila abitanti, 565-566-568 — nella discussione del disegno di legge per la conservazione del catasto della Sardegna intorno al significato della parola *estimo* di cui nel 1° articolo, 580 — intorno al 3° articolo, 583 — fa alcune dichiarazioni sul risultato delle categorie del bilancio attivo, 613 — prende parte alla discussione del progetto di legge per autorizzare la divisione di Cuneo a contrarre un mutuo e ad eccedere il limite dell'imposta, 616 — di quello modificato dall'altro ramo del Parlamento relativo alle società anonime ed alle assicurazioni mutue, 662 — dello schema di legge per un'imposta sull'industria, commercio, professioni e arti liberali, 684-688 — chiama l'attenzione del Ministero e del Senato sopra l'articolo 13° della convenzione stipulata per lo stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America, 727.

ALIENAZIONE di rendite pubbliche, Vedi *Debito pubblico*.

AMBROSETTI Giovanni Antonio. Domanda un congedo, pag. 95-627.

AMMINISTRAZIONE centrale — Disposizioni provvisorie, progetto di legge, pag. 214 — relazione e discussione, 256 — parlano il senatore Sauli e il presidente del Consiglio, Cavour; votazione e approvazione, 258.

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato, progetto di legge, pag. 372 — nomina del commissario regio nella persona del deputato Di Santa Rosa, 372 — della Commissione, 376 — relazione, 447 — discussione, 449 — vi prendono parte il presidente del Consiglio ministro delle finanze, Cavour, i senatori Di Castagnetto, Des Ambrois relatore, Sauli, De Cardenas, e il commissario regio Di Santa Rosa; votazione e approvazione, 466.

Divieto di concedere titoli o gradi a chi non ne sia effettivamente rivestito; progetto di legge, pag. 505 — relazione 506 — discussione, votazione e approvazione, 514.

Spesa straordinaria per l'adattamento di locali ad uso dell'Amministrazione centrale dello Stato ed alienazione di un palazzo, pag. 652 — relazione e discussione, 690 — votazione e approvazione, 691.

AMMINISTRAZIONE provinciale, divisionale, comunale:

Autorizzazione di contrarre un mutuo alla divisione amministrativa di Annecy; progetto di legge, pag. 94 — relazione, 95 — discussione, votazione e approvazione, 100-101.

Autorizzazione di contrarre un mutuo alla divisione amministrativa di Cuneo; progetto di legge, pag. 94 — relazione, 95 — discussione, 99 — osservazioni del senatore Sauli e risposta del ministro dell'interno Pernati; votazione e approvazione, 101.

Autorizzazione di contrarre un mutuo alla divisione amministrativa di Savona; progetto di legge, pag. 94 — relazione, 95 — discussione, votazione e approvazione, 100-101.

Autorizzazione di contrarre un mutuo alla provincia di Faucigny; progetto di legge, pag. 108 — relazione, 111 — discussione, 112 — votazione e approvazione, 113.

Regolarizzazione del diritto di pedaggio esercitato dal comune di San Mauro; progetto di legge, pag. 133 — relazione, 192 — discussione, votazione e approvazione, 196.

Autorizzazione alla divisione amministrativa di Alessandria di contrarre un mutuo; progetto di legge, pag. 151 — relazione, 192 — discussione, votazione e approvazione, 196.

Autorizzazione alla provincia di Cuneo di contrarre un mutuo onde soddisfare agli impegni della strada ferrata di Savigliano; progetto di legge, pag. 215 — relazione e discussione, 231 — votazione e approvazione, 241.

Proroga del diritto di pedaggio della barriera di Caprazoppa a favore della provincia di Albenga; progetto di legge, pag. 410 — relazione e discussione, 418 — votazione e approvazione, 419.

Autorizzazione alla divisione amministrativa di Ivrea di contrarre un mutuo; progetto di legge, pag. 447 — relazione, 466 — discussione, votazione e approvazione, 468.

Autorizzazione alla divisione amministrativa di Novara di eccedere il limite dell'imposta negli anni 1853-54-55; progetto di legge, pag. 448 — relazione, 469 — discussione, 487 — parlano i senatori Balbi-Piovera, Jacquemoud, relatore, Alfieri, Maestri, De Cardenas, Sauli e i ministri dell'interno Di San Martino e dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 495.

Autorizzazione alla divisione amministrativa di

Savona di contrarre un mutuo; progetto di legge, pag. 459 — relazione, 469 — discussione, votazione e approvazione, 495.

Autorizzazione alla divisione amministrativa di Cuneo di eccedere nel 1853 il limite normale dell'imposta; progetto di legge, pag. 598 — relazione, 608 — discussione, 614 — vi prendono parte i senatori Balbi-Piovera, Sauli, Di Benevello, Alfieri e il ministro dell'interno Di San Martino; votazione e approvazione, 617.

Autorizzazione alla divisione amministrativa di Sassari di contrarre un mutuo e di eccedere nel 1853 il limite dell'imposta; progetto di legge, pag. 598 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 606.

Soppressione del comune di Gerola e sua aggregazione a quello di Casei; progetto di legge, pag. 617 — relazione, 627 — discussione, votazione e approvazione, 630-631.

Istituzione di un consorzio per la manutenzione degli argini dell'Isère e dell'Arc; progetto di legge, pag. 598 — relazione, 608 — discussione, 613 — votazione e approvazione, 617.

Erezione in comune di varie borgate del Sulcis ed altre in Sardegna; progetto di legge, pag. 617 — relazione e discussione, 638 — parlano il ministro dell'interno Di San Martino, Di Vesme relatore, La Marmora Alberto, Maestri; votazione e approvazione, 645.

Prolungamento di due vie in Torino, della Posta e del Cannon d'oro; progetto di legge, pag. 629 — relazione, 638 — discussione, 646 — votazione e approvazione, 647.

Autorizzazione alla divisione amministrativa di Novara di contrarre un prestito; progetto di legge, pag. 629 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 645.

Autorizzazione alla divisione amministrativa di Annecy di contrarre un mutuo; progetto di legge, pag. 629 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 638.

Autorizzazione alla divisione amministrativa di Torino di contrarre un mutuo; progetto di legge, pag. 637 — relazione, 652 — discussione, 668 — votazione e approvazione, 673.

Autorizzazione alla divisione amministrativa di Vercelli di vincolare i suoi bilanci avvenire; progetto di legge, pag. 667 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 691.

Autorizzazione alla divisione amministrativa di Genova di contrarre un mutuo e di eccedere il limite delle sue imposte; progetto di legge, pagina 667 — relazione e discussione, 695 — votazione e approvazione, 701.

APORTI abate Ferrante. Scrutatore delle schede per la nomina dei quattro segretari, pag. 2 — membro

della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 6.

ARCHIVI del Senato — Deposizione degli atti di nascita e di morte di un principe della real Casa, pag. 242.

ARMATA di terra e di mare — Leva ordinaria di marinai; progetto di legge, pag. 2 — relazione, 10 — discussione, votazione e approvazione, 13.

Stato degli ufficiali; progetto di legge, pag. 10 — relazione, 12 — discussione, 59 — vi prendono parte i senatori Stara, Siccardi, Franzini, Bava, Colli, relatore, De Sonnaz e il ministro della guerra La Marmora; votazione e approvazione, 65.

Riforma dei bassi ufficiali; progetto di legge, pag. 10 — relazione, 129 — discussione, 152 — vi prendono parte i senatori De Sonnaz, Chiodo, relatore, Jacquemoud, Bava e il ministro della guerra La Marmora; votazione e approvazione, 154.

Avanzamento degli ufficiali dell'esercito di terra; progetto di legge, pag. 106 — relazione, 376 — discussione, 420 — vi prendono parte i senatori Colli, Di Collegno Giacinto, Colla, relatore, Bava, Alfieri, Lazzari, Della Marmora Alberto e i mi-

nistri della guerra La Marmora Alfonso e degli affari esteri Dabormida; votazione e approvazione, 432.

Leva militare per l'armata di terra sulla classe del 1831; progetto di legge, pag. 126 — relazione, 129 — discussione, 151 — votazione e approvazione, 154.

Leva di 250 iscritti marittimi; progetto di legge, pag. 437 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 448.

Abrogazione della sostituzione delle pene stabilite dal Codice penale militare a favore degli ufficiali, Vedi *Codici*.

Reclutamento dell'armata; progetto di legge, pag. 630.

Leva ordinaria sulla classe del 1832, pag. 630 — relazione, 638 — discussione, 647 — votazione e approvazione, 648.

AUDIFREDI cavaliere Giovanni. Relazione sopra i suoi titoli di ammissione in Senato; proclamazione e giuramento, pag. 730.

ASSOCIAZIONI mutue e società anonime, Vedi *Società*.

B

BAGNOLO (Malingri di) conte Coriolano. Scrutatore delle schede per la nomina dei due questori, pag. 3 — relatore della Commissione istituita per redigere il progetto di risposta al discorso della Corona; ne dà lettura, pag. 5 — scrutatore delle schede per la nomina dei due commissari di sorveglianza della Cassa depositi e prestiti, 6 — parla nella discussione generale e in favore del trattato di commercio conchiuso colla Francia, 78 — chiede un congedo, 87 — presenta la relazione sul progetto di legge per la leva militare ordinaria, 139 — riferisce sopra petizioni, 373 — chiede un congedo, 599 — riferisce sopra petizioni, 648-649-650 — chiede un congedo, 692.

BALBI-PIOVERA marchese Giacomo. Dà lettura della relazione sul progetto di legge per approvazione della spesa occorrente alle fortificazioni di Casale, pag. 12 — fa una mozione d'ordine, 94 — parla nella discussione del progetto di legge per un credito straordinario sui bilanci del 1852 della marina e dei lavori pubblici, 129 — di quello per modificazioni agli statuti della Banca nazionale relativamente alle località delle sedi succursali, 180 — fa istanza perchè si determini il giorno in cui sarà posto in discussione il progetto di legge sul riordinamento delle gabelle accensate, 353 — osservazioni preliminari intorno all'urgenza di questa discussione; in merito del progetto di legge, 355 — appoggia un emenda-

mento all'articolo 6 proposto dal senatore Ricci Alberto relativo al canone della città di Genova, 362 — fa alcune osservazioni intorno alla proposta del ministro di grazia e giustizia di aggiungere una disposizione concernente la vendita dei bastimenti, 409 — in appoggio della disposizione contenuta nel 10° articolo, 415 — contro un emendamento all'articolo 11 proposto dal senatore Galli, 417 — contro il progetto di legge inteso ad autorizzare la divisione amministrativa di Novara ad eccedere il limite dell'imposta, 487 — parla nella discussione del progetto di legge per una imposta personale e mobiliare, relativamente al 4° articolo, della tassa sul valore locativo delle abitazioni, 507-508 — al 10° articolo, sulle cauzioni, 511 — invita il Governo a veder modo di tutelare l'impiego dei fondi delle società di mutuo soccorso e di beneficenza, 560-561 — parla nella discussione generale e contro il progetto di legge per l'imposta sulle vetture pubbliche e private, 562 — propone che nelle città di 10 o di 6 mila abitanti sieno le vetture dichiarate esenti dalla tassa, 565-568-569 — l'aggiunta di alcune disposizioni all'articolo diciottesimo, 572-573 — parla per una mozione d'ordine, 595 — giustifica il suo voto contrario al progetto di legge per autorizzare la divisione di Cuneo ad eccedere il limite dell'imposta ed a contrarre un mutuo, 614-615 — depone sul banco della Presi-

denza la relazione del progetto di legge per la soppressione del comune di Gerola, 627 — parla nella discussione generale del progetto di legge per un'imposta sull'industria e commercio, professioni e arti liberali, 675 — intorno al 7° articolo, sulla diversità di classe che potrà venire a risultare dal censimento, 677 — sopra una petizione dei capitani mercantili di Genova colla quale domandano una diminuzione di tasse, 680-683-684 — contro l'abuso delle provincie di oltrepassare il limite dell'imposta, 695-696 — in favore dello stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America, 706 — risponde al senatore De Cardenas per un fatto personale, 711.

BALDUINO cavaliere Sebastiano. Scrive per informare il Senato dei motivi della sua assenza, pag. 9 — chiede un congedo, 255 — annunzio della di lui morte, 377.

BANCHE — Modificazioni agli statuti della Banca nazionale; progetto di legge, pag. 138 — relazione, 154.

Affidamento del servizio della tesoreria generale dello Stato alla Banca nazionale; progetto di legge, pag. 652 — relazione, 729 — discussione, 731 — vi prendono parte il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour, i senatori Giulio, relatore, Della Torre, Della Marmora Alberto, Di Collegno Luigi, Sclopis, Colla, Di Castagnetto e Gallina; votazione e rigetto della legge, 772.

Stabilimento di una Banca di sconto e circolazione in Cagliari; progetto di legge, pag. 652 — relazione, 729 — discusso contemporaneamente al precedente; viene sospeso, 773.

BARRACCELLATO in Sardegna — Riordinamento del medesimo; progetto di legge, pag. 585 — relazione, 591 — discussione, 594 — votazione e approvazione, 596.

BAVA barone Eusebio. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 4 — parla nella discussione generale e contro il progetto di legge concernente le fortificazioni di Casale, 18-26-31-37-47 — appoggia la redazione dell'articolo 6 del progetto di legge sullo stato degli ufficiali nei termini proposti dal Ministero e dall'ufficio centrale, 63 — prende parte alla discussione dello schema di legge per la riforma dei bassi ufficiali e soldati, proponendo che sia accordata una gratificazione dopo otto anni di servizio, 152-153 — propone di affidare al presidente la nomina del relatore del bilancio della guerra, 377 — svolge considerazioni per ispiegare i motivi che determinarono l'ufficio centrale ad adottare la proposta di avanzamento dei luogotenenti per corpo, nel progetto di legge relativo,

423 — appoggia una proposta del ministro degli affari esteri relativa alle nomine dei maggiori, 424.

BENEVELLO (Della Chiesa di) conte Cesare. Nella discussione generale del progetto di legge inteso ad autorizzare la spesa straordinaria occorsa nelle fortificazioni di Casale domanda spiegazioni personali al ministro delle finanze, pag. 45 — osservazioni nella discussione dello schema di legge per l'approvazione della concessione della strada ferrata da Torino a Susa, 125 — intorno al primo articolo del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri, 380 — a petizioni sperte da fonditori di metalli e scultori concernenti il monumento a Re Carlo Alberto, 444 — prende parte alla discussione del progetto di legge per un'imposta sulle vetture, 566 — di quello per autorizzare la divisione amministrativa di Cuneo ad eccedere il limite dell'imposta ed a contrarre un mutuo, 615 — richiama l'attenzione del Senato sopra una petizione del Municipio di Saluzzo relativa alla ferrovia da Torino a Pinerolo, 670-671-672 — accenna una modificazione di redazione nella definizione di alcuni esercenti soggetti a tassa nella discussione del progetto di legge per un'imposta sull'industria e commercio, 683 — parla nella discussione del progetto di legge per lo stabilimento di una linea di navigazione tra Genova e l'America, ragionando contro alcune delle condizioni stipulate colla società, 705.

BENI demaniali, Vedi *Demanio*.

BERLINA — Abolizione delle pene della berlina e dell'emenda, Vedi *Codici*.

BERMONDI conte Carlo Bartolomeo. Prende parte alla discussione del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri ragionando intorno al primo articolo, pag. 380 — depono sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge per la costruzione di strade nella provincia di Nizza, 652.

BILLET monsignor Alessio. Parla in favore del progetto di legge per autorizzare la concessione della strada ferrata della Savoia, pag. 625.

BILANCI dell'esercizio 1853:

Esercizio provvisorio dei bilanci; progetto di legge, pag. 349 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 353.

Secondo esercizio provvisorio dei bilanci; progetto di legge, pag. 437 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 447.

Terzo esercizio provvisorio dei bilanci; progetto di legge, pag. 536 — relazione, 541 — discussione, votazione e approvazione, 542.

Progetti di legge per l'approvazione dei bilanci del 1853 attivo e passivo, pag. 575.

Bilancio della marina; relazione e discussione,

pag. 591 — osservazioni del senatore Doria; risposta del ministro delle finanze; approvazione delle categorie, 593.

Bilancio della guerra; relazione, pag. 591 — discussione e approvazione delle categorie, 599.

Bilancio d'artiglieria; relazione, pag. 591 — discussione e approvazione delle categorie, 599.

Bilancio di grazia e giustizia; relazione, pagina, 591 — discussione e approvazione delle categorie, 599.

Bilancio delle gabelle; relazione, pag. 595 — discussione e approvazione delle categorie, 605-606.

Bilancio dell'azienda delle finanze; relazione, pag. 595 — discussione e approvazione delle categorie, 606.

Bilancio delle spese generali; relazione, pagina, 595 — discussione, 600 — parlano i senatori Della Torre e il presidente del Consiglio ministro delle finanze; approvazione delle categorie, 605.

Bilancio dell'istruzione pubblica; relazione, pag. 599 — discussione e approvazione delle categorie, 607.

Bilancio dell'interno; relazione, pag. 599 — discussione e approvazione delle categorie, 607.

Bilancio dei lavori pubblici e delle strade ferrate; relazione, pag. 599 — discussione e approvazione delle categorie, 607.

Bilancio generale passivo; relazione, discussione, votazione e approvazione, pag. 613-617.

Bilancio attivo; relazione, pag. 595 — discussione, votazione e approvazione, 613-617.

Spese straordinarie — nuove — maggiori:

Spesa straordinaria sui bilanci 1851-52-53 d'artiglieria per le fortificazioni di Casale; progetto di legge, pag. 10 — relazione, 12 — discussione generale, 13 — sugli articoli, 53 — votazione e approvazione, 56.

Maggiori spese sui bilanci 1852 dei lavori pubblici e della marina; progetto di legge, pag. 108 — relazione e discussione, 128 — parlano i senatori Di Castagnetto, Della Marmora Alberto, Colla, relatore, Balbi-Piovera e il ministro delle finanze Cibrario; votazione e approvazione, 132.

Spesa sul bilancio 1852 dei lavori pubblici per la costruzione di un ponte sul Gravelone; progetto di legge, pag. 12 — relazione 57 — discussione, votazione e approvazione, 59.

Maggiori spese sul bilancio 1851 dell'azienda del Monte di riscatto in Sardegna; progetto di legge, pag. 108 — relazione, 110 — discussione, 112 — votazione e approvazione, 113.

Spesa sul bilancio 1852 dell'interno pel personale di pubblica sicurezza; progetto di legge, pagina 131 — relazione, 140 — discussione, 192 — votazione e approvazione, 196.

Spesa maggiore sui bilanci 1852-53 di finanze per la demolizione dell'avancorpo del palazzo ducale di Genova; progetto di legge, pag. 204 — relazione e discussione, 216 — votazione e approvazione, 218.

Spesa straordinaria sul bilancio 1852 d'artiglieria per riparazioni alla fabbrica a polveri del borgo Dora; progetto di legge, pag. 204 — relazione e discussione, 217 — votazione e approvazione, 218.

Spesa straordinaria sul bilancio 1852 delle strade ferrate per lo stabilimento della linea telegrafica da Torino al confine francese; progetto di legge, pag. 204 — relazione, 229 — discussione, 230 — votazione e approvazione, 241.

Maggiori spese su vari bilanci del 1851; progetto di legge, pag. 251 — relazione, 256 — discussione, 349 — dichiarazioni del ministro delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 352.

Spesa straordinaria sui bilanci 1852-53-54 del Ministero di grazia e giustizia per l'erezione di un nuovo palazzo di giustizia a Ciamberti; progetto di legge, pag. 254 — relazione, 256 — discussione, 350 — votazione e approvazione, 352.

Maggiori spese sui bilanci degli anni 1851-52 e residui 1850-51 e retro; progetto di legge, pagina 437 — relazione, 500 — discussione, 504 — votazione e approvazione, 505.

Spesa straordinaria sul bilancio 1852 delle strade ferrate per la sorveglianza della ferrovia da Torino a Cuneo; progetto di legge, pag. 478 — relazione, 495 — discussione, 497 — votazione e approvazione, 500.

Spesa straordinaria sui bilanci 1853-54 di grazia e giustizia per assegni al clero di Sardegna; progetto di legge, pag. 448 — relazione, 495 — discussione, 497 — votazione e approvazione, 500.

Maggiori spese sui bilanci 1852 di artiglieria e delle finanze; progetto di legge, pag. 516 — relazione, 541 — discussione, votazione e approvazione, 542.

Spesa straordinaria sul bilancio 1853 degli affari esteri pel servizio di corrispondenza postale tra Cagliari e Tunisi; progetto di legge, pag. 536 — relazione, 576 — discussione, votazione e approvazione, 590.

Spesa straordinaria sul bilancio 1853 delle spese generali per mutui ai cittadini sardi colpiti da sequestro nel Lombardo-Veneto; progetto di legge, pag. 598 — relazione, 616 — discussione, votazione e approvazione, 619.

Spesa straordinaria sul bilancio 1853 del Ministero delle finanze per l'adattamento di locali ad uso dell'Amministrazione centrale ed alienazione di un palazzo; progetto di legge, pag. 652.

BONCOMPAGNI di Mombello cavaliere Carlo, deputato, ministro di grazia e giustizia, reggente il portafoglio dell'istruzione pubblica, pag. 106 — presenta un progetto di legge per la repressione della tratta dei neri, 192 — altro sul contratto civile del matrimonio, 204 — dà lettura del regio decreto di proroga della Sessione a tutto il 18 venturo novembre, 243 — riconfermato ministro guardasigilli nel nuovo Ministero Cavour, 244 — risponde alle obiezioni fatte dagli oppositori al progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, 286 — al senatore Roberto d'Azeglio, 305 — nuove considerazioni in sostegno del progetto, 326 — dichiarazioni, 328-338 — in seguito al rigetto del primo articolo invita il Senato a soprassedere dalla discussione, 349 — dà lettura del decreto reale con cui viene ritirato il progetto di legge, 352 — dichiara di accettare le modificazioni introdotte dall'ufficio centrale nel progetto di legge per la repressione della tratta dei neri, 378 — a nome del ministro delle finanze presenta un progetto di legge per autorizzare il Governo ad alienare una nuova rendita di due milioni di lire sul debito pubblico, 387 — nell'annuire in massima alla nuova redazione del 1° e 2° articolo del sovraccennato progetto di legge sulla tratta dei neri formulata dall'ufficio centrale ripropone alcune modificazioni, 390 — risponde alle obiezioni del relatore, 392 — propone un articolo addizionale dopo il 3° concernente

la vendita dei bastimenti, 405-407 — dichiarazioni, 409-410 — a nome del ministro delle finanze presenta uno schema di legge per prorogare il diritto di pedaggio della barriera di Caprazoppa a favore della provincia d'Albenga, 410 — altro sugli effetti delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine rispetto ai non commercianti, 433 — presenta un progetto di legge per assegni suppletivi al clero di Sardegna, 448 — dichiara di accettare gli emendamenti proposti al progetto di legge sugli effetti delle lettere di cambio colla riserva di una mozione circa il diritto di bollo sopra di esse, 485 — risponde alle domande rivolte dal senatore De Cardenas nella discussione del progetto di legge per assegni e sussidi al clero di Sardegna, 497 — presenta disegni di legge: per la divisione del mandamento di Casale, 593 — per l'approvazione provvisoria del Codice di procedura civile, 647 — per l'abolizione della berlina e dell'emenda, 696 — annunzio delle sue dimissioni da ministro guardasigilli, 731.

BLANC barone Nicola. Scrive scusandosi del ritardo nell'intervenire alle sedute, pag. 41.

BORBOMEI conte Vitaliano. Relazione sopra i suoi titoli di ammissione in Senato e proclamazione, pag. 765.

BREME (Arborio-Gattinara di) marchese Ferdinando. Scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 4 — chiede un congedo, 377.

C

CACCIA conte Francesco. Comunicazione del regio decreto di nomina a senatore, pag. 3 — relazione sopra i suoi titoli di ammissione; proclamazione e giuramento, 10 — è proclamato membro della Commissione permanente di finanze e bilanci, 254 — della deputazione per compiere S. M. nell'iniziamiento del nuovo anno, 354.

CACCIA — Disposizioni intorno all'esercizio della caccia; progetto di legge, pag. 637 — relazione, 652 — discussione, 669 — votazione e approvazione, 673.

CAGNONE commendatore Carlo. Comunicazione del regio decreto di nomina a senatore, pag. 3 — relazione sui suoi titoli di ammissione e proclamazione, 6 — presta giuramento, 9 — è proclamato membro della Commissione permanente di finanze, 125 — di contabilità interna, 304 — della legge sul riordinamento dell'Amministrazione centrale, 376 — legge la relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci, 541 — quella sul progetto di legge per l'autorizzazione alla divisione di Novara di con-

trarre un mutuo, 638 — altra sullo schema di legge per autorizzazione di una spesa straordinaria occorrente a locali delle Amministrazioni centrali dello Stato, 690.

CALABIANA (Nazari di) monsignor Luigi. Prende parte alla discussione generale del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, ragionando contro il medesimo, 317-343-344-345.

CAMERA dei deputati — Annunzio della sua costituzione, pag. 3 — della morte del commendatore Pier Luigi Pinelli, presidente della Camera, 66 — del servizio funebre in memoria del defunto deputato Balbo, 646.

CAMBIALI — Sugli effetti delle lettere di cambio e biglietti all'ordine rispetto ai non commercianti; progetto di legge, pag. 433 — relazione, 469-479 — discussione, votazione e approvazione, 485.

Disposizioni per regolare l'esercizio delle professioni degli agenti di cambio e dei sensali, Vedi *Agenti di cambio*.

CAMERE di commercio — Riordinamento delle mede-

- sime; progetto di legge, pag. 433 — relazione e discussione, 469 — vi prendono parte i senatori di Montezemolo, relatore, Giulio, Della Marmora Alberto, Alfieri, Jacquemoud, Pallavicino-Mossi, e il presidente del Consiglio, ministro delle finanze, Cavour; votazione e approvazione, 485.
- CANTÙ** cavaliere Giovanni Lorenzo. Prende parte alla discussione intorno alla convenzione sanitaria internazionale, pag. 248.
- CARCERI** giudiziarie — Estensione dell'eccezione dei cumuli di stipendi a favore dei guardiani delle carceri; progetto di legge, pag. 94 — relazione, 96 — discussione alla quale prendono parte i senatori Cibrario, Alfieri, Gioia, relatore, e il ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 105.
- CASATI** conte Gabrio. Relazione sopra i suoi titoli di ammissione in Senato; proclamazione e giuramento, pag. 730.
- CASERMA** — Cessione dell'antica caserma dei cavalleggieri in Novara a quel Municipio, Vedi *Demanio*.
- CASTAGNETTO** (Trabucco di) conte Cesare. Incaricato delle funzioni di segretario provvisorio, pag. 2 — parla nella discussione generale del progetto di legge relativo alle fortificazioni di Casale, svolgendo una controproposta che depona sul banco della Presidenza, 45-54 — su quello diretto a sanzionare la convenzione addizionale al trattato di commercio colla Svezia e Norvegia, 67 — nella discussione dello schema di legge per un credito straordinario sui bilanci 1852 della marina e dei lavori pubblici, 128 — fa una mozione d'ordine, 133 — prende parte alla discussione generale ragionando contro il progetto di legge per una imposta personale e mobiliare, 158 — considerazioni speciali sul primo articolo proposto dalla Commissione, 168 — contro lo schema di legge per l'alienazione di beni demaniali in terraferma, 182-186 — intorno al 4° articolo del progetto di legge per il riordinamento del personale di pubblica sicurezza, concernente la nomina dei funzionari, 195 — domanda schiarimenti in ordine al mutuo da contrarsi dalla provincia di Cuneo, 231 — mozione d'ordine, 253 — parla nella discussione generale e contro il progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, 280-323-328 — relativamente ad una petizione sporta dai mastri calzolari di Albenga, 435 — allo schema di legge sul riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato, 449-451 — propone una modificazione all'articolo 26 relativa ai contratti, 457 — contro le disposizioni del 33° articolo, 459-462 — chiede un congedo; partecipa le date demissioni da membro della Commissione per il monumento a re Carlo Alberto, 500 — appoggia le istanze del senatore Della Torre a favore dell'*Albergo di Virtù* onde fruisca del riparto delle pene pecuniarie, 502 — riferisce sui titoli di ammissione al Senato del generale Gonnet Giovanni Claudio e Sauli marchese Francesco, 730-731 — nella discussione del progetto di legge diretto ad affidare alla Banca nazionale il servizio della tesoreria generale dello Stato domanda spiegazioni al ministro delle finanze intorno al primo articolo, 768.
- CATALDI** avvocato Giuseppe. Informa il Senato dei motivi della sua assenza, pag. 11 — chiede un congedo, 246 — depona sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge riflettente l'esercizio della caccia, 652.
- CATASTO** — Conservazione del catasto della Sardegna; progetto di legge, pag. 516 — relazione, 528 — discussione, 576 — parlano il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour, i senatori Di Vesme, relatore, Giulio, Massa Saluzzo, Alfieri, Pallavicino-Mossi, Pinelli, De Margherita, Siccardi, Gioia, De Cardenas e il ministro dell'istruzione pubblica, Cibrario; votazione e approvazione, 590.
- CAVOUR** (Benso di) conte Camillo, deputato, ministro delle finanze, marina, agricoltura e commercio. Presenta un progetto di legge per un credito straordinario onde far fronte alle spese delle fortificazioni di Casale; dichiarazioni intorno al progetto di legge sulla leva dei marinai, pag. 10-11 — istanze per la discussione del disegno di legge sulle fortificazioni suddette; presenta due schemi di legge per la costruzione di un ponte sul Gravellone e per la approvazione del trattato di commercio e di navigazione concluso colla Svezia e Norvegia, 12 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge concernente le fortificazioni sovracitate, difendendo l'operato del Ministero, 33-35-40 — risponde al senatore Gallina, 42 — al senatore Benevello, 45 — al senatore Castagnetto, 46 — si oppone ad un emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Gallina, 55 — presenta progetti di legge: per autorizzare l'esecuzione del trattato di commercio concluso colla Francia, 58 — per l'abolizione dei sussidi accordati ai padri di dodicesima prole; per la ritenuta e tassa sugli stipendi, pensioni e assegnamenti; per la concessione della strada ferrata da Savigliano a Cuneo, 67 — risponde alle domande rivolte dai senatori Castagnetto e Della Marmora Alberto in ordine alla convenzione addizionale al trattato di commercio colla Svezia e Norvegia, 68-69 — comunicazioni sul disastro della polveriera del borgo Dora in Torino, 70 — nella discussione generale sul trattato di commercio concluso colla Francia risponde alle obiezioni dei senatori savoirdi, 75-80 — del senatore Della

Torre, 82 — annunzio del suo ritiro dal Ministero D'Azeglio, 106 — della sua nomina a presidente del Consiglio e a ministro delle finanze, 244 — presenta progetti di legge: per sancire una disposizione provvisoria sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale; per la riforma dei diritti di gabella; per la spesa occorrente all'erezione di un nuovo palazzo di giustizia in Ciamberi, 254 — parla contro un emendamento del senatore Sauli all'unico articolo del progetto di legge sulla riforma dell'Amministrazione centrale, 257 — risponde agli argomenti principali messi in campo dagli oppositori del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, 296 — presenta uno schema di legge per l'autorizzazione dell'esercizio dei bilanci, 349 — fa alcune avvertenze in ordine al progetto di legge per crediti suppletivi sui bilanci 1851 di vari dicasteri, 350 — risponde ad osservazioni del senatore De Cardenas nella discussione del progetto di legge per la domanda di un credito necessario alla costruzione del palazzo di giustizia in Ciamberi; fa istanze per la sollecita discussione del disegno di legge pel riordinamento dell'imposta delle gabelle, 351-352 — perchè si determini il giorno, 353 — rispondendo alle osservazioni del senatore Ricci Alberto insiste nella urgenza della discussione, 355 — appoggia l'istanza dell'urgenza del progetto di legge per l'applicazione del sistema decimale ai pesi e misure medicinali, 358 — risponde agli appunti fatti alla proposta di legge intorno alla riforma delle gabelle, 360 — si oppone all'emendamento proposto dal deputato Ricci Alberto al 6° articolo, concernente il canone per la città di Genova, 363 — risponde alle obiezioni del senatore Balbi Piovera, 364 — dichiarazioni in ordine al 7° articolo, 365 — presenta progetti di legge: per il riordinamento delle Camere di commercio; per la cessione di terreni demaniali alla città di Novara, 433 — per l'esercizio provvisorio dei bilanci 1853 lungo i mesi di marzo e aprile; per disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni di agente di cambio e sensali; per lo stabilimento di una imposta personale e mobiliare; per maggiori spese ai bilanci 1851 e 1852; per la soppressione delle Amministrazioni del Monte di riscatto e del debito pubblico in Sardegna, 437 — dichiara che il Ministero assente a che la discussione sul progetto di legge pel riordinamento dell'Amministrazione centrale si apra sul testo della Commissione, 449 — risponde alle osservazioni generali del senatore Di Castagnetto, 450-452-462 — osservazioni nella discussione del progetto di legge per la soppressione delle Amministrazioni del debito pubblico e del Monte di riscatto in Sardegna, 467 — risponde alle obiezioni del senatore Giulio contro il progetto di legge per

riordinamento delle Camere di commercio, 473 — presenta progetti di legge: per la riforma delle pene pecuniarie: per l'autorizzazione della spesa occorrente alla sorveglianza della ferrovia da Torino a Cuneo, 478 — parla nuovamente sul progetto di legge relativo alle Camere di commercio; risponde alle osservazioni del senatore Della Marmora Alberto, relatore, al 1° articolo; non crede sia il caso di tener conto di una petizione di alcuni negozianti di Vigevano, 480 — ad osservazioni del senatore Giulio sulle disposizioni relative all'elezione dei membri delle Camere di commercio, 481 — al senatore Alfieri, 482-483 — al senatore Jacquemoud, 484 — dichiarazioni nella discussione del progetto di legge sugli effetti delle lettere di cambio e dei biglietti a ordine riguardo ai non commercianti, 485 — presenta un progetto di legge tendente a stabilire un'imposta sulle vetture pubbliche e private, 496 — dichiarazioni concernenti l'Albergo di Virtù in risposta ad istanza del senatore Della Torre nella discussione del progetto di legge pel riparto delle pene pecuniarie, 501-502 — in ordine a stabilire per decreto reale il riparto delle multe a favore degli accertanti, e specialmente agli agenti forestali, 504 — nella discussione del progetto di legge intorno alle società anonime ed alle assicurazioni mutue parla in sostegno della disposizione che presso le società di tontine vi abbia sempre ad essere un commissario regio, 529-530 — presenta una nuova redazione del paragrafo secondo del 4° articolo, 531 — si oppone ad un'aggiunta proposta dal senatore Di Pollone, 532-533 — sostiene la tassa che col l'articolo quinto viene imposta sulle società mutue, 536-537 — presenta progetti di legge: riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio; convenzione pel servizio della corrispondenza postale tra Cagliari e Tunisi; esercizio provvisorio dei bilanci, 536 — discorre in appoggio delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del surriferito progetto in discussione, relativo ai contratti di assicurazioni marittime e vitalizi, combattendo le obiezioni svolte dal senatore Giulio, 538-539-541 — dei senatori Ricci Alberto e De Cardenas, 544 — del senatore Sclopis, 547 — del senatore Alfieri, 549-553 — dichiara di aderire agli emendamenti proposti dall'ufficio centrale ai due articoli surriferiti, 557 — risponde alle osservazioni del senatore Vesme in ordine all'articolo 14, relativo alla tassa di 50 centesimi per ogni migliaio di lire sul capitale effettivo delle società anonime ed in accomandita, 558 — a quelle del senatore Balbi Piovera circa la sorveglianza del Governo sulle società di mutuo soccorso e di beneficenza, 560 — presenta un progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di alienare dei beni demaniali

pel valore di 5 milioni, 561 — porge schiarimenti ai senatori Di Pollone e Colli nella discussione del disegno di legge per una tassa sulle vetture pubbliche e private, 565 — contro un emendamento proposto dal senatore Balbi-Piovera, diretto ad esentare dall'imposta coloro che abitano un comune minore di 6 mila anime, distante 5 chilometri dal capoluogo della provincia o da una stazione di strada ferrata, 568 — dichiarazioni, 570 — risponde alle osservazioni del senatore Di Pamparato, tendenti a dimostrare il danno che risentirà il commercio e l'industria dall'applicazione di questa tassa, 571 — contro la proposta del senatore Sauli di renderla provvisoria e durata solo per tre anni, 574 — presenta i bilanci per l'esercizio 1853 attivo e passivo, 575 — combatte tutte le modificazioni proposte dall'ufficio centrale nel progetto di legge per la conservazione del catasto della Sardegna, 577-578-580-581-582-583-584-586-587-588-589 — presenta progetti di legge a nome dei suoi colleghi; pel riordinamento del barracellato in Sardegna; per lo stabilimento di quattro linee telegrafiche; per aumento di retribuzione della gente di mare alla Cassa di risparmio e beneficenza per la marina mercantile; per il riordinamento dei Consigli della marina medesima, 585 — risponde alle osservazioni fatte dal senatore Doria nella discussione generale sul bilancio 1853 della marina, 592 — presenta progetti di legge: per l'istituzione di un consorzio occorrente alla manutenzione degli argini dell'Isère e dell'Arc; per autorizzare il Governo a concedere mutui ai cittadini sardi colpiti da sequestro nel Lombardo-Veneto, 598 — risponde alle osservazioni del senatore Della Torre nella discussione del bilancio 1853 delle spese generali, 602 — combatte la proposta dell'ufficio centrale di imporre l'obbligo alla Società Vittorio Emanuele di costruire abbeveratoi in vicinanza dello stagno di San Gavino, che gli si cederebbe dal Governo per essere disseccato, 610 — risponde alle osservazioni del senatore Doria intorno alla parte finanziaria del progetto di legge per l'autorizzazione della concessione della strada ferrata della Savoia, 620 — presenta progetti di legge: per il traslocamento dell'ufficio d'insinuazione da Tortoli a Lanusei; per una concessione d'acqua del fiume Tanaro; per affidamento del servizio della tesoreria generale dello Stato alla Banca nazionale; per lo stabilimento di una Banca di sconto e circolazione in Cagliari; per l'affittamento delle acque demaniali derivanti dalla Dora Baltea; per una spesa straordinaria occorrente all'adattamento di locali ad uso dell'Amministrazione centrale ed alienazione di un palazzo, 652 — risponde alle obiezioni degli oppositori al progetto di legge modificato dal-

l'altro ramo del Parlamento, relativo alle società anonime ed alle assicurazioni mutue, 657-662-664 — a nome del ministro dei lavori pubblici presenta un progetto di legge per provvedere alla escavazione dei porti, 667 — fa alcune dichiarazioni sulla discussione del progetto di legge per la costruzione della ferrovia da Torino a Pinerolo, 671 — invita il Senato ad accettare il progetto di legge per una imposta sull'industria e commercio, professioni e arti liberali, quale venne presentato alle sue deliberazioni, 675 — si riserva di rispondere ai dubbi sollevati dal relatore senatore Giulio circa le disposizioni che stabiliscono il rapporto tra la tassa e la popolazione, 676 — dichiarazioni, 679 — relativamente ad una petizione dei capitani mercantili di Genova, 681 — ad altre de' causidici di Torino e di un proprietario di varie piazze da misuratore, 687 — dichiara che il Ministero prenderà in considerazione le osservazioni fatte relativamente ai mulini a grano e a quelli a olio, 690 — risponde alle istanze del senatore Alberto Della Marmora sopra miglioramenti da eseguirsi nella entrata del porto della Maddalena, 693 — alle osservazioni del senatore Colli nella discussione del progetto di legge riguardante la convenzione passata col signor Deferrari per la concessione d'acqua del fiume Tanaro, 694 — a quelle del senatore Balbi-Piovera sopra l'abuso delle provincie di eccedere il limite delle loro imposte, 695 — del senatore Jacquemoud intorno al 9° articolo dell'appendice alle disposizioni preliminari della tariffa doganale, 697 — fa istanza per la sollecita discussione dei progetti di legge per l'affidamento alla Banca nazionale del servizio delle tesorerie dello Stato e per l'istituzione di una Banca di sconto in Cagliari, 700 — ribatte tutti gli argomenti che furono addotti dai vari oratori avversi al progetto di legge per lo stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America, 718-721-724-727 — legge il decreto di proroga della sessione, 729 — annunzia la nomina dell'avvocato Rattazzi, deputato, a ministro di grazia e giustizia in surrogazione del dimissionario cavaliere Boncompagni, 731 — dichiarazioni preliminari alla discussione generale sul progetto di legge riguardante l'affidamento alla Banca nazionale del servizio delle tesorerie dello Stato, 731 — combatte le conclusioni dell'ufficio centrale, convinto che l'attuale progetto di legge è altamente richiesto dalle necessità presenti delle condizioni del paese, 732 — risponde alle osservazioni del relatore, 751 — svolge alcuni argomenti in favore del secondo schema di legge per l'istituzione di una Banca di sconto e di circolazione in Sardegna, 753 — aggiunge nuove considerazioni in risposta a quelle degli opposi-

tori, 758 — risponde a domande del senatore Sclopis, 762 — votato il primo paragrafo del primo articolo propone che la legge sia rinviata alla Commissione onde prenda in considerazione i vari emendamenti proposti dalla minoranza della medesima, 764 — porge spiegazioni al senatore Di Castagnetto intorno al disposto del primo articolo, 768-770 — dichiarazioni in seguito alla reiezione di questo progetto di legge per quanto riflette la istituzione in Sardegna di una Banca di sconto e di circolazione, 772.

CHIODO barone Agostino. Membro supplementare della Deputazione incaricata di presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pagina 6 — parla nella discussione generale e in favore dello schema di legge concernente le fortificazioni di Casale, 26 — per un fatto personale, 35 — in merito, 36-47 — legge la relazione sul progetto di legge per la riforma dei sott'ufficiali e soldati, 139 — risponde alle osservazioni del senatore Di Sonnaz in ordine al primo articolo, 152 — dà lettura del rapporto sul progetto di legge per la cessione di proprietà demaniali alla città di Novara, 438 — sopra quello per la leva di 150 iscritti marittimi, 447 — depone sul banco della Presidenza il rapporto sul progetto di legge per la concessione della strada ferrata della Savoia, 617 — riferisce sui titoli di ammissione in Senato del conte De Maugny, 618 — a nome dell'ufficio centrale propone un'aggiunta all'articolo 2° del progetto di legge surriferito, 619 — annunzio della presentazione della sua relazione sul progetto di legge riguardante la leva militare annuale, 638.

CIBRABIO cavaliere Luigi. È proclamato segretario dell'ufficio di Presidenza, pag. 3 — membro della Commissione permanente di finanze, 4 — riferisce a nome del primo ufficio sopra i titoli di ammissione a senatore del commendatore Cagnone, 6 — invita l'ufficio centrale a non insistere sull'emendamento proposto all'unico articolo del progetto di legge per l'eccezione dei cumuli di stipendi a favore dei guardiani delle carceri giudiziarie, 105 — annunzio della di lui nomina a ministro delle finanze, 106 — presenta progetti di legge relativi all'alienazione di beni demaniali in Sardegna ed in Piemonte, 106 — altro per una tassa sugli atti di donazione, di costituzione di dote, di emancipazione e di adozione, 110 — prega il Senato di rinviare la discussione concernente la ferrovia da Torino a Susa, 111 — risponde alle osservazioni del senatore della Marmora Alberto, concernenti il progetto di legge per un credito straordinario sui bilanci 1852 della marina e dei lavori pubblici, 129 — ad altre del senatore Picolet in ordine al primo articolo dello schema di legge per un'im-

posta sugli atti di donazione, ecc., 129 — in ordine al terzo articolo, 130-131 — a nome del ministro dell'interno presenta un progetto di legge per alcune modificazioni alla legge 30 settembre 1848, relative al personale di pubblica sicurezza, 131 — osservazioni d'ordine sopra una controproposta presentata dal senatore Vesme al progetto di legge per la concessione di beni demaniali in Sardegna; presenta un progetto di legge per modificazioni agli statuti della Banca nazionale, 138 — fa istanza perchè sia ritardata la discussione sul progetto di legge per una imposta personale e mobiliare, 139 — dichiarazioni concernenti la proposta di legge per l'alienazione di beni demaniali in Sardegna, 142 — si oppone ad un emendamento proposto al primo articolo dal senatore Cristiani, 147 — porge spiegazioni al senatore Della Marmora Alberto in ordine al 4° articolo, 148 — parla in sostegno della proposta del Ministero per un'imposta personale e mobiliare, opponendosi al sistema della Commissione, 159-167 — stabilisce il vero punto della questione sulla differenza che esiste tra il progetto della Commissione e il Ministero, 173 — insiste per il sistema del Ministero, combattendo gli argomenti del senatore Alfieri, 176 — osservazioni in ordine ad un emendamento del senatore Picolet, 177 — porge spiegazioni al senatore Jacquemoud in ordine al significato degli articoli 4 e 8 del progetto di legge per modificazioni agli statuti della Banca nazionale, 180 — risponde alle osservazioni fatte dal senatore Di Castagnetto contro il progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali in terraferma, 184 — contro un emendamento proposto dalla Commissione, 188 — osservazioni sulla convenienza di porre in discussione partitamente l'elenco dei beni, 189-190 — fa alcune dichiarazioni in seguito a domande di schiarimenti rivolte dal senatore Vesme nella discussione del progetto di legge per la concessione di una strada ferrata da Vigevano a Mortara, 197 — presenta progetti di legge per autorizzazione di spese occorrenti al palazzo Ducale in Genova e ai fabbricati della polveriera in Torino, 203-204 — risponde all'interpellanza del senatore Plezza sul modo con cui si eseguisce la legge d'imposta sopra i fabbricati, 222-223-224 — dichiara di accettare un ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis, 228 — si oppone alla sospensione chiesta dal senatore Musio della legge sul riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna, insistendo perchè venga approvata, 239-240 — annunzia le demissioni del Ministero, la sua ricomposizione e la di lui nomina a ministro dell'istruzione pubblica, 244 — in nome del ministro delle finanze presenta un progetto di legge per l'approvazione di crediti supplementari sui bilanci del 1851, 251 — osservazioni d'or-

dine intorno alla votazione d'un emendamento proposto dal senatore D'Azeglio Roberto al progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, 347 — dichiarazioni in risposta alle osservazioni del senatore Jacquemoud, fatte nella discussione del progetto di legge pel riordinamento delle gabelle accensate, 360 — in nome del ministro delle finanze presenta un progetto di legge per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato e il decreto di nomina del commissario regio; e del ministro dei lavori pubblici; altro schema di legge per la concessione della strada ferrata da Genova a Voltri, 372 — non si oppone al rinvio al Ministero della petizione del signor Secchi Usai, già segretario insinuatore in Sassari, 374 — in nome del ministro della marina presenta un progetto di legge per la leva di 150 marinai, 437 — invita il senatore D'Azeglio a spiegare il senso di qualche frase pronunciata in occasione della relazione sopra petizioni concernenti il monumento a Re Carlo Alberto, 442 — presenta in nome del ministro delle finanze progetti di legge: per divieto di concedere titoli o gradi a chi non ne sia effettivamente rivestito; concessione alla Società dello stabilimento Vittorio Emanuele dello stagno di San Gavino in Sardegna, 505 — risponde alle osservazioni del senatore Balbi-Piovera, fatte nella discussione del progetto di legge per una tassa personale e mobiliare, 508 — al senatore Alfieri, 511-512-513 — presenta in nome del ministro delle finanze progetti di legge per la conservazione del catasto della Sardegna; per crediti supplementari ai bilanci 1852 d'artiglieria e di finanze, 516 — nella discussione del progetto di legge intorno alle società anonime ed alle assicurazioni mutue invita il senatore Cotta a ritirare un emendamento proposto al 3° articolo, 526 — propone una nuova redazione del 3° articolo del progetto di legge per la conservazione del catasto della Sardegna, 582-584 — in nome dei ministri dell'interno e dei lavori pubblici presenta progetti di legge: per autorizzare la divisione amministrativa di Cuneo ad eccedere il limite normale della sua imposta; quella di Sassari a contrarre un prestito e ad eccedere pure il limite dell'imposta; costruzione della strada ferrata da Novara al Lago Maggiore, 598 — privata al Governo dello stabilimento ed esercizio delle linee telegrafiche dello Stato, 608 — invita l'ufficio centrale a desistere dalla sua proposta di obbligare la Società concessionaria dello stagno di San Gavino a costruire abbeveratoi, 609 — presenta in nome del ministro dei lavori pubblici un progetto di legge concernente il concorso del Governo per la costruzione di una rete di strade carreggiabili nella provincia di Nizza, 612 — e del ministro

delle finanze i progetti di legge: per la soppressione della tassa commerciale in Torino; per una convenzione colla compagnia transatlantica; per una doppia linea di navigazione tra Genova e l'America; per disposizioni relative alle società anonime e associazioni mutue, modificato dalla Camera dei deputati, 635 — finalmente in nome del ministro guardasigilli presenta il progetto di legge riguardante la tariffa provvisoria degli atti giudiziarii, 648.

CLERO in Sardegna — Assegni suppletivi al clero di Sardegna; progetto di legge, pag. 448 — relazione, 495 — discussione, 497 — vi prendono parte i senatori De Cardenas, Della Marmora Alberto, Musio, relatore, e il ministro guardasigilli Boncompagni; votazione e approvazione, 500.

CODICI — Abrogazione della sostituzione delle pene, stabilita dal Codice penale militare in favore degli ufficiali; progetto di legge, pag. 10 — relazione, 132 — discussione, votazione e approvazione, 133.

Sugli effetti delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine rispetto ai non commercianti; progetto di legge, pag. 433 — relazione, 469-479 — discussione, votazione e approvazione, 485.

Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile; progetto di legge, pag. 647 — proposta del relatore, 739.

Tariffa provvisoria della tassa sugli atti giudiziarii, Vedi *Tasse*.

Abolizione delle pene della berlina e dell'emenda; progetto di legge, pag. 696.

COLLEGO (Provana di) cavaliere Giacinto. Riferisce sopra i titoli di ammissione al Senato del maggior generale Dabormida, pag. 244 — è proclamato membro della Commissione permanente di finanze e bilanci, 254 — propone emendamenti al primo articolo del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri, 378-379 — osservazioni intorno ad un emendamento all'articolo 2° proposto dal senatore Pinelli, 384 — ne propone uno all'8° articolo, 414 — prende parte alla discussione del progetto di legge sull'avanzamento dell'armata di terra discorrendo intorno al 13° articolo, 422 — ad un emendamento proposto dal senatore Della Marmora Alberto al 24° articolo (Stato maggiore generale), 429 — è proclamato membro della Commissione istituita pel monumento da erigersi a re Carlo Alberto, 500 — chiede un congedo, 528 — parla nella discussione generale e contro la proposta di legge intesa ad affidare alla Banca nazionale il servizio della tesoreria generale dello Stato, 757.

COLLA commendatore Federico. Scrutatore delle schede per la nomina dei commissari per la Cassa depositi e prestiti; è proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 4 —

nella discussione generale del progetto di legge concernente le fortificazioni di Casale dichiara che l'ufficio centrale sta fermo nelle sue conclusioni ad onta degli oppositori al medesimo, 47 — legge la relazione sul progetto di legge per un credito straordinario sui bilanci del 1852 della marina e dei lavori pubblici, 128 — dichiarazioni sulla discussione, 128 — dà lettura del rapporto sul progetto di legge per una spesa necessaria alla demolizione dell'avancorpo del palazzo Ducale di Genova, 216 — su quello per disposizioni relative a disposizioni speciali sull'Amministrazione centrale, 256 — è proclamato membro della Commissione della legge di riordinamento dell'Amministrazione medesima, 376 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per l'avanzamento nell'esercito di terra, 376 — osservazioni sul primo articolo del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri, 379 — risponde alle obiezioni del senatore Jacquemoud in ordine all'articolo primo del disegno di legge sull'avanzamento dell'esercito di terra, 421 — a quelle del senatore Colli intorno al 15° articolo, concernente le promozioni a luogotenente, 422-423 — porge spiegazioni in proposito dell'articolo 24 (Stato maggior generale), 427 — intorno ad un emendamento del senatore Alberto della Marmora, 429 — propone un'altra redazione del 37° articolo, 431 — non insiste perchè sia mantenuto l'ultimo articolo relativo all'epoca in cui la legge avrà effetto, 432 — porge ragguagli sullo stato dei lavori dell'ufficio centrale incaricato dell'esame dei progetti di legge per affidare alla Banca nazionale il servizio di tesoreria e per l'istituzione in Sardegna di una Banca di sconto e di circolazione, 701 — nella discussione riferisce intorno agli emendamenti della minoranza della Commissione, 766 — risponde ad osservazioni del senatore di Castagnetto, relative al disposto del primo articolo, 769.

COLLEGI nazionali — Istituzione di posti gratuiti nei Collegi nazionali; progetto di legge, pag. 2.

COLLEGGNO (Provana di) cavaliere Luigi. Scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 4 — in occasione della discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona annuncia l'intenzione di fare alcune osservazioni sulla condotta del Ministero, 5 — le svolge, 6-8 — propone di destinare la spesa dell'illuminazione esterna dell'edificio del Senato in occasione della festa dello Statuto alle vittime del disastro della polveriera del Borgo Dora in Torino, 71 — prende parte alla discussione del progetto di legge pel riordinamento della compagnia delle guide di Chamouny, 88 — osservazioni sopra una petizione sporta da Temistocle Santi, 90 — contro il progetto di legge

per l'abolizione dei sussidii ai padri di dodicesima prole, 96-98 — in merito di quello concernente l'imposta sugli atti di donazione, emancipazione, adozione e di costituzione di dote, 130 — per una mozione d'ordine, 253 — scrive che per motivi di salute non può prender parte alla discussione sul progetto di legge concernente il contratto civile di matrimonio, 258.

COLLER conte Gaspare. Domanda alcuni schiarimenti preliminari alla discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, pag. 258-259 — accenna ai pareri del presidente di cassazione e del procuratore generale di Napoli, 335-336 — estratto a sorte membro della deputazione per compiere S. M. nell'iniziamento del nuovo anno, 354 — è proclamato membro della Commissione per l'esame del Codice di procedura civile, 651.

COLLI (di Felizzano) marchese Vittorio. Scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di sorveglianza della Cassa depositi e prestiti, pag. 6 — legge la relazione sul progetto di legge intorno allo stato degli ufficiali, 12 — riferisce intorno ad una petizione la quale tenderebbe ad introdurre un'aggiunta al 36° articolo, 64 — parla nella discussione generale sopra il trattato di commercio conchiuso colla Francia, 75-80 — chiede un congedo, 95 — legge la relazione sul progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Alessandria a contrarre un mutuo, 192 — svolge alcune considerazioni contro la proposta di legge sul contratto civile del matrimonio, 280 — mozione d'ordine, 358 — porge schiarimenti intorno ad una petizione dei conti Carlo e Giuseppe Bigliani e conte Cesare e cavaliere Eustachio Pelletta, 374-375 — parla nella discussione generale del progetto di legge sull'avanzamento dell'esercito di terra, 420 — intorno al quindicesimo articolo relativo alle promozioni a luogotenente, 422-423 — nella discussione dello schema di legge per un'imposta sulle vetture chiede spiegazioni intorno all'art. 54°, 565 — domanda un congedo, 638 — fa un reclamo sull'ordine del giorno, 692-693 — osservazioni nella discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione relativa alla concessione d'acqua del Tanaro al signor Deferrari, 694 — porge spiegazioni di fatto nella discussione del progetto di legge inteso a stabilire una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America, 721.

COLOBIANO (Avogadro di) conte Filiberto. Scrutatore delle schede per la nomina dei due questori, pag. 3 — della Commissione permanente di finanze e bilanci, 3 — membro della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 6.

COMMISSARI della Cassa depositi e prestiti — Elezione, pag. 4-6.

COMMISSIONI permanenti di finanze e bilanci, di agricoltura e commercio — Elezione dei membri componenti le medesime, pag. 3-125.

CONELLI DE-PROSPERI avvocato Francesco. Comunicazione del regio decreto di nomina a senatore, pag. 3 — relazione sopra i suoi titoli di ammissione e proclamazione, 154-155 — presta giuramento, 251.

COTTA cavaliere Giuseppe. È proclamato membro delle Commissioni permanenti di agricoltura e commercio, di finanze e bilanci, pag. 4 — legge la relazione sul progetto di legge per modificazioni agli statuti della Banca nazionale, 154 — porge spiegazioni ai senatori Jacquemoud e Balbi-Piovera concernenti le località in cui si stabiliranno sedi della Banca succursali, 181 — legge le relazioni sopra i progetti di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci, 353 — per l'alienazione di due milioni di rendita, 419 —

per una nuova autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci, 446 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno alle società anonime ed associazioni mutue; propone una nuova redazione del 3° articolo concernente le assicurazioni sulla vita, 525-526 — muove obiezioni sull'articolo 2° dello stesso progetto di legge modificato dall'altro ramo del Parlamento, 655.

CRISTIANI (di Ravarano) cavaliere Cesare. Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali in Sardegna, pag. 142 — propone un emendamento al 1° articolo, 146 — riferisce sui titoli di ammissione a senatore dell'avvocato Conelli, 154 — è proclamato membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sul contratto del matrimonio civile, 230 — legge la relazione sul progetto di legge per la divisione del mandamento di Casale, 600 — è proclamato membro della Commissione per l'esame del Codice di procedura civile, 651.

D

DABORMIDA commendatore Giuseppe. Relazione sopra i suoi titoli di ammissione in Senato; proclamazione e giuramento, pag. 244 — sua nomina a ministro degli affari esteri, 244 — osservazioni sull'ordine della votazione intorno ad un emendamento del senatore Roberto d'Azeglio al progetto di legge sul contratto civile del matrimonio (leggi *Dabormida* e non *D'Azeglio*), 347 — parla nella discussione del progetto di legge per l'avanzamento degli ufficiali dell'armata di terra, 424-426-427-429 — presenta al Senato una copia autentica del trattato di navigazione e di commercio col granducato di Mecklemburg-Schwerin, 553 — della convenzione telegrafica stabilita colla Francia, 605 — presenta a nome del ministro delle finanze un progetto di legge per modificazioni alla tariffa doganale, 637 — a nome del ministro dei lavori pubblici presenta pure un altro schema di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Pinerolo, 645 — porta a conoscenza del Senato alcune convenzioni stipulate dal Governo del Re, 765.

DALLA VALLE marchese Rolando Giuseppe. Incaricato delle funzioni di segretario provvisorio, pag. 2 — membro supplementare della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 6 — chiede un congedo, 246.

D'ANGENNES monsignor Alessandro. Prende parte alla discussione generale del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio ragionando con-

tro il medesimo, pag. 290 — è interrotto dal presidente, 293-333.

D'AZEGLIO (Tapparelli) cavaliere Massimo. Deputato, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Nella discussione generale del progetto di legge concernente le fortificazioni di Casale difende l'operato e la politica del Ministero, pag. 24 — dichiarazioni, 41 — risponde al senatore Gallina, 50 — annunzia la costituzione del nuovo Ministero da lui presieduto; spiegazioni sulla passata crisi, 106 — presenta la convenzione postale conclusa colla Toscana, 108 — risponde alle interpellanze del senatore Jacquemoud sulla mancanza di un organo ministeriale nella stampa periodica, 150 — a nome del ministro dell'interno presenta un progetto di legge per l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Alessandria di contrarre un prestito, 151 — annunzio delle dimissioni del Ministero e sue, 244.

D'AZEGLIO (Tapparelli) marchese Roberto. È proclamato questore del Senato, pag. 3 — membro della deputazione incaricata di presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 6 — scrive per informare il Senato delle sue dimissioni da membro della Commissione del monumento a Re Carlo Alberto, 252 — parla nella discussione generale e contro il progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, 274-305 — suo emendamento agli articoli 38-39-40 del progetto, 337 — domanda che si sospenda di discutere in ordine a

tre petizioni relative al monumento da erigersi a Re Carlo Alberto, 436 — osservazioni in proposito e dichiarazioni, 438 — propone il rinvio di esse al Ministero dei lavori pubblici, 442 — risponde al ministro per un fatto personale, 443-445.

DEBITO pubblico dello Stato — Alienazione della rendita di due milioni di lire sul Debito pubblico; progetto di legge, pag. 387 — relazione, 419 — discussione, 433 — votazione e approvazione, pag. 434.

Soppressione delle amministrazioni del Debito pubblico e del Monte di riscatto in Sardegna; progetto di legge, pag. 437 — relazione, 448 — discussione, 466 — osservazioni del ministro di finanze Cavour e del relatore senatore Regis; votazione e approvazione, 468.

DE CARDENAS conte Lorenzo. Osservazioni sopra un incidentesorto negl'uffizi in proposito della discussione del progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali, pag. 109-112 — accenna alcuni errori tipografici occorsi nella relazione sul progetto di legge per alienazione di beni demaniali in terraferma, 189 — propone un emendamento all'articolo 3° del progetto di legge per il riordinamento della pubblica sicurezza relativo al riparto delle spese a carico dei comuni, 193-194 — osservazioni intorno ai delegati di polizia, 195 — alla mozione di nominare una Commissione più numerosa per l'esame del progetto di legge sul contratto del matrimonio civile, 204 — invita il Ministero a limitare le spese alle sole urgenti nella discussione del progetto di legge per la costruzione di un palazzo di giustizia in Ciampini, 350 — parla nella discussione del progetto di legge per il riordinamento delle gabelle accensate intorno al 15° articolo concernente la ripartizione del contingente, 367 — della tabella indicante la base proporzionale del diritto, 369 — fatte alcune osservazioni sulle varie proposte concernenti il primo articolo del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri, domanda sia rinviato all'ufficio centrale per una nuova redazione, 380-381 — considerazioni in ordine al secondo articolo, 398 — propone un emendamento all'ultimo paragrafo del terzo articolo, 404 — una modificazione nella redazione del settimo articolo, 412-413 — riferisce alcune petizioni, 434-445 — propone un emendamento all'articolo 54 del progetto di legge sul riordinamento della Amministrazione centrale dello Stato relativo all'epoca della sua attuazione, 465 — parla contro il progetto di legge diretto ad autorizzare la divisione di Novara ad eccedere il limite della sua imposta, 491 — in favore di quello per assegni e sussidi al clero di Sardegna, 497-498 — propone

emendamenti al primo e terzo articolo, 499 — osservazioni intorno al 12° articolo del disegno di legge per una tassa personale e mobiliare, 512 — prende parte alla discussione dei progetti di legge intorno alle società anonime ed assicurazioni mutue, 523-535-542 — alla conservazione del catasto nella Sardegna, 589 — alle società anonime ed alle associazioni mutue, 665 — allo stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America, 709-725.

DE FERRARI marchese Raffaele duca di Galliera. Depone sul banco della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge per la ritenenza e tassa sugli stipendi degli impiegati, pag. 95.

DE FORNARI conte Giuseppe. Prende parte alla discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio; osservazioni sopra un emendamento proposto dal senatore D'Azeglio Roberto, 345-346 — sulla votazione del medesimo, 348 — svolge alcune considerazioni intorno all'articolo 6° del progetto di legge per il riordinamento delle gabelle accensate relativo al canone per la città di Genova, proponendone la sospensione, 364 — parla in favore del progetto di legge inteso a stabilire una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America, 711 — insiste perchè abbia luogo la discussione del progetto di legge inteso a stabilire in Sardegna una Banca di sconto e di circolazione, non ostante il Senato abbia respinto quello per affidare alla Banca nazionale il servizio della tesoreria generale dello Stato, 772.

DELLA MARMORA (Ferrero) cavaliere Alfonso, deputato, ministro della guerra. Presenta progetti di legge: per lo stato degli ufficiali; la riforma dei bassi ufficiali; l'abrogazione della sostituzione delle pene stabilita in favore degli ufficiali dal Codice penale militare, pag. 10 — nella discussione del progetto di legge concernente le fortificazioni di Casale ribatte gli argomenti addotti dagli oppositori, 20-28 — si oppone ad un'aggiunta proposta dal senatore Franzini al 6° articolo del progetto di legge sullo stato degli ufficiali concernente la disponibilità, 62-63 — accenna ad un errore tipografico nel 38° articolo, 64 — ad altro nel 62° articolo, 65 — continua a far parte del Ministero D'Azeglio, 106 — presenta un progetto di legge sull'avanzamento degli ufficiali, 106 — altro per la leva militare di terra ordinaria, 126 — risponde alle considerazioni e proposte del senatore Bava nella discussione dello schema di legge sulla riforma dei bassi ufficiali e soldati, 153 — riconfermato ministro della guerra e marina nel nuovo Ministero Cavour, 244 — prega il Senato di voler adottare la convenzione sanitaria internazionale e il relativo progetto nei termini proposti dal Ministero, 246 — a nome del

finanze presenta un progetto di legge per disposizioni relative alle società anonime ed alle associazioni mutue, 419 — nella discussione del progetto di legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'armata di terra risponde ad osservazioni del senatore Jacquemoud intorno al relativo regolamento, 421 — del senatore Colli in ordine alle nomine dei luogotenenti, 423 — dichiarazioni concernenti i cavalleggieri della Sardegna, 425 — propone che si prescinda da determinare nella legge l'epoca della sua attuazione, 432 — presenta due progetti di legge: l'uno per la leva ordinaria sulla classe del 1832; l'altro relativo alla legge organica della leva modificato dalla Camera dei deputati, 630 — prega il Senato di rinviare la discussione del progetto di legge per il riordinamento dei Consigli di marina mercantile riservandosi di rispondere alle obiezioni del senatore Doria, 630 — contro la modificazione proposta da questi in nome dell'ufficio centrale al quinto articolo, 632-633.

DELLA MARMORA (Ferrero) cavaliere Alberto. Scrutatore delle schede per la nomina dei quattro segretari, pag. 2 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per una leva ordinaria di cento marinai, 10 — parla nella discussione dello schema di legge inteso a sanzionare la convenzione addizionale al trattato di commercio colla Svezia e Norvegia, 68-69 — chiede un congedo, 87 — scrutatore delle schede per la nomina di un segretario della Presidenza, 125 — legge la relazione sul progetto di legge per l'ordinamento dei porti, spiagge e fabbriche marittime, 126 — parla nella discussione dello schema di legge per un credito straordinario sui bilanci 1852 della marina e dei lavori pubblici, 128 — per una mozione d'ordine, 133 — in sostegno del progetto di legge per la concessione di beni demaniali in Sardegna, 134-138 — domanda schiarimenti al ministro delle finanze, 142 — fa alcune obiezioni sul disposto del 6° articolo, 147 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge per un'imposta personale e mobiliare ragionando contro il medesimo, 159 — in favore dello schema di legge sul riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna, 239 — nella discussione intorno alla convenzione sanitaria internazionale accenna ad una lettera del sindaco di Cagliari relativa ad una petizione di quella Giunta sanitaria, 251 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio-ragionando contro il medesimo, 293 — risponde ad un appunto fatto gli dal presidente del Consiglio, 321 — domanda che si sospenda la discussione, 322 — non insiste, 335 — dichiara d'astenersi dalla votazione, 347 — è proclamato membro della Commissione per

l'esame del progetto di legge diretto ad applicare il sistema metrico decimale ai pesi e misure dei medicinali, 361 — domanda schiarimenti relativi all'avanzamento nell'arma dei cavalleggieri della Sardegna, 425 — propone un emendamento al 24° articolo del relativo progetto di legge, 427 — fa alcune obiezioni contro le disposizioni contenute nel primo articolo del progetto di legge per il riordinamento delle Camere di commercio, 480 — legge la relazione sul progetto di legge per lo stabilimento di un telegrafo elettro-sottomarino dalla Spezia alla Sardegna; fa istanze concernenti il porto di Cagliari, 495 — parla in sostegno del disegno di legge per assegni e sussidi al clero di Sardegna, 498 — domanda se gli agenti armatori siano dichiarati esenti dall'imposta personale, 513 — un congedo, 515 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la erezione in comune di alcune borgate della Sardegna nel Sulcis, 641-642-643-644 — legge la relazione sul progetto di legge per il traslocamento dell'ufficio d'insinuazione da Tortoli a Lanusei, 690 — nella discussione del progetto di legge relativo alla escavazione dei porti accenna a miglioramenti nell'entrata del porto della Maddalena, 693 — appoggia l'adozione della convenzione col signor Deferrari per una concessione d'acqua del Tanaro, 694 — del progetto di legge per lo stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America, 714 — sue dichiarazioni concernenti i progetti di legge intesi ad affidare alla Banca nazionale il servizio della tesoreria generale dello Stato ed a stabilire in Sardegna una Banca di sconto e di circolazione, 757-761.

DELLA MARMORA (Ferrero) marchese Carlo. Scrive per indicare i motivi della sua assenza, pag. 93.

DELLA PLANARGIA (Palliaciu) marchese Giovanni. Scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente d'agricoltura e commercio, pag. 4 — chiede un congedo 87-244 — estratto a sorte membro della deputazione per compiere S. M. nell'iniziamento del nuovo anno, 354.

DELLA TORRE (Sallier) conte Vittorio. Si associa alle osservazioni fatte dal senatore Collegno Luigi sulle intenzioni manifestate nel discorso della Corona, pag. 7-8 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge concernente le fortificazioni di Casale, 21-32-34 — del trattato di commercio conchiuso colla Francia; ragionando contro il medesimo, 80 — contro quello sul contratto civile del matrimonio, 294 — intorno ad un emendamento proposto dal senatore D'Azeglio Roberto, 338 — nella discussione del progetto di legge per il riordinamento del riparto delle pene pecuniarie fa istanza perchè ne fruisca l'*Albergo di Virtù* in Torino, 501 — svolge alcune considera-

zioni, nella discussione generale sul bilancio 1853 delle spese generali, sulle condizioni finanziarie dello Stato, 600 — risponde al presidente del Consiglio, 605 — parla nella discussione generale e contro il progetto di legge inteso ad affidare alla Banca nazionale il servizio della tesoreria generale dello Stato, 755.

DEMANIO — Norme per l'alienazione dei beni demaniali in Sardegna e disposizioni relative alle concessioni in enfiteusi; progetto di legge, pag. 106 — relazione, 132 — discussione generale, 134 — vi prendono parte i senatori Della Marmora Alberto e Vesme; da questi è presentata una contro proposta rinviata alla Commissione, 138 — si riprende la discussione, 140 — parlano i senatori Massa-Saluzzo, relatore, La Marmora Alberto, Cristiani, Pinelli e il ministro delle finanze Cibrario; votazione e approvazione, 148.

Alienazione di beni demaniali in terraferma; progetto di legge, pag. 106 — relazione, 140 — discussione, 182 — vi prendono parte i senatori Di Castagnetto, Quarelli, relatore, Siccardi, Alfieri, De Cardenas, Di Pollone e il ministro delle finanze Cibrario; votazione e approvazione, 190.

Cessione alla città di Novara dell'antica caserma dei cavalleggieri; progetto di legge, pag. 433 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 438.

Concessione alla Società *Vittorio Emanuele* in Sardegna dello stagno di San Gavino per disseccarlo; progetto di legge, pag. 505 — relazione, 606 — discussione, 608 — vi prendono parte i senatori Vesme, relatore, Giulio e i ministri delle finanze Cavour e dell'istruzione pubblica Cibrario; votazione e approvazione, 611.

Alienazione di beni demaniali pel valore di 5 milioni di lire; progetto di legge, pag. 561 — relazione, discussione, 591 — votazione e approvazione, 595.

Cessione dello stabilimento demaniale metalurgico di San Pier d'Arena ad una società di Genovesi; progetto di legge, pag. 607 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 638.

Autorizzazione della convenzione col signor Deferrari per la concessione d'acqua dal fiume Tanaro; progetto di legge, pag. 652 — relazione e discussione, 694 — vi prendono parte il senatore Colli e i ministri delle finanze Cavour e dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione 701.

Affittamento delle acque demaniali derivate dalla Dora Baltea ad una associazione di utenti della provincia di Vercelli; progetto di legge, pag. 652 — relazione e discussione, 693 — votazione e approvazione, 701.

DE MARGHERITA barone Luigi. Parla nella discussione

generale e contro la proposta di legge concernente le fortificazioni di Casale, pag. 22 — riferisce sopra petizioni, 90-91-92-93 — legge la relazione sul progetto di legge per l'abolizione dei sussidi ai padri di dodicesima prole, 94 — risponde alle obiezioni del senatore Di Collegno Luigi, 97 — legge la relazione sul progetto di legge pel riordinamento del personale di sicurezza pubblica, 140 — risponde alle considerazioni del senatore De Cardenas intorno al 4° articolo relativo alla nomina dei funzionari, 194 — è proclamato membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sul contratto del matrimonio civile, 230 — depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto medesimo, 252 — porge alcuni schiarimenti al senatore Collet preliminari alla discussione generale, 259 — riassume la discussione rispondendo alle obiezioni fatte contro le proposte della Commissione, 328 — respinge un emendamento proposto dal senatore D'Azeglio Roberto, 341-342 — risponde ai senatori Sauli e Di Calabiana, 342-343 — come presidente della Commissione delle petizioni propone che sia autorizzato il relatore del bimestre precedente a dar lettura della relazione che aveva preparata, 373 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri ragionando intorno al secondo alinea del settimo articolo, 411-412 — si annunzia che ha depositato sul tavolo della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge per il nuovo riparto delle pene pecuniarie, 501 — invita il Ministero a fare qualche dichiarazione intorno alla distribuzione delle medesime, 503 — ne prende atto, 504 — depone sul banco della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge intorno alle società anonime ed alle associazioni mutue, 507 — si oppone alla proposta del senatore Gioia di sopprimere il 1° articolo, 518 — sostiene, contrariamente all'avviso del senatore Giulio, la prima parte del 3° articolo, 522-523 — aderisce al rinvio del paragrafo 3° dello stesso articolo all'ufficio centrale, 527 — espone l'avviso dell'ufficio e presenta una nuova redazione, 528 — aderisce a quella proposta dal ministro delle finanze del paragrafo secondo del 4° articolo relativo all'obbligo delle società di ottenere l'autorizzazione del Governo, 532-534-535 — osservazioni intorno ad un emendamento del senatore Giulio al quinto articolo, 537 — accenna ad una petizione presentata dall'ingegnere Piolti, 538 — annuisce al rinvio all'ufficio centrale dell'8° articolo onde conciliare le diverse opinioni espresse, 552 — riferisce sul risultato degli studi dell'ufficio centrale proponendo un'aggiunta al 7° articolo e una nuova redazione dell'ottavo, 554 — del nono, 556 — decimo, 557 —

prende parte alla discussione del progetto di legge per la conservazione del catasto della Sardegna in ordine al 3° articolo, 581-582-583 — depone sul banco della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge relativo ai mediatori, agenti di cambio e sensali, 627 — nuovamente su quello modificato dalla Camera elettiva intorno alle società anonime ed alle associazioni mutue, 638 — è proclamato membro della Commissione per l'esame del Codice di procedura civile, 651 — depone sul banco della Presidenza la relazione per autorizzare la divisione di Torino a contrarre un mutuo, 652 — risponde alle difficoltà elevate contro il progetto di legge relativo alle società adottato dall'ufficio centrale, 653-655-656-661-663 — espone i motivi che ritardarono la compilazione e presentazione della relazione sull'approvazione provvisoria del Codice di procedura civile; fa appello ai colleghi di presentare alla Commissione le loro osservazioni, 739-740.

DE MAUGNY conte Clemente. Relazione sopra i suoi titoli di ammissione, pag. 618 — è proclamato senatore; presta giuramento, 619 — parla in favore del progetto di legge per la concessione della strada ferrata della Savoia, 625.

DEPOSITI e prestiti — Commissione di vigilanza, Vedi *Commissioni permanenti*.

DEPUTAZIONI — Per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 6.

Per compiere S. M. nell'iniziamento del nuovo anno, pag. 354.

DES AMBROIS commendatore Luigi. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 4 — prende parte alla discussione del progetto di legge per il riordinamento della sicurezza pubblica, 195 — accenna all'inutilità di un ultimo articolo nelle leggi per incaricare il ministro dell'esecuzione delle medesime, 217 — è proclamato membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sul contratto del matrimonio civile, 230 — di quello sul riordinamento dell'amministrazione centrale, 376 — legge la relazione sopra quest'ultimo progetto, 447 — insiste per l'adozione dell'articolo 18° come venne modificato dalla Commissione, 455 — accenna

uno sbaglio materiale occorso nel 20° articolo, 456 — parla contro una modificazione proposta all'articolo 26° dal senatore Di Castagnetto, 457 — in sostegno della clausola dell'avviso del Consiglio di Stato nei contratti a trattativa privata, 458 — risponde alle obiezioni del senatore Di Castagnetto fatte contro le disposizioni del 33° articolo, 461-462 — annuisce alla redazione proposta dal commissario regio del 36° articolo, 465 — parla contro un emendamento del senatore De Cardenas al 54° articolo, 465 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno alle società anonime ed alle associazioni mutue, appoggiando il disposto dell'8° articolo, 543-548.

DISCORSO della Corona, pag. 1 — discussione e approvazione dell'indirizzo di risposta, 5-6 — deputazione per presentarlo a S. M., 6.

DOGANE — Modificazioni alla tariffa doganale; progetto di legge, pag. 133 — relazione, 140 — discussione, 179 — votazione e approvazione, 181.

Altre modificazioni alla tariffa doganale; progetto di legge, pag. 637 — relazione e discussione, 696 — osservazioni del senatore Jacquemoud e risposta del ministro delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 701.

D'ORIA marchese Giorgio. Domanda un congedo, pag. 9 — parla nella discussione generale e in favore dello schema di legge concernente le fortificazioni di Casale, pag. 43 — di quello per l'approvazione della convenzione sanitaria internazionale, 247 — fa una mozione d'ordine, 253 — domanda che si voti per divisione sull'emendamento proposto dal senatore D'Azeglio Roberto al progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, 348 — svolge alcune considerazioni nella discussione del bilancio 1853 della marina, 591 — del progetto di legge per la concessione della strada ferrata della Savoia considerandolo dal lato finanziario, 619 — in favore di quello per autorizzare la costruzione della strada ferrata da Novara al lago Maggiore, 628 — a nome dell'ufficio centrale insiste nella modificazione introdotta nel 5° articolo del progetto di legge per il riordinamento dei Consigli della marina mercantile, 630 — risponde alle osservazioni del ministro della marina, 632-633-634

F

FANTINI monsignor Luigi. Scrive per giustificare la sua assenza dal Senato, pag. 66-126 — annunzio della sua morte, 244.

FARINI dottore Pier Luigi, deputato, ministro dell'istruzione pubblica. Presenta i progetti di legge:

per l'istituzione di posti gratuiti nei Collegi nazionali, pag. 2 — a nome del ministro della marina sulla leva ordinaria di marinai, 2 — per l'istituzione di una cassa di sussidii e pensioni ai maestri elementari, 86.

FOREST cavaliere Guglielmo. Relazione sopra i suoi titoli di ammissione in Senato e proclamazione, pag. 71 — presta giuramento, 72.

FORTIFICAZIONI.

Spesa straordinaria per le fortificazioni di Casale; progetto di legge, pag. 10 — relazione, 12 — discussione generale, 13 — vi prendono parte i senatori Franzini, Di Montezemolo, Galli, Bava, Della Torre, Demargherita, Sauli, Chiudo, De Sonnaz, Gallina, D'Oria, Di Collegno Luigi, Di Castagnetto, Colla, il presidente del Consiglio D'Azeglio, e i ministri delle finanze Cavour, della guerra La Marmora; discussione sugli articoli, 53 — parlano i senatori Di Castagnetto, Di Pollone, Gallina, Di Montezemolo, Balbi Piovera, relatore, e il ministro di finanze; votazione e approvazione, 56.

FRANZINI conte Antonio. Parla nella discussione generale in favore dello schema di legge concernente le fortificazioni di Casale, pag. 13 — risponde alle obiezioni degli oppositori, 21-25-30 — propone un'aggiunta al 6° articolo del progetto di legge sullo stato degli ufficiali concernente la disponibilità, 62-63 — non insiste, 64 — fa alcune obiezioni nella discussione dello schema di legge per riordinamento della compagnia delle guide di Chamonny, 87-88 — estratto a sorte membro della

deputazione per compiere S. M. in occasione del nuovo anno, 354 — prende parte alla discussione del 2° articolo del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri appoggiando le osservazioni del senatore Sauli, 398-399 — contro la disposizione contenuta nel 10° articolo, 414-415.

FRASCHINI avvocato Vittorio. Scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanze e bilanci, pag. 3 — membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sul contratto del matrimonio civile, 230 — osservazioni sulla chiesta lettura dei pareri del presidente di Cassazione e del procuratore generale di Napoli sul contratto medesimo, 336 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri, associandosi all'emendamento della Commissione al 2° paragrafo del 3° articolo con qualche modificazione, 403 — propone all'articolo 7° di surrogare la parola *multa* con quella di *somma*, 412 — parla in appoggio della disposizione contenuta nel 7° articolo del progetto di legge sulle società anonime ed associazioni mutue, intorno ai contratti di associazioni marittime e vitalizi, 540 — è proclamato membro della Commissione per l'esame del Codice di procedura civile, 651.

G

GABELLE — Riforma dei diritti di gabella; progetto di legge, pag. 254 — Vedi *Tasse*.

GALLI (della Loggia) conte Carlo. Scrutatore delle schede per la nomina dei quattro segretari, pag. 3 — della Commissione permanente di finanze e bilanci, 3 — parla nella discussione generale e in favore del progetto di legge concernente le fortificazioni di Casale, 17 — nella discussione dello schema di legge per riordinamento della pubblica sicurezza discorre in ordine alla istituzione dei giudici mandamentali, 192-193 — propone un emendamento all'articolo undecimo, di quello per la repressione della tratta dei neri, 417 — svolge considerazioni in merito del progetto di legge per un'imposta sulle vetture, 566.

GALLINA conte Stefano. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 4 — domanda se il presidente del Consiglio interverrà alla discussione del disegno di legge concernente le fortificazioni di Casale, 13 — prende parte alla medesima trattando la questione dal lato politico-finanziario-costituzionale, 38 — viene interrotto dal ministro delle finanze e dal presidente del Senato, 40-41 — aggiunge altre considerazioni,

48-55 — propone un emendamento aggiuntivo al primo articolo, 55 — è proclamato membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione centrale, 376 — parla nella discussione del progetto di legge diretto ad affidare il servizio della tesoreria generale dello Stato alla Banca nazionale; spiega il significato delle disposizioni contenute nel primo articolo, 769.

GALVAGNO avvocato Filippo, deputato, ministro di grazia e giustizia. Risponde alle considerazioni svolte dal senatore Di Collegno Luigi sulle intenzioni del Governo accennate nel discorso della Corona, pagina 8 — a nome del presidente del Consiglio presenta un progetto di legge per l'approvazione della convenzione consolare conclusa colla Francia, 67 — cessa di far parte del Ministero, pag. 106.

GATTINO cavaliere Giuseppe. Annunzio della di lui morte, 448.

GAUTHIER cavaliere Gaudenzio. Relazione sopra i suoi titoli di ammissione in Senato; proclamazione, pag. 730.

GIOIA cavaliere Pietro. A nome dell'ufficio III riferisce

sui titoli di ammissione del senatore Forest, pagina 71 — legge le relazioni sopra i progetti di legge per l'istituzione di una cassa sociale dei maestri elementari; per la estensione dell'eccezione dei cumuli di stipendi a favore dei guardiani delle carceri, 96 — date alcune spiegazioni, non insiste nell'emendamento proposto all'articolo unico di questo secondo progetto di legge, 105 — prende parte alla discussione generale dello schema di legge sul contratto civile del matrimonio, ragionando favorevolmente al medesimo, 313 — di quello intorno alle società anonime ed assicurazioni mutue, proponendo la soppressione del primo articolo, 518, 519 — di altro per la conservazione del catasto della Sardegna, 583.

GIUDICATURE di mandamento — Divisione del mandamento di Casale; progetto di legge, pag. 593 — relazione, discussione e approvazione, 600.

GIULIO commendatore Carlo. Scrutatore delle schede per la nomina dei quattro segretari, pag. 2-3 — è proclamato segretario, 3 — membro delle Commissioni permanenti di agricoltura e commercio, di finanze e bilanci, 4 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio concluso colla Francia, 66 — dichiarazioni nella discussione generale, 728-5 — parla nella discussione generale e in favore dello schema di legge per l'abolizione dei sussidi ai padri di dodicesima prole, 98 — scrutatore delle schede per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze, 125 — legge la relazione sul progetto di legge per una tassa mobiliare e personale, 138 — risponde nella discussione generale alle obiezioni degli oppositori ragionando in sostegno delle proposte della Commissione, 163 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la concessione di una strada ferrata da Torino a Novara, 209-212 — legge la relazione sul progetto di legge per lo stabilimento di una linea telegrafica da Torino al confine francese per Ciamberi, 229 — propone modificazioni nella redazione del primo articolo del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri, 379-380-381 — appoggia un emendamento proposto all'articolo 2° del senatore Pinelli, 385 — accenna ad uno sbaglio occorso nel riferire nel processo verbale l'emendamento del senatore Giacinto di Collegno, 388 — dichiara di votare contro il primo articolo nei termini proposti dalla Commissione, 393 — obiezioni sul secondo articolo, 396 — contro un emendamento al 7° articolo proposto dal senatore Pallavicino Mossi, 413 — esamina il progetto di legge sul riordinamento delle Camere di commercio, dichiarandosi contrario al medesimo, 469 — risponde alle osservazioni del mi-

nistro delle finanze persistendo nel suo voto negativo, 476-481 — parla nella discussione del disegno di legge intorno alle società anonime ed associazioni mutue, dichiarandosi contrario al disposto del 3° articolo concernente le società estere d'assicurazione sulla vita ossia tontine, 519 — risponde alle osservazioni fatte dal senatore Pinelli in favore dell'articolo medesimo, 521 — dal senatore De Margherita relatore, 523 — si associa alle ragioni esposte dal senatore Cotta, 526 — osservazioni contro il paragrafo 2° del 4° articolo che proibisce alle società straniere di continuare le loro operazioni senza l'autorizzazione dello Stato, 530 — contro l'articolo 5° che stabilisce le tasse a cui le società andranno soggette, 535-536 — contro l'articolo 8° relativo ai contratti di assicurazioni marittime e vitalizi, 538 — risponde alle obiezioni del senatore Balbi Piovera fatte contro il disposto dell'articolo 14 del disegno di legge per una tassa sulle vetture, 564 — contro un emendamento del senatore Balbi Piovera al 18° articolo, 573 — nella discussione del progetto di legge per la conservazione del catasto della Sardegna propone che alla parola *estimo* nel primo articolo sia sostituita l'indicazione della categoria e della classe dei beni, 579 — osservazioni sulla proposta dell'ufficio centrale di obbligare la società concessionaria dello stagno di San Gavino a costruire abbeveratoi, nella discussione del relativo progetto di legge, 609 — propone che la petizione n° 836 del notaio Carutti sia inviata allo esame della Commissione di finanze, 649 — depone sul banco della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge per un'imposta sull'industria e commercio, professioni ed arti liberali, 652 — combatte nuovamente il progetto di legge modificato dall'altro ramo del Parlamento relativo alle società anonime ed alle assicurazioni mutue, 656-664 — ritira una proposta fatta intorno al primo paragrafo del 2° articolo, 665 — dichiarazioni preliminari alla discussione del disegno di legge dell'imposta sull'industria e commercio, 674 — prega il presidente di rinviare la lettura delle tavole di cui all'articolo 3° alla fine del progetto, 676 — chiama l'attenzione del ministro delle finanze sul disposto del 7° articolo relativo al passaggio di un comune da una ad altra categoria, 676 — riferisce l'avviso della Commissione sopra una petizione presentata da parecchi esercenti di Alessandria, 677 — sopra altra dei mercanti da vino all'ingrosso nella città di Torino, 679 — intorno a quella presentata da 124 capitani di mare, 683 — spiega i motivi per cui la Commissione non credette di proporre emendamenti all'articolo ventesimo sesto, 684 — chiama l'attenzione del ministro delle finanze sul disposto del-

l'articolo 50, in cui si tratta dei casi in cui gli oggetti messi in vendita da persone non munite di patenti vengano sequestrati, 686 — accenna a due altre petizioni del notaio Carutti e del collegio dei causidici di Torino, 687-688 — depone sul banco della Presidenza il rapporto sopra i progetti di legge riguardanti l'affidamento alla Banca nazionale del servizio della tesoreria generale dello Stato e lo stabilimento di una Banca di circolazione e di sconto in Sardegna, 729 — fa alcune dichiarazioni preliminari alla discussione, 732 — prega il Senato di rinviare ad altro giorno il seguito della discussione, 738 — risponde alle considerazioni del ministro delle finanze fatte in appoggio del progetto di legge, conchiudendo il suo ragionamento col dichiarare che la maggio-

ranza della Commissione persiste nelle sue conclusioni, 744 — parla sull'ordine della discussione, 751 — aggiunge altre considerazioni, 763 — dichiarazioni sulla proposta di rinvio della legge alla Commissione perchè prenda in considerazione gli emendamenti della minoranza, 764.

GONNET commendatore Claudio. Relazione sopra i suoi titoli di ammissione in Senato e proclamazione; pag. 730 — giuramento, 744.

GUIDE di Chamouny — Riorganizzazione della compagna detta delle guide di Chamouny; progetto di legge, pag. 67 — relazione e discussione, 87 — vi prendono parte i senatori Franzini, Jacquemoud, relatore, Picolet, Di Collegno Luigi, Di Benevello e il ministro dell'interno Pernati; votazione e approvazione, 93.

I

INSINUAZIONE — Traslocamento dell'ufficio di insinuazione da Tortoli a Lanusei; progetto di legge, pag. 634 — relazione e discussione, 690 — votazione e approvazione, 691.

INTERPELLANZE — Del senatore Jacquemoud sul motivo della mancanza di un organo del Ministero nella stampa periodica; annunzio e svolgimento, pag. 149 — risposta del presidente del Consiglio e replica dell'interpellante, 151.

Del senatore Piazza sul modo con cui viene eseguita la legge dell'imposta sui fabbricati nella

provincia di Lomellina; annunzio, pag. 161 — svolgimento, 218 — conchiude col proporre un ordine del giorno, 222 — parlano i senatori Nigra, Sclopis, Alfieri, Jacquemoud, Des Ambrois e i ministri delle finanze Cibrario e dell'interno Pernati; il Senato approva un ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis, 229.

ISTRUZIONE pubblica — Istituzione di posti gratuiti nei collegi nazionali; progetto di legge, pag. 2.

Istituzione di una cassa di sussidi e pensioni ai maestri elementari, Vedi *Pensioni*.

J

JACQUEMOUD barone Giuseppe. Scrutatore delle schede per la nomina dei due questori, pag. 3 — prende parte alla discussione generale sul trattato di commercio concluso colla Francia, 83 — dà lettura della relazione del progetto di legge per il riordinamento della compagnia delle guide di Chamouny, 87 — ne sostiene la discussione rispondendo alle osservazioni del senatore Franzini, 88 — del senatore Picolet, 89 — legge la relazione sui progetti di legge per autorizzazione di mutui da contrarsi dalle divisioni amministrative di Cuneo, Annecy e Savona, 95 — risponde alle obiezioni sollevate dai senatori Pinelli e Picolet nella discussione del progetto di legge per la ritenenza e tassa sugli stipendi, pensioni ed assegnamenti, 103 — dà lettura della relazione per l'approvazione della concessione della ferrovia da Torino a

Susa, 108 — di altra per autorizzare la provincia di Faucignya contrarre un mutuo, 111 — combatte gli argomenti addotti dal senatore Mosca contro la concessione della ferrovia da Torino a Susa, 116 — presenta e svolge un'interpellanza al presidente del Consiglio sulla mancanza di un organo ministeriale nella stampa periodica, 149 — replica alle risposte del presidente, 151 — parla in appoggio del progetto di legge sulla riforma dei bassi ufficiali e soldati, 153 — fa alcune osservazioni sugli articoli 4° e 8° del progetto di legge per modificazioni agli statuti della Banca nazionale, 179-181 — si oppone a che si ponga partitamente in discussione l'elenco dei beni demaniali di cui si domanda l'alienazione col relativo progetto di legge, 190 — legge la relazione sul progetto di legge relativo al pedaggio del comune di

San Mauro, 192 — parla in appoggio del progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Novara, respingendo gli emendamenti proposti dalla Commissione allo statuto sociale e al capitolato di concessione, 200 — prende parte alla discussione che diedero luogo alle interpellanze del senatore Plezza intorno all'esecuzione della legge d'imposta sui fabbricati, 227 — aderisce ad un ordine del giorno proposto dal senatore Nigra, 228 — svolge considerazioni intorno alla convenzione sanitaria internazionale, 248 — legge la relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa necessaria alla costruzione di un nuovo palazzo di giustizia in Ciamberi, 256 — risponde alle osservazioni del senatore De Cardenas, 351 — parla nella discussione generale del progetto di legge pel riordinamento delle gabelle accensate, dichiarandosi favorevole al medesimo, 359 — depono sul banco della Presidenza il rapporto sul progetto di legge per la repressione della tratta dei neri, 376 — accenna alcuni errori nel testo del progetto della Commissione, 378 — osservazioni sopra un emendamento al 1° articolo del senatore Collegno Giacinto, 378-379 — risponde ad obiezioni dei senatori Di Benevoglio, De Cardenas, Giulio, 380-381 — Sauli, 382 — del senatore Pinelli relativamente al 2° articolo, 383 — contro un suo emendamento, 385-386-387 — espone la nuova redazione degli articoli 1° e 2° proposta dall'ufficio centrale, 389 — risponde alle osservazioni del ministro di grazia e giustizia, 390 — del senatore Massa-Saluzzo, 393-394 — del senatore Alfieri, 396 — del senatore Sauli, 397 — contro un emendamento del senatore Massa-Saluzzo al paragrafo 2 del 3° articolo, 401-402-403 — contro un altro del senatore De Cardenas all'ultimo paragrafo dello stesso articolo, 405 — contro emendamenti dei senatori De Margherita al secondo alinea del 7° articolo, 412 — Pallavicino Mossi, 413 — Collegno Giacinto all'8°

articolo, 414 — spiegazioni concernenti la disposizione contenuta nel 10° articolo, 415-416-417 — annuisce ad un'aggiunta proposta dal senatore Massa-Saluzzo al 12° articolo, 418 — prende parte alla discussione del disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'armata di terra relativamente al 1° articolo, 421 — delle petizioni relative al monumento a Re Carlo Alberto, 444 — presenta i rapporti sopra i progetti di legge per autorizzare le divisioni amministrative di Ivrea a contrarre un mutuo, 466 — di Savona e di Novara ad eccedere il limite dell'imposta e contrarre mutui, 469 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul riordinamento delle Camere di commercio, 484 — parla in appoggio dell'autorizzazione alla divisione di Novara surriferita, rispondendo alle obiezioni del senatore Balbi-Piovera, 487 — del senatore Sauli, 494 — legge il rapporto sul progetto di legge per divieto di accordare titoli e gradi a chi non ne sia rivestito, 506 — svolge considerazioni in appoggio dell'obbligo espresso nel relativo progetto di legge alle società di assicurazione sulla vita d'impiegare in fondi pubblici le somme versate dagli assicurati, 524 — come pure di ottenere l'autorizzazione dallo Stato per operare, 531 — dichiara il suo voto favorevole all'8° articolo nei termini proposti, 550 — legge la relazione sul progetto di legge relativo all'istituzione di un consorzio per la manutenzione degli argini dell'Isère e dell'Arc, 608 — depono sul banco della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge pel riordinamento dei Consigli della marina mercantile, 626 — parla nella discussione del progetto di legge per nuove modificazioni alla tariffa doganale ragionando intorno al 9° articolo dell'appendice alle disposizioni preliminari della tariffa, 696-698 — si oppone alla questione sospensiva proposta sul progetto di legge per lo stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America, 728.

L

LACONI (Aymerich di) marchese Ignazio. Domanda un congedo, pag. 515.

LAZARI conte Fabrizio. Membro della deputazione inca-

ricata di presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 6 — della Commissione di contabilità interna, 304.

M

MAESTRI cavaliere Ferdinando. Parla nella discussione generale e in favore del trattato di commercio concluso colla Francia, pag. 78 — appoggia la

nuova redazione proposta dall'ufficio centrale del 2° articolo del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri, 395 — parla in sostegno della

proposta del ministro di grazia e giustizia di aggiungere una disposizione relativa alla vendita dei bastimenti, 406 — propone un emendamento al 10° articolo, 416 — espone le ragioni che lo muovono a dare il suo voto favorevole al progetto di legge per autorizzare la divisione di Novara ad eccedere il limite della sua imposta, 490 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno alle società anonime e assicurazioni mutue, 534 — risponde ad osservazioni del senatore Sauli relative al carico che ne ridonda alle finanze dalla concessione della strada ferrata della Savoia, 626 — depone sul banco della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge per la privativa allo Stato delle linee telegrafiche, 627 — dichiara di accettare a nome dell'ufficio centrale una modificazione al 1° articolo proposta dal ministro dell'interno, 634 — risponde ad osservazioni del senatore Di Pollone, 635 — annuisce alla soppressione di alcune parole nell'11° articolo, 636 — appoggia il progetto di legge per l'erezione in comune d'alcune borgate del Sulcis in Sardegna nei termini proposti dal ministro, 642 — riferisce l'avviso dell'ufficio centrale sopra petizioni sperte dai comuni di Pigna, Apricale, Isolabona, Dolceacqua, Perinaldo e Rocchetta relativamente al progetto di legge per la costruzione di una rete stradale nella provincia di Nizza, 669 — legge la relazione sul progetto di legge per la vincolazione dei bilanci avvenire della divisione amministrativa di Vercelli, 691 — risponde alle osservazioni del senatore Balbi-Pioverà fatte contro l'abuso delle provincie di eccedere il limite dell'imposta, 695.

MAFFEI (di Bioglio) conte Carlo. Scrutatore delle schede per la nomina dei due questori, pag. 2 — membro della deputazione incaricata di presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 6 — chiede un congedo, 377.

MALASPINA (di Carbonara) marchese Luigi. Scrutatore delle schede per la nomina dei quattro segretari, pag. 2 — chiede un congedo, 246-599.

MANDAMENTI — Divisione del mandamento di Casale; progetto di legge, pag. 593 — relazione, discussione e approvazione, 600.

MANNO barone Giuseppe. Confermato presidente del Senato, pag. 2 — comunica i decreti di nomina della Presidenza, 2 — proclama i segretari e i questori, 3 — avvertenze sui lavori del Senato, 4 — riferisce l'accoglimento fatto da S. M. alla deputazione che le presentò l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 9 — proclama a senatore il commendatore Cagnone, 8 — il conte Caccia, 10 — comunica l'annuncio della morte del presidente della Camera dei deputati Pier Luigi Pinelli, 66 — proclama a senatore il cavaliere Forest, 71 — annunzia la morte del senatore Moreno, 93 —

accenna ad un incidente sorto negli uffici relativo alla discussione della legge per l'alienazione dei beni demaniali, 108 — propone di rinviare la legge alla Commissione, 109 — proclama senatore l'avvocato Conelli, 155 — fa alcune avvertenze sull'ordine della discussione del progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Novara, 199 — proclama i componenti la Commissione per l'esame del progetto di legge sul contratto del matrimonio civile, 230 — dà conoscenza del verbale per la deposizione negli archivi del Senato dell'atto di nascita e di morte di un principe reale, 242 — annunzia la morte dei senatori Fantini e Profumo, 244 — dà conoscenza di un regio decreto con cui il generale Dabormida è nominato senatore; lo proclama, 244 — avvertenze preliminari alla discussione della convenzione sanitaria internazionale, 246 — informa il Senato della nomina dei componenti vari uffici centrali per l'esame di progetti di legge, 256 — avvertenza nella discussione generale della proposta di legge sul contratto civile del matrimonio, 284-285 — invita il senatore D'Angennes a voler temperare una sua espressione, 298 — accenna alla necessità di dover sciogliere quanto prima la seduta in causa del fetore del gas, 313 — richiama alla questione il senatore Della Marmora Alberto, 322 — rinnova istanze alle gallerie perchè s'astengano da segni di approvazione o disapprovazione, 327 — nel dare atto al guardasigilli del ritiro del progetto di legge sul matrimonio civile fa alcune osservazioni in risposta alle dichiarazioni dello stesso ministro, 354 — elegge il senatore Chiodo a supplire il relatore del bilancio della guerra, 377 — annunzia la morte del senatore Rignon, 437 — del senatore Gattino, 448 — surroga il senatore Giacinto di Collegno al senatore Di Castagnetto nella Commissione istituita pel monumento a Re Carlo Alberto, 500 — invita i senatori ad intervenire al funerale anniversario dei morti nella battaglia di Novara celebrato per cura del Governo, 506 — proclama senatore il conte De Maugny, 619 — propone che il progetto di legge sul reclutamento, modificato dalla Camera, sia trasmesso all'esame degli uffici onde nominare una nuova Commissione, 630 — comunica l'invito della Camera dei deputati di assistere ai funerali per il deputato Balbo, 646 — propone che sia nominata una Commissione speciale per l'esame del Codice di procedura civile, 647 — che la stessa Commissione sia pure incaricata di riferire intorno allo schema di legge per un tassa sugli atti giudiziari, 648 — comunica una lettera del presidente della Camera elettiva sopra alcuni errori materiali riconosciuti nelle tabelle annesse al progetto di legge per un'imposta sull'industria, commercio, professioni,

- arti liberali, 689 — proclama a senatori il cavaliere Giovanni Audiffredi, il conte Gabrio Casati, cavaliere Giovanni Gonnet, cavaliere Gaudenzio Gautieri, marchese Francesco Sauli, 730-731 — Roncalli avvocato Giuseppe (enon *Rossi*), conte Vitaliano Borromeo, 765 — partecipa la nomina a presidente della Camera elettiva del commendatore Bon-Compagni; dà atto al ministro guardasigilli della comunicazione del regio decreto di chiusura della Sessione, 773.
- MARINERIA** — Leva ordinaria di marinai, Vedi *Armata*.
 Ordinamento del servizio dei porti, spiagge e fabbriche marittime; progetto di legge, pag. 108 — relazione, 126 — discussione, votazione e approvazione, 127.
 Convenzione internazionale sanitaria e ordinamento del servizio sanitario marittimo, Vedi *Trattati*.
 Riparto delle quote di contributo per la conservazione e miglioramento dei porti di prima e seconda categoria; progetto di legge, pag. 514 — relazione, 528 — discussione, 575 — votazione e approvazione, 576.
 Aumento di retribuzione della gente di mare alla Cassa di risparmio e beneficenza per la marina mercantile; progetto di legge, pag. 585 — relazione, 591 — discussione, 593 — votazione o approvazione, 596.
 Convenzione colla compagnia transatlantica di Genova per lo stabilimento di una doppia linea di navigazione a vapore tra quella città e l'America, Vedi *Poste*.
 Riordinamento dei Consigli della marina mercantile; progetto di legge, pag. 585 — relazione, 626 — discussione, 629 — in seguito ad osservazioni del senatore Doria e dichiarazioni del ministro della marina La Marmora è sospesa la discussione, 630 — viene ripresa, 632 — vi prendono parte lo stesso ministro e i senatori Doria e Pinelli; votazione e approvazione, 634.
- MARIONI** cavaliere Giuseppe. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze e bilanci, pag. 4 — chiede un congedo, 59 — legge la relazione sul progetto di legge per l'approvazione di vari crediti supplementari al bilancio del 1851; estratto sorte membro della deputazione per compiere S. M. nell'iniziamento del nuovo anno, 354 — nominato membro della Commissione per la legge sul riordinamento dell'amministrazione centrale, 376 — legge la relazione sul progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali, 591 — chiede un congedo, 599 — riferisce sopra i titoli di ammissione in Senato del conte Vitaliano Borromeo, 765.
- MASSA-SALIZZO** conte Leonzio. Legge la relazione sul progetto di legge per la concessione di beni demaniali in Sardegna, pag. 132 → dichiarazioni relative, alla Commissione incaricata di esaminare il controprogetto del senatore Vesme, 139 — riferisce la nuova redazione proposta dalla Commissione, 140 — risponde al senatore Cristiani, 144 — al senatore La Marmora Alberto in ordine al 4° articolo, 148 — nella discussione del progetto di legge per un'imposta personale e mobiliare esamina i due sistemi proposti dal Ministero e dalla Commissione e si dichiara propenso a quest'ultimo, 172 — propone una modificazione al 1° articolo del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri, 378-379 — dichiarazione in proposito, 393-394-395 — propone l'aggiunta di alcune parole al paragrafo secondo del 3° articolo, 400-401-402-403 — si associa alla proposizione del senatore Frascini, 404 — del ministro di grazia e giustizia relativa ad inserire una disposizione concernente la vendita dei bastimenti, 407 — osservazioni e obiezioni in ordine alla disposizione contenuta nel 10° articolo, 415-416 — propone una modificazione alla seconda parte del 12° articolo che viene accettata dalla Commissione e dal Senato, 418 — prende parte alla discussione dell'articolo 8° del progetto di legge relativo alle società anonime ed assicurazioni mutue, 550 — del primo articolo del disegno di legge per la conservazione del catasto nella Sardegna proponendo che alla parola *estimo* si sostituisca l'indicazione della categoria e della classe dei beni, 579 — appoggia la redazione dell'articolo 3° nei termini proposti dal Ministero, 584 — riferisce sopra i titoli di ammissione a senatore del cavaliere Giovanni Audiffredi, 730.
- MATRIMONIO** — Sul contratto civile del matrimonio; progetto di legge, pag. 204 — nomina di una speciale Commissione, 230 — relazione, 252 — discussione generale, 258 — vi prendono parte i senatori Collet e il relatore De Margherita per alcune spiegazioni preliminari, indi Stara, 259 — D'Azeglio Roberto, 274-305 — Colli e Di Castagnetto, 280-323 — Di San Martino, ministro dell'interno, 283 — Bon-Compagni, ministro guardasigilli, 286-326 — D'Angennes, 290-333 — Della Marmora Alberto, 293-321 — Della Torre, 294 — Cavour, presidente del Consiglio, 296 — Siccardi, 300 — Musio, 305 — Pinelli, 309 — Gioia, 313 — Di Calabiana, 317 — Stara, 324 — De Margherita, 328 — discussione sul 1° articolo, 335-346 — parlano i senatori Alfieri, D'Azeglio Roberto, Siccardi, Della Torre, D'Angennes, Pallavicino-Mossi, D'Azeglio Roberto, Sauli, Di Calabiana, Siccardi, Musio, Defornari, Plezza, Pamparato, il relatore De Margherita e il ministro guardasigilli; il Senato respinge il primo articolo, 348 — si sospende la discussione, 349 — il progetto è ritirato, 352.
- MEDICINALI** — Applicazione del sistema metrico decimale

ai pesi e misure dei medicinali ; progetto di legge, pag. 358 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 366.

MINISTERO — Ministero D'Azeglio; demissioni; incarico al cavaliere Massimo d'Azeglio di comporre un nuovo Gabinetto, pag. 95 — costituzione del medesimo, 106 — annunzio delle demissioni e costituzione del nuovo Ministero Cavour, 244.

MONTE di riscatto in Sardegna — Maggior spesa sul bilancio del 1851, Vedi *Bilanci, Spese straordinarie*.

Soppressione delle amministrazioni del Monte di riscatto e del Debito pubblico in Sardegna; progetto di legge, pag. 437 — relazione, 448 — discussione, 466 — osservazioni del ministro delle finanze Cavour e del senatore Regis, relatore; votazione e approvazione, 468.

MONTEZEMOLO (Cordero di) marchese Massimo. Riferisce a nome del 2° ufficio sopra i titoli di ammissione al Senato del conte Caccia, pag. 10 — parla nella discussione generale e in favore del progetto di legge concernente le fortificazioni di Casale, 15 — contro un emendamento aggiuntivo all'articolo 1° proposto dal senatore Gallina, 56 — osservazioni sopra una petizione sporta da Temistocle Santi, 90 — altra di Bardi Andrea, 92 — intorne al progetto di legge relativo al riordinamento delle gabelle accensate, 357-358 — sul secondo alinea del 15° articolo, 366 — ad una petizione dei conti Bigliani e Pelletta, 374-375 — depone sul banco della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge pel riordinamento delle Camere di commercio; accenna ad una petizione di dodici negozianti di Vigevano, 469 — risponde alle obiezioni del senatore Giulio, 478-481 — domanda uno schiarimento in ordine al 10° articolo relativo alla competenza per giudicare delle contestazioni sulla revisione delle liste, 482 — chiede un congedo, 506 — ravvisa inutile una modificazione proposta dal ministro dell'interno al 1° articolo del progetto di legge per la privativa allo Stato delle linee telegrafiche, 634.

MONUMENTO a Re Carlo Alberto. Petizioni dei fondatori di metalli e statuari della capitale; relazione, 435-438 — parlano intorno ad esse i senatori De Cardenas relatore, D'Azeglio Roberto, Jacquemond, Di Benevello e i ministri dei lavori pubblici Paleocapa e dell'istruzione pubblica Cibrario; le petizioni sono rinviate al ministro dei lavori pubblici, 446.

MORENO commendatore abate Ottavio. Scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 4 — chiede un congedo, 59 — annunzio della sua morte, 93.

MORIS cavaliere Giuseppe. Scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di fi-

nanze e bilanci, pag. 3 — parla in favore della convenzione sanitaria internazionale e della conclusione dell'ufficio centrale, 248-249 — è proclamato membro della Commissione per l'esame del progetto di legge diretto ad applicare il sistema metrico decimale ai pesi e misure dei medicinali, 361 — dà lettura della relazione, 366 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri, 405.

MOSCA cavaliere Carlo. Scrutatore delle schede per la nomina dei quattro segretari, pag. 3 — è proclamato questore del Senato, 3 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Savigliano a Cuneo, 87 — parla nella discussione generale dello schema di legge per la concessione della ferrovia da Torino a Susa; propone sia sospesa per dar luogo a nuovi studi ed a maggiori perfezionamenti, 114-118-125-126 — depone sul banco della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge per la concessione della ferrovia tra Vigevano e Mortara, 168 — risponde alle osservazioni del senatore Alfieri circa l'articolo 32° del capitolato di concessione relativo al riscatto della ferrovia per parte del Governo, 198 — è proclamato membro della Commissione permanente di finanze e bilanci, 254 — depone sul banco della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Genova a Voltri, 377 — legge il rapporto sullo schema di legge per prorogare a favore della provincia di Albenga il diritto di pedaggio alla barriera di Caprazoppa, 419 — depone sul banco della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge per il prolungamento della strada ferrata da Novara al lago Maggiore, 626 — nella discussione accenna ad una petizione sporta dal comune di Castelletto sopra Ticino, 628.

MUSIO cavaliere Giuseppe. Scrutatore delle schede per la nomina di un segretario dell'ufficio di Presidenza, pag. 125 — dichiarazioni nell'atto della presentazione del rapporto sul progetto di legge per il riordinamento della contribuzione prediale in Sardegna, 214 — parla nella discussione generale, conchiudendo col proporre che si sospenda di deliberare, 231 — risponde alle osservazioni del relatore, 238 — del ministro delle finanze, 239 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, ragionando in favore del medesimo, 305 — risponde alle osservazioni del senatore di Calabiana, 344 — si annunzia che ha deposta sul tavolo della Presidenza la relazione intorno al progetto di legge per assegni al clero di Sardegna, 495 — risponde alle obiezioni del senatore De Cardenas, 499.

MUTUI — Autorizzazione di mutui alle divisioni ammi-

nistrative ed alle provincie, Vedi *Amministrazione comunale e provinciale*.

Autorizzazione di concedere mutui ai cittadini

sardi colpiti da sequestro nel Lombardo Veneto; progetto di legge, pag. 598 — relazione, 616 — discussione, votazione e approvazione, 619.

N

NERI — Repressione della tratta dei neri; progetto di legge, pag. 192 — relazione, 376 — discussione, 378 — vi prendono parte i senatori Jacquemoud relatore, Siccardi, Di Collegno Giacinto, Massa Saluzzo, Giulio, Colla, Bermondi, Alfieri, Di Benevello, De Cardenas, Sauli, Di Vesme, Di Pollone, Pinelli, Ricci Alberto, Maestri, Franzini, Moris, Di Castagnetto, De Margherita, Pallavicino Mossi, Balbi Piovera, Galli e il ministro di grazia e giustizia, Boncompagni; lettura, votazione e approvazione del progetto di legge, 420.

NIGRA commendatore Giovanni. Scrutatore delle schede

per la nomina della Commissione permanente di finanze e bilanci, pag. 3 — membro della Commissione medesima, 4 — scrutatore delle schede per la nomina di un commissario, 125 — parla in occasione dell'interpellanza mossa dal senatore Plezza intorno all'eseguimento della legge d'imposta sui fabbricati, 222 — propone un ordine del giorno, 226-228 — lo ritira associandosi a quello del senatore Sclopis, 229 — osservazioni sull'ordine della votazione di un emendamento proposto dal senatore D'Azeglio Roberto al progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, 346.

O

OMAGGI — (*Indicazione degli offerenti per ordine alfabetico*):

A

Associazione agraria, presidente, pag. 58.
Accame Fabio, professore, 114.
Aligaris Pietro, delegato dei negozianti di Alessandria, 576.
Accademia medico-chirurgica, 646.

B

Bonfigli, avvocato, pag. 58.
Bertini, dottore, deputato, 256.
Berrutti, professore, 590.
Battaglia, dottore in medicina.

C

Comitato per la scelta dello scalo della ferrovia di Novara, pag. 10.
Camera di commercio di Genova, 58.
Chapperon, deputato, 71.
Cobianchi Lorenzo avvocato, 376.
Camera di commercio di Torino, 437.
Cameroni, abate, 496.
Casati Antonio, 500.
Chiaves avvocato Desiderato, 500.
Cadorna Carlo deputato, 576.
Charleval Jessè, marchese, 755.
Consigli divisionali: *Cagliari*, pag. 10-377 — *Vercelli*, 107-245 — *Novara*, 126-500 — *Savona*, 132-372 — *Ciamberl*, 245-780 —

Pallanza, 245 — *Cuneo*, 335 — *Annecy*, 377 — *Ivrea*, 437 — *Genova*, 446 — *Torino*, 496-506 — *Sassari*, 515 — *Nuoro*, 515 — *Alessandria*, 567 — *Chiavari*, 730.

D

Davicini, ingegnere, pag. 132.
D'Angennes, monsignore, 252.
Debito pubblico, intendente generale, 446.
Despine, deputato, 479.
Deferrari Luigi, 496.
Demaria Carlo, deputato, 506-590.
Defilippi, dottore in medicina, 627.
Della Marmora Alberto, senatore, 765.

F

Franco Giuseppe, pag. 86
Farinelli Francesco, 140.
Fea Leonardo, 479.

G

Gerbino, deputato d'Alghero, pag. 12.
Garnier, direttore di una scuola commerciale in Nizza, 58.
Giornale il *Raccoglitore imparziale*, 86.
Genova, Municipio, 102.
Granara, dottore in medicina e chirurgia, 110.
Genova, intendente generale, 252.
Grixoni, deputato, a nome dell'avvocato Mucculittu, 334.
Gabelle, intendente generale, 377.

J

Jessè Charleval, marchese, pag. 755.

L

Lasagno Luigi, pag. 652.

M

Ministeri: *Agricoltura e commercio*, pag. 3 — *Interni*, 66-252-433-487 — *Guerra*, 102 — *Grasia e giustizia*, 5 — *Istruzione pubblica*, 107-730 — *Affari esteri*, 528 — *Lavori pubblici*, 591.

Michelini G. B., deputato, 110.

Massino Turina, 252.

Marchese Virginio, stenografo, 377.

Miniere di Nocetto, Bagnasco e Massimino, direttore della società, 528.

Milanesio, intendente, 627.

Messea Alessandro, 638.

N

Novello, ingegnere architetto, pag. 668.

O

Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, pag. 433.

P

Poste, direttore generale, pag. 107-132-154.

Piverone (155 individui), 191.

Polla Antioco, 576.

Petitti, deputato, 600.

Prandi avvocato Enrico, 668.

R

Roccarey, pag. 437.

Riberi, senatore, 459.

R

Stato maggior generale, pag. 132-246-437.

Società delle scuole tecniche (Presidente), 49.

Siotto-Pintor, deputato, 246.

Scanagatti, medico, 252.

Salmour, conte, 730.

Società anonima *L'Egida delle Provincie*, 765.

T

Torino, Comitato delegato dei proprietari ed interessati di Porta d'Italia e di Vanchiglia, pag. 107-154-178.

Tomati, dottore in medicina e chirurgia, 110.

Torino (Sindaco della città), 252.

Tegas avvocato, 600.

U

Università di Torino, Consiglio, pag. 252.

V

Vallauri, professore nell'Università di Torino, pag. 12-252.

Vinca Carlo, delegato dei negozianti di Alessandria, 576.

Valerio Lorenzo, deputato, 755.

P

PADRI di 12^a prole — Abolizione dei sussidi ai padri di dodicesima prole, progetto di legge, pag. 67 — relazione, 94 — discussione, 96 — vi prendono parte i senatori Di Collegno Luigi, De Margherita relatore, Giulio, Sauli; votazione e approvazione, pag. 101.

PALAZZO Ducale in Genova — Autorizzazione di spese per opere di ristauro; progetto di legge, pag. 203 — relazione e discussione, 216 — votazione e approvazione, 218.

PALAZZO di giustizia in Ciambèri — Spesa straordinaria per l'erezione del medesimo; progetto di legge, pag. 244 — discussione, 350 — parlano i senatori De Cardenas, Jacquemoud, relatore, Di Pollone e il ministro di finanze (Cavour); votazione e approvazione, 352.

PALROCAPA Pietro, ingegnere, deputato, ministro dei lavori pubblici. Presenta un progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Susa; dichiarazioni in seguito alle osser-

vazioni del senatore Cibrario sulla redazione dell'unico articolo dello schema di legge per l'eccezione dei cumuli di stipendi a favore dei guardiani delle carceri giudiziarie, pag. 105 — continua a far parte del nuovo Ministero D'Azeglio, 106 — presenta progetti di legge: ordinamento del servizio dei porti, spiagge e fabbriche marittime; convenzione internazionale sanitaria; autorizzazione di contrarre un mutuo alla provincia di Faucigny; crediti supplementari sui bilanci passivi 1852 della marina e dei lavori pubblici; credito supplementare al bilancio passivo del 1851 dell'azienda del Monte di riscatto in Sardegna, 108 — risponde agli appunti fatti dal senatore Mosca alla concessione della strada ferrata da Torino a Susa, 118 — dal senatore Sauli, 122 — contro la sospensione della discussione proposta dal primo, 124 — porge spiegazioni al senatore Di Benevello, 125 — presenta un progetto

di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Novara, 125 — altro per la concessione della strada ferrata da Mortara a Vigevano; ed a nome del ministro delle finanze quelli per la regolarizzazione del diritto di pedaggio esercitato dal comune di S. Mauro; per lo stabilimento della imposta prediale in Sardegna; per modificazioni alla tariffa doganale; domanda che quest'ultimo sia dichiarato d'urgenza, 133 — combatte gli emendamenti proposti dalla Commissione allo Statuto sociale ed al capitolato di concessione della strada ferrata da Torino a Novara, 200 — presenta due progetti di legge per lo stabilimento di una linea telegrafica da Torino al confine francese; per la concessione di una strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore, 204 — nuovamente contro gli emendamenti sovra accennati, 208 — dichiarazioni intorno agli impiegati che il Governo metterà al servizio della società, 210 — insiste perchè il Senato voglia tener ferme le disposizioni proposte dal Governo, 211-213 — riconfermato ministro dei lavori pubblici nel nuovo Ministero Cavour, 244 — risponde alle osservazioni del senatore D'Azeglio Roberto intorno a petizioni concernenti il monumento a Re Carlo Alberto, 442 — dichiara di accettare il rinvio delle petizioni, 445 — presenta un progetto di legge per lo stabilimento di un telegrafo elettrico sottomarino dalla Spezia alla Sardegna; ne chiede l'urgenza, 485 — parla in favore del progetto di legge per autorizzare la divisione di Novara ad eccedere il limite della sua imposta, 493 — domanda sia dichiarato d'urgenza il progetto di legge che presenta sul riparto delle quote di contributo per la conservazione e miglioramento dei porti di prima e seconda categoria, 514 — presenta progetti di legge: per la concessione della strada ferrata della Savoia, 605 — per la cessione dello stabilimento metallurgico di San Pier d'Arena ad una società di Genovesi, 607 — porge alcune spiegazioni intorno ad una petizione sporta dal comune di Castelletto sopra Ticino relativa alla ferrovia da Novara al lago Maggiore, 628 — a nome dei ministri delle finanze e dell'interno presenta progetti di legge pel prolungamento di due vie di Torino, della Posta e del Cannon d'oro; per autorizzare le divisioni amministrative di Novara e di Annecy a contrarre mutui, 629 — nella discussione del progetto di legge relativo alla costruzione della ferrovia da Torino a Pinerolo porge spiegazioni in ordine ad un ricorso sporto dal Municipio di Saluzzo appoggiato dal senatore Di Benevello, 671-672 — risponde ad osservazioni del senatore Colli nella discussione del progetto di legge relativo alla concessione d'acqua del fiume Tanaro al signor Deferrari, 694.

PALLAVICINI marchese Ignazio. Domanda un congedo pag. 9-95.

PALLAVICINO-MOSSÌ marchese Lodovico. Incaricato delle funzioni di segretario provvisorio, pag. 2-3 — scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente d'agricoltura e commercio, 4 — propone un'aggiunta al secondo paragrafo del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 5 — scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, 6 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, 339 — domanda che si voti per divisione l'emendamento proposto dal senatore D'Azeglio Roberto, 347 — estratto a sorte membro della deputazione per compiere S. M. nell'iniziamiento del nuovo anno, 354 — propone un emendamento al 7° articolo del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri intorno ai casi di sequestro del bastimento, 413-414 — domanda schiarimenti in ordine al 14° articolo del progetto di legge sul riordinamento delle Camere di commercio concernente la nomina del segretario, 483 — prende parte alla discussione del disegno di legge per una imposta sulle vetture, 570 — di quello per la conservazione del catasto della Sardegna intorno al significato della parola *estimo* di cui nel primo articolo, 580 — chiede un congedo, 638.

PAMPARATO (Cordero di) marchese Stanislao. Dichiarazioni intorno alla votazione di un emendamento proposto dal senatore D'Azeglio Roberto al progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, 348 — estratto a sorte membro supplente della deputazione per compiere S. M. in occasione del nuovo anno, 354 — nella discussione del progetto di legge per un'imposta sulle vetture, manifesta i suoi dubbi che l'attuazione di essa possa recare grave pregiudizio all'industria e al commercio, 571 — prende atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, 572 — osservazioni sopra una petizione del municipio di Saluzzo concernente la ferrovia da Torino a Pinerolo, 672 — chiede un congedo, 731.

PARLAMENTO — Decreti di proroga della sessione a tutto il 18 p. v. novembre 1852, pag. 243 — a tutto il 13 novembre 1853, 729 — decreto di chiusura, 773.

PEDAGGI — Regolarizzazione del diritto di pedaggio esercitato dal comune di San Mauro, V. *Amministrazione comunale*.

Proroga del diritto di pedaggio della barriera di Caprazoppa a favore della provincia di Albenga, V. *Amministrazione comunale*.

PENSIONI e sussidi.

Abolizione delle pensioni e sussidi ai padri di

dodicesima prole; progetto di legge, pag. 67 — relazione, 94 — discussione, 96 — votazione e approvazione, 101.

Ritenuta e tassa sugli stipendi, pensioni e assegnamenti, Vedi *Tasse*.

Istituzione di una cassa di sussidi e pensioni ai maestri elementari; progetto di legge, pag. 86 — relazione, 96.

PENE pecuniarie — Nuovo riparto delle pene pecuniarie; progetto di legge, pag. 478 — relazione e discussione, 501 — vi prendono parte i senatori Della Torre, Jacquemoud, Di Collegno Giacinto, Alfieri, De Margherita relatore, Siccardi e il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 505.

PERNATI (di Momo) Alessandro, deputato, ministro dell'interno. Presenta un progetto di legge per la riorganizzazione della compagnia delle guide di Chamouny, pag. 67 — parla contro la proposta di limitare il numero delle guide, 89 — presenta altri progetti di legge: estensione ai guardiani delle carceri dell'eccezione portata dalla legge sui cumuli; autorizzazione alle divisioni di Annecy, Cuneo e Savona a contrarre mutui, 94 — comunica le demissioni del Ministero, 95 — a nome del ministro delle finanze presenta un progetto di legge sull'imposta personale e mobiliare, 99 — continua a far parte del nuovo Ministero D'Azeglio, 106 — nella discussione del progetto di legge sul riordinamento della sicurezza pubblica risponde alle considerazioni del senatore Galli, 192 — del senatore De Cardenas, 194-195 — combatte le modificazioni proposte dalla Commissione allo statuto sociale ed al capitolato di concessione della strada ferrata da Torino a Novara, 206-213 — presenta un progetto di legge per autorizzare la provincia di Cuneo a contrarre un mutuo, 215 — parla nella discussione sollevata in seguito delle interpellanze del senatore Plezza in ordine all'eseguimento della legge d'imposta sui fabbricati; dichiara che il Ministero accetta l'ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis, 226.

PESI e misure — Applicazione del sistema metrico decimale ai pesi e misure dei medicinali; progetto di legge, pag. 358 — nomina della Commissione, 361 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 366.

PETIZIONI — Indicazione delle sedute in cui ebbero luogo, relazioni di petizioni, pag. 373-434-439-648.

Petizioni per ordine alfabetico dei petenti.

A

Aosta, provincia; individui dei comuni d'Aosta, Bard, St-Christophe, St-Nicolas, Hône, Ayas, Pollein, Roysan, Pont-Boset, Brissogne, Cham-

porcher, Challant, Verrayes, Brusson, Cogne, Valsavaranche, Issogne, Torgnon, Emarese, Morgex, Courmayeur, Villeneuve, Pont St-Martin, La Thuile, Donas, Arvier, Gressan, Champ de Praz, Lillianes, Perloz, Fontainemore, St-Oyen, Gressoney, Jovençon, Gignod, Valpelline, Rhêmes Notre Dame, Pontey, Antey la Magdelaine, Fénis, Oyace, Aymaville, Bionaz, Excenex, Chamois, Avise, Arnard, St-Rhémy, St-Pierre, Val Tournanche, Valgrisanche, Introd, Dônes, Chambave, Bourg St-Etienne, Etroubles, Quart, pag. 242-252 — agenti di cambio, sensali, mediatori in Genova, 479 — Albergo di Virtù di Torino, Direzione, 486 — Alba, capitolo della cattedrale, 252 — Alessandria, 82, — negozianti ed esercenti, 554 — Albertville, 170 — cittadini, 618 — Apricale, Consiglio comunale, 627-646.

B

Bardi Andrea di Genova, pag. 11-58-91-92-93-107-126-132-242-373-435 — Ballezio, Borgo e Bologna, concessionari di vetture, 107 — Bigliani padre e figlio, 126-374 — Belvedere, elettori politici e comunali, 245 — Bruneri Angelo, scultore, 254-255 — Bobbio, vari cittadini, 354 — Borgomanero, Consiglio delegato, 607 — Bottaro Luigi, sacerdote, di Genova, 729.

C

Castelletto d'Orba, sindaci dei mandamenti, pag. 58 — calzolari, società dei mastri calzolari in Albenga, 90-434 — Carloforte, Consiglio delegato del comune, 93 — Craveri Ignazio, mastro di posta, concessionario di vetture pubbliche, 107 — Cagliari, clero della diocesi, 243 — Chiavari, comuni della provincia; Cicagna, 252 — Campofreddo, sindaco del comune, 375-443 — Carutti Giuseppe Maria, notaio, 567-649 — Castelletto, Consiglio comunale, 627 — Cumiana, sindaco di quel comune, 651 — Chierici regolari delle scuole della provincia Ligure-Subalpina, 730 — Canubi avvocato Carlo Giuseppe, 755.

D

Demolas Francesco di Ozieri, pag. 598 — Dolceacqua, Consiglio comunale, 627 — Decaroli Giacinto, 651.

E

Elia Francesco, mediatore, pag. 446.

F

Feroggio Celestino, impresario, pag. 107 — Filippa Giacomo, 206-434 — Fubini Davide ed altri aspiranti alla professione di sensale, 506 — Faule, Consiglio comunale, 651 — Frossasco, sindaco di quel comune, 651.

G

Gianardi Francesco e altri proprietari di Biassa, pag. 66 — Genova, cittadini e clero della città, 243 — dei comuni di San Fruttuoso, 252 — di Arenzano, Zoagli, 254-255 — Cuneo, provincia, individui dei comuni di Valdieri, Vernante, Monterosso, Castelmagno, Boves, Cervasca, Valgrana, Argentera e Bersezio, Vinadio, Bernezzo, Pietraporzio, Roccavione, Caraglio, Borgo San Dalmazzo, Genova, Giunta municipale, 252 — Genova, Camera di commercio, 433 — Guglielmetti Giovanni Antonio, 469 — Genova, poveri nobili genovesi, 506 — Genova, 98 commercianti proprietari di bastimenti e capitani marittimi, 567-637-650 — Genova, 11 notai, 590 — Gastaldi Girolamo, sacerdote, 637 — Guglielmetti Giovanni Antonio, 469-668 — Gerard, Parodi e C^a, ragione commerciale in Genova, 729.

I

Ivrea, comuni della provincia: San Giusto, Tina, Colletterto, Parella, Caravino, Cossano, Campiglia, Baio, Marino, Romano, Parella, Lusigliè, Azeglio, Piverone, Albiano, Rueglio, San Martino, Torre, Noasca, Pecco, Issiglio, Luguacco, Baldissero, Ingria, Fiorano, Strambino, Vairo, Barone, Ronco, Campo, Strambinello, Palazzo, Settimo Vittone, Valprato, Cuceglio, San Giovanni, Vestignè, Cassinette, Vidracco, Quassolo, Lessolo, Traversella, Valchiusella, Cicconio, Quagliuzzo, Settimo Rottaro, Montestrutto, Trausella, Rivarolo, Vialfrè, Andrate, Bosconero, Ceresole, Lombardore, Pavone, Montanaro, Felletto, Rivarolo Argentaro, pag. 191.

Ivrea, provincia; individui dei comuni di Quincinetto, Brosso, Bolengo, Nomaglio, Drusacco, Montalenghe, Montalto, Carema, pag. 230-252-434 — Isola Buona, Consiglio comunale, 627-631.

J

Jenne, Consiglio comunale, pag. 638.

L

Litta duca Antonio e conte Giulio, pag. 93 — Leone Carlo, causidico, di Piverone, 434.

M

Mastri calzolari in Albenga, pag. 11-230 — Mollo Giovanni da Busano, 11-91 — mastri di posta degli stradali di Novara, Biella, Bra, Nizza e Pinerolo, 107 — Motta, concessionario di vettura pubblica, 107 — Mondovì, sacerdoti della diocesi 258 — Marone, sindaco del comune, 375 — Minori Osservanti del convento di San Tommaso in Torino, 638 — Moretta, Consiglio comunale, 646 — Motta Giacomo, di Cuorgnè, 651.

N

Negro Giacomo Domenico, di Torino, pag. 11-97 — Nizza Marittima, Consiglio comunale, 92 — Nizza marittima, provincia; individui dei comuni di Bollena e Belvedere, 245-434 — Novara, vescovo e clero della città e diocesi, 255 — Nizza marittima, Consiglio delegato, 469 — Nosengo Luigi, 469-648 — Novella ingegnere Giovanni, 668.

O

Ovada, Consiglio comunale, 66 — Ottone, 72 possidenti, 366.

P

Pelletta conte Cesare e cavaliere Eustachio, pag. 126-375 — Piverone, 154 abitanti, 434 — Prandi avvocato Enrico, 438-648 — Piolti Giovanni, ingegnere, 527 — Pabillonis, Consiglio comunale, 567 — Pigna, Perinaldo, Consigli comunali, 627 — Pancalieri, Consiglio comunale, 646 — Ponghera, Consiglio comunale, 651 — Pinerolo, Consiglio comunale, 651 — Parodi, Gerard e C^a, ragione di negozio in Genova, 729.

R

Rossiglione, sindaco del comune, pag. 375 — Rocchetta, Consiglio comunale, 627 — Reale Giacomo, medico, 638 — Rumilly, Consiglio comunale, 646 — Raymond Felicina moglie Carutti, 649 — Roletto, sindaco di quel comune, 651 — Revello, Consiglio comunale, 651.

S

Spezia, Consiglio delegato della città, pag. 11-92 — Secchi Usai, già segretario insinuatore in Sassari, 58-95-373 — Santi Temistocle, già maggiore nelle truppe lombarde, 90-375 — Sant'Antioco, Consiglio comunale, 93 — Susa, sacerdoti di quella diocesi, 230-242 — Savona, provincia; individui dei comuni di Cogoletto, Tiglietto, Varazze, 243 — Savona; Capitolo della cattedrale, basilica e parroci, 304 — scultori italiani domiciliati in Piemonte, 376-438 — San Gavino in Sardegna, Consiglio comunale, 527 — Saluzzo, Consiglio comunale, 646 — Scalenghe, Consiglio comunale, 651 — Scaparone avvocato Giovanni Giacomo, 689-744.

T

Torino, provincia; individui dei comuni di Foglizzo, San Benigno, pag. 230 — Rondissone, 242 — Torino, canonici della cattedrale, 243 — Tournon avvocato Giovanni, 496 — Tortoli, Consiglio delegato, 567 — Torino, collegio dei causidici, 598 — Torino, 53 negozianti di vino all'ingrosso, 600-618.

V

Valenza, Consiglio delegato della città, pag. 58 — Verrina, concessionario di vetture pubbliche, 107 — Vescovi delle diocesi di Piemonte, Nizza e Liguria, 230 — di Cagliari, 243 — Vercelli, parroci, sacerdoti e Capitoli della diocesi, 245 — vescovi ed arcivescovi di Sardegna, 251 — Varzi, 23 proprietari, 354 — Vigevano, Consiglio comunale, 446 — Vigevano, 12 negozianti, 469 — vescovi della provincia di Torino, 637 — Vigone, Consiglio comunale, 646 — Ventimiglia, sindaco di quella città, 651 — Verzuolo, Consiglio comunale, 651.

Z

Zavattarello, 42 possidenti, pag. 354.

PICOLET commendatore Lorenzo. Scrive scusandosi pel ritardo nel recarsi al suo posto, pag. 11 — parla nella discussione generale e contro il trattato di commercio conchiuso colla Francia, 72-80 — contro il 4° articolo del progetto di legge per la ritenenza e tassa sugli stipendi, pensioni ed assegnamenti, 103-104 — fa alcune proposte concernenti gli articoli 1° e 3° del progetto di legge per l'imposta sugli atti di donazione e di costituzione di doti, d'emancipazione e di adozione, 129-131 — parla nella discussione generale e contro lo schema di legge per un'imposta personale e mobiliare, 155 — contro la redazione della Commissione del 1° articolo, 172 — propone un emendamento, 176-177.

PINELLI conte Alessandro. Scrutatore delle schede per la nomina di due commissari di vigilanza della Cassa depositi e prestiti, pag. 4 — osservazioni sul 1° articolo del progetto di legge per la ritenenza e tassa sugli stipendi, pensioni ed assegnamenti, 102 — sopra la mozione di comunicare alla Commissione una controproposta del senatore Vesme al progetto di legge per la concessione di beni demaniali in Sardegna, 138 — parla in appoggio della nuova redazione proposta dalla Commissione, 145 — nella discussione del 1° articolo dello schema di legge per un'imposta personale e mobiliare sostiene il sistema proposto dal Ministero, 170-172 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio ragionando in favore del medesimo, 309 — è proclamato membro della Commissione per l'esame del progetto di legge intorno all'applicazione del sistema metrico decimale ai pesi e misure dei medicinali, 361 — parla nella discussione del disegno di legge per la repressione della tratta dei neri, sollevando varie obiezioni al disposto dal 2° articolo, 383 — propone emendamenti,

384-386 — risponde ad osservazioni dei senatori Franzini e Sauli, 398 — contro un emendamento del senatore Massa-Saluzzo al paragrafo 2° del 3° articolo, 402-403 — appoggia la proposta del ministro di grazia e giustizia di aggiungere una disposizione relativa alla vendita dei bastimenti, 406-407-409 — porge schiarimenti in ordine al disposto del 10° articolo, 416-417 — fa istanza per la sollecita discussione del progetto di legge inteso ad autorizzare la divisione amministrativa di Ivrea a contrarre un mutuo, 448 — parla nella discussione generale e in favore del progetto di legge sulle società anonime ed assicurazioni mutue, 516 — in appoggio del 3° articolo concernente le società d'assicurazione sulla vita, 520 — considerazioni intorno all'8° articolo, che propone sia rinviato alla Commissione, 551 — presenta un emendamento all'articolo 3° del progetto di legge per la conservazione del catasto della Sardegna, 581 — appoggia le modificazioni introdotte dall'ufficio centrale al 5° articolo del progetto di legge per il riordinamento dei Consigli della marina mercantile, 633 — riferisce sopra i titoli di ammissione in Senato del conte Gabrio Casati, 730.

PLANA barone Giovanni. Scrutatore delle schede per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze, pag. 125.

PLEZZA avvocato Giacomo. Confermato vice-presidente del Senato, pag. 2 — proclamato membro della Commissione permanente di agricoltura e commercio, 4 — domanda un congedo, 66 — depono sul banco della Presidenza il rapporto sopra il progetto di legge per la concessione della strada ferrata tra Torino e Novara, 168 — annunzia un'interpellanza al ministro delle finanze intorno al modo con cui viene eseguita la legge dell'imposta sui fabbricati nella sua provincia, 181 — parla nella discussione del progetto di legge per la concessione di una strada ferrata da Vigevano a Mortara relativamente all'articolo 32 del capitolato che accenna al riscatto della ferrovia per parte del Governo, 198 — dichiarazioni sugli emendamenti proposti dalla Commissione sia nel capitolato di concessione che nello statuto sociale della strada ferrata da Torino a Novara, 199 — parla in sostegno dei medesimi, 204-208-209-211-212-213 — rivolge reclami sul processo verbale dell'ultima seduta; dichiara che la Commissione rinuncia alle proposte modificazioni, 215 — svolge l'annunziata interpellanza sull'imposta dei fabbricati, 217 — conchiude proponendo un ordine del giorno, 222 — vi insiste, 225 — osservazioni sopra altre proposte dei senatori Sclopis e Nigra, 226-227 — si oppone alla mozione del senatore Jacquemoud di prendere atto semplicemente delle dichiarazioni del Ministero,

228 — a che si divenga ad una seconda votazione sopra un emendamento proposto dal senatore D'Azeglio Roberto al progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, 348.

POLLONE (Nomis di) conte Antonio. Scrutatore delle schede per la nomina dei quattro segretari, pag. 2 — proclamato membro della Commissione permanente d'agricoltura e commercio; appoggia la proposta di rinviare ad altra seduta la scelta dei due commissari per la Cassa depositi e prestiti, 4 — prende parte alla discussione del progetto di legge concernente le fortificazioni di Casale, opponendosi alla controproposta del senatore Di Castagnetto, 52 — chiede un congedo, 71 — sia dichiarata d'urgenza la convenzione postale conclusa colla Toscana, 108 — legge la relazione sul progetto di legge per un credito in aggiunta al bilancio del 1851 del Monte di riscatto in Sardegna, 110 — fa istanza per la sollecita discussione dei progetti di legge per modificazione alla tariffa doganale ed agli statuti della Banca nazionale, 179 — propone che si debba dare lettura e porre in discussione l'elenco dei beni demaniali di cui si tratta l'alienazione nel relativo progetto di legge, 189-190 — osservazioni sulle disposizioni del regolamento relative alla composizione delle Commissioni, 204 — ravvisa inutile l'inserzione nelle leggi di un ultimo articolo per incaricare i ministri dell'esecuzione delle medesime, 217 — osservazioni in risposta ad altre del senatore De Cardenas nella discussione del progetto di legge per la costruzione di un palazzo di giustizia in Ciamberi, 351 — estratto a sorte membro della deputazione per compiere S. M. nell'iniziamento del nuovo anno, 354 — mozione d'ordine, 359 — chiamato a far parte della Commissione per l'esame del progetto di legge inteso ad applicare il sistema metrico-decimale ai pesi e misure dei medicinali, 361 — di quella sul progetto di legge pel riordinamento dell'Amministrazione centrale, 376 — prende parte alla discussione del disegno di legge per la repressione della tratta dei neri; osservazioni d'ordine, 399 — fa istanza per la sollecita discussione del disegno di legge relativo alla ferrovia di Voltri, 410 — domanda spiegazioni circa il significato del 10° articolo del progetto di legge sulla tratta dei neri, 416 — depone sul banco della Presidenza la relazione del progetto di legge per un'imposta sulle vetture pubbliche e private, 516 — parla nella discussione del disegno di legge intorno alle società anonime ed assicurazioni mutue proponendo una modificazione al 2° paragrafo del 4° articolo relativo all'obbligo dell'autorizzazione del Governo, 532-533-534-535 — legge la relazione sul progetto di legge per autorizzazione di maggiori spese nei bilanci 1852 dell'artiglieria e delle finanze, 541 —

domanda spiegazioni sulla disparità di dizione fra l'articolo 5° ed il 14° del progetto di legge per una tassa sulle vetture quanto ai *chars à banc* e ai *chars de côté*, 564 — contro l'eccezione proposta dal senatore Balbi Piovera, 565-568 — osservazione sopra un dubbio mosso dal senatore di Benevello, 567 — depone sul banco della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge per lo stabilimento di 4 linee telegrafiche, 591 — ne dà lettura; risponde alle osservazioni del senatore Sauli, 596-597 — chiede un congedo, 607 — propone una modificazione al primo articolo del progetto di legge per la privativa al Governo dello stabilimento ed esercizio delle strade ferrate, 635 — fa una mozione d'ordine, 700 — nella discussione del progetto di legge per lo stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America reclama contro alcune espressioni pronunciate dal relatore, 704 — risponde agli argomenti addotti in favore del progetto, dichiarandosi contrario al medesimo e facendo istanza perchè se ne sospenda la votazione, 715 — porge una spiegazione di fatto al ministro delle finanze, 721 — domanda la chiusura della discussione generale, 727.

POLVERIERE (polveri) — Comunicazione sul disastro della polveriera del Borgo Dora in Torino, pag. 70 — ringraziamenti del sindaco di Torino, 86.

Spese straordinarie che occorrono per riparazioni al fabbricato della polveriera in Borgo Dora; progetto di legge, pag. 204 — relazione e discussione, 217 — votazione e approvazione, 218.

PONTI — Spesa per la costruzione di un ponte sul Gravello; progetto di legge, pag. 12 — relazione, 57 — discussione, votazione ed approvazione, 59.

PORTI — Ordinamento del servizio dei porti, spiagge e fabbriche marittime; progetto di legge, pag. 108 — relazione, 126 — discussione, votazione e approvazione, 127 — provvedimenti relativi alla escavazione dei porti; progetto di legge, pag. 667 — relazione e discussione, 692 — votazione e approvazione, 701.

Riparto delle quote di contributo per la conservazione e miglioramento dei porti di 1° e 2° categoria; progetto di legge, pag. 514 — relazione, 528 — discussione, 575 — votazione e approvazione, 576.

POSTE — Convenzione postale colla Toscana, Vedi *Trattati*.

Convenzione per il servizio della corrispondenza postale tra Cagliari e Tunisi; progetto di legge, pag. 536 — relazione, 576 — discussione, votazione e approvazione, 590.

Convenzione colla compagnia transatlantica di Genova per lo stabilimento di una doppia linea di navigazione a vapore tra quella città e l'Ame-

rica; progetto di legge, pag. 631 — relazione e discussione, 702 — vi prendono parte i senatori Albini relatore, Di Pollone, Di Benevello, Balbi Piovera, De Cardenas, De Fornari, Della Marmora Alberto, Colli, Altieri, Jacquemoud e il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 728.

PRAT conte Ferdinando. Dà lettura della relazione sul progetto di legge relativo alla spesa occorrente

per riparazioni ai fabbricati della polveriera del Borgo Dora in Torino, pag. 217.

PROVANA (del Sabbione) cavaliere Luigi. Scrutatore delle schede per l'elezione dei quattro segretari, pag. 2 — dei due questori, 3 — chiede un congedo, 95 — è proclamato segretario della Presidenza, 125.

PROVANO barone Antonio. Scrive scusandosi del ritardo nel portarsi al suo posto, pag. 11 — annunzio della sua morte, 244.

Q

QUARELLI (di Lesegno) conte Celestino. È proclamato segretario dell'ufficio di Presidenza del Senato, pag. 3 — membro della Commissione permanente di finanze, 4 — legge la relazione sul progetto di legge per un'imposta sugli atti di donazione, di costituzione di dote, d'emancipazione e di adozione, 126 — risponde ad osservazioni sul primo articolo fatto dal senatore Picolet, 129 — ad altre intorno al terzo articolo, 130 — deponesul banco della Presidenza le due relazioni sopra i progetti di legge per l'alienazione di beni demaniali in terraferma e per modificazioni alla tariffa doganale, 140 — risponde alle considerazioni fatte dal senatore Di Castagnetto contro il progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali, 184 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per autorizzare la provincia di Cuneo a contrarre un

mutuo; risponde a domande del senatore Di Castagnetto, 231 — legge il rapporto sul progetto di legge per il riordinamento delle gabelle accensate, 353 — rettifica un errore materiale occorso nella relazione, 354 — risponde a domande e porge spiegazioni al senatore Di Montezemolo, 357 — al senatore De Cardenas in ordine al 15° articolo concernente la ripartizione del contingente, 367 — è nominato membro della Commissione per il riordinamento dell'Amministrazione centrale, 376 — legge la relazione sul progetto di legge per l'approvazione di crediti suppletivi dei bilanci, 1851-1852 e residui 1850-1851 e retro, 501 — si annunzia il deposito sul banco della Presidenza del suo rapporto sopra il progetto di legge per la soppressione della tassa di commercio in Torino, 647.

R

RATTAZZI avvocato Urbano, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro guardasigilli, pag. 731 — rappresenta al Senato la convenienza che venga il più sollecitamente possibile discusso, sanzionato e messo in esecuzione il Codice di procedura civile; ottiene la proposta del relatore di invitare i senatori che abbiano osservazioni, a comunicarle alla Commissione, pag. 739-741-742 — annunzia alla proposta di fissare un termine per tale presentazione, 743 — dà lettura del regio decreto di chiusura della sessione, 773.

REGIS conte Giovanni. Scrutatore delle schede per la nomina dei due commissari di vigilanza della Cassa depositi e prestiti, pag. 4 — membro della Commissione permanente di finanze e bilanci, 254 — di quella per l'esame del progetto di legge diretto ad applicare il sistema metrico decimale ai pesi e misure dei medicinali, 361 — legge la relazione sul progetto di legge per la soppressione delle

amministrazioni del Monte di riscatto e del Debito pubblico in Sardegna, 448 — porgo schiarimenti nella discussione, 467 — deponesul banco della Presidenza il rapporto sul progetto di legge per autorizzazione della spesa di sorveglianza della strada ferrata da Torino a Cuneo, 495 — legge la relazione sul disegno di legge inteso ad autorizzare la divisione di Cuneo ad eccedere il limite dell'imposta e contrarre un prestito, 608 — si annunzia la consegna alla Presidenza delle relazioni sopra i progetti di legge per il prolungamento delle vie in Torino della Posta e del Cannon d'oro, 638 — per la costruzione di una ferrovia tra Torino e Pinerolo, 652 — ne dà lettura; riferisce l'avviso dell'ufficio centrale sopra una petizione del Municipio di Saluzzo, 670.

RIBERI cavaliere Alessandro. Deponesul banco della Presidenza la relazione sulla convenzione sanitaria militare, pag. 244-245 — dichiara di non in-

sistere nelle modificazioni proposte, 247 — risponde ad osservazioni dei senatori Jacquemoud, 248 — Moris e Cantù, 249 — Albini, 249-250 — fa omaggio di un esemplare delle sue lezioni orali di clinica chirurgica e di medicina operativa, 459.

RICCI marchese Alberto. Membro della deputazione incaricata di presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona; scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di sorveglianza della Cassa depositi e prestiti, pag. 6 — si oppone alla chiesta urgenza della discussione sul progetto di legge pel riordinamento delle gabelle accensate, 355 — propone un emendamento all'articolo 6° concernente il canone per la città di Genova, 361 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la repressione

della tratta dei neri, facendo osservazioni concernenti il 3° articolo, 384 — risponde ad obiezioni fatte dal senatore Sauli, 385 — espone i motivi per i quali non crede si possa approvare la nuova disposizione proposta dal ministro di grazia e giustizia circa la vendita dei bastimenti, 405-406-407-408 — dichiarazioni, 409 — nella discussione del progetto di legge intorno alle società anonime ed assicurazioni mutue propone il rinvio all'ufficio centrale dell'8° articolo perchè sia modificato, 542.

RICCI cavaliere Francesco; domanda congedi, pag. 487-651.

RIGNON conte Odoardo. Annunzio della di lui morte, pag. 437.

RONCALLI Vincenzo. Relazione sopra i suoi titoli di ammissione in Senato; proclamazione, pag. 765.

S

SAN MARTINO (Ponza di) conte Gustavo, deputato, ministro dell'interno, pag. 244 — nella discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio tratta la questione generale della protezione che la legge civile debbe al principio religioso; fa quindi qualche cenno delle proposizioni della Commissione e conchiuderespingendole, 283 — presenta un progetto di legge relativo all'applicazione del sistema metrico ai pesi e misure medicinali, 358 — risponde alle osservazioni del senatore Castagnetto in ordine ad una petizione sporta dai mastri calzolari di Albenga, 435 — presenta progetti di legge per autorizzare le divisioni amministrative, d'Ivrea a contrarre un mutuo; di Novara ad eccedere il limite della sua imposta, 448 — di Savona a contrarre un mutuo, 459 — risponde alle obiezioni mosse dal senatore Balbi-Piovera contro l'autorizzazione richiesta dalla divisione di Novara, 488 — a quelle del senatore Alfieri, 490 — nuovamente al senatore Balbi-Piovera, 492 — porge schiarimenti richiesti dal senatore Sauli, in ordine allo stabilimento di quattro nuove linee telegrafiche, 596-597 — risponde alle osservazioni fatte dal senatore Balbi Piovera contro il progetto di legge inteso ad autorizzare la divisione di Cuneo ad eccedere il limite dell'imposta ed a contrarre un mutuo, 615 — presenta progetti di legge per la soppressione del Comune di Gerola; per l'erezione in comuni di varie borgate del Sulcis in Sardegna, 617 — a suggerimento del ministro dei lavori pubblici invita il Senato ad ammettere una modificazione nel 1° articolo del progetto di legge per la privativa allo Stato delle linee telegrafiche, 634-635 — altra al-

l'undecimo articolo, 636 — presenta progetti di legge per disposizioni relative all'esercizio della caccia; per autorizzare la divisione amministrativa di Torino a contrarre un mutuo, 637 — parla contro le modificazioni introdotte dall'ufficio centrale nel progetto di legge per l'erezione in comune di alcune borgate del Sulcis in Sardegna, 639-641-642-643-644 — presenta progetti di legge per autorizzare la vincolazione dei bilanci avvenire della divisione di Vercelli, e la divisione di Genova a contrarre un mutuo e vincolare i suoi bilanci avvenire, 667.

SAN MARZANO (Asinari di) conte Ermolao. Scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 4 — chiede un congedo, 9 — dà lettura della relazione sul trattato di commercio e di navigazione concluso colla Svezia e Norvegia, 59 — di altra sopra il progetto di legge per l'approvazione della convenzione consolare con la Francia, 108 — della relazione sul progetto di legge per la sanzione della convenzione postale colla Toscana, 110 — chiede un congedo, 354.

SANTA ROSA (Derossi di) conte, deputato. Commissario regio per sostenere la discussione del riordinamento dell'Amministrazione centrale, pag. 372 — dichiara che il Ministero aderisce alla soppressione dell'articolo 3°, riservandosi di presentare uno speciale progetto di legge pel divieto di concedere titoli o gradi a chi non ne sia investito, 454 — annuisce pure alla variazione all'attuale legislazione concernente l'alienazione di beni immobili di cui nell'articolo 13°, 454 — insiste perchè si mantenga quale fu proposta dal Ministero

la redazione dell'articolo decimo ottavo, 455-456 — contro una modificazione proposta dal senatore Di Castagnetto all'art. 26 concernente i contratti; insiste per la redazione dell'art. 27 nei termini proposti dal Ministero, 457 — ritira la sua istanza, 458 — dichiarazioni concernenti l'art. 37 sull'assestamento definitivo dei bilanci, 463 — propone modificazioni di redazione degli articoli 45 e 48, 464 — un emendamento all'articolo 51, per lo stabilimento di un ufficio speciale di amministrazione presso lo stato maggiore della marina, 454-455.

SAULI (d'Igliano) conte Lodovico. Scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanze, pag. 3 — membro della deputazione incaricata di presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 6 — prende parte alla discussione generale dello schema di legge relativo alle fortificazioni di Casale, 25 — presenta la relazione sul progetto di legge per la costruzione di un ponte sul Gravelone, 57 — osservazioni nella discussione, 59 — dichiara il suo voto favorevole al progetto di legge per la concessione della ferrovia da Savigliano a Cuneo, 87 — parla contro l'abolizione dei sussidi ai padri di dodicesima prole, 99 — intorno all'autorizzazione alla divisione di Cuneo di contrarre un mutuo, 100 — alla concessione della strada ferrata da Torino a Susa, 122 — legge la relazione sul progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore, 217 — parla sull'ordine delle discussioni, 253 — propone e svolge un emendamento all'unico articolo del progetto di legge relativo alla riforma dell'amministrazione centrale, 256-257 — appoggia le modificazioni proposte dal senatore D'Azeglio Roberto al progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, 312 — osservazioni intorno ad una petizione dei conti Bigliani e Pelletta, 374-375 — al primo articolo del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri, 381-382 — propone la soppressione di un'alinea del 2° articolo, 387 — parla sopra un emendamento del ministro di grazia e giustizia, 395 — in merito dell'articolo proponendo delle modificazioni, 397-398-399 — appoggia la disposizione dell'art. 37 del progetto di legge per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato sull'obbligo al Ministero di presentare al Parlamento la legge dell'assestamento definitivo dei bilanci, 463 — espone i motivi del suo voto contrario allo schema di legge per autorizzare la divisione di Novara ad eccedere il limite della sua imposta, 494 — propone che si prescinda dal votare il capo primo del progetto di legge sulle società anonime ed associazioni mutue e discutere i

seguenti che riflettono la tassa da imporsi sulle compagnie di assicurazioni, 516 — di rendere la tassa sulle vetture pubbliche e private, di cui nel relativo progetto di legge, provvisoria e duratura per un solo triennio, 574-575 — nella discussione del progetto di legge per lo stabilimento di quattro linee telegrafiche domanda la ragione per cui venne trasandata la linea da Torino a Nizza, 596 — espone le ragioni del suo voto favorevole al progetto di legge per autorizzare la concessione della strada ferrata della Savoia, 625 — nella discussione generale del progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati, relativo alle società anonime ed assicurazioni mutue, chiede spiegazioni per determinare la natura del suo voto, 653-654.

SAULI marchese Francesco. Relazione sopra i suoi titoli di ammissione in Senato e proclamazione, pagina 730 — presta giuramento, 764.

SCLOPIS (di Salerano) conte Federico. Prende parte alla discussione sollevata dall'interpellanza del senatore Plezza in ordine all'esecuzione della legge d'imposta sui fabbricati, pag. 223-224 — presenta un ordine del giorno, 225 — lo svolge, 228 — è approvato, 229 — eletto membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sul contratto del matrimonio civile, 230 — chiede un congedo, 246 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno alle società anonime ed alle assicurazioni mutue relativamente all'8° articolo, 546-548-553 — è proclamato membro della Commissione per l'esame del Codice di procedura civile, 655 — parla nuovamente nella discussione dello schema di legge modificato dall'altro ramo del Parlamento relativo alle società anonime ed assicurazioni mutue, accennando la giurisprudenza vigente in Francia, 661-662 — si dichiara soddisfatto delle risposte avute dal relatore e dal ministro delle finanze, 663 — spiegazioni sopra gli studi della Commissione incaricata dell'esame del Codice di procedura civile; è d'avviso che i senatori che intendono presentare osservazioni lo facciano entro un termine di otto o dieci giorni, 741-743 — prende parte alla discussione generale sui progetti di legge diretti ad affidare alla Banca nazionale il servizio della tesoreria generale dello Stato e a stabilire in Sardegna una Banca di sconto e di circolazione; domanda spiegazioni e schiarimenti, 761.

SENSALI e agenti di cambio — Disposizioni per regolare l'esercizio delle loro professioni, Vedi *Agenti di cambio*.

SEQUESTRI imposti a cittadini sardi nel Lombardo Veneto dal Governo austriaco; autorizzazione di mutui, Vedi *Mutui*.

SERRA marchese Domenico. Informa per lettera il Se-

nato dei motivi della di lui assenza, pag. 9 — chiede un congedo, 613.

SICCARDI conte Giuseppe. Risponde alle obiezioni fatte dal senatore Stara in ordine all'alinea 3° del 2° articolo del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, pag. 61 — al quarto alinea, 62 — a quelle del senatore Di Castagnetto, contro lo schema di legge per l'alienazione di beni demaniali in terraferma, 185 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, ragionando favorevolmente al medesimo, 300 — accenna un errore tipografico occorso nell'articolo decimo del progetto della Commissione per la repressione della tratta dei neri, 378 — parla contro un emendamento proposto dal senatore Pinelli al 2° articolo, 385 — depone sul banco della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge intorno agli effetti delle lettere di cambio e biglietti all'ordine de' non commercianti, 469 — ne dà lettura, 479 — parla nella discussione del progetto di legge pel riparto delle pene pecuniarie in ordine ai verbali della polizia giudiziaria, 503 — del disegno di legge per la conservazione del catasto della Sardegna, 583-584 — legge il rapporto sul progetto di legge per un mutuo a favore dei cittadini sardi colpiti da sequestro nel Lombardo Veneto, 616 — è proclamato membro della Commissione per l'esame del Codice di procedura civile, 651.

SICUREZZA pubblica:

Modificazioni alla legge 30 settembre 1848 relative al personale di pubblica sicurezza; progetto di legge, pag. 131 — relazione, 140 — discussione, 192 — vi prendono parte i senatori Galli, De Cardenas, De Margherita relatore, Di Castagnetto, Des Ambrois e il ministro dell'interno Pernati; votazione e approvazione, 196.

SOCIETÀ anonime ed associazioni mutue — Disposizioni relative; progetto di legge, pag. 419 — relazione, 507 — discussione, 516 — vi prendono parte i senatori Sauli, Pinelli, Gioia, De Margherita relatore, Giulio, De Cardenas, Alfieri, Jacquemoud, Cotta, Di Pollone, Maestri, Frascini, Des Ambrois, Sclopis, Massa-Saluzzo, Balbi-Piovera, Di Vesme, il ministro dell'istruzione pubblica Cibrario e il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour; lettura del testo del progetto di legge; votazione e approvazione, 567 — ripresentazione del progetto modificato dalla Camera dei deputati, 635 — relazione, 638 — discussione, 652 — vi prendono parte i senatori Sauli, De Margherita relatore, Cotta, Giulio, Sclopis, Alfieri, De Cardenas e il presidente del Consiglio Cavour; votazione e approvazione, pag. 667.

SONNAZ (Gerbaix de) cavaliere Ettore. Prende parte alla discussione dello schema di legge concernente

le fortificazioni di Casale, pag. 32 — fa alcune osservazioni in ordine all'articolo 45 del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 65 — ad una petizione sporta da Bardi Andrea, 92 — al 1° articolo dello schema di legge sulla riforma dei bassi ufficiali e soldati, 152 — domanda che si dia lettura dei pareri del presidente di Cassazione e del procuratore generale di Napoli sul contratto civile del matrimonio, 335 — parla nella discussione del progetto di legge intorno all'avanzamento nell'armata di terra, 430.

SPESE nuove, maggiori, e straordinarie sui bilanci, Vedi *Bilanci, Spese*.

STABILIMENTO metallurgico di San Pier d'Arena — Cessione ad una società di Genovesi; progetto di legge, pag. 607. Vedi *Demanio*.

STAGNO di San Gavino in Sardegna — Concessione fatta alla società dello stabilimento Vittorio Emanuele pel disseccamento dello stagno di San Gavino; progetto di legge, pag. 505. Vedi *Demanio*.

STARA conte Giuseppe. Osservazioni in ordine all'alinea 3° dell'articolo 2° del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, pag. 59 — al 4° alinea, 61 — legge la relazione per l'abrogazione della sostituzione delle pene stabilite dal Codice penale militare a favore degli ufficiali, 132 — è proclamato membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sul matrimonio civile, 230 — parla nella discussione generale contro il progetto medesimo, 259-324 — chiede un congedo, 354-506-638 — è proclamato membro della Commissione per l'esame del Codice di procedura civile, 651.

STRADE carreggiabili:

Concorso del Governo nella costruzione di una rete di strade carreggiabili nella provincia di Nizza; progetto di legge, pag. 612 — relazione, 652 — discussione, 669 — osservazioni del senatore Maestri; votazione e approvazione, 673.

Id. ferrate:

Concessione della strada ferrata da Savigliano a Cuneo; progetto di legge, pag. 67 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 87.

Concessione della strada ferrata da Torino a Susa; progetto di legge, pag. 105 — relazione, 108 — discussione, 114 — vi prendono parte i senatori Mosca, Jacquemoud relatore, Sauli, Vesme, Di Benevello e il ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 125.

Concessione della strada ferrata da Torino a Novara; progetto di legge, pag. 125 — relazione, 168 — discussione, 199 — vi prendono parte i senatori Plezza relatore, Jacquemoud, Giulio e i ministri dei lavori pubblici Paleocapa e dell'interno Pernati; votazione e approvazione, 218.

Concessione della strada ferrata tra Mortara e Vigevano; progetto di legge, pag. 133 — rela-

zione, 168 — discussione, 196 — vi prendono parte i senatori Di Vesme, Alfieri, Giulio, Plezza, Mosca relatore, e il ministro di finanze Cibrario; votazione e approvazione, 198.

Concessione della strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore; progetto di legge, pag. 204 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 217.

Concessione della strada ferrata da Genova a Voltri; progetto di legge, pag. 372 — relazione, 378 — discussione, 418 — votazione e approvazione, 419.

Spesa per la sorveglianza della strada ferrata da Torino a Cuneo; progetto di legge, pag. 478 — relazione, 496 — discussione, 497 — votazione e approvazione, 500.

Costruzione del tronco di strada ferrata da Novara al lago Maggiore; progetto di legge, pag. 598 — relazione, 626 — discussione, 627 —

vi prendono parte i senatori Mosca relatore, Doria e il ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 629.

Concessione alla società Laffitte e Bixio della strada ferrata della Savoia; progetto di legge, pag. 605 — discussione, 619 — vi prendono parte i senatori Chiodo relatore, D'Oria, Billet, De Maugny, Sauli, Maestri, il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour, e il ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 626.

Concessione della strada ferrata da Torino a Pinerolo; progetto di legge, pag. 645 — relazione, 652 — discussione, 670 — vi prendono parte i senatori Di Benevello, Regis relatore, Di Pamparato e i ministri dei lavori pubblici Paleocapa e delle finanze Cavour, votazione e approvazione, 673.

T

TASSE, imposte, ritenute:

Ritenuta e tassa sugli stipendi, pensioni ed assegnamenti; progetto di legge, pag. 67 — relazione, 95 — discussione, 102 — vi prendono parte i senatori Pinelli, Picolet, Alfieri, Jacquemoud, relatore; votazione e approvazione, 104.

Imposta personale e mobiliare; progetto di legge, pag. 99 — relazione, 138 — discussione generale; parlano contro i senatori Picolet, 155, Castagnetto, 158 — Della Marmora Alberto, 159 — in sostegno il ministro delle finanze Cibrario, 159 — il relatore Giulio, 163 — discussione sul 1° articolo, 168 — vi prendono parte i senatori Di Castagnetto, Pinelli, Picolet, Galli, Alfieri, Massa-Saluzzo; si approva l'articolo 1° della Commissione; si sospende la discussione a istanza del ministro delle finanze, 178 — decreto per l'autorizzazione di ritirare la legge, 179.

Nuovo progetto di legge sull'imposta personale e mobiliare, pag. 437 — relazione e discussione, 507 — vi prendono parte i senatori Balbi-Piovera, Alfieri, De Cardenas, Della Marmora Alberto e il ministro dell'istruzione pubblica Cibrario; votazione e approvazione, 514.

Imposta sugli atti di donazione, di costituzione di dote, d'emancipazione e di adozione; progetto di legge, pag. 110 — relazione, 126 — discussione, 129 — vi prendono parte i senatori Picolet, Quarelli, relatore, Di Collegno Luigi e il ministro delle finanze Cibrario; votazione e approvazione, 132.

Stabilimento dell'imposta prediale in Sardegna, progetto di legge, pag. 133 — relazione, 214 —

discussione, 231 — vi prendono parte i senatori Musio, di Vesme relatore, Della Marmora Alberto e il ministro delle finanze Cibrario; votazione e approvazione, 241.

Riforma dei diritti di gabella; progetto di legge, pag. 254 — relazione, 353 — discussione, 354 — vi prendono parte i senatori Quarelli relatore, Ricci Alberto, Alfieri, Balbi-Piovera, Di Montezemolo, Jacquemoud, De Fornari, De Cardenas e i ministri delle finanze Cavour e dell'istruzione pubblica Cibrario; votazione e approvazione, 372.

Imposta sulle vetture pubbliche e private; progetto di legge, pag. 496 — relazione, 516 — discussione, 562 — vi prendono parte i senatori Balbi-Piovera, Alfieri, Giulio, Di Pollone, relatore, Colli, Galli, Di Benevello, Pallavicino-Mossi, Di Pamparato, Sauli e il presidente del Consiglio, ministro delle finanze, Cavour; votazione e approvazione, 576.

Riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio; progetto di legge, pag. 536 — relazione, 652 — discussione, 674 — vi prendono parte i senatori Giulio relatore, Balbi-Piovera, De Cardenas, Di Benevello, Alfieri e il presidente del Consiglio, ministro delle finanze, Cavour; votazione e approvazione, 691.

Soppressione della tassa commerciale in Torino; progetto di legge, pag. 631 — relazione, 647 — discussione, 668 — votazione e approvazione, 673.

Tariffa provvisoria della tassa sugli atti giudiziari; progetto di legge, pag. 648.

TELEGRAFI:

Stabilimento di una linea telegrafica elettrica da Torino a Ciamberti con diramazione al confine francese; progetto di legge, pag. 204 — relazione, 229 — discussione, 230 — votazione e approvazione, 241.

Stabilimento di un telegrafo elettrico sottomarino dalla Spezia all'isola di Sardegna; progetto di legge, pag. 485 — relazione, discussione, votazione ed approvazione, 495.

Stabilimento di quattro linee telegrafiche: da Genova alla Spezia; da Ciamberti al confine francese; da Novara al confine del Canton Ticino; da Nizza a Genova; progetto di legge, pag. 585 — relazione, 591-596 — discussione, 596 — vi prendono parte i senatori Sauli, Di Pollone relatore e il ministro dell'interno Di San Martino; votazione e approvazione, 598.

Privativa al Governo dello stabilimento ed esercizio delle linee telegrafiche dello Stato; progetto di legge, pag. 608 — relazione, 627 — discussione, 634 — vi prendono parte il ministro dell'interno Di San Martino e i senatori Maestri relatore, Di Montezemolo, Di Pollone, Balbi-Piovera e Pinelli; votazione e approvazione, 636.

Convenzione telegrafica stabilita tra il Governo del Re e quello francese, pag. 605.

TESORERIA generale dello Stato — Affidamento del servizio alla Banca nazionale, Vedi *Banche*

TRATTATI e convenzioni con potenze estere:

Trattato di commercio e di navigazione concluso colla Svezia e Norvegia; progetto di legge, pag. 12 — relazione, 59 — discussione, 67 — vi prendono parte i senatori Di Castagnetto, La Marmora Alberto e il ministro di finanze, agri-

coltura e commercio Cavour; votazione e approvazione, 70.

Trattato di commercio concluso colla Francia; progetto di legge, pag. 58 — relazione, 66 — discussione, 72 — vi prendono parte i senatori Giulio, relatore, Picolet, Colli, Di Bagnolo, Maestri, Della Torre, Jacquemoud e il ministro di finanze, agricoltura e commercio, Cavour; votazione e approvazione, 86.

Convenzione consolare conclusa colla Francia; progetto di legge, pag. 67 — relazione, 108 — discussione, votazione e approvazione, 111.

Convenzione postale conclusa colla Toscana; progetto di legge, pag. 107 — relazione, 110 — discussione, 112 — votazione e approvazione, 113.

Convenzione internazionale sanitaria e ordinamento del servizio sanitario marittimo; progetto di legge, pag. 107 — relazione, 244 — discussione, 246 — vi prendono parte il ministro della guerra La Marmora, i senatori D'Oria, Riberi, relatore, Jacquemoud, Moris, Cantù, Albini, Della Marmora Alberto; votazione e approvazione, 251.

Convenzione telegrafica conclusa colla Francia, pag. 605 — atto di accessione della Sardegna al trattato concluso per la successione Danese; convenzione telegrafica colla Svizzera; protocollo segnato coi commissari di San Gallo e Grigioni relativo alla ferrovia sardo-elvetica; atto di accessione del duca di Modena al trattato di commercio ed alla convenzione sul contrabbando conclusi coll'Austria; atto di accessione del duca di Parma ai trattati suddetti, 766.

TORNIELLI di Borgolavezzaro marchese Girolamo. Scrive che quanto prima si recherà al suo posto, pag. 252.

U

UFFICIO di Presidenza del Senato — Sua costituzione, pag. 2 — surrogazione di un segretario, 125.

Sorteggio e costituzione degli uffici: marzo 1853,

pag. 4 — maggio, 101 — novembre, 244 — gennaio 1854, 388 — marzo, 515 — maggio, 612-618 — novembre, 731.

V

VESME (Baudi di) cavaliere Carlo. Incaricato delle funzioni di segretario provvisorio, pag. 2 — scrutatore delle schede per la nomina dei quattro segretari, 2 — è proclamato segretario definitivo, 3 — chiede un congedo, 59 — parla nella discussione del progetto di legge per l'approvazione della concessione della ferrovia da Torino a Susa, 123 — di quello per concessione di beni demaniali pro-

ponendo un controprogetto che viene comunicato alla Commissione, 135-137-138 — domanda alcuni schiarimenti al Ministero nella discussione del progetto di legge per la concessione della ferrovia da Vigevano a Mortara, 197 — dichiarazione concernente il rapporto da lui deposto sul banco della Presidenza intorno al progetto di legge per riordinamento della tassa prediale in Sardegna, 214 —

risponde alle obiezioni del senatore Musio opponendosi alla proposta di rinvio, 235 — estratto a sorte membro supplente della deputazione per compiere S. M. nell'iniziamento del nuovo anno, 354 — parla nella discussione del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri appoggiando le osservazioni fatte dal senatore Sauli sul primo articolo, 382 — appoggia in massima un emendamento del senatore Massa-Saluzzo al paragrafo secondo del 3° articolo, 401 — chiede un congedo, 448 — depono sul banco della Presidenza la relazione intorno al progetto di legge per la conservazione del catasto in Sardegna, 528 — muove interrogazioni all'ufficio centrale sul senso dell'articolo 14 del progetto di legge relativo alle società anonime ed assicurazioni mutue, 557 — propone sia modificato, 558 — legge la relazione sul progetto di legge riguardante la convenzione pel servizio di corrispondenza postale tra Cagliari e Tunisi, 576 — espone le ragioni che mossero l'ufficio centrale a proporre modificazioni al progetto di legge sulla conservazione del catasto della Sardegna, rispondendo alle osservazioni generali del ministro delle finanze contro le medesime, 577 — persiste nell'opinione che debba togliersi dal primo articolo la parola

estimo, 578-579-581 — perchè si mantenga la redazione proposta del 3° articolo, 582-583 — del 4° articolo, 584 — propone che la discussione si apra sugli articoli aggiunti dall'ufficio centrale, 586 — osservazioni in merito e in appoggio di essi, 587-588 — aderisce alla redazione dell'articolo 11° proposta dal Ministero, 589 — legge il rapporto sul progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Sassari ad eccedere il limite normale della sua imposta, 606 — nella qualità di relatore espone le ragioni che motivarono l'aggiunta di un articolo al progetto di legge relativo alla cessione dello stagno di San Gavino colla quale si obbliga la Società *Vittorio Emanuele* a costruire alcuni abbeveratoi, 608-609 — non insiste su questa aggiunta, 611 — espone le ragioni che motivarono le modificazioni proposte dall'ufficio centrale al progetto di legge per l'erezione in comune di alcune borgate della Sardegna nel Sulcis, 640 — risponde alle osservazioni del ministro dell'interno, 641-642-643 — accenna ad un errore materiale occorso nel 3° articolo, 644 — riferisce sopra i titoli di ammissione in Senato del cavaliere Gaudenzio Gautieri, 730 — su quelli del signor Giuseppe Roncalli, 765.